



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



*Agenzia per la
Coesione Territoriale*



Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,
l'energia e lo sviluppo economico sostenibile



**GOVERNANCE
E CAPACITÀ
ISTITUZIONALE
2014-2020**



**ENERGIA E SOSTENIBILITÀ
PER LA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**



**ENERGIA E SOSTENIBILITÀ
PER LA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

Efficienza energetica degli edifici Raccolta delle normative di settore

Raccolta di schemi e atti amministrativi relativi alla certificazione energetica degli edifici e per l'organizzazione e la gestione dei servizi di controllo ed ispezione su edifici e impianti

Rossano Basili, Francesco Cappello, Daniele Enea

10/11/2021

Efficienza energetica degli edifici: raccolta delle normative di settore

Raccolta di schemi e atti amministrativi relativi alla certificazione energetica degli edifici e per l'organizzazione e la gestione dei servizi di controllo ed ispezione su edifici e impianti.

Autori: R. Basili, F. Cappello, D. Enea

Abstract

In coerenza con le specifiche direttive comunitarie e con le leggi di recepimento nazionali, l'attività A1.2.3 del progetto ES-PA si prefigge di realizzare uno schema di catasto energetico unico regionale che comprende il catasto degli Attestati di prestazione energetica (APE) e quelli degli impianti termici degli edifici. Tale Sistema informativo deve poi poter trasferire i dati al catasto nazionale degli APE, già realizzato da ENEA (SIAPE) e a quello degli impianti termici, da realizzare. Prima del rilascio finale delle piattaforme è anche prevista una contestualizzazione del catasto unico regionale degli edifici in una regione pilota individuata nella regione Sicilia.

Tra le prime azioni previste dal programma figura la ricognizione ed analisi della documentazione relativa all'attività legislativa e normativa europea, nazionale e regionale. Tale analisi ha fatto emergere una situazione dinamica delle attività di aggiornamento dei regolamenti locali per adeguarli all'evoluzione delle normative nazionali ed europee sulla certificazione energetica degli edifici, evoluzione ancora in atto per gli effetti dell'entrata in vigore della direttiva Europea UE 2018/844, recepita con il D.Lgs 10 giugno 2020, n. 48.

Il presente documento riporta tutti gli schemi e gli atti normativi relativi alla certificazione energetica degli edifici e per l'organizzazione e la gestione dei servizi di controllo ed ispezione degli impianti vigenti al 30 giugno 2021. Le disposizioni sono suddivise secondo l'Ente normatore (Europa, Italia, Regione e Province autonome) e per data di emissione. Oltre a rappresentare un necessario strumento per avviare e completare tutti gli output



previsti dall'attività, il documento rappresenta un insostituibile mezzo per chiunque voglia conoscere a fondo lo stato di applicazione in Italia delle normative sull'efficienza energetica in edilizia, sui sistemi di climatizzazione degli ambienti e sul contenimento dei consumi negli edifici.

Tipologia di prodotto: Metodologia

Settore d'intervento: Efficienza energetica, sicurezza sismica e certificazione ambientale degli edifici pubblici

INDICE

1. INTRODUZIONE	8
2. EVOLUZIONE NORMATIVA	9
3. LE DIRETTIVE EUROPEE.....	14
3.1. LA DIRETTIVA EUROPEA 2010/31/UE SULLA PRESTAZIONE ENERGETICA IN EDILIZIA 14	
3.2. LA DIRETTIVA EUROPEA (UE)2018/844 CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2010/31/UE	55
4. LE NORMATIVE NAZIONALI	88
4.1. LEGGE 9 GENNAIO 1991, N. 10	88
4.2. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 AGOSTO 1993, N. 412.....	119
4.3. DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2005, N. 192.....	139
4.4. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 APRILE 2013, N. 74.....	190
4.5. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 APRILE 2013, N. 75.....	208
4.6. DECRETO MINISTERIALE 10 FEBBRAIO 2014 – MODELLI DI LIBRETTO DI IMPIANTO PER LA CLIMATIZZAZIONE E DI RAPPORTO DI EFFICIENZA ENERGETICA	218
4.7. DECRETO INTERMINISTERIALE 26 GIUGNO 2015 – LINEE GUIDA	221
4.8. DECRETO INTERMINISTERIALE 26 GIUGNO 2015 – REQUISITI MINIMI.....	258
4.9. DECRETO INTERMINISTERIALE 26 GIUGNO 2015 – RELAZIONE TECNICA DI PROGETTO.....	315
4.10. DECRETO LEGISLATIVO 10 GIUGNO 2020, N. 48.....	320
5. LE NORMATIVE REGIONALI E DELLE PROVINCE AUTONOME	344
5.1. LE NORMATIVE DELLA REGIONE ABRUZZO	344
5.1.1. DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE 5 AGOSTO 2013, N. 567	344
5.1.2. LEGGE REGIONALE 4 LUGLIO 2015, N. 18	346
5.1.3. LEGGE REGIONALE 20 OTTOBRE 2015, N. 32	353
5.1.4. DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE 7 FEBBRAIO 2019, N. 94	354
5.1.5. DECRETO DEL PREIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 LUGLIO 2020, N. 2	356

5.1.6.	DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE 24 AGOSTO 2020, N. 518	401
5.2.	LE NORMATIVE DELLA REGIONE BASILICATA.....	402
5.2.1.	DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE 5 LUGLIO 2016, N. 767	402
5.2.2.	LEGGE REGIONALE 29 DICEMBRE 2016, N. 30.....	408
5.3.	LE NORMATIVE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO	438
5.3.1.	DELIBERA DI GIUNTA PROVINCIALE 5 DICEMBRE 2017, N. 1344	438
5.3.2.	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 20 APRILE 2020, N. 161	443
5.4.	LE NORMATIVE DELLA REGIONE CALABRIA.....	481
5.4.1.	DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE 24 FEBBRAIO 2016, N. 17	481
5.4.2.	DECRETO DIRIGENZIALE 6 DICEMBRE 2019, N. 15058	512
5.4.3.	DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE 7 AGOSTO 2020, N. 217	514
5.5.	LE NORMATIVE DELLA REGIONE CAMPANIA	516
5.5.1.	DECRETO DIRIGENZIALE 3 DICEMBRE 2013, N. 290	516
5.5.2.	LEGGE REGIONALE 20 NOVEMBRE 2018, N. 39	517
5.6.	LE NORMATIVE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA	549
5.6.1.	LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2004, N. 26.....	549
5.6.2.	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 MARZO 2017, N. 42 ..	578
5.6.3.	DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE 18 OTTOBRE 2020, N. 1383	637
5.6.4.	DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE 18 OTTOBRE 2020, N. 1385	748
5.7.	LE NORMATIVE DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA	867
5.7.1.	LEGGE REGIONALE 6 FEBBRAIO 2018, N. 3	867
5.7.2.	DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE 30 MAGGIO 2018, N. 1045.....	869
5.7.3.	DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE 30 DICEMBRE 2020, N. 2018	871
5.8.	LE NORMATIVE DELLA REGIONE LAZIO.....	901
5.8.1.	DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE 6 DICEMBRE 2017, N. 824	901
5.8.2.	DETERMINA DIRIGENZIALE 14 DICEMBRE 2017, N. G17388	903
5.8.3.	LEGGE REGIONALE 22 OTTOBRE 2018, N. 7	904
5.8.4.	REGOLAMENTO REGIONALE 23 DICEMBRE 2020, N. 30	912
5.9.	LE NORMATIVE DELLA REGIONE LIGURIA.....	970
5.9.1.	LEGGE REGIONALE 29 MAGGIO 2007, N. 22.....	970
5.9.2.	REGOLAMENTO REGIONALE 21 FEBBRAIO 2018 N. 1.....	998
5.10.	LE NORMATIVE DELLA REGIONE LOMBARDIA	1028



5.10.1. DECRETO DIRIGENZIALE 8 MARZO 2017 N. 2456	1028
5.10.2. DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE 5 AGOSTO 2020, N. XI-3502	1082
5.10.3. DECRETO DIRIGENZIALE 16 GIUGNO 2021 N. 8224	1149
5.10.4. DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE 11 OTTOBRE 2021, N. XI-5360	1183
5.11. LE NORMATIVE DELLA REGIONE MARCHE.....	1249
5.11.1. DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE 19 MARZO 2013, N. 382	1249
5.11.2. DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE 21 LUGLIO 2014, N. 870	1253
5.11.3. LEGGE REGIONALE 20 APRILE 2015, N. 19.....	1267
5.12. LE NORMATIVE DELLA REGIONE MOLISE.....	1305
5.12.1. LEGGE REGIONALE 4 MAGGIO 2015, N. 8.....	1305
5.12.2. DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE 13 MARZO 2017, N. 74	1308
5.12.3. DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE 13 OTTOBRE 2020, N. 374	1330
5.13. LE NORMATIVE DELLA REGIONE PIEMONTE.....	1339
5.13.1. LEGGE REGIONALE 11 MARZO 2015, N. 3.....	1339
5.13.2. DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE 21 SETTEMBRE 2015, N. 14/2119	1345
5.13.3. DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE 21 MAGGIO 2021, N. 10/3262.....	1361
5.14. LE NORMATIVE DELLA REGIONE PUGLIA.....	1394
5.14.1. LEGGE REGIONALE 5 DICEMBRE 2016, N. 36.....	1394
5.14.2. DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE 2 AGOSTO 2018, N. 1399	1417
5.15. LE NORMATIVE DELLA REGIONE SARDEGNA.....	1452
5.15.1. DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE 29 DICEMBRE 2016, N. 70/11	1452
5.15.2. DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE 27 NOVEMBRE 2018, N. 58/10	1457
5.16. LE NORMATIVE DELLA REGIONE SICILIA.....	1525
5.16.1. DECRETO DIRIGENZIALE 3 MARZO 2011, N. 65	1525
5.16.2. DECRETO DIRIGENZIALE 1 MARZO 2012, N. 71	1532
5.16.3. DECRETO DIRIGENZIALE 14 GENNAIO 2015, N. 2.....	1536
5.16.4. DECRETO DIRIGENZIALE 27 NOVEMBRE 2020, N. 1388.....	1564
5.17. LE NORMATIVE DELLA REGIONE TOSCANA.....	1597
5.17.1. LEGGE REGIONALE 24 FEBBRAIO 2005, N. 39	1597
5.17.2. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 FEBBRAIO 2010, N. 17/R	1605

5.17.3. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 MARZO 2015, N. 25/R.....	1625
5.17.4. DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE 19 GENNAIO 2016, N. 11	1652
5.17.5. DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE 27 DICEMBRE 2016, N. 1402	1733
5.18. LE NORMATIVE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	1739
5.18.1. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 13 LUGLIO 2009, N. 11-13/LEG	1739
5.18.2. LEGGE PROVINCIALE 4 OTTOBRE 2012, N. 20	1784
5.18.3. DELIBERA DI GIUNTA PROVINCIALE 13 GIUGNO 2016, N. 1008.....	1789
5.18.4. DELIBERA DI GIUNTA PROVINCIALE 23 MARZO 2018. N. 483	1810
5.19. LE NORMATIVE DELLA REGIONE UMBRIA	1827
5.19.1. DETERMINA DIRIGENZIALE 14 GENNAIO 2015, N. 43	1827
5.19.2. DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE 5 OTTOBRE 2015, N. 1131	1828
5.19.3. DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE 5 DICEMBRE 2016, N. 1431	1830
5.20. LE NORMATIVE DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA.....	1854
5.20.1. LEGGE REGIONALE 25 MAGGIO 2015, N. 13.....	1854
5.20.2. DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE 2 DICEMBRE 2016, N. 1665	1866
5.20.3. DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE 30 DICEMBRE 2016, N. 1824	1890
5.20.4. PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 29 GENNAIO 2018, N. 392.....	1922
5.21. LE NORMATIVE DELLA REGIONE VENETO.....	1927
5.21.1. DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE 17 APRILE 2012, N. 659.....	1927
5.21.2. DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE 28 LUGLIO 2014, N. 1363	1933
5.21.3. DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE 23 DICEMBRE 2014, N. 2569	1942
5.21.4. DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE 28 SETTEMBRE 2015, N. 1528	1948

1. INTRODUZIONE

Questo rapporto rappresenta il primo output di progetto relativo alla Linea Es-Pa 1.2.3. denominata “Trasferimento alle regioni ed EE.LL. della buona pratica realizzata dall'ENEA per l'integrazione del catasto degli Attestati di Prestazione Energetica (APE) con quello degli impianti termici degli edifici (CIT), e la condivisione degli schemi di gestione e delle buone pratiche operative relative alle verifiche documentali e alle ispezioni degli impianti.

L'operazione di integrazione del catasto degli attestati di prestazione energetica con quello degli impianti termici degli edifici prevede un primo step che consiste nella raccolta ed analisi delle direttive comunitarie, delle normative nazionali e delle corpose regolamentazioni regionali e locali per le ispezioni degli impianti termici, nonché l'analisi delle nuove disposizioni relative all'introduzione presso alcune regioni dei catasti degli Attestati di Prestazione Energetica degli edifici.

Da tale studio è emerso uno scenario complicato che rende difficile, ma anche imprescindibile, il lavoro di coesione alla base del progetto. La frammentarietà è per lo più dovuta alla forte innovazione della normativa europea e nazionale degli ultimi 30 anni; evoluzioni tempestivamente applicate nelle disposizioni di alcune regioni ed autorità competenti ma recepite con molto ritardo o addirittura ignorate in altre. In queste realtà sono continuate le collaborazioni con l'ENEA volte a colmare il “vuoto” normativo e regolamentare e i lavori proseguono ininterrottamente anche se fortemente rallentati dall'assenza delle disposizioni applicative delle ultime norme europee e nazionali ed in particolare quelle relative alla direttiva Europea 2018/844/UE e al D.Lgs 10 giugno 2020, n. 48 sull'efficienza energetica in edilizia.

Le normative ed i regolamenti elencati nel presente rapporto si riferiscono alle disposizioni vigenti al 30 giugno 2021.

2. EVOLUZIONE NORMATIVA

Il repertorio che ha portato all'attuale assetto legislativo delle norme sull'efficienza energetica in edilizia ha una storia ed un percorso piuttosto lunghi che partono dalla metà degli anni Settanta, con la Legge 30 aprile 1976, n. 3 (Legge 373/1976), emanata nel tentativo di far fronte alla crisi petrolifera europea che in quegli anni fece crescere drasticamente il prezzo del petrolio, e fu la prima ad imporre, sia per gli edifici residenziali che per quelli industriali e terziari, dei limiti alla dispersione termica verso l'esterno.

Il primo provvedimento finalizzato a regolare le modalità progettuali e la gestione del sistema edificio/impianto fu però emanato soltanto 15 anni dopo, attraverso la legge 10 del 9 gennaio 1991 (Legge 10/1991). La norma, varata con l'obiettivo di garantire risparmio energetico, un uso più consapevole dell'energia, la salvaguardia dell'ambiente e il benessere degli individui mediante la verifica della "tenuta" dell'isolamento termico delle pareti e dei solai, prendeva in considerazione anche il rendimento dei sistemi impiantistici proponendo un percorso per la valutazione del bilancio energetico invernale dell'edificio fra gli apporti e le dispersioni di calore. Non mancava l'obbligatorietà, in alcuni casi, di soddisfare il fabbisogno energetico favorendo il ricorso a fonti rinnovabili, salvo impedimenti di natura tecnico-borocratica.

A seguito della legge 10/91 fu emanato il DPR 26 agosto 1993, n. 412 (DPR 412/1993) che stabiliva i criteri di progettazione energetica sulla base della definizione del Fabbisogno Energetico Normalizzato (FEN) e del rendimento globale stagionale dell'impianto termico, dato dal rapporto tra il fabbisogno energetico convenzionale (FEC) e il prodotto del volume lordo riscaldato (V) per i gradi giorno della località (GG), anticipando di fatto, il concetto di indici di prestazione utilizzati nella cogente normativa.

Il DPR 412/1993 conteneva però anche le norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici e demandava ai comuni con più di 40.000 abitanti e per il restante territorio le province, il compito di controllare l'efficienza energetica degli impianti dotati di generatore di calore a fiamma installati nel proprio territorio di competenza.

Ed è così che nei successivi anni prendono corpo i primi “catasti” degli impianti termici realizzati dalle province e dai comuni con lo scopo di standardizzare e garantire controlli più efficienti e sistematici.

Nel 2001, con la riforma del titolo V della costituzione introdotta dalla legge costituzionale n. 3, la potestà legislativa in tema di produzione, trasporto e distribuzione dell'energia passa dallo stato alle regioni, che iniziano quindi ad intervenire sulle disposizioni previgenti relative ai controlli sugli impianti termici e sulla definizione del relativo catasto.

Una parte consistente della normativa relativa all'efficienza energetica, e più in generale alla sostenibilità nel settore delle costruzioni, è di matrice europea.

Il primo rilevante atto legislativo in materia è stato la direttiva 2002/91/CE (Energy Performance of Buildings Directive - Ecbd I) sul rendimento energetico nell'edilizia, con lo scopo di orientare l'attività edilizia dei paesi membri verso una concezione di efficienza energetica che consentisse di perseguire anche obiettivi rivolti alla riduzione dell'impatto ambientale ed al contenimento dell'inquinamento.

Il recepimento della prima versione della direttiva da parte di parecchi Stati membri è stato però molto lento. Il Governo italiano ha emanato la legge per il recepimento della Direttiva 2002/91/CE solo tre anni dopo con il D.Lgs 19 agosto 2005, n. 192 (D.Lgs 192/2005), entrato ufficialmente in vigore l'8 ottobre 2005 e corretto l'anno successivo con il D.Lgs n. 311 del 29 dicembre 2006 (D.Lgs 311/2006) che introduceva in via transitoria e sino alla data di entrata in vigore delle linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, l'Attestato di Qualificazione Energetica (AQE). Di fatto l'AQE rappresenta il “precursore” dell'Attuale Attestato di Prestazione Energetica (APE) in quanto in esso erano riportati tutti i principali dati presenti nell'odierno APE.

Nel D.Lgs 311/2006 vennero inoltre confermate le competenze, in materia, delle Regioni e degli Enti Locali e venne quindi ribadita la possibilità per ciascuna Regione di definire una propria disciplina legislativa in tema di certificazione energetica degli edifici ed ispezioni degli impianti termici, tanto che alcune regioni iniziano a predisporre gli atti per la definizione dell'Attestato di Certificazione Energetica (ACE) anche in assenza delle pertinenti linee guida nazionali.

A livello nazionale, tali linee guida vengono emanate soltanto tre anni dopo, attraverso il D.M. 26 giugno 2009 e dal mese successivo scatta anche l'obbligo di dotare dell'ACE tutti i nuovi edifici e quelli trasferiti a titolo oneroso. Il D.M. definiva anche il format dell'ACE per gli edifici residenziali e quello per gli edifici non residenziali. Lo schema di certificazione previsto nelle Linee Guida, però, non andava a sostituire quello già adottato dalle Regioni o dalle Province Autonome che avevano già legiferato in materia.

Nel 2013 vengono emanati i Decreti del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 74 (DPR 74/2013) e n. 75 (DPR 75/2013), che rappresentano due ulteriori norme attuative del Decreto Legislativo 192/2005. In particolare il primo disciplina le modalità d'ispezione degli impianti di climatizzazione, ivi compresi quelli per il condizionamento dell'aria, in sostituzione del previgente DPR 412/1993 e il secondo definisce i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici.

Nello stesso anno viene emanato il Decreto-Legge 4 giugno 2013, n. 63, poi convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2013, n. 90 (legge 90/2013) che recepisce la nuova direttiva Europea 2010/31/UE (Epbd II) sulla prestazione energetica nell'edilizia, aggiornamento della Direttiva Epbd I. Con questo provvedimento viene introdotto l'attestato di prestazione energetica, in sostituzione dell'attestato di certificazione energetica, obbligatorio anche nel caso di nuova locazione di immobili, e vengono previsti specifici decreti attuativi per la definizione di una nuova metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici e per un nuovo format dell'APE. I decreti attuativi della legge 90/2013 sono stati emanati il 26 giugno 2015, completando così il quadro normativo in tema di efficienza energetica degli edifici, in recepimento della Direttiva 2010/31/UE. Le disposizioni contenute nei decreti, che contenevano anche l'obbligo per le Regioni e le Province autonome di adeguare alle nuove delibere gli eventuali loro provvedimenti, sono entrate in vigore il primo ottobre 2015. Una importante novità introdotta dai decreti attuativi è stata l'istituzione del SIAPE, il sistema informativo nazionale che raccoglie e centralizza in un'unica banca dati gli attestati di prestazione energetica di edifici e unità immobiliari presenti nei catasti di regioni e province autonome.

E' con questa situazione, abbastanza definita e consolidata, e proprio mentre le Regioni e le province autonome che avevano recepito direttamente la normativa europea si accingevano ad allineare i propri provvedimenti a quelli nazionali, che viene emanata la nuova direttiva europea 2018/844 del 30 maggio 2018 (Epbd III) di modifica della direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica. Molte sono le novità introdotte dalla direttiva tra le quali spicca la nuova definizione di impianti tecnici che comprende anche i sistemi di automazione e controllo, e le nuove definizioni di "impianto di riscaldamento" e "generatore di calore", nonché l'aggiornamento delle relative prescrizioni. Viene introdotto, inoltre, un indicatore di predisposizione degli edifici all'intelligenza, da introdurre in un nuovo format dell'APE, basato sulla capacità di un edificio o di un'unità immobiliare di adattare il proprio funzionamento alle esigenze dell'occupante e della rete e di migliorare, così, l'efficienza energetica e la prestazione complessiva.

A livello nazionale la Direttiva è stata formalmente recepita dal D.Lgs 10 giugno 2020, n. 48 (D.Lgs 48/2020) che emenda, in tal senso, il D.Lgs 192/2005 ma le principali modifiche relative al controllo degli impianti termici e al nuovo format dell'APE sono tutte rinviate all'approvazione di nuovi decreti attuativi in via di definizione: persistono quindi le incertezze anche sulle tematiche più importanti come la definizione del nuovo APE e dei dati in esso contenuti. Il Decreto Legislativo 48/2020, ad esempio, non introduce ancora in modo esplicito, lo Smart Readiness Indicator, essendo, quest'ultimo, a livello europeo ancora in fase di test per la sua completa definizione, e l'introduzione di tale indicatore del livello di "prontezza" intelligente dell'edificio e all'utilizzo delle tecnologie smart (SRI), delineato nella Direttiva UE è stato di fatto rimandato a successive iniziative legislative.

Le modifiche apportate al D.Lgs 192/2005 prevede di istituire presso ENEA, il nuovo "Portale Nazionale sulla prestazione energetica degli edifici", compreso uno "sportello unico", con lo scopo di fornire informazioni sulla prestazione energetica degli edifici, sulle migliori pratiche per le riqualificazioni energetiche, sugli strumenti di promozione e sugli attestati di prestazione energetica, previa acquisizione ed elaborazione delle informazioni

sulla consistenza del parco immobiliare nazionale, sulla sua prestazione energetica e sui relativi consumi, nonché sugli interventi di riqualificazione eseguiti.

Anche in questo caso però è previsto il rimando ad un ulteriore decreto per definire le modalità di funzionamento del Portale nazionale e dello Sportello unico ENEA, sia in termini di erogazione del servizio che di gestione dei flussi informativi, oltre alle opportune forme di collaborazione e raccordo, tra le amministrazioni interessate, per assicurare un celere e compiuto afflusso per via telematica dei tanti dati e delle tante informazioni previste, fra le quali quelle sul catasto degli attestati di prestazione energetica e le informazioni sugli impianti termici.

L'intervento, tuttavia, del Decreto Legge 34/2020 "Rilancio" e della sua conversione nella Legge 77/2020 e l'introduzione degli incentivi del 110% del Superecobonus con l'obbligo di migliorare di almeno due classi energetiche la prestazione energetica degli immobili, da attestare tramite l'APE, ha ridato vigore e richiamato interesse alla tematica del catasto degli APE e degli Impianti termici, considerata anche la necessità, per accedere agli incentivi, di dimostrare la preesistenza di un impianto di riscaldamento nell'immobile sul quale intervenire.



3. LE DIRETTIVE EUROPEE

3.1. LA DIRETTIVA EUROPEA 2010/31/UE SULLA PRESTAZIONE ENERGETICA IN EDILIZIA

DIRETTIVA 2010/31/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 19 maggio 2010 sulla prestazione energetica nell'edilizia

(Rifusione)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

(Omissis)

Considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell'edilizia (4), è stata modificata (5). Essa deve essere nuovamente sottoposta a modifiche sostanziali ed è quindi opportuno provvedere, per motivi di chiarezza, alla sua rifusione.

(2) Un'utilizzazione efficace, accorta, razionale e sostenibile dell'energia riguarda, tra l'altro, i prodotti petroliferi, il gas naturale e i combustibili solidi, che, pur costituendo fonti essenziali di energia, sono anche le principali sorgenti delle emissioni di biossido di carbonio.

(3) Gli edifici sono responsabili del 40 % del consumo globale di energia nell'Unione. Il settore è in espansione, e ciò è destinato ad aumentarne il consumo energetico. Pertanto, la riduzione del consumo energetico e l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili nel settore dell'edilizia costituiscono misure importanti necessarie per ridurre la dipendenza energetica dell'Unione e le emissioni di gas a effetto serra. Unitamente ad un maggior utilizzo di energia da fonti rinnovabili, le misure adottate per ridurre il consumo di energia nell'Unione consentirebbero a quest'ultima di conformarsi al protocollo di Kyoto allegato alla



convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) e di rispettare sia l'impegno a lungo termine di mantenere l'aumento della temperatura globale al di sotto di 2 °C, sia l'impegno di ridurre entro il 2020 le emissioni globali di gas a effetto serra di almeno il 20 % al di sotto dei livelli del 1990 e del 30 % qualora venga raggiunto un accordo internazionale. La riduzione del consumo energetico e il maggior utilizzo di energia da fonti rinnovabili rappresentano inoltre strumenti importanti per promuovere la sicurezza dell'approvvigionamento energetico e gli sviluppi tecnologici e per creare posti di lavoro e sviluppo regionale, in particolare nelle zone rurali.

(4) La gestione del fabbisogno energetico è un importante strumento che consente all'Unione di influenzare il mercato mondiale dell'energia e quindi la sicurezza dell'approvvigionamento energetico nel medio e lungo termine.

(5) Il Consiglio europeo del marzo 2007 ha sottolineato la necessità di aumentare l'efficienza energetica nell'Unione per conseguire l'obiettivo di ridurre del 20 % il consumo energetico dell'Unione entro il 2020 e ha chiesto che venga data rapida e piena attuazione alle priorità definite nella comunicazione della Commissione intitolata «Piano d'azione per l'efficienza energetica: Concretizzare le potenzialità». Tale piano d'azione ha identificato le significative potenzialità di risparmio energetico efficaci in termini di costi nel settore dell'edilizia. Nella risoluzione del 31 gennaio 2008, il Parlamento europeo ha invitato a rafforzare le disposizioni della direttiva 2002/91/CE e in varie occasioni, da ultimo nella risoluzione del 3 febbraio 2009 sul secondo riesame strategico della politica energetica, ha chiesto di rendere vincolante l'obiettivo di migliorare l'efficienza energetica del 20 % entro il 2020. Inoltre, la decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020 (6), fissa obiettivi nazionali vincolanti di riduzione delle emissioni di CO₂ per i quali l'efficienza energetica nel settore edilizio rivestirà importanza cruciale e la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (7), prevede la promozione

dell'efficienza energetica nel quadro dell'obiettivo vincolante di fare in modo che l'energia da fonti rinnovabili copra il 20 % del consumo energetico totale dell'Unione entro il 2020.

(6) Il Consiglio europeo del marzo 2007 ha riaffermato l'impegno dell'Unione a promuovere lo sviluppo dell'energia da fonti rinnovabili in tutta l'Unione approvando l'obiettivo vincolante di una quota del 20 % di energia da fonti rinnovabili entro il 2020. La direttiva 2009/28/CE stabilisce un quadro comune per la promozione dell'energia da fonti rinnovabili.

(7) È necessario predisporre interventi più concreti al fine di realizzare il grande potenziale di risparmio energetico nell'edilizia, tuttora inattuato, e di ridurre l'ampio divario tra i risultati dei diversi Stati membri in questo settore.

(8) Le misure per l'ulteriore miglioramento della prestazione energetica degli edifici dovrebbero tenere conto delle condizioni climatiche e locali, nonché dell'ambiente termico interno e dell'efficacia sotto il profilo dei costi. Tali misure non dovrebbero influire su altre prescrizioni relative agli edifici quali l'accessibilità, la sicurezza e l'uso cui è destinato l'edificio.

(9) La prestazione energetica degli edifici dovrebbe essere calcolata in base ad una metodologia, che potrebbe essere differenziata a livello nazionale e regionale. Ciò comprende, oltre alle caratteristiche termiche, altri fattori che svolgono un ruolo di crescente importanza, come il tipo di impianto di riscaldamento e condizionamento, l'impiego di energia da fonti rinnovabili, gli elementi passivi di riscaldamento e rinfrescamento, i sistemi di ombreggiamento, la qualità dell'aria interna, un'adeguata illuminazione naturale e le caratteristiche architettoniche dell'edificio. Tale metodologia di calcolo dovrebbe tener conto della prestazione energetica annuale di un edificio e non essere basata unicamente sul periodo in cui il riscaldamento è necessario. Essa dovrebbe tener conto delle norme europee vigenti.

(10) È di esclusiva competenza degli Stati membri fissare requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli elementi edilizi. Tali requisiti dovrebbero essere fissati in modo da conseguire un equilibrio ottimale in funzione dei costi tra gli investimenti necessari e i risparmi energetici realizzati nel ciclo di vita di un edificio, fatto salvo il diritto degli Stati membri di fissare requisiti minimi più efficienti sotto il profilo energetico dei livelli di efficienza

energetica ottimali in funzione dei costi. Occorrerebbe prevedere la possibilità per gli Stati membri di sottoporre a revisione periodica i propri requisiti minimi di prestazione energetica per gli edifici alla luce del progresso tecnologico.

(11) L'obiettivo dei livelli di efficienza energetica efficaci o ottimali in funzione dei costi può giustificare in determinate circostanze, per esempio sulla base di differenze climatiche, la fissazione da parte degli Stati membri di requisiti efficaci o ottimali in funzione dei costi per gli elementi edilizi che in pratica limiterebbero l'installazione di prodotti per l'edilizia conformi alle norme previste dalla legislazione dell'Unione, purché tali requisiti non costituiscano un'ingiustificata barriera di mercato.

(12) Nel fissare i requisiti di prestazione energetica per i sistemi tecnici per l'edilizia, gli Stati membri dovrebbero avvalersi, se disponibili e appropriati, di strumenti armonizzati, in particolare dei metodi di prova e di calcolo e delle classi di efficienza energetica definiti nel quadro delle misure di attuazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (8), e della direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti (9), al fine di assicurare la coerenza con iniziative correlate e ridurre per quanto possibile al minimo la potenziale frammentazione del mercato.

(13) La presente direttiva si applica fatti salvi gli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Pertanto il termine «incentivo» utilizzato nella presente direttiva non dovrebbe essere interpretato come inclusivo di aiuti di Stato.

(14) La Commissione dovrebbe elaborare un quadro metodologico comparativo che consenta di calcolare livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di prestazione energetica. Gli Stati membri dovrebbero avvalersi di tale quadro per comparare i risultati del calcolo con i requisiti minimi di prestazione energetica da essi adottati. In caso di significativa discrepanza, ossia superiore al 15 %, tra il risultato del calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di prestazione energetica e i requisiti minimi di



prestazione energetica in vigore, gli Stati membri dovrebbero giustificare la differenza o pianificare misure adeguate per ridurre tale discrepanza. Gli Stati membri dovrebbero determinare il ciclo di vita economico stimato di un edificio o di un elemento edilizio tenendo conto delle pratiche attuali e dell'esperienza acquisita in materia di definizione di cicli di vita economici tipici. I risultati del raffronto e i dati a tal fine utilizzati dovrebbero formare oggetto di relazioni periodiche alla Commissione. Tali relazioni dovrebbero consentire alla Commissione di valutare e riferire i progressi compiuti dagli Stati membri per raggiungere livelli ottimali sotto il profilo dei costi per i requisiti minimi di prestazione energetica.

(15) Gli edifici influiscono sul consumo energetico a lungo termine. Considerato il lungo ciclo di ristrutturazione degli edifici esistenti, gli edifici di nuova costruzione e gli edifici esistenti che subiscono una ristrutturazione importante dovrebbero pertanto essere assoggettati a requisiti minimi di prestazione energetica stabiliti in funzione delle locali condizioni climatiche. Dato che il potenziale dell'applicazione dei sistemi alternativi di approvvigionamento energetico non è generalmente analizzato appieno, dovrebbero essere presi in considerazione sistemi alternativi di approvvigionamento energetico per gli edifici di nuova costruzione, indipendentemente dalle loro dimensioni, in base al principio secondo cui si deve garantire in primo luogo la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento e il rinfrescamento a livelli ottimali in funzione dei costi.

(16) A prescindere dalle dimensioni degli edifici, una ristrutturazione importante costituisce un'occasione per migliorare la prestazione energetica mediante misure efficaci sotto il profilo dei costi. Per motivi di efficacia in termini di costi dovrebbe essere possibile limitare i requisiti minimi di prestazione energetica alle parti ristrutturate che risultano più rilevanti per la prestazione energetica dell'edificio. Gli Stati membri dovrebbero poter scegliere di definire una «ristrutturazione importante» in termini di percentuale della superficie dell'involucro dell'edificio oppure in termini di valore dell'edificio. Se uno Stato membro decide di definire una ristrutturazione importante in termini di valore dell'edificio, si potrebbero utilizzare valori quali il valore attuariale o il valore attuale in base al costo di ricostruzione, escluso il valore del terreno sul quale l'edificio è situato.



(17) È necessario istituire misure volte ad aumentare il numero di edifici che non solo rispettano i requisiti minimi vigenti, ma presentano una prestazione energetica ancora più elevata, riducendo in tal modo sia il consumo energetico sia le emissioni di biossido di carbonio. A tal fine gli Stati membri dovrebbero elaborare piani nazionali intesi ad aumentare il numero di edifici a energia quasi zero e provvedere alla trasmissione regolare di tali piani alla Commissione.

(18) Sono in corso di istituzione o di adeguamento strumenti finanziari dell'Unione e altri provvedimenti con l'obiettivo di incentivare misure legate all'efficienza energetica. Tali strumenti finanziari a livello dell'Unione comprendono, tra l'altro, il regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (10), modificato per consentire maggiori investimenti a favore dell'efficienza energetica nell'edilizia abitativa; il partenariato pubblico-privato su un'iniziativa europea per «edifici efficienti sul piano energetico», volta a promuovere le tecnologie verdi e lo sviluppo di sistemi e materiali ad alta efficienza energetica in edifici nuovi o ristrutturati; l'iniziativa CE-Banca europea per gli investimenti (BEI) per il finanziamento dell'energia sostenibile nell'Unione europea, volta a consentire, tra l'altro, investimenti per l'efficienza energetica, e il «fondo Marguerite» guidato dalla BEI: fondo europeo 2020 per l'energia, il cambiamento climatico e le infrastrutture; la direttiva 2009/47/CE del Consiglio, del 5 maggio 2009, recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le aliquote ridotte dell'imposta sul valore aggiunto (11); lo strumento dei fondi strutturali e di coesione Jeremie (risorse europee congiunte per le micro, le piccole e le medie imprese); lo strumento di finanziamento per l'efficienza energetica; il programma quadro per la competitività e l'innovazione, comprendente il programma «Energia intelligente per l'Europa II» incentrato specificamente sull'eliminazione di barriere di mercato connesse all'efficienza energetica e all'energia da fonti rinnovabili mediante ricorso, per esempio, allo strumento di assistenza tecnica ELENA (assistenza energetica europea a livello locale); il Patto dei sindaci; il programma per l'innovazione e l'imprenditorialità; il programma 2010 di sostegno alle politiche in materia di TIC, il settimo programma quadro

di ricerca. La Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo fornisce altresì finanziamenti allo scopo di incentivare misure legate all'efficienza energetica.

(19) Gli strumenti finanziari dell'Unione dovrebbero essere utilizzati per concretizzare gli obiettivi della presente direttiva, senza tuttavia sostituire le misure nazionali. In particolare, dovrebbero essere utilizzati al fine di fornire mezzi di finanziamento adeguati e innovativi per catalizzare gli investimenti in misure di efficienza energetica. Essi potrebbero svolgere un ruolo importante nello sviluppo di fondi, strumenti o meccanismi nazionali, regionali e locali per l'efficienza energetica che consentano di concedere tali possibilità di finanziamento ai proprietari immobiliari privati, alle piccole e medie imprese e alle società di servizi per l'efficienza energetica.

(20) Al fine di fornire informazioni adeguate alla Commissione, gli Stati membri dovrebbero redigere un elenco delle misure esistenti e proposte, anche di carattere finanziario, diverse da quelle richieste dalla presente direttiva ma che promuovono gli obiettivi della stessa. L'elenco delle misure esistenti e proposte degli Stati membri può comprendere, in particolare, misure finalizzate a ridurre le attuali barriere giuridiche e di mercato e ad incoraggiare investimenti e/o altre attività per accrescere l'efficienza energetica di edifici nuovi ed esistenti, così contribuendo potenzialmente alla riduzione della povertà energetica. Dette misure potrebbero includere, ma senza necessariamente limitarsi ad essi, l'assistenza e consulenza tecnica gratuita o sovvenzionata, sovvenzioni dirette, programmi di prestiti sovvenzionati o prestiti a tasso agevolato, programmi di aiuti e programmi di garanzia dei prestiti. Gli enti pubblici e le altre istituzioni preposti alla concessione di tali misure di carattere finanziario potrebbero collegare l'applicazione delle stesse alla prestazione energetica indicata e alle raccomandazioni contenute negli attestati di prestazione energetica.

(21) Al fine di limitare gli oneri di comunicazione degli Stati membri, dovrebbe essere possibile integrare le relazioni prescritte dalla presente direttiva nei piani d'azione in materia di efficienza energetica previsti all'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici (12). In ogni Stato membro il settore pubblico

dovrebbe svolgere un ruolo esemplare in materia di prestazione energetica nell'edilizia; i piani nazionali dovrebbero pertanto fissare obiettivi più ambiziosi per gli edifici occupati da enti pubblici.

(22) Ai potenziali acquirenti e locatari di un edificio o di un'unità immobiliare dovrebbero essere forniti, nell'attestato di prestazione energetica, dati corretti sulla prestazione energetica dell'edificio e consigli pratici per migliorare tale rendimento. Può essere utile condurre campagne d'informazione per incoraggiare ulteriormente i proprietari e i locatari a migliorare la prestazione energetica del loro edificio o della loro unità immobiliare. I proprietari e i locatari di edifici commerciali dovrebbero altresì essere incoraggiati a scambiare informazioni sul consumo energetico effettivo, al fine di assicurare che siano disponibili tutti i dati per prendere decisioni informate sui miglioramenti necessari. L'attestato di prestazione energetica dovrebbe recare anche informazioni riguardanti l'incidenza effettiva del riscaldamento e del rinfrescamento sul fabbisogno energetico dell'edificio, sul consumo di energia primaria e sulle emissioni di biossido di carbonio.

(23) Gli enti pubblici dovrebbero dare il buon esempio e adoperarsi per attuare le raccomandazioni contenute nell'attestato di prestazione energetica. Gli Stati membri dovrebbero includere, nei loro piani nazionali, misure volte ad incitare gli enti pubblici ad adottare tempestivamente i miglioramenti in materia di efficienza energetica e ad attuare le raccomandazioni contenute nell'attestato di prestazione energetica non appena fattibile.

(24) Gli edifici occupati da enti pubblici e gli edifici abitualmente frequentati dal pubblico dovrebbero dare l'esempio dimostrando che gli aspetti riguardanti l'ambiente e l'energia sono presi in considerazione; tali edifici dovrebbero pertanto essere sottoposti alla certificazione energetica ad intervalli regolari. La pubblicazione dei dati sulle prestazioni energetiche dovrebbe essere potenziata affiggendo gli attestati di prestazione energetica in luogo visibile, in particolare negli edifici di determinate dimensioni occupati da enti pubblici o abitualmente frequentati dal pubblico, come negozi e centri commerciali, supermercati, ristoranti, teatri, banche e alberghi.

(25) Negli ultimi anni si osserva una crescente proliferazione degli impianti di condizionamento dell'aria nei paesi europei. Ciò pone gravi problemi di carico massimo, che

comportano un aumento del costo dell'energia elettrica e uno squilibrio del bilancio energetico. Dovrebbe essere accordata priorità alle strategie che contribuiscono a migliorare la prestazione termica degli edifici durante il periodo estivo. A tal fine, occorrerebbe concentrarsi sulle misure che evitano il surriscaldamento, come l'ombreggiamento e una sufficiente capacità termica dell'opera edilizia, nonché sull'ulteriore sviluppo e applicazione delle tecniche di rinfrescamento passivo, soprattutto quelle che contribuiscono a migliorare le condizioni climatiche interne e il microclima intorno agli edifici.

(26) La manutenzione e l'ispezione regolari, da parte di personale qualificato, degli impianti di riscaldamento e condizionamento contribuiscono a garantire la corretta regolazione in base alle specifiche del prodotto e quindi una prestazione ottimale sotto il profilo ambientale, energetico e della sicurezza. È opportuno sottoporre l'intero impianto di riscaldamento e condizionamento ad una perizia indipendente a intervalli regolari durante il suo ciclo di vita, in particolare prima che sia oggetto di sostituzione o di interventi di miglioramento. Per ridurre al minimo gli oneri amministrativi gravanti sui proprietari e sui locatari degli edifici, gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per combinare il più possibile le ispezioni e le certificazioni.

(27) Un approccio comune in materia di certificazione della prestazione energetica degli edifici e di ispezione degli impianti di riscaldamento e condizionamento, svolte da esperti qualificati e/o accreditati, la cui indipendenza deve essere garantita in base a criteri obiettivi, contribuirà alla creazione di un contesto omogeneo per le iniziative di risparmio energetico degli Stati membri nel settore edile e introdurrà un elemento di trasparenza sul mercato immobiliare dell'Unione, a beneficio dei potenziali acquirenti o utilizzatori dell'immobile. Al fine di assicurare la qualità della certificazione energetica e dell'ispezione degli impianti di riscaldamento e condizionamento in tutta l'Unione, ogni Stato membro dovrebbe istituire un sistema di controllo indipendente.

(28) Gli enti locali e regionali, essendo fondamentali per l'efficace attuazione della presente direttiva, dovrebbero essere consultati e coinvolti, se e quando opportuno secondo la legislazione nazionale applicabile, in merito alle questioni di pianificazione, all'elaborazione di programmi di informazione, formazione e sensibilizzazione, nonché all'attuazione della

presente direttiva a livello nazionale o regionale. Tali consultazioni possono servire anche per promuovere la fornitura ai pianificatori e agli ispettori edili locali di orientamenti adeguati per lo svolgimento delle operazioni necessarie. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero autorizzare e incoraggiare i progettisti e i pianificatori a valutare adeguatamente la combinazione ottimale di miglioramenti in materia di efficienza energetica, di impiego di energia da fonti rinnovabili e di ricorso al teleriscaldamento e telerinfrescamento in sede di pianificazione, progettazione, costruzione e ristrutturazione di aree industriali o residenziali.

(29) Gli installatori e i costruttori sono fondamentali per l'efficace attuazione della presente direttiva. Pertanto, un numero congruo di installatori e costruttori dovrebbe possedere, attraverso la formazione ed altre misure, un adeguato livello di competenza per l'installazione e l'integrazione delle tecnologie delle energie rinnovabili e ad alta efficienza energetica richieste.

(30) Gli Stati membri dovrebbero tener conto della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (13), per quanto riguarda il reciproco riconoscimento delle figure professionali specializzate interessate dalla presente direttiva e la Commissione dovrebbe proseguire le attività da essa svolte nel quadro del programma «Energia intelligente per l'Europa» riguardo agli orientamenti e alle raccomandazioni concernenti le norme per la formazione di tali figure professionali specializzate.

(31) Per rafforzare la trasparenza della prestazione energetica nel mercato immobiliare non residenziale dell'Unione, occorre stabilire criteri uniformi per un sistema comune volontario di certificazione della prestazione energetica degli edifici non residenziali. In conformità dell'articolo 291 TFUE, le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione sono stabiliti preventivamente mediante un regolamento adottato secondo la procedura legislativa ordinaria. In attesa dell'adozione di tale nuovo regolamento, continua ad applicarsi la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (14), ad eccezione della procedura di regolamentazione con controllo, che non è applicabile.

(32) La Commissione dovrebbe avere il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 290 TFUE per quanto riguarda l'adeguamento al progresso tecnico di determinate parti del quadro generale illustrato nell'allegato I e la definizione di un quadro metodologico per il calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di prestazione energetica. È particolarmente importante che durante i lavori preparatori la Commissione svolga consultazioni adeguate, anche a livello di esperti.

(33) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire il miglioramento della prestazione energetica degli edifici, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, a causa della complessità del settore edile e dell'incapacità dei mercati immobiliari nazionali di rispondere in modo adeguato alle sfide in materia di efficienza energetica, e può dunque, a motivo della portata e degli effetti dell'azione, essere conseguito meglio a livello di Unione, l'Unione può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(34) L'obbligo di recepire la presente direttiva nel diritto nazionale dovrebbe essere limitato alle disposizioni che costituiscono modificazioni sostanziali della direttiva 2002/91/CE. L'obbligo di recepire le disposizioni immutate deriva da tale direttiva.

(35) La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale e di applicazione della direttiva 2002/91/CE.

(36) Conformemente al punto 34 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» (15), gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e a rendere pubblici, nell'interesse proprio e dell'Unione, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di recepimento,

hanno adottato la presente direttiva:



Articolo 1

Oggetto

1. La presente direttiva promuove il miglioramento della prestazione energetica degli edifici all'interno dell'Unione, tenendo conto delle condizioni locali e climatiche esterne, nonché delle prescrizioni relative al clima degli ambienti interni e all'efficacia sotto il profilo dei costi.
2. Le disposizioni della presente direttiva riguardano:
 - a) il quadro comune generale di una metodologia per il calcolo della prestazione energetica integrata degli edifici e delle unità immobiliari;
 - b) l'applicazione di requisiti minimi alla prestazione energetica di edifici e unità immobiliari di nuova costruzione;
 - c) l'applicazione di requisiti minimi alla prestazione energetica di:
 - i) edifici esistenti, unità immobiliari ed elementi edilizi sottoposti a ristrutturazioni importanti;
 - ii) elementi edilizi che fanno parte dell'involucro dell'edificio e hanno un impatto significativo sulla prestazione energetica dell'involucro dell'edificio quando sono rinnovati o sostituiti; nonché
 - iii) sistemi tecnici per l'edilizia quando sono installati, sostituiti o sono oggetto di un intervento di miglioramento;
 - d) i piani nazionali destinati ad aumentare il numero di edifici a energia quasi zero;
 - e) la certificazione energetica degli edifici o delle unità immobiliari;
 - f) l'ispezione periodica degli impianti di riscaldamento e condizionamento d'aria negli edifici;
 - e
 - g) i sistemi di controllo indipendenti per gli attestati di prestazione energetica e i rapporti di ispezione.
3. I requisiti stabiliti dalla presente direttiva sono requisiti minimi e non impediscono ai singoli Stati membri di mantenere o prendere provvedimenti più rigorosi. Tali provvedimenti devono essere compatibili con il trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Essi sono notificati alla Commissione.



ENERGIA E SOSTENIBILITÀ
PER LA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva valgono le seguenti definizioni:

- 1) **«edificio»**: costruzione provvista di tetto e di muri, per la quale l'energia è utilizzata per il condizionamento del clima degli ambienti interni;
- 2) **«edificio a energia quasi zero»**: edificio ad altissima prestazione energetica, determinata conformemente all'allegato I. Il fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo dovrebbe essere coperto in misura molto significativa da energia da fonti rinnovabili, compresa l'energia da fonti rinnovabili prodotta in loco o nelle vicinanze;
- 3) **«sistema tecnico per l'edilizia»**: impianto tecnologico per il riscaldamento, il rinfrescamento, la ventilazione, la produzione di acqua calda, l'illuminazione di un edificio o di un'unità immobiliare, o per una combinazione di tali funzioni;
- 4) **«prestazione energetica di un edificio»**: quantità di energia, calcolata o misurata, necessaria per soddisfare il fabbisogno energetico connesso ad un uso normale dell'edificio, compresa, in particolare, l'energia utilizzata per il riscaldamento, il rinfrescamento, la ventilazione, la produzione di acqua calda e l'illuminazione;
- 5) **«energia primaria»**: energia da fonti rinnovabili e non rinnovabili che non ha subito alcun processo di conversione o trasformazione;
- 6) **«energia da fonti rinnovabili»**: energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas;
- 7) **«involucro di un edificio»**: elementi integrati di un edificio che ne separano l'interno dall'ambiente esterno;
- 8) **«unità immobiliare»**: parte, piano o appartamento di un edificio progettati o modificati per essere usati separatamente;
- 9) **«elemento edilizio»**: sistema tecnico per l'edilizia o componente dell'involucro di un edificio;
- 10) **«ristrutturazione importante»**: ristrutturazione di un edificio quando:



a) il costo complessivo della ristrutturazione per quanto riguarda l'involucro dell'edificio o i sistemi tecnici per l'edilizia supera il 25 % del valore dell'edificio, escluso il valore del terreno sul quale questo è situato; oppure

b) la ristrutturazione riguarda più del 25 % della superficie dell'involucro dell'edificio;

Gli Stati membri possono scegliere di applicare l'opzione di cui alla lettera a) o quella di cui alla lettera b);

11) «norma europea»: norma adottata dal Comitato europeo di normazione, dal Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica o dall'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione e resa disponibile per uso pubblico;

12) «attestato di prestazione energetica»: documento riconosciuto da uno Stato membro o da una persona giuridica da esso designata in cui figura il valore risultante dal calcolo della prestazione energetica di un edificio o di un'unità immobiliare effettuato seguendo una metodologia adottata in conformità dell'articolo 3;

13) «cogenerazione»: produzione simultanea, nell'ambito di un unico processo, di energia termica e di energia elettrica e/o meccanica;

14) «livello ottimale in funzione dei costi»: livello di prestazione energetica che comporta il costo più basso durante il ciclo di vita economico stimato, dove:

a) il costo più basso è determinato tenendo conto dei costi di investimento legati all'energia, dei costi di manutenzione e di funzionamento (compresi i costi e i risparmi energetici, la tipologia edilizia interessata e gli utili derivanti dalla produzione di energia), se del caso, e degli eventuali costi di smaltimento; e

b) il ciclo di vita economico stimato è determinato da ciascuno Stato membro. Esso si riferisce al ciclo di vita economico stimato rimanente di un edificio nel caso in cui siano stabiliti requisiti di prestazione energetica per l'edificio nel suo complesso oppure al ciclo di vita economico stimato di un elemento edilizio nel caso in cui siano stabiliti requisiti di prestazione energetica per gli elementi edilizi.

Il livello ottimale in funzione dei costi si situa all'interno della scala di livelli di prestazione in cui l'analisi costi-benefici calcolata sul ciclo di vita economico è positiva;



15) «impianto di condizionamento d'aria»: complesso dei componenti necessari per un impianto di trattamento dell'aria interna che permette di controllare o abbassare la temperatura;

16) «caldaia»: complesso bruciatore-focolare concepito in modo da permettere di trasferire a fluidi il calore prodotto dalla combustione;

17) «potenza nominale utile»: potenza termica massima, espressa in kW, specificata e garantita dal costruttore come potenza che può essere sviluppata in regime di funzionamento continuo rispettando i rendimenti utili indicati dal costruttore;

18) «pompa di calore»: macchina, dispositivo o impianto che trasferisce calore dall'ambiente naturale come l'aria, l'acqua o la terra verso edifici o applicazioni industriali, invertendo il flusso naturale del calore in modo tale che esso passi da una minore ad una maggiore temperatura. Nel caso di pompe di calore reversibili, può anche trasferire calore dall'edificio all'ambiente naturale;

19) «teleriscaldamento» o «telerinfrescamento»: distribuzione di energia termica in forma di vapore, acqua calda o liquidi refrigerati da una fonte centrale di produzione verso una pluralità di edifici o siti tramite una rete, per il riscaldamento o il rinfrescamento di spazi o di processi di lavorazione.

Articolo 3

Adozione di una metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici

Gli Stati membri applicano una metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici in conformità del quadro generale comune di cui all'allegato I.

Tale metodologia è adottata a livello nazionale o regionale.

Articolo 4

Fissazione di requisiti minimi di prestazione energetica

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano fissati requisiti minimi di prestazione energetica per gli edifici o le unità immobiliari al fine di raggiungere livelli ottimali in funzione dei costi. La prestazione energetica è calcolata conformemente alla metodologia



di cui all'articolo 3. I livelli ottimali in funzione dei costi sono calcolati conformemente al quadro metodologico comparativo di cui all'articolo 5, una volta che il quadro sia stabilito. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano fissati requisiti minimi di prestazione energetica per gli elementi edilizi che fanno parte dell'involucro dell'edificio e hanno un impatto significativo sulla prestazione energetica dell'involucro dell'edificio quando sono sostituiti o rinnovati, al fine di raggiungere livelli ottimali in funzione dei costi.

Nel fissare i requisiti, gli Stati membri possono distinguere tra gli edifici già esistenti e quelli di nuova costruzione, nonché tra diverse tipologie edilizie.

Tali requisiti tengono conto delle condizioni generali del clima degli ambienti interni allo scopo di evitare eventuali effetti negativi quali una ventilazione inadeguata, nonché delle condizioni locali, dell'uso cui l'edificio è destinato e della sua età.

Gli Stati membri non sono tenuti a fissare requisiti minimi di prestazione energetica che non siano efficaci sotto il profilo dei costi rispetto al ciclo di vita economico stimato.

I requisiti minimi di prestazione energetica sono riveduti a scadenze regolari non superiori a cinque anni e, se necessario, aggiornati in funzione dei progressi tecnici nel settore edile.

2. Gli Stati membri possono decidere di non fissare o di non applicare i requisiti di cui al paragrafo 1 per le seguenti categorie edilizie:

- a) edifici ufficialmente protetti come patrimonio designato o in virtù del loro particolare valore architettonico o storico, nella misura in cui il rispetto di determinati requisiti minimi di prestazione energetica implichi un'alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto;
- b) edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose;
- c) fabbricati temporanei con un tempo di utilizzo non superiore a due anni, siti industriali, officine ed edifici agricoli non residenziali a basso fabbisogno energetico, nonché edifici agricoli non residenziali utilizzati in un settore disciplinato da un accordo nazionale settoriale sulla prestazione energetica;
- d) edifici residenziali che sono utilizzati o sono destinati ad essere utilizzati meno di quattro mesi all'anno o, in alternativa, per un periodo limitato dell'anno e con un consumo energetico previsto inferiore al 25 % del consumo che risulterebbe dall'utilizzazione durante l'intero anno;

e) fabbricati indipendenti con una metratura utile totale inferiore a 50 m².

Articolo 5

Calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di prestazione energetica

1. Entro il 30 giugno 2011 la Commissione stabilisce mediante atti delegati in conformità degli articoli 23, 24 e 25 un quadro metodologico comparativo per calcolare livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli elementi edilizi.

Il quadro metodologico comparativo è stabilito conformemente all'allegato III e distingue tra edifici di nuova costruzione ed edifici esistenti e tra diverse tipologie edilizie.

2. Gli Stati membri calcolano livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di prestazione energetica avvalendosi del quadro metodologico comparativo stabilito conformemente al paragrafo 1 e di parametri pertinenti, quali le condizioni climatiche e l'accessibilità pratica delle infrastrutture energetiche, e comparano i risultati di tale calcolo con i requisiti minimi di prestazione energetica in vigore.

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione contenente tutti i dati e le ipotesi utilizzati per il calcolo, con i relativi risultati. La relazione può essere inclusa nei piani d'azione in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2006/32/CE. Gli Stati membri trasmettono tale relazione alla Commissione ad intervalli regolari non superiori a cinque anni. La prima relazione è trasmessa entro il 30 giugno 2012.

3. Se il risultato della comparazione effettuata conformemente al paragrafo 2 indica che i requisiti minimi di prestazione energetica vigenti sono sensibilmente meno efficienti dei livelli ottimali dei requisiti minimi di prestazione energetica in funzione dei costi, gli Stati membri interessati devono giustificare tale differenza, per iscritto, alla Commissione, nella relazione di cui al paragrafo 2, corredata, nella misura in cui il divario non possa essere giustificato, di un piano che identifichi le misure idonee a ridurre sensibilmente il divario entro il termine per la revisione dei requisiti di prestazione energetica di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

4. La Commissione pubblica una relazione sui progressi compiuti dagli Stati membri per conseguire livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di prestazione energetica.

Articolo 6

Edifici di nuova costruzione

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché gli edifici di nuova costruzione soddisfino i requisiti minimi di prestazione energetica fissati conformemente all'articolo 4. Per gli edifici di nuova costruzione gli Stati membri garantiscono che, prima dell'inizio dei lavori di costruzione, sia valutata e tenuta presente la fattibilità tecnica, ambientale ed economica di sistemi alternativi ad alta efficienza come quelli indicati di seguito, se disponibili:

- a) sistemi di fornitura energetica decentrati basati su energia da fonti rinnovabili;
- b) cogenerazione;
- c) teleriscaldamento o telerinfrescamento urbano o collettivo, in particolare se basato interamente o parzialmente su energia da fonti rinnovabili;
- d) pompe di calore.

2. Gli Stati membri garantiscono che l'esame di sistemi alternativi di cui al paragrafo 1 sia documentato e disponibile a fini di verifica.

3. Tale esame di sistemi alternativi può essere effettuato per singoli edifici, per gruppi di edifici analoghi o per tipologie comuni di edifici nella stessa area. Per quanto riguarda gli impianti di riscaldamento e rinfrescamento collettivi, l'esame può essere effettuato per tutti gli edifici collegati all'impianto nella stessa area.

Articolo 7

Edifici esistenti

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che la prestazione energetica degli edifici o di loro parti destinati a subire ristrutturazioni importanti sia migliorato al fine di soddisfare i requisiti minimi di prestazione energetica fissati conformemente all'articolo 4 per quanto tecnicamente, funzionalmente ed economicamente fattibile.

Tali requisiti si applicano all'edificio o all'unità immobiliare oggetto di ristrutturazione nel suo complesso. In aggiunta o in alternativa, i requisiti possono essere applicati agli elementi edilizi ristrutturati.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie, inoltre, per garantire che la prestazione energetica degli elementi edilizi che fanno parte dell'involucro dell'edificio e hanno un impatto significativo sulla prestazione energetica dell'involucro dell'edificio destinati ad essere sostituiti o rinnovati soddisfino i requisiti minimi di prestazione energetica per quanto tecnicamente, funzionalmente ed economicamente fattibile.

Gli Stati membri stabiliscono i requisiti minimi di prestazione energetica conformemente all'articolo 4.

Gli Stati membri incoraggiano, in relazione agli edifici destinati ad una ristrutturazione importante, a valutare e tener presenti i sistemi alternativi ad alto rendimento di cui all'articolo 6, paragrafo 1, per quanto tecnicamente, funzionalmente ed economicamente fattibile.

Articolo 8

Impianti tecnici per l'edilizia

1. Al fine di ottimizzare il consumo energetico dei sistemi tecnici per l'edilizia, gli Stati membri stabiliscono requisiti di impianto relativi al rendimento energetico globale, alla corretta installazione e alle dimensioni, alla regolazione e al controllo adeguati degli impianti tecnici per l'edilizia installati negli edifici esistenti. Gli Stati membri possono altresì applicare tali requisiti agli edifici di nuova costruzione.

Tali requisiti sono stabiliti per il caso di nuova installazione, sostituzione o miglioramento di sistemi tecnici per l'edilizia e si applicano per quanto tecnicamente, economicamente e funzionalmente fattibile.

Detti requisiti riguardano almeno quanto segue:

- a) impianti di riscaldamento;
- b) impianti di produzione di acqua calda;
- c) impianti di condizionamento d'aria;

d) grandi impianti di ventilazione;
o una combinazione di tali impianti.

2. Gli Stati membri promuovono l'introduzione di sistemi di misurazione intelligenti quando un edificio è in fase di costruzione o è oggetto di una ristrutturazione importante, provvedendo a che tale promozione sia in linea con l'allegato I, punto 2, della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (16). Gli Stati membri possono inoltre promuovere, se del caso, l'installazione di sistemi di controllo attivo come i sistemi di automazione, controllo e monitoraggio finalizzati al risparmio energetico.

Articolo 9

Edifici a energia quasi zero

1. Gli Stati membri provvedono affinché:

- a) entro il 31 dicembre 2020 tutti gli edifici di nuova costruzione siano edifici a energia quasi zero; e
- b) a partire dal 31 dicembre 2018 gli edifici di nuova costruzione occupati da enti pubblici e di proprietà di questi ultimi siano edifici a energia quasi zero.

Gli Stati membri elaborano piani nazionali destinati ad aumentare il numero di edifici a energia quasi zero. Tali piani nazionali possono includere obiettivi differenziati per tipologia edilizia.

2. Gli Stati membri procedono inoltre, sulla scorta dell'esempio del settore pubblico, alla definizione di politiche e all'adozione di misure, quali la fissazione di obiettivi, finalizzate a incentivare la trasformazione degli edifici ristrutturati in edifici a energia quasi zero e ne informano la Commissione nei piani nazionali di cui al paragrafo 1.

3. I piani nazionali comprendono, tra l'altro, i seguenti elementi:

- a) l'applicazione dettagliata nella pratica, da parte degli Stati membri, della definizione di edifici a energia quasi zero, tenuto conto delle rispettive condizioni nazionali, regionali o locali e con un indicatore numerico del consumo di energia primaria espresso in kWh/m² anno. I fattori di energia primaria usati per la determinazione del consumo di energia

primaria possono basarsi sui valori medi nazionali o regionali annuali e tener conto delle pertinenti norme europee;

b) obiettivi intermedi di miglioramento della prestazione energetica degli edifici di nuova costruzione entro il 2015, in preparazione dell'attuazione del paragrafo 1;

c) informazioni sulle politiche e sulle misure finanziarie o di altro tipo adottate in virtù dei paragrafi 1 e 2 per promuovere gli edifici a energia quasi zero, compresi dettagli relativi ai requisiti e alle misure nazionali concernenti l'uso di energia da fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti ad una ristrutturazione importante stabiliti nell'ambito dell'articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 2009/28/CE e degli articoli 6 e 7 della presente direttiva.

4. La Commissione valuta i piani nazionali di cui al paragrafo 1, in particolare l'adeguatezza delle misure previste dagli Stati membri in relazione agli obiettivi della presente direttiva. La Commissione, tenendo debitamente conto del principio di sussidiarietà, può chiedere ulteriori informazioni specifiche in merito ai requisiti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3. In tal caso, lo Stato membro interessato fornisce le informazioni richieste o propone modifiche entro nove mesi dalla richiesta della Commissione. In seguito alla valutazione, la Commissione può emettere una raccomandazione.

5. Entro il 31 dicembre 2012 e successivamente ogni tre anni, la Commissione pubblica una relazione sui progressi realizzati dagli Stati membri per aumentare il numero di edifici a energia quasi zero. Sulla base di tale relazione la Commissione elabora un piano d'azione e, se necessario, propone misure intese ad aumentare il numero di tali edifici e promuove le migliori prassi per quanto concerne la trasformazione efficace in termini di costi di edifici esistenti in edifici a energia quasi zero.

6. Gli Stati membri possono decidere di non applicare le disposizioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), in casi specifici e giustificati in cui l'analisi costi-benefici calcolata sul ciclo di vita economico dell'edificio interessato è negativa. Gli Stati membri informano la Commissione in merito ai principi delle pertinenti discipline legislative.

Articolo 10

Incentivi finanziari e barriere di mercato

1. In considerazione dell'importanza di mettere a disposizione adeguati strumenti di finanziamento e di altro tipo per favorire la prestazione energetica degli edifici e il passaggio a edifici a energia quasi zero, gli Stati membri adottano gli opportuni provvedimenti per esaminare gli strumenti più pertinenti sulla base delle circostanze nazionali.
2. Entro il 30 giugno 2011 gli Stati membri redigono un elenco delle misure e degli strumenti esistenti ed eventualmente proposti, compresi quelli di carattere finanziario, diversi da quelli richiesti dalla presente direttiva ma che promuovono gli obiettivi della stessa.
Gli Stati membri aggiornano tale elenco ogni tre anni. Essi comunicano l'elenco alla Commissione, eventualmente includendolo nei piani d'azione in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2006/32/CE.
3. La Commissione valuta se le misure esistenti e proposte figuranti nell'elenco di cui al paragrafo 2 e i pertinenti strumenti dell'Unione siano efficaci nel sostenere l'attuazione della presente direttiva. Sulla base di tale valutazione, e tenuto debito conto del principio di sussidiarietà, la Commissione può fornire consulenza o raccomandazioni riguardo a specifici regimi nazionali e assicurare il coordinamento con l'Unione e le istituzioni finanziarie internazionali. La Commissione può includere la sua valutazione e le eventuali consulenza e raccomandazioni nella relazione sui piani d'azione in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 14, paragrafo 5, della direttiva 2006/32/CE.
4. Su richiesta, la Commissione fornisce, se del caso, assistenza agli Stati membri nell'elaborazione di programmi di sostegno finanziario nazionali o regionali con l'obiettivo di accrescere l'efficienza energetica degli edifici, in particolare di quelli esistenti, sostenendo lo scambio di migliori prassi tra gli enti o organismi nazionali o regionali competenti.
5. Al fine di migliorare il finanziamento a sostegno dell'attuazione della presente direttiva e tenuto debito conto del principio di sussidiarietà, la Commissione presenta, preferibilmente entro il 2011, un'analisi concernente, in particolare:

- a) l'efficacia, l'adeguatezza del livello e l'ammontare effettivamente impiegato dei fondi strutturali e dei programmi quadro utilizzati per accrescere l'efficienza energetica degli edifici, specialmente nel settore dell'edilizia abitativa;
- b) l'efficacia del ricorso ai fondi della BEI e di altre istituzioni finanziarie pubbliche;
- c) il coordinamento dei finanziamenti dell'Unione e nazionali e altre forme di sostegno che possono fungere da leva per incentivare gli investimenti nell'efficienza energetica nonché l'adeguatezza di tali finanziamenti per raggiungere gli obiettivi dell'Unione.

Sulla base di tale analisi e in conformità del quadro finanziario pluriennale, qualora lo ritenga opportuno la Commissione può in seguito presentare al Parlamento europeo e al Consiglio proposte relative a strumenti dell'Unione.

6. Gli Stati membri tengono conto dei livelli di prestazione energetica ottimali in funzione dei costi in sede di concessione di incentivi per la costruzione o l'esecuzione di ristrutturazioni importanti di edifici.

7. Le disposizioni della presente direttiva non ostano a che gli Stati membri offrano incentivi per edifici di nuova costruzione, ristrutturazioni o elementi edilizi che vadano oltre i livelli ottimali in funzione dei costi.

Articolo 11

Attestato di prestazione energetica

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per l'istituzione di un sistema di certificazione energetica degli edifici. L'attestato di prestazione energetica comprende la prestazione energetica di un edificio e valori di riferimento quali i requisiti minimi di prestazione energetica al fine di consentire ai proprietari o locatari dell'edificio o dell'unità immobiliare di valutare e raffrontare la prestazione energetica.

L'attestato di prestazione energetica può comprendere informazioni supplementari, quali il consumo energetico annuale per gli edifici non residenziali e la percentuale di energia da fonti rinnovabili nel consumo energetico totale.

2. L'attestato di prestazione energetica comprende raccomandazioni per il miglioramento efficace o ottimale in funzione dei costi della prestazione energetica dell'edificio o dell'unità



immobiliare, a meno che manchi un ragionevole potenziale per tale miglioramento rispetto ai requisiti di prestazione energetica in vigore.

Le raccomandazioni che figurano nell'attestato di prestazione energetica riguardano:

- a) le misure attuate in occasione di una ristrutturazione importante dell'involucro di un edificio o dei sistemi tecnici per l'edilizia; e
- b) le misure attuate per singoli elementi edilizi, a prescindere da ristrutturazioni importanti dell'involucro dell'edificio o dei sistemi tecnici per l'edilizia.

3. Le raccomandazioni riportate nell'attestato di prestazione energetica devono essere tecnicamente fattibili per l'edificio considerato e possono fornire una stima dei tempi di ritorno o del rapporto costi-benefici rispetto al ciclo di vita economico.

4. L'attestato di prestazione energetica precisa se il proprietario o locatario può ottenere informazioni più particolareggiate, anche per quanto riguarda l'efficacia in termini di costi delle raccomandazioni formulate nell'attestato di prestazione energetica. La valutazione dell'efficacia in termini di costi si basa su una serie di condizioni standard, quali la valutazione del risparmio energetico, i prezzi dell'energia e una stima preliminare dei costi. Contiene, inoltre, informazioni sui provvedimenti da adottare per attuare le raccomandazioni. Al proprietario o locatario possono essere fornite anche altre informazioni su aspetti correlati, quali diagnosi energetiche o incentivi di carattere finanziario o di altro tipo e possibilità di finanziamento.

5. Fatte salve le norme nazionali, gli Stati membri incoraggiano gli enti pubblici a tener conto del ruolo guida che dovrebbero svolgere nel settore della prestazione energetica degli edifici, tra l'altro attuando le raccomandazioni riportate nell'attestato di prestazione energetica rilasciato per gli edifici di cui sono proprietari entro il suo periodo di validità.

6. La certificazione per le unità immobiliari può fondarsi:

- a) su una certificazione comune dell'intero edificio; ovvero
- b) sulla valutazione di un'un'altra unità immobiliare con le stesse caratteristiche energetiche rappresentativa dello stesso edificio.

7. La certificazione delle abitazioni monofamiliari può fondarsi sulla valutazione di un altro edificio rappresentativo che sia simile per struttura, dimensione e per qualità della

prestazione energetica effettiva, sempre che l'esperto che rilascia l'attestato sia in grado di garantire tale corrispondenza.

8. La validità dell'attestato di prestazione energetica è di dieci anni al massimo.

9. Entro il 2011 la Commissione, in consultazione con i settori interessati, adotta un sistema comune volontario a livello di Unione europea per la certificazione della prestazione energetica degli edifici non residenziali. Tale misura è adottata secondo la procedura di consultazione di cui all'articolo 26, paragrafo 2. Gli Stati membri sono incoraggiati a riconoscere o ad avvalersi di tale sistema, ovvero ad avvalersene in parte adattandolo alle circostanze nazionali.

Articolo 12

Rilascio dell'attestato di prestazione energetica

1. Gli Stati membri provvedono affinché un attestato di prestazione energetica sia rilasciato:

- a) per gli edifici o le unità immobiliari costruiti, venduti o locati ad un nuovo locatario; e
- b) per gli edifici in cui una metratura utile totale di oltre 500 m² è occupata da enti pubblici e abitualmente frequentata dal pubblico. Il 9 luglio 2015 la soglia di 500 m² è abbassata a 250 m².

L'obbligo di rilasciare un attestato di prestazione energetica viene meno ove sia disponibile e valido un attestato rilasciato conformemente alla direttiva 2002/91/CE o alla presente direttiva per l'edificio o l'unità immobiliare interessati.

2. Gli Stati membri dispongono che, in caso di costruzione, vendita o locazione di edifici o unità immobiliari, l'attestato di prestazione energetica (o copia dello stesso) sia mostrato al potenziale acquirente o nuovo locatario e consegnato all'acquirente o al nuovo locatario.

3. In caso di vendita o locazione di un edificio prima della sua costruzione, gli Stati membri possono disporre, in deroga ai paragrafi 1 e 2, che il venditore fornisca una valutazione della futura prestazione energetica dell'edificio; in tal caso, l'attestato di prestazione energetica è rilasciato entro la fine della costruzione dell'edificio.

4. Gli Stati membri dispongono che, in caso di offerta in vendita o in locazione di:

- edifici aventi un attestato di prestazione energetica,

- unità immobiliari in edifici aventi un attestato di prestazione energetica, e
- unità immobiliari aventi un attestato di prestazione energetica

L'indicatore di prestazione energetica che figura nell'attestato di prestazione energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare, secondo il caso, sia riportato in tutti gli annunci dei mezzi di comunicazione commerciali.

5. Le disposizioni del presente articolo sono attuate conformemente alle norme nazionali applicabili in materia di comproprietà o proprietà comune.

6. Gli Stati membri possono escludere le categorie edilizie di cui all'articolo 4, paragrafo 2, dall'applicazione dei paragrafi 1, 2, 4 e 5 del presente articolo.

7. I possibili effetti degli attestati di prestazione energetica in termini di eventuali procedimenti giudiziari sono decisi conformemente alle norme nazionali.

Articolo 13

Affissione dell'attestato di prestazione energetica

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che l'attestato di prestazione energetica sia affisso in un luogo chiaramente visibile per il pubblico negli edifici per i quali è stato rilasciato un attestato di prestazione energetica in conformità dell'articolo 12, paragrafo 1, e in cui una metratura utile totale di oltre 500 m² è occupata da enti pubblici e abitualmente frequentata dal pubblico.

Il 9 luglio 2015 la soglia di 500 m² è abbassata a 250 m².

2. Gli Stati membri dispongono che l'attestato di prestazione energetica sia affisso in un luogo chiaramente visibile per il pubblico negli edifici per i quali è stato rilasciato un attestato di prestazione energetica in conformità dell'articolo 12, paragrafo 1, e in cui una metratura utile totale di oltre 500 m² è abitualmente frequentata dal pubblico.

3. Le disposizioni del presente articolo non comprendono l'obbligo di affiggere le raccomandazioni contenute nell'attestato di prestazione energetica.

Articolo 14

Ispezione degli impianti di riscaldamento

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per prescrivere ispezioni periodiche delle parti accessibili degli impianti utilizzati per il riscaldamento degli edifici dotati di caldaie aventi una potenza nominale utile per il riscaldamento di ambienti superiore a 20 kW, quali il generatore di calore, il sistema di controllo e la pompa o le pompe di circolazione. Tale ispezione include una valutazione del rendimento della caldaia e del suo dimensionamento rispetto al fabbisogno termico dell'edificio. La valutazione del dimensionamento della caldaia non dev'essere ripetuta se nel frattempo non sono state apportate modifiche all'impianto di riscaldamento in questione o con riguardo al fabbisogno termico dell'edificio. Gli Stati membri possono ridurre la frequenza di tali ispezioni o alleggerirle, secondo il caso, in presenza di un sistema di monitoraggio e controllo elettronico.

2. Gli Stati membri possono fissare frequenze di ispezione diverse in funzione del tipo e della potenza nominale utile dell'impianto di riscaldamento, tenendo conto dei costi che comporta l'ispezione dell'impianto di riscaldamento e del risparmio energetico previsto che potrebbe derivarne.

3. Gli impianti di riscaldamento dotati di caldaie la cui potenza nominale utile è superiore a 100 kW sono ispezionati almeno ogni due anni.

Per le caldaie a gas, questo periodo può essere esteso a quattro anni.

4. Come alternativa ai paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri possono optare per l'adozione di misure atte ad assicurare che sia fornita agli utenti una consulenza in merito alla sostituzione delle caldaie, ad altre modifiche dell'impianto di riscaldamento o a soluzioni alternative al fine di valutare l'efficienza e il corretto dimensionamento della caldaia. L'impatto globale di tale approccio deve essere equivalente a quello derivante dalle disposizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3.

Entro il 30 giugno 2011 gli Stati membri che decidono di applicare le misure di cui al primo comma presentano alla Commissione una relazione sull'equivalenza tra tali misure e le misure di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo. Gli Stati membri trasmettono tale

relazione alla Commissione ogni tre anni. Essa può essere inclusa nei piani d'azione in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2006/32/CE.

5. Una volta ricevuta da uno Stato membro la relazione nazionale sull'applicazione dell'opzione di cui al paragrafo 4, la Commissione può chiedere ulteriori informazioni specifiche in merito ai requisiti e all'equivalenza delle misure di cui al suddetto paragrafo. In tal caso, lo Stato membro interessato presenta le informazioni richieste o propone modifiche entro nove mesi.

Articolo 15

Ispezione degli impianti di condizionamento d'aria

1. Gli Stati membri stabiliscono le misure necessarie affinché le parti accessibili degli impianti di condizionamento d'aria la cui potenza nominale utile è superiore a 12 kW siano periodicamente ispezionate. L'ispezione comprende una valutazione dell'efficienza dell'impianto di condizionamento d'aria e del suo dimensionamento rispetto al fabbisogno di rinfrescamento dell'edificio. La valutazione del dimensionamento non dev'essere ripetuta se nel frattempo non sono state apportate modifiche a tale impianto di condizionamento d'aria o con riguardo al fabbisogno di rinfrescamento dell'edificio.

Gli Stati membri possono ridurre la frequenza di tali ispezioni o alleggerirle, secondo il caso, in presenza di un sistema di monitoraggio e controllo elettronico.

2. Gli Stati membri possono fissare frequenze di ispezione diverse in funzione del tipo e della potenza nominale utile dell'impianto di condizionamento d'aria, tenendo conto dei costi che comporta l'ispezione dell'impianto di condizionamento d'aria e del risparmio energetico previsto che potrebbe derivarne.

3. Nel definire le misure di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, gli Stati membri garantiscono, per quanto economicamente e tecnicamente fattibile, che le ispezioni siano eseguite conformemente alle ispezioni degli impianti di riscaldamento ed altri sistemi tecnici di cui all'articolo 14 della presente direttiva e all'ispezione in materia di perdite di cui al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, su taluni gas fluorurati ad effetto serra (17).

4. Come alternativa ai paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri possono optare per l'adozione di misure atte ad assicurare che sia fornita agli utenti una consulenza in merito alla sostituzione degli impianti di condizionamento d'aria o ad altre modifiche degli stessi, che possono includere ispezioni per valutare l'efficienza e il corretto dimensionamento dell'impianto di condizionamento d'aria. L'impatto globale di tale approccio deve essere equivalente a quello derivante dalle disposizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3.

Entro il 30 giugno 2011 gli Stati membri che decidono di applicare le misure di cui al primo comma presentano alla Commissione una relazione sull'equivalenza tra tali misure e le misure di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo. Gli Stati membri trasmettono tale relazione alla Commissione ogni tre anni. Essa può essere inclusa nei piani d'azione in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2006/32/CE.

5. Una volta ricevuta da uno Stato membro la relazione nazionale sull'applicazione dell'opzione di cui al paragrafo 4, la Commissione può chiedere ulteriori informazioni specifiche in merito ai requisiti e all'equivalenza delle misure di cui al suddetto paragrafo. In tal caso, lo Stato membro interessato presenta le informazioni richieste o propone modifiche entro nove mesi.

Articolo 16

Rapporti di ispezione degli impianti di riscaldamento e condizionamento d'aria

1. Dopo ogni ispezione di un impianto di riscaldamento o condizionamento d'aria è elaborato un rapporto di ispezione. Il rapporto di ispezione contiene il risultato dell'ispezione effettuata in conformità degli articoli 14 o 15 e comprende raccomandazioni atte a migliorare il rendimento energetico dell'impianto ispezionato in modo economicamente conveniente.

Le raccomandazioni possono essere basate su un raffronto del rendimento energetico dell'impianto ispezionato con quello del migliore impianto realizzabile disponibile e di un impianto di tipo analogo in cui tutti i componenti presentano il livello di rendimento energetico richiesto dalla normativa applicabile.

2. Il rapporto di ispezione è trasmesso al proprietario o locatario dell'edificio.

Articolo 17

Esperti indipendenti

Gli Stati membri garantiscono che la certificazione della prestazione energetica degli edifici e l'ispezione degli impianti di riscaldamento e condizionamento d'aria siano effettuate in maniera indipendente da esperti qualificati e/o accreditati, operanti in qualità di lavoratori autonomi o come dipendenti di enti pubblici o di imprese private.

L'accREDITAMENTO degli esperti è effettuato tenendo conto della loro competenza.

Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico informazioni sulla formazione e l'accREDITAMENTO. Gli Stati membri provvedono affinché siano messi a disposizione del pubblico elenchi periodicamente aggiornati di esperti qualificati e/o accreditati o elenchi periodicamente aggiornati di società accreditate che offrono i servizi di tali esperti.

Articolo 18

Sistema di controllo indipendente

1. Gli Stati membri provvedono affinché siano istituiti sistemi di controllo indipendenti in conformità dell'allegato II per gli attestati di prestazione energetica e i rapporti di ispezione degli impianti di riscaldamento e condizionamento d'aria. Gli Stati membri possono istituire sistemi distinti per il controllo degli attestati di prestazione energetica e per il controllo dei rapporti di ispezione degli impianti di riscaldamento e condizionamento d'aria.

2. Gli Stati membri possono delegare l'attuazione del sistema di controllo indipendente.

Qualora decidano di avvalersi di questa possibilità, gli Stati membri garantiscono che il sistema di controllo indipendente sia attuato in conformità dell'allegato II.

3. Gli Stati membri dispongono che gli attestati di prestazione energetica e i rapporti di ispezione di cui al paragrafo 1 siano messi a disposizione delle autorità o degli organismi competenti che ne fanno richiesta.

Articolo 19

Revisione

La Commissione, assistita dal comitato istituito dall'articolo 26, valuta la presente direttiva entro il 1o gennaio 2017 alla luce dell'esperienza acquisita e dei progressi compiuti nel corso della sua applicazione e, se necessario, presenta proposte.

Articolo 20

Informazione

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per informare i proprietari o i locatari di edifici o unità immobiliari sui diversi metodi e sulle diverse prassi che contribuiscono a migliorare la prestazione energetica.

2. In particolare, gli Stati membri forniscono ai proprietari o locatari di edifici informazioni sugli attestati di prestazione energetica e sui rapporti di ispezione, le loro finalità e i loro obiettivi, sulle misure atte a migliorare la prestazione energetica degli edifici in modo economicamente conveniente e all'occorrenza sugli strumenti finanziari disponibili per migliorare la prestazione energetica degli edifici.

Su richiesta degli Stati membri, la Commissione li assiste nella realizzazione di campagne di informazione ai fini del paragrafo 1 e del primo comma del presente paragrafo, che possono essere oggetto di programmi dell'Unione.

3. Gli Stati membri garantiscono consulenza e formazione per i responsabili dell'attuazione della presente direttiva. Le iniziative di consulenza e formazione trattano dell'importanza di migliorare la prestazione energetica e consentono di valutare la combinazione ottimale di miglioramenti in materia di efficienza energetica, di impiego di energie da fonti rinnovabili e di utilizzo di impianti di teleriscaldamento e telerinfrescamento in sede di pianificazione, progettazione, costruzione e ristrutturazione di aree industriali o residenziali.

4. La Commissione è invitata a migliorare costantemente i suoi servizi d'informazione, in particolare il sito Web concepito come portale europeo dedicato al tema dell'efficienza energetica in edilizia rivolto a cittadini, professionisti e autorità, finalizzato ad assistere gli Stati membri nella loro opera d'informazione e di sensibilizzazione. Le informazioni

presentate in tale sito Web possono contenere collegamenti con la pertinente legislazione dell'Unione europea, oltre che nazionale, regionale e locale, collegamenti a siti Web EUROPA che presentano piani d'azione nazionali in materia di efficienza energetica, collegamenti agli strumenti finanziari disponibili, nonché a esempi di buone prassi a livello nazionale, regionale e locale. Nell'ambito del Fondo europeo di sviluppo regionale, la Commissione continua ad offrire i suoi servizi d'informazione e ad intensificarli ulteriormente allo scopo di agevolare l'utilizzo di fondi disponibili fornendo assistenza e informazioni sulle possibilità di finanziamento ai soggetti interessati, compresi gli enti nazionali, regionali e locali, tenendo conto delle ultime modifiche al quadro regolamentare.

Articolo 21

Consultazione

Per facilitare l'efficace attuazione della direttiva, gli Stati membri consultano i soggetti interessati coinvolti, comprese le autorità locali e regionali, conformemente alla legislazione nazionale applicabile e laddove opportuno. Tale consultazione riveste particolare importanza per l'applicazione degli articoli 9 e 20.

Articolo 22

Adeguamento dell'allegato I al progresso tecnico

La Commissione adegua al progresso tecnico i punti 3 e 4 dell'allegato I mediante atti delegati in conformità degli articoli 23, 24 e 25.

Articolo 23

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 22 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dall'8 luglio 2010. La Commissione presenta una relazione sui poteri delegati non oltre sei mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di poteri è automaticamente prorogata per periodi di identica durata, tranne in caso di revoca da parte del Parlamento europeo o del Consiglio ai sensi dell'articolo 24.



2. Fatto salvo il termine di cui all'articolo 5, paragrafo 1, il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 5 è conferito alla Commissione fino al 30 giugno 2012.
3. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.
4. Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni stabilite dagli articoli 24 e 25.

Articolo 24

Revoca della delega

1. La delega di poteri di cui agli articoli 5 e 22 può essere revocata dal Parlamento europeo o dal Consiglio.
2. L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l'eventuale revoca della delega di poteri si adopera per informarne l'altra istituzione e la Commissione entro un periodo ragionevole prima di prendere la decisione definitiva, specificando i poteri delegati che potrebbero essere oggetto di revoca e gli eventuali motivi della revoca.
3. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono immediatamente o a una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca non incide sulla validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 25

Obiezioni agli atti delegati

1. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni all'atto delegato entro due mesi dalla data di notifica.
Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, detto termine è prorogato di due mesi.
2. Se allo scadere di tale termine né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni all'atto delegato, esso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore alla data fissata nell'atto medesimo.

L'atto delegato può essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrare in vigore prima della scadenza di tale termine se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non sollevare obiezioni.

3. Se il Parlamento europeo o il Consiglio sollevano obiezioni a un atto delegato, quest'ultimo non entra in vigore. L'istituzione che solleva obiezioni all'atto delegato ne illustra le ragioni.

Articolo 26

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Articolo 27

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni nazionali adottate in forza della presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie a garantirne l'attuazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano dette disposizioni alla Commissione entro e non oltre il 9 gennaio 2013 e la informano senza indugio di eventuali successive modifiche delle stesse.

Articolo 28

Recepimento

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro e non oltre il 9 luglio 2012, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli articoli da 2 a 18 e agli articoli 20 e 27.

Essi applicano le disposizioni relative agli articoli 2, 3, 9, 11, 12, 13, 17, 18, 20 e 27 al più tardi a decorrere dal 9 gennaio 2013.

Essi applicano le disposizioni relative agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15 e 16 agli edifici occupati da enti pubblici al più tardi a decorrere dal 9 gennaio 2013 e agli altri edifici al più tardi a decorrere dal 9 luglio 2013.

Essi possono rinviare fino al 31 dicembre 2015 l'applicazione dell'articolo 12, paragrafi 1 e 2, a singole unità immobiliari in locazione. Ciò non comporta, tuttavia, che nello Stato membro interessato si rilasci un minor numero di attestati rispetto a quello che sarebbe stato rilasciato a norma della direttiva 2002/91/CE.

Quando gli Stati membri adottano tali misure, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì l'indicazione che i riferimenti alla direttiva 2002/91/CE contenuti nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti devono essere intesi come riferimenti fatti alla presente direttiva. Le modalità di tale riferimento nonché la forma redazionale di tale indicazione sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 29

Abrogazione

La direttiva 2002/91/CE, modificata dal regolamento indicato nell'allegato IV, parte A, è abrogata con effetto dal 1o febbraio 2012, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale e di applicazione della direttiva di cui all'allegato IV, parte B.

I riferimenti alla direttiva 2002/91/CE si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato V.

Articolo 30

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.



Articolo 31

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 19 maggio 2010.

Allegato I

Quadro comune generale per il calcolo della prestazione energetica degli edifici
(di cui all'articolo 3)

1. La prestazione energetica di un edificio è determinata sulla base della quantità di energia, reale o calcolata, consumata annualmente per soddisfare le varie esigenze legate ad un uso normale dell'edificio e corrisponde al fabbisogno energetico per il riscaldamento e il rinfrescamento (energia necessaria per evitare un surriscaldamento) che consente di mantenere la temperatura desiderata dell'edificio e coprire il fabbisogno di acqua calda nel settore domestico.

2. La prestazione energetica di un edificio è espressa in modo chiaro e comprende anche un indicatore di prestazione energetica e un indicatore numerico del consumo di energia primaria, basato su fattori di energia primaria per vettore energetico, eventualmente basati su medie ponderate annuali nazionali o regionali o un valore specifico per la produzione in loco.

La metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici dovrebbe tener conto delle norme europee ed essere coerente con la pertinente legislazione dell'Unione, compresa la direttiva 2009/28/CE.

3. Ai fini della determinazione della metodologia di calcolo si deve tener conto almeno dei seguenti aspetti:

a) le seguenti caratteristiche termiche effettive dell'edificio, comprese le sue divisioni interne:

i) capacità termica;

ii) isolamento;

iii) riscaldamento passivo;

iv) elementi di rinfrescamento; e

v) ponti termici;

b) impianto di riscaldamento e di produzione di acqua calda, comprese le relative caratteristiche di isolamento;

c) impianti di condizionamento d'aria;



- d) ventilazione naturale e meccanica, compresa eventualmente l'ermeticità all'aria;
 - e) impianto di illuminazione incorporato (principalmente per il settore non residenziale);
 - f) progettazione, posizione e orientamento dell'edificio, compreso il clima esterno;
 - g) sistemi solari passivi e protezione solare;
 - h) condizioni climatiche interne, incluso il clima degli ambienti interni progettato;
 - i) carichi interni.
4. Il calcolo deve tener conto, se del caso, dei vantaggi insiti nelle seguenti opzioni:
- a) condizioni locali di esposizione al sole, sistemi solari attivi ed altri impianti di generazione di calore ed elettricità a partire da energia da fonti rinnovabili;
 - b) sistemi di cogenerazione dell'elettricità;
 - c) impianti di teleriscaldamento e telerinfrescamento urbano o collettivo;
 - d) illuminazione naturale.
5. Ai fini del calcolo gli edifici dovrebbero essere classificati adeguatamente secondo le seguenti categorie:
- a) abitazioni monofamiliari di diverso tipo;
 - b) condomini (di appartamenti);
 - c) uffici;
 - d) strutture scolastiche;
 - e) ospedali;
 - f) alberghi e ristoranti;
 - g) impianti sportivi;
 - h) esercizi commerciali per la vendita all'ingrosso o al dettaglio;
 - i) altri tipi di fabbricati impieganti energia.

Allegato II

Sistemi di controllo indipendenti per gli attestati di prestazione energetica e i rapporti di ispezione

1. Le autorità competenti o gli organismi da esse delegati per l'attuazione del sistema di controllo indipendente selezionano in modo casuale e sottopongono a verifica almeno una percentuale statisticamente significativa di tutti gli attestati di prestazione energetica rilasciati nel corso di un anno.

La verifica si basa sulle opzioni indicate qui di seguito o su misure equivalenti:

- a) controllo della validità dei dati utilizzati ai fini della certificazione energetica dell'edificio e dei risultati riportati nell'attestato di prestazione energetica;
- b) controllo dei dati e verifica dei risultati riportati nell'attestato di prestazione energetica, comprese le raccomandazioni formulate;
- c) controllo esaustivo dei dati utilizzati ai fini della certificazione energetica dell'edificio, verifica esaustiva dei risultati riportati nell'attestato, comprese le raccomandazioni formulate, e visita in loco dell'edificio, ove possibile, per verificare la corrispondenza tra le specifiche indicate nell'attestato di prestazione energetica e l'edificio certificato.

2. Le autorità competenti o gli organismi da esse delegati per l'attuazione del sistema di controllo indipendente selezionano in modo casuale e sottopongono a verifica almeno una percentuale statisticamente significativa di tutti i rapporti di ispezione rilasciati nel corso di un anno.

Allegato III

Quadro metodologico comparativo ai fini dell'individuazione dei livelli ottimali in funzione dei costi dei requisiti di prestazione energetica per edifici ed elementi edilizi

Il quadro metodologico comparativo consente agli Stati membri di determinare la prestazione energetica di edifici ed elementi edilizi e gli aspetti economici delle misure legate alla prestazione energetica, e di collegarli al fine di individuare il livello ottimale in funzione dei costi.

Il quadro metodologico comparativo è corredato di orientamenti per la sua applicazione nel calcolo dei livelli di rendimento ottimali in funzione dei costi.

Il quadro metodologico comparativo consente di prendere in considerazione modelli di consumo, condizioni climatiche esterne, costi di investimento, tipologia edilizia, costi di manutenzione e di funzionamento (compresi i costi e il risparmio energetici), eventuali utili derivanti dalla produzione di energia e eventuali costi di smaltimento. Esso dovrebbe basarsi sulle pertinenti norme europee che fanno riferimento alla presente direttiva.

Inoltre, la Commissione fornisce:

- orientamenti per accompagnare il quadro metodologico comparativo, volti a consentire agli Stati membri di intraprendere le misure elencate in appresso;
- informazioni su una stima dell'evoluzione dei prezzi dell'energia nel lungo periodo.

Ai fini dell'applicazione del quadro metodologico comparativo da parte degli Stati membri, sono stabilite a livello di Stato membro condizioni generali, espresse da parametri.

Il quadro metodologico comparativo richiede che gli Stati membri:

- definiscano edifici di riferimento caratterizzati dalla loro funzionalità e posizione geografica, comprese le condizioni climatiche interne ed esterne, e rappresentativi di dette caratteristiche. Gli edifici di riferimento includono edifici residenziali e non residenziali, sia di nuova costruzione che già esistenti,
- definiscano le misure di efficienza energetica da valutare per gli edifici di riferimento. Può trattarsi di misure per singoli edifici nel loro insieme, per singoli elementi edilizi o una combinazione di elementi edilizi,



- valutino il fabbisogno di energia finale e primaria degli edifici di riferimento e degli edifici di riferimento in un contesto di applicazione delle misure di efficienza energetica definite,
 - calcolino i costi (ossia il valore attuale netto) delle misure di efficienza energetica (di cui al secondo trattino) durante il ciclo di vita economica atteso applicate agli edifici di riferimento (di cui al primo trattino) ricorrendo ai principi del quadro metodologico comparativo.
- Dal calcolo dei costi delle misure di efficienza energetica durante il ciclo di vita economica atteso, gli Stati membri valutano l'efficacia in termini di costi dei vari livelli di requisiti minimi di prestazione energetica. Ciò consentirà di determinare i livelli ottimali in funzione dei costi dei requisiti di prestazione energetica.

Allegato IV (omissis)

Allegato V (omissis)

3.2. LA DIRETTIVA EUROPEA (UE)2018/844 CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2010/31/UE

DIRETTIVA (UE) 2018/844 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

Del 30 maggio 2018

Che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica
(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
(Omissis)

Considerando quanto segue:

(1) L'Unione è determinata nell'impegno per lo sviluppo di un sistema energetico sostenibile, competitivo, sicuro e decarbonizzato. L'Unione dell'energia e il quadro politico per l'energia e il clima per il 2030 fissano ambiziosi impegni dell'Unione per ridurre ulteriormente le emissioni di gas a effetto serra di almeno il 40 % entro il 2030 rispetto al 1990, per aumentare la quota di consumo di energia da fonti rinnovabili, realizzare un risparmio energetico conformemente alle ambizioni a livello dell'Unione e per migliorare la sicurezza energetica, la competitività e la sostenibilità dell'Europa.

(2) Per raggiungere tali obiettivi, il riesame al 2016 dei testi legislativi dell'Unione sull'efficienza energetica combina una nuova valutazione dell'obiettivo di efficienza energetica dell'Unione per il 2030 chiesta nelle conclusioni del Consiglio europeo del 2014, un riesame delle disposizioni fondamentali della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e un ampliamento dell'ambito dei finanziamenti, tra cui i fondi strutturali e d'investimento europei e il Fondo europeo per gli investimenti strategici, destinati a migliorare le condizioni di mercato degli investimenti nell'efficienza energetica.



- (3) La direttiva 2010/31/UE ha prescritto alla Commissione di procedere a una revisione della direttiva stessa entro il 1o gennaio 2017, alla luce dell'esperienza acquisita e dei progressi compiuti nel corso della sua applicazione e, se necessario, di presentare proposte.
- (4) Per preparare tale revisione, la Commissione ha preso una serie di iniziative per raccogliere dati sulle modalità di attuazione della direttiva 2010/31/UE negli Stati membri, mettendone in evidenza i punti di forza e le carenze.
- (5) Dalla revisione e dalla valutazione d'impatto della Commissione risulta necessaria una serie di modifiche per rafforzare le disposizioni vigenti della direttiva 2010/31/UE e semplificare taluni aspetti.
- (6) L'Unione si è impegnata a elaborare un sistema energetico sostenibile, competitivo, sicuro e decarbonizzato entro il 2050. Per raggiungere tale obiettivo, gli Stati membri e gli investitori devono dotarsi entro il 2050 di misure tese a raggiungere l'obiettivo di lungo termine relativo alle emissioni di gas a effetto serra e a decarbonizzare il parco immobiliare, cui è riconducibile circa il 36 % di tutte le emissioni di CO₂ nell'Unione. Gli Stati membri dovrebbero cercare un equilibrio efficace in termini di costi tra la decarbonizzazione dell'approvvigionamento energetico e la riduzione del consumo energetico finale. A tal fine, gli Stati membri e gli investitori hanno bisogno di una visione chiara che orienti le loro politiche e le loro decisioni d'investimento e che comprenda tappe e azioni nazionali indicative in materia di efficienza energetica per conseguire gli obiettivi a breve (2030), medio (2040) e lungo termine (2050). Tenendo a mente tali obiettivi, e alla luce delle ambizioni generali dell'Unione in materia di efficienza energetica, è essenziale che gli Stati membri precisino i risultati attesi delle loro strategie di ristrutturazione a lungo termine e monitorino gli sviluppi definendo indicatori di progresso interni, fatte salve le condizioni e gli sviluppi nazionali.
- (7) L'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici del 2015, derivante dalla 21a conferenza delle parti della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP21), incoraggia gli sforzi dell'Unione finalizzati alla decarbonizzazione del suo parco immobiliare. Tenendo conto del fatto che quasi il 50 % del consumo dell'energia finale dell'Unione è

usato per riscaldamento e rinfrescamento, di cui l'80 % negli edifici, il conseguimento degli obiettivi energetici e climatici dell'Unione è legato agli sforzi di quest'ultima per rinnovare il suo parco immobiliare, dando la priorità all'efficienza energetica, ricorrendo al principio dell'"efficienza energetica in primis", nonché valutando l'utilizzo delle energie rinnovabili.

(8) Le disposizioni sulle strategie di ristrutturazione a lungo termine previste nella direttiva 2012/27/UE dovrebbero essere spostate nella direttiva 2010/31/UE, nella quale si inseriscono con maggiore coerenza. Gli Stati membri dovrebbero poter ricorrere alle strategie di ristrutturazione a lungo termine per affrontare il tema della sicurezza in caso di incendi, nonché per far fronte ai rischi connessi all'intensa attività sismica che minacciano le ristrutturazioni destinate a migliorare l'efficienza energetica e il ciclo di vita degli edifici.

(9) Per arrivare a disporre di un parco immobiliare decarbonizzato e ad alta efficienza energetica e garantire che le strategie di ristrutturazione a lungo termine diano luogo ai progressi necessari per la trasformazione degli edifici esistenti in edifici a energia quasi zero, in particolare mediante un aumento delle ristrutturazioni profonde, gli Stati membri dovrebbero fornire orientamenti chiari e definire azioni misurabili e mirate, nonché promuovere un accesso paritario al finanziamento, anche per i segmenti del parco immobiliare nazionale caratterizzati dalle prestazioni peggiori, per i consumatori in condizioni di povertà energetica, per l'edilizia sociale e per le famiglie alle prese con i dilemmi posti dalla frammentazione degli incentivi, tenendo conto al contempo dell'accessibilità economica. Al fine di sostenere ulteriormente i miglioramenti necessari al proprio parco immobiliare nazionale in locazione, gli Stati membri dovrebbero valutare di introdurre o proseguire l'applicazione di requisiti atti a garantire un determinato livello di prestazione energetica per le proprietà in locazione, secondo gli attestati di prestazione energetica.

(10) Stando alla valutazione d'impatto della Commissione, la ristrutturazione dovrebbe avvenire a un tasso medio del 3 % all'anno per realizzare in modo efficace in termini di costi le ambizioni dell'Unione relative all'efficienza energetica. Considerando che ogni punto percentuale di aumento del risparmio energetico riduce le importazioni di gas del 2,6 %, è molto importante definire ambizioni chiare per la ristrutturazione del parco immobiliare

esistente. Di conseguenza, gli sforzi tesi ad accrescere la prestazione energetica nell'edilizia contribuirebbero attivamente all'indipendenza energetica dell'Unione e hanno inoltre enormi potenzialità in termini di creazione di occupazione nell'Unione, in particolare nelle piccole e medie imprese. In tale contesto, gli Stati membri dovrebbero tener conto della necessità di stabilire un collegamento chiaro tra le loro strategie di ristrutturazione a lungo termine e le iniziative pertinenti volte a promuovere lo sviluppo delle competenze e la formazione nei settori edile e dell'efficienza energetica.

(11) È opportuno tener conto della necessità di alleviare la povertà energetica, conformemente a criteri definiti dagli Stati membri. Nel delineare le azioni nazionali che contribuiscono ad alleviare la povertà energetica nell'ambito delle proprie strategie di ristrutturazione, gli Stati membri hanno il diritto di stabilire quelle che ritengono essere azioni pertinenti.

(12) Nelle loro strategie di ristrutturazione a lungo termine e nella pianificazione di azioni e misure, gli Stati membri potrebbero ricorrere a concetti come quello di soglia di intervento, vale a dire il momento opportuno nel ciclo di vita di un edificio, ad esempio in una prospettiva di efficacia in termini di costi o di disfunzione, per la realizzazione di interventi di ristrutturazione a fini di efficienza energetica.

(13) Le linee guida dell'Organizzazione mondiale della sanità del 2009 stabiliscono che, per quanto concerne la qualità dell'aria interna, edifici più efficienti offrono maggiore comfort e benessere agli occupanti e migliorano la salute. I ponti termici, l'inadeguatezza dell'isolamento e le infiltrazioni d'aria possono generare temperature superficiali al di sotto della temperatura di rugiada dell'aria, oltre che umidità. È fondamentale pertanto garantire un isolamento completo e omogeneo dell'edificio, compresi i balconi, le finestre, i tetti, i muri, le porte e i pavimenti, ed è opportuno prestare particolare attenzione a evitare che la temperatura di una qualsiasi superficie interna dell'edificio scenda al di sotto della temperatura di rugiada.

(14) Gli Stati membri dovrebbero promuovere miglioramenti della prestazione energetica degli edifici esistenti che contribuiscano a creare un ambiente interno salubre, tra le altre cose rimuovendo l'amianto e le altre sostanze nocive, prevenendo la rimozione illegale delle

sostanze nocive e favorendo il rispetto della normativa vigente, tra cui le direttive 2009/148/CE (6) e (UE) 2016/2284 (7) del Parlamento europeo e del Consiglio.

(15) È importante garantire che le misure tese a migliorare la prestazione energetica nell'edilizia non si limitino all'involucro dell'edificio, ma includano tutti gli elementi pertinenti e i sistemi tecnici di un edificio, come gli elementi passivi che contribuiscono alle tecniche passive volte a ridurre il fabbisogno energetico per il riscaldamento o il rinfrescamento, il consumo energetico per l'illuminazione e la ventilazione, migliorando in tal modo il comfort termico e visivo.

(16) I meccanismi finanziari, gli incentivi e la mobilitazione delle istituzioni finanziarie per ristrutturazioni destinate a migliorare l'efficienza energetica degli edifici dovrebbero avere un ruolo centrale nelle strategie nazionali di ristrutturazione a lungo termine ed essere attivamente promossi dagli Stati membri. Tali misure dovrebbero, in particolare, incoraggiare la concessione di prestiti ipotecari rivolti all'efficienza energetica per ristrutturazioni immobiliari la cui efficienza energetica è certificata, promuovere gli investimenti pubblici in un parco immobiliare efficiente sotto il profilo dell'energia, ad esempio con partenariati pubblico-privato o contratti facoltativi di rendimento energetico, ridurre il rischio percepito degli investimenti, fornire strumenti di consulenza e di assistenza accessibili e trasparenti, come sportelli unici (one-stop-shop) che prestino servizi integrati di ristrutturazione energetica, nonché attuare altre misure e iniziative, come quelle di cui all'iniziativa della Commissione "Finanziamenti intelligenti per edifici intelligenti".

(17) Le soluzioni di tipo naturale, quali una vegetazione stradale ben progettata, i tetti verdi e i muri che garantiscano isolamento e ombreggiamento agli edifici, contribuiscono a ridurre la domanda di energia, limitando la necessità di riscaldamento e rinfrescamento e migliorando la prestazione energetica di un edificio.

(18) È opportuno promuovere la ricerca e la sperimentazione di nuove soluzioni in grado di migliorare la prestazione energetica degli edifici e dei siti storici, garantendo allo stesso tempo la protezione e la conservazione del patrimonio culturale.

(19) Per i nuovi edifici e gli edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti, gli Stati membri dovrebbero incoraggiare sistemi alternativi ad alta efficienza, se tecnicamente,



funzionalmente ed economicamente fattibile, occupandosi anche delle questioni relative alle condizioni di benessere climatico degli ambienti interni, alla sicurezza in caso di incendi e ai rischi connessi all'intensa attività sismica, conformemente alla normativa in materia di sicurezza domestica.

(20) Per raggiungere gli obiettivi della politica di efficienza energetica degli edifici, si dovrebbe migliorare la trasparenza degli attestati di prestazione energetica, provvedendo alla definizione e all'applicazione coerente di tutti i parametri di calcolo necessari, sia per la certificazione che per i requisiti minimi di prestazione energetica. Gli Stati membri dovrebbero adottare misure adeguate volte a garantire, per esempio, che sia documentata la prestazione dei sistemi tecnici per l'edilizia, come quelli utilizzati per il riscaldamento degli ambienti, il condizionamento dell'aria o il riscaldamento dell'acqua, installati, sostituiti o migliorati, ai fini della certificazione degli edifici e della verifica della conformità.

(21) È opportuno che sia considerata l'installazione negli edifici esistenti di dispositivi autoregolanti che controllino separatamente la temperatura in ogni vano o, quando giustificato, in una determinata zona riscaldata dell'unità immobiliare, se economicamente fattibile, ad esempio ove il costo sia inferiore al 10 % dei costi totali dei generatori di calore sostituiti.

(22) L'innovazione e le nuove tecnologie permettono inoltre agli edifici di sostenere la decarbonizzazione generale dell'economia, incluso il settore dei trasporti. Per esempio, gli edifici possono fare da leva per lo sviluppo delle infrastrutture necessarie alla ricarica intelligente dei veicoli elettrici e fornire agli Stati membri, qualora lo ritengano opportuno, una base per usare le batterie delle auto come fonte di energia.

(23) Unitamente a una quota maggiore di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, i veicoli elettrici producono minori emissioni di carbonio, il che si traduce in una migliore qualità dell'aria. I veicoli elettrici costituiscono un'importante componente della transizione verso un'energia pulita basata su misure di efficienza energetica, combustibili alternativi, energia rinnovabile e soluzioni innovative di gestione della flessibilità energetica. I regolamenti edilizi possono essere efficacemente utilizzati per introdurre requisiti mirati a sostegno della realizzazione dell'infrastruttura di ricarica nei parcheggi degli edifici



residenziali e non residenziali. Gli Stati membri dovrebbero prevedere misure volte a semplificare l'installazione dell'infrastruttura di ricarica, al fine di ovviare a ostacoli quali la frammentazione degli incentivi e le complicazioni amministrative che i singoli proprietari incontrano quando tentano di installare un punto di ricarica nel proprio parcheggio.

(24) Le infrastrutture di canalizzazione forniscono le condizioni adeguate per la rapida installazione dei punti di ricarica, se e quando necessari. Gli Stati membri dovrebbero garantire lo sviluppo della mobilità elettrica in modo equilibrato ed efficace in termini di costi. In particolare, quando ha luogo una ristrutturazione importante relativa alle infrastrutture elettriche, essa dovrebbe essere seguita dalla pertinente installazione delle infrastrutture di canalizzazione. Nel recepire i requisiti in materia di mobilità elettrica nella propria legislazione nazionale, gli Stati membri dovrebbero tenere debitamente conto delle diverse condizioni potenziali, quali la proprietà degli edifici e i parcheggi adiacenti, i parcheggi pubblici gestiti da entità private e gli edifici con funzione residenziale e non residenziale.

(25) Infrastrutture prontamente disponibili diminuiranno i costi di installazione dei punti di ricarica per i singoli proprietari e assicureranno che gli utenti di veicoli elettrici abbiano accesso ai punti di ricarica. La definizione di requisiti in materia di mobilità elettrica a livello dell'Unione per quanto concerne la predisposizione dei posti auto e l'installazione di punti di ricarica è un modo efficace per promuovere i veicoli elettrici in un prossimo futuro, consentendo nel contempo un ulteriore sviluppo a un costo ridotto nel medio e lungo termine.

(26) Nella determinazione dei requisiti per l'installazione di un numero minimo di punti di ricarica per gli edifici non residenziali con più di 20 posti auto, da applicare a partire dal 2025, gli Stati membri dovrebbero tener conto delle pertinenti condizioni nazionali, regionali e locali, nonché di eventuali esigenze e circostanze differenti in funzione dell'area, della tipologia di edificio, della copertura dei trasporti pubblici e di altri criteri pertinenti, al fine di garantire la diffusione proporzionata e appropriata dei punti di ricarica.

(27) Tuttavia, alcune zone geografiche con particolari vulnerabilità possono incontrare difficoltà specifiche nel rispetto dei requisiti in materia di mobilità elettrica. Ciò potrebbe verificarsi nelle regioni ultraperiferiche ai sensi dell'articolo 349 del trattato sul

funzionamento dell'Unione europea (TFUE), per via della loro grande distanza, dell'insularità, della superficie ridotta, della topografia e del clima difficili, nonché nei microsystemi isolati, la cui rete elettrica potrebbe richiedere un'evoluzione per affrontare un'ulteriore elettrificazione dei trasporti locali. In tali casi, si dovrebbe consentire agli Stati membri di non applicare i requisiti in materia di mobilità elettrica. Nonostante tale deroga, l'elettrificazione dei trasporti può costituire uno strumento efficace per affrontare i problemi della qualità dell'aria o della sicurezza di approvvigionamento cui spesso sono esposti tali regioni e sistemi.

(28) Nell'applicazione dei requisiti in materia di infrastruttura relativa alla mobilità elettrica che figurano negli emendamenti della direttiva 2010/31/UE di cui alla presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione la necessità di una pianificazione urbana olistica e coerente, nonché la promozione di modalità di trasporto alternative, sicure e sostenibili e della loro infrastruttura di sostegno, per esempio tramite infrastrutture dedicate per il parcheggio delle biciclette elettriche e per i veicoli delle persone a mobilità ridotta.

(29) I programmi del mercato unico digitale e dell'Unione dell'energia dovrebbero essere allineati e servire obiettivi comuni. La digitalizzazione del sistema elettrico sta cambiando rapidamente il panorama energetico, dall'integrazione delle energie rinnovabili alle reti intelligenti e agli edifici predisposti all'intelligenza. Per digitalizzare il settore edilizio, gli obiettivi dell'Unione in materia di connettività e le sue ambizioni relative alla diffusione di reti di comunicazione ad alta capacità sono importanti per abitazioni intelligenti e per comunità dotate di buoni collegamenti. Si dovrebbero predisporre incentivi mirati per sistemi predisposti all'intelligenza e soluzioni digitali nell'ambiente edificato. Ciò offre nuove opportunità in termini di risparmio energetico, fornendo ai consumatori informazioni più precise sui loro modelli di consumo e consentendo al gestore di sistema di gestire più efficacemente la rete.

(30) L'indicatore di predisposizione degli edifici all'intelligenza dovrebbe misurare la capacità degli edifici di usare le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e i sistemi elettronici per adeguarne il funzionamento alle esigenze degli occupanti e alla rete

e migliorare l'efficienza energetica e la prestazione complessiva degli edifici. L'indicatore della predisposizione degli edifici all'intelligenza dovrebbe sensibilizzare i proprietari e gli occupanti sul valore dell'automazione degli edifici e del monitoraggio elettronico dei sistemi tecnici per l'edilizia e dovrebbe assicurare gli occupanti circa i risparmi reali di tali nuove funzionalità migliorate. L'utilizzo del sistema per valutare la predisposizione degli edifici all'intelligenza dovrebbe essere facoltativo per gli Stati membri.

(31) Al fine di adeguare la direttiva 2010/31/UE al progresso tecnico, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE, in modo da integrare tale direttiva con la definizione di un indicatore di predisposizione degli edifici all'intelligenza e una metodologia con la quale esso dev'essere calcolato. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016 (8). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(32) È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della direttiva 2010/31/UE, come modificata dalla presente direttiva, per quanto concerne le modalità di esecuzione di un sistema facoltativo comune dell'Unione per valutare la predisposizione degli edifici all'intelligenza. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (9).

(33) Per garantire che le misure finanziarie relative all'efficienza energetica siano applicate nel modo migliore nella ristrutturazione degli edifici, è opportuno ancorarle alla qualità dei lavori di ristrutturazione alla luce dei risparmi energetici perseguiti o conseguiti. Tali misure dovrebbero pertanto essere ancorate alla prestazione dell'apparecchiatura o del materiale utilizzato per la ristrutturazione e al livello di certificazione o di qualifica dell'installatore, a una diagnosi energetica oppure al miglioramento ottenuto grazie alla ristrutturazione, che

dovrebbe essere valutato confrontando gli attestati di prestazione energetica prima e dopo la ristrutturazione stessa, ricorrendo a valori standard o adottando un altro metodo trasparente e proporzionato.

(34) Gli attuali sistemi indipendenti di controllo degli attestati di prestazione energetica possono essere usati per verificare la conformità e dovrebbero essere rafforzati per garantire la qualità degli attestati. Se il sistema indipendente di controllo degli attestati di prestazione energetica è completato da una banca dati opzionale, andando oltre i requisiti della direttiva 2010/31/UE, come modificata dalla presente direttiva, può essere usato per verificare la conformità e per produrre statistiche sui parchi immobiliari regionali o nazionali. Occorrono dati di elevata qualità sul parco immobiliare, che possono essere forniti in parte dalle banche dati per gli attestati di prestazione energetica, la cui costituzione e gestione sono in corso in quasi tutti gli Stati membri.

(35) Stando alla valutazione d'impatto della Commissione, le disposizioni concernenti le ispezioni degli impianti di riscaldamento e di condizionamento d'aria sono risultate inefficienti, in quanto non sono sufficienti a garantire le prestazioni iniziali e continue di tali sistemi tecnici. Perfino soluzioni tecniche per l'efficienza energetica a basso costo, ammortizzabili in tempi molto brevi, quali il bilanciamento idraulico dell'impianto di riscaldamento e l'installazione o la sostituzione delle valvole termostatiche, oggi non sono sufficientemente prese in considerazione. Le disposizioni in materia di ispezioni dovrebbero essere modificate per assicurare migliori risultati. Tali emendamenti dovrebbero porre l'accento sulle ispezioni degli impianti di riscaldamento centralizzato e degli impianti di condizionamento d'aria, anche laddove tali impianti siano combinati con impianti di ventilazione. Detti emendamenti dovrebbero escludere i piccoli impianti di riscaldamento, quali i radiatori elettrici e le stufe a legna, quando non raggiungono le soglie di ispezione ai sensi della direttiva 2010/31/UE, come modificata dalla presente direttiva.

(36) Quando si eseguono ispezioni, e al fine di conseguire nella pratica i miglioramenti della prestazione energetica dell'edificio perseguiti, l'obiettivo dovrebbe essere il miglioramento della prestazione energetica effettiva degli impianti di riscaldamento, degli impianti di condizionamento d'aria e degli impianti di ventilazione in condizioni di utilizzo reale. La



prestazione effettiva di tali impianti e sistemi è determinata dall'energia utilizzata in condizioni di esercizio tipiche o medie, che variano in modo dinamico. Tali condizioni necessitano nella maggior parte del tempo soltanto di una parte della potenza nominale e, pertanto, le ispezioni degli impianti di riscaldamento, degli impianti di condizionamento d'aria e degli impianti di ventilazione dovrebbero includere una valutazione delle pertinenti capacità dell'apparecchiatura di migliorare la prestazione dell'impianto in condizioni variabili, per esempio in condizioni di carico parziale.

(37) L'automazione degli edifici e il controllo elettronico dei sistemi tecnici per l'edilizia hanno dimostrato di sostituire efficacemente le ispezioni, in particolare nei grandi sistemi, e presentano grandi potenzialità in termini di risparmi energetici considerevoli ed efficaci sotto il profilo dei costi, sia per i consumatori che per le imprese. L'installazione di tali apparecchiature dovrebbe essere considerata l'alternativa economicamente più efficace alle ispezioni nei grandi edifici non residenziali e nei condomini di dimensioni sufficienti da consentirne l'ammortamento in meno di tre anni, poiché permette di agire sulla base delle informazioni fornite, garantendo in questo modo risparmi energetici nel tempo. Per le apparecchiature di piccole dimensioni, la documentazione degli installatori relativa alle prestazioni del sistema dovrebbe sostenere la verifica della conformità ai requisiti minimi fissati per tutti i sistemi tecnici per l'edilizia.

(38) L'attuale possibilità per gli Stati membri di optare per misure basate sulla prestazione di consulenza in alternativa all'ispezione degli impianti di riscaldamento, degli impianti di condizionamento d'aria, degli impianti di riscaldamento e di ventilazione combinati e degli impianti di condizionamento d'aria e di ventilazione combinati è mantenuta, a condizione che l'impatto globale sia stato documentato, con la presentazione di una relazione alla Commissione, come equivalente a quello dell'ispezione prima dell'applicazione delle misure in questione.

(39) L'attuazione dei regimi di ispezione periodica per gli impianti di riscaldamento e di condizionamento d'aria ai sensi della direttiva 2010/31/UE ha implicato un considerevole investimento amministrativo e finanziario da parte degli Stati membri e del settore privato, in particolare la formazione e l'accREDITAMENTO di esperti, la garanzia e il controllo della

qualità, nonché il costo delle ispezioni. Per gli Stati membri che hanno adottato le misure necessarie per prescrivere ispezioni periodiche e che hanno attuato regimi di ispezione efficaci può risultare opportuno continuare ad applicare tali regimi, anche per gli impianti di riscaldamento e di condizionamento d'aria dalle dimensioni più contenute. In tali casi, gli Stati membri non dovrebbero essere tenuti a notificare tali requisiti più rigorosi alla Commissione.

(40) Fatta salva la scelta degli Stati membri di applicare l'insieme di norme relative alla prestazione energetica nell'edilizia elaborate conformemente al mandato M/480 della Commissione al comitato europeo di normazione (CEN), il riconoscimento e la promozione di tali norme in tutti gli Stati membri avrebbero un impatto positivo sull'attuazione della direttiva 2010/31/UE, come modificata dalla presente direttiva.

(41) La raccomandazione (UE) 2016/1318 della Commissione (10) sugli edifici a energia quasi zero ha descritto in che modo l'attuazione della direttiva 2010/31/UE potrebbe contemporaneamente assicurare la trasformazione del parco immobiliare e il passaggio a un approvvigionamento energetico più sostenibile, che promuova anche la strategia in materia di riscaldamento e raffreddamento. A garanzia di un'adeguata attuazione, dovrebbe essere aggiornato il quadro generale di calcolo della prestazione energetica nell'edilizia e dovrebbe essere incoraggiato il miglioramento delle prestazioni dell'involucro degli edifici in base ai lavori del CEN, in forza del mandato M/480 della Commissione. Gli Stati membri possono decidere di integrarlo ulteriormente, fornendo indicatori numerici aggiuntivi, ad esempio per il consumo energetico complessivo dell'intero edificio o per le emissioni di gas a effetto serra.

(42) La presente direttiva non dovrebbe impedire agli Stati membri di fissare requisiti di prestazione energetica più ambiziosi per gli edifici e gli elementi edilizi, salva la compatibilità con il diritto dell'Unione. È coerente con gli obiettivi delle direttive 2010/31/UE e 2012/27/UE che in talune circostanze, e a patto di non costituire un ostacolo ingiustificato al mercato, tali requisiti possano limitare l'installazione o l'uso di prodotti soggetti ad altra normativa armonizzata dell'Unione applicabile.

(43) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire ridurre il consumo di energia necessaria a soddisfare il fabbisogno energetico associato all'uso normale degli edifici, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della garanzia di coerenza derivante dalla condivisione di obiettivi, comprensione e impulso politico, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(44) La presente direttiva rispetta pienamente le specificità e le differenze nazionali degli Stati membri, nonché le loro competenze in conformità dell'articolo 194, paragrafo 2, TFUE. Inoltre, scopo della presente direttiva è consentire la condivisione delle migliori prassi al fine di agevolare la transizione verso un parco immobiliare ad alta efficienza energetica nell'Unione.

(45) Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi (11), gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.

(46) È pertanto opportuno modificare di conseguenza le direttive 2010/31/UE e 2012/27/UE,

hanno adottato la presente direttiva:



Articolo 1

Modifiche della direttiva 2010/31/UE

La direttiva 2010/31/UE è così modificata:

1) l'articolo 2 è così modificato:

a) il punto 3) è sostituito dal seguente:

“3) “sistema tecnico per l’edilizia”: apparecchiatura tecnica di un edificio o di un’unità immobiliare per il riscaldamento o il rinfrescamento di ambienti, la ventilazione, la produzione di acqua calda per uso domestico, l’illuminazione integrata, l’automazione e il controllo, la produzione di energia elettrica in loco o una combinazione degli stessi, compresi i sistemi che sfruttano energie da fonti rinnovabili;”;

b) è inserito il punto seguente:

“3 bis. “sistema di automazione e controllo dell’edificio”: sistema comprendente tutti i prodotti, i software e i servizi tecnici che contribuiscono al funzionamento sicuro, economico ed efficiente sotto il profilo dell’energia dei sistemi tecnici per l’edilizia tramite controlli automatici e facilitando la gestione manuale di tali sistemi;”;

c) sono inseriti i punti seguenti:

“15 bis) “impianto di riscaldamento”: complesso dei componenti necessari per un trattamento dell’aria interna che permette di aumentare la temperatura;

15 ter) “generatore di calore”: la parte di un impianto di riscaldamento che genera calore utile avvalendosi di uno o più dei seguenti processi:

a) la combustione di combustibili, ad esempio in una caldaia;

b) l’effetto Joule che avviene negli elementi riscaldanti di un impianto di riscaldamento a resistenza elettrica;

c) la cattura di calore dall’aria ambiente, dalla ventilazione dell’aria esausta, dall’acqua o da fonti di calore sotterranee attraverso una pompa di calore;

15 quater) “contratti di rendimento energetico”: i contratti di rendimento energetico quali definiti all’articolo 2, punto 27, della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio

d) è aggiunto il punto seguente:



“20) “microsistema isolato”: il microsistema isolato quale definito dall’articolo 2, punto 27, della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

2) è inserito l’articolo seguente:

“Articolo 2 bis

Strategia di ristrutturazione a lungo termine

1. Ogni Stato membro stabilisce una strategia a lungo termine per sostenere la ristrutturazione del parco nazionale di edifici residenziali e non residenziali, sia pubblici che privati, al fine di ottenere un parco immobiliare decarbonizzato e ad alta efficienza energetica entro il 2050, facilitando la trasformazione efficace in termini di costi degli edifici esistenti in edifici a energia quasi zero. Ogni strategia di ristrutturazione a lungo termine è presentata in conformità dei relativi obblighi di pianificazione e comunicazione e comprende:

- a) una rassegna del parco immobiliare nazionale fondata, se del caso, su campionamenti statistici e sulla prevista percentuale di edifici ristrutturati nel 2020;
- b) l’individuazione di approcci alla ristrutturazione efficace in termini di costi, in base al tipo di edificio e alla zona climatica, tenendo conto, se possibile, delle potenziali soglie di intervento pertinenti nel ciclo di vita degli edifici;
- c) politiche e azioni volte a stimolare ristrutturazioni degli edifici profonde ed efficaci in termini di costi, comprese le ristrutturazioni profonde ottenibili per fasi successive, e a sostenere misure e ristrutturazioni mirate ed efficaci in termini di costi, ad esempio attraverso l’introduzione di un sistema facoltativo di “passaporto” di ristrutturazione degli edifici;
- d) una rassegna delle politiche e delle azioni rivolte ai segmenti del parco immobiliare nazionale caratterizzati dalle prestazioni peggiori, ai problemi derivanti dalla frammentazione degli incentivi e ai fallimenti del mercato, nonché una panoramica delle pertinenti azioni nazionali che contribuiscono ad alleviare la povertà energetica;
- e) politiche e azioni rivolte a tutti gli edifici pubblici;
- f) una rassegna delle iniziative nazionali volte a promuovere le tecnologie intelligenti ed edifici e comunità interconnessi, nonché le competenze e la formazione nei settori edile e dell’efficienza energetica; e



g) una stima affidabile del risparmio energetico atteso, nonché dei benefici in senso lato, come quelli connessi alla salute, alla sicurezza e alla qualità dell'aria.

2. Nella strategia di ristrutturazione a lungo termine ogni Stato membro fissa una tabella di marcia con misure e indicatori di progresso misurabili stabiliti a livello nazionale in vista dell'obiettivo di lungo termine per il 2050 di ridurre le emissioni di gas a effetto serra nell'Unione dell'80-95 % rispetto al 1990; ciò al fine di garantire un parco immobiliare nazionale ad alta efficienza energetica e decarbonizzato e di facilitare la trasformazione efficace in termini di costi degli edifici esistenti in edifici a energia quasi zero. La tabella di marcia include tappe indicative per il 2030, il 2040 e il 2050 e specifica il modo in cui esse contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di efficienza energetica dell'Unione conformemente alla direttiva 2012/27/UE.

3. Per sostenere la mobilitazione degli investimenti nella ristrutturazione necessaria a conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1, gli Stati membri facilitano l'accesso a meccanismi appropriati per:

- a) aggregare i progetti, anche mediante piattaforme o gruppi di investimento e mediante consorzi di piccole e medie imprese, per consentire l'accesso degli investitori, nonché pacchetti di soluzioni per potenziali clienti;
- b) ridurre il rischio percepito delle operazioni di efficienza energetica per gli investitori e il settore privato;
- c) usare i fondi pubblici per stimolare investimenti privati supplementari o reagire a specifici fallimenti del mercato;
- d) orientare gli investimenti verso un parco immobiliare pubblico efficiente sotto il profilo energetico, in linea con la nota di un orientamento di Eurostat; e
- e) fornire strumenti di consulenza accessibili e trasparenti, come sportelli unici per i consumatori, denominati "one-stop-shop", e servizi di consulenza in materia di ristrutturazioni e di strumenti finanziari per l'efficienza energetica.

4. La Commissione raccoglie e diffonde, almeno alle autorità pubbliche, le migliori prassi riguardanti sistemi efficaci di finanziamento pubblico e privato per le ristrutturazioni a fini di efficienza energetica, nonché informazioni sui sistemi relativi all'aggregazione di progetti di



ristrutturazione su piccola scala a fini di efficienza energetica. La Commissione individua e diffonde le migliori prassi in merito agli incentivi finanziari per le ristrutturazioni dal punto di vista dei consumatori, tenendo conto delle differenze esistenti tra gli Stati membri per quanto concerne l'efficienza in termini di costi.

5. Per sostenere lo sviluppo della propria strategia di ristrutturazione a lungo termine ogni Stato membro effettua una consultazione pubblica sulla strategia in questione prima della presentazione della stessa alla Commissione. Ogni Stato membro allega una sintesi dei risultati di tale consultazione pubblica alla sua strategia di ristrutturazione a lungo termine. Durante l'attuazione della propria strategia di ristrutturazione a lungo termine ogni Stato membro stabilisce le modalità relative alla consultazione in modo inclusivo.

6. Ogni Stato membro allega alla strategia di ristrutturazione a lungo termine più recente i dettagli relativi alla sua attuazione, compresa l'attuazione delle politiche e delle azioni previste.

7. Ogni Stato membro può ricorrere alla propria strategia di ristrutturazione a lungo termine per far fronte ai rischi connessi all'intensa attività sismica e agli incendi che interessano le ristrutturazioni destinate a migliorare l'efficienza energetica e la durata degli edifici.”;

3) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

“Articolo 6

Edifici di nuova costruzione

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché gli edifici di nuova costruzione soddisfino i requisiti minimi di prestazione energetica fissati conformemente all'articolo 4.

2. Gli Stati membri garantiscono che, prima dell'inizio dei lavori di costruzione degli edifici di nuova costruzione, si tenga conto della fattibilità tecnica, ambientale ed economica dei sistemi alternativi ad alta efficienza, se disponibili.”;

4) all'articolo 7, il quinto comma è sostituito dal seguente:

“Per quanto concerne gli edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti, gli Stati membri incoraggiano sistemi alternativi ad alta efficienza, nella misura in cui è tecnicamente, funzionalmente ed economicamente fattibile, e prendono in considerazione le questioni del

benessere termo-igrometrico degli ambienti interni, della sicurezza in caso di incendi e dei rischi connessi all'intensa attività sismica.”;

5) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

“Articolo 8

Impianti tecnici per l'edilizia, la mobilità elettrica e l'indicatore di predisposizione degli edifici all'intelligenza

1. Al fine di ottimizzare il consumo energetico dei sistemi tecnici per l'edilizia, gli Stati membri stabiliscono requisiti di impianto relativi al rendimento energetico globale, alla corretta installazione e al dimensionamento, alla regolazione e al controllo adeguati degli impianti tecnici per l'edilizia installati negli edifici esistenti. Gli Stati membri possono altresì applicare tali requisiti agli edifici di nuova costruzione.

I requisiti di impianto sono stabiliti per il caso di nuova installazione, sostituzione o miglioramento di sistemi tecnici per l'edilizia e si applicano per quanto tecnicamente, economicamente e funzionalmente fattibile.

Gli Stati membri impongono che i nuovi edifici, laddove tecnicamente ed economicamente fattibile, siano dotati di dispositivi autoregolanti che controllino separatamente la temperatura in ogni vano o, quando giustificato, in una determinata zona riscaldata dell'unità immobiliare. Negli edifici esistenti l'installazione di tali dispositivi autoregolanti è richiesta al momento della sostituzione dei generatori di calore, laddove tecnicamente ed economicamente fattibile.

2. Per quanto riguarda gli edifici non residenziali di nuova costruzione e gli edifici non residenziali sottoposti a ristrutturazioni importanti, con più di dieci posti auto, gli Stati membri provvedono all'installazione di almeno un punto di ricarica ai sensi della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*3) e di infrastrutture di canalizzazione, vale a dire condotti per cavi elettrici, per almeno un posto auto su cinque, per consentire in una fase successiva di installare punti di ricarica per veicoli elettrici, qualora:

a) il parcheggio sia situato all'interno dell'edificio e, nel caso di ristrutturazioni importanti, le misure di ristrutturazione riguardino il parcheggio o le infrastrutture elettriche dell'edificio; o



b) il parcheggio sia adiacente all'edificio e, nel caso di ristrutturazioni importanti, le misure di ristrutturazione riguardino il parcheggio o le infrastrutture elettriche del parcheggio.

La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 1o gennaio 2023, sul potenziale contributo di una politica immobiliare dell'Unione alla promozione della mobilità elettrica e, se del caso, propone misure a tale riguardo.

3. Gli Stati membri stabiliscono requisiti per l'installazione di un numero minimo di punti di ricarica per tutti gli edifici non residenziali con più di venti posti auto entro il 1o gennaio 2025.

4. Gli Stati membri possono decidere di non fissare o di non applicare i requisiti di cui ai paragrafi 2 e 3 agli edifici di proprietà di piccole e medie imprese, quali definite al titolo I dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (*4), e da esse occupati.

5. Per quanto riguarda gli edifici residenziali di nuova costruzione e gli edifici residenziali sottoposti a ristrutturazioni importanti con più di dieci posti auto, gli Stati membri assicurano nei seguenti casi l'installazione, in ogni posto auto, di infrastrutture di canalizzazione, segnatamente condotti per cavi elettrici, per consentire l'installazione in una fase successiva di punti di ricarica per i veicoli elettrici:

a) il parcheggio è situato all'interno dell'edificio e, nel caso di ristrutturazioni importanti, le misure di ristrutturazione comprendono il parcheggio o le infrastrutture elettriche dell'edificio; o

b) il parcheggio è adiacente all'edificio e, nel caso di ristrutturazioni importanti, le misure di ristrutturazione comprendono il parcheggio o le infrastrutture elettriche del parcheggio.

6. Gli Stati membri possono decidere di non applicare i paragrafi 2, 3 e 5 a determinate categorie di edifici laddove:

a) con riguardo ai paragrafi 2 e 5, siano state presentate domande di licenza edilizia o domande equivalenti entro il 10 marzo 2021;

b) le infrastrutture di canalizzazione necessarie si basino su microsystemi isolati o gli edifici siano ubicati in regioni ultraperiferiche ai sensi dell'articolo 349 TFUE e ciò comporti problemi sostanziali per il funzionamento del sistema locale di energia e comprometta la stabilità della rete locale;



c) il costo delle installazioni di ricarica e di canalizzazione superi il 7 % del costo totale della ristrutturazione importante dell'edificio;

d) un edificio pubblico sia già disciplinato da requisiti comparabili conformemente alle disposizioni di recepimento della direttiva 2014/94/UE.

7. Gli Stati membri prevedono misure volte a semplificare l'installazione di punti di ricarica negli edifici residenziali e non residenziali nuovi ed esistenti e a superare eventuali ostacoli normativi, comprese procedure di autorizzazione e di approvazione, fatto salvo il diritto degli Stati membri in materia di proprietà e di locazione.

8. Gli Stati membri prendono in considerazione la necessità di politiche coerenti per gli edifici, la mobilità dolce e verde e la pianificazione urbana.

9. Gli Stati membri provvedono affinché, quando un sistema tecnico per l'edilizia è installato, sostituito o migliorato, sia analizzata la prestazione energetica globale della parte modificata e, se del caso, dell'intero sistema modificato. I risultati sono documentati e trasmessi al proprietario dell'edificio, in modo che rimangano disponibili e possano essere utilizzati per la verifica di conformità ai requisiti minimi di cui al paragrafo 1 del presente articolo e per il rilascio degli attestati di prestazione energetica. Fatto salvo l'articolo 12, gli Stati membri decidono se richiedere o meno il rilascio di un nuovo attestato di prestazione energetica.

10. Entro il 31 dicembre 2019 la Commissione adotta un atto delegato in conformità dell'articolo 23, che integra la presente direttiva istituendo un sistema comune facoltativo a livello di Unione per valutare la predisposizione degli edifici all'intelligenza. Tale valutazione si basa su un esame della capacità di un edificio o di un'unità immobiliare di adattare il proprio funzionamento alle esigenze dell'occupante e della rete e di migliorare l'efficienza energetica e la prestazione complessiva.

In conformità dell'allegato I bis, il sistema comune facoltativo a livello di Unione per valutare la predisposizione degli edifici all'intelligenza:

- a) stabilisce la definizione di indicatore di predisposizione degli edifici all'intelligenza; e
- b) stabilisce una metodologia per calcolarlo.

11. Entro il 31 dicembre 2019 e previa consultazione delle parti interessate, la Commissione adotta un atto di esecuzione che specifica le modalità tecniche per l'attuazione efficace del

sistema di cui al paragrafo 10 del presente articolo, compreso un calendario per una fase di prova non vincolante a livello nazionale, e che chiarisce la complementarità del sistema agli attestati di prestazione energetica di cui all'articolo 11.

Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 26, paragrafo 3.

(*3) Direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi (GU L 307 del 28.10.2014, pag. 1)."

(*4) Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese [notificata con il numero C(2003) 1422] (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).";"

6) all'articolo 10, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

"6. Gli Stati membri ancorano le rispettive misure finanziarie destinate a migliorare l'efficienza energetica in occasione della ristrutturazione degli edifici ai risparmi energetici perseguiti o conseguiti, determinati attraverso uno o più dei seguenti criteri:

- a) la prestazione energetica dell'apparecchiatura o del materiale utilizzato per la ristrutturazione; in tal caso l'apparecchiatura o il materiale utilizzato per la ristrutturazione deve essere installato da un installatore con adeguato livello di certificazione o qualificazione;
- b) i valori standard per il calcolo dei risparmi energetici negli edifici;
- c) il miglioramento ottenuto grazie alla ristrutturazione confrontando gli attestati di prestazione energetica rilasciati prima e dopo la ristrutturazione stessa;
- d) i risultati di una diagnosi energetica;
- e) i risultati di un altro metodo pertinente, trasparente e proporzionato che indichi il miglioramento della prestazione energetica.

6 bis. Le banche dati degli attestati di prestazione energetica consentono la raccolta di dati relativi al consumo di energia, misurato o calcolato, degli edifici contemplati, compresi almeno gli edifici pubblici per i quali è stato rilasciato in conformità dell'articolo 12 un attestato di prestazione energetica di cui all'articolo 13.

6 ter. Almeno i dati aggregati e resi anonimi conformemente ai requisiti dell'Unione e nazionali sulla protezione dei dati sono resi disponibili su richiesta per finalità statistiche e di ricerca e al proprietario dell'edificio.”;

7) gli articoli 14 e 15 sono sostituiti dai seguenti:

“Articolo 14

Ispezione degli impianti di riscaldamento

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per stabilire ispezioni periodiche delle parti accessibili degli impianti di riscaldamento o degli impianti di riscaldamento e ventilazione combinati di ambienti con una potenza nominale utile superiore a 70 kW, quali il generatore di calore, il sistema di controllo e la pompa o le pompe di circolazione utilizzati per il riscaldamento degli edifici. L'ispezione include una valutazione dell'efficienza e del dimensionamento del generatore di calore rispetto al fabbisogno termico dell'edificio e, a seconda dei casi, tiene conto della capacità dell'impianto di riscaldamento o dell'impianto di riscaldamento e ventilazione combinati di ambienti di ottimizzare la propria prestazione in condizioni di esercizio tipiche o medie.

Se non sono state apportate modifiche all'impianto di riscaldamento o all'impianto per il riscaldamento e la ventilazione combinati o al fabbisogno termico dell'edificio successivamente a un'ispezione effettuata ai sensi del presente paragrafo, gli Stati membri possono decidere di non disporre una nuova valutazione del dimensionamento del generatore di calore.

2. I sistemi tecnici per l'edilizia che sono esplicitamente disciplinati da un criterio di prestazione energetica concordato o da un accordo contrattuale che specifica un livello concordato di miglioramento dell'efficienza energetica, quali i contratti di rendimento energetico, o che sono gestiti da un servizio pubblico o da un operatore di rete e, pertanto, sono soggetti a misure di monitoraggio del rendimento riguardanti il sistema, sono esentati dai requisiti di cui al paragrafo 1, a condizione che l'impatto globale di tale approccio sia equivalente a quello derivante dal paragrafo 1.

3. In alternativa al paragrafo 1, e a condizione che l'impatto globale sia equivalente a quello derivante dal paragrafo 1, gli Stati membri possono optare per l'adozione di misure atte ad

assicurare la consulenza agli utenti in merito alla sostituzione dei generatori di calore, ad altre modifiche dell'impianto di riscaldamento o dell'impianto di riscaldamento e ventilazione combinati di ambienti e a soluzioni alternative, al fine di valutare l'efficienza e il corretto dimensionamento di tali impianti.

Prima di applicare le misure alternative di cui al primo comma del presente paragrafo, ogni Stato membro presenta alla Commissione una relazione con cui documenta l'equivalenza fra l'impatto di tali misure e quello delle misure indicate al paragrafo 1.

Tale relazione è presentata conformemente agli obblighi di pianificazione e comunicazione applicabili.

4. Gli Stati membri stabiliscono i requisiti affinché, laddove tecnicamente ed economicamente fattibile, gli edifici non residenziali con una potenza nominale utile superiore a 290 kW per gli impianti di riscaldamento o gli impianti di riscaldamento e ventilazione combinati di ambienti siano dotati di sistemi di automazione e controllo entro il 2025.

I sistemi di automazione e controllo degli edifici sono in grado di:

- a) monitorare, registrare, analizzare e consentire continuamente di adeguare l'uso dell'energia;
- b) confrontare l'efficienza energetica degli edifici, rilevare le perdite d'efficienza dei sistemi tecnici per l'edilizia e informare il responsabile dei servizi o della gestione tecnica dell'edificio delle opportunità di miglioramento in termini di efficienza energetica; e
- c) consentire la comunicazione con i sistemi tecnici per l'edilizia connessi e altre apparecchiature interne all'edificio, nonché essere interoperabili con i sistemi tecnici per l'edilizia con tecnologie proprietarie, dispositivi e fabbricanti diversi.

5. Gli Stati membri possono stabilire requisiti affinché gli edifici residenziali siano attrezzati con:

- a) la funzionalità di monitoraggio elettronico continuo, che misura l'efficienza dei sistemi e informa i proprietari o gli amministratori dei cali significativi di efficienza e della necessità di manutenzione;

b) funzionalità di regolazione efficaci ai fini della generazione, della distribuzione, dello stoccaggio e del consumo ottimali dell'energia.

6. Gli edifici conformi ai paragrafi 4 o 5 sono esentati dai requisiti di cui al paragrafo 1.

Articolo 15

Ispezione degli impianti di condizionamento dell'aria

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per prescrivere un'ispezione periodica delle parti accessibili degli impianti di condizionamento dell'aria o degli impianti di condizionamento dell'aria e ventilazione combinati con una potenza nominale utile superiore a 70 kW. L'ispezione include una valutazione dell'efficienza e del dimensionamento dell'impianto di condizionamento dell'aria rispetto al fabbisogno di rinfrescamento dell'edificio e, a seconda dei casi, tiene conto della capacità dell'impianto di condizionamento dell'aria o dell'impianto di condizionamento dell'aria e ventilazione combinati di ottimizzare la propria prestazione in condizioni di esercizio tipiche o medie.

Se non sono state apportate modifiche all'impianto di condizionamento dell'aria o all'impianto di condizionamento dell'aria e ventilazione combinati o al fabbisogno di rinfrescamento dell'edificio successivamente a un'ispezione effettuata ai sensi del presente paragrafo, gli Stati membri possono decidere di non disporre una nuova valutazione del dimensionamento dell'impianto di condizionamento dell'aria.

Gli Stati membri che mantengono requisiti più rigorosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, sono esentati dall'obbligo di notificarli alla Commissione.

2. I sistemi tecnici per l'edilizia che sono esplicitamente disciplinati da un criterio di prestazione energetica concordato o da un accordo contrattuale che specifica un livello concordato di miglioramento dell'efficienza energetica, quali i contratti di rendimento energetico, o che sono gestiti da un servizio pubblico o da un operatore di rete e, pertanto, sono soggetti a misure di monitoraggio del rendimento riguardanti il sistema, sono esentati dai requisiti di cui al paragrafo 1, a condizione che l'impatto globale di tale approccio sia equivalente a quello derivante dal paragrafo 1.

3. In alternativa al paragrafo 1, e a condizione che l'impatto globale di tale approccio sia equivalente a quello derivante dal paragrafo 1, gli Stati membri possono optare per

l'adozione di misure atte ad assicurare la consulenza agli utenti in merito alla sostituzione degli impianti di condizionamento dell'aria o degli impianti di condizionamento dell'aria e ventilazione combinati, ad altre modifiche dell'impianto di condizionamento dell'aria o dell'impianto di condizionamento dell'aria e ventilazione combinati e a soluzioni alternative, al fine di valutare l'efficienza e il corretto dimensionamento di tali impianti.

Prima di applicare le misure alternative di cui al primo comma del presente paragrafo, ciascuno Stato membro presenta alla Commissione una relazione con cui documenta l'equivalenza fra l'impatto di tali misure e quello delle misure indicate al paragrafo 1.

Tale relazione è presentata conformemente agli obblighi di pianificazione e comunicazione applicabili.

4. Gli Stati membri stabiliscono i requisiti affinché, laddove tecnicamente ed economicamente fattibile, gli edifici non residenziali con una potenza nominale utile superiore a 290 kW per gli impianti di condizionamento dell'aria o per gli impianti di condizionamento dell'aria e ventilazione combinati siano dotati di sistemi di automazione e controllo entro il 2025.

I sistemi di automazione e controllo degli edifici sono in grado di:

- a) monitorare, registrare, analizzare e consentire continuamente di adeguare l'uso dell'energia;
- b) confrontare l'efficienza energetica degli edifici, rilevare le perdite d'efficienza dei sistemi tecnici per l'edilizia e informare il responsabile delle strutture o della gestione tecnica dell'edificio delle opportunità di miglioramento in termini di efficienza energetica; e
- c) consentire la comunicazione con i sistemi tecnici per l'edilizia connessi e altre apparecchiature interne all'edificio, nonché essere interoperabili con i sistemi tecnici per l'edilizia con tecnologie proprietarie, dispositivi e fabbricanti diversi.

5. Gli Stati membri possono stabilire requisiti affinché gli edifici residenziali siano attrezzati con:

- a) una funzionalità di monitoraggio elettronico continuo, che misura l'efficienza dei sistemi e informa i proprietari o gli amministratori dei cali di efficienza significativi e della necessità di manutenzione; e

b) funzionalità di regolazione efficaci ai fini della generazione, della distribuzione, dello stoccaggio e del consumo ottimali dell'energia.

6. Gli edifici conformi ai paragrafi 4 o 5 sono esentati dai requisiti di cui al paragrafo 1.”;

8) l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

“Articolo 19

Revisione

La Commissione, assistita dal comitato istituito dall'articolo 26, valuta la presente direttiva entro il 1o gennaio 2026, alla luce dell'esperienza maturata e dei progressi compiuti durante la sua applicazione e, se necessario, presenta proposte a riguardo.

Nell'ambito di tale revisione la Commissione esamina in che modo gli Stati membri possano applicare gli approcci integrati di distretto o di vicinato nella politica immobiliare e di efficienza energetica dell'Unione, assicurando nel contempo che ciascun edificio soddisfi i requisiti minimi di prestazione energetica, per esempio attraverso sistemi di ristrutturazione globale che si applicano a vari edifici in un ambito spaziale, anziché a un singolo edificio.

La Commissione valuta, in particolare, la necessità di migliorare ulteriormente gli attestati di prestazione energetica in conformità dell'articolo 11.”;

9) è inserito l'articolo seguente:

“Articolo 19 bis

Studio di fattibilità

Prima del 2020 la Commissione conclude uno studio di fattibilità in cui illustra possibilità e tempistiche per introdurre l'ispezione di impianti autonomi di ventilazione e un passaporto facoltativo di ristrutturazione degli edifici che sia complementare agli attestati di prestazione energetica, allo scopo di fornire una tabella di marcia per la ristrutturazione a lungo termine e in fasi successive degli edifici, basata su criteri qualitativi e su una diagnosi energetica preliminare, che indichi le misure e gli interventi di ristrutturazione idonei a migliorare la prestazione energetica.”;

10) all'articolo 20, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

“2. In particolare, gli Stati membri forniscono ai proprietari o locatari di edifici informazioni sugli attestati di prestazione energetica, compresi le finalità e gli obiettivi degli stessi, sulle



misure economicamente convenienti, nonché, all'occorrenza, sugli strumenti finanziari per migliorare la prestazione energetica degli edifici e sulla sostituzione delle caldaie a combustibile fossile con alternative più sostenibili. Gli Stati membri forniscono tali informazioni mediante strumenti di consulenza accessibili e trasparenti, come le consulenze in materia di ristrutturazione e gli sportelli unici (one-stop-shop).”;

11) l'articolo 23 è sostituito dal seguente:

“Articolo 23

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni previste dal presente articolo.
2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui agli articoli 5, 8 e 22 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 9 luglio 2018. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui agli articoli 5, 8 e 22 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima di adottare un atto delegato, la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro conformemente ai principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 5, 8 o 22 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il

Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.”;

12) gli articoli 24 e 25 sono soppressi;

13) l'articolo 26 è sostituito dal seguente:

“Articolo 26

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.”;

14) gli allegati sono modificati in conformità dell'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Modifica della direttiva 2012/27/UE

L'articolo 4 della direttiva 2012/27/UE è sostituito dal seguente:

“Articolo 4

Ristrutturazione di immobili

Una prima versione delle strategie a lungo termine degli Stati membri per mobilitare investimenti nella ristrutturazione del parco nazionale di edifici residenziali e commerciali, sia pubblici che privati, è pubblicata entro il 30 aprile 2014 e successivamente aggiornata ogni tre anni e trasmessa alla Commissione nell'ambito dei piani d'azione nazionali per l'efficienza energetica.”.



Articolo 3

Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 10 marzo 2020. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì un'indicazione da cui risulta che i riferimenti a disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti che recepiscono la direttiva 2010/31/UE o la direttiva 2012/27/UE sono intesi come riferimenti a dette direttive modificate dalla presente direttiva. Le modalità del riferimento e la formulazione dell'indicazione sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 4

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 5

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, il 30 maggio 2018



Allegato

Gli allegati della direttiva 2010/31/UE sono così modificati:

1. L'allegato I è così modificato:

a) il punto 1 è sostituito dal seguente:

“1. La prestazione energetica di un edificio è determinata sulla base del consumo di energia calcolato o effettivo e riflette l'uso normale di energia dell'edificio per il riscaldamento degli ambienti, il rinfrescamento degli ambienti, la produzione di acqua calda per uso domestico, la ventilazione, l'illuminazione incorporata e altri sistemi tecnici per l'edilizia.

La prestazione energetica di un edificio è espressa in kWh/(m².a) da un indicatore numerico del consumo di energia primaria ai fini della certificazione della prestazione energetica e della conformità ai requisiti minimi di prestazione energetica. Il metodo per la determinazione del rendimento energetico di un edificio è trasparente e aperto all'innovazione.

Gli Stati membri descrivono il metodo nazionale di calcolo secondo gli allegati nazionali delle norme generali, vale a dire ISO 52000-1, 52003-1, 52010-1, 52016-1, and 52018-1, elaborate nell'ambito del mandato M/480 conferito al Comitato europeo di normazione (CEN). Tale disposizione non costituisce una codificazione giuridica di tali norme.”;

b) il punto 2 è sostituito dal seguente:

“2. Il fabbisogno energetico per il riscaldamento degli ambienti, il rinfrescamento degli ambienti, la produzione di acqua calda per uso domestico, la ventilazione, l'illuminazione incorporata e altri sistemi tecnici per l'edilizia è calcolato in modo da ottimizzare il livello di benessere, la qualità dell'aria interna e il comfort, come definiti dagli Stati membri a livello nazionale o regionale.

Il calcolo dell'energia primaria si fonda su fattori di energia primaria o su fattori di ponderazione per vettore energetico, che possono basarsi su medie ponderate annuali, ed eventualmente anche stagionali o mensili, nazionali, regionali o locali o su informazioni più specifiche messe a disposizione per singoli sistemi a distanza.



I fattori di energia primaria o di ponderazione sono definiti dagli Stati membri. Nell'applicazione di tali fattori al calcolo della prestazione energetica, gli Stati membri garantiscono il perseguimento della prestazione energetica ottimale dell'involucro edilizio. Nel calcolo dei fattori di energia primaria per determinare la prestazione energetica degli edifici gli Stati membri possono tener conto delle fonti di energia rinnovabile fornita dal vettore energetico e delle fonti di energia rinnovabile prodotta e utilizzata in loco, a condizione che ciò si applichi su base non discriminatoria.”;

c) è inserito il punto seguente:

“2 bis.

Per esprimere la prestazione energetica di un edificio, gli Stati membri possono definire indicatori numerici supplementari relativi all'uso totale di energia primaria non rinnovabile e rinnovabile e alle emissioni di gas a effetto serra prodotto in kg di CO₂eq/(m².a).”;

d) al punto 4, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

“4. Si tiene conto dell'influenza positiva dei seguenti aspetti:”;

2. È inserito l'allegato seguente:

“Allegato I bis

Quadro generale comune per la valutazione della predisposizione degli edifici all'intelligenza

1. La Commissione stabilisce la definizione dell'indicatore di predisposizione degli edifici all'intelligenza e una metodologia con cui tale indicatore deve essere calcolato per valutare le capacità di un edificio o di un'unità immobiliare di adattare il proprio funzionamento alle esigenze dell'occupante e della rete e di migliorare la sua efficienza energetica e le prestazioni generali.

L'indicatore di predisposizione degli edifici all'intelligenza tiene conto delle caratteristiche di maggiore risparmio energetico, di analisi comparativa e flessibilità, nonché delle funzionalità e delle capacità migliorate attraverso dispositivi più interconnessi e intelligenti.

La metodologia considera tecnologie come i contatori intelligenti, i sistemi di automazione e controllo degli edifici, i dispositivi autoregolanti per il controllo della temperatura dell'aria interna, gli elettrodomestici incorporati, i punti di ricarica per veicoli elettrici, l'accumulo di



energia, nonché le funzionalità specifiche e l'interoperabilità di tali sistemi, oltre ai benefici per le condizioni climatiche degli ambienti interni, l'efficienza energetica, i livelli di prestazione e la flessibilità così consentita.

2. La metodologia si basa su tre funzionalità chiave relative all'edificio e ai suoi sistemi tecnici per l'edilizia:

- a) la capacità di mantenere l'efficienza energetica e il funzionamento dell'edificio mediante l'adattamento del consumo energetico, ad esempio usando energia da fonti rinnovabili;
- b) la capacità di adattare la propria modalità di funzionamento in risposta alle esigenze dell'occupante, prestando la dovuta attenzione alla facilità d'uso, al mantenimento di condizioni di benessere igrotermico degli ambienti interni e alla capacità di comunicare dati sull'uso dell'energia; e
- c) la flessibilità della domanda di energia elettrica complessiva di un edificio, inclusa la sua capacità di consentire la partecipazione alla gestione attiva e passiva, nonché la gestione della domanda implicita ed esplicita, della domanda relativamente alla rete, ad esempio attraverso la flessibilità e le capacità di trasferimento del carico.

3. La metodologia può altresì considerare:

- a) l'interoperabilità dei sistemi (contatori intelligenti, sistemi di automazione e controllo dell'edificio, elettrodomestici incorporati, dispositivi autoregolanti per il controllo della temperatura dell'aria interni all'edificio, sensori di qualità dell'aria interna e ventilazione); e
- b) l'influenza positiva delle reti di comunicazione esistenti, in particolare l'esistenza di un'infrastruttura fisica interna all'edificio predisposta per l'alta velocità, come l'etichetta facoltativa "predisposta per la banda larga", e l'esistenza di un punto di accesso per i condomini, conformemente all'articolo 8 della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*1).

4. La metodologia non pregiudica i regimi nazionali di certificazione della prestazione energetica esistenti e si basa sulle iniziative correlate a livello nazionale, tenendo conto dei principi della titolarità dell'occupante, della protezione dei dati, della vita privata e della sicurezza, in conformità del pertinente diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati e vita privata, nonché delle migliori tecniche disponibili nel settore della cybersicurezza.

5. La metodologia definisce il formato più adeguato del parametro dell'indicatore della predisposizione degli edifici all'intelligenza ed è semplice, trasparente e facilmente comprensibile per i consumatori, i proprietari, gli investitori e gli attori del mercato della gestione della domanda d'energia.

3. l'allegato II è così modificato:

a) al punto 1, il primo capoverso è sostituito dal seguente:

“Le autorità competenti o gli organismi da esse delegati per l'attuazione del sistema di controllo indipendente selezionano in modo casuale, tra tutti gli attestati di prestazione energetica rilasciati nel corso di un anno, quelli da sottoporre a verifica. Il campione è di dimensioni sufficienti ad assicurare risultati statisticamente significativi in termini di conformità.”;

b) è aggiunto il punto seguente:

“3. Se le informazioni sono inserite in una banca dati, le autorità nazionali possono identificare l'originatore dell'inserzione a fini di monitoraggio e verifica.”



4. LE NORMATIVE NAZIONALI

4.1. LEGGE 9 GENNAIO 1991, N. 10

LEGGE 9 gennaio 1991, n. 10

Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.

(Vigente al: 30-5-2021)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

La seguente legge:

TITOLO I

Norme in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia

Art. 1

(Finalità ed ambito di applicazione)

1. Al fine di migliorare i processi di trasformazione dell'energia, di ridurre i consumi di energia e di migliorare le condizioni di compatibilità ambientale dell'utilizzo dell'energia a parità di servizio reso e di qualità della vita, le norme del presente titolo favoriscono ed incentivano, in accordo con la politica energetica della Comunità economica europea, l'uso razionale dell'energia, il contenimento dei consumi di energia nella produzione e nell'utilizzo di manufatti, l'utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia, la riduzione dei consumi specifici

di energia nei processi produttivi, una più rapida sostituzione degli impianti in particolare nei settori a più elevata intensità energetica, anche attraverso il coordinamento tra le fasi di ricerca applicata, di sviluppo dimostrativo e di produzione industriale.

2. La politica di uso razionale dell'energia e di uso razionale delle materie prime energetiche definisce un complesso di azioni organiche dirette alla promozione del risparmio energetico, all'uso appropriato delle fonti di energia, anche convenzionali, al miglioramento dei processi tecnologici che utilizzano o trasformano energia, allo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, alla sostituzione delle materie prime energetiche di importazione.

3. Ai fini della presente legge sono considerate fonti rinnovabili di energia ((. . .)): il sole, il vento, l'energia idraulica, le risorse geotermiche, le maree, il moto ondoso e la trasformazione dei rifiuti organici ((. . .)) o di prodotti vegetali. ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296)). Per i rifiuti organici e inorganici resta ferma la vigente disciplina ed in particolare la normativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e successive modificazioni ed integrazioni, al decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, e al decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475.

4. L'utilizzazione delle fonti di energia di cui al comma 3 è considerata di pubblico interesse e di pubblica utilità e le opere relative sono equiparate alle opere dichiarate indifferibili e urgenti ai fini dell'applicazione delle leggi sulle opere pubbliche.

Art. 2.

(Coordinamento degli interventi)

1. Per la coordinata attuazione del piano energetico nazionale e al fine di raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 1, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro dei trasporti, il Ministro dell'ambiente, il Ministro dei trasporti, il Ministro dell'ambiente, il Ministro delle partecipazioni statali, le

regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e successivamente con cadenza almeno triennale, direttive per il coordinato impiego degli strumenti pubblici di intervento e di incentivazione della promozione, della ricerca, dello sviluppo tecnologico, nei settori della produzione, del recupero e dell'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia e del contenimento dei consumi energetici.

Art. 3.

(Accordo di programma)

1. Per lo sviluppo di attività aventi le finalità di cui all'articolo 1, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede a stipulare con l'ENEA un accordo di programma, con validità triennale, ove sono stabiliti gli obiettivi, i tempi di attuazione e le previsioni di spesa dei progetti relativi al programma medesimo per un ammontare complessivo non superiore al 10 per cento degli stanziamenti previsti dalla presente legge.

Art. 4.

(Norme attuative e sulle tipologie tecnico-costruttive)

1. (Comma abrogato dal D.Lgs 19 agosto 2005, n. 192).
2. (Comma abrogato dal D.Lgs 19 agosto 2005, n. 192).
3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, adottato previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il CNR, l'ENEA, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono emanate norme per definire i criteri generali per la costruzione o la ristrutturazione degli impianti di interesse agricolo, zootecnico e forestale che facilitino il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1.



4. (Comma abrogato dal D.Lgs 19 agosto 2005, n. 192, come modificato dal D.Lgs 29 dicembre 2006, n. 311).

5. Per le finalità di cui all'articolo 1, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, adottato previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dei trasporti, sono emanate norme per il contenimento dei consumi energetici in materia di reti e di infrastrutture relative ai trasporti nonché ai mezzi di trasporto terrestre ed aereo pubblico e privato.

6. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti i Ministri interessati, può emanare norme specifiche, efficaci anche solo per periodi limitati, dirette ad assicurare il contenimento dei consumi energetici.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanate norme idonee a rendere apprezzabile il conseguimento dell'obiettivo dell'uso razionale dell'energia e dell'utilizzo di fonti rinnovabili di energia nei criteri di aggiudicazione delle gare di appalto economicamente rilevanti per la fornitura di beni o servizi per conto della pubblica amministrazione, degli enti territoriali e delle relative aziende, degli istituti di previdenza e di assicurazione. Tale normativa è inserita di diritto nella normativa che disciplina le gare d'appalto e nei capitolati relativi.

Art. 5.

(Piani regionali)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con l'ENEA, individuano i bacini che in relazione alle caratteristiche, alle dimensioni, alle esigenze di utenza, alla disponibilità di fonti rinnovabili di energia, al risparmio energetico realizzabile e alla preesistenza di altri vettori energetici, costituiscono le aree più idonee ai fini della fattibilità degli interventi di uso razionale dell'energia e di utilizzo delle fonti rinnovabili di energia.((1))



2. D'intesa con gli enti locali e le loro aziende inseriti nei bacini di cui al comma 1 ed in coordinamento con l'ENEA, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispongono rispettivamente un piano regionale o provinciale relativo all'uso delle fonti rinnovabili di energia. ((1))

3. I piani di cui al comma 2 contengono in particolare:

- a) il bilancio energetico regionale o provinciale;
- b) l'individuazione dei bacini energetici territoriali;
- c) la localizzazione e la realizzazione degli impianti di teleriscaldamento;
- d) l'individuazione delle risorse finanziarie da destinare alla realizzazione di nuovi impianti di produzione di energia;
- e) la destinazione delle risorse finanziarie, secondo un ordine di priorità relativo alla quantità percentuale e assoluta di energia risparmiata, per gli interventi di risparmio energetico;
- f) la formulazione di obiettivi secondo priorità di intervento;
- g) le procedure per l'individuazione e la localizzazione di impianti per la produzione di energia fino a dieci megawatt elettrici per impianti installati al servizio dei settori industriale, agricolo, terziario, civile e residenziale, nonché per gli impianti idroelettrici.

4. In caso di inadempimento delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano a quanto previsto nei commi 1, 2 e 3 nei termini individuati, ad esse si sostituisce il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che provvede con proprio decreto su proposta dell'ENEA, sentiti gli enti locali interessati. ((1))

5. I piani regolatori generali di cui alla legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni e integrazioni, dei comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti, devono prevedere uno specifico piano a livello comunale relativo all'uso delle fonti rinnovabili di energia.



AGGIORNAMENTO (1)

La Corte Costituzionale con sentenza 18-27 dicembre 1991, n. 483 (in G.U. 1a s.s. 04/01/1992, n. 1), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente art. 5:

- al primo comma " nella parte in cui prevede che le province autonome di Trento e di Bolzano individuano i bacini, ivi considerati, " d'intesa con " anziché "sentito" l'ENEA";
- al secondo comma, " nella parte in cui prevede che le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono i loro piani " d'intesa con " anziché "sentiti" gli enti locali e le loro aziende";
- al quarto comma, " nella parte in cui non prevede un congruo preavviso, nei sensi espressi in motivazione, alle province autonome di Trento e di Bolzano, in ordine all' esercizio dei poteri sostitutivi ivi disciplinati".

Art. 6.

(Teleriscaldamento)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individuano le aree che risultano idonee alla realizzazione di impianti e di reti di teleriscaldamento nonché i limiti ed i criteri nel cui ambito le amministrazioni dello Stato, le aziende autonome, gli enti pubblici nazionali o locali, gli istituti di previdenza e di assicurazione, devono privilegiare il ricorso all'allaccio a reti di teleriscaldamento qualora propri immobili rientrino in tali aree.

Art. 7.

(Norme per le imprese elettriche minori)

1. Il limite stabilito dall'articolo 4, n. 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, modificato dall'articolo 18 della legge 29 maggio 1982, n. 308, non si applica alle imprese produttrici e distributrici a condizione che l'energia elettrica prodotta venga distribuita entro i confini territoriali dei comuni già serviti dalle medesime imprese produttrici e distributrici alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La produzione di energia elettrica delle medesime imprese produttrici e distributrici mediante le fonti rinnovabili di energia di cui all'articolo 1, comma 3, resta disciplinata dalle disposizioni legislative vigenti per i relativi impianti.

3. Il Comitato interministeriale dei prezzi (CIP), su proposta della Cassa conguaglio per il settore elettrico, stabilisce entro ogni anno, sulla base del bilancio dell'anno precedente delle imprese produttrici e distributrici di cui al comma 1, l'acconto per l'anno in corso ed il conguaglio per l'anno precedente da corrispondere a titolo di integrazione tariffaria alle medesime imprese produttrici e distributrici.

4. Il CIP può modificare l'acconto per l'anno in corso rispetto al bilancio dell'anno precedente delle imprese produttrici e distributrici di cui al comma 1 qualora intervengano variazioni nei costi dei combustibili e/o del personale che modifichino in modo significativo i costi di esercizio per l'anno in corso delle medesime imprese produttrici e distributrici.

Art. 8.

(Contributi in conto capitale a sostegno dell'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia nell'edilizia)

1. Al fine di incentivare la realizzazione di iniziative volte a ridurre il consumo specifico di energia, il miglioramento dell'efficienza energetica, l'utilizzo delle fonti di energia di cui all'articolo 1, nella climatizzazione e nella illuminazione degli ambienti, anche adibiti ad uso industriale, artigianale, commerciale, turistico, sportivo ed agricolo, nell'illuminazione stradale, nonché nella produzione di energia elettrica e di acqua calda sanitaria nelle abitazioni adibite ad uso civile e ad uso industriale, artigianale, commerciale, turistico, sportivo ed agricolo, possono essere concessi contributi in conto capitale nella misura minima del 20 per cento e nella misura massima del 40 per cento della spesa di investimento ammissibile documentata per ciascuno dei seguenti interventi:

a) coibentazione negli edifici esistenti che consenta un risparmio di energia non inferiore al 20 per cento ed effettuata secondo le regole tecniche di cui all'allegata tabella A;

- b) installazione di nuovi generatori di calore ad alto rendimento, che in condizioni di regime presentino un rendimento, misurato con metodo diretto, non inferiore al 90 per cento, sia negli edifici di nuova costruzione sia in quelli esistenti;
- c) installazione di pompe di calore per riscaldamento ambiente o acqua sanitaria o di impianti per l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia che consentano la copertura almeno del 30 per cento del fabbisogno termico dell'impianto in cui è attuato l'intervento nell'ambito delle disposizioni del titolo II;
- d) installazione di apparecchiature per la produzione combinata di energia elettrica e di calore;
- e) installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica; per tali interventi il contributo può essere elevato fino all'80 per cento;
- f) installazione di sistemi di controllo integrati e di contabilizzazione differenziata dei consumi di calore nonché di calore e acqua sanitaria di ogni singola unità immobiliare, di sistemi telematici per il controllo e la conduzione degli impianti di climatizzazione nonché trasformazione di impianti centralizzati o autonomi per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1;
- g) trasformazione di impianti centralizzati di riscaldamento in impianti unifamiliari a gas per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria dotati di sistema automatico di regolazione della temperatura, inseriti in edifici composti da più unità immobiliari, con determinazione dei consumi per le singole unità immobiliari, escluse quelle situate nelle aree individuate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 6 ove siano presenti reti di teleriscaldamento;
- h) installazione di sistemi di illuminazione ad alto rendimento anche nelle aree esterne.

2. Nel caso di effettuazione da parte del locatore di immobili urbani di interventi compresi tra quelli di cui al comma 1 si applica l'articolo 23 della legge 27 luglio 1978, n. 392.



Art. 9.

(Competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano)

1. La concessione e la erogazione dei contributi previsti dagli articoli 8, 10 e 13 è delegata alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro del tesoro, emana, con proprio decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le direttive per uniformare i criteri di valutazione delle domande, le procedure e le modalità di concessione e di erogazione dei contributi da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano tengono conto nell'istruttoria di propria competenza dei tempi di realizzazione delle singole iniziative, di consumi di energia preesistenti, dei benefici energetici attesi, della quantità di energia primaria risparmiata per unità di capitale investito, nonché: per gli interventi di cui all'articolo 8, della tipologia degli edifici e dei soggetti beneficiari dei contributi con priorità per gli interventi integrati; per gli interventi di cui all'articolo 10, dell'obsolescenza degli impianti e dell'utilizzo energetico dei rifiuti; per gli interventi di cui all'articolo 13, della tipologia delle unità produttive e delle potenziali risorse energetiche del territorio.
3. Entro il 31 marzo di ciascun anno le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano inoltrano al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato apposita richiesta di fondi documentata sulla base delle domande effettivamente pervenute e favorevolmente istruite.
4. Tenuto conto delle richieste delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano pervenute entro il termine di cui al comma 3, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato propone entro trenta giorni al CIPE, che provvede entro i successivi trenta giorni, la ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dei fondi in relazione a ciascuno degli interventi di cui agli articoli 8, 10 e 13.
5. I fondi assegnati alle singole regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono improrogabilmente impegnati mediante appositi atti di concessione dei contributi entro centoventi giorni dalla ripartizione dei fondi. I fondi residui, per i quali le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non hanno fornito la documentazione relativa agli atti di



impegno entro i trenta giorni successivi, vengono destinati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio provvedimento ad iniziative invase dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano sulla base delle percentuali di ripartizione già adottate dal CIPE ai sensi del comma 4.

6. Per il primo anno di applicazione della presente legge il termine di cui al comma 3 è fissato al novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della stessa e la nuova ripartizione dei fondi residui di cui al comma 5 riguarda anche eventuali fondi residui trasferiti alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano per le medesime finalità sulla base della normativa previgente la presente legge e non impegnati entro il termine di centoventi giorni di cui al medesimo comma 5.

7. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, avvalendosi anche dell'ENEA ai sensi dell'articolo 16, comma 3, provvedono ad accertare l'effettivo conseguimento del risparmio energetico, attraverso idonei strumenti di verifica con metodo a campione e/o secondo criteri di priorità. In caso di esito negativo delle verifiche le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ne danno informazione immediata al Ministero dell'industria, del commercio dell'artigianato e provvedono all'immediata revoca totale o parziale dei contributi concessi ed al recupero degli importi già erogati, maggiorati di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento, con le modalità di cui all'articolo 2 del testo unico delle disposizioni di legge relative alla procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici, dei proventi di Demanio pubblico e di pubblici servizi e delle tasse sugli affari, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Le somme recuperate sono annualmente ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con le modalità di cui al comma 4.

8. Per i pareri delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dalla presente legge, decorso il termine per l'emanazione dell'atto cui il parere è preordinato, l'autorità competente può provvedere anche in assenza dello stesso. ((1))



AGGIORNAMENTO (1)

La Corte Costituzionale con sentenza 18-27 dicembre 1991, n. 483 (in G.U. 1a s.s. 04/01/1992, n. 1), ha dichiarato la illegittimità costituzionale del presente art. 9, " nella parte in cui, includendo le province autonome di Trento e di Bolzano nella delega relativa alla concessione di contributi di spettanza provinciale, non prevede per queste le modalità di finanziamento secondo le norme statutarie".

Art. 10.

(Contributi per il contenimento dei consumi energetici nei settori industriale, artigianale e terziario)

1. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1 nei settori industriale, artigianale e terziario e nella movimentazione dei prodotti possono essere concessi contributi in conto capitale fino al 30 per cento della spesa ammissibile preventivata, per realizzare o modificare impianti fissi, sistemi o componenti, nonché mezzi per il trasporto fluviale di merci.
2. Possono essere ammessi a contributo interventi riguardanti impianti con potenza fino a dieci megawatt termici o fino a tre megawatt elettrici relativi ai servizi generali e/o al ciclo produttivo che conseguano risparmio di energia attraverso l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia e/o un migliore rendimento di macchine e apparecchiature e/o la sostituzione di idrocarburi con altri combustibili.

Art. 11

(Norme per il risparmio di energia e l'utilizzazione di fonti rinnovabili di energia)

1. Alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, alle province ed ai comuni e loro consorzi e associazioni, sia direttamente sia tramite loro aziende e società, nonché alle imprese di cui all'articolo 4, n. 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, modificato dall'articolo 18 della legge 29 maggio 1982, n. 308, ad imprese e a consorzi tra imprese costituiti ai sensi degli articoli 2602 e seguenti del codice civile, a consorzi costituiti tra imprese ed Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL) e/o altri enti pubblici,



possono essere concessi contributi in conto capitale per studi di fattibilità tecnico-economica per progetti esecutivi di impianti civili, industriali o misti di produzione, di recupero, di trasporto e di distribuzione dell'energia derivante dalla cogenerazione, nonché per iniziative aventi le finalità di cui all'articolo 1 e le caratteristiche di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, escluse le iniziative di cui agli articoli 12 e 14.

2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti i Ministri dell'ambiente, per le aree urbane e dei trasporti, nel limite massimo del 50 per cento della spesa ammissibile prevista sino ad un massimo di lire cinquanta milioni per gli studi di fattibilità tecnico-economica e di lire trecento milioni per i progetti esecutivi purché lo studio sia effettuato secondo le prescrizioni del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'impianto abbia le seguenti caratteristiche minime:

- a) potenza superiore a dieci megawatt termici o a tre megawatt elettrici;
- b) potenza elettrica installata per la cogenerazione pari ad almeno il 10 per cento della potenza termica erogata all'utenza.

3. Ai soggetti di cui al comma 1 possono altresì essere concessi contributi in conto capitale per la realizzazione o la modifica a dieci megawatt termici o a tre megawatt elettrici relativi a servizi generali e/o al ciclo produttivo che conseguano risparmio di energia e/o un migliore rendimento di macchine e apparecchiature e/o la sostituzione di idrocarburi con altri combustibili. Il limite suddetto non si applica nel caso di realizzazione di nuovi impianti, quando ciò deriva da progetti di intervento unitari e coordinati a livello di polo industriale, di consorzi e forme associative di impresa.

4. Il contributo di cui al comma 3 è concesso e liquidato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato nel limite massimo del 30 per cento della spesa totale ammessa al contributo preventivata e documentata, elevabile al 40 per cento nel caso di impianti di cogenerazione e per gli impianti di cui all'articolo 6.

5. La domanda di contributo di cui al comma 3 deve essere corredata del progetto esecutivo.

6. L'ENEL, salvo documentate ragioni di carattere tecnico ed economico che ostino, deve includere nei progetti per la costruzione di nuove centrali elettriche e nelle centrali esistenti

sistemi per la cessione, il trasporto e la vendita del calore prodotto anche al di fuori dell'area dell'impianto fino al punto di collegamento con la rete di distribuzione del calore.

7. La realizzazione degli impianti di teleriscaldamento, ammissibili ai sensi dell'articolo 6, da parte di aziende municipalizzate, di enti pubblici, di consorzi tra enti pubblici, tra enti pubblici ed imprese private ovvero tra imprese private che utilizzano il calore dei cicli di produzione di energia delle centrali termoelettriche nonché il calore recuperabile da processi industriali possono usufruire di contributi in conto capitale fino al 50 per cento del relativo costo. L'ENEL è tenuto a fornire la necessaria assistenza per la realizzazione degli impianti ammessi ai contributi con diritto di rimborso degli oneri sostenuti.

8. I contributi di cui al comma 7 sono erogati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 12.

(Progetti dimostrativi)

1. Alle aziende pubbliche e private e loro consorzi, ed a consorzi di imprese ed enti pubblici possono essere concessi contributi in conto capitale per la progettazione e la realizzazione di impianti con caratteristiche innovative per aspetti tecnici e/o gestionali e/o organizzativi, che utilizzino fonti rinnovabili di energia e/o combustibili non tradizionali ovvero sviluppino prototipi a basso consumo specifico ovvero nuove tecnologiche di combustione, di gassificazione, di liquefazione del carbone e di smaltimento delle ceneri, nonché iniziative utilizzanti combustibili non fossili la cui tecnologia non abbia raggiunto la maturità commerciale e di esercizio. Sono ammessi altresì ai contributi sistemi utilizzanti le fonti rinnovabili di energia di origine solare finalizzati a migliorare la qualità dell'ambiente e, in particolare, la potabilizzazione dell'acqua.

2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso, nel limite del 50 per cento della spesa ammissibile preventivata, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su delibera del CIPE.



Art. 13.

(Incentivi alla produzione di energia da fonti rinnovabili di energia nel settore agricolo)

1. Al fine di raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 1 nel settore agricolo, possono essere concessi alle imprese agricole singole o associate, ovvero a società che offrono e gestiscono il servizio-calore, che prevedano la partecipazione dell'ENEL e/o di aziende municipalizzate e/o di altri enti pubblici, contributi in conto capitale per la realizzazione di impianti con potenza fino a dieci megawatt elettrici per la produzione o il recupero di energia termica, elettrica e meccanica da fonti rinnovabili di energia, nella misura massima del 55 per cento della spesa ammessa, elevabile al 65 per cento per le cooperative.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono con le associazioni di categoria degli imprenditori agricoli e dei coltivatori accordi tesi all'individuazione di soggetti e strumenti per la realizzazione di interventi di uso razionale dell'energia nel settore agricolo. ((1))

AGGIORNAMENTO (1)

La Corte Costituzionale con sentenza 18-27 dicembre 1991, n. 483 (in G.U. 1a s.s. 04/01/1992, n. 1), ha dichiarato la illegittimità costituzionale del presente art. 13, secondo comma " nella parte in cui prevede che anche la provincia autonoma di Bolzano promuova accordi con le categorie professionali ivi indicate".

Art. 14.

(Derivazioni di acqua - Contributi per la riattivazione e per la costruzione di nuovi impianti)

1. Ai soggetti che producono energia elettrica per destinarla ad usi propri o per cederla in tutto o in parte all'ENEL e/o alle imprese produttrici e distributrici di cui all'articolo 4, n. 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, modificato dall'articolo 18 della legge 29 maggio 1982, n. 308, alle condizioni previste dalla vigente normativa, nonché alle predette imprese

produttrici e distributrici, possono essere concessi contributi in conto capitale per iniziative:
a) di riattivazione di impianti idroelettrici che utilizzino concessioni rinunciate o il cui esercizio sia stato dismesso prima della data di entrata in vigore della presente legge;

b) di costruzione di nuovi impianti nonché di potenziamento di impianti esistenti, che utilizzino concessioni di derivazioni di acqua.

2. L'articolo 5 della legge 27 giugno 1964, n. 452, non si applica quando l'energia elettrica acquistata proviene dalle fonti rinnovabili di energia di cui all'articolo 1, comma 3.

3. La domanda di ammissione al contributo di cui al comma 1, corredata dagli elementi tecnico-economici, dal piano finanziario, dal piano di manutenzione e di esercizio, nonché da ogni elemento relativo agli eventuali atti di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, ivi comprese le valutazioni ambientali, è presentata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, alla regione o alla provincia autonoma di Trento e di Bolzano, a seconda della competenza dell'impianto.

4. I contributi di cui al comma 1, per gli impianti di propria competenza, previa istruttoria tecnico-economica espletata dall' ENEL, sono concessi ed erogati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nella misura massima del 30 per cento della spesa ammissibile documentata.

Art. 15.

(Locazione finanziaria)

1. I contributi di cui agli articoli 8, 10, 11, 12, 13 e 14 sono concessi anche per iniziative oggetto di locazione finanziaria, effettuate da società iscritte nell'albo istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno del 12 novembre 1986, in attuazione dell'articolo 9, comma 13, della legge 1 marzo 1986, n. 64.

2. Le procedure e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi di cui al comma 1, nonché le modalità di controllo del regolare esercizio degli impianti incentivati, saranno determinate in apposita convenzione da stipularsi tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e le società di cui al comma 1.

Art. 16.

(Attuazione della legge - Competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Le regioni emanano, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, norme per l'attuazione della presente legge.
2. Resta ferma la potestà delle province autonome di Trento e di Bolzano di emanare norme legislative sul contenimento dei consumi energetici e sullo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia nell'ambito delle materie di loro competenza, escluse le prescrizioni tecniche rispondenti ad esigenze di carattere nazionale contenute nella presente legge e nelle direttive del CIPE.
3. Su richiesta delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano l'ENEL, l'Ente nazionale idrocarburi (ENI), l'ENEA, il CNR e le università degli studi, in base ad apposite convenzioni e nell'ambito dei rispettivi compiti istituzionali, assistono le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nell'attuazione della presente legge. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e i comuni, singoli o associati, possono dotarsi di appositi servizi per l'attuazione degli adempimenti di loro competenza previsti dalla presente legge.

Art. 17.

(Cumulo di contributi e casi di revoca)

1. I contributi di cui agli articoli 8, 10, 11, 12, 13 e 14, sono cumulabili con altre incentivazioni eventualmente previste da altre leggi a carico del bilancio dello Stato, fino al 75 per cento dell'investimento complessivo.
2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di intesa con il Ministro del tesoro può promuovere, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, apposite convenzioni con istituti di credito, istituti e società finanziari al fine di facilitare l'accesso al credito per la realizzazione delle iniziative agevolate ai sensi della presente legge.
3. Nell'ambito delle proprie competenze e su richiesta del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, l'ENEA effettua verifiche a campione e/o secondo criteri di

priorità, circa l'effettiva e completa realizzazione delle iniziative di risparmio energetico agevolate ai sensi degli articoli 11, 12, e 14. In caso di esito negativo delle verifiche l'ENEA dà immediatamente comunicazione al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato che provvede alla revoca parziale o totale dei contributi ed al recupero degli importi già erogati, maggiorati di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento, con le modalità di cui all'articolo 2 del testo unico delle disposizioni di legge relative alla procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici, dei proventi di Demanio pubblico e di pubblici servizi e delle tasse sugli affari, approvato dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 18.

(Modalità di concessione ed erogazione dei contributi)

1. Per i contributi di cui agli articoli 11, 12 e 14 le modalità di concessione ed erogazione, le prescrizioni tecniche richieste per la stesura degli studi di fattibilità e dei progetti esecutivi, le prescrizioni circa le garanzie di regolare esercizio e di corretta manutenzione degli impianti incentivati, nonché i criteri di valutazione delle domande di finanziamento sono fissati con apposito decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Ai fini dell'acquisizione dei contributi di cui al comma 1, le spese sostenute possono essere documentate nelle forme previste dall'articolo 18, quinto comma, della legge 26 aprile 1983, n. 130. Agli adempimenti necessari per consentire l'utilizzo di tali facoltà, si provvede in conformità a quanto disposto dall'articolo 18, sesto comma, della legge 26 aprile 1983, n. 130, a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
3. Su tutti i contributi previsti dalla presente legge possono essere concesse anticipazioni in corso d'opera garantite da polizze fideiussorie, bancarie e assicurative emesse da istituti all'uopo autorizzati, con le modalità ed entro i limiti fissati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.



Art. 19.

(Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia)

1. Entro il 30 aprile di ogni anno i soggetti operanti nei settori industriale, civile, terziario e dei trasporti che nell'anno precedente hanno avuto un consumo di energia rispettivamente superiore a 10.000 tonnellate equivalenti di petrolio per il settore industriale ovvero a 1.000 tonnellate equivalenti di petrolio per tutti gli altri settori, debbono comunicare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il nominativo del tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia.
2. La mancanza della comunicazione di cui al comma 1 esclude i soggetti dagli incentivi di cui alla presente legge. Su richiesta del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato i soggetti beneficiari dei contributi della presente legge sono tenuti a comunicare i dati energetici relativi alle proprie strutture e imprese.
3. I responsabili per la conservazione e l'uso razionale dell'energia individuano le azioni, gli interventi, le procedure e quanto altro necessario per promuovere l'uso razionale dell'energia, assicurano la predisposizione di bilanci energetici in funzione anche dei parametri economici e degli usi energetici finali, predispongono i dati energetici di cui al comma 2.
4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'ENEA provvede a definire apposite schede informative di diagnosi energetica e di uso delle risorse, diversamente articolate in relazione ai tipi d'impresa e di soggetti e ai settori di appartenenza.
5. Nell'ambito delle proprie competenze l'ENEA provvede sulla base di apposite convenzioni con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano a realizzare idonee campagne promozionali sulle finalità della presente legge, all'aggiornamento dei tecnici di cui al comma 1 e a realizzare direttamente ed indirettamente programmi di diagnosi energetica.

Art. 20.

(Relazione annuale al Parlamento)

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro il 30 aprile di ogni anno, riferisce al Parlamento sullo stato di attuazione della presente legge, tenendo conto delle relazioni che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano debbono inviare al Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato entro il mese di febbraio del medesimo anno, sugli adempimenti di rispettiva competenza, in modo particolare con riferimento agli obiettivi e ai programmi contenuti nei rispettivi piani energetici.
2. Un apposito capitolo della relazione di cui al comma 1 illustra i risultati conseguiti e i programmi predisposti dall'ENEA per l'attuazione dell'articolo 3.

Art. 21.

(Disposizioni transitorie)

1. Alla possibilità di fruire delle agevolazioni previste dalla presente legge sono ammesse anche le istanze presentate ai sensi della legge 29 maggio 1982, n. 308, e successive modificazioni, e del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364, convertito, con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1987, n. 445, per iniziative rientranti fra quelle previste dagli articoli 8, 10, 11, 12, 13 e 14 che non siano ancora state oggetto di apposito provvedimento di accoglimento o di rigetto.
2. Per le istanze di finanziamento di cui al comma 1 la concessione delle agevolazioni resta di competenza dell'amministrazione cui sono state presentate ai sensi della legge 29 maggio 1982, n. 308, e successive modificazioni, e del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364, convertito con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 445.

Art. 22

Riorganizzazione della Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve esprimersi entro trenta giorni dalla



richiesta, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, si provvede alla ristrutturazione ed al potenziamento della Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Si applicano, salvo quanto espressamente previsto dalla presente disposizione, le norme di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche per le successive modifiche dell'ordinamento della medesima Direzione generale. A tal fine le relative dotazioni organiche sono aumentate, per quanto riguarda le qualifiche dirigenziali di non più undici unità con specifica professionalità tecnica nel settore energetico, e per il restante personale di non più novanta unità, secondo la seguente articolazione:

- a) n. 1 posto di dirigente superiore di cui alla tabella XIV, quadro C, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
- b) n. 10 posti di primo dirigente di cui alla tabella XIV, quadro C, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
- c) n. 10 posti di VIII livello;
- d) n. 20 posti di VII livello;
- e) n. 20 posti di VI livello;
- f) n. 10 posti di V livello;
- g) n. 10 posti di IV livello;
- h) n. 10 posti di III livello;
- i) n. 10 posti di II livello.

2. Con il decreto di cui al comma 1 può essere altresì prevista presso la Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base la costituzione di un'apposita segreteria tecnico-operativa, costituita da non più di dieci esperti con incarico quinquennale rinnovabile ((. . .)) scelti fra docenti universitari, ricercatori e tecnici di società di capitale - con esclusione delle imprese private - specificamente operanti nel settore energetico, di enti pubblici e di pubbliche amministrazioni con esclusione del personale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il trattamento economico degli esperti di cui al presente comma è determinato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e

dell'artigianato di intesa con il Ministro del tesoro, in misura non inferiore a quello spettante presso l'ente o l'amministrazione o l'impresa di appartenenza. I dipendenti pubblici, sono collocati fuori ruolo per l'intera durata dell'incarico o nell'analoga posizione prevista dai rispettivi ordinamenti.

3. Limitatamente al personale delle qualifiche non dirigenziali, alle assunzioni conseguenti all'aumento delle dotazioni organiche di cui al comma 1 può procedersi a decorrere dal 1^a gennaio 1991, e solo dopo aver attuato le procedure di mobilità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1988, n. 325, e successive modificazioni, ed alla legge 29 dicembre 1988, n. 554, e successive modificazioni e integrazioni, o comunque dopo novanta giorni dall'avvio di delle procedure. Nel biennio 1991-1992 può procedersi a tali assunzioni esclusivamente nel limite annuo del 25 per cento e complessivo del 33 per cento dei relativi posti, restando comunque i posti residui riservati per l'intero biennio alla copertura mediante le predette procedure di mobilità.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 200 milioni per l'anno 1990, in lire 1.000 milioni per l'anno 1991 e in lire 1.800 milioni per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1990-1992 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo parzialmente utilizzando quanto a lire 400 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992 le proiezioni dell'accantonamento "Riordinamento del Ministero ed incentivazioni al personale" e, quanto a lire 200 milioni per l'anno 1990, a lire 600 milioni per l'anno 1991 e a lire 1.400 milioni per l'anno 1992, l'accantonamento "Automazione del Ministero dell'industria".

Art. 23.

(Abrogazione espressa di norme e utilizzazione di fondi residui)

1. Gli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 22, 24 e 26 della legge 29 maggio 1982, n. 308, sono abrogati.
2. Le somme destinate ad incentivare gli interventi di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 308, e successive modificazioni, ivi comprese quelle di cui al decreto-legge 31 agosto 1987, n.



364, convertito con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 445, nonché quelle di cui all'articolo 15, comma 37, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, che alla data di entrata in vigore della presente legge non sono state ancora trasferite alle regioni o alle province autonome di Trento e di Bolzano o non sono state ancora formalmente impegnate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per gli interventi di propria competenza, possono essere utilizzate rispettivamente per le finalità di cui agli articoli 8, 10 e 13 e per quelle di cui agli articoli 11, 12 e 14.

3. Alla ripartizione delle somme di cui al comma 2 spettanti alle regioni o alle province autonome di Trento e di Bolzano si provvede con le procedure e le modalità di cui all'articolo 9. Alla ripartizione delle restanti somme fra i vari interventi, si provvede, tenendo conto delle proporzioni fissate al comma 2 dell'articolo 38, con le modalità di cui ai commi 6 e 7 del medesimo articolo 38.

Art. 24.

(Disposizioni concernenti la metanizzazione)

1. Il contributo previsto a carico del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) per la realizzazione dei progetti indicati nel programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno approvato dal CIPE con deliberazione dell'11 febbraio 1988 è sostituito o integrato per la percentuale soppressa o ridotta per effetto dei regolamenti del Consiglio delle Comunità europee n. 2052 del 24 giugno 1988, n. 4253 del 19 dicembre 1988 e n. 4254 del 19 dicembre 1988 con un contributo dello Stato a carico degli stanziamenti di cui al comma 3 pari alla differenza tra il 50 per cento della spesa ammessa per ogni singola iniziativa alle agevolazioni di cui all'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni e integrazioni, e il contributo concesso a carico del FESR.

2. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, d'intesa con il Ministro del tesoro nonché con la Cassa depositi e prestiti per la concessione ed erogazione dei finanziamenti, provvede a disciplinare con decreto la procedura per l'applicazione delle agevolazioni nazionali e comunitarie agli intervenuti di cui al comma 1.



3. All'avvio del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno relativo al 1^o triennio, approvato dal CIPE con deliberazione dell'11 febbraio 1988, si fa fronte con lo stanziamento di lire 50 miliardi autorizzato dall'articolo 19 della legge 26 aprile 1983, n. 130 e con lo stanziamento di lire 730 miliardi autorizzato dal decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364, convertito con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 445, integrato di lire 300 miliardi con l'articolo 15, comma 36, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni.
4. Il programma di cui al comma 3 si intende ridotto nella misura corrispondente al maggior onere a carico del bilancio dello Stato derivante dal contributo di cui al comma 1.
5. A parziale modifica dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 445, il CIPE, definendo il programma per la metanizzazione del territorio della Sardegna, provvede ad individuare anche il sistema di approvvigionamento del gas metano.
6. Previa deliberazione del programma per la metanizzazione del territorio della Sardegna di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 445, nonché del sistema di approvvigionamento del gas metano di cui al comma 5, il CIPE stabilisce una prima fase stralcio in conformità al programma deliberato, per la realizzazione di reti di distribuzione che potranno essere provvisoriamente esercitate mediante gas diversi dal metano, nelle more della esecuzione delle opere necessarie per l'approvvigionamento del gas metano.

TITOLO II

NORME PER IL CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI ENERGIA NEGLI EDIFICI

Art. 25.

(Ambito di applicazione)

1. Sono regolati dalle norme del presente titolo i consumi di energia negli edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la destinazione d'uso, nonché mediante il disposto dell'articolo 31, l'esercizio e la manutenzione degli impianti esistenti.

2. Nei casi di recupero del patrimonio edilizio esistente, l'applicazione del presente titolo è graduata in relazione al tipo di intervento, secondo la tipologia individuata dall'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Art. 26

(Progettazione, messa in opera ed esercizio di edifici e di impianti)

1. Ai nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela artistico-storica e ambientale. Gli interventi di utilizzo delle fonti di energia di cui all'articolo 1 in edifici ed impianti industriali non sono soggetti ad autorizzazione specifica e sono assimilati a tutti gli effetti alla manutenzione straordinaria di cui agli articoli 31 e 48 della legge 5 agosto 1978, n. 457. L'installazione di impianti solari e di pompe di calore da parte di installatori qualificati, destinati unicamente alla produzione di acqua calda e di aria negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, è considerata estensione dell'impianto idrico-sanitario già in opera.
2. Per gli interventi sugli edifici e sugli impianti volti al contenimento del consumo energetico ed all'utilizzazione delle fonti di energia di cui all'articolo 1, individuati attraverso un ((attestato di prestazione energetica)) o una diagnosi energetica realizzata da un tecnico abilitato, le pertinenti decisioni condominiali sono valide se adottate con la maggioranza degli intervenuti, con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio.
3. Gli edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la destinazione d'uso, e gli impianti non di processo ad essi associati devono essere progettati e messi in opera in modo tale da contenere al massimo, in relazione al progresso della tecnica, i consumi di energia termica ed elettrica.
4. Ai fini di cui al comma 3 e secondo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 4, sono regolate, con riguardo ai momenti della progettazione, della messa in opera e dell'esercizio,

le caratteristiche energetiche degli edifici e degli impianti non di processo ad essi associati, nonché dei componenti degli edifici e degli impianti.

5. Per le innovazioni relative all'adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore e per il conseguente riparto degli oneri di riscaldamento in base al consumo effettivamente registrato, l'assemblea di condominio delibera con le maggioranze previste dal secondo comma dell'articolo 1120 del codice civile.

6. Gli impianti di riscaldamento al servizio di edifici di nuova costruzione, la cui concessione edilizia sia rilasciata dopo la data di entrata in vigore della presente legge, devono essere progettati e realizzati in modo tale da consentire l'adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore per ogni singola unità immobiliare.

7. Negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico è fatto obbligo di soddisfare il fabbisogno energetico degli stessi favorendo il ricorso a fonti rinnovabili di energia salvo impedimenti di natura tecnica od economica.

8. La progettazione di nuovi edifici pubblici deve prevedere la realizzazione di ogni impianto, opera ed installazione utili alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia.

Art. 27.

(Limiti ai consumi di energia)

1. I consumi di energia termica ed elettrica ammessi per gli edifici sono limitati secondo quanto previsto dai decreti di cui all'articolo 4, in particolare in relazione alla destinazione d'uso degli edifici stessi, agli impianti di cui sono dotati e alla zona climatica di appartenenza.

Art. 28.

(Articolo abrogato dal D.Lgs 19 agosto 2005, n. 192).

Art. 29.

(Articolo abrogato dal D.Lgs 19 agosto 2005, n. 192).



Art. 30.

(Articolo abrogato dal D.Lgs 19 agosto 2005, n. 192).

Art. 31.

(Esercizio e manutenzione degli impianti)

1. Durante l'esercizio degli impianti il proprietario, o per esso un terzo, che se ne assume la responsabilità, deve adottare misure necessarie per contenere i consumi di energia, entro i limiti di rendimento previsti dalla normativa vigente in materia.
2. (comma abrogato dal D.Lgs 19 agosto 2005, n. 192). Come modificato dal D.Lgs 29 dicembre 2006, n. 311).
3. I comuni con più di quarantamila abitanti e le province per la restante parte del territorio effettuano i controlli necessari e verificano con cadenza almeno biennale l'osservanza delle norme relative al rendimento di combustione, anche avvalendosi di organismi esterni aventi specifica competenza tecnica, con onere a carico degli utenti.
4. I contratti relativi alla fornitura di energie e alla conduzione degli impianti di cui alla presente legge contenenti clausole in contrasto con essa, sono nulli. Ai contratti che contengono clausole difformi si applica l'articolo 1339 del codice civile.

Art. 32.

(Certificazioni e informazioni ai consumatori)

1. Ai fini della commercializzazione, le caratteristiche e le prestazioni energetiche dei componenti degli edifici e degli impianti devono essere certificate secondo le modalità stabilite con proprio decreto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Le imprese che producono o commercializzano i componenti di cui al comma 1 sono obbligate a riportare su di essi gli estremi dell'avvenuta certificazione.



ENERGIA E SOSTENIBILITÀ
PER LA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art. 33.

(Controlli e verifiche)

1. (comma abrogato dal D.Lgs 19 agosto 2005, n. 192).
2. (comma abrogato dal D.Lgs 19 agosto 2005, n. 192).
3. In caso di accertamento di difformità in corso d'opera il sindaco ordina la sospensione dei lavori.
4. In caso di accertamento di difformità su opere terminate il sindaco ordina, a carico del proprietario, le modifiche necessarie per adeguare l'edificio alle caratteristiche previste dalla presente legge.
5. Nei casi previsti dai commi 3 e 4 il sindaco informa il prefetto per la irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 34.

Art. 34.

(Sanzioni)

1. L'inosservanza dell'obbligo di cui al comma 1 dell'articolo 28 è punita con la sanzione amministrativa non inferiore a lire un milione e non superiore a lire cinque milioni.
2. Il proprietario dell'edificio nel quale sono eseguite opere difformi dalla documentazione depositata ai sensi dell'articolo 28 e che non osserva le disposizioni degli articoli 26 e 27 è punito con la sanzione amministrativa in misura inferiore al 5 per cento e non superiore al 25 per cento del valore delle opere.
3. (comma abrogato dal D.Lgs 19 agosto 2005, n. 192).
4. Il collaudatore che non ottempera a quanto stabilito dall'articolo 29 è punito con la sanzione amministrativa pari al 50 per cento della parcella calcolata secondo la vigente tariffa professionale
5. Il proprietario o l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, che non ottempera a quanto stabilito dall'articolo 31, commi 1 e 2, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a lire un milione e non superiore a lire cinque milioni. Nel caso in cui venga sottoscritto un contratto nullo ai sensi del comma 4 del

medesimo articolo 31, le parti sono punite ognuna con la sanzione amministrativa pari a un terzo dell'importo del contratto sottoscritto, fatta salva la nullità dello stesso.

6. L'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 32 è punita con la sanzione amministrativa non inferiore a lire cinque milioni e non superiore a lire cinquanta milioni, fatti salvi i casi di responsabilità penale.

7. Qualora soggetto della sanzione amministrativa sia un professionista, l'autorità che applica la sanzione deve darne comunicazione all'ordine professionale di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

8. L'inosservanza della disposizione che impone la nomina, ai sensi dell'articolo 19, del tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia, è punita con la sanzione amministrativa non inferiore a lire dieci milioni e non superiore a lire cento milioni.

Art. 35.

(Provvedimenti di sospensione dei lavori)

1. Il sindaco, con provvedimento mediante il quale ordina la sospensione dei lavori, ovvero le modifiche necessarie per l'adeguamento dell'edificio, deve fissare il termine per la regolarizzazione. L'inosservanza del termine comporta la comunicazione al prefetto, l'ulteriore irrogazione della sanzione amministrativa e l'esecuzione forzata delle opere con spese a carico del proprietario.

Art. 36.

(Irregolarità rilevate dall'acquirente o dal conduttore)

1. Qualora l'acquirente o il conduttore dell'immobile riscontra difformità dalle norme della presente legge, anche non emerse da eventuali precedenti verifiche, deve farne denuncia al comune entro un anno dalla constatazione, a pena di decadenza dal diritto di risarcimento del danno da parte del committente o del proprietario.



ENERGIA E SOSTENIBILITÀ
PER LA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art. 37.

(Entrata in vigore delle norme del titolo II e dei relativi decreti ministeriali)

1. Le disposizioni del presente titolo entrano in vigore centottanta giorni dopo la data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e si applicano alle denunce di inizio lavori presentate ai comuni dopo tale termine di entrata in vigore.
2. I decreti ministeriali di cui al presente titolo entrano in vigore centottanta giorni dopo la data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e si applicano alle denunce di inizio lavori presentate ai comuni dopo tale termine di entrata in vigore.
3. La legge 30 aprile 1976, n. 373, e la legge 18 novembre 1983, n. 645, sono abrogate. Il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1977, n. 1052, si applica, in quanto compatibile con la presente legge, fino all'adozione dei decreti di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 4, al comma 1 dell'articolo 30 e al comma 1 dell'articolo 32.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 38.

(Ripartizione fondi e copertura finanziaria)

1. Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa di lire 427 miliardi per il 1991, 992 miliardi per il 1992 e 1.192 miliardi per il 1993. Il dieci per cento delle suddette somme è destinato alle finalità di cui all'articolo 3 della presente legge.
2. Per le finalità di cui agli articoli 11, 12 e 14 è autorizzata la spesa di lire 267,5 miliardi per il 1991, di lire 621,6 miliardi per il 1992 e di lire 746,4 miliardi per il 1993, secondo la seguente ripartizione:
 - a) per l'articolo 11, lire 220 miliardi per il 1991, lire 510 miliardi per il 1992 e lire 614 miliardi per il 1993;
 - b) per l'articolo 12, lire 33 miliardi per il 1991, lire 75 miliardi per il 1992 e lire 92 miliardi per il 1993;

c) per l'articolo 14, lire 14,5 miliardi per il 1991, lire 36,6 per il 1992 e lire 40,4 miliardi per il 1993.

3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1, secondo periodo, e 2 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando le proiezioni dell'accantonamento "Rifinanziamento della legge n. 308 del 1982 in materia di fonti rinnovabili di energia e di risparmio dei consumi energetici, nonché dall'articolo 17, comma 16, della legge n. 67 del 1988".

4. Per le finalità di cui agli articoli 8, 10 e 13 è autorizzata la spesa di lire 116,8 miliardi per il 1991, di lire 271,2 miliardi per il 1992 e di lire 326,4 miliardi per il 1993.

5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando le proiezioni dell'accantonamento "Rifinanziamento della legge n. 308 del 1982 in materia di fonti rinnovabili di energia e di risparmio dei consumi energetici, nonché dell'articolo 17, comma 16, della legge n. 67 del 1988".

6. All'eventuale modifica della ripartizione tra i vari interventi delle somme di cui al comma 2, si provvede con decreto motivato del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, tenuto conto degli indirizzi governativi in materia di politica energetica.

7. Alle ripartizioni degli stanziamenti di cui al comma 2 del presente articolo lettera a) tra gli interventi previsti dall'articolo 11 della presente legge si provvede con decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

8. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ((1))

AGGIORNAMENTO (1)

La Corte Costituzionale con sentenza 18-27 dicembre 1991, n. 483 (in G.U. 1a s.s. 04/01/1992, n. 1), ha dichiarato la illegittimità costituzionale del presente art. 38 " nella parte

in cui, includendo le province autonome di Trento e di Bolzano nella delega relativa alla concessione di contributi di spettanza provinciale, non prevede per queste le modalità di finanziamento secondo le norme statutarie".

Art. 39.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore, salvo quanto previsto dall'articolo 37, il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

TABELLA A - Regole tecniche per gli interventi di cui all'articolo 8 nel caso di edifici esistenti (omissis)



4.2. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 AGOSTO 1993, N. 412

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1993, n. 412

Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10.

(Vigente al: 30-6-2021)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

(Omissis)

Emana

Il seguente regolamento:

Art. 1

(Definizioni)

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intende:

a) per "edificio", un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti, dispositivi tecnologici ed arredi che si trovano al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici;

b) per "edificio di proprietà pubblica", un edificio di proprietà dello Stato, delle Regioni, degli Enti Locali, nonché di altri Enti Pubblici, anche economici, destinato sia allo svolgimento delle attività dell'Ente, sia ad altre attività o usi, compreso quello di abitazione privata;

c) per "edificio adibito ad uso pubblico", un edificio nel quale si svolge, in tutto o in parte, l'attività istituzionale di Enti pubblici;



- d) per "edificio di nuova costruzione"**, salvo quanto previsto dall'articolo 7 comma 3, un edificio per il quale la richiesta di concessione edilizia sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento stesso;
- e) per "climatizzazione invernale"**, l'insieme di funzioni atte ad assicurare, durante il periodo di esercizio dell'impianto termico consentito dalle disposizioni del presente regolamento, il benessere degli occupanti mediante il controllo, all'interno degli ambienti, della temperatura e, ove presenti dispositivi idonei, della umidità, della portata di rinnovo e della purezza dell'aria;
- f) per "impianto termico"**, un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente i sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di controllo; sono quindi compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari;
- g) per "impianto termico di nuova installazione"**, un impianto termico installato in un edificio di nuova costruzione o in un edificio o porzione di edificio antecedentemente privo di impianto termico;
- h) per "manutenzione ordinaria dell'impianto termico"**, le operazioni specificamente previste nei libretti d'uso e manutenzione degli apparecchi e componenti che possono essere effettuate in luogo con strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi e che comportino l'impiego di attrezzature e di materiali di consumo d'uso corrente;
- i) per "manutenzione straordinaria dell'impianto termico"**, gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell'impianto termico;



j) per **"proprietario dell'impianto termico"**, chi è proprietario, in tutto o in parte, dell'impianto termico; nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio e nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche gli obblighi e le responsabilità posti a carico del proprietario dal presente regolamento sono da intendersi riferiti agli Amministratori;

l) per **"ristrutturazione di un impianto termico"**, gli interventi rivolti a trasformare l'impianto termico mediante un insieme sistematico di opere che comportino la modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione che di distribuzione del calore; rientrano in questa categoria anche la trasformazione di un impianto termico centralizzato in impianti termici individuali nonché la risistemazione impiantistica nelle singole unità immobiliari o parti di edificio in caso di installazione di un impianto termico individuale previo distacco dall'impianto termico centralizzato;

m) per **"sostituzione di un generatore di calore"**, la rimozione di un vecchio generatore e l'installazione di un altro nuovo destinato ad erogare energia termica alle medesime utenze;

n) per **"esercizio e manutenzione di un impianto termico"**, il complesso di operazioni che comporta l'assunzione di responsabilità finalizzata alla gestione degli impianti includente: conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria e controllo, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale;

o) per **"terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico"**, la persona fisica o giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di idonea capacità tecnica, economica, organizzativa, è delegata dal proprietario ad assumere la responsabilità dell'esercizio, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici;

p) per **"contratto servizio energia"**, l'atto contrattuale che disciplina l'erogazione dei beni e servizi necessari a mantenere le condizioni di comfort negli edifici nel rispetto delle vigenti leggi in materia di uso razionale dell'energia, di sicurezza e di salvaguardia dell'ambiente,



provvedendo nel contempo al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia;

q) per "valori nominali" delle potenze e dei rendimenti di cui ai punti successivi, quelli dichiarati e garantiti dal costruttore per il regime di funzionamento continuo;

r) per "potenza termica del focolare" di un generatore di calore, il prodotto del potere calorifico inferiore del combustibile impiegato e della portata di combustibile bruciato; l'unità di misura utilizzata è il kW;

s) per "potenza termica convenzionale" di un generatore di calore, la potenza termica del focolare diminuita della potenza termica persa al camino; l'unità di misura utilizzata è il kW;

t) per "potenza termica utile" di un generatore di calore, la quantità di calore trasferita nell'unità di tempo al fluido termovettore, corrispondente alla potenza termica del focolare diminuita della potenza termica scambiata dall'involucro del generatore con l'ambiente e della potenza termica persa al camino; l'unità di misura utilizzata è il kW;

u) per "rendimento di combustione", sinonimo di "rendimento termico convenzionale" di un generatore di calore, il rapporto tra la potenza termica convenzionale e la potenza termica del focolare;

v) per "rendimento termico utile di un generatore di calore", il rapporto tra la potenza termica utile e la potenza termica del focolare;

w) per "temperatura dell'aria in un ambiente", la temperatura dell'aria misurata secondo le modalità prescritte dalla norma tecnica UNI 5364;

z) per "gradi giorno di una località", la somma, estesa a tutti i giorni di un periodo annuale convenzionale di riscaldamento, delle sole differenze positive giornaliere tra la temperatura dell'ambiente, convenzionalmente fissata a 20°C, e la temperatura media esterna giornaliera; l'unità di misura utilizzata è il grado giorno (GG). (1) (1a)



AGGIORNAMENTO (1)

Il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 551 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che "Il comma 14 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, è sostituito dal seguente:

14. Il rendimento di combustione, rilevato nel corso delle verifiche di cui ai commi 12 e 13, misurato alla massima potenza termica effettiva del focolare nelle condizioni di normale funzionamento, in conformità alle vigenti norme tecniche UNI, deve risultare:

- a) per i generatori di calore ad acqua calda installati antecedentemente al 29 ottobre 1993, non inferiore di tre punti percentuali rispetto al valore minimo del rendimento termico utile alla potenza nominale previsto ai sensi dell'articolo 6 per caldaie standard della medesima potenza;
- b) per i generatori di calore ad acqua calda installati a partire dal 29 ottobre 1993, non inferiore al valore minimo del rendimento termico utile alla potenza nominale previsto ai sensi dell'articolo 6 del presente decreto per caldaie standard della medesima potenza;
- c) per generatori di calore ad aria calda installati antecedentemente al 29 ottobre 1993, non inferiore a sei punti percentuali rispetto al valore minimo del rendimento di combustione alla potenza nominale indicato all'allegato E;
- d) per generatori di calore ad aria calda installati a partire dal 29 ottobre 1993, non inferiore a tre punti percentuali rispetto al valore minimo del rendimento di combustione alla potenza nominale indicato all'allegato E".

Lo stesso D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 551 ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che "Il comma 19 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, è sostituito dal seguente:

"19. In caso di affidamento ad organismi esterni dei controlli di cui al comma 18, i comuni e le province competenti dovranno stipulare con detti organismi apposite convenzioni, previo accertamento che gli stessi soddisfino, con riferimento alla specifica attività prevista, i requisiti minimi di cui all'allegato I al presente decreto. L'ENEA, nell'ambito dell'accordo di programma con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui all'articolo 3 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, o su specifica commessa, fornisce agli enti locali che

ne facciano richiesta assistenza per l'accertamento dell'idoneità tecnica dei predetti organismi".

AGGIORNAMENTO (1a)

Il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 551, come modificato dall'Errata Corrige in G.U. 28/09/2000, n. 227, non prevede più la modifica dei commi 14 e 19 del presente articolo bensì la modifica dei commi 14 e 19 dell'articolo 11 del presente D.P.R.

Art. 2

(Individuazione della zona climatica e dei gradi giorno)

1. Il territorio nazionale è suddiviso nelle seguenti sei zone climatiche in funzione dei gradi - giorno, indipendentemente dalla ubicazione geografica:

Zona A: comuni che presentano un numero di gradi - giorno non superiore a 600;

Zona B: comuni che presentano un numero di gradi - giorno maggiore di 600 e non superiore a 900;

Zona C: comuni che presentano un numero di gradi giorno maggiore di 900 e non superiore a 1.400;

Zona D: comuni che presentano un numero di gradi - giorno maggiore di 1.400 e non superiore a 2.100;

Zona E: comuni che presentano un numero di gradi - giorno maggiore di 2.100 e non superiore a 3.000;

Zona F: comuni che presentano un numero di gradi - giorno maggiore di 3.000.

2. La tabella in allegato A, ordinata per regioni e province, riporta per ciascun comune l'altitudine della casa comunale, i gradi giorno e la zona climatica di appartenenza. Detta tabella può essere modificata ed integrata, con decreto del Ministro dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato, anche in relazione all'istituzione di nuovi comuni o alle modificazioni dei territori comunali, avvalendosi delle competenze tecniche dell'ENEA ed in conformità ad eventuali metodologie che verranno fissate dall'UNI.



3. I comuni comunque non indicati nell'allegato A o nelle sue successive modificazioni ed integrazioni adottano, con provvedimento del Sindaco, i gradi giorno riportati nella tabella suddetta per il comune più vicino in linea d'aria, sullo stesso versante, rettificati, in aumento o in diminuzione, di una quantità pari ad un centesimo del numero di giorni di durata convenzionale del periodo di riscaldamento di cui all'art. 9 comma 2 per ogni metro di quota sul livello del mare in più o in meno rispetto al comune di riferimento. Il provvedimento è reso noto dal Sindaco agli abitanti del Comune con pubblici avvisi entro 5 giorni dall'adozione del provvedimento stesso e deve essere comunicato al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato ed all'ENEA ai fini delle successive modifiche dell'allegato A.

4. I Comuni aventi porzioni edificate del proprio territorio a quota superiore rispetto alla quota della casa comunale, quota indicata nell'allegato A, qualora detta circostanza, per effetto della rettifica dei gradi giorno calcolata secondo le indicazioni di cui al comma 3, comporti variazioni della zona climatica, possono, mediante provvedimento del Sindaco, attribuire esclusivamente a dette porzioni del territorio una zona climatica differente da quella indicata in allegato A. Il provvedimento deve essere notificato al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e all'ENEA e diventa operativo qualora entro 90 giorni dalla notifica di cui sopra non pervenga un provvedimento di diniego ovvero un provvedimento interruttivo del decorso del termine da parte del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato. Una volta operativo il provvedimento viene reso noto dal Sindaco agli abitanti mediante pubblici avvisi e comunicato per conoscenza alla regione ed alla provincia di appartenenza.

Art. 3

(Classificazione generale degli edifici per categorie)

1. Gli edifici sono classificati in base alla loro destinazione d'uso nelle seguenti categorie:

E.1 Edifici adibiti a residenza e assimilabili:

E.1 (1) abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali abitazioni civili e rurali, collegi, conventi, case di pena, caserme;

E.1 (2) abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria, quali case per vacanze, fine settimana e simili;

E.1 (3) edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari;

E.2 Edifici adibiti a uffici e assimilabili: pubblici o privati, indipendenti o contigui a costruzioni adibite anche ad attività industriali o artigianali, purché siano da tali costruzioni scorporabili agli effetti dell'isolamento termico;

E.3 Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani nonché le strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;

E.4 Edifici adibiti ad attività ricreative, associative o di culto e assimilabili:

E.4 (1) quali cinema e teatri, sale di riunione per congressi; E.4 (2) quali mostre, musei e biblioteche, luoghi di culto;

E.4 (3) quali bar, ristoranti, sale da ballo;

E.5 Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili: quali negozi, magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto, supermercati, esposizioni;

E.6 Edifici adibiti ad attività sportive:

E.6 (1) piscine, saune e assimilabili;

E.6 (2) palestre e assimilabili;

E.6 (3) servizi di supporto alle attività sportive;

E.7 Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;

E.8 Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili.

2. Qualora un edificio sia costituito da parti individuabili come appartenenti a categorie diverse, le stesse devono essere considerate separatamente e cioè ciascuna nella categoria che le compete.

Art. 4

(Valori massimi della temperatura ambiente)

1. (Comma abrogato dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74).

2. (Comma abrogato dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74).

3. (Comma abrogato dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74).
4. (Comma abrogato dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74).
5. Ferme restando le deroghe già concesse per gli edifici esistenti in base alle normative all'epoca vigenti, i valori di temperatura fissati in deroga ai sensi dei commi 3 e 4 devono essere riportati nella relazione tecnica di cui all'articolo 28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 assieme agli elementi tecnici di carattere oggettivo che li giustificano. Prima dell'inizio lavori le autorità comunali devono fornire il benestare per l'adozione di tali valori di temperatura; qualora il consenso non pervenga entro 60 giorni dalla presentazione della suddetta relazione tecnica, questo si intende accordato, salvo che non sia stato notificato prima della scadenza un provvedimento interruttivo o di diniego riguardante le risultanze della relazione tecnica.

Art. 5

(Requisiti e dimensionamento degli impianti termici)

1. (comma abrogato dal D.Lgs 19 agosto 2005, n. 192).
2. (comma abrogato dal D.Lgs 19 agosto 2005, n. 192).
3. (comma abrogato dal D.Lgs 19 agosto 2005, n. 192).
4. (comma abrogato dal D.Lgs 19 agosto 2005, n. 192).
5. Negli impianti termici ad acqua calda per la climatizzazione invernale con potenza nominale superiore a 350 kW, la potenza deve essere ripartita almeno su due generatori di calore. Alla ripartizione di cui sopra è ammessa deroga nel caso di sostituzione di generatore di calore già esistente, qualora ostino obiettivi impedimenti di natura tecnica o economica quali ad esempio la limitata disponibilità di spazio nella centrale termica.
6. Negli impianti termici di nuova installazione, nonché in quelli sottoposti a ristrutturazione, la produzione centralizzata dell'energia termica necessaria alla climatizzazione invernale degli ambienti ed alla produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari per una pluralità di utenze, deve essere effettuata con generatori di calore separati, fatte salve eventuali situazioni per le quali si possa dimostrare che l'adozione di un unico generatore di calore non determini maggiori consumi di energia o comportamenti impedimenti di natura tecnica o

economica. Gli elementi tecnico-economici che giustificano la scelta di un unico generatore vanno riportati nella relazione tecnica di cui all'art. 28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10. L'applicazione della norma tecnica UNI 8065, relativa ai sistemi di trattamento dell'acqua, è prescritta, nei limiti e con le specifiche indicate nella norma stessa, per gli impianti termici di nuova installazione con potenza complessiva superiore o uguale a 350 kW.

7. Negli impianti termici di nuova installazione e in quelli sottoposti a ristrutturazione, i generatori di calore destinati alla produzione centralizzata di acqua calda per usi igienici e sanitari per una pluralità di utenze di tipo abitativo devono essere dimensionati secondo le norme tecniche UNI 9182, devono disporre di un sistema di accumulo dell'acqua calda di capacità adeguata, coibentato in funzione del diametro dei serbatoi secondo le indicazioni valide per tubazioni di cui all'ultima colonna dell'allegato B e devono essere progettati e condotti in modo che la temperatura dell'acqua, misurata nel punto di immissione della rete di distribuzione, non superi i 48°C, + 5°C di tolleranza.

8. Negli impianti termici di nuova installazione, nella ristrutturazione degli impianti termici nonché nella sostituzione di generatori di calore destinati alla produzione di energia per la climatizzazione invernale o per la produzione di acqua calda sanitaria, per ciascun generatore di calore deve essere realizzato almeno un punto di prelievo dei prodotti della combustione sul condotto tra la cassa dei fumi del generatore stesso ed il camino allo scopo di consentire l'inserzione di sonde per la determinazione del rendimento di combustione e della composizione dei gas di scarico ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni.

9. Gli impianti termici installati successivamente al 31 agosto 2013 devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente.

9-bis. è possibile derogare a quanto stabilito dal comma 9 nei casi in cui:

a) si procede, anche nell'ambito di una riqualificazione energetica dell'impianto termico, alla sostituzione di generatori di calore individuali che risultano installati in data antecedente a quella di cui al comma 9, con scarico a parete o in canna collettiva ramificata;



b) l'adempimento dell'obbligo di cui al comma 9 risulta incompatibile con norme di tutela degli edifici oggetto dell'intervento, adottate a livello nazionale, regionale o comunale;

c) il progettista attesta e assevera l'impossibilità tecnica a realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto.

(d) si procede alle ristrutturazioni di impianti termici individuali già esistenti, siti in stabili plurifamiliari, qualora nella versione iniziale non dispongano già di camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione con sbocco sopra il tetto dell'edificio, funzionali e idonei o comunque adeguabili all'applicazione di apparecchi a condensazione;

e) vengono installati uno o più generatori ibridi compatti, composti almeno da una caldaia a condensazione a gas e da una pompa di calore e dotati di specifica certificazione di prodotto.)

(9-ter. Per accedere alle deroghe previste al comma 9-bis, è obbligatorio:

i. nei casi di cui alla lettera a), installare generatori di calore a gas a camera stagna il cui rendimento sia superiore a quello previsto all'articolo 4, comma 6, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica, del 2 aprile 2009, n. 59;

ii. nei casi di cui alle lettere b), c), e d), installare generatori di calore a gas a condensazione i cui prodotti della combustione abbiano emissioni medie ponderate di ossidi di azoto non superiori a 70 mg/kWh, misurate secondo le norme di prodotto vigenti;

iii. nel caso di cui alla lettera e), installare generatori di calore a gas a condensazione i cui prodotti della combustione abbiano emissioni medie ponderate di ossidi di azoto non superiori a 70 mg/kWh, misurate secondo le norme di prodotto vigenti, e pompe di calore il cui rendimento sia superiore a quello previsto all'articolo 4, comma 6, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica, del 2 aprile 2009, n. 59;

iv. in tutti i casi, posizionare i terminali di scarico in conformità alla vigente norma tecnica UNI7129 e successive modifiche e integrazioni.)

9-quater. I comuni adeguano i propri regolamenti alle disposizioni di cui ai commi 9, 9-bis e 9-ter.

10. In tutti i casi di nuova installazione o di ristrutturazione dell'impianto termico, che comportino l'installazione di generatori di calore individuali che rientrano nel campo di

applicazione della direttiva 90/396/CEE del 29 giugno 1990, è prescritto l'impiego di generatori muniti di marcatura CE. In ogni caso i generatori di calore di tipo B1 (secondo classificazione della norma tecnica UNI-CIG 7129) installati all'interno di locali abitati devono essere muniti all'origine di un dispositivo di sicurezza dello scarico dei prodotti della combustione, secondo quanto indicato nella norma tecnica UNI-CIG EN 297 del 1996. (Periodo soppresso dalla legge 1 marzo 2002, n. 39).

11. Negli impianti termici di nuova installazione e nelle opere di ristrutturazione degli impianti termici, la rete di distribuzione deve essere progettata in modo da assicurare un valore del rendimento medio stagionale di distribuzione compatibile con le disposizioni di cui al comma 1 relative al rendimento globale medio stagionale. In ogni caso, come prescrizione minimale, tutte le tubazioni di distribuzione del calore, comprese quelle montanti in traccia o situate nelle intercapedini delle tamponature a cassetta, anche quando queste ultime siano isolate termicamente, devono essere installate e coibentate, secondo le modalità riportate nell'allegato B al presente decreto. La messa in opera della coibentazione deve essere effettuata in modo da garantire il mantenimento delle caratteristiche fisiche e funzionali dei materiali coibenti e di quelli da costruzione, tenendo conto in particolare della permeabilità al vapore dello strato isolante, delle condizioni termoigrometriche dell'ambiente, della temperatura del fluido termovettore. Tubazioni portanti fluidi a temperature diverse, quali ad esempio le tubazioni di mandata e ritorno dell'impianto termico, devono essere coibentate separatamente.

12. Negli impianti termici di nuova installazione e in quelli sottoposti a ristrutturazione, qualora siano circoscrivibili zone di edificio a diverso fattore di occupazione (ad esempio singoli appartamenti ed uffici, zone di guardiania, uffici amministrativi nelle scuole), è prescritto che l'impianto termico per la climatizzazione invernale sia dotato di un sistema di distribuzione a zone che consenta la parzializzazione di detta climatizzazione in relazione alle condizioni di occupazione dei locali.

13. Negli impianti termici di nuova installazione e nei casi di ristrutturazione dell'impianto termico, qualora per il rinnovo dell'aria nei locali siano adottati sistemi a ventilazione meccanica controllata, è prescritta l'adozione di apparecchiature per il recupero del calore



disperso per rinnovo dell'aria ogni qual volta la portata totale dell'aria di ricambio G ed il numero di ore annue di funzionamento M dei sistemi di ventilazione siano superiori ai valori limite riportati nell'allegato C del presente decreto.

14. L'installazione nonché la ristrutturazione degli impianti termici deve essere effettuata da un soggetto in possesso dei requisiti di cui agli art. 2 e 3 della legge 5 marzo 1990, n. 46, attenendosi alle prescrizioni contenute nella relazione tecnica di cui all'art. 28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10.

15. Per gli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico è fatto obbligo, ai sensi del comma 7 dell'art. 26 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, di soddisfare il fabbisogno energetico favorendo il ricorso a fonti rinnovabili di energia o assimilate ai sensi dell'art. 1 comma 3 della legge 10 stessa, salvo impedimenti di natura tecnica od economica. Per quanto riguarda gli impianti termici, tale obbligo si determina in caso di nuova installazione o di ristrutturazione. Gli eventuali impedimenti di natura tecnica od economica devono essere evidenziati nel progetto e nella relazione tecnica di cui al comma 1 dell'art. 28 della legge stessa relativi all'impianto termico, riportando le specifiche valutazioni che hanno determinato la non applicabilità del ricorso alle fonti rinnovabili o assimilate.

16. Ai fini di cui al comma 15 il limite di convenienza economica, per gli impianti di produzione di energia di nuova installazione o da ristrutturare, che determina l'obbligo del ricorso alle fonti rinnovabili di energia o assimilate è determinato dal recupero entro un periodo di otto anni degli extracosti dell'impianto che utilizza le fonti rinnovabili o assimilate rispetto ad un impianto convenzionale; il recupero, calcolato come tempo di ritorno semplice, è determinato dalle minori spese per l'acquisto del combustibile, o di altri vettori energetici, valutate ai costi di fornitura all'atto della compilazione del progetto, e dagli eventuali introiti determinati dalla vendita della sovrapproduzione di energia elettrica o termica a terzi. Il tempo di ritorno semplice è elevato da otto a dieci anni per edifici siti nei centri urbani dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, al fine di tener conto della maggiore importanza dell'impatto ambientale.

17. Nel caso l'impianto per produzione di energia venga utilizzato oltre che per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari anche

per altri usi, compreso l'utilizzo di energia meccanica e l'utilizzo o la vendita a terzi di energia elettrica, le valutazioni comparative tecniche ed economiche di cui ai commi 15 e 16 vanno effettuate globalmente tenendo conto anche dei suddetti utilizzi e vendite.

18. L'allegato D al presente decreto individua alcune tecnologie di utilizzo delle fonti rinnovabili di energia o assimilate elettivamente indicate per la produzione di energia per specifiche categorie di edifici. L'adozione di dette tecnologie per dette categorie di edifici deve essere specificatamente valutata in sede di progetto e di relazione tecnica di cui all'art. 28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 senza che tale adempimento esoneri il progettista dal valutare la possibilità al ricorso ad altre tecnologie d'utilizzo di fonti rinnovabili di energia o assimilate, da lui ritenute valide.

AGGIORNAMENTO (10)

Il D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2013, n. 90, ha disposto (con l'art. 17-bis, comma 1) che le modifiche apportate al presente articolo decorrono dal 31 agosto 2013.

Art. 6

(Rendimento minimo dei generatori di calore)

(1. Negli impianti termici di nuova installazione, nella ristrutturazione degli impianti termici nonché nella sostituzione di generatori di calore, i generatori di calore ad acqua calda di potenza nominale utile pari o inferiore a 400 kW devono avere un "rendimento termico utile" conforme a quanto prescritto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 660. I generatori ad acqua calda di potenza superiore devono rispettare i limiti di rendimento fissati dal medesimo decreto del Presidente della Repubblica per le caldaie di potenza pari a 400 kW. I generatori di calore ad aria calda devono avere un "rendimento di combustione" non inferiore ai valori riportati nell'allegato E al presente decreto.)

2. Alle disposizioni di cui al comma 1 non sono soggetti:

a) i generatori di calore alimentati a combustibili solidi;

- b) i generatori di calore appositamente concepiti per essere alimentati con combustibili le cui caratteristiche si discostano sensibilmente da quelle dei combustibili liquidi o gassosi comunemente commercializzati, quali ad esempio gas residui di lavorazioni, biogas;
- c) i generatori di calore policombustibili limitatamente alle condizioni di funzionamento con combustibili di cui alla lettera b.

Art. 7

Termoregolazione e contabilizzazione

1. Fermo restando che gli edifici la cui concessione edilizia sia stata rilasciata antecedentemente all'entrata in vigore del presente decreto devono disporre dei sistemi di regolazione e controllo previsti dalle precedenti normative, le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano agli impianti termici di nuova installazione e nei casi di ristrutturazione degli impianti termici.
 2. Negli impianti termici centralizzati adibiti al riscaldamento ambientale per una pluralità di utenze, qualora la potenza nominale del generatore di calore o quella complessiva dei generatori di calore sia uguale o superiore a 35 kW, è prescritta l'adozione di un gruppo termoregolatore dotato di programmatore che consenta la regolazione della temperatura ambiente almeno su due livelli a valori sigillabili nell'arco delle 24 ore. Il gruppo termoregolatore deve essere pilotato da una sonda termometrica di rilevamento della temperatura esterna. La temperatura esterna e le temperature di mandata e di ritorno del fluido termovettore devono essere misurate con una incertezza non superiore a $\pm 2^{\circ}\text{C}$.
 3. Ai sensi del comma 6 dell'articolo 26 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, gli impianti di riscaldamento al servizio di edifici di nuova costruzione, la cui concessione edilizia sia stata rilasciata dopo il 18 luglio 1991, data di entrata in vigore di detto articolo 26, devono essere progettati e realizzati in modo tale da consentire l'adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore per ogni singola unità immobiliare.
- Ai sensi del comma 3 dell'articolo 26 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, gli impianti termici al servizio di edifici di nuova costruzione, la cui concessione edilizia sia rilasciata dopo il 30

giugno 2000, devono essere dotati di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del consumo energetico per ogni singola unità immobiliare.

4. Il sistema di termoregolazione di cui al comma 2 del presente articolo può essere dotato di un programmatore che consenta la regolazione su un solo livello di temperatura ambiente qualora in ogni singola unità immobiliare sia effettivamente installato e funzionante un sistema di contabilizzazione del calore e un sistema di termoregolazione pilotato da una o più sonde di misura della temperatura ambiente dell'unità immobiliare e dotato di programmatore che consenta la regolazione di questa temperatura almeno su due livelli nell'arco delle 24 ore.

5. Gli edifici o le porzioni di edificio che in relazione alla loro destinazione d'uso sono normalmente soggetti ad una occupazione discontinua nel corso della settimana o del mese devono inoltre disporre di un programmatore settimanale o mensile che consenta lo spegnimento del generatore di calore o l'intercettazione o il funzionamento in regime di attenuazione del sistema di riscaldamento nei periodi di non occupazione.

6. Gli impianti termici per singole unità immobiliari destinati, anche se non esclusivamente, alla climatizzazione invernale devono essere parimenti dotati di un sistema di termoregolazione pilotato da una o più sonde di misura della temperatura ambiente con programmatore che consenta la regolazione di questa temperatura su almeno due livelli di temperatura nell'arco delle 24 ore.

7 (comma abrogato dal D.Lgs 19 agosto 2005, n. 192).

8 L'eventuale non adozione dei sistemi di cui al comma 7 deve essere giustificata in sede di relazione tecnica di cui al comma 1 dell'art. 28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10; in particolare la valutazione degli apporti solari e degli apporti gratuiti interni deve essere effettuata utilizzando la metodologia indicata dalle norme tecniche UNI di cui al comma 3 dell'art. 8.

9. Nel caso di installazione in centrale termica di più generatori di calore, il loro funzionamento deve essere attivato in maniera automatica in base al carico termico dell'utenza.

Art. 8

(Articolo abrogato dal D.Lgs 19 agosto 2005, n. 192)

Art. 9

(Articolo abrogato dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74)

Art. 10

(Articolo abrogato dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74)

Art. 11

(Esercizio e manutenzione degli impianti termici e controlli relativi)

1. (comma abrogato dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74).
2. (comma abrogato dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74).
3. (comma abrogato dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74).
4. (comma abrogato dal D.Lgs 19 agosto 2005, n. 192, come modificato dal D.Lgs 29 dicembre 2006, n. 311).
- 4-bis. Al termine delle operazioni di controllo e manutenzione dell'impianto, l'operatore ha l'obbligo di redigere e sottoscrivere un rapporto da rilasciare al responsabile dell'impianto, che deve sottoscriverne copia per ricevuta. L'originale del rapporto sarà da questi conservato ed allegato al libretto di cui al comma 9. Nel caso di impianti di riscaldamento unifamiliari, di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW, il rapporto di controllo e manutenzione dovrà essere redatto e sottoscritto conformemente al modello di cui all'allegato H al presente decreto. Tale modello potrà essere modificato ed aggiornato, anche in relazione al progresso della tecnica ed all'evoluzione della normativa nazionale o comunitaria, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto o mediante approvazione di specifiche norme tecniche UNI. Con la medesima procedura potranno essere adottati modelli standard per altre tipologie di impianto.
5. (comma abrogato dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74).
6. (comma abrogato dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74).

7. (comma abrogato dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74).
8. (comma abrogato dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74).
9. Gli impianti termici con potenza nominale superiore o uguale a 35 kW devono essere muniti di un "libretto di centrale" conforme all'allegato F al presente regolamento; gli impianti termici con potenza nominale inferiore a 35 kW devono essere muniti di un "libretto di impianto" conforme all'allegato G al presente regolamento.
10. I modelli dei libretti di centrale e dei libretti d'impianto di cui al comma 9 possono essere aggiornati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio decreto.
11. La compilazione iniziale del libretto nel caso di impianti termici di nuova installazione sottoposti a ristrutturazione, e per impianti termici individuali anche in caso di sostituzione dei generatori di calore, deve essere effettuata all'atto della prima messa in servizio, previo rilevamento dei parametri di combustione, dalla ditta installatrice che, avendo completato i lavori di realizzazione dell'impianto termico, è in grado di verificarne la sicurezza e funzionalità nel suo complesso, ed è tenuta a rilasciare la dichiarazione di conformità di cui all'articolo 9 della legge 5 marzo 1990, n. 46, comprensiva, se del caso, dei riferimenti di cui alla nota 7 del modello di dichiarazione allegato al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20 febbraio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 1992. Copia della scheda identificativa dell'impianto contenuta nel libretto, firmata dal responsabile dell'esercizio e della manutenzione, dovrà essere inviata all'ente competente per i controlli di cui al comma 18. La compilazione iniziale del libretto, previo rilevamento dei parametri di combustione, per impianti esistenti all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento nonché la compilazione per le verifiche periodiche previste dal presente regolamento è effettuata dal responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico. Il libretto di centrale ed il libretto di impianto devono essere conservati presso l'edificio o l'unità immobiliare in cui è collocato l'impianto termico. In caso di nomina del terzo responsabile e successiva rescissione contrattuale, il terzo responsabile è tenuto a consegnare al proprietario o all'eventuale terzo responsabile subentrante l'originale del libretto, ed eventuali allegati, il tutto debitamente aggiornato.



12. (comma abrogato dal D.Lgs 19 agosto 2005, n. 192, come modificato dal D.Lgs 29 dicembre 2006, n. 311).
13. (comma abrogato dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74).
14. comma abrogato dal D.Lgs 19 agosto 2005, n. 192, come modificato dal D.Lgs 29 dicembre 2006, n. 311.
15. comma abrogato dal D.Lgs 19 agosto 2005, n. 192, come modificato dal D.Lgs 29 dicembre 2006, n. 311.
16. comma abrogato dal D.Lgs 19 agosto 2005, n. 192, come modificato dal D.Lgs 29 dicembre 2006, n. 311.
17. (comma abrogato dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74).
18. (comma abrogato dal D.Lgs 19 agosto 2005, n. 192, come modificato dal D.Lgs 29 dicembre 2006, n. 311).
19. (comma abrogato dal D.Lgs 19 agosto 2005, n. 192, come modificato dal D.Lgs 29 dicembre 2006, n. 311).
20. (comma abrogato dal D.Lgs 19 agosto 2005, n. 192, come modificato dal D.Lgs 29 dicembre 2006, n. 311).

AGGIORNAMENTO (1)

La L. 5 gennaio 1996, n. 25 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, si applicano esclusivamente agli impianti termici di potenza nominale superiore a 600 KW, a decorrere dal 1 ottobre 1995, ed a quelli superiori a 350 KW, a decorrere dal 1 giugno 1996."

Art. 12

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento, salvo quanto disposto al comma 2, entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.



2. Le disposizioni di cui agli articoli 5, 7, 8 e 11 hanno effetto dal novantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di recepimento delle normative UNI previste dall'articolo 5, comma 2, dell'articolo 8, comma 3, dall'articolo 11, comma 14, e dall'allegato B e, in ogni caso, a decorrere dal 1 agosto 1994.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Allegato A – tabella dei gradi/giorno dei comuni italiani raggruppati per regione e provincia (omissis)

Allegato B- isolamento delle reti di distribuzione del calore negli impianti termici (omissis)

Allegato C (omissis)

Allegato D (omissis)

Allegato E - Valore minimo del rendimento dei generatori di calore (omissis)

Allegato F – Libretto di centrale (omissis)

Allegato G – Libretto di impianto (omissis)

Allegato H – rapporto di controllo tecnico (omissis)

Allegato I (abrogato dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74)



4.3. DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2005, N. 192

DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 192

Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia.

(Vigente al: 30-5-2021)

Titolo I PRINCIPI GENERALI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
(Omissis)

Emana il seguente decreto legislativo

Art. 1. (Finalità).

1. Il presente decreto promuove il miglioramento della prestazione energetica degli edifici tenendo conto delle condizioni locali e climatiche esterne, nonché delle prescrizioni relative al clima degli ambienti interni e all'efficacia sotto il profilo dei costi.
2. Il presente decreto definisce e integra criteri, condizioni e modalità per:
 - a) migliorare le prestazioni energetiche degli edifici anche tramite l'applicazione di requisiti minimi alla prestazione di edifici nuovi, nonché edifici esistenti sottoposti a ristrutturazione ed elementi edilizi o sistemi tecnici per l'edilizia rinnovati o sostituiti;
 - b) favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici;
 - b-bis) determinare i criteri generali per il calcolo della prestazione energetica, per la certificazione della prestazione energetica degli edifici e per il trasferimento delle relative informazioni in sede di compravendita e locazione;
 - b-ter) definire le modalità di esercizio, conduzione, controllo, ispezione e manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva e per la preparazione



dell'acqua calda sanitaria al fine di ridurre il consumo energetico e le emissioni di biossido di carbonio;

c) sostenere la diversificazione energetica;

d) promuovere la competitività dell'industria nazionale attraverso lo sviluppo tecnologico;

e) coniugare le opportunità offerte dagli obiettivi di efficienza energetica con lo sviluppo di materiali, di tecniche di costruzione, di apparecchiature e di tecnologie sostenibili nel settore delle costruzioni e con l'occupazione;

f) conseguire gli obiettivi nazionali in materia energetica e ambientale nel settore degli edifici, definendo le strategie nazionali di lungo termine per la ristrutturazione del parco immobiliare nazionale;

g) razionalizzare le procedure nazionali e territoriali per l'attuazione delle normative energetiche al fine di ridurre i costi complessivi, per la pubblica amministrazione e per i cittadini e per le imprese;

h) applicare in modo omogeneo e integrato la normativa su tutto il territorio nazionale;

h-bis) assicurare l'attuazione e la vigilanza sulle norme in materia di prestazione energetica degli edifici, anche attraverso la raccolta e l'elaborazione di informazioni e dati;

h-ter) promuovere l'efficienza energetica e l'uso razionale dell'energia anche attraverso l'informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali.

h-quater) perseguire la conoscenza dettagliata del parco immobiliare nazionale, della sua prestazione energetica e dei suoi consumi, anche attraverso l'implementazione, la valorizzazione ed il collegamento tra le banche dati, mettendo tali informazioni a disposizione dei cittadini, delle imprese e della pubblica amministrazione anche al fine di sviluppare strumenti che incrementino il tasso di riqualificazione energetica degli edifici;

h-quinquies) promuovere la diffusione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici e definire gli obblighi di integrazione di tali sistemi negli edifici.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si definisce:

a) "edificio" è un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il termine può riferirsi a un intero edificio ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a sé stanti;

b) "edificio di nuova costruzione" è un edificio per il quale la richiesta di permesso di costruire o denuncia di inizio attività, comunque denominato, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto;

c) "prestazione energetica di un edificio": quantità annua di energia primaria effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare, con un uso standard dell'immobile, i vari bisogni energetici dell'edificio, la climatizzazione invernale e estiva, la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, la ventilazione e, per il settore terziario, l'illuminazione, gli impianti ascensori e scale mobili. Tale quantità viene espressa da uno o più descrittori che tengono conto del livello di isolamento dell'edificio e delle caratteristiche tecniche e di installazione degli impianti tecnici. La prestazione energetica può essere espressa in energia primaria non rinnovabile, rinnovabile, o totale come somma delle precedenti;

d) lettera abrogata dal d.l. 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla l. 3 agosto 2013, n. 90;

e) lettera abrogata dal d.l. 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla l. 3 agosto 2013, n. 90;

f) lettera abrogata dal d.l. 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla l. 3 agosto 2013, n. 90;

g) "generatore di calore": la parte di un impianto termico che genera calore utile avvalendosi di uno o più dei seguenti processi:



- 1) la combustione di combustibili, ad esempio in una caldaia;
 - 2) l'effetto Joule che avviene negli elementi riscaldanti di un impianto di riscaldamento a resistenza elettrica;
 - 3) la cattura di calore dall'aria ambiente, dalla ventilazione dell'aria esausta, dall'acqua o da fonti di calore sotterranee attraverso una pompa di calore;
 - 4) la trasformazione dell'irraggiamento solare in energia termica con impianti solari termici;
- h) "potenza termica utile di un generatore di calore"** è la quantità di calore trasferita nell'unità di tempo al fluido termovettore; l'unità di misura utilizzata è il kW;
- i) "pompa di calore"** è un dispositivo o un impianto che sottrae calore dall'ambiente esterno o da una sorgente di calore a bassa temperatura e lo trasferisce all'ambiente a temperatura controllata;
- l) "valori nominali delle potenze e dei rendimenti"** sono i valori di potenza massima e di rendimento di un apparecchio specificati e garantiti dal costruttore per il regime di funzionamento continuo.
- I-bis) "attestato di prestazione energetica dell'edificio"**: documento, redatto nel rispetto delle norme contenute nel presente decreto e rilasciato da esperti qualificati e indipendenti che attesta la prestazione energetica di un edificio attraverso l'utilizzo di specifici descrittori e fornisce raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica;
- I-ter) "attestato di qualificazione energetica"**: il documento predisposto ed asseverato da un professionista abilitato, non necessariamente estraneo alla proprietà, alla progettazione o alla realizzazione dell'edificio, nel quale sono riportati i fabbisogni di energia primaria di calcolo, la classe di appartenenza dell'edificio, o dell'unità immobiliare, in relazione al sistema di certificazione energetica in vigore, ed i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore per il caso specifico o, ove non siano fissati tali limiti, per un identico edificio di nuova costruzione;
- I-quater) "cogenerazione"**: produzione simultanea, nell'ambito di un unico processo, di energia termica e di energia elettrica e/o meccanica rispondente ai requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2011;



I-quinquies) "confine del sistema" o "confine energetico dell'edificio": confine che include tutte le aree di pertinenza dell'edificio, sia all'interno che all'esterno dello stesso, dove l'energia è consumata o prodotta;

I-sexies) "edificio adibito ad uso pubblico": edificio nel quale si svolge, in tutto o in parte, l'attività istituzionale di enti pubblici;

I-septies) "edificio di proprietà pubblica": edificio di proprietà dello Stato, delle regioni o degli enti locali, nonché di altri enti pubblici, anche economici ed occupati dai predetti soggetti;

I-octies) "edificio a energia quasi zero": edificio ad altissima prestazione energetica, calcolata conformemente alle disposizioni del presente decreto, che rispetta i requisiti definiti al decreto di cui all'articolo 4, comma 1. Il fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo è coperto in misura significativa da energia da fonti rinnovabili, prodotta in situ;

I-novies) "edificio di riferimento" o "target per un edificio sottoposto a verifica progettuale, diagnosi, o altra valutazione energetica": edificio identico in termini di geometria (sagoma, volumi, superficie calpestabile, superfici degli elementi costruttivi e dei componenti), orientamento, ubicazione territoriale, destinazione d'uso e situazione al contorno, e avente caratteristiche termiche e parametri energetici predeterminati;

I-decies) "elemento edilizio": sistema tecnico per l'edilizia o componente dell'involucro di un edificio;

I-undecies) "energia consegnata o fornita": energia espressa per vettore energetico finale, fornita al confine dell'edificio agli impianti tecnici per produrre energia termica o elettrica per i servizi energetici dell'edificio;

I-duodecies) "energia da fonti rinnovabili": energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas;

I-ter decies) "energia esportata": quantità di energia, relativa a un dato vettore energetico, generata all'interno del confine del sistema e ceduta per l'utilizzo all'esterno dello stesso confine;

I-quater decies) "energia primaria": energia, da fonti rinnovabili e non, che non ha subito alcun processo di conversione o trasformazione;

I-quinquies decies) "energia prodotta in situ": energia prodotta o captata o prelevata all'interno del confine del sistema;

I-sexies decies) "fabbisogno annuale globale di energia primaria": quantità di energia primaria relativa a tutti i servizi considerati nella determinazione della prestazione energetica, erogata dai sistemi tecnici presenti all'interno del confine del sistema, calcolata su un intervallo temporale di un anno;

I-septies decies) "fabbricato": sistema costituito dalle strutture edilizie esterne, costituenti l'involucro dell'edificio, che delimitano un volume definito e dalle strutture interne di ripartizione dello stesso volume. Sono esclusi gli impianti e i dispositivi tecnologici che si trovano al suo interno;

I-octies decies) "fattore di conversione in energia primaria": rapporto adimensionale che indica la quantità di energia primaria impiegata per produrre un'unità di energia fornita, per un dato vettore energetico; tiene conto dell'energia necessaria per l'estrazione, il processamento, lo stoccaggio, il trasporto e, nel caso dell'energia elettrica, del rendimento medio del sistema di generazione e delle perdite medie di trasmissione del sistema elettrico nazionale e nel caso del teleriscaldamento, delle perdite medie di distribuzione della rete. Questo fattore può riferirsi all'energia primaria non rinnovabile, all'energia primaria rinnovabile o all'energia primaria totale come somma delle precedenti;

I-novies decies) "involucro di un edificio": elementi e componenti integrati di un edificio che ne separano gli ambienti interni dall'ambiente esterno;

I-vicies) "livello ottimale in funzione dei costi": livello di prestazione energetica che comporta il costo più basso durante il ciclo di vita economico stimato, dove:

1) il costo più basso è determinato tenendo conto dei costi di investimento legati all'energia, dei costi di manutenzione e di funzionamento e, se del caso, degli eventuali costi di smaltimento;

2) il ciclo di vita economico stimato si riferisce al ciclo di vita economico stimato rimanente di un edificio nel caso in cui siano stabiliti requisiti di prestazione energetica per l'edificio nel



suo complesso oppure al ciclo di vita economico stimato di un elemento edilizio nel caso in cui siano stabiliti requisiti di prestazione energetica per gli elementi edilizi;

3) il livello ottimale in funzione dei costi si situa all'interno della scala di livelli di prestazione in cui l'analisi costi-benefici calcolata sul ciclo di vita economico è positiva;

I-vicies semel) "norma tecnica europea": norma adottata dal Comitato europeo di normazione, dal Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica o dall'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione e resa disponibile per uso pubblico;

I-vicies bis) lettera soppressa dalla l. 3 agosto 2013, n. 90;

I-vicies ter) "riqualificazione energetica di un edificio" un edificio esistente è sottoposto a riqualificazione energetica quando i lavori in qualunque modo denominati, a titolo indicativo e non esaustivo: manutenzione ordinaria o straordinaria, ristrutturazione e risanamento conservativo, ricadono in tipologie diverse da quelle indicate alla lettera I-vicies quater);

I-vicies quater) "ristrutturazione importante di un edificio": un edificio esistente è sottoposto a ristrutturazione importante quando i lavori in qualunque modo denominati (a titolo indicativo e non esaustivo: manutenzione ordinaria o straordinaria, ristrutturazione e risanamento conservativo) insistono su oltre il 25 per cento della superficie dell'involucro dell'intero edificio, comprensivo di tutte le unità immobiliari che lo costituiscono, e consistono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nel rifacimento di pareti esterne, di intonaci esterni, del tetto o dell'impermeabilizzazione delle coperture;

I-vicies quinquies) "sistema di climatizzazione estiva" o "impianto di condizionamento d'aria": complesso di tutti i componenti necessari a un sistema di trattamento dell'aria, attraverso il quale la temperatura è controllata o può essere abbassata;

I-vicies sexes) "sistema tecnico per l'edilizia": apparecchiatura tecnica di un edificio o di un'unità immobiliare per il riscaldamento o il raffrescamento di ambienti, la ventilazione, la produzione di acqua calda sanitaria, l'illuminazione integrata, l'automazione e il controllo, la produzione di energia in loco o una combinazione degli stessi, compresi i sistemi che sfruttano energie da fonti rinnovabili. Un sistema tecnico può essere suddiviso in più sottosistemi;

I-vicies septies) "teleriscaldamento" o "teleraffrescamento": distribuzione di energia termica in forma di vapore, acqua calda o liquidi refrigerati da una o più fonti di produzione verso una pluralità di edifici o siti tramite una rete, per il riscaldamento o il raffrescamento di spazi, per processi di lavorazione e per la fornitura di acqua calda sanitaria;

I-duodetries) "unità immobiliare": parte, piano o appartamento di un edificio progettati o modificati per essere usati separatamente;

I-undetries) "vettore energetico": sostanza o energia fornite dall'esterno del confine del sistema per il soddisfacimento dei fabbisogni energetici dell'edificio;

I-tricies) "impianto termico": impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate;

I-tricies semel) "contratto di rendimento energetico o di prestazione energetica (EPC)": contratto di cui all'articolo 2, comma 2, lettera n), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, e successive modificazioni;

I-tricies bis) "microsistema isolato": il microsistema isolato quale definito dall'articolo 2, punto 27, della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

I-tricies ter) "sistema di automazione e controllo dell'edificio (BACS)": sistema comprendente tutti i prodotti, i software e i servizi tecnici che contribuiscono al funzionamento sicuro, economico ed efficiente sotto il profilo dell'energia dei sistemi tecnici per l'edilizia tramite controlli automatici e facilitando la gestione manuale di tali sistemi;

I-tricies quater) "sistema o impianto di climatizzazione invernale" o "impianto di riscaldamento": complesso di tutti i componenti necessari a un sistema di trattamento dell'aria, attraverso il quale la temperatura è controllata o può essere aumentata;



I-tricies quinquies) "sistemi alternativi ad alta efficienza": sistemi tecnici per l'edilizia ad alta efficienza tra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i sistemi di produzione di energia rinnovabile, la cogenerazione, il teleriscaldamento e il teleraffrescamento, le pompe di calore, i sistemi ibridi e i sistemi di monitoraggio e controllo attivo dei consumi, nonché il free cooling aerotermico, geotermico o idrotermico.

2. Ai fini del presente decreto si applicano, inoltre, le definizioni dell'allegato A.

Art. 3

Ambito di intervento

1. comma abrogato dal D.Lgs 10 giugno 2020, n. 48.

2. comma abrogato dal D.Lgs 10 giugno 2020, n. 48.

2-bis. Il presente decreto si applica all'edilizia pubblica e privata.

2-ter. Il presente decreto disciplina in particolare:

a) la metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici;

b) le prescrizioni e i requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici quando sono oggetto di:

1) nuova costruzione;

2) ristrutturazioni importanti;

3) riqualificazione energetica;

b-bis) l'integrazione negli edifici di impianti tecnici per l'edilizia e di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici;

c) la definizione di una strategia di lungo termine per la ristrutturazione del parco immobiliare nazionale e di un Piano di azione per la promozione degli edifici a "energia quasi zero";

d) l'attestazione della prestazione energetica degli edifici e delle unità immobiliari;

e) lo sviluppo di strumenti finanziari e la rimozione di barriere di mercato per la promozione dell'efficienza energetica degli edifici;

f) l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili negli edifici;

g) la realizzazione di un sistema coordinato di ispezione periodica degli impianti termici negli edifici;

- h) i requisiti professionali e di indipendenza degli esperti o degli organismi cui affidare l'attestazione della prestazione energetica degli edifici e l'ispezione degli impianti di climatizzazione;
- i) la realizzazione e l'adozione di strumenti comuni allo Stato e alle regioni e province autonome per la gestione degli adempimenti a loro carico;
- l) la promozione dell'efficienza energetica e dell'uso razionale dell'energia anche attraverso l'informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali, la formazione e l'aggiornamento degli operatori del settore;
- m) la raccolta delle informazioni e delle esperienze, delle elaborazioni e degli studi necessari all'orientamento della politica energetica del settore e all'incremento del tasso di riqualificazione energetica degli edifici tramite maggiori strumenti informativi dedicati ai cittadini, alle imprese e alla pubblica amministrazione.

3. Sono escluse dall'applicazione del presente decreto le seguenti categorie di edifici:

- a) gli edifici ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda e dell'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, fatto salvo quanto disposto al comma 3-bis e al comma 3-bis.1;
- b) gli edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;
- c) edifici rurali non residenziali sprovvisti di impianti di climatizzazione;
- c-bis) gli edifici dichiarati inagibili o collabenti;
- d) i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati;
- e) gli edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d'uso di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, il cui utilizzo standard non prevede l'installazione e l'impiego di sistemi tecnici di climatizzazione, resta fermo in ogni caso

quanto previsto in materia di integrazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici negli edifici secondo quanto previsto al decreto di cui all'articolo 4, comma 1;

f) gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose.

3-bis. Per gli edifici di cui al comma 3, lettera a), il presente decreto si applica limitatamente alle disposizioni concernenti:

a) l'attestazione della prestazione energetica degli edifici, di cui all'articolo 6;

b) l'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione e le ispezioni degli impianti tecnici, di cui all'articolo 4, comma 1-ter e all'articolo 7.

3-bis. 1. Gli edifici di cui al comma 3, lettera a), sono esclusi dall'applicazione del presente decreto ai sensi del comma 3-bis, solo nel caso in cui, previo giudizio dell'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il rispetto delle prescrizioni implichi un'alterazione sostanziale del loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai profili storici, artistici e paesaggistici.

3-ter. Per gli edifici di cui al comma 3, lettera d), il presente decreto si applica limitatamente alle porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili ai fini della valutazione di efficienza energetica.

Art. 3-bis

(Strategia di ristrutturazione a lungo termine).

1. Su proposta del Ministro dello sviluppo economico, acquisito il parere della Conferenza unificata, è adottata, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, la strategia di lungo termine per sostenere la ristrutturazione del parco nazionale di edifici residenziali e non residenziali, sia pubblici che privati, al fine di ottenere un parco immobiliare decarbonizzato e ad alta efficienza energetica entro il 2050, facilitando la trasformazione, efficace in termini di costi, degli edifici esistenti in edifici a energia quasi zero. La strategia di ristrutturazione a lungo termine è recepita nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima e comprende:

a) una ricognizione del parco immobiliare nazionale fondata, se del caso, su campionamenti statistici e sulla quota di edifici ristrutturati prevista nel 2020;

- b) l'individuazione di approcci alla ristrutturazione efficace in termini di costi in base al tipo di edificio e alla zona climatica, tenendo conto, ove possibile, dei momenti più opportuni, nel ciclo di vita degli edifici, per la realizzazione di interventi di riqualificazione energetica, anche valutando l'introduzione di obblighi di ristrutturazione, e promuovendo l'utilizzo di tecniche che implicino maggior uso di elementi prefabbricati e la riduzione del tempo dei lavori di cantiere;
- c) una rassegna delle politiche e delle azioni in vigore, nonché delle modifiche rivolte a migliorarne l'efficacia, rivolte:
- 1) ai segmenti del parco immobiliare nazionale caratterizzati dalle prestazioni peggiori;
 - 2) ad alleviare la povertà energetica;
 - 3) a rimuovere le barriere alla diffusione degli interventi di riqualificazione energetica, quali ad esempio le differenze tra i soggetti titolari di interessi contrapposti sul medesimo immobile;
 - 4) a superare le inefficienze, quali ad esempio i casi in cui agli investimenti sostenuti per la riqualificazione energetica degli edifici non corrispondono adeguati benefici economici, energetici e ambientali;
 - 5) a promuovere le tecnologie intelligenti, ivi comprese quelle che favoriscono l'interconnessione tra edifici;
 - 6) a promuovere le competenze e la formazione nei settori edile e dell'efficienza energetica;
- d) la proposta di politiche e azioni, anche di lungo termine, volte a stimolare le ristrutturazioni importanti ed efficaci in termini di costi, valutando la promozione delle ristrutturazioni importanti ottenibili per fasi successive, ad esempio attraverso l'introduzione di un sistema facoltativo di «passaporto» di ristrutturazione degli edifici, tenendo conto delle risultanze dello studio della Commissione europea di cui all'articolo 19-bis della direttiva 2010/31/UE e individuando le modalità per garantire risorse finanziarie adeguate anche attraverso meccanismi che consentano l'utilizzo di agevolazioni fiscali anche qualora gli interventi siano integralmente realizzati e finanziati da società di servizi energetici o altri soggetti finanziatori;

e) la proposta di politiche e azioni, anche di lungo termine, rivolte ad accelerare la riqualificazione energetica di tutti gli edifici pubblici;

f) l'integrazione degli interventi di efficientamento energetico degli edifici con gli interventi per la riduzione del rischio sismico e di incendio, volta ad ottimizzare la sicurezza, i costi di investimento e la durata degli edifici, tramite la proposta di requisiti, anche aggiuntivi rispetto a quelli di cui all'articolo 4, comma 1, numero 3-quinquies), ai fini dell'accesso agli incentivi;

g) una stima affidabile del risparmio energetico atteso, nonché dei benefici in senso lato come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli connessi alla salute, alla sicurezza e alla qualità dell'aria.

2. La strategia di cui al comma 1 prevede la fissazione di obiettivi indicativi periodici per il 2030, il 2040 e il 2050, ivi incluso il raggiungimento di un tasso annuale di ristrutturazione degli edifici, al fine del miglioramento della prestazione energetica, pari almeno al 3%, la definizione di indicatori di progresso misurabili, e specifica il modo in cui il conseguimento di tali obiettivi contribuisce al conseguimento degli obiettivi di efficienza energetica stabiliti nel Piano integrato per l'energia e il clima.

3. Lo schema di strategia di cui al comma 1 è sottoposto, dopo la sua elaborazione, a consultazione pubblica e i risultati di tale consultazione sono inclusi, in forma sintetica, nella versione definitiva della strategia stessa. Durante l'attuazione della strategia sono svolte periodicamente, e in modo inclusivo, delle consultazioni pubbliche per valutare l'aggiornamento del documento.

4. Nei successivi aggiornamenti della strategia di ristrutturazione a lungo termine nell'ambito del Piano integrato per l'energia e il clima, nonché nelle relazioni nazionali intermedie integrate sull'energia e il clima, sono inclusi i dettagli relativi all'attuazione della strategia stessa, ivi comprese le politiche e le azioni in essa previste, i costi sostenuti e i risultati ottenuti.



Art. 4.

Adozione di criteri generali, di una metodologia di calcolo e requisiti della prestazione energetica

1. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e, per i profili di competenza, con il Ministro della salute e con il Ministro della difesa, acquisita l'intesa con la Conferenza unificata, sono definiti:

a) le modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche e l'utilizzo delle fonti rinnovabili negli edifici, in relazione ... all'allegato I della direttiva 2010/31/UE e successive modificazioni, sulla prestazione energetica nell'edilizia, tenendo conto dei seguenti criteri generali, oltre a quelli già esplicitati nel suddetto allegato I:

1) la prestazione energetica degli edifici è determinata in conformità alla normativa tecnica UNI e CTI, allineate con le norme predisposte dal CEN a supporto della direttiva 2010/31/CE, su specifico mandato della Commissione europea;

2) il fabbisogno energetico annuale globale si calcola per singolo servizio energetico, espresso in energia primaria, su base mensile. Con le stesse modalità si determina l'energia rinnovabile prodotta all'interno del confine del sistema;

3) si opera la compensazione mensile tra i fabbisogni energetici e l'energia rinnovabile prodotta all'interno del confine del sistema, per vettore energetico e fino a copertura totale del corrispondente vettore energetico consumato;

4) ai fini della compensazione di cui al numero 3, è consentito utilizzare l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili all'interno del confine del sistema ed esportata, secondo le modalità definite dai decreti di cui al presente comma;

b) l'applicazione di prescrizioni e requisiti minimi, aggiornati ogni cinque anni, in materia di prestazioni energetiche degli edifici e unità immobiliari, siano essi di nuova costruzione, oggetto di ristrutturazioni importanti o di riqualificazioni energetiche, sulla base dell'applicazione della metodologia comparativa di cui all'articolo 5 della direttiva 2010/31/UE, secondo i seguenti criteri generali:



- 1) i requisiti minimi rispettano le valutazioni tecniche ed economiche di convenienza, fondate sull'analisi costi benefici del ciclo di vita economico degli edifici;
- 2) in caso di nuova costruzione e di ristrutturazione importante, i requisiti sono determinati con l'utilizzo dell'"edificio di riferimento", in funzione della tipologia edilizia e delle fasce climatiche;
- 3) per le verifiche necessarie a garantire il rispetto della qualità energetica prescritta, sono previsti dei parametri specifici del fabbricato, in termini di indici di prestazione termica e di trasmittanze, e parametri complessivi, in termini di indici di prestazione energetica globale, espressi sia in energia primaria totale che in energia primaria non rinnovabile. (8)
- 3-bis) in fase di progettazione per la realizzazione di nuovi edifici o per la ristrutturazione importante degli edifici esistenti, si tiene conto della fattibilità tecnica, funzionale, ambientale ed economica dei sistemi alternativi ad alta efficienza, se disponibili;
- 3-ter) i nuovi edifici e gli edifici esistenti, in occasione della sostituzione del generatore di calore, ove tecnicamente ed economicamente fattibile, sono dotati di dispositivi autoregolanti che controllino separatamente la temperatura in ogni vano o, ove giustificabile, in una determinata zona riscaldata o raffrescata dell'unità immobiliare;
- 3-quater) nel caso di nuova installazione, sostituzione o miglioramento dei sistemi tecnici per l'edilizia, i requisiti minimi comprendono il rendimento energetico globale, assicurano la corretta installazione e il corretto dimensionamento e prevedono inoltre adeguati sistemi di regolazione e controllo, eventualmente differenziandoli per i casi di installazione in edifici nuovi o esistenti;
- 3-quinquies) per i nuovi edifici e gli edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti, i requisiti rispettano i parametri del benessere termo-igrometrico degli ambienti interni, della sicurezza in caso di incendi e dei rischi connessi all'attività sismica;
- 3-sexies) ove tecnicamente ed economicamente fattibile, entro il 1° gennaio 2025 gli edifici non residenziali, dotati di impianti termici con potenza nominale superiore a 290 kW, sono dotati di sistemi di automazione e controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 4, e all'articolo 15, paragrafo 4, della direttiva 2010/31/UE, e successive modificazioni;

1-bis. Negli edifici di nuova costruzione, negli edifici sottoposti a ristrutturazione importante e negli edifici non residenziali dotati di più di venti posti auto sono rispettati i seguenti criteri di integrazione delle tecnologie per la ricarica dei veicoli elettrici:

a) negli edifici non residenziali di nuova costruzione e negli edifici non residenziali sottoposti a ristrutturazioni importanti, dotati di più di dieci posti auto, sono installati:

1) almeno un punto di ricarica ai sensi del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, di recepimento della direttiva 2014/94/UE;

2) infrastrutture di canalizzazione, vale a dire condotti per cavi elettrici, per almeno un posto auto ogni cinque, al fine di consentire anche in una fase successiva di installare ulteriori punti di ricarica per veicoli elettrici;

b) l'obbligo di cui alla lettera a) si applica qualora:

1) il parcheggio sia situato all'interno dell'edificio e, nel caso di ristrutturazioni importanti, le misure di ristrutturazione riguardino il parcheggio o le infrastrutture elettriche dell'edificio; o

2) il parcheggio sia adiacente all'edificio e, nel caso di ristrutturazioni importanti, le misure di ristrutturazione riguardino il parcheggio o le infrastrutture elettriche del parcheggio;

c) entro il 1° gennaio 2025, negli edifici non residenziali dotati di più di venti posti auto, è installato almeno un punto di ricarica ai sensi del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, di recepimento della direttiva 2014/94/UE;

d) negli edifici residenziali di nuova costruzione e negli edifici residenziali sottoposti a ristrutturazioni importanti, dotati di più di dieci posti auto, sono installate, in ogni posto auto, infrastrutture di canalizzazione, vale a dire condotti per cavi elettrici, al fine di consentire anche in una fase successiva di installare punti di ricarica per veicoli elettrici ai sensi del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, di recepimento della direttiva 2014/94/UE;

e) l'obbligo di cui alla lettera d) si applica qualora:

1) il parcheggio è situato all'interno dell'edificio e, nel caso di ristrutturazioni importanti, le misure di ristrutturazione comprendono il parcheggio o le infrastrutture elettriche dell'edificio;

o

2) il parcheggio è adiacente all'edificio e, nel caso di ristrutturazioni importanti, le misure di ristrutturazione comprendono il parcheggio o le infrastrutture elettriche del parcheggio;

f) le disposizioni di cui alle lettere da a) a e) non si applicano nel caso in cui:

- 1) l'obbligo insista su edifici di proprietà di piccole e medie imprese, quali definite al titolo I dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea, e da esse occupati;
- 2) con riguardo esclusivo alle lettere a) e d), siano state presentate domande di permesso a costruire o domande equivalenti entro il 10 marzo 2021;
- 3) le infrastrutture di canalizzazione necessarie si basino su microsystemi isolati e ciò comporti problemi sostanziali per il funzionamento del sistema locale di energia e comprometta la stabilità della rete locale;
- 4) il costo delle installazioni di ricarica e di canalizzazione superi il 7% del costo totale della ristrutturazione importante dell'edificio;
- 5) l'obbligo insista su edifici pubblici che già rispettino requisiti comparabili conformemente alle disposizioni di cui al decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, di recepimento della direttiva 2014/94/UE.

1-ter. I decreti di cui al comma 1 definiscono le modalità attuative degli obblighi di cui al comma 1-bis, nonché le caratteristiche tecniche dei punti di ricarica e delle infrastrutture di canalizzazione, tenendo conto del rapporto tra costi e benefici per il destinatario dell'obbligo e inoltre definiscono:

- a) le modalità con cui sono raccolti i dati relativi ai punti di ricarica installati, con particolare riferimento a quelli accessibili al pubblico, al fine di favorirne e promuoverne l'utilizzo da parte della collettività, anche sfruttando la Piattaforma unica nazionale (PUN) di cui all'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257;
- b) misure volte a favorire la semplificazione dell'installazione di punti di ricarica negli edifici residenziali e non residenziali nuovi ed esistenti e il superamento di eventuali ostacoli normativi, anche relativi a procedure di autorizzazione e di approvazione;
- c) misure per la promozione della mobilità dolce e verde e la pianificazione urbana.

1-quater. Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, acquisita l'intesa della Conferenza unificata, sono aggiornati, in relazione all'articolo 17 della

direttiva 2010/31/UE, e successive modificazioni, i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare l'attestazione della prestazione energetica degli edifici.

1-quinquies. Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, acquisita l'intesa della Conferenza unificata, sono armonizzate nonché aggiornate, anche ai sensi di quanto previsto dagli articoli 14 e 15 della direttiva 2010/31/UE, come modificati dall'articolo 1 della direttiva (UE) 2018/844, le modalità di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione, accertamento e ispezione degli impianti termici degli edifici, nonché le disposizioni in materia di requisiti, soggetti responsabili e criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi cui affidare i compiti di ispezione degli impianti stessi. Il decreto di cui al presente comma tiene conto dei seguenti criteri e contenuti:

- 1) le disposizioni introdotte tengono conto della necessità di ottimizzare il rapporto tra costi e benefici per la collettività;
- 2) le disposizioni introdotte tengono conto della necessità di semplificare l'attività di ispezione degli impianti termici di piccola taglia, anche ai fini di identificare la soglia di potenza, comunque non superiore a 70 kW, al di sotto della quale non è prevista attività ispettiva ai fini del controllo dell'efficienza energetica, la soglia di potenza al di sotto della quale è sufficiente l'accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica inviato dal manutentore o terzo responsabile, nonché la soglia di potenza al di sopra della quale è obbligatoria l'ispezione periodica delle parti accessibili dell'impianto;
- 3) le disposizioni introdotte sono differenziate, se del caso, in base alla tipologia di vettore energetico utilizzato per l'alimentazione dell'impianto termico, fornendo indicazioni puntuali per quanto riguarda gli impianti alimentati da biomassa;
- 4) sono individuati i casi in cui, in sede di ispezione, è obbligatorio consentire l'accesso all'impianto termico per controllarne le caratteristiche e le condizioni di normale funzionamento, anche attraverso i residui del prodotto della combustione;

5) sono definite le modalità per l'integrazione delle informazioni sul controllo, sulla manutenzione, sull'accertamento e sull'ispezione degli impianti termici degli edifici con quelle presenti nel catasto degli attestati di prestazione energetica di cui all'articolo 6, comma 12, lettera d).

2. Al fine di adeguare la metodologia di calcolo di cui al comma 1, lettera a), alle norme tecniche di cui all'allegato I, paragrafo 1, della direttiva 2010/31/UE, e successive modificazioni, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), in collaborazione con il Comitato Termotecnico italiano (CTI), predispone e sottopone al Ministero dello sviluppo economico uno studio che evidenzi l'impatto energetico, economico e amministrativo conseguente al suddetto adeguamento.

Art. 4-bis.

(Edifici ad energia quasi zero).

1. A partire dal 31 dicembre 2018, gli edifici di nuova costruzione occupati da pubbliche amministrazioni e di proprietà di queste ultime, ivi compresi gli edifici scolastici, devono essere edifici a energia quasi zero. Dal 1° gennaio 2021 la predetta disposizione è estesa a tutti gli edifici di nuova costruzione.

2. Entro il 30 giugno 2014, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione, della coesione territoriale, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro della salute e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ognuno per i profili di competenza, sentita la Conferenza unificata è definito il Piano d'azione destinato ad aumentare il numero di edifici a energia quasi zero. Tale Piano, che può includere obiettivi differenziati per tipologia edilizia, è trasmesso alla Commissione europea.

3. Il Piano d'azione di cui al comma 2 comprende, tra l'altro, i seguenti elementi:

a) l'applicazione della definizione di edifici a energia quasi zero alle diverse tipologie di edifici e indicatori numerici del consumo di energia primaria, espresso in kWh/m² anno;



- b) le politiche e le misure finanziarie o di altro tipo previste per promuovere gli edifici a energia quasi zero, comprese le informazioni relative alle misure nazionali previste per l'integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici, in attuazione della direttiva 2009/28/CE, tenendo conto dell'esigenza prioritaria di contenere il consumo del territorio;
- c) l'individuazione, sulla base dell'analisi costi-benefici sul costo di vita economico, di casi specifici per i quali non si applica quanto disposto al comma 1;
- d) gli obiettivi intermedi di miglioramento della prestazione energetica degli edifici di nuova costruzione entro il 2015, in funzione dell'attuazione del comma 1.

Art. 4-ter.

(Strumenti finanziari e superamento delle barriere di mercato).

1. Gli incentivi adottati dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali per promuovere l'efficienza energetica degli edifici, a qualsiasi titolo previsti, sono concessi nel rispetto di requisiti di efficienza commisurati alla tipologia, al tipo di utilizzo e contesto in cui è inserito l'immobile, nonché all'entità dell'intervento.

1-bis. Gli incentivi di cui al comma 1, qualora siano volti a migliorare l'efficienza energetica in occasione della ristrutturazione degli edifici, sono commisurati ai risparmi energetici perseguiti o conseguiti. Gli strumenti di incentivazione favoriscono inoltre la sinergia tra i fondi nazionali e i fondi strutturali europei. Il monitoraggio dei risparmi energetici perseguiti o conseguiti, è effettuato dalla medesima autorità che concede l'incentivo, tenendo conto di almeno uno dei seguenti criteri:

- 1) la prestazione energetica dell'apparecchiatura o del materiale utilizzato per la ristrutturazione;
- 2) i valori standard per il calcolo dei risparmi energetici negli edifici;
- 3) il confronto degli attestati di prestazione energetica rilasciati prima e dopo la ristrutturazione;
- 4) una diagnosi energetica;
- 5) un altro metodo pertinente, trasparente e proporzionato che indichi il miglioramento della prestazione energetica.



1-ter. Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i requisiti degli operatori che provvedono all'installazione degli elementi edilizi e dei sistemi tecnici per l'edilizia, tenendo conto della necessità di garantire l'adeguata competenza degli operatori che provvedono all'installazione degli elementi edilizi e dei sistemi tecnici per l'edilizia, considerando tra l'altro il livello di formazione professionale, conseguito anche attraverso corsi specialistici e certificazioni. Decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del predetto decreto, gli incentivi di cui al comma 1 sono concessi a condizione che i predetti sistemi siano installati da un operatore in possesso dei requisiti prescritti.

2. comma abrogato dal D.Lgs 10 giugno 2020, n. 48.

3. L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile - ENEA, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, mette a disposizione un contratto-tipo per il miglioramento del rendimento energetico dell'edificio, analogo al contratto di rendimento energetico europeo EPC, che individui e misuri gli elementi a garanzia del risultato e che promuova la finanziabilità delle iniziative

4. Entro il 31 dicembre 2013 il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Conferenza unificata, redige un elenco delle misure finanziarie atte a favorire l'efficienza energetica negli edifici e la transizione verso gli edifici a energia quasi zero. Tale elenco è aggiornato ogni tre anni e inviato alla Commissione nell'ambito del Piano d'azione nazionale per l'efficienza energetica di cui all'articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 2012/27/UE.

4-bis. Al fine di sostenere la mobilitazione degli investimenti per la riqualificazione energetica necessaria a conseguire gli obiettivi indicativi di cui all'articolo 3-bis, e sfruttando le potenzialità del Portale Nazionale di cui all'articolo 4-quater, l'ENEA e il Gestore Servizi Energetici S.p.a. (GSE) predispongono congiuntamente, e trasmettono al Ministero dello sviluppo economico e alla Conferenza Unificata, ognuno avvalendosi delle proprie competenze, un rapporto contenente proposte finalizzate a:

- 1) aggregare i progetti, anche mediante la promozione di piattaforme, gruppi di investimento e consorzi di piccole e medie imprese, per consentire l'accesso degli investitori, nonché lo sviluppo di soluzioni standard differenziate in base al tipo di potenziali clienti;
- 2) ridurre il rischio percepito dagli investitori privati, nelle operazioni di finanziamento degli interventi di efficienza energetica negli edifici;
- 3) ottimizzare, in collaborazione con i Comuni, l'utilizzo degli strumenti pubblici di promozione degli interventi di efficienza energetica negli edifici, con l'obiettivo di stimolare investimenti privati supplementari o superare le inefficienze del mercato;
- 4) orientare gli investimenti privati verso la riqualificazione energetica del parco immobiliare pubblico, anche attraverso lo sviluppo del mercato dei servizi energetici e la diffusione dell'adozione di contratti EPC;
- 5) fornire, in collaborazione con i Comuni, strumenti e servizi di consulenza accessibili e trasparenti, come sportelli unici a supporto dei consumatori, denominati "one-stop-shop", in materia di ristrutturazioni edilizie e di strumenti finanziari per l'efficienza energetica negli edifici.

Art. 4-quater.

(Portale Nazionale sulla prestazione energetica degli edifici).

1. è istituito, presso ENEA, il Portale Nazionale sulla prestazione energetica degli edifici, con lo scopo di fornire ai cittadini, alle imprese e alla pubblica amministrazione informazioni sulla prestazione energetica degli edifici, sulle migliori pratiche per le riqualificazioni energetiche efficaci in termini di costi, sugli strumenti di promozione esistenti per migliorare la prestazione energetica degli edifici, ivi compresa la sostituzione delle caldaie a combustibile fossile con alternative più sostenibili, e sugli attestati di prestazione energetica.
2. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, secondo le modalità previste dal decreto di cui al comma 4, ENEA istituisce uno sportello unico finalizzato a fornire assistenza ed ogni informazione utile:
 - a) ai cittadini e alle imprese relativamente: alla mappatura energetica degli edifici, alla conformità alla normativa di settore, alla valutazione del potenziale di efficientamento e alla



selezione delle priorità di intervento, ivi compresi i piani di riqualificazione per fasi successive, alla selezione degli strumenti di promozione più adeguati allo scopo, alla formazione delle competenze professionali;

b) alla pubblica amministrazione relativamente: alla mappatura energetica degli edifici, alla conformità alla normativa di settore, alla valutazione del potenziale di efficientamento e alla selezione delle priorità di intervento, ivi compresi i piani di riqualificazione per fasi successive, alla selezione degli strumenti di promozione più adeguati allo scopo, anche tramite l'utilizzo dei contratti EPC, alla formazione delle competenze tecniche.

3. Le attività di cui al comma 1 sono fornite a seguito dell'acquisizione e dell'elaborazione, da parte del Portale, delle informazioni di cui al comma 4 relative alla consistenza del parco immobiliare nazionale, alla sua prestazione energetica e ai suoi consumi energetici, nonché agli interventi già eseguiti di riqualificazione energetica degli edifici.

4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, sentita la Conferenza Unificata, individua, con apposito decreto, le modalità di funzionamento del portale di cui al comma 1, sia in termini di erogazione del servizio che di gestione dei flussi informativi, oltre alle opportune forme di collaborazione e raccordo tra le amministrazioni interessate, per le quali risulti prioritario il ricorso a dati organizzati dei catasti regionali, laddove esistenti, che alimentino il portale nazionale mediante meccanismi di interoperabilità tra i sistemi, per assicurare un celere e compiuto afflusso per via telematica dei dati presenti:

a) nel catasto degli attestati di prestazione energetica di cui all'articolo 6, comma 12, lettera d), ivi comprese le informazioni sugli impianti termici;

b) nella banca dati di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 maggio 2018, n. 110, recante "Modalità di gestione dei flussi informativi alla banca dati istituita presso il Gestore Servizi Energetici GSE S.p.a. relativa agli incentivi nei settori dell'efficienza energetica e della produzione di energia da fonti rinnovabili";

- c) nel database "Progetto Patrimonio della PA", ai sensi dell'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;
- d) nel Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE), relativi alle sole informazioni di spesa per i consumi energetici, di cui all'articolo 28 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e all'articolo 14, commi da 6 a 11, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
- e) nel Sistema informatico integrato di cui al decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, e relativi alle utenze intestate agli utenti privati e alle Pubbliche amministrazioni, previa stipula di un protocollo d'intesa tra l'ENEA e l'Acquirente Unico S.p.A., sentiti l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente e il Garante per la protezione dei dati personali.
5. Il portale di cui al comma 1 è alimentato da ogni altra informazione relativa alla consistenza del parco immobiliare, ai consumi energetici e agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici pubblici, già in possesso della pubblica amministrazione, nonché dai dati relativi all'adozione di contratti EPC per gli edifici della pubblica amministrazione stessa, ove disponibili, dei quali tiene apposito registro.
6. Il portale di cui al comma 1 fornisce supporto e ogni informazione utile al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, previa richiesta, alla Conferenza Unificata, necessari ad assicurare il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi nazionali in materia di efficienza energetica e integrazione delle energie rinnovabili negli edifici, per l'elaborazione delle strategie e dei programmi di promozione in materia di efficienza energetica negli edifici, nonché per le attività di cui all'articolo 10, comma 2.
7. Il portale di cui al comma 1 fornisce, per finalità statistiche e di studio, anche in forma aggregata e nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali, i dati e le elaborazioni realizzate secondo le modalità definite con il decreto di cui al comma 4. Inoltre, rende disponibili anche ai singoli proprietari degli immobili i dati del sistema informativo di cui all'articolo 6, comma 12, lettera d), confluiti nel portale.

Art. 5

Articolo abrogato dal d.l. 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla l. 3 agosto 2013, n. 90

Art. 6.

(Attestato di prestazione energetica, rilascio e affissione).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'attestato di prestazione energetica degli edifici è rilasciato per gli edifici o le unità immobiliari costruiti, venduti o locati ad un nuovo locatario e per gli edifici indicati al comma 6. Gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, sono dotati di un attestato di prestazione energetica prima del rilascio del certificato di agibilità. Nel caso di nuovo edificio, l'attestato è prodotto a cura del costruttore, sia esso committente della costruzione o società di costruzione che opera direttamente. Nel caso di attestazione della prestazione degli edifici esistenti, ove previsto dal presente decreto, l'attestato è prodotto a cura del proprietario dell'immobile.
2. Nel caso di vendita, di trasferimento di immobili a titolo gratuito o di nuova locazione di edifici o unità immobiliari, ove l'edificio o l'unità non ne sia già dotato, il proprietario è tenuto a produrre l'attestato di prestazione energetica di cui al comma 1. In tutti i casi, il proprietario deve rendere disponibile l'attestato di prestazione energetica al potenziale acquirente o al nuovo locatario all'avvio delle rispettive trattative e consegnarlo alla fine delle medesime; in caso di vendita o locazione di un edificio prima della sua costruzione, il venditore o locatario fornisce evidenza della futura prestazione energetica dell'edificio e produce l'attestato di prestazione energetica entro quindici giorni dalla richiesta di rilascio del certificato di agibilità.
3. Nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione è inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici; copia dell'attestato di prestazione

energetica deve essere altresì allegata al contratto, tranne che nei casi di locazione di singole unità immobiliari. In caso di omessa dichiarazione o allegazione, se dovuta, le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000; la sanzione è da euro 1.000 a euro 4.000 per i contratti di locazione di singole unità immobiliari e, se la durata della locazione non eccede i tre anni, essa è ridotta alla metà. Il pagamento della sanzione amministrativa non esenta comunque dall'obbligo di presentare alla regione o provincia autonoma competente la dichiarazione o la copia dell'attestato di prestazione energetica entro quarantacinque giorni. L'Agenzia delle entrate, sulla base di apposite intese nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, individua, nel quadro delle informazioni disponibili acquisite con la registrazione nel sistema informativo dei contratti di cui al presente comma, quelle rilevanti ai fini del procedimento sanzionatorio di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e le trasmette, in via telematica, alla regione o provincia autonoma competente per l'accertamento e la contestazione della violazione.

3-bis. Comma non più previsto dal d.l. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla l. 21 febbraio 2014, n. 9.

4. L'attestazione della prestazione energetica può riferirsi a una o più unità immobiliari facenti parte di un medesimo edificio. L'attestazione di prestazione energetica riferita a più unità immobiliari può essere prodotta solo qualora esse abbiano la medesima destinazione d'uso, la medesima situazione al contorno, il medesimo orientamento e la medesima geometria e siano servite, qualora presente, dal medesimo impianto termico destinato alla climatizzazione invernale e, qualora presente, dal medesimo sistema di climatizzazione estiva.

5. L'attestato di prestazione energetica di cui al comma 1 ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare. La validità temporale massima è subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica dei sistemi tecnici dell'edificio, in particolare per gli impianti

termici, comprese le eventuali necessità di adeguamento, previste dai regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, e al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75 e dalle disposizioni del decreto di cui all'articolo 4, comma 1-quater. Nel caso di mancato rispetto di dette disposizioni, l'attestato di prestazione energetica decade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica. A tali fini, i libretti di impianto previsti dai decreti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), sono allegati, in originale o in copia, all'attestato di prestazione energetica.

6. Nel caso di edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni e aperti al pubblico con superficie utile totale superiore a 500 m², ove l'edificio non ne sia già dotato, è fatto obbligo al proprietario o al soggetto responsabile della gestione, di produrre l'attestato di prestazione energetica entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e di affiggere l'attestato di prestazione energetica con evidenza all'ingresso dell'edificio stesso o in altro luogo chiaramente visibile al pubblico. A partire dal 9 luglio 2015, la soglia di 500 m² di cui sopra, è abbassata a 250 m². Per gli edifici scolastici tali obblighi ricadono sugli enti proprietari di cui all'articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23.

6-bis. Comma abrogato dal D.Lgs 10 giugno 2020, n. 48.

7. Per gli edifici aperti al pubblico, con superficie utile totale superiore a 500 m², per i quali sia stato rilasciato l'attestato di prestazione energetica di cui ai commi 1 e 2, è fatto obbligo, al proprietario o al soggetto responsabile della gestione dell'edificio stesso, di affiggere con evidenza tale attestato all'ingresso dell'edificio o in altro luogo chiaramente visibile al pubblico.

8. Nel caso di offerta di vendita o di locazione, ad eccezione delle locazioni degli edifici residenziali utilizzati meno di quattro mesi all'anno, i corrispondenti annunci tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali riportano gli indici di prestazione energetica dell'involucro e globale dell'edificio o dell'unità immobiliare e la classe energetica corrispondente.

9. Tutti i contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici, o nei quali figura come committente un soggetto

pubblico, devono prevedere la predisposizione dell'attestato di prestazione energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare interessati.

10. L'obbligo di dotare l'edificio di un attestato di prestazione energetica viene meno ove sia già disponibile un attestato in corso di validità, rilasciato conformemente alla direttiva 2002/91/CE.

10-bis. Quando un sistema tecnico per l'edilizia è installato, sostituito o migliorato, è analizzata la prestazione energetica globale della parte modificata e, se del caso, dell'intero sistema modificato. I risultati sono documentati e trasmessi al proprietario dell'edificio, in modo che rimangano disponibili e possano essere utilizzati per la verifica di conformità ai requisiti minimi di cui al presente decreto e per il rilascio degli attestati di prestazione energetica. In tali casi, ove ricorra quanto previsto al comma 5, è rilasciato un nuovo attestato di prestazione energetica.

11. L'attestato di qualificazione energetica, al di fuori di quanto previsto all'articolo 8, comma 2, è facoltativo ed è predisposto al fine di semplificare il successivo rilascio dell'attestato di prestazione energetica. A tale fine, l'attestato di qualificazione energetica comprende anche l'indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche e la classe di appartenenza dell'edificio, o dell'unità immobiliare, in relazione al sistema di certificazione energetica in vigore, nonché i possibili passaggi di classe a seguito della eventuale realizzazione degli interventi stessi. L'estensore provvede ad evidenziare opportunamente sul frontespizio del documento che il medesimo non costituisce attestato di prestazione energetica dell'edificio, ai sensi del presente decreto, nonché, nel sottoscriverlo, quale è od è stato il suo ruolo con riferimento all'edificio medesimo.

12. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, d'intesa con la Conferenza unificata, sentito il CNCU, avvalendosi delle metodologie di calcolo definite con i decreti di cui all'articolo 4, è predisposto l'adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10 luglio 2009, nel rispetto dei seguenti criteri e contenuti:



- a) la previsione di metodologie di calcolo semplificate, da rendere disponibili per gli edifici caratterizzati da ridotte dimensioni e prestazioni energetiche di modesta qualità, finalizzate a ridurre i costi a carico dei cittadini;
- b) la definizione di un attestato di prestazione energetica che comprende tutti i dati relativi all'efficienza energetica dell'edificio che consentano ai cittadini di valutare e confrontare edifici diversi. Tra tali dati sono obbligatori:
- 1) la prestazione energetica globale dell'edificio sia in termini di energia primaria totale che di energia primaria non rinnovabile, attraverso i rispettivi indici;
 - 2) la classe energetica determinata attraverso l'indice di prestazione energetica globale dell'edificio, espresso in energia primaria non rinnovabile;
 - 3) la qualità energetica del fabbricato a contenere i consumi energetici per il riscaldamento e il raffrescamento, attraverso gli indici di prestazione termica utile per la climatizzazione invernale ed estiva dell'edificio;
 - 4) i valori di riferimento, quali i requisiti minimi di efficienza energetica vigenti a norma di legge;
 - 5) le emissioni di anidride carbonica;
 - 6) l'energia esportata;
 - 7) le raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica dell'edificio con le proposte degli interventi più significativi ed economicamente convenienti, separando la previsione di interventi di ristrutturazione importanti da quelli di riqualificazione energetica;
 - 8) le informazioni correlate al miglioramento della prestazione energetica, quali diagnosi e incentivi di carattere finanziario;
 - 8-bis) la data del sopralluogo obbligatorio e del relativo verbale sottoscritto dal proprietario dell'immobile o un suo delegato;
- c) la definizione di uno schema di annuncio di vendita o locazione, per esposizione nelle agenzie immobiliari, che renda uniformi le informazioni sulla qualità energetica degli edifici fornite ai cittadini;



d) la definizione di un sistema informativo comune per tutto il territorio nazionale, di utilizzo obbligatorio per le regioni e le province autonome, che comprenda la gestione di un catasto degli edifici, degli attestati di prestazione energetica e dei relativi controlli pubblici. (8)

12-bis. Il sistema informativo di cui al comma 12, lettera d), consente la raccolta dei dati relativi al consumo di energia degli edifici pubblici e privati, misurato o calcolato, per i quali è stato rilasciato un attestato di prestazione energetica in conformità del presente articolo.

Art. 7.

Esercizio, conduzione, controllo, ispezione e manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale e estiva, e per la preparazione dell'acqua calda sanitaria

1. Il proprietario, il conduttore, l'amministratore di condominio, o per essi un terzo, che se ne assume la responsabilità, mantiene in esercizio gli impianti e provvede affinché siano eseguite le operazioni di controllo e di manutenzione secondo le prescrizioni della normativa vigente.

2. L'operatore incaricato del controllo e della manutenzione degli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva, esegue dette attività a regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente. L'operatore, al termine delle medesime operazioni, ha l'obbligo di redigere e sottoscrivere un rapporto di controllo tecnico conformemente ai modelli previsti dalle norme del presente decreto e dalle norme di attuazione, in relazione alle tipologie e potenzialità dell'impianto, da rilasciare al soggetto di cui al comma 1 che ne sottoscrive copia per ricevuta e presa visione.

2-bis. Ai fini dell'esercizio, conduzione, controllo, manutenzione, accertamento e ispezione degli impianti termici degli edifici, nonché in materia di requisiti professionali e di criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi cui affidare i compiti di ispezione degli impianti stessi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1-quater e 1-quinquies.



Art. 8

Relazione tecnica, accertamenti e ispezioni

1. Il progettista o i progettisti, nell'ambito delle rispettive competenze edili, impiantistiche termotecniche, elettriche e illuminotecniche, devono inserire i calcoli e le verifiche previste dal presente decreto nella relazione tecnica di progetto attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici, che il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso le amministrazioni competenti, in doppia copia, contestualmente alla dichiarazione di inizio dei lavori complessivi o degli specifici interventi proposti, o alla domanda di acquisizione del titolo abilitativo. Tali adempimenti, compresa la relazione, non sono dovuti in caso di installazione di pompa di calore avente potenza termica non superiore a 15 kW e di sostituzione del generatore di calore dell'impianto di climatizzazione avente potenza inferiore alla soglia prevista dall'articolo 5, comma 2, lettera g), del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37. Gli schemi e le modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto sono definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza unificata, in funzione delle diverse tipologie di lavori: nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti, interventi di riqualificazione energetica. PERIODO ABROGATO DAL D.LGS 10 GIUGNO 2020, N. 48. (8)

1-bis. In attuazione dell'articolo 6, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2010/31/UE, in caso di edifici di nuova costruzione, e dell'articolo 7, in caso di edifici soggetti a ristrutturazione importante, nell'ambito della relazione di cui al comma 1 è prevista una valutazione, da effettuarsi in fase di progettazione, della fattibilità tecnica, ambientale ed economica per l'inserimento di sistemi alternativi ad alta efficienza, tra i quali sistemi di fornitura di energia rinnovabile, cogenerazione, teleriscaldamento e teleraffrescamento, pompe di calore e sistemi di monitoraggio e controllo attivo dei consumi. La valutazione della fattibilità tecnica di sistemi alternativi deve essere documentata e disponibile a fini di verifica.



2. La conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alle sue eventuali varianti ed alla relazione tecnica di cui al comma 1, nonché l'attestato di qualificazione energetica dell'edificio come realizzato, devono essere asseverati dal direttore dei lavori e presentati al comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori senza alcun onere aggiuntivo per il committente. La dichiarazione di fine lavori è inefficace a qualsiasi titolo se la stessa non è accompagnata da tale documentazione asseverata.
3. Una copia della documentazione di cui ai commi 1 e 2 è conservata dal comune, anche ai fini degli accertamenti di cui al comma 4. A tale scopo, il comune può richiedere la consegna della documentazione anche in forma informatica.
4. Il Comune, anche avvalendosi di esperti o di organismi esterni, qualificati e indipendenti, definisce le modalità di controllo, ai fini del rispetto delle prescrizioni del presente decreto, accertamenti e ispezioni in corso d'opera, ovvero entro cinque anni dalla data di fine lavori dichiarata dal committente, volte a verificare la conformità alla documentazione progettuale di cui al comma 1.
5. I Comuni effettuano le operazioni di cui al comma 4 anche su richiesta del committente, dell'acquirente o del conduttore dell'immobile. Il costo degli accertamenti ed ispezioni di cui al presente comma è posto a carico dei richiedenti.

Art. 9

Funzioni delle regioni e degli enti locali

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'attuazione del presente decreto.
2. Le autorità competenti realizzano, con cadenza periodica, privilegiando accordi tra gli enti locali o anche attraverso altri organismi pubblici o privati di cui sia garantita la qualificazione e l'indipendenza, gli accertamenti e le ispezioni necessarie all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione e assicurano che la copertura dei costi avvenga con una equa ripartizione tra tutti gli utenti finali e l'integrazione di questa attività nel sistema delle ispezioni degli impianti all'interno degli edifici previsto all'articolo 1, comma 44, della legge 23 agosto 2004,

n. 239, così da garantire il minor onere e il minor impatto possibile a carico dei cittadini; tali attività, le cui metodologie e requisiti degli operatori sono previsti dal presente decreto e dai relativi decreti attuativi, sono svolte secondo principi di imparzialità, trasparenza, pubblicità, omogeneità territoriale e sono finalizzate a:

- a) ridurre il consumo di energia e i livelli di emissioni inquinanti;
- b) correggere le situazioni non conformi alle prescrizioni del presente decreto;
- c) rispettare quanto prescritto all'articolo 7;
- d) monitorare l'efficacia delle politiche pubbliche.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, allo scopo di facilitare e omogeneizzare territorialmente l'impegno degli enti o organismi preposti agli accertamenti e alle ispezioni sugli edifici e sugli impianti, nonché per adempiere in modo più efficace agli obblighi previsti al comma 2, possono promuovere la realizzazione di programmi informatici per la costituzione dei catasti degli impianti termici presso le autorità competenti, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti interessati. A tali fini:

- a) i soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, comunicano entro centoventi giorni all'ente competente in materia di controlli sugli impianti termici l'ubicazione e le principali caratteristiche degli impianti di proprietà o dai medesimi gestiti nonché le eventuali successive modifiche significative;
- b) le società di distribuzione dei diversi tipi di combustibile, a uso degli impianti termici, comunicano all'ente competente in materia di controlli sugli impianti termici l'ubicazione e la titolarità delle utenze da esse rifornite al 31 dicembre di ogni anno;
- c) l'ente competente in materia di controlli sugli impianti termici trasmette annualmente alle regioni e alle province autonome i dati di cui alle lettere a) e b) per via informatica, avvalendosi del sistema informativo di cui all'articolo 6, comma 12, come modificato secondo le modalità individuate ai sensi dell'articolo 4, comma 1-quinquies, n. 5.

3-bis. le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in accordo con gli enti locali, predispongono entro il 31 dicembre 2008 un programma di sensibilizzazione e riqualificazione energetica del parco immobiliare territoriale, sviluppando in particolare alcuni dei seguenti aspetti:

- a) la realizzazione di campagne di informazione e sensibilizzazione dei cittadini, anche in collaborazione con le imprese distributrici di energia elettrica e gas, in attuazione dei decreti del Ministro delle attività produttive 20 luglio 2004 concernenti l'efficienza energetica negli usi finali;
- b) l'attivazione di accordi con le parti sociali interessate alla materia;
- c) l'applicazione di un sistema di attestazione della prestazione energetica degli edifici coerente con i principi generali del presente decreto legislativo;
- d) la realizzazione di diagnosi energetiche a partire dagli edifici presumibilmente a più bassa efficienza;
- e) la definizione di regole coerenti con i principi generali del presente decreto legislativo per eventuali sistemi di incentivazione locali;
- f) la facoltà di promuovere, con istituti di credito, di strumenti di finanziamento agevolato destinati alla realizzazione degli interventi di miglioramento individuati con le diagnosi energetiche nell' attestato di prestazione energetica

3-ter. Ai fini della predisposizione del programma di cui al comma 3-bis, i comuni possono richiedere ai proprietari e agli amministratori degli immobili nel territorio di competenza di fornire gli elementi essenziali, complementari a quelli previsti per il catasto degli impianti di climatizzazione di cui al comma 3, per la costituzione di un sistema informativo relativo agli usi energetici degli edifici. A titolo esemplificativo, tra detti elementi, si segnalano: il volume lordo climatizzato, la superficie utile corrispondente e i relativi consumi di combustibile e di energia elettrica.

3-quater. Su richiesta delle regioni e dei comuni, le aziende di distribuzione dell'energia rendono disponibili i dati che le predette amministrazioni ritengono utili per i riscontri e le elaborazioni necessarie alla migliore costituzione del sistema informativo di cui al comma 3-ter.

3-quinquies. I dati di cui ai commi 3, 3-ter e 3-quater possono essere utilizzati dalla pubblica amministrazione esclusivamente ai fini dell'applicazione del presente decreto legislativo.

4. Per gli impianti che sono dotati di generatori di calore di età superiore a quindici anni, le autorità competenti effettuano, con le stesse modalità previste al comma 2, ispezioni

dell'impianto termico nel suo complesso comprendendo una valutazione del rendimento medio stagionale del generatore e una consulenza su interventi migliorativi che possono essere correlati.

5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano riferiscono periodicamente alla Conferenza unificata e ai Ministeri delle attività produttive, dell'ambiente e della tutela del territorio e delle infrastrutture e dei trasporti, sullo stato di attuazione del presente decreto.

5-bis. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali considerano, nelle normative e negli strumenti di pianificazione ed urbanistici di competenza, le norme contenute nel presente decreto, ponendo particolare attenzione alle soluzioni tipologiche e tecnologiche volte all'uso razionale dell'energia e all'uso di fonti energetiche rinnovabili, con indicazioni anche in ordine all'orientamento e alla conformazione degli edifici da realizzare per massimizzare lo sfruttamento della radiazione solare e con particolare cura nel non penalizzare, in termini di volume edificabile, le scelte conseguenti.

5-ter. In tale contesto, fermo restando il divieto di aggravamento degli oneri e degli adempimenti amministrativi previsti dal presente decreto in conformità alla direttiva 2010/31/UE, le regioni e le province autonome possono adottare provvedimenti migliorativi di quelli disposti dal presente decreto, in termini di:

- a) flessibilità applicativa dei requisiti minimi, anche con l'utilizzo di soluzioni alternative, in relazione a specifiche situazioni di impossibilità o di elevata onerosità, che comunque garantiscano un equivalente risultato sul bilancio energetico regionale;
- b) semplificazioni amministrative in materia di esercizio, manutenzione controllo e ispezione degli impianti termici, soprattutto in relazione all'integrazione dei controlli di efficienza energetica con quelli in tema di qualità dell'aria.

5-quater. I provvedimenti di cui al comma 5-ter devono essere compatibili con il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, con la direttiva 2010/31/UE, con il presente decreto legislativo e devono essere notificati alla Commissione europea.

5-quinquies. Le regioni e le province autonome, in conformità a quanto previsto dai regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, e 16 aprile 2013, n. 75, e dai decreti di cui all'articolo 4, provvedono inoltre a:



a) istituire un sistema di riconoscimento degli organismi e dei soggetti cui affidare le attività di ispezione sugli impianti termici e di attestazione della prestazione energetica degli edifici, promuovendo programmi per la loro qualificazione, formazione e aggiornamento professionale, tenendo conto dei requisiti previsti dalle norme nazionali e nel rispetto delle norme comunitarie in materia di libera circolazione dei servizi.

b) avviare programmi di verifica annuale della conformità dei rapporti di ispezione e degli attestati emessi mediante attività di accertamento documentale e ispezione in sito, tenendo conto dei criteri di cui all'allegato II della direttiva 2010/31/UE e successive modificazioni;

b-bis) avviare programmi di verifica del rispetto dei requisiti definiti con i provvedimenti di cui all'articolo 4, comma 1, e del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1-bis, i cui risultati sono comunicati, a fini statistici, al Ministero dello sviluppo economico.

5-sexies. Le regioni e le province autonome, anche attraverso propri enti o agenzie, collaborano con il Ministero dello sviluppo economico e, per la sola lettera c) anche con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per la definizione congiunta:

a) di metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici;

b) di metodologie per la determinazione dei requisiti minimi di edifici e impianti;

c) di sistemi di classificazione energetica degli edifici, compresa la definizione del sistema informativo comune di cui all'articolo 6, comma 12, lettera d);

d) del Piano d'azione destinato ad aumentare il numero di edifici a energia quasi zero, di cui all'articolo 4-bis, comma 2;

e) dell'azione di monitoraggio, analisi, valutazione e adeguamento della normativa energetica nazionale e regionale di cui agli articoli 10 e 13.

Art. 10.

Monitoraggio, analisi, valutazione e adeguamento della normativa energetica nazionale e regionale

1. Il Ministero dello sviluppo economico promuove forme di monitoraggio in collaborazione con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per quanto di rispettiva

competenza ed anche avvalendosi di accordi con enti tecnico-scientifici e agenzie, pubblici e privati, nonché del portale di cui all'articolo 4-quater, al fine di rilevare il grado di attuazione del presente decreto, valutando i risultati conseguiti e proponendo eventuali interventi di adeguamento normativo.

2. In particolare, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle seguenti attività:

- a) raccolta e aggiornamento dei dati e delle informazioni relativi agli usi finali dell'energia in edilizia e la loro elaborazione su scala regionale per una conoscenza del patrimonio immobiliare esistente nei suoi livelli prestazionali di riferimento;
- b) monitoraggio dell'attuazione della legislazione regionale e nazionale vigente, del raggiungimento degli obiettivi e delle problematiche inerenti;
- c) valutazione dell'impatto sugli utenti finali dell'attuazione della legislazione di settore in termini di adempimenti burocratici, oneri posti a loro carico e servizi resi;
- d) valutazione dell'impatto del presente decreto e della legislazione di settore sul mercato immobiliare regionale, sulle imprese di costruzione, di materiali e componenti per l'edilizia e su quelle di produzione e di installazione e manutenzione di impianti di climatizzazione;
- e) studio per lo sviluppo e l'evoluzione del quadro legislativo e regolamentare che superi gli ostacoli normativi e di altra natura che impediscono il conseguimento degli obiettivi del presente decreto;
- f) studio di scenari evolutivi in relazione alla domanda e all'offerta di energia del settore civile;
- g) analisi e valutazione degli aspetti energetici e ambientali dell'intero processo edilizio, con particolare attenzione alle nuove tecnologie e ai processi di produzione, trasporto, smaltimento e demolizione;
- h) proposta di provvedimenti e misure necessarie a uno sviluppo organico della normativa energetica nazionale per l'uso efficiente dell'energia nel settore civile.

3. comma abrogato dal D.Lgs 10 giugno 2020, n. 48.



Titolo II

NORME TRANSITORIE

Art. 11.

Articolo abrogato dal D.Lgs 10 giugno 2020, n. 48

Art. 12

Articolo abrogato dal d.l. 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla l. 3 agosto 2013, n. 90

Titolo III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13.

Misure di accompagnamento

1. Il Ministero delle attività produttive, predispone programmi, progetti e strumenti di informazione, educazione e formazione al risparmio energetico.
2. I programmi e i progetti di cui sopra privilegiano le sinergie di competenza e di risorse dei pertinenti settori delle amministrazioni regionali e possono essere realizzati anche avvalendosi di accordi con enti tecnico scientifici e agenzie, pubblici e privati. Gli stessi programmi e progetti hanno come obiettivo:
 - a) la piena attuazione del presente decreto attraverso nuove e incisive forme di comunicazione rivolte ai cittadini, e agli operatori del settore tecnico e del mercato immobiliare;
 - b) la sensibilizzazione degli utenti finali e della scuola con particolare attenzione alla presa di coscienza che porti a modifiche dei comportamenti dei cittadini anche attraverso la diffusione di indicatori che esprimono l'impatto energetico e ambientale a livello individuale e collettivo. Tra questi indicatori, per immediatezza ed elevato contenuto comunicativo, si segnala l'impronta ecologica;



c) l'aggiornamento del circuito professionale e la formazione di nuovi operatori per lo sviluppo e la qualificazione di servizi, anche innovativi, nelle diverse fasi del processo edilizio con particolare attenzione all'efficienza energetica e alla installazione e manutenzione degli impianti di climatizzazione e illuminazione;

d) la formazione di esperti qualificati e indipendenti a cui affidare il sistema degli accertamenti e delle ispezioni edili ed impiantistiche.

3. comma abrogato dal D.Lgs 10 giugno 2020, n. 48.

4. Le attività per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2, lettere c) e d) competono alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, che possono provvedervi nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 14

(Copertura finanziaria).

1. All'attuazione del presente decreto, fatta salva l'implementazione degli strumenti finanziari di cui all'articolo 4-ter, si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 15

(Sanzioni).

1. L'attestato di prestazione energetica di cui all'articolo 6, il rapporto di controllo tecnico di cui all'articolo 7, la relazione tecnica, l'asseverazione di conformità e l'attestato di qualificazione energetica di cui all'articolo 8, sono resi in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'articolo 47, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2. Le autorità competenti che ricevono i documenti di cui al comma 1 eseguono i controlli periodici e diffusi con le modalità di cui all'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e applicano le sanzioni amministrative di cui ai commi da 3 a 6. Inoltre, qualora ricorrano le ipotesi di reato di cui all'articolo 76, del decreto del



Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si applicano le sanzioni previste dal medesimo articolo.

3. Il professionista qualificato che rilascia la relazione tecnica di cui all'articolo 8, compilata senza il rispetto degli schemi e delle modalità stabilite nel decreto di cui all'articolo 8, comma 1 e 1-bis, o un attestato di prestazione energetica degli edifici senza il rispetto dei criteri e delle metodologie di cui all'articolo 6, è punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 700 euro e non superiore a 4200 euro. L'ente locale e la regione o la provincia autonoma, che applicano le sanzioni secondo le rispettive competenze, danno comunicazione ai relativi ordini o collegi professionali per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

4. Il direttore dei lavori che omette di presentare al comune l'asseverazione di conformità delle opere e l'attestato di qualificazione energetica, di cui all'articolo 8, comma 2, prima del rilascio del certificato di agibilità, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro. Il comune che applica la sanzione deve darne comunicazione all'ordine o al collegio professionale competente per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

5. Il proprietario o il conduttore dell'unità immobiliare, l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, qualora non provveda alle operazioni di controllo e manutenzione degli impianti di climatizzazione secondo quanto stabilito dall'articolo 7, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro.

6. L'operatore incaricato del controllo e manutenzione, che non provvede a redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo tecnico di cui all'articolo 7, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro. L'ente locale, o la regione competente in materia di controlli, che applica la sanzione comunica alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

7. In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, come previsto



dall'articolo 6, comma 1, il costruttore o il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3000 euro e non superiore a 18000 euro.

8. In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unità immobiliari nel caso di vendita, come previsto dall'articolo 6, comma 2, il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3000 euro e non superiore a 18000 euro.

9. In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unità immobiliari nel caso di nuovo contratto di locazione, come previsto dall'articolo 6, comma 2, il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 300 euro e non superiore a 1800 euro.

10. In caso di violazione dell'obbligo di riportare i parametri energetici nell'annuncio di offerta di vendita o locazione, come previsto dall'articolo 6, comma 8, il responsabile dell'annuncio è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro.

Art. 16

Abrogazioni e disposizioni finali

1. Sono abrogate le seguenti norme della legge 9 gennaio 1991, n. 10:

a) l'articolo 4, commi 1, 2 e 4; l'articolo 28, commi 3 e 4; l'articolo 29; l'articolo 30; l'articolo 31, comma 2, l'articolo 33, commi 1 e 2; l'articolo 34, comma 3.

1-bis. Il comma 2 dell'articolo 26 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, è sostituito dal seguente:

"2. Per gli interventi sugli edifici e sugli impianti volti al contenimento del consumo energetico ed all'utilizzazione delle fonti di energia di cui all'articolo 1, individuati attraverso un attestato di prestazione energetica o una diagnosi energetica realizzata da un tecnico abilitato, le pertinenti decisioni condominiali sono valide se adottate con la maggioranza semplice delle quote millesimali."

2. Il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, si applica, in quanto compatibile con il presente decreto legislativo, e può essere modificato o abrogato con i decreti di cui all'articolo 4. Di tale decreto sono abrogate le seguenti norme:

a) l'articolo 5, commi 1, 2, 3 e 4; l'articolo 7, comma 7; l'articolo 8; l'articolo 11, commi 4, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20.

3. è abrogato l'articolo 1 del decreto del Ministro dell'industria commercio e artigianato in data 6 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto 1994, recante recepimento delle norme UNI attuative del decreto del Presidente della Repubblica del 26 agosto 1993, n. 412, recante il regolamento per il contenimento dei consumi di energia degli impianti termici degli edifici, e rettifica del valore limite del fabbisogno energetico normalizzato.

4. Gli allegati, che costituiscono parte integrante del presente decreto, sono modificati con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e delle infrastrutture e trasporti, sentita la Conferenza unificata, in conformità alle modifiche tecniche rese necessarie dal progresso ovvero a quelle introdotte a livello comunitario a norma dell'articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

4-bis. Dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 4, comma 1, è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59.

Art. 17.

(Clausola di cedevolezza).

1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle regioni e alle province autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2010/31/UE, come modificata dalla direttiva 2018/844/UE, fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma. Nel dettare la normativa di attuazione le regioni e le province autonome sono tenute al rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto. Sono fatte salve, in ogni caso, le norme di attuazione delle regioni e delle province autonome che, alla data di entrata in vigore della normativa statale di attuazione, abbiano già provveduto al recepimento.



Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Allegato A

(Articolo 2)

ULTERIORI DEFINIZIONI

- 1. accertamento** è l'insieme delle attività di controllo pubblico diretto ad accertare in via esclusivamente documentale che il progetto delle opere e gli impianti siano conformi alle norme vigenti e che rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti;
- 2. punto abrogato** dal d.l. 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla l. 3 agosto 2013, n. 90.
- 3. autorità competente** l'autorità responsabile dei controlli, degli accertamenti e delle ispezioni o la diversa autorità indicata dalla legge regionale, come indicato all'art. 283, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- 4. certificazione energetica dell'edificio** il complesso delle operazioni svolte dai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1-bis per il rilascio dell'attestato di prestazione energetica e delle raccomandazioni per il miglioramento della prestazione energetica dell'edificio;
- 5. combustione:** processo mediante il quale l'energia chimica contenuta in sostanze combustibili viene convertita in energia termica utile in generatori di calore (combustione a fiamma) o in energia meccanica in motori endotermici;
- 6. conduttore di impianto termico:** operatore, dotato di idoneo patentino nei casi prescritti dalla legislazione vigente, che esegue le operazioni di conduzione di un impianto termico;
- 7. conduzione di impianto termico:** insieme delle operazioni necessarie per il normale funzionamento dell'impianto termico, che non richiedono l'uso di utensili né di strumentazione al di fuori di quella installata sull'impianto;
- 8. contratto servizio energia:** è un contratto che nell'osservanza dei requisiti e delle prestazioni di cui al paragrafo 4 del D.Lgs 30 maggio 2008, n. 115, disciplina l'erogazione dei beni e servizi necessari alla gestione ottimale e al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia;

9. controllo: verifica del grado di funzionalità ed efficienza di un apparecchio o di un impianto termico eseguita da operatore abilitato ad operare sul mercato, sia al fine dell'attuazione di eventuali operazioni di manutenzione e/o riparazione sia per valutare i risultati conseguiti con dette operazioni;

10. diagnosi energetica: elaborato tecnico che individua e quantifica le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo dei costi-benefici dell'intervento, individua gli interventi per la riduzione della spesa energetica e i relativi tempi di ritorno degli investimenti nonché i possibili miglioramenti di classe dell'edificio nel sistema di certificazione energetica e la motivazione delle scelte impiantistiche che si vanno a realizzare. La diagnosi deve riguardare sia l'edificio che l'impianto;

11. punto abrogato dal d.l. 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla l. 3 agosto 2013, n. 90;

12. punto abrogato dal d.l. 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla l. 3 agosto 2013, n. 90;

13. esercizio: attività che dispone e coordina, nel rispetto delle prescrizioni relative alla sicurezza, al contenimento dei consumi energetici e alla salvaguardia dell'ambiente, le attività relative all'impianto termico, come la conduzione, la manutenzione e il controllo, e altre operazioni per specifici componenti d'impianto;

14. fabbisogno annuo di energia primaria per la Climatizzazione invernale e la quantità di energia primaria globalmente richiesta, nel corso di un anno, per mantenere negli ambienti riscaldati la temperatura di progetto.

15. fluido termovettore: fluido mediante il quale l'energia termica viene trasportata all'interno dell'edificio, fornita al confine energetico dell'edificio oppure esportata all'esterno;

16. fonti energetiche rinnovabili sono quelle definite all'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo del 28 marzo 2011, n. 28;

17. gradi giorno di una località e il parametro convenzionale rappresentativo delle condizioni climatiche locali, utilizzato per stimare al meglio il fabbisogno energetico necessario per mantenere gli ambienti ad una temperatura prefissata; l'unità di misura utilizzata è il grado giorno, GG;

18. punto abrogato dal d.l. 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla l. 3 agosto 2013, n. 90;

19. impianto termico di nuova installazione è un impianto termico installato in un edificio di nuova costruzione o in un edificio o porzione di edificio precedentemente privo di impianto termico;

20. indice di prestazione energetica EP parziale esprime il fabbisogno di energia primaria parziale riferito ad un singolo uso energetico dell'edificio (a titolo d'esempio: alla sola climatizzazione invernale e/o alla climatizzazione estiva e/o produzione di acqua calda per usi sanitari e/o illuminazione artificiale) riferito all'unità di superficie utile o di volume lordo, espresso rispettivamente in kWh/m²anno o kWh/m³anno;

21. indice di prestazione energetica EP esprime il fabbisogno di energia primaria globale riferito all'unità di superficie utile o di volume lordo riscaldato, espresso rispettivamente in kWh/m²anno o kWh/m³anno;

22. punto abrogato dal d.l. 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla l. 3 agosto 2013, n. 90;

23. ispezioni sugli impianti termici: interventi di controllo tecnico e documentale in sito, svolti da esperti qualificati incaricati dalle autorità pubbliche competenti, mirato a verificare che gli impianti rispettino le prescrizioni del presente decreto;

24. locale tecnico: ambiente utilizzato per l'allocatione di caldaie e macchine frigorifere a servizio di impianti di climatizzazione estivi e invernali con i relativi complementi impiantistici elettrici e idraulici, accessibile solo al responsabile dell'impianto o al soggetto delegato;

25. macchina frigorifera: nell'ambito del sottosistema di generazione di un impianto termico, è qualsiasi tipo di dispositivo (o insieme di dispositivi) che permette di sottrarre calore al fluido termovettore o direttamente all'aria dell'ambiente interno climatizzato anche mediante utilizzo di fonti energetiche rinnovabili;

26. manutenzione: insieme degli interventi necessari, svolte da tecnici abilitati operanti sul mercato, per garantire nel tempo la sicurezza e la funzionalità e conservare le prestazioni dell'impianto entro i limiti prescritti;



ENERGIA E SOSTENIBILITÀ
PER LA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

27. manutenzione ordinaria dell'impianto termico sono le operazioni previste nei libretti d'uso e manutenzione degli apparecchi e componenti che possono essere effettuate in luogo con strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi e che comportino l'impiego di attrezzature e di materiali di consumo d'uso corrente;

28. manutenzione straordinaria dell'impianto termico sono gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell'impianto termico;

29. massa superficiale è la massa per unità di superficie della parete opaca compresa la malta dei giunti esclusi gli intonaci, l'unità di misura utilizzata è il kg/m²;

30. occupante è chiunque, pur non essendone proprietario, ha la disponibilità, a qualsiasi titolo, di un edificio e dei relativi impianti tecnologici;

31. parete fittizia è la parete schematizzata in figura;

Parte di provvedimento in formato grafico (omissis)

32. ponte termico è la discontinuità di isolamento termico che si può verificare in corrispondenza agli innesti di elementi strutturali (solai e pareti verticali o pareti verticali tra loro);

33. ponte termico corretto è quando la trasmittanza termica della parete fittizia (il tratto di parete esterna in corrispondenza del ponte termico) non supera per più del 15% la trasmittanza termica della parete corrente;

34. potenza termica convenzionale di un generatore di calore è la potenza termica del focolare diminuita della potenza termica persa al camino in regime di funzionamento continuo; l'unità di misura utilizzata è il kW;

35. potenza termica del focolare di un generatore di calore è il prodotto del potere calorifico inferiore del combustibile impiegato e della portata di combustibile bruciato; l'unità di misura utilizzata è il kW;



36. potenza termica utile nominale: potenza termica utile a pieno carico dichiarata dal fabbricante che il generatore di calore può fornire in condizioni nominali di riferimento;

37. proprietario dell'impianto termico è il soggetto che, in tutto o in parte, è proprietario dell'impianto termico; nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio e nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche gli obblighi e le responsabilità posti a carico del proprietario dal presente regolamento sono da intendersi riferiti agli amministratori;

38. rendimento di combustione o rendimento termico convenzionale di un generatore di calore è il rapporto tra la potenza termica convenzionale e la potenza termica del focolare;

39. rendimento globale medio stagionale dell'impianto termico è il rapporto tra il fabbisogno di energia termica utile per la climatizzazione invernale e l'energia primaria delle fonti energetiche, ivi compresa l'energia elettrica dei dispositivi ausiliari, calcolato con riferimento al periodo annuale di esercizio.

40. rendimento di produzione medio stagionale è il rapporto tra l'energia termica utile generata ed immessa nella rete di distribuzione e l'energia primaria delle fonti energetiche, compresa l'energia elettrica, calcolato con riferimento al periodo annuale di esercizio.

41. rendimento termico utile di un generatore di calore è il rapporto tra la potenza termica utile e la potenza termica del focolare;

42. responsabile dell'impianto termico: l'occupante, a qualsiasi titolo, in caso di singole unità immobiliari residenziali; il proprietario, in caso di singole unità immobiliari residenziali non locate; l'amministratore, in caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio; il proprietario o l'amministratore delegato in caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche;

43. ristrutturazione di un impianto termico è un insieme di opere che comportano la modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione che di distribuzione ed emissione del calore; rientrano in questa categoria anche la trasformazione di un impianto termico centralizzato in impianti termici individuali nonché la risistemazione impiantistica nelle singole unità immobiliari, o parti di edificio, in caso di installazione di un impianto termico individuale previo distacco dall'impianto termico centralizzato;

44. SCOP: coefficiente di prestazione medio stagionale delle pompe di calore determinato in condizioni di riferimento secondo la EN 14825 per la climatizzazione invernale;

45. schermature solari esterne sistemi che, applicati all'esterno di una superficie vetrata trasparente permettono una modulazione variabile e controllata dei parametri energetici e ottico luminosi in risposta alle sollecitazioni solari;

46. SEER: coefficiente di prestazione medio stagionale delle macchine frigorifere determinato in condizioni di riferimento secondo la EN 14825 per la climatizzazione estiva;

47. servizi energetici degli edifici:

a) climatizzazione invernale: fornitura di energia termica utile agli ambienti dell'edificio per mantenere condizioni prefissate di temperatura ed eventualmente, entro limiti prefissati, di umidità relativa;

b) produzione di acqua calda sanitaria: fornitura, per usi igienico sanitari, di acqua calda a temperatura prefissata ai terminali di erogazione degli edifici;

c) climatizzazione estiva: compensazione degli apporti di energia termica sensibile e latente per mantenere all'interno degli ambienti condizioni di temperatura a bulbo secco e umidità relativa idonee ad assicurare condizioni di benessere per gli occupanti;

d) illuminazione: fornitura di luce artificiale quando l'illuminazione naturale risulti insufficiente per gli ambienti interni e per gli spazi esterni di pertinenza dell'edificio;

e) sono ricompresi nei servizi energetici degli edifici anche i sistemi di ventilazione e i sistemi di automazione e controllo;

48. sostituzione di un generatore di calore è la rimozione di un vecchio generatore e l'installazione di un altro nuovo, di potenza termica non superiore di più del 10% della potenza del generatore sostituito, destinato a erogare energia termica alle medesime utenze;

49. sottosistema di generazione: apparecchio o insieme di più apparecchi o dispositivi che permette di trasferire, al fluido termovettore o direttamente all'aria dell'ambiente interno climatizzato o all'acqua sanitaria, il calore derivante da una o più delle seguenti modalità:

a) prodotto dalla combustione;



b) ricavato dalla conversione di qualsiasi altra forma di energia (elettrica, meccanica, chimica, derivata da fenomeni naturali quali ad esempio l'energia solare, etc.);

c) contenuto in una sorgente a bassa temperatura e riqualficato a più alta temperatura;

d) contenuto in una sorgente ad alta temperatura e trasferito al fluido termovettore;

50. superficie utile è la superficie netta calpestabile dei volumi interessati dalla climatizzazione ove l'altezza sia non minore di 1,50 m e delle proiezioni sul piano orizzontale delle rampe relative ad ogni piano nel caso di scale interne comprese nell'unità immobiliare, tale superficie è utilizzata per la determinazione degli specifici indici di prestazione energetica;

51. temperatura dell'aria in un ambiente: la temperatura dell'aria misurata secondo le modalità prescritte dalla norma tecnica UNI 8364-1;

52. terzo responsabile dell'impianto termico: l'impresa che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di capacità tecnica, economica e organizzativa adeguata al numero, alla potenza e alla complessità degli impianti gestiti, è delegata dal responsabile ad assumere la responsabilità dell'esercizio, della conduzione, del controllo, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici;

53. trasmittanza termica flusso di calore che passa attraverso una parete per m² di superficie della parete e per grado K di differenza tra la temperatura interna ad un locale e la temperatura esterna o del locale contiguo;

54. unità cogenerativa: unità comprendente tutti i dispositivi per realizzare la produzione simultanea di energia termica ed elettrica, rispondente ai requisiti di cui al decreto 4 agosto 2011;

55. unità di micro-cogenerazione: unità di cogenerazione con potenza elettrica nominale inferiore a 50 kW rispondente ai requisiti di cui al decreto 4 agosto 2011;

56.punto abrogato dal d.l. 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla l. 3 agosto 2013, n. 90.

Allegato B

Allegato abrogato dal d.l. 4 giugno 2013, n. 63 convertito con modificazioni dalla l. 3 agosto 2013, n. 90

Allegato C

Allegato soppresso dal decreto 26 giugno 2015 in s.o. n. 39, relativo alla g.u. 15/07/2015, n. 162

Allegato D

Allegato abrogato dal D.Lgs 29 dicembre 2006, n. 311

Allegato E

Relazione tecnica di cui all'articolo 28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, attestante la rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico degli edifici (omissis)

Allegati F e G

Rapporti di controllo tecnico - Il Decreto 10 febbraio 2014 (in G.U. 7/3/2014, n. 55) ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che "Gli allegati F e G del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sono sostituiti dagli allegati II, III, IV e V del presente decreto".

Allegato H

Allegato soppresso dal decreto 26 giugno 2015 in s.o. n. 39, relativo alla G.U. 15/07/2015, n. 162

Allegato I

Allegato abrogato dal d.l. 4 giugno 2013, n. 63 convertito con modificazioni dalla l. 3 agosto 2013, n. 90

Allegato L

Allegato soppresso dal decreto 26 giugno 2015 in s.o. n. 39, relativo alla g.u. 15/07/2015, n. 162

Allegato M

Allegato soppresso dal decreto 26 giugno 2015 in s.o. n. 39, relativo alla g.u. 15/07/2015, n. 162

4.4. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 APRILE 2013, N. 74

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 74

Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.

(Vigente al: 30-5-2021)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

(Omissis)

Emana

Il seguente regolamento

Art. 1

Ambito di intervento e finalità

1. Il presente decreto definisce i criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, nonché i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi cui affidare i compiti di ispezione degli impianti di climatizzazione, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, di seguito denominato: "decreto legislativo".
2. I criteri generali di cui al comma 1 si applicano all'edilizia pubblica e privata.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni contenute nell'articolo 2, comma 1, e nell'Allegato A del decreto legislativo.

Art. 3

Valori massimi della temperatura ambiente

1. Durante il funzionamento dell'impianto di climatizzazione invernale, la media ponderata delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare, non deve superare:

- a) 18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;
- b) 20°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici.

2. Durante il funzionamento dell'impianto di climatizzazione estiva, la media ponderata delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti raffrescati di ciascuna unità immobiliare, non deve essere minore di 26°C - 2°C di tolleranza per tutti gli edifici.

3. Il mantenimento della temperatura dell'aria negli ambienti entro i limiti fissati ai commi 1 e 2 è ottenuto con accorgimenti che non comportino spreco di energia.

4. Gli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili, ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché le strutture protette per l'assistenza e il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici, sono esclusi dal rispetto dei commi 1 e 2, limitatamente alle zone riservate alla permanenza e al trattamento medico dei degenti o degli ospiti. Per gli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili, per le sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali non ubicate in stabili condominiali, le autorità comunali possono concedere deroghe motivate ai limiti di temperatura dell'aria negli ambienti di cui ai commi 1 e 2, qualora elementi oggettivi o esigenze legati alla specifica destinazione d'uso giustificano temperature diverse di detti valori.

5. Per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili, le autorità comunali possono concedere deroghe ai limiti di temperatura dell'aria negli ambienti di cui ai commi 1 e 2, qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

- a) le esigenze tecnologiche o di produzione richiedano temperature diverse dai valori limite;
- b) l'energia termica per la climatizzazione estiva e invernale degli ambienti derivi da sorgente non convenientemente utilizzabile in altro modo.

Art. 4

Limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale

1. Gli impianti termici destinati alla climatizzazione degli ambienti invernali sono condotti in modo che, durante il loro funzionamento, non siano superati i valori massimi di temperatura indicati all'articolo 3 del presente decreto.
2. L'esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale è consentito con i seguenti limiti relativi al periodo annuale e alla durata giornaliera di attivazione, articolata anche in due o più sezioni:
 - a) Zona A: ore 6 giornaliere dal 1° dicembre al 15 marzo;
 - b) Zona B: ore 8 giornaliere dal 1° dicembre al 31 marzo;
 - c) Zona C: ore 10 giornaliere dal 15 novembre al 31 marzo;
 - d) Zona D: ore 12 giornaliere dal 1° novembre al 15 aprile;
 - e) Zona E: ore 14 giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile;
 - f) Zona F: nessuna limitazione.
3. Al di fuori di tali periodi, gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustificano l'esercizio e, comunque, con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria.
4. La durata giornaliera di attivazione degli impianti non ubicati nella zona F è compresa tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno.
5. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 non si applicano:



- a) agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
- b) alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;
- c) agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
- d) agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
- e) agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.

6. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4, limitatamente alla sola durata giornaliera di attivazione, non si applicano nei seguenti casi:

- a) edifici adibiti a uffici e assimilabili, nonché edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili, limitatamente alle parti adibite a servizi senza interruzione giornaliera delle attività;
- b) impianti termici che utilizzano calore proveniente da centrali di cogenerazione con produzione combinata di elettricità e calore;
- c) impianti termici che utilizzano sistemi di riscaldamento di tipo a pannelli radianti incassati nell'opera muraria;
- d) impianti termici al servizio di uno o più edifici dotati di circuito primario, volti esclusivamente ad alimentare gli edifici di cui alle deroghe previste al comma 5, per la produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari, nonché al fine di mantenere la temperatura dell'acqua nel circuito primario al valore necessario a garantire il funzionamento dei circuiti secondari nei tempi previsti;
- e) impianti termici al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate dotati di gruppo termoregolatore pilotato da una sonda di rilevamento della temperatura esterna con programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli della temperatura ambiente nell'arco delle 24 ore; questi impianti possono essere condotti in esercizio continuo purché il programmatore giornaliero venga tarato e sigillato per il raggiungimento



di una temperatura degli ambienti pari a $16^{\circ}\text{C} + 2^{\circ}\text{C}$ di tolleranza nelle ore al di fuori della durata giornaliera di attivazione di cui al comma 2 del presente articolo;

f) impianti termici al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate nei quali sia installato e funzionante, in ogni singola unità immobiliare, un sistema di contabilizzazione del calore e un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente dell'unità immobiliare stessa dotato di un programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli di detta temperatura nell'arco delle 24 ore;

g) impianti termici per singole unità immobiliari residenziali e assimilate dotati di un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente con programmatore giornaliero che consenta la regolazione di detta temperatura almeno su due livelli nell'arco delle 24 ore nonché lo spegnimento del generatore di calore sulla base delle necessità dell'utente;

h) impianti termici condotti mediante "contratti di servizio energia" ove i corrispettivi sono correlati al raggiungimento del comfort ambientale nei limiti consentiti dal presente regolamento, purché si provveda, durante le ore al di fuori della durata di attivazione degli impianti consentita dai commi 2 e 3, ad attenuare la potenza erogata dall'impianto nei limiti indicati alla lettera e).

7. Presso ogni impianto termico al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate, il proprietario o l'amministratore espongono una tabella contenente:

a) l'indicazione del periodo annuale di esercizio dell'impianto termico e dell'orario di attivazione giornaliera prescelto;

b) le generalità e il recapito del responsabile dell'impianto termico;

c) il codice dell'impianto assegnato dal Catasto territoriale degli impianti termici istituito dalla Regione o Provincia autonoma ai sensi dell'articolo 10, comma 4, lettera a).

Art. 5

Facoltà delle Amministrazioni comunali in merito ai limiti di esercizio degli impianti termici

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, i sindaci, con propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata

giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili.

2. I sindaci assicurano l'immediata informazione alla popolazione dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 1.

Art. 6

Criteri generali, requisiti e soggetti responsabili per l'esercizio, la conduzione, il controllo e la manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva.

1. L'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell'impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica sono affidati al responsabile dell'impianto, che può delegarle ad un terzo. La delega al terzo responsabile non è consentita nel caso di singole unità immobiliari residenziali in cui il generatore o i generatori non siano installati in locale tecnico esclusivamente dedicato. In tutti i casi in cui nello stesso locale tecnico siano presenti generatori di calore oppure macchine frigorifere al servizio di più impianti termici, può essere delegato un unico terzo responsabile che risponde delle predette attività degli impianti.

2. In caso di impianti non conformi alle disposizioni di legge, la delega di cui al comma 1 non può essere rilasciata, salvo che nell'atto di delega sia espressamente conferito l'incarico di procedere alla loro messa a norma. Il delegante deve porre in essere ogni atto, fatto o comportamento necessario affinché il terzo responsabile possa adempiere agli obblighi previsti dalla normativa vigente e garantire la copertura finanziaria per l'esecuzione dei necessari interventi nei tempi concordati. Negli edifici in cui sia instaurato un regime di condominio, la predetta garanzia è fornita attraverso apposita delibera dell'assemblea dei condomini. In tale ipotesi la responsabilità degli impianti resta in carico al delegante, fino alla comunicazione dell'avvenuto completamento degli interventi necessari da inviarsi per iscritto da parte del delegato al delegante entro e non oltre cinque giorni lavorativi dal termine dei lavori.



3. Il responsabile o, ove delegato, il terzo responsabile rispondono del mancato rispetto delle norme relative all'impianto termico, in particolare in materia di sicurezza e di tutela dell'ambiente. L'atto di assunzione di responsabilità da parte del terzo, anche come destinatario delle sanzioni amministrative, applicabili ai sensi dell'articolo 11, deve essere redatto in forma scritta contestualmente all'atto di delega.

4. Il terzo responsabile, ai fini di cui al comma 3, comunica tempestivamente in forma scritta al delegante l'esigenza di effettuare gli interventi, non previsti al momento dell'atto di delega o richiesti dalle evoluzioni della normativa, indispensabili al corretto funzionamento dell'impianto termico affidatogli e alla sua rispondenza alle vigenti prescrizioni normative. Negli edifici in cui vige un regime di condominio il delegante deve espressamente autorizzare con apposita delibera condominiale il terzo responsabile a effettuare i predetti interventi entro 10 giorni dalla comunicazione di cui sopra, facendosi carico dei relativi costi. In assenza della delibera condominiale nei detti termini, la delega del terzo responsabile decade automaticamente.

5. Il terzo responsabile informa la Regione o Provincia autonoma competente per territorio, o l'organismo da loro eventualmente delegato:

- a) della delega ricevuta, entro dieci giorni lavorativi;
- b) della eventuale revoca dell'incarico o rinuncia allo stesso, entro due giorni lavorativi;
- c) della decadenza di cui al comma 4, entro i due successivi giorni lavorativi, nonché le eventuali variazioni sia della consistenza che della titolarità dell'impianto.

6. Il terzo responsabile non può delegare ad altri le responsabilità assunte e può ricorrere solo occasionalmente al subappalto o all'affidamento di alcune attività di sua competenza, fermo restando il rispetto del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, per le sole attività di manutenzione, e la propria diretta responsabilità ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1667 e seguenti del codice civile.

7. Il ruolo di terzo responsabile di un impianto è incompatibile con il ruolo di venditore di energia per il medesimo impianto, e con le società a qualsiasi titolo legate al ruolo di venditore, in qualità di partecipate o controllate o associate in ATI o aventi stessa partecipazione proprietaria o aventi in essere un contratto di collaborazione, a meno che la



fornitura sia effettuata nell'ambito di un contratto di servizio energia, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, in cui la remunerazione del servizio fornito non sia riconducibile alla quantità di combustibile o di energia fornita, ma misurabile in base a precisi parametri oggettivi preventivamente concordati. Nel contratto di servizio energia deve essere riportata esplicitamente la conformità alle disposizioni del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115.

8. Nel caso di impianti termici con potenza nominale al focolare superiore a 350 kW, ferma restando la normativa vigente in materia di appalti pubblici, il terzo responsabile deve essere in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001 relativa all'attività di gestione e manutenzione degli impianti termici, o attestazione rilasciata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207, nelle categorie OG 11, impianti tecnologici, oppure OS 28.

Art. 7

Controllo e manutenzione degli impianti termici

1. Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche per l'uso e la manutenzione rese disponibili dall'impresa installatrice dell'impianto ai sensi della normativa vigente.
2. Qualora l'impresa installatrice non abbia fornito proprie istruzioni specifiche, o queste non siano più disponibili, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell'impianto termico devono essere eseguite conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente.
3. Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione delle restanti parti dell'impianto termico e degli apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili né reperibili le istruzioni del fabbricante, devono essere eseguite secondo le prescrizioni e con la



periodicità prevista dalle normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo.

4. Gli installatori e i manutentori degli impianti termici, abilitati ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, nell'ambito delle rispettive responsabilità, devono definire e dichiarare esplicitamente al committente o all'utente, in forma scritta e facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell'impianto o del fabbricante degli apparecchi:

- a) quali siano le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l'impianto da loro installato o mantenuto, per garantire la sicurezza delle persone e delle cose;
- b) con quale frequenza le operazioni di cui alla lettera a) vadano effettuate.

5. Gli impianti termici per la climatizzazione o produzione di acqua calda sanitaria devono essere muniti di un "Libretto di impianto per la climatizzazione". In caso di trasferimento a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'unità immobiliare i libretti di impianto devono essere consegnati all'avente causa, debitamente aggiornati, con gli eventuali allegati.

6. I modelli dei libretti di impianto di cui al comma 5 e dei rapporti di efficienza energetica di cui all'articolo 8, comma 3, nelle versioni o configurazioni relative alle diverse tipologie impiantistiche, sono aggiornati, integrati e caratterizzati da una numerazione progressiva che li identifica, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, entro il 1° luglio 2013, ferma restando la facoltà delle Regioni e Province autonome di apportare ulteriori integrazioni. I predetti rapporti di efficienza energetica prevedono una sezione, sotto forma di check-list, in cui riportare i possibili interventi atti a migliorare il rendimento energetico dell'impianto in modo economicamente conveniente.

Art. 8

Controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici

1. In occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione di cui all'articolo 7 su impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW e sugli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW, si effettua un controllo di efficienza energetica riguardante:

- a) il sottosistema di generazione come definito nell'Allegato A del decreto legislativo;
 - b) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura centrale e locale nei locali climatizzati;
 - c) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di trattamento dell'acqua, dove previsti.
2. Le operazioni di cui al comma 1 sono effettuate secondo i rispettivi rapporti di controllo di efficienza energetica, come individuati all'Allegato A del presente decreto.
3. I controlli di efficienza energetica di cui ai commi 1 e 2 devono essere inoltre realizzati:
- a) all'atto della prima messa in esercizio dell'impianto, a cura dell'installatore;
 - b) nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, come per esempio il generatore di calore;
 - c) nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici, ma tali da poter modificare l'efficienza energetica.
4. Il successivo controllo deve essere effettuato entro i termini previsti a far data dalla effettuazione dei controlli di cui al comma 3.
5. Al termine delle operazioni di controllo, l'operatore che effettua il controllo provvede a redigere e sottoscrivere uno specifico Rapporto di controllo di efficienza energetica, come indicato nell'Allegato A del presente decreto. Una copia del Rapporto è rilasciata al responsabile dell'impianto, che lo conserva e lo allega ai libretti di cui al comma 5 dell'articolo 7; una copia è trasmessa a cura del manutentore o terzo responsabile all'indirizzo indicato dalla Regione o Provincia autonoma competente per territorio, con la cadenza indicata all'Allegato A del presente decreto. Al fine di garantire il costante aggiornamento del catasto, la trasmissione alle Regioni o Province autonome deve essere eseguita prioritariamente con strumenti informatici. Restano ferme le sanzioni di cui all'articolo 11 in caso di non ottemperanza da parte dell'operatore che effettua il controllo.
6. Il rendimento di combustione, rilevato nel corso dei controlli, misurato alla massima potenza termica effettiva del focolare del generatore di calore nelle condizioni di normale funzionamento, in conformità alle norme tecniche UNI in vigore, deve risultare non inferiore ai valori limite riportati nell'Allegato B del presente decreto.

7. I generatori di calore per i quali, durante le operazioni di controllo, siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori ai limiti fissati nell'Allegato B del presente decreto, non riconducibili a tali valori mediante operazioni di manutenzione, devono essere sostituiti entro 180 giorni solari a partire dalla data del controllo. Ove il responsabile si avvalga della facoltà di richiedere, a sue spese, un'ulteriore verifica da parte dell'autorità competente ai sensi dell'articolo 9, tale scadenza viene sospesa fino all'ottenimento delle definitive risultanze di tale verifica.

8. I generatori di calore per i quali, durante le operazioni di controllo, siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori a quelli fissati nell'Allegato B del presente decreto sono comunque esclusi dalla conduzione in esercizio continuo, di cui all'articolo 4, comma 6, lettera e).

9. Le macchine frigorifere e le pompe di calore per le quali nel corso delle operazioni di controllo sia stato rilevato che i valori dei parametri che caratterizzano l'efficienza energetica siano inferiori del 15 per cento rispetto a quelli misurati in fase di collaudo o primo avviamento riportati sul libretto di impianto, devono essere riportate alla situazione iniziale, con una tolleranza del 5 per cento. Qualora i valori misurati in fase di collaudo o primo avviamento non siano disponibili, si fa riferimento ai valori di targa.

10. Le unità cogenerative per le quali nel corso delle operazioni di controllo sia stato rilevato che i valori dei parametri che caratterizzano l'efficienza energetica non rientrano nelle tolleranze definite dal fabbricante devono essere riportate alla situazione iniziale, secondo il piano di manutenzione definito dal fabbricante.

Art. 9

Ispezioni sugli impianti termici

1. Ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo, le autorità competenti effettuano gli accertamenti e le ispezioni necessari all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici, in un quadro di azioni che promuova la tutela degli interessi degli utenti e dei consumatori, ivi comprese informazione, sensibilizzazione ed assistenza all'utenza.

2. Le ispezioni si effettuano su impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale non minore di 10 kW e di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale non minore di 12 kW. L'ispezione comprende una valutazione di efficienza energetica del generatore, una stima del suo corretto dimensionamento rispetto al fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale ed estiva dell'edificio, in riferimento al progetto dell'impianto, se disponibile, e una consulenza sui possibili interventi atti a migliorare il rendimento energetico dell'impianto in modo economicamente conveniente.
3. I risultati delle ispezioni sono allegati al libretto di impianto di cui all'articolo 7, comma 5.
4. Per gli impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale compresa tra 10 kW e 100 kW, alimentati a gas, metano o gpl e per gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale compresa tra 12 e 100 kW l'accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica inviato dal manutentore o terzo responsabile è ritenuto sostitutivo dell'ispezione.
5. In caso di affidamento a organismi esterni delle attività di cui al comma 1, questi devono comunque soddisfare i requisiti minimi di cui all'Allegato C del presente decreto.
6. Ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, l'Unità tecnica per l'efficienza energetica dell'Enea (ENEA-UTEE) fornisce alle Regioni, alle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché alle autorità competenti e agli organismi esterni che ne facciano richiesta, supporto nelle attività di formazione e qualificazione del personale incaricato degli accertamenti e ispezioni degli impianti termici di cui al presente articolo.
7. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle proprie competenze territoriali, ed eventualmente attraverso gli organismi da esse delegati, assolvono i compiti di cui al presente articolo, accertano la rispondenza alle norme contenute nel presente provvedimento degli impianti termici presenti nel territorio di competenza e, nell'ambito della propria autonomia, con provvedimento reso noto alle popolazioni interessate, stabiliscono le modalità per l'acquisizione dei dati necessari alla costituzione di un sistema informativo relativo agli impianti termici e allo svolgimento dei propri compiti.



8. Le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano o l'organismo incaricato provvedono all'accertamento dei rapporti di controllo di efficienza energetica pervenuti e, qualora ne rilevino la necessità, si attivano presso i responsabili degli impianti affinché questi ultimi procedano agli adeguamenti eventualmente necessari.

9. Ai fini degli obiettivi di miglioramento dell'efficienza energetica, le ispezioni sono programmate in base ai seguenti criteri e priorità:

- a) impianti per cui non sia pervenuto il rapporto di controllo di efficienza energetica o per i quali in fase di accertamento siano emersi elementi di criticità;
- b) impianti dotati di generatori o macchine frigorifere con anzianità superiore a 15 anni;
- c) impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, ogni due anni;
- d) impianti dotati di macchine frigorifere con potenza termica utile nominale superiore ai 100 kW: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, ogni quattro anni;
- e) impianti dotati di generatori a gas con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW e impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale compresa tra 20 e 100 kW: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, ogni quattro anni;
- f) gli impianti, di cui all'articolo 8, comma 7, per i quali dai rapporti di controllo dell'efficienza energetica risulti la non riconducibilità a rendimenti superiori a quelli fissati nell'Allegato B del presente decreto.

10. Entro il 31 dicembre 2014, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano predispongono e trasmettono al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una relazione sulle caratteristiche e sullo stato di efficienza e manutenzione degli impianti termici nel territorio di propria competenza, con particolare riferimento alle risultanze delle ispezioni effettuate nell'ultimo biennio. La relazione è aggiornata con frequenza biennale. Convenzionalmente il periodo di riferimento della stagione termica è fissato come inizio al primo agosto di ogni anno e termine al 31 luglio dell'anno successivo.



Art. 10

Competenze delle Regioni e delle Province autonome

1. Ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo e nel rispetto del principio di sussidiarietà, le disposizioni del presente decreto si applicano ai territori per i quali le Regioni o le Province autonome non abbiano ancora adottato propri provvedimenti di applicazione della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, e comunque fino alla data di entrata in vigore dei predetti provvedimenti, fermo restando quanto previsto dal presente articolo.
2. Al fine di garantire un'applicazione omogenea sull'intero territorio nazionale dei principi fondamentali della direttiva 2002/91/CE e del decreto legislativo, le Regioni e le Province autonome provvedono affinché sia assicurata la coerenza dei loro provvedimenti con i contenuti del presente decreto, assumendoli come riferimento minimo inderogabile.
3. Nel disciplinare la materia, le Regioni e le Province autonome, tenendo conto delle peculiarità del territorio, del parco edilizio e impiantistico esistente, delle valutazioni tecnico-economiche concernenti i costi di costruzione e di gestione degli edifici, delle specificità ambientali, del contesto socio-economico e di un corretto rapporto costi-benefici per i cittadini, possono:
 - a) individuare le modalità più opportune per garantire il corretto esercizio degli impianti termici e più efficaci per lo svolgimento delle previste attività di controllo, accertamento e ispezione, anche:
 - 1) ampliando il campo delle potenze degli impianti su cui eseguire gli interventi di controllo e le ispezioni, con particolare attenzione agli impianti a combustibile solido;
 - 2) fissando requisiti minimi di efficienza energetica degli impianti termici, migliorativi rispetto a quelli previsti dal presente decreto;
 - 3) differenziando le modalità e la cadenza della trasmissione dei rapporti di efficienza energetica di cui all'articolo 8, comma 5;
 - b) istituire un sistema di accreditamento degli organismi e dei soggetti cui affidare le attività di ispezione sugli impianti termici e di certificazione energetica degli edifici, promuovendo programmi per la loro qualificazione e formazione professionale, tenendo conto dei requisiti

minimi previsti dal presente decreto e nel rispetto delle norme comunitarie in materia di libera circolazione dei servizi;

c) assicurare la copertura dei costi necessari per l'adeguamento e la gestione del catasto degli impianti termici, nonché per gli accertamenti e le ispezioni sugli impianti stessi, mediante la corresponsione di un contributo da parte dei responsabili degli impianti, da articolare in base alla potenza degli impianti, secondo modalità uniformi su tutto il territorio regionale.

4. Le Regioni e le Province autonome, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, provvedono a:

a) istituire un catasto territoriale degli impianti termici, anche in collaborazione con gli Enti locali e accessibile agli stessi, stabilendo contestualmente gli obblighi di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo, per i responsabili degli impianti e per i distributori di combustibile;

b) predisporre e gestire il catasto territoriale degli impianti termici e quello relativo agli attestati di prestazione energetica, favorendo la loro interconnessione;

c) promuovere programmi per la qualificazione e aggiornamento professionale dei soggetti cui affidare le attività di ispezione sugli impianti termici nonché avviare programmi di verifica annuale della conformità dei rapporti di ispezione;

d) promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione dei cittadini.

1. Ai fini di cui al comma 2, le Regioni e le Province autonome che alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano già provveduto al recepimento della direttiva 2002/91/CE in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici, provvedono ad adeguare le disposizioni adottate alle previsioni del presente decreto.

Art. 11

Sanzioni

1. In relazione agli adempimenti di cui al presente decreto vigono le sanzioni previste dall'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo, a carico di proprietario, conduttore,



amministratore di condominio e terzo responsabile, e comma 6, a carico dell'operatore incaricato del controllo e manutenzione.

Art. 12

Abrogazioni

1. è abrogato l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59.
2. Sono abrogati l'allegato I ed i seguenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412:
 - a) articolo 4, commi 1, 2, 3 e 4;
 - b) articolo 9;
 - c) articolo 10;
 - d) articolo 11, commi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 13 e 17.

Art. 13

Copertura finanziaria

1. All'attuazione del presente decreto si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ((1))

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Allegato A - Periodicità dei controlli di efficienza energetica su impianti climatizzazione invernale di potenza termica utile maggiori di 10 kW e su impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW (omissis)

Allegato B - valori minimi consentiti del rendimento di combustione (omissis)

Allegato C

(Articolo 9, comma 5)

REQUISITI MINIMI, PROFESSIONALI E DI INDIPENDENZA, DEGLI ORGANISMI ESTERNI INCARICATI DELLE ISPEZIONI SUGLI IMPIANTI TERMICI.

1. Per "organismo esterno", ai fini del presente decreto, si intende un soggetto individuato dalla Regione o Provincia autonoma, in eventuale coordinamento con gli enti locali, per la realizzazione del sistema delle ispezioni.
2. Deve essere garantita l'indipendenza dell'organismo esterno e del personale incaricato ad eseguire le ispezioni degli impianti termici. In particolare si deve garantire che non ci siano interessi di natura economica (o rapporti), diretti o indiretti, con imprese di manutenzione e installazione di impianti termici e imprese di fabbricazione o fornitura di apparecchi o componenti per impianti termici.
3. L'organismo esterno e il personale incaricato di eseguire le ispezioni non devono aver partecipato alla progettazione, installazione, esercizio e manutenzione dell'impianto ispezionato.
4. L'organismo esterno e il personale incaricato di eseguire le ispezioni, non possono essere venditori di energia per impianti termici, né i mandatarî di uno di questi.
5. L'organismo esterno deve eseguire le operazioni di ispezione con la massima professionalità e competenza tecnica.
6. L'organismo esterno deve disporre delle risorse tecniche, logistiche e umane per effettuare a regola d'arte il numero di ispezioni assegnate nei tempi previsti.
7. Il personale incaricato di eseguire le ispezioni, deve possedere i requisiti seguenti:
 - a) una formazione tecnica e professionale di base, almeno equivalente a quella prevista dalle lettere a) e b) di cui all'art. 4 comma 1 DM 37/08, relativa alla tipologia di impianto da ispezionare;
 - b) la conoscenza della legislazione e delle norme relative agli impianti da ispezionare e una pratica sufficiente di tali ispezioni;



c) la competenza richiesta per redigere il rapporto di ispezione in tutti i suoi contenuti.

8. Deve essere garantito il continuo aggiornamento professionale, in funzione dell'evoluzione della tecnica, della normazione e della legislazione, anche attraverso la frequenza obbligatoria di appositi corsi o seminari.

9. Se l'organismo esterno è un'impresa privata o un libero professionista deve sottoscrivere un'adeguata assicurazione di responsabilità civile.

10. Il personale dell'organismo esterno è vincolato dal segreto professionale.

11. Le Regioni e le Province autonome, dopo eventuale riqualificazione professionale, possono incaricare di eseguire gli accertamenti e le ispezioni sugli impianti termici personale che abbia maturato esperienza significativa per conto delle loro Amministrazioni, o presso enti e organismi da essi delegati, nell'attuazione della precedente normativa per le ispezioni degli impianti termici in materia di efficienza energetica.



4.5. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 APRILE 2013, N. 75

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 75

Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.

(Vigente al: 30-5-2021)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

(Omissis)

Emana

Il seguente regolamento:

Art. 1

Finalità e ambito di intervento

1. Il presente regolamento definisce i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, di seguito denominato «decreto legislativo», per le finalità di cui all'articolo 1 del medesimo decreto e per una applicazione omogenea, coordinata e immediatamente operativa delle norme per la certificazione energetica degli edifici su tutto il territorio nazionale.
2. I requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare l'ispezione degli impianti di climatizzazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo, sono individuati dal decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, recante

definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici e sanitari, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia.

Art. 2

Riconoscimento e disciplina dei requisiti dei soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo, sono abilitati ai fini dell'attività di certificazione energetica, e quindi riconosciuti come soggetti certificatori:
 - a) i tecnici abilitati, la cui disciplina dei requisiti è riportata al comma 2, lettera b);
 - b) gli Enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell'energia e dell'edilizia, che esplicano l'attività con un tecnico, o con un gruppo di tecnici abilitati, in organico e la cui disciplina dei requisiti è riportata al comma 2, lettera b);
 - c) gli organismi pubblici e privati qualificati a effettuare attività di ispezione nel settore delle costruzioni edili, opere di ingegneria civile in generale e impiantistica connessa, accreditati presso l'organismo nazionale italiano di accreditamento di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, o altro soggetto equivalente in ambito europeo, sulla base delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020, criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione, sempre che svolgano l'attività con un tecnico, o con un gruppo di tecnici abilitati, in organico e la cui disciplina dei requisiti è riportata al comma 2, lettera b);
 - d) le società di servizi energetici (ESCO) di cui al comma 2, lettera a), che operano conformemente alle disposizioni di recepimento e attuazione della direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici sempre che svolgano l'attività con un tecnico, o con un gruppo di tecnici abilitati, in organico e la cui disciplina dei requisiti è riportata al comma 2, lettera b).

2. Ai fini del presente decreto sono disciplinati i seguenti requisiti:

a) società di servizi energetici (ESCO), persona fisica o giuridica che fornisce servizi energetici ovvero altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica nelle installazioni o nei locali dell'utente e, ciò facendo, accetta un margine di rischio finanziario. Il pagamento dei servizi forniti si basa, totalmente o parzialmente, sui risparmi di spesa derivanti dal miglioramento dell'efficienza energetica conseguito e sul raggiungimento degli altri criteri di rendimento stabiliti;

b) tecnico abilitato, un tecnico operante sia in veste di dipendente di enti e organismi pubblici o di società di servizi pubbliche o private, comprese le società di ingegneria, che di professionista libero od associato. I tecnici abilitati devono rispondere almeno a uno dei requisiti di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo.

3. Il tecnico abilitato di cui alla lettera b) del comma 2, deve essere in possesso di uno dei titoli di cui alle lettere da a) ad e) del presente comma, iscritto ai relativi ordini e collegi professionali, ove esistenti, e abilitato all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle specifiche competenze a esso attribuite dalla legislazione vigente. Il tecnico abilitato opera quindi all'interno delle proprie competenze. Ove il tecnico non sia competente in tutti i campi sopra citati o nel caso che alcuni di essi esulino dal proprio ambito di competenza, egli deve operare in collaborazione con altro tecnico abilitato in modo che il gruppo costituito copra tutti gli ambiti professionali su cui è richiesta la competenza. I titoli richiesti sono:

a) laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-20 a LM-35, LM-48, LM-53, LM-69, LM-71, LM-73, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2007, ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S, 54/S, 61/S, 74/S, 77/S, 81/S, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001, ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca in data 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 2004;

b) laurea conseguita nelle seguenti classi: L7, L9, L17, L23, L25, di cui al decreto ministeriale in data 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007, ovvero laurea conseguita nelle classi: 4, 8, 10, 20, di cui al decreto ministeriale in data 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000;

b-bis) diploma di tecnico superiore previsto dalle linee guida di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, conseguito in esito ai percorsi relativi alle figure nazionali definite dall'allegato A, area 1 - efficienza energetica, al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 settembre 2011));

c) diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico, in uno dei seguenti indirizzi e articolazioni: indirizzo C1 'meccanica, mecatronica ed energia articolazione 'energia, indirizzo C3 'elettronica ed elettrotecnica articolazione 'elettrotecnica, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, ovvero, diploma di perito industriale in uno dei seguenti indirizzi specializzati: edilizia, elettrotecnica, meccanica, termotecnica, aeronautica, energia nucleare, metallurgia, navalmeccanica, metalmeccanica, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, e successive modificazioni;

d) diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico indirizzo C9 'costruzioni, ambiente e territorio, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, ovvero diploma di geometra;

e) diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico indirizzo C8 'agricola, agroalimentare e agroindustria articolazione 'gestione dell'ambiente e del territorio, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, ovvero diploma di perito agrario o agrotecnico.

4. Il tecnico abilitato di cui alla lettera b) del comma 2, deve essere in possesso di uno dei titoli di cui alle lettere da a) a d) del presente comma, e di un attestato di frequenza, con superamento dell'esame finale, relativo a specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici, di cui al comma 5. Il soggetto in possesso di detti requisiti è tecnico

abilitato esclusivamente in materia di certificazione energetica degli edifici. I titoli richiesti sono:

- a) titoli di cui al comma 3, ove non corredati della abilitazione professionale in tutti i campi concernenti la progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi;
- b) laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-17, LM-40, LM-44, LM-54, LM-60, LM-74, LM-75, LM-79, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2007, ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 20/S, 45/S, 50/S, 62/S, 68/S, 82/S, 85/S, 86/S, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001, ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del Ministro dell'università e della ricerca in data 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 2004;
- c) laurea conseguita nelle seguenti classi: L8, L30, L21, L27, L32, L34, L35, di cui al decreto ministeriale in data 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007, ovvero laurea conseguita nelle classi: 7, 9, 16, 21, 25, 27, 32, di cui al decreto ministeriale in data 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000;
- d) diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, con indirizzi e articolazioni diversi da quelli indicati al comma 3, lettere c), d) ed e), ovvero diploma di perito industriale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, e successive modificazioni, con indirizzi specializzati diversi da quelli indicati al comma 3, lettera c).

5. I corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici e i relativi esami sono svolti, a livello nazionale, da università, da organismi ed enti di ricerca, e dà consigli, ordini e collegi professionali, ((istituti tecnici superiori dell'area efficienza energetica,)) autorizzati dal Ministero dello sviluppo economico di intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; a livello regionale, i medesimi corsi sono svolti direttamente da regioni e province autonome, e da

altri soggetti di ambito regionale con competenza in materia di certificazione energetica autorizzati dalle predette regioni e province autonome. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, i corsi sono svolti in base ai contenuti minimi definiti nell'Allegato 1. L'attestato di frequenza con superamento di esame finale è rilasciato dai soggetti erogatori dei corsi e degli esami.

6. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo.

Art. 3

Requisiti di indipendenza e imparzialità dei soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici

1. Ai fini di assicurare indipendenza e imparzialità di giudizio dei soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 2, i tecnici abilitati, all'atto di sottoscrizione dell'attestato di certificazione energetica, dichiarano:

- a) nel caso di certificazione di edifici di nuova costruzione, l'assenza di conflitto di interessi, tra l'altro espressa attraverso il non coinvolgimento diretto o indiretto nel processo di progettazione e realizzazione dell'edificio da certificare o con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente, che in ogni caso non deve essere né il coniuge né un parente fino al quarto grado;
- b) nel caso di certificazione di edifici esistenti, l'assenza di conflitto di interessi, ovvero di non coinvolgimento diretto o indiretto con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente, che in ogni caso non deve essere né coniuge né parente fino al quarto grado.

1-bis. Qualora il tecnico abilitato sia dipendente e operi per conto di enti pubblici ovvero di organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell'energia e dell'edilizia, il requisito di indipendenza di cui al comma 1 si intende superato dalle finalità istituzionali di perseguimento di obiettivi di interesse pubblico proprie di tali enti e organismi)).



Art. 4

Funzioni delle Regioni e Province autonome

1. Ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo, fermo restando quanto disposto dal comma 3, le disposizioni del presente decreto si applicano per le regioni e province autonome che non abbiano ancora provveduto ad adottare propri provvedimenti in applicazione della direttiva 2002/91/CE e comunque sino alla data di entrata in vigore dei predetti provvedimenti regionali.
2. Ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo, per promuovere la tutela degli interessi degli utenti attraverso una applicazione omogenea della predetta norma sull'intero territorio nazionale, nel disciplinare la materia le regioni e le province autonome nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario nonché dei principi fondamentali della direttiva 2002/91/CE e desumibili dal decreto legislativo, possono:
 - a) adottare un sistema di riconoscimento dei soggetti abilitati di cui all'articolo 2 a svolgere le attività di certificazione energetica degli edifici, nel rispetto delle norme comunitarie in materia di libera circolazione dei servizi;
((a-bis) riconoscere, quali soggetti certificatori, i soggetti che dimostrino di essere in possesso di un attestato di frequenza, con superamento dell'esame finale, di specifico corso di formazione per la certificazione energetica degli edifici, attivato precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto e comunque conforme ai contenuti minimi definiti nell'allegato 1));
 - b) promuovere iniziative di informazione e orientamento dei soggetti certificatori e degli utenti finali;
 - c) promuovere attività di formazione e aggiornamento dei soggetti certificatori;
 - d) monitorare l'impatto del sistema di certificazione degli edifici in termini di adempimenti burocratici, oneri e benefici per i cittadini;
 - e) predisporre, nell'ambito delle funzioni delle regioni e degli enti locali di cui all'articolo 9 del decreto legislativo, un sistema di accertamento della correttezza e qualità dei servizi di certificazione di cui all'articolo 5, direttamente o attraverso enti pubblici ovvero organismi

pubblici o privati di cui sia garantita la qualificazione e indipendenza, e assicurare che la copertura dei costi avvenga con una equa ripartizione tra tutti gli utenti interessati al servizio; f) promuovere la conclusione di accordi volontari ovvero di altri strumenti al fine di assicurare agli utenti prezzi equi di accesso a qualificati servizi di certificazione energetica degli edifici.

3. Ai fini del comma 2, le regioni e le province autonome che alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano già provveduto al recepimento della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, adottano misure atte a favorire un graduale ravvicinamento dei propri provvedimenti anche nell'ambito delle azioni di coordinamento tra lo Stato le regioni e le province autonome, di cui al decreto ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo. Le regioni e le province autonome provvedono affinché sia assicurata la coerenza dei loro provvedimenti con i contenuti del presente decreto.

Art. 5

Criteri di controllo della qualità del servizio di certificazione energetica

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano procedono ai controlli della qualità del servizio di certificazione energetica reso dai Soggetti certificatori attraverso l'attuazione di una procedura di controllo congruente con gli obiettivi del decreto legislativo e le finalità della certificazione energetica, coerentemente agli indirizzi di cui all'articolo 4, comma 2, lettera e). Ove non diversamente disposto da norme regionali i predetti controlli sono svolti dalle stesse autorità competenti a cui sono demandati gli accertamenti e le ispezioni necessari all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo.
2. Ai fini del comma 1, i controlli sono prioritariamente orientati alle classi energetiche più efficienti e comprendono tipicamente:
 - a) l'accertamento documentale degli attestati di certificazione includendo in esso anche la verifica del rispetto delle procedure;

- b) le valutazioni di congruità e coerenza dei dati di progetto o di diagnosi con la metodologia di calcolo e i risultati espressi;
- c) le ispezioni delle opere o dell'edificio.

Art. 6

Disposizioni finali

1. Per gli edifici già dotati di attestato di certificazione energetica, sottoposti ad adeguamenti impiantistici, compresa la sostituzione del generatore di calore, l'eventuale aggiornamento dell'attestato di certificazione, di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo, può essere predisposto anche da un tecnico abilitato, la cui disciplina dei requisiti è riportata al comma 2, lettera b), dell'articolo 2, dell'impresa di costruzione ovvero installatrice incaricata dei predetti adeguamenti.
2. Le disposizioni di cui al presente decreto sono modificate e integrate con la medesima procedura.
- 2-bis. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai fini della redazione dell'attestazione di prestazione energetica di cui alla direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010)).

Art. 7

Copertura finanziaria

1. All'attuazione del presente decreto si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
- Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



*Agenzia per la
Coesione Territoriale*



Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,
l'energia e lo sviluppo economico sostenibile



**GOVERNANCE
E CAPACITÀ
ISTITUZIONALE
2014-2020**



**ENERGIA E SOSTENIBILITÀ
PER LA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

Allegato 1 - Contenuti minimi del corso di formazione per tecnici abilitati alla certificazione energetica degli edifici (omissis)



4.6.DECRETO MINISTERIALE 10 FEBBRAIO 2014 – MODELLI DI LIBRETTO DI IMPIANTO PER LA CLIMATIZZAZIONE E DI RAPPORTO DI EFFICIENZA ENERGETICA

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Decreto 10 febbraio 2014

Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(Omissis)

Decreta:

Art. 1

Modello di libretto di impianto per la climatizzazione

1. A partire dal 1° giugno 2014, gli impianti termici sono muniti di un "libretto di impianto per la climatizzazione" (di seguito: il Libretto) conforme al modello riportato all' allegato I del presente decreto.

Art. 2

Modelli di rapporto di efficienza energetica

1. A partire dal 1° giugno 2014, in occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 74/2013, su impianti termici di climatizzazione invernale di potenza utile nominale maggiore di 10 kW e di climatizzazione estiva di potenza utile nominale maggiore di 12 kW, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, il rapporto di controllo di efficienza energetica di cui all'art. 8, comma 5, (di seguito: il Rapporto) si conforma ai modelli riportati agli allegati II, III, IV e V del presente decreto.



2. Il comma 1 non si applica agli impianti termici alimentati esclusivamente con fonti rinnovabili di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ferma restando la compilazione del libretto.

Art. 3

Compilazione e modalità di utilizzo dei modelli

1. Il libretto e il rapporto sono compilati utilizzati conformemente alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 74/2013.
2. Gli allegati al presente decreto sono resi disponibili in formato PDF sul sito del Ministero dello sviluppo economico e sono pubblicati, nel medesimo formato e con i medesimi contenuti, anche nell'ambito della documentazione inerente il catasto territoriale degli impianti termici che ciascuna Regione predispone ai sensi dell'art. 10, comma 4, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 74/2013.
3. Eventuali integrazioni del libretto, apportate dalle Regioni o dalle Province autonome ai sensi dell'art. 7, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 74/2013, sono predisposte sotto forma di scheda aggiuntiva con numerazione coerente con quella della sezione del libretto cui afferiscono.
4. Gli allegati al presente decreto possono essere resi disponibili anche dalle associazioni di categoria degli operatori termoidraulici o da altri operatori del settore e dalle associazioni di interesse senza alcuna modifica o integrazione, eccezion fatta per l'eventuale aggiunta del logo delle associazioni, e con evidenziazione degli estremi del decreto ministeriale di adozione.
5. Al responsabile dell'impianto è data facoltà di selezionare e fare compilare e aggiornare le sole schede del libretto pertinenti alla tipologia dell'impianto termico al quale il libretto stesso si riferisce.
6. Nel caso di integrazioni dell'impianto con componenti o apparecchi aggiuntivi, il libretto aggiornato mediante compilazione delle sole schede pertinenti agli interventi eseguiti. Nel caso di dismissione dall'impianto senza sostituzione di componenti o apparecchi, le relative



schede sono conservate dal responsabile dell'impianto per almeno 5 anni dalla data di dismissione.

7. Il Libretto può essere reso disponibile anche in formato PDF, o elettronico, editabile ai fini della sua compilazione e aggiornamento in forma elettronica. In questo caso, copia conforme del file, stampata su carta, deve essere resa disponibile in sede di ispezione da parte dell'autorità competente.

8. Per gli impianti esistenti alla data del 1° giugno 2014, i "libretti di centrale" ed i "libretti di impianto", già compilati e conformi rispettivamente ai modelli riportati negli allegati I e II del decreto ministeriale 17 marzo 2013, devono essere allegati al Libretto.

9. Al fine di facilitare e uniformare la compilazione del libretto di impianto per la climatizzazione e dei rapporti di controllo di efficienza energetica, il CTI mette a disposizione degli esempi applicativi per le tipologie impiantistiche più diffuse.

Art. 4

Disposizioni finali

1. Gli allegati I e II del decreto ministeriale 17 marzo 2013 sono sostituiti dall'allegato I del presente decreto.

2. Gli allegati F e G del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sono sostituiti dagli allegati II, III, IV e V del presente decreto.

3. Il presente decreto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Allegato I – Libretto di impianto per la climatizzazione (omissis)

Allegato II – Rapporto di controllo di efficienza energetica tipo 1 - Gruppi termici (omissis)

Allegato III - Rapporto di controllo di efficienza energetica tipo 2 - Gruppi frigo (omissis)

Allegato IV - Rapporto di controllo di efficienza energetica tipo 3 – Scambiatori (omissis)

Allegato V - Rapporto di controllo di efficienza energetica tipo 4 – Cogeneratori (omissis)

4.7. DECRETO INTERMINISTERIALE 26 GIUGNO 2015 – LINEE GUIDA

DECRETO INTERMINISTERIALE 26 GIUGNO 2015

Adeguamento linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici

Il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e con il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione

(Omissis)

Decreta

Art. 1

(Finalità e campo di applicazione)

1. Ai sensi dell'articolo 1 e dell'articolo 6, comma 12, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e successive modifiche ed integrazioni, nel seguito solo decreto legislativo, il presente decreto si pone la finalità di favorire l'applicazione omogenea e coordinata dell'attestazione della prestazione energetica degli edifici e delle unità immobiliari, nel seguito, per brevità, solamente edifici o immobili, su tutto il territorio nazionale. Il presente decreto definisce:

- a) le Linee guida nazionali per l'attestazione della prestazione energetica degli edifici;
- b) gli strumenti di raccordo, concertazione e cooperazione tra lo Stato e le regioni;
- c) la realizzazione di un sistema informativo comune per tutto il territorio nazionale per la gestione di un catasto nazionale degli attestati di prestazione energetica e degli impianti termici.



Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui all'articolo 2, del decreto legislativo nonché le definizioni di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 1 del medesimo decreto legislativo, concernente la disciplina di calcolo della prestazione energetica negli edifici e i nuovi requisiti minimi di efficienza energetica, di seguito solo "decreto requisiti minimi".

Art. 3

(Linee guida nazionali per l'attestazione della prestazione energetica degli edifici)

1. L'Allegato 1 al presente decreto costituisce le Linee guida nazionali per l'attestazione della prestazione energetica degli edifici. Al fine di garantire la promozione di adeguati livelli di qualità dei servizi di attestazione della prestazione energetica degli edifici, assicurare la fruibilità, la diffusione e una crescente comparabilità degli attestati di prestazione energetica (di seguito APE), sull'intero territorio nazionale in conformità alla direttiva 2010/31/UE e al decreto legislativo, promuovendo la tutela degli interessi degli utenti, le Linee guida prevedono:

- a) metodologie di calcolo, anche semplificate per gli edifici caratterizzati da ridotte dimensioni e prestazioni energetiche di modesta qualità, finalizzate a ridurre i costi a carico dei cittadini;
- b) il format di APE, di cui all'appendice B delle Linee guida, comprendente tutti i dati relativi all'efficienza energetica dell'edificio e all'utilizzo delle fonti rinnovabili nello stesso, al fine di consentire ai cittadini di valutare e confrontare edifici diversi;
- c) lo schema di annuncio di vendita o locazione, di cui all'appendice C delle Linee guida, che renda uniformi le informazioni sulla qualità energetica degli edifici fornite ai cittadini;
- d) la definizione del sistema informativo comune per tutto il territorio nazionale, di seguito SIAPE, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c).

2. Fermo restando quanto disposto dal comma 4, le disposizioni contenute nel presente decreto, sono direttamente operative nelle regioni e nelle province autonome che non

abbiano ancora provveduto ad adottare propri strumenti di attestazione della prestazione energetica degli edifici in conformità alla direttiva 2010/31/UE.

3. Le regioni e le province autonome, nel disciplinare il sistema di attestazione della prestazione energetica degli edifici, adottano gli elementi essenziali e le disposizioni minime comuni di cui all'articolo 4.

4. Le regioni e le province autonome che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano già adottato propri strumenti di attestazione della prestazione energetica degli edifici in conformità alla direttiva 2010/31/UE, intraprendono misure atte a favorire, entro due anni dall'entrata in vigore del presente decreto, l'adeguamento dei propri strumenti regionali di attestazione della prestazione energetica degli edifici alle Linee guida.

Art. 4

(Elementi essenziali e disposizioni minime comuni del sistema nazionale e regionale di attestazione della prestazione energetica degli edifici)

1. Costituiscono elementi essenziali del sistema di attestazione della prestazione energetica degli edifici, desumibili dalle Linee guida di cui all'Allegato 1:

- a) le informazioni che devono obbligatoriamente essere contenute nell'APE, compresi i dati relativi all'efficienza energetica dell'edificio, i valori vigenti a norma di legge, i valori di riferimento o classi prestazionali che consentano ai cittadini di valutare e raffrontare la prestazione energetica dell'edificio in forma sintetica e anche non tecnica, i suggerimenti e le raccomandazioni in merito agli interventi più significativi ed economicamente convenienti per il miglioramento della predetta prestazione;
- b) le norme tecniche di riferimento, conformi a quelle sviluppate in ambito europeo e nazionale;
- c) le procedure e i metodi di calcolo della prestazione energetica degli edifici, compresi i metodi semplificati di cui all'articolo 6, comma 12, lettera a) del decreto legislativo.

2. Costituiscono altresì elementi essenziali del sistema di attestazione della prestazione energetica degli edifici i requisiti professionali e i criteri per assicurare la qualificazione e



l'indipendenza dei soggetti preposti alla certificazione energetica degli edifici, desumibili dal decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75.

3. L'APE, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo, ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che riguardi elementi edilizi o impianti tecnici in maniera tale da modificare la classe energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare. La validità temporale massima è subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica degli impianti tecnici dell'edificio, in particolare per gli impianti termici, comprese le eventuali necessità di adeguamento previste dai regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74. Nel caso di mancato rispetto di dette disposizioni, l'APE decade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica. A tali fini, i libretti di impianto di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 febbraio 2014 e successive modificazioni sono allegati, in originale, in copia cartacea o in formato elettronico, all'APE.

4. Ogni APE è redatto da un soggetto abilitato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75 e riporta obbligatoriamente, per l'edificio o per l'unità immobiliare, pena l'invalidità:

- a) la prestazione energetica globale sia in termini di energia primaria totale che di energia primaria non rinnovabile, attraverso i rispettivi indici;
- b) la classe energetica determinata attraverso l'indice di prestazione energetica globale, espresso in energia primaria non rinnovabile;
- c) la qualità energetica del fabbricato ai fini del contenimento dei consumi energetici per il riscaldamento e il raffrescamento, attraverso gli indici di prestazione termica utile per la climatizzazione invernale ed estiva dell'edificio;
- d) i valori di riferimento, quali i requisiti minimi di efficienza energetica vigenti a norma di legge;
- e) le emissioni di anidride carbonica;
- f) l'energia esportata;



g) le raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica con le proposte degli interventi più significativi ed economicamente convenienti, distinguendo gli interventi di ristrutturazione importanti da quelli di riqualificazione energetica;

Ogni APE riporta, inoltre, le informazioni correlate al miglioramento della prestazione energetica, quali gli incentivi di carattere finanziario e l'opportunità di eseguire diagnosi energetiche.

5. Nel caso in cui l'APE sia sottoscritto con firma digitale e venga depositato su catasti o registri telematici appositamente creati dalle Pubbliche Amministrazioni o da loro enti o società in house non è necessaria la marcatura temporale ai fini del riconoscimento del suo valore legale per tutti gli usi previsti dalla legge. L'APE firmato digitalmente resta valido secondo quanto previsto al comma 3, a prescindere dall'eventuale successiva cessazione del contratto di autorizzazione del soggetto certificatore alla firma digitale.

6. In ogni caso, il soggetto abilitato di cui al comma 4 che redige l'APE, deve effettuare almeno un sopralluogo presso l'edificio o l'unità immobiliare oggetto di attestazione, al fine di reperire e verificare i dati necessari alla sua predisposizione.

7. Nel caso di offerta di vendita o di locazione, i corrispondenti annunci, effettuati tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali, riportano gli indici di prestazione energetica dell'involucro, l'indice di prestazione energetica globale dell'edificio o dell'unità immobiliare, sia rinnovabile che non rinnovabile, e la classe energetica corrispondente. A tal fine è fatto obbligo dell'utilizzo, con l'esclusione degli annunci via internet e a mezzo stampa, del format di cui all'Appendice C delle Linee guida approvate dal presente decreto.

Art.5

(Monitoraggio e controlli)

1. Le regioni e le province autonome al fine dell'effettuazione dei controlli della qualità dell'attestazione della prestazione energetica reso dai soggetti certificatori, definiscono piani e procedure di controllo che consentano di analizzare almeno il 2% degli APE depositati territorialmente in ogni anno solare.

2. I controlli di cui al comma 1 sono prioritariamente orientati alle classi energetiche più efficienti e comprendono tipicamente:

- a) l'accertamento documentale degli APE, ivi inclusa la verifica del rispetto delle procedure di cui alle Linee guida;
- b) le valutazioni di congruità e coerenza dei dati di progetto o di diagnosi con la procedura di calcolo e i risultati espressi;
- c) le ispezioni delle opere o dell'edificio.

3. Le regioni e le province autonome adottano le misure necessarie per l'attuazione dei piani e procedure di controllo di cui al comma 1 in coerenza con l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75.

4. Le regioni e le province autonome alimentano per via telematica annualmente il SIAPE, di cui all'articolo 6, con i dati relativi ai controlli effettuati e il numero dei certificati invalidati. Tra questi, sono compresi il numero dei controlli effettuati per ognuna delle tipologie di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75.

5. Resta ferma l'applicazione di quanto disposto dall'articolo 15 del decreto legislativo.

Art. 6

(Sistema Informativo sugli Attestati di Prestazione Energetica)

1. L'ENEA, sentite le regioni, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, istituisce, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, la banca dati nazionale, denominata SIAPE, per la raccolta dei dati relativi agli APE, agli impianti termici e ai relativi controlli e ispezioni. L'ENEA, ai fini di cui al presente articolo, garantisce l'interoperabilità del SIAPE con i sistemi informativi nazionali e regionali esistenti ed in particolare con i catasti regionali degli impianti termici di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74.

74. L'ENEA, nella realizzazione del SIAPE, garantisce altresì la progressiva interoperabilità con i sistemi informatici dell'Agenzia delle Entrate relativi al catasto degli edifici.

2. Le regioni e le province autonome, entro il 31 marzo di ogni anno, alimentano il SIAPE con i dati relativi all'anno ultimo trascorso.

3. Le regioni, le provincie autonome e i comuni accedono, per via telematica, alla totalità dei dati presenti nel SIAPE relativamente alla zona geografica di competenza e, per quanto riguarda il restante territorio nazionale, accedono ai dati in forma aggregata. I cittadini accedono ai dati presenti nel SIAPE in forma aggregata.

Art. 7

(Informazione e supporto)

1. L'ENEA, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, predispone una guida alla lettura dell'APE, un opuscolo informativo sull'APE, i suoi contenuti e gli adempimenti ad esso connessi e ne favorisce la diffusione.

2. L'ENEA, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, istituisce sul proprio sito istituzionale e in forma accessibile al pubblico, una sezione dedicata alla prestazione energetica degli edifici contenente:

- a) l'accesso al SIAPE;
- b) informazioni sugli interventi per l'incremento della prestazione energetica degli edifici, le tecnologie disponibili a tal fine, i costi indicativi, un quadro aggiornato sugli incentivi nazionali e regionali nonché una guida alla compilazione delle raccomandazioni di cui all'articolo 4, comma 4, lettera g);
- c) le statistiche annuali articolate sugli attestati di prestazione energetica emessi e sui controlli effettuati, indicando, tra gli altri, i seguenti dati, totali e per annualità, per ciascuna regione e provincia autonoma, nonché una analisi statistica dei costi medi del servizio di redazione degli attestati stessi:
 - i. numero dei certificati registrati;
 - ii. numero dei certificati controllati;
 - iii. numero dei certificati validati a seguito di controllo;
 - iv. distribuzione dei certificati per classe energetica.

3. Le regioni e le province autonome possono avvalersi dell'ENEA, anche attraverso la stipula di specifici accordi, per:

- a) assicurare la piena compatibilità del SIAPE con sistemi regionali già esistenti;

b) provvedere all'aggiornamento dei propri funzionari e dei tecnici, anche attraverso opportuni corsi a distanza, in merito alle tematiche di cui al presente decreto.

Art. 8

(Disposizioni finali)

1. Le regioni e le province autonome, in conformità a quanto previsto dai regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, e 16 aprile 2013, n. 75, provvedono ad avviare programmi di verifica annuale della conformità degli APE emessi.
2. L'ENEA, entro il 1 ottobre 2015, adegua lo strumento di calcolo semplificato "DOCET" per tenere conto degli aggiornamenti introdotti dal presente decreto e dal decreto requisiti minimi, emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 1 del decreto legislativo.
3. Ai fini degli adempimenti previsti dal decreto legislativo, per garantire il necessario aggiornamento dei sistemi di calcolo della prestazione energetica degli edifici, gli eventuali aggiornamenti delle norme tecniche di cui all'articolo 11 del decreto legislativo stesso, si applicano decorsi 90 giorni dalla data della loro pubblicazione.

Art. 9

(Copertura finanziaria)

1. All'attuazione del presente decreto si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 10

(Entrata in vigore)

1. Le disposizioni di cui al presente decreto, ivi compresi gli allegati, che ne costituiscono parte integrante, entrano in vigore a decorrere dal 1 ottobre 2015. Resta ferma, ove non sia sopraggiunta la scadenza ivi prevista, la validità per ogni effetto di legge, degli attestati di certificazione energetica redatti ai sensi delle Linee guida di cui al decreto del ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009.



Allegato 1

(Articolo 3)

LINEE GUIDA NAZIONALI PER L'ATTESTAZIONE DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

Sommario

1 Finalità e campo di applicazione

2 Prestazione energetica degli immobili: aspetti generali

2.1 Prestazione energetica e servizi energetici

3 Procedure per la determinazione della prestazione energetica degli immobili

3.1 Procedura di calcolo di progetto o di calcolo standardizzato

3.2 Procedura di calcolo da rilievo sull'edificio

3.3 Criteri per l'applicazione delle procedure di calcolo

4 Metodi di calcolo

4.1 Metodo di calcolo di progetto

4.2 Metodo di calcolo da rilievo sull'edificio

4.2.1 Rilievo in sito (metodo analitico e per analogia costruttiva)

4.2.2 Metodo semplificato

4.3 Caratteristiche degli applicativi informatici

5 Classificazione degli immobili in funzione della prestazione energetica

5.1 Rappresentazione delle prestazioni, struttura della scala delle classi e soglia di riferimento legislativo

5.2 Altri indicatori presenti nell'APE

5.2.1 Prestazione energetica invernale ed estiva dell'involucro edilizio

5.2.2 Comparazione della prestazione energetica degli immobili

5.2.3 Prestazione degli impianti tecnici

6 Attestato di prestazione energetica

6.1 Format di Attestato di prestazione energetica



6.2 Annunci commerciali

7 Procedura di attestazione della prestazione energetica degli edifici

7.1 Modalità di svolgimento del servizio di attestazione della prestazione energetica

7.1.1 Informativa del soggetto certificatore

7.1.2 Incarico del soggetto certificatore

7.1.3 Servizio di attestazione della prestazione energetica di edifici di nuova costruzione

7.1.4 Servizio di attestazione della prestazione energetica di edifici o unità immobiliari esistenti

7.1.5 Obbligo di registrazione dell'attestato di prestazione energetica

8 Monitoraggio e controlli

8.1.1 Criteri di controllo della qualità del servizio di certificazione energetica

8.1.2 Sistema Informativo sugli Attestati di Prestazione Energetica (SIAPE)

Appendice A - Casi di esclusione dall'obbligo di dotazione dell'APE

Appendice B - Format di Attestato di Prestazione Energetica (APE)

Appendice C - Format di indicatore per gli annunci commerciali

Appendice D - Format di Attestato di Qualificazione Energetica

1 Finalità e campo di applicazione

Ai sensi dell'articolo 6, comma 12 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (di seguito solo decreto legislativo), le presenti linee guida definiscono il sistema di attestazione della prestazione energetica degli edifici o delle unità immobiliari (APE), comprendente i criteri generali, le metodologie per il calcolo, la classificazione degli edifici, le procedure amministrative, i format, nonché le norme per il monitoraggio e i controlli della regolarità tecnica e amministrativa. Di seguito, per brevità, al posto di "edificio o unità immobiliare" può essere indicato solamente "edificio" o "immobile".

Il sistema di attestazione della prestazione energetica degli immobili di cui alle presenti linee guida è volto a favorire, in coerenza con la direttiva 2010/31/UE, con i principi desumibili dal decreto legislativo e con il decreto di cui all'articolo 4, comma 1 del decreto legislativo, una

applicazione omogenea su tutto il territorio nazionale che consenta la valutazione e il confronto tra immobili da parte dell'utente finale.

L'APE descritto nelle presenti linee guida, costituisce uno strumento di chiara e immediata comprensione per la valutazione, in relazione alla prestazione energetica dell'immobile, della convenienza economica all'acquisto e alla locazione. Costituisce altresì un efficace strumento per la valutazione della convenienza nella realizzazione di interventi di riqualificazione energetica dell'immobile stesso.

Le presenti linee guida riportano procedure di calcolo della prestazione energetica utilizzabili in modo alternativo in relazione alle caratteristiche dell'immobile e al livello di approfondimento richiesto, al fine di minimizzare gli oneri a carico del cittadino.

L'articolo 6 del decreto legislativo individua i casi in cui sussiste l'obbligo redazione, affissione o aggiornamento dell'APE, con le esclusioni di cui all'Appendice A delle presenti Linee guida.

L'APE può essere redatto per l'intero edificio o per la singola unità immobiliare a seconda delle specifiche esigenze e in coerenza con quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo.

Nel caso di edifici esistenti nei quali coesistono porzioni di immobile adibite ad usi diversi (ad esempio residenziale ed altri usi), qualora non fosse tecnicamente possibile trattare separatamente le diverse zone termiche, l'edificio è valutato e classificato in base alla destinazione d'uso prevalente in termini di volume riscaldato.

Per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili, l'obbligo di attestazione della prestazione energetica può limitarsi alle sole porzioni di essi adibite a uffici e assimilabili ai fini della permanenza di persone, purché scorporabili agli effetti dell'isolamento termico, sempre che le residue porzioni siano escluse dall'obbligo ai sensi di quanto sopra indicato. L'attività agricola è assimilabile ad attività industriale o artigianale.

2 Prestazione energetica degli immobili: aspetti generali

Ai fini della classificazione, la prestazione energetica dell'immobile è espressa attraverso l'indice di prestazione energetica globale non rinnovabile EP_{gI,nren}, definito al paragrafo

3.3, dell'Allegato 1, del decreto sui requisiti minimi di cui all'articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 192/2005 (di seguito solo "decreto requisiti minimi").

Tale indice tiene conto del fabbisogno di energia primaria non rinnovabile per la climatizzazione invernale ed estiva (EPH,nren ed EPC,nren), per la produzione di acqua calda sanitaria (EPW,nren), per la ventilazione (EPV,nren) e, nel caso del settore non residenziale, per l'illuminazione artificiale (EPL,nren) e il trasporto di persone o cose (EPT,nren). Pertanto esso si determina come somma dei singoli servizi energetici forniti nell'edificio in esame. L'indice è espresso in kWh/m2anno in relazione alla superficie utile di riferimento come definita all'Allegato A del decreto legislativo.

La determinazione dell'indice di prestazione energetica per l'illuminazione degli ambienti e dell'indice di prestazione energetica per il trasporto di persone o cose è obbligatoria per gli immobili appartenenti alle categorie E.1, limitatamente a collegi, conventi, case di pena e caserme,

E.2, E.3, E.4, E.5, E.6, e E.7, come definite all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.412, di seguito D.P.R. 412/93.

L'APE pone nella massima evidenza i servizi energetici presi in considerazione per la valutazione, riportando questa informazione negli appositi spazi e nelle note.

Per le finalità di cui al capitolo 1, si ritiene di fondamentale importanza che l'APE, oltre a fornire l'indice di prestazione energetica globale (EPgl), riporti anche informazioni sui contributi dei singoli servizi energetici che concorrono a determinarlo (EPH , EPW , EPV , EPC, EPL, EPT), in conformità con le definizioni e disposizioni del decreto legislativo e dell'Allegato 1, paragrafo 3.3, del decreto requisiti minimi. Tali indici sono, a loro volta, la sintesi di diversi parametri e caratteristiche dell'edificio e degli impianti. In particolare:

- EPH, indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale, deriva dall'indice della capacità dell'involucro edilizio nel contenere il fabbisogno di energia per il riscaldamento (EPH,nd:

Indice di prestazione termica utile per la climatizzazione invernale dell'edificio) e dal rendimento dell'impianto di riscaldamento η_H : rendimento medio stagionale dell'impianto di riscaldamento);

- EPC, indice di prestazione energetica per la climatizzazione estiva, deriva dall'indice della capacità dell'involucro edilizio nel contenere il fabbisogno di energia per il raffrescamento (EPC_{nd}: indice di prestazione termica utile per la climatizzazione estiva dell'edificio) e dal rendimento dell'impianto di raffrescamento (η_c : rendimento medio stagionale dell'impianto di raffrescamento).

È evidente che in entrambe le situazioni, climatizzazione invernale ed estiva, lo stesso indice di prestazione EP si può raggiungere con diverse combinazioni del fabbisogno EP_{nd} e dell'efficienza dell'impianto η .

Per il cittadino, proprietario o conduttore dell'immobile, è importante disporre di queste informazioni al fine di conoscere come la qualità dell'involucro edilizio e degli impianti contribuiscono al raggiungimento del livello di prestazione globale al fine di poter mettere "a fuoco" le più significative carenze energetiche dell'immobile e orientare le priorità di intervento.

Poiché nella grande maggioranza degli edifici esistenti, a causa dei maggiori costi e difficoltà di intervento rispetto agli impianti tecnici, le criticità si presentano in riferimento all'involucro edilizio, l'APE di cui alle presenti linee guida dedica particolare attenzione alla prestazione energetica di tale elemento.

2.1 Prestazione energetica e servizi energetici

I servizi energetici presi in considerazione per il calcolo della prestazione energetica dell'immobile sono la climatizzazione invernale, la climatizzazione estiva, la produzione di acqua calda sanitaria, la ventilazione meccanica e, per le tipologie di edificio specificate al paragrafo 2, l'illuminazione e il trasporto di persone o cose.

Il calcolo della prestazione energetica si basa sui servizi effettivamente presenti nell'edificio in oggetto, fatti salvi gli impianti di climatizzazione invernale e, nel solo settore residenziale, di produzione di acqua calda sanitaria che si considerano sempre presenti.

Nel caso di loro assenza infatti, si procederà a simulare tali impianti in maniera virtuale, considerando che siano presenti gli impianti standard di cui alla Tabella 1 del paragrafo 5.1 con le caratteristiche ivi indicate.

3 Procedure per la determinazione della prestazione energetica degli immobili

Ai fini della determinazione della prestazione energetica si distingue tra “procedura” e “metodo” di calcolo.

Le procedure di determinazione della prestazione energetica di cui al seguente paragrafo 3.1, contemplano le attività di reperimento e di scelta dei dati di ingresso, di applicazione del corretto metodo di calcolo, di espressione degli indici di prestazione energetica in termini di energia primaria, e di individuazione degli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica.

I metodi di calcolo di cui al successivo capitolo 4 sono gli algoritmi, stabiliti dalle norme tecniche di riferimento, utilizzati per calcolare il gli indicatori numerici di prestazione energetica richiesti, a partire dagli opportuni dati di ingresso.

La disponibilità di procedure e metodi di calcolo standardizzati per la determinazione della prestazione energetica degli immobili sul territorio nazionale favorisce:

- la massima omogeneità applicativa;
- una più efficace e corretta informazione dei cittadini, anche ai fini del raffronto dei risultati;
- una maggiore efficacia dell'azione di monitoraggio e controllo;
- una più ampia e libera circolazione dell'offerta professionale, minimizzando i costi per gli utenti.

Il paragrafo 3.3, dell'Allegato 1, del decreto requisiti minimi, individua parametri, indici di prestazione energetica e rendimenti necessari a descrivere e verificare la qualità energetica dell'immobile. Tali indicatori sono calcolati nel rispetto delle disposizioni e dei metodi di cui all'articolo 3 e all'Allegato 1 del suddetto decreto, e degli ulteriori metodi di calcolo previsti dal presente decreto.

Ai fini della redazione dell'APE e dell'assegnazione della classe energetica, l'indice di prestazione energetica EP_{gl,nren}, esprime, come già ricordato, la quantità annua di energia

primaria non rinnovabile necessaria per soddisfare i vari bisogni connessi a un uso standard dell'edificio, divisa per la superficie utile dell'edificio ed espresso in kWh/m²anno.

Tale indice tiene conto del fabbisogno di energia per la climatizzazione invernale ed estiva, per la ventilazione, per la produzione di acqua calda sanitaria, per l'illuminazione e per il trasporto di persone o cose nonché dell'energia ausiliaria dei sistemi impiantistici, inclusi i sistemi di cogenerazione, teleriscaldamento e valorizzazione delle fonti rinnovabili.

Oltre all'indice globale EP_{gl,nren}, sono valutati gli indici di prestazione energetica parziali, relativi alle prestazioni energetiche dei singoli servizi presenti nell'edificio come definiti al paragrafo 3.3, e Tabella 3 dell'Allegato 1, del decreto requisiti minimi.

3.1 Procedura di calcolo di progetto o di calcolo standardizzato

La procedura di calcolo di progetto o di calcolo standardizzato prevede la valutazione della prestazione energetica a partire dai dati di ingresso relativi:

- al clima e all'uso standard dell'edificio;
- alle caratteristiche dell'edificio e degli impianti, così come rilevabili dal progetto energetico, previa verifica di rispondenza del costruito al progetto.

3.2 Procedura di calcolo da rilievo sull'edificio

La procedura di calcolo da rilievo sull'edificio prevede la valutazione della prestazione energetica a partire dai dati di ingresso rilevati direttamente sull'edificio esistente, sulla base dei quali si esegue la valutazione della prestazione energetica secondo l'opportuno metodo di calcolo, come specificato nel capitolo 4 seguente. In questo caso le modalità di reperimento dei dati di ingresso relativi all'edificio possono essere:

- a) basate su procedure di rilievo, supportate anche da indagini strumentali, sull'edificio e/o sui dispositivi impiantistici effettuate secondo le normative tecniche di riferimento vigenti, nazionali o internazionali, o, in mancanza di tali norme, dalla letteratura tecnico-scientifica;
- b) ricavate per analogia costruttiva con altri edifici e sistemi impiantistici coevi, integrate da banche dati o abachi nazionali, regionali o locali.

Nell'ambito di tale procedura sono utilizzabili metodi di calcolo semplificati, nel rispetto dei limiti indicati nel decreto, nelle presenti linee guida e in particolare dei limiti di scostamento di cui al paragrafo 4.3.

3.3 Criteri per l'applicazione delle procedure di calcolo

Ai fini della redazione dell'APE, sono rispettati i seguenti criteri per l'applicazione delle procedure di calcolo:

- a) in caso di edifici di nuova costruzione o di edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni importanti, si applica la procedura di calcolo di progetto o di calcolo standardizzato di cui al paragrafo 3.1;
- b) per gli edifici esistenti non sottoposti a ristrutturazione importante, ferma restando la possibilità di avvalersi della procedura di calcolo di progetto o di calcolo standardizzato di cui al paragrafo 3.1, si può applicare la procedura di calcolo da rilievo di cui al paragrafo 3.2.

Ai fini della redazione dell'attestato di qualificazione energetica di cui all'articolo 6, comma 11 del decreto legislativo, di cui il format tipo è riportato in Appendice D, si adotta la procedura di calcolo di progetto o di calcolo standardizzato di cui al paragrafo 3.1.

Ai fini della redazione dell'APE si utilizza altresì, ove disponibile, l'attestato di qualificazione energetica, previa verifica dei dati.

I dati di ingresso necessari per l'effettuazione della procedura di calcolo sono descritti nella relazione di progetto di cui all'articolo 8, comma 1 del decreto legislativo, tenuto conto delle eventuali modifiche e varianti intervenute in corso d'opera e previa verifica.

Nel caso in cui la predetta documentazione non sia disponibile, la raccolta dei dati di ingresso necessari è effettuata in occasione del rilievo in situ, i cui risultati sono raccolti nel relativo rapporto. I documenti sopra indicati, riportanti i dati di ingresso per l'effettuazione della procedura di calcolo, costituiscono a tutti gli effetti parte integrante APE, e devono essere debitamente conservati dal soggetto certificatore, per essere messi a disposizione in caso di successive verifiche.

4 Metodi di calcolo

Nell'ambito delle procedure di cui al precedente capitolo 3, possono essere utilizzati i seguenti metodi di calcolo, nel rispetto delle condizioni indicate.

4.1 Metodo di calcolo di progetto

Per quanto riguarda il calcolo dei parametri, degli indici di prestazione energetica e dei rendimenti, di cui al capitolo 3, e gli schemi di relazione tecnica approvati con il decreto di cui al comma 1, dell'articolo 8, del decreto legislativo, in attuazione della procedura di calcolo di progetto o di calcolo standardizzato di cui al paragrafo 3.1, si procede nel rispetto dell'articolo 11 del decreto legislativo, secondo i seguenti metodi di calcolo:

- a) Raccomandazione CTI 14/2013 "Prestazioni energetiche degli edifici - Determinazione dell'energia primaria e della prestazione energetica EP per la classificazione dell'edificio", o normativa UNI equivalente e successive norme tecniche che ne conseguono;
- b) UNI/TS 11300 – 1 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 1: Determinazione del fabbisogno di energia termica dell'edificio per la climatizzazione estiva e invernale;
- c) UNI/TS 11300 – 2 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 2: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale, per la produzione di acqua calda sanitaria, la ventilazione e l'illuminazione;
- d) UNI/TS 11300 – 3 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 3: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione estiva;
- e) UNI/TS 11300 – 4 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 4: Utilizzo di energie rinnovabili e di altri metodi di generazione per riscaldamento di ambienti e preparazione acqua calda sanitaria;
- f) UNI EN 15193 - Prestazione energetica degli edifici - Requisiti energetici per illuminazione.

Il metodo di calcolo di progetto è applicabile a tutte le tipologie edilizie, sia per gli edifici nuovi che per quelli esistenti, indipendentemente dalla loro dimensione.

4.2 Metodo di calcolo da rilievo sull'edificio

Per quanto riguarda il calcolo dei parametri, degli indici di prestazione energetica e dei rendimenti, di cui al capitolo 3, e gli schemi di relazione tecnica approvati con il decreto di cui al comma 1, dell'articolo 8, del decreto legislativo, in attuazione della "procedura di calcolo da rilievo sull'edificio", di cui al precedente paragrafo 3.2, sono previsti i seguenti livelli di approfondimento.

4.2.1 Rilievo in sito (metodo analitico e per analogia costruttiva)

In merito alla procedura di cui al paragrafo 3.2, lettere a) e b), il metodo di calcolo è quello previsto dalle medesime norme tecniche di cui al paragrafo 4.1, con riferimento alle relative semplificazioni ivi previste per gli edifici esistenti (a tal fine, le predette norme prevedono infatti, per gli edifici esistenti, modalità di determinazione dei dati descrittivi dell'edificio e degli impianti sotto forma di abachi e tabelle in relazione, a esempio, alle tipologie e all'anno di costruzione) previa verifica della loro congruenza con le reali caratteristiche dell'edificio oggetto di valutazione energetica da realizzarsi mediante rilievo in situ, eventualmente con l'ausilio di adeguate strumentazioni.

Questo metodo è applicabile a tutti gli edifici esistenti, indipendentemente dalle tipologie edilizia e dalla dimensione.

4.2.2 Metodo semplificato

In merito alla procedura di cui al paragrafo 3.2, lettere a) e b), il metodo di calcolo di cui al paragrafo 4.2.1, può essere semplificato, nel rispetto dei limiti indicati nel decreto, nelle presenti linee guida e in particolare dei limiti di scostamento di cui al paragrafo 4.3.

Un software applicativo che utilizzi un metodo semplificato è predisposto da ENEA in collaborazione con il CNR, ed è reso disponibile gratuitamente sui rispettivi siti internet.

I metodi di calcolo semplificati sono applicabili esclusivamente agli edifici o alle unità immobiliari residenziali esistenti, con superficie utile inferiore o uguale a 200 m², fatta eccezione per i casi in cui si rediga l'APE in conseguenza di una ristrutturazione importante.



4.3 Caratteristiche degli applicativi informatici

Ai sensi dell'articolo 7 del decreto requisiti minimi, gli strumenti di calcolo e i software commerciali per l'applicazione dei metodi sopra indicati garantiscono che i valori degli indici di prestazione energetica, calcolati attraverso il loro utilizzo, abbiano uno scostamento massimo di $\pm 5\%$ rispetto ai corrispondenti parametri determinati con l'applicazione dello strumento nazionale di riferimento predisposto dal CTI in base allo stesso articolo 7, comma 2.

Gli strumenti di calcolo e i software commerciali che utilizzino metodi semplificati, garantiscono uno scostamento massimo ricompreso tra $+20\%$ e -5% rispetto ai corrispondenti parametri determinati con l'applicazione dello strumento nazionale di riferimento predisposto dal CTI in base allo stesso articolo 7, comma 2.

La garanzia del rispetto dei suddetti scostamenti massimi per gli strumenti di calcolo e i software commerciali è fornita, previa verifica, attraverso una dichiarazione resa dal CTI. Tale dichiarazione riporta, in maniera evidente, il caso in cui si tratti di uno strumento di calcolo o software commerciale che utilizzi un metodo semplificato.

Ai fini dell'effettuazione dei controlli della qualità dell'APE di cui all'articolo 5 del decreto di approvazione delle presenti linee guida, gli strumenti di calcolo ed i software commerciali dovranno poter generare, oltre all'APE, il tracciato informatico dei dati di input necessari per il calcolo della prestazione energetica dell'edificio.

5 Classificazione degli immobili in funzione della prestazione energetica

L'APE, tramite l'attribuzione agli immobili di specifiche classi prestazionali e di specifiche raccomandazioni per la riqualificazione energetica, è uno strumento di orientamento del mercato verso edifici a migliore qualità energetica. Un attestato correttamente compilato, consente agli utenti finali di valutare e comparare le prestazioni dell'edificio di interesse e di confrontarle con i valori tecnicamente raggiungibili in un corretto rapporto tra i costi di investimento e i benefici che ne derivano.

Le esperienze maturate con l'applicazione della direttiva 2002/91/CE a livello regionale, nazionale ed europeo, rilevano diversi sistemi di classificazione energetica degli edifici che, in alcuni casi, possono coprire anche aspetti di sostenibilità ambientale.

Nel seguito è fornita la metodologia di classificazione adottata a livello nazionale per il raggiungimento degli obiettivi posti dalla direttiva 2010/31/UE, in relazione allo stato del patrimonio edilizio nazionale, valutato nella sua globalità territoriale.

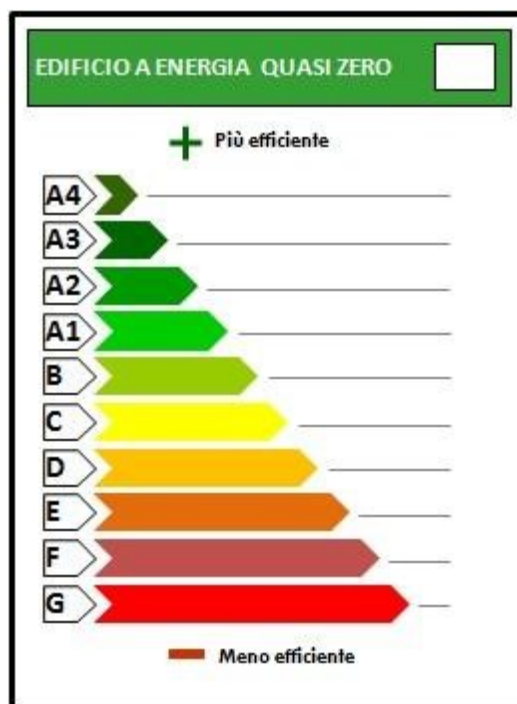
Rispetto alla preesistente normativa, sono state introdotte diverse novità poiché, come già indicato nel capitolo 2, per il cittadino, proprietario o conduttore dell'edificio, è importante conoscere come la qualità dell'involucro edilizio e degli impianti contribuiscano al raggiungimento del livello di prestazione globale, al fine di poter mettere "a fuoco" le più significative carenze energetiche dell'edificio e orientare le priorità di intervento.

5.1 Rappresentazione delle prestazioni, struttura della scala delle classi e soglia di riferimento legislativo

La classe energetica dell'edificio è determinata sulla base dell'indice di prestazione energetica globale non rinnovabile dell'edificio EP_{gI,nren}, per mezzo del confronto con una scala di classi prefissate, ognuna delle quali rappresenta un intervallo di prestazione energetica definito.

La classe energetica è contrassegnata da un indicatore alfabetico in cui la lettera G rappresenta la classe caratterizzata dall'indice di prestazione più elevato (maggiori consumi energetici), mentre la lettera A rappresenta la classe con il miglior indice di prestazione (minori consumi energetici). Un indicatore numerico, affiancato alla lettera A, identificherà i livelli di prestazione energetica in ordine crescente a partire da 1 (rappresentante del più basso livello di prestazione energetica della classe A). Un apposito spazio, se barrato, indicherà che si tratta di un "Edificio a energia quasi zero" come definito dall'Allegato 1, paragrafo 3.4 del decreto requisiti minimi. In figura 1 si riporta una rappresentazione grafica della scala sopra descritta.

Figura 1 - Scala di classificazione della prestazione energetica degli immobili



La scala delle classi è definita a partire dal valore dell'indice di prestazione energetica globale non rinnovabile dell'edificio di riferimento ($EP_{gl,nren,rif,standard}$ (2019/21)), calcolato secondo quanto previsto dall'Allegato 1, capitolo 3 del decreto requisiti minimi, ipotizzando che in esso siano installati elementi edilizi e impianti standard dell'edificio di riferimento di cui alla Tabella 1, dotati dei requisiti minimi di legge in vigore dal 1° gennaio 2019 per gli edifici pubblici, e dal 1° gennaio 2021 per tutti gli altri. Tale valore è posto quale limite di separazione tra le classi A1 e B.

Gli intervalli di prestazione che identificano le altre classi sono ricavati attraverso coefficienti moltiplicativi di riduzione/maggiorazione del suddetto valore $EP_{gl,nren,rif,standard}$ (2019/21), come evidenziato in Tabella 2.

Ai fini della determinazione della classe energetica complessiva dell'edificio per la redazione dell'APE, in base a quanto suddetto, si procede come segue:

a) si determina il valore di $EP_{gl,nren,rif,standard}$ (2019/21), per l'edificio di riferimento secondo quanto previsto dall'Allegato 1, capitolo 3 del decreto requisiti minimi, dotandolo



delle tecnologie standard riportate nella Tabella 1, in corrispondenza dei parametri vigenti per gli anni 2019/21;

b) si calcola il valore di EP_{gl,nren} per l'immobile oggetto dell'attestazione e si individua la classe energetica da attribuire in base alla Tabella 2.

Tabella 1 - Tecnologie standard dell'edificio di riferimento

Servizio prestato	Tecnologie standard dell'edificio di riferimento
Climatizzazione invernale	Generatore a combustibile gassoso (gas naturale) nel rispetto dei requisiti di cui alla tabella 8 dell'Appendice A all'Allegato 1 del DM requisiti minimi e con relativa efficienza dei sottosistemi di utilizzazione di cui alla tabella 7 della stessa Appendice.
Climatizzazione estiva	Macchina frigorifera a compressione di vapore a motore elettrico nel rispetto dei requisiti di cui alla tabella 8 dell'Appendice A all'Allegato 1 del DM requisiti minimi e con relativa efficienza dei sottosistemi di utilizzazione di cui alla tabella 7 della stessa Appendice.
Ventilazione	Ventilazione meccanica a semplice flusso per estrazione nel rispetto dei requisiti di cui alla tabella 9 dell'Appendice A all'Allegato 1 del DM requisiti minimi
Acqua calda sanitaria	Generatore a combustibile gassoso (gas naturale) nel rispetto dei requisiti di cui alla tabella 8 dell'Appendice A all'Allegato 1 del DM requisiti minimi e con relativa efficienza dei sottosistemi di utilizzazione di cui alla tabella 7 della stessa Appendice.
Illuminazione	Rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 1.2.2 dell'Appendice A all'Allegato 1 del DM requisiti minimi.
Trasporto persone o cose	Rispetto dei requisiti al DM requisiti minimi.



Tabella 2 - Scala di classificazione degli edifici sulla base dell'indice di prestazione energetica globale non rinnovabile EP_{gl,nren}

Indice di prestazione energetica non rinnovabile min.	Classe energetica	Indice di prestazione energetica non rinnovabile max
	Classe A4	$\leq 0,40$ EP _{gl,nren,rif,standard} (2019/21)
$0,40$ EP _{gl,nren,rif,standard} (2019/21) <	Classe A3	$\leq 0,60$ EP _{gl,nren,rif,standard} (2019/21)
$0,60$ EP _{gl,nren,rif,standard} (2019/21) <	Classe A2	$\leq 0,80$ EP _{gl,nren,rif,standard} (2019/21)
$0,80$ EP _{gl,nren,rif,standard} (2019/21) <	Classe A1	$\leq 1,00$ EP _{gl,nren,rif,standard} (2019/21)
$1,00$ EP _{gl,nren,rif,standard} (2019/21) <	Classe B	$\leq 1,20$ EP _{gl,nren,rif,standard} (2019/21)
$1,20$ EP _{gl,nren,rif,standard} (2019/21) <	Classe C	$\leq 1,50$ EP _{gl,nren,rif,standard} (2019/21)
$1,50$ EP _{gl,nren,rif,standard} (2019/21) <	Classe D	$\leq 2,00$ EP _{gl,nren,rif,standard} (2019/21)
$2,00$ EP _{gl,nren,rif,standard} (2019/21) <	Classe E	$\leq 2,60$ EP _{gl,nren,rif,standard} (2019/21)
$2,60$ EP _{gl,nren,rif,standard} (2019/21) <	Classe F	$\leq 3,50$ EP _{gl,nren,rif,standard} (2019/21)
	Classe G	$> 3,50$ EP _{gl,nren,rif,standard} (2019/21)

Si evidenzia che ai fini della determinazione dei requisiti costruttivi di cui al decreto requisiti minimi, l'edificio di riferimento si considera dotato degli stessi impianti di produzione di energia dell'edificio reale. Differentemente, ai fini del calcolo dell'indice EP_{gl,nren,rif,standard} (2019/21) per la classificazione dell'edificio, esso si considera dotato degli impianti standard di cui alla Tabella 1, escludendo quindi gli eventuali impianti a fonti

rinnovabili presenti nell'edificio reale. Tale differenza è motivata dal fatto che nel caso del calcolo della prestazione energetica dell'immobile, riferirsi ad una tecnologia standard permette di valorizzare l'utilizzo di tecnologie più efficienti in termini energetici, sia nelle nuove costruzioni che nelle ristrutturazioni e riqualificazioni, dando riscontro di tali scelte nella classe energetica conseguita. D'altro canto, nella definizione dei requisiti minimi costruttivi per gli edifici nuovi e sottoposti a ristrutturazione importante, riferirsi agli stessi impianti di produzione di energia dell'edificio reale permette di garantire che su di essi, indipendentemente dalla tecnologia, siano rispettati requisiti minimi di efficienza più sfidanti lasciando al contempo al progettista maggiore libertà di scelta.

5.2 Altri indicatori presenti nell'APE

5.2.1 Prestazione energetica invernale ed estiva dell'involucro edilizio

Nell'APE sono indicate, oltre alla classe energetica basata sull'indice di prestazione energetica globale non rinnovabile dell'immobile, anche la prestazione energetica invernale ed estiva dell'involucro, ovvero del fabbricato al netto del rendimento degli impianti presenti. Tali informazioni sono fornite nella prima pagina dell'APE sotto forma di un indicatore grafico del livello di qualità, secondo quanto riportato nella Tabella 3.

Per quanto riguarda la prestazione energetica invernale dell'involucro, l'indicatore di cui alla Tabella 3 è definito a partire dal valore dell'indice di prestazione termica utile per il riscaldamento dell'edificio di riferimento ($EPH_{nd,limite}$ (2019/21)), calcolato secondo quanto previsto dall'Allegato 1, capitolo 3 del decreto requisiti minimi, ipotizzando, come indicato dal pedice, che in esso siano installati elementi edilizi dotati dei requisiti minimi di legge in vigore dal 1° gennaio 2019 per gli edifici pubblici, e dal 1° gennaio 2021 per tutti gli altri. Tale valore è posto quale limite di separazione tra gli involucri edilizi di qualità alta e di qualità media.

Tabella 3 - Indicatore della prestazione energetica invernale ed estiva dell'involucro, al netto dell'efficienza degli impianti presenti.

Prestazione invernale dell'involucro	Qualità	Indicatore
$EPH_{nd} \leq 1^* EPH_{nd,limite} (2019/21)$	alta	
$1^* EPH_{nd,limite} (2019/21) < EPH_{nd} \leq 1,7^* EPH_{nd,limite} (2019/21)$	media	
$EPH_{nd} > 1,7^* EPH_{nd,limite} (2019/21)$	bassa	

Per quanto riguarda la prestazione energetica estiva dell'involucro, l'indicatore di cui alla Tabella 4 è definito in base alla trasmittanza termica periodica Y_{IE} e all'area solare equivalente estiva per unità di superficie utile $A_{sol,est}/A_{sup\ utile}$ di cui all'Allegato 1, capitolo 3 e Appendice A del decreto requisiti minimi.

Tabella 4 - Indicatore della prestazione energetica estiva dell'involucro, al netto dell'efficienza degli impianti presenti.

Prestazione estiva dell'involucro	Qualità	Indicatore
$A_{sol,est}/A_{sup\ utile} \leq 0,03$ $Y_{IE} \leq 0,14$	alta	
$A_{sol,est}/A_{sup\ utile} \leq 0,03$ $Y_{IE} > 0,14$	media	
$A_{sol,est}/A_{sup\ utile} > 0,03$ $Y_{IE} \leq 0,14$		
$A_{sol,est}/A_{sup\ utile} > 0,03$ $Y_{IE} > 0,14$	bassa	

Nel caso della trasmittanza termica periodica si prende in considerazione il valore medio pesato in base alle superfici, con l'esclusione delle superfici verticali esposte a Nord. Nel caso di immobili con esposizione esclusivamente Nord delle superfici verticali, la trasmittanza termica periodica è posta pari a 0,14.

5.2.2 Comparazione della prestazione energetica degli immobili

Nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 6, comma 12, lettera b), numero 4), del decreto legislativo, nella prima pagina dell'APE, la sezione denominata "Riferimenti" posta accanto alla scala di classificazione, riporta gli indici di prestazione e la classificazione per gli edifici aventi le stesse caratteristiche dell'immobile oggetto di APE (zona climatica, esposizione, tipologia costruttiva e di utilizzo, ecc.) nel caso che essi siano nuovi (quindi nel rispetto dei requisiti per gli edifici nuovi disposti dal decreto requisiti minimi) e nel caso che essi siano esistenti (l'indice in questo caso è riferito alla prestazione media degli edifici analoghi).

La compilazione del campo relativo alla prestazione energetica media degli edifici esistenti analoghi a quello oggetto di APE, è obbligatoria a decorrere da 18 mesi dall'entrata in vigore delle presenti Linee guida. A tal fine, l'ENEA mette a disposizione le informazioni utili all'adempimento di tale obbligo.

5.2.3 Prestazione degli impianti tecnici

Nell'APE sono indicati gli indici di prestazione energetica rinnovabile e non rinnovabile dell'immobile oggetto di attestazione. Sono altresì indicate le fonti, rinnovabili e non rinnovabili, utilizzate per il soddisfacimento del fabbisogno dell'immobile.

Sono riportati inoltre, per un'approfondita conoscenza delle prestazioni energetiche dell'immobile, i consumi annui stimati di energia secondo un uso standard dell'immobile stesso. Sono riportati infine gli indici di prestazione energetica dei singoli servizi.

6 Attestato di prestazione energetica

In virtù delle esperienze nazionali ed europee maturate negli anni di applicazione della direttiva 2002/91/CE, per una migliore efficacia comunicativa si ritiene opportuno che l'attestato contenga:

a) le prime due pagine con elementi di facile comprensione a tutti i cittadini come il sistema di valutazione basato su classi energetiche, in stretta analogia a quanto avviene da oltre dieci anni per gli apparecchi che consumano energia (frigoriferi, lavatrici, lavastoviglie,

televisori, lampadine) e con le raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica dell'unità immobiliare/edificio, i dati identificativi e la foto dell'immobile;

b) le pagine successive con informazioni di dettaglio e di maggior contenuto tecnico utili agli addetti ai lavori per una conoscenza approfondita dell'immobile.

In base a quanto previsto dal decreto legislativo e dal decreto ministeriale di approvazione delle linee guida presenti, ogni APE è redatto da un soggetto abilitato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75 e riporta obbligatoriamente, pena la non validità:

a) la prestazione energetica globale dell'edificio sia in termini di energia primaria totale che di energia primaria non rinnovabile, attraverso i rispettivi indici;

b) la classe energetica determinata attraverso l'indice di prestazione energetica globale dell'edificio, espresso in energia primaria non rinnovabile;

c) la qualità energetica del fabbricato a contenere i consumi energetici per il riscaldamento e il raffrescamento;

d) i valori di riferimento, quali i requisiti minimi di efficienza energetica vigenti a norma di legge; e) le emissioni di anidride carbonica;

f) l'energia esportata;

g) le raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica dell'edificio con le proposte degli interventi più significativi ed economicamente convenienti, separando la previsione di interventi di ristrutturazione importanti da quelli di riqualificazione energetica;

L'APE riporta inoltre le informazioni correlate al miglioramento della prestazione energetica, quali gli incentivi di carattere finanziario disponibili al momento del rilascio dell'attestato e l'opportunità di eseguire diagnosi energetiche.

6.1 Format di Attestato di prestazione energetica

Nell'Appendice B delle presenti linee guida si riporta il format di APE.

In particolare, l'APE è strutturato come segue.

Nella prima pagina vi è una sezione con i dati generali dell'attestato e dell'immobile in questione, comprendenti, tra l'altro, la destinazione d'uso, i riferimenti catastali, le

motivazioni per cui è redatto l'APE e i servizi energetici presenti nell'edificio o nell'unità immobiliare.

Sempre nella prima pagina vi è una sezione dedicata alla classificazione dell'immobile oggetto di attestazione, espressa per mezzo dell'indice di prestazione energetica globale non rinnovabile tramite i criteri di cui al paragrafo 5.1, e una sezione dedicata alla prestazione energetica, invernale ed estiva, del fabbricato. Quest'ultima è evidenziata tramite un indice qualitativo del fabbisogno di energia necessario per il soddisfacimento del confort interno, indipendente dalla tipologia e dal rendimento degli impianti presenti. Tale indice è fornito in forma qualitativa per dare un'indicazione di come l'edificio, d'estate e d'inverno, isola termicamente gli ambienti interni rispetto all'ambiente esterno. La scala di valutazione qualitativa utilizzata nell'APE, per mezzo dei criteri di cui al paragrafo 5.2.1, è volta a offrire una comprensione immediata della qualità degli elementi edilizi presenti nell'edificio.

Nella prima pagina, infine, vi è una sezione dedicata al raffronto con i valori di riferimento vigenti a norma di legge. Ciò tramite l'indice di prestazione globale non rinnovabile di un edificio simile ma dotato dei requisiti minimi degli edifici nuovi, nonché con la media degli indici di prestazione degli edifici esistenti simili. Per edificio simile si intende un edificio con la stessa geometria e contraddistinto da stessa tipologia d'uso, tipologia costruttiva, zona climatica, dimensioni ed esposizione di quello oggetto dell'attestato.

Nella seconda pagina vi è una sezione che riporta l'indice di prestazione energetica globale rinnovabile e non rinnovabile dell'immobile oggetto di attestazione. Tali indici informano sulla percentuale di energia rinnovabile utilizzata dall'immobile rispetto al totale. Sono riportati inoltre gli indici di prestazione energetica di tutti gli impianti presenti nell'immobile oggetto dell'APE. La sezione riporta infine una stima del quantitativo di energia consumata annualmente dall'immobile secondo un uso standard, suddivisi per tipologia di vettore energetico.

La seconda pagina riporta inoltre gli interventi raccomandati e la stima dei risultati conseguibili, con il singolo intervento o con la realizzazione dell'insieme di essi, esprimendo

una valutazione di massima del potenziale di miglioramento dell'edificio o immobile oggetto dell'attestato di prestazione energetica.

La terza pagina riporta gli indici di prestazione energetica rinnovabile, non rinnovabile e totale come risultati dal calcolo eseguito. Essa riporta inoltre la quantità di energia prodotta in situ ed esportata annualmente, nonché la sua tipologia. La terza pagina riporta infine, suddivise in due sezioni relative rispettivamente al fabbricato e agli impianti, i dati di maggior dettaglio alla base del calcolo.

La quarta pagina riporta gli elementi identificativi del soggetto certificatore, ivi inclusa la tipologia di soggetto (tecnico abilitato, ente o organismo pubblico o società), la dichiarazione di indipendenza e i riferimenti per la reperibilità. La quarta pagina riporta inoltre informazione sui sopralluoghi obbligatori e sull'eventuale software utilizzato per la redazione dell'attestato nonché informazioni sulle opportunità, anche in termini di strumenti di sostegno nazionali o locali, legate all'esecuzione di diagnosi energetiche e interventi di riqualificazione energetica, comprese le ristrutturazioni importanti.

Nella quinta pagina vi sono informazioni per facilitare la lettura dell'attestato e note utili alla sua compilazione.

6.2 Annunci commerciali

Ai sensi del decreto di approvazione delle presenti linee guida, nonché del decreto legislativo, nel caso di offerta di vendita o di locazione, i corrispondenti annunci, effettuati tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali, riportano gli indici di prestazione energetica dell'involucro, l'indice di prestazione energetica globale dell'edificio o dell'unità immobiliare, sia rinnovabile che non rinnovabile, e la classe energetica corrispondente. A tal fine è fatto obbligo dell'utilizzo, con l'esclusione degli annunci via internet e a mezzo stampa, del format di cui all'Appendice C delle Linee guida approvate dal presente decreto.

7 Procedura di attestazione della prestazione energetica degli edifici

L'attestazione va richiesta, a proprie spese, dal titolare del titolo abilitativo a costruire, comunque denominato, o dal proprietario, o dal detentore dell'immobile, ai soggetti

certificatori abilitati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75, e in grado di garantire il rispetto delle disposizioni ivi previste, quali indipendenza e imparzialità di giudizio.

Come già specificato nel capitolo 1, l'APE può essere redatto per l'intero edificio o per la singola unità immobiliare a seconda delle specifiche esigenze.

La procedura di attestazione della prestazione energetica degli immobili comprende il complesso di operazioni svolte dai soggetti certificatori ed in particolare:

1. l'esecuzione di un rilievo in sito (sopralluogo obbligatorio) e, se del caso, di una verifica di progetto, finalizzati alla determinazione dell'indice di prestazione energetica dell'immobile e all'eventuale redazione di una diagnosi energetica, per l'individuazione degli interventi di riqualificazione energetica che risultano economicamente convenienti. Queste operazioni comprendono:

a) il reperimento dei dati di ingresso, relativamente alle caratteristiche climatiche della località, alle caratteristiche dell'utenza, all'uso energetico dell'immobile e alle specifiche caratteristiche dell'edificio e degli impianti, avvalendosi, ove disponibile dell'attestato di qualificazione energetica;

b) l'individuazione del modello di calcolo, procedura e metodo, e la determinazione della prestazione energetica secondo i metodi di calcolo indicati ai precedenti capitoli, relativamente a tutti gli usi energetici pertinenti per l'edificio, espressi in base agli indici di prestazione energetica totale e parziali;

c) l'individuazione delle opportunità di intervento per il miglioramento della prestazione energetica in relazione alle soluzioni tecniche proponibili, ai rapporti costi-benefici e ai tempi di ritorno degli investimenti necessari a realizzarle;

2. la classificazione dell'edificio in funzione degli indici di prestazione energetica di cui alla lettera b), del punto 1, e il suo confronto con i limiti di legge e le potenzialità di miglioramento in relazione agli interventi di riqualificazione individuati;

3. il rilascio dell'attestato di prestazione energetica.

Le modalità esecutive del rilievo di cui al punto 1 possono essere diverse e commisurate al livello di complessità della procedura di calcolo utilizzata per la valutazione della prestazione energetica, come precisato al capitolo 3.

L'attestato di qualificazione energetica degli edifici si differenzia dall'APE, essenzialmente per i soggetti che sono chiamati a redigerlo e per l'assenza dell'attribuzione di una classe di efficienza energetica all'edificio in esame (che risulta solamente proposta dal tecnico che lo redige). L'attestato di qualificazione energetica deve essere predisposto da un tecnico abilitato non necessariamente estraneo alla proprietà, alla progettazione o alla realizzazione dell'edificio. Al di fuori di quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo l'attestato di qualificazione energetica è facoltativo e può essere predisposto dall'interessato al fine di semplificare il successivo rilascio dell'APE.

Lo schema di attestato di qualificazione energetica è riportato nell'appendice D.

Nel caso di edifici di nuova costruzione o per gli edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti di primo livello, la nomina del soggetto certificatore avviene prima dell'inizio dei lavori.

Nei medesimi casi, qualora fossero presenti, a livello regionale o locale, incentivi legati alla qualità energetica dell'edificio (bonus volumetrici, ecc.), la presentazione dell'APE redatto sui dati di progetto o dell'attestato di qualificazione energetica, può essere resa obbligatoria contestualmente al deposito della richiesta di autorizzazione edilizia.

Le condizioni e le modalità attraverso cui è stata effettuata la valutazione della prestazione energetica di un edificio o di una unità immobiliare sono indicate esplicitamente nel relativo attestato.

7.1 Modalità di svolgimento del servizio di attestazione della prestazione energetica

7.1.1 Informativa del soggetto certificatore

In relazione alle diverse condizioni al contorno in cui si realizza la procedura di attestazione della prestazione energetica, il soggetto certificatore presenta al richiedente, mediante apposita informativa, tutte le opzioni che sono consentite per accedere al servizio in termini di qualità e di costo, al fine di consentire al medesimo una scelta consapevole.

L'informativa al richiedente deve specificare:

- il possesso, da parte del soggetto certificatore, dei requisiti di abilitazione alla attestazione della prestazione energetica previsti dalla legge;
- le diverse opzioni relative alla procedura da rispettare per la valutazione della prestazione energetica e il rilascio del relativo attestato, e la relativa scelta effettuata;
- l'obbligo dell'esecuzione di un sopralluogo;
- le eventuali prestazioni supplementari per l'erogazione del servizio, quali, ad esempio, l'esecuzione di prove in situ;
- le condizioni di erogazione del servizio, compreso eventualmente l'elenco dei documenti da prodursi a cura del richiedente e le modalità attraverso cui comunicare al soggetto certificatore il nominativo del direttore dei lavori, garantire l'informazione delle diverse fasi di realizzazione dell'intervento edilizio e l'accesso al cantiere.

Il richiedente sottoscrive, per presa visione, tale informativa e la scelta conseguente operata.

7.1.2 Incarico del soggetto certificatore

Nei casi di nuova costruzione e di ristrutturazioni importanti di primo livello, la nomina del soggetto certificatore deve avvenire prima dell'inizio dei lavori, e deve essere dichiarata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici, che, ai sensi del comma 1, dell'articolo 8, del decreto legislativo, il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deposita presso l'amministrazione comunale competente contestualmente alla dichiarazione di inizio dei lavori complessivi o degli specifici interventi proposti o alla richiesta di permesso di costruire. In ogni caso, il soggetto certificatore deve rispettare i requisiti di indipendenza e imparzialità previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75.

7.1.3 Servizio di attestazione della prestazione energetica di edifici di nuova costruzione

Nei casi di edifici di nuova costruzione e di ristrutturazioni importanti, il servizio di attestazione della prestazione offerto dal soggetto certificatore deve comprendere almeno:

- la valutazione della prestazione energetica dell'edificio a partire dai dati progettuali anche contenuti nell'attestato di qualificazione energetica, con l'utilizzo del "Metodo di calcolo di progetto o di calcolo standardizzato" di cui al capitolo 4;
- controlli in cantiere nei momenti costruttivi più significativi;
- una verifica finale con l'eventuale utilizzo delle più appropriate tecniche strumentali.

A tali fini, deve essere previsto che il direttore dei lavori segnali al soggetto certificatore le varie fasi della costruzione dell'edificio e degli impianti, quando rilevanti per le prestazioni energetiche dell'edificio, al fine di consentire i previsti controlli in corso d'opera.

Il soggetto certificatore opera nell'ambito delle proprie competenze e per l'esecuzione delle attività di rilievo in sito, diagnosi, verifica o controllo, può procedere alle ispezioni e al collaudo energetico delle opere, avvalendosi ove necessario, delle necessarie competenze professionali.

7.1.4 Servizio di attestazione della prestazione energetica di edifici o unità immobiliari esistenti

Nel caso di immobili esistenti, il servizio di attestazione della prestazione si intende comprensivo delle attività di raccolta dei dati di base necessari alla determinazione della prestazione energetica, da eseguire in conformità alle procedure e ai metodi di calcolo indicati ai precedenti capitoli, e comunque della verifica di completezza e congruità dei dati eventualmente messi a disposizione dal cliente.

Al fine di ottimizzare la procedura, il richiedente può rendere disponibili a proprie spese i dati relativi alla prestazione energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare. Lo stesso può richiedere il rilascio dell'attestato di prestazione energetica sulla base di:

- un attestato di qualificazione energetica relativo all'edificio o alla unità immobiliare oggetto di attestazione della prestazione, anche non in corso di validità, evidenziando eventuali interventi su edifici ed impianti eseguiti successivamente;
- le risultanze di una diagnosi energetica effettuata da tecnici abilitati con modalità coerenti con i metodi di valutazione della prestazione energetica attraverso cui si intende procedere.

Il soggetto certificatore è tenuto ad utilizzare e valorizzare i documenti sopra indicati (ed i dati in essi contenuti), qualora esistenti e resi disponibili dal richiedente, unicamente previa verifica di completezza e congruità. L'attestato di qualificazione e la diagnosi predetti, in considerazione delle competenze e delle responsabilità assunte dai firmatari degli stessi, sono strumenti che favoriscono e semplificano l'attività del soggetto certificatore e riducono l'onere a carico del richiedente. Nel caso di attestazione della prestazione energetica di singole unità immobiliari secondo le modalità previste alle presenti linee guida, è fatto obbligo agli amministratori degli stabili di fornire, in relazione alla procedura applicabile, piena collaborazione ai condomini che lo richiedano, attraverso il rilascio in forma gratuita delle informazioni e dei dati necessari.

7.1.5 Obbligo di registrazione dell'attestato di prestazione energetica

Entro i quindici giorni successivi alla trasmissione, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, della copia del certificato alla Regione o Provincia autonoma competente per territorio, il soggetto certificatore procede alla consegna dell'APE al richiedente.

La sottoscrizione con firma digitale dell'APE ha valenza di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

8 Monitoraggio e controlli

8.1.1 Criteri di controllo della qualità del servizio di certificazione energetica

Ai sensi dell'articolo 5, commi da 1 a 3 del decreto di approvazione delle presenti linee guida, in coerenza con l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75, le Regioni e le Province autonome adottano le misure necessarie per l'attuazione dei piani e procedure di controllo della qualità del servizio di attestazione della prestazione energetica, nonché dell'effettiva emissione dell'APE, nei casi previsti dalla normativa vigente, e del rispetto degli adempimenti relativi alla pubblicazione delle informazioni sulla qualità energetica degli edifici negli annunci di vendita e locazione.



8.1.2 Sistema Informativo sugli Attestati di Prestazione Energetica (SIAPE)

Le Regioni e le Province autonome procedono all'archiviazione degli APE trasmessi ai sensi del paragrafo 7.1.4, secondo le proprie esigenze di conservazione sostitutiva o cartacea specificando con apposito atto le regole della medesima.

Le Regioni e le Province autonome, entro il 31 marzo di ogni anno a decorrere dall'entrata in vigore delle presenti linee guida, alimentano il Sistema Informativo sugli Attestati di Prestazione Energetica, SIAPE, con i dati relativi all'anno ultimo trascorso, conformemente agli articoli 5 e 6 del decreto di approvazione delle presenti linee guida.

Appendice A

Casi di esclusione dall'obbligo di dotazione dell'APE

Sono esclusi dall'obbligo di dotazione dell'attestato di prestazione energetica i seguenti casi:

- a) i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati (art. 3, c. 3, lett. d) del decreto legislativo);
- b) edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati o raffrescati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili (art. 3, c. 3, lett. b) del decreto legislativo) ovvero quando il loro utilizzo e/o le attività svolte al loro interno non ne prevedano il riscaldamento o la climatizzazione;
- c) gli edifici agricoli, o rurali, non residenziali, sprovvisti di impianti di climatizzazione (art. 3, c. 3, lett. c) del decreto legislativo);
- d) gli edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d'uso di cui all'articolo 3, D.P.R. 26.8.1993, n. 412, il cui utilizzo standard non prevede l'installazione e l'impiego di sistemi tecnici, quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, (art. 3, c. 3, lett. e) del decreto legislativo). L'attestato di prestazione energetica è, peraltro, richiesto con riguardo alle porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili ai fini della valutazione di efficienza energetica (art. 3, c. 3-ter, del decreto legislativo);
- e) gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose, (art. 3, c. 3, lett. f) del decreto legislativo);
- f) i ruderi, purché tale stato venga espressamente dichiarato nell'atto notarile;
- g) i fabbricati in costruzione per i quali non si disponga dell'abitabilità o dell'agibilità al momento della compravendita, purché tale stato venga espressamente dichiarato nell'atto notarile. In particolare si fa riferimento:
 - agli immobili venduti nello stato di "scheletro strutturale", cioè privi di tutte le pareti verticali esterne o di elementi dell'involucro edilizio;
 - agli immobili venduti "al rustico", cioè privi delle rifiniture e degli impianti tecnologici;

l) i manufatti, comunque, non riconducibili alla definizione di edificio dettata dall'art. 2 lett. a) del decreto legislativo (manufatti cioè non qualificabili come "sistemi costituiti dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno") (ad esempio: una piscina all'aperto, una serra non realizzata con strutture edilizie, ecc.).

Per le lettere da f) a l), resta fermo l'obbligo di presentazione, prima dell'inizio dei lavori di completamento, di una nuova relazione tecnica di progetto attestante il rispetto delle norme per l'efficienza energetica degli edifici in vigore alla data di presentazione della richiesta del permesso di costruire, o denuncia di inizio attività, comunque denominato, che, ai sensi di quanto disposto al paragrafo 2.2, dell'Allegato 1 del decreto requisiti minimi, il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso le amministrazioni competenti contestualmente alla denuncia dell'inizio dei lavori.

Appendice B – Format di attestato di Prestazione Energetica (omissis)

Appendice C – Format di indicatore per gli annunci commerciali (omissis)

Appendice D – Format di Attestato di Qualificazione Energetica (omissis)

4.8. DECRETO INTERMINISTERIALE 26 GIUGNO 2015 – REQUISITI MINIMI

DECRETO INTERMINISTERIALE 26 GIUGNO 2015

Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici

Il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e con il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione
(Omissis)

Decreta

Articolo 1

(Ambito di intervento e finalità)

1. Il presente decreto definisce le modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, ivi incluso l'utilizzo delle fonti rinnovabili, nonché le prescrizioni e i requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici e unità immobiliari, nel rispetto dei criteri generali di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192, come riportati nell'Allegato 1.
2. I criteri generali di cui al comma 1 si applicano agli edifici pubblici e privati, siano essi edifici di nuova costruzione o edifici esistenti sottoposti a ristrutturazione.

Articolo 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto, con "decreto legislativo" si intende il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni.
2. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo e le ulteriori seguenti definizioni:

- a) superficie disperdente S (m^2):** superficie che delimita il volume climatizzato V rispetto all'esterno, al terreno, ad ambienti a diversa temperatura o ambienti non dotati di impianto di climatizzazione;
- b) volume climatizzato V (m^3):** volume lordo delle parti di edificio climatizzate come definito dalle superfici che lo delimitano;
- c) rapporto di forma (S/V):** rapporto tra la superficie disperdente S e il volume climatizzato V ;
- d) trasmittanza termica periodica Y_{IE} (W/m^2K):** parametro che valuta la capacità di una parete opaca di sfasare e attenuare la componente periodica del flusso termico che la attraversa nell'arco delle 24 ore, definita e determinata secondo la norma UNI EN ISO 13786:2008 e successivi aggiornamenti;
- e) riflettanza:** rapporto tra l'intensità della radiazione solare globalmente riflessa e quella della radiazione incidente su una superficie espresso in forma di parametro adimensionale, in modo analogo, nella scala [0-1] o nella scala [0-100];
- f) impianto con sistema ibrido:** impianto dotato di generatori che utilizzano più fonti energetiche opportunamente integrate tra loro al fine di contenere i consumi e i costi di investimento e gestione. Un esempio, non esaustivo, è costituito da un impianto composto da una pompa di calore elettrica integrata con una caldaia a gas a condensazione.

Articolo 3

(Criteri e metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici)

1. Per il calcolo della prestazione energetica negli edifici, ivi incluso l'utilizzo delle fonti rinnovabili, si adottano le seguenti norme tecniche nazionali e le loro successive modificazioni e integrazioni, predisposte in conformità allo sviluppo delle norme EN a supporto della direttiva 2010/31/UE, nonché le norme all'allegato 2 al presente decreto:
- a) raccomandazione CTI 14/2013 "Prestazioni energetiche degli edifici - Determinazione dell'energia primaria e della prestazione energetica EP per la classificazione dell'edificio" e successive norme tecniche che ne conseguono;

- b) UNI/TS 11300 - 1 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 1: Determinazione del fabbisogno di energia termica dell'edificio per la climatizzazione estiva e invernale;
- c) UNI/TS 11300 - 2 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 2: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale, per la produzione di acqua calda sanitaria, la ventilazione e l'illuminazione;
- d) UNI/TS 11300 - 3 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 3: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione estiva;
- e) UNI/TS 11300 - 4 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 4: Utilizzo di energie rinnovabili e di altri metodi di generazione per riscaldamento di ambienti e preparazione acqua calda sanitaria;
- f) UNI EN 15193 - Prestazione energetica degli edifici - Requisiti energetici per illuminazione.

2. Le ulteriori metodologie di calcolo finalizzate alla redazione dell'attestato di prestazione energetica sono riportate nelle Linee guida nazionali di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 e nei successivi aggiornamenti previsti dall'articolo 6, comma 12, del decreto legislativo.

3. Il Comitato Termotecnico Italiano – Energia e Ambiente, di seguito CTI, entro 90 giorni dall'emanazione delle norme EN a supporto della direttiva 2010/31/UE, predispone uno schema di norma tecnica nazionale e relative linee guida per il calcolo della prestazione energetica con metodo orario, semplificato sulla base di quanto definito nella norma UNI EN ISO 13790, al fine della sua eventuale introduzione nelle successive revisioni del presente decreto.

Articolo 4

(Criteri generali e requisiti delle prestazioni energetiche degli edifici)

1. I criteri generali e i requisiti della prestazione energetica per la progettazione degli edifici e per la progettazione e installazione degli impianti sono fissati dalla legge 9 gennaio 1991, n. 10, dal decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 e successive modificazioni, nonché dalle ulteriori disposizioni di cui all'Allegato 1 al presente decreto.



2. L'Enea, in collaborazione con il CTI, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, predispone uno studio sui parametri tecnici dell'edificio di riferimento, al fine di verificare le caratteristiche delle tecniche costruttive, convenzionali e innovative, e monitorare l'evoluzione dei requisiti energetici ottimali. Per gli edifici non residenziali, tale studio comprende i requisiti energetici minimi degli impianti di illuminazione, con particolare attenzione all'interazione fra luce naturale e luce artificiale, degli ascensori e delle scale mobili.

Articolo 5

(Criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti)

1. I criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari a norma dell'articolo 4, comma 1-bis del decreto legislativo, sono fissati dal decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74.

Articolo 6

(Funzioni delle Regioni e delle Province autonome)

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle Regioni e alle Province autonome che non abbiano ancora adottato provvedimenti di recepimento della direttiva 2010/31/UE.

2. Per promuovere una applicazione omogenea del presente decreto sull'intero territorio nazionale, nel disciplinare la materia, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario nonché dei principi fondamentali della direttiva 2010/31/UE e del decreto legislativo, le Regioni, le Province autonome, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare collaborano e concorrono per la definizione e l'aggiornamento:

- a) delle metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici in conformità ai principi generali di cui all'articolo 3 del presente decreto;
- b) dei requisiti minimi di edifici e impianti;
- c) di sistemi di classificazione energetica degli edifici, compresa la definizione del sistema informativo comune di cui all' articolo 6, comma 12, lettera d) del decreto legislativo, anche in collaborazione con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- d) del Piano d'azione destinato ad aumentare il numero di edifici a energia quasi zero, di cui all'articolo 4-bis, comma 2 del decreto legislativo;
- e) dell'azione di monitoraggio, analisi, valutazione e adeguamento della normativa energetica nazionale e regionale di cui agli articoli 10 e 13 del decreto legislativo.

Articolo 7

(Strumenti di calcolo)

1. Gli strumenti di calcolo e i software commerciali per l'applicazione delle metodologie di cui al comma 1 dell'articolo 3 garantiscono che i valori degli indici di prestazione energetica, calcolati attraverso il loro utilizzo, abbiano uno scostamento massimo di più o meno il 5 per cento rispetto ai corrispondenti parametri determinati con l'applicazione dello strumento nazionale di riferimento di cui al comma 2. La garanzia è fornita attraverso una dichiarazione resa dal CTI, previa verifica del rispetto della condizione di cui al presente comma.
2. Il CTI predispone lo strumento nazionale di riferimento sulla cui base fornire la dichiarazione di cui al comma 1.
3. Nelle more del rilascio della dichiarazione di cui al comma 1, la medesima è sostituita da autodichiarazione del produttore del software commerciale, in cui compare il riferimento della richiesta di verifica avanzata dal predetto soggetto al CTI.
4. L'Enea, in collaborazione con il CTI predispone uno studio per valutare l'aggiornamento della classificazione degli edifici e degli spazi di cui al paragrafo 1.2, dell'Allegato 1, in relazione alle diverse condizioni di utilizzo, anche all'interno di edifici della stessa categoria.



5. Ai fini degli adempimenti previsti dal decreto legislativo, per garantire il necessario aggiornamento dei sistemi di calcolo della prestazione energetica degli edifici, gli eventuali aggiornamenti delle norme tecniche di cui all'articolo 11 del decreto legislativo stesso, si applicano a decorrere da 90 giorni dalla data della loro pubblicazione.

Articolo 8

(Abrogazioni e disposizioni finali)

1. Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'Allegato A, commi 39 e 40, secondo capoverso, le parole da "Ai fini della conversione" fino a "e i suoi successivi aggiornamenti;" sono soppresse;
- b) gli Allegati C, H, L, M, sono soppressi.

Articolo 9

(Entrata in vigore)

1. Le disposizioni di cui al presente decreto entrano in vigore a decorrere dal 1 ottobre 2015.



Allegato 1

(Articoli 3 e 4)

CRITERI GENERALI E REQUISITI DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE DEGLI EDIFICI

Sommario

1 Quadro comune generale per il calcolo della prestazione energetica degli edifici e per la loro classificazione in base alla destinazione d'uso

1.1 La prestazione energetica degli edifici

1.2 Classificazione degli edifici in base alla destinazione d'uso

1.3 Nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, ampliamento e sopra elevazione

1.4 Ristrutturazioni importanti e riqualificazioni

1.4.1 Ristrutturazioni importanti

1.4.2 Riqualificazioni energetiche

1.4.3 Deroghe

2 Prescrizioni comuni per gli edifici di nuova costruzione, gli edifici oggetto di ristrutturazioni importanti o gli edifici sottoposti a riqualificazione energetica

2.1 Ambito di applicazione

2.2 Relazione tecnica e conformità delle opere al progetto

2.3 Prescrizioni

3 Requisiti e prescrizioni specifici per gli edifici di nuova costruzione o soggetti a ristrutturazioni importanti di primo livello. Requisiti degli edifici a energia quasi zero

3.1 Ambito di applicazione

3.2 Prescrizioni

3.3 Requisiti

3.4 Edifici a energia quasi zero

4 Requisiti e prescrizioni specifici per gli edifici soggetti a ristrutturazioni importanti di secondo livello



4.1 Ambito di applicazione

4.2 Requisiti e prescrizioni

5 Requisiti e prescrizioni specifici per gli edifici esistenti sottoposti a riqualificazione energetica

5.1 Ambito di applicazione

5.2 Requisiti e prescrizioni per gli interventi sull'involucro

5.3 Requisiti e prescrizioni per la riqualificazione degli impianti tecnici

5.3.1 Impianti di climatizzazione invernale

5.3.2 Impianti di climatizzazione estiva

5.3.3 Impianti tecnologici idrico sanitari

5.3.4 Impianti di illuminazione

5.3.5 Impianti di ventilazione

6 Quadro di sintesi

6.1 Prescrizioni, requisiti e verifiche in funzione della tipologia di intervento



1 QUADRO COMUNE GENERALE PER IL CALCOLO DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI E PER LA LORO CLASSIFICAZIONE IN BASE ALLA DESTINAZIONE D'USO

1.1 La prestazione energetica degli edifici

1. Con riferimento a quanto disposto dall'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo, la prestazione energetica degli edifici è determinata sulla base della quantità di energia necessaria annualmente per soddisfare le esigenze legate a un uso standard dell'edificio e corrisponde al fabbisogno energetico annuale globale in energia primaria per il riscaldamento, il raffrescamento, per la ventilazione, per la produzione di acqua calda sanitaria e, nel settore non residenziale, per l'illuminazione, gli impianti ascensori e scale mobili. In particolare:

a) la prestazione energetica degli edifici è determinata in conformità alla normativa tecnica UNI e CTI in materia. Dette norme sono allineate con le norme predisposte dal CEN a supporto della direttiva 2010/31/UE;

b) il fabbisogno energetico annuale globale si calcola come energia primaria per singolo servizio energetico, con intervalli di calcolo mensile. Con le stesse modalità si determina l'energia da fonte rinnovabile prodotta all'interno del confine del sistema. Il calcolo su base mensile si effettua con le metodologie di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto;

c) si opera la compensazione tra i fabbisogni energetici e l'energia da fonte rinnovabile prodotta e utilizzata all'interno del confine del sistema con le condizioni di cui alla lettera d);

d) è consentito tenere conto dell'energia da fonte rinnovabile o da cogenerazione prodotta nell'ambito del confine del sistema (in situ) alle seguenti condizioni:

i. solo per contribuire ai fabbisogni del medesimo vettore energetico (elettricità con elettricità, energia termica con energia termica, ecc);

ii. fino a copertura totale del corrispondente fabbisogno o vettore energetico utilizzato per i servizi considerati nella prestazione energetica. L'eccedenza di energia rispetto al fabbisogno mensile, prodotta in situ e che viene esportata, non concorre alla prestazione energetica dell'edificio. In relazione alla cogenerazione, l'energia utilizzata dal cogeneratore

viene allocata all'energia elettrica e termica prodotta dallo stesso secondo quanto segue, considerando un rendimento di riferimento del sistema elettrico nazionale $\eta_{\text{elettrico}}$ pari a 0,413 ed un rendimento di riferimento termico $\eta_{\text{th,ref}}$ pari a 0,9. Indicando quindi a_w e a_q rispettivamente i fattori di allocazione all'energia elettrica e termica prodotta si ha che:

$$a_w = \frac{\frac{\eta_{\text{el}}}{\eta_{\text{el,ref}}}}{\frac{\eta_{\text{el}}}{\eta_{\text{el,ref}}} + \frac{\eta_{\text{th}}}{\eta_{\text{th,ref}}}} \quad a_q = \frac{\frac{\eta_{\text{th}}}{\eta_{\text{th,ref}}}}{\frac{\eta_{\text{el}}}{\eta_{\text{el,ref}}} + \frac{\eta_{\text{th}}}{\eta_{\text{th,ref}}}}$$

i. nel calcolo del fabbisogno energetico annuale globale di cui alla lettera b), fatto salvo quanto previsto al punto ii, l'eventuale energia elettrica prodotta da fonte rinnovabile in eccedenza ed esportata in alcuni mesi, non può essere computata a copertura del fabbisogno nei mesi nei quali la produzione sia invece insufficiente;

ii. l'energia elettrica prodotta da fonte rinnovabile non può essere conteggiata ai fini del soddisfacimento di consumi elettrici per la produzione di calore con effetto Joule. A titolo di esempio indicativo ma non esaustivo, l'energia elettrica prodotta da fonte rinnovabile in situ (per esempio, fotovoltaico) può essere conteggiata per contribuire al soddisfacimento dei seguenti fabbisogni energetici dell'edificio:

- in caso di riscaldamento e/o produzione di acqua calda sanitaria con l'utilizzo di una caldaia, fino a copertura dei consumi di energia elettrica per gli ausiliari;
- in caso di riscaldamento e/o raffrescamento e/o produzione di acqua calda sanitaria con l'utilizzo di una pompa di calore elettrica, fino a copertura di tutti i consumi elettrici relativi all'utilizzo di tale macchina a esclusione dell'energia assorbita da eventuali resistenze di integrazione alla produzione di calore utile per l'impianto;
- in caso di impianto di ventilazione meccanica controllata, fino alla copertura dei consumi relativi agli ausiliari elettrici;
- nel settore non residenziale, fino a copertura anche dei consumi per l'illuminazione;

iii. nel caso di impianti di generazione da fonte rinnovabile centralizzati, ovvero che alimentino una pluralità di utenze, oppure nel caso di impianti di generazione da fonte



ENERGIA E SOSTENIBILITÀ
PER LA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

rinnovabile che contribuiscano per servizi diversi, per ogni intervallo di calcolo si attribuiscono quote di energia rinnovabile per ciascun servizio e per ciascuna unità immobiliare in proporzione ai rispettivi fabbisogni termici all'uscita dei sistemi di generazione ovvero ai rispettivi fabbisogni elettrici.

b) ai fini delle verifiche progettuali del rispetto dei requisiti minimi, si effettua il calcolo sia dell'energia primaria totale che dell'energia primaria non rinnovabile, ottenute applicando i pertinenti fattori di conversione in energia primaria totale $f_{p,tot}$ e in energia primaria non rinnovabile $f_{p,nren}$ di cui alla Tabella 1, della lettera h).

c) ai fini della classificazione degli edifici, si effettua il calcolo dell'energia primaria non rinnovabile, applicando i pertinenti fattori di conversione in energia primaria non rinnovabile $f_{p,nren}$, di cui alla Tabella 1, della lettera h).

d) il fattore di conversione in energia primaria totale $f_{p,tot}$ è pari a:

$$f_{p,tot} = f_{p,nren} + f_{p,ren}$$

dove:

$f_{p,nren}$: fattore di conversione in energia primaria non rinnovabile;

$f_{p,ren}$: fattore di conversione in energia primaria rinnovabile

e) ai fini del soddisfacimento di quanto specificato alle lettere e) ed f), i fattori di conversione in energia primaria sono pari a quelli riportati in Tabella 1, in funzione del vettore energetico utilizzato.

Tabella 1 - Fattori di conversione in energia primaria dei vettori energetici

Vettore energetico	f_{p,nren}	f_{p,ren}	f_{p,tot}
Gas naturale ⁽¹⁾	1,05	0	1,05
GPL	1,05	0	1,05
Gasolio e Olio combustibile	1,07	0	1,07
Carbone	1,10	0	1,10
Biomasse solide ⁽²⁾	0,20	0,80	1,00
Biomasse liquide e gassose ⁽²⁾	0,40	0,60	1,00
Energia elettrica da rete ⁽³⁾	1,95	0,47	2,42
Teleriscaldamento ⁽⁴⁾	1,5	0	1,5
Rifiuti solidi urbani	0,2	0,2	0,4
Teleraffrescamento ⁽⁴⁾	0,5	0	0,5
Energia termica da collettori solari ⁽⁵⁾	0	1,00	1,00
Energia elettrica prodotta da fotovoltaico, mini-eolico e mini-idraulico ⁽⁵⁾	0	1,00	1,00
Energia termica dall'ambiente esterno – free cooling ⁽⁵⁾	0	1,00	1,00
Energia termica dall'ambiente esterno – pompa di calore ⁽⁵⁾	0	1,00	1,00
⁽¹⁾ I valori saranno aggiornati ogni due anni sulla base dei dati forniti da GSE. ⁽²⁾ Come definite dall'allegato X del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. ⁽³⁾ I valori saranno aggiornati ogni due anni sulla base dei dati forniti da GSE. ⁽⁴⁾ Fattore assunto in assenza di valori dichiarati dal fornitore e asseverati da parte terza, conformemente al quanto previsto al paragrafo 3.2. ⁽⁵⁾ Valori convenzionali funzionali al sistema di calcolo.			

1.2 Classificazione degli edifici in base alla destinazione d'uso

1. Gli edifici sono classificati, in base alla loro destinazione d'uso, nelle categorie di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, di seguito D.P.R. 412/93.

2. Qualora un edificio sia costituito da parti individuabili come appartenenti a categorie diverse, ai fini del calcolo della prestazione energetica, le stesse devono essere valutate

separatamente, ciascuna nella categoria che le compete. L'edificio è valutato e classificato in base alla destinazione d'uso prevalente in termini di volume climatizzato.

1.3 Nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, ampliamento e sopraelevazione

1. Per edificio di nuova costruzione si intende l'edificio il cui titolo abilitativo sia stato richiesto dopo l'entrata in vigore del presente provvedimento. Sono assimilati agli edifici di nuova costruzione:

- a) gli edifici sottoposti a demolizione e ricostruzione, qualunque sia il titolo abilitativo necessario;
- b) l'ampliamento di edifici esistenti, ovvero i nuovi volumi edilizi con destinazione d'uso di cui al punto 1.2, sempre che la nuova porzione abbia un volume lordo climatizzato superiore al 15% di quello esistente o comunque superiore a 500 m³. L'ampliamento può essere connesso funzionalmente al volume preesistente o costituire, a sua volta, una nuova unità immobiliare (definita come "parte progettata per essere utilizzata separatamente" dall'allegato A del decreto legislativo 192/2005). In questi casi, la verifica del rispetto dei requisiti deve essere condotta solo sulla nuova porzione di edificio. Nel caso in cui l'ampliamento sia servito mediante l'estensione di sistemi tecnici preesistenti (a titolo di esempio non esaustivo l'estensione della rete di distribuzione e nuova installazione di terminali di erogazione) il calcolo della prestazione energetica è svolto in riferimento ai dati tecnici degli impianti comuni risultanti.

1.4 Ristrutturazioni importanti e riqualificazioni

1.4.1 Ristrutturazioni importanti

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera l-vicies quater) del decreto legislativo 192/2005, si definisce ristrutturazione importante l'intervento che interessa gli elementi e i componenti integrati costituenti l'involucro edilizio che delimitano un volume a temperatura controllata dall'ambiente esterno e da ambienti non climatizzati, con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio.

2. Ai fini della determinazione di tale soglia di incidenza, sono da considerarsi unicamente gli elementi edilizi opachi e trasparenti che delimitano il volume a temperatura controllata dall'ambiente esterno e da ambienti non climatizzati quali le pareti verticali, i solai contro terra e su spazi aperti, i tetti e le coperture (solo quando delimitanti volumi climatizzati).

3. Fermo restando quanto disposto ai commi 1 e 2, per consentire una graduale applicazione dei requisiti minimi di prestazione energetica, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo, con particolare riferimento alle valutazioni tecniche ed economiche di convenienza, gli interventi di "ristrutturazione importante" si distinguono in:

a) ristrutturazioni importanti di primo livello: l'intervento, oltre a interessare l'involucro edilizio con un'incidenza superiore al 50 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, comprende anche la ristrutturazione dell'impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all'intero edificio. In tali casi i requisiti di prestazione energetica si applicano all'intero edificio e si riferiscono alla sua prestazione energetica relativa al servizio o servizi interessati;

b) ristrutturazioni importanti di secondo livello: l'intervento interessa l'involucro edilizio con una incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio e può interessare l'impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva. In tali casi, i requisiti di prestazione energetica da verificare riguardano le caratteristiche termo-fisiche delle sole porzioni e delle quote di elementi e componenti dell'involucro dell'edificio interessati dai lavori di riqualificazione energetica e il coefficiente globale di scambio termico per trasmissione ($H'T$) determinato per l'intera parete, comprensiva di tutti i componenti su cui si è intervenuti. A titolo esemplificativo e non esaustivo:

- se l'intervento riguarda una porzione della copertura dell'edificio, la verifica del coefficiente globale di scambio termico per trasmissione ($H'T$) si effettua per la medesima porzione della copertura;

- se l'intervento riguarda una porzione della parete verticale opaca dell'edificio esposta a nord, la verifica del coefficiente globale di scambio termico per trasmissione (H'T) si effettua per l'intera parete verticale opaca esposta a nord.

Per gli impianti oggetto di eventuale intervento sono comunque rispettate le prescrizioni di cui al capitolo 5.

1.4.2 Riqualificazioni energetiche

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera l-vicies ter) del decreto legislativo, si definiscono interventi di "riqualificazione energetica di un edificio" quelli non riconducibili ai casi di cui al paragrafo 1.4.1 e che hanno, comunque, un impatto sulla prestazione energetica dell'edificio. Tali interventi coinvolgono quindi una superficie inferiore o uguale al 25 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio e/o consistono nella nuova installazione, nella ristrutturazione di un impianto termico asservito all'edificio o di altri interventi parziali, ivi compresa la sostituzione del generatore. In tali casi i requisiti di prestazione energetica richiesti si applicano ai soli componenti edilizi e impianti oggetto di intervento, e si riferiscono alle loro relative caratteristiche termo-fisiche o di efficienza.

1.4.3 Deroghe

1. Risultano esclusi dall'applicazione dei requisiti minimi di prestazione energetica:

a) gli interventi di ripristino dell'involucro edilizio che coinvolgono unicamente strati di finitura, interni o esterni, influenti dal punto di vista termico (quali la tinteggiatura), o rifacimento di porzioni di intonaco che interessino una superficie inferiore al 10 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio;

b) gli interventi di manutenzione ordinaria sugli impianti termici esistenti.

2. In caso di interventi di riqualificazione energetica dell'involucro opaco che prevedano l'isolamento termico dall'interno o l'isolamento termico in intercapedine, indipendentemente dall'entità della superficie coinvolta, i valori delle trasmittanze di cui alle tabelle da 1 a 4 dell'Appendice B, sono incrementati del 30%.



2 PRESCRIZIONI COMUNI PER GLI EDIFICI DI NUOVA COSTRUZIONE, GLI EDIFICI OGGETTO DI RISTRUTTURAZIONI IMPORTANTI O GLI EDIFICI SOTTOPOSTI A RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

2.1 Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente Capitolo 2, si applicano agli edifici di nuova costruzione e agli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni importanti o a riqualificazioni energetiche come definite all'articolo 2, comma 1, lettere l-vicies ter), e l-vicies quater), del decreto legislativo, con le precisazioni di cui ai paragrafi 1.3 e 1.4 del presente Allegato, appartenenti alle categorie determinate in base alla destinazione d'uso di cui al paragrafo 1.2 del Capitolo 1, fatte salve le eccezioni espressamente indicate.
2. Nei Capitoli 3 e 4 saranno trattate le ulteriori disposizioni da applicarsi esclusivamente agli edifici di nuova costruzione e agli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni importanti, comprese le disposizioni riguardanti gli edifici ad energia quasi zero.
3. Nel Capitolo 5 saranno infine trattate le ulteriori disposizioni da applicarsi esclusivamente agli edifici sottoposti a riqualificazioni energetiche.

2.2 Relazione tecnica e conformità delle opere al progetto

1. Il progettista o i progettisti, devono inserire i calcoli e le verifiche previste dal presente decreto nella relazione tecnica di progetto attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici, conformemente alle disposizioni del comma 1 e 2, dell'articolo 8, del decreto legislativo. Schema e modalità di riferimento per la compilazione delle relazioni tecniche sono riportati nel decreto ministeriale di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 192/2005. Ai fini della più estesa applicazione dell'articolo 26, comma 7, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, negli enti soggetti all'obbligo di cui all'articolo 19 della stessa legge, tale relazione progettuale dovrà essere obbligatoriamente integrata attraverso attestazione di verifica sulla applicazione della norma predetta redatta dal Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia nominato.

2. Nel caso di sostituzione dei generatori di calore di potenza nominale del focolare inferiore alla soglia prevista dall'articolo 5, comma 2, lettera g), del regolamento di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, gli obblighi di cui al comma 1, sussistono solo nel caso di un eventuale cambio di combustibile o tipologia di generatore, come, ai soli fini esemplificativi e in modo non esaustivo, la sostituzione di una caldaia a metano con una caldaia alimentata a biomasse combustibili.

3. Gli adempimenti relativi alla conformità delle opere realizzate e all'attestato di qualificazione energetica dell'edificio come realizzato, sono svolti conformemente alle disposizioni del comma 2, dell'articolo 8, del decreto legislativo.

2.3 Prescrizioni

1. Gli edifici e gli impianti non di processo devono essere progettati per assicurare, in relazione al progresso della tecnica e tenendo conto del principio di efficacia sotto il profilo dei costi, il massimo contenimento dei consumi di energia non rinnovabile e totale.

2. Nel caso di intervento che riguardi le strutture opache delimitanti il volume climatizzato verso l'esterno, si procede in conformità alla normativa tecnica vigente (UNI EN ISO 13788), alla verifica dell'assenza:

- di rischio di formazione di muffe, con particolare attenzione ai ponti termici negli edifici di nuova costruzione;
- di condensazioni interstiziali.

Le condizioni interne di utilizzazione sono quelle previste nell'appendice alla norma sopra citata, secondo il metodo delle classi di concentrazione. Le medesime verifiche possono essere effettuate con riferimento a condizioni diverse, qualora esista un sistema di controllo dell'umidità interna e se ne tenga conto nella determinazione dei fabbisogni di energia primaria per riscaldamento e raffrescamento.

3. Al fine di limitare i fabbisogni energetici per la climatizzazione estiva e di contenere la temperatura interna degli ambienti, nonché di limitare il surriscaldamento a scala urbana, per le strutture di copertura degli edifici è obbligatoria la verifica dell'efficacia, in termini di rapporto costi-benefici, dell'utilizzo di:

a) materiali a elevata riflettanza solare per le coperture (cool roof), assumendo per questi ultimi un valore di riflettanza solare non inferiore a:

- 0,65 nel caso di coperture piane;
- 0,30 nel caso di copertura a falde;

b) tecnologie di climatizzazione passiva (a titolo esemplificativo e non esaustivo: ventilazione, coperture a verde).

Tali verifiche e valutazioni devono essere puntualmente documentate nella relazione tecnica di cui al paragrafo 2.2.

4. Negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni importanti, o a riqualificazioni energetiche come definite all'articolo 2, comma 1, lettere l-vicies ter), e l-vicies quater), del decreto legislativo, con le precisazioni di cui ai paragrafi 1.3 e 1.4 del presente Allegato, nel caso di installazione di impianti termici dotati di pannelli radianti a pavimento o a soffitto e nel caso di intervento di isolamento dall'interno, le altezze minime dei locali di abitazione previste al primo e al secondo comma, del decreto ministeriale 5 luglio 1975, possono essere derogate, fino a un massimo di 10 centimetri. Resta fermo che nei comuni montani al di sopra dei metri 1000 sul livello del mare può essere consentita, tenuto conto delle condizioni climatiche locali e della locale tipologia edilizia, una riduzione dell'altezza minima dei locali abitabili a metri 2,55. Nelle more dell'emanazione dei Regolamenti della Commissione europea in materia, attuativi delle Direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE, l'installazione di generatori di calore alimentati a biomasse solide combustibili è consentita soltanto nel rispetto di rendimenti termici utili nominali corrispondenti alle classi minime di cui alle pertinenti norme di prodotto riportate in Tabella 2.



Tabella 2 - Tipologia di generatori di calore alimentati a biomasse solide combustibili e relative norme di prodotto

Tipologia	Norma di riferimento
Caldaie a biomassa	UNI EN 303-5
Caldaie con potenza < 50kW	UNI EN 12809
Stufe a combustibile solido	UNI EN 13240
Apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati a pellet di legno	UNI EN 14785
Termocucine	UNI EN 12815
Inserti a combustibile solido	UNI EN 13229
Apparecchi a lento rilascio	UNI EN 15250
Bruciatori a pellet	UNI EN 15270

1. In relazione alla qualità dell'acqua utilizzata negli impianti termici per la climatizzazione invernale, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, ferma restando l'applicazione della norma tecnica UNI 8065, è sempre obbligatorio un trattamento di condizionamento chimico. Per impianti di potenza termica del focolare maggiore di 100 kW e in presenza di acqua di alimentazione con durezza totale maggiore di 15 gradi francesi, è obbligatorio un trattamento di addolcimento dell'acqua di impianto. Per quanto riguarda i predetti trattamenti si fa riferimento alla norma tecnica UNI 8065.

2. Negli impianti termici per la climatizzazione invernale di nuova installazione, aventi potenza termica nominale del generatore maggiore di 35 kW è obbligatoria l'installazione di un contatore del volume di acqua calda sanitaria prodotta e di un contatore del volume di acqua di reintegro per l'impianto di riscaldamento. Le letture dei contatori installati dovranno essere riportate sul libretto di impianto.

3. Nel caso di installazione di impianti di microcogenerazione, il rendimento energetico delle unità di produzione, espresso dall'indice di risparmio di energia primaria PES, calcolato conformemente a quanto previsto dall'Allegato III del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, misurato nelle condizioni di esercizio (ovvero alle temperature medie di ritorno di

progetto), deve risultare non inferiore a 0. Il progettista dovrà inserire nella relazione di cui al paragrafo 2.2 il calcolo dell'indice PES atteso a preventivo su base annua, per la determinazione del quale:

- a) devono essere considerate ed esplicitate le condizioni di esercizio (ovvero le temperature medie mensili di ritorno) in funzione della tipologia di impianto;
- b) devono essere utilizzate le metodologie di calcolo di cui alla norma UNI TS 11300-4 e relativi allegati;
- c) i dati relativi alle curve prestazionali devono essere rilevati secondo norma UNI ISO 3046;

4. Nelle more dei risultati dello studio di cui all'articolo 4, comma 2, del presente decreto, gli ascensori e le scale mobili devono essere dotati di motori elettrici che rispettino il Regolamento (CE) n. 640/2009 della Commissione europea del 22 luglio 2009 e successive modificazioni, recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei motori elettrici. Tali impianti devono essere dotati altresì di specifica scheda tecnica redatta dalla ditta installatrice che riporta, per gli ascensori: tipo di tecnologia, portata, corsa, potenza nominale del motore, consumo energetico per ciclo di riferimento, potenza di standby; mentre per le scale mobili (ivi compresi i marciapiedi mobili): tipo di tecnologia; potenza nominale del motore, consumo energetico con funzionamento in continuo. Tali schede dovranno essere conservate dal responsabile dell'impianto.

3 REQUISITI E PRESCRIZIONI SPECIFICI PER GLI EDIFICI DI NUOVA COSTRUZIONE O SOGGETTI A RISTRUTTURAZIONI IMPORTANTI DI PRIMO LIVELLO. REQUISITI DEGLI EDIFICI A ENERGIA QUASI ZERO.

3.1 Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente Capitolo 3 si applicano agli edifici di nuova costruzione e agli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni importanti di primo livello, considerate le distinzioni di cui al paragrafo 1.3 del presente Allegato, appartenenti a tutte categorie definite

in base alla destinazione d'uso di cui al paragrafo 1.2, fatte salve le eccezioni espressamente indicate.

3.2 Prescrizioni

1. Nel caso della presenza, a una distanza inferiore a metri 1.000 dall'edificio oggetto del progetto, di reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento, ovvero di progetti di teleriscaldamento approvati nell'ambito di opportuni strumenti pianificatori, in presenza di valutazioni tecnicoeconomiche favorevoli, è obbligatoria la predisposizione delle opere murarie e impiantistiche, necessarie al collegamento alle predette reti. In ogni caso, la soluzione prescelta deve essere motivata nella relazione tecnica di cui al paragrafo 2.2. Ai fini delle predette valutazioni il fornitore del servizio, su semplice richiesta dell'interessato, è tenuto a dichiarare il costo annuale, comprensivo di imposte e quote fisse, della fornitura dell'energia termica richiesta per un uso standard dell'edificio.
2. I gestori degli impianti di teleriscaldamento e teleraffrescamento si dotano di certificazione atta a comprovare i fattori di conversione in energia primaria dell'energia termica fornita al punto di consegna dell'edificio, come previsto in Tabella 1.
3. La certificazione di cui al comma 2 è rilasciata, in conformità alla normativa tecnica vigente e considerando quanto prescritto al comma 4, da un ente di certificazione accreditato da ACCREDIA, o da altro ente di Accreditamento firmatario degli accordi EA di Mutuo riconoscimento per lo schema specifico.
4. Negli impianti di teleriscaldamento utilizzanti sistemi cogenerativi, il fattore di conversione dell'energia termica prodotta da cogenerazione è calcolato sulla base di bilanci annui e norme tecniche applicabili, facendo riferimento al metodo di allocazione di cui di seguito. L'energia utilizzata dal cogeneratore viene allocata all'energia elettrica e termica prodotta dallo stesso secondo quanto segue, considerando un rendimento di riferimento del sistema elettrico nazionale η_{el} pari a 0,413 ed un rendimento di riferimento termico $\eta_{th,ref}$ pari a 0,9. Indicando quindi con a_w e a_q rispettivamente i fattori di allocazione all'energia elettrica e termica prodotta si ha che:

$$a_w = \frac{\frac{\eta_{el}}{\eta_{el,ref}}}{\frac{\eta_{el}}{\eta_{el,ref}} + \frac{\eta_{th}}{\eta_{th,ref}}} \quad a_q = \frac{\frac{\eta_{th}}{\eta_{th,ref}}}{\frac{\eta_{el}}{\eta_{el,ref}} + \frac{\eta_{th}}{\eta_{th,ref}}}$$

1. Il certificato di cui al comma 2 ha validità di due anni. Rimane salva la validità temporale degli attestati di prestazione energetica degli edifici già redatti.
2. Ai fini del calcolo della prestazione energetica degli edifici e delle unità immobiliari allacciate, il gestore della rete di teleriscaldamento rende disponibile, sul proprio sito internet, copia del certificato con i valori dei fattori di conversione.
3. Gli impianti di climatizzazione invernale devono essere dotati di sistemi per la regolazione automatica della temperatura ambiente nei singoli locali o nelle singole zone termiche al fine di non determinare sovra riscaldamento per effetto degli apporti solari e degli apporti gratuiti interni. Tali sistemi devono essere assistiti da compensazione climatica; la compensazione climatica può essere omessa ove la tecnologia impiantistica preveda sistemi di controllo equivalenti o di maggiore efficienza o qualora non sia tecnicamente realizzabile. Tali differenti impedimenti devono essere debitamente documentati nella relazione tecnica di cui al paragrafo 2.2.
4. Nel caso di nuovi edifici o edifici sottoposti a ristrutturazione importante di primo livello, si provvede all'installazione di sistemi di misurazione intelligente dell'energia consumata, conformemente a quanto previsto all'articolo 9 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n.102.
5. Nel caso di impianti termici al servizio di più unità immobiliari è obbligatoria l'installazione di un sistema di contabilizzazione del calore, del freddo e dell'acqua calda sanitaria, conformemente a quanto previsto dall'art.9, comma 5, del D.Lgs 102/2014.
6. Al fine di ottimizzare l'uso dell'energia negli edifici, per gli edifici a uso non residenziale è reso obbligatorio un livello minimo di automazione per il controllo, la regolazione e la gestione delle tecnologie dell'edificio e degli impianti termici (BACS), corrispondente alla

Classe B, come definita nella Tabella 1 della norma UNI EN 15232 e successive modifiche o norma equivalente.

3.3 Requisiti

1. In osservanza di quanto previsto all'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo, in caso di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, ampliamento e sopraelevazione, di cui al paragrafo 1.3, e di ristrutturazione importante di primo livello, di cui al paragrafo 1.4.1, comma 3, lettera a), i requisiti sono determinati con l'utilizzo dell'edificio di riferimento.
2. Per gli edifici di cui al paragrafo 3.1, di tutte le categorie così come definite al paragrafo 1.2 del Capitolo 1, in sede progettuale si procede alla:
 - a) determinazione dei parametri, degli indici di prestazione energetica, espressi in kWh/m²anno, e delle efficienze, calcolate nel rispetto delle disposizioni e dei metodi di calcolo di cui all'articolo 3, del presente decreto, conformemente al seguente elenco e a quanto previsto al decreto ministeriale di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo:

Tabella 3 - Efficienze, parametri e indici di prestazione energetica

Simbolo e unità di misura	Parametro
H_T [W/ m ² K]	Coefficiente medio globale di scambio termico per trasmissione per unità di superficie disperdente
$As_{ol,est}/As_{up\ utile}$ [-]	Area solare equivalente estiva per unità di superficie utile;
$EP_{H,nd}$ [kWh/m ²]	Indice di prestazione termica utile per riscaldamento;
η_H [-]	Efficienza media stagionale dell'impianto di climatizzazione invernale;
EP_H [kWh/m ²]	Indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale. Si esprime in energia primaria non rinnovabile (indice "nren") o totale (indice "tot") ;
$EP_{W,nd}$ [kWh/m ²]	Indice di prestazione termica utile per la produzione di acqua calda sanitaria;



ENERGIA E SOSTENIBILITÀ
PER LA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Simbolo e unità di misura	Parametro
η_w [-]	Efficienza media stagionale dell'impianto di produzione dell'acqua calda sanitaria;
EP_w [kWh/m ²]	Indice di prestazione energetica per la produzione dell'acqua calda sanitaria. Si esprime in energia primaria non rinnovabile (indice "nren") o totale (indice "tot");
EP_v [kWh/m ²]	Indice di prestazione energetica per la ventilazione. Si esprime in energia primaria non rinnovabile (indice "nren") o totale (indice "tot");
$EP_{C,nd}$ [kWh/m ²]	Indice di prestazione termica utile per il raffrescamento;
η_c [-]	Efficienza media stagionale dell'impianto di climatizzazione estiva (compreso l'eventuale controllo dell'umidità);
EP_c [kWh/m ²]	Indice di prestazione energetica per la climatizzazione estiva (compreso l'eventuale controllo dell'umidità). Si esprime in energia primaria non rinnovabile (indice "nren") o totale (indice "tot");
EP_L [kWh/m ²]	Indice di prestazione energetica per l'illuminazione artificiale. Questo indice non si calcola per la categoria E.1, fatta eccezione per collegi, conventi, case di pena, caserme nonché per la categoria E.1(3). Si esprime in energia primaria non rinnovabile (indice "nren") o totale (indice "tot");
EP_T [kWh/m ²]	Indice di prestazione energetica del servizio per il trasporto di persone e cose (impianti ascensori, marciapiedi e scale mobili). Questo indice non si calcola per la categoria E.1, fatta eccezione per collegi, conventi, case di pena, caserme nonché per la categoria E.1(3);
$EP_{gl} = EP_H + EP_w + EP_v + EP_c + EP_L + EP_T$ [kWh/m ²]	Indice di prestazione energetica globale dell'edificio. Si esprime in energia primaria non rinnovabile (indice "nren") o totale (indice "tot").

a) verifica del rispetto delle seguenti condizioni con riferimento ai parametri, indici ed efficienze definite alla precedente lettera a):



**ENERGIA E SOSTENIBILITÀ
PER LA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

- i. il parametro $H'T$ risulti inferiore al pertinente valore limite riportato nella Tabella 10, dell'Appendice A;
- ii. il parametro $Asol,est/Asup$ utile, determinato in base a quanto previsto al paragrafo 2.2 dell'Appendice A, risulti inferiore al corrispondente valore limite riportato nella Tabella 11 della Appendice A, rispettivamente per gli edifici della categoria E.1, fatta eccezione per collegi, conventi, case di pena, caserme nonché per la categoria E.1(3), e per tutti gli altri edifici;
- iii. gli indici EPH,nd , EPC,nd e $EPgl,tot$ risultino inferiori ai valori dei corrispondenti indici limite calcolati per l'edificio di riferimento ($EPH,nd,limite$, $EPC,nd,limite$ e $EPgl,tot,limite$), come definito alla lettera l-novies), del comma 1, dell'articolo 2, del decreto legislativo e per il quale i parametri energetici, le caratteristiche termiche e di generazione sono dati nelle pertinenti tabelle del Capitolo 1, dell'Appendice A, per i corrispondenti anni di vigenza. Si precisa che per i valori limite di questi indici, contrassegnati con l'anno di inizio della loro validità, è prevista una progressiva riduzione articolata in due fasi:
- I fase - contrassegnata dall'indicazione (2015): in vigore dal 1° luglio 2015 con valori limite validi per tutti gli edifici;
 - II fase - contrassegnata dall'indicazione (2019/21): in vigore dal 1° gennaio 2019 per gli edifici pubblici o a uso pubblico, così come definiti alle lettere l-sexies e l-septies, del comma 1, dell'articolo 2, del decreto legislativo, e dal 1° gennaio 2021 anche per tutti gli altri edifici;
- iv. le efficienze H , W e C , risultino superiori ai valori delle corrispondenti efficienze indicate per l'edificio di riferimento ($H,limite$, $W,limite$, e $C,limite$), come definito alla lettera l-novies), del comma 1, dell'articolo 2, del decreto legislativo e per il quale i parametri energetici e le caratteristiche termiche sono dati nelle Tabelle 7 e 8 dell'Appendice A.
2. Ai fini della verifica che l'indice $EPgl,tot$ sia inferiore all'indice $EPgl,tot,limite$ di cui al punto iii. della precedente lettera b), calcolato per il corrispondente anno di vigenza, il progettista, nel rispetto delle disposizioni e dei metodi di calcolo di cui all'articolo 3 del presente decreto, determina entrambi i predetti indici di prestazione con l'utilizzo dei pertinenti fattori di conversione in energia primaria totale, come previsto al Capitolo 1, paragrafo 1.1, lettera g) e h), di questo Allegato.

3. Il progettista, al fine di limitare i fabbisogni energetici per la climatizzazione estiva e di contenere la temperatura interna degli ambienti:

a) valuta puntualmente e documenta l'efficacia dei sistemi schermanti delle superfici vetrate, esterni o interni, tali da ridurre l'apporto di calore per irraggiamento solare;

b) esegue, a eccezione degli edifici classificati nelle categorie E.6 ed E.8, in tutte le zone climatiche a esclusione della F, per le località nelle quali il valore medio mensile dell'irradianza sul piano orizzontale, nel mese di massima insolazione estiva, $I_{m,s}$, sia maggiore o uguale a 290 W/m^2 :

i. almeno una delle seguenti verifiche, relativamente a tutte le pareti verticali opache con l'eccezione di quelle comprese nel quadrante nord-ovest / nord / nord-est:

- che il valore della massa superficiale M_s , di cui al comma 29 dell'allegato A, del decreto legislativo, sia superiore a 230 kg/m^2 ;

- che il valore del modulo della trasmittanza termica periodica Y_{IE} , di cui alla lettera d), del comma 2, dell'articolo 2, del presente decreto, sia inferiore a $0,10 \text{ W/m}^2\text{K}$;

ii. la verifica, relativamente a tutte le pareti opache orizzontali e inclinate, che il valore del modulo della trasmittanza termica periodica Y_{IE} , di cui alla lettera d), del comma 2, dell'articolo 2, del presente decreto, sia inferiore a $0,18 \text{ W/m}^2\text{K}$;

c) qualora ritenga di raggiungere i medesimi effetti positivi che si ottengono con il rispetto dei valori di massa superficiale o trasmittanza termica periodica delle pareti opache di cui alla lettera b), con l'utilizzo di tecniche e materiali, anche innovativi, ovvero coperture a verde, che permettano di contenere le oscillazioni della temperatura degli ambienti in funzione dell'andamento dell'irraggiamento solare, produce adeguata documentazione e certificazione delle tecnologie e dei materiali che ne attestino l'equivalenza con le citate disposizioni .

4. A eccezione della categoria E.8, nel caso di nuova costruzione e ristrutturazione importante di primo livello di edifici esistenti, questo ultimo limitatamente alle demolizioni e ricostruzioni, da realizzarsi in zona climatica C, D, E ed F, nonché in caso di realizzazione di pareti interne per la separazione delle unità immobiliari, il valore della trasmittanza (U) delle strutture edilizie di separazione tra edifici o unità immobiliari confinanti, fatto salvo il

rispetto del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997 e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 22 dicembre 1997, recante determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici, deve essere inferiore o uguale a 0,8 W/m²K, nel caso di pareti divisorie verticali e orizzontali. Il medesimo limite deve essere rispettato per tutte le strutture opache, verticali, orizzontali e inclinate, che delimitano verso l'ambiente esterno gli ambienti non dotati di impianto di climatizzazione adiacenti agli ambienti climatizzati.

5. Inoltre, nei nuovi edifici e negli edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti di primo livello, il progettista, nel rispetto delle disposizioni e dei metodi di calcolo di cui all'articolo 3 del presente decreto, con l'utilizzo dei pertinenti fattori di conversione in energia primaria totale, rinnovabile e non rinnovabile, come previsto al Capitolo 1, paragrafo 1.1, lettera g) e h), assevera l'osservanza degli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili secondo i principi minimi e le decorrenze di cui all'Allegato 3, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

6. Ai fini della determinazione della classe energetica complessiva dell'edificio, necessaria per la redazione dell'attestato di prestazione, si utilizza l'indice di prestazione energetica globale dell'edificio, espresso in energia primaria non rinnovabile, EP_{gl,nren}, e calcolato nel rispetto delle disposizioni e dei metodi di calcolo di cui al Capitolo 1, all'articolo 3 del presente decreto e degli ulteriori metodi di calcolo previsti al decreto di cui al comma 12 dell'articolo 6, del decreto legislativo. Inoltre, il citato decreto, di cui al comma 12 dell'articolo 6, del decreto legislativo, definisce:

a) la scala delle classi di efficienza energetica in relazione al valore di EP_{gl,nren,rif,standard}, calcolato per l'edificio di riferimento, come definito alla lettera l-novies), del comma 1, dell'articolo 2, del decreto legislativo;

b) le "tecnologie impiantistiche standard" di cui è dotato il medesimo edificio di riferimento.

7. Gli indici di prestazione e i parametri di cui al presente paragrafo, ove ne sia previsto il calcolo, sono determinati con i medesimi metodi di calcolo sia per l'edificio oggetto della verifica progettuale che per l'edificio di riferimento.

3.4 Edifici a energia quasi zero

1. Sono “edifici a energia quasi zero” tutti gli edifici, siano essi di nuova costruzione o esistenti, per cui sono contemporaneamente rispettati:

- a) tutti i requisiti previsti dalla lettera b), del comma 2, del paragrafo 3.3, determinati con i valori vigenti dal 1° gennaio 2019 per gli edifici pubblici e dal 1° gennaio 2021 per tutti gli altri edifici;
- b) gli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili nel rispetto dei principi minimi di cui all'Allegato 3, paragrafo 1, lettera c), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

4 REQUISITI E PRESCRIZIONI SPECIFICI PER GLI EDIFICI SOGGETTI A RISTRUTTURAZIONI IMPORTANTI DI SECONDO LIVELLO

4.1 Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente Capitolo 4 si applicano agli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni importanti di secondo livello, considerate le distinzioni di cui al paragrafo 1.4, appartenenti a tutte categorie definite in base alla destinazione d'uso di cui al paragrafo 1.2 del Capitolo 1.

4.2 Requisiti e prescrizioni

1. Per gli interventi sugli edifici esistenti compresi nel campo di applicazione di cui al paragrafo 4.1, per la porzione di involucro dell'edificio interessata ai lavori di riqualificazione energetica, il progettista verifica:

- a) il rispetto dei requisiti e delle prescrizioni di cui al successivo Capitolo 5, fatte salve le specifiche eccezioni puntualmente indicate;
- b) che il coefficiente globale di scambio termico per trasmissione per unità di superficie disperdente $H'T$, determinato per l'intera porzione dell'involucro oggetto dell'intervento (parete verticale, copertura, solaio, serramenti, ecc.), comprensiva di tutti i componenti, su cui si è intervenuti, risulti inferiore al pertinente valore limite riportato alla quarta riga, della Tabella 10, dell'Appendice A, per tutte le categorie di edifici.

5 REQUISITI E PRESCRIZIONI SPECIFICI PER GLI EDIFICI ESISTENTI SOTTOPOSTI A RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

5.1 Ambito di applicazione

1. Le disposizioni di cui al presente Capitolo 5 si applicano agli edifici esistenti sottoposti a riqualificazione energetica come definita all'articolo 2, comma 1, lettere l-vicies ter) del decreto legislativo, appartenenti alle categorie definite in base alla destinazione d'uso di cui al paragrafo 1.2 del Capitolo 1, fatte salve le eccezioni espressamente indicate.

5.2 Requisiti e prescrizioni per gli interventi sull'involucro

1. Per gli interventi sugli edifici esistenti compresi nel campo di applicazione di cui al paragrafo 5.1, si applicano i requisiti e le prescrizioni seguenti, fatte salve le specifiche eccezioni puntualmente indicate.

a) Il valore della trasmittanza termica (U) per le strutture opache verticali delimitanti il volume climatizzato verso l'esterno e verso locali non climatizzati, deve essere inferiore o uguale a quello riportato nella Tabella 1 dell'Appendice B.

b) Il valore della trasmittanza termica (U) per le strutture opache orizzontali o inclinate, delimitanti il volume climatizzato verso l'esterno, deve essere inferiore o uguale a quello riportato, in funzione della fascia climatica di riferimento, nelle seguenti tabelle dell'Appendice B:

- nella Tabella 2, con l'eccezione per la categoria E.8, se si tratta di strutture di copertura; - nella Tabella 3, se si tratta di strutture di pavimento.

c) Con l'eccezione per la categoria E.8, il valore massimo della trasmittanza (U) delle chiusure tecniche trasparenti e opache, apribili e assimilabili, delimitanti il volume climatizzato verso l'esterno, ovvero verso ambienti non dotati di impianto di condizionamento, comprensive degli infissi e non tenendo conto della componente oscurante, deve essere inferiore o uguale a quello riportato nella Tabella 4 dell'Appendice B, in funzione della fascia climatica di riferimento.

d) Con l'eccezione per la categoria E.8, per le chiusure tecniche trasparenti di cui alla lettera c), delimitanti il volume climatizzato verso l'esterno con orientamento da Est a Ovest, passando per Sud, il valore del fattore di trasmissione solare totale (ggl+sh) della componente finestrata, deve essere inferiore o uguale a quello riportato nella Tabella 5 dell'Appendice B.

2. Per gli edifici dotati di impianto termico non a servizio di singola unità immobiliare residenziale o assimilata, in caso di riqualificazione energetica dell'involucro edilizio, coibentazioni delle pareti o l'installazione di nuove chiusure tecniche trasparenti, apribili e assimilabili, delimitanti il volume climatizzato verso l'esterno, ovvero verso ambienti non dotati di impianto di climatizzazione, al rispetto dei requisiti di cui alle lettere da a) a d), si aggiunge l'obbligo di installazione di valvole termostatiche, ovvero di altro sistema di termoregolazione per singolo ambiente o singola unità immobiliare, assistita da compensazione climatica del generatore, quest'ultima può essere omessa ove la tecnologia impiantistica preveda sistemi di controllo equivalenti o di maggiore efficienza o qualora non sia tecnicamente realizzabile.

5.3 Requisiti e prescrizioni per la riqualificazione degli impianti tecnici

1. Nel caso di ristrutturazione o di nuova installazione di impianti termici di potenza termica nominale del generatore maggiore o uguale a 100 kW, ivi compreso il distacco dall'impianto centralizzato anche di un solo utente/condomino, deve essere realizzata una diagnosi energetica dell'edificio e dell'impianto che metta a confronto le diverse soluzioni impiantistiche compatibili e la loro efficacia sotto il profilo dei costi complessivi (investimento, esercizio e manutenzione). La soluzione progettuale prescelta deve essere motivata nella relazione tecnica di cui al paragrafo 2.2, sulla base dei risultati della diagnosi. La diagnosi energetica deve considerare, in modo vincolante ma non esaustivo, almeno le seguenti opzioni:

a) impianto centralizzato dotato di caldaia a condensazione con contabilizzazione e termoregolazione del calore per singola unità abitativa;



- b) impianto centralizzato dotato di pompa di calore elettrica o a gas con contabilizzazione e termoregolazione del calore per singola unità abitativa;
- c) le possibili integrazioni dei suddetti impianti con impianti solari termici;
- d) impianto centralizzato di cogenerazione;
- e) stazione di teleriscaldamento collegata a una rete efficiente come definita al decreto legislativo n. 102 del 2014;
- f) per gli edifici non residenziali, l'installazione di un sistema di gestione automatica degli edifici e degli impianti conforme al livello B della norma EN15232.

5.3.1 Impianti di climatizzazione invernale

1. Fermo restando il rispetto dei requisiti minimi definiti dai regolamenti comunitari emanati ai sensi delle direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE, nel caso di nuova installazione di impianti termici di climatizzazione invernale in edifici esistenti, o ristrutturazione dei medesimi impianti o di sostituzione dei generatori di calore, compresi gli impianti a sistemi ibridi, si applica quanto previsto di seguito:

- a) calcolo dell'efficienza media stagionale dell'impianto termico di riscaldamento e verifica che la stessa risulti superiore al valore limite calcolato utilizzando i valori delle efficienze fornite in Appendice A per l'edificio di riferimento;
- b) installazione di sistemi di regolazione per singolo ambiente o per singola unità immobiliare, assistita da compensazione climatica;
- c) nel caso degli impianti a servizio di più unità immobiliari, installazione di un sistema di contabilizzazione diretta o indiretta del calore che permetta la ripartizione dei consumi per singola unità immobiliare;
- d) nel caso di sostituzione di generatori di calore, si intendono rispettate tutte le disposizioni vigenti in tema di uso razionale dell'energia, incluse quelle di cui alla lettera a), qualora coesistano le seguenti condizioni:
 - i. i nuovi generatori di calore a combustibile gassoso o liquido abbiano un rendimento termico utile nominale non inferiore a quello indicato al paragrafo 1.3, comma 1, dell'Appendice B.

- ii. le nuove pompe di calore elettriche o a gas abbiano un coefficiente di prestazione (COP o GUE) non inferiore ai valori riportati al paragrafo 1.3, comma 2, dell'Appendice B; iii. nel caso di installazioni di generatori con potenza nominale del focolare maggiore del valore preesistente di oltre il 10%, l'aumento di potenza sia motivato con la verifica dimensionale dell'impianto di riscaldamento condotto secondo la norma UNI EN 12831;
- iv. nel caso di installazione di generatori di calore in impianti a servizio di più unità immobiliari, o di edifici adibiti a uso non residenziale siano presenti un sistema di regolazione per singolo ambiente o per singola unità immobiliare, assistita da compensazione climatica, e un sistema di contabilizzazione diretta o indiretta del calore che permetta la ripartizione dei consumi per singola unità immobiliare;

5.3.2 Impianti di climatizzazione estiva

1. Fermo restando il rispetto dei requisiti minimi definiti dai regolamenti comunitari emanati ai sensi delle direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE, nel caso di nuova installazione di impianti termici di climatizzazione estiva in edifici esistenti, o ristrutturazione dei medesimi impianti o di sostituzione delle macchine frigorifere dei generatori, si applica quanto previsto di seguito:

- a) calcolo dell'efficienza globale media stagionale dell'impianto di climatizzazione estiva e verifica che la stessa risulti superiore al valore limite calcolato utilizzando i valori delle efficienze fornite in Allegato A per l'edificio di riferimento;
- b) installazione, ove tecnicamente possibile, di sistemi di regolazione per singolo ambiente e di sistemi di contabilizzazione diretta o indiretta del calore che permetta la ripartizione dei consumi per singola unità immobiliare;
- c) nel caso di sostituzione di macchine frigorifere, si intendono rispettate tutte le disposizioni vigenti in tema di uso razionale dell'energia, incluse quelle di cui alla lettera a), qualora coesistano le seguenti condizioni:
 - i. le nuove macchine frigorifere elettriche o a gas, con potenza utile nominale maggiore di 12 kW, abbiano un indice di efficienza energetica non inferiore a valori riportati al paragrafo 1.3, comma 2, dell'Appendice B;

ii. nel caso di installazione di macchine frigorifere a servizio di più unità immobiliari, o di edifici adibiti a uso non residenziale siano presenti un sistema di regolazione per singolo ambiente o per singola unità immobiliare, e un sistema di contabilizzazione diretta o indiretta del calore che permetta la ripartizione dei consumi per singola unità immobiliare.

5.3.3 Impianti tecnologici idrico sanitari

1. Fermo restando il rispetto dei requisiti minimi definiti dai regolamenti comunitari emanati ai sensi della direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE, nel caso di nuova installazione di impianti tecnologici idrico-sanitari destinati alla produzione di acqua calda sanitaria, in edifici esistenti, o ristrutturazione dei medesimi impianti, si procede al calcolo dell'efficienza globale media stagionale dell'impianto tecnologico idrico-sanitario e alla verifica che la stessa risulti superiore al valore limite calcolato utilizzando i valori delle efficienze fornite in Appendice A per l'edificio di riferimento. Nel caso di sostituzione di generatori di calore destinati alla produzione dell'acqua calda sanitaria negli impianti esistenti di cui al precedente punto, devono essere rispettati i requisiti minimi definiti al paragrafo 5.3.1, comma 1, lettera d), per la corrispondente tipologia impiantistica. Fermo restando il rispetto dei requisiti minimi definiti dai regolamenti comunitari suddetti, le precedenti indicazioni non si applicano nel caso di installazione o sostituzione di scaldacqua unifamiliari.

5.3.4 Impianti di illuminazione

1. Nelle more dei risultati dello studio di cui all'articolo 4, comma 2, del presente decreto, per tutte le categorie di edifici, con l'esclusione della categoria E.1, fatta eccezione per collegi, conventi, case di pena, caserme nonché per la categoria E.1(3), in caso di sostituzione di singoli apparecchi di illuminazione, i nuovi apparecchi devono rispettare i requisiti minimi definiti dai regolamenti comunitari emanati ai sensi delle direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE. I nuovi apparecchi devono avere almeno le stesse caratteristiche tecnico funzionali di quelli sostituiti e permettere il rispetto dei requisiti normativi d'impianto previsti dalle norme UNI e CEI vigenti.

5.3.5 Impianti di ventilazione



1. In caso di nuova installazione, sostituzione o riqualificazione di impianti di ventilazione, i nuovi apparecchi devono rispettare i requisiti minimi definiti dai regolamenti comunitari emanati ai sensi delle direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE. I nuovi apparecchi devono avere almeno le stesse caratteristiche tecnico funzionali di quelli sostituiti e permettere il rispetto dei requisiti normativi d'impianto previsti dalle norme UNI e CEI vigenti.

6 QUADRO DI SINTESI

6.1 Prescrizioni, requisiti e verifiche in funzione della tipologia di intervento

1. Al fine di semplificare l'applicazione del presente decreto, nella Tabella 4 si riporta il riepilogo delle prescrizioni, dei requisiti e delle verifiche da eseguire in funzione della tipologia e del livello di intervento.

Tabella 4 - Prescrizioni, requisiti e verifiche in funzione della tipologia di intervento

Tipologia di intervento	Descrizione livelli di intervento	Prescrizioni / Verifiche di legge
Edifici nuovi	Edifici di nuova costruzione o demoliti e ricostruiti	Rispetto di tutti i requisiti pertinenti di cui ai capitoli 2 e 3.
Ampliamenti di edifici esistenti	Ampliamenti volumetrici di un edificio esistente se collegati a impianto tecnico esistente.	Rispetto, per la parte ampliata e per il volume recuperato: - di tutti i requisiti pertinenti di cui al capitolo 2; - delle prescrizioni di cui al paragrafo 3.2, capoversi 4 e 7; - dei requisiti relativi al coefficiente globale di scambio termico per trasmissione (H_T), di cui al paragrafo 3.3, lettera b), punto i.
	Recupero volumi esistenti precedentemente non climatizzati o cambio di destinazione d'uso (es. recupero sottotetti, depositi, magazzini) se collegati a impianto tecnico esistente.	- dei requisiti relativi al parametro $Asol,est/A_{sup,utile}$, di cui al paragrafo 3.3, lettera b), punto ii..



Tipologia di intervento	Descrizione livelli di intervento	Prescrizioni / Verifiche di legge
	Ampliamenti volumetrici di un edificio esistente se dotati di nuovi impianti tecnici. Recupero volumi esistenti precedentemente non climatizzati o cambio di destinazione d'uso (es. recupero sottotetti, depositi, magazzini) se dotati di nuovi impianti tecnici.	Rispetto, per la parte ampliata o il volume recuperato, di tutti i requisiti pertinenti di cui ai capitoli 2 e 3 (come se si trattasse di un edificio nuovo) .
Ristrutturazione importante di primo livello	Intervento che interessa gli elementi e i componenti integrati costituenti l'involucro edilizio delimitanti un volume a temperatura controllata dall'ambiente esterno e da ambienti non climatizzati, con una incidenza superiore al 50 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio e comporta il rifacimento dell'impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all'intero edificio.	Rispetto di tutti i requisiti pertinenti di cui ai capitoli 2 e 3, limitatamente ai servizi coinvolti (impianto/i).
Ristrutturazione importante di secondo livello	Intervento che interessa gli elementi e i componenti integrati costituenti l'involucro edilizio delimitanti un volume a temperatura controllata dall'ambiente esterno e da ambienti non climatizzati, con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio e può interessare l'impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva;	Rispetto di tutti i requisiti pertinenti di cui ai capitoli 2, 4 e 5 e in particolare: - dei requisiti di trasmittanza termica limite di cui all'Appendice B delle porzioni e delle quote di elementi e componenti l'involucro dell'edificio interessati dai lavori di riqualificazione energetica; - dei requisiti minimi per gli impianti oggetto di intervento, se applicabile; - del requisito relativo al coefficiente globale di scambio



Tipologia di intervento	Descrizione livelli di intervento	Prescrizioni / Verifiche di legge
		termico per trasmissione (H'_T), di cui all'Appendice A, determinato per l'intera parete, comprensiva di tutti i componenti, su cui si è intervenuti. A titolo esemplificativo e non esaustivo: - se l'intervento riguarda una porzione della copertura dell'edificio, la verifica del coefficiente globale di scambio termico per trasmissione (H'_T) si effettua per l'intera porzione di copertura; - se l'intervento riguarda una porzione della parete verticale dell'edificio esposta a nord, la verifica del coefficiente globale di scambio termico per trasmissione (H'_T) si effettua per l'intera porzione di parete verticale esposta a nord.
Riqualificazione energetica (Ovvero interventi non riconducibili ai casi di cui al paragrafo 1.4.1)	Intervento che interessi: - coperture piane o a falde, opache e trasparenti (isolamento / impermeabilizzazione), compresa la sostituzione di infissi in esse integrate; - pareti verticali esterne, opache e trasparenti, compresa la sostituzione di infissi in esse integrate.	Rispetto di tutti i requisiti pertinenti di cui ai capitoli 2 e 5 e in particolare dei valori di trasmittanza termica limite di cui all'Appendice B per le parti dell'involucro dell'edificio interessate all'intervento
Nota: Indicazioni esemplificative e non esaustive	Ristrutturazione dell'impianto/i di riscaldamento, di raffrescamento e produzione dell'acqua calda sanitaria o installazione di nuovo/i impianto/i per i predetti servizi	Rispetto di tutti i requisiti pertinenti di cui ai capitoli 2 e 5 e in particolare dell'efficienza media stagionale dell'impianto o degli impianti ristrutturati o



Tipologia di intervento	Descrizione livelli di intervento	Prescrizioni / Verifiche di legge
delle casistiche possibili		installati di cui ai punti 5.3.1, 5.3.2 e 5.3.3.
	Sostituzione del solo generatore di calore e installazione di generatori di calore e/o altri impianti tecnici per il soddisfacimento dei servizi dell'edificio	Rispetto di tutti i requisiti pertinenti di cui ai capitoli 2 e 5 e in particolare che dell'efficienza di generazione di cui ai punti 5.3.1, 5.3.2 e 5.3.3.



Allegato 2

(Articolo 3)

NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO PER IL CALCOLO DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

Gli aggiornamenti delle norme tecniche riportate nel presente allegato o le eventuali norme sostitutive o integrative, subentrano o si aggiungono direttamente alle corrispondenti norme dell'elenco che segue.

Tabella - Norme quadro di riferimento nazionale

CODICE IDENTIFICATIVO	TITOLO DELLA NORMA
UNI/TS 11300-1	Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 1: Determinazione del fabbisogno di energia termica dell'edificio per la climatizzazione estiva ed invernale.
UNI/TS 11300-2	Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 2: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria, per la ventilazione e per l'illuminazione.
UNI/TS 11300-3	Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 3: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione estiva.
UNI/TS 11300-4	Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 4: Utilizzo di energie rinnovabili e di altri metodi di generazione per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria.
Raccomandazione CTI 14	Prestazioni energetiche degli edifici – Determinazione della prestazione energetica per la classificazione dell'edificio.



Tabella - Norme tecniche a supporto

CODICE IDENTIFICATIVO	TITOLO DELLA NORMA
UNI EN ISO 6946	Componenti ed elementi per edilizia – Resistenza termica e trasmittanza termica – Metodo di calcolo.
UNI 10339	Impianti aeraulici ai fini del benessere. Generalità classificazione e requisiti. Regole per la richiesta di offerta.
UNI 10349	Riscaldamento e raffrescamento degli edifici – Dati climatici.
UNI/TR 11328-1	Energia solare - Calcolo degli apporti per applicazioni in edilizia - Parte 1: Valutazione dell'energia raggiante ricevuta.
UNI EN 13789	Prestazione termica degli edifici – Coefficiente di perdita di calore per trasmissione – Metodo di calcolo.
UNI EN ISO 13786	Prestazione termica dei componenti per edilizia – Caratteristiche termiche dinamiche – Metodi di calcolo.
UNI EN ISO 13790	Prestazione termica degli edifici - Calcolo del fabbisogno di energia per il riscaldamento e il raffrescamento.
UNI EN ISO 10077-1	Prestazione termica di finestre, porte e chiusure – Calcolo della trasmittanza termica - Metodo semplificato
UNI EN ISO 12631	Prestazione termica delle facciate continue – Calcolo della trasmittanza termica.
UNI EN ISO 13370	Prestazione termica degli edifici – Trasferimento di calore attraverso il terreno – Metodi di calcolo.
UNI EN 12831	Impianti di riscaldamento negli edifici – Metodo di calcolo del carico termico di progetto.
UNI EN 15193	Prestazione energetica degli edifici – Requisiti energetici per illuminazione.
UNI EN ISO 10211	Ponti termici in edilizia – Flussi termici e temperature superficiali – Calcoli dettagliati.



CODICE IDENTIFICATIVO	TITOLO DELLA NORMA
UNI EN ISO 14683	Ponti termici nelle costruzioni edili – Trasmittanza termica lineare – Metodi semplificati e valori di progetto.
UNI EN ISO 13788	Prestazione igrometrica dei componenti e degli elementi per l'edilizia. Temperatura superficiale interna per evitare l'umidità superficiale critica e condensa interstiziale – Metodo di calcolo.
UNI EN 13363-1	Dispositivi di protezione solare in combinazione con vetrate – Calcolo della trasmittanza totale e luminosa - Parte 1: Metodo semplificato.
UNI EN 13363-2	Dispositivi di protezione solare in combinazione con vetrate – Calcolo della trasmittanza totale e luminosa – Parte 2: Metodo di calcolo dettagliato.

Tabella - Banche dati

CODICE IDENTIFICATIVO	TITOLO DELLA NORMA
UNI 10351	Materiali da costruzione – Conduttività termica e permeabilità al vapore.
UNI EN ISO 10456	Materiali e prodotti per edilizia - Proprietà igrometriche - Valori tabulati di progetto e procedimenti per la determinazione dei valori termici dichiarati e di progetto.
UNI 10355	Murature e solai – Valori di resistenza termica e metodo di calcolo.
UNI EN 1745	Muratura e prodotti per muratura – Metodi per determinare i valori termici di progetto.



CODICE IDENTIFICATIVO	TITOLO DELLA NORMA
UNI/TR 11552	Abaco delle strutture costituenti l'involucro opaco degli edifici. Parametri termofisici.
UNI EN 410	Vetro per edilizia – Determinazione delle caratteristiche luminose e solari delle vetrate.
UNI EN 673	Vetro per edilizia – Determinazione della trasmittanza termica (valore U) – Metodo di calcolo.

Appendice A

(Allegato 1, Capitolo 3)

DESCRIZIONE DELL'EDIFICIO DI RIFERIMENTO E PARAMETRI DI VERIFICA

Sommario

1 Parametri dell'edificio di riferimento

1.1 Parametri relativi al fabbricato

1.2 Parametri relativi agli impianti tecnici

1.2.1 Servizi di climatizzazione invernale, climatizzazione estiva, acqua calda sanitaria e produzione di energia elettrica in situ

1.2.2 Fabbisogni energetici di illuminazione

1.2.3 Fabbisogni energetici di ventilazione

2 Altri parametri per le verifiche di legge

2.1 Coefficiente medio globale di scambio termico

2.2 Area solare equivalente estiva

1 Parametri dell'edificio di riferimento

1. Con edificio di riferimento o target si intende un edificio identico in termini di geometria (sagoma, volumi, superficie calpestabile, superfici degli elementi costruttivi e dei componenti), orientamento, ubicazione territoriale, destinazione d'uso e situazione al contorno e avente caratteristiche termiche e parametri energetici predeterminati conformemente alla presente Appendice all'Allegato 1.

2. Con edificio di riferimento si intende quindi un edificio avente un fabbricato di riferimento e degli impianti tecnici di riferimento.

3. Per i tutti i dati di input e i parametri non definiti nel presente capitolo si utilizzano i valori dell'edificio reale.

1.1 Parametri relativi al fabbricato

1. Nel presente paragrafo si riportano i valori dei parametri caratteristici del fabbricato dell'edificio di riferimento.

Tabella 1 - Trasmittanza termica U delle strutture opache verticali, verso l'esterno, gli ambienti non climatizzati o contro terra

Zona climatica	U (W/m ² K)	
	2015 ⁽¹⁾	2019/2021 ⁽²⁾
A e B	0,45	0,43
C	0,38	0,34
D	0,34	0,29
E	0,30	0,26
F	0,28	0,24

Tabella 2 - Trasmittanza termica U delle strutture opache orizzontali o inclinate di copertura, verso l'esterno e gli ambienti non climatizzati

Zona climatica	U (W/m ² K)	
	2015 ⁽¹⁾	2019/2021 ⁽²⁾
A e B	0,38	0,35
C	0,36	0,33
D	0,30	0,26
E	0,25	0,22
F	0,23	0,20

Tabella 3 - Trasmittanza termica U delle opache orizzontali di pavimento, verso l'esterno, gli ambienti non climatizzati o contro terra

Zona climatica	U (W/m ² K)	
	2015 ⁽¹⁾	2019/2021 ⁽²⁾
A e B	0,46	0,44
C	0,40	0,38
D	0,32	0,29
E	0,30	0,26
F	0,28	0,24

Tabella 4 - Trasmittanza termica U delle chiusure tecniche trasparenti e opache e dei cassonetti, comprensivi degli infissi, verso l'esterno e verso ambienti non climatizzati

Zona climatica	U (W/m ² K)	
	2015 ⁽¹⁾	2019/2021 ⁽²⁾
A e B	3,20	3,00
C	2,40	2,20
D	2,00	1,80
E	1,80	1,40
F	1,50	1,10

Tabella 5 - Trasmittanza termica U delle strutture opache verticali e orizzontali di separazione tra edifici o unità immobiliari confinanti

Zona climatica	U (W/m ² K)	
	2015 ⁽¹⁾	2019/2021 ⁽²⁾
Tutte le zone	0,8	0,8

2. Nel caso di strutture delimitanti lo spazio riscaldato verso ambienti non climatizzati, si assume come trasmittanza il valore della pertinente tabella diviso per il fattore di correzione dello scambio termico tra ambiente climatizzato e non climatizzato, come indicato nella norma UNI TS 11300-1 in forma tabellare.
3. Nel caso di strutture rivolte verso il terreno, i valori delle pertinenti tabelle devono essere confrontati con i valori della trasmittanza termica equivalente calcolati in base alle UNI EN ISO 13370.
4. I valori di trasmittanza delle precedenti tabelle si considerano comprensive dell'effetto dei ponti termici.
5. Per le strutture opache verso l'esterno si considera il coefficiente di assorbimento solare dell'edificio reale.
6. Per i componenti finestrati si assume il fattore di trasmissione globale di energia solare attraverso i componenti finestrati g_{gl+sh} riportato in Tabella 6, in presenza di una schermatura mobile.

Tabella 6 - Valore del fattore di trasmissione solare totale g_{gl+sh} per componenti finestrati con orientamento da Est a Ovest passando per Sud

ZONA CLIMATICA	g_{gl+sh}	
	2015 ⁽¹⁾	2019/2021 ⁽²⁾
Tutte le zone	0,35	0,35

(1) dal 1 luglio 2015 per tutti gli edifici

(2) dal 1 gennaio 2019 per gli edifici pubblici e a uso pubblico e dal 1 gennaio 2021 per tutti gli altri edifici

1.2 Parametri relativi agli impianti tecnici

1. Nel presente paragrafo si riportano i parametri relativi agli impianti tecnici di riferimento e la metodologia per la determinazione dell'energia primaria totale per ciascun servizio energetico considerato. In assenza del servizio energetico nell'edificio reale non si considera fabbisogno di energia primaria per quel servizio.
2. L'edificio di riferimento si considera dotato degli stessi impianti di produzione di energia dell'edificio reale.



1.2.1 Servizi di climatizzazione invernale, climatizzazione estiva, acqua calda sanitaria e produzione di energia elettrica in situ

1. I fabbisogni di energia primaria E_p e i fabbisogni di energia termica utile $Q_{H,nd}$ e $Q_{C,nd}$ dell'edificio di riferimento sono calcolati secondo la normativa tecnica di cui all'art. 3 del presente decreto tenendo conto dei parametri di seguito specificati e dei fattori di conversione in energia primaria definiti nell'Allegato 1.
2. Per i servizi di climatizzazione invernale (H) e climatizzazione estiva (C) si utilizzano i parametri del fabbricato di riferimento specificati nel paragrafo 1.1 della presente Appendice.
3. Per il servizio di acqua calda sanitaria (W) il fabbisogno di energia termica utile $Q_{W,nd}$ è pari a quello dell'edificio reale.
4. Le efficienze medie η_u del complesso dei sottosistemi di utilizzazione (emissione/erogazione, regolazione, distribuzione e dell'eventuale accumulo) sono definite in tabella 7.
5. Le efficienze medie dei sottosistemi di generazione sono definite nella Tabella 8.

Tabella 7 – Efficienze medie η_u dei sottosistemi di utilizzazione dell'edificio di riferimento per i servizi di H, C, W

EFFICIENZA DEI SOTTOSISTEMI DI UTILIZZAZIONE η_u	H	C	W
Distribuzione idronica	0,81	0,81	0,70
Distribuzione aeraulica	0,83	0,83	-
Distribuzione mista	0,82	0,82	-

Tabella 8 – Efficienze medie η_{gn} dei sottosistemi di generazione dell'edificio di riferimento per la produzione di energia termica per i servizi di H, C, W e per la produzione di energia elettrica in situ

SOTTOSISTEMI DI GENERAZIONE	PRODUZIONE DI ENERGIA TERMICA			PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA IN SITU
	H	C	W	
- Generatore a combustibile liquido	0,82	-	0,80	-
- Generatore a combustibile gassoso	0,95	-	0,85	-
- Generatore a combustibile solido	0,72	-	0,70	-
- Generatore a biomassa solida	0,72	-	0,65	-
- Generatore a biomassa liquida	0,82	-	0,75	-
- Pompa di calore a compressione di vapore con motore elettrico	3,00	(*)	2,50	-
- Macchina frigorifera a compressione di vapore a motore elettrico	-	2,50	-	-
- Pompa di calore ad assorbimento	1,20	(*)	1,10	-
- Macchina frigorifera a fiamma indiretta	-	$0,60 \times \eta_{gn}$ (**)	-	-
- Macchina frigorifera a fiamma diretta	-	0,60	-	-
- Pompa di calore a compressione di vapore a motore endotermico	1,15	1,00	1,05	-
- Cogeneratore	0,55	-	0,55	0,25
- Riscaldamento con resistenza elettrica	1,00	-	-	-
- Teleriscaldamento	0,97	-	-	-
- Teleraffrescamento	-	0,97	-	-
- Solare termico	0,3	-	0,3	-
- Solare fotovoltaico	-	-	-	0,1
- Mini eolico e mini idroelettrico	-	-	-	(**)
NOTA: Per i combustibili tutti i dati fanno riferimento al potere calorifico inferiore (*) Per pompe di calore che prevedono la funzione di raffrescamento di considera lo stesso valore delle macchine frigorifere della stessa tipologia (**) si assume l'efficienza media del sistema installato nell'edificio reale				



ENERGIA E SOSTENIBILITÀ
PER LA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

6. Le efficienze indicate nelle tabelle 7 ed 8 sono comprensive dell'effetto dei consumi di energia elettrica ausiliaria.

1.2.2 Fabbisogni energetici di illuminazione

Nelle more dei risultati dello studio di cui all'articolo 4, comma 2, del presente decreto:

1. il calcolo del fabbisogno di energia elettrica per illuminazione è effettuato secondo la normativa tecnica (UNI EN 15193) e sulla base delle indicazioni contenute nella UNI/TS 11300-2.
2. Per l'edificio di riferimento si considerano gli stessi parametri (occupazione, sfruttamento della luce naturale) dell'edificio reale e sistemi automatici di regolazione di classe B (UNI EN 15232).

1.2.3 Fabbisogni energetici di ventilazione

1. In presenza di impianti di ventilazione meccanica, nell'edificio di riferimento si considerano le medesime portata di aria dell'edificio reale.
2. Nell'edificio di riferimento si assumono i fabbisogni specifici di energia elettrica per la ventilazione riportati nella Tabella 9.

Tabella 9 – Fabbisogno di energia elettrica specifico per m³ di aria movimentata

TIPOLOGIA DI IMPIANTO	E _{ve} [Wh/m ³]
Ventilazione meccanica a semplice flusso per estrazione	0,25
Ventilazione meccanica a semplice flusso per immissione con filtrazione	0,30
Ventilazione meccanica a doppio flusso senza recupero	0,35
Ventilazione meccanica a doppio flusso con recupero	0,50
UTA: rispetto dei regolamenti di settore emanati dalla Commissione Europea in attuazione delle direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, assumendo la portata e la prevalenza dell'edificio reale.	

2 Altri parametri per le verifiche di legge

1. Nelle tabelle del presente capitolo 2 sono indicati altri parametri di verifica di cui all'Allegato 1, paragrafo 3.3.

2.1 Coefficiente medio globale di scambio termico

1. Per la verifica di cui al presente allegato, si calcola il coefficiente medio globale di scambio termico $H'T$ come:

$$H'T = \frac{H_{tr,adj}}{\sum_k A_k} \left[\frac{W}{m^2 K} \right]$$

Dove:

- $H_{tr,adj}$ è il coefficiente globale di scambio termico per trasmissione dell'involucro calcolato con la UNI/TS 11300-1 (W/K);
- A_k è la superficie del k-esimo componente (opaco o trasparente) costituente l'involucro (m^2).

2. Il valore di $H'T$ deve essere inferiore al valore massimo ammissibile riportato in Tabella 10 in funzione della zona climatica e del rapporto S/V.

Tabella 10 - Valore massimo ammissibile del coefficiente globale di scambio termico $H'T$ (W/m²°K)

Numero Riga	RAPPORTO DI FORMA (S/V)	Zona climatica				
		A e B	C	D	E	F
1	$S/V \geq 0,7$	0,58	0,55	0,53	0,50	0,48
2	$0,7 > S/V \geq 0,4$	0,63	0,60	0,58	0,55	0,53
3	$0,4 > S/V$	0,80	0,80	0,80	0,75	0,70
4	Ampliamenti e Ristrutturazioni importanti di secondo livello per tutte le tipologie edilizie	0,73	0,70	0,68	0,65	0,62



2.2 Area solare equivalente estiva

1. Si calcola l'area equivalente estiva $A_{sol,est}$ dell'edificio come sommatoria delle aree equivalenti estive di ogni componente vetrato k :

$$A_{sol,est} = \sum_k F_{sh,ob} \times g_{gl+sh} \times (1 - F_F) \times A_{w,p} \times F_{sol,est} [m^2]$$

dove:

- $F_{sh,ob}$ è il fattore di riduzione per ombreggiatura relativo ad elementi esterni per l'area di captazione solare effettiva della superficie vetrata k -esima, riferito al mese di luglio;
- g_{gl+sh} è la trasmittanza di energia solare totale della finestra calcolata nel mese di luglio, quando la schermatura solare è utilizzata;
- F_F è la frazione di area relativa al telaio, rapporto tra l'area proiettata del telaio e l'area proiettata totale del componente finestrato;
- $A_{w,p}$ è l'area proiettata totale del componente vetrato (area del vano finestra);
- $F_{sol,est}$ è il fattore di correzione per l'irraggiamento incidente, ricavato come rapporto tra l'irradianza media nel mese di luglio, nella località e sull'esposizione considerata, e l'irradianza media annuale di Roma, sul piano orizzontale.

2. Il valore di $A_{sol,est}$ rapportato all'area della superficie utile deve essere inferiore al valore massimo ammissibile riportato in Tabella 11

Tabella 11 - Valore massimo ammissibile del rapporto tra area solare equivalente estiva dei componenti finestrati e l'area della superficie utile $A_{sol,est}/A_{sup\ utile}$

CATEGORIA EDIFICIO		TUTTE LE ZONE CLIMATICHE
1	Categoria E.1 fatta eccezione per collegi, conventi, case di pena, caserme nonché per la categoria E.1(3)	$\leq 0,030$
2	Tutti gli altri edifici	$\leq 0,040$



Appendice B

(Allegato 1, Capitolo 4)

REQUISITI SPECIFICI PER GLI EDIFICI ESISTENTI SOGGETTI A RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

Sommario

1 Valori dei parametri caratteristici degli elementi edilizi e impianti tecnici negli edifici esistenti sottoposti a riqualificazione energetica

1.1 Elementi edilizi

1.2 Impianti tecnici

1.3 Requisiti

1.3.1 Requisiti per generatore di calore a combustibile liquido e gassoso

1.3.2 Requisiti per pompe di calore e macchine frigorifere

1 VALORI DEI PARAMETRI CARATTERISTICI DEGLI ELEMENTI EDILIZI E IMPIANTI TECNICI NEGLI EDIFICI ESISTENTI SOTTOPOSTI A RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

1.1 Elementi edilizi

1. Nel presente paragrafo si riportano i valori limite dei parametri caratteristici degli elementi edilizi negli edifici esistenti sottoposti a riqualificazione energetica.

Tabella 1- Trasmittanza termica U massima delle strutture opache verticali, verso l'esterno soggette a riqualificazione

ZONA CLIMATICA	U (W/m ² K)	
	2015 ⁽¹⁾	2021 ⁽²⁾
A e B	0,45	0,40
C	0,40	0,36
D	0,36	0,32
E	0,30	0,28
F	0,28	0,26

Tabella 2 - Trasmittanza termica U massima delle strutture opache orizzontali o inclinate di copertura, verso l'esterno soggette a riqualificazione

ZONA CLIMATICA	U (W/m ² K)	
	2015 ⁽¹⁾	2021 ⁽²⁾
A e B	0,34	0,32
C	0,34	0,32
D	0,28	0,26
E	0,26	0,24
F	0,24	0,22

Tabella 3 - Trasmittanza termica U massima delle strutture opache orizzontali di pavimento, verso l'esterno soggette a riqualificazione

ZONA CLIMATICA	U (W/m ² K)	
	2015 ⁽¹⁾	2021 ⁽²⁾
A e B	0,48	0,42
C	0,42	0,38
D	0,36	0,32
E	0,31	0,29
F	0,30	0,28

Tabella 4 - Trasmittanza termica U massima delle chiusure tecniche trasparenti e opache e dei cassonetti, comprensivi degli infissi, verso l'esterno e verso ambienti non climatizzati soggette a riqualificazione

ZONA CLIMATICA	U (W/m ² K)	
	2015 ⁽¹⁾	2021 ⁽²⁾
A e B	3,20	3,00
C	2,40	2,00
D	2,10	1,80
E	1,90	1,40
F	1,70	1,00

1. Nel caso in cui fossero previste aree limitate di spessore ridotto, quali sottofinestre e altri componenti, i limiti devono essere rispettati con riferimento alla trasmittanza media della rispettiva facciata
2. Nel caso di strutture delimitanti lo spazio climatizzato verso ambienti non climatizzati, i valori limite di trasmittanza devono essere rispettati dalla trasmittanza della struttura diviso per il fattore di correzione dello scambio termico tra ambiente climatizzato e non climatizzato, come indicato nella norma UNI TS 11300-1 in forma tabellare.

3. Nel caso di strutture rivolte verso il terreno, i valori limite di trasmittanza devono essere rispettati dalla trasmittanza equivalente della struttura tenendo conto dell'effetto del terreno calcolata secondo UNI EN ISO 13370.

4. I valori di trasmittanza delle precedenti tabelle 1, 2 e 3, si considerano comprensive dei ponti termici all'interno delle strutture oggetto di riqualificazione (a esempio ponte termico tra finestra e muro) e di metà del ponte termico al perimetro della superficie oggetto di riqualificazione.

Tabella 5 - Valore del fattore di trasmissione solare totale g_{gl+sh} per componenti finestrati con orientamento da Est a Ovest passando per Sud, in presenza di una schermatura mobile

ZONA CLIMATICA	g_{gl+sh}	
	2015 ⁽¹⁾	2021 ⁽²⁾
Tutte le zone	0,35	0,35
⁽¹⁾ dal 1 luglio 2015 per tutti gli edifici		
⁽²⁾ dal 1 gennaio 2021 per tutti gli edifici		

1.2 Impianti tecnici

1. Negli edifici esistenti sottoposti a riqualificazione energetica, l'efficienza media stagionale minima dell'impianto termico di climatizzazione si determina attraverso i valori dei parametri caratteristici corrispondenti riportati al paragrafo 1.2 dell'Appendice A.

1.3 Requisiti

1.3.1 Requisiti per generatore di calore a combustibile liquido e gassoso

1. Il rendimento di generazione utile minimo, riferito al potere calorifico inferiore, per caldaie a combustibile liquido e gassoso è pari a $90 + 2 \log P_n$, dove $\log P_n$ è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del generatore, espressa in kW. Per valori di P_n maggiori di 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW.

2. Qualora, nella mera sostituzione del generatore, per garantire la sicurezza, non fosse possibile rispettare le condizioni suddette, in particolare nel caso in cui il sistema fumario

per l'evacuazione dei prodotti della combustione sia al servizio di più utenze e sia di tipo collettivo ramificato, si applicano le seguenti prescrizioni:

- installazione di caldaie che abbiano rendimento termico utile a carico parziale pari al 30 per cento della potenza termica utile nominale maggiore o uguale a $85 + 3 \log P_n$; dove $\log P_n$ è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del generatore o dei generatori di calore al servizio del singolo impianto termico, espressa in kW. Per valori di P_n maggiori di 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW;
- in alternativa alla lettera a), installazione di apparecchio avente efficienza energetica stagionale di riscaldamento ambiente (η_s) conforme a quanto previsto dal Regolamento UE n. 813/2013;
- predisposizione di una dettagliata relazione che attesti i motivi della deroga dalle disposizioni del comma 1, da allegare al libretto di impianto di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 febbraio 2014 e successive modificazioni.

1.3.2 Requisiti per pompe di calore e macchine frigorifere

Tabella 6 – Requisiti e condizioni di prova per pompe di calore elettriche servizio riscaldamento (macchine reversibili e non)

TIPO DI POMPA DI CALORE AMBIENTE ESTERNO/INTERNO	AMBIENTE ESTERNO [°C]	AMBIENTE INTERNO [°C]	COP
aria/aria	Bulbo secco all'entrata: 7 Bulbo umido all'entrata: 6	Bulbo secco all'entrata: 20 Bulbo umido all'entr.: 15	3,5
aria/acqua potenza termica utile riscaldamento ≤ 35 kW	Bulbo secco all'entrata: 7 Bulbo umido all'entrata: 6	Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35	3,8
aria/acqua potenza termica utile riscaldamento ≥ 35 kW	Bulbo secco all'entrata: 7 Bulbo umido all'entrata: 6	Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35	3,5
salamoia/aria	Temperatura entrata: 0	Bulbo secco all'entrata: 20 Bulbo umido all'entr.: 15	4,0
salamoia/ acqua	Temperatura entrata: 0	Temperatura entrata: 30	4,0

TIPO DI POMPA DI CALORE AMBIENTE ESTERNO/INTERNO	AMBIENTE ESTERNO [°C]	AMBIENTE INTERNO [°C]	COP
		Temperatura uscita: 35	
acqua/aria	Temperatura entrata: 15 Temperatura uscita: 12	Bulbo secco all'entrata: 20 Bulbo umido entrata: 15	4,2
acqua/acqua	Temperatura entrata: 10	Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35	4,2

Tabella 7 – Requisiti e condizioni di prova per pompe di calore elettriche servizio raffrescamento (macchine reversibili e non)

TIPO DI POMPA DI CALORE AMBIENTE ESTERNO/INTERNO	AMBIENTE ESTERNO [°C]	AMBIENTE INTERNO [°C]	EER
aria/aria	Bulbo secco all'entrata: 35 Bulbo umido all'entr.: 24	Bulbo secco all'entrata: 27 Bulbo umido all'entr.: 19	3,0
aria/acqua potenza termica utile riscaldamento ≤ 35 kW	Bulbo secco all'entrata: 35 Bulbo umido all'entr.: 24	Temperatura entrata: 23 Temperatura uscita: 18	3,5
aria/acqua potenza termica utile riscaldamento ≥ 35 kW	Bulbo secco all'entrata: 35 Bulbo umido all'entr.: 24	Temperatura entrata: 23 Temperatura uscita: 18	3,0
salamoia/aria	Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35	Bulbo secco all'entrata: 27 Bulbo umido all'entr.: 19	4,0
salamoia/ acqua	Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35	Temperatura entrata: 23 Temperatura uscita: 18	4,0
acqua/aria	Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35	Bulbo secco all'entrata: 27 Bulbo umido all'entr.: 19	4,0
acqua/acqua	Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35	Temperatura entrata: 23 Temperatura uscita: 18	4,2

Tabella 8 – Requisiti e condizioni di prova per pompe di calore ad assorbimento ed endotermiche servizio riscaldamento (macchine reversibili e non)

TIPO DI POMPA DI CALORE AMBIENTE ESTERNO/INTERNO	AMBIENTE ESTERNO [°C]	AMBIENTE INTERNO [°C] (*)	GUE
aria/aria	Bulbo secco all'entrata : 7 Bulbo umido all'entrata : 6	Bulbo secco all'entrata: 20 °C	1,38
aria/acqua	Bulbo secco all'entrata : 7 Bulbo umido all'entrata : 6	Temperatura all'entrata: 30 °C (*)	1,30
salamoia/aria	Temperatura entrata: 0	Bulbo secco all'entrata: 20 °C	1,45
salamoia/ acqua	Temperatura entrata: 0	Temperatura all'entrata: 30 °C (*)	1,40
acqua/aria	Temperatura entrata: 10	Bulbo secco all'entrata: 20 °C	1,50
acqua/acqua	Temperatura entrata: 10	Temperatura all'entrata: 30 °C (*)	1,45
(*) Δt: pompe di calore ad assorbimento 30-40°C - pompe di calore a motore endotermico 30-35°C			

Tabella 9 – Requisiti di efficienza energetica per pompe di calore ad assorbimento ed endotermiche per il servizio di raffrescamento, per tutte le tipologie

TIPO DI POMPA DI CALORE	EER
Assorbimento ed endotermiche	0,6

I valori di cui alle Tabelle del paragrafo 1.3.2 possono essere ridotti del 5% per macchine elettriche con azionamento a velocità variabile.

La prestazione delle macchine deve essere misurata in conformità alle seguenti norme:

- per le pompe di calore elettriche in base alla UNI EN 14511;
- per le pompe di calore a gas ad assorbimento in base alla UNI EN 12309-2 (valori di prova sul p.c.i.);
- per le pompe di calore a gas endotermiche non essendoci una norma specifica, si procede in base alla UNI EN 14511.

4.9. DECRETO INTERMINISTERIALE 26 GIUGNO 2015 – RELAZIONE TECNICA DI PROGETTO

DECRETO INTERMINISTERIALE 26 GIUGNO 2015

Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici

Il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e con il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione
(Omissis)

Decreta

Art. 1

(Ambito di intervento e finalità)

1. Ai sensi dell'articolo 8, comma 1 del decreto legislativo, il presente decreto definisce gli schemi e le modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto, in funzione delle diverse tipologie di lavori: nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti, interventi di riqualificazione energetica.

Art. 2

(Relazioni tecniche di progetto)

1. Sono approvati gli schemi di relazione tecnica di progetto di cui all'articolo 8, comma 1 del decreto legislativo, riportati negli allegati al presente decreto.



Art. 3

(Disposizioni finali ed entrata in vigore)

1. Le disposizioni di cui al presente decreto, ivi compresi gli allegati, che ne costituiscono parte integrante, entrano in vigore a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le disposizioni di cui al presente decreto, ivi compresi gli allegati, hanno efficacia a decorrere dall'entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e successive modificazioni.
2. Gli allegati al presente decreto, ove necessario, sono modificati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e sentito il parere della Conferenza Unificata.

Allegato 1

Relazione tecnica di cui al comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, attestante la rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico degli edifici

Nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti di primo livello, edifici ad energia quasi zero

Un edificio esistente è sottoposto a ristrutturazione importante di primo livello quando l'intervento ricade nelle tipologie indicate al paragrafo 1.4.1, comma 3, lettera a) dell'Allegato 1 del decreto di cui all'articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 192/2005.

Il seguente schema di relazione tecnica contiene le informazioni minime necessarie per accertare l'osservanza delle norme vigenti da parte degli organismi pubblici competenti. Lo schema di relazione tecnica si riferisce all'applicazione integrale del decreto legislativo 192/2005.

Schema relazione tecnica (Omissis)

Allegato 2

Relazione tecnica di cui al comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, attestante la rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico degli edifici

Riqualificazione energetica e ristrutturazioni importanti di secondo livello.

Costruzioni esistenti con riqualificazione dell'involucro edilizio e di impianti termici.

Un edificio esistente è sottoposto a riqualificazione energetica quando i lavori, in qualunque modo denominati, a titolo indicativo e non esaustivo: manutenzione ordinaria o straordinaria, ristrutturazione e risanamento conservativo, ricadono nelle tipologie indicate al paragrafo 1.4.2 dell'Allegato 1 del decreto di cui all'articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 192/2005, ed insistono su elementi edilizi facenti parte dell'involucro edilizio che racchiude il volume condizionato e/o impianti aventi proprio consumo energetico.

La seguente relazione tecnica contiene le informazioni minime necessarie per accertare l'osservanza delle norme vigenti da parte degli organismi pubblici competenti. Lo schema di relazione tecnica si riferisce ad un'applicazione parziale del decreto legislativo 192/2005

Schema relazione tecnica (Omissis)

Allegato 3

Relazione tecnica di cui al comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, attestante la rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico degli edifici

Riqualificazione energetica degli impianti tecnici

Un edificio esistente è sottoposto a riqualificazione energetica degli impianti tecnici quando i lavori in qualunque modo denominati, a titolo indicativo e non esaustivo: manutenzione ordinaria o straordinaria, ristrutturazione e risanamento conservativo, insistono su impianti aventi proprio consumo energetico.

La seguente relazione tecnica contiene le informazioni minime necessarie per accertare l'osservanza delle norme vigenti da parte degli organismi pubblici competenti. Lo schema di relazione tecnica si riferisce ad un'applicazione parziale del decreto legislativo 192/2005.

Schema relazione tecnica (Omissis)

4.10. DECRETO LEGISLATIVO 10 GIUGNO 2020, N. 48

DECRETO LEGISLATIVO 10 giugno 2020, n. 48

Attuazione della direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica.

(Vigente al: 30-5-2021)

Capo I

Finalità e modifiche al decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

(Omissis)

Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Finalità e modifiche al titolo del decreto legislativo n. 192 del 2005

1. Il presente decreto attua la direttiva (UE) 2018/844 e promuove il miglioramento della prestazione energetica degli edifici, tenendo conto delle condizioni locali e climatiche esterne, nonché delle prescrizioni relative al clima degli ambienti interni e all'efficacia sotto il profilo dei costi delle azioni previste, ottimizzando il rapporto tra oneri e benefici per la collettività.
2. Il titolo del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, è sostituito dal seguente: «Attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia, e della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia».



Art. 2

Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo n. 192 del 2005. Finalità

1. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera a), dopo le parole «migliorare le prestazioni energetiche degli edifici» sono inserite le seguenti: «anche tramite l'applicazione di requisiti minimi alla prestazione di edifici nuovi, nonché edifici esistenti sottoposti a ristrutturazione ed elementi edilizi o sistemi tecnici per l'edilizia rinnovati o sostituiti»;
- b) alla lettera b-bis), dopo le parole «determinare i criteri generali» sono inserite le seguenti: «per il calcolo della prestazione energetica,»;
- c) alla lettera b-ter), le parole «effettuare le ispezioni periodiche degli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva» sono sostituite dalle seguenti: «definire le modalità di esercizio, conduzione, controllo, ispezione e manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva e per la preparazione dell'acqua calda sanitaria»;
- d) alla lettera f), dopo la parola «ambientale» sono inserite le seguenti: «nel settore degli edifici, definendo le strategie nazionali di lungo termine per la ristrutturazione del parco immobiliare nazionale»;
- e) alla lettera h-ter), dopo la parola «promuovere» sono inserite le seguenti: «l'efficienza energetica e»;
- f) dopo la lettera h-ter), sono aggiunte le seguenti lettere:
 - «h-quater) perseguire la conoscenza dettagliata del parco immobiliare nazionale, della sua prestazione energetica e dei suoi consumi, anche attraverso l'implementazione, la valorizzazione ed il collegamento tra le banche dati, mettendo tali informazioni a disposizione dei cittadini, delle imprese e della pubblica amministrazione anche al fine di sviluppare strumenti che incrementino il tasso di riqualificazione energetica degli edifici;
 - h-quinquies) promuovere la diffusione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici e definire gli obblighi di integrazione di tali sistemi negli edifici.».

Art. 3



Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo n. 192 del 2005. Definizioni

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g) "generatore di calore": la parte di un impianto termico che genera calore utile avvalendosi di uno o più dei seguenti processi:

- 1) la combustione di combustibili, ad esempio in una caldaia;
- 2) l'effetto Joule che avviene negli elementi riscaldanti di un impianto di riscaldamento a resistenza elettrica;
- 3) la cattura di calore dall'aria ambiente, dalla ventilazione dell'aria esausta, dall'acqua o da fonti di calore sotterranee attraverso una pompa di calore;
- 4) la trasformazione dell'irraggiamento solare in energia termica con impianti solari termici;»;

b) la lettera l-vicies sexies) è sostituita dalla seguente:

«l-vicies sexies) "sistema tecnico per l'edilizia": apparecchiatura tecnica di un edificio o di un'unità immobiliare per il riscaldamento o il raffrescamento di ambienti, la ventilazione, la produzione di acqua calda sanitaria, l'illuminazione integrata, l'automazione e il controllo, la produzione di energia in loco o una combinazione degli stessi, compresi i sistemi che sfruttano energie da fonti rinnovabili. Un sistema tecnico può essere suddiviso in più sottosistemi;»;

c) la lettera l-tricies) è sostituita dalla seguente: «l-tricies) "impianto termico": impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate;»;

d) dopo la lettera l-tricies), sono aggiunte le seguenti:

«l-tercies semel) "contratto di rendimento energetico o di prestazione energetica (EPC)": contratto di cui all'articolo 2, comma 2, lettera n), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, e successive modificazioni;

l-tercies bis) "microsistema isolato": il microsistema isolato quale definito dall'articolo 2, punto 27, della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

l-tercies ter) "sistema di automazione e controllo dell'edificio (BACS)": sistema comprendente tutti i prodotti, i software e i servizi tecnici che contribuiscono al funzionamento sicuro, economico ed efficiente sotto il profilo dell'energia dei sistemi tecnici per l'edilizia tramite controlli automatici e facilitando la gestione manuale di tali sistemi;

l-tercies quater) "sistema o impianto di climatizzazione invernale" o "impianto di riscaldamento": complesso di tutti i componenti necessari a un sistema di trattamento dell'aria, attraverso il quale la temperatura è controllata o può essere aumentata;

l-tercies quinquies) "sistemi alternativi ad alta efficienza": sistemi tecnici per l'edilizia ad alta efficienza tra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i sistemi di produzione di energia rinnovabile, la cogenerazione, il teleriscaldamento e il teleraffrescamento, le pompe di calore, i sistemi ibridi e i sistemi di monitoraggio e controllo attivo dei consumi, nonché il free cooling aerotermico, geotermico o idrotermico.».

Art. 4

Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo n. 192 del 2005. Ambito di intervento

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-ter, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

«b-bis) l'integrazione negli edifici di impianti tecnici per l'edilizia e di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici»;

b) al comma 2-ter, lettera c), dopo la parola «definizione» sono inserite le seguenti: «di una strategia di lungo termine per la ristrutturazione del parco immobiliare nazionale e»;

c) al comma 2-ter, lettera l), dopo la parola «promozione» sono inserite le seguenti: «dell'efficienza energetica e»;



- d) al comma 2-ter, lettera m), dopo le parole «della politica energetica del settore» sono inserite le seguenti: «e all'incremento del tasso di riqualificazione energetica degli edifici tramite maggiori strumenti informativi dedicati ai cittadini, alle imprese e alla pubblica amministrazione»;
- e) al comma 3, lettera a), dopo le parole «al comma 3-bis» sono inserite le seguenti: «e al comma 3-bis.1»;
- f) al comma 3, dopo la lettera c) è inserita la seguente: c-bis) gli edifici dichiarati inagibili o collabenti;
- g) al comma 3, la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) gli edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d'uso di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, il cui utilizzo standard non prevede l'installazione e l'impiego di sistemi tecnici di climatizzazione, resta fermo in ogni caso quanto previsto in materia di integrazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici negli edifici secondo quanto previsto al decreto di cui all'articolo 4, comma 1;»;
- h) al comma 3-bis, lettera b), dopo la parola «l'esercizio,» sono inserite le seguenti: «la conduzione, il controllo,» e dopo le parole «degli impianti tecnici, di cui» sono inserite le seguenti: «all'articolo 4, comma 1-ter e».

Art. 5

Introduzione dell'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 192 del 2005. Strategia di ristrutturazione a lungo termine

1. Al decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192, dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:
- «Articolo 3-bis (Strategia di ristrutturazione a lungo termine). - 1. Su proposta del Ministro dello sviluppo economico, acquisito il parere della Conferenza unificata, è adottata, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, la strategia di lungo termine per sostenere la ristrutturazione del parco nazionale di edifici residenziali e non residenziali, sia pubblici che privati, al fine di ottenere un parco immobiliare decarbonizzato e ad alta



efficienza energetica entro il 2050, facilitando la trasformazione, efficace in termini di costi, degli edifici esistenti in edifici a energia quasi zero. La strategia di ristrutturazione a lungo termine è recepita nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima e comprende:

- a) una ricognizione del parco immobiliare nazionale fondata, se del caso, su campionamenti statistici e sulla quota di edifici ristrutturati prevista nel 2020;
- b) l'individuazione di approcci alla ristrutturazione efficace in termini di costi in base al tipo di edificio e alla zona climatica, tenendo conto, ove possibile, dei momenti più opportuni, nel ciclo di vita degli edifici, per la realizzazione di interventi di riqualificazione energetica, anche valutando l'introduzione di obblighi di ristrutturazione, e promuovendo l'utilizzo di tecniche che implicino maggior uso di elementi prefabbricati e la riduzione del tempo dei lavori di cantiere;
- c) una rassegna delle politiche e delle azioni in vigore, nonché delle modifiche rivolte a migliorarne l'efficacia, rivolte:
 - 1) ai segmenti del parco immobiliare nazionale caratterizzati dalle prestazioni peggiori;
 - 2) ad alleviare la povertà energetica;
 - 3) a rimuovere le barriere alla diffusione degli interventi di riqualificazione energetica, quali ad esempio le differenze tra i soggetti titolari di interessi contrapposti sul medesimo immobile;
 - 4) a superare le inefficienze, quali ad esempio i casi in cui agli investimenti sostenuti per la riqualificazione energetica degli edifici non corrispondono adeguati benefici economici, energetici e ambientali;
 - 5) a promuovere le tecnologie intelligenti, ivi comprese quelle che favoriscono l'interconnessione tra edifici;
 - 6) a promuovere le competenze e la formazione nei settori edile e dell'efficienza energetica;
- d) la proposta di politiche e azioni, anche di lungo termine, volte a stimolare le ristrutturazioni importanti ed efficaci in termini di costi, valutando la promozione delle ristrutturazioni importanti ottenibili per fasi successive, ad esempio attraverso l'introduzione di un sistema facoltativo di «passaporto» di ristrutturazione degli edifici, tenendo conto delle risultanze dello studio della Commissione europea di cui all'articolo 19-bis della direttiva 2010/31/UE

e individuando le modalità per garantire risorse finanziarie adeguate anche attraverso meccanismi che consentano l'utilizzo di agevolazioni fiscali anche qualora gli interventi siano integralmente realizzati e finanziati da società di servizi energetici o altri soggetti finanziatori;

e) la proposta di politiche e azioni, anche di lungo termine, rivolte ad accelerare la riqualificazione energetica di tutti gli edifici pubblici;

f) l'integrazione degli interventi di efficientamento energetico degli edifici con gli interventi per la riduzione del rischio sismico e di incendio, volta ad ottimizzare la sicurezza, i costi di investimento e la durata degli edifici, tramite la proposta di requisiti, anche aggiuntivi rispetto a quelli di cui all'articolo 4, comma 1, numero 3-quinquies), ai fini dell'accesso agli incentivi;

g) una stima affidabile del risparmio energetico atteso, nonché dei benefici in senso lato come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli connessi alla salute, alla sicurezza e alla qualità dell'aria.

2. La strategia di cui al comma 1 prevede la fissazione di obiettivi indicativi periodici per il 2030, il 2040 e il 2050, ivi incluso il raggiungimento di un tasso annuale di ristrutturazione degli edifici, al fine del miglioramento della prestazione energetica, pari almeno al 3%, la definizione di indicatori di progresso misurabili, e specifica il modo in cui il conseguimento di tali obiettivi contribuisce al conseguimento degli obiettivi di efficienza energetica stabiliti nel Piano integrato per l'energia e il clima.

3. Lo schema di strategia di cui al comma 1 è sottoposto, dopo la sua elaborazione, a consultazione pubblica e i risultati di tale consultazione sono inclusi, in forma sintetica, nella versione definitiva della strategia stessa. Durante l'attuazione della strategia sono svolte periodicamente, e in modo inclusivo, delle consultazioni pubbliche per valutare l'aggiornamento del documento.

4. Nei successivi aggiornamenti della strategia di ristrutturazione a lungo termine nell'ambito del Piano integrato per l'energia e il clima, nonché nelle relazioni nazionali intermedie integrate sull'energia e il clima, sono inclusi i dettagli relativi all'attuazione della strategia stessa, ivi comprese le politiche e le azioni in essa previste, i costi sostenuti e i risultati ottenuti.».



Art. 6

Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo n. 192 del 2005. Adozione di criteri generali, di una metodologia di calcolo e requisiti della prestazione energetica

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera a), le parole «ai paragrafi 1 e 2» sono soppresse; le parole «dell'allegato» sono sostituite dalle seguenti: «all'allegato»; le parole «del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010» sono sostituite dalle seguenti: «e successive modificazioni»; dopo le parole «criteri generali» sono inserite le seguenti: «, oltre a quelli già esplicitati nel suddetto allegato I»;

2) alla lettera b), dopo il numero 3, sono aggiunti i seguenti:

«3-bis) in fase di progettazione per la realizzazione di nuovi edifici o per la ristrutturazione importante degli edifici esistenti, si tiene conto della fattibilità tecnica, funzionale, ambientale ed economica dei sistemi alternativi ad alta efficienza, se disponibili;

3-ter) i nuovi edifici e gli edifici esistenti, in occasione della sostituzione del generatore di calore, ove tecnicamente ed economicamente fattibile, sono dotati di dispositivi autoregolanti che controllino separatamente la temperatura in ogni vano o, ove giustificabile, in una determinata zona riscaldata o raffrescata dell'unità immobiliare;

3-quater) nel caso di nuova installazione, sostituzione o miglioramento dei sistemi tecnici per l'edilizia, i requisiti minimi comprendono il rendimento energetico globale, assicurano la corretta installazione e il corretto dimensionamento e prevedono inoltre adeguati sistemi di regolazione e controllo, eventualmente differenziandoli per i casi di installazione in edifici nuovi o esistenti;

3-quinquies) per i nuovi edifici e gli edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti, i requisiti rispettano i parametri del benessere termo-igrometrico degli ambienti interni, della sicurezza in caso di incendi e dei rischi connessi all'attività sismica;

3-sexies) ove tecnicamente ed economicamente fattibile, entro il 1° gennaio 2025 gli edifici non residenziali, dotati di impianti termici con potenza nominale superiore a 290 kW, sono



dotati di sistemi di automazione e controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 4, e all'articolo 15, paragrafo 4, della direttiva 2010/31/UE, e successive modificazioni;»;

b) il comma 1-bis è sostituito dai seguenti:

«1-bis. Negli edifici di nuova costruzione, negli edifici sottoposti a ristrutturazione importante e negli edifici non residenziali dotati di più di venti posti auto sono rispettati i seguenti criteri di integrazione delle tecnologie per la ricarica dei veicoli elettrici:

a) negli edifici non residenziali di nuova costruzione e negli edifici non residenziali sottoposti a ristrutturazioni importanti, dotati di più di dieci posti auto, sono installati:

1) almeno un punto di ricarica ai sensi del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, di recepimento della direttiva 2014/94/UE;

2) infrastrutture di canalizzazione, vale a dire condotti per cavi elettrici, per almeno un posto auto ogni cinque, al fine di consentire anche in una fase successiva di installare ulteriori punti di ricarica per veicoli elettrici;

b) l'obbligo di cui alla lettera a) si applica qualora:

1) il parcheggio sia situato all'interno dell'edificio e, nel caso di ristrutturazioni importanti, le misure di ristrutturazione riguardino il parcheggio o le infrastrutture elettriche dell'edificio; o

2) il parcheggio sia adiacente all'edificio e, nel caso di ristrutturazioni importanti, le misure di ristrutturazione riguardino il parcheggio o le infrastrutture elettriche del parcheggio;

c) entro il 1° gennaio 2025, negli edifici non residenziali dotati di più di venti posti auto, è installato almeno un punto di ricarica ai sensi del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, di recepimento della direttiva 2014/94/UE;

d) negli edifici residenziali di nuova costruzione e negli edifici residenziali sottoposti a ristrutturazioni importanti, dotati di più di dieci posti auto, sono installate, in ogni posto auto, infrastrutture di canalizzazione, vale a dire condotti per cavi elettrici, al fine di consentire anche in una fase successiva di installare punti di ricarica per veicoli elettrici ai sensi del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, di recepimento della direttiva 2014/94/UE;

e) l'obbligo di cui alla lettera d) si applica qualora:



**ENERGIA E SOSTENIBILITÀ
PER LA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

1) il parcheggio è situato all'interno dell'edificio e, nel caso di ristrutturazioni importanti, le misure di ristrutturazione comprendono il parcheggio o le infrastrutture elettriche dell'edificio;
o

2) il parcheggio è adiacente all'edificio e, nel caso di ristrutturazioni importanti, le misure di ristrutturazione comprendono il parcheggio o le infrastrutture elettriche del parcheggio;

f) le disposizioni di cui alle lettere da a) a e) non si applicano nel caso in cui:

1) l'obbligo insista su edifici di proprietà di piccole e medie imprese, quali definite al titolo I dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea, e da esse occupati;

2) con riguardo esclusivo alle lettere a) e d), siano state presentate domande di permesso a costruire o domande equivalenti entro il 10 marzo 2021;

3) le infrastrutture di canalizzazione necessarie si basino su microsistemi isolati e ciò comporti problemi sostanziali per il funzionamento del sistema locale di energia e comprometta la stabilità della rete locale;

4) il costo delle installazioni di ricarica e di canalizzazione superi il 7% del costo totale della ristrutturazione importante dell'edificio;

5) l'obbligo insista su edifici pubblici che già rispettino requisiti comparabili conformemente alle disposizioni di cui al decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, di recepimento della direttiva 2014/94/UE.

1-ter. I decreti di cui al comma 1 definiscono le modalità attuative degli obblighi di cui al comma 1-bis, nonché le caratteristiche tecniche dei punti di ricarica e delle infrastrutture di canalizzazione, tenendo conto del rapporto tra costi e benefici per il destinatario dell'obbligo e inoltre definiscono:

a) le modalità con cui sono raccolti i dati relativi ai punti di ricarica installati, con particolare riferimento a quelli accessibili al pubblico, al fine di favorirne e promuoverne l'utilizzo da parte della collettività, anche sfruttando la Piattaforma unica nazionale (PUN) di cui all'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257;

b) misure volte a favorire la semplificazione dell'installazione di punti di ricarica negli edifici residenziali e non residenziali nuovi ed esistenti e il superamento di eventuali ostacoli normativi, anche relativi a procedure di autorizzazione e di approvazione;

c) misure per la promozione della mobilità dolce e verde e la pianificazione urbana.

1-quater. Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, acquisita l'intesa della Conferenza unificata, sono aggiornati, in relazione all'articolo 17 della direttiva 2010/31/UE, e successive modificazioni, i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare l'attestazione della prestazione energetica degli edifici.

1-quinquies. Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, acquisita l'intesa della Conferenza unificata, sono armonizzate nonché aggiornate, anche ai sensi di quanto previsto dagli articoli 14 e 15 della direttiva 2010/31/UE, come modificati dall'articolo 1 della direttiva (UE) 2018/844, le modalità di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione, accertamento e ispezione degli impianti termici degli edifici, nonché le disposizioni in materia di requisiti, soggetti responsabili e criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi cui affidare i compiti di ispezione degli impianti stessi. Il decreto di cui al presente comma tiene conto dei seguenti criteri e contenuti:

1) le disposizioni introdotte tengono conto della necessità di ottimizzare il rapporto tra costi e benefici per la collettività;

2) le disposizioni introdotte tengono conto della necessità di semplificare l'attività di ispezione degli impianti termici di piccola taglia, anche ai fini di identificare la soglia di potenza, comunque non superiore a 70 kW, al di sotto della quale non è prevista attività ispettiva ai fini del controllo dell'efficienza energetica, la soglia di potenza al di sotto della quale è sufficiente l'accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica inviato dal manutentore o terzo responsabile, nonché la soglia di potenza al di sopra della quale è obbligatoria l'ispezione periodica delle parti accessibili dell'impianto;

3) le disposizioni introdotte sono differenziate, se del caso, in base alla tipologia di vettore energetico utilizzato per l'alimentazione dell'impianto termico, fornendo indicazioni puntuali per quanto riguarda gli impianti alimentati da biomassa;

4) sono individuati i casi in cui, in sede di ispezione, è obbligatorio consentire l'accesso all'impianto termico per controllarne le caratteristiche e le condizioni di normale funzionamento, anche attraverso i residui del prodotto della combustione;

5) sono definite le modalità per l'integrazione delle informazioni sul controllo, sulla manutenzione, sull'accertamento e sull'ispezione degli impianti termici degli edifici con quelle presenti nel catasto degli attestati di prestazione energetica di cui all'articolo 6, comma 12, lettera d).»;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Al fine di adeguare la metodologia di calcolo di cui al comma 1, lettera a), alle norme tecniche di cui all'allegato I, paragrafo 1, della direttiva 2010/31/UE, e successive modificazioni, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), in collaborazione con il Comitato Termotecnico italiano (CTI), predispone e sottopone al Ministero dello sviluppo economico uno studio che evidenzi l'impatto energetico, economico e amministrativo conseguente al suddetto adeguamento.».

Art. 7

Modifiche all'articolo 4-ter del decreto legislativo n. 192 del 2005. Strumenti finanziari e superamento delle barriere di mercato

1. All'articolo 4-ter del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Gli incentivi di cui al comma 1, qualora siano volti a migliorare l'efficienza energetica in occasione della ristrutturazione degli edifici, sono commisurati ai risparmi energetici perseguiti o conseguiti. Gli strumenti di incentivazione favoriscono inoltre la sinergia tra i fondi nazionali e i fondi strutturali europei. Il monitoraggio dei risparmi energetici perseguiti

o conseguiti, è effettuato dalla medesima autorità che concede l'incentivo, tenendo conto di almeno uno dei seguenti criteri:

- 1) la prestazione energetica dell'apparecchiatura o del materiale utilizzato per la ristrutturazione;
- 2) i valori standard per il calcolo dei risparmi energetici negli edifici;
- 3) il confronto degli attestati di prestazione energetica rilasciati prima e dopo la ristrutturazione;
- 4) una diagnosi energetica;
- 5) un altro metodo pertinente, trasparente e proporzionato che indichi il miglioramento della prestazione energetica.

1-ter. Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i requisiti degli operatori che provvedono all'installazione degli elementi edilizi e dei sistemi tecnici per l'edilizia, tenendo conto della necessità di garantire l'adeguata competenza degli operatori che provvedono all'installazione degli elementi edilizi e dei sistemi tecnici per l'edilizia, considerando tra l'altro il livello di formazione professionale, conseguito anche attraverso corsi specialistici e certificazioni. Decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del predetto decreto, gli incentivi di cui al comma 1 sono concessi a condizione che i predetti sistemi siano installati da un operatore in possesso dei requisiti prescritti.»;

b) al comma 3, le parole: «, sulla base del modello contrattuale previsto all'articolo 7, comma 12, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2012, recante disposizioni in materia di incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2013» sono soppresse;

c) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. Al fine di sostenere la mobilitazione degli investimenti per la riqualificazione energetica necessaria a conseguire gli obiettivi indicativi di cui all'articolo 3-bis, e sfruttando



le potenzialità del Portale Nazionale di cui all'articolo 4-quater, l'ENEA e il Gestore Servizi Energetici S.p.a. (GSE) predispongono congiuntamente, e trasmettono al Ministero dello sviluppo economico e alla Conferenza Unificata, ognuno avvalendosi delle proprie competenze, un rapporto contenente proposte finalizzate a:

- 1) aggregare i progetti, anche mediante la promozione di piattaforme, gruppi di investimento e consorzi di piccole e medie imprese, per consentire l'accesso degli investitori, nonché lo sviluppo di soluzioni standard differenziate in base al tipo di potenziali clienti;
- 2) ridurre il rischio percepito dagli investitori privati, nelle operazioni di finanziamento degli interventi di efficienza energetica negli edifici;
- 3) ottimizzare, in collaborazione con i Comuni, l'utilizzo degli strumenti pubblici di promozione degli interventi di efficienza energetica negli edifici, con l'obiettivo di stimolare investimenti privati supplementari o superare le inefficienze del mercato;
- 4) orientare gli investimenti privati verso la riqualificazione energetica del parco immobiliare pubblico, anche attraverso lo sviluppo del mercato dei servizi energetici e la diffusione dell'adozione di contratti EPC;
- 5) fornire, in collaborazione con i Comuni, strumenti e servizi di consulenza accessibili e trasparenti, come sportelli unici a supporto dei consumatori, denominati "one-stop-shop", in materia di ristrutturazioni edilizie e di strumenti finanziari per l'efficienza energetica negli edifici.».

Art. 8

Introduzione dell'articolo 4-quater del decreto legislativo n. 192 del 2005. Portale Nazionale sulla prestazione energetica degli edifici

1. Dopo l'articolo 4-ter del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, è inserito il seguente:
«Articolo 4-quater (Portale Nazionale sulla prestazione energetica degli edifici). - 1. è istituito, presso ENEA, il Portale Nazionale sulla prestazione energetica degli edifici, con lo scopo di fornire ai cittadini, alle imprese e alla pubblica amministrazione informazioni sulla prestazione energetica degli edifici, sulle migliori pratiche per le riqualificazioni energetiche efficaci in termini di costi, sugli strumenti di promozione esistenti per migliorare la

prestazione energetica degli edifici, ivi compresa la sostituzione delle caldaie a combustibile fossile con alternative più sostenibili, e sugli attestati di prestazione energetica.

2. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, secondo le modalità previste dal decreto di cui al comma 4, ENEA istituisce uno sportello unico finalizzato a fornire assistenza ed ogni informazione utile:

a) ai cittadini e alle imprese relativamente: alla mappatura energetica degli edifici, alla conformità alla normativa di settore, alla valutazione del potenziale di efficientamento e alla selezione delle priorità di intervento, ivi compresi i piani di riqualificazione per fasi successive, alla selezione degli strumenti di promozione più adeguati allo scopo, alla formazione delle competenze professionali;

b) alla pubblica amministrazione relativamente: alla mappatura energetica degli edifici, alla conformità alla normativa di settore, alla valutazione del potenziale di efficientamento e alla selezione delle priorità di intervento, ivi compresi i piani di riqualificazione per fasi successive, alla selezione degli strumenti di promozione più adeguati allo scopo, anche tramite l'utilizzo dei contratti EPC, alla formazione delle competenze tecniche.

3. Le attività di cui al comma 1 sono fornite a seguito dell'acquisizione e dell'elaborazione, da parte del Portale, delle informazioni di cui al comma 4 relative alla consistenza del parco immobiliare nazionale, alla sua prestazione energetica e ai suoi consumi energetici, nonché agli interventi già eseguiti di riqualificazione energetica degli edifici.

4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, sentita la Conferenza Unificata, individua, con apposito decreto, le modalità di funzionamento del portale di cui al comma 1, sia in termini di erogazione del servizio che di gestione dei flussi informativi, oltre alle opportune forme di collaborazione e raccordo tra le amministrazioni interessate, per le quali risulti prioritario il ricorso a dati organizzati dei catasti regionali, laddove esistenti, che alimentino il portale nazionale mediante meccanismi di interoperabilità tra i sistemi, per assicurare un celere e compiuto afflusso per via telematica dei dati presenti:



- a) nel catasto degli attestati di prestazione energetica di cui all'articolo 6, comma 12, lettera d), ivi comprese le informazioni sugli impianti termici;
 - b) nella banca dati di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 maggio 2018, n. 110, recante "Modalità di gestione dei flussi informativi alla banca dati istituita presso il Gestore Servizi Energetici GSE S.p.a. relativa agli incentivi nei settori dell'efficienza energetica e della produzione di energia da fonti rinnovabili";
 - c) nel database "Progetto Patrimonio della PA", ai sensi dell'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;
 - d) nel Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE), relativi alle sole informazioni di spesa per i consumi energetici, di cui all'articolo 28 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e all'articolo 14, commi da 6 a 11, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
 - e) nel Sistema informatico integrato di cui al decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, e relativi alle utenze intestate agli utenti privati e alle Pubbliche amministrazioni, previa stipula di un protocollo d'intesa tra l'ENEA e l'Acquirente Unico S.p.A., sentiti l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente e il Garante per la protezione dei dati personali.
5. Il portale di cui al comma 1 è alimentato da ogni altra informazione relativa alla consistenza del parco immobiliare, ai consumi energetici e agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici pubblici, già in possesso della pubblica amministrazione, nonché dai dati relativi all'adozione di contratti EPC per gli edifici della pubblica amministrazione stessa, ove disponibili, dei quali tiene apposito registro.
6. Il portale di cui al comma 1 fornisce supporto e ogni informazione utile al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, previa richiesta, alla Conferenza Unificata, necessari ad assicurare il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi nazionali in materia di efficienza energetica e integrazione delle energie rinnovabili negli edifici, per l'elaborazione delle strategie e dei programmi di promozione in materia di efficienza energetica negli edifici, nonché per le attività di cui all'articolo 10, comma 2.



7. Il portale di cui al comma 1 fornisce, per finalità statistiche e di studio, anche in forma aggregata e nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali, i dati e le elaborazioni realizzate secondo le modalità definite con il decreto di cui al comma 4. Inoltre, rende disponibili anche ai singoli proprietari degli immobili i dati del sistema informativo di cui all'articolo 6, comma 12, lettera d), confluiti nel portale.».

2. All'attuazione del presente articolo si provvede, nel limite di un milione di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea previsto dall'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9

Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo n. 192 del 2005. Attestato di prestazione energetica, rilascio e affissione

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione è inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici; copia dell'attestato di prestazione energetica deve essere altresì allegata al contratto, tranne che nei casi di locazione di singole unità immobiliari. In caso di omessa dichiarazione o allegazione, se dovuta, le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000; la sanzione è da euro 1.000 a euro 4.000 per i contratti di locazione di singole unità immobiliari e, se la durata della locazione non eccede i tre anni, essa è ridotta alla metà. Il pagamento della sanzione amministrativa non esenta comunque dall'obbligo di presentare alla regione o provincia autonoma competente la dichiarazione o la copia dell'attestato di prestazione energetica

entro quarantacinque giorni. L'Agenzia delle entrate, sulla base di apposite intese nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, individua, nel quadro delle informazioni disponibili acquisite con la registrazione nel sistema informativo dei contratti di cui al presente comma, quelle rilevanti ai fini del procedimento sanzionatorio di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e le trasmette, in via telematica, alla regione o provincia autonoma competente per l'accertamento e la contestazione della violazione.»;

b) al comma 5, dopo le parole «previste dai regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, e al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75», sono inserite le seguenti: «e dalle disposizioni del decreto di cui all'articolo 4, comma 1-quater»;

c) dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:

«10-bis. Quando un sistema tecnico per l'edilizia è installato, sostituito o migliorato, è analizzata la prestazione energetica globale della parte modificata e, se del caso, dell'intero sistema modificato. I risultati sono documentati e trasmessi al proprietario dell'edificio, in modo che rimangano disponibili e possano essere utilizzati per la verifica di conformità ai requisiti minimi di cui al presente decreto e per il rilascio degli attestati di prestazione energetica. In tali casi, ove ricorra quanto previsto al comma 5, è rilasciato un nuovo attestato di prestazione energetica.»;

d) al comma 12, lettera b), dopo il numero 8) è inserito il seguente: «8-bis) la data del sopralluogo obbligatorio e del relativo verbale sottoscritto dal proprietario dell'immobile o un suo delegato;»;

e) dopo il comma 12, è aggiunto il seguente:

«12-bis. Il sistema informativo di cui al comma 12, lettera d), consente la raccolta dei dati relativi al consumo di energia degli edifici pubblici e privati, misurato o calcolato, per i quali è stato rilasciato un attestato di prestazione energetica in conformità del presente articolo.».



Art. 10

Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo n. 192 del 2005. Esercizio e manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale e estiva

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, dopo la parola «Esercizio» sono inserite le seguenti: «, conduzione, controllo, ispezione», e dopo la parola «estiva» sono aggiunte le seguenti: «, e per la preparazione dell'acqua calda sanitaria»;

b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Ai fini dell'esercizio, conduzione, controllo, manutenzione, accertamento e ispezione degli impianti termici degli edifici, nonché in materia di requisiti professionali e di criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi cui affidare i compiti di ispezione degli impianti stessi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1-quater e 1-quinquies.».

Art. 11

Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo n. 192 del 2005. Relazione tecnica, accertamenti e ispezioni

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole «concessione edilizia» sono sostituite dalle seguenti: «acquisizione del titolo abilitativo»; il quarto periodo è abrogato;

b) al comma 1-bis, dopo le parole «nell'ambito della relazione di cui al comma 1 è prevista una valutazione» sono inserite le seguenti: «, da effettuarsi in fase di progettazione,».



Art. 12

Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo n. 192 del 2005. Funzioni delle regioni e degli enti locali

1. All'articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole «dai decreti di cui all'articolo 4, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dal presente decreto e dai relativi decreti attuativi»;

b) al comma 3:

1) all'alinea, le parole «di climatizzazione» sono sostituite dalla seguente: «termici»;

2) alla lettera c), le parole «di cui all'articolo 4, comma 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 6, comma 12, come modificato secondo le modalità individuate ai sensi dell'articolo 4, comma 1-quinquies, n. 5)»;

c) al comma 3-bis:

1) alla lettera c), le parole «certificazione energetica» sono sostituite dalle seguenti: «attestazione della prestazione energetica degli edifici»;

2) alla lettera f), le parole «, o in occasione delle attività ispettive di cui all'allegato L, comma 16» sono soppresse;

d) al comma 5-quinquies:

1) all'alinea, dopo le parole «dai regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, e 16 aprile 2013, n. 75,» sono inserite le seguenti: «e dai decreti di cui all'articolo 4,»;

2) alla lettera b), dopo le parole «e degli attestati emessi» sono inserite le seguenti: «mediante attività di accertamento documentale e ispezione in sito, tenendo conto dei criteri di cui all'allegato II della direttiva 2010/31/UE e successive modificazioni;»

3) dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

«b-bis) avviare programmi di verifica del rispetto dei requisiti definiti con i provvedimenti di cui all'articolo 4, comma 1, e del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1-bis, i cui risultati sono comunicati, a fini statistici, al Ministero dello sviluppo economico.».



Art. 13

Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo n. 192 del 2005. Monitoraggio, analisi, valutazione e adeguamento della normativa energetica nazionale e regionale

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il Ministero dello sviluppo economico promuove forme di monitoraggio in collaborazione con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per quanto di rispettiva competenza ed anche avvalendosi di accordi con enti tecnico-scientifici e agenzie, pubblici e privati, nonché del portale di cui all'articolo 4-quater, al fine di rilevare il grado di attuazione del presente decreto, valutando i risultati conseguiti e proponendo eventuali interventi di adeguamento normativo.».

Art. 14

Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo n. 192 del 2005. Clausola di cedevolezza

1. All'articolo 17 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, comma 1, dopo le parole «direttiva 2010/31/UE» sono inserite le seguenti: «, come modificata dalla direttiva 2018/844/UE,».

Capo II

Modifiche agli allegati al decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192

Art. 15

Modifiche all'allegato A

1. All'allegato A, punto 47, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, dopo la lettera d) è inserita la seguente: «e) sono ricompresi nei servizi energetici degli edifici anche i sistemi di ventilazione e i sistemi di automazione e controllo;».

Capo III

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia

Art. 16

Regolamenti edilizi comunali

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto i comuni adeguano il regolamento di cui all'articolo 4, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, prevedendo, con decorrenza dal medesimo termine, che, ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio, sia obbligatoriamente previsto, per gli edifici sia ad uso residenziale che ad uso diverso da quello residenziale, di nuova costruzione o sottoposti a interventi di ristrutturazione importante di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015, e successive modificazioni, che siano rispettati i criteri di integrazione delle tecnologie per la ricarica dei veicoli elettrici negli edifici, di cui all'articolo 4, comma 1-bis, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, modificato dall'articolo 6 del presente decreto.
2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, le regioni applicano, in relazione ai titoli abilitativi edilizi difforni da quanto ivi previsto, i poteri inibitori e di annullamento stabiliti nelle rispettive leggi regionali o, in difetto di queste ultime, provvedono ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli immobili di proprietà delle amministrazioni pubbliche.
4. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, i commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies sono abrogati.

Capo IV

Abrogazioni e disposizioni finali

Art. 17

Abrogazioni

1. Sono abrogate le disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192, di seguito indicate:



- a) articolo 3, commi 1 e 2;
- b) articolo 4-ter, comma 2;
- c) articolo 6, comma 6-bis;
- d) articolo 10, comma 3;
- e) articolo 11;
- f) articolo 13, comma 3.

2. All'articolo 4 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, i commi 1, 2 e 3 sono abrogati.

3. L'articolo 28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, è abrogato.

4. Alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 4, comma 1-quinquies, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74.

Art. 18

Disposizioni finali ed entrata in vigore

1. Nei successivi aggiornamenti del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, recante «Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765», si tiene conto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e della necessità di promuovere l'efficienza energetica e il miglioramento della prestazione energetica degli edifici.
2. All'attuazione del presente decreto, fatte salve le coperture finanziarie espressamente previste per l'attuazione dell'articolo 8, si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.



Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



ENERGIA E SOSTENIBILITÀ
PER LA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

5. LE NORMATIVE REGIONALI E DELLE PROVINCE AUTONOME

5.1. LE NORMATIVE DELLA REGIONE ABRUZZO

5.1.1. DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE 5 AGOSTO 2013, N. 567

REGIONE ABRUZZO

DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE del 5 agosto 2013, n. 567

Disposizioni in materia di Certificazione Energetica degli edifici nel territorio della
Regione Abruzzo.

LA GIUNTA REGIONALE

(Omissis)

Delibera

- 1) di adottare il Sistema Informativo per la Certificazione Energetica degli Edifici della Regione Abruzzo, con accesso tramite internet, realizzato da ENEA quale sistema idoneo alla trasmissione degli Attestati di Prestazione Energetica che costituisce la procedura di trasmissione degli Attestati di Prestazione Energetica di cui al DM 26/06/2009;
- 2) la procedura sopra indicata costituisce la procedura di trasmissione degli Attestati di Prestazione Energetica prevista dal DM 26/06/2009 ed è l'unica ammessa nella Regione Abruzzo;
- 3) di approvare la "Guida alla fruizione del Sistema Informativo della Certificazione Energetica della Regione Abruzzo" (Allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento);
- 4) di stabilire che la procedura adottata entra in vigore dal 1 settembre 2013;



5) di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Allegato A - Guida alla Fruizione del Sistema Informativo per la Certificazione Energetica della Regione Abruzzo (omissis)

5.1.2. LEGGE REGIONALE 4 LUGLIO 2015, N. 18

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 4 luglio 2015, n. 18

Disposizioni regionali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e
ispezione degli impianti termici.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

La seguente legge:

Art. 1

(Oggetto)

1. Nel rispetto del Titolo V della Costituzione e dello Statuto regionale, la presente legge stabilisce le modalità di recepimento ed attuazione della direttiva comunitaria 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, relativa alla prestazione energetica nell'edilizia, in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva, di seguito denominati "impianti termici", con riferimento alle disposizioni di cui al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale) convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 3 agosto 2013, n. 90.



Art. 2

(Regime di esercizio e manutenzione degli impianti termici)

1. Ai fini di cui all'art. 1 ed in coerenza con quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del D.Lgs 19 agosto 2005, n. 192), con Regolamento regionale, approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, tenendo conto delle peculiarità del territorio, del parco edilizio e impiantistico esistente, delle valutazioni tecnico-economiche concernenti i costi di costruzione e di gestione degli edifici, delle specificità ambientali, del contesto socioeconomico e di un corretto rapporto costi-benefici per i cittadini, la Regione provvede a:

- a) definire l'ambito di intervento, nonché fissare i termini e le definizioni connessi all'esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici;
- b) individuare le modalità più opportune per garantire il corretto esercizio degli impianti termici e più efficaci per lo svolgimento delle previste attività di controllo, accertamento e ispezione, provvedendo in particolare a:
 - 1) stabilire il campo delle potenze degli impianti su cui eseguire gli interventi di controllo e le ispezioni, con particolare attenzione agli impianti a combustibile solido;
 - 2) fissare requisiti minimi di efficienza energetica degli impianti termici;
 - 3) stabilire gli obblighi a carico di proprietari, utenti, responsabili di impianto, in genere, ed imprese di manutenzione, finalizzati al corretto esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici;
 - 4) definire criteri generali, requisiti e soggetti responsabili per l'esercizio, la conduzione, il controllo e la manutenzione degli impianti termici;
 - 5) definire le competenze e le responsabilità del responsabile dell'impianto, o del terzo da questi eventualmente designato, ivi compresi i limiti per il ricorso alla delega e le condizioni necessarie per l'assunzione della funzione;

- 6) definire le modalità per garantire il corretto esercizio degli impianti termici, ivi compresa la loro periodica manutenzione e controllo, nonché il loro controllo di efficienza energetica;
- 7) definire le attività di accertamento ed ispezione, finalizzate a garantire l'adeguata efficienza energetica degli impianti termici e la riduzione delle emissioni inquinanti;
- c) definire i requisiti degli organismi e dei soggetti cui affidare le attività di ispezione sugli impianti termici;
- d) definire i valori massimi della temperatura ambiente, i limiti di esercizio degli impianti termici, ivi compresi i periodi di attivazione ed i valori di riferimento della temperatura dei locali climatizzati, e le facoltà delle Amministrazioni comunali in merito ai limiti di esercizio degli impianti termici;
- e) definire i requisiti ed i livelli minimi di efficienza energetica degli impianti termici, con riferimento alle diverse tecnologie di generazione ed al periodo di installazione;
- f) stabilire le modalità attraverso le quali le aziende di distribuzione dell'energia ed i distributori di combustibile per gli impianti termici degli edifici comunicano alle autorità competenti di cui all'art. 6, entro il 31 marzo di ogni anno, i dati relativi all'ubicazione, alla titolarità e ai consumi degli impianti riforniti nell'anno precedente, nonché i dati relativi alle forniture annuali di combustibile negli edifici serviti, ai fini dell'implementazione e dell'aggiornamento del catasto degli impianti termici;
- g) definire le sanzioni da porre a carico di tutti i soggetti obbligati, secondo quanto previsto nella presente legge.

Art. 3

(Conduzione, manutenzione e controllo degli impianti termici)

1. In particolare, ai fini di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), il Regolamento regionale determina, in rapporto alle caratteristiche degli impianti termici, tenendo conto della normativa tecnica in materia e dell'evoluzione tecnologica:
 - a) le condizioni nel rispetto delle quali il proprietario, il conduttore, l'amministratore di condominio, responsabile in genere o per essi un terzo che se ne assume la responsabilità, mantiene in esercizio gli impianti termici, ivi compresa la frequenza e le modalità di



effettuazione degli interventi di manutenzione e controllo, nonché la frequenza dei controlli di efficienza energetica, articolate in base alla tipologia ed alla potenza degli impianti termici, finalizzate al contenimento dei consumi energetici e alla riduzione delle emissioni inquinanti;

b) gli obblighi a cui si deve attenere l'operatore incaricato del controllo ed eventuale manutenzione, nonché per il controllo di efficienza energetica degli impianti termici, sia nei confronti del responsabile dell'impianto, delle autorità competenti di cui all'art. 6 e della Regione;

c) i criteri, la frequenza e le modalità di esecuzione delle attività di accertamento ed ispezione, prevedendo per queste ultime modalità semplificate per gli impianti di minor potenza.

2. Il Regolamento regionale di cui all'art. 2, comma 1, dovrà comunque garantire quanto segue:

a) le operazioni di manutenzione e controllo degli impianti termici devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi del Decreto del Ministro per lo Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37, conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche per l'uso e la manutenzione rese disponibili dall'impresa installatrice dell'impianto ai sensi della normativa vigente;

b) qualora l'impresa installatrice non abbia fornito proprie istruzioni specifiche o queste non siano più disponibili, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte degli impianti termici devono essere eseguite conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborato dal fabbricante ai sensi della normativa vigente;

c) in mancanza delle suddette prescrizioni, la manutenzione e il controllo di cui alle lettere a) e b) del presente comma devono essere eseguiti di regola con cadenza biennale, salvo diversa e motivata attestazione del manutentore.



Art. 4

(Misure di sostegno)

1. Gli oneri necessari per l'adeguamento e la gestione del catasto degli impianti termici, per le iniziative di informazione e sensibilizzazione nonché per gli accertamenti e le ispezioni sugli impianti stessi, in ottemperanza alle norme statali vigenti, sono posti a carico dei responsabili degli impianti. Nel Regolamento regionale vengono definiti i criteri che le autorità competenti di cui all'art. 6, devono seguire, al fine di assicurare l'applicazione di modalità uniformi sul territorio regionale del contributo, da parte dei responsabili degli impianti, per la copertura dei costi inerenti gli accertamenti e le ispezioni degli impianti termici.

2. Le autorità competenti di cui all'art. 6, ai fini di cui al comma 1, tenendo conto delle peculiarità del territorio, del parco edilizio e impiantistico esistente, dei costi per l'esecuzione delle attività di accertamento ed ispezione degli impianti termici, con proprio provvedimento, stabiliscono:

- a) l'entità e le modalità di versamento del contributo necessario a coprire i costi delle attività di accertamento, la gestione del catasto degli impianti termici, le iniziative di informazione e sensibilizzazione, nonché per le attività connesse, seguendo i criteri posti dal Regolamento regionale;
- b) l'entità e le modalità di versamento del contributo da porre a carico dei responsabili che non trasmettono il rapporto di efficienza energetica nei termini indicati dalle autorità competenti stesse.

Art. 5

(Delibere attuative)

1. Entro sessanta giorni dall'emanazione del Regolamento regionale di cui all'art. 2 ed in attuazione del medesimo, la Giunta regionale provvede, con propria delibera, a:

- a) definire i programmi per la qualificazione e formazione professionale, delle imprese di manutenzione e degli organismi e dei soggetti cui affidare le attività di ispezione sugli impianti termici;

- b) definire e promuovere le campagne di informazione e sensibilizzazione dei cittadini;
 - c) definire i contenuti dei modelli di libretto di impianto per la climatizzazione, dei modelli di rapporto di efficienza energetica ed in generale i contenuti della documentazione inerente l'art. 2, comma 1, lettera b);
 - d) definire ed avviare i programmi di verifica annuale della conformità dei rapporti di ispezione, nonché definire i criteri e le modalità di controllo e monitoraggio sulle attività di accertamento e ispezione degli impianti termici, necessari al rilievo del grado di attuazione della direttiva 2010/31/UE (D.Lgs 192/2005) e della valutazione dei risultati conseguiti, al fine di intervenire con eventuali adeguamenti normativi.
2. La Giunta regionale definisce altresì le modalità per l'istituzione ed il funzionamento del catasto territoriale degli impianti termici, entro e non oltre il termine di cui al comma 1, stabilendo le necessarie caratteristiche di interoperabilità ed articolazione ai diversi livelli territoriali, ai fini del coordinamento del catasto unico regionale con i catasti territoriali delle autorità competenti di cui all'art. 6, con riguardo particolare ai compiti della Regione, alla qualità energetica degli edifici, al contenimento dei consumi energetici e delle emissioni in atmosfera.
3. Il catasto territoriale degli impianti termici di cui al comma 2 entra in funzione entro dodici mesi dall'istituzione dello stesso.

Art. 6

(Autorità competenti)

1. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, fino al riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono individuate quali autorità competenti i comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti e le province, per la restante parte del territorio.



Art. 7

(Regime sanzionatorio)

1. In relazione agli adempimenti di cui alla presente legge ed al Regolamento regionale, vigono le sanzioni previste dall'articolo 15 del D.Lgs 192/2005, comma 5, a carico di proprietario, conduttore, amministratore di condominio e terzo responsabile, e comma 6, a carico dell'operatore incaricato del controllo e manutenzione.
2. Il Regolamento regionale di cui all'art. 2 disciplina le modalità di irrogazione delle sanzioni e la modularità delle stesse.
3. Le autorità competenti applicano le sanzioni previste dalla presente legge e ne dispongono l'incasso.

Art. 8

(Abrogazioni)

1. La legge regionale 25 giugno 2007, n. 17 (Disposizioni in materia di esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti termici) è abrogata a decorrere dall'entrata in vigore del Regolamento regionale di cui all'art. 2.

Art. 9

(Norma finanziaria)

1. La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Art. 10

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

5.1.3. LEGGE REGIONALE 20 OTTOBRE 2015, N. 32

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 20 ottobre 2015, n. 32

Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della
Legge 56/2014.

(Stralcio)

Indice (omissis)

Art. 1 – art. 4 (omissis)

Art. 5 – Art. 15 (omissis)

Art. 4-bis

(Funzioni delle Province in materia di energia)

1. In materia di energia, ferma restando la potestà regolamentare della Regione, le Province, in forma singola o associata, esercitano le seguenti funzioni amministrative:

- a) funzione di controllo degli impianti termici;
- b) funzioni relative ai controlli della qualità del servizio di certificazione energetica ai sensi della lettera e) del comma 2 dell'articolo 4 e del comma 1 dell'articolo 5 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 75 (Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192).

Art. 5 – Art. 15 (omissis)

Allegato A – Leggi regionali che disciplinano le funzioni oggetto di trasferimento alla Regione ai sensi dell'articolo 3 (omissis)

Allegato B - Leggi regionali che disciplinano le funzioni oggetto di trasferimento ai Comuni ai sensi dell'articolo 4 (omissis)

5.1.4. DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE 7 FEBBRAIO 2019, N. 94

REGIONE ABRUZZO

DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE 7 febbraio 2019, n. 94

Approvazione dello schema di "Atto Esecutivo tra Regione Abruzzo, ENEA e Province di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo" e delle "Metodologie Operative" per la realizzazione di un sistema per la gestione del processo di certificazione energetica degli edifici ubicati nel territorio della Regione Abruzzo, del catasto APE e la relativa gestione dei controlli della qualità del servizio di certificazione energetica

LA GIUNTA REGIONALE

(Omissis)

Delibera

1. di approvare, nel rispetto della "Convenzione" approvata con DGR 594/2015, lo schema di "Atto Esecutivo" tra Regione, ENEA, Provincia di Chieti, Provincia dell'Aquila, Provincia di Pescara e Provincia di Teramo (Allegato 1) avente lo scopo della realizzazione di un sistema unitario per la gestione del processo di certificazione energetica degli edifici ubicati nella Regione Abruzzo;
2. di demandare al competente Servizio politica energetica, qualità dell'aria, SINA e Risorse estrattive del territorio l'adempimento della disposizione assunta e la relativa sottoscrizione dell'Atto Esecutivo secondo lo schema in allegato (*cfr.* Allegato 1);
3. di demandare alle Province di Chieti, Pescara, Teramo e L'Aquila la definizione di "Linee guida provinciali" per la gestione dei controlli della qualità del servizio di certificazione energetica secondo quanto previsto dalla Regione nelle "Metodologie operative" (Allegato 2);
4. di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione e degli allegati sul sito web della Regione Abruzzo ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 e sul BURAT.



Allegato 1 - Atto esecutivo relativo alla convenzione enea-regione Abruzzo del 08/03/2016 avente per oggetto: "collaborazione al fine di promuovere l'efficienza energetica, I servizi energetici sostenibili e lo sviluppo delle fonti di energia rinnovabili sul territorio della regione Abruzzo" (omissis)

Allegato 2 – Allegato tecnico (omissis)

5.1.5. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 LUGLIO 2020, N. 2 REGIONE ABRUZZO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 luglio 2020, n. 2/Reg

Regolamento recante la definizione delle disposizioni regionali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici a norma dell'articolo 2, comma 1, della Legge Regionale 4 luglio 2015, n. 18.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
(Omissis)

Emana

Il seguente regolamento:

Art. 1

(Ambito di intervento e finalità)

1. Il presente regolamento definisce i criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, nonché i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi cui affidare i compiti di ispezione degli impianti di climatizzazione, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 4 luglio 2015, n. 18 (Disposizioni regionali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici).

2. Le presenti disposizioni in particolare provvedono a:

- Fissare i termini e le definizioni connessi all'esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici;
- Fissare le modalità per il corretto esercizio degli impianti termici, con particolare riguardo alla manutenzione e al controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici;

- Fissare i criteri, la frequenza e le modalità di esecuzione delle attività di accertamento ed ispezione sugli impianti termici;
- Fissare requisiti minimi di efficienza energetica degli impianti termici;
- Definire criteri generali, requisiti e soggetti responsabili degli impianti termici, nonché le loro competenze e responsabilità;
- Definire i requisiti degli organismi e dei soggetti cui affidare le attività di ispezione sugli impianti termici;
- Definire i valori massimi della temperatura ambiente da rispettare nell'esercizio degli impianti;
- Definire i limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale, nonché le facoltà delle Amministrazioni comunali in merito ai limiti di esercizio degli impianti termici;
- Stabilire le modalità di trasmissione dei dati da parte delle società di distribuzione di energia e combustibili per impianti termici;
- Definire i criteri che le autorità competenti devono seguire, al fine di assicurare l'applicazione di modalità uniformi sul territorio regionale del contributo, da parte dei responsabili degli impianti, per la copertura dei costi inerenti gli accertamenti e le ispezioni degli impianti termici;
- Definire le sanzioni da porre a carico di tutti i soggetti obbligati.

Art. 2

(Termini e definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni contenute nell'Allegato A (Termini e definizioni).
2. Per tutto quanto non previsto nell'Allegato A si rimanda alle norme UNI e CEI vigenti in materia.



Art. 3

(Esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale e estiva)

1. Il proprietario, il conduttore, l'amministratore di condominio, o per essi un terzo, che se ne assume la responsabilità, mantiene in esercizio gli impianti e provvede affinché siano eseguite le operazioni di controllo e di manutenzione secondo le prescrizioni della normativa vigente.
2. Gli impianti termici sono mantenuti in esercizio e sottoposti alle operazioni di controllo e manutenzione, ai controlli di efficienza energetica e alle ispezioni, secondo le prescrizioni della normativa vigente e le disposizioni del presente regolamento.

Art. 4

(Autorità competenti)

1. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente regolamento le autorità competenti, come individuate con la l.r. 18/2015, realizzano, con cadenza periodica, gli accertamenti e le ispezioni necessarie all'osservanza delle norme relative al corretto esercizio degli impianti termici, e assicurano che la copertura dei costi avvenga con una equa ripartizione tra tutti gli utenti finali.
2. Le autorità competenti possono avvalersi, per l'attuazione delle previsioni del presente regolamento, di organismi esterni di specifica competenza tecnica, in possesso dei requisiti di cui alle presenti disposizioni.

Art. 5

(Ambito di applicazione)

1. Il presente dispositivo si applica a tutti gli impianti termici, presenti sul territorio regionale, come definiti al punto 35 dell'Allegato A.
2. Gli impianti termici non attivi come definiti al punto 38 dell'Allegato A, sono esentati dal rispetto delle presenti disposizioni, fino alla riattivazione o alla prima attivazione degli impianti stessi.

3. La disattivazione di un impianto termico deve essere effettuata con modalità idonee a non consentire in alcun modo l'utilizzo dell'impianto o garantire che sia stata disattivata la fornitura di combustibile al generatore di calore.
4. L'eventuale disattivazione dell'impianto termico deve essere comunicata entro trenta giorni, all'Autorità competente ovvero all'Organismo esterno, pena l'applicazione delle sanzioni previste nel presente regolamento.
5. Il Responsabile dell'impianto indica sul libretto di impianto la disattivazione dell'impianto termico, riportando altresì la data ed il motivo della disattivazione.

Art. 6

(Codifica degli impianti termici)

1. La codifica degli impianti termici ha l'obiettivo di identificare ogni impianto in modo univoco attraverso un codice detto "codice impianto", come definito al punto 13 dell'Allegato A.
2. Il codice impianto identifica l'impianto termico cui è associato; nel caso di impianti composti da più generatori che condividono lo stesso sistema di distribuzione, il codice impianto è unico e viene generato e rilasciato dall'Autorità competente ovvero dall'Organismo esterno.
3. Il codice impianto deve essere univoco per tutta la Regione Abruzzo, pertanto ai fini della costituzione del catasto unico regionale degli impianti termici, deve recare i dati distintivi dell'autorità competente che ha rilasciato il codice.
4. Il codice impianto identifica l'impianto per tutto il tempo in cui viene mantenuto in esercizio ed è legato all'unità immobiliare servita.
5. Nei casi di ristrutturazione dell'impianto termico e nei casi di sostituzione del generatore, anche ove sia previsto il cambio di vettore energetico utilizzato, il codice impianto non deve essere sostituito.
6. Il codice impianto deve essere riportato sul libretto di impianto per la climatizzazione, sui modelli di registrazione della scheda identificativa dell'impianto e sulla documentazione da trasmettere all'Autorità Competente per la certificazione dell'impianto termico di cui all'articolo 18.



7. Il codice impianto deve essere obbligatoriamente riportato in tutte le comunicazioni da trasmettere all'Autorità competente ovvero all'Organismo esterno; l'assenza del codice impianto, nei dati trasmessi ai fini della certificazione dell'impianto termico, configura la non validità della certificazione stessa, per causa imputabile al manutentore.

Art. 7

(Valori massimi della temperatura ambiente)

1. Durante il funzionamento dell'impianto termico per la climatizzazione invernale, la media ponderata delle temperature dell'aria non può essere superiore ai seguenti valori:

- a) 18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;
- b) 20°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici.

Il mantenimento della temperatura dell'aria negli ambienti entro i limiti fissati è ottenuto con accorgimenti che non comportino spreco di energia.

2. Durante il funzionamento dell'impianto termico per la climatizzazione estiva, la media ponderata delle temperature dell'aria non deve essere minore di 26°C - 2°C di tolleranza per tutti gli edifici. Il mantenimento della temperatura dell'aria negli ambienti entro i limiti fissati è ottenuto con accorgimenti che non comportino spreco di energia.

3. La rilevazione della temperatura in ambiente è effettuata con la strumentazione e secondo le metodologie previste dalla norma UNI 8364.

4. Gli ospedali, le cliniche o case di cura e assimilabili, ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché le strutture protette per l'assistenza e il recupero dei tossicodipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici, sono esclusi dal rispetto dei commi 1 e 2, limitatamente alle zone riservate alla permanenza e al trattamento medico dei degenti o degli ospiti. Per gli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili, per le sedi delle rappresentanze diplomatiche e di Organizzazioni internazionali non ubicate in stabili condominiali, le Amministrazioni comunali possono concedere deroghe motivate ai limiti di temperatura di cui ai commi 1 e 2, qualora elementi oggettivi o esigenze legate alla specifica destinazione d'uso giustifichino temperature diverse di detti valori.

5. Per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili, le Amministrazioni comunali possono concedere deroghe ai limiti di temperatura dell'aria negli ambienti di cui ai commi 1 e 2, qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

- a) le esigenze tecnologiche o di produzione richiedano temperature diverse dai valori limite;
- b) l'energia termica per la climatizzazione estiva e invernale degli ambienti derivi da sorgente non convenientemente utilizzabile in altro modo.

Art. 8

(Limiti di esercizio degli impianti termici)

1. Gli impianti termici destinati alla climatizzazione degli ambienti sono condotti in modo che, durante il loro funzionamento, non siano superati i valori massimi di temperatura indicati nell'articolo 7.
2. L'esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale è consentito nel rispetto dei seguenti limiti, relativi al periodo annuale e alla durata giornaliera di attivazione, articolata anche in due o più sezioni:
 - a) Zona A: ore sei giornaliere dal 10 dicembre al 15 marzo;
 - b) Zona B: ore otto giornaliere dal 10 dicembre al 31 marzo;
 - c) Zona C: ore dieci giornaliere dal 15 novembre al 31 marzo;
 - d) Zona D: ore dodici giornaliere dal 10 novembre al 15 aprile;
 - e) Zona E: ore quattordici giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile;
 - f) Zona F: nessuna limitazione.
3. Al di fuori di tali periodi, gli impianti termici possono essere attivati dal Responsabile solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio e, comunque, per una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria.
4. La durata giornaliera di attivazione degli impianti non ubicati nella zona F è compresa tra le ore 5,00 e le ore 23,00 di ciascun giorno.
5. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 non si applicano:

- a) agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
- b) alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;
- c) agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
- d) agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
- e) agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.

6. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4, limitatamente alla sola durata giornaliera di attivazione, non si applicano nei seguenti casi:

- a) edifici adibiti a uffici e assimilabili, nonché edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili, limitatamente alle parti adibite a servizi senza interruzione giornaliera delle attività;
- b) impianti termici che utilizzano calore proveniente da centrali di cogenerazione con produzione combinata di elettricità e calore;
- c) impianti termici che utilizzano sistemi di riscaldamento di tipo a pannelli radianti incassati nell'opera muraria;
- d) impianti termici al servizio di uno o più edifici dotati di circuito primario, volti esclusivamente ad alimentare gli edifici di cui alle deroghe previste al comma 5, per la produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari, nonché al fine di mantenere la temperatura dell'acqua nel circuito primario al valore necessario a garantire il funzionamento dei circuiti secondari nei tempi previsti;
- e) impianti termici al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate, dotati di gruppo termoregolatore pilotato da una sonda di rilevamento della temperatura esterna con programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli della temperatura ambiente nell'arco delle ventiquattro ore; questi impianti possono essere condotti in esercizio continuo purché il programmatore giornaliero venga tarato e sigillato per il

raggiungimento di una temperatura degli ambienti pari a 16°C + 2°C di tolleranza nelle ore al di fuori della durata giornaliera di attivazione, di cui al comma 2;

f) impianti termici al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate sui quali sia installato e funzionante, in ogni singola unità immobiliare, un sistema di contabilizzazione del calore e un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente dell'unità immobiliare stessa, dotato di un programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli di detta temperatura nell'arco delle ventiquattro ore;

g) impianti termici per singole unità immobiliari residenziali e assimilate dotati di un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente con programmatore giornaliero che consenta la regolazione di detta temperatura almeno su due livelli nell'arco delle ventiquattro ore nonché lo spegnimento del generatore di calore sulla base delle necessità dell'utente;

h) impianti termici condotti mediante "contratti di servizio energia" o "contratti di rendimento energetico", ove i corrispettivi sono correlati al raggiungimento del comfort ambientale nei limiti consentiti dal presente dispositivo, purché si provveda, durante le ore al di fuori della durata di attivazione degli impianti consentita dai commi 2 e 3, ad attenuare la potenza erogata dall'impianto nei limiti indicati alla lettera e).

7. Presso ogni impianto termico al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate, il proprietario o l'Amministratore espongono una tabella contenente:

a) l'indicazione del periodo annuale di esercizio dell'impianto termico e dell'orario di attivazione giornaliera prescelto;

b) le generalità e il recapito del Responsabile dell'impianto termico, ivi compreso anche il codice fiscale;

c) il Codice Impianto assegnato dall'Autorità competente.

Art. 9

(Facoltà delle Amministrazioni comunali in merito ai limiti di esercizio degli impianti termici)

1. In deroga a quanto previsto nell'articolo 8, i sindaci, con propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata

giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili.

2. I sindaci assicurano l'immediata informazione alla popolazione dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 1.

Art. 10

(Termoregolazione autonoma e contabilizzazione del calore)

1. Le autorità competenti, nell'ambito delle attività di cui all'articolo 17, effettuano i controlli necessari ad accertare il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE) ed irrogano le sanzioni di cui all'articolo 16, commi 5 e 6, del medesimo D.Lgs 102/2014.

2. Le autorità competenti stabiliscono le tariffe da porre a carico degli utenti per le verifiche di cui al comma 1.

Art. 11

(Requisiti dei soggetti responsabili per l'esercizio, la conduzione, il controllo e la manutenzione degli impianti termici)

1. L'esercizio dell'impianto termico, come definito al punto 29 dell'Allegato A, è affidato al responsabile dell'impianto, così come definito al punto 66 dell'Allegato A, che può delegarle ad un terzo, detto Terzo Responsabile, come definito al punto 83 dell'Allegato A.

2. La delega al Terzo Responsabile non è consentita nel caso di singole unità immobiliari residenziali in cui il generatore o i generatori non siano installati in locale tecnico esclusivamente dedicato.

3. In tutti i casi in cui nello stesso locale tecnico siano presenti generatori di calore oppure macchine frigorifere al servizio di più impianti termici, può essere delegato un unico Terzo Responsabile.

4. In caso di condominio dotato di impianto termico centralizzato in cui non viene nominato un Amministratore od un Terzo Responsabile, i proprietari (condomini), responsabili in solido dell'impianto termico, ai fini della certificazione energetica dell'impianto termico, devono comunicare alla ditta manutentrice o al Terzo Responsabile, oltre ai dati del condominio, le generalità del soggetto che li rappresenta in qualità di Responsabile dell'impianto.

5. In caso di impianti non conformi alle disposizioni di legge, la delega prevista al comma 1 non può essere conferita, salvo che nell'atto di delega sia espressamente incluso l'incarico di procedere alla messa a norma dell'impianto termico. Il delegante deve porre in essere ogni atto, fatto o comportamento necessario affinché il Terzo Responsabile possa adempiere agli obblighi previsti dalla normativa vigente e garantire la copertura finanziaria per l'esecuzione dei necessari interventi nei tempi concordati. Negli edifici in regime di condominio, la garanzia è fornita attraverso una apposita delibera dell'assemblea dei condomini. In tale ipotesi la responsabilità degli impianti resta in carico al Delegante, fino al completamento degli interventi necessari per la messa a norma, da comunicare per iscritto da parte del Terzo Responsabile al Delegante entro e non oltre cinque giorni lavorativi dal termine dei lavori.

6. Il Responsabile oppure, ove delegato, il Terzo Responsabile rispondono del mancato rispetto della normativa vigente relativa all'impianto termico, in particolare in materia di sicurezza, di tutela dell'ambiente e di efficienza energetica. L'atto di assunzione di responsabilità da parte del Terzo, che lo individua anche come destinatario delle sanzioni amministrative e come il soggetto tenuto al riconoscimento dei contributi previsti a favore delle autorità competenti, deve essere redatto in forma scritta, contestualmente alla delega.

7. Il Terzo Responsabile, ai fini di cui al comma 3, comunica tempestivamente in forma scritta al Delegante l'esigenza di effettuare interventi non previsti al momento dell'atto di delega, indispensabili per il corretto funzionamento dell'impianto termico o per la rispondenza alle prescrizioni normative. Negli edifici in regime di condominio, l'Amministratore condominiale o, nel caso tale figura non sia stata nominata, l'insieme dei condomini devono autorizzare con apposita delibera condominiale il Terzo Responsabile ad

effettuare i predetti interventi tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni dalla comunicazione di cui sopra, facendosi carico dei relativi costi. In assenza della delibera condominiale entro i termini indicati, la delega del Terzo Responsabile decade automaticamente.

8. Il Terzo Responsabile informa con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, l'Autorità competente ovvero l'Organismo incaricato:

- a) della delega ricevuta, entro quindici giorni lavorativi;
- b) della eventuale revoca dell'incarico o rinuncia allo stesso, entro quindici giorni lavorativi;
- c) della decadenza di cui al comma 5, entro quindici giorni lavorativi, nonché le eventuali variazioni sia della consistenza sia della titolarità dell'impianto.

9. Revoche o dimissioni volontarie dall'incarico da parte del terzo incaricato, anticipate rispetto alla naturale scadenza del contratto, dovranno essere opportunamente motivate nella comunicazione da trasmettere all'Autorità competente.

10. Nei casi di sottoscrizione di contratti di assunzione del ruolo di Terzo Responsabile con scadenza annuale è fatto obbligo della comunicazione all'Autorità competente della conclusione del contratto e dell'eventuale successivo rinnovo dell'assunzione da parte del terzo contraente.

11. Le comunicazioni relative alla nomina e alla revoca del Terzo Responsabile devono essere trasmesse all'Autorità competente ovvero all'Organismo esterno in via telematica a mezzo posta elettronica certificata (PEC).

12. Il Terzo Responsabile non può delegare ad altri le responsabilità assunte mentre può ricorrere solo occasionalmente al subappalto o all'affidamento di alcune attività di sua competenza, fermo restando il rispetto del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 (Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici), per le sole attività di manutenzione. Rimane ferma la sua diretta responsabilità ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1667 e seguenti del codice civile. Le attività delegate non possono in ogni caso formare oggetto di sub-delega. Gli adempimenti amministrativi connessi alla gestione

dell'impianto, tra cui la presentazione del Rapporto di controllo tecnico e di efficienza energetica ed il versamento del relativo onere, ai fini della certificazione dell'impianto termico di cui all'articolo 18, non possono essere delegati e restano competenza del Terzo Responsabile.

13. Il ruolo di Terzo Responsabile di un impianto è incompatibile con il ruolo di venditore di energia per il medesimo impianto e di società a qualsiasi titolo legate al suddetto venditore, in qualità di partecipate o controllate o associate in RTI o aventi la stessa partecipazione proprietaria o aventi in essere un contratto di collaborazione, a meno che la fornitura sia effettuata nell'ambito di un contratto di "servizio energia".

14. Il Terzo Responsabile deve essere un'impresa iscritta alla Camera di Commercio o all'albo degli Artigiani, ed abilitata con riferimento alla lettera c) e, in caso di impianti alimentati a gas, alla lettera e), dell'articolo 1, comma 2, del d.m. sviluppo economico 37/2008.

15. Nel caso di impianti termici di potenza nominale al focolare superiore a 350 kW, ferma restando la normativa vigente in materia di appalti pubblici, il Terzo Responsabile deve essere in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001 relativa all'attività di gestione e manutenzione degli impianti termici, o attestazione rilasciata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante <<Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE>>), nelle categorie OG 11 (impianti tecnologici) oppure OS 28.

16. Il Responsabile di impianto è inoltre tenuto a:

- a) rispettare o far rispettare il periodo di riscaldamento previsto dalla normativa vigente;
- b) rispettare o far rispettare i limiti massimi ammessi inerenti alla durata di attivazione dell'impianto e le temperature d'esercizio negli ambienti previsti dalla normativa di settore;
- c) porre in essere tutte le azioni necessarie ad assicurare il rispetto degli adempimenti di cui al presente dispositivo.



Art. 12

(Obblighi specifici degli amministratori di condominio)

1. L'Amministratore di condominio è tenuto a trasmettere all'Autorità competente la sua nomina di Amministratore, entro e non oltre la fine del mese successivo al mese in cui è avvenuta la sottoscrizione di accettazione; alla medesima Autorità comunica, con la tempistica di cui sopra, le eventuali revoche o dimissioni dall'incarico, nonché eventuali variazioni sia di consistenza che di titolarità dell'impianto.
2. Le comunicazioni relative alla nomina, dimissioni e revoca della qualifica di Amministratore di condominio devono essere trasmesse, a cura dell'Amministratore, all'Autorità competente ovvero all'Organismo esterno, in via telematica a mezzo posta elettronica certificata (PEC). Quest'obbligo sussiste anche nel caso in cui l'Amministratore di condominio non assuma il ruolo di Responsabile dell'impianto termico: in tal caso l'Amministratore deve indicare anche il nominativo del Terzo Responsabile.
3. Le mancate o ritardate comunicazioni all'Autorità competente ovvero all'Organismo esterno della titolarità dei contratti in essere o revocati da parte degli Amministratori, è passibile di sanzione così come previsto all'articolo 22.
4. Qualora il contratto di Amministratore di condominio venga rinnovato di anno in anno con lo stesso condominio, l'Amministratore è comunque tenuto alla comunicazione della nomina e della disdetta ogni anno.

Art. 13

(Controllo e manutenzione degli impianti termici)

1. Il Responsabile dell'impianto come individuato al punto 66 dell'Allegato A, o per esso un terzo, che se ne assume la responsabilità, mantiene in esercizio gli impianti e provvede affinché siano eseguite le operazioni di controllo e di manutenzione secondo le prescrizioni della normativa vigente.
2. Le operazioni di controllo e manutenzione dell'impianto termico devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi del d.m. sviluppo economico 37/2008.

3. L'operatore incaricato del controllo e della manutenzione degli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva, esegue dette attività a regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente. L'operatore, al termine delle medesime operazioni, ha l'obbligo di redigere e sottoscrivere un rapporto di controllo tecnico e di efficienza energetica conforme ai modelli approvati dalla Giunta Regionale ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 18/2015, in relazione alle tipologie e potenzialità dell'impianto, da rilasciare al soggetto di cui al comma 1 che ne sottoscrive copia per ricevuta e presa visione.
4. In caso di manutenzione su impianti di climatizzazione che utilizzano gas fluorurati, l'impresa ed il personale addetto devono possedere i requisiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43 (Regolamento recante attuazione del regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra), ed in particolare devono essere iscritti al registro di cui all'articolo 13 del D.P.R. 43/2012, oltre ad essere dotati delle pertinenti certificazioni previste dallo stesso decreto.
5. La manutenzione degli impianti termici deve essere eseguita con le periodicità previste dall'articolo 3, comma 2, della l.r. 18/2015.
6. Gli installatori e i manutentori degli impianti termici, abilitati ai sensi del d.m. sviluppo economico 37/2008, nell'ambito delle rispettive responsabilità e per comprovati motivi di sicurezza, devono dichiarare in forma scritta e consegnare al Responsabile dell'impianto:
- a) le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l'impianto da loro installato o sottoposto a manutenzione, per garantire la sicurezza delle persone e delle cose;
 - b) la frequenza delle operazioni di cui alla lettera a) se maggiori di quanto previsto al comma 4.
7. Ai fini di cui ai commi 5 e 6, ed in attuazione dell'articolo 3, comma 2, della l.r. 18/2015, le ditte di installazione e le imprese di manutenzione, elaborano istruzioni tecniche per l'uso e la manutenzione degli impianti termici, sulla base delle indicazioni di buona tecnica fornite dai costruttori dei componenti degli apparecchi nonché dalle norme UNI. Le eventuali deroghe alle indicazioni dei costruttori e delle norme, quando queste ultime non sono prescrittive, devono essere motivate dal punto di vista tecnico ed economico.



8. Gli impianti termici devono essere muniti di un "Libretto di impiantò" come individuato al punto 43 dell'Allegato A.

9. Il libretto di impianto deve essere redatto a cura della ditta di installazione, nel caso di nuovi impianti o di prima accensione; in caso di impianti esistenti deve essere redatto a cura del manutentore.

10. In caso di cambiamento del Responsabile dell'impianto a qualsiasi titolo (trasferimento della proprietà dell'immobile o dell'unità immobiliare, locazione ecc.), il libretto di impianto deve essere consegnato all'avente causa, debitamente aggiornato, con gli eventuali allegati.

11. Inoltre, tutti gli impianti termici devono essere dotati di:

- a) libretti di istruzioni di uso e manutenzione dei generatori, bruciatori e apparecchiature dell'impianto forniti dai produttori;
- b) autorizzazioni amministrative quali certificato di prevenzione incendi e denuncia ISPESL/INAIL, ove obbligatori;
- c) dichiarazione di conformità prevista dal d.m. sviluppo economico 37/08 e, per gli impianti installati antecedentemente l'entrata in vigore di detto decreto, documentazione di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46 (Norme per la sicurezza degli impianti) o al decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1998, n. 218 (Regolamento recante disposizioni in materia di sicurezza degli impianti alimentati a gas combustibile per uso domestico), ove obbligatori;
- d) i rapporti di controllo tecnico e di efficienza energetica conformi ai modelli approvati dalla Regione Abruzzo secondo la tipologia di apparecchio;
- e) Codice Impianto ottenuto a seguito della procedura di codifica di cui all'articolo 6.

12. Il Responsabile dell'impianto che non provvede ad incaricare un idoneo soggetto per l'esecuzione della manutenzione dell'impianto termico è soggetto alla sanzione di cui all'articolo 22.

13. Gli impianti composti da più generatori di diversa tipologia (a titolo di esempio: gruppo termico a combustibile fossile e pompa di calore; gruppo termico a combustibile fossile e gruppo termico a biomassa), possono essere sottoposti a manutenzione da parte di manutentori diversi per singola tecnologia. Ogni manutentore si impegna a riportare i risultati

delle operazioni effettuate sullo specifico modello di Rapporto di controllo tecnico e di efficienza energetica relativo al generatore per cui è stato incaricato. Per gli impianti esistenti, il primo manutentore che interviene sull'impianto è tenuto, ove non si sia già provveduto, alla richiesta del codice impianto e alla compilazione del libretto di impianto indicando tutti i generatori che lo costituiscono e gli elementi comuni.

14. I gestori delle reti di teleriscaldamento, anche se proprietari delle sottostazioni di scambio termico, non possono, in quanto distributori di energia, provvedere alla manutenzione delle suddette sottostazioni, sia direttamente sia con aziende collegate, controllate o partecipate. Tuttavia, qualora proprietari delle sottostazioni, possono individuare un soggetto indipendente di loro fiducia a cui affidare le operazioni di manutenzione.

Art. 14

(Impianti termici alimentati da biomassa legnosa)

1. Le attività di controllo, manutenzione, nonché i controlli di efficienza energetica dei generatori di calore a biomassa legnosa e del sistema di evacuazione dei prodotti della combustione, devono essere eseguite da soggetti abilitati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del d.m. sviluppo economico 37/2008.
2. Le attività di manutenzione devono essere eseguite con le medesime periodicità indicate al comma 5 dell'articolo 13, tenendo in particolare riguardo la norma UNI 10683 ed i suoi successivi aggiornamenti.
3. Fino all'emanazione di una norma tecnica da parte dell'UNI - Ente Nazionale di normazione, non è prevista la misurazione in opera del rendimento di combustione per i generatori alimentati da combustibili solidi.
4. Gli impianti termici, anche se costituiti esclusivamente da apparecchi alimentati da biomassa legnosa, devono essere muniti del "Libretto di impianto". In caso di cambiamento del Responsabile dell'impianto, a qualsiasi titolo (trasferimento della proprietà dell'immobile o dell'unità immobiliare, locazione ecc.), i libretti di impianto devono essere consegnati all'avente causa, debitamente aggiornati, con gli eventuali allegati.

5. Al termine dell'attività di controllo e manutenzione, l'operatore provvede a redigere e sottoscrivere lo specifico Rapporto di controllo tecnico, secondo i modelli approvati con la Delibera di Giunta Regionale di cui all'articolo 5 della l.r. 18/2015.

6. Una copia del Rapporto di controllo tecnico è rilasciata al Responsabile dell'impianto, che lo conserva e lo allega ai libretti di impianto; una copia è conservata a cura del Manutentore o Terzo Responsabile per un periodo non inferiore a cinque anni, per eventuali verifiche da parte delle Autorità competenti.

Art. 15

(Controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici)

1. In occasione degli interventi di controllo e manutenzione, per gli impianti termici di cui all'Allegato A, si effettua un controllo di efficienza energetica riguardante:

- a) il controllo del sottosistema di generazione come definito nell'Allegato A punto 74;
- b) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura centrale e locale nei locali climatizzati;
- c) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di trattamento dell'acqua, dove previsti;
- d) l'esecuzione della prova di combustione, secondo le modalità stabilite dalla norma UNI 10389.

2. I controlli di efficienza energetica devono sempre essere realizzati all'atto della prima messa in esercizio dell'impianto a cura dell'installatore; mentre i successivi controlli di efficienza energetica devono essere effettuati:

- a) per gli impianti termici di potenza al focolare inferiore a 35 kW, entro il quarto anno dalla data di prima installazione o prima accensione, e successivamente entro due anni dall'effettuazione dell'ultimo controllo di efficienza energetica;
- b) per gli impianti termici di potenza al focolare uguale o superiore 35 kW, entro il secondo anno dalla data di prima installazione o prima accensione e successivamente entro un anno dall'effettuazione dell'ultimo controllo di efficienza energetica;



c) per tutti gli altri impianti termici (impianti con macchine frigorifere/pompe di calore, impianti di cogenerazione e impianti di teleriscaldamento) entro il quarto anno dalla data di prima installazione o prima messa in servizio, e successivamente entro due anni dall'effettuazione dell'ultimo controllo di efficienza energetica.

3. Inoltre i controlli di efficienza energetica dell'impianto termico devono essere ripetuti nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione e nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici ma che possono modificare l'efficienza energetica dell'impianto.

4. Al termine delle operazioni per l'esecuzione del controllo di efficienza energetica, l'operatore che effettua il controllo provvede a redigere e sottoscrivere uno specifico rapporto di controllo tecnico e di efficienza energetica, conforme al modello approvato dalla Regione Abruzzo. Una copia del rapporto di controllo tecnico e di efficienza energetica è rilasciata al Responsabile dell'impianto, che lo conserva e lo allega al libretto di impianto di cui all'articolo 13, comma 8; una copia è conservata a cura del Manutentore o Terzo Responsabile per un periodo non inferiore a cinque anni per eventuali verifiche documentali da parte delle Autorità competenti.

5. Le operazioni di controllo di efficienza energetica devono essere effettuate con strumentazione idonea per la misurazione in opera del rendimento, da sottoporre a regolare manutenzione e taratura secondo quanto prescritto dalle istruzioni del costruttore dello strumento. In ogni caso, lo strumento deve essere verificato e tarato almeno una volta ogni dodici mesi, secondo le indicazioni fornite dalla UNI 10389. I dati relativi alle tarature degli strumenti devono essere resi disponibili all'Autorità competente ovvero all'Organismo esterno su semplice richiesta dello stesso. Va altresì revisionata e tarata, secondo le specifiche norme tecniche ed istruzioni del fabbricante, tutta la strumentazione utilizzata per le misurazioni.

6. I generatori di calore per i quali, durante le operazioni di controllo e manutenzione, siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori ai limiti fissati, non adeguabili mediante ulteriori manutenzioni, devono essere sostituiti entro centottanta giorni dalla data del controllo. Ove il Responsabile si avvalga della facoltà di richiedere, a sue spese, un'ulteriore

verifica da parte dell'Autorità competente ovvero dell'Organismo esterno, tale scadenza viene sospesa fino all'ottenimento delle risultanze di tale verifica.

7. I generatori di calore per i quali, durante le operazioni di controllo, siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori a quelli fissati sono comunque esclusi dalla conduzione in esercizio continuo.

Art. 16

(Requisiti minimi di efficienza energetica degli impianti termici)

1. Il rendimento di combustione, rilevato nel corso dei controlli, misurato alla massima potenza termica effettiva del focolare del generatore di calore nelle condizioni di normale funzionamento, in conformità alle norme tecniche UNI in vigore, deve risultare non inferiore ai valori limite riportati nell'Allegato B (Limiti di rendimento dei generatori di calore).
2. Le macchine frigorifere e le pompe di calore per le quali nel corso delle operazioni di controllo siano stati rilevati valori dei parametri che caratterizzano l'efficienza energetica inferiori del 15 per cento rispetto a quelli misurati in fase di collaudo o primo avviamento riportati sul libretto di impianto, devono essere riportate alla situazione iniziale, con una tolleranza del 5 per cento. Qualora i valori misurati in fase di collaudo o primo avviamento non siano disponibili, si fa riferimento ai valori di targa.
3. Le unità cogenerative per le quali nel corso delle operazioni di controllo sia stato rilevato che i valori dei parametri che caratterizzano l'efficienza energetica non rientrano nelle tolleranze definite dal fabbricante devono essere riportate alla situazione iniziale, secondo il piano di manutenzione definito dal fabbricante.

Art. 17

(Ispezioni sugli impianti termici)

1. L'Autorità competente ovvero l'Organismo esterno, da questa incaricato, in conformità a quanto disposto dalla Legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia), effettua, con cadenza almeno biennale e con



onere a carico del responsabile dell'impianto, le ispezioni volte alla verifica dell'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi energetici, della manutenzione e dell'esercizio degli impianti termici di climatizzazione estiva ed invernale rientranti nell'ambito di applicazione del presente provvedimento.

2. Le attività di ispezione comprendono:

- a) verifica della documentazione tecnico amministrativa in dotazione all'impianto termico;
- b) le verifiche previste dalla norma UNI 10389 e successivi aggiornamenti, finalizzata al controllo della corretta combustione del generatore;
- c) la verifica degli elementi tecnici dell'impianto quali lo stato delle coibentazioni, lo stato dei dispositivi di regolazione e controllo, il sistema di ventilazione ed aerazione del locale di installazione, l'idoneità del locale di installazione e quant'altro attinente alle finalità del presente regolamento.

3. L'ispezione dei generatori di calore comprende anche una valutazione di efficienza energetica del generatore, una stima del suo corretto dimensionamento rispetto al fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale ed estiva dell'edificio, in riferimento al progetto dell'impianto, se disponibile, e una consulenza sui possibili interventi atti a migliorare il rendimento energetico dell'impianto in modo economicamente conveniente.

4. L'Autorità competente ovvero l'Organismo esterno deve effettuare ispezioni annuali su almeno il 5 per cento degli impianti censiti e attivi nel territorio di competenza, ai fini del riscontro della rispondenza alle norme di legge e della veridicità delle certificazioni degli impianti termici trasmesse.

5. Le ispezioni sono a titolo non oneroso quando sono eseguite dall'Autorità competente ovvero dall'Organismo esterno su impianti termici correttamente certificati secondo le modalità riportate all'articolo 18.

6. Ai fini degli obiettivi di miglioramento dell'efficienza energetica, le ispezioni sono programmate in base ai seguenti criteri e priorità:

- a) impianti per cui non sia pervenuto il rapporto di controllo di efficienza energetica nei modi ed entro i termini stabiliti o per i quali in fase di accertamento siano emersi elementi di criticità;



- b) impianti dotati di generatori o macchine frigorifere con anzianità superiore a quindici anni;
- c) gli impianti, di cui all'articolo 15, comma 6, per i quali dai rapporti di controllo dell'efficienza energetica risulti la non riconducibilità a rendimenti superiori a quelli fissati nell'Allegato B;
- d) impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, ogni due anni;
- e) impianti dotati di macchine frigorifere con potenza termica utile nominale superiore ai 100 kW: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, ogni quattro anni;
- f) impianti dotati di generatori a gas con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW, ogni quattro anni.

7. I risultati delle ispezioni svolte dall'Autorità competente ovvero dall'Organismo esterno devono essere riportati sull'apposito Rapporto di Prova, sul libretto di impianto e registrati nel catasto impianti termici, a cura dell'Autorità competente ovvero dell'Organismo esterno. I rendimenti degli impianti termici, rilevati durante le ispezioni, devono rispettare i limiti previsti nell'Allegato B.

8. Nel caso in cui l'impianto ispezionato presenti delle anomalie, l'autorità competente, anche per mezzo dell'ispettore, procede a diffidare il responsabile di impianto ad effettuare, entro un termine perentorio, gli interventi necessari ad eliminare le inadempienze riscontrate e a ripristinare le normali condizioni di funzionamento dell'impianto termico, ivi compresa la dotazione di tutta la documentazione prescritta dalle norme vigenti.

9. L'impianto che presenta anomalie in sede di ispezione, laddove non diversamente indicato dalle norme vigenti o dal presente regolamento, non può essere messo in esercizio.

10. Il Responsabile dell'impianto, entro i termini indicati, deve inviare una dichiarazione di avvenuto adeguamento e di ripristino delle condizioni di legge.

11. Decorsi i termini di cui sopra, qualora il responsabile non abbia trasmesso la dichiarazione di avvenuto adeguamento, l'Autorità competente, dispone di effettuare una ulteriore ispezione, con onere a carico del Responsabile dell'impianto, ed in caso di persistenza delle anomalie rilevate, ad irrogare le sanzioni previste per il caso specifico secondo quanto riportato all'articolo 22.



12. Le imprese di distribuzione di gas naturale ed in generale i fornitori di energia per gli impianti termici, sospendono la fornitura di combustibile o di energia agli impianti, su richiesta dell'autorità competente di cui all'articolo 4, quando il Responsabile non provveda all'adeguamento delle anomalie riscontrate, secondo quanto riportato al comma 11, o in seguito al documentato rifiuto del Responsabile dell'impianto a consentire le ispezioni di cui al presente regolamento.

13. L'onere dell'ispezione è a carico del soggetto Responsabile dell'impianto all'atto dell'ispezione stessa. In caso di immobili non occupati l'onere ricade in capo al proprietario dell'immobile.

14. Nel caso in cui vi siano, cambiamenti del Responsabile dell'impianto a qualsiasi titolo (trasferimento della proprietà dell'immobile o dell'unità immobiliare, locazione ecc.), il Responsabile uscente deve informare il subentrante sullo stato dell'impianto in relazione agli obblighi ed adempimenti, anche non prescrittivi, legati all'esercizio ed alle ispezioni dell'impianto stesso. In ogni caso il proprietario dell'impianto termico è responsabile in solido, per gli oneri relativi alle ispezioni di cui all'articolo 17, salvo che non abbia informato per iscritto il subentrante.

Art. 18

(Certificazione dell'impianto termico)

1. Le autorità competenti, con proprio provvedimento stabiliscono i termini e le modalità per l'effettuazione della certificazione di cui al punto 11 dell'Allegato A.

2. La certificazione dell'impianto termico è redatta su modello conforme al rapporto di controllo tecnico e di efficienza energetica approvato ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 18/2015.

3. La trasmissione della certificazione deve essere effettuata esclusivamente in via telematica alle Autorità competenti ovvero agli Organismi esterni, secondo le modalità dalle stesse stabilite, dalla ditta, incaricata dal Responsabile dell'impianto, che ha eseguito il controllo di efficienza energetica.

4. L'Autorità competente ovvero l'Organismo esterno può accettare certificazioni cartacee, in casi del tutto eccezionali e limitati.



5. La trasmissione da parte della ditta manutentrice delle certificazioni eseguite e redatte nell'arco di un mese solare, deve avvenire entro e non oltre la fine del mese successivo, e comunque entro i termini stabiliti dalle autorità competenti.
6. La mancata trasmissione della certificazione da parte delle imprese di manutenzione nei termini e tempi previsti nei commi precedenti è soggetta alle sanzioni previste all'articolo 22.
7. è facoltà dell'Autorità competente ovvero dell'Organismo esterno effettuare controlli a campione sui soggetti tenuti alla trasmissione delle certificazioni. Nell'ambito di tali controlli l'Autorità competente ovvero l'Organismo esterno può richiedere al Manutentore la documentazione cartacea dei Rapporti di controllo ed efficienza energetica trasmessi telematicamente. è fatto obbligo al Manutentore consegnare detta documentazione nei termini e con le modalità indicate dall'autorità competente.
8. La certificazione dell'impianto termico è valida per una durata coincidente con la periodicità di effettuazione del controllo di efficienza energetica di cui all'articolo 15, comma 3, a partire dalla data di effettuazione della certificazione stessa e comunque non oltre l'ultimo giorno del mese di riferimento.
9. La validità della certificazione dell'impianto termico è subordinata alla corresponsione dell'onere all'Autorità competente. I rapporti privi del versamento degli oneri per la certificazione dell'impianto termico, non sono ritenuti validi. Sui modelli utilizzati per la certificazione dell'impianto termico deve essere sempre riportato il relativo codice impianto, nonché tutti i dati previsti per la corretta e completa compilazione del rapporto di controllo tecnico e di efficienza energetica approvato dalla Regione Abruzzo.
10. Nel caso in cui la certificazione risulti non valida per cause imputabili all'impresa di manutenzione incaricata dal Responsabile dell'impianto per gli adempimenti di cui al presente articolo, il pagamento dell'onere dell'ispezione è a carico dell'impresa.
11. Per i nuovi impianti, nei casi di sostituzione dei generatori di calore o a seguito di ristrutturazione totale dell'impianto termico deve essere trasmesso il libretto di impianto completo di tutte le schede che identificano i componenti che costituiscono l'impianto, in particolare della "scheda identificativa dell'impiantò", corredato dei rapporti di controllo di



efficienza energetica del generatore, o dei generatori che costituiscono l'impianto, per certificare l'avvenuta prova di corretto funzionamento all'atto dell'installazione.

12. I modelli devono essere trasmessi dalla ditta installatrice entro la fine del mese successivo alla data dell'installazione.

13. In questi casi la documentazione deve essere trasmessa all'Autorità competente ovvero all'Organismo esterno esclusivamente per via telematica unitamente all'avvenuto pagamento del relativo onere economico ai fini della certificazione dell'impianto termico.

14. Per gli impianti termici soggetti alle disposizioni del presente regolamento, l'accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica, inviato ai fini della certificazione dell'impianto termico, è ritenuto sostitutivo dell'ispezione.

Art. 19

(Criteri per l'individuazione del contributo e per la copertura dei costi)

1. Per garantire la copertura dei costi afferenti agli adempimenti di controllo posti a carico delle Autorità competenti dal presente regolamento, il Responsabile dell'impianto termico deve riconoscere un contributo all'autorità competente stessa.

2. Le Autorità competenti fissano con proprio provvedimento, l'entità del contributo per le ispezioni onerose degli impianti termici nonché le modalità per il suo versamento. La determinazione del contributo deve avvenire, sulla base delle norme vigenti in materia, con criteri di efficienza e di economicità per i cittadini, tenendo conto delle finalità del contributo stesso, necessario alla copertura dei costi per l'esecuzione e la gestione degli esiti delle ispezioni, provvedendo a differenziare l'importo sulla base della fascia di potenza e della tipologia degli impianti termici.

3. Le Autorità competenti fissano con proprio provvedimento, l'entità del contributo per la certificazione dell'impianto termico nonché le modalità per il suo versamento. La determinazione del contributo deve avvenire, sulla base delle norme vigenti in materia, con criteri di efficienza e di economicità per i cittadini, tenendo conto delle finalità del contributo stesso, necessario alla copertura dei costi per la gestione delle certificazioni e di tutte le attività a queste connesse, l'esecuzione degli accertamenti documentali, delle ispezioni a

campione e delle attività connesse, provvedendo a differenziare l'importo sulla base della fascia di potenza e della tipologia degli impianti termici.

4. Ai fini dell'individuazione dell'importo dei contributi previsti per la presentazione della certificazione dell'impianto termico, in presenza di impianti costituiti da più apparecchi a servizio di un unico sistema di distribuzione è determinata dalla somma della potenza nominale al focolare di tutti gli apparecchi a servizio della stessa unità immobiliare in caso di generatori di calore a fiamma o alla somma delle potenze utili per gli altri sistemi di generazione.

5. Nel caso di impianti composti da più generatori alimentati da fonti energetiche differenti, la determinazione del contributo si basa sulla somma delle potenze dei generatori alimentati da combustibile fossile.

6. Nella definizione delle tariffe da applicare ai controlli di cui all'articolo 10, le Autorità competenti ottimizzano i costi coordinando le ispezioni effettuate ai sensi dell'articolo 18 con i controlli e le peculiarità dei controlli di cui al medesimo articolo 10.

Art. 20

(Requisiti degli organismi e dei soggetti cui affidare le attività di ispezione sugli impianti termici)

1. Per "Organismo Esternò", ai fini del presente regolamento, si intende un soggetto individuato dall'Autorità competente cui affidare il servizio di verifica impianti termici, come definito al punto 52 dell'Allegato A.

2. Deve essere garantita l'indipendenza dell'Organismo esterno e del personale incaricato ad eseguire le ispezioni degli impianti termici. In particolare si deve garantire che non ci siano interessi di natura economica (o rapporti), diretti o indiretti, con imprese di manutenzione e installazione di impianti termici e imprese di fabbricazione o fornitura di apparecchi o componenti per impianti termici.

3. L'Organismo esterno e il personale incaricato di eseguire le ispezioni non devono aver partecipato alla progettazione, installazione, esercizio e manutenzione dell'impianto ispezionato.



4. L'Organismo esterno e il personale incaricato di eseguire le ispezioni, non possono essere venditori di energia per impianti termici, né i mandatari di uno di questi.
5. L'Organismo esterno deve eseguire le operazioni di ispezione con la massima professionalità e competenza tecnica.
6. L'Organismo esterno deve disporre delle risorse tecniche, logistiche e umane per effettuare a regola d'arte il numero di ispezioni assegnate nei tempi previsti.
7. Il personale incaricato di eseguire le ispezioni deve possedere i requisiti seguenti:
 - a) una formazione professionale di base, almeno equivalente a quella prevista dalle lettere a) e b) di cui all'articolo 4, comma 1, del d.m. sviluppo economico 37/08, relativa alla tipologia di impianto da ispezionare;
 - b) la conoscenza della legislazione e delle norme relative agli impianti da ispezionare e una pratica sufficiente di tali ispezioni;
 - c) la competenza richiesta per redigere il rapporto di ispezione in tutti i suoi contenuti.
8. Sono considerati esperti e quindi idonei all'esercizio delle attività di ispezione tutti gli ispettori già operanti sul territorio regionale alla data di entrata in vigore del presente regolamento, la cui attività deve essere attestata dalle Autorità competenti ovvero dall'Organismo esterno presso cui hanno prestato la loro opera.
9. Deve essere garantito il continuo aggiornamento professionale, in funzione dell'evoluzione della tecnica, della normazione e della legislazione, anche attraverso la frequenza obbligatoria di appositi corsi o seminari.
10. Se l'Organismo esterno è un'impresa privata o un libero professionista deve sottoscrivere un'adeguata assicurazione di responsabilità civile.
11. Il personale dell'Organismo esterno è vincolato dal segreto professionale.
12. L'Autorità competente, dopo eventuale riqualificazione professionale, può incaricare di eseguire gli accertamenti e le ispezioni sugli impianti termici a personale che abbia maturato esperienza significativa per conto delle Amministrazioni pubbliche, o presso enti e organismi da essi delegati, nell'attuazione della precedente normativa per le ispezioni degli impianti termici in materia di efficienza energetica.



Art. 21

(Modalità di trasmissione dei dati da parte delle società di distribuzione di energia e combustibili per impianti termici)

1. Al fine di costituire il catasto degli impianti o di completare quello già esistente all'atto della data di entrata in vigore del presente regolamento, le Autorità competenti richiedono alle aziende di distribuzione dell'energia, ai gestori delle reti di teleriscaldamento ed ai distributori di combustibile per gli impianti termici degli edifici, che sono tenuti a provvedere entro novanta giorni, i dati inerenti l'ubicazione e la titolarità degli impianti da esse riforniti nel corso degli ultimi dodici mesi. I dati devono essere trasmessi per via telematica in uno dei seguenti formati: csv, txt, xls, xml.
2. Le Autorità competenti indicano nella richiesta i dati che i soggetti di cui al comma 1 devono trasmettere. Tali dati in ogni caso devono essere comprensivi dell'ubicazione dell'impianto, dei dati anagrafici degli utenti serviti, dei dati di domiciliazione fiscale, del codice identificativo del punto di riconsegna, della matricola del contatore, della destinazione d'uso dell'impianto, della potenzialità ed ogni altro dato riferito a tutti gli impianti di utenza sul territorio. Negli elenchi devono essere comprese anche le utenze per le quali non è espressamente dichiarato che la destinazione d'uso sia per riscaldamento degli ambienti.
3. La mancata trasmissione degli elenchi, la trasmissione parziale degli stessi o la trasmissione difforme alle indicazioni dell'autorità competente o del presente regolamento, entro i termini fissati, rende i soggetti indicati al comma 1, passibili dell'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all' articolo 22.

Art. 22

(Sanzioni a carico dei soggetti obbligati)

1. Le irregolarità rilevate in ordine allo stato di manutenzione ed esercizio degli impianti saranno imputate al soggetto che riveste il ruolo di Responsabile dell'impianto termico o al Terzo eventualmente delegato.



2. L'inosservanza degli obblighi inerenti la corretta compilazione e tenuta del libretto di impianto come definito al punto 43 dell'Allegato A comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, da euro 20,00 a euro 60,00 a carico dei seguenti soggetti:

- a) Installatore, nel caso di nuova installazione e prima accensione del generatore di calore;
- b) Manutentore, nel caso di mancata o errata compilazione del libretto in occasione di interventi tecnici di controllo o di manutenzione o di certificazione dell'impianto termico;
- c) Responsabile dell'Esercizio e Manutenzione, nel caso di assenza del Libretto di impianto o di presenza di Libretto di impianto non conforme ai modelli vigenti.

3. L'inosservanza degli obblighi inerenti l'invio della scheda identificativa degli impianti termici comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, a carico della ditta installatrice o della ditta manutentrice a seconda dei casi, da euro 100,00 a euro 600,00.

4. L'inosservanza degli obblighi inerenti le comunicazioni di disattivazione e riattivazione dell'impianto di cui all'articolo 5, comma 4, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, a carico del Responsabile dell'impianto, da euro 60,00 a euro 150,00.

5. L'inosservanza degli obblighi inerenti la comunicazione della nomina di Terzo Responsabile ai sensi dell'articolo 11, comma 8, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, a carico del Terzo Responsabile, da euro 100,00 a euro 600,00.

6. L'Amministratore di condominio servito da impianto di riscaldamento centralizzato che omette di effettuare le comunicazioni di cui all'articolo 12, nei termini e con le modalità in esso previste, all'Autorità competente ovvero all'Organismo esterno, incorre nella sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 600,00.

7. I proprietari (condomini) che non ottemperano alla comunicazione di cui all'articolo 11, comma 4, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 100,00.

8. L'inosservanza dell'obbligo inerente l'invio della certificazione energetica dell'impianto termico, ai sensi dell'articolo 18, comma 5, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, a carico della ditta di manutenzione, pari ad euro 100,00 per ciascun mese di ritardo nella trasmissione cumulativa dei dati fermo restando che la

trasmissione oltre il termine ultimo fissato dall'Autorità competente rende la certificazione non valida.

9. La mancata trasmissione degli elenchi, la trasmissione parziale degli stessi o la trasmissione difforme alle indicazioni dell'Autorità competente o del presente regolamento, entro i termini fissati, comporta l'applicazione, a carico dei soggetti individuato all'articolo 21, comma 1, della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000,00 a euro 15.000,00.

10. Il Responsabile dell'esercizio e manutenzione dell'impianto termico, l'Amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, che non ottempera a quanto stabilito all'articolo 13, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a euro 100,00 e non superiore a euro 600,00.

11. L'operatore incaricato del controllo e manutenzione che non ottempera a quanto stabilito all'articolo 13 è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a euro 200,00 e non superiore a euro 1.200,00. L'autorità che applica la sanzione deve darne comunicazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

12. L'Autorità competente provvede ad irrogare ed incamerare le sanzioni di cui all'articolo 16 del D.Lgs 102/2014 e ss. mm. ii., in seguito ai controlli di cui all'articolo 10. I proventi delle sanzioni devono essere destinati alle attività afferenti le ispezioni degli impianti termici.

13. Le Autorità competenti applicano il minimo della sanzione, raddoppiando gli importi in caso di recidiva, fino al massimo previsto.

14. Gli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni dovranno essere utilizzati dalle Autorità competenti per finanziare azioni inerenti l'applicazione delle presenti disposizioni.

15. Oltre alle sanzioni di cui ai commi precedenti, l'Autorità competente che accerta una o più violazioni da parte delle ditte di manutenzione provvede a segnalare le violazioni alla competente CCIAA.



Art. 23

(Rapporti con la Regione)

1. Le Autorità competenti, anche per mezzo degli Organismi esterni, predispongono la relazione di sintesi sullo stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici nel territorio regionale, sulle ispezioni effettuate e sulle azioni promozionali realizzate, prevedendo la divulgazione e promozione sul proprio territorio dei dati di sintesi e la trasmissione al Ministero dello Sviluppo Economico ed al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. I dati e le elaborazioni della Relazione Biennale vengono messi a disposizione della Regione Abruzzo dalle Autorità competenti ovvero dagli Organismi esterni.

Art. 24

(Disposizioni finali e transitorie)

1. Le autorità competenti conformano i propri regolamenti alle presenti disposizioni entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Allegato A

Termini e definizioni

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si adottano le definizioni di seguito riportate.

A

1. “Accertamento”:

è l'insieme delle attività di controllo pubblico diretto ad accertare in via esclusivamente documentale che gli impianti siano conformi alle norme: vigenti e che ne rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti; l'accertamento documentale dei dati contenuti nei Rapporti di controllo tecnico e di efficienza energetica trasmessi ai fini della certificazione dell'impianto termico è condotto anche con il supporto di mezzi informatici.

2. “Apparecchio di riscaldamento localizzato”:

generatore di energia termica non collegato ad un sistema di distribuzione del calore, come - a titolo esemplificativo - un caminetto, una stufa, una cucina economica.

3. “Apparecchio fisso”:

Un generatore di energia termica per il cui corretto funzionamento è necessaria l'installazione su un supporto che ne assicuri l'immobilità. Per gli apparecchi a combustione, è necessario il collegamento ad un sistema fisso di evacuazione dei fumi.

4. “Autorità competente”:

soggetto istituzionale a cui Regione Abruzzo demanda i compiti connessi ai controlli di cui all' art. 31, comma 3 della Legge 10/1991, consistenti nelle attività di accertamento e ispezione degli impianti termici, ed attività connesse.

B

5. “Biomassa legnosa”:

i materiali identificati nelle Parte II Sezione 4, Punto 1, lettere a), b), c), d), e) dell'allegato X alla parte V del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss. mm. ii.

C

6. “Caminetto aperto”:

focolare a bocca aperta alimentato da biomassa legnosa.

7. “Caminetto chiuso”:

focolare a bocca chiusa da una o più ante alimentato da biomassa legnosa.

8. “Catasto degli impianti termici”:

Catasto realizzato e gestito dalle Autorità competenti, ovvero dagli Organismi esterni ove incaricati, per le attività di accertamento e di ispezione degli impianti termici.

9. “Categoria di edificio”:

la classificazione in base alla destinazione d'uso così come indicato all'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 e ss. mm. ii.

10. “Certificazione energetica dell’edificio”:

È il complesso delle operazioni svolte dai soggetti accreditati, per il rilascio dell’Attestato di Prestazione Energetica e delle raccomandazioni per il miglioramento delle prescrizioni energetiche dell’edificio. Da non confondere con la certificazione dell’impianto termico.

11. “Certificazione dell’impianto termico”:

È il procedimento consistente nella trasmissione all'autorità competente, o all'organismo esterno eventualmente incaricato, del rapporto di controllo tecnico e di efficienza energetica, redatto in occasione del controllo di efficienza energetica dell’impianto termico, corredato dai contributi economici, per la copertura dei costi del servizio.

12. “Climatizzazione invernale o estiva”:

L’insieme di funzioni atte ad assicurare, durante il periodo di esercizio dell'impianto termico consentito dalla normativa vigente in materia, il benessere degli occupanti mediante il controllo, all’interno degli ambienti, della temperatura e, ove siano presenti dispositivi idonei, della umidità, della portata di rinnovo e della purezza dell’aria.

13. “Codice impianto”:

il codice numerico o alfanumerico che identifica in modo inequivocabile un Impianto termico.

14. “Cogenerazione”:

produzione simultanea, nell'ambito di un unico processo, di energia termica o di energia elettrica c/o meccanica rispondente ai requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale a. 218 del 19 settembre 2011.



15. “Collaudo di un impianto termico”:

La verifica della rispondenza al progetto, se previsto, e alle norme di buona tecnica, nonché della qualità dei componenti installati con prova di funzionamento mediante la misurazione dei parametri di emissione dei prodotti della combustione, del rendimento e della prova di tenuta dell'impianto, laddove previsti.

16. “Combustione”:

processo mediante il quale l'energia chimica contenuta in sostanze combustibili viene convertita in energia termica utile in generatori di calore (combustione a fiamma) o energia meccanica in motori endotermici.

17. “Conduttore di impianti termici”:

il Soggetto responsabile della corretta conduzione nell'esercizio dell'impianto termico. Per impianti di potenza nominale al focolare superiore a 232 kW il conduttore deve essere munito di apposito patentino rilasciato dalle autorità preposte.

18. “Conduzione di impianto termico”:

il complesso delle operazioni, effettuate attraverso comando manuale, automatico o telematico, per la messa in funzione, il governo della combustione, ove prevista, il controllo e la sorveglianza delle apparecchiature che compongono l'impianto, al fine di utilizzare l'energia termica prodotta convogliandola nella quantità e qualità necessarie a garantire le condizioni di comfort.

19. “Contabilizzazione del calore”:

la determinazione dei consumi individuali di energia termica utile dei singoli utenti basata sull'utilizzo di contatori di calore, ripartitori o altri dispositivi conformi alla normativa di riferimento. La contabilizzazione del calore è definita diretta se si utilizzano contatori di calore, indiretta negli altri casi.

20. “Contratto servizio energia”:

un contratto che disciplina l'erogazione dei beni e servizi necessari alla gestione ottimale ed al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia, nell'osservanza dei requisiti e delle prestazioni di cui al paragrafo 4 dell'allegato 11, del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 115 di attuazione della direttiva 2006/32/CE.

21. “Contributo per la certificazione dell'impianto termico”:

Importo da versare, a carico del responsabile dell'impianto, a corredo del rapporto di controllo tecnico e di efficienza energetica inviato ai fini della certificazione dell'impianto termico.

22. “Contributo per le ispezioni onerose”:

Importo da versare, a carico del responsabile dell'impianto, per l'esecuzione delle ispezioni onerose degli impianti termici.

23. “Controllo”:

Verifica del grado di funzionalità ed efficienza di un apparecchio o di un impianto termico eseguita da operatore abilitato ad operare sul mercato, sia al fine dell'attuazione di eventuali operazioni di manutenzione e/o riparazione sia per valutare i risultati conseguiti con dette operazioni

D

24. “Diagnosi energetica”:

Elaborato tecnico che individua e quantifica le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo dei costi-benefici dell'intervento, individua gli interventi per la riduzione della spesa energetica e i relativi tempi di ritorno degli investimenti nonché i possibili miglioramenti di classe dell'edificio nel sistema di certificazione energetica e la motivazione delle scelte impiantistiche che si vanno a realizzare. La diagnosi deve riguardare sia l'edificio che l'impianto;

E

25. “Edificio”:

è un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il termine può riferirsi a un intero fabbricato e relativi impianti ovvero a parti di fabbricato e relativi impianti progettati o ristrutturati per essere utilizzati come unità immobiliari a se stanti.



ENERGIA E SOSTENIBILITÀ
PER LA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

26. “Edificio adibito ad uso pubblico”:

È un edificio nel quale si svolge, in tutto o in parte, l'attività istituzionale di enti pubblici.

27. “Edificio di nuova costruzione”:

Un edificio per il quale la richiesta di permesso di costruire o denuncia di inizio attività, comunque denominata, sia stata presentata successivamente alla entrata in vigore del presente dispositivo.

28. “Edificio di proprietà pubblica”:

È un edificio di proprietà dello Stato, delle regioni o degli enti locali, nonché di altri enti pubblici, anche economici, destinato sia allo svolgimento delle attività dell'ente, sia ad altre attività o usi, compreso quello di abitazione privata.

29. “Esercizio dell'impianto termico” o “esercizio”:

Si intendono tutte le attività finalizzate al corretto utilizzo dell'impianto termico, quali la conduzione, la manutenzione e il controllo, nonché altre operazioni per specifici componenti d'impianto, nel rispetto delle prescrizioni relative alla sicurezza, al contenimento dei consumi energetici e alla salvaguardia dell'ambiente.

F

30. “Fabbricato”:

Sistema costituito dalle strutture edilizie esterne, costituenti l'involucro dell'edificio, che delimitano un volume definito e dalle strutture interne di ripartizione dello stesso volume. Sono esclusi gli impianti e i dispositivi tecnologici che si trovano suo interno.

31. “Fluido termovettore”:

Fluido mediante il quale l'energia termica viene trasportata all'interno dell'edificio, fornita al confine energetico dell'edificio oppure esportata all'esterno.

32. “Fonti energetiche rinnovabili”:

Sono quelle definite all'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo del 28 marzo 2011 n. 28.

G

33. Generatore di calore”:



Il generatore di energia termica di qualsiasi tipo che permette di trasferire al fluido termovettore il calore prodotto dalla combustione o dalla conservazione di qualsiasi altra forma di energia (elettrica, meccanica, chimica, ecc.) anche con il contributo di fonti energetiche rinnovabili.

34. “Gradi giorno di una località”:

È il parametro convenzionale rappresentativo delle condizioni climatiche locali, utilizzato per stimare al meglio il fabbisogno energetico necessario per mantenere gli ambienti ad una temperatura prefissata; l'unità di misura utilizzata è il grado giorno, GG.

I

35. “Impianto termico”:

Impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, di distribuzione e utilizzazione del calore, nonché gli organi di regolazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici, e pertanto non soggetti al presente dispositivo:

- i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari monofamiliari ad uso residenziale, secondo la definizione di cui al successivo punto 88 (unità immobiliare ad uso residenziale o assimilate);
- gli impianti per climatizzazione invernale degli ambienti e/o la produzione di acqua calda sanitaria centralizzata costruiti esclusivamente da pompe di calore e/o collettori solari termici la cui somma delle potenze termiche utili sia inferiore a 12 kW;
- gli impianti per la climatizzazione estiva composti da una o più macchine frigorifere la cui somma delle potenze termiche utili sia inferiore a 12 kW.

36 “Impianto centralizzato”:

un impianto termico destinato a servire almeno due unità immobiliari.

37. “Impianto termico di nuova installazione”:

un impianto termico installato in un edificio di nuova costruzione o di un edificio o porzione di edificio precedentemente privo di impianto termico.

38. “Impianto termico non attivo”:

Un impianto termico privo di parti essenziali (a titolo d'esempio: generatore di calore, contatore del combustibile, serbatoio combustibile, impianto di distribuzione e/o radiatori) senza le quali l'impianto non può funzionare. Sono impianti non attivi anche gli impianti disattivati o mai attivati e quindi posti nella condizione di non poter funzionare.

39. “Impianto termico individuale”:

Un impianto termico al servizio esclusivo di una singola unità immobiliare.

40. “Involucro di un edificio”:

Elementi e componenti integrati di un edificio che ne separano gli ambienti interni dall'ambiente esterno.

41. “Ispettore”:

La persona fisica competente per l'effettuazione di ispezioni sugli impianti termici, di cui individualmente sia garantita la qualificazione e l'indipendenza. L'ispettore può operare come dipendente o incaricato da parte di un organismo esterno. L'autorità competente può stabilire che l'ispettore sia individuato come agente accertatore per l'applicazione delle sanzioni di cui al presente regolamento.

42. “Ispezione degli impianti termici” o “ispezione”:

Il complesso degli interventi di controllo tecnico e documentale in sito, svolti da ispettori qualificati, come individuati al punto precedente, mirato a verificare l'osservanza alle norme relative al contenimento dei consumi energetici nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici.

L

43. “Libretto di impianto per la climatizzazione” o “libretto di impianto”:

Documento recante tutti i dati caratteristici degli impianti di cui l'unità immobiliare è dotata, nonché le registrazioni delle manutenzioni effettuate dei controlli di efficienza energetica



delle ispezioni e dei consumi, conforme al modello approvato con DGR ai sensi dell'articolo 5 della LR 18/2015.

44. “Locale tecnico”:

Ambiente utilizzato per l’allocazione di caldaie e macchine frigorifere a servizio di impianti di climatizzazione estivi e invernali con i relativi complementi impiantistici elettrici e idraulici, accessibile solo al responsabile dell'impianto o al soggetto delegato.

45. “Macchina frigorifera”:

Nell’ambito del sottosistema di generazione di un impianto termico è qualsiasi tipo di dispositivo (o insieme di dispositivi) che permette di sottrarre calore al fluido termovettore o direttamente all'aria dell'ambiente interno climatizzato anche mediante utilizzo di fonti energetiche rinnovabili.

M

46. “Manutenzione”:

Insieme degli interventi necessari, svolti da tecnici abilitati operanti sul mercato, per garantire nel tempo la sicurezza e la funzionalità e conservare le prestazioni dell'impianto entro i limiti prescritti.

47. “Manutenzione ordinaria dell’impianto termico”:

Le operazioni previste nei libretti d'uso e manutenzione degli apparecchi e componenti che compongono l'impianto stesso e che possono essere effettuate con strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi e che comportino l’impiego di attrezzature e di materiali di consumo d'uso corrente. Gli esiti delle operazioni di manutenzione vengono riportati nel rapporto di controllo tecnico e di efficienza energetica.

48. “Manutenzione straordinaria dell'impianto termico”:

gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto termico a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell'impianto termico; gli esiti delle operazioni di manutenzione vengono riportati nel relativo rapporto di controllo tecnico e di efficienza energetica e sulla dichiarazione di conformità ove prevista.



49. “Miglioramento dell'efficienza energetica”:

Un incremento dell'efficienza degli usi finali dell'energia, risultante da cambiamenti tecnologici, comportamentali ed economici.

N

50. “Norma tecnica europea”:

Norma adottata dal Comitato europeo di normazione, dal Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica o dall'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione e resa disponibile per uso pubblico.

O

51. “Occupante”:

Chiunque, pur non essendone proprietario, ha la disponibilità, a qualsiasi titolo di una unità immobiliare e dei relativi impianti tecnologici, ivi compresi gli impianti termici.

52. “Organismo esterno”:

Organismo di Specifica competenza tecnica, in possesso dei requisiti previsti nel presente regolamento, eventualmente incaricato dall'Autorità competente ad eseguire tutte le attività afferenti il controllo degli impianti termici, ai sensi dell'art. 31 comma 3 della Legge 10/1991, nonché le attività a queste afferenti e delegabili per legge, quali:

- implementazione e gestione del Catasto degli impianti Termici;
- accertamenti documentali;
- svolgimento ispezioni su edifici ed impianti.

P

53. “Periodo di riscaldamento”:

Il periodo annuale di esercizio dell'impianto termico previsto in base alle zone climatiche dal D.P.R. 412/93 e ss. mm. ii.

54. “Pompa di calore”:

È un dispositivo o un impianto che sottrae calore dall'ambiente esterno o da una sorgente di calore a bassa temperatura e lo trasferisce all'ambiente a temperatura controllata.

55. “Potenza termica al focolare di un generatore di calore” o “Portata termica”:



Il prodotto del potere calorifico inferiore del combustibile impiegato e della portala di combustibile bruciato; l'unità di misura utilizzata è il kW.

56. “Potenza termica convenzionale di un generatore di calore”:

La potenza termica del focolare diminuita della potenza termica persa al camino in regime di funzionamento continuo; l'unità di misura utilizzata è il kW.

57. “Potenza termica utile di un generatore di calore”:

La quantità di calore trasferita nell'unità di tempo al fluido termovettore; l'unità di misura utilizzata è il kW.

58. “Potenza termica utile nominale”:

Potenza termica utile a pieno carico dichiarata dal fabbricante che il generatore di calore può fornire in condizioni nominali di riferimento.

59. “Produzione centralizzata di acqua calda per usi igienici e sanitari”:

La produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari a servizio di più utenze (quali palestre, scuole, alberghi, uffici, ospedali, ecc.) a uso privato e/o pubblico.

60. “Proprietario dell'impianto termico”:

Chi è proprietario, in tutto o in parte, dell'impianto termico.

R

61. “Rapporto di controllo tecnico e di efficienza energetica”:

È il rapporto che, l'incaricato per le operazioni di controllo e manutenzione, nonché per il controllo di efficienza energetica, rilascia al termine delle operazioni al responsabile dell'impianto e reca gli esiti dei controlli effettuati ai fini della manutenzione ordinaria dell'impianto e del controllo di efficienza energetica.

62. “Rendimento di combustione” o “rendimento termico convenzionale di generatore di calore”:

Il rapporto tra la potenza termica convenzionale e la potenza termica del focolare.

63. “Rendimento di produzione medio stagionale”:

È il rapporto tra l'energia termica utile generata ed immessa nella rete di distribuzione e l'energia primaria delle fonti energetiche, compresa l'energia elettrica, calcolato con riferimento al periodo annuale di esercizio. Ai fini della conversione dell'energia elettrica in

energia primaria si considera il valore di riferimento per la conversione kWh elettrici e MJ definito con provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al fine di tener conto dell'efficienza media di produzione del parco termoelettrico, e i suoi successivi aggiornamenti.

64. “Rendimento globale medio stagionato dell'impianto termico”:

È il rapporto tra il fabbisogno di energia termica utile per la climatizzazione invernale e l'energia primaria delle fonti energetiche, ivi compresa l'energia elettrica dei dispositivi ausiliari, calcolato con riferimento al periodo annuale di esercizio. Ai fini della conversione dell'energia elettrica in energia primaria si considera il valore di riferimento per la conversione tra kW elettrici e MJ definito con provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al fine di tener conto dell'efficienza media di produzione del parco termoelettrico, e i suoi successivi aggiornamenti.

65. “Rendimento termico utile un generatore di calore”:

Il rapporto tra la potenza termica utile e la potenza termica del focolare.

66. “Responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico” o “responsabile dell'impianto”:

- a) il proprietario, in tutto o in parte, dell'immobile al cui servizio è posto l'impianto;
- b) nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio e nel caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche, gli obblighi e le responsabilità posti a carico del proprietario sono da intendersi riferiti agli amministratori o, in caso di mancata nomina, al legale rappresentante o al titolare della ditta individuale;
- c) nel caso di unità immobiliari dotate di impianti termici individuali, colui che occupa l'unità immobiliare a qualsiasi titolo, subentra alla figura del proprietario, per la durata dell'occupazione, negli obblighi e nelle responsabilità connesse all'esercizio, alla manutenzione ordinaria dell'impianto termico, alla certificazione ed alle ispezioni previste;
- d) in caso di condominio dotato di impianto termico centralizzato in cui non viene nominato un Amministratore. Gli occupanti (il proprietario, in caso di singole unità immobiliari residenziali non locate) di ciascuna porzione immobiliare mantengono in solido il ruolo di responsabile dell'impianto termico.



67. 'Riqualficazione energetica di un edificio':

Un edificio esistente è sottoposto a riqualficazione energetica quando i lavori in qualunque modo denominati, a titolo indicativo e non esaustivo: manutenzione ordinaria o straordinaria, ristrutturazione e risanamento conservativo, ricadono in tipologie diverse da quelle indicate al punto 69 (Ristrutturazione importante di un edificio) del presente allegato.

68. "Ristrutturazione di un impianto termico":

Un insieme di opere che comportano la modifica o un rinnovamento sostanziale sia dei sistemi di produzione che di distribuzione del calore; rientrano in questa categoria la trasformazione di un impianto termico centralizzato in impianti termici individuali nonché la risistemazione impiantistica delle singole unità immobiliari o parti di edificio in caso di installazione di un impianto termico individuale previo distacco dall'impianto termico centralizzato.

69. "Ristrutturazione importante di un edificio":

un edificio esistente è sottoposto a ristrutturazione importante quando i lavori in qualunque modo denominati (a titolo indicativo e non esaustivo: manutenzione ordinaria o straordinaria, ristrutturazione e risanamento conservativo) insistono su oltre il 25% della superficie dell'involucro dell'intero edificio, comprensivo di tutte le unità immobiliari che lo costituiscono, e consistono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nel rifacimento di pareti esterne, di intonaci esterni, del tetto o dell'impermeabilizzazione delle coperture.

S

70. "Scaldacqua unifamiliare":

L'apparecchio utilizzato per scaldare l'acqua per usi igienici e sanitari, in ambito residenziale o assimilato, al servizio di una singola unità immobiliare monofamiliare.

71. "Servizi energetici degli edifici":

a) climatizzazione invernale: fornitura di energia termica utile agli ambienti dell'edificio per mantenere condizioni prefissate di temperatura ed eventualmente, entro limiti prefissati, di umidità relativa;

b) produzione di acqua calda sanitaria: fornitura, per usi igienico sanitari, di acqua calda a temperatura prefissata ai terminali di erogazione degli edifici;



**ENERGIA E SOSTENIBILITÀ
PER LA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

c) climatizzazione estiva: compensazione degli apporti di energia termica sensibile e latente per mantenere all'interno degli ambienti condizioni di temperatura a bulbo secco e umidità relativa idonee ad assicurare condizioni di benessere per gli occupanti;

d) illuminazione: fornitura di luce artificiale quando l'illuminazione naturale risulti insufficiente per gli ambienti interni e per gli spazi esterni di pertinenza dell'edificio;

72. “Sistema di climatizzazione estiva” o “impianto di condizionamento d'aria”:

Complesso di tutti i componenti necessari a un sistema di trattamento dell'aria, attraverso il quale la temperatura è controllata o può essere abbassata.

73. “Sostituzione di un generatore di calore”:

La rimozione di un vecchio generatore e l'installazione di un altro nuovo destinato ad erogare energia termica alle medesime utenze. La potenza termica del nuovo generatore deve essere pari o inferiore, alla potenza del generatore sostituito o comunque l'aumento della potenza termica non deve essere superiore del 10%.

74. “Sottosistema di generazione”:

Apparecchio o insieme di più apparecchi o dispositivi che permette di trasferire, al fluido termovettore o direttamente all'aria dell'ambiente interno climatizzato o all'acqua sanitaria, il calore derivante da una o più delle seguenti modalità:

- a) prodotto dalla combustione;
- b) ricavato dalla conversione di qualsiasi altra forma di energia (elettrica, meccanica, chimica, derivata da fenomeni naturali quali ad esempio l'energia solare, etc.);
- c) contenuto in una sorgente a bassa temperatura e riquilificato a più alta temperatura;
- d) contenuto in una sorgente ad alta temperatura e trasferito al fluido termovettore.

75. “Stufa”:

L'apparecchio adibito alla climatizzazione invernale in cui il calore viene trasferito all'aria dell'ambiente per scambio diretto.

76. “Superficie utile”:

È la superficie netta calpestabile dei volumi interessati dalla climatizzazione ove l'altezza sia non minore di 1,50 m e delle proiezioni sul piano orizzontale delle rampe relative ad ogni



piano nel caso di scale interne comprese nell'unità immobiliare, tale superficie è utilizzata per la determinazione degli specifici indici di prestazione energetica.

T

77. “Teleriscaldamento” o “teleraffrescamento”:

Distribuzione di energia termica in forma di vapore, acqua calda o liquidi refrigerati da una o più fonti di produzione verso una pluralità di edifici o siti tramite una rete, per il riscaldamento o il raffrescamento di spazi per processi di lavorazione e per la fornitura di acqua sanitaria.

78. “Temperatura dell'aria in un ambiente”:

La temperatura dell'aria misurata secondo le modalità prescritte dalla norma tecnica vigente all'atto dell'effettuazione della misura.

79. “Termocamino”:

Un focolare a bocca chiusa da una o più ante alimentato da biomassa legnosa e che utilizza per il riscaldamento un fluido termovettore a circolazione forzata,

80. “Termocucina”:

Una termostufa che consente anche di cucinare, sia alla piastra con un piano di cottura, sia con un eventuale forno.

81. “Termoregolazione”:

Il sistema che permette il controllo ed il mantenimento di una temperatura costante nella singola unità ovvero in parti di essa o nei singoli ambienti che la compongono, programmabile su almeno due livelli di temperatura nell'arco delle 24 ore.

82. “Termostufa”:

Un apparecchio adibito alla climatizzazione invernale che utilizza per il riscaldamento un fluido termovettore a circolazione forzata,

83. “Terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico”:

Persona giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di idonea capacità tecnica, economica, organizzativa, adeguata al numero, alla potenza e alla complessità degli impianti gestiti, è delegata dal Responsabile ad assumere la responsabilità dell'esercizio della conduzione della e dell'adozione delle necessarie al



contenimento dei consumi energetici ed alla salvaguardia ambiente nonché alla certificazione dell'impianto termico.

84. “Trasmittanza termica”:

Flusso di calore che passa attraverso una parete per m^2 di superficie della parete e per grado K di differenza tra la temperatura interna ad un locale e la temperatura esterna o del locale contiguo.

U

85. “Unità cogenerativa”:

Unità comprendente tutti i dispositivi per realizzare la produzione simultanea di energia termica ed elettrica, rispondente ai requisiti di cui al decreto 4 agosto 2011.

86. “Unità di micro-cogenerazione”:

Unità di cogenerazione con potenza elettrica nominale inferiore a 50 kW rispondente ai requisiti di cui al decreto 4 agosto 2011;

87. “Unità immobiliare”:

Porzione di un edificio progettata o modificata per essere usata separatamente ed indipendentemente dal resto dell'edificio.

88. “Unità immobiliare ad uso residenziale e assimilata:

Unità immobiliare, a sé stante o inserita in un edificio, prevista per l'utilizzo come civile abitazione, effettivamente usata come tale o sede di attività professionale (es. studio medico o legale) o commerciale (es. agenzia di assicurazioni) o associativa (es. sindacato, patronato). Si considerano residenziali le unità immobiliari di cui alla categoria E1 di cui all'art. 3 del D.P.R. 412/1993 e ss. mm. ii. con esclusione di collegi, conventi, case di pena, caserme, nonché edifici adibiti ad albergo, pensione, affittacamere e attività similari.

V

89. “Valori nominali delle potenze e dei rendimenti”:

Valori di potenza massima e di rendimento di un apparecchio dichiarati e garantiti dal costruttore per il regime di funzionamento continuo.

Allegato B - Limiti di rendimento dei generatori di calore (art. 16, comma 1) (omissis)

5.1.6. DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE 24 AGOSTO 2020, N. 518

REGIONE ABRUZZO

DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE 24 agosto 2020, n. 518

Servizio di controllo degli Attestati di Prestazione Energetica (APE) – Presa d'atto e approvazione delle tariffe proposte dalle province abruzzesi.

LA GIUNTA REGIONALE

(Omissis)

Delibera

- 1) di prendere atto dei piani economico finanziari presentati dalle Province di Chieti (all. 1), Teramo (all. 2), Pescara (all. 3) e L'Aquila (all. 4) individuate dalla L.R. 50/2017 quali soggetti competenti all'esercizio delle funzioni amministrative relative ai controlli della qualità del servizio di certificazione energetica;
- 2) di prendere atto che la determinazione della tariffa scaturente dai predetti Piani Economico finanziari è univoca per le 4 province ed è fissata in 27,00€ per ogni singolo APE e conseguentemente istituire per lo stesso importo la tariffa unica regionale;
- 3) di stabilire, allo scopo di verificare la congruità della tariffa, che in prima applicazione, dopo il primo anno di gestione, le Amministrazioni Provinciali entro i successivi tre mesi debbono predisporre e trasmettere al competente Servizio Regionale il resoconto finanziario finalizzato alla verifica della congruità delle entrate rispetto alle spese;
- 4) di dare mandato al competente Servizio Politica Energetica e Risorse del territorio di porre in essere tutti gli atti necessari all'attuazione del presente provvedimento.

Allegato 1 piano economico della Provincia di Chieti (omissis)

Allegato 2 piano economico della Provincia di Teramo (omissis)

Allegato 3 piano economico della Provincia di Pescara (omissis)

Allegato 4 piano economico della Provincia di L'Aquila (omissis)



5.2. LE NORMATIVE DELLA REGIONE BASILICATA

5.2.1. DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE 5 LUGLIO 2016, N. 767

REGIONE BASILICATA

DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE 5 luglio 2016, n. 767

D.Lgs 192/2005 - D.M. 26/06/2015 - Disciplina dell'attestazione della prestazione energetica degli edifici e degli immobili sul territorio della regione Basilicata.

LA GIUNTA REGIONALE

(Omissis)

Delibera

1. di ISTITUIRE il registro informatico degli attestati di prestazione energetica degli edifici della regione Basilicata presso il portale telematica istituzionale della Regione Basilicata che ne cura la gestione e conservazione nei termini di legge;
2. a partire dal trentesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata:
 - a. l'attestazione della prestazione energetica degli edifici ricadenti nel territorio della regione Basilicata di cui all'articolo 6 del D.Lgs 192/2005 può essere effettuata, dai soggetti abilitati ai sensi del D.P.R. 75/2013, esclusivamente con modalità telematica attraverso l'apposita sezione del sito internet istituzionale della Regione Basilicata;
 - b. l'attestato di prestazione energetica è reso nel rispetto di quanto statuito dall'art. 47 del D.P.R. 445/2000 e dall'art. 15, comma del D.Lgs 192/2005 in materia di dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà;

c. gli attestati di prestazione energetica, regolarmente inoltrati, saranno automaticamente registrati al protocollo generale dell'Ente con assegnazione del codice identificativo e della data di arrivo;

d. la ricevuta di avvenuta consegna rilasciata dal portale telematica alla fine della procedura di inoltro dell'attestato di prestazione energetica equivale alla certificazione di marcatura temporale e codice identificativo ai fini del riconoscimento del suo valore legale per tutti gli usi previsti dalla legge;

e. ai fini della verifica del rispetto del termine e dei contenuti dell'attestato di prestazione energetica, farà fede esclusivamente quanto rilevato dal sito internet istituzionale della Regione Basilicata;

f. gli attestati di prestazione energetica inviati con modalità diverse da quella indicata nel presente provvedimento si considerano come non prodotti e dunque non validi agli effetti di legge.

3. di ADOTTARE le "Disposizioni operative per l'attestazione della prestazione energetica degli edifici sul territorio della regione Basilicata" allegate al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 1), quale procedura operativa per l'attestazione della prestazione energetica degli edifici sul territorio della regione Basilicata;

4. di STABILIRE che, per quanto non disciplinato dal presente provvedimento, restano ferme le disposizioni normative e regolamentari vigenti in ordine all'attestazione della prestazione energetica degli edifici;

5. di PUBBLICARE integralmente il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni decorrenti dalla comunicazione o pubblicazione dello stesso.

Il presente atto non comporta impegno di spesa sul Bilancio Regionale.

Allegato 1

Disposizioni operative per l'attestazione della prestazione energetica degli edifici sul territorio della regione Basilicata

1. Finalità e campo di applicazione

1.1. Le presenti Disposizioni operative sono adottate in coerenza con:

- a) il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia" e ss. mm. e ii, nel seguito indicato anche come "Decreto Legislativo";
- b) le "Linee guida nazionali per l'attestazione della prestazione energetica degli edifici" di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 giugno 2015, nel seguito indicate **anche come "Linee guida nazionali"**;
- c) il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 giugno 2015 "Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici", nel seguito indicato anche come "Decreto requisiti minimi".
- d) il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75 "Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192";

1.2. Le presenti Disposizioni operative definiscono il sistema di acquisizione degli attestati di prestazione energetica degli edifici e delle unità immobiliari (APE) ubicati sul territorio della regione Basilicata, al fine di razionalizzare le procedure ed acquisire le informazioni necessarie a:

- a) definire il sistema di monitoraggio e controllo degli APE trasmessi ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 5 del Decreto Ministeriale di approvazione delle Linee guida nazionali, con i criteri fissati dal paragrafo 8.1.1 delle medesime Linee guida nazionali;

b) alimentare il Sistema Informativo sugli Attestati di Prestazione Energetica (SIAPE) previsto dall'articolo 6 del Decreto Ministeriale di approvazione delle Linee guida nazionali, con i criteri fissati dal paragrafo 8.1.2 delle medesime Linee guida nazionali.

2. Modalità di attestazione della prestazione energetica degli edifici.

2.1. Sono abilitati ad attestare la prestazione energetica degli edifici e degli immobili sul territorio della regione Basilicata, mediante la redazione dell'APE, tutti i soggetti riconosciuti come soggetti certificatori ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. 75/2013.

2.2. I soggetti certificatori attestano, nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del D.P.R. 75/2013.

2.3. Il calcolo della prestazione energetica degli edifici può essere eseguito esclusivamente utilizzando strumenti di calcolo e software commerciali in possesso della certificazione di garanzia di conformità, rilasciata dal Comitato Termotecnico Italiano (CTI), ai sensi dell'articolo 7, comma 1 del Decreto requisiti minimi.

2.4. A partire dal trentesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata del provvedimento che approva le presenti disposizioni operative, l'attestazione della prestazione energetica degli edifici e degli immobili sul territorio della regione Basilicata è effettuata dai soggetti certificatori esclusivamente con modalità telematica attraverso l'apposita sezione del sito internet istituzionale della Regione Basilicata, e tramite l'uso della firma digitale.

2.5. A partire dal medesimo termine indicato al paragrafo 2.4, gli attestati di prestazione energetica inviati con modalità diverse da quella indicata nelle presenti disposizioni operative si considerano come non prodotti e dunque non validi agli effetti di legge.

2.6. Ai fini della validità dell'attestazione della prestazione energetica dell'edificio e/o dell'immobile, l'APE deve rispettare tutte le seguenti condizioni:

a) deve essere reso esclusivamente secondo il modello di cui all'Appendice B delle Linee guida nazionali,

b) deve essere reso nel rispetto di quanto statuito dall'art. 47 del D.P.R. 445/2000 e dall'art. 15 comma 1 del Decreto Legislativo in materia di dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà,

c) deve essere reso esclusivamente sotto forma di file avente estensione .PDF firmato digitalmente dal soggetto certificatore,

d) insieme al file avente estensione .PDF firmato digitalmente è obbligatorio inoltrare il corrispondente file avente estensione .XML, anche esso firmato digitalmente dal soggetto certificatore, contenente il tracciato generato dal software utilizzato per la redazione dell'APE.

2.7. I soggetti certificatori dichiarano, nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, l'esatta corrispondenza delle informazioni contenute nel file .XML rispetto all'APE in formato .PDF.

3. Procedura per l'inoltro degli Attestati di Prestazione Energetica (APE).

3.1. Ai fini dell'inoltro degli APE è necessario che il soggetto certificatore sia in possesso di un valido servizio di firma digitale e di un indirizzo di posta elettronica certificata.

3.2. La procedura per l'inoltro degli APE comprende le seguenti azioni:

a) preventiva registrazione del soggetto certificatore ai servizi on line della Regione Basilicata <http://servizi.basilicatanet.it/servizi/index.jsp>,

b) accesso all'apposita sezione dedicata del portale istituzionale della Regione Basilicata con le credenziali ottenute e/o tramite il dispositivo di firma digitale,

c) compilazione dell'istanza telematica seguendo le indicazioni contenute nella procedura informatica,

d) inoltro dell'istanza telematica, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, firmata digitalmente,

e) inoltro della attestazione della prestazione energetica (APE) costituita dai due file (.PDF e .XML) firmati digitalmente.

3.3. Gli APE regolarmente inoltrati saranno automaticamente registrati al protocollo generale dell'ente con assegnazione di numero, data e ora di arrivo. Ai fini della verifica



del rispetto del termine e dei contenuti dell'APE, farà fede esclusivamente quanto rilevato dal sistema informativo.

3.4. L'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dai soggetti certificatori all'atto della registrazione costituisce l'unico recapito a cui l'Amministrazione invierà eventuali comunicazioni relative alla presente procedura.

3.5. L'Amministrazione regionale non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da errore nell'indicazione del recapito di posta elettronica certificata.



5.2.2. LEGGE REGIONALE 29 DICEMBRE 2016, N. 30

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2016, n. 30

Norme regionali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione
degli impianti termici

(Testo coordinato con la L.R: 29 giugno 2018, n. 11, L.R. 20 agosto 2018, n. 18 e L.R. 22
dicembre 2020, n. 41)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

La seguente legge:

Articolo 1

Oggetto

1. La Regione disciplina le attività di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici degli edifici pubblici e privati, al fine di sostenere il contenimento dei consumi energetici e promuovere il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici stessi.
2. La Regione dà attuazione agli adempimenti previsti per gli impianti di climatizzazione degli edifici dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia), dal decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 (Attuazione della direttiva 2010/31/UE relativa alle prestazioni energetiche nell'edilizia), dal decreto del Presidente



della Re pubblica 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192), dal decreto del Ministero dello Sviluppo economico 10 febbraio 2014 (Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013) e dal decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE) per uniformarne l'applicazione sul territorio regionale, alle quali si rinvia laddove non diversamente disposto dalla presente legge.

3. Ai fini delle presenti disposizioni si applicano le definizioni riportate nell'Allegato 1.

Articolo 2

Autorità competenti

1. Gli accertamenti e le ispezioni degli impianti termici di cui all'articolo 9 del D.P.R. n. 74/2013 sono delegati alle Province di Potenza e Matera, di seguito denominate autorità competenti, per tutto il territorio di propria competenza comprensivo dei Comuni con più di 40.000 abitanti.
2. L'autorità competente può effettuare gli accertamenti e le ispezioni direttamente con proprio personale o affidare il servizio a uno o più organismi esterni aventi le caratteristiche riportate nell'Allegato C del D.P.R. n. 74/2013.
3. Il soggetto esecutore è l'autorità competente o, se del caso, l'organismo esterno da questa delegato all'esecuzione degli accertamenti ed ispezioni sugli impianti termici degli edifici.
4. Le autorità competenti possono affidare direttamente il servizio ad uno o più organismi esterni in possesso delle caratteristiche riportate nell'Allegato C del D.P.R. n. 74/2013. L'affidamento predetto è comunicato alla Giunta regionale.

5. L'attività ispettiva è affidata a personale esperto da parte dell'autorità competente o dell'organismo esterno. Sono considerati esperti, e quindi idonei all'esercizio delle attività di ispezione, tutti gli ispettori già operanti sul territorio regionale alla data di entrata in vigore della presente legge, la cui attività deve essere attestata dalle autorità competenti presso cui hanno prestato la loro opera.

Articolo 3

Soggetti responsabili

1. L'esercizio, la conduzione, il controllo e la manutenzione dell'impianto termico, nonché il rispetto delle disposizioni in materia di efficienza energetica sono affidati al responsabile dell'impianto, che può delegarli ad un terzo responsabile conformemente a quanto stabilito dall'articolo 6 del D.P.R. n. 74/2013.
2. Ogni cambio del responsabile è comunicato al soggetto esecutore a cura del nuovo responsabile:
 - a) entro dieci giorni lavorativi, se il cambio è conseguente alla nomina di un terzo responsabile o alla nomina di un nuovo responsabile di condominio;
 - b) entro trenta giorni lavorativi, se il cambio è dovuto al subentro di un nuovo proprietario o occupante.
3. La revoca, la rinuncia o la decadenza relativa all'incarico di terzo responsabile di cui all'articolo 6, comma 5, lettere b) e c), del D.P.R. n. 74/2013, sono comunicate al soggetto esecutore entro due giorni lavorativi, secondo le disposizioni operative di cui all'articolo 5.
4. I principali compiti dei soggetti che operano sull'impianto termico sono indicati nell'Allegato

Articolo 4

Esercizio, manutenzione e controllo degli impianti termici

1. Il responsabile dell'impianto provvede a far eseguire le operazioni di controllo e di manutenzione conformemente a quanto previsto dalla seguente legge e dagli artt. 7 e 8 del D.P.R. n. 74/2013.

2. Nel caso di impianti di nuova installazione o di ristrutturazione di impianti, il responsabile dell'impianto o l'installatore sono obbligati ad aggiornare il libretto di impianto e ad aggiornare conformemente il Catasto unico regionale degli impianti termici di cui all'articolo 12. Nelle more dell'istituzione del Catasto, e in assenza di indicazioni diverse del soggetto esecutore, il responsabile dell'impianto invia a quest'ultimo la scheda identificativa dell'impianto.
3. Le operazioni di controllo sugli impianti termici comprendono gli interventi di manutenzione ed il controllo dell'efficienza energetica dell'impianto. L'intervento di manutenzione, compreso il rapporto che ne deriva, non coincide necessariamente con il controllo di efficienza energetica ed il relativo rapporto.
4. Le operazioni di manutenzione e controllo degli impianti termici devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi del Decreto del Ministro per lo Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37.
5. La manutenzione deve essere effettuata conformemente alle prescrizioni e con la periodicità prevista nelle istruzioni tecniche rilasciate dalla ditta installatrice dell'impianto termico o dal fabbricante degli apparecchi all'atto del collaudo se prescritto. Gli installatori e i manutentori devono indicare al committente o all'utente, in forma scritta e facendo sempre riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell'impianto o del fabbricante degli apparecchi, le operazioni di manutenzione di cui necessita l'impianto con la loro frequenza.
6. Qualora l'impresa installatrice non abbia fornito proprie istruzioni specifiche o queste non siano più disponibili, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte degli impianti termici devono essere eseguite conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborato dal fabbricante ai sensi della normativa vigente. In mancanza delle prescrizioni di cui al periodo precedente, la manutenzione deve essere eseguita con cadenza biennale, salvo diversa e motivata attestazione del manutentore.
7. È fatto obbligo al manutentore redigere il rapporto di manutenzione e compilare il libretto di impianto nelle parti pertinenti.



8. Il controllo di efficienza energetica dell'impianto, compresa la redazione del Rapporto di controllo di efficienza energetica di cui all'articolo 8 del D.P.R. n. 74/2013, deve essere eseguito con la cadenza indicata nell'Allegato 2, per le diverse tipologie di impianto.

9. Oltre alla tempistica indicata nell'Allegato 2, il controllo di efficienza energetica deve essere effettuato: a) all'atto della prima messa in servizio dell'impianto, a cura della ditta installatrice;

b) nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, come ad esempio il generatore di calore;

c) nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici, ma tali da poter modificare l'efficienza energetica.

10. Al termine delle operazioni di controllo di efficienza energetica il manutentore deve redigere e sottoscrivere il Rapporto di controllo di efficienza energetica, a cui è allegato il contrassegno di verifica di cui all'articolo 11.

Articolo 5

Disposizioni operative

1. La Giunta regionale, entro 180 (centottanta) giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva le disposizioni operative necessarie a definire le modalità per l'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione, l'accertamento e le ispezioni degli impianti termici, tenendo conto delle peculiarità socioeconomiche del territorio, del parco edilizio e impiantistico esistente, delle valutazioni tecnico-economiche concernenti i costi di costruzione e di gestione degli edifici, delle specificità ambientali e di un corretto rapporto costi-benefici per i cittadini.

2. Le disposizioni operative di cui al comma precedente sono approvate dalla Giunta regionale, sentite le Associazioni delle categorie interessate nonché le Associazioni riconosciute per la rappresentanza degli interessi dei consumatori, iscritte nell'elenco di cui all'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. Ulteriori modifiche necessarie per adeguare le Disposizioni Operative a nuove normative tecniche o a metodologie più evolute sono adottate direttamente dalla Giunta regionale.



**ENERGIA E SOSTENIBILITÀ
PER LA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

3. In particolare, le disposizioni operative di cui al comma precedente dovranno indicare:

- a) i requisiti minimi di efficienza energetica degli impianti termici;
- b) le modalità per garantire il corretto esercizio degli impianti termici, la periodicità della manutenzione e il controllo degli stessi, nonché il loro controllo di efficienza energetica e le modalità di trasmissione del Rapporto di controllo di efficienza energetica, delle dichiarazioni di avvenuta manutenzione e di eventuale ulteriore documentazione necessaria;
- c) le modalità di accertamento ed ispezione finalizzate a garantire l'efficienza energetica degli impianti termici e la riduzione delle emissioni inquinanti;
- d) le modalità attraverso le quali le aziende di distribuzione dell'energia ed i distributori di combustibile per gli impianti termici degli edifici comunicano alle autorità competenti di cui all'articolo 2, entro il 31 marzo di ogni anno, i dati relativi all'ubicazione, alla titolarità e ai consumi degli impianti riforniti nell'anno precedente, nonché i dati relativi alle forniture annuali di combustibile negli edifici serviti, ai fini dell'implementazione e dell'aggiornamento del catasto degli impianti termici;
- e) la frequenza e le modalità di esecuzione delle attività di accertamento ed ispezione;
- f) le modalità di irrogazione delle sanzioni.

Articolo 6

Impianti soggetti ad accertamenti ed ispezioni

1. Sono soggetti agli accertamenti o alle ispezioni gli impianti termici, sia autonomi che centralizzati, alimentati a combustibile gassoso, liquido o solido, a energia elettrica, teleriscaldamento, ovvero tramite cogenerazione o trigenerazione, aventi le seguenti caratteristiche:

- a) impianti con sottosistemi di generazione a fiamma o con scambiatori di calore collegati ad impianti di teleriscaldamento aventi potenza termica utile nominale non minore di 10 kW;
- b) impianti a ciclo frigorifero con potenza termica utile nominale, in uno dei due servizi (riscaldamento o raffrescamento), non minore di 12 kW.



Articolo 7

Accertamenti

1. Per gli impianti di potenza termica utile nominale compresa tra 10 kW e 100 kW, dotati di sottosistemi di generazione a fiamma e alimentati a gas (metano o GPL), destinati alla climatizzazione invernale o alla produzione di acqua calda sanitaria, nonché per gli impianti a ciclo frigorifero di potenza termica utile nominale compresa tra 12 e 100 kW, l'accertamento del Rapporto di controllo di efficienza energetica è sostitutivo dell'ispezione.
2. Nel caso in cui si rilevino carenze che possono determinare condizioni di grave pericolo di ricollo senza che il manutentore abbia predisposto le specifiche prescrizioni, il soggetto esecutore deve segnalare tempestivamente l'anomalia al Comune competente per territorio che, anche attraverso l'eventuale ausilio di un ispettore, provvede ad effettuare un controllo in campo e, se del caso, ad ordinare la disattivazione dell'impianto. I relativi oneri sono a carico del responsabile dell'impianto. La riattivazione dell'impianto può avvenire solo dopo i necessari lavori di adeguamento alle norme e il conseguente rilascio, da parte della ditta esecutrice degli interventi, della dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/08. Al termine dei lavori il responsabile di impianto è tenuto a inviare all'autorità competente la dichiarazione di avvenuto adeguamento dell'impianto termico, secondo le disposizioni operative.
3. Nel caso in cui si rilevino difformità tra i dati in possesso del soggetto esecutore e le informazioni contenute nei rapporti tecnici trasmessi, il responsabile dell'impianto deve comunicare entro 30 giorni le informazioni che gli vengono richieste dal soggetto esecutore stesso. Il mancato rispetto del suddetto termine comporta l'esecuzione dell'ispezione con addebito.
4. Nel caso in cui si rilevino altre anomalie e/o difformità, il soggetto esecutore programma un'immediata ispezione con addebito.



Articolo 8

Ispezioni

1. Ai fini degli obiettivi del miglioramento dell'efficienza energetica, le ispezioni sono programmate a partire dagli impianti con età superiore a 15 anni in base ai seguenti ulteriori criteri e priorità:

- a) rilievo di criticità nella fase di accertamento di cui al precedente articolo 7;
- b) mancata trasmissione del Rapporto di controllo di efficienza energetica e nei casi indicati dalle disposizioni operative;
- c) mancata o ritardata trasmissione dei rapporti di avvenuta manutenzione;
- d) rapporto di controllo di efficienza energetica privo del contrassegno di verifica di cui all'articolo 11;
- e) secondo l'ordine e le cadenze riportate nell'Allegato 6, in funzione delle potenze e delle tipologie degli impianti.

2. Sugli impianti con generatori a fiamma le ispezioni si effettuano durante il periodo di accensione corrispondente alla pertinente zona climatica, tranne i casi previsti al comma 1 lettere a), b) e c).

3. L'ispezione comprende la valutazione di efficienza energetica del generatore, la stima del suo corretto dimensionamento rispetto al fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale ed estiva dell'edificio con riferimento al progetto dell'impianto, se disponibile, e la consulenza sui possibili interventi atti a migliorare il rendimento energetico dell'impianto in modo economicamente conveniente.

4. L'ispezione comprende altresì l'accertamento sull'osservanza delle disposizioni di cui al decreto legislativo 4 luglio 2014, n.102.

5. Il costo delle ispezioni, così come definito in Allegato 4, è addebitato al responsabile dell'impianto nei seguenti casi:

- a) invio in ritardo del Rapporto di controllo di efficienza energetica;
- b) Rapporto di controllo di efficienza energetica privo del contrassegno di verifica di cui all'articolo 11;

- c) ispezione non effettuata per mancato appuntamento o mancata comunicazione per impianti disattivati;
 - d) mancato invio di documentazione e/o informazioni richieste a seguito di accertamento documentale.
6. Le disposizioni operative definiscono le procedure delle ispezioni.

Articolo 9

Impianti termici o generatori disattivati

1. Sono considerati impianti termici disattivati o generatori disattivati quelli privi di parti essenziali senza le quali l'impianto termico o il generatore non può funzionare e quelli non collegati a una fonte di energia.
2. Il responsabile degli impianti termici nei quali è stato disattivato l'intero impianto o singoli generatori deve trasmettere al soggetto esecutore, entro sessanta giorni dalla data di disattivazione, apposita dichiarazione, resa sotto forma di atto notorio in base al modello definito dalle disposizioni operative. Una copia della dichiarazione deve essere sempre allegata al libretto di impianto.
3. La riattivazione può avvenire solo dopo l'esecuzione dell'intervento di manutenzione e controllo di efficienza energetica e la trasmissione della dichiarazione di avvenuta manutenzione al soggetto esecutore.

Articolo 10

Situazioni particolari

1. Nel caso in cui durante le operazioni di ispezione si riscontri la presenza di generatori di calore o impianti rientranti nelle tipologie di cui all'articolo 6 mai denunciati, l'ispettore procede alla contestazione al responsabile dell'impianto che provvede alla regolarizzazione entro trenta giorni dalla contestazione, fatte salve le eventuali sanzioni amministrative.
2. Se l'ispezione non può avere luogo a causa della disattivazione o inesistenza dell'impianto termico, l'ispettore lo annota nel rapporto di prova, in modo da poter successivamente aggiornare il Catasto unico regionale.

3. Nel caso di rifiuto del responsabile dell'impianto o suo delegato di sottoscrivere il rapporto di prova, l'ispettore annota la circostanza sul rapporto che comunque, in copia, è consegnato o successivamente comunicato al responsabile d'impianto.

Articolo 11

Contrassegno di verifica

1. Il contrassegno di verifica (bollino) attesta il pagamento del contributo economico previsto al momento dell'invio al soggetto esecutore del rapporto di controllo di efficienza energetica secondo la cadenza di cui all'Allegato 2.
2. I responsabili di impianto o, per loro conto, i manutentori acquisiscono il contrassegno di verifica da apporre sul pertinente rapporto di controllo di efficienza energetica, con le modalità indicate dall'autorità competente.
3. I valori dei contrassegni di verifica riportati nell'Allegato 3 sono determinati tenendo conto del numero, della potenza e della tipologia degli impianti, al fine di coprire i costi degli accertamenti e delle ispezioni, nonché per l'implementazione e la gestione del Catasto unico regionale di cui all'articolo 12 e per l'informazione di cui all'articolo 16.
4. Le disposizioni operative definiscono le modalità di acquisizione ed apposizione del contrassegno di verifica.

Articolo 12

Catasto unico regionale degli impianti termici degli edifici

1. La Regione Basilicata istituisce il Catasto unico regionale degli impianti termici degli edifici, la cui gestione è affidata, con delibera di Giunta regionale, ad una delle Autorità competenti individuata come capofila, previa consultazione delle stesse. Il Catasto unico regionale è fruibile online e consente agli utenti la registrazione degli impianti termici secondo le indicazioni della Regione.
2. Per la costituzione del Catasto unico regionale è obbligatoria la targatura degli impianti termici. La targatura ha l'obiettivo di identificare ogni impianto in modo univoco attraverso un codice, detto codice catasto o targa impianto, riportato su un'apposita targa adesiva da

applicare agli impianti e da trascrivere su tutti i documenti e le comunicazioni inerenti l'impianto stesso. Le modalità di realizzazione delle targhe impianto saranno definite dall'Ufficio competente della Regione con Determina dirigenziale.

3. Le seguenti tipologie di impianto sono censite da un unico codice catasto e un'unica targa impianto come individuata al comma 5:

- a) generatori multipli al servizio di un unico sistema di distribuzione, che operino come unico impianto termico, pur se alimentati da generatori e vettori energetici differenti;
- b) generatori fissi non collegati ad alcuna rete di distribuzione, come ad esempio gli apparecchi singoli a energia radiante o aerotermi.

4. In caso di impianti centralizzati, gli apparecchi preposti alla climatizzazione di singoli locali o parti limitate dell'unità immobiliare, costituiscono un impianto separato rispetto all'impianto termico che garantisce il servizio dell'intera unità immobiliare o dell'intero edificio e, pertanto, devono essere censiti da un proprio codice catasto.

5. Le targhe impianto sono stampate preventivamente da parte dell'Autorità competente. L'apposizione della targa identificativa avviene, con l'ausilio degli operatori del settore, all'atto della installazione o della prima manutenzione prevista, riportandone il codice sui modelli di rapporto tecnico da trasmettere all'Autorità competente.

6. Il catasto gestisce l'interazione tra gli operatori garantendo la registrazione di tutti i documenti ed i relativi dati, e la trasmissione degli stessi tra le autorità competenti e gli operatori medesimi, prevedendo, altresì, le opportune procedure di accreditamento.

7. L'Ufficio competente della Regione, con Determina dirigenziale, indica alle Autorità competenti i requisiti e le specifiche tecniche del Catasto unico regionale degli impianti termici.

8. I gestori delle reti di teleriscaldamento o teleraffrescamento e i distributori di gasolio e GPL per riscaldamento extra rete sono considerati a tutti gli effetti distributori di combustibile e quindi soggetti agli obblighi di trasmissione dei dati relativi alle utenze attive, in base a quanto previsto dall'articolo 9, comma 3. del D.Lgs n. 192/2005 e con le modalità previste dalle disposizioni operative.

Articolo 13

Tariffe

1. Le tariffe relative al contrassegno di verifica e alle ispezioni con addebito sono differenziate per tipologie di impianto e per potenza, secondo quanto riportato nell'Allegato 3 e nell'Allegato 4.
2. Le ispezioni con addebito sono a totale carico del responsabile di impianto, al quale è inviato apposito avviso contenente la data e l'ora dell'ispezione, nonché le modalità di pagamento.
3. A decorrere dall'attivazione del Catasto di cui all'art. 12, gli introiti derivanti dalla cessione del contrassegno di verifica spettano alle Autorità competenti, che impiegano le relative risorse anche per la targatura degli impianti, l'implementazione e la gestione del Catasto unico regionale degli impianti termici.
4. Nel caso le autorità competenti abbiano affidato il servizio ad un unico organismo esterno in possesso delle caratteristiche riportate nell'Allegato C del D.P.R. n. 74/2013, gli introiti derivanti dalla cessione del contrassegno di verifica spettanti all'autorità competente saranno riversati interamente all'organismo esterno affidatario del servizio.
5. La Giunta regionale, ogni due anni, può rimodulare l'importo delle tariffe di cui al presente articolo, sulla base delle verifiche circa i costi di gestione del Catasto unico regionale, degli accertamenti e delle ispezioni sugli impianti termici.
6. Fermo restando quanto disposto dal comma 3, le autorità competenti gestiscono i proventi delle tariffe previste dal presente articolo esclusivamente per le finalità previste dalla presente legge.

Articolo 14

Regime sanzionatorio

1. In relazione agli adempimenti di cui alla presente legge vigono le sanzioni previste dall'articolo 15, comma 5 del D.Lgs n. 192/2005, a carico di proprietario, conduttore, amministratore di condominio e terzo responsabile, e comma 6 a carico del l'operatore

incaricato del controllo e manutenzione, nonché le sanzioni previste dall'articolo 16 del D.Lgs n. 102/2014.

Articolo 15

Attività di monitoraggio

1. La Giunta regionale cura l'attività di monitoraggio sullo stato di attuazione della presente legge.
2. Le autorità competenti predispongono ed inviano all'Ufficio Energia della Regione, entro il termine stabilito nelle disposizioni operative, una relazione annuale sullo stato di efficienza e manutenzione degli impianti termici nel territorio di propria competenza, con particolare riferimento alle ispezioni effettuate, nonché il quadro economico delle attività svolte. Il periodo di riferimento della stagione termica è fissato come inizio al 1° agosto di ogni anno e termina il 31 luglio dell'anno successivo.
3. La Giunta regionale predispone e divulga una relazione di sintesi sullo stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici nel territorio regionale, sulla base delle relazioni trasmesse ai sensi del comma 2, avvalendosi del contributo dei rappresentanti dei soggetti interessati dall'attuazione della presente legge.
4. La Giunta regionale definisce programmi di verifica annuale della conformità dei rapporti di ispezione, nonché i criteri e le modalità di controllo e monitoraggio sulle attività di accertamento e ispezione degli impianti termici, necessari al rilievo del grado di attuazione della direttiva 2010/31/UE (D.Lgs n. 192/2005) e della valutazione dei risultati conseguiti, anche al fine di eventuali adeguamenti normativi.

Articolo 16

Formazione e informazione

1. Le Autorità competenti promuovono programmi per la qualificazione e l'aggiornamento professionale dei soggetti cui affidare le attività di ispezione sugli impianti termici, avvalendosi eventualmente del supporto dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,

l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) ai sensi dell'art. 9, comma 6, del D.P.R. n. 74/2013.

2. Le Autorità competenti promuovono programmi per la qualificazione e formazione professionale delle imprese installatrici e di manutenzione nonché per la definizione e la promozione delle campagne di informazione e sensibilizzazione dei cittadini.

Articolo 17

Copertura finanziaria

1. All'attuazione della presente legge si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. La copertura dei costi necessari per l'adeguamento e la gestione del Catasto degli impianti termici, per gli accertamenti e le ispezioni sugli impianti stessi, nonché per le iniziative di informazione e sensibilizzazione, in ottemperanza alle norme sta tali vigenti, è assicurata dagli introiti derivanti dal pagamento del contrassegno di verifica di cui all'articolo 11. Allo scopo di assicurare tale finalità, secondo quanto previsto dall'articolo 10, comma 3, lettera

a) del D.P.R. n. 74/2013, le somme incassate in dipendenza della presente legge so no destinate esclusivamente all'adempimento delle obbligazioni sorte in dipendenza della stessa.

3. Il contributo di cui al comma precedente è definito tenendo conto delle peculiarità del territorio, del parco edilizio e impiantistico esistente, dei costi per l'esecuzione delle attività di accertamento ed ispezione degli impianti termici. L'entità del contributo, articolato in base alla potenza degli impianti, è riportato nell'Allegato 3.

4. La Giunta regionale, con le disposizioni operative, stabilisce le modalità di versamento del contributo di cui al comma 2, assicurando l'applicazione di modalità uniformi sull'intero territorio regionale.



Articolo 18

Disposizioni finali e transitorie

1. Entro 90 (novanta) giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione delle disposizioni operative di cui all'articolo 5, il Comune di Potenza trasferisce alla Provincia di Potenza il Catasto degli impianti termici e la documentazione connessa relativi al territorio di competenza.
2. Nelle more delle disposizioni operative di cui all'articolo 5, le funzioni di cui alla presente legge continuano ad essere svolte dalla Province di Potenza e Matera e dal Comune di Potenza, per i rispettivi territori di competenza.
3. Per gli impianti con generatore di calore a fiamma alimentati a gas (metano o gpl) aventi una potenza termica utile nominale compresa tra 10 kW e 100 kW, la cadenza di trasmissione del rapporto di controllo di cui all'Allegato 2 decorre dall'ultima autocertificazione munita di contrassegno di verifica (bollino).
4. Per tutte le altre tipologie d'impianto e per gli impianti di cui al comma precedente privi dell'autocertificazione, l'invio del primo rapporto di controllo di efficienza energetica munito di contrassegno di verifica deve avvenire entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. I responsabili di impianto, che non hanno prodotto l'autocertificazione o l'hanno prodotta senza bollino, possono regolarizzare la posizione entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge per il periodo 2014/2016 secondo le tariffe di cui all'Allegato 2.
6. Fino alla istituzione del Catasto di cui all'articolo 12, il contrassegno di verifica è costituito da un bollino adesivo stampato dall'autorità competente, che ne cura la distribuzione anche attraverso l'eventuale organismo esterno. Nel frontespizio del bollino è indicato il valore dello stesso, di verificato secondo la tipologia e la potenzialità dell'impianto come riportato in Allegato 3. È possibile applicare più bollini sullo stesso rapporto di controllo di efficienza energetica fino al raggiungimento del valore previsto per l'impianto in esame come da Allegato 3.



7. Nelle more della costituzione del Catasto di cui all'articolo 12, tutti i documenti e i dati da trasmettere per via telematica al Catasto devono essere inviati alle autorità competenti nelle forme e modalità da queste ultime stabilite.

8. Nelle more della costituzione del Catasto di cui all'articolo 12, le autorità competenti attribuiscono a ogni impianto di propria competenza il codice catasto di cui all'articolo 12, comma 2, secondo le modalità di consegna da esse autonomamente stabilite, nel rispetto di tutte le prescrizioni di cui al richiamato all'articolo 12.

Articolo 19

Abrogazioni

1. È abrogato l'articolo 26 della L.R. 27 gennaio 2015, n. 14 come modificato dall'articolo 7 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 55 e dall'articolo 80 della L.R. 4 marzo 2016, n. 5 nonché ogni altra norma in contrasto con le disposizioni contenute nella presente legge.

Articolo 20

Pubblicazione

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

2. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.



Allegato 1

Definizioni (articolo 1, comma 3)

- a. ammodernamento** sostanziale di un impianto: un ammodernamento il cui costo di investimento è superiore al 50% (per cento) dei costi di investimento di una nuova analoga unità;
- b. accertamento:** è l'insieme delle attività di controllo pubblico diretto ad accertare in via esclusivamente documentale che il progetto delle opere e gli impianti siano conformi alle norme vigenti e che rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti;
- c. autorità competente:** l'autorità responsabile dei controlli, degli accertamenti e delle ispezioni di cui all'articolo 283, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
- d. cliente finale:** cliente che acquista energia, anche sotto forma di vettore energetico, per uso proprio;
- e. climatizzazione invernale:** fornitura di energia termica utile agli ambienti dell'edificio per mantenere condizioni prefissate di temperatura ed eventualmente, entro limiti prefissati, di umidità relativa;
- f. climatizzazione estiva:** compensazione degli apporti di energia termica sensibile e latente per mantenere all'interno degli ambienti condizioni di temperatura a bulbo secco e umidità relativa idonee ad assicurare condizioni di benessere per gli occupanti;
- g. cogenerazione:** produzione simultanea, nell'ambito di un unico processo, di energia termica e di energia elettrica o meccanica rispondente ai requisiti di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 4 agosto 2011 (Integrazioni al decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, di attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile sul mercato interno dell'energia, e modificativa della direttiva 92/42/CEE);
- h. combustione:** processo mediante il quale l'energia chimica contenuta in sostanze combustibili viene convertita in energia termica utile in generatori di calore (combustione a fiamma) o in energia meccanica in motori endotermici;



- i. condominio:** edificio con almeno due unità immobiliari, di proprietà in via esclusiva di soggetti che sono anche comproprietari delle parti comuni;
- j. conduttore di impianto termico:** operatore, dotato di idoneo patentino nei casi prescritti dalla legislazione vigente, che esegue le operazioni di conduzione di un impianto termico;
- k. conduzione di impianto termico:** insieme delle operazioni necessarie per il normale funzionamento dell'impianto termico, che non richiedono l'uso di utensili o di strumentazione al di fuori di quella installata sull'impianto;
- l. contatore di fornitura:** apparecchiatura di misura dell'energia consegnata. Il contatore di fornitura può essere individuale, nel caso in cui misuri il consumo di energia della singola unità immobiliare, o condominiale, nel caso in cui misuri l'energia, con l'esclusione di quella elettrica, consumata da una pluralità di unità immobiliari, come nel caso di un condominio o di un edificio poli funzionale;
- m. contatore divisionale o individuale:** apparecchiatura di misura del consumo di energia del singolo cliente finale;
- n. controllo:** verifica del grado di funzionalità ed efficienza di un apparecchio o di un impianto termico eseguita da operatore abilitato a operare sul mercato, sia al fine dell'attuazione di eventuali operazioni di manutenzione o riparazione sia per valutare i risultati conseguiti con dette operazioni. Le operazioni di controllo si distinguono in:
1. manutenzione ordinaria e straordinaria;
 2. controllo di efficienza energetica di cui all'art. 8 del D.P.R. 74/2103, da eseguire con le cadenze indicate nell'Allegato 2 alla presente legge.
- o. dichiarazione di avvenuta manutenzione:** il documento, redatto e inviato dal manutentore o dal terzo responsabile al soggetto esecutore, che attesta l'avvenuta manutenzione dell'impianto termico. Tale documento, che è privo del contrassegno di verifica di cui all'articolo 11 e non prevede l'esecuzione di un controllo dell'efficienza energetica, non comporta costi aggiuntivi per l'utente;
- p. edificio polifunzionale:** edificio destinato a scopi diversi e occupato da almeno due soggetti che devono ripartire tra loro la fattura dell'energia acquistata;



q. esercizio: attività che dispone e coordina, nel rispetto delle prescrizioni relative alla sicurezza, al contenimento dei consumi energetici e alla salvaguardia dell'ambiente, le attività relative all'impianto termico come la conduzione, la manutenzione e il controllo e altre operazioni per specifici componenti d'impianto;

r. fluido termovettore: fluido mediante il quale l'energia termica viene trasportata all'interno dell'edificio, fornita al confine energetico dell'edificio oppure esportata all'esterno;

s. generatore di calore o caldaia: complesso bruciatore-caldaia che permette di trasferire al fluido termovettore il calore prodotto dalla combustione;

t. gradi giorno: parametro convenzionale di una località, rappresentativo delle condizioni climatiche locali, utilizzato per stimare al meglio il fabbisogno energetico necessario per mantenere gli ambienti a una temperatura prefissata. Il grado giorno è l'unità di misura utilizzata allo scopo (GG);

u. impianto termico: impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. L'impianto termico è costituito da apparecchi, dispositivi e sotto sistemi installati in modo fisso caratterizzanti il sistema edificio/impianto, senza limiti di potenza. Sono compresi negli impianti tecnici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari a uso residenziale e assimilate, compresi anche gli edifici residenziali monofamiliare e le singole unità immobiliari utilizzate come sedi di attività professionale (ad esempio, studio medico o legale) o commerciale (ad esempio, agenzia di assicurazioni) o associativa (ad esempio, sindacato o patronato), che prevedono un uso di acqua calda sanitaria comparabile a quello tipico di una destinazione puramente residenziale. Sono



assimilati agli impianti termici quegli impianti a uso promiscuo nei quali la potenza utile dedicata alla climatizzazione degli ambienti è superiore a quella dedicata alle esigenze tecnologiche o a fini produttivi, comprendenti anche la climatizzazione dei locali destinati a ospitare apparecchi o sostanze che necessitano di temperature controllate;

v. impianto termico di nuova installazione: impianto termico installato in un edificio di nuova costruzione o in un edificio o porzione di edificio precedentemente privo di impianto termico;

w. ispezioni sugli impianti termici: interventi di controllo tecnico e documentale in sito, svolti da esperti qualificati incaricati dalle autorità pubbliche competenti, mirato a verificare che gli impianti rispettino le prescrizioni di legge;

x. locale tecnico: ambiente utilizzato per l'allocazione di caldaie e macchine frigorifere a servizio di impianti di climatizzazione estivi e invernali con i relativi complementi impiantistici elettrici e idraulici, accessibile solo al responsabile dell'impianto o al soggetto delegato;

y. macchina frigorifera: qualsiasi tipo di dispositivo o insieme di dispositivi, nell'ambito del sottosistema di generazione di un impianto termico, che permette di sottrarre calore al fluido termovettore o direttamente all'aria dell'ambiente interno climatizzato anche mediante utilizzo di fonti energetiche rinnovabili;

z. manutenzione: insieme degli interventi necessari, svolti da tecnici abilitati operanti sul mercato, per garantire nel tempo la sicurezza e la funzionalità e conservare le prestazioni dell'impianto entro i limiti prescritti;

aa. manutenzione ordinaria dell'impianto termico: operazioni previste nei libretti d'uso e manutenzione degli apparecchi e componenti che possono essere effettuate in luogo con strumenti e attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi e che comportano l'impiego di attrezzature e di materiali di consumo d'uso corrente;

bb. manutenzione straordinaria dell'impianto termico: interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quello previsto dal progetto o dalla normativa vigente mediante ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell'impianto termico;



cc. occupante: chiunque, pur non essendone proprietario, ha la disponibilità a qualsiasi titolo di un edificio e dei relativi impianti tecnologici;

dd. organismo esterno: soggetto individuato dall'autorità competente per la realizzazione del sistema delle ispezioni e degli accertamenti, in possesso dei requisiti minimi professionali e di indipendenza, di cui all' Allegato C al D.P.R. n. 74/2013, nonché i Comuni con popolazione superiore ai 40.000 abitanti;

ee. personale incaricato delle verifiche ispettive (ispettore): personale esperto incaricato dalle autorità competenti per l'effettuazione di accertamenti e ispezioni sugli impianti termici, che deve possedere i requisiti di cui all' Allegato C al D.P.R. 74/2013. L'ispettore può operare come parte dell'organismo esterno con cui l'autorità competente stipula apposita convenzione;

ff. pompa di calore: dispositivo o impianto che sottrae calore dall'ambiente esterno o da una sorgente di calore a bassa temperatura e lo trasferisce all'ambiente a temperatura controllata;

gg. potenza termica convenzionale: potenza termica del focolare di un generatore di calore diminuita della potenza termica persa al camino in regime di funzionamento continuo. L'unità di misura utilizzata è il kW;

hh. potenza termica del focolare: prodotto del potere calorifico inferiore del combustibile impiegato e della portata di combustibile bruciato di un generatore di calore. L'unità di misura utilizzata è il kW.

ii. potenza termica utile nominale: potenza termica utile a pieno carico, dichiarata dal fabbricante, che il generatore di calore può fornire in condizioni nominali di riferimento;

jj. potenza termica utile: quantità di calore trasferita nell'unità di tempo al fluido termovettore di un generatore di calore. L'unità di misura utilizzata è il kW;

kk. proprietario: soggetto che, in tutto o in parte, è proprietario dell'impianto termico. Nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio e nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche, gli obblighi e le responsabilità posti a carico del proprietario sono da intendersi riferiti agli amministratori;



II. rapporto di controllo di efficienza energetica o rapporto di controllo tecnico:

rapporto redatto dall'operatore al termine delle operazioni di controllo ed eventuale manutenzione di un impianto termico, che ne riporta gli esiti come prescritto dall'articolo 8 del D.P.R. 74/2013. I modelli di rapporto, distinti per tipologia di impianto, sono definiti con le Disposizioni operative;

mm. rapporto di prova: documento che l'ispettore deve compilare al termine della verifica in campo di un impianto, che riporta tutte le informazioni sugli esiti dell'ispezione. I modelli di rapporto, distinti per tipologia di impianto, sono definiti dalle Disposizioni operative;

nn. rendimento di combustione o rendimento termico convenzionale: rapporto tra la potenza termica convenzionale e la potenza termica del focolare di un generatore di calore;

oo. rendimento globale medio stagionale: rapporto tra il fabbisogno di energia termica utile per la climatizzazione invernale e l'energia primaria delle fonti energetiche, ivi compresa l'energia elettrica dei dispositivi ausiliari, calcolato con riferimento al periodo annuale di esercizio dell'impianto tecnico. Ai fini della conversione dell'energia elettrica in energia primaria si considera il valore di riferimento per la conversione tra kWh elettrici e MJ definito con provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas al fine di tener conto dell'efficienza media di produzione del parco termoelettrico;

pp. rendimento di produzione medio stagionale: rapporto tra l'energia termica utile generata e immessa nella rete di distribuzione e l'energia primaria delle fonti energetiche, compresa l'energia elettrica, calcolato con riferimento al periodo annuale di esercizio. Ai fini della conversione dell'energia elettrica in energia primaria si considera il valore di riferimento per la conversione tra kWh elettrici e MJ definito con provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al fine di tener conto dell'efficienza media di produzione del parco termoelettrico, e i suoi successivi aggiornamenti;

qq. rendimento termico utile: rapporto tra la potenza termica utile e la potenza termica del focolare di un generatore di calore;

rr. responsabile dell'impianto termico: l'occupante, a qualsiasi titolo, in caso di singole unità immobiliari residenziali; il proprietario, in caso di singole unità immobiliari residenziali non locate; l'amministratore, in caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati

amministrati in condominio (se l'amministratore manca, la responsabilità ricade su tutti i condomini, in parti uguali); il proprietario o l'amministratore delegato, in caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche; il terzo responsabile, nei limiti previsti dall'articolo 6 del D.P.R. 74/2013;

ss. ristrutturazione di un impianto termico: insieme di opere che comportano la modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione sia dei sistemi di distribuzione ed emissione del calore. Rientrano in questa categoria anche la trasformazione di un impianto tenni co centralizzato in impianti tenni ci individuali, nonché la risistemazione impiantistica nelle singole unità immobiliari o parti di edificio in caso di installazione di un impianto tenni co individuale previo distacco dall'impianto tenni co centralizzato;

tt. scheda identificativa dell'impianto: scheda presente nei libretti di impianto che riassume i dati salienti dello stesso e che, nei casi previsti, va inviata all'autorità competente o all'organismo esterno a cura del responsabile dell'impianto;

uu. servizi energetici degli edifici: servizi costituiti da:

1. climatizzazione invernale, quale fornitura di energia termica utile agli ambienti dell'edificio per mantenere condizioni prefissate di temperatura ed eventualmente, entro limiti prefissati, di umidità relativa;
2. produzione di acqua calda sanitaria, quale fornitura, per usi igienicosanitari, di acqua calda a temperatura prefissata ai terminali di erogazione degli edifici;
3. climatizzazione estiva, quale compensazione degli apporti di energia termica sensibile e latente per mantenere all'interno degli ambienti condizioni di temperatura a bulbo secco e umidità relativa idonee ad assicurare condizioni di benessere per gli occupanti;
4. illuminazione, quale fornitura di luce artificiale quando l'illuminazione naturale risulti insufficiente per gli ambienti interni e per gli spazi esterni di pertinenza dell'edificio;

vv. soggetto esecutore: autorità competente o organismo esterno delegato all'esecuzione degli accertamenti e ispezioni sugli impianti tenni ci degli edifici;

ww. sistema di contabilizzazione: sistema tecnico che consente la misurazione dell'energia termica o frigorifera fornita alle singole unità immobiliari (utenze) servite da un



ENERGIA E SOSTENIBILITÀ
PER LA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

impianto tenni co centralizzato o da teleriscaldamento o teleraffreddamento, ai fini della proporzionale suddivisione delle relative spese;

xx. sistema di misurazione intelligente: un sistema elettronico in grado di misurare il consumo di energia fornendo maggiori informazioni rispetto ad un dispositivo convenzionale, e di trasmettere e ricevere dati utilizzando una forma di comunicazione elettronica;

yy. sistema di termoregolazione: sistema tecnico che consente all'utente di regolare la temperatura desiderata, entro i limiti previsti dalla normativa vigente, per ogni unità immobiliare, zona o ambiente;

zz. sostituzione di un generatore di calore: rimozione di un vecchio generatore e installazione di un generatore nuovo destinato a erogare energia termica alle medesime utenze, con potenza termica non superiore alla potenza del generatore sostituito incrementata per un massimo del 10 per cento;

aaa. sottocontatore: contatore dell'energia, con l'esclusione di quella elettrica, che è posto a valle del contatore di fornitura di una pluralità di unità immobiliari per la misura dei consumi individuali o di edifici, a loro volta formati da una pluralità di unità immobiliari, ed è atto a misurare l'energia consumata dalla singola unità immobiliare o dal singolo edificio;

bbb. sottosistema di generazione: apparecchio o insieme di più apparecchi o dispositivi che permette di trasferire, al fluido termovettore o direttamente all'aria dell'ambiente interno climatizzato o all'acqua sanitaria, il calore derivante da una o più delle seguenti modalità:

1. prodotto dalla combustione;
2. ricavato dalla conversione di qualsiasi altra forma di energia (elettrica, meccanica, chimica, derivata da fenomeni naturali quali l'energia solare, etc.);
3. contenuto in una sorgente a bassa temperatura e riquilificato a più alta temperatura;
4. contenuto in una sorgente ad alta temperatura e trasferito al fluido termovettore;

ccc. teleriscaldamento o teleraffrescamento: distribuzione di energia termica in forma di vapore, acqua calda o liquidi refrigerati da una o più fonti di produzione verso una pluralità di edifici o siti tramite una rete, per il riscaldamento o il raffrescamento di spazi, per processi di lavorazione e per la fornitura di acqua calda sanitaria;

ddd. terzo responsabile dell'impianto termico: impresa che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di capacità tecnica, economica e organizzati va adeguata al numero, alla potenza e alla complessità degli impianti gestiti, è delegata dal responsabile ad assumere la responsabilità dell'esercizio, della conduzione, del controllo, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici;

eee. unità cogenerativa: unità comprendente tutti i dispositivi per realizzare la produzione simultanea di energia termica ed elettrica, rispondente ai requisiti di cui al decreto 4 agosto 2011;

fff. unità di microcogenerazione: unità di cogenerazione con potenza elettrica nominale inferiore a 50 kW rispondente ai requisiti di cui al d.m. 4 agosto 2011;

ggg. valori nominali delle potenze e dei rendimenti: valori di potenza massima e di rendimento di un apparecchio specificati e garantiti dal costruttore per il regime di funzionamento continuo.

Allegato 2 - Cadenza della trasmissione dei rapporti di controllo efficienza energetica muniti del contrassegno di verifica (bollino) (articolo 8, comma 1) – (omissis)

Allegato 3 - Costo del contrassegno di verifica (bollino) (articolo 11) – (omissis)

Allegato 4 - Costo delle ispezioni in campo con addebito (articolo 8, comma 5) – (omissis)



Allegato 5

Compiti del responsabile, del terzo responsabile, del manutentore e del conduttore dell'impianto termico

1. Responsabile dell'impianto termico

Il responsabile dell'impianto termico è garante dell'esercizio, della conduzione, del controllo e della manutenzione del proprio impianto. In tale veste, tra l'altro, è tenuto a:

- a. condurre l'impianto termico nel rispetto dei valori massimi della temperatura ambiente di cui all'articolo 3 del D.P.R. 74/2013 e nel rispetto del periodo annuale di accensione e della durata giornaliera di attivazione di cui all'articolo 4 dello stesso D.P.R.;
- b. demandare la conduzione dell'impianto termico con potenza termica nominale superiore a 232 kW a un operatore in possesso di idoneo patentino (conduttore);
- c. demandare a operatori in possesso della specifica certificazione (patentino da frigorista) gli interventi tecnici su impianti frigoriferi, condizionatori, pompe di calore contenenti gas fluorurati a effetto serra, come previsto dagli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43 (Regolamento recante attuazione del regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra);
- d. provvedere affinché siano eseguite le operazioni di controllo e manutenzione dell'impianto con le modalità e la tempistica di cui all'articolo 7 del D.P.R. 74/2013, avvalendosi di ditte abilitate ai sensi del d.m. 37/2008;
- e. provvedere affinché siano eseguiti i controlli dell'efficienza energetica dell'impianto con le modalità e la tempistica di cui all'articolo 8 del D.P.R. 74/2013, avvalendosi delle ditte abilitate ai sensi del d.m. 37/2008;
- f. firmare per presa visione i rapporti di controllo di efficienza energetica che il manutentore compila al termine dei controlli di cui alla lettera e);
- g. acquisire il contrassegno di verifica da applicare sui rapporti di controllo di efficienza energetica di cui all'articolo 11 se tale compito non è stato assolto dal manutentore;
- h. conservare, compilare e sottoscrivere, quando previsto, la documentazione tecnica dell'impianto e in particolare:

1. la dichiarazione di conformità o la dichiarazione di rispondenza di cui al d.m. 37/2008;
2. una copia del rapporto di controllo di efficienza energetica e della dichiarazione di avvenuta manutenzione che il manutentore o installatore ha l'obbligo di redigere al termine delle operazioni di controllo o manutenzione;
3. copia del rapporto di prova, che l'ispettore ha l'obbligo di redigere al termine di un'eventuale ispezione dell'impianto termico;
4. il libretto di impianto;
5. i libretti d'uso e manutenzione dei vari componenti dell'impianto;
- i. redigere e inviare, quando previsto, al soggetto esecutore:
 1. la scheda identificativa dell'impianto;
 2. la comunicazione del cambio del responsabile dell'impianto termico;
 3. nel caso il responsabile dell'impianto sia un amministratore di condominio, la comunicazione di nomina o revoca di quest'ultimo;
- l. compilare, firmare e inviare, quando previsto, al soggetto esecutore:
 1. la dichiarazione di disattivazione dell'impianto termico;
 2. la dichiarazione di avvenuto adeguamento dell'impianto;
 3. la comunicazione della sostituzione del generatore di calore.
- m. consentire l'ispezione dell'impianto termico di cui è responsabile formando per presa visione il rapporto che l'ispettore compila al termine del controllo. In caso di delega di responsabilità a un terzo con la disciplina e nei limiti previsti dall'articolo 6 del D.P.R. n. 74/2013. Il responsabile dell'impianto termico è tenuto a compilare e controfirmare la parte all'uopo dedicata della comunicazione di nomina o revoca del terzo responsabile.

2. Terzo responsabile dell'impianto termico

Il terzo responsabile dell'impianto termico, nominato dall'occupante, dal proprietario o dal responsabile di condominio subentra nella responsabilità dell'esercizio, conduzione, controllo e manutenzione dell'impianto e risponde altresì del rispetto delle norme in materia di sicurezza e tutela dell'ambiente. In tale veste, tra l'altro, è tenuto a:



- a. adempiere a tutti i compiti a carico del proprietario od occupante, descritti nelle lettere a), b), c), d), f), g), h), i) e l) del punto 1;
- b. trasmettere al soggetto esecutore una copia del rapporto di controllo di efficienza energetica e della dichiarazione di avvenuta manutenzione;
- c. predisporre e inviare al soggetto esecutore, entro dieci giorni lavorativi, la comunicazione di nomina a terzo responsabile;
- d. comunicare al soggetto esecutore, entro due giorni lavorativi, eventuali revoche, dimissioni o decadenze dall'incarico;
- e. in caso di rescissione contrattuale, consegnare al proprietario o a1'eventuale terzo subentrante l'originale del libretto di impianto e gli eventuali allegati, debitamente aggiornati.

3. Manutentore

Il manutentore è il tecnico che, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, è incaricato dal responsabile dell'impianto a eseguire i controlli e le manutenzioni. In tale veste, tra l'altro, è tenuto a:

- a. compilare le parti del libretto di impianto di sua competenza;
- b. effettuare i controlli e le manutenzioni secondo quanto stabilito all'articolo 7, commi 1. 2 e 3, del D.P.R. 74/2013;
- c. effettuare i controlli di efficienza energetica secondo quanto stabilito all'articolo 8, commi 1, 2, 3 e 4, del D.P.R. 74/2013;
- d. redigere in più copie e firmare il pertinente rapporto di controllo di efficienza energetica e la dichiarazione di avvenuta manutenzione, al termine delle operazioni di controllo o manutenzione: una copia va consegnata a1 responsabile dell'impianto, una inviata al soggetto esecutore, quando richiesto, e una trattenuta. Nei modelli di rapporto di controllo il manutentore deve tra l'altro annotare nel campo osservazioni le manutenzioni effettuate e nei campi raccomandazioni e prescrizioni quelle da effettuare per consentire l'utilizzo sicuro dell'impianto. Nello stesso modello il manutentore deve riportare anche la data prevista per il successivo intervento;



e. dichiarare in forma scritta all'utente o committente, facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell'impianto o del fabbricante degli apparecchi e utilizzando i modelli definiti con decreto del dirigente della struttura organizzativa regionale competente:

1. quali sono le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l'impianto per garantire la sicurezza delle persone e delle cose;
2. con quale frequenza le operazioni di cui al numero 1) vanno effettuate. Le dichiarazioni di cui alla lettera e), sottoscritte dal responsabile d'impianto devono essere inviate anche al soggetto esecutore.

4. Conduttore

Il conduttore è un operatore che, dotato di idoneo patentino, esegue le operazioni di conduzione su impianti termici. La figura del conduttore è obbligatoria per gli impianti aventi una potenza termica nominale superiore a 232 kW, secondo quanto previsto dall'articolo 287 del D.Lgs 152/2006. In tale veste, tra l'altro, è tenuto a:

- a. eseguire le procedure di attivazione e conduzione dell'impianto termico;
- b. garantire la funzionalità della centrale termica e dei suoi componenti attraverso la verifica e il controllo dei parametri di regolazione, intervenendo, quando necessario, sugli appositi dispositivi.

Allegato 6

Accertamenti e cadenza delle ispezioni sugli impianti termici (Articolo 8, comma 1)

Tabella - Accertamenti e cadenza delle ispezioni sugli impianti termici

Servizio	Alimentazione	Potenza termica utile (1)	Tipo e cadenza dei controlli sulla totalità degli impianti
Climatizzazione invernale o produzione di acqua calda sanitaria	Gas metano o GPL	Compresa tra 10 kW e 100 kW	Accertamento del rapporto di controllo dell'efficienza energetica in 4 anni
		Superiore a 100 kW	Ispezioni in 4 anni
	Combustibile liquido o solido	Minore di 20 kW e non inferiore a 10 kW	Accertamento del rapporto di controllo dell'efficienza energetica in 4 anni
		Compresa tra 20 kW e 100 kW	Ispezioni in 4 anni
		Superiore a 100 kW	Ispezioni in 2 anni
Tutti (2)	Macchine frigorifere/pompe di calore	Compresa tra 12 kW e 100 kW	Accertamento del rapporto di controllo dell'efficienza energetica in 4 anni
		Superiore a 100 kW	Ispezioni in 4 anni
	Cogenerazione e teleriscaldamento	Superiore a 100 kW	Accertamento del rapporto di controllo dell'efficienza energetica in 4 anni

(1) I limiti degli intervalli sono riferiti alla potenza utile nominale complessiva dei generatori e delle macchine frigorifere che servono lo stesso impianto.

(2) Climatizzazione invernale, climatizzazione estiva, produzione di acqua calda sanitaria.

Allegato 7 – Composizione del codice catasto (Art. 12, comma 2) (omissis)



5.3. LE NORMATIVE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

5.3.1. DELIBERA DI GIUNTA PROVINCIALE 5 DICEMBRE 2017, N. 1344

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

DELIBERA DI GIUNTA PROVINCIALE 5 dicembre 2017, n. 1344

Linee guida per l'efficienza energetica degli impianti di riscaldamento e di
condizionamento d'aria
(Omissis)

Allegato

Criteri per l'efficienza energetica degli impianti di riscaldamento e di condizionamento
d'aria

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. I presenti criteri disciplinano le modalità di controllo dell'efficienza energetica degli impianti di riscaldamento e di condizionamento d'aria, in attuazione dell'articolo 127 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, nonché della direttiva 2010/31/UE.

Articolo 2

Finalità

1. I presenti criteri sono emanati al fine di garantire un elevato grado di efficienza degli impianti di riscaldamento e di condizionamento d'aria e quindi ridurre il consumo di energia e l'emissione di CO₂.

2. Per le finalità di cui al primo comma, gli impianti di riscaldamento con potenza nominale utile totale superiore a 100 kW e gli impianti di condizionamento d'aria con potenza nominale

utile totale superiore a 100 kW devono essere sottoposti ad un controllo regolare dell'efficienza energetica, ai sensi degli articoli 4 e 5.

Articolo 3

Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione dei presenti criteri si intende per:

- a) "impianto di condizionamento d'aria": complesso dei componenti necessari per un impianto di trattamento dell'aria interna che permette di controllare o abbassare la temperatura;
- b) "caldaia": complesso bruciatore-focolare concepito in modo da permettere di trasferire a fluidi il calore prodotto dalla combustione;
- c) "impianto di riscaldamento" sistema tecnico per il riscaldamento di un edificio o di una porzione di esso mediante una o più caldaie;
- d) "potenza nominale utile": potenza massima di riscaldamento o raffrescamento, espressa in kW, specificata e garantita dal costruttore come potenza che può essere sviluppata in regime di funzionamento continuo rispettando i rendimenti utili indicati dal costruttore;
- e) "esperti qualificati indipendenti": persone con una specifica qualifica professionale secondo la normativa vigente; non può trattarsi del proprietario/della proprietaria e di persone ad esso/essa subordinate.

Articolo 4

Controllo dell'efficienza energetica degli impianti di riscaldamento

1. Per il controllo dell'efficienza energetica degli impianti di riscaldamento devono essere verificati non solo il rendimento della caldaia, ma anche il suo dimensionamento rispetto al fabbisogno termico dell'edificio, nonché le parti accessibili dell'impianto. Il controllo deve essere eseguito da esperti qualificati indipendenti.
2. Nell'ambito dell'attività di cui al comma 1 deve essere verificato anche il rispetto delle disposizioni sul rilevamento del consumo effettivo e sulla contabilizzazione del fabbisogno energetico per riscaldamento e acqua calda sanitaria.



3. I controlli dell'efficienza energetica degli impianti di riscaldamento devono essere eseguiti almeno ogni due anni.
4. In caso di installazione di un nuovo impianto di riscaldamento, il controllo dell'efficienza energetica deve essere eseguito al momento della messa in esercizio.
5. La valutazione del dimensionamento della caldaia non deve essere eseguita se dopo la messa in esercizio o dopo l'ultimo controllo non sono state apportate modifiche sostanziali all'impianto di riscaldamento ovvero se il fabbisogno termico dell'edificio è rimasto invariato.

Articolo 5

Controllo dell'efficienza energetica degli impianti di condizionamento d'aria

1. Per il controllo dell'efficienza energetica degli impianti di condizionamento d'aria devono essere verificati non solo il rendimento dell'impianto, ma anche il suo dimensionamento rispetto al fabbisogno per il raffrescamento dell'edificio, nonché le parti accessibili dell'impianto. Il controllo deve essere eseguito da esperti qualificati indipendenti.
2. Nell'ambito dell'attività di cui al comma 1 deve essere verificato anche il rispetto delle disposizioni sul rilevamento del consumo effettivo e sulla contabilizzazione del fabbisogno energetico per raffrescamento.
3. I controlli dell'efficienza energetica degli impianti di condizionamento d'aria devono essere eseguiti almeno ogni due anni.
4. In caso di installazione di un nuovo impianto di condizionamento d'aria, il controllo dell'efficienza energetica deve essere eseguito al momento della messa in esercizio.
5. La valutazione del dimensionamento dell'impianto non deve essere eseguita, se dopo la messa in esercizio o dopo l'ultimo controllo non sono state apportate modifiche sostanziali all'impianto di condizionamento in questione ovvero se il fabbisogno di raffrescamento dell'edificio è rimasto invariato.

Articolo 6

Rapporto di efficienza energetica

1. In seguito al controllo dell'efficienza energetica dell'impianto di riscaldamento o di condizionamento deve essere redatto un rapporto di efficienza energetica, conforme all'allegato 1, da parte di esperti qualificati indipendenti.
2. Il rapporto di cui al comma 1 contiene, oltre ai risultati del controllo, anche raccomandazioni atte a migliorare il rendimento energetico in modo economicamente conveniente.
3. In alternativa al rapporto di cui al comma 1 può essere redatto un rapporto di efficienza energetica ai sensi delle disposizioni statali vigenti.
4. Il rapporto di efficienza energetica viene consegnato al gestore dell'impianto, il quale lo deve conservare insieme al libretto di impianto fino al controllo successivo.

Articolo 7

Ispezione e informazione

1. L'Agenzia provinciale per l'ambiente, avvalendosi anche dell'Agenzia per l'Energia Alto Adige – CasaClima, vigila sull'osservanza delle disposizioni contenute nei presenti criteri ed effettua controlli a campione sui rapporti di efficienza energetica redatti nell'anno di riferimento.
2. L'Agenzia per l'Energia Alto Adige – CasaClima informa i gestori degli impianti sulla funzione e sulle finalità del rapporto di efficienza energetica, nonché sulle misure di miglioramento dell'efficienza energetica efficaci anche in termini di costi.

Articolo 8

Sanzioni

1. La mancata osservanza delle disposizioni dei presenti criteri comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 13 della legge provinciale 16 giugno 1992, n. 18, e successive modifiche.



Articolo 9

Disposizione transitoria

1. Gli impianti di cui agli articoli 4 e 5 sono soggetti al primo controllo entro i termini stabiliti rispettivamente nell'articolo 4, comma 3, e nell'articolo 5, comma 3; tali termini decorrono dalle seguenti date:

- a) impianti di riscaldamento con una potenza nominale utile totale superiore a 100 kW: 1° gennaio 2018;
- b) impianti di condizionamento d'aria con una potenza nominale utile totale superiore a 100 kW: 1° gennaio 2018.

Allegato 1- Rapporto di controllo dell'efficienza energetica (omissis)



5.3.2. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 20 APRILE 2020, N. 161

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 20 aprile 2020, n. 161

Prestazione energetica nell'edilizia e bonus energia in attuazione delle direttive europee
(UE) 2018/844, 2009/28/CE, 2010/31UE e 2012/27/UE

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

(Omissis)

Decreta

Art. 1 (Ambito di applicazione)

(1) Il presente regolamento attua le seguenti direttive UE:

1. direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
2. direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia;
3. direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE, e successive modifiche;
4. direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica.

(2) Il presente regolamento definisce, inoltre, le seguenti caratteristiche tecniche e i seguenti provvedimenti di certificazione e monitoraggio in riferimento alla prestazione energetica

nell'edilizia, in esecuzione dell'articolo 21, comma 3, lettera c), della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche:

1. la metodologia di calcolo del rendimento energetico dell'involucro edilizio e della prestazione energetica degli edifici;
2. i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici di nuova costruzione;
3. i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici esistenti;
4. i criteri e la procedura di certificazione energetica degli edifici;
5. l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili in edifici di nuova costruzione ed edifici esistenti;
6. l'ispezione periodica degli impianti di riscaldamento e condizionamento dell'aria negli edifici;
7. l'implementazione di un sistema di controllo indipendente per l'attuazione della presente direttiva.

Art. 2 (Definizioni)

(1) Ai fini del presente capo valgono le seguenti definizioni:

1. "edificio": costruzione provvista di tetto e di muri, nella quale l'energia è utilizzata per il condizionamento del clima degli ambienti interni;
2. "edificio ad energia quasi zero: edificio ad altissima prestazione energetica, pari o superiore a quella della classe CasaClima A, determinata conformemente all'allegato 1; il fabbisogno energetico quasi nullo o molto basso dovrebbe essere coperto in misura molto significativa da energia da fonti rinnovabili;
3. "involucro di un edificio": componenti integrati di un edificio che ne separano l'interno dall'ambiente esterno e/o da ambienti interni non condizionati;
4. "unità immobiliare": parte, piano o appartamento di un edificio, che si può considerare come unità indipendente in base alla destinazione d'uso o alle caratteristiche energetiche;
5. "componente dell'edificio": sistema tecnico per l'edilizia o componente dell'involucro dell'edificio;
6. "nuovo edificio": edificio di nuova costruzione;



7. “edificio residenziale”: edificio destinato prevalentemente ad uso abitativo; tutti gli altri edifici sono definiti come edifici non residenziali;
8. “unità abitativa”: parte dell’unità immobiliare ad uso residenziale;
9. “sistemi tecnici per l’edilizia”: apparecchiature tecniche a servizio di un edificio o di una unità immobiliare per il riscaldamento, raffrescamento, la ventilazione, la produzione di acqua calda sanitaria per uso domestico, l’illuminazione integrata, l’automazione e il controllo degli edifici, la produzione di energia elettrica in loco o una combinazione di tali sistemi, compresi i sistemi che utilizzano energia da fonti rinnovabili;
- 10 “sistema di automazione e controllo dell’edificio”: sistema comprendente tutti i prodotti, i software e i servizi tecnici che contribuiscono al funzionamento sicuro, economico ed efficiente sotto il profilo energetico dei sistemi tecnici per l’edilizia tramite controlli automatici e una più agevole gestione manuale di tali sistemi;
11. “ristrutturazione importante”: ristrutturazione di un edificio esistente che riguarda più del 25 per cento della superficie dell’involucro, senza calcolare la superficie delle finestre, e attraverso cui si modifica sensibilmente la natura dello stesso, oppure ampliamento di oltre il 25 per cento della superficie utile dell’edificio esistente;
12. “rendimento energetico dell’involucro edilizio” o “efficienza energetica dell’involucro edilizio”: valore del fabbisogno annuo di calore, che risulta dalle perdite di calore per trasmissione e ventilazione e dai guadagni termici solari e interni;
13. “prestazione energetica di un edificio” o “efficienza energetica complessiva di un edificio”: quantità di energia, calcolata o misurata, necessaria per soddisfare il fabbisogno energetico connesso ad un utilizzo secondo la destinazione d’uso dell’edificio, compresa, in particolare, l’energia utilizzata per il riscaldamento, il raffrescamento, la ventilazione, la produzione di acqua calda sanitaria e l’illuminazione;
14. “energia primaria”: energia da fonti rinnovabili e non rinnovabili che non ha subito alcun processo di conversione o trasformazione;
15. “energia da fonti rinnovabili”: energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas;

16. “teleriscaldamento” o “teleraffrescamento”: distribuzione di energia termica, all’interno di un’area delimitata dalla Provincia autonoma di Bolzano e servita da un impianto di teleriscaldamento, sotto forma di vapore, acqua calda o liquidi refrigerati da una fonte centrale di produzione, a una pluralità di edifici o siti tramite una rete, per il riscaldamento o il raffrescamento di spazi o per processi di lavorazione;
17. “classe CasaClima”: classificazione degli edifici di cui all’Allegato 1, determinata sulla base della valutazione della prestazione energetica degli edifici e del rendimento energetico dell’involucro edilizio;
18. “protocollo CasaClima”: procedura standard di certificazione energetica degli edifici per l’attestazione di una classe CasaClima;
19. “certificato CasaClima”: documento riconosciuto in Alto Adige attestante la prestazione energetica di un edificio o di un’unità immobiliare, risultante dalla metodologia definita all’articolo 3;
20. “livello ottimale in funzione dei costi”: livello di prestazione energetica che comporta il costo più basso durante il ciclo di vita economico stimato; il costo più basso è determinato tenendo conto dei costi di investimento legati all’energia, dei costi di manutenzione e di funzionamento (compresi i costi e i risparmi energetici, la tipologia edilizia interessata e gli utili derivanti dalla produzione di energia), e degli eventuali costi di smaltimento. Il ciclo di vita economico è determinato in base alla norma EN 15459. Il livello ottimale in funzione dei costi si colloca all’interno della scala di livelli di prestazione energetica in cui l’analisi costi-benefici calcolata sul ciclo di vita economico è positiva;
21. “relazione tecnico-economica”: documentazione attestante i motivi tecnici o economici che giustificano il mancato rispetto dei requisiti minimi e che rendono impossibile il raggiungimento di un livello ottimale in funzione dei costi;
22. “impianto di condizionamento dell’aria”: complesso dei componenti necessari per un trattamento dell’aria interna che permetta di controllare o abbassare la temperatura;
23. “impianto di riscaldamento”: complesso dei componenti necessari per un trattamento dell’aria interna che permetta di aumentare la temperatura;



24. “generatore di calore”: parte di un impianto di riscaldamento che genera calore utile per mezzo di uno o più dei seguenti processi:

- a) combustione di combustibili, ad esempio in una caldaia,
- b) effetto Joule negli elementi riscaldanti di un impianto di riscaldamento a resistenza elettrica,
- c) cattura di calore dall'aria ambiente, dalla ventilazione dell'aria esausta, dall'acqua o da fonti di calore sotterranee attraverso una pompa di calore;

25. “pompa di calore”: macchina, dispositivo o impianto che trasferisce calore dall'ambiente naturale, come l'aria, l'acqua o la terra, a edifici o applicazioni industriali, invertendo il flusso naturale del calore in modo tale che esso passi da una temperatura minore ad una maggiore. Nel caso di pompe di calore reversibili, si può anche trasferire calore dall'edificio all'ambiente naturale;

26. “potenza nominale utile”: potenza massima di riscaldamento o raffrescamento, espressa in kW, specificata e garantita dal costruttore come potenza che può essere sviluppata in regime di funzionamento continuo, rispettando i rendimenti utili indicati dal costruttore;

27. “esperti qualificati indipendenti per la manutenzione e il controllo degli impianti termici”: persone con una specifica qualifica professionale secondo la normativa vigente; non può trattarsi del proprietario/della proprietaria e di persone ad esso/essa subordinate;

28. “tecnico qualificato/tecnica qualificata”: persona in possesso della qualifica professionale richiesta per fornire i servizi tecnici necessari nel campo della prestazione energetica degli edifici;

29. “contratto di prestazione energetica”: come definito nella direttiva 2012/27/UE, e successive modifiche, accordo contrattuale tra il beneficiario e il fornitore di una misura di miglioramento dell'efficienza energetica che è soggetta a verifica e monitoraggio per l'intera durata del contratto e in base al quale vengono effettuati investimenti (lavori, forniture o servizi) in tale misura in relazione a un livello contrattualmente concordato di miglioramento dell'efficienza energetica o ad altri criteri di prestazione energetica concordati, quali i risparmi finanziari.

Art. 3 (Determinazione di una metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici)

- (1) La prestazione energetica degli edifici è calcolata in conformità all'Allegato 3 e certificata secondo il Protocollo CasaClima.
- (2) La prestazione energetica degli edifici può essere calcolata esclusivamente da tecnici qualificati, iscritti nei rispettivi albi professionali. Si applica a tal fine la normativa vigente in ordine alle attività attribuite o riservate, in via esclusiva o meno, a ciascuna professione.

Art. 4 (Requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici)

- (1) I requisiti minimi riguardano la prestazione energetica degli edifici nuovi, la prestazione energetica degli edifici che hanno subito una ristrutturazione importante, nonché la sostituzione o il rinnovamento dei sistemi tecnici per l'edilizia o degli elementi strutturali della costruzione. I requisiti minimi si riferiscono alle caratteristiche e al rendimento energetico dell'involucro edilizio, alla prestazione energetica dell'edificio e all'utilizzo di energie rinnovabili. I dati attestanti il rispetto dei requisiti minimi devono essere riportati esattamente nel certificato energetico. La mancata applicazione dei requisiti minimi nei casi previsti dal comma 3, lettera c), e dai commi 5, 6, 7 e 8 deve essere documentata da una relazione tecnico-economica di un tecnico qualificato/una tecnica qualificata.
- (2) Le seguenti categorie di edifici sono esonerate dall'obbligo di rispetto dei requisiti minimi di prestazione energetica, di rendimento energetico dell'involucro edilizio nonché di utilizzo di energie rinnovabili, senza la necessità di presentare ulteriore documentazione:
- a) edifici soggetti a tutela storico-artistica ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modifiche, e della legge provinciale 12 giugno 1975, n. 26, e successive modifiche, nonché edifici sottoposti a tutela degli insiemi, qualora l'osservanza della normativa implichi un'alterazione inaccettabile della loro natura in termini architettonici o storico-artistici;
 - b) edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose;

c) fabbricati rurali, edifici industriali ed artigianali, escluse le parti di edificio adibite ad uffici, unità abitative o assimilabili, purché possano essere scorporate ai fini della valutazione dell'efficienza energetica;

d) fabbricati indipendenti con una superficie utile totale inferiore a 50 m²;

e) fabbricati temporanei con un tempo di utilizzo non superiore a due anni;

f) rifugi alpini, caserme dei vigili fuoco ed edifici pubblici utilizzati o destinati ad essere utilizzati meno di quattro mesi all'anno o, in alternativa, per un periodo limitato dell'anno e con un consumo energetico previsto inferiore al 25 per cento del consumo che risulterebbe da un utilizzo annuale.

(3) I nuovi edifici devono soddisfare i seguenti requisiti minimi:

a) rendimento energetico dell'involucro edilizio pari o superiore a quello della classe CasaClima A di cui all'Allegato 1;

b) prestazione energetica dell'edificio almeno corrispondente a quella della classe CasaClima A di cui all'Allegato 1;

c) il fabbisogno totale di energia primaria deve essere coperto per almeno il 50 per cento da fonti di energia rinnovabili; il requisito di cui alla presente lettera non è richiesto, nel caso in cui:

1) da una relazione tecnico-economica risulti che l'analisi costi-benefici calcolata sul ciclo di vita economico è negativa;

2) l'edificio sia realizzato nella classe CasaClima Oro;

3) l'edificio copra il suo fabbisogno termico (anche in combinazione con altre fonti rinnovabili) mediante pompa di calore elettrica o teleriscaldamento.

(4) In caso di sostituzione o rinnovamento di componenti fondamentali dei sistemi tecnici per l'edilizia, devono essere utilizzati prodotti che corrispondono ai più recenti standard della tecnica. Il fabbisogno totale di energia primaria deve essere coperto per almeno il 25 per cento da fonti di energia rinnovabili. In alternativa, il fabbisogno di energia primaria dell'impianto oggetto dell'intervento deve essere ridotto di almeno il 25 per cento. Questi requisiti non sono richiesti nel caso in cui un edificio copra il suo fabbisogno termico (anche

in combinazione con altre fonti rinnovabili) mediante pompa di calore elettrica o teleriscaldamento.

(5) Nei nuovi edifici, nonché in caso di sostituzione o rinnovamento dei sistemi tecnici per l'edilizia, il fabbisogno di acqua calda sanitaria deve essere coperto per almeno il 60 per cento da fonti di energia rinnovabili. In alternativa, nel caso di nuovi edifici la prestazione energetica deve essere almeno del 25 per cento superiore a quella indicata nell'Allegato 1; nel caso, invece, di sostituzione di un sistema tecnico per l'edilizia, il fabbisogno di energia primaria del sistema interessato deve essere ridotto almeno del 25 per cento. Questi requisiti non sono richiesti nel caso in cui l'edificio copra il suo fabbisogno termico (anche in combinazione con altre fonti rinnovabili) mediante pompa di calore elettrica o teleriscaldamento.

(6) Laddove tecnicamente ed economicamente fattibile:

- a) i nuovi edifici devono essere dotati di dispositivi autoregolanti che controllino separatamente la temperatura in ogni vano o, in casi giustificati, in una determinata zona riscaldata dell'unità immobiliare. Negli edifici esistenti l'installazione di tali dispositivi autoregolanti è richiesta al momento della sostituzione dei generatori di calore;
- b) gli edifici non residenziali i cui impianti di riscaldamento presentano, anche in combinazione con un impianto di ventilazione, una potenza nominale utile superiore a 290 kW devono essere dotati di sistemi di automazione e controllo entro il 2025;
- c) gli edifici non residenziali i cui impianti di condizionamento dell'aria presentano, anche in combinazione con un impianto di ventilazione, una potenza nominale utile superiore a 290 kW devono essere dotati di sistemi di automazione e controllo entro il 2025.

(7) In caso di nuovi edifici, di interventi di completa o parziale ristrutturazione, di manutenzione straordinaria dell'involucro o di ampliamento di edifici esistenti, gli elementi strutturali devono rispettare i valori limite per i coefficienti di trasmissione del calore e per la protezione dal calore estivo in base alla zona climatica della località in conformità agli Allegati 4 e 5.

(8) In tutti gli edifici in cui una superficie utile totale di oltre 250 m² è occupata da enti pubblici e che hanno una forte affluenza di pubblico, deve essere apposta, in un luogo chiaramente



visibile al pubblico, una targa con l'indicazione dei valori del rendimento energetico dell'involucro edilizio e della prestazione energetica dell'edificio conformemente all'Allegato 7.

Art. 5 (Infrastruttura per la mobilità elettrica)

(1) Gli edifici non residenziali di nuova costruzione e gli edifici non residenziali sottoposti a ristrutturazioni importanti, con più di dieci posti auto, devono essere dotati di almeno un punto di ricarica ai sensi della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi, e di infrastrutture di canalizzazione, vale a dire condotti per cavi elettrici, per almeno un posto auto su cinque, per consentire la successiva installazione di punti di ricarica per veicoli elettrici, qualora:

- a) il parcheggio sia situato all'interno dell'edificio e, nel caso di ristrutturazioni importanti, le misure di ristrutturazione riguardino il parcheggio o le infrastrutture elettriche dell'edificio, o
- b) il parcheggio sia adiacente all'edificio e, nel caso di ristrutturazioni importanti, le misure di ristrutturazione riguardino il parcheggio o le infrastrutture elettriche del parcheggio.

(2) Dal 1° gennaio 2025 devono essere previsti almeno due punti di ricarica per gli edifici non residenziali con più di 20 posti auto e almeno tre punti di ricarica per quelli con più di 100 posti auto.

(3) I requisiti di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli edifici non residenziali di proprietà di piccole e medie imprese, quali definite al titolo I dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione di microimprese, piccole e medie imprese, e utilizzati dalle stesse.

(4) Gli edifici residenziali di nuova costruzione e gli edifici residenziali sottoposti a ristrutturazioni importanti, con più di dieci posti auto, devono essere dotati delle infrastrutture di canalizzazione, vale a dire condotti per cavi elettrici, per ogni posto auto, per consentire la successiva installazione di punti di ricarica per veicoli elettrici, qualora:

- a) il parcheggio sia situato all'interno dell'edificio e, nel caso di ristrutturazioni importanti, le misure di ristrutturazione riguardino il parcheggio o le infrastrutture elettriche dell'edificio, o

b) il parcheggio sia adiacente all'edificio e, nel caso di ristrutturazioni importanti, le misure di ristrutturazione riguardino il parcheggio o le infrastrutture elettriche del parcheggio.

(5) I requisiti di cui ai commi 1, 2 e 4 non si applicano:

a) ai progetti per i quali la domanda di rilascio del titolo edilizio sia presentata in forma completa entro il 10 marzo 2021;

b) nel caso in cui le infrastrutture di canalizzazione necessarie dipendano da microreti isolate e le misure comportino problemi sostanziali per il funzionamento del sistema energetico locale e compromettano la stabilità della rete locale; tali circostanze devono essere documentate da una relazione tecnico-economica di un tecnico qualificato/una tecnica qualificata.

Art. 6 (Ambito di applicazione e rilascio del certificato CasaClima, tenuta dell'elenco)

(1) Il certificato CasaClima di cui all'Allegato 6 è richiesto per tutti gli edifici di nuova costruzione e per tutti gli edifici sottoposti a ristrutturazione importante. Fanno eccezione gli edifici indicati all'articolo 4, comma 2.

(2) Il certificato CasaClima è rilasciato dall'Agenzia per l'Energia Alto Adige – CasaClima. Esso deve essere presentato all'autorità competente prima del rilascio della licenza d'uso.

(3) L'Agenzia per l'Energia Alto Adige – CasaClima tiene l'elenco dei certificati CasaClima e si occupa del suo regolare aggiornamento.

(4) Per tutti gli edifici di nuova costruzione e per tutti gli edifici sottoposti a ristrutturazione importante, il/la committente deve dichiarare all'autorità competente in materia di edilizia che i documenti per il calcolo della prestazione energetica saranno trasmessi prima dell'inizio lavori all'Agenzia per l'Energia Alto Adige – CasaClima. Una volta pervenuti tutti i documenti necessari, il certificato CasaClima verrà rilasciato entro 60 giorni dalla ricezione della dichiarazione di fine lavori, che deve essere presentata dal/dalla committente.

Art. 7 (Validità del certificato CasaClima)

- (1) Il certificato CasaClima rilasciato per l'intero edificio è valido anche per le singole unità abitative facenti parte dello stesso edificio. Il certificato CasaClima ha una validità di dieci anni dalla data di emissione e deve essere aggiornato ad ogni intervento che modifichi significativamente le prestazioni energetiche (almeno di una classe CasaClima).
- (2) Se non c'è stato alcun intervento edilizio ai sensi dell'articolo 6, comma 4, il proprietario/la proprietaria o l'amministratore/l'amministratrice condominiale allega al certificato CasaClima prima della scadenza di cui al comma 1, un'autodichiarazione che ne prolunga la validità di altri dieci anni. Una copia dell'autodichiarazione deve essere trasmessa all'Agenzia per l'Energia Alto Adige – CasaClima.

Art. 8 (Attestazione della prestazione energetica in caso di trasferimento della proprietà o di locazione)

- (1) Esclusivamente ai fini della stesura del contratto di trasferimento della proprietà o di locazione di un edificio o di singole unità immobiliari o abitative, l'attestazione relativa alla prestazione energetica può avvenire attraverso il certificato CasaClima oppure sulla base di una valutazione ai sensi del decreto interministeriale 26 giugno 2015, e successive modifiche.
- (2) Le attestazioni di cui al decreto interministeriale 26 giugno 2015, e successive modifiche, devono essere registrate digitalmente sul portale www.siape.bz.
- (3) L'indicatore di prestazione energetica dell'edificio esistente o dell'unità abitativa che figura nel certificato CasaClima o nell'attestazione della prestazione energetica ai sensi del comma 1 deve essere riportato in tutti gli annunci di vendita o affitto inseriti nei mezzi di comunicazione commerciali.

Art. 9 (Vigilanza e sanzioni in relazione ai requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici)

- (1) L'Agenzia per l'Energia Alto Adige – CasaClima ha la facoltà di effettuare controlli, nonché di richiedere documenti e informazioni necessari allo svolgimento dell'attività amministrativa ai sensi dell'articolo 6, comma 3, e del comma 3 del presente articolo.
- (2) Qualora, dopo l'ultimazione dei lavori edilizi, si accerti il mancato rispetto dei requisiti minimi di cui all'articolo 4, sulla base di un verbale di accertamento, trasmesso alle autorità competenti, sono comminate le sanzioni amministrative previste dalla legge urbanistica provinciale.
- (3) È istituita una commissione per il controllo dei certificati CasaClima e dell'applicazione del presente regolamento, composta da un/una rappresentante dell'ente pubblico responsabile del rilascio dei permessi di costruire, da un/una rappresentante dell'Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima e da un/una rappresentante dell'Agenzia per l'Energia Alto Adige – CasaClima. La commissione seleziona in modo casuale e sottopone a verifica una percentuale statisticamente significativa di tutti i certificati CasaClima rilasciati annualmente. La verifica consiste nel controllo della validità dei dati utilizzati ai fini del rilascio dei certificati CasaClima e dei risultati in esso riportati.

Art. 10 (Controllo dell'efficienza energetica degli impianti di riscaldamento)

- (1) Gli impianti di riscaldamento devono essere sottoposti a regolari controlli, al fine di garantirne un elevato livello di efficienza e, di conseguenza, di ridurre il consumo energetico e le emissioni di CO₂.
- (2) Il controllo dell'efficienza energetica è effettuato su tutti gli impianti di riscaldamento con generatori di calore con potenza nominale superiore a 70 kW.
- (3) Ai fini del controllo dell'efficienza energetica degli impianti di riscaldamento devono essere verificati non solo il rendimento della caldaia, ma anche il suo dimensionamento rispetto al fabbisogno termico dell'edificio, nonché le parti accessibili dell'impianto. Il controllo deve essere eseguito da esperti qualificati indipendenti.

- (4) Nell'ambito delle attività di cui al comma 3 deve essere verificato anche il rispetto delle disposizioni sul rilevamento del consumo effettivo e sulla contabilizzazione del fabbisogno energetico per riscaldamento e acqua calda sanitaria.
- (5) I controlli dell'efficienza energetica degli impianti di riscaldamento devono essere eseguiti almeno ogni due anni.
- (6) In caso di installazione di un nuovo impianto di riscaldamento, il controllo dell'efficienza energetica deve essere eseguito al momento della messa in esercizio.
- (7) La verifica del dimensionamento della caldaia non deve essere eseguita, se dopo la messa in esercizio o dopo l'ultimo controllo non sono state apportate modifiche sostanziali all'impianto di riscaldamento, ovvero se il fabbisogno termico dell'edificio è rimasto invariato.
- (8) Gli impianti di riscaldamento che sono esplicitamente disciplinati da un criterio di prestazione energetica concordato o da un accordo contrattuale che specifica un livello concordato di miglioramento dell'efficienza energetica, quali i contratti di rendimento energetico, o che sono gestiti da un servizio pubblico o da un operatore di rete e, pertanto, sono soggetti a misure di monitoraggio del rendimento riguardanti il sistema, sono esentati dai requisiti di cui al presente articolo, a condizione che l'impatto globale di tale approccio sia equivalente.

Art. 11 (Controllo dell'efficienza energetica degli impianti di condizionamento dell'aria)

- (1) Gli impianti di condizionamento dell'aria devono essere sottoposti a regolari controlli, al fine di garantirne un elevato livello di efficienza e, di conseguenza, di ridurre il consumo energetico e le emissioni di CO₂.
- (2) Il controllo dell'efficienza energetica è effettuato su tutti gli impianti di condizionamento dell'aria con potenza nominale superiore a 70 kW.
- (3) Ai fini del controllo dell'efficienza energetica degli impianti di condizionamento dell'aria devono essere verificati non solo il rendimento dell'impianto, ma anche il suo dimensionamento rispetto al fabbisogno di raffrescamento dell'edificio, nonché le parti accessibili dell'impianto. Il controllo deve essere eseguito da esperti qualificati indipendenti.

- (4) Nell'ambito delle attività di cui al comma 3 deve essere verificato anche il rispetto delle disposizioni sul rilevamento del consumo effettivo e sulla contabilizzazione del fabbisogno energetico per raffrescamento.
- (5) I controlli dell'efficienza energetica degli impianti di condizionamento dell'aria devono essere eseguiti almeno ogni due anni.
- (6) In caso di installazione di un nuovo impianto di condizionamento dell'aria, il controllo dell'efficienza energetica deve essere eseguito al momento della messa in esercizio.
- (7) La verifica del dimensionamento dell'impianto di condizionamento non deve essere eseguita, se dopo la messa in esercizio o dopo l'ultimo controllo non sono state apportate modifiche sostanziali all'impianto stesso, ovvero se il fabbisogno di raffrescamento dell'edificio è rimasto invariato.
- (8) Gli impianti di condizionamento dell'aria che sono esplicitamente disciplinati da un criterio di prestazione energetica concordato o da un accordo contrattuale che specifica un livello concordato di miglioramento dell'efficienza energetica, quali i contratti di rendimento energetico, o che sono gestiti da un servizio pubblico o da un operatore di rete e, pertanto, sono soggetti a misure di monitoraggio del rendimento riguardanti il sistema, sono esentati dai requisiti di cui al presente articolo, a condizione che l'impatto globale di tale approccio sia equivalente.

Art. 12 (Rapporto di efficienza energetica)

- (1) In seguito al controllo dell'efficienza energetica dell'impianto di riscaldamento o di condizionamento dell'aria deve essere redatto un rapporto di efficienza energetica, conforme all'allegato 9, da parte di esperti qualificati indipendenti.
- (2) Il rapporto di cui al comma 1 contiene, oltre ai risultati del controllo, anche raccomandazioni atte a migliorare l'efficienza energetica in termini di costi.
- (3) In alternativa al rapporto di cui al comma 1 può essere redatto un rapporto di efficienza energetica ai sensi delle disposizioni statali vigenti.
- (4) Il rapporto di efficienza energetica viene consegnato al gestore/alla gestrice dell'impianto, che lo deve conservare fino al controllo successivo insieme al libretto di

impianto di cui all'allegato D2 al decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 giugno 1993, n. 20, e successive modifiche.

Art. 13 (Ispezione degli impianti di riscaldamento e condizionamento dell'aria)

(1) L'Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima, avvalendosi anche dell'Agenzia per l'Energia Alto Adige – CasaClima, vigila sull'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 10, 11 e 12 ed effettua controlli a campione sui rapporti di efficienza energetica redatti nell'anno di riferimento.

(2) L'Agenzia per l'Energia Alto Adige – CasaClima informa i gestori degli impianti sulla funzione e sulle finalità del rapporto di efficienza energetica, nonché sulle misure di miglioramento dell'efficienza energetica efficaci anche in termini di costi.

Art. 14 (Sanzioni amministrative)

(1) L'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 10, 11 e 12 comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 13 della legge provinciale 16 giugno 1992, n. 18, e successive modifiche.

Art. 15 (Norma transitoria)

(1) Gli interventi edilizi autorizzati e avviati entro il 31.12.2021 nel rispetto dei termini di cui all'articolo 75, commi 2 e 3, della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, possono essere ultimati secondo le disposizioni sulla prestazione energetica nell'edilizia e sul bonus energia vigenti il 30.06.2020.

Art. 16 (Entrata in vigore)

(1) Il presente decreto entra in vigore il 1° luglio 2020.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Allegato 1 - Classi energetiche CasaClima (omissis)



Allegato 2

Direttiva Tecnica CasaClima “Nature”

INDICE

1 CASACLIMA NATURE – VALUTARE LA SOSTENIBILITÀ

1.1 Criteri di valutazione

1.2 Prerequisiti

2 IMPATTO AMBIENTALE DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE

2.1 Requisiti

2.2 Procedura di calcolo

2.3 Indicazioni per il calcolo

2.4 Parametri di valutazione dell'impatto ambientale dei materiali

2.5 Dichiarazione ambientale di prodotto (EPD)

2.6 Bonuspoints

2.7 Sostanze, materiali, prodotti non ammessi

3 IMPATTO IDRICO

3.1 Requisiti

3.2 Indicazioni per il calcolo

4 QUALITÀ DELL'ARIA INTERNA

4.1 Requisiti

4.2 Verifica dei materiali/prodotti

4.2.2 Materiali per l'isolamento termico o acustico per interni

4.2.3 Prodotti liquidi

4.2.4 Documentazione per la verifica dei requisiti relativi ai prodotti/materiali

4.3 Misurazione della qualità dell'aria interna

5 PROTEZIONE DAL GAS RADON

5.1 Requisiti

5.2 Provvedimenti



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



*Agenzia per la
Coesione Territoriale*



Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,
l'energia e lo sviluppo economico sostenibile



**GOVERNANCE
E CAPACITÀ
ISTITUZIONALE
2014-2020**



**ENERGIA E SOSTENIBILITÀ
PER LA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

6 ILLUMINAZIONE NATURALE

6.1 Requisiti

7 COMFORT ACUSTICO

7.1 Requisiti per il fonoisolamento

7.2 Indicazioni per le misurazioni in opera



1 CASACLIMA NATURE – VALUTARE LA SOSTENIBILITÀ

1.1 Criteri di valutazione

La certificazione CasaClima Nature è una valutazione di sostenibilità degli edifici. In relazione alle norme di riferimento o a causa di necessità tecniche, nel tempo la Direttiva potrà subire modifiche. La versione aggiornata è disponibile su <https://www.agenziacasaclima.it>.

Tale valutazione si articola nella verifica di:

- A. impatto ambientale dei materiali utilizzati per la costruzione dell'edificio
- B. impatto idrico dell'edificio
- C. qualità dell'aria interna
- D. protezione dal gas radon
- E. illuminazione naturale
- F. comfort acustico

1.2 Prerequisiti

Prerequisiti minimi della certificazione CasaClima Nature sono i seguenti:

- efficienza dell'involucro: classe CasaClima A
- efficienza complessiva: classe CasaClima A

La certificazione CasaClima Nature può essere richiesta per edifici di nuova costruzione sia residenziali, sia non residenziali.

Sono escluse le tipologie per le quali esistono delle certificazioni specifiche di sostenibilità (p. es. ClimaHotel, CasaClima Welcome, CasaClima Work&Life, CasaClima Wine, CasaClima School etc.). In questi casi si fa riferimento alle Linee guida specifiche dei singoli protocolli.

Nel caso in cui non si riescano a rispettare i requisiti per motivi tecnici, anche solo parzialmente, è possibile in accordo e a discrezione dell'Agenzia CasaClima adottare misure ecologiche di compensazione.

La direttiva entra in vigore in data 01.09.2017.

Essa sarà valida fino alla data di pubblicazione di una nuova Direttiva. Le disposizioni della presente Direttiva si applicano agli interventi la cui richiesta di certificazione è posteriore alla data di entrata in vigore della stessa.

In fase transitoria fino al 31.12.2017 sarà comunque possibile utilizzare la Direttiva antecedente.

2 IMPATTO AMBIENTALE DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE

2.1 Requisiti

Il valore limite (valore massimo) di punteggio per l'impatto dei materiali da costruzione (ICC) ai fini della certificazione CasaClima Nature è di 300 punti per tutti gli edifici (residenziali e non residenziali).

2.2 Procedura di calcolo

Ai fini della certificazione CasaClima Nature è richiesto l'utilizzo della versione più aggiornata del programma di calcolo dell'Agenzia per l'Energia Alto Adige - CasaClima. Il calcolo del punteggio CasaClima Nature (ICC) per l'impatto ambientale dell'edificio avviene contestualmente al calcolo dell'efficienza energetica. I risultati del calcolo di impatto ambientale dei materiali sono visualizzati nel foglio "Nature".

2.3 Indicazioni per il calcolo

L'indicatore ICC o punteggio Nature di valutazione dell'impatto ambientale dei materiali da costruzione viene calcolato in riferimento ai materiali/prodotti costituenti l'involucro opaco e trasparente attenendosi alle seguenti indicazioni:



ENERGIA E SOSTENIBILITÀ
PER LA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Tabella N1: indicazioni per la valutazione dell'impatto ambientale dei materiali da costruzione

Elementi strutturali	Considerare gli stessi elementi costruttivi disperdenti presi in considerazione ai fini del calcolo energetico CasaClima.
Esclusioni	Ai fini della certificazione CasaClima Nature nel calcolo non devono essere inseriti i seguenti elementi: - elementi strutturali dell'involucro non riscaldato - pareti e solai interni - scale di tutti i tipi esterne o interne - strutture di fondazione puntuali (plinti, pali)
Finiture, rivestimenti, guaine e teli	A differenza che per il calcolo energetico, nel calcolo ai fini della certificazione Nature devono essere inserite tutte le finiture interne ed esterne e tutti i rivestimenti oltre lo strato di ventilazione (pareti e tetti). Vanno inoltre inseriti tutti i materiali/prodotti che compongono la stratigrafia, anche se non significativi per il calcolo energetico (come ad esempio teli, guaine, etc.)

Nel caso di inserimento nella stratigrafia di materiali che stanno oltre lo strato di ventilazione, questi possono essere esclusi dal calcolo energetico selezionando nei fogli delle stratigrafie la casella "ventilata" sotto lo spessore dello strato.

2.4 Parametri di valutazione dell'impatto ambientale dei materiali

La valutazione dell'impatto dei materiali da costruzione avviene attraverso il calcolo quantitativo dell'indicatore ICC (o punteggio Nature), basato su un bilancio di impatto ambientale in cui sono valutati i seguenti parametri:

- Contenuto di energia primaria non rinnovabile (PEI)
- Potenziale di acidificazione (AP)
- Potenziale di riscaldamento globale (GWP100)
- Durabilità dei materiali (tempo di utilizzo tu)

Ai fini della certificazione Nature possono essere utilizzati tutti i materiali/prodotti per l'edilizia presenti sul mercato (ad esclusione dei materiali/prodotti specificati al par.2.7).

Per i valori specifici dei parametri ambientali si deve far riferimento ai dati presenti nel database CasaClima. Se dei materiali/prodotti non fossero presenti nel database dei materiali "CasaClima" si deve far riferimento al materiale più simile in termini di densità e proprietà intrinseche del materiale.

2.5 Dichiarazione ambientale di prodotto (EPD)

Se il prodotto utilizzato è dotato di dichiarazione ambientale di prodotto (EPD) secondo ISO 14025 e EN 15804 è possibile inserire nel programma di calcolo i valori dei parametri ambientali certificati nell'EPD (Environmental product declaration).

Indicazioni per l'inserimento dei valori dei parametri ambientali da EPD nel calcolo:

- L'unità funzionale di riferimento utilizzata nel calcolo per i materiali da costruzione è il kg, per il vetro e il telaio è invece il m², per i distanziali è il m lineare: se i parametri ambientali del prodotto riportati nell'EPD sono parametrati su altre unità funzionali o unità dichiarate è necessario procedere alla loro trasformazione mediante i fattori di conversione forniti nell'EPD
- nel calcolo possono essere inseriti i parametri ambientali GWP (potenziale di riscaldamento globale), AP (potenziale di acidificazione del suolo e dell'acqua), PENRT (consumo totale di risorse energetiche non rinnovabili) riportati nell'EPD e riferiti alla sola fase di produzione (modulo A1+modulo A2+modulo A3)
- il parametro GWP processo corrisponde sempre al parametro GWP ad esclusione che per i materiali in grado di accumulare CO₂ nel corso della loro vita. Per i materiali che accumulano CO₂ il valore GWP processo deve essere preso da database CasaClima mentre il valore GWP può essere ricavato da EPD.

Nel caso si inseriscano i valori dei parametri ambientali da EPD al calcolo va sempre allegato certificato EPD completo e in corso di validità del specifico prodotto utilizzato. L'EPD deve essere validato da ente terzo accreditato.

2.6 Bonuspoints

Nel calcolo di impatto ambientale dei materiali possono essere attribuiti “bonuspoints” (per un massimo di -100 punti complessivi) per materiali/prodotti regionali e/o materiali/prodotti che possiedano una certificazione ecologica di parte terza e/o materiali prodotti in un stabilimento che ha ottenuto la targhetta KlimaFactory.

Per aver diritto ai bonuspoints i materiali/prodotti utilizzati devono rispondere ai seguenti requisiti:

- Materiali in pietra naturale prodotti entro 200 km di distanza dal cantiere (luogo di scavo delle pietre, lavorazione e fornitura)
- Materiali in laterizio prodotti entro 500 km di distanza dal cantiere (luogo di estrazione dell'argilla, produzione, lavorazione e fornitura)
- Materiali in legno con certificato FSC/PEFC o prodotti entro 500 km di distanza dal cantiere (luogo di abbattimento degli alberi, lavorazione e fornitura)
- Materiali con certificato ecologico di parte terza (etichetta ambientale di prodotto di tipo 1 secondo ISO 14024, ad esempio marchi ecologici Ecolabel, natureplus®, Der Blaue Engel, etc.)
- Materiali prodotti in uno stabilimento che ha ottenuto la targhetta KlimaFactory

Nel caso di materiali che danno diritto ai bonuspoints nel programma di calcolo vanno spuntate le caselle materiale “certificato” o materiale “regionale” nei fogli delle stratigrafie.

Vanno inoltre sempre allegati certificati ecologici/dichiarazioni di provenienza/bolle di accompagnamento e adeguata fotodocumentazione di cantiere che ne attesti l'utilizzo.

2.7 Sostanze, materiali, prodotti non ammessi

Non è ammesso l'utilizzo in tutto l'edificio (ambienti riscaldati, ambienti non riscaldati, incluse finiture interne e sistemazioni esterne) di:

- Prodotti contenenti sostanze che contribuiscono alla riduzione dello strato dell'ozono (p.e. cloro-fluoro-carburi CFC, idro-bromo-fluoro-carburi HBFC, idro-cloro-fluoro-carburi HCFC, idro-fluoro-carburi HFC). Le sostanze sono definite nei gruppi I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX

e “Sostanze Nuove” allegato I e II del Regolamento (CE) N.1005/2009 e successive modifiche

- Materie plastiche contenenti metalli pesanti quali piombo, cadmio, cromo VI, mercurio
- Materie plastiche contenenti composti organici dello stagno quali TBT, TPT, DBT
- Materie plastiche contenenti ftalati sia ad alto che a basso peso molecolare
- Lamine e fogli di piombo
- Legno tropicale privo di certificazione FSC o PEFC

3 IMPATTO IDRICO

3.1 Requisiti

L'indice di impatto idrico definisce il grado di miglioramento dell'edificio rispetto ad un edificio standard e restituisce un valore che tiene conto di:

- efficienza dei dispositivi idraulici installati
 - grado di impermeabilizzazione delle superfici
 - eventuale presenza di sistemi impiantistici di recupero e/o infiltrazione delle acque meteoriche
 - eventuali sistemi per il riutilizzo delle acque grigie o lo smaltimento in loco delle acque reflue
- Il requisito minimo per una certificazione Nature è un indice di impatto idrico $W_{kw} \geq 30 \%$.

3.2 Indicazioni per il calcolo

Il calcolo dell'indice di impatto idrico deve essere effettuato con la versione più aggiornata del software di calcolo dell'Agenzia per l'Energia Alto Adige- CasaClima.

Per poter procedere al calcolo va compilato il foglio “ W_{kw} idrico” in tutte le sue parti (solo celle verdi) inserendo:

- tipo di pavimentazione/copertura e relativa area (proiezione in pianta) come da tabella N2
- modalità di deflusso/infiltrazione delle acque meteoriche ricadenti sulle diverse aree
- giorni di utilizzo dell'edificio (350 gg per residenziale), numero medio di persone presenti e dati pluviometrici della località (mm/m²a)

- superficie netta riscaldata e superficie vetrata dell'edificio (come da calcolo CasaClima)
- dati di dimensionamento di eventuali impianti di recupero, infiltrazione, smaltimento in loco (acque meteoriche, grigie o reflue) in m³/a

- numero di installazioni idrauliche nell'intero edificio e relativa tipologia come da tabella N3
Per il calcolo dell'indice di impatto idrico è possibile adottare sia il calcolo dettagliato, sia il calcolo semplificato, così come integrato nella versione più aggiornata del software di calcolo dell'Agenzia per l'Energia Alto Adige - CasaClima.

Al calcolo vanno sempre allegati i seguenti documenti:

- Planimetria del lotto con indicazione delle diverse tipologie di superficie e relativa area (m²)
 - Schede tecniche dei dispositivi idraulici installati con indicazione del flusso (portata) in l/min
- Area di riferimento per il calcolo:

va presa in considerazione tutta la superficie del lotto interessato dall'intervento (escluse eventuali superfici verdi agricole annesse, superfici boschive, ...).

Vanno considerate tutte le superfici esposte alla pioggia. L'area da inserire nel calcolo per ogni tipo di superficie corrisponde all'area della proiezione orizzontale (in pianta).

Tabella N2: coefficienti di deflusso delle diverse superfici

TIPO DI SUPERFICIE	STRUTTURA DI SUPERFICIE	COEFFICIENTE DI DEFLUSSO
Pavimentazione	Asfalto, cemento	0,95
	Cubetti, pietre	0,80
	Ghiaia su sottofondo impermeabile (p.e. coperture)	0,70
	Elementi drenanti o ciottoli su sabbia, tavolato in legno su sottofondo drenante	0,50
	Macadam, ghiaia sciolta su sottofondo permeabile	0,30
Coperture	Tegole, coperture metalliche	0,95



ENERGIA E SOSTENIBILITÀ
PER LA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

TIPO DI SUPERFICIE	STRUTTURA DI SUPERFICIE	COEFFICIENTE DI DEFLUSSO
Tetto verde o giardini pensili (su struttura)	Strato verde 8 - 15 cm	0,45
	Strato verde 16 - 25 cm	0,35
	Strato verde 26 - 35 cm	0,25
	Strato verde 36 - 50 cm	0,20
	Strato verde > 50 cm	0,10
Vegetazione spontanea Vegetazione a prato	Adibite a verde, superfici naturali, boscate ed agricole, corsi e specchi d'acqua naturale	0,10

Tabella N3: indicazioni per le installazioni idrauliche

INSTALLAZIONI IDRAULICHE	BASSO CONSUMO	CONSUMO STANDARD
Bidet	7 l/min	12 l/min
Doccia	12 l/min	18 l/min
Lavandino bagno	7 l/min	12 l/min
Lavandino cucina	9 l/min	12 l/min
WC	6 l/ciclo (doppio tasto)	12 l/ciclo

4 QUALITÀ DELL'ARIA INTERNA

4.1 Requisiti

Per la verifica della qualità dell'aria all'interno degli edifici deve essere soddisfatto almeno uno dei seguenti criteri:

a) presenza della ventilazione meccanica controllata
oppure

b) utilizzo negli ambienti interni di materiali e prodotti (compresi i materiali di finitura interna: pavimenti, rivestimenti, pitture etc.), che rispettano i requisiti ai successivi punti 4.2.1, 4.2.2 e 4.2.3.



Per il rispetto del punto a) nel caso di edifici residenziali è ammessa la presenza sia di sistemi di ventilazione meccanica controllata centrali, sia di sistemi decentrali. In ambedue i casi sono richieste portate di ventilazione di progetto tali da garantire un ricambio d'aria di almeno

0,4 vol/h in tutte le unità abitative. Si consiglia la scelta di una macchina con una portata d'aria di progetto $q_{v,d} \leq 0,7 q_{v,max}$. Nel caso di installazione di sistemi decentrali è richiesta la presenza di almeno due macchine, preferibilmente una a servizio della zona giorno e una della zona notte. Nel caso di sistemi ibridi, cioè sistemi di ventilazione che non possono essere descritti come sistemi canalizzati o sistemi non canalizzati deve essere garantito il ricambio sopra definito dal sistema adottato, sia nella zona giorno che nella zona notte.

In riferimento al punto b) per il rilascio della certificazione CasaClima Nature è necessario che i lavori di finitura (posa pavimenti, rivestimenti interni, pitture etc.) siano completati in tutte le unità abitative dell'edificio.

Nel caso non sia soddisfatto nessuno dei precedenti criteri è richiesta una misurazione finale della qualità dell'aria negli ambienti interni, a carico del richiedente, secondo le modalità descritte al punto 4.3.

4.2 Verifica dei materiali/prodotti

Per la conformità al criterio vengono verificati i seguenti materiali/prodotti:

- Materiali e prodotti a base di legno incollato così come definiti dal DM 10.10.2008 (si veda punto 4.2.1): pannelli grezzi o rivestiti, compensati, travi, pannelli di rivestimento, pavimenti
- Materiali per l'isolamento termico e/o acustico per interni (si veda punto 4.2.2)
- Prodotti liquidi applicati sulle superfici interne (ad esclusione dei serramenti) così come definiti dalla direttiva 2004/42/CE e dalla decisione 2014/312/UE (si veda punto 4.2.3): vernici, pitture, impregnanti, lacche, primer, ecc.

Il rispetto dei requisiti riportati ai punti 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 della presente direttiva è richiesto per tutti gli elementi interni all'involucro riscaldato (travi, pannelli a base di legno portanti e non portanti, rivestimenti, pavimenti, isolamenti termici e acustici) che abbiano superficie di

emissione posta all'interno dello strato a tenuta all'aria (inclusi gli elementi che costituiscono lo strato di tenuta all'aria).

4.2.1 Materiali e prodotti a base di legno incollato

Il valore massimo di emissione di formaldeide per materiali e prodotti a base di legno incollato è:

Tabella - Valore massimo di emissione di formaldeide per materiali e prodotti a base di legno incollato

VALORE MASSIMO DI EMISSIONE DI FORMALDEIDE [50-00-0] HCHO	
Valore ai sensi di UNI EN 717-1 (Camera di prova) Pannelli grezzi o rivestiti	0,05 ppm (0,062 mg/m ³)
Valore ai sensi della UNI EN ISO 12460-3:2015 (Gas analisi) Compensati, pannelli di legno massiccio, LVL, pannelli rivestiti	1,5 mg/h m ²
Valore ai sensi della UNI EN ISO 12460-5:2016 (Perforatore) Pannelli grezzi di particelle, MDF, OSB	4 mg/100 g
Valori ai sensi di JIS A1460 (Desiccator Test)	F**** 0,3 mg/l

I prodotti certificati con i seguenti sigilli di qualità, soddisfano i requisiti sopra elencati:

- natureplus® (Direttiva RL0200ff per legno e prodotti a base di in legno)
- Österreichisches Umweltzeichen (Direttiva UZ 07 „Legno e prodotti a base di legno“)
- Blauer Engel (Direttiva RAL UZ 38 per Prodotti in legno a bassa emissione /RAL UZ 76 Pannelli a base di legno a basse emissioni/ RAL UZ 176 Pavimenti, pannelli, porte in legno o a base di legno per interni a basse emissioni)
- Standard ANAB ICEA
- Ecolabel per il gruppo di prodotti “Coperture in legno per pavimenti” (2010/18/CE e successive rettifiche)
- Classe A o Classe A+ Etichetta francese “Emissions dans l’air interieur” secondo Décret n° 2011-321 del Ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement
- Classificazione finlandese per le emissioni M1- Building Information Foundation RTS

Tali certificati di prodotto non sono in ogni caso obbligatori ai fini della certificazione.

4.2.2 Materiali per l'isolamento termico o acustico per interni

Tutti i materiali isolanti posati all'interno dello strato di tenuta all'aria devono rispettare i seguenti limiti di emissione:

Tabella - Limiti delle emissioni di formaldeide e di TVOC per materiali isolati posati all'interno dello strato di tenuta all'aria

VALORE MASSIMO DI EMISSIONE DI FORMALDEIDE [50-00-0] HCHO	
UNI EN 717-1	0,05 ppm (0,062 mg/m³)
UNI EN ISO 16000-3	
VALORE MASSIMO DI EMISSIONE DI TVOC (28 d)	
UNI EN ISO 16000-6	300 µg/m³ (0,3 mg/m³)
UNI EN ISO 16000-9	
UNI EN ISO 16000-11	

I prodotti certificati con i seguenti sigilli di qualità, soddisfano i requisiti:

- natureplus® (Direttiva RL0100ff per materiali isolanti a base di materie prime rinnovabili e Direttiva RL0400ff per isolanti a base di sostanze minerali espanse o schiuma minerale)
- Blauer Engel (Direttiva RAL UZ 132 Materiali isolanti e sottofondi)
- Standard ANAB ICEA
- Certificato M1 RTS finlandese

Tali certificati di prodotto non sono in ogni caso obbligatori ai fini della certificazione.

4.2.3 Prodotti liquidi

I prodotti liquidi per l'applicazione sulle superfici interne sono conformi se:

- vengono rispettati i limiti di contenuto massimo di VOC (si veda tabella N4)
- sono rispettati i criteri in riferimento alle frasi di rischio/ indicazioni di pericolo, i metalli pesanti, la formaldeide ed i composti organici elencati nelle tabelle N5, N6 e N7.



Tabella N4: limiti di contenuto massimo di VOC secondo metodo di prova ASTM D 2369

LIMITI DI CONTENUTO MASSIMO DI VOC per prodotti liquidi pronti all'uso: valore limite in g/l di prodotto pronto all'uso in conformità alla direttiva 2004/42/CE		
Prodotto liquido	Base	Limite [g/l]
l) pitture opache per pareti e soffitti interni	BA	10
	BS	10
m) pitture lucide per pareti e soffitti interni	BA	40
	BS	40
n) pitture per finiture e rivestimenti interni di legno e metallo	BA	80
	BS	140
o) vernici e impregnanti per legno per finiture interne compresi gli impregnanti opachi		65
	BS	190
p) impregnanti non filmogeni per legno	BA	50
	BS	325
q) primer	BA	15
	BS	175
r) primer fissanti	BA	15
	BS	375
s) pitture monocomponenti ad alte prestazioni	BA	80
	BS	230
t) pitture bicomponenti reattive per specifici usi speciali (p.es, pavimenti)	BA	80
	BS	230
u) pitture multicolori	BA	50
	BS	50
v) pitture con effetti decorativi	BA	80
	BS	90

BA = RIVESTIMENTO A BASE ACQUOSA, rivestimento la cui viscosità è regolata mediante l'uso di acqua
BS = RIVESTIMENTO A BASE SOLVENTE, rivestimento la cui viscosità è regolata attraverso l'utilizzo di solventi organici



ENERGIA E SOSTENIBILITÀ
PER LA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Tabella N5: esclusione frasi di rischio/indicazioni di pericolo

FRASI DI RISCHIO/INDICAZIONI DI PERICOLO: non devono essere presenti le seguenti frasi di rischio/ indicazioni di pericolo	
Frasi di rischio secondo direttiva 67/548/CEE	
R23 tossico per inalazione	R48 pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata
R26 molto tossico per inalazione	R49 può provocare il cancro per inalazione
R33 pericolo di effetti cumulativi	R60 può ridurre la fertilità
R39 pericolo di effetti irreversibili molto gravi	R61 può provocare danni al feto
R40 prove limitate di effetti cancerogeni	R62 possibile rischio di ridotta fertilità
R42 può provocare sensibilizzazione per inalazione	R63 possibile rischio di danni al feto
R45 può provocare il cancro	R64 possibile rischio per i bambini allattati al seno
R46 può provocare alterazioni genetiche ereditarie	R68 possibile rischio di effetti irreversibili
Frasi H secondo Regolamento CE n.1272/2008	
H330 letale se inalato	H341 sospettato di provocare alterazioni genetiche
H331 tossico se inalato	H372 provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta
H373 può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta	H350i può provocare il cancro se inalato
H370 provoca danni agli organi	H360 può nuocere alla fertilità o al feto
H351 sospettato di provocare il cancro	H361 sospettato di nuocere alla fertilità o al feto
H334 può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato	H362 può essere nocivo per i lattanti allattati al seno
H350 può provocare il cancro	H371 può provocare danni agli organi
H340 può provocare alterazioni genetiche	



ENERGIA E SOSTENIBILITÀ
PER LA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Tabella N6: esclusione metalli pesanti e limiti di contenuto di formaldeide

METALLI PESANTI il prodotto non deve contenere i seguenti metalli pesanti:	
[CAS]	
[7440-43-9]	Cadmio
[7439-92-1]	Piombo
[7440-47-3]	Cromo VI
[7439-97-6]	Mercurio
[7440-38-2]	Arsenico
[7440-39-3]	Bario (escluso il solfato di bario)
[7782-49-2]	Selenio
[7440-36-0]	Antimonio
Può contenere tracce o impurità di questi metalli provenienti dalla materia prima (< 5 ppm).	
FORMALDEIDE	
Il contenuto totale di formaldeide libera [50-00-0] nel prodotto non deve superare i 10 ppm.	

Tabella N7: esclusione composti organici

COMPOSTI ORGANICI** il prodotto non deve contenere i seguenti composti organici:			
[CAS]			
[71-43-2]	Benzene	[95-50-	1,2-diclorobenzene
[71-55-6]	1,1,1-tricloroetano	[100-41-4]	Etilbenzene
[75-01-4]	Cloruro di vinile	[107-02-8]	Acroleina
[75-09-2]	Cloruro di metilene (diclorometano)	[107-13-1]	Acrilonitrile
[78-59-1]	Isoforone	[108-10-1]	Metilisobutilchetone
[78-93-3]	Metiletilchetone	[108-88-3]	Toluene
[79-01-6]	ricloroetilene	[117-81-7]	(metilbenzensolfonato)
[84-74-2]	Dibutilftalato (DBP)	[117-84-0]	Ftalato di bis (2-etilesile)
[85-68-7]	Ftalato di butilbenzile (BBP)	[131-11-3]	(DEHP)
[91-20-3]	Naftalene	[68987-90-6]	Ftalato di di-n-ottile (DNOP)
			Dimetile Ftalato (DMP)
			Alchilfenoletossilati (APEO*)

* rif. 2014/312/UE

** rif. EPA Environmental Protection Agency

In alternativa al rispetto dei requisiti di cui sopra, sono accettati i seguenti certificati di prodotto:

- natureplus® (Direttiva RL0600ff Pitture murali e Direttiva RL0700ff Rivestimenti di superfici)
 - Österreichisches Umweltzeichen (Direttiva UZ 01 “Vernici, smalti e lacche per il legno” e Direttiva UZ 17 “Pitture murali”)
 - Blauer Engel (Direttiva RAL UZ 102 Pitture murali a basse emissioni, RAL UZ 12a Vernici a basse emissioni)
 - Standard ANAB ICEA
 - Ecolabel per il gruppo di prodotti “Prodotti vernicianti per interni” (Decisione 2014/312/UE)
 - GEV Emicode EC1- EC1plus
 - Classe A+ Etichetta francese “Emissions dans l’air interieur” secondo Décret n° 2011-321 del Ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement
- Tali certificati di prodotto non sono in ogni caso obbligatori ai fini della certificazione.

4.2.4 Documentazione per la verifica dei requisiti relativi ai prodotti/materiali

Alla pratica devono essere allegate le schede tecniche, le schede di sicurezza e i rapporti/certificati con indicazione dei valori di emissione rilevati tramite misurazione. Dalla data di emissione del certificato devono essere passati al massimo tre anni. Per i prodotti liquidi deve essere allegata anche la dichiarazione di conformità sottoscritta dal produttore. Per tutti i prodotti utilizzati va inoltre allegata adeguata fotodocumentazione di cantiere che ne attesti l'utilizzo.

4.3 Misurazione della qualità dell'aria interna

In assenza di ventilazione meccanica controllata e nel caso in cui non sia possibile la verifica dei materiali/prodotti utilizzati (ad es. per mancanza di documentazione e/o fotodocumentazione) o alcuni materiali/prodotti non rispettino i limiti previsti è richiesta una misura della qualità dell'aria interna. Le sostanze da campionare saranno indicate

dall'Agenzia per l'Energia Alto Adige-CasaClima fra quelle indicate in tabella N8. Nella stessa tabella sono definiti anche i limiti di concentrazione ammessi per le diverse sostanze. La misurazione della qualità dell'aria interna può essere eseguita ai sensi delle seguenti norme:

- UNI EN ISO 16000: metodo attivo
- UNI EN 14412: metodo passivo

Tabella N8: lista delle sostanze da analizzare

CAS	SOSTANZA	LIMITI DI CONCENTRAZIONE ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
[71-43-2]	Benzene	<1
[71-55-6]	1,1,1-tricloroetano	<1000
[75-01-4]	Cloruro di vinile	<100
[75-09-2]	Cloruro di metilene (diclorometano)	<400
[78-93-3]	Metiletilchetone	<2600
[79-01-6]	Tricloroetilene	<1
[84-74-2]	Di-n-Butile Ftalato	<1
[91-20-3]	Naftalene	<4
[100-41-4]	Etilbenzene	<100
[107-02-8]	Acroleina	<1
[107-13-1]	Acrilonitrile	<1
[108-10-1]	Metilisobutilchetone	<830
[108-88-3]	Toluene (metilbenzensolfonato)	<210
[117-81-7]	Ftalato di bis (2-etilesile) (DEHP)	<1
[131-11-3]	Dimetile Ftalato	<50
[50-00-0] HCHO	Formaldeide	<60

5 PROTEZIONE DAL GAS RADON

5.1 Requisiti

Per edifici di nuova costruzione è richiesta un'analisi preventiva del rischio radon basata su:

- mappatura del radon indoor
- analisi geomorfologica del sito (sottoscritta da un geologo), in cui si identifichino eventuali situazioni localizzate di rischio radon. L'analisi geomorfologica del sito non è necessaria nel caso in cui la mappatura identifichi già la zona come zona a rischio radon (concentrazione media annua $> 200 \text{ Bq/m}^3$).

In assenza di analisi geomorfologica del sito o in assenza di mappatura è sempre richiesta l'adozione dei provvedimenti di protezione dal rischio radon di cui al punto 5.2.

Le informazioni sulle zone a rischio radon possono essere richieste alle agenzie regionali o provinciali per l'ambiente (ARPA o APPA).

Tabella N9: valori limite e valori obiettivo per il gas radon

		VALORI LIMITE DI CONCENTRAZIONE DI RADON Rn-222 (media annua) oltre cui è obbligatorio adottare provvedimenti progettuali e costruttivi:	VALORI OBIETTIVO Direttiva 2013/59 EURATOM
METODO DI VALUTAZIONE			
Edificio nuovo o ampliamento	Valutazione preventiva del rischio	200 Bq/m ³	100 Bq/m ³

Per edifici residenziali con ventilazione meccanica controllata il requisito si ritiene automaticamente soddisfatto se vengono rispettati i seguenti ulteriori criteri:

- gli edifici non si trovano in zone classificate secondo mappa ad alto rischio radon (concentrazione media annua $> 400 \text{ Bq/m}^3$)
- la ventilazione meccanica controllata è installata in tutte le unità abitative e rispetta i requisiti di cui al punto 4.1 della presente direttiva
- le portate di immissione e estrazione sono bilanciate o all'interno dell'edificio viene garantita una leggera sovrappressione
- l'aspirazione dell'aria esterna è collocata almeno 80 cm sopra il livello del terreno



ENERGIA E SOSTENIBILITÀ
PER LA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

- gli ambienti riscaldati (anche in modo non continuativo) non presentano strutture verticali a diretto contatto con il terreno.

5.2 Provvedimenti

Nel caso in cui da mappa del radon si superino i valori limite di concentrazione di gas radon (concentrazione media annua $> 200 \text{ Bq/m}^3$ come da tabella N9) o l'analisi geomorfologica del sito individui situazioni a rischio è necessario adottare opportuni provvedimenti per la protezione dal gas radon in fase costruzione dell'edificio.

Tali provvedimenti andranno opportunamente documentati con:

- elaborati di progetto
- fotodocumentazione in fase di cantiere
- schede tecniche delle soluzioni adottate
- misura in fase di utilizzo nel caso di zone ad elevato rischio radon (sopra i 400 Bq/m^3)

6 ILLUMINAZIONE NATURALE

6.1 Requisiti

Per la verifica dell'illuminazione naturale all'interno degli ambienti deve essere rispettato almeno uno dei seguenti requisiti:

a) fattore di luce diurna medio FLDm come da tabella N10. La verifica di tale requisito avviene mediante misurazioni/valutazioni in opera da parte dell'Auditore autorizzato CasaClima ad edificio concluso. L'Agenzia consiglia sempre una valutazione preliminare del rispetto del requisito già in fase di progetto.

Tabella N10: valutazione del fattore di luce diurna medio

UTILIZZO	REQUISITO	AMBIENTI IN CUI EFFETTUARE LA MISURA
Edifici residenziali	$\text{FLDm} \geq 2\%$	Ambiente principale dell'unità abitativa (soggiorno)
Edifici non residenziali	$\text{FLDm} \geq 2\%$	Ambienti definiti in accordo con l'Agenzia per l'Energia Alto Adige- CasaClima



ENERGIA E SOSTENIBILITÀ
PER LA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

- b) rapporto aeroilluminante di almeno 1/5 negli ambienti di cui alla tabella N10. Il rapporto aeroilluminante va calcolato come rapporto fra superficie vetrata e superficie calpestabile dell'intero ambiente. Per la verifica del requisito è richiesta la documentazione di calcolo.
- c) almeno il 70% delle superfici verticali verso esterno che delimitano gli ambienti di cui alla tabella N10 devono essere vetrate. Per la verifica del requisito è richiesta la documentazione di progetto.

7 COMFORT ACUSTICO

7.1 Requisiti per il fonoisolamento

Nella seguente tabella sono indicati i limiti di fonoisolamento da rispettare:

Tabella N11: limiti di fonoisolamento per le diverse categorie di edifici

			Edifici residenziali e ricettivi	Uffici, attività commerciali e ricreative	Ospedali, case di cura
			Cat. A, C	Cat. B, F, G	Cat. D
Indice di valutazione dell'isolamento acustico normalizzato di facciata	D _{2m,n} T,w		≥ 40 dB	≥ 42 dB	≥ 45 dB
Potere fonoisolante apparente	di divisori verticali e orizzontali fra ambienti di diverse unità	R' _w	≥ 50 dB ≥ 55 dB*	≥ 50 dB	≥ 55 dB
Livello di rumore da calpestio	fra ambienti sovrapposti e/o adiacenti di differenti unità	L' _{nw}	≤ 58 dB	≤ 55 dB	≤ 58 dB
Rumore di impianti	a funzionamento continuo	L _{ic}	≤ 32 dB (A)	≤ 32 dB (A)	≤ 25 dB (A)
	a funzionamento discontinuo	L _{id}	≤ 35 dB (A) ≤ 32 dB (A)*	≤ 35 dB (A)	≤ 35 dB (A)

Categorie ai sensi della classificazione degli ambienti abitativi del DPCM 05/12/1997

L_{ic} e L_{id} definiti come da norma UNI 11367:2010

* Limiti per edifici ricettivi



7.2 Indicazioni per le misurazioni in opera

Per l'ottenimento della certificazione CasaClima Nature devono essere verificati i requisiti acustici dell'edificio attraverso misurazioni fonometriche in opera.

Le misurazioni fonometriche in opera sono a carico del richiedente la certificazione.

La relazione di collaudo acustico deve essere sottoscritta da un tecnico competente in acustica. Nel caso di relazioni di collaudo acustico sottoscritte da tecnici acustici non residenti in Italia, l'Agenzia per l'Energia Alto Adige-CasaClima si riserva la facoltà di richiedere la dimostrazione della conformità degli strumenti e del metodo di misura.

Edifici monofamiliari, edifici a schiera, Cat. A

Va verificato solo l'indice di valutazione dell'isolamento acustico normalizzato di facciata ($D_{2m,nT,w}$). La misura deve essere eseguita in corrispondenza della zona notte.

Edifici plurifamiliari, Cat. A

Vanno verificati tutti i requisiti di fonoisolamento riportati in tabella N10. L'indice $D_{2m,nT,w}$ va verificato una sola volta per tutto l'edificio, indipendentemente dal numero di appartamenti. La misura deve essere eseguita in corrispondenza di una zona notte.

Per la verifica degli altri indici di fonoisolamento si procede come di seguito riportato.

- Nel caso di edifici con un numero di unità immobiliari ≤ 5 , è richiesta la verifica di almeno 1 unità immobiliare indipendentemente dal numero di piani.
- Nel caso di edifici con un numero di unità immobiliari fra 6 e 10 è richiesta la verifica di almeno 2 unità immobiliari: le unità immobiliari devono essere collocate a piani diversi.
- Nel caso di edifici con numero di unità immobiliari ≥ 11 devono essere verificate complessivamente almeno il 20% delle unità immobiliari con un numero minimo di almeno 1 unità per ogni piano riscaldato.
- Il tecnico acustico deve procedere con la valutazione dell'unità immobiliare con esposizione al rumore peggiore. Per ogni unità immobiliare così individuata devono essere verificati gli elementi divisorii tra vano della camera da letto principale e vano dell'unità abitativa adiacente potenzialmente più rumoroso.



Edifici non residenziali

Gli ambienti e le modalità con cui effettuare le misure acustiche saranno definiti in accordo con l'Agenzia per l'Energia Alto Adige - CasaClima.

Allegato 3 – Metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici (omissis)

Allegato 4 – Tabella dei gradigiorno di riscaldamento dei Comuni dell'Alto Adige (omissis)

Allegato 5 – Limiti riferiti ai singoli elementi strutturali (omissis)

Allegato 6 – Certificato energetico CasaClima (omissis)

Allegato 7 – Targa con indicazione dei valori di prestazione energetica (omissis)

Allegato 8 – Direttiva tecnica edifici esistenti e risanamento (omissis)

Allegato 9 – Rapporto di efficienza energetica degli impianti di riscaldamento e di condizionamento dell'aria (omissis)



5.4. LE NORMATIVE DELLA REGIONE CALABRIA

5.4.1. DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE 24 FEBBRAIO 2016, N. 17

REGIONE CALABRIA

DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE 24 febbraio 2016, n. 47

Esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici sul territorio regionale – Approvazione regolamento regionale

LA GIUNTA REGIONALE

(Omissis)

Delibera

Per quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente riportato di:

- dare atto che ai sensi dell'art. 31, comma 3 della Legge 10/1991, dell'art. 31, comma 2 del D.Lgs 112/1998, dell'art. 129 del D.P.R 380/2001, dell' art. 39 della l.r. n. 34/2002 e dell'art. 1. c.1 della l.r. n.14/2015 e della DGR n. 403/2015 risultano individuate, quali autorità competenti in materia di esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici:

- a) i comuni di Catanzaro, Cosenza, Crotone e Lamezia Terme aventi una popolazione superiore a quarantamila abitanti;
- b) la città metropolitana di Reggio Calabria;
- c) l'amministrazione regionale, per i restanti comuni.

- approvare l'allegato Regolamento "Disposizioni e criteri per l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici";

- demandare al competente Dipartimento "Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e politiche sociali" l'adozione di ogni ulteriore atto tecnico-amministrativo (predisposizione progetto operativo e piano economico; predisposizione di modulistica; richiesta di apertura



di capitoli di bilancio dedicati; acquisizione di software; realizzazione di campagne informative, selezione e contrattualizzazione di ispettori, ecc,) necessario a garantire la piena attuazione di quanto previsto nel citato Regolamento, assicurando altresì continuità nella realizzazione delle attività di accertamento dei rapporti di efficienza e di ispezione degli impianti termici ricadenti nei territori per i quali l'amministrazione regionale risulta Autorità competente;

- provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 su richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento proponente, che provvederà contestualmente a trasmetterlo al Responsabile della Trasparenza (trasparenza@regol.it) per la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs, 14 marzo 2013 n. 33.



Regolamento regionale n. 3 del 1 marzo 2016

(Testo coordinato con le modifiche apportate con R.R. n. 13/2016 e con R.R. n. 9/2017)

Disposizioni e criteri per l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici

Indice

- Art. 1 - Oggetto ed Autorità competenti
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Riferimenti legislativi e normativi
- Art. 4 - Soggetti responsabili
- Art. 5 – Temperatura ambiente e limiti di esercizio
- Art. 6 - Manutenzione e controllo
- Art. 7 - Controlli di efficienza energetica
- Art. 8 – Accertamenti ed ispezioni
- Art. 9 - Oggetto dell'ispezione a cura dell'autorità competente
- Art. 10 – Cadenza delle ispezioni
- Art. 11 - Esecuzione delle ispezioni
- Art. 12 – Impianti termici o generatori disattivati
- Art. 13 – Situazioni particolari
- Art. 14 – Catasto Regionale e Catasti delle Autorità competenti
- Art. 15 – Informazione e formazione
- Art. 16 – Contributi
- Art. 17 – Ispezioni con addebito
- Art. 18 – Relazione biennale sulle ispezioni degli impianti termici
- Art. 19 – Sanzioni
- 20. Norme transitorie
- 21 Norme finali

Allegato 1 - Definizioni

Allegato 2 - Principali riferimenti legislativi e normativi

Allegato 3 - Cadenza dei controlli di efficienza energetica e trasmissione del rapporto

Allegato 4 - Cadenza ispezioni

Allegato 5 - Contributi per fasce di potenza

Allegato 6 - Tariffe ispezioni con addebito

Art. 1

Oggetto ed Autorità competenti

1. Il presente Regolamento, emanato ai sensi del D.lgs 192/05 e ss. mm. ii., del D.P.R. 16/04/2013 n. 74

(nel seguito D.P.R. n. 74/2013) e dell'art. 6 c. 1 della l.r. n. 41/2011, detta i criteri generali per l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici ubicati sul territorio di competenza della regione Calabria.

2. Ai sensi dell'art. 31, comma 3 della Legge 10/1991, dell'art. 31, comma 2 del D.Lgs 112/1998, dell'art. 129 del D.P.R. 380/2001, dell'art. 39 della l.r. n. 34/2002 e dell'art. 1. c.1 della l.r. n.14/2015 e della DGR n. 403/2015 risultano individuate, quali autorità competenti in materia di esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici:

- a) i comuni di Catanzaro, Cosenza, Crotone, Lamezia Terme e Reggio Calabria aventi una popolazione superiore a quarantamila abitanti;
- b) la città metropolitana di Reggio Calabria, per i comuni, diversi dal capoluogo, ricompresi nel territorio della stessa;
- c) l'amministrazione regionale, per i restanti comuni.

3. La regione Calabria esercita le funzioni regolamentari e di coordinamento complessivo in materia di esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici; di gestione del catasto impianti nonché le funzioni di autorità competente ai sensi del precedente comma attraverso il competente Dipartimento " Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e politiche sociali".



**ENERGIA E SOSTENIBILITÀ
PER LA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

4. Ai sensi dell'art. 31, comma 3 della Legge 10/1991, l'autorità competente effettua le attività di accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica ed ispezione degli impianti termici, con proprio personale o mediante affidamento del servizio a organismi esterni pubblici e/o privati, dei quali sia stata verificata la qualificazione e l'indipendenza secondo quanto riportato nell'allegato C del D.P.R. n.74/2013.

5. Le autorità competenti individuate al precedente comma, sulla base di specifici protocolli d'intesa e previa comunicazione alla Regione Calabria, possono stabilire modalità condivise per la realizzazione delle attività ad esse attribuite dal presente Regolamento

6. I comuni di cui al comma 2, lettera a), possono delegare alla Regione Calabria, sulla base di apposite convenzioni, e alle condizioni nelle stesse indicate anche relativamente alle risorse finanziarie necessarie, l'esercizio delle attività ad essi attribuite dal presente regolamento.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni riportate nell'allegato 1.

Art. 3

Riferimenti legislativi e normativi

1. I riferimenti legislativi e normativi sono elencati nell'allegato 2.

Art. 4

Soggetti responsabili

1. L'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell'impianto termico ed il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica sono affidati al responsabile dell'impianto che può delegarli ad un terzo (terzo responsabile) conformemente a quanto stabilito nell'art. 6 del D.P.R. n.74/2013.

2. Il terzo responsabile informa l'autorità competente della delega ricevuta, entro dieci giorni lavorativi utilizzando la modulistica predisposta dall'amministrazione regionale.



3. Il cambio di responsabilità (nuovo proprietario, nuovo amministratore, nuovo occupante, nomina del terzo responsabile) deve essere comunicato all'Autorità competente a cura del nuovo responsabile:

- a) entro 10 giorni lavorativi se il cambio è conseguente alla nomina di un nuovo responsabile di condominio utilizzando la modulistica predisposta dall'amministrazione regionale;
- b) entro 30 giorni lavorativi se il cambio è dovuto al subentro di un nuovo proprietario o occupante, utilizzando la modulistica predisposta dall'amministrazione regionale.

4. La revoca, la rinuncia o la decadenza dell'incarico di terzo responsabile di cui al comma 5, lettere b) e c) del D.P.R. 74/2013, devono essere comunicate all'Autorità competente entro 2 giorni lavorativi, utilizzando la modulistica predisposta dall'amministrazione regionale.

Art. 5

Temperatura ambiente e limiti di esercizio

1. La temperatura ambiente ed i limiti di esercizio sono regolamentati dagli artt. 3 e 4 e 5 del D.P.R. n.74/2013.

Art. 6

Manutenzione e controllo

1. Il responsabile dell'impianto termico provvede ad eseguire le operazioni di controllo e di manutenzione conformemente a quanto previsto dall' art.7 del D.P.R. 74/2013 con le scadenze ivi previste.

2. Il responsabile dell'impianto provvede a far aggiornare il libretto di impianto e si assume gli obblighi e le responsabilità finalizzate alla gestione dell'impianto stesso nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale.

3. L'operatore incaricato del controllo e della manutenzione degli impianti termici (di seguito "manutentore"), esegue dette operazioni a regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente. Al termine, ha l'obbligo di redigere e sottoscrivere un rapporto di controllo tecnico,

utilizzando i modelli previsti dalle norme vigenti in relazione alle tipologie e potenzialità dell'impianto. Il rapporto di controllo tecnico è consegnato al responsabile dell'impianto che lo conserva allegandolo al libretto di impianto.

Art. 7

Controlli di efficienza energetica

4. In occasione delle attività di controllo e manutenzione di cui all'art.6, con le cadenze previste al successivo comma 7, sugli impianti termici alimentati a combustibile gassoso, liquido e solido non rinnovabile, di potenza termica utile maggiore o uguale a 10 kW dotati di sottosistemi di generazione a fiamma, teleriscaldamento, cogenerazione, nonché sugli impianti termici a ciclo frigorifero di potenza termica utile nominale maggiore o uguale a 12 kW si eseguono i controlli di efficienza energetica compilando, in tutte le sue parti, il pertinente rapporto di controllo di efficienza energetica indicato nell'allegato A del D.P.R. 74/2013 secondo i modelli predisposti dall'amministrazione regionale o, in carenza, secondo i modelli approvati con Decreto ministeriale dello Sviluppo Economico del 10 febbraio 2014.
2. Una copia del rapporto di controllo di efficienza energetica deve essere trasmessa telematicamente al Catasto di cui al successivo art.15 entro 60 giorni dalla data di effettuazione del controllo dell'impianto. La ricevuta di avvenuta acquisizione viene resa disponibile sul Catasto.
3. All'atto dell'inoltro del documento alla banca dati, al manutentore viene richiesto il versamento di un contributo secondo quanto specificato al successivo articolo 16.
4. Il pagamento del contributo deve essere effettuato secondo le modalità indicate nel sistema del Catasto.
5. Il pagamento del contributo è condizione necessaria per la trasmissione in via telematica del rapporto di controllo al Catasto.
6. Qualora da parte del manutentore venga trasmesso al Catasto un rapporto di controllo di efficienza energetica in cui il rendimento di combustione è inferiore al minimo di legge o nel caso venga riscontrata dal manutentore una anomalia tale da rendere l'impianto non sicuro all'utilizzo, la trasmissione avverrà senza il pagamento del contributo previsto e l'impianto



sarà oggetto di visita ispettiva da parte dell'Autorità competente, con addebito dei costi secondo quanto riportato al successivo articolo 17.

7. La cadenza e validità del rapporto di controllo di efficienza energetica, per ciascuna tipologia di impianto, decorre dalla data di rilascio del rapporto di controllo secondo la tempistica riportata in Allegato 3.

Art. 8

Accertamenti ed ispezioni

1. Sono soggetti agli accertamenti e/o alle ispezioni gli impianti termici, alimentati a combustibile gassoso, liquido e solido non rinnovabile, di potenza termica utile maggiore o uguale a 10 kW, dotati di sottosistemi di generazione a fiamma, teleriscaldamento, cogenerazione nonché gli impianti termici a ciclo frigorifero di potenza termica utile nominale maggiore o uguale a 12 kW.

2. Per gli impianti di potenza termica utile nominale compresa tra 10 kW e 100 kW, dotati di sottosistemi di generazione a fiamma, teleriscaldamento, cogenerazione, alimentati a gas (metano e GPL), destinati alla climatizzazione invernale e/o alla produzione di acqua calda sanitaria nonché per gli impianti a ciclo frigorifero di potenza termica utile nominale compresa tra 12 e 100 kW, l'accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica da parte dell'Autorità competente è sostitutivo dell'ispezione.

3. Nella fase di accertamento dei rapporti di controllo e di efficienza energetica degli impianti di qualsiasi potenza:

a) qualora si rilevino carenze che possono determinare condizioni di grave pericolo senza che il manutentore abbia predisposto le specifiche prescrizioni, l'Autorità competente deve segnalare tempestivamente l'anomalia al Comune competente per territorio che, anche attraverso l'eventuale ausilio di un ispettore, provvederà ad effettuare un controllo in campo e, se del caso, ad ordinare la disattivazione dell'impianto. I relativi oneri sono a carico del responsabile dell'impianto. La riattivazione dell'impianto potrà avvenire solo dopo i necessari lavori di adeguamento alle norme e il conseguente rilascio, da parte della ditta esecutrice degli interventi, della dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/08;

- b) laddove si riscontrino altre anomalie e/o difformità, l'Autorità competente programma un'immediata ispezione con addebito;
- c) nel caso in cui risultino difformità tra i dati in possesso dell'Autorità competente e le informazioni contenute nei rapporti tecnici trasmessi, il responsabile dell'impianto dovrà comunicare entro 30 giorni le informazioni che gli verranno richieste dall'Autorità competente stesso. Il non rispetto del suddetto termine comporterà una ispezione con addebito.

Art. 9

Oggetto dell'ispezione a cura dell'autorità competente

1. L'ispezione comprende una valutazione di efficienza energetica del generatore, una stima del suo corretto dimensionamento rispetto al fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale ed estiva dell'edificio con riferimento al progetto dell'impianto, se disponibile, ed una consulenza sui possibili interventi atti a migliorare il rendimento energetico dell'impianto in modo economicamente conveniente.
2. L'ispettore, prioritariamente, procederà ad esaminare i possibili interventi di risparmio energetico indicati, sotto forma di check-list, nel pertinente rapporto di controllo di efficienza energetica.

Art. 10

Cadenza delle ispezioni

1. Sono soggetti ad ispezione gli impianti di cui all'art.9 comma 9, lettere a), b) c), d), e) ed f) del D.P.R. n. 74/2013, secondo le scadenze ivi previste.
2. Ai fini degli obiettivi del miglioramento dell'efficienza energetica, le ispezioni sono programmate prioritariamente a partire dagli impianti di cui alle lettere c), d), e) ed f) del D.P.R. n. 74/2013 e dagli impianti che presentano una delle seguenti caratteristiche:
 - a) rilievo di criticità nella fase di accertamento di cui all'art. 8;
 - b) mancata trasmissione del rapporto di controllo di efficienza energetica.

3. Sono altresì effettuate ispezioni ogni anno sul 3% degli impianti di potenza termica utile nominale compresa tra 10 kW e 100 kW, dotati di sottosistemi di generazione a fiamma, alimentati a gas (metano e GPL), destinati alla climatizzazione invernale e/o alla produzione di acqua calda sanitaria con anzianità superiore a 15 anni, nonché degli impianti a ciclo frigorifero di potenza termica utile nominale compresa tra 12 e 100 kW, con anzianità superiore a 15 anni;
4. In allegato 4 è riportata la cadenza delle ispezioni per ciascuna tipologia di impianto.

Art. 11

Esecuzione delle ispezioni

1. L'ispezione sull'impianto termico è annunciata al responsabile dell'impianto, a cura dell'Autorità competente, con almeno 15 giorni d'anticipo mediante:
 - a) apposita cartolina di avviso (o altro mezzo idoneo, compresa la posta elettronica certificata), su cui sono indicati il giorno e la fascia oraria (non maggiore di due ore) della visita;
 - b) per mezzo di accordi diretti o telefonici, tra l'utente ed il personale incaricato delle ispezioni, successivi all'invio della cartolina di cui sopra;
 - c) altre forme di preavviso che comunque garantiscano l'utente e non rechino eccessivi disagi.
2. La data programmata per l'ispezione potrà essere modificata qualora l'utente ne faccia richiesta per iscritto o ne dia comunicazione anche telefonica con almeno 3 giorni di anticipo.
3. Qualora l'ispezione non possa essere effettuata nella data concordata per cause imputabili al responsabile dell'impianto, allo stesso è addebitato un importo pari al 50% di quello previsto al successivo art. 17 a titolo di rimborso spese per "mancato appuntamento"; l'ispezione si effettuerà in altra data concordata con il responsabile dell'impianto con le modalità sopra esposte.
4. Qualora anche questa seconda visita non si possa effettuare per causa imputabile al responsabile dell'impianto, oltre all'onere di cui al comma 3, l'Autorità competente, su segnalazione dell'ispettore, provvede a informare il Comune per gli eventuali provvedimenti



di competenza a tutela della pubblica incolumità. Nel caso in cui si tratti di un impianto alimentato a gas di rete, sarà informata l'azienda distributrice per i provvedimenti previsti ai sensi dell'art.16, comma 6, del D.Lgs 23 maggio 2000 n.164 "Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144" e successive modifiche.

5. Il responsabile dell'impianto:

- a) in caso di impedimento ad essere presente durante l'ispezione può delegare una persona maggiorenne di propria fiducia;
- b) ha facoltà di farsi assistere, durante l'ispezione, dal proprio manutentore;
- c) deve mettere a disposizione dell'ispettore la documentazione relativa all'impianto e precisamente:
 - 1) il libretto di impianto regolarmente compilato comprensivo, almeno, dell'ultimo rapporto di efficienza energetica;
 - 2) le istruzioni riguardanti la manutenzione di cui all'art. 7 commi 1, 2, 3 e 4 del D.P.R. n. 74/2013;
 - 3) la dichiarazione di conformità o la dichiarazione di rispondenza ai sensi del D.M. 37/08;
 - 4) nei casi previsti, il Certificato di Prevenzione Incendi, la documentazione INAIL (ex ISPEL) e quant'altro necessario secondo la tipologia dell'impianto;
- d) deve firmare per ricevuta e presa visione le copie del rapporto di prova compilate dall'ispettore.

6. L'ispettore

- a) deve:
 - 1) presentarsi all'appuntamento nella fascia oraria indicata nell'avviso di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo;
 - 2) essere munito di apposita tessera di riconoscimento;
 - 3) mantenere sempre un contegno corretto e cortese nei confronti dell'utente;
 - 4) eseguire i controlli e le misurazioni riportate nei pertinenti rapporti di prova;
 - 5) annotare le pertinenti osservazioni e prescrizioni sul rapporto di prova;



6) compilare il rapporto di prova in triplice copia, di cui una sarà consegnata al responsabile dell'impianto, una copia sarà inoltrata telematicamente all'Autorità competente attraverso il Catasto e l'altra farà parte del proprio archivio;

b) non deve:

1) eseguire interventi sull'impianto;

2) indicare nominativi di progettisti, installatori, manutentori ed informazioni di carattere pubblicitario o commerciale su prodotti o aziende;

3) esprimere giudizi o apprezzamenti di ogni genere riguardanti l'impianto i suoi componenti e gli operatori che sono intervenuti sullo stesso;

c) accerta:

1) le generalità del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico o della persona delegata;

2) la presenza o meno della documentazione di cui al precedente comma 5 lettera c);

3) che il libretto di impianto sia correttamente tenuto e compilato in ogni sua parte;

4) che la conduzione e gestione dell'impianto, comprese le operazioni di manutenzione siano state eseguite secondo le norme vigenti;

7. L'ispettore può riservarsi di non completare, annotandolo, la parte del rapporto di prova relativa agli "Interventi atti a migliorare il rendimento energetico" e la parte relativa alla "Stima del dimensionamento del/i generatore/i". In questo caso dovrà spedire entro 30 giorni al responsabile dell'impianto, tramite l'Autorità competente, le apposite relazioni di dettaglio che saranno allegate al rapporto di prova.

8. Nessuna somma di denaro deve essere consegnata a qualsiasi titolo all'ispettore.

9. La mancanza del libretto di impianto e/o l'accertamento della mancata effettuazione dell'ultimo controllo e/o dell'ultima manutenzione di cui al precedente art. 6 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista al comma 5, art. 15 del D.Lgs 192/2005 e ss. mm. ii.

10. In presenza di situazioni di pericolo immediato, l'ispettore prescrive la tempestiva disattivazione dell'impianto e informa, anche attraverso l'organismo esterno incaricato delle ispezioni, l'autorità competente e il Comune interessato. La riattivazione dell'impianto potrà



avvenire solamente dopo i necessari lavori di messa a norma e conseguente rilascio della dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/08; una copia della dichiarazione di conformità dovrà essere inviata all'Autorità competente.

11. Nel caso in cui, durante l'ispezione sui generatori a fiamma alimentati a combustibile gassoso o liquido, venga rilevato un rendimento di combustione inferiore ai limiti fissati dall'allegato B del D.P.R. 74/2013 e ss.mm.ii, questo, entro 15 giorni, deve essere ricondotto nei limiti dei valori ammessi, mediante operazioni di manutenzione effettuate dal tecnico manutentore, ferma restando l'esclusione del generatore dalla conduzione in esercizio continuo di cui all'art. 4, comma 6, lettera e) del D.P.R. 74/2013. Il responsabile dell'impianto, dopo l'intervento di manutenzione, dovrà inviare all'Autorità competente la dichiarazione di avvenuto adeguamento dell'impianto termico utilizzando la modulistica predisposta dall'amministrazione regionale. Nel caso che la suddetta dichiarazione non venga inviata nel predetto termine, l'Autorità competente eseguirà una nuova ispezione con addebito.

12. Se durante l'intervento manutentivo di cui al comma 11 si rileva l'impossibilità di ricondurre il rendimento di combustione entro i limiti fissati dall'allegato B al D.P.R. 74/2013 il generatore dovrà essere sostituito entro 180 giorni dalla data del controllo effettuato dall'ispettore. Entro 30 giorni dalla data di ispezione il responsabile avviserà l'Autorità competente circa la sostituzione del generatore di calore che avverrà entro il suddetto termine utilizzando la modulistica predisposta dall'amministrazione regionale.

13. Trascorsi i termini di cui al precedente comma senza che l'Autorità competente abbia ricevuto, la dichiarazione di cui al comma 11 o la comunicazione di avvenuta sostituzione del generatore o la scheda identificativa dell'impianto attestante la sostituzione del generatore, sarà applicata al responsabile dell'impianto la sanzione amministrativa prevista al comma 5, art. 15 del D.Lgs 192/2005 e ss. mm. ii..

14. Nel caso in cui, durante l'ispezione, si rilevino difformità dell'impianto termico rispetto alla normativa vigente, l'ispettore prescrive l'adeguamento. Il responsabile dell'impianto può eseguire gli interventi entro 60 giorni prorogabili, su richiesta del responsabile dell'impianto termico all'Autorità competente, per altri 60 per dimostrati motivi tecnici e/o procedurali e/o



autorizzativi. Ad intervento effettuato, il responsabile dell'impianto trasmette all'Autorità competente la dichiarazione di avvenuto adeguamento dell'impianto termico e, quando prevista, la relazione di conformità ai sensi del D.M. 37/08.

15. Qualora, in base alla documentazione prodotta entro i termini previsti dai precedenti commi non si rilevi l'avvenuto adeguamento alle norme vigenti in materia, l'Autorità competente effettua una ispezione con addebito.

16. Nel caso che l'ispezione di cui al comma 15 dia esito negativo, sono applicate le sanzioni amministrative di cui al comma 5, art. 15 del D.Lgs 192/05 e ss. mm. ii.. Qualora l'impianto sia alimentato a gas di rete, sarà informata, inoltre, l'azienda distributrice per i provvedimenti previsti ai sensi dell'art.16, comma 6, del D.Lgs 23 maggio 2000 n.164 "Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144" e successive modifiche.

Art. 12

Impianti termici o generatori disattivati

1. Sono considerati impianti termici e/o generatori disattivati quelli privi di parti essenziali senza le quali l'impianto termico e/o il generatore non può funzionare e quelli non collegati ad una fonte di energia.

2. I responsabili degli impianti termici, nei quali è stato disattivato l'intero impianto o singoli generatori, devono trasmettere all'Autorità competente, entro 30 giorni dalla data di disattivazione, apposita dichiarazione secondo la modulistica predisposta dall'amministrazione regionale. Una copia di tale dichiarazione sarà allegata al libretto d'impianto.

3. L'eventuale riattivazione può avvenire solo dopo l'esecuzione di un intervento di manutenzione e controllo di efficienza energetica e la conseguente trasmissione del relativo rapporto all'Autorità competente.

Art. 13

Situazioni particolari

1. Nel caso in cui durante le operazioni di ispezione si riscontri la presenza di generatori di calore, o impianti mai denunciati, l'ispettore ne prende nota. Il responsabile dell'impianto, fatte salve le eventuali sanzioni amministrative, procederà alla regolarizzazione entro 30 giorni trasmettendo all'Autorità competente la scheda identificativa dell'impianto aggiornata.
2. Qualora l'ispezione non possa avere luogo a causa della disattivazione, inesistenza dell'impianto termico o presenza di apparecchiature che non rientrano nella definizione di impianto termico, l'ispettore annoterà sul rapporto di prova la circostanza in modo da poter successivamente aggiornare il catasto impianti di cui all'art. 14.
3. Se durante l'ispezione si rileva un impianto disattivato senza che l'utente abbia provveduto ad inviare la dichiarazione di cui al precedente art. 12 o con invio al di fuori dei termini previsti nello stesso articolo, quest'ultimo è tenuto a corrispondere il rimborso spese di cui comma 3 dell'art. 11.
4. Nel caso di rifiuto del responsabile dell'impianto o del suo delegato a sottoscrivere il rapporto di prova, l'ispettore procede ad annotare la circostanza sul rapporto che comunque, in copia, è consegnato o successivamente notificato all'interessato.

Art. 14

Catasto Regionale e Catasti delle Autorità competenti

1. La Regione Calabria e le Autorità competenti di cui al precedente art. 1 comma 2 concorrono alla realizzazione del Catasto Regionale degli Impianti termici ubicati sul territorio regionale, per come segue:
 - a) La Regione Calabria istituisce, gestisce e aggiorna il Catasto Regionale degli Impianti Termici degli Edifici, d'ora innanzi denominato semplicemente "CIT-CAL". Tale strumento, previsto dall'art. 10, comma 4, lettera a) del D.P.R. 74/2013, contiene i dati significativi che concorrono alla costituzione del catasto nazionale degli impianti termici e che risultano contenuti nel più ampio strumento, riportato alla successiva lettera b), gestito da ciascuna Autorità competente.

b) Ciascuna Autorità competente individuata al precedente art. 1 comma 2 istituisce ove non presente, gestisce ed aggiorna il Catasto degli Impianti termici relativi al territorio di competenza, di seguito denominato semplicemente "Catasto", assicurando l'aggiornamento continuo dei dati sul CIT-CAL.

2. Il Catasto di ciascuna Autorità competente contiene in particolare la seguente documentazione in formato digitale:

- a. scheda identificativa dell'impianto;
- b. libretto di impianto;
- c. rapporti di controllo di efficienza energetica;
- d. rapporti di ispezione eseguiti dall'Autorità competente;
- e. documenti di gestione dell'impianto, quali a titolo esemplificativo: nomina di terzi responsabili, dichiarazioni di disattivazione.

3. Ogni impianto censito sarà individuato nel Catasto da un "codice impianto" assegnato in modo automatico dal sistema di gestione informatica del Catasto stesso. Tale codice deve essere riportato su tutti i documenti e le comunicazioni relative all'impianto.

4. Il Catasto, disponibile in ambiente web sul portale istituzionale di ciascuna Autorità competente e raggiungibile anche dal portale della Regione Calabria, permette la consultazione dei dati e dei documenti in esso contenuti. Il Catasto consente altresì la compilazione e l'aggiornamento della documentazione riportata al precedente comma 2 attraverso una procedura di registrazione tramite credenziali univoche per ogni operatore abilitato alla installazione e/o alla manutenzione e controllo degli impianti termici. Ai suddetti operatori viene infatti attribuita, all'atto di registrazione presso il Catasto, una password tramite la quale gli stessi potranno successivamente accedere ai dati degli impianti esistenti da essi mantenuti, ovvero inserire impianti di nuova installazione.

5. Per i nuovi impianti l'accatastamento deve avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla data di redazione della dichiarazione di conformità.

6. Nel caso in cui l'impianto sia già presente nella banca dati, il codice catasto viene attribuito alla prima richiesta di accesso ai dati di impianto da parte dell'operatore incaricato del controllo e manutenzione al fine di inserire il primo rapporto di controllo di efficienza



energetica in formato digitale è compito dell'operatore verificare che i dati già presenti nel Catasto siano congruenti con quelli in suo possesso; in caso contrario deve apportare le necessarie correzioni.

7. In tutte le situazioni sopra descritte, l'installatore all'atto della registrazione di un nuovo impianto o il manutentore alla prima trasmissione del rapporto di controllo di efficienza energetica successivo al suo primo intervento sull'impianto, attestano sotto la propria responsabilità di aver ricevuto incarico formale da parte del Responsabile di impianto.

8. Al fine di promuovere la costituzione dei catasti degli impianti di climatizzazione presso ciascuna autorità competente, ai sensi dell'art.9 comma 3 del d.lgs 192/2005:

- a) il responsabile dell'impianto termico comunica entro 120 giorni all'Autorità competente l'ubicazione e le principali caratteristiche degli impianti di proprietà o dai medesimi gestiti nonché le eventuali successive modifiche significative;
- b) le società di distribuzione dei diversi tipi di combustibile, a uso degli impianti termici, comunicano all'Autorità competente l'ubicazione e la titolarità delle utenze da esse rifornite al 31 dicembre di ogni anno;

9. Le modalità operative di accesso, accreditamento, utilizzo e consultazione della banca dati sono riportate in un apposito manuale che sarà reso disponibile da ciascuna Autorità competente.

Art. 15

Informazione e formazione

1. La Regione, anche attraverso le autorità competenti, provvede a promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione dei cittadini e a diffondere il presente regolamento.

2. La Regione, ai sensi dell'art. 10 comma 4 del D.P.R. 74/2013 provvede a promuovere programmi per la qualificazione e l'aggiornamento professionale dei soggetti cui affidare le attività di ispezione sugli impianti termici, nonché ad avviare programmi di verifica annuale della conformità dei rapporti di ispezione.

3. La Regione e le autorità competenti possono promuovere la sottoscrizione di accordi volontari con le associazioni di categoria degli operatori di settore (manutentori e installatori)

e delle associazioni a difesa dei consumatori finalizzati a favorire la riqualificazione, l'aggiornamento professionale degli operatori del settore nonché a calmierare i prezzi relativi alle attività di controllo e manutenzione.

Art. 16

Contributi

1. Come stabilito all'art. 10 del D.P.R. 74/2013, ai fini della copertura dei costi di gestione di ciascun Catasto, dei servizi correlati, degli accertamenti e delle ispezioni disposte d'ufficio, è prevista la corresponsione di un contributo versato in occasione dell'invio del rapporto di controllo di efficienza energetica.
2. Nel rispetto del principio di equità, tale contributo è determinato secondo modalità uniformi sul territorio regionale ed è diversificato in ragione delle fasce di potenza termica utile nominale dell'impianto e della tipologia, secondo quanto riportato in Allegato 5.
3. Il contributo è versato dal soggetto responsabile dell'impianto al manutentore in occasione dei controlli di efficienza energetica previsti dal precedente articolo 7. Il predetto contributo è integralmente versato dal manutentore all'Autorità competente attraverso le modalità stabilite dai commi 4 e 5 del precedente articolo 7.
4. Il contributo è destinato alla copertura dei costi di gestione del Catasto, delle azioni di informazione territoriali e delle azioni di aggiornamento degli ispettori nonché alla copertura degli accertamenti e delle ispezioni effettuate dalle autorità competenti individuate al precedente art. 1 comma 2.

Art. 17

Ispezioni con addebito

1. Le ispezioni con addebito sono a totale carico del responsabile di impianto che riceverà apposito avviso contenente data, ora dell'ispezione e le modalità di pagamento.
2. Le tariffe delle ispezioni con addebito sono stabilite in funzione del tipo di impianto e per potenza, come riportato in Allegato 6.

3. In tutti i casi di mancato e/o ritardato pagamento saranno attivate le procedure per il recupero del credito con interessi e spese a carico del debitore.

Art. 18

Relazione biennale sulle ispezioni degli impianti termici

1. In ottemperanza a quanto previsto dal comma 10, art. 9 del D.P.R. 74/2013, con cadenza biennale le autorità competenti trasmettono alla Regione una relazione sulle ispezioni effettuate e sulle attività di informazione realizzate.
2. Ai fini della relazione di cui al comma precedente, il periodo di riferimento della stagione termica ha, convenzionalmente, come inizio il primo agosto di ogni anno e come termine il 31 luglio dell'anno successivo;
3. La Regione predisporrà la relazione di sintesi sullo stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici nel territorio Regionale prevista dal comma 10, art. 9 del D.P.R. 74/2013 entro il 31 dicembre dello stesso anno, prevedendone la divulgazione.

Art. 19

Sanzioni

1. Per l'accertamento delle violazioni del presente Regolamento e l'applicazione delle sanzioni previste dalla Legge 10/91, dal D.Lgs 192/2005 e dall'art. 11 del D.P.R. 74/2013 si applicano le norme ed i principi di cui al Capo I della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. All'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e all'introito delle stesse provvede l'autorità competente definita all'art. 1 del presente Regolamento che provvede ad irrogare la sanzione minima prevista dalle norme di cui al precedente comma.

Art. 20

Norme transitorie

1. Sino alla messa in funzione del Catasto di cui al precedente articolo 14 il rapporto di controllo di efficienza energetica, dovrà essere:



- a. compilato e firmato digitalmente dal manutentore, utilizzando i modelli in formato PDF editabile messi a disposizione dall'amministrazione regionale;
 - b. corredato della ricevuta di versamento del contributo;
 - c. trasmesso, unitamente al libretto di manutenzione, esclusivamente a mezzo PEC all'Autorità competente.
2. I controlli di efficienza energetica trasmessi alle autorità competenti entro la data di entrata in vigore del D.P.R. 74/2013 (12.07.2013) conservano la validità temporale definita al punto 5 dell'allegato L al D.Lgs 192/2005. Il relativo rapporto deve essere rilasciato:
- secondo i modelli allegato F o G al D.Lgs 192/2014, se relativo a controllo di efficienza energetica effettuato prima del 15-10-2014;
 - secondo il modello approvato dal D.M. 10-02-2014, se relativo a controllo effettuato in data successiva al 15-10-2014.

Art. 21

Norme finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione sul BURC.
2. Il competente Dipartimento "Sviluppo economico, Lavoro, Formazione e politiche sociali" con propri atti provvede a predisporre ed approvare la modulistica indicata ai precedenti articoli e ad avviare tutte le attività di dettaglio (acquisizione catasto informatico, campagne informative, eventuale selezione di ispettori e relativa formazione, accordi con associazioni di categoria, ecc.) entro centoventi giorni dall'avvenuta pubblicazione del presente Regolamento sul BURC
3. Le Autorità competenti individuate al precedente art. 1 c. 2 lett. a) e b) adeguano le proprie disposizioni in materia entro duecentosettanta giorni dall'avvenuta pubblicazione del presente Regolamento sul BURC.
4. Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento, si rimanda al D.P.R. 74/2013 ed alle vigenti normative in materia, in quanto applicabili.



5. Le eventuali sopravvenute modifiche alle norme nazionali richiamate dal presente regolamento si intendono automaticamente recepite dallo stesso senza necessità di adeguamento.

Allegato 1 - Definizioni (art. 2 c. 1 del Regolamento)

- 1. accertamento:** è l'insieme delle attività di controllo pubblico diretto ad accertare in via esclusivamente documentale che il progetto delle opere e gli impianti siano conformi alle norme vigenti e che rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti;
- 2. autorità competente:** l'autorità responsabile dei controlli, degli accertamenti e delle ispezioni o la diversa autorità indicata dall'amministrazione regionale, come indicato all'art. 283, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- 3. climatizzazione invernale:** fornitura di energia termica utile agli ambienti dell'edificio per mantenere condizioni prefissate di temperatura ed eventualmente, entro limiti prefissati, di umidità relativa;
- 4. climatizzazione estiva:** compensazione degli apporti di energia termica sensibile e latente per mantenere all'interno degli ambienti condizioni di temperatura a bulbo secco e umidità relativa idonee ad assicurare condizioni di benessere per gli occupanti;
- 5. cogenerazione:** produzione simultanea, nell'ambito di un unico processo, di energia termica e di energia elettrica e/o meccanica rispondente ai requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011;
- 6. combustione:** processo mediante il quale l'energia chimica contenuta in sostanze combustibili viene convertita in energia termica utile in generatori di calore (combustione a fiamma) o in energia meccanica in motori endotermici;
- 7. conduttore** di impianto termico: operatore, dotato di idoneo patentino nei casi prescritti dalla legislazione vigente, che esegue le operazioni di conduzione di un impianto termico;
- 8. conduzione di impianto termico:** insieme delle operazioni necessarie per il normale funzionamento dell'impianto termico, che non richiedono l'uso di utensili né di strumentazione al di fuori di quella installata sull'impianto;
- 9. contratto servizio energia:** è un contratto che nell'osservanza dei requisiti e delle prestazioni di cui al paragrafo 4 del D.Lgs 30 maggio 2008, n. 115, disciplina l'erogazione dei beni e servizi necessari alla gestione ottimale e al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia;



- 10. controllo:** verifica del grado di funzionalità ed efficienza di un apparecchio o di un impianto termico eseguita da operatore abilitato ad operare sul mercato, sia al fine dell'attuazione di eventuali operazioni di manutenzione e/o riparazione sia per valutare i risultati conseguiti con dette operazioni;
- 11. esercizio:** attività che dispone e coordina, nel rispetto delle prescrizioni relative alla sicurezza, al contenimento dei consumi energetici e alla salvaguardia dell'ambiente, le attività relative all'impianto termico, come la conduzione, la manutenzione e il controllo, e altre operazioni per specifici componenti d'impianto;
- 12. fluido termovettore:** fluido mediante il quale l'energia termica viene trasportata all'interno dell'edificio, fornita al confine energetico dell'edificio oppure esportata all'esterno;
- 13. generatore di calore o caldaia** è il complesso bruciatore-caldaia che permette di trasferire al fluido termovettore il calore prodotto dalla combustione;
- 14. gradi giorno di una località** è il parametro convenzionale rappresentativo delle condizioni climatiche locali, utilizzato per stimare al meglio il fabbisogno energetico necessario per mantenere gli ambienti ad una temperatura prefissata; l'unità di misura utilizzata è il grado giorno, GG;
- 15. impianto termico:** impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate».



16. impianto termico di nuova installazione è un impianto termico installato in un edificio di nuova costruzione o in un edificio o porzione di edificio precedentemente privo di impianto termico;

17. ispezioni sugli impianti termici: interventi di controllo tecnico e documentale in sito, svolti da esperti qualificati incaricati dalle autorità pubbliche competenti, mirato a verificare che gli impianti rispettino le prescrizioni del presente decreto;

18. locale tecnico: ambiente utilizzato per l'allocatione di caldaie e macchine frigorifere a servizio di impianti di climatizzazione estivi e invernali con i relativi complementi impiantistici elettrici e idraulici, accessibile solo al responsabile dell'impianto o al soggetto delegato;

19. macchina frigorifera: nell'ambito del sottosistema di generazione di un impianto termico, è qualsiasi tipo di dispositivo (o insieme di dispositivi) che permette di sottrarre calore al fluido termovettore o direttamente all'aria dell'ambiente interno climatizzato anche mediante utilizzo di fonti energetiche rinnovabili;

20. manutenzione: insieme degli interventi necessari, svolte da tecnici abilitati operanti sul mercato, per garantire nel tempo la sicurezza e la funzionalità e conservare le prestazioni dell'impianto entro i limiti prescritti;

21. manutenzione ordinaria dell'impianto termico sono le operazioni previste nei libretti d'uso e manutenzione degli apparecchi e componenti che possono essere effettuate in luogo con strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi e che comportino l'impiego di attrezzature e di materiali di consumo d'uso corrente;

22. manutenzione straordinaria dell'impianto termico sono gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell'impianto termico;

23. occupante è chiunque, pur non essendone proprietario, ha la disponibilità, a qualsiasi titolo, di un edificio e dei relativi impianti tecnologici;



- 24. organismo esterno** è un soggetto individuato dall'autorità competente per la realizzazione del sistema delle ispezioni e degli accertamenti che deve possedere i requisiti minimi, professionali e di indipendenza di cui all'allegato C al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74;
- 25. personale incaricato delle verifiche ispettive (ispettore)** è personale esperto incaricato dalle autorità competenti per l'effettuazione di accertamenti e ispezioni sugli impianti termici, che deve possedere i requisiti di cui all'allegato C al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74, l'ispettore può operare come parte dell'organismo esterno con cui l'autorità competente stipula un'apposita convenzione;
- 26. pompa di calore** è un dispositivo o un impianto che sottrae calore dall'ambiente esterno o da una sorgente di calore a bassa temperatura e lo trasferisce all'ambiente a temperatura controllata;
- 27. potenza termica convenzionale di un generatore di calore** è la potenza termica del focolare diminuita della potenza termica persa al camino in regime di funzionamento continuo; l'unità di misura utilizzata è il kW;
- 28. potenza termica del focolare di un generatore di calore** è il prodotto del potere calorifico inferiore del combustibile impiegato e della portata di combustibile bruciato; l'unità di misura utilizzata è il kW;
- 29. potenza termica utile nominale:** potenza termica utile a pieno carico dichiarata dal fabbricante che il generatore di calore può fornire in condizioni nominali di riferimento;
- 30. potenza termica utile di un generatore di calore** è la quantità di calore trasferita nell'unità di tempo al fluido termovettore; l'unità di misura utilizzata è il kW;
- 31. proprietario dell'impianto termico** è il soggetto che, in tutto o in parte, è proprietario dell'impianto termico; nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio e nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche gli obblighi e le responsabilità posti a carico del proprietario dal presente regolamento sono da intendersi riferiti agli amministratori;
- 32. rapporto di controllo di efficienza energetica (o rapporto di controllo tecnico)** è il rapporto redatto dall'operatore al termine delle operazioni di controllo ed eventuale

manutenzione di un impianto termico che riporta gli esiti dello stesso come prescritto dall'art. 8 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74;

33. rapporto di prova è il documento che l'ispettore deve compilare al termine della verifica in campo di un impianto che riporta tutte le informazioni sugli esiti dell'ispezione;

34. rendimento di combustione o rendimento termico convenzionale di un generatore di calore è il rapporto tra la potenza termica convenzionale e la potenza termica del focolare;

35. rendimento globale medio stagionale dell'impianto termico è il rapporto tra il fabbisogno di energia termica utile per la climatizzazione invernale e l'energia primaria delle fonti energetiche, ivi compresa l'energia elettrica dei dispositivi ausiliari, calcolato con riferimento al periodo annuale di esercizio. Ai fini della conversione dell'energia elettrica in energia primaria si considera il valore di riferimento per la conversione tra kWh elettrici e MJ definito con provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al fine di tener conto dell'efficienza media di produzione del parco termoelettrico, e i suoi successivi aggiornamenti;

36. rendimento di produzione medio stagionale è il rapporto tra l'energia termica utile generata ed immessa nella rete di distribuzione e l'energia primaria delle fonti energetiche, compresa l'energia elettrica, calcolato con riferimento al periodo annuale di esercizio. Ai fini della conversione dell'energia elettrica in energia primaria si considera il valore di riferimento per la conversione tra kWh elettrici e MJ definito con provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al fine di tener conto dell'efficienza media di produzione del parco termoelettrico, e i suoi successivi aggiornamenti;

37. rendimento termico utile di un generatore di calore è il rapporto tra la potenza termica utile e la potenza termica del focolare;

38. responsabile dell'impianto termico: l'occupante, a qualsiasi titolo, in caso di singole unità immobiliari residenziali; il proprietario, in caso di singole unità immobiliari residenziali non locate; l'amministratore, in caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio; il proprietario o l'amministratore delegato in caso di edifici di

proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche; il terzo responsabile nei limiti previsti dall'art. 6 del D.P.R. n. 74/2013;

39. ristrutturazione di un impianto termico è un insieme di opere che comportano la modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione che di distribuzione ed emissione del calore; rientrano in questa categoria anche la trasformazione di un impianto termico centralizzato in impianti termici individuali nonché la risistemazione impiantistica nelle singole unità immobiliari, o parti di edificio, in caso di installazione di un impianto termico individuale previo distacco dall'impianto termico centralizzato

40. Scheda identificativa dell'impianto è la scheda presente nei libretti di impianto che riassume i dati salienti dello stesso e che va inviata all'autorità competente o all'organismo esterno a cura dei soggetti di cui all'art. 7, comma 1 del D.Lgs 192/05 e ss. mm. ii.;

41. Servizi energetici degli edifici:

a) climatizzazione invernale: fornitura di energia termica utile agli ambienti dell'edificio per mantenere condizioni prefissate di temperatura ed eventualmente, entro limiti prefissati, di umidità relativa;

b) produzione di acqua calda sanitaria: fornitura, per usi igienico sanitari, di acqua calda a temperatura prefissata ai terminali di erogazione degli edifici;

c) climatizzazione estiva: compensazione degli apporti di energia termica sensibile e latente per mantenere all'interno degli ambienti condizioni di temperatura a bulbo secco e umidità relativa idonee ad assicurare condizioni di benessere per gli occupanti;

d) illuminazione: fornitura di luce artificiale quando l'illuminazione naturale risulti insufficiente per gli ambienti interni e per gli spazi esterni di pertinenza dell'edificio;

42. soggetto esecutore: autorità competente o organismo esterno delegato all'esecuzione degli accertamenti ed ispezioni sugli impianti termici degli edifici;

43. sostituzione di un generatore di calore è la rimozione di un vecchio generatore e l'installazione di un altro nuovo, di potenza termica non superiore di più del 10% della potenza del generatore sostituito, destinato a erogare energia termica alle medesime utenze;



44. sottosistema di generazione: apparecchio o insieme di più apparecchi o dispositivi che permette di trasferire, al fluido termovettore o direttamente all'aria dell'ambiente interno climatizzato o all'acqua sanitaria, il calore derivante da una o più delle seguenti modalità:

- a) prodotto dalla combustione;
- b) ricavato dalla conversione di qualsiasi altra forma di energia (elettrica, meccanica, chimica, derivata da fenomeni naturali quali ad esempio l'energia solare, etc.);
- c) contenuto in una sorgente a bassa temperatura e riquilificato a più alta temperatura;
- d) contenuto in una sorgente ad alta temperatura e trasferito al fluido termovettore;

45. "teleriscaldamento" o "teleraffrescamento": distribuzione di energia termica in forma di vapore, acqua calda o liquidi refrigerati da una o più fonti di produzione verso una pluralità di edifici o siti tramite una rete, per il riscaldamento o il raffrescamento di spazi, per processi di lavorazione e per la fornitura di acqua calda sanitaria;

46. terzo responsabile dell'impianto termico: l'impresa che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di capacità tecnica, economica e organizzativa adeguata al numero, alla potenza e alla complessità degli impianti gestiti, è delegata dal responsabile ad assumere la responsabilità dell'esercizio, della conduzione, del controllo, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici;

47. unità cogenerativa: unità comprendente tutti i dispositivi per realizzare la produzione simultanea di energia termica ed elettrica, rispondente ai requisiti di cui al decreto 4 agosto 2011;

48. unità di micro-cogenerazione: unità di cogenerazione con potenza elettrica nominale inferiore a 50 kW rispondente ai requisiti di cui al decreto 4 agosto 2011;

49. valori nominali delle potenze e dei rendimenti sono i valori di potenza massima e di rendimento di un apparecchio specificati e garantiti dal costruttore per il regime di funzionamento continuo.

Allegato 2 - Principali riferimenti legislativi e normativi

(art. 3 c. 1 del Regolamento)

Statuto regionale approvato con l.r. n. 25 del 19.10.2004;

Legge regionale n. 41 del 04.11.2011 (Norme per l'abitare sostenibile);

Legge 6 dicembre 1971, n. 1083: Norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile. (Gazzetta Ufficiale n. 320 del 20 dicembre 1971).

LEGGE 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso nazionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 16 gennaio 1991, n. 13.

D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96.

D.Lgs 19 agosto 2005, n. 192 e ss. mm. ii. come modificato dal D.L. n. 63/2013 e dalla legge n. 90/2103.

D.Lgs 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 luglio 2008 n. 154.

D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 e ss. mm. ii. (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della L. 9 gennaio 1991, n. 10).

D.P.R. 2 aprile 2009, n. 59 (Regolamento di attuazione dell'art. 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno 2009, n. 132.

D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto

legislativo 19 agosto 2005, n. 192) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 giugno 2013 n.149.

D.M. 1-12-1975 (Norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione) pubblicato nel Suppl. Ord. alla Gazz. Uff. 6 febbraio 1976, n. 33.

DECRETO 12 aprile 1996 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 103 del 04 maggio 1996.

D.M. 17 marzo 2003 (Aggiornamenti agli allegati F e G del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 12 aprile 2003, n. 86.

DECRETO 28 aprile 2005 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili liquidi) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 116 del 20 maggio 2005.

D.M. Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37 (Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 marzo 2008, n. 61.

DECRETO 22 novembre 2012 (Modifica dell'Allegato A del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.21 del 25 gennaio 2013.

D.M. 10 febbraio 2014 (Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n: 74/2013) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 07 marzo 2014.

Raccolta R 2009 - Raccolta R Edizione 2009 - Specificazioni tecniche applicative del Titolo II del DM 1.12.75.

Norma numero: UNI 10389-1:2009: Generatori di calore - Analisi dei prodotti della combustione e misurazione in opera del rendimento di combustione - Parte 1: Generatori di calore a combustibile liquido e/o gassoso.



Allegato 3 - Cadenza dei controlli di efficienza energetica e trasmissione del rapporto (omissis)

Allegato 4 - Cadenza ispezioni (omissis)

Allegato 5 - Contributi per fasce di potenza (omissis)

Allegato 6 - Tariffe ispezioni con addebito (omissis)

5.4.2. DECRETO DIRIGENZIALE 6 DICEMBRE 2019, N. 15058

REGIONE CALABRIA

DECRETO DIRIGENZIALE 6 dicembre 2019, n. 15058

Avvio catasto regionale informatizzato degli attestati di prestazione energetica (ape)
relativi agli edifici ubicati nella regione Calabria.

IL DIRIGENTE
(Omissis)

Decreta

- di fissare per il giorno 04 dicembre 2019 l'avvio delle fasi di registrazione al catasto informatizzato degli attestati di prestazione energetica da parte dei professionisti abilitati alla trasmissione degli attestati di prestazione energetica ai sensi del D.P.R. 75/2013;
- di individuare nel giorno 10 dicembre 2019 la data a partire dalla quale l'invio degli attestati di prestazione energetica alla Regione Calabria dovrà avvenire telematicamente in via esclusiva, attraverso la piattaforma APE CALABRIA;
- di dare atto che dalla predetta data del 10 dicembre 2019 verranno restituiti al mittente gli attestati di prestazione energetica (APE) inviati alla PEC cert.energetica@pec.regione.calabria.it sino ad allora utilizzata per la ricezione dei predetti attestati;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
- di trasmettere il presente decreto all'Agenzia Nazionale ENEA ed agli ordini professionali interessati;
- di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;



- di provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33 (laddove prevista) e ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n 11 nel rispetto del Regolamento UE 2016/679“.

5.4.3. DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE 7 AGOSTO 2020, N. 217

REGIONE CALABRIA

DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE 7 agosto 2020, n. 217

Art. 9 legge regionale 30 aprile 2020, n. 2. Quantificazione contributo per l'accesso alla piattaforma regionale destinata all'invio degli Attestati di Prestazione Energetica (APE).

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

Delibera

- 1.- Di dare attuazione art. 9, comma 3, della legge regionale 30 aprile 2020, n. 2 - "Legge di stabilità regionale 2020", che, per far fronte ai costi previsti per la realizzazione ed il mantenimento del predetto sistema nonché per lo svolgimento delle ulteriori attività previste dal comma 1 della predetta disposizione legislativa, prevede il versamento di un contributo da parte dei soggetti certificatori che inviano al sistema informatico regionale a ciò dedicato Attestati di Prestazione Energetica (APE);
- 2.- Di quantificare il contributo da porre a carico di ogni singolo certificatore nella misura di euro 30,00 (euro trenta) per anno solare;
- 3.- Di disporre che copia della documentazione comprovante l'avvenuto versamento, da effettuarsi a mezzo bonifico, venga trasmessa alla struttura regionale competente per la gestione degli Attestati di prestazione energetica, con le forme tecniche che saranno comunicate dal competente Settore Politiche Energetiche del Dipartimento Sviluppo Economico, Attività Produttive;
- 4.- Di disporre che, per l'anno 2020, il contributo sia versato entro il 31 ottobre 2020 e, relativamente alle annualità successive, entro il 31 gennaio di ciascun anno, oppure al momento dell'iscrizione nell'elenco di certificatori, se successiva a tale data;



- 5.- Di disporre che, in caso di mancato pagamento del contributo nei termini previsti, venga inibito al certificatore l'accesso al sistema informatico dedicato alla gestione degli Attestati di Prestazione energetica;
- 6.- Di disporre che, a decorrere dall'anno 2021, il certificatore che, prima della disabilitazione all'accesso, abbia inviato anche un solo Attestato di prestazione energetica, sia comunque obbligato al pagamento del contributo;
- 7.- Di disporre, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente la pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, e la contestuale pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33(laddove prevista), della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.



5.5. LE NORMATIVE DELLA REGIONE CAMPANIA

5.5.1. DECRETO DIRIGENZIALE 3 DICEMBRE 2013, N. 290

REGIONE CAMPANIA

DECRETO DIRIGENZIALE 23 dicembre 2013, n. 290

Strumento informatico per la ricezione e la gestione degli attestati di prestazione energetica degli edifici.

IL DIRIGENTE

(omissis)

Decreta

Per i motivi espressi in premessa che qui si danno per ripetuti e riscritti:

- 1) di attivare sul portale della Regione Campania, tramite apposito link, un sistema di accesso informatico per la registrazione e l'inoltro telematico, da parte dei soggetti certificatori, degli attestati di prestazione energetica degli edifici;
- 2) di stabilire l'operatività del sistema a far data dal 02/01/2014;
- 3) di comunicare agli Ordini e Collegi Professionali di competenza, l'avvenuta attivazione del suddetto servizio;
- 4) di precisare che la trasmissione dei certificati energetici dovrà avvenire unicamente attraverso il servizio informatico de quo, salvo una fase transitoria, fino al 03/02/2014, in cui si continuerà ad accettare ancora le tradizionali vie di trasmissione degli stessi;
- 5) il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC), inviato al Webmaster per l'inserimento sul portale istituzionale e verrà trasmesso all'Assessore alle Attività Produttive, nonché alla Segreteria di Giunta per gli adempimenti di competenza.

5.5.2. LEGGE REGIONALE 20 NOVEMBRE 2018, N. 39

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 20 novembre 2018, n. 39

"Norme in materia di impianti termici e di certificazione energetica degli edifici"
(Testo coordinato con le modifiche apportate dalla legge regionale 30 dicembre 2019, n.
27)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

La seguente legge:

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1

(Oggetto ed ambito di applicazione)

1. La Regione Campania, nel rispetto del Titolo V della Costituzione e dello Statuto regionale, al fine della tutela dell'ambiente e della sicurezza dei cittadini, disciplina le attività di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, di seguito denominati impianti termici. Le presenti disposizioni si applicano agli impianti termici di climatizzazione invernale ed estiva nonché di preparazione dell'acqua calda sanitaria, installati sul territorio regionale, per il miglioramento delle prestazioni energetiche degli impianti esistenti e di nuova costruzione e per promuovere la

riconversione degli impianti termici con sistemi più efficienti ed alimentati ad energia rinnovabile, come definiti dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia).

2. La Regione Campania disciplina, inoltre, le modalità di tenuta del Catasto regionale degli Attestati di Prestazione Energetica degli edifici, redatti in conformità alle prescrizioni, in tema di calcolo della prestazione energetica, contenute nel D.Lgs 192/2005, recepisce la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 n. 31 sulla prestazione energetica nell'edilizia ed adotta la metodologia nazionale per il calcolo della prestazione energetica degli edifici, contenuta nei provvedimenti di recepimento e nelle norme tecniche nazionali.

3. Ai sensi dei commi 1 e 2, la Regione Campania istituisce:

- a) il Catasto Energetico Regionale;
- b) l'elenco regionale dei soggetti abilitati all'esercizio delle attività di ispezione e definisce i criteri dei programmi, su base annua, di verifica della conformità dei rapporti di ispezione;
- c) l'elenco regionale dei soggetti ed enti abilitati alle attività di qualificazione ed aggiornamento professionale e definisce i requisiti di qualificazione ed aggiornamento professionale dei soggetti a cui affidare le attività di ispezione sugli impianti termici;
- d) l'elenco regionale dei soggetti abilitati alle attività di certificazione energetica degli edifici e definisce i criteri dei programmi, su base annua, di controllo e verifica degli Attestati di Prestazione Energetica trasmessi.

Art. 2

(Autorità competenti)

1. Nelle more dell'attivazione del Catasto Energetico Regionale di cui all'articolo 4, gli Enti individuati dall'articolo 31, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia), di seguito denominati Autorità Competenti, svolgono le funzioni di controllo, accertamento ed ispezione, con le modalità previste dalla presente legge.

2. Le autorità competenti, relative ai Comuni inferiori ai 40.000 abitanti, possono essere individuate dalla Città Metropolitana di Napoli e dalle Province di Avellino, Benevento, Caserta, Salerno, secondo le rispettive competenze.
3. Le Autorità Competenti, sulla base di specifici protocolli d'intesa e, previa comunicazione alla Regione Campania, possono stabilire modalità condivise per la realizzazione delle attività ad esse attribuite.
4. La Regione Campania esercita le funzioni regolamentari e di coordinamento complessivo in materia di esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici nonché d'istituzione e gestione del Catasto Energetico Regionale. In caso d'inadempienza delle Autorità Competenti territoriali nell'espletamento delle funzioni pubbliche affidate, la Regione Campania, previa diffida a provvedere, attiva i previsti poteri sostitutivi, anche mediante la nomina di un commissario ad acta.
5. Le Autorità Competenti possono svolgere le attività di propria competenza anche mediante affidamento del servizio ad organismi esterni qualificati ed in possesso dei requisiti di cui all'Allegato C) del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192), denominati soggetti esecutori, per la gestione e l'implementazione delle attività riguardanti l'accertamento e l'ispezione degli impianti termici nonché, nei casi stabiliti dall'articolo 23, comma 4, per le attività di controllo sugli Attestati di Prestazione Energetica.
6. Le Autorità Competenti trasmettono, annualmente, alla struttura amministrativa regionale competente in materia, una relazione sulle attività svolte e sui risultati conseguiti.
7. La Regione Campania considera la tutela e la sicurezza del lavoro un valore irrinunciabile e prioritario, pertanto, i soggetti esecutori:
 - a) applicano integralmente a favore dei propri dipendenti tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguite le prestazioni;



b) garantiscono l'assolvimento di tutti gli obblighi derivanti dalle normative in materia di sicurezza sul lavoro e pongono in essere, nei confronti dei propri dipendenti e di tutti i soggetti interessati, tutti i comportamenti e le azioni dovute in forza delle normative disposte a tutela della sicurezza ed igiene del lavoro e dirette alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e impongono, al proprio personale ed a tutti i soggetti interessati, il rispetto della normativa di sicurezza ed ai propri preposti di controllare ed esigere tale rispetto.

8. Il personale incaricato di effettuare le ispezioni deve essere in possesso dei requisiti di cui all'Allegato C) del D.P.R. 74/2013.

(1) Comma sostituito dall'articolo 1, comma 72 della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 27.

Art. 3

(Definizioni)

1. Per le definizioni indicate nella presente legge, si richiamano l'articolo 2, comma 1 e l'Allegato A del D.Lgs 192/2005 e ogni altra normativa vigente e applicabile in materia.

Art. 4

(Catasto Energetico Regionale)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito, sul territorio regionale, il Catasto Energetico Regionale, di seguito denominato Catasto.

2. Il Catasto si articola nel Catasto Regionale degli Impianti Termici, previsto all'articolo 15 e nel Catasto Regionale degli Attestati di Prestazione Energetica, previsto all'articolo 22 e persegue le seguenti finalità:

- a) il coordinamento delle attività oggetto delle presenti disposizioni;
- b) il supporto tecnico delle Autorità Competenti in materia di accertamenti ed ispezioni sui dati degli impianti termici;
- c) il supporto tecnico dei soggetti abilitati al rilascio degli Attestati di Prestazione Energetica e dei collegi o ordini professionali di appartenenza in ordine all'utilizzo della procedura telematica;

- d) la gestione, attraverso il sistema telematico, della documentazione relativa ai controlli periodici ed alle ispezioni effettuate sul territorio regionale;
 - e) l'estrazione ed elaborazione dei dati necessari alla Regione Campania per la predisposizione delle relazioni sulle attività ispettive espletate dalle Autorità Competenti e di altri elaborati e studi a fini programmatori che necessitano dei dati registrati all'interno del Catasto;
 - f) la gestione e verifica del corretto operato e della regolarità nel flusso delle informazioni da parte degli utenti del sistema attraverso il monitoraggio dei dati ricevuti;
 - g) rendere disponibili i dati del Catasto per una gestione integrata delle funzioni di governo del territorio e di programmazione energetica, ambientale, paesaggistica ed urbanistica anche mediante integrazioni con il Sistema informativo territoriale della Regione Campania, il Sistema iTer e gli altri sistemi informativi strumentali alla governance del territorio;
 - h) rendere disponibili i dati del Catasto in tutti i casi previsti dalla legge.
3. Per il perseguimento delle finalità indicate al comma 2, la struttura amministrativa regionale competente per materia, nell'ambito delle risorse previste dall'articolo 31, è autorizzata, direttamente, oppure tramite società in house, a stipulare i necessari atti negoziali per la progettazione, la realizzazione e il mantenimento in esercizio di un sistema automatizzato, per la gestione del processo di certificazione energetica degli edifici e per il Catasto degli Impianti Termici.

Art. 5

(Utenti del Catasto Energetico Regionale)

1. I soggetti coinvolti, a vario titolo, nelle attività del Catasto sono:
- a) per la parte relativa agli impianti termici:
 - 1) il proprietario dell'immobile;
 - 2) l'occupante dell'immobile;
 - 3) l'amministratore dell'immobile;
 - 4) l'intestatario della fornitura di combustibile;
 - 5) il distributore di combustibile;



- 6) il terzo responsabile;
- 7) l'Autorità Competente;
- 8) gli enti locali;
- 9) il manutentore;
- 10) l'installatore;
- 11) il conduttore dell'impianto termico;
- 12) il progettista;
- 13) il costruttore (impresa edile);
- 14) l'ispettore;
- b) per la parte relativa agli Attestati di Prestazione Energetica:
 - 1) il proprietario dell'immobile;
 - 2) l'occupante dell'immobile;
 - 3) l'amministratore dell'immobile;
 - 4) l'Autorità Competente;
 - 5) il progettista;
 - 6) il costruttore (impresa edile);
 - 7) il tecnico certificatore;
 - 8) i notai;
 - 9) gli enti locali.

2. Gli adempimenti per l'accesso al Catasto e la manualistica destinata alle differenti categorie di utenti sono riportati sul portale web dedicato.

3. Gli utenti, per cui è previsto un accesso ai servizi del Catasto qualificato a seguito di registrazione al portale web, sono tenuti a sottoscrivere le Condizioni d'uso che sono messe a disposizione, da parte del soggetto gestore, sul portale stesso. Le Condizioni d'uso prevedono l'invio di documentazione o di autocertificazioni che attestano il possesso dei requisiti dei soggetti che intendono registrarsi ed, inoltre, le dichiarazioni del rispetto delle normative vigenti.



Art. 6

(Gestione del Catasto Energetico Regionale)

1. La competente struttura amministrativa della Giunta regionale provvede alle seguenti attività:

- a) gestione del Catasto in tutte le sue componenti;
- b) coordinamento ed utilizzo del Catasto e delle attività oggetto delle presenti disposizioni;
- c) gestione e verifica del corretto operato e della regolarità nel flusso delle informazioni da parte degli utenti del sistema;
- d) adempimenti relativi all'accesso al Catasto e predisposizione della manualistica destinata alle differenti categorie di utenti.

2. Nell'ambito della gestione del Catasto, le Autorità Competenti sono tenute:

- a) a far confluire i dati presenti nei catasti degli impianti termici istituiti localmente nel Catasto;
- b) al caricamento di tutte le attività eseguite in un periodo non inferiore ad un mese solare;
- c) alla validazione di dichiarazioni, rapporti di controllo, installazioni e dati inseriti dai diversi soggetti operanti sul territorio di propria competenza.

TITOLO II

Disciplina delle procedure per l'esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici e gestione del Catasto Regionale degli Impianti Termici

Art. 7

(Soggetti responsabili degli impianti termici)

1. L'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell'impianto termico ed il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica sono affidati al responsabile dell'impianto. Il responsabile dell'impianto è individuato in base alla tipologia dell'impianto termico. Il responsabile dell'impianto termico è:

a) il proprietario o l'utilizzatore dell'unità abitativa al cui servizio è installato l'impianto termico nel caso di abitazioni od unità abitative dotate d'impianto termico autonomo;

b) l'amministratore del condominio nel caso di impianti termici centralizzati al servizio dell'edificio condominiale;

c) il terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico, esclusivamente nei casi previsti dall'articolo 6 del D.P.R. 74/2013 qualora sia stato formalmente delegato da uno dei soggetti di cui alle lettere a) e b).

2. Il terzo responsabile informa l'Autorità Competente della delega ricevuta entro dieci giorni dal conferimento della stessa, con atto scritto avente data certa ed utilizzando la modulistica predisposta dall'amministrazione regionale, in recepimento dell'allegato 12 delle linee guida Enea in materia, adottate ai sensi del D.Lgs 192/2005 e del D.P.R. 74/2013.

3. La variazione del responsabile dell'impianto termico: il nuovo soggetto responsabile, il nuovo proprietario, il nuovo amministratore, il nuovo occupante, o il nuovo terzo responsabile, è comunicato all' Autorità Competente, a cura del nuovo responsabile, utilizzando la modulistica predisposta dall'amministrazione regionale, in recepimento degli allegati 11 e 13 delle Linee Guida Enea in materia, adottate ai sensi del D.Lgs 192/2005 e del D.P.R. 74/2013, n. 74:

a) entro dieci giorni, se la modifica è conseguente alla nomina di un nuovo responsabile, per gli impianti condominiali;

b) entro trenta giorni per gli impianti singoli a servizio di specifiche unità immobiliari, se il cambio è dovuto al subentro di un nuovo proprietario o utilizzatore o occupante a qualsiasi titolo.

4. La revoca, la rinuncia o la decadenza dall'incarico di terzo responsabile, previa comunicazione recettizia tra le parti, è comunicata all'Autorità Competente, entro i successivi due giorni lavorativi, a cura di una delle parti, in conformità a quanto disciplinato con apposito provvedimento nella modulistica predisposta dalla struttura regionale competente per materia.

5. Il responsabile dell'impianto si avvale di un tecnico, di seguito denominato manutentore che, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, è incaricato di eseguire le

operazioni di manutenzione e controllo degli impianti termici di cui all'articolo 8 e ad effettuare i controlli di efficienza energetica di cui all'articolo 9, con le modalità, le prescrizioni e la tempistica previste dalla presente legge.

6. L'installatore per impianti di nuova realizzazione ed il manutentore per quelli esistenti, nell'ambito delle proprie responsabilità, devono definire e dichiarare al responsabile dell'impianto in forma scritta e in riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell'impianto o del fabbricante degli apparecchi:

- a) quali sono le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l'impianto installato o mantenuto per garantire la sicurezza delle persone e delle cose;
- b) con quale frequenza le operazioni di cui alla lettera a) devono essere effettuate.

7. Il manutentore coadiuva il responsabile dell'impianto nelle comunicazioni previste dalla presente legge e nelle attività di pagamento del contributo di gestione di cui all'articolo 17.

Art. 8

(Manutenzione e controllo)

1. Il responsabile dell'impianto termico provvede ad eseguire le operazioni di controllo e di manutenzione, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 7 del D.P.R. 74/2013, con le cadenze previste.

2. Il responsabile dell'impianto provvede a far aggiornare dal proprio manutentore il libretto d'impianto, utilizzando il modello di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 febbraio 2014, n. 73784 (Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporti di efficienza energetica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013) e si assume gli obblighi e le responsabilità finalizzate alla gestione dell'impianto stesso, nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale.

3. Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto devono essere eseguite da imprese iscritte nel registro delle imprese di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 (Regolamento di attuazione dell'art. 8 della l. 29 dicembre 1993, n. 580, in materia d'istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188

del codice civile) ed abilitate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettere c) ed e), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 (Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici). Le operazioni di controllo e manutenzione degli impianti termici che impiegano macchine frigorifere devono essere eseguite, se sussistono i presupposti, da aziende con i requisiti per gli impianti termici ed iscritte ai registri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43 (Regolamento recante attuazione del Regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra).

4. Il manutentore incaricato esegue le operazioni di cui al presente articolo secondo gli standard qualitativi di settore ed a regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente. Al termine di ciascun intervento, il manutentore incaricato ha l'obbligo di redigere e sottoscrivere un rapporto di controllo tecnico in conformità all'Allegato A al D.P.R. 74/2013 secondo la modulistica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 73784/2014. Copia del rapporto è consegnata al responsabile dell'impianto che la conserva e la allega al libretto.

5. La documentazione è conservata dal responsabile dell'impianto per cinque anni ed esibita all'atto dei controlli e delle verifiche ispettive.

Art. 9

(Controlli di efficienza energetica)

1. Il controllo di efficienza energetica, di cui al presente articolo, è obbligatorio per gli impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW e per gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW, indipendentemente dalla fonte energetica utilizzata.

2. Sono esclusi dall'attività di controllo:

a) gli impianti per la climatizzazione invernale degli ambienti e la produzione di acqua calda sanitaria, costituiti esclusivamente da pompe di calore e collettori solari termici la cui somma delle potenze termiche utili sia inferiore a 10kW;



- b) gli impianti per la climatizzazione estiva, composti da una o più macchine frigorifere, la cui somma delle potenze termiche utili sia inferiore a 12 kW;
 - c) i radiatori individuali, le cucine economiche, le termo-cucine ed i caminetti aperti di qualsiasi potenza termica;
 - d) i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.
3. Non sono considerati impianti termici civili gli impianti inseriti in cicli di processo, anche se il calore prodotto è in parte destinato alla climatizzazione dei locali.
4. Tutti gli impianti termici devono essere dotati di:
- a) libretto d'impianto, conforme al modello di cui all'Allegato 1 al decreto del Ministro dello sviluppo economico 73784/2014 che deve essere conservato per l'intera durata in esercizio dell'impianto;
 - b) libretto d'uso e manutenzione dell'impianto redatto dall'impresa installatrice, costruttrice o incaricata della manutenzione dell'impianto;
 - c) libretti d'istruzione, uso e manutenzione dei generatori, bruciatori ed apparecchiature dell'impianto forniti dal produttore;
 - d) autorizzazioni amministrative, quali: libretto matricolare d'impianto, certificato di prevenzione incendi e denuncia INAIL, se obbligatori;
 - e) dichiarazione di conformità, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 37/2008 e, per gli impianti installati antecedentemente alla data di entrata in vigore del citato decreto, la documentazione di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46 (Norme per la sicurezza degli impianti) ed al decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1998, n. 218 (Regolamento recante disposizioni in materia di sicurezza degli impianti alimentati a gas combustibile per uso domestico), se obbligatoria;
 - f) i rapporti di controllo tecnico previsti per ogni manutenzione effettuata, sia ordinaria che straordinaria;
 - g) codice dell'impianto, a seguito della procedura di accatastamento, di cui alla presente legge.

5. Il controllo di efficienza energetica, eseguito in coerenza con le scadenze previste al comma 9, prevede la compilazione, in tutte le sue parti, del pertinente Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica, di seguito RCEE, come previsto nell'Allegato A) del D.P.R. 74/2013, secondo i modelli predisposti dalla struttura amministrativa regionale competente per materia.
6. I manutentori abilitati trasmettono al Catasto degli Impianti Termici territorialmente competente una copia del RCEE. Per assicurare l'aggiornamento continuo del Catasto, la trasmissione è eseguita, esclusivamente per via telematica, entro sessanta giorni dalla data di effettuazione del controllo e comunque non oltre il termine fissato dall'Autorità Competente. La ricevuta di avvenuta acquisizione al Catasto del RCEE è resa disponibile a completamento della corretta trasmissione dello stesso.
7. Per la validità della trasmissione di cui al comma 6, è necessario aver provveduto al versamento dello specifico contributo relativo agli impianti termici, come specificato all'articolo 17, in coerenza con le modalità e le procedure stabilite dalle Autorità Competenti fino alla adozione delle procedure che sono definite in concomitanza dell'attivazione del Catasto Regionale degli Impianti Termici.
8. Se il manutentore trasmette al Catasto un RCEE da cui si evince un rendimento di combustione inferiore al minimo di legge o nel caso il manutentore riscontra una anomalia tale da rendere l'impianto non sicuro all'utilizzo, l'impianto è oggetto di visita ispettiva dell'Autorità Competente, con addebito dei costi secondo quanto riportato all'articolo 10.
9. La cadenza e validità del RCEE, per ciascuna tipologia di impianto, decorre dalla data di rilascio del rapporto di controllo redatto con i contenuti minimi e la tempistica prevista nell'Allegato A).
10. Il controllo di efficienza energetica deve essere, inoltre, effettuato:
- a) all'atto della prima messa in esercizio dell'impianto a cura dell'installatore;
 - b) nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione;
 - c) nel caso di interventi che non rientrano tra quelli periodici, ma tali da poter modificare l'efficienza energetica.

11. A partire dalla data di effettuazione delle operazioni indicate al comma 10, la successiva attività di controllo dell'efficienza energetica è eseguita applicando la tempistica prevista dal d.p.r 74/2013.
12. Ai sensi dell'articolo 8, comma 6, del d.p.r 74/2013, il rendimento di combustione, rilevato nel corso del controllo, deve risultare non inferiore ai valori limite riportati nell'Allegato B) del medesimo D.P.R. 74/2013.
13. Nel caso d'impianti con potenza nominale al focolare superiore a kW 232, il responsabile deve provvedere anche al rispetto degli obblighi afferenti la conduzione dell'impianto, compresa l'individuazione della figura del conduttore.
14. Per il controllo dell'efficienza energetica dei generatori alimentati a fonte biomassa, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale con apposito provvedimento adottato, sentita la Commissione consiliare competente, definisce i valori minimi di rendimento da rispettare al fine di garantire l'efficienza in funzione della tipologia di apparecchio e delle specifiche condizioni di esercizio, individua le modalità, le procedure e i soggetti abilitati al controllo ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 37/2008 e adotta uno specifico modello di RCEE per i gruppi termici a biomassa solida.
15. Per l'implementazione del Catasto Regionale degli Impianti Termici, gli impianti alimentati da fonte biomassa, di cui al comma 14, sono soggetti alla trasmissione del rapporto di controllo tecnico connesso alla manutenzione, di cui all'articolo 8, corredato del corrispondente contributo impianti termici, di cui all'articolo 26, comma 2, nella misura ridotta del 50 per cento.
16. Il controllo di efficienza energetica è complementare e non sostitutivo delle operazioni di controllo e manutenzione degli impianti termici.



Art. 10

(Accertamenti ed ispezioni)

1. L'Autorità territorialmente Competente provvede all'accertamento dei RCEE pervenuti e, se ne rileva la necessità, provvede ad attivare le procedure finalizzate ad ottenere i coerenti adeguamenti tecnici e documentali.
2. L'Autorità Competente, in base al numero dei rapporti di controllo pervenuti, dispone un numero annuale di ispezioni almeno pari al 5 per cento degli impianti esistenti sul territorio di competenza avvalendosi dei soggetti iscritti nell'elenco di cui all' articolo 18. Le singole Autorità Competenti, sottoposte al coordinamento della Regione Campania, disciplinano le modalità di ispezione ed i criteri utilizzati per l'individuazione degli impianti da ispezionare nel rispetto dei livelli minimi indicati nei commi 3, 4, 5, 6 e 7.
3. Sono soggetti ad ispezioni gli impianti di:
 - a) climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale non minore di 10 kW;
 - b) climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale non minore di 12 kW;
 - c) produzione di acqua calda sanitaria di potenza termica utile nominale complessiva non minore di 10 kW, con esclusione di quelli al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.
4. Le ispezioni sono disposte prioritariamente quando:
 - a) il manutentore rileva nel rapporto di controllo il mancato raggiungimento dei livelli minimi di rendimento o anomalie tali da rendere l'impianto non sicuro;
 - b) il manutentore o il terzo responsabile non provvede ad inviare oppure invia in ritardo il RCEE o lo stesso è privo dell'attestazione di pagamento del contributo impianti termici di cui all'articolo 17;
 - c) a seguito dell'accertamento non risultano soddisfatte le richieste di integrazioni documentali e modifiche tecniche;
 - d) gli impianti dotati di generatori o macchine frigorifere hanno anzianità superiore a quindici anni;
 - e) vi è una espressa richiesta da parte del responsabile dell'impianto;

f) in caso di mancata o ritardata trasmissione del rapporto di controllo e manutenzione, di cui all'articolo 8.

5. Sono inoltre sottoposti ad ispezione con il metodo a campione:

a) gli impianti termici per i quali risulta pervenuto il pertinente RCEE, diversi da quelli di cui al comma 4, lettere b) c) ed e). Il campione è determinato annualmente dall'Autorità Competente territoriale, oppure dal soggetto esecutore, mediante sorteggio ed è pari almeno al 3 per cento dei rapporti pervenuti, con priorità per gli impianti dotati di generatori o macchine frigorifere con anzianità superiore a dieci anni;

b) gli impianti termici civili di potenza termica nominale al focolare superiore a 35 kW, ai fini del rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli 285 e 286 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell'ambiente). Il campione è determinato annualmente dall'Autorità Competente territoriale, ovvero dal soggetto esecutore, a margine delle altre ispezioni programmate e comunque nei limiti delle risorse disponibili.

6. Le Autorità Competenti, prima dell'avvio delle verifiche, trasmettono alla Regione Campania i piani di verifica a campione di cui al comma 5 e l'elenco dei soggetti campionati. I piani si intendono approvati entro trenta giorni in assenza di osservazioni.

7. Le Autorità Competenti eseguono con le cadenze temporali di seguito riportate le ispezioni sugli impianti:

a) dotati di generatori a combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW, da ispezionare una volta l'anno;

b) dotati di generatori a gas con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW, da ispezionare almeno una volta ogni due anni;

c) dotati di macchine frigorifere, con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW, da ispezionare almeno una volta ogni quattro anni.

8. I costi delle ispezioni sono a carico del responsabile dell'impianto secondo le modalità determinate dall'Autorità Competente, salvo i casi previsti dai commi 5 e 7.

9. I rapporti di ispezione sono trasmessi alle Autorità Competenti mediante il Catasto degli Impianti Termici a cura degli ispettori.

Art. 11

(Esecuzione delle ispezioni)

1. Le Autorità Competenti effettuano gli accertamenti e le ispezioni necessari all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici, in un quadro di azioni che promuova l'efficienza energetica, la riduzione delle emissioni in atmosfera, la tutela degli interessi degli utenti e dei consumatori, comprese informazione, sensibilizzazione ed assistenza all'utenza. L'ispezione dell'impianto individua anche il corretto dimensionamento dell'impianto rispetto al fabbisogno termico dell'edificio.
2. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio atto, sentita la Commissione consiliare competente per materia, provvede all'emanazione di linee guida che disciplinano l'esecuzione delle ispezioni.

Art. 12

(Impianti termici e generatori disattivati)

1. Sono considerati impianti termici e generatori disattivati quelli privi di parti essenziali senza le quali l'impianto termico e il generatore non può funzionare, quelli non collegati ad una fonte di energia e quelli che, pur essendo completi, sono stati disattivati dal manutentore.
2. I responsabili degli impianti termici nei quali è stato disattivato l'intero impianto o singoli generatori trasmettono all'Autorità Competente, entro trenta giorni dalla data di disattivazione, apposita dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), secondo il modello predisposto dalla struttura amministrativa regionale competente per materia in recepimento dell'allegato 14 delle linee guida Enea in materia, adottate ai sensi del D.Lgs 192/2005. Una copia della dichiarazione è allegata al libretto d'impianto.

3. L'eventuale riattivazione può avvenire solo dopo l'esecuzione di un intervento di manutenzione e controllo di efficienza energetica e la conseguente trasmissione del relativo rapporto all'Autorità Competente.
4. Il soggetto esecutore può effettuare controlli a campione gratuiti su tutti gli impianti dichiarati disattivati.
5. La dichiarazione di disattivazione è obbligatoria per tutti gli impianti termici o generatori disattivati presenti sul territorio regionale.

Art. 13

(Segno identificativo - Bollino verde)

1. Il segno identificativo è il sistema adottato dalla Regione Campania per validare i RCEE che sono inviati all'Autorità Competente mediante il Catasto degli Impianti Termici, come previsto dall'articolo 8, comma 5, del D.P.R. 74/2013. Tale segno è costituito da un Bollino verde riportante l'anno di emissione, la tipologia d'impianto, il numero progressivo ed i dati relativi all'autorità emittente competente per territorio.
2. Il Bollino verde è apposto sui RCEE con la seguente cadenza temporale, per la quale è ammessa una tolleranza massima di sessanta giorni, ed è:
 - a) annuale:
 - 1) per gli impianti alimentati a combustibile solido non rinnovabile o liquido, di potenza nominale inferiore o uguale a 10 kW;
 - 2) per gli impianti alimentati a gas di potenza nominale utile inferiore o uguale a 100 kW;
 - 3) per gli impianti di climatizzazione a pompa di calore e macchine frigorifere di potenza nominale inferiore o uguale a 100 kW;
 - b) biennale per le altre tipologie d'impianti diversi da quelli indicati alla lettera a).
3. I manutentori acquisiscono i Bollini da applicare sui rapporti di controllo di efficienza energetica con le modalità e nei luoghi indicati dall'Autorità Competente.
4. Il Bollino verde contiene l'attestazione di avvenuto pagamento del contributo di impianti termici di cui all' articolo 17.

5. L'acquisizione dei Bollini da parte dei manutentori avviene in modalità informatica secondo le linee guida predisposte dall'Amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3.

Art. 14

(Impianti centralizzati)

1. A decorrere dal 1° luglio 2019, le Autorità Competenti, come individuate all'articolo 2, in concomitanza con le verifiche periodiche di cui all'articolo 9, accertano il rispetto degli obblighi previsti dall'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE) in materia di installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore.

Art. 15

(Catasto Regionale degli Impianti Termici)

1. La Regione Campania e le Autorità Competenti concorrono alla realizzazione del Catasto Regionale degli Impianti Termici ubicati sul territorio regionale.

2. La Regione Campania istituisce, gestisce ed aggiorna, direttamente o tramite una società in house, il Catasto Regionale degli Impianti Termici, di seguito denominato Ca.R.I.T., quale parte integrante del Catasto. Tale strumento contiene i dati significativi che concorrono alla costituzione del Catasto Nazionale degli Impianti Termici e che risultano contenuti negli strumenti, riportati al comma 3, gestiti da ciascuna Autorità Competente.

3. Ciascuna Autorità competente istituisce, se non presente, gestisce ed aggiorna il Catasto degli Impianti Termici relativi al territorio di competenza, assicurando l'aggiornamento continuo mediante confluenza dei dati sul Ca.R.I.T..

4. Il Catasto di ciascuna Autorità Competente contiene la seguente documentazione in formato digitale:

- a) scheda identificativa dell'impianto;
- b) libretto di impianto;

- c) rapporti di controllo di efficienza energetica;
- d) rapporti di ispezione eseguiti dall'Autorità Competente;
- e) rapporti di manutenzione e controllo;
- f) dichiarazione di manutenzione, ai sensi all'articolo 7, del D.P.R. 74/2013;
- g) documenti di gestione dell'impianto, quali a titolo esemplificativo: nomina di terzi responsabili, dichiarazioni di disattivazione.

5. Ogni impianto censito è individuato nel Ca.R.I.T. da un codice impianto alfanumerico assegnato in modo automatico dal sistema di gestione informatica del Catasto stesso. Tale codice è riportato su tutti i documenti e le comunicazioni relative all'impianto.

6. Il Ca.R.I.T., disponibile in ambiente web, sul portale istituzionale di ciascuna Autorità competente e raggiungibile anche dal portale della Regione Campania, permette la consultazione dei dati e dei documenti in esso contenuti, nonché l'interscambiabilità delle informazioni con il Catasto Regionale degli Attestati Prestazione Energetica. Il Ca.R.I.T. consente, altresì, la compilazione e l'aggiornamento della documentazione riportata al comma 4, attraverso una procedura di registrazione con credenziali univoche per ogni operatore abilitato alla installazione, alla manutenzione e al controllo degli impianti termici. Agli operatori è attribuita, all'atto di registrazione presso il Ca.R.I.T., una password con la quale gli stessi possono successivamente accedere ai dati degli impianti esistenti da essi mantenuti, oppure inserire impianti di nuova installazione.

7. L'accatastamento dei nuovi impianti avviene entro e non oltre trenta giorni dalla data di redazione della dichiarazione di conformità.

8. Nel caso in cui l'impianto sia già presente nella banca dati, il codice catasto è attribuito alla prima richiesta di accesso ai dati dell'impianto da parte dell'operatore incaricato del controllo e manutenzione al fine di inserire il primo RCEE in formato digitale. È compito dell'operatore verificare che i dati già presenti nel Ca.R.I.T. siano congruenti con quelli in suo possesso, in caso contrario l'operatore apporta le necessarie correzioni. La Giunta regionale della Campania verifica le modalità di integrazione della banca dati del Ca.R.I.T. con i dati provenienti dall'Agenzia del Demanio per consentire la piena corrispondenza tra i dati relativi agli impianti termici e le consistenze immobiliari.

9. L'installatore, all'atto della registrazione di un nuovo impianto o il manutentore alla prima trasmissione del RCEE successivo al suo primo intervento sull'impianto, attesta sotto la propria responsabilità di aver ricevuto incarico formale da parte del responsabile di impianto.

10. Ai sensi dell'articolo 9, comma 3 del d.lgs 192/2005, il responsabile dell'impianto termico comunica, entro centoventi giorni, all'Autorità Competente l'ubicazione e le principali caratteristiche degli impianti dal medesimo gestito nonché le eventuali successive modifiche significative. Le società di distribuzione dei diversi tipi di combustibile, ad uso degli impianti termici, comunicano, inoltre, all'Autorità Competente l'ubicazione e la titolarità delle utenze da esse rifornite al 31 dicembre di ogni anno.

11. Le modalità operative di accesso, accreditamento, utilizzo e consultazione della banca dati sono riportate in un apposito manuale, che è reso disponibile da ciascuna Autorità Competente.

Art. 16

(Informazione e formazione)

1. La Regione, anche attraverso le Autorità Competenti, provvede a promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione dei cittadini sugli obblighi previsti dalla presente legge.

2. La Regione provvede a promuovere programmi per la qualificazione e l'aggiornamento professionale dei soggetti cui affidare le attività di ispezione sugli impianti termici nonché ad avviare programmi di verifica annuale della conformità dei rapporti di ispezione.

3. La Regione e le Autorità Competenti possono promuovere la sottoscrizione di accordi volontari con le associazioni di categoria degli operatori di settore e delle associazioni a difesa dei consumatori finalizzati a favorire la riqualificazione, l'aggiornamento professionale degli operatori del settore nonché a calmierare i prezzi relativi alle attività di controllo e manutenzione.

4. La Regione, per procedere alla sensibilizzazione dei cittadini ad un uso consapevole degli impianti, redige un rapporto periodico annuale da cui rilevare la media dei consumi degli impianti termici per metro quadrato e ogni altro dato rilevante per determinare lo stato

dell'efficientamento energetico degli edifici anche attraverso le profilature degli impianti e la zonizzazione dei siti di installazione.

5. Ciascun impianto, ai fini della comunicazione annuale ai titolari, è classificato in termini di efficienza e i risultati dell'analisi sono condivisi con il titolare dell'impianto sulla base della sintesi di efficienza redatta in occasione della installazione oppure della manutenzione periodica, tenuti presenti anche i consumi medi registrati e attesi in zone simili. La classificazione, avente carattere divulgativo, rappresenta in modo chiaro e comprensibile il grado di efficienza dell'impianto attraverso una suddivisione in tre o più livelli l'efficienza raggiunta dall'impianto in relazione ai consumi. I risultati possono essere inviati a ciascun titolare sull'indirizzo di posta elettronica utilizzato per la registrazione oppure pubblicati sulla home page del portale Ca.R.I.T. di ciascun titolare.

Art. 17

(Contributi di gestione)

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 10 del D.P.R. 74/2013, i costi di gestione del Ca.R.I.T. dei servizi correlati, degli accertamenti e delle ispezioni, sono a carico dei responsabili degli impianti con equa ripartizione tra gli stessi.

2. A tal fine è istituito:

- a) il Contributo degli Impianti Termici applicato agli impianti per i quali il RCEE è trasmesso all'Autorità Competente nei termini prescritti;
- b) il Contributo dell'Attività Ispettiva, applicato agli impianti termici oggetto d'ispezione onerosa, di cui all'articolo 10.

3. Il Contributo degli Impianti Termici ed il Contributo dell'Attività Ispettiva sono riscossi dalle Autorità Competenti che, a tal fine, disciplinano le modalità di riscossione, adeguandosi alle linee guida in materia approvate dalla Giunta regionale della Campania e determinano, in ragione della necessità di assicurare la copertura dei costi, le quote a carico di ciascun responsabile d'impianto, in funzione del tipo di impianto e della potenza, nei limiti di cui all'Allegato B.



4. Con cadenza annuale, l'Autorità territorialmente Competente trasferisce alla Regione la quota annua del Contributo Impianti Termici destinata alla copertura dei costi inerenti l'implementazione e la gestione delle attività di coordinamento del Ca.R.I.T. nonché dei correlati servizi.
5. La quota annua regionale del Contributo Impianti Termici è il prodotto tra la potenza dell'impianto in kW ed una costante espressa in euro. Per la potenza in kW si assume il limite superiore in kW della fascia di appartenenza dell'impianto termico, quale definito nell'Allegato B. In sede di prima applicazione, in ragione della necessità di assicurare la copertura dei costi delle attività assegnate alla Regione, la costante è fissata in euro 0,010. La Giunta regionale della Campania determina le eventuali variazioni alla costante, entro il limite massimo di euro 0,015.
6. Le Autorità Competenti prevedono forme di sgravio o di esenzione per i soggetti in regola, per più anni consecutivi, con gli adempimenti previsti dalla presente legge.

Art. 18

(Elenco regionale degli Ispettori degli impianti termici)

1. La struttura amministrativa regionale competente in materia cura la tenuta e gestisce l'elenco degli Ispettori degli impianti termici in possesso dei requisiti previsti dall'Allegato C), punto 7, del D.P.R. 74/2013.
2. L'elenco dei soggetti di cui al comma 1 è di pubblica consultazione e contiene l'anagrafica aziendale o professionale e l'indicazione dei requisiti professionali posseduti secondo la normativa vigente.
3. La Regione Campania promuove il continuo aggiornamento professionale degli Ispettori in funzione dell'evoluzione della tecnica, della normazione e della legislazione, anche attraverso la frequenza di appositi corsi o seminari.

Art. 19

(Norme generali di riconoscimento dei corsi)

1. Sono riconosciuti i corsi di formazione conformi alle caratteristiche di contenuto, durata, modalità didattiche e valutative e svolti da soggetti accreditati, ai sensi di quanto disposto dalle vigenti normative regionali in materia di cui all'articolo 18, comma 3.
2. L'Amministrazione regionale gestisce e pubblicizza, sul portale istituzionale, il catalogo pubblico aperto dei corsi riconosciuti, con indicazione dei soggetti formativi accreditati, ai fini di informare i soggetti interessati.

Art. 20

(Accreditamento dei soggetti formativi)

1. Ai fini dell'accREDITamento il soggetto formativo deve dare dimostrazione dell'effettivo possesso dei requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni regionali in materia.
2. Non sono soggetti ad accREDITamento gli ordini ed i collegi professionali.
3. Il sistema di riconoscimento dei corsi, compreso l'accREDITamento dei relativi soggetti attuatori, è pubblico ed è gestito nel rispetto dei principi comunitari attuati con la direttiva 12 dicembre 2006, n. 123 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi del mercato interno e la direttiva 7 settembre 2005, n. 36 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.

Art. 21

(Incompatibilità)

1. Le Autorità Competenti garantiscono l'indipendenza del personale incaricato ad eseguire le ispezioni degli impianti termici e l'assenza di interessi di natura economica o rapporti diretti o indiretti con imprese di manutenzione e installazione di impianti termici e con imprese di fabbricazione o fornitura di apparecchi o componenti per impianti termici.
2. L'organismo esterno e il personale incaricato di eseguire le ispezioni non devono aver partecipato alla progettazione, installazione, esercizio e manutenzione dell'impianto ispezionato.

3. L'organismo esterno e il personale incaricato di eseguire le ispezioni non possono essere venditori di energia per impianti termici, né i mandatari di questi.

TITOLO III

Disciplina delle procedure per l'esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni sulle attività di certificazione energetica degli edifici

Art. 22

(Attestato di Prestazione Energetica)

1. I soggetti in possesso dei requisiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75 (Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 192/2005.) rilasciano e trasmettono l'Attestato di Prestazione Energetica (APE) esclusivamente tramite il Catasto regionale degli attestati di prestazione energetica parte integrante del Catasto Energetico Regionale, implementato e gestito dalla Regione Campania per garantire la compatibilità con il sistema informativo nazionale.
2. Il Catasto regionale degli attestati di prestazione energetica è implementato e gestito direttamente dalla struttura regionale competente per materia oppure tramite una propria società regionale in house e in tal caso la struttura regionale competente in materia approva un piano di gestione biennale.
3. Ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs 192/2005, l'Attestato di Prestazione Energetica è prodotto per gli edifici di nuova costruzione, per quelli sottoposti a ristrutturazione importante, per gli edifici esistenti soggetti a vendita, trasferimento a titolo gratuito o a nuova locazione, e per quelli oggetto di annunci commerciali di vendita o locazione.
4. Per le procedure di calcolo della prestazione energetica per la redazione degli Attestati di Prestazione Energetica, si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia nazionali e alle norme tecniche vigenti.

5. La Regione Campania riconosce i principi di cui al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.

Art. 23

(Controlli sugli Attestati di Prestazione Energetica)

1. I controlli sulla congruità, completezza e veridicità dei dati contenuti negli Attestati di Prestazione Energetica sono garantiti con il metodo a campione secondo i criteri indicati all'articolo 5 del D.P.R. 75/2013, del decreto legislativo 192/2005 e all'articolo 5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 giugno 2015, n. 87064 (Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici) garantendo l'indipendenza e la competenza tecnica dei soggetti incaricati.
2. La verifica di conformità dei risultati riportati sugli Attestati di Prestazione Energetica può essere svolta anche su richiesta di terzi con addebito dei relativi costi, nella misura prevista dall'Allegato C.
3. Per le finalità di controllo di cui ai commi 1 e 2, la struttura regionale competente si avvale di società in house o degli enti strumentali competenti per materia in possesso delle necessarie risorse strumentali ed umane, anche in considerazione delle specifiche professionalità richieste.
4. In caso di indisponibilità dei soggetti di cui al comma 3, di inadempienze tali da pregiudicare l'efficacia dell'azione di controllo oppure qualora risulta più conveniente, la struttura regionale competente stipula accordi di collaborazione con le Autorità Competenti di cui all'articolo 2, per l'esercizio delle funzioni di cui ai commi 1 e 2.



Art. 24

(Verifiche relative alle attività dei soggetti certificatori)

1. La Regione Campania, oppure l'Autorità Competente, nei casi di cui all'articolo 23, comma 4, comunica al soggetto selezionato per la verifica, la relativa pianificazione temporale delle attività relative.
2. Il verificatore ha il mandato di effettuare l'esame della documentazione e sopralluoghi tecnici per verificare:
 - a) che siano soddisfatti tutti i requisiti dichiarati dal soggetto accreditato al momento della domanda;
 - b) il rispetto delle procedure e dei requisiti stabiliti dalla legge;
 - c) la conformità della certificazione energetica come da normativa vigente resa dal soggetto accreditato.
3. I controlli da effettuare durante le verifiche sono finalizzati ad accertare la corretta attuazione delle procedure di certificazione energetica e la conformità degli Attestati di Prestazione Energetica redatti dai soggetti accreditati; a tal fine i controlli contemplano aspetti di natura sia gestionale che tecnica.
4. I controlli di natura gestionale riguardano:
 - a) la verifica del possesso dei requisiti per l'accreditamento da parte del certificatore dichiarati in fase di domanda di accreditamento e verifica del loro mantenimento;
 - b) il rispetto delle procedure di certificazione e delle condizioni di indipendenza e imparzialità del certificatore.
5. I controlli di tipo tecnico riguardano:
 - a) la completezza di tutti i dati riportati nell'Attestato di Prestazione Energetica;
 - b) la corretta determinazione dell'indice di prestazione energetica e del metodo di calcolo utilizzato;
 - c) la correttezza e la completezza dei dati di base utilizzati dal certificatore per la determinazione dell'indice di prestazione energetica;
 - d) l'attendibilità degli algoritmi di calcolo e degli strumenti utilizzati dal certificatore per la determinazione dell'indice di prestazione energetica;



e) il controllo dell'appropriatezza delle raccomandazioni per il miglioramento energetico formulate e della completezza di tutte le informazioni necessarie: valutazione dei costi connessi, vantaggi in termini di risparmio energetico ipotizzato.

6. Con la domanda di accreditamento, il soggetto richiedente si impegna a consentire lo svolgimento delle attività di verifica presso la propria sede, garantisce la presenza del personale responsabile e fornisce il necessario supporto al soggetto esecutore per la conduzione delle verifiche e rende disponibile la documentazione ritenuta necessaria dal soggetto esecutore per l'espletamento delle attività di verifica.

Art. 25

(Registrazione e accreditamento dei soggetti abilitati all'esercizio delle attività di rilascio degli Attestati di Prestazione Energetica)

1. L'accREDITAMENTO dei soggetti certificatori è la modalità attraverso cui la Regione provvede alla registrazione nell'apposito elenco regionale dei richiedenti.
2. L'accREDITAMENTO si svolge esclusivamente in modalità telematica mediante l'apposito software applicativo nell'ambito del Catasto Regionale degli Attestati di Prestazione Energetica e prevede la verifica della completezza e conformità della documentazione presentata, la registrazione nell'elenco regionale, l'assegnazione del codice di accREDITAMENTO per il rilascio e la trasmissione telematica degli Attestati di Prestazione Energetica degli edifici aventi i requisiti previsti dal D.P.R. 75/2013.

Art. 26

(Contributo per l'accesso al sistema regionale di accreditamento)

1. Per l'accesso al sistema regionale di accREDITAMENTO da parte dei soggetti interessati è previsto il versamento di un contributo di euro 50,00 da versare all'atto della domanda.
2. Per l'inserimento degli Attestati di Prestazione Energetica da parte dei soggetti accREDITATI è previsto il versamento di un contributo di euro 10,00 per ciascun Attestato, da versare all'atto del rilascio o della trasmissione.

3. I contributi di cui ai commi 1 e 2 assicurano la copertura dei costi delle attività assegnate alla Regione dalla presente legge. A tal fine, la Giunta regionale determina le eventuali variazioni agli importi di cui ai commi 1 e 2.

4. Le risorse di cui ai commi 1 e 2, sono destinate, nella misura del 25 per cento, per l'implementazione e la gestione delle attività di coordinamento del Catasto regionale degli Attestati di Prestazione Energetica nonché dei correlati servizi e nella misura del 75 per cento alla copertura dei costi di controllo a campione.

TITOLO IV

Norme transitorie e finali

Art. 27

(Sanzioni)

1. Per l'accertamento delle violazioni della presente legge e l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge 10/1991, dal D.Lgs 192/2005 e dall'articolo 11 del D.P.R. 74/2013 si applicano le norme ed i principi di cui al Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

2. All'accertamento ed alla riscossione delle sanzioni amministrative, connesse alla violazione degli obblighi previsti dal Titolo II, provvede l'Autorità Competente definita all'articolo 2 mediante personale in possesso dei requisiti previsti dalla normativa nazionale.

3. All'accertamento delle sanzioni amministrative connesse alla violazione degli obblighi previsti dal Titolo II, provvedono i soggetti a cui sono affidate le attività di controllo previste dall'articolo 23, mediante personale in possesso dei requisiti previsti dalla normativa nazionale.

Art. 28

(Norme transitorie)

1. Nelle more dell'attivazione delle modalità di compilazione e trasmissione in via telematica dei Rapporti e dei documenti di cui alle presenti disposizioni, si utilizzano le procedure



previste dalle Autorità Competenti territoriali stabilite dalle stesse con provvedimenti all'uopo emanati.

2. Nelle more dell'attivazione del Ca.R.I.T., l'installatore, il manutentore, il terzo responsabile e il responsabile dell'impianto inviano all'Autorità Competente territoriale con le modalità e le procedure da questa stabilite, i Rapporti e i documenti di competenza di cui alle presenti disposizioni.

3. Nelle more dell'attivazione del Ca.R.I.T. l'impianto è identificato con il codice impianto rilasciato a tal fine dalle Autorità Competenti territoriali oppure dal soggetto esecutore da essa individuato.

4. Nelle more dell'implementazione del Catasto regionale degli Attestati di Prestazione Energetica, con le modalità previste dall'articolo 22, i soggetti certificatori di cui all'articolo 25 trasmettono alla Regione Campania gli Attestati di Prestazione Energetica, con le modalità previste alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Il dirigente della struttura regionale competente provvede a predisporre ed approvare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la modulistica di seguito indicata:

- a) il modello di delega al terzo responsabile, ai sensi dell'articolo 7, comma 2;
- b) il modello di comunicazione del cambio di responsabilità, ai sensi dell'articolo 7, comma 3;
- c) il modello di revoca, rinuncia o decadenza dell'incarico di terzo responsabile, ai sensi dell'articolo 7, comma 4;
- d) il modello di libretto di impianto, ai sensi dell'articolo 8, comma 2;
- e) il modello di rapporto di controllo tecnico, ai sensi dell'articolo 8, comma 4;
- f) il modello di rapporto di controllo di efficienza energetica, a sensi dell'articolo 9, comma 5;
- g) il modello di dichiarazione di disattivazione dell'impianto, di cui all'articolo 12;
- h) il modello di dichiarazione di manutenzione dell'impianto termico, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, lettera f);

i) le linee guida in materia di Contributo Impianti Termici ed il Contributo Attività Ispettiva, ai sensi dell'articolo 17, comma 3.

6. Le Autorità Competenti, individuate all'articolo 2, adeguano le proprie disposizioni in materia, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. La data di inizio attività del Catasto Energetico Regionale telematico è individuata con apposita determinazione della struttura amministrativa regionale competente per materia, successivamente alle dovute concertazioni tecniche con gli altri settori regionali cointeressati.

Art. 29

(Obblighi dei distributori di combustibile)

1. Al fine di garantire la possibilità di elaborare correttamente i dati relativi ai consumi degli impianti termici e definire idonee politiche di riduzione delle emissioni, i distributori di combustibile sono tenuti a fornire agli organismi competenti, attraverso la trasmissione telematica dei dati al Catasto Energetico Regionale, le informazioni relative alle proprie utenze attive al 31 dicembre di ogni anno entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo. I gestori delle reti di teleriscaldamento sono considerati a tutti gli effetti distributori di combustibile e pertanto soggetti agli obblighi di trasmissione dei dati delle utenze attive.

2. L'invio telematico avviene nel rispetto delle indicazioni della competente struttura della Giunta regionale per la pubblicazione sul portale del Catasto Energetico Regionale. La trasmissione annuale comprende tutte le utenze attive nell'anno di riferimento. Il codice fiscale del cliente è un dato obbligatorio.

3. L'invio telematico, attraverso il Catasto Energetico Regionale è equiparato alla trasmissione all'Autorità Competente. È fatta salva la possibilità da parte dell'Autorità Competente di richiesta di ulteriori informazioni.



Art. 30

(Norme di principio)

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 10/1999, al D.Lgs 192/2005, al decreto-legge 63/2013, al D.P.R. 74/2013, al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica che modifica le direttive 2009/125/CE ed 2010/30/UE ed abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE), al D.P.R. 75/2013 ed i decreti del Ministro dello Sviluppo Economico 26 giugno 2015, n. 87024 (Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici), n. 87035 (Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici) e n. 87064 (Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 – Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici).

Art. 31

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti all'Amministrazione regionale dall'applicazione della presente legge si fa fronte mediante l'incremento delle risorse al Titolo III, Tipologia 500 dell'Entrata per euro 1.560.000,00 e incremento di pari importo della Missione 17, Programma 01, Titolo 1 della Spesa per ciascuna delle annualità del bilancio 2018-2020.

Art. 32

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.



Allegato A - Contenuti e periodicità dei controlli di efficienza energetica (omissis)

Allegato B - limiti massimi del contributo Impianti termici e del contributo attività ispettiva (omissis)

Allegato C - Limiti massimi del contributo per il controllo sugli attestati di prestazione energetica degli edifici in caso di verifica con addebito (omissis)



5.6. LE NORMATIVE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

5.6.1. LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2004, N. 26

REGIONE EMILIA ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 26

Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di
energia

(Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 22 dicembre 2011, n. 21 L.R. 27
giugno 2014, n. 7 L.R. 30 luglio 2015, n. 13 L.R. 29 dicembre 2015, n. 22 L.R. 30 maggio
2016, n. 9 L.R. 18 luglio 2017, n. 14 L.R. 20 maggio 2021, n. 4)

(Stralcio)

TITOLO I

FINALITÀ PROGRAMMAZIONE ED INTERVENTI

Art. 1

Finalità ed obiettivi generali

1. La Regione Emilia-Romagna, in armonia con gli indirizzi della politica energetica nazionale e dell'Unione europea, disciplina con la presente legge gli atti di programmazione e gli interventi operativi della Regione e degli enti locali in materia di energia, in conformità a quanto previsto dall' articolo 117, comma terzo, della Costituzione, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile del sistema energetico regionale garantendo che vi sia una corrispondenza tra energia prodotta, il suo uso razionale e la capacità di carico del territorio e dell'ambiente.
2. Ai fini della presente legge rientrano nella materia energia le attività di prospezione, ricerca, coltivazione, produzione, trasformazione, stoccaggio, trasporto, distribuzione, uso di qualsiasi forma di energia, comprese le fonti rinnovabili e assimilate, l'elettricità, il petrolio,

il gas naturale, nonché le attività inerenti alla realizzazione e all'utilizzo di impianti, sistemi e componenti a basso consumo specifico di energia e ridotto impatto ambientale. Sono comprese nella materia altresì le attività di servizio a sostegno delle medesime attività.

3. Nel perseguire le finalità di cui al comma 1, la Regione e gli enti locali pongono a fondamento della programmazione degli interventi di rispettiva competenza i seguenti obiettivi generali:

- a) promuovere il risparmio energetico attraverso un complesso di azioni dirette a migliorare il rendimento energetico dei processi, dei prodotti e dei manufatti che trasformano ed utilizzano l'energia, favorire l'uso razionale delle risorse energetiche e valorizzare l'energia recuperabile da impianti e sistemi;
- b) favorire lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse endogene, delle fonti rinnovabili e assimilate di energia e promuovere l'auto-produzione di elettricità e calore;
- c) definire gli obiettivi di riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti e assicurare le condizioni di compatibilità ambientale, paesaggistica e territoriale delle attività di cui al comma 2;
- d) promuovere, attraverso il risparmio energetico e l'uso razionale dell'energia, i fattori di competitività regionale contribuendo, per quanto di competenza, ad elevare la sicurezza, l'affidabilità, la continuità e l'economicità degli approvvigionamenti in quantità commisurata al fabbisogno energetico regionale, diffondendo l'innovazione tecnologica, organizzativa e finanziaria nella realizzazione dei progetti energetici di interesse pubblico, sostenendo il miglioramento dei livelli di efficienza, qualità, fruibilità e diffusione territoriale dei servizi di pubblica utilità nonché dei servizi rivolti all'utenza finale;
- e) promuovere il miglioramento delle prestazioni energetiche di sistemi urbani, edifici ed impianti, processi produttivi, con riguardo alle diverse fasi di programmazione, progettazione, esecuzione, esercizio, manutenzione e controllo, in conformità alla normativa tecnica di settore, attraverso la pianificazione urbanistica ed anche attraverso la promozione di progetti formativi, la diffusione di sistemi di qualità aziendale e l'istituzione di un sistema di accreditamento degli operatori preposti all'attuazione degli interventi assistiti da contributo pubblico;



- f) favorire gli interventi di autoregolazione e autoconformazione da parte degli interessati, compresi gli accordi di filiera, rispetto agli obiettivi posti dagli strumenti di programmazione energetica territoriale ed ai requisiti fissati dalle norme in materia;
 - g) promuovere le attività di ricerca applicata, innovazione e trasferimento tecnologico al fine di favorire lo sviluppo e la diffusione di sistemi ad alta efficienza energetica e ridotto impatto ambientale attraverso gli strumenti di programmazione energetica territoriale e gli altri strumenti di sostegno alla ricerca e alla innovazione;
 - h) assicurare la tutela degli utenti e dei consumatori, con particolare riferimento alle zone territoriali svantaggiate ed alle fasce sociali deboli, nel rispetto delle funzioni e dei compiti attribuiti all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas;
 - i) assumere gli obiettivi nazionali di limitazione delle emissioni secondo quanto stabilito dalle Direttive europee 1999/30/CE e 2000/69/CE recepite dallo Stato italiano e di gas ad effetto serra posti dal protocollo di Kyoto del 1998 sui cambiamenti climatici come fondamento della programmazione energetica regionale al fine di contribuire al raggiungimento degli stessi.
4. Nell'esercizio delle funzioni di rispettiva competenza, la Regione e gli enti locali operano nel rispetto delle condizioni di concorrenza sui mercati dell'energia in conformità alle norme comunitarie e nazionali e nell'assenza di vincoli ed ostacoli alla libera circolazione dell'energia, garantendo:
- a) il rispetto delle disposizioni nazionali inerenti la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, la tutela dell'incolumità e della salute pubblica, la protezione delle risorse ambientali e degli ecosistemi;
 - b) l'adeguamento dell'ordinamento regionale ai principi fondamentali della legislazione statale e agli obblighi derivanti dall'emanazione di atti normativi comunitari e, per quanto di competenza, all'attuazione degli stessi;
 - c) il rafforzamento degli strumenti di integrazione delle politiche pubbliche aventi incidenza sulla materia energia, compresi i piani d'area, al fine di offrire ai cittadini servizi ed interventi organicamente coordinati ed efficienti;
 - d) l'accesso a procedure semplificate, trasparenti e non discriminatorie per il rilascio di autorizzazioni o per la concessione di contributi, agevolazioni e benefici ai sensi della

presente legge, secondo i principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni;

e) la trasparenza e la proporzionalità degli obblighi di servizio pubblico riferiti alle attività energetiche esercitate in regime di concessione o di libero mercato.

5. abrogato.

Art. 2

Funzioni della Regione

1. La Regione esercita le funzioni concernenti:

- a) l'approvazione e l'attuazione del Piano energetico regionale (PER) di cui agli articoli 8 e 9, nonché il suo periodico aggiornamento sulla base dei risultati ottenuti;
- b) l'approvazione di programmi e di progetti di interesse regionale, nonché la definizione di politiche energetiche relative al settore industriale;
- c) la promozione dei programmi e progetti di competenza degli enti locali, di cui agli articoli 3 e 4;
- d) la promozione di attività di ricerca applicata, nonché di attività sperimentali e dimostrative, anche attraverso specifiche convenzioni con enti e istituti di ricerca;
- e) lo sviluppo e la qualificazione di servizi energetici di interesse regionale;
- f) la promozione di forme associative e consortili, anche riferite alle pubbliche amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), che possano ottenere la qualificazione di clienti idonei del mercato elettrico e del gas naturale ai sensi delle disposizioni vigenti;
- g) la promozione della ricerca delle risorse energetiche nel territorio regionale;
- h) la concessione dei contributi previsti dall'articolo 4, comma 5, e dall' articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144);



- i) la determinazione delle tariffe e dei canoni relativi ai permessi di ricerca e alle concessioni di coltivazione delle risorse geotermiche di cui all'articolo 34, commi 4 e 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), entro i limiti fissati ai sensi dell'articolo 33, comma 1, lettera i), del medesimo decreto;
- j) abrogata.
- k) il rilascio dell'intesa di cui alla legge 9 aprile 2002, n. 55 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, recante misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale), in conformità agli indirizzi di cui al comma 3;
- l) l'adozione di atti di indirizzo e coordinamento dei compiti attribuiti agli enti locali ai sensi della presente legge;
- m) l'esercizio del potere sostitutivo sugli enti locali, in caso di persistente inattività degli stessi nell'esercizio delle funzioni ad essi attribuite, con le modalità e nel rispetto dei termini previsti dall' articolo 30 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione Europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università);
- n) l'individuazione delle utenze di interesse pubblico per le quali prevedere misure volte a migliorare la sicurezza e la continuità degli approvvigionamenti, in condizioni normali e non di funzionamento, dei tradizionali sistemi di fornitura, anche sulla base di accordi con le imprese del settore;
- o) l'adozione di indirizzi di sviluppo delle reti di distribuzione di energia e di misure a sostegno della sicurezza degli approvvigionamenti per le aree e gli utenti disagiati;
- p) le intese e le iniziative di raccordo con lo Stato e le altre Regioni per lo sviluppo di attività e servizi che interessano il territorio di più Regioni, nonché per l'adozione di provvedimenti in grado di concorrere allo sviluppo sostenibile del sistema energetico regionale;
- q) tutte le funzioni amministrative in materia di energia non attribuite allo Stato e agli enti locali.

2. In materia di risparmio energetico e uso razionale dell'energia, nonché di fonti rinnovabili e assimilate, la Regione esercita le funzioni ed i compiti concernenti:



- a) la concessione di contributi per la progettazione, la realizzazione e il monitoraggio di impianti e sistemi con caratteristiche innovative per aspetti tecnici, gestionali o organizzativi, che utilizzino fonti rinnovabili o assimilate di energia ovvero sistemi a basso consumo specifico di energia e ridotto impatto ambientale, l'adozione di misure di risparmio energetico e di efficienza energetica anche di tipo innovativo presso gli edifici pubblici e gli impianti produttivi;
- b) il coordinamento dei compiti attribuiti agli enti locali per l'attuazione del titolo II della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia);
- c) la promozione di attività di informazione e orientamento riguardo alle tecnologie e ai sistemi operativi e gestionali per ridurre i consumi di energia e migliorare le condizioni di compatibilità ambientale dell'utilizzo dell'energia a parità di servizio reso;
- d) l'indirizzo e il coordinamento dei programmi di formazione degli operatori pubblici e privati nel campo della progettazione, installazione, esercizio e controllo degli impianti energetici anche ai fini del rilascio dell'abilitazione alla conduzione degli impianti termici di cui all'articolo 123 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale);
- e) l'adozione di indirizzi programmatici, compresa la fissazione di specifici obiettivi di uso razionale dell'energia e valorizzazione delle fonti rinnovabili e assimilate e l'individuazione di aree territoriali, settori e tipologie prioritarie di intervento, nel cui rispetto operano le imprese dei servizi di distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale, in conformità alle disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), nonché dell'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo n. 164 del 2000;
- f) l'attuazione delle direttive dell'Unione europea di cui al successivo titolo IV, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla normativa nazionale;
- g) la predisposizione, nell'ambito delle proprie competenze, di linee guida e standard

prestazionali per la progettazione di edifici e impianti di produzione, distribuzione e uso dell'energia, tenuto conto dei requisiti minimi di rendimento energetico e delle norme tecniche nazionali.

3. La Giunta regionale, previo parere delle Commissioni consiliari competenti, definisce, in coerenza con gli obiettivi del PER di cui all'articolo 8, gli indirizzi di sviluppo del sistema elettrico regionale volti a garantire, anche nel medio termine, il raggiungimento ed il mantenimento di condizioni di sicurezza, continuità ed economicità degli approvvigionamenti in quantità commisurata al fabbisogno interno. La Giunta regionale, nel predisporre tali indirizzi, tiene conto dei dati inerenti la domanda, le potenzialità del risparmio e di aumento dell'efficienza del sistema, i flussi di energia, lo sviluppo della rete nazionale e l'evoluzione della potenza richiesta che il Gestore della rete di trasmissione nazionale, di cui all' articolo 3 del decreto legislativo n. 79 del 1999, provvede a trasmettere alla Regione in attuazione di apposito protocollo d'intesa promosso dalla Regione medesima.

4. La Regione inoltre:

- a) promuove ed organizza lo sviluppo dei titoli di efficienza energetica (certificati bianchi) e di valorizzazione delle fonti rinnovabili (certificati verdi) riferiti ai progetti energetici localizzati sul territorio regionale;
- b) applica i tetti alle emissioni di gas ad effetto serra del sistema energetico regionale, d'intesa con il ministero competente, in conformità alla direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio;
- c) promuove la partecipazione del sistema produttivo regionale allo sviluppo di progetti di intervento volti alla riduzione delle emissioni gas serra in adesione ai meccanismi di flessibilità previsti dal protocollo di Kyoto.

Art. 3 – Art. 22 (omissis)

Art. 23

Qualificazione degli operatori

1. Nell'ambito delle proprie competenze, e coerentemente con le disposizioni nazionali in

materia di cui al comma 1 ter dell'articolo 4 ter del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia, e della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia), la Regione promuove la qualificazione degli operatori che provvedono all'installazione degli elementi edilizi e dei sistemi tecnici per l'edilizia, tenendo conto della necessità di garantire la loro adeguata competenza e il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, considerando tra l'altro il livello di formazione professionale conseguito anche attraverso corsi specialistici e certificazioni. I piani ed i programmi di cui all'articolo 9 definiscono le modalità attraverso cui l'ammissibilità degli interventi ivi previsti è subordinata al possesso dei requisiti prescritti da parte dell'operatore che installa tali sistemi.

TITOLO IV

ATTUAZIONE DI DIRETTIVE COMUNITARIE

Capo I

Attuazione della direttiva 2009/28/CE del 23 aprile 2009 relativa alla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili

Art. 24

Attuazione della direttiva 2009/28/CE

1. In attuazione della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, e nel rispetto delle disposizioni di cui alla normativa statale di recepimento, il piano triennale di attuazione del Piano energetico regionale di cui all'articolo 9 promuove la realizzazione di impianti di produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili che devono coprire una quota parte del consumo finale lordo di energia della regione, articolata in obiettivi annuali. Detta

quota parte è definita in coerenza con il quadro normativo nazionale di riferimento e con i relativi strumenti di programmazione, i cui obiettivi sono assunti come minimi, nonché con le prescrizioni contenute nel piano di qualità dell'aria previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 (Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa).

2. Il piano triennale di attuazione del PER di cui all'articolo 9 promuove altresì l'efficienza ed il risparmio energetici, anche attraverso gli strumenti di cui all'articolo 25 novies.

Art. 24 bis

Atti di indirizzo per le procedure autorizzative

1. La Regione assicura che le procedure autorizzative relative alla realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili siano proporzionate ed orientate alla massima semplificazione possibile, tenuto conto delle specificità di ogni singola tecnologia, anche attraverso atti di coordinamento tecnico ai sensi dell'articolo 37, comma 4, lettera d) del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), adottati con le modalità e gli effetti dell'articolo 12 della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia), per favorire l'omogenea applicazione delle disposizioni da parte degli Enti locali, nel rispetto dei principi di autonomia e sussidiarietà.

Art. 24 ter

Incentivi e requisiti prestazionali per l'energia rinnovabile

1. La Giunta, nell'ambito dei propri programmi, definisce i sistemi di incentivazione degli investimenti privati e pubblici al fine di garantire i più elevati livelli di risparmio energetico e la massima efficienza degli impianti.

2. I requisiti minimi di copertura dei consumi energetici degli edifici mediante energia da fonti rinnovabili prodotta da impianti in essi installati, in relazione alla tipologia di edificio e di intervento edilizio, sono definiti con atto di coordinamento tecnico adottato con le modalità

e gli effetti dell'articolo 12 della legge regionale n. 15 del 2013.

3. Il medesimo atto di coordinamento tecnico definisce altresì le condizioni in base alle quali gli obblighi di rispetto dei requisiti di cui al comma 2 possono essere soddisfatti mediante soluzioni alternative, che garantiscano analoghi risultati sul bilancio energetico regionale, ivi compresa la partecipazione in impianti collettivi.

Art. 24 quater

Intese con altre Regioni, enti territoriali interni a Stati membri dell'Unione europea o accordi con tali Stati

1. La Regione promuove, nell'ambito dei propri programmi, la cooperazione con altre Regioni per la realizzazione di progetti comuni per la produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili.
2. La Regione conclude, nel rispetto della normativa dello Stato, intese con altre Regioni, con enti territoriali interni a Stati membri dell'Unione europea o accordi con Stati membri dell'Unione europea per il trasferimento statistico di una determinata quantità di energia da fonti rinnovabili, a fronte della verifica dei risultati delle azioni di cui all'articolo 24, comma 1 e previo esperimento delle procedure previste dall'articolo 6 della direttiva 2009/28/CE. Le intese o gli accordi sono approvati nel rispetto dell'articolo 37 del decreto legislativo n. 28 del 2011 e nel rispetto delle procedure di cui agli articoli 16, 17, 18, 19, 20 e 21 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 16 (Norme sulla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione del diritto comunitario, sulle attività di rilievo internazionale della Regione sui suoi rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 dello Statuto regionale).

Art. 24 quinquies

Installatori di impianti

1. La Giunta regionale disciplina le modalità di formazione per gli installatori di impianti alimentati da fonti rinnovabili e di rilascio dei relativi attestati, ai sensi della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per

ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro) e nel rispetto delle indicazioni di cui all'allegato 4 del decreto legislativo n. 28 del 2011.

Capo II

Attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE e della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica.

Art. 25

Requisiti di prestazione energetica degli edifici

1. In attuazione della direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 e in conformità ai principi indicati dalla legislazione dello Stato, con atto di coordinamento tecnico adottato con le modalità e gli effetti dell'articolo 12 della legge regionale n. 15 del 2013, al fine di migliorare le prestazioni energetiche degli edifici, favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici nonché di promuovere la diffusione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici sono stabiliti i requisiti minimi di prestazione energetica per la progettazione e realizzazione di:

- a) edifici di nuova costruzione;
- b) edifici esistenti sottoposti a intervento edilizio, ivi compresa l'installazione di nuovi impianti;
- c) elementi edilizi o sistemi tecnici per l'edilizia rinnovati o sostituiti.

2. L'atto di coordinamento di cui al comma 1, tenendo conto e nel rispetto dei criteri previsti dalla Direttiva comunitaria e dei provvedimenti nazionali in materia, definisce le modalità per garantire:

- a) l'applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche e l'utilizzo delle fonti rinnovabili negli edifici;
- b) l'applicazione di prescrizioni e requisiti minimi di prestazione agli edifici ed unità immobiliari, ivi compresa la quota di consumi da coprire mediante utilizzo di energia da fonti rinnovabili, che devono essere rispettati per le diverse tipologie di intervento edilizio, nonché



la relativa gradualità di applicazione ed i casi di esclusione di cui all'articolo 25 octies bis, tenendo conto in particolare:

- 1) delle condizioni climatiche e territoriali esterne, della destinazione d'uso e delle caratteristiche ed età degli edifici;
 - 2) della valutazione dello stato dell'arte, dei criteri generali tecnico-costruttivi e delle norme tecniche essenziali nazionali, anche al fine di promuovere l'innovazione e la diffusione di sistemi impiantistici e costruttivi che consentano di ridurre l'impatto ambientale degli edifici, nella fase di costruzione, di gestione e di smantellamento;
 - 3) della valutazione tecnico-economica di convenienza, fondata sull'analisi costi-benefici del ciclo di vita economico degli edifici;
 - 4) della determinazione delle condizioni in relazione alle quali prevedere l'impiego di impianti centralizzati per gli edifici di nuova costruzione e il mantenimento di tali impianti per edifici esistenti che ne sono dotati;
 - 5) della previsione dell'obbligo di installazione di sistemi di controllo attivo ed automazione dei sistemi edilizi ed impiantistici, ivi compresi i sistemi per la termoregolazione degli ambienti e per la contabilizzazione autonoma dell'energia termica per gli impianti termici centralizzati di climatizzazione invernale o estiva al servizio di più unità immobiliari, anche se già esistenti;
 - 6) della previsione dell'obbligo di dotare entro il 1° gennaio 2025, ove tecnicamente ed economicamente fattibile, gli edifici non residenziali, dotati di impianti termici con potenza nominale superiore a 290 kW, di sistemi di automazione e controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 4, e all'articolo 15, paragrafo 4, della direttiva 2010/31/UE e successive modificazioni;
 - 7) le caratteristiche degli edifici a energia quasi zero, nonché il termine entro il quale prevedere l'obbligo che gli edifici di nuova realizzazione abbiano tali caratteristiche, differenziando quello per gli edifici occupati da pubbliche amministrazioni e di proprietà di queste ultime, ivi compresi gli edifici scolastici, e quello per tutti gli altri edifici;
- c) l'integrazione delle tecnologie per la ricarica dei veicoli elettrici negli edifici di nuova costruzione, negli edifici sottoposti a ristrutturazione importante e negli edifici non

residenziali dotati di più di venti posti auto, nonché i casi di eventuale esclusione.

3. L'atto di coordinamento di cui al comma 1 definisce inoltre:

- a) le modalità con cui sono raccolti i dati relativi ai punti di ricarica installati, con particolare riferimento a quelli accessibili al pubblico, al fine di favorirne e promuoverne l'utilizzo da parte della collettività, anche sfruttando la Piattaforma unica nazionale (PUN) di cui all'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 (Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi);
- b) le misure volte a favorire la semplificazione dell'installazione di punti di ricarica negli edifici residenziali e non residenziali nuovi ed esistenti;
- c) le misure per la promozione della mobilità dolce e verde e la pianificazione urbana.

4. L'atto di coordinamento tecnico definisce altresì il modello e i contenuti minimi della relazione tecnica e dell'attestato di qualificazione energetica, nonché le relative procedure di redazione, tenendo conto delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 15 del 2013. L'attestato di qualificazione energetica è predisposto anche al fine di semplificare il processo di rilascio dell'attestato di prestazione energetica di cui al successivo articolo 25 ter. A tale fine, l'attestato di qualificazione energetica comprende anche l'indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche e la classe di appartenenza dell'edificio, o dell'unità immobiliare, in relazione al sistema di certificazione energetica in vigore, nonché i possibili passaggi di classe a seguito dell'eventuale realizzazione degli interventi stessi. L'estensore provvede ad evidenziare opportunamente sul frontespizio del documento che il medesimo non costituisce attestato di prestazione energetica dell'edificio nonché, nel sottoscriverlo, qual è o è stato il suo ruolo con riferimento all'edificio medesimo.

Art. 25 bis

Adempimenti per il rispetto dei requisiti di prestazione

1. L'atto di coordinamento tecnico di cui all'articolo 25, comma 1, stabilisce, in funzione delle diverse tipologie di lavori, gli adempimenti richiesti per garantire il rispetto dei requisiti minimi di prestazione energetica.



Art. 25 ter

Sistema di certificazione della prestazione energetica degli edifici

1. Con deliberazione della Giunta regionale è istituito un sistema di certificazione della prestazione energetica degli edifici e delle singole unità immobiliari, che comprende:
 - a) un sistema di accreditamento degli esperti e degli organismi a cui affidare le relative attività, che tenga conto dei requisiti professionali e dei criteri necessari per assicurarne la qualificazione e l'indipendenza;
 - b) un sistema informativo per la registrazione obbligatoria degli attestati di prestazione energetica emessi;
 - c) un sistema di verifica della conformità degli attestati di prestazione emessi.
2. è istituito l'organismo regionale di accreditamento, cui vengono affidate le funzioni necessarie ad assicurare il pieno ed efficace funzionamento del sistema di certificazione della prestazione energetica degli edifici di cui al comma 1, ivi comprese le attività di verifica di cui al comma 1, e comma 1 bis lettera c): in tale ambito, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 25 quindicies, comma 1, l'organismo regionale di accreditamento svolge le funzioni di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 21 del 1984.
- 2 bis. Gli accertamenti di cui al comma 2 vengono effettuati da ispettori qualificati e indipendenti, incaricati dall'organismo di accreditamento, scelti anche all'esterno della propria struttura organizzativa, ai quali viene attribuita la funzione di agente accertatore. Gli agenti devono essere forniti di apposito documento di riconoscimento che ne attesti l'abilitazione all'espletamento dei compiti loro attribuiti.
3. La deliberazione di cui al comma 1 stabilisce le modalità di funzionamento dell'organismo di accreditamento e prevede le procedure per il rilascio degli attestati di prestazione energetica, coerentemente alle indicazioni della direttiva 2010/31/UE e nel rispetto degli indirizzi della normativa nazionale di recepimento.
4. La deliberazione di cui al comma 1 definisce:
 - a) le modalità di gestione del sistema di accreditamento degli organismi e dei soggetti cui affidare le attività di certificazione energetica degli edifici, tenendo conto dei requisiti di competenza ed indipendenza fissati a livello nazionale e delle norme europee in materia di



libera circolazione dei servizi;

a bis) i casi nei quali deve essere prodotto un Attestato di Prestazione Energetica e le condizioni per il suo utilizzo, i casi di esclusione di cui all'articolo 25 novies, nonché il ruolo e le responsabilità dei diversi operatori coinvolti, anche al fine dell'irrogazione delle sanzioni previste nel caso di inadempienza;

b) le caratteristiche del sistema informativo relativo alla qualità energetica degli edifici, comprendente gli attestati di prestazione energetica emessi, con obbligo di registrazione degli stessi anche ai fini della relativa validità; a tal fine, la trasmissione dei relativi dati da parte degli organismi e dei soggetti di cui alla lettera a) avviene per via telematica ed in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio;

c) il coordinamento del sistema informativo sulla qualità energetica degli edifici con quello relativo alle attività di controllo e ispezione degli impianti termici di cui all'articolo 25 quater, comma 2, lettera e);

d) le modalità per la realizzazione delle attività di verifica della conformità degli attestati di prestazione energetica da parte dell'organismo di accreditamento di cui al comma 2, nonché i criteri da adottare per garantire la qualifica e l'indipendenza degli ispettori di cui al comma 2 bis. Il sistema di verifica è organizzato sulla base di programmi annuali predisposti dall'organismo di accreditamento tenendo conto dei criteri di cui all'allegato II della direttiva 2010/31/UE e nel rispetto degli indirizzi nazionali in materia. I programmi annuali di controllo sono approvati dalla competente direzione generale, e devono riportare:

1) il numero e la tipologia delle verifiche di cui è prevista la realizzazione, nonché le relative procedure;

2) le risorse organizzative e gestionali impiegate dall'organismo regionale di accreditamento per la realizzazione del programma e i relativi costi;

3) i risultati delle attività realizzate nell'ambito del precedente programma annuale e i relativi costi sostenuti;

e) la procedura attraverso la quale determinare la prestazione energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare ai fini della sua attestazione, ivi compresi i metodi, anche semplificati, utilizzabili, nonché il relativo sistema di classificazione, nel rispetto dei limiti che la normativa

nazionale stabilisce per la definizione delle metodologie di calcolo.

4 bis. Le attività di controllo sono realizzate nel rispetto del principio di equa ripartizione su tutti gli utenti interessati al servizio del relativo costo per la realizzazione delle verifiche; le attività di verifica possono essere realizzate anche su richiesta del proprietario, dell'acquirente o del conduttore dell'immobile e, in tal caso, i relativi costi sono posti a carico dei richiedenti.

5. La Giunta regionale individua l'organismo regionale di accreditamento cui affidare le funzioni di gestione del sistema di certificazione energetica previste al comma 4, lettere a), b) e c); tale organismo può essere individuato anche all'esterno dell'organizzazione regionale.

6. La Giunta regionale promuove programmi per la qualificazione e aggiornamento professionale dei soggetti di cui al comma 1, lettera a).

7. Per la copertura dei costi necessari alla realizzazione dei programmi di verifica di conformità di cui al comma 4, lettera d), i soggetti certificatori accreditati sono tenuti a corrispondere un contributo per ciascun attestato di certificazione energetica registrato nel sistema di cui al comma 4, lettera b). I contributi sono versati direttamente all'organismo regionale di accreditamento, il quale provvederà a rendicontare semestralmente alla Regione il numero di certificazioni energetiche rilasciate e l'ammontare complessivo dei contributi incassati e dei costi sostenuti nel periodo di competenza. I contributi acquisiti dall'organismo di accreditamento verranno riutilizzati dallo stesso per lo svolgimento delle attività di verifica di conformità di cui al comma 4, lettera d), dei soggetti certificatori accreditati. La Regione, sulla base di quanto percepito dall'organismo regionale di accreditamento, provvederà a riparametrare il contributo annuale, quantificato nel programma annuale di controllo, a favore dell'organismo di accreditamento per lo svolgimento delle funzioni necessarie ad assicurare il funzionamento del sistema di certificazione della prestazione energetica degli edifici di cui al comma 1.

8. La Giunta regionale definisce il modello e i contenuti dell'attestato di prestazione energetica, nel rispetto dei limiti derivanti dalla normativa nazionale.



Art. 25 quater

Regime di esercizio e manutenzione degli impianti termici

1. In conformità alla normativa statale in materia di esercizio e manutenzione degli impianti termici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192), con regolamento regionale è istituito:

- a) un regime obbligatorio di rispetto di condizioni relative all'esercizio, alla manutenzione ed al controllo funzionale e di efficienza energetica degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici;
- b) un sistema di verifica periodica degli impianti di cui alla lettera a), basato su attività di accertamento ed ispezione, al fine di garantire per gli impianti stessi un'adeguata efficienza energetica e la riduzione delle emissioni inquinanti, la conformità alle norme vigenti e il rispetto delle prescrizioni e degli obblighi stabiliti. Gli accertamenti sono svolti attraverso verifiche di tipo documentale sulle risultanze delle attività di controllo di efficienza energetica di cui alla lettera a), mentre l'ispezione deve prevedere la verifica diretta eseguita sul campo;
- c) un sistema di accreditamento degli esperti e degli organismi a cui affidare le attività di accertamento ed ispezione, che tenga conto dei requisiti professionali e dei criteri necessari per assicurarne la qualificazione e l'indipendenza;
- d) un sistema informativo condiviso con gli enti competenti per la gestione coordinata dei rapporti tecnici di controllo ed ispezione, denominato catasto regionale degli impianti termici Emilia-Romagna (CRITER).

2. Il regolamento di cui al comma 1 provvede a:

- a) definire le competenze e le responsabilità del responsabile dell'impianto, o del terzo da questi eventualmente designato, ivi compresi i limiti per il ricorso alla delega e le condizioni necessarie per l'assunzione della funzione;
- b) definire le modalità per garantire il corretto esercizio degli impianti termici, ivi compresa



la loro periodica manutenzione e controllo, di cui all'articolo 25 quinquies, e per lo svolgimento delle attività di accertamento e ispezione di cui all'articolo 25 sexies, definendo anche la documentazione relativa alle attività;

c) definire le modalità attraverso cui procedere all'individuazione dei soggetti cui affidare le attività di accertamento e ispezione di cui all'articolo 25 sexies, garantendone, nel rispetto dei requisiti fissati a livello nazionale e delle norme dell'Unione europea in materia di libera circolazione dei servizi, la qualificazione e l'accreditamento;

d) regolamentare le modalità di realizzazione di programmi di verifica annuale della conformità dei rapporti di ispezione emessi, nonché dei rapporti di controllo dell'efficienza energetica con medesima valenza ai sensi dell'articolo 25 sexies;

e) definire le modalità di implementazione di un sistema informativo regionale relativo agli impianti termici, denominato CRITER, con riferimento al censimento degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, e allo svolgimento dei compiti di controllo, accertamento e ispezione periodica, specificando altresì obblighi e modalità per la registrazione della relativa documentazione. Al fine di consentire un agevole utilizzo di CRITER in funzione delle diverse competenze, esso dovrà avere le necessarie caratteristiche di interoperabilità ed articolazione ai diversi livelli territoriali, ed essere coordinato con il sistema informativo relativo alla qualità energetica degli edifici di cui all'articolo 25 ter, comma 1, lettera b);

f) definire i provvedimenti che il responsabile dell'impianto, o il terzo da questi eventualmente designato, deve assumere nel caso che le attività di controllo diano evidenza del mancato soddisfacimento dei requisiti minimi di efficienza energetica o della non conformità alle norme vigenti nonché alle prescrizioni e agli obblighi stabiliti;

g) le condizioni e le tipologie di impianto per le quali l'accertamento eseguito sul rapporto di controllo tecnico di cui all'articolo 25 quinquies, comma 2, tiene luogo a tutti gli effetti dell'ispezione dell'impianto.

3. In particolare, ai fini di cui al comma 2, lettera b), sono determinati, in rapporto alle caratteristiche degli impianti termici e tenendo conto della normativa tecnica in materia:

a) i limiti di esercizio da rispettare nel funzionamento degli impianti termici per la

climatizzazione invernale ed estiva, ivi compresi i periodi di attivazione ed i valori di riferimento della temperatura dei locali climatizzati;

b) i requisiti ed i livelli minimi di efficienza energetica degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva, con riferimento alle diverse tecnologie di generazione;

c) la frequenza e le modalità di effettuazione degli interventi di manutenzione e controllo funzionale, nonché dei controlli obbligatori di efficienza energetica, articolati in base alla tipologia ed alla potenza degli impianti termici;

d) i criteri, la frequenza e le modalità di esecuzione delle attività di accertamento ed ispezione, prevedendo per queste ultime modalità semplificate per gli impianti di minor potenza.

4. Le ispezioni di cui al comma 3, lettera d), possono essere richieste anche dal responsabile dell'impianto o dal terzo da questi eventualmente designato e, in tal caso, le relative spese sono a carico del richiedente.

5. La Giunta regionale definisce il modello e i contenuti minimi del libretto di impianto, del rapporto di controllo tecnico di efficienza energetica e del rapporto di ispezione, nonché le modalità attraverso le quali tali documenti vengono rilasciati, consegnati al responsabile di impianto e registrati nel sistema informativo di cui al comma 2, lettera e).

6. È istituito l'organismo regionale di accreditamento ed ispezione, cui vengono affidate le funzioni necessarie ad assicurare lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, lettere b), c) e d). Con il regolamento di cui al comma 1 la Regione individua l'organismo regionale di accreditamento ed ispezione e ne stabilisce le modalità di funzionamento.

Art. 25 quinquies

Conduzione, manutenzione e controllo degli impianti termici

1. Al fine di garantire il contenimento dei consumi energetici e la riduzione delle emissioni inquinanti, il regolamento regionale di cui all'articolo 25 quater stabilisce le condizioni nel rispetto delle quali il proprietario, il conduttore, l'amministratore di condominio o per essi un terzo che se ne assume la responsabilità, ottempera all'obbligo di registrazione dell'impianto in CRITER, mantiene in esercizio gli impianti termici per la climatizzazione invernale ed



estiva e provvede affinché siano eseguite da parte di ditte abilitate ai sensi di legge le periodiche operazioni di manutenzione e controllo funzionale e di efficienza energetica, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 2.

2. L'operatore incaricato del controllo funzionale e di efficienza energetica, nonché della manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva esegue dette attività a regola d'arte e nel rispetto delle disposizioni stabilite nel regolamento di cui all'articolo 25 quater; in particolare, in occasione dei controlli obbligatori di efficienza energetica, deve essere redatto e sottoscritto un rapporto di controllo tecnico, che deve essere:

- a) consegnato al soggetto di cui al comma 1, che ne sottoscrive copia per ricevuta e presa visione;
- b) fatto oggetto di registrazione obbligatoria nel CRITER; a tal fine, la trasmissione dei relativi dati da parte della ditta installatrice o manutentrice avviene per via telematica.

3. In coerenza con quanto previsto dalla legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni) e in conformità a quanto disposto dalla parte V, titolo II, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), le funzioni relative al rilascio del patentino di abilitazione alla conduzione degli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore a 0,232 MW sono esercitate dalla Regione mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia. Il termine del procedimento per il rilascio del patentino è di trenta giorni dalla presentazione della domanda.

4. Ai sensi dell'articolo 287 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 3, è istituito il registro regionale dei soggetti abilitati alla conduzione degli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore a 0,232 MW.

5. La Giunta regionale definisce:

- a) le modalità di formazione professionale per l'accesso all'abilitazione di cui al comma 3;
- b) il modello e i contenuti del patentino di abilitazione di cui al comma 3;
- c) le modalità di compilazione, tenuta e aggiornamento del registro di cui al comma 4, che è tenuto presso l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia e, in copia,



presso le altre autorità individuate dalla legge;

d) il procedimento per il rilascio del patentino di cui al comma 3.

6. Per quanto non previsto ai commi 3, 4 e 5 si applica la disciplina dettata dalla parte V, titolo II, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Art. 25 sexies

Accertamenti e ispezioni

1. In un quadro di azioni che promuova la tutela degli interessi degli utenti e dei consumatori, ivi comprese informazione, sensibilizzazione e assistenza all'utenza, al fine di assicurare l'esercizio uniforme sul territorio delle funzioni di verifica dell'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva, l'organismo regionale di accreditamento ed ispezione di cui all'articolo 25 quater provvede alla realizzazione degli accertamenti e ispezioni sugli impianti termici, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 74 del 2013.

2. Il regolamento di cui all'articolo 25 quater definisce le modalità per la realizzazione delle attività di cui al comma 1. Il sistema di accertamento ed ispezione è organizzato sulla base di programmi annuali predisposti dall'organismo regionale di accreditamento ed ispezione, sottoposti all'approvazione della competente direzione generale, che devono riportare:

- a) il numero e la tipologia dei controlli di cui è prevista la realizzazione, sia per gli impianti già registrati in CRITER, sia per gli impianti per i quali non si è provveduto a tale adempimento;
- b) le risorse organizzative e gestionali impiegate dall'organismo regionale di accreditamento ed ispezione per la realizzazione del programma e i relativi costi;
- c) i risultati delle attività realizzate nell'ambito del precedente programma annuale e i relativi costi sostenuti.

3. L'esecuzione delle attività di accertamento ed ispezione viene affidata all'organismo regionale di accreditamento ed ispezione di cui all'articolo 25 quater, che svolge in tale ambito le funzioni di cui all'articolo 6 della legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina

dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale) ai fini dell'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 25 quindicies, commi 2, 3 e 4.

4. Le attività di cui al comma 2 vengono effettuate da ispettori qualificati e indipendenti, incaricati dall'organismo regionale di accreditamento ed ispezione di cui all'articolo 25 quater, scelti anche all'esterno della propria struttura organizzativa, ai quali viene attribuita la funzione di agente accertatore. Gli agenti devono essere forniti di apposito documento di riconoscimento che ne attesti l'abilitazione all'espletamento dei compiti loro attribuiti.

Art. 25 septies

Misure di sostegno

1. I Comuni nelle aggregazioni di cui alla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza) provvedono alla realizzazione delle attività di informazione, sensibilizzazione e assistenza all'utenza in materia di conduzione, manutenzione e controlli degli impianti termici, sulla base di specifici programmi approvati dalla Regione.

2. La Regione promuove la realizzazione di programmi per la qualificazione e formazione professionale dei soggetti cui affidare le attività di accertamento ed ispezione di cui all'articolo 25 sexies.

3. Per la copertura dei costi necessari per l'adeguamento e la gestione del catasto degli impianti termici, per le iniziative di informazione e sensibilizzazione nonché per gli accertamenti e le ispezioni sugli impianti stessi, è prevista la corresponsione di un contributo da parte dei responsabili degli impianti, articolato in base alla potenza degli impianti stessi, secondo modalità uniformi su tutto il territorio regionale. L'entità del contributo e le modalità di applicazione e gestione sono stabilite dal regolamento di cui all'articolo 25 quater, con il quale vengono altresì definite le tariffe e disciplinate le modalità di versamento delle somme derivanti da eventuali attività di ispezione sugli impianti termici richieste da terzi.

3 bis. I contributi di cui al comma 3 sono corrisposti all'effettuazione dei controlli obbligatori di efficienza energetica di cui all'articolo 25 quater, comma 3, lettera c), ed introitati

dall'organismo di accreditamento ed ispezione il quale provvederà a rendicontare annualmente alla Regione l'ammontare complessivo dei contributi incassati e dei costi sostenuti nel periodo di competenza. I contributi acquisiti dall'organismo di accreditamento ed ispezione verranno riutilizzati dallo stesso per lo svolgimento delle attività di verifica di propria competenza. La Regione, sulla base di quanto percepito dall'organismo regionale di accreditamento, provvederà all'eventuale riparametrazione del contributo.

Art. 25 octies

Comunicazione sugli impianti riforniti

1. Per consentire l'implementazione e l'aggiornamento del catasto degli impianti termici, il regolamento regionale di cui all'articolo 25 quater, comma 1, stabilisce le modalità attraverso le quali i distributori di combustibile per gli impianti termici degli edifici comunicano alla Regione, entro il 31 marzo di ogni anno, i dati relativi all'ubicazione, alla titolarità e ai consumi degli impianti riforniti nell'anno precedente, nonché i dati relativi alle forniture annuali di combustibile negli edifici asserviti.
2. La Regione rende disponibili ai Comuni i dati di cui al comma 1 in forma puntuale ed aggregata, garantendo altresì l'interoperabilità dei sistemi informativi di cui all'articolo 25 ter comma 1 lett. b) e di cui all'articolo 25 quater comma 1 lett. d).

Art. 25 octies bis

Esclusioni

1. Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni di cui al capo II le seguenti categorie di edifici:
 - a) gli edifici ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda e dell'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), fatto salvo quanto disposto ai commi 2 e 3;
 - b) gli edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti

utilizzabili;

c) gli edifici rurali non residenziali sprovvisti di impianti di climatizzazione;

d) gli edifici dichiarati inagibili o collabenti;

e) i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati;

f) gli edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d'uso di cui all' articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell' art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10), quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, il cui utilizzo non prevede l'installazione e l'impiego di sistemi tecnici di climatizzazione; resta fermo in ogni caso quanto previsto in materia di integrazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici negli edifici secondo quanto previsto all'articolo 25 comma 2 lett. c);

g) gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose.

2. Per gli edifici di cui al comma 1, lettera a), le disposizioni di cui al capo II si applicano limitatamente alle disposizioni concernenti:

a) l'attestazione della prestazione energetica degli edifici, di cui all'articolo 25 ter;

b) l'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione e le ispezioni degli impianti tecnici, di cui agli articoli 25 quater, 25 quinquies e 25 sexies.

3. Gli edifici di cui al comma 1, lettera a), sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 25 solo nel caso in cui, previo giudizio dell'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004, il rispetto delle prescrizioni implichi un'alterazione sostanziale del loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai profili storici, artistici e paesaggistici.

4. Per gli edifici di cui al comma 1, lettera e), le disposizioni di cui al capo II si applicano limitatamente alle porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili ai fini della valutazione di efficienza energetica e purché non riscaldate utilizzando reflui energetici del processo produttivo.



Capo III

Attuazione della direttiva 2012/27/UE relativa all'efficienza energetica

Art. 25 novies

Finalità

1. In attuazione della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativa all'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE e nel rispetto dei principi indicati dalla normativa statale di recepimento, la Regione, nell'ambito dei programmi attuativi del PER di cui all'articolo 8, definisce l'obiettivo indicativo regionale di efficienza energetica, basato sul consumo di energia primaria o finale, sul risparmio di energia primaria o finale o sull'intensità energetica.
2. Nell'ambito dei medesimi programmi, tenendo conto degli indirizzi e degli strumenti nazionali, oltre che della coerenza con le prescrizioni contenute nel piano di qualità dell'aria previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 155 del 2010, la Regione promuove:
 - a) le strategie individuate per mobilitare investimenti nella ristrutturazione degli edifici pubblici e privati, al fine di aumentarne le prestazioni energetiche;
 - b) la diffusione degli "acquisti verdi" da parte della pubblica amministrazione;
 - c) l'implementazione presso gli enti pubblici e presso le aziende ubicate nel territorio regionale, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese (PMI), di sistemi di gestione dell'energia conformi alle norme tecniche vigenti in materia;
 - d) la diffusione di audit energetici svolti in maniera indipendente da esperti qualificati o accreditati, sostenendo l'attivazione di accordi volontari tra associazioni di soggetti interessati ed organismi qualificati ed accreditati per l'effettuazione di audit energetici;
 - e) lo sviluppo della cogenerazione ad alto rendimento, compresa la microcogenerazione residenziale, e la diffusione di sistemi efficienti per il riscaldamento ed il raffrescamento degli edifici, ed in particolare lo sviluppo di sistemi di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti;
 - f) il ricorso da parte degli enti pubblici ai contratti di rendimento energetico ed agli altri

strumenti finanziari per il risparmio energetico per la realizzazione degli interventi di riqualificazione che prevedono una riduzione dei consumi di energia misurabile e predeterminata;

g) lo sviluppo del sistema dei titoli di efficienza energetica (certificati bianchi);

h) la qualificazione degli operatori dei servizi energetici.

Art. 25 decies

Cogenerazione e reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento

1. Coerentemente alle previsioni nazionali formulate a seguito della valutazione di cui all'articolo 14, comma 1, della direttiva 2012/27/UE, la Regione promuove lo sviluppo del potenziale di cogenerazione ad alto rendimento nonché di sistemi di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti.

2. Nella predisposizione degli strumenti di pianificazione urbana e territoriale di propria competenza i Comuni effettuano una valutazione preliminare della potenziale adozione di sistemi di cogenerazione ad alto rendimento o di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti, i cui vantaggi superino i costi, valutando altresì gli effetti sulla qualità dell'aria sulla base di quanto prescritto nel piano di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 155 del 2010, a seguito della dell'approvazione di appositi atti di indirizzo e coordinamento ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale n. 20 del 2000.

Art. 25 undecies

Certificazione energetica degli immobili pubblici, acquisti ad alta efficienza energetica e riduzione dei consumi

1. La Regione promuove l'effettuazione della diagnosi e della certificazione energetica degli immobili di proprietà delle amministrazioni pubbliche.

2. Le pubbliche amministrazioni, escluse quelle di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera g) della Costituzione, verificano e valutano:

a) nell'ambito delle proprie procedure di acquisto, l'adozione di soluzioni ad alta efficienza energetica, conformemente ai requisiti di cui all'allegato III della direttiva 2012/27/UE e nel

rispetto delle condizioni di coerenza ivi previste;

b) per gli edifici di propria competenza, il ricorso a servizi energetici che prevedano una riduzione dei consumi di energia misurabile e predeterminata, basati sui contratti di rendimento energetico di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE), anche nelle forme dei contratti di partenariato pubblico privato.

Art. 25 duodecies

Obblighi per le grandi imprese

1. Entro il 5 dicembre 2015 le imprese che non rientrano nella definizione di PMI ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive del 18 aprile 2005 (Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese) sono tenute ad effettuare un audit energetico sul processo produttivo e sugli edifici, svolto in maniera indipendente da esperti qualificati o accreditati. Tale obbligo si applica con i limiti e le metodologie previsti dalla normativa nazionale di recepimento.

Art. 25 terdecies

Autorizzazioni alla costruzione, esercizio e ammodernamento di impianti di produzione energetica

1. Nei casi previsti dall'articolo 14, comma 5, della direttiva 2012/27/UE, il rilascio da parte della Regione e degli altri enti competenti delle autorizzazioni alla costruzione, esercizio e ammodernamento di impianti di produzione energetica è subordinato alle valutazioni ivi previste.



Art. 25 quaterdecies

Sistemi di misurazione

1. Qualora il riscaldamento e il raffreddamento o l'acqua calda per un edificio siano forniti da una rete di teleriscaldamento o da una fonte centrale che alimenta una pluralità di edifici, è obbligatoria, entro il 31 dicembre 2016, l'installazione di un contatore individuale di calore o di fornitura di acqua calda.
2. Entro il 31 dicembre 2016 nei condomini e negli edifici polifunzionali riforniti da una fonte di riscaldamento o raffreddamento centrale o da una rete di teleriscaldamento o da una fonte centrale che alimenta una pluralità di edifici, devono essere installati in ciascuna unità immobiliare sistemi individuali di termoregolazione e di contabilizzazione diretta o indiretta. L'atto di coordinamento tecnico di cui all'articolo 25 stabilisce le modalità di assolvimento di tale obbligo, tenendo conto di quanto previsto in materia dalla normativa nazionale.
3. L'operatore incaricato del controllo e della manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva di cui all'articolo 25 quinquies, comma 2, verifica la presenza e la funzionalità dei sistemi di cui al comma 2, inserendo i relativi dati nel rapporto tecnico.

Capo IV

Disposizioni comuni ai capi I, II e III

Art. 25 quindicies

Sanzioni

1. Il soggetto certificatore che rilascia un attestato di prestazione energetica degli edifici senza il rispetto dei criteri e delle metodologie previsti dal regolamento di cui all'articolo 25 ter è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia).
- 1 bis. Nel caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 192 del 2005, la Regione provvede all'irrogazione delle sanzioni ivi previste conformemente alle modalità indicate.



2. Il costruttore o il proprietario che non rispettano gli obblighi di dotazione dell'attestato di prestazione energetica per gli edifici o le unità immobiliari di nuova costruzione o sottoposti a intervento edilizio, ove previsto, con le modalità disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 25 ter sono soggetti alle sanzioni di cui all' articolo 15, comma 7, del decreto legislativo n. 192 del 2005.

2 bis. I soggetti obbligati che non provvedono all'installazione dei sistemi di misurazione di cui all'articolo 25 quaterdecies sono soggetti alle sanzioni di cui all' articolo 16, commi 6, 7 e 8, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE).

3. Il proprietario o il conduttore dell'unità immobiliare, l'amministratore del condominio o l'eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, qualora non provveda alle operazioni di controllo e manutenzione degli impianti di climatizzazione secondo quanto stabilito dal regolamento di cui all'articolo 25 quater, è soggetto alle sanzioni di cui all' articolo 15, comma 5, del decreto legislativo n. 192 del 2005.

4. L'operatore incaricato del controllo e manutenzione, che non provvede a redigere, sottoscrivere e trasmettere il rapporto di controllo tecnico di cui all'articolo 25 quinquies o che omette di segnalare il mancato rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 25 quaterdecies, è soggetto alle sanzioni di cui all' articolo 15, comma 6, del decreto legislativo n. 192 del 2005.

4 bis. I distributori di combustibile per gli impianti termici degli edifici che non osservano l'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 25 octies, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 10.000,00 euro.

5. La Giunta regionale può, anche in via sperimentale, regolare l'applicazione dell'istituto della diffida, di cui all' articolo 7 bis della legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale), per una o più fattispecie previste dal presente articolo.

Art. 26 – Art. 31 (omissis)

5.6.2. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 MARZO 2017, N. 42

REGIONE EMILIA ROMAGNA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 marzo 2017, n. 42

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Emana

Il seguente regolamento:

Regolamento Regionale 3 aprile 2017, n. 1

(Testo coordinato con le modifiche apportate dal R.R. 30 luglio 2018, n. 2 e dal R.R. 28
dicembre 2020, n. 2)

Regolamento regionale di attuazione delle disposizioni in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 25-quater della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 e s.m.

Sommario

Capo I - Finalità, ambito di applicazione e disposizioni generali

Art. 1 - Oggetto e finalità

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Ambito di applicazione

Art. 4 - Catasto regionale degli impianti termici

Art. 5 - Libretto di impianto

Art. 6 - Targatura degli impianti termici



Art. 7 - Organismo regionale di accreditamento ed ispezione

Art. 8 - Tavolo di Confronto e Coordinamento

Capo II - Esercizio, manutenzione e controllo degli impianti termici

Art. 9 - Responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico

Art. 10 - Conduttore degli impianti termici

Art. 11 - Valori massimi della temperatura ambiente

Art. 12 - Limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale

Art. 13 - Termoregolazione e contabilizzazione del calore negli impianti centralizzati

Art. 14 - Controllo funzionale e manutenzione degli impianti termici

Art. 15 - Controllo di efficienza energetica degli impianti termici

Capo III - Verifica dell'efficienza energetica degli impianti - Accertamenti ed ispezioni

Art. 16 - Autorità competenti

Art. 17 - Accertamento

Art. 18 - Programmazione delle ispezioni sugli impianti termici

Art. 19 - Modalità di esecuzione delle ispezioni

Art. 20 - Azioni conseguenti alla ispezione

Art. 21 - Accreditamento dei tecnici ispettori

Capo IV - Altre disposizioni

Art. 22 - Comunicazione sugli impianti riforniti

Art. 23 - Contributo regionale

Art. 24 - Sanzioni

Capo V - Norme transitorie e finali

Art. 25 - Verifica del rendimento dei sottosistemi di generazione

Art. 26 - Iscrizione all'elenco dei soggetti accreditati

Art. 27 - Entrata in vigore

Capo I

Finalità, ambito di applicazione e disposizioni generali

Art. 1

Oggetto e finalità

1. In attuazione dell'articolo 25-quater della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 (Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia) ed in conformità alla normativa statale in materia di esercizio e manutenzione degli impianti termici di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa rendimento energetico nell'edilizia) e al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192), il presente regolamento disciplina:

- a) le condizioni ed i limiti da rispettare nell'esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, e le relative responsabilità;
- b) le modalità e la frequenza di esecuzione degli interventi di manutenzione e controllo funzionale e di efficienza energetica degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, e le relative responsabilità;
- c) il sistema di verifica del rispetto delle prescrizioni di cui alle lettere a) e b), realizzato dalla Regione e basato su attività di accertamento ed ispezione degli impianti stessi, al fine di garantire la loro adeguata efficienza energetica e la riduzione delle emissioni inquinanti, la conformità alle norme vigenti ed il rispetto delle prescrizioni e degli obblighi stabiliti. Gli accertamenti sono svolti attraverso verifiche di tipo documentale sulle risultanze delle attività di controllo di efficienza energetica, mentre l'ispezione deve prevedere la verifica diretta eseguita sul campo;
- d) il sistema di accreditamento dei soggetti a cui affidare le attività di accertamento ed ispezione di cui alla lettera c), che tenga conto dei requisiti professionali e dei criteri

necessari per assicurarne la qualificazione e l'indipendenza;

e) i criteri per la costituzione e la gestione del sistema informativo regionale relativo agli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, denominato catasto regionale degli impianti termici (CRITER), con riferimento al censimento degli impianti stessi, allo svolgimento dei periodici controlli di efficienza energetica e dei relativi risultati, nonché delle attività di accertamento ed ispezione condotte dalla Regione.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni contenute nell'Allegato A, parte integrante del presente regolamento.

Art. 3

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica agli impianti termici, così come definiti nell'Allegato A, presenti sul territorio regionale, inclusi gli impianti di produzione centralizzata di acqua calda sanitaria, fatte salve le eventuali limitazioni puntualmente indicate.

2. Per gli impianti termici civili con potenza termica nominale superiore alla soglia di 0,035 MW, si fa riferimento anche a quanto previsto dalla Parte V, Titolo II, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

3. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento:

- a) gli impianti per la climatizzazione invernale degli ambienti e/o la produzione di acqua calda sanitaria centralizzata composti da uno o più generatori di energia termica la cui somma delle potenze termiche utili sia inferiore a 5 kW;
- b) gli impianti per la climatizzazione invernale degli ambienti e/o la produzione di acqua calda sanitaria centralizzata costituiti esclusivamente da pompe di calore e/o collettori solari termici la cui somma delle potenze termiche utili sia inferiore a 12 kW;
- c) gli impianti per la climatizzazione estiva composti da una o più macchine frigorifere la cui somma delle potenze termiche utili sia inferiore a 12 kW;



d) le cucine economiche, le termocucine e i caminetti aperti di qualsiasi potenza termica.

4. In conformità a quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 192 del 2005 sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento gli impianti termici inseriti in cicli di processo, anche se il calore prodotto è in parte destinato alla climatizzazione dei locali.

5. Gli impianti termici disattivati o mai attivati e quindi posti nella condizione di non poter funzionare, quali ad esempio gli impianti non collegati alla rete di distribuzione dell'energia o a serbatoi di combustibili o comunque privi di approvvigionamento, sono esentati dal rispetto delle presenti disposizioni, fino alla riattivazione o alla prima attivazione degli impianti stessi. È comunque necessario che tale condizione sia fatta oggetto di comunicazione alla Regione da parte del Responsabile di impianto con le modalità previste nell'art. 5 comma 6 del presente regolamento.

Art. 4

Catasto regionale degli impianti termici

1. La Regione Emilia-Romagna istituisce un sistema informativo regionale relativo agli impianti termici, denominato catasto regionale degli impianti termici CRITER, con riferimento al censimento degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, ed allo svolgimento dei compiti di controllo, accertamento ed ispezione periodica.

2. Al fine di consentire un agevole utilizzo del catasto degli impianti termici CRITER in funzione delle diverse competenze, esso presenta le necessarie caratteristiche di interoperabilità ed articolazione ai diversi livelli territoriali, ed è coordinato con il sistema informativo relativo alla qualità energetica degli edifici di cui all'articolo 25-ter, comma 1, lettera b), della legge regionale 26 del 2004.

3. Il catasto degli impianti termici CRITER di cui al comma 1 e le relative funzionalità sono supportate da un apposito applicativo informatico, accessibile in ambiente web in un'area dedicata del portale Energia della Regione Emilia-Romagna. L'accesso al catasto informatizzato CRITER dei diversi soggetti interessati avviene sulla base di una loro

adeguata profilatura, con funzioni differenziate in relazione alla categoria di appartenenza; in particolare, le categorie di utenti interessate sono identificate in:

- a) responsabili di impianto, o terzi responsabili qualora nominati, per il caricamento, la consultazione e l'estrazione dei documenti e dei dati relativi agli impianti di propria competenza, con le modalità specificate nel presente regolamento;
- b) imprese di installazione e manutenzione, per il caricamento, la consultazione e l'estrazione dei documenti e dei dati relativi agli impianti sui quali vengono realizzati gli interventi di installazione, messa in servizio, manutenzione e controllo funzionale e di efficienza energetica;
- c) ispettori incaricati della esecuzione delle attività di accertamento ed ispezione, per il caricamento, la consultazione e l'estrazione dei documenti e dei dati relativi agli impianti sui quali vengono realizzati gli accertamenti e le ispezioni;
- d) enti locali;
- e) distributori di combustibile, per il caricamento dei dati relativi all'ubicazione, alla titolarità e ai consumi degli impianti riforniti.

4. La registrazione degli impianti termici nel catasto regionale CRITER è obbligatoria, e si effettua tramite la trasmissione alla Regione del libretto di impianto di cui all'art. 5, con e le modalità ivi previste. Il catasto impianti termici prevede il rilascio di un codice univoco di riconoscimento, detto targa impianto, da associare ad ogni libretto di impianto registrato, che costituisce il riferimento riportato su tutti i documenti e le comunicazioni relativi all'impianto.

5. Ai fini della costituzione e dell'aggiornamento sistematico del catasto regionale, la trasmissione alla Regione della documentazione inerente gli impianti termici nei casi previsti dal presente Regolamento avviene in forma esclusivamente informatica.

Art. 5

Libretto di impianto

1. Gli impianti termici devono essere muniti un "Libretto di impianto per la climatizzazione", redatto sulla base del modello approvato dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 25-quater,

comma 5 della legge regionale n. 26 del 2004, corredato dal codice di targatura di cui all'articolo 6.

2. Il modello di libretto di impianto è concepito in modo modulare per tenere conto delle diverse possibilità di composizione dell'impianto termico e delle responsabilità dei diversi soggetti tenuti alla sua compilazione ed aggiornamento: è necessario compilare soltanto le schede pertinenti al caso e nel numero necessario a descrivere tutti i componenti dell'impianto termico. Esso sostituisce a tutti gli effetti il "libretto di centrale" ed il "libretto di impianto" fino ad ora utilizzati, che devono essere comunque conservati ed allegati al nuovo libretto di impianto;

3. Il libretto di impianto deve essere aggiornato a seguito della modifica delle indicazioni su di esso riportate (come, a titolo di esempio, la sostituzione o l'inserimento di componenti o apparecchi).

4. I libretti di impianto di cui al comma 1 ed i relativi aggiornamenti devono essere trasmessi alla Regione; la trasmissione avviene per via esclusivamente informatica, mediante registrazione nel catasto regionale CRITER di cui all'articolo 4, presso il quale vengono altresì registrate in forma digitale tutte le successive comunicazioni alla Regione previste dal presente regolamento e inerenti l'impianto medesimo.

5. Il libretto di impianto di cui al comma 1 viene predisposto e trasmesso con le modalità seguenti:

a) per gli impianti di nuova realizzazione, il relativo libretto viene predisposto dalla impresa installatrice all'atto della messa in servizio dell'impianto stesso, entro 30 giorni dall'attivazione dell'impianto;

b) per gli impianti esistenti la predisposizione del relativo libretto viene effettuata dall'impresa manuttrice in occasione del primo intervento utile di controllo dell'impianto, e comunque non oltre il 30 giugno 2020;

c) il responsabile di impianto, o il terzo responsabile se nominato, nell'ambito dei compiti attribuiti dalla legge e specificati all'art. 9 del presente regolamento, è tenuto a richiedere ai soggetti di cui alle lettere a) e b) la registrazione del libretto nel catasto regionale degli impianti termici CRITER entro i termini sopra indicati: a tal fine, il Responsabile dell'impianto



ha l'obbligo di compilare le parti del libretto di sua competenza, o di rendere disponibili al manutentore o all'installatore tutti i relativi dati, come, fra i quali, i consumi, i riferimenti catastali dell'immobile, il punto di riconsegna della fornitura del gas (PDR) (1) o il punto di prelievo della fornitura di energia elettrica (POD) (2) . Il modello di libretto di impianto di cui al comma 1 riporta esplicita indicazione delle parti la cui compilazione è di competenza del Responsabile di Impianto;

d) la registrazione dell'impianto nel catasto regionale degli impianti termici CRITER avviene mediante trasmissione del relativo libretto di impianto in formato digitale, effettuata esclusivamente per via informatica. La registrazione del libretto e la targatura dell'impianto sono effettuati dai soggetti di cui alle lettere a) e b); a tal fine, le imprese di installazione e manutenzione accedono al sistema informativo CRITER ed operano le funzioni ivi previste in relazione alle proprie competenze;

e) al responsabile di impianto viene in ogni caso consegnata una copia cartacea del libretto di impianto, che può essere redatta anche in formato semplificato purché contenente tutte le informazioni inserite nel libretto d'impianto elettronico registrato nel catasto regionale, riportante il codice univoco di targatura di cui all'articolo 6. In caso di trasferimento a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'unità immobiliare i libretti di impianto devono essere consegnati all'avente causa, debitamente aggiornati, con gli eventuali allegati.

6. In ogni caso, il responsabile di impianto o Terzo responsabile può accedere al catasto regionale CRITER per ottenere copia del documento, verificare la corretta trasmissione di documenti da parte degli operatori e per effettuare le modifiche di propria competenza quali:

- a) modifica dei dati relativi al Responsabile di impianto;
- b) nomina o revoca del terzo responsabile;
- c) registrazione consumi, effettuata laddove esista un misuratore dedicato al solo impianto termico;
- d) comunicazione di disattivazione o di riattivazione dell'impianto.

Art. 6

Targatura degli impianti termici

1. Per la costituzione del catasto degli impianti termici CRITER di cui all'articolo 4 è obbligatoria la targatura degli impianti termici; la targatura ha l'obiettivo di identificare ogni impianto in modo univoco attraverso un codice rilasciato dall'applicativo informatico CRITER, da associare al libretto di impianto di cui all'articolo 5. La targatura dell'impianto viene effettuata dagli operatori del settore, contemporaneamente alla registrazione del libretto di impianto di cui all'art. 5. A tal fine, le imprese di installazione e manutenzione accedono al sistema informativo CRITER ed operano le funzioni ivi previste in relazione alle proprie competenze.
2. Il codice univoco di targatura deve essere riportato su tutti i documenti di cui è prevista la trasmissione alla Regione in base alle disposizioni del presente Regolamento.
3. Ad ogni impianto termico registrato nel catasto regionale deve corrispondere un unico codice di targatura; è vietato associare una nuova targa ad impianti già precedentemente targati da altri operatori.
4. Il codice di targatura identifica l'impianto per tutto il tempo in cui viene mantenuto in esercizio. Nei casi di ristrutturazione dell'impianto termico e nei casi di sostituzione del generatore, anche ove sia previsto il cambio di vettore energetico utilizzato, il codice di targatura non deve essere sostituito; occorre procedere alla targatura del nuovo o dei nuovi impianti solo nei casi di trasformazione di un impianto termico centralizzato in più impianti autonomi o viceversa.
5. Nel caso di impianti composti da più generatori che condividono lo stesso sistema di distribuzione, il codice di targatura dell'impianto è unico.

Art. 7

Organismo regionale di accreditamento ed ispezione

1. Ai sensi del comma 6 dell'art. 25-quater della legge regionale n. 26 del 2004, al fine di attuare le disposizioni di cui al presente regolamento, con particolare riferimento alle finalità indicate all'articolo 1 comma 1 lettere c), d) ed e), la Regione individua, anche all'esterno

della propria organizzazione, l'Organismo Regionale di Accreditamento ed Ispezione, cui sono affidate le funzioni necessarie ad assicurare il pieno ed efficace funzionamento del catasto regionale degli impianti termici CRITER e del sistema di verifica periodica dell'efficienza energetica degli impianti termici.

2. All'organismo regionale di accreditamento e di ispezione competono le seguenti funzioni:

- a) implementazione, gestione e aggiornamento del sistema informativo regionale relativo agli impianti termici di cui all'articolo 4, denominato catasto regionale degli impianti termici CRITER, garantendone altresì l'interoperabilità con il sistema di certificazione energetica degli edifici SACE di cui all'articolo 25-ter della legge regionale n. 26 del 2004;
- b) attuazione della procedura di accreditamento e verifica dei requisiti dei soggetti cui affidare le attività di accertamento ed ispezione nell'ambito dei programmi di verifica periodica dell'efficienza energetica degli impianti termici di cui all'articolo 25-sexies della legge regionale 26 del 2004;
- c) gestione del sistema di accreditamento dei soggetti di cui alla lettera b), ivi comprese le attività per il mutuo riconoscimento dei soggetti accreditati da parte delle altre Regioni e Province autonome;
- d) gestione e aggiornamento dell'elenco dei soggetti di cui alla lettera b);
- e) promozione della realizzazione di programmi per la qualificazione e formazione professionale dei soggetti cui affidare le attività di accertamento ed ispezione di cui alla lettera b);
- f) realizzazione dei programmi di verifica periodica dell'efficienza energetica degli impianti termici di cui all'articolo 25-sexies della legge regionale 26 del 2004, anche ai fini della irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 25 del presente regolamento; il sistema di verifica è organizzato sulla base di programmi annuali predisposti dall'Organismo Regionale di Accreditamento ed Ispezione con le modalità di cui all'articolo 18 del presente regolamento.
- g) gestione dei rapporti con i distributori di combustibile per gli impianti termici degli edifici in merito agli obblighi di comunicazione alla Regione dei dati relativi all'ubicazione, alla titolarità e ai consumi degli impianti riforniti nell'anno precedente, nonché i dati relativi alle forniture annuali di combustibile negli edifici asserviti, di cui all'articolo 22;

- h) predisposizione di osservazioni e proposte per l'aggiornamento della normativa regionale nelle materie di cui al presente regolamento;
 - i) coordinamento e gestione della segreteria del "Tavolo di confronto e coordinamento" di cui all'articolo 8.
3. Le funzioni di Organismo di Accreditamento ed Ispezione sono affidate alla Società "in house" ERVET Spa.

Art. 8

Tavolo di Confronto e Coordinamento

1. Al fine di supportare la Regione nella realizzazione delle azioni di cui al presente regolamento, è istituito con determina del Direttore Generale competente un "Tavolo di Confronto e Coordinamento", in cui sono rappresentati gli Enti locali e le associazioni rappresentative dei consumatori e degli operatori del settore.
2. Il Tavolo di Confronto e Coordinamento:
 - a) propone eventuali modifiche e interpretazioni applicative alla disciplina di cui al presente Regolamento;
 - b) verifica le condizioni di svolgimento delle attività di verifica periodica dell'efficienza energetica degli impianti termici effettuate dall'Organismo di Accreditamento ed Ispezione di cui all'articolo 7, proponendo nel caso l'adeguamento e la razionalizzazione dei programmi d'intervento delle strutture operative e la modifica delle clausole contrattuali di affidamento a soggetti esterni dei compiti di controllo;
 - c) propone iniziative per informare la popolazione e gli operatori riguardo al presente atto e per diffondere la conoscenza delle norme in materia di conduzione, controllo e manutenzione degli impianti termici, assicurando il coordinamento delle attività svolte dalla Regione e dagli Enti Locali;
 - d) propone l'aggiornamento dei contributi di cui all'articolo 23;
 - e) promuove iniziative di confronto con le organizzazioni economiche e sociali, ivi compresa la stipula di eventuali accordi e intese.

Capo II

Esercizio, manutenzione e controllo degli impianti termici

Art. 9

Responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico

1. L'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell'impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica sono affidati al Responsabile dell'impianto, come identificato nella definizione riportata nell'Allegato A, che può delegarle ad un terzo. La delega al terzo responsabile non è consentita nel caso di singole unità immobiliari residenziali in cui il sottosistema di generazione non sia installato in locale tecnico esclusivamente dedicato. In tutti i casi in cui nello stesso locale tecnico siano presenti generatori di calore oppure macchine frigorifere al servizio di più impianti termici, può essere delegato un unico terzo responsabile che risponde delle predette attività degli impianti.
2. In caso di impianti non conformi alle disposizioni di legge, la delega di cui al comma 1 non può essere conferita, salvo che nell'atto di delega sia espressamente conferito l'incarico di procedere alla loro messa a norma. Il delegante deve porre in essere ogni atto, fatto o comportamento necessario affinché il terzo responsabile possa adempiere agli obblighi previsti dalla normativa vigente e garantire la copertura finanziaria per l'esecuzione dei necessari interventi nei tempi concordati. Negli edifici in cui sia instaurato un regime di condominio, la predetta garanzia è fornita attraverso apposita delibera dell'assemblea dei condomini. In tale ipotesi la responsabilità degli impianti resta in carico al delegante, fino alla comunicazione dell'avvenuto completamento degli interventi necessari da inviarsi per iscritto da parte del delegato al delegante entro e non oltre cinque giorni lavorativi dal termine dei lavori.
3. Il responsabile o, ove delegato, il terzo responsabile rispondono del mancato rispetto delle norme relative all'impianto termico, in particolare in materia di sicurezza e di tutela dell'ambiente. L'atto di assunzione di responsabilità da parte del terzo, anche come destinatario delle sanzioni amministrative, applicabili ai sensi della vigente normativa, deve



essere redatto in forma scritta contestualmente all'atto di delega.

4. Il terzo responsabile, ai fini di cui al comma 3, comunica tempestivamente in forma scritta al delegante l'esigenza di effettuare gli interventi, non previsti al momento dell'atto di delega o richiesti dalle evoluzioni della normativa, indispensabili al corretto funzionamento dell'impianto termico affidatogli e alla sua rispondenza alle vigenti prescrizioni normative. Negli edifici in cui vige un regime di condominio il delegante deve espressamente autorizzare, sulla base di apposita delibera condominiale, il terzo responsabile a effettuare i predetti interventi entro 10 giorni dalla comunicazione di cui sopra, facendosi carico dei relativi costi. In assenza della delibera condominiale nei detti termini, la delega del terzo responsabile decade automaticamente.

5. I riferimenti del responsabile di impianto sono riportati sul relativo libretto, e debbono essere aggiornati a seguito di qualunque modifica. Il terzo responsabile, qualora incaricato, informa la Regione Emilia-Romagna:

- a) della delega ricevuta, entro dieci giorni lavorativi;
- b) della eventuale revoca dell'incarico o della rinuncia allo stesso, entro due giorni lavorativi;
- c) della propria decadenza nei casi di cui al comma 4, entro i due successivi giorni lavorativi, nonché delle eventuali variazioni sia della consistenza che della titolarità dell'impianto.

6. Le comunicazioni di cui al comma 5 avvengono esclusivamente per via telematica, mediante utilizzo delle funzioni appositamente predisposte nell'ambito del sistema informativo CRITER; a tal fine, i responsabili di impianto, o i terzi responsabili qualora incaricati, accedono al sistema informativo CRITER ed operano le funzioni ivi previste in relazione alle proprie competenze.

7. Il terzo responsabile non può delegare ad altri le responsabilità assunte e può ricorrere solo occasionalmente, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 74 del 2013, al subappalto o all'affidamento di alcune attività di sua competenza, fermo restando il rispetto del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, per le sole attività di manutenzione, e la propria diretta responsabilità ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1667 e seguenti del codice civile.

8. Il ruolo di terzo responsabile di un impianto è incompatibile con il ruolo di venditore di

energia per il medesimo impianto, e con le società a qualsiasi titolo legate al ruolo di venditore, in qualità di partecipate o controllate o associate in ATI o aventi stessa partecipazione proprietaria o aventi in essere un contratto di collaborazione, a meno che la fornitura sia effettuata nell'ambito di un contratto di servizio energia, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE), in cui la remunerazione del servizio fornito non sia riconducibile alla quantità di combustibile o di energia fornita, ma misurabile in base a precisi parametri oggettivi preventivamente concordati. Nel contratto di servizio energia deve essere riportata esplicitamente la conformità alle disposizioni del decreto legislativo n. 115 del 2008.

9. Nel caso di impianti termici con potenza nominale al focolare superiore a 350 kW, ferma restando la normativa vigente in materia di appalti pubblici, il terzo responsabile deve essere in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001 relativa all'attività di gestione e manutenzione degli impianti termici, o attestazione rilasciata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207, (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE") nelle categorie OG 11, impianti tecnologici, oppure OS 28.

10. Il terzo responsabile deve essere un'impresa iscritta alla Camera di Commercio o all'albo degli Artigiani, ai sensi dell'articolo 3 del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, ed abilitata con riferimento alla lettera c) e, per gli impianti a gas, anche alla lettera e) dell'articolo 1, comma 2 del suddetto decreto.

11. Nei casi di impianti termici ad uso riscaldamento con potenza nominale al focolare superiore a 232 kW, il responsabile oppure, ove delegato, il terzo responsabile, provvede anche al rispetto degli obblighi relativi alla conduzione dell'impianto ai sensi dell'articolo 287 del decreto legislativo n. 152 del 2006, ivi compresa l'individuazione della figura del conduttore di cui all'articolo 10.

12. Nell'esercizio delle sue funzioni, il responsabile o, ove delegato, il terzo responsabile dell'impianto è tra l'altro tenuto a:



- a) rispettare o far rispettare i limiti massimi ammessi per le temperature d'esercizio negli ambienti di cui all'articolo 11;
- b) rispettare o far rispettare i limiti massimi ammessi in relazione al periodo di riscaldamento ed alla durata di attivazione dell'impianto di cui all'articolo 12;
- c) provvedere all'installazione, alla manutenzione e alla revisione dei sistemi di contabilizzazione del calore e di termoregolazione ai sensi e con le modalità previste dalla normativa vigente, nei casi in cui la presenza di tali sistemi è obbligatoria in forza di legge;
- d) porre in essere tutte le azioni di propria competenza al fine di assicurare il rispetto degli adempimenti di cui al presente regolamento nell'eventualità in cui la responsabilità dell'impianto sia stata delegata ad un terzo;
- e) realizzare entro i termini temporali previsti gli interventi necessari a riportare l'impianto in condizioni di conformità alla norma, a fronte della segnalazione di condizioni di grave pericolo, o di anomalie o difformità anche tali da non generare situazioni di pericolo immediato, o di altre condizioni di non conformità alla vigente normativa, rilevate nel corso delle operazioni di controllo funzionale, di controllo di efficienza energetica o di ispezione, e segnalate dall'Organismo di Accreditamento ed Ispezione con le modalità previste dal presente regolamento;
- f) provvedere alla prima compilazione, per le parti di sua competenza, del libretto di impianto di cui all'art. 5, e a richiedere la registrazione del libretto stesso nell'ambito del catasto regionale degli impianti termici CRITER; il responsabile di impianto, o il terzo qualora nominato, che non provvede alla compilazione del libretto nel rispetto delle condizioni previste è soggetto alle pertinenti sanzioni di cui all'articolo 24. La sanzione si applica all'operatore incaricato della registrazione del libretto nel catasto regionale CRITER che non ottemperi a tale obbligo.
- g) provvedere all'aggiornamento dei dati di propria competenza riportati nel libretto di impianto di cui all'art. 5 con le modalità ivi indicate: a tal fine, il responsabile o, ove delegato, il terzo responsabile può accedere al sistema informativo CRITER ed operare le funzioni ivi previste limitatamente ai dati ed all'impianto di propria competenza. Se debitamente incaricati, all'aggiornamento di tali dati possono altresì provvedere gli operatori (installatori

e manutentori).

Art. 10

Conduttore degli impianti termici

1. Per tutti gli impianti termici ad uso riscaldamento con potenza nominale al focolare superiore a 232 kW, alimentati a gas naturale o a combustibili liquidi e solidi, è obbligatorio individuare la figura specifica del Conduttore.
2. In caso di impianti la cui responsabilità è delegata ad un terzo, quest'ultimo deve provvedere, attraverso la propria organizzazione, a rispettare gli obblighi della conduzione dell'impianto, compresa la individuazione della figura del conduttore.
3. Il conduttore deve essere in possesso di abilitazione conseguita ai sensi dell'articolo 287 del Decreto legislativo 152 del 2006, con le modalità di cui all'art. 25-quinquies della Legge Regionale n. 26/2004.

Art. 11

Valori massimi della temperatura ambiente

1. Durante il funzionamento dell'impianto di climatizzazione invernale, la media ponderata delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare, non deve superare:
 - a) 18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali, e assimilabili;
 - b) 20°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici.
2. Durante il funzionamento dell'impianto di climatizzazione estiva, la media ponderata delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti raffrescati di ciascuna unità immobiliare, non deve essere minore di 26°C - 2°C di tolleranza per tutti gli edifici.
3. Il mantenimento della temperatura dell'aria negli ambienti entro i limiti fissati ai commi 1 e 2 è ottenuto con accorgimenti che non comportino spreco di energia.
4. Ai fini della esecuzione di eventuali verifiche, la rilevazione della temperatura in ambiente è effettuata con la strumentazione e secondo la metodologia previste dalla normativa tecnica vigente in materia.
5. Gli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili, ivi compresi quelli adibiti



a ricovero o cura di minori o anziani, nonché le strutture protette per l'assistenza e il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici, sono esclusi dal rispetto dei commi 1 e 2, limitatamente alle zone riservate alla permanenza e al trattamento medico dei degenti e degli ospiti. Per gli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili, per le sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali non ubicate in stabili condominiali, le autorità comunali possono concedere deroghe motivate ai limiti di temperatura dell'aria negli ambienti di cui ai commi 1 e 2, qualora elementi oggettivi o esigenze legati alla specifica destinazione d'uso giustifichino temperature di detti valori.

6. Per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili, le autorità comunali possono concedere deroghe ai limiti di temperatura dell'aria negli ambienti di cui ai commi 1 e 2, qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

- a) le esigenze tecnologiche o di produzione richiedano temperature diverse dai valori limite;
- b) l'energia termica per la climatizzazione estiva e invernale degli ambienti derivi da sorgente non convenientemente utilizzabile in altro modo.

Art. 12

Limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale

1. Gli impianti termici destinati alla climatizzazione degli ambienti invernali sono condotti in modo che, durante il loro funzionamento, non siano superati i valori massimi di temperatura indicati all'articolo 11 del presente regolamento.

2. L'esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale è consentito con i seguenti limiti relativi al periodo annuale e alla durata giornaliera di attivazione, articolata anche in due o più sezioni:

- a) Zona D: ore 12 giornaliere dal 1° novembre al 15 aprile;
- b) Zona E: ore 14 giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile;
- c) Zona F: nessuna limitazione.

3. Al di fuori di tali periodi, gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio e, comunque, con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria.



4. La durata giornaliera di attivazione degli impianti non ubicati nella zona F è compresa tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno.
5. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 non si applicano:
- a) agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
 - b) alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;
 - c) agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
 - d) agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
 - e) agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.
6. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4, limitatamente alla sola durata giornaliera di attivazione, non si applicano nei seguenti casi:
- a) edifici adibiti a uffici e assimilabili, nonché edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili, limitatamente alle parti adibite a servizi senza interruzione giornaliera delle attività;
 - b) impianti termici che utilizzano calore proveniente da centrali di cogenerazione con produzione combinata di elettricità e calore;
 - c) impianti termici che utilizzano sistemi di riscaldamento di tipo a pannelli radianti incassati nell'opera muraria;
 - d) impianti termici al servizio di uno o più edifici dotati di circuito primario, volti esclusivamente ad alimentare gli edifici di cui alle deroghe previste al comma 5, per la produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari, nonché al fine di mantenere la temperatura dell'acqua nel circuito primario al valore necessario a garantire il funzionamento dei circuiti secondari nei tempi previsti;
 - e) impianti termici al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate dotati di gruppo termoregolatore pilotato da una sonda di rilevamento della temperatura esterna con programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli della temperatura

ambiente nell'arco delle 24 ore; questi impianti possono essere condotti in esercizio continuo purché il programmatore giornaliero venga tarato e sigillato per il raggiungimento di una temperatura degli ambienti pari a $16^{\circ}\text{C} + 2^{\circ}\text{C}$ di tolleranza nelle ore al di fuori della durata giornaliera di attivazione di cui al comma 2 del presente articolo;

f) impianti termici al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate nei quali sia installato e funzionante, in ogni singola unità immobiliare, un sistema di contabilizzazione del calore e un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente dell'unità immobiliare stessa dotato di un programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli di detta temperatura nell'arco delle 24 ore;

g) impianti termici per singole unità immobiliari residenziali e assimilate dotati di un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente con programmatore giornaliero che consenta la regolazione di detta temperatura almeno su due livelli nell'arco delle 24 ore nonché lo spegnimento del generatore di calore sulla base delle necessità dell'utente;

h) impianti termici condotti mediante "contratti di servizio energia" ove i corrispettivi sono correlati al raggiungimento del comfort ambientale nei limiti consentiti dal presente regolamento, purché si provveda, durante le ore al di fuori della durata di attivazione degli impianti consentita dai commi 2 e 3, ad attenuare la potenza erogata dall'impianto nei limiti indicati alla lettera e);

7. Presso ogni impianto termico al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate, il proprietario o l'amministratore espongono una tabella contenente:

a) l'indicazione del periodo annuale di esercizio dell'impianto termico e dell'orario di attivazione giornaliera prescelto;

b) le generalità e il recapito del responsabile dell'impianto termico;

c) il codice univoco di riconoscimento di cui all'articolo 6 del presente regolamento, detto targa impianto, assegnato dal Catasto regionale degli impianti termici.

8. In deroga a quanto previsto dal presente articolo, i sindaci, con propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché di stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili,

assicurando l'immediata informazione alla popolazione dei provvedimenti adottati.

Art. 13

Termoregolazione e contabilizzazione del calore negli impianti centralizzati

1. I condomini e gli edifici polifunzionali riforniti da una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata o da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici devono essere dotati di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore per singola unità immobiliare, ai sensi e con le modalità previste dalla delibera di Giunta regionale 20 luglio 2015 n. 967.
2. Tali sistemi sono a tutti gli effetti parte integrante degli impianti termici; è obbligo del responsabile di impianto, o del Terzo responsabile qualora nominato, garantirne il corretto funzionamento e la necessaria manutenzione.
3. La installazione dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione è adeguatamente segnalata nella apposita sezione del libretto di impianto di cui all'articolo 5, registrato presso il catasto regionale degli impianti termici CRITER.
4. Il corretto funzionamento dei sistemi installati è soggetto a controllo periodico da parte del manutentore dell'impianto, che provvede a segnalare eventuali situazioni di non conformità nel rapporto di controllo di cui ai successivi articoli 14 e 15.
5. Il mancato assolvimento dell'obbligo di installazione dei sistemi di cui al comma 1 è soggetto alla relativa sanzione di cui all'art. 24 del presente regolamento.

Art. 14

Controllo funzionale e manutenzione degli impianti termici

1. La natura e finalità delle operazioni di controllo funzionale ed eventuale manutenzione dell'impianto sono indicate in Allegato A con riferimento alle relative definizioni.
2. Le operazioni di controllo funzionale ed eventuale manutenzione dell'impianto devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi del decreto del Ministero dello sviluppo economico n. 37 del 2008 per la specifica tipologia di impianto. Per gli impianti con apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati

ad effetto serra, il personale e la ditta manutentrice devono inoltre essere certificati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43.

3. Le operazioni di controllo funzionale ed eventuale manutenzione dell'impianto devono essere eseguite conformemente alle prescrizioni contenute nelle istruzioni tecniche per l'uso e la manutenzione rese disponibili dall'impresa installatrice dell'impianto ai sensi della normativa tecnica vigente.

4. Qualora l'impresa installatrice non abbia fornito proprie istruzioni specifiche, o queste non siano più disponibili, le operazioni di controllo funzionale ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell'impianto termico devono essere definite ed eseguite dall'impresa manutentrice conformemente alle prescrizioni tecniche contenute nelle istruzioni relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente.

5. Le operazioni di controllo funzionale ed eventuale manutenzione delle restanti parti dell'impianto termico e degli apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili né reperibili le istruzioni del fabbricante, devono essere definite ed eseguite dall'impresa manutentrice secondo le prescrizioni e con la periodicità prevista dalle normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo.

6. Gli installatori e i manutentori degli impianti termici, abilitati ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 37 del 2008, nell'ambito delle rispettive responsabilità, devono definire e dichiarare esplicitamente al responsabile di impianto, in forma scritta e facendo riferimento alla documentazione tecnica di cui ai commi da 3 a 5 quali siano le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l'impianto da loro installato o mantenuto, per garantire la sicurezza delle persone e delle cose e con quale frequenza tali operazioni debbano essere effettuate.

7. Al termine delle operazioni di controllo funzionale ed eventuale manutenzione, il manutentore provvede a redigere e sottoscrivere un apposito rapporto, denominato "rapporto di controllo funzionale e manutenzione", che può essere redatto sulla base del modello approvato dalla Giunta Regionale ai sensi dell'art. 25-quater, comma 5 della legge regionale n. 26 del 2004. Il rapporto riporta indicazione della scadenza del successivo

intervento programmato, e viene sottoscritto anche dal responsabile di impianto per presa visione e per ricevuta della relativa copia. Il rilascio di tale rapporto non è soggetto all'obbligo di trasmissione alla Regione, fatti salvi i casi di cui al comma 11, né al pagamento del contributo regionale di cui all'art. 23 del presente regolamento.

8. Il rapporto di controllo funzionale e manutenzione di cui al comma 7 viene consegnato in copia, su supporto cartaceo, al responsabile di impianto che lo conserva e lo allega al libretto di impianto di cui all'articolo 5. Esso è conservato a cura del Manutentore o Terzo responsabile per un periodo non inferiore a 5 anni, per eventuali verifiche documentali.

9. Le attività di cui al presente articolo comprendono anche il rilievo dei consumi energetici dell'impianto, effettuato laddove esista un misuratore dedicato al solo impianto termico. Qualora il responsabile di impianto non abbia provveduto in merito, il libretto di impianto di cui all'articolo 5 viene integrato dal manutentore con l'indicazione dei consumi relativi al precedente esercizio.

10. Qualora nel corso delle operazioni di controllo funzionale vengano rilevate carenze che possono determinare condizioni di grave e immediato pericolo, il manutentore interviene interrompendo il funzionamento dell'impianto, che può essere attivato solo dopo i necessari interventi; nel caso vengano rilevate anomalie o difformità tali da non generare situazioni di pericolo immediato, il manutentore realizza gli eventuali immediati interventi di propria competenza, informando contestualmente il responsabile di impianto per l'adozione dei necessari provvedimenti, ed i relativi tempi massimi di attuazione.

11. Nei casi di cui al comma 10, il manutentore provvede a redigere e sottoscrivere un apposito rapporto di controllo funzionale e manutenzione, che deve essere redatto sulla base del modello approvato dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 25-quater, comma 5 della legge regionale n. 26 del 2004, e alla sua trasmissione alla Regione entro 30 giorni. La trasmissione avviene per via informatica mediante utilizzo del catasto regionale degli impianti termici CRITER; a tal fine, le imprese di manutenzione accedono con modalità appropriate al sistema informativo CRITER ed operano le funzioni ivi previste in relazione alle proprie competenze. Anche nei casi per i quali è necessario l'invio alla Regione del rapporto di controllo funzionale e manutenzione ai sensi del presente comma, il rilascio di



tale rapporto non è soggetto al pagamento del contributo regionale di cui all'art. 23 del presente regolamento.

Art. 15

Controllo di efficienza energetica degli impianti termici

1. In conformità a quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica n. 74 del 2013, è obbligatorio realizzare periodicamente un controllo di efficienza energetica sugli impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW, sugli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW e sugli impianti centralizzati di produzione di ACS di qualunque potenza. Tale controllo riguarda:

- a) il sottosistema di generazione come definito nell'Allegato A del presente regolamento;
- b) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura centrale e locale nei locali climatizzati;
- c) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di trattamento dell'acqua, dove previsti;
- d) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore per singola unità immobiliare, nei casi in cui la presenza di tali sistemi è obbligatoria in forza di legge.

2. Il controllo obbligatorio di efficienza energetica di cui al comma 1 deve essere effettuato nei casi di cui al comma 4, e con cadenza periodica nel rispetto delle tempistiche riportate nell'Allegato B del presente regolamento, di norma in occasione degli interventi di controllo funzionale e manutenzione di cui all'articolo 14, integrandone le finalità; in occasione della effettuazione del controllo obbligatorio di efficienza energetica è altresì obbligatoria la corresponsione da parte del responsabile di impianto del contributo di cui all'articolo 23 del presente regolamento.

3. Le operazioni di cui al comma 1 devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi del decreto del Ministero dello sviluppo economico n. 37 del 2008 per la specifica tipologia di impianto. Per gli impianti con apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria



e pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra, il personale e la ditta manutentrice devono inoltre essere certificati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43.

4. I controlli di efficienza energetica di cui al comma 1 devono essere inoltre realizzati:

- a) all'atto della prima messa in esercizio dell'impianto, a cura dell'installatore;
- b) nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, come per esempio il generatore di calore, anche in relazione alle disposizioni di cui al comma 18 del presente articolo e al comma 3 dell'articolo 20, a cura del manutentore;
- c) nel caso di interventi manutentivi di qualsiasi tipo, non rientranti tra quelli periodici, ma tali da poter modificare l'efficienza energetica.

5. A partire dalla data di effettuazione delle operazioni sopra indicate, la successiva attività di controllo dell'efficienza energetica viene eseguita applicando le cadenze riportate nell'Allegato B.

6. Per gli impianti termici esistenti per i quali non era previsto il controllo di efficienza energetica di cui al comma 1, prima della entrata in vigore del presente regolamento, il primo controllo di efficienza energetica si effettua in occasione del primo intervento utile di controllo funzionale ed eventuale manutenzione di cui all'articolo 14.

7. Nella esecuzione dei controlli di efficienza energetica, l'operatore incaricato effettua tutte le verifiche indicate sul modello di rapporto di controllo di efficienza energetica, approvato dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 25-quater, comma 5 della legge regionale n. 26 del 2004, pertinente per tipologia. L'operatore è inoltre tenuto a verificare preliminarmente la presenza del codice di targatura dell'impianto stesso e del libretto di impianto, nonché la completezza e la correttezza dei riferimenti del responsabile di impianto ivi riportati, operando nel caso quanto previsto all'articolo 5, comma 5, lettera b).

8. Per i sottosistemi di generazione a fiamma alimentati da combustibile liquido o gassoso, il rendimento di combustione, misurato alla massima potenza termica effettiva del focolare del generatore di calore nelle condizioni di normale funzionamento, in conformità alle norme tecniche UNI in vigore, deve risultare non inferiore ai valori limite riportati nell'Allegato C del presente regolamento.



9. Al termine delle operazioni di cui ai commi precedenti l'operatore provvede a redigere e sottoscrivere un apposito rapporto, denominato "rapporto di controllo di efficienza energetica", che deve essere redatto sulla base del modello approvato dalla Giunta Regionale ai sensi dell'art. 25-quater, comma 5 della legge regionale n. 26 del 2004, pertinente alla tipologia dell'impianto. Il rapporto deve essere compilato in ogni sua parte, e deve altresì riportare la segnalazione di eventuali carenze che possono determinare condizioni di grave pericolo, o anche di altre anomalie o difformità tali da non generare situazioni di pericolo immediato, nonché i provvedimenti che il responsabile dell'impianto è tenuto ad adottare ed i relativi tempi massimi di attuazione. Il rapporto viene sottoscritto anche dal responsabile di impianto o Terzo responsabile per presa visione e per ricevuta della relativa copia.

10. Il rapporto di controllo di efficienza energetica di cui al comma 9 viene consegnato in copia, su supporto cartaceo, al responsabile di impianto che lo conserva e lo allega al libretto di impianto di cui all'articolo 5. In ogni caso, il responsabile di impianto o Terzo responsabile può ottenere copia del documento accedendo al catasto regionale CRITER, dopo la sua registrazione ai sensi del comma 11. Esso è conservato a cura del manutentore per un periodo non inferiore a 5 anni, per eventuali verifiche documentali.

11. Entro i successivi 90 giorni, la ditta di installazione o manutenzione che ha effettuato il controllo provvede a trasmettere alla Regione il Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica nelle forme e con gli effetti della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Qualora il Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica riporti delle raccomandazioni o prescrizioni, la trasmissione deve avvenire il più tempestivamente possibile e comunque non oltre 30 giorni. La trasmissione del Rapporto ha luogo esclusivamente per via informatica mediante utilizzo del catasto regionale degli impianti termici CRITER: a tal fine, le imprese di installazione o manutenzione accedono al catasto regionale degli impianti termici CRITER utilizzando le procedure di identificazione e registrazione appositamente predisposte sulla base del sistema pubblico di identità digitale, ai sensi dell'art. 65 lett. b) del D.Lgs 82/2005 e s.m.

12. La trasmissione del Rapporto di controllo di efficienza energetica è possibile unicamente



in riferimento ad un impianto già censito e per il quale sia già stato trasmesso il relativo libretto; a tal fine, il Rapporto di controllo di efficienza energetica, per essere registrato, deve riportare correttamente il corrispondente codice univoco di targatura dell'impianto, attribuito dal sistema informatico CRITER.

13. La validità della registrazione presso il catasto regionale degli impianti termici CRITER del Rapporto di controllo di efficienza energetica è subordinata alla completezza di compilazione dei dati previsti dal relativo modello, fatti salvi i casi di cui all'art. 25: i rapporti privi dei valori della prova di combustione, o di eventuali altri controlli di efficienza energetica, non sono ritenuti validi.

14. La validità della registrazione presso il catasto regionale degli impianti termici CRITER del Rapporto di controllo di efficienza energetica relativo agli interventi obbligatori di cui al comma 2 è altresì subordinata alla corresponsione del contributo di cui all'articolo 23. I rapporti privi dell'evidenza del versamento dei contributi di cui sopra non sono ritenuti validi.

15. L'installatore o manutentore incaricato del controllo di efficienza energetica, che non provvede a redigere, sottoscrivere e trasmettere il Rapporto di controllo di efficienza energetica di cui al comma 9 nel rispetto delle condizioni sopra indicate è soggetto alle pertinenti sanzioni di cui all'articolo 24.

16. L'installatore o manutentore incaricato del controllo di efficienza energetica, che omette di segnalare il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 lettera d) del presente articolo è soggetto alle pertinenti sanzioni di cui all'articolo 24.

17. Il responsabile dell'impianto o l'eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, qualora non provveda alle operazioni di controllo e manutenzione degli impianti di climatizzazione secondo quanto stabilito dal presente regolamento, è soggetto alle pertinenti sanzioni di cui all'articolo 24.

18. Per i sottosistemi di generazione a fiamma alimentati da combustibile liquido o gassoso, per i quali, durante le operazioni di controllo di efficienza energetica, siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori ai limiti fissati nell'Allegato C del presente regolamento, non riconducibili a tali valori mediante operazioni di manutenzione, devono essere sostituiti entro 180 giorni solari a partire dalla data del controllo, fermo restando l'esclusione del



generatore dalla conduzione in esercizio continuo di cui all'articolo 12, comma 6, lettera e). Ove il responsabile si avvalga della facoltà di richiedere, a sue spese, un'ulteriore verifica da parte dell'Organismo di Accreditamento ed Ispezione tale scadenza viene sospesa fino all'ottenimento delle definitive risultanze di tale verifica. L'avvenuta sostituzione del generatore viene comunicata all'Organismo di Accreditamento ed Ispezione mediante aggiornamento della pertinente sezione del Libretto di Impianto con le modalità previste al comma 3 dell'articolo 5, e invio del rapporto di controllo di efficienza energetica con le modalità di cui al comma 11 del presente articolo.

19. Le macchine frigorifere e le pompe di calore per le quali nel corso delle operazioni di controllo di efficienza energetica sia stato rilevato che i valori dei parametri che caratterizzano l'efficienza energetica, (ovvero coefficiente di prestazione energetica - COP, gas utilization efficiency - GUE, indice di efficienza energetica - EER) siano inferiori del 15 per cento rispetto a quelli misurati in fase di collaudo o primo avviamento riportati sul libretto di impianto, devono essere riportate alla situazione iniziale, con una tolleranza del 5 per cento. Qualora i valori misurati in fase di collaudo o primo avviamento non siano disponibili, si fa riferimento ai valori di targa.

20. Le unità cogenerative per le quali nel corso delle operazioni di controllo di efficienza energetica sia stato rilevato che i valori dei parametri che caratterizzano l'efficienza energetica non rientrano nelle tolleranze definiti dal fabbricante devono essere riportate alla situazione iniziale, secondo il piano di manutenzione definito dal fabbricante.

Capo III

Verifica dell'efficienza energetica degli impianti - Accertamenti ed ispezioni

Art. 16

Autorità competenti

1. Ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 192 del 2005, e dell'articolo 25-quater della legge regionale n. 26 del 2004, compete alla Regione l'attuazione delle disposizioni in materia di rendimento energetico degli edifici e degli impianti termici, ivi compresa la

realizzazione degli accertamenti e ispezioni sugli impianti termici in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 74 del 2013.

2. Al fine di svolgere efficacemente tale compito, la Regione Emilia-Romagna ha affidato all'Organismo di Accreditamento ed Ispezione di cui all'articolo 7 le funzioni e le competenze necessarie alla realizzazione delle attività di cui al presente Capo.

3. L'Organismo di Accreditamento ed Ispezione svolge in tale ambito le funzioni di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 21 del 28 aprile 1984 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale) ai fini della irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 2-bis, 3 e 4 dell'articolo 25-quindecies della legge regionale n. 26 del 2004.

4. Le attività di ispezione vengono effettuate da ispettori qualificati e indipendenti incaricati dall'Organismo di Accreditamento ed Ispezione, scelti anche all'esterno della propria struttura organizzativa, ai quali viene attribuita la funzione di agente accertatore. Gli agenti devono essere forniti di apposito documento di riconoscimento che ne attesti l'abilitazione all'espletamento dei compiti loro attribuiti.

5. I soggetti incaricati della esecuzione delle attività di ispezione degli impianti termici su incarico dell'Organismo di Accreditamento ed Ispezione devono essere qualificati sulla base dei requisiti di cui all'articolo 21.

6. L'Organismo Regionale di Accreditamento ed Ispezione istituisce e mantiene aggiornato l'elenco dei soggetti qualificati di cui al comma 4. Hanno accesso all'elenco tutti i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 21 che ne facciano richiesta.

7. L'iscrizione all'elenco di cui al comma 6 costituisce condizione necessaria per l'esecuzione delle ispezioni di cui al successivo articolo 18, ma non determina automaticamente l'affidamento di incarichi ispettivi diretti da parte dell'Organismo di Accreditamento ed Ispezione.

Art. 17

Accertamento

1. L'Organismo di Accreditamento ed Ispezione di cui all'articolo 7 effettua gli accertamenti volti alla verifica dell'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi energetici



nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento.

2. L'attività di accertamento consiste nell'esame e valutazione dei dati riportati sul libretto di impianto, sui rapporti di controllo dell'efficienza energetica e sui rapporti di controllo funzionale e manutenzione registrati nell'ambito del catasto regionale CRITER, al fine di accertare, in via esclusivamente documentale, che gli impianti rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente e dal presente regolamento.

3. Per gli impianti di climatizzazione invernale di potenza termica nominale compresa tra 10 kW e 100 kW, alimentati a gas, metano o gpl, e per gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale compresa tra 12 kW e 100 kW l'accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica o del rapporto di controllo funzionale e manutenzione effettuato ai sensi e con le modalità di cui al presente articolo è di norma sostitutivo dell'ispezione di cui all'art. 18 e comporta l'adozione dei medesimi conseguenti provvedimenti, di cui all'art. 20.

4. Nella fase di accertamento dei rapporti di controllo di efficienza energetica, o dei rapporti di controllo funzionale e manutenzione registrati ai sensi del comma 11 dell'art. 14, di impianti di qualsiasi potenza, qualora si rilevi la segnalazione di carenze che possono determinare condizioni di grave pericolo, l'Organismo di Accreditamento ed Ispezione provvede a segnalare tempestivamente l'anomalia al Responsabile dell'impianto, nonché al Comune competente per territorio per l'assunzione dei necessari provvedimenti, come ad esempio, se del caso, la disattivazione dell'impianto. Qualora l'impianto sia alimentato a gas di rete, sarà inoltre informata con le medesime modalità l'azienda distributrice per i provvedimenti previsti ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto legislativo n.164 del 2000.

5. Qualora si rilevi la segnalazione di altre anomalie o difformità, tali da non generare situazioni di pericolo immediato, l'Organismo di Accreditamento ed Ispezione provvede a segnalare tempestivamente l'anomalia al Responsabile dell'impianto, oltre ad assumere i provvedimenti di cui all'art. 18 comma 3 lett. a).

6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5, l'eventuale omessa indicazione da parte del manutentore

degli specifici provvedimenti che il responsabile di impianto deve adottare per riportare a conformità l'impianto comporta l'applicazione della sanzione di cui al comma 4 dell'art. 24, e l'eventuale effettuazione di una ispezione, i cui oneri sono a carico del responsabile dell'impianto.

7. Qualora venga rilevata una difformità tra i dati riportati nei rapporti tecnici trasmessi e quelli riportati in altri documenti registrati, quali ad esempio il libretto di impianto, l'Organismo di Accreditamento ed Ispezione richiede informazioni al responsabile dell'impianto, che dovrà rispondere entro 30 giorni; il mancato rispetto del termine comporterà una ispezione con addebito.

Art. 18

Programmazione delle ispezioni sugli impianti termici

1. Ai fini degli obiettivi di miglioramento dell'efficienza energetica, sono soggetti a ispezione gli impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore o uguale a 10 kW e di climatizzazione estiva maggiore o uguale a 12 kW, nonché gli impianti centralizzati di produzione di acqua calda sanitaria di qualunque potenza.

2. Per gli impianti di climatizzazione invernale di potenza termica nominale compresa tra 10 kW e 100 kW, alimentati a gas, metano o gpl e per gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale compresa tra 12 kW e 100 kW l'accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica o del rapporto di controllo funzionale e manutenzione effettuato ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 17 è di norma sostitutivo dell'ispezione. Il programma delle ispezioni di cui al punto 3 tiene comunque conto della necessità di effettuare ispezioni anche su tali impianti, al fine di garantire adeguate modalità di controllo dei relativi rapporti di controllo di efficienza energetica ai sensi del comma 1 dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000.

3. Entro il 30 dicembre di ogni anno, l'Organismo di Accreditamento ed Ispezione definisce un programma delle ispezioni da effettuare nel corso dell'anno successivo sugli impianti termici registrati nel catasto regionale CRITER, in base ai seguenti criteri e priorità:

a) impianti per cui non sia pervenuto il rapporto di controllo di efficienza energetica o per i

quali in fase di accertamento siano emersi elementi di criticità non risolti tramite la realizzazione degli interventi prescritti;

b) impianti dotati di generatori o macchine frigorifere con anzianità superiore a 15 anni;

c) impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido:

1) con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW: ispezioni sul 100 per cento degli impianti ogni due anni;

2) con potenza termica utile nominale compresa tra 20 e 100 kW: ispezioni sul 100 per cento degli impianti ogni quattro anni;

d) impianti dotati di generatori a gas con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, ogni quattro anni;

e) impianti dotati di macchine frigorifere con potenza termica utile nominale superiore ai 100 kW: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, ogni quattro anni.

f) impianti soggetti al controllo di efficienza energetica di cui all'articolo 15 per i quali il relativo rapporto evidenzia la non riconducibilità a rendimenti superiori a quelli fissati nell'Allegato C del presente regolamento.

4. Il programma annuale di cui al comma 3 ricomprende anche attività di accertamento ed ispezione, da realizzare sugli impianti che non risultino ancora registrati nel catasto regionale CRITER. Per la individuazione di tali impianti l'Organismo di Accreditamento ed Ispezione si basa in primo luogo sulla comunicazione da parte dei distributori di combustibile dei dati relativi all'ubicazione, alla titolarità e ai consumi degli impianti riforniti di cui all'articolo 22.

5. I programmi annuali di ispezione sono approvati dal Dirigente responsabile del servizio competente della Regione Emilia-Romagna, e devono riportare:

a) gli introiti derivanti dal pagamento da parte dei responsabili di impianto del contributo regionale di cui all'art. 23 del presente regolamento, durante l'anno precedente;

b) sulla base delle risorse di cui alla lettera a):

1) il numero e la tipologia delle ispezioni di cui è prevista la realizzazione, sia per gli impianti già registrati nel catasto regionale degli impianti termici CRITER, sia per gli impianti per i quali non si è provveduto a tale adempimento, nonché le relative procedure;

- 2) le risorse organizzative e gestionali impiegate dall'Organismo regionale di Accreditamento ed Ispezione per la realizzazione del programma, ed i relativi costi;
- c) per i programmi successivi al primo, i risultati ed il rendiconto delle attività realizzate nell'ambito del precedente programma annuale.
6. Il primo programma di cui al comma 5 viene predisposto entro il 31 dicembre 2017 con riferimento alle attività di controllo da realizzarsi nell'anno 2018, ed è preceduto da una fase sperimentale finalizzata a definire con il necessario dettaglio operativo le metodologie applicabili.
7. Le attività di ispezione possono essere realizzate anche su richiesta del proprietario, dell'acquirente o del conduttore dell'immobile, indipendentemente dal fatto che l'impianto stesso risulti o meno in possesso di regolare rapporto di controllo di efficienza energetica. La richiesta potrà prevedere anche la verifica della presenza e funzionalità dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore, quando previsti in forza di legge, o dei valori massimi invernali e minimi estivi della temperatura, con le modalità di cui ai commi 11 e 12 dell'art. 19. Le ispezioni di cui al presente comma sono onerose, e i relativi costi sono riportati nell'Allegato E, e sono posti a carico dei richiedenti; nel caso in cui l'ispezione non riscontri alcuna anomalia, l'onere di spesa per l'ispezione è posto a carico del richiedente; se l'ispezione dovesse rilevare anomalie, l'onere di spesa è posto a carico del responsabile dell'impianto.
8. Entro il 31 dicembre 2018, l'Organismo di Accreditamento ed Ispezione predispone altresì una prima relazione sulle caratteristiche e sullo stato di efficienza e manutenzione degli impianti termici nel territorio regionale, con particolare riferimento alle risultanze delle ispezioni effettuate. La relazione è aggiornata con frequenza biennale. Convenzionalmente il periodo di riferimento della stagione termica è fissato come inizio al primo agosto di ogni anno e termine al 31 luglio dell'anno successivo. Ai sensi dell'art. 9 comma 10 del D.P.R. 74/2013, la relazione è trasmessa dalla Regione al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Art. 19

Modalità di esecuzione delle ispezioni

1. L'Organismo di Accreditamento ed Ispezione comunica al responsabile dell'impianto, o al terzo responsabile qualora incaricato, con almeno 15 giorni d'anticipo, la programmazione dell'ispezione sull'impianto termico. La comunicazione viene effettuata prioritariamente per via telematica (mediante posta elettronica certificata) o a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, all'indirizzo riportato nel libretto di impianto registrato nel catasto informatico CRITER: è responsabilità dei soggetti sopra indicati garantire l'aggiornamento sistematico dei relativi riferimenti, con le modalità indicate al comma 6 dell'articolo 9.

La comunicazione di cui al comma 1 riporta in evidenza:

- a) la natura dell'ispezione ed i relativi riferimenti normativi;
- b) il nominativo ed i riferimenti dell'ispettore incaricato;
- c) la data e la fascia oraria (non maggiore di due ore) programmata;
- d) le modalità di esecuzione dell'ispezione e l'invito al responsabile di impianto di renderla possibile, assicurando la presenza propria o di un delegato.

3. La data programmata per l'ispezione potrà essere modificata qualora l'utente ne faccia richiesta per iscritto o ne dia comunicazione anche telefonica con almeno 3 giorni di anticipo.

4. Qualora l'ispezione non possa essere effettuata nella data concordata per cause imputabili al responsabile dell'impianto, allo stesso è addebitato l'importo riportato nella tabella di cui allegato E a titolo di rimborso spese per "mancato appuntamento"; in tali casi, l'Organismo di Accreditamento ed Ispezione effettua la riprogrammazione dell'ispezione con le modalità di cui al comma 2.

5. Qualora anche questa seconda visita non si possa effettuare per causa imputabile al responsabile dell'impianto, oltre all'onere di cui al comma 4, l'Organismo di Accreditamento ed Ispezione provvede a informare il Comune per gli eventuali provvedimenti di competenza, anche a tutela della pubblica incolumità. Nel caso in cui si tratti di un impianto alimentato a gas di rete, l'Organismo di Accreditamento ed Ispezione informa altresì l'azienda distributrice per i provvedimenti previsti ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164 "Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante



norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144".

6. Per la esecuzione dell'ispezione, il responsabile dell'impianto deve garantire la propria presenza, ed ha facoltà di farsi assistere, durante l'ispezione, dal proprio manutentore; in caso di impedimento ad essere presente durante l'ispezione può delegare una persona maggiorenne di sua fiducia.

7. Il responsabile dell'impianto dovrà inoltre rendere disponibile all'ispettore la documentazione relativa all'impianto e precisamente:

- a) il libretto di impianto regolarmente compilato comprensivo, almeno, dell'ultimo rapporto di controllo funzionale e manutenzione e dell'ultimo rapporto di controllo di efficienza energetica;
- b) le istruzioni riguardanti la manutenzione di cui all'articolo 14, commi 3, 4, 5 e 6;
- c) la dichiarazione di conformità o la dichiarazione di rispondenza ai sensi del decreto ministeriale n. 37 del 2008;
- d) nei casi previsti, il Certificato di Prevenzione Incendi, la documentazione INAIL (ex ISPESL) e quant'altro necessario secondo la tipologia dell'impianto;

8. Nell'esercizio delle proprie funzioni, l'ispettore incaricato dall'Organismo di Accreditamento ed Ispezione deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento, ed accertare:

- a) le generalità del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico o della persona delegata;
- b) la presenza o meno della documentazione di cui al comma 7;
- c) la conformità dei dati riportati in tale documentazione rispetto all'impianto oggetto di ispezione.

9. L'ispezione è finalizzata a verificare l'osservanza alle norme relative al contenimento dei consumi energetici nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici di cui al presente regolamento, e l'avvenuta realizzazione degli interventi eventualmente prescritti a seguito di accertamento. Essa comprende una valutazione dell'efficienza energetica del generatore, una stima del suo corretto dimensionamento rispetto al fabbisogno energetico

per la climatizzazione invernale ed estiva dell'edificio con riferimento al progetto dell'impianto, se disponibile, e una consulenza sui possibili interventi atti a migliorare il rendimento energetico dell'impianto in modo economicamente conveniente.

10. Nella conduzione delle attività ispettive, l'ispettore incaricato deve eseguire i controlli e le misurazioni previste in conformità alle pertinenti disposizioni normative, utilizzando apparecchiature appropriate e di cui sia stata accertata la taratura.

11. In caso di impianti termici centralizzati, l'ispezione è estesa anche ai sistemi per la termoregolazione degli ambienti e la contabilizzazione autonoma del calore, al fine di verificare l'ottemperanza alle disposizioni regionali in materia di uso razionale dell'energia. Tale ispezione, di tipo visivo e documentale, può comportare la visita dell'ispettore incaricato dall'Organismo di Accreditamento ed Ispezione anche presso le unità immobiliari riscaldate dall'impianto termico centralizzato. Nel caso di impianti per i quali è stata dichiarata l'esenzione dall'obbligo di installazione di tali sistemi a norma di legge, l'ispettore procede alla verifica della veridicità delle relazioni attestanti l'esistenza delle relative condizioni.

12. L'ispezione può altresì comprendere la verifica a campione del rispetto dei limiti delle temperature in ambiente. I rilevamenti dovranno essere effettuati dagli ispettori con strumentazioni e metodologia previste dalla normativa tecnica vigente in materia.

13. Al termine delle operazioni di ispezione, l'ispettore provvede a redigere e sottoscrivere uno specifico Rapporto di ispezione conforme al modello approvato dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 25-quater, comma 5 della legge regionale n. 26 del 2004 pertinente per tipologia. Il rapporto di ispezione viene sottoscritto anche dal responsabile di impianto o Terzo responsabile, qualora nominato, per presa visione e per ricevuta della relativa copia.

14. L'ispettore può riservarsi di non completare, annotandolo, la parte del rapporto di ispezione relativa agli "Interventi atti a migliorare il rendimento energetico" e la parte relativa alla "Stima del dimensionamento del/i generatore/i". In questo caso dovrà spedire entro 30 giorni al responsabile dell'impianto, tramite l'Organismo di Accreditamento ed Ispezione, le apposite relazioni di dettaglio, che saranno allegate al rapporto di ispezione.

15. Il rapporto di ispezione di cui al comma 13 viene consegnato in copia, su supporto cartaceo, al responsabile di impianto o Terzo responsabile, che lo conserva allegandolo al

libretto di impianto di cui all'articolo 5. In ogni caso, il responsabile di impianto o Terzo responsabile può ottenere copia del documento accedendo al catasto regionale CRITER.

16. Entro i successivi 2 giorni, l'ispettore che ha effettuato l'ispezione provvede alla trasmissione del Rapporto di ispezione all'Organismo di Accreditamento ed Ispezione per via informatica mediante utilizzo del catasto regionale degli impianti termici CRITER.

17. La trasmissione del Rapporto di ispezione è possibile unicamente in riferimento ad un impianto già censito e per il quale sia già stato trasmesso il relativo libretto: a tal fine, è indispensabile che il Rapporto di ispezione, per essere registrato, riporti correttamente il corrispondente codice univoco di targatura dell'impianto, attribuito dal sistema informatico CRITER.

Art. 20

Azioni conseguenti alla ispezione

1. La mancanza del libretto di impianto o della sua registrazione presso il catasto regionale CRITER, o l'accertamento della mancata effettuazione delle operazioni di cui agli articoli 14 e 15, così come il rilievo di condizioni di non conformità alla vigente normativa specificate all'art. 24, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 24 medesimo.

2. Nel caso durante l'ispezione si rilevino difformità dell'impianto termico rispetto alla normativa vigente, l'ispettore specifica nel Rapporto di Ispezione gli interventi necessari all'adeguamento dell'impianto o, nel caso di situazioni di pericolo immediato, provvede alla sua disattivazione. Di tali situazioni viene tempestivamente informato, per il tramite dell'Organismo di Accreditamento ed Ispezione, il Responsabile dell'impianto ed il Comune competente per l'assunzione dei necessari provvedimenti. Qualora l'impianto sia alimentato a gas di rete, sarà inoltre informata con le medesime modalità l'azienda distributrice per i provvedimenti previsti ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto legislativo n.164 del 2000.

3. Nel caso in cui, durante l'ispezione sui sottosistemi di generazione a fiamma alimentati a combustibile gassoso o liquido, venga rilevato un rendimento di combustione inferiore ai



limiti fissati dall'allegato C del presente regolamento:

a) si applicano le prescrizioni di cui al comma 18 dell'articolo 15 con riferimento all'obbligo di sostituzione del generatore. L'avvenuta sostituzione del generatore viene comunicata all'Organismo di Accreditamento ed Ispezione mediante aggiornamento della pertinente sezione del Libretto di Impianto con le modalità previste al comma 3 dell'articolo 5, e invio del rapporto di controllo di efficienza energetica con le modalità di cui al comma 11 dell'articolo 15;

b) nel caso in cui il generatore venga riportato a condizioni di rendimento energetico conformi mediante opportune operazioni di manutenzione, deve necessariamente essere effettuato un nuovo controllo di efficienza energetica ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 15, ivi compreso l'invio del relativo rapporto di controllo di efficienza energetica.

4. Qualora le operazioni di cui al comma 3 non vengano eseguite nei termini previsti sarà applicata al responsabile dell'impianto la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 24 del presente regolamento. Qualora le comunicazioni di cui al comma 3 non siano oggetto di registrazione nell'ambito del catasto regionale CRITER nei termini previsti, all'installatore/manutentore sarà applicata la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 24 del presente regolamento.

Art. 21

Accreditamento dei tecnici ispettori

1. Le ispezioni di cui agli articoli 18 e 19, e le azioni conseguenti di cui all'articolo 20 sono effettuate da personale operante su incarico dell'Organismo di Accreditamento ed Ispezione, individuato da questo anche all'esterno della propria struttura organizzativa.

2. L'Organismo di Accreditamento ed Ispezione istituisce e mantiene aggiornato l'elenco dei soggetti accreditati per l'esecuzione delle attività di ispezione di cui al comma 1. I criteri di accreditamento sono stabiliti dal medesimo Organismo e resi noti tramite pubblicazione sul portale web della Regione Emilia-Romagna nella sezione dedicata al sistema informativo regionale degli impianti termici CRITER.

3. I criteri verranno stabiliti dall'Organismo di Accreditamento ed Ispezione in riferimento a:

- a) formazione tecnica e professionale nel campo della progettazione, realizzazione e controllo di impianti termici, almeno equivalente a quella prevista dalle lettere a) e b) di cui all'art. 4 comma 1 DM 37/08, relativa alla tipologia di impianto da ispezionare; l'equivalenza deve essere valutata in relazione alle competenze effettivamente necessarie al corretto svolgimento delle attività ispettive;
- b) requisiti di addestramento alle specifiche attività di ispezione, basati:
- 1) sulla frequenza obbligatoria di un corso di formazione indirizzato alla conoscenza della legislazione e delle norme tecniche relative agli impianti da ispezionare, all'utilizzo della strumentazione necessaria alla esecuzione delle prove, nonché alla conoscenza delle procedure di gestione del sistema CRITER;
 - 2) sulla effettuazione di un numero minimo di ispezioni, in affiancamento ad ispettori già qualificati;
- c) possesso della attrezzatura e della strumentazione necessaria alla esecuzione delle prove.
4. In funzione dell'evoluzione della tecnica, della normazione e della legislazione in materia, l'accreditamento è soggetto a rinnovo periodico, per l'ottenimento del quale è necessaria la frequenza obbligatoria di appositi corsi o seminari di aggiornamento.
5. I percorsi formativi di cui al comma 3 lettera b) e di aggiornamento di cui al comma 4 devono essere validati dall'Organismo di Accreditamento ed Ispezione, e possono essere realizzati, oltre che dall'Organismo medesimo, da Università, Enti di ricerca, Ordini e Collegi professionali e da enti di formazione accreditati dalla Regione Emilia-Romagna con apposita delibera.
6. L'iscrizione all'elenco di cui al comma 2 costituisce condizione necessaria per la esecuzione delle ispezioni sugli impianti termici, ma non determina automaticamente l'affidamento di incarichi ispettivi da parte dell'Organismo di Accreditamento ed Ispezione. L'affidamento degli incarichi ha luogo nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.
7. Gli ispettori incaricati delle verifiche di cui al comma 1 svolgono tale attività anche ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale n. 21 del 1984 assumendo la funzione di agente



accertatore, previo specifico riconoscimento da parte della Regione. Nell'esercizio delle attività ispettive, gli agenti devono essere forniti di apposito documento di riconoscimento che ne attesti l'abilitazione all'espletamento dei compiti loro attribuiti.

8. Il personale incaricato dall'Organismo di Accreditamento ed Ispezione ad eseguire le ispezioni degli impianti termici deve altresì presentare garanzia di indipendenza: a tal fine, è necessario che gli ispettori incaricati dichiarino di non avere interessi di natura economica o rapporti, diretti o indiretti, con imprese di manutenzione e installazione di impianti termici, imprese di fabbricazione o fornitura di apparecchi o componenti per impianti termici, venditori di energia per impianti termici. Non devono inoltre aver partecipato a nessun titolo alla progettazione, installazione, esercizio e manutenzione dell'impianto ispezionato.

9. Il personale incaricato dall'Organismo di Accreditamento ed Ispezione ad eseguire le ispezioni degli impianti termici deve inoltre essere in possesso di copertura assicurativa per responsabilità civile per l'esercizio delle attività ispettive di cui al presente regolamento.

Capo IV

Altre disposizioni

Art. 22

Comunicazione sugli impianti riforniti

1. Ai sensi e per le finalità di cui all'articolo 25-octies della legge regionale n. 26 del 2004, i distributori di combustibile per gli impianti termici degli edifici, comunicano alla Regione, entro il 31 marzo di ogni anno, i dati relativi all'ubicazione, alla titolarità e ai consumi degli impianti riforniti nell'anno precedente, nonché i dati relativi alle forniture di combustibile. Tale comunicazione avviene in forma esclusivamente informatica secondo le modalità indicate nell'Allegato F al presente regolamento: a tal fine, i distributori di combustibile per gli impianti termici degli edifici accedono al sistema informativo CRITER ed operano le funzioni ivi previste in relazione alle proprie competenze.

2. In fase di prima attuazione, i distributori di combustibile per gli impianti termici dovranno comunicare alla Regione i suddetti dati entro 90 giorni dalla scadenza di cui all'art. 5 comma

5 lett. b).

3. I gestori delle reti di teleriscaldamento, i venditori di biomassa combustibile ed i distributori di gasolio e GPL per riscaldamento extra rete sono considerati a tutti gli effetti distributori di combustibile e pertanto sono soggetti agli obblighi di trasmissione dei dati relativi alle utenze attive.

4. I dati resi così disponibili nel catasto regionale CRITER sono resi accessibili in forma puntuale ed aggregata ai Comuni; a tal fine, i Comuni possono accedere al sistema informativo CRITER ed operare le funzioni ivi previste in relazione alle proprie competenze.

5. In caso di inadempienza agli obblighi di cui al presente articolo, sarà applicata la sanzione amministrativa prevista dal comma 5 dell'articolo 24 del presente regolamento.

Art. 23

Contributo regionale

1. Ai sensi dell'articolo 25-septies, comma 3, della legge regionale n. 26 del 2004, per garantire la copertura dei costi di gestione del Catasto degli impianti termici, per le iniziative di informazione e sensibilizzazione nonché per le attività di accertamento e di ispezione sugli impianti stessi, è prevista la corresponsione di un contributo da parte dei responsabili degli impianti, mediante acquisizione del "Bollino Calore Pulito".

2. Il contributo di cui al comma 1 è determinato secondo modalità uniformi su tutto il territorio regionale ed è diversificato in base alla potenza degli impianti, come indicato nella tabella riportata nell'Allegato D. Per gli impianti composti da più generatori di diversa tecnologia, la potenza è determinata dalla somma delle potenze nominali dei singoli generatori.

3. Il pagamento del contributo mediante acquisizione del "Bollino Calore Pulito" da parte del responsabile di impianto viene effettuato in occasione dei controlli obbligatori di efficienza energetica di cui all'art. 15, ed introitato direttamente dall'Organismo di Accreditamento ed Ispezione di cui all'articolo 7. Le risorse così rese disponibili saranno da questo utilizzati per lo svolgimento delle attività di propria competenza.

4. L'Organismo provvederà annualmente a rendicontare al Dirigente responsabile del servizio competente della Regione Emilia-Romagna, contestualmente al programma di cui



all'art. 18 comma 5, l'ammontare complessivo dei contributi incassati e dei costi sostenuti nel periodo di competenza. La Regione, sulla base di quanto percepito dall'Organismo di Accreditamento ed Ispezione, provvede alla eventuale riparametrizzazione del contributo annuale di cui all'Allegato D.

5. Il "Bollino Calore Pulito" è virtuale, ed è costituito da un codice biunivoco generato dal sistema informatico CRITER, che viene associato per il tramite delle ditte di installazione o manutenzione di cui al comma 3 dell'art. 15 al rapporto di controllo di efficienza energetica, registrato nel Catasto regionale degli impianti termici CRITER.

6. L'Organismo regionale di Accreditamento ed Ispezione, in base alle proprie esigenze organizzative e gestionali, provvede alla attivazione, anche mediante l'utilizzo di sistemi telematici, di adeguati sistemi di acquisizione del "Bollino Calore Pulito".

7. Non sono soggetti al pagamento del contributo regionale di cui al presente articolo gli impianti costituiti esclusivamente dalle seguenti tipologie di generatori:

- a) macchine frigorifere e pompe di calore;
- b) apparecchi alimentati con biomassa legnosa (pellet, cippato, etc.);
- c) sottostazioni di scambio termico allacciate a reti di teleriscaldamento.

Art. 24

Sanzioni

1. Con riferimento alle disposizioni del presente regolamento, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 25-quindecies della legge regionale n. 26 del 2004, con le modalità nel seguito specificate.

2. Le sanzioni previste dal comma 2-bis dall'articolo 25-quindecies della legge regionale n. 26 del 2004, si applicano con le modalità seguenti:

a) la mancata installazione, in condomini dotati di impianto centralizzato o di allacciamento a reti di teleriscaldamento o teleraffrescamento, dei sistemi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 25-quaterdecies della legge regionale n. 26 del 2004 per la termoregolazione e contabilizzazione per singola unità immobiliare, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa non inferiore a 500,00 euro e non superiore a 2.500,00 euro a carico di



ciascun proprietario delle singole unità immobiliari; la sanzione non viene comminata qualora ricorrano le condizioni previste dalla normativa vigente per l'esenzione dall'obbligo di installazione di tali sistemi, adeguatamente documentate da apposita relazione tecnica;

b) il mancato riferimento alla normativa vigente per la ripartizione delle spese di riscaldamento o raffreddamento, in condomini dotati di impianto centralizzato o di allacciamento a reti di teleriscaldamento o teleraffrescamento e dotati dei sistemi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 25-quaterdecies della legge regionale n. 26 del 2004 per la termoregolazione e contabilizzazione per singola unità immobiliare, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa non inferiore a 500,00 euro e non superiore a 2.500,00 euro a carico del condominio.

3. Le sanzioni previste dal comma 3 dall'articolo 25-quindecies della legge regionale n. 26 del 2004, si applicano con le modalità seguenti:

a) l'assenza o la non corretta registrazione del libretto di impianto dopo i termini previsti all'art. 5 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa non inferiore a 500,00 euro e non superiore a 3.000,00 euro a carico del responsabile dell'impianto o dell'eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, o a carico dell'installatore/manutentore che, essendone richiesto, non abbia provveduto alla registrazione del libretto di impianto nel catasto regionale CRITER;

b) il mancato rispetto degli obblighi di controllo di efficienza energetica di cui all'articolo 15, ovvero la mancanza del rapporto di controllo di efficienza energetica relativo all'ultima scadenza prevista dall'Allegato B, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa non inferiore a 500,00 euro e non superiore a 3.000,00 euro a carico del responsabile dell'impianto o dell'eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità;

c) la mancata realizzazione nei tempi previsti degli interventi prescritti dall'Organismo di Accreditamento ed Ispezione sulla base delle risultanze delle attività di accertamento ed ispezione, ivi compresa la sostituzione o la revisione del generatore nei casi di cui al comma 3 dell'art. 20, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa non inferiore a 500,00 euro e non superiore a 3.000,00 euro a carico del responsabile dell'impianto o dell'eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità.



4. Ai sensi del comma 4 dall'articolo 25-quindecies della legge regionale n. 26 del 2004, la mancata o non corretta compilazione del rapporto di controllo di efficienza energetica di cui all'articolo 15, così come il suo mancato invio alla Regione, nei tempi e con le modalità ivi previste, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa non inferiore a 1.000,00 euro e non superiore a 6.000,00 euro a carico dell'installatore o del manutentore.
5. Ai sensi del comma 4-bis dell'articolo 25-quindecies della legge regionale n. 26 del 2004, i distributori di combustibile per gli impianti termici degli edifici che non osservano l'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 22 del presente regolamento sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 10.000,00 euro.
6. L'applicazione delle sanzioni amministrative è operata dall'Organismo di Accreditamento ed Ispezione di cui all'art. 7 del presente regolamento, nel rispetto delle modalità specificate dalla Legge Regionale 28 aprile 1984, n. 21 e s.m..
7. L'Organismo di Accreditamento ed Ispezione, sulla base delle risultanze delle attività di accertamento ed ispezione provvede a segnalare al soggetto interessato le non conformità rilevate, prescrivendo gli interventi necessari ed i relativi tempi di attuazione: tale segnalazione costituisce verbale di ispezione riportante diffida amministrativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 7bis della Legge Regionale n. 21/1984 e s.m.. Qualora non venga dato seguito alla diffida nei termini previsti, l'Organismo di Accreditamento ed Ispezione procede alla successiva notifica del processo verbale di accertamento della violazione ai sensi e con gli effetti degli artt. 8, 9 e 10 della Legge Regionale n. 21/1984 e s.m.
8. Il verbale di accertamento della violazione riporta:
- a) l'indicazione della data, ora e luogo di ispezione;
 - b) le generalità e la qualifica del verbalizzante e la sua sottoscrizione;
 - c) la generalità del responsabile di impianto cui è stata accertata la violazione nel corso dell'ispezione;
 - d) la descrizione sintetica della violazione contestata;
 - e) la indicazione del dispositivo normativo che si presume violato;
 - f) l'indicazione delle modalità con cui il responsabile di impianto può inoltrare eventuali scritti e documenti difensivi per gli effetti dell'articolo 18 della legge n. 689 del 1981;



g) la menzione della diffida amministrativa;

h) la menzione della facoltà di pagamento in misura ridotta, ovvero di una somma pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione contestata o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione stessa, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione degli estremi della violazione, con indicazione del relativo importo e delle modalità di pagamento e di successiva comunicazione all'Organismo di Accreditamento;

i) le eventuali dichiarazioni del trasgressore.

9. L'Organismo di Accreditamento ed Ispezione procede alla verifica che il soggetto sanzionato abbia proceduto, nei tempi di legge, a quanto previsto dalla diffida o al pagamento in misura ridotta: in tal caso, il procedimento si arresta. In caso contrario, l'Organismo di Accreditamento ed Ispezione trasmette al competente Servizio della Regione il verbale di accertamento di violazione amministrativa e gli scritti difensivi eventualmente presentati. La Regione sulla base delle risultanze degli atti, provvede con ordinanza motivata quantificando l'importo della sanzione e ingiungendone il pagamento o disponendo l'archiviazione degli atti. Contro l'ordinanza - ingiunzione è possibile fare ricorso all'autorità giudiziaria.

Capo V

Norme transitorie e finali

Art. 25

Verifica del rendimento dei sottosistemi di generazione

1. Per i sottosistemi di generazione per i quali non sia ancora disponibile la normativa nazionale riportante le condizioni e le modalità di determinazione del rendimento energetico in opera, ed i relativi livelli minimi di prestazione richiesti, non si eseguono i controlli di efficienza energetica di cui all'art. 15. La Giunta regionale, con proprio atto, provvede alla integrazione del presente regolamento con le relative disposizioni.



Art. 26

Iscrizione all'elenco dei soggetti accreditati

1. Hanno diritto alla iscrizione all'elenco dei soggetti accreditati di cui al comma 2 dell'art. 21, previa frequenza di un corso di aggiornamento, i soggetti già qualificati da Comuni e Province e Città metropolitana di Bologna sulla base dei programmi di ispezione da questi realizzati, e che hanno operativamente svolto attività ispettive sugli impianti termici nell'ambito di tali programmi; tale condizione deve essere convalidata dall'Ente di competenza.

Art. 27

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 2017.
2. Ai sensi del comma 4 dell'art. 5 della Legge Regionale 27 giugno 2014 n. 7, anche dopo la data di cui al comma 1 trovano completa ottemperanza le campagne di accertamento ed ispezione degli impianti termici già avviate da Comuni e Province, fino alla conclusione del relativo biennio di riferimento.
3. I Comuni e le Province competenti comunicano alla Regione l'esistenza e la scadenza delle campagne di accertamento ed ispezione di cui al comma 2. Di tali casi tiene conto l'Organismo di Accreditamento ed Ispezione nella predisposizione dei programmi di cui all'art. 18, in modo da escludere potenziali sovrapposizioni.
4. La mancata registrazione del libretto di impianto nel catasto regionale CRITER di cui all'articolo 4, così come la sua registrazione errata o incompleta può essere regolarizzata dal responsabile di impianto nel termine di 12 mesi decorrenti dalla scadenza del termine di cui all'art. 5 comma 5 lett. b), senza che venga applicata la sanzione di cui all'articolo 24, comma 3, lett. a).



Allegato A

DEFINIZIONI

Accertamento: è l'insieme delle attività di controllo pubblico diretto ad accertare in via esclusivamente documentale che il progetto delle opere e gli impianti siano conformi alle norme vigenti e che rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti.

Apparecchio di riscaldamento localizzato: generatore di energia termica non collegato ad un sistema di distribuzione del calore, come – a titolo esemplificativo – un caminetto, una stufa, una cucina economica, un radiatore individuale.

Apparecchio fisso: generatore di energia termica per cui il corretto funzionamento è necessaria l'installazione su un supporto che ne assicuri l'immobilità. Per gli apparecchi a combustione, è necessario il collegamento ad un sistema di evacuazione fumi.

Biomassa legnosa: i materiali identificati nella Parte II, Sezione 4, Punto 1, lettere a), b), c), d), e) dell'Allegato X alla parte V del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss. mm. ii.

Caminetto aperto: focolare a bocca aperta alimentato da biomassa legnosa.

Caminetto chiuso: focolare a bocca chiusa da una o più ante alimentato da biomassa legnosa.

Categoria di edificio: classificazione degli edifici in base alle destinazioni d'uso definite dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, di seguito elencate:

- E.1 Edifici adibiti a residenza e assimilabili:
- E.1 (1) abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali abitazioni civili e rurali, collegi, conventi, case di pena, caserme;
- E.1 (2) abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria, quali case per vacanze, fine settimana e simili;
- E.1 (3) edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari;
- E.2 Edifici adibiti a uffici e assimilabili: pubblici o privati, indipendenti o contigui a



costruzioni adibite anche ad attività industriali o artigianali, purché siano da tali costruzioni scorporabili agli effetti dell'isolamento termico;

- E.3 Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili: ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani nonché le strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
- E.4 Edifici adibiti ad attività ricreative, associative o di culto e assimilabili:
- E.4 (1) quali cinema e teatri, sale di riunione per congressi;
- E.4 (2) quali mostre, musei e biblioteche, luoghi di culto;
- E.4 (3) quali bar, ristoranti, sale da ballo;
- E.5 Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili: quali negozi, magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto, supermercati, esposizioni;
- E.6 Edifici adibiti ad attività sportive:
- E.6 (1) piscine, saune e assimilabili;
- E.6 (2) palestre e assimilabili;
- E.6 (3) servizi di supporto alle attività sportive;
- E.7 Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
- E.8 Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili.

Catasto regionale degli impianti termici o CRITER: sistema informativo regionale relativo al censimento degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva.

Climatizzazione invernale o estiva: è l'insieme di funzioni atte ad assicurare il benessere degli occupanti mediante il controllo, all'interno degli ambienti, della temperatura e, ove presenti dispositivi idonei, della umidità, della portata di rinnovo e della purezza dell'aria.

Codice targatura dell'impianto: codice di identificazione univoca di un impianto termico. Tale codice, rilasciato dal Catasto Regionale degli Impianti termici, deve essere riportato su tutti i documenti relativi all'impianto stesso.

Coefficiente di prestazione (COP): il rapporto tra la potenza termica utile resa e la potenza elettrica assorbita di una pompa di calore elettrica.

Cogenerazione: produzione simultanea, nell'ambito di un unico processo, di energia termica e di energia elettrica e/o meccanica rispondente ai requisiti di cui al decreto del

Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011.

Condominio: edificio con almeno due unità immobiliari, di proprietà in via esclusiva di soggetti che sono anche comproprietari dalle parti comuni.

Conduttore di impianti termici: il soggetto responsabile della corretta conduzione dell'esercizio dell'impianto termico. Per gli impianti termici ad uso riscaldamento con potenza nominale al focolare superiore a 232 kW alimentati a gas naturale o a combustibili liquidi e solidi, il conduttore deve essere in possesso di abilitazione ai sensi e con le modalità di cui alla delibera di giunta regionale assunta ai sensi dell'articolo 287 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Conduzione: è il complesso delle operazioni effettuate dal responsabile dell'esercizio e manutenzione dell'impianto, attraverso comando manuale, automatico o telematico per la messa in funzione, il governo della combustione, il controllo e la sorveglianza delle apparecchiature componenti l'impianto, al fine di utilizzare il calore prodotto convogliandolo ove previsto nelle quantità e qualità necessarie al garantire le condizioni di comfort.

Contabilizzazione: sistema tecnico che consente la misurazione dell'energia termica o frigorifera fornita alle singole unità immobiliari (utenze) servite da un impianto termico centralizzato o da teleriscaldamento o tele raffreddamento, ai fini della proporzionale suddivisione delle relative spese.

Contratto di rendimento energetico o di prestazione energetica (EPC): contratto di cui all'articolo 2, comma 2, lettera n) del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.

Contributo regionale: contributo per garantire la copertura dei costi di gestione del catasto degli impianti termici, per le iniziative di informazione e sensibilizzazione nonché per le attività di accertamento ed ispezione sugli impianti stessi che il responsabile di impianto deve corrispondere a Regione Emilia-Romagna in occasione dei controlli obbligatori di efficienza energetica.

Controllo funzionale dell'impianto termico: verifica del grado di funzionalità di un apparecchio o di un impianto termico eseguita da operatore abilitato ad operare sul mercato, anche al fine dell'attuazione di eventuali operazioni di manutenzione e/o riparazione. Il controllo funzionale può essere o meno accompagnato da un controllo dell'efficienza

energetica.

Controllo dell'efficienza energetica dell'impianto termico: verifica del grado di efficienza energetica di un apparecchio o di un impianto termico eseguita da operatore abilitato ad operare sul mercato, al fine di valutare i risultati conseguiti rispetto ai livelli minimi previsti dalla normativa vigente. Il controllo dell'efficienza energetica viene di norma eseguito in occasione di un controllo funzionale, integrandone le finalità.

Cucina economica: una stufa che consente anche di cucinare, sia alla piastra con un piano di cottura, sia con un eventuale forno Durata della stagione di riscaldamento: durata massima di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale degli ambienti con riferimento al periodo annuale di esercizio e della durata giornaliera di attivazione dell'impianto, in conformità alla normativa vigente.

Edificio: ai soli fini del presente atto, si intende un sistema costituito da un unico fabbricato connesso ad un impianto termico, ovvero da un fabbricato facente parte di un complesso di più fabbricati, mantenuti a temperatura controllata o climatizzati da un impianto termico. La superficie sterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni dei seguenti elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici. Il termine può riferirsi a un intero edificio ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a sé stanti.

Esercizio e manutenzione di un impianto termico: è il complesso di operazioni, che comporta l'assunzione di responsabilità finalizzata alla gestione degli impianti, includente: conduzione, controllo, manutenzione ordinaria e straordinaria e controllo, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale.

Fattore di utilizzazione del gas (GUE): il rapporto tra la potenza termica utile resa e la potenza termica al focolare di una pompa di calore a gas.

Generatore di calore: la parte di un impianto termico che genera calore utile avvalendosi di uno o più dei seguenti processi:

- 1) la combustione di combustibili, ad esempio in una caldaia;
- 2) l'effetto Joule che avviene negli elementi riscaldanti di un impianto di riscaldamento a

resistenza elettrica;

3) la cattura di calore dall'aria ambiente dalla ventilazione dell'aria esausta, dall'acqua o da fonti di calore sotterranee attraverso una pompa di calore;

4) la trasformazione dell'irraggiamento solare in energia termica con impianti solari termici.

Gradi giorno di una località: parametro convenzionale rappresentativo delle condizioni climatiche locali, utilizzato per stimare al meglio il fabbisogno energetico necessario per mantenere gli ambienti ad una temperatura prefissata; l'unità di misura utilizzata è il grado giorno, GG.

Impianto termico: impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.

Impianto termico disattivato: un impianto termico posto nella condizione di non poter funzionare, quali ad esempio gli impianti non collegati alla rete di distribuzione dell'energia o a serbatoi di combustibili o comunque privi di approvvigionamento.

Impianto termico o di climatizzazione individuale: un impianto termico o di climatizzazione asservito ad una sola unità immobiliare, con funzionamento autonomo.

Impianto termico o di climatizzazione centralizzato: un impianto termico o di climatizzazione asservito ad almeno due unità immobiliari.

Impianto termico di nuova installazione: è un impianto termico installato in un edificio di nuova costruzione o in un edificio o porzione di edificio precedentemente privo di impianto termico.

Indice di efficienza energetica (EER): il coefficiente di prestazione di una macchina frigorifera in condizioni di riferimento, calcolato come rapporto tra la potenza frigorifera resa

e la potenza elettrica assorbita da una macchina frigorifera.

Ispettore: la persona fisica incaricata dall'Organismo di Accreditamento ed Ispezione per l'effettuazione di accertamenti e ispezioni sugli impianti termici, di cui individualmente sia garantita la qualificazione e l'indipendenza.

Ispezione degli impianti termici: il complesso degli interventi di controllo tecnico e documentale in situ, svolti da ispettori, mirato a verificare l'osservanza alle norme relative al contenimento dei consumi energetici nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici

Manutenzione ordinaria dell'impianto termico: sono le operazioni previste nei libretti d'uso e manutenzione degli apparecchi e componenti che possono essere effettuate in luogo con strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi e che comportino l'impiego di attrezzature e di materiali di consumo d'uso corrente.

Manutenzione straordinaria dell'impianto termico: sono gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell'impianto termico.

Microsistema isolato: sistema con le caratteristiche definite dall'articolo 2, punto 27, della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, ovvero ogni sistema con un consumo inferiore a 500 GWh nel 1996, ove non esiste alcun collegamento con altri sistemi.

Occupante: è chiunque, pur non essendone proprietario, ha la disponibilità, a qualsiasi titolo, di un edificio e dei relativi impianti tecnici.

Pompa di calore: macchina, dispositivo o impianto che realizzando un ciclo termodinamico inverso trasferisce calore dall'ambiente naturale, come l'aria l'acqua o la terra (o da una sorgente di calore a bassa temperatura) verso l'ambiente a temperatura controllata. Nel caso di pompe di calore reversibili, può anche trasferire calore dall'edificio all'ambiente naturale. In un impianto termico, costituisce o integra il sistema di generazione.

Potenza termica del focolare di un generatore di calore: prodotto del potere calorifico inferiore del combustibile impiegato e della portata di combustibile bruciato; l'unità di misura



utilizzata è il kW.

Potenza termica convenzionale di un generatore di calore: è la potenza termica del focolare diminuita della potenza termica persa al camino in regime di funzionamento continuo. L'unità di misura utilizzata è il kW.

Potenza termica utile di un generatore di calore: è la quantità di calore trasferita nell'unità di tempo al fluido termovettore; l'unità di misura utilizzata è il kW;

Produzione centralizzata di acqua calda per usi igienici e sanitari: la produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari al servizio di più utenze.

Proprietario dell'impianto termico: è il soggetto che, in tutto o in parte, è proprietario dell'impianto termico; nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio e nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche gli obblighi e le responsabilità posti a carico del proprietario dal presente regolamento sono da intendersi riferiti agli amministratori.

Pubblica amministrazione centrale: le autorità governative centrali di cui all'allegato III del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché gli organi costituzionali.

Rendimento di combustione o rendimento termico convenzionale di un generatore di calore: rapporto tra la potenza termica convenzionale e la potenza termica del focolare.

Rendimento termico utile di un generatore di calore: rapporto tra la potenza termica utile e la potenza del focolare.

Responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico: l'occupante, a qualsiasi titolo, in caso di singole unità immobiliari residenziali; il proprietario, in caso di singole unità immobiliari residenziali non locate; l'amministratore, in caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio; il proprietario o l'amministratore delegato in caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche.

Rete di teleriscaldamento e teleraffreddamento (o teleraffreddamento): infrastruttura di trasporto dell'energia termica da una o più fonti di produzione verso una pluralità di edifici o siti di utilizzazione, realizzata prevalentemente su suolo pubblico, finalizzata a consentire a chiunque interessato, nei limiti consentiti dall'estensione della rete, di collegarsi alla medesima per l'approvvigionamento di energia termica per il riscaldamento o il



raffrescamento (o raffreddamento) di spazi, per processi di lavorazione e per la copertura del fabbisogno di acqua calda sanitaria;

Ristrutturazione dell'impianto termico: insieme di opere che comportano la modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione che di distribuzione ed emissione del calore; rientrano in questa categoria anche la trasformazione di un impianto termico centralizzato in impianti termici individuali nonché la risistemazione impiantistica nelle singole unità immobiliari o parti di edificio in caso di installazione di un impianto termico individuale previo distacco dell'impianto termico centralizzato.

Scaldacqua unifamiliare: apparecchio utilizzato per scaldare l'acqua per usi igienici e sanitari, in ambito residenziale o assimilato, a servizio di una unità immobiliare.

Servizi energetici degli edifici: sono considerati ai fini del presente atto i seguenti servizi finalizzati ad assicurare adeguate condizioni di comfort negli edifici:

- a) climatizzazione invernale (H): fornitura di energia termica utile agli ambienti dell'edificio per mantenere condizioni prefissate di temperatura ed eventualmente, entro limiti prefissati, di umidità relativa;
- b) produzione dell'acqua calda sanitaria (W): fornitura, per usi igienico sanitari, di acqua calda a temperatura prefissata ai terminali di erogazione degli edifici;
- c) ventilazione (V): sistemi di ventilazione e ricambio dell'aria negli ambienti interni;
- d) climatizzazione estiva (C): compensazione degli apporti di energia termica sensibile e latente per mantenere all'interno degli ambienti condizioni di temperatura a bulbo secco e umidità relativa idonee ad assicurare condizioni di benessere per gli occupanti;
- e) l'illuminazione artificiale (L): fornitura di luce artificiale quando l'illuminazione naturale risulti insufficiente per gli ambienti interni e per gli spazi esterni di pertinenza dell'edificio;
- f) trasporto di persone e cose (impianti ascensori, marciapiedi e scale mobili) (T) g) sistemi di automazione e controllo (B).

Sistema di automazione e controllo dell'edificio (BACS): sistema comprendente tutti i prodotti, i software e i servizi tecnici che contribuiscono al funzionamento sicuro, economico ed efficienti sotto il profilo dell'energia dei sistemi tecnici per l'edilizia tramite controlli automatici e facilitando la gestione manuale di tali sistemi. Sistema o impianto di

climatizzazione invernale o impianto di riscaldamento: complesso di tutti i componenti necessari a un sistema di trattamento dell'aria, attraverso il quale la temperatura è controllata o può essere aumentata.

Sistema di contabilizzazione: sistema tecnico che consente la misurazione dell'energia termica o frigorifera fornita alle singole unità immobiliari (utenze) servite da un impianto termico centralizzato o da teleriscaldamento o tele raffreddamento, ai fini della proporzionale suddivisione delle relative spese. Sono ricompresi nei sistemi di contabilizzazione i dispositivi atti alla contabilizzazione indiretta del calore, quali i ripartitori dei costi di riscaldamento e i totalizzatori.

Sistema tecnico per l'edilizia: apparecchiatura tecnica di un edificio o di un'unità immobiliare per il riscaldamento o il raffrescamento di ambienti, la ventilazione, la produzione di acqua calda per uso domestico, l'illuminazione integrata, l'automazione e il controllo, la produzione di energia in loco o una combinazione degli stessi, compresi i sistemi che sfruttano energie da fonti rinnovabili. Un sistema tecnico può essere suddiviso in più sottosistemi.

Sistemi alternativi ad alta efficienza: sistemi tecnici per l'edilizia ad alta efficienza tra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i sistemi di produzione di energia rinnovabile, la cogenerazione, il teleriscaldamento e il teleraffrescamento, le pompe di calore, i sistemi ibridi e i sistemi di monitoraggio e controllo attivo dei consumi, nonché il free cooling aerotermico, geotermico o idrotermico.

Sostituzione di un generatore di calore: rimozione di un vecchio generatore e installazione di un altro nuovo, di potenza termica non superiore del 10% alla potenza del generatore sostituito, destinato ad erogare energia termica alle medesime utenze.

Sottosistema di generazione: in un impianto termico, la sezione costituita dai generatori di calore.

Stagione di raffrescamento: periodo dell'anno durante il quale vi è una richiesta significativa di energia per il raffrescamento degli ambienti.

Stagione di riscaldamento: periodo dell'anno durante il quale vi è una richiesta significativa di energia per il riscaldamento degli ambienti.

Stufa: l'apparecchio adibito alla climatizzazione invernale in cui il calore viene trasferito all'aria dell'ambiente per scambio diretto.

Targa impianto: vedi "Codice targatura".

Temperatura dell'aria in un ambiente: la temperatura dell'aria misurata secondo le modalità prescritte dalla norma tecnica UNI 8364-1.

Termocamino: un focolare a bocca chiusa da una o più ante alimentato da biomassa legnosa e che utilizza per il riscaldamento un fluido termovettore a circolazione forzata

Termocucina: una termostufa che consente anche di cucinare, sia alla piastra con piano di cottura, sia con un eventuale forno.

Termoregolazione: il sistema che permette il mantenimento di una temperatura costante nella singola unità immobiliare, ovvero in parti di essa o nei singoli ambienti che la compongono, programmabile su almeno su due livelli di temperatura nell'arco delle 24 ore.

Terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico: è la persona fisica o giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di idonea capacità tecnica, economica, organizzativa, è delegata dal proprietario ad assumere la responsabilità dell'esercizio, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici ed alla salvaguardia ambientale.

Unità immobiliare residenziale e assimilata: parte, piano o appartamento di un edificio progettati o modificati per essere usati separatamente.

Valori massimi della temperatura ambiente: valori massimi della temperatura dei diversi ambienti di una unità immobiliare, durante il periodo in cui è in funzione l'impianto di climatizzazione invernale, in conformità a quanto stabilito dalle norme vigenti.

Valori nominali delle potenze e dei rendimenti degli impianti termici: quelli dichiarati e garantiti dal costruttore per il regime di funzionamento continuo.

Zona climatica: suddivisione del territorio nazionale in funzione dei gradi giorno (GG) delle località, indipendentemente dalla ubicazione geografica. Tali zone sono contraddistinte con la lettera A (comuni che presentano un numero di GG non superiori a 600) fino ad arrivare alla lettera F (comuni con numero di gradi-giorno maggiore di 3000).



Allegato B - Periodicità dei controlli di efficienza energetica su impianti climatizzazione invernale di potenza termica utile maggiore di 10 kW e su impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW (omissis)

Allegato C - Valori minimi consentiti del rendimento (omissis)

Allegato D - Contributo per fasce di potenza (omissis)

Allegato E - Costo delle ispezioni con addebito (omissis)

Allegato F

Modalità di trasmissione dei dati relativi alle utenze da parte dei distributori di combustibile

Modalità attuative

Al fine di garantire la possibilità di elaborare correttamente le informazioni relative ai consumi energetici e a favorire l'attività di ispezione sugli impianti termici, i distributori di qualsiasi tipo di combustibile utilizzato per il riscaldamento civile sono obbligati a fornire le informazioni relative alle proprie utenze attive al 31 dicembre di ogni anno, entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo: la trasmissione si effettua unicamente per via telematica nell'ambito del sistema CRITER secondo un formato dati predefinito (si veda il seguente "Schema di base del tracciato"). La trasmissione annuale deve comprendere tutte le utenze attive nell'anno di riferimento e non essere limitata alle sole nuove utenze rispetto all'anno precedente. Il tracciato è definito in modo che possa valere sia per la distribuzione della rete del gas sia per altre tipologie di combustibile. I gestori delle reti di teleriscaldamento, i venditori di biomassa combustibile ed i distributori di gasolio e GPL per riscaldamento extra rete sono considerati a tutti gli effetti distributori di combustibile e pertanto sono soggetti agli obblighi di trasmissione dei dati relativi alle utenze attive. L'invio telematico deve avvenire nel rispetto delle indicazioni di base date nel paragrafo seguente "schema di base dettaglio del tracciato", e non dovrà avere un'aggregazione superiore al livello provinciale, per evitare l'invio di tracciati di dimensioni eccessive per la corretta gestione da parte del sistema. Saranno considerati validi solo i files trasmessi per i quali il distributore riceve, dal sistema CRITER, apposita ricevuta di corretta ricezione. L'invio telematico attraverso il sistema CRITER assolve tutti gli obblighi di comunicazione previsti dalla vigente normativa a carico dei distributori di combustibile.

Schema di base del tracciato

Le specifiche tecniche di dettaglio del file di interscambio rese disponibili dall'Organismo di Accreditamento ed Ispezione, e pubblicate sul sito web del sistema CRITER nel portale Energia della regione Emilia-Romagna.



ENERGIA E SOSTENIBILITÀ
PER LA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Nel seguito, se ne illustrano gli elementi di base. I campi da compilare sono in funzione delle caratteristiche del combustibile distribuito.

Tabella elementi di base schema di base dettaglio del tracciato

ENTITÀ	CAMPO	DESCRIZIONE	TIPOLOGIA CAMPO
Periodo	Anno di riferimento	Anno solare di riferimento	Numerico
Distributore	Distributore	Ragione sociale della società distributrice	Testo
	P. Iva distributore	P. Iva della società distributrice	Numerico
Fornitura - cliente	Codice fiscale utente persona fisica	Codice fiscale utente in caso di persona fisica	Testo
	Denominazione utente persona fisica	Nome e Cognome	Testo
	Partita Iva dell'utente	Partita Iva dell'utente in caso di persona giuridica	Numerico
	Denominazione utente persona giuridica	Denominazione della persona giuridica	Testo
Localizzazione fornitura (solo nel caso di fornitura diretta presso l'utenza finale)	Indirizzo		Testo
	Civico		Numerico
	CAP		Numerico
	Comune		Testo
	Codice Istat del Comune		Numerico
	Sezione	Codice N.C.E.U.	Numerico
	Foglio	Codice N.C.E.U.	Numerico
	Particella	Codice N.C.E.U.	Numerico
	Subalterno	Codice N.C.E.U.	Numerico



**ENERGIA E SOSTENIBILITÀ
PER LA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

ENTITÀ	CAMPO	DESCRIZIONE	TIPOLOGIA CAMPO
	Codice assenza dati catastali	1 = immobile non accatastato; 2 = immobile non accatastabile; 3 = dati non forniti dal titolare dell'utenza; 4 = fornitura temporanea.	Numerico
	Punto di riconsegna (PDR)	Codice PDR, valido solo per le utenze in rete	Numerico
	Tipologia di PDR	0 = domestico; 1 = condominiale; 2 = altri utilizzi; 3 = servizio pubblico	Numerico
Fornitura - contratto	Categoria di utilizzo (solo per gas naturale)	C1 = riscaldamento; C2 = uso cottura+ACS; C3 = riscaldamento+cottura+ACS; C4 = uso condizionamento; C5 = uso condizionamento + riscaldamento; C6 = altro	Alfanumerico
	Combustibile	Gas naturale - Gpl - Gasolio - Olio combustibile - Pellet - Tronchetti - Cippato - Carbone – Altra biomassa solida - Biomassa	Testo
	Consumo annuo		Numerico
Consumi	Unità di misura di consumo	espressa in: - litri (l) di combustibile liquido - metri cubi (mc) di gas - chilogrammi (Kg) di combustibile solido	Testo

5.6.3. DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE 18 OTTOBRE 2020, N. 1383

REGIONE EMILIA ROMAGNA

DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE 19 ottobre 2020, n. 1383

Modifiche all'atto di coordinamento tecnico regionale per la definizione dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici di cui alle deliberazioni di Giunta regionale n. 967 del 20 luglio 2015 e 1715 del 24 ottobre 2016

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(Omissis)

Delibera

1) di approvare per le ragioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente richiamate le modifiche all'Atto di coordinamento tecnico regionale per la definizione dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici di cui alla propria deliberazione n. 967/2015 così come modificata dalla propria deliberazione n. 1715/2016, ed ai relativi Allegati tecnici, come segue:

All'art. 1 "Finalità" comma 2 aggiunta la lettera f) "supportare la definizione di una strategia di lungo termine per la ristrutturazione del parco immobiliare regionale e di un Piano di azione per la promozione degli edifici a "energia quasi zero";

All'art. 1 "Finalità" comma 3 inserita la lettera c) "l'integrazione negli edifici di impianti tecnici per l'edilizia e di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici;"

All'art. 4 "Esclusioni" comma 1 inserita la lettera "gli edifici dichiarati inagibili o collabenti" e modificato il testo della lettera f) "gli edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d'uso di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, il cui

utilizzo non prevede l'installazione e l'impiego di sistemi tecnici di climatizzazione, fermo restando in ogni caso quanto previsto in materia di integrazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici negli edifici nelle specifiche disposizioni di cui all'Allegato 2 punti B.9 e D.7;”

All'art. 5 “Criteri di applicazione” modificato il comma 4 “Nel caso di nuova installazione, sostituzione o miglioramento dei sistemi tecnici per l'edilizia, devono essere rispettati i requisiti minimi previsti dall'Allegato A per le specifiche tipologie di intervento (installazione in edifici nuovi o esistenti) assicurando il corretto dimensionamento, il rendimento energetico globale, le modalità per assicurare una corretta installazione e l'adozione di adeguati sistemi di regolazione e controllo.”

All'art. 5 “Criteri di applicazione” modificato il comma 5 “Nel caso di interventi su edifici esistenti, inclusi quelli di ristrutturazione edilizia anche con demolizione e ricostruzione e con ampliamento volumetrico, non è considerato nei computi per la determinazione dei volumi, delle altezze, delle superfici e dei rapporti di copertura il maggiore spessore delle strutture opache verticali esterne e degli elementi di chiusura superiori ed inferiori necessari ad ottenere una riduzione minima del 10 per cento dei valori di trasmittanza previsti all'Allegato 2 “Requisiti minimi”:

- nelle tabelle riportate ai punti D.1.1, D.1.2 e D.1.3 del requisito D.1 “Controllo delle perdite per trasmissione” per gli interventi di riqualificazione energetica, di ristrutturazione importante di secondo livello e di ampliamento volumetrico < 15%;
- nelle pertinenti tabelle riportate al requisito B.2.1 “Parametri relativi all'involucro dell'edificio di riferimento” per gli interventi di ristrutturazione importante di primo livello, di ampliamento volumetrico > 15% e di demolizione e ricostruzione.

Nel rispetto dei predetti limiti è permesso derogare, nell'ambito delle pertinenti procedure di rilascio o formazione dei titoli abitativi di cui alla Legge Regionale 15/2013, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprietà, alle distanze minime di protezione del nastro stradale e ferroviario, nonché alle altezze massime degli edifici. Le deroghe vanno esercitate nel rispetto delle distanze minime riportate nel codice civile.”



All'art. 5 "Criteri di applicazione" aggiunto il comma 8 "In fase di progettazione per la realizzazione di nuovi edifici o per la ristrutturazione importante degli edifici esistenti, si tiene conto della fattibilità tecnica, funzionale, ambientale ed economica dei sistemi alternativi ad alta efficienza, se disponibili."

All'art. 8 "Documentazione tecnica, titoli abilitativi, accertamenti" modificato il comma 3 "la relazione tecnica di progetto di cui al comma 2 deve essere predisposta sulla base dello schema riportato in Allegato 4, con riferimento alla tipologia di intervento prevista, e contiene la dichiarazione con cui il progettista abilitato assevera che l'intervento da realizzare:

- a) è compreso nelle tipologie di intervento elencate nell'articolo 3;
- b) è conforme ai requisiti di prestazione energetica di cui all'Allegato 2 applicabili."

All'art. 8 "Documentazione tecnica, titoli abilitativi, accertamenti" inserito il comma 17 "Quando un sistema tecnico per l'edilizia è installato, sostituito o migliorato, è analizzata la prestazione energetica globale della parte modificata e, se del caso, dell'intero sistema modificato. I risultati sono documentati e trasmessi al proprietario dell'edificio, in modo che rimangano disponibili e possano essere utilizzati per la verifica di conformità ai requisiti minimi di cui al presente Atto e per il rilascio degli attestati di prestazione energetica con le modalità previste dalla normativa regionale vigente. In tali casi, ove l'intervento comporti la modifica della classe energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare è necessario il rilascio di un nuovo attestato di prestazione energetica o la revisione dell'attestato esistente."

All'Allegato 1 "Definizioni e termini" modificati i seguenti termini:

- contratto di rendimento energetico o di prestazione energetica (EPC): contratto di cui all'articolo 2, comma 2, lettera n) del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 e successive modificazioni.
- generatore di calore: la parte di un impianto termico che genera calore utile avvalendosi di uno o più dei seguenti processi:
 - 1) la combustione di combustibili, ad esempio in una caldaia;
 - 2) l'effetto Joule che avviene negli elementi riscaldanti di un impianto di riscaldamento a resistenza elettrica;

3) la cattura di calore dall'aria ambiente, dalla ventilazione dell'aria esausta, dall'acqua o da fonti di calore sotterranee attraverso una pompa di calore;

4) la trasformazione dell'irraggiamento solare in energia termica con impianti solari termici; Impianto termico o di climatizzazione: impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo eventualmente combinato con impianti di ventilazione.

Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.

- microsistema isolato: sistema con le caratteristiche definite dall'articolo 2, punto 27, della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, ovvero ogni sistema con un consumo inferiore a 500 GWh nel 1996, ove non esiste alcun collegamento con altri sistemi.

Pubblica amministrazione centrale: le autorità governative centrali di cui all'allegato III del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché gli organi costituzionali;

Servizi energetici degli edifici: sono considerati ai fini del presente Atto i seguenti servizi finalizzati ad assicurare adeguate condizioni di comfort negli edifici:

a) climatizzazione invernale H: fornitura di energia termica utile agli ambienti dell'edificio per mantenere condizioni prefissate di temperatura ed eventualmente, entro limiti prefissati, di umidità relativa;

b) produzione dell'acqua calda sanitaria W: fornitura, per usi igienico sanitari, di acqua calda a temperatura prefissata ai terminali di erogazione degli edifici;

c) ventilazione V: sistemi di ventilazione e ricambio dell'aria negli ambienti interni

d) climatizzazione estiva C: compensazione degli apporti di energia termica sensibile e latente per mantenere all'interno degli ambienti condizioni di temperatura a bulbo secco e umidità relativa idonee ad assicurare condizioni di benessere per gli occupanti;

e) l'illuminazione artificiale L: fornitura di luce artificiale quando l'illuminazione naturale risulti insufficiente per gli ambienti interni e per gli spazi esterni di pertinenza dell'edificio;

f) trasporto di persone e cose (impianti ascensori, marciapiedi e scale mobili) T

g) sistemi di automazione e controllo B

- sistemi alternativi ad alta efficienza: sistemi tecnici per l'edilizia ad alta efficienza tra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i sistemi di produzione di energia rinnovabile, la cogenerazione, il teleriscaldamento e il teleraffrescamento, le pompe di calore, i sistemi ibridi e i sistemi di monitoraggio e controllo attivo dei consumi, nonché il free cooling aerotermico, geotermico o idrotermico.

Sistema di automazione e controllo dell'edificio (BACS): sistema comprendente tutti i prodotti, i software e i servizi tecnici che contribuiscono al funzionamento sicuro, economico ed efficienti sotto il profilo dell'energia dei sistemi tecnici per l'edilizia tramite controlli automatici e facilitando la gestione manuale di tali sistemi;

Sistema o impianto di climatizzazione invernale o impianto di riscaldamento: complesso di tutti i componenti necessari a un sistema di trattamento dell'aria, attraverso il quale la temperatura è controllata o può essere aumentata;

Sistema di contabilizzazione: sistema tecnico che consente la misurazione dell'energia termica o frigorifera fornita alle singole unità immobiliari (utenze) servite da un impianto termico centralizzato o da teleriscaldamento o tele raffreddamento, ai fini della proporzionale suddivisione delle relative spese. Sono ricompresi nei sistemi di contabilizzazione i dispositivi atti alla contabilizzazione indiretta del calore, quali i ripartitori dei costi di riscaldamento e i totalizzatori.

Sistema tecnico per l'edilizia: apparecchiatura tecnica di un edificio o di un'unità immobiliare per il riscaldamento o il raffrescamento di ambienti, la ventilazione, la produzione di acqua calda per uso domestico, l'illuminazione integrata, l'automazione e il controllo, la produzione di energia in loco o una combinazione degli stessi, compresi i sistemi che sfruttano energie da fonti rinnovabili. Un sistema tecnico può essere suddiviso in più sottosistemi.

Modifiche all'Allegato 2 "requisiti minimi di prestazione energetica"

All'art. 3 “requisiti e specifiche” alla sezione A inserito il requisito A.6 “sistemi alternativi ad alta efficienza”:

“In fase di progettazione per la realizzazione di nuovi edifici o per la ristrutturazione importante degli edifici esistenti, si tiene conto della fattibilità tecnica, funzionale, ambientale ed economica dei sistemi alternativi ad alta efficienza, se disponibili.”

All'art. 3 “requisiti e specifiche” alla sezione B modificato il requisito B.5 “adozione di sistemi di regolazione e controllo” con l’inserimento dei punti 6 e 7:

6. i nuovi edifici, ove tecnicamente ed economicamente fattibile, sono dotati di dispositivi autoregolanti che controllino separatamente la temperatura in ogni vano o, ove giustificabile, in una determinata zona riscaldata o raffrescata dell'unità immobiliare.

7. per i nuovi edifici e gli edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti, i requisiti rispettano i parametri del benessere termo-igrometrico degli ambienti interni, della sicurezza in caso di incendi e dei rischi connessi all'attività sismica.

All'art. 3 “requisiti e specifiche” alla sezione B inserito il requisito B.9.1 “dotazione minima di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici”:

1. Devono essere rispettati i seguenti criteri di integrazione delle tecnologie per la ricarica dei veicoli elettrici:

1.1 negli edifici non residenziali di nuova costruzione e negli edifici non residenziali sottoposti a ristrutturazioni importanti di primo livello (qualora le misure di ristrutturazione riguardino il parcheggio o le infrastrutture elettriche dell'edificio), dotati di parcheggio con più di dieci posti auto situato all'interno o in adiacenza dell'edificio, sono installati:

a) almeno un punto di ricarica ai sensi del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, di recepimento della direttiva 2014/94/UE;

b) infrastrutture di canalizzazione, vale a dire condotti per cavi elettrici, per almeno un posto auto ogni cinque, al fine di consentire anche in una fase successiva di installare ulteriori punti di ricarica per veicoli elettrici;

1.2 negli edifici residenziali di nuova costruzione e negli edifici residenziali sottoposti a ristrutturazioni importanti di primo livello (qualora le misure di ristrutturazione riguardino il parcheggio o le infrastrutture elettriche dell'edificio), dotati di parcheggio con più di dieci



posti auto situato all'interno o in adiacenza dell'edificio, sono installate, in ogni posto auto, infrastrutture di canalizzazione, vale a dire condotti per cavi elettrici, al fine di consentire anche in una fase successiva di installare punti di ricarica per veicoli elettrici ai sensi del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, di recepimento della direttiva 2014/94/UE;

2. Le disposizioni di cui al punto 1 non si applicano:

- a) per gli edifici di proprietà di piccole e medie imprese, quali definite al titolo I dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea, e da esse occupati;
- b) per gli interventi per i quali, siano state presentate domande di permesso a costruire o domande equivalenti entro il 10 marzo 2021;
- c) qualora le infrastrutture di canalizzazione necessarie si basino su microsystemi isolati e ciò comporti problemi sostanziali per il funzionamento del sistema locale di energia e comprometta la stabilità della rete locale;
- d) qualora il costo delle installazioni di ricarica e di canalizzazione superi il 7% del costo totale della ristrutturazione importante dell'edificio;
- e) per gli edifici pubblici che già rispettino requisiti comparabili conformemente alle disposizioni di cui al decreto legislativo 16/12/2016, n. 257, di recepimento della direttiva 2014/94/UE.

All'art. 3 "requisiti e specifiche" alla sezione D modificato il requisito D.6 "adozione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione" con la modifica del punto 1 lett. c) e d) e l'inserimento dei punti 3 e 4:

1. Per favorire il contenimento dei consumi energetici attraverso la contabilizzazione dei consumi individuali e la suddivisione delle spese in base ai consumi effettivi di ciascun centro di consumo individuale, in caso di ristrutturazione dell'impianto termico o di installazione dell'impianto termico o di sostituzione del generatore di calore e comunque entro il 31 dicembre 2016:

....

- c) nei casi in cui la installazione di sistemi di contabilizzazione diretta di cui al punto b) non sia tecnicamente possibile o non sia efficiente in termini di costi, si ricorre all'installazione di sistemi di contabilizzazione indiretta tramite dispositivi (ripartitori) applicati a ciascun



radiatore posto all'interno delle unità immobiliari dei condomini o degli edifici polifunzionali, secondo quanto previsto dalle norme tecniche vigenti, con esclusione di quelli situati negli spazi comuni degli edifici, salvo che l'installazione di tali sistemi risulti essere non efficiente in termini di costi con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459. In tali casi sono presi in considerazione metodi alternativi efficienti in termini di costi per la misurazione del consumo di calore. Eventuali casi di inefficienza in termini di costi e sproporzione rispetto ai risparmi energetici potenziali, devono essere riportati in apposita relazione tecnica del progettista o del tecnico abilitato;

d) a seguito della installazione dei sistemi e dei dispositivi di cui ai precedenti punti b) e c), la suddivisione delle spese connesse al consumo di calore per la climatizzazione invernale e la produzione di acqua calda sanitaria, se realizzata in modo centralizzato, l'importo complessivo è suddiviso tra gli utenti finali attribuendo una quota di almeno il 50 per cento agli effettivi prelievi volontari di energia termica. In tal caso gli importi rimanenti possono essere ripartiti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, secondo i millesimi, i metri quadri o i metri cubi utili, oppure secondo le potenze installate. È fatta salva la possibilità, per la prima stagione termica successiva all'installazione di detti dispositivi, che la suddivisione si determini in base ai soli millesimi di proprietà. Le disposizioni di cui alla presente lettera sono facoltative nei condomini o negli edifici polifunzionali che alla data del 1 ottobre 2015 risultino già dotati dei dispositivi di cui ai precedenti punti b) e c), ove si sia già provveduto alla relativa suddivisione delle spese.

.....

3. Negli edifici esistenti in occasione della sostituzione del generatore di calore, ove tecnicamente ed economicamente fattibile, sono dotati di dispositivi autoregolanti che controllino separatamente la temperatura in ogni vano o, ove giustificabile, in una determinata zona riscaldata o raffrescata dell'unità immobiliare.

4. Entro il 1° gennaio 2025 gli edifici non residenziali, dotati di impianti termici con potenza nominale superiore a 290 kW, ove tecnicamente ed economicamente fattibile, sono dotati di sistemi di automazione e controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 4, e all'articolo 15, paragrafo 4, della direttiva 2010/31/UE, e successive modificazioni.

All'art. 3 "requisiti e specifiche" alla sezione D inserito il requisito D.7 "installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici":

1. Per favorire la diffusione della mobilità elettrica, negli edifici esistenti non residenziali dotati di più di venti posti auto è installato entro il 1° gennaio 2025 almeno un punto di ricarica ai sensi del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, di recepimento della direttiva 2014/94/UE;

2. Le disposizioni di cui al punto 1 non si applicano:

a) per gli edifici di proprietà di piccole e medie imprese, quali definite al titolo I dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea, e da esse occupati;

b) qualora le infrastrutture di canalizzazione necessarie si basino su microsystemi isolati e ciò comporti problemi sostanziali per il funzionamento del sistema locale di energia e comprometta la stabilità della rete locale;

c) per gli edifici pubblici che già rispettino requisiti comparabili conformemente alle disposizioni di cui al decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, di recepimento della direttiva 2014/94/UE.

Risultano inoltre modificati di conseguenza la sezione E. "QUADRO DI SINTESI" e l'allegato 4 "SCHEMA DI RELAZIONE TECNICA"

2) di approvare il testo coordinato dell'Atto di coordinamento tecnico regionale per la definizione dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici" di cui alla propria deliberazione n. 967/2015 così come modificata dalla propria deliberazione n. 1715/2016, ed ai relativi Allegati come riportato nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3) di prevedere che la Giunta Regionale, con proprio provvedimento, provveda alle eventuali modifiche o integrazioni che si rendessero necessarie a seguito dell'approvazione del decreto di cui all'art. 4, comma 1, del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192, così come modificato dal Decreto Legislativo 10 giugno 2020, n. 48;

4) di prevedere l'entrata in vigore della presente deliberazione dopo la sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico;



- 5) di prevedere che continuino a trovare applicazione le disposizioni in materia di requisiti minimi di prestazione energetica di cui alla propria deliberazione n. 967/2015 così come modificata dalla propria deliberazione n. 1715/2016, fino all'entrata in vigore della presente deliberazione nonché per le varianti in corso d'opera e per le variazioni essenziali relative a titoli edilizi in corso di validità alla medesima data di entrata in vigore;
- 6) di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa.



Allegato

ATTO DI COORDINAMENTO TECNICO REGIONALE PER LA DEFINIZIONE DEI REQUISITI MINIMI DI PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

(Artt. 25 e 25-bis L.R. 26/2004 e s.m.)

TESTO COORDINATO

Art. 1 Finalità

1. Ai sensi degli articoli 25 e 25-bis della Legge Regionale 4 marzo 2004 n. 26 “Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia” ed in coerenza ai principi indicati dal Decreto Legislativo 192/2005 (nel seguito indicato come Decreto), il presente Atto di coordinamento tecnico stabilisce i requisiti minimi di prestazione energetica da rispettare per la progettazione e realizzazione sul territorio regionale di:

- a) edifici di nuova costruzione e impianti in essi installati;
- b) nuovi impianti installati in edifici esistenti;
- c) interventi sugli edifici e sugli impianti esistenti.

2. La previsione dei requisiti minimi di cui al presente Atto, in attuazione della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010 relativa alla prestazione energetica nell'edilizia, è finalizzata a:

- a) migliorare le prestazioni energetiche degli edifici oggetto di intervento edilizio;
- b) favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici;
- c) contribuire al conseguimento degli obiettivi regionali in materia energetica e ambientale;
- d) applicare in modo omogeneo, integrato e sistematico la normativa su tutto il territorio regionale;
- e) assicurare l'attuazione e la vigilanza sulle norme in materia di prestazione energetica degli edifici.

f) supportare la definizione di una strategia di lungo termine per la ristrutturazione del parco immobiliare regionale e di un Piano di azione per la promozione degli edifici a "energia quasi zero";

3. A tal fine, il presente atto disciplina in particolare:

- a) i requisiti minimi di prestazione energetica, ivi compresa la quota di consumi da coprire mediante utilizzo di energia da fonti rinnovabili, che devono essere rispettati per le diverse tipologie di intervento edilizio, nonché la relativa gradualità di applicazione ed i criteri e la metodologia di calcolo da impiegare per la loro determinazione;
- b) le modalità per assicurare che gli edifici di nuova realizzazione abbiano le caratteristiche di cui all'articolo 9 della direttiva 2010/31/UE entro il termine del 1° gennaio 2017 per gli edifici occupati da pubbliche amministrazioni e di proprietà di queste ultime, ivi compresi gli edifici scolastici, ed entro il termine del 1° gennaio 2019 per tutti gli altri edifici;
- c) l'integrazione negli edifici di impianti tecnici per l'edilizia e di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici;
- d) i casi di esclusione totale o parziale, in relazione a specifiche situazioni di impossibilità o di elevata onerosità, dall'obbligo di rispetto dei requisiti nonché gli eventuali criteri e modalità per procedere alla loro rilevazione da parte dei tecnici progettisti.

4. I requisiti minimi di prestazione energetica di cui al presente Atto:

- a) sono coerenti con le analoghe disposizioni previste dalla disciplina nazionale in materia;
- b) sono applicati in modo graduale in relazione al tipo di intervento e sono formulati con riferimento a caratteristiche specifiche dell'involucro edilizio, valorizzate attraverso appropriati indici di prestazione termica, e a parametri complessivi di prestazione del sistema edificio/impianti, valorizzati attraverso indici di prestazione energetica globale, espressi sia in energia primaria totale che in energia primaria non rinnovabile;
- c) ai sensi del comma 1 dell'art. 5 della Legge Regionale 27 giugno 2014, n. 7, garantiscono la continuità con le precedenti disposizioni regionali già emanate in materia.

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini della applicazione del presente provvedimento sono riportate in Allegato 1 le definizioni dei principali termini.

Art. 3 Ambito di applicazione

1. Salvo specifiche eccezioni, i requisiti minimi di cui al presente Atto si applicano a tutti gli edifici aventi destinazione d'uso di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 per i quali, successivamente alla data di entrata in vigore, sia richiesto il rilascio del permesso di costruire, sia presentata una SCIA o una CIL, siano iniziati interventi di manutenzione ordinaria. Il rispetto dei requisiti minimi è richiesto altresì per le opere e gli interventi di cui all'art. 10 comma 1 della L.R. n. 15/2013 il cui progetto preliminare sia stato approvato dopo l'entrata in vigore del presente Atto.

2. Al fine di perseguire la massima efficacia dei requisiti, ne è prevista una articolazione ed applicazione graduale in relazione alle diverse tipologie di intervento, in conformità a quanto previsto dall'art. 3 del Decreto, con riferimento a:

a) edifici di nuova costruzione per i quali la richiesta di titolo abilitativo, comunque denominato, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente Atto. Sono considerati tali anche gli edifici sottoposti a demolizione e ricostruzione, qualunque sia il titolo abilitativo necessario;

b) edifici esistenti sottoposti ad interventi di ristrutturazione importante: si intendono tali gli interventi in qualunque modo denominati (a titolo indicativo e non esaustivo: manutenzione ordinaria o straordinaria, ristrutturazione e risanamento conservativo) che coinvolgono oltre il 25 per cento della superficie dell'involucro dell'intero edificio, comprensivo di tutte le unità immobiliari che lo costituiscono e consistono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, rifacimento di pareti esterne, di intonaci esterni, del tetto o dell'impermeabilizzazione delle coperture. Per consentire una graduale applicazione dei requisiti minimi di prestazione energetica, con particolare riferimento alle valutazioni tecniche ed economiche di convenienza, gli interventi di "ristrutturazione importante" si distinguono in:

i. ristrutturazioni importanti di primo livello: si intendono tali gli interventi che, oltre a interessare l'involucro edilizio con un'incidenza superiore al 50 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, comprendono anche la ristrutturazione dell'impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all'intero edificio;

ii. ristrutturazioni importanti di secondo livello: si intendono tali gli interventi che interessano l'involucro edilizio con una incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, e possono interessare l'impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva;

c) edifici esistenti sottoposti ad interventi di riqualificazione energetica: si intendono tali gli interventi sull'involucro edilizio o sugli impianti, in qualunque modo denominati (a titolo indicativo e non esaustivo: manutenzione ordinaria o straordinaria, ristrutturazione e risanamento conservativo) che ricadono in tipologie diverse da quelle indicate ai punti precedenti e che hanno, comunque, un impatto sulla prestazione energetica dell'edificio. Tali interventi coinvolgono quindi una superficie inferiore o uguale al 25 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio e/o consistono nella nuova installazione, nella ristrutturazione di un impianto termico asservito all'edificio o di altri interventi parziali, ivi compresa la sostituzione del generatore.

3. I requisiti di prestazione energetica del presente Atto si applicano altresì agli ampliamenti degli edifici esistenti, ovvero ai nuovi volumi climatizzati, realizzati anche mediante il cambio di destinazione d'uso di locali esistenti che ne comporti il mutamento da locali non climatizzati a locali climatizzati. L'ampliamento può essere connesso funzionalmente al volume preesistente o costituire, a sua volta, una nuova unità immobiliare. Per consentire una graduale applicazione dei requisiti minimi di prestazione energetica, con particolare riferimento alle valutazioni tecniche ed economiche di convenienza, gli interventi di ampliamento si distinguono in:

a) realizzazione di nuovi volumi climatizzati con un volume lordo superiore al 15% di quello esistente, o comunque superiore a 500 m³: alla nuova porzione realizzata si applicano i medesimi requisiti previsti per gli edifici di nuova costruzione di cui al comma 2 lettera a);



b) altri ampliamenti, ai quali si applicano i medesimi requisiti previsti per le ristrutturazioni importanti di secondo livello di cui al comma 2 lett. b) punto ii.

4. In relazione all'applicazione di taluni requisiti, possono essere di volta in volta puntualmente specificati limiti ed eccezioni delle categorie sopra indicate, così come possono essere considerate fattispecie diverse di interventi edilizi, come nel caso degli interventi di "ristrutturazione rilevante".

5. I requisiti di prestazione energetica previsti dal presente Atto si applicano all'edilizia pubblica e privata.

Art. 4 Esclusioni

1. Sono escluse dalla applicazione dei requisiti minimi del presente atto le seguenti categorie di edifici e di impianti:

a) gli immobili ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda e dell'art. 136, comma 1, lett. b) e c) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché quelli di valore storico architettonico e gli edifici di pregio storico-culturale e testimoniale individuati dalla pianificazione urbanistica ai sensi dell'art. A-9, commi 1 e 2 dell'Allegato alla L.R. 20/2000, limitatamente ai casi in cui, previo giudizio dell'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, il rispetto delle prescrizioni implichi un'alterazione sostanziale del loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai profili storici, artistici e paesaggistici;

b) gli edifici industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;

c) edifici rurali non residenziali sprovvisti di impianti di climatizzazione;

d) c-bis) gli edifici dichiarati inagibili o collabenti;

e) i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati;

f) gli edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d'uso di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto

1993, n. 412, quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, il cui utilizzo non prevede l'installazione e l'impiego di sistemi tecnici di climatizzazione, fermo restando in ogni caso quanto previsto in materia di integrazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici negli edifici nelle specifiche disposizioni di cui all'Allegato 2 punti B.9 e D.7;

g) gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose.

2. Per gli edifici di cui al comma 1, lettera e), il presente decreto si applica limitatamente alle porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili ai fini delle valutazioni di efficienza energetica.

3. Qualora un edificio sia costituito da parti individuabili come appartenenti a categorie diverse, ai fini del calcolo della prestazione energetica, le stesse devono essere valutate separatamente, cioè ciascuna nella categoria che le compete. L'edificio è valutato e classificato in base alla destinazione d'uso prevalente in termini di volume riscaldato.

4. Sono inoltre esclusi dall'applicazione dei requisiti minimi di prestazione energetica gli interventi di ripristino dell'involucro edilizio che coinvolgono unicamente strati di finitura, interni o esterni, ininfluenti dal punto di vista termico (quali la tinteggiatura), o rifacimento di porzioni di intonaco che interessino una superficie inferiore al 10 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, nonché gli interventi di manutenzione ordinaria sugli impianti termici esistenti, fatte salve le eventuali specifiche indicazioni puntualmente riportate in Allegato 2.

Art. 5 Criteri di applicazione

1. I requisiti minimi di prestazione energetica sono riportati nell'Allegato 2, nel quale vengono altresì specificati i criteri di gradualità nella loro applicazione in funzione delle tipologie di intervento di cui all'articolo 3, così come eventuali limiti ed eccezioni.

2. Le disposizioni del presente atto potranno essere modificate in ragione dello sviluppo tecnico-scientifico, dei risultati del monitoraggio sulla efficacia del presente provvedimento per il raggiungimento degli obiettivi di politica energetica regionale e in conformità all'evoluzione del quadro normativo regionale, nazionale e comunitario.



3. Nel caso di edifici di nuova costruzione o di ristrutturazione rilevante di edifici esistenti che assicurino una copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento in misura superiore di almeno il 30 per cento rispetto ai valori minimi obbligatori di dotazione da fonti energetiche rinnovabili di cui al punto B.7 dell'Allegato 2, beneficiano, in sede di rilascio/presentazione del titolo edilizio, di un bonus volumetrico del 5 per cento, fermo restando il rispetto delle norme in materia di distanze minime e distanze minime di protezione del nastro stradale, e fatti salvi i casi in cui gli strumenti urbanistici non consentano la modifica della sagoma degli edifici nei centri storici e per gli edifici vincolati dal piano.

4. Nel caso di nuova installazione, sostituzione o miglioramento dei sistemi tecnici per l'edilizia, devono essere rispettati i requisiti minimi previsti dall'Allegato A per le specifiche tipologie di intervento (installazione in edifici nuovi o esistenti) assicurando il corretto dimensionamento, il rendimento energetico globale, le modalità per assicurare una corretta installazione e l'adozione di adeguati sistemi di regolazione e controllo.

5. Nel caso di interventi di riqualificazione energetica o di ristrutturazione importante di secondo livello di edifici esistenti il maggiore spessore delle murature esterne e degli elementi di chiusura superiori ed inferiori necessari ad ottenere una riduzione minima del 10 per cento dei limiti di trasmittanza previsti nelle tabelle di cui ai punti D.1.1, D.1.2 e D.1.3 dell'Allegato 2 non è considerato nei computi per la determinazione dei volumi, delle altezze, delle superfici e dei rapporti di copertura. Nel rispetto dei predetti limiti è permesso derogare, nell'ambito delle pertinenti procedure di rilascio o formazione dei titoli abitativi di cui alla Legge Regionale 15/2013, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprietà, alle distanze minime di protezione del nastro stradale e ferroviario, nonché alle altezze massime degli edifici. Le deroghe vanno esercitate nel rispetto delle distanze minime riportate nel codice civile.

6. Negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni importanti o a riqualificazioni energetiche come definite all'articolo 3 comma 2 lettere b) e c), nel caso di installazione di impianti termici dotati di pannelli radianti a pavimento o a soffitto e nel caso di intervento di



isolamento dall'interno, le altezze minime dei locali di abitazione previste al primo e al secondo comma, del decreto ministeriale 5 luglio 1975, possono essere derogate, fino a un massimo di 10 centimetri. Resta fermo che nei comuni montani al di sopra dei metri 1000 sul livello del mare può essere consentita, tenuto conto delle condizioni climatiche locali e della locale tipologia edilizia, una riduzione dell'altezza minima dei locali abitabili a m 2,55.

7. Nei piani di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa, gli enti competenti possono prevedere che i requisiti di produzione ed utilizzo di fonti energetiche rinnovabili di cui al punto B.7 dell'Allegato 2 debbano essere assicurati, in tutto o in parte, escludendo l'impiego della combustione di biomasse, qualora ciò risulti necessario per assicurare il processo di raggiungimento e mantenimento dei valori di qualità dell'aria relativi a materiale particolato (PM10 e PM 2,5) e ad idrocarburi policiclici aromatici (IPA).

8. In fase di progettazione per la realizzazione di nuovi edifici o per la ristrutturazione importante degli edifici esistenti, si tiene conto della fattibilità tecnica, funzionale, ambientale ed economica dei sistemi alternativi ad alta efficienza, se disponibili.

Art. 6 Metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici

1. Ai fini della verifica del rispetto dei requisiti minimi di prestazione energetica di cui all'Allegato 2, nelle more dell'aggiornamento delle specifiche norme europee di riferimento per l'attuazione della direttiva 2010/31/UE, si applicano le procedure ed i metodi di calcolo specificati nelle norme rese disponibili dagli Enti normatori nazionali e riportati in Allegato 3.

2. In Allegato 3 sono altresì riportate le condizioni applicative delle metodologie di calcolo di cui al comma 1 e le eventuali altre norme di riferimento utili ai fini del presente Atto.

3. Le metodologie e le condizioni applicative di cui ai precedenti commi si applicano agli edifici pubblici e privati, siano essi edifici di nuova costruzione o sottoposti a ristrutturazione o riqualificazione.

4. Ai fini degli adempimenti di cui al presente Atto, per garantire il necessario aggiornamento dei sistemi di calcolo della prestazione energetica degli edifici, gli eventuali

aggiornamenti delle norme tecniche di cui al comma 1 si applicano a decorrere da 90 giorni dalla data della loro pubblicazione. Fino a tale data è consentito l'utilizzo di strumenti di calcolo che facciano uso della versione precedentemente in vigore della norma.

5. Al fine di consentire il calcolo della prestazione energetica degli edifici e delle unità immobiliari allacciate ad impianti di teleriscaldamento e teleraffrescamento, i gestori si dotano di certificazione atta a comprovare i fattori di conversione in energia primaria dell'energia termica fornita al punto di consegna dell'edificio, con le modalità previste in Allegato 3 art. 2 comma 4.

Art. 7 Edifici ad energia quasi zero

1. Le caratteristiche di “edificio a energia quasi zero” sono riconosciute a tutti gli edifici, siano essi di nuova costruzione o esistenti, per i quali siano rispettati i requisiti previsti al punto B.8 dell'Allegato 2.
2. Gli edifici di nuova realizzazione devono possedere le caratteristiche di cui al comma 1 entro il termine del 1° gennaio 2017 per gli edifici occupati da pubbliche amministrazioni e di proprietà di queste ultime, ivi compresi gli edifici scolastici, ed entro il termine del 1° gennaio 2019 per tutti gli altri edifici.

Art. 8 Documentazione tecnica, titoli abilitativi, accertamenti

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Atto, il rispetto dei requisiti minimi di cui all'Allegato 2 è obbligatorio, con la gradualità ivi indicata, per tutti gli interventi di cui all'art. 3, indipendentemente dal fatto che essi siano soggetti a titolo abilitativo ai sensi della Legge Regionale n. 15/2013, o siano riconducibili ai casi di cui all'art. 7 della medesima Legge Regionale 15/2013.
2. Ai sensi dell'art. 8 comma 1 del Decreto, il progettista o i progettisti, nell'ambito delle rispettive competenze, edili, impiantistiche termotecniche, elettriche e illuminotecniche, devono predisporre una relazione tecnica di progetto attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti



termici di cui al presente atto, tenuto conto delle eventuali eccezioni puntualmente indicate in Allegato 2.

3. La relazione tecnica di progetto di cui al comma 2 deve essere predisposta sulla base dello schema riportato in Allegato 4, con riferimento alla tipologia di intervento prevista, e contiene la dichiarazione con cui il progettista abilitato assevera che l'intervento da realizzare:

- a) è compreso nelle tipologie di intervento elencate nell'articolo 3;
- b) è conforme ai requisiti di prestazione energetica di cui all'Allegato 2 applicabili.

4. Ai sensi dell'art. 8 comma 1 del Decreto, il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, allega la relazione tecnica di cui al comma 2 alla richiesta/presentazione del titolo abilitativo o alla comunicazione di inizio attività. Nel caso di attività edilizia libera eseguibile senza comunicazione, la relazione è conservata dal proprietario o da chi ne ha titolo, tra cui l'amministratore di condominio.

5. Nel caso di sostituzione dei generatori di calore di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW, o di installazione di pompa di calore avente potenza termica non superiore a 15 kW, la relazione tecnica di cui al comma 2 può essere omessa a fronte dell'obbligo di acquisizione della dichiarazione di conformità rilasciata ai sensi del DM 37 del 2008. L'obbligo di redazione della relazione tecnica sussiste solo nel caso di un eventuale cambio di combustibile o tipologia di generatore, come, ai soli fini esemplificativi e in modo non esaustivo, la sostituzione di una caldaia a metano con una caldaia alimentata a biomasse combustibili.

6. Nel caso di edifici di nuova costruzione di cui all'art. 3 comma 2 lett. a), e di edifici esistenti soggetti a ristrutturazioni importanti di primo livello di cui all'art. 3 comma 2 lett. b) punto i, nell'ambito della relazione di cui al comma 2 è prevista una valutazione, da effettuarsi in fase di progettazione, della fattibilità tecnica, ambientale ed economica per l'inserimento di sistemi alternativi ad alta efficienza, tra i quali sistemi di fornitura di energia rinnovabile, cogenerazione, teleriscaldamento e teleraffrescamento, pompe di calore e sistemi di monitoraggio e controllo attivo dei consumi. La valutazione della fattibilità tecnica di sistemi alternativi deve essere documentata e disponibile a fini di verifica.

7. L'inosservanza degli obblighi di dotazione minima da fonti energetiche rinnovabili, di cui al punto B.7 dell'Allegato 2 del presente Atto, per le tipologie di intervento ivi specificate, comporta l'obbligo di conformazione del progetto e delle opere, secondo le modalità stabilite dagli artt. 13, 18 e 23 della L.R. 15 del 2013.

8. Al termine dei lavori, nel caso di edifici di nuova costruzione di cui all'art. 3 comma 2 lett. a), di edifici esistenti soggetti a ristrutturazioni importanti di primo livello di cui all'art. 3 comma 2 lett. b) punto i, e di ampliamenti di cui all'art. 3 comma 3 punto i, deve essere predisposto e asseverato da un professionista abilitato, non necessariamente estraneo alla proprietà, alla progettazione o alla realizzazione dell'edificio, l'Attestato di Qualificazione Energetica, senza alcun onere aggiuntivo per il committente.

9. L'Attestato di Qualificazione Energetica, redatto in conformità allo schema di cui all'Allegato 5, attesta il rispetto dei requisiti minimi di prestazione energetica previsti e riporta i fabbisogni di energia primaria di calcolo, la classe di appartenenza dell'edificio, o dell'unità immobiliare, in relazione al sistema di certificazione energetica in vigore, ed i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore per il caso specifico o, ove non siano fissati tali limiti, per un identico edificio di nuova costruzione.

10. L'attestato di qualificazione energetica, al di fuori di quanto previsto al precedente comma 9, è facoltativo ed è predisposto al fine di semplificare il successivo rilascio dell'attestato di prestazione energetica.

11. Nel caso di interventi di riqualificazione energetica di cui di cui all'art. 3 comma 2 lett. c), nel caso in cui l'intervento preveda la mera sostituzione di elementi edilizi o di sistemi tecnici per l'edilizia funzionalmente autonomi e dotati di caratteristiche prestazionali certificate, la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto è attestata, dall'impresa esecutrice.

12. La documentazione di cui ai precedenti commi 9 e 12 è allegata alla richiesta di certificato di conformità edilizia e agibilità ovvero alla comunicazione di fine dei lavori per le opere soggette a CIL. Nel caso di intervento di attività edilizia libera non soggetto a CIL la stessa documentazione è conservata dal proprietario o da chi ne ha titolo.

13. Ai sensi dell'art. 15 comma 1 del Decreto, la relazione tecnica di cui al comma 2 e l'attestato di qualificazione energetica di cui al comma 9 sono resi in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

14. Ai sensi dell'art. 8 comma 3 del Decreto, una copia della documentazione di cui al comma 14 è conservata dal Comune, anche ai fini degli accertamenti di cui ai commi seguenti: a tale scopo il Comune può richiedere la consegna della documentazione anche in modalità informatica.

15. La verifica dei requisiti di prestazione energetica di cui al presente Atto è svolta nell'ambito dei controlli sui titoli edilizi e sulle opere come richiesti dalla Legge Regionale n. 15/2013 e con le modalità di cui alla delibera della Giunta regionale n. 76 del 2014.

16. A tal fine, e ai sensi dell'art. 8 comma 4 del Decreto, il Comune, anche avvalendosi di esperti o di organismi esterni, qualificati e indipendenti, definisce le modalità per la conduzione dei controlli, accertamenti e ispezioni in corso d'opera, ovvero entro cinque anni dalla data di fine lavori dichiarata dal committente, volti a verificare la conformità delle opere e dei lavori realizzati alla documentazione progettuale di cui al comma 2 e il rispetto dei requisiti del presente Atto.

17. Quando un sistema tecnico per l'edilizia è installato, sostituito o migliorato, è analizzata la prestazione energetica globale della parte modificata e, se del caso, dell'intero sistema modificato. I risultati sono documentati e trasmessi al proprietario dell'edificio, in modo che rimangano disponibili e possano essere utilizzati per la verifica di conformità ai requisiti minimi di cui al presente Atto e per il rilascio degli attestati di prestazione energetica con le modalità previste dalla normativa regionale vigente. In tali casi, ove l'intervento comporti la modifica della classe energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare è necessario il rilascio di un nuovo attestato di prestazione energetica o la revisione dell'attestato esistente.



Art. 9 Sanzioni

1. I Comuni che ricevono la documentazione di cui al comma 14 dell'art. 8 eseguono i controlli con le modalità di cui all'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e applicano le sanzioni amministrative previste all'art. 15 commi 3 e 4 del Decreto a carico del professionista qualificato che rilascia la relazione tecnica di cui al comma 2 dell'articolo 8, quando prevista, compilata senza il rispetto degli schemi e delle modalità stabilite dal presente Atto;
2. Inoltre, qualora ricorrano le ipotesi di reato di cui all'articolo 76, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si applicano le sanzioni previste dal medesimo articolo.
3. Il Comune che applica le sanzioni di cui al presente articolo, dà comunicazione ai relativi ordini o collegi professionali per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

Art. 10 Norma transitoria

1. Le disposizioni in materia di requisiti minimi di prestazione energetica di cui alla DGR 967/2015 così come modificata dalla DGR 1715/2016 continuano a trovare applicazione, fino l'entrata in vigore della presente deliberazione nonché per le varianti in corso d'opera e per le variazioni essenziali relative a titoli edilizi in corso di validità alla medesima data di entrata in vigore.

Allegato 1

DEFINIZIONI E TERMINI

Ambiente climatizzato (ambiente a temperatura controllata): vano o spazio chiuso riscaldato o raffrescato a determinate temperature.

Ampliamento volumetrico di edificio esistente: ai fini della applicazione dei requisiti minimi di prestazione energetica di cui alla presente norma, la definizione si riferisce:

- ai nuovi volumi climatizzati (o a temperatura controllata) realizzati all'esterno ed in aderenza alla sagoma di un manufatto edilizio esistente;
- ai volumi climatizzati derivanti dalla variazione della destinazione d'uso di locali esistenti e non climatizzati annessi all'unità immobiliare esistente.

Architettonicamente integrato: impianto solare termico o solare fotovoltaico che utilizza moduli e componenti sviluppati per integrarsi e sostituire elementi architettonici.

Attestato di Qualificazione Energetica (AQE): il documento predisposto ed asseverato da un professionista abilitato, non necessariamente estraneo alla proprietà, alla progettazione o alla realizzazione dell'edificio, nel quale sono riportati i fabbisogni di energia primaria di calcolo, la classe di appartenenza dell'edificio, o dell'unità immobiliare, in relazione al sistema di certificazione energetica regionale in vigore, ed i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore per il caso specifico o, ove non siano fissati tali limiti, per un identico edificio di nuova costruzione.

Barriera vegetale: quinta vegetativa composta esclusivamente da specie arboree e/o arbustive appositamente organizzate in piantagioni lineari (quali ad esempio siepi, fasce boscate, filari ecc.), oppure da specie vegetali che si sviluppano su apposite strutture.

Caldaia: generatore di calore costituito dal complesso bruciatore-focolare concepito in modo da permettere di trasferire a fluidi il calore prodotto dalla combustione.

Chiusure: insieme delle unità tecnologiche e degli elementi tecnici del sistema edilizio aventi funzione di separare e di conformare gli spazi interni del sistema edilizio rispetto all'esterno (UNI 8290), costituendo così l'involucro edilizio. Sono classificate tali le chiusure

verticali, orizzontali inferiori, orizzontali o inclinate superiori, orizzontali su spazi esterni. Possono essere opache o trasparenti.

Climatizzazione invernale o estiva: insieme di funzioni atte ad assicurare il benessere degli occupanti mediante il controllo, all'interno degli ambienti, della temperatura e, ove presenti dispositivi idonei, della umidità, della portata di rinnovo e della purezza dell'aria.

Cogenerazione: produzione simultanea, nell'ambito di un unico processo, di energia termica e di energia elettrica e/o meccanica rispondente ai requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011

Cogenerazione ad alto rendimento: cogenerazione con caratteristiche conformi ai criteri indicati

nell'Allegato III del decreto legislativo 8 febbraio 2007 n. 20 e nel decreto ministeriale 4 agosto 2011.

Combustione: processo mediante il quale l'energia chimica contenuta in sostanze combustibili viene convertita in energia termica utile in generatori di calore (combustione a fiamma) o in energia meccanica in motori endotermici.

Condominio: edificio con almeno due unità immobiliari, di proprietà in via esclusiva di soggetti che sono anche comproprietari dalle parti comuni

Confine del sistema o confine energetico dell'edificio: confine che include tutte le aree di pertinenza dell'edificio, o gli impianti energetici ad esso asserviti, sia all'interno che all'esterno dello stesso, dove l'energia è consumata o prodotta.

Coperture a verde: si intendono le coperture continue dotate di un sistema che utilizza specie vegetali in grado di adattarsi e svilupparsi nelle condizioni ambientali caratteristiche della copertura di un edificio, realizzate e mantenute in conformità alla norma UNI 11325. Tali coperture sono realizzate tramite un sistema strutturale che prevede in particolare uno strato colturale opportuno sul quale radicano associazioni di specie vegetali, con minimi interventi di manutenzione, coperture a verde estensivo, o con interventi di manutenzione media e alta, coperture a verde intensivo.

Contratto di rendimento energetico o di prestazione energetica (EPC): contratto di cui all'articolo 2, comma 2, lettera n) del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 e successive modificazioni.

Dati climatici: con riferimento alla località in cui è collocato l'edificio i dati climatici possono comprendere i gradi-giorno (GG), le medie mensili delle temperature dell'aria esterna (θ_e), l'irraggiamento solare totale mensile sul piano orizzontale ($I_{sol,h}$), l'irraggiamento solare totale mensile per ogni orientamento (I_{sol}).

Diagnosi energetica: elaborato tecnico che individua e quantifica le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo dei costi-benefici dell'intervento, individua gli interventi per la riduzione della spesa energetica e i relativi tempi di ritorno degli investimenti nonché i possibili miglioramenti di classe dell'edificio nel sistema di certificazione energetica e la motivazione delle scelte impiantistiche che si vanno a realizzare. La diagnosi deve riguardare sia l'edificio che l'impianto.

edificio: ai soli fini del presente Atto, si intende un sistema costituito da un involucro edilizio che delimita uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti energetici installati stabilmente al suo interno o nelle sue adiacenze ed asserviti al suo funzionamento standard in relazione alla destinazione d'uso; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il termine può riferirsi a un intero edificio ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a sé stanti. Ai fini del presente Atto ed ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 412/92, gli edifici sono classificati in base alla loro destinazione d'uso nelle seguenti categorie: E.1 Edifici adibiti a residenza e assimilabili:

E.1 (1) abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali abitazioni civili e rurali, collegi, conventi, case di pena, caserme;

E.1 (2) abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria, quali case per vacanze, fine settimana e simili;

E.1 (3) edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari;

E.2 Edifici adibiti a uffici e assimilabili: pubblici o privati, indipendenti o contigui a costruzioni adibite anche ad attività industriali o artigianali, purché siano da tali costruzioni scorporabili agli effetti dell'isolamento termico; E.3 Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili: ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani nonché le strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;

E.4 Edifici adibiti ad attività ricreative, associative o di culto e assimilabili: E.4 (1) quali cinema e teatri, sale di riunione per congressi;

E.4 (2) quali mostre, musei e biblioteche, luoghi di culto; E.4 (3) quali bar, ristoranti, sale da ballo;

E.5 Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili: quali negozi, magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto, supermercati, esposizioni;

E.6 Edifici adibiti ad attività sportive:

E.6 (1) piscine, saune e assimilabili; E.6 (2) palestre e assimilabili;

E.6 (3) servizi di supporto alle attività sportive;

E.7 Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili; E.8 Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili.

Edificio adibito ad uso pubblico: edificio nel quale si svolge, in tutto o in parte, l'attività istituzionale di enti pubblici.

Edificio di proprietà pubblica: edificio di proprietà dello Stato, delle Regioni o degli Enti locali, nonché di altri enti pubblici, anche economici, destinato sia allo svolgimento delle attività dell'ente, sia ad altre attività o usi, compreso quello di abitazione privata.

Edificio di nuova costruzione: edificio per la realizzazione del quale la richiesta del titolo abilitativo, comunque denominato, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Edificio a energia quasi zero: edificio ad altissima prestazione energetica, calcolata conformemente alle disposizioni del presente provvedimento, che rispetta i requisiti definiti all'articolo 4, comma 1 del Decreto. Il fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo è



coperto in misura significativa da energia da fonti rinnovabili, prodotta all'interno del confine del sistema prodotta in situ.

Edificio di riferimento o target: per un edificio sottoposto a verifica progettuale, diagnosi, o altra valutazione energetica: edificio identico in termini di geometria (sagoma, volumi, superficie calpestabile, superfici degli elementi costruttivi e dei componenti), orientamento, ubicazione territoriale, destinazione d'uso e situazione al contorno, e avente caratteristiche termiche e parametri energetici predeterminati.

edificio sottoposto a ristrutturazione importante: un edificio esistente è sottoposto a ristrutturazione importante quando i lavori in qualunque modo denominati (a titolo indicativo e non esaustivo: manutenzione ordinaria o straordinaria, ristrutturazione e risanamento conservativo) insistono su oltre il 25 per cento della superficie dell'involucro dell'intero edificio, comprensivo di tutte le unità immobiliari che lo costituiscono e consistono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, rifacimento di pareti esterne, di intonaci esterni, del tetto o dell'impermeabilizzazione delle coperture.

Ai fini della determinazione di tale soglia di incidenza, sono da considerarsi unicamente gli elementi edilizi opachi e trasparenti che delimitano il volume a temperatura controllata dall'ambiente esterno e da ambienti non climatizzati quali le pareti verticali, i solai contro terra e su spazi aperti, i tetti e le coperture (solo quando delimitanti volumi climatizzati). Gli interventi di "ristrutturazione importante" si distinguono in:

a) ristrutturazioni importanti di PRIMO LIVELLO: l'intervento, oltre ad interessare l'involucro edilizio con una incidenza superiore al 50 per cento della superficie disperdente esterna lorda complessiva dell'edificio, comporta il rifacimento dell'impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all'intero edificio.

b) ristrutturazioni importanti di SECONDO LIVELLO: l'intervento interessa l'involucro edilizio con una incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente esterna lorda complessiva dell'edificio e può interessare l'impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva.



Edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante: edificio esistente avente superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, soggetto a ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro

Edificio sottoposto a riqualificazione energetica: un edificio esistente è sottoposto a riqualificazione energetica quando i lavori, in qualunque modo denominati (a titolo indicativo e non esaustivo: manutenzione ordinaria o straordinaria, ristrutturazione e risanamento conservativo), prevedono interventi sull'involucro edilizio o sugli impianti comportando una modifica della prestazione energetica, che ricadono in tipologie diverse da quelle previste per la ristrutturazione importante.

Tali interventi coinvolgono quindi una superficie inferiore o uguale al 25 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio e/o consistono nella nuova installazione o nella ristrutturazione di un impianto termico asservito all'edificio.

Elemento edilizio: sistema tecnico per l'edilizia o componente dell'involucro di un edificio.

Energia consegnata o fornita: energia espressa per vettore energetico finale, fornita al confine del sistema o confine dell'edificio agli impianti tecnici per produrre energia termica o elettrica per i servizi energetici dell'edificio.

Energia da fonti rinnovabili: energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas; in particolare, si intende per:

- energia aerotermica: l'energia accumulata nell'aria ambiente sotto forma di calore;
- energia geotermica: energia immagazzinata sotto forma di calore sotto la crosta terrestre;
- energia idrotermica: l'energia immagazzinata nelle acque superficiali sotto forma di calore;
- biomassa: la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l'acquacoltura, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani.

Energia esportata: quantità di energia, relativa a un dato vettore energetico, generata all'interno del confine del sistema e utilizzata all'esterno dello stesso confine.



Energia primaria: energia, da fonti rinnovabili e non, che non ha subito alcun processo di conversione o trasformazione.

Energia prodotta in situ: energia prodotta o captata o prelevata all'interno del confine del sistema.

Energia termica: calore per riscaldamento e/o raffreddamento, sia per uso industriale che civile;

Immobili della pubblica amministrazione centrale: edifici o parti di edifici di proprietà della pubblica amministrazione centrale, e da essa occupati

Fabbisogno annuale globale di energia primaria: quantità di energia primaria relativa a tutti i servizi considerati nella determinazione della prestazione energetica, erogata dai sistemi tecnici presenti all'interno del confine del sistema, calcolata su un intervallo temporale di un anno.

Fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale/estiva: quantità di energia primaria globalmente richiesta, nel corso di un anno, per mantenere negli ambienti climatizzati la temperatura di progetto, in regime di attivazione continuo.

Fabbisogno annuo di energia primaria per la produzione di acqua calda sanitaria: quantità di energia primaria globalmente richiesta, nel corso dell'anno, per la produzione dell'acqua calda sanitaria consumata nell'edificio.

Fabbisogno annuo di energia primaria per l'illuminazione artificiale degli ambienti: quantità di energia primaria globalmente richiesta, nel corso dell'anno, per l'illuminazione artificiale degli ambienti.

Fabbisogno di energia termica utile per la climatizzazione invernale/estiva: quantità di calore che deve essere fornita o sottratta ad un ambiente climatizzato per mantenere le condizioni di temperatura desiderate durante un dato periodo di tempo.

Fabbisogno di energia termica utile per la produzione di acqua calda sanitaria: energia termica richiesta per riscaldare durante un dato periodo di tempo la quantità di acqua sanitaria prevista per l'uso standard di un edificio, a partire da dati convenzionali riferiti ai volumi ed alle temperature di ingresso e di erogazione.



Fabbricato: costruzione stabile, dotata di copertura e comunque appoggiata o infissa al suolo, riconoscibile per i suoi caratteri morfologico – funzionali, che sia accessibile alle persone e destinata alla soddisfazione di esigenze perduranti nel tempo. (DAL 279/2010).

fattore di conversione in energia primaria: rapporto adimensionale che indica la quantità di energia primaria impiegata per produrre un'unità di energia fornita, per un dato vettore energetico; tiene conto dell'energia necessaria per l'estrazione, il processamento, lo stoccaggio, il trasporto e, nel caso dell'energia elettrica, del rendimento medio del sistema di generazione e delle perdite medie di trasmissione del sistema elettrico nazionale e nel caso del teleriscaldamento, delle perdite medie di distribuzione della rete. Questo fattore può riferirsi all'energia primaria non rinnovabile, all'energia primaria rinnovabile o all'energia primaria totale come somma delle precedenti.

Fluido termovettore: fluido mediante il quale l'energia termica viene trasportata all'interno dell'edificio, fornita al confine energetico dell'edificio oppure esportata all'esterno.

Generatore di calore: la parte di un impianto termico che genera calore utile avvalendosi di uno o più dei seguenti processi:

- 1) la combustione di combustibili, ad esempio in una caldaia;
- 2) l'effetto Joule che avviene negli elementi riscaldanti di un impianto di riscaldamento a resistenza elettrica;
- 3) la cattura di calore dall'aria ambiente, dalla ventilazione dell'aria esausta, dall'acqua o da fonti di calore sotterranee attraverso una pompa di calore;
- 4) la trasformazione dell'irraggiamento solare in energia termica con impianti solari termici;

Gradi giorno di una località: parametro convenzionale rappresentativo delle condizioni climatiche locali, utilizzato per stimare al meglio il fabbisogno energetico necessario per mantenere gli ambienti ad una temperatura prefissata; l'unità di misura utilizzata è il grado giorno, GG.

Impianto energetico: impianto o sistema tecnologico stabilmente inserito in un complesso edilizio, in un edificio o in una sua parte, finalizzato ad assicurare ad essi la fornitura di un servizio energetico, compresi i relativi sistemi di controllo, regolazione, gestione e contabilizzazione.

Impianto con sistema ibrido: impianto dotato di generatori che utilizzano più fonti energetiche opportunamente integrate tra loro al fine di contenere i consumi e i costi di investimento e gestione. Un esempio, non esaustivo, è costituito da un impianto composto da una pompa di calore elettrica integrata con una caldaia a gas a condensazione.

Impianto termico o di climatizzazione: impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo eventualmente combinato con impianti di ventilazione.

Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.

Impianto termico o di climatizzazione individuale: un impianto termico o di climatizzazione asservito ad una sola unità immobiliare, con funzionamento autonomo.

Impianto termico o di climatizzazione centralizzato: un impianto termico o di climatizzazione asservito ad almeno due unità immobiliari.

Impianto termico di nuova installazione: è un impianto termico installato in un edificio di nuova costruzione o in un edificio o porzione di edificio antecedentemente privo di impianto termico

Indice di prestazione energetica EP globale (EP_{gl}): esprime la quantità di energia primaria effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare un uso standard dell'edificio, per tutti i servizi energetici considerati. È riferito all'unità di superficie utile energetica, espresso in Wh/(m²anno).

L'indice di prestazione energetica globale può essere riferito all'energia primaria da fonti non rinnovabili (indice "nren"), da fonti rinnovabili (indice "ren") o dalla somma delle due (indice "tot"). Può altresì essere riferito al valore limite da rispettare (indice "limite" o "lim").

Indice di prestazione energetica EP parziale: esprime la quantità di energia primaria effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare un singolo servizio energetico dell'edificio, rispettivamente:

EPH indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale.

EPW indice di prestazione energetica per la produzione dell'acqua calda sanitaria.

EPV indice di prestazione energetica per la ventilazione.

EPC indice di prestazione energetica per la climatizzazione estiva.

EPL indice di prestazione energetica per l'illuminazione artificiale.

EPT indice di prestazione energetica del servizio per il trasporto di persone e cose (impianti ascensori, marciapiedi e scale mobili). È riferito all'unità di superficie utile energetica, espresso in kWh/(m²anno). Ciascun indice di prestazione energetica parziale può essere riferito all'energia primaria da fonti non rinnovabili (indice "nren"), da fonti rinnovabili (indice "ren") o dalla somma delle due (indice "tot"). Può altresì essere riferito al valore limite da rispettare (indice "limite" o "lim").

Intervento di riqualificazione energetica: vedi "edificio sottoposto a riqualificazione energetica".

Intervento di ristrutturazione rilevante: vedi "edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante".

Intervento di ristrutturazione importante: vedi "edificio sottoposto a ristrutturazione importante".

Interventi di ristrutturazione di un impianto termico: insieme di opere che comportano la modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione che di distribuzione ed emissione del calore; rientrano in questa categoria anche la trasformazione di un impianto termico centralizzato in impianti termici individuali nonché la risistemazione impiantistica nelle singole unità immobiliari, o parti di edificio, in caso di installazione di un impianto termico individuale previo distacco dall'impianto termico centralizzato.

Interventi edilizi: lavorazioni o opere che modificano in tutto o in parte un edificio esistente o che portano alla realizzazione di una nuova costruzione. Gli interventi edilizi, ed i relativi titoli abilitativi, ove previsti, sono definiti e disciplinati dalla L.R. 15/2013 e s.m.



Involucro di un edificio: elementi e componenti integrati di un edificio che ne separano gli ambienti interni dall'ambiente esterno.

Livello ottimale in funzione dei costi: livello di prestazione energetica che comporta il costo più basso durante il ciclo di vita economico stimato, dove:

- 1) il costo più basso è determinato tenendo conto dei costi di investimento legati all'energia, dei costi di manutenzione e di funzionamento e, se del caso, degli eventuali costi di smaltimento;
- 2) il ciclo di vita economico stimato si riferisce al ciclo di vita economico stimato rimanente di un edificio nel caso in cui siano stabiliti requisiti di prestazione energetica per l'edificio nel suo complesso oppure al ciclo di vita economico stimato di un elemento edilizio nel caso in cui siano stabiliti requisiti di prestazione energetica per gli elementi edilizi;
- 3) il livello ottimale in funzione dei costi si situa all'interno della scala di livelli di prestazione in cui l'analisi costi-benefici calcolata sul ciclo di vita economico è positiva.

Macchina frigorifera: nell'ambito del sottosistema di generazione di un impianto termico, è qualsiasi dispositivo (o insieme di dispositivi) che permette di sottrarre calore al fluido termovettore o direttamente all'aria dell'ambiente interno climatizzato, anche mediante l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili.

Manutenzione ordinaria dell'impianto termico: operazioni previste nei libretti d'uso e manutenzione degli apparecchi e componenti che possono essere effettuate in luogo con strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi e che comportino l'impiego di attrezzature e di materiali di consumo d'uso corrente.

Massa superficiale: massa per unità di superficie delle pareti opache, compresa la malta dei giunti esclusi gli intonaci. L'unità di misura utilizzata è il kg/m².

Metodologia per la determinazione della prestazione energetica: insieme di procedure tecniche basate su criteri normalizzati, volte a determinare la prestazione energetica di un edificio a partire da appropriati dati di base, raccolti mediante un audit (diagnosi) energetico o ripresi dal progetto, utilizzabile ai fini del rilascio dell'attestato di qualificazione energetica ovvero dell'attestato di prestazione energetica.

Microsistema isolato: sistema con le caratteristiche definite dall'articolo 2, punto 27, della direttiva

2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, ovvero ogni sistema con un consumo inferiore a 500 GWh nel 1996, ove non esiste alcun collegamento con altri sistemi.

Modello o metodo di calcolo validato: sistema di elaborazione dei dati di base, definito nel rispetto della metodologia di valutazione della prestazione energetica fissata dalla normativa e finalizzato ad agevolare le attività di calcolo, i cui risultati sono stati oggetto di una procedura di validazione (controllo di qualità dei risultati). Il modello di calcolo può essere supportato da un software appropriato.

Norma tecnica europea: norma adottata dal Comitato Europeo di Normazione (CEN), dal Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC) o dall'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione e resa disponibile per uso pubblico.

Occupante: chiunque, pur non essendone proprietario, ha la disponibilità, a qualsiasi titolo, di un edificio e dei relativi impianti tecnologici.

Pompa di calore: macchina, dispositivo o impianto che realizzando un ciclo termodinamico inverso trasferisce calore dall'ambiente naturale, come l'aria l'acqua o la terra (o da una sorgente di calore a bassa temperatura) verso l'ambiente a temperatura controllata. Nel caso di pompe di calore reversibili, può anche trasferire calore dall'edificio all'ambiente naturale. In un impianto termico, costituisce o integra il sistema di generazione.

Ponte termico: discontinuità di isolamento termico che si può verificare in corrispondenza agli innesti di elementi strutturali (solai e pareti verticali o pareti verticali tra loro).

Potenza termica convenzionale di un generatore di calore è la potenza termica del focolare diminuita della potenza termica persa al camino in regime di funzionamento continuo. L'unità di misura utilizzata è il kW.

Potenza termica del focolare di un generatore di calore: prodotto del potere calorifico inferiore del combustibile impiegato e della portata di combustibile bruciato; l'unità di misura utilizzata è il kW.

Potenza termica utile di un generatore di calore: è la quantità di calore trasferita nell'unità di tempo al fluido termovettore; l'unità di misura utilizzata è il kW;



Prestazione energetica (efficienza energetica ovvero rendimento) di un edificio:

quantità annua di energia effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare con un uso standard dell'immobile, i vari bisogni energetici dell'edificio, la climatizzazione invernale e estiva, la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, la ventilazione e, per il settore terziario, l'illuminazione, gli impianti ascensori e scale mobili.

Tale quantità viene espressa da uno o più descrittori che tengono conto del livello di isolamento dell'edificio, delle caratteristiche tecniche e di installazione degli impianti tecnici, della progettazione e della posizione in relazione agli aspetti climatici, dell'esposizione al sole e dell'influenza delle strutture adiacenti, dell'esistenza di sistemi di trasformazione propria di energia e degli altri fattori, compreso il clima degli ambienti interni, che influenzano il fabbisogno energetico.

La prestazione energetica può essere espressa in energia primaria non rinnovabile, rinnovabile, o totale come somma delle precedenti.

Produzione mediante cogenerazione: la somma dell'elettricità, dell'energia meccanica e del calore utile prodotti mediante cogenerazione.

Progetto energetico dell'edificio o progettazione energetica: procedura che integra la progettazione del sistema edificio-impianto, dal progetto preliminare sino agli elaborati esecutivi, e comprende: la selezione delle soluzioni più idonee ai fini dell'uso razionale dell'energia e della riduzione dell'impatto ambientale (incluse le caratteristiche architettoniche e tecnologiche dell'involucro edilizio, le caratteristiche degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva, degli impianti di illuminazione artificiale e gli altri usi elettrici o energetici obbligati), la verifica dei requisiti energetici, l'esecuzione dei calcoli e la redazione delle relazioni previste dalla legislazione vigente in materia.

Pubblica amministrazione centrale: le autorità governative centrali di cui all'allegato III del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché gli organi costituzionali;

Rapporto di forma (S/V): rapporto tra la superficie disperdente lorda S e il volume climatizzato V.

Rendimento di combustione o rendimento termico convenzionale di un generatore di calore: rapporto tra la potenza termica convenzionale e la potenza termica del focolare.

Rendimento di produzione medio stagionale: rapporto tra l'energia termica utile generata e immessa nella rete di distribuzione e l'energia primaria delle fonti energetiche, compresa l'energia elettrica, calcolato con riferimento al periodo annuale di esercizio. Ai fini della conversione dell'energia elettrica in energia primaria il valore di riferimento per la conversione tra kWh elettrici e MJ è quello definito con provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al fine di tener conto dell'efficienza media di produzione del parco termoelettrico, e suoi successivi aggiornamenti.

Rendimento energetico di un edificio: vedi prestazione energetica di un edificio.

Rendimento globale medio stagionale dell'impianto termico: rapporto tra il fabbisogno di energia termica utile per la climatizzazione invernale e l'energia primaria delle fonti energetiche, ivi compresa l'energia elettrica dei dispositivi ausiliari, calcolato con riferimento al periodo annuale di esercizio. Ai fini della conversione dell'energia elettrica in energia il valore di riferimento per la conversione tra kWh elettrici e MJ è quello definito con provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al fine di tener conto dell'efficienza media di produzione del parco termoelettrico, e suoi successivi aggiornamenti.

Rendimento termico utile di un generatore di calore: rapporto tra la potenza termica utile e la potenza del focolare.

Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia: tecnico incaricato dai soggetti di cui all'art. 19, comma 1, legge n. 10/91 per la individuazione delle azioni, degli interventi, delle procedure e di quant'altro necessario per promuovere l'uso razionale dell'energia.

Rete di teleriscaldamento e teleraffrescamento (o teleraffreddamento): infrastruttura di trasporto dell'energia termica da una o più fonti di produzione verso una pluralità di edifici o siti di utilizzazione, realizzata prevalentemente su suolo pubblico, finalizzata a consentire a chiunque interessato, nei limiti consentiti dall'estensione della rete, di collegarsi alla medesima per l'approvvigionamento di energia termica per il riscaldamento o il

raffrescamento (o raffreddamento) di spazi, per processi di lavorazione e per la copertura del fabbisogno di acqua calda sanitaria.

Riflettanza: rapporto tra l'intensità della radiazione solare globalmente riflessa e quella della radiazione incidente su una superficie espresso in forma di parametro adimensionale, in modo analogo, nella scala [0-1] o nella scala [0-100].

Riqualficazione energetica di un edificio: vedi "edificio sottoposto ad intervento di riqualficazione energetica"

Ristrutturazione importante di un edificio: vedi "edificio sottoposto ad intervento di intervento di ristrutturazione importante "

Ristrutturazione rilevante di un edificio: vedi "edificio sottoposto ad intervento di intervento di ristrutturazione rilevante

Ristrutturazione di un impianto termico: vedi interventi di ristrutturazione di un impianto termico.

Sagoma planivolumetrica: figura solida definita dall'intersezione dei piani di tutte le superfici di tamponamento esterno e di copertura dell'edificio e del piano di campagna, compresi i volumi aggettanti chiusi e quelli aperti ma coperti (bow window, logge, porticati) e i volumi tecnici, al netto di balconi e degli sporti aggettanti per non più di m 1,50, delle sporgenze decorative e funzionali (comignoli, canne fumarie, condotte impiantistiche), delle scale esterne aperte e scoperte se a sbalzo, delle scale di sicurezza esterne e di elementi tecnologici quali pannelli solari e termici (DAL 279/2010).

SCOP convenzionale: coefficiente di prestazione medio stagionale delle pompe di calore per la climatizzazione invernale determinato in condizioni di riferimento secondo la EN 14825. Deve essere dichiarato dal produttore con esplicito riferimento alla norma citata ed alle condizioni standard di clima (freddo (C), medio (A) o caldo (W)) e di funzionamento (fattore di carico A – B - C - D) considerate. È il valore utilizzabile per la marcatura e la certificazione di prodotto (dati di targa).

SCOP di esercizio: coefficiente di prestazione medio stagionale delle pompe di calore per la climatizzazione invernale stimato in condizioni effettive di utilizzo secondo il metodo

normalizzato di cui alla pertinente specifica UNI TS 11300. È il valore utilizzabile per la verifica del rispetto dei requisiti di cui al presente Atto.

Schermature solari esterne: sistemi che, applicati all'esterno di una superficie vetrata trasparente permettono una modulazione variabile e controllata dei parametri energetici e ottico luminosi in risposta alle sollecitazioni solari.

SEER convenzionale: coefficiente di prestazione medio stagionale delle macchine frigorifere per la climatizzazione estiva determinato in condizioni di riferimento secondo la EN 14825. Deve essere dichiarato dal produttore con esplicito riferimento alla norma citata ed alle condizioni standard di clima (freddo (C), medio (A) o caldo (W)) e di funzionamento (fattore di carico A – B - C - D) considerate. È il valore utilizzabile per la marcatura e la certificazione di prodotto (dati di targa).

SEER di esercizio: coefficiente di prestazione medio stagionale delle macchine frigorifere per la climatizzazione estiva stimato in condizioni effettive di utilizzo secondo il metodo normalizzato di cui alla pertinente specifica UNI TS 11300. È il valore utilizzabile per la verifica del rispetto dei requisiti di cui al presente Atto.

Servizi energetici degli edifici: sono considerati ai fini del presente Atto i seguenti servizi finalizzati ad assicurare adeguate condizioni di comfort negli edifici:

- a) climatizzazione invernale H: fornitura di energia termica utile agli ambienti dell'edificio per mantenere condizioni prefissate di temperatura ed eventualmente, entro limiti prefissati, di umidità relativa;
- b) produzione dell'acqua calda sanitaria W: fornitura, per usi igienico sanitari, di acqua calda a temperatura prefissata ai terminali di erogazione degli edifici;
- c) ventilazione V: sistemi di ventilazione e ricambio dell'aria negli ambienti interni
- d) climatizzazione estiva C: compensazione degli apporti di energia termica sensibile e latente per mantenere all'interno degli ambienti condizioni di temperatura a bulbo secco e umidità relativa idonee ad assicurare condizioni di benessere per gli occupanti;
- e) l'illuminazione artificiale L: fornitura di luce artificiale quando l'illuminazione naturale risulti insufficiente per gli ambienti interni e per gli spazi esterni di pertinenza dell'edificio;
- f) trasporto di persone e cose (impianti ascensori, marciapiedi e scale mobili) T

g) sistemi di automazione e controllo B

Settore terziario: edifici ricadenti nelle destinazioni d'uso E.1.3 (alberghi), E.2, E.3, E.4, E.5, E.7 di cui all'art. 3 del D.P.R. 412/1992 ed alla definizione di edificio.

Sistemi alternativi ad alta efficienza: sistemi tecnici per l'edilizia ad alta efficienza tra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i sistemi di produzione di energia rinnovabile, la cogenerazione, il teleriscaldamento e il teleraffrescamento, le pompe di calore, i sistemi ibridi e i sistemi di monitoraggio e controllo attivo dei consumi, nonché il free cooling aerotermico, geotermico o idrotermico.

Sistema di automazione e controllo dell'edificio (BACS): sistema comprendente tutti i prodotti, i software e i servizi tecnici che contribuiscono al funzionamento sicuro, economico ed efficienti sotto il profilo dell'energia dei sistemi tecnici per l'edilizia tramite controlli automatici e facilitando la gestione manuale di tali sistemi;

Sistema o impianto di climatizzazione invernale o impianto di riscaldamento: complesso di tutti i componenti necessari a un sistema di trattamento dell'aria, attraverso il quale la temperatura è controllata o può essere aumentata;

Sistema di climatizzazione estiva, o impianto di condizionamento d'aria: complesso di tutti i componenti necessari a un sistema di trattamento dell'aria, attraverso il quale la temperatura è controllata o può essere abbassata, eventualmente in combinazione con il controllo della ventilazione, dell'umidità e della purezza dell'aria.

Sistema di contabilizzazione: sistema tecnico che consente la misurazione dell'energia termica o frigorifera fornita alle singole unità immobiliari (utenze) servite da un impianto termico centralizzato o da teleriscaldamento o tele raffreddamento, ai fini della proporzionale suddivisione delle relative spese. Sono ricompresi nei sistemi di contabilizzazione i dispositivi atti alla contabilizzazione indiretta del calore, quali i ripartitori dei costi di riscaldamento e i totalizzatori.

Sistema di termoregolazione: sistema tecnico che consente all'utente di regolare la temperatura desiderata, entro i limiti previsti dalla normativa vigente, per ogni unità immobiliare, zona o ambiente;



Sistema efficiente di utenza (SEU): sistema in cui un impianto di produzione di energia elettrica, con potenza non superiore a 10 MWe e complessivamente installata sullo stesso sito, alimentato da fonti rinnovabili o in assetto cogenerativo ad alto rendimento, anche nella titolarità di un soggetto diverso dal cliente finale, è direttamente connesso, per il tramite di un collegamento privato, all'impianto per il consumo di un solo cliente finale ed è realizzato all'interno dell'area di proprietà o nella piena disponibilità del medesimo cliente.

Sistemi filtranti: pellicole polimeriche autoadesive applicabili su vetri, su lato interno o esterno, in grado di modificare uno o più delle seguenti caratteristiche della superficie vetrata: trasmissione dell'energia solare, trasmissione ultravioletti, trasmissione infrarossi, trasmissione luce visibile.

Sistema tecnico per l'edilizia: apparecchiatura tecnica di un edificio o di un'unità immobiliare per il riscaldamento o il raffrescamento di ambienti, la ventilazione, la produzione di acqua calda per uso domestico, l'illuminazione integrata, l'automazione e il controllo, la produzione di energia in loco o una combinazione degli stessi, compresi i sistemi che sfruttano energie da fonti rinnovabili. Un sistema tecnico può essere suddiviso in più sottosistemi.

Sostituzione di un generatore di calore: rimozione di un vecchio generatore e installazione di un altro nuovo, di potenza termica non superiore del 10% alla potenza del generatore sostituito, destinato ad erogare energia termica alle medesime utenze.

Sottosistema di generazione: in un impianto termico, la sezione costituita dai generatori di calore.

Stagione di raffrescamento: periodo dell'anno durante il quale vi è una richiesta significativa di energia per il raffrescamento degli ambienti.

Stagione di riscaldamento: periodo dell'anno durante il quale vi è una richiesta significativa di energia per il riscaldamento degli ambienti.

Superficie coperta (Sq): proiezione sul piano orizzontale della sagoma planivolumetrica di un fabbricato (DAL 279/2010).

Superficie disperdente lorda: ai fini della determinazione dell'ambito di applicazione, è la superficie esterna, espressa in metri quadrati, che delimita, verso l'esterno ovvero verso



ambienti non climatizzati, il volume lordo climatizzato dell'edificio o dell'unità immobiliare, misurata all'estradosso delle chiusure di separazione.

Superficie utile: è la superficie netta calpestabile di un edificio.

superficie utile energetica: ai fini della determinazione degli indici di prestazione energetica, si intende la superficie netta calpestabile dei volumi interessati dalla climatizzazione invernale e/o estiva ove l'altezza sia non minore di 1,50 m e delle proiezioni sul piano orizzontale delle rampe relative ad ogni piano nel caso di scale interne comprese nell'unità immobiliare, tale superficie è la superficie di riferimento da utilizzarsi al denominatore di tutti gli indici di prestazione energetica di tutti i servizi.

Temperatura dell'aria di un ambiente: la temperatura dell'aria misurata secondo le modalità prescritte dalla norma tecnica UNI 8364-1.

Trasmutanza termica: flusso di calore che passa attraverso una parete per m² di superficie della parete e per grado K di differenza tra la temperatura interna ad un locale e la temperatura esterna o del locale contiguo.

Trasmittanza termica periodica YIE (W/m²K): parametro che valuta la capacità di una parete opaca di sfasare e attenuare la componente periodica del flusso termico che la attraversa nell'arco delle 24 ore, definita e determinata la norma UNI EN ISO 13786:2008 e successivi aggiornamenti

Unità di cogenerazione: unità comprendente tutti i dispositivi per realizzare la produzione simultanea di energia termica ed elettrica, rispondente ai requisiti di cui al DM 4 agosto 2011.

Unità di micro-cogenerazione: unità di cogenerazione con potenza elettrica nominale inferiore a 50 kW rispondente ai requisiti di cui al DM 4 agosto 2011.

Unità di piccola cogenerazione: unità di cogenerazione con una capacità di generazione installata inferiore a 1 MWe.

Unità immobiliare residenziale e assimilata: parte, piano o appartamento di un edificio progettati o modificati per essere usati separatamente.

Valori massimi della temperatura ambiente: valori massimi della temperatura dei diversi ambienti di una unità immobiliare, durante il periodo in cui è in funzione l'impianto di climatizzazione invernale, in conformità a quanto stabilito dalle norme vigenti.

Valori nominali delle potenze e dei rendimenti degli impianti termici: quelli dichiarati e garantiti dal costruttore per il regime di funzionamento continuo.

Vettore energetico: sostanza o energia o fenomeno fornite dall'esterno del confine del sistema per il soddisfacimento dei fabbisogni energetici dell'edificio. In senso generale può essere utilizzato per produrre lavoro meccanico o energia termica, oppure per sviluppare processi chimici e fisici (combustibili, energia elettrica, etc.)

Volume totale o lordo: volume della figura solida fuori terra definita dalla sua sagoma planivolumetrica. (Dal 279/2010)

Volume lordo climatizzato: volume lordo climatizzato di un edificio. Si intende riferito al volume interessato dal funzionamento degli impianti energetici di un edificio considerati per la determinazione dell'indice di prestazione energetica, inclusi gli elementi dell'involucro edilizio che delimitano detto volume rispetto all'ambiente esterno, al terreno e ad ambienti non climatizzati, nonché rispetto ad altri edifici o unità immobiliari, in quest'ultimo caso includendo nel volume lordo climatizzato solo le porzioni degli elementi di pertinenza dell'edificio in esame.

Zona climatica: suddivisione del territorio nazionale in funzione dei gradi-giorno (GG) delle località, indipendentemente dalla ubicazione geografica. Tali zone sono contraddistinte con la lettera A (comuni che presentano un numero di GG non superiori a 600) fino ad arrivare alla lettera F (comuni con numero di gradi- giorno maggiore di 3000) (rif. art. 2 del D.P.R. 412/1993).

Zona termica: parte dell'ambiente climatizzato mantenuto a temperatura uniforme attraverso lo stesso impianto di riscaldamento, raffrescamento e/o ventilazione.

Allegato 2

REQUISITI MINIMI DI PRESTAZIONE ENERGETICA

ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. I requisiti di cui al presente Allegato si applicano agli edifici aventi destinazione d'uso di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, con riferimento alle specifiche tipologie di intervento edilizio di cui all'art. 3 del presente Atto. Ai soli fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente Atto, allo scopo di consentire una migliore correlazione tra le tipologie di intervento e i requisiti applicabili, nel presente Allegato si fa riferimento alle seguenti categorie:

CATEGORIA 1: EDIFICI DI NUOVA COSTRUZIONE E ASSIMILATI (ART. 3 COMMA 2 LETT. A) E ART. 3 COMMA 3 PUNTO I DELL'ATTO)

Ai fini della gradualità di applicazione delle disposizioni di cui al presente atto, fanno parte di questa categoria i seguenti interventi, per i quali il titolo abilitativo, comunque denominato, sia stato richiesto successivamente alla data di entrata in vigore del presente Atto:

- i. gli edifici di nuova costruzione;
- ii. gli edifici sottoposti a demolizione e ricostruzione;
- iii. l'ampliamento di edifici esistenti, ovvero i nuovi volumi, sempre che la nuova porzione abbia un volume lordo climatizzato superiore al 15% di quello esistente o comunque superiore a 500 m³, realizzato anche mediante il cambio di destinazione d'uso di locali esistenti che ne comporti il mutamento da locali non climatizzati a locali climatizzati. In questi casi, la verifica del rispetto dei requisiti deve essere condotta solo sulla porzione di edificio costituente l'ampliamento stesso. L'ampliamento può essere connesso funzionalmente al volume preesistente o costituire, a sua volta, una nuova unità immobiliare; inoltre, i servizi energetici necessari per l'ampliamento realizzato possono essere forniti:

1. mediante sistemi tecnici appositamente installati, indipendenti da quelli dell'edificio preesistente;
2. mediante l'estensione dei sistemi tecnici preesistenti (a titolo di esempio non esaustivo: mediante estensione della rete di distribuzione e installazione di terminali di erogazione nei nuovi locali): in questo caso, il calcolo della prestazione energetica è svolto in riferimento ai dati tecnici degli impianti comuni risultanti.

CATEGORIA 2: EDIFICI ESISTENTI OGGETTO DI RISTRUTTURAZIONI IMPORTANTI DI PRIMO LIVELLO (ART. 3 COMMA 2 LETT. B) PUNTO I DELL'ATTO)

Ai soli fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente atto, si definiscono ristrutturazioni importanti di primo livello gli interventi che, oltre a interessare l'involucro edilizio con un'incidenza superiore al 50 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, comprendono anche la nuova installazione o la ristrutturazione dell'impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all'intero edificio. In tali casi i requisiti di prestazione energetica si applicano all'intero edificio e si riferiscono alla sua prestazione energetica relativa al servizio o servizi interessati;

CATEGORIA 3: EDIFICI ESISTENTI OGGETTO DI RISTRUTTURAZIONI IMPORTANTI DI SECONDO LIVELLO E ASSIMILITE (ART. 3 COMMA 2 LETT. B) PUNTO II E ART. 3 COMMA 3 PUNTO II DELL'ATTO)

Ai soli fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente atto, fanno parte di questa categoria:

- i. gli edifici sottoposti a interventi di ristrutturazione che interessano l'involucro edilizio con una incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, e possono interessare l'impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva.
- ii. l'ampliamento di edifici esistenti, ovvero i nuovi volumi, non compresi negli interventi di cui alla categoria 1 punto iii.

In tali casi, i requisiti di prestazione energetica da verificare riguardano le caratteristiche termo-fisiche delle sole porzioni e delle quote di elementi e componenti dell'involucro dell'edificio interessati dai lavori, o di prestazione degli impianti, analogamente a quanto previsto per gli interventi di riqualificazione energetica di cui al successivo punto, nonché il coefficiente globale di scambio termico per trasmissione (H'T) determinato per l'intera parete oggetto di intervento, ovvero per le chiusure determinanti l'intero ampliamento.

A titolo esemplificativo e non esaustivo:

- se l'intervento riguarda una porzione della copertura dell'edificio, la verifica del coefficiente globale di scambio termico per trasmissione (H'T) si effettua per la medesima porzione della copertura;
- se l'intervento riguarda una porzione della parete verticale opaca dell'edificio esposta a nord, la verifica del coefficiente globale di scambio termico per trasmissione (H'T) si effettua per l'intera parete verticale opaca esposta a nord;
- per un ampliamento (< 500 m³) realizzato in adiacenza all'edificio preesistente, la verifica del coefficiente globale di scambio termico per trasmissione (H'T) si effettua per tutte le chiusure verticali (pareti) ed orizzontali (copertura e solaio di basamento);
- per gli impianti oggetto di eventuale intervento vanno comunque rispettate le prescrizioni previste per gli interventi di riqualificazione energetica.

CATEGORIA 4: EDIFICI ESISTENTI OGGETTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA (ART. 3 COMMA 2 LETT. C) DELL'ATTO)

Ai soli fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente atto, si definiscono interventi di "riqualificazione energetica di un edificio" quelli non riconducibili alle categorie precedenti e che hanno, comunque, un impatto sulla prestazione energetica dell'edificio. Tali interventi coinvolgono quindi una superficie inferiore o uguale al 25 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio e/o consistono nella nuova installazione, nella ristrutturazione di un impianto termico asservito all'edificio o di altri interventi parziali, ivi compresa la sostituzione del generatore. In tali casi i requisiti di prestazione energetica

richiesti si applicano ai soli componenti edilizi e impianti oggetto di intervento, e si riferiscono alle loro relative caratteristiche termo-fisiche o di efficienza.

In relazione all'applicazione di taluni requisiti, possono essere di volta in volta puntualmente specificati limiti ed eccezioni delle categorie sopra indicate, così come possono essere considerate fattispecie diverse di interventi edilizi, come nel caso degli interventi di "ristrutturazione rilevante".

Sono comunque esclusi dall'applicazione dei requisiti minimi di prestazione energetica di cui al presente Allegato gli interventi di ripristino dell'involucro edilizio che coinvolgono unicamente strati di finitura, interni o esterni, influenti dal punto di vista termico (quali la tinteggiatura), o rifacimento di porzioni di intonaco che interessino una superficie inferiore al 10 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio.

ART. 2 CRITERI DI APPLICAZIONE

1. I requisiti di cui al successivo art. 3 del presente Allegato si applicano a tutte le destinazioni d'uso di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, con le specifiche eccezioni puntualmente indicate.
2. I requisiti di cui all'art. 3 sezione A del presente Allegato si applicano a tutte le categorie di intervento indicate al comma 1 del precedente art. 1, con gli eventuali limiti ed eccezioni puntualmente specificati.
3. I requisiti di cui all'art. 3 sezione B del presente Allegato si applicano alle categorie di intervento 1 e 2 di cui al comma 1 del precedente art. 1, ovvero agli edifici di nuova costruzione ed assimilati, nonché agli edifici esistenti oggetto di intervento di ristrutturazione importante di primo livello, con gli eventuali limiti ed eccezioni puntualmente specificati. Sono indicati in questa sezione anche i requisiti sulla base dei quali si caratterizzano gli "edifici ad energia quasi zero". Per tali categorie di intervento i requisiti di prestazione energetica sono determinati con l'utilizzo del metodo dell'"edificio di riferimento". In tali casi, è altresì prevista, al termine dei lavori, la redazione dell'Attestato di Qualificazione Energetica dell'edificio nel suo complesso, ai sensi dell'art. 8 comma 9 dell'Atto e conformemente alle disposizioni di cui all'Allegato 5.

4. I requisiti di cui all'art. 3 sezione C del presente Allegato si applicano alla categoria di intervento 3 di cui comma 1 del punto precedente, ovvero agli edifici esistenti oggetto di intervento di ristrutturazione importante di secondo livello e assimilati, con gli eventuali limiti ed eccezioni puntualmente specificati.
5. I requisiti di cui all'art. 3 sezione D del presente Allegato si applicano alla categoria di intervento 4 di cui comma 1 del punto precedente, ovvero agli edifici esistenti oggetto di intervento di riqualificazione energetica, con gli eventuali limiti ed eccezioni puntualmente specificati.
6. All'art. 3 sezione E del presente Allegato è riportata una tabella sinottica esemplificativa dello schema applicativo dei requisiti.

ART. 3 REQUISITI E SPECIFICHE

SEZIONE A. - REQUISITI E PRESCRIZIONI COMUNI A TUTTI GLI INTERVENTI

1. Le disposizioni della presente Sezione A) si applicano a tutte le categorie di intervento di cui all'art. 1 comma 1 del presente Allegato, aventi destinazione d'uso appartenenti alle categorie di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, fatte salve le eccezioni espressamente indicate.

A.1 CONTROLLO DELLA CONDENSAZIONE

1. Ad eccezione della categoria E.8, nel caso di intervento che riguardi le strutture opache delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno, si procede conformemente alla norma UNI EN ISO 13788 alla verifica di assenza:
 - a) di rischio di formazione di muffe, con particolare attenzione ai ponti termici negli edifici di nuova costruzione;
 - b) di condense interstiziali.
2. Le condizioni interne di utilizzazione sono quelle previste nell'appendice alla norma sopra citata, secondo il metodo delle classi di concentrazione. Le medesime verifiche possono essere effettuate con riferimento a condizioni diverse, qualora esista un sistema di controllo



dell'umidità interna e se ne tenga conto nella determinazione dei fabbisogni di energia primaria per riscaldamento e raffrescamento.

A.2 CONTROLLO DEGLI APPORTI DI ENERGIA TERMICA IN REGIME ESTIVO

1. Al fine di limitare i fabbisogni energetici per la climatizzazione estiva e di contenere la temperatura interna degli ambienti, nonché di limitare il surriscaldamento a scala urbana, per le strutture di copertura degli edifici è obbligatoria la verifica dell'efficacia, in termini di rapporto costi-benefici, dell'utilizzo di:

a) materiali a elevata riflettanza solare per le coperture (cool roof), assumendo per questi ultimi un valore di riflettanza solare non inferiore a:

- 0,65 nel caso di coperture piane;
- 0,30 nel caso di coperture a falde;

b) tecnologie di climatizzazione passiva (a titolo esemplificativo e non esaustivo: ventilazione, coperture a verde)

2. Tali verifiche e valutazioni devono essere puntualmente documentate nella relazione tecnica di cui all'art. 8 comma 2 dell'Atto.

A.3 TRATTAMENTO DEI FLUIDI TERMOVETTORI NEGLI IMPIANTI IDRONICI

1. Per tutte le categorie di edifici esistenti, così come classificati in base alla destinazione d'uso all'articolo

3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nel caso di nuova installazione e ristrutturazione di impianti termici o sostituzione di generatori di calore, fermo restando quanto prescritto per gli impianti di potenza complessiva maggiore o uguale a 350 kW all'articolo 5, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, è prescritto quanto segue:

- a) in relazione alla qualità dell'acqua utilizzata negli impianti termici per la climatizzazione invernale, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, ferma restando l'applicazione della norma tecnica UNI 8065, è sempre obbligatorio un trattamento di condizionamento chimico.

b) per impianti di potenza termica del focolare maggiore di 100 kW e in presenza di acqua di alimentazione con durezza totale maggiore di 15 gradi francesi, è obbligatorio un trattamento di addolcimento.

c) per quanto riguarda i predetti trattamenti si fa riferimento alla norma tecnica UNI 8065.

A.4 REQUISITI DEGLI IMPIANTI

1. Per tutte le categorie di edifici esistenti, così come classificati in base alla destinazione d'uso all'articolo

3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nel caso di nuova installazione e ristrutturazione di impianti termici o sostituzione di generatori di calore, gli impianti termici devono rispettare i requisiti di seguito indicati.

A.4.1 REQUISITI DEGLI IMPIANTI ALIMENTATI DA BIOMASSE COMBUSTIBILI

1. Nel caso in cui è prevista l'installazione di impianti termici dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, si procede in sede progettuale alla verifica che il generatore di calore rispetti i requisiti seguenti:

a) rispetto dei rendimenti termici utili nominali corrispondenti alle classi minime di cui alle pertinenti norme di prodotto riportate nella seguente tabella:

Tabella - Norme tecniche di riferimento per tipologia di impianto termico

TIPOLOGIA	NORMA DI RIFERIMENTO
Caldaie a biomassa	UNI EN 303-5
Caldaie con potenza < 50kW	UNI EN 12809
Stufe a combustibile solido	UNI EN 13240
Apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati a pellet di legno	UNI EN 14785
Termocucine	UNI EN 12815
Inserti a combustibile solido	UNI EN 13229



ENERGIA E SOSTENIBILITÀ
PER LA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

TIPOLOGIA	NORMA DI RIFERIMENTO
Apparecchi a lento rilascio	UNI EN 15250
Bruciatori a pellet	UNI EN 15270

b) limiti di emissione conformi all'allegato IX alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, ovvero i più restrittivi limiti fissati dai piani di qualità dell'aria, se previsti;

c) utilizzano biomasse combustibili ricadenti fra quelle ammissibili ai sensi dell'allegato X alla parte quinta del medesimo decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.

2. La verifica di cui al punto 1 deve essere effettuata anche in caso di nuova installazione o ristrutturazione di impianti termici in edifici esistenti.

A.4.2 REQUISITI DELLE UNITÀ DI MICROCOGENERAZIONE

1. Nel caso di installazione di impianti di microcogenerazione, il rendimento energetico delle unità di produzione, espresso dall'indice di risparmio di energia primaria PES, calcolato conformemente alla quanto previsto dall'Allegato III del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, e dall'Allegato 7 del presente provvedimento misurato nelle condizioni di esercizio (ovvero alle temperature medie di ritorno di progetto), dal 1 gennaio 2015, deve risultare non inferiore a 0, ad eccezione dei casi indicati alla successiva sezione B punto B.7.4.

2. Il progettista dovrà inserire nella relazione di cui all'art. 8 comma 2 dell'Atto il calcolo dell'indice PES atteso a preventivo su base annua, per la determinazione del quale:

a) devono essere considerate ed esplicitate le condizioni di esercizio (ovvero le temperature medie di ritorno di progetto) in funzione della tipologia di impianto;

b) devono essere utilizzate le metodologie di calcolo di cui alla norma UNI TS 11300-4 e relativi allegati;

c) i dati relativi alle curve prestazionali devono essere rilevati secondo norma UNI ISO 3046.



A.4.3 REQUISITI PER IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO

1. Nelle more della definizione di specifici parametri tecnici per gli impianti di sollevamento dell'edificio di riferimento, gli ascensori e le scale mobili devono essere dotati di motori elettrici con livello minimo di efficienza IE3, come definito all'allegato I, punto 1, del Regolamento (CE) n. 640/2009 della Commissione europea del 22 luglio 2009 e successive modificazioni, recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei motori elettrici. Detti motori devono essere muniti di variatore di velocità.

A.5 REQUISITI MINIMI DEGLI IMPIANTI PER IL RICONOSCIMENTO QUOTA FER

1. Ai fini del calcolo dell'indice di prestazione energetica globale totale EP_{gl,tot}, nei casi previsti dal presente atto, l'apporto di energia da fonte rinnovabile può essere considerato – con le modalità previste dalla normativa vigente e le specifiche di cui all'Allegato 3 – solo a condizione che i relativi impianti presentino le seguenti caratteristiche minime:

A.5.1 IMPIANTI A BIOMASSA

1. Nelle more dell'emanazione dei Regolamenti della Commissione europea in materia, attuativi della Direttiva 2009/124/CE e 2010/30/UE, sono considerati ricadenti fra gli impianti alimentati da fonte rinnovabile gli impianti termici di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, per i quali siano verificate le condizioni seguenti:

- a) siano dotati di generatori di calore alimentati a biomasse solidi combustibili con le caratteristiche di cui al precedente requisito A.4.1).
- b) che il valore della trasmittanza termica (U) delle diverse strutture edilizie, opache e trasparenti, che delimitano l'edificio verso l'esterno o verso vani non riscaldati sia inferiore o uguale a quello riportato nelle pertinenti tabelle di cui al successivo requisito D1 – “Controllo delle perdite per trasmissione”



A.5.2 POMPE DI CALORE

1. Ai fini della determinazione dell'indice di prestazione energetica globale totale, $E_{Pgl,tot}$, la quantità di energia resa disponibile dalle pompe di calore da considerarsi energia da fonti rinnovabili, ERES, di origine aerotermica, geotermica o idrotermica, è calcolata in base ai criteri di cui alla normativa tecnica vigente in materia.

A.6 SISTEMI ALTERNATIVI AD ALTA EFFICIENZA

1. In fase di progettazione per la realizzazione di nuovi edifici o per la ristrutturazione importante degli edifici esistenti, si tiene conto della fattibilità tecnica, funzionale, ambientale ed economica dei sistemi alternativi ad alta efficienza, se disponibili.



SEZIONE B. - REQUISITI E PRESCRIZIONI SPECIFICI PER GLI EDIFICI DI NUOVA COSTRUZIONE O SOGGETTI A RISTRUTTURAZIONE IMPORTANTI DI PRIMO LIVELLO E REQUISITI DEGLI EDIFICI AD ENERGIA QUASI ZERO

1. Le disposizioni della presente Sezione B) si applicano agli interventi di cui alle categorie 1 e 2 dell'art. 1 del presente Allegato, aventi destinazione d'uso appartenenti alle categorie di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, fatte salve le eccezioni espressamente indicate.
2. Sono altresì riportate le caratteristiche in base alle quali individuare gli "edifici a energia quasi zero".

B.1 CONTROLLO DELLE PERDITE PER TRASMISSIONE

1. Il requisito si intende soddisfatto se sono verificate le condizioni di cui ai seguenti punti B.1.1 e B.1.2:

B.1.1 COEFFICIENTE GLOBALE DI SCAMBIO TERMICO

1. Il coefficiente globale di scambio termico per trasmissione per unità di superficie disperdente $H'T$ (coefficiente medio globale di scambio termico) determinato per l'intero involucro edilizio risulta inferiore al corrispondente valore limite (determinato in funzione della zona climatica e del rapporto S/V) riportato nella Tabella seguente:

Tabella - Valore limite del coefficiente globale di scambio termico per trasmissione per unità di superficie disperdente

RAPPORTO DI FORMA (S/V) (Tipologia Edilizia)	ZONA CLIMATICA		
	D	E	F
$S/V \geq 0,7$	0,5	0,5	0,48
$0,7 > S/V \geq 0,4$	0,5	0,5	0,53
$0,4 > S/V$	0,8	0,7	0,70

2. La verifica si effettua calcolando il coefficiente medio globale di scambio termico H'_T come:

$$H'_T = H_{tr,adj} / \sum_k A_k \left[\frac{W}{m^2 K} \right]$$

dove:

- $H_{tr,adj}$ è il coefficiente globale di scambio termico per trasmissione dell'involucro determinato con la UNI/TS 11300-1 (W/K);
- A è la superficie del k-esimo componente (opaco o trasparente) costituente l'involucro (m^2).

B.1.2. TRASMITTANZA TERMICA DEI COMPONENTI EDILIZI: PARETI DI SEPARAZIONE

1. Ad eccezione della categoria E.8, nonché in caso di realizzazione di pareti interne per la separazione delle unità immobiliari, il valore della trasmittanza (U) delle strutture edilizie di separazione tra edifici o unità immobiliari confinanti, fatto salvo il rispetto del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 22 dicembre 1997, recante determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici, deve essere inferiore o uguale a $0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$, nel caso di pareti divisorie verticali e orizzontali, e inclinate, ed inferiore a $2,80 \text{ W/m}^2\text{K}$ nel caso di chiusure trasparenti comprensive di infissi.
2. Il medesimo limite deve essere rispettato per tutte le strutture opache, verticali, orizzontali e inclinate, che delimitano verso l'ambiente esterno gli ambienti non dotati di impianto di riscaldamento, sempreché questi siano adiacenti ad ambienti a temperatura controllata o climatizzati. I limiti di cui sopra possono essere omessi qualora tali ambienti risultino aerati tramite aperture permanenti rivolte verso l'esterno.

B.2 PRESTAZIONE ENERGETICA GLOBALE E PARZIALE

1. I requisiti di prestazione energetica globale e parziale sono verificati con l'utilizzo del



ENERGIA E SOSTENIBILITÀ
PER LA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

metodo dell'"edificio di riferimento". Per edificio di riferimento si intende un edificio identico in termini di geometria (sagoma, volumi, superficie calpestabile, superfici degli elementi costruttivi e dei componenti), orientamento, ubicazione territoriale, destinazione d'uso e situazione al contorno e avente caratteristiche termiche e parametri energetici predeterminati, nei confronti del quale viene effettuata la verifica dei requisiti propri dell'edificio oggetto di progettazione.

2. Nella tabella seguente sono riportati gli indici di prestazione (espressi in kWh/m²) e i parametri di rendimento oggetto di verifica ai fini del rispetto del requisito:

Tabella - Indici di prestazione (espressi in kWh/m²) e parametri di rendimento oggetto di verifica ai fini del rispetto dei requisiti degli edifici di nuova progettazione

INDICI E PARAMETRI	DESCRIZIONE	OBBLIGO VERIFICA
EPH,nd	indice di prestazione termica utile per riscaldamento;	SI
ηH [-]	efficienza media stagionale dell'impianto di climatizzazione invernale;	SI
EPH,tot	indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale espresso in energia primaria totale (indice "tot")	NO
EPH,nren	indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale espresso in energia primaria non rinnovabile (indice "nren")	NO
EPW,nd	indice di prestazione termica utile per la produzione di acqua calda sanitaria nell'edificio;	NO
ηW	efficienza media stagionale dell'impianto di produzione dell'acqua calda sanitaria;	SI
EPW,tot	indice di prestazione energetica per la produzione dell'acqua calda sanitaria espresso in energia primaria totale (indice "tot")	NO



INDICI E PARAMETRI	DESCRIZIONE	OBBLIGO VERIFICA
EPW,nren	indice di prestazione energetica per la produzione dell'acqua calda sanitaria espresso in energia primaria non rinnovabile (indice "nren")	NO
EPV,tot	indice di prestazione energetica per la ventilazione espresso in energia primaria totale (indice "tot")	NO
EPV,nren	indice di prestazione energetica per la ventilazione espresso in energia primaria non rinnovabile (indice "nren")	NO
EPC,nd	indice di prestazione termica utile per il raffrescamento;	SI
η_C	efficienza media stagionale dell'impianto di climatizzazione estiva (compreso l'eventuale controllo dell'umidità);	SI
EPC,tot	indice di prestazione energetica per la climatizzazione estiva (compreso l'eventuale controllo dell'umidità) espresso in energia primaria totale (indice "tot")	NO
EPC,nren	indice di prestazione energetica per la climatizzazione estiva (compreso l'eventuale controllo dell'umidità) espresso in energia primaria non rinnovabile (indice "nren")	NO
EPL,tot ⁽¹⁾	indice di prestazione energetica per l'illuminazione artificiale, espresso in energia primaria rinnovabile totale (indice "tot")	NO
EPL, nren ⁽¹⁾	indice di prestazione energetica per l'illuminazione artificiale, espresso in energia primaria non rinnovabile (indice "nren")	NO

INDICI E PARAMETRI	DESCRIZIONE	OBBLIGO VERIFICA
EPT _{tot} ⁽¹⁾	indice di prestazione energetica del servizio per il trasporto di persone e cose (impianti ascensori, marciapiedi e scale mobili), espresso in energia primaria rinnovabile totale (indice “tot”)	NO
EPT _{nren} ⁽¹⁾	indice di prestazione energetica del servizio per il trasporto di persone e cose (impianti ascensori, marciapiedi e scale mobili), espresso in energia primaria non rinnovabile (indice “nren”)	NO
EP _{gl,tot} = EP _{H,tot} + EP _{W,tot} + EP _{V,tot} + EP _{C,tot} + EP _{L,tot} + EPT _{tot}	indice di prestazione energetica globale dell'edificio, espresso in energia primaria totale (indice “tot”)	SI
EP _{gl,nren} = PH _{nren} + EP _{W,nren} + EP _{V,nren} +	indice di prestazione energetica globale dell'edificio, espresso in energia primaria non rinnovabile (indice “nren”)	NO
⁽¹⁾ Questo indice non si calcola per la categoria E.1, fatta eccezione per collegi, conventi, case di pena, caserme, nonché per la categoria E.1(3)		

3. Il requisito si intende soddisfatto se gli indici e i parametri di prestazione per i quali in tabella è indicato l'obbligo di verifica (SI nella colonna “obbligo verifica”) risultano più performanti rispetto ai corrispondenti indici e parametri determinati con il metodo dell'edificio di riferimento.

4. Nel caso di edifici appartenenti alla categoria E.3, la verifica dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale deve essere effettuata mediante l'adozione di ricambi d'aria esterna convenzionali, equiparati, per le degenze, ai ricambi d'aria previsti per

le residenze alberghiere e, per le restanti parti, ai ricambi d'aria previsti per gli uffici; sono pertanto scorporati i tassi di ventilazione eccedenti il minimo ricambio igienico, connessi alle peculiari necessità del processo ospedaliero e dei relativi ausiliari tecnici.

5. Ai fini della verifica del rispetto del requisito, in sede progettuale si applica quindi una procedura che comprende le seguenti fasi, dettagliatamente descritte nei paragrafi successivi:

- FASE 1 - DETERMINAZIONE DEGLI INDICI E PARAMETRI DI PRESTAZIONE ENERGETICA DELL'EDIFICIO REALE
- FASE 2 - DETERMINAZIONE DEGLI INDICI E PARAMETRI DI PRESTAZIONE ENERGETICA DELL'EDIFICIO DI RIFERIMENTO
- FASE 3 - RAFFRONTO E VALUTAZIONE DEI VALORI

FASE 1 DETERMINAZIONE DEGLI INDICI E PARAMETRI DI PRESTAZIONE ENERGETICA DELL'EDIFICIO REALE

Si procede alla determinazione di tutti gli indici e i parametri di prestazione energetica riportati nella Tabella, effettuando gli appropriati calcoli nel rispetto delle disposizioni e dei metodi di cui all'Allegato 3 del presente provvedimento, con riferimento alle caratteristiche proprie del sistema edificio/impianti oggetto di verifica.

FASE 2 DETERMINAZIONE DEGLI INDICI E PARAMETRI DI PRESTAZIONE ENERGETICA DELL'EDIFICIO DI RIFERIMENTO

Si procede quindi alla determinazione di tutti gli indici e i parametri di prestazione energetica riportati nella Tabella, effettuando gli appropriati calcoli nel rispetto delle disposizioni e dei metodi di cui all'Allegato 3 del presente provvedimento, con riferimento ad un edificio di riferimento avente caratteristiche termofisiche e di rendimento impiantistico il cui valore è predeterminato sulla base delle seguenti indicazioni:

2.1 Parametri relativi all'involucro dell'edificio di riferimento

Per la determinazione degli indici di prestazione energetica dell'edificio di riferimento si utilizzano i valori di trasmittanza termica dei componenti dell'involucro indicati nelle tabelle seguenti. I valori sono indicizzati sulla base:

- della zona climatica
- della decorrenza a partire dalla quale devono essere applicati: dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento per tutti gli edifici (valore della colonna "2015"), dal 1° gennaio 2017 per gli edifici pubblici e ad uso pubblico e dal 1° gennaio 2019 per tutti gli edifici (valori della colonna "2017/2019").

Tabella - Trasmittanza termica U delle strutture opache verticali, verso l'esterno, gli ambienti non climatizzati o contro terra

ZONA CLIMATICA	U (W/m ² K)	
	2015	2017/2019
D	0,34	0,29
E	0,30	0,26
F	0,28	0,24

Tabella - Trasmittanza termica U delle strutture opache orizzontali o inclinate di copertura, verso l'esterno e gli ambienti non climatizzati

ZONA CLIMATICA	U (W/m ² K)	
	2015	2017/2019
D	0,30	0,26
E	0,25	0,22
F	0,23	0,20

Tabella - Trasmittanza termica U delle opache orizzontali di pavimento, verso l'esterno, gli ambienti non climatizzati o contro terra

ZONA CLIMATICA	U (W/m ² K)	
	2015	2017/2019
D	0,32	0,29
E	0,30	0,26
F	0,28	0,24

Tabella - Trasmittanza termica U delle chiusure tecniche trasparenti e opache e dei cassonetti, comprensivi degli infissi, verso l'esterno e verso ambienti non climatizzati

ZONA CLIMATICA	U (W/m ² K)	
	2015	2017/2019
D	2,00	1,80
E	1,80	1,40
F	1,50	1,10

Tabella - Trasmittanza termica U delle strutture opache verticali e orizzontali di separazione tra edifici o unità immobiliari confinanti

ZONA CLIMATICA	U (W/m ² K)	
	2015	2017/2019
Tutte le zone	0,8	0,8

Tabella - Valore del fattore di trasmissione solare totale ggl.sh per componenti finestrati con orientamento da Est a Ovest passando per Sud

ZONA CLIMATICA	ggl.sh	
	2015	2017/2019
Tutte le zone	0,35	0,35

Nel caso di strutture delimitanti lo spazio riscaldato verso ambienti non riscaldati, si assume come trasmittanza il valore della pertinente tabella, diviso per il fattore di correzione dello scambio termico tra ambiente climatizzato e non climatizzato, come indicato nella corrispondente tabella riportata nella norma UNI TS 11300-1, in forma tabellare.

Nel caso di strutture rivolte verso il terreno, i valori delle pertinenti tabelle devono essere confrontati con i valori di trasmittanza delle tabelle si considerano comprensive dell'effetto dei ponti termici.

Per le strutture opache verso l'esterno si considera il coefficiente di assorbimento solare dell'edificio reale. Per i componenti finestrati si assume il fattore di trasmissione solare dell'edificio reale.

Per i componenti finestrati si assume il fattore di trasmissione globale di energia solare attraverso i componenti finestrati $g_{gl}+sh$ riportato in Tabella, in presenza di una schermatura mobile.

2.2 Parametri relativi agli impianti tecnici dell'edificio di riferimento

Per la determinazione degli indici di prestazione energetica dell'edificio di riferimento si utilizzano i valori di rendimento delle diverse tipologie impiantistiche indicati nelle tabelle seguenti. Si considerano solo gli impianti necessari alla fornitura dei servizi energetici previsti nell'edificio reale.

Tabella - Efficienze medie η_u dei sottosistemi di utilizzazione (emissione/erogazione, regolazione, distribuzione e dell'eventuale accumulo) dell'edificio di riferimento per i servizi di H, C, W. I valori sono comprensivi dell'effetto dei consumi di energia elettrica ausiliaria

EFFICIENZA DEI SOTTOSISTEMI DI UTILIZZAZIONE η_u	H	C	W
Distribuzione idronica	0,81	0,81	0,70
Distribuzione aeraulica	0,83	0,83	-
Distribuzione mista	0,82	0,82	-



ENERGIA E SOSTENIBILITÀ
PER LA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Tabella - Efficienze medie η_{gn} dei sottosistemi di generazione dell'edificio di riferimento per la produzione di energia termica per i servizi di H, C, W e per la produzione di energia elettrica in situ. I valori sono comprensivi dell'effetto dei consumi di energia elettrica ausiliaria. Per le pompe di calore e le macchine frigorifere sono indicati i valori del COP e EER

SOTTOSISTEMI DI GENERAZIONE	PRODUZIONE DI ENERGIA TERMICA			PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA IN SITU
	H	C	W	
Generatore a combustibile liquido	0,82	-	0,80	-
Generatore a combustibile gassoso	0,95	-	0,85	-
Generatore a combustibile solido	0,72	-	0,70	-
Generatore a biomassa solida	0,72	-	0,65	-
Generatore a biomassa liquida	0,82	-	0,75	-
Pompa di calore a compressione di vapore con motore elettrico	3,00	(*)	2,50	-
Macchina frigorifera a compressione di vapore con motore elettrico	-	2,50	-	-
Pompa di calore ad assorbimento	1,20	-	1,10	-
Macchina frigorifera a fiamma indiretta	-	0,60* η_{gn} (**)	-	-
Macchina frigorifera a fiamma diretta	-	0,60	-	-
Pompa di calore a compressione di vapore a motore endotermico	1,15	1,00	1,05	-
Cogeneratore	0,55	-	0,55	0,25
Riscaldamento con resistenza elettrica	1,00	-	-	-
Teleriscaldamento	0,97	-	-	-
Teleraffrescamento	-	0,97	-	-
Solare termico	0,30	-	0,3	-
Solare fotovoltaico	-	-	-	0,1
Mini eolico e mini idroelettrico	-	-	-	(**)
NOTA: Per i combustibili tutti i dati fanno riferimento al potere calorifico inferiore (*) Per pompe di calore che prevedono la funzione di raffrescamento di considera lo stesso valore delle macchine frigorifere della stessa tipologia (**) si assume l'efficienza media del sistema installato nell'edificio reale.				



L'edificio di riferimento si considera dotato degli stessi impianti di produzione di energia elettrica dell'edificio reale.

2.3 Fabbisogni energetici di illuminazione

Nelle more della definizione di specifici parametri tecnici per gli impianti di illuminazione dell'edificio di riferimento:

- il calcolo del fabbisogno di energia elettrica per illuminazione è effettuato secondo la normativa tecnica (UNI EN 15193) e sulla base delle indicazioni contenute nella UNI/TS 11300-2;
- per l'edificio di riferimento si considerano gli stessi parametri (occupazione, sfruttamento nella luce naturale) dell'edificio reale e la presenza di sistemi automatici di regolazione di classe B di cui alla norma UNI EN 15232.

2.4 Fabbisogni energetici di ventilazione

In presenza di impianti di ventilazione meccanica, nell'edificio di riferimento si considerano le medesime portate d'aria dell'edificio reale.

Nell'edificio di riferimento si assumono i fabbisogni specifici di energia elettrica per la ventilazione riportati nella Tabella seguente.

Tabella - Fabbisogno energetico dei ventilatori installati per m³ di aria movimentata

TIPOLOGIA DI IMPIANTO	Eve [Wh/m ³]
Ventilazione meccanica a semplice flusso per estrazione	0,25
Ventilazione meccanica a semplice flusso per immissione con filtrazione	0,30
Ventilazione meccanica a doppio flusso senza recupero	0,35
Ventilazione meccanica a doppio flusso con recupero	0,50
UTA: rispetto dei regolamenti di settore emanati dalla Commissione in attuazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, assumendo la portata e la prevalenza dell'edificio reale.	



2.5 Altri parametri

Per i tutti i dati di input e i parametri non definiti per l'edificio di riferimento, si utilizzano i valori dell'edificio reale.

FASE 3 RAFFRONTO E VALUTAZIONE DEI VALORI

Si procede quindi al raffronto tra i valori dei parametri calcolati per l'edificio reale e i medesimi parametri calcolati per l'edificio di riferimento. Il requisito si intende soddisfatto se sono verificate positivamente entrambe le seguenti condizioni:

3.1 Parametri di rendimento

I rendimenti η_H , η_W e η_C , dell'edificio reale devono risultare superiori ai valori dei corrispondenti rendimenti indicati per l'edificio di riferimento ($\eta_{H,limite}$, $\eta_{W,limite}$, e $\eta_{C,limite}$).

3.2 Indici di prestazione energetica

Gli indici EPH_{nd} , EPC_{nd} e $EPgl_{tot}$ dell'edificio reale devono risultare inferiori ai valori dei corrispondenti indici limite calcolati per l'edificio di riferimento ($EPH_{nd,limite}$, $EPC_{nd,limite}$ e $EPgl_{tot,limite}$).

B.3 CONTROLLO DEGLI APPORTI DI ENERGIA TERMICA IN REGIME ESTIVO

1. Il requisito si intende soddisfatto se sono rispettate tutte le condizioni previste ai seguenti punti B.3.1, B.3.2 e B.3.3.

B.3.1 PROTEZIONE DELLE CHIUSURE MAGGIORMENTE ESPOSTE ALL'IRRAGGIAMENTO SOLARE

B.3.1.a) ADOZIONE DI SCHERMI PER LE CHIUSURE TRASPARENTI (SERRAMENTI)

1. Si dovranno adottare soluzioni che garantiscano la schermatura delle aperture e/o dei serramenti verticali, che risultano esposti all'irraggiamento solare deducibile ad esempio



dalle assonometrie solari, così come dei serramenti orizzontali o inclinati (se delimitanti una zona termica) mediante sistemi schermanti fissi (aggetti, brise-soleil, balconi, porticati, frangisole fissi, etc.) o la installazione di schermi flessibili (ante mobili oscuranti, frangisole mobili, chiusure avvolgibili, tende esterne, etc.) dei quali sia assicurata la presenza e manutenzione.

2. Il requisito è espresso come percentuale della superficie schermata rispetto alla superficie di ciascuna apertura e/o serramento rivolto verso sud e verso ovest. Tale percentuale deve essere superiore al 50%. La verifica del requisito deve essere effettuata con riferimento alla posizione del sole e alla radiazione solare incidente alle ore 13.00 ed alle ore 15.00 del 25 luglio.

3. Nel caso di adozione di sistemi schermanti fissi e non regolabili, deve essere comunque garantito il rispetto del requisito di illuminazione naturale (fattore medio di luce diurna), quando pertinente.

4. Il requisito può non essere applicato alle aperture e/o serramenti che risultino non esposti alla radiazione solare (perché protetti, ad esempio, da ombre portate da altri edifici o parti dell'organismo edilizio), così come nel caso di componenti vetrate utilizzate nell'ambito di sistemi di captazione dell'energia solare (serre, etc.) appositamente progettati per tale scopo, purché ne sia garantito il corretto funzionamento in regime estivo, al fine di evitare fenomeni di eccessivo surriscaldamento.

5. In via subordinata, il requisito si intende soddisfatto se vengono adottate vetrate dotate di sistemi filtranti, con caratteristiche di controllo del fattore solare (g) conforme alle prescrizioni riportate nel successivo punto b).

6. Gli effetti positivi che si ottengono con l'adozione di sistemi schermanti o filtranti possono essere raggiunti, in alternativa, con l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica, quali ad esempio le barriere vegetali, che permettano di ottenere analoghi livelli di protezione delle strutture dall'irraggiamento solare. In tal caso deve essere prodotta, a corredo della relazione tecnica di cui all'art. 8 comma 2 dell'Atto, una adeguata documentazione che ne attesti l'equivalenza con le predette disposizioni.

B.3.1.b) FATTORE SOLARE (g) DEL VETRO NEL CASO DI CHIUSURE TRASPARENTI NON PROTETTE DA SISTEMI DI OMBREGGIAMENTO

1. Il progettista dovrà valutare puntualmente e documentare l'efficacia dei sistemi filtranti delle superfici vetrate, tali da ridurre l'apporto di calore per irraggiamento solare: è obbligatorio garantire la riduzione dell'apporto di calore per irraggiamento solare attraverso le superfici vetrate mediante il controllo del fattore solare (g) delle vetrate non protette da sistemi di ombreggiamento, così come in tutti i casi di superfici vetrate orizzontali o inclinate.
2. Il Fattore Solare (g) si riferisce al fattore di trasmissione dell'energia solare totale, determinato sulla base delle vigenti norme tecniche di settore. Il valore del Fattore Solare (g), esprime in maniera adimensionale le caratteristiche dell'elemento trasparente di trasmettere calore verso l'ambiente interno. Maggiore è il valore del Fattore Solare (g), maggiore è la quantità di energia raggiante trasmessa verso l'interno.
3. Nel caso di edifici con un rapporto tra superficie delle chiusure trasparenti e delle chiusure opache superiore al 50%, il requisito si intende soddisfatto in presenza di superfici vetrate con fattore solare (g) minore o uguale a 0,5. Tale valutazione deve essere evidenziata nella relazione tecnica di cui all'art. 8 comma 2 dell'Atto.
4. Nel caso di edifici con un rapporto tra superficie delle chiusure trasparenti e delle chiusure opache inferiore al 50%, il requisito si intende soddisfatto quando il valore limite del fattore solare (g) della componente vetrata dei serramenti esterni (finestre, porte-finestre, luci fisse) verticali, orizzontali ed inclinati, risulti inferiore o uguale ai valori riportati nella seguente tabella.

Tabella - Fattore solare (g) della componente vetrata degli infissi esterni

TIPO DI CHIUSURA	FATTORE DI TRASMISSIONE G
orizzontale o inclinata superiore	0,5
verticale	0,6



ENERGIA E SOSTENIBILITÀ
PER LA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

5. Il requisito non si applica:

- a) nel caso di componenti vetrate (verticali, inclinate o orizzontali) utilizzate nell'ambito di sistemi di captazione dell'energia solare (serre, etc.) appositamente progettati per tale scopo, purché ne sia garantito il corretto funzionamento in regime estivo, al fine di evitare fenomeni di eccessivo surriscaldamento (effetto serra);
- b) nel caso di componenti vetrate di cui sia garantita la schermatura, come indicato al precedente punto B.3.1.a);
- c) nel caso di componenti vetrate che risultino non esposte alla radiazione solare (per orientamento o perché protette, ad esempio, da ombre portate da altri edifici o parti dell'organismo edilizio). La relativa verifica deve essere effettuata con riferimento alla posizione del sole e alla radiazione solare incidente alle ore 13.00 ed alle ore 15.00 del 25 luglio e debitamente documentata.

6. In ogni caso, deve essere comunque garantito il rispetto del requisito di illuminazione naturale (fattore medio di luce diurna), quando pertinente.

B.3.2 CONTROLLO DELL'AREA SOLARE EQUIVALENTE ESTIVA

1. Il parametro $A_{sol,est}/A_{sup.utile}$ deve risultare inferiore al corrispondente valore limite riportato nella Tabella seguente, rispettivamente per gli edifici della categoria E.1, e per gli edifici di tutte le altre categorie.

Tabella - Valore massimo ammissibile del rapporto tra area solare equivalente estiva dei componenti finestrati e l'area della superficie utile

CATEGORIA EDIFICIO	VALORE $A_{SOL,EST}/A_{SUP UTILE}$
Categoria E.1 fatta eccezione per collegi, conventi, case di pena, caserme nonché per la categoria E.1 (3)	$\leq 0,030$
Tutti gli altri edifici	$\leq 0,040$



ENERGIA E SOSTENIBILITÀ
PER LA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

2. La verifica si effettua calcolando l'area equivalente estiva $A_{sol,est}$ dell'edificio come sommatoria delle aree equivalenti estive di ogni componente vetrato k:

$$A_{sol,est} = \sum_k F_{sh,ob} \times g_{gl+sh} \times (1 - F_F) \times A_{w,p} \times F_{sol,est} [m^2]$$

dove:

$F_{sh,ob}$ è il fattore di riduzione per ombreggiatura relativo ad elementi esterni per l'area di captazione

solare effettiva della superficie vetrata k-esima, riferito al mese di luglio.

g_{gl+sh} è la trasmittanza di energia solare totale della finestra, calcolata nel mese di luglio quando la schermatura solare è utilizzata;

F_F è la frazione di area relativa al telaio, rapporto tra l'area proiettata del telaio e l'area proiettata totale del componente finestrato;

$A_{w,p}$ è l'area proiettata totale del componente vetrato (area del vano finestra);

$F_{sol,est}$ è il fattore di correzione per l'irraggiamento incidente, ricavato come rapporto tra l'irradianza media nel mese di luglio sull'esposizione considerata, e l'irradianza media annuale sul piano orizzontale.

B.3.3 PROTEZIONE DELLE CHIUSURE OPACHE

1. Al fine limitare gli apporti termici dovuti alla radiazione solare incidente sulle chiusure opache, durante il regime estivo, il progettista verifica, a eccezione degli edifici classificati nelle categorie E.6 ed E.8, in tutte le zone climatiche ad esclusione della F, per le località nelle quali il valore medio mensile dell'irradianza sul piano orizzontale, nel mese di massima insolazione estiva, $I_{m,s}$, sia maggiore o uguale a 290 W/m^2 :

a) relativamente a tutte le chiusure (pareti esterne) verticali opache con l'eccezione di quelle comprese nel quadrante nord-ovest / nord / nord-est il rispetto di almeno uno dei seguenti requisiti:

- che il valore della massa superficiale M_s , sia superiore a 230 kg/m^2 ;



- che il valore del modulo della trasmittanza termica periodica Y_{IE} , sia inferiore a $0,10 \text{ W/(m}^2 \text{ K)}$;

b) relativamente a tutte le chiusure opache orizzontali ed inclinate (coperture), che il valore del modulo della trasmittanza termica periodica Y_{IE} , sia inferiore a $0,18 \text{ W/(m}^2 \text{ K)}$.

2. Qualora il progettista ritenga di raggiungere i medesimi effetti positivi che si ottengono con il rispetto dei valori di massa superficiale o trasmittanza termica periodica delle pareti opache di cui al comma 1 con l'utilizzo di tecniche e materiali, anche innovativi, ovvero coperture a verde, che permettano di contenere le oscillazioni della temperatura degli ambienti in funzione dell'andamento dell'irraggiamento solare, produce adeguata documentazione e certificazione delle tecnologie e dei materiali che ne attestino l'equivalenza con le citate disposizioni.

B.4 ALLACCIAMENTO A RETI DI TELERISCALDAMENTO / TELERAFFRESCAMENTO

1. Nel caso della presenza, a una distanza inferiore a metri 1.000 dall'edificio oggetto del progetto, di reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento, ovvero di progetti di teleriscaldamento approvati nell'ambito di opportuni strumenti pianificatori, in presenza di valutazioni tecnico-economiche favorevoli, è obbligatoria la predisposizione delle opere murarie e impiantistiche, necessarie al collegamento alle predette reti. In ogni caso, la soluzione prescelta deve essere motivata nella relazione tecnica di cui all'art. 8 comma 2 dell'Atto. Ai fini delle predette valutazioni il fornitore del servizio, su semplice richiesta dell'interessato, è tenuto a dichiarare il costo annuale, comprensivo di imposte e quote fisse, della fornitura dell'energia termica richiesta per un uso standard dell'edificio.

B.5 ADOZIONE DI SISTEMI DI REGOLAZIONE E CONTROLLO

1. Gli impianti di climatizzazione invernale devono essere dotati di sistemi per la regolazione automatica della temperatura ambiente nei singoli locali o nelle singole zone termiche al fine di non determinare sovra riscaldamento per effetto degli apporti solari e degli apporti gratuiti interni. Tali sistemi devono essere assistiti da compensazione climatica; la



compensazione climatica può essere omessa ove la tecnologia impiantistica preveda sistemi di controllo equivalenti o di maggiore efficienza o qualora non sia tecnicamente realizzabile. Tali differenti impedimenti devono essere debitamente documentati nella relazione tecnica di cui all'art. 8 comma 2 dell'Atto.

2. Ad esclusione degli interventi di ampliamento serviti mediante estensione dei sistemi tecnici preesistenti, di cui alla categoria 1, punto iii lett. b) dell'art. 1, deve essere prevista l'installazione di sistemi di misurazione intelligente dell'energia consumata, conformemente a quanto previsto all'articolo 9 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n.102.

3. Nel caso di edifici di nuova costruzione di cui all'art. 3 comma 2 lett. a) dell'Atto, devono essere adottati sistemi di automazione per il controllo, la regolazione e la gestione delle tecnologie dell'edificio e degli impianti termici (BACS) che garantiscano prestazioni:

- pari alla classe B come definita nella Tabella 1 della norma UNI EN 15232 e successive modifiche o norma equivalente, per gli edifici ad uso non residenziale;
- pari alla classe C come definita nella Tabella 1 della norma UNI EN 15232 e successive modifiche o norma equivalente, per gli edifici ad uso residenziale.

4. Per gli edifici esistenti soggetti ad interventi di ristrutturazione importante di cui all'art. 3 comma 2 lett. b) punto i dell'Atto, gli obblighi di cui al comma 3 sono limitati ai sistemi tecnici interessati dall'intervento.

5. Per gli ampliamenti di cui all'art. 3 comma 3 punto i dell'Atto, gli obblighi di cui al comma 3 si applicano solamente nel caso che i servizi energetici necessari per l'ampliamento realizzato siano forniti mediante sistemi tecnici appositamente installati, indipendenti da quelli dell'edificio preesistente.

6. I nuovi edifici, ove tecnicamente ed economicamente fattibile, sono dotati di dispositivi autoregolanti che controllino separatamente la temperatura in ogni vano o, ove giustificabile, in una determinata zona riscaldata o raffrescata dell'unità immobiliare.

7. Per i nuovi edifici e gli edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti, i requisiti rispettano i parametri del benessere termo-igrometrico degli ambienti interni, della sicurezza in caso di incendi e dei rischi connessi all'attività sismica.



B.6 CONFIGURAZIONE DELL'IMPIANTO TERMICO

1. Nel caso di edifici pubblici o a uso pubblico, così come definiti nell'Allegato 1 è fatto obbligo in sede progettuale di prevedere la realizzazione di impianti termici centralizzati per la climatizzazione invernale e per la climatizzazione estiva, qualora quest'ultima fosse prevista. È possibile derogare a tale obbligo in presenza di specifica relazione sottoscritta da un tecnico abilitato che attesti il conseguimento di un'analogia o migliore prestazione energetica riferita all'intero edificio mediante l'utilizzo di una diversa tipologia d'impianto.
2. È obbligatorio il collegamento ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente. È possibile derogare a tale obbligo nel caso di installazione di generatori ibridi compatti, composti almeno da una caldaia a condensazione a gas e da una pompa di calore e dotati di specifica certificazione di prodotto.

B.7 PRODUZIONE E UTILIZZO DI FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI (FER)

1. Il requisito si riferisce all'obbligo di prevedere nella progettazione energetica di un intervento edilizio l'adozione di impianti o sistemi tecnici di produzione di energia mediante sfruttamento da fonti rinnovabili (autoproduzione). Il requisito si applica esclusivamente:
 - a) agli edifici di nuova costruzione di cui all'art. 3 comma 2 lett. a) dell'Atto;
 - b) agli edifici esistenti soggetti ad interventi di ristrutturazione rilevante, ovvero edifici aventi superficie utile superiore a 1000 metri quadrati soggetti a ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro.
2. Il requisito si intende soddisfatto se sono rispettati i livelli di produzione di energia da FER indicati ai successivi punti B.7.1 per quanto riguarda la copertura del fabbisogno di energia termica dell'edificio (autoconsumo), e B.7.2 per quanto riguarda la produzione di energia elettrica.
3. Sono altresì previste nei punti seguenti modalità e condizioni alternative di soddisfacimento del requisito.



B.7.1 APPORTO DI ENERGIA TERMICA DA FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI

1. È fatto obbligo in sede progettuale di prevedere l'utilizzo di fonti rinnovabili a copertura di quota parte dei consumi di energia termica dell'edificio.
2. A tal fine, l'impianto termico e/o l'impianto tecnologico idrico-sanitario deve essere progettato e realizzato in modo da garantire il contemporaneo rispetto della copertura, tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, del 50% dei consumi previsti per l'acqua calda sanitaria e delle seguenti percentuali dei fabbisogni di energia primaria per la produzione di energia termica:
 - a) del 35% della somma dei consumi complessivamente previsti per l'acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento per gli interventi per i quali la richiesta di titolo edilizio è presentata fino al 31 dicembre 2016;
 - b) del 50% della somma dei consumi complessivamente previsti per l'acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento, per gli interventi per i quali la richiesta di titolo edilizio è presentata a partire dal 1° gennaio 2017.
3. I limiti di cui al precedente comma 2 sono:
 - ridotti del 50% per gli edifici situati nei centri storici di cui all'art. A-7 della L.R. n. 20/00;
 - incrementati del 10% per gli edifici pubblici.
4. Gli obblighi di cui al precedente comma 2 non possono essere assolti tramite impianti da fonti rinnovabili che producano esclusivamente energia elettrica utilizzata per la produzione diretta di energia termica (effetto Joule) per la produzione di acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento. In caso di utilizzo di pannelli solari termici disposti sui tetti degli edifici, i predetti componenti devono essere aderenti o architettonicamente integrati nei tetti medesimi, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda.
5. Gli obblighi di cui al precedente comma 2 si intendono soddisfatti anche:
 - a) mediante il collegamento ad una rete di teleriscaldamento, che copra l'intero fabbisogno di calore per il riscaldamento degli ambienti e la fornitura di acqua calda sanitaria;
 - b) ad eccezione degli interventi per i quali occorre rispettare i requisiti di cui al requisito B.8 con l'installazione nell'edificio o nel complesso edilizio di unità di micro o piccola cogenerazione ad alto rendimento e in grado di produrre energia termica a copertura di



quote equivalenti dei consumi previsti per l'acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento, aventi caratteristiche conformi a quanto specificato in B.7.4.

B.7.2 PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI

1. È fatto obbligo in sede progettuale di prevedere l'utilizzo delle fonti rinnovabili a copertura di quota parte dei consumi di energia elettrica dell'edificio.

2. A tale fine è obbligatoria l'installazione sopra o all'interno del fabbricato o nelle relative pertinenze di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, asserviti agli utilizzi elettrici dell'edificio, con caratteristiche tali da garantire il contemporaneo rispetto delle condizioni seguenti:

- a) potenza elettrica P installata non inferiore a 1 kW per unità abitativa e 0,5 kW per ogni 100 m² di superficie utile energetica di edifici ad uso non residenziale;
- b) potenza elettrica P installata non inferiore a $P = S_q / 50$, dove S_q è la superficie coperta del fabbricato misurata in m².

3. I limiti di cui alle precedenti lett. a) e lett. b) sono:

- ridotti del 50% per gli edifici situati nei centri storici di cui all'art. A-7 della L.R. n. 20/00;
- incrementati del 10% per gli edifici pubblici.

4. In caso di utilizzo di pannelli solari fotovoltaici disposti sui tetti degli edifici, i predetti componenti devono essere aderenti o integrati nei tetti medesimi, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda.

5. Gli obblighi di cui al presente punto si intendono soddisfatti anche:

- a) mediante la partecipazione in quote equivalenti in potenza di impianti di produzione di energia elettrica, anche nella titolarità di un soggetto diverso dall'utente finale, alimentati da fonti rinnovabili, ovvero da impianti di cogenerazione ad alto rendimento, siti nel territorio del comune dove è ubicato l'edificio medesimo o in un ambito territoriale sovracomunale nel caso di specifici accordi;
- b) con l'installazione nell'edificio o nel complesso edilizio di unità di micro o piccola cogenerazione ad alto rendimento in grado di coprire quote equivalenti in potenza elettrica di impianti alimentati da fonti rinnovabili, aventi caratteristiche conformi a quanto specificato

in B.7.4, o con la copertura di una quota equivalente in potenza elettrica mediante il collegamento ad un sistema efficiente di utenza (SEU), come definito in Allegato 1, alimentate da fonti rinnovabili o da unità di cogenerazione ad alto rendimento.

B.7.3 CONDIZIONI APPLICATIVE

1. Le modalità attraverso cui viene assicurato il rispetto dei requisiti di cui ai precedenti punti B.7.1. e B.7.2 devono essere dettagliatamente illustrate nella relazione tecnica di cui all'art. 8 comma 2 dell'Atto: in mancanza di tali elementi conoscitivi, la relazione è dichiarata irricevibile.
2. Il rispetto dei requisiti di cui ai precedenti punti B.7.1. e B.7.2 è altresì condizione necessaria per il rilascio del titolo abilitativo, fatte salve le disposizioni seguenti.
3. Le valutazioni concernenti il dimensionamento ottimale dell'impianto e l'eventuale impossibilità tecnica di ottemperare, in tutto o in parte, alle disposizioni di cui ai precedenti punti B.7.1. e B.7.2 devono essere evidenziate dal progettista nella relazione tecnica di cui all'art. 8 comma 2 dell'Atto, e dettagliate esaminando tutte le diverse opzioni tecnologiche disponibili.
4. In tali casi, è fatto obbligo di ottenere un indice di prestazione energetica complessiva dell'edificio ($EP_{gl,tot}$) che risulti inferiore rispetto al corrispondente valore limite ($EP_{gl,tot,limite}$) determinati conformemente a quanto indicato al precedente punto 1, nel rispetto della seguente formula:

$$EP_{gl,tot} \leq EP_{gl,tot,limite} \left[\frac{1}{2} + \frac{\frac{\%_{effettiva}}{\%_{obbligo}} + \frac{P_{effettiva}}{P_{obbligo}}}{4} \right]$$

Dove:

- $\%_{obbligo}$ è il valore della percentuale della somma dei consumi previsti per l'acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento che deve essere coperta, ai sensi del punto B.7.1, tramite fonti rinnovabili;

- %effettiva è il valore della percentuale effettivamente raggiunta dall'intervento;
- Pobbbligo è il valore della potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili che devono essere obbligatoriamente installati ai sensi del punto B.7.2;
- Peffettiva è il valore della potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili effettivamente installata sull'edificio.

5. Le modalità applicative delle disposizioni di cui ai precedenti punti B.7.1 comma 5 lettera a) e B.7.2, comma 5 lettera a) sono definite dai Comuni, singoli o associati, nell'ambito degli strumenti di pianificazione di propria competenza.

6. In particolare, i Comuni provvedono:

- a) ad individuare le parti del territorio per le quali si prevede la realizzazione di infrastrutture energetiche a rete a servizio del sistema insediativo;
- b) ad individuare le aree idonee a realizzare gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili o mediante cogenerazione ad alto rendimento;
- c) ad attivare le procedure attraverso cui selezionare, anche con modalità concorsuali, le proposte di intervento più idonee a realizzare le infrastrutture e gli impianti di cui alle precedenti lettere a) e b), di interesse pubblico e della comunità locale, conformemente a quanto previsto dall'art. 18 e dagli art.

36-bis e seguenti della L.R. 20/2000. Al concorso possono prendere parte i proprietari degli immobili nonché gli operatori interessati a partecipare alla realizzazione degli interventi;

7. I piani di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa possono prevedere che le disposizioni di cui ai punti B.7.1 e B.7.2 siano soddisfatte, in tutto o in parte, ricorrendo ad impieghi delle fonti rinnovabili diversi dalla combustione delle biomasse, qualora ciò risulti necessario per assicurare il processo di raggiungimento e mantenimento dei valori di qualità dell'aria relativi a materiale particolato (PM10 e PM 2,5) e ad idrocarburi policiclici aromatici (IPA).

B.7.4 CARATTERISTICHE MINIME DELLE UNITÀ DI MICROCOGENERAZIONE

1. Nei casi di cui ai precedenti punti B.7.1 comma 5 lettera b) e B.7.2, comma 5 lettera b), qualora cioè venga prevista l'installazione nell'edificio o nel complesso edilizio di unità

di micro o piccola cogenerazione ad alto rendimento in alternativa rispetto alla installazione di impianti di produzione di energia da FER, tali unità di cogenerazione devono avere le seguenti caratteristiche minime:

B.7.4.1 POTENZA DELLE UNITÀ DI COGENERAZIONE

1. Per potenza delle unità di cogenerazione s'intende la potenza nominale effettiva ovvero espressa al netto del consumo degli organi ausiliari interni alla/alle unità costituenti la sezione cogenerativa stessa.

B.7.4.2 RENDIMENTO ENERGETICO MINIMO DELLE UNITÀ DI MICRO-COGENERAZIONE

1. Il rendimento energetico delle unità di micro-cogenerazione è espresso dall'indice di risparmio di energia primaria PES, come definito dal DM 4 agosto 2011. Ai fini dell'impiego di unità di micro-cogenerazione nell'ambito dei casi di cui ai precedenti punti B.7.1 punto 5 lettera b) e B.7.2, punto 5 lettera b), l'indice di risparmio di energia primaria PES misurato nelle condizioni di esercizio (ovvero alle temperature medie di ritorno di progetto) deve risultare:

$$PES > 0,20$$

L'indice PES si calcola mediante applicazione della seguente formula:

$$PES = \left[1 - \frac{1}{\frac{CHPH_{\eta}}{RefH_{\eta}} + \frac{CHPE_{\eta}}{RefE_{\eta}}} \right]$$

dove:

- *PES*: indice di risparmio di energia primaria (Primary Energy Saving);
- *CHPH_η*: rendimento termico della produzione mediante cogenerazione, definito come la quantità annua di calore utile (*QCG,ter,out,an*) divisa per l'energia contenuta nell'intero

combustibile di alimentazione impiegato per produrre sia il calore utile che l'energia elettrica da cogenerazione ($Q_{CG,p,in,an}$)

- $CHPE\eta$: rendimento elettrico della produzione mediante cogenerazione, definito come energia elettrica netta annua da cogenerazione ($Q_{CG,el,out,an}$) divisa per l'energia contenuta nell'intero combustibile di alimentazione impiegato per produrre sia il calore utile che l'energia elettrica da cogenerazione ($Q_{CG,p,in,an}$)

- $RefH\eta$: rendimento termico di riferimento, di cui al DM 4 settembre 2011;

- $RefE\eta$: rendimento elettrico di riferimento, di cui al DM 4 settembre 2011.

2. Il progettista dovrà inserire nella relazione di cui all'art. 8 comma 2 il calcolo dell'indice PES atteso a preventivo su base annua, per la determinazione del quale:

- devono essere considerate ed esplicitate le condizioni di esercizio (ovvero le temperature medie di ritorno di progetto) in funzione della tipologia di impianto

- devono essere utilizzate le metodologie di calcolo di cui alla norma UNI TS 11300-4 e relativi allegati

- i dati relativi alle curve prestazionali devono essere rilevati secondo norma UNI ISO 3046

- deve essere adottata l'ipotesi di cessione totale in rete dell'energia elettrica prodotta, a meno che non siano resi disponibili i dati relativi alla frazione attesa di autoconsumo dell'energia elettrica cogenerata.

B.7.4.3 RENDIMENTO ENERGETICO MINIMO PER LA COGENERAZIONE E LA PICCOLA COGENERAZIONE

1. Il rendimento energetico minimo richiesto per le tecnologie di cogenerazione con potenza elettrica $\geq$ di 50 kW è definito dalle condizioni di rendimento imposte per la CAR (Cogenerazione ad Alto Rendimento).

B.7.4.4 MISURA E VERIFICA A CONSUNTIVO DELL'INDICE PES PER LE TECNOLOGIE DI COGENERAZIONE E MICRO- COGENERAZIONE CON POSSIBILITÀ DI MODULAZIONE DEL CARICO E/O DI DISSIPAZIONE DELL'ENERGIA TERMICA

1. Nel caso che all'interno della sezione cogenerativa siano presenti uno o più motori che abbiano la possibilità di variare il proprio fattore di carico modulando la potenza in uscita e/o abbiano la possibilità di dissipare tutta o parte dell'energia termica prodotta, sono da installarsi inderogabilmente appositi misuratori dell'energia elettrica e termica prodotta in cogenerazione e del combustibile consumato. Tali misuratori dovranno essere conformi alle specifiche di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, di recepimento della direttiva 2004/22/CE.
2. Con cadenza annuale ovvero entro il 31 marzo di ogni anno è necessario procedere alla valutazione dell'indice di risparmio di energia primaria PES della sezione cogenerativa ed alla verifica del rispetto dei limiti di cui al punto B.7.4.2., con le modalità previste dalle disposizioni in materia di verifica e ispezione degli impianti termici: la relazione sul rendimento energetico dell'impianto, calcolato in base ai valori totali delle energie utili generate e del consumo di combustibile ricavati dalla lettura dei misuratori sopra indicati, deve essere conservata dal responsabile di impianto e messa a disposizione delle autorità competenti per le opportune verifiche.

B.7.4.5 MISURA E VERIFICA A CONSUNTIVO DELL'INDICE PES PER IMPIANTI DI COGENERAZIONE E MICRO- COGENERAZIONE COSTITUITI DA UNITÀ DI COGENERAZIONE FUNZIONANTI ESCLUSIVAMENTE A PUNTO FISSO, OVVERO SENZA POSSIBILITÀ DI MODULAZIONE DEL CARICO E/O DI DISSIPAZIONE DELL'ENERGIA TERMICA

1. Qualora la sezione cogenerativa sia costituita esclusivamente da uno o più unità funzionanti esclusivamente in condizioni nominali (ossia senza la possibilità di variare il proprio fattore di carico modulando la potenza in uscita) e senza possibilità di dissipare tutta o parte dell'energia termica recuperata, la verifica a consuntivo dell'indice PES può essere effettuata sulla base di asseverazione dei dati di targa delle unità rilasciata dal fabbricante delle stesse.
2. La condizione necessaria per poter espletare la verifica a consuntivo come sopra indicato è che nell'impianto sia presente almeno una apparecchiatura che contabilizza



ENERGIA E SOSTENIBILITÀ
PER LA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

la misura di una grandezza complessiva dell'impianto (sia essa il combustibile entrante, o l'energia elettrica, ovvero l'energia termica uscente).

B.7.4.6 LIMITI ALLE EMISSIONI DEGLI INQUINANTI IN ATMOSFERA

1. Per le tecnologie di cogenerazione con potenza elettrica utile $< 50 \text{ kW}_{el}$ (*micro-cogenerazione*) vengono considerati i seguenti limiti per le emissioni in atmosfera delle sostanze inquinanti:

$$CO \left[\frac{mg}{Nm^3} \text{ con } 5\% O^2 \right] < 50$$

$$NO_x \left[\frac{mg}{Nm^3} \text{ con } 5\% O^2 \right] < 250$$

2. Per le tecnologie di cogenerazione con potenza elettrica utile $\geq 50 \text{ kW}_{el}$ (*piccola cogenerazione e cogenerazione*) vengono considerati i seguenti limiti per le emissioni in atmosfera delle sostanze inquinanti:

$$CO \left[\frac{mg}{MJ} \text{ fuel con } 15\% O^2 \right] < 20$$

$$NO_x \left[\frac{mg}{MJ} \text{ fuel con } 15\% O^2 \right] < 60$$

3. I valori di cui sopra devono essere ricavati alla potenza nominale e alle normali condizioni di esercizio degli impianti di cogenerazione.

4. Devono in ogni caso essere rispettati i valori limite di emissione previsti dalla vigente normativa nazionale, regionale per le diverse tipologie di combustibile. I piani di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa possono prevedere valori più contenuti delle emissioni di inquinanti in atmosfera, qualora ciò risulti necessario per assicurare il processo di raggiungimento e mantenimento dei valori di qualità dell'aria relativi a materiale particolato (PM₁₀ e PM_{2,5}) e ad idrocarburi policiclici aromatici (IPA).

B.8 REQUISITI DEGLI EDIFICI AD ENERGIA QUASI ZERO

1. Le caratteristiche di “edificio a energia quasi zero” sono riconosciute a tutti gli edifici, siano essi di nuova costruzione o esistenti, per i quali risultino verificate entrambe le seguenti condizioni:

- a) sono rispettati tutti i requisiti previsti al precedente punto B.2 secondo i valori vigenti dal 1° gennaio 2017 per gli edifici pubblici e dal 1° gennaio 2019 per tutti gli altri edifici;
- b) sono rispettati gli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili nel rispetto dei requisiti previsti al precedente punto B.7.1 comma 2 lett. b)

B.9 INFRASTRUTTURE PER LA RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI

B.9.1 DOTAZIONE MINIMA DI INFRASTRUTTURE PER LA RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI

1. Devono essere rispettati i seguenti criteri di integrazione delle tecnologie per la ricarica dei veicoli elettrici:

1.1 negli edifici non residenziali di nuova costruzione e negli edifici non residenziali sottoposti a ristrutturazioni importanti di primo livello (qualora le misure di ristrutturazione riguardino il parcheggio o le infrastrutture elettriche dell'edificio), dotati di parcheggio con più di dieci posti auto situato all'interno o in adiacenza dell'edificio, sono installati:

- a) almeno un punto di ricarica ai sensi del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, di recepimento della direttiva 2014/94/UE;



b) infrastrutture di canalizzazione, vale a dire condotti per cavi elettrici, per almeno un posto auto ogni cinque, al fine di consentire anche in una fase successiva di installare ulteriori punti di ricarica per veicoli elettrici;

1.2 negli edifici residenziali di nuova costruzione e negli edifici residenziali sottoposti a ristrutturazioni importanti di primo livello (qualora le misure di ristrutturazione riguardino il parcheggio o le infrastrutture elettriche dell'edificio), dotati di parcheggio con più di dieci posti auto situato all'interno o in adiacenza dell'edificio, sono installate, in ogni posto auto, infrastrutture di canalizzazione, vale a dire condotti per cavi elettrici, al fine di consentire anche in una fase successiva di installare punti di ricarica per veicoli elettrici ai sensi del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, di recepimento della direttiva 2014/94/UE;

2. Le disposizioni di cui al punto 1 non si applicano:

- a) per gli edifici di proprietà di piccole e medie imprese, quali definite al titolo I dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea, e da esse occupati;
- b) per gli interventi per i quali, siano state presentate domande di permesso a costruire o domande equivalenti entro il 10 marzo 2021;
- c) qualora le infrastrutture di canalizzazione necessarie si basino su microsystemi isolati e ciò comporti problemi sostanziali per il funzionamento del sistema locale di energia e comprometta la stabilità della rete locale;
- d) qualora il costo delle installazioni di ricarica e di canalizzazione superi il 7% del costo totale della ristrutturazione importante dell'edificio;
- e) per gli edifici pubblici che già rispettino requisiti comparabili conformemente alle disposizioni di cui al decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, di recepimento della direttiva 2014/94/UE

SEZIONE C. - REQUISITI E PRESCRIZIONI SPECIFICI PER GLI EDIFICI SOGGETTI A RISTRUTTURAZIONI IMPORTANTI DI SECONDO LIVELLO

1. Le disposizioni della presente Sezione C) si applicano agli interventi di cui alla categoria 3 dell'art. 1 del presente Allegato, aventi destinazione d'uso appartenenti alle categorie di

cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, fatte salve le eccezioni espressamente indicate.

2. Per tali tipologie di intervento, e per la sola porzione dell'involucro dell'edificio interessata ai lavori di riqualificazione energetica o risultante dall'ampliamento, si applicano i requisiti seguenti.

C.1 CONTROLLO DELLE PERDITE PER TRASMISSIONE

1. Il requisito si intende rispettato se sono contemporaneamente soddisfatte le condizioni di cui ai seguenti punti C.1.1 E C.1.2.

C.1.1 COEFFICIENTE GLOBALE DI SCAMBIO TERMICO

1. Il coefficiente globale di scambio termico per trasmissione per unità di superficie disperdente $H'T$ (coefficiente medio globale di scambio termico) determinato per l'intera porzione dell'involucro edilizio oggetto dell'intervento (parete verticale, copertura, solaio, serramenti, ecc.) comprensiva di tutti i componenti, su cui si è intervenuti, deve risultare inferiore al valore limite (determinato in funzione della zona climatica) riportato nella Tabella seguente.

Tabella – Valore limite del coefficiente globale di scambio termico per trasmissione per unità di superficie disperdente $H'T$

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	ZONA CLIMATICA		
	D	E	F
Ampliamenti e ristrutturazioni importanti di secondo livello per tutte le tipologie edilizie	0,68	0,65	0,62



2. La verifica si effettua calcolando il coefficiente medio globale di scambio termico H'_T come:

$$H'_T = \frac{H_{tr,adj}}{\sum_k A_k} \left[\frac{W}{m^2 K} \right]$$

dove:

- $H_{tr,adj}$ è il coefficiente globale di scambio termico per trasmissione dell'involucro determinato con la UNI/TS 11300-1 (W/K);
- A è la superficie del k-esimo componente (opaco o trasparente) costituente l'involucro (m^2).

C.1.2 TRASMITTANZA TERMICA DEI COMPONENTI EDILIZI

1. I valori di trasmittanza termica dei componenti edilizi oggetto di intervento sono inferiori di quelli previsti per gli interventi di riqualificazione energetica, indicati nelle tabelle di cui alla successiva Sezione D, requisito D.1.

C.2 REQUISITI DEGLI IMPIANTI

1. Per gli impianti oggetto di intervento devono essere rispettati i relativi requisiti previsti per gli interventi di riqualificazione energetica di cui alla successiva Sezione D, requisiti D.2 – D.3 – D.4 - D.5, fatte salve le specifiche eccezioni puntualmente indicate.

SEZIONE D. REQUISITI E PRESCRIZIONI SPECIFICI PER GLI EDIFICI SOTTOPOSTI A RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

1. Le disposizioni della presente Sezione D. si applicano agli edifici esistenti sottoposti a interventi di riqualificazione energetica di cui alla categoria 4 dell'art. 1 del presente Allegato, aventi destinazione d'uso appartenenti alle categorie di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, fatte salve le eccezioni espressamente indicate.

D.1 CONTROLLO DELLE PERDITE PER TRASMISSIONE

1. Il requisito si intende soddisfatto se i valori di trasmittanza termica dei componenti dell'involucro oggetto di intervento sono inferiori di quelli indicati nelle tabelle di cui ai seguenti punti D.1.1, D.1.2, D.1.3 e D.1.4, e sono rispettate le condizioni di cui ai successivi punti D.1.5 e D.1.6. I valori tabellari sono indicizzati sulla base:

- della zona climatica
- della decorrenza a partire dalla quale devono essere applicati: dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento (valore della colonna "2015") e dal 1° gennaio 2021, (valori della colonna "2021"), per tutti gli edifici.

D.1.1 TRASMITTANZA TERMICA DEI COMPONENTI EDILIZI: CHIUSURE OPACHE VERTICALI

1. Il valore della trasmittanza termica (U) per le chiusure opache verticali (pareti delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno, e verso locali non climatizzati) deve essere inferiore o uguale a quello riportato nella Tabella seguente:

Tabella - Trasmittanza termica U delle strutture opache verticali, verso l'esterno soggette a riqualificazione

ZONA CLIMATICA	U (W/m ² K)	
	2015	2021
D	0,36	0,32
E	0,30	0,28
F	0,28	0,26

D.1.2 TRASMITTANZA TERMICA DEI COMPONENTI EDILIZI: CHIUSURE OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE SUPERIORI

1. Ad eccezione della categoria E.8, il valore della trasmittanza termica (U) per le strutture opache orizzontali o inclinate superiori (coperture), delimitanti il volume riscaldato

verso l'esterno, deve essere inferiore o uguale a quello riportato, in funzione della fascia climatica di riferimento, nella seguente tabella.

Tabella - Trasmittanza termica U delle strutture opache orizzontali o inclinate di copertura, verso l'esterno soggette a riqualificazione

ZONA CLIMATICA	U (W/m ² K)	
	2015	2021
D	0,28	0,26
E	0,26	0,24
F	0,24	0,22

D.1.3 TRASMITTANZA TERMICA DEI COMPONENTI EDILIZI: CHIUSURE OPACHE ORIZZONTALI INFERIORI

1. Ad eccezione per la categoria E.8, il valore della trasmittanza termica (U) per le strutture opache orizzontali inferiori (strutture di pavimento), delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno, deve essere inferiore o uguale a quello riportato, in funzione della fascia climatica di riferimento, nella seguente tabella.

Tabella - Trasmittanza termica U delle strutture opache orizzontali di pavimento, verso l'esterno soggette a riqualificazione

ZONA CLIMATICA	U (W/m ² K)	
	2015	2021
D	0,36	0,32
E	0,31	0,29
F	0,30	0,28

D.1.4 TRASMITTANZA TERMICA E FATTORE DI TRASMISSIONE SOLARE DELLE CHIUSURE TRASPARENTI

1. Ad eccezione per la categoria E.8, il valore massimo della trasmittanza (U) delle chiusure tecniche trasparenti, apribili e assimilabili, delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno, ovvero verso ambienti non dotati di impianto di riscaldamento, comprensive degli infissi e non tenendo conto della componente oscurante, deve essere inferiore o uguale a quello riportato nella tabella seguente.

Tabella - Trasmittanza termica U delle chiusure tecniche trasparenti e opache e dei cassonetti verso l'esterno, e verso ambienti non riscaldati soggette a riqualificazione

ZONA CLIMATICA	U (W/m ² K)	
	2015	2021
D	2,10	1,80
E	1,90	1,40
F	1,70	1,00

2. Inoltre, sempre ad eccezione per la categoria E.8, per le chiusure tecniche trasparenti delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno con orientamento da Est a Ovest, passando per Sud, il valore del fattore di trasmissione solare totale (g_{gl+sh}) della componente finestrata, deve essere inferiore o uguale a quello riportato nella tabella seguente.

Tabella - Valore del fattore di trasmissione solare totale g_{gl+sh} per componenti finestrati con orientamento da Est a Ovest passando per Sud in presenza di una schermatura mobile

ZONA CLIMATICA	g_{gl+sh}	
	2015	2021
Tutte le zone	0,35	



D.1.5 TRASMITTANZA TERMICA DEI COMPONENTI EDILIZI: PARETI DI SEPARAZIONE

1. Ad eccezione della categoria E.8, il valore della trasmittanza (U) delle strutture edilizie di separazione tra edifici o unità immobiliari confinanti, fatto salvo il rispetto del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 22 dicembre 1997, recante determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici, deve essere inferiore o uguale a $0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$, nel caso di pareti divisorie verticali e orizzontali, e inclinate, ed inferiore a $2,80 \text{ W/m}^2\text{K}$ nel caso di chiusure trasparenti comprensive di infissi.
2. Il medesimo limite deve essere rispettato per tutte le strutture opache, verticali, orizzontali e inclinate, che delimitano verso l'ambiente esterno gli ambienti non dotati di impianto di riscaldamento, sempreché questi siano adiacenti ad ambienti a temperatura controllata o climatizzati. I limiti di cui sopra possono essere omessi qualora tali ambienti risultino aerati tramite aperture permanenti rivolte verso l'esterno.

D.1.6 CONDIZIONI PARTICOLARI

1. Nel caso in cui fossero previste aree limitate di spessore ridotto, quali sottofinestre e altri componenti, i limiti devono essere rispettati con riferimento alla trasmittanza media ponderata della rispettiva facciata.
2. Nel caso di strutture delimitanti lo spazio riscaldato verso ambienti non riscaldati, i valori limite di trasmittanza devono essere rispettati dalla trasmittanza della struttura divisa per il fattore di correzione dello scambio termico tra ambiente climatizzato e non climatizzato, come indicato nella norma UNITS 11300-1, in forma tabellare.
3. Nel caso di strutture rivolte verso il terreno, i valori limite di trasmittanza devono essere rispettati dalla trasmittanza equivalente delle strutture tenendo conto dell'effetto del terreno calcolata secondo UNI EN ISO 13370
4. I valori di trasmittanza delle tabelle di cui ai punti D.1.1, D.1.2, e D.1.3 si considerano comprensive dei ponti termici all'interno delle strutture oggetto di riqualificazione (ad esempio ponte termico tra finestra e muro) e di metà del ponte termico al perimetro della superficie oggetto di riqualificazione

5. In caso di interventi di riqualificazione energetica dell'involucro opaco che prevedano l'isolamento termico dell'interno dell'involucro edilizio o l'isolamento termico in intercapedine, indipendentemente dall'entità della superficie coinvolta, i valori delle trasmittanze delle tabelle di cui ai punti D.1.1, D.1.2, D.1.3, D.1.4, sono incrementati del 30%.

6. Per gli edifici dotati di impianto termico non a servizio di singola unità immobiliare residenziale o assimilata, in caso di riqualificazione energetica dell'involucro edilizio, coibentazioni delle pareti o l'installazione di nuove chiusure tecniche trasparenti, apribili e assimilabili, delimitanti il volume climatizzato verso l'esterno, ovvero verso ambienti non dotati di impianto di climatizzazione, al rispetto dei requisiti di cui ai punti D.1.1, D.1.2, D.1.3, D.1.4 si aggiunge l'obbligo di installazione di valvole termostatiche, ovvero di altro sistema di termoregolazione per singolo ambiente o singola unità immobiliare, assistita da compensazione climatica del generatore, quest'ultima può essere omessa ove la tecnologia impiantistica preveda sistemi di controllo equivalenti o di maggiore efficienza o qualora non sia tecnicamente realizzabile.

7. Per tutti gli edifici la verifica del rispetto delle prescrizioni sopra richiamate può essere omessa nel caso si proceda alla verifica, per l'intero edificio oggetto di intervento, delle prescrizioni di cui alla precedente Sezione B requisito B.2.

D.2 CONFIGURAZIONE IMPIANTI TERMICI

1. Nel caso di sostituzione del generatore di calore, nuova installazione di impianti termici o di ristrutturazione dell'impianto esistente di potenza termica nominale del generatore maggiore o uguale a 100 kW, ivi compresa la trasformazione dell'impianto centralizzato mediante il distacco anche di un solo utente/condomino, è fatto obbligo di realizzare preliminarmente una diagnosi energetica dell'edificio e dell'impianto che metta a confronto le diverse soluzioni impiantistiche compatibili e la loro efficacia sotto il profilo dei costi complessivi (investimento, esercizio e manutenzione). La soluzione progettuale prescelta deve essere motivata nella relazione tecnica di cui all'art. 8 comma 2 dell'Atto, sulla base

dei risultati della diagnosi. La diagnosi energetica deve considerare, in modo vincolante ma non esaustivo, almeno le seguenti opzioni:

- a) impianto centralizzato dotato di caldaia a condensazione con contabilizzazione e termoregolazione del calore per singola unità abitativa;
- b) impianto centralizzato dotato di pompa di calore elettrica o a gas con contabilizzazione e termoregolazione del calore per singola unità abitativa;
- c) le possibili integrazioni dei suddetti impianti con impianti solari termici;
- d) impianto centralizzato di cogenerazione;
- e) stazione di teleriscaldamento collegata a una rete efficiente come definita al decreto legislativo n. 102 del 2014;
- f) per gli edifici non residenziali l'installazione di un sistema di gestione automatica degli edifici e degli impianti conforme al livello B della norma EN 15232.

2. Nel caso di nuova installazione di impianti termici in edifici esistenti, nel caso di edifici pubblici o a uso pubblico, così come definiti nell'Allegato 1 è fatto obbligo in sede progettuale di prevedere la realizzazione di impianti termici centralizzati per la climatizzazione invernale e per la climatizzazione estiva, qualora quest'ultima fosse prevista. È possibile derogare a tale obbligo in presenza di specifica relazione sottoscritta da un tecnico abilitato che attesti il conseguimento di una analoga o migliore prestazione energetica riferita all'intero edificio mediante l'utilizzo di una diversa tipologia d'impianto.

3. Per impianti termici installati successivamente al 31 agosto 2013, nel caso di sostituzione del generatore di calore o di ristrutturazione dell'impianto esistente, o nel caso di nuova installazione di impianti termici in edifici esistenti è obbligatorio il collegamento ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente.

4. È possibile derogare a quanto stabilito dal precedente comma 3 nei casi in cui:

- a) si procede, anche nell'ambito di una riqualificazione energetica dell'impianto termico, alla sostituzione di generatori di calore individuali che risultano installati in data antecedente a quella di cui al comma 3, con scarico a parete o in canna collettiva ramificata;

- b) l'adempimento dell'obbligo di cui al comma 3 risulta incompatibile con norme di tutela degli edifici oggetto dell'intervento, adottate a livello nazionale, regionale o comunale;
- c) il progettista attesta e assevera l'impossibilità tecnica a realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto;
- d) si procede alle ristrutturazioni di impianti termici individuali già esistenti, siti in stabili plurifamiliari, qualora nella versione iniziale non dispongano già di camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione con sbocco sopra il tetto dell'edificio, funzionali e idonei o comunque adeguabili all'applicazione di apparecchi a condensazione;
- e) vengono installati uno o più generatori ibridi compatti, composti almeno da una caldaia a condensazione a gas e da una pompa di calore e dotati di specifica certificazione di prodotto.

5. Per accedere alle deroghe di cui al comma 4, è obbligatorio:

- i. nei casi di cui alla lettera a), installare generatori di calore a gas a camera stagna il cui rendimento sia superiore al valore limite calcolato con la formula $(90 + 2 \log P_n)$, dove $\log P_n$ è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del generatore, espressa in kW;
- ii. nei casi di cui alle lettere b), c), e d), installare generatori di calore a gas a condensazione i cui prodotti della combustione abbiano emissioni medie ponderate di ossidi di azoto non superiori a 70 mg/kWh, misurate secondo le norme di prodotto vigenti;
- iii. nel caso di cui alla lettera e), installare generatori di calore a gas a condensazione i cui prodotti della combustione abbiano emissioni medie ponderate di ossidi di azoto non superiori a 70 mg/kWh, misurate secondo le norme di prodotto vigenti, e pompe di calore il cui rendimento sia superiore al valore limite calcolato con la formula $(90 + 3 \log P_n)$, dove $\log P_n$ è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del generatore, espressa in kW.
- iv. in tutti i casi, posizionare i terminali di scarico in conformità alla vigente norma tecnica UNI7129 e successive modifiche e integrazioni.

D.3 INTEGRAZIONE FER

1. Nel caso di interventi di nuova installazione di impianti termici o di ristrutturazione degli impianti termici in edifici esistenti, l'impianto termico e/o l'impianto tecnologico idrico-



sanitario deve essere progettato e realizzato in modo da garantire la copertura, tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, del 50% dei fabbisogni di energia primaria previsto per la produzione di acqua calda sanitaria, salvo che l'installazione dei necessari sistemi tecnici risulti non praticabile o non efficiente in termini di costi con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459: in tali casi, sono prese in considerazione soluzioni alternative efficienti in termini di costi. Tali valutazioni devono essere espresse dal progettista nella relazione tecnica di cui all'art. 8 comma 2 dell'Atto.

2. Il requisito non si applica nel caso di edifici esistenti il cui consumo standard di acqua calda sanitaria sia minore di 40 litri/giorno.

D.4 REQUISITI DI EFFICIENZA ENERGETICA DEI SISTEMI DI GENERAZIONE

D.4.1 RENDIMENTO DEI GENERATORI DI CALORE A COMBUSTIBILE LIQUIDO E GASSOSO

1. Il rendimento di generazione utile minimo, riferito al potere calorifico inferiore, per caldaie a combustibile liquido e gassoso è pari a $90 + 2 \log P_n$, dove $\log P_n$ è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del generatore, espressa in kW. Per valori di P_n maggiori di 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW.

2. Qualora, nella mera sostituzione del generatore, per garantire la sicurezza, non fosse possibile rispettare le condizioni suddette, in particolare nel caso in cui il sistema fumario per l'evacuazione dei prodotti della combustione sia al servizio di più utenze e sia di tipo collettivo ramificato, si applicano le seguenti prescrizioni:

a) installazione di caldaie che abbiano rendimento termico utile a carico parziale pari al 30 per cento della potenza termica utile nominale maggiore o uguale a $85 + 3 \log P_n$; dove $\log P_n$ è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del generatore o dei generatori di calore al servizio del singolo impianto termico, espressa in kW. Per valori di P_n maggiori di 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW;

- b) in alternativa alla lettera a), installazione di apparecchio avente efficienza energetica stagionale di riscaldamento ambiente (η_s) in conformità al Regolamento UE n. 813/2013;
- c) predisposizione di una dettagliata relazione che attesti i motivi della deroga dalle disposizioni del comma 1, da allegare al libretto di impianto di cui alla DGR 1578/2014 e successive modificazioni.

D.4.2 RENDIMENTO DELLE POMPE DI CALORE E MACCHINE FRIGORIFERE

1. Il coefficiente di prestazione minimo di pompe di calore e macchine frigorifere deve essere non inferiore ai valori riportati nelle successive Tabelle D.4.2.1 - D.4.2.2 - D.4.2.3 - D.4.2.4, riferite alle diverse tipologie e funzionalità.

Tabella D.4.2.1 – Requisiti e condizioni di prova per pompe di calore elettriche servizio riscaldamento (macchine reversibili e non)

TIPO DI POMPA DI CALORE AMBIENTE ESTERNO/INTERNO	AMBIENTE ESTERNO [°C]	AMBIENTE INTERNO [°C]	COP
aria/aria	Bulbo secco all'entrata: 7 Bulbo umido all'entrata: 6	Bulbo secco all'entrata: 20 Bulbo umido all'entrata: 15	3,5
aria/acqua potenza termica utile riscaldamento ≤ 35 kW	Bulbo secco all'entrata: 7 Bulbo umido all'entrata: 6	Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35	3,8
aria/acqua potenza termica utile riscaldamento > 35 kW	Bulbo secco all'entrata: 7 Bulbo umido all'entrata: 6	Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35	3,5
salamoia/aria	Temperatura entrata: 0 Temperatura uscita: -3	Bulbo secco all'entrata: 20 Bulbo umido all'entr.: 15	4,0
salamoia/acqua	Temperatura entrata: 0 Temperatura uscita: -3	Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35	4,0

TIPO DI POMPA DI CALORE AMBIENTE ESTERNO/INTERNO	AMBIENTE ESTERNO [°C]	AMBIENTE INTERNO [°C]	COP
acqua/aria	Temperatura entrata: 15 Temperatura uscita: 12	Bulbo secco all'entrata: 20 Bulbo umido entrata: 15	4,2
acqua/acqua	Temperatura entrata: 10 Temperatura uscita: 7	Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35	4,2

Tabella D.4.2.2 – Requisiti e condizioni di prova per pompe di calore elettriche servizio raffrescamento (macchine reversibili e non)

TIPO DI POMPA DI CALORE	AMBIENTE ESTERNO [°C]	AMBIENTE INTERNO [°C]	EER
aria/aria	Bulbo secco all'entrata: 35 Bulbo umido all'entrata: 24	Bulbo secco all'entrata: 27 Bulbo umido all'entrata: 19	3,0
aria/acqua potenza termica utile riscaldamento ≤ 35 kW	Bulbo secco all'entrata: 35 Bulbo umido all'entrata: 24	Temperatura entrata: 23 Temperatura uscita: 18	3,5
aria/acqua potenza termica utile riscaldamento > 35 kW	Bulbo secco all'entrata: 35 Bulbo umido all'entrata: 24	Temperatura entrata: 23 Temperatura uscita: 18	3,0
salamoia/aria	Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35	Bulbo secco all'entrata: 27 Bulbo umido all'entrata.: 19	4,0
salamoia/ acqua	Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35	Temperatura entrata: 23 Temperatura uscita: 18	4,0
acqua/aria	Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35	Bulbo secco all'entrata: 27 Bulbo umido all'entrata.: 19	4,0
acqua/acqua	Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35	Temperatura entrata: 23 Temperatura uscita: 18	4,2

Tabella D.4.2.3 – Requisiti e condizioni di prova per pompe di calore ad assorbimento ed endotermiche servizio riscaldamento (macchine reversibili e non)

TIPO DI POMPA DI CALORE	AMBIENTE ESTERNO [°C]	AMBIENTE INTERNO [°C] (*)	GUE
aria/aria	Bulbo secco all'entrata: 7 Bulbo umido all'entrata: 6	Bulbo secco entrata: 20	1,38
aria/acqua	Bulbo secco all'entrata: 7 Bulbo umido all'entrata: 6	Temperatura uscita: 30 (*)	1,30
salamoia/aria	Temperatura entrata: 0	Bulbo secco entrata: 20	1,45
salamoia/ acqua	Temperatura entrata: 0	Temperatura uscita: 30 (*)	1,40
acqua/aria	Temperatura entrata: 10	Bulbo secco entrata: 20	1,50
acqua/acqua	Temperatura entrata: 10	Temperatura uscita: 30 (*)	1,45
(*) Δt: pompe di calore ad assorbimento 30-40°C – pompe di calore a motore endotermico 30-35°C			

Tabella D.4.2.4 – Requisiti di efficienza energetica per pompe di calore ad assorbimento ed endotermiche per il servizio di raffrescamento, per tutte le tipologie

Tipo di pompa di calore	EER
Assorbimento ed endotermiche	0,6

2. I valori di cui alle precedenti Tabelle possono essere ridotti del 5% per macchine elettriche con azionamento a velocità variabile.

3. La prestazione delle macchine deve essere misurata in conformità con le seguenti norme:

a) per le pompe di calore elettriche in base alla UNI EN 14511;

b) per le pompe di calore a gas ad assorbimento in base alla UNI EN 12309-3 (valori di prova sul p.c.i.);

c) per le pompe di calore a gas endotermiche non essendoci una norma specifica, si procede in base alla UNI EN 14511.



D.5 REQUISITI DEGLI IMPIANTI

D.5.1. REQUISITI DEGLI IMPIANTI TERMICI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE

1. Fermo restando il rispetto dei requisiti minimi definiti dai regolamenti comunitari emanati ai sensi delle direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE, nel caso di nuova installazione di impianti termici di climatizzazione invernale in edifici esistenti, o ristrutturazione dei medesimi impianti o di sostituzione dei generatori di calore, compresi gli impianti a sistemi ibridi, si applica quanto previsto di seguito:

- a) calcolo dell'efficienza globale media stagionale dell'impianto termico di riscaldamento e verifica che la stessa risulti superiore al valore limite calcolato utilizzando i valori delle efficienze fornite al punto B.2.2.2 per l'edificio di riferimento;
- b) installazione di sistemi di regolazione per singolo ambiente o per singola unità immobiliare, assistita da compensazione climatica;
- c) nel caso degli impianti a servizio di più unità immobiliari, installazione di un sistema di contabilizzazione diretta o indiretta del calore che permetta la ripartizione dei consumi per singola unità immobiliare.

2. Nel caso di sostituzione del generatore di calore, si intendono rispettate tutte le disposizioni vigenti in tema di uso razionale dell'energia, incluse quelle di cui al precedente punto 1 lettera a), qualora coesistano le seguenti condizioni:

- i. i nuovi generatori di calore a combustibile gassoso o liquido abbiano un rendimento termico utile nominale indicato nel precedente punto D.4.1, fino all'entrata in vigore di requisiti minimi di maggiore efficienza definiti dai regolamenti comunitari emanati ai sensi delle direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE;
- ii. le nuove pompe di calore elettriche o a gas abbiano un coefficiente di prestazione (COP) non inferiore a valori riportati nel punto precedente D.4.2, fino all'entrata in vigore di requisiti minimi di maggiore efficienza definiti dai regolamenti comunitari emanati ai sensi delle direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE;



- iii. nel caso di installazioni di generatori con potenza nominale del focolare maggiore del valore preesistente di oltre il 10%, l'aumento di potenza sia motivato con la verifica dimensionale dell'impianto di riscaldamento condotto secondo la norma UNI EN 12831;
- iv. nel caso di installazione di generatori di calore a servizio di più unità immobiliari, o di edifici adibiti a uso non residenziale siano presenti un sistema di regolazione per singolo ambiente o per singola unità immobiliare, assistita da compensazione climatica, e un sistema di contabilizzazione diretta o indiretta del calore che permetta la ripartizione dei consumi per singola unità immobiliare;

D.5.2 REQUISITI DEGLI IMPIANTI TERMICI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA

1. Fermo restando il rispetto dei requisiti minimi definiti dai regolamenti comunitari emanati ai sensi delle Direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE, nel caso di nuova installazione di impianti termici di climatizzazione estiva in edifici esistenti, o ristrutturazione dei medesimi impianti o di sostituzione delle macchine frigorifere dei generatori, si applica quanto previsto di seguito:

- a. calcolo dell'efficienza globale media stagionale dell'impianto di climatizzazione estiva e verifica che la stessa risulti superiore al valore limite calcolato utilizzando i valori delle efficienze fornite al punto B.2.b.2 per l'edificio di riferimento;
- b. installazione, ove tecnicamente possibile, di sistemi di regolazione per singolo ambiente e di sistemi di contabilizzazione diretta o indiretta del calore che permetta la ripartizione dei consumi per singola unità immobiliare;

2. Nel caso di sostituzione di macchine frigorifere, si intendono rispettate tutte le disposizioni vigenti in materia di uso razionale dell'energia, incluse quelle di cui alla lettera a), qualora coesistano le seguenti condizioni:

- i. le nuove macchine frigorifere elettriche o a gas, con potenza utile nominale maggiore di 12 kW, abbiano un indice di efficienza energetica non inferiore a valori riportati nel precedente punto D.4.2, fino all'entrata in vigore di requisiti minimi di maggiore efficienza definiti dai regolamenti comunitari emanati ai sensi delle Direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE;

ii. nel caso di installazione di macchine frigorifere a servizio di più unità immobiliari, o di edifici adibiti a uso non residenziale siano presenti un sistema di regolazione per singolo ambiente o per singola unità immobiliare, e un sistema di contabilizzazione diretta o indiretta del calore che permetta la ripartizione dei consumi per singola unità immobiliare;

3. Nel caso di installazione di pompa di calore avente potenza termica non superiore a 15 kW, la relazione tecnica di cui all'art. 8 comma 2 dell'Atto può essere omessa a fronte dell'obbligo di presentazione della dichiarazione di conformità di cui all'art. 7 del D.M. 37/2008.

D.5.3 REQUISITI DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI IDRICO-SANITARI

1. Nel caso di nuova installazione di impianti tecnologici idrico-sanitari destinati alla produzione di acqua calda sanitaria, in edifici esistenti, o ristrutturazione dei medesimi impianti, fermo restando il rispetto dei requisiti minimi definiti dai regolamenti comunitari emanati ai sensi della direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE, si procede al calcolo dell'efficienza globale media stagionale dell'impianto tecnologico idrico-sanitario e alla verifica che la stessa risulti superiore al valore limite calcolato utilizzando i valori delle efficienze fornite al punto B.2.b.2 per l'edificio di riferimento

2. Nel caso di sostituzione di generatori di calore destinati alla produzione dell'acqua calda sanitaria negli impianti esistenti di cui al precedente punto, devono essere rispettati i requisiti minimi definiti ai precedenti punti D.4.1 e D.4.2., fermo restando il rispetto dei requisiti minimi definiti dai regolamenti comunitari suddetti, le precedenti indicazioni non si applicano nel caso di installazione o sostituzione di scaldacqua unifamiliari.

D.5.4 REQUISITI DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE

1. Nelle more della emanazione di specifiche prescrizioni in merito, per tutte le categorie di edifici, con l'esclusione della categoria E.1, fatta eccezione dei collegi, conventi case di pena caserme, nonché della categoria E.1 (3) in caso di sostituzione di singoli apparecchi di illuminazione, i nuovi apparecchi devono avere i requisiti minimi definiti dai regolamenti comunitari emanati ai sensi delle direttive

2009/125/CE e 2010/30/UE. I nuovi apparecchi devono avere almeno le stesse caratteristiche tecnico funzionali di quelli sostituiti e permettere il rispetto dei requisiti normativi d'impianto previsti dalle norme UNI e CEI vigenti.

D.5.5 REQUISITI DEGLI IMPIANTI DI VENTILAZIONE

1. In caso di sostituzione o riqualificazione di impianti di ventilazione, i nuovi apparecchi devono avere i requisiti minimi definiti dai regolamenti comunitari emanati ai sensi della direttiva 2009/125/Ce e 2010/30/UE. I nuovi apparecchi devono avere almeno le stesse caratteristiche tecnico funzionali di quelli sostituiti e permettere il rispetto dei requisiti normativi d'impianto previsti dalle norme UNI e CEI vigenti.

D.6 ADOZIONE DI SISTEMI DI TERMOREGOLAZIONE E CONTABILIZZAZIONE

1. Per favorire il contenimento dei consumi energetici attraverso la contabilizzazione dei consumi individuali e la suddivisione delle spese in base ai consumi effettivi di ciascun centro di consumo individuale, in caso di ristrutturazione dell'impianto termico o di installazione dell'impianto termico o di sostituzione del generatore di calore e comunque entro il 31 dicembre 2016:

- a) qualora il riscaldamento, il raffreddamento o la fornitura di acqua calda per un edificio siano effettuati da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici, è obbligatoria l'installazione da parte delle imprese di fornitura del servizio di un contatore di fornitura di calore in corrispondenza dello scambiatore di calore collegato alla rete o del punto di fornitura;
- b) nei condomini e negli edifici polifunzionali riforniti da una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata o da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici, è obbligatoria la installazione di sistemi per la contabilizzazione diretta del calore e la termoregolazione per singola unità immobiliare, ove tecnicamente possibile, efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali. L'efficienza in termini di costi può essere valutata con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459. Gli eventuali



impedimenti di natura tecnica alla realizzazione dei predetti interventi, devono essere evidenziati nella relazione tecnica di cui all'art. 8 comma 2 dell'Atto;

c) nei casi in cui la installazione di sistemi di contabilizzazione diretta di cui al punto b) non sia tecnicamente possibile o non sia efficiente in termini di costi, si ricorre all'installazione di sistemi di contabilizzazione indiretta tramite dispositivi (ripartitori) applicati a ciascun radiatore posto all'interno delle unità immobiliari dei condomini o degli edifici polifunzionali, secondo quanto previsto dalle norme tecniche vigenti, con esclusione di quelli situati negli spazi comuni degli edifici, salvo che l'installazione di tali sistemi risulti essere non efficiente in termini di costi con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459. In tali casi sono presi in considerazione metodi alternativi efficienti in termini di costi per la misurazione del consumo di calore. Eventuali casi di inefficienza in termini di costi e sproporzione rispetto ai risparmi energetici potenziali, devono essere riportati in apposita relazione tecnica del progettista o del tecnico abilitato;

d) a seguito della installazione dei sistemi e dei dispositivi di cui ai precedenti punti b) e c), la suddivisione delle spese connesse al consumo di calore per la climatizzazione invernale e la produzione di acqua calda sanitaria, se realizzata in modo centralizzato, l'importo complessivo è suddiviso tra gli utenti finali attribuendo una quota di almeno il 50 per cento agli effettivi prelievi volontari di energia termica. In tal caso gli importi rimanenti possono essere ripartiti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, secondo i millesimi, i metri quadri o i metri cubi utili, oppure secondo le potenze installate. È fatta salva la possibilità, per la prima stagione termica successiva all'installazione di detti dispositivi, che la suddivisione si determini in base ai soli millesimi di proprietà. Le disposizioni di cui alla presente lettera sono facoltative nei condomini o negli edifici polifunzionali che alla data del 1° ottobre 2015 risultino già dotati dei dispositivi di cui ai precedenti punti b) e c), ove si sia già provveduto alla relativa suddivisione delle spese.

2. Negli impianti termici per la climatizzazione invernale di nuova installazione, aventi potenza termica nominale del generatore maggiore di 35 kW è obbligatoria l'installazione di un contatore del volume di acqua calda sanitaria prodotta e di un contatore del volume



di acqua di reintegro per l'impianto di riscaldamento. Le letture dei contatori installati dovranno essere riportate sul libretto di impianto.

3. Negli edifici esistenti in occasione della sostituzione del generatore di calore, ove tecnicamente ed economicamente fattibile, sono dotati di dispositivi autoregolanti che controllino separatamente la temperatura in ogni vano o, ove giustificabile, in una determinata zona riscaldata o raffrescata dell'unità immobiliare.

4. Entro il 1° gennaio 2025 gli edifici non residenziali, dotati di impianti termici con potenza nominale superiore a 290 kW, ove tecnicamente ed economicamente fattibile, sono dotati di sistemi di automazione e controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 4, e all'articolo 15, paragrafo 4, della direttiva 2010/31/UE, e successive modificazioni.

D.7 INSTALLAZIONE DI INFRASTRUTTURE PER LA RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI

1. Per favorire la diffusione della mobilità elettrica, negli edifici esistenti non residenziali dotati di più di venti posti auto è installato entro il 1° gennaio 2025 almeno un punto di ricarica ai sensi del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, di recepimento della direttiva 2014/94/UE;

2. Le disposizioni di cui al punto 1 non si applicano:

- a) per gli edifici di proprietà di piccole e medie imprese, quali definite al titolo I dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea, e da esse occupati;
- b) qualora le infrastrutture di canalizzazione necessarie si basino su microsystemi isolati e ciò comporti problemi sostanziali per il funzionamento del sistema locale di energia e comprometta la stabilità della rete locale;
- c) per gli edifici pubblici che già rispettino requisiti comparabili conformemente alle disposizioni di cui al decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, di recepimento della direttiva 2014/94/UE.

Sezione E. Quadro di sintesi (omissis)



Allegato 3

METODI DI CALCOLO PER LA VERIFICA DEI REQUISITI DI PRESTAZIONE ENERGETICA

ART. 1 FINALITÀ

1. Il presente allegato definisce le metodologie di determinazione della prestazione energetica e i metodi di calcolo da utilizzare ai fini della verifica del rispetto dei requisiti minimi di prestazione energetica, di cui all'Allegato 2.
2. Le metodologie ed i metodi di calcolo di cui al comma 1 fanno riferimento alle norme tecniche di cui all'art 5 del presente Allegato.

ART. 2 METODOLOGIA DI DETERMINAZIONE DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

1. La prestazione energetica degli edifici è determinata sulla base della quantità di energia necessaria annualmente per soddisfare le esigenze legate a un uso standard dell'edificio e corrisponde al fabbisogno energetico annuale globale in energia primaria per il riscaldamento, il raffrescamento, per la ventilazione, per la produzione di acqua calda sanitaria e, nel settore non residenziale, per l'illuminazione e per gli impianti di trasporto persone (ascensori e scale mobili).
2. La prestazione energetica degli edifici è determinata in conformità alla normativa tecnica UNI e CTI in materia, riportata al successivo art. 5 comma 1 lett. a). Dette norme sono allineate con le norme predisposte dal CEN a supporto della direttiva 2010/31/CE.
3. Fermo restando quanto indicato ai commi 1 e 2, per la determinazione della prestazione energetica degli edifici si considerano le seguenti condizioni:
 - a) il fabbisogno energetico annuale globale si calcola come energia primaria per singolo servizio energetico, con intervalli di calcolo mensile. Con le stesse modalità si determina l'energia da fonte rinnovabile prodotta all'interno del confine del sistema. Il calcolo su

base mensile si effettua con le metodologie previste dalle norme di cui al successivo art. 5 comma 1 lett. a) del presente Allegato;

b) si opera la compensazione tra i fabbisogni energetici e l'energia da fonte rinnovabile prodotta e utilizzata all'interno del confine del sistema con le condizioni di cui alla seguente lettera c);

c) è consentito tenere conto dell'energia da fonte rinnovabile o da cogenerazione prodotta nell'ambito del confine del sistema (in situ) alle seguenti condizioni:

- solo per contribuire ai fabbisogni del medesimo vettore energetico (elettricità con elettricità, energia termica con energia termica, ecc);
- fino a copertura totale del corrispondente fabbisogno o vettore energetico utilizzato per i servizi considerati nella prestazione energetica. L'eccedenza di energia rispetto al fabbisogno mensile, prodotto in situ che viene esportata non concorre alla prestazione energetica dell'edificio. In relazione alla cogenerazione, l'energia utilizzata dal cogeneratore viene allocata all'energia elettrica e termica prodotta dallo stesso secondo quanto segue, considerando un rendimento di riferimento del sistema elettrico nazionale $\eta_{el,ref}$ pari a 0,413 ed un rendimento di riferimento termico $\eta_{th,ref}$ pari a 0,9. Indicando quindi con a_w e a_q i fattori di allocazione all'energia elettrica e termica prodotta si ha che:

$$a_w = \frac{\frac{\eta_{el}}{\eta_{el,ref}}}{\frac{\eta_{el}}{\eta_{el,ref}} + \frac{\eta_{th}}{\eta_{th,ref}}}$$

$$a_q = \frac{\frac{\eta_{th}}{\eta_{th,ref}}}{\frac{\eta_{el}}{\eta_{el,ref}} + \frac{\eta_{th}}{\eta_{th,ref}}}$$



- nel calcolo del fabbisogno energetico annuale globale di cui alla lettera b), l'energia elettrica prodotta da fonte rinnovabile, in eccedenza ed esportata in alcuni mesi, non può essere computata a copertura del fabbisogno nei mesi nei quali la produzione sia invece insufficiente.
- l'energia elettrica prodotta da fonte rinnovabile non può essere conteggiata ai fini del soddisfacimento di consumi elettrici per la produzione di calore con effetto Joule. A titolo di esempio indicativo ma non esaustivo, l'energia elettrica prodotta da fonte rinnovabile in situ (per esempio, fotovoltaico) può essere conteggiata per contribuire al soddisfacimento dei seguenti fabbisogni energetici dell'edificio:
 - in caso di riscaldamento e/o produzione di acqua calda sanitaria con l'utilizzo di una caldaia, fino a copertura dei consumi di energia elettrica per gli ausiliari;
 - in caso di riscaldamento e/o raffrescamento e/o produzione di acqua calda sanitaria con l'utilizzo di una pompa di calore elettrica, fino a copertura di tutti i consumi elettrici relativi all'utilizzo di tale macchina ad esclusione dell'energia assorbita da eventuali resistenze di integrazione alla produzione di calore utile per l'impianto;
 - in caso di impianto di ventilazione meccanica controllata, fino alla copertura dei consumi relativi agli ausiliari elettrici;
 - nel settore non residenziale, fino a copertura dei consumi per l'illuminazione;
 - nel caso di impianti di generazione da fonte rinnovabile centralizzati, ovvero che alimentano una pluralità di utenze, oppure nel caso di impianti di generazione da fonte rinnovabile che contribuiscano per servizi diversi, per ogni intervallo di calcolo si attribuiscono quote di energia rinnovabile per ciascun servizio e per ciascuna unità immobiliare in proporzione ai rispettivi fabbisogni termici all'uscita dei sistemi di generazione ovvero ai rispettivi fabbisogni elettrici.
- d) ai fini delle verifiche progettuali del rispetto dei requisiti minimi, si effettua il calcolo sia dell'energia primaria totale che dell'energia primaria non rinnovabile, ottenute applicando all'energia consegnata ed esportata, esclusivamente per la cogenerazione in situ, i pertinenti fattori di conversione in energia primaria totale $f_{P,tot}$ e in energia primaria non rinnovabile $f_{P,nren}$ di cui alla successiva lettera g).

e) ai fini della classificazione degli edifici, si effettua il calcolo dell'energia primaria non rinnovabile, applicando i pertinenti fattori di conversione in energia primaria non rinnovabile ($f_{P,nren}$), di cui alla Tabella della lettera g).

f) il fattore di conversione in energia primaria totale $f_{P,tot}$ è pari a:

$$f_{P,tot} = f_{P,nren} + f_{P,ren}$$

dove:

$f_{P,nren}$: fattore di conversione in energia primaria non rinnovabile

$f_{P,ren}$: fattore di conversione in energia primaria rinnovabile

g) ai fini del soddisfacimento di quanto specificato alle lettere d) ed e), i fattori di conversione dell'energia elettrica esportata sono pari a quelli riportati nella tabella seguente, in funzione del vettore energetico utilizzato.

Tabella - Fattori di conversione in energia primaria dei vettori energetici

VETTORE ENERGETICO	$f_{P,nren}$	$f_{P,ren}$	$f_{P,tot}$
Gas naturale ⁽¹⁾	1,05	0	1,05
GPL	1,05	0	1,05
Gasolio e Olio combustibile	1,07	0	1,07
Carbone	1,10	0	1,10
Biomasse solide ⁽²⁾	0,20	0,80	1,00
Biomasse liquide e gassose ⁽²⁾	0,40	0,60	1,00
Energia elettrica da rete ⁽³⁾	1,95	0,47	2,42
Teleriscaldamento ⁽⁴⁾	1,5	0	1,5
Rifiuti solidi urbani	0,2	0,2	0,4
Teleraffrescamento ⁽⁴⁾	0,5	0	0,5
Energia termica da collettori solari	0	1,00	1,00
Energia elettrica prodotta da fotovoltaico, mini-eolico e mini- idraulico	0	1,00	1,00



VETTORE ENERGETICO	$f_{P,nren}$	$f_{P,ren}$	$f_{P,tot}$
Energia termica dall'ambiente esterno – free cooling	0	1,00	1,00
Energia termica dall'ambiente esterno – pompa di calore	0	1,00	1,00
(1) I valori saranno aggiornati ogni due anni sulla base dei dati forniti da GSE. (2) Come definite dall'allegato X del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (3) Fonte GSE. I valori saranno aggiornati ogni due anni sulla base dei dati forniti da GSE. (4) Fattore assunto in assenza di valori dichiarati dal fornitore e asseverati da parte terza, conformemente al quanto previsto al paragrafo 3.2.			

4. Al fine di consentire il calcolo della prestazione energetica degli edifici e delle unità immobiliari allacciate ad impianti di teleriscaldamento e teleraffrescamento, i gestori si dotano di certificazione atta a comprovare i fattori di conversione in energia primaria dell'energia termica fornita al punto di consegna dell'edificio, di cui al precedente comma 3 lett. g). Tale certificazione è rilasciata, in conformità alla normativa tecnica vigente da un ente di certificazione accreditato da ACCREDIA, o da altro ente di Accreditamento firmatario degli accordi EA di Mutuo riconoscimento per lo schema specifico.

5. Negli impianti di teleriscaldamento utilizzanti sistemi cogenerativi, il fattore di conversione dell'energia termica prodotta da cogenerazione è calcolato sulla base di bilanci annui e norme tecniche applicabili, facendo riferimento al metodo di allocazione di cui di seguito. L'energia utilizzata dal cogeneratore viene allocata all'energia elettrica e termica prodotta dallo stesso secondo quanto segue, considerando un rendimento di riferimento del sistema elettrico nazionale $\eta_{el,ref}$ pari a 0,413 ed un rendimento di riferimento termico $\eta_{th,ref}$ pari a 0,9. Indicando quindi con a_w e a_q i fattori di allocazione all'energia elettrica e termica prodotta si ha che:

$$a_w = \frac{\frac{\eta_{el}}{\eta_{el,ref}}}{\frac{\eta_{el}}{\eta_{el,ref}} + \frac{\eta_{th}}{\eta_{th,ref}}}$$



ENERGIA E SOSTENIBILITÀ
PER LA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

$$a_q = \frac{\frac{\eta_{th}}{\eta_{th,ref}}}{\frac{\eta_{el}}{\eta_{el,ref}} + \frac{\eta_{th}}{\eta_{th,ref}}}$$

6. Il certificato di cui al comma 4 ha validità di due anni. Rimane salva la validità temporale degli attestati di prestazione energetica degli edifici già redatti. Il gestore della rete di teleriscaldamento o di tale raffrescamento rende disponibile, sul proprio sito internet, copia del certificato con i valori dei fattori di conversione.

ART. 3 METODI DI CALCOLO

1. Ai fini della redazione della relazione tecnica di cui all'art. 8 comma 2 dell'Atto, e dell'attestato di qualificazione energetica di cui all'art. 8 comma 9 dell'Atto, si adotta la metodologia di calcolo di progetto o di calcolo standardizzato prevista dalla norma di riferimento di cui al successivo art. 5 comma 1 lett. a).

2. La procedura di calcolo di progetto o calcolo standardizzato prevede la valutazione della prestazione energetica a partire dai dati di ingresso relativi:

- al clima e all'uso standard dell'edificio,
- dalle caratteristiche dell'edificio, così come rilevabili, dal progetto energetico dell'edificio e dei relativi impianti energetici come progettati e/o realizzati.

3. Nel caso di edifici di nuova costruzione i dati di ingresso relativi alle caratteristiche dell'edificio sono ottenuti secondo la normativa tecnica e dai dati e certificazioni forniti dai produttori degli impianti e/o dei dispositivi degli impianti energetici previsti nel progetto.

4. Nel caso di edifici esistenti i dati di ingresso relativi alle caratteristiche dell'edificio sono ottenuti:

- dalla documentazione tecnica di progetto, ai dati e certificazioni forniti dai produttori degli impianti e/o dei dispositivi degli impianti energetici,
- mediante procedure di rilievo e diagnosi, supportate anche da indagini strumentali, sull'edificio e/o sui dispositivi impiantistici effettuate secondo le normative tecniche di



riferimento, previste dagli organismi normativi nazionali, europei e internazionali, o, in mancanza di tali norme, dalla letteratura tecnico-scientifica.

5. Ai fini del presente Atto non possono essere adottate procedure o metodi di calcolo semplificati.

ART. 4 CARATTERISTICHE DEGLI APPLICATIVI INFORMATICI

1. Gli strumenti di calcolo e i software commerciali per l'applicazione delle metodologie di cui al presente Allegato garantiscono che i valori degli indici di prestazione energetica, calcolati attraverso il loro utilizzo, abbiano uno scostamento massimo di più o meno il 5 per cento rispetto ai corrispondenti parametri determinati con l'applicazione dello strumento nazionale di riferimento predisposto dal CTI ai sensi di legge.

2. La garanzia è fornita attraverso una dichiarazione resa dal CTI, previa verifica del rispetto della condizione di cui al presente comma.

3. Nelle more del rilascio della dichiarazione di cui al comma 2, la medesima è sostituita da autodichiarazione del produttore del software commerciale, in cui compare il riferimento della richiesta di verifica avanzata dal predetto soggetto al CTI.

Art. 5 NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO

1. Le metodologie di determinazione della prestazione energetica e i metodi di calcolo da utilizzare ai fini della verifica del rispetto dei requisiti minimi di prestazione energetica, di cui all'Allegato 2 sono riportate nelle norme tecniche seguenti.

Tabella a) - Norme quadro di riferimento per il calcolo della prestazione energetica

CODICE DELLA NORMA	TITOLO DELLA NORMA
UNI/TS 11300-1	Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 1: Determinazione del fabbisogno di energia termica dell'edificio per la climatizzazione estiva ed invernale.
UNI/TS 11300-2	Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 2: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale e per la



CODICE DELLA NORMA	TITOLO DELLA NORMA
	produzione di acqua calda sanitaria, per la ventilazione e per l'illuminazione.
UNI/TS 11300-3	Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 3: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione estiva.
UNI/TS 11300-4	Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 4: Utilizzo di energie rinnovabili e di altri metodi di generazione per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria.
Raccomandazione CTI 14	Prestazioni energetiche degli edifici – Determinazione della prestazione energetica per la classificazione dell'edificio.

Tabella b) - Norme tecniche di supporto

CODICE DELLA NORMA	TITOLO DELLA NORMA
UNI EN ISO 6946	Componenti ed elementi per edilizia – Resistenza termica e trasmittanza termica – Metodo di calcolo.
UNI 10339	Impianti aerulici ai fini del benessere. Generalità classificazione e requisiti. Regole per la richiesta di offerta.
UNI 10349	Riscaldamento e raffrescamento degli edifici – Dati climatici.
UNI/TR 11328-1	Energia solare - Calcolo degli apporti per applicazioni in edilizia - Parte 1: Valutazione dell'energia raggiante ricevuta.
UNI EN 13789	Prestazione termica degli edifici – Coefficiente di perdita di calore per trasmissione – Metodo di calcolo.
UNI EN ISO 13786	Prestazione termica dei componenti per edilizia – Caratteristiche termiche dinamiche – Metodi di calcolo.
UNI EN ISO 13790	Prestazione termica degli edifici - Calcolo del fabbisogno di energia per il riscaldamento e il raffrescamento.
UNI EN ISO 10077-1	Prestazione termica di finestre, porte e chiusure – Calcolo della trasmittanza termica – Metodo semplificato.

CODICE DELLA NORMA	TITOLO DELLA NORMA
UNI EN ISO 12631	Prestazione termica delle facciate continue – Calcolo della trasmittanza termica.
UNI EN ISO 13370	Prestazione termica degli edifici – Trasferimento di calore attraverso il terreno – Metodi di calcolo.
UNI EN 12831	Impianti di riscaldamento negli edifici – Metodo di calcolo del carico termico di progetto.
UNI EN 15193	Prestazione energetica degli edifici – Requisiti energetici per illuminazione.
UNI EN ISO 10211	Ponti termici in edilizia – Flussi termici e temperature superficiali – Calcoli dettagliati.
UNI EN ISO 14683	Ponti termici nelle costruzioni edili – Trasmittanza termica lineare – Metodi semplificati e valori di progetto.
UNI EN ISO 13788	Prestazione igrometrica dei componenti e degli elementi per l'edilizia. Temperatura superficiale interna per evitare l'umidità superficiale critica e condensa interstiziale – Metodo di calcolo.
UNI EN 13363-1	Dispositivi di protezione solare in combinazione con vetrate – Calcolo della trasmittanza totale e luminosa - Parte 1: Metodo semplificato.
UNI EN 13363-2	Dispositivi di protezione solare in combinazione con vetrate – Calcolo della trasmittanza totale e luminosa – Parte 2: Metodo di calcolo dettagliato

Tabella c) - Banche dati

CODICE DELLA NORMA	TITOLO DELLA NORMA
UNI 10351	Materiali da costruzione – Conduttività termica e permeabilità al vapore.
UNI EN ISO 10456	Materiali e prodotti per edilizia - Proprietà igrometriche - Valori tabulati di progetto e procedimenti per la determinazione dei valori termici dichiarati e di progetto.
UNI 10355	Murature e solai – Valori di resistenza termica e metodo di calcolo.
UNI EN 1745	Muratura e prodotti per muratura – Metodi per determinare i valori termici di progetto.



CODICE DELLA NORMA	TITOLO DELLA NORMA
UNI/TR 11552	Abaco delle strutture costituenti l'involucro opaco degli edifici. Parametri termofisici.
UNI EN 410	Vetro per edilizia – Determinazione delle caratteristiche luminose e solari delle vetrate.
UNI EN 673	Vetro per edilizia – Determinazione della trasmittanza termica (valore U) – Metodo di calcolo.

2. Gli aggiornamenti delle norme tecniche riportate nel presente allegato o le eventuali norme sostitutive o integrative, subentrano o si aggiungono direttamente alle corrispondenti norme dell'elenco di cui al comma 1.

Allegato 4 - Schema di relazione tecnica (omissis)

5.6.4. DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE 18 OTTOBRE 2020, N. 1385

REGIONE EMILIA ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 ottobre 2020, n. 1385

Modifiche alle disposizioni regionali in materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici (certificazione energetica) di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 1275 del 7 settembre 2015 e ss. mm. ii.

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(Omissis)

Delibera

1) di approvare per le ragioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente richiamate le modifiche alla propria deliberazione n. 1275 del 7/9/2015 “Approvazione delle disposizioni regionali in materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici (certificazione energetica) (art. 25-ter L.R. 26/2004 e ss. mm. ii.)”, così come modificata dalla propria deliberazione n. 304 del 7 marzo 2016 “Sistema di certificazione energetica degli edifici: determinazione dell'entità del contributo richiesto ai soggetti certificatori ai sensi del comma 7 dell'art. 25-ter della L.R. n. 26 del 2004 e ss. mm. ii. e modifiche agli allegati della deliberazione di giunta regionale n. 1275/2015”, riportate all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) di prevedere la pubblicazione delle disposizioni in materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici di cui al punto precedente in forma di testo coordinato con le modifiche apportate, al fine di renderne agevole la comprensione e l'utilizzo da parte dei soggetti interessati, così come riportato all'Allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- 3) di prevedere che la Giunta regionale, con proprio provvedimento, provveda alle eventuali modifiche o integrazioni che si rendessero necessarie a seguito dell'emanazione dei decreti di cui all'art. 4, comma 1-quater e all'art. 6, comma 12, del D.Lgs n. 192/2005;
- 4) di prevedere che l'Organismo Regionale di Accreditamento provveda entro il 1 gennaio 2021 all'adeguamento alle disposizioni di cui al presente provvedimento del sistema informativo sull'efficienza energetica degli edifici denominato SACE, attraverso l'aggiornamento dell'omonimo applicativo web appositamente predisposto;
- 5) di prevedere l'entrata in vigore della presente deliberazione dopo la sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.
- 6) di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa.



Allegato

DISCIPLINA DELLA ATTESTAZIONE DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI ART. 25-TER COMMA 1 DELLA L.R. 23 DICEMBRE 2004, N. 26

TESTO COORDINATO

Art. 1 - Finalità e ambito di intervento

1. Il presente provvedimento reca disposizioni per garantire la corretta attuazione del sistema di attestazione della prestazione energetica degli edifici, ai sensi del comma 1 dell'Art. 25-ter della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 (Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia) come modificata dalla Legge Regionale 27 giugno 2014 n. 7 (Legge Comunitaria Regionale per il 2014), di seguito indicata come Legge.
2. La procedura di attestazione della prestazione energetica può essere altrimenti indicata, con il medesimo significato, come procedura di certificazione energetica: i due termini sono usati indifferentemente nel presente documento.
3. In particolare, il presente provvedimento disciplina:
 - a) le funzioni dell'Organismo Regionale di cui al comma 2 dell'art. 25-ter della Legge, le modalità e le procedure da esso utilizzate per l'accreditamento degli esperti e degli organismi a cui affidare le attività di attestazione della prestazione energetica degli edifici, con riferimento ai requisiti professionali ed ai criteri necessari per assicurarne la qualificazione e l'indipendenza;
 - b) le procedure e le metodologie che i soggetti certificatori accreditati devono rispettare per procedere alla determinazione della prestazione energetica degli edifici ed al rilascio dell'Attestato di Prestazione Energetica, nonché gli obblighi relativi alla sua registrazione, consegna, allegazione ed esposizione;
 - c) i metodi di calcolo utilizzabili per la determinazione della prestazione energetica degli edifici, ed i criteri di classificazione applicabili;



**ENERGIA E SOSTENIBILITÀ
PER LA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

d) il contenuto dell'Attestato di Prestazione Energetica e la costituzione del sistema informativo regionale per il monitoraggio della efficienza energetica degli edifici e degli impianti, contenente gli Attestati di Prestazione Energetica rilasciati;

e) la realizzazione di programmi annuali di verifica della conformità degli attestati di prestazione energetica emessi, nonché le modalità per l'irrogazione delle relative sanzioni nei casi previsti dalla

Legge.

4. Le disposizioni relative all'obbligo di attestazione della prestazione energetica di cui al presente provvedimento si applicano, nei casi indicati al successivo art. 3, alle unità immobiliari degli edifici delle categorie definite in base alla destinazione d'uso dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, di seguito elencate:

- E.1 Edifici adibiti a residenza e assimilabili:
 - E.1 (1) abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali abitazioni civili e rurali, collegi, conventi, case di pena, caserme;
 - E.1 (2) abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria, quali case per vacanze, fine settimana e simili;
 - E.1 (3) edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari;
- E.2 Edifici adibiti a uffici e assimilabili: pubblici o privati, indipendenti o contigui a costruzioni adibite anche ad attività industriali o artigianali, purché siano da tali costruzioni scorporabili agli effetti dell'isolamento termico;
- E.3 Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili: ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani nonché le strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico- dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
- E.4 Edifici adibiti ad attività ricreative, associative o di culto e assimilabili:
 - E.4 (1) quali cinema e teatri, sale di riunione per congressi;
 - E.4 (2) quali mostre, musei e biblioteche, luoghi di culto;
 - E.4 (3) quali bar, ristoranti, sale da ballo;
- E.5 Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili: quali negozi, magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto, supermercati, esposizioni;



- E.6 Edifici adibiti ad attività sportive:
- E.6 (1) piscine, saune e assimilabili;
- E.6 (2) palestre e assimilabili;
- E.6 (3) servizi di supporto alle attività sportive;
- E.7 Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
- E.8 Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili.

5. Sono escluse dall'obbligo di attestazione della prestazione energetica le unità immobiliari delle seguenti categorie di edifici:

- a) i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati;
- b) gli edifici industriali e artigianali, quando gli ambienti sono climatizzati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili o sfruttando gli apporti energetici gratuiti generati dal processo produttivo, ovvero quando il loro utilizzo e/o le attività svolte al loro interno non ne prevedano la climatizzazione invernale o estiva;
- c) gli edifici agricoli o rurali non residenziali, sprovvisti di impianto termico di climatizzazione;
- d) gli edifici che risultano non compresi nelle categorie di cui al precedente comma 4 il cui utilizzo standard non prevede l'installazione e l'impiego di sistemi tecnici, quali ad esempio box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi; in tali casi, l'obbligo di attestazione della prestazione energetica è limitato alle porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili ai fini della valutazione di efficienza energetica;
- e) gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose;
- f) i ruderi, purché tale stato venga espressamente dichiarato nell'atto notarile;
- g) i fabbricati in costruzione purché tale stato venga espressamente dichiarato nell'atto notarile. In particolare si fa riferimento:
 - agli immobili venduti nello stato di "scheletro strutturale", cioè privi di tutte le pareti verticali esterne o di elementi dell'involucro edilizio;
 - agli immobili venduti "al rustico", cioè privi delle rifiniture e degli impianti tecnologici;



h) i manufatti, comunque, non riconducibili alla definizione di edificio di cui all'Allegato A-7 (manufatti cioè non qualificabili come "sistemi costituiti dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno") (ad esempio: una piscina all'aperto, una serra non realizzata con strutture edilizie, ecc.);

i) gli edifici dichiarati inagibili o collabenti.

6. Qualora una unità immobiliare sia costituita da parti individuabili come appartenenti a categorie diverse, le stesse devono essere considerate separatamente e cioè ciascuna nella categoria che le compete; qualora non fosse tecnicamente possibile trattare separatamente le relative zone termiche, l'unità immobiliare è valutata e classificata in base alla destinazione d'uso prevalente in termini di volume riscaldato.

7. L'attestato di prestazione energetica si riferisce ad una singola unità immobiliare. È tuttavia ammessa la produzione di un singolo attestato riferito ad una pluralità di unità immobiliari, nel rispetto delle relative metodologie indicate nell'Allegato A-3, a condizione che esse abbiano la medesima destinazione d'uso, la medesima situazione al contorno, il medesimo orientamento e la medesima geometria e siano servite, qualora presente, dal medesimo impianto termico destinato alla climatizzazione invernale e, qualora presente, dal medesimo sistema di climatizzazione estiva.

8. L'obbligo di attestazione della prestazione energetica sussiste, nei casi previsti e fatte salve le esclusioni di cui al comma 5, indipendentemente dalla presenza di impianti tecnologici destinati a uno dei servizi energetici di cui è previsto il calcolo delle prestazioni. Specifiche indicazioni per il calcolo della prestazione energetica di edifici sprovvisti di impianti di climatizzazione e/o di produzione di acqua calda sanitaria sono riportate nell'allegato A-3.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini della applicazione del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'Allegato A-7.



Art. 3 - Predisposizione e rilascio dell'attestato di prestazione energetica

1. L'Attestato di Prestazione Energetica degli edifici deve essere predisposto e rilasciato da un soggetto certificatore accreditato dalla Regione con le modalità di cui al successivo art. 5.
2. è obbligatorio procedere alla attestazione della prestazione energetica nel caso di:
 - a) edifici di nuova costruzione, ivi compresi tutti i casi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, o di edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti, o derivanti dalla ristrutturazione o completamento degli immobili di cui all'art. 1 comma 5 lett. e) ed f);
 - b) edifici esistenti, nel caso di vendita, di trasferimento a titolo gratuito o di nuova locazione, ove l'edificio o l'unità immobiliare non ne sia già dotato;
 - c) edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni e aperti al pubblico con superficie utile totale superiore a 250 m², ove l'edificio non ne sia già dotato.
3. Per gli edifici di nuova costruzione, la produzione dell'Attestato di Prestazione Energetica è onere del costruttore, sia esso committente della costruzione o società di costruzione che opera direttamente, che deve provvedere in merito prima del rilascio del certificato di agibilità di cui all'art. 23 della L.R. 15/2013: in tal caso, l'Attestato è allegato alla relativa richiesta presentata al Comune.
4. Per gli edifici esistenti la produzione dell'Attestato di Prestazione Energetica, qualora prevista ai sensi del comma 2, è onere del proprietario. Nel caso di edifici esistenti privi del certificato di agibilità di cui all'art. 23 della L.R. 15/2013, l'Attestato è allegato alla relativa richiesta presentata al Comune.
5. In caso di vendita o locazione di un edificio o unità immobiliare il proprietario dell'immobile è inoltre tenuto a rendere disponibile l'Attestato di Prestazione Energetica, in originale o in copia autenticata, al potenziale acquirente o al nuovo locatario all'avvio delle rispettive trattative e a consegnarlo alla fine delle medesime.
6. In caso di vendita o locazione di un edificio o unità immobiliare prima della sua costruzione, il venditore o locatario fornisce evidenza della prestazione energetica attesa sulla base dei dati di progetto, esplicitamente evidenziandola come tale, e produce



l'attestato di prestazione energetica entro 15 giorni dalla data di richiesta di rilascio del certificato di agibilità di cui all'art. 23 della L.R. 15/2013.

7. Nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione è inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici; copia dell'attestato di prestazione energetica deve essere altresì allegata al contratto, tranne che nei casi di locazione di singole unità immobiliari. In caso di omessa dichiarazione o allegazione, se dovuta, le parti sono soggette alle sanzioni previste dalla legge vigente. Il pagamento della sanzione amministrativa non esenta comunque dall'obbligo di provvedere entro quarantacinque giorni alla registrazione dell'attestato di prestazione energetica con le modalità di cui al comma 13. L'Organismo Regionale di cui comma 2 dell'art. 25-ter della Legge provvede ad effettuare i relativi controlli sulla base delle segnalazioni trasmesse per via telematica dall'Agenzia delle entrate, anche ai fini dell'accertamento e della contestazione della violazione.

8. Nel caso di offerta di vendita o di locazione, i corrispondenti annunci commerciali tramite tutti i mezzi di comunicazione riportano gli indici di prestazione energetica dell'involucro edilizio e globale dell'edificio o dell'unità immobiliare, e la classe energetica corrispondente. A tal fine è fatto obbligo dell'utilizzo, con l'esclusione degli annunci via internet e a mezzo stampa, del format di cui all'Allegato A-4. Nel caso di annunci relativi alla vendita o locazione di un edificio o unità immobiliare prima della sua costruzione, l'annuncio deve riportare i valori della prestazione energetica attesa sulla base dei dati di progetto.

9. Per gli edifici di cui al comma 2 lett. c) la produzione dell'Attestato di Prestazione Energetica, è onere del proprietario o del soggetto responsabile della gestione, che deve provvedere in merito entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento. L'attestato di prestazione energetica deve essere esposto con evidenza all'ingresso dell'edificio stesso o in altro luogo chiaramente visibile al pubblico; in alternativa, può essere oggetto di affissione una "targa energetica" riportante i principali dati

dell'Attestato di Prestazione Energetica: l'Allegato A-4 fornisce indicazione del set minimo di dati da riportare nella targa. Per gli edifici scolastici tali obblighi ricadono sugli enti proprietari di cui all'articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23.

10. In ogni caso, il proprietario o l'avente in uso un immobile o unità abitativa può dotarsi dell'attestato di prestazione energetica, con onere a proprio carico secondo le modalità stabilite dal presente provvedimento. Può altresì esporre una "targa energetica" con le caratteristiche di cui al punto precedente, riferita alla singola unità immobiliare.

11. Tutti i contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici, o nei quali figura come committente un soggetto pubblico, devono prevedere a carico dell'aggiudicatario l'obbligo di procedere alla predisposizione dell'attestato di prestazione energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare interessati entro i 180 giorni di vigenza contrattuale. L'attestato di prestazione energetica deve essere aggiornato, senza oneri a carico del committente, entro i 180 giorni successivi alla realizzazione di qualunque intervento che comporti la modifica del rendimento energetico dell'edificio, dell'unità immobiliare o degli impianti, sia che tali interventi siano realizzati dal committente che dall'aggiudicatario.

12. L'attestato di prestazione energetica comprende i dati di cui all'Allegato A-4 ed è redatto in conformità al modello predisposto dall'Organismo Regionale di Accreditamento nell'ambito del sistema informativo di cui al successivo art. 7.

13. L'attestato di prestazione energetica assume validità a seguito della sua registrazione nel sistema informativo regionale di cui al successivo art. 7, subordinata al pagamento del contributo di cui al comma 7 dell'art. 25-ter della L.R. n. 26 del 2004 ed attestata dalla presenza del relativo codice univoco assegnato dal sistema stesso: a tal fine, il soggetto certificatore provvede alla trasmissione telematica dei dati e dell'attestato medesimo in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con le modalità previste dalla normativa vigente.

14. Contestualmente alla registrazione di cui al comma precedente, il soggetto certificatore provvede, anche ai fini dell'effettuazione dei successivi controlli, all'invio dei dati di ingresso utilizzati per il calcolo della prestazione energetica dell'edificio, con le modalità specificate

in Allegato A-2. La registrazione dell'Attestato è subordinata all'invio dei dati di cui al presente comma.

15. I documenti riportanti i dati di ingresso per l'effettuazione della procedura di calcolo, quali ad esempio relazioni di progetto, rilievi, risultati di diagnosi energetiche, Attestati di Qualificazione energetica, verbale di sopralluogo ed altro, costituiscono a tutti gli effetti parte integrante dell'APE, e devono essere debitamente conservati dal soggetto certificatore per essere messi a disposizione in caso di eventuali verifiche.

16. La validità dell'attestato di prestazione energetica ha una durata temporale di dieci anni a partire dalla data di registrazione. L'attestato di prestazione energetica è aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione energetica che comporta la modifica della classe energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare: l'eventuale aggiornamento di un attestato di prestazione energetica non incide sulla sua validità temporale. La revisione, qualora riguardi dati non riferiti alla prestazione energetica dell'edificio, ad esclusione dei dati catastali, non è soggetta al pagamento del contributo di cui al comma 7 dell'art. 25-ter della L.R. n.26 del 2004.

16-bis. Quando un sistema tecnico per l'edilizia è installato, sostituito o migliorato, è analizzata la prestazione energetica globale della parte modificata e, se del caso, dell'intero sistema modificato. I risultati sono documentati e trasmessi al proprietario dell'edificio, in modo che rimangano disponibili e possano essere utilizzati per la verifica di conformità ai requisiti minimi previsti dalla normativa vigente e per il rilascio degli attestati di prestazione energetica. In tali casi, ove ricorra quanto previsto al comma 16, è rilasciato un nuovo attestato di prestazione energetica.

17. La validità dell'attestato di prestazione energetica è subordinata al rispetto delle disposizioni e delle scadenze relative alle operazioni di controllo di efficienza energetica dei sistemi tecnici dell'edificio, in particolare per gli impianti termici, previste dalla normativa vigente, comprese le eventuali prescrizioni di adeguamento. Nel caso di mancato rispetto di tali condizioni, l'attestato di prestazione energetica decade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le operazioni di



controllo di efficienza energetica. A tali fini i libretti di impianto di cui alla DGR 1578/2014 sono allegati, in originale o in copia, all'attestato di prestazione energetica.

18. L'obbligo di dotare l'edificio di un attestato di prestazione energetica viene meno ove sia già disponibile un attestato in corso di validità, anche se rilasciato in conformità alle norme vigenti precedentemente all'entrata in vigore del presente provvedimento e comunque denominato.

Art. 4 - Organismo regionale di accreditamento dei soggetti preposti alla attestazione della prestazione energetica degli edifici

1. L'Organismo Regionale di cui al comma 2 dell'art. 25-ter della Legge provvede all'accREDITAMENTO degli esperti e degli organismi a cui affidare le attività di attestazione della prestazione energetica, con riferimento ai requisiti professionali ed ai criteri necessari per assicurarne la qualificazione e l'indipendenza, nel rispetto delle modalità e delle procedure di cui all'Allegato A-1.

2. All'organismo regionale di accREDITAMENTO competono le seguenti funzioni, così come specificate e dettagliate nell'Allegato A-1:

- a) attuazione della procedura di accREDITAMENTO e verifica dei requisiti dei soggetti certificatori, anche attraverso il coinvolgimento degli Ordini e Collegi professionali di competenza;
- b) gestione del sistema di accREDITAMENTO dei soggetti certificatori, ivi comprese le attività per il mutuo riconoscimento dei soggetti accREDITATI da parte delle altre Regioni e Province autonome;
- c) gestione e aggiornamento dell'elenco dei soggetti certificatori accREDITATI;
- d) predisposizione di linee guida per l'organizzazione di corsi di formazione riconosciuti ai fini dell'accREDITAMENTO;
- e) formulazione di indirizzi concernenti la produzione e l'erogazione del servizio di attestazione della prestazione energetica da parte dei soggetti accREDITATI, definendo in particolare i livelli di qualità delle prestazioni da garantire all'utente;

- f) valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti, singoli o associati, in ordine al rispetto dei livelli qualitativi dei servizi forniti dai soggetti accreditati;
- g) realizzazione dei programmi annuali di verifica della conformità degli attestati di prestazione energetica emessi, di cui al successivo art. 6, e accertamento delle condizioni di non conformità per le quali è prevista la irrogazione di sanzioni amministrative da parte della Regione;
- h) adozione degli atti per la sospensione e, se del caso, la revoca dell'accreditamento;
- i) predisposizione di osservazioni e proposte per l'aggiornamento della normativa regionale in materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici;
- j) coordinamento e gestione della segreteria del "Tavolo Tecnico per l'Accreditamento" di cui ai commi successivi.

3. è istituito il "Tavolo Tecnico per l'Accreditamento" dei soggetti preposti alla attestazione della prestazione energetica degli edifici, avente funzione consultiva e propositiva in ordine alle modalità di svolgimento delle procedure di cui al comma precedente da parte dell'Organismo di Accreditamento Regionale.

4. Il "Tavolo Tecnico per l'accreditamento" è composto da rappresentanti degli ordini e dei collegi professionali, nonché da rappresentanti dell'ENEA, CNR, delle Università e della Regione, e può essere integrato da esperti per l'approfondimento di particolari tematiche. Esso è costituito con determinazione del Direttore Generale Attività Produttive, Commercio, Turismo della Regione Emilia-Romagna, e le sue attività sono coordinate dall'Organismo regionale di Accreditamento.

Art. 5 - Soggetti certificatori accreditati

1. Nell'ambito del sistema regionale di attestazione della prestazione energetica di cui al presente provvedimento, sono accreditati per lo svolgimento di tale attività, e quindi riconosciuti come soggetti certificatori, i soggetti in possesso dei requisiti previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 4 comma 1-quater del D.Lgs 192/2005 e s.m.. Nelle more dell'emanazione di tale provvedimento sono riconosciuti come soggetti certificatori, i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del Decreto del Presidente

della Repubblica 16 aprile 2013 n. 75 “Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192”, con i limiti e le condizioni ivi indicate.

2. Le modalità di realizzazione dei corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici e dei relativi esami, di cui al comma 5 dell'art. 2 del citato D.P.R. 75/2013, sono disciplinate con apposito atto della Giunta regionale, nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge regionale n. 12/2003 “Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e delle formazione professionale, anche in integrazione tra loro” che regola, indirizza e sostiene gli interventi nel campo dell'orientamento, dell'istruzione, della formazione e del lavoro.

3. Ai fini dell'accREDITAMENTO nel sistema regionale di attestazione della prestazione energetica, i soggetti che ne fanno richiesta devono inoltre dotarsi di adeguate capacità organizzative, gestionali ed operative, come specificato nella procedura di accREDITAMENTO di cui all'Allegato A-1.

4. I requisiti di cui ai commi 1 e 3 possono essere aggiornati al fine di assicurare la sistematica coerenza del presente provvedimento con l'evoluzione della normativa nazionale in materia di riconoscimento dei soggetti certificatori, e più in generale con la disciplina inerente la libera circolazione dei servizi. La procedura di accREDITAMENTO di cui all'Allegato A-1 definisce le modalità con le quali comunicare le modifiche dei requisiti ai soggetti certificatori e gestire le eventuali situazioni di incompatibilità.

5. Al fine di garantire la libera circolazione dei servizi, l'Organismo Regionale di AccREDITAMENTO adotta modalità semplificate per l'accREDITAMENTO dei soggetti certificatori già riconosciuti da paesi appartenenti all'Unione Europea nonché da altre Regioni o Province Autonome o sulla base di programmi promossi dalla Regione Emilia-Romagna, purché in possesso dei requisiti di cui al comma 1.



6. L'accreditamento dei soggetti certificatori è subordinato alla verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 5 seguente, ha durata limitata a 3 anni cui va seguita eventuale richiesta di riaccreditamento con le modalità semplificate specificate in Allegato A-1.

7. L'Organismo Regionale di Accreditamento assume adeguati provvedimenti di sospensione o annullamento dell'accreditamento, sentito il Tavolo Tecnico di cui al comma 3 e debitamente segnalati all'Ordine o Collegio professionale di competenza, qualora:

- a) i soggetti certificatori accreditati vengano a perdere i requisiti richiesti per l'accreditamento;
- b) vengano rilevati, segnalati e comprovati comportamenti difformi dalle procedure previste dal presente provvedimento nello svolgimento delle attività di attestazione della prestazione energetica.

8. I soggetti certificatori coinvolti nella procedura di attestazione della prestazione energetica devono garantire di trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 3 del citato D.P.R. 75/2013, al fine di garantire indipendenza e imparzialità di giudizio nello svolgimento delle attività di propria competenza.

9. Le condizioni di indipendenza e imparzialità sopra descritte debbono essere evidenziate in apposita dichiarazione impegnativa resa ai sensi degli artt. 359 e 481 del C.P.

10. Per gli enti pubblici, gli organismi di diritto pubblico, gli organismi pubblici di ispezione e certificazione accreditati, il requisito di indipendenza di cui al comma 8 è da intendersi superato dalle stesse finalità istituzionali di perseguimento di obiettivi di interesse pubblico proprie di tali enti ed organismi.

11. Nel caso che il soggetto certificatore accreditato ai sensi del comma 1 sia una persona giuridica, lo svolgimento delle attività volte alla determinazione della prestazione energetica dell'edificio ai fini della sua attestazione devono essere condotte da tecnici accreditati con le medesime modalità di cui al comma 1.

12. Indipendentemente dalla forma e natura giuridica del soggetto certificatore accreditato, le attività volte alla determinazione della prestazione energetica dell'edificio ai fini della sua certificazione devono essere condotte da tecnici abilitati, di adeguata competenza, iscritti all'Ordine o al Collegio professionale di competenza, secondo quanto specificato nei commi

precedenti e le risultanze delle attività sopra dette debbono essere asseverate dai tecnici medesimi. Ove il tecnico non sia competente in tutti i campi di riferimento per la certificazione energetica o nel caso che alcuni di essi esulino dal proprio ambito di competenza, egli deve operare in collaborazione con altro tecnico qualificato in modo che il gruppo costituito copra tutti gli ambiti professionali su cui è richiesta la competenza.

13. Il soggetto certificatore svolge le attività volta alla determinazione della prestazione energetica nell'edificio, ivi inclusi gli obblighi informativi e di reperimento, nel rispetto delle modalità e metodologie definite nell'Allegato A-2 ed Allegato A-3.

14. Il richiedente il servizio di attestazione della prestazione energetica può rendere disponibili i dati relativi alla prestazione energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare contenuti nell'attestato di qualificazione energetica e nella relazione tecnica redatta ai sensi della DGR 967/2015, nonché le risultanze di diagnosi energetiche, ferma restando l'osservanza della normativa in materia di tutela della privacy e della privativa industriale.

Art. 6 – Controllo della conformità degli Attestati di Prestazione Energetica

1. A partire dal 1° aprile 2016 l'Organismo Regionale di Accreditamento di cui all'art. 4 realizza programmi di verifica annuale della conformità degli attestati di prestazione energetica emessi, anche a campione e tramite soggetti terzi.

2. Nell'ambito di tali programmi, l'Organismo Regionale di Accreditamento gestisce operativamente le attività di accertamento, anche al fine della irrogazione da parte della Regione delle eventuali sanzioni nei casi previsti Art. 25 quindicies della Legge Regionale 26/2004.

3. Le modalità di programmazione ed attuazione delle attività di verifica sono specificate nella relativa procedura di cui all'Allegato A-6, e devono comprendere un campione significativo della produzione di Attestati di Prestazione energetica. La dimensione del campione può variare in funzione della tipologia di controllo esercitato, da un minimo pari al 2% ad un massimo del 5% degli Attestati emessi nell'anno precedente.

4. Le verifiche sono effettuate nel rispetto di una equa distribuzione territoriale e sono operate con una logica di progressivo approfondimento comprendendo:

- a) la verifica documentale degli attestati di prestazione energetica selezionati, sulla base di valutazioni di congruità e coerenza dei dati in essi riportati;
 - b) la verifica documentale dei dati di ingresso utilizzati per la determinazione della prestazione energetica, sulla base di valutazioni di congruità e coerenza dei dati di progetto o di diagnosi utilizzati per lo sviluppo della metodologia di calcolo, e dei risultati espressi;
 - c) la effettuazione di ispezioni in campo, compreso il sopralluogo dell'edificio o dell'unità immobiliare.
5. Le verifiche di conformità sono effettuate da personale ispettivo adeguatamente qualificato ed operante su incarico dell'Organismo Regionale di Accreditamento; l'Allegato A-6 riporta i criteri di qualificazione dei soggetti cui possono essere affidate le attività di ispezione di cui al comma 4 lett. c), ivi compresi i requisiti minimi di istruzione, formazione e addestramento, nonché le caratteristiche del percorso formativo obbligatorio per i soggetti che vorranno essere qualificati per lo svolgimento di tale attività.
6. I percorsi formativi di cui al comma 5 devono essere validati dall'Organismo Regionale di Accreditamento, e possono essere realizzati, oltre che dall'Organismo medesimo, da Università, Enti di ricerca, Ordini e Collegi professionali e da enti di formazione accreditati dalla Regione Emilia-Romagna ai sensi della DGR 177/2003 e ss.mm.
7. L'Organismo Regionale di Accreditamento istituisce e mantiene aggiornato l'elenco dei soggetti qualificati per l'esecuzione delle attività di ispezione di cui al comma 4 lett. c), anche ai fini del riconoscimento delle funzioni di cui al successivo comma 11. Hanno accesso all'elenco tutti i soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 5 che ne facciano richiesta. Hanno accesso diretto all'elenco i soggetti già qualificati dall'Organismo di Accreditamento regionale sulla base dell'attività formativa da questi all'uopo realizzata, e che hanno operativamente svolto attività ispettive nel corso della campagna sperimentale realizzata nel corso del 2013 e 2014: il possesso di tali requisiti è attestato dalla relativa documentazione in possesso dell'Organismo di Accreditamento regionale.
8. L'Organismo di Accreditamento garantisce a partire dal 1° gennaio 2016 la implementazione nell'ambito del sistema informativo di cui all'art. 7 delle procedure per la



validazione dei percorsi formativi di cui al comma 6 e per la iscrizione nell'elenco di cui al comma 7, anche attraverso la predisposizione della necessaria modulistica.

9. L'iscrizione all'elenco di cui al comma 7 costituisce preconditione necessaria per la esecuzione delle verifiche di cui al comma 4 lett. c), ma non determina automaticamente l'affidamento di incarichi ispettivi diretti da parte dell'Organismo di Accreditamento Regionale.

10. Gli ispettori incaricati delle verifiche di cui al comma 4 lett. c) svolgono tale attività anche ai sensi dell'art. 6 della L.R. 21/1984 e con le modalità ivi previste all'art. 8, assumendo la funzione di agente accertatore, previo specifico riconoscimento da parte della Regione. La procedura di cui all'Allegato A-6 specifica le modalità attraverso cui gli ispettori qualificati svolgono le attività di verifica e di accertamento delle eventuali condizioni di non conformità.

11. L'Allegato A-6 riporta la procedura nel rispetto della quale l'Organismo di Accreditamento gestisce le fasi successive all'ispezione, con particolare riferimento alle azioni conseguenti il rilievo di condizioni di non conformità per le quali siano applicabili le sanzioni previste dalla normativa vigente.

12. Il pagamento delle sanzioni deve essere effettuato alla Regione con le modalità previste dai competenti uffici.

13. Ai sensi del comma 7 dell'art. 25-ter della L.R. n. 26 del 2004, così come modificata dalla L.R. n. 7 del 2014, per la copertura dei costi necessari alla realizzazione dei programmi di verifica di conformità di cui al presente articolo i soggetti certificatori accreditati sono tenuti a corrispondere un contributo, il cui importo e modalità di riscossione sono stabiliti dalla Giunta regionale con apposito atto, per ciascun attestato di prestazione energetica registrato nel sistema informativo di cui all'art. 7 a partire dal 1° aprile 2016.

14. Le verifiche di conformità possono anche essere effettuate su un singolo APE registrato, dietro richiesta del proprietario, del soggetto certificatore firmatario dell'APE, dell'acquirente o conduttore dell'immobile cui l'APE si riferisce, a proprie spese: a tal fine, l'Organismo di Accreditamento applica le condizioni di cui all'Allegato A-6.



Art. 7 - Sistema informativo regionale sull'efficienza energetica degli edifici

1. Ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 25-ter, comma 4, lett. b) della Legge, l'Organismo Regionale di Accreditamento provvede entro il 1° gennaio 2021 all'adeguamento del sistema informativo sull'efficienza energetica degli edifici denominato SACE, attraverso l'aggiornamento dell'applicativo web appositamente predisposto, alle disposizioni di cui al presente provvedimento, al fine di garantirne la piena ed efficace applicazione sul territorio regionale.
2. Il sistema informativo regionale di cui al comma 1 è coordinato con quello relativo alle attività di controllo e ispezione degli impianti termici di cui all'articolo 25-quater, comma 2, lettera e) della Legge.
3. L'Organismo Regionale di Accreditamento provvede altresì al raccordo del sistema SACE con il sistema informativo nazionale SIAPE di cui al DM 26 giugno 2015 "Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici" mediante la fornitura dei dati richiesti.

Art. 8 – Allegati

1. Formano parte integrante del presente provvedimento i seguenti Allegati:
Allegato A-1: funzioni dell'organismo regionale di accreditamento – sistema e procedura di accreditamento dei soggetti preposti alla attestazione della prestazione energetica degli edifici
Allegato A-2: procedura di attestazione della prestazione energetica degli edifici ed emissione dell'attestato di prestazione energetica
Allegato A-3: metodologia per la determinazione della prestazione energetica degli edifici ai fini della classificazione
Allegato A-4: contenuti dell'attestato di prestazione energetica
Allegato A-5: sistema di classificazione degli edifici in funzione della loro prestazione energetica
Allegato A-6: sistema di controllo della conformità degli attestati di prestazione energetica – criteri per l'accertamento delle infrazioni e irrogazione delle sanzioni - criteri per la qualifica degli ispettori

Allegato A-7: definizioni

Allegato A-1

Sistema e procedura di accreditamento dei soggetti preposti alla certificazione energetica degli edifici e funzioni dell'organismo regionale di accreditamento di cui all'art. 25-ter della l.r. 26/2004

INDICE

Sezione I - Sistema regionale di accreditamento dei soggetti preposti alla certificazione energetica degli edifici

- Art. 1 Funzioni dell'Organismo Regionale di Accreditamento
- Art. 2 Designazione quale responsabile esterno del trattamento di dati personali
- Art. 3 Tavolo tecnico sull'accREDITamento
- Art. 4 Requisiti dei soggetti certificatori
- Art. 5 Ulteriori requisiti organizzativi, gestionali ed operativi dei soggetti certificatori
- Art. 6 Procedura di accREDITamento: primo rilascio, durata e rinnovo
- Art. 7 Sospensioni e revoche
- Art. 8 Modifiche ai requisiti di accREDITamento
- Art. 9 Contributo per l'accesso e il funzionamento del sistema regionale di certificazione energetica

Sezione II - Procedura di accREDITamento

- Art. 9 Oggetto e finalità
- Art. 10 Fasi del processo di accREDITamento
- Art. 11 Rinnovo dell'accREDITamento - procedura semplificata
- Art. 12 Reclami
- Art. 13 Report sulla attività dell'Organismo di AccREDITamento



SEZIONE I - SISTEMA REGIONALE DI ACCREDITAMENTO

Art. 1 - Funzioni dell'Organismo Regionale di Accreditamento

- 1) All'Organismo Regionale di Accreditamento - nel seguito denominato Organismo - competono in generale le funzioni necessarie ad assicurare il pieno ed efficace funzionamento del sistema regionale di certificazione della prestazione energetica degli edifici di cui all'art. 25-ter della L.R. 26/2004.
- 2) La architettura complessiva di tale sistema prevede le seguenti componenti fondamentali:
 - a) un sistema di accreditamento degli esperti e degli organismi a cui affidare le attività di Attestazione della prestazione energetica degli edifici, che tenga conto dei requisiti professionali e dei criteri necessari per assicurarne la qualificazione e l'indipendenza;
 - b) un sistema informativo per la registrazione obbligatoria degli attestati di prestazione energetica emessi;
 - c) un sistema di verifica della conformità degli attestati di prestazione emessi.
- 3) Per garantire la massima funzionalità del sistema, l'Organismo provvede ad implementare l'applicazione informatica SACE appositamente sviluppata in ambiente web per consentire la gestione delle procedure di cui al comma 2, con le modalità previste dal presente documento.
- 4) Più nel dettaglio, l'operatività dell'Organismo dovrà garantire l'espletamento delle seguenti funzioni:
 - la predisposizione e la gestione del sistema di accreditamento in via telematica, attraverso la predisposizione e aggiornamento della relativa modulistica e l'adeguata pubblicizzazione della stessa sullo specifico portale <http://energia.regione.emilia-romagna.it/servizi-online/certificazione-energetica-degli-edifici>
 - la gestione operativa della procedura di accreditamento attraverso lo svolgimento delle istruttorie per la valutazione dei requisiti dei soggetti richiedenti ai fini dell'accoglimento delle domande di accreditamento, anche attraverso il coinvolgimento degli Ordini e Collegi professionali di competenza;

- la gestione e l'aggiornamento informatico dell'elenco dei soggetti certificatori accreditati, e la adeguata conservazione dell'intera documentazione afferente alle richieste di accreditamento e le relative istruttorie;
- le attività per il mutuo riconoscimento dei soggetti accreditati da parte delle altre Regioni e Province autonome;
- la predisposizione di linee guida per l'organizzazione di corsi di formazione riconosciuti ai fini dell'accREDITamento;
- gli indirizzi concernenti la produzione e l'erogazione del servizio di certificazione energetica da parte dei soggetti accreditati, definendo in particolare i livelli di qualità delle prestazioni da garantire all'utente;
- l'attuazione di programmi annuali di verifica della conformità degli Attestati emessi, esercitando le relative funzioni di vigilanza e il controllo anche a campione e tramite enti terzi;
- la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti, in ordine al rispetto dei livelli qualitativi dei servizi forniti dai soggetti accreditati;
- la formulazione di proposte in ordine alla sospensione dell'accREDITamento in caso di accertamento di comportamenti non conformi da parte dei soggetti certificatori accreditati e delle conseguenti azioni correttive da notificare ai medesimi, e l'adozione dei relativi atti;
- la formulazione di proposte in ordine alla revoca dell'accREDITamento in caso di accertamento di comportamenti non conformi da parte dei soggetti certificatori accreditati qualora questi ultimi non abbiano provveduto a porre in essere le azioni correttive agli stessi notificate, e l'adozione dei relativi atti;
- il coordinamento e la segreteria tecnica del Tavolo Tecnico per l'AccREDITamento di cui all'art.3;
- la pubblicazione e la diffusione dei dati sullo specifico portale della Regione, inerenti alle condizioni di svolgimento del servizio di certificazione energetica, nella misura in cui le norme in materia di riservatezza dei dati lo consentano;
- la predisposizione di osservazioni e proposte per l'aggiornamento della normativa regionale in materia di prestazione energetica degli edifici, anche in relazione all'evoluzione

della normativa tecnica nazionale e comunitaria e dei risultati del monitoraggio sull'impatto delle disposizioni regionali in materia;

- la predisposizione di osservazioni e proposte in materia di requisiti dei soggetti certificatori e sulle relative modalità di verifica e riconoscimento, nonché sulla gestione del sistema di accreditamento;
- la predisposizione di osservazioni e proposte per l'aggiornamento delle tariffe di accesso al servizio di accreditamento, con indicazione dei parametri e di altri elementi di riferimento, e in generale sulle modalità per il recupero dei costi sostenuti nell'interesse generale in modo da assicurare la qualità e l'efficienza del sistema di accreditamento.

Art. 2 - Designazione quale responsabile esterno del trattamento di dati personali

1) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del D.Lgs n. 196/2003 e con le modalità definite nell'Appendice 5 della deliberazione di Giunta regionale n. 2416/2008, il soggetto designato dalla Giunta Regionale a svolgere le funzioni di Organismo regionale di Accreditamento ai sensi del comma 5 dell'art 25-ter della Legge regionale 26/2004, è individuato quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali ID 10539 "Gestione accreditamento soggetti certificatori e attestati di certificazione energetica" di cui la Regione Emilia-Romagna è titolare e di quei trattamenti che in futuro verranno affidati nell'ambito di questo stesso incarico per iscritto.

2) I compiti e le funzioni conseguenti a tale individuazione sono indicati nel D.Lgs n. 196/2003, nell'Appendice 5 della deliberazione di Giunta regionale n. 2416 del 2008, Paragrafi 4 e 4.11. I compiti sono di seguito riportati:

a) adempiere all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal D.Lgs n. 196/2003, dall'Allegato B del D.Lgs n. 196/2003, dalla D.G.R. n. 1264/2005 e dai Disciplinari tecnici adottati e richiamati, in tutto o in parte, nello specifico incarico:

- determinazione n. 6928/2009 "Disciplinare tecnico su modalità e procedure relative alle verifiche di sicurezza sul sistema informativo, ai controlli sull'utilizzo dei beni messi a disposizione dall'Ente per l'attività lavorativa (Allegato A) con particolare riferimento alle

strumentazioni informatiche e telefoniche (Allegato B) ed esemplificazioni di comportamenti per il corretto utilizzo di tali beni (Allegato C), da applicare nella Giunta e nell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna”;

- determinazione n. 2649/2007 “Disciplinare Tecnico relativo al controllo degli accessi ai locali della Giunta della Regione Emilia-Romagna;

- determinazione n. 2650/2007 “Disciplinare tecnico per l'esercizio del diritto di accesso dell'interessato ai propri dati personali nella Giunta della Regione Emilia-Romagna”;

- determinazione n. 14852/2011 “Disciplinare tecnico per utenti sull'utilizzo dei sistemi informativi nella Giunta e nell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna”;

b) predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs 196/2003 e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie perché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;

c) dare direttamente riscontro oralmente, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 7 del D.Lgs 196/2003, con le modalità individuate dal Disciplinare tecnico in materia di esercizio del diritto di accesso dell'interessato ai propri dati personali (Determina n. 2650/2007);

d) trasmettere, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e ss. del D.Lgs 196/2003 che necessitino di riscontro scritto al responsabile del trattamento di cui al Paragrafo 3 dell'Appendice 5 della deliberazione di Giunta regionale n. 2416 del 2008, per consentire allo stesso di dare riscontro all'interessato nei termini stabiliti dal D.Lgs 196/2003; trasmettere tali istanze per conoscenza anche al Coordinatore del diritto di accesso dell'interessato ai propri dati personali, con le modalità individuate dal Disciplinare tecnico per l'esercizio dei diritti di accesso dell'interessato ai propri dati personali (Determina n. 2650/2007);

e) fornire al responsabile del trattamento, di cui al Paragrafo 3 dell'Appendice 5 della deliberazione di Giunta regionale n. 2416 del 2008, la massima assistenza, necessaria per soddisfare tali richieste, nell'ambito dell'incarico affidatogli;

f) individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali e fornire agli stessi istruzioni per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni



impartite; tale individuazione deve essere effettuata secondo quanto tale individuazione deve essere effettuata secondo quanto stabilito al Paragrafo 7 dell'Appendice 5 della deliberazione di Giunta regionale n. 2416 del 2008 e quindi, in particolare, le istruzioni devono quanto meno contenere l'espresso richiamo alla D.G.R. n. 1264/2005 e ai Disciplinare tecnico di cui alla determinazione n. 14852/2011;

g) consentire al Titolare, dandogli piena collaborazione, verifiche periodiche, tramite i Responsabili dei trattamenti di cui al Paragrafo 3 dell'Appendice 5 della deliberazione di Giunta regionale n. 2416/2008 o il Responsabile della sicurezza di cui al Paragrafo 5 dell'Appendice 5 della deliberazione di Giunta regionale n. 2416 del 2008 e succ. mod.;

h) di conservare, nel caso di servizi di amministrazione di sistema affidati in outsourcing, direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza, gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema;

i) il Titolare attribuisce al Responsabile esterno del servizio di amministrazione di sistema affidato in outsourcing, limitatamente alle attività degli amministratori di sistema dello stesso dipendenti, il compito di dare attuazione alla prescrizione di cui al punto 2 lettera e) "Verifica delle attività" del Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema";

j) attestare, qualora l'incarico affidato ricomprenda l'adozione di misure minime di sicurezza, la conformità degli interventi alle disposizioni di cui alla misura 25 dell'Allegato B del D.Lgs n. 196/2003 e trasmettere tale attestazione al Responsabile di cui dell'Appendice 5 della deliberazione di Giunta regionale n. 2416 del 2008 e al Responsabile della sicurezza di cui al Paragrafo 5 dell'Appendice 5 della deliberazione di Giunta regionale n. 2416 del 2008;

3) Relativamente al compito di cui alla lettera g), le relative verifiche consistono nell'invio di specifici report a cadenza annuale (entro il 30 giugno di ciascun anno) e/o a richiesta, da inviare all'Amministrazione Regionale, in cui il Responsabile esterno deve fornire le seguenti informazioni:

- adozione del Documento Programmatico sulla Sicurezza o (qualora il soggetto designato responsabile esterno, rientri tra i soggetti che possono avvalersi della semplificazione di cui al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 “Semplificazione delle misure di sicurezza contenute nel disciplinare tecnico di cui all'Allegato B al Codice in materia di protezione dei dati personali”), un'autocertificazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 con la quale si attesti che i trattamenti di dati personali sono effettuati con le modalità semplificate di applicazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali di cui al suindicato provvedimento del Garante;
 - adozione degli atti di individuazione degli incaricati, specificando in particolare le istruzioni fornite agli incaricati stessi;
 - predisposizione dell'informativa (nel caso in cui il trattamento consista in una raccolta di dati personali), con specifica delle modalità operative con cui la stessa è stata portata a conoscenza degli interessati (ad esempio: consegna di copia dell'informativa e raccolta della firma per presa visione);
 - di aver effettuato la designazione ad amministratori di sistema dei soggetti preposti a tali funzioni nell'ambito dei servizi di amministrazione di sistema forniti in outsourcing e di aver previamente attestato le conoscenze, l'esperienza, la capacità e l'affidabilità degli stessi soggetti, i quali devono fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza;
 - di aver adempiuto alla prescrizione di cui al punto 2 lettera e) “Verifica delle attività” del Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 “Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema”
- 4) Tutti i testi dei principali riferimenti normativi relativi alle Deliberazioni di Giunta Regionale e ai Disciplinari tecnici sono pubblicati all'indirizzo <http://www.regione.emilia-romagna.it/privacy.htm>.

Art. 3 - Tavolo tecnico sull'accreditamento

1) Il Tavolo Tecnico di cui all'art. 4 comma 4 del presente Atto affianca l'Organismo Regionale di Accredimento con un ruolo consultivo e propositivo in merito al sistema di accreditamento dei certificatori ed alle relative attività di gestione, con particolare riferimento:

- a) alle proposte ed alle decisioni relative ai requisiti dei soggetti certificatori;
- b) alle modalità operative previste dalla procedura di accreditamento ed allo svolgimento delle istruttorie sulle richieste di accreditamento e di risoluzione delle relative problematiche;
- c) ai rapporti con gli Ordini e Collegi professionali di riferimento;
- d) alla valutazione degli esiti delle attività di verifica realizzate nell'ambito dei programmi annuali di controllo della conformità degli Attestati di Prestazione Energetica emessi, anche in relazione alla assunzione di conseguenti provvedimenti o alla irrogazione di eventuali sanzioni.

2) Le funzioni di segreteria del Tavolo Tecnico sono svolte dall'Organismo di Accredimento regionale.

Art. 4 – Requisiti dei soggetti certificatori

1) Possono essere accreditati quali soggetti certificatori, nel rispetto dei principi fondamentali fissati in materia dal legislatore statale, i soggetti di cui all'art. 5 comma 1 del presente Atto.

Art. 5 – Ulteriori requisiti organizzativi, gestionali ed operativi dei soggetti certificatori

1) Ai fini del relativo accreditamento, i soggetti certificatori che intendono prestare il servizio di certificazione energetica essendo in possesso dei requisiti specificati all'art. 4, dichiarano in modo impegnativo che svolgeranno le relative attività essendo in possesso di adeguati requisiti di carattere organizzativo, gestionale ed operativo.

2) Tali requisiti si intendono soddisfatti nei seguenti casi:

- a) copertura assicurativa per le attività di certificazione energetica degli edifici: polizza assicurativa per responsabilità civile professionale, nonché polizza indennitaria civile per danni a terzi per rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza (certificazione energetica di edifici), con un massimale minimo per sinistro adeguato, fatta salva l'osservanza di quanto richiesto da eventuali leggi e/o direttive comunitarie;
- b) adozione di modalità preordinate di conduzione delle attività, certificazione del Sistema di Gestione per la qualità o accreditamento, secondo i casi seguenti:
- i. se il soggetto richiedente è un Organismo di Ispezione (ovvero un soggetto di cui all'art. 1 comma 1 lett. c) del D.P.R. 75/2013), è richiesto l'accREDITamento rilasciato da Accredia o da altro soggetto equivalente in ambito nazionale ed europeo, con riferimento alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 nel settore delle costruzioni edili ed impiantistica connessa;
 - ii. se il soggetto richiedente è una Esco (ovvero un soggetto di cui all'art. 1 comma 1 lett. d) del D.P.R. 75/2013) è richiesta la certificazione in conformità alla norma UNI CEI EN 11352 rilasciata da un Organismo di Certificazione accreditato da Accredia o da altro soggetto equivalente in ambito nazionale ed europeo;
 - iii. per tutti gli altri soggetti, è richiesta la certificazione del sistema di gestione per la qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001 per l'attività di certificazione energetica degli edifici, rilasciato da un Organismo di Certificazione accreditato da Accredia o da altro soggetto equivalente in ambito nazionale ed europeo;
- 3) Per i soggetti di cui al precedente comma 2) lett. b) punto iii., in alternativa alla certificazione UNI EN ISO 9001, è richiesta l'adozione di specifiche procedure documentate, attraverso cui gestire le relative attività, il cui possesso è condizione necessaria per lo svolgimento dell'attività di certificazione energetica, con riferimento alle attività seguenti:

a. Controllo delle relazioni contrattuali con il cliente

Deve essere elaborata e sistematicamente adottata una procedura documentata che definisca le modalità attraverso cui viene regolamentato il rapporto con il cliente, con particolare riferimento a:

- l'adozione di una informativa (che il richiedente sottoscrive per presa visione) relativa alle diverse opzioni praticabili per la determinazione del rendimento energetico (con riferimento alle metodologie di cui all'Allegato A-3) al fine di consentire al richiedente una scelta consapevole in termini di qualità e di costo del servizio;
- l'adozione di un contratto / lettera di incarico che specifichi le reciproche responsabilità in funzione del metodo di determinazione del rendimento energetico adottato
- le modalità con cui il richiedente può avanzare reclami a fronte di un disservizio, comprese le modalità di comunicazione all'Organismo di Accreditamento.

Evidenza oggettiva è costituita dalla disponibilità del documento di procedura e delle relative registrazioni prodotte.

b. Garanzia dei principi deontologici, etici e professionali

Devono essere identificati e adeguatamente documentati (ad esempio, nell'ambito di un regolamento, o di una carta del servizio) i criteri adottati per garantire la correttezza, la trasparenza e la professionalità con cui il soggetto certificatore presta la propria attività, con particolare riferimento alla garanzia del requisito di indipendenza e imparzialità di giudizio attraverso l'assenza di conflitto di interessi in relazione alla proprietà, progettazione, costruzione, esercizio ed amministrazione dell'edificio e degli impianti ad esso asserviti.

Evidenza oggettiva è costituita dalla disponibilità del documento di procedura e delle relative registrazioni prodotte.

c. Controllo del processo di valutazione della prestazione energetica e di emissione dell'attestato di prestazione energetica

Deve essere elaborata e sistematicamente adottata una procedura documentata che definisca le modalità attraverso cui viene effettuato il servizio di attestazione della prestazione energetica, con particolare riferimento a:

- le diverse metodologie per la valutazione della prestazione energetica in relazione alle diverse tipologie di immobili (quadro di riferimento generale) che il soggetto certificatore è in grado di sviluppare in relazione alla propria competenza, organizzazione e disponibilità di attrezzature;
- le modalità di acquisizione e valutazione dei dati di ingresso e/o progettuali;



- le modalità attraverso cui vengono programmati ed effettuati, quando previsti dalla metodologia, i controlli in cantiere nei momenti costruttivi più significativi, e la verifica finale, nonché le modalità di interfaccia/comunicazione con la direzione lavori;
- le modalità attraverso cui vengono programmate ed effettuate, quando previste dalla metodologia, le verifiche strumentali necessarie alla caratterizzazione prestazionale delle diverse componenti tecnologiche o dell'edificio nel suo insieme (ad esempio: termografie, blower door test, termoflussimetrie, etc.);
- la predisposizione della documentazione necessaria all'emissione dell'attestato di prestazione energetica. Evidenza oggettiva è costituita dalla disponibilità del documento di procedura e delle relative registrazioni prodotte.

d. Controllo degli strumenti di misura

Qualora nel campo di attività del soggetto certificatore rientrino metodologie che prevedono l'utilizzo di strumenti di misura (ad esempio: apparecchiature per la termografia, termoflussimetri, etc.) deve essere elaborata e sistematicamente adottata una procedura documentata che definisca le modalità attraverso cui tale strumentazione viene tenuta sotto controllo, con particolare riferimento a:

- criteri di verifica iniziale circa la compatibilità e l'adeguatezza delle caratteristiche dell'apparecchiatura rispetto alle caratteristiche della prova da effettuare
- criteri di verifica della riferibilità metrologica delle misurazioni effettuate
- criteri di periodica revisione dello stato di efficienza e di taratura dell'apparecchiatura.

Evidenza oggettiva è costituita dalla disponibilità del documento di procedura e delle relative registrazioni prodotte.

e. Controllo della documentazione

Deve essere elaborata e sistematicamente adottata una procedura documentata che definisca le modalità attraverso cui viene garantita la gestione dei documenti connessi al processo di certificazione energetica di un edificio, con particolare riferimento a:

- identificazione e rintracciabilità dell'attestato di certificazione e dei relativi documenti di supporto riportanti gli esiti dell'attività di definizione del rendimento energetico (quali, ad

esempio: attestato di qualificazione energetica fornito dal cliente, report di diagnosi energetica, etc.)

- conservazione dei documenti per un periodo non inferiore alla durata della validità dell'attestato emesso.

Evidenza oggettiva è costituita dalla disponibilità del documento di procedura e delle relative registrazioni prodotte.

f. Competenza tecnica

Deve essere elaborata e sistematicamente adottata una procedura documentata che definisca le modalità attraverso cui viene garantita la competenza tecnica degli operatori che effettuano la valutazione del rendimento energetico dell'edificio oggetto di certificazione, con particolare riferimento a:

- qualifica dei tecnici incaricati della determinazione della prestazione energetica dell'edificio (e che devono asseverare il relativo attestato di certificazione), che devono comunque essere accreditati nell'ambito del sistema regionale;
- modalità di composizione dell'eventuale team di valutazione della prestazione energetica, qualora le caratteristiche dell'edificio necessitino di una pluralità di competenze, e del suo coordinamento - modalità attraverso cui viene garantito l'aggiornamento delle normative di riferimento
- modalità attraverso cui vengono programmate e realizzate adeguate azioni di aggiornamento delle competenze, anche attraverso la frequenza di iniziative formative accreditate dalla Regione Emilia- Romagna.

Evidenza oggettiva è costituita dalla disponibilità del documento di procedura e delle relative registrazioni prodotte.

4) Nel caso in cui un singolo tecnico intenda prestare la propria attività unicamente in rapporto con un soggetto certificatore rappresentato da una persona giuridica (Ente o Società) accreditato ed inserito nell'apposito elenco, i requisiti organizzativi, gestionali ed operativi di cui ai precedenti commi devono essere soddisfatti dal soggetto certificatore.



Art. 6 – Procedura di accreditamento: primo rilascio, durata e rinnovo

- 1) L'Organismo di Accreditamento Regionale provvede alla gestione operativa della procedura di accreditamento di cui alla successiva Sezione II attraverso lo svolgimento delle istruttorie per la valutazione dei requisiti dei soggetti richiedenti ai fini dell'accoglimento delle domande di accreditamento, anche attraverso il coinvolgimento degli Ordini e Collegi professionali di competenza.
- 2) L'accREDITAMENTO viene concesso dietro richiesta formulata alla Regione Emilia-Romagna dal soggetto interessato, mediante apposita modulistica on-line predisposta dall'Organismo di AccREDITAMENTO e resa disponibile nell'applicativo SACE.
- 3) L'accREDITAMENTO ha durata limitata a 3 anni.
- 4) Il rinnovo dell'accREDITAMENTO è accordato, su specifica richiesta dell'interessato, ove non sussistano provvedimenti di sospensione e/o revoca, con le modalità previste della procedura di accREDITAMENTO di cui al Sezione II.

Art. 7 - Sospensioni e revoche

- 1) L'Organismo provvede alla sospensione dell'accREDITAMENTO:
 - a) qualora il soggetto certificatore venga a perdere uno dei requisiti richiesti per l'accREDITAMENTO, per condizioni proprie o in conseguenza di modifiche intervenute a livello normativo in materia;
 - b) nel caso siano accertati comportamenti non conformi da parte dei soggetti certificatori accREDITATI.
- 2) Nel caso di sospensione, l'Organismo di accREDITAMENTO fissa un termine entro il quale detti soggetti devono porre in essere le azioni correttive richieste, decorso inutilmente il quale provvede, senza ulteriore avviso, alla revoca dell'accREDITAMENTO.
- 3) Le modalità di comunicazione e la gestione dei rapporti tra l'Organismo ed i soggetti certificatori interessati da tali provvedimenti sono stabilite dalla procedura di cui al Sezione II.



Art. 8 - Modifiche ai requisiti per l'accreditamento

- 1) A seguito di modifica dei requisiti per l'accreditamento, l'Organismo di Accredimento regionale ne dà comunicazione formale ai soggetti accreditati, i quali, qualora non intendano conformarsi alle modifiche introdotte, avranno facoltà di rinuncia nei trenta giorni successivi alla comunicazione delle modifiche. Decorso tale termine le modifiche si riterranno accettate;
- 2) Le date per l'entrata in vigore delle modifiche vengono definite dalla Regione consentendo agli interessati un tempo ragionevole per adeguarsi.

Art. 9 - Oggetto e finalità

SEZIONE II - PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO

- 1) La presente procedura definisce le modalità di gestione adottate dall'Organismo di Accredimento per l'accREDITamento dei soggetti preposti alla certificazione energetica degli edifici, in possesso dei requisiti di cui all'art.4 e 5.
- 2) La gestione della procedura di accREDITamento riguarda le seguenti attività:
 - definizione della modulistica;
 - predisposizione degli strumenti idonei alla registrazione telematica dei soggetti interessati all'accREDITamento per la certificazione energetica degli edifici;
 - gestione delle verifiche sui soggetti da accREDITare e accREDITati;
 - monitoraggio e valutazione delle eventuali azioni correttive messe in atto da parte dei soggetti sottoposti a verifica;
 - sospensioni e revoche.
- 3) Le prassi operative messe in atto dall'Organismo di Accredimento devono garantire i seguenti principi:
 - l'imparzialità nella gestione tecnico-operativa del processo di accREDITamento e quindi l'uniformità di trattamento per chiunque presenti domanda di accREDITamento;
 - l'indipendenza nell'attività di verifica per il rilascio e mantenimento dell'accREDITamento e quindi l'assenza di conflitti di interesse;

- la competenza culturale, tecnica e professionale del personale addetto all'attività di verifica.

4) Principio guida per l'Organismo di Accreditazione deve essere inoltre quello della massima semplificazione, al fine di snellire le procedure e rendere facile l'accesso telematico al sistema di accreditamento ai soggetti dotati dei requisiti richiesti.

5) L'adozione di istruzioni sintetiche e chiare relative alle procedure di iscrizione, di maschere di immediata compilazione a cui allegare evidenze documentali oggettive ed il ricorso alla autocertificazione, sono elementi essenziali della semplificazione amministrativa, nella gestione delle domande.

6) L'affidabilità dei dati inseriti è garantita dai soggetti interessati; ai sensi del precedente art. 2, l'Organismo di Accreditazione è responsabile esterno del trattamento dei dati personali, e come tale identificherà le specifiche responsabilità e le modalità opportune per la loro corretta gestione.

Art. 10 - Fasi del processo di primo accreditamento

1) Il processo di accreditamento prevede lo svolgimento delle seguenti fasi:

- a) Domanda di accreditamento;
- b) Verifica di ammissibilità del soggetto richiedente;
- c) Registrazione nell'elenco dei soggetti accreditati.

2) Il processo di accreditamento viene avviato dal soggetto richiedente mediante procedura telematica, collegandosi ad apposita sezione del portale della Regione. La domanda di accreditamento viene presentata esclusivamente mediante la compilazione on-line del modello "Domanda di Accredimento" corredata dei diversi allegati all'uopo predisposti dall'Organismo e pubblicata alla pagina web ad accesso pubblico <https://sace.regione.emilia-romagna.it/Iscrizione.aspx>. Il soggetto richiedente si impegna a fornire all'Organismo tutto il supporto necessario per il riconoscimento delle condizioni soggettive e oggettive richieste ai fini dell'accreditamento.

3) L'Organismo verifica la completezza e l'adeguatezza delle informazioni contenute nella domanda di accreditamento e negli allegati e dichiarazioni autocertificate. L'Organismo,

verificato anche il corretto assolvimento degli obblighi economici, dà riscontro al soggetto richiedente circa l'accettazione ovvero l'inaccettabilità dandone motivazione, entro un arco temporale massimo di 30 giorni.

4) A seguito dell'accettazione della richiesta di accreditamento, l'Organismo provvede all'aggiornamento dell'elenco regionale dei soggetti certificatori accreditati, ed alla sua pubblicazione alla pagina web ad accesso pubblico <http://sace.regione.emilia-romagna.it/ElencoSoggettiCertificatori.aspx>.

5) A seguito dell'aggiornamento dell'elenco regionale dei soggetti certificatori, l'Organismo provvede ad inviare relativa segnalazione al soggetto richiedente, nonché agli Ordini e Collegi professionali di competenza.

6) Con la domanda di accreditamento, il soggetto richiedente si impegna a:

- a) consentire il corretto svolgimento delle attività di verifica nei tempi e nei modi indicati dall'Organismo, sia per la fase istruttoria di cui al presente articolo, sia sulla successiva attività di attestazione della prestazione energetica degli edifici;
- b) mantenere aggiornati i propri dati presenti nell'elenco tenuto dall'Organismo;
- c) archiviare ed aggiornare i dati inerenti alla propria attività di certificazione energetica degli edifici situati in Emilia – Romagna.

7) I soggetti accreditati sono tenuti inoltre a informare l'Organismo, in maniera formale e tempestiva, di ogni variazione professionale, societaria ed organizzativa apportata successivamente alla concessione dell'accreditamento.

Art. 11 – Rinnovo dell'accreditamento - procedura semplificata

1) Ciascun soggetto interessato provvede ad inoltrare formale richiesta di rinnovo all'Organismo regionale di Accreditamento non prima di 60 giorni dalla scadenza, mediante procedura telematica, collegandosi ad apposita sezione del portale della Regione. La richiesta di rinnovo dell'accreditamento viene presentata esclusivamente mediante la compilazione on-line del modello "Domanda di Rinnovo dell'Accreditamento" corredata dei diversi allegati all'uopo predisposti dall'Organismo e pubblicata alla pagina web ad accesso pubblico <https://sace.regione.emilia-romagna.it/Iscrizione.aspx>.



- 2) In una ottica di semplificazione procedurale, la richiesta di rinnovo dell'accreditamento consiste essenzialmente in una dichiarazione relativa al mantenimento dei requisiti previsti, resa con le modalità di cui all'art. 38 del D.P.R. 445/2000.
- 3) Al fine di agevolare le procedure di rinnovo dell'accreditamento, l'Organismo provvede a segnalare per via telematica, 60 giorni prima e successivamente 30 giorni prima della scadenza, la necessità di provvedere alla richiesta di rinnovo dell'accreditamento.
- 4) Qualora alla scadenza dell'accreditamento non sia pervenuta richiesta di rinnovo da parte del soggetto interessato, l'Organismo provveda alla loro immediata sospensione, con contestuale invio - anche per via telematica - della relativa comunicazione; trascorsi 30 giorni da tale comunicazione, in assenza di richiesta di riaccreditamento l'Organismo regionale provvede alla definitiva cancellazione dall'elenco dei soggetti certificatori;
- 5) Una volta proceduto alla cancellazione del soggetto certificatore dall'elenco, non potrà più essere presentata richiesta di rinnovo dell'accreditamento e si procederà, nel caso, con le modalità previste per il primo accreditamento;
- 6) Fatto salvo quanto sopra indicato, il rinnovo consiste nella proroga dell'accreditamento per un periodo di tre anni a partire dalla data di scadenza, senza soluzione di continuità, indipendentemente dalla data di presentazione della relativa richiesta.

Art.12 - Reclami

- 1) I soggetti accreditati possono presentare reclami scritti relativi all'iter di accreditamento, indirizzandoli all'Organismo Regionale di Accreditamento.

Art.13 - Report sulla attività dell'Organismo di Accreditamento

- 1) Con cadenza annuale, l'Organismo di Accreditamento regionale trasmette alla competente Direzione

Generale Attività Produttive della Regione un report delle attività svolte con riferimento a:

- stato di gestione del sistema regionale di accreditamento, eventuali criticità riscontrate, proposte per il loro superamento e per il miglioramento del sistema, nonché per

l'aggiornamento delle procedure documentate che specificano le modalità operative adottate;

- richieste di accreditamento con esito positivo, con relative date di inserimento nell'elenco regionale dei soggetti certificatori e di scadenza dell'accreditamento;
- richieste di accreditamento con esito negativo, con indicazione della specifica motivazione;
- reclami, istanze e segnalazioni presentate sia dagli utenti, in ordine al rispetto dei livelli qualitativi dei servizi forniti dai soggetti accreditati, sia da questi stessi, in ordine alle modalità di funzionamento dell'Organismo di Accreditamento;
- attività di vigilanza e controllo realizzate e relativi esiti, nonché dettaglio dei costi sostenuti;
- proposte in ordine alla sospensione e/o alla revoca dell'accreditamento;
- eventuali osservazioni e proposte in materia di aggiornamento dei requisiti dei soggetti certificatori e sulle relative modalità di verifica e riconoscimento;
- eventuali osservazioni e proposte per l'aggiornamento delle tariffe di accesso al servizio di accreditamento, con indicazione dei parametri e di altri elementi di riferimento, e in generale sulle modalità per il recupero dei costi sostenuti nell'interesse generale in modo da assicurare la qualità e l'efficienza del sistema di accreditamento;
- eventuali proposte per le modalità di riconoscimento dei soggetti accreditati da parte delle altre Regioni e Province autonome;
- eventuali osservazioni e proposte per l'aggiornamento della disciplina regionale in materia di attestazione della prestazione energetica, anche in relazione all'evoluzione della normativa tecnica nazionale e comunitaria;
- attività del Tavolo tecnico di cui all'art.2.

Allegato A - 2

PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI ED EMISSIONE DELL'ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA

Art. 1 Procedura di attestazione della prestazione energetica degli edifici

1. La procedura di attestazione della prestazione energetica degli edifici comprende il complesso di operazioni svolte dai Soggetti certificatori al fine di predisporre ed emettere l'Attestato di Prestazione Energetica, con riferimento alle seguenti fasi:

- a) esecuzione di un rilievo in sito (sopralluogo obbligatorio) e, se del caso, di una verifica di progetto, finalizzati alla determinazione dell'indice di prestazione energetica dell'immobile e all'eventuale diagnosi energetica per l'individuazione degli interventi di riqualificazione energetica che risultano economicamente convenienti. Queste operazioni comprendono:
- i il reperimento dei dati di ingresso, relativamente alle caratteristiche climatiche della località, alle caratteristiche dell'utenza, all'uso energetico dell'immobile e alle specifiche caratteristiche dell'edificio e degli impianti, avvalendosi, ove disponibile dell'attestato di qualificazione energetica;
 - ii l'individuazione del modello di calcolo, procedura e metodo, e la determinazione della prestazione energetica secondo i metodi di calcolo indicati ai precedenti capitoli, relativamente a tutti gli usi energetici pertinenti per l'edificio, espressi in base agli indici di prestazione energetica totale e parziali;
 - iii l'individuazione delle opportunità di intervento per il miglioramento della prestazione energetica in relazione alle soluzioni tecniche proponibili, ai rapporti costi-benefici e ai tempi di ritorno degli investimenti necessari a realizzarle, valutati secondo la UNI EN 15459;
- b) classificazione dell'edificio o dell'unità immobiliare in funzione degli indici di prestazione energetica di cui al precedente punto ii mediante applicazione del sistema di classificazione di cui all'Allegato A-5, e il suo confronto con i limiti di legge e le potenzialità di miglioramento in relazione agli interventi di riqualificazione individuati;

c) rilascio dell'attestato di prestazione energetica, conformemente alle previsioni di cui all'Allegato A-4.

2. Le modalità esecutive delle attività di cui al comma 1 possono essere diverse e commisurate al livello di complessità della metodologia di calcolo utilizzata per la valutazione della prestazione energetica, come specificato nell'Allegato A-3, e possono prevedere l'utilizzo di diverse competenze. Anche ai fini della determinazione delle conseguenti responsabilità, il soggetto certificatore deve indicare esplicitamente tali modalità e condizioni nel relativo attestato, ed asseverarne la conformità alle disposizioni del presente provvedimento. La mancata esecuzione del sopralluogo di cui al punto 1 lett. a) comporta automaticamente la nullità dell'Attestato emesso.

L'esecuzione del sopralluogo deve essere documentata mediante redazione di un "verbale del sopralluogo obbligatorio" contenente almeno i seguenti elementi minimi: data e luogo del sopralluogo, descrizione dell'attività svolta, soggetti presenti, documentazione fotografica e aggiuntiva a supporto, eventuali annotazioni.

3. Nel caso di attestazione della prestazione energetica di singole unità immobiliari inserite in un contesto condominiale, nel rispetto delle modalità previste dal presente Atto, è fatto obbligo agli amministratori degli stabili di fornire, in relazione alla procedura applicabile, piena collaborazione ai condomini che lo richiedano, attraverso il rilascio in forma gratuita delle informazioni e dei dati necessari.

4. Le condizioni e le modalità attraverso cui è stata effettuata la valutazione della prestazione energetica di un edificio o di una unità immobiliare sono indicate esplicitamente nel relativo attestato, così come i riferimenti ai sopralluoghi effettuati.

5. All'attestato di prestazione energetica il soggetto certificatore deve allegare la dichiarazione della esistenza delle condizioni di cui all'art.3 del D.P.R. 75/2013 al fine di assicurare a qualificazione l'indipendenza e l'imparzialità di giudizio, come previsto dalla vigente normativa in materia.

6. Il soggetto certificatore opera nell'ambito delle proprie competenze e per l'esecuzione delle attività di rilievo in sito, diagnosi, verifica o controllo, può procedere alle ispezioni e al

collaudo energetico delle opere, avvalendosi ove necessario, delle necessarie competenze professionali.

Art. 2. Rapporti con il richiedente

1. In relazione alle diverse condizioni di contesto in cui deve realizzarsi la procedura di attestazione della prestazione energetica, il soggetto certificatore deve presentare al richiedente, mediante apposita informativa, tutte le opzioni che sono consentite per accedere all'attestato di prestazione energetica in termini di qualità e di costo del servizio, al fine di consentire al medesimo una scelta consapevole. Tale informativa, che deve essere sottoscritta dal richiedente per presa visione e accettazione, e conservata dal soggetto certificatore, dovrà specificare:

- il possesso dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni da parte del soggetto certificatore e dei tecnici incaricati della determinazione della prestazione energetica dell'edificio;
- le diverse opzioni relative alla metodologia da rispettare per la valutazione della prestazione energetica e il rilascio dell'attestato di prestazione energetica, e la relativa scelta effettuata;
- l'obbligo dell'esecuzione di un sopralluogo;
- le eventuali prestazioni supplementari per l'erogazione del servizio, quali, ad esempio, l'esecuzione di prove in situ;
- le condizioni di erogazione del servizio, compreso – eventualmente - l'elenco dei documenti da prodursi a cura del richiedente e le modalità attraverso cui comunicare al soggetto certificatore il nominativo del Direttore Lavori, garantire l'informazione delle diverse fasi di realizzazione dell'intervento edilizio e l'accesso al cantiere.

2. Preliminarmente all'avvio delle attività finalizzate alla redazione e al rilascio dell'Attestato di Prestazione Energetica il richiedente sottoscrive specifica lettera di incarico, copia della quale deve essere rilasciata al richiedente.

3. Il richiedente del servizio di attestazione della prestazione energetica deve essere formalmente informato:



- delle modalità attraverso cui avanzare eventuali reclami a fronte di un disservizio, con particolare riferimento al ruolo dell'Organismo regionale di Accreditamento;
 - della possibilità che l'Attestato di Prestazione Energetica rilasciato su sua richiesta sia soggetto, ai sensi della normativa vigente, a verifica di conformità da parte dell'Organismo regionale di Accreditamento e che, in tal caso, sarà richiesto l'accesso all'edificio o all'unità immobiliare oggetto di attestazione per consentire l'esecuzione dei relativi controlli.
4. Le informazioni di cui ai precedenti commi possono essere contenute in un unico documento.

Art. 3. Modalità di erogazione del servizio di attestazione della prestazione energetica di edifici di nuova costruzione o sottoposti a ristrutturazioni importanti di primo livello

1. Nel caso di edifici di nuova costruzione o per gli edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti di primo livello, la nomina del soggetto certificatore avviene prima dell'inizio dei lavori, e deve essere dichiarata nella relazione tecnica di cui alla DGR 967/2015 attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici, depositata presso l'amministrazione comunale competente secondo le disposizioni vigenti in materia di titoli abilitativi.
2. In tali casi, il servizio di attestazione della prestazione energetica offerto dal soggetto certificatore deve comprendere almeno:
 - la valutazione della prestazione energetica dell'edificio a partire dai dati progettuali anche contenuti nell'attestato di qualificazione energetica, con l'utilizzo del "Metodo di calcolo di progetto o di calcolo standardizzato" riportato nell'Allegato A-3;
 - controlli in cantiere nei momenti costruttivi più significativi;
 - una verifica finale con l'eventuale utilizzo delle più appropriate tecniche strumentali.
3. A tali fini, deve essere previsto che il direttore dei lavori segnali al soggetto certificatore le varie fasi della costruzione dell'edificio e degli impianti, quando rilevanti per le prestazioni energetiche dell'edificio, al fine di consentire i previsti controlli in corso d'opera.



Art. 4. Modalità di erogazione del servizio di attestazione della prestazione energetica nel caso di edifici esistenti

1. Nel caso di edifici esistenti, il servizio di certificazione si intende comprensivo delle attività di rilievo in sito e di raccolta dei dati di ingresso necessari alla determinazione della prestazione energetica, da eseguire in conformità ai metodi indicati nell'Allegato A-3, nonché della verifica di completezza e congruità dei dati eventualmente messi a disposizione dal cliente.

2. Al fine di ottimizzare la procedura di certificazione energetica, il richiedente può rendere disponibili a proprie spese i dati relativi alla prestazione energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare. Lo stesso può richiedere il rilascio dell'attestato di prestazione energetica sulla base di:

- un attestato di qualificazione energetica relativo all'edificio o alla unità immobiliare oggetto di attestazione della prestazione, anche non in corso di validità, evidenziando eventuali interventi su edifici ed impianti eseguiti successivamente;
- le risultanze di una diagnosi energetica effettuata da tecnici abilitati con modalità coerenti con i metodi di valutazione della prestazione energetica attraverso cui si intende procedere.

3. L'attestato di qualificazione e la diagnosi predetti, in considerazione delle competenze e delle responsabilità assunte dai firmatari degli stessi, sono strumenti che favoriscono e semplificano l'attività del soggetto certificatore e riducono l'onere a carico del richiedente. Il Soggetto certificatore è tenuto ad utilizzare e valorizzare tali documenti (ed i dati in essi contenuti), qualora esistenti e resi disponibili dal richiedente, previa verifica di completezza e di conformità rispetto alle caratteristiche in situ del fabbricato e degli impianti, mediante esecuzione di controlli in sito (sopralluogo obbligatorio).

4. Anche ai fini della determinazione delle conseguenti responsabilità, il soggetto certificatore deve indicare esplicitamente l'eventuale utilizzo di tali documenti nel relativo attestato.



Art. 5. Obbligo di registrazione dell'attestato di prestazione energetica

1. L'Attestato di Prestazione energetica redatto da un soggetto certificatore accreditato assume piena validità a seguito della sua registrazione nell'ambito del sistema di certificazione energetica regionale; a tal fine, l'applicativo informatico SACE consente:

- l'invio dell'Attestato di Prestazione Energetica in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, mediante apposizione di firma digitale;
- la registrazione dell'Attestato di Prestazione Energetica e dei dati richiesti tramite attribuzione di un codice univoco di identificazione, che viene riportato sull'Attestato stesso ad evidenza dell'avvenuta registrazione;
- la conservazione dei documenti inviati nel rispetto della normativa vigente.

2. Contestualmente alla registrazione di cui al comma precedente, il soggetto certificatore provvede, anche ai fini dell'effettuazione dei successivi controlli, all'invio dei dati di ingresso utilizzati per il calcolo della prestazione energetica dell'edificio. La registrazione dell'Attestato è subordinata all'invio dei dati di cui al presente comma.

3. L'applicativo informatico SACE è predisposto per consentire l'invio dei dati di cui al comma 2 in modo automatico, mediante utilizzo del tracciato informatico il cui formato viene definito dall'Organismo Regionale di Accreditamento e reso pubblico per consentirne l'utilizzo da parte dei produttori di software commerciali, o manuale, mediante l'inserimento dei dati richiesti nelle maschere di interfaccia appositamente predisposte. Al fine di consentire il necessario aggiornamento dei software commerciali, le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere da 90 giorni dalla data della pubblicazione del formato standard del tracciato informatico da parte dell'Organismo Regionale di Accreditamento. Tali condizioni si applicano anche nel caso di successivi aggiornamenti del formato standard del tracciato informatico.

4. Il soggetto certificatore procede alla consegna dell'attestato di prestazione energetica al richiedente entro i quindici giorni successivi alla registrazione nel sistema informativo SACE.



Art. 6. Conservazione della documentazione

1. La documentazione attestante lo svolgimento delle attività di cui sopra deve essere adeguatamente conservata dal soggetto certificatore, anche al fine di consentire l'efficace attività di controllo del servizio di certificazione energetica, con le modalità previste dall'Allegato A-6.
2. In particolare, i documenti riportanti i dati di ingresso utilizzati per la procedura di calcolo costituiscono a tutti gli effetti parte integrante APE, e devono essere debitamente conservati dal soggetto certificatore, per essere messi a disposizione in caso di successive verifiche.

Allegato A – 3

METODOLOGIA PER LA DETERMINAZIONE DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI AI FINI DELLA LORO CLASSIFICAZIONE

1. Finalità

Il presente allegato riporta le modalità attraverso cui determinare la prestazione energetica degli edifici ai fini della loro classificazione e dell'emissione del relativo Attestato.

2. Prestazione energetica degli edifici

Nella Tabella seguente sono riportati gli indici e i parametri che caratterizzano la prestazione energetica di un edificio o unità immobiliare sulla base dei servizi energetici forniti.

Tabella - Indici e parametri che caratterizzano la prestazione energetica di un edificio o unità immobiliare

SIGLA	DESCRIZIONE
EPH _{nd}	indice di prestazione termica utile per riscaldamento;
- H [-]	efficienza media stagionale dell'impianto di climatizzazione invernale;
EPH _{tot}	indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale espresso in energia primaria totale (indice "tot")
EPH _{nren}	indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale espresso in energia primaria non rinnovabile (indice "nren")
EPH _{ren}	indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale espresso in energia primaria rinnovabile (indice "ren")
EPW _{nd}	indice di prestazione termica utile per la produzione di acqua calda sanitaria nell'edificio;
- W	efficienza media stagionale dell'impianto di produzione dell'acqua calda sanitaria;
EPW _{tot}	indice di prestazione energetica per la produzione dell'acqua calda sanitaria espresso in energia primaria totale (indice "tot")



ENERGIA E SOSTENIBILITÀ
PER LA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

SIGLA	DESCRIZIONE
EPW,nren	indice di prestazione energetica per la produzione dell'acqua calda sanitaria espresso in energia primaria non rinnovabile (indice "nren")
EPW,ren	indice di prestazione energetica per la produzione dell'acqua calda sanitaria espresso in energia primaria rinnovabile (indice "ren")
EPV,tot	indice di prestazione energetica per la ventilazione espresso in energia primaria totale (indice "tot")
EPV,nren	indice di prestazione energetica per la ventilazione espresso in energia primaria non rinnovabile (indice "nren")
EPV,ren	indice di prestazione energetica per la ventilazione espresso in energia primaria rinnovabile (indice "ren")
EPC,nd	indice di prestazione termica utile per il raffrescamento;
- C	efficienza media stagionale dell'impianto di climatizzazione estiva (compreso l'eventuale controllo dell'umidità);
EPC,tot	indice di prestazione energetica per la climatizzazione estiva (compreso l'eventuale controllo dell'umidità) espresso in energia primaria totale (indice "tot")
EPC,nren	indice di prestazione energetica per la climatizzazione estiva (compreso l'eventuale controllo dell'umidità) espresso in energia primaria non rinnovabile (indice "nren")
EPC,ren	indice di prestazione energetica per la climatizzazione estiva (compreso l'eventuale controllo dell'umidità) espresso in energia primaria rinnovabile (indice "ren")
EPL,tot (1)	indice di prestazione energetica per l'illuminazione artificiale, espresso in energia primaria rinnovabile totale (indice "tot") Dispositivi di protezione solare in combinazione con vetrate – Calcolo della trasmittanza totale e luminosa – Parte 2: Metodo di calcolo dettagliato
EPL, nren (1)	indice di prestazione energetica per l'illuminazione artificiale, espresso in energia primaria non rinnovabile (indice "nren")
EPL, ren (1)	indice di prestazione energetica per l'illuminazione artificiale, espresso in energia primaria rinnovabile (indice "ren")



ENERGIA E SOSTENIBILITÀ
PER LA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

SIGLA	DESCRIZIONE
EPT _{tot} (1)	indice di prestazione energetica del servizio per il trasporto di persone e cose (impianti ascensori, marciapiedi e scale mobili), espresso in energia primaria rinnovabile totale (indice “tot”)
EPT _{nren} (1)	indice di prestazione energetica del servizio per il trasporto di persone e cose (impianti ascensori, marciapiedi e scale mobili), espresso in energia primaria non rinnovabile (indice “nren”)
EPT _{ren} (1)	indice di prestazione energetica del servizio per il trasporto di persone e cose (impianti ascensori, marciapiedi e scale mobili), espresso in energia primaria rinnovabile (indice “ren”)
(1) Questo indice non si calcola per la categoria E.1, fatta eccezione per collegi, conventi, case di pena, caserme, nonché per la categoria E.1	

L'indice di prestazione energetica globale si determina sommando gli indici dei singoli servizi energetici.

Tabella - Indici di prestazione energetica globale

INDICI DI PRESTAZIONE ENERGETICA GLOBALE	DESCRIZIONE
$EP_{gl,tot} = EPH_{tot} + EPW_{tot} + EPV_{tot} + EPC_{tot} + EPL_{tot} + EPT_{tot}$	indice di prestazione energetica globale dell'edificio, espresso in energia primaria totale (indice “tot”)
$EP_{gl,nren} = EPH_{nren} + EPW_{nren} + EPV_{nren} + EPC_{nren} + EPL_{nren} + EPT_{nren}$	indice di prestazione energetica globale dell'edificio, espresso in energia primaria non rinnovabile (indice “nren”)
$EP_{gl,ren} = EPH_{ren} + EPW_{ren} + EPV_{ren} + EPC_{ren} + EPL_{ren} + EPT_{ren}$	indice di prestazione energetica globale dell'edificio, espresso in energia primaria rinnovabile (indice “ren”)

Ai fini della attestazione e della relativa classificazione, la prestazione energetica di un edificio o unità immobiliare è rappresentata attraverso l'indice di prestazione energetica globale non rinnovabile $EP_{gl,nren}$, espresso in energia primaria non rinnovabile per unità



ENERGIA E SOSTENIBILITÀ
PER LA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

di superficie ($\text{kWh/m}^2\text{anno}$), ottenuto come somma dei seguenti singoli servizi energetici forniti nell'edificio in esame:

- climatizzazione invernale (EPH_{nren});
- climatizzazione estiva (EPC_{nren});
- produzione di acqua calda sanitaria (EPW_{nren});
- ventilazione (EPV_{nren});
- illuminazione artificiale (EPL_{nren}), per il solo settore non residenziale;
- trasporto di cose e persone, (EPT_{nren}), per il solo settore non residenziale.

L'indice di prestazione energetica globale non rinnovabile $\text{EP}_{\text{gl,nren}}$, tiene altresì conto dell'energia ausiliaria dei sistemi impiantistici, inclusi i sistemi per l'utilizzo di energia, dei sistemi di cogenerazione, teleriscaldamento e valorizzazione delle fonti rinnovabili. Il calcolo della prestazione energetica si basa sui soli servizi effettivamente presenti nell'edificio in oggetto, fatto salvo quanto segue:

- il servizio di climatizzazione invernale, che si prevede sia sempre presente;
- il servizio di produzione di acqua calda sanitaria, che si considera sempre presente per il solo settore residenziale.

Nel caso di edifici privi di impianti per la climatizzazione invernale e la produzione di ACS, per la determinazione della prestazione energetica si procede come indicato al punto 5.

La determinazione dell'indice di prestazione energetica per l'illuminazione degli ambienti e dell'indice di prestazione energetica per il trasporto di persone è obbligatoria per gli edifici appartenenti alle categorie E.1, limitatamente a collegi, conventi, case di pena e caserme, E.2, E.3, E.4, E.5, E.6, e E.7.

Oltre che attraverso l'indice di prestazione energetica globale (EP_{gl}), la prestazione energetica dell'edificio è rappresentata anche dagli indici di prestazione energetica parziali, relativi alle prestazioni energetiche dei singoli servizi presenti nell'edificio che concorrono a determinarlo (EPH , EPW , EPV , EPC , EPL , EPT): tali indici sono, a loro volta, la sintesi di diversi parametri e caratteristiche dell'involucro edilizio e degli impianti.

In particolare:

- EP_H , indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale, deriva dall'indice della capacità dell'involucro edilizio nel contenere il fabbisogno di energia per il riscaldamento ($EP_{H,nd}$: indice di prestazione termica utile per la climatizzazione invernale dell'edificio) e dal rendimento dell'impianto di riscaldamento (η_H : rendimento medio stagionale dell'impianto di riscaldamento);
- EP_C , indice di prestazione energetica per la climatizzazione estiva, deriva dall'indice della capacità dell'involucro edilizio nel contenere il fabbisogno di energia per il raffrescamento ($EP_{C,nd}$: indice di prestazione termica utile per la climatizzazione estiva dell'edificio) e dal rendimento dell'impianto di raffrescamento (η_C : rendimento medio stagionale dell'impianto di raffrescamento).

2.1 Determinazione della prestazione energetica degli edifici

La prestazione energetica degli edifici è determinata sulla base della quantità di energia necessaria annualmente per soddisfare le esigenze legate a un uso standard dell'edificio e corrisponde al fabbisogno energetico annuale globale in energia primaria per il riscaldamento, il raffrescamento, per la ventilazione, per la produzione di acqua calda sanitaria e, nel settore non residenziale, per l'illuminazione e per gli impianti di trasporto persone (ascensori e scale mobili). La prestazione energetica degli edifici è determinata in conformità alla normativa tecnica UNI e CTI in materia, riportata al successivo punto 4. Dette norme sono allineate con le norme predisposte dal CEN a supporto della direttiva 2010/31/CE. Fermo restando quanto sopra indicato, per la determinazione della prestazione energetica degli edifici si considerano le seguenti condizioni:

- a) il fabbisogno energetico annuale globale si calcola come energia primaria per singolo servizio energetico, con intervalli di calcolo mensile. Con le stesse modalità si determina l'energia da fonte rinnovabile prodotta all'interno del confine del sistema. Il calcolo su base mensile si effettua con le metodologie previste dalle norme del successivo punto 4;
- b) si opera la compensazione tra i fabbisogni energetici e l'energia da fonte rinnovabile prodotta e utilizzata all'interno del confine del sistema con le condizioni di cui alla seguente lettera c);



ENERGIA E SOSTENIBILITÀ
PER LA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

c) è consentito tenere conto dell'energia da fonte rinnovabile o da cogenerazione prodotta nell'ambito del confine del sistema (in situ) alle seguenti condizioni:

i - solo per contribuire ai fabbisogni del medesimo vettore energetico (elettricità con elettricità, energia termica con energia termica, ecc);

ii - fino a copertura totale del corrispondente fabbisogno o vettore energetico utilizzato per i servizi considerati nella prestazione energetica. L'eccedenza di energia rispetto al fabbisogno mensile, prodotto in situ che viene esportata non concorre alla prestazione energetica dell'edificio. In relazione alla cogenerazione, l'energia utilizzata dal cogeneratore viene allocata all'energia elettrica e termica prodotta dallo stesso secondo quanto segue, considerando un rendimento di riferimento del sistema elettrico nazionale $\eta_{el,ref}$ pari a 0,413 ed un rendimento di riferimento termico $\eta_{th,ref}$ pari a 0,9. Indicando quindi con a_w e a_q i fattori di allocazione all'energia elettrica e termica prodotta si ha che:

$$a_w = \frac{\frac{\eta_{el}}{\eta_{el,ref}}}{\frac{\eta_{el}}{\eta_{el,ref}} + \frac{\eta_{th}}{\eta_{th,ref}}} \quad a_q = \frac{\frac{\eta_{th}}{\eta_{th,ref}}}{\frac{\eta_{el}}{\eta_{el,ref}} + \frac{\eta_{th}}{\eta_{th,ref}}}$$

I - nel calcolo del fabbisogno energetico annuale globale di cui alla lettera b), l'energia elettrica prodotta da fonte rinnovabile, in eccedenza ed esportata in alcuni mesi, non può essere computata a copertura del fabbisogno nei mesi nei quali la produzione sia invece insufficiente.

II - l'energia elettrica prodotta da fonte rinnovabile non può essere conteggiata ai fini del soddisfacimento di consumi elettrici per la produzione di calore con effetto Joule. A titolo di esempio indicativo ma non esaustivo, l'energia elettrica prodotta da fonte rinnovabile in situ (per esempio, fotovoltaico) può essere conteggiata per contribuire al soddisfacimento dei seguenti fabbisogni energetici dell'edificio;

- in caso di riscaldamento e/o produzione di acqua calda sanitaria con l'utilizzo di una caldaia, fino a copertura dei consumi di energia elettrica per gli ausiliari;

- in caso di riscaldamento e/o raffrescamento e/o produzione di acqua calda sanitaria con l'utilizzo di una pompa di calore elettrica, fino a copertura di tutti i consumi elettrici relativi all'utilizzo di tale macchina ad esclusione dell'energia assorbita da eventuali resistenze di integrazione alla produzione di calore utile per l'impianto;
 - nel settore non residenziale, fino a copertura dei consumi per l'illuminazione;
 - nel caso di impianti di generazione da fonte rinnovabile centralizzati, ovvero che alimentano una pluralità di utenze, oppure nel caso di impianti di generazione da fonte rinnovabile che contribuiscano per servizi diversi, per ogni intervallo di calcolo si attribuiscono quote di energia rinnovabile per ciascun servizio e per ciascuna unità immobiliare in proporzione ai rispettivi fabbisogni termici all'uscita dei sistemi di generazione ovvero ai rispettivi fabbisogni elettrici.
- d) ai fini delle verifiche progettuali del rispetto dei requisiti minimi, si effettua il calcolo sia dell'energia primaria totale che dell'energia primaria non rinnovabile, ottenute applicando all'energia consegnata ed esportata, esclusivamente per la cogenerazione in situ, i pertinenti fattori di conversione in energia primaria totale $f_{P,tot}$ e in energia primaria non rinnovabile $f_{P,nren}$ di cui alla successiva lettera g).
- e) ai fini della classificazione degli edifici, si effettua il calcolo dell'energia primaria non rinnovabile, applicando i pertinenti fattori di conversione in energia primaria non rinnovabile ($f_{P,nren}$), di cui alla Tabella della lettera g).
- f) il fattore di conversione in energia primaria totale $f_{P,tot}$ è pari a:

$$f_{P,tot} = f_{P,nren} + f_{P,ren}$$

dove:

$f_{P,nren}$: fattore di conversione in energia primaria non rinnovabile

$f_{P,ren}$: fattore di conversione in energia primaria rinnovabile

g) ai fini della determinazione della prestazione energetica degli edifici si applicano i seguenti fattori di conversione e di emissione, in funzione del vettore energetico utilizzato:



Tabella - Fattori di conversione in energia primaria dei vettori energetici

VETTORE ENERGETICO	$f_{P,nren}$	$f_{P,ren}$	$f_{P,tot}$
Gas naturale ⁽¹⁾	1,05	0	1,05
GPL	1,05	0	1,05
Gasolio e Olio combustibile	1,07	0	1,07
Carbone	1,10	0	1,10
Biomasse solide ⁽²⁾	0,20	0,80	1,00
Biomasse liquide e gassose ⁽²⁾	0,40	0,60	1,00
Energia elettrica da rete ⁽³⁾	1,95	0,47	2,42
Teleriscaldamento ⁽⁴⁾	1,5	0	1,5
Rifiuti solidi urbani	0,2	0,2	0,4
Teleraffrescamento ⁽⁴⁾	0,5	0	0,5
Energia termica da collettori solari ⁽⁵⁾	0	1,00	1,00
Energia elettrica prodotta da fotovoltaico, mini-eolico e mini-idraulico ⁽⁵⁾	0	1,00	1,00
Energia termica dall'ambiente esterno – free cooling ⁽⁵⁾	0	1,00	1,00
Energia termica dall'ambiente esterno – pompa di calore ⁽⁵⁾	0	1,00	1,00
⁽¹⁾ I valori saranno aggiornati ogni due anni sulla base dei dati forniti da GSE. ⁽²⁾ Come definite dall'allegato X del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. ⁽³⁾ I valori saranno aggiornati ogni due anni sulla base dei dati forniti da GSE. ⁽⁴⁾ Fattore assunto in assenza di valori dichiarati dal fornitore e asseverati da parte terza, conformemente al quanto previsto al paragrafo 3.2. ⁽⁵⁾ Valori convenzionali funzionali al sistema di calcolo.			

Fattori di conversione dell'energia fornita per il funzionamento degli impianti per la determinazione del consumo annuo in uso standard di combustibili o vettori energetici prelevati all'esterno del sistema (EDEL)

Tabella - Fattori di conversione dell'energia fornita per il funzionamento degli impianti per la determinazione del consumo annuo in uso standard di combustibili o vettori energetici prelevati all'esterno del sistema (EDEL)

VETTORE ENERGETICO	UNITÀ MISURA ENERGIA FORNITA	VALORE FATTORE DI CONVERSIONE DELL'ENERGIA FORNITA IN FONTE/ VETTORE ENERGETICO	UNITÀ DI MISURA FONTE/ VETTORE ENERGETICO CONSUMATO
Energia elettrica da rete	kWh	1	kWhel
Gas naturale	kWh	0,106	Smc
GPL	kWh	0,078	kg
Carbone	kWh	0,126	kg
Gasolio e Olio combustibile	kWh	0,085	kg
Biomasse solide: generico	kWh	0,345	kg
Biomasse solide: legna u.r. 25%	kWh	0,260	kg
Biomasse solide: pellet	kWh	0,214	kg
Solare fotovoltaico "on site"	kWh	0	kWhel
Solare termico "on site"	kWh	0	kWt
Mini-eolico "on site"	kWh	0	kWhel
Teleriscaldamento	kWh	1	kWht
Teleraffrescamento	kWh	1	kWht

Fattori di emissione riferiti all'energia fornita per la determinazione delle emissioni di CO₂ per le diverse fonti o vettori energetici.



Tabella - Fattori di emissione riferiti all'energia fornita per la determinazione delle emissioni di CO₂ per le diverse fonti o vettori energetici

VETTORE ENERGETICO	UNITÀ MISURA ENERGIA FORNITA QDEL	VALORE FATTORE DI EMISSIONE IN CO ₂	UNITÀ DI MISURA CO ₂ EMESSA
Energia elettrica da rete	kWh	0,4332	Kg
Gas naturale	kWh	0,1998	Kg
GPL	kWh	0,2254	Kg
Carbone	kWh	0,3402	Kg
Gasolio e Olio combustibile	kWh	0,2642	Kg
Biomasse solide (tutte)	kWh	0	Kg
Biomasse liquide	kWh	0	Kg
Biomasse gassose	kWh	0	Kg
Solare fotovoltaico	kWh	0	Kg
Solare termico	kWh	0	Kg
Eolico	kWh	0	Kg
Teleriscaldamento	kWh	0,36 (*)	Kg
Teleraffrescamento	kWh	0,1688 (*)	Kg
(*) in assenza di valori dichiarati dal gestore			

h) al fine di consentire il calcolo della prestazione energetica degli edifici e delle unità immobiliari allacciate ad impianti di teleriscaldamento e teleraffrescamento, i gestori si dotano di certificazione atta a comprovare i fattori di conversione in energia primaria dell'energia termica fornita al punto di consegna dell'edificio. Tale certificazione è rilasciata, in conformità alla normativa tecnica vigente da un ente di certificazione accreditato da ACCREDIA, o da altro ente di Accreditamento firmatario degli accordi EA di Mutuo riconoscimento per lo schema specifico. Il certificato ha validità di due anni. Rimane salva la validità temporale degli attestati di prestazione energetica degli edifici già



ENERGIA E SOSTENIBILITÀ
PER LA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

redatti. Il gestore della rete di teleriscaldamento o di tale raffrescamento rende disponibile, sul proprio sito internet, copia del certificato con i valori dei fattori di conversione.

i) negli impianti di teleriscaldamento utilizzanti sistemi cogenerativi, il fattore di conversione dell'energia termica prodotta da cogenerazione è calcolato sulla base di bilanci annui e norme tecniche applicabili, facendo riferimento al metodo di allocazione di cui di seguito. L'energia utilizzata dal cogeneratore viene allocata all'energia elettrica e termica prodotta dallo stesso secondo quanto segue, considerando un rendimento di riferimento del sistema elettrico nazionale $\eta_{el,ref}$ pari a 0,413 ed un rendimento di riferimento termico $\eta_{th,ref}$ pari a 0,9. Indicando quindi con a_w e a_q i fattori di allocazione all'energia elettrica e termica prodotta si ha che:

$$a_w = \frac{\frac{\eta_{el}}{\eta_{el,ref}}}{\frac{\eta_{el}}{\eta_{el,ref}} + \frac{\eta_{th}}{\eta_{th,ref}}} \quad a_q = \frac{\frac{\eta_{th}}{\eta_{th,ref}}}{\frac{\eta_{el}}{\eta_{el,ref}} + \frac{\eta_{th}}{\eta_{th,ref}}}$$

2.2 Definizione delle procedure e dei metodi di calcolo della prestazione energetica degli edifici

Ai fini della determinazione della prestazione energetica si distingue tra “procedura” e “metodo” di calcolo.

Le procedure di calcolo, di cui al seguente punto 3, contemplano le attività di reperimento e di scelta dei dati di ingresso, di applicazione del corretto metodo di calcolo, di espressione degli indici di prestazione energetica in termini di fabbisogno di energia primaria, e di individuazione degli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica.

I metodi di calcolo sono gli algoritmi stabiliti dalle norme tecniche di riferimento, o da altre procedure semplificate, che consentono di calcolare il fabbisogno di energia primaria a partire dagli opportuni dati di ingresso.

3. Procedure di determinazione della prestazione energetica

Le procedure di determinazione della prestazione energetica di cui al presente paragrafo contemplano le attività di reperimento e di scelta dei dati di ingresso, di applicazione del corretto metodo di calcolo, di espressione degli indici di prestazione energetica in termini di fabbisogno di energia primaria, e di individuazione degli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica. Ai fini della certificazione energetica degli edifici, le procedure da utilizzare sono le seguenti.

3.1. Procedura di calcolo di progetto o di calcolo standardizzato

La procedura di calcolo di progetto o calcolo standardizzato prevede la valutazione della prestazione energetica a partire dai dati di ingresso relativi:

- al clima e all'uso standard dell'edificio,
- alle caratteristiche dell'edificio, così come rilevabili dal progetto energetico dell'edificio e dei relativi impianti energetici come realizzati.

3.2. Procedura di calcolo da rilievo sull'edificio

Le procedure di calcolo da rilievo sull'edificio prevede la valutazione della prestazione energetica a partire dai dati di ingresso ricavati da indagini svolte direttamente sull'edificio esistente, a partire dai quali si esegue la valutazione della prestazione energetica secondo l'opportuno metodo di calcolo, anche semplificato. In questo caso le modalità di reperimento dei dati di ingresso relativi all'edificio possono essere:

- a) basate su procedure di rilievo, supportate anche da indagini strumentali, sull'edificio e/o sui dispositivi impiantistici effettuate secondo le normative tecniche di riferimento, previste dagli organismi normativi nazionali, europei e internazionali, o, in mancanza di tali norme, dalla letteratura tecnico-scientifica;
- b) per analogia costruttiva con altri edifici e sistemi impiantistici coevi integrata da banche dati o abachi nazionali, regionali o locali;

Nell'ambito di tale procedura sono utilizzabili, nel rispetto dei limiti indicati, metodi di calcolo semplificati e in particolare dei limiti di scostamento di cui al punto 4.3.



3.3. Criteri di applicazione delle procedure di calcolo

Ai fini della redazione dell'APE, sono rispettati i seguenti criteri per l'applicazione delle procedure di calcolo:

- a) in caso di edifici di nuova costruzione o di edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni importanti, si applica la procedura di calcolo di progetto o di calcolo standardizzato di cui al punto 3.1;
- b) per gli edifici esistenti non sottoposti a ristrutturazione importante, ferma restando la possibilità di avvalersi della procedura di calcolo di progetto o di calcolo standardizzato di cui al punto 3.1, si può applicare la procedura di calcolo da rilievo di cui al punto 3.2.

Ai fini della redazione dell'attestato di qualificazione energetica si adotta la procedura di calcolo di progetto o di calcolo standardizzato di cui al punto 3.1.

Ai fini della redazione dell'attestato di prestazione energetica si utilizza altresì, ove disponibile, l'attestato di qualificazione energetica, previa verifica dei dati.

I dati di ingresso necessari per l'effettuazione della procedura di calcolo sono descritti nella relazione di progetto di cui all'articolo 8, comma 2 della DGR 967/2015 "Atto di coordinamento tecnico regionale per la definizione dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici", tenuto conto delle eventuali modifiche e varianti intervenute in corso d'opera e previa verifica.

Nel caso di edifici di nuova costruzione, ed in ogni caso, il soggetto certificatore è obbligato a verificare la congruenza dei dati di ingresso riportanti nella relazione di progetto, e nell'Attestato di qualificazione energetica, previa verifica in situ, eventualmente durante il cantiere, ed in ogni caso mediante una verifica finale, delle caratteristiche tecniche ed impiantistiche dell'edificio.

Nel caso in cui la predetta documentazione non sia disponibile, la raccolta dei dati di ingresso necessari è effettuata attraverso rilievo in situ, i cui risultati sono raccolti nel relativo rapporto.

I documenti sopra indicati, riportanti i dati di ingresso per l'effettuazione della procedura di calcolo, costituiscono a tutti gli effetti parte integrante dell'APE, e devono essere

debitamente conservati dal soggetto certificatore per essere messi a disposizione in caso di successive verifiche.

4. Metodi di calcolo

Nell'ambito delle metodologie di cui al precedente punto 3 possono essere utilizzati i seguenti metodi di calcolo, nel rispetto delle condizioni indicate.

4.1. Metodo di calcolo di progetto

Per il calcolo dei parametri, degli indici di prestazione energetica e dei rendimenti, di cui al capitolo 3, in attuazione della procedura di calcolo di progetto o di calcolo standardizzato di cui al paragrafo 3.1, si procede utilizzando i seguenti metodi di calcolo normalizzati:

- a) UNI/TS 11300 – 1 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 1: Determinazione del fabbisogno di energia termica dell'edificio per la climatizzazione estiva e invernale;
- b) UNI/TS 11300 – 2 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 2: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale, per la produzione di acqua calda sanitaria, la ventilazione e l'illuminazione;
- c) UNI/TS 11300 – 3 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 3: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione estiva;
- d) UNI/TS 11300 – 4 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 4: Utilizzo di energie rinnovabili e di altri metodi di generazione per riscaldamento di ambienti e preparazione acqua calda sanitaria.
- e) UNI/TS 11300 – 5 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 5: Calcolo dell'energia primaria e della quota di energia da fonti rinnovabili.
- f) UNI/TS 11300 – 6 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 6: Determinazione del fabbisogno di energia per ascensori, scale mobili e marciapiedi mobili
- g) UNI EN 15193 - Prestazione energetica degli edifici - Requisiti energetici per illuminazione.

Al fine di consentire il necessario adeguamento dei sistemi di calcolo della prestazione energetica degli edifici, gli eventuali aggiornamenti delle norme tecniche sopra indicate si applicano a decorrere da 90 giorni dalla data della loro pubblicazione.

Il metodo di calcolo di progetto è applicabile a tutte le tipologie edilizie, sia per gli edifici nuovi che per quelli esistenti, indipendentemente dalla loro dimensione

4.2. Metodi di calcolo da rilievo sull'edificio.

Per quanto riguarda il calcolo dei parametri, degli indici di prestazione energetica e dei rendimenti, di cui al punto 3, e gli schemi di relazione tecnica di cui all'articolo 8, comma 2 dell'Atto di coordinamento tecnico regionale per la definizione dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici in attuazione della "procedura di calcolo da rilievo sull'edificio", di cui al precedente punto 3.2, sono previsti i seguenti livelli di approfondimento.

4.2.a) rilievo in sito (metodo analitico e per analogia costruttiva)

In merito alla metodologia di cui al punto 3.2, lett. a) e b) il metodo di calcolo degli indici di prestazione energetica dell'edificio è quello previsto dalle medesime norme tecniche di cui al paragrafo 4.1 precedente, con riferimento alle relative semplificazioni ivi previste per gli edifici esistenti (a tal fine, le predette norme prevedono infatti, per gli edifici esistenti, modalità di determinazione dei dati descrittivi dell'edificio e degli impianti sotto forma di abachi e tabelle in relazione, ad esempio, alle tipologie e all'anno di costruzione) previa verifica della loro congruenza con le reali caratteristiche dell'edificio oggetto di valutazione energetica da realizzarsi mediante rilievo in situ, eventualmente con l'ausilio di adeguate strumentazioni.

Questa procedura è applicabile a tutte le tipologie edilizie degli edifici esistenti indipendentemente dalla loro dimensione.

4.2.b) metodo semplificato

Per gli edifici residenziali esistenti ed alle unità immobiliari residenziali esistenti, con superficie utile inferiore o uguale a 200 m², in alternativa al metodo di calcolo di cui al punto precedente, è possibile l'utilizzo del metodo di calcolo semplificato predisposto da CNR ed ENEA, sulla base delle norme tecniche di cui al paragrafo 3.1, nei limiti e nel rispetto delle condizioni specificate nel punto 4.3.

Il software applicativo che utilizza un metodo semplificato è predisposto da ENEA in collaborazione con il CNR, ed è reso disponibile gratuitamente sui rispettivi siti internet.

I metodi di calcolo semplificati sono applicabili esclusivamente agli edifici o alle unità immobiliari residenziali esistenti, fatta eccezione per i casi in cui si rediga l'APE in conseguenza di una ristrutturazione importante.

4.3. Caratteristiche degli applicativi informatici

Gli strumenti di calcolo e i software commerciali per l'applicazione dei metodi di cui al paragrafo 4.1 e 4.2 lett. a) sopra indicati garantiscono che i valori degli indici di prestazione energetica, calcolati attraverso il loro utilizzo, abbiano uno scostamento massimo di $\pm 5\%$ rispetto ai corrispondenti parametri determinati con l'applicazione dello strumento nazionale di riferimento appositamente predisposto dal CTI.

Gli strumenti di calcolo e i software commerciali che utilizzino metodi semplificati, garantiscono uno scostamento massimo ricompreso tra +20% e -5% rispetto ai corrispondenti parametri determinati con l'applicazione dello strumento nazionale di riferimento predisposto dal CTI.

La garanzia del rispetto dei suddetti scostamenti massimi per gli strumenti di calcolo e i software commerciali è fornita, previa verifica, attraverso una dichiarazione resa dal CTI. Tale dichiarazione riporta, in maniera evidente, il caso in cui si tratti di uno strumento di calcolo o software commerciale che utilizzi un metodo semplificato.

Ai fini dell'effettuazione dei controlli della qualità dell'APE riportati nell'Allegato A-6, gli strumenti di calcolo e i software commerciali dovranno poter generare, oltre all'APE, il tracciato informatico dei dati di ingresso necessari per il calcolo della prestazione

energetica dell'edificio: a tal fine, l'Organismo Regionale di Accreditamento rende disponibile lo standard del tracciato record necessario per il trasferimento automatico dei dati nel sistema SACE.

5. Condizioni particolari per il calcolo della prestazione energetica

5.1 Calcolo della prestazione energetica per edifici privi di impianto

Il calcolo della prestazione energetica si basa sui soli servizi effettivamente presenti nell'edificio in oggetto, fatto salvo quanto segue:

- il servizio di climatizzazione invernale, che si prevede sia sempre presente;
- il servizio di produzione di acqua calda sanitaria, che si considera sempre presente per il solo settore residenziale.

Nel caso di edifici privi di impianti per la climatizzazione invernale e la produzione di ACS, per la determinazione della prestazione energetica si procede simulando la loro presenza in una configurazione standard (climatizzazione invernale e produzione separata di ACS) con le caratteristiche riportate nella tabella seguente.

Tabella - Tecnologie standard degli impianti per edifici privi del servizio*

SERVIZIO	TIPOLOGIA IMPIANTISTICA	RENDIMENTO DI GENERAZIONE η_{gn}	RENDIMENTO DI UTILIZZAZIONE η_u
Climatizzazione invernale (H)	Generatore a combustibile gassoso	0,95	0,81
Acqua calda sanitaria (W)	Generatore a combustibile gassoso	0,85	0,70
*I valori dei rendimenti sono comprensivi dell'effetto dei consumi di energia elettrica ausiliaria			

Allegato A - 4

CONTENUTI DELL'ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA

CONTENUTO E FORMATO DEGLI ANNUNCI COMMERCIALI E DELLA TARGA ENERGETICA

1. Contenuti dell'Attestato di Prestazione Energetica

1. L'Attestato di Prestazione energetica comprende i dati informativi relativi alla prestazione energetica propri dell'edificio (unità immobiliare), i valori vigenti a norma di legge e i valori di riferimento o classi prestazionali, espressi in modo tale da consentire al proprietario, al locatario, al compratore di valutare e confrontare con immediatezza la prestazione energetica dell'edificio, in forma sintetica e non tecnica, rispetto alle scale di riferimento predefinite di cui all'Allegato A-5.
2. L'attestato di Prestazione energetica deve essere corredato dalle indicazioni in merito agli interventi più significativi ed economicamente convenienti, in termini di rapporto costi/benefici, per il miglioramento della predetta prestazione, valutati in accordo alla UNI EN 15459. Possono inoltre essere riportate indicazioni utili circa le modalità di comportamento dell'utenza che possono influenzare il rendimento energetico dell'edificio stesso.
3. L' Attestato di Prestazione Energetica deve riportare i seguenti contenuti minimi:
 - a) frontespizio indicante esplicitamente la natura del documento (attestato di prestazione energetica), le motivazioni della sua emissione, la destinazione d'uso dell'immobile;
 - b) dati catastali identificativi dell'immobile o dell'unità immobiliare o delle unità immobiliari;
 - c) identificativi dell'immobile o dell'unità immobiliare o delle unità immobiliari (indirizzo del proprietario o, nel caso di edifici di nuova costruzione, del costruttore);
 - d) dati generali dell'immobile: zona climatica, gradi giorno, volume loro servito dall'impianto di climatizzazione invernale ed estiva (V), superficie utile climatizzata (estiva ed invernale), superficie disperdente (S), rapporto S/V;



- e) dati identificativi del tecnico/i qualificato/i preposti alla determinazione della prestazione energetica con evidenza dell'accreditamento presso il sistema regionale di accreditamento di cui al presente atto;
- f) dati identificativi del soggetto che emette l'Attestato stesso (soggetto certificatore), con evidenza del suo accreditamento presso il sistema regionale di accreditamento di cui al presente atto;
- g) date di emissione e di scadenza dell'attestato (e di eventuale suo aggiornamento);
- h) il codice di identificazione univoca, attribuito sulla base della procedura di registrazione attivata nell'ambito del sistema SACE;
- i) l'indicazione dei servizi energetici presenti (o quelli comunque assunti come riferimento, nei casi previsti) sulla base dei quali viene effettuata la valutazione della prestazione energetica dell'edificio;
- j) la prestazione energetica globale dell'edificio, determinata nel rispetto delle metodologie indicate in Allegato A-3, sia in termini di energia primaria totale (rinnovabile + non rinnovabile), di energia primaria non rinnovabile e di energia primaria rinnovabile attraverso i rispettivi indici, espressi in kWh/anno;
- k) la classe energetica dell'edificio, determinata sulla base dell'indice di prestazione energetica globale dell'edificio, espresso in energia primaria non rinnovabile ($EP_{gl,nren}$), con le modalità previste in Allegato A-5;
- l) la indicazione del fatto che si tratti di un "edificio a energia quasi zero";
- m) i risultati della procedura di valutazione delle prestazioni energetiche parziali, eseguita nel rispetto delle metodologie indicate in Allegato A-3, con indicazione del valore degli indici EP parziali, (EP_H per la climatizzazione invernale, EP_W per la produzione di ACS, EP_C per la climatizzazione estiva, EP_{ill} per l'illuminazione artificiale e EP_T per il trasporto di persone o cose), espressi in energia primaria non rinnovabile ($pedice_{nren}$), e rinnovabile ($pedice_{ren}$);
- n) i valori di riferimento, determinati per un edificio simile. Per edificio simile si intende un edificio con la stessa geometria e contraddistinto da stessa tipologia d'uso, tipologia



costruttiva, zona climatica, dimensioni ed esposizione di quello oggetto dell'attestato. I riferimenti indicati sull'Attestato sono:

- per i nuovi edifici, l'indice di prestazione globale non rinnovabile ($EP_{gl,nren}$) di un edificio simile ma dotato dei requisiti minimi degli edifici di nuova costruzione (corrisponde, in pratica, all'indice minimo di prestazione energetica richiesta per l'edificio oggetto di certificazione);
- per gli edifici esistenti, l'indice medio di prestazione globale non rinnovabile ($EP_{gl,nren}$) degli edifici esistenti simili (l'inserimento di tale riferimento sull'APE è obbligatorio a decorrere da 18 mesi dall'entrata in vigore del presente Atto, ed è subordinato alla disponibilità di valori di riferimento nazionali);
- o) la prestazione energetica invernale dell'involucro edilizio $EP_{H,nd}$, calcolata al netto del rendimento degli impianti presenti con le metodologie di cui all'Allegato A-3 ed espressa attraverso il relativo indice e la classificazione qualitativa assegnata sulla base delle indicazioni di cui all'Allegato A-5;
- p) la prestazione energetica estiva dell'involucro edilizio $EP_{C,nd}$, calcolata al netto del rendimento degli impianti presenti con le metodologie di cui all'Allegato A-3 ed espressa attraverso il relativo indice e la classificazione qualitativa assegnata sulla base delle indicazioni di cui all'Allegato A-5;
- q) il rapporto tra l'area solare esterna equivalente estiva ($A_{sol,est}$) e la superficie utile climatizzata ($A_{sup,uti}$) definito nell'Allegato A5;
- r) il valore della trasmittanza termica periodica (Y_{IE}) dell'involucro definita come media pesata delle superfici, definita nell'Allegato 5;
- s) la indicazione delle fonti o dei vettori energetici utilizzati (non rinnovabili e rinnovabili) e la quantificazione del relativo consumo previsto in uso standard;
- t) l'energia esportata, espressa in kWh/anno;
- u) le emissioni di anidride carbonica, espressi in kg/anno;
- v) la descrizione sintetica e le caratteristiche principali (ivi compresa la prestazione energetica calcolata con le metodologie di cui all'Allegato A-3 ed espressa attraverso il



relativo indice di efficienza energetica) degli impianti (di climatizzazione invernale, di climatizzazione estiva, di produzione di ACS, di ventilazione meccanica, di illuminazione e di trasporto di persone o cose);

w) la descrizione sintetica e le caratteristiche principali (ivi compresa la quantificazione del contributo fornito alla copertura del relativo fabbisogno) dei sistemi e dotazioni impiantistiche per la produzione e l'utilizzo di energia rinnovabile;

x) le raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica dell'edificio con le proposte degli interventi più significativi ed economicamente convenienti, separando la previsione di interventi di ristrutturazione importanti da quelli di riqualificazione energetica con una loro valutazione sintetica in termini di costi e benefici, valutati secondo la norma tecnica UNI EN 15459;

y) le informazioni, anche in allegato, correlate al miglioramento della prestazione energetica, quali incentivi di carattere finanziario disponibili al momento del rilascio dell'attestato, e l'opportunità di eseguire diagnosi energetiche;

z) l'asseverazione dei dati riportati nell'attestato da parte dei soggetti preposti di cui ai punti 4 e 5 precedenti;

aa) la indicazione del fatto che si tratti di un "edificio privo di impianto".

bb) la data del sopralluogo obbligatorio e del relativo verbale sottoscritto dal proprietario dell'immobile o un suo delegato.

4. L'attestato di prestazione energetica deve riportare inoltre, a fini informativi, la descrizione dei seguenti elementi rilevanti:

a) la foto esterna (o ortofoto) dell'immobile o dell'unità immobiliare;

b) la descrizione della tipologia edilizia e l'anno di costruzione;

c) le caratteristiche dell'involucro edilizio, con indicazione delle trasmittanze medie pesate delle pareti opache verticale, di copertura di basamento e degli infissi;

d) la metodologia di calcolo utilizzata in relazione a quanto previsto dall'Allegato A-3;

e) la indicazione del software di calcolo utilizzato e dei relativi riferimenti di avvenuta validazione e rilascio;



f) l'indicazione dell'origine dei dati di base utilizzati per la determinazione della prestazione energetica;

g) i dati identificativi del/i progettista/i del progetto architettonico e degli impianti tecnici a servizio dell'edificio, del direttore lavori e del costruttore, nel caso di rilascio dell'attestato di certificazione energetica a seguito di intervento edilizio.

5. All'attestato deve inoltre essere allegata dichiarazione della esistenza delle condizioni di cui all'art. 3 del D.P.R. 75/2013 al fine di assicurare a qualificazione l'indipendenza e l'imparzialità di giudizio.

6. L'attestato può essere integrato, su base volontaria, da una classificazione basata su ulteriori indici o parametri di prestazione energetica e/o di sostenibilità ambientale dell'edificio, con chiara ed esplicita indicazione, in tal caso, dei riferimenti a norme e sistemi di certificazione (europei ed internazionali, nazionali, regionali o locali) adottati, ferma restando l'indicazione esplicita dell'appartenenza alle classi di cui all'allegato A-5.

7. L'attestato di prestazione energetica precisa se il proprietario o locatario può ottenere informazioni più particolareggiate, anche per quanto riguarda l'efficacia in termini di costi delle raccomandazioni formulate nell'attestato di prestazione energetica. La valutazione dell'efficacia in termini di costi si basa su una serie di condizioni standard, quali la valutazione del risparmio energetico, i prezzi dell'energia e una stima preliminare dei costi, secondo la norma tecnica UNI EN 15459. Contiene, inoltre, informazioni sui provvedimenti da adottare per attuare le raccomandazioni. Al proprietario o locatario possono essere fornite anche altre informazioni su aspetti correlati, quali diagnosi energetiche o incentivi di carattere finanziario o di altro tipo e possibilità di finanziamento.

8. L'Organismo Regionale di Accreditamento predispone il format grafico dell'Attestato di Prestazione Energetica contenente le informazioni sopra riportate. Sulla base di tale format, il sistema SACE rende disponibile, in fase di registrazione, una stampa digitale dell'Attestato in formato .pdf.



2. Format per gli annunci commerciali

1. Nel caso di offerta di vendita o di locazione i corrispondenti annunci commerciali devono riportare:

- a) Classe energetica dell'edificio;
- b) Indice della prestazione energetica $EP_{gl,nren}$, espresso in kWh/m²anno;
- c) Indice della prestazione energetica rinnovabile $EP_{gl,ren}$, espresso in kWh/m²anno;
- d) Indicatore della prestazione energetica del fabbricato in inverno ed in estate;
- e) Indicazione del fatto che si tratti di un edificio a energia quasi zero;
- f) Codice di registrazione dell'APE registrato nel sistema SACE o, nel caso di edifici in corso di costruzione, l'indicazione di "valore previsto di progetto o dall'attestato di qualificazione energetica".

2. Nel caso di edifici condominiali, i valori devono essere riferiti alla singola unità immobiliare.

3. Targa energetica

1. Nel caso di edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni e aperti al pubblico, l'obbligo di esposizione dell'Attestato di Prestazione Energetica può essere assolto mediante esposizione di una Targa energetica riportante i medesimi contenuti minimi degli annunci commerciali di cui al punto precedente.

4. Dati non riferiti alla prestazione energetica dell'edificio

Rientrano nei dati non riferiti alla prestazione energetica dell'edificio i seguenti contenuti:

- dati identificativi dell'immobile o dell'unità immobiliare o delle unità immobiliari (indirizzo) e del proprietario (o, nel caso di edifici di nuova costruzione, del costruttore);
- dati identificativi del tecnico/i qualificato/i preposti alla determinazione della prestazione energetica con evidenza dell'accreditamento presso il sistema regionale di accreditamento di cui al presente atto;
- dati identificativi del soggetto che emette l'Attestato stesso (soggetto certificatore), con evidenza del suo accreditamento presso il sistema regionale di accreditamento di cui al presente atto;



- la foto esterna (o ortofoto) dell'immobile o dell'unità immobiliare;
- la descrizione della tipologia edilizia e l'anno di costruzione;
- dati identificativi del/i progettista/i del progetto architettonico e degli impianti tecnici a servizio dell'edificio, del direttore lavori e del costruttore, nel caso di rilascio dell'attestato di certificazione energetica a seguito di intervento edilizio

Allegato A - 5

SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE DEGLI EDIFICI IN FUNZIONE DELLA LORO PRESTAZIONE ENERGETICA

1. Classe Energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare

L'informazione fondamentale, per la percezione da parte dell'utente finale della qualità energetica di un edificio, che viene riportata nell'Attestato di Prestazione Energetica è costituita dalla classe energetica.

La classe energetica dell'edificio è determinata sulla base dell'indice di prestazione energetica globale espresso in energia non rinnovabile ($EP_{gl,nr}$), per mezzo del confronto con una scala di classi prefissate, ognuna delle quali rappresenta un intervallo di prestazione energetica ben definito.

La classe energetica è contrassegnata da un indicatore alfanumerico in cui la lettera G rappresenta la classe caratterizzata dall'indice di prestazione con valore più elevato (maggiori consumi energetici), mentre la lettera A rappresenta la classe con il miglior indice di prestazione (minori consumi energetici).

Al fine di meglio caratterizzare gli edifici con elevate prestazioni energetiche, alla classe A viene affiancato un indicatore numerico che identifica i livelli di prestazione energetica in ordine crescente a partire da 1 a 4.

Oltre alla indicazione della Classe di prestazione energetica, l'Attestato riporta una esplicita indicazione rispetto alla caratterizzazione dell'edificio/unità immobiliare quale "Edificio a energia quasi zero", così come definito dalla normativa vigente. In corrispondenza della scala delle classi viene evidenziato il requisito minimo previsto dalla normativa vigente per l'edificio in oggetto, qualora fosse di nuova costruzione.

Per la costruzione del sistema di classificazione si utilizza il metodo dell'"edificio di riferimento": per edificio di riferimento si intende un edificio identico in termini di geometria (sagoma, volumi, superficie calpestabile, superfici degli elementi costruttivi e dei

componenti), orientamento, ubicazione territoriale, destinazione d'uso e situazione al contorno e avente caratteristiche termiche e parametri energetici predeterminati.

La scala delle classi è definita a partire dal valore dell'indice di prestazione energetica globale non rinnovabile calcolato con le metodologie previste dall'Allegato A-3 per l'edificio di riferimento ($EP_{gl,nr,Lst}$): tale valore è posto quale limite di separazione tra le classi A1 e B. Gli intervalli di prestazione che identificano le altre classi sono ricavati attraverso coefficienti moltiplicativi di riduzione/maggiorazione del suddetto valore $EP_{gl,nr,Lst}$.

Ai fini della determinazione della classe energetica complessiva dell'edificio per la redazione dell'APE, in base a quanto suddetto, si applica quindi una procedura che comprende le seguenti fasi:

- a) determinazione della prestazione energetica dell'edificio reale $EP_{gl,nr}$ (oggetto di certificazione);
 - b) determinazione della prestazione energetica dell'edificio di riferimento $EP_{gl,nr,Lst}$;
 - c) costruzione della scala di classificazione dell'edificio a partire dal valore di $EP_{gl,nr,Lst}$;
 - d) attribuzione della classe energetica;
- nel seguito dettagliatamente descritte.

1.a) Determinazione della prestazione energetica dell'edificio reale ($EP_{gl,nr}$)

La prestazione energetica dell'edificio o unità immobiliare da certificare è espressa dall'indice di prestazione energetica globale dell'edificio, espresso in energia primaria non rinnovabile ($EP_{gl,nr}$), determinato sulla base delle procedure e delle metodologie di calcolo di cui all'Allegato A-3:

$$EP_{gl,nr} = EP_{H,nr} + EP_{W,nr} + EP_{V,nr} + EP_{C,nr} + EP_{L,nr} + EP_{T,nr} \text{ [kWh/m}^2\text{]}$$



ENERGIA E SOSTENIBILITÀ
PER LA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1.b) Determinazione della prestazione energetica dell'edificio di riferimento

$(EP_{gl,nr,Lst})$

Per costruire la scala di riferimento per la classificazione, occorre determinare, utilizzando le medesime metodologie, il valore dell'indice di prestazione energetica globale dell'edificio, espresso in energia primaria non rinnovabile ($EP_{gl,nr,Lst}$), per l'edificio di riferimento:

$$EP_{gl,nr,Lst} = EP_{H,nr,Lst} + EP_{W,nr,Lst} + EP_{V,nr,Lst} + EP_{C,nr,Lst} + EP_{L,nr,Lst} + EP_{T,nr,Lst} \text{ [kWh/m}^2\text{]}$$

Gli indici parziali di prestazione energetica da determinare per l'edificio di riferimento sono quindi i seguenti.

Tabella - Indici parziali di prestazione energetica da determinare per l'edificio di riferimento

INDICE	UNITA' DI MISURA	DESCRIZIONE
$EP_{H,nr,Lst}$	[kWh/m ²]	indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale espresso in energia primaria non rinnovabile
$EP_{W,nr,Lst}$	[kWh/m ²]	indice di prestazione energetica per la produzione dell'acqua calda sanitaria espresso in energia primaria non rinnovabile
$EP_{V,nr,Lst}$	[kWh/m ²]	indice di prestazione energetica per la ventilazione espresso in energia primaria non rinnovabile
$EP_{C,nr,Lst}$	[kWh/m ²]	indice di prestazione energetica per la climatizzazione estiva (compreso l'eventuale controllo dell'umidità) espresso in energia primaria non rinnovabile
$EP_{L,nr,Lst} (1)$	[kWh/m ²]	indice di prestazione energetica per l'illuminazione artificiale espresso in energia primaria non rinnovabile
$EP_{T,nr,Lst} (1)$	[kWh/m ²]	indice di prestazione energetica del servizio per il trasporto di persone e cose (impianti ascensori, marciapiedi e scale mobili), espresso in energia primaria non rinnovabile
(1) Questo indice non si calcola per la categoria E.1, fatta eccezione per collegi, conventi, case di pena, caserme, nonché per la categoria E.1.3		

Il calcolo della prestazione energetica per l'edificio di riferimento si basa sui soli servizi effettivamente presenti nell'edificio reali in corso di certificazione, fatto salvo quanto segue:

- il servizio di climatizzazione invernale, che si prevede sia sempre presente
- il servizio di produzione di acqua calda sanitaria, che si considera sempre presente per il solo settore residenziale.

Per il calcolo degli indici parziali, le caratteristiche termiche e di generazione sono indicati nei paragrafi 1. b.1, 1.b.2 e 1.b.3 seguenti.

1.b.1. Parametri relativi al fabbricato

I parametri sono indicati nella seguente tabella.

Tabella - Parametri relativi al fabbricato

ZONA CLIMATICA	TRASMITTANZA TERMICA U DELLE STRUTTURE OPACHE VERTICALI, VERSO L'ESTERNO, GLI AMBIENTI NON RISCALDATI O CONTRO TERRA	TRASMITTANZA TERMICA U DELLE STRUTTURE OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE DI COPERTURA, VERSO L'ESTERNO E GLI AMBIENTI NON RISCALDATI O CONTRO TERRA	TRASMITTANZA TERMICA U DELLE OPACHE ORIZZONTALI DI PAVIMENTO, VERSO L'ESTERNO, GLI AMBIENTI NON RISCALDATI O CONTRO TERRA	TRASMITTANZA TERMICA U DELLE CHIUSURE TECNICHE TRASPARENTI E OPACHE E DEI CASSONETTI, COMPENSIVI DEGLI INFISSI, VERSO L'ESTERNO	TRASMITTANZA TERMICA U DELLE STRUTTURE OPACHE VERTICALI E ORIZZONTALI DI SEPARAZIONE TRA EDIFICI O UNITÀ IMMOBILIARI CONFINANTI
	U (W/m ² K)	U (W/m ² K)	U (W/m ² K)	U (W/m ² K)	U (W/m ² K)
D	0,29	0,26	0,29	1,80	0,80
E	0,26	0,22	0,26	1,40	0,80
F	0,24	0,20	0,24	1,10	0,80

Nel caso di strutture delimitanti lo spazio riscaldato verso ambienti non riscaldati, si assume come trasmittanza il valore della pertinente tabella diviso per il fattore di

correzione dello scambio termico tra ambiente climatizzato e non climatizzato, come indicato nella corrispondente tabella della norma UNI TS 11300-1.

Nel caso di strutture rivolte verso il terreno, i valori delle pertinenti tabelle devono essere confrontati con i valori della trasmittanza termica equivalente calcolati in base alle UNI EN ISO 13370.

I valori di trasmittanza delle precedenti tabelle si considerano comprensive dell'effetto dei ponti termici.

Per le strutture opache verso l'esterno si considera il coefficiente di assorbimento solare dell'edificio reale. Per i componenti finestrati si assume il fattore di trasmissione solare dell'edificio reale.

Per i componenti finestrati si assume il fattore di trasmissione globale di energia solare attraverso i componenti finestrati g_{gl+sh} di 0,35, per tutte le zone climatiche.

1.b.2 Parametri relativi agli impianti tecnici

I parametri standard relativi agli impianti tecnici dell'edificio di riferimento, da utilizzare ai fini dei relativi indici di prestazione energetica parziale, sono i seguenti.

Tabella - Parametri standard relativi agli impianti tecnici di climatizzazione e di produzione di acqua calda sanitaria dell'edificio di riferimento

SERVIZIO	TIPOLOGIA IMPIANTISTICA	RENDIMENTO GENERATORE η_{gn}	RENDIMENTO SOTTOSISTEMI DI UTILIZZAZIONE η_u
Climatizzazione invernale H	Generatore a combustibile gassoso	0,95	distribuzione idronica 0,81
Climatizzazione estiva C	Macchina frigorifera a compressione di vapore a motore elettrico	2,50	distribuzione aeraulica 0,83
			distribuzione mista 0,82

SERVIZIO	TIPOLOGIA IMPIANTISTICA	RENDIMENTO GENERATORE η_{gn}	RENDIMENTO SOTTOSISTEMI DI UTILIZZAZIONE η_u
Acqua calda sanitaria W	Generatore a combustibile gassoso	0,85	0,70

Tabella - Parametri standard relativi agli impianti tecnici di ventilazione meccanica dell'edificio di riferimento

SERVIZIO	TIPOLOGIA IMPIANTISTICA	FABBISOGNO DI ENERGIA ELETTRICA SPECIFICO PER M ³ DI ARIA MOVIMENTATA [Wh/m ³]
Ventilazione	Ventilazione meccanica a semplice flusso per estrazione	0.25

Tabella - Parametri standard relativi agli impianti tecnici di illuminazione dell'edificio di riferimento

SERVIZIO	TIPOLOGIA IMPIANTISTICA
Illuminazione	Si considerano gli stessi parametri (occupazione, sfruttamento nella luce naturale) dell'edificio reale e la presenza di sistemi automatici di regolazione di classe B di cui alla norma UNI EN 15232.

Tabella - Parametri standard relativi agli impianti tecnici di trasporto dell'edificio di riferimento

SERVIZIO	TIPOLOGIA IMPIANTISTICA
Trasporto	Rispetto dei requisiti minimi di prestazione energetica per nuovi edifici, individuati in base alle normative vigenti

1.b.3 Altri parametri



Per i dati di ingresso e i parametri non definiti per l'edificio di riferimento, si utilizzano i valori dell'edificio reale.

1.c) Costruzione della scala di classificazione dell'edificio

Sulla base del valore di $EP_{gl,nr,Lst}$, calcolato per l'edificio di riferimento, posto come delimitazione tra la classe A1 e B, si procede quindi alla costruzione della scala di classificazione mediante applicazione dei fattori moltiplicativi evidenziati nella tabella seguente.

Tabella – Classificazione energetica degli edifici, sulla base degli intervalli di valori dell'indice di prestazione energetica globale dell'edificio, espresso in energia primaria non rinnovabile, per l'edificio di riferimento

LIMITE INFERIORE	CLASSE	LIMITE SUPERIORE
	Classe A4	$\leq 0,40 EP_{gl,nr,Lst}$
$0,40 EP_{gl,nr,Lst} <$	Classe A3	$\leq 0,60 EP_{gl,nr,Lst}$
$0,60 EP_{gl,nr,Lst} <$	Classe A2	$\leq 0,80 EP_{gl,nr,Lst}$
$0,80 EP_{gl,nr,Lst} <$	Classe A1	$\leq 1,00 EP_{gl,nr,Lst}$
$1,00 EP_{gl,nr,Lst} <$	Classe B	$\leq 1,20 EP_{gl,nr,Lst}$
$1,20 EP_{gl,nr,Lst} <$	Classe C	$\leq 1,50 EP_{gl,nr,Lst}$
$1,50 EP_{gl,nr,Lst} <$	Classe D	$\leq 2,00 EP_{gl,nr,Lst}$
$2,00 EP_{gl,nr,Lst} <$	Classe E	$\leq 2,60 EP_{gl,nr,Lst}$
$2,60 EP_{gl,nr,Lst} <$	Classe F	$\leq 3,50 EP_{gl,nr,Lst}$
	Classe G	$> 3,50 EP_{gl,nr,Lst}$

1.d) Confronto tra il valore dell'indice $EP_{gl,nr}$ dell'edificio reale e attribuzione della classe

Si procede quindi alla attribuzione della classe di prestazione energetica sulla base del confronto tra il valore dell'indice di prestazione energetica determinato per l'edificio/unità immobiliare in fase di certificazione con la relativa scala di classificazione costruita.



2. Classificazione dell'edificio in base ad altre caratteristiche prestazionali

2.1 Prestazione dell'involucro edilizio in regime invernale

Nell'APE viene evidenziata anche la prestazione energetica invernale dell'involucro, calcolata al netto del rendimento degli impianti presenti con le metodologie di cui all'Allegato A-3.

Tale caratteristica esprime la capacità dell'involucro edilizio di limitare il fabbisogno di energia termica fornita dall'impianto per garantire il benessere igrotermico in regime invernale: $EP_{H,nd}$ [kWh/m²anno] indice di prestazione termica utile per riscaldamento.

È prevista l'adozione di una classificazione qualitativa, articolata in tre classi (alta, media e bassa).

La scala delle classi è definita a partire dal valore del medesimo indice di prestazione calcolato con le metodologie previste dall'Allegato A-3 per l'edificio di riferimento ($EP_{H,nd,Lst}$), utilizzando i parametri di caratterizzazione termo-fisica di cui al precedente punto 1.b.1.

Il valore di $EP_{H,nd,Lst}$ così determinato è posto quale limite di separazione tra le classi di qualità alta e media. Gli intervalli di prestazione che identificano le altre classi sono ricavati attraverso coefficienti moltiplicativi di riduzione/maggiorazione del suddetto valore $EP_{H,nd,Lst}$.

Ai fini della determinazione della classe energetica complessiva dell'edificio per la redazione dell'APE, in base a quanto suddetto, si applica la medesima procedura di cui al punto 1:

- a) determinazione della prestazione termica utile per riscaldamento dell'edificio reale $EP_{H,nd}$ (oggetto di certificazione);
- b) determinazione della prestazione termica utile per riscaldamento dell'edificio di riferimento $EP_{H,nd,Lst}$;
- c) costruzione della scala di classificazione dell'edificio a partire dal valore di $EP_{H,nd,Lst}$;
- d) attribuzione della classe di qualità energetica

Si applica quindi il seguente schema di classificazione in base all'indicatore della prestazione termica utile per riscaldamento dell'involucro, al netto dell'efficienza degli impianti presenti.

Tabella - Classificazione in base all'indicatore della prestazione termica utile per riscaldamento dell'involucro

PRESTAZIONE INVERNALE DELL'INVOLUCRO	QUALITÀ	INDICATORE
$EP_{H,nd} \leq 1 * EP_{H,nd,Lst}$	alta	 
$1 * EP_{H,nd,Lst} < EP_{H,nd} \leq 1,7 * EP_{H,nd,Lst}$	media	 
$EP_{H,nd} > 1,7 * EP_{H,nd,Lst}$	bassa	 

2.2 Prestazione dell'involucro edilizio in regime estivo

Per quanto riguarda la prestazione energetica estiva dell'involucro, l'indicatore è definito in base alla trasmittanza termica periodica Y_{IE} e all'area solare equivalente estiva per unità di superficie utile $A_{sol,est}/A_{sup\ utile}$.

Indicatore della prestazione energetica estiva dell'involucro, al netto dell'efficienza degli impianti presenti.

Tabella - Classificazione in base all'indicatore della prestazione energetica estiva dell'involucro

PRESTAZIONE ESTIVA DELL'INVOLUCRO	QUALITÀ	INDICATORE
$A_{sol,est}/A_{sup\ utile} \leq 0,03$ $Y_{IE} \leq 0,14$	alta	 
$A_{sol,est}/A_{sup\ utile} \leq 0,03$ $Y_{IE} > 0,14$	media	 
$A_{sol,est}/A_{sup\ utile} > 0,03$ $Y_{IE} \leq 0,14$		
$A_{sol,est}/A_{sup\ utile} > 0,03$ $Y_{IE} > 0,14$	bassa	 

Nel caso della trasmittanza termica periodica si prende in considerazione il valore medio pesato in base alle superfici, con l'esclusione delle superfici verticali esposte a Nord. Nel caso di immobili con esposizione esclusivamente Nord delle superfici verticali, la trasmittanza termica periodica è posta pari a 0,14.



Allegato A - 6

Sistema di controllo della conformità degli attestati di prestazione energetica criteri per l'accertamento delle infrazioni e irrogazione delle sanzioni

CRITERI PER LA QUALIFICA DEGLI ORGANISMI E DEI SOGGETTI INCARICATI DELLA ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ DI ISPEZIONE

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Allegato riporta le modalità attraverso cui l'Organismo Regionale di Accreditamento svolge le funzioni di verifica e controllo di conformità degli Attestati di Prestazione Energetica (APE) emessi nell'ambito del sistema regionale di certificazione energetica degli edifici e registrati nel sistema SACE, in base alle disposizioni regionali in materia. Esso è suddiviso in tre sezioni tematiche, che riguardano rispettivamente:

- 1) la procedura nel rispetto della quale vengono organizzate e gestite le attività finalizzate alla esecuzione dei controlli di conformità degli Attestati di Prestazione Energetica registrati nel sistema regionale SACE;
- 2) i criteri in base ai quali le situazioni di non conformità rilevate nel corso delle ispezioni vengono valutate in termini di infrazione alle specifiche disposizioni normative, anche ai fini della irrogazione delle conseguenti sanzioni amministrative;
- 3) i requisiti dei soggetti incaricati di svolgere le attività di verifica sul campo (ispezione), realizzate nei casi e con le condizioni previste.

I controlli di conformità realizzati dall'Organismo Regionale di Accreditamento possono essere realizzati:

- a) in base ad una specifica programmazione annuale, stabilita in accordo con il competente Servizio Energia ed Economia Verde della Regione Emilia-Romagna anche tenuto conto delle risorse disponibili: la campagna annuale prevede la realizzazione di controlli a campione sugli APE registrati nel periodo di competenza, selezionati sulla base di specifici criteri predefiniti (specificati nella Sezione 2 del presente Allegato). In ogni caso, la

programmazione rispetta la dimensione minima di campionamento di cui all'art. 6 comma 3 dell'Atto. In relazione alle indicazioni del competente Servizio regionale, l'Organismo di Accreditamento può realizzare i controlli con modalità differenziate, effettuando il campionamento:

- sugli Attestati di Prestazione Energetica in fase di registrazione: in tal caso, l'APE soggetto a verifica viene selezionato nel momento in cui il soggetto certificatore, dopo aver effettuato l'upload dei dati relativi al nuovo APE nell'ambito del sistema informatico SACE, aziona la funzione di registrazione definitiva, che viene bloccata in modo automatico inviando il relativo avviso al soggetto certificatore. Ne consegue che la procedura di verifica viene condotta, entro tempi prestabiliti, prima della registrazione definitiva dell'APE, dando quindi al soggetto certificatore la possibilità di riportare a conformità l'Attestato in corso di registrazione. In tali casi, il soggetto certificatore può procedere comunque alla registrazione definitiva (con firma digitale) dell'APE: ciò comporta di fatto l'effettuazione del controllo sull'APE già registrato, con tutte le conseguenze del caso.

- sugli Attestati di Prestazione Energetica già registrati in modo definitivo (con firma digitale): oltre che sulla base dei criteri di campionamento predefiniti, applicati alla intera popolazione degli APE registrati nel periodo di competenza, viene in questo caso data priorità ai casi di cui al punto precedente, che vengono sistematicamente fatti oggetto di controllo di conformità.

b) in base ad una specifica richiesta relativa ad un singolo APE, formulata dal proprietario, dal soggetto certificatore firmatario dell'APE, acquirente o conduttore dell'immobile cui l'APE si riferisce, previa accettazione del preventivo di spesa da parte del richiedente.

SEZIONE 1 - PROCEDURA

1. CONDIZIONI DI AVVIO DELLA PROCEDURA

Le condizioni in relazione alle quali la presente procedura prende avvio sono le seguenti:

a) selezione casuale di un APE registrato (o in corso di registrazione) sulla base di specifici criteri predefiniti

(specificati nel presente documento), nell'ambito della campagna annuale appositamente pianificata in accordo con il competente Servizio Energia ed Economia Verde della Regione Emilia-Romagna; in tali casi, l'applicativo informatico SACE provvede automaticamente alla individuazione dell'APE, e segnala l'avvio della procedura al back-office dell'Organismo Regionale di Accreditamento. Nel caso che il campionamento venga effettuato sugli APE in corso di registrazione (controllo preventivo), l'applicativo informatico blocca la procedura di registrazione, ed informa il soggetto certificatore che l'APE è stato selezionato per il controllo;

b) richiesta di effettuazione di controlli su un singolo APE, formulata dal proprietario, dal soggetto certificatore firmatario dell'APE, dall'acquirente o conduttore dell'immobile cui l'APE si riferisce, previa accettazione del preventivo di spesa da parte del richiedente. Prima dell'accettazione dell'incarico, la Segreteria Tecnica dell'Organismo Regionale di Accreditamento effettua il controllo della completezza dei dati riportati sulla richiesta, con particolare riferimento alla identificazione dell'immobile oggetto di certificazione e del relativo APE registrato.

2. ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA

I controlli di conformità eseguiti dall'Organismo Regionale di Accreditamento, sono di natura gestionale e di tipo tecnico, in quanto finalizzati ad accertare la corretta attuazione delle procedure di certificazione energetica e la conformità degli attestati di prestazione energetica redatti dai soggetti accreditati.

In particolare:

1. i controlli di natura gestionale riguardano:

- a. verifica del possesso dei requisiti per l'accreditamento da parte del certificatore, dichiarati in fase di domanda di accreditamento, e verifica del loro mantenimento;
- b. rispetto delle procedure di certificazione (con riferimento ad esempio alla gestione degli aspetti contrattuali con il richiedente la certificazione energetica, alla garanzia di indipendenza e imparzialità del certificatore, etc.) (Allegato A-1 art.5).

2. i controlli di tipo tecnico riguardano:

- a. la completezza di tutti i dati riportati nell'attestato di prestazione energetica;
- b. la corretta determinazione dell'indice di prestazione energetica e l'appropriatezza del metodo di calcolo utilizzato (Allegato A-3);
- c. la correttezza e completezza dei dati di ingresso utilizzati dal certificatore per la determinazione di tale indice (Allegato A-4);
- d. l'attendibilità degli algoritmi di calcolo e strumenti utilizzati dal certificatore per la determinazione dell'indice di prestazione energetica (Allegato A-3);
- e. il controllo dell'appropriatezza delle raccomandazioni per il miglioramento energetico formulate e della completezza di tutte le informazioni necessarie (quali valutazione dei costi connessi, vantaggi in termini di risparmio energetico ipotizzato, avendo come riferimento la norma tecnica UNI EN 15459).

I controlli sopra descritti vengono attuati in due successive fasi di approfondimento, nel seguito indicate come:

a) verifiche di primo livello

Le verifiche di primo livello sono di tipo documentale (vengono cioè condotte unicamente attraverso l'analisi e la verifica di dati e documenti resi disponibili dal soggetto certificatore attraverso l'applicativo informatico SACE). A propria volta, la verifica di primo livello si distingue in due fasi distinte di controllo:

- analisi dei risultati dei controlli automaticamente effettuati dal sistema informatico SACE – Modulo Controlli, relativi ai soli dati riportati nell'APE: tale analisi è finalizzata ad assegnare all'APE un livello di criticità, sulla base del quale attivare le successive fasi di approfondimento della verifica;

- controlli effettuati sui dati di ingresso utilizzati per il calcolo della prestazione energetica dell'edificio al fine di confermare o meno la criticità assegnata in via preliminare. I dati di ingresso vengono forniti dal soggetto certificatore contestualmente alla registrazione dell'APE, la cui registrazione definitiva è subordinata all'invio di tali dati. L'applicativo informatico SACE è predisposto per consentire l'invio di tali dati in modo automatico, mediante utilizzo del tracciato informatico, o manuale, mediante l'inserimento dei dati richiesti nelle maschere di interfaccia appositamente predisposte;
- l'accertamento documentale si conclude con l'invio di un RAD - Rapporto di Accertamento Documentale

Se l'esito è tale da richiedere ulteriori indagini si procede con la verifica di secondo livello (ispezione in sito).

b) verifiche di secondo livello

Il successivo livello di approfondimento prevede la esecuzione della verifica ispettiva presso la sede del soggetto certificatore e presso gli edifici o unità immobiliari oggetto di emissione dell'attestato di prestazione energetica. Tali verifiche comprendono i controlli di natura tecnica e gestionale sopra descritti.

3. REALIZZAZIONE DELLE VERIFICHE DI PRIMO LIVELLO

I dettagli relativi allo svolgimento del primo livello di verifica sono di seguito descritti:

- il primo livello di controllo consiste in uno screening sistematicamente effettuato sui dati contenuti dall'APE, basato sui risultati della serie di controlli effettuata sulla base di algoritmi reimpostati che consentono di attribuire automaticamente un punteggio di criticità all'APE in fase di registrazione. Lo screening viene effettuato su tutti gli APE registrati: nel caso il livello di criticità superi la soglia predefinita, si passa al successivo livello di controllo;
- nel corso del successivo livello di controllo, l'Organismo Regionale di Accreditamento effettua le opportune verifiche sui dati di ingresso utilizzati per il calcolo della prestazione energetica dell'edificio al fine di confermare o meno la criticità assegnata in via preliminare. In base ai risultati di tale analisi si attiva (o meno) la successiva fase di verifica, ovvero la procedura di ispezione in campo di cui al successivo punto 4.



L'Organismo Regionale di Accreditamento, sentito il "Tavolo Tecnico per l'Accreditamento" di cui all'art. 4 comma 3 della presente Deliberazione, definisce ed adotta il disciplinare tecnico riportante i criteri e le modalità di effettuazione delle verifiche e di assegnazione del punteggio.

3.1 VERIFICHE DI PRIMO LIVELLO – FASE 1

I controlli che vengono effettuati in automatico dal sistema informatico SACE su tutti i certificati consentono di assegnare ad ogni certificato energetico un punteggio da 0 a 100, che evidenzia il livello di coerenza dei dati tecnici riportati nell'APE e le relative criticità, rilevate sulla base di una serie di controlli incrociati (verifica della congruità dei dati di ingresso e di uscita riportati sull'APE).

I controlli di primo livello si focalizzano sui seguenti punti:

- il confronto tra i dati di fabbisogno energetico utile e fabbisogno energetico primario per il riscaldamento;
- il fabbisogno di energia termica per la produzione di acqua calda sanitaria;
- la coerenza tecnica dei valori di trasmittanza termica indicati nell'APE per i componenti opachi e per quelli trasparenti;
- la valutazione energetica di sistemi tecnici innovativi ad elevata efficienza (uso fonti energetiche rinnovabili, generatori di calore innovativi, teleriscaldamento, etc..) negli edifici di elevata classe energetica;
- gli edifici dichiarati con un valore di indice di prestazione energetica globale prossimo (entro il 5%) al limite di soglia della classe inferiore;
- gli edifici dichiarati con una classe energetica elevata (A4, A3, A2, A1 e B) e gli edifici a energia quasi zero.



3.2 VERIFICHE DI PRIMO LIVELLO – FASE 2

La fase successiva di approfondimento si effettua sui dati di ingresso per l'effettuazione della procedura di calcolo che il Soggetto Certificatore rende disponibili ai sensi dell'art. 3 comma 14 delle disposizioni regionali. Per consentire la trasmissione di tali dati l'applicativo SACE propone una maschera di caricamento che permette:

1. l'inserimento dei dati in maniera automatica mediante il caricamento di un file con estensione .xml, automaticamente generato sulla base del tracciato standard predefinito, contenente tutti i dati richiesti per espletare le verifiche;
2. il caricamento manuale dei dati richiesti, qualora non sia disponibile il file .xml

I controlli che vengono effettuati sui dati aggiuntivi forniti dal certificatore si focalizzano sui seguenti punti:

- Dati geometrici dell'edificio;
- Trasmittanze termiche delle chiusure;
- Presenza di ponti termici
- Temperatura di set-point usata per i calcoli energetici;
- Ricambi d'aria per ventilazione naturale o meccanizzata;
- Rendimento del sotto-sistema di emissione;
- Rendimento del sotto-sistema di regolazione;
- Rendimento di generazione;
- Rendimento globale medio stagionale;
- Superficie utile climatizzata.

Dall'analisi di tali dati vengono individuate tutte le criticità più importanti presenti nell'APE. Queste criticità e la lista completa dei dati estesi riferiti al certificato vengono utilizzate dall'ispettore o dal gruppo di verifica incaricato di eseguire il controllo in campo durante la verifica di II livello.

La procedura di verifica prevede l'assegnazione di un punteggio sulla base delle criticità riscontrate nei dati aggiuntivi. Se tale punteggio supera la soglia limite di attendibilità, il processo di verifica viene interrotto. In caso contrario, se il punteggio è uguale o inferiore al limite di soglia di attendibilità, si procede con la verifica di secondo livello.

4. REALIZZAZIONE DELLE VERIFICHE DI SECONDO LIVELLO (ISPEZIONI IN CAMPO)

Una volta effettuate le verifiche preliminari sui dati resi disponibili dal sistema informatico SACE (accertamento), qualora sia necessario, si provvede all'organizzazione delle attività di verifica in campo (ispezione). A tal fine, la Segreteria Tecnica dell'Organismo Regionale di Accreditamento provvede a contattare il Soggetto Certificatore e ad inviare tramite PEC il relativo avviso, dove si comunica che l'APE è sottoposto a ispezione, da svolgersi presso la sua sede e presso l'edificio o unità immobiliare oggetto di certificazione, e quali sono le modalità di realizzazione dell'ispezione stessa.

L'Organismo Regionale di Accreditamento, sentito il "Tavolo Tecnico per l'Accreditamento" di cui all'art. 4 comma 3 della presente Deliberazione, definisce ed adotta il disciplinare tecnico riportante i criteri e le modalità di effettuazione delle ispezioni in campo.

4.1 PIANIFICAZIONE DELLE VERIFICHE DI SECONDO LIVELLO

Per la pianificazione delle attività di ispezione, la Segreteria Tecnica dell'Organismo Regionale di Accreditamento esegue le seguenti attività:

1. estrazione dei documenti registrati nel sistema informatico SACE relativi all'APE oggetto di verifica di conformità;
2. contatto, mediante PEC, con il Soggetto Certificatore che ha emesso l'Attestato oggetto di verifica per comunicare il fatto che l'Attestato stesso è sottoposto a ispezione, e programmazione delle conseguenti attività.
3. individuazione dell'ispettore o del gruppo di verifica ispettiva ed assegnazione del relativo incarico; nell'effettuare la selezione, si procede alla verifica dell'assenza di conflitto di interesse reale o presunto con l'incarico assegnato.

In preparazione del controllo, vengono inoltre inoltrate al certificatore da parte dell'ispettore o del gruppo di verifica ispettiva, la lista di controllo predisposta dall'Organismo di Accreditamento, con indicazione delle evidenze che dovranno essere disponibili in campo.



L'ispettore incaricato (o il gruppo di verifica ispettiva) provvede a contattare il soggetto certificatore, anche mediante PEC, per definire le modalità di svolgimento dell'ispezione. A fronte della condivisione della data, dell'ora e del luogo di svolgimento della verifica, viene inoltrata tramite PEC un secondo avviso al certificatore. Questa comunicazione contiene almeno le seguenti informazioni:

- tipo di verifica (ispezione);
- data prevista per l'esecuzione della verifica;
- nominativo dell'ispettore o dei componenti del Gruppo di Verifica Ispettiva e ruoli all'interno del gruppo;
- obiettivi e aspetti oggetto di verifica;
- indirizzi di sedi/siti in cui si svolgerà l'attività;
- richiesta di fornire all'ispettore o al gruppo di verifica le informazioni sui rischi specifici presenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare, e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Il soggetto certificatore che subisce il controllo ha facoltà di rifiutare, motivatamente e mediante PEC, uno o più membri del GVI: in tal caso, la segreteria dell'Organismo di Accreditamento provvede alla relativa sostituzione. Se il certificatore non solleva obiezioni, accettando così l'ispettore o il gruppo di verifica designato, la Segreteria Tecnica dell'Organismo Regionale di Accreditamento rende disponibili e aggiornati all'ispettore o al gruppo di verifica i documenti per l'ispezione, che comprendono almeno:

1. lettera di incarico per l'esecuzione della verifica, riportante tutti i dati necessari;
2. liste di riscontro da utilizzare per documentare adeguatamente le attività di ispezione svolte e le evidenze oggettive raccolte;
3. modello di report di verifica ispettiva e di verbale di ispezione
4. eventuali altri documenti utili per l'attività (es. risultati del controllo di primo livello).

I documenti per l'ispezione possono essere forniti e compilati su supporto informatico.

Ogni lettera di incarico per l'esecuzione della verifica ispettiva in campo contiene almeno i seguenti elementi:

- denominazione e indirizzo completo del certificatore e dei siti in cui si svolgerà l'attività;

- dati dell'immobile il cui certificato è oggetto di verifica;
- dati certificato;
- tipo di verifica (di secondo livello);
- data e orari previsti per l'esecuzione della verifica;
- componenti del gruppo di verifica ispettiva e ruolo di ognuno all'interno del gruppo (eventuale);
- obiettivi e aspetti oggetto di verifica;
- elenco del materiale consegnato in allegato per la conduzione della verifica ispettiva;
- istruzioni per la gestione della verifica ispettiva;
- indicazioni circa le condizioni di l'indipendenza ed imparzialità di giudizio e di riservatezza che devono essere rispettate dall'ispettore o dai componenti del gruppo di verifica per poter accettare l'incarico e necessità che l'ispettore o i componenti del gruppo di verifica prenda visione di tutti i rischi presenti presso la sede in cui si svolgerà la verifica, prima di iniziare l'attività.

La restituzione di tale lettera controfirmata per accettazione (o la sua accettazione per via informatica), costituisce impegno da parte dell'ispettore o del gruppo di verifica al rispetto delle procedure per la conduzione delle attività, nonché della dichiarazione di imparzialità di giudizio per le attività di verifica assegnate.

4.2 CLASSIFICAZIONE DEI RILIEVI

Nel corso dell'ispezione devono essere puntualmente ed analiticamente sottoposti a verifica tutti gli aspetti di carattere procedurale e tecnico che conferiscono conformità dell'APE oggetto di verifica alle disposizioni normative vigenti. Le verifiche eseguite sui singoli aspetti devono essere puntualmente documentate e supportate da adeguate evidenze oggettive (documenti, immagini, resoconti, etc.).

Durante la verifica, le evidenze devono essere raccolte mediante interviste al Soggetto Certificatore, esami di documenti ed osservazioni delle attività. Le situazioni di non conformità, anche se non riferite ad elementi richiamati nelle liste di riscontro, se appaiono significative, devono essere annotate e successivamente approfondite per verificarne

l'adeguatezza. Le informazioni ottenute mediante interviste devono essere possibilmente verificate con evidenze oggettive o acquisendo le stesse informazioni da altre fonti indipendenti come misure o registrazioni.

L'ispettore o il gruppo di verifica deve classificare come rilievo ogni carenza evidenziata nello svolgimento della verifica e, successivamente deve procedere ad un attento riesame di ciascun rilievo, procedendo anche ad eventuali aggregazioni tra i vari rilievi registrati, al fine di valutare quali siano da considerare effettivamente non conformità e quali invece possano essere rapportati come elementi di miglioramento.

Nella formulazione dei rilievi, dovrà essere fatto esplicito riferimento alle evidenze oggettive che supportano tale rilievo.

4.3 CONTATTO CON IL CERTIFICATORE E PROGRAMMAZIONE DELLA ISPEZIONE

A fronte di ricezione dell'avviso di ispezione, il certificatore viene contattato dall'ispettore (o dal Responsabile del Gruppo di verifica), e mediante PEC, per la pianificazione e l'esecuzione dell'attività entro i termini previsti e indicati nell'avviso.

Eventuale deroga per indisponibilità del certificatore a rispettare i termini previsti e indicati nell'avviso possono essere concesse dall'Organismo di Accreditamento dietro formale richiesta: ciò comporta la riprogrammazione dell'ispezione.

Qualora il certificatore, o altra persona da questi delegato, non si presenti ingiustificatamente sul luogo concordato per la effettuazione dell'ispezione, questa non può essere eseguita. In tale caso l'ispettore, o gruppo di verifica, invia una seconda mail PEC nella quale comunica la data entro la quale il soggetto certificatore deve farsi parte attiva al fine di svolgere la verifica ispettiva; se al termine di tale data l'ispezione non è svolta l'ispettore procede a comunicare all'Organismo di Accreditamento la mancata ispezione al fine di procedere con il Verbale di Sospensione e/o Revoca ai sensi degli Art. 6 e 7 dell'Allegato A-1.

In tali casi di non svolgimento del controllo per assenza del certificatore o dei suoi delegati, sul report di verifica ispettiva deve essere riportato che "non è stato possibile eseguire la verifica per assenza ingiustificata del certificatore".



Nel caso non sia possibile procedere alla ispezione per indisponibilità, rifiuto o assenza da parte del soggetto certificatore, a fronte del relativo rapporto sottoscritto dal Responsabile del Gruppo di Verifica, questo comportamento fa ricadere il certificatore nelle condizioni di cui all'Allegato 1 art. 7 comma 1 lett. b.

Nel caso di ri-programmazione, a seguito di specifica richiesta del soggetto certificatore, l'ispezione viene realizzata secondo quanto previsto nella sezione 4 parte 1.

4.4 ESECUZIONE DEI CONTROLLI DI SECONDO LIVELLO (ISPEZIONI)

L'ispettore, o il gruppo di verifica esegue le attività ispettive nel rispetto del disciplinare tecnico adottato dall'Organismo Regionale di Accreditamento.

Nel corso della verifica, inoltre, l'ispettore, o il gruppo di verifica, deve garantire un clima collaborativo e cortese, rapportandosi esclusivamente con il solo soggetto certificatore per quanto riguarda la esposizione delle eventuali non conformità, gestionali o tecniche, evitando commenti di carattere personale o che esulano dai contenuti dell'ispezione stessa.

FASE 1 - Verifica gestionale e documentale

L'ispezione prende avvio presso l'ufficio del certificatore: devono essere preliminarmente verificati gli aspetti gestionali. In casi di problemi di natura logistica (ufficio del certificatore molto distante dall'edificio oggetto di controllo o ufficio in una regione diversa dall'Emilia Romagna), tale verifica può essere omessa a condizione che il certificatore sia in grado di dimostrare il possesso dei requisiti definiti per l'attività di certificazione energetica attraverso opportuni documenti.

Nel corso dell'ispezione, il valutatore deve accertare la conformità del certificatore e dell'Attestato rispetto ai requisiti di carattere organizzativo, gestionale ed operativo richiesti per l'accreditamento di cui al precedente Allegato A-1 punto 5.

FASE 2 - Verifica tecnica

La verifica ispettiva prevede il sopralluogo dell'immobile oggetto dell'Attestato di Prestazione Energetica.

Durante le verifiche in campo verrà confrontato lo stato reale dell'edificio sia con i dati inseriti nell'Attestato che quelli individuabili nel rapporto di calcolo estratto dal software utilizzato. In assenza di quest'ultimo sarà eseguita una verifica in ufficio della congruenza dei dati inseriti nel software.

La scelta della modalità del controllo dipenderà dalla disponibilità del proprietario dell'edificio, dall'accessibilità all'edificio, dalla disponibilità del certificatore e dalla collaborazione nel fornire tutti i documenti necessari per espletare la verifica. In taluni casi (e solo per le classi energetiche D, E, F e G), se la documentazione fornita dal certificatore è sufficiente per descrivere sia l'intera procedura di calcolo (relazione di calcolo, stratigrafia delle chiusure edilizie, certificati dei materiali, schemi impiantistici, etc.) sia l'intero edificio (fotografie interne ed esterne) è possibile non procedere al sopralluogo dell'edificio.

I dati dell'Attestato oggetto di controllo sono verificati mediante comparazione con i dati di calcolo utilizzati e riportati nella relativa relazione tecnica.

Nel caso in cui non è data evidenza di alcuna relazione tecnica o di documenti inerenti al sopralluogo dell'immobile (obbligatorio) l'ispezione si considera terminata con una non conformità assegnata all'APE oggetto di controllo. In tal caso l'Organismo Regionale di Accreditamento provvede all'annullamento dell'APE, considerandolo non conforme alla normativa vigente.

4.5. Riunione di chiusura

Al termine della ispezione, l'ispettore o il responsabile del gruppo di verifica deve tenere una riunione di chiusura con il certificatore con lo scopo di presentare i risultati, in maniera tale da garantire che i risultati siano chiaramente compresi e condivisi.

In tale sede deve anche informare il certificatore sulla possibilità di esprimere riserve all'operato dell'ispettore o del gruppo di verifica (eventuali riserve dovranno essere formalizzate e consegnate alla Segreteria Tecnica di Organismo Regionale di Accreditamento su carta libera timbrata e firmata).

Al termine della riunione finale l'ispettore o il Responsabile del Gruppo di verifica redige i seguenti documenti:

- report di verifica ispettiva riportante l'esito della verifica effettuata: il report deve essere firmato dall'ispettore e consegnato in copia al certificatore. Al report di verifica devono essere allegate le check list compilate, riportanti l'indicazione (o il riferimento nel caso di ulteriori allegati) alle evidenze oggettive raccolte nel corso della verifica;
- nel caso che i rilievi riscontrati siano tali da determinare la irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente, viene altresì redatta anche la documentazione prevista alla successiva Sezione 2.

4.6 Rendicontazione dei risultati della verifica

Copia della documentazione di cui al punto precedente deve essere consegnata al Soggetto Certificatore.

L'ispettore o il Responsabile del Gruppo di verifica invia alla Segreteria Tecnica dell'Organismo Regionale di Accreditamento i documenti di cui al punto precedente entro 5 giorni lavorativi dallo svolgimento delle attività.

4.7 Gestione dei reclami

Il Soggetto Certificatore che ha emesso l'APE oggetto di verifica può presentare reclami circa l'operato dell'ispettore e/o le risultanze della verifica effettuata e le misure conseguenti.

Eventuali reclami avanzati nel corso della ispezione sono gestiti direttamente dall'ispettore, e da questi dettagliatamente segnalati nel relativo report.

Qualora il Soggetto Certificatore non risulti soddisfatto della risposta ricevuta, può presentare reclamo per iscritto, ovvero mediante mail PEC, entro 5 giorni lavorativi dallo svolgimento delle attività. Il reclamo va indirizzato all'Organismo Regionale di Accreditamento, ed il suo trattamento è di competenza del Responsabile dell'Organismo di Accreditamento Regionale.

La valutazione del reclamo, e della relativa documentazione eventualmente allegata, può dare origine:

- a) alla riprogrammazione dell'ispezione, qualora emergano carenze gravi a carico dell'ispettore nella esecuzione della verifica;
- b) alla riconsiderazione delle evidenze oggettive raccolte in fase ispettiva, e alla conseguente modifica dei rilievi e delle valutazioni espresse dall'ispettore (ivi comprese quelle segnalate come tali da determinare la irrogazione delle sanzioni amministrative), qualora l'esame della documentazione trasmessa dal ricorrente evidenziasse sostanziali errori di valutazione nel corso della verifica ispettiva;
- c) alla conferma delle evidenze oggettive raccolte in fase ispettiva, e alla conseguente conferma dei rilievi e delle valutazioni espresse dall'ispettore (ivi comprese quelle segnalate come tali da determinare la irrogazione delle sanzioni amministrative).

Tale processo è assoggettato ai requisiti di riservatezza, per quanto riguarda chi ha presentato il reclamo e il contenuto del reclamo stesso. Al ricorrente viene sempre fornita risposta scritta entro 30 giorni lavorativi.



SEZIONE 2

CRITERI PER L'ACCERTAMENTO DELLE INFRAZIONI E IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

1. AZIONI CONSEGUENTI AL CONTROLLO

L'applicazione delle sanzioni amministrative è disciplinata dalla Legge Regionale 28 aprile 1984, n. 21

Ai sensi del comma 1 dell'art.25-quindecies della LR 26/2004, il soggetto certificatore accreditato che rilascia un attestato di prestazione energetica degli edifici senza il rispetto dei criteri e delle metodologie di cui al presente Atto è punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 700 euro e non superiore a 4200 euro. La Regione, per il tramite dell'Organismo Regionale di Accreditamento, darà comunicazione ai relativi ordini o collegi professionali per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

Al termine della attività di verifica, l'ispettore o il Responsabile del Gruppo di Verifica valuta la sussistenza delle condizioni per la irrogazione della sanzione di cui al punto precedente e, nel caso, procede alla redazione di un verbale di ispezione, sottoscritto e consegnato agli interessati, contenente tutte le informazioni circostanziali relative alle modalità di esecuzione dell'ispezione, e le relative risultanze: ai sensi dell'art. 7.bis della L.R.

21/1984 e s.m., il verbale di ispezione riporta le modalità per il ricorso alla diffida amministrativa. Il verbale di ispezione riporta:

- a) l'indicazione della data, ora e luogo di ispezione;
- b) le generalità e la qualifica del verbalizzante e la sua sottoscrizione;
- c) la generalità del soggetto certificatore cui è stata accertata la violazione nel corso dell'ispezione;
- d) la descrizione sintetica della violazione contestata;
- e) la indicazione del dispositivo normativo che si presume violato;
- f) l'indicazione delle modalità con cui il soggetto certificatore può inoltrare eventuali scritti e documenti difensivi per gli effetti dell'articolo 18 della legge n. 689 del 1981;



g) la menzione della diffida amministrativa, in alternativa alla sanzione, consistente nel ritiro dell'Attestato di Prestazione Energetica non conforme e nella sua sostituzione entro 10 giorni, e di successiva comunicazione all'Organismo di Accreditamento;

h) le eventuali dichiarazioni del trasgressore.

L'Organismo di Accreditamento Regionale procede alla verifica che il soggetto certificatore abbia provveduto a quanto previsto dalla diffida: in tal caso, il procedimento si arresta.

In caso contrario, l'Organismo di Accreditamento provvede alla notifica dell'accertamento e della sanzione al Soggetto certificatore, tramite invio del relativo verbale sottoscritto da agente accertatore per mezzo di posta elettronica certificata, ed alla contestuale segnalazione all'Ordine o Collegio professionale di competenza per l'adozione degli eventuali provvedimenti di competenza. Il verbale di accertamento riporta:

a) l'indicazione della data, ora e luogo di accertamento;

b) le generalità e la qualifica del verbalizzante e la sua sottoscrizione;

c) la generalità del soggetto certificatore cui è stata accertata la violazione;

d) la descrizione sintetica della violazione contestata;

e) la indicazione del dispositivo normativo che si presume violato;

g) l'indicazione delle modalità con cui il soggetto certificatore può inoltrare eventuali scritti e documenti difensivi per gli effetti dell'articolo 18 della legge n. 689 del 1981;

h) la menzione della facoltà di pagamento in misura ridotta, ovvero di una somma pari alla terza parte del massimo della sanzione di cui al comma 1 o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione stessa, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione degli estremi della violazione, con indicazione del relativo importo e delle modalità di pagamento e di successiva comunicazione all'Organismo di Accreditamento;

i) la menzione della diffida amministrativa di cui al verbale di ispezione, non ottemperata;

l) le eventuali dichiarazioni del trasgressore.

L'Organismo di Accreditamento verifica se il trasgressore si è avvalso della possibilità di definire la violazione con il pagamento in misura ridotta, da effettuarsi entro 60 giorni dalla notifica del verbale: in tal caso prende atto dell'estinzione del procedimento ed effettua la relativa comunicazione alla Regione per le conseguenti verifiche contabili.



In caso contrario, l'Organismo di Accreditamento trasmette al competente Servizio della Regione il verbale di accertamento di violazione amministrativa e gli scritti difensivi eventualmente presentati. La Regione sulla base delle risultanze degli atti, provvede con ordinanza motivata quantificando l'importo della sanzione e ingiungendone il pagamento o disponendo l'archiviazione degli atti. Contro l'ordinanza - ingiunzione è possibile fare ricorso all'autorità giudiziaria.

Nel caso di Attestato di Prestazione Energetica sottoposto a controllo con esito negativo, contestualmente alla notifica del verbale di accertamento della violazione, l'Organismo regionale di Accreditamento provvederà, ai sensi di legge, al suo annullamento e inserimento nell'elenco pubblico degli APE annullati.

SEZIONE 3

CRITERI DI QUALIFICA DEI SOGGETTI INCARICATI DELLA ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ DI ISPEZIONE

Le verifiche di conformità sono effettuate da personale ispettivo adeguatamente qualificato ed operante su incarico dell'Organismo Regionale di Accreditamento.

L'Organismo Regionale di Accreditamento istituisce e mantiene aggiornato l'elenco dei soggetti qualificati per l'esecuzione delle attività di ispezione di cui all'art. 6 comma 4 lett. c), delle disposizioni regionali.

1. CRITERI DI QUALIFICA DEGLI ISPETTORI

La persona che intende conseguire la qualifica necessaria per l'iscrizione all'elenco dei soggetti qualificati per l'esecuzione delle attività di ispezione deve essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:

- a) non avere subito condanna né essere stato sottoposto a misure di prevenzione;
- b) essere iscritto al proprio albo/collegio professionale di appartenenza da almeno 5 anni;
- c) essere iscritto all'elenco dei certificatori energetici della regione Emilia-Romagna da almeno 3 anni;
- d) essere firmatario di un numero di attestati di prestazione energetica depositati mediante l'applicativo SACE in Emilia Romagna (in versione definitiva) almeno pari a 30;
- e) essere in possesso o poter dimostrare completa disponibilità di apparecchiature per la valutazione speditiva delle caratteristiche termiche degli edifici;
- f) aver frequentato il corso obbligatorio di formazione e aver superato positivamente l'esame finale; il corso di formazione deve essere riconosciuto dall'Organismo di Accreditamento sulla base delle specifiche di cui al successivo punto 3;
- g) aver partecipato ad almeno 3 verifiche ispettive in affiancamento ad un ispettore qualificato, ed aver ottenuto da questi valutazione positiva rispetto alla capacità di conduzione delle attività ispettive.



ENERGIA E SOSTENIBILITÀ
PER LA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

L'ammissione al corso di cui alla lettera f) è subordinato ad una selezione basata sulla valutazione del curriculum professionale e dei titoli, con il raggiungimento del punteggio minimo di 50/100.

Tabella - Criterio 1 di valutazione del curriculum professionale e dei titoli: progettazione

1) PROGETTI REALIZZATI IN AMBITO ENERGETICO (SPECIFICARE ANCHE I PROGETTI RISULTATI VINCITORI DI BANDI DI GARA PUBBLICI E PRIVATI)	MAX 20 PUNTI
Criterio di valutazione: punteggio in base al numero e al tipo (privati o pubblici) dei progetti.	
Progetti di edifici privati: 0	0 punti
Progetti di edifici privati: da 1 a 5	5 punti
Progetti di edifici privati: da 6 a 10	10 punti
Progetti di edifici privati: > 10	15 punti
Progetti di edifici pubblici: 0	0 punti
Progetti di edifici pubblici: da 1 a 5	2,5 punti
Progetti di edifici pubblici: > 5	5 punti

Tabella - Criterio 2 di valutazione del curriculum professionale e dei titoli: software

2) STRUMENTI DI CALCOLO ENERGETICO ABITUALMENTE UTILIZZATI	MAX 20 PUNTI
Criterio di valutazione: punteggio in base al tipo di software utilizzati.	
A) Software commerciali (stazionari)	10 punti
B) A + dinamici semplici (per esempio software per valutare i Ponti termici)	15 – 10 punti
C) B + dinamici complessi (valutazioni energetiche)	20 – 15 punti



Tabella - Criterio 3 di valutazione del curriculum professionale e dei titoli: strumenti di certificazione

3) STRUMENTI DI MISURA UTILIZZATI ABITUALMENTE NELL'ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA	MAX 10 PUNTI
Criterio di valutazione: punteggio in base al tipo di strumenti utilizzati.	
A: Termocamera, spessimetro dei vetri, misura emissività dei vetri, stazione climatica	3 punti
B: A+ strumenti per il comfort interno (sensori di temperatura e velocità dell'aria, etc.)	7 punti
C: B+ Termoflussimetro per la misura della trasmittanza	10 punti

Tabella - Criterio 4 di valutazione del curriculum professionale e dei titoli: specializzazione 1° livello

4) DIPLOMI DI ALTA FORMAZIONE PROFESSIONALE, CORSI DI SPECIALIZZAZIONE POST-LAUREAM CON ESAME FINALE	MAX 10 PUNTI
Criterio di valutazione: punteggio in base al numero di ore frequentate al corso.	
Fino a 80 ore (corso base per accedere all'iscrizione all'elenco dei certificatori)	5 punti
Oltre 80 ore	10 punti

Tabella - Criterio 5 di valutazione del curriculum professionale e dei titoli: specializzazione 2° livello

5) CORSI DI MASTER, SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE, CORSI DI PERFEZIONAMENTO NEL CAMPO DELL'ENERGETICA DEGLI EDIFICI, DOTTORATO DI RICERCA	MAX 20 PUNTI
Criterio di valutazione: punteggio in base al tipo di formazione	
Corsi Master	4 punti
Scuole di specializzazione	2 punti
Corsi di perfezionamento nel campo dell'energetica degli edifici	10 punti
Dottorato di ricerca	4 punti



Tabella - Criterio 6 di valutazione del curriculum professionale e dei titoli: docenza

6) ATTIVITÀ DI DOCENZA NELL'AMBITO DELLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI	MAX 10 PUNTI
Criterio di valutazione: punteggio in base al numero di ore effettuate.	
Fino a 20 ore	5 punti
Oltre 20 ore	10 punti

Tabella - Criterio 7 di valutazione del curriculum professionale e dei titoli: pubblicazioni

7) PUBBLICAZIONI TECNICHE IN AMBITO ENERGETICO	MAX 5 PUNTI
Criterio di valutazione: punteggio in base al numero delle pubblicazioni.	
Fino a 5 pubblicazioni	2 punti
Oltre 5 pubblicazioni	5 punti

Tabella - Criterio 8 di valutazione del curriculum professionale e dei titoli: premi

8) PREMI, ATTESTATI RICEVUTI IN CONCORSI PER ATTIVITÀ IN AMBITO ENERGETICO	MAX 5 PUNTI
Criterio di valutazione: punteggio in base al numero dei premi o attestati.	
Fino a 3	2 punti
Oltre 3	5 punti

La valutazione del curriculum professionale è effettuata da una commissione giudicatrice, nella cui composizione deve essere previsto un rappresentante dell'Organismo Regionale di Accreditamento.

2. CARATTERISTICHE DEL PERCORSO FORMATIVO

Il corso obbligatorio di cui al punto 1 lett. f) è finalizzato alla acquisizione delle competenze in materia di normativa energetica degli edifici necessarie per la conduzione di verifiche ispettive su gli attestati di prestazione energetica. Alla fine del corso i partecipanti devono sostenere con esito favorevole una prova d'esame (scritta e orale) per l'accertamento



dell'idoneità. Il percorso formativo è completato con la realizzazione delle attività di ispezione in affiancamento di cui al punto 1 lettera g).

I corsi organizzati da soggetti diversi dall'Organismo Regionale di Accreditamento (Università, Enti di ricerca, Ordini e Collegi professionali e da enti di formazione accreditati dalla Regione Emilia-Romagna ai sensi della DGR 177/2003 e ss.mm.) devono essere validati dall'Organismo Regionale di Accreditamento.

La validazione viene concessa a seguito di istruttoria basata sulla valutazione della proposta in relazione ai seguenti requisiti minimi:

- 1) **Durata del corso**, che dovrà essere non inferiore a 40 ore di lezioni frontali oltre a 16 ore di project work, e prevedere inoltre la fase di selezione preliminare di cui al punto 1 e la realizzazione dell'esame finale;
- 2) **Numero massimo di partecipanti al corso**, che non devono essere più di 10, al fine di consentire un adeguato controllo dell'apprendimento;
- 3) **Selezione preliminare dei partecipanti**, sulla base del punteggio ottenuto per i requisiti curriculari di cui al punto 1 (punteggio minimo 50/100);
- 4) **Contenuti minimi del percorso formativo**, con riferimento ai seguenti temi:

4.1 Aspetti normativi e procedurali

- Legislazione regionale: inquadramento generale e rapporto con la normativa sovraordinata
- SACE: il sistema di certificazione energetica della Regione E-R
- Requisiti e procedura di accreditamento dei soggetti certificatori
- La procedura di certificazione energetica degli edifici

4.2 Sistema dei controlli SACE e ruolo degli ispettori

- Caratteristiche e funzionalità del sistema informatico di verifica dei dati
- Modalità di conduzione delle verifiche in campo: gli strumenti metodologici (check-list) e la gestione del rapporto con i soggetti certificatori
- Ruolo e responsabilità dell'ispettore
- Ruolo e responsabilità dell'agente accertatore

4.3 Caratteristiche dell'involucro edilizio

- La specifica UNI/TS 11300-1: inquadramento ed analisi dei contenuti
- I metodi di calcolo applicabili in fase di certificazione energetica per la determinazione del fabbisogno di energia
- Modalità di determinazione delle caratteristiche termofisiche degli elementi costituenti l'involucro edilizio e fonti informative utilizzabili
- Project work: lettura di una relazione di calcolo da legge 10; schede tecniche delle chiusure edilizie; coerenza dei dati in ingresso; errori tipici dei dati di ingresso; analisi dei dati di uscita.

4.4 Caratteristiche degli impianti

- La specifica UNI/TS 11300-2: inquadramento ed analisi dei contenuti
- I metodi applicabili in fase di certificazione energetica per la determinazione del fabbisogno di energia per la produzione di ACS, del rendimento degli impianti e per il calcolo dell'energia primaria
- La specifica UNI/TS 11300-3: inquadramento ed analisi dei contenuti
- La specifica UNI/TS 11300-4: inquadramento ed analisi dei contenuti
- La specifica UNI/TS 11300-5: inquadramento ed analisi dei contenuti
- La specifica UNI/TS 11300-6: inquadramento ed analisi dei contenuti
- I metodi applicabili in fase di certificazione energetica per la determinazione del contributo di energia da FER
- Modalità di determinazione delle caratteristiche e del rendimento degli impianti e fonti informative utilizzabili
- Project work: lettura di una relazione di calcolo da legge 10; schede tecniche degli impianti; coerenza con i dati in ingresso; errori tipici dei dati di ingresso; analisi dei dati di uscita.

4.5 Le problematiche di cantiere

- Potenziali conseguenze degli scostamenti tra caratteristiche di progetto e realizzazione
- Documentazione tecnica di cantiere e valutazione dei fattori correttivi di cui tener conto in fase di certificazione energetica

4.6 Valutazioni strumentali



- Ambito di potenziale utilizzo e valenza dei controlli strumentali in situ
- Termografia
- Termoflussimetria
- Blower door test
- Caratteristiche vetrate
- Project work: uso degli strumenti di misura

4.7 Tecniche di conduzione di una verifica ispettiva

- Organizzazione della verifica;
- Raccolta ed analisi delle evidenze oggettive;
- Valutazione delle non conformità;
- Accertamento ed irrogazione di sanzioni amministrative;
- Rapporto finale e confronto;
- Project work: simulazione di una verifica ispettiva.

5) **Caratteristiche dei docenti**, che dovranno essere di estrazione universitaria o avere paragonabili referenze di competenza ed esperienza nei temi trattati;

6) **Esame finale**: al termine del percorso formativo deve essere previsto un esame finale.

Ai fini dell'ottenimento della qualifica di ispettore, al termine del percorso formativo obbligatorio il candidato deve superare l'esame finale. L'esame finale è condotto da una apposita Commissione d'esame costituita da almeno 3 membri esperti della materia, e nella cui composizione deve essere previsto un rappresentante dell'Organismo Regionale di Accreditamento. L'esame si articola in una sessione scritta ed in una sessione orale.

La sessione scritta è realizzata mediante un test a risposta multipla sugli argomenti sviluppati nell'ambito del corso di formazione. Il test dovrà essere composto da almeno 30 domande, e la sessione sarà valida in presenza di almeno un componente della Commissione d'esame. Il candidato potrà accedere all'esame orale solo con il 70% di risposte corrette. La sessione orale sarà valida solo in presenza della Commissione interamente costituita.

3. MANTENIMENTO DEI REQUISITI

Una volta acquisita, la qualifica di ispettore è valida per tre anni. Il mantenimento della qualifica è subordinato a:

- effettuazione di almeno 3 ispezioni in campo su base annuale (9 ispezioni nel triennio): le ispezioni possono essere condotte su incarico dell'Organismo di Accreditamento, o in affiancamento volontario (previo consenso da parte dell'Organismo di Accreditamento);
- attestazione della frequenza di corsi di aggiornamento professionale in materia di valutazione della prestazione energetica degli edifici per un ammontare minimo di 12 ore su base triennale.

Qualora l'ispettore non possa dare evidenza oggettiva del possesso dei requisiti per il mantenimento dell'accreditamento, ne verrà attivata la sospensione. Il riavvio dell'accreditamento sarà possibile solo dietro presentazione dell'acquisizione dei necessari requisiti entro 6 mesi dalla sospensione. Trascorso tale termine, l'accreditamento verrà annullato. Dopo l'annullamento, è possibile ottenere un nuovo accreditamento ripetendo l'intero iter iniziale.

4. CONDIZIONI DI SOSPENSIONE O REVOCA DELLA QUALIFICA DI ISPETTORE

La qualifica di ispettore può essere revocata o non rinnovata nei casi in cui:

- a) non sia garantito il mantenimento dei requisiti di cui al punto precedente;
- b) a seguito di provvedimenti disciplinari dell'Organismo di Accreditamento, conseguenti a comportamenti non conformi al presente provvedimento nella conduzione delle ispezioni in sito e/o nei rapporti con l'Organismo stesso

L'Organismo Regionale di Accreditamento, sentito il "Tavolo Tecnico per l'Accreditamento" di cui all'art. 4 comma 3 della presente Deliberazione, definisce ed adotta un sistema di valutazione dell'operato degli ispettori accreditati.

SEZIONE 4 – ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA SU RICHIESTA

1. ESECUZIONE DI VERIFICHE SU RICHIESTA

Dietro richiesta del soggetto certificatore firmatario dell'APE, del proprietario, acquirente o conduttore dell'immobile cui l'APE si riferisce, le verifiche di conformità di cui al presenta Allegato possono anche essere effettuate su un singolo APE.

Prima dell'accettazione dell'incarico, la Segreteria Tecnica dell'Organismo Regionale di Accreditamento effettua il controllo della completezza dei dati riportati sulla richiesta, con particolare riferimento alla identificazione dell'immobile oggetto di certificazione e del relativo APE registrato, determina il costo in funzione della tipologia dell'edificio cui si riferisce l'APE di cui è richiesta la verifica ed invia al richiedente il relativo preventivo.

L'incarico viene accettato dall'Organismo regionale di Accreditamento solo a seguito dell'accettazione del preventivo da parte del richiedente

Allegato A-7

DEFINIZIONI E TERMINI

Ambiente climatizzato (ambiente a temperatura controllata): vano o spazio chiuso riscaldato o raffrescato a determinate temperature.

Attestato di Prestazione Energetica (o Attestato di Certificazione Energetica) dell'edificio (APE): documento, redatto nel rispetto delle norme contenute nel presente provvedimento e rilasciato da esperti qualificati e indipendenti, accreditati dalla Regione Emilia-Romagna, che attesta la prestazione energetica di un edificio o di una unità immobiliare attraverso l'utilizzo di specifici descrittori e fornisce raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica.

Biomassa: la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l'acquacoltura, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani.

Certificazione energetica dell'edificio o di una unità immobiliare: il complesso delle operazioni svolte nel rispetto delle disposizioni di cui al presente provvedimento per il rilascio dell'attestato di prestazione energetica e delle raccomandazioni per il miglioramento della prestazione energetica dell'edificio.

Caldia: generatore di calore costituito dal complesso bruciatore-focolare concepito in modo da permettere di trasferire a fluidi il calore prodotto dalla combustione.

Chiusure: insieme delle unità tecnologiche e degli elementi tecnici del sistema edilizio aventi funzione di separare e di conformare gli spazi interni del sistema edilizio rispetto all'esterno (UNI 8290), costituendo così l'involucro edilizio. Sono classificate tali le chiusure verticali, orizzontali inferiori, orizzontali o inclinate superiori, orizzontali su spazi esterni. Possono essere opache o trasparenti.

Classe energetica o classe di prestazione energetica: intervallo convenzionale delimitato da soglie di riferimento volto a rappresentare sinteticamente la prestazione energetica di un edificio sulla base di predefiniti indicatori di prestazione energetica.

Le classi energetiche possono essere differenti a seconda della prestazione che attestano: climatizzazione invernale, estiva, produzione di acqua calda sanitaria, ventilazione, illuminazione, trasporto di persone o cose e produzione di energia da fonte rinnovabile. La classe energetica è contrassegnata da un indicatore alfanumerico in cui la lettera G rappresenta la classe caratterizzata dall'indice di prestazione con valore più elevato (maggiori consumi energetici), mentre la lettera A rappresenta la classe con il miglior indice di prestazione (minori consumi energetici); alla classe A viene affiancato un indicatore numerico che identifica i livelli di prestazione energetica in ordine crescente a partire da 1 a 4.

Climatizzazione invernale o estiva: insieme di funzioni atte ad assicurare il benessere degli occupanti mediante il controllo della temperatura all'interno degli ambienti e, ove presenti dispositivi idonei, della umidità, della portata di rinnovo e della purezza dell'aria.

Condominio: edificio con almeno due unità immobiliari, di proprietà in via esclusiva di soggetti che sono anche comproprietari dalle parti comuni.

Confine del sistema o confine energetico dell'edificio: confine che include tutte le aree di pertinenza dell'edificio, o gli impianti energetici ad esso asserviti, sia all'interno che all'esterno dello stesso, dove l'energia è consumata o prodotta.

Cogenerazione: produzione simultanea, nell'ambito di un unico processo, di energia termica e di energia elettrica e/o meccanica rispondente ai requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011.

Contratto di rendimento energetico o di prestazione energetica (EPC): contratto di cui all'articolo 2, comma 2, lettera n) del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 e successive modificazioni;

Dati climatici: con riferimento alla località in cui è collocato l'edificio i dati climatici possono comprendere i gradi-giorno (GG), le medie mensili delle temperature dell'aria esterna (θ_e), l'irraggiamento solare totale mensile sul piano orizzontale ($I_{sol,h}$), l'irraggiamento solare totale mensile per ogni orientamento (I_{sol}).

Diagnosi energetica: procedura sistematica volta a fornire una adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una attività e/o impianto

industriale o di servizi pubblici o privati, ad individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici e riferire in merito ai risultati. Tali risultati sono contenuti in un elaborato tecnico che individua e quantifica le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo dei costi-benefici dell'intervento, individua gli interventi per la riduzione della spesa energetica e i relativi tempi di ritorno degli investimenti nonché i possibili miglioramenti di classe dell'edificio nel sistema di certificazione energetica e la motivazione delle scelte impiantistiche che si vanno a realizzare. La diagnosi deve riguardare sia l'edificio che l'impianto.

edificio: ai soli fini del presente Atto, si intende un sistema costituito da un involucro edilizio che delimita uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti energetici installati stabilmente al suo interno o nelle sue adiacenze ed asserviti al suo funzionamento standard in relazione alla destinazione d'uso; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il termine può riferirsi a un intero edificio ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a sé stanti.

Edificio di nuova costruzione: edificio per la realizzazione del quale la richiesta del titolo abilitativo, comunque denominato, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Edificio a energia quasi zero: edificio ad altissima prestazione energetica, calcolata conformemente alle disposizioni del presente provvedimento, che rispetta i requisiti di cui alla DGR 967/2015 e s.m. riportante i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici. Il fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo è coperto in misura significativa da energia da fonti rinnovabili, prodotta all'interno del confine del sistema prodotta in situ.

Edificio di riferimento o target: per un edificio sottoposto a valutazione ai fini della determinazione e attestazione della prestazione energetica, è un edificio identico in termini di geometria (sagoma, volumi, superficie calpestabile, superfici degli elementi costruttivi e dei componenti), orientamento, ubicazione territoriale, destinazione d'uso e

situazione al contorno, e avente caratteristiche termiche e parametri energetici predeterminati.

edificio sottoposto a ristrutturazione importante: un edificio esistente è sottoposto a ristrutturazione importante quando i lavori in qualunque modo denominati (a titolo indicativo e non esaustivo: manutenzione ordinaria o straordinaria, ristrutturazione e risanamento conservativo) insistono su oltre il 25 per cento della superficie dell'involucro dell'intero edificio, comprensivo di tutte le unità immobiliari che lo costituiscono e consistono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, rifacimento di pareti esterne, di intonaci esterni, del tetto o dell'impermeabilizzazione delle coperture.

Edificio sottoposto a riqualificazione energetica: un edificio esistente è sottoposto a riqualificazione energetica quando i lavori, in qualunque modo denominati (a titolo indicativo e non esaustivo: manutenzione ordinaria o straordinaria, ristrutturazione e risanamento conservativo), prevedono interventi sull'involucro edilizio o sugli impianti comportando una modifica della prestazione energetica, che ricadono in tipologie diverse da quelle previste per la ristrutturazione importante.

Tali interventi coinvolgono quindi una superficie inferiore o uguale al 25 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio e/o consistono nella nuova installazione o nella ristrutturazione di un impianto termico asservito all'edificio.

Elemento edilizio: sistema tecnico per l'edilizia o componente dell'involucro di un edificio.

Energia consegnata o fornita: energia espressa per vettore energetico finale, fornita al confine del sistema o confine dell'edificio agli impianti tecnici per produrre energia termica o elettrica per i servizi energetici dell'edificio.

Energia da fonti rinnovabili: energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas; in particolare, si intende per:

- energia aerotermica: l'energia accumulata nell'aria ambiente sotto forma di calore;
- energia geotermica: energia immagazzinata sotto forma di calore sotto la crosta terrestre;
- energia idrotermica: l'energia immagazzinata nelle acque superficiali sotto forma di calore;



Energia esportata: quantità di energia, relativa a un dato vettore energetico, generata all'interno del confine del sistema e utilizzata all'esterno dello stesso confine.

Energia primaria: energia, da fonti rinnovabili e non, che non ha subito alcun processo di conversione o trasformazione.

Energia prodotta in situ: energia prodotta o captata o prelevata all'interno del confine del sistema.

Energia termica: calore per riscaldamento e/o raffreddamento, sia per uso industriale che civile;

Fabbisogno annuale globale di energia primaria: quantità di energia primaria relativa a tutti i servizi considerati nella determinazione della prestazione energetica, erogata dai sistemi tecnici presenti all'interno del confine del sistema, calcolata su un intervallo temporale di un anno.

Fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale/estiva: quantità di energia primaria globalmente richiesta, nel corso di un anno, per mantenere negli ambienti climatizzati la temperatura di progetto, in regime di attivazione continuo.

Fabbisogno annuo di energia primaria per la produzione di acqua calda sanitaria: quantità di energia primaria globalmente richiesta, nel corso dell'anno, per la produzione dell'acqua calda sanitaria consumata nell'edificio.

Fabbisogno annuo di energia primaria per l'illuminazione artificiale degli ambienti: quantità di energia primaria globalmente richiesta, nel corso dell'anno, per l'illuminazione artificiale degli ambienti.

Fabbisogno annuo di energia primaria per la ventilazione degli ambienti: quantità di energia primaria globalmente richiesta, nel corso dell'anno, per la ventilazione meccanica degli ambienti.

Fabbisogno annuo di energia primaria per il trasporto di persone o cose: quantità di energia primaria globalmente richiesta, nel corso dell'anno, per il trasporto di persone o cose.



Fabbisogno di energia termica utile per la climatizzazione invernale/estiva: quantità di calore che deve essere fornita o sottratta ad un ambiente climatizzato per mantenere le condizioni di temperatura desiderate durante un dato periodo di tempo.

Fabbisogno di energia termica utile per la produzione di acqua calda sanitaria: energia termica richiesta per riscaldare durante un dato periodo di tempo la quantità di acqua sanitaria prevista per l'uso standard di un edificio, a partire da dati convenzionali riferiti ai volumi ed alle temperature di ingresso e di erogazione.

Fabbricato: costruzione stabile, dotata di copertura e comunque appoggiata o infissa al suolo, riconoscibile per i suoi caratteri morfologico – funzionali, che sia accessibile alle persone e destinata alla soddisfazione di esigenze perduranti nel tempo. (DAL 279/2010).

fattore di conversione in energia primaria: rapporto adimensionale che indica la quantità di energia primaria impiegata per produrre un'unità di energia fornita, per un dato vettore energetico; tiene conto dell'energia necessaria per l'estrazione, il processamento, lo stoccaggio, il trasporto e, nel caso dell'energia elettrica, del rendimento medio del sistema di generazione e delle perdite medie di trasmissione del sistema elettrico nazionale e nel caso del teleriscaldamento, delle perdite medie di distribuzione della rete. Questo fattore può riferirsi all'energia primaria non rinnovabile, all'energia primaria rinnovabile o all'energia primaria totale come somma delle precedenti.

Fluido termovettore: fluido mediante il quale l'energia termica viene trasportata all'interno dell'edificio, fornita al confine energetico dell'edificio oppure esportata all'esterno.

Generatore di calore: la parte di un impianto termico che genera calore utile avvalendosi di uno o più dei seguenti processi:

- 1) la combustione di combustibili, ad esempio in una caldaia;
- 2) l'effetto Joule che avviene negli elementi riscaldanti di un impianto di riscaldamento a resistenza elettrica;
- 3) la cattura di calore dall'aria ambiente, dalla ventilazione dell'aria esausta, dall'acqua o da fonti di calore sotterranee attraverso una pompa di calore;
- 4) la trasformazione dell'irraggiamento solare in energia termica con impianti solari termici.



Gradi giorno di una località: parametro convenzionale rappresentativo delle condizioni climatiche locali, utilizzato per stimare al meglio il fabbisogno energetico necessario per mantenere gli ambienti ad una temperatura prefissata; l'unità di misura utilizzata è il grado giorno, GG.

Impianto energetico: impianto o sistema tecnologico stabilmente inserito in un complesso edilizio, in un edificio o in una sua parte, finalizzato ad assicurare ad essi la fornitura di un servizio energetico, compresi i relativi sistemi di controllo, regolazione, gestione e contabilizzazione.

Impianto con sistema ibrido: impianto dotato di generatori che utilizzano più fonti energetiche opportunamente integrate tra loro al fine di contenere i consumi e i costi di investimento e gestione. Un esempio, non esaustivo, è costituito da un impianto composto da una pompa di calore elettrica integrata con una caldaia a gas a condensazione.

Impianto tecnologico idrico sanitario: impianto di qualsiasi natura o specie destinato al servizio di produzione di acqua calda sanitaria non incluso nella definizione di impianti termico, e comprendente sistemi di produzione, accumulo, distribuzione o erogazione dell'acqua calda sanitaria.

Impianto termico o di climatizzazione: impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo eventualmente combinato con impianti di ventilazione.

Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.

Impianto termico o di climatizzazione individuale: un impianto termico o di climatizzazione asservito ad una sola unità immobiliare, con funzionamento autonomo.

Impianto termico o di climatizzazione centralizzato: un impianto termico o di climatizzazione asservito ad almeno due unità immobiliari.



ENERGIA E SOSTENIBILITÀ
PER LA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Indice di prestazione energetica EP globale (EP_{gl}): esprime la quantità di energia primaria effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare un uso standard dell'edificio, per tutti i servizi energetici considerati. È riferito all'unità di superficie utile energetica, espresso in kWh/(m²anno). L'indice di prestazione energetica globale può essere riferito all'energia primaria da fonti non rinnovabili (indice "nren"), da fonti rinnovabili (indice "ren") o dalla somma delle due (indice "tot"). Può altresì essere riferito al valore limite da rispettare (indice "limite" o "lim").

Indice di prestazione energetica EP parziale: esprime la quantità di energia primaria effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare un singolo servizio energetico dell'edificio, rispettivamente:

EP_H indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale.

EP_W indice di prestazione energetica per la produzione dell'acqua calda sanitaria.

EP_V indice di prestazione energetica per la ventilazione.

EP_C indice di prestazione energetica per la climatizzazione estiva.

EP_L indice di prestazione energetica per l'illuminazione artificiale.

EP_T indice di prestazione energetica del servizio per il trasporto di persone o cose (impianti ascensori, marciapiedi e scale mobili).

È riferito all'unità di superficie utile energetica, espresso in kWh/(m²anno). Ciascun indice di prestazione energetica parziale può essere riferito all'energia primaria da fonti non rinnovabili (indice "nren"), da fonti rinnovabili (indice "ren") o dalla somma delle due (indice "tot"). Può altresì essere riferito al valore limite da rispettare (indice "limite" o "lim").

Intervento di riqualificazione energetica: vedi "edificio sottoposto a riqualificazione energetica".

Intervento di ristrutturazione importante: vedi "edificio sottoposto a ristrutturazione importante".

Interventi di ristrutturazione di un impianto termico: insieme di opere che comportano la modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione che di distribuzione ed emissione del calore; rientrano in questa categoria anche la trasformazione di un impianto termico

centralizzato in impianti termici individuali nonché la risistemazione impiantistica nelle singole unità immobiliari, o parti di edificio, in caso di installazione di un impianto termico individuale previo distacco dall'impianto termico centralizzato.

Interventi edilizi: lavorazioni o opere che modificano in tutto o in parte un edificio esistente o che portano alla realizzazione di una nuova costruzione. Gli interventi edilizi, ed i relativi titoli abilitativi, ove previsti, sono definiti e disciplinati dalla L.R. 15/2013 e s.m.

Involucro di un edificio: elementi e componenti integrati di un edificio che ne separano gli ambienti interni dall'ambiente esterno.

Macchina frigorifera: nell'ambito del sottosistema di generazione di un impianto termico, è qualsiasi dispositivo (o insieme di dispositivi) che permette di sottrarre calore al fluido termovettore o direttamente all'aria dell'ambiente interno climatizzato, anche mediante l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili.

Metodologia per la determinazione della prestazione energetica: insieme di procedure tecniche basate su criteri normalizzati, volte a determinare la prestazione energetica di un edificio a partire da appropriati dati di base, raccolti mediante un audit (diagnosi) energetico o ripresi dal progetto, utilizzabile ai fini del rilascio dell'attestato di qualificazione energetica ovvero dell'attestato di prestazione energetica.

Modello o metodo di calcolo validato: sistema di elaborazione dei dati di base, definito nel rispetto della metodologia di valutazione della prestazione energetica fissata dalla normativa e finalizzato ad agevolare le attività di calcolo, i cui risultati sono stati oggetto di una procedura di validazione (controllo di qualità dei risultati). Il modello di calcolo può essere supportato da un software appropriato.

Norma tecnica europea: norma adottata dal Comitato Europeo di Normazione (CEN), dal Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC) o dall'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione e resa disponibile per uso pubblico.

Pompa di calore: macchina, dispositivo o impianto che realizzando un ciclo termodinamico inverso trasferisce calore dall'ambiente naturale, come l'aria l'acqua o la terra (o da una sorgente di calore a bassa temperatura) verso l'ambiente a temperatura controllata. Nel caso di pompe di calore reversibili, può anche trasferire calore dall'edificio

all'ambiente naturale. In un impianto termico, costituisce o integra il sistema di generazione.

Ponte termico: discontinuità di tipo geometrico o di isolamento termico che si può verificare in corrispondenza agli innesti di elementi strutturali (solai e pareti verticali o pareti verticali tra loro).

Potenza termica convenzionale di un generatore di calore è la potenza termica del focolare diminuita della potenza termica persa al camino in regime di funzionamento continuo. L'unità di misura utilizzata è il kW.

Potenza termica del focolare di un generatore di calore: prodotto del potere calorifico inferiore del combustibile impiegato e della portata di combustibile bruciato; l'unità di misura utilizzata è il kW.

Potenza termica utile di un generatore di calore: è la quantità di calore trasferita nell'unità di tempo al fluido termovettore; l'unità di misura utilizzata è il kW.

Prestazione energetica (efficienza energetica ovvero rendimento) di un edificio: quantità annua di energia effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare con un uso standard dell'immobile, i vari bisogni energetici dell'edificio, la climatizzazione invernale e estiva, la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, la ventilazione e, per il settore terziario, l'illuminazione, gli impianti ascensori e scale mobili.

Tale quantità viene espressa da uno o più descrittori che tengono conto del livello di isolamento dell'edificio, delle caratteristiche tecniche e di installazione degli impianti tecnici, della progettazione e della posizione in relazione agli aspetti climatici, dell'esposizione al sole e dell'influenza delle strutture adiacenti, dell'esistenza di sistemi di trasformazione propria di energia e degli altri fattori, compreso il clima degli ambienti interni, che influenzano il fabbisogno energetico.

La prestazione energetica può essere espressa in energia primaria non rinnovabile, rinnovabile, o totale come somma delle precedenti.

Produzione mediante cogenerazione: la somma dell'elettricità, dell'energia meccanica e del calore utile prodotti mediante cogenerazione.



progetto energetico dell'edificio o progettazione energetica: procedura che integra la progettazione del sistema edificio-impianto, dal progetto preliminare sino agli elaborati esecutivi, e comprende: la selezione delle soluzioni più idonee ai fini dell'uso razionale dell'energia e della riduzione dell'impatto ambientale (incluse le caratteristiche architettoniche e tecnologiche dell'involucro edilizio, le caratteristiche degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva, degli impianti di illuminazione artificiale e gli altri usi elettrici o energetici obbligati), la verifica dei requisiti energetici, l'esecuzione dei calcoli e la redazione delle relazioni previste dalla legislazione vigente in materia.

Rapporto di forma (S/V): rapporto tra la superficie disperdente lorda S e il volume climatizzato V.

Rendimento di combustione o rendimento termico convenzionale di un generatore di calore: rapporto tra la potenza termica convenzionale e la potenza termica del focolare.

Rendimento di produzione medio stagionale: rapporto tra l'energia termica utile generata e immessa nella rete di distribuzione e l'energia primaria delle fonti energetiche, compresa l'energia elettrica, calcolato con riferimento al periodo annuale di esercizio. Ai fini della conversione dell'energia elettrica in energia primaria il valore di riferimento per la conversione tra kWh elettrici e MJ è quello definito con provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al fine di tener conto dell'efficienza media di produzione del parco termoelettrico, e suoi successivi aggiornamenti.

Rendimento energetico di un edificio: vedi prestazione energetica di un edificio.

Rendimento globale medio stagionale dell'impianto termico: rapporto tra il fabbisogno di energia termica utile per la climatizzazione invernale e l'energia primaria delle fonti energetiche, ivi compresa l'energia elettrica dei dispositivi ausiliari, calcolato con riferimento al periodo annuale di esercizio. Ai fini della conversione dell'energia elettrica in energia il valore di riferimento per la conversione tra kWh elettrici e MJ è quello definito con provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al fine di tener conto dell'efficienza media di produzione del parco termoelettrico, e suoi successivi aggiornamenti.



Rendimento termico utile di un generatore di calore: rapporto tra la potenza termica utile e la potenza del focolare.

Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia: tecnico incaricato dai soggetti di cui all'art. 19, comma 1, legge n. 10/91 per la individuazione delle azioni, degli interventi, delle procedure e di quant'altro necessario per promuovere l'uso razionale dell'energia.

Rete di teleriscaldamento e teleraffrescamento: rete di distribuzione di energia termica in forma di vapore, acqua calda o liquidi refrigerati da una o più fonti di produzione verso una pluralità di edifici o siti tramite una rete, per il riscaldamento o il raffrescamento di spazi, per processi di lavorazione e per la fornitura di acqua calda sanitaria.

Riqualificazione energetica di un edificio: vedi "edificio sottoposto ad intervento di riqualificazione energetica"

Ristrutturazione importante di un edificio: vedi "edificio sottoposto ad intervento di intervento di ristrutturazione importante "

Ristrutturazione di un impianto termico: vedi interventi di ristrutturazione di un impianto termico.

SCOP convenzionale: coefficiente di prestazione medio stagionale delle pompe di calore per la climatizzazione invernale determinato in condizioni di riferimento secondo la EN 14825. Deve essere dichiarato dal produttore con esplicito riferimento alla norma citata ed alle condizioni standard di clima (freddo (C), medio (A) o caldo (W)) e di funzionamento (fattore di carico A – B - C - D) considerate. è il valore utilizzabile per la marcatura e la certificazione di prodotto (dati di targa).

SCOP di esercizio: coefficiente di prestazione medio stagionale delle pompe di calore per la climatizzazione invernale stimato in condizioni effettive di utilizzo secondo il metodo normalizzato di cui alla pertinente specifica UNI TS 11300. è il valore utilizzabile per la verifica del rispetto dei requisiti di cui al presente Atto.

Schermature solari esterne: sistemi che, applicati all'esterno di una superficie vetrata trasparente permettono una modulazione variabile e controllata dei parametri energetici e ottico luminosi in risposta alle sollecitazioni solari.

SEER convenzionale: coefficiente di prestazione medio stagionale delle macchine frigorifere per la climatizzazione estiva determinato in condizioni di riferimento secondo la EN 14825. Deve essere dichiarato dal produttore con esplicito riferimento alla norma citata ed alle condizioni standard di clima (freddo (C), medio (A) o caldo (W)) e di funzionamento (fattore di carico A – B - C - D) considerate. È il valore utilizzabile per la marcatura e la certificazione di prodotto (dati di targa).

SEER di esercizio: coefficiente di prestazione medio stagionale delle macchine frigorifere per la climatizzazione estiva stimato in condizioni effettive di utilizzo secondo il metodo normalizzato di cui alla pertinente specifica UNI TS 11300. È il valore utilizzabile per la verifica del rispetto dei requisiti di cui al presente Atto.

Servizi energetici degli edifici: sono considerati ai fini del presente provvedimento i seguenti servizi finalizzati ad assicurare adeguate condizioni di comfort negli edifici:

- a) climatizzazione invernale H: fornitura di energia termica utile agli ambienti dell'edificio per mantenere condizioni prefissate di temperatura ed eventualmente, entro limiti prefissati, di umidità relativa;
- b) produzione dell'acqua calda sanitaria W: fornitura, per usi igienico sanitari, di acqua calda a temperatura prefissata ai terminali di erogazione degli edifici;
- c) ventilazione V: ricambio dell'aria negli ambienti interni
- d) climatizzazione estiva C: compensazione degli apporti di energia termica sensibile e latente per mantenere all'interno degli ambienti condizioni di temperatura a bulbo secco e umidità relativa idonee ad assicurare condizioni di benessere per gli occupanti;
- e) l'illuminazione artificiale L: fornitura di luce artificiale quando l'illuminazione naturale risulti insufficiente per gli ambienti interni e per gli spazi esterni di pertinenza dell'edificio;
- f) trasporto di persone e cose (impianti ascensori, marciapiedi e scale mobili) T
- g) sono ricompresi nei servizi energetici degli edifici anche i sistemi di automazione e controllo;

«Sistemi alternativi ad alta efficienza»: sistemi tecnici per l'edilizia ad alta efficienza tra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i sistemi di produzione di energia rinnovabile, la cogenerazione, il teleriscaldamento e il teleraffrescamento, le pompe di



calore, i sistemi ibridi e i sistemi di monitoraggio e controllo attivo dei consumi, nonché il free cooling aerotermico, geotermico o idrotermico.”.

«Sistema di automazione e controllo dell'edificio (BACS)»: sistema comprendente tutti i prodotti, i software e i servizi tecnici che contribuiscono al funzionamento sicuro, economico ed efficiente sotto il profilo dell'energia dei sistemi tecnici per l'edilizia tramite controlli automatici e facilitando la gestione manuale di tali sistemi.

«Sistema o impianto di climatizzazione invernale» o «impianto di riscaldamento»: complesso di tutti i componenti necessari a un sistema di trattamento dell'aria, attraverso il quale la temperatura è controllata o può essere aumentata.

Sistema di climatizzazione estiva, o impianto di condizionamento d'aria: complesso di tutti i componenti necessari a un sistema di trattamento dell'aria, attraverso il quale la temperatura è controllata o può essere abbassata, eventualmente in combinazione con il controllo della ventilazione, dell'umidità e della purezza dell'aria.

Sistema di contabilizzazione: sistema tecnico che consente la misurazione dell'energia termica o frigorifera fornita alle singole unità immobiliari (utenze) servite da un impianto termico centralizzato o da teleriscaldamento o tele raffreddamento, ai fini della proporzionale suddivisione delle relative spese. Sono ricompresi nei sistemi di contabilizzazione i dispositivi atti alla contabilizzazione indiretta del calore, quali i ripartitori dei costi di riscaldamento e i totalizzatori.

Sistema tecnico per l'edilizia: apparecchiatura tecnica di un edificio o di un'unità immobiliare per il riscaldamento o il raffrescamento di ambienti, la ventilazione, la produzione di acqua calda sanitaria, l'illuminazione integrata, l'automazione e il controllo, la produzione di energia in loco o una combinazione degli stessi, compresi i sistemi che sfruttano energie da fonti rinnovabili. Un sistema tecnico può essere suddiviso in più sottosistemi;

Soggetto certificatore: soggetto accreditato al rilascio dell'attestato di prestazione energetica degli edifici in conformità alle disposizioni del presente atto.

Superficie disperdente lorda: ai fini del presente provvedimento, è la superficie esterna, espressa in metri quadrati, che delimita, verso l'esterno ovvero verso ambienti non



climatizzati, il volume lordo climatizzato dell'edificio o dell'unità immobiliare, misurata all'estradosso delle chiusure di separazione.

Superficie utile (o superficie utile climatizzata): ai fini della determinazione degli indici di prestazione energetica, si intende la superficie netta calpestabile dei volumi interessati dalla climatizzazione invernale e/o estiva ove l'altezza sia non minore di 1,50 m e delle proiezioni sul piano orizzontale delle rampe relative ad ogni piano nel caso di scale interne comprese nell'unità immobiliare. Tale superficie è la superficie di riferimento da utilizzarsi al denominatore di tutti gli indici di prestazione energetica di tutti i servizi.

Superficie utile riscaldata: ai fini della compilazione dell'APE, si intende la superficie netta calpestabile dell'area interessata al funzionamento del servizio energetico di climatizzazione invernale.

Superficie utile raffrescata: ai fini della compilazione dell'APE, si intende la superficie netta calpestabile dell'area interessata al funzionamento del servizio energetico di climatizzazione estiva.

Temperatura dell'aria di un ambiente: la temperatura dell'aria misurata secondo le modalità prescritte dalla norma tecnica UNI 8364-1.

Trasmittanza termica: flusso di calore che passa attraverso una parete per m^2 di superficie della parete e per grado K di differenza tra la temperatura interna ad un locale e la temperatura esterna o del locale contiguo.

Trasmittanza termica periodica Y_{IE} (W/m^2K): parametro che valuta la capacità di una parete opaca di sfasare e attenuare la componente periodica del flusso termico che la attraversa nell'arco delle 24 ore, definita e determinata la norma UNI EN ISO 13786:2008 e successivi aggiornamenti

Valori nominali delle potenze e dei rendimenti degli impianti termici: quelli dichiarati e garantiti dal costruttore per il regime di funzionamento continuo.

Vettore energetico: sostanza o energia o fenomeno fornite dall'esterno del confine del sistema per il soddisfacimento dei fabbisogni energetici dell'edificio.



In senso generale può essere utilizzato per produrre lavoro meccanico o energia termica, oppure per sviluppare processi chimici e fisici (combustibili, energia elettrica, etc.)

Volume totale o lordo: volume della figura solida fuori terra definita dalla sua sagoma planivolumetrica. (DAL 279/2010)

Volume lordo climatizzato: volume lordo climatizzato di un edificio. Si intende riferito al volume interessato dal funzionamento degli impianti energetici di un edificio considerati per la determinazione dell'indice di prestazione energetica, inclusi gli elementi dell'involucro edilizio che delimitano detto volume rispetto all'ambiente esterno, al terreno e ad ambienti non climatizzati, nonché rispetto ad altri edifici o unità immobiliari, in quest'ultimo caso includendo nel volume lordo climatizzato solo le porzioni degli elementi di pertinenza dell'edificio in esame.

Zona climatica: suddivisione del territorio nazionale in funzione dei gradi-giorno (GG) delle località, indipendentemente dalla ubicazione geografica. Tali zone sono contraddistinte con la lettera A (comuni che presentano un numero di GG non superiori a 600) fino ad arrivare alla lettera F (comuni con numero di gradi- giorno maggiore di 3000) (rif. art. 2 del D.P.R. 412/1993).

Zona termica: parte dell'ambiente climatizzato mantenuto a temperatura uniforme attraverso lo stesso impianto di riscaldamento, raffrescamento e/o ventilazione

5.7. LE NORMATIVE DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

5.7.1. LEGGE REGIONALE 6 FEBBRAIO 2018, N. 3

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 06 febbraio 2018, n. 3

Norme urgenti in materia di ambiente, di energia, di infrastrutture e di contabilità.
(Stralcio)

Capo 1 – Disposizioni urgenti in materia di ambiente (omissis)

Capo II

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ENERGIA

Articolo 12 – Modifiche alla legge regionale 19/2012 (omissis)

Art. 13

(Disposizioni sugli attestati di prestazione energetica degli edifici)

1. Al fine di alimentare il Sistema Informativo sugli Attestati di Prestazione Energetica (SIAPE), istituito ai sensi dell'articolo 6 del decreto ministeriale 26 giugno 2015 (Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici), dall'1 marzo 2018, sul territorio regionale, gli attestati di prestazione energetica degli edifici di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia), sono esclusivamente depositati sul registro telematico della Regione ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto ministeriale 26 giugno 2015.

Articolo 14 – Disposizioni sugli impianti di distribuzione dei carburanti (omissis)



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



*Agenzia per la
Coesione Territoriale*



Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,
l'energia e lo sviluppo economico sostenibile



**GOVERNANCE
E CAPACITÀ
ISTITUZIONALE
2014-2020**



**ENERGIA E SOSTENIBILITÀ
PER LA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

Capo III – Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture (omissis)

Capo IV – Disposizioni transitorie, finali e norme finanziarie (omissis)



5.7.2. DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE 30 MAGGIO 2018, N. 1045

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE 30 maggio 2018, n. 1045

D.Lgs 192/2005 – D.P.R. 74/2013 - riconoscimento corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici precedenti al D.P.R. 74/2013.

LA GIUNTA REGIONALE

(Omissis)

Delibera

1. Per le motivazioni in premessa, di riconoscere ai fini dell'accreditamento al SIRAPE:

- la validità degli attestati di frequenza dei corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici con superamento dell'esame finale rilasciati da ARES srl in quanto corrispondenti ai contenuti minimi di cui all'allegato 1 del D.P.R. 75/2013;
- la validità degli attestati di frequenza dei corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici con superamento dell'esame finale rilasciati, a livello nazionale, dai soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 2, comma 5 del D.P.R. 75/2013 anche precedenti alla data di entrata in vigore del decreto e, a livello regionale, da Regioni e province autonome e da altri soggetti di ambito regionale autorizzati dalle Regioni stesse, qualora sia espressamente dichiarata dal soggetto erogatore del corso la corrispondenza ai contenuti minimi di cui all'allegato 1 del D.P.R. 75/2013.



2. In considerazione delle modifiche normative intervenute, di prevedere l'obbligo di un aggiornamento entro un anno dalla presente deliberazione per i certificatori abilitati alla certificazione energetica degli edifici dai corsi così come riconosciuti al punto 1.
3. Di dare mandato al Servizio energia della Direzione centrale ambiente ed energia di garantire l'organizzazione di corsi di aggiornamento per le finalità di cui al punto 2.
4. Di pubblicare la presente deliberazione sul BUR.



5.7.3. DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE 30 DICEMBRE 2020, N. 2018

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 2020, n. 2018

LR 19/2012, art. 24 - Disposizioni per l'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda sanitaria. Approvazione.

LA GIUNTA REGIONALE

(Omissis)

Delibera

1. Di approvare l'atto "Disposizioni per l'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda sanitaria" con le modifiche apportate in accoglimento delle osservazioni presentate, parte integrante della presente deliberazione e di disporre l'applicazione su tutto il territorio regionale dal 1 gennaio 2021;
2. Di dare mandato alla Direzione centrale ambiente energia e sviluppo sostenibile di provvedere alla pubblicazione sul portale regionale di apposite FAQ.
3. Di pubblicare la presente deliberazione sul BUR e sul portale regionale.

Allegato

Alla delibera n. 2018 del 30 dicembre 2020

Disposizioni per l'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda sanitaria

Art. 1 (Finalità)

1. In attuazione all'articolo 24 della legge regionale 11 ottobre 2012, n.19 recante "Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti", il presente atto disciplina le procedure per l'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua per usi igienici sanitari al fine di garantire condizioni omogenee agli utenti nel territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Art. 2 (Oggetto)

1. Il presente atto, in conformità ai criteri dei disposti di cui:
- alla legge 9 gennaio 1991, n. 10 "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia",
 - al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10",
 - al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551 "Regolamento recante modifiche al D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del



contenimento dei consumi di energia”,

- al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia” e

- al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192”,

disciplina:

a) la responsabilità dell'esercizio e della manutenzione degli impianti termici;

b) le attività di esercizio, controllo e manutenzione degli impianti termici di climatizzazione invernale ed estiva nonché di preparazione dell'acqua calda sanitaria, a carico dei responsabili di impianto e degli operatori di manutenzione;

c) gli adempimenti obbligatori per l'efficienza energetica degli impianti termici;

d) le modalità per gli accertamenti e le ispezioni di cui all'articolo 9 del D.Lgs 192/2005;

e) gli obblighi di informazione e comunicazione ai fini della formazione e implementazione del catasto degli impianti termici, di cui all'articolo 9 comma 3 del D.Lgs 192/2005

2. Il presente atto garantisce il coordinamento degli adempimenti di cui al comma 1, con quelli previsti dalla parte V, titolo II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale) per gli impianti termici civili con potenza termica nominale superiore alla soglia di 35 kW, nonché con gli adempimenti previsti dall'art. 16, comma 22 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 “Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE”.

Art. 3

(Definizioni)

1. Ai fini del presente atto, si adottano le definizioni di seguito riportate:

a. «impianto termico»: impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione



invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate;

b. «impianto termico centralizzato»: un impianto termico destinato a servire almeno due unità immobiliari;

c. «impianto termico individuale»: un impianto termico al servizio esclusivo di una singola unità immobiliare;

d. «impianto termico disattivato»: un impianto termico o generatore di calore privo di parti essenziali (a titolo d'esempio: generatore di calore, contatore del combustibile, serbatoio combustibile, impianto di distribuzione e/o radiatori) senza le quali l'impianto termico o il generatore non può funzionare oppure impianto termico o generatore non collegati ad una fonte di energia;

e. «impianto termico di nuova installazione»: un impianto termico installato in un edificio di nuova costruzione o in un edificio o porzione di edificio precedentemente privo di impianto termico, la cui data di installazione risulti inferiore a 6 mesi rispetto alla data di effettuazione del collaudo;

f. «sistema o impianto di climatizzazione invernale» o «impianto di riscaldamento»: complesso di tutti i componenti necessari a un sistema di trattamento dell'aria, attraverso il quale la temperatura è controllata o può essere aumentata;

g. «sistema di climatizzazione estiva» o «impianto di condizionamento d'aria»: complesso di tutti i componenti necessari a un sistema di trattamento dell'aria, attraverso il quale la temperatura è controllata o può essere abbassata;

h. «generatore di calore»: la parte di un impianto termico che genera calore utile avvalendosi di uno o più dei seguenti processi:

1) la combustione di combustibili, ad esempio in una caldaia;

- 2) l'effetto Joule che avviene negli elementi riscaldanti di un impianto di riscaldamento a resistenza elettrica;
- 3) la cattura di calore dall'aria ambiente, dalla ventilazione dell'aria esausta, dall'acqua o da fonti di calore sotterranee attraverso una pompa di calore;
- 4) la trasformazione dell'irraggiamento solare in energia termica con impianti solari termici;
- i. «generatore principale»:** il generatore con potenza termica nominale al focolare più elevata o, nel caso di generatori di diversa tipologia, quello funzionante a combustibile fossile;
- j. «sottosistema di generazione»:** apparecchio o insieme di più apparecchi o dispositivi che permette di trasferire, al fluido termovettore o direttamente all'aria dell'ambiente interno climatizzato o all'acqua sanitaria, il calore derivante da una o più delle seguenti modalità:
- 1) prodotto dalla combustione;
- 2) ricavato dalla conversione di qualsiasi altra forma di energia (elettrica, meccanica, chimica, derivata da fenomeni naturali quali ad esempio l'energia solare, etc.);
- 3) contenuto in una sorgente a bassa temperatura e ricalificato a più alta temperatura;
- 4) contenuto in una sorgente ad alta temperatura e trasferito al fluido termovettore;
- k. «potenza termica utile di un generatore di calore»:** la quantità di calore trasferita nell'unità di tempo al fluido termovettore; l'unità di misura utilizzata è il kW;
- l. «potenza termica utile nominale»:** potenza termica utile a pieno carico dichiarata dal fabbricante che il generatore di calore può fornire in condizioni nominali di riferimento;
- m. «combustione»:** processo mediante il quale l'energia chimica contenuta in sostanze combustibili viene convertita in energia termica utile in generatori di calore (combustione a fiamma) o in energia meccanica in motori endotermici;
- n. «caminetto aperto»:** focolare a bocca aperta alimentato da biomassa legnosa;
- o. «caminetto chiuso»:** focolare a bocca chiusa da una o più ante alimentato da biomassa legnosa;
- p. «Catasto Regionale degli Impianti Termici»:** catasto informatico regionale degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici (CRIT-FVG) al servizio di cittadini, operatori del settore e Autorità competente per le attività di ispezione sugli



impianti termici, finalizzato all'adempimento degli obblighi di natura amministrativa individuati dalla normativa vigente, in particolare relativamente alle attività dichiarative a cura degli operatori del settore e necessario per facilitare, omogeneizzare e rendere più efficaci, efficienti ed economici gli adempimenti regionali ai fini del contenimento dei consumi energetici, così come previsto dagli obiettivi fissati dal burden sharing;

q. «unità immobiliare»: parte, piano o appartamento di un edificio progettati o modificati per essere usati separatamente;

r. «responsabile dell'impianto termico»: l'occupante, a qualsiasi titolo, in caso di singole unità immobiliari residenziali; il proprietario, in caso di singole unità immobiliari residenziali non locate; l'amministratore, in caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio; il proprietario o l'amministratore delegato in caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche;

s. «proprietario dell'impianto termico»: il soggetto che, in tutto o in parte, è proprietario dell'impianto termico; nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio e nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche gli obblighi e le responsabilità posti a carico del proprietario dal presente atto sono da intendersi riferiti agli amministratori;

t. «occupante»: chiunque, pur non essendone proprietario, ha la disponibilità, a qualsiasi titolo, di un edificio e dei relativi impianti tecnologici;

u. «terzo responsabile dell'impianto termico»: l'impresa che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di capacità tecnica, economica e organizzativa adeguata al numero, alla potenza e alla complessità degli impianti gestiti, è delegata dal responsabile ad assumere la responsabilità dell'esercizio, della conduzione, del controllo, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici;

v. «conduttore di impianto termico»: operatore, dotato di idoneo patentino nei casi prescritti dalla legislazione vigente, che esegue le operazioni di conduzione di un impianto termico;

w. «conduzione di impianto termico»: insieme delle operazioni necessarie per il normale funzionamento dell'impianto termico, che non richiedono l'uso di utensili né di



strumentazione al di fuori di quella installata sull'impianto;

x. «controllo»: verifica del grado di funzionalità ed efficienza di un apparecchio o di un impianto termico eseguita da operatore abilitato ad operare sul mercato, sia al fine dell'attuazione di eventuali operazioni di manutenzione e/o riparazione sia per valutare i risultati conseguiti con dette operazioni;

y. «esercizio»: attività che dispone e coordina, nel rispetto delle prescrizioni relative alla sicurezza, al contenimento dei consumi energetici e alla salvaguardia dell'ambiente, le attività relative all'impianto termico, come la conduzione, la manutenzione e il controllo, e altre operazioni per specifici componenti d'impianto;

z. «manutenzione»: insieme degli interventi necessari, svolte da tecnici abilitati operanti sul mercato, per garantire nel tempo la sicurezza e la funzionalità e conservare le prestazioni dell'impianto entro i limiti prescritti;

aa. «manutenzione ordinaria dell'impianto termico»: le operazioni previste nei libretti d'uso e manutenzione degli apparecchi e componenti che possono essere effettuate in luogo con strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi e che comportino l'impiego di attrezzature e di materiali di consumo d'uso corrente;

bb. «manutenzione straordinaria dell'impianto termico»: gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell'impianto termico;

cc. «ristrutturazione di un impianto termico»: un insieme di opere che comportano la modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione che di distribuzione ed emissione del calore; rientrano in questa categoria anche la trasformazione di un impianto termico centralizzato in impianti termici individuali nonché la risistemazione impiantistica nelle singole unità immobiliari, o parti di edificio, in caso di installazione di un impianto termico individuale previo distacco dall'impianto termico centralizzato;

dd. «sostituzione di un generatore di calore»: la rimozione di un vecchio generatore e l'installazione di un altro nuovo, di potenza termica non superiore di più del 10% della

potenza del generatore sostituito, destinato a erogare energia termica alle medesime utenze;

ee. «soggetto abilitato»: personale tecnico o amministrativo, preposto ad operare nel Catasto impianti termici per conto di una ditta accreditata, con proprie credenziali;

ff. «soggetto incaricato»: operatore addetto al controllo, alla manutenzione e alla verifica dell'efficienza energetica dell'impianto termico incaricato dal Responsabile dal Responsabile impianto o il Terzo responsabile; ditte abilitate ai sensi del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37 nonché, per gli impianti con apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra, personale e ditte manutentrici certificati anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43;

gg. «accertamento»: l'insieme delle attività di controllo pubblico diretto ad accertare in via esclusivamente documentale che il progetto delle opere e gli impianti siano conformi alle norme vigenti e che rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti;

hh. «ispezioni sugli impianti termici»: interventi di controllo tecnico e documentale in sito, svolti da esperti qualificati incaricati dalle autorità pubbliche competenti, mirato a verificare che gli impianti rispettino le prescrizioni del presente decreto;

ii. «locale tecnico»: ambiente utilizzato per l'allocatione di caldaie e macchine frigorifere a servizio di impianti di climatizzazione estivi e invernali con i relativi complementi impiantistici elettrici e idraulici, accessibile solo al responsabile dell'impianto o al soggetto delegato;

jj. «rendimento di combustione o rendimento termico convenzionale di un generatore di calore»: il rapporto tra la potenza termica convenzionale e la potenza termica del focolare;

kk. «rendimento termico utile di un generatore di calore»: il rapporto tra la potenza termica utile e la potenza termica del focolare;

ll. «collaudo di un impianto termico»: la verifica della rispondenza al progetto, se previsto, e alle norme di buona tecnica, nonché della qualità dei componenti installati con prova di funzionamento mediante la misurazione dei parametri di emissione dei prodotti della combustione, del rendimento e della prova di tenuta dell'impianto, laddove previsti;



mm. «Codice Targa impianto»: codice numerico o alfanumerico che identifica la potenza termica complessiva installata nell'edificio;

nn. «Codice impianto»: codice numerico o alfanumerico che identifica le diverse tipologie di apparecchi installati nell'edificio, classificandoli per tipologia di fonte energetica che li alimenta (combustibile fossile, fonte rinnovabile, biomassa) e per potenza nominale;

oo. «Rapporto di controllo»: il Rapporto di controllo di efficienza energetica, di seguito RCEE, redatto dall'operatore al termine delle operazioni di controllo di efficienza energetica di un impianto termico nel quale sono riportati gli esiti dello stesso come prescritto dall'art. 8 del D.P.R. 74/2013. Può essere utilizzato anche come rapporto di controllo tecnico unitamente o in sostituzione dei modelli previsti dalle norme UNI, da compilarsi al termine delle operazioni di controllo ed eventuale manutenzione di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 74/2013;

pp. «Rapporto d'ispezione»: è il documento che l'ispettore deve compilare al termine della verifica in campo di un impianto, nel quale sono riportate tutte le informazioni sugli esiti dell'ispezione;

qq. «distinta di riepilogo»: documento di riepilogo dei Rapporti di controllo di efficienza energetica registrati a catasto dal manutentore, è generabile dal sistema gestionale.

Art. 4

(Ambito di applicazione)

1. Il presente atto si applica agli impianti termici civili di climatizzazione invernale ed estiva inclusi gli impianti di produzione centralizzata di acqua calda sanitaria, come definiti dall'art. 3, comma 1, lettera a. del presente atto, installati sul territorio regionale.

2. Non sono soggetti agli obblighi di cui al presente atto:

a) i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate;

b) i caminetti aperti e gli apparecchi che consentono anche la cottura dei cibi sia mediante piastra di cottura sia con eventuale forno, non collegati ad un sistema di distribuzione e diffusione del calore, di qualsiasi potenza;

c) i generatori di calore destinati esclusivamente ai cicli di processo e i generatori di calore

ad uso promiscuo qualora la parte destinata al ciclo di processo sia prevalente rispetto alla parte destinata alla climatizzazione dei locali, nonché i generatori che, negli edifici industriali e artigianali, utilizzano reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili.

Art. 5

Autorità competenti

1. Ai sensi della legge regionale 19/2012 e per gli effetti della legge regionale 12 dicembre 2014,

n. 26 “Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative”, nonché dell’articolo 4 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), come modificato dall’art. 4 della legge regionale 29 giugno 2020, n.13 “Disposizioni in materia di finanze, patrimonio e demanio, funzione pubblica, autonomie locali, sicurezza, politiche dell’immigrazione, corregionali all’estero e lingue minoritarie, cultura e sport, infrastrutture, territorio e viabilità, turismo, risorse agroalimentari, forestali, montagna, attività venatoria, lavoro, formazione, istruzione e famiglia, ambiente e energia, cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale, sanità e sociale, Terzo settore (Legge regionale multisettoriale)” la Regione è competente al controllo degli impianti termici su tutto il territorio regionale.

2. U.C.I.T. s.r.l., società strumentale della Regione, opera in delegazione amministrativa sul territorio di competenza regionale per lo svolgimento delle attività di accertamento e ispezione sugli impianti termici e controllo dello stato di esercizio e di manutenzione, nonché del rendimento di combustione, ai sensi della legge 10/1991, del D.Lgs 192/2005, dell’art. 9 del D.P.R. 74/2013 e comunque dei regolamenti di cui all’art. 4, comma 1-quinquies del D.Lgs 192/2005, della parte V, titolo II del D.Lgs 152/2006, nonché dei commi 6, 7 e 8, dell’art. 16 del D.Lgs 102/2014.

3. Sono affidate a U.C.I.T. s.r.l.:

- l’esecuzione di accertamenti e ispezioni sugli impianti termici in base al presente atto;
- la riscossione dei contributi posti a carico degli utenti ai sensi dell’art. 10, comma 3, lettera c) del D.P.R. 74/2013, in veste di agente contabile ai sensi e per gli effetti 4, comma 4 della



legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 "Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020;
- la popolazione e la gestione del Catasto degli impianti termici della Regione, l'aggiornamento costante del relativo archivio informatico contenente i dati identificativi degli impianti, unitamente agli estremi ed ai risultati dei controlli effettuati e alle comunicazioni di legge da parte di utenti, installatori e manutentori.

Art. 6

Catasto Regionale Impianti Termici

1. La Regione in attuazione all'art. 10 del D.P.R. 74/2013 predispone e gestisce il Catasto regionale impianti termici (CRIT-FVG) garantendone l'interconnessione con il Catasto Regionale degli Attestati di Prestazione Energetica.
2. I dati relativi agli impianti termici presenti in Regione e i dati relativi a controlli e ispezioni sono raccolti nel CRIT-FVG.
3. L'accesso al CRIT-FVG degli operatori interessati avviene sulla base di una profilazione, con funzioni differenziate in relazione alla categoria di appartenenza. In particolare, le categorie di operatori interessate sono identificate in:
 - a) responsabili di impianto, per la consultazione e l'estrazione dei documenti e dei dati relativi agli impianti di propria competenza, e l'aggiornamento dei dati di propria competenza, con il supporto di U.C.I.T. s.r.l.;
 - b) terzi responsabili, qualora nominati, nonché ditte di installazione e manutenzione, per il caricamento, la consultazione e l'estrazione dei documenti e dei dati relativi agli impianti sui quali sono chiamati ad eseguire gli interventi di installazione, messa in servizio, manutenzione e controllo di efficienza energetica;
 - c) ispettori incaricati dell'effettuazione delle attività di accertamento ed ispezione, per il caricamento, la consultazione e l'estrazione dei documenti e dei dati relativi agli impianti sui quali vengono eseguiti gli accertamenti e le ispezioni;
 - d) distributori di combustibile, per il caricamento dei dati relativi all'ubicazione, alla titolarità e ai consumi degli impianti riforniti;
 - e) amministratori di condominio;

f) Centri Assistenza Tecnica (CAT).

Art. 7

Accesso operatori al Catasto Regionale Impianti Termici

1. Gli operatori di cui alle lettere a) ed e) dell'articolo 6, comma 3 possono accedere ai propri dati tramite autenticazione al sistema.
2. Gli operatori di cui alle lettere b) ed f) dell'art. 6, comma 3 che svolgono attività di gestione, installazione e manutenzione degli impianti termici ubicati sul territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, per operare in conformità al presente atto, sono tenuti a registrarsi sul portale del CRIT-FVG compilando l'apposita scheda presente sul portale medesimo e fornendo quanto segue:
 - a) dichiarazione sostitutiva di certificazione del possesso delle abilitazioni di legge dovute per operare nel settore cui si registrano,
 - b) copia di una visura camerale in corso di validità e dei titoli abilitanti la professione,
 - c) i nominativi dei tecnici che eseguono i controlli e sottoscrivono i Rapporti di Controllo di Efficienza Energetica (RCEE) per conto della ditta stessa,
 - d) i nominativi del personale tecnico e amministrativo, preposto ad operare sul CRIT-FVG per conto della ditta stessa,
 - e) caratteristiche degli strumenti utilizzati per le verifiche e le misurazioni con le informazioni sulle relative tarature, garantendo il costante aggiornamento di tali dati.
3. L'accreditamento viene confermato a seguito di verifica da parte di U.C.I.T. S.r.l. dei requisiti forniti in fase di registrazione.
4. Un elenco degli operatori accreditati di cui all'art. 6, comma 3, lettera b) è pubblicato, previo consenso dell'interessato, per la consultazione da parte degli utenti.
5. Ogni operatore abilitato può accedere esclusivamente tramite SPID o, provvisoriamente, con le credenziali generate dal CRIT-FVG.

Art. 8

Registrazione impianti al Catasto Regionale Impianti Termici

1. Sono soggetti a registrazione al Catasto tutti i generatori di calore installati sugli impianti termici come definiti dal D.Lgs 192/2005 anche se non collegati ad un sistema di distribuzione e diffusione del calore, ad esclusione di quelli di cui all'art. 4, comma 2.
2. Ai fini della costituzione e dell'aggiornamento sistematico del Catasto regionale, la trasmissione alla Regione della documentazione inerente gli impianti termici nei casi previsti dal presente atto avviene in forma esclusivamente informatica.
3. La registrazione degli impianti termici nel CRIT-FVG si effettua tramite la trasmissione della scheda identificativa di cui al punto 1 del libretto di impianto di cui all'Allegato A al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10 febbraio 2014 "Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013" e con le modalità ivi previste.
4. All'atto della registrazione viene rilasciato un codice univoco di riconoscimento.
5. I soggetti abilitati ad operare all'interno del CRIT-FVG sono responsabili dei dati trasmessi e hanno l'obbligo di controllarne la veridicità e la correttezza. Qualora, a fronte dell'acquisizione di nuove utenze o per utenze già in gestione, il soggetto abilitato rilevasse dati errati o schede incomplete, è tenuto a provvedere alle debite correzioni o integrazioni.
6. I dati registrati a Catasto devono coincidere con quanto riportato sul RCEE redatto dall'operatore che esegue il controllo, da cui sono estratti. Tale documento cartaceo è conservato dall'operatore che esegue il controllo, ai sensi dell'art. 8, comma 5 del D.P.R. 74/2013 e per le finalità di cui al presente atto.
7. Controlli a campione sulla corrispondenza di cui al comma 6 sono messi in atto dall'Autorità competente, che provvede ad accertamenti d'ufficio.

Art. 9

Targatura impianto

1. All'atto della registrazione, l'impianto termico al servizio dell'edificio viene identificato in modo univoco mediante l'attribuzione della seguente codificazione:

- codice Targa impianto di seguito Targa: identifica la potenza termica complessiva installata nell'edificio;
 - codice impianto: identifica le diverse tipologie di apparecchi installati nell'edificio, classificandoli per tipologia di fonte energetica che li alimenta (combustibile fossile, fonte rinnovabile, biomassa) e per potenza nominale.
2. Ad una Targa possono essere associati più codici impianto.
3. La Targa deve essere riportata sul libretto di impianto e su tutti i documenti e le comunicazioni relativi all'impianto stesso.
4. L'apposizione della Targa sull'impianto, che non dà luogo ad ulteriori oneri per l'utente finale, è effettuata:
- dagli operatori del settore, in fase di installazione dell'impianto con la trasmissione della scheda identificativa o, per gli impianti già censiti sul Catasto alla data di entrata in vigore del presente atto, al momento della registrazione del rapporto di controllo di efficienza energetica;
 - dall'ispettore, in caso di ispezione.
5. Sono registrati con diversi codici impianto i generatori di calore funzionanti a combustibile fossile, i generatori alimentati a biomassa e quelli destinati alla climatizzazione estiva o pompe di calore, inoltre:
- a) i generatori di calore che insistono su un unico impianto qualora abbiano potenza nominale utile inferiore a 35 kW sono registrati ognuno con un proprio codice impianto;
 - b) i generatori di calore aventi potenza nominale utile superiore o uguale a 35 kW che insistono su un unico impianto vengono identificati da un unico codice impianto.
6. Ai gruppi termici composti da più generatori si applicano le distinzioni di cui al comma 5.
7. La Targa deve essere applicata sul generatore principale e riportata sul libretto di impianto sui modelli di registrazione della scheda identificativa dell'impianto, sui modelli dei rapporti di controllo di efficienza energetica e su tutta la documentazione relativa al sistema edificio-impianto, compresi gli Attestati di Prestazione Energetica.
8. Non deve essere applicata una nuova Targa ad impianti precedentemente targati da altri operatori. In caso di impossibilità di acquisizione di un impianto già targato occorre chiedere

supporto operativo ad U.C.I.T. S.r.l.

9. Il codice della Targa identifica l'impianto per tutto il tempo in cui viene mantenuto in esercizio, ovvero per tutto il ciclo di vita del sistema edificio-impianto. Nei casi di ristrutturazione dell'impianto termico e nei casi di sostituzione del generatore, anche ove sia previsto il cambio di vettore energetico utilizzato, la Targa non deve essere sostituita. Occorre procedere alla targatura del nuovo o dei nuovi impianti solo nei casi di trasformazione di un impianto termico centralizzato in più impianti autonomi o viceversa.

10. Le etichette con il codice univoco della Targa sono distribuite senza oneri a carico degli utenti da U.C.I.T. S.r.l. previa prenotazione da parte degli operatori attraverso il CRIT-FVG.

11. Le etichette sono costituite da tre matrici di cui solamente una deve essere utilizzata applicandola secondo le modalità del presente articolo. Le altre due sono conservate all'interno del libretto di impianto.

12. La Targa degli impianti centralizzati deve comparire anche nella tabella di cui all'art. 4, punto 7, del D.P.R. 74/2013. A tal proposito dovrà essere realizzata con materiale idoneo per essere apposta anche all'esterno della centrale termica a cura del proprietario o dell'Amministratore o del Terzo responsabile.

Art. 10

Responsabile impianto

1. L'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell'impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica sono affidati al responsabile dell'impianto che può delegarli ad un terzo (terzo responsabile) conformemente a quanto stabilito nell'art. 6 del D.P.R. n. 74/2013.

2. Il cambio di responsabilità deve essere comunicato a U.C.I.T. s.r.l. dal nuovo Responsabile entro 30 giorni lavorativi:

- a. compilando ed inviando il modello A se il cambio è dovuto al subentro di un nuovo proprietario o occupante oppure compilando ed inviando il modello B in caso di cambio di amministratore di condominio,
- b. tramite registrazione al CRIT-FVG a cura di un operatore accreditato.



3. Se il cambio riguarda il Terzo responsabile, la comunicazione viene fornita compilando l'apposita scheda nel CRIT-FVG che dev'essere sottoscritta e trasmessa ad U.C.I.T. s.r.l.:

- a) la nomina di un terzo responsabile deve essere comunicata a U.C.I.T. s.r.l. entro 10 giorni lavorativi.
- b) la revoca, la rinuncia o la decadenza dell'incarico di terzo responsabile di cui all'art. 6 comma 5, lettere b) e c) del D.P.R. n. 74/2013 devono essere comunicate a U.C.I.T. s.r.l. entro 2 giorni lavorativi.

4. Conformemente a quanto disposto dall'art. 6, comma 6 del D.P.R. 74/2013, il terzo responsabile non può delegare ad altri le responsabilità assunte e può ricorrere solo occasionalmente al subappalto o all'affidamento di alcune attività di sua competenza, fermo restando il rispetto del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, per le sole attività di manutenzione, e la propria diretta responsabilità ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1667 e seguenti del codice civile.

5. Il proprietario è tenuto a consegnare all'occupante, o al nuovo proprietario in caso di alienazione dell'immobile, il libretto di impianto debitamente compilato, con l'evidenza delle verifiche di efficienza energetica effettuate e la regolare corresponsione dei contributi di cui al successivo art.17.

6. L'occupante a qualsivoglia titolo è responsabile con effetto retroattivo della regolare conduzione, manutenzione e controllo, comprese le verifiche di efficienza energetica e la corresponsione dei contributi ai sensi del presente atto, fino al momento in cui cessa di occupare l'immobile e riconsegna la documentazione relativa all'impianto al proprietario o al nuovo proprietario in caso di alienazione dell'immobile.

7. Il Responsabile dell'impianto è tenuto a comunicare tutti i dati necessari al Manutentore per la corretta registrazione sul CRIT-FVG della documentazione e, in particolare, il codice fiscale sia del proprietario sia dell'occupante, se diverso dal proprietario, sia dell'eventuale Terzo responsabile e i dati catastali dell'immobile, necessari per il coordinamento tra il CRIT-FVG e il Catasto Regionale degli Attestati di Prestazione Energetica.

8. Gli impianti i cui RCEE trasmessi non riportino tutti i dati richiesti possono essere oggetto di ispezione ai sensi dell'art. 18 prioritariamente rispetto a quelli per cui i dati sono

correttamente riportati, in quanto parificati, ai fini della programmazione dell'ispezione, agli impianti di cui all'art. 18, comma 3, lettera a).

Art. 11

Manutenzione e controllo

1. Il responsabile dell'impianto termico provvede a far eseguire le operazioni di controllo e di manutenzione, ad aggiornare e far aggiornare per le parti di competenza il libretto di impianto e si assume gli obblighi e le responsabilità finalizzate alla gestione dell'impianto stesso nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale.
2. Le operazioni di controllo e manutenzione dell'impianto termico sono eseguite da ditte abilitate ai sensi del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37 "Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici" nonché, per gli impianti con apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra, da personale e ditte manutentrici certificati anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43 "Regolamento recante attuazione del regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra".
3. Le operazioni di cui al comma 1 sono eseguite conformemente alle prescrizioni e con le periodicità contenute nelle istruzioni tecniche per l'uso e la manutenzione rese disponibili dall'impresa installatrice dell'impianto.
4. Qualora l'impresa installatrice non abbia fornito proprie istruzioni specifiche, o queste non siano più disponibili, le operazioni di controllo e manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi che costituiscono l'impianto termico sono eseguite conformemente alle prescrizioni tecniche contenute nelle istruzioni relative allo specifico modello elaborate dal produttore ai sensi della normativa vigente.
5. Le operazioni di controllo e manutenzione delle restanti parti dell'impianto termico e degli



apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili né reperibili le istruzioni del fabbricante, sono eseguite secondo le prescrizioni e con la periodicità prevista dalle normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo.

6. Al termine delle operazioni di controllo e manutenzione, soggetto incaricato che le ha effettuate, provvede a redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo.

7. Sullo stesso rapporto di controllo il Manutentore dichiara in forma scritta, facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell'impianto o del fabbricante dell'apparecchio, ai sensi del comma 4, lettera a), dell'art.7 del D.P.R. 74/2013, le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l'impianto per garantire la sicurezza delle persone e delle cose, e la relativa frequenza, ai sensi del comma 4, lettera b), dello stesso articolo, alla voce: "si raccomanda un intervento manutentivo entro il".

8. Una copia del rapporto di controllo è rilasciata al responsabile dell'impianto che lo conserva e lo allega ai libretti di cui al comma 5, dell'art. 7, del D.P.R. 74/2013.

9. Gli impianti composti da più generatori di diversa tipologia possono essere sottoposti a manutenzione da parte di manutentori diversi per singola tecnologia. Ogni manutentore si impegna a riportare i risultati delle operazioni effettuate nel rapporto di controllo relativo al generatore per cui è stato incaricato, ad aggiornare le parti del Libretto di Impianto di competenza e ad effettuare la registrazione delle informazioni al CRIT-FVG.

Art. 12

Efficienza energetica

1. In conformità all'art. 8 del D.P.R. 74/2013 sono soggetti all'obbligo di rilevamento dell'efficienza energetica gli apparecchi destinati alla climatizzazione invernale aventi potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW e gli apparecchi destinati alla climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW.

2. In occasione degli interventi di controllo e di eventuale manutenzione di cui all'art. 11 sugli impianti di cui al comma 1 si effettua un controllo di efficienza energetica riguardante:

a) il sottosistema di generazione;

b) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura



centrale e locale nei locali climatizzati;

c) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di trattamento dell'acqua, dove previsti.

3. Gli apparecchi di cui al comma 1 sono soggetti all'obbligo di trasmissione del RCEE e di contribuzione entro le periodicità massime definite dalla Giunta regionale.

4. Il controllo di efficienza energetica è effettuato su ogni singolo generatore che compone l'impianto termico. Per ogni generatore deve essere compilato un RCEE.

5. Per i gruppi termici si applica il comma 4 in conformità alle indicazioni del costruttore e alle disposizioni della norma UNI 10389/2019 "Misurazioni in campo - Generatori di calore".

6. Rientrano nella categoria dei combustibili solidi, e pertanto sono soggetti a tutte le disposizioni di cui al presente dispositivo, i combustibili di cui alla norma UNI EN ISO 17225 ed i materiali identificati nella Parte II, Sezione 4, punto 1, lettere a), b), c), d), e), f) dell'Allegato X alla parte V del decreto legislativo 152/2006.

7. Per i generatori di calore alimentati con tipologie di combustibile per i quali non è ancora in vigore una specifica norma di legge o una norma tecnica UNI che definisca modalità e tempistiche di rilevamento e limiti di legge dei parametri della combustione, i RCEE sono comunque trasmessi secondo quanto fissato dal presente atto, segnalando nelle osservazioni la condizione rilevata (in questi casi non è necessario riportare nell'RCEE i parametri di efficienza energetica rilevati).

8. I controlli di efficienza energetica sono inoltre effettuati:

a) in caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione (come per esempio il generatore di calore);

b) in caso di interventi straordinari che possono modificare l'efficienza energetica dell'impianto;

c) all'atto della prima messa in esercizio dell'impianto, a cura dell'installatore. In questo caso il RCEE è registrato al CRIT-FVG.

Art. 13

Compilazione del Rapporto di controllo di efficienza energetica

1. Al termine del controllo di cui all'art. 12, il Manutentore provvede a redigere e sottoscrivere il RCEE. Una copia del RCEE è rilasciata al Responsabile dell'impianto, che lo conserva e lo allega nel Libretto di impianto di cui al comma 5, dell'art. 7, del D.P.R. 74 del 2013; una copia è conservata a cura del Manutentore per un periodo non inferiore a 8 anni per eventuali verifiche documentali da parte dell'Autorità competente.
2. La trasmissione del RCEE all'Autorità competente avviene esclusivamente in modalità telematica tramite il CRIT-FVG a cura del soggetto incaricato di cui all'art. 7, comma 2, entro il termine perentorio di 45 giorni dalla data di controllo dell'impianto, nel rispetto delle periodicità definite dalla Giunta regionale.
3. Il Manutentore firma e trasmette la distinta di riepilogo, con cadenza mensile, a conferma della veridicità e della correttezza dei dati registrati sul CRIT-FVG.
4. Dopo la scadenza del termine di cui al comma 2, non è più possibile registrare il rapporto ed il Manutentore deve predisporre un nuovo RCEE previa effettuazione di nuova verifica dell'efficienza energetica.
5. La periodicità dei controlli riparte dalla data di registrazione del RCEE, salvo il fatto che, dalla scadenza e fino alla registrazione del dovuto controllo, l'impianto può essere sottoposto a verifica ispettiva per inadempienza.
6. La compilazione dei RCEE deve essere completa e leggibile. In particolare, deve essere sempre riportata la data di installazione del generatore nel formato gg/mm/aaaa e tale data deve coincidere con la data riportata nella dichiarazione di conformità rilasciata ai sensi dell'art. 7 del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 "Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici", con le seguenti eccezioni:
 - a) in caso di generatori installati entro il 31 dicembre 1997, ove non sia possibile rintracciare la dichiarazione di conformità, è consentito riportare solamente l'anno di installazione nel formato 01/01/aaaa;

b) in caso di generatori installati nel periodo dal 1 gennaio 1998 al 7 ottobre 2005, ove non sia possibile rintracciare la dichiarazione di conformità, è consentito riportare, al posto della data di installazione, la data di collaudo del generatore nel formato gg/mm/aaaa.

7. Il campo matricola del generatore o del gruppo termico deve essere sempre compilato inserendo la matricola completa in tutte le sue parti.

8. Sul RCEE deve essere riportato il codice fiscale del Responsabile dell'impianto. Tale informazione vincola la trasmissione telematica dei RCEE.

9. Ai fini della corretta compilazione del RCEE ai sensi dell'art. 7 D.Lgs 192/05 e dell'art. 8 del D.P.R. 74/2013, è obbligatoria la compilazione dell'esito finale, in conformità a quanto indicato nelle note di compilazione dell'RCEE.

Art. 14

Responsabilità del soggetto incaricato

1. Il Soggetto incaricato, oltre a svolgere le ordinarie attività di manutenzione e controllo stabilite dalle norme vigenti e dal presente disposto, si incarica di assolvere, per conto dell'utente, a tutte le formalità necessarie alla registrazione nel CRIT-FVG dei documenti e di tutte le pratiche annesse e connesse nel rispetto delle modalità definite dal presente atto.

2. Il soggetto incaricato provvede al preventivo controllo della documentazione a corredo dell'impianto, al fine della sua classificazione per individuare le esatte periodicità di trasmissione al CRIT-FVG dei rapporti di efficienza energetica e identificare l'esatto contributo posto a carico dell'impianto che ha ricevuto in gestione.

3. Il soggetto incaricato provvede alla trasmissione del RCEE e alla corresponsione in forma telematica dei contributi per conto dell'utente, esclusivamente mediante lo strumento del Portafoglio Digitale, ai sensi del successivo art 17.

4. Le operazioni di controllo, manutenzione e verifica dell'efficienza energetica devono essere effettuate con strumentazione idonea per la misurazione in opera del rendimento di combustione, da sottoporre a regolare manutenzione secondo quanto prescritto dalle istruzioni del costruttore dello strumento. In ogni caso, lo strumento deve essere verificato e tarato almeno una volta ogni 12 mesi, secondo le indicazioni fornite dalla UNI 10389. I

dati relativi alle tarature degli strumenti devono essere aggiornati anche sul CRIT-FVG. In base alle indicazioni della norma UNI 10845, anche la revisione e la taratura del deprimometro devono avvenire in conformità alle indicazioni fornite dal costruttore dell'apparecchio.

5. Il soggetto incaricato è responsabile:

- a) della redazione del Rapporto di controllo, che dev'essere sempre allegato al libretto di impianto;
- b) della registrazione tempestiva a catasto dell'RCEE;
- c) della corrispondenza dei dati registrati al CRIT-FVG con i dati riportati nell'RCEE cartaceo;
- d) della corretta e completa compilazione del libretto d'impianto nelle parti di propria competenza.

Art. 15

Requisiti impianti termici

1. L'installazione, la ristrutturazione e la sostituzione di impianti termici o di loro parti e la loro manutenzione ordinaria e straordinaria sono eseguite da ditte abilitate Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37 "Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici" nonché, per gli impianti con apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra, da personale e ditte manutentrici certificati anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43 "Regolamento recante attuazione del regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra", in conformità alle prescrizioni contenute nelle istruzioni tecniche per l'installazione rese disponibili dall'impresa produttrice, nonché a quanto prescritto dalle norme UNI e CEI in vigore sul territorio nazionale.

2. Gli impianti termici devono essere dotati di:

- a) libretto di impianto conforme al modello di cui al DM 10 febbraio 2014 (gli impianti

preesistenti alla data di entrata in vigore del DM 10/02/2014 devono conservare, allegato al nuovo, anche il previgente libretto);

b) libretti di istruzioni di uso e manutenzione dei generatori, bruciatori e apparecchiature dell'impianto, forniti dai produttori;

c) autorizzazioni amministrative quali a titolo non esaustivo: libretto matricolare di impianto, certificato di prevenzione incendi e denuncia ISPESL o INAIL, ove obbligatori;

d) dichiarazione di conformità prevista dal D.M. 37/08, e, per gli impianti installati antecedentemente l'entrata in vigore di detto decreto, della documentazione di cui alla Legge 46/90 o al D.P.R. 218/98, ove obbligatori;

e) Rapporto di controllo previsto per ogni manutenzione effettuata, sia ordinaria che straordinaria;

f) Targa dell'impianto a seguito della procedura di targatura di cui al precedente art. 9.

3. Nel caso in cui risulti impossibile effettuare il collaudo al completamento dell'installazione, l'installatore deve comunque provvedere alla registrazione dell'impianto non attivato al CRIT-FVG entro sei mesi dalla data di installazione e comunque prima della redazione dell'attestato di prestazione energetica.

4. In occasione di interventi di manutenzione straordinaria che possano modificare l'efficienza energetica dell'impianto, sono effettuati anche i controlli previsti all'art. 8 del D.P.R. 74/2013 ed è compilato un nuovo RCEE, completo della misurazione in opera del rendimento, del tiraggio o di eventuali altri controlli di efficienza energetica secondo la tipologia dell'apparecchio.

5. Il RCEE di cui al comma 4 è allegato al libretto di impianto e registrato al CRIT-FVG qualora ricada nelle periodicità previste per i controlli di efficienza energetica definite dalla Giunta regionale.

6. Per le operazioni di cui ai commi 4 e 5, l'installatore ha facoltà di farsi assistere da ditte manutentrici o Centri Assistenza Tecnica (CAT), ferma restando la sua responsabilità per le operazioni di sua competenza.



Art. 16

Impianti termici o generatori disattivati

1. Sono considerati impianti termici o generatori disattivati quelli privi di parti essenziali senza le quali l'impianto termico o il generatore non può funzionare o non collegati ad una fonte di energia.
2. La disattivazione deve essere effettuata, da personale dell'azienda distributrice del combustibile o da personale abilitato ai sensi del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 "Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici", con modalità idonee a non consentire in alcun modo l'utilizzo dell'impianto o garantire che sia stata disattivata la fornitura di combustibile al generatore di calore.
3. I responsabili degli impianti termici comunicano la disattivazione dell'intero impianto o di singoli generatori, trasmettendo a U.C.I.T. s.r.l., anche per il tramite del manutentore o del Terzo Responsabile, entro 30 giorni, il modello C debitamente compilato. Una copia del modello C è allegata al libretto d'impianto cartaceo.
4. Gli impianti disattivati non sono soggetti agli obblighi di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e c) del presente atto.
5. L'eventuale riattivazione può avvenire solo dopo l'esecuzione di un intervento di manutenzione e controllo di efficienza energetica e la conseguente trasmissione del relativo RCEE a U.C.I.T. s.r.l.

Art. 17

Contributi e portafoglio digitale

1. In conformità a quanto disposto dall'art. 10, comma 3, lettera c) del D.P.R. 74/2013, la Giunta regionale definisce tariffe e periodicità di corresponsione del contributo a carico dei responsabili degli impianti, per assicurare la copertura dei costi di gestione del Catasto regionale degli impianti termici, della gestione dei servizi correlati e delle ispezioni degli impianti termici.

2. Nel rispetto del principio di equità il contributo è determinato in base a fasce di potenza termica nominale utile dei generatori di calore, ed è corrisposto in occasione della trasmissione del RCEE entro i termini previsti dalla Giunta regionale stessa.
3. Il versamento del contributo avviene contestualmente all'invio del RCEE da parte del manutentore, per conto del Responsabile dell'impianto termico, attraverso il Portafoglio digitale.
4. Per operare sul CRIT-FVG e trasmettere i RCEE, direttamente o tramite i Centri Assistenza Tecnica, le singole aziende di manutenzione ed i soggetti demandati a tale operazione, regolarmente registrati, devono disporre di un credito residuo positivo sul proprio Portafoglio digitale.
5. Il credito presente sul Portafoglio digitale può essere utilizzato senza limiti di scadenza temporale. La ricarica del Portafoglio digitale è gestita con le modalità illustrate sul portale del CRIT-FVG.
6. Qualora l'operatore registrato al CRIT-FVG cessi la propria attività, per il recupero del credito residuo presente sul Portafoglio digitale presenta a U.C.I.T. S.r.l. richiesta corredata di certificazione di cessazione dell'attività.
7. Nel caso in cui l'operatore competente alla trasmissione richieda a U.C.I.T. S.r.l. l'eliminazione di un RCEE già registrato nel CRIT-FVG, i contributi originariamente corrisposti o addebitati sul Portafoglio digitale possono essere riaccreditati esclusivamente entro il 15 gennaio dell'anno successivo all'anno di emissione del RCEE annullato.

Art. 18

Attività ispettiva

1. U.C.I.T. s.r.l. è tenuta all'effettuazione, per conto della Regione, degli accertamenti e delle ispezioni volte alla verifica dell'osservanza delle norme di cui all'art. 5, comma 2 degli impianti di climatizzazione rientranti nell'ambito di applicazione del presente atto.
2. L'ispezione sull'impianto termico consiste in un intervento di controllo tecnico e documentale in sito, svolto da esperti qualificati incaricati dall'Autorità competente, mirato a verificare che gli impianti rispettino le prescrizioni del presente atto.

3. Ai fini degli obiettivi del miglioramento dell'efficienza energetica, le ispezioni, sono programmate in base ai criteri e alle priorità definiti dall'art. 9, comma 9 del D.P.R. 74/2013:

- a) impianti per cui non sia pervenuto il rapporto di controllo di efficienza energetica o per i quali in fase di accertamento siano emersi elementi di criticità;
- b) impianti dotati di generatori o macchine frigorifere con anzianità superiore a 15 anni;
- c) impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, ogni due anni;
- d) impianti dotati di macchine frigorifere con potenza termica utile nominale superiore ai 100 kW: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, ogni quattro anni;
- e) impianti dotati di generatori a gas con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW e impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale compresa tra 20 e 100 kW: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, ogni quattro anni;
- f) gli impianti, di cui all'articolo 8, comma 7 del D.P.R. 74/2013, per i quali dai rapporti di controllo dell'efficienza energetica risulti la non riconducibilità a rendimenti superiori a quelli fissati nell'Allegato B del decreto stesso.

4. Ai fini dell'individuazione degli impianti da sottoporre alle attività di accertamento ed ispezione che non risultino ancora accatastati, U.C.I.T. s.r.l. può richiedere ad altri Enti pubblici o aziende che erogano servizi di pubblica utilità le generalità dei soggetti utenti dei servizi esposti, con indicazione dell'ubicazione degli immobili, degli impianti o delle utenze che ad essi si riferiscono.

Art. 19

Gestione dell'ispezione

- 1. La data e l'ora della visita di controllo viene comunicata al responsabile impianto tramite Raccomandata con Avviso di Ricevimento o con PEC e con un preavviso di almeno 30 giorni.
- 2. Il responsabile dell'impianto deve garantire durante l'ispezione la propria presenza o quella di un suo delegato, ed ha facoltà di farsi assistere, durante l'ispezione, dal

manutentore.

3. In sede di verifica deve essere resa disponibile all'ispettore, per la consultazione, la documentazione di cui all'art. 15, comma 2 del presente atto.

4. Il responsabile dell'impianto deve garantire all'ispettore libero accesso agli impianti in condizioni di sicurezza nel rispetto della normativa in materia di sicurezza.

5. Qualora, a seguito d'ispezione, sia accertato il mancato rispetto dell'obbligo di invio del rapporto di efficienza energetica ed il pagamento del relativo contributo secondo le periodicità previste negli 8 anni precedenti all'ispezione, sono a carico del responsabile dell'impianto i costi dell'ispezione stessa, come definiti dalla Giunta regionale.

6. Nel caso in cui il controllo non possa essere effettuato per causa imputabile al responsabile impianto, ad esclusione di gravi e giustificati motivi, U.C.I.T. s.r.l. è tenuta a pianificare una nuova ispezione con addebito a carico del responsabile impianto, a titolo di rimborso per la prima mancata ispezione, di un corrispettivo pari al costo della tariffa corrispondente alla potenza del generatore da controllare, maggiorata del 50%.

7. Qualora l'ispettore non venga messo in condizione di effettuare il controllo ispettivo completo, a causa della mancanza delle condizioni di sicurezza per negligenza imputabile al responsabile impianto, l'ispettore effettua una verifica parziale e riporta nel verbale di ispezione le motivazioni che non hanno permesso il completo controllo, dichiarando il controllo negativo, con necessità di programmazione di seconda visita ispettiva.

8. Qualora il responsabile impianto neghi all'ispettore incaricato l'accesso all'impianto termico, è inoltrata formale diffida tramite il Sindaco ai sensi dell'art. 50, comma 3 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267. L'Autorità competente può altresì chiedere all'azienda distributrice del gas la sospensione dell'erogazione ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 "Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144", ferme restando le responsabilità ai sensi dell'art. 340 del codice penale.

9. Nei casi di cui ai commi 7 e 8, U.C.I.T. s.r.l. provvede a segnalare l'impianto alle Autorità competenti in materia di sicurezza per le spettanti verifiche e al responsabile impianto, per la seconda ispezione, è addebitato l'onere previsto per la fascia di potenza del generatore



controllato, maggiorata del 50%.

10. L'ispettore deve:

- a) presentarsi all'appuntamento nella fascia oraria indicata nell'avviso di cui al comma 1 del presente articolo;
- b) essere munito di apposita tessera di riconoscimento;
- c) mantenere sempre un contegno corretto e cortese nei confronti dell'utente;
- d) eseguire almeno i controlli e le misurazioni riportate nel Rapporto d'ispezione;
- e) effettuare una verifica strumentale dell'efficienza energetica, compresa la verifica del rendimento di combustione;
- f) annotare osservazioni e prescrizioni sul Rapporto d'ispezione;
- g) compilare il Rapporto d'ispezione in triplice copia, firmarlo e farlo firmare al responsabile impianto: una copia è consegnata al responsabile dell'impianto, una copia è conservata dall'ispettore e una copia è consegnata a U.C.I.T. s.r.l.

11. L'ispettore non deve:

- a) manomettere l'impianto;
- b) indicare nominativi di progettisti, installatori, manutentori e informazioni di carattere pubblicitario o commerciale su prodotti o aziende;
- c) esprimere giudizi o apprezzamenti di ogni genere riguardanti l'impianto i suoi componenti e gli operatori che sono intervenuti sullo stesso.

12. L'ispettore accerta:

- a) le generalità del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico o della persona delegata;
- b) la presenza o meno della documentazione di cui al comma 3;
- c) che il libretto di impianto sia correttamente tenuto e compilato in ogni sua parte;
- d) che la conduzione e gestione dell'impianto, comprese le operazioni di manutenzione siano state eseguite secondo le norme vigenti;
- e) l'osservanza delle disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8, dell'art. 16 del D.Lgs 102/2014;
- f) l'osservanza delle disposizioni di cui alla parte V, titolo II del D.Lgs 152/2006, per gli impianti termici civili con potenza termica nominale superiore alla soglia di 35 kW.

Art. 20

Esiti dell'ispezione

1. L'ispettore è tenuto a riportare i risultati delle ispezioni nel Rapporto d'ispezione redatto in triplice copia, sul libretto di impianto e nel CRIT-FVG, indicando dettagliatamente eventuali parametri risultati non conformi.
2. Il responsabile impianto o il suo delegato firma per ricevuta e presa visione le copie del Rapporto d'ispezione compilate dall'ispettore e ne trattiene una copia.
3. In caso di controllo con esito positivo i risultati della verifica sono riportati nel Rapporto d'ispezione, redatto in triplice copia. Il Rapporto d'ispezione costituisce documento valido per comprovare che l'impianto è conforme alle norme vigenti.
4. Qualora in sede di ispezione l'impianto non raggiunga i limiti minimi di rendimento di combustione previsti dal D.P.R. 74/2013, il Responsabile impianto è tenuto a sottoporre l'impianto a nuovo controllo di efficienza energetica e inviare a U.C.I.T. s.r.l. un RCEE, redatto in data successiva all'ispezione ed entro i tempi prescritti in sede d'ispezione. Qualora non sia possibile, a fronte di adeguati accorgimenti tecnici, riportare il limite entro i parametri fissati per norma di legge, il Responsabile impianto è tenuto a sostituire il generatore di calore entro 60 giorni dalla data di ispezione. In questo caso è sempre vietato il funzionamento in continuo del generatore.
5. In caso di ispezione con esito negativo sul Rapporto d'ispezione sono riportate:
 - a) le ragioni che hanno determinato l'esito negativo del controllo stesso, indicando specificamente tutti i parametri che siano risultati non conformi, classificando le non conformità rilevate in formali o critiche;
 - b) le prescrizioni per l'adeguamento dell'impianto ed il termine per l'adeguamento, non superiore ai 60 giorni.
6. Il Responsabile impianto deve far pervenire a U.C.I.T. s.r.l., entro il termine prescritto sul rapporto, la dichiarazione di avvenuto adeguamento, di cui ai modelli D o E, sottoscritta dallo stesso responsabile e dal manutentore/tecnico abilitato.
7. Nel caso di non conformità formali, il responsabile impianto deve far pervenire ad U.C.I.T. s.r.l., entro il termine prescritto sul Rapporto d'ispezione, la dichiarazione di avvenuto

adeguamento, di cui al modello D.

8. La tempestiva consegna della suddetta dichiarazione di cui al comma 7 costituisce condizione di regolarizzazione delle difformità riscontrate in sede di visita ispettiva. Non si procede ad ulteriore visita di controllo e non è dovuto alcun onere aggiuntivo dal responsabile impianto.

9. Nel caso siano accertate non conformità critiche, il Responsabile impianto è tenuto a presentare a U.C.I.T. s.r.l. nei termini prescritti la dichiarazione attestante la messa a norma dell'impianto di cui al modello E, sottoscritta dal Responsabile impianto e dal soggetto incaricato, in originale, a mezzo raccomandata A.R. o consegnata a mano.

10. Nei casi di cui al comma 9, U.C.I.T. s.r.l. è tenuta ad effettuare sempre una seconda ispezione al fine di accertare l'avvenuta messa a norma dell'impianto termico. L'onere della seconda ispezione è a carico del Responsabile impianto, nella misura stabilita dalla Giunta regionale per le diverse fasce di potenza dei generatori oggetto di verifica, maggiorata del 30%.

11. Nel caso in cui con la seconda visita ispettiva si accerti il mancato adeguamento dell'impianto il Responsabile impianto è soggetto a sanzione ai sensi del D.Lgs 192/2005. In caso di criticità relative alla sicurezza dell'impianto, viene data anche comunicazione alle Autorità competenti in materia di sicurezza.

Art. 21

Disposizioni transitorie

1. L'art. 9 (Targatura impianto) entra in vigore dal 1 luglio 2021.



5.8. LE NORMATIVE DELLA REGIONE LAZIO

5.8.1. DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE 6 DICEMBRE 2017, N. 824

REGIONE LAZIO

DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE 6 dicembre 2017, n. 824

Avvio del Sistema Informativo per la gestione degli Attestati di Prestazione Energetica degli edifici nel territorio della Regione Lazio e istituzione dell'Elenco regionale dei soggetti abilitati al rilascio dell'attestato di prestazione energetica.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

Delibera

Per quanto espresso in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

1. di procedere all'avvio dell'accesso al Sistema Informativo APE Lazio, in via sperimentale, tramite una sezione dedicata sul sito istituzionale della Regione Lazio sulla base della seguente tempistica:

- a) avvio dell'iscrizione dei certificatori energetici a partire dal giorno successivo alla pubblicazione della presente delibera sul BURL;
- b) avvio della trasmissione in formato digitale degli Attestati di Prestazione Energetica (APE) entro il 15 gennaio 2018, previo avviso pubblico sul sito istituzionale della Regione Lazio e sul BURL;



2. di stabilire che a partire dal termine indicato per l'avvio a regime del Sistema Informativo APE Lazio, di cui al successivo punto 7, l'unica modalità di trasmissione degli APE riconosciuta dalla Regione Lazio sarà la procedura di trasmissione prevista dal Sistema Informativo APE Lazio;
3. di istituire l'“Elenco regionale dei soggetti abilitati al rilascio dell'attestato di prestazione energetica”, a cui si iscrivono i soggetti abilitati a svolgere le attività di attestazione della prestazione energetica degli edifici, nel rispetto delle norme comunitarie in materia di libera circolazione dei servizi, dell'articolo 4, comma 2, lettera a) e a bis) del D.P.R. 75/2013 e ss. mm. ii. e della DRG n. 398/2017;
4. di stabilire che l'iscrizione e la gestione dell'Elenco regionale, di cui al precedente punto 3, avviene esclusivamente tramite la procedura informatica disponibile all'interno del Sistema Informativo APE Lazio, e che tale Elenco è reso disponibile e fruibile sul portale regionale;
5. di stabilire che con successiva deliberazione di Giunta Regionale saranno stabiliti gli oneri di deposito e conservazione degli APE per i certificatori energetici, sulla base di quanto stabilito dal decreto del 26 giugno 2015 concernente “Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 giugno 2009 – Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”, nonché le modalità di effettuazione dei controlli e delle ispezioni;
6. di stabilire che per tutta la durata della sperimentazione del Sistema Informativo APE Lazio e comunque fino alla pubblicazione della deliberazione, di cui al precedente punto 5, non sono dovuti gli oneri di deposito e conservazione degli APE;
7. il Direttore della Direzione Regionale Risorse Idriche e Difesa del Suolo provvederà, con successivi atti, alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Lazio e sul BURL, dell'avviso pubblico indicante la data dell'avvio della fase sperimentale di cui al precedente punto 1, lettera b), all'adozione della “Guida alla fruizione del Sistema Informativo APE Lazio della Regione Lazio”, nonché, a seguito della verifica del corretto funzionamento della piattaforma realizzata sul portale web regionale, all'individuazione, mediante avviso, della data di avvio a regime del Sistema Informativo APE Lazio con contestuale cessazione della validità della trasmissione via PEC degli Attestati di Prestazione Energetica.

5.8.2. DETERMINA DIRIGENZIALE 14 DICEMBRE 2017, N. G17388

REGIONE LAZIO

DETERMINAZIONE 14 dicembre 2017, n. G17388

Attuazione della D.G.R. n. 824 del 6 dicembre 2017 recante “Avvio del Sistema Informativo per la gestione degli Attestati di Prestazione Energetica degli edifici nel territorio della Regione Lazio e istituzione dell'Elenco regionale dei soggetti abilitati al rilascio dell'attestato di prestazione energetica” - Adozione della “Guida per la fruizione del Sistema Informativo della Regione Lazio per la gestione degli Attestati di Prestazione Energetica degli edifici “APE Lazio”.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL
SUOLO

(omissis)

Determina

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate:

1. di adottare la “Guida per la fruizione del Sistema Informativo della Regione Lazio per la gestione degli Attestati di Prestazione Energetica degli edifici APE Lazio”, allegata e parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di stabilire che l'Area Programmazione Sostenibile e Infrastrutture Energetiche provvederà all'aggiornamento della Guida di cui al punto 1, sulla base delle eventuali necessità di integrazione e/o modifiche del Sistema Informativo APE Lazio.

Allegato - Guida per la fruizione del Sistema Informativo della Regione Lazio per la gestione degli Attestati di Prestazione Energetica degli edifici APE Lazio (omissis)

5.8.3. LEGGE REGIONALE 22 OTTOBRE 2018, N. 7

REGIONE LAZIO

LEGGE 22 ottobre 2018 n. 7

Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale
(stralcio)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga

La seguente legge:

Sommario (omissis)

Art. 1 – Art. 20 (omissis)

Art. 21

(Disposizioni in materia di efficientamento e risparmio energetico nonché di impianti aeraulici)

1. Al fine di favorire l'efficientamento energetico, l'uso di fonti energetiche rinnovabili degli edifici, nonché migliorare la salute e la qualità dell'aria negli ambienti di vita e di lavoro, il presente articolo detta disposizioni concernenti il controllo sul rendimento e sul risparmio energetico degli impianti termici, l'uso razionale dell'energia, il sistema informativo degli attestati di prestazione energetica e il Catasto regionale degli impianti termici.
2. Alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:



a) la lettera d) del comma 1 dell'articolo 51 è sostituita dalla seguente:

“d) per i comuni con popolazione inferiore o pari a 40.000 abitanti:

1) il controllo sul rendimento e sul risparmio energetico degli impianti termici e l'uso razionale dell'energia in coerenza con quanto previsto dall'articolo 31 della l. 10/1991 e successive modifiche;

2) gli accertamenti e le ispezioni di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192);

3) il controllo sull'installazione di contatori di fornitura, di sotto-contatori, di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali, di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE) e successive modifiche.”;

b) la lettera e) del comma 1 dell'articolo 52 è sostituita dalla seguente:

“e) per i comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti:

1) il controllo sul rendimento e sul risparmio energetico degli impianti termici e l'uso razionale dell'energia in coerenza con quanto previsto dall'articolo 31 della l. 10/1991;

2) gli accertamenti e le ispezioni di cui all'articolo 9 del D.P.R. 74/2013;

3) il controllo sull'installazione di contatori di fornitura, di sotto-contatori, di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali, di cui all'articolo 9, comma 5, del D.Lgs 102/2014.”.

3. L'accertamento documentale degli attestati di prestazione energetica degli edifici, nonché le valutazioni di congruità e coerenza dei dati di progetto o di diagnosi con la metodologia di calcolo e i risultati espressi sono eseguiti mediante il sistema informativo degli attestati di prestazione energetica della Regione Lazio di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 (Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo



economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici), di seguito denominato SIAPE Lazio.

4. Le ispezioni delle opere o degli edifici, dirette a verificare la completezza e la veridicità degli attestati di prestazione energetica, sono effettuate dall'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio (ARPA), su un campione pari ad almeno il 2 per cento degli attestati presentati e assicurando comunque il controllo di almeno il 10 per cento degli attestati concernenti gli edifici di nuova costruzione di cui all'articolo 8, comma 6, della legge regionale 18 luglio 2017, n. 7 (Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio).

5. Il campione di cui al comma 4 è individuato dalla direzione regionale competente in materia di energia, tramite il sistema informativo APE Lazio, selezionando prioritariamente le classi energetiche più efficienti.

6. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 5, la Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti approvati ai sensi dell'articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto, nel rispetto delle disposizioni statali vigenti in materia, disciplina:

- a) le modalità di conduzione, manutenzione, controllo e ispezione degli impianti termici, nel rispetto della normativa vigente;
- b) i termini e le modalità per l'invio alle autorità competenti, da parte degli operatori, dei rapporti attestanti l'avvenuta manutenzione e il controllo degli impianti termici degli edifici;
- c) i requisiti degli organismi e dei soggetti cui le autorità competenti possono affidare le attività di ispezione di cui agli articoli 51, comma 1, lettera d) e 52, comma 1, lettera e), della l.r. 14/1999, come modificati dalla presente legge;
- d) le modalità di istituzione e gestione del catasto regionale degli impianti termici di cui all'articolo 10, comma 4, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74;
- e) il funzionamento di APE Lazio;
- f) l'individuazione degli oneri istruttori concernenti gli attestati di prestazione energetica degli edifici, in misura non superiore a 15,00 euro per ciascun attestato;

g) l'istituzione del tavolo tecnico regionale composto dai rappresentanti della Regione, della Città metropolitana di Roma capitale, delle province e dei comuni con popolazione superiore ai 40.000 abitanti ai fini dell'uniforme applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo. La partecipazione al tavolo è a titolo gratuito;

h) l'istituzione del comitato di indirizzo impianti termici composto dai rappresentanti di Regione, Anci Lazio, UPI Lazio, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle organizzazioni e associazioni di categoria ai fini del coordinamento tra gli interessi delle categorie ivi rappresentate e di promozione e indirizzo di protocolli di intesa e campagne informative. La partecipazione al comitato di indirizzo è a titolo gratuito;

i) i limiti minimo e massimo del contributo di cui all'articolo 10, comma 3, lettera c), del D.P.R. 74/2013.

7. I proventi derivanti dalle disposizioni di cui al comma 6, lettera f) e di cui all'articolo 4, comma 2, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75 (Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192), stimati in euro 660.770,00 a decorrere dall'esercizio 2019, sono versati all'entrata del bilancio della Regione nella tipologia 200 "Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti", del titolo 3 "Entrate extratributarie" e sono iscritti, per quel che concerne la spesa, nell'apposito fondo di parte corrente denominato "Fondo per l'efficientamento energetico", istituito nel programma 01 "Fonti energetiche" della missione 17 "Energia e diversificazione delle fonti energetiche", destinato al finanziamento, a decorrere dall'anno 2019:

a) di APE Lazio e della relativa interconnessione con il registro di cui alla legge regionale 16 dicembre 2011, n. 16 (Norme in materia ambientale e di fonti rinnovabili), come introdotto dalla presente legge, e con il registro di cui alla legge regionale 21 aprile 2016, n. 3 (Disciplina in materia di piccole utilizzazioni locali di calore geotermico) e successive modifiche, per un importo non superiore ad euro 150.000,00 per ciascuna annualità;



b) delle ispezioni di cui al comma 4 effettuate da ARPA, per un importo corrispondente alla restante quota non destinata per le finalità di cui alla lettera a).

8. I proventi di cui al comma 6, lettera i) nonché i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia), all'articolo 16 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE), all'articolo 34 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia) e all'articolo 288 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e successive modifiche, sono riscossi e introitati dalle autorità competenti degli accertamenti e delle ispezioni sugli impianti termici. Una quota, complessivamente non superiore ad euro 100.000,00, è riversata annualmente a decorrere dall'anno 2020 alla Regione, secondo le modalità definite dalla Giunta regionale con regolamento approvato ai sensi dell'articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto, al fine di assicurare l'istituzione e la gestione del Catasto di cui all'articolo 10, comma 4, lettere a) e b) del D.P.R. 74/2013. Gli importi di cui al primo periodo sono versati all'entrata del bilancio della Regione nella tipologia 200 "Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti", del titolo 3 "Entrate extratributarie" e sono iscritti, per quel che concerne la spesa, nell'apposito fondo di parte corrente denominato "Fondo per la gestione del Catasto regionale degli impianti termici", istituito nel programma 01 "Fonti energetiche" della missione 17 "Energia e diversificazione delle fonti energetiche". Al fine di garantire la tempestiva istituzione del Catasto, la Regione provvede all'anticipazione delle risorse necessarie, pari ad euro 100.000,00 per l'anno 2019, mediante un'apposita voce di spesa in conto capitale da istituirsi nel programma 01 della missione 17 denominata "Spese per l'istituzione del Catasto regionale degli impianti termici", alla cui autorizzazione di spesa si provvede mediante il prelevamento delle risorse iscritte a legislazione vigente, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale in conto capitale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20



“Fondi e accantonamenti”. Al recupero delle risorse anticipate di cui al precedente periodo si provvede nell’annualità 2020 a valere sulla quota dei proventi riversata alla Regione ai sensi del presente comma, comprensiva dell’importo necessario per la gestione del Catasto di cui all’articolo 10, comma 4, lettere a) e b) del D.P.R. 74/2013.

9. Agli interventi connessi con l’attuazione ed il monitoraggio del piano energetico regionale (PER Lazio), si provvede mediante l’istituzione, nell’ambito del programma 01 della missione 17, di due appositi fondi, rispettivamente, di parte corrente e in conto capitale:

a) “Fondo per il piano energetico regionale (PER Lazio) – Interventi di parte corrente”, alla cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 50.000,00 per l’anno 2019 ed euro 70.000,00 per l’anno 2020, si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse, iscritte a legislazione vigente a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di parte corrente di cui al programma 03 della missione 20;

b) “Fondo per il piano energetico regionale (PER Lazio) – Interventi in conto capitale”, alla cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 100.000,00 per l’anno 2019, si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse, iscritte a legislazione vigente, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale in conto capitale di cui al programma 03 della missione 20.

10. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 9 possono concorrere, altresì, le risorse iscritte nell’ambito dei programmi operativi della programmazione 2014-2020, finanziati dai Fondi strutturali europei, previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essi previste.

11. Dopo l’articolo 3 della l.r. 16/2011 è inserito il seguente:

“Art. 3 bis

(Registro regionale degli impianti a biomassa)

1. Al fine di provvedere al controllo e ad un costante monitoraggio della diffusione degli impianti alimentati a biomasse forestali sul territorio regionale, è istituita, presso la struttura regionale competente in materia, una banca dati degli impianti a biomassa con potenza termica uguale o superiore a 50 kW termici, denominata “Registro regionale degli impianti a biomassa” (RIB).

2. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con regolamento approvato ai sensi dell'articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto, nel rispetto delle disposizioni statali vigenti in materia, disciplina le modalità di funzionamento del registro e i compiti in capo ai proprietari degli impianti.”.

12. Il comma 7 dell'articolo 8 della legge regionale 18 luglio 2017, n. 7 (Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio) e successive modifiche è abrogato.

13. Al fine di assicurare il controllo e la manutenzione degli impianti aeraulici, nel rispetto della normativa statale e regionale vigente in materia, la Regione:

a) organizza, anche avvalendosi di enti pubblici e privati accreditati, appositi corsi di formazione per il personale addetto alla manutenzione e al controllo degli impianti aeraulici ed in particolare:

1) degli impianti di condizionamento e di climatizzazione, volti al conseguimento della qualità dell'aria sotto il profilo della quantità, qualità, velocità della stessa e delle caratteristiche termo-igrometriche richieste;

2) degli impianti di termoventilazione, volti al conseguimento della qualità dell'aria sotto il profilo della quantità, qualità, velocità della stessa e delle caratteristiche termiche richieste, escluso il controllo igrometrico;

3) degli impianti di ventilazione, volti al conseguimento della qualità dell'aria sotto il profilo della quantità;

b) disciplina con proprio regolamento, approvato ai sensi dell'articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto e in conformità alle linee guida adottate in materia dalla Conferenza Stato-Regioni e Province autonome:

1) la frequenza e le modalità di effettuazione dei controlli negli impianti di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW;

2) le procedure di sanificazione;

3) le modalità di effettuazione e registrazione degli interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria;

4) le modalità di svolgimento dei corsi di formazione.

14. Per l'organizzazione dei corsi di cui al comma 13, lettera a), la Regione può attivare rapporti di collaborazione con soggetti istituzionali regionali, nonché con altri soggetti o enti pubblici o privati accreditati, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza regionale. Le attività svolte in convenzione sono eseguite a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

15. La Regione, al fine di favorire l'utilizzo delle energie rinnovabili, promuove la realizzazione di impianti solari ed eolici di piccola e media scala negli edifici condominiali.

16. Agli oneri di cui al comma 15 si provvede mediante l'istituzione nel programma 01 "Fonti energetiche" della missione 17 "Energia e diversificazione delle fonti energetiche" di un'apposita voce di spesa denominata: "Spese per promuovere la realizzazione di impianti solari ed eolici di piccola e media scala negli edifici condominiali", alla cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 50.000,00 per l'anno 2019, si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte a legislazione vigente, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di parte corrente di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti".

Art. 22 – Art. 88 (omissis)

Art. 89

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

5.8.4. REGOLAMENTO REGIONALE 23 DICEMBRE 2020, N. 30

REGIONE LAZIO

REGOLAMENTO REGIONALE 23 dicembre 2020 n. 30

Regolamento di attuazione dell'articolo 21, comma 6 lettere a), b), c), d), g), h) ed i) della legge regionale 22 ottobre 2018 n. 7 (Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale) in materia di conduzione, manutenzione, controllo e ispezione degli impianti termici

LA GIUNTA REGIONALE

Ha adottato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Emana

Il seguente regolamento

Capo I

OGGETTO, FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1

(Oggetto e finalità)

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 21, comma 6, lettere a), b), c), d), g), h) ed i), della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7 (Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale), disciplina:

- a) le modalità di conduzione, manutenzione, controllo e ispezione degli impianti termici, nel rispetto della normativa vigente;
- b) i termini e le modalità per l'invio alle autorità competenti, da parte degli operatori, dei rapporti attestanti l'avvenuta manutenzione e il controllo degli impianti termici degli edifici;

- c) i requisiti degli organismi e dei soggetti cui le autorità competenti possono affidare le attività di ispezione di cui agli articoli 51, comma 1, lettera d) e 52, comma 1, lettera e), della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche;
- d) le modalità di istituzione e gestione del catasto regionale degli impianti termici di cui all'articolo 10, comma 4, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192) e successive modifiche;
- e) l'istituzione del tavolo tecnico regionale composto dai rappresentanti della Regione, della Città metropolitana di Roma Capitale, delle province e dei comuni con popolazione superiore ai 40.000 abitanti ai fini dell'uniforme applicazione delle disposizioni di cui al presente regolamento;
- f) l'istituzione del comitato di indirizzo impianti termici composto dai rappresentanti di Regione, Anci Lazio, UPI Lazio, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle organizzazioni e associazioni di categoria ai fini del coordinamento tra gli interessi delle categorie ivi rappresentate e di promozione e indirizzo di protocolli di intesa e campagne informative;
- g) i limiti minimo e massimo del contributo di cui all'articolo 10, comma 3, lettera c), del D.P.R. 74/2013.

Articolo 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento, anche nel rispetto del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia, e della direttiva 2002/91/CE



relativa al rendimento energetico nell'edilizia), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE) e del D.P.R. 74/2013, s'intende per:

a) accertamento: l'insieme delle attività di controllo, effettuate dall'autorità competente o dall'organismo incaricato, diretto ad accertare, in via esclusivamente documentale, che il progetto delle opere e gli impianti siano conformi alla normativa vigente e che rispettino le prescrizioni e gli obblighi dalla stessa previsti;

b) audit energetico o diagnosi energetica: la procedura sistematica finalizzata a ottenere un'adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una attività o impianto industriale o commerciale o di servizi pubblici o privati, ad individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici e a riferire in merito ai risultati;

c) autorità competente: l'autorità responsabile dei controlli, degli accertamenti e delle ispezioni, ai sensi dell'articolo 283, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche. Ai fini del presente regolamento l'autorità competente è costituita dalla città metropolitana e dalle province per i comuni con popolazione inferiore o pari a 40.000 abitanti e dai comuni per quelli con popolazione superiore ai 40.000 abitanti ai sensi, rispettivamente, degli articoli 51 e 52 della l.r. 14/1999 e successive modifiche;

d) certificazione energetica dell'edificio: il complesso delle operazioni svolte dai soggetti abilitati, ai sensi della normativa vigente, al rilascio dell'attestato di prestazione energetica e delle raccomandazioni per il miglioramento della prestazione energetica dell'edificio;

e) cogenerazione: la produzione simultanea, nell'ambito di un unico processo, di energia termica e di energia elettrica e/o meccanica rispondente ai requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2011;



- f) combustione:** il processo mediante il quale l'energia chimica contenuta in sostanze combustibili viene convertita in energia termica utile in generatori di calore (combustione a fiamma) o in energia meccanica in motori endotermici;
- g) condominio:** edificio con almeno due unità immobiliari, di proprietà in via esclusiva di soggetti che sono anche comproprietari delle parti comuni;
- h) conduttore di impianto termico:** l'operatore, dotato di idoneo patentino nei casi prescritti dalla legislazione vigente, che esegue le operazioni di conduzione di un impianto termico;
- i) conduzione di impianto termico:** l'insieme delle operazioni necessarie per il normale funzionamento dell'impianto termico, che non richiedono l'uso di utensili né di strumentazione al di fuori di quella installata sull'impianto;
- l) contratto servizio energia:** è un contratto che nell'osservanza dei requisiti e delle prestazioni di cui all'allegato 2, paragrafo 4 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE) e successive modifiche, disciplina l'erogazione dei beni e servizi necessari alla gestione ottimale e al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia;
- m) controllo:** la verifica del grado di funzionalità ed efficienza di un apparecchio o di un impianto termico eseguita da operatore abilitato ad operare sul mercato, sia al fine dell'attuazione di eventuali operazioni di manutenzione e/o riparazione sia per valutare i risultati conseguiti con dette operazioni;
- n) dichiarazione frequenza ed elenco delle operazioni di controllo e manutenzione:** la dichiarazione per i nuovi impianti redatta dall'installatore anche in occasione di ristrutturazioni o di sostituzione del generatore di calore, o redatta dal manutentore per gli impianti esistenti, che riporta i controlli da effettuare durante le manutenzioni dell'impianto e la frequenza con cui devono essere effettuate in accordo con quanto previsto dall'articolo 7 del D.P.R. 74/2013 e dall'articolo 284 del D.Lgs 152/2006 e successive modifiche;
- o) edificio polifunzionale:** edificio destinato a scopi diversi e occupato da almeno due soggetti che devono ripartire tra loro la fattura dell'energia acquistata;



p) esercizio: l'attività che dispone e coordina, nel rispetto delle prescrizioni relative alla sicurezza, al contenimento dei consumi energetici e alla salvaguardia dell'ambiente, le attività relative all'impianto termico, come la conduzione, la manutenzione e il controllo, e altre operazioni per specifici componenti d'impianto;

q) fluido termovettore: il fluido mediante il quale l'energia termica viene trasportata all'interno dell'edificio, fornita al confine energetico dell'edificio oppure esportata all'esterno;

r) generatore di calore: la parte di un impianto termico che genera calore utile avvalendosi di uno o più dei seguenti processi:

- 1) la combustione di combustibili, ad esempio in una caldaia;
- 2) l'effetto Joule che avviene negli elementi riscaldanti di un impianto di riscaldamento a resistenza elettrica;
- 3) la cattura di calore dall'aria ambiente, dalla ventilazione dell'aria esausta, dall'acqua o da fonti di calore sotterranee attraverso una pompa di calore;

4) la trasformazione dell'irraggiamento solare in energia termica con impianti solari termici;

s) generatore ibrido: il generatore che utilizza più fonti energetiche opportunamente integrate tra loro al fine di contenere i consumi e i costi di investimento e di gestione;

t) generatore di calore disattivato: il generatore di calore non collegato a una fonte di energia o privo di parti essenziali senza le quali non può funzionare;

u) generatore di calore modulare: il generatore di calore costituito da uno o più moduli termici predisposti dal fabbricante per funzionare singolarmente o contemporaneamente in un unico circuito idraulico;

v) gradi giorno di una località: il parametro convenzionale rappresentativo delle condizioni climatiche locali, utilizzato per stimare al meglio il fabbisogno energetico necessario per mantenere gli ambienti ad una temperatura prefissata; l'unità di misura utilizzata è il grado giorno, GG;

z) impianto termico: impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione,

accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate;

aa) impianto termico centralizzato: un impianto termico destinato a servire almeno due unità immobiliari;

bb) impianto termico di nuova installazione: un impianto termico installato in un edificio di nuova costruzione o in un edificio o porzione di edificio precedentemente privo di impianto termico;

cc) impianto termico disattivato: un impianto termico di cui alla lettera z) non collegato ad una fonte di energia o privo di parti essenziali (a titolo d'esempio: generatore di calore, contatore del combustibile, serbatoio del combustibile, impianto di distribuzione e/o radiatori) senza le quali l'impianto non può funzionare o in cui sono stati disattivati tutti i generatori di calore presenti sullo stesso. La disattivazione deve essere effettuata con modalità idonee a non consentire in alcun modo l'utilizzo dell'impianto stesso;

dd) impianto termico individuale: un impianto termico al servizio esclusivo di una singola unità immobiliare;

ee) ispezioni sugli impianti termici: gli interventi di controllo tecnico e documentale in sito, svolti da esperti qualificati incaricati dalle autorità pubbliche competenti, mirato a verificare che gli impianti siano conformi alle norme vigenti e che rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti dal D.Lgs 192/2005 e successive modifiche e dal presente regolamento;

ff) locale tecnico: l'ambiente utilizzato per l'allocazione di caldaie e macchine frigorifere a servizio di impianti di climatizzazione estivi e invernali con i relativi complementi impiantistici elettrici e idraulici, accessibile solo al responsabile dell'impianto o al soggetto delegato;

gg) macchina frigorifera: nell'ambito del sottosistema di generazione di un impianto termico, è qualsiasi tipo di dispositivo (o insieme di dispositivi) che permette di sottrarre calore al fluido termovettore o direttamente all'aria dell'ambiente interno climatizzato anche mediante utilizzo di fonti energetiche rinnovabili;



hh) manutenzione: l'insieme degli interventi necessari, svolte da tecnici abilitati operanti sul mercato, per garantire, nel tempo, la sicurezza e la funzionalità e tali da conservare le prestazioni dell'impianto entro i limiti prescritti;

ii) manutenzione ordinaria dell'impianto termico: le operazioni previste nei libretti d'uso e manutenzione degli apparecchi e componenti che possono essere effettuate in luogo con strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi e che comportino l'impiego di attrezzature e di materiali di consumo d'uso corrente;

ll) manutenzione straordinaria dell'impianto termico: gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell'impianto termico;

mm) manutentore abilitato: il soggetto regolarmente iscritto alla Camera di Commercio ed abilitato ad operare almeno su una tipologia di impianti classificati dall'articolo 1, comma 2 lettere c), d) ed e) del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008 n. 37;

nn) manutentore accreditato: il soggetto, secondo quanto definito alla lettera mm), iscritto nell'apposito elenco dell'autorità competente, pubblicato sul sito istituzionale, che aderisce allo specifico protocollo di intesa, concordato con l'autorità competente e finalizzato, in particolare, alla qualificazione degli operatori ed in generale al miglioramento del servizio prestato a tutela degli utenti e tale da garantire una leale concorrenza tra i soggetti;

oo) modulo termico: il generatore di calore costituito da due o più elementi termici da esso inscindibili dove l'elemento termico è composto da uno scambiatore di calore e da un bruciatore;

pp) occupante: chiunque, pur non essendone proprietario, ha la disponibilità, a qualsiasi titolo, di un edificio e dei relativi impianti tecnologici;

qq) organismo esterno: un soggetto individuato dall'autorità competente per la realizzazione del sistema delle ispezioni e degli accertamenti che deve possedere i requisiti minimi, professionali e di indipendenza, di cui all'allegato C al D.P.R. 74/2013;



ENERGIA E SOSTENIBILITÀ
PER LA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

rr) personale incaricato delle verifiche ispettive (ispettore): il personale esperto incaricato dalle autorità competenti per l'effettuazione di accertamenti e ispezioni sugli impianti termici, che deve possedere i requisiti di cui all'allegato C al D.P.R. 74/2013; l'ispettore può operare come parte dell'organismo esterno con cui l'autorità competente stipula un apposito contratto;

ss) pompa di calore: un dispositivo o un impianto che sottrae calore dall'ambiente esterno o da una sorgente di calore a bassa temperatura e lo trasferisce all'ambiente a temperatura controllata;

tt) potenza termica convenzionale di un generatore di calore: la potenza termica del focolare diminuita della potenza termica persa al camino in regime di funzionamento continuo; l'unità di misura utilizzata è il kW;

uu) potenza termica del focolare di un generatore di calore: il prodotto del potere calorifico inferiore del combustibile impiegato e della portata di combustibile bruciato; l'unità di misura utilizzata è il kW;

vv) potenza termica utile nominale: la potenza termica utile a pieno carico dichiarata dal fabbricante che il generatore di calore può fornire in condizioni nominali di riferimento;

zz) potenza termica utile di un generatore di calore: la quantità di calore trasferita nell'unità di tempo al fluido termovettore; l'unità di misura utilizzata è il kW;

aaa) proprietario dell'impianto termico: il soggetto che, in tutto o in parte, è proprietario dell'impianto termico; nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio e nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche, gli obblighi e le responsabilità posti a carico del proprietario dal presente regolamento sono da intendersi riferiti agli amministratori;

bbb) rapporto di controllo di efficienza energetica (o rapporto di controllo tecnico): il rapporto redatto dall'operatore al termine delle operazioni di controllo ed eventuale manutenzione di un impianto termico che riporta gli esiti dello stesso come prescritto dall'articolo 8 del D.P.R. 74/2013;

ccc) rapporto di prova: il documento che l'ispettore deve compilare al termine della verifica in campo di un impianto che riporta tutte le informazioni sugli esiti dell'ispezione;

ddd) rendimento di combustione o rendimento termico convenzionale di un generatore di calore: il rapporto tra la potenza termica convenzionale e la potenza termica del focolare;

eee) rendimento globale medio stagionale dell'impianto termico: il rapporto tra il fabbisogno di energia termica utile per la climatizzazione invernale e l'energia primaria delle fonti energetiche, ivi compresa l'energia elettrica dei dispositivi ausiliari, calcolato con riferimento al periodo annuale di esercizio;

fff) rendimento di produzione medio stagionale: il rapporto tra l'energia termica utile generata ed immessa nella rete di distribuzione e l'energia primaria delle fonti energetiche, compresa l'energia elettrica, calcolato con riferimento al periodo annuale di esercizio;

ggg) rendimento termico utile di un generatore di calore: il rapporto tra la potenza termica utile e la potenza termica del focolare;

hhh) responsabile dell'impianto termico: l'occupante, a qualsiasi titolo, in caso di singole unità immobiliari residenziali; il proprietario, in caso di singole unità immobiliari residenziali non locate; l'amministratore, in caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio; il proprietario o l'amministratore delegato in caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche;

iii) ristrutturazione di un impianto termico: un insieme di opere che comportano la modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione che di distribuzione ed emissione del calore; rientrano in questa categoria anche la trasformazione di un impianto termico centralizzato in impianti termici individuali, nonché la risistemazione impiantistica nelle singole unità immobiliari, o parti di edificio, in caso di installazione di un impianto termico individuale previo distacco dall'impianto termico centralizzato;

III) scheda identificativa dell'impianto: la scheda presente nel libretto di impianto che riassume i dati salienti dello stesso e che, nei casi previsti, va inviata all'autorità competente o all'organismo esterno a cura del responsabile dell'impianto;

mmm) segno identificativo: il segno da apporre sul rapporto di controllo di efficienza energetica;

nnn) servizi energetici degli edifici:



- 1) climatizzazione invernale: fornitura di energia termica utile agli ambienti dell'edificio per mantenere condizioni prefissate di temperatura ed eventualmente, entro limiti prefissati, di umidità relativa;
- 2) produzione di acqua calda sanitaria: fornitura, per usi igienico-sanitari, di acqua calda a temperatura prefissata ai terminali di erogazione degli edifici;
- 3) climatizzazione estiva: compensazione degli apporti di energia termica sensibile e latente per mantenere all'interno degli ambienti condizioni di temperatura a bulbo secco e umidità relativa idonee ad assicurare condizioni di benessere per gli occupanti;
- 4) illuminazione: fornitura di luce artificiale quando l'illuminazione naturale risulti insufficiente per gli ambienti interni e per gli spazi esterni di pertinenza dell'edificio;
- 5) sono ricompresi nei servizi energetici degli edifici anche i sistemi di ventilazione e i sistemi di automazione e controllo;

ooo) sistema di contabilizzazione: sistema tecnico che consente la misurazione dell'energia termica o frigorifera fornita alle singole unità immobiliari (utenze) servite da un impianto termico centralizzato o da teleriscaldamento o teleraffreddamento, ai fini della proporzionale suddivisione delle relative spese. Sono ricompresi nei sistemi di contabilizzazione i dispositivi atti alla contabilizzazione indiretta del calore, quali i ripartitori dei costi di riscaldamento e i totalizzatori;

ppp) sistema di misurazione intelligente: un sistema elettronico in grado di misurare il consumo di energia fornendo maggiori informazioni rispetto ad un dispositivo convenzionale, e di trasmettere e ricevere dati utilizzando una forma di comunicazione elettronica;

qqq) sistema di termoregolazione: sistema tecnico che consente all'utente di regolare la temperatura desiderata, entro i limiti previsti dalla normativa vigente, per ogni unità immobiliare, zona o ambiente;

rrr) soggetto esecutore: l'autorità competente o organismo esterno da quest'ultima delegato che esegue gli accertamenti e le ispezioni sugli impianti termici degli edifici;

sss) sostituzione di un generatore di calore: la rimozione di un vecchio generatore e l'installazione di un altro nuovo, di potenza termica non superiore di più del 10% della

potenza del generatore sostituito, destinato a erogare energia termica alle medesime utenze;

ttt) sotto-contatore: contatore dell'energia, con l'esclusione di quella elettrica, che è posto a valle del contatore di fornitura di una pluralità di unità immobiliari per la misura dei consumi individuali o di edifici, a loro volta formati da una pluralità di unità immobiliari, ed è atto a misurare l'energia consumata dalla singola unità immobiliare o dal singolo edificio;

uuu) sottosistema di distribuzione: il circuito idronico o aeraulico utilizzato per il trasporto del calore;

vvv) sottosistema di generazione: l'apparecchio o insieme di più apparecchi o dispositivi che permette di trasferire, al fluido termovettore o direttamente all'aria dell'ambiente interno climatizzato o all'acqua sanitaria, il calore derivante da una o più delle seguenti modalità:

- 1) prodotto dalla combustione;
- 2) ricavato dalla conversione di qualsiasi altra forma di energia (elettrica, meccanica, chimica, derivata da fenomeni naturali, quali ad esempio l'energia solare, etc.);
- 3) contenuto in una sorgente a bassa temperatura e ricalificato a più alta temperatura;
- 4) contenuto in una sorgente ad alta temperatura e trasferito al fluido termovettore;

zzz) tecnico abilitato: un soggetto abilitato alla progettazione di edifici ed impianti, iscritto agli ordini professionali, ovvero ai collegi professionali, secondo le specifiche competenze tecniche richieste;

aaaa) teleriscaldamento o teleraffrescamento: distribuzione di energia termica in forma di vapore, acqua calda o liquidi refrigerati da una o più fonti di produzione verso una pluralità di edifici o siti tramite una rete, per il riscaldamento o il raffrescamento di spazi, per processi di lavorazione e per la fornitura di acqua calda sanitaria;

bbbb) termoregolazione: il sistema che permette il mantenimento di una temperatura costante nella singola unità immobiliare, ovvero in parti di essa o nei singoli ambienti che la compongono, programmabile su almeno due livelli di temperatura nell'arco delle 24 ore;

cccc) terzo responsabile dell'impianto termico: l'impresa che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di capacità tecnica, economica e organizzativa adeguata al numero, alla potenza e alla complessità degli impianti gestiti, è



delegata dal responsabile ad assumere la responsabilità dell'esercizio, della conduzione, del controllo, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici;

dddd) unità cogenerativa: l'unità comprendente tutti i dispositivi per realizzare la produzione simultanea di energia termica ed elettrica, rispondente ai requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011;

eeee) unità di micro-cogenerazione: l'unità di cogenerazione con potenza elettrica nominale inferiore a 50 kW rispondente ai requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011;

ffff) unità immobiliare: parte, piano o appartamento di un edificio progettati o modificati per essere usati separatamente;

gggg) valori nominali delle potenze e dei rendimenti: i valori di potenza massima e di rendimento di un apparecchio specificati e garantiti dal costruttore per il regime di funzionamento continuo.

Articolo 3

(Ambito di applicazione ed esclusioni)

1. Il presente regolamento si applica agli impianti termici di climatizzazione invernale ed estiva con o senza produzione di acqua calda sanitaria installati sul territorio regionale, fermi restando gli obblighi e i casi di esclusione di cui al D.Lgs 192/2005 e successive modifiche, al D.P.R. 74/2013 e al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 febbraio 2014 (Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013).
2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14, gli impianti termici disattivati o mai attivati sono esentati dal rispetto delle disposizioni del presente regolamento fino alla relativa riattivazione o alla prima attivazione.
3. Per gli impianti termici civili con potenza termica nominale superiore alla soglia di cui all'articolo 283, comma 1, lettera g) del D.Lgs 152/2006, si applica quanto previsto dalla Parte V, Titolo II dello stesso decreto.



Capo II

MODALITÀ DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERMICI

Articolo 4

(Limiti di esercizio degli impianti termici e valori massimi delle temperature in ambiente)

1. L'esercizio degli impianti termici è condotto nel rispetto dei valori massimi delle temperature e dei limiti disposti dagli articoli 3, 4 e 5 del D.P.R. 74/2013.

Articolo 5

(Termoregolazione autonoma e contabilizzazione del calore)

1. I condomini e gli edifici polifunzionali riforniti da una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata o da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici devono essere dotati di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore per singola unità immobiliare.
2. Gli edifici costituiti da una o più unità immobiliari, gestiti ed utilizzati, a qualsiasi titolo, da un unico soggetto, serviti da un unico impianto centralizzato, sono esenti dagli obblighi di contabilizzazione del calore. La suddetta esenzione permane finché sussiste tale stato di fatto e di diritto.
3. L'installazione dei sistemi di termoregolazione e/o contabilizzazione del calore deve essere eseguita in conformità alle norme di buona tecnica da installatori e/o da ditte abilitate in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 e successive modifiche. L'installatore che effettua le operazioni deve adeguare il libretto di impianto inserendo le relative schede, debitamente compilate.
4. La regolazione climatica deve essere indipendente per singolo ambiente o per singola unità immobiliare e, ove possibile, assistita da compensazione climatica.



5. Gli impianti collegati alle reti di teleriscaldamento e/o di teleraffrescamento sono soggetti all'obbligo di installazione dei sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione.
6. Per la corretta suddivisione delle spese riguardanti la climatizzazione invernale ed estiva e l'uso di acqua calda sanitaria, se quest'ultima è prodotta in modo centralizzato, il costo complessivo deve essere suddiviso in relazione agli effettivi prelievi volontari di energia termica utile e ai costi generali per la manutenzione dell'impianto, secondo la metodologia indicata dalla norma UNI EN 15459 e sue revisioni.
7. Nel caso in cui il circuito di distribuzione ed utilizzazione del calore sia composto da corpi scaldanti di diversa tipologia, si procede all'installazione di contatori di energia termica utile per calcolare l'energia utilizzata per le singole zone e successivamente a dotare ciascuna zona di sistemi di contabilizzazione per ogni singola unità immobiliare compatibili con i suddetti corpi scaldanti.
8. Il responsabile dell'impianto è tenuto a:
- a) fornire agli utenti informazioni dettagliate riguardo al funzionamento del sistema di termoregolazione e contabilizzazione e a produrre un prospetto previsionale delle spese, comprensive anche di quelle accessorie ed un prospetto a consuntivo;
 - b) attivarsi per verificare i casi di consumi anomali o di malfunzionamento dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione.
9. Il proprietario della singola unità immobiliare è tenuto ad informare il responsabile dell'impianto o eventualmente il terzo responsabile, ove delegato, delle modifiche interne alla propria proprietà che riguardano l'impianto di distribuzione del calore, quali, tra l'altro, la sostituzione, lo spostamento ed un nuovo inserimento di singoli caloriferi.
10. Gli obblighi di cui all'articolo 9, comma 5, lettere b) e c), del D.Lgs 102/2014 e successive modifiche non possono essere derogati nel caso di condomini di nuova costruzione, di edifici polifunzionali di nuova costruzione, nonché di edifici oggetto di demolizione e ricostruzione ai sensi della legge regionale 18 luglio 2017, n. 7 (Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio).

11. Con riferimento alla disciplina della misurazione e fatturazione dei consumi energetici si rinvia, in particolare, a quanto previsto dall'articolo 9, commi 8 bis e 8 ter del D.Lgs 102/2014 e successive modifiche.

Articolo 6

(Requisiti degli impianti termici e disposizioni in materia di installazione)

1. L'installazione, la ristrutturazione e la sostituzione di impianti termici o di loro parti devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi del decreto del Ministero dello sviluppo economico 37/2008 e successive modifiche, in conformità alle prescrizioni contenute nelle istruzioni tecniche per l'installazione rese disponibili dall'impresa produttrice, nel rispetto della normativa vigente, nonché in osservanza delle prescrizioni di cui alle norme UNI e CEI vigenti. Nel caso di impianti con macchine frigorifere/pompe di calore soggette al regolamento F-Gas, il personale e la ditta installatrice devono essere iscritti al registro telematico nazionale delle persone e delle imprese di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018, n. 146 (Regolamento di esecuzione del regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006).

Articolo 7

(Documentazione a corredo degli impianti termici)

1. Gli impianti termici sono muniti di:
 - a) libretto di impianto per la climatizzazione di cui all'allegato 1, conforme al modello di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 10 febbraio 2014;
 - b) libretto di uso e manutenzione dell'impianto rese dalla ditta installatrice, costruttrice o incaricata della manutenzione dell'impianto;
 - c) libretti di istruzione di uso e manutenzione dei generatori, bruciatori e apparecchiature dell'impianto forniti dai produttori;
 - d) autorizzazioni amministrative quali: libretto matricolare di impianto, certificato di prevenzione incendi e denuncia ISPEL o INAIL, ove obbligatori;

- e) dichiarazione di conformità prevista dall'articolo 7 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 37/2008 e successive modifiche, ferma restando, per gli impianti installati antecedentemente all'entrata in vigore del suddetto decreto, la validità della documentazione di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46 (Norme per la sicurezza degli impianti). In alternativa, è possibile sostituire i suddetti documenti con la dichiarazione di rispondenza ai sensi dell'articolo 7, comma 6 del medesimo decreto 37/2008;
- f) rapporti di controllo di efficienza energetica (o rapporto di controllo tecnico) conforme al modello di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 10 febbraio 2014 (allegato 7);
- g) dichiarazione frequenza ed elenco delle operazioni di controllo e manutenzione conforme ai modelli, distinti per tipologia di impianto, di cui all'allegato 6;
- h) documentazione prevista dalla parte V, titolo II, del D.Lgs 152/2006 e successive modifiche, per gli impianti termici civili come individuati dagli articoli 282, 283 e 284 dello stesso decreto.

Articolo 8

(Modalità di compilazione del libretto degli impianti termici)

1. Il libretto dell'impianto termico, conforme al modello di cui all'allegato 1, è obbligatorio per tutti gli impianti di climatizzazione invernale e/o estiva, indipendentemente dalla loro potenza termica, sia esistente che di nuova installazione.
2. Il libretto di cui all'allegato 1 sostituisce i "libretti di impianto" e i "libretti di centrale" di cui all'articolo 11, comma 9, del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10) e successive modifiche, che vanno comunque conservati dal responsabile dell'impianto e allegati al libretto di cui al comma 1.
3. La compilazione iniziale, delle sole schede pertinenti, del libretto di impianto, nel caso di impianti termici di nuova installazione o sottoposti a ristrutturazione, è effettuata dalla ditta installatrice all'atto di prima attivazione, previo rilevamento dei parametri di efficienza



energetica. Una copia della scheda identificativa dell'impianto contenuta nel libretto, firmata dal responsabile dell'impianto, è inviata dall'installatore all'autorità competente entro trenta giorni dalla relativa compilazione.

4. In caso di successivi interventi che comportano la sostituzione e/o l'inserimento di nuovi sistemi di generazione del calore e/o del freddo, di regolazione, di distribuzione, di dismissione, l'installatore provvede ad aggiungere e/o aggiornare le relative schede al libretto di cui al comma 1.

5. Per ogni sistema edificio/impianto, occorre compilare un solo libretto di impianto in modo da stabilire un legame univoco tra edificio e codice di impianto che sarà attribuito dal catasto degli impianti termici, ove esistente. Solo nel caso di impianti centralizzati nei quali l'impianto di climatizzazione invernale è distinto dall'impianto centralizzato di climatizzazione estiva è possibile compilare due diversi libretti di impianto. Nel caso un solo servizio risulti centralizzato (riscaldamento o raffrescamento), e l'altro risulti autonomo, si provvede, per quest'ultimo, alla compilazione del relativo libretto per impianti autonomi.

6. La compilazione e l'aggiornamento delle diverse parti del libretto di cui al comma 1, successivamente alla fase transitoria di cui all'articolo 28, comma 5, sono effettuate a cura:

- a) del responsabile che firma, relativamente alla scheda 1;
- b) dell'installatore relativamente alle schede 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10;
- c) del responsabile (con firma del terzo responsabile) relativamente alla scheda 3;
- d) del manutentore relativamente alle schede 11 e 12;
- e) dell'ispettore relativamente alla scheda 13;
- f) del responsabile o eventuale terzo responsabile relativamente alla scheda 14.

7. Il manuale di compilazione delle diverse parti del libretto per l'assolvimento degli adempimenti di cui al comma 6, è riportato nell'allegato 2.

8. In caso di trasferimento della proprietà o del possesso dell'immobile o dell'unità immobiliare, a qualsiasi titolo, i libretti di impianto devono essere consegnati al soggetto che subentra, debitamente aggiornati, con gli eventuali allegati.

Articolo 9



(Responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico)

1. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 6 del D.P.R. 74/2013, il responsabile dell'impianto termico e il terzo responsabile, ove incaricato, sono responsabili dell'esercizio, della conduzione, del controllo e della manutenzione del proprio impianto e sono tenuti al rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di efficienza energetica in edilizia. In tale veste sono tenuti, tra l'altro, a:

- a) condurre l'impianto termico nel rispetto dei valori massimi della temperatura ambiente di cui all'articolo 3 del D.P.R. 74/2013 e nel rispetto del periodo annuale di accensione e della durata giornaliera di attivazione di cui all'articolo 4 del decreto stesso;
- b) demandare la conduzione dell'impianto termico con potenza termica nominale superiore a 232 kW ad un operatore in possesso di idoneo patentino (conduttore);
- c) demandare ad operatori in possesso della specifica certificazione gli interventi tecnici su impianti frigoriferi, condizionatori, pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra ai sensi del capo II del D.P.R. 146/2018;
- d) provvedere affinché siano eseguite le operazioni di controllo e manutenzione dell'impianto con le modalità e la tempistica di cui all'articolo 11, avvalendosi di ditte abilitate ai sensi del d.m. 37/2008 e successive modifiche;
- e) provvedere affinché siano eseguiti i controlli dell'efficienza energetica dell'impianto con le modalità e la tempistica di cui agli articoli 12 e 13, avvalendosi delle ditte abilitate ai sensi del d.m. 37/2008 e successive modifiche;
- f) firmare per presa visione i rapporti di controllo di efficienza energetica che il manutentore compila al termine dei controlli di cui alla lettera e);
- g) acquisire il segno identificativo da applicare sui rapporti di controllo di efficienza energetica di cui all'articolo 21 se non assolto dal manutentore o dall'installatore;
- h) conservare, compilare e sottoscrivere, quando previsto, la documentazione tecnica dell'impianto, ed in particolare:
 - 1) la dichiarazione di conformità o la dichiarazione di rispondenza di cui al d.m. 37/2008 e successive modifiche;



- 2) copia del rapporto di controllo di efficienza energetica, che il manutentore/installatore ha l'obbligo di redigere al termine di ciascuna operazione di controllo e manutenzione;
 - 3) copia del rapporto di prova che l'ispettore ha l'obbligo di redigere al termine di una eventuale ispezione dell'impianto termico;
 - 4) il libretto di impianto;
 - 5) i libretti d'uso e manutenzione dei vari componenti dell'impianto;
 - i) redigere ed inviare, quando previsto, all'autorità competente:
 - 1) la scheda identificativa dell'impianto;
 - 2) la comunicazione del cambio del responsabile dell'impianto termico ai sensi del comma 3;
 - 3) nel caso il responsabile dell'impianto sia un amministratore di condominio, la comunicazione di avvenuta nomina o cessazione dall'incarico ai sensi dei commi 3 e 5;
 - l) compilare, firmare ed inviare, quando previsto, all'autorità competente:
 - 1) la dichiarazione di disattivazione dell'impianto termico di cui all'articolo 14, comma 2;
 - 2) la dichiarazione di avvenuto adeguamento dell'impianto termico di cui all'articolo 19, comma 9;
 - 3) la comunicazione della sostituzione del generatore di calore di cui all'articolo 19, comma 10;
 - m) consentire l'ispezione dell'impianto termico di cui è responsabile con le modalità e le tempistiche di cui agli articoli 16 e 19 e firmando, per presa visione, il rapporto di controllo che l'ispettore compila al termine dei controlli.
2. Nel caso di delega da parte del responsabile dell'impianto termico ad un terzo responsabile ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 6 del d.pr. 74/2013, il responsabile dell'impianto è tenuto a compilare e controfirmare la parte all'uopo dedicata della comunicazione di nomina/revoca del terzo responsabile di cui all'allegato 3.
3. Il cambio del responsabile deve essere comunicato all'autorità competente a cura del nuovo responsabile nei seguenti termini e modalità:

a) entro dieci giorni lavorativi, se il cambio è conseguente alla nomina di un terzo responsabile o alla nomina di un nuovo responsabile di condominio, all'uopo utilizzando, rispettivamente, gli allegati 3 e 4;

b) entro trenta giorni lavorativi, se il cambio è dovuto al subentro di un nuovo proprietario o occupante, all'uopo utilizzando l'allegato 5.

4. La revoca, la rinuncia o la decadenza relativa all'incarico di terzo responsabile di cui all'articolo 6, comma 5, lettere b) e c), del D.P.R. 74/2013, sono comunicate, a cura dello stesso, all'autorità competente entro due giorni lavorativi, utilizzando l'allegato 3.

5. La cessazione dall'incarico di amministratore di condominio è comunicata, a cura dello stesso, all'autorità competente entro due giorni lavorativi, utilizzando l'allegato 4.

Articolo 10

(Conduttore degli impianti termici con potenza nominale al focolare superiore a 232 kW)

1. Il responsabile oppure, ove delegato, il terzo responsabile individua la figura specifica del conduttore di impianto termico per tutti gli impianti termici ad uso riscaldamento dotati di generatore di calore a fiamma con potenza nominale al focolare superiore a 232 kW, compresi quelli alimentati a gas naturale.

2. Il conduttore, nello svolgimento delle operazioni di conduzione dell'impianto, osserva le disposizioni di cui all'articolo 6 del d.p.r. 74/2013, nonché gli obblighi di cui al Titolo II, Parte V del D.Lgs 152/2006 e successive modifiche.

3. Il conduttore, tra l'altro, è tenuto a:

- a) applicare le procedure di attivazione e conduzione dell'impianto termico;
- b) garantire la funzionalità della centrale termica e dei suoi componenti attraverso la verifica e il controllo dei parametri di regolazione intervenendo, quando necessario, sugli appositi dispositivi.



Articolo 11

(Modalità di controllo e manutenzione degli impianti termici)

1. Il responsabile dell'impianto incarica il manutentore di eseguire i controlli e le manutenzioni ordinarie e straordinarie. In tale veste, tra l'altro, è tenuto a:
 - a) compilare le parti del libretto di impianto di propria competenza;
 - b) effettuare i controlli e le manutenzioni secondo quanto stabilito dal presente articolo;
 - c) effettuare i controlli di efficienza energetica secondo quanto stabilito dagli articoli 12 e 13;
 - d) redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo efficienza energetica al termine delle operazioni di controllo secondo le modalità dei commi 6 e 7;
 - e) fornire all'utente/committente, facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell'impianto o del fabbricante degli apparecchi, le istruzioni relative alle operazioni di controllo e manutenzione di cui al comma 5, secondo le modalità ivi previste.
2. Le operazioni di controllo e manutenzione dell'impianto termico devono essere eseguite, conformemente alle prescrizioni contenute nelle istruzioni tecniche per l'uso rilasciate dall'impresa installatrice dell'impianto.
3. Qualora l'impresa installatrice non abbia fornito proprie istruzioni specifiche, o queste non siano più disponibili, le operazioni di controllo e manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi che costituiscono l'impianto termico devono essere eseguite conformemente alle prescrizioni tecniche contenute nelle istruzioni relative allo specifico modello elaborate dal produttore ai sensi della normativa vigente.
4. Le operazioni di controllo e manutenzione delle restanti parti dell'impianto termico e degli apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili né reperibili le istruzioni del fabbricante devono essere eseguite secondo le prescrizioni e con la periodicità prevista dalle normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo.
5. Gli installatori, per i nuovi impianti, e i manutentori, per gli impianti esistenti, forniscono all'utente/committente, nell'apposita dichiarazione redatta in conformità ai modelli di cui all'allegato 6, le istruzioni relative alle operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l'impianto per garantire la sicurezza delle persone e delle cose e le tempistiche degli

interventi di manutenzione. La dichiarazione deve essere unita, in modo permanente, al libretto di impianto e trasmessa all'autorità competente.

6. Il manutentore abilitato esegue le operazioni di propria competenza a regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente. Al termine delle operazioni di controllo e manutenzione il manutentore ha l'obbligo di redigere e sottoscrivere, in triplice copia, il rapporto di controllo di efficienza energetica conformemente ai modelli, distinti per tipologia di impianto, riportati nell'allegato 7. Il responsabile dell'impianto ha l'obbligo di firmare il rapporto di controllo di efficienza energetica per presa visione. Sui modelli di rapporto di controllo di efficienza energetica il manutentore deve annotare, nel campo osservazioni, le manutenzioni effettuate, e nei campi raccomandazioni e prescrizioni quelle da effettuare per consentire l'utilizzo sicuro dell'impianto. Sullo stesso modello il manutentore deve riportare la data prevista per il successivo intervento. Se necessario il rapporto di controllo dell'efficienza energetica può essere integrato con ulteriori controlli previsti dall'installatore, dai fabbricanti degli apparecchi e dispositivi e dalle norme tecniche applicabili.

7. Una copia del rapporto di controllo di efficienza energetica è rilasciata al responsabile dell'impianto, che lo conserva e lo allega al libretto di impianto di cui all'articolo 8; una copia è detenuta dal manutentore per un periodo non inferiore a 5 anni e l'ulteriore copia è inviata all'autorità competente con le tempistiche e le modalità di cui all'articolo 15.

8. Qualora il soggetto manutentore rilevi, nella sua attività, situazioni di immediato pericolo, provvede ad informare senza indugio il responsabile d'impianto e, laddove necessario, il comune e gli altri soggetti competenti per l'eventuale adozione di idonee misure.

9. Gli impianti composti da più generatori di diversa tipologia quali il gruppo termico a combustibile fossile e pompa di calore, il gruppo termico a combustibile fossile e il gruppo termico a biomassa, possono essere sottoposti a manutenzione da parte di manutentori diversi per singola tecnologia. Ogni manutentore si impegna a riportare i risultati delle operazioni effettuate sullo specifico modello di rapporto di controllo dell'efficienza energetica relativo al generatore per cui è stato incaricato e ad aggiornare le parti del libretto di impianto di competenza.

Articolo 12

(Obblighi di controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici)

1. In attuazione del D.Lgs 192/2005 e successive modifiche i controlli di efficienza energetica sono obbligatori per gli impianti termici ad esclusione dei sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.
2. I controlli di efficienza energetica di cui al comma 1, devono essere realizzati:
 - a) all'atto della prima messa in esercizio dell'impianto, a cura dell'installatore;
 - b) nel caso di sostituzione anche di un solo apparecchio del sottosistema di generazione, quale, tra l'altro, il generatore di calore;
 - c) nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici ma che possono modificare l'efficienza energetica dell'impianto.
3. I controlli di efficienza energetica successivi a quelli di cui al comma 2 e all'articolo 28 comma 7 sono eseguiti contestualmente agli interventi di controllo ed eventuale manutenzione di cui all'articolo 11, secondo la periodicità riportata nella seguente tabella, redatta in conformità all'allegato A al D.P.R. 74/2013, in funzione della tipologia di impianto, tipo di alimentazione e potenza termica.

Tabella – Tipologia e cadenza di controlli di efficienza energetica sugli impianti termici

TIPOLOGIA IMPIANTO	ALIMENTAZIONE	POTENZA TERMICA UTILE (1) [KW]	CADENZA DEL CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA	RAPPORTO DI CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA
Impianti con generatore di calore a fiamma	Generatori alimentati a combustibile liquido o solido	$10 < P < 100$	2	Rapporto tipo 1
		$P \geq 100$	1	
	Generatori alimentati a gas, metano o Gpl	$10 < P < 100$	4	Rapporto tipo 1
		$P \geq 100$	2	
		$12 < P < 100$	4	Rapporto tipo 2

TIPOLOGIA IMPIANTO	ALIMENTAZIONE	POTENZA TERMICA UTILE (1) [KW]	CADENZA DEL CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA	RAPPORTO DI CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA
Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore	Macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta	$P \geq 100$	2	
	Pompe di calore a compressione di vapore azionate da motore endotermico	$P \geq 12$	4	Rapporto tipo 2
	Pompe di calore ad assorbimento alimentate da energia termica	$P \geq 12$	2	Rapporto tipo 2
Impianti alimentati da teleriscaldamento	Sottostazione di scambio termico da rete ad utenza	$P > 10$	4	Rapporto tipo 3
Impianti cogenerativi	Microgenerazione	$P_{el} < 50$	4	Rapporto tipo 4
	Unità cogenerative	$P_{el} \geq 50$	2	Rapporto tipo 4
P - Potenza termica utile P_{el} - Potenza elettrica nominale				
(1) I limiti degli intervalli sono riferiti alla potenza utile nominale complessiva dei generatori e delle macchine frigorifere che servono lo stesso impianto.				



4. Ferma restando la periodicità dei controlli di cui al comma 3 e all'articolo 28, comma 7, la data di scadenza dei controlli di efficienza energetica dell'impianto termico, va rideterminata solo ed esclusivamente nei seguenti casi:

- a) ristrutturazione dell'impianto termico;
- b) sostituzione anche di un solo sottosistema di generazione dell'impianto termico;
- c) riattivazione di un impianto termico precedentemente disattivato secondo quanto previsto dall'articolo 14.

5. Ferma restando l'invariabilità delle scadenze per la trasmissione del rapporto di controllo di efficienza energetica secondo la tempistica di cui alla tabella del comma 3, è possibile anticipare i controlli fino a sei mesi prima del termine ivi previsto.

6. Al fine di individuare gli impianti termici soggetti all'obbligo del controllo dell'efficienza energetica di cui al comma 1, nonché per determinare la periodicità del controllo di cui ai commi 2 e 3, occorre:

a) per gli impianti dotati di sottosistema di generazione a fiamma, sommare le potenze nominali utili dei singoli generatori se contemporaneamente sono:

- 1) alimentati dallo stesso tipo di combustibile;
- 2) inseriti nello stesso sottosistema di distribuzione o, in assenza del sottosistema di distribuzione, se servono lo stesso ambiente;

b) per gli impianti dotati di sottosistema di generazione con macchine a ciclo frigorifero/pompe di calore, sommare le potenze nominali utili dei singoli generatori se contemporaneamente:

- 1) sono inseriti nello stesso sottosistema di distribuzione o, in assenza del sottosistema di distribuzione, servono lo stesso ambiente;
- 2) sono azionati dallo stesso sistema (azionamento elettrico o assorbimento a fiamma diretta, motore endotermico, alimentate da energia elettrica);
- 3) producono lo stesso tipo di climatizzazione (caldo, caldo più freddo, freddo);

c) per gli impianti dotati di sottosistema di generazione ibrido con un unico numero di matricola considerare la potenza nominale utile totale dichiarata dal costruttore.

Articolo 13

(Modalità di controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici)

1. Il controllo di efficienza energetica verifica:
 - a) il sottosistema di generazione;
 - b) la presenza e la funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura centrale e locale nei locali climatizzati;
 - c) la presenza e la funzionalità dei sistemi di trattamento dell'acqua, dove previsti;
 - d) il tiraggio della canna fumaria per l'espulsione dei prodotti della combustione ove presente.
2. Il controllo di cui al comma 1, lettera a), è effettuato con le modalità di seguito riportate:
 - a) per gli impianti dotati di sottosistemi di generazione a fiamma alimentati a combustibile liquido o gassoso occorre verificare che il rendimento di combustione, misurato alla massima potenza termica effettiva del focolare nelle condizioni di normale funzionamento, maggiorato di 2 punti percentuali in conformità alle norme tecniche UNI10389-1 in vigore, rispetti il valore limite riportato nella seguente tabella, redatta in conformità all'allegato B al D.P.R. 74/2013.

Tabella – Valore minimo consentito del rendimento di combustione per tipologia di generatore di calore e data di installazione

TIPOLOGIE DI GENERATORI DI CALORE	DATA DI INSTALLAZIONE	VALORE MINIMO CONSENTITO DEL RENDIMENTO DI COMBUSTIONE (%)
Generatore di calore (tutti)	prima del 29 ottobre 1993	$82 + 2 \log P_n$
Generatore di calore (tutti)	dal 29 ottobre 1993 al 31 dicembre 1997	$84 + 2 \log P_n$
Generatore di calore standard	dal 1° gennaio 1998 al 7 ottobre 2005	$84 + 2 \log P_n$

TIPOLOGIE DI GENERATORI DI CALORE	DATA DI INSTALLAZIONE	VALORE MINIMO CONSENTITO DEL RENDIMENTO DI COMBUSTIONE (%)
Generatore di calore a bassa temperatura	dal 1° gennaio 1998 al 7 ottobre 2005	$87,5 + 1,5 \log P_n$
Generatore di calore a gas a condensazione	dal 1° gennaio 1998 al 7 ottobre 2005	$91 + 1 \log P_n$
Generatore di calore a gas a condensazione	dall'8 ottobre 2005	$89 + 2 \log P_n$
Generatore di calore (tutti, salvo generatore di calore a gas a condensazione)	dall'8 ottobre 2005	$87 + 2 \log P_n$
Generatori ad aria calda	prima del 29 ottobre 1993	$77 + 2 \log P_n$
Generatori ad aria calda	dopo il 29 ottobre 1993	$80 + 2 \log P_n$
log P_n : logaritmo in base 10 della potenza nominale utile espressa in kW Per valori di P_n superiori a 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW		

La misurazione in opera del rendimento di combustione per gli impianti costituiti da generatori in batteria o da generatori modulari a moduli indipendenti, fatte salve indicazioni diverse fornite dal costruttore, deve essere eseguita per singolo generatore o modulo. Nel caso di moduli termici, costituiti da più elementi termici inscindibili, la misurazione deve essere eseguita considerando i moduli come unico generatore.

I generatori di calore per i quali, durante le operazioni di controllo, siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori ai limiti fissati dalla tabella, non riconducibili a tali valori mediante operazioni di manutenzione, devono essere sostituiti entro centottanta giorni decorrenti dalla data del controllo. I generatori di calore per i quali, durante le operazioni di controllo, siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori a quelli fissati dalla tabella



sono comunque esclusi dalla conduzione in esercizio continuo di cui all'articolo 4, comma 6, lettera e) del D.P.R. 74/2013;

b) per gli impianti dotati di sottosistemi di generazione a fiamma alimentati a combustibile solido, nelle more della pubblicazione della relativa norma UNI per la misurazione in opera del rendimento di combustione, non si eseguono i controlli che nel rapporto di controllo dell'efficienza energetica di tipo 1 (gruppi termici) di cui all'allegato 7 fanno riferimento alla norma UNI 10389-1. Per tali generatori di calore la misurazione in opera del rendimento di combustione si esegue a partire dal centottantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione della relativa norma;

c) per gli impianti dotati di sottosistemi di generazione con macchine a ciclo frigorifero/pompe di calore occorre verificare che i valori dei parametri che caratterizzano l'efficienza energetica non si discostino più del 15% da quelli misurati in fase di collaudo o primo avviamento riportati sul libretto di impianto. All'esito della verifica, in caso di risultato negativo, occorre riportare tali valori alla situazione iniziale, con una tolleranza del 5%. Se i valori misurati in fase di collaudo o primo avviamento non sono disponibili, si fa riferimento ai valori di targa. La misura dei suddetti parametri si esegue secondo la relativa norma o rapporto tecnico che sarà pubblicata dall'UNI. Tale norma o rapporto tecnico e gli eventuali successivi aggiornamenti, si applicano a partire dal centottantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione. Nelle more dell'entrata in vigore della suddetta norma o rapporto tecnico, la specifica parte del rapporto di controllo di efficienza energetica tipo 2 (gruppi frigo) di cui all'allegato 7, non deve essere compilata.

d) per gli impianti dotati di unità cogenerative occorre verificare che i valori dei parametri che caratterizzano l'efficienza energetica rientrano nelle tolleranze definite dal fabbricante. Se la verifica dà un risultato negativo occorre riportare tali parametri alla situazione iniziale, secondo il piano di manutenzione definito dal fabbricante.

3. I controlli sui componenti dell'impianto termico sottoposti a regolare manutenzione sono effettuati con strumentazione idonea, da sottoporre a regolare manutenzione, secondo quanto disposto dalle istruzioni del costruttore dello strumento e nelle specifiche norme UNI.

In particolare la misura del rendimento di combustione e la misura del tiraggio della canna fumaria sono effettuate con strumentazione verificata e tarata ogni dodici mesi.

4. Per gli impianti ricadenti nelle condizioni di cui all'articolo 12, comma 6, in cui occorre sommare le potenze nominali utili dei singoli generatori che compongono l'impianto, l'operatore effettua i controlli del primo generatore, così come identificato nel libretto di impianto, e compila le relative parti del rapporto di controllo dell'efficienza energetica. Successivamente controlla i restanti generatori compilando la relativa parte del rapporto di controllo dell'efficienza energetica. Al termine delle operazioni di compilazione, il rapporto di controllo dell'efficienza energetica risultante è composto da tanti fogli quanti sono i generatori di calore che compongono l'impianto. Il primo foglio reca i parametri comuni relativi all'intero impianto. Laddove pertinente, il segno identificativo di cui all'articolo 21 deve essere applicato sul primo foglio.

Articolo 14

(Modalità di controllo degli impianti termici nuovi e/o disattivati)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 12, comma 2, lettera a) e dall'articolo 15, comma 1, lettera a), i responsabili degli impianti termici e/o generatori di nuova installazione sono tenuti alla trasmissione del rapporto di efficienza energetica di cui all'allegato 7 entro il quarto anno successivo a quello d'installazione ed in seguito con la periodicità di cui all'articolo 12, comma 3.

2. I responsabili degli impianti termici, nei quali è stato disattivato l'intero impianto o singoli generatori, devono trasmettere all'autorità competente, entro trenta giorni dalla data di disattivazione, apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, secondo il modello di cui all'allegato 8. La suddetta dichiarazione deve essere corredata dalla dichiarazione di un tecnico manutentore abilitato che attesti che la disattivazione è stata effettuata nel rispetto delle norme di messa in sicurezza. Una copia di tale dichiarazione, munita della ricevuta di deposito presso l'autorità competente, con il relativo numero di protocollo, è allegata al libretto d'impianto ed una copia è trasmessa anche al soggetto esecutore, se diverso dall'autorità competente, entro trenta giorni dalla data di deposito.

3. In tutti i casi in cui, a seguito di ispezione ai sensi dell'articolo 16, si riscontra che l'intero impianto o singoli generatori di calore sono stati disattivati e il responsabile dell'impianto, quando obbligatorio, non ha provveduto a trasmettere la dichiarazione di cui comma 2 o l'ha trasmessa oltre i termini ivi previsti, è addebitato, allo stesso, il costo dell'ispezione nella misura prevista dalla tabella di cui all'articolo 20, comma 3.

4. La riattivazione di un impianto può avvenire solo dopo l'esecuzione di un intervento di manutenzione e controllo di efficienza energetica ed a seguito della trasmissione, entro il termine di sessanta giorni dall'intervento, del relativo rapporto all'autorità competente privo del segno identificativo di cui all'articolo 21, con indicazione, nel campo osservazioni, che il controllo è stato effettuato in seguito alla riattivazione dell'impianto termico o del singolo generatore.

5. Il responsabile d'impianto che abbia comunicato mediante il modello di cui al comma 2 la disattivazione dell'impianto o di singoli generatori i quali, a seguito di attività ispettiva, risultino riattivati senza che sia stato trasmesso il rapporto di controllo dell'efficienza energetica, ovvero quando sia stato inviato oltre il termine di cui al comma 4, è tenuto a corrispondere, secondo le modalità decise dall'autorità competente, il costo dell'ispezione nella misura prevista dalla tabella di cui all'articolo 20, comma 3.

6. Tutti gli impianti termici disattivati sono soggetti a controllo da parte dell'autorità competente o dell'organismo esterno, al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni di disattivazione.

7. In caso di riattivazione dell'impianto, occorre ricalcolare le date di invio del rapporto di controllo dell'efficienza energetica all'autorità competente, partendo dalla data di riattivazione dell'impianto stesso indicata nel rapporto di efficienza energetica di cui al comma 4, con la cadenza e le modalità di cui all'articolo 12.

8. Gli impianti disattivati o mai attivati, come nel caso di impianti collocati in edifici oggetto di ristrutturazione o comunque posti nella condizione di non poter funzionare, quali gli impianti non collegati alla rete di distribuzione dell'energia o a serbatoi di combustibili o comunque privi di approvvigionamento, sono esentati, fino alla riattivazione o alla prima attivazione degli impianti stessi, dagli obblighi di manutenzione e controllo dell'efficienza



energetica di cui agli articoli 11 e 12 nonché dagli obblighi di comunicazione all'autorità competente.

9. Nel caso di crolli, inagibilità o sgombero di edifici e/o di unità abitative, al fine di individuare gli impianti termici disattivati o inattivi, i comuni trasmettono all'autorità competente per territorio, qualora non coincidano con la stessa, tutte le ordinanze di inagibilità e sgombero, nonché le eventuali ordinanze di revoca delle medesime, entro trenta giorni dalla loro emanazione.

10. Nel caso in cui la disattivazione dell'impianto termico sia avvenuta, per motivi di sicurezza, a seguito del distacco dalla rete di distribuzione ad opera del gestore della rete stessa, quest'ultimo, entro il termine di quindici giorni dall'interruzione della fornitura di energia, invia all'autorità competente i dati relativi agli impianti disattivati. In caso di riallaccio alla rete dei suddetti impianti, il gestore della rete comunica l'avvenuta ripresa della fornitura entro quindici giorni dalla ripresa stessa.

11. Nel caso in cui l'impianto rimanga disattivato perché scollegato da una fonte di energia o privato di parti essenziali senza le quali non può funzionare, anche qualora l'ordinanza di inagibilità o sgombero sia stata revocata e/o il gestore della rete abbia provveduto al riallaccio, il responsabile dell'impianto, entro sessanta giorni dal riallaccio alla rete, qualora avvenuto, o dalla predetta revoca, invia il modello di cui al comma 2 di dichiarazione di disattivazione dell'impianto stesso, indicando, nel campo "modalità", che l'impianto rimane disattivato anche dopo il riallaccio alla rete e/o la revoca dell'ordinanza, nonché la data di riallaccio e/o di revoca.

12. In caso di impianti termici che, pur non disattivati, risultano inattivi perché situati in edifici dichiarati inagibili anche solo temporaneamente o parzialmente o in edifici che, pur agibili, sono oggetto di ordinanza comunale di sgombero per motivi di sicurezza, i termini inerenti gli obblighi di manutenzione e del controllo dell'efficienza energetica di cui agli articoli 11 e 12, nonché i relativi obblighi di comunicazione all'autorità competente, sono sospesi fino alla revoca dell'ordinanza di inagibilità o di sgombero.

13. Nei casi di disattivazione di impianti situati in edifici crollati, come attestato da ordinanza comunale, o in edifici inagibili anche temporaneamente o parzialmente, per procedere alla



riattivazione dell'impianto termico, è necessario eseguire un intervento di manutenzione e controllo di efficienza energetica e trasmettere all'autorità competente il relativo rapporto, entro il termine di trenta giorni dall'intervento, indicando nel campo osservazioni che il controllo è stato effettuato in seguito alla riattivazione dell'impianto termico.

Articolo 15

(Trasmissione del rapporto di controllo dell'efficienza energetica)

1. Al termine delle operazioni di cui agli articoli 11, 12 e 13, l'operatore che effettua il controllo redige e sottoscrive in triplice copia, il relativo rapporto di controllo dell'efficienza energetica. Una copia di tale rapporto è inviata dal manutentore/installatore o dal terzo responsabile all'autorità competente entro:
 - a) sessanta giorni dai controlli di cui all'articolo 12, comma 2;
 - b) sessanta giorni dalla riattivazione di impianti o singoli generatori di cui all'articolo 14;
 - c) con le periodicità previste dall'articolo 12, comma 3, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, successivamente alle circostanze di cui alle lettere a) e b).
2. Il manutentore/installatore o il terzo responsabile trasmettono il rapporto di controllo di efficienza energetica all'autorità competente senza oneri aggiuntivi per l'utente, con le modalità indicate dalla stessa autorità, prioritariamente con strumenti informatici. Sul rapporto di controllo di efficienza energetica trasmesso a seguito delle operazioni di cui agli articoli 12 e 13 devono essere riportati, laddove pertinenti, i risultati dell'ultimo controllo di efficienza energetica effettuato.
3. Per i controlli effettuati nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera c), il manutentore deve applicare il segno identificativo, di cui all'articolo 21, sia nella copia del rapporto di controllo dell'efficienza energetica da inviare all'autorità competente, sia nella copia da rilasciare al responsabile dell'impianto.
4. In occasione dell'invio del rapporto di controllo dell'efficienza energetica, il manutentore allega al rapporto stesso tutte le copie dei rapporti non ancora inviati all'autorità competente, relativi alla manutenzione e ai controlli periodici di cui all'articolo 11, effettuati, nel periodo antecedente.



Capo III

ACCERTAMENTI ED ISPEZIONI SUGLI IMPIANTI TERMICI

Articolo 16

(Modalità di ispezione)

1. L'autorità competente è costituita dalla città metropolitana e dalle province per i comuni con popolazione inferiore o pari a 40.000 abitanti e dai comuni per quelli con popolazione superiore ai 40.000 abitanti, nel rispetto degli articoli 51 e 52 della l.r. 14/1999 e successive modifiche. Le suddette autorità, tra l'altro:

a) effettuano, per quanto di competenza, gli accertamenti e le ispezioni di cui all'articolo 9 del D.P.R. 74/2013 sugli impianti termici con proprio personale o mediante affidamento del servizio a organismi esterni in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente;

b) esercitano i controlli sull'installazione dei contatori di fornitura, di sotto-contatori, di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali di cui all'articolo 9, comma 5 del D.Lgs 102/2014 e successive modifiche, ivi compresi i controlli sul rispetto dei termini per l'installazione dei sistemi di contabilizzazione.

2. L'autorità competente effettua gli accertamenti e le ispezioni volte alla verifica dell'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi energetici nell'esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento. L'ispezione dell'impianto comprende una valutazione dell'efficienza energetica del generatore, consigli su possibili interventi standard di efficientamento e, per gli impianti termici dotati di generatore di calore a fiamma di età superiore a quindici anni aventi una potenza nominale utile totale superiore a 116 kW, nonché per gli impianti termici dotati di macchine frigorifere di età superiore a quindici anni, aventi una potenza nominale utile totale superiore a 100 kW, eventuali interventi atti a migliorare il rendimento energetico in modo economicamente conveniente e una stima del corretto dimensionamento dell'impianto rispetto al fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale ed estiva dell'edificio con riferimento al progetto dell'impianto, se disponibile.

3. L'autorità competente provvede all'accertamento dei rapporti di controllo di efficienza energetica pervenuti e, qualora ne rilevi la necessità, attiva le procedure finalizzate ad ottenere gli adeguamenti tecnici e documentali.

4. Sono soggetti agli accertamenti e/o alle ispezioni, gli impianti termici, sia autonomi che centralizzati, alimentati a combustibile gassoso, liquido o solido, ad energia elettrica, teleriscaldamento, tramite cogenerazione o trigenerazione, aventi le seguenti caratteristiche:

- a) impianti con sottosistemi di generazione a fiamma o con scambiatori di calore collegati ad impianti di teleriscaldamento aventi potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW;
- b) impianti a ciclo frigorifero/pompe di calore con potenza termica utile nominale, in uno dei due servizi (riscaldamento/raffrescamento) maggiore di 12 kW;
- c) impianti cogenerativi di qualsiasi potenza.

5. Per gli impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale compresa tra 10 kW e 100 kW, alimentati a gas, metano o gpl e per gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale compresa tra 12 e 100 kW l'accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica inviato dal manutentore o terzo responsabile è ritenuto sostitutivo dell'ispezione. Tuttavia, al fine di garantire adeguate modalità di controllo dei relativi rapporti di controllo di efficienza energetica, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) si procede ad effettuare controlli a campione ai sensi del comma 6.

6. Sugli impianti di cui al comma 5, le ispezioni sono eseguite con il metodo a campione su base annuale, determinato mediante sorteggio dall'autorità competente, con priorità per gli impianti termici dotati di generatore di calore a fiamma o macchine frigorifere/pompa di calore con anzianità superiore a quindici anni, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) 1 per cento dei rapporti pervenuti per gli impianti dotati di generatore di calore a fiamma alimentati a combustibile gassoso (metano o GPL);
- b) 1 per cento dei rapporti pervenuti per gli impianti dotati di generatore di calore a fiamma alimentati a combustibile liquido o solido.



**ENERGIA E SOSTENIBILITÀ
PER LA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

7. Ai sensi dell'articolo 9, comma 9, del D.P.R. 74/2013, ai fini degli obiettivi di miglioramento dell'efficienza energetica, le ispezioni sono programmate in base ai seguenti criteri e priorità:

a) impianti per cui non sia pervenuto il rapporto di controllo di efficienza energetica o per i quali in fase di accertamento siano emersi elementi di criticità non risolti tramite la realizzazione degli interventi prescritti;

b) impianti dotati di generatori o macchine frigorifere con anzianità superiore a quindici anni;

c) impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, ogni due anni;

d) impianti dotati di macchine frigorifere con potenza termica utile nominale superiore ai 100 kW: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, ogni quattro anni;

e) impianti dotati di generatori a gas con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW e impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale compresa tra 20 e 100 kW: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, ogni quattro anni;

f) impianti soggetti al controllo di efficienza energetica di cui all'articolo 12 per i quali il relativo rapporto evidenzia la non riconducibilità a rendimenti superiori a quelli fissati nella tabella di cui all'articolo 13, comma 2.

8. Sono sottoposti ad ispezione, con il contestuale obbligo del contributo di cui all'articolo 20, comma 3, gli impianti termici:

a) per i quali, a seguito dell'accertamento documentale, permangano, anche dopo la richiesta di adeguamenti tecnici e documentali, elementi di criticità;

b) per i quali l'ispezione avviene su richiesta del responsabile d'impianto;

c) per i quali sussiste l'obbligo di trasmissione del rapporto di controllo di efficienza energetica, ma tale rapporto:

1) non risulta pervenuto;

2) risulta pervenuto senza l'applicazione del segno identificativo di cui all'articolo 21, ove previsto;

3) risulta pervenuto oltre il termine.



9. Sono sottoposti ad ispezione, senza il contestuale obbligo del contributo di cui all'articolo 20, comma 3:

a) gli impianti di cui al comma 4, per i quali risulta regolarmente pervenuto il rapporto di controllo di efficienza energetica, secondo le modalità e i termini di cui all'articolo 15, ivi compresa l'applicazione del segno identificativo di cui all'articolo 21, ove previsto;

b) gli impianti per i quali, pur essendo regolarmente pervenuto il rapporto di controllo dell'efficienza energetica, non risultano presenti in allegato uno o più rapporti relativi ai controlli periodici effettuati antecedentemente, come previsto all'articolo 15, comma 4.

10. Ai fini dell'individuazione degli impianti da sottoporre alle attività di accertamento ed ispezione che non risultano ancora accertati, l'autorità competente può richiedere ad altri enti pubblici o aziende che erogano servizi di pubblica utilità, le generalità dei soggetti utenti dei servizi esposti, con indicazione dell'ubicazione degli immobili, degli impianti o delle utenze che ad essi si riferiscono.

11. L'autorità competente:

a) può effettuare ispezioni a campione sul rispetto dei limiti delle temperature in ambiente, di cui all'articolo 4, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi a carico dell'utente. Tali ispezioni possono essere effettuate anche su richiesta dell'utente con oneri a proprio carico. I rilevamenti sono effettuati dagli ispettori con strumentazioni e metodologia previste dalla norma UNI 8364;

b) deve effettuare le ispezioni anche sui sistemi per la termoregolazione degli ambienti e la contabilizzazione autonoma del calore di cui all'articolo 5, al fine di verificare l'ottemperanza alle disposizioni nazionali in materia di uso razionale dell'energia. Tale ispezione comporta la visita dell'ispettore incaricato dall'autorità competente anche presso le unità immobiliari riscaldate dall'impianto termico centralizzato. Il controllo è di tipo visivo e documentale e può essere effettuato anche non contemporaneamente alle ispezioni sull'efficienza dell'impianto termico;

c) può procedere alla verifica della veridicità delle relazioni attestanti l'esistenza delle condizioni per le quali è prevista la possibilità di esenzione dall'obbligo di installazione dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore ai sensi di legge.



12. Nel caso di ispezioni su impianti termici civili dotati di generatore di calore a fiamma, di potenza termica nominale al focolare superiore alla soglia di cui all'articolo 283, comma 1 lettera g) del D.Lgs 152/2006 e successive modifiche, l'autorità competente può, con modalità da essa stabilite, effettuare controlli a campione, ai fini del rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli 285 e 286 del medesimo decreto.

13. Prima di procedere all'irrogazione della sanzione prevista, l'autorità competente laddove non vietato dalla normativa vigente e nel rispetto della stessa, diffida il responsabile di impianto ad effettuare, entro un termine perentorio, gli interventi necessari a regolarizzare le violazioni riscontrate. Alla scadenza del termine previsto, in caso di mancata ottemperanza alla diffida, l'autorità competente avvia la procedura sanzionatoria. Per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente ed in particolare dalla legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia) e successive modifiche, dal D.Lgs 192/2005 e successive modifiche, dal D.Lgs 102/2014 e successive modifiche e dalla parte V, Titolo II del D.Lgs 152/2006 e successive modifiche, si applicano le norme e i principi di cui al capo I sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e successive modifiche, fatte salve eventuali diverse disposizioni normative vigenti.

Articolo 17

(Accertamenti documentali)

1. Nell'ipotesi di accertamento documentale ai sensi dell'articolo 16, comma 5, per gli impianti ivi previsti, qualora dall'accertamento stesso si rilevino carenze che possono determinare condizioni di grave pericolo senza che il manutentore abbia predisposto le specifiche prescrizioni, l'autorità competente segnala tempestivamente l'anomalia al comune competente per territorio se quest'ultimo non è autorità competente, nonché, nel caso di impianti alimentati da rete di distribuzione, all'impresa distributrice per l'adozione delle misure di sicurezza previste dalle norme vigenti. Il comune competente per territorio, con l'ausilio di un ispettore, effettua un controllo in campo ed eventualmente ordina la

disattivazione dell'impianto. I costi del controllo, corrispondenti a quelli del contributo di cui all'articolo 20, comma 3, sono a carico del responsabile dell'impianto. Laddove, in sede di attività ispettiva di cui all'articolo 16, risulti necessaria l'adozione di atti di polizia giudiziaria, l'ispettore è supportato dalla competente polizia locale ai sensi e nel rispetto della normativa vigente. La riattivazione dell'impianto può avvenire solo dopo i necessari lavori di adeguamento e il conseguente rilascio, da parte della ditta esecutrice degli interventi, della dichiarazione di conformità ai sensi del d.m. 37/2008 e successive modifiche. Al termine dei lavori il responsabile di impianto invia all'autorità competente la dichiarazione di avvenuto adeguamento dell'impianto termico di cui all'allegato 9. Copia di tale dichiarazione deve essere inviata anche al comune competente per territorio.

2. Se dall'accertamento documentale emergono altre anomalie o non conformità, l'autorità competente ne richiede l'eliminazione tramite comunicazione scritta al responsabile dell'impianto. Il responsabile è tenuto a intervenire entro sessanta giorni dall'invio della comunicazione e, al termine dei lavori, invia all'autorità competente la dichiarazione di cui all'allegato 9, di avvenuto adeguamento dell'impianto termico. Il mancato invio di tale dichiarazione o il mancato rispetto del termine di sessanta giorni comporta un controllo ispettivo con il contestuale obbligo di pagamento del contributo di cui all'articolo 20, comma 3.

3. Qualora, a seguito dell'accertamento documentale, si riscontrano differenze tra i dati in possesso dell'autorità competente e le informazioni contenute nei rapporti di controllo di efficienza energetica trasmessi, il responsabile dell'impianto comunica all'autorità competente le informazioni dalla stessa richieste entro trenta giorni dalla richiesta medesima. Il mancato rispetto del suddetto termine comporta un controllo ispettivo con il contestuale obbligo di versamento del contributo di cui all'articolo 20, comma 3.



Articolo 18

(Ispettori degli impianti termici)

1. L'attività ispettiva è affidata dall'autorità competente al personale interno o a soggetti esterni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera rr).
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 28, commi 9 e 11, ai sensi dell'articolo 9 comma 5 e dell'allegato C, punto 7, del D.P.R. 74/2013, i professionisti che intendono avviare l'attività di ispezione degli impianti termici per conto delle autorità competenti, devono essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
 - a) laurea magistrale conseguita presso un'università statale o legalmente riconosciuta in ingegneria, architettura, fisica e chimica;
 - b) lauree triennali o lauree di I livello nelle stesse discipline di cui alla lettera a), nel cui piano di studi siano stati inseriti almeno uno degli esami riconducibili ai seguenti:
 - 1) sistemi per l'ingegneria e l'ambiente;
 - 2) fisica tecnica industriale;
 - 3) fisica tecnica ambientale;
 - 4) fisica teorica, modelli e metodi matematici;
 - 5) misure meccaniche e termiche;
 - 6) chimica industriale;
 - 7) principi di ingegneria chimica;
 - c) diploma di tecnico superiore previsto dalle linee guida di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, conseguito in esito ai percorsi relativi alle figure nazionali definite dall'allegato A, area 1 - efficienza energetica, al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 settembre 2011;
 - d) diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all'articolo 1 del d.m. 37/2008 presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di un'impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d) del d.m. 37/2008 è di un

anno. Oltre al possesso di uno dei requisiti di cui al comma 2 è necessario, altresì, aver superato con profitto un corso di abilitazione riconosciuto dalla Regione Lazio.

3. Con deliberazione di giunta regionale sono definite le modalità per lo svolgimento dei corsi di abilitazione e formazione e aggiornamento per gli ispettori di impianti termici e lo standard formativo.

4. L'organismo esterno deve eseguire le operazioni di ispezione con la massima professionalità e competenza tecnica. Il personale dell'organismo esterno è vincolato dal segreto professionale.

5. Al fine di garantire l'indipendenza ai sensi dell'allegato C al D.P.R. 74/2013, i soggetti che hanno interessi di qualsiasi tipo, diretti o indiretti, nelle attività di progettazione, manutenzione ed installazione degli impianti termici selezionati per l'ispezione, nonché alle dipendenze di aziende che producono e/o commercializzano apparecchi e componentistica degli impianti termici, sono considerati incompatibili con la figura dell'ispettore di impianti termici. Tale incompatibilità può essere individuata territorialmente da parte dell'autorità competente.

6. Sono incompatibili con il ruolo di ispettore degli impianti termici anche venditori di energia, mandatari e personale dagli stessi dipendente.

7. L'ispettore di impianti termici, o l'organismo per conto del quale opera, è incompatibile con la figura del certificatore energetico e del tecnico abilitato per la valutazione dell'efficienza globale media stagionale dell'impianto termico ispezionato per l'intera durata dello stesso o fino alla sua completa ristrutturazione.

8. L'ispettore di impianti termici, o l'organismo per conto del quale opera, deve essere coperto da adeguata assicurazione per la responsabilità civile nell'ambito di tale attività.

Articolo 19

(Esecuzione delle ispezioni)

1. L'ispezione sull'impianto termico è preannunciata al responsabile dell'impianto dal soggetto esecutore con almeno quindici giorni d'anticipo, mediante apposita cartolina di avviso inviata tramite posta raccomandata A/R o mediante posta elettronica certificata, in

cui sono indicati il giorno e la fascia oraria della visita, non maggiore di due ore, nonché il nominativo dell'ispettore che effettua il controllo e le modalità per l'eventuale richiesta di modifica della data programmata per l'ispezione.

2. La data programmata per l'ispezione può essere modificata su richiesta del responsabile dell'impianto con le medesime modalità indicate al comma 1, con almeno cinque giorni di anticipo, e per non più di due volte consecutive. La nuova data è fissata entro e non oltre i venti giorni successivi rispetto alla data originariamente proposta.

3. Qualora, per cause imputabili al responsabile dell'impianto, l'ispezione non possa essere effettuata nella data concordata, anche a seguito della richiesta di cui al comma 2, a partire dal secondo appuntamento, allo stesso responsabile è addebitato l'importo di cui all'articolo 20, comma 3, a titolo di rimborso spese per "mancato appuntamento" e l'ispezione viene effettuata in altra data, concordata con il responsabile dell'impianto, con le modalità e nei termini di cui ai commi 1 e 2. Qualora, sempre per causa imputabile al responsabile dell'impianto, anche nella successiva data stabilita non sia possibile effettuare l'ispezione, al responsabile stesso è addebitato l'importo di cui all'articolo 20, comma 3 e l'autorità competente, su segnalazione dell'ispettore, provvede a informare il comune competente per territorio anche ai fini dell'adozione di eventuali provvedimenti a tutela della pubblica incolumità. Se si tratta di un impianto alimentato a gas di rete, viene informata l'azienda distributrice ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 23 maggio 2000 n.164 (Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144) e successive modifiche.

4. Durante l'ispezione, il responsabile dell'impianto:

- a) in caso di impedimento ad essere presente, può delegare una persona maggiorenne di propria fiducia;
- b) ha facoltà di farsi assistere dal proprio manutentore o progettista;
- c) deve mettere a disposizione dell'ispettore la documentazione di cui all'articolo 7;
- d) deve firmare per ricevuta e presa visione le copie del rapporto di prova compilate dall'ispettore.



5. Durante l'ispezione, l'ispettore:

a) deve:

- 1) presentarsi all'appuntamento nella fascia oraria indicata;
- 2) essere munito di apposita tessera di riconoscimento;
- 3) mantenere un contegno corretto e cortese nei confronti dell'utente;
- 4) eseguire i controlli e le misurazioni riportate nei relativi rapporti di prova di cui all'allegato 10;
- 5) annotare le pertinenti osservazioni e prescrizioni sul rapporto di prova di cui all'allegato 10;
- 6) compilare il rapporto di prova, di cui all'allegato 10, in triplice copia, di cui una viene consegnata al responsabile dell'impianto, una viene conservata dal soggetto esecutore e una resta a far parte del proprio archivio;

b) non deve:

- 1) eseguire interventi sull'impianto;
- 2) indicare nominativi di progettisti, installatori, manutentori e informazioni di carattere pubblicitario o commerciale su prodotti o aziende;
- 3) divulgare e trattare dati anche personali e le relative informazioni acquisite durante l'ispezione dai manutentori, installatori e da qualsiasi altro soggetto per finalità diverse da quelle relative alle attività di cui al presente regolamento;

c) accerta:

- 1) le generalità del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico o della persona delegata;
- 2) la presenza o meno della documentazione di cui al comma 4, lettera c);
- 3) che il libretto di impianto sia correttamente tenuto e compilato in ogni sua parte;
- 4) che la conduzione e gestione dell'impianto, comprese le operazioni di manutenzione siano state eseguite secondo le norme vigenti.

6. L'ispettore può riservarsi di non completare, annotandolo, la parte del rapporto di prova relativa agli "Interventi atti a migliorare il rendimento energetico" e la parte relativa alla "Stima del dimensionamento del/i generatore/i", concernenti gli impianti termici dotati di

generatore di calore di età superiore a quindici anni, aventi una potenza nominale utile superiore a 116 kW, per quelli a fiamma, e una potenza nominale utile totale superiore a 100 kW, per quelli con macchine frigorifere/pompe di calore. L'autorità competente può stabilire, in modo autonomo, le modalità con cui possono essere eseguite e consegnate le relazioni di dettaglio ivi previste.

7. Nessuna somma di denaro deve essere consegnata a qualsiasi titolo direttamente all'ispettore.

8. In presenza di situazioni di pericolo immediato, l'ispettore prescrive la tempestiva disattivazione dell'impianto e informa, anche attraverso l'organismo esterno incaricato delle ispezioni, l'autorità competente e il comune interessato. La riattivazione dell'impianto può avvenire solo dopo i necessari lavori di messa a norma e il conseguente rilascio della dichiarazione di conformità ai sensi del d.m. 37/2008 e successive modifiche.

9. Qualora in sede di ispezione sugli impianti dotati di generatori di calore a fiamma alimentati a combustibile gassoso o liquido, il valore del rendimento di combustione non raggiunga il valore limite di cui all'articolo 13, comma 2, il generatore deve essere ricondotto, entro i successivi quindici giorni, nei limiti dei valori ammessi, mediante operazioni di manutenzione effettuate dal tecnico manutentore, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, lettera e) del D.P.R. 74/2013 per la conduzione in esercizio continuo degli impianti termici ivi previsti. Al termine dell'intervento, il responsabile dell'impianto deve trasmettere all'autorità competente la dichiarazione di avvenuto adeguamento dell'impianto termico di cui all'allegato 9.

10. Se durante l'intervento manutentivo di cui al comma 9, si rileva l'impossibilità di ricondurre il rendimento di combustione entro i limiti fissati, il generatore deve essere sostituito entro centottanta giorni dalla data del controllo effettuato dall'ispettore. Entro trenta giorni dalla data di ispezione il responsabile avvisa l'autorità competente che la sostituzione del generatore di calore verrà eseguita entro il suddetto termine, utilizzando il modello di cui all'allegato 11.

11. Nel caso in cui, durante l'ispezione, si rilevino ulteriori difformità dell'impianto termico rispetto alla normativa vigente, l'ispettore prescrive l'adeguamento. Il responsabile

dell'impianto può eseguire gli interventi entro sessanta giorni prorogabili per altri sessanta giorni, previa richiesta all'autorità competente da parte del responsabile dell'impianto termico, per dimostrati motivi tecnici e/o procedurali e/o autorizzativi. Una volta effettuato l'intervento il responsabile dell'impianto trasmette all'autorità competente la dichiarazione di cui all'allegato 9 e, quando prevista, la relazione di conformità ai sensi del d.m. 37/2008 e successive modifiche.

12. Qualora in base alla documentazione prodotta entro i termini di cui al comma 11 non si rilevi l'avvenuto adeguamento alle norme vigenti in materia, l'autorità competente o l'organismo esterno da questa delegato, effettua una nuova ispezione con addebito del contributo di cui all'articolo 20, comma 3.

13. Nel caso in cui, durante le operazioni di ispezione, si riscontri la presenza di generatori di calore, o impianti mai denunciati, l'ispettore ne prende nota. Il responsabile dell'impianto, fatte salve le eventuali sanzioni amministrative, procede alla regolarizzazione entro i successivi trenta giorni provvedendo ad aggiornare il catasto degli impianti termici ove operante o trasmettendo all'autorità competente la scheda identificativa dell'impianto aggiornata.

14. Se l'ispezione non può avere luogo a causa della disattivazione o inesistenza dell'impianto termico, l'ispettore annota sul rapporto di prova tale circostanza al fine di procedere successivamente all'aggiornamento del catasto impianti ove operante.

15. Se il responsabile dell'impianto o il suo delegato si rifiutano di sottoscrivere il rapporto di prova, l'ispettore procede ad annotare tale circostanza sul rapporto che viene consegnato in copia o successivamente notificato all'interessato.

16. Se durante l'ispezione, si accerta che, pur essendo stato regolarmente eseguito il controllo manutentivo previsto e redatto il relativo rapporto di controllo dell'efficienza energetica, il manutentore o il terzo responsabile non hanno provveduto alla trasmissione dello stesso nei modi e nei termini previsti dall'articolo 15, l'ispettore riporta l'accaduto sul rapporto di prova. In tal caso il manutentore o terzo responsabile è tenuto al rimborso dei costi dell'ispezione con addebito del contributo previsto dall'articolo 20, comma 3.



Articolo 20

(Oneri per le attività di accertamento ed ispezione degli impianti termici)

1. In attuazione dell'articolo 10, comma 3, lettera c), del D.P.R. 74/2013 la Regione assicura la copertura dei costi necessari per l'adeguamento e la gestione del catasto degli impianti termici, nonché per gli accertamenti e le ispezioni sugli impianti stessi, mediante la corresponsione di un contributo da parte dei responsabili degli impianti, articolato in base alla potenza degli impianti, secondo modalità uniformi su tutto il territorio regionale.
2. Ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del D.Lgs 192/2005 le autorità competenti, nel realizzare, con cadenza periodica, anche attraverso altri organismi, gli accertamenti e le ispezioni necessarie all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione, assicurano che la copertura dei costi avvenga con una equa ripartizione tra tutti gli utenti finali.
3. Per le ispezioni sugli impianti termici di cui all'articolo 16, comma 8, è versato un contributo a seguito della ricezione della comunicazione di avviso di ispezione o con eventuali diverse modalità, indicate dall'autorità competente e nei termini dalla stessa stabiliti. Apposita ricevuta dell'avvenuto pagamento è esibita all'ispettore all'atto dell'ispezione o trasmessa all'autorità competente con le modalità indicate nella medesima comunicazione. Il contributo è determinato dall'autorità competente nel rispetto degli importi minimi e massimi indicati nella tabella di cui all'allegato 12. Detta tabella può essere modificata con successiva deliberazione di giunta regionale, previo parere non vincolante del tavolo tecnico regionale di cui all'articolo 24.
4. Ai fini della potenza da considerare per il calcolo del contributo, occorre:
 - a) per gli impianti dotati di sottosistema di generazione a fiamma, sommare le potenze nominali al focolare dei singoli generatori, se contemporaneamente:
 - 1) sono alimentati dallo stesso tipo di combustibile;
 - 2) sono inseriti nello stesso sottosistema di distribuzione o, in assenza del sottosistema di distribuzione, servono lo stesso ambiente;
 - b) per gli impianti dotati di sottosistema di generazione con macchine a ciclo frigorifero, sommare le potenze nominali utili dei singoli generatori se contemporaneamente:

- 1) sono inseriti nello stesso sottosistema di distribuzione o, in assenza del sottosistema di distribuzione, servono lo stesso ambiente;
 - 2) sono azionati dallo stesso sistema (azionamento elettrico o assorbimento a fiamma diretta, motore endotermico, alimentate da energia elettrica);
 - 3) producono lo stesso tipo di climatizzazione (caldo, caldo più freddo, freddo);
 - c) per gli impianti dotati di sottosistema di generazione ibrido con un unico numero di matricola considerare la potenza nominale utile totale dichiarata dal costruttore.
5. Il contributo di cui al comma 3 è corrisposto anche nei casi disciplinati dall'articolo 14, commi 3 e 5, dall'articolo 17, commi 1, 2 e 3, dall'articolo 19, commi 3, 12 e 16. Le modalità di versamento dei suddetti contributi all'autorità competente, sono stabilite da quest'ultima.
6. Se il responsabile dell'impianto non effettua il pagamento entro il termine stabilito dall'autorità competente, la stessa provvede all'iscrizione a ruolo delle somme dovute e delle spese aggiuntive sostenute.
7. Nel calcolo della somma delle potenze di cui al comma 4, finalizzato alla quantificazione del contributo di cui al comma 3, non si tiene conto dei caminetti aperti a biomassa.

Articolo 21

(Segno identificativo dell'avvenuto pagamento)

1. Il segno identificativo è un apposito contrassegno, univocamente individuabile e gestito in modo da prevenirne la contraffazione, che attesta il pagamento del contributo economico previsto al momento dell'invio all'autorità competente del rapporto di controllo di efficienza energetica secondo la cadenza di cui all'articolo 12.
2. L'autorità competente definisce le procedure, le caratteristiche e le modalità di utilizzo e di acquisto del segno identificativo di cui al comma 1, privilegiando l'acquisto per via telematica, nel rispetto della deliberazione di giunta regionale di cui all'articolo 22, comma 2.
3. I manutentori e gli installatori acquistano dall'autorità competente il segno identificativo da apporre sul rapporto di controllo di efficienza per conto del responsabile di impianto,



**ENERGIA E SOSTENIBILITÀ
PER LA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

anticipandone il costo, che deve essere rimborsato dallo stesso responsabile senza applicazione di costi aggiuntivi.

4. L'autorità competente determina i valori dei segni identificativi, entro gli importi minimi e massimi indicati nella tabella di cui all'allegato 13, tenendo conto del numero, della potenza e della tipologia degli impianti. Detta tabella può essere modificata con successiva deliberazione di giunta regionale, previo eventuale parere non vincolante del tavolo tecnico regionale di cui all'articolo 24.

Capo IV

MODALITÀ DI ISTITUZIONE E GESTIONE DEL CATASTO REGIONALE DEGLI IMPIANTI TERMICI

Articolo 22

(Catasto unico regionale degli impianti termici degli edifici - CURITEL)

1. Allo scopo di conoscere, in modo completo ed unitario, i dati relativi agli impianti termici e favorire una diffusione omogenea delle attività di ispezione, è istituito il catasto unico regionale degli impianti termici degli edifici (CURITEL), fruibile on line, in cui confluiscono i catasti delle autorità competenti, senza nuovi o maggiori oneri per le stesse, secondo le modalità disciplinate con deliberazione della giunta regionale.
2. Il CURITEL è realizzato dalla Regione avvalendosi della collaborazione di ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile). Al fine di consentire un agevole utilizzo del CURITEL in funzione delle diverse competenze, esso presenta le necessarie caratteristiche di interoperabilità ed articolazione ai diversi livelli territoriali, ed è coordinato ed interconnesso con il sistema informativo APE Lazio di cui alla disciplina regionale in materia.
3. Alla gestione del CURITEL provvede la direzione regionale competente in materia di impianti termici, anche avvalendosi della società LAZIOcrea S.p.A.
4. Per le finalità di cui al comma 1, con determinazione del direttore della direzione regionale competente in materia di impianti termici sono definiti:

- a) la procedura per la registrazione degli utenti;
- b) la procedura di assegnazione di un codice univoco a ogni impianto termico registrato, detto codice catasto;
- c) la procedura di accreditamento e visualizzazione dei dati;
- d) la procedura per la registrazione di tutti i documenti e dei relativi dati da inviare alle autorità competenti da parte dei soggetti preposti quali: libretto di impianto, scheda identificativa, dichiarazione frequenza ed elenco delle operazioni di controllo e manutenzione, rapporto di controllo di efficienza energetica, comunicazione nomina terzo responsabile e amministratore di condominio, cambio di responsabilità, rapporto di prova;
- e) la procedura telematica di acquisizione e apposizione del segno identificativo;
- f) l'interazione tra gli operatori garantendo la registrazione di tutti i documenti ed i relativi dati e la trasmissione degli stessi tra le autorità competenti e gli operatori medesimi, prevedendo, altresì, le opportune procedure di accreditamento;
- g) l'aggiornamento del catasto unico regionale degli impianti termici degli edifici.

Articolo 23

(Relazione biennale)

1. Entro il 31 dicembre di ogni biennio la struttura regionale competente predispone e trasmette, ai sensi dell'articolo 9, comma 10 del D.P.R. 74/2013, al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una relazione sulle caratteristiche e sullo stato di efficienza e manutenzione degli impianti termici nel territorio di propria competenza, con particolare riferimento alle risultanze delle ispezioni effettuate nell'ultimo biennio.



Capo V

ISTITUZIONE DEL COMITATO D'INDIRIZZO E TAVOLO TECNICO

Articolo 24

(Tavolo tecnico regionale)

1. Ai sensi dell'articolo 21, comma 6, lettera g) della l.r. 7/2018, è istituito un tavolo tecnico composto dai rappresentanti della Regione, della città metropolitana di Roma capitale, delle province e dei comuni con popolazione superiore ai 40.000 abitanti, ai fini dell'uniforme applicazione delle disposizioni di cui al presente regolamento. Il tavolo tecnico è coordinato dalla Regione.
2. Il tavolo tecnico di cui al comma 1 è composto dai seguenti membri, nominati con decreto del Presidente della giunta regionale su proposta dell'assessore regionale competente in materia di impianti termici:
 - a) tre rappresentanti della direzione regionale competente in materia di impianti termici, di cui uno con funzioni di presidente;
 - b) due rappresentanti della direzione regionale competente in materia di tutela della qualità dell'aria;
 - c) due rappresentanti per ogni autorità competente di cui al comma 1, designati dalla stessa.
3. I membri del tavolo tecnico regionale durano in carica quattro anni. La partecipazione al tavolo tecnico è a titolo gratuito.
4. Il tavolo tecnico regionale, per la finalità di cui al comma 1, svolge, i seguenti compiti:
 - a) individua i contenuti tecnici e le modalità di funzionamento del catasto unico regionale degli impianti termici degli edifici;
 - b) verifica le attività di controllo e ispezione su base regionale e locale;
 - c) effettua il monitoraggio sull'attuazione e sull'uniforme applicazione delle disposizioni di cui al presente regolamento;

- d) costituisce la sede tecnica di riferimento per la rappresentazione delle diverse problematiche da parte dei portatori di interesse ed in particolare delle associazioni di categoria di impiantisti e manutentori;
 - e) favorisce l'adozione di iniziative finalizzate a garantire l'uniforme applicazione sul territorio regionale del presente regolamento e dei suoi provvedimenti attuativi;
 - f) promuove misure tecniche finalizzate al miglioramento dell'efficienza energetica e al conseguimento dell'obiettivo regionale di risparmio energetico;
 - g) supporta la direzione regionale competente, su richiesta della stessa, ai fini della predisposizione della relazione biennale di cui all'articolo 23;
 - h) esprime, su richiesta, parere non vincolante in merito all'importo delle tabelle di cui agli allegati 12 e 13 e ai relativi aggiornamenti ai sensi degli articoli 20, comma 3 e 21 comma 4.
5. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 4, l'amministrazione regionale può promuovere forme di collaborazione con altre amministrazioni pubbliche e con enti e soggetti pubblici e privati, sia a livello nazionale che locale.

Articolo 25

(Comitato di indirizzo impianti termici)

1. Ai sensi dell'articolo 21, comma 6, lettera h), della l.r. 7/2018, è istituito il comitato di indirizzo impianti termici. Il comitato è coordinato dalla Regione.
2. Il comitato di cui al comma 1 è composto da ventiquattro membri, nominati con decreto del Presidente della giunta regionale su proposta dell'assessore regionale competente in materia di impianti termici, di cui:
 - a) due rappresentanti della direzione regionale competente in materia di impianti termici, di cui uno con funzioni di Presidente;
 - b) tre rappresentanti della direzione regionale competente nella tutela della qualità dell'aria, di cui almeno uno con qualifica di funzionario;



- c) due componenti designati dalle associazioni regionali dell'industria scelti tra le categorie maggiormente rappresentative dei quali, almeno uno, in rappresentanza del settore degli impianti termici;
- d) due componenti designati dalle associazioni regionali delle categorie del commercio;
- e) quattro componenti designati dalle organizzazioni regionali delle categorie dell'artigianato;
- f) due componenti designati dalle organizzazioni regionali delle categorie degli inquilini privati e degli assegnatari di edilizia pubblica;
- g) un componente designato dalle associazioni regionali delle categorie degli amministratori di condomini;
- h) un componente designato dalle associazioni regionali dei consumatori;
- i) un componente designato dall'ANCI Lazio;
- l) un componente designato dall'UPI Lazio;
- m) un componente designato dalla Camera di Commercio di Roma;
- n) un componente designato dalla Camera di Commercio di Latina;
- o) un componente designato dalla Camera di Commercio di Frosinone;
- p) un componente designato dalla Camera di Commercio di Viterbo;
- q) un componente designato dalla Camera di Commercio di Rieti.

3. Il Comitato di indirizzo impianti termici svolge, in particolare, i seguenti compiti:

- a) supporta il tavolo tecnico regionale di cui all'articolo 24 nell'attività di monitoraggio in merito all'applicazione omogenea sul territorio regionale del presente regolamento;
- b) svolge una funzione di coordinamento tra gli interessi delle categorie in esso rappresentate;
- c) propone e indirizza le campagne informative rivolte agli utenti;
- d) propone alla Regione e alle autorità competenti la stipula di protocolli di intesa di cui all'articolo 26 comma 2 con le associazioni e organizzazioni regionali di categoria, fornendo il proprio supporto;



e) trasmette annualmente alla direzione regionale competente in materia di impianti termici, una relazione sull'andamento delle manutenzioni, dei controlli e delle ispezioni degli impianti soggetti all'applicazione del presente regolamento.

4. I membri del tavolo tecnico regionale restano in carica quattro anni. La partecipazione al tavolo tecnico è a titolo gratuito.

Articolo 26

(Accordi tra le autorità competenti e protocolli di intesa con le organizzazioni e associazioni di categoria)

1. I Comuni con popolazione superiore ai 40.000 abitanti possono concludere, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche, accordi con le rispettive amministrazioni provinciali e la città metropolitana di Roma capitale, per lo svolgimento coordinato delle attività previste nel presente regolamento, nonché per la predisposizione di un regolamento-tipo ai fini del recepimento uniforme delle disposizioni dallo stesso previste.

2. La Regione e le autorità competenti possono sottoscrivere, nell'ambito delle materie di rispettiva competenza, specifici protocolli di intesa con una o più categorie di imprese, impiantisti, manutentori, commercio, artigiani, consumatori, inquilini e amministratori di condomini, anche su proposta e con il supporto tecnico del comitato di indirizzo di cui all'articolo 25, al fine di:

- a) sensibilizzare gli utenti di impianti termici sulla necessità di effettuare una corretta manutenzione e gestione degli impianti stessi, nel rispetto di quanto disposto dal presente regolamento;
- b) rendere più chiari e trasparenti i rapporti, le procedure e le prestazioni fornite dalle imprese di manutenzione agli utilizzatori degli impianti;
- c) conseguire un'attuazione effettiva e realistica del controllo e della manutenzione degli impianti termici e la verifica ispettiva e/o documentale degli impianti termici da parte dell'autorità competente;

- d) avviare corsi di aggiornamento professionale per gli operatori del settore allo scopo di raggiungere più alti livelli di professionalità e competenza specifica anche sulle nuove normative in materia;
- e) tutelare e garantire la leale concorrenza tra i soggetti deputati al servizio di controllo e manutenzione degli impianti termici;
- f) individuare soluzioni tecniche tali da ottimizzare le procedure per le comunicazioni all'autorità competente utilizzando anche gli sportelli di assistenza presenti presso le organizzazioni e le associazioni di categoria quali, a titolo esemplificativo, i centri di assistenza tecnica di cui all'articolo 8 della legge regionale 6 novembre 2019 n. 22 (Testo Unico del Commercio) e i centri servizi per l'artigianato di cui all'articolo 33 della legge regionale 17 febbraio 2015, n. 3 e successive modifiche (Disposizioni per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dell'artigianato nel Lazio. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo" e successive modifiche);
- g) rendere disponibili le informazioni per l'implementazione del catasto unico regionale degli impianti termici degli edifici.

Capo VI

DISPOSIZIONI FINALI, FINANZIARIE E TRANSITORIE

Articolo 27

(Dati personali)

1. Il trattamento dei dati personali relativi al manutentore abilitato, al manutentore accreditato, all'organismo esterno, al personale incaricato delle verifiche ispettive, al proprietario e al responsabile dell'impianto termico, al soggetto esecutore e al terzo responsabile dell'impianto termico è consentito esclusivamente per le finalità del presente regolamento e avviene nel rispetto del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE (Regolamento del Parlamento Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE "regolamento generale sulla protezione dei dati" (Testo

rilevante ai fini del SEE) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE) e successive modifiche, nel rispetto della dignità umana, dei diritti e delle libertà fondamentali della persona.

2. Il trattamento dei dati richiesti ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente regolamento è obbligatorio. Le autorità competenti sono titolari del trattamento ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679. Al fine del rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, l'organismo esterno e il personale incaricato delle verifiche ispettive vengono nominati dal titolare in qualità di responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679.

3. Le autorità competenti, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679, ricorrono unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti previsti della normativa vigente in materia e tale da garantire la tutela dei diritti dell'interessato.

Articolo 28

(Disposizioni transitorie e finali)

1. La giunta regionale con una o più deliberazioni può:

a) dettare circolari, direttive operative e linee guida al fine di omogeneizzare lo svolgimento delle attività di esercizio, manutenzione, controllo, accertamento e ispezione degli impianti termici, di cui al presente regolamento e nel rispetto dello stesso;

b) prevedere le modalità per la realizzazione di campagne informative rivolte ai cittadini.

2. In fase di prima applicazione sono fatti salvi i contratti di affidamento del servizio informativo, di accertamento e di ispezione dell'esercizio e della manutenzione degli impianti

termici in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento fino alla loro naturale scadenza.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento le autorità competenti adeguano i propri regolamenti al le disposizioni dello stesso.

4. Le autorità di cui al comma 3, possono prevedere, per i soli impianti termici già installati alla data di entrata in vigore del presente regolamento, un termine, non superiore ad un anno dalla medesima data, per la trasmissione del rapporto di efficienza energetica comprensivo del segno identificativo di cui all'articolo 21.

5. Per gli impianti termici esistenti, in cui, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, non si è provveduto né alla compilazione del nuovo libretto di cui all'articolo 8, né ad inviare la relativa scheda identificativa all'autorità competente, il responsabile dell'impianto, con l'eventuale ausilio del manutentore, vi provvede:

a) in occasione della prima manutenzione utile e, comunque, entro un anno dall'entrata in vigore del regolamento stesso per gli impianti dotati di generatore a fiamma;

b) entro due anni dalla entrata in vigore del regolamento per le altre tipologie di impianti.

6. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, relativamente agli impianti esistenti, i manutentori forniscono le istruzioni relative ai controlli da effettuare e le tempistiche degli interventi di manutenzione nell'apposita dichiarazione redatta in conformità ai modelli di cui all'allegato 6 e le trasmettono all'autorità competente.

7. Qualora, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, per gli impianti di cui all'articolo 12, comma 1, non si sia provveduto ai sensi del comma 2 dello stesso articolo, si provvede al primo controllo di efficienza energetica in occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione di cui all'articolo 11 comma 6 e, in ogni caso, entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

8. Nelle more dell'adozione della deliberazione di cui all'articolo 22, comma 1, le autorità competenti continuano ad applicare le modalità telematiche previste nella propria disciplina regolamentare purché in coerenza con quanto previsto dal D.Lgs 192/2005 e dal D.P.R. 74/2013, nonché ad applicare le procedure per l'identificazione univoca degli impianti termici.



9. In fase di prima applicazione del presente regolamento sono considerati esperti e quindi idonei all'esercizio delle attività di ispezione tutti gli ispettori già iscritti in appositi elenchi istituiti dalle autorità competenti, purché in possesso dei requisiti richiesti dall'allegato C al D.P.R. 74/2013.

10. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento la giunta regionale adotta un'apposita deliberazione per disciplinare i corsi abilitanti e di formazione ed aggiornamento degli ispettori di cui all'articolo 18, comma 3.

11. In armonia con quanto stabilito dall'articolo 9, comma 6 del D.P.R. 74/2013, nelle more dell'adozione della delibera di giunta regionale di cui al comma 10, la Regione riconosce come abilitanti i corsi e gli esami di idoneità tecnica tenuti da ENEA – Unità Tecnica Efficienza Energetica, nonché i corsi di aggiornamento con superamento dell'esame finale tenuti dallo stesso ENEA. Nelle more della adozione della suddetta deliberazione l'autorità competente riconosce tali corsi come requisito di partecipazione all'eventuale selezione per l'acquisizione di nuovi ispettori.

12. Nelle more della costituzione del catasto unico regionale degli impianti termici degli edifici di cui all'articolo 22, al fine di consentire alla Regione di inviare la relazione di cui all'articolo 23, comma 1, le autorità competenti trasmettono alla direzione regionale competente in materia di impianti termici, entro e non oltre il 30 aprile del secondo anno successivo a quello di entrata in vigore del presente regolamento, eventualmente reiterabili alle successive scadenze biennali fino a tale costituzione, le risultanze circa lo stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici relativi al territorio di competenza, nonché le risultanze delle ispezioni effettuate negli ultimi due anni attraverso la compilazione delle schede di cui all'allegato 14.

13. In attuazione dell'articolo 9, comma 5 bis, del D.Lgs 102/2014 e successive modifiche, ferme restando le condizioni di fattibilità tecnica ed efficienza in termini di costi, i contatori di fornitura, i sotto-contatori o i sistemi di contabilizzazione del calore individuali di cui al comma 5 del medesimo articolo, che siano installati dopo il 25 ottobre 2020, sono leggibili da remoto. Entro il 1° gennaio 2027, tutti i predetti sistemi sono dotati di dispositivi che ne permettono la lettura da remoto.



Articolo 29

(Disposizione finanziaria)

1. Ai sensi dell'articolo 21, comma 8, della l.r. 7/2018, all'anticipazione delle risorse relative all'istituzione del catasto unico regionale degli impianti termici degli edifici di cui all'articolo 22 si provvede a valere sulle risorse iscritte nel programma 01 "Fonti energetiche" della missione 17 "Energia e diversificazione delle fonti energetiche", titolo 2 "Spese in conto capitale", nei limiti dell'autorizzazione di spesa stabilita ai sensi dell'Allegato B all'articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28 (Legge di stabilità regionale 2020).
2. Per l'anno 2020, le risorse anticipate di cui al comma 1 sono recuperate a valere sulla quota dei proventi di cui al primo periodo dell'articolo 21, comma 8, della l.r. 7/2018, versata all'entrata del bilancio della Regione nella tipologia 200 "Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti", del titolo 3 "Entrate extratributarie".
3. A decorrere dall'anno 2020, fatto salvo il recupero delle risorse anticipate ai sensi del comma 2, la quota dei proventi di cui al primo periodo dell'articolo 21, comma 8, della l.r. 7/2018 è destinata alla copertura delle spese relative alla gestione del catasto unico regionale degli impianti termici degli edifici di cui all'articolo 22, a valere sul "Fondo per la gestione del Catasto regionale degli impianti termici", di cui al programma 01 della missione 17, titolo 1 "Spese correnti".

Articolo 30

(Abrogazioni)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate tutte le disposizioni in contrasto o comunque incompatibili con il regolamento stesso.

Articolo 31

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.



Allegati (omissis):

Allegato 1 – Modello di libretto di impianto.

Allegato 2 – Manuale di compilazione del libretto di impianto.

Allegato 3 – Comunicazione di nomina/cessazione del terzo responsabile.

Allegato 4 – Comunicazione di nomina/cessazione di amministratore di condominio.

Allegato 5 – Comunicazione cambio del nominativo del responsabile dell'impianto termico (Proprietario o occupante).

Allegato 6 – Dichiarazioni frequenza ed elenco delle operazioni di controllo e manutenzione.

Allegato 7 – Modelli di Rapporti di controllo di efficienza energetica.

Allegato 8 – Dichiarazione disattivazione impianto termico.

Allegato 9 – Dichiarazione di avvenuto adeguamento dell'impianto termico.

Allegato 10 – Rapporti di prova.

Allegato 11 – Comunicazione sostituzione del generatore di calore.

Allegato 12 – Oneri per le attività di accertamento ed ispezione degli impianti termici.

Allegato 13 – Valori del segno identificativo.

Allegato 14 – Scheda relazione biennale.



5.9. LE NORMATIVE DELLA REGIONE LIGURIA

5.9.1. LEGGE REGIONALE 29 MAGGIO 2007, N. 22

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 29 maggio 2007, n. 22

Norme in materia di energia

(testo coordinato aggiornato al 30 maggio 2021)

TITOLO I

FINALITÀ E COMPETENZE

Art. 1. (Finalità e obiettivi generali)

1. La presente legge disciplina la programmazione e gli interventi operativi della Regione e degli Enti locali in materia di energia, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile del sistema energetico, nel rispetto dell'ambiente, della salute dei cittadini e del paesaggio, in conformità all'articolo 117 della Costituzione, in coerenza con i principi derivanti dall'ordinamento comunitario e con gli indirizzi della politica energetica nazionale.

2. Gli obiettivi che la Regione persegue sono, in particolare:

- a) soddisfare le esigenze energetiche della Regione, secondo criteri di efficienza e con il fine del contenimento dei consumi;
- b) favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l'utilizzo delle fonti rinnovabili compatibili con il territorio;
- c) favorire ed incentivare forme di risparmio energetico, sviluppo della cogenerazione e del teleriscaldamento;
- d) promuovere il miglioramento dell'efficienza energetica e la riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti;
- e) promuovere il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici anche mediante



soluzioni costruttive innovative e l'utilizzazione delle fonti rinnovabili;

f) ridurre l'uso delle fonti convenzionali e migliorare l'efficienza degli impianti di produzione da fonte fossile;

g) promuovere la diversificazione delle fonti privilegiando la valorizzazione delle risorse locali;

h) promuovere e diffondere l'educazione all'uso razionale dell'energia, volta anche al risparmio delle risorse ed al contenimento delle emissioni;

i) promuovere la ricerca, l'innovazione, lo sviluppo e la diffusione tecnologica, favorendo anche lo scambio di esperienze e di conoscenze;

j) promuovere la formazione, l'aggiornamento e l'informazione in campo energetico;

k) prevenire e ridurre l'inquinamento luminoso ed ottico;

l) tutelare i siti degli osservatori astronomici ed astrofisici di rilevanza regionale e provinciale dall'inquinamento luminoso.

Art. 2. (Competenze della Regione)

1. è competenza della Regione:

a) la programmazione energetica regionale;

b) l'adozione dei regolamenti attuativi della presente legge;

c) la predisposizione di criteri e linee guida in materia di energia, anche in attuazione della normativa nazionale e comunitaria;

d) i criteri per la localizzazione di impianti e reti di teleriscaldamento;

e) la semplificazione delle procedure per il rilascio dei provvedimenti autorizzativi in campo energetico;

f) la promozione di iniziative, studi e ricerche nel campo dell'energia, anche per la realizzazione di progetti pilota;

g) la concessione di contributi, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, nel campo delle energie rinnovabili, del risparmio energetico e dell'uso razionale dell'energia, per il raggiungimento delle finalità della presente legge;

h) la promozione dell'utilizzo delle fonti rinnovabili nelle attività produttive, economiche ed



urbane e l'organizzazione dei relativi processi in funzione del risparmio energetico anche tramite il coordinamento con gli strumenti di pianificazione ambientale e territoriale;

i) la promozione della diffusione di strumenti contrattuali e gestionali innovativi che permettano un incremento di efficienza energetica ed economica;

j) la promozione e la realizzazione di attività di divulgazione e di formazione in materia di energia, anche avvalendosi della rete dei centri di educazione ambientale.

j bis) il rilascio dei patentini di primo e secondo grado per l'abilitazione alla conduzione degli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore a 0,232 MW, ai sensi dell'articolo 287, commi 1 e 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni e integrazioni, compresa la disciplina dei relativi corsi di formazione, realizzati in attuazione di quanto previsto dalla legge regionale 11 maggio 2009, n. 18 (Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento) e successive modificazioni e integrazioni e dall'articolo 3 della legge regionale 30 novembre 2016, n. 30 (Istituzione dell'Agenzia regionale per il lavoro, la formazione e l'accreditamento (ALFA) e adeguamento della normativa regionale) e successive modificazioni e integrazioni; (66)

j ter) la tenuta e l'aggiornamento del registro degli abilitati alla conduzione degli impianti termici di cui alla lettera j bis). (67)

Art. 3. (Sistema della programmazione e pianificazione)

1. Il sistema di programmazione regionale in materia di energia, è costituito da:

a) il Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR);

b) i provvedimenti attuativi del PEAR;

c) il Programma annuale degli interventi;

d) il documento di monitoraggio e valutazione.

2. I contenuti del PEAR sono vincolanti in relazione alla pianificazione territoriale.

3. La Giunta regionale adotta i provvedimenti attuativi del PEAR.

4. La Giunta regionale adotta altresì il Programma annuale degli interventi in materia di energia individuando gli interventi, le fonti, le modalità di finanziamento ed i criteri di riparto integrati dalla valutazione delle risorse comunitarie, statali e regionali, sulla base delle

priorità e dei criteri indicati nel PEAR stesso ed in accordo con la Programmazione regionale nonché con quanto contenuto nel Quadro di riferimento e nel Piano degli interventi del Programma regionale di sviluppo, ai sensi della legge regionale 5 aprile 1994 n. 18 (norme sulle procedure di programmazione) e con il Documento di Programmazione Economico Finanziaria (DPEF).

Art. 4. (Piano Energetico Ambientale Regionale)

1. Il Piano Energetico Ambientale Regionale è lo strumento di attuazione della politica energetica regionale.
2. Il Piano definisce, anche nel rispetto degli obiettivi del protocollo di Kyoto del 10 dicembre 1997 sulla riduzione e limitazione delle emissioni di gas serra ed in accordo con la pianificazione regionale in materia di inquinamento atmosferico, gli obiettivi energetici regionali, individua le azioni necessarie per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1 nonché gli indicatori per la valutazione dei risultati raggiunti. Definisce inoltre:
 - a) i fabbisogni energetici regionali stimati e le dotazioni infrastrutturali necessarie;
 - b) gli obiettivi di contenimento dei consumi energetici e di efficienza energetica nei diversi settori produttivo, residenziale e dei servizi;
 - c) gli obiettivi di sostenibilità energetica del settore trasporti;
 - d) gli obiettivi di diversificazione delle fonti energetiche e di riduzione della dipendenza dalle fonti fossili;
 - e) lo sviluppo della produzione di energia dalle fonti rinnovabili;
 - f) gli obiettivi di sviluppo e riqualificazione delle fonti energetiche;
 - g) gli indirizzi per la prevenzione dell'inquinamento luminoso;
 - h) le risorse necessarie all'attuazione delle misure prioritarie, in conformità con le previsioni del bilancio pluriennale.
3. Il PEAR, integrato con la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), è redatto assicurando il confronto con i soggetti istituzionali e gli operatori del settore.
4. Il PEAR, approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta, ha validità per un periodo di cinque anni e può essere aggiornato anche per singole parti.



4 bis. Il PEAR conserva la sua efficacia fino alla data di entrata in vigore dei suoi aggiornamenti. **(73)**

Art. 5. (Monitoraggio)

1. La Giunta regionale annualmente presenta al Consiglio un documento di monitoraggio e valutazione che descrive i risultati dell'attuazione delle politiche in materia di energia sulla base delle attività svolte.

Art. 6. (Efficienza energetica degli impianti di produzione di energia)

1. La Regione in accordo con la normativa nazionale determina, con i provvedimenti attuativi del PEAR di cui all'articolo 3, i livelli di efficienza energetica minimi obbligatori per i diversi tipi di opere e di impianti di produzione energetica finalizzati al contenimento dell'impatto ambientale sul territorio.

2. La Regione può stipulare accordi con i gestori degli impianti di produzione di energia al fine di definire modalità e tempistiche per il raggiungimento dei livelli di efficienza energetica ai cui al comma 1.

3. I gestori degli impianti per i quali sono stati determinati i livelli minimi di efficienza energetica presentano alla Regione, entro il termine stabilito negli accordi di cui al comma 2, il programma di adeguamento.

4. La Giunta regionale approva il programma di adeguamento entro sessanta giorni dalla sua presentazione, anche con eventuali integrazioni o modifiche.

Art. 6 bis (Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale Ligure – IRE S.p.A.) (49)

1. La Regione, per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, si avvale della società di cui all'articolo 1 della legge regionale 12 aprile 2011, n. 6 (Riorganizzazione delle partecipazioni societarie in materia di infrastrutture, energia ed edilizia residenziale pubblica), a far data dalla costituzione della stessa.

2. Tale società costituisce strumento operativo anche nell'ambito del settore energetico, soggetto ai poteri di direttiva e di indirizzo della Regione. In particolare, sulla base di apposite convenzioni e specifici incarichi:

a) collabora con le strutture regionali per l'elaborazione di linee guida e norme tecniche in



campo energetico;

b) collabora con la Regione alla realizzazione di iniziative, anche di livello comunitario, che possano concorrere al perseguimento degli obiettivi della politica energetica della Regione stessa;

c) svolge attività di consulenza tecnico-scientifica alla Regione in materia di prestazione energetica in edilizia;

d) effettua verifiche a campione sulla conformità dell'attestato di prestazione energetica alle disposizioni regionali vigenti;

e) collabora con la Regione nell'elaborazione di linee guida per l'organizzazione dei corsi di formazione dei soggetti di cui all'articolo 30 e nella definizione delle modalità necessarie per il riconoscimento degli enti formatori;

f) effettua l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 30 dei soggetti abilitati al rilascio dell'attestato di prestazione energetica;

g) gestisce la banca dati della prestazione energetica degli edifici.

3. La Regione, per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, può altresì richiedere collaborazioni all'Università, all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e al Consiglio nazionale delle ricerche (CNR).

Art. 7. (Agenzia Regionale per l'Energia della Liguria - A.R.E. Liguria S.p.A.) (1)

2. A.R.E. costituisce strumento operativo nell'ambito del settore energetico soggetto ai poteri di direttiva e di indirizzo della Regione. In particolare, sulla base di apposite convenzioni e specifici incarichi:

a) (Omissis) **(2)**;

b) collabora con le strutture regionali per l'elaborazione di linee guida e norme tecniche in campo energetico;

c) collabora con la Regione, alla realizzazione di iniziative, anche di livello comunitario, che possano concorrere al perseguimento degli obiettivi della politica energetica della Regione Liguria;

c bis) svolge attività di consulenza tecnico-scientifica alla Regione in materia di prestazione



energetica in edilizia **(3)**;

c ter) effettua verifiche a campione sulla conformità dell'attestato di prestazione energetica alle disposizioni regionali vigenti **(4)**;

c quater) collabora con la Regione nell'elaborazione di linee guida per l'organizzazione dei corsi di formazione dei soggetti di cui all'articolo 30 e nella definizione delle modalità necessarie per il riconoscimento degli enti formatori **(5)**;

c quinquies) effettua l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 30 dei soggetti abilitati al rilascio dell'attestato di prestazione energetica **(6)**;

c sexies) gestisce la banca dati della prestazione energetica degli edifici **(7)**.

3. A.R.E. presenta alla Regione ed alla FI.L.S.E. una relazione annuale atta a verificare le attività svolte dall'Agenzia nell'esercizio finanziario precedente.

4. La Regione, per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, può altresì richiedere collaborazioni all'Università, all'ENEA e al CNR.]

Art. 8. (Competenze delle Province e della Città metropolitana) (51)

1. Sono di competenza della Provincia e della Città Metropolitana: **(52)**

a) il rilascio dell'autorizzazione unica per la realizzazione di impianti per la produzione, il trasporto e la distribuzione di energia elettrica, nei casi previsti dalla legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell'attività edilizia) e successive modificazioni ed integrazioni **(8)**;

b) il rilascio dell'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti di cogenerazione alimentati da fonte fossile **(9)**;

c) il rilascio dell'autorizzazione unica per la realizzazione di impianti per la produzione da fonte fossile fino a 300 megawatt di potenza, alle condizioni previste dal PEAR e dal piano di tutela e risanamento della qualità dell'aria **(10)**;

d) (Omissis) **(11)**;

e) (Omissis) **(12)**;

f) le funzioni amministrative in materia di lavorazione, trasformazione, stoccaggio e distribuzione di oli minerali non riservati allo Stato, di cui all'articolo 1, comma 56 della legge



23 agosto 2004 n. 239 (riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni in materia di energia);

g) le funzioni relative alla coltivazione ed allo stoccaggio di idrocarburi in terraferma;

h) la redazione e l'adozione dei programmi di intervento per la promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico in attuazione del PEAR e nel rispetto delle priorità stabilite dal programma annuale di cui all'articolo 3, comma 4;

i) l'individuazione delle aree, nell'ambito del piano territoriale di coordinamento provinciale, idonee alla realizzazione di impianti e reti di teleriscaldamento, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d);

j) le funzioni di controllo, di sorveglianza e di uso razionale dell'energia anche secondo le indicazioni fornite dal PEAR;

k) il controllo del rendimento energetico nonché dello stato di manutenzione ed esercizio degli impianti termici per i Comuni inferiori a 40.000 abitanti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993 n. 412 (regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'articolo 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991 n. 10) e successive modifiche e integrazioni e del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192 (attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia);

l) tutte le funzioni non riservate alla Regione ai sensi della presente legge e non attribuite agli altri Enti locali.

1 bis. Le procedure per il rilascio dell'autorizzazione unica di cui al comma 1 sono disciplinate dalla l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni **(13)**.

Art. 9. (Competenze dei Comuni)

1. I Comuni provvedono, in particolare:

a) a favorire la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili, l'uso razionale dell'energia ed il risparmio energetico, in particolare in materia di diffusione delle fonti rinnovabili, microgenerazione e cogenerazione, anche attraverso i propri strumenti regolamentari ed



urbanistici in conformità alle indicazioni del PEAR ed ai criteri e le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c);

b) ad effettuare il controllo sul rendimento energetico nonché sullo stato di manutenzione ed esercizio degli impianti termici per i Comuni superiori a 40.000 abitanti ai sensi del D.P.R. 412/1993 e successive modifiche e integrazioni e del D.Lgs192/2005;

c) ad adottare, negli atti di governo del territorio e nei regolamenti edilizi prescrizioni concernenti l'efficacia energetica in edilizia, secondo i criteri e le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c);

d) ad effettuare i controlli, gli accertamenti e le ispezioni in materia di rendimento energetico in edilizia di cui al Titolo IV.

TITOLO II

PROCEDURE AMMINISTRATIVE

Art. 10. (Autorizzazione unica) (14)

(Omissis).

Art. 11. (Denuncia di inizio attività) (15)

(Omissis).

Art. 12. (Procedure semplificate) (16)

(Omissis).

Art. 13. (Intesa paesaggistica) (53)

(Omissis)

Art. 14. (Attività libera)

1. Costituiscono attività libera l'installazione di caldaie a biomassa per produzione di calore fino a 0,035 MW termici, nonché gli impianti di fonte rinnovabile per i quali non è previsto il

rilascio di alcuna autorizzazione, in applicazione dell'articolo 12, comma 5 del D.Lgs 387/2003.

TITOLO III

DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO E IL RISPARMIO ENERGETICO

Art. 15. (Definizioni)

1. Ai fini del presente titolo si intende:

- a) per inquinamento luminoso: ogni forma di irradiazione di luce artificiale che si disperda al di fuori delle aree cui essa è funzionalmente dedicata e, in particolare, oltre il piano dell'orizzonte;
- b) per inquinamento ottico: ogni forma di irradiazione artificiale diretta su superfici o cose cui non è funzionalmente dedicata o per le quali non è richiesta alcuna illuminazione;
- c) per Regolamento dell'illuminazione: il Regolamento redatto dalle amministrazioni comunali che accerta la consistenza e lo stato di manutenzione degli impianti presenti nel territorio di competenza e pianifica le nuove installazioni, la manutenzione, la sostituzione nonché l'adeguamento di quelle esistenti, in accordo con il presente titolo;
- d) per osservatorio astronomico ed astrofisico: la costruzione adibita in maniera specifica all'osservazione astronomica ai fini scientifici e divulgativi con strumentazione dedicata all'osservazione notturna;
- e) per fascia di rispetto: l'area circoscritta all'osservatorio la cui estensione è determinata dalla categoria dell'osservatorio medesimo.

Art. 16. (Competenze della Regione)

1. La Regione, per garantire una omogenea applicazione del presente titolo, in osservanza del Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR):

- a) esercita le funzioni di coordinamento ed indirizzo in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e dei consumi energetici;



- b) coordina la raccolta delle informazioni relative all'applicazione del presente titolo al fine di favorire lo scambio di informazioni in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e dei consumi energetici;
- c) concede contributi agli enti locali per l'adeguamento degli impianti pubblici di illuminazione esterna esistenti ai criteri tecnici previsti dal presente titolo;
- d) provvede, con proprio regolamento, a stabilire:
 - 1) i requisiti tecnici e le modalità di impiego degli impianti di illuminazione esterni ad integrazione di quanto stabilito all'articolo 20;
 - 2) i contenuti della certificazione di conformità di cui all'articolo 20 e le procedure per la presentazione della stessa ai Comuni;
 - 3) le modalità di effettuazione dei controlli di cui all'articolo 23;
- e) predispone ed aggiorna l'elenco degli osservatori e delle aree naturali protette, individuandone le relative zone di protezione.

Art. 17. (Competenze delle Province)

1. Le Province:

- a) esercitano il controllo sul corretto e razionale uso dell'energia elettrica;
- b) adeguano gli impianti di illuminazione esterna di propria competenza al presente titolo;
- c) esercitano le funzioni di vigilanza sui Comuni circa l'ottemperanza alle disposizioni di cui al presente titolo;
- d) promuovono, anche con il concorso degli enti/organismi a diverso titolo interessati dalle presenti disposizioni, corsi di formazione ed aggiornamento tecnico e professionale per tecnici con competenze nell'ambito dell'illuminazione.

Art. 18. (Competenze dei Comuni)

1. I Comuni:

- a) adeguano il Regolamento edilizio alle disposizioni del presente titolo;
- b) si dotano, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, del Regolamento comunale di illuminazione di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c);

- c) adeguano gli impianti di illuminazione esterna di propria competenza al presente titolo;
- d) ricevono i certificati di conformità di tutti gli impianti di illuminazione esterna, anche a scopo pubblicitario;
- e) controllano che gli impianti di illuminazione, anche dei privati e quelli a scopo pubblicitario, siano conformi alla presente legge;
- f) comminano le sanzioni di cui all'articolo 33.

Art. 19. (Aree a più elevata sensibilità)

1. Sono tutelati dal presente titolo gli osservatori astronomici ed astrofisici professionali e non professionali che svolgano ricerca e divulgazione scientifica, nonché le aree naturali protette.
2. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua, anche mediante adeguate cartografie, le aree del territorio regionale che presentano una elevata sensibilità all'inquinamento luminoso. Ricadono in tali aree quelle nelle quali sono presenti osservatori di cui al comma 1 individuati su indicazione della Società Astronomica Italiana (SAI) e dell'Unione Astrofili Italiani (UAI) nonché le aree naturali protette.
3. Le aree di cui al comma 2 devono avere una estensione di raggio minimo, fatti salvi i confini regionali, di:
 - a) 10 chilometri per gli osservatori professionali;
 - b) 5 chilometri per gli osservatori non professionali;
 - c) estese quanto i confini delle aree naturali protette così come delimitate dalla vigente legislazione.
4. Nelle aree di cui al comma 2 tutti gli apparecchi non rispondenti alle norme del presente titolo esistenti alla data di entrata in vigore della stessa, vanno adattati o sostituiti o comunque dotati entro e non oltre cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di idonei dispositivi in grado di contenere e dirigere a terra il flusso luminoso.



Art. 20. (Requisiti tecnici degli impianti di illuminazione)

1. Tutti i nuovi impianti di illuminazione esterna pubblica e privata con potenza installata individuata con il regolamento di cui all'articolo 2 comma 1 lettera b) devono essere corredati di certificazione di conformità alla presente legge e devono essere:

- a) costituiti da apparecchi illuminanti aventi una intensità luminosa massima di 0 candele (cd) per 1000 lumen di flusso luminoso totale emesso a 90 gradi e oltre, o conseguire tale risultato con opportuni sistemi di schermatura;
- b) equipaggiati di lampade al sodio ad alta e bassa pressione, ovvero di lampade con almeno analoga efficienza in relazione allo stato della tecnologia e dell'applicazione;
- c) realizzati in modo che le superfici illuminate non superino il livello minimo di luminanza media mantenuta previsto dalle norme di sicurezza, qualora esistenti, o, in assenza di queste, valori di luminanza media mantenuta omogenei e, in ogni caso, contenuti entro il valore medio di una candela al metro quadrato;
- d) realizzati ottimizzando l'efficienza degli stessi e quindi impiegando, a parità di luminanza, apparecchi che conseguono impegni ridotti di potenza elettrica e condizioni ottimali di interesse dei punti luce;
- e) provvisti di appositi dispositivi in grado di ridurre, entro l'orario stabilito con atti delle Amministrazioni comunali, l'emissione di luci degli impianti in misura non inferiore al trenta per cento rispetto al pieno regime di operatività. La riduzione non va applicata qualora le condizioni d'uso della superficie illuminata siano tali da comprometterne la sicurezza.

2. I requisiti di cui al comma 1 non si applicano per le sorgenti di luce già strutturalmente protette, come porticati, gallerie ed in genere tutte le installazioni che per loro posizionamento non possono diffondere la luce verso l'alto, per quelle in impianti con emissione complessiva al di sopra del piano dell'orizzonte non superiore a 2250 lumen, costituiti da sorgenti di luce con flusso totale emesso in ogni direzione non superiore a 1500 lumen cadauna, per quelle di uso temporaneo che vengono spente entro le ore venti nel periodo di ora solare ed entro le ventidue nel periodo di ora legale e per gli impianti di modesta entità.

3. L'illuminazione di impianti sportivi deve essere realizzata in modo da evitare fenomeni di



dispersione di luce verso l'alto e al di fuori dei suddetti impianti. Per tali impianti, per i quali è comunque richiesto lo spegnimento all'ultimazione dell'attività sportiva, è comunque consentito l'impiego di lampade diverse da quelle previste al comma 1, lettera b).

4. è fatto divieto di usare fasci di luce roteanti o fissi a scopo pubblicitario e qualsiasi sistema di illuminazione del paesaggio.

5. L'illuminazione degli edifici deve avvenire di norma dall'alto verso il basso. Solo in caso di illuminazione di edifici classificati di interesse storico - architettonico e monumentale e di quelli di pregio storico e culturale i fasci di luce possono essere orientati dal basso verso l'alto. In tal caso devono essere utilizzate basse potenze e, se necessari, dispositivi di contenimento del flusso luminoso disperso con schermi o alette paraluce.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo possono essere derogate con atto motivato delle Amministrazioni locali qualora vi siano esigenze di riduzione dei fenomeni criminosi in zone urbane particolari.

Art. 21. (Esclusioni)

1. Non sono soggette alle disposizioni del presente titolo le seguenti installazioni:

- a) i fari costieri;
- b) gli impianti di illuminazione di carceri, insediamenti militari e di pubblica sicurezza;
- c) i porti e gli aeroporti;
- d) gli impianti temporanei, purché destinati ad impieghi di protezione, sicurezza o per interventi di emergenza e gli impianti destinati alla sicurezza passiva dell'edificio;
- e) gli impianti per le manifestazioni all'aperto con carattere di temporaneità, regolarmente autorizzate dai Comuni;
- f) le luminarie natalizie e per le feste patronali.

Art. 22. (Aggiornamento dei requisiti tecnici)

1. Alle modifiche ed integrazioni dei requisiti tecnici e delle modalità d'impiego degli impianti di illuminazione di cui all'articolo 20 provvede la Regione con proprio Regolamento.

Art. 23. (Vigilanza)

1. Gli enti competenti alla vigilanza ed al controllo possono effettuare in qualunque momento sopralluoghi e misurazioni allo scopo di determinare la qualità e quantità delle emissioni luminose, eventualmente con il supporto di ARPAL secondo le modalità stabilite con il Regolamento di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d).

TITOLO IV RENDIMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI

Art. 24. (Definizioni) (17)

1. Ai fini del presente Titolo si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia) e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 25. (Competenze della Regione)

1. La Regione, in attuazione della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo del 16 dicembre 2002 sul rendimento energetico nell'edilizia e del D.Lgs 192/2005 provvede alle seguenti attività:

- a) raccolta e aggiornamento dei dati e delle informazioni relativi agli usi finali dell'energia in edilizia su scala regionale;
- b) monitoraggio dell'attuazione della legislazione regionale e nazionale vigente in materia, del raggiungimento degli obiettivi e delle problematiche inerenti;
- c) studio per lo sviluppo e l'evoluzione del quadro legislativo e regolamentare in materia per consentire gli adeguamenti necessari allo sviluppo del mercato, nel rispetto delle esigenze dei cittadini;
- d) analisi e valutazione degli aspetti energetici ed ambientali del processo edilizio, con particolare attenzione alle nuove tecnologie;
- e) proposte di provvedimenti e misure necessarie per uno sviluppo organico della normativa energetica nazionale per l'uso efficiente dell'energia nel settore civile.

2. (Omissis) (54)

Art. 25 bis. (Banche dati regionali) (55)

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 10, comma 4, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192), in materia di energia, operano le seguenti banche dati regionali:

- a) il catasto degli impianti termici della Regione Liguria (CAITEL), contenente le schede identificative, la documentazione tecnica, i rapporti di efficienza energetica e di ispezione degli impianti termici di climatizzazione invernale ed estiva, trasmessi in via informatica alla Regione Liguria;
- b) il sistema informativo degli attestati di prestazione energetica della Regione Liguria (SIAPEL), quale banca dati contenente gli attestati di prestazione energetica riguardanti gli edifici e le singole unità immobiliari, trasmessi in via informatica alla Regione Liguria dai tecnici abilitati.

Art. 26. (Requisiti minimi di prestazione energetica) (18)

(Omissis)

Art. 27. (Valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili) (19)

(Omissis)

Art. 28. (Attestazione energetica degli edifici) (20)

(Omissis)

Art. 28 bis. (Esibizione e consegna dell'attestato di prestazione energetica) (21)

(Omissis)



Art. 28 ter. (Effetti dell'attestato) (22)

1. L'attestato di prestazione energetica diventa efficace a seguito della trasmissione in via telematica da parte del tecnico abilitato alla banca dati della prestazione energetica degli edifici della Regione Liguria.
2. La Regione rilascia copia dell'attestato con gli estremi dell'avvenuta ricezione.
3. L'attestato è necessario per accedere agli incentivi di qualsiasi natura, finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche delle unità immobiliari, dell'edificio o degli impianti.

Art. 28 quater. (Disciplina per gli enti pubblici) (23) **(Omissis)**

Art. 29. (Regolamento) (24)

1. Nel rispetto delle disposizioni e dei principi fondamentali stabiliti dalla normativa nazionale vigente in materia, con regolamento regionale adottato ai sensi dell'articolo 50, comma 1, dello Statuto, sono definiti:
 - a) i piani e le procedure di controllo per la verifica degli attestati di prestazione energetica trasmessi alla Regione Liguria;
 - b) la metodologia e le procedure per la trasmissione degli attestati di prestazione energetica al SIAPEL;
 - c) i criteri per l'interconnessione tra SIAPEL e CAITEL;
 - d) i criteri per l'iscrizione all'elenco, di cui all'articolo 30, comma 2, dei tecnici abilitati al rilascio dell'attestato di prestazione energetica;
 - e) le disposizioni attuative del D.P.R. 74/2013;
 - f) ogni altra disciplina demandata al regolamento dalla presente legge, anche in applicazione di quanto previsto dall'articolo 9, comma 5 ter, del D.Lgs 192/2005 e successive modificazioni e integrazioni. **(72)**



Art. 30. (Tecnici abilitati al rilascio dell'attestato di prestazione energetica) (25)

1. L'attestazione di prestazione energetica degli edifici deve essere effettuata in maniera indipendente da tecnici abilitati, così come definiti dalla normativa statale vigente.
2. A tal fine, la Regione istituisce l'elenco dei tecnici abilitati al rilascio dell'attestato di prestazione energetica, secondo modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 30 bis. (Contributi alle spese) (26)

1. Il tecnico abilitato a redigere l'attestato di prestazione energetica è tenuto a versare un contributo, per ogni attestato redatto, quale partecipazione alle spese necessarie per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di attestazione e miglioramento della prestazione energetica degli edifici. Tale contributo deve essere versato secondo le modalità indicate nel regolamento di cui all'articolo 29. **(50)**
2. Il mancato pagamento del contributo impedisce la trasmissione in via telematica dell'attestato alla banca dati della prestazione energetica degli edifici della Regione Liguria.
3. L'entità del contributo è determinata ed aggiornata dalla Giunta regionale, in misura proporzionale all'ammontare delle spese di cui al comma 1.
4. Al fine di assicurare la copertura dei costi necessari per l'adeguamento e la gestione del CAITEL, nonché per gli accertamenti e le ispezioni degli impianti stessi, i responsabili degli impianti sono tenuti alla corresponsione di un contributo, per ogni rapporto di controllo di efficienza energetica trasmesso al CAITEL. **(56)**
- 4 bis. Per le modalità di determinazione e di versamento del contributo previsto dal comma 4, nonché per le conseguenze del mancato pagamento, si applicano le disposizioni dei commi 1, 2 e 3. **(57)**

Art. 31. (Accertamenti ed ispezioni)

1. Il Comune, anche avvalendosi di ARPAL, dispone annualmente, per almeno il cinque per cento degli edifici di nuova costruzione o in ristrutturazione, accertamenti ed ispezioni in corso d'opera volti a verificare la conformità delle opere alle prescrizioni e ai requisiti minimi stabiliti dalla vigente normativa nazionale. **(58)**



2. (Omissis) **(27)**.

3. Le funzioni ispettive previste dal D.Lgs 192/2005 e successive modifiche e integrazioni sono attribuite alle Province che le svolgono secondo le modalità individuate dal Regolamento di cui all'articolo 29.

Art. 32. (Esercizio, manutenzione ed ispezione degli impianti termici)

1. L'esercizio, la manutenzione e le ispezioni degli impianti di riscaldamento e di condizionamento d'aria sono disciplinati dalla normativa vigente in materia **(28)**.

Art. 32.1 (Rilascio patentini impianti termici civili) (68)

1. Ai sensi dell'articolo 287, comma 3, del D.Lgs 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni, il patentino di primo grado è rilasciato dalla Regione a seguito della presentazione di un valido certificato di abilitazione alla condotta dei generatori di vapore, a norma del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824 (Approvazione del regolamento per la esecuzione del R.D.L. 9 luglio 1926, numero 1331, che costituisce l'Associazione nazionale per il controllo della combustione) e successive modificazioni e integrazioni.

2. Ai sensi dell'articolo 287, comma 3, del D.Lgs 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni, il patentino di secondo grado è rilasciato dalla Regione a seguito della presentazione dell'attestato comprovante il superamento dell'esame finale del corso di formazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera j bis), realizzato ai sensi della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni e dell'articolo 3 della l.r. 30/2016 e successive modificazioni e integrazioni, ovvero di analogo corso di formazione autorizzato da altra amministrazione competente, se svolto fuori dal territorio regionale.

3. Il possesso di un certificato di abilitazione di qualsiasi grado per la condotta dei generatori di vapore, rilasciato ai sensi del r.d. 824/1927 e successive modificazioni e integrazioni, consente il rilascio del patentino senza la necessità di svolgere il corso di formazione di cui al comma 2.

4. Ai sensi dell'articolo 287, comma 1, del D.Lgs 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è istituito il Registro regionale dei soggetti abilitati alla conduzione degli impianti

termici civili di potenza termica nominale superiore a 0,232 MW.

5. La Giunta regionale definisce, in particolare:

- a) il modello e i contenuti del patentino di abilitazione di primo e di secondo grado;
- b) le modalità di compilazione, tenuta e aggiornamento del Registro di cui al comma 4, che è tenuto presso la Regione e, in copia, presso le altre autorità individuate dalla legge;
- c) il procedimento per il rilascio del patentino;
- d) le modalità di prima applicazione dell'iscrizione nel Registro.

6. Per tutto quanto non disposto dal presente articolo si applica la disciplina prevista dalla Parte V, Titolo II, del D.Lgs 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 32 bis. (Informazione) (29)

1. La Regione definisce, con proprio provvedimento, le modalità necessarie per informare i proprietari o i conduttori di edifici o di unità immobiliari sui diversi metodi che contribuiscono a migliorare la prestazione energetica.

2. In particolare, la Regione definisce, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative dei proprietari immobiliari e dei conduttori, le modalità per informare i proprietari o i locatari di edifici sugli attestati di prestazione energetica e sui rapporti di ispezione, le loro finalità e i loro obiettivi, sulle misure atte a migliorare la prestazione energetica degli edifici in modo economicamente conveniente e, all'occorrenza, sugli strumenti finanziari disponibili per migliorare la prestazione stessa.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 33. (Sanzioni)

1. La Giunta regionale, in caso di inerzia da parte degli enti attuatori nella realizzazione degli interventi inseriti nel Programma di cui all'articolo 3, comma 4, può disporre, previa diffida, la revoca anche parziale del contributo concesso.

2. In caso di svolgimento dell'attività di produzione di energia senza il rispetto dei limiti minimi



obbligatori di cui all'articolo 6, comma 1 si applica una sanzione amministrativa da euro 500,00 ad euro 5.000,00 per ogni megawatt termico di potenza nominale dell'impianto superiore a quello stabilito.

3. In caso di mancata realizzazione del programma di adeguamento di cui all'articolo 6, comma 3, approvato ai sensi del comma 4 del medesimo articolo entro il termine dello stesso stabilito, si applica una sanzione amministrativa da euro 5.000,00 ad euro 50.000,00. Tale sanzione è raddoppiata se l'impresa non realizza il programma entro l'ulteriore termine assegnato dalla Regione dopo l'irrogazione della prima sanzione.

4. (Omissis) **(59)**

5. (Omissis) **(60)**

6. All'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 2 e 3 provvede ARPAL secondo le procedure di cui alla legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati) e successive modificazioni ed integrazioni **(30)**.

7. (Omissis) **(61)**

8. Chiunque realizza nuovi impianti di illuminazione pubblica o privata in difformità a quanto previsto dal Titolo III è punito, previa diffida a provvedere all'adeguamento entro sessanta giorni, con la sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 500,00 per punto luce, fermo restando l'obbligo allo spegnimento di ciascun punto luce difforme sino all'adeguamento che deve essere effettuato dal proprietario dello stesso.

9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono comminate dai comandi di Polizia Municipale competenti per territorio e sono impiegate dai Comuni per l'adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica ai criteri di cui al presente titolo.

10. Per la disciplina delle sanzioni amministrative in materia di attestazione energetica degli edifici si fa rinvio a quanto disposto dall'articolo 15, commi 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 e 10, del D.Lgs 192/2005 e successive modificazioni e integrazioni. **(31)**

10 bis. L'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni amministrative derivanti dall'inadempimento degli obblighi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di



esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192) spettano alle autorità competenti a effettuare i controlli, gli accertamenti e le ispezioni di cui agli articoli 8 e 9. **(69)**

10 ter. Le risorse finanziarie derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 10 bis spettano alle autorità competenti che le hanno irrogate. **(70)**

10 quater. All'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 288, comma 7, del D.Lgs 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni, provvede la Regione ai sensi della legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati) e successive modificazioni e integrazioni. **(71)**

11. L'accertamento delle infrazioni e l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 15, comma 3, del D.Lgs 192/2005 e successive modificazioni e integrazioni competono alla Regione. L'accertamento delle infrazioni può essere esercitato tramite I.R.E. S.p.a.. **(32)** .

11 bis. (Omissis) **(33)**.

11 ter. (Omissis) **(34)**.

11 quater. (Omissis) **(35)**.

11 quinquies. (Omissis) **(36)**.

11 sexies. (Omissis) **(37)**.

11 septies. (Omissis) **(38)**.

11 octies. (Omissis) **(39)**.

11 nonies. (Omissis) **(40)**.

12. (Omissis) **(41)**.

13. (Omissis) **(42)**.

14. (Omissis) **(43)**.

15. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni della l.r. 45/1982 e successive modificazioni ed integrazioni **(44)**.

15 bis. Le risorse finanziarie derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di competenza

regionale sono utilizzate per incentivare il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici, delle unità immobiliari e dei sistemi tecnici per l'edilizia **(45)**.

15 ter. L'irrogazione delle sanzioni, di cui all'articolo 16, commi 6, 7 e 8, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE), è delegata ai comuni, alle province e alla Città metropolitana rispettivamente competenti ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera b), e dell'articolo 8, comma 1, lettera k). **(62)**

15 quater. L'installatore o il manutentore incaricato del controllo e manutenzione dell'impianto termico che non provvede a trasmettere nel catasto degli impianti termici della Regione Liguria (CAITEL) il rapporto di controllo di efficienza energetica entro i termini previsti dall'articolo 18, commi 1 e 2, del regolamento regionale 21 febbraio 2018, n.1 (Regolamento di attuazione dell'articolo 29 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 22 (Norme in materia di energia)), è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a euro 100,00 e non superiore a euro 900,00. **(64)**

15 quinquies. Il terzo responsabile dell'impianto termico che non invia le comunicazioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a), b) e c), del regolamento regionale 1/2018 entro i termini ivi previsti, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a euro 100,00 e non superiore a euro 450,00. **(65)**

Art. 34. (Norma finanziaria) **(Omissis)**

Art. 35. (Norme transitorie)

1. La Giunta regionale provvede alla predisposizione del nuovo PEAR secondo le disposizioni della presente legge entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della stessa.

2. Nelle more della individuazione delle modalità di presentazione delle istanze di cui all'articolo 10, comma 12, si applicano le disposizioni già vigenti in materia.



2 bis. Nelle more dell'emanazione dei provvedimenti previsti nel Titolo IV della presente legge, ai fini della certificazione energetica, continua ad applicarsi la normativa nazionale vigente in materia **(46)**.

2 ter. Nelle more di approvazione del regolamento di cui all'articolo 29, ARE Liguria S.p.A. effettua le verifiche a campione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c ter), sugli attestati esistenti, sulla base del regolamento regionale vigente **(47)**.

2 quater. Fino a quando restano in vigore le disposizioni di cui al punto 9 dell'allegato A al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 26 giugno 2009 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici) può essere utilizzata l'autodichiarazione del proprietario ivi prevista **(48)**.

Art. 36. (Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia) e successive modifiche ed integrazioni:

a) (Omissis) **(63)**

b) l'articolo 72 quater;

c) i commi 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 72 duodecies;

d) il punto 2 della lettera a) del comma 1 dell'articolo 72 quaterdecies;

e) gli articoli 103, 104, 105, 106, 107, 108 e 109.

2. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 72 quaterdecies sono soppresse le parole "e 72 duodecies, comma 7".

3. è abrogata la lettera e) del comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (disciplina della valutazione di impatto ambientale).

4. è da intendersi abrogata ogni altra disposizione incompatibile con le norme della presente legge.



Note

- (1) Articolo abrogato dall' art. 9 della L.R. 12 aprile 2011, n. 6, a far data dalla costituzione della società di cui all'art. 1 della stessa L.R. 6/2011.
- (2) Lettera abrogata dall' art. 1 della L.R. 30 luglio 2012, n. 23.
- (3) Lettera aggiunta dall' art. 1 della L.R. 30 luglio 2012, n. 23.
- (4) Lettera aggiunta dall' art. 1 della L.R. 30 luglio 2012, n. 23.
- (5) Lettera aggiunta dall' art. 1 della L.R. 30 luglio 2012, n. 23.
- (6) Lettera aggiunta dall' art. 1 della L.R. 30 luglio 2012, n. 23.
- (7) Lettera aggiunta dall' art. 1 della L.R. 30 luglio 2012, n. 23.
- (8) Lettera così sostituita dall' art. 2 della L.R. 30 luglio 2012, n. 23.
- (9) Lettera così sostituita dall' art. 2 della L.R. 30 luglio 2012, n. 23.
- (10) Lettera così sostituita dall' art. 2 della L.R. 30 luglio 2012, n. 23.
- (11) L'art. 2 della L.R. 30 luglio 2012, n. 23 ha sostituito le originarie lettere a), b), c), d) ed e) del presente comma con le attuali lettere a), b) e c).
- (12) L'art. 2 della L.R. 30 luglio 2012, n. 23 ha sostituito le originarie lettere a), b), c), d) ed e) del presente comma con le attuali lettere a), b) e c).
- (13) Comma aggiunto dall' art. 2 della L.R. 30 luglio 2012, n. 23.
- (14) Articolo abrogato dall' art. 50 della L.R. 5 aprile 2012, n. 9.
- (15) Articolo abrogato dall' art. 50 della L.R. 5 aprile 2012, n. 9.
- (16) Articolo abrogato dall' art. 50 della L.R. 5 aprile 2012, n. 9.
- (17) Articolo già sostituito dall' art. 3 della L.R. 30 luglio 2012, n. 23 e così ulteriormente sostituito dall'art. 3 della L.R. 7 dicembre 2016, n. 32.
- (18) Articolo già sostituito dall' art. 4 della L.R. 30 luglio 2012, n. 23 e successivamente abrogato dall'art. 6 della L.R. 7 dicembre 2016, n. 32.
- (19) Articolo modificato dall' art. 14 della L.R. 11 maggio 2009, n. 16, sostituito dall' art. 5 della L.R. 30 luglio 2012, n. 23 e successivamente abrogato dall'art. 6 della L.R. 7 dicembre 2016, n. 32.
- (20) Articolo modificato dall' art. 3 della L.R. 24 novembre 2008, n. 42, sostituito dall' art. 6 della L.R. 30 luglio 2012, n. 23 e successivamente abrogato dall'art. 6 della L.R. 7 dicembre

2016, n. 32.

(21) Articolo aggiunto dall' art. 6 della L.R. 30 luglio 2012, n. 23 e successivamente abrogato dall'art. 6 della L.R. 7 dicembre 2016, n. 32.

(22) Articolo aggiunto dall' art. 6 della L.R. 30 luglio 2012, n. 23.

(23) Articolo aggiunto dall' art. 6 della L.R. 30 luglio 2012, n. 23 e successivamente abrogato dall'art. 6 della L.R. 7 dicembre 2016, n. 32.

(24) Articolo già sostituito dall' art. 7 della L.R. 30 luglio 2012, n. 23 e così ulteriormente sostituito dall'art. 7 della L.R. 7 dicembre 2016, n. 32.

(25) Articolo così sostituito dall' art. 8 della L.R. 30 luglio 2012, n. 23.

(26) Articolo inserito dall' art. 9 della L.R. 30 luglio 2012, n. 23.

(27) Comma abrogato dall' art. 10 della L.R. 30 luglio 2012, n. 23.

(28) Comma così modificato dall' art. 11 della L.R. 30 luglio 2012, n. 23.

(29) Articolo inserito dall' art. 12 della L.R. 30 luglio 2012, n. 23.

(30) Comma così sostituito dall' art. 13 della L.R. 30 luglio 2012, n. 23.

(31) Comma già sostituito dall' art. 13 della L.R. 30 luglio 2012, n. 23 e così ulteriormente sostituito dall'art. 10 della L.R. 7 dicembre 2016, n. 32.

(32) Comma già sostituito dall' art. 13 della L.R. 30 luglio 2012, n. 23 e così ulteriormente sostituito dall'art. 10 della L.R. 7 dicembre 2016, n. 32.

(33) Comma aggiunto dall' art. 13 della L.R. 30 luglio 2012, n. 23 ed abrogato dall'art. 10 della L.R. 7 dicembre 2016, n. 32.

(34) Comma aggiunto dall' art. 13 della L.R. 30 luglio 2012, n. 23 ed abrogato dall'art. 10 della L.R. 7 dicembre 2016, n. 32.

(35) Comma aggiunto dall' art. 13 della L.R. 30 luglio 2012, n. 23 ed abrogato dall'art. 10 della L.R. 7 dicembre 2016, n. 32.

(36) Comma aggiunto dall' art. 13 della L.R. 30 luglio 2012, n. 23 ed abrogato dall'art. 10 della L.R. 7 dicembre 2016, n. 32.

(37) Comma aggiunto dall' art. 13 della L.R. 30 luglio 2012, n. 23 ed abrogato dall'art. 10 della L.R. 7 dicembre 2016, n. 32.

(38) Comma aggiunto dall' art. 13 della L.R. 30 luglio 2012, n. 23 ed abrogato dall'art. 10

della L.R. 7 dicembre 2016, n. 32.

(39) Comma aggiunto dall' art. 13 della L.R. 30 luglio 2012, n. 23 ed abrogato dall'art. 10 della L.R. 7 dicembre 2016, n. 32.

(40) Comma aggiunto dall' art. 13 della L.R. 30 luglio 2012, n. 23 ed abrogato dall'art. 10 della L.R. 7 dicembre 2016, n. 32.

(41) Comma abrogato dall' art. 3 della L.R. 24 novembre 2008, n. 42.

(42) Comma abrogato dall' art. 3 della L.R. 24 novembre 2008, n. 42.

(43) Comma abrogato dall' art. 13 della L.R. 30 luglio 2012, n. 23.

(44) Comma così sostituito dall' art. 13 della L.R. 30 luglio 2012, n. 23.

(45) Comma aggiunto dall' art. 13 della L.R. 30 luglio 2012, n. 23.

(46) Comma aggiunto dall' art. 8 della L.R. 6 giugno 2008, n. 14.

(47) Comma aggiunto dall' art. 14 della L.R. 30 luglio 2012, n. 23.

(48) Comma aggiunto dall' art. 14 della L.R. 30 luglio 2012, n. 23.

(49) Articolo inserito dall'art. 5 della L.R. 7 aprile 2015, n. 12.

(50) Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 7 aprile 2015, n. 12.

(51) Rubrica così modificata dall'art. 1 della L.R. 7 dicembre 2016, n. 32.

(52) Alinea così modificato dall'art. 1 della L.R. 7 dicembre 2016, n. 32.

(53) Articolo abrogato dall'art. 2 della L.R. 7 dicembre 2016, n. 32.

(54) Comma abrogato dall'art. 4 della L.R. 7 dicembre 2016, n. 32.

(55) Articolo inserito dall'art. 5 della L.R. 7 dicembre 2016, n. 32.

(56) Comma così sostituito dall'art. 8 della L.R. 7 dicembre 2016, n. 32.

(57) Comma aggiunto dall'art. 8 della L.R. 7 dicembre 2016, n. 32.

(58) Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 7 dicembre 2016, n. 32.

(59) Comma abrogato dall'art. 10 della L.R. 7 dicembre 2016, n. 32.

(60) Comma abrogato dall'art. 10 della L.R. 7 dicembre 2016, n. 32.

(61) Comma abrogato dall'art. 10 della L.R. 7 dicembre 2016, n. 32.

(62) Comma inserito dall'art. 10 della L.R. 7 dicembre 2016, n. 32.

(63) Lettera abrogata dall'art. 27 della L.R. 6 giugno 2017, n. 12.

(64) Comma aggiunto dall'art. 5 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 29.



- (65) Comma aggiunto dall'art. 5 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 29.
- (66) Lettera aggiunta dall'art. 1 della L.R. 8 marzo 2019, n. 2.
- (67) Lettera aggiunta dall'art. 1 della L.R. 8 marzo 2019, n. 2.
- (68) Articolo inserito dall'art. 2 della L.R. 8 marzo 2019, n. 2.
- (69) Comma inserito dall'art. 3 della L.R. 8 marzo 2019, n. 2.
- (70) Comma inserito dall'art. 3 della L.R. 8 marzo 2019, n. 2.
- (71) Comma inserito dall'art. 3 della L.R. 8 marzo 2019, n. 2.
- (72) Lettera così modificata dall'art. 8 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 5.
- (73) Comma aggiunto dall'art. 10 della L.R. 19 maggio 2020, n. 9.



5.9.2. REGOLAMENTO REGIONALE 21 FEBBRAIO 2018 N. 1

REGIONE LIGURIA

REGOLAMENTO REGIONALE 21 febbraio 2018 n. 1

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 29 DELLA LEGGE REGIONALE 29 MAGGIO 2007 N. 22 (NORME IN MATERIA DI ENERGIA).

(testo coordinato con le modifiche introdotte dal regolamento regionale 14 ottobre 2019, n.

5)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

Emana

Il seguente regolamento regionale:

TITOLO I

Ambito di applicazione

Art. 1

(Oggetto)

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 29 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 22 (Norme in materia di energia) e successive modificazioni ed integrazioni, definisce:

a) i criteri per l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 30, comma 2, della l.r. 22/2007 e successive modificazioni e integrazioni, dei tecnici abilitati al rilascio dell'Attestato di Prestazione Energetica (APE) in Regione Liguria;



- b) la metodologia e le procedure per la trasmissione degli attestati al Sistema Informativo degli Attestati di Prestazione Energetica della Regione Liguria (SIAPEL);
- c) i piani e le procedure per la verifica a campione degli APE trasmessi al SIAPEL;
- d) le disposizioni attuative del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192);
- e) i criteri per l'interconnessione tra SIAPEL e Catasto degli Impianti Termici della Regione Liguria (CAITEL).

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni contenute nella normativa nazionale e regionale vigente in materia.

TITOLO II

Criteri per l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 30, comma 2, della l. r. 22/2007 dei tecnici abilitati al rilascio dell'attestato di prestazione energetica in regione Liguria

Art. 3.

(Criteri per l'iscrizione)

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 75 (Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192) e successive modificazioni e integrazioni, per iscriversi nell'elenco di cui all'articolo 30, comma 2, della



l.r. 22/2007 e successive modificazioni e integrazioni, ed essere abilitati alla redazione degli attestati di prestazione energetica in Regione Liguria, devono presentare apposita istanza, compilando il modulo on line reso disponibile sul portale della Regione Liguria www.ambienteinliguria.it nella sezione dedicata alla certificazione energetica.

2. L'iscrizione nell'elenco viene effettuata previa verifica della sussistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente.

Art. 4.

(Requisiti per l'iscrizione)

1. Per essere iscritti nell'elenco ed essere abilitati all'esercizio dell'attività di certificatore energetico degli edifici nel territorio della Regione Liguria occorre alternativamente:

a) essere in possesso di uno dei titoli previsti dall'articolo 2, comma 3, lettere da a) ad e) del D.P.R. 75/2013 e successive modificazioni e integrazioni, essere iscritti al relativo ordine e collegio professionale, ove esistente, ed essere abilitati all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi;

b) essere in possesso di uno dei titoli previsti dall'articolo 2, comma 4, lettere da a) a d) del D.P.R. 75/2013 e successive modificazioni e integrazioni. e di un attestato di frequenza con superamento dell'esame finale, relativo a specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici, di cui al comma 5 dell'articolo 2 del D.P.R. 75/2013 e successive modificazioni e integrazioni.

TITOLO III

Metodologia e procedure per la trasmissione degli ape al siapel

Art. 5.

(Procedure per la trasmissione dell'APE al SIAPEL)

1. L'attestato di prestazione energetica, conforme al modello di cui all'appendice B) al decreto Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2015, (Adeguamento del decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la



certificazione energetica degli edifici), composto dal file con estensione xml e dal corrispondente file con estensione pdf, compilati e firmati digitalmente dal soggetto certificatore, deve essere trasmesso per via telematica al SIAPEL tramite l'applicazione dedicata alla certificazione energetica disponibile sul portale www.ambienteinliguria.it.

2. Ai fini della trasmissione, i files xml e pdf di cui al comma 1, possono essere generati mediante il software messo a disposizione gratuitamente dalla Regione Liguria o mediante altro software sviluppato nel rispetto delle disposizioni nazionali e secondo le specifiche pubblicate sul portale della Regione Liguria www.ambienteinliguria.it.

3. Il tecnico abilitato per poter trasmettere l'attestato deve:

- a) caricare il file con estensione xml, di cui al comma 2, firmato digitalmente;
- b) caricare il file con estensione pdf corrispondente al file con estensione xml, firmato digitalmente;
- c) pagare il contributo di cui all'articolo 30 bis della l.r. 22/2007 e successive modificazioni e integrazioni.

4. Avvenuta la trasmissione, viene attribuito un numero di protocollo all'attestato di prestazione energetica.

5. A protocollazione avvenuta, l'APE non può più essere modificato. Gli attestati, dopo la protocollazione, rimangono a disposizione del tecnico abilitato che li ha rilasciati per essere visionati e stampati.

6. SIAPEL crea un file "ricevuta" con estensione pdf avente i seguenti contenuti:

- a) nome, cognome e numero di iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 30, comma 2, della l.r. 22/2007 e successive modificazioni e integrazioni, del tecnico abilitato;
- b) anno e codice identificativo dell'attestato di prestazione energetica;
- c) data e numero del protocollo dell'attestato di prestazione energetica;
- d) impronta del file con estensione pdf firmato digitalmente e trasmesso dal tecnico abilitato;
- e) impronta del file con estensione xml firmato digitalmente e trasmesso dal tecnico abilitato.

7. Il file "ricevuta" è a disposizione del tecnico abilitato sul SIAPEL.

8. L'attestato di prestazione energetica diventa efficace solo dopo la sua protocollazione.

9. Qualora si renda necessario sostituire un attestato protocollato, tale sostituzione deve avvenire mediante l'apposita funzione presente nel SIAPEL.

10. Il tecnico abilitato deve consegnare al richiedente copia del file "ricevuta" di cui al comma 6 unitamente alla copia firmata dell'attestato di prestazione energetica.

11. I cittadini possono consultare la banca dati SIAPEL al fine di conoscere, in forma aggregata e anonima, i dati statistici, suddivisi per annualità, concernenti il numero degli edifici appartenenti alle varie classi energetiche.

Art. 6.

(Modalità per il pagamento del contributo)

1. Il pagamento del contributo di cui all'articolo 30 bis della l.r. 22/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è condizione necessaria per la trasmissione in via telematica dell'APE al SIAPEL.

2. I tecnici abilitati, per utilizzare il servizio di pagamento, devono accedere all'applicazione dedicata alla certificazione energetica di cui all'articolo 5 comma 1.

3. Il SIAPEL consente la trasmissione dell'APE solamente a seguito della conclusione con esito positivo del pagamento del contributo.

4. Le modalità operative di dettaglio per la trasmissione dell'attestato e per il pagamento del contributo sono specificate in un apposito manuale, reso disponibile sul SIAPEL.

TITOLO IV

Procedure per la verifica a campione degli ape trasmessi al siapel

Art. 7.

(Estrazione degli APE)

1. In conformità a quanto disposto dall'articolo 5 del D.M. 26/06/2015 gli attestati da sottoporre a verifica sono individuati nella misura pari ad almeno il 2% della totalità degli attestati trasmessi al SIAPEL protocollati e non sostituiti durante l'anno solare antecedente a quello in cui avvengono i sorteggi.



2. Gli attestati da sottoporre a verifica sono individuati in modo casuale mediante sorteggi, effettuati informaticamente.
3. Le verifiche sono prioritariamente orientate alle classi energetiche più efficienti, così come previsto dall'articolo 5 del D.M. 26/06/2015.
4. I sorteggi sono effettuati due volte l'anno, rispettivamente, nel mese di gennaio e nel mese di marzo. In ciascun sorteggio viene estratto almeno il 50% degli APE di cui al comma 1. Da entrambe le estrazioni sono esclusi gli APE sostituiti in data antecedente alle stesse. Dalla seconda estrazione inoltre sono esclusi gli APE sorteggiati durante la prima estrazione.
5. Gli attestati estratti sono sottoposti a procedimento di verifica anche nel caso in cui vengano sostituiti con un nuovo attestato.
6. Ai fini dell'estrazione, ciascun attestato viene conteggiato $1+N$ volte, dove N rappresenta il punteggio attribuito a ciascun attestato, variabile in base alla classe energetica certificata. Gli attestati che presentano il punteggio più elevato hanno maggiori probabilità di essere estratti.
7. I punteggi attribuiti agli attestati sono i seguenti:
 - a) $N = 5$ se l'APE certifica un edificio/unità immobiliare appartenente alla classe energetica A4;
 - b) $N = 4$ se l'APE certifica un edificio/unità immobiliare appartenente alla classe energetica A3;
 - c) $N = 3$ se l'APE certifica un edificio/unità immobiliare appartenente alla classe energetica A2;
 - d) $N = 2$ se l'APE certifica un edificio/unità immobiliare appartenente alla classe energetica A1;
 - e) $N = 1$ se l'APE certifica un edificio/unità immobiliare appartenente alla classe energetica B;
 - f) $N = 0$ se l'APE certifica un edificio/unità immobiliare appartenente alle classi energetiche dalla C alla G.
8. Il responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione, ai sensi dell'articolo 13



della legge regionale 25 novembre 2009, n. 56 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni e integrazioni, dell'avvio del procedimento di verifica che avviene con l'estrazione degli attestati da sottoporre a controllo. La comunicazione contiene l'indicazione della data delle operazioni di estrazione e di pubblicazione degli elenchi degli attestati estratti. **(1)**

8 bis. Qualora ricorrano i presupposti di cui al comma 3 dell'articolo 13 della l.r. 56/2009 e successive modificazioni e integrazioni, la comunicazione di cui al comma 8 è effettuata, prima di ciascuna estrazione, mediante avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e sui siti web istituzionali della Regione Liguria e del soggetto incaricato delle verifiche. **(2)**

8 ter. L'elenco degli attestati estratti, con il relativo codice identificativo e i dati catastali identificativi degli immobili cui gli stessi si riferiscono, è pubblicato entro cinque giorni dall'estrazione sui siti web istituzionali della Regione Liguria e del soggetto incaricato delle verifiche. Ai soggetti certificatori viene data comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, degli attestati dagli stessi rilasciati sottoposti a verifica a seguito dell'estrazione. Il termine per la conclusione del procedimento di verifica è di 180 giorni dalla data dell'estrazione. **(3)**

9. Tutti gli APE estratti sono sottoposti ad una prima verifica, tramite il codice catasto regionale degli impianti termici, volta ad accertare il rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica degli impianti termici al servizio dell'edificio/unità immobiliare oggetto dell'APE.

10. Qualora non risultino rispettate le prescrizioni di cui al comma 9, l'APE conserva la sua validità fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le operazioni di controllo di efficienza energetica degli impianti termici, così come previsto dall'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia).

11. Per gli APE che risultano decaduti antecedentemente alla data di estrazione, non si procede alle ulteriori verifiche previste dall'articolo 9 e viene comunicata l'avvenuta decadenza.



Art. 8.

(Graduatoria di non conformità)

1. Ai fini dell'effettuazione delle ulteriori verifiche, ad ogni attestato estratto e non decaduto è assegnato un punteggio di non conformità calcolato secondo le modalità previste nell'allegato A.
2. Tale punteggio esprime le non conformità, riscontrate nell'attestato di prestazione energetica, dei parametri e degli indicatori individuati nell'allegato A, rispetto ai valori di riferimento, ai corrispondenti intervalli di ammissibilità ed agli ulteriori criteri di valutazione, anch'essi individuati nell'allegato medesimo. L'allegato A precisa, altresì, quali valori siano risultato di analisi statistiche svolte sugli attestati trasmessi alla Regione negli anni precedenti, e quali siano determinati sulla base della normativa vigente e dei principi fisico-tecnici.
3. Per ogni estrazione, sulla base del punteggio di non conformità assegnato ad ogni APE, viene formata una graduatoria degli attestati seguendo un ordine decrescente.
4. Tali graduatorie vengono pubblicate sui siti web istituzionali della Regione Liguria e del soggetto incaricato delle verifiche. Gli attestati collocati in ciascuna graduatoria sono individuati mediante il loro codice identificativo. **(4)**

Art. 9.

(Verifiche)

1. Ai fini dell'effettuazione delle ulteriori verifiche è individuato, secondo le modalità indicate nell'allegato A, un valore soglia che rappresenta il parametro di riferimento con cui confrontare i punteggi di non conformità assegnati agli attestati di prestazione energetica.
2. Per gli APE che risultano validi alla data di estrazione e che hanno riportato un punteggio di non conformità inferiore al valore soglia, il procedimento di verifica si conclude con esito positivo. In questi casi, la comunicazione di conclusione del procedimento è effettuata, mediante avviso, unitamente alla pubblicazione della graduatoria di non conformità secondo le modalità di cui al comma 4 dell'articolo 8. **(5)**
3. Gli APE che risultano validi alla data di estrazione e che hanno riportato un punteggio di



non conformità superiore o uguale al valore soglia, vengono sottoposti alle ulteriori verifiche previste dal presente articolo.

4. I primi trenta attestati di ogni graduatoria, aventi un punteggio di non conformità superiore al valore soglia, vengono sottoposti a verifica con sopralluogo secondo le modalità di cui all'articolo 10.

5. Per i restanti attestati con un punteggio di non conformità superiore o uguale al valore soglia, la verifica consiste nella richiesta al soggetto certificatore di chiarimenti e/o della documentazione necessari a giustificare le non conformità riscontrate.

6. Qualora la documentazione o i chiarimenti non vengano forniti entro il termine perentorio assegnato, l'esito della verifica si considera negativo.

7. Qualora la documentazione o i chiarimenti inviati giustifichino le non conformità, dimostrandone la correttezza, l'esito della verifica si considera positivo.

8. Qualora la documentazione o i chiarimenti forniti non risultino sufficienti a giustificare le non conformità riscontrate, si procederà ad effettuare un sopralluogo presso l'edificio/unità immobiliare oggetto dell'attestato di prestazione energetica.

9. Qualora la documentazione o i chiarimenti confermino le non conformità riscontrate, l'esito della verifica si considera negativo.

10. Il termine per la conclusione del procedimento di verifica è sospeso in pendenza del termine assegnato per il compimento degli adempimenti richiesti dal responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 8 della l.r. 56/2009.

11. In tutti i casi di esito negativo della verifica, l'APE decade e si applicano, nei confronti del soggetto certificatore, le sanzioni amministrative di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e successive modificazioni.

12. In tutti i casi di decadenza dell'APE, la stessa viene annotata sul SIAPEL.

13. Il soggetto certificatore deve conservare per almeno due anni i documenti riportanti i dati di ingresso per l'effettuazione della procedura di calcolo, che costituiscono parte integrante dell'APE, e metterli a disposizione del soggetto incaricato delle verifiche, in caso di specifica richiesta da parte dello stesso. Tale documentazione comprende, tra l'altro, il rilievo dell'immobile, i dati tecnici degli impianti centralizzati/autonomi al servizio dell'edificio/unità

immobiliare, la documentazione fotografica acquisita durante il sopralluogo e l'eventuale relazione di progetto di cui all'articolo 8, comma 1, decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e successive modificazioni.

Art. 10.

(Sopralluoghi)

1. La data e l'orario del sopralluogo sono comunicati al proprietario attuale dell'immobile a cura del soggetto incaricato delle verifiche, con un anticipo di almeno 20 giorni, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata. Contestualmente il soggetto incaricato delle verifiche provvede a dare comunicazione al soggetto certificatore dell'esecuzione del sopralluogo ai fini dello svolgimento della verifica.

2. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, il proprietario, almeno cinque giorni prima della data programmata per il sopralluogo, deve confermare la disponibilità o richiedere la modifica della data proposta. La data non può comunque essere posticipata di un periodo superiore a trenta giorni rispetto a quella comunicata dal soggetto incaricato delle verifiche.

(6)

3. In caso di impianto termico centralizzato a servizio dell'edificio/unità immobiliare oggetto dell'APE, il proprietario deve contattare il responsabile dell'impianto termico per comunicare la data del sopralluogo al fine di consentire l'accesso ai locali tecnici al soggetto incaricato delle verifiche. L'accesso deve essere consentito gratuitamente. È inoltre fatto obbligo agli amministratori degli stabili di fornire piena collaborazione ai condomini attraverso il rilascio in forma gratuita delle informazioni e dei dati necessari per la verifica degli APE.

4. (Omissis) (7)

5. Qualora il sopralluogo non possa essere effettuato per impossibilità di accedere all'immobile e/o all'impianto termico nella data stabilita ai sensi dei commi 1 e 2, ovvero nel caso di mancata conferma della disponibilità, il soggetto incaricato delle verifiche fissa per una sola volta una nuova data e la comunica al proprietario. Il proprietario deve confermare la disponibilità almeno cinque giorni prima rispetto alla data proposta. Il mancato sopralluogo determinato, per la seconda volta, dall'impossibilità di accedere all'immobile e/o

all'impianto termico, ovvero la mancata conferma della disponibilità, equivalgono ad esito negativo della verifica e comportano la decadenza dell'APE. In tal caso, non trova applicazione quanto previsto dal comma 13. **(8)**

6. Il soggetto incaricato delle verifiche è munito di tesserino di riconoscimento.

7. Il sopralluogo è diretto a rilevare tutte le grandezze dell'APE oggetto di verifica, individuate nell'allegato B. Tali grandezze sono quelle che concorrono in misura più significativa al calcolo della prestazione energetica dell'edificio/unità immobiliare, e che hanno contribuito a determinare il punteggio di non conformità di cui all'articolo 8, comma 1.

8. I criteri di valutazione di ogni grandezza sono specificati nell'allegato B.

9. La valutazione delle singole grandezze consente, attraverso la relazione individuata nell'allegato B, l'assegnazione all'APE di un punteggio di penalità che permette di valutare l'entità delle difformità accertate a seguito del sopralluogo.

10. Nell'allegato B è individuato il valore limite che rappresenta il riferimento con cui confrontare il punteggio di penalità proprio di ogni APE e le modalità per la determinazione dello stesso.

11. Qualora il punteggio di penalità dell'APE risulti inferiore o uguale al valore limite, l'esito della verifica si considera positivo.

12. Qualora invece, il punteggio di penalità dell'APE risulti superiore al valore limite, l'esito della verifica si considera negativo.

13. In tutti i casi di esito negativo della verifica, l'APE decade e, ai sensi dell'articolo 33, comma 10, della l.r. 22/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano, nei confronti del soggetto certificatore, le sanzioni amministrative di cui all'articolo 15, comma 3, del D.Lgs 192/2005 e successive modificazioni.

14. In tutti i casi di decadenza dell'APE, la stessa viene annotata sul SIAPEL.

Art. 11.

(Comunicazioni)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, il responsabile del procedimento comunica l'esito della verifica e l'eventuale decadenza dell'APE, mediante lettera

raccomandata o posta elettronica certificata, al soggetto certificatore, al proprietario attuale dell'edificio/unità immobiliare ed al proprietario dell'edificio/unità immobiliare al momento della trasmissione in via telematica dell'APE al SIAPEL, ove diverso da quello attuale. **(9)**

Art. 12.

(Accertamento della violazione e processo verbale)

1. Il soggetto incaricato delle verifiche, accertata la violazione di norme che prevedono l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 15, comma 3, del D.Lgs n. 192/2005 e successive modificazioni, provvede alla redazione di apposito processo verbale che viene notificato al soggetto certificatore e alla Regione Liguria, autorità competente ad irrogare la sanzione.
2. Per l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati), e successive modificazioni.

TITOLO V

**Disposizioni attuative del decreto del presidente della repubblica 6 aprile 2013, n.74,
(regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio,
conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la
climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua
calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del
D.Lgs 19 agosto 2005, n.192)**

Art. 13.

(Oggetto)

1. Il presente titolo contiene le disposizioni dirette a dare attuazione ai criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, nonché per la preparazione dell'acqua

calda per usi igienici sanitari, contenuti nel D.P.R. 74/2013.

2. In particolare, le presenti disposizioni:

- a) disciplinano le modalità di accesso ed utilizzo del CAITEL;
- b) definiscono i compiti del responsabile degli impianti termici e del manutentore;
- c) definiscono le modalità di effettuazione dei controlli di efficienza energetica sugli impianti termici;
- d) stabiliscono le modalità per la trasmissione dei rapporti di controllo di efficienza energetica degli impianti termici al CAITEL;
- e) disciplinano le modalità per la copertura dei costi necessari per l'adeguamento e la gestione del CAITEL, nonché per le ispezioni sugli impianti termici, mediante la corresponsione di un contributo da parte dei responsabili degli impianti, articolato in base alla loro potenza;
- f) disciplinano le procedure e i criteri per la programmazione e l'esecuzione delle ispezioni sugli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, volte a verificarne lo stato di esercizio e di manutenzione, ai fini del contenimento dei consumi energetici su tutto il territorio regionale.

Art. 14.

(Catasto degli Impianti Termici della regione Liguria)

1. Il Catasto degli Impianti Termici della Regione Liguria (CAITEL) di cui all'articolo 25 bis, comma 1, lettera a), della l. r. 22/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è reso disponibile per gli installatori e operatori incaricati del controllo e della manutenzione degli impianti termici, per le Autorità competenti e per i responsabili di impianto sul portale della Regione Liguria all'indirizzo www.ambienteinliguria.it.
2. Al fine di compilare, aggiornare e trasmettere i libretti di impianto e i rapporti di controllo di efficienza energetica, nonché di compilare la dichiarazione di cui all'articolo 16, comma 4, lettera a), ogni installatore e manutentore degli impianti termici può accedere al CAITEL attraverso credenziali univoche.



3. Il legale rappresentante della ditta di manutenzione deve presentare apposita domanda redatta sul modulo di cui all'allegato C per ottenere l'accesso al CAITEL. Il modulo è disponibile per la compilazione in forma digitale sul portale della Regione Liguria all'indirizzo www.ambienteinliguria.it.
4. Ogni impianto presente nel CAITEL è individuato da un "codice catasto", assegnato in modo automatico dal sistema di gestione informatica. Tale codice deve essere riportato su tutti i documenti e le comunicazioni relative all'impianto.
5. Il CAITEL consente altresì ai responsabili di impianto di consultare i dati relativi ai propri impianti.
6. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i manutentori o gli installatori, devono accatastare sul CAITEL, compilando le apposite schede, gli impianti da loro mantenuti o installati, entro il termine di cui all'articolo 18, comma 1, decorrente dall'effettuazione del primo intervento sull'impianto o dalla data di installazione. Gli operatori incaricati del controllo e della manutenzione degli impianti termici devono altresì comunicare senza indugio al responsabile dell'impianto il codice catasto. È compito dell'operatore verificare che eventuali dati già presenti nel CAITEL siano congruenti con quelli in suo possesso; in caso contrario deve apportare le necessarie correzioni.
7. Le modalità operative di accesso, accreditamento, utilizzo e consultazione del CAITEL sono descritte all'interno della documentazione resa disponibile sul portale della Regione Liguria all'indirizzo www.ambienteinliguria.it.

Art. 15.

(Compiti del Responsabile dell'impianto termico)

1. L'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell'impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica, spettano al responsabile dell'impianto che può delegarle ad un terzo. Il terzo responsabile, utilizzando il modello di cui all'allegato D, informa l'Autorità competente:
 - a) della delega ricevuta, entro 10 giorni lavorativi;
 - b) della eventuale revoca dell'incarico o rinuncia allo stesso, entro 2 giorni lavorativi;

c) della decadenza di cui all'articolo 6, comma 4, del D.P.R. 74/2013, entro i due successivi giorni lavorativi, nonché delle eventuali variazioni sia della consistenza che della titolarità dell'impianto.

2. Ai sensi dell'articolo 33, comma 15 quinquies, della l. r. 22/2007 e successive modificazioni e integrazioni, l'inadempimento di quanto previsto dal comma 1, lettere a), b) e c), comporta l'irrogazione nei confronti del terzo responsabile della sanzione amministrativa non inferiore a euro 100,00 e non superiore a euro 450,00. **(10)**

3. Il responsabile dell'impianto termico è tenuto:

a) a provvedere, in caso di trasferimento a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'unità immobiliare, a consegnare l'insieme della documentazione afferente l'impianto termico all'avente causa;

b) a inviare all'Autorità competente:

1) apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatta secondo il modello di cui all'allegato E, in caso di disattivazione globale o parziale dell'impianto termico. La dichiarazione va inviata entro 30 giorni dalla data di disattivazione; una copia di tale dichiarazione deve essere allegata al libretto d'impianto;

2) la dichiarazione di avvenuto adeguamento dell'impianto termico nei casi previsti dall'articolo 23, comma 8, redatta secondo il modello di cui all'allegato F. La dichiarazione va inviata entro 30 giorni dalla data di adeguamento;

c) In caso di riattivazione di impianto disattivato, richiedere l'intervento del manutentore che verifichi ed attesti il regolare funzionamento dell'impianto/generatore, anche in termini di efficienza energetica, ed invii al CAITEL un nuovo rapporto di controllo di efficienza energetica;

d) consentire l'ispezione dell'impianto termico da parte dell'ispettore inviato dall'Autorità competente, firmando, per presa visione, il rapporto di prova compilato al termine delle operazioni;

4. In caso di nuovo responsabile (es.: nuovo proprietario, occupante o amministratore di condominio), quest'ultimo è tenuto a comunicare, entro 30 giorni il subentro all'Autorità competente, utilizzando il modulo di cui all'Allegato G.

5. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si fa rinvio all'articolo 6 del D.P.R. 74/2013.

Art. 16.

(Manutenzione e controllo degli impianti termici)

1. Il controllo e la manutenzione degli impianti termici devono avvenire nel rispetto delle modalità individuate dall'articolo 7 del D.P.R. 74/2013.
2. Quando non è possibile risalire alla data di installazione di un generatore di calore o di una caldaia o di una macchina frigorifera, il manutentore inserisce, nel libretto di impianto e nel rapporto di controllo di efficienza energetica, la data di costruzione del generatore, della caldaia o della macchina frigorifera se disponibili. Se si conosce solo l'anno e non il giorno, il manutentore dovrà inserire, per convenzione, il 1° gennaio dell'anno di costruzione. Se la data di installazione e la data di costruzione non possono essere individuate, il manutentore inserirà la data convenzionale del 1° gennaio 1900.
3. L'installatore è tenuto a redigere e sottoscrivere, in caso di realizzazione di nuovo impianto o di ristrutturazione di impianto esistente, la dichiarazione di conformità di cui al D.M. 37/2008 e successive modificazioni e integrazioni, consegnandone copia al responsabile di impianto. Per interventi che prevedano la sola sostituzione di componenti rilevanti di un impianto esistente (es. mera sostituzione di generatore di calore), la dichiarazione di conformità va redatta limitatamente alle modifiche apportate all'impianto, restando valida, ove esistente, per le parti dell'impianto non interessate dall'intervento, la dichiarazione rilasciata dall'installatore.
4. L'installatore o il manutentore è tenuto:
 - a) a definire e rendere noto, in forma scritta, al responsabile di impianto, nell'ambito delle rispettive responsabilità ed in riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell'impianto o del fabbricante degli apparecchi:
 - 1) le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l'impianto da loro installato o mantenuto, al fine di garantire la sicurezza delle persone e delle cose;
 - 2) la frequenza con cui le suddette operazioni vanno effettuate;



3) a provvedere ad aggiornare, in occasione di ogni intervento di controllo e manutenzione, il libretto di impianto.

5. Ai sensi degli articoli 7, comma 4, e 11 del D.P.R. 74/2013, l'inadempimento di quanto previsto dal comma 4, lettera a), n.1) e 2), comporta l'irrogazione nei confronti del manutentore o dell'installatore della sanzione amministrativa di cui all'articolo 15, comma 6, del D.Lgs 192/2005 e successive modificazioni.

6. Le eventuali integrazioni al modello di libretto di impianto di cui all' articolo 7, comma 6, del D.P.R. 74/2013, sono approvate con decreto del dirigente della struttura competente.

Art. 17.

(Controllo di efficienza energetica degli impianti termici)

1. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 8 del D.P.R. 74/2013, sono soggetti a controllo di efficienza energetica gli impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale non minore di 10 kW e gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale non minore di 12 kW.

2. Il controllo di efficienza energetica degli impianti termici viene effettuato nel rispetto delle modalità individuate dall'articolo 8 del D.P.R. 74/2013, e secondo le cadenze indicate nell'allegato H. Al termine delle operazioni di controllo, il manutentore redige e sottoscrive in duplice copia il rapporto di controllo di efficienza energetica, appropriato alla tipologia impiantistica controllata. Il responsabile di impianto sottoscrive il rapporto per presa visione, trattenendone una copia che allega al libretto di impianto.

3. Ai sensi di quanto disposto dall' articolo 9, comma 4, del D.P.R. 74/2013 , per gli impianti con sottosistemi di generatori a fiamma alimentati a gas, metano o g.p.l, o con scambiatori di calore collegati ad impianti di teleriscaldamento aventi potenza termica utile nominale non minore di 10 kW e non maggiore di 100kW, nonché per gli impianti a ciclo frigorifero di potenza termica utile nominale non minore di 12 kW e non maggiore di 100 kW, l'accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica inviato dal manutentore è ritenuto sostitutivo dell'ispezione.

4. Eventuali modifiche tese ad ampliare il campo delle potenze degli impianti su cui eseguire



gli interventi di controllo e le ispezioni, nonché a differenziare le modalità e la cadenza della trasmissione dei rapporti di efficienza energetica, sono approvate con deliberazione della Giunta regionale.

5. Copia del rapporto di controllo di efficienza energetica deve essere trasmesso, a cura del manutentore, in forma digitale, al CAITEL, secondo le modalità indicate all'articolo 18.

6. Ai sensi dell'articolo 33, comma 15 quater, della l.r. 22/2007 e successive modificazioni e integrazioni, la mancata trasmissione del rapporto di controllo di efficienza energetica a cura del manutentore o dell'installatore, entro i termini perentori di cui all'articolo 18, commi 1 e 2, comporta l'irrogazione nei confronti di questi ultimi della sanzione amministrativa non inferiore a euro 100,00 e non superiore a euro 900,00. **(11)**

Art. 18.

(Modalità di trasmissione del rapporto di controllo di efficienza energetica al CAITEL)

1. Il rapporto di controllo di efficienza energetica deve essere trasmesso entro la fine del secondo mese successivo alla data di effettuazione del controllo sull'impianto, indicata sul rapporto stesso.

2. Nel caso in cui nel rapporto venga segnalata una anomalia, tale da rendere l'impianto non idoneo all'utilizzo per motivi legati alla sicurezza, il rapporto deve essere trasmesso entro 2 giorni dall'effettuazione del controllo.

3. La trasmissione del rapporto di controllo di efficienza energetica è subordinata al pagamento dei contributi di cui all'articolo 19.

4. La trasmissione si intende completata a seguito dell'avvenuta protocollazione da parte di Regione Liguria del rapporto di controllo di efficienza energetica. La ricevuta di protocollazione viene resa disponibile sul CAITEL.

4 bis. Qualora, in caso di subentro di una nuova impresa nella manutenzione di un impianto termico, la trasmissione dei rapporti di controllo da parte dell'impresa subentrante non sia possibile a causa della giacenza sul CAITEL di rapporti compilati e non trasmessi dalla ditta precedentemente incaricata, la Regione intima a quest'ultima di provvedere alla

trasmissione o alla cancellazione di tali rapporti entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione dell'intimazione stessa. Trascorso inutilmente tale termine, la Regione provvede d'ufficio alla cancellazione dei rapporti. La Regione provvede a trasmettere d'ufficio anche i rapporti per i quali il manutentore abbia pagato il contributo previsto dall'articolo 19, comma 1, ma non abbia provveduto a protocollare i rapporti stessi. **(12)**

Art. 19. (Contributi)

1. In applicazione dell'articolo 10, comma 3, lettera c), del D.P.R. 74/2013, è prevista la corresponsione di un contributo alla Regione al fine di assicurare la copertura dei costi necessari per l'adeguamento e la gestione del CAITEL, e all'Autorità competente per la copertura dei costi relativi agli accertamenti e alle ispezioni sugli impianti termici.
2. L'ammontare dei contributi da pagare alla Regione Liguria e alla Autorità competente, varia in base alla potenza e alla tipologia degli impianti ed è indicato nell'allegato I.
3. Il pagamento dei contributi viene effettuato, per conto del responsabile di impianto, dal manutentore, contestualmente alla trasmissione del rapporto di controllo di efficienza energetica.
4. Per consentire il pagamento dei contributi, a ciascuna impresa di manutenzione accreditata sul CAITEL è assegnato un "borsellino elettronico", che si configura come un portafoglio digitale che può essere caricato con l'importo necessario per pagare la trasmissione dei rapporti di controllo di efficienza energetica.
5. Le modalità operative di caricamento e utilizzo del borsellino elettronico sono specificate all'interno della documentazione resa disponibile sul portale della Regione Liguria www.ambienteinliguria.it.
6. Durante il periodo di validità di un rapporto di controllo di efficienza energetica è possibile trasmettere ulteriori rapporti di controllo senza necessità di versare i relativi contributi. La data di riferimento per l'invio del successivo rapporto di controllo di efficienza energetica, con pagamento dei contributi, rimane quella dell'ultimo rapporto per il quale sono stati pagati i contributi.



7. In caso di sostituzione del generatore di calore occorre trasmettere un nuovo rapporto di controllo di efficienza energetica al CAITEL anche se il precedente è ancora in corso di validità. In tal caso, a parità di condizioni del gruppo omogeneo, la trasmissione avviene senza che sia richiesto il pagamento di alcun contributo.

Art. 20.

(Criteri per la programmazione delle ispezioni)

1. Ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del D.Lgs 192/2005 e successive modificazioni, le Autorità competenti effettuano gli accertamenti e le ispezioni necessarie all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici.
2. Al fine di favorire un incremento dell'efficienza energetica, le ispezioni sono programmate in base ai seguenti criteri:
 - a) impianti per cui non sia pervenuto il rapporto di controllo di efficienza energetica o per i quali in fase di accertamento siano emersi elementi di criticità;
 - b) ispezioni, ogni anno, sul 5% degli impianti con sottosistemi di generatori a fiamma alimentati a gas, metano o gpl, o con scambiatori di calore collegati ad impianti di teleriscaldamento aventi potenza termica utile nominale non minore di 10 kW e non maggiore di 100kW, nonché per gli impianti a ciclo frigorifero di potenza termica utile nominale non minore di 12 kW e non maggiore di 100kW, con anzianità superiore a 15 anni;
 - c) ispezioni, ogni anno, sul 2% degli impianti di cui alla lettera b), con anzianità inferiore a 15 anni;
 - d) ispezioni, ogni due anni, sul 100% degli impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido, con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW;
 - e) ispezioni, ogni quattro anni, sul 100% degli impianti dotati di macchine frigorifere con potenza termica utile nominale superiore ai 100 kW;
 - f) ispezioni, ogni quattro anni, sul 100% degli impianti dotati di generatori a gas con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW e impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale compresa tra 20 kW e 100 kW;

g) ispezioni, ogni quattro anni, sul 100% degli impianti di micro - cogenerazione e cogenerazione di qualunque potenza elettrica.

Art. 21.

(Modalità per lo svolgimento delle ispezioni)

1. Le ispezioni si effettuano, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del D.P.R. 74/2013, su impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale non minore di 10 kW e di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale non minore di 12 kW. L'ispezione comprende una valutazione dell'efficienza energetica del generatore, una stima del suo corretto dimensionamento rispetto al fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale ed estiva dell'edificio, in riferimento al progetto dell'impianto, se disponibile, e una consulenza sui possibili interventi atti a migliorare il rendimento energetico dell'impianto in modo economicamente conveniente.
2. L'ispezione sugli impianti è comunicata al responsabile dell'impianto, a cura dell'Autorità competente, con almeno 15 giorni d'anticipo, mediante apposita lettera raccomandata o posta elettronica certificata, con cui vengono indicati il giorno e la fascia oraria della visita.
3. La data programmata per l'ispezione potrà essere modificata qualora il responsabile dell'impianto ne faccia richiesta scritta o telefonica, all'Autorità competente, con almeno 5 giorni di anticipo.
4. Il soggetto a cui è inviato l'avviso dovrà segnalare tempestivamente eventuali inesattezze riguardanti l'indirizzo o il responsabile indicato.
5. Per consentire e agevolare l'esecuzione delle ispezioni, il responsabile dell'impianto:
 - a) può delegare per iscritto una persona maggiorenne di sua fiducia, in caso di impedimento ad essere presente;
 - b) ha facoltà di farsi assistere dal proprio manutentore;
 - c) deve mettere a disposizione dell'ispettore la documentazione relativa all'impianto e precisamente:
 - 1) il libretto di impianto regolarmente compilato comprensivo, almeno, dell'ultimo rapporto di controllo di efficienza energetica;



- 2) le istruzioni tecniche e le prescrizioni riguardanti la manutenzione di cui all'articolo 7, commi 1, 2, 3, del D.P.R. 74/2013;
- 3) la dichiarazione di cui all'articolo 16, comma 4, lettera a), e i relativi rapporti di manutenzione effettuati;
- 4) la dichiarazione di conformità o la dichiarazione di rispondenza ai sensi del D.M. 37/2008 e successive modificazioni e integrazioni;
- 5) nei casi previsti, il certificato di prevenzione incendi, la documentazione INAIL e quant'altro necessario secondo la tipologia dell'impianto;
- d) deve firmare, per ricevuta e presa visione, le copie del rapporto di prova, di cui all'Allegato L, compilate dall'ispettore.
6. Nessuna somma di denaro deve essere consegnata a qualsiasi titolo all'ispettore.
7. L'ispettore deve presentarsi all'appuntamento nella fascia oraria indicata nella comunicazione di cui al comma 2, munito di apposita tessera di riconoscimento e deve accertare:
 - a) le generalità del responsabile dell'impianto termico o della persona delegata;
 - b) la presenza della documentazione di cui al comma 5, lettera c);
 - c) l'esecuzione, secondo le norme vigenti, della conduzione e della gestione dell'impianto;
 - d) le condizioni di funzionamento dell'impianto e dei componenti principali anche attraverso verifiche strumentali, quali, ad esempio, analisi dei fumi per gli impianti di combustione, grado di pulizia degli scambiatori di impianti a pompa di calore.
8. L'ispettore deve altresì:
 - a) eseguire i controlli e le misurazioni previste nei rapporti di prova;
 - b) compilare il rapporto di prova, annotando le eventuali osservazioni e prescrizioni;
 - c) consegnare una copia del rapporto di prova al responsabile dell'impianto;
 - d) trasmettere la versione digitale del rapporto di prova al CAITEL.
9. Il rapporto di prova deve essere allegato al libretto di impianto di cui all'articolo 7, comma 5, del D.P.R. 74/2013.
10. Il rendimento di combustione, rilevato nel corso dei controlli, misurato alla massima potenza termica effettiva del focolare nelle condizioni di normale funzionamento, in

conformità alle norme tecniche UNI in vigore, deve risultare non inferiore ai valori limite indicati nell'Allegato M.

11. Qualora, a seguito dell'ispezione, si riscontri l'inesistenza del rapporto di controllo di efficienza energetica in corso di validità, o la mancata effettuazione delle manutenzioni prescritte, viene applicata al responsabile dell'impianto la sanzione amministrativa di cui all'articolo 15, comma 5, del D.Lgs 192/2005 e successive modificazioni. Qualora si riscontri, invece, l'esistenza del rapporto di efficienza energetica redatto nei termini di legge, ma la sua mancata trasmissione al CAITEL nei termini perentori previsti dall'articolo 18, commi 1 e 2, sia imputabile al manutentore, è applicata nei confronti di quest'ultimo la sanzione amministrativa non inferiore a euro 100,00 e non superiore a euro 900,00 ai sensi dell'articolo 33, comma 15 quater, della l.r. 22/2007, e successive modificazioni e integrazioni. **(13)**

12. Qualora l'ispezione non possa avere luogo a causa della disattivazione o inesistenza dell'impianto termico, l'ispettore annoterà sul rapporto di prova la circostanza in modo da poter successivamente aggiornare il CAITEL.

13. Nel caso di rifiuto del responsabile dell'impianto o del suo delegato di sottoscrivere il rapporto di prova, l'ispettore procede ad annotare la circostanza sul rapporto che comunque, in copia, è consegnato all'interessato.

14. Qualora l'ispezione debitamente comunicata e non modificata ai sensi del comma 3, non possa essere effettuata nella data stabilita per cause imputabili al responsabile dell'impianto, l'ispezione verrà effettuata in altra data comunicata al responsabile dell'impianto, con addebito delle spese nella misura prevista dall'articolo 22, comma 4. Qualora anche questa seconda ispezione non possa essere effettuata, sempre per causa imputabile al responsabile dell'impianto, l'autorità competente provvede ad irrogare la sanzione amministrativa di cui all'articolo 15, comma 5, del D.Lgs 192/2005 e ad informare tutti i soggetti competenti in materia di pubblica incolumità, per gli eventuali provvedimenti di competenza. Nel caso in cui si tratti di un impianto alimentato a gas di rete, sarà informata anche l'azienda distributrice per i provvedimenti previsti dall'articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, (Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante

norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144), e successive modificazioni.

Art. 22.

(Ispezioni con addebito)

1. Qualora il manutentore trasmetta al CAITEL un rapporto di controllo di efficienza energetica in cui il rendimento di combustione sia inferiore al minimo stabilito nell'allegato M, o nel caso in cui nel rapporto venga segnalata una anomalia, tale da rendere l'impianto non idoneo all'utilizzo, la trasmissione del rapporto avviene senza il pagamento dei contributi di cui all'articolo 19.
2. Nel caso in cui si verifichino una o entrambe le condizioni di cui al comma 1, l'impianto sarà automaticamente oggetto di ispezione da parte dell'Autorità competente, con addebito dei costi nella misura indicata al comma 4.
3. L'ispezione con addebito dei costi avviene anche:
 - a) qualora non pervenga al CAITEL alcun rapporto di controllo di efficienza energetica secondo le scadenze di cui all' allegato H;
 - b) nel caso di richiesta di un condomino che utilizza l'impianto.
4. L'importo forfettario del rimborso spese delle ispezioni effettuate ai sensi del presente articolo è indicato nell'Allegato N. Tale importo può essere aggiornato con deliberazione della Giunta regionale.
5. Le ispezioni con addebito sono a totale carico del responsabile dell'impianto che riceverà apposito avviso contenente data, ora dell'ispezione e le modalità di pagamento.
6. L'onere di spesa per l'ispezione su impianti condominiali effettuata a seguito di richiesta del singolo condomino che utilizza l'impianto, è posto a carico di colui che ha richiesto il controllo, nel caso in cui l'ispezione non riscontri alcuna anomalia; è invece a carico del responsabile dell'impianto se l'ispezione dovesse rilevare situazioni di criticità, fatta salva l'applicazione di eventuali sanzioni.



Art. 23.

(Adeguamento delle anomalie riscontrate a seguito di ispezione)

1. Nel caso in cui, durante l'ispezione sugli impianti termici venga rilevato un rendimento di combustione inferiore ai limiti indicati nell'Allegato M, il responsabile dell'impianto, entro 30 giorni dalla data di ispezione, dovrà adottare opportune azioni manutentive volte a ricondurre tale parametro entro i valori di legge.
2. A seguito dell'effettuazione delle azioni di cui al comma 1 il manutentore dovrà redigere ed inviare al CAITEL, entro il termine di 30 giorni dall'adeguamento, il nuovo rapporto di controllo di efficienza energetica da cui risulti che il rendimento di combustione è rientrato nei limiti di legge.
3. Nel caso di mancata trasmissione del rapporto entro il termine perentorio di cui al comma 2, l'Autorità competente esegue una nuova ispezione con addebito di cui all'articolo 22.
4. Qualora dall'ispezione risulti la mancata effettuazione degli interventi manutentivi prescritti, l'Autorità competente applica al responsabile dell'impianto la sanzione amministrativa di cui all'articolo 15, comma 5, del D.Lgs 192/2005 e successive modificazioni. Qualora dall'ispezione risulti l'adeguamento dell'impianto e che la mancata trasmissione del nuovo rapporto di controllo di efficienza energetica, nei termini perentori previsti dall'articolo 18, commi 1 e 2, sia imputabile al manutentore, l'Autorità competente applica nei confronti di quest'ultimo la sanzione amministrativa non inferiore a euro 100,00 e non superiore a euro 900,00, ai sensi dell'articolo 33, comma 15 quater, della l.r. 22/2007, e successive modificazioni e integrazioni. **(14)**
5. Qualora sia impossibile ricondurre il rendimento di combustione entro i limiti di legge mediante interventi manutentivi, il generatore dovrà essere sostituito entro 180 giorni dalla data dell'ispezione. Entro la stessa data, l'installatore/manutentore dell'impianto dovrà:
 - a) aggiornare i dati identificativi dei generatori;
 - b) inviare al CAITEL un nuovo rapporto di controllo di efficienza energetica.
6. Nel caso di mancata trasmissione del rapporto entro il termine perentorio di cui al comma 5, l'Autorità competente esegue una nuova ispezione con addebito di cui all'articolo 22. Ai sensi dell'articolo 7 comma 1, del D.Lgs 192/2005 e successive modificazioni, qualora



dall'ispezione risulti la mancata sostituzione del generatore, l'Autorità competente applica al responsabile di impianto la sanzione amministrativa di cui all'articolo 15, comma 5, del D.Lgs 192/2005 e successive modificazioni.

7. Qualora dall'ispezione risulti che il generatore sia stato sostituito nei termini previsti, e che la mancata trasmissione del nuovo rapporto di controllo di efficienza energetica, nei termini previsti dall'articolo 18, commi 1 e 2, sia imputabile al manutentore/installatore, l'Autorità competente applica nei confronti di quest'ultimo la sanzione amministrativa non inferiore a euro 100,00 e non superiore a euro 900,00, ai sensi dell'articolo 33, comma 15 quater, della l.r. 22/2007, e successive modificazioni e integrazioni. **(15)**

8. Qualora, durante l'ispezione, si rilevino difformità tali da rendere l'impianto non idoneo all'utilizzo, l'ispettore prescrive l'adeguamento. Il responsabile dell'impianto deve eseguire gli interventi entro 30 giorni, prorogabili di ulteriori 30 sulla base di adeguate motivazioni tecniche e/o procedurali e/o autorizzative. Ad intervento effettuato, il responsabile dell'impianto trasmette all'Autorità competente, entro 30 giorni dalla data dell'intervento, la dichiarazione di cui all'Allegato F e, quando prevista, la relazione di conformità ai sensi del D.M. 37/2008 e successive modificazioni e integrazioni. Qualora i documenti non vengano inviati nel termine stabilito, l'Autorità competente esegue una nuova ispezione con addebito ai sensi dell'articolo 22 comma 4, volta ad accertare l'effettuazione degli interventi prescritti.

9. Ai sensi dell'articolo 7 comma 1, del D.Lgs 192/2005 e successive modificazioni, qualora dall'ispezione risulti che gli interventi non siano stati eseguiti, l'autorità competente applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 15, comma 5, del D.Lgs 192/2005 e successive modificazioni.

10. In presenza di situazioni di pericolo immediato, l'ispettore prescrive la tempestiva disattivazione dell'impianto e informa l'Autorità competente e il Comune interessato, ove questi non coincidano. Qualora l'impianto sia alimentato a gas di rete, sarà informata, inoltre, l'azienda distributrice per i provvedimenti previsti ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del D.Lgs 164/2000 e successive modificazioni. La riattivazione dell'impianto può avvenire solo dopo i necessari lavori di messa a norma, il conseguente rilascio della dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/08 e successive modificazioni e integrazioni, e l'inoltro di



copia della stessa al Comune e all' Autorità competente, ove non coincidenti.

11. Qualora, durante le operazioni di ispezione, si riscontri la presenza di generatori di calore o impianti mai mantenuti e per i quali non sia stato mai inviato un rapporto di controllo di efficienza energetica, l'ispettore prescrive la regolarizzazione. Il responsabile dell'impianto, fatte salve le sanzioni amministrative di cui all'articolo 15, comma 5, del D.Lgs 192/2005 e successive modificazioni, procederà alla regolarizzazione entro 30 giorni, richiedendo al manutentore/installatore l'aggiornamento della scheda identificativa dell'impianto. Il manutentore/installatore, inoltre, dovrà inviare il rapporto di controllo di efficienza energetica.

Art. 24.

(Relazione biennale sulle ispezioni degli impianti termici)

1. Al fine di ottemperare a quanto previsto dall'articolo 9, comma 10, del D.P.R. 74/2013, le Autorità competenti trasmettono ogni due anni alla Regione una relazione sulle caratteristiche e sullo stato di efficienza e manutenzione degli impianti termici nel territorio di competenza, con particolare riferimento alle risultanze delle ispezioni effettuate nell'ultimo biennio.

TITOLO VI

Criteri per l'interconnessione tra siapel e caitel

Art. 25.

(Finalità dell'interconnessione tra SIAPEL e CAITEL)

1. L'interconnessione informatica tra il SIAPEL e il CAITEL è finalizzata a consentire il collegamento degli APE agli impianti termici registrati nel CAITEL a servizio dell'edificio/unità immobiliare oggetto dell'APE.
2. Il collegamento consente il controllo sull'effettuazione degli adempimenti previsti in capo al responsabile degli impianti termici.



Art. 26.

(Criteri per l'interconnessione tra SIAPEL e CAITEL)

1. L'interconnessione tra il SIAPEL e il CAITEL avviene tramite il codice catasto degli impianti termici rilasciato dal sistema CAITEL e riportato sull'APE dal certificatore.
2. I dati tecnici degli impianti termici e i dati identificativi dell'edificio/unità immobiliare registrati sul CAITEL devono essere confrontabili con i dati trasmessi dal soggetto certificatore a SIAPEL.
3. Il dirigente della struttura competente per materia può aggiornare, con proprio provvedimento, i criteri di interconnessione.

TITOLO VII

Disposizioni transitorie e finali

Art. 27.

(Modifiche agli allegati)

1. La Giunta regionale può, con proprio provvedimento, modificare i contenuti degli allegati al presente regolamento.

Art. 28.

(Norma transitoria)

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento, i sorteggi di cui all'articolo 7, comma 4, sono effettuati, rispettivamente, nel mese di febbraio e in quello di aprile.

Art. 29.

(Abrogazioni)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento il regolamento regionale 13 novembre 2012 n. 6 (Regolamento di attuazione dell'articolo 29 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 22, così come modificata dalla legge regionale 30 luglio 2012, n. 23 recante: "Norme in materia di energia) e successive modificazioni, è abrogato e cessano di



avere efficacia le disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2014, n. 1673 (Approvazione delle disposizioni e criteri per l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici).

Art. 30

(Dichiarazione d'urgenza)

1. Il presente regolamento regionale è dichiarato urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Note

- (1) Comma così sostituito dall'art. 1 del r.r. 14 ottobre 2019, n. 5.
- (2) Comma inserito dall'art. 1 del r.r. 14 ottobre 2019, n. 5.
- (3) Comma inserito dall'art. 1 del r.r. 14 ottobre 2019, n. 5.
- (4) Comma così modificato dall'art. 2 del r.r. 14 ottobre 2019, n. 5.
- (5) Comma così modificato dall'art. 3 del r.r. 14 ottobre 2019, n. 5.
- (6) Comma così sostituito dall'art. 4 del r.r. 14 ottobre 2019, n. 5.
- (7) Comma abrogato dall'art. 4 del r.r. 14 ottobre 2019, n. 5.
- (8) Comma così sostituito dall'art. 4 del r.r. 14 ottobre 2019, n. 5.
- (9) Comma così modificato dall'art. 5 del r.r. 14 ottobre 2019, n. 5.
- (10) Comma così sostituito dall'art. 6 del r.r. 14 ottobre 2019, n. 5.
- (11) Comma così sostituito dall'art. 7 del r.r. 14 ottobre 2019, n. 5.
- (12) Comma aggiunto dall'art. 8 del r.r. 14 ottobre 2019, n. 5.
- (13) Comma così modificato dall'art. 9 del r.r. 14 ottobre 2019, n. 5.
- (14) Comma così modificato dall'art. 10 del r.r. 14 ottobre 2019, n. 5.
- (15) Comma così sostituito dall'art. 10 del r.r. 14 ottobre 2019, n. 5.

Allegati

Allegato A - Modalità di calcolo del punteggio di non conformità (omissis)

Allegato B - Criteri di valutazione delle grandezze dell'APE oggetto di verifica (omissis)



Allegato C - Modulo domanda Accreditamento Catasto Regionale degli impianti termici (omissis)

Allegato D - Comunicazione di nomina/revoca del Terzo Responsabile (omissis)

Allegato E - Dichiarazione disattivazione dell'impianto termico (omissis)

Allegato F - Dichiarazione di avvenuto adeguamento dell'impianto termico (omissis)

Allegato G - Comunicazione cambio del nominativo del Responsabile dell'impianto termico (omissis)

Allegato H - Cadenza dei controlli di efficienza energetica e trasmissione del rapporto (omissis)

Allegato I – Contributi per fasce di potenza (omissis)

Allegato L – Rapporti di prova (omissis)

Allegato M – Rendimento di combustione (omissis)

Allegato N – Tariffe delle ispezioni con addebito (omissis)



5.10. LE NORMATIVE DELLA REGIONE LOMBARDIA

5.10.1. DECRETO DIRIGENZIALE 8 MARZO 2017 N. 2456

REGIONE LOMBARDIA

DECRETO DIRIGENZIALE 8 marzo 2017, n. 2456

Aggiornamento delle disposizioni per l'efficienza energetica degli edifici

IL DIRIGENTE

(omissis)

Decreta

(testo unico sull'efficienza energetica degli edifici aggiornato al 30 maggio 2021)

SOMMARIO

1. FINALITÀ

2. DEFINIZIONI

3. AMBITO DI APPLICAZIONE

4. CRITERI GENERALI E RELAZIONE TECNICA

Relazione tecnica

5. PRESCRIZIONI COMUNI PER GLI EDIFICI DI NUOVA COSTRUZIONE, GLI EDIFICI OGGETTO DI RISTRUTTURAZIONI IMPORTANTI O GLI EDIFICI SOTTOPOSTI A RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

Requisiti comuni a tutte le tipologie di intervento

6. REQUISITI E PRESCRIZIONI SPECIFICI PER GLI EDIFICI DI NUOVA COSTRUZIONE O SOGGETTI A RISTRUTTURAZIONI IMPORTANTI DI PRIMO LIVELLO. REQUISITI DEGLI EDIFICI A ENERGIA QUASI ZERO.

Prescrizioni Requisiti

Edifici a energia quasi zero

7. REQUISITI E PRESCRIZIONI SPECIFICI PER GLI EDIFICI SOGGETTI A RISTRUTTURAZIONI IMPORTANTI DI SECONDO LIVELLO

8. REQUISITI E PRESCRIZIONI SPECIFICI PER GLI EDIFICI SOTTOPOSTI A RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

Requisiti e prescrizioni per gli interventi sull'involucro

Requisiti e prescrizioni per la riqualificazione degli impianti tecnici Impianti di climatizzazione invernale

Impianti di climatizzazione estiva Impianti tecnologici idrico sanitari Impianti di illuminazione Impianti di ventilazione

9. REQUISITI E PRESCRIZIONI SPECIFICI PER GLI AMPLIAMENTI VOLUMETRICI E IL RECUPERO DEI VOLUMI ESISTENTI

10. SCOMPUTI VOLUMETRICI E CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA FUNZIONE BIOCLIMATICA DELLE SERRE E DELLE LOGGE, AI FINI DELL'EQUIPARAZIONE A VOLUMI TECNICI

11. AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA

12. PROCEDURA PER LA PRODUZIONE DELL'ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA

13. TARGA ENERGETICA

14. ANNUNCI IMMOBILIARI

15. ACCERTAMENTI E ISPEZIONI RELATIVI ALL'EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI EDIFICI

16. CLASSIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI E ALTRI INDICATORI PRESENTI NELL'APE

17. SOGGETTO CERTIFICATORE



18. ORGANISMO REGIONALE DI ACCREDITAMENTO

19. CATASTO ENERGETICO EDIFICI REGIONALE

ALLEGATI:

A. Definizioni

B. Caratteristiche dell'edificio di riferimento, requisiti di prestazione e classificazione energetica

C. Relazione tecnica

D. APE

E. Targa energetica

F. Titoli di studio del Soggetto certificatore

G. Annunci commerciali

H. Metodologia di calcolo



1. FINALITÀ

Le presenti disposizioni sono finalizzate ad attuare il risparmio energetico, l'uso razionale dell'energia e l'uso delle fonti energetiche rinnovabili negli edifici, in conformità ai principi fondamentali fissati dalla Direttiva europea 2010/31/EU del 19 maggio 2010 e dal Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e ss. mm. ii., nonché alle disposizioni attuative approvate con DGR del 17/7/2015 N.3868.

2. DEFINIZIONI

Ai fini delle presenti disposizioni valgono le definizioni di cui all'Allegato A alle presenti disposizioni.

3. AMBITO DI APPLICAZIONE

3.1 Fatte salve le eccezioni di cui al successivo punto 3.2, le disposizioni del presente provvedimento si applicano a tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d'uso, ai fini del contenimento dei consumi energetici e della riduzione delle emissioni inquinanti, nel caso di:

- a) progettazione e realizzazione di edifici di nuova costruzione e degli impianti in essi installati;
- b) opere di ristrutturazione degli edifici e degli impianti esistenti, ampliamenti volumetrici, recupero di volumi esistenti precedentemente non climatizzati, riqualificazione energetica e installazione di nuovi impianti in edifici esistenti;
- c) certificazione energetica degli edifici.

3.2 Sono escluse dall'applicazione integrale del presente provvedimento le seguenti categorie di edifici e di impianti:

- a) gli edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono climatizzati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;



b) edifici rurali destinati all'attività agricola o zootecnica non residenziali sprovvisti di impianti di climatizzazione;

c) i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 m²;

d) gli edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d'uso di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, il cui utilizzo standard non prevede l'installazione e l'impiego di sistemi tecnici di climatizzazione, quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture rivestite da un involucro interamente rimovibile quali quelle stagionali a protezione degli impianti sportivi, anche se sostenute da strutture portanti fisse; per questa categoria di edifici il presente dispositivo si applica limitatamente alle porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili ai fini della valutazione di efficienza energetica;

a) gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose;

b) le strutture temporanee autorizzate per non più di sei mesi;

c) i subalterni con superficie utile inferiore a 10 m².

3.3 Sono esclusi dal solo obbligo di applicazione dei requisiti di prestazione energetica di cui al presente dispositivo:

a) gli immobili ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda e dell'articolo 136, comma 1, lettere b) e c) del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio nel caso in cui il rispetto delle prescrizioni implichi un'alterazione sostanziale del loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai profili storici, artistici e paesaggistici.

b) gli immobili che, pur non essendo soggetti al vincolo di cui al Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ("Codice dei beni culturali e del paesaggio") rientrino in piani di recupero dettati dallo strumento urbanistico locale, allorché l'intervento edilizio dovesse implicare, al fine del rispetto delle prescrizioni regionali in materia di efficienza energetica, un'alterazione sostanziale del loro carattere e/o del loro aspetto, sotto il profilo storico, artistico e architettonico;

c) gli interventi di ripristino dell'involucro edilizio che coinvolgono unicamente strati di finitura, interni o esterni, ininfluenti dal punto di vista termico (quali, ad esempio, tinteggiatura, manto

di copertura, pavimentazione), o rifacimento di porzioni di intonaco che interessino una superficie inferiore al 10% della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio;

d) gli interventi di manutenzione ordinaria sugli impianti termici esistenti.

3.4 L'obbligo di dotazione e allegazione dell'Attestato di Prestazione Energetica resta escluso per:

a) i trasferimenti a titolo oneroso, verso chiunque, di quote immobiliari indivise, nonché di autonomo trasferimento del diritto di nuda proprietà o di diritti reali parziari, e nei casi di fusione, di scissione societaria, di atti divisionali e nel caso di edifici o unità immobiliari concessi in comodato d'uso gratuito;

b) gli edifici o le singole unità immobiliari oggetto di atti di donazione o di trasferimenti, comunque denominati, a titolo gratuito;

c) i provvedimenti di assegnazione della proprietà o di altro diritto reale conseguenti a procedure esecutive singole o concorsuali;

d) gli edifici dichiarati inagibili, nonché quelli di edilizia residenziale pubblica esistenti concessi in locazione abitativa;

e) i fabbricati in costruzione per i quali non si disponga dell'abitabilità o dell'agibilità al momento della compravendita, purché tale stato venga espressamente dichiarato nell'atto notarile. In particolare si fa riferimento:

- agli immobili venduti nello stato di "scheletro strutturale", cioè privi di tutte le pareti verticali esterne o di elementi dell'involucro edilizio;

- agli immobili venduti "al rustico", cioè privi delle rifiniture e degli impianti tecnologici;

f) i manufatti, comunque, non riconducibili alla definizione di edificio di cui all'Allegato A (manufatti cioè non qualificabili come "sistemi costituiti dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno") (ad esempio: una piscina all'aperto, una serra non realizzata con strutture edilizie, ecc.);

g) le unità immobiliari prive di elementi disperdenti;

h) gli edifici industriali e artigianali il cui utilizzo e/o le attività svolte al loro interno non prevedano la climatizzazione.

4. CRITERI GENERALI E RELAZIONE TECNICA

4.1 La prestazione energetica degli edifici è determinata sulla base della quantità di energia necessaria annualmente per soddisfare le esigenze legate a un uso standard dell'edificio e corrisponde al fabbisogno energetico annuale globale in energia primaria per la climatizzazione invernale, la climatizzazione estiva, per la ventilazione, per la produzione di acqua calda sanitaria e, nel settore non residenziale, per l'illuminazione, gli impianti ascensori e le scale mobili.

4.2 Dal primo gennaio 2016 le verifiche di cui ai punti 5, 6, 7, 8 e 9, devono essere eseguite utilizzando la metodologia di calcolo definita all'Allegato H. La stessa metodologia deve essere utilizzata, dal primo di ottobre 2015, per il calcolo degli indicatori di prestazione energetica riportati nell'Attestato di Prestazione Energetica, di cui all'Allegato D.

4.3 è concesso l'utilizzo della procedura di calcolo approvata con decreto regionale 5796/2009 esclusivamente per redigere l'Attestato di Prestazione Energetica relativo alla chiusura dei lavori il cui titolo abilitativo sia stato presentato, nelle forme di legge, al Comune territorialmente competente entro il 31.12.2015 e i cui requisiti prestazionali di progetto, descritti nella relazione di cui all'Allegato B della DGR VIII/8745 del 22 dicembre 2008, siano stati verificati mediante la procedura di calcolo approvata con lo stesso decreto 5796/2009. Eventuali variazioni progettuali potranno rispettare i requisiti prestazionali e la procedura di calcolo previsti con DGR VIII/8745 del 22 dicembre 2008 e con decreto 5796/2009 solo nel caso in cui non rientrino nelle variazioni essenziali di cui all'art. 54 della l.r. 12/2005; resta inteso che per tutti i lavori presentati, nelle forme di legge, al Comune territorialmente competente prima del 26.10.2009 e la cui chiusura lavori è avvenuta successivamente al 1.10.2015, è fatto obbligo l'utilizzo della procedura di calcolo di cui all'Allegato H al presente decreto.

4.4 Fatte salve le esclusioni di cui al punto precedente, tutte le unità immobiliari soggette all'obbligo di certificazione energetica, dal primo di ottobre 2015, devono essere certificate

mediante l'utilizzo del software Cened+2.0 o di un software commerciale che abbia ricevuto dall'Organismo di accreditamento regionale l'autorizzazione all'uso di Cened+2.0 Motore, a prescindere dalle caratteristiche dell'edificio o dalle motivazioni per le quali viene certificato. Non è pertanto riconosciuta alcuna validità, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di legge, ad Attestati di Prestazione che si basino su procedure diverse da quelle approvate da Regione Lombardia.

4.5 è abrogato il punto 5 del Decreto 14006/2009; pertanto, dal primo di ottobre 2015 non è più possibile redigere l'Attestato di Prestazione Energetica secondo il modello di cui all'Allegato C della DGR VIII/5773.

4.6 Ai fini delle verifiche progettuali del rispetto dei requisiti minimi, si applicano i pertinenti fattori di conversione in energia primaria totale fp, tot e in energia primaria non rinnovabile fp,nren definiti dalla metodologia di calcolo di cui al punto 4.2.

4.7 L'individuazione dei requisiti da rispettare a seguito di un intervento e la relativa normativa di riferimento è determinata in relazione alla data di richiesta del titolo abilitativo relativo all'intervento stesso; resta inteso che, nel caso in cui il titolo abilitativo risulti scaduto, le opere di completamento dovranno essere conformi alla normativa vigente al momento della data richiesta del nuovo titolo abilitativo.

Relazione tecnica

4.8 Il progettista o i progettisti, devono inserire i calcoli e le verifiche previste dal presente provvedimento nella relazione tecnica di progetto attestante la rispondenza degli interventi che intende realizzare alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici, che il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso le amministrazioni competenti, in forma digitale, contestualmente alla presentazione della comunicazione di inizio lavori o della domanda per il permesso di costruire o della segnalazione certificata di inizio attività, di cui, rispettivamente, agli articoli 6, 20 e 22 del D.P.R. 380/2001. Lo schema e la modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica sono riportati all'Allegato C delle presenti disposizioni. Ai fini della più estesa applicazione dell'articolo 26, comma 7, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, negli

enti soggetti all'obbligo di cui all'articolo 19 della stessa legge, tale relazione progettuale dovrà essere obbligatoriamente integrata attraverso attestazione di verifica sulla applicazione della norma predetta redatta dal Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia nominato.

4.9 Le verifiche previste dal presente provvedimento e documentate nella relazione tecnica di cui al

punto 4.8 possono riferirsi ad una o più unità immobiliari facenti parte di un unico fabbricato a prescindere dalla loro destinazione d'uso, fatto salvo quanto previsto al punto 6.14 lettera c) e al punto 6.20.

4.10 Nel caso di sostituzione del generatore di calore con uno avente potenza nominale del focolare inferiore alla soglia prevista dall'articolo 5, comma 2, lettera g) del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n.37, pari a 50 kW, gli obblighi di cui al punto 4.8 sussistono solo nel caso di un eventuale cambio di combustibile o tipologia di generatore. La sostituzione di una caldaia con un'altra di diversa tipologia (es. condensazione, multistadio, modulante, tradizionale) non è assimilata ad un cambio di tipologia di generatore.

4.11 Gli obblighi di cui al punto 4.8 non sono altresì dovuti in caso di nuova installazione di pompa di calore avente potenza termica non superiore a 15 kW o sostituzione del generatore di calore con una pompa di calore avente potenza termica non superiore a 15 kW, a meno che l'installazione non avvenga nell'ambito di una qualsiasi altra tipologia di intervento (edificio di nuova costruzione o soggetto a ristrutturazione importante di primo o di secondo livello, riqualificazione energetica dell'involucro edilizio, ristrutturazione dell'impianto termico, riqualificazione energetica dell'impianto termico).

4.12 La conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alle sue eventuali varianti ed alla relazione tecnica di cui al punto 4.8 deve essere asseverata dal direttore dei lavori e presentata al Comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori senza alcun onere aggiuntivo per il committente. La dichiarazione di fine lavori è inefficace a qualsiasi titolo se la stessa non è accompagnata da tale documentazione asseverata.



4.13 Il proprietario dell'edificio, nel caso di varianti essenziali al progetto che modifichino le prestazioni energetiche dell'edificio, deposita presso il Comune, in forma digitale, unitamente alla denuncia di inizio attività, ovvero successivamente se le varianti avvengono in corso d'opera, la relazione tecnica di cui al punto 4.8, aggiornata secondo le varianti introdotte.

4.14 Il proprietario dell'edificio deposita presso il Comune, unitamente alla dichiarazione di ultimazione lavori, l'asseverazione del Direttore lavori circa la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alle sue eventuali varianti, compreso quanto dichiarato nella relazione tecnica di cui al punto 4.8 e suoi aggiornamenti di cui al punto precedente 4.13, l'Attestato di Prestazione Energetica redatto e asseverato dal Soggetto certificatore. In assenza della predetta documentazione, la dichiarazione di ultimazione lavori è inefficace.

4.15 Il Comune, anche avvalendosi di esperti o di organismi esterni, qualificati e indipendenti, definisce le modalità di controllo, ai fini del rispetto delle prescrizioni del presente dispositivo, accertamenti e ispezioni in corso d'opera, ovvero entro cinque anni dalla data di fine lavori dichiarata dal committente, volte a verificare la conformità alla documentazione progettuale di cui al punto 4.8.

4.16 I Comuni effettuano le operazioni di cui al punto precedente anche su richiesta del committente, dell'acquirente o del conduttore dell'immobile. Il costo degli accertamenti ed ispezioni di cui al presente punto è posto a carico dei richiedenti.

4.17 In attuazione dell'articolo 6, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2010/31/UE, in caso di edifici di nuova costruzione, e dell'articolo 7, in caso di edifici soggetti a ristrutturazione importante, nell'ambito della relazione tecnica di progetto di cui sopra è prevista una valutazione della fattibilità tecnica, ambientale ed economica per l'inserimento di sistemi alternativi ad alta efficienza, tra i quali, a titolo puramente esemplificativo, sistemi di fornitura di energia rinnovabile, cogenerazione, teleriscaldamento e teleraffrescamento, pompe di calore e sistemi di monitoraggio e controllo attivo dei consumi.



5. PRESCRIZIONI COMUNI PER GLI EDIFICI DI NUOVA COSTRUZIONE, GLI EDIFICI OGGETTO DI RISTRUTTURAZIONI IMPORTANTI O GLI EDIFICI SOTTOPOSTI A RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

5.1 Le disposizioni del presente paragrafo si applicano agli edifici di nuova costruzione e agli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni importanti o a riqualificazioni energetiche come definite all'Allegato A con le seguenti precisazioni:

a) per gli edifici di nuova costruzione e nel caso di ristrutturazione importante di primo livello i requisiti di prestazione energetica si applicano all'intero edificio e si riferiscono alla sua prestazione energetica relativa al servizio o ai servizi interessati;

b) nel caso di ristrutturazione importante di secondo livello i requisiti di prestazione energetica da verificare si riferiscono alle caratteristiche termo-fisiche delle sole porzioni di componenti dell'involucro dell'edificio oggetto di intervento e al coefficiente globale di scambio termico per trasmissione ($H'T$) per tutte le intere superfici sulle quali insiste l'intervento; a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- se l'intervento riguarda una porzione della falda dell'edificio, la verifica del coefficiente globale di scambio termico per trasmissione ($H'T$) si effettua per l'intera falda;
- se l'intervento riguarda una porzione della parete verticale dell'edificio esposta a nord, la verifica del coefficiente globale di scambio termico per trasmissione ($H'T$) si effettua per l'intera parete verticale esposta a nord;
- se l'intervento riguarda una porzione di parete verticale esposta a sud ed una porzione di parete verticale esposta a ovest, la verifica del coefficiente globale di scambio termico per trasmissione ($H'T$) è unica e determinata considerando l'intera parete esposta a sud e quella ad ovest.

Ai fini della verifica del coefficiente di scambio termico per trasmissione, è necessario considerare sia le parti opache sia le parti trasparenti costituenti l'involucro dell'elemento oggetto di intervento nel solo caso in cui entrambe siano di proprietà del medesimo soggetto giuridico; qualora le parti opache appartengano a un soggetto giuridico diverso da quello a cui appartengono le parti trasparenti, la verifica dell' $H'T$ deve essere eseguita solo sulla parte su cui si interviene. In caso di intervento su entrambe le porzioni, opaca e trasparente,

la verifica del coefficiente di scambio termico per trasmissione va condotta sull'intera struttura comprensiva di elementi opachi e trasparenti, indipendentemente dalla proprietà degli stessi.

Nel caso in cui la superficie fosse comune a più unità immobiliari (pareti esterne continue tra piani e unità adiacenti o unica falda per unità adiacenti), la verifica dovrà riguardare solo la porzione relativa all'unità nella quale si sta effettuando l'intervento;

c) nel caso di riqualificazione energetica i requisiti di prestazione energetica da verificare si riferiscono alle caratteristiche termo-fisiche dei componenti edilizi e di efficienza dei sistemi tecnici oggetto di intervento.

Requisiti comuni a tutte le tipologie di intervento

5.2 Gli edifici e gli impianti non di processo devono essere progettati per assicurare, in relazione al progresso della tecnica e tenendo conto del principio di efficacia sotto il profilo dei costi, il massimo contenimento dei consumi di energia non rinnovabile e totale.

5.3 Nel caso di intervento che riguardi le strutture opache delimitanti il volume climatizzato verso l'esterno, si procede in conformità alla normativa tecnica vigente (UNI EN ISO 13788) ed eventualmente secondo metodi di calcolo avanzati e/o dinamici (previsti dalla stessa normativa tecnica), alle seguenti verifiche:

- a) assenza di formazione di muffe, con particolare attenzione ai ponti termici negli edifici di nuova costruzione (verifica effettuata sia sulla sezione corrente che sul ponte termico);
- b) condensazioni interstiziali assenti o limitate alla quantità massima ammissibile rievaporabile.

Le condizioni interne di utilizzazione sono quelle previste nell'appendice della norma sopra citata secondo il metodo delle classi di concentrazione. Le medesime verifiche possono essere effettuate con riferimento a condizioni diverse, qualora esista un sistema di controllo dell'umidità interna e se ne tenga conto nella determinazione dei fabbisogni di energia primaria per la climatizzazione invernale ed estiva.



5.4 Al fine di limitare i fabbisogni energetici per la climatizzazione estiva e di contenere la temperatura interna degli ambienti, nonché di limitare il surriscaldamento a scala urbana, per le strutture di copertura degli edifici è obbligatoria la verifica dell'efficacia, in termini di rapporto costi-benefici, dell'utilizzo di:

a) materiali a elevata riflettanza solare per le coperture (cool roof), assumendo per questi ultimi un valore di riflettanza solare non inferiore a:

- 0,65 nel caso di coperture piane;
- 0,30 nel caso di coperture a falde;

b) tecnologie di climatizzazione passiva (a titolo esemplificativo e non esaustivo: free cooling, coperture a verde).

Tali verifiche e valutazioni devono essere indicate nella relazione tecnica di cui al punto 4.8.

5.5 Negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni importanti o a riqualificazioni energetiche, nel caso di installazione di impianti termici dotati di pannelli radianti a pavimento o a soffitto, e nel caso di intervento di isolamento dall'interno, le altezze minime dei locali di abitazione previste al primo e al secondo comma del decreto ministeriale 5 luglio 1975, possono essere derogate, fino a un massimo di 10 centimetri; tale deroga si applica anche per interventi tra unità immobiliari sovrapposte e/o verso ambienti non climatizzati. Resta fermo che nei comuni montani al di sopra dei metri 1.000 sul livello del mare può essere consentita, tenuto conto delle condizioni climatiche locali e della locale tipologia edilizia, una riduzione dell'altezza minima dei locali abitabili a metri 2,55.

5.6 L'installazione di generatori di calore alimentati a biomasse solide combustibili è consentita soltanto nel rispetto di quanto previsto dal Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'Aria (PRIA) così come aggiornato dalla DGR n. 449/2018. Pertanto, dal 1° gennaio 2020 è vietato installare su tutto il territorio regionale generatori di calore alimentati con biomassa legnosa che abbiano valori di emissione superiori a quelli previsti dal Decreto Ministeriale n. 186/2017 per i generatori a "4 stelle", certificati con le modalità previste dal medesimo decreto.

5.7 In relazione alla qualità dell'acqua utilizzata negli impianti termici per la climatizzazione invernale, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, ferma restando l'applicazione

della norma tecnica UNI 8065, è sempre obbligatorio un trattamento di condizionamento chimico. Per impianti di potenza termica del focolare maggiore di 100 kW e in presenza di acqua di alimentazione con durezza totale maggiore di 15 gradi francesi, è obbligatorio un trattamento di addolcimento dell'acqua di impianto. Per quanto riguarda i predetti trattamenti si fa riferimento alla norma tecnica UNI 8065.

5.8 Negli impianti termici combinati di nuova installazione per la climatizzazione invernale e la produzione di acqua calda sanitaria, aventi potenza termica nominale del generatore maggiore di 35 kW è obbligatoria l'installazione di un contatore del volume di acqua calda sanitaria prodotta e di un contatore del volume di acqua di reintegro per l'impianto di climatizzazione invernale. Le letture dei contatori installati dovranno essere riportate sul libretto di impianto.

5.9 Nel caso di installazione di impianti di microcogenerazione, il rendimento energetico delle unità di produzione, espresso dall'indice di risparmio di energia primaria PES, calcolato conformemente a quanto previsto dall'Allegato III del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, misurato nelle condizioni di esercizio (ovvero alle temperature medie mensili di ritorno di progetto) deve risultare non inferiore a 0. Il progettista dovrà inserire nella relazione tecnica di progetto di cui al punto 4.8 il calcolo dell'indice PES atteso a preventivo su base annua, per la determinazione del quale:

- a) devono essere considerate ed esplicitate le condizioni di esercizio (ovvero le temperature medie mensili di ritorno) in funzione della tipologia di impianto;
- b) i dati relativi alle curve prestazionali devono essere rilevati secondo norma UNI ISO 3046.

5.10 Gli ascensori e le scale mobili devono essere dotati di motori elettrici che rispettino il Regolamento (CE) n. 640/2009 della Commissione europea del 22 luglio 2009 e successive modificazioni, recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei motori elettrici. Tali impianti devono essere dotati altresì di specifica scheda tecnica redatta dalla ditta installatrice che riporta, per gli ascensori: tipo di tecnologia, portata, corsa, potenza nominale del motore, consumo energetico per ciclo di riferimento, potenza di standby; mentre per le scale mobili (ivi compresi i marciapiedi mobili): tipo di tecnologia,

potenza nominale del motore, consumo energetico con funzionamento in continuo. Tali schede dovranno essere conservate dal responsabile dell'impianto.

6. REQUISITI E PRESCRIZIONI SPECIFICI PER GLI EDIFICI DI NUOVA COSTRUZIONE O SOGGETTI A RISTRUTTURAZIONI IMPORTANTI DI PRIMO LIVELLO. REQUISITI DEGLI EDIFICI A ENERGIA QUASI ZERO.

6.1 Le disposizioni del presente punto 6 si applicano agli edifici di nuova costruzione e agli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni importanti di primo livello appartenenti a tutte le categorie definite in base alla destinazione d'uso, fatte salve le eccezioni espressamente indicate.

Prescrizioni

6.2 Nel caso della presenza di reti di teleriscaldamento e /o teleraffrescamento a una distanza inferiore a metri 1.000 dall'edificio oggetto del progetto, ovvero di progetti di teleriscaldamento approvati nell'ambito di opportuni strumenti pianificatori, in presenza di valutazioni tecnico-economiche favorevoli, è obbligatoria la predisposizione delle opere murarie e impiantistiche, necessarie al collegamento alle predette reti. In ogni caso, la soluzione prescelta deve essere motivata nella relazione tecnica di cui al punto 4.8. Ai fini delle predette valutazioni il fornitore del servizio, su semplice richiesta dell'interessato, è tenuto a dichiarare il costo annuale, comprensivo di imposte e quote fisse, della fornitura dell'energia termica richiesta per un uso standard dell'edificio.

6.3 I gestori degli impianti di teleriscaldamento e teleraffrescamento si dotano di certificazione atta a comprovare i fattori di conversione in energia primaria rinnovabile, non rinnovabile e in energia primaria totale dell'energia termica fornita al punto di consegna dell'edificio.

6.4 La certificazione di cui al punto precedente è rilasciata, in conformità alla normativa tecnica vigente e considerando quanto prescritto dalla metodologia di calcolo di cui all'Allegato H, da un ente di certificazione accreditato da ACCREDIA o da altro ente di

Accreditamento firmatario degli accordi EA di Mutuo riconoscimento per lo schema specifico.

6.5 Il certificato di cui al punto 6.3 precedente ha validità di due anni. Rimane salva la validità temporale degli Attestati di Prestazione Energetica degli edifici già redatti.

6.6 Ai fini del calcolo della prestazione energetica degli edifici e delle unità immobiliari allacciate, il gestore della rete di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento rende disponibile, sul proprio sito internet, copia del certificato con i valori dei fattori di conversione.

6.7 Negli impianti di teleriscaldamento utilizzanti sistemi cogenerativi, il fattore di conversione dell'energia termica prodotta da cogenerazione è calcolato sulla base di bilanci annui e norme tecniche applicabili, facendo riferimento al metodo di allocazione di cui all'Allegato H.

6.8 Gli impianti di climatizzazione invernale devono essere dotati di sistemi per la regolazione automatica della temperatura ambiente nei singoli locali o nelle singole zone termiche al fine di non determinare sovra riscaldamento per effetto degli apporti solari e degli apporti gratuiti interni. Tali sistemi devono essere assistiti da compensazione climatica; la compensazione climatica può essere omessa ove la tecnologia impiantistica preveda sistemi di controllo equivalenti o di maggiore efficienza o qualora non sia tecnicamente realizzabile. Tali differenti impedimenti devono essere debitamente documentati nella relazione tecnica di cui al punto 4.8.

6.9 In presenza di impianti termici è obbligatoria l'installazione di sistemi di misurazione intelligente dell'energia consumata, conformemente a quanto previsto all'articolo 9 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n.102 e ss. mm. ii.

6.10 Nel caso di impianti termici al servizio di più unità immobiliari è obbligatoria l'installazione di un sistema di contabilizzazione del calore, del freddo e dell'acqua calda sanitaria conformemente a quanto previsto dall'art.9 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 e ss. mm. ii.

6.11 Al fine di ottimizzare l'uso dell'energia negli edifici, per gli edifici a uso non residenziale è reso obbligatorio un livello minimo di automazione per il controllo, la regolazione e la gestione delle tecnologie dell'edificio e degli impianti termici (BACS), corrispondente alla

Classe B, come definita nella Tabella 1 della norma UNI EN 15232 e successive modifiche o norma equivalente.

6.12 Nel caso di installazione di un impianto termico alimentato a biomassa in un edificio di nuova costruzione o soggetto a ristrutturazione di primo livello, occorre procedere al calcolo dell'efficienza globale media stagionale di cui al punto 8.6 lettera a); le disposizioni di cui al punto 8.6 lettere b), c) e d) si applicano solo qualora tecnicamente possibili in relazione alla tipologia di impianto a biomassa.

Requisiti

6.13 In caso di nuova costruzione e di ristrutturazione importante di primo livello, i requisiti sono determinati con l'utilizzo dell'edificio di riferimento.

6.14 A decorrere dal 1° gennaio 2016 gli edifici di nuova costruzione e gli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni importanti di primo livello di tutte le destinazioni d'uso dovranno essere edifici a energia quasi zero; per i suddetti edifici in sede progettuale si procede alla:

a) determinazione dei parametri, degli indici di prestazione energetica, espressi in kWh/m²anno, e delle efficienze, calcolati nel rispetto delle disposizioni e dei metodi di calcolo di cui al punto 4.2, conformemente al seguente elenco:

Tabella 1 - Efficienze, parametri e indici di prestazione energetica

Simbolo e unità di misura	Parametro
H'_T [W/m ² K]	coefficiente medio globale di scambio termico per trasmissione per unità di superficie disperdente
$A_{sol,est} / A_{sup\ utile}$ [-]	area solare equivalente estiva per unità di superficie utile;
$EP_{H,nd}$ [kWh/m ²]	indice di prestazione termica utile per climatizzazione invernale;
η_H [-]	efficienza media stagionale dell'impianto di climatizzazione invernale;



ENERGIA E SOSTENIBILITÀ
PER LA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Simbolo e unità di misura	Parametro
EP_H [kWh/m ²]	indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale. Si esprime in energia primaria non rinnovabile (indice "nren") o totale (indice "tot")
$EP_{W,nd}$ [kWh/m ²]	indice di prestazione termica utile per la produzione di acqua calda sanitaria;
η_W [-]	efficienza media stagionale dell'impianto di produzione dell'acqua calda sanitaria;
EP_W [kWh/m ²]	indice di prestazione energetica per la produzione dell'acqua calda sanitaria. Può essere espresso in energia primaria non rinnovabile (indice "nren") o totale (indice "tot");
EP_V [kWh/m ²]	indice di prestazione energetica per la ventilazione. Si esprime in energia primaria non rinnovabile (indice "nren") o totale (indice "tot");
$EP_{C,nd}$ [kWh/m ²]	indice di prestazione termica utile per la climatizzazione estiva;
η_C [-]	efficienza media stagionale dell'impianto di climatizzazione estiva (compreso l'eventuale controllo dell'umidità);
EP_C [kWh/m ²]	indice di prestazione energetica per la climatizzazione estiva (compreso l'eventuale controllo dell'umidità). Si esprime in energia primaria non rinnovabile (indice "nren") o totale (indice "tot");
EP_L [kWh/m ²]	indice di prestazione energetica per l'illuminazione artificiale. Questo indice non si calcola per la categoria E.1, fatta eccezione per collegi, conventi, case di pena, caserme nonché per la categoria E.1(3). Si esprime in energia primaria non rinnovabile (indice "nren") o totale (indice "tot")
EP_T [kWh/m ²]	indice di prestazione energetica del servizio per il trasporto di persone e cose (impianti ascensori, marciapiedi e scale mobili). Questo indice non si calcola per la categoria E.1, fatta eccezione per collegi, conventi, case di pena, caserme nonché per la categoria E.1(3);
$EP_{gl} = EP_H + EP_W + EP_V + EP_C + EP_L + EP_T$	indice di prestazione energetica globale dell'edificio, espresso in energia primaria. Questo indice può essere espresso in energia



ENERGIA E SOSTENIBILITÀ
PER LA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Simbolo e unità di misura	Parametro
[kWh/m ²]	primaria totale (EP _{gl,tot}) e in energia primaria non rinnovabile (EP _{gl,nren});

b) verifica del rispetto delle seguenti condizioni con riferimento ai parametri, indici ed efficienze definiti alla precedente lettera a):

i. il parametro H'T risulti inferiore al pertinente valore limite riportato nella Tabella 10 dell'Allegato B;

ii. il parametro Asol,est/Asup utile, determinato in base a quanto previsto al paragrafo 2.2 dell'Allegato B, risulti inferiore al corrispondente valore limite riportato nella Tabella 11 del medesimo Allegato B, rispettivamente per gli edifici della categoria E.1, fatta eccezione per collegi, conventi, case di pena, caserme nonché per la categoria E.1(3), e per gli edifici di tutte le altre categorie;

iii. gli indici EPH,nd, EPC,nd e EPgl,tot risultino inferiori ai valori dei corrispondenti indici limite calcolati per l'edificio di riferimento (EPH,nd,limite, EPC,nd,limite e EPgl,tot,limite) per il quale i parametri energetici, le caratteristiche termiche e impiantistiche sono definiti dalle pertinenti tabelle del Capitolo 1 dell'Allegato B;

iv. Le efficienze η_H , η_W e η_C , risultino superiori ai valori delle corrispondenti efficienze indicate per l'edificio di riferimento (η_H ,limite, η_W ,limite, e η_C ,limite), per il quale i parametri energetici e le caratteristiche termiche sono definiti alle tabelle del Capitolo 1 dell'Allegato B;

c) verifica del rispetto degli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili previsti all'Allegato 3, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ossia:

i. copertura, tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, del 50% del fabbisogno di energia primaria per l'acqua calda sanitaria;

ii. copertura, tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, del 50% della somma dei fabbisogni di energia primaria per l'acqua calda sanitaria, la climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva;

iii. installazione, sopra o all'interno o nelle relative pertinenze dell'edificio, di impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza elettrica, misurata in kW, calcolata secondo la formula:

$$P = \frac{1}{K} * S$$

Dove S è la superficie in pianta dell'edificio al livello del terreno, misurata in m², e K è un coefficiente (m²/kW) avente valore pari a 50;

Per superficie in pianta al livello del terreno si intende la proiezione al suolo della copertura dell'edificio (così come visto da foto aerea), esclusi balconi, qualora non coperti ed escludendo le pertinenze (su cui però possono essere installati gli impianti).

La quota da fonti rinnovabili deve essere determinata:

- per intero edificio qualora i servizi energetici siano soddisfatti esclusivamente da impianti a servizio di tutte le unità immobiliari;
- per singola unità immobiliare qualora i servizi energetici siano soddisfatti solo o anche da impianti a servizio, in maniera esclusiva, di singole unità immobiliari.

La determinazione dei requisiti di cui al punto iii (potenza elettrica) è invece da applicare all'intero edificio.

Ai fini della ripartizione degli obblighi di integrazione delle FER (quota termica ed elettrica) tra le unità immobiliari si utilizzano i millesimi di proprietà.

6.15 Ai fini della verifica che l'indice EP_{gl,tot} sia inferiore all'indice EP_{gl,tot,limite} di cui al punto iii della precedente lettera b), il progettista determina i predetti indici di prestazione con l'utilizzo dei pertinenti fattori di conversione in energia primaria totale.

6.16 Ai fini della verifica del rispetto di cui al punto 6.14 lettera c) si considera quanto segue:

- i. gli obblighi di cui alla lettera c) non possono essere assolti tramite impianti da fonti rinnovabili che producano esclusivamente energia elettrica la quale alimenti, a sua volta, dispositivi o impianti per la produzione di acqua calda sanitaria, la climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva tramite effetto Joule;

- ii. in caso di utilizzo di pannelli solari termici e fotovoltaici disposti sui tetti degli edifici, i predetti componenti devono essere aderenti o integrati nei tetti medesimi, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda;
- iii. gli obblighi di cui ai punti 6.14, lettera c) i e lettera c) ii non si applicano qualora l'edificio sia allacciato ad una rete di teleriscaldamento che ne copra l'intero fabbisogno di calore per la climatizzazione invernale e la fornitura di acqua calda sanitaria; l'edificio resta soggetto all'obbligo di cui al punto 6.14, lettera c) iii;
- iv. gli obblighi di cui al punto 6.14, lettera c) sono incrementati del 10% per gli edifici pubblici;
- v. l'impossibilità tecnica di ottemperare, in tutto o in parte, agli obblighi di integrazione di cui al punto 6.14, lettera c) deve essere evidenziata dal progettista nella relazione tecnica di cui al punto 4.8 e dettagliata esaminando la non fattibilità di tutte le diverse opzioni tecnologiche disponibili;
- vi. nei casi di cui alla lettera v precedente, è fatto obbligo di ottenere un indice di prestazione energetica globale totale dell'edificio, EP_{gl,tot}, che risulti inferiore al valore limite calcolato con l'utilizzo dell'edificio di riferimento, EP_{gl, tot limite}, nel rispetto della seguente formula:

$$EP_{gl,tot} \leq EP_{gl,tot \text{ limite}} \left[\frac{1}{2} + \frac{\frac{\%effettiva}{\%obbligo} + \frac{P_{effettiva}}{P_{obbligo}}}{4} \right]$$

Dove:

- %obbligo è il valore della percentuale della somma dei fabbisogni di energia primaria previsti per l'acqua calda sanitaria, la climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva che deve essere coperta, ai sensi del punto 6.14 lettera c), tramite fonti rinnovabili, equivalente al 50 %;
- %effettiva è il valore della percentuale effettivamente raggiunta;
- P_{obbligo} è il valore della potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili che devono essere obbligatoriamente installati ai sensi del punto 6.14 lettera c);

- Peffettiva è il valore della potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili effettivamente installati sopra o all'interno o nelle relative pertinenze dell'edificio;
- vii. nelle zone A definite dal Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 2 aprile 1968 n.1444, i requisiti previsti al punto 6.14 lettera c) sono ridotti del 50%;
- viii. Ai fini delle verifiche di cui ai punti 6.14, lettera c) i e lettera c) ii, la quantità di energia estratta dalle pompe di calore è calcolata secondo quanto riportato all'allegato 1 del D.Lgs 28/2011, ossia:

$$Q_{gn,amb} = Q_{gn,out} (1 - 1/SPF)$$

Dove:

$Q_{gn,out}$ = quantità di energia termica prodotta dalla pompa di calore

SPF = fattore di rendimento medio stagionale

Il fattore di rendimento medio stagionale (SPF) è il rapporto tra la prestazione media stagionale della pompa di calore e il rendimento η ; tale rendimento η assume valore pari a 1 per pompe di calore elettriche e pari a 0,46 per pompe di calore a gas.

Sono altresì soggetti agli obblighi di integrazione delle Fonti Energetiche Rinnovabili previsti dall'Allegato 3 al Decreto Legislativo 2 marzo 2011, n.28 gli "edifici sottoposti a ristrutturazione rilevante" come definiti dall'art.2 del predetto decreto anche se non ricompresi nella definizione di ristrutturazione importante di primo livello ai sensi del presente decreto regionale.

6.17 In caso di impossibilità tecnica ad ottemperare, in tutto o in parte, a quanto previsto dall'Allegato 3, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, l'obbligo di copertura del fabbisogno energetico da fonti rinnovabili e di installazione della potenza elettrica rinnovabile può essere ottemperato, in tutto o in parte, anche presso un altro edificio, pubblico o privato, situato in Lombardia, dotato di caratteristiche idonee all'installazione dell'impianto previsto e previo consenso del suo legittimo proprietario o dell'avente titolo. I dati relativi alle caratteristiche tecniche e alla potenza all'impianto e all'edificio su cui viene installato (edificio ospitante) devono essere indicati nella relazione tecnica di cui al punto

4.1. Il contributo energetico derivante dagli impianti installati presso un edificio diverso da quello soggetto all'obbligo non viene considerato al fine di determinare l'indice di prestazione energetica e la classe energetica indicati nell'attestato di prestazione energetica dell'edificio obbligato e rimane a beneficio dell'edificio ospitante.

6.18 L'installazione dei suddetti impianti, finalizzati alla produzione di energia termica o elettrica, è subordinata al rispetto di tutte le procedure autorizzative, qualora previste, per ciascuna tipologia di impianto e luogo di installazione, tenendo presente che, ai fini di quanto previsto al punto 6.17, i pannelli solari termici o fotovoltaici non potranno essere installati su aree agricole o comunque su aree destinate a verde pubblico o privato.

6.19 Al fine di consentire il controllo da parte del Comune sull'effettivo adempimento dell'obbligo di cui all'allegato 3 del D.Lgs 28/2011 e da parte di Infrastrutture Lombarde ovvero da parte della società regionale a cui compete la gestione del sistema per la certificazione energetica degli edifici in relazione alla conformità dell'APE, nel campo "Informazioni sul miglioramento della prestazione energetica" dell'Attestato di Prestazione Energetica deve essere obbligatoriamente indicato il tipo e le caratteristiche degli impianti installati nonché i riferimenti catastali dell'immobile "ospitante", sulla base di apposite specifiche di formulazione fornite tramite il portale CENED.

6.20 Il contributo da FER derivante dai casi di cui al punto 6.17 non potrà essere considerato per l'assolvimento degli obblighi di integrazione delle FER di cui all'allegato 3 del D.Lgs 28/2011 relativi ai successivi interventi edilizi presso l'edificio ospitante. La relazione tecnica relativa ai nuovi interventi, dovrà dimostrare che l'obbligo di copertura del fabbisogno energetico da fonti rinnovabili viene raggiunto al netto della produzione energetica derivante dall'impianto ospitato.

Nell'ambito del controllo di cui all'art. 131 del D.P.R. 380/2001, il Comune verifica l'effettivo rispetto di quanto previsto per l'installazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, in modo da assicurare che gli impianti installati non siano già destinati ad assolvere l'obbligo ricadente su un altro edificio.

6.21 Secondo quanto previsto dalla DGR 7095/2017 è vietato il ricorso alla fonte rinnovabile derivata dalla combustione delle biomasse legnose per assicurare il raggiungimento dei



valori di cui all'allegato 3 del D.Lgs 28/2011 su tutto il territorio regionale, ad eccezione della zona classificata come C2, ai sensi della DGR 2605/2011.

6.22 Il progettista, al fine di limitare i fabbisogni energetici per la climatizzazione estiva e di contenere la temperatura interna degli ambienti:

a) valuta puntualmente e documenta l'efficacia dei sistemi schermanti delle superfici vetrate, esterni o interni, tali da ridurre l'apporto di calore per irraggiamento solare;

b) esegue, a eccezione degli edifici classificati nelle categorie E.6 ed E.8, in tutte le zone climatiche a esclusione della F, per le località nelle quali il valore medio mensile dell'irradianza sul piano orizzontale, nel mese di massima insolazione estiva, $I_{m,s}$, sia maggiore o uguale a 290 W/m^2 :

i. almeno una delle seguenti verifiche, relativamente a tutte le pareti verticali opache con l'eccezione di quelle comprese nel quadrante nord-ovest / nord / nord-est:

- che il valore della massa superficiale M_s sia superiore a 230 kg/m^2 ;

- che il valore del modulo della trasmittanza termica periodica Y_{IE} sia inferiore a $0,10 \text{ W/m}^2 \text{ K}$;

ii. la verifica, relativamente a tutte le pareti opache orizzontali e inclinate, che il valore del modulo della trasmittanza termica periodica Y_{IE} sia inferiore a $0,18 \text{ W/m}^2 \text{ K}$.

c) qualora ritenga di raggiungere i medesimi effetti positivi che si ottengono con il rispetto dei valori di massa superficiale o trasmittanza termica periodica delle pareti opache di cui alla lettera b), con l'utilizzo di tecniche e materiali, anche innovativi, ovvero coperture a verde, che permettano di contenere le oscillazioni della temperatura degli ambienti in funzione dell'andamento dell'irraggiamento solare, produce adeguata documentazione e certificazione delle tecnologie e dei materiali che ne attesti l'equivalenza con le citate disposizioni.

6.23 A eccezione della categoria E.8, nel caso di nuova costruzione e ristrutturazione importante di primo livello di edifici esistenti, nonché in caso di realizzazione di pareti interne per la separazione delle unità immobiliari, il valore della trasmittanza (U) delle strutture edilizie di separazione tra edifici o unità immobiliari climatizzati appartenenti allo stesso fabbricato e confinanti tra loro, fatto salvo il rispetto del decreto del Presidente del Consiglio



dei Ministri 5 dicembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 22 dicembre 1997 e successive modificazioni, recante determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici, deve essere inferiore o uguale a $0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$, nel caso di strutture divisorie verticali, orizzontali e inclinate. Il medesimo limite deve essere rispettato per tutte le strutture opache, verticali, orizzontali e inclinate, che delimitano verso l'ambiente esterno gli ambienti non dotati di impianto di climatizzazione, anche aerati tramite aperture permanenti, purché di volume definito, adiacenti agli ambienti climatizzati.

6. 24 Gli indici di prestazione e i parametri di cui al presente punto 6, ove ne sia previsto il calcolo, sono determinati con i medesimi metodi di calcolo sia per l'edificio oggetto della verifica progettuale che per l'edificio di riferimento.

6.25 Le verifiche di cui al punto 6.14 lettera b) i e ii devono essere effettuate con riferimento alla singola unità immobiliare.

Edifici a energia quasi zero

6.26 Sono “edifici a energia quasi zero” tutti gli edifici, siano essi di nuova costruzione o esistenti, per cui siano contemporaneamente rispettati:

- a) tutti i requisiti previsti dalla lettera b) del punto 6.14;
- b) gli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili di cui alla lettera c) del punto 6.14.

7. REQUISITI E PRESCRIZIONI SPECIFICI PER GLI EDIFICI SOGGETTI A RISTRUTTURAZIONI IMPORTANTI DI SECONDO LIVELLO

7.1 Le disposizioni del presente punto 7 si applicano agli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni importanti di secondo livello appartenenti a tutte le categorie definite in base alla destinazione d'uso, fatte salve le eccezioni espressamente indicate.

7.2 Per gli interventi sugli edifici esistenti compresi nel campo di applicazione di cui al punto 7.1, per la porzione di involucro dell'edificio interessata dai lavori di ristrutturazione il progettista verifica:

- a) il rispetto dei requisiti e delle prescrizioni di cui al successivo punto 8;



b) che il coefficiente globale di scambio termico per trasmissione per unità di superficie disperdente, $H'T$, determinato come previsto al punto 5.1 lettera b) risulti inferiore al pertinente valore limite riportato alla Tabella 10, dell'Allegato B, per tutte le categorie di edifici.

8. REQUISITI E PRESCRIZIONI SPECIFICI PER GLI EDIFICI SOTTOPOSTI A RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

8.1 Le disposizioni di cui al presente punto 8 si applicano agli edifici esistenti sottoposti a riqualificazione energetica appartenenti alle categorie definite in base alla destinazione d'uso, fatte salve le eccezioni espressamente indicate.

Requisiti e prescrizioni per gli interventi sull'involucro

8.2 Per gli interventi sugli edifici esistenti sottoposti a riqualificazione energetica si applicano i requisiti e le prescrizioni seguenti, fatte salve le specifiche eccezioni puntualmente indicate:

a) Il valore della trasmittanza termica (U) per le strutture opache verticali delimitanti il volume climatizzato verso l'esterno e verso locali non climatizzati, deve essere inferiore o uguale a quello riportato nella Tabella 12 dell'Allegato B.

b) Il valore della trasmittanza termica (U) per le strutture opache orizzontali o inclinate, delimitanti il volume climatizzato verso l'esterno e verso locali non climatizzati, deve essere inferiore o uguale a quello riportato, in funzione della fascia climatica di riferimento, nelle seguenti tabelle dell'Allegato B:

- nella Tabella 13 se si tratta di strutture di copertura;
- nella Tabella 14, se si tratta di strutture di pavimento.

c) Il valore massimo della trasmittanza (U) delle chiusure tecniche trasparenti e opache, apribili e assimilabili, delimitanti il volume climatizzato verso l'esterno, ovvero verso ambienti non dotati di impianto di climatizzazione, comprensive degli infissi e non tenendo conto della componente oscurante, deve essere inferiore o uguale a quello riportato nella Tabella 15 dell'Allegato B, in funzione della fascia climatica di riferimento.

d) Per le chiusure tecniche trasparenti di cui alla lettera c), delimitanti il volume climatizzato verso l'esterno con orientamento da Est a Ovest, passando per Sud, nonché per quelle orizzontali, il valore del fattore di trasmissione solare totale (ggl+sh) della componente finestrata, deve essere inferiore o uguale a quello riportato nella Tabella 16 dell'Allegato B. La verifica del fattore di trasmissione solare totale (ggl+sh) di cui alla lettera d) può essere omessa per le chiusure tecniche trasparenti che risultino non esposte alla radiazione solare diretta.

In caso di sostituzione delle chiusure tecniche trasparenti il requisito sul fattore di trasmissione solare totale (ggl+sh) può essere inteso come limite sul parametro trasmittanza energetica solare totale g_t (sinonimo g_{tot}) e calcolato ai sensi delle norme tecniche europee di riferimento (UNI EN 13363-1 oppure UNI EN 13363-2, UNI EN 14501). Ai fini del soddisfacimento del requisito sul valore del fattore di trasmissione solare totale della componente finestrata, nel calcolo è possibile tener conto di qualsiasi tipologia di schermatura, cioè anche dell'eventuale contributo delle chiusure oscuranti oltre che delle schermature mobili. Il requisito può essere verificato anche in assenza di schermature, attraverso le sole caratteristiche della componente finestrata.

Nel caso di intervento di mera sostituzione dei serramenti la relazione tecnica di cui al punto 4.8 può essere compilata in modo parziale e limitarsi a dichiarare:

- La permeabilità all'aria e la trasmittanza termica dei serramenti di nuova fornitura;
- Il soddisfacimento della verifica della trasmittanza dei serramenti di nuova fornitura;
- La trasmittanza dei serramenti esistenti oggetto di sostituzione;
- Il soddisfacimento della verifica del valore del fattore di trasmissione solare totale.

Nel caso di intervento di mera sostituzione dei serramenti, in presenza di chiusure oscuranti o di tipologie di superfici trasparenti per le quali risulti soddisfatta la verifica del valore del fattore di trasmittanza solare totale, la relazione tecnica di cui al punto 4.8 può essere sostituita da dichiarazione dell'impresa esecutrice attestante la trasmittanza dei serramenti esistenti sostituiti e dalla documentazione attestante la marcatura CE (cogente secondo Regolamento UE 305/2011) sui serramenti di nuova fornitura redatta dal Fabbrikante. Tale documentazione dovrà obbligatoriamente riportare la trasmittanza termica, la permeabilità

all'aria e il valore del fattore di trasmissione solare totale. In presenza di chiusure oscuranti il valore del fattore di trasmissione solare totale può non essere riportato in quanto si considera automaticamente soddisfatta la verifica dei valori limite.

8.3 In caso di interventi di riqualificazione energetica dell'involucro opaco che prevedano l'isolamento termico dall'interno o l'isolamento termico in intercapedine, indipendentemente dall'entità della superficie coinvolta, i valori delle trasmittanze riportati nell'Allegato B, alle tabelle 12, 13, 14, sono incrementati del 30%. Tale incremento va ad aggiungersi, se del caso, alla correzione prevista al par 3.1, punto 3 dell'Allegato B.

8.4 Per gli edifici dotati di impianto termico non a servizio di singola unità immobiliare in caso di riqualificazione energetica dell'involucro edilizio, coibentazioni delle pareti o installazione di nuove chiusure tecniche trasparenti, apribili e assimilabili, delimitanti il volume climatizzato verso l'esterno, ovvero verso ambienti non dotati di impianto di climatizzazione, al rispetto dei requisiti di cui alle lettere da a) a d) del punto 8.2, si aggiunge l'obbligo di installazione di valvole termostatiche, ovvero di altro sistema di termoregolazione per singolo ambiente o singola unità immobiliare, assistita da compensazione climatica del generatore, quest'ultima può essere omessa ove la tecnologia impiantistica preveda sistemi di controllo equivalenti o di maggiore efficienza o qualora non sia tecnicamente realizzabile.

Requisiti e prescrizioni per la riqualificazione degli impianti tecnici

8.5 Nel caso di ristrutturazione o di nuova installazione di impianti termici di potenza termica nominale del generatore maggiore o uguale a 100 kW, ivi compreso il distacco dall'impianto centralizzato anche di un solo utente/condomino, deve essere realizzata una diagnosi energetica dell'edificio e dell'impianto che metta a confronto le diverse soluzioni impiantistiche compatibili e la loro efficacia sotto il profilo dei costi complessivi (investimento, esercizio e manutenzione). Tale diagnosi deve essere conservata unitamente al libretto dell'impianto termico.

La soluzione progettuale prescelta deve essere motivata nella relazione tecnica di cui al punto 4.8, sulla base dei risultati della diagnosi. La diagnosi energetica deve considerare, in modo vincolante ma non esaustivo, almeno le seguenti opzioni:

- a) impianto centralizzato dotato di caldaia a condensazione con contabilizzazione e termoregolazione del calore per singola unità immobiliare;
- b) impianto centralizzato dotato di pompa di calore elettrica o a gas con contabilizzazione e termoregolazione del calore per singola unità immobiliare;
- c) le possibili integrazioni dei suddetti impianti con impianti solari termici;
- d) impianto centralizzato di cogenerazione;
- e) stazione di teleriscaldamento collegata a una rete efficiente come definita al decreto legislativo n. 102 del 2014;
- f) per gli edifici non residenziali, l'installazione di un sistema di gestione automatica degli edifici e degli impianti conforme al livello B della norma EN15232.

Per la fattispecie di cui al presente punto non è richiesta la redazione dell'APE.

Impianti di climatizzazione invernale

8.6 Fermo restando il rispetto dei requisiti minimi definiti dai regolamenti comunitari emanati ai sensi delle direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE, nel caso di nuova installazione di impianti termici di climatizzazione invernale in edifici esistenti, o ristrutturazione dei medesimi impianti o di sostituzione dei generatori di calore, compresi gli impianti a sistemi ibridi, si applica quanto previsto di seguito:

- a) calcolo dell'efficienza globale media stagionale dell'impianto termico di climatizzazione invernale e verifica che la stessa risulti superiore al valore limite calcolato utilizzando i valori delle efficienze fornite nell'Allegato B per l'edificio di riferimento;
- b) installazione di sistemi di regolazione per singolo ambiente o per singola unità immobiliare, assistita da compensazione climatica; tale prescrizione, ai sensi dell'art.9 della Legge regionale 11 dicembre 2006 - n. 24 e ss. mm. ii. vale anche per gli edifici esistenti;
- c) nel caso degli impianti a servizio di più unità immobiliari, installazione di un sistema di contabilizzazione diretta o indiretta del calore che permetta la ripartizione dei consumi per singola unità immobiliare; tale prescrizione, ai sensi dell'art.9 della Legge regionale 11 dicembre 2006 - n. 24 e ss. mm. ii. vale anche per gli edifici esistenti;

d) nel caso di sostituzione di generatori di calore, si intendono rispettate tutte le disposizioni vigenti in tema di uso razionale dell'energia, incluse quelle di cui alla lettera a), qualora coesistano le seguenti condizioni:

i. i nuovi generatori di calore a combustibile gassoso o liquido abbiano un rendimento termico utile nominale non inferiore a quello indicato al paragrafo 3.3, punto 1, dell'Allegato B;

ii. le nuove pompe di calore elettriche o a gas abbiano un coefficiente di prestazione (COP oppure GUE) non inferiore ai valori riportati al paragrafo 3.3, punto 3, dell'Allegato B;

iii. nel caso di installazioni di generatori con potenza nominale del focolare maggiore del valore preesistente di oltre il 10%, l'aumento di potenza sia motivato con la verifica dimensionale dell'impianto di climatizzazione invernale condotto secondo la norma UNI EN 12831;

iv. nel caso di installazione di generatori di calore in impianti a servizio di più unità immobiliari siano presenti un sistema di regolazione per singolo ambiente o per singola unità immobiliare, assistita da compensazione climatica, e un sistema di contabilizzazione diretta o indiretta del calore che permetta la ripartizione dei consumi per singola unità immobiliare.

8.7 L'installazione in un edificio esistente, ad integrazione dell'impianto termico esistente e in assenza di interventi sui sottosistemi impiantistici preesistenti, di apparecchi termici alimentati a biomassa solida che abbiano, singolarmente o nel loro complesso, una potenza nominale del focolare inferiore a 5 kW, non è soggetta al rispetto dei requisiti e delle disposizioni di cui al presente punto.

Impianti di climatizzazione estiva

8.8 Fermo restando il rispetto dei requisiti minimi definiti dai regolamenti comunitari emanati ai sensi delle direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE, nel caso di nuova installazione di impianti termici di climatizzazione estiva in edifici esistenti, o ristrutturazione dei medesimi impianti o di sostituzione delle macchine frigorifere dei generatori, si applica quanto previsto di seguito:



- a) calcolo dell'efficienza globale media stagionale dell'impianto di climatizzazione estiva e verifica che la stessa risulti superiore al valore limite calcolato utilizzando i valori delle efficienze fornite in Allegato B per l'edificio di riferimento;
- b) installazione di sistemi di regolazione per singolo ambiente e di sistemi di contabilizzazione diretta o indiretta del calore che permetta la ripartizione dei consumi per singola unità immobiliare; eventuali casi di impossibilità tecnica alla installazione dei suddetti sistemi ai sensi del punto 10.2 e 10.3 della Delibera emanata ai sensi dell'art.9 della Legge regionale 11 dicembre 2006 - n. 24 e ss. mm. ii. possono riguardare esclusivamente la ristrutturazione dell'impianto termico o la sostituzione del generatore di calore;
- c) nel caso di sostituzione di macchine frigorifere, si intendono rispettate tutte le disposizioni vigenti in tema di uso razionale dell'energia, incluse quelle di cui alla lettera a), qualora coesistano le seguenti condizioni:
- i. le nuove macchine frigorifere elettriche o a gas, con potenza utile nominale maggiore di 12 kW, abbiano un indice di efficienza energetica non inferiore ai valori riportati al paragrafo 3.3, comma 3, dell'Allegato B;
- ii. nel caso di installazione di macchine frigorifere a servizio di più unità immobiliari, o di edifici adibiti a uso non residenziale siano presenti un sistema di regolazione per singolo ambiente o per singola unità immobiliare, e un sistema di contabilizzazione diretta o indiretta del calore che permetta la ripartizione dei consumi per singola unità immobiliare.

Impianti tecnologici idrico sanitari

8.9 Fermo restando il rispetto dei requisiti minimi definiti dai regolamenti comunitari emanati ai sensi delle direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE, nel caso di nuova installazione di impianti tecnologici idrico-sanitari destinati alla produzione di acqua calda sanitaria, in edifici esistenti, o ristrutturazione dei medesimi impianti, si procede al calcolo dell'efficienza globale media stagionale dell'impianto tecnologico idrico-sanitario e alla verifica che la stessa risulti superiore al valore limite calcolato utilizzando i valori delle efficienze fornite all'Allegato B per l'edificio di riferimento. Nel caso di sostituzione di generatori di calore destinati alla produzione dell'acqua calda sanitaria negli impianti esistenti, devono essere

rispettati i requisiti minimi definiti al punto 8.6, lettera d), per la corrispondente tipologia impiantistica. Fermo restando il rispetto dei requisiti minimi definiti dai regolamenti comunitari suddetti, le precedenti indicazioni non si applicano nel caso di installazione o sostituzione di scaldacqua unifamiliari. In caso di sostituzione di generatori di calore destinati alla sola produzione di acqua calda sanitaria, i requisiti si intendono rispettati se tali prodotti risultano conformi ai requisiti minimi previsti dal Regolamento Europeo 814/2013.

Impianti di illuminazione

8.10 Per tutte le categorie di edifici, con l'esclusione della categoria E.1, fatta eccezione per collegi, conventi, case di pena, caserme nonché per la categoria E.1(3), in caso di sostituzione di singoli apparecchi di illuminazione, i nuovi apparecchi devono rispettare i requisiti minimi definiti dai regolamenti comunitari emanati ai sensi delle direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE. I nuovi apparecchi devono avere almeno le stesse caratteristiche tecnico funzionali di quelli sostituiti e permettere il rispetto dei requisiti normativi d'impianto previsti dalle norme UNI e CEI vigenti.

Tali disposizioni sono valide anche nel caso in cui tali apparecchi siano installati in un edificio di nuova costruzione o soggetto a ristrutturazione importante di primo o di secondo livello.

Impianti di ventilazione

8.11 In caso di nuova installazione, sostituzione o riqualificazione di impianti di ventilazione, i nuovi apparecchi devono rispettare i requisiti minimi definiti dai regolamenti comunitari emanati ai sensi delle direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE. I nuovi apparecchi devono avere almeno le stesse caratteristiche tecnico funzionali di quelli sostituiti e permettere il rispetto dei requisiti normativi d'impianto previsti dalle norme UNI e CEI vigenti.

9. REQUISITI E PRESCRIZIONI SPECIFICI PER GLI AMPLIAMENTI VOLUMETRICI E IL RECUPERO DEI VOLUMI ESISTENTI

9.1 Le disposizioni del presente punto si applicano agli edifici esistenti sottoposti ad ampliamento volumetrico e recupero di volume esistente appartenenti a tutte le categorie definite in base alla destinazione d'uso, fatte salve le eccezioni espressamente indicate.

9.2 Nel caso di ampliamento volumetrico sempre che la nuova porzione abbia un volume lordo climatizzato superiore al 15% di quello esistente (riferito all'intero edificio costituito dall'unione di tutte le unità immobiliari che lo compongono) o comunque superiore a 500 m³, qualora la nuova porzione sia servita mediante la sola estensione dei sistemi tecnici preesistenti relativi alla climatizzazione invernale e/o estiva occorre procedere, per la nuova porzione di edificio, alle seguenti verifiche:

- a) il parametro H'T risulti inferiore al pertinente valore limite riportato nella Tabella 10 dell'Allegato B;
- b) il parametro Asol,est/Asup utile, determinato in base a quanto previsto al paragrafo 2.2 dell'Allegato B, risulti inferiore al corrispondente valore limite riportato nella Tabella 11 del medesimo Allegato B, rispettivamente per gli edifici della categoria E.1, fatta eccezione per collegi, conventi, case di pena, caserme nonché per la categoria E.1(3), e per gli edifici di tutte le altre categorie;
- c) tutte le verifiche pertinenti di cui al paragrafo 5.

9.3 Nel caso di ampliamento volumetrico sempre che la nuova porzione abbia un volume lordo climatizzato superiore al 15% di quello esistente (riferito all'intero edificio costituito dall'unione di tutte le unità immobiliari che lo compongono) o comunque superiore a 500 m³, qualora la nuova porzione sia climatizzata mediante nuova installazione anche solo di un sistema tecnico dedicato alla climatizzazione invernale e/o estiva, occorre procedere, per la nuova porzione di edificio, alle seguenti verifiche:

- a) il parametro H'T risulti inferiore al pertinente valore limite riportato nella Tabella 10 dell'Allegato B;
- b) il parametro Asol,est/Asup utile, determinato in base a quanto previsto al paragrafo 2.2 dell'Allegato B, risulti inferiore al corrispondente valore limite riportato nella Tabella 11 del



medesimo Allegato B, rispettivamente per gli edifici della categoria E.1, fatta eccezione per collegi, conventi, case di pena, caserme nonché per la categoria E.1(3), e per gli edifici di tutte le altre categorie;

c) tutte le verifiche pertinenti di cui al paragrafo 5;

d) gli indici EPH,nd , EPC,nd e $EPgl,tot$ risultino inferiori ai valori dei corrispondenti indici limite calcolati per l'edificio di riferimento ($EPH,nd,limite$, $EPC,nd,limite$ e $EPgl,tot,limite$) per il quale i parametri energetici, le caratteristiche termiche e impiantistiche sono definiti dalle pertinenti tabelle del Capitolo 1 dell'Allegato B;

e) le efficienze η_H , η_W e η_C , risultino superiori ai valori delle corrispondenti efficienze indicate per l'edificio di riferimento ($\eta_H,limite$, $\eta_W,limite$, e $\eta_C,limite$), per il quale i parametri energetici e le caratteristiche termiche sono definiti alle tabelle del Capitolo 1 dell'Allegato B;

f) verifica del rispetto degli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili previsti all'Allegato 3, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, come previsto al punto 6.14 lettera c) con riferimento ai fabbisogni e alla potenza elettrica della nuova porzione.

9.4 Nel caso di recupero di un volume esistente precedentemente non climatizzato, qualora questo sia servito mediante la sola estensione di sistemi tecnici preesistenti relativi alla climatizzazione invernale e/o estiva occorre procedere, per il volume recuperato, alle seguenti verifiche:

a) il parametro $H'T$ risulti inferiore al pertinente valore limite riportato nella Tabella 10 dell'Allegato B;

b) il parametro $Asol,est/Asup$ utile, determinato in base a quanto previsto al paragrafo 2.2 dell'Allegato B, risulti inferiore al corrispondente valore limite riportato nella Tabella 11 del medesimo Allegato B, rispettivamente per gli edifici della categoria E.1, fatta eccezione per collegi, conventi, case di pena, caserme nonché per la categoria E.1(3), e per gli edifici di tutte le altre categorie;

c) tutte le verifiche pertinenti di cui al paragrafo 5.

9.5 Nel caso di recupero di un volume esistente precedentemente non climatizzato, qualora questo sia climatizzato mediante nuova installazione anche solo di un sistema tecnico



dedicato alla climatizzazione invernale e/o estiva, occorre procedere, per il volume recuperato, alle seguenti verifiche:

- a) il parametro $H'T$ risulti inferiore al pertinente valore limite riportato nella Tabella 10 dell'Allegato B;
- b) il parametro $Asol,est/Asup$ utile, determinato in base a quanto previsto al paragrafo 2.2 dell'Allegato B, risulti inferiore al corrispondente valore limite riportato nella Tabella 11 del medesimo Allegato B, rispettivamente per gli edifici della categoria E.1, fatta eccezione per collegi, conventi, case di pena, caserme nonché per la categoria E.1(3), e per gli edifici di tutte le altre categorie;
- c) tutte le verifiche pertinenti di cui al paragrafo 5;
- d) gli indici EPH,nd , EPC,nd e $EPgl,tot$ risultino inferiori ai valori dei corrispondenti indici limite calcolati per l'edificio di riferimento ($EPH,nd,limite$, $EPC,nd,limite$ e $EPgl,tot,limite$) per il quale i parametri energetici, le caratteristiche termiche e impiantistiche sono definiti dalle pertinenti tabelle del Capitolo 1 dell'Allegato B;
- e) le efficienze η_H , η_W e η_C , risultino superiori ai valori delle corrispondenti efficienze indicate per l'edificio di riferimento ($\eta_H,limite$, $\eta_W,limite$, e $\eta_C,limite$), per il quale i parametri energetici e le caratteristiche termiche sono definiti alle tabelle del Capitolo 1 dell'Allegato B;

9.6 Gli ampliamenti volumetrici tali per cui la nuova porzione abbia un volume lordo climatizzato inferiore o uguale al 15% di quello esistente (riferito all'intero edificio costituito dall'unione di tutte le unità immobiliari che lo compongono) e inferiore o uguale a 500 m³, sono soggetti alle verifiche previste per:

- a) le ristrutturazioni importanti di primo livello qualora gli interventi insistano su una superficie superiore al 50% della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio risultante dopo gli interventi (comprensivo della parte ampliata e costituito dall'unione di tutte le unità immobiliari che lo compongono) e comportino la ristrutturazione dell'impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva;
- b) le ristrutturazioni importanti di secondo livello, qualora gli interventi insistano su una superficie superiore al 25% della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio



risultante dopo gli interventi (comprensivo della parte ampliata e costituito dall'unione di tutte le unità immobiliari che lo compongono);

c) le riqualificazioni energetiche, qualora gli interventi insistano su una superficie inferiore o uguale al 25% della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio risultante dopo gli interventi (comprensivo della parte ampliata e costituito dall'unione di tutte le unità immobiliari che lo compongono).

10. SCOMPUTI VOLUMETRICI E CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA FUNZIONE BIOCLIMATICA DELLE SERRE E DELLE LOGGE, AI FINI DELL'EQUIPARAZIONE A VOLUMI TECNICI

10. L'art.4, comma 2 bis e seguenti della l.r. 28 novembre 2014 n.31 "Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato", introduce la possibilità di non includere l'involucro esterno degli edifici nel calcolo della superficie lorda di pavimento, dei volumi e i rapporti di copertura dell'unità immobiliare o dell'edificio interessato dall'intervento a condizione di raggiungere determinate riduzioni del fabbisogno di energia primaria previsto dalla normativa regionale.

Al fine di beneficiare dello scomputo di cui sopra, si precisa che:

- a) la riduzione dell'indice di prestazione energetica espresso in termini di energia primaria deve essere dimostrata rispetto al valore limite dell'Energia Primaria Totale Globale (EP_{gl,tot}), calcolato tramite l'edificio di riferimento;
- b) la riduzione rispetto ai requisiti di trasmittanza termica, prevista nei casi e alle condizioni di cui all'art. 4, comma 2 ter e comma 2 quater della l.r. 31/2014 come possibile alternativa alla dimostrazione della riduzione del fabbisogno di energia primaria, deve essere dimostrata rispetto a tutti i parametri di trasmittanza termica dell'edificio di riferimento di cui al punto 1.1 dell'Allegato B;
- c) l'involucro del fabbricato che è possibile scomputare è costituito dai solai, di basamento e di copertura, e dai muri perimetrali che confinano con l'ambiente esterno del fabbricato, comprensivo di tutti i volumi che lo compongono, anche qualora includano locali non climatizzati. Possono essere equiparate all'involucro esterno le pareti perimetrali che

separano due fabbricati distinti e adiacenti, solo nel caso in cui questi non condividano strutture edilizie portanti e portate.

10.2 Ai soli fini di cui alla Legge Regionale 39/2004, art.4 comma 4, le serre bioclimatiche e le logge addossate o integrate all'edificio, opportunamente chiuse e trasformate per essere utilizzate come serre rientrano nella casistica dei “volumi tecnici”, non computabili ai fini volumetrici, se sono congiuntamente rispettati i seguenti criteri:

- a) La superficie netta in pianta della serra bioclimatica o della porzione di serra sia inferiore o uguale al 15% della superficie utile di ciascun subalterno a cui è collegata; la possibilità di realizzare una serra bioclimatica o una loggia addossata o integrata all'edificio, di superficie maggiore a quella sopra indicata, è ammessa solo qualora l'ampliamento relativo alla superficie che eccede il suddetto limite sia consentito dallo strumento urbanistico locale, fatto salvo il versamento, per la sola parte eccedente, degli oneri di urbanizzazione e dei contributi previsti dalle norme edilizie vigenti.
- b) la serra consenta una riduzione, documentata nella relazione tecnica di cui all'Allegato C del decreto regionale n.2456 dell'8.3.2017, pari ad almeno il 10% del fabbisogno di energia primaria non rinnovabile per la climatizzazione invernale o il riscaldamento di ciascun subalterno a cui è collegata.
- c) La serra sia provvista di opportune schermature e/o dispositivi mobili e rimovibili ed apposite aperture per evitarne il surriscaldamento estivo.
- d) La serra non sia dotata di impianto di riscaldamento né di raffrescamento.
- e) La superficie disperdente della serra sia costituita per almeno il 50 % da elementi trasparenti.

11. AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA

11.1 A decorrere dal primo gennaio 2016, gli edifici per i quali viene presentata la domanda per il permesso di costruire o la segnalazione certificata di inizio attività, di cui, rispettivamente, agli articoli 20 e 22 del D.P.R. 380/2001 per interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione importante di primo e secondo livello, devono essere dotati, al termine dei lavori e prima della dichiarazione di agibilità, dell'Attestato di Prestazione Energetica



redatto secondo lo schema definito all'Allegato D. Con la stessa decorrenza, con onere a carico del proprietario dell'edificio, gli edifici sottoposti ad ampliamento volumetrico il cui volume lordo climatizzato risulti superiore al 15% dell'esistente o comunque superiore a 500 m³, o recupero di volumi esistenti precedentemente non climatizzati, devono essere dotati di Attestati di Prestazione Energetica, per ciascuna unità immobiliare appartenente:

- a) all'edificio esistente comprensivo dell'ampliamento volumetrico o del volume recuperato, qualora questi siano serviti mediante l'estensione di almeno uno dei sistemi tecnici preesistenti relativi ai servizi di climatizzazione invernale e/o estiva;
- b) al solo ampliamento volumetrico o al volume recuperato, qualora questi siano serviti esclusivamente da sistemi tecnici ad essi dedicati relativi ai servizi di climatizzazione invernale e/o estiva.

11.2 Gli edifici esistenti che non rientrano nel campo di applicazione richiamato al precedente punto 11.1, sono soggetti all'obbligo dell'Attestato di Prestazione Energetica, secondo le seguenti casistiche:

- a) nel caso di edifici utilizzati da Pubbliche Amministrazioni e aperti al pubblico, la cui superficie utile superi i 250 m², a cura del proprietario o del soggetto responsabile della gestione, ove presente.
- b) nel caso di contratti Servizio Energia e Servizio Energia "Plus", nuovi o rinnovati, relativi ad edifici pubblici o privati, ove l'Attestato di Prestazione Energetica non fosse già stato predisposto. Per contratto "nuovo" deve intendersi quello perfezionato a partire dalla data del 1° gennaio 2008. Per contratto "rinnovato" deve intendersi quello che abbia subito un rinnovo espresso o tacito con decorrenza degli effetti dal 1° gennaio 2008. È fatto obbligo, per l'aggiudicatario del servizio, dotare l'edificio interessato di Attestati di Prestazione Energetica, entro i primi sei mesi di vigenza contrattuale, fermo restando l'obbligo di cui al successivo punto 11.3, anche prima di tale scadenza; nel caso di contratti Servizio Energia e Servizio Energia "Plus", nuovi o rinnovati, l'Attestato di Prestazione Energetica deve essere altresì aggiornato, senza oneri a carico del committente, entro i 180 giorni successivi alla realizzazione di qualunque intervento che comporti la decadenza dello stesso secondo quanto indicato al successivo punto 12.8.

c) nel caso di contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici, o nei quali figura comunque come committente un Soggetto pubblico, ove l'Attestato di Prestazione Energetica non fosse già stato predisposto.

d) nel caso di trasferimento a titolo oneroso di interi edifici o di singole unità immobiliari;

e) nel caso di contratti di locazione soggetti a registrazione, di locazione finanziaria e di affitto di azienda comprensivo di immobili, siano essi nuovi o rinnovati, riferiti a una o più unità immobiliari. Per contratto "nuovo" deve intendersi quello perfezionato a partire dalla data del 1° luglio 2010. Per contratto "rinnovato" deve intendersi quello che abbia subito un rinnovo espresso o tacito con decorrenza dal 1° luglio 2010. In tali casi l'Attestato di Prestazione Energetica, deve essere allegato al contratto di locazione.

11.3 Nel caso degli atti di trasferimento a titolo oneroso e dei contratti di locazione sopra considerati, l'Attestato di Prestazione Energetica deve essere allegato, in copia conforme all'originale depositato nel Catasto Regionale Energetico Edifici Regionale (CEER), all'atto o al contratto stesso nei casi per i quali è posto l'obbligo di dotazione.

11.4 L'obbligo di dotazione e di allegazione dell'APE sussiste in caso di vendita giudiziale di beni indivisi che non siano oggetto di procedure esecutive individuali o concorsuali.

11.5 Rientrano nell'obbligo di dotazione della certificazione energetica anche le unità immobiliari e gli edifici che siano privi di impianti rilevanti ai fini della certificazione energetica, in quanto suscettibili di essere energeticamente parametrati alla corrispondente unità immobiliare o al corrispondente edificio "di riferimento". Tali unità, pertanto, anche quando privi di impiantistica rilevante ai fini energetici sono sottoposti alla disciplina che prevede l'obbligo di allegazione dell'Attestato di Prestazione Energetica, negli stessi termini e alle medesime condizioni e con le stesse eccezioni previste per gli edifici o singole unità immobiliari provvisti di impianti.

L'edificio si considera privo di impianto nel caso in cui l'impianto termico in esso installato sia sprovvisto di almeno uno dei sottosistemi (generazione, distribuzione o emissione); diversamente non si considera privo di impianto l'edificio in cui sono presenti tutti i sottosistemi che lo compongono ma manca l'allacciamento alla rete di fornitura energetica.



12. PROCEDURA PER LA PRODUZIONE DELL'ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA

12.1 L'Attestato di Prestazione Energetica, di cui all'Allegato D, è il documento sintetico prodotto a cura del proprietario dell'edificio attestante il valore risultante dal calcolo della prestazione energetica dell'edificio a cui esso si riferisce effettuato secondo il metodo di calcolo di cui al punto 4.2.

12.2 Gli Attestati di Prestazione Energetica prodotti ai sensi della metodologia di calcolo di cui all'Allegato H al presente decreto, con l'eccezione di quelli relativi agli edifici di cui al punto 11.2 lettere b) e c), dovranno essere riferiti ad una sola unità immobiliare, a prescindere dal fatto che condivida la destinazione d'uso, gli impianti di climatizzazione e le caratteristiche di altre unità immobiliari dello stesso edificio. Resta inteso che gli APE redatti per la chiusura di lavori comunicati, segnalati o presentati al Comune territorialmente competente, protocollati entro il 31.12.2015, i cui requisiti prestazionali di progetto sono stati verificati mediante la procedura di calcolo approvata con decreto 5796/2009 possono essere riferiti a più unità immobiliari purché condividano la medesima destinazione d'uso, il medesimo impianto di climatizzazione invernale e un unico proprietario o amministratore ai sensi del punto 10.2 della DGR VIII/8745 del 22 dicembre 2008.

12.3 Il Soggetto certificatore è pienamente responsabile di quanto dichiara nella redazione dell'APE, ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 445/2000 e risponde di eventuali dichiarazioni mendaci ai sensi di quanto previsto all'art. 76 dello stesso decreto.

12.4 Il Soggetto certificatore, di cui al punto 17, è tenuto a consegnare a ciascun proprietario il file originale dello stesso firmato digitalmente e una copia cartacea asseverata dello stesso. Il Soggetto certificatore, di cui al punto 17, è tenuto inoltre a consegnare a ciascun proprietario il file di interscambio dati in formato .XML firmato digitalmente e registrato nel Catasto Energetico Edifici Regionale (CEER).

12.5 L'Attestato di Prestazione Energetica redatto e firmato digitalmente dal Soggetto certificatore è valido solo se rilasciato dall'Organismo di accreditamento attraverso il Catasto Energetico Edifici Regionale. Tale primo rilascio resta subordinato al versamento di un contributo di 10 euro per la gestione delle attività connesse al sistema di certificazione

energetica degli edifici. Il contributo deve essere corrisposto all'Organismo regionale di accreditamento secondo le indicazioni emanate dallo stesso.

12.6 Attraverso l'asseverazione dell'Attestato di Prestazione Energetica, il Soggetto certificatore assume la responsabilità di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità di cui al punto 17.5. L'asseverazione dell'Attestato di Prestazione Energetica è implicita nella dichiarazione di conformità resa dallo stesso certificatore e dallo stesso firmata in calce al documento. Pertanto l'obbligo di allegazione di cui al presente punto 12, è assolto mediante allegazione dell'Attestato di Prestazione Energetica, di cui all'Allegato D.

12.7 A decorrere dal primo ottobre 2015 ai sensi dell'articolo 5 del Decreto interministeriale 26 giugno 2015 "Adeguamento alle linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici", ai fini del riconoscimento della validità dell'APE per tutti gli usi previsti dalla legge, non è necessaria la marcatura temporale. Sono altresì ritenuti validi gli Attestati di Prestazione Energetica registrati nel Catasto Energetico Edifici Regionale dal 1 marzo 2013 se contrassegnati da firma digitale valida nella data di registrazione.

12.8 L'Attestato di Prestazione Energetica ha una idoneità massima di 10 anni a partire dalla data di registrazione della pratica nel Catasto Energetico Edifici Regionale. L'idoneità dell'Attestato decade prima del periodo sopra indicato a seguito di interventi che modifichino la prestazione energetica dell'unità immobiliare o nel caso di variazione della destinazione d'uso. A tal fine, nel caso di trasferimento e di locazione di edifici, già dotati di Attestato di Prestazione Energetica, dovrà essere inserito nell'atto, per dichiarazione resa dall'alienante o dal locatore, l'inesistenza di cause determinative delle decadenze di cui sopra. La validità temporale massima è altresì subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica degli impianti tecnici dell'edificio, in particolare per gli impianti termici, comprese le eventuali necessità di adeguamento previste dai provvedimenti regionali attuativi dell'articolo 9 della Legge regionale 11 dicembre 2006

- n. 24 e ss. mm. ii.. Nel caso di mancato rispetto di dette disposizioni l'APE non può essere redatto e, qualora già redatto, decade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza

energetica. La decadenza dell'APE non si applica qualora le sopracitate operazioni di controllo di efficienza energetica non vengano condotte a seguito del mancato allacciamento dell'impianto stesso alla rete. Per tutti gli usi previsti il libretto di impianto aggiornato in conformità alle disposizioni per il controllo sull'efficienza energetica degli impianti termici civili, deve essere obbligatoriamente allegato, in originale o in copia conforme, in forma cartacea o elettronica, all'APE consegnato all'acquirente o al locatario dell'edificio, prima della stipula del contratto. Il suddetto libretto non deve necessariamente essere unito all'APE allegato al contratto medesimo, in sede di stipulazione.

L'installazione dei dispositivi per la termoregolazione e la contabilizzazione del calore, qualora non avvenga nell'ambito di un più complesso intervento di ristrutturazione dell'impianto termico o di riqualificazione energetica, è assimilata ad un intervento che non determina la modifica delle prestazioni energetiche e, pertanto, non comporta la decadenza dell'idoneità dell'APE.

12.9 L'Attestato di Prestazione Energetica che, a seguito di controllo da parte dell'Organismo regionale di accreditamento, risulta redatto in modo non conforme alle modalità stabilite dalla normativa regionale in materia di efficienza energetica in edilizia, non è valido e viene eliminato dal Catasto Energetico Edifici Regionale così come riportato all'art.27 comma 17 bis della LR n°24 del dicembre 2006.

12.10 Per gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico, con superficie utile totale superiore a 500 m², per i quali sia stato rilasciato l'Attestato di Prestazione Energetica, è fatto obbligo, al proprietario o al soggetto responsabile della gestione dell'edificio stesso, di affiggere con evidenza tale attestato all'ingresso dell'edificio o in altro luogo chiaramente visibile al pubblico.

12.11 Per gli edifici di nuova costruzione e di ristrutturazione importante di primo e secondo livello, il proprietario dell'edificio, prima dell'inizio dei lavori e comunque non oltre 30 giorni dalla data di rilascio del titolo abilitativo, attribuisce ad un Soggetto certificatore, di cui al successivo punto 17, l'incarico di redigere l'Attestato di Prestazione Energetica. La nomina deve essere dichiarata nella relazione tecnica di cui al punto 4.8 entro l'inizio dei lavori. L'obbligo è previsto anche nel caso in cui il proprietario dell'edificio sia un Ente pubblico.

Qualora l'incarico sia revocato, il proprietario dell'edificio è tenuto a darne comunicazione al Comune, indicando il nuovo Soggetto certificatore.

12.12 Il Soggetto certificatore deve effettuare almeno un sopralluogo presso l'unità immobiliare oggetto di attestazione, al fine di reperire e verificare i dati necessari alla sua predisposizione. Nel caso in cui l'edificio ricada nell'ipotesi di cui al punto 6.17, il Soggetto certificatore dovrà effettuare un sopralluogo anche presso l'edificio in cui è stato installato l'impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in modo da poter reperire e verificare anche i dati da riportare nel campo "Informazioni sul miglioramento della prestazione energetica" dell'APE, come previsto al punto 6.19. Nel caso di APE relativi a molteplici subalterni ai sensi del punto 11.2, qualora il professionista si trovasse nell'impossibilità di accedere a tutti i subalterni oggetto di certificazione può utilizzare, ai fini della modellizzazione degli stessi, la documentazione in suo possesso, avendone verificato preventivamente la congruenza dall'esterno. I subalterni a cui il certificatore non ha avuto accesso sono tuttavia passibili di controllo e, a tal fine, è richiesto di dichiararne l'elenco nel campo "Informazioni sul miglioramento della prestazione energetica" dell'APE.

12.13 è fatto obbligo agli amministratori degli stabili di fornire, in relazione alla procedura applicabile, piena collaborazione ai condomini che lo richiedano, attraverso il rilascio in forma gratuita delle informazioni e dei dati necessari.

12.14 Gli interventi raccomandati sono un elemento obbligatorio dell'APE. In assenza di impianto il certificatore deve inserire almeno le raccomandazioni relative all'involucro, segnando nelle note che l'edificio non è dotato di impianto e dare indicazioni circa una possibile soluzione impiantistica riguardante il riscaldamento e, per il residenziale, la produzione di ACS. L'assenza dell'indicazione di interventi raccomandati nell'apposita sezione dell'APE costituisce un inadempimento del certificatore ed è oggetto di verifica in sede di controllo della conformità dell'APE. Tale indicazione può essere omessa solo qualora il certificatore dichiari, in caso di edifici in classe A3 e A4 oppure per APE redatti per "Nuova costruzione" o "Ristrutturazione importante", che ulteriori interventi non sono convenienti in termini di costi-benefici. Le dichiarazioni di cui al presente punto vanno

obbligatoriamente annotate nella sezione “Informazioni sul miglioramento della prestazione energetica” dell’APE stesso.

Le valutazioni costi-benefici devono essere effettuate sulla base del tempo di ritorno semplice; ai fini del presente punto si intende intervento raccomandato da indicare nell’APE quell’intervento che comporta un miglioramento delle prestazioni energetiche dell’edificio in termini sia di EP_{gl,nren} che di classe energetica raggiungibile oppure un intervento che comporta un miglioramento dell’EP_{gl,nren} a parità di classe energetica.

12.15 La rettifica degli eventuali errori nell’APE si compie con l’aggiornamento dello stesso tramite il deposito di un APE sostitutivo nel Catasto Energetico Edifici Regionale; l’aggiornamento dell’APE comporta la decadenza della validità dell’APE sostituito. Gli APE annullati possono essere comunque oggetto di accertamento e nella definizione dell’esito si tiene conto della volontà di eliminazione dell’errore.

12.16 Nella predisposizione dell’APE si considerano solo i locali climatizzabili, ovvero gli ambienti che, in relazione alla destinazione d’uso reale rilevata, prevedano l’installazione e l’impiego di sistemi tecnici di climatizzazione, a prescindere dall’effettiva installazione.

12.17 In caso di locali vuoti o in disuso, in assenza di elementi oggettivi che ne facciano dedurre la destinazione d’uso reale, questa può essere desunta dalla categoria catastale.

12.18 I beni comuni non censibili, comuni ad alcune o a tutte le unità immobiliari, anche se caratterizzati da autonoma identificazione catastale, qualora climatizzabili, possono essere accorpati nell’APE e per la sola quota di competenza dell’unità immobiliare oggetto di analisi. In tal caso l’indicazione va annotata nelle note riportate sull’APE.

12.19 L’APE non può essere predisposto per porzioni di unità immobiliari caratterizzate dalla medesima destinazione d’uso. In caso di obbligo di dotazione va pertanto predisposto l’Attestato dell’intera unità immobiliare.

13. TARGA ENERGETICA

13.1 La targa energetica è rilasciata, conformemente al modello riportato nell’Allegato E, dall’Organismo di accreditamento a valle del versamento di un contributo da parte del Soggetto certificatore e pari a euro 50,00. La targa può essere richiesta solo per singola



unità immobiliare ad eccezione delle casistiche di cui al punto 11.2 lettere b) e c), per le quali è prevista la possibilità di redigere un unico APE relativo a molteplici subalterni. Nel caso di edifici pubblici o adibiti ad uso pubblico è fatto obbligo di richiedere la targa e di esporre la stessa in un luogo che ne garantisca la sua massima visibilità e riconoscibilità. La targa ha validità per tutto il periodo di idoneità dell'Attestato di prestazione energetica a cui si riferisce.

14. ANNUNCI IMMOBILIARI

14.1 L'obbligo di indicare le caratteristiche energetiche degli edifici e delle singole unità immobiliari in occasione della pubblicazione di annunci commerciali, di annunci immobiliari a mezzo di avviso asta pubblica, di bandi di alienazione di beni pubblici che hanno come oggetto la loro vendita o locazione si applica a tutti gli annunci pubblicati su giornali, manifesti, volantini, siti web, trasmessi alla radio o alla televisione, per conto di qualsiasi soggetto (persona fisica, società, cooperativa, associazione, fondazione, ente pubblico o privato, ecc.). Tale obbligo resta escluso per gli edifici che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'obbligo di dotazione e allegazione della certificazione energetica, di cui al precedente punto 3 e per la locazione degli edifici residenziali utilizzati meno di quattro mesi all'anno.

14.2 L'indicazione delle caratteristiche energetiche degli edifici o delle singole unità immobiliari negli annunci commerciali deve essere assolto:

- dal primo ottobre 2015 utilizzando l'apposito format di cui all'Allegato G nel caso di annunci pubblicati da Agenzie immobiliari presso le proprie sedi, in relazione ad unità immobiliari dotate di Attestato di Prestazione Energetica se redatto in conformità alla procedura di calcolo di cui all'Allegato H;
- dal primo ottobre 2015 riportando l'indice di prestazione energetica globale non rinnovabile, l'indice di prestazione energetica rinnovabile, la classe energetica e la prestazione energetica del fabbricato nel caso di tutti gli altri tipi di annunci, in relazione ad unità immobiliari dotate di Attestato di Prestazione Energetica se redatto in conformità alla procedura di calcolo di cui all'Allegato H;



- nel caso di edifici certificati sulla base della procedura approvata con DGR VIII/8745 del 22 dicembre 2008 occorre riportare la classe energetica e il fabbisogno di energia primaria per il riscaldamento o la climatizzazione invernale, citando espressamente la delibera medesima.

15. ACCERTAMENTI E ISPEZIONI RELATIVI ALL'EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI EDIFICI

15.1 L'Organismo regionale di accreditamento, anche avvalendosi di soggetti esterni ai sensi dell'art. 27 comma 17 nonies della Legge regionale 11 dicembre 2006 - n. 24 e ss. mm. ii. , provvede a verificare la correttezza di quanto riportato nell'Attestato di Prestazione Energetica redatto e asseverato dal Soggetto certificatore, di cui al successivo punto 17, entro 4 anni dalla registrazione del medesimo nel Catasto Energetico Edifici Regionale di cui al punto 19. A tale scopo, l'Organismo regionale di accreditamento, potrà chiedere al Comune la relazione tecnica di cui al punto 4.8, nonché i documenti progettuali ritenuti necessari.

15.2 Ai fini dell'accertamento della conformità dell'APE, a decorrere dal 1/1/2018 è richiesto al Soggetto certificatore di depositare la planimetria catastale dell'edificio contestualmente alla registrazione dell'APE stesso presso il Catasto Energetico Edifici Regionale.

16. CLASSIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI E ALTRI INDICATORI PRESENTI NELL'APE

16.1 Dal primo di ottobre 2015, per gli Attestati di Prestazione Energetica redatti in conformità al metodo di calcolo di cui all'Allegato H, la classe energetica dell'unità immobiliare è determinata utilizzando l'indice di prestazione energetica globale non rinnovabile, EP_{gI,nren}, per mezzo del confronto con una scala di classi prefissate.

16.2 La scala delle classi è definita a partire dal valore dell'indice di prestazione energetica globale non rinnovabile dell'edificio di riferimento, EP_{gI,nren, rif}, standard, ipotizzando che in esso siano installati gli elementi edilizi definiti al punto 1 dell'Allegato B ed esclusivamente gli impianti standard riportati nella Tabella 2 seguente (escludendo quindi gli eventuali



ENERGIA E SOSTENIBILITÀ
PER LA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

impianti a fonti rinnovabili presenti nell'edificio reale). Tale valore è posto quale limite di separazione tra le classi A1 e B.

16.3 Ai fini della determinazione della classe energetica dell'edificio per la redazione dell'APE, in base a quanto suddetto, si procede come segue:

- a) si determina il valore di EP_{gl,nren,rif,standard} per l'edificio di riferimento, dotandolo delle tecnologie standard riportate nella Tabella 2;
- b) si calcola il valore di EP_{gl,nren} per l'unità immobiliare oggetto dell'attestazione e si individua la classe energetica da attribuire in base alla Tabella 3.

16.4 Ai fini della determinazione dell'indice EP_{gl,nren} si considerano solo i servizi effettivamente presenti nell'edificio reale, fatti salvi gli impianti di climatizzazione invernale e, nel solo settore residenziale, di produzione di acqua calda sanitaria che si considerano sempre presenti.

Tabella 2 – Tecnologie standard dell'edificio di riferimento

Servizio	Tecnologia standard
Climatizzazione invernale	Generatore a combustibile gassoso (gas naturale) nel rispetto dei requisiti di cui alla tabella 8 dell'Allegato B e con relativa efficienza dei sottosistemi di utilizzazione di cui alla tabella 7 dello stesso Allegato
Climatizzazione estiva	Macchina frigorifera a compressione di vapore a motore elettrico nel rispetto dei requisiti di cui alla tabella 8 dell'Allegato B e con relativa efficienza dei sottosistemi di utilizzazione di cui alla tabella 7 dello stesso Allegato
Ventilazione	Ventilazione meccanica a semplice flusso per estrazione nel rispetto dei requisiti di cui alla tabella 9 dell'Allegato B
Acqua calda sanitaria	Generatore a combustibile gassoso (gas naturale) nel rispetto dei requisiti di cui alla tabella 8 dell'Allegato B e con relativa efficienza dei sottosistemi di utilizzazione di cui alla tabella 7 dello stesso Allegato
Illuminazione	Rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 1.2.2 dell'Allegato B
Trasporto persone o cose	Rispetto dei requisiti di cui al punto 5.10

Tabella 3 - Classificazione edifici in base all'indice di prestazione energetica globale non rinnovabile

Indice di prestazione energetica non rinnovabile min.	Classe energetica	Indice di prestazione energetica non rinnovabile max
	Classe A4	$\leq 0,40 \text{ EP}_{\text{gl,nren,rif}}$
$0,40 \text{ EP}_{\text{gl,nren,rif}} <$	Classe A3	$\leq 0,60 \text{ EP}_{\text{gl,nren,rif}}$
$0,60 \text{ EP}_{\text{gl,nren,rif}} <$	Classe A2	$\leq 0,80 \text{ EP}_{\text{gl,nren,rif}}$
$0,80 \text{ EP}_{\text{gl,nren,rif}} <$	Classe A1	$\leq 1,00 \text{ EP}_{\text{gl,nren,rif}}$
$1,00 \text{ EP}_{\text{gl,nren,rif}} <$	Classe B	$\leq 1,20 \text{ EP}_{\text{gl,nren,rif}}$
$1,20 \text{ EP}_{\text{gl,nren,rif}} <$	Classe C	$\leq 1,50 \text{ EP}_{\text{gl,nren,rif}}$
$1,50 \text{ EP}_{\text{gl,nren,rif}} <$	Classe D	$\leq 2,00 \text{ EP}_{\text{gl,nren,rif}}$
$2,00 \text{ EP}_{\text{gl,nren,rif}} <$	Classe E	$\leq 2,60 \text{ EP}_{\text{gl,nren,rif}}$
$2,60 \text{ EP}_{\text{gl,nren,rif}} <$	Classe F	$\leq 3,50 \text{ EP}_{\text{gl,nren,rif}}$
	Classe G	$> 3,50 \text{ EP}_{\text{gl,nren,rif}}$

16.5 La prestazione energetica invernale del fabbricato, riportata nell'Attestato di Prestazione Energetica, di cui alla Tabella 4 è definito a partire dal valore dell'indice di prestazione termica utile per la climatizzazione invernale dell'edificio di riferimento, $\text{EP}_{\text{H,nd,limite}}$, ipotizzando che in esso siano installati elementi edilizi rispondenti ai requisiti minimi di cui al punto 1 dell'Allegato B.

Tabella 4 - Indicatore della prestazione energetica invernale del fabbricato, al netto dell'efficienza degli impianti presenti.

Prestazione invernale del fabbricato	Qualità	Indicatore
$\text{EP}_{\text{H,nd}} \leq 1^* \text{EP}_{\text{H,nd,limite}}$	alta	
$1^* \text{EP}_{\text{H,nd,limite}} < \text{EP}_{\text{H,nd}} \leq 1,7^* \text{EP}_{\text{H,nd,limite}}$	media	
$\text{EP}_{\text{H,nd}} > 1,7^* \text{EP}_{\text{H,nd,limite}}$	bassa	



ENERGIA E SOSTENIBILITÀ
PER LA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

16.6 La prestazione energetica estiva del fabbricato, riportata nell'Attestato di Prestazione Energetica, di cui alla Tabella 5 è definito alla trasmittanza termica periodica Y_{IE} e all'area solare equivalente estiva per unità di superficie utile $Asol,est/Asup$ utile di cui al paragrafo 2.2 dell'Allegato B.

Tabella 5 - Indicatore della prestazione energetica estiva del fabbricato, al netto dell'efficienza degli impianti presenti.

Prestazione estiva del fabbricato		Qualità	Indicatore
$Asol,est/Asup$ utile $\leq 0,03$	$Y_{IE} \leq 0,14$	alta	
$Asol,est/Asup$ utile $\leq 0,03$	$Y_{IE} > 0,14$	media	
$Asol,est/Asup$ utile $> 0,03$	$Y_{IE} \leq 0,14$		
$Asol,est/Asup$ utile $> 0,03$	$Y_{IE} > 0,14$	bassa	

16.7 Nel caso della trasmittanza termica periodica si prende in considerazione il valore medio pesato in base alle superfici, con l'esclusione delle superfici verticali esposte a Nord. Nel caso di immobili con esposizione esclusivamente Nord delle superfici verticali, la trasmittanza termica periodica è posta pari a 0,14.

17. SOGGETTO CERTIFICATORE

17.1 Presso l'Organismo regionale di accreditamento è istituito l'elenco dei soggetti certificatori accreditati in Regione Lombardia. Per potere operare come certificatore, il professionista è tenuto ad iscriversi a tale elenco, secondo quanto disposto al successivo punto 17.7.

17.2 Possono essere accreditati come soggetti certificatori esclusivamente le persone fisiche che risultano in possesso di:

a) uno dei titoli di studio di cui di cui al D.P.R. 75/2013 art. 2 comma 3 lettera da a) ad e), iscrizione ai relativi Ordini e Collegi professionali, ove esistenti, e abilitazione all'esercizio della professione in tutti i campi concernenti la progettazione di edifici e impianti asserviti

agli edifici stessi, nell'ambito delle specifiche competenze a esso attribuite dalla legislazione vigente. Il tecnico opera quindi individualmente all'interno delle proprie competenze. Si considera comunque valido l'accreditamento dei soggetti certificatori che, successivamente al primo accreditamento, dovessero revocare l'iscrizione al relativo Ordine o Collegio professionale.

b) uno dei titoli di studio di cui al D.P.R. 75/2013 art. 2 comma 4 lettere da a) a d), e di un attestato di frequenza superiore all'85%, con superamento dell'esame finale, relativo a specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici di cui al punto 17.3. 17.3 I corsi di formazione per la certificazione energetica di cui al punto 17.2 possono essere erogati sia in aula che in modalità FAD (formazione a distanza) e sono:

a) Autorizzati, a livello nazionale, dal Ministero dello Sviluppo Economico di intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ai sensi del D.P.R. 75/2013 e ss. mm. ii.;

b) Riconosciuti, a livello regionale, dall'Organismo di accreditamento e organizzati da Soggetti accreditati dalla Regione Lombardia in base alla DGR n. 2412/2011 o da Ordini, Collegi e Università;

c) Riconosciuti da altre Regioni purché abbiano durata e contenuti minimi conformi a quanto previsto al punto 17.4.

17.4 I corsi di formazione per la certificazione energetica di cui al punto 17.2 hanno durata minima di 80 ore (27 per quelli organizzati in modalità FAD) e sono considerati validi solo qualora siano stati erogati successivamente all'entrata in vigore della DGR 17 luglio 2015 - X/3868; i contenuti minimi del corso di formazione devono essere conformi a quelli definiti dal D.P.R. 75/2013 e ss. mm. ii. con riferimento alla normativa e agli strumenti regionali.

17.5 Il Soggetto certificatore non può svolgere attività di certificazione sugli edifici per i quali risulti proprietario o sia stato coinvolto direttamente o indirettamente, o comunque in qualità di dipendente, socio o collaboratore di un'azienda terza, in una delle seguenti attività:

a) progettazione dell'edificio o di qualsiasi materiale, componente o impianto tecnico in esso presente;

- b) costruzione dell'edificio o produzione di qualsiasi materiale, componente o impianto tecnico in esso presente;
- c) amministrazione dell'edificio;
- d) orniture di energia per l'edificio;
- e) gestione e/o manutenzione di qualsiasi impianto presente nell'edificio;
- f) connesse alla funzione di responsabile servizio prevenzione e protezione (RSPP) ai sensi del Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
- g) connesse alla funzione di coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; connesse alla funzione di coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
- h) connesse alla funzione di direzione lavori.

Il Soggetto certificatore non può essere coniuge né parente fino al quarto grado del proprietario dell'edificio.

Attraverso l'asseverazione dell'Attestato di Prestazione Energetica il Soggetto certificatore contestualmente dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità di cui al presente punto.

17.6 In deroga alle condizioni di incompatibilità di cui al punto 17.5, possono svolgere l'attività di certificazione energetica, limitatamente agli edifici delle Pubbliche Amministrazioni, i dipendenti di Enti o Società pubbliche, in possesso dei requisiti previsti di cui al punto 17.2 ed iscritti all'elenco dei soggetti certificatori accreditati in Regione Lombardia. I dipendenti pubblici che svolgono l'attività di certificazione come liberi professionisti possono certificare edifici di proprietà privata, nel rispetto delle condizioni previste per la generalità dei certificatori.

17.7 I professionisti accreditati come certificatori che chiedono di essere iscritti o di rinnovare la loro iscrizione all'elenco regionale dei Soggetti certificatori sono tenuti a versare un contributo di euro 120,00, relativo all'anno solare in corso, all'Organismo regionale di accreditamento, quale partecipazione alle spese di gestione delle attività connesse al

sistema di certificazione energetica degli edifici. Qualora l'iscrizione avvenga nel secondo semestre dell'anno solare il contributo è ridotto della metà. Tale contributo deve essere corrisposto all'Organismo regionale di accreditamento secondo le disposizioni emanate dallo stesso. Anche i dipendenti di Enti e Società pubbliche sono tenuti a versare il contributo di cui sopra.

17.8 Spetta all'Organismo regionale di accreditamento stabilire le modalità operative per la riscossione dei contributi di cui ai precedenti punti 12.5, 13.1 e 17.7. Le modalità di funzionamento del Sistema Informatizzato saranno regolate da disposizioni emanate dall'Organismo regionale di accreditamento. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 663 e della Direttiva europea 2006/112/CE del 28 novembre 2006, i contributi di cui sopra non sono soggetti alla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

17.9 L'Organismo regionale di accreditamento qualora accerti comportamenti non conformi a quanto disposto dalla normativa da parte dei Soggetti certificatori può provvedere, sentita Regione Lombardia, alla sospensione o alla revoca dell'accreditamento.

17.10 L'Organismo regionale di accreditamento qualora accerti comportamenti non conformi a quanto disposto dalle Condizioni d'uso dei servizi Cened da parte dei Soggetti certificatori può provvedere alla sospensione dall'accesso ai medesimi servizi.

18. ORGANISMO REGIONALE DI ACCREDITAMENTO

18.1 Si da atto che il sistema di Certificazione ENergetica degli EDifici (CENED) della Regione Lombardia, in continuità con quanto previsto dalla DGR 5018/2007 e s.m.i, è gestito dall'Organismo regionale di accreditamento, le cui funzioni sono svolte da Infrastrutture Lombarde S.p.A. e includono le seguenti attività:

- a) accreditamento dei soggetti certificatori;
- b) predisposizione e gestione del Catasto Energetico Edifici Regionale;
- c) predisposizione, aggiornamento e gestione di un software di calcolo per la certificazione energetica degli edifici;

- d) controllo sugli Attestati di Prestazione Energetica, sulla conformità dei contributi versati all'Organismo regionale di accreditamento e sull'operato dei soggetti certificatori;
- e) elaborazione di linee guida per l'organizzazione dei corsi di formazione e del relativo esame, di cui al punto 17.3, lettera b) e relativi controlli;
- f) aggiornamento della procedura di calcolo per la determinazione dei requisiti di prestazione energetica degli edifici e della modulistica da utilizzare nell'ambito delle procedure di certificazione;
- g) aggiornamento della procedura operativa per il rilascio dell'Attestato di Prestazione Energetica e della targa energetica;
- h) monitoraggio sull'impatto delle presenti disposizioni sugli utenti finali, in termini di adempimenti burocratici, oneri posti a loro carico, benefici ottenuti;
- i) monitoraggio sull'impatto delle presenti disposizioni sul mercato immobiliare regionale, sulle imprese di costruzione, di materiali e componenti per l'edilizia e su quelle di produzione e di installazione e manutenzione degli impianti di climatizzazione;
- j) consulenza tecnico scientifica e assistenza agli enti locali e ai soggetti certificatori iscritti all'elenco regionale ai fini di una più efficace ed omogenea attuazione delle norme sul rendimento energetico in edilizia;
- k) adozione degli atti per la sospensione e, se del caso, la revoca dell'accreditamento;
- l) esecuzione degli accertamenti della conformità dell'Attestato di Prestazione Energetica.

19. CATASTO ENERGETICO EDIFICI REGIONALE

19.1 In conformità alla DGR 3868 del 17/7/2015 la realizzazione, lo sviluppo e la gestione del Catasto Energetico Edifici Regionale, secondo le indicazioni fornite da Regione Lombardia, compete all'Organismo regionale di accreditamento. Quest'ultimo adegua il Catasto alle disposizioni regionali nei tempi tecnici strettamente necessari, pubblicando sul sito web dedicato alla certificazione energetica, con preavviso di almeno 10 giorni lavorativi, tutte le informazioni relative ai tempi di sospensione e di riavvio delle funzionalità del Catasto, ai fini della produzione degli Attestati di Prestazione Energetica. Tramite il Catasto Energetico Edifici Regionale, l'Organismo di accreditamento trasmette i dati relativi agli

Attestati di Prestazione Energetica al Sistema Informativo sugli Attestati di Prestazione Energetica, di cui al Decreto interministeriale 26 giugno 2015 “Adeguamento linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”.

ALLEGATI:

Allegato A – Definizioni (omissis)

Allegato B - Caratteristiche dell'edificio di riferimento, requisiti di prestazione e classificazione energetica (omissis)

Allegato C - Relazione tecnica (omissis)

Allegato D – APE (omissis)

Allegato E - Targa energetica (omissis)

Allegato F - Titoli di studio del Soggetto certificatore (omissis)

Allegato G - Annunci commerciali (omissis)

Allegato H - Metodologia di calcolo (omissis)

5.10.2. DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE 5 AGOSTO 2020, N. XI-3502

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE 5 agosto 2020, n. XI /3502

Disposizioni per l'installazione, l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici civili - aggiornamento 2020

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

Delibera

1. di aggiornare, sulla base dell'evoluzione normativa intercorsa in materia, le disposizioni regionali per l'installazione, l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici civili, relativamente ai punti indicati nel documento allegato, parte integrante del presente provvedimento, "Aggiornamento delle disposizioni per l'installazione, l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici civili. Sintesi delle modifiche alle disposizioni approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 3965 del 31.7.2015";
2. di approvare conseguentemente il documento "Disposizioni per l'installazione, l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici civili – Aggiornamento 2020", parte integrante del presente provvedimento, che riporta i suddetti aggiornamenti e sostituisce il documento approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 3965 del 31 luglio 2015;
3. di demandare al dirigente competente l'approvazione delle disposizioni di natura prettamente tecnico-operativa, attuative del presente provvedimento;
4. di demandare ad un successivo provvedimento l'approvazione delle disposizioni relative agli impianti termici civili alimentati da biomassa, nelle more del quale restano in vigore le

disposizioni contenute nella DGR 3965/2015, per quanto attinenti agli impianti medesimi;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

DISPOSIZIONI PER L'INSTALLAZIONE, L'ESERCIZIO, IL CONTROLLO, LA MANUTENZIONE E L'ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI CIVILI - AGGIORNAMENTO 2020

1 Premessa

La disciplina in materia di impianti termici civili fa riferimento a numerosi provvedimenti normativi di livello europeo, statale e regionale.

La normativa statale in materia di installazione, manutenzione, controllo ed ispezione degli impianti termici presenta peraltro carattere di cedevolezza rispetto alla normativa regionale, alla luce di quanto espressamente stabilito in merito dal D.Lgs 192/2005 – principale fonte normativa statale in materia di efficienza energetica – 1) e successivamente ribadito dal D.P.R. 74/2013.

L'approvazione del D.Lgs 48/2020 e del D.Lgs 73/2020, recentemente intervenuta, rende utile procedere ad un aggiornamento del quadro normativo, oggetto del presente documento, che stabilisce le disposizioni relative alle attività di installazione, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici civili da applicare nell'intero territorio di Regione Lombardia.

2 Contenuto

1. Le presenti disposizioni disciplinano in particolare:

- i requisiti per l'installazione e l'esercizio degli impianti termici
- le attività di ispezione ed accertamento, da intendersi come interventi di verifiche tecniche e documentali anche in situ, svolti da esperti qualificati incaricati dalle Autorità pubbliche competenti per perseguire gli obiettivi di cui all'art. 9, comma 2 del D.Lgs 192/05 e ss. mm. ii.

- i requisiti degli ispettori
- le procedure di invio del rapporto di controllo tecnico del D.D.U.O. n. 11785/2015 e ss. mm. ii. attestante la conformità alla normativa vigente dello stato di manutenzione ed esercizio dell'impianto termico
- la responsabilità dell'esercizio e della manutenzione degli impianti termici
- la modalità di "controllo e manutenzione degli impianti termici"
- la documentazione che identifica l'impianto termico e le comunicazioni da trasmettere alle Autorità competenti
- i contributi per le Autorità competenti e le modalità di versamento, determinando gli importi in modo unitario, sulla base della fascia di potenza degli impianti termici
- gli interventi di efficientamento energetico mediante adozione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione dei consumi negli impianti termici a servizio di una pluralità di utenze
- i criteri per la redazione della relazione biennale sulle risultanze delle ispezioni effettuate e sullo stato di efficienza e manutenzione degli impianti termici svolte dalle Autorità competenti.

3 Definizioni

Ai fini dell'applicazione del presente dispositivo si adottano le definizioni di seguito riportate.

a) "Accertamento": l'insieme delle attività, svolte dagli incaricati, di controllo pubblico diretto ad accertare in via documentale o attraverso il sistema informativo del Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici, la conformità alle norme vigenti e il rispetto delle prescrizioni e degli obblighi stabiliti.

b) "Apparecchio di riscaldamento localizzato": generatore di energia termica non collegato ad un sistema di distribuzione del calore, come – a titolo esemplificativo – un caminetto, una stufa, una cucina economica.

c) "Apparecchio fisso": generatore di energia termica per il cui corretto funzionamento è necessaria l'installazione su un supporto che ne assicuri l'immobilità. Per gli apparecchi a combustione, è necessario il collegamento a un sistema fisso di evacuazione dei fumi.

- d) **“Autorità competente”**: soggetto istituzionale a cui Regione Lombardia demanda i compiti di accertamento e ispezione degli impianti termici.
- e) **“Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici” o “CURIT”**: Catasto reso disponibile su web da Regione Lombardia al servizio di cittadini, operatori del settore e Autorità competenti per le attività di ispezione sugli impianti termici, finalizzato alla diffusione di informazioni ed all’adempimento degli obblighi di natura amministrativa individuati dalla normativa vigente, in particolare relativamente alle attività dichiarative a cura degli operatori del settore.
- f) **“Categoria di edificio”**: la classificazione in base alla destinazione d’uso così come indicato all’articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 e ss. mm. ii..
- g) **“Centri di Assistenza Impianti termici” o “CAIT”**: centri di informazione per gli operatori del settore e di supporto per la trasmissione telematica della documentazione relativa agli impianti termici riconosciuti dal gestore del Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici.
- h) **“Certificazione energetica dell’edificio”**: il complesso delle operazioni svolte dai soggetti accreditati per il rilascio dell’Attestato di Prestazione Energetica e delle raccomandazioni per il miglioramento della prestazione energetica dell’edificio.
- i) **“Climatizzazione invernale” o “estiva”**: l’insieme di funzioni atte ad assicurare, durante il periodo di esercizio dell’impianto termico consentito dalla normativa vigente in materia, l’ottimizzazione delle funzioni a cui sono destinati i locali, incluso il benessere degli occupanti mediante il controllo, all’interno degli ambienti, della temperatura e, ove siano presenti dispositivi idonei, della umidità, della portata di rinnovo e della purezza dell’aria.
- j) **“Codice univoco dell’impianto termico”**: il codice numerico o alfanumerico che identifica in modo inequivocabile un impianto termico. Tale codice è riportato sulla targa dell’impianto termico e su tutta la documentazione relativa all’impianto stesso.
- k) **“Coefficiente di prestazione” (COP)**: il rapporto tra la potenza termica utile resa e la potenza elettrica assorbita di una pompa di calore elettrica.



l) “Coefficiente di utilizzazione del combustibile (GUE)”: il rapporto tra la potenza termica utile resa e la potenza termica assorbita di una pompa di calore ad assorbimento o adsorbimento alimentata termicamente, ovvero tra la potenza termica utile e la potenza termica del combustibile utilizzato dal motore primo che aziona una pompa di calore a compressione.

m) “Cogenerazione”: produzione simultanea, nell’ambito di un unico processo, di energia termica e di energia elettrica e/o meccanica rispondente ai requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2011.

n) “Collaudo di un impianto termico”: la verifica della rispondenza al progetto, se previsto, e alle norme di buona tecnica, nonché della qualità dei componenti installati con prova di funzionamento mediante la misurazione dei parametri di emissione dei prodotti della combustione, del rendimento e delle prove di tenuta dell’impianto, laddove previste.

o) “Conduttore di impianti termici”: il Soggetto responsabile della corretta conduzione nell’esercizio dell’impianto termico. Per impianti di potenza nominale al focolare superiore a 232 kW il conduttore deve essere munito di apposito patentino rilasciato dalla Provincia o dalla Città Metropolitana ed essere iscritto nell’apposito registro.

p) “Conduzione di impianto termico”: il complesso delle operazioni, effettuate attraverso comando manuale, automatico o telematico, per la messa in funzione, il governo della combustione, ove prevista, il controllo e la sorveglianza delle apparecchiature che compongono l’impianto, al fine di utilizzare l’energia termica prodotta convogliandola nelle quantità e qualità necessarie a garantire le condizioni di comfort, come previsto dalla norma tecnica UNI 8364.

q) “Contabilizzazione”: la determinazione dei consumi individuali di energia termica utile dei singoli utenti basata sull’utilizzo di contatori, ripartitori o altri dispositivi conformi alla normativa di riferimento. La contabilizzazione del calore è definita diretta se si utilizzano contatori di calore, indiretta negli altri casi.

r) “Contratto di rendimento energetico o di prestazione energetica (EPC)”: accordo contrattuale tra il beneficiario o chi per esso esercita il potere negoziale e il fornitore di una



misura di miglioramento dell'efficienza energetica, verificata e monitorata durante l'intera durata del contratto, dove gli investimenti (lavori, forniture o servizi) realizzati sono pagati in funzione del livello di miglioramento dell'efficienza energetica stabilito contrattualmente o di altri criteri di prestazione energetica concordati, quali i risparmi finanziari.

s) “Contratto servizio energia”: un contratto che disciplina l'erogazione dei beni e servizi necessari alla gestione ottimale ed al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia, nell'osservanza dei requisiti e delle prestazioni di cui al paragrafo 4 dell'allegato II, del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 115 di attuazione della direttiva 2006/32/CE.

t) “Contratto servizio energia plus”: un contratto servizio energia che si configura come fattispecie di un contratto di rendimento energetico, nell'osservanza dei requisiti e delle prestazioni di cui al paragrafo 5 dell'allegato II, del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 115 di attuazione della direttiva 2006/32/CE.

u) “Contributo per la dichiarazione di avvenuta manutenzione”: il contributo per l'esecuzione degli accertamenti, delle ispezioni e delle attività di gestione del Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici che il responsabile dell'impianto termico deve corrispondere ogni due stagioni termiche (a prescindere dalla potenza al focolare dell'impianto termico), in occasione della trasmissione della dichiarazione di avvenuta manutenzione. Tale contributo è corrisposto direttamente se il Responsabile coincide con la figura dell'Amministratore di condominio o del Terzo responsabile, in tutti gli altri casi è corrisposto per tramite del

Manutentore. Il contributo, unitario a livello regionale, è calcolato sulla base della fascia di potenza degli impianti termici ed esente da oneri fiscali e previdenziali. Una quota del contributo è attribuito dalla Regione Lombardia ad ARIA S.p.A. e la restante quota è riservata all'Autorità competente.

v) “Controlli sugli edifici o sugli impianti”: le operazioni svolte da tecnici abilitati operanti sul mercato al fine di appurare lo stato degli elementi edilizi o degli impianti e l'eventuale necessità di operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria.



ENERGIA E SOSTENIBILITÀ
PER LA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

w) **“Diagnosi energetica”**: la procedura sistematica finalizzata a ottenere un'adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una attività o impianto industriale o commerciale o di servizi pubblici o privati, ad individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici e a riferire in merito ai risultati.

x) **“Dichiarazione di avvenuta manutenzione” o “DAM”**: il rapporto di controllo tecnico redatto dal manutentore, da trasmettere all'Autorità competente, corredato dai contributi economici, ove previsti, per la copertura dei costi di accertamento ed ispezione da parte dell'Autorità competente e di gestione del CURIT. Tale dichiarazione è valida per due o quattro stagioni termiche a partire dal 1° agosto successivo alla data della manutenzione, in relazione alla tipologia di generatori presenti nell'impianto.

y) **“Edificio”**: è un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il termine può riferirsi a un intero fabbricato e relativi impianti ovvero a parti di fabbricato e relativi impianti, progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a sé stanti.

z) **“Edificio di nuova costruzione”**: un edificio per il quale la richiesta di permesso di costruire o denuncia di inizio attività, comunque denominato, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente dispositivo.

aa) **“Efficienza globale media stagionale dell'impianto termico” (ϵ) o “fattore di utilizzo dell'energia primaria”**: il rapporto tra il fabbisogno di energia termica per la climatizzazione e/o la produzione di acqua calda per usi sanitari e l'energia primaria delle fonti energetiche, ivi compresa l'energia elettrica dei dispositivi ausiliari.

bb) **“Generatore di calore”**: la parte di un impianto termico che genera calore utile avvalendosi

di uno o più dei seguenti processi:

1. la combustione di combustibili, ad esempio in una caldaia;

2. l'effetto Joule che avviene negli elementi riscaldanti di un impianto di riscaldamento a resistenza elettrica;

3. la cattura di calore dall'aria ambiente, dalla ventilazione dell'aria esausta, dall'acqua o da fonti di calore sotterranee attraverso una pompa di calore;

4. la trasformazione dell'irraggiamento solare in energia termica con impianti solari termici.

cc) “Gradi giorno di una località”: il parametro convenzionale rappresentativo delle condizioni climatiche locali, utilizzato per stimare al meglio il fabbisogno energetico necessario per mantenere gli ambienti ad una temperatura prefissata; l'unità di misura utilizzata è il grado giorno, GG.

dd) “Impianto termico”: impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate;

ee) “Impianto termico centralizzato”: un impianto termico destinato a servire almeno due unità immobiliari.

ff) “Impianto termico civile”: impianto termico la cui produzione di calore è esclusivamente destinata, anche in edifici ad uso non residenziale, al riscaldamento o alla climatizzazione invernale o estiva di ambienti o al riscaldamento di acqua per usi igienici e sanitari. Sono pertanto inclusi anche gli impianti asserviti alla climatizzazione di serre, locali che ospitano i server, ecc. Restano escluse le celle frigorifere.

gg) “Impianto termico di nuova installazione”: un impianto termico installato in un edificio di nuova costruzione o in un edificio o porzione di edificio precedentemente privo di impianto termico, la cui data di installazione risulti inferiore a 6 mesi rispetto alla data di effettuazione del collaudo.



hh) “Impianto termico disattivato”: un impianto termico privo di parti essenziali, senza le quali l'impianto non può funzionare, quali: generatore di calore, contatore del vettore energetico, serbatoio combustibile, impianto di distribuzione e/o radiatori, collegamento all'impianto elettrico. La disattivazione deve essere effettuata con modalità idonee a non consentire in alcun modo l'utilizzo dell'impianto o garantire che sia stata disattivata la fornitura del vettore energetico al generatore. L'impianto disattivato non è soggetto agli obblighi di cui alle presenti disposizioni.

ii) “Impianto termico individuale”: un impianto termico al servizio esclusivo di una singola unità immobiliare.

jj) “Indice di efficienza energetica” (EER): il coefficiente di prestazione di una macchina frigorifera in condizioni di riferimento, calcolato come rapporto tra la potenza frigorifera resa e la potenza elettrica assorbita da una macchina frigorifera.

kk) “Ispettore”: la persona fisica incaricata dall'Autorità competente per l'effettuazione di accertamenti e ispezioni sugli impianti termici, di cui individualmente sia garantita la qualificazione e l'indipendenza. L'ispettore può operare come parte di un organismo esterno incaricato dall'Autorità competente.

ll) “Ispezione degli impianti termici”: il complesso degli interventi di controllo tecnico e documentale in situ, svolti da ispettori, mirato a verificare l'osservanza alle norme relative al contenimento dei consumi energetici nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici. Le attività di ispezione comprendono integralmente quelle di “verifica” previste dal D.P.R. 412/93 e ss. mm. ii..

mm) “Lettura da remoto”: lettura automatica con trasmissione dei dati a distanza attraverso la rete dati internet, anche mobile, o altro mezzo trasmissivo informatico che usa tecnologie con sistemi AMR (Automatic Meter Reading) fissi; i sistemi a lettura mobile walk-by e drive-by non sono considerati sistemi idonei alla lettura da remoto.

nn) “Manutenzione ordinaria dell'impianto termico”: le operazioni previste nei libretti d'uso e manutenzione degli apparecchi e componenti che compongono l'impianto stesso e che possono essere effettuate con strumenti ed attrezzature di corredo e d'uso corrente. Gli



esiti delle operazioni di manutenzione vengono riportati nel relativo rapporto di controllo tecnico.

oo) “Manutenzione straordinaria dell'impianto termico”: gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto termico a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell'impianto termico; gli esiti delle operazioni di manutenzione vengono riportati nel relativo rapporto di controllo tecnico e sulla dichiarazione di conformità ove prevista.

pp) “Miglioramento dell'efficienza energetica”: un incremento dell'efficienza degli usi finali dell'energia, risultante da cambiamenti tecnologici, comportamentali ed economici.

qq) “Occupante”: chiunque ha la disponibilità, a qualsiasi titolo, di un edificio o unità immobiliare
e dei relativi impianti termici.

rr) “Organismo esterno competente”: l'organismo eventualmente incaricato dall'Autorità competente ad effettuare gli accertamenti e/o le ispezioni su edifici ed impianti.

ss) “Periodo di riscaldamento”: il periodo annuale di esercizio dell'impianto termico previsto in base alle zone climatiche dal D.P.R. 412/93 e ss. mm. ii.

tt) “Pompa di calore”: è un dispositivo o un impianto che sottrae calore dall'ambiente esterno o da una sorgente di calore a bassa temperatura e lo trasferisce all'ambiente a temperatura controllata.

uu) “Potenza termica al focolare di un generatore di calore”: il prodotto del potere calorifico inferiore del combustibile impiegato e della portata di combustibile bruciato; l'unità di misura utilizzata è il kW.

vv) “Potenza termica convenzionale di un generatore di calore”: la potenza termica del focolare diminuita della potenza termica persa al camino in regime di funzionamento continuo; l'unità di misura utilizzata è il kW.

ww) “Potenza termica utile di un generatore di calore”: la quantità di calore trasferita nell'unità di tempo al fluido termovettore; l'unità di misura utilizzata è il kW.

xx) “Produzione centralizzata di acqua calda per usi igienici e sanitari”: la produzione di acqua

calda per usi igienici e sanitari a servizio di più utenze individuate o ad uso pubblico.

yy) “Proprietario dell’impianto termico”: chi è proprietario, in tutto o in parte, dell’impianto termico; nel caso di condomini dotati di amministratore e serviti da impianti termici centralizzati e nel caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche, gli obblighi e le responsabilità posti a carico del proprietario dal presente regolamento sono da intendersi riferiti agli amministratori di condominio e ai legali rappresentanti.

zz) “Rendimento di combustione” o “rendimento termico convenzionale di un generatore di

calore”: il rapporto tra la potenza termica convenzionale e la potenza termica del focolare.

aaa) “Rendimento termico utile di un generatore di calore”: il rapporto tra la potenza termica utile e la potenza termica del focolare.

bbb) “Responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico”: il proprietario, in tutto o in parte, dello stesso; nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio e nel caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche, gli obblighi e le responsabilità posti a carico del proprietario sono da intendersi riferiti agli amministratori o, in caso di mancata nomina, al legale rappresentante. Nel caso di unità immobiliari dotate di impianti termici individuali, colui che occupa l’unità immobiliare, a titolo di locatario o in virtù di un diritto reale di godimento, subentra alla figura del proprietario, per la durata dell’occupazione, negli obblighi e nelle responsabilità connesse all’esercizio, alla manutenzione ordinaria dell’impianto termico ed alle ispezioni periodiche previste.

ccc) “Ristrutturazione di un impianto termico”: un insieme di opere che comportano la modifica o un rinnovamento sostanziale sia dei sistemi di produzione che di distribuzione ed emissione; rientrano in questa categoria la trasformazione di un impianto termico centralizzato in impianti termici individuali nonché la risistemazione impiantistica nelle singole unità immobiliari o parti di edificio in caso di installazione di un impianto termico individuale previo distacco dall’impianto termico centralizzato.



ddd) “Scaldacqua unifamiliare”: l'apparecchio utilizzato per scaldare l'acqua per usi igienici e sanitari, in ambito residenziale o assimilato, a servizio di una unità immobiliare.

eee) “Sistema di contabilizzazione”: sistema tecnico che consente la misurazione dell'energia termica o frigorifera fornita alle singole unità immobiliari (utenze) servite da un impianto termico centralizzato o da teleriscaldamento o teleraffreddamento, ai fini della proporzionale suddivisione delle relative spese. Sono compresi nei sistemi di contabilizzazione i dispositivi atti alla contabilizzazione indiretta del calore, quali i ripartitori dei costi di riscaldamento e i totalizzatori.

fff) “Sostituzione di un generatore di calore”: la rimozione di un vecchio generatore e l'installazione di un altro nuovo destinato ad erogare energia termica alle medesime utenze.

ggg) “Stagione termica”: il periodo di riferimento per la validità della dichiarazione di avvenuta manutenzione; per convenzione si stabilisce che l'inizio della stagione termica è il 1° agosto di ogni anno e la chiusura è fissata al 31 luglio dell'anno successivo; si precisa che detta definizione non va a modificare il periodo di riscaldamento annuale.

hhh) “Stufa”: l'apparecchio adibito alla climatizzazione invernale in cui il calore viene trasferito

all'aria dell'ambiente per scambio diretto.

iii) “Targa dell'impianto”: il supporto su cui è riportato il codice identificativo univoco dell'impianto termico, da apporre sul generatore di calore o nei pressi della centrale termica.

jjj) “Targatura degli impianti”: l'operazione che consente di assegnare un codice identificativo univoco per il singolo impianto.

kkk) Tecnico abilitato alla progettazione degli impianti: un soggetto abilitato alla progettazione di edifici ed impianti, iscritto agli ordini professionali degli ingegneri, degli architetti, dei chimici, degli agronomi e forestali ovvero ai collegi professionali dei geometri o dei periti industriali, secondo le specifiche competenze tecniche richieste indicate dai rispettivi ordini.

III) “Temperatura dell'aria in un ambiente”: la temperatura dell'aria misurata secondo le modalità prescritte dalla norma tecnica vigente all'atto dell'effettuazione della misura.

mmm) “Termoregolazione”: il sistema di regolazione climatica che interviene direttamente sul generatore. Nei casi di impianti centralizzati dotati di regolazione autonoma per singola unità abitativa o singoli ambienti la regolazione può avvenire su più di due livelli di temperatura nell’arco delle 24 ore.

nnn) “Termostufa”: un apparecchio adibito alla climatizzazione invernale che utilizza per il riscaldamento un fluido termovettore a circolazione forzata.

ooo) “**Terzo responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico**”: impresa che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di idonea capacità tecnica, economica, organizzativa, è delegata dal Responsabile ad assumere la responsabilità dell’esercizio, della conduzione, della manutenzione e dell’adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici ed alla salvaguardia ambientale.

ppp) “**Unità immobiliare**”: parte, piano o appartamento di un edificio progettati o modificati per essere usati separatamente.

qqq) “**Valori nominali delle potenze e dei rendimenti**”: i valori di potenza massima e di rendimento di un apparecchio specificati e garantiti dal costruttore per il regime di funzionamento continuo.

4 Autorità competenti

1. Ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs 192/2005 e ss. mm. ii., spetta alle Regioni l’attuazione delle disposizioni in materia di rendimento energetico degli edifici e degli impianti termici.
2. Per garantire la continuità delle attività di ispezione degli impianti termici avviate a seguito del D.P.R. 412/1993 e ss.mm.ii, Regione Lombardia ha individuato, con L.R. n. 26/2003, i Comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti e le Province per il restante territorio quali Autorità competenti alle attività di ispezione degli impianti termici. Si dà atto che la Provincia di Milano è stata sostituita dall’ente Città Metropolitana di Milano.
3. Per le attività di accertamento e ispezione, necessarie all’osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell’esercizio e manutenzione degli impianti termici,

le Autorità competenti possono avvalersi anche di altri soggetti pubblici o privati di cui sia garantita la qualificazione e l'indipendenza, come indicato al successivo punto 20.

5 Ambito di applicazione

1. Il presente dispositivo si applica a tutti gli impianti termici civili presenti sul territorio regionale, inclusi gli impianti di produzione centralizzata di acqua calda sanitaria. Nelle more dell'adozione di uno specifico provvedimento per gli impianti alimentati da biomassa, per quest'ultimi rimangono in vigore le disposizioni contenute nella DGR 3965/2015, nella DGR 7095 del 18.9.2017 ("Nuove misure per il miglioramento della qualità dell'aria in attuazione del piano regionale degli interventi per la qualità dell'aria (PRIA) e dell'accordo di programma di bacino padano 2017") e nella DGR n. 449 del 2.8.2018 ("Approvazione dell'aggiornamento del piano regionale degli interventi per la qualità dell'aria (PRIA)").

2. Per gli impianti termici civili con potenza termica nominale superiore alla soglia di 35 kW, si fa riferimento anche a quanto previsto dalla Parte V Titolo II del D.Lgs 152/06 e ss. mm. ii..

3. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente dispositivo:

- gli scaldacqua unifamiliari;
- gli impianti per la climatizzazione invernale degli ambienti e/o la produzione di acqua calda sanitaria centralizzata composti da uno o più generatori di energia termica la cui somma delle potenze termiche al focolare, ove presente, o utile, nei restanti casi, sia inferiore a 5 kW;
- gli impianti per la climatizzazione invernale degli ambienti e/o la produzione di acqua calda sanitaria centralizzata costituiti esclusivamente da pompe di calore e/o collettori solari termici la cui somma delle potenze termiche utili sia inferiore a 12 kW;
- gli impianti per la climatizzazione estiva composti da una o più macchine frigorifere la cui somma delle potenze termiche utili sia inferiore a 12 kW.

4. Gli impianti disattivati o mai attivati e quindi posti nella condizione di non poter funzionare, descritti alla lettera mm) delle definizioni di cui al punto 3, quali ad esempio gli impianti non collegati alla rete di distribuzione dell'energia o a serbatoi di combustibili o comunque privi

di approvvigionamento, sono esentati dal rispetto delle presenti disposizioni, fino alla riattivazione o alla prima attivazione degli impianti stessi.

È comunque necessario che il Responsabile dell'impianto indichi sul libretto di impianto che l'impianto stesso è stato disattivato e trasmetta all'Autorità competente la dichiarazione riportante le modalità di disattivazione, secondo le modalità riportate sul portale internet del CURIT.

5. In caso di trasformazione da impianto centralizzato a impianti autonomi o anche di distacco di una sola utenza dall'impianto centralizzato, si fa riferimento a quanto previsto dal Decreto interministeriale 26 giugno 2015 "Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici" e dagli atti di recepimento delle disposizioni per l'efficienza energetica degli edifici di Regione Lombardia.

6. L'individuazione di impianto composto da più generatori deve seguire le indicazioni qui riportate:

- a) apparecchi, anche di tipologie differenti, al servizio di un'unica unità immobiliare privi di un sistema di distribuzione dell'energia termica, rappresentano un unico impianto;
- b) apparecchi collegati in batteria o a moduli indipendenti, anche di tipologie differenti, al servizio del medesimo sistema di distribuzione dell'energia termica, destinato ad una o più unità immobiliari, rappresentano un unico impianto.

6 Targatura degli impianti termici

1. La targatura degli impianti termici ha l'obiettivo di identificare ogni impianto in modo univoco attraverso un codice. L'apposizione della Targa sull'impianto avviene tramite:

- l'installatore, in fase di installazione di nuovi impianti o ristrutturazioni e sostituzione del generatore/i per impianti esistenti non ancora targati;
- il terzo responsabile, ove nominato, o il manutentore, in caso di manutenzione di un impianto non ancora targato per il quale è prevista la trasmissione della dichiarazione di avvenuta manutenzione (DAM);
- l'ispettore, in caso di ispezione di impianti non ancora targati.

L'applicazione della Targa impianto risulta conclusa con la registrazione in CURIT del numero di codice della Targa stessa. La competenza della registrazione a CURIT è dell'operatore che l'ha apposta all'impianto e non può essere delegata ad altro soggetto, salvo nel caso in cui l'operatore si avvalga del supporto di un CAIT, delegandolo anche alla registrazione in CURIT della Targa.

2. Il codice univoco della targa deve essere riportato sui modelli di registrazione della scheda identificativa dell'impianto e su quelli del rapporto di controllo tecnico da trasmettere al CURIT.

3. È vietato applicare una nuova Targa ad impianti precedentemente targati da altri operatori. Nel caso in cui un operatore non riesca a prendere in carico un impianto fisicamente già targato occorre chiedere supporto operativo all'Autorità competente per territorio o, in subordine, ad ARIA S.p.A. tramite i canali di comunicazione previsti dal portale internet CURIT.

4. Il codice della Targa identifica l'impianto per tutto il tempo in cui viene mantenuto in esercizio, tenendo presente che, nei casi di ristrutturazione dell'impianto termico e nei casi di sostituzione del generatore, anche ove sia previsto il cambio di vettore energetico utilizzato, la Targa Impianto non deve essere sostituita. Occorre procedere alla targatura del nuovo o dei nuovi impianti solo nei casi di trasformazione di un impianto termico centralizzato in più impianti autonomi e viceversa, o nei casi in cui non sono disponibili fisicamente le targhe di scorta previste perché terminate o smarrite dal responsabile. In caso di nuova targatura per smarrimento o indisponibilità della targa, per la registrazione a CURIT della nuova targa si deve utilizzare la scheda impianto già esistente nel Catasto, specificando il motivo della nuova targatura ed il codice di quella precedente.

5. Il codice della Targa deve essere obbligatoriamente riportato nell'apposito campo presente nei vari modelli di comunicazione da trasmettere all'Autorità competente tramite il CURIT; l'assenza del codice configura una trasmissione non corretta al sistema CURIT.

6. La Targa degli impianti centralizzati deve essere realizzata con materiale idoneo per essere apposta all'esterno della centrale termica in corrispondenza dell'ingresso. Per tale



operazione possono essere coinvolti nella produzione delle targhe stesse anche i Terzi responsabili e gli Amministratori di condominio.

7. Nel caso di impianti composti da più generatori che condividono lo stesso sistema di distribuzione, la targa dell'impianto è unica. Laddove i generatori che costituiscono l'impianto sono alimentati da fonti energetiche differenti la targa è apposta sul generatore principale. In caso di impianto costituito da generatori alimentati con combustibili diversi, il generatore principale deve essere individuato tra i generatori alimentati con combustibile fossile, scegliendo, nell'ordine: gas naturale, gpl, gasolio. In tutti gli altri casi, l'individuazione del generatore principale è realizzata scegliendo tra i generatori presenti quello con la maggiore potenza.

7 Limiti di esercizio degli impianti termici e delle temperature in ambiente

1. Durante il funzionamento dell'impianto termico per la climatizzazione invernale, la media ponderata delle temperature dell'aria non può essere superiore ai seguenti valori:

- a) 18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;
- b) 20°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici.

Il mantenimento della temperatura dell'aria negli ambienti entro i limiti fissati è ottenuto con accorgimenti che non comportino spreco di energia.

2. Durante il funzionamento dell'impianto termico per la climatizzazione estiva, la media ponderata delle temperature dell'aria non deve essere minore di 26°C – 2°C di tolleranza per tutti gli edifici. Il mantenimento della temperatura dell'aria negli ambienti entro i limiti fissati è ottenuto con accorgimenti che non comportino spreco di energia.

3. La rilevazione della temperatura in ambiente è effettuata con la strumentazione e secondo la metodologia previste dalla norma UNI 8364.

4. Gli ospedali, le cliniche o case di cura e assimilabili, ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché le strutture protette per l'assistenza e il recupero di soggetti fragili o affidati a servizi sociali pubblici, sono esclusi dal rispetto dei commi 1 e 2, limitatamente alle zone riservate alla permanenza e al trattamento medico dei degenti o degli ospiti. Per gli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili, per le sedi delle

Rappresentanze diplomatiche e di Organizzazioni internazionali non ubicate in stabili condominiali, i Comuni possono concedere deroghe motivate ai limiti di temperatura di cui ai commi 1 e 2, qualora elementi oggettivi o esigenze legate alla specifica destinazione d'uso giustifichino temperature diverse di detti valori.

5. Per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili, i Comuni possono concedere deroghe ai limiti di temperatura dell'aria negli ambienti di cui ai commi 1 e 2, qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

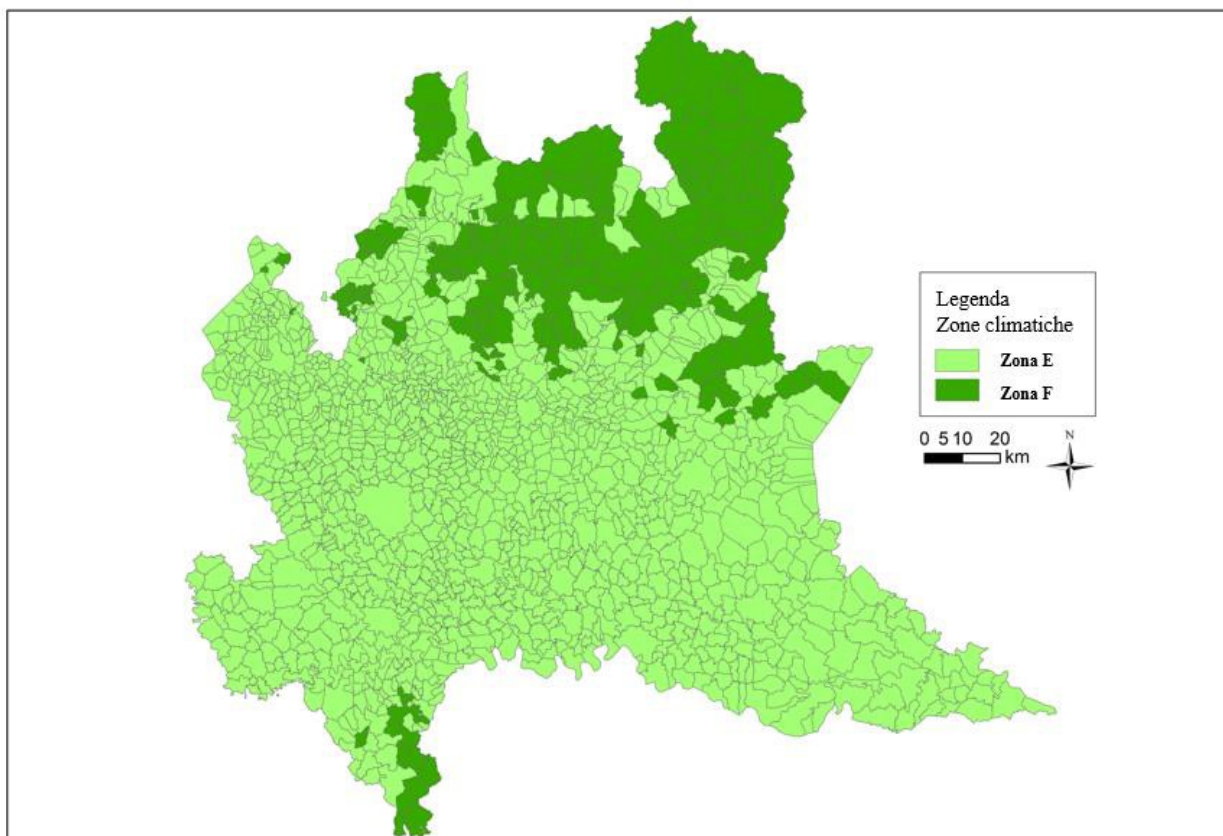
- a) le esigenze tecnologiche o di produzione richiedano temperature diverse dai valori limite;
- b) l'energia termica per la climatizzazione estiva e invernale degli ambienti derivi da sorgente non convenientemente utilizzabile in altro modo.

6. Gli impianti termici destinati alla climatizzazione degli ambienti sono condotti in modo che, durante il loro funzionamento, non siano superati i valori massimi di temperatura indicati ai commi 1 e 2.

7. L'esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale è consentito nel rispetto dei limiti di seguito indicati per ciascuna zona climatica in cui è suddivisa la Lombardia, come indicato dal D.P.R. 412/1993:

- a) Zona E: ore 14 giornaliere (articolate anche in due o più sezioni) dal 15 ottobre al 15 aprile;
- b) Zona F: nessuna limitazione.

Zone climatiche dei comuni della Regione Lombardia



8 Al di fuori di tali periodi e senza alcuna ulteriore disposizione delle Autorità, gli impianti termici possono essere attivati dal Responsabile solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustificano l'esercizio e, comunque, per una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria.

9. Il periodo giornaliero di possibile attivazione degli impianti non ubicati nella zona F è compreso tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno.

10. Le disposizioni di cui ai commi 7, 8 e 9 non si applicano:

- a) agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori, anziani o disabili, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero di soggetti fragili e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
- b) alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;



- c) agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
 - d) agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
 - e) agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.
11. Le disposizioni di cui ai commi 7, 8 e 9, limitatamente alla sola durata giornaliera di attivazione, non si applicano nei seguenti casi:
- a) edifici adibiti a uffici e ad attività commerciali o a loro assimilabili, limitatamente alle parti adibite a servizi senza interruzione giornaliera delle attività;
 - b) impianti termici che utilizzano calore proveniente da centrali di cogenerazione con produzione combinata di elettricità e calore;
 - c) impianti termici che utilizzano sistemi di riscaldamento di tipo a pannelli radianti incassati nell'opera muraria;
 - d) impianti termici al servizio di uno o più edifici dotati di circuito primario, volti esclusivamente ad alimentare gli edifici di cui alle deroghe previste al comma 5, per la produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari, nonché al fine di mantenere la temperatura dell'acqua nel circuito primario al valore necessario a garantire il funzionamento dei circuiti secondari nei tempi previsti;
 - e) impianti termici al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate, dotati di gruppo termoregolatore pilotato da una sonda di rilevamento della temperatura esterna con programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli della temperatura ambiente nell'arco delle 24 ore; questi impianti possono essere condotti in esercizio continuo purché il programmatore giornaliero venga tarato e sigillato per il raggiungimento di una temperatura degli ambienti pari a $16^{\circ}\text{C} + 2^{\circ}\text{C}$ di tolleranza nelle ore al di fuori della durata giornaliera di attivazione, di cui al comma 7 del presente punto;
 - f) impianti termici al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate sui quali sia installato e funzionante, in ogni singola unità immobiliare, un sistema di contabilizzazione del calore e un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente dell'unità immobiliare stessa, dotato di un programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli di detta temperatura nell'arco delle 24 ore; il programmatore deve comunque essere



programmato in modo tale da non superare il limite massimo di attivazione oraria giornaliera per la singola unità immobiliare, come previsto dal comma 7;

g) impianti termici per singole unità immobiliari residenziali e assimilate dotati di un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente con programmatore giornaliero che consenta la regolazione di detta temperatura almeno su due livelli nell'arco delle 24 ore nonché lo spegnimento del generatore di calore sulla base delle necessità dell'utente, purché il programmatore sia programmato in modo tale da non superare il limite massimo di attivazione oraria giornaliera, come previsto dal comma 7;

h) impianti termici condotti mediante “contratti di servizio energia” o “contratti di rendimento energetico”, ove i corrispettivi sono correlati al raggiungimento del comfort ambientale nei limiti consentiti dal presente dispositivo, purché si provveda, durante le ore al di fuori della durata di attivazione degli impianti consentita dai commi 7 e 8, ad attenuare la potenza erogata dall'impianto nei limiti indicati alla lettera e).

12. Presso ogni impianto termico al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate, il proprietario o l'Amministratore espongono una tabella contenente:

- a) l'indicazione del periodo annuale di esercizio dell'impianto termico e dell'orario di attivazione giornaliera prescelto;
- b) le generalità e il recapito del Responsabile dell'impianto termico, ivi compreso anche il codice fiscale;
- c) il Codice Targa Impianto assegnato dal CURIT.

13. In deroga a quanto previsto dal presente punto, i Sindaci, con propria ordinanza da comunicare immediatamente alla popolazione, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia per singoli immobili.

8 Requisiti degli impianti termici

1. L'installazione, la ristrutturazione e la sostituzione di impianti termici o di loro parti devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico



22 gennaio 2008, n. 37, come previsto al successivo comma 1 del punto 12, in conformità alle prescrizioni contenute nel presente punto 8 e nelle istruzioni tecniche per l'installazione rese disponibili dall'impresa produttrice, nonché a quanto prescritto dalle norme UNI e CEI in vigore sul territorio nazionale. Nel caso di installazioni di generatori con potenza nominale del focolare maggiore del valore preesistente di oltre il 10%, l'aumento di potenza deve essere motivato con la verifica dimensionale dell'impianto di climatizzazione invernale condotto secondo la norma UNI EN 12831.

2. Gli impianti termici di nuova installazione, quelli sottoposti a ristrutturazione o semplice sostituzione del generatore devono rispettare quanto previsto dal DDUO 18546 del 18 dicembre 2019, in particolare ai punti 8.5, 8.6, 8.8, 8.9 e le ulteriori indicazioni previste dall'Allegato B al medesimo decreto.

3. In ogni caso, gli impianti oggetto di ristrutturazione nonché quelli per i quali è semplicemente sostituito il generatore di calore devono avere rendimento di generazione utile minimo, riferito al potere calorifico inferiore, per caldaie a combustibile liquido e gassoso pari a $90 + 2 \log P_n$, dove $\log P_n$ è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del generatore, espressa in kW. Per valori di P_n maggiori di 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW.

4. Qualora, nella semplice sostituzione del generatore, per garantire la sicurezza, non fosse possibile rispettare le condizioni del comma precedente, in particolare nel caso in cui il sistema fumario per l'evacuazione dei prodotti della combustione sia al servizio di più utenze e sia di tipo collettivo ramificato, si applicano le seguenti prescrizioni:

a) installazione di caldaie che abbiano rendimento termico utile a carico parziale pari al 30 per cento della potenza termica utile nominale maggiore o uguale a $85 + 3 \log P_n$; dove $\log P_n$ è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del generatore o dei generatori di calore al servizio del singolo impianto termico, espressa in kW. Per valori di P_n maggiori di 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW;

b) in alternativa alla lettera a), installazione di apparecchio avente efficienza energetica stagionale di riscaldamento ambiente (η_s) conforme a quanto previsto dal Regolamento UE n. 813/2013;



c) predisposizione di una dettagliata relazione che attesti i motivi della deroga dalle disposizioni del comma 2, da allegare al libretto di impianto.

5. All'installazione di un nuovo generatore di calore a servizio di un impianto termico centralizzato deve essere associata, ove non presente, l'installazione di una centralina di termoregolazione programmabile che comandi ogni generatore di calore e dispositivi modulanti per la regolazione automatica della temperatura ambiente nei singoli locali o nelle singole zone che, per le loro caratteristiche di uso ed esposizione, possano godere, a differenza degli altri ambienti riscaldati, di apporti di calore gratuiti.

6. La centralina deve essere pilotata da sonde di rilevamento della temperatura esterna, con programmatore che consenta la regolazione della temperatura ambiente su due livelli di temperatura nell'arco delle 24 ore. Nei casi di semplice sostituzione del generatore di calore è possibile derogare all'obbligo di installazione della centralina in oggetto, dimostrando la non fattibilità tecnica attraverso la relazione di un tecnico abilitato.

Per impianti termici individuali, la centralina di termoregolazione, che può corrispondere al cronotermostato, deve consentire la programmazione e la regolazione della temperatura ambiente su due livelli di temperatura nell'arco delle 24 ore, non necessariamente assistita da sonde di rilevamento della temperatura esterna.

7. Gli impianti asserviti agli edifici oggetto di interventi inclusi nelle relazioni tecniche di cui all'art. 8 del D.Lgs 192/2005 o di cui all'allegato B della DGR 8745/2008, presentate al Comune entro il 31.12.2015 possono rispettare i requisiti previsti al punto 9, comma 6 della DGR 3965/2015.

8. Tutti gli impianti termici devono essere dotati di:

- a) libretto di impianto conforme al modello adottato con D.D.U.O. 11785/2015 e ss. mm. ii.;
- b) libretto di uso e manutenzione dell'impianto redatto dall'impresa che lo ha realizzato o che è incaricata della manutenzione dell'impianto;
- c) libretti di istruzioni di uso e manutenzione dei generatori, bruciatori e apparecchiature dell'impianto forniti dai produttori;
- d) autorizzazioni amministrative quali libretto matricolare di impianto, s.c.i.a antincendio e denuncia ISPESL o INAIL, ove obbligatori;



e) dichiarazione di conformità o dichiarazione di rispondenza prevista dal D.M. 37/2008, e, per gli impianti installati antecedentemente l'entrata in vigore di detto decreto, documentazione di cui alla Legge 46/90 o al D.P.R. 218/98, ove obbligatori;

f) i rapporti di controllo tecnico previsti per ogni manutenzione effettuata, sia ordinaria che straordinaria, conformi ai modelli adottati con D.D.U.O. 11785/2015 e ss. mm. ii. secondo la tipologia di apparecchio;

g) targa dell'impianto a seguito della procedura di targatura di cui al precedente punto 6.

9. Il collaudo dell'impianto può essere effettuato fino a 6 mesi dalla data di posa del generatore. Nel periodo antecedente al collaudo, l'impianto risulta non attivo e pertanto non può essere utilizzato. In questo caso, l'attivazione dell'impianto coincide con la prima accensione e la trasmissione della documentazione all'Autorità competente tramite CURIT, da parte dell'installatore, avviene senza il riconoscimento dei contributi previsti al successivo punto 19. Se il collaudo viene effettuato dopo 6 mesi dall'installazione dell'impianto, l'installatore è comunque vincolato agli obblighi previsti per il rilascio della dichiarazione di conformità e alla trasmissione all'Autorità competente della documentazione prevista ed è tenuto alla corresponsione dei contributi sopra citati.

10. La data di installazione è individuata nella dichiarazione di conformità relativa alla messa in esercizio dell'impianto, successiva all'allacciamento al contatore. Nel caso la messa in esercizio dell'impianto non sia contestuale all'installazione del generatore e non vi siano altri elementi oggettivi attestanti la data di installazione, occorre fare riferimento al documento fiscale dell'acquisto del generatore da parte del responsabile dell'impianto termico.

11. Per gli impianti che, entro 6 mesi dall'installazione, sono posti in esercizio senza collaudo o sono collaudati senza trasmissione della documentazione, la sanzione richiamata al punto 24 comma 5 lettera d) si applica all'Installatore.

12. Nei casi di sola sostituzione dei bruciatori di uno o più gruppi termici, anche se non della totalità, occorre seguire quanto previsto al successivo punto 15, comma 11, poiché possono esserci interventi che modificano l'efficienza energetica dell'impianto.



9 Termoregolazione autonoma e contabilizzazione dei consumi

1. Gli impianti termici centralizzati devono essere dotati di sistemi di termoregolazione autonoma e contabilizzazione dei consumi per ciascuna unità immobiliare o per singolo ambiente e per ciascun servizio reso, ivi compresa la produzione di acqua calda sanitaria.
2. Eventuali casi di impossibilità tecnica alla installazione dei suddetti sistemi devono essere indicati in una apposita relazione tecnica sottoscritta dal progettista o dal tecnico abilitato, da allegare al libretto di impianto. L'impossibilità tecnica può riguardare solo gli impianti esistenti, anche se soggetti alla sostituzione del generatore di calore.
3. L'esenzione dall'obbligo di installazione dei dispositivi di termoregolazione e contabilizzazione del calore per impianti termici centralizzati esistenti è possibile anche nei casi in cui l'installazione di tali dispositivi risulti essere non efficiente in termini di costi e proporzionata rispetto ai risparmi energetici potenziali, con riferimento alla metodologia indicata dalla norma UNI 15459. Tale metodologia, basata sulla valutazione dei costi in relazione al ciclo di vita dell'intervento deve necessariamente prevedere le seguenti voci di costo:
 - investimento iniziale;
 - gestione;
 - sostituzione ed eventuale smaltimento.

I costi di investimento iniziale contemplano i sistemi realizzati per l'approvvigionamento energetico relativo al riscaldamento/raffrescamento e all'acqua calda sanitaria, i diversi componenti acquistati e l'installazione. La gestione è composta dall'approvvigionamento energetico, interventi operativi (es. misurazioni e regolazioni, amministrativi) e dalle necessarie manutenzioni del sistema. La sostituzione dei componenti e l'eventuale smaltimento è riferita al ciclo medio di vita previsto per lo specifico componente. Non sono inclusi gli eventuali incentivi o sgravi fiscali finalizzati ad incentivare l'installazione dei sistemi sopracitati.

L'installazione dei sistemi di termoregolazione può essere omessa nel caso in cui la valutazione dell'intervento non rientri nell'intervallo di costo ottimale valutato in base alla norma UNI 15459. Tale valutazione deve essere riportata in apposita relazione tecnica del

progettista o del tecnico abilitato.

4. La regolazione climatica deve essere indipendente per singolo ambiente o per singola unità immobiliare e, ove possibile, assistita da compensazione climatica.

5. La contabilizzazione dei consumi deve individuare i consumi di energia termica utile per singola unità immobiliare e deve essere effettuata anche per i consumi di acqua calda sanitaria, se prodotta centralmente. In caso di impossibilità tecnica nella individuazione dei consumi di energia termica utile riferiti all'acqua calda sanitaria, è prescritta l'installazione di contatori di acqua calda sanitaria che individuino i consumi per singola unità immobiliare, salvo nei casi in cui siano necessarie opere di demolizione edile in un numero di unità immobiliari superiore al 30% del totale che costituiscono l'edificio o gli edifici serviti dall'impianto.

6. I soggetti idonei all'installazione delle apparecchiature di contabilizzazione e termoregolazione sono gli installatori di cui al punto 12, comma 1, delle presenti Disposizioni. L'installatore, a valle dell'intervento, deve procedere a registrare l'avvenuta installazione sulle apposite schede incluse nel libretto d'impianto e registrarle al catasto CURIT. L'inserimento deve avvenire con le stesse modalità e tempistiche previste per il libretto di impianto e le Dichiarazioni di avvenuta manutenzione. L'inosservanza di tali obblighi è sanzionata come indicato al punto 24 comma 5 lettera d) delle presenti Disposizioni.

7. Gli impianti collegati alle reti di teleriscaldamento e/o di teleraffrescamento sono anch'essi soggetti all'obbligo di installazione dei sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione.

8. Per la corretta suddivisione delle spese riguardanti la climatizzazione invernale ed estiva e l'uso di acqua calda sanitaria, se prodotta in modo centralizzato, il costo complessivo deve essere suddiviso tra gli utenti finali attribuendo una quota di almeno il 50% agli effettivi prelievi volontari di energia termica. Gli importi rimanenti possono essere ripartiti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, secondo i millesimi, i metri quadri o i metri cubi utili, oppure secondo le potenze installate. Nel caso in cui i consumi rilevati indichino una percentuale di consumi volontari inferiore al 50%, la suddivisione delle spese dovrà comunque rispettare la quota minima sopra indicata. È fatta salva la possibilità, per la prima stagione termica

successiva all'installazione dei suddetti dispositivi, che la suddivisione venga determinata in base ai soli millesimi di proprietà. Le disposizioni di cui al presente punto sono facoltative per gli edifici ove alla data del 19 luglio 2014, giorno di entrata in vigore del D.Lgs 102/2014 e ss. mm. ii., si sia già provveduto all'installazione dei dispositivi di termoregolazione e contabilizzazione e si sia già provveduto alla relativa suddivisione delle spese.

9. Nel caso in cui il circuito di distribuzione ed utilizzazione del calore sia composto da corpi scaldanti di diversa tipologia, si dovrà procedere all'installazione di contatori di energia termica utile per calcolare l'energia utilizzata per le singole zone e successivamente dotare ciascuna zona di sistemi di contabilizzazione per ogni singola unità immobiliare compatibili con i corpi scaldanti della zona specifica.

10. Per i sistemi di contabilizzazione indiretta è prevista la possibilità di avvalersi di dispositivi conformi alle norme UNI EN 834, UNI EN 835, UNI TR 11388 o UNI 9019.

11. Gli Enti proprietari di immobili adibiti ai servizi abitativi pubblici o sociali (ex L.R. 16/2016) sono esentati dall'obbligo di installazione di sistemi di contabilizzazione e termoregolazione autonoma del calore se dimostrano, mediante relazione tecnica, che tale installazione non è conveniente sotto il profilo costi-benefici, a causa delle condizioni gestionali e della situazione specifica e contingente dell'edificio.

12. Sono considerati appartenenti ai servizi abitativi di cui sopra gli edifici o la porzione di edifici in cui la maggioranza dei millesimi di superficie lorda di piano siano destinati ai servizi medesimi, in conformità alla L.R. 16/2016.

13. Ferme restando le condizioni di fattibilità tecnica e efficienza in termini di costi, i contatori di fornitura, i sotto-contatori o i sistemi di contabilizzazione individuali installati dopo il 25 ottobre 2020, sono leggibili da remoto ed entro il 1° gennaio 2027, tutti predetti sistemi sono dotati di dispositivi che ne permettono la lettura da remoto.

10 Responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico

1. L'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell'impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica in edilizia sono affidati al Responsabile dell'impianto, così come definito all'art. 3 comma 1 lettera bbb), che può

delegarle ad un terzo. La delega al Terzo responsabile è consentita solo nel caso in cui il generatore o i generatori siano installati in locale tecnico esclusivamente dedicato. In tutti i casi in cui nello stesso locale tecnico siano presenti generatori al servizio di uno o anche più impianti termici, la delega può essere fatta a favore di un solo Terzo responsabile.

2. In caso di condominio dotato di impianto termico centralizzato in cui non viene nominato un Amministratore, i proprietari (condomini) mantengono in solido il ruolo di Responsabile dell'impianto termico e, ai fini dell'accatastamento, devono comunicare alla ditta manutentrice o al Terzo responsabile, oltre ai dati del condominio, le generalità del soggetto che li rappresenta in qualità di Responsabile dell'impianto.

3. In caso di impianti non conformi alle disposizioni di legge, la delega a terzi non può essere conferita, salvo che nell'atto di delega sia espressamente incluso l'incarico di procedere alla messa a norma e sia posto in essere ogni atto o comportamento che garantisca la relativa copertura finanziaria e metta in condizione il Terzo responsabile di adempiere agli obblighi previsti dalla normativa vigente. Negli edifici in regime di condominio, la garanzia è fornita attraverso una apposita delibera dell'assemblea dei condomini. In tale ipotesi la responsabilità degli impianti resta in carico al Delegante, fino al completamento degli interventi necessari per la messa a norma, da comunicare per iscritto da parte del Terzo responsabile al Delegante entro e non oltre cinque giorni lavorativi dal termine dei lavori.

4. Il Responsabile oppure, ove delegato, il Terzo responsabile rispondono del mancato rispetto della normativa vigente relativa all'impianto termico, in particolare in materia di sicurezza, di tutela dell'ambiente e di efficienza energetica. L'atto di assunzione di responsabilità da parte del terzo, che lo individua anche come destinatario delle sanzioni amministrative e come il soggetto tenuto al riconoscimento dei contributi previsti a favore delle autorità competenti, deve essere redatto in forma scritta. Il Terzo responsabile assume ogni responsabilità di natura civile connessa alla gestione dell'impianto termico; grava invece sull'operatore che esegue le specifiche operazioni sull'impianto ogni responsabilità di natura penale legata alla non corretta esecuzione delle stesse.

5. Il Terzo responsabile, ai fini di cui al comma 3, comunica tempestivamente in forma scritta al delegante l'esigenza di effettuare interventi non previsti al momento dell'atto di delega,



indispensabili per il corretto funzionamento dell'impianto termico o per la rispondenza alle prescrizioni normative. Negli edifici in regime di condominio, l'Amministratore condominiale o, nel caso tale figura non sia stata nominata, i condomini devono autorizzare con apposita delibera condominiale il Terzo responsabile ad effettuare i predetti interventi tempestivamente e comunque non oltre 30 giorni dalla comunicazione di cui sopra, facendosi carico dei relativi costi. In assenza della delibera condominiale entro i termini indicati, la delega del Terzo responsabile decade automaticamente, senza precludere la possibilità di svolgere altre mansioni di manutenzione ordinaria.

6. È prevista la possibilità che il delegante (l'Amministratore o il Proprietario) richieda che l'esecuzione degli interventi individuati dal Terzo responsabile sia rinviata al termine della stagione di riscaldamento o di raffrescamento, previa approvazione dell'Autorità competente, onde evitare interruzioni di servizio. Nel periodo che intercorre tra la richiesta dell'esercizio in deroga e l'esecuzione degli interventi, la responsabilità dell'impianto ritorna in capo al delegante.

7. Il Terzo responsabile informa le Autorità competenti:

- a) della delega ricevuta, entro dieci giorni lavorativi;
- b) della eventuale revoca dell'incarico o rinuncia allo stesso, entro due giorni lavorativi;
- c) della decadenza di cui al comma 5, entro i due giorni lavorativi, nonché le eventuali variazioni sia della consistenza sia della titolarità dell'impianto.

Revoche o dimissioni volontarie dall'incarico da parte del terzo incaricato, anticipate rispetto alla naturale scadenza del contratto, dovranno essere opportunamente motivate nella comunicazione da trasmettere all'Autorità competente. Nei casi di sottoscrizione di contratti di assunzione del ruolo di Terzo responsabile con scadenza annuale è fatto obbligo della comunicazione all'Autorità competente della conclusione del contratto e dell'eventuale successivo rinnovo dell'assunzione da parte del terzo contraente.

Le comunicazioni relative alla nomina e alla revoca del Terzo responsabile devono essere trasmesse all'Autorità competente in via telematica attraverso il Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici, direttamente o attraverso i CAIT presenti sul territorio. Nel caso ci si avvalga dei CAIT per la trasmissione delle Dichiarazioni di avvenuta manutenzione, il Terzo

responsabile è obbligato a rivolgersi al CAIT anche per la trasmissione delle assunzioni, dimissioni o revoche di responsabilità. In tal caso, la documentazione in originale deve essere conservata dal CAIT che provvede alla informatizzazione delle informazioni.

8. Il Terzo responsabile deve essere in possesso di tutti i requisiti necessari per le tipologie di impianti di cui assume la responsabilità, tenendo presente che in caso di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili è necessario essere in possesso della specifica abilitazione, con relativo aggiornamento a cadenza triennale. La suddetta responsabilità, anche per quanto riguarda gli adempimenti amministrativi connessi alla gestione dell'impianto, con inclusa la presentazione del Rapporto di controllo tecnico e relativa Dichiarazione di avvenuta manutenzione, con il versamento dei contributi, non può essere delegata ad altri. Possono essere delegate specifiche mansioni ad altri soggetti, nei limiti previsti dalla legge, purché anche questi siano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente. Nel contratto con cui il Terzo responsabile assume la responsabilità dell'impianto termico dichiara tutte le attività a sua volta delegate ad altri soggetti, indicandone i riferimenti. Rimane ferma la sua diretta responsabilità ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1667 e seguenti del Codice Civile. Le attività delegate non possono in ogni caso formare oggetto di sub- delega.

9. Il ruolo di Terzo responsabile di un impianto è incompatibile con il ruolo di venditore di energia per il medesimo impianto e di società a qualsiasi titolo legate al suddetto venditore, in qualità di partecipate o controllate o associate in ATI o aventi la stessa partecipazione proprietaria o aventi in essere un contratto di collaborazione, a meno che la fornitura sia effettuata nell'ambito di un contratto di "servizio energia". Nel contratto di servizio energia deve essere riportata esplicitamente la conformità alle disposizioni contenute nell'allegato II del Decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115. Gli Attestati di Prestazione Energetica (APE) finalizzati esclusivamente ai contratti di "servizio energia plus" possono essere redatti per l'intero edificio o per singole porzioni del medesimo, sempre che le unità immobiliari da considerare nell'APE abbiano in comune la stessa destinazione d'uso, lo stesso impianto termico e siano gestite dallo stesso amministratore o proprietario.

10. Nei casi di impianti costituiti da gruppi termici di potenza nominale al focolare superiore



a 232 kW ovvero 200.000 kcal/h, il Terzo responsabile deve provvedere, attraverso la propria organizzazione o tramite un soggetto delegato, anche al rispetto degli obblighi relativi alla conduzione dell'impianto, ivi compresa l'individuazione della figura del conduttore.

11. Il Terzo responsabile deve essere un'impresa iscritta alla Camera di Commercio o all'albo degli Artigiani, ai sensi dell'art. 1 comma 2 del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, ed abilitata con riferimento alla lettera c) e, per gli impianti a gas, anche lettera e) dell'art. 1 comma 2 del suddetto Decreto.

12. Nel caso di impianti termici di potenza nominale al focolare superiore a 350 kW, ferma restando la normativa vigente in materia di appalti pubblici, il Terzo responsabile deve essere in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001 relativa all'attività di gestione e manutenzione degli impianti termici, o attestazione rilasciata ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207, nelle categorie OG 11, impianti tecnologici, oppure OS 28.

13. Il Responsabile di impianto è tenuto a:

- a) rispettare o far rispettare il periodo di riscaldamento previsto dalla normativa di settore;
- b) rispettare o far rispettare i limiti massimi ammessi inerenti alla durata di attivazione dell'impianto e le temperature d'esercizio negli ambienti previsti dalla normativa di settore;
- c) rispettare o far rispettare il divieto di provvedere alla climatizzazione estiva e invernale di cantine, ripostigli, scale primarie e secondarie, box, garage e depositi come indicato dall'art. 24 comma 3 bis della L.R. n. 24 del 11 dicembre 2006;
- d) trasmettere attraverso l'applicativo Curit all'Autorità competente la Dichiarazione di Avvenuta Manutenzione di cui al successivo punto 15, nei casi ove quest'obbligo è previsto in capo al Responsabile dell'impianto;
- e) provvedere all'installazione, alla manutenzione e alla revisione dei sistemi di contabilizzazione del calore e di termoregolazione degli impianti centralizzati di cui è responsabile;
- f) porre in essere tutte le azioni di propria competenza al fine di assicurare il rispetto degli adempimenti di cui al presente dispositivo nell'eventualità in cui la responsabilità

dell'impianto sia stata delegata ad un terzo.

14. Il Responsabile dell'impianto che non possiede i necessari requisiti per provvedere alle attività di cui al comma precedente, deve incaricare soggetti ritenuti idonei rispetto al presente dispositivo per la realizzazione di quanto previsto. Il Responsabile dell'impianto che non provvede ad incaricare un idoneo soggetto per la manutenzione dell'impianto termico è soggetto alla sanzione di cui al punto 24 comma 5 lettera l).

11 Amministratore di condominio

1. L'Amministratore di condominio, in caso di impianto centralizzato, è responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico, salvo in caso di nomina di un Terzo responsabile. Pertanto, è tenuto a far rispettare quanto previsto al punto 10, comma 13. L'Amministratore di condominio è comunque tenuto a trasmettere all'Autorità competente la sua nomina di Amministratore, entro e non oltre la fine del mese successivo al mese in cui è avvenuta la

sottoscrizione di accettazione; alla medesima Autorità comunica, con la tempistica di cui sopra, le eventuali revoche o dimissioni dall'incarico, nonché eventuali variazioni sia di consistenza che di titolarità dell'impianto.

2. Le comunicazioni relative alla nomina e revoca della qualifica di Amministratore di condominio devono essere trasmesse all'Autorità competente, direttamente o attraverso le strutture dei CAIT presenti sul territorio, in via telematica attraverso il Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici. Tale operazione è possibile previa registrazione al Catasto in qualità di Amministratore di condominio. Quest'obbligo sussiste anche nel caso in cui l'Amministratore di condominio nomini un Terzo responsabile dell'impianto termico: in tal caso l'Amministratore deve indicare anche il nominativo del Terzo responsabile. Nel caso in cui si avvalga delle strutture dei CAIT per la trasmissione delle Dichiarazioni di avvenuta manutenzione, l'Amministratore di condominio è obbligato a rivolgersi al CAIT anche per la trasmissione delle assunzioni di responsabilità degli impianti relativi agli immobili di cui si è assunto la responsabilità. La documentazione in originale deve essere conservata dal CAIT che provvede all'inserimento delle informazioni.

3. La mancata o ritardata comunicazione al CURIT della titolarità dei contratti in essere o revocati da parte degli Amministratori, è passibile di sanzione prevista dall'art. 27, comma 1bis della L.R. 24/2006 e ss.mm.ii.

4. In caso di nomina, revoca e/o dimissioni della qualifica di Amministratore di condominio è necessario effettuare apposita comunicazione alle Autorità competenti, mediante la trasmissione al Curit del modello di cui all'allegato 8 al D.D.U.O. n. 11785/2015 e ss.mm.ii.

5. Qualora il contratto di Amministratore di Condominio venga rinnovato di anno in anno con lo stesso condominio, l'Amministratore è comunque tenuto alla comunicazione della nomina e della disdetta ogni anno.

12 Installatori e manutentori di impianti termici

1. Le imprese di installazione e manutenzioni di impianti termici devono essere abilitate ai sensi dell'art. 4 del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37, in base alla classificazione dello specifico impianto oggetto dell'intervento. Sono inoltre richieste le seguenti certificazioni o qualificazioni:

- per impianti costituiti da apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra, il personale e la ditta manutentrice devono essere certificati come previsto dal D.P.R. 146/2018;
- per gli impianti costituiti da apparecchiature utilizzanti fonti di energia rinnovabile la qualificazione prevista dall'art. 15 del D.Lgs 28 del 2011 e ss. mm. ii.

2. L'installatore, al termine dei lavori di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria, anche solo parziale di un impianto e a valle delle prove di funzionalità, provvede a redigere la Dichiarazione di conformità dell'impianto, o della parte di impianto su cui è intervenuto, corredata di tutti gli allegati obbligatori come previsto dal D.M. 37/2008. Le prove di funzionalità devono essere riportate sui Rapporti di controllo ed efficienza energetica approvati con il D.D.U.O. 11785/2015 e ss. mm. ii., in base alla tipologia di generatore a servizio dell'impianto. L'installatore redige anche il Libretto di impianto in tutte le parti interessate ed obbligatorie ai fini dell'accatastamento. Tutta la documentazione prodotta deve essere rilasciata al responsabile di impianto. L'installatore



può delegare le attività di messa in esercizio dell'impianto ad un altro operatore in possesso dei requisiti tecnici necessari per la tipologia di impianto da installare; la messa in esercizio dell'impianto deve comunque essere effettuata in presenza di entrambi gli operatori e gli stessi devono sottoscrivere il rapporto di controllo tecnico. La responsabilità della trasmissione della documentazione all'Autorità competente resta comunque in capo all'installatore.

3. Il manutentore, al termine della manutenzione sull'impianto, provvede ad aggiornare le informazioni sul Libretto di impianto e riportare le attività svolte conformemente a quanto previsto ai punti 14 e 15 sui Rapporti di controllo ed efficienza energetica, approvati con il D.D.U.O. 11785/2015 e ss.mm.ii, in base alla tipologia di generatore a servizio dell'impianto. In conformità a quanto previsto dal D.M. 10.2.2014, occorre fornire indicazioni finalizzate alla risoluzione di carenze, qualora riscontrate e non eliminate, ma tali da non arrecare immediato pericolo alle persone, agli animali domestici e ai beni. In particolare, devono essere indicate le operazioni necessarie per il ripristino delle normali condizioni di funzionamento dell'impianto, alle quali il responsabile deve provvedere entro breve tempo. Qualora per l'impianto si evidenzino condizioni di rischio grave per persone, animali domestici e beni, il manutentore segnala al Responsabile dell'impianto le condizioni di rischio, diffidandolo dall'utilizzo, ed informa tempestivamente l'Amministrazione Comunale; in condizioni tali da costituire un immediato pericolo, provvede direttamente a sospendere la possibilità di utilizzo dello stesso fino al ripristino delle condizioni di sicurezza, in coerenza con il principio stabilito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 44968 del 26.10.2016.

4. I soggetti di cui ai precedenti commi 2 e 3, sono tenuti alla corretta trasmissione all'Autorità competente della documentazione relativa agli interventi eseguiti tramite l'applicativo CURIT ed alla conservazione della stessa per un periodo non inferiore a 5 anni per eventuali verifiche documentali. La tempistica da rispettare per la trasmissione della documentazione a CURIT è la fine del mese successivo alla data in cui è stato effettuato l'intervento. Se il soggetto si avvale del supporto di un CAIT, la documentazione deve essere consegnata al CAIT con la medesima tempistica.

5. Tutti i manutentori ed installatori che operano nel territorio di Regione Lombardia sono

tenuti al rispetto delle presenti disposizioni per ottemperare alle quali è necessario registrarsi al CURIT e mantenere aggiornati i dati della propria registrazione. Ogni modifica ed aggiornamento delle informazioni richieste devono essere aggiornate entro 30 giorni dalla variazione. In particolare le informazioni riguardano gli operatori a servizio dell'impresa, la strumentazione tecnica e le relative tarature, le informazioni di contatto, ivi compreso l'indirizzo di posta elettronica certificato come previsto dalla Legge 221/2012 e ss. mm. ii. Il mancato aggiornamento delle informazioni comporta la sospensione dell'accesso al Catasto.

13 Conduttore degli impianti termici

1. Per tutti gli impianti termici ad uso riscaldamento con potenza termica nominale superiore a 232 kW è obbligatorio individuare la figura specifica del Conduttore, munito del patentino di abilitazione.
2. In caso di impianti la cui la responsabilità è delegata ad un terzo, quest'ultimo deve provvedere, attraverso la propria organizzazione o tramite soggetto delegato, a rispettare gli obblighi della conduzione dell'impianto, compresa la individuazione della figura del conduttore.
3. Ai sensi dell'art. 28, comma 1, lettera b) della L.R. n. 26 del 12 dicembre 2003 e ss. mm. ii. le Province provvedono a rilasciare il patentino di abilitazione alla conduzione degli impianti termici. Le Province e la Città Metropolitana devono inviare ad ARIA S.p.A., attraverso CURIT, una comunicazione preventiva in relazione all'inizio di nuovi corsi per l'abilitazione alla conduzione di impianti termici; al termine di ogni corso le Province trasmettono ad ARIA S.p.A. l'elenco dei soggetti che hanno conseguito la relativa abilitazione per l'iscrizione in apposito elenco regionale.
4. I corsi di formazione per conduttori di impianti termici sono regolamentati dalla normativa regionale di cui al D.D.U.O. 1861/2012.

14 Controllo, manutenzione e verifica dell'efficienza degli impianti termici

1. Le operazioni di controllo, manutenzione e verifica dell'efficienza dell'impianto termico devono essere eseguite da ditte abilitate, come previsto dal punto 12, comma 1,



ENERGIA E SOSTENIBILITÀ
PER LA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

conformemente alle prescrizioni contenute nelle istruzioni tecniche per l'uso e la manutenzione rese disponibili dall'impresa installatrice dell'impianto.

2. Qualora l'impresa installatrice non abbia fornito proprie istruzioni specifiche, o queste non siano più disponibili, le operazioni di controllo e manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi che costituiscono l'impianto termico devono essere eseguite conformemente alle prescrizioni tecniche contenute nelle istruzioni relative allo specifico modello elaborate dal produttore ai sensi della normativa vigente.

3. Le operazioni di controllo e manutenzione delle restanti parti dell'impianto termico e degli apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili né reperibili le istruzioni del fabbricante, devono essere eseguite secondo le prescrizioni e con la periodicità prevista dalle normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo.

4. Le operazioni di controllo e manutenzione previste per l'efficienza energetica dell'impianto devono essere riportate sui Rapporti di controllo tecnico, conformi ai modelli approvati con il D.D.U.O. 11785/2015 e ss. mm. ii., ed eseguite secondo le indicazioni specificate nella tabella che segue.

Cadenza dei controlli di efficienza energetica e rapporto di controllo tecnico utilizzato per tipologia di impianto

Tipologia impianto	Alimentazione	Potenza termica (kW)	Cadenza controlli (anni)	Rapporto di controllo tecnico
Impianti con generatori di calore a fiamma	Generatori di calore alimentati a combustibili liquido	$5 \leq P_f < 116,4$	1	Rapporto tipo 1
		$P_f \geq 116,4$	1 + rilevamento rendimento a metà stagione di riscaldamento	
	Generatori alimentati a gas, metano o GPL	$5 \leq P_f < 35$	2	
		$35 \leq P_f < 350$	1	
		$P_f \geq 350$	1 + rilevamento rendimento a metà stagione di riscaldamento	

Tipologia impianto	Alimentazione	Potenza termica (kW)	Cadenza controlli (anni)	Rapporto di controllo tecnico
Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore	Macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta	12≤Pu<100	4	Rapporto tipo 2
		Pu≥100	2	
	Pompe di calore a compressione di vapore azionate da motore endotermico	Pu≥12	4	
	Pompe di calore ad assorbimento alimentate con energia termica	Pu≥12	2	
Impianti alimentati da teleriscaldamento	Sottostazione di scambio termico da rete ad utenza	Pu≥5	4	Rapporto tipo 3
Impianti cogenerativi	Microcogenerazione	Pel<50	4	Rapporto tipo 4
	Unità cogenerative	Pel≥50	2	
Pf – Potenza termica al focolare nominale; Pu – Potenza termica utile nominale; Pel – Potenza elettrica nominale				

5. I controlli di efficienza energetica di cui ai commi precedenti devono essere inoltre realizzati:

- all'atto della prima messa in esercizio dell'impianto, a cura dell'installatore;
- nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, come per esempio il generatore di calore;
- nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici ma che possono modificare l'efficienza energetica dell'impianto.

6. I controlli successivi devono essere effettuati entro i termini di cui al comma 4 a far data dall'effettuazione dell'ultimo controllo o secondo le eventuali indicazioni dell'installatore e/o



manutentore ai sensi del comma 7. I controlli successivi devono essere effettuati entro i termini di cui al comma 4, in base alle caratteristiche del generatore, a far data dall'effettuazione dell'ultimo controllo o secondo le eventuali indicazioni dell'installatore e/o manutentore ai sensi del comma 7; tale attività può essere anticipata senza alcun limite o posticipata al mese successivo, sempre che non si ricada in un'altra stagione termica"

7. Gli installatori e i manutentori degli impianti termici, abilitati ai sensi del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37, nell'ambito delle rispettive responsabilità e per comprovati motivi di sicurezza, devono indicare:

- a. le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l'impianto da loro installato o sottoposto a manutenzione, per garantire la sicurezza delle persone e delle cose;
- b. la frequenza delle operazioni di cui alla lettera a) se maggiori di quanto previsto al precedente comma 4.

Tali indicazioni devono essere consegnate al committente o all'utente in forma scritta, facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell'impianto e indicando in dettaglio i motivi.

8. Gli impianti termici devono essere muniti di un "Libretto di impianto". In caso di trasferimento della proprietà dell'immobile o dell'unità immobiliare, a qualsiasi titolo, i libretti di impianto devono essere consegnati all'avente causa, debitamente aggiornati, con gli eventuali allegati.

9. In occasione degli interventi di controllo e manutenzione e verifica, si effettua un controllo di efficienza energetica riguardante:

- a) il controllo del sottosistema di generazione come definito nell'Allegato A del D.Lgs 192/2005 e ss. mm. ii.;
- b) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura centrale e locale nei locali climatizzati;
- c) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di trattamento dell'acqua, dove previsti.

Tali operazioni sono effettuate secondo i rispettivi rapporti di controllo tecnico di cui al comma 4.

10. Al termine delle operazioni, l'operatore che effettua il controllo provvede a redigere e sottoscrivere uno specifico Rapporto di controllo tecnico, come indicato al comma 4 del presente punto. Una copia del Rapporto di controllo tecnico è rilasciata al Responsabile dell'impianto, che lo conserva e lo allega ai libretti di cui al comma 8; una copia è conservata a cura del Manutentore o Terzo responsabile per un periodo non inferiore a 5 anni per eventuali verifiche documentali da parte delle Autorità competenti. La trasmissione del Rapporto di controllo tecnico in forma cartacea all'Autorità competente non è più necessaria; tale trasmissione deve essere fatta solo su esplicita richiesta della stessa Autorità ai fini delle verifiche documentali ad essa in carico. La manutenzione si intende conclusa al momento in cui tutti i componenti che costituiscono l'impianto sono stati sottoposti a controllo, accertandone la regolare funzionalità. La data di controllo da riportare sui rapporti è quella con cui viene conclusa la manutenzione di tutte le parti dell'impianto ad eccezione dei casi ricadenti nel successivo comma 18.

11. Per i generatori che singolarmente non raggiungono la potenza minima prevista dal presente dispositivo, ma che complessivamente configurano un impianto termico, occorre effettuare la manutenzione per l'efficienza energetica con le cadenze minime previste per la tipologia di generatore. Per generatori modulari dove i moduli non sono indipendenti, ma costituiscono un unico generatore al servizio di un'unica unità immobiliare, occorre sommare la potenza dei singoli moduli.

12. La misurazione in opera del rendimento deve essere effettuata in base alla specifica norma tecnica UNI in vigore per la tipologia di generatore.

13. Il rendimento di combustione, rilevato nel corso dei controlli, misurato alla massima potenza termica effettiva del focolare del generatore di calore nelle condizioni di normale funzionamento, maggiorato di 2 punti, in conformità alle norme tecniche UNI in vigore, deve risultare non inferiore ai valori limite riportati nella tabella che segue.



ENERGIA E SOSTENIBILITÀ
PER LA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Valore minimo consentito del rendimento di combustione per generatori di calore a fiamma

Tipologie di generatori di calore	Data di installazione	Valore minimo consentito nel rendimento di combustione (%)
Generatore di calore (tutti)	Prima del 29 ottobre 1993	$82 + 2 \log P_n$
Generatore di calore (tutti)	Dal 29 ottobre 1993 al 31 dicembre 1997	$84 + 2 \log P_n$
Generatore di calore standard	Dal 1° gennaio 1998 al 7 ottobre 2005	$84 + 2 \log P_n$
Generatore di calore a bassa temperatura	Dal 1° gennaio 1998 al 7 ottobre 2005	$87,5 + 1,5 \log P_n$
Generatore di calore a gas a condensazione	Dal 1° gennaio 1998 al 7 ottobre 2005	$91 + 1 \log P_n$
Generatore di calore a gas a condensazione	Dall'8 ottobre 2005	$89 + 2 \log P_n$
Generatore di calore (tutti, salvo generatore di calore a gas a condensazione)	Dall'8 ottobre 2005	$89 + 2 \log P_n$
Generatori ad aria calda	Prima del 29 ottobre 1993	$77 + 2 \log P_n$
Generatori ad aria calda	Dopo il 29 ottobre 1993	$80 + 2 \log P_n$
<i>log P_n: logaritmo in base 10 della potenza nominale utile espressa in kW</i> <i>Per valori di P_n superiori a 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW</i>		

14. I generatori di calore per i quali, durante le operazioni di controllo e manutenzione, siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori ai limiti fissati, non adeguabili mediante ulteriori manutenzioni, devono essere sostituiti entro 180 giorni dalla data del controllo. Ove il Responsabile si avvalga della facoltà di richiedere, a sue spese, un'ulteriore verifica da parte dell'Autorità competente, tale scadenza viene sospesa fino all'ottenimento delle risultanze di tale verifica.

15. I generatori di calore per i quali, durante le operazioni di controllo, siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori a quelli fissati sono comunque esclusi dalla conduzione in esercizio continuo, di cui al punto 7, comma 11, lettera e).

16. Le macchine frigorifere, le pompe di calore, le unità cogenerative e le sottostazioni del teleriscaldamento devono essere sottoposte a controllo e manutenzione con la periodicità di cui al comma 4. La valutazione dell'efficienza energetica deve essere effettuata in conformità alle norme tecniche UNI CEI, qualora disponibili.

17. Le operazioni di controllo e manutenzione devono essere effettuate con strumentazione idonea per la misurazione in opera del rendimento, da sottoporre a regolare verifica e taratura secondo quanto prescritto dalle istruzioni del costruttore dello strumento. In ogni caso, lo strumento deve essere verificato e tarato almeno una volta ogni 12 mesi, secondo le indicazioni fornite dalle norme UNI. I dati relativi alla taratura degli strumenti devono essere aggiornati anche sul portale CURIT. In base alle indicazioni delle norme UNI, anche la revisione e la taratura del deprimometro devono avvenire in conformità alle indicazioni fornite dal costruttore dell'apparecchio.

18. Gli impianti composti da più generatori di diversa tipologia (a titolo di esempio: gruppo termico a combustibile fossile e pompa di calore; gruppo termico a combustibile fossile e gruppo termico a biomassa), possono essere sottoposti a manutenzione da parte di manutentori diversi per singola tecnologia. Ogni manutentore si impegna a riportare i risultati delle operazioni effettuate sullo specifico modello di Rapporto di controllo tecnico relativo al generatore per cui è stato incaricato, ad aggiornare le parti del Libretto di Impianto di competenza e ad effettuare la registrazione delle informazioni al catasto CURIT. Per gli impianti esistenti, il primo manutentore che interviene sull'impianto è tenuto, ove non si sia già provveduto, alla targatura dell'impianto e alla compilazione del Libretto di Impianto indicando tutti i generatori che lo costituiscono e gli elementi comuni. Al soggetto che ha provveduto alle operazioni di cui sopra spetta anche la registrazione nel CURIT della Targa impianto e del Libretto di Impianto e il pagamento dei contributi previsti al punto 19, nel caso si sia intervenuto sul generatore a combustibile fossile.

19. I gestori delle reti di teleriscaldamento, anche se proprietari delle sottostazioni di scambio termico, non possono, in quanto distributori di energia, provvedere alla manutenzione delle suddette sottostazioni, sia direttamente sia con aziende collegate, controllate o partecipate. Tuttavia, qualora proprietari delle sottostazioni, possono



individuare un soggetto indipendente di loro fiducia a cui affidare le operazioni di manutenzione.

15 Dichiarazione di avvenuta manutenzione

1. La dichiarazione di avvenuta manutenzione di cui alla lettera bb) del punto 3 comma 1, è redatta sulla base dei modelli di Rapporto di controllo tecnico approvati con D.D.U.O. 11785/2015 e ss. mm. ii..

2. La trasmissione delle dichiarazioni di avvenuta manutenzione deve essere fatta esclusivamente in via telematica al Catasto Unico Regionale Impianti Termici (CURIT). L'informatizzazione dei dati riguarda tutta la documentazione inerente la gestione degli impianti termici e deve riportare in modo fedele quanto indicato sui rispettivi modelli cartacei. Il soggetto competente è soggetto alla sanzione di cui all'art. 27, comma 1 della L.R. 24/06 nei casi di:

- mancata trasmissione della dichiarazione;
- trasmissione di una dichiarazione incompleta;
- trasmissione oltre i termini.

3. L'Autorità competente non può procedere all'inserimento dei dati delle dichiarazioni né tramite proprie risorse né attraverso altro tipo di società od organizzazione.

4. È facoltà dell'Autorità competente effettuare controlli a campione sui soggetti tenuti alla trasmissione delle dichiarazioni che operino direttamente sul portale CURIT. Qualora l'Autorità competente intenda procedere a verifiche documentali delle dichiarazioni registrate a Catasto riferite ad impianti del territorio di propria competenza può richiedere al Manutentore, o al CAIT nel caso il Manutentore si sia rivolto a tale struttura, la documentazione cartacea dei Rapporti di controllo tecnico e manutenzione trasmessi telematicamente. Nel caso di richieste ad un CAIT, l'Autorità competente deve inoltrare l'elenco delle dichiarazioni da verificare. Il CAIT dovrà consegnare il Rapporto di controllo tecnico, conservando una copia nei propri archivi con le stesse modalità con cui deve archiviare gli originali, mettendola a disposizione per eventuali controlli di Regione Lombardia o del Soggetto delegato. Richieste generiche delle Autorità competenti dovranno



essere motivate e i CAIT potranno esporre i costi sostenuti per la produzione delle copie. L'Autorità che accerta una registrazione non corretta e ripetuta di singoli manutentori o del CAIT, può richiedere al Soggetto gestore del CURIT la sospensione dell'accesso al Catasto.

5. La dichiarazione di avvenuta manutenzione ha validità per le due stagioni termiche successive alla data di presentazione, salvo nei casi in cui la manutenzione degli impianti sia prevista ad intervalli temporali più ampi. In tali casi la validità della dichiarazione corrisponde al numero di stagioni termiche pari al numero di anni di validità della manutenzione. Nei casi in cui gli interventi di manutenzione siano previsti con una frequenza maggiore rispetto alla validità della dichiarazione di avvenuta manutenzione, i relativi rapporti di controllo devono essere comunque registrati senza obbligo di corresponsione dei contributi.

6. La validità della dichiarazione è subordinata alla completezza delle informazioni richieste dal Rapporto, alla corresponsione del contributo all'Autorità competente e alla Regione, nonché alla rilevazione dei valori dei prodotti della combustione, ove previsto per il tipo di apparecchio oggetto di manutenzione, o di eventuali altri controlli di efficienza energetica secondo la tipologia dell'apparecchio. I rapporti privi del versamento dei contributi di cui sopra, finalizzati alla copertura dei costi per le ispezioni e la gestione del CURIT e/o dei valori della prova di combustione, o di eventuali altri controlli di efficienza energetica, non sono ritenuti validi per la dichiarazione di avvenuta manutenzione. Per i casi in cui sono previsti interventi di manutenzione con una frequenza maggiore rispetto alla misurazione in opera del rendimento, è obbligatorio presentare la dichiarazione di avvenuta manutenzione nell'anno in cui viene effettuata tale misurazione. Sui modelli adottati per la dichiarazione di avvenuta manutenzione deve essere sempre riportata la Targa impianto o il codice identificativo dell'impianto a cui è riferita.

7. Il Responsabile dell'impianto è passibile della sanzione di cui all'art. 27, comma 3 bis, della l.r. 24/2006 qualora non provveda, a fronte di regolare manutenzione, a riconoscere le quote dei contributi previsti in base alla relativa fascia di potenza ed alla tipologia di impianto.

8. Per i nuovi impianti, nei casi di sostituzione dei generatori di calore o a seguito di ristrutturazione totale dell'impianto termico deve essere trasmesso al Catasto il Libretto di

Impianto completo di tutte le schede che identificano i componenti che costituiscono l'impianto, in particolare della scheda 1 "scheda identificativa dell'impianto", corredato dei rapporti di controllo tecnico del generatore, o dei generatori che costituiscono l'impianto, per certificare l'avvenuta prova di corretto funzionamento all'atto dell'installazione. I modelli da utilizzare sono quelli adottati dal D.D.U.O. 11785/2015 e ss. mm. ii. e devono essere trasmessi dalla ditta installatrice entro la fine del mese successivo alla data dell'installazione. In questi casi la documentazione deve essere trasmessa all'Autorità competente esclusivamente attraverso lo strumento del Catasto senza il pagamento degli eventuali contributi economici previsti per le Dichiarazioni di avvenuta manutenzione.

9. Ai fini dell'individuazione dell'importo dei contributi previsti per la presentazione della Dichiarazione di avvenuta manutenzione, in presenza di impianti costituiti da più apparecchi a servizio di un unico sistema di distribuzione o, ove questo manchi, di un'unica unità immobiliare, la fascia di potenza è determinata dalla somma della potenza nominale al focolare di tutti gli apparecchi a servizio della stessa unità immobiliare.

10. Nel caso di impianti composti da più generatori alimentati da fonti energetiche differenti, la determinazione del contributo si basa sulla somma delle potenze dei generatori alimentati da combustibile fossile.

11. In occasione di interventi di manutenzione straordinaria che possano modificare l'efficienza energetica dell'impianto, devono essere effettuati anche i controlli previsti per la manutenzione ordinaria. In tal caso, deve essere compilato un nuovo rapporto di controllo tecnico, completo, laddove previsto, della misurazione in opera del rendimento, del tiraggio o di eventuali altri controlli di efficienza energetica secondo la tipologia dell'apparecchio. Tale rapporto deve essere trasmesso all'Autorità competente attraverso lo strumento del Catasto aggiornando i dati dell'impianto per i componenti eventualmente sostituiti.

12. In caso di rifiuto del Responsabile dell'impianto a corrispondere i contributi di cui al successivo punto 19 o a fornire le informazioni obbligatorie per la redazione e trasmissione a CURIT del libretto di impianto e/o della dichiarazione di avvenuta manutenzione, il Manutentore è tenuto a:

- informare il Responsabile dell'impianto del rischio di sanzione per mancata presentazione

della dichiarazione;

- esplicitare i dati mancanti e il mancato pagamento del contributo nelle osservazioni del Rapporto di controllo tecnico;
- registrare, se in possesso delle informazioni necessarie, il Rapporto di controllo tecnico al catasto CURIT, senza procedere con il pagamento dei contributi se non sono stati riconosciuti dal Responsabile dell'impianto. È necessario inviare all'Autorità competente i Rapporti di controllo che non è stato possibile registrare al catasto CURIT e comunicare alla stessa, utilizzando il modello di distinta di cui all'allegato 5 del D.D.U.O. 11785/2015 e ss.mm.ii, i Rapporti di controllo per i quali non è stato versato il contributo.

13. Il Soggetto incaricato della manutenzione deve riportare sui Rapporti di controllo tecnico il codice fiscale del Soggetto responsabile. Tale informazione è obbligatoria per la corretta trasmissione telematica della Dichiarazione di avvenuta manutenzione. Il rifiuto da parte del Responsabile dell'impianto di comunicare il proprio codice fiscale rende gli allegati non validi per la presentazione della Dichiarazione di avvenuta manutenzione in quanto impedisce la sua registrazione nel CURIT; pertanto non devono essere corrisposti i contributi previsti.

14. Il Responsabile dell'impianto ha l'obbligo di comunicare tutti i dati necessari al Manutentore/Installatore per la corretta registrazione a CURIT della documentazione, come, a puro titolo di esempio, i consumi, i riferimenti catastali dell'immobile, il PDR o POD della fornitura di energia. Laddove non si riesca a reperire i valori dei consumi di combustibile riferiti alle due stagioni termiche precedenti, devono essere indicati i consumi presunti dalla lettura del contatore o in alternativa dalla fatturazione del combustibile, anche se l'impianto di adduzione del combustibile è a servizio di più apparecchi non esclusivamente destinati al riscaldamento.

Gli impianti, i cui Rapporti di controllo tecnico trasmessi non riportino tutti i dati richiesti, dovranno essere oggetto di ispezione in modo prioritario rispetto a quelli per cui i dati sono correttamente riportati.

15. La trasmissione della dichiarazione di avvenuta manutenzione deve essere effettuata dal Manutentore per impianti a servizio di singole unità immobiliari, mentre per tutti gli altri impianti dal Terzo responsabile o, ove questi non sia stato nominato, dall'Amministratore di

condominio. Negli edifici in cui non è presente la figura del Terzo responsabile o dell'Amministratore di condominio, la trasmissione della dichiarazione di avvenuta manutenzione compete al Manutentore.

16 Formazione installatori e manutentori straordinari di impianti a fonte di energia rinnovabile

1. Sono abilitati all'installazione e alla manutenzione straordinaria di impianti energetici alimentati da fonte di energia rinnovabile tutti gli operatori già abilitati alla data del 3 agosto 2013 ai sensi di quanto previsto all'art. 4, lettere a), b), c), e d) del D.M. 37/2008, in base allo specifico ambito impiantistico riportato all'art. 1 del medesimo D.M. Per mantenere la suddetta abilitazione, tali soggetti devono aver frequentato un apposito percorso formativo di aggiornamento di 16 ore, con validità triennale.
2. Coloro che hanno conseguito l'abilitazione ai sensi di quanto previsto all'art. 4, lett. c) del D.M. 37/2008 dopo il 4 agosto 2013 per ottenere l'abilitazione all'installazione e manutenzione straordinaria anche di impianti energetici alimentati da fonte rinnovabile devono frequentare un apposito percorso formativo di 80 ore. I soggetti abilitati ai sensi di quanto previsto all'art. 4, lett. a), b) e d) del D.M. 37/2008, anche in data successiva al 4 agosto 2013, non sono tenuti a frequentare il suddetto corso. Entro 3 anni dall'avvenuta abilitazione, tutti i soggetti che intendono mantenere l'abilitazione all'installazione di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili devono frequentare un corso di aggiornamento di 16 ore.
3. I contenuti e le modalità del corso formativo abilitante e di quello di aggiornamento, di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono approvati con decreto dalla competente Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro di Regione Lombardia, prevedendo per il percorso formativo abilitante una durata minima di 80 ore, di cui 20 comuni alle diverse tecnologie e 60 specifiche per singola tecnologia e per il corso di aggiornamento una durata minima di 16 ore, di cui 8 comuni alle diverse tecnologie e 8 specifiche per tecnologia.

17 Gestione e coordinamento del Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici (CURIT)

1. Regione Lombardia, allo scopo di conoscere, in modo completo ed unitario, i dati relativi agli impianti termici e favorire una diffusione omogenea delle attività di ispezione, ha istituito un sistema informativo unico in cui far confluire i catasti delle Autorità competenti, senza nuovi o maggiori oneri per le stesse. Le Autorità competenti sono tenute all'utilizzo delle funzionalità comprese nel Catasto Unico Regionale Impianti Termici (CURIT), al fine di garantire il pieno esercizio delle proprie competenze.
2. Nel CURIT devono confluire anche le informazioni relative all'installazione di impianti alimentati da fonte di energia rinnovabile, allo scopo di conoscere tutti i fattori che compongono l'offerta del sistema energetico regionale e che devono confluire nella predisposizione del Programma Energetico Ambientale Regionale (PEAR) e della relativa attività di monitoraggio.
3. Il coordinamento delle attività inerenti al sistema di ispezioni ed accertamenti degli impianti termici compete alla società ARIA S.p.A., la quale provvede alle seguenti attività:
 - a) gestione del Catasto Unico Regionale Impianti Termici in tutte le sue componenti;
 - b) coordinamento e riconoscimento dei Centri di Assistenza Impianti Termici;
 - c) supporto tecnico e operativo alle Autorità competenti, agli operatori del settore e agli utenti finali;
 - d) elaborazione dei dati necessari a Regione Lombardia per la predisposizione della Relazione Biennale relativa alle attività ispettive svolte dalle Autorità competenti ed analisi dei dati del Catasto Unico Regionale Impianti Termici per le attività di programmazione regionale;
 - e) gestione e verifica del corretto operato e della regolarità nel flusso delle informazioni da parte dei Centri di Assistenza Impianti Termici;
 - f) realizzazione di campagne informative in materia di impianti termici per Regione Lombardia;
 - g) aggiornamento delle procedure operative del CURIT e del rilascio delle Targhe;
 - h) verifica della regolarità per l'accatastamento degli impianti e delle relative Dichiarazioni

di Avvenuta Manutenzione e dei contributi previsti;

i) pubblicazione sul portale di un report riguardante le attività ispettive svolte e accertate per le stagioni termiche precedente da ciascuna Autorità competente;

j) monitoraggio sull'impatto delle presenti disposizioni sugli utenti finali, sugli operatori ed in generale sul parco impianti.

4. Nell'ambito della gestione del CURIT, le Autorità competenti sono tenute all'aggiornamento delle tabelle e delle informazioni di propria competenza, come da indicazioni fornite da ARIA S.p.A., anche attraverso il portale CURIT.

5. Nei casi in cui, su segnalazione del soggetto demandato alla trasmissione, l'Autorità competente provveda alla eliminazione di una dichiarazione informatizzata nel CURIT, i contributi originariamente addebitati sul Portafoglio non saranno rimborsati.

6. In base a programmi ed azioni rivolte al miglioramento dei servizi esposti attraverso CURIT, ARIA S.p.A. può intervenire sull'applicativo, definendo anche competenze differenti rispetto alle attuali definizioni di ruoli operativi del CURIT.

18 Contributo regionale e per le Autorità competenti – Portafoglio Digitale

1. Per garantire la copertura dei costi di gestione del Catasto degli impianti termici, dei servizi correlati e delle ispezioni degli impianti termici, il Responsabile dell'impianto termico deve riconoscere, in occasione degli interventi di manutenzione e controllo di cui al punto 14.4, un contributo a Regione Lombardia e un contributo all'Autorità competente mediante il Portafoglio digitale gestito da ARIA S.p.A.

2. Non sono soggetti al pagamento di alcun contributo gli impianti costituiti esclusivamente dalle seguenti tipologie di generatori:

- Macchine frigorifere e pompe di calore;
- Sottostazioni allacciate a reti di teleriscaldamento.

Per gli impianti composti da più generatori di diversa tecnologia, le tipologie di generatori sopra indicate non concorrono alla determinazione della potenza per il calcolo del contributo. Gli impianti composti da apparecchi di cogenerazione pagano solo per la potenza erogata dal bruciatore alimentato da combustibili fossili.



ENERGIA E SOSTENIBILITÀ
PER LA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

3. La corresponsione dei contributi avviene esclusivamente attraverso lo strumento di “Portafoglio Digitale” gestito da ARIA S.p.A. Il riconoscimento delle quote destinate alle Autorità competenti avviene mensilmente e secondo le modalità e le specifiche comunicate da ARIA S.p.A. alle Autorità stesse.
4. Il contributo regionale è determinato come segue:

Valore del contributo regionale per fasce di potenza dell'impianto

POTENZA NOMINALE AL FOCOLARE COMPLESSIVA	CONTRIBUTO IN €
Inferiore a 35 kW	1,00
Maggiore uguale 35 e inferiore a 50,1 kW	1,50
Maggiore uguale a 50,1 e inferiore a 116,4 kW	3,50
Maggiore uguale a 116,4 e inferiore uguale a 350 kW	10,00
Maggiore di 350 kW	18,00

5. Il contributo per l'Autorità competente è determinato a livello regionale come segue:

Valore del contributo autorità competente per fasce di potenza dell'impianto

POTENZA NOMINALE AL FOCOLARE COMPLESSIVA	CONTRIBUTO IN €
Inferiore a 35 kW	7,00
Maggiore uguale 35 e inferiore a 50,1 kW	14,00
Maggiore uguale a 50,1 e inferiore a 116,4 kW	80,00
Maggiore uguale a 116,4 e inferiore uguale a 350 kW	140,00
Maggiore di 350 kW	190,00



6. Al fine di operare sul Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici per la trasmissione delle dichiarazioni di avvenuta manutenzione, direttamente o tramite i CAIT, le singole imprese di manutenzione ed i soggetti preposti a tale trasmissione devono essere registrate in CURIT e disporre di un credito sul proprio “Portafoglio digitale”. ARIA S.p.A. gestisce il sistema di recupero dei contributi di cui ai punti 18.4 e 18.5 e il sistema di ricarica del “Portafoglio digitale”. I contributi sono automaticamente addebitati sul “Portafoglio digitale” del soggetto preposto alla trasmissione della Dichiarazione di avvenuta manutenzione, operante sul CURIT. In presenza di impianti costituiti da più generatori, l'intero importo dei contributi viene scalato all'atto della registrazione del primo Rapporto di controllo e dal “Portafoglio digitale” del soggetto preposto alla suddetta trasmissione; la registrazione dei successivi Rapporti di controllo afferenti allo stesso periodo di validità di Dichiarazione di avvenuta manutenzione non generano alcun recupero di contributi. Il credito presente sul “Portafoglio digitale” può essere utilizzato senza limiti di scadenza temporale. La ricarica del “Portafoglio digitale” è assicurata attraverso le modalità illustrate sul portale CURIT.

7. Qualora l'operatore registrato a CURIT cessi la propria attività, può chiedere la restituzione del credito residuo presente sul “Portafoglio digitale” tramite idonea richiesta inviata ad ARIA S.p.A. corredata di certificazione di cessazione dell'attività, utilizzando il modello reso disponibile sul portale web CURIT.

8. A conclusione di ogni stagione termica, è facoltà di Regione Lombardia richiedere alle Autorità competenti un resoconto di spesa delle quote di contributi raccolti per la copertura dei costi delle ispezioni degli impianti termici e dei servizi e attività ad esse collegati.

19 Attività ispettiva

1. Le Autorità competenti sono tenute all'effettuazione degli accertamenti e delle ispezioni volte all'osservanza delle norme relative ai requisiti di installazione e di esercizio, al contenimento dei consumi energetici e alla manutenzione degli impianti di climatizzazione che rientrano nell'ambito di applicazione del presente provvedimento. L'ispezione dell'impianto deve inoltre individuare il corretto dimensionamento dell'impianto rispetto al fabbisogno termico dell'edificio.

2. Nell'ambito delle attività ispettive, le Autorità competenti effettuano controlli anche sul corretto impiego dei combustibili negli impianti termici del settore civile, verificando il rispetto delle disposizioni regionali che, ai sensi degli articoli 11, c. 1, lett. b), 24, c. 1 e 30, c. 5, della L.R. 24/2006, limitano l'uso dei combustibili più inquinanti.
3. Laddove, in sede di attività ispettiva, si configurino condizioni che richiedono di procedere all'assunzione di atti di polizia giudiziaria, l'ispettore deve essere supportato dalla competente polizia locale. Qualora vengano inoltre rilevati elementi di criticità dell'impianto tali da configurare fattori di rischio per la sicurezza, il Comune procede all'assunzione di provvedimenti necessari a garantire il ripristino delle condizioni di sicurezza (diffida, richiesta di interruzione della fornitura di gas all'azienda distributrice, ecc.).
4. Qualora, in sede di ispezione, l'impianto non raggiunga i limiti minimi di rendimento di combustione previsti per legge, il Responsabile dell'impianto dovrà ottemperare alle disposizioni dell'Autorità competente, nei tempi dalla stessa previsti. Il rispetto delle prescrizioni dell'Autorità competente dovrà essere dichiarato nel rapporto di controllo tecnico, redatto in data successiva all'ispezione dal tecnico abilitato, trasmesso entro i termini di cui sopra all'Autorità stessa. Ove ciò non sia possibile, il Responsabile sarà tenuto a sostituire il generatore di calore entro 180 giorni dall'ispezione per non incorrere nella sanzione di cui all'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000.
5. Per gli impianti termici di potenza utile nominale complessiva superiore o uguale a 116,3 kW con uno o più generatori di età superiore a quindici anni, l'attività di ispezione da parte delle Autorità competenti avverrà in due fasi:
- a) la prima fase mediante l'ispezione come specificata nel capitolo "definizioni" delle presenti disposizioni;
 - b) la seconda fase mediante la consegna all'Autorità competente, da parte del Responsabile dell'impianto, entro 60 giorni dalla formale richiesta di presentazione da parte dell'Autorità competente, di una relazione asseverata da parte di un tecnico abilitato in cui si dimostri che l'efficienza globale media stagionale dell'impianto termico è superiore al valore limite di $65 + 3 \log P_n$. Nel caso in cui l'efficienza globale media stagionale risulti inferiore al limite

previsto, il Responsabile di impianto dovrà provvedere entro il termine del 31 luglio della stagione termica successiva a:

- sostituire il/i generatore/i di calore di età superiore ai 15 anni secondo le disposizioni vigenti, se l'operazione è economicamente sostenibile, e darne comunicazione all'Autorità competente, come previsto dalle presenti disposizioni;

oppure:

- dimostrare la diseconomicità della sostituzione del generatore di calore individuando e realizzando interventi diversi che consentano il rientro nei limiti dell'efficienza globale media stagionale dell'impianto termico. Tale indicazione dovrà essere contenuta nella relazione tecnica prima richiamata. Il limite di convenienza economica, al netto degli incentivi finanziari nazionali, regionali e comunali per la sostituzione del/i generatore/i di calore, è determinato dal recupero entro dieci anni dei costi dell'intervento.

Il calcolo dell'efficienza globale media stagionale dovrà seguire la metodologia di calcolo adottata dalla Regione Lombardia per il recepimento della certificazione energetica degli edifici.

In caso venga redatta una dichiarazione scritta con un impegno formale da parte del Responsabile di impianto a sostituire il generatore di calore entro un termine prestabilito, soggetta all'approvazione dell'Autorità competente, la presentazione della relazione asseverata può essere omessa. La mancata presentazione della relazione asseverata all'Autorità competente, entro i termini previsti ed in assenza della dichiarazione di impegno alla sostituzione del generatore, è equiparata al mancato raggiungimento del rendimento minimo previsto dalla legge e dalle presenti disposizioni e pertanto soggetta alla irrogazione da parte dell'Autorità competente della relativa sanzione.

6. I risultati delle ispezioni devono essere riportati sull'apposito Rapporto, sul libretto di impianto e registrati nel CURIT, a cura e sotto la responsabilità dell'Ispettore incaricato dall'Autorità competente. Il Responsabile di impianto, o la persona da lui delegata, firma il Rapporto per presa visione e per sottoscrivere eventuali dichiarazioni. La firma del Responsabile può essere acquisita tramite strumentazione elettronica anche in modalità non grafometrica, purché lo strumento utilizzato abbia a disposizione la registrazione della

marcatura temporale. La firma del Rapporto di ispezione da parte del Responsabile di impianto sigilla il rapporto stesso, il quale non può più essere modificato; nei casi di errori di trascrizione da parte dell'ispettore, il Rapporto deve essere nuovamente predisposto e fatto firmare al Responsabile di impianto. La mancata sottoscrizione del Rapporto da parte del Responsabile dell'impianto non invalida il Rapporto stesso. I rendimenti degli impianti termici devono rispettare i limiti previsti al comma 13 del punto 14.

7. L'Autorità competente alle ispezioni deve effettuare ispezioni annuali su almeno il 5% degli impianti presenti nel territorio di competenza, registrati in CURIT, ai fini del riscontro della rispondenza alle norme di legge e della veridicità delle dichiarazioni trasmesse.

8. Nella programmazione delle attività di ispezione, l'Autorità competente deve tener presente che l'art. 9, comma 9 del D.P.R. 74/2013 prevede le seguenti periodicità:

- impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, ogni due anni;
- impianti dotati di macchine frigorifere con potenza termica utile nominale superiore ai 100 kW: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, ogni quattro anni;
- impianti dotati di generatori a gas con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW e impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale compresa tra 20 e 100 kW: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, ogni quattro anni.

Per raggiungere la quota minima del 5% di cui al precedente punto 7, dovranno essere disposte anche altre ispezioni, secondo i seguenti criteri di priorità:

- a) impianti per cui non sia pervenuto il rapporto di controllo di efficienza energetica o per i quali in fase di accertamento siano emersi elementi di criticità e di registrazione incompleta degli allegati;
- b) impianti a biomassa da 5 kW a 20 kW;
- c) gli impianti per i quali dai rapporti di controllo dell'efficienza energetica risulti la non riconducibilità a rendimenti superiori a quelli fissati nelle presenti disposizioni;
- d) impianti dotati di generatori o macchine frigorifere con anzianità superiore a 15 anni.

9. Ai fini dell'individuazione degli impianti da sottoporre alle attività di accertamento ed ispezione che non risultino ancora accertati, l'Autorità competente può chiedere, ai Soggetti pubblici o alle imprese che erogano servizi di pubblica utilità, le generalità degli utenti che usufruiscono dei servizi energetici per la climatizzazione, con indicazione dell'ubicazione degli immobili, degli impianti o delle utenze che ad essi si riferiscono.

10. Per gli impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale compresa tra 5 e 116,3 kW alimentati a gas metano o gpl e per gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale compresa tra 12 e 100 kW, l'accertamento di cui al punto 3, lettera "a", può considerarsi sostitutivo dell'ispezione. Le ispezioni in situ non possono comunque essere inferiori al 3% degli impianti termici, presenti sul territorio di competenza.

11. È facoltà dell'Autorità competente, effettuare ispezioni a campione sul rispetto dei limiti delle temperature in ambiente, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi a carico dell'utente. Tali ispezioni possono essere effettuate anche su richiesta all'Autorità competente da parte dell'utente e i relativi costi sono posti a carico dell'utente che ne fa richiesta. I rilevamenti dovranno essere effettuati dagli ispettori con strumentazioni e metodologia previste dalla norma UNI 8364. Le modalità operative sono determinate dall'Autorità stessa.

12. L'Autorità competente, oltre alle attività di ispezione e senza oneri aggiuntivi a carico dell'utente, deve effettuare le ispezioni anche sui sistemi per la termoregolazione degli ambienti e la contabilizzazione autonoma del calore al fine di verificare l'ottemperanza alle disposizioni regionali in materia di uso razionale dell'energia. Tale ispezione comporterà la visita dell'Ispettore incaricato dall'Autorità competente anche presso le unità immobiliari riscaldate dall'impianto termico centralizzato. Il controllo, di tipo diretto (visivo) e documentale, potrà essere effettuato indipendentemente dalle ispezioni sull'efficienza dell'impianto e dovrà riguardare almeno il 10% delle unità immobiliari che compongono l'edificio oggetto di ispezione.

13. È compito dell'Autorità competente procedere alla verifica della veridicità delle relazioni attestanti l'esistenza delle condizioni per le quali è prevista la possibilità di derogare dall'obbligo di installazione dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore. Nel caso di relazione ritenuta non idonea, e qualora il Tecnico sottoscrittore non dimostri la

veridicità delle sue dichiarazioni e la correttezza delle sue conclusioni, l'Autorità competente lo comunica all'Ordine o Collegio professionale di appartenenza del Tecnico e intima al Responsabile dell'impianto termico di provvedere all'installazione dei sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione entro un termine stabilito.

Il mancato rispetto delle vigenti disposizioni sull'obbligo dell'installazione dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore comporta le sanzioni di cui al punto 23, comma 5 lettera q) delle presenti Disposizioni.

14. Gli esiti delle ispezioni effettuate dovranno essere registrati a CURIT e riportati sugli appositi rapporti conformi ai modelli approvati con D.D.U.O. 11785/2015 e ss. mm. ii. Una copia del rapporto deve essere rilasciata anche al responsabile dell'impianto. Il rapporto può essere sia cartaceo che digitale ed il Responsabile può scegliere il formato in cui riceverlo. La consegna del rapporto di ispezione al Responsabile dell'impianto può avvenire anche in fase successiva all'ispezione stessa e, nel caso sia stato scelto il formato digitale, la trasmissione può avvenire anche per mezzo di posta elettronica.

15. In caso di mancato rispetto da parte dell'Autorità competente delle percentuali minime delle ispezioni precedentemente indicate, Regione Lombardia potrà agire ai sensi dell'art 7 bis L.R. 24/2006.

20 Ispettori degli impianti termici

1. L'attività ispettiva è affidata a personale esperto da parte dell'Autorità competente o da altro Soggetto incaricato per lo scopo. Sono considerati esperti e quindi idonei all'esercizio delle attività di ispezione tutti gli ispettori abilitati ai sensi del successivo comma 4 e quelli già operanti sul territorio regionale alla data di entrata in vigore della DGR 5117/2007, la cui attività deve essere attestata dalle Autorità competenti presso cui hanno prestato la loro opera.

2. L'Autorità competente riconosce l'abilitazione rilasciata da altri enti competenti della Regione Lombardia ai sensi del successivo comma 4 come requisito di partecipazione alla eventuale selezione per l'acquisizione di nuovi ispettori.



3. I professionisti che intendono avviare l'attività di ispezione degli impianti termici per conto delle Autorità competenti, se mai esercitata prima dell'entrata in vigore della DGR 5117/2007, devono possedere i requisiti di seguito indicati.

- Possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

a) laurea magistrale in conseguita presso un'università statale o legalmente riconosciuta in Ingegneria (qualsiasi specializzazione), Architettura, Fisica, Chimica, Agraria e Scienze forestali;

b) laurea breve (diploma di laurea; laurea di I livello) nelle stesse materie, nel cui piano di studi siano stati inseriti almeno uno dei seguenti esami come identificati dal codice MIUR riportato tra parentesi:

- Sistemi per l'ingegneria e l'ambiente (ing-ind/09);
- Fisica tecnica industriale (ing-ind/10);
- Fisica tecnica ambientale (ing-ind/11);
- Fisica teorica, modelli e metodi matematici (fis/02);
- Misure meccaniche e termiche (ing-ind/12);
- Chimica industriale (chim/04);
- Principi di ingegneria chimica (ing-ind/24);

c) Diploma di scuola secondaria superiore conseguito presso un Istituto Statale o legalmente riconosciuto, più un periodo di inserimento di almeno un anno continuativo alle dirette dipendenze o di collaborazione tecnica in una impresa del settore.

d) Diploma di maturità professionale "Tecnico delle Industrie meccaniche", rilasciato da Istituto Professionale - corso quinquennale, e Diploma di Perito Industriale, rilasciato da Istituto Tecnico Industriale) in:

- Costruzioni aeronautiche;
- Edilizia;
- Fisica industriale;
- Industria mineraria;
- Industria navalmeccanica;
- Industrie metalmeccaniche;



- Meccanica;
 - Meccanica di precisione;
 - Metallurgia;
 - Termotecnica.
 - Superamento con profitto di un corso di abilitazione riconosciuto dall'Autorità competente e un periodo di affiancamento obbligatorio, a fianco di ispettori più esperti, per un numero di ispezioni non inferiore a 50, fatta salva la possibilità delle Autorità competenti di determinare requisiti minimi obbligatori più restrittivi.
4. I corsi di abilitazione riconosciuti dalle Autorità competenti devono garantire l'acquisizione dei requisiti minimi richiesti per la figura professionale, con particolare riferimento:
- ai seguenti principali riferimenti normativi e tecnici:
Legge 1083/71; Legge n. 10/91; D.P.R. n. 412/93; D.P.R. n. 551/99; D.P.R. n. 74/13; D.P.R. n. 75/13; D.Lgs 192/05; D.Lgs 311/06; D.Lgs 152/06; D.Lgs 128/10; D.Lgs 115/08; D.Lgs 28/11; D.M. 37/08; L.R. n. 26/03; L.R. n. 24/06; UNI 10845; UNI 7129; UNI 7131; UNI 10389; UNI 303; UNI 8364; UNI 5364; UNI 10200; D.G.R. 5117/07 e ss. mm. ii.; D.G.R. 5018/2007 e ss. mm. ii.; D.D.U.O. 5027/2014 e ss. mm. ii.;
 - alla trattazione dei seguenti temi:
 - Elementi di chimica dei combustibili e della combustione;
 - Impianti di produzione del calore e di riscaldamento, centralizzati e autonomi;
 - Sistemi integrati per la climatizzazione;
 - Sistemi alternativi per la climatizzazione (pompe di calore, generatori a biomassa, scambiatori di reti di teleriscaldamento, cogeneratori);
 - Sistemi per la termoregolazione autonoma e la contabilizzazione;
 - Elementi di diagnosi energetica.

Per l'espletamento dell'esame finale atto al riconoscimento della qualifica, è costituita una Commissione giudicatrice composta da almeno tre membri di comprovata esperienza professionale, almeno quinquennale, nelle materie oggetto di esame, di cui almeno uno esterno all'Autorità competente, che non abbia partecipato all'attività di docenza o di organizzazione del corso medesimo.

5. Il contenuto dei corsi di abilitazione di cui al punto precedente può essere integrato con specifici provvedimenti. Inoltre, deve essere previsto un percorso di aggiornamento degli ispettori che tenga in considerazione l'evoluzione tecnologica.
6. Il sistema delle ispezioni può essere affidato dall'Autorità competente anche a Soggetti esterni
all'Ente ma di cui sia garantita l'indipendenza, anche relativamente al personale incaricato.
7. L'organismo esterno deve eseguire le operazioni di ispezione con la massima professionalità e competenza tecnica. Il personale dell'organismo esterno è vincolato dal segreto professionale.
8. Sono considerati incompatibili con l'attività di ispezione degli impianti termici, i Soggetti che hanno interessi di qualsiasi tipo, diretti o indiretti, nelle attività di progettazione, manutenzione ed installazione degli impianti termici selezionati per l'ispezione, nonché alle dipendenze di aziende che producono e/o commercializzano apparecchi e componentistica degli impianti termici. Tale incompatibilità può essere individuata territorialmente da parte dell'Autorità competente.
9. Sono incompatibili con il ruolo di Ispettore degli impianti termici anche gli operatori per la vendita di energia, mandatarî e personale dipendente di queste organizzazioni.
10. L'ispettore di impianti termici, o l'organizzazione per conto di cui opera, è incompatibile con il certificatore energetico che ha sottoscritto l'attestato di prestazione energetica dell'edificio asservito all'impianto oggetto di ispezione e con il tecnico abilitato che ha curato la progettazione o la ristrutturazione o la valutazione dell'efficienza globale media stagionale del medesimo impianto termico.
11. L'ispettore di impianti termici, o l'organizzazione per conto di cui opera, deve essere coperto da adeguata assicurazione per la responsabilità civile nell'ambito di tale attività.
12. Nell'ottica di una maggiore uniformità dell'attività ispettiva, ARIA S.p.A., esercitando il ruolo di coordinamento regionale degli Ispettori affidatole da Regione Lombardia, aggiorna i percorsi di formazione e i criteri di idoneità dei soggetti incaricati delle ispezioni. ARIA S.p.A. in ottemperanza all'art. 9, comma 1, lettera b) della L.R. 24/2006, così come integrato dall'art. 21, comma 3, della L.R.15/2017, qualora richiesto e attraverso uno specifico

Accordo con le Autorità competenti coinvolte, provvede alla selezione degli ispettori. Tale procedura e le attività ad essa connesse saranno oggetto di specifici provvedimenti di Regione Lombardia, previo confronto con le Autorità competenti.

21 Distributori di combustibile e di energia

1. Al fine di garantire la corretta elaborazione ed analisi delle informazioni relative ai consumi energetici degli impianti termici e di definire idonee politiche di riduzione delle emissioni inquinanti, i distributori di qualsiasi tipo di combustibile utilizzato per il riscaldamento civile sono obbligati a fornire alle Autorità ed agli organismi competenti, attraverso la trasmissione telematica dei dati nel CURIT, le nozioni relative alle proprie utenze attive al 31 dicembre di ogni anno entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo.
2. L'invio telematico dei dati attraverso il CURIT deve avvenire nel rispetto delle disposizioni approvate con D.D.U.O n. 11785/2015 e ss. mm. ii. e secondo ulteriori specifiche che possono essere pubblicate sul portale internet del CURIT. La trasmissione annuale deve comprendere tutte le utenze attive nell'anno di riferimento e non essere limitata alle sole nuove utenze rispetto all'anno precedente. Il codice fiscale del cliente è un dato obbligatorio.
3. Gli eventuali file di caricamento trasmessi al CURIT senza la corretta denominazione non potranno essere considerati validi per l'assolvimento dell'obbligo della comunicazione. L'invio telematico attraverso il CURIT è equiparato alla trasmissione all'Autorità competente come previsto dall'art. 9 comma 3 della L.R. 24/2006, come modificata dalla L.R. 3/2011; è fatta salva la possibilità da parte dell'Autorità competente di richiedere ulteriori informazioni.
4. Il mancato invio degli elenchi da parte del soggetto tenuto alla trasmissione è sanzionabile ai sensi dell'art. 27, comma 2 della L.R. 24/06.
5. Come previsto dall'art. 9 comma 3-quater del D.Lgs 192/2005 e ss. mm. ii., i gestori di reti di teleriscaldamento sono tenuti alla trasmissione dei dati relativi alle utenze servite come previsto per i distributori di combustibili.



22 Relazione biennale

1. Al termine delle campagne di ispezione, con cadenza biennale, e non oltre il 31 gennaio successivo, Regione Lombardia predispone la relazione di sintesi sullo stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici nel territorio regionale, sulle ispezioni effettuate e sulle azioni promozionali realizzate (art. 9, comma 10, D.P.R. 74/2013), prevedendo la divulgazione e promozione sul proprio territorio dei dati di sintesi e la trasmissione al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. I dati e le elaborazioni necessarie per la redazione della Relazione biennale vengono messe a disposizione delle Autorità competenti.
2. Al fine di ottemperare ai compiti previsti dal comma 1, le Autorità competenti devono registrare tutte le attività ispettive e di accertamento nel Catasto entro e non oltre il 31 dicembre successivo al termine della stagione termica (31 luglio) di ogni anno. Le ispezioni e gli accertamenti non registrati a Catasto non potranno essere ritenuti formalmente realizzati, pertanto l'Autorità competente risulterà inadempiente ai propri compiti istituzionali, per i quali percepisce il contributo di cui al punto 19 delle presenti disposizioni.

23 Attività sanzionatoria

1. Le irregolarità rilevate in ordine allo stato di manutenzione ed esercizio degli impianti saranno imputate al soggetto che riveste il ruolo di Responsabile dell'impianto termico. Laddove l'Autorità preposta alle attività ispettive rilevi difformità per le quali non ha diretta competenza, provvederà a darne comunicazione al soggetto competente in materia.
2. Prima di procedere all'irrogazione della sanzione prevista, l'Autorità competente può diffidare il Responsabile di impianto ad effettuare, entro un termine perentorio, gli interventi necessari ad eliminare le inadempienze riscontrate. Alla scadenza del termine previsto, in caso di mancato rispetto della diffida comminata, l'Autorità competente provvederà ad applicare la sanzione prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000 o la sanzione specificatamente indicata dalle leggi vigenti per l'inadempimento accertato.
3. Laddove in sede ispettiva vengano rilevate gravi inadempienze in ordine alla manutenzione e conduzione degli impianti, l'Autorità competente può, escludendo la diffida



preliminare, dare avvio immediato alla procedura sanzionatoria salvo l'obbligo per il Soggetto responsabile di attuare entro termine perentorio gli interventi necessari a sanare le irregolarità riscontrate.

4. Nel corso dell'attività ispettiva viene redatto, ai sensi della L.R. 90/1983, processo verbale di accertamento dell'infrazione cui fa seguito, a cura dell'Ente competente alle ispezioni, la notifica al trasgressore dell'infrazione rilevata e l'irrogazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

5. Le sanzioni previste dalle norme vigenti, nazionali e regionali, in caso di mancato rispetto delle disposizioni sopra indicate sono le seguenti;

a) Assenza del libretto e mancata compilazione o compilazione incompleta da parte dei soggetti competenti.

L'inosservanza degli obblighi inerenti la tenuta del libretto di impianto comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100,00 a Euro 600,00, prevista dall'art. 27, comma 1, della L.R. 24/2006.

b) Mancato invio della scheda identificativa.

L'inosservanza degli obblighi inerenti l'invio della scheda identificativa degli impianti termici comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100,00 a Euro 600,00, prevista dall'art. 27, comma 1, della L.R. 24/2006.

c) Mancata comunicazione nomina o revoca incarico Terzo responsabile.

L'inosservanza degli obblighi inerenti la comunicazione ai sensi dell' articolo 11 comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 Agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell' art. 4, comma 4, della Legge 9 gennaio 1991, n. 10 e ss. mm. ii.) , previsti dal provvedimento adottato dalla Giunta Regionale ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera b), L.R. n. 24 del 11 dicembre 2006, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100,00 a Euro 600,00, prevista dall'art. 27, comma 1, della L.R. 24/2006.

d) Mancata comunicazione collaudo o mancata comunicazione scheda identificativa per impianto collaudato.

L'inosservanza degli obblighi per gli installatori inerenti all'effettuazione delle operazioni di collaudo e di trasmissione della scheda identificativa comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100,00 a Euro 600,00, prevista dall'art. 27, comma 1, della L.R. 24/2006.

Nella fattispecie tale sanzione si applica agli installatori nel caso di impianti collaudati senza che sia stata trasmessa la documentazione prevista entro i 6 mesi dall'installazione e per gli impianti posti in esercizio senza collaudo per i quali non è stata effettuata la trasmissione della scheda identificativa con relativo rapporto di controllo tecnico.

e) Mancato invio della dichiarazione di avvenuta manutenzione.

L'inosservanza dell'obbligo inerente l'invio della dichiarazione di avvenuta manutenzione degli impianti termici, previsto dalla Giunta Regionale ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera b), L.R.

n. 24 del 11 dicembre 2006, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 a Euro 300,00, prevista dall'art. 27, comma 2, della L.R. 24/2006.

f) Mancato invio dei dati da parte dei distributori di combustibile.

L'inosservanza dell'obbligo di invio, entro il 31 marzo di ogni anno, dei dati previsti dall'art. 9, comma 3, L.R. n. 24 del 11 dicembre 2006, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.000,00 a Euro 10.000,00, prevista dall'art. 27, comma 3, della L.R. 24/2006.

g) Mancato rispetto delle limitazioni relative agli impianti alimentati da biomassa.

L'inosservanza delle disposizioni della Giunta Regionale concernenti le tipologie di impianto e le biomasse ivi utilizzabili, di cui all'art. 11, comma 1, lettera b), L.R. n. 24 del 11 dicembre 2006, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 500,00 a Euro 5.000,00, prevista dall'art. 27, comma 4, della L.R. 24/2006.

h) Mancato rispetto del divieto di utilizzo di olio combustibile e carbone.

L'inosservanza delle misure di limitazione di cui all'art. 24, comma 1, L.R. n. 24 del 11 dicembre 2006, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 5.000,00 a Euro 10.000,00, prevista dall'art. 27, comma 12, della L.R. 24/2006.



i) Mancato rispetto dei requisiti previsti per l'installazione di impianti termici o per la sostituzione di generatori.

L'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 24, comma 2, L.R. n. 24 del 11 dicembre 2006, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.000,00 a Euro 10.000,00, prevista dall'art. 27, comma 13, della L.R. 24/2006.

j) Mancato rispetto delle limitazioni all'utilizzo di determinati combustibili.

L'inosservanza delle limitazioni di cui all'art. 30, comma 5, L.R. n. 24 del 11 dicembre 2006, disposte dalla Giunta Regionale in attuazione della normativa comunitaria e statale relativamente all'utilizzo di combustibili negli impianti di combustione, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 500,00 a Euro 10.000,00, prevista dall'art. 27, comma 14, della L.R. 24/2006.

k) Mancato invio della documentazione prevista dal D.Lgs 152/2006.

È punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 516,00 a Euro 2.582,00 l'installatore che, in occasione dell'installazione o della modifica di un impianto termico del settore civile, non redige o redige in modo incompleto l'atto di cui all'art. 284, comma 1 del D.Lgs 152/2006 e ss. mm. ii. o non lo mette a disposizione del Responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto o del soggetto committente nei termini prescritti o non lo trasmette unitamente alla dichiarazione di conformità nei casi in cui questa è trasmessa ai sensi del D.M. 37 del 22 gennaio 2008. Con la stessa sanzione è punito il soggetto committente che non mette a disposizione del Responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto l'atto e l'elenco dovuti nei termini prescritti. Con la stessa sanzione è punito il Responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto che non redige o redige in modo incompleto l'atto di cui all'articolo 284, comma 2 del D.Lgs 128/2010 o non lo trasmette all'autorità competente nei termini prescritti.

l) Mancata effettuazione delle operazioni di controllo e manutenzione.

Il Responsabile dell'impianto, l'Amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, che non ottempera agli obblighi di controllo e di manutenzione cui al punto 14, è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 15,

comma 5, del D.Lgs 192/2005 e ss. mm. ii., non inferiore a Euro 500,00 e non superiore a Euro 3.000,00.

m) Mancato rilascio del rapporto di controllo tecnico da parte dell'operatore incaricato.

L'operatore incaricato del controllo e manutenzione, che non ottempera a quanto stabilito all'articolo 7, comma 2 del D.Lgs 192/2005 e ss. mm. ii., è punito con la sanzione amministrativa prevista dall'art.15, comma 6, dello stesso decreto, non inferiore a Euro 1.000,00 e non superiore a Euro 6.000,00. L'autorità che applica la sanzione deve darne comunicazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

n) Mancato contenimento dei consumi energetici (mancato rispetto valori rendimento di combustione) e conduzione errata degli impianti.

Il proprietario o l'Amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, che non ottempera a quanto stabilito dall'articolo 31, comma 1 della Legge 10/1991, è punito con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 34, comma 1, della stessa legge, non inferiore a Euro 516,00 e non superiore a Euro 2.582,00.

o) Stipula non corretta di contratti di fornitura energia e conduzione impianti termici.

Nel caso in cui venga sottoscritto un contratto nullo ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 31 della Legge 10/1991, le parti sono punite ognuna con la sanzione amministrativa pari a un terzo dell'importo del contratto sottoscritto, come previsto dall'art. 34, comma 5 della Legge 31/2010, fatta salva la nullità dello stesso.

p) Mancata comunicazione della nomina o revoca incarico Amministratore di condominio. L'Amministratore di condominio servito da impianto di riscaldamento centralizzato che, entro i termini e secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale ai fini dell'istituzione e gestione del catasto degli impianti termici, omette di comunicare la propria nomina al comune o alla provincia, sulla base delle competenze previste rispettivamente dagli articoli 27, comma 1, lettera d), e 28, comma 1, lettera c), della L.R. 26/2003, incorre nella sanzione amministrativa di cui all'art. 27, comma 1 bis, della l.r. 24/2006, prevista da € 100,00 a € 600,00.

q) Mancato rispetto dell'obbligo di installazione sistemi di contabilizzazione e termoregolazione.

Il Responsabile dell'impianto termico, come individuato dal D.P.R. 412/1993, che non rispetta le disposizioni emanate dalla Giunta regionale concernenti l'obbligo di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c) della L.R. n. 24 del 11 dicembre 2006, incorre nella sanzione amministrativa da 500 euro a 3.000 euro per ogni unità immobiliare dell'edificio servita dall'impianto, come previsto dall'art. 27, comma 1 ter, della L.R.24/2006; tale sanzione, con il relativo introito, compete agli enti che effettuano i controlli di cui all'articolo 31, comma 3, della Legge 10/1991.

Alla medesima sanzione è soggetto il Responsabile di impianto che, pur avendo installato sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore, non ne rispetti le indicazioni del corretto funzionamento e utilizzo.

r) Mancato rispetto dell'obbligo di registrazione delle sonde geotermiche.

La mancata registrazione entro il termine di cui all'articolo 10, comma 4 della L.R. n. 24 del 11 dicembre 2006 o la difformità dei dati rilevati rispetto a quelli oggetto di registrazione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 27, comma 3 ter, della l.r. 24/2006, prevista da € 1.000,00 a € 10.000,00.

s) Mancato rispetto dell'obbligo di richiesta autorizzazione delle sonde geotermiche.

L'installazione di sonde geotermiche in assenza di autorizzazione o in difformità rispetto all'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 10, comma 3 della L.R. n. 24 del 11 dicembre 2006, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 27, comma 3 quater, della l.r. 24/2006, prevista da € 5 mila a € 30 mila oltre che, nel caso di assenza di autorizzazione, la messa fuori esercizio della sonda stessa.

t) Mancata produzione dell'attestato di prestazione energetica.

L'aggiudicatario di un contratto servizio energia plus o il contraente che non ottempera all'obbligo di cui all'articolo 25, comma 4 quater del D.Lgs 115/2008, incorre nella sanzione prevista dall'art. 27, comma 17 septies, della l.r 24/2006, prevista da € 500,00 a € 2 mila.

u) Mancata produzione della relazione tecnica o della diagnosi energetica.



Il responsabile dell'impianto termico che, in caso di sostituzione del generatore di calore, ristrutturazione o nuova installazione dell'impianto termico, ivi compreso il distacco dall'impianto centralizzato anche di un solo utente/condominio, non provvede a presentare al Comune la relazione o la diagnosi energetica prevista dal decreto regionale di attuazione della DGR 3868/2015 e ss. mm. ii., è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 27, comma 13, prevista da € 1.000 a € 10.000;

v) Mancato rispetto del divieto di riscaldamento di locali non abitati.

L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 24, comma 3 bis, della L.R. n. 24 del 11 dicembre 2006 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 27, comma 13 bis, della l.r. 24/2006, prevista da € 250,00 a € 2.500,00, oltre ad ulteriori € 10,00 per ciascun metro cubo di volume lordo indebitamente climatizzato.

w) Rifiuto pagamento contributi previsti per la dichiarazione.

Il soggetto richiedente che non partecipa agli oneri di cui all'articolo 9, comma 1 bis della L.R. n. 24 del 11 dicembre 2006, incorre nella sanzione amministrativa di cui all'art. 27, comma 3 bis, prevista da € 50,00 a € 300,00.

x) Mancato rispetto delle norme in materia di conduzione degli impianti termici civili.

Chi effettua la conduzione di un impianto termico civile di potenza termica nominale superiore a 232kW senza essere munito, ove prescritto, del patentino di abilitazione previsto dall'art. 287 del D.Lgs 152/2006 e ss. mm. ii. è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 15 Euro a 46 Euro, ai sensi dell'art. 288 comma 7 del medesimo decreto legislativo.

6. L'introito dei proventi relativi alle sanzioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), j) k), l), m), n), o), p) q), t), u), v), w), spetta ai Comuni per gli impianti di riscaldamento ad uso civile ubicati nei comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti ed alle Province o alla Città Metropolitana per quelli ubicati nei comuni con popolazione pari o inferiore a 40.000 abitanti.

7. L'introito dei proventi relativi alle sanzioni di cui alle lettere r) e s) spetta alle Province o alla Città Metropolitana.

8. Per le sanzioni in oggetto, ai sensi degli articoli 17 e 18 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), titolare dell'azione è il Responsabile dell'Ente da cui dipende l'organo accertatore. I proventi spettano all'Ente accertatore. Per quanto non previsto dal presente punto si applicano le disposizioni della L.R. 5 dicembre 1983, n. 90 (Norme di attuazione della Legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale).

9. Gli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni dovranno essere utilizzati dalle Autorità competenti per sviluppare azioni inerenti alle presenti disposizioni.

10. Eventuali aggiornamenti delle sanzioni previste dalle leggi rispetto a quelle richiamate si intendono automaticamente recepiti in queste disposizioni.

24 Organismi consultivi e di coordinamento

1. A supporto delle attività connesse alle presenti disposizioni, operano:

- un tavolo tecnico composto da rappresentanti delle Associazioni regionali di categoria di impiantisti e manutentori, con il coordinamento di Regione Lombardia e la segreteria di ARIA S.p.A, per la verifica periodica dell'attuazione del presente provvedimento;
- un tavolo di coordinamento composto da rappresentanti delle Autorità competenti, con il coordinamento di Regione Lombardia e la segreteria di ARIA S.p.A., per la verifica periodica dell'attuazione del presente provvedimento.

2. Per quanto non espressamente disciplinato dalle presenti disposizioni vale la disciplina nazionale in materia.



5.10.3. DECRETO DIRIGENZIALE 16 GIUGNO 2021 N. 8224

REGIONE LOMBARDIA

DECRETO DIRIGENZIALE 16 giugno 2021, n. 8224

Disposizioni operative per l'esercizio, la manutenzione, il controllo e l'ispezione degli impianti termici civili, in attuazione della d.g.r. 3502 del 5 agosto 2020

IL DIRIGENTE

(omissis)

Decreta

1. di approvare le "Disposizioni operative per l'esercizio, la manutenzione, il controllo e ispezione degli impianti termici civili in attuazione delle d.g.r. 3502 del 5.8.2020, allegate al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che le disposizioni di cui sopra sostituiscono quelle approvate con decreto dirigenziale n. 11785 del 23.12.2015;

(omissis)

Sommario

1. Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici

1.1. Obiettivi

1.2.. Utenti

1.3. Piattaforma tecnologica e architettura

1.4. Procedure

1.4.1. Acquisizione e visualizzazione dei dati

1.4.2. Gestione delle attività in capo alle Autorità Competenti



1.4.3. Digitalizzazione del Rapporto di controllo tecnico

1.5. Targatura degli impianti termici

1.5.1. Caratteristiche della Targa Impianto

1.6. Tracciato per la comunicazione obbligatoria dei dati da parte dei distributori di combustibile

1.7. Portafoglio digitale operatori CURIT

2. Centri Assistenza Impianti Termici (CAIT)

2.1. Requisiti dei CAIT

2.2. Operatività dei CAIT

2.3. Provvedimenti a seguito di irregolare esecuzione delle attività assegnate

3. Termoregolazione e contabilizzazione del calore

3.1. Accertamenti in merito alla termoregolazione e contabilizzazione

4. Conduzione degli impianti termici

5. Ulteriori precisazioni

5.1. Definizione di impianto termico

5.2. Ristrutturazione di impianto termico

5.3. Precisazioni in merito alle procedure di ispezione

5.4. Sostituzione di generatori di potenza inferiore a 50 kW

5.5. Completamento delle operazioni di manutenzione di un impianto costituito da più generatori

5.6. Il Terzo Responsabile

5.7. Manutenzione delle sottostazioni di scambio termico

5.8. Impianti contenenti gas fluorurati

5.9. Gestione di un impianto potenzialmente pericoloso

5.10. Applicazione dei rendimenti minimi per i generatori di calore

6. Allegati

1 Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici

Regione Lombardia, allo scopo di organizzare, in modo completo ed unitario, i dati relativi agli impianti termici e di favorire l'attività di ispezione sugli impianti stessi in tutto il territorio regionale, gestisce il Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici (CURIT) secondo modalità conformi alle Disposizioni approvate con Delibera Regionale n. XI/3502 del 5 agosto 2020 e n. X/4427 del 30.11.2015.

Attraverso tale sistema informativo, gli operatori degli impianti termici, gli amministratori di condominio ed i distributori di combustibili adempiono agli obblighi amministrativi previsti dalle norme vigenti e le Autorità Competenti organizzano le attività relative alle ispezioni sugli impianti termici e provvedono all'irrogazione delle eventuali sanzioni previste dalle norme vigenti. Il Catasto è reso accessibile via web anche ai cittadini, per consentire di verificare la situazione del loro impianto ed acquisire tutte le informazioni opportune in materia di impianti termici ed efficienza energetica.

Regione Lombardia esercita la gestione del Catasto tramite ARIA S.p.A. – Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti, come indicato al punto 17 della Delibera di Giunta Regionale XI/3502/2020.

1.1 Obiettivi

Il sistema informativo CURIT permette la dematerializzazione delle pratiche amministrative e l'uniformità delle procedure inerenti alla gestione degli impianti termici e persegue i seguenti obiettivi:

- assicurare la disponibilità della conoscenza del parco impiantistico attraverso la raccolta e la condivisione di dati, unici ed omogenei, sul territorio regionale;
- realizzare servizi per i soggetti che a vario titolo ruotano attorno all'impianto termico nel corso del suo intero ciclo di vita;
- fornire alle Autorità Competenti e agli ispettori da queste incaricati strumenti per la gestione delle attività ispettive e per la predisposizione degli eventuali provvedimenti sanzionatori;
- gestire le anomalie e le prescrizioni per gli impianti termici che risultino non essere in regola, con il conseguente iter di



- sospensione dell'esercizio degli impianti fino alla loro regolarizzazione;
- gestire, attraverso lo strumento del Portafoglio Digitale, il versamento dei contributi da parte degli utenti del Catasto a beneficio di Regione Lombardia e delle Autorità Competenti.

1.2 Utenti

I soggetti coinvolti, a vario titolo, nelle attività del Catasto sono:

- il proprietario dell'immobile;
- l'occupante dell'immobile;
- l'amministratore dell'immobile;
- l'intestatario della fornitura di combustibile;
- il distributore di combustibile;
- il terzo responsabile;
- l'Autorità Competente;
- il manutentore;
- l'installatore;
- il conduttore dell'impianto termico;
- il progettista;
- il costruttore;
- l'ispettore;
- la software house;
- i Centri di Assistenza Impianti Termici (CAIT).

Per alcuni di questi soggetti è prevista una procedura di profilazione che consente differenti livelli di operatività e di accesso alle informazioni.

Gli adempimenti per l'accesso al Catasto e la manualistica destinata alle differenti categorie di utenti sono riportati sul portale web dedicato (www.curit.it).

Per gli utenti per i quali è previsto un accesso qualificato ai servizi del Catasto a seguito di registrazione al portale web è necessario sottoscrivere le specifiche Condizioni d'uso che ARIA S.p.A. mette a disposizione sul portale stesso. Le Condizioni d'uso stabiliscono i

requisiti dei soggetti che intendono registrarsi e prevedono la necessità di acquisire l'autorizzazione alla gestione delle informazioni e dei dati personali.

1.3 Piattaforma tecnologica e architettura dati

Il sistema informativo centralizzato, raggiungibile attraverso protocolli informatici standard, consente alle diverse tipologie di utenti di completare l'intero ciclo informativo on line. Il sistema, infatti, si compone di applicazioni web indipendenti dal client su cui vengono utilizzate o di una specifica dotazione software che non sia un comune browser Internet. Lo sviluppo degli applicativi che consentono le attività del Catasto è in generale realizzato su tecnologie Open Source allo stato dell'arte.

Attraverso il Catasto i soggetti preposti registrano le comunicazioni destinate alle Autorità Competenti, specificando i dati tecnici dell'impianto e quelli anagrafici del manutentore incaricato del controllo.

I modelli di comunicazione sono riconducibili all'impianto di riferimento, che rappresenta il centro delle relazioni tra soggetti, documenti e provvedimenti. L'identificazione dell'impianto è univocamente garantita dal Codice Impianto indicato nella relativa Targa (cfr. par. 1.5 "Targatura degli impianti termici"). Ad ogni impianto sono correlati generatori, soggetti, dichiarazioni, rapporti di prova e di ispezione, documenti allegati, contributi versati.

La localizzazione dell'impianto si fonda su una serie di informazioni, quali il Comune sul cui territorio insiste l'impianto, l'indirizzo e i dati catastali dell'immobile cui l'impianto è asservito. Il responsabile dell'impianto è tenuto a fornire tutte le informazioni al soggetto demandato alla trasmissione della documentazione, che a sua volta provvede a segnalare l'eventuale rifiuto da parte del responsabile dell'impianto di comunicare i dati richiesti.

1.4 Procedure

1.4.1 Acquisizione e visualizzazione dei dati

CURIT gestisce l'archiviazione della documentazione relativa ai controlli periodici e alle ispezioni effettuate sugli impianti termici in esercizio sul territorio regionale. Attraverso il

Catasto avviene l'inserimento dei dati riportati su ogni modello documentale previsto dalla normativa vigente e vengono gestite le procedure di versamento dei contributi dovuti alle Autorità Competenti e alla Regione.

Tutti i documenti inseriti nel Catasto sono collegati all'impianto e archiviati affinché siano disponibili per le Autorità Competenti e per i responsabili degli impianti termici, in relazione alle loro differenti funzioni e per tutti gli scopi previsti dalla normativa.

Il Catasto, inoltre, permette il caricamento dei dati forniti dai distributori di combustibile secondo gli standard fissati da Regione Lombardia (cfr. par. 1.6 "Tracciato per la comunicazione obbligatoria dei dati da parte dei distributori di combustibile") e mette a disposizione delle Autorità Competenti procedure di consolidamento in caso di dati incompleti o imprecisi.

La documentazione sopra richiamata è fatta oggetto di archiviazione all'interno del Catasto per tutta la durata di esercizio dell'impianto.

La registrazione delle informazioni relative alle dichiarazioni di avvenuta manutenzione ed ai libretti di impianto deve essere effettuata esclusivamente attraverso l'interfaccia web del CURIT da parte di ciascun manutentore o installatore precedentemente registrato, oppure, in sua sostituzione, dai Centri Assistenza Impianti Termici (CAIT). La stessa facoltà è data, nel caso in cui non abbia delegato la responsabilità dell'impianto ad un terzo, all'amministratore di condominio che si sia precedentemente registrato.

La registrazione di un nuovo impianto o della sostituzione del generatore è di competenza dell'installatore che ha effettuato l'operazione e la trasmissione delle informazioni a CURIT deve essere effettuata direttamente dallo stesso o tramite il CAIT delegato.

Oltre alla registrazione della documentazione per via telematica, è ammessa la trasmissione di documentazione in formato cartaceo o digitale (PDF), solo se espressamente richiesto dalle singole Autorità Competenti. Ogni trasmissione deve essere accompagnata da una distinta secondo il modello di cui all'Allegato 5 al presente Decreto. L'Autorità Competente è tenuta a motivare opportunamente ogni richiesta di trasmissione di documentazione cartacea/digitale (PDF).

Il libretto di impianto e la Dichiarazione di Avvenuta Manutenzione possono essere resi disponibili all'utente anche in formato PDF o elettronico, editabili al fine della compilazione e degli aggiornamenti in forma elettronica, previo assenso da parte dell'utente stesso. Tale documentazione dovrà comunque essere resa disponibile in formato cartaceo in sede di ispezione da parte dell'Autorità Competente.

La trasmissione per via telematica delle Dichiarazioni di Avvenuta Manutenzione e delle altre comunicazioni previste deve avvenire non oltre l'ultimo giorno del mese successivo a quello della loro redazione. Nel caso in cui la trasmissione avvenga tramite i CAIT, i documenti originali, in cartaceo o digitale, devono essere consegnati agli stessi non oltre l'ultimo giorno del mese successivo a quello della loro redazione. I CAIT, per completare la trasmissione telematica, hanno a disposizione i due mesi successivi a partire dalla fine del mese della consegna.

Al fine del miglioramento della qualità del dato, ARIA S.p.A., previa opportuna condivisione con le Autorità Competenti, può determinare il blocco della registrazione di nuovi impianti nel Catasto da parte dei singoli operatori. In questo caso le Autorità Competenti saranno tenute, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'operatore, alla registrazione dei nuovi impianti attraverso una procedura semplificata che consenta loro l'individuazione del rischio di duplicazione di un impianto già censito, procedendo di conseguenza alla registrazione del nuovo impianto o all'assegnazione all'operatore che lo ha richiesto. La procedura semplificata consente la registrazione di nuovi impianti da parte delle Autorità Competenti sulla base di una serie minima di dati. L'operatore (installatore o manutentore) che ha richiesto la generazione del nuovo impianto procede poi al completamento delle informazioni richieste.

Il Catasto, oltre alla modalità di registrazione delle singole Dichiarazioni di Avvenuta Manutenzione tramite specifica interfaccia, prevede anche il caricamento delle dichiarazioni in forma massiva. Una volta effettuata la validazione dei dati inseriti, è possibile visualizzare lo storico e il dettaglio delle dichiarazioni presentate, che non possono però essere più modificate. La facoltà di modifica è limitata all'Autorità Competente a cui la singola dichiarazione è stata inoltrata.



Al fine di adeguare il CURIT alle modalità di trasmissione delle informazioni relative agli altri catasti di Regione Lombardia, si adotta il formato XML (eXtensible Markup Language) come protocollo di trasmissione massiva delle Dichiarazioni di Avvenuta Manutenzione. I tracciati sono pubblicati sul portale web del Catasto ed è facoltà di ARIA S.p.A. prevederne la revisione e l'adeguamento, dandone tempestiva comunicazione a Regione Lombardia, alle Autorità Competenti ed agli operatori interessati.

Le Autorità Competenti, oltre agli strumenti messi a disposizione dal portale web, hanno la facoltà di gestire la porzione di banca dati di propria pertinenza, allo scopo di utilizzare i dati per analisi ed elaborazioni proprie, anche attraverso repliche della base dati, previo specifici accordi con ARIA S.p.A..

Tutte le attività e i dati caricati nel Catasto possono essere fatti oggetto di controllo in tempo reale da parte delle Autorità

Competenti, mentre i processi sono progettati per ridurre al minimo lo scambio di dati elettronici, così come la stampa di documenti.

A fronte di specifiche nuove funzionalità, ARIA S.p.A., dandone preventiva comunicazione a Regione Lombardia, alle Autorità Competenti ed agli operatori interessati, può modificare le modalità operative di registrazione dei dati a Catasto.

Le informazioni da trasmettere al Catasto sono quelle riportate nei modelli di libretto di impianto e nei rapporti di controllo di cui all'Allegato 2 e Allegato 3 del presente Decreto. A seguito della registrazione dei dati richiesti, attraverso il Catasto è possibile stampare i relativi modelli accatastati.

Le Autorità Competenti hanno l'obbligo di registrare in CURIT, anche tramite gli Ispettori da loro incaricati, le informazioni derivanti dalle ispezioni degli impianti termici. I modelli di riferimento per le ispezioni sono riportati nell'Allegato 1 al presente Decreto.

1.4.2 Gestione delle attività in capo alle Autorità Competenti

Le Autorità Competenti possono gestire le attività ispettive sia di impianti già censiti, sia di impianti in stato di accatastamento provvisorio, a partire da elenchi relativi ad utenze non

confermate, impostando differenti parametri di selezione, privilegiando ispezioni su impianti non ancora accatastati.

Il Catasto fornisce agli ispettori strumenti per la gestione delle verifiche loro assegnate e la compilazione dei rapporti di ispezione.

Il Catasto genera rapporti, statistiche e stampe riassuntive rispetto alle attività di programmazione delle Autorità Competenti, degli ispettori e degli operatori del settore.

Al fine di redigere la Relazione Biennale prevista al punto 22 della Delibera di Giunta Regionale n. XI/3502 del 5 agosto 2020, da parte della Regione o di soggetto cui la stessa affida la specifica funzione, è previsto il supporto di idonea strumentazione di business intelligence. Quest'ultima deve consentire di elaborare i dati necessari per la programmazione delle politiche energetiche di Regione Lombardia.

Nell'ambito della gestione del CURIT, le Autorità Competenti sono tenute all'aggiornamento delle tabelle di propria competenza. ARIA S.p.A. prevede la centralizzazione delle informazioni comuni all'intero territorio regionale, nonché l'invocazione di servizi esterni finalizzati ad uniformare le informazioni. ARIA S.p.A., nella modifica di tali procedure, provvede a dare tempestiva e opportuna informazione alle Autorità Competenti.

Le Autorità Competenti sono tenute a loro volta ad intervenire nei casi in cui sia accertato un errore di compilazione rispetto ai documenti cartacei. Qualora l'Autorità Competente provveda ad eliminare una dichiarazione su segnalazione del soggetto preposto, i contributi addebitati sul Portafoglio Digitale possono essere rimborsati solo se rientranti nelle casistiche previste per le attività di storno, pubblicate sul portale web. Per maggiori dettagli si rimanda alle specifiche disposizioni che ARIA S.p.A. mette a disposizione degli utenti del Catasto attraverso il portale web.

Eventuali interventi di correzione dei dati da parte delle Autorità Competenti devono limitarsi ad azioni di bonifica, escludendo comunque la possibilità di eliminazione del dato, almeno per il periodo di validità della Dichiarazione di Avvenuta Manutenzione trasmessa.

CURIT segnala alle Autorità Competenti la presenza di impianti non a norma che rechino nei rapporti di controllo tecnico Raccomandazioni o Prescrizioni. In questi casi le Autorità

Competenti possono predisporre ispezioni che vadano a determinare la reale situazione dell'impianto, prima di adottare opportuni provvedimenti.

CURIT consente di registrare anche rapporti di controllo per i quali l'utente finale non abbia voluto corrispondere al manutentore i contributi previsti per Regione Lombardia e per le Autorità Competenti, senza intaccare il credito residuo sul Portafoglio Digitale dell'operatore. Il sistema catastale segnala ai medesimi Enti il mancato introito conseguito.

1.4.3 Digitalizzazione del Rapporto di controllo tecnico

Il Rapporto di controllo tecnico può essere redatto in modalità digitale con apposita strumentazione idonea ad acquisire la firma del Responsabile, anche in modalità non grafometrica, purché lo strumento utilizzato abbia a disposizione la registrazione della marcatura temporale. La firma del Rapporto di controllo tecnico da parte del responsabile di impianto sigilla il rapporto stesso, il quale non può più essere modificato; nei casi di errori di trascrizione da parte dell'operatore, il rapporto deve essere nuovamente predisposto e fatto firmare al responsabile di impianto. Qualora venga utilizzata la modalità di redazione digitale del Rapporto di controllo tecnico, l'operatore si impegna a trasferire al Responsabile, secondo la scelta da questi esercitata, la copia cartacea o il file del rapporto, entro la fine del mese successivo all'intervento.

I Rapporti di controllo tecnico, secondo quanto previsto dalla Delibera di Giunta Regionale n. X/3502 del 5 agosto 2020 al punto

15 comma 5, devono essere registrati a Catasto ogni volta che viene effettuato un intervento di manutenzione, secondo le frequenze previste al punto 14 comma 4 della medesima delibera per tali interventi. Sono esclusi dalla suddetta registrazione le valutazioni sul rendimento energetico svolte a metà della stagione di riscaldamento, previsti per talune tipologie di impianti nella tabella sopra citata. La mancata registrazione dei Rapporti di controllo tecnico come sopra indicato, a prescindere che abbiano valore di Dichiarazione di Avvenuta Manutenzione, espone il soggetto previsto per tale operazione alla medesima sanzione per la mancata trasmissione della Dichiarazione di Avvenuta Manutenzione. Il Catasto recupera, in automatico, le quote di contributo previste solo nei casi in cui la

registrazione del Rapporto di controllo tecnico coincida con la trasmissione della Dichiarazione di Avvenuta Manutenzione. Tuttavia, qualora il controllo con Dichiarazione di Avvenuta Manutenzione venga anticipato rispetto alla scadenza naturale, è possibile far decorrere la validità della Dichiarazione di Avvenuta Manutenzione dalla data di tale controllo autorizzando esplicitamente il Catasto al recupero dei contributi in anticipo rispetto alla scadenza prevista.

1.5 Targatura degli impianti termici

Tutti gli impianti termici devono essere dotati della Targa Impianto. La Targa deve essere applicata all'impianto da:

- Installatore, nel caso di nuovi impianti o impianti esistenti e sprovvisti di Targa, all'atto dell'installazione e della messa in esercizio; in pratica, nei casi in cui l'installatore risulta responsabile del rilascio e trasmissione di tutta la documentazione prevista al punto 12 della Delibera di Giunta Regionale n. X/3502 del 5 agosto 2020;
- Manutentore, nel caso di impianti esistenti e sprovvisti di Targa, all'atto della prima manutenzione per cui è prevista la trasmissione della Dichiarazione di Avvenuta Manutenzione;
- Ispettore, nel caso di impianti esistenti e ancora sprovvisti di Targa all'atto dell'ispezione dell'impianto.

Inoltre, l'installatore o il manutentore che targa l'impianto nei casi di cui sopra, ha anche l'obbligo alla redazione del Libretto di Impianto e della relativa registrazione a Catasto, qualora non sia già stato effettuato. In particolare, in fase di compilazione del rapporto di Controllo, nel caso in cui l'impianto risultasse sprovvisto della Dichiarazione di Conformità o Rispondenza, il manutentore deve segnalarlo selezionando "No" in corrispondenza della voce Dichiarazione di Conformità del Rapporto stesso.

Le targhe sono distribuite a titolo gratuito e non possono essere richiesti contributi economici per la consegna delle stesse. Non è altresì prevista la sottoscrizione di apposite convenzioni da parte delle Autorità Competenti o eventuali soggetti delegati alla distribuzione per avere le targhe, a meno di esplicita indicazione di Regione Lombardia. Gli stessi operatori non

possono richiedere maggiori oneri all'utente finale responsabile dell'impianto per l'applicazione della Targa Impianto.

I generatori che sono al servizio di un unico sistema di distribuzione operano come unico impianto termico e devono essere censiti attraverso un'unica Targa impianto, pur se alimentati da generatori e vettori energetici differenti. Allo stesso modo, sono considerati un unico impianto termico generatori destinati a servizio della medesima unità immobiliare per cui non è prevista alcuna rete di distribuzione, come, ad esempio, apparecchi singoli ad energia radiante, aerotermini o condizionatori d'aria non canalizzata (sistemi mono o multi-split). Anche in questi casi verrà attribuita un'unica Targa Impianto. Per gli impianti composti da più generatori privi di sistemi di distribuzione è prevista l'attività di controllo, manutenzione e verifica quando la potenza, o la somma delle potenze per tipologia di generatori, sia maggiore o uguale a 5 kW per i gruppi termici e a 12 kW per macchine frigorifere e pompe di calore.

Nel caso un operatore si trovi ad intervenire su un impianto dotato fisicamente di Targa senza che questa sia poi stata registrata a CURIT, può richiedere la registrazione del Codice Targa impianto all'Autorità competente. L'Autorità competente, una volta trascorso il periodo complessivo entro il quale doveva essere trasmessa la registrazione della Targa a Catasto, dovrà registrare la Targa nella scheda relativa all'impianto indicato ed avviare il procedimento sanzionatorio verso l'operatore inadempiente.

La possibilità di targare nuovamente un impianto nei casi in cui non siano più disponibili le Targhe di scorta, come previsto dal comma 4 del punto 6 della Delibera di Giunta Regionale n. X/3502 del 5 agosto 2020, non è ammessa se sul generatore sottoposto a manutenzione è ancora applicata fisicamente la Targa impianto. Se il generatore dove è posta la Targa impianto viene sostituito o non dispone fisicamente di Targa e non sono più disponibili le Targhe di scorta, allora è possibile targare nuovamente l'impianto.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, apparecchi preposti alla climatizzazione di singoli locali o parti limitate di un'unità immobiliare, come ad esempio stufe installate in modo fisso, se comprese nell'ambito di applicazione della Delibera di Giunta Regionale n. X/3502 del 5 agosto 2020, costituiscono un impianto separato rispetto all'impianto termico che garantisce

il servizio all'intera unità immobiliare, o all'intero edificio in caso di impianto centralizzato, tramite propria rete di distribuzione.

Le targhe sono raccolte in plichi, ogni plico è composto da 50 targhe. Al plico è attribuita una codifica facente parte del codice

Targa Impianto e che consente l'associazione univoca di ogni Targa Impianto al plico di origine.

La singola Targa Impianto è prodotta in n. 3 copie, di cui una che dovrà essere apposta sul generatore principale, le altre due conservate a cura del responsabile di impianto per eventuale sostituzione o deterioramento della targa precedentemente utilizzata.

Per impianti installati in centrale termica, il responsabile deve applicare, in corrispondenza dell'ingresso della centrale, idonea cartellonistica non deteriorabile su cui siano riportate le seguenti informazioni:

- il nominativo del Responsabile dell'impianto con il relativo codice di registrazione a CURIT;
- il nominativo del Conduttore, se previsto, con il relativo codice di registrazione a CURIT;
- il periodo e l'orario di funzionamento dell'impianto;
- una copia della Targa Impianto;
- recapiti e numeri utili.

La cartellonistica può essere riportata in due o più supporti diversi, separando i dati riferiti all'impianto che sono immutabili nel tempo da quelli che possono subire variazioni nel corso del ciclo di vita dell'impianto, come ad esempio il responsabile ed i suoi riferimenti.

Ogni Targa Impianto è corredata da due matrici contenenti il codice identificativo univoco dell'impianto termico, da apporre sul nuovo Libretto di Impianto e sul Rapporto di Controllo Tecnico redatti in occasione delle attività che generano la targatura dell'impianto.

ARIA S.p.A. provvede a far pervenire a ciascuna Autorità Competente un congruo quantitativo di plichi di targhe in relazione alla numerosità degli impianti esistenti sul rispettivo territorio di competenza. Il sistema informativo CURIT gestisce il ciclo di vita dei plichi, tracciandone le fasi di spedizione, consegna al manutentore e utilizzo delle targhe in essi contenute. È compito dell'Autorità Competente registrare sul sistema informativo CURIT l'avvenuta ricezione e la consegna al manutentore o installatore. Per tale attività

L'Autorità Competente può avvalersi del supporto delle Associazioni di Categoria di impiantisti e manutentori. L'eventuale smarrimento di plichi consegnati a ispettori, manutentori ed installatori è segnalato direttamente dall'operatore attraverso un'apposita funzione sul portale web o tramite i canali comunicativi previsti. Tale operazione annulla la validità dei codici targa indicati che non potranno più essere utilizzati per la targatura degli impianti.

Gli installatori, i manutentori e gli ispettori provvedono quindi ad applicare la Targa Impianto agli impianti installati o su cui effettuano l'intervento e a darne successiva comunicazione al momento della trasmissione del nuovo Libretto di impianto o della Dichiarazione di Avvenuta Manutenzione, determinando così l'associazione univoca tra il codice Targa Impianto e l'impianto termico stesso. È vietato procedere alla targatura di un impianto su cui è già apposta una targa. La mancata applicazione o registrazione a CURIT della targa impianto o la ritargatura espone il soggetto inadempiente alla sanzione prevista dall'art. 27, comma 2 della legge regionale n.24 dell'11.12.2006.

I dettagli operativi delle diverse fasi di attuazione della procedura di targatura degli impianti vengono pubblicati a cura di ARIA S.p.A. sul portale web.

La composizione del codice Targa Impianto è generica e non identifica l'Autorità Competente né il territorio comunale in cui è ubicato l'impianto targato, pertanto le Targhe sono utilizzabili indistintamente su tutto il territorio regionale, a prescindere da dove sono state acquisite. Le targhe impianto possono essere applicate agli impianti e quindi registrate a Catasto esclusivamente da parte dell'operatore a cui sono state consegnate ed associate. Le targhe non ancora associate agli impianti non possono essere trasferite da un manutentore o installatore ad altri operatori, se non a seguito di risposta affermativa ad una esplicita richiesta trasmessa all'Autorità competente da cui sono state ricevute le targhe o ad ARIA S.p.A.. La richiesta per il trasferimento delle targhe non ancora utilizzate da un operatore ad un altro deve contenere gli estremi identificativi di entrambi gli operatori, inclusi i codici di registrazione a CURIT degli stessi, i codici delle targhe o dell'intero plico che si chiede di trasferire, nel caso sia ancora integro, ed il motivo (ad esempio cessazione attività).

Il codice Targa Impianto è collegato all'impianto fino alla sua dismissione. La sostituzione di combustibile utilizzato da un impianto termico non comporta l'assegnazione di una nuova Targa Impianto. Solo nei casi di trasformazione da impianto termico centralizzato a più impianti autonomi, e viceversa, è necessario procedere ad una nuova targatura degli impianti coinvolti.

È previsto un sistema di monitoraggio della consegna delle Targhe Impianto agli operatori e della gestione da parte di questi ultimi. Possono pertanto essere previste limitazioni al numero di targhe consegnate a ciascun operatore anche in relazione a quelle già ritirate e consegnate agli utenti responsabili di impianto. A questo proposito si rinvia alle indicazioni che verranno pubblicate a cura di ARIA S.p.A. sul portale web.

1.5.1 Caratteristiche della Targa Impianto

La Targa Impianto ha forma rettangolare, i cui lati misurano rispettivamente 50 mm e 65 mm. Ciascuna Targa impianto è personalizzata con l'aggiunta del codice identificativo univoco dell'impianto termico ed un QR Code. Il codice impianto è costituito da 16 caratteri e contiene un carattere di verifica di congruità ed esistenza del codice stesso, check digit. La presenza del QR Code, ovvero di un codice grafico bidimensionale che contiene informazioni e/o collegamenti web, è prevista al fine di semplificare l'acquisizione delle informazioni relative all'impianto termico tramite idonea apparecchiatura elettronica.

La Targa Impianto è realizzata su materiale adesivo che ne impedisce l'asportazione allo scopo di un successivo riutilizzo.

1.6 Tracciato per la comunicazione obbligatoria dei dati da parte dei distributori di combustibile

I Distributori di combustibile sono tenuti a fornire le informazioni relative alle proprie utenze attive al 31 dicembre di ogni anno, entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo, secondo quanto previsto al punto 21 della Delibera di Giunta Regionale n. XI/3502 del 5 agosto 2020.

I gestori delle reti di teleriscaldamento, i venditori di biomassa combustibile ed i distributori di gasolio e GPL per riscaldamento extra rete sono considerati a tutti gli effetti distributori di combustibile e pertanto sono soggetti agli obblighi di trasmissione dei dati delle utenze attive.

Il mancato invio della dichiarazione da parte del soggetto tenuto alla trasmissione è passibile di sanzione ai sensi dell'art. 27, comma 3 della Legge Regionale 11 dicembre 2006, n. 24. Al fine di adeguarsi alle modalità di trasmissione delle informazioni relative agli altri catasti di Regione Lombardia di ambito energetico ed ambientale, si adotta come protocollo di trasmissione il formato XML (eXtensible Markup Language).

I distributori sono tenuti alla trasmissione del file secondo le tempistiche indicate e utilizzando le modalità operative riportate, a cura di ARIA S.p.A., nell'apposita sezione dedicata sul portale web, ove vengono pubblicate anche le caratteristiche del tracciato. ARIA S.p.A. ha la possibilità di modificare sia le modalità operative di trasmissione che le caratteristiche del tracciato, dandone tempestiva ed opportuna informazione a Regione Lombardia ed ai soggetti coinvolti.

1.7 Portafoglio digitale operatori CURIT

Per inserire nel Catasto le Dichiarazioni di Avvenuta Manutenzione, gli operatori registrati devono versare il contributo regionale e quello relativo alle Autorità competenti, corrisposto dagli utenti, secondo quanto previsto al punto 18 della Delibera di Giunta Regionale n. XI/3502 del 5 agosto 2020 e s.m.i.

I pagamenti sono effettuati dall'operatore esclusivamente tramite lo strumento del Portafoglio Digitale, sul quale sono addebitate, in modo automatico, la quota del contributo regionale e la quota del contributo previsto per le Autorità Competenti, a seguito della registrazione delle singole dichiarazioni.

Il Portafoglio Digitale viene identificato attraverso un codice portafoglio univoco a 18 cifre attribuito automaticamente a tutti gli operatori registrati. Ogni operatore può ritrovare il proprio codice nella personale scheda anagrafica presente sul portale web.

L'operatore ricarica il Portafoglio Digitale per il credito che gli consente di operare sul Catasto, seguendo le modalità di ricarica attraverso lo strumento PagoPA, riportate sul portale web.

Qualora il soggetto titolare del Portafoglio Digitale cessi la propria attività, a seguito di richiesta, può ottenere la restituzione del credito residuo secondo le modalità indicate a cura di ARIA S.p.A. sul portale web.

Sul portale web del Catasto sono riportate, a cura di ARIA S.p.A., le casistiche per le quali poter richiedere uno storno e le relative modalità.

Il contributo raccolto tramite il Portafoglio Digitale all'atto della registrazione delle Dichiarazioni di Avvenuta Manutenzione corrisponde alla somma delle quote del contributo regionale e del contributo a favore dell'Autorità Competente, come individuati al punto 18 della Delibera di Giunta Regionale n. XI/3502 del 5 agosto 2020, sulla base della potenza dell'impianto. Il Catasto rilascia la distinta di avvenuto pagamento con indicati i soggetti responsabili degli impianti termici per i quali si è provveduto al pagamento dei contributi dovuti alla Regione e all'Autorità competente.

Nel rispetto dell'applicazione della Delibera di Giunta Regionale sopra citata, gli impianti costituiti esclusivamente da apparecchi alimentati da biomassa legnosa, le pompe di calore, le macchine frigorifere e le sottostazioni di teleriscaldamento, che nelle fattispecie rientrano nell'ambito di applicazione del provvedimento stesso, sono esentati dal pagamento del contributo per le Autorità Competenti e per Regione Lombardia. La presentazione della Dichiarazione di Avvenuta Manutenzione per queste tipologie di impianti avviene in modo analogo alle altre tipologie di impianti, secondo le frequenze stabilite per le operazioni di controllo e manutenzione previste al punto 14 comma 4 della Delibera di Giunta Regionale n. XI/3502 del 5 agosto 2020.

In presenza di impianti termici costituiti da generatori di tipo diverso, il sistema calcola il contributo da corrispondere all'atto della registrazione delle Dichiarazioni di Avvenuta Manutenzione tenendo in considerazione solo gli apparecchi alimentati a combustibili fossili, escludendo in ogni caso eventuali apparecchi alimentati a biomassa legnosa, le pompe di calore, i collettori solari termici, le macchine frigorifere e le sottostazioni di teleriscaldamento.

Qualora i generatori a fonte fossile siano più di uno e tutti concorrano a servire lo stesso impianto, il contributo deve essere determinato sulla base della somma delle singole potenze.

Al fine di consentire la piena operatività del Portafoglio Digitale per la raccolta dei contributi di propria competenza, le singole Autorità Competenti sottoscrivono un Accordo con ARIA S.p.A.. L'Accordo non comporta oneri economici per le Parti.

2 Centri Assistenza Impianti Termici (CAIT)

2.1 Requisiti dei CAIT

Come indicato al punto 4 lettera j) della Delibera della Giunta Regionale n. XI/3502 del 5 agosto 2020 e s.m.i., i CAIT sono Centri di informazione per gli operatori del settore e fungono da supporto per la trasmissione telematica della documentazione relativa agli impianti termici censiti all'interno di CURIT.

Affinché i CAIT possano esercitare la propria attività, sia nel caso in cui siano già operanti sulla base del D.D.U.O. n. 6260 del 13 luglio 2012, sia nel caso di nuova attivazione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- disporre di operatori con un'adeguata competenza professionale in relazione alle attività svolte, sia per la trasmissione telematica della documentazione che dell'informazione tecnico-impiantistica agli utenti, conseguita mediante concrete esperienze lavorative o corsi di formazione e/o aggiornamento;
- disporre di autonomia logistica/organizzativa, in particolare di appositi contrassegni di identificazione visibili da terzi nonché di adeguata dotazione mobiliare e strumentale;
- garantire la disponibilità di uffici accessibili al pubblico;
- presentare un documento nel quale siano descritte le procedure e sia affrontato il tema del risk management.

Il soddisfacimento dei suddetti requisiti dovrà essere verificato da ARIA S.p.A., secondo modalità dalla stessa definite e pubblicate sul portale web. A seguito dell'esito positivo della verifica e prima di operare, il soggetto che intende gestire un CAIT deve depositare presso

ARIA S.p.A. un documento attestante la stipula di apposita Polizza assicurativa con un istituto assicurativo regolarmente operante finalizzata a garantire il risarcimento di danni diretti e indiretti provocati agli operatori del settore che si avvalgono del loro servizio. La garanzia deve essere rinnovata annualmente per un massimale di copertura di almeno € 100.000,00 (centomila). Il soggetto che intende gestire un CAIT deve depositare presso ARIA S.p.A. un documento attestante la stipula di una Polizza assicurativa, con un istituto assicurativo regolarmente operante, che garantisca il risarcimento di danni diretti e indiretti provocati agli operatori del settore che si avvalgono del loro servizio. La garanzia deve essere rinnovata annualmente per un massimale non inferiore a quanto sopra previsto. I gestori dei CAIT possono avvalersi delle polizze assicurative già in essere per gli altri servizi erogati purché garantiscano la medesima copertura sopra indicata.

Prima della scadenza della copertura assicurativa, il soggetto responsabile del CAIT deve presentare ad ARIA S.p.A. la documentazione attestante il rinnovo della polizza, con le medesime caratteristiche sopra indicate, pena la revoca del riconoscimento come CAIT.

Il mancato rispetto dei requisiti minimi di funzionamento e delle funzioni indicate al successivo punto 2.2 comporta la revoca del riconoscimento del CAIT da parte di ARIA S.p.A.. Le eventuali inadempienze relative all'inserimento dei dati nel CURIT devono essere contestate dall'Autorità Competente direttamente all'operatore del settore, ferma restando la possibilità per quest'ultimo di rivalersi sul CAIT di cui si è avvalso. Le Dichiarazioni di Avvenuta Manutenzione devono essere custodite in modo da garantire la sicurezza materiale delle stesse e ordinate con modalità tali da consentire, a Regione Lombardia, ARIA S.p.A. o alle Autorità Competenti, di acquisire copia degli atti relativi a dichiarazioni presentate, con un preavviso di trenta giorni, anche in formato digitale. La documentazione è tenuta a disposizione di Regione Lombardia, di ARIA S.p.A. e delle Autorità Competenti fino al termine stabilito di validità delle dichiarazioni.

Il responsabile del CAIT si impegna a costituire, aggiornare, mantenere presso le proprie strutture operative i documenti ricevuti, cartacei o in digitale, di cui si è provveduto alla registrazione a Catasto o delle comunicazioni di avvenuta trasmissione informatizzata alle Autorità Competenti, per il periodo temporale delle due successive stagioni termiche.

L'archiviazione da parte del CAIT incaricato non esonera il manutentore o Terzo Responsabile alla conservazione della documentazione che deve rispettare le indicazioni di cui al punto 14 comma 10 della Delibera della Giunta Regionale n. XI/3502 del 5 agosto 2020 e renderla disponibile in caso di verifiche anche al CAIT incaricato.

Il personale del CAIT (responsabili, operatori dipendenti e collaboratori) che svolge le attività affidate specificate in precedenza non deve trovarsi in una situazione di conflitto di interesse nell'esercizio delle mansioni svolte.

Il personale deve ritenersi coinvolto in situazioni di conflitto d'interesse qualora si verifichi anche solo una delle seguenti condizioni:

- titolarità/rappresentanza legale di una azienda del settore che utilizzi il servizio CAIT;
- compartecipazione finanziaria e/o patrimoniale con l'impresa rappresentata che utilizzi il servizio CAIT;
- consanguineità (entro il quarto grado) e affinità (entro il secondo grado) con il richiedente.

2.2 Operatività dei CAIT

I Centri Assistenza svolgono le specifiche attività di:

- verifica e accertamento della completezza delle dichiarazioni secondo quanto previsto dalla Delibera della Giunta Regionale n. XI/3502 del 5 agosto 2020 e s.m.i.;
- organizzazione e registrazione nel Catasto delle informazioni inerenti alle suddette dichiarazioni;
- conservazione ed aggiornamento del fascicolo del fruitore del servizio e della relativa banca dati anagrafica.

Nello svolgimento delle attività affidate, il CAIT deve operare assicurando adeguati livelli di controllo, sicurezza, riservatezza, responsabilità nell'utilizzo dei sistemi informativi, attraverso l'utilizzo di procedure scritte.

In particolare, ogni CAIT, così come previsto dalla Delibera della Giunta Regionale n. XI/3502 del 5 agosto 2020 e s.m.i., deve garantire:

- la gestione delle fasi di ricevibilità, ammissibilità amministrativa ed istruttoria delle dichiarazioni presentate da parte del fruitore del servizio, mediante l'utilizzo di apposita

check list che verifichi il numero e la tipologia degli allegati consegnati, l'eventuale consegna errata di allegati in fotocopia, la completezza e la leggibilità dei dati, la separazione tra gli allegati con prescrizioni e quelli che ne sono sprovvisti, il rispetto dei tempi di consegna, la corresponsione dei contributi previsti;

- la gestione dell'istruttoria delle dichiarazioni presentate dal fruitore del servizio mediante l'apposizione di timbro CAIT, data di consegna e firma sulla distinta di consegna del manutentore, in caso di consegna in digitale fa fede la data di invio del messaggio e-mail allo specifico indirizzo indicato dal CAIT a cui segue una conferma di ricezione da parte del CAIT con eventuale segnalazione di anomalie per gli allegati non leggibili o incompleti;
- l'acquisizione e la trasmissione delle dichiarazioni per via telematica al Catasto entro 2 mesi a partire dalla fine del mese della consegna da parte del soggetto richiedente il servizio, privilegiando l'inserimento delle dichiarazioni che presentano delle prescrizioni;
- la verifica dei dati inseriti nelle dichiarazioni mediante le specifiche tecniche e le procedure operative fornite dal sistema informativo, con creazione e conservazione delle relative distinte a conclusione delle registrazioni;
- la gestione dell'istruttoria delle assunzioni di responsabilità presentate dal singolo associato o fruitore del servizio, con verifica della completezza dei dati, successiva trasmissione telematica, creazione e stampa di apposita distinta;
- la conservazione delle dichiarazioni in formato cartaceo o digitale, secondo opportune modalità di archiviazione, considerando che i suddetti documenti devono essere conservati per il periodo di validità della dichiarazione stessa;
- l'aggiornamento dell'anagrafica del fruitore di servizio aderente al CAIT, anche mediante la registrazione della taratura annuale degli strumenti per l'analisi di combustione;
- la sottoscrizione del contratto (con mandato esclusivo) rilasciato dal singolo fruitore di servizio al CAIT medesimo, mandato che deve dare espressa abilitazione al trattamento dei dati, esplicitare l'impegno del mandante a rivolgersi al CAIT per assumere informazioni sullo stato delle proprie dichiarazioni, fino a revoca del mandato, ottemperare a quanto previsto dal D.Lgs 196/03 e contenere regolare documentazione attestante l'eventuale proroga del contratto alla sua naturale scadenza;

- l'adeguata archiviazione dei mandati ricordati al punto precedente e la loro custodia presso la propria sede, ai fini della capacità di esibire, dietro richiesta, a Regione Lombardia, ad ARIA S.p.A o alle Autorità Competenti gli stessi mandati, senza possibilità di richiedere alcun onere;

- l'adozione di idonee misure tecniche ed organizzative per la sicurezza dei dati, nel rispetto dell'art. 7, punto 2, lettera f) del D.Lgs 196/03, e la concreta attuazione dei perfezionamenti o delle modifiche richieste da Regione Lombardia per il perseguimento dei fini tutelati dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento.

Ogni CAIT deve individuare un responsabile per la corretta esecuzione degli adempimenti affidati.

Ai fini dell'espletamento dei compiti di vigilanza, il responsabile individuato consente l'accesso ai locali del CAIT, ai dati ed alla documentazione acquisita e custodita a tutti i soggetti demandati per eventuali verifiche.

2.3 Provvedimenti a seguito di irregolare esecuzione delle attività assegnate

ARIA S.p.A., per conto di Regione Lombardia, e le Autorità Competenti possono effettuare accertamenti sulla corrispondenza tra i dati contenuti nel sistema informativo e quelli contenuti nella documentazione archiviata dai CAIT.

ARIA S.p.A., anche su segnalazione delle Autorità Competenti, comunica al CAIT eventuali irregolarità riscontrate nell'esecuzione delle attività delegate e richiede la correzione entro un tempo massimo di quindici giorni.

Qualora, in base a controlli effettuati sull'archivio delle dichiarazioni, venga riscontrata la mancata corrispondenza tra i dati del sistema informativo e la documentazione archiviata, per cause imputabili al CAIT e con effetti sulle attività delle Autorità Competenti, ARIA S.p.A. attiva adeguati interventi sostitutivi correttivi e, nei casi più gravi e in caso di irregolarità negli accessi e nell'utilizzo del sistema informativo, ha facoltà di procedere al ritiro dell'autorizzazione per l'accesso al servizio informatizzato rilasciata al CAIT e/o alla disabilitazione senza alcuna preventiva comunicazione ai responsabili di tale comportamento.

3 Termoregolazione e contabilizzazione del calore

Tutti gli impianti a servizio di più unità immobiliari devono essere dotati di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore, salvo nei casi di impianti esistenti in cui sia stata attestata l'impossibilità secondo quanto previsto dal punto 9 della Delibera della Giunta Regionale n. XI/3502 del 5 agosto 2020. Il mancato rispetto del suddetto obbligo, laddove esistente, costituisce mancata conformità alle prescrizioni normative e comporta la decadenza dal ruolo di Terzo Responsabile, come riportato al punto 10 comma 5 della medesima Delibera.

A seguito della installazione di sistemi di contabilizzazione del calore e/o di termoregolazione, è richiesto l'adeguamento del libretto di impianto, di cui all'Allegato 2, in particolare delle Schede 5 e 6. Tale operazione deve essere effettuata a cura del responsabile dell'impianto, se questi corrisponde al Terzo Responsabile o all'Amministratore di Condominio, e a cura dell'installatore dell'impianto o del sistema di termoregolazione e contabilizzazione negli altri casi. Nel caso sia attestata l'impossibilità tecnica dell'intervento o l'inefficienza dell'installazione rispetto ai risparmi energetici potenziali, le schede di cui sopra devono riportare sinteticamente le motivazioni di impossibilità/inefficienza ed i riferimenti del tecnico abilitato che le ha sottoscritte. La relativa relazione tecnica dettagliata deve essere allegata al libretto di impianto. Nel caso di rifiuto all'installazione da parte di singoli utenti dell'impianto, occorre indicare nelle note della Scheda 5 del libretto di impianto le unità immobiliari in cui sono stati impediti l'accesso e la relativa installazione dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione. Poiché la comunicazione di installazione dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione avviene tramite l'aggiornamento a CURIT del libretto di impianto, l'Allegato 4 del D.D.U.O. n. 5027 del 11.6.2014 è abrogato.

La valutazione di inefficienza sotto il profilo dei costi per l'installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione deve essere basata sulla norma UNI 15459 ed eventuali norme o specifiche tecniche rilasciate da Enti normatori successivamente alla pubblicazione del presente decreto.

L'installazione dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione deve essere eseguita in conformità alle norme di buona tecnica, a cura di imprese in possesso dei requisiti previsti dal D.M. 37/08. Tale installazione, se effettuata senza modificare o sostituire componenti del sistema di distribuzione, ma intervenendo solo sui terminali scaldanti con l'installazione di detentori idonei e ripartitori, può avvenire anche senza la preventiva predisposizione del progetto ex art. 5 del DM 37/2008.

Il tecnico che ha effettuato l'installazione deve consegnare al responsabile dell'impianto una relazione descrittiva del sistema di termoregolazione e contabilizzazione installato e le modalità di utilizzo del sistema per i singoli utenti.

Gli edifici costituiti da un'unica o da più unità immobiliari, gestiti ed utilizzati da un unico soggetto, a qualsiasi titolo, serviti da un unico impianto centralizzato, sono esentati dagli obblighi di contabilizzazione del calore. Tale esenzione resta in essere finché sussiste lo stato di fatto e di diritto sopra specificato.

La lettura dei contabilizzatori deve essere effettuata dal responsabile dell'impianto, il quale può affidarla ad un soggetto terzo, mantenendo in ogni caso la responsabilità della corretta gestione del sistema di contabilizzazione.

Il responsabile dell'impianto è tenuto a fornire agli utenti un prospetto previsionale di tutte le spese, comprensivo dei costi per la lettura dei contabilizzatori ed un prospetto consuntivo. Nel caso di condomini in cui la responsabilità dell'impianto è delegata ad un terzo, i prospetti di cui sopra possono essere forniti agli utenti anche per il tramite dell'Amministratore di condominio. I consuntivi delle spese approvati devono essere conservati per almeno cinque anni. Inoltre, il responsabile è tenuto ad attivarsi per verificare casi di consumi anomali o di malfunzionamento dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione.

Il proprietario della singola unità immobiliare è tenuto ad informare il responsabile dell'impianto, o eventualmente il terzo incaricato, di tutte le modifiche interne alla propria proprietà che coinvolgono l'impianto di distribuzione del calore, come, ad esempio, la sostituzione di singoli caloriferi o lo spostamento degli stessi.

La Delibera della Giunta Regionale n. XI/3502 del 5 agosto 2020, recependo le modifiche apportate al D.Lgs 102/2014 dal D.Lgs 73/2020, ha previsto che la suddivisione delle spese

complessive tra gli utenti finali debba essere effettuata attribuendo una quota di almeno il 50% agli effettivi prelievi volontari di energia termica. Si precisa che, qualora sia stata adottata in passato la metodologia di suddivisione delle spese prevista dalla UNI 10200, non è necessario modificare il regolamento adottato, a meno che non sia stata avanzata una richiesta di modifica. Tuttavia, le quote di consumi volontari non possono, in ogni caso, essere inferiori al 50%.

L'installazione dei soli sistemi di termoregolazione autonoma e relativa contabilizzazione, senza il coinvolgimento del sistema di generazione, non comporta l'aggiornamento dell'APE, Attestato di Prestazione Energetica, dell'edificio o delle unità immobiliari a cui è riferito.

ARIA S.p.A. è tenuta a pubblicare sul portale web, in apposita sezione, esempi di impianti realizzati ed adeguati, nonché le informazioni esemplificative di interventi realizzati, a vantaggio sia degli operatori che degli utenti finali.

ARIA S.p.A., per conto della Direzione Generale competente di Regione Lombardia, coordina un Tavolo Tecnico che monitora l'applicazione sul territorio delle disposizioni di legge connesse al rispetto degli obblighi di installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore, al quale partecipano le Associazioni degli operatori del settore e le Associazioni di tutela dei consumatori, anche attraverso l'adozione di documentazione, sia tecnica che divulgativa, per agevolare l'applicazione di tale provvedimento.

3.1 Accertamenti in merito alla termoregolazione e contabilizzazione

Le Autorità competenti hanno in carico la funzione di accertare l'applicazione delle disposizioni in merito l'applicazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione per impianti a servizio di più unità immobiliari, come previsto dalla Delibera della Giunta Regionale n. XI/3502 del 5 agosto 2020 al punto 19 comma 12. Tale ispezione è volta a verificare:

- l'effettiva installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione ed il relativo riparto delle spese che allochi almeno il 50% ai consumi volontari;



- la presenza di una relazione tecnica o tecnico-economica secondo la metodologia indicata dalla norma UNI 15459, in caso di assenza di dispositivi di termoregolazione e contabilizzazione;

- la data di installazione dei sistemi di cui sopra e della relativa introduzione di un sistema per la suddivisione delle spese di climatizzazione, qualora il condominio intenda avvalersi della deroga di cui all'art. 9, comma 5, lettera d), ultimo periodo del decreto legislativo n. 102 del 4 luglio 2014 e ss. mm. ii..

Per quanto concerne la casistica in cui i sistemi in oggetto siano stati installati, l'ispezione è volta a verificare visivamente l'installazione in almeno il 10% delle unità immobiliari che compongono l'edificio. Qualora l'impianto sia a servizio di più edifici appartenenti al medesimo complesso, occorre che il campione contempli almeno un'unità per ogni edificio. Nei casi di contabilizzazione indiretta deve essere verificata la presenza dei ripartitori, mentre, nei casi di contabilizzazione diretta, deve essere accertata la presenza dei contabilizzatori. Le operazioni di verifica della relazione di ripartizione devono constatare i seguenti indicatori:

- Servizi contabilizzati;
- Metodologia contabilizzazione;
- Misuratori adottati;
- Regolazione;
- Idoneità metodologia rispetto a terminali;
- Prospetto Potenza termica installata u.i.;
- Prospetto millesimale;
- Prospetto fabbisogni;
- Prospetto consumi involontari;
- Prospetto perdite;
- Acquisizione consumo e spese;
- Determinazione consumi e spese volontarie;
- Data dell'ultima rilevazione consumi u.i.;
- Suddivisione per u.i.;

- Data della rilevazione consumi u.i. precedente all'ultima;
- Numero di unità immobiliari verificate;
- Percentuale delle unità immobiliari verificate sul totale delle stesse.

L'ispezione non contempla l'accertamento della corretta suddivisione delle spese, ma deve limitarsi alla verifica dell'effettiva allocazione al consumo volontario di almeno il 50% delle stesse.

Nei casi di presenza di una relazione esimente per motivi tecnici, occorre accertare l'effettiva presenza delle motivazioni indicate nella relazione. Mentre, per le relazioni che evidenziano l'impraticabilità del rispetto dell'obbligo per motivazioni tecnico- economiche, è necessario riprendere quanto indicato dalla norma UNI 15459 e rilevare se la relazione abbia tenuto conto almeno dei seguenti fattori:

- Investimento iniziale;
- Ciclo di vita dei componenti;
- Potenziali risparmi attesi;
- Manutenzione dei diversi componenti;
- Sostituzione e smaltimento componenti in base al ciclo di vita.

I campi contrassegnati con * sul modello proposto sono i minimi obbligatori per valutare che vi sia una suddivisione delle spese rispondente a quanto richiesto dalla normativa.

4 Conduzione degli impianti termici

Il patentino per la conduzione degli impianti termici è obbligatorio per impianti termici costituiti da uno o più focolari, la cui potenza nominale al focolare complessiva sia superiore a 232 kW.

Al fine di costituire un elenco unico regionale completo dei soggetti abilitati alla conduzione di impianti termici in CURIT, le Province sono tenute a predisporre tale elenco secondo le modalità indicate da ARIA S.p.A attraverso il portale web, a cui successivamente l'elenco deve essere inviato. Le informazioni relative ai soggetti che costituiscono l'elenco sono indicate di seguito:

- Provincia che ha emesso il patentino;



- Numero di Patentino;
- Cognome;
- Nome;
- Codice Fiscale;
- Tipo Toponimo;
- Nome Toponimo;
- Civico;
- CAP;
- Città;
- Provincia;
- Telefono;
- Cellulare;
- Fax;
- E-mail;
- Grado Patentino;
- Data rilascio patentino;
- Stato (Attivo/Sospeso/Revocato);
- Note;

Le Province sono tenute ad inviare ad ARIA S.p.A. una comunicazione relativa ai nuovi corsi per conduttori di impianti termici, come già indicato dal Decreto Dirigenziale n. 1861 del 7 marzo 2012. Al fine di implementare ed aggiornare l'elenco dei soggetti abilitati, alla conclusione del percorso formativo, la Provincia deve trasmettere l'elenco dei soggetti che hanno superato con profitto l'esame conclusivo e richiesto il patentino per la conduzione degli impianti termici.

L'aggiornamento dei dati relativi ai singoli conduttori esposti nell'elenco può avvenire attraverso una comunicazione del diretto interessato alla Provincia competente che ha rilasciato il patentino. Successivamente la Provincia comunica ad ARIA S.p.A. le informazioni da sottoporre ad aggiornamento.

5 Ulteriori precisazioni

5.1 Definizione di impianto termico

Rientrano nella definizione di impianto termico civile e, conseguentemente, nell'ambito di applicazione della Delibera della Giunta

Regionale n. XI/3502 del 5 agosto 2020 gli impianti destinati alla climatizzazione di ambienti non destinati alla permanenza di persone ma a garantire le condizioni climatiche necessarie per la produzione di beni e servizi (a titolo di esempio non esaustivo, serre, locali per server). Gli impianti termici sono considerati ad uso produttivo quando anche solo una parte dell'energia termica generata è direttamente utilizzata per la produzione.

5.2 Ristrutturazione di impianto termico

In conformità alla definizione di "ristrutturazione di impianto termico" contenuta nella Delibera della Giunta Regionale n. XI/3502 del 5 agosto 2020, si precisa che tale attività comprende, oltre al rinnovamento sostanziale dei sistemi di produzione e distribuzione, anche interventi sul sistema di emissione. Rientra nella definizione di ristrutturazione di un impianto termico anche l'erogazione di un servizio aggiuntivo da parte di un impianto esistente (ad esempio, quando un impianto destinato alla sola climatizzazione invernale viene integrato con la produzione di acqua calda sanitaria).

5.3 Precisazioni in merito alle procedure di ispezione

Come previsto dal comma 4 punto 19 della Delibera della Giunta Regionale n. XI/3502 del 5 agosto 2020, qualora l'impianto oggetto di ispezione non abbia raggiunto il rendimento minimo previsto al punto 14 della Delibera stessa, il Responsabile dell'impianto è tenuto ad assicurare l'esecuzione degli interventi necessari al ripristino del suddetto rendimento nei termini previsti dall'Autorità competente, che dovrà essere prontamente informata. Nel caso in cui non sia possibile ripristinare il suddetto rendimento, il Responsabile sarà tenuto a sostituire il generatore entro 180 giorni dall'ispezione. Il rifiuto da parte del Responsabile dell'impianto di sottoscrivere il Rapporto di ispezione non inficia il Rapporto stesso, come

previsto dal comma 6 punto 19 della Delibera della Giunta Regionale n. XI/3502 del 5 agosto 2020. Tuttavia, l'ispettore è tenuto a riportare nelle note del medesimo rapporto tale volontà del Responsabile e la relativa motivazione.

5.4 Sostituzione di generatori di potenza inferiore a 50 kW

In relazione a quanto previsto al punto 4.10 delle disposizioni allegate al decreto regionale n. 18546 del 18.12.2019, si specifica che la sostituzione di una caldaia con un'altra di diversa tipologia (ad esempio condensazione, multistadio, modulante, tradizionale) non è assimilata ad un cambio di tipologia di generatore; pertanto, nel caso in cui non vi sia un cambio di combustibile e nel caso in cui la potenza termica della nuova caldaia non sia superiore a 50 kW, non è necessario presentare al Comune la relazione tecnica di cui al punto 4.8 delle predette disposizioni. L'esclusione vale anche nel caso in cui la caldaia sia sostituita con una pompa di calore di potenza inferiore o uguale a 15 kW. Rimane l'obbligo di trasmettere al Comune la dichiarazione di conformità di cui al DM 37/2008 e alla Autorità competente in materia di ispezioni sugli impianti termici il rapporto di controllo tecnico e l'aggiornamento del libretto di impianto previsti dalla Delibera di Giunta Regionale n. XI/3502 del 5 agosto 2020.

5.5 Completamento delle operazioni di manutenzione di un impianto costituito da più generatori

Come indicato al punto 10 comma 14 della Delibera di Giunta Regionale n. XI/3502 del 5 agosto 2020, la manutenzione si intende conclusa al momento in cui tutti i componenti che costituiscono l'impianto sono stati sottoposti a controllo, accertandone la regolare funzionalità. In tali casi, la data di controllo da riportare sui rapporti è quella con cui viene conclusa la manutenzione di tutte le parti dell'impianto. L'eccezione prevista al comma 18 del medesimo punto, ovvero che i generatori di diversa tipologia possono essere sottoposti a manutenzione da operatori differenti, prevede comunque la chiusura della manutenzione per tipologia di generatori. Pertanto, l'attività può intendersi conclusa quando tutti i generatori appartenenti alla stessa tipologia sono stati sottoposti a manutenzione e la data controllo

da riportare sui relativi rapporti sarà quella in cui l'ultimo generatore della tipologia di appartenenza è stato controllato.

5.6 Il Terzo Responsabile

La gestione, l'esercizio, la manutenzione e la responsabilità dell'impianto termico possono essere affidate ad un Terzo che ne abbia idonei requisiti e alle condizioni indicate al punto 10 della Delibera di Giunta Regionale n. XI/3502 del 5 agosto 2020.

A titolo di esempio, nell'Allegato 6 del presente Decreto, si riporta uno schema tipo per la sottoscrizione di un contratto di nomina di Terzo Responsabile.

5.7 Manutenzione delle sottostazioni di scambio termico

La manutenzione delle sottostazioni di scambio termico può essere effettuata dal gestore dell'impianto di teleriscaldamento (venditore dell'energia) solo qualora incaricato dal responsabile dell'impianto termico o, qualora nominato, dal terzo responsabile.

La Delibera della Giunta Regionale n. XI/3502 del 5 agosto 2020, confermando quanto introdotto dalla DGR 3965/2015, dà la possibilità per i gestori del teleriscaldamento di individuare un soggetto indipendente di loro fiducia a cui affidare le operazioni di manutenzione, al fine di agevolare le esigenze dei suddetti gestori di mantenere un controllo sull'efficienza delle sottostazioni e dei relativi sistemi di regolazione. L'intervento dovrà essere autorizzato dal responsabile dell'impianto termico o del terzo responsabile, qualora nominato.

Deve essere comunque sempre riconosciuta la possibilità per i gestori degli impianti di teleriscaldamento, anche se non effettuano la manutenzione delle sottostazioni, di accedere alle stesse per verificare l'efficienza dello scambio termico, a beneficio dell'efficienza dell'impianto di teleriscaldamento.

5.8 Impianti contenenti gas fluorurati

Per la gestione degli impianti termici costituiti da apparecchiature contenenti o destinate a contenere gas fluorurati, occorre rispettare quanto disposto dal DPR 146/2018. In

particolare, le imprese e le persone fisiche che svolgono attività di installazione, riparazione, manutenzione e smantellamento di apparecchiature contenenti gas fluorurati nonché di ricerca delle perdite e recupero dei gas, oltre al possesso dei requisiti previsti dal D.M. 37/2008 per gli impianti di cui all'art. 1 c. 2 lettera c) e all'abilitazione per l'installazione e la manutenzione straordinaria di impianti a fonte di energia rinnovabile, hanno l'obbligo di iscrizione al Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate, con certificazione rilasciata da un organismo di certificazione autorizzato dal Ministero dell'Ambiente.

L'impresa, entro 30 giorni dalla data dell'intervento di installazione delle apparecchiature contenenti gas fluorurati, di primo intervento di controllo delle perdite, di manutenzione o di riparazione di apparecchiature già installate, o di smantellamento delle apparecchiature, deve comunicare alla Banca dati F-Gas, per via telematica, le seguenti informazioni:

- a) numero e data della fattura o dello scontrino di acquisto dell'apparecchiatura;
- b) anagrafica dell'operatore;
- c) data e luogo di installazione/smantellamento;
- d) tipologia di apparecchiatura;
- e) codice univoco di identificazione dell'apparecchiatura;
- f) quantità e tipologia di gas fluorurati a effetto serra presenti ed eventualmente aggiunti durante l'installazione/controllo/manutenzione/riparazione;
- g) nome e indirizzo dell'impianto di riciclaggio o rigenerazione e, ove del caso, il numero di certificato, se le quantità di gas fluorurati a effetto serra installati sono state riciclate o rigenerate;
- h) dati identificativi della persona fisica certificata o dell'impresa certificata che ha effettuato l'installazione/controllo/manutenzione/riparazione/smantellamento;
- i) data e tipologia degli interventi di controllo/manutenzione/riparazione;
- j) quantità e tipologia di gas a effetto serra recuperata durante intervento sull'apparecchiatura;
- k) misure adottate per recuperare e smaltire i gas fluorurati a effetto serra contenuti nell'apparecchiatura durante lo smantellamento;



l) eventuali osservazioni.

Gli operatori, che esclusivamente nel caso specifico sono individuati nei proprietari delle apparecchiature o in coloro che esercitano un controllo analogo su di esse, potranno consultare i dati relativi agli interventi così come inseriti dai soggetti che hanno effettuato la comunicazione nella medesima banca dati F-Gas nell'area ad essi riservata.

5.9 Gestione di un impianto potenzialmente pericoloso

Le operazioni a carico del manutentore nel caso di impianto non idoneo al funzionamento per i casi di rischio grave e di immediato pericolo, sono da effettuarsi nella loro interezza: segnalazione al responsabile dell'impianto delle condizioni di rischio, diffida dall'utilizzo dell'impianto, messa fuori servizio e tempestiva trasmissione all'Amministrazione Comunale del Rapporto di controllo tecnico. Nel Rapporto di controllo tecnico devono essere indicate, alla voce "Prescrizioni", le operazioni necessarie al ripristino delle condizioni di sicurezza. In particolare, nel caso di impianti a gas, le operazioni tecniche e le procedure sono da eseguire secondo quanto previsto dalla norma UNI 10738 "Impianti alimentati a gas, per uso domestico, in esercizio – Linee guida per la verifica dell'idoneità al funzionamento in sicurezza".

5.10 Applicazione dei rendimenti minimi per i generatori di calore

Sulla base dei chiarimenti del Ministero dello Sviluppo Economico attraverso le FAQ sugli impianti termici, la valutazione del rendimento dei generatori di calore è riferita agli impianti destinati alla climatizzazione invernale. Pertanto, i generatori di calore al servizio di impianti termici destinati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria e rientranti nell'ambito di applicazione della Delibera della Giunta Regionale n. XI/3502 del 5 agosto 2020, non sono soggetti al rispetto dei rendimenti minimi previsti al punto 14 comma 13 della Delibera medesima. Le misurazioni dei parametri di rendimento dei generatori vanno comunque effettuate in presenza di una norma tecnica che ne indichi procedura e metodologia.

6 Allegati

Tutte le informazioni, dichiarazioni, relazioni, comunicazioni relative all'installazione, all'esercizio, alla manutenzione, al controllo e all'ispezione degli impianti termici, nonché le assunzioni di responsabilità degli stessi, devono essere conformi agli schemi riportati in allegato al presente provvedimento. Poiché la Delibera di Giunta Regionale n. X/3965 del 31 luglio 2015 non è stata abrogata per la parte relativa agli impianti a biomassa legnosa ed in attesa di nuovo e specifico provvedimento, il Rapporto di Controllo 1B mantiene la sua validità e pertanto è integrato nei modelli di seguito allegati.

Allegato 1 – Rapporti di Ispezione (omissis);

Allegato 2 – Modello “Libretto Impianto Termico” (omissis);

Allegato 3 – Modelli Rapporti di Controllo (omissis);

Allegato 5 – Modelli di presentazione (omissis);

Allegato 6 – Contratto tipo di nomina Terzo Responsabile (omissis);

Allegato 7 – Comunicazione di responsabilità per impianti termici (omissis);

Allegato 8 – Modello dichiarazione per Amministratori di Condominio (omissis);

Allegato 9.1 – Modello per la richiesta di ispezione dell'impianto termico – singola unità immobiliare (omissis);

Allegato 9.2 – Modello per la richiesta di ispezione dell'impianto termico – Centralizzato / condominiale (omissis);

Allegato 9.3 – Modello per la richiesta di controllo delle temperature (omissis);

Allegato 9.4 – Modello per la richiesta di verifica del divieto di climatizzazione di zone vietate (omissis);

Allegato 9.5 – Modello per la comunicazione del Subentro del responsabile dell'impianto termico (omissis);

Allegato 9.6 – Modello per la comunicazione della Dismissione dell'impianto termico (omissis)

5.10.4. DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE 11 OTTOBRE 2021, N. XI-5360

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE 11 ottobre 2021, n. XI /5360

Nuove disposizioni per l'installazione, l'esercizio, la manutenzione, il controllo e l'ispezione degli impianti termici alimentati da biomassa legnosa - aggiornamento della D.G.R. 3965 del 31 luglio 2015

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

Delibera

1. di approvare il documento "Disposizioni per l'installazione, l'esercizio, la manutenzione, il controllo e l'ispezione degli impianti termici alimentati da biomassa legnosa", allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale (allegato 1), che pertanto sostituisce integralmente il documento "Disposizioni per l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici" approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 3965 del 31 luglio 2015;
2. di dare atto che le disposizioni di cui al punto precedente entrano in vigore, ove non diversamente indicato, dal 1° agosto 2022, data di inizio della stagione termica 2022 – 2023;
3. di approvare le "linee guida per l'uso della biomassa legnosa negli impianti termici civili", allegate alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale (allegato 2);
4. di dare atto che le disposizioni attuative del presente provvedimento, di natura più prettamente tecnico-operativa, saranno approvate con provvedimento del Dirigente competente;

(omissis)



Allegato 1

DISPOSIZIONI PER L'INSTALLAZIONE, L'ESERCIZIO, LA MANUTENZIONE, IL CONTROLLO E L'ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI ALIMENTATI DA BIOMASSA LEGNOSA

1 Premessa

La disciplina in materia di impianti termici civili fa riferimento a numerosi provvedimenti normativi di livello europeo, statale e regionale.

La normativa statale in materia di installazione, esercizio, manutenzione, controllo ed ispezione degli impianti termici presenta carattere di cedevolezza rispetto alla normativa regionale, per effetto di quanto stabilito con il D.Lgs. 192/2005 e ribadito dal D.P.R. 74/2013.

La disciplina regionale in materia di impianti termici civili è stabilita con provvedimenti della Giunta regionale, in conformità a quanto previsto dal titolo III della L.R. 26/2003 e dagli articoli gli artt. 9, 11 e 24 della L.R. 24/2006. Attualmente, la suddetta disciplina è stata approvata con delibera della Giunta regionale n. 3502 del 5.8.2020. Quest'ultima, tuttavia, ha aggiornato solo la disciplina che riguarda gli impianti non alimentati da biomassa legnosa, demandando ad un successivo provvedimento, in ragione della loro specificità, la disciplina relativa agli impianti alimentati da biomassa legnosa che, pertanto, è rimasta soggetta alla deliberazione n.3965 del 31.7.2015.

La combustione della biomassa legnosa, in effetti, ha il pregio di utilizzare una risorsa energetica rinnovabile, con la possibilità di valorizzare anche risorse locali, ma produce un impatto negativo sulla qualità dell'aria, soprattutto quando la combustione avviene con biomassa non idonea e in impianti obsoleti, privi delle caratteristiche tecniche che consentono di ridurre le emissioni e non regolarmente mantenuti.

A tale premessa, occorre aggiungere che con D.G.R. n. 449 del 2018 è stato aggiornato il Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'Aria, definendo le misure necessarie per il raggiungimento dei valori limite e dei valori obiettivo dei diversi inquinanti, tra cui le polveri sottili (PM10 e PM2,5), che costituiscono una delle principali criticità del nostro territorio.

Con l'Accordo di Programma di Bacino padano, sottoscritto nel giugno 2017 dal Ministero dell'Ambiente e delle Regioni Lombardia, Piemonte, Veneto e Emilia-Romagna, è stato previsto che le suddette Regioni applichino modalità comuni di individuazione e contrasto delle situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti atmosferici, con particolare riferimento al PM10.

Regione Lombardia ha attuato questa previsione con la D.G.R. n. 7095 del 18.9.2017, includendo alcune disposizioni anche in merito agli impianti termici civili alimentati da biomasse legnose.

L'evoluzione del contesto normativo (D.M. 186/2017, D.Lgs. 48/2020, D.Lgs. 73/2020) e delle misure di incentivazione per la rottamazione degli impianti obsoleti nonché gli sviluppi degli studi sulle emissioni inquinanti, resi possibili dall'eccezionale lockdown seguito all'emergenza Covid 19, rendono necessario l'aggiornamento della disciplina per gli impianti a biomassa legnosa, precisando gli adempimenti connessi alle fasi di installazione, esercizio, manutenzione, controllo ed ispezione.

2 Finalità

1. Le presenti disposizioni disciplinano gli impianti termici civili alimentati da biomassa legnosa con inclusi:

- i requisiti per l'installazione e l'esercizio;
- le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria e di controllo dell'efficienza energetica;
- le ispezioni e gli accertamenti, da intendersi come interventi di verifiche tecniche e documentali anche in situ, svolti da esperti qualificati incaricati dalle Autorità pubbliche competenti, ai sensi della L.R. 26/2003 e ss.mm.ii.;
- i requisiti degli ispettori;
- le procedure di invio del rapporto di controllo tecnico, attestante la conformità alla normativa dello stato di manutenzione ed esercizio dell'impianto termico;
- la responsabilità dell'esercizio e della manutenzione degli impianti termici;
- la modalità di "controllo e manutenzione degli impianti termici";

- la documentazione che identifica l'impianto termico e le comunicazioni da trasmettere alle Autorità competenti;
- i contributi per le Autorità competenti e le modalità di versamento, determinando gli importi in modo unitario, sulla base della fascia di potenza degli impianti termici;
- i criteri per la redazione della relazione biennale sulle risultanze delle ispezioni effettuate e sullo stato di efficienza e manutenzione degli impianti termici svolte dalle Autorità competenti.

3 Ambito di applicazione

1. Il presente provvedimento si applica a tutti gli impianti termici civili alimentati da biomassa legnosa presenti sul territorio regionale, con potenza al focolare fino a 3 MW; sono inclusi anche gli impianti per la produzione centralizzata di acqua calda sanitaria e gli impianti ad uso domestico utilizzati anche per la cottura dei cibi (es: termocucine e cucine economiche).
2. Sono esclusi dall'intero ambito di applicazione del presente provvedimento gli impianti:
 - a) con potenza termica al focolare inferiore a 5 kW; tali impianti, tuttavia, rientrano nell'ambito di applicazione del presente provvedimento qualora siano presenti, nella stessa unità immobiliare, più apparecchi la cui potenza, sommata, dia un valore uguale o superiore a 5 kW;
 - b) utilizzati per:
 - alimentare reti di teleriscaldamento, fatto salvo quanto previsto al punto 16.8;
 - alimentare processi produttivi di natura imprenditoriale;
 - manifestazioni temporanee quali fiere, mercati o feste padronali, ecc.;

Tali impianti devono comunque utilizzare biomassa legnosa idonea, come indicato al punto 19 e restano soggetti al divieto di arrecare molestie, ai sensi dell'art. 674 del codice penale.

4 Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente dispositivo si adottano le definizioni di seguito riportate.



- a. “Accertamento”:** l’insieme delle attività, svolte dagli incaricati, di controllo pubblico diretto ad accertare in via documentale o attraverso il sistema informativo del Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici, la conformità alle norme vigenti e il rispetto delle prescrizioni e degli obblighi stabiliti.
- b. “Apparecchio di riscaldamento localizzato”:** generatore di energia termica non collegato ad un sistema di distribuzione del calore, come – a titolo esemplificativo – un caminetto, una stufa, una cucina economica.
- c. “Apparecchio fisso”:** generatore di energia termica per il cui corretto funzionamento è necessaria l’installazione su un supporto che ne assicuri l’immobilità. Per gli apparecchi a combustione, è necessario il collegamento a un sistema fisso di evacuazione dei fumi.
- d. “Autorità competente”:** soggetto istituzionale a cui Regione Lombardia demanda i compiti di accertamento e ispezione degli impianti termici.
- e. “Biomassa legnosa”:** la biomassa combustibile indicata nella Parte II, Sezione 4, Punto 1, lettere a), b), c), d), e) dell’Allegato X alla parte V del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.
- f. “Caminetto aperto”:** focolare a bocca aperta alimentato da biomassa legnosa.
- g. “Caminetto chiuso”:** focolare a bocca chiusa da una o più ante alimentato da biomassa legnosa.
- h. “Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici” o “CURIT”:** Catasto reso disponibile su web da Regione Lombardia al servizio di cittadini, operatori del settore e Autorità competenti per le attività di ispezione sugli impianti termici, finalizzato alla diffusione di informazioni ed all’adempimento degli obblighi di natura amministrativa individuati dalla normativa vigente, in particolare relativamente alle attività dichiarative a cura degli operatori del settore.
- i. “Categoria di edificio”:** la classificazione in base alla destinazione d’uso così come indicato all’articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 e ss.mm.ii..
- j. “Centri di Assistenza Impianti termici” o “CAIT”:** centri di informazione per gli operatori del settore e di supporto per la trasmissione telematica della documentazione



relativa agli impianti termici riconosciuti dal gestore del Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici.

k. “Certificazione energetica dell’edificio”: il complesso delle operazioni svolte dai soggetti accreditati per il rilascio dell’Attestato di Prestazione Energetica e delle raccomandazioni per il miglioramento della prestazione energetica dell’edificio.

l. “Climatizzazione invernale”: l’insieme di funzioni atte ad assicurare, durante il periodo di esercizio dell’impianto termico consentito dalla normativa vigente in materia, il benessere degli occupanti mediante il controllo, all’interno degli ambienti, della temperatura e, ove siano presenti dispositivi idonei, della umidità, della portata di rinnovo e della purezza dell’aria.

m. “Codice univoco dell’impianto termico”: il codice numerico o alfanumerico che identifica in modo inequivocabile un impianto termico. Tale codice è riportato sulla targa dell’impianto termico e su tutta la documentazione relativa all’impianto stesso.

n. “Cogenerazione”: produzione simultanea, nell’ambito di un unico processo, di energia termica e di energia elettrica e/o meccanica rispondente ai requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2011.

o. “Collaudo di un impianto termico”: la verifica della rispondenza al progetto, se previsto, e alle norme di buona tecnica, nonché della qualità dei componenti installati con prova di funzionamento mediante la misurazione dei parametri di emissione dei prodotti della combustione, del rendimento e delle prove di tenuta dell’impianto, laddove previste.

p. “Conduttore di impianti termici”: il Soggetto responsabile della corretta conduzione nell’esercizio dell’impianto termico. Per impianti di potenza nominale al focolare superiore a 232 kW il conduttore deve essere munito di apposito patentino rilasciato dalla Provincia ed essere iscritto nell’apposito registro.

q. “Conduzione di impianto termico”: il complesso delle operazioni, effettuate attraverso comando manuale, automatico o telematico, per la messa in funzione, il governo della combustione, ove prevista, il controllo e la sorveglianza delle apparecchiature che compongono l’impianto, al fine di utilizzare l’energia termica prodotta convogliandola nelle



quantità e qualità necessarie a garantire le condizioni di comfort, come previsto dalla norma tecnica UNI 8364.

r. “Contabilizzazione del calore”: la determinazione dei consumi individuali di energia termica utile dei singoli utenti basata sull'utilizzo di contatori di calore, ripartitori o altri dispositivi conformi alla normativa di riferimento. La contabilizzazione del calore è definita diretta se si utilizzano contatori di calore, indiretta negli altri casi.

s. “Contratto di rendimento energetico o di prestazione energetica (EPC)”: accordo contrattuale tra il beneficiario o chi per esso esercita il potere negoziale e il fornitore di una misura di miglioramento dell'efficienza energetica, verificata e monitorata durante l'intera durata del contratto, dove gli investimenti (lavori, forniture o servizi) realizzati sono pagati in funzione del livello di miglioramento dell'efficienza energetica stabilito contrattualmente o di altri criteri di prestazione energetica concordati, quali i risparmi finanziari.

t. “Contratto servizio energia”: un contratto che disciplina l'erogazione dei beni e servizi necessari alla gestione ottimale ed al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia, nell'osservanza dei requisiti e delle prestazioni di cui al paragrafo 4 dell'allegato II, del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 115 di attuazione della direttiva 2006/32/CE.

u. “Contratto servizio energia plus”: un contratto servizio energia che si configura come fattispecie di un contratto di rendimento energetico, nell'osservanza dei requisiti e delle prestazioni di cui al paragrafo 5 dell'allegato II, del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 115 di attuazione della direttiva 2006/32/CE.

v. “Contributo per la dichiarazione di avvenuta manutenzione”: il contributo per l'esecuzione degli accertamenti, delle ispezioni e delle attività di gestione del Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici che il responsabile dell'impianto termico deve corrispondere ogni due stagioni termiche (a prescindere dalla potenza al focolare dell'impianto termico), in occasione della trasmissione della dichiarazione di avvenuta manutenzione. Tale Contributo è corrisposto direttamente se il Responsabile coincide con la figura dell'Amministratore di Condominio o del Terzo responsabile, in tutti gli altri casi è corrisposto per tramite del Manutentore. Il contributo, unitario a livello regionale, è calcolato



sulla base della fascia di potenza degli impianti termici ed esente da oneri fiscali e previdenziali. Una quota del Contributo è attribuito dalla Regione Lombardia ad ARIA S.p.A. e la restante quota è riservata all'Autorità competente.

w. “Controlli sugli edifici o sugli impianti”: le operazioni svolte da tecnici abilitati operanti sul mercato al fine di appurare lo stato degli elementi edilizi o degli impianti e l'eventuale necessità di operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria.

x. “Cucina economica”: una stufa che consente anche di cucinare, sia alla piastra con un piano di cottura, sia con un eventuale forno.

y. “Diagnosi energetica”: la procedura sistematica finalizzata a ottenere un'adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una attività o impianto industriale o commerciale o di servizi pubblici o privati, ad individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici e a riferire in merito ai risultati.

z. “Dichiarazione di avvenuta manutenzione” o “DAM”: il rapporto di controllo tecnico redatto dal manutentore, da trasmettere all'Autorità competente, corredato dai contributi economici, ove previsti, per la copertura dei costi di accertamento ed ispezione da parte dell'Autorità competente e di gestione del CURIT. Tale dichiarazione è valida per due o quattro stagioni termiche a partire dal 1° agosto successivo alla data della manutenzione, in relazione alla tipologia di generatori presenti nell'impianto.

aa. “Edificio”: è un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il termine può riferirsi a un intero fabbricato e relativi impianti ovvero a parti di fabbricato e relativi impianti, progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a sé stanti.

bb. “Edificio di nuova costruzione”: un edificio per il quale la richiesta di permesso di costruire o denuncia di inizio attività, comunque denominato, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente dispositivo.

cc. “Efficienza globale media stagionale dell’impianto termico” o “fattore di utilizzo dell’energia primaria”: il rapporto tra il fabbisogno di energia termica per la climatizzazione e/o la produzione di acqua calda per usi sanitari e l’energia primaria delle fonti energetiche, ivi compresa l’energia elettrica dei dispositivi ausiliari.

dd. “Generatore di calore”: il generatore di energia termica di qualsiasi tipo che permette di trasferire al fluido termovettore o direttamente nell’ambiente il calore prodotto dalla combustione.

ee. “Gradi giorno di una località”: il parametro convenzionale rappresentativo delle condizioni climatiche locali, utilizzato per stimare al meglio il fabbisogno energetico necessario per mantenere gli ambienti ad una temperatura prefissata; l’unità di misura utilizzata è il grado giorno, GG.

ff. “Impianto termico”: impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate;

gg. “Impianto termico centralizzato”: un impianto termico destinato a servire almeno due unità immobiliari.

hh. “Impianto termico civile”: impianto termico la cui produzione di calore è esclusivamente destinata, anche in edifici ad uso non residenziale, al riscaldamento o alla climatizzazione invernale o estiva di ambienti o al riscaldamento di acqua per usi igienici e sanitari. Sono pertanto inclusi anche gli impianti asserviti alla climatizzazione di serre, locali che ospitano i server, ecc. Restano escluse le celle frigorifere.

ii. “Impianto termico di nuova installazione”: un impianto termico installato in un edificio di nuova costruzione o in un edificio o porzione di edificio precedentemente privo di



impianto termico, la cui data di installazione risulti inferiore a 6 mesi rispetto alla data di effettuazione del collaudo.

jj. “Impianto termico disattivato”: un impianto termico privo di parti essenziali, senza le quali l'impianto non può funzionare, quali: generatore di calore, collegamento all'impianto elettrico (ove necessario al funzionamento); collegamento al sistema di evacuazione dei fumi. La disattivazione deve essere effettuata con modalità idonee a non consentire in alcun modo l'utilizzo dell'impianto. L'impianto disattivato non è soggetto agli obblighi di cui alle presenti disposizioni.

kk. “Impianto termico individuale”: un impianto termico al servizio esclusivo di una singola unità immobiliare.

ll. “Ispettore”: la persona fisica incaricata dall'Autorità competente per l'effettuazione di accertamenti e ispezioni sugli impianti termici, di cui individualmente sia garantita la qualificazione e l'indipendenza. L'ispettore può operare come parte di un organismo esterno incaricato dall'Autorità competente.

mm. “Ispezione degli impianti termici”: il complesso degli interventi di controllo tecnico e documentale in situ, svolti da ispettori, mirato a verificare l'osservanza alle norme relative al contenimento dei consumi energetici nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici. Le attività di ispezione comprendono integralmente quelle di “verifica” previste dal D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.

nn. “Manutenzione ordinaria dell'impianto termico”: le operazioni previste nei libretti d'uso e manutenzione degli apparecchi e componenti che possono essere effettuate in luogo con strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi e che comportino l'impiego di attrezzature e di materiali di consumo d'uso corrente.

oo. “Manutenzione straordinaria dell'impianto termico”: gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto termico a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell'impianto termico; gli esiti delle operazioni di manutenzione vengono riportati nel relativo rapporto di controllo tecnico e sulla dichiarazione di conformità ove prevista.



ENERGIA E SOSTENIBILITÀ
PER LA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

pp. “Miglioramento dell’efficienza energetica”: un incremento dell’efficienza degli usi finali dell’energia, risultante da cambiamenti tecnologici, comportamentali ed economici.

qq. “Occupante”: chiunque ha la disponibilità, a qualsiasi titolo, di un edificio o unità immobiliare e dei relativi impianti termici.

rr. “Organismo esterno competente”: l’organismo eventualmente incaricato dall’Autorità competente ad effettuare gli accertamenti e/o le ispezioni su edifici ed impianti.

ss. “Periodo di riscaldamento”: il periodo annuale di esercizio dell’impianto termico previsto in base alle zone climatiche dal D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.

tt. “Potenza termica al focolare di un generatore di calore”: il prodotto del potere calorifico inferiore del combustibile impiegato e della portata di combustibile bruciato; l’unità di misura utilizzata è il kW.

uu. “Potenza termica convenzionale di un generatore di calore”: la potenza termica del focolare diminuita della potenza termica persa al camino in regime di funzionamento continuo; l’unità di misura utilizzata è il kW.

vv. “Potenza termica utile di un generatore di calore”: il prodotto del potere calorifico inferiore del combustibile impiegato e della portata di combustibile bruciato; l’unità di misura utilizzata è il kW.

ww. “Produzione centralizzata di acqua calda per usi igienici e sanitari”: la produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari a servizio di più utenze individuate o ad uso pubblico.

xx. “Proprietario dell’impianto termico”: chi è proprietario, in tutto o in parte, dell’impianto termico; nel caso di condomini dotati di amministratore e serviti da impianti termici centralizzati e nel caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche, gli obblighi e le responsabilità posti a carico del proprietario dal presente regolamento sono da intendersi riferiti agli amministratori di condominio e ai legali rappresentanti.

yy. “Rendimento di combustione” o “rendimento termico convenzionale di un generatore di calore”: il rapporto tra la potenza termica convenzionale e la potenza termica del focolare.

zz. “Rendimento termico utile di un generatore di calore”: il rapporto tra la potenza termica utile e la potenza termica del focolare.



aaa. “Responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico”: il proprietario, in tutto o in parte, dello stesso; nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio e nel caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche, gli obblighi e le responsabilità posti a carico del proprietario sono da intendersi riferiti agli amministratori o, in caso di mancata nomina, al legale rappresentante. Nel caso di unità immobiliari dotate di impianti termici individuali, colui che occupa l’unità immobiliare, a titolo di locatario o in virtù di un diritto reale di godimento, subentra alla figura del proprietario, per la durata dell’occupazione, negli obblighi e nelle responsabilità connesse all’esercizio, alla manutenzione ordinaria dell’impianto termico ed alle ispezioni periodiche previste.

bbb. “Ristrutturazione di un impianto termico”: un insieme di opere che comportano la modifica o un rinnovamento sostanziale sia dei sistemi di produzione che di distribuzione ed emissione; rientrano in questa categoria la trasformazione di un impianto termico centralizzato in impianti termici individuali nonché la risistemazione impiantistica nelle singole unità immobiliari o parti di edificio in caso di installazione di un impianto termico individuale previo distacco dall’impianto termico centralizzato.

ccc. “Scaldacqua unifamiliare”: l’apparecchio utilizzato per scaldare l’acqua per usi igienici e sanitari, in ambito residenziale o assimilato, a servizio di una unità immobiliare.

ddd. “Sostituzione di un generatore di calore”: la rimozione di un vecchio generatore e l’installazione di un altro nuovo destinato ad erogare energia termica alle medesime utenze.

eee. “Stagione termica”: il periodo di riferimento per la validità della dichiarazione di avvenuta manutenzione; per convenzione si stabilisce che l’inizio della stagione termica è il 1 agosto di ogni anno e la chiusura è fissata al 31 luglio dell’anno successivo; si precisa che detta definizione non va a modificare il periodo di riscaldamento annuale.

fff. “Stufa”: l’apparecchio adibito alla climatizzazione invernale in cui il calore viene trasferito all’aria dell’ambiente per scambio diretto.

ggg. “Targa dell’impianto”: il supporto su cui è riportato il codice identificativo univoco dell’impianto termico, da apporre sul generatore di calore o nei pressi della centrale termica.



ENERGIA E SOSTENIBILITÀ
PER LA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

hhh. “Targatura degli impianti”: l’operazione che consente all’Autorità competente di procedere all’assegnazione di un codice identificativo univoco per il singolo impianto.

iii. Tecnico abilitato alla progettazione degli impianti: un soggetto abilitato alla progettazione di edifici ed impianti, iscritto agli ordini professionali degli ingegneri, degli architetti, dei chimici, degli agronomi e forestali ovvero ai collegi professionali dei geometri o dei periti industriali, secondo le specifiche competenze tecniche richieste indicate dai rispettivi ordini.

jjj. “Temperatura dell’aria in un ambiente”: la temperatura dell’aria misurata secondo le modalità prescritte dalla norma tecnica vigente all’atto dell’effettuazione della misura.

kkk. “Termocamino”: un focolare a bocca chiusa da una o più ante alimentato da biomassa legnosa e che utilizza per il riscaldamento un fluido termovettore acqua a circolazione forzata.

III. “Termocucina”: una termostufa che utilizza per il riscaldamento il fluido termovettore acqua a circolazione forzata, che consente anche di cucinare sia alla piastra con un piano di cottura, sia con un eventuale forno.

mmm. “Termoregolazione”: il sistema di regolazione climatica che interviene direttamente sul generatore. Nei casi di impianti centralizzati dotati di regolazione autonoma per singola unità abitativa o singoli ambienti la regolazione può avvenire su più di due livelli di temperatura nell’arco delle 24 ore.

nnn. “Termostufa”: un apparecchio adibito alla climatizzazione invernale che utilizza per il riscaldamento un fluido termovettore acqua a circolazione forzata.

ooo. “Terzo responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico”: impresa che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di idonea capacità tecnica, economica, organizzativa, è delegata dal Responsabile ad assumere la responsabilità dell’esercizio, della conduzione, della manutenzione e dell’adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici ed alla salvaguardia ambientale.

ppp. “Unità immobiliare”: parte, piano o appartamento di un edificio progettati o modificati per essere usati separatamente.

qqq. “Valori nominali delle potenze e dei rendimenti”: i valori di potenza massima e di rendimento di un apparecchio specificati e garantiti dal costruttore per il regime di funzionamento continuo.

5 Competenze

1. Ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 192/2005 e ss.mm.ii., le Regioni provvedono all'attuazione dello stesso decreto e possono adottare provvedimenti migliorativi di quelli disposti con esso, in termini di:
 - a) flessibilità applicativa dei requisiti minimi, anche con l'utilizzo di soluzioni alternative, in relazione a specifiche situazioni di impossibilità o di elevata onerosità, che comunque garantiscano un equivalente risultato sul bilancio energetico regionale;
 - b) semplificazioni amministrative in materia di esercizio, manutenzione, controllo e ispezione degli impianti termici, soprattutto in relazione all'integrazione dei controlli di efficienza energetica con quelli in tema di qualità dell'aria.
2. Per garantire la continuità delle attività di ispezione degli impianti termici avviate a seguito del D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii, Regione Lombardia ha individuato, con L.R. n. 26/03, i Comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti e le Province per il restante territorio quali Autorità competenti alle attività di ispezione degli impianti termici. Si da atto che la Provincia di Milano è stata sostituita dall'ente Città Metropolitana di Milano.
3. Per le attività di accertamento e ispezione, necessarie all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici, le Autorità competenti possono avvalersi anche di altri organismi pubblici o privati di cui sia garantita la qualificazione e l'indipendenza, come indicato al successivo punto 21.

6 Targatura degli impianti termici

1. La targatura degli impianti termici ha l'obiettivo di identificare ogni impianto in modo univoco attraverso un codice. L'apposizione della Targa sull'impianto avviene tramite:
 - l'installatore, in fase di installazione di nuovi impianti o ristrutturazioni e sostituzione del generatore/i per impianti esistenti non ancora targati;

- il terzo responsabile, ove nominato, o il manutentore, in caso di manutenzione di un impianto non ancora targato per il quale è prevista la trasmissione della dichiarazione di avvenuta manutenzione (DAM);

- l'ispettore, in caso di ispezione di impianti non ancora targati.

L'applicazione della Targa impianto risulta conclusa con la registrazione in CURIT del numero di codice della Targa stessa. La competenza della registrazione a CURIT è dell'operatore che l'ha apposta all'impianto e non può essere delegata ad altro soggetto, salvo nel caso in cui l'operatore si avvalga del supporto di un CAIT, delegandolo anche alla registrazione in CURIT della Targa. L'irregolare svolgimento del processo di targatura dell'impianto espone il soggetto che ha operato sull'impianto alle sanzioni previste dall'art. 27, comma 13, della L.R. 24/2006.

2. Il codice univoco della targa deve essere riportato sui modelli di registrazione della scheda identificativa dell'impianto e su quelli del rapporto di controllo tecnico da trasmettere al CURIT.

3. È vietato applicare una nuova Targa ad impianti precedentemente targati da altri operatori. Nel caso in cui un operatore non riesca a prendere in carico un impianto fisicamente già targato occorre chiedere supporto operativo all'Autorità competente per territorio o, in subordine, ad ARIA S.p.A. tramite i canali di comunicazione previsti dal portale internet CURIT.

4. Il codice della Targa identifica l'impianto per tutto il tempo in cui viene mantenuto in esercizio, tenendo presente che, nei casi di ristrutturazione dell'impianto termico e nei casi di sostituzione del generatore, anche ove sia previsto il cambio di vettore energetico utilizzato, la Targa Impianto non deve essere sostituita. Occorre procedere alla targatura del nuovo o dei nuovi impianti solo nei casi di trasformazione di un impianto termico centralizzato in più impianti autonomi e viceversa, o nei casi in cui si sostituisce il generatore su cui è applicata la targa e non sono disponibili fisicamente le targhe di scorta previste perché terminate o smarrite dal responsabile. In ogni caso all'atto della registrazione a CURIT della nuova Targa si deve utilizzare la scheda impianto già esistente nel Catasto, specificando il motivo della nuova targatura ed il codice di quella precedente.

5. Il codice della Targa deve essere obbligatoriamente riportato nell'apposito campo presente nei vari modelli di comunicazione da trasmettere all'Autorità competente tramite il CURIT; l'assenza del codice configura una trasmissione non corretta al sistema CURIT.

6. La Targa degli impianti centralizzati deve essere realizzata con materiale idoneo per essere apposta all'esterno della centrale termica in corrispondenza dell'ingresso. Per tale operazione possono essere coinvolti nella produzione delle targhe stesse anche i Terzi responsabili e gli Amministratori di condominio.

7. Nel caso di impianti composti da più generatori che condividono lo stesso sistema di distribuzione, la targa dell'impianto è unica. Laddove i generatori che costituiscono l'impianto sono alimentati da fonti energetiche differenti la targa è apposta sul generatore principale. In caso di impianto costituito da generatori alimentati con combustibili diversi, il generatore principale deve essere individuato tra i generatori alimentati con combustibile fossile, scegliendo, nell'ordine: gas naturale, gpl, gasolio. In tutti gli altri casi, l'individuazione del generatore principale è realizzata scegliendo tra i generatori presenti quello con la maggiore potenza.

7 Documenti dell'impianto

1. Tutti gli impianti termici devono essere dotati di:

- a) libretto di impianto conforme al modello adottato con decreto regionale n. 8224 del 16.6.2021 e ss.mm.ii.;
- b) libretto di uso e manutenzione dell'impianto redatto dall'impresa che lo ha realizzato o incaricata della manutenzione dell'impianto;
- c) libretto con le istruzioni per l'uso, la manutenzione e l'installazione del generatore e delle apparecchiature dell'impianto, fornito dai produttori, e che contiene la certificazione ambientale di cui al D.M. 186/2017, ove prevista;
- d) autorizzazioni amministrative quali libretto matricolare di impianto, s.c.i.a antincendio e denuncia ISPEL o INAIL, ove obbligatori;

e) dichiarazione di conformità o dichiarazione di rispondenza prevista dal D.M. 37/08, e, per gli impianti installati antecedentemente l'entrata in vigore di detto decreto, documentazione di cui alla Legge 46/90;

f) i rapporti di controllo tecnico previsti per ogni manutenzione effettuata, sia ordinaria che straordinaria, conformi ai modelli adottati con decreto regionale n. 8224 del 16.6.2021 e ss.mm.ii. secondo la tipologia di apparecchio;

g) targa dell'impianto a seguito della procedura di targatura di cui al precedente punto 6.

2. Nel libretto di installazione, uso e manutenzione dell'apparecchio deve essere indicato, a cura del produttore:

a) la classe di appartenenza, ove prevista dal D.M. 186/2017;

b) le eventuali ulteriori informazioni necessarie affinché siano rispettate le prestazioni emissive;

c) le corrette modalità di gestione del generatore;

d) il regime di funzionamento ottimale;

e) i sistemi di regolazione presenti e le configurazioni impiantistiche più idonee, ivi compresi i valori ottimali del tiraggio per il sistema di evacuazione dei prodotti della combustione cui deve essere collegato il generatore.

3. In caso di trasferimento a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'unità immobiliare, la dichiarazione di conformità, il libretto di impianto e il libretto d'uso e manutenzione e tutta la documentazione a corredo devono essere consegnati all'avente causa, debitamente aggiornata.

8 Requisiti per l'installazione

1. L'installazione, la ristrutturazione e la sostituzione di impianti termici alimentati da biomassa legnosa o di loro parti devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37 e dell'art. 15 del d.lgs. 28/2011 e in conformità alle istruzioni tecniche rese disponibili dall'impresa produttrice, nonché a quanto prescritto dalle norme UNI e CEI in vigore sul territorio nazionale.

2. Nel caso di installazioni di generatori con potenza nominale del focolare maggiore del valore preesistente di oltre il 10%, l'aumento di potenza deve essere motivato con la verifica dimensionale dell'impianto di climatizzazione invernale condotto secondo la norma UNI EN 12831.
3. Le attività di cui al punto 1, relative ad impianti con potenza al focolare fino a 35 kW deve essere effettuata in conformità alla norma UNI 10683 (Generatori di calore alimentati a legna o altri biocombustibili solidi - Verifica, installazione, controllo e manutenzione) nonché alla norma UNI EN 13384-1:2019 (Camini - Metodi di calcolo termo e fluido dinamico - Parte 1: Camini asserviti a un unico apparecchio a combustione). Per impianti con potenza al focolare superiore a 35 kW occorre rispettare i requisiti tecnici e costruttivi indicati nell'allegato IX, parte seconda, alla parte V del d.lgs. 152/2006 e nel rispetto delle disposizioni tecniche ed amministrative riguardanti la prevenzione incendi e la sicurezza idronica, ove applicabili.
4. Al termine delle operazioni di installazione, ristrutturazione o sostituzione, l'installatore deve effettuare una verifica sul corretto funzionamento dell'impianto. A valle della verifica dello stesso, l'installatore deve rilasciare la Dichiarazione di conformità riferita a tutti i componenti dell'impianto, compreso il sistema di evacuazione dei prodotti della combustione, come previsto dal Decreto Ministeriale n.37 del 2008, dalla norma UNI 10683 per potenze fino a 35 kW al focolare e dal d.lgs. 152/2006 per potenze superiori. I sistemi fumari nuovi e quelli ristrutturati devono essere conformi ai requisiti del Regolamento UE 305/2011, relativo ai prodotti da costruzione. L'installatore redige anche il Libretto di impianto in tutte le parti interessate ed obbligatorie ai fini dell'accatastamento. Tutta la documentazione prodotta deve essere rilasciata al responsabile di impianto.
5. La messa in esercizio dell'impianto coincide con il completamento delle prove di funzionalità, a valle dell'installazione. L'attivazione dell'impianto coincide con la prima accensione e la trasmissione della documentazione all'Autorità competente tramite CURIT da parte dell'installatore entro la fine del mese successivo. Gli stessi adempimenti devono essere rispettati anche in caso di sola sostituzione del generatore. Il Libretto di Impianto completo di tutte le schede che identificano i componenti dell'impianto, in particolare della



scheda 1 “scheda identificativa dell’impianto”, deve essere trasmesso al CURIT corredato dai rapporti di controllo tecnico del generatore, o dei generatori che costituiscono l’impianto, per certificare l’avvenuta prova di corretto funzionamento all’atto dell’installazione. I modelli da utilizzare sono quelli adottati dal decreto regionale n.8224 del 16.06.2021 e ss.mm.ii. e devono essere trasmessi dalla ditta installatrice entro la fine del mese successivo alla data dell’installazione. In questi casi la documentazione deve essere trasmessa all’Autorità competente esclusivamente attraverso lo strumento del Catasto senza il pagamento degli eventuali contributi economici previsti per le Dichiarazioni di avvenuta manutenzione.

6. L’installatore può delegare le attività di messa in esercizio dell’impianto ad un altro operatore in possesso dei requisiti tecnici necessari per la tipologia di impianto da installare; la messa in esercizio dell’impianto deve comunque essere effettuata in presenza di entrambi gli operatori e gli stessi devono sottoscrivere il rapporto di controllo tecnico. La trasmissione della documentazione all’Autorità competente compete all’installatore.

9 Messa in esercizio dell’impianto

1. La messa in esercizio dell’impianto può essere effettuata fino a 6 mesi dalla data di posa del generatore. Nel periodo antecedente alla messa in esercizio, l’impianto risulta non attivo e pertanto non può essere utilizzato. In questo caso l’attivazione dell’impianto coincide con la prima accensione e la trasmissione della documentazione all’Autorità competente tramite CURIT da parte dell’installatore avviene senza il riconoscimento dei contributi previsti al successivo punto 26. Se la messa in esercizio viene effettuata dopo 6 mesi dall’installazione dell’impianto, l’installatore è comunque vincolato agli obblighi previsti per il rilascio della relazione della dichiarazione di conformità e alla trasmissione all’Autorità competente della documentazione prevista ed è tenuto alla corresponsione dei contributi sopra citati.

2. La data di installazione è individuata nella dichiarazione di conformità relativa alla messa in esercizio dell’impianto. Nel caso la messa in esercizio dell’impianto non sia contestuale all’installazione del generatore e non vi siano altri elementi oggettivi attestanti la data di installazione, occorre fare riferimento al documento fiscale dell’acquisto del generatore da parte del responsabile dell’impianto termico.

3. Per gli impianti che, entro 6 mesi dall'installazione, sono posti in esercizio senza collaudo o sono collaudati senza trasmissione della documentazione, la sanzione richiamata al punto 30 comma 5 lettera d) si applica all'Installatore.

10 Requisiti degli impianti termici

1. Sono confermate le disposizioni della D.G.R. 7095 del 18.9.2017 ("Nuove misure per il miglioramento della qualità dell'aria in attuazione del piano regionale degli interventi per la qualità dell'aria (pria) e dell'accordo di programma di bacino padano 2017") e della successiva D.G.R. n. 449 del 2.8.2018 ("Approvazione dell'aggiornamento del piano regionale degli interventi per la qualità dell'aria (PRIA)" di seguito indicate:

a) divieto di installare, su tutto il territorio regionale:

- generatori inferiori a 3 Stelle a partire dall'1/10/2018;
- generatori inferiori a 4 Stelle a partire dall'1/1/2020.

b) I generatori a biomassa installati prima dell'1.1.2020 possono essere mantenuti in esercizio se appartenenti almeno alla classe 3 Stelle.

2. La classe di appartenenza di cui sopra deve essere dimostrata unicamente con la certificazione ambientale di cui al decreto ministeriale n.186/2017, rilasciata da un organismo notificato e resa disponibile dal produttore. I requisiti di cui sopra si applicano alle caldaie fino a 500 kW. Restano escluse dall'obbligo di dotazione della certificazione ambientale ex D.M. 186/2017 le stufe ad accumulo progettate ed assemblate in opera secondo la norma UNI EN 15544", in quanto non certificabili ai sensi del suddetto decreto.

3. Gli impianti termici civili con potenza termica nominale superiore a 500 KW sono soggetti ai limiti di emissione di cui all'art. 286 del d.lgs. 152/2006. Tutti gli impianti termici civili alimentati a biomassa con potenza inferiore a 3 MW e che non rientrano nelle esclusioni di cui al punto 3, sono soggetti alle disposizioni contenute nel presente provvedimento.

4. Per tenere nella dovuta considerazione i costi sostenuti dai cittadini che, in attuazione delle disposizioni regionali introdotte con d.G.R. 1118/2013 (indicate al punto 15 del relativo allegato), hanno provveduto a dotarsi di generatori a biomassa legnosa conformi alle suddette disposizioni, installati entro il 18.9.2017 (data approvazione D.G.R. Accordo di

Bacino Padano) e dotati di regolare dichiarazione di conformità, possono essere mantenuti in esercizio fino al 15.10.2024, anche se privi dei requisiti dei commi di cui sopra o del certificato ambientale di cui al D.M. 186/2017. Fino alla stessa data, possono essere mantenuti in esercizio tutti gli impianti termici civili che costituiscono l'unica fonte di riscaldamento dell'abitazione.

5. Gli impianti che non rispettano i requisiti previsti e che non rientrano nei casi di esclusione di cui al punto 3 o in quelli di deroga sopra citati, devono essere disattivati. Non sono soggetti all'obbligo di disattivazione i caminetti e gli impianti con potenza al focolare fino a 10 kW utilizzati saltuariamente per scopi ricreativi e non per l'abituale riscaldamento. E' comunque necessario che il Responsabile dell'impianto indichi sul libretto di cui al punto 7, lettera a), l'ipotesi in cui ricade l'impianto (deroga o disattivazione o uso saltuario). In caso di disattivazione, il Responsabile dell'impianto è tenuto a trasmettere all'Autorità competente la dichiarazione riportante le modalità di disattivazione, secondo quanto riportato sul portale internet del Curit.

6. Sono altresì esclusi dall'obbligo di disattivazione gli impianti storici, collocati in edifici soggetti a tutela secondo le disposizioni contenute nel d.lgs. 42/2014 ("Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"). Il loro uso non può comunque assolvere, in modo esclusivo, al fabbisogno di riscaldamento dell'edificio.

7. Tutti gli impianti termici civili sono soggetti agli obblighi previsti dal presente provvedimento in merito alla manutenzione e alle caratteristiche della biomassa da utilizzare.

11 Nuovi requisiti e relative scadenze per l'installazione di impianti

1. A decorrere dal 15.10.2024, l'installazione di nuovi impianti alimentati da biomassa è soggetta ai requisiti di seguito indicati:

a) Nei Comuni sopra i 300 m s.l.m. i generatori dovranno essere classificati con almeno 4 stelle ed avere emissioni di polveri sottili non superiori a 20 mg/Nm³, come da certificazione rilasciata ai sensi del D.M. 186/2017;



b) Nei Comuni sotto i 300 m s.l.m. i generatori dovranno essere classificati con almeno 4 stelle ed avere emissioni di polveri sottili non superiori a 15 mg/Nm³ ed emissioni di COT non superiori a 35 mg/Nm³, come da certificazione rilasciata ai sensi del D.M. 186/2017.

Ai fini del rispetto dei suddetti requisiti, l'altitudine del Comune è riferita all'altitudine del centro, disponibile sul sito dell'ISTAT all'indirizzo: <https://www.istat.it/it/archivio/156224>.

I requisiti di cui sopra, per i generatori con potenza superiore a 500 kW, dovranno essere dimostrati mediante certificazione del produttore, nella quale dovrà essere indicato il tipo di combustibile utilizzato. Le emissioni in atmosfera dovranno essere certificate da un laboratorio accreditato secondo la norma EN ISO/IEC 17025 misurate in sede di impianto, con indicazione del biocombustibile utilizzato.

2. Per l'installazione di nuovi impianti con potenze al focolare superiori a 35 kW, i requisiti di cui al punto 1 b) si applicano a decorrere dal 15.10.2022.

3. A decorrere dal 15.10.2022, nel caso di installazione di impianti a biomassa in sostituzione di impianti alimentati a metano, GPL o altra risorsa energetica che non sia la biomassa legnosa, i generatori devono avere i seguenti requisiti:

a) Per potenze al focolare inferiori o uguali a 15 kW, classificazione con almeno 5 stelle ed emissioni di polveri sottili non superiori a 15 mg/Nm³, come da certificazione rilasciata ai sensi del D.M. 186/2017;

b) Per potenze al focolare superiori a 15 kW:

- certificazione di conformità alla norma UNI EN 303-5 o alla norma UNI EN 14785;
- classificazione 5 stelle ex D.M. 186/2017 con emissioni di polveri sottili non superiori a 5 mg/Nm³ e di Carbonio Organico Totale (COT) non superiori a 2 mg/Nm³; Il rendimento termico utile dovrà essere attestato da una dichiarazione del produttore del generatore, con indicato il tipo di combustibile utilizzato;
- alimentazione automatica;
- installazione di un sistema di filtrazione, integrato o esterno al corpo caldaia, anche a condensazione. Il rapporto tra le ore di funzionamento del filtro e le ore di funzionamento della caldaia non deve essere inferiore al 90%. Il responsabile dell'impianto deve conservare i dati relativi alle ore di funzionamento del sistema filtro e del generatore, registrati dai

sistemi di regolazione e controllo, e metterli a disposizione dell'Autorità competente, in caso di ispezione o accertamento.

- Per le caldaie con potenza ≤ 500 kW, installazione di un sistema di accumulo termico non inferiore a 20 l/kW, per garantire un'adeguata funzione di compensazione di carico, con l'obiettivo di minimizzare i cicli di accensione e spegnimento, secondo quanto indicato dal progettista, sulla base dell'analisi del sistema edificio-impianto. Per le caldaie con potenza >500 kW, nel caso in cui l'installazione del sistema di accumulo non sia tecnicamente fattibile, i fattori limitativi dovranno essere opportunamente evidenziati nella relazione tecnica di progetto.

12 Assolvimento dell'obbligo di cui all'allegato 3 del d.lgs. 28/2011 con impianti alimentati a biomassa.

1. La D.G.R. 7095/2017 vieta, nel caso in cui la normativa preveda l'obbligo di coprire almeno il 50% del fabbisogno energetico per riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria con fonti rinnovabili, di avvalersi di impianti alimentati da biomassa. Poiché tale previsione penalizza i comuni di montagna perché, in presenza di basse temperature, le pompe di calore geotermiche hanno rendimenti bassi, nelle zone C1 e C2 indicate dal Piano per gli Interventi per la Qualità dell'Aria (PRIA), approvato con D.G.R. 449 del 2.8.2018, si consente di coprire la quota obbligatoria di cui sopra con caldaie a biomassa, certificate ai sensi del D.M. 186/2017, che rientrino in una delle seguenti tipologie:

- caldaie automatiche a pellet e cippato, classe 5 Stelle;
- caldaia a legna, classe 5 Stelle, con puffer ≥ 60 l/kW solo nel caso di autoproduttori della biomassa;

2. Ad integrazione della caldaia di cui al punto 1, dovrà essere installato un impianto solare termico o una pompa di calore per la copertura di almeno il 50% del fabbisogno di acqua calda sanitaria. Sono ammessi anche i sistemi ibridi rinnovabili caldaia a biomassa-pompa di calore.



13 Verifica dei requisiti in esercizio

1. Gli impianti termici civili, con potenza al focolare inferiore o uguale a 500 kW, in possesso dei requisiti di cui al punto 11, non sono soggetti ai controlli annuali sui valori delle emissioni previsti dall'art. 286, comma 2, del d.lgs. 152/2006. Per tali impianti si applicano le verifiche previste dal D.P.R. 74/2013, svolte dai manutentori con le periodicità indicate al punto 16.
2. I controlli annuali sui valori delle emissioni previsti dall'art. 286, comma 2, del d.lgs. 152/2006 continuano ad applicarsi agli impianti termici civili con potenza superiore a 500 kW.
3. Il responsabile dell'impianto deve conservare i dati relativi alle ore di funzionamento del sistema filtro e del generatore, ove previsti, per metterli a disposizione delle Autorità competenti in caso di controllo.
4. Il rispetto dei valori limite di emissione prescritti deve essere dimostrato in occasione delle verifiche annuali ex art. 286 del d.lgs. 152/2006 (riportati nel Libretto di Impianto e registrati nel CURIT).

14 Limiti di esercizio degli impianti termici e delle temperature in ambiente

1. Durante il funzionamento dell'impianto termico per la climatizzazione invernale, la media ponderata delle temperature dell'aria non può essere superiore ai seguenti valori:

- a) 18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;
- b) 20°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici.

Il mantenimento della temperatura dell'aria negli ambienti entro i limiti fissati è ottenuto con accorgimenti che non comportino spreco di energia.

2. La rilevazione della temperatura in ambiente è effettuata con la strumentazione e secondo la metodologia previste dalla norma UNI 8364.
3. Gli ospedali, le cliniche o case di cura e assimilabili, ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché le strutture protette per l'assistenza e il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici, sono esclusi dal rispetto dei commi 1 e 2, limitatamente alle zone riservate alla permanenza e al trattamento medico dei degenti o degli ospiti. Per gli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili, per le sedi delle



rappresentanze diplomatiche e di Organizzazioni internazionali non ubicate in stabili condominiali, le Amministrazioni comunali possono concedere deroghe motivate ai limiti di temperatura di cui ai commi 1 e 2, qualora elementi oggettivi o esigenze legate alla specifica destinazione d'uso giustifichino temperature diverse di detti valori.

4. Per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili, i Comuni possono concedere deroghe ai limiti di temperatura dell'aria negli ambienti di cui ai commi 1 e 2, qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

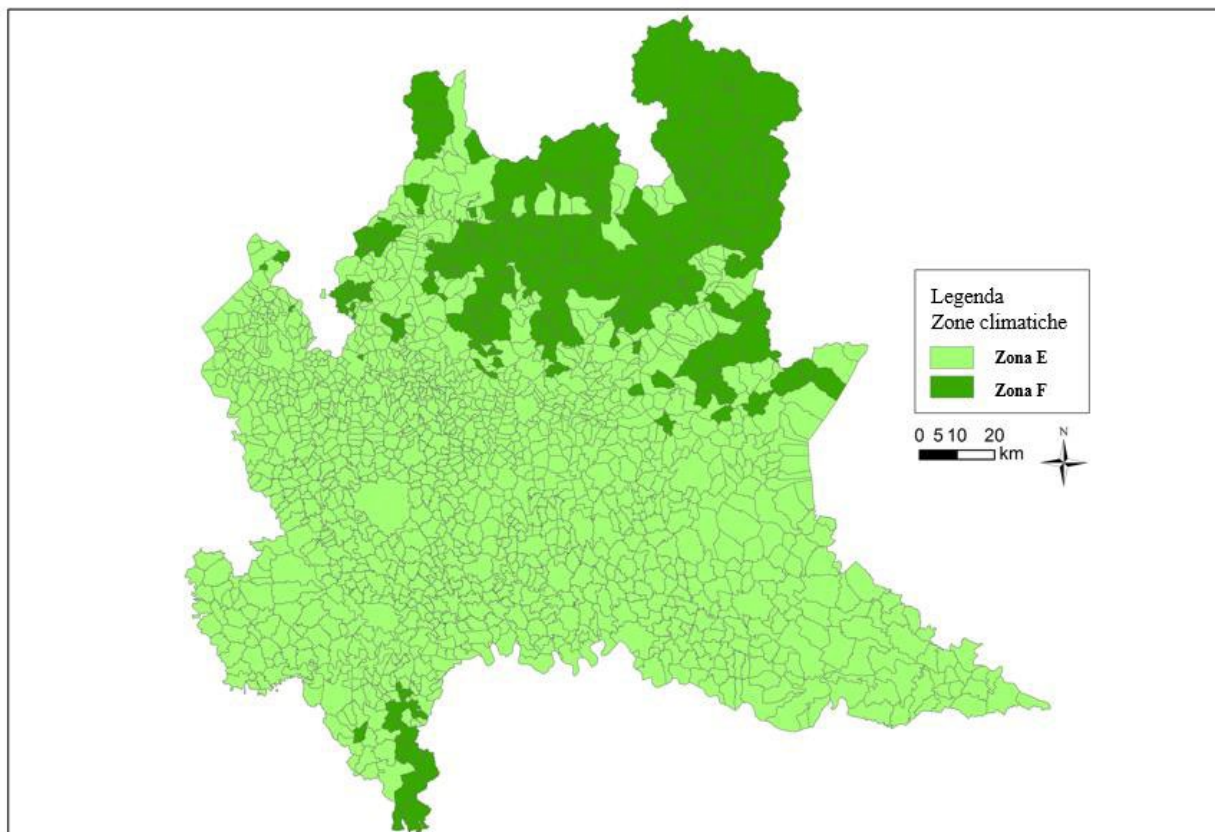
- a) le esigenze tecnologiche o di produzione richiedano temperature diverse dai valori limite;
- b) l'energia termica per la climatizzazione estiva e invernale degli ambienti derivi da sorgente non convenientemente utilizzabile in altro modo.

5. Gli impianti termici destinati alla climatizzazione degli ambienti sono condotti in modo che, durante il loro funzionamento, non siano superati i valori massimi di temperatura indicati ai commi 1.

6. L'esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale è consentito nel rispetto dei seguenti limiti, relativi al periodo annuale e alla durata giornaliera di attivazione, articolata anche in due o più sezioni:

- a) Zona A: ore 6 giornaliere dal 1° dicembre al 15 marzo;
- b) Zona B: ore 8 giornaliere dal 1° dicembre al 31 marzo;
- c) Zona C: ore 10 giornaliere dal 15 novembre al 31 marzo;
- d) Zona D: ore 12 giornaliere dal 1° novembre al 15 aprile;
- e) Zona E: ore 14 giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile;
- f) Zona F: nessuna limitazione.

Zone climatiche dei comuni della Regione Lombardia



7. Al di fuori di tali periodi e senza alcuna ulteriore disposizione delle Autorità, gli impianti termici possono essere attivati dal Responsabile solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio e, comunque, per una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria. La durata giornaliera di attivazione degli impianti non ubicati nella zona F è compresa tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno.

8. Le disposizioni di cui ai commi 6, 7, e 8 non si applicano:

- a) agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
- b) alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;

- c) agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
 - d) agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
 - e) agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.
9. Le disposizioni di cui ai commi 7, 8 e 9, limitatamente alla sola durata giornaliera di attivazione, non si applicano nei seguenti casi:
- a) edifici adibiti a uffici e ad attività commerciali o a loro assimilabili, limitatamente alle parti adibite a servizi senza interruzione giornaliera delle attività;
 - b) impianti termici che utilizzano calore proveniente da centrali di cogenerazione con produzione combinata di elettricità e calore;
 - c) impianti termici che utilizzano sistemi di riscaldamento di tipo a pannelli radianti incassati nell'opera muraria;
 - d) impianti termici al servizio di uno o più edifici dotati di circuito primario, volti esclusivamente ad alimentare gli edifici di cui alle deroghe previste al comma 5, per la produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari, nonché al fine di mantenere la temperatura dell'acqua nel circuito primario al valore necessario a garantire il funzionamento dei circuiti secondari nei tempi previsti;
 - e) impianti termici al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate, dotati di gruppo termoregolatore pilotato da una sonda di rilevamento della temperatura esterna con programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli della temperatura ambiente nell'arco delle 24 ore; questi impianti possono essere condotti in esercizio continuo purché il programmatore giornaliero venga tarato e sigillato per il raggiungimento di una temperatura degli ambienti pari a $16^{\circ}\text{C} + 2^{\circ}\text{C}$ di tolleranza nelle ore al di fuori della durata giornaliera di attivazione, di cui al comma 7 del presente punto;
 - f) impianti termici al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate sui quali sia installato e funzionante, in ogni singola unità immobiliare, un sistema di contabilizzazione del calore e un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente dell'unità immobiliare stessa, dotato di un programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli di detta temperatura nell'arco delle 24 ore; il programmatore deve comunque essere

programmato in modo tale da non superare il limite massimo di attivazione oraria giornaliera per la singola unità immobiliare, come previsto dal comma 7;

g) impianti termici per singole unità immobiliari residenziali e assimilate dotati di un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente con programmatore giornaliero che consenta la regolazione di detta temperatura almeno su due livelli nell'arco delle 24 ore nonché lo spegnimento del generatore di calore sulla base delle necessità dell'utente, purché il programmatore sia programmato in modo tale da non superare il limite massimo di attivazione oraria giornaliera, come previsto dal comma 7;

h) impianti termici condotti mediante “contratti di servizio energia” o “contratti di rendimento energetico”, ove i corrispettivi sono correlati al raggiungimento del comfort ambientale nei limiti consentiti dal presente dispositivo, purché si provveda, durante le ore al di fuori della durata di attivazione degli impianti consentita dai commi 7 e 8, ad attenuare la potenza erogata dall'impianto nei limiti indicati alla lettera e).

10. Presso ogni impianto termico al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate, il proprietario o l'Amministratore espongono una tabella contenente:

- a) l'indicazione del periodo annuale di esercizio dell'impianto termico e dell'orario di attivazione giornaliera prescelto;
- b) le generalità e il recapito del Responsabile dell'impianto termico, ivi compreso anche il codice fiscale;
- c) il Codice Targa Impianto assegnato dal Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici.

11. In deroga a quanto previsto dal presente punto, i Sindaci, con propria ordinanza da comunicare immediatamente alla popolazione, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia per singoli immobili.



ENERGIA E SOSTENIBILITÀ
PER LA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

15 Limiti di esercizio temporanei per superamento dei valori soglia per la qualità dell'aria.

1. Al verificarsi di condizioni di persistenza dello stato di superamento del valore di 50 µg/m³ della concentrazione di PM₁₀ nell'aria, si applicano le misure di limitazione temporanea di 1° o 2. livello così come previsto dalla D.G.R. 7095 del 18.9.2017 e dai successivi provvedimenti per la tutela della qualità dell'aria.

16 Manutenzione e controllo

1. Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto devono essere eseguite in conformità a quanto previsto dagli art. 7 e 8 del D.P.R. 74/2013. L'attività di controllo deve estendersi anche alla biomassa utilizzata e deve includere la verifica del contenuto idrico, mediante idoneo strumento di misura.
2. Le operazioni di cui sopra devono essere registrate in un Rapporto di controllo di efficienza energetica redatto secondo i modelli approvati con decreto regionale n.8224 del 16.06.2021 e con la periodicità minima di seguito indicata:

Tabella – Periodicità delle operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto

Periodicità dei controlli			
Potenza termica al focolare	≤10 kW	> 10 ≤ 15 kW	> 15 kW
Anni	4	2	1

3. Qualora le istruzioni tecniche dell'impresa installatrice o del produttore dell'apparecchio prevedano controlli e manutenzioni con scadenze più ravvicinate per garantire la sicurezza delle persone e delle cose; le stesse devono essere riportate nel Rapporto di controllo a cura del manutentore. Il responsabile dell'impianto è tenuto a rispettare le suddette istruzioni, mentre, qualora prevedano scadenze più lunghe, il responsabile dell'impianto è tenuto a rispettare le scadenze indicate nella tabella di cui sopra.
4. Al termine dell'attività di controllo ed eventuale manutenzione, l'operatore abilitato provvede a redigere e sottoscrivere lo specifico Rapporto, secondo i modelli adottati con

decreto regionale 8224 del 16.6.2021. Una copia del Rapporto è rilasciata al Responsabile dell'impianto, che lo allega al libretto d'impianto. La manutenzione si intende conclusa al momento in cui tutti i componenti che costituiscono l'impianto sono stati sottoposti a controllo, accertandone la regolare funzionalità. La data di controllo da riportare sui rapporti è quella con cui viene conclusa la manutenzione di tutte le parti. La trasmissione del Rapporto di controllo tecnico in forma cartacea all'Autorità competente non è più necessaria; tale trasmissione deve essere fatta solo su esplicita richiesta della stessa Autorità ai fini delle verifiche documentali ad essa in carico. Per tale motivo, il manutentore è tenuto a conservare copia del suddetto rapporto per almeno 5 anni dalla data di cui sopra. Il Rapporto deve essere registrato nel CURIT entro la fine del mese successivo alla data di controllo. Se il soggetto si avvale del supporto di un CAIT, la documentazione deve essere consegnata al CAIT con la medesima tempistica.

5. Il controllo si intende concluso al momento in cui tutti i componenti dell'impianto sono stati sottoposti a controllo ed è stata effettuata la manutenzione necessaria per assicurare l'esercizio dell'impianto nel pieno rispetto delle norme vigenti. Il Rapporto di controllo deve essere redatto e registrato al CURIT anche nel caso di impianti non disattivati, indipendentemente dalla possibilità di essere mantenuti in esercizio in base alle disposizioni vigenti.

6. Gli impianti termici in esercizio che non sono mai stati oggetto di controllo da parte di un operatore abilitato, come previsto al punto 16.1, o che, in ogni caso, non sono registrati nel CURIT, devono essere sottoposti al controllo e all'eventuale manutenzione da parte di un operatore abilitato entro il 31.7.2023, indipendentemente dalla conformità degli impianti stessi alle disposizioni vigenti. Il responsabile dell'impianto termico che non provvede a far eseguire il suddetto controllo entro la scadenza di cui sopra e, successivamente, con la periodicità di cui al punto 16.2, è soggetto alla sanzione indicata all'art. 15, comma 5, del d.lgs. 192/2005.

7. Tutti i manutentori ed installatori che operano nel territorio di Regione Lombardia sono tenuti al rispetto delle presenti disposizioni per ottemperare alle quali è necessario registrarsi al CURIT e mantenere aggiornati i dati della propria registrazione. Ogni modifica ed

aggiornamento delle informazioni richieste devono essere aggiornate entro 30 giorni dalla variazione. In particolare le informazioni riguardano gli operatori a servizio dell'impresa, la strumentazione tecnica e le relative tarature, le informazioni di contatto, ivi compreso l'indirizzo di posta elettronica certificato come previsto dalla Legge n. 221/2012 e ss.mm.ii. Il mancato aggiornamento delle informazioni comporta la sospensione dell'accesso al Catasto.

8. I gestori delle reti di teleriscaldamento, anche se proprietari delle sottostazioni di scambio termico, non possono, in quanto distributori di energia, provvedere alla manutenzione delle suddette sottostazioni, sia direttamente sia con aziende collegate, controllate o partecipate. Tuttavia, qualora proprietari delle sottostazioni, possono individuare un soggetto indipendente di loro fiducia a cui affidare le operazioni di manutenzione.

17 Adempimenti relativi alla Dichiarazione di avvenuta manutenzione (DAM)

1. È facoltà dell'Autorità competente effettuare controlli a campione sui soggetti tenuti alla trasmissione delle dichiarazioni che operino direttamente sul portale CURIT. Qualora l'Autorità competente intenda procedere a verifiche documentali delle dichiarazioni registrate a Catasto riferite ad impianti del territorio di propria competenza può richiedere al Manutentore, o al CAIT nel caso il Manutentore si sia rivolto a tale struttura, la documentazione cartacea dei Rapporti di controllo tecnico e manutenzione trasmessi telematicamente. Nel caso di richieste ad un CAIT, l'Autorità competente deve inoltrare l'elenco delle dichiarazioni da verificare. Il CAIT dovrà consegnare il Rapporto di controllo tecnico, conservando una copia nei propri archivi con le stesse modalità con cui deve archiviare gli originali, mettendola a disposizione per eventuali controlli di Regione Lombardia o del Soggetto delegato. Richieste generiche delle Autorità competenti dovranno essere motivate e i CAIT potranno esporre i costi sostenuti per la produzione delle copie. L'Autorità che accerta una registrazione non corretta e ripetuta di singoli manutentori o del CAIT, può richiedere al Soggetto gestore del CURIT la sospensione dell'accesso al Catasto.
2. La dichiarazione di avvenuta manutenzione ha validità per le due stagioni termiche successive alla data di presentazione della stessa, salvo nei casi in cui la manutenzione

degli impianti sia prevista con intervalli temporali più ampi. I rapporti di controllo tecnico devono essere registrati a Catasto ogni volta che viene effettuato un intervento di controllo e manutenzione nell'ambito delle scadenze indicate nella tabella di cui al punto 16.2. Nei casi in cui gli interventi di manutenzione previsti dal produttore debbano avvenire con una frequenza maggiore rispetto alla validità della dichiarazione, i relativi rapporti di controllo devono essere comunque registrati nell'anno in cui sono avvenuti ma senza versare i contributi per l'Autorità competente e per Regione Lombardia.

3. La validità della dichiarazione è subordinata alla completezza delle informazioni richieste dal Rapporto, alla corresponsione del contributo all'Autorità competente e alla Regione, nonché, dalla data di pubblicazione della specifica norma tecnica, alla rilevazione dei valori dei prodotti della combustione, ove previsto per il tipo di apparecchio oggetto di manutenzione, o di eventuali altri controlli di efficienza energetica secondo la tipologia dell'apparecchio. I rapporti privi del versamento dei contributi di cui sopra, finalizzati alla copertura dei costi per le ispezioni e la gestione del CURIT e/o dei valori della prova di combustione, o di eventuali altri controlli di efficienza energetica, non sono ritenuti validi per la dichiarazione di avvenuta manutenzione. Sui modelli adottati per la dichiarazione di avvenuta manutenzione deve essere sempre riportata la Targa impianto o il codice identificativo dell'impianto a cui è riferita.

4. Il Responsabile dell'impianto è passibile della sanzione di cui all'art. 27, comma 3 bis, della L.R. 24/2006 qualora non provveda, a fronte di regolare manutenzione, a riconoscere le quote dei contributi previsti in base alla relativa fascia di potenza ed alla tipologia di impianto.

5. Ai fini dell'individuazione dell'importo dei contributi previsti per la presentazione della Dichiarazione di avvenuta manutenzione, in presenza di impianti costituiti da più apparecchi a servizio di un unico sistema di distribuzione o, ove questo manchi, di un'unica unità immobiliare, la fascia di potenza è determinata dalla somma della potenza nominale al focolare di tutti gli apparecchi a servizio della stessa unità immobiliare.

6. Nel caso di impianti composti da più generatori alimentati da fonti energetiche differenti, la determinazione del contributo si basa sulla somma delle potenze dei generatori.

7. In occasione di interventi di manutenzione straordinaria che possano modificare l'efficienza energetica dell'impianto, deve essere compilato un nuovo rapporto di controllo tecnico, completo, laddove previsto, della misurazione in opera del rendimento, del tiraggio o di eventuali altri controlli di efficienza energetica secondo la tipologia dell'apparecchio. Tale rapporto deve essere trasmesso all'Autorità competente attraverso lo strumento del Catasto aggiornando i dati dell'impianto per i componenti eventualmente sostituiti.

8. In caso di rifiuto del Responsabile dell'impianto a corrispondere i contributi di cui al successivo punto 26 o a fornire le informazioni obbligatorie per la redazione e trasmissione a CURIT del libretto di impianto e/o della dichiarazione di avvenuta manutenzione, il Manutentore deve:

- informare il Responsabile dell'impianto del rischio di sanzione per mancata presentazione della dichiarazione;
- esplicitare i dati mancanti e il mancato pagamento del contributo nelle osservazioni del Rapporto di controllo tecnico;
- registrare, se in possesso delle informazioni necessarie, il Rapporto di controllo tecnico al catasto CURIT, senza procedere con il pagamento dei contributi se non sono stati riconosciuti dal Responsabile dell'impianto. È necessario inviare all'Autorità competente i Rapporti di controllo che non è stato possibile registrare al catasto CURIT e comunicare alla stessa, utilizzando il modello di distinta indicato nel decreto regionale n.8224 del 16.06.2021 ss.mm.ii, i Rapporti di controllo per i quali non è stato versato il contributo.

9. Il Soggetto incaricato della manutenzione deve riportare sui Rapporti di controllo tecnico il codice fiscale del Soggetto responsabile. Tale informazione è obbligatoria per la corretta trasmissione telematica della Dichiarazione di avvenuta manutenzione. Il rifiuto da parte del Responsabile dell'impianto di comunicare il proprio codice fiscale rende gli allegati non validi per la presentazione della Dichiarazione di avvenuta manutenzione in quanto impedisce la sua registrazione nel CURIT; pertanto non devono essere corrisposti i contributi previsti.

10. Il Responsabile dell'impianto ha l'obbligo di comunicare tutti i dati necessari al Manutentore/Installatore per la corretta registrazione a CURIT della documentazione, come,

a puro titolo di esempio, i consumi, i riferimenti catastali dell'immobile. Gli impianti, i cui Rapporti

di controllo tecnico trasmessi non riportino tutti i dati richiesti, dovranno essere oggetto di ispezione in modo prioritario rispetto a quelli per cui i dati sono correttamente riportati.

11. La trasmissione della dichiarazione di avvenuta manutenzione deve essere effettuata dal Manutentore per impianti a servizio di singole unità immobiliari, mentre per tutti gli altri impianti dal Terzo responsabile o, ove questi non sia stato nominato, dall'Amministratore di condominio. Negli edifici in cui non è presente la figura del Terzo responsabile o dell'Amministratore di condominio, la trasmissione della dichiarazione di avvenuta manutenzione compete al Manutentore.

18 Pulizia della canna fumaria

1. La manutenzione ordinaria della canna fumaria, ovvero la semplice pulizia, può essere eseguita da imprese non abilitate ai sensi del D.M. 37/2008 purché iscritte presso la CCIAA con codice ATECO 81.22.02 – “Altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali”.

2. Al fine di ridurre le emissioni nocive (dovute all'eccessivo spessore della fuliggine) e di evitare i rischi di incendio, si raccomanda la pulizia del sistema di evacuazione dei prodotti della combustione almeno una volta all'anno oppure ogni 4 tonnellate di biomassa bruciata; tale pulizia deve comunque essere eseguita prima di ogni intervento per il controllo dell'efficienza energetica ed eventuale manutenzione dell'impianto.

3. Al termine dell'attività di manutenzione ordinaria della canna fumaria, il manutentore deve redigere e sottoscrivere uno specifico rapporto di avvenuta manutenzione ordinaria, redatto secondo le modalità definite da Regione Lombardia, con decreto del dirigente competente per materia. Una copia del Rapporto è rilasciata al Responsabile dell'impianto, che lo allega al libretto d'impianto; una copia è conservata a cura del manutentore per un periodo non inferiore a 5 anni, per eventuali verifiche da parte delle Autorità competenti. In ogni caso il Rapporto redatto deve essere registrato nel CURIT, o consegnato al CAIT per la successiva registrazione nel CURIT, entro la fine del mese successivo alla data di manutenzione.



4. L'impresa che effettua la manutenzione ordinaria della canna fumaria e che non provvede ad inviare il Rapporto di cui sopra al Curit è soggetto alla sanzione di cui all'art. 27, comma 2, della L.R. 24/2006.

5. Il prodotto della pulizia dei condotti fumari degli impianti a biomassa è un rifiuto speciale (codice Classificazione Europea dei Rifiuti 06.13.05) ai sensi dell'art. 184, comma 3, lett. F) del d.lgs. 152/2006 e deve essere smaltito a cura del manutentore presso gli impianti autorizzati. Lo smaltimento dei suddetti rifiuti con modalità non previste dal d.lgs. 152/2006 è punito secondo quanto previsto dal decreto legislativo medesimo.

19 Requisiti della biomassa

1. L'esercizio degli impianti è subordinato all'utilizzo di biomasse solide conformi ai requisiti di cui alla parte II, sezione 4, paragrafo 1 dell'allegato X alla parte V del d.lgs. 152/2006, ove si prescrive che la legna e il cippato non devono derivare da materiale precedentemente sottoposto a verniciatura, collanti o altri trattamenti chimici e devono essere adeguatamente stagionati.

2. Il pellet utilizzato in generatori di potenza termica nominale fino a 35 kW deve essere certificato di classe A1 secondo le metodologie di prova definite dalla norma UNI EN ISO 17225-2. Per generatori di potenza termica al focolare superiore, potrà essere utilizzato solo pellet appartenente alla classe di qualità per cui il generatore è stato certificato, oppure pellet appartenente a classi di miglior qualità rispetto a questa. La certificazione deve essere rilasciata da un organismo di certificazione accreditato secondo la norma ISO/IEC 17065. La documentazione di acquisto deve riportare l'evidenza della classe di qualità e il codice di identificazione rilasciato dall'organismo di certificazione al produttore e da questi messo a disposizione del distributore.

3. Il cippato deve essere certificato secondo le metodologie di prova definite dalla norma UNI EN ISO 17225-4 e deve essere classificato di qualità pari o superiore alla classe per cui il generatore è stato certificato. La certificazione deve essere rilasciata da un organismo di certificazione accreditato secondo la norma ISO/IEC 17065. La documentazione di acquisto deve riportare l'evidenza della classe di qualità e il codice di identificazione

rilasciato dall'organismo di certificazione al produttore e da questi messo a disposizione del distributore.

20 Termoregolazione autonoma e contabilizzazione dei consumi

1. Gli impianti termici centralizzati devono essere dotati di sistemi di termoregolazione autonoma e contabilizzazione dei consumi per ciascuna unità immobiliare o per singolo ambiente e per ciascun servizio reso, ivi compresa la produzione di acqua calda sanitaria.
2. Eventuali casi di impossibilità tecnica alla installazione dei suddetti sistemi devono essere indicati in una apposita relazione tecnica sottoscritta dal progettista o dal tecnico abilitato, da allegare al libretto di impianto. L'impossibilità tecnica può riguardare solo gli impianti esistenti, anche se soggetti alla sostituzione del generatore di calore.
3. L'esenzione dall'obbligo di installazione dei dispositivi di termoregolazione e contabilizzazione del calore per impianti termici centralizzati esistenti è possibile anche nei casi in cui l'installazione di tali dispositivi risulti essere non efficiente in termini di costi e non proporzionata rispetto ai risparmi energetici potenziali, con riferimento alla metodologia indicata dalla norma UNI 15459. Tale metodologia, basata sulla valutazione dei costi in relazione al ciclo di vita dell'intervento deve necessariamente prevedere le seguenti voci di costo:

- investimento iniziale;
- gestione;
- sostituzione ed eventuale smaltimento.

I costi di investimento iniziale contemplano i sistemi realizzati per l'approvvigionamento energetico per riscaldamento/raffrescamento e acqua calda sanitaria, i diversi componenti acquistati e l'installazione. La gestione è composta dall'approvvigionamento energetico, interventi operativi (es. misurazioni e regolazioni, amministrativi) e dalle necessarie manutenzioni del sistema. La sostituzione dei componenti e l'eventuale smaltimento è riferita al ciclo medio di vita previsto per lo specifico componente.

La valutazione ai sensi della norma UNI 15459 non deve includere gli eventuali incentivi o sgravi fiscali finalizzati ad incentivare l'installazione dei sistemi sopracitati.

4. La regolazione climatica deve essere indipendente per singolo ambiente o per singola unità immobiliare e, ove possibile, assistita da compensazione climatica.
5. La contabilizzazione dei consumi deve individuare i consumi di energia termica utile per singola unità immobiliare e deve essere effettuata anche per i consumi di acqua calda sanitaria, se prodotta centralmente. In caso di impossibilità tecnica nella individuazione dei consumi di energia termica utile riferiti all'acqua calda sanitaria, è prescritta l'installazione di contatori di acqua calda sanitaria che individuino i consumi per singola unità immobiliare, salvo nei casi in cui siano necessarie opere di demolizione edile in un numero di unità immobiliari superiore al 30% del totale che costituiscono l'edificio o gli edifici serviti dall'impianto.
6. I soggetti idonei all'installazione delle apparecchiature di contabilizzazione e termoregolazione sono gli installatori che, a valle dell'intervento, devono procedere a registrare l'avvenuta installazione sulle apposite schede incluse nel libretto d'impianto e registrarle al catasto CURIT. L'inserimento deve avvenire con le stesse modalità e tempistiche previste per il libretto di impianto e le Dichiarazioni di Avvenuta Manutenzione.
7. Gli impianti collegati alle reti di teleriscaldamento sono anch'essi soggetti all'obbligo di installazione dei sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione.
8. Per la corretta suddivisione delle spese riguardanti la climatizzazione invernale ed estiva e l'uso di acqua calda sanitaria, se prodotta in modo centralizzato, il costo complessivo deve essere suddiviso tra gli utenti finali attribuendo una quota di almeno il 50% agli effettivi prelievi volontari di energia termica. Gli importi rimanenti possono essere ripartiti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, secondo i millesimi, i metri quadri o i metri cubi utili, oppure secondo le potenze installate. Nel caso in cui i consumi rilevati indichino una percentuale di consumi volontari inferiore al 50%, la suddivisione delle spese dovrà comunque rispettare la quota minima sopra indicata. È fatta salva la possibilità, per la prima stagione termica successiva all'installazione dei suddetti dispositivi, che la suddivisione venga determinata in base ai soli millesimi di proprietà. Le disposizioni di cui al presente punto sono facoltative per gli edifici ove alla data del 19 luglio 2014, giorno di entrata in vigore del D. Lgs. 102/2014



e ss.mm.ii., si sia già provveduto all'installazione dei dispositivi di termoregolazione e contabilizzazione e si sia già provveduto alla relativa suddivisione delle spese.

9. Nel caso in cui il circuito di distribuzione ed utilizzazione del calore sia composto da corpi scaldanti di diversa tipologia, si dovrà procedere all'installazione di contatori di energia termica utile per calcolare l'energia utilizzata per le singole zone e successivamente dotare ciascuna zona di sistemi di contabilizzazione per ogni singola unità immobiliare compatibili con i corpi scaldanti della zona specifica.

10. Per i sistemi di contabilizzazione indiretta è prevista la possibilità di avvalersi di dispositivi conformi alle norme UNI EN 834, UNI EN 835, UNI TR 11388 o UNI 9019.

11. Gli Enti proprietari di immobili di edilizia residenziale pubblica sono esentati dall'obbligo di installazione di sistemi di contabilizzazione e termoregolazione autonoma del calore se dimostrano, mediante relazione tecnica, che tale installazione non è conveniente sotto il profilo costi-benefici, a causa della situazione specifica dell'edificio.

12. Sono considerati appartenenti all'edilizia residenziale pubblica gli edifici o la porzione di edifici adibiti ad uso residenziale, in cui la maggioranza dei millesimi di superficie lorda di piano siano destinati ad edilizia residenziale pubblica in conformità alla L.R. 27/2009.

21 Responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico

1. L'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell'impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica in edilizia sono affidati al Responsabile dell'impianto, così come definito al punto 4, comma 1 lettera aaa), che può delegarle ad un terzo. La delega al Terzo responsabile è consentita solo nel caso in cui il generatore o i generatori siano installati in locale tecnico esclusivamente dedicato. In tutti i casi in cui nello stesso locale tecnico siano presenti generatori al servizio di uno o anche più impianti termici, la delega può essere fatta a favore di un solo Terzo responsabile.

2. In caso di condominio dotato di impianto termico centralizzato in cui non viene nominato un Amministratore, i proprietari (condomini) mantengono in solido il ruolo di Responsabile dell'impianto termico e, ai fini dell'accatastamento, devono comunicare alla ditta

manutentrice o al Terzo responsabile, oltre ai dati del condominio, le generalità del soggetto che li rappresenta in qualità di Responsabile dell'impianto.

3. In caso di impianti non conformi alle disposizioni di legge, la delega a terzi non può essere conferita, salvo che nell'atto di delega sia espressamente incluso l'incarico di procedere alla messa a norma e sia posto in essere ogni atto o comportamento che garantisca la relativa copertura finanziaria e metta in condizione il Terzo responsabile di adempiere agli obblighi previsti dalla normativa vigente. Negli edifici in regime di condominio, la garanzia è fornita attraverso una apposita delibera dell'assemblea dei condomini. In tale ipotesi la responsabilità degli impianti resta in carico al Delegante, fino al completamento degli interventi necessari per la messa a norma, da comunicare per iscritto da parte del Terzo responsabile al Delegante entro e non oltre cinque giorni lavorativi dal termine dei lavori.

4. Il Responsabile oppure, ove delegato, il Terzo responsabile rispondono del mancato rispetto della normativa vigente relativa all'impianto termico, in particolare in materia di sicurezza, di tutela dell'ambiente e di efficienza energetica. L'atto di assunzione di responsabilità da parte del terzo, che lo individua anche come destinatario delle sanzioni amministrative e come il soggetto tenuto al riconoscimento dei contributi previsti a favore delle autorità competenti, deve essere redatto in forma scritta. Il Terzo responsabile assume ogni responsabilità di natura civile connessa alla gestione dell'impianto termico; grava invece sull'operatore che esegue le specifiche operazioni sull'impianto ogni responsabilità di natura penale legata alla non corretta esecuzione delle stesse.

5. Il Terzo responsabile, ai fini di cui al comma 3, comunica tempestivamente in forma scritta al delegante l'esigenza di effettuare interventi non previsti al momento dell'atto di delega, indispensabili per il corretto funzionamento dell'impianto termico o per la rispondenza alle prescrizioni normative. Negli edifici in regime di condominio, l'Amministratore condominiale o, nel caso tale figura non sia stata nominata, i condomini devono autorizzare con apposita delibera condominiale il Terzo responsabile ad effettuare i predetti interventi tempestivamente e comunque non oltre 30 giorni dalla comunicazione di cui sopra, facendosi carico dei relativi costi. In assenza della delibera condominiale entro i termini

indicati, la delega del Terzo responsabile decade automaticamente, senza precludere la possibilità di svolgere altre mansioni di manutenzione.

6. È prevista la possibilità che il delegante (l'Amministratore o il Proprietario) richieda che l'esecuzione degli interventi individuati dal Terzo responsabile sia rinviata al termine della stagione di riscaldamento o di raffrescamento, previa approvazione dell'Autorità competente, onde evitare interruzioni di servizio. Nel periodo che intercorre tra la richiesta dell'esercizio in deroga e l'esecuzione degli interventi, la responsabilità dell'impianto ritorna in capo al delegante.

7. Il Terzo responsabile informa le Autorità competenti:

- della delega ricevuta, entro dieci giorni lavorativi;
- della eventuale revoca dell'incarico o rinuncia allo stesso, entro due giorni lavorativi;
- della decadenza di cui al comma 5, entro i due giorni lavorativi, nonché le eventuali variazioni sia della consistenza sia della titolarità dell'impianto.

8. Revoche o dimissioni volontarie dall'incarico da parte del terzo incaricato, anticipate rispetto alla naturale scadenza del contratto, dovranno essere opportunamente motivate nella comunicazione da trasmettere all'Autorità competente. Nei casi di sottoscrizione di contratti di assunzione del ruolo di Terzo responsabile con scadenza annuale è fatto obbligo della comunicazione all'Autorità competente della conclusione del contratto e dell'eventuale successivo rinnovo dell'assunzione da parte del terzo contraente.

9. Le comunicazioni relative alla nomina e alla revoca del Terzo responsabile devono essere trasmesse all'Autorità competente in via telematica attraverso il Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici, direttamente o attraverso i CAIT presenti sul territorio. Nel caso ci si avvalga dei CAIT per la trasmissione delle Dichiarazioni di avvenuta manutenzione, il Terzo responsabile è obbligato a rivolgersi al CAIT anche per la trasmissione delle assunzioni, dimissioni o revoche di responsabilità. In tal caso, la documentazione in originale deve essere conservata dal CAIT che provvede alla informatizzazione delle informazioni.

10. Il Terzo responsabile deve essere un'impresa iscritta alla Camera di Commercio o all'albo degli Artigiani, ai sensi dell'art. 1 comma 2 del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, ed abilitata con riferimento alla lettera c) ed essere in possesso della



specificata abilitazione relativa agli impianti alimentati da fonti rinnovabili si cui al punto 22, con relativo aggiornamento a cadenza triennale. La suddetta responsabilità non può essere delegata ad altri, mentre possono essere delegate specifiche mansioni ad altri soggetti, nei limiti previsti dalla legge, purché anche questi siano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente. Nel contratto con cui il Terzo responsabile assume la responsabilità dell'impianto termico dichiara tutte le attività a sua volta delegate ad altri soggetti, indicandone i riferimenti. Rimane ferma la sua diretta responsabilità ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1667 e seguenti del Codice Civile. Le attività delegate non possono in ogni caso formare oggetto di sub-delega. Gli adempimenti amministrativi connessi alla gestione dell'impianto, tra cui la presentazione del Rapporto di controllo tecnico e relativa Dichiarazione di avvenuta manutenzione, con il versamento dei contributi, non possono essere delegati e restano competenza del Terzo responsabile.

11. Il ruolo di Terzo responsabile di un impianto è incompatibile con il ruolo di venditore di biomassa per il medesimo impianto e di società a qualsiasi titolo legate al suddetto venditore, in qualità di partecipate o controllate o associate in ATI o aventi la stessa partecipazione proprietaria o aventi in essere un contratto di collaborazione, a meno che la fornitura sia effettuata nell'ambito di un contratto di "servizio energia". Nel contratto di servizio energia deve essere riportata esplicitamente la conformità alle disposizioni contenute nell'allegato II del Decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115. Gli Attestati di Prestazione Energetica (APE) finalizzati esclusivamente ai contratti di "servizio energia plus" possono essere redatti per l'intero edificio o per singole porzioni del medesimo, sempre che le unità immobiliari da considerare nell'APE abbiano in comune la stessa destinazione d'uso, lo stesso impianto termico e siano gestite dallo stesso amministratore o proprietario.

12. Nei casi di impianti costituiti da gruppi termici di potenza nominale al focolare superiore a 232 kW ovvero 200.000 kcal/h, il Terzo responsabile deve provvedere, attraverso la propria organizzazione o tramite un soggetto delegato, anche al rispetto degli obblighi relativi alla conduzione dell'impianto, ivi compresa l'individuazione della figura del conduttore.



13. Nel caso di impianti termici di potenza nominale al focolare superiore a 350 kW, ferma restando la normativa vigente in materia di appalti pubblici, il Terzo responsabile deve essere in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001 relativa all'attività di gestione e manutenzione degli impianti termici, o attestazione rilasciata ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207, nelle categorie OG 11, impianti tecnologici, oppure OS 28.

14. Il Responsabile di impianto è tenuto a:

- a) rispettare o far rispettare il periodo di riscaldamento previsto dalla normativa di settore;
- b) rispettare o far rispettare i limiti massimi ammessi inerenti alla durata di attivazione dell'impianto e le temperature d'esercizio negli ambienti previsti dalla normativa di settore;
- c) rispettare o far rispettare il divieto di provvedere alla climatizzazione estiva e invernale di cantine, ripostigli, scale primarie e secondarie, box, garage e depositi come indicato dall'art. 24 comma 3 bis della L.R. n. 24 del 11 dicembre 2006;
- d) trasmettere attraverso l'applicativo Curit all'Autorità competente la Dichiarazione di Avvenuta Manutenzione di cui al punto 16, nei casi ove quest'obbligo è previsto in capo al Responsabile dell'impianto;
- e) provvedere all'installazione, alla manutenzione e alla revisione dei sistemi di contabilizzazione del calore e di termoregolazione degli impianti centralizzati di cui è responsabile;
- f) porre in essere tutte le azioni di propria competenza al fine di assicurare il rispetto degli adempimenti di cui al presente dispositivo nell'eventualità in cui la responsabilità dell'impianto sia stata delegata ad un terzo;

15. Il Responsabile dell'impianto che non possiede i necessari requisiti per provvedere alle attività di cui al comma precedente, deve incaricare soggetti ritenuti idonei rispetto al presente dispositivo per la realizzazione di quanto previsto.



22 Amministratore di condominio

1. L'Amministratore di condominio, in caso di impianto centralizzato, è responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico, salvo in caso di nomina di un Terzo responsabile. Pertanto, è tenuto a far rispettare quanto previsto al punto 10, comma 13. L'Amministratore di condominio è comunque tenuto a trasmettere all'Autorità competente la sua nomina di Amministratore, entro e non oltre la fine del mese successivo al mese in cui è avvenuta la sottoscrizione di accettazione; alla medesima Autorità comunica, con la tempistica di cui sopra, le eventuali revoche o dimissioni dall'incarico, nonché eventuali variazioni sia di consistenza che di titolarità dell'impianto.
2. Le comunicazioni relative alla nomina e revoca della qualifica di Amministratore di condominio devono essere trasmesse all'Autorità competente, direttamente o attraverso le strutture dei CAIT presenti sul territorio, in via telematica attraverso il Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici. Tale operazione è possibile previa registrazione al Catasto in qualità di Amministratore di condominio. Quest'obbligo sussiste anche nel caso in cui l'Amministratore di condominio nomini un Terzo responsabile dell'impianto termico: in tal caso l'Amministratore deve indicare anche il nominativo del Terzo responsabile. Nel caso ci si avvalga delle strutture dei CAIT per la trasmissione delle Dichiarazioni di avvenuta manutenzione, l'Amministratore di condominio è obbligato a rivolgersi al CAIT anche per la trasmissione delle assunzioni di responsabilità degli impianti relativi agli immobili di cui si è assunto la responsabilità. La documentazione in originale deve essere conservata dal CAIT che provvede all'inserimento delle informazioni.
3. La mancata o ritardata comunicazione al CURIT della titolarità dei contratti in essere o revocati da parte degli Amministratori, è passibile di sanzione prevista dall'art. 27, comma 1bis della L.R. 24/06 e ss.mm.ii.
4. In caso di nomina, revoca e/o dimissioni della qualifica di Amministratore di condominio è necessario effettuare apposita comunicazione alle Autorità competenti, mediante la trasmissione al Curit del modello di cui all'allegato 8 al decreto regionale n.8224 del 16.06.2021 e ss.mm.ii.

5. Qualora il contratto di Amministratore di Condominio venga rinnovato di anno in anno con lo stesso condominio, l'Amministratore è comunque tenuto alla comunicazione della nomina e della disdetta ogni anno.

23 Conduttore degli impianti termici

1. Per tutti gli impianti termici ad uso riscaldamento con potenza termica nominale superiore a 232 kW è obbligatorio individuare la figura specifica del Conduttore, munito del patentino di abilitazione.
2. In caso di impianti la cui la responsabilità è delegata ad un terzo, quest'ultimo deve provvedere, attraverso la propria organizzazione o tramite soggetto delegato, a rispettare gli obblighi della conduzione dell'impianto, compresa la individuazione della figura del conduttore.
3. Ai sensi dell'art. 28, comma 1, lettera b) della L.R. n. 26 del 12 dicembre 2003 e ss.mm.ii. le Province provvedono a rilasciare il patentino di abilitazione alla conduzione degli impianti termici. Le Province devono inviare a ARIA S.p.A., attraverso CURIT, una comunicazione preventiva in relazione all'inizio di nuovi corsi per l'abilitazione alla conduzione di impianti termici; al termine di ogni corso le Province trasmettono a ARIA S.p.A. l'elenco dei soggetti che hanno conseguito la relativa abilitazione per l'iscrizione in apposito elenco regionale.
4. I corsi di formazione per conduttori di impianti termici sono regolamentati dalla normativa regionale di cui al D.D.U.O. n. 1861/2012.

24 Formazione installatori e manutentori straordinari di impianti a fonte di energia rinnovabile

1. Sono abilitati all'installazione e alla manutenzione straordinaria di impianti energetici alimentati da fonte di energia rinnovabile tutti gli operatori già abilitati alla data del 3 agosto 2013 ai sensi di quanto previsto all'art. 4, lettere a), b), c), e d) del D.M. 37/2008, in base allo specifico ambito impiantistico riportato all'art. 1 del medesimo D.M. Per mantenere la suddetta abilitazione, tali soggetti devono aver frequentato un apposito percorso formativo di aggiornamento di 16 ore, con validità triennale.

2. Coloro che hanno conseguito l'abilitazione ai sensi di quanto previsto all'art. 4, lett. c) del D.M. 37/2008 dopo il 4 agosto 2013 per ottenere la qualificazione all'installazione e manutenzione straordinaria anche di impianti energetici alimentati da fonte rinnovabile devono frequentare un apposito percorso formativo di 80 ore. I soggetti abilitati ai sensi di quanto previsto all'art. 4, lett. a), b) e d) del D.M. 37/2008, anche in data successiva al 4 agosto 2013, non sono tenuti a frequentare il suddetto corso. Entro 3 anni dall'avvenuta abilitazione, tutti i soggetti che intendono mantenere la qualificazione all'installazione e alla manutenzione straordinaria di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili devono frequentare un corso di aggiornamento di 16 ore.

3. I contenuti e le modalità del corso formativo abilitante e di quello di aggiornamento, di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono approvati con decreto dalla competente Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro di Regione Lombardia, prevedendo per il percorso formativo abilitante una durata minima di 80 ore, di cui 20 comuni alle diverse tecnologie e 60 specifiche per singola tecnologia e per il corso di aggiornamento una durata minima di 16 ore, di cui 8 comuni alle diverse tecnologie e 8 specifiche per tecnologia.

25 Gestione e coordinamento del Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici (CURIT)

1. Regione Lombardia, allo scopo di conoscere, in modo completo ed unitario, i dati relativi agli impianti termici e favorire una diffusione omogenea delle attività di ispezione, ha istituito un sistema informativo unico in cui far confluire i catasti delle Autorità competenti, senza nuovi o maggiori oneri per le stesse. Le Autorità competenti sono tenute all'utilizzo delle funzionalità comprese nel Catasto Unico Regionale Impianti Termici, CURIT, pena l'impossibilità di esercitare pienamente le proprie competenze.

2. Nel CURIT devono confluire anche le informazioni relative all'installazione di impianti alimentati da fonte di energia rinnovabile, allo scopo di conoscere tutti i fattori che compongono l'offerta del sistema energetico regionale e che devono confluire nella predisposizione del Programma Energetico Ambientale Regionale (PEAR) e della relativa attività di monitoraggio.

3. Il coordinamento delle attività inerenti al sistema di ispezioni ed accertamenti degli impianti termici alla società ARIA S.p.A., la quale provvede alle seguenti attività:

- a) gestione del Catasto Unico Regionale Impianti Termici in tutte le sue componenti;
- b) coordinamento e riconoscimento dei Centri di Assistenza Impianti Termici;
- c) supporto tecnico e operativo alle Autorità competenti, agli operatori del settore e agli utenti finali;
- d) elaborazione dei dati necessari a Regione Lombardia per la predisposizione della Relazione Biennale relativa alle attività ispettive svolte dalle Autorità competenti ed analisi dei dati del Catasto Unico Regionale Impianti Termici per le attività di programmazione regionale;
- e) gestione e verifica del corretto operato e della regolarità nel flusso delle informazioni da parte dei Centri di Assistenza Impianti Termici;
- f) realizzazione di campagne informative in materia di impianti termici per Regione Lombardia;
- g) aggiornamento delle procedure operative del CURIT e del rilascio delle Targhe;
- h) verifica della regolarità per l'accatastamento degli impianti e delle relative Dichiarazioni di Avvenuta Manutenzione e dei contributi previsti;
- i) pubblicazione sul portale di un report riguardante le attività ispettive svolte e accatastate per le stagioni termiche precedente da ciascuna Autorità competente;
- j) monitoraggio sull'impatto delle presenti disposizioni sugli utenti finali, sugli operatori ed in generale sul parco impianti.

4. Nell'ambito della gestione del CURIT, le Autorità competenti sono tenute all'aggiornamento delle tabelle e delle informazioni di propria competenza, come da indicazioni fornite da ARIA S.p.A., anche attraverso il portale CURIT.

5. Nei casi in cui, su segnalazione del soggetto demandato alla trasmissione, l'Autorità competente provveda alla eliminazione di una dichiarazione informatizzata nel CURIT, i contributi originariamente addebitati sul Portafoglio non saranno rimborsati.

6. In base a programmi ed azioni rivolte al miglioramento dei servizi esposti attraverso CURIT, ARIA S.p.A. può intervenire sull'applicativo, definendo anche competenze differenti rispetto alle attuali definizioni di ruoli operativi del CURIT.

26 Contributo regionale e per le Autorità competenti – Portafoglio Digitale

1. Per garantire la copertura dei costi di gestione del Catasto degli impianti termici, dei servizi correlati e delle ispezioni degli impianti termici, il Responsabile dell'impianto termico deve riconoscere un contributo a Regione Lombardia e all'Autorità competente mediante il Portafoglio digitale gestito da ARIA SpA.
2. La corresponsione di entrambi i contributi avviene esclusivamente attraverso lo strumento di "Portafoglio Digitale" gestito da ARIA S.p.A. Il riconoscimento delle quote destinate alle Autorità competenti avviene mensilmente e secondo le modalità e le specifiche comunicate da ARIA S.p.A. alle Autorità stesse. Non sono soggetti al pagamento di alcun contributo gli impianti costituiti esclusivamente dalle sottostazioni allacciate alle reti di teleriscaldamento.
3. Il contributo regionale è determinato come segue:

Valore del contributo regionale per fasce di potenza dell'impianto

POTENZA NOMINALE AL FOCOLARE COMPLESSIVA	CONTRIBUTO IN €
Inferiore a 35 kW	1,00
Maggiore uguale 35 e inferiore a 50,1 kW	1,50
Maggiore uguale a 50,1 e inferiore a 116,4 kW	3,50
Maggiore uguale a 116,4 e inferiore uguale a 350 kW	10,00
Maggiore di 350 kW	18,00



Il contributo per l'Autorità competente è determinato a livello regionale come segue:

Valore del contributo autorità competente per fasce di potenza dell'impianto

POTENZA NOMINALE AL FOCOLARE COMPLESSIVA	CONTRIBUTO IN €
Inferiore a 35 kW	7,00
Maggiore uguale 35 e inferiore a 50,1 kW	14,00
Maggiore uguale a 50,1 e inferiore a 116,4 kW	80,00
Maggiore uguale a 116,4 e inferiore uguale a 350 kW	140,00
Maggiore di 350 kW	190,00

4. Al fine di poter operare sul Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici per la trasmissione delle dichiarazioni di avvenuta manutenzione, direttamente o tramite i CAIT, le singole aziende di manutenzione ed i soggetti demandati a tale operazione devono essere regolarmente registrate e disporre di un credito residuo positivo sul proprio "Portafoglio digitale" assegnato all'atto della registrazione, pena la non trasmissibilità delle dichiarazioni di avvenuta manutenzione. ARIA S.p.A. gestisce il sistema di recupero del contributo regionale e per l'Autorità Competente oltre che il sistema di ricarica del "Portafoglio digitale". I contributi sono automaticamente addebitati sul "Portafoglio digitale" del soggetto demandato alla trasmissione della Dichiarazione di avvenuta manutenzione operante sul Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici. In presenza di impianti costituiti da più generatori, l'intero importo dei contributi viene scalato all'atto della registrazione del primo Rapporto di controllo e dal "Portafoglio digitale" del soggetto che ha la competenza della trasmissione al Catasto, la registrazione dei successivi Rapporti di controllo afferenti allo stesso periodo di validità di Dichiarazione di avvenuta manutenzione non generano alcun recupero di contributi. Il credito presente sul "Portafoglio digitale" può essere utilizzato senza limiti di scadenza temporale. La ricarica del "Portafoglio digitale" è assicurata attraverso le modalità illustrate sul portale CURIT.

5. Qualora l'operatore registrato a CURIT cessi la propria attività, può chiedere la restituzione del credito residuo presente sul "Portafoglio digitale" tramite idonea richiesta inviata a ARIA S.p.A. corredata di certificazione di cessazione dell'attività, utilizzando il modello reso disponibile sul portale web CURIT.
6. A conclusione di ogni stagione termica, è facoltà di Regione Lombardia richiedere alle Autorità competenti un resoconto di spesa delle quote di contributi raccolti per la copertura dei costi delle ispezioni degli impianti termici e dei servizi e attività ad esse collegati.

27 Attività ispettiva

1. Le Autorità competenti sono tenute all'effettuazione degli accertamenti e delle ispezioni volte all'osservanza delle norme relative ai requisiti di installazione e di esercizio, al contenimento dei consumi energetici e alla manutenzione degli impianti di climatizzazione che rientrano nell'ambito di applicazione del presente provvedimento. L'ispezione dell'impianto deve inoltre individuare il corretto dimensionamento dell'impianto rispetto al fabbisogno termico dell'edificio.
2. Nell'ambito delle attività ispettive, le Autorità competenti effettuano controlli anche sulle caratteristiche della biomassa, verificando il rispetto delle disposizioni di cui al punto 19.
3. Laddove in sede di attività ispettiva, risulti necessaria l'adozione di atti di polizia giudiziaria, l'ispettore deve essere supportato dalla competente polizia locale, ai sensi dell'art. 13 della L.R. 6/2015.
4. I risultati delle ispezioni devono essere riportati sull'apposito Rapporto, sul libretto di impianto e registrati nel CURIT, a cura e sotto la responsabilità dell'ispettore incaricato dall'Autorità competente. Il Responsabile di impianto firma il Rapporto per presa visione e per sottoscrivere eventuali dichiarazioni. La firma del Responsabile può essere acquisita tramite strumentazione elettronica anche in modalità non grafometrica, purché lo strumento utilizzato abbia a disposizione la registrazione della marcatura temporale. La firma del Rapporto di ispezione da parte del responsabile di impianto sigilla il rapporto stesso, il quale non può più essere modificato; nei casi di errori di trascrizione da parte dell'ispettore, il rapporto deve essere nuovamente predisposto e fatto firmare al responsabile di impianto.



5. L'Autorità competente deve effettuare ispezioni annuali dando priorità agli impianti che non sono accatastati ma la cui presenza è resa plausibile dall'evacuazione dei fumi, dalla presenza di legna da ardere accatastata, dall'assenza di altre tipologie di impianto termico iscritti nel Catasto regionale. Ciò premesso, nella programmazione delle attività di ispezione, l'Autorità competente deve raggiungere gli obiettivi quantitativi e le periodicità indicate al punto 19 della D.G.R. 3502/2020.

6. Ai fini dell'individuazione degli impianti da sottoporre alle attività di accertamento ed ispezione che non risultino ancora accatastati, l'Autorità competente può richiedere ad altri Enti pubblici o aziende che erogano servizi di pubblica utilità le generalità dei soggetti utenti dei servizi esposti, con indicazione dell'ubicazione degli immobili, degli impianti o delle utenze che ad essi si riferiscono.

7. È facoltà dell'Autorità competente, effettuare ispezioni a campione sul rispetto dei limiti delle temperature in ambiente, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi a carico dell'utente. Tali ispezioni possono essere effettuate anche su richiesta all'Autorità competente da parte dell'utente e i relativi costi sono posti a carico dell'utente che ne fa richiesta. I rilevamenti dovranno essere effettuati dagli ispettori con strumentazioni e metodologia previste dalla norma UNI 8364. Le modalità operative sono determinate dall'Autorità stessa.

8. L'Autorità competente, oltre alle tradizionali attività di ispezione e senza oneri aggiuntivi a carico dell'utente, deve effettuare le ispezioni anche sui sistemi per la termoregolazione degli ambienti e la contabilizzazione autonoma del calore al fine di verificare l'ottemperanza alle disposizioni regionali in materia di uso razionale dell'energia. Tale ispezione comporterà la visita dell'ispettore incaricato dall'Autorità competente anche presso le unità immobiliari riscaldate dall'impianto termico centralizzato. Il controllo, di tipo visivo e documentale, potrà essere effettuato indipendentemente dalle ispezioni tradizionali sull'efficienza dell'impianto e dovrà riguardare almeno il 10% delle unità immobiliari che compongono l'edificio oggetto di ispezione. È compito dell'Autorità competente procedere alla verifica della veridicità delle relazioni attestanti l'esistenza delle condizioni per le quali è prevista la possibilità di esenzione dall'obbligo di installazione dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore. Nel caso di relazione ritenuta non idonea, e qualora il tecnico che l'ha sottoscritta

non dimostri la veridicità delle sue dichiarazioni e la correttezza delle sue conclusioni, l'Autorità competente lo comunica all'ordine o collegio di appartenenza del tecnico e intima al responsabile dell'impianto termico di provvedere all'installazione dei sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione entro un termine stabilito.

9. Il mancato rispetto delle vigenti disposizioni sull'obbligo dell'installazione dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore comporta le sanzioni di cui al punto 30 comma 5 lettera q) delle presenti Disposizioni.

10. L'ispezione effettuata su un impianto a biomassa legnosa non conforme alle presenti disposizioni e non disattivato, qualora soggetto a tale obbligo, comporta l'adozione di un provvedimento da parte dell'Autorità competente che imponga al Responsabile dell'impianto la messa a norma o la sua sostituzione entro 30 giorni. In caso di inadempienza, si applica quanto previsto al punto 30.2. Nel caso in cui il Responsabile decida di avvalersi della deroga di cui al punto 10.5, dovrà dimostrare che l'impianto stesso svolge una funzione meramente saltuaria e/o accessoria per il riscaldamento dell'abitazione.

11. Gli esiti delle ispezioni effettuate dovranno essere registrati a CURIT e riportati sugli appositi rapporti conformi ai modelli approvati con decreto regionale 8224 del 16.6.2021 e ss.mm.ii. Una copia del rapporto deve essere rilasciata anche al responsabile dell'impianto. Il rapporto può essere sia cartaceo che digitale ed il Responsabile può scegliere il formato in cui riceverlo. La consegna del rapporto di ispezione al Responsabile dell'impianto può avvenire anche in fase successiva all'ispezione stessa e, nel caso sia stato scelto il formato digitale, la trasmissione può avvenire anche per mezzo di posta elettronica.

12. In caso di mancato rispetto da parte dell'Autorità competente delle percentuali minime delle ispezioni precedentemente indicate, Regione Lombardia potrà agire ai sensi dell'art 7 bis legge n. 24 del 11 dicembre 2006.

28 Ispettori degli impianti termici

1. L'attività ispettiva è affidata a personale esperto da parte dell'Autorità competente o dell'Organismo incaricato. Sono considerati esperti e quindi idonei all'esercizio delle attività di ispezione tutti gli ispettori abilitati ai sensi del successivo comma 4 e quelli già operanti



sul territorio regionale alla data di entrata in vigore della D.G.R. 5117/2007, la cui attività deve essere attestata dalle Autorità competenti presso cui hanno prestato la loro opera.

2. L'Autorità competente riconosce l'abilitazione rilasciata da altri enti competenti della Regione Lombardia ai sensi del successivo comma 4 come requisito di partecipazione alla eventuale selezione per l'acquisizione di nuovi ispettori.

3. I professionisti che intendono avviare l'attività di ispezione degli impianti termici per conto delle Autorità competenti, se mai esercitata prima dell'entrata in vigore della D.G.R. 5117/2007, devono essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

a) laurea magistrale in conseguita presso un'università statale o legalmente riconosciuta in Ingegneria (qualsiasi specializzazione), Architettura, Fisica, Chimica, Agraria e Scienze forestali;

b) sono considerate valide le lauree brevi (diplomi di laurea; laurea di I livello) nelle stesse materie, nel cui piano di studi siano stati inseriti almeno uno dei seguenti esami come identificati dal codice MIUR riportato tra parentesi:

- Sistemi per l'ingegneria e l'ambiente (ing-ind/09);
- Fisica tecnica industriale (ing-ind/10);
- Fisica tecnica ambientale (ing-ind/11);
- Fisica teorica, modelli e metodi matematici (fis/02);
- Misure meccaniche e termiche (ing-ind/12);
- Chimica industriale (chim/04);
- Principi di ingegneria chimica (ing-ind/24);

c) Diploma di scuola secondaria superiore conseguito presso un Istituto Statale o legalmente riconosciuto, più un periodo di inserimento di almeno un anno continuativo alle dirette dipendenze o di collaborazione tecnica in una impresa del settore.

Si ritengono validi i Diplomi di maturità professionale (rilasciato da Istituto Professionale - corso quinquennale) in Tecnico delle Industrie meccaniche e i Diplomi di Perito Industriale (rilasciati da Istituto Tecnico Industriale) in:

- Costruzioni aeronautiche;
- Edilizia;



- Fisica industriale;
- Industria mineraria;
- Industria navalmeccanica;
- Industrie metalmeccaniche;
- Meccanica;
- Meccanica di precisione;
- Metallurgia;
- Termotecnica.

Ad uno dei requisiti sopra indicati, si aggiunge il superamento con profitto di un corso di abilitazione riconosciuto dall'Autorità competente e un periodo di affiancamento obbligatorio, a fianco di ispettori più esperti, per un numero di ispezioni non inferiore a 50. È fatta salva la possibilità delle Autorità competenti di determinare requisiti minimi obbligatori più restrittivi.

4. I corsi di abilitazione riconosciuti dalle Autorità competenti devono garantire l'acquisizione dei requisiti minimi richiesti per la figura professionale in uscita, con particolare riferimento a:

- Legge 1083/71; Legge n. 10/91; D.P.R. n. 412/93; D.P.R. n. 551/99; D.P.R. n. 74/13; D.P.R. n. 75/13; D.Lgs. 192/05; D.Lgs. 311/06; D.Lgs. 152/06; D.Lgs. 128/10; D.Lgs. 115/08; D.Lgs. 28/11; D.M. 37/08; L.R. n. 26/03; L.R. n. 24/06; UNI 10845; UNI 7129; UNI 7131; UNI 10389; UNI 303; UNI 8364; UNI 5364; UNI 10200; D.G.R. 5117/07 e ss.mm.ii.; D.G.R. 5018/07 e ss.mm.ii.; D.D.U.O. 5027/2014 e ss.mm.ii.;
- Elementi di chimica dei combustibili e della combustione;
- Impianti di produzione del calore e di riscaldamento, centralizzati e autonomi;
- Sistemi integrati per la climatizzazione;
- Sistemi alternativi per la climatizzazione (pompe di calore, generatori a biomassa, scambiatori di reti di teleriscaldamento, cogeneratori);
- Sistemi per la termoregolazione autonoma e la contabilizzazione;
- Elementi di diagnosi energetica.



La commissione giudicatrice, istituita per l'espletamento dell'esame finale atto al riconoscimento della qualifica, deve essere composta da almeno tre membri di comprovata esperienza professionale almeno quinquennale nelle materie oggetto di esame, di cui almeno uno esterno all'Autorità competente, che non abbia partecipato all'attività di docenza o di organizzazione del corso medesimo.

5. Il percorso formativo previsto al comma 4 può essere integrato con specifici atti dirigenziali. Inoltre, deve essere previsto un percorso di aggiornamento degli ispettori che tenga in considerazione l'evoluzione della tecnica e degli impianti.

6. Il sistema delle ispezioni può essere affidato dall'Autorità competente anche ad organismi esterni di cui sia garantita l'indipendenza, anche relativamente al personale incaricato.

7. L'organismo esterno deve eseguire le operazioni di ispezione con la massima professionalità e competenza tecnica. Il personale dell'organismo esterno è vincolato dal segreto professionale.

8. Soggetti che hanno interessi di qualsiasi tipo, diretti o indiretti, nelle attività di progettazione, manutenzione ed installazione degli impianti termici selezionati per l'ispezione, nonché alle dipendenze di aziende che producono e/o commercializzano apparecchi e componentistica degli impianti termici, sono considerati incompatibili con la figura dell'ispettore di impianti termici. Tale incompatibilità può essere individuata territorialmente da parte dell'Autorità competente.

9. Sono incompatibili con il ruolo di ispettore degli impianti termici anche venditori di energia, mandatarî e personale dipendente di queste organizzazioni.

10. L'ispettore di impianti termici, o l'organizzazione per conto di cui opera, è incompatibile con la figura del certificatore energetico e del tecnico abilitato per la valutazione dell'efficienza globale media stagionale dell'impianto termico ispezionato per l'intera durata dello stesso o fino alla sua completa ristrutturazione.

11. In aggiunta alle incompatibilità di cui ai commi precedenti, l'Autorità competente può in autonomia decidere criteri più restrittivi.

12. L'ispettore di impianti termici, o l'organizzazione per conto di cui opera, deve essere coperto da adeguata assicurazione per la responsabilità civile nell'ambito di tale attività.

13. Nell'ottica di una maggiore uniformità dell'attività ispettiva, ARIA S.p.A., esercitando il ruolo di coordinamento regionale degli ispettori ad essa affidato da Regione Lombardia, elabora o percorsi di aggiornamento ed i criteri di idoneità dei soggetti incaricati delle ispezioni ARIA S.p.A. in ottemperanza all'art. 9, comma 1, lettera b) della Legge Regionale 24 del 2006, attraverso uno specifico Accordo volontario con le Autorità competenti interessate, provvede alla selezione degli ispettori. Tali attività possono avere un'applicazione graduale, nel rispetto delle competenze delle Autorità competenti e della naturale conclusione di campagne ispettive già attive sul proprio territorio.

29 Relazione Biennale

1. Al termine delle campagne di ispezione, con cadenza biennale, e non oltre il 31 gennaio successivo, Regione Lombardia predispone la relazione di sintesi sullo stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici nel territorio Regionale, sulle ispezioni effettuate e sulle azioni promozionali realizzate (art. 9, comma 10, D.P.R. 74/2013), prevedendo la divulgazione e promozione sul proprio territorio dei dati di sintesi e la trasmissione al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. I dati e le elaborazioni necessarie per la redazione della Relazione Biennale vengono messe a disposizione delle Autorità competenti.

2. Al fine di poter ottemperare ai compiti previsti dal comma 1, le Autorità competenti devono registrare tutte le attività ispettive e di accertamento nel Catasto entro e non oltre il 31 dicembre successivo al termine della stagione termica, che corrisponde al 31 luglio di ogni anno. Le ispezioni e gli accertamenti non registrati a Catasto non potranno essere ritenuti formalmente realizzati, pertanto l'Autorità competente risulterà inadempiente ai propri compiti istituzionali, per i quali percepisce il contributo di cui al punto 26 delle presenti Disposizioni.

30 Attività sanzionatoria

1. Le irregolarità rilevate in ordine allo stato di manutenzione ed esercizio degli impianti saranno imputate al soggetto che riveste il ruolo di Responsabile dell'impianto termico.



Laddove l'Autorità preposta alle attività ispettive rilevi difformità per le quali non ha diretta competenza, provvederà a darne comunicazione al soggetto competente in materia.

2. Prima di procedere all'irrogazione della sanzione prevista, l'Autorità competente può diffidare il Responsabile dell'impianto termico ad effettuare, entro un termine perentorio, gli interventi necessari ad eliminare le inadempienze riscontrate. Alla scadenza del termine previsto, in caso di mancato rispetto della diffida comminata, l'Autorità competente provvederà ad applicare la sanzione prevista dall'art. 7 bis del d.lgs. 267/2000 o la sanzione specificatamente indicata dalle leggi vigenti per l'inadempimento accertato.

3. Laddove in sede ispettiva vengano rilevate gravi inadempienze in ordine alla manutenzione e conduzione degli impianti, l'Autorità competente può, escludendo la diffida preliminare, dare avvio immediato alla procedura sanzionatoria salvo l'obbligo per il Soggetto responsabile di attuare entro termine perentorio gli interventi necessari a sanare le irregolarità riscontrate.

4. Nel corso dell'attività ispettiva viene redatto, ai sensi della L.R. 90/1983, processo verbale di accertamento dell'infrazione cui fa seguito, a cura dell'Ente competente alle ispezioni, la notifica al trasgressore dell'infrazione rilevata e l'irrogazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

5. Le sanzioni previste dalle norme vigenti, nazionali e regionali, in caso di mancato rispetto delle disposizioni sopra indicate, sono le seguenti:

a) Assenza del libretto e mancata compilazione o compilazione incompleta da parte dei soggetti competenti.

L'inosservanza degli obblighi inerenti la tenuta del libretto di impianto comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100,00 a Euro 600,00, prevista dall'art. 27, comma 1, della L.R. 24/2006.

b) Mancato invio della scheda identificativa.

L'inosservanza degli obblighi inerenti l'invio della scheda identificativa degli impianti termici comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100,00 a Euro 600,00, prevista dall'art. 27, comma 1, della L.R. 24/2006.

c) Mancata comunicazione nomina o revoca incarico Terzo responsabile.

L'inosservanza degli obblighi inerenti la comunicazione ai sensi dell' articolo 11 comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 Agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell' art. 4, comma 4, della Legge 9 gennaio 1991, n. 10 e ss.mm.ii.) , previsti dal provvedimento adottato dalla Giunta Regionale ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera b), L.R. n. 24 del 11 dicembre 2006, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100,00 a Euro 600,00, prevista dall'art. 27, comma 1, della L.R. 24/2006.

d) Mancata comunicazione collaudo o mancata comunicazione scheda identificativa per impianto collaudato.

L'inosservanza degli obblighi per gli installatori inerenti all'effettuazione delle operazioni di collaudo e di trasmissione della scheda identificativa comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100,00 a Euro 600,00, prevista dall'art. 27, comma 1, della L.R. 24/2006.

Nella fattispecie tale sanzione si applica agli installatori nel caso di impianti collaudati senza che sia stata trasmessa la documentazione prevista entro i 6 mesi dall'installazione e per gli impianti posti in esercizio senza collaudo per i quali non è stata effettuata la trasmissione della scheda identificativa con relativo rapporto di controllo tecnico.

e) Mancato invio della dichiarazione di avvenuta manutenzione.

L'inosservanza dell'obbligo inerente l'invio della dichiarazione di avvenuta manutenzione degli impianti termici, previsto dalla Giunta Regionale ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera b), L.R. n. 24 del 11 dicembre 2006, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 a Euro 300,00, prevista dall'art. 27, comma 2, della L.R. 24/2006.

f) Mancato invio dei dati da parte dei distributori di combustibile.

L'inosservanza dell'obbligo di invio, entro il 31 marzo di ogni anno, dei dati previsti dall'art. 9, comma 3, L.R. n. 24 del 11 dicembre 2006, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.000,00 a Euro 10.000,00, prevista dall'art. 27, comma 3, della L.R. 24/2006.



g) Mancato rispetto delle limitazioni relative agli impianti alimentati da biomassa, di cui ai punti 10, 11, 15 e 19.

L'inosservanza delle disposizioni della Giunta Regionale concernenti le tipologie di impianto e le biomasse ivi utilizzabili, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera b), L.R. n. 24 del 11 dicembre 2006, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 500,00 a Euro 5.000,00, prevista dall'art. 27, comma 4, della L.R. 24/2006.

h) Mancato rispetto del divieto di utilizzo di olio combustibile e carbone.

L'inosservanza delle misure di limitazione di cui all'art. 24, comma 1, L.R. n. 24 del 11 dicembre 2006, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 5.000,00 a Euro 10.000,00, prevista dall'art. 27, comma 12, della L.R. 24/2006.

i) Mancato rispetto dei requisiti previsti per l'installazione di impianti termici o per la sostituzione di generatori.

L'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 24, comma 2, L.R. n. 24 del 11 dicembre 2006, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.000,00 a Euro 10.000,00, prevista dall'art. 27, comma 13, della L.R. 24/2006.

j) Mancato invio della documentazione prevista dal D.Lgs 152/2006.

E' punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 516,00 a Euro 2.582,00 l'installatore che, in occasione dell'installazione o della modifica di un impianto termico del settore civile, non redige o redige in modo incompleto l'atto di cui all'art. 284, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. o non lo mette a disposizione del Responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto o del soggetto committente nei termini prescritti o non lo trasmette unitamente alla dichiarazione di conformità nei casi in cui questa è trasmessa ai sensi del D.M. 37 del 22 gennaio 2008. Con la stessa sanzione è punito il soggetto committente che non mette a disposizione del Responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto l'atto e l'elenco dovuti nei termini prescritti. Con la stessa sanzione è punito il Responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto che non redige o redige in modo incompleto l'atto di cui all'articolo 284, comma 2 del D.Lgs. 128/2010 o non lo trasmette all'autorità competente nei termini prescritti.

k) Mancata effettuazione delle operazioni di controllo e manutenzione.

Il Responsabile dell'impianto, l'Amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, che non ottempera agli obblighi di controllo e di manutenzione cui ai punti 16 e 19, è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 15, comma 5, del D.Lgs. 192/2005 e ss.mm.ii., non inferiore a Euro 500,00 e non superiore a Euro 3.000,00.

l) Mancato rilascio del rapporto di controllo tecnico da parte dell'operatore incaricato.

L'operatore incaricato del controllo e manutenzione, che non ottempera a quanto stabilito all'articolo 7, comma 2 del D.Lgs. 192/2005 e ss.mm.ii., è punito con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 15, comma 6, dello stesso decreto, non inferiore a Euro 1.000,00 e non superiore a Euro 6.000,00. L'autorità che applica la sanzione deve darne comunicazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

m) Mancato contenimento dei consumi energetici (mancato rispetto valori rendimento di combustione) e conduzione errata degli impianti.

Il proprietario o l'Amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, che non ottempera a quanto stabilito dall'articolo 31, comma 1 della Legge 10/1991, è punito con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 34, comma 1, della stessa legge, non inferiore a Euro 516,00 e non superiore a Euro 2.582,00.

n) Stipula non corretta di contratti di fornitura energia e conduzione impianti termici.

Nel caso in cui venga sottoscritto un contratto nullo ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 31 della Legge 10/1991, le parti sono punite ognuna con la sanzione amministrativa pari a un terzo dell'importo del contratto sottoscritto, come previsto dall'art. 34, comma 5 della Legge 31/2010, fatta salva la nullità dello stesso.

o) Mancata comunicazione della nomina o revoca incarico Amministratore di condominio. L'Amministratore di condominio servito da impianto di riscaldamento centralizzato che, entro i termini e secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale ai fini dell'istituzione e gestione del catasto degli impianti termici, omette di comunicare la propria nomina al comune o alla provincia, sulla base delle competenze previste rispettivamente dagli articoli 27, comma 1, lettera d), e 28, comma 1, lettera c), della L.R. 26/2003, incorre nella sanzione



amministrativa di cui all'art. 27, comma 1 bis, della L.R. 24/2006, prevista da € 100,00 a € 600,00.

p) Mancato rispetto dell'obbligo di installazione sistemi di contabilizzazione e termoregolazione.

Il Responsabile dell'impianto termico, come individuato dal D.P.R. 412/1993, che non rispetta le disposizioni emanate dalla Giunta regionale concernenti l'obbligo di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c) della L.R. n. 24 del 11 dicembre 2006, incorre nella sanzione amministrativa da 500 euro a 3.000 euro per ogni unità immobiliare dell'edificio servita dall'impianto, come previsto dall'art. 27, comma 1 ter, della L.R. 24/2006; tale sanzione, con il relativo introito, compete agli enti che effettuano i controlli di cui all'articolo 31, comma 3, della Legge 10/1991.

Alla medesima sanzione è soggetto il Responsabile di impianto che, pur avendo installato sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore, non ne rispetti le indicazioni del corretto funzionamento e utilizzo.

q) Mancato rispetto dell'obbligo di registrazione delle sonde geotermiche.

La mancata registrazione entro il termine di cui all'articolo 10, comma 4 della L.R. n. 24 del 11 dicembre 2006 o la difformità dei dati rilevati rispetto a quelli oggetto di registrazione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 27, comma 3 ter, della L.R. 24/2006, prevista da € 1.000,00 a € 10.000,00.

r) Mancato rispetto dell'obbligo di richiesta autorizzazione delle sonde geotermiche. L'installazione di sonde geotermiche in assenza di autorizzazione o in difformità rispetto all'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 10, comma 3 della L.R. n. 24 del 11 dicembre 2006, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 27, comma 3 quater, della L.R. 24/2006, prevista da € 5 mila a € 30 mila oltre che, nel caso di assenza di autorizzazione, la messa fuori esercizio della sonda stessa.

s) Mancata produzione dell'attestato di prestazione energetica.

L'aggiudicatario di un contratto servizio energia plus o il contraente che non ottempera all'obbligo di cui all'articolo 25, comma 4 quater del D.Lgs. 115/2008, incorre nella sanzione prevista dall'art. 27, comma 17 septies, della L.R. 24/2006, prevista da € 500,00 a € 2 mila.

t) Mancata produzione della relazione tecnica o della diagnosi energetica.

Il responsabile dell'impianto termico che, in caso di sostituzione del generatore di calore, ristrutturazione o nuova installazione dell'impianto termico, ivi compreso il distacco dall'impianto centralizzato anche di un solo utente/condominio, non provvede a presentare al Comune la relazione o la diagnosi energetica prevista dal decreto regionale di attuazione della D.G.R. 3868/2015 e ss.mm.ii., è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 27, comma 13, prevista da € 1.000 a € 10.000;

u) Mancato rispetto del divieto di riscaldamento di locali non abitati.

L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 24, comma 3 bis, della L.R. n. 24 del 11 dicembre 2006 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 27, comma 13 bis, della L.R. 24/2006, prevista da € 250,00 a € 2.500,00, oltre ad ulteriori € 10,00 per ciascun metro cubo di volume lordo indebitamente climatizzato.

v) Rifiuto pagamento contributi previsti per la dichiarazione.

Il soggetto richiedente che non partecipa agli oneri di cui all'articolo 9, comma 1 bis della L.R. n. 24 del 11 dicembre 2006, incorre nella sanzione amministrativa di cui all'art. 27, comma 3 bis, prevista da € 50,00 a € 300,00.

w) Mancato rispetto delle norme in materia di conduzione degli impianti termici civili.

Chi effettua la conduzione di un impianto termico civile di potenza termica nominale superiore a 232kW senza essere munito, ove prescritto, del patentino di abilitazione previsto dall'art. 287 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 15 Euro a 46 Euro, ai sensi dell'art. 288 comma 7 del medesimo decreto legislativo.

6. L'introito dei proventi relativi alle sanzioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), j) k), l), m), n), o), p) q), t), u), v), w), spetta ai Comuni per gli impianti di riscaldamento ad uso civile ubicati nei comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti ed alle Province o alla Città Metropolitana per quelli ubicati nei comuni con popolazione pari o inferiore a 40.000 abitanti.

7. L'introito dei proventi relativi alle sanzioni di cui alle lettere r) e s) spetta alle Province o alla Città Metropolitana.

8. Per le sanzioni in oggetto, ai sensi degli articoli 17 e 19 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), titolare dell'azione è il Responsabile dell'Ente da cui dipende l'organo accertatore. I proventi spettano all'Ente accertatore. Per quanto non previsto dal presente punto si applicano le disposizioni della L.R. 5 dicembre 1983, n. 90 (Norme di attuazione della Legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale).

9. Gli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni dovranno essere utilizzati dalle Autorità competenti per sviluppare azioni inerenti alle presenti disposizioni.

10. Eventuali aggiornamenti delle sanzioni previste dalle leggi rispetto a quelle richiamate si intendono automaticamente recepiti in queste disposizioni.

31 Disposizioni finali

Ove non diversamente indicato, le presenti disposizioni entrano in vigore dal 1° agosto 2022, data di inizio della stagione termica 2022 – 2023.

Il tavolo tecnico ed il tavolo di coordinamento previsti al punto 24 delle disposizioni allegate alla D.G.R. 3502/2020 assicurano la rappresentanza, rispettivamente, di operatori e di funzionari pubblici competenti anche in relazione alle disposizioni definite nel presente provvedimento.

Allegato 2

LINEE GUIDA PER L'USO DELLA BIOMASSA LEGNOSA NEGLI IMPIANTI TERMICI CIVILI

Le biomasse nel riscaldamento domestico

L'impiego delle biomasse legnose per la produzione di energia contribuisce al raggiungimento degli obiettivi, assunti a livello internazionale, di un'economia a basse emissioni di carbonio entro il 2030.

Le emissioni inquinanti prodotte dagli impianti domestici a legna dipendono da numerosi fattori, e principalmente:

- dal tipo di apparecchi in cui avviene la combustione
- dalla completezza della combustione
- dalla tipologia di legna e dalle sue condizioni

Gli apparecchi più moderni producono, a parità di legna consumata, meno polveri fini, monossido di carbonio e composti organici volatili; la loro "convenienza" non è solo ambientale ma anche economica in quanto consumano meno legna per soddisfare lo stesso fabbisogno energetico.

Queste considerazioni, se da una parte inducono a confermare il ruolo della biomassa nella lotta ai cambiamenti climatici, dall'altra impongono sia l'adozione di requisiti specifici per il suo uso energetico sia la divulgazione di buone pratiche che consentano di minimizzare le emissioni.

Il decreto ministeriale 7 novembre 2017, n.186, ha classificato i generatori a biomassa fino a 500 kW, in 5 classi, attribuendo a ciascuna un numero di stelle. I generatori più performanti sono quelli a cinque stelle ma occorre precisare che sul mercato si trovano ormai generatori che hanno valori emissivi ancora inferiori rispetto alla soglia massima prevista per la classe 5 stelle. Anche l'apparecchio di migliore qualità, però, potrebbe provocare problemi, sia all'esterno che all'interno dell'abitazione, se non è correttamente installato e se il sistema di evacuazione dei fumi non è conforme alle regole previste dalla normativa tecnica di seguito indicata:

UNI EN 1443/05 Norma delle caratteristiche generali dei camini

UNI 10845/05 Norma dell'intubamento, il risanamento e le verifiche

UNI 10683/05 Norma per l'installazione di stufe e caldaie domestiche a biocombustibili solidi.

Occorre poi tener presente che una cattiva gestione, dovuta a un eccessivo carico di legna o a una carenza di aria, aumenta notevolmente la produzione di fuliggine e delle emissioni. L'eccessivo spessore della fuliggine che si crea all'interno dei condotti fumari, dovuto anche ad una scarsa pulizia, è uno dei più frequenti motivi di incendio: la fuliggine, infatti, è un ottimo combustibile e, grazie al flusso di aria, può velocemente incendiarsi, facendo fuoriuscire fiamme e faville. Il calore prodotto (che può arrivare anche a 800 – 1.000 °C) può causare crepe nelle pareti della canna e nei muri confinanti.

Infine, le polveri che si creano quando la legna brucia male contengono sostanze come gli idrocarburi policiclici aromatici e le diossine, che le rendono più tossiche e pericolose per la salute.

Di conseguenza, l'uso sicuro (per sé stessi e per l'ambiente) della biomassa per riscaldamento, implica l'utilizzo di un apparecchio idoneo, correttamente installato, alimentato con biomassa di qualità e sottoposto periodicamente a manutenzione e pulizia.

Buone pratiche per l'uso di legna e pellet per riscaldamento

a) Accendere il fuoco dall'alto, utilizzando gli accendi-fuoco o pezzetti di legna più piccoli e spaccati (no tondelli, ramaglie o carta). La legna va disposta collocando in basso i pezzi di maggiori dimensioni e via via quelli più piccoli, avendo comunque cura di non sovraccaricare il focolare. La carica deve essere accesa, dall'alto e non dal basso, ponendo accendi - fuoco in un castelletto formato con i pezzetti piccoli. In questo modo la combustione procede più lentamente ed è più controllata.

b) Gestire in modo stabile la combustione, perché la produzione di inquinanti aumenta in caso di continui spegnimenti e accensioni del focolare. Caricare nuova legna quando si è formato un letto di braci, non mentre vi è ancora la fiamma. Lasciare spazio tra legna e pareti del focolare perché l'aria comburente possa circolare. Per ridurre la quantità di calore,

bisogna ridurre la quantità di legna caricata, non ridurre l'ingresso di aria, perché si genera più inquinamento. Per mantenere il calore più a lungo non si devono bruciare pezzi di grandi dimensioni ma privilegiare apparecchi con una massa in grado di accumulare a lungo il calore.

c) Assicurare la quantità ottimale di aria, che contiene l'ossigeno necessario per una corretta combustione. I generatori e sistemi che prelevano in modo automatico la biomassa e l'aria sono più efficienti, per questo sono da preferirsi a quelli non automatici.

d) Tenere sempre ben chiuso lo sportello dei generatori, per evitare di inquinare l'interno dell'abitazione. Se si sente odore di fumo, areare bene i locali e far controllare l'apparecchio e il tiraggio della canna fumaria.

e) Collocare la stufa a ridosso di una parete interna o in mezzo ad un locale, non addossarla ad una parete perimetrale;

f) Se si usa la legna, usare sempre legna vergine, non trattata. Non usare legna dolce, proveniente da conifere, pioppi, ontani, salici, ecc., poiché produce molto fumo e fuliggine; per lo stesso motivo, evitare di usare cassette della frutta o bancali, dato che sono prodotti con legno dolce.

g) La legna da ardere più adatta è quella proveniente da querce, olmi, frassini, lecci e faggi; la legna di castagno può essere adatta solo se stagionata a lungo, in modo che il tannino si polimerizzi, evitando l'eccessiva produzione di fumo.

h) Non bruciare mai giornali, cartoni, tetrapack, pezzi di mobili: la presenza di inchiostro, coloranti, vernici, anche se non sempre visibili, genera sostanze pericolose per la salute durante la combustione.

i) Usare combustibili provenienti possibilmente da filiera locale, tracciabile. Se si usa la legna, assicurarsi che abbia un contenuto idrico inferiore al 20% (tale valore può essere facilmente rilevato con degli apparecchi di piccole dimensioni e di costi contenuti), poiché l'umidità in eccesso fa diminuire il potere calorifico del legno e non consente di raggiungere temperature sufficientemente elevate in camera di combustione. È comunque bene portare in casa la legna il giorno prima del suo utilizzo.



j) Se la legna viene stoccata per farla stagionare, metterla in un luogo che sia aperto almeno su tre lati ed aspettare due anni prima di bruciarla. Impiegare pezzi di piccole dimensioni, spaccati piuttosto che tondi. La qualità della legna può essere certificata secondo la norma UNI EN 17225-5.

k) Verificare che la fiamma sia sempre vivace. La chiusura del flusso di aria durante la combustione allunga la durata della fiamma, ma a scapito di emissioni e rendimento. Inoltre si rischia la formazione di grumi di creosoto, simile al catrame, che può infiammarsi all'improvviso esplodendo e/o danneggiando localmente parti dell'impianto, fino a provocarne l'incendio. Chiudere l'aria per la combustione solo nel momento in cui rimane solo la brace senza fiamma, per far sì che la stufa si raffreddi lentamente.

l) Controllare il fumo che esce dal camino. Dopo un quarto d'ora circa dall'avvio della combustione, il fumo diventa invisibile se l'accensione e la combustione sono state condotte correttamente. Un fumo scuro e denso in uscita dal camino è segno di una combustione non corretta e più inquinante. Una buona combustione produce fumi quasi invisibili all'uscita del camino, nessun odore sgradevole, poca fuliggine, cenere fine bianco-grigia, fiamma da blu a rosso chiaro. Se si sentono odori provenienti dalla combustione della legna, significa che la combustione non è corretta o non si sta usando legna vergine

Si ricorda che smaltire rifiuti in una stufa non solo danneggia se stessi e contamina l'ambiente, ma costituisce un reato di smaltimento illecito dei rifiuti (art. 256 del Testo Unico Ambientale) e di emissioni moleste per le persone (art. 674 codice penale). Anche bruciare le biomasse all'aperto è molto inquinante perché le condizioni di combustione non ottimali provocano, ancora di più, la formazione di composti molto tossici e cancerogeni come il benzo(a)pirene.



5.11. LE NORMATIVE DELLA REGIONE MARCHE

5.11.1. DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE 19 MARZO 2013, N. 382

REGIONE MARCHE

DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE 19 marzo 2013, n. 382

D.Lgs n. 192/05 e DM 26/06/2009 "Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici": disposizioni di attuazione in materia di certificazione energetica degli edifici nella Regione Marche e istituzione del Registro Regionale degli Attestati di Certificazione Energetica.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

Delibera

di approvare le "Disposizioni di attuazione in materia di certificazione energetica degli edifici nella Regione Marche in applicazione del D.Lgs n. 192/05 e ss. mm. ii.", di cui all'Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

di stabilire che dal 01/04/2013 deve essere utilizzato unicamente l'applicativo informatico dedicato per la trasmissione alla Regione Marche degli Attestati di Certificazione Energetica degli edifici, con le modalità operative consultabili nel sito internet della Regione <http://ace.regione.marche.it/>;

di istituire presso la PF "Efficienza energetica e Fonti rinnovabili" il Registro Regionale degli Attestati di Certificazione Energetica degli edifici;

Allegato A

disposizioni di attuazione in materia di certificazione energetica degli edifici nella regione
marche in applicazione del D.Lgs n. 192/05 e ss. mm. ii.

Indice

1. Premessa
2. Attestato di Certificazione Energetica (ACE)
3. Procedura di certificazione energetica degli edifici
- 3.1 Modalità di invio dell'Attestato di Certificazione Energetica
4. Il Registro Regionale degli Attestati di Certificazione Energetica degli edifici
5. Norme di rinvio

1. Premessa

Con il D.Lgs n. 192/05 e ss. mm. ii. è stato disposto l'obbligo di redigere un certificato energetico per gli edifici di nuova costruzione o sottoposti a ristrutturazione od oggetto di negoziazione tra privati, da redigersi a cura di un tecnico di "parte terza" rispetto alla progettazione e alla realizzazione dell'edificio stesso.

Successivamente, secondo quanto stabilito dall'art. 6, comma 9 del D.Lgs n. 192/05, al fine di garantire la promozione di adeguati livelli di qualità dei servizi di certificazione, assicurare la fruibilità, la diffusione ed una crescente comparabilità delle certificazioni energetiche sull'intero territorio nazionale in conformità alla Direttiva 2002/91/CE, sono state approvate con DM 26/06/2009 le "Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici".

Ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs n. 192/05 e dell'art. 3, comma 3 del DM 26/06/2009, per la Regione Marche, che non ha ancora provveduto ad adottare proprie norme per la certificazione energetica degli edifici, si applicano le disposizioni dettate dalla succitata normativa nazionale.

2. Attestato di Certificazione Energetica (ACE)

L'Attestato di Certificazione Energetica (ACE) deve essere prodotto da tutti i soggetti obbligati ai sensi dell'art. 6, commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater del D.Lgs n. 192/05 nonché del punto 2 delle "Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici" di cui al DM 26/06/2009.

Deve essere redatto secondo le disposizioni stabilite dal D.Lgs n. 192/05 nonché in conformità alle indicazioni ed ai modelli contenuti nelle Linee guida suddette.

L'ACE ha una validità massima temporale di dieci anni e deve essere aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione, edilizio e impiantistico, che modifica la prestazione energetica dell'edificio nei termini indicati all'art. 6, comma 4 del DM 26/06/2009.

3. Procedura di certificazione energetica degli edifici

Gli Attestati di Certificazione Energetica devono essere rilasciati dai soggetti certificatori in conformità a quanto indicato al punto 8 delle "Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici". Come ivi indicato, entro i quindici giorni successivi alla consegna al richiedente dell'Attestato di Certificazione Energetica, il Soggetto certificatore deve trasmettere copia del certificato alla Regione Marche.

L'invio degli ACE agli uffici regionali competenti permette di assolvere a tutte le attività di verifica e di controllo nonché a tutte le attività di monitoraggio previste dall'art. 10, comma 2 del D.Lgs n. 192/05.

3.1 Modalità di invio dell'Attestato di Certificazione Energetica

Il Soggetto certificatore trasmette l'ACE, firmato digitalmente, esclusivamente per via telematica alla Regione Marche mediante l'utilizzo dell'applicativo informatico realizzato a tale scopo (<http://ace.regione.marche.it/>).

L'ACE trasmesso è accompagnato da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, circa il possesso del libretto di impianto o di centrale di cui all'art. 11, comma 9 del D.P.R. n. 412/93 ed il rispetto delle prescrizioni normative vigenti per le operazioni di controllo di efficienza energetica, comprese eventuali

esigenze di adeguamento, degli impianti di climatizzazione asserviti all'edificio, ai sensi dell'art. 7, comma 1 del D.Lgs n. 192/05.

Le modalità di funzionamento dell'applicativo informatico per la certificazione energetica e le modalità di accesso allo stesso sono consultabili nel sito internet della Regione sulla pagina web dedicata <http://ace.regione.marche.it/>.

I dati trasmessi dai soggetti certificatori possono essere trattati dall'amministrazione regionale per finalità di monitoraggio e controllo sull'efficienza energetica in edilizia. I dati inviati possono essere inoltre comunicati ad altri soggetti pubblici, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti, e saranno resi pubblici nei limiti del rispetto delle norme poste a tutela della riservatezza dei dati personali.

4. Il Registro Regionale degli Attestati di Certificazione Energetica degli edifici

Ai fini informativi, viene istituito presso la PF "Efficienza energetica e Fonti rinnovabili" il Registro Regionale degli Attestati di Certificazione Energetica degli edifici.

In tale Registro vengono inseriti tutti gli ACE emessi e vengono raccolti tutti i dati e le informazioni in essi contenuti, secondo la modulistica approvata con DM 26/06/2009.

5. Norme di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente documento, si rinvia a quanto indicato nella normativa nazionale di riferimento.



5.11.2. DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE 21 LUGLIO 2014, N. 870

REGIONE MARCHE

DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE 21 luglio 2014, n. 870

D.P.R. 16/04/2013 n. 75 - Criteri e procedure per la formazione dei tecnici abilitati in materia di certificazione energetica degli edifici a livello regionale.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

Delibera

1. di approvare i criteri e le procedure per la realizzazione di percorsi di formazione per tecnici abilitati alla certificazione energetica degli edifici, in attuazione del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 75 art. 2 comma 5, di cui all'Allegato A che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

Documento istruttorio

Normativa di riferimento:

- Direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell'edilizia.
- D.lgs 19 agosto 2005, n. 192 "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia".
- D.P.R. 2 aprile 2009, n. 59 "Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia"



- D.M. 26 giugno 2009 - Ministero dello Sviluppo Economico - "Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici".
- D.P.R. 16 aprile 2013, n. 75 "Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192".
- Legge 3 agosto 2013, n. 90 "Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63. Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale".
- D.L. 23 dicembre 2013, n. 145 "Interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015"
- Legge 21 febbraio 2014, n. 9 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015".
- D.G.R n. 382 del 19/03/2013 "D.Lgs n. 192/05 e D.M. 26/06/2009 "Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici": disposizioni di attuazione in materia di certificazione energetica degli edifici nella Regione Marche e istituzione del Registro Regionale degli Attestati di Certificazione Energetica".



Motivazione

La Direttiva Comunitaria 2002/91/CE ha introdotto la certificazione energetica sul rendimento energetico in edilizia, come strumento di informazione del pubblico e di trasparenza del mercato immobiliare, con l'obiettivo di orientare costruttori, proprietari e inquilini a prediligere edifici caratterizzati da standard elevati di efficienza energetica.

Il D.Lgs 192/2005 e ss. mm. ii. ha recepito la Direttiva Comunitaria e ha disposto l'obbligo di redigere un certificato energetico per gli edifici di nuova costruzione o sottoposti a ristrutturazione od oggetto di negoziazione tra privati, da redigersi a cura di un tecnico di "parte terza" rispetto alla progettazione e alla realizzazione dell'edificio stesso.

Successivamente, secondo quanto stabilito dall'art. 6, comma 9 del D.Lgs 192/05, al fine di garantire la promozione di adeguati livelli di qualità dei servizi di certificazione, assicurare la fruibilità, la diffusione ed una crescente comparabilità delle certificazioni energetiche sull'intero territorio nazionale in conformità alla Direttiva 2002/91/CE, sono state approvate con D.M. 26/06/2009 le "Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici". Le Linee guida indicano le tipologie di edifici per cui sussiste l'obbligo della certificazione energetica, definiscono la prestazione energetica di un edificio e le modalità di calcolo della stessa, individuano la metodologia ed il sistema di classificazione nazionale degli edifici, stabiliscono la procedura da seguire per la certificazione energetica. Introducono, in particolare, il modello di "Attestato di Certificazione Energetica", secondo cui devono essere redatti gli stessi, in tale modello sono riassunte tutte le caratteristiche energetiche dell'edificio.

In particolare, nell'ambito della procedura di certificazione descritta al punto 8, le linee guida sanciscono l'obbligo per il Certificatore di trasmettere copia dell'attestato di certificazione energetica alla Regione territorialmente competente, entro 15 giorni dalla sua emissione.

La Regione Marche, con la D.G.R. n. 382 del 19/03/2013, in ottemperanza al D.Lgs 192/05 e ss.mm.ii, ha istituito il Registro Regionale degli Attestati di Certificazione Energetica e ha disposto l'invio per via informatica degli stessi.

Successivamente, con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 75, entrato in vigore il 12 luglio 2013, vengono definiti i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la

qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione degli edifici. In particolare il comma 5 dell'art. 2, specifica che il Ministero dello Sviluppo Economico, a livello nazionale, e le Regioni, a livello locale, debbono autorizzare i corsi di formazione, comprensivi di esami finali, per tecnici che non possiedono i titoli qualificanti previsti dal comma 3 dell'art. 2 dello stesso Decreto.

Il comma 4 dell'art. 2 del D.P.R. 75/2013, infatti, prevede che siano abilitati ai fini dell'attività di certificazione energetica, e, quindi, riconosciuti come soggetti certificatori, i tecnici in possesso sia di uno dei titoli di studio di cui alle lettere da a) a d) dello stesso comma, che di un attestato di frequenza, con superamento dell'esame finale, relativo a specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici indicati al comma 5 del suddetto art. 2; nell'allegato al D.P.R. 75/2013 vengono indicati, altresì, i contenuti minimi, che i suddetti corsi devono possedere, il numero minimo di ore (64 ore) e viene stabilito che l'attestato di frequenza, con superamento dell'esame finale, debba essere rilasciato dai soggetti erogatori dei corsi.

Il decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, inoltre, ha ampliato sia il numero minimo di ore dei corsi che passa da 64 ore a 80 ore, sia i titoli di studio da possedere per poter accedere agli stessi.

Il decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, ha fortemente ampliato gli obblighi di certificazione energetica, imponendo il possesso dell'attestato di prestazione energetica per un immobile anche nel caso in cui lo stesso venga immesso sul mercato ai soli fini di locazione; sorge, quindi, l'urgente necessità di permettere l'avvio di corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici a livello regionale, atti a formare un idoneo numero di certificatori energetici. Con lo stesso decreto legge l' "Attestato di Certificazione Energetica" viene rinominato "Attestato di Prestazione Energetica".

Si è tenuto, inoltre, un incontro, il giorno 19/06/2014, con gli Ordini e i Collegi Professionali e con i rappresentanti del Consiglio Notarile di Ancona per condividere le indicazioni contenute nel documento relativo ai percorsi formativi di cui si tratta. A tale incontro vi è stata una larga partecipazione ed un forte interessamento al documento stesso



Con il presente atto, pertanto, è opportuno approvare i criteri e le procedure per la realizzazione di percorsi di formazione per tecnici abilitati alla certificazione energetica degli edifici, in attuazione del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 75 art. 2 comma 5, di cui all'Allegato A che costituisce parte integrante della presente deliberazione, in cui vengono descritti i principali aspetti e procedure per la formazione dei tecnici e per l'autorizzazione dei corsi di formazione nella Regione Marche in linea con quanto disposto dalla normativa nazionale di riferimento

Si evidenzia, inoltre, che dal presente atto non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

Esito dell'istruttoria:

Alla luce di quanto sopra esposto si propone di deliberare secondo quanto previsto nel presente atto.



Allegato A

Art 2, comma 5, del D.P.R. 75/2013

Criteri e procedure per la formazione dei tecnici abilitati in materia di certificazione
energetica degli edifici a livello regionale

INDICE

Premessa

1. Procedure per la formazione dei tecnici

- 1.1. Tecnico abilitato in materia di certificazione energetica degli edifici
- 1.2. Contenuti essenziali del corso di formazione
- 1.3. Requisiti per accedere al corso
- 1.4. Numero dei partecipanti al corso
- 1.5. Domanda di partecipazione
- 1.6. Requisiti dei docenti
- 1.7. Requisiti delle attrezzature
- 1.8. Esame finale (accertamento dell'idoneità)
- 1.9. Attestato di frequenza e superamento dell'esame finale

2. Autorizzazione dei corsi di formazione

- 2.1. Soggetti che possono inoltrare la richiesta
- 2.2. Modalità di presentazione della domanda
- 2.3. Valutazione delle domande di autorizzazione
- 2.4. Verifiche



Atti normativi e amministrativi comunitari, nazionali e regionali/n merito alla certificazione energetica degli edifici.

La Direttiva Comunitaria 2002/91/CE introduce la certificazione energetica sul rendimento energetico in edilizia come strumento di informazione del pubblico e di trasparenza del mercato immobiliare, con l'obiettivo di orientare costruttori, proprietari e inquilini a prediligere edifici caratterizzati da standard elevati di efficienza energetica.

Il D.Lgs 192/2005 "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico in edilizia recepisce la Direttiva comunitaria. Tale Decreto è stato poi modificato ed integrato con diverse normative che hanno dettato regole e criteri generali di riferimento, tra le quali D.Lgs 311/2006, il D.Lgs 115/2008 e la Legge 133/2008. Il D.Lgs 192/2005 prevedeva l'emanazione di una serie di provvedimenti attuativi che sono stati via via promulgati ed in particolare:

- Il D.P.R. n. 59/2009 "Regolamento di attuazione dell'art. 4, comma 1, lettere a) e b), del D.Lgs 192/05, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia" che introduce le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici sia pubblici che privati.
- Il D.M. 26 giugno 2009, con cui Il Ministero dello Sviluppo Economico ha approvato le Linee Guida Nazionali sulla certificazione energetica, con l'obiettivo di giungere ad una applicazione omogenea, coordinata ed immediatamente operativa della certificazione energetica degli edifici su tutto il territorio Nazionale. In particolare, il Decreto oltre a definire le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche, introduce il modello di "Attestato di Certificazione Energetica", dove sono riassunte tutte le caratteristiche energetiche dell'edificio. Il D.M. prevede la consegna di tale attestato alla Regione entro i quindici giorni successivi alla compilazione da parte del soggetto certificatore.
- Il D.P.R. n. 75/2013, entrato in vigore il 12 luglio 2013, che disciplina i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione degli edifici. In particolare il comma 5, art. 2, specifica che il Ministero dello Sviluppo Economico, a livello nazionale, e le Regioni, a livello

locale, debbono autorizzare i corsi di formazione, comprensivi di esami finali, per tecnici che non possiedono i titoli qualificanti previsti dallo stesso Decreto.

-La Legge 90/2013 di conversione con modificazioni del DL 63/2013 che viene pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 3 agosto 2013. Il provvedimento recepisce la Direttiva Comunitaria 2010/31/UE, dettando nuove regole sulla prestazione energetica degli edifici attraverso la modifica e l'aggiornamento del D.Lgs 192/05.

Con la D.G.R. n. 382 del 19/03/2013, in ottemperanza al D.Lgs 192/05, la Regione Marche istituisce il Registro Regionale degli Attestati di Certificazione Energetica e l'invio per via informatica dello stesso.

Premessa

Il presente documento ha lo scopo di individuare i criteri e le modalità per attuare gli interventi formativi, di cui al comma 5, art. 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 75, per la qualificazione e l'accertamento dell'idoneità del "tecnico abilitato in materia di certificazione energetica degli edifici".

1. Procedure per la formazione dei tecnici

1.1. Tecnico abilitato in materia di certificazione energetica degli edifici

Il Tecnico abilitato in materia di certificazione energetica degli edifici o Certificatore Energetico è un esperto qualificato e indipendente che attesta la prestazione energetica di un edificio nel rispetto del D.Lgs 192/05 e ss. mm. ii..

Possono esercitare l'attività di Certificatore Energetico:

- a) Coloro che hanno i requisiti di cui al comma 3, art. 2 del D.P.R. 75/2013;
- b) Coloro che hanno frequentato il corso di cui al comma 5, art. 2 del D.P.R. 75/2013 e superato i previsti esami finali;
- c) Coloro che sono iscritti all'elenco dei certificatori per la sostenibilità energetico-ambientale istituito presso la Regione Marche ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 1689 del 19/12/2011.



ENERGIA E SOSTENIBILITÀ
PER LA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1.2. Contenuti essenziali del corso di formazione

Il corso si articola in 80 ore minime di formazione, esame finale escluso. I contenuti essenziali dello stesso sono descritti nella seguente tabella.

Tabella contenuti essenziali del corso di formazione

Contenuti essenziali del corso di formazione per la certificazione energetica degli edifici ai sensi del D.P.R. 16/04/2013 n. 75	N. ore minime
I Modulo-QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO E LEGISLATIVO La legislazione per l'efficienza energetica degli edifici. Le procedure di certificazione. Obblighi e responsabilità del certificatore.	8
II Modulo - RICHIAMI DI FISICA TECNICA Grandezze fisiche ed unità di misura. I principi della termodinamica, vettori energetici, energia primaria. Trasmissione del calore: conduzione termica, convezione termica, irraggiamento termico.	4
III Modulo - INVOLUCRO EDILIZIO Normativa tecnica Tipologie e caratteristiche energetiche dei componenti Soluzioni progettuali e costruttive per l'ottimizzazione: - dei nuovi edifici; - del miglioramento degli edifici esistenti.	12
IV Modulo - SISTEMA TECNICO PER L'EDIFICIO Impianti termici: - fondamenti e principi di funzionamento; - prestazioni energetiche delle tecnologie tradizionali ed innovative; - soluzioni progettuali e costruttive per l'ottimizzazione: - dei nuovi impianti; - della ristrutturazione degli impianti esistenti.	10
V Modulo - IMPIEGO DELLE FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA L'utilizzo e l'integrazione delle fonti rinnovabili.	6



Contenuti essenziali del corso di formazione per la certificazione energetica degli edifici ai sensi del D.P.R. 16/04/2013 n. 75	N. ore minime
VI Modulo - DETERMINAZIONE DEL RENDIMENTO ENERGETICO DI UN EDIFICIO Il bilancio energetico del sistema edificio-impianto. Il calcolo della prestazione energetica degli edifici. Analisi di sensibilità per le principali variabili che ne influenzano la determinazione.	20
VII Modulo- COMFORT ABITATIVO INDOOR Comfort abitativo. La ventilazione naturale e meccanica controllata. L'innovazione tecnologica per la gestione degli edifici e degli ambienti.	4
VIII Modulo – ILLUMINAZIONE Richiami di illuminotecnica. Sistemi di illuminazione ad alta efficienza. Sistemi di controllo del flusso luminoso	4
IX Modulo - VALUTAZIONE ECONOMICA DEGLI INVESTIMENTI Analisi tecnico-economica degli investimenti. Esercitazioni pratiche con particolare attenzione agli edifici esistenti.	4
X Modulo-VALUTAZIONE DELLE CARATTERISTICHE ENERGETICHE DEGLI EDIFICI ESISTENTI La diagnosi energetica degli edifici. Esempi applicativi. Esercitazioni all'utilizzo degli strumenti informatici posti a riferimento dalla normativa nazionale e predisposti dal CTI.	8
Totale ore minime	80

1.3. Requisiti per accedere al corso

Per accedere al corso di formazione per Certificatore Energetico il candidato deve possedere almeno uno dei titoli di cui ai commi 3, lettere a), b), c), d), e) e 4, lettere a), b), c), d), dell'art. 2 del D.P.R. 75/2013.

1.4. Numero di partecipanti ai corsi

Il numero massimo dei partecipanti per ciascun corso, non deve superare i 35.

1.5. Domanda di partecipazione

La domanda di iscrizione al corso deve essere inviata ai Centri di Formazione di cui al punto 2.1. La domanda deve essere compilata secondo il modello dell'allegato 1.

Alla domanda deve essere unita la documentazione specificata nel modello.

1.6. Requisiti dei docenti

corsi di formazione per certificatori energetici possono essere tenuti esclusivamente da una delle seguenti categorie:

- Ricercatori appartenenti a organizzazioni attive nel campo dell'efficienza energetica;
- Professori universitari docenti nelle materie trattate nel corso;
- Professionisti con esperienza almeno quinquennale nelle materie trattate nel corso;
- Dirigenti/funzionari regionali o di Enti strumentali o dipendenti della Regione Marche con competenze specifiche nelle materie del corso.

1.7. Requisiti delle attrezzature

Le attività didattiche che prevedono esercitazioni pratiche devono essere svolte in un'aula informatica attrezzata con una postazione docente per il controllo delle postazioni dei partecipanti al corso. Ogni partecipante al corso dovrà poter avvalersi di una postazione. In alternativa i partecipanti devono essere forniti di pc portatile. Ai partecipanti devono essere fornite dispense e strumenti di lavoro.

1.8. Esame finale (accertamento dell'idoneità)

L'esame finale è svolto da una Commissione costituita da tre membri, di cui un docente del corso e due nominati dalla Regione, tra i quali il Presidente.

All'esame finale accedono soltanto coloro che abbiano frequentato almeno il 90% delle ore di formazione totali.

Al termine del corso, Il Centro di Formazione presenta alla Regione una richiesta di nomina della Commissione di esami comunicando le date degli stessi, a tale richiesta deve essere allegata la seguente documentazione:

- Domande di partecipazione al corso di formazione di ciascun allievo, comprensive degli allegati;
- Registro delle presenze o documento equivalente sottoscritto dal responsabile del Centro di Formazione, da cui risultino in modo inequivocabile le ore di presenza di ciascun allievo. Prima dell'avvio degli esami la Commissione valuta l'ammissibilità degli allievi, escludendo coloro che non posseggono i requisiti di accesso e coloro che non hanno frequentato il numero di ore minimo previsto. L'esame consta di una prova scritta e di una prova orale. La prova orale è subordinata al superamento della prova scritta. La prova scritta deve essere sostenuta in locali con superficie adatta al numero degli esaminandi, tale da consentire un'adequata distanza dei posti a sedere. Gli allievi che non possono sostenere gli esami per causa di forza maggiore, debitamente documentata, hanno diritto a partecipare ad una sessione successiva. Gli oneri per l'effettuazione della verifica finale sono a carico dei Centri di Formazione.

1.9. Attestato di frequenza e superamento dell'esame finale.

L'attestato di frequenza al corso e di superamento dell'esame finale, da consegnare al partecipante deve contenere:

- Indicazione della dicitura "attestato di frequenza corso e superamento esame per tecnici certificatori energetici ai sensi del D.P.R. 7512013";
- Data di rilascio;
- Logo, denominazione ed indirizzo dell'ente autorizzato ad erogare il corso;
- Riferimenti relativi all'autorizzazione ottenuta per l'erogazione del corso;
- Sottoscrizione del legale rappresentante del Centro di Formazione;

2. AUTORIZZAZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE

2.1. Soggetti che possono inoltrare la richiesta

Sono definiti Centri di Formazione o "Soggetti Erogatori seguenti organismi:

- a) Università;

- b) Organismi o Enti di ricerca;
- c) Strutture formative accreditate dalla Regione;
- d) Ordini e Collegi professionali competenti in edilizia;
- e) Associazioni di categoria operanti nel settore edilizio

2.2. Modalità di presentazione della domanda

Il Centro di Formazione trasmette alla Regione Marche la richiesta di autorizzazione, sottoscritta dal proprio rappresentante legale.

La richiesta deve riportare dettagliatamente le seguenti informazioni:

- La sede del corso;
- Descrizione dei contenuti del corso suddivisi in moduli tematici sinteticamente descritti (individuati nel rispetto dei contenuti minimi di cui al punto 1.2.) e il nome del relativo docente;
- La durata del corso espressa in ore, specificando il numero dedicato a ciascun modulo, che non può in ogni caso essere inferiore a quelle riportate al punto 1.2.
- Le modalità di svolgimento dei corsi (lezioni frontali, esercitazioni pratiche);
- Le attrezzature, gli strumenti e le dispense previste per le attività didattiche di cui al punto 1.7.; Il numero di partecipanti;
- I requisiti e il Curriculum Vitae dei docenti che deve essere reso in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. 445/2000 e deve riportare l'autorizzazione per il trattamento dei dati sensibili, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 196/2003;
- Le eventuali esperienze pregresse del soggetto richiedente nella realizzazione di corsi sul tema efficienza energetica degli edifici (con l'indicazione delle certificazioni se disponibili);
- Le modalità di espletamento degli esami;
- Il format dell'"attestato di frequenza e superamento dell'esame finale";
- Il costo dell'iscrizione;
- Le ulteriori informazioni utili per valutare la rispondenza del corso ai requisiti minimi previsti dal presente regolamento.



2.3. Valutazione delle domande di autorizzazione

L'esito della valutazione delle domande di autorizzazione è comunicato al richiedente a cura della Regione Marche entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta. La Regione richiederà al proponente le integrazioni eventualmente necessarie; in tal caso il termine di 30 giorni per la conclusione della valutazione è sospeso fino alla ricezione delle informazioni richieste.

L'elenco dei corsi autorizzati viene pubblicato sul sito WEB della Regione Marche.

Al fine di assicurare all'utente una corretta informazione, qualsiasi pubblicizzazione del corso da parte del Centro di Formazione, deve riportare la dicitura "corso autorizzato dalla Regione Marche ai sensi della delibera" (estremi della delibera con cui viene approvato il presente documento).

2.4. Verifiche

La Regione Marche si riserva di effettuare verifiche a campione sui corsi autorizzati per accertare il rispetto dei requisiti minimi, anche avvalendosi di altre Amministrazioni o soggetti pubblici qualificati. In caso di accertata inosservanza dei requisiti minimi la Regione Marche valuta la sospensione o la revoca dell'autorizzazione.

Il Centro di Formazione è l'unico responsabile nei confronti dell'Amministrazione che ha concesso l'autorizzazione.

Allegato 1 – Domanda di partecipazione ai corsi di formazione per certificatori energetici degli edifici (omissis)

5.11.3. LEGGE REGIONALE 20 APRILE 2015, N. 19

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 20 aprile 2015, n. 19

Norme in materia di esercizio e controllo degli impianti termici degli edifici
(Coordinata con le modifiche apportate dalle leggi regionali 4 dicembre 2017, n. 34, 4
luglio 2017, n. 21 e 2 maggio 2016, n. 10)

IL CONSIGLIO – ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

ha approvato

II PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge regionale:

Art. 1

(Oggetto)

- 1.** La Regione disciplina le attività di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici degli edifici pubblici e privati, al fine di sostenere il contenimento dei consumi energetici e promuovere il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici stessi.
- 2.** Con questa legge in particolare la Regione dà attuazione agli adempimenti previsti per gli impianti di climatizzazione degli edifici dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia), dal decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per

la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192), , dal decreto del Ministero dello Sviluppo economico 10 febbraio 2014 (Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 74/2013) e dal decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE), per uniformarne l'applicazione nel territorio regionale.

3. Ai fini delle presenti disposizioni si applicano le definizioni riportate nell'Allegato 1.

Art. 2

(Autorità competenti)

1. Gli accertamenti e le ispezioni degli impianti termici di cui all'articolo 9 del D.P.R. 74/2013 sono affidati ai Comuni con più di 40.000 abitanti come risultanti dal censimento della popolazione dell'anno 2011 e per la restante parte del territorio alle Province, di seguito denominate autorità competenti.

2. Due o più enti tra quelli indicati al comma 1 possono, previo accordo, individuare tra loro un'unica autorità competente, responsabile del controllo dell'intero territorio degli enti sottoscrittori. L'accordo, che ha durata di otto anni, con possibilità di rinnovo, è comunicato prima della sua effettiva decorrenza alla struttura organizzativa regionale competente in materia, per le finalità di cui agli articoli 13 e 15.

3. L'autorità competente può effettuare gli accertamenti e le ispezioni direttamente con proprio personale o affidare il servizio a un organismo esterno avente le caratteristiche riportate nell'Allegato C del D.P.R. 74/2013.

Art. 3

(Soggetti responsabili)

1. L'esercizio, la conduzione, il controllo e la manutenzione dell'impianto termico, nonché il rispetto delle disposizioni in materia di efficienza energetica sono affidati al responsabile

dell'impianto, che può delegarli ad un terzo conformemente a quanto stabilito nell'articolo 6 del D.P.R. 74/2013.

2. Ogni cambio del responsabile è comunicato al soggetto esecutore a cura del nuovo responsabile:

- a) entro dieci giorni lavorativi, se il cambio è conseguente alla nomina di un terzo responsabile o alla nomina di un nuovo responsabile di condominio;
- b) entro trenta giorni lavorativi, se il cambio è dovuto al subentro di un nuovo proprietario o occupante.

3. La revoca, la rinuncia o la decadenza relativa all'incarico di terzo responsabile di cui all'articolo 6, comma 5, lettere b) e c), del D.P.R. 74/2013, sono comunicate al soggetto esecutore entro due giorni lavorativi, utilizzando il modello definito con decreto del dirigente della struttura organizzativa regionale competente.

4. Le comunicazioni sono effettuate, utilizzando i modelli approvati con decreto del dirigente della struttura organizzativa regionale competente, sia per via informatica attraverso il Catasto unico regionale di cui all'articolo 12 sia per posta, all'indirizzo comunicato dal soggetto esecutore, fatta salva la possibilità di avvalersi unicamente della trasmissione telematica mediante up-load come previsto dal comma 6 del medesimo articolo.

5. I principali compiti dei soggetti che operano sull'impianto termico sono indicati nell'Allegato 2.

Art. 4

(Manutenzione e controllo)

1. Come stabilito dall'articolo 7, comma 4, del D.P.R. 74/2013, gli installatori per i nuovi impianti e i manutentori per gli impianti esistenti devono definire e dichiarare esplicitamente al committente o all'utente, in forma scritta e con riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell'impianto o del fabbricante degli apparecchi, le istruzioni relative al controllo periodico degli impianti, indicando i singoli controlli da effettuare e la loro frequenza. La dichiarazione, redatta conformemente ai modelli definiti con decreto del dirigente della struttura organizzativa regionale competente rispettivamente per gli impianti

dotati di generatore di calore a fiamma, per gli impianti dotati di macchine frigorifere o pompe di calore, per gli impianti dotati di scambiatore di calore della sottostazione di teleriscaldamento o teleraffrescamento e per gli impianti costituiti da cogeneratori o trigeneratori, deve essere unita, in modo permanente, al libretto di impianto e trasmessa al soggetto esecutore. Gli installatori o i manutentori che al momento di presa in carico della manutenzione non trasmettono tale documento sono passibili delle sanzioni di cui all'articolo 15, comma 6, del D.Lgs 192/2005, richiamato dall'articolo 11 del D.P.R. 74/2013.

2. Nel caso di impianti di nuova installazione o di ristrutturazione di impianti, il responsabile dell'impianto o l'installatore sono tenuti ad aggiornare il libretto di impianto e ad aggiornare conformemente il Catasto unico regionale degli impianti termici di cui all'articolo 12. Nelle more dell'istituzione del Catasto e in assenza di indicazioni diverse del soggetto esecutore, il responsabile dell'impianto invia a quest'ultimo la scheda identificativa dell'impianto e l'installatore o il manutentore invia la dichiarazione di cui al comma 1 relativa alla tipologia di impianto.

3. Il responsabile dell'impianto termico provvede a far eseguire le operazioni di controllo e di manutenzione conformemente a quanto previsto dagli articoli 7 e 8 del D.P.R. 74/2013 con le cadenze ivi previste.

4. Per gli impianti con generatori di calore a fiamma alimentati a gas (metano o GPL), aventi una potenza termica utile nominale compresa tra 10 kW e 100 kW, per i quali per la manutenzione periodica sia prevista una frequenza uguale o inferiore a due anni, il manutentore, a metà del periodo indicato nell'Allegato 3 per l'invio del rapporto di controllo di efficienza energetica, trasmette al soggetto esecutore, entro trenta giorni dall'effettuazione della manutenzione e senza costi aggiuntivi per l'utente, una dichiarazione di avvenuta manutenzione conforme al modello approvato con decreto del dirigente della struttura organizzativa regionale competente.

5. Nel caso di impianti di nuova installazione o di loro ristrutturazione, nelle more di istituzione del Catasto unico regionale di cui all'articolo 12, e in assenza di indicazioni diverse del soggetto esecutore, il manutentore o il terzo responsabile inviano al soggetto



esecutore la dichiarazione di avvenuta manutenzione di cui al comma 4 conforme al modello approvato con decreto del dirigente della struttura organizzativa regionale competente.

6. Il controllo dell'efficienza energetica è eseguito con le modalità di cui all'articolo 8, commi 3 e 4, del D.P.R. 74/2013 secondo le cadenze riportate nell'Allegato 3 e comunque non oltre l'ultimo giorno del mese in cui scade il controllo medesimo.

7. Il responsabile dell'impianto provvede ad aggiornare e far aggiornare, per le parti di competenza, il libretto di impianto e si assume gli obblighi e le responsabilità finalizzate alla gestione dell'impianto stesso nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale.

8. L'operatore incaricato del controllo e della manutenzione degli impianti termici esegue le relative operazioni a regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente. Ha l'obbligo di redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo di efficienza energetica conformemente ai modelli definiti con decreto del dirigente della struttura organizzativa regionale competente, in relazione alle tipologie e potenzialità dell'impianto, da rilasciare al responsabile dell'impianto, che lo conserva allegandolo al libretto di impianto. Il responsabile dell'impianto sottoscrive per presa visione l'originale e le copie necessarie del rapporto di controllo di efficienza energetica.

Art. 5

(Trasmissione del rapporto di controllo)

1. Una copia del rapporto di controllo di efficienza energetica di cui all'articolo 4, comma 8, è trasmessa al soggetto esecutore, a cura del manutentore o terzo responsabile, nei trenta giorni dall'esecuzione del controllo effettuato secondo le modalità e i termini indicati al comma 6 dell'articolo 4.

2. La trasmissione del rapporto di controllo è effettuata per via informatica, tramite il Catasto unico regionale di cui all'articolo 12, nonché per posta, all'indirizzo comunicato dal soggetto esecutore, fatta salva la possibilità di avvalersi unicamente della trasmissione telematica mediante up-load come previsto dall'articolo 12, comma 6. Il manutentore o terzo

responsabile riporta il segno identificativo di cui all'articolo 11 sia sulla copia del rapporto rilasciata al responsabile dell'impianto sia su quella da trasmettere al soggetto esecutore.

Art. 6

(Impianti soggetti ad accertamenti e ispezioni)

1. Come previsto dall'articolo 9 del D.P.R. 74/2013, sono soggetti agli accertamenti o alle ispezioni gli impianti termici, sia autonomi che centralizzati, alimentati a combustibile gassoso, liquido o solido, a energia elettrica, teleriscaldamento, tramite cogenerazione o trigenerazione, aventi le seguenti caratteristiche:

- a) impianti con sottosistemi di generazione a fiamma o con scambiatori di calore collegati ad impianti di teleriscaldamento aventi potenza termica utile nominale non minore di 10 kW;
- b) impianti a ciclo frigorifero con potenza termica utile nominale, in uno dei due servizi (riscaldamento o raffrescamento), non minore di 12 kW.

Art. 7

(Accertamenti)

1. Per gli impianti di potenza termica utile nominale compresa tra 10 kW e 100 kW, dotati di sottosistemi di generazione a fiamma e alimentati a gas (metano o GPL), destinati alla climatizzazione invernale o alla produzione di acqua calda sanitaria, nonché per gli impianti a ciclo frigorifero di potenza termica utile nominale compresa tra 12 e 100 kW, l'accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica è sostitutivo dell'ispezione.

2. Nella fase di accertamento degli impianti di cui all'articolo 6:

- a) qualora si rilevino carenze che possono determinare condizioni di grave pericolo senza che il manutentore abbia predisposto le specifiche prescrizioni, il soggetto esecutore segnala tempestivamente l'anomalia al Comune competente per territorio, il quale, anche mediante l'ausilio di un ispettore, provvede a effettuare un controllo in campo ed eventualmente a ordinare la disattivazione dell'impianto. I relativi oneri sono a carico del responsabile dell'impianto. La riattivazione dell'impianto può avvenire solo dopo i necessari lavori di adeguamento e il conseguente rilascio, da parte della ditta esecutrice degli

interventi, della dichiarazione di conformità ai sensi del Decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 (Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici). Al termine dei lavori il responsabile di impianto è tenuto a inviare all'autorità competente la dichiarazione di avvenuto adeguamento dell'impianto termico, secondo il modello approvato con decreto del dirigente della struttura organizzativa regionale competente;

b) qualora si rilevino altre anomalie o difformità, il soggetto esecutore ne richiede l'eliminazione tramite comunicazione scritta al responsabile dell'impianto. Il responsabile è tenuto a intervenire entro sessanta giorni dall'invio della comunicazione e al termine dei lavori invia al soggetto esecutore la dichiarazione di avvenuto adeguamento dell'impianto termico, secondo il modello approvato con decreto del dirigente della struttura organizzativa regionale competente. Il mancato invio di tale dichiarazione o il mancato rispetto del termine di sessanta giorni comporta una ispezione con addebito come da Allegato 6;

c) qualora si rilevino difformità tra i dati in possesso del soggetto esecutore e le informazioni contenute nei rapporti tecnici trasmessi, il responsabile dell'impianto dovrà comunicare entro trenta giorni le informazioni che gli siano richieste dal soggetto esecutore stesso. Il mancato rispetto del suddetto termine comporta una ispezione con addebito come da Allegato 6.

Art. 8

(Ispezioni)

1. Ai fini del miglioramento dell'efficienza energetica, le ispezioni sono programmate in base ai seguenti criteri e priorità:

- a) rilievo di criticità emerso nel corso della fase di accertamento di cui all'articolo 7;
- b) mancata o ritardata trasmissione del rapporto di controllo di efficienza energetica;
- c) rapporto di controllo di efficienza energetica privo del segno identificativo di cui all'articolo 11;



d) mancata o ritardata trasmissione della dichiarazione di avvenuta manutenzione di cui al comma 4 dell'articolo 4;

e) ordine e cadenze previsti nell'Allegato 4, in funzione della potenza e della tipologia degli impianti.

2. Nel cronoprogramma delle ispezioni si deve partire dagli impianti con età superiore a quindici anni.

3. L'autorità competente stabilisce il numero di ispezioni da effettuare annualmente, anche in base al numero di rapporti di controllo di efficienza energetica pervenuti.

4. Per gli impianti con generatori a fiamma aventi potenza termica al focolare nominale superiore a 100 kW, le ispezioni si effettuano durante il periodo di accensione corrispondente alla pertinente zona climatica come da Allegato 5, tranne che nei casi previsti al comma 1, lettere a), b) e c), per i quali le ispezioni potranno essere effettuate anche in periodi diversi.

5. L'ispezione è annunciata al responsabile dell'impianto a cura del soggetto esecutore, con almeno quindici giorni d'anticipo, mediante:

a) apposita cartolina di avviso o altro mezzo idoneo, compresa la posta elettronica certificata, in cui sono indicati il giorno e la fascia oraria, non maggiore di due ore, della visita;

b) accordi diretti o telefonici tra l'utente e il personale incaricato delle ispezioni, successivi all'invio della cartolina di cui alla lettera a);

c) altre forme di preavviso che comunque garantiscano l'utente e non rechino eccessivi disagi.

6. La data programmata per l'ispezione può essere modificata per non più di due volte consecutive se l'utente ne fa richiesta per iscritto o ne dà comunicazione, anche telefonica, con almeno tre giorni di anticipo. La nuova data è fissata entro e non oltre i venti giorni successivi rispetto alla data originariamente proposta.

7. Se l'ispezione non può essere effettuata nella data concordata per cause imputabili al responsabile dell'impianto, allo stesso è addebitato l'importo riportato nell'Allegato 6 a titolo



di rimborso spese per il mancato appuntamento. L'ispezione è effettuata in altra data concordata con il responsabile dell'impianto.

8. Se anche la seconda visita non è effettuata per causa imputabile al responsabile dell'impianto, fermo restando l'addebito di cui al comma 7, il soggetto esecutore, su segnalazione dell'ispettore, informa il Comune per l'adozione degli eventuali provvedimenti di competenza a tutela della pubblica incolumità. Nel caso in cui si tratti di un impianto alimentato a gas di rete, è informata l'impresa di distribuzione per i provvedimenti previsti dall'articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144).

9. Sono onerose le ispezioni effettuate su impianti per i quali il manutentore o il terzo responsabile non ha provveduto a inviare o ha inviato in ritardo il rapporto di controllo di efficienza energetica di cui all'articolo 5, o lo ha prodotto privo del segno identificativo di cui all'articolo 11. Il costo di tali ispezioni, come da Allegato 6, è a carico del responsabile dell'impianto ferma restando la possibilità del medesimo di rivalsa sul manutentore nel caso in cui l'omessa o ritardata trasmissione del rapporto sia imputabile a quest'ultimo.

10. Il responsabile dell'impianto:

- a) può delegare una persona maggiorenne di sua fiducia in caso di impedimento a essere presente durante l'ispezione;
- b) ha facoltà di farsi assistere dal proprio manutentore durante l'ispezione;
- c) mette a disposizione dell'ispettore la documentazione relativa all'impianto e precisamente:
 - 1) il libretto di impianto regolarmente compilato, comprensivo degli allegati e almeno dell'ultimo rapporto di controllo di efficienza energetica;
 - 2) le istruzioni riguardanti la manutenzione di cui all'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, del D.P.R. 74/2013 e all'articolo 4, comma 1, di questa legge;
 - 3) la dichiarazione di conformità o la dichiarazione di rispondenza ai sensi del d.m. 37/2008;



4) ove necessario, la pratica per le attività soggette alla prevenzione incendi di cui al D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, la documentazione INAIL (ex ISPESL) e quant'altro necessario, secondo la tipologia dell'impianto;

d) firma per ricevuta e presa visione le copie del rapporto di prova compilate dall'ispettore.

11. L'ispettore:

a) deve:

1) presentarsi all'appuntamento nella fascia oraria indicata nell'avviso di cui al comma 5, lettera a), di questo articolo;

2) essere munito di apposita tessera di riconoscimento;

3) mantenere sempre un contegno corretto e cortese nei confronti dell'utente;

4) eseguire i controlli e le misurazioni riportate nei pertinenti rapporti di prova, redatti secondo i modelli, distinti per tipologia di impianto, definiti con decreto del dirigente della struttura organizzativa regionale competente;

5) annotare le pertinenti osservazioni e prescrizioni sul rapporto di prova;

6) compilare il rapporto di prova in triplice copia, di cui una da consegnare al responsabile dell'impianto, una da conservare a cura del soggetto esecutore e una da detenere nel proprio archivio;

7) riportare i dati del rapporto di prova nel Catasto unico regionale di cui all'articolo 12;

b) non deve:

1) eseguire interventi sull'impianto;

2) indicare nominativi di progettisti, installatori, manutentori o fornire informazioni di carattere pubblicitario o commerciale su prodotti o aziende;

3) esprimere giudizi o apprezzamenti riguardanti l'impianto, i suoi componenti e gli operatori che sono intervenuti sullo stesso;

c) accerta:

1) le generalità del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico o della persona delegata;

2) la presenza o meno della documentazione di cui al comma 10, lettera c);

3) che il libretto di impianto sia correttamente tenuto e compilato in ogni sua parte;

4) che la conduzione e la gestione dell'impianto, comprese le operazioni di manutenzione, siano eseguite secondo le norme vigenti.

12. L'ispettore esegue una valutazione di efficienza energetica del generatore, una stima del suo corretto dimensionamento rispetto al fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale ed estiva dell'edificio con riferimento al progetto dell'impianto se disponibile, nonché fornisce indicazioni sui possibili interventi atti a migliorare il rendimento energetico dell'impianto in modo economicamente conveniente.

13. L'ispettore procede prioritariamente a esaminare i possibili interventi di risparmio energetico indicati, sotto forma di check-list, nel pertinente rapporto di controllo di efficienza energetica.

14. L'ispettore può riservarsi, annotandone i motivi, di non completare le parti del rapporto di prova relative agli interventi atti a migliorare il rendimento energetico e alla stima del dimensionamento del generatore. In questo caso può spedire entro sessanta giorni al responsabile dell'impianto, tramite il soggetto esecutore, le apposite relazioni di dettaglio allegate al rapporto di prova.

15. Nessuna somma di denaro deve essere corrisposta all'ispettore a qualsiasi titolo.

16. La mancanza del libretto di impianto o l'accertamento della mancata effettuazione dell'ultimo controllo o dell'ultima manutenzione comporta l'applicazione al responsabile dell'impianto della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 15, comma 5, del D.Lgs 192/2005.

17. In presenza di situazioni di pericolo immediato, l'ispettore prescrive la tempestiva disattivazione dell'impianto e informa, anche attraverso l'organismo esterno incaricato delle ispezioni, l'autorità competente e il Comune interessato. La riattivazione dell'impianto può avvenire solo dopo i necessari lavori di messa a norma e il conseguente rilascio della dichiarazione di conformità ai sensi del d.m. 37/2008. Una copia della dichiarazione di conformità deve essere inviata al soggetto esecutore.

18. Nel caso in cui durante l'ispezione sui generatori a fiamma alimentati a combustibile gassoso o liquido venga rilevato un rendimento di combustione inferiore ai limiti fissati dall'Allegato B del D.P.R. 74/2013, questo, entro quindici giorni, deve essere ricondotto nei



limiti dei valori ammessi, mediante operazioni di manutenzione effettuate dal tecnico manutentore, ferma restando l'esclusione del generatore dalla conduzione in esercizio continuo di cui all'articolo 4, comma 6, lettera e), del D.P.R. 74/2013. Il responsabile dell'impianto, entro cinque giorni dall'effettuazione dell'intervento di manutenzione, invia al soggetto esecutore la dichiarazione redatta in base al modello definito con decreto del dirigente della struttura organizzativa regionale competente.

19. Se durante l'intervento manutentivo di cui al comma 18 si rileva l'impossibilità di ricondurre il rendimento di combustione entro i limiti fissati, il generatore deve essere sostituito entro centottanta giorni dalla data del controllo effettuato dall'ispettore. Entro trenta giorni dalla data di ispezione il responsabile avvisa il soggetto esecutore che la sostituzione del generatore di calore è eseguita entro il suddetto termine, utilizzando il modello definito con decreto del dirigente della struttura organizzativa regionale competente.

20. Trascorsi i termini di cui al comma 19 senza che il soggetto esecutore abbia ricevuto la dichiarazione di cui al comma 18 o l'avviso attestante la sostituzione del generatore di cui al comma 19, è applicata al responsabile dell'impianto la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 15, comma 5, del D.Lgs 192/2005.

21. Nel caso in cui, durante l'ispezione, si rilevino difformità dell'impianto termico rispetto a quanto prescritto dalla normativa vigente, l'ispettore dispone l'adeguamento. Il responsabile dell'impianto può eseguire gli interventi entro sessanta giorni, prorogabili per altri sessanta, su richiesta del responsabile dell'impianto termico al soggetto esecutore per dimostrati motivi tecnici o procedurali o autorizzativi. Entro venti giorni dall'effettuazione dell'intervento, il responsabile dell'impianto trasmette al soggetto esecutore la dichiarazione redatta in base al modello definito con decreto del dirigente della struttura organizzativa regionale competente e, quando prevista, la relazione di conformità ai sensi del d.m. 37/2008.

22. Se in base alla documentazione prodotta non si constata l'avvenuto adeguamento alle norme vigenti in materia, il soggetto esecutore effettua un'ispezione con addebito.

23. Nel caso in cui l'ispezione di cui al comma 22 dia esito negativo, sono applicate le sanzioni amministrative di cui all'articolo 15, comma 5, del D.Lgs 192/2005. Se l'impianto è

alimentato a gas di rete, è informata l'impresa di distribuzione per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 16, comma 6, del D.Lgs 164/2000.

Art. 9

(Impianti termici o generatori disattivati)

1. Sono considerati impianti termici disattivati o generatori disattivati quelli privi di parti essenziali senza le quali l'impianto termico o il generatore non può funzionare e quelli non collegati a una fonte di energia.
2. Il responsabile degli impianti termici nei quali è stato disattivato l'intero impianto o singoli generatori deve trasmettere al soggetto esecutore, entro sessanta giorni dalla data di disattivazione, apposita dichiarazione, resa sotto forma di atto notorio in base al modello definito con decreto del dirigente della struttura organizzativa regionale competente. Una copia della dichiarazione deve essere sempre allegata al libretto di impianto.
3. La riattivazione può avvenire solo dopo l'esecuzione di un intervento di manutenzione e controllo di efficienza energetica e la trasmissione della dichiarazione di avvenuta manutenzione al soggetto esecutore con le modalità di cui all'articolo 4, comma 5.

Art. 10

(Situazioni particolari)

1. Nel caso in cui durante le operazioni di ispezione si riscontri la presenza di generatori di calore o impianti rientranti nelle tipologie di cui all'articolo 6 e mai denunciati, l'ispettore ne prende nota. Il responsabile dell'impianto, fatte salve le eventuali sanzioni amministrative, procede alla regolarizzazione entro trenta giorni, provvedendo ad aggiornare il Catasto unico regionale di cui all'articolo 12. Nel caso in cui il Catasto non sia operante e in assenza di indicazioni diverse del soggetto esecutore, il responsabile dell'impianto trasmette al soggetto esecutore la scheda identificativa dell'impianto aggiornata.
2. Se l'ispezione non può avere luogo a causa della disattivazione o inesistenza dell'impianto termico, l'ispettore lo annota nel rapporto di prova, in modo da poter successivamente aggiornare il Catasto unico regionale.

3. Se durante l'ispezione si rileva che un impianto è stato disattivato senza che l'utente abbia provveduto a inviare la dichiarazione di cui all'articolo 9 ovvero l'abbia inviata oltre i termini previsti, quest'ultimo è tenuto a corrispondere il rimborso spese nella misura di cui all'Allegato 6.
4. Nel caso di rifiuto del responsabile dell'impianto o suo delegato di sottoscrivere il rapporto di prova, l'ispettore annota la circostanza sul rapporto che comunque, in copia, è consegnato o successivamente notificato all'interessato.

Art. 11

(Segno identificativo)

1. Il segno identificativo è un apposito contrassegno che attesta il pagamento del contributo economico previsto al momento dell'invio al soggetto esecutore, effettuato secondo le modalità di cui all'articolo 5, del rapporto di controllo di efficienza energetica.
2. I manutentori o i responsabili di impianto acquisiscono, con le modalità indicate dall'autorità competente, il segno identificativo da apporre sul pertinente rapporto di controllo di efficienza energetica. Se il segno identificativo è fornito dal manutentore, quest'ultimo lo acquisisce per conto del proprio utente (responsabile di impianto) anticipandone il costo, che deve essere rimborsato dall'utente senza l'applicazione di costi aggiuntivi.
3. I valori dei segni identificativi riportati nell'Allegato 7 sono determinati tenendo conto del numero, della potenza e della tipologia degli impianti, al fine di coprire i costi degli accertamenti e delle ispezioni, nonché per l'implementazione e la gestione del Catasto unico regionale di cui all'articolo 12 e per l'informazione di cui all'articolo 13.
4. La Giunta regionale stabilisce le disposizioni idonee a introdurre e regolare una procedura telematica di acquisizione e apposizione del segno identificativo.



Art. 12

(Catasto unico regionale degli impianti termici degli edifici)

1. è istituito presso la struttura organizzativa regionale competente il Catasto unico regionale degli impianti termici degli edifici.
2. Il Catasto assegna un codice univoco, detto codice catasto, a ogni impianto termico registrato. I generatori che sono al servizio di un unico sistema di distribuzione operano come unico impianto termico e devono essere censiti attraverso un unico codice catasto e un'unica targa impianto come individuata al comma 4, pur se alimentati da generatori e vettori energetici differenti. In caso di impianti centralizzati, gli apparecchi preposti alla climatizzazione di singoli locali o parti limitate dell'unità immobiliare costituiscono un impianto separato rispetto all'impianto termico che garantisce il servizio all'intera unità immobiliare o all'intero edificio. Sono invece considerati come un unico impianto termico i generatori fissi a servizio della medesima unità immobiliare non collegati ad alcuna rete di distribuzione, come ad esempio gli apparecchi singoli a energia radiante o aerotermini. In questi casi è attribuito un unico codice catasto.
3. Il codice catasto è composto da quattro lettere che identificano gli enti di cui all'articolo 2, comma 1, e da otto numeri che rappresentano il numero progressivo dell'impianto, come da Allegato 8. Il codice è così composto anche per quegli enti che sottoscrivono l'accordo previsto all'articolo 2, comma 2.
4. Il codice catasto è trascritto su un'apposita targa adesiva da applicare sugli impianti termici, detta targa impianto. Il suddetto codice deve essere riportato su tutti i documenti e le comunicazioni inerenti l'impianto stesso.
5. Il Catasto interagisce con gli utenti che devono inviare la documentazione prevista da questa legge e per ognuno di essi prevede procedure di accreditamento e visualizzazione dei dati.
6. Il Catasto consente la registrazione telematica di tutti i documenti e dei relativi dati da inviare alle autorità competenti da parte dei soggetti preposti, nonché la stampa di tutti i moduli riguardanti l'esercizio dell'impianto i quali, una volta firmati, possono essere

trasmessi anche in up-load attraverso lo stesso sistema gestionale, in sostituzione della trasmissione cartacea.

7. Al fine di rendere il Catasto sempre più completo ed efficiente, in base a quanto previsto dall'articolo 9, comma 3, del D.Lgs 192/2005 la Regione può chiedere ai distributori di combustibile di fornire le informazioni relative alle proprie utenze attive al 31 dicembre di ogni anno. I distributori sono tenuti a dare tali informazioni, con le modalità definite dalla Giunta regionale, entro il 31 marzo dell'anno successivo. I gestori delle reti di teleriscaldamento o teleraffrescamento e i distributori di gasolio e GPL per riscaldamento extra rete sono considerati a tutti gli effetti distributori di combustibile e quindi soggetti agli obblighi di trasmissione dei dati relativi alle utenze attive.

Art. 13

(Formazione e informazione)

1. La Giunta regionale, anche attraverso l'autorità competente o il soggetto esecutore, promuove programmi per la qualificazione e l'aggiornamento professionale dei soggetti cui affidare le attività di ispezione sugli impianti termici, avvalendosi eventualmente del supporto dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) ai sensi dell'articolo 9, comma 6, del D.P.R. 74/2013.

2. La Giunta regionale, anche attraverso l'autorità competente o il soggetto esecutore, provvede a diffondere i contenuti di questa legge e a informare il pubblico sulle finalità perseguite.

Art. 14

(Tariffe)

1. Le tariffe relative al segno identificativo e alle ispezioni con addebito sono differenziate per tipologie di impianto e per potenza, secondo quanto riportato negli Allegati 6 e 7.

2. Le ispezioni con addebito sono a totale carico del responsabile di impianto, cui è inviato apposito avviso contenente la data e l'ora dell'ispezione, nonché le modalità di pagamento.



3. In tutti i casi di mancato o ritardato pagamento sono attivate le procedure per il recupero del credito, con interessi e spese a carico del debitore.
4. Fermo restando quanto disposto dal comma 5, i proventi delle tariffe previste da questo articolo spettano all'autorità competente, che può utilizzarli per le finalità di questa legge.
5. A decorrere dall'attivazione della procedura telematica di cui all'articolo 11, comma 4, gli introiti derivanti dalla cessione del segno identificativo spettano per il 90 per cento all'autorità competente o, su sua espressa richiesta, all'organismo esterno di cui al comma 3 dell'articolo 2, e per il 10 per cento alla Regione, che impiega quota parte delle relative risorse per l'implementazione e la gestione del Catasto unico regionale di cui all'articolo 12.

Art. 15

(Attività di monitoraggio)

1. Il dirigente della struttura organizzativa regionale competente convoca periodicamente i rappresentanti dei soggetti interessati dall'attuazione di questa legge, al fine di:
 - a) discutere eventuali problematiche sorte nell'applicazione di questa legge;
 - b) monitorare nel tempo i costi di manutenzione e controllo degli impianti termici;
 - c) definire e analizzare i contenuti della relazione biennale di cui al comma 2;
 - d) valutare l'applicazione di eventuali accordi operativi tra i soggetti coinvolti nell'attuazione di questa legge;
 - e) valutare eventuali modifiche da apportare alla normativa.
2. In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 9, comma 10, del D.P.R. 74/2013, ogni due anni le autorità competenti trasmettono alla Giunta regionale, con le modalità dalla stessa stabilite, una relazione sui controlli e le azioni promozionali effettuate.
3. La Giunta regionale, sulla base delle relazioni trasmesse ai sensi del comma 2 e avvalendosi del contributo dei rappresentanti dei soggetti interessati dall'attuazione di questa legge, predispone una relazione di sintesi sullo stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici nel territorio regionale, prevedendone la divulgazione.



Art. 16

(Sanzioni)

1. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia), dal D.Lgs 192/2005 e dal D.Lgs 102/2014 si applicano le norme e i principi di cui al Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), e alla legge regionale 10 agosto 1998, n. 33 (Disciplina generale e delega per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).
2. All'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e all'introito delle stesse provvede l'autorità competente di cui all'articolo 2, comma 1.
3. Le somme introitate a seguito del pagamento delle sanzioni sono destinate alle attività di controllo, ispezione, formazione e informazione previste da questa legge.

Art. 17

(Disposizioni finanziarie)

1. Le risorse derivanti dall'applicazione dell'articolo 14, quantificate per il 2017 in euro 511.276,34, sono iscritte a carico dell'UPB 30102 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale 2015/2017.
2. Per la realizzazione degli interventi previsti da questa legge è autorizzata per l'anno 2017 la spesa complessiva di euro 130.000,00, da iscriversi a carico delle UPB 31201 per euro 50.000,00 e 31202 per euro 80.000,00 dello stato di previsione della spesa.
3. Le risorse indicate al comma 1 sono impiegate per euro 130.000,00 a copertura delle spese autorizzate dal comma 2 e per euro 381.276,34 sono iscritte in aumento dell'UPB 20803 del bilancio.
4. Per gli anni successivi l'entità delle entrate e delle spese è stabilita con le rispettive leggi di bilancio.
5. Ai fini della gestione, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni al Programma operativo triennale.



Art. 18

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Al fine di completare le attività di autocertificazione di cui all'articolo 3 della legge regionale 27 maggio 2008, n. 9 (Disposizioni in materia di controllo degli impianti termici degli edifici) e le attività di controllo e ispezione degli impianti termici per i bienni fino al 2013/2014, nonché dare inizio all'applicazione di questa legge, si osservano le seguenti disposizioni:

- a) le autorità competenti di cui all'articolo 2, comma 1, che hanno stabilito di concludere entro il 31 dicembre 2014 la campagna di autocertificazione per il biennio 2013/2014 e hanno concluso alla data di entrata in vigore di questa legge i controlli e le ispezioni relative ai bienni precedenti, effettuano i controlli documentali e le ispezioni relative al biennio 2013/2014 entro il 30 dicembre 2015 con le modalità previste dalla l.r. 9/2008;
- b) le autorità competenti che, alla data di entrata in vigore di questa legge, non hanno ancora concluso i controlli e le ispezioni previsti dall'articolo 5 della l.r. 9/2008 per i bienni 2009/2010 e 2011/2012 effettuano i controlli e le ispezioni relative a tali bienni entro il 31 dicembre 2016 con le modalità previste dalla medesima l.r. 9/2008;
- c) le autorità competenti, individuate alla lettera b), entro un mese dalla data di entrata in vigore di questa legge possono disporre, per il biennio di autocertificazione 2013/2014, la proroga del termine entro il quale è possibile regolarizzare l'autocertificazione da parte dei responsabili degli impianti termici con generatori di calore a fiamma che non l'abbiano prodotta o che l'abbiano prodotta priva del bollino di cui all'articolo 3 della l.r. 9/2008;
- d) il termine di proroga di cui alla lettera c), stabilito dalle autorità competenti con atto opportunamente pubblicato e comunicato alla struttura organizzativa regionale competente, non può comunque superare il 30 giugno 2016;
- e) durante il periodo di proroga di cui alla lettera c), per l'autocertificazione deve essere redatto e inviato all'autorità competente un rapporto di efficienza energetica conforme al modello approvato con decreto del dirigente della struttura organizzativa regionale competente;

- f) fermi restando la modalità di ripartizione dei costi prevista dall'articolo 9, comma 2, del D.Lgs 192/2005 e l'ammontare del costo del bollino stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale 15 dicembre 2008, n. 1837 (Criteri per l'attuazione della l.r. 9/2008), nell'ambito del periodo di proroga il manutentore anticipa l'onere del bollino, da rimborsare dall'utente finale;
- g) l'autorità competente che si avvale della proroga di cui alla lettera c) deve avviare, entro il mese successivo al termine indicato nel relativo atto e con le modalità previste dalla l.r. 9/2008, i controlli e le ispezioni relativi alle autocertificazioni inerenti il biennio 2013/2014 come previsto nell'atto di proroga. Tali controlli e ispezioni devono concludersi entro due anni dal termine della proroga;
- h) per gli impianti con generatore di calore a fiamma alimentati a gas (metano o gpl) aventi una potenza termica utile nominale compresa tra 10 kW e 100 kW, la cadenza in anni della trasmissione del rapporto di controllo di cui all'Allegato 3 deve intendersi partendo dall'ultima autocertificazione munita di segno identificativo (bollino), se effettuata nel biennio precedente l'entrata in vigore di questa legge;
- h bis) in fase di prima applicazione di questa legge, le Autorità competenti, previa comunicazione alla struttura organizzativa regionale competente, possono disporre, per gli impianti di cui alla lettera h) per i quali la scadenza prevista dall'Allegato 3 cade entro i primi undici mesi dell'anno 2017, la proroga della trasmissione del rapporto di controllo munito di segno identificativo, fino alla data del 31 dicembre 2017;
- h ter) entro la data del 31 dicembre 2017, possono essere altresì integrati e corretti, a cura del manutentore o del responsabile d'impianto, i dati relativi agli impianti autocertificati a partire dal 1° gennaio 2017, già trasmessi al soggetto esecutore e dallo stesso riscontrati come errati, anomali o incompleti;
- i) per tutte le altre tipologie di impianto diverse da quelle indicate alla lettera h) e per gli impianti di cui alla lettera h) privi dell'autocertificazione relativa al biennio 2013/2014, come eventualmente prorogato con le modalità di cui alla lettera c), l'invio del primo rapporto di controllo di efficienza energetica munito di segno identificativo deve avvenire entro il 30

giugno 2017. Tale termine può essere posticipato al 31 dicembre 2017 con atto delle autorità competenti, previa comunicazione alla struttura organizzativa regionale competente;

l) per gli impianti con generatore di calore a fiamma alimentati a gas (metano o gpl) aventi una potenza termica utile nominale compresa tra 10 kW e 100 kW, l'invio della dichiarazione di avvenuta manutenzione di cui all'articolo 4, comma 4, deve essere effettuato secondo le cadenze ivi previste, calcolate partendo dall'ultima autocertificazione munita di segno identificativo (bollino), se effettuata nel biennio precedente l'entrata in vigore di questa legge.

2. Nel periodo transitorio di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le disposizioni della l.r. 9/2008 e della d.g.r. 1837/2008 richiamate nel medesimo comma.

3. In presenza di impianti o generatori disattivati alla data di entrata in vigore di questa legge, il responsabile dell'impianto trasmette la dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 2, entro novanta giorni dalla medesima data di entrata in vigore.

4. La deliberazione di cui all'articolo 11, comma 4, è adottata entro il 31 dicembre 2015. Fino all'adozione della procedura telematica, il segno identificativo è costituito da un bollino adesivo avente caratteristiche uguali a quello in uso alla data di entrata in vigore di questa legge, introdotto dalla l.r. 9/2008 e dalla d.g.r. 1837/2008. Il bollino è stampato dall'autorità competente, che ne cura la distribuzione anche attraverso l'eventuale organismo esterno. Nel frontespizio del bollino è indicato il valore dello stesso, diversificato secondo la tipologia e la potenzialità dell'impianto come riportato nelle tabelle dell'Allegato 7. è possibile applicare più bollini sullo stesso rapporto di controllo di efficienza energetica fino al raggiungimento del valore previsto per l'impianto in esame come da Allegato 7. Dopo l'avvio della procedura telematica, i manutentori, al fine di esaurire eventuali scorte, possono continuare a utilizzare i bollini suddetti per un periodo massimo di sei mesi.

5. Nelle more della costituzione del Catasto unico regionale di cui all'articolo 12, tutti i documenti e i dati da trasmettere per via telematica al catasto devono essere inviati all'autorità competente nelle forme e modalità da quest'ultima stabilite. Le autorità competenti attribuiscono a ogni impianto di propria competenza il codice univoco di cui all'articolo 12, comma 3, secondo le modalità da esse autonomamente stabilite, nel rispetto



di tutte le prescrizioni di cui al predetto comma 3. A tal fine, le autorità competenti possono chiedere i dati alle società distributrici di combustibile di cui all'articolo 12, comma 7. Una volta operante il Catasto unico regionale, devono esservi trasferiti i dati degli impianti censiti dalle autorità competenti, comprensivi del codice impianto.

5 bis. A decorrere dell'entrata in vigore del Catasto unico regionale, di cui all'articolo 12, fino al 30 luglio 2020, il termine di cui al comma 1 dell'articolo 5 è stabilito in centoventi giorni.

6. Eventuali modifiche di questa legge che si rendano necessarie per adeguarla a nuove normative tecniche o a metodologie operative più evolute sono adottate con deliberazione della Giunta regionale, purché non comportino variazioni dei costi indicati negli Allegati 6 e 7.

6 bis. La Giunta regionale con proprio atto, sentiti i rappresentanti dei soggetti interessati di cui all'articolo 15, comma 1, detta criteri ed indirizzi per la corretta applicazione di questa legge.

Art. 19

(Abrogazione)

1. La l.r. 9/2008 è abrogata.



Allegato 1

Definizioni (articolo 1, comma 3):

- a) accertamento:** è l'insieme delle attività di controllo pubblico diretto ad accertare in via esclusivamente documentale che il progetto delle opere e gli impianti siano conformi alle norme vigenti e che rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti;
- b) autorità competente:** l'autorità responsabile dei controlli, degli accertamenti e delle ispezioni di cui all'articolo 283, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
- c) climatizzazione invernale:** fornitura di energia termica utile agli ambienti dell'edificio per mantenere condizioni prefissate di temperatura ed eventualmente, entro limiti prefissati, di umidità relativa;
- d) climatizzazione estiva:** compensazione degli apporti di energia termica sensibile e latente per mantenere all'interno degli ambienti condizioni di temperatura a bulbo secco e umidità relativa idonee ad assicurare condizioni di benessere per gli occupanti;
- e) cogenerazione:** produzione simultanea, nell'ambito di un unico processo, di energia termica e di energia elettrica o meccanica rispondente ai requisiti di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 4 agosto 2011 (Integrazioni al decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, di attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile sul mercato interno dell'energia, e modificativa della direttiva 92/42/CEE);
- f) combustione:** processo mediante il quale l'energia chimica contenuta in sostanze combustibili viene convertita in energia termica utile in generatori di calore (combustione a fiamma) o in energia meccanica in motori endotermici;
- g) conduttore di impianto termico:** operatore, dotato di idoneo patentino nei casi prescritti dalla legislazione vigente, che esegue le operazioni di conduzione di un impianto termico;



h) conduzione di impianto termico: insieme delle operazioni necessarie per il normale funzionamento dell'impianto termico, che non richiedono l'uso di utensili o di strumentazione al di fuori di quella installata sull'impianto;

i) contratto servizio energia: contratto che, nell'osservanza dei requisiti e delle prestazioni di cui al paragrafo 4 dell'Allegato II al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE), disciplina l'erogazione dei beni e servizi necessari alla gestione ottimale e al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia;

l) controllo: verifica del grado di funzionalità ed efficienza di un apparecchio o di un impianto termico eseguita da operatore abilitato a operare sul mercato, sia al fine dell'attuazione di eventuali operazioni di manutenzione o riparazione sia per valutare i risultati conseguiti con dette operazioni;

m) dichiarazione di avvenuta manutenzione: il documento, redatto e inviato dal manutentore o dal terzo responsabile al soggetto esecutore, che attesta l'avvenuta manutenzione dell'impianto termico. Tale documento, che è privo del segno identificativo di cui all'articolo

11 e non prevede l'esecuzione di un controllo dell'efficienza energetica, non comporta costi aggiuntivi per l'utente.

n) esercizio: attività che dispone e coordina, nel rispetto delle prescrizioni relative alla sicurezza, al contenimento dei consumi energetici e alla salvaguardia dell'ambiente, le attività relative all'impianto termico come la conduzione, la manutenzione e il controllo e altre operazioni per specifici componenti d'impianto;

o) fluido termovettore: fluido mediante il quale l'energia termica viene trasportata all'interno dell'edificio, fornita al confine energetico dell'edificio oppure esportata all'esterno;

p) generatore di calore o caldaia: complesso bruciatore-caldaia che permette di trasferire al fluido termovettore il calore prodotto dalla combustione;

q) gradi giorno: parametro convenzionale di una località, rappresentativo delle condizioni climatiche locali, utilizzato per stimare al meglio il fabbisogno energetico necessario per

mantenere gli ambienti a una temperatura prefissata. Il grado giorno è l'unità di misura utilizzata allo scopo (GG);

r) impianto termico: impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. L'impianto termico è costituito da apparecchi, dispositivi e sottosistemi installati in modo fisso caratterizzanti il sistema edificio/impianto, senza limiti di potenza. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari a uso residenziale e assimilate, compresi anche gli edifici residenziali monofamiliare e le singole unità immobiliari utilizzate come sedi di attività professionale (ad esempio, studio medico o legale) o commerciale (ad esempio, agenzia di assicurazioni) o associativa (ad esempio, sindacato o patronato), che prevedono un uso di acqua calda sanitaria comparabile a quello tipico di una destinazione puramente residenziale. Sono assimilati agli impianti termici quegli impianti a uso promiscuo nei quali la potenza utile dedicata alla climatizzazione degli ambienti è superiore a quella dedicata alle esigenze tecnologiche o a fini produttivi, comprendenti anche la climatizzazione dei locali destinati a ospitare apparecchi o sostanze che necessitano di temperature controllate;

s) impianto termico di nuova installazione: impianto termico installato in un edificio di nuova costruzione o in un edificio o porzione di edificio antecedentemente privo di impianto termico;

t) ispezioni sugli impianti termici: interventi di controllo tecnico e documentale in sito, svolti da esperti qualificati incaricati dalle autorità pubbliche competenti, mirato a verificare che gli impianti rispettino le prescrizioni di legge;



- u) locale tecnico:** ambiente utilizzato per l'allocazione di caldaie e macchine frigorifere a servizio di impianti di climatizzazione estivi e invernali con i relativi complementi impiantistici elettrici e idraulici, accessibile solo al responsabile dell'impianto o al soggetto delegato;
- v) macchina frigorifera:** qualsiasi tipo di dispositivo o insieme di dispositivi, nell'ambito del sottosistema di generazione di un impianto termico, che permette di sottrarre calore al fluido termovettore o direttamente all'aria dell'ambiente interno climatizzato anche mediante utilizzo di fonti energetiche rinnovabili;
- z) manutenzione:** insieme degli interventi necessari, svolti da tecnici abilitati operanti sul mercato, per garantire nel tempo la sicurezza e la funzionalità e conservare le prestazioni dell'impianto entro i limiti prescritti;
- aa) manutenzione ordinaria dell'impianto termico:** operazioni previste nei libretti d'uso e manutenzione degli apparecchi e componenti che possono essere effettuate in luogo con strumenti e attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi e che comportano l'impiego di attrezzature e di materiali di consumo d'uso corrente;
- bb) manutenzione straordinaria dell'impianto termico:** interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quello previsto dal progetto o dalla normativa vigente mediante ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell'impianto termico;
- cc) occupante:** chiunque, pur non essendone proprietario, ha la disponibilità a qualsiasi titolo di un edificio e dei relativi impianti tecnologici;
- dd) organismo esterno:** soggetto individuato dall'autorità competente per la realizzazione del sistema delle ispezioni e degli accertamenti, che deve possedere i requisiti minimi, professionali e di indipendenza di cui all'Allegato C al D.P.R. 74/2013;
- ee) personale incaricato delle verifiche ispettive (ispettore):** personale esperto incaricato dalle autorità competenti per l'effettuazione di accertamenti e ispezioni sugli impianti termici, che deve possedere i requisiti di cui all'Allegato C al D.P.R. 74/2013. L'ispettore può operare come parte dell'organismo esterno con cui l'autorità competente stipula apposita convenzione;

ff) pompa di calore: dispositivo o impianto che sottrae calore dall'ambiente esterno o da una sorgente di calore a bassa temperatura e lo trasferisce all'ambiente a temperatura controllata;

gg) potenza termica convenzionale: potenza termica del focolare di un generatore di calore diminuita della potenza termica persa al camino in regime di funzionamento continuo. L'unità di misura utilizzata è il kW;

hh) potenza termica del focolare prodotto del potere calorifico inferiore del combustibile impiegato e della portata di combustibile bruciato di un generatore di calore. L'unità di misura utilizzata è il kW;

ii) potenza termica utile nominale: potenza termica utile a pieno carico, dichiarata dal fabbricante, che il generatore di calore può fornire in condizioni nominali di riferimento;

ll) potenza termica utile: quantità di calore trasferita nell'unità di tempo al fluido termovettore di un generatore di calore. L'unità di misura utilizzata è il kW;

mm) proprietario: soggetto che, in tutto o in parte, è proprietario dell'impianto termico. Nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio e nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche, gli obblighi e le responsabilità posti a carico del proprietario sono da intendersi riferiti agli amministratori;

nn) rapporto di controllo di efficienza energetica o rapporto di controllo tecnico: rapporto redatto dall'operatore al termine delle operazioni di controllo ed eventuale manutenzione di un impianto termico, che ne riporta gli esiti come prescritto dall'articolo 8 del D.P.R. 74/2013. I modelli di rapporto, distinti per tipologia di impianto, sono definiti con decreto del dirigente della struttura organizzativa regionale competente;

oo) rapporto di prova: documento che l'ispettore deve compilare al termine della verifica in campo di un impianto, che riporta tutte le informazioni sugli esiti dell'ispezione. I modelli di rapporto, distinti per tipologia di impianto, sono definiti con decreto del dirigente della struttura organizzativa regionale competente;

pp) rendimento di combustione o rendimento termico convenzionale: rapporto tra la potenza termica convenzionale e la potenza termica del focolare di un generatore di calore;



qq) rendimento globale medio stagionale: rapporto tra il fabbisogno di energia termica utile per la climatizzazione invernale e l'energia primaria delle fonti energetiche, ivi compresa l'energia elettrica dei dispositivi ausiliari, calcolato con riferimento al periodo annuale di esercizio dell'impianto termico. Ai fini della conversione dell'energia elettrica in energia primaria si considera il valore di riferimento per la conversione tra kWh elettrici e MJ definito

con provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas al fine di tener conto dell'efficienza media di produzione del parco termoelettrico;

rr) rendimento di produzione medio stagionale: rapporto tra l'energia termica utile generata e immessa nella rete di distribuzione e l'energia primaria delle fonti energetiche, compresa l'energia elettrica, calcolato con riferimento al periodo annuale di esercizio. Ai fini della conversione dell'energia elettrica in energia primaria si considera il valore di riferimento per la conversione tra kWh elettrici e MJ definito con provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al fine di tener conto dell'efficienza media di produzione del parco termoelettrico, e i suoi successivi aggiornamenti;

ss) rendimento termico utile: rapporto tra la potenza termica utile e la potenza termica del focolare di un generatore di calore;

tt) responsabile dell'impianto termico: l'occupante, a qualsiasi titolo, in caso di singole unità immobiliari residenziali; il proprietario, in caso di singole unità immobiliari residenziali non locate; l'amministratore, in caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio (se l'amministratore manca, la responsabilità ricade su tutti i condomini, in parti uguali); il proprietario o l'amministratore delegato, in caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche; il terzo responsabile, nei limiti previsti dall'articolo 6 del D.P.R.

74/2013;

uu) ristrutturazione di un impianto termico: insieme di opere che comportano la modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione sia dei sistemi di distribuzione ed emissione del calore. Rientrano in questa categoria anche la trasformazione di un impianto termico centralizzato in impianti termici individuali, nonché la risistemazione impiantistica nelle

single unità immobiliari o parti di edificio in caso di installazione di un impianto termico individuale previo distacco dall'impianto termico centralizzato;

vv) scheda identificativa dell'impianto: scheda presente nei libretti di impianto che riassume i dati salienti dello stesso e che, nei casi previsti, va inviata all'autorità competente o all'organismo esterno a cura del responsabile dell'impianto;

zz) servizi energetici degli edifici: servizi costituiti da:

1) climatizzazione invernale, quale fornitura di energia termica utile agli ambienti dell'edificio per mantenere condizioni prefissate di temperatura ed eventualmente, entro limiti prefissati, di umidità relativa;

2) produzione di acqua calda sanitaria, quale fornitura, per usi igienico-sanitari, di acqua calda a temperatura prefissata ai terminali di erogazione degli edifici;

3) climatizzazione estiva, quale compensazione degli apporti di energia termica sensibile e latente per mantenere all'interno degli ambienti condizioni di temperatura a bulbo secco e umidità relativa idonee ad assicurare condizioni di benessere per gli occupanti;

4) illuminazione, quale fornitura di luce artificiale quando l'illuminazione naturale risulti insufficiente per gli ambienti interni e per gli spazi esterni di pertinenza dell'edificio;

aaa) soggetto esecutore: autorità competente o organismo esterno delegato all'esecuzione degli accertamenti e ispezioni sugli impianti termici degli edifici;

bbb) sostituzione di un generatore di calore: rimozione di un vecchio generatore e installazione di un generatore nuovo destinato a erogare energia termica alle medesime utenze, con potenza termica non superiore alla potenza del generatore sostituito incrementata per un massimo del 10 per cento;

ccc) sottosistema di generazione: apparecchio o insieme di più apparecchi o dispositivi che permette di trasferire, al fluido termovettore o direttamente all'aria dell'ambiente interno climatizzato o all'acqua sanitaria, il calore derivante da una o più delle seguenti modalità:

1) prodotto dalla combustione;

2) ricavato dalla conversione di qualsiasi altra forma di energia (elettrica, meccanica, chimica, derivata da fenomeni naturali quali l'energia solare, etc.);

3) contenuto in una sorgente a bassa temperatura e riqualificato a più alta temperatura;



4) contenuto in una sorgente ad alta temperatura e trasferito al fluido termovettore;

ddd) teleriscaldamento o teleraffrescamento: distribuzione di energia termica in forma di vapore, acqua calda o liquidi refrigerati da una o più fonti di produzione verso una pluralità di edifici o siti tramite una rete, per il riscaldamento o il raffrescamento di spazi, per processi di lavorazione e per la fornitura di acqua calda sanitaria;

eee) terzo responsabile dell'impianto termico: impresa che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di capacità tecnica, economica e organizzativa adeguata al numero, alla potenza e alla complessità degli impianti gestiti, è delegata dal responsabile ad assumere la responsabilità dell'esercizio, della conduzione, del controllo, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici;

fff) unità cogenerativa: unità comprendente tutti i dispositivi per realizzare la produzione simultanea di energia termica ed elettrica, rispondente ai requisiti di cui al decreto 4 agosto 2011;

ggg) unità di micro-cogenerazione: unità di cogenerazione con potenza elettrica nominale inferiore a 50 kW rispondente ai requisiti di cui al d.m. 4 agosto 2011;

hhh) valori nominali delle potenze e dei rendimenti: valori di potenza massima e di rendimento di un apparecchio specificati e garantiti dal costruttore per il regime di funzionamento continuo.



Allegato 2

Compiti del responsabile, del terzo responsabile, del manutentore e del conduttore dell'impianto termico (articolo 3, comma 5)

1. Responsabile dell'impianto termico

Il responsabile dell'impianto termico è garante dell'esercizio, della conduzione, del controllo e della manutenzione del proprio impianto. In tale veste, tra l'altro, è tenuto a:

- a) condurre l'impianto termico nel rispetto dei valori massimi della temperatura ambiente di cui all'articolo 3 del D.P.R. 74/2013 e nel rispetto del periodo annuale di accensione e della durata giornaliera di attivazione di cui all'articolo 4 dello stesso D.P.R.;
- b) demandare la conduzione dell'impianto termico con potenza termica nominale superiore a 232 kW a un operatore in possesso di idoneo patentino (conduttore);
- c) demandare a operatori in possesso della specifica certificazione (patentino da frigorista) gli interventi tecnici su impianti frigoriferi, condizionatori, pompe di calore contenenti gas fluorurati a effetto serra, come previsto dagli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43 (Regolamento recante attuazione del regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra);
- d) provvedere affinché siano eseguite le operazioni di controllo e manutenzione dell'impianto con le modalità e la tempistica di cui all'articolo 7 del D.P.R. 74/2013, avvalendosi di ditte abilitate ai sensi del d.m. 37/2008;
- e) provvedere affinché siano eseguiti i controlli dell'efficienza energetica dell'impianto con le modalità e la tempistica di cui all'articolo 8 del D.P.R. 74/2013, avvalendosi delle ditte abilitate ai sensi del d.m. 37/2008;
- f) firmare per presa visione i rapporti di controllo di efficienza energetica che il manutentore compila al termine dei controlli di cui alla lettera e);
- g) acquisire il segno identificativo da applicare sui rapporti di controllo di efficienza energetica di cui all'articolo 11 se tale compito non è stato assolto dal manutentore;



h) conservare, compilare e sottoscrivere, quando previsto, la documentazione tecnica dell'impianto e in particolare:

- 1) la dichiarazione di conformità o la dichiarazione di rispondenza di cui al d.m. 37/2008;
- 2) una copia del rapporto di controllo di efficienza energetica e della dichiarazione di avvenuta manutenzione che il manutentore o installatore ha l'obbligo di redigere al termine delle operazioni di controllo o manutenzione;
- 3) copia del rapporto di prova, che l'ispettore ha l'obbligo di redigere al termine di un'eventuale ispezione dell'impianto termico;
- 4) il libretto di impianto;
- 5) i libretti d'uso e manutenzione dei vari componenti dell'impianto;

i) redigere e inviare, quando previsto, al soggetto esecutore:

- 1) la scheda identificativa dell'impianto;
- 2) la comunicazione del cambio del responsabile dell'impianto termico;
- 3) nel caso il responsabile dell'impianto sia un amministratore di condominio, la comunicazione di nomina o revoca di quest'ultimo;

l) compilare, firmare e inviare, quando previsto, al soggetto esecutore:

- 1) la dichiarazione di disattivazione dell'impianto termico di cui all'articolo 9, comma 2;
- 2) la dichiarazione di avvenuto adeguamento dell'impianto termico di cui all'articolo 8, commi 18 e 21;
- 3) la comunicazione della sostituzione del generatore di calore di cui all'articolo 8, commi 19 e 20;

m) consentire l'ispezione dell'impianto termico di cui è responsabile con le modalità e le tempistiche di cui agli articoli 7 e 8, firmando per presa visione il rapporto che l'ispettore compila al termine del controllo. In caso di delega di responsabilità a un terzo con la disciplina e nei limiti previsti dall'articolo 6 del D.P.R. 74/2013, il responsabile dell'impianto termico è tenuto a compilare e controfirmare la parte all'uopo dedicata della comunicazione di nomina o revoca del terzo responsabile di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a).



2. Terzo responsabile dell'impianto termico

Il terzo responsabile dell'impianto termico, nominato dall'occupante, dal proprietario o dal responsabile di condominio, subentra nella responsabilità dell'esercizio, conduzione, controllo e manutenzione dell'impianto e risponde altresì del rispetto delle norme in materia di sicurezza e tutela dell'ambiente. In tale veste, tra l'altro, è tenuto a:

- a) adempiere a tutti i compiti a carico del proprietario od occupante, descritti nelle lettere a), b), c), d), f), g), h), i) e l) del punto 1;
- b) trasmettere al soggetto esecutore una copia del rapporto di controllo di efficienza energetica e della dichiarazione di avvenuta manutenzione di cui all'articolo 4;
- c) predisporre e inviare al soggetto esecutore, entro dieci giorni lavorativi, la comunicazione di nomina a terzo responsabile;
- d) comunicare al soggetto esecutore, entro due giorni lavorativi, eventuali revoche, dimissioni o decadenze dall'incarico;
- e) in caso di rescissione contrattuale, consegnare al proprietario o all'eventuale terzo subentrante l'originale del libretto di impianto e gli eventuali allegati, debitamente aggiornati.

3. Manutentore

Il manutentore è il tecnico che, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, è incaricato dal responsabile dell'impianto a eseguire i controlli come definiti alla lettera l) dell'allegato 1 e le manutenzioni come definite alle lettere z), aa) e bb) dello stesso allegato. In tale veste, tra l'altro, è tenuto a:

- a) compilare le parti del libretto di impianto di sua competenza;
- b) effettuare i controlli e le manutenzioni secondo quanto stabilito all'articolo 7, commi 1, 2 e 3, del D.P.R. 74/2013;
- c) effettuare i controlli di efficienza energetica secondo quanto stabilito all'articolo 8, commi 1, 2, 3 e 4, del D.P.R. 74/2013;
- d) redigere in più copie e firmare il pertinente rapporto di controllo di efficienza energetica e la dichiarazione di avvenuta manutenzione, al termine delle operazioni di controllo o manutenzione: una copia va consegnata al responsabile dell'impianto, una inviata al

soggetto esecutore, quando richiesto, e una trattenuta. Nei modelli di rapporto di controllo il manutentore deve tra l'altro annotare nel campo osservazioni le manutenzioni effettuate e nei campi raccomandazioni e prescrizioni quelle da effettuare per consentire l'utilizzo sicuro dell'impianto.

Nello stesso modello il manutentore deve riportare anche la data prevista per il successivo intervento;

e) dichiarare in forma scritta all'utente o committente, facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell'impianto o del fabbricante degli apparecchi e utilizzando i modelli definiti con decreto del dirigente della struttura organizzativa regionale competente:

- 1) quali sono le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l'impianto per garantire la sicurezza delle persone e delle cose;
- 2) con quale frequenza le operazioni di cui al numero 1) vanno effettuate.

Le dichiarazioni di cui alla lettera e), sottoscritte dal responsabile d'impianto, devono essere inviate anche al soggetto esecutore.

4. Conduttore

Il conduttore è un operatore che, dotato di idoneo patentino, esegue le operazioni di conduzione su impianti termici. La figura del conduttore è obbligatoria per gli impianti aventi una potenza termica nominale superiore a 232 kW, secondo quanto previsto dall'articolo 287 del D.Lgs 152/2006. In tale veste, tra l'altro, è tenuto a:

- a) eseguire le procedure di attivazione e conduzione dell'impianto termico;
- b) garantire la funzionalità della centrale termica e dei suoi componenti attraverso la verifica e il controllo dei parametri di regolazione, intervenendo, quando necessario, sugli appositi dispositivi.

Allegato 3

Cadenza della trasmissione dei rapporti di controllo efficienza energetica muniti del segno identificativo (bollino)

**Tabella - Cadenza trasmissione dei rapporti di controllo efficienza energetica con segno
identificativo**

Tipologia impianto	Alimentazione	Potenza termica utile (1) [kW]	Cadenza in anni della trasmissione all'autorità competente	Rapporto di controllo di efficienza energetica
impianti con generatore di calore a fiamma	Generatori alimentati a combustibile liquido o solido	$10 \leq P \leq 100$	2	Rapporto tipo 1
		$P > 100$	1	
	Generatori alimentati a gas, metano o Gpl(2)	$10 \leq P \leq 100$	4	Rapporto tipo 1
		$P > 100$	2	
Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore	Macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta	$12 \leq P \leq 100$	4	Rapporto tipo 2
		$P \geq 100$	2	
	Pompe di calore a compressione di vapore azionate da motore endotermico	$P \geq 12$	4	Rapporto tipo 2
	Pompe di calore ad assorbimento alimentate da energia termica	$P \geq 12$	2	Rapporto tipo 2
Impianti alimentati da teleriscaldamento	Sottostazione di scambio termico da rete ad utenza	$P > 10$	4	Rapporto tipo 3
Impianti cogenerativi	Microgenerazione	$P_{el} < 50$	4	Rapporto tipo 4
	Unità cogenerative	$P_{el} \geq 50$	2	Rapporto tipo 4



P: Potenza termica utile

Pel: Potenza elettrica nominale.

- (1) I limiti degli intervalli sono riferiti alla potenza utile nominale complessiva dei generatori e delle macchine frigorifere che servono lo stesso impianto.
- (2) Per gli impianti alimentati a gas metano o GPL aventi potenza utile nominale compresa tra 10 e 100 kW, per i quali la frequenza con cui sono eseguite le operazioni di controllo e manutenzione, di cui all'articolo 4, è uguale o inferiore a 2 anni, è previsto l'invio della dichiarazione di avvenuta manutenzione a metà della cadenza sopra indicata.

Allegato 4

Accertamenti e cadenza delle ispezioni sugli impianti termici

Tabella - Accertamenti e cadenza delle ispezioni sugli impianti termici

Servizio	Alimentazione	Potenza termica utile nominale(1)	Tipo e cadenza dei controlli sulla totalità degli impianti
Climatizzazione invernale o produzione di acqua calda sanitaria	Gas metano o GPL	Compresa tra 10 kW e 100 kW	Accertamento del rapporto di controllo dell'efficienza energetica in 4 anni
		Superiore a 100 kW	Ispezioni in 4 anni
	Combustibile liquido o solido	Minore di 20 kW e non inferiore a 10 kW	Accertamento del rapporto di controllo dell'efficienza energetica in 4 anni
		Compresa tra 20 kW e 100 kW	Ispezioni in 4 anni
		Superiore a 100 kW	Ispezioni in 2 anni
Tutti (2)	Macchine frigorifere/Pompe di calore	Compresa tra 12 kW e 100 kW	Accertamento del rapporto di controllo dell'efficienza energetica in 4 anni
		Superiore a 100 kW	Ispezioni in 4 anni
	Cogenerazione e teleriscaldamento	Superiore a 100 kW	Accertamento del rapporto di controllo dell'efficienza energetica in 4 anni

(1) I limiti degli intervalli sono riferiti alla potenza utile nominale complessiva dei generatori e delle macchine frigorifere che servono lo stesso impianto.

(2) Climatizzazione invernale, climatizzazione estiva, produzione di acqua calda sanitaria.



Allegato 5

Periodi di accensione in base ai Gradi Giorno e alla zona climatica della località

Tabella - Periodi di accensione in base ai Gradi Giorno e alla zona climatica della località

Gradi Giorno	Zona climatica	Periodo di accensione	Ore al giorno di accensione
Da 1401 a 2100	D	Dal 1 novembre al 15 aprile	12 ore giornaliere
Da 2101 a 3000	E	Dal 15 ottobre al 15 aprile	14 ore giornaliere

Allegato 6 - Costo delle ispezioni in campo con addebito (omissis)

Allegato 7 - Costo del segno identificativo (omissis)

Allegato 8 - Composizione del codice catasto (omissis)



5.12. LE NORMATIVE DELLA REGIONE MOLISE

5.12.1. LEGGE REGIONALE 4 MAGGIO 2015, N. 8

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 4 maggio 2015, n.8

Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di entrate e spese.

Modificazioni e integrazioni di norme regionali

(Stralcio)

Art. 1 – art. 33 (omissis)

TITOLO II

NORME DI RAZIONALIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE DI SETTORE

Capo I

Norme in materia di energia

Art. 34

(Adozione della metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici e dei requisiti minimi di edifici ed impianti. Adozione del sistema di classificazione energetica degli edifici)

1. La Regione Molise adotta integralmente la metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici, i requisiti minimi per gli edifici e gli impianti ed il sistema di classificazione energetica degli edifici stabiliti nella normativa nazionale in materia di prestazioni energetiche degli edifici.

2. Eventuali aggiornamenti della metodologia di calcolo, dei requisiti minimi e del sistema di classificazione sono emanati dalla Giunta regionale.

Art. 35

(Istituzione del Catasto degli attestati di prestazione energetica)

1. Ai sensi e per le finalità dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, la Giunta regionale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stipula con l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) una convenzione per la realizzazione e il mantenimento in esercizio di un sistema informatico, con accesso tramite internet, per la costituzione del Catasto degli attestati di prestazione energetica.

2. La Giunta regionale:

- a) definisce la procedura telematica per la trasmissione degli attestati di prestazione energetica e la loro catalogazione;
- b) adotta un sistema per i controlli e disciplina la relativa attuazione;
- c) stabilisce le sanzioni per l'inosservanza delle disposizioni in materia.

Art. 36

(Albo dei professionisti abilitati)

- 1. è istituito l'Albo dei professionisti abilitati al rilascio degli attestati di prestazione energetica.
- 2. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti i requisiti necessari per essere iscritti all'albo e le modalità di accesso al medesimo.

Art. 37

(Contributo per le spese istruttorie)

- 1. Dall'entrata in vigore della presente legge per ogni attestato di prestazione energetica trasmesso alla Regione Molise deve essere corrisposto alla stessa amministrazione un contributo per le spese di istruttoria pari a euro 20,00.



2. La Giunta regionale può aggiornare periodicamente l'importo del contributo di cui al comma 1.

3. Le relative entrate saranno introitate su apposito capitolo della UPB 218 che andrà ad alimentare l'UPB di competenza della programmazione politiche energetiche.

Art. 38 – art. 49 (omissis)

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 50

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Molise.



5.12.2. DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE 13 MARZO 2017, N. 74

REGIONE MOLISE

DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE 13 marzo 2017, n. 74

“Linee guida” in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

Delibera

- di approvare le unite “Linee Guida in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici”, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di disporre la pubblicazione integrale sul BURM della presente deliberazione e delle allegate Linee Guida.



Allegato

“Linee guida” in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici

Articolo 1 - Premessa

Le presenti “Linee Guida” regolamentano l’esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, direttamente ovvero mediante organismi pubblici o privati di cui sia garantita la qualificazione e l’indipendenza.

Tale attività, eseguita in un contesto normativo, nazionale e comunitario, che intende promuovere il miglioramento del rendimento energetico degli edifici, è eseguita con costi a carico degli utenti, ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs 192/2005 e ss. mm. ii., il quale pone a carico delle amministrazioni competenti l’onere di provvedere alla copertura dei costi attraverso una equa ripartizione tra utenti finali.

Le presenti “Linee Guida” disciplinano i criteri adottati dalla Regione Molise nell’eseguire le attività di accertamento e le ispezioni, secondo principi di imparzialità, trasparenza, pubblicità, omogeneità territoriale e finalizzate a:

- a) ridurre il consumo di energia e i livelli di emissioni inquinanti;
- b) correggere le situazioni non conformi alle prescrizioni normative;
- c) rispettare quanto prescritto in merito all’esercizio e manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva;
- d) monitorare l’efficacia delle politiche pubbliche.

Articolo 2 - Termini e definizioni

Ai fini dell’applicazione delle presenti “Linee Guida”, ai sensi dell’art. 2 e dell’allegato A del D.Lgs 192/2005 e ss. mm. ii., si intende per:

generatore di calore o caldaia: il complesso bruciatore-caldaia che permette di trasferire al fluido termovettore il calore prodotto dalla combustione;



potenza termica utile di un generatore di calore: la quantità di calore trasferita nell'unità di tempo al fluido termovettore; l'unità di misura utilizzata è il kW;

pompa di calore: un dispositivo o un impianto che sottrae calore dall'ambiente esterno o da una sorgente di calore a bassa temperatura e lo trasferisce all'ambiente a temperatura controllata;

valori nominali delle potenze e dei rendimenti: i valori di potenza massima e di rendimento di un apparecchio specificati e garantiti dal costruttore per il regime di funzionamento continuo;

cogenerazione: produzione simultanea, nell'ambito di un unico processo, di energia termica e di energia elettrica e/o meccanica rispondente ai requisiti di cui al Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 4 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2011;

energia consegnata o fornita: energia espressa per vettore energetico finale, fornita al confine dell'edificio agli impianti tecnici per produrre energia termica o elettrica per i servizi energetici dell'edificio;

sistema di climatizzazione estiva o impianto di condizionamento d'aria: complesso di tutti i componenti necessari a un sistema di trattamento dell'aria, attraverso il quale la temperatura è controllata o può essere abbassata;

sistema tecnico, per l'edilizia: impianto tecnologico dedicato a un servizio energetico o a una combinazione dei servizi energetici o ad assolvere a una o più funzioni connesse con i servizi energetici dell'edificio. Un sistema tecnico è suddiviso in più sottosistemi;

teleriscaldamento o teleraffrescamento: distribuzione di energia termica in forma di vapore, acqua calda o liquidi refrigerati da una o più fonti di produzione verso una pluralità di edifici o siti tramite una rete, per il riscaldamento o il raffrescamento di spazi, per processi di lavorazione e per la fornitura di acqua calda sanitaria;

vettore energetico: sostanza o energia fornite dall'esterno del confine del sistema per il soddisfacimento dei fabbisogni energetici dell'edificio;

impianto termico: impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate;

accertamento: insieme delle attività di controllo pubblico diretto ad accertare in via esclusivamente documentale che il progetto delle opere e gli impianti siano conformi alle norme vigenti e che rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti;

autorità competente: autorità responsabile dei controlli, degli accertamenti e delle ispezioni o la diversa autorità indicata dalla legge regionale, come indicato all'art. 283, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

combustione: processo mediante il quale l'energia chimica contenuta in sostanze combustibili viene convertita in energia termica utile in generatori di calore (combustione a fiamma) o in energia meccanica in motori endotermici; **conduttore di impianto termico:** operatore, dotato di idoneo patentino nei casi prescritti dalla legislazione vigente, che esegue le operazioni di conduzione di un impianto termico;

conduzione di impianto termico: insieme delle operazioni necessarie per il normale funzionamento dell'impianto termico, che non richiedono l'uso di utensili né di strumentazione al di fuori di quella installata sull'impianto;

contratto servizio energia: contratto che nell'osservanza dei requisiti e delle prestazioni di cui al paragrafo 4 del D.Lgs

30 maggio 2008, n. 115, disciplina l'erogazione dei beni e servizi necessari alla gestione ottimale e al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia;

controllo: verifica del grado di funzionalità ed efficienza di un apparecchio o di un impianto termico eseguita da operatore abilitato ad operare sul mercato, sia al fine dell'attuazione di eventuali operazioni di manutenzione e/o riparazione sia per valutare i risultati conseguiti con dette operazioni;

diagnosi energetica: elaborato tecnico che individua e quantifica le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo dei costi-benefici dell'intervento, individua gli interventi per la riduzione della spesa energetica e i relativi tempi di ritorno degli investimenti nonché i possibili miglioramenti di classe dell'edificio nel sistema di certificazione energetica e la motivazione delle scelte impiantistiche che si vanno a realizzare. La diagnosi deve riguardare sia l'edificio che l'impianto;

esercizio: attività che dispone e coordina, nel rispetto delle prescrizioni relative alla sicurezza, al contenimento dei consumi energetici e alla salvaguardia dell'ambiente, le attività relative all'impianto termico, come la conduzione, la manutenzione e il controllo, e altre operazioni per specifici componenti d'impianto;

fabbisogno annuo di energia primaria per la Climatizzazione invernale: quantità di energia primaria globalmente richiesta, nel corso di un anno, per mantenere negli ambienti riscaldati la temperatura di progetto;

fluido termovettore: fluido mediante il quale l'energia termica viene trasportata all'interno dell'edificio, fornita al confine energetico dell'edificio oppure esportata all'esterno;

gradi giorno di una località: parametro convenzionale rappresentativo delle condizioni climatiche locali, utilizzato per stimare al meglio il fabbisogno energetico necessario per mantenere gli ambienti ad una temperatura prefissata; l'unità di misura utilizzata è il grado giorno, GG;

impianto termico di nuova installazione: impianto termico installato in un edificio di nuova costruzione o in un edificio o porzione di edificio antecedentemente privo di impianto termico;

indice di prestazione energetica EP parziale: esprime il fabbisogno di energia primaria parziale riferito ad un singolo uso energetico dell'edificio (a titolo d'esempio: alla sola climatizzazione invernale e/o alla climatizzazione estiva e/o produzione di acqua calda per

usi sanitari e/o illuminazione artificiale) riferito all'unità di superficie utile o di volume lordo, espresso rispettivamente in kWh/m²anno o kWh/m³anno;

indice di prestazione energetica EP: esprime il fabbisogno di energia primaria globale riferito all'unità di superficie utile o di volume lordo riscaldato, espresso rispettivamente in kWh/m²anno o kWh/m³anno;

ispezioni sugli impianti termici: interventi di controllo tecnico e documentale in sito, svolti da esperti qualificati incaricati dalle autorità pubbliche competenti, mirato a verificare che gli impianti rispettino le prescrizioni del D.Lgs 192/2005 e ss. mm. ii.;

locale tecnico: ambiente utilizzato per l'allocatione di caldaie e macchine frigorifere a servizio di impianti di climatizzazione estivi e invernali con i relativi complementi impiantistici elettrici e idraulici, accessibile solo al responsabile dell'impianto o al soggetto delegato;

macchina frigorifera: nell'ambito del sottosistema di generazione di un impianto termico, è qualsiasi tipo di dispositivo (o insieme di dispositivi) che permette di sottrarre calore al fluido termovettore o direttamente all'aria dell'ambiente interno climatizzato anche mediante utilizzo di fonti energetiche rinnovabili;

manutenzione: insieme degli interventi necessari, svolte da tecnici abilitati operanti sul mercato, per garantire nel tempo la sicurezza e la funzionalità e conservare le prestazioni dell'impianto entro i limiti prescritti;

manutenzione ordinaria dell'impianto termico: operazioni previste nei libretti d'uso e manutenzione degli apparecchi e componenti che possono essere effettuate in luogo con strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi, e che comportino l'impiego di attrezzature e di materiali di consumo d'uso corrente;

manutenzione straordinaria dell'impianto termico: interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell'impianto termico;

occupante: chiunque, pur non essendone proprietario, ha la disponibilità, a qualsiasi titolo, di un edificio e dei relativi impianti tecnologici;



potenza termica convenzionale di un generatore di calore: potenza termica del focolare diminuita della potenza termica persa al camino in regime di funzionamento continuo; l'unità di misura utilizzata è il kW;

potenza termica del focolare di un generatore di calore: prodotto del potere calorifico inferiore del combustibile impiegato e della portata di combustibile bruciato; l'unità di misura utilizzata è il kW;

potenza termica utile nominale: potenza termica utile a pieno carico dichiarata dal fabbricante che il generatore di calore può fornire in condizioni nominali di riferimento;

proprietario dell'impianto termico: soggetto che, in tutto o in parte, è proprietario dell'impianto termico; nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio e nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche gli obblighi e le responsabilità posti a carico del proprietario dalla vigente normativa sono da intendersi riferiti agli amministratori;

rendimento di combustione o rendimento termico convenzionale di un generatore di calore: rapporto tra la potenza termica convenzionale e la potenza termica del focolare;

rendimento globale medio stagionale dell'impianto termico: rapporto tra il fabbisogno di energia termica utile per la climatizzazione invernale e l'energia primaria delle fonti energetiche, ivi compresa l'energia elettrica dei dispositivi ausiliari, calcolato con riferimento al periodo annuale di esercizio. Ai fini della conversione dell'energia elettrica in energia primaria, si considera il valore di riferimento per la conversione tra kWh elettrici e MJ definito con provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al fine di tener conto dell'efficienza media di produzione del parco termoelettrico, e i suoi successivi aggiornamenti;

rendimento termico utile di un generatore di calore: rapporto tra la potenza termica utile e la potenza termica del focolare;

responsabile dell'impianto termico: occupante, a qualsiasi titolo, in caso di singole unità immobiliari residenziali; il proprietario, in caso di singole unità immobiliari residenziali non locate; l'amministratore, in caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati

in condominio; il proprietario o l'amministratore delegato, nel caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche;

ristrutturazione di un impianto termico: insieme di opere che comportano la modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione che di distribuzione ed emissione del calore; rientrano in questa categoria anche la trasformazione di un impianto termico centralizzato in impianti termici individuali nonché la risistemazione impiantistica nelle singole unità immobiliari, o parti di edificio, in caso di installazione di un impianto termico individuale previo distacco dall'impianto termico centralizzato;

SCOP: coefficiente di prestazione medio stagionale delle pompe di calore determinato in condizioni di riferimento secondo la EN 14825 per la climatizzazione invernale;

SEER: coefficiente di prestazione medio stagionale delle macchine frigorifere determinato in condizioni di riferimento secondo la EN 14825 per la climatizzazione estiva;

servizi energetici degli edifici:

a) climatizzazione invernale: fornitura di energia termica utile agli ambienti dell'edificio per mantenere condizioni prefissate di temperatura ed eventualmente, entro limiti prefissati, di umidità relativa;

b) produzione di acqua calda sanitaria: fornitura, per usi igienico sanitari, di acqua calda a temperatura prefissata ai terminali di erogazione degli edifici;

c) climatizzazione estiva: compensazione degli apporti di energia termica sensibile e latente per mantenere all'interno degli ambienti condizioni di temperatura a bulbo secco e umidità relativa idonee ad assicurare condizioni di benessere per gli occupanti;

d) illuminazione: fornitura di luce artificiale quando l'illuminazione naturale risulti insufficiente per gli ambienti interni e per gli spazi esterni di pertinenza dell'edificio;

sostituzione di un generatore di calore: rimozione di un vecchio generatore e l'installazione di un altro nuovo, di potenza termica non superiore di più del 10% della potenza del generatore sostituito, destinato a erogare energia termica alle medesime utenze;

sottosistema di generazione: apparecchio o insieme di più apparecchi o dispositivi che permette di trasferire, al fluido termovettore o direttamente all'aria dell'ambiente interno climatizzato o all'acqua sanitaria, il calore derivante da una o più delle seguenti modalità:

- a)** prodotto dalla combustione;
- b)** ricavato dalla conversione di qualsiasi altra forma di energia (elettrica, meccanica, chimica, derivata da fenomeni naturali quali ad esempio l'energia solare, etc.);
- c)** contenuto in una sorgente a bassa temperatura e riqualificato a più alta temperatura;
- d)** contenuto in una sorgente ad alta temperatura e trasferito al fluido termovettore;

temperatura dell'aria in un ambiente: la temperatura dell'aria misurata secondo le modalità prescritte dalla norma tecnica UNI 8364-1;

terzo responsabile dell'impianto termico: impresa che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di capacità tecnica, economica e organizzativa adeguata al numero, alla potenza e alla complessità degli impianti gestiti, è delegata dal responsabile ad assumere la responsabilità dell'esercizio, della conduzione, del controllo, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici;

unità cogenerativa: unità comprendente tutti i dispositivi per realizzare la produzione simultanea di energia termica ed elettrica, rispondente ai requisiti di cui al decreto 4 agosto 2011.

Articolo 3 – Oggetto ed ambito di applicazione.

Le attività di accertamento ed ispezione degli impianti termici sono svolte secondo le norme stabilite nelle presenti “Linee Guida”.

Sono regolamentati dalle presenti “Linee Guida” tutti gli impianti termici installati sul territorio della Regione Molise, così come definiti dalle norme vigenti in materia.

Articolo 4 - Catasto regionale impianti termici

La Regione Molise, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 74/2013 e ss. mm. ii., provvede ad istituire e gestire un sistema informativo unificato denominato Catasto Unico Regionale Impianti Termici nel quale dovranno essere inseriti gli impianti termici regionali.

Articolo 5 - Rapporti con le autorità pubbliche.

La Regione promuove le necessarie intese con altre Autorità pubbliche al fine di realizzare un sistema integrato di collaborazione finalizzato alla sicurezza dei cittadini, al risparmio energetico, al rispetto della legge e a quanto stabilito dalle presenti "Linee Guida". Collabora con gli erogatori di energia al fine dell'acquisizione dei dati utili per la redazione del catasto regionale degli impianti nonché con i distributori di gas, anche per quanto previsto dal Decreto Legislativo n°164/2000 al comma 6 dell'art. 16.

I livelli di collaborazione raggiunti dalla Regione con i vari enti, e gli erogatori di energia, sono estesi all'Organismo Affidatario del servizio ispettivo, qualora presente, il quale è tenuto a rispettare il contenuto delle intese e degli accordi.

Articolo 6 - Costituzione della banca dati.

Al fine di garantire il mantenimento di una banca dati aggiornata, la Regione richiede alle società distributrici di combustibile per il funzionamento degli impianti la comunicazione dell'ubicazione e della titolarità degli impianti da esse riforniti nel corso degli ultimi dodici mesi.

Ulteriori dati possono essere richiesti ai Comuni, anche per via informatica, ai Vigili del Fuoco, INAIL, ASL e ad altri soggetti fornitori di combustibile.

La Banca dati si aggiorna anche con le comunicazioni obbligatorie effettuate dai responsabili degli impianti termici.

La Regione Molise è, in ogni caso, proprietaria dei dati acquisiti e della banca dati nel suo complesso, anche quando il servizio è affidato ad organismo esterno, pubblico o privato.

Articolo 7 – Controllo e manutenzione degli impianti termici.

Gli impianti termici saranno assoggettati ad un criterio di classificazione necessario per distinguerli in relazione alla violazione delle norme in materia di risparmio energetico e tutela ambientale, nonché in materia di sicurezza degli stessi.

Saranno classificati nelle seguenti categorie:

- impianti privi di anomalie;
- impianti che violano norme di natura energetica o ambientale;
- impianti che violano norme di sicurezza.

Gli impianti che violano norme di natura energetica o ambientale, saranno assoggettati alle procedure previste dall'articolo 18 delle presenti "Linee Guida", mentre gli impianti che violano norme di sicurezza, saranno assoggettati alla procedura prevista dall'articolo 15 delle medesime "Linee Guida".

L'esercizio degli impianti termici destinati alla climatizzazione invernale ed estiva è ammesso solo se l'impianto è dotato di tutta la documentazione e di tutte le autorizzazioni prescritte dalle leggi vigenti.

L'impianto è condotto nel rispetto delle normative vigenti, in materia di sicurezza, di risparmio energetico e di tutela ambientale, e delle disposizioni delle presenti "Linee Guida".

Il corretto esercizio di un impianto termico si svolge inoltre attraverso il controllo e la manutenzione dello stesso, intesi come il complesso di operazioni, conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, che comportano l'assunzione di responsabilità in ordine al rispetto delle norme in materia di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale.

La normativa vigente stabilisce modalità e cadenze temporali in cui effettuare le operazioni di controllo e manutenzione degli impianti, nonché le operazioni di controllo dell'efficienza energetica degli stessi.

Ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 74/2013 e ss. mm. ii., le operazioni di controllo e manutenzione degli impianti devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nel medesimo art. 7.

Ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 74/2013 e ss. mm. ii., le operazioni di controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW e sugli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW, si effettuano conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nel medesimo art. 8 e nell'allegato A dello stesso D.P.R. 74/2013 e ss. mm. ii.,.

Al termine delle suddette operazioni, l'operatore incaricato ad eseguirle è tenuto a redigere e sottoscrivere il Rapporto di Controllo Tecnico, all'uopo predisposto dall'Autorità competente in relazione alle tipologie e potenzialità dell'impianto.

Il Rapporto di Controllo Tecnico deve essere sottoscritto dal responsabile dell'impianto, lo stesso deve essere consegnato in copia al medesimo responsabile dell'impianto e altra copia deve essere trasmessa all'Autorità competente, nei termini di cui all'art. 11 delle presenti "Linee Guida".

Qualora durante l'esecuzione delle operazioni di controllo e manutenzione degli impianti termici, nonché di controllo di efficienza energetica, l'operatore incaricato dal responsabile dell'impianto rilevi anomalie dell'impianto, provvede a riportare sul Rapporto di Controllo Tecnico le anomalie e le prescrizioni atte ad eliminarle, provvedendo, nel contempo, a sollecitare il responsabile dell'impianto a rimuovere le anomalie riscontrate e, qualora le anomalie riguardassero violazioni di norme di sicurezza, diffidare lo stesso responsabile ad utilizzare l'impianto nelle more del ripristino delle condizioni di sicurezza.

Articolo 8 – Comunicazioni in merito allo stato dell'impianto.

Il responsabile dell'impianto ha l'obbligo di comunicare e trasmettere all'Autorità competente, entro e non oltre 30 giorni dall'evento, le variazioni avvenute in ordine allo stato dell'impianto e nello specifico:

- scheda identificativa per l'installazione di nuovo impianto o sostituzione del generatore di climatizzazione;
- risultati della prima accensione su Rapporto di Controllo Tecnico;
- eventuale incarico e/o revoca di terzo responsabile;

- dismissione dell'impianto per:
 - a) disinstallazione dell'impianto termico;
 - b) blocco dell'impianto dovuto a guasti ritenuti non riparabili;
 - c) distacco del generatore di climatizzazione dalla rete di alimentazione (combustibile/energia elettrica);
 - d) blocco del circuito del flusso di climatizzazione del generatore, mediante sigillatura delle condotte di entrata/uscita;
- subentro o cessazione dalla competenza di responsabile dell'impianto. Qualora detti adempimenti siano a carico dell'occupante a qualsiasi titolo e lo stesso non dovesse adempiere, di tale omissione è da ritenersi responsabile in solido il proprietario dell'impianto;
- ogni altra variazione relativa all'impianto ed attinente il servizio di ispezione degli impianti termici, anche relativa ai soggetti coinvolti nell'esercizio dell'impianto.

Le predette comunicazioni devono essere rese ai sensi della normativa sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (D.P.R. n°445 del 28/12/2000 e ss. mm. ii.) e inviate entro 30 giorni dalla variazione effettuata.

L'omessa comunicazione nei termini prescritti assoggetta il responsabile dell'impianto nonché, nei casi previsti, il proprietario in solido, al pagamento della relativa tariffa in caso di ispezione, ferme restando le eventuali sanzioni previste per legge.

Articolo 9 – Ispezioni sugli impianti termici.

L'Autorità competente esegue in proprio, o mediante l'Organismo Affidatario qualora presente, le ispezioni sugli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici installati sul territorio regionale.

Ai fini degli obiettivi di miglioramento dell'efficienza energetica, ai sensi del D.P.R. 74/2013 e ss. mm. ii., le ispezioni sono programmate in base ai seguenti criteri e priorità:

- impianti per cui non sia pervenuto il rapporto di controllo di efficienza energetica o per i quali in fase di accertamento siano emersi elementi di criticità;
- impianti dotati di generatori o macchine frigorifere con anzianità superiore a 15 anni;

- impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, ogni due anni;
- impianti dotati di macchine frigorifere con potenza termica utile nominale superiore ai 100 kW: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, ogni quattro anni;
- impianti dotati di generatori a gas con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW e impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale compresa tra 20 e 100 kW: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, ogni quattro anni;
- gli impianti, di cui all'articolo 8, comma 7, del D.P.R. 74/2013 e ss. mm. ii., per i quali dai rapporti di controllo dell'efficienza energetica risulti la non riconducibilità a rendimenti superiori a quelli fissati nell'Allegato B del medesimo D.P.R..

Le ispezioni eseguite su impianti per i quali non sia pervenuto, nei tempi e modi indicati all'articolo 11 delle presenti "Linee Guida", il Rapporto di Controllo Tecnico, comportano il pagamento, da parte del responsabile, della relativa tariffa stabilita.

Il pagamento della tariffa è dovuto anche nei casi in cui vengano riscontrate dichiarazioni non veritiere relative ad impianti di cui sia stata dichiarata la dismissione.

In ogni caso restano ferme ed applicabili, ove ricorrano le condizioni, le sanzioni previste dalla legge a carico del responsabile inadempiente e, ove previsto, in solido con il proprietario.

Le ispezioni sono eseguite dall'Autorità competente o dall'Organismo Affidatario del servizio ispettivo qualora presente, mediante personale tecnico dotato dei requisiti professionali di cui al D.P.R. 74/2013 e ss. mm. ii., lo stesso deve essere identificabile con apposito tesserino di riconoscimento.

Articolo 10 - Ispezioni a richiesta

Eventuali richieste di ispezione, pervenute da parte di soggetti terzi, pubblici o privati, saranno considerate come istanze per consulenze ispettive e, pertanto, eseguite con costi a carico del richiedente, secondo le tariffe in vigore, fatte salve eventuali ulteriori spese dimostrate per eseguire le ispezioni.

Articolo 11 – Rapporto di Controllo Tecnico (autocertificazione)

Per gli impianti termici installati sul territorio regionale, le ispezioni relative all'esercizio, alla conduzione, al controllo e alla manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, si intendono effettuate qualora venga trasmesso all'Autorità competente o all'Organismo affidatario, nei tempi e modalità prescritti dal presente articolo, il Rapporto di Controllo Tecnico.

Si considerano validi solo i Rapporti di Controllo Tecnico inviati all'Autorità competente o all'Organismo affidatario redatti su Modulistica approvata dall'Autorità competente e conforme ai modelli di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 febbraio 2014, allegati II, III, IV e V.

I Rapporti di Controllo Tecnico relativi al controllo dell'efficienza energetica, ai sensi dell'art. 8 comma 5 del D.P.R. 74/2013 e ss. mm. ii., devono essere redatti e trasmessi, a cura del manutentore o terzo responsabile, all'Autorità competente o all'Organismo affidatario con la periodicità prevista nell'allegato "A" del medesimo D.P.R. 74/2013 e ss. mm. ii..

Per assolvere agli adempimenti di cui all'art. 9 comma 10 del D.P.R. n. 74/2013 e ss. mm. ii., attinenti al monitoraggio sulle caratteristiche e sullo stato di efficienza e manutenzione degli impianti termici, i Rapporti di Controllo Tecnico relativi al controllo e manutenzione degli impianti, devono essere redatti con la periodicità prevista nell'art. 7 del D.P.R.

74/2013 e ss. mm. ii. e trasmessi all'Autorità competente o all'Organismo affidatario, entro il mese successivo alla redazione.

I Rapporti di Controllo Tecnico devono essere trasmessi, ai sensi dell'art. 8 comma 5 del D.P.R. 74/2013 e ss. mm. ii., dai manutentori o terzi responsabili all'Autorità competente o all'Organismo affidatario, entro il mese successivo alla redazione degli stessi.

Resta comunque inteso che gli adempimenti di cui al Rapporto di Controllo Tecnico devono essere compiuti entro il 31 dicembre dell'anno a cui si riferiscono, e la relativa documentazione consegnata all'Autorità competente o all'Organismo affidatario entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

La mancata consegna del Rapporto di Controllo Tecnico nei tempi e modalità stabiliti dal presente articolo, da effettuare a cura dei manutentori o terzi responsabili, costituisce inadempimento degli obblighi normativi e pone a carico degli stessi gli oneri tariffari connessi alle conseguenti ispezioni e le eventuali sanzioni previste dalla vigente normativa, determinando, inoltre, a loro carico anche l'applicazione delle sanzioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, mediante comunicazione degli inadempimenti da parte dell'Autorità competente alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura territorialmente competente.

L'Autorità competente o l'Organismo affidatario può richiedere al manutentore o terzo responsabile la trasmissione dei Rapporti di Controllo Tecnico su supporto informatico standardizzato.

Articolo 12 - Accertamento documentale

L'Autorità competente o l'Organismo affidatario provvede all'esame di tutti i Rapporti di Controllo Tecnico trasmessi dalle imprese incaricate.

Nei casi in cui l'esame riveli eventuali omissioni e/o incompletezze tali da non poter considerare l'impianto conforme alle norme di legge e/o il Rapporto di Controllo Tecnico esaustivo, invia un avviso all'operatore tecnico incaricato e al responsabile dell'impianto, richiedendo che le integrazioni necessarie per sanare le irregolarità siano inviate entro trenta giorni dalla data della richiesta di integrazione.

Trascorso inutilmente il termine assegnato per la ricezione delle integrazioni richieste, L'Autorità competente o l'Organismo affidatario avvia la fase ispettiva, con oneri - anche sanzionatori - a carico del responsabile e/o dell'impresa.

Articolo 13 - Modalità di preavviso delle ispezioni

L'Autorità competente o l'Organismo affidatario provvede a comunicare ai responsabili degli impianti i tempi e le modalità per l'esecuzione delle ispezioni tramite comunicazione scritta o a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), qualora disponibile, almeno 15 giorni prima della data fissata per l'ispezione.



L'esecuzione delle ispezioni all'interno degli edifici deve avvenire con il consenso ed in presenza del responsabile dell'impianto o di persone da esso delegate.

L'impossibilità ad essere presente all'ispezione programmata, obbliga il responsabile dell'impianto:

- a darne comunicazione all'Autorità competente o l'Organismo affidatario almeno tre giorni prima della data fissata per l'ispezione;
- a concordare con l'Autorità competente o l'Organismo affidatario la data differita dell'ispezione, la quale deve essere fissata in tempi ragionevoli.

Qualora anche l'ispezione concordata non possa essere eseguita a causa del diniego di accesso o assenza del responsabile dell'impianto, o suo delegato, l'Autorità competente o l'Organismo affidatario provvederà a comunicare

al medesimo responsabile dell'impianto, almeno 15 giorni prima del termine fissato, la data della nuova programmazione dell'ispezione mediante nota raccomandata A.R. o a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), evidenziando nella stessa che:

- la data fissata per l'ispezione potrà essere rinviata per una sola volta unicamente con comunicazione da effettuarsi almeno tre giorni prima della data fissata per l'ispezione, mediante:
 - raccomandata A.R.;
 - Posta Elettronica Certificata (PEC);
 - Fax.
- la mancata ispezione per cause imputabili al responsabile dell'impianto, comporta l'addebito della relativa tariffa e, se necessario, l'attivazione da parte dell'Autorità competente della procedura attinente alla richiesta di sospensione della fornitura di combustibile alla società distributrice ai sensi dell'art.16 del D.Lgs n°164/2000 e ss. mm. ii..

Articolo 14 – Oggetto e modalità dell'ispezione

Nel corso dell'ispezione il personale incaricato ha libero accesso ai locali in cui sono ubicati gli impianti ed esegue le operazioni controllando che l'impianto sia condotto dal responsabile in modo corretto e nel pieno rispetto delle norme disciplinanti la materia.

L'ispettore incaricato provvede ad eseguire le ispezioni connesse all'esercizio, alla conduzione, al controllo e alla manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, nel rispetto delle normative vigenti, in materia di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale.

Ove dalla normale ispezione visiva della canna fumaria non sia possibile per l'ispettore accertarne l'effettivo stato, può ove lo ritenga necessario, prescrivere al responsabile dell'impianto una "videoispezione" o verifiche similari della canna fumaria e dei condotti di evacuazione dei fumi in genere.

L'ispettore incaricato dovrà redigere il Rapporto di Ispezione utilizzando la modulistica approvata dall'Autorità competente e conforme alla normativa vigente in materia; lo stesso dovrà essere redatto in duplice copia controfirmato dal responsabile dell'impianto, o dal suo delegato, che ne riceve una da conservare in allegato al libretto di centrale o di impianto, mentre l'altra resta nella disponibilità dell'Autorità competente o dell'Organismo affidatario. Al termine delle operazioni l'ispettore redige il Rapporto di Ispezione riportante tutti i dati rilevati, le eventuali anomalie, le osservazioni nonché le eventuali dichiarazioni del responsabile dell'esercizio e manutenzione dell'impianto, avendo cura, qualora le anomalie riscontrate determinino l'assoggettamento a diffida del responsabile dell'impianto per l'adeguamento dello stesso, di riportare sul rapporto di ispezione il codice PDR o il numero di matricola del contatore del gas, elementi necessari per gli eventuali successivi adempimenti di cui all'art.16 del D.Lgs n°164/2000 e ss. mm. ii..

Articolo 15 – Diffida ad adempiere

L'ispettore che rilevi anomalie dell'impianto provvede a consegnare al responsabile dell'impianto o suo delegato, unitamente al Rapporto di Ispezione, una diffida ad adeguare l'impianto di climatizzazione recante le prescrizioni per l'adeguamento dello stesso. Il responsabile dell'impianto, o suo delegato, ne sottoscrive una copia per presa visione e ricevuta; in caso di rifiuto da parte dello stesso, l'Autorità competente o l'Organismo affidatario provvede entro 30 giorni dall'ispezione a trasmetterne copia al medesimo responsabile, mediante lettera raccomandata AR.

La diffida deve contenere i seguenti elementi minimi:

- a) i riferimenti del contestuale Rapporto di Ispezione;
- b) le anomalie rilevate, con l'indicazione degli elementi da adeguare ed i termini di scadenza entro i quali effettuare l'adeguamento;
- c) il divieto di utilizzo dell'impianto prima di aver ripristinato le normali condizioni di funzionamento ed eliminato le anomalie evidenziate.

L'Autorità competente, con il contributo dell'Organismo affidatario, qualora presente, per gli impianti per i quali sia stata prodotta diffida, i cui termini per l'adeguamento, incluse eventuali proroghe concesse, siano scaduti, provvede all'avvio del procedimento di sospensione del gas ai sensi dell'articolo 16 del D. Lgs n.164/2000 e ss. mm. ii..

Nello specifico, l'Autorità competente, con il contributo dell'Organismo affidatario qualora presente, acquisito l'elenco degli impianti diffidati, i cui termini concessi per l'adeguamento risultano scaduti, provvede:

- a) per gli impianti alimentati con combustibile diverso dal gas di rete, ad informare il responsabile dell'impianto ed il comune territorialmente competente, demandando allo stesso comune l'assunzione dei provvedimenti di competenza di cui alla Legge n. 46/90 per la parte non abrogata e del DM n. 37/2008 e ss. mm. ii.;
- b) per gli impianti alimentati a gas di rete:
 - ad informare il comune territorialmente competente per l'assunzione dei provvedimenti di competenza di cui alla Legge n. 46/90 per la parte non abrogata e del DM n. 37/2008 e ss. mm. ii.;
 - a comunicare al responsabile dell'impianto l'avvio del procedimento, di cui alla L.n.241/1990 e ss. mm. ii., per la richiesta di sospensione del gas di rete ai sensi dell'articolo 16 del D. Lgs n.164/2000 e ss. mm. ii., assegnando, nel contempo, al medesimo responsabile dell'impianto, un congruo termine entro il quale poter esercitare i propri diritti;
 - decorso inutilmente il termine concesso nell'avvio del procedimento, l'Autorità competente, con il contributo dell'Organismo affidatario qualora presente, acquisito l'elenco degli impianti per i quali non sia pervenuta alcuna comunicazione di avvenuto adeguamento o richieste di proroghe per adempiere, provvederà ad inviare al distributore del combustibile di rete la

richiesta di sospensione della fornitura ai sensi dell'articolo 16 del D. Lgs n.164/2000 e ss. mm. ii.

Articolo 16 - Termini di adeguamento

Ai sensi dell'art. 8 comma 7 del D.P.R. 74/2013 e ss. mm. ii., i generatori di calore per i quali, durante le operazioni di controllo, siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori ai limiti fissati nell'Allegato B del suddetto D.P.R., non riconducibili a tali valori mediante operazioni di manutenzione, devono essere sostituiti entro 180 giorni solari a partire dalla data del controllo.

Il termine ordinario entro il quale adeguare l'impianto, deve essere indicato nella diffida in funzione delle anomalie rilevate dall'ispettore incaricato, previa intesa con l'Autorità competente.

Il responsabile diffidato non è autorizzato ad utilizzare l'impianto che presenti anomalie prima dell'adeguamento.

Il destinatario della diffida provvede ad inviare la documentazione al termine dell'adeguamento, e comunque non oltre i termini prescritti nella diffida ad adempiere.

Qualora il responsabile dell'impianto, a seguito di provate motivazioni, non riesca a provvedere all'adeguamento dell'impianto entro i termini prescritti nella diffida, può richiedere specifica e motivata richiesta di proroga dei termini, la quale viene istruita dall'Autorità competente o dell'Organismo affidatario, qualora presente.

Articolo 17 – Accertamento di violazioni

Le violazioni della normativa vigente relative all'esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, rilevate dall'Autorità competente o dell'Organismo affidatario, qualora presente, sono di natura amministrativa e tecnica e vengono accertate secondo le modalità di cui al combinato disposto degli artt. 14, 15, 16 e 18 delle presenti "Linee Guida".

Le anomalie di carattere amministrativo riguardano violazioni del responsabile dell'impianto o del terzo responsabile, che non hanno provveduto ad effettuare le operazioni di



manutenzione ed il controllo di efficienza energetica nei tempi indicati dalla normativa vigente, e secondo le modalità previste nelle presenti “Linee Guida”, oppure non esibiscono la documentazione prescritta.

In ogni caso, il responsabile dell'impianto o terzo responsabile devono provvedere ad effettuare le suddette operazioni o a trasmettere i documenti non esibiti entro 90 (novanta) giorni dalla data dell'ispezione.

Le anomalie di carattere tecnico vengono evidenziate nella diffida ad adempiere di cui all'articolo 15, se riscontrate in fase di ispezione, oppure mediante accertamento documentale, se evidenziate dai manutentori nella redazione dei Rapporti di Controllo Tecnico.

In ogni caso, il responsabile dell'impianto o terzo responsabile devono provvedere alla regolarizzazione delle violazioni accertate dall'Autorità competente o dall'Organismo affidatario, qualora presente.

La violazione delle norme che disciplinano l'attività relativa all'esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa.

Articolo 18 - Ripetizione delle ispezioni

In attuazione a quanto disposto dalle presenti “Linee Guida”, l'Autorità competente o l'Organismo affidatario, qualora presente, provvedono a:

- a.** ripetere, con oneri a carico del responsabile dell'impianto o terzo responsabile, le ispezioni sugli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici diffidati a seguito del rilevamento di anomalie, per i quali, scaduti i termini per l'adeguamento, non sia pervenuta alcuna comunicazione o documentazione di avvenuto ripristino del normale funzionamento degli stessi;
- b.** eseguire ispezioni, a campione, sugli impianti termici per cui sia pervenuta l'attestazione di avvenuto adeguamento.

Articolo 19 - Casi di pericolo immediato

Qualora dall'esito dell'ispezione sugli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici emerga una situazione di pericolo immediato, l'ispettore, oltre a redigere formale diffida di divieto di utilizzo dell'impianto, evidenzia sul rapporto di ispezione in modo specifico e particolare l'esistenza e la natura del pericolo immediato, segnalando contestualmente ed immediatamente la situazione di pericolo all'Autorità competente o all'Organismo affidatario, qualora presenti, i quali provvedono alla predisposizione degli interventi ritenuti necessari.

Articolo 20 – Pagamento delle ispezioni

In tutti i casi in cui i costi delle ispezioni eseguite, ai sensi delle presenti "Linee Guida", dall'Autorità competente o dall'Organismo affidatario qualora presente, sono posti a carico del responsabile dell'impianto, del terzo responsabile e delle ditte incaricate della manutenzione, questi sono tenuti ad eseguire il relativo pagamento entro 30 giorni dall'ispezione.

Trascorso inutilmente tale termine, ogni eventuale spesa sostenuta dall'Autorità competente o dall'organismo affidatario, qualora presente, per riscuotere, resta a carico della parte inadempiente.

Articolo 21 - Sanzioni

L'Autorità competente provvede alla irrogazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa, art. 15 D.Lgs 192/2005 e ss. mm. ii. e art. 16 del D.Lgs 102/2014 e s.m.i, nonché dalle presenti "Linee Guida" per le violazioni connesse all'esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici.

5.12.3. DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE 13 OTTOBRE 2020, N. 374

REGIONE MOLISE

DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE 13 ottobre 2020, n. 374

Legge regionale 4 maggio 2015, n. 8 – art. 35 "istituzione del catasto degli attestati di prestazione energetica". approvazione provvedimenti attuativi.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

Delibera

- 1) di adottare il Sistema Informatico per la Certificazione Energetica degli Edifici della Regione Molise denominato: “APE Molise” e di adoperare le procedure interne al sistema stesso per la gestione degli Attestati di Prestazione Energetica. Tale sistema è stato realizzato dall’Enea, con accesso tramite internet, ed è idoneo alla registrazione dei certificatori, alla trasmissione degli Attestati di Prestazione Energetica e alla gestione degli stessi da parte della Regione Molise;
- 2) che il metodo sopra indicato costituisce la procedura di trasmissione degli Attestati di Prestazione Energetica prevista dal DM 26/06/2009 ed è l’unica ammessa nella Regione Molise;
- 3) di approvare il “Regolamento per la fruizione del Sistema Informatico della Regione Molise relativo alla gestione degli Attestati di Prestazione Energetica degli edifici “APE Molise” (Allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento);
- 4) di procedere all’avvio dell’accesso al Sistema Informatico APE Molise, sulla base della seguente tempistica:
 - A) avvio dell’iscrizione dei certificatori energetici a partire dal 15 ottobre 2020;

B) avvio di una fase transitoria della trasmissione in formato digitale degli Attestati di Prestazione Energetica a partire dal 3 novembre 2020, previo avviso pubblico sul sito istituzionale della Regione Molise e sul BURM. Durante tale fase sarà ancora possibile utilizzare i canali preesistenti per la trasmissione degli Attestati di Prestazione Energetica;

C) avvio del regime definitivo del Sistema Informatico “APE Molise” a partire dal 1 dicembre 2020. Con l'entrata in vigore del regime definitivo l'unica procedura ammessa per la trasmissione degli APE sarà quella telematica;

5) di istituire l'“Elenco regionale dei soggetti abilitati al rilascio dell'attestato di prestazione energetica”, a cui si iscrivono i soggetti abilitati a svolgere le attività di attestazione della prestazione energetica degli edifici, nel rispetto delle norme comunitarie in materia di libera circolazione dei servizi, dell'articolo 4, comma 2, lettera a) e a bis) del D.P.R. 75/2013 e ss. mm. ii.;

6) di stabilire che l'iscrizione e la gestione dell'Elenco regionale, di cui al precedente punto 3, avviene esclusivamente tramite la procedura informatica disponibile all'interno del Sistema Informatico APE Molise, e che tale Elenco è reso disponibile e fruibile sul portale regionale;

7) di stabilire che con successiva deliberazione di Giunta Regionale saranno definite le modalità di effettuazione dei controlli e delle ispezioni;

8) che il Direttore del Servizio Programmazione e Politiche Energetiche provvederà, con successivi atti, alla definizione delle modalità necessarie a rendere operativo quanto stabilito nella presente Deliberazione.

La presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise e sul sito web regionale.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

VISTI:

- lo Statuto della Regione Molise;

- la legge 9 gennaio 1991, n.10 “Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”;
- il D.P.R. 26 agosto 1993, n.412 concernente “Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell’art. 4, comma 4, della L. 9 gennaio 1991, n. 10” e ss. mm. ii.;
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”; la deliberazione della Giunta regionale del Molise del 7 febbraio 2020, n.52 con la quale l’ENEA è stato nominato “Responsabile esterno al trattamento dati” in relazione alla gestione degli attestati di prestazione energetica degli edifici;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e ss. mm. ii. avente ad oggetto “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”;
- il decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192 di attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia, come modificato dal decreto legge 4 giugno 2013, n.63, convertito in legge 3 agosto 2013, n. 90, recante “Disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia per la definizione delle procedure d’infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale”;
- il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 “Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE;
- il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59 “Regolamento di attuazione dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia”.
- la direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 sulla prestazione energetica nell’edilizia;



- la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28 avente ad oggetto “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 1 marzo 2012, di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, del Ministro per la Coesione Territoriale, del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e del Ministro dell'Economia e delle Finanze, con il quale è stata istituita l'Agenda Digitale Italiana;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 15 marzo 2012, concernente “Definizione e qualificazione degli obiettivi regionali in materia di fonti rinnovabili e definizione della modalità di gestione dei casi di mancato raggiungimento degli obiettivi da parte delle regioni e delle provincie autonome (c.d. Burden Sharing)”, che per ogni Regione assegna una quota minima di incremento dell'energia (elettrica, termica e trasporti) prodotta con fonti rinnovabili, necessaria a raggiungere l'obiettivo nazionale al 2020 del 17% del consumo finale lordo di energia, obiettivo assegnato dall'Unione Europea all'Italia con direttiva 2009/28/CE, recepita con il sopracitato D.Lgs 28/2011;

CONSIDERATO CHE:

- il suddetto D.M. “Burden Sharing”, stabilisce per la Regione Molise l'obiettivo vincolante del 35% di energia da fonti rinnovabili sui consumi finali lordi di energia entro il 2020 e assegna alla Regione Molise obiettivi biennali intermedi: per il 2014 pari al 21,9%; per il 2016 pari al 25,5%; per il 2018 pari al 29,7%; per il 2020 pari al 35%;

VISTI:

- il Decreto Legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito con la legge 17 dicembre 2012, n. 221 recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” che ha dato attuazione al progetto



complessivo dell'Agenda Digitale Italiana individuando le linee strategiche di azione e identificando gli obiettivi da raggiungere;

- il D.P.R. 16 aprile 2013, n.74 concernente “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192”, che all’art. 10, comma 4, lettere a) e b) prevede che le Regioni istituiscano il Catasto territoriale degli impianti termici, favorendo l'interconnessione con il Catasto relativo agli attestati di prestazione energetica;
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 75 e ss. mm. ii., concernente “Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192”;
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n.102 recante “Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE”, che stabilisce un quadro di misure per la promozione e il miglioramento dell'efficienza energetica che concorrono al conseguimento dell'obiettivo nazionale di risparmio energetico;
- la legge 21 febbraio 2014, n. 9 recante “Interventi urgenti di avvio del piano Destinazione Italia, per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015”, che all’art. 1 dell'allegato apporta modificazioni al D.P.R. n. 75/2013;
- il Piano di azione per l'efficienza energetica 2014 (PAEE 2014), approvato con decreto del Ministero dello sviluppo economico il 17 luglio 2014, che riporta gli obiettivi di efficienza energetica fissati dall'Italia al 2020 e le misure di policy da attivare per il loro raggiungimento;
- i decreti ministeriali del 26 giugno 2015 concernenti “Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici”; “Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica



di progetto ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici" e "Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 giugno 2009 – Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici";

- il decreto interministeriale 10 novembre 2017 di adozione della Strategia Energetica Nazionale 2017;

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 ss. mm. ii., in assenza di normativa regionale, le norme di cui al suddetto decreto trovano diretta applicazione anche nella Regione Molise;
- l'Attestato di Prestazione Energetica deve essere redatto secondo le disposizioni stabilite dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 ss. mm. ii., nonché in conformità alle disposizioni contenute nelle "linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici", emanate con decreto interministeriale 26 giugno 2015;
- l'articolo 6 del decreto del 26 giugno 2015 "Adeguamento del decreto del Ministero dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 – Linee guida nazionale per la certificazione energetica degli edifici" su richiamato, istituisce la banca dati nazionale denominata SIAPE per la raccolta dei dati relativi agli APE, agli impianti termici e ai relativi controlli e ispezione tale da garantire l'interoperabilità con i sistemi informativi regionali;
- le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici e gli elementi essenziali del sistema di certificazione energetica degli edifici sono disciplinati dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e ss. mm. ii., dal decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59 e dal decreto del 26 giugno 2015 recante "Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizioni delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici";
- ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e s.m.i, per l'individuazione dei requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici e l'ispezione degli impianti di climatizzazione,

l'attestato di certificazione energetica è redatto dai soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici, così come definiti dal D.P.R. n. 75 del 2013;

DATO ATTO CHE:

- la L. R. 8/2015 prevede la stipula, con l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), di una convenzione per la realizzazione e il mantenimento in esercizio di un sistema informatico, con accesso tramite internet, per la costituzione del Catasto degli attestati di prestazione energetica;
- a seguito della sottoscrizione dell'Accordo tra Regione Molise e ENEA, approvato con la DGR 475/2016 e modificato con la DGR n. 287/2017, sono state avviate le attività per l'attuazione del Sistema Informatico APE Molise;
- il Sistema Informatico, così come realizzato, assicura in automatico l'interoperabilità con la banca dati nazionale denominata SIPAE, di cui all'articolo 6 del decreto del 26 giugno 2015 soprarichiamato;
- in data 30 maggio 2018 è stato effettuato il collaudo del Sistema Informatico presso la sede della Regione Molise dal personale regionale e dal personale di Enea;
- l'Enea, in collaborazione con gli uffici regionali, ha redatto le "Linee Guida alla fruizione del Sistema Informatico APE Molise della Regione Molise";

RAVVISATA:

- l'importanza della trasmissione in forma digitalizzata degli APE, anche ai fini degli adempimenti previsti dal decreto del 26 giugno 2015 citato, ed in particolare agli artt. 5 e 6, relativi rispettivamente ai monitoraggi e ai controlli, nonché per adempiere agli obblighi di trasmissione degli stessi alla banca dati nazionale, denominata SIAPE, per la raccolta a scala nazionale degli APE, come previsto nel citato decreto;

RITENUTO:

- necessario istituire il "*Catasto degli Attestati di Prestazione Energetica degli edifici nel territorio della Regione Molise*" (di seguito denominato Sistema Informatico APE Molise), di

avviarne la gestione informatica e stabilire il termine per l'entrata in vigore della nuova procedura per l'iscrizione dei certificatori energetici, la trasmissione degli Attestati di Prestazione Energetica e la gestione degli stessi da parte della Regione Molise;

- necessario, inoltre, procedere all'istituzione di un "*Elenco regionale dei soggetti abilitati al rilascio dell'attestato di prestazione energetica*", reso pubblico sul sito regionale, a cui si iscrivono i soggetti abilitati a svolgere le attività di attestazione della prestazione energetica degli edifici, nel rispetto delle norme comunitarie in materia di libera circolazione dei servizi, dell'articolo 4, comma 2, lettera a) e a bis) del D.P.R. 75/2013 e ss. mm. ii.;

TUTTO CIÒ PREMESSO SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE

1) di adottare il Sistema Informatico per la Certificazione Energetica degli Edifici della Regione Molise denominato: "APE Molise" e di adoperare le procedure interne al sistema stesso per la gestione degli Attestati di Prestazione Energetica. Tale sistema è stato realizzato dall'Enea, con accesso tramite internet, ed è idoneo alla registrazione dei certificatori, alla trasmissione degli Attestati di Prestazione Energetica e alla gestione degli stessi da parte della Regione Molise.

2) che il metodo sopra indicato costituisce la procedura di trasmissione degli Attestati di Prestazione Energetica prevista dal DM 26/06/2009 ed è l'unica ammessa nella Regione Molise;

3) di approvare il "Regolamento per la fruizione del Sistema Informatico della Regione Molise relativo alla gestione degli Attestati di Prestazione Energetica degli edifici "APE Molise" (Allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento)

4) di procedere all'avvio dell'accesso al Sistema Informatico APE Molise, sulla base della seguente tempistica:

A) avvio dell'iscrizione dei certificatori energetici a partire dal **15 ottobre 2020**;

B) avvio di una fase transitoria della trasmissione in formato digitale degli Attestati di Prestazione Energetica a partire dal **3 novembre 2020**, previo avviso pubblico sul sito istituzionale della Regione Molise e sul BURM. Durante tale fase sarà ancora possibile utilizzare i canali preesistenti per la trasmissione degli Attestati di Prestazione Energetica;

C) avvio del regime definitivo del Sistema Informatico “APE Molise” a partire dal **1 dicembre 2020**. Con l'entrata in vigore del regime definitivo l'unica procedura ammessa per la trasmissione degli APE sarà quella telematica;

5) di istituire l’*“Elenco regionale dei soggetti abilitati al rilascio dell’attestato di prestazione energetica”*, a cui si iscrivono i soggetti abilitati a svolgere le attività di attestazione della prestazione energetica degli edifici, nel rispetto delle norme comunitarie in materia di libera circolazione dei servizi, dell’articolo 4, comma 2, lettera a) e a bis) del D.P.R. 75/2013 e ss. mm. ii.;

6) di stabilire che l'iscrizione e la gestione dell’Elenco regionale, di cui al precedente punto 3, avviene esclusivamente tramite la procedura informatica disponibile all’interno del Sistema Informatico APE Molise, e che tale Elenco è reso disponibile e fruibile sul portale regionale;

7) di stabilire che con successiva deliberazione di Giunta Regionale saranno definite le modalità di effettuazione dei controlli e delle ispezioni;

8) che il Direttore del Servizio Programmazione e Politiche Energetiche provvederà, con successivi atti, alla definizione delle modalità necessarie a rendere operativo quanto stabilito nella presente Deliberazione.

La presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise e sul sito web regionale.

Allegato A - Regolamento per la fruizione del Sistema Informatico della Regione Molise relativo alla gestione degli Attestati di Prestazione Energetica degli edifici “APE Molise (omissis)



5.13. LE NORMATIVE DELLA REGIONE PIEMONTE

5.13.1. LEGGE REGIONALE 11 MARZO 2015, N. 3

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 11 marzo 2015, n. 3

Disposizioni regionali in materia di semplificazioni

(coordinata con le modifiche apportate dalla L.R. 31 ottobre 2017, n. 16)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

La seguente legge:

Art. 1 – Art. 38 Omissis

Capo VIII. SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI ENERGIA

Art. 39.

(Disposizioni in materia di promozione dell'efficienza energetica e dell'uso di fonti energetiche rinnovabili)

1. In attuazione delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 28/2009/CE (Promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili), 2010/31/UE (Prestazione energetica nell'edilizia),

27/2012/CE (sull'efficienza energetica) e nel rispetto dei principi statali in materia, la Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, adotta provvedimenti diretti a:

a) promuovere l'efficienza energetica negli usi finali;



- b) promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili nel rispetto delle caratteristiche del territorio;
- c) disciplinare le attività di accertamento ed ispezione degli impianti termici;
- d) promuovere l'innovazione e la diffusione di sistemi impiantistici e costruttivi che consentano l'uso razionale dell'energia e la riduzione degli impatti, anche attraverso l'informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali, la formazione e l'aggiornamento degli operatori del settore;
- e) definire forme di incentivazione economica per imprese, enti pubblici e cittadini, destinate alla realizzazione di interventi di miglioramento individuati in diagnosi energetiche o in occasione delle attività ispettive svolte dalle autorità competenti;
- f) disciplinare il costo dei bolli relativi all'attestazione di prestazione energetica, secondo modalità uniformi su tutto il territorio regionale, in funzione della tipologia e della potenza degli impianti, al fine di assicurare la copertura degli oneri per gli accertamenti e le ispezioni e dei costi necessari per l'adeguamento e la gestione del Catasto degli Impianti Termici (CIT);
- g) sviluppare, al fine di favorire il controllo e la conoscenza in merito alla corretta applicazione della disciplina per l'efficienza energetica in edilizia e per la promozione delle fonti energetiche rinnovabili, catasti informatizzati interoperabili degli edifici e degli impianti, contenenti informazioni sui dati e sulle prestazioni energetiche del patrimonio immobiliare pubblico e privato, sulla produzione da fonti energetiche rinnovabili, accessibile alla pubblica amministrazione, ai professionisti, agli operatori del settore e ai cittadini;
- h) redigere il bilancio energetico regionale anche al fine del monitoraggio degli obiettivi di cui al decreto ministeriale 15 marzo 2012;
- i) definire gli oneri finanziari a carico dei soggetti che certificano la prestazione energetica degli edifici e le diagnosi energetiche, al fine di assicurare la copertura dei costi di gestione dei catasti di cui alla lettera g);
- l) definire le modalità secondo le quali i distributori di combustibile per gli impianti termici comunicano alla Regione, entro il 31 marzo di ogni anno, mediante il CIT, i dati relativi

all'ubicazione e alla titolarità degli impianti riforniti negli ultimi dodici mesi e i dati relativi alle forniture annuali di combustibile per le utenze asservite;

m) definire uno schema di allegato energetico regionale tipo, al fine da addivenire ad un sistema di riferimento univoco e coerente sul territorio regionale per la redazione dell'allegato energetico al regolamento edilizio dei comuni, da utilizzare ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio.

Art. 40.

(Disposizioni in merito ad accertamenti ed ispezioni)

1. Gli enti locali e l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA) svolgono periodicamente gli accertamenti e le ispezioni previste dalla normativa nazionale in materia energetica.
2. La Giunta regionale, con apposito provvedimento, previo parere della commissione consiliare competente, specifica la ripartizione delle attività di cui al comma 1, in funzione della tipologia degli accertamenti e delle ispezioni, promuovendo programmi per la qualificazione, formazione e aggiornamento professionale dei soggetti individuati.

Art. 41.

(Sanzioni in materia di energia)

1. Le sanzioni in materia di energia prevista dalla normativa nazionale sono applicate dai soggetti individuati con apposito provvedimento della Giunta regionale.
- 1 bis. Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico che non fornisce all'installatore o al manutentore incaricato del controllo e manutenzione dell'impianto termico tutti i dati necessari per la compilazione del libretto di impianto, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 6 ottobre 2014, n. 13-381 (Disposizioni operative per la costituzione e gestione del catasto degli impianti termici in attuazione del D.Lgs 192/2005 e ss. mm. ii. e del D.P.R. 74/2013. Approvazione nuovi modelli di libretto



di impianto e di rapporto di efficienza energetica) è punito con la sanzione amministrativa non inferiore ad euro 100,00 e non superiore ad euro 900,00.

1 ter. L'installatore o il manutentore incaricato del controllo e manutenzione dell'impianto termico di cui all'articolo 7, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192) e che dispone delle informazioni di cui al comma 1 bis, che non provvede ad inserire il libretto di impianto nel catasto informatizzato degli impianti termici entro i termini previsti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 13-381 del 2014, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore ad euro 100,00 e non superiore ad euro 900,00.

1 quater. L'installatore o il manutentore incaricato del controllo e manutenzione dell'impianto termico che non esegue a regola d'arte le attività o non provvede ad inserire nel catasto informatizzato degli impianti termici il rapporto di controllo di efficienza energetica entro i termini previsti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 13-381 del 2014, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore ad euro 100,00 e non superiore ad euro 900,00.

1 quinquies. Il terzo responsabile dell'impianto termico che non osserva gli obblighi inerenti le comunicazioni alla Città metropolitana di Torino o alle province competenti previste ai sensi dell'articolo 6, comma 5 del D.P.R. 74/2013, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore ad euro 100,00 e non superiore ad euro 450,00.

1 sexies. Le sanzioni di cui ai commi 1 bis, 1 ter, 1 quater e 1 quinquies sono irrogate ed introitate dai medesimi soggetti di cui al comma 1.

2. I proventi delle sanzioni di cui ai commi 1, 1 bis, 1 ter, 1 quater e 1 quinquies sono destinati allo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettere c), e) e g).

2 bis. Ai distributori di combustibile per gli impianti termici degli edifici che non osservano l'obbligo di invio, entro il 31 marzo di ogni anno, dei dati previsti dall' articolo 9, comma 3,



del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia.) da ultimo modificato dall' articolo 8, comma 1, lettera a) del decreto-legge 4 giugno 2013, n.63 , convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 , e dall' articolo 10, comma 4, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00.

2 ter. Per l'accertamento delle violazioni e per l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla legge 689/1981.

2 quater. Le sanzioni di cui al comma 2 bis sono irrogate ed introitate dalla Regione.”.

Rimangono in vigore le precedenti sanzioni già previste all'interno del decreto legislativo 192/2005 con riferimento all'articolo 15 commi 5 e 6 che recitano:

5. Il proprietario o il conduttore dell'unità immobiliare, l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, qualora non provveda alle operazioni di controllo e manutenzione degli impianti di climatizzazione secondo quanto stabilito dall'articolo 7, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3.000 euro.

6. L'operatore incaricato del controllo e manutenzione, che non provvede a redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo tecnico di cui all'articolo 7, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 6.000 euro. L'ente locale, o la regione competente in materia di controlli, che applica la sanzione comunica alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

Art. 42.

(Abrogazioni e disposizioni transitorie in materia di energia)

1. La legge regionale 28 maggio 2007, n. 13 (Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia) è abrogata.



2. Le disposizioni di cui di cui agli articoli 39, 40 e 41 entrano in vigore contestualmente alla pubblicazione dei provvedimenti della Giunta regionale. Fino a tale data continuano ad applicarsi i seguenti provvedimenti:

- a) deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2009, n. 43-11965, in materia di certificazione energetica degli edifici;
- b) deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2009, n. 45-11967, in materia di impianti da fonti energetiche rinnovabili nell'edilizia;
- c) deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2009, n. 46-11968, in materia di tutela della qualità dell'aria.

Art. 43 – Art. 74 (omissis)



5.13.2. DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE 21 SETTEMBRE 2015, N. 14/2119

REGIONE PIEMONTE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 settembre 2015, n. 14-2119

Disposizioni in materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici in attuazione del D.Lgs 192/2005 e ss. mm. ii., del D.P.R. 75/2013 e ss. mm. ii., del d.m. 26 giugno 2015 "Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici" e degli articoli 39, comma 1, lettera g) e i) e 40 della l.r. 3/2015.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

Delibera

- a)** di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, le disposizioni regionali in materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici in attuazione del D.Lgs 192/2005 e ss. mm. ii., del D.P.R. 75/2013 e ss. mm. ii. e del d.m. 26 giugno 2015, nonché dei disposti di cui agli articoli 39 comma 1, lettere g) e i) e 40 della l.r. 3/2015 allegate alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A);
- b)** di stabilire che l'entrata in vigore della presente deliberazione decorre dal 1° ottobre 2015;
- c)** di stabilire che a partire dalle ore 00:00 del 1° ottobre 2015, cessano di avere efficacia le disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2009, n. 43-11965 e ss. mm. ii., in materia di certificazione energetica degli edifici;



d) di demandare al Settore regionale Sviluppo Energetico Sostenibile di dare idonea e tempestiva comunicazione agli operatori del settore relativamente all'avvio del nuovo Sistema informativo regionale per la prestazione energetica degli edifici.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte"; nonché ai sensi dell'art. 12 del d.lgs 33/2013 sul sito istituzionale dell'ente nella sezione Amministrazione Trasparente.

(omissis)



Allegato A

disposizioni regionali in materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici

(in attuazione dei disposti del D.Lgs 192/2005 e ss. mm. ii., del D.P.R. 75/2013 e ss. mm. ii., del d.m. 26 giugno 2015 e degli articoli 39 comma 1, lett. g) e i) e 40 della l.r. 3/2015)

INDICE

1. OGGETTO

2. ELENCO REGIONALE DEI SOGGETTI ABILITATI AL RILASCIO DELL'ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA

2.1. Requisiti di iscrizione

2.2. Oneri di iscrizione e credenziali elettroniche

3. CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

3.1. Organizzazione dei corsi

3.2. Programma del corso di formazione

3.3. Verifica finale

3.4. Corsi di aggiornamento

3.5. Procedura per lo svolgimento dei corsi

4. ASPETTI METODOLOGICI E OPERATIVI PER LA REDAZIONE DELL'ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA

4.1. Ulteriori aspetti metodologici e operativi

5. SISTEMA INFORMATIVO PER LA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

5.1. Costituzione e funzionamento

5.2. Prenotazione dell'attestato di prestazione energetica

5.3. Compilazione dell'attestato di prestazione energetica

6. TARGA DI EFFICIENZA ENERGETICA

7. CONTROLLI E SANZIONI

1. OGGETTO

Il presente atto, in attuazione dei disposti del D.Lgs 192/2005 e ss. mm. ii. in materia di rendimento energetico nell'edilizia, del D.P.R. 75/2013 e ss. mm. ii. diretto a disciplinare i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, del DM 26 giugno 2015 "Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009 – Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici" (di seguito DM linee Guida) e degli articoli 39 comma 1, lett. g) e i) e 40 della l.r. 3/2015, disciplina:

- a) l'adozione di un sistema di accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio dell'attestato di prestazione energetica ai sensi dell'art. 4 comma 2 lettera a) e a bis) del D.P.R. 75/2013 e ss. mm. ii.;
- b) le modalità di svolgimento del corso di formazione e aggiornamento ai sensi dell'art. 4 comma 2 lettera c) del D.P.R. 75/2013 e ss. mm. ii.;
- c) le modalità per l'accertamento della correttezza e qualità dei servizi di certificazione ai sensi dell'art. 4 comma 2 lettera e) e dell'art. 5 del D.P.R. 75/2013 e ss. mm. ii.;
- d) il Sistema Informativo regionale per la Prestazione Energetica degli Edifici (di seguito denominato SIPEE) utile anche al fine di monitorare l'impatto del sistema di certificazione degli edifici in termini di adempimenti burocratici, oneri e benefici per i cittadini ai sensi dell'art. 4 comma 2 lettera d) del D.P.R. 75/2013 e ss. mm. ii.

2. ELENCO REGIONALE DEI SOGGETTI ABILITATI AL RILASCIO DELL'ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA

L'accREDITAMENTO dei soggetti abilitati a svolgere le attività di attestazione della prestazione energetica degli edifici, nel rispetto dell'art. 4 comma 2 lettera a) e a bis) del D.P.R. 75/2013 e ss. mm. ii. e delle norme comunitarie in materia di libera circolazione dei servizi, è effettuato mediante l'iscrizione nell'"Elenco regionale dei soggetti abilitati al rilascio dell'attestato di prestazione energetica" (di seguito denominato Elenco regionale).

La gestione dell'Elenco regionale è affidata alla Direzione Competitività del Sistema Regionale - Settore Sviluppo Energetico Sostenibile (di seguito denominata Struttura regionale competente).

2.1. Requisiti di iscrizione

All'Elenco regionale sono iscritti coloro che, alla data di presentazione della richiesta di registrazione, sono in possesso dei requisiti previsti dal D.P.R. 75/2013 e ss. mm. ii. per l'esercizio delle attività di rilascio dell'attestato di prestazione energetica.

Il tecnico abilitato di cui all'art. 2, comma 2, lett. b) del D.P.R. 75/2013 e ss. mm. ii. deve essere in possesso di uno dei titoli di cui alle lettere da a) ad e) del comma 3 del citato art. 2 e deve essere abilitato, nell'ambito delle specifiche competenze attribuite dalla legislazione vigente, all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi ed iscritto al relativo ordine o collegio professionale, ove esistente.

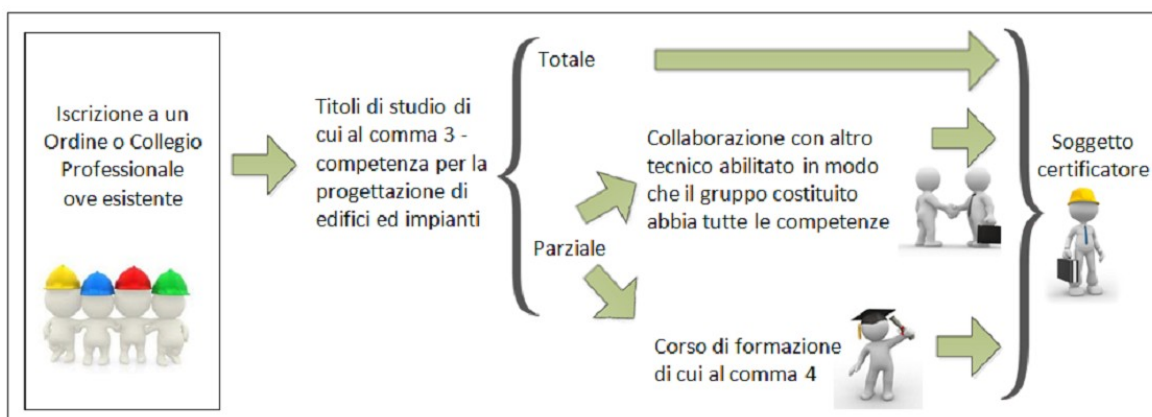
Il tecnico abilitato opera esclusivamente all'interno delle proprie competenze.

Ove il tecnico non sia competente in tutti i campi (edificio o impianto) sopra citati o nel caso in cui alcuni di essi esulino dal proprio ambito di competenza, egli deve operare in collaborazione con altro tecnico abilitato in modo che il gruppo costituito copra tutti gli ambiti professionali su cui è richiesta la competenza.

Alternativamente il soggetto può iscriversi all'Elenco regionale nel caso in cui abbia un titolo di studio tra quelli elencati alle lettere a), b), c), e d) dell'articolo 2, comma 4, del D.P.R. 75/2013 e ss. mm. ii. e sia in possesso dell'attestato di partecipazione positiva ad un corso di formazione nazionale, di cui all'art. 2, comma 5, del suddetto D.P.R., o regionale di cui al successivo paragrafo 3.

La frequenza del corso di formazione e il superamento dell'esame finale comporta l'estensione delle competenze, ai soli fini dell'emissione dell'attestato di prestazione energetica, per i soggetti con competenze parziali in materia di progettazione di edifici e dei relativi impianti asserviti.

schema D.P.R. 75/2013 e ss. mm. ii. art. 2 comma 3



schema D.P.R. 75/2013 e ss. mm. ii. art. 2 comma 4



Coloro che sono in possesso dei requisiti sopra indicati, anche conseguiti in altre regioni italiane o in Stati esteri possono iscriversi all'Elenco regionale.

Ai fini della propria identificazione nello svolgimento delle procedure per via informatica, ogni certificatore deve essere dotato di certificato digitale di autenticazione rilasciato da apposite autorità di certificazione (accreditate dall'Agenzia per l'Italia Digitale - AGID, www.agid.gov.it/identita-digitali/firme-elettroniche/certificatori-attivi).

2.2. Oneri di iscrizione e credenziali elettroniche

L'iscrizione all'Elenco regionale avviene esclusivamente tramite la procedura informatica disponibile all'interno del Sistema informativo per la prestazione energetica degli edifici.

I dati richiesti per l'iscrizione all'Elenco sono inseriti mediante la compilazione dell'apposita modulistica on-line disponibile nell'applicativo.

Ai sensi dell'art. 39 comma 1 lettera i) della l.r. 3/2015 alle istanze di iscrizione all'Elenco regionale e al loro rinnovo è applicato, a carico dei richiedenti, un onere annuale pari a euro 150,00, da versarsi a favore della Regione Piemonte mediante pagamento telematico al momento della richiesta di registrazione.

In ottemperanza al D.P.R. 12 gennaio 2011, a tale onere non sono soggetti i tecnici abilitati di cui all'articolo 2, comma 2, del D.P.R. 75/2013 che risultano già iscritti ad ordini o collegi professionali.

Tutte le transazioni legate all'acquisto dei codici degli attestati e all'eventuale pagamento dell'onere annuale di iscrizione devono avvenire mediante strumenti di pagamento informatico predisposti all'interno del sistema informativo SIPEE.

3. CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

3.1. Organizzazione dei corsi

Gli Ordini e i Collegi professionali e le Agenzie Formative - di cui all'articolo 11 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 63 (Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale)- accreditate nel sistema formativo regionale, d'intesa con la Regione, organizzano periodicamente corsi di formazione e aggiornamento sulla base del programma, definito in coerenza con l'Allegato 1 del D.P.R. 75/2013 e ss. mm. ii. "Contenuti minimi del corso di formazione per tecnici abilitati alla certificazione energetica degli edifici", erogabile anche mediante l'utilizzo di strumenti di formazione a distanza.

I corsi, ai sensi dell'art. 2 comma 5 del D.P.R. 75/2013 e ss. mm. ii., possono essere organizzati anche dalle Università, da organismi ed enti ricerca, che operano in ambito regionale, d'intesa con la Regione.

I corsi sono tenuti da esperti universitari o appartenenti alla Pubblica Amministrazione, nonché da tecnici abilitati di cui all'articolo 2 comma 2, lettera b) del D.P.R. 75/2013 e s.mi. di comprovata esperienza nel settore termotecnico ed energetico.

I docenti devono possedere competenze specifiche nelle tematiche trattate nel programma di cui al paragrafo 3.2.

Nel caso di esperti universitari o della Pubblica Amministrazione le competenze sono attestate dall'ente di appartenenza. I professionisti, le cui competenze sono certificate dall'ordine o collegio professionale di iscrizione devono rispettare quanto richiesto nel sopracitato Schema di procedura per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dei corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici.

Al termine del corso i soggetti organizzatori compilano telematicamente, sulla base del format predisposto dalla struttura regionale competente, l'apposito attestato di frequenza rilasciabile ai discenti che abbiano partecipato almeno all'80% della durata totale del corso.

3.2. Programma del corso di formazione

Il programma del corso, articolato in nove moduli, è diretto a fornire richiami teorici di termodinamica, bilancio di energia del sistema edificio - impianto e elementi conoscitivi relativi alla procedura di emissione dell'attestato di prestazione energetica.

I contenuti minimi del corso di formazione per tecnici abilitati alla valutazione della prestazione energetica degli edifici sono quelli riportati nell'Allegato 1 al D.P.R. 75/2013 e ss. mm. ii..

Gli otto moduli dello schema nazionale sono integrati da un modulo esplicitamente dedicato ad illustrare le specificità del sistema informativo e delle procedure in materia energetica della Regione Piemonte di durata di 4 ore.

La durata minima ai sensi dello stesso Allegato 1 è fissata in 80+4 ore.

Chi intende iscriversi al corso, può richiedere la valutazione dei crediti formativi relativi a corsi precedentemente frequentati con profitto.

A tal fine alla richiesta sono allegati il curriculum professionale e le attestazioni che documentano il possesso delle predette conoscenze.

3.3. Verifica finale

I soggetti di cui è attestata la partecipazione ai corsi accedono alla verifica finale, che viene organizzata dall'ente o agenzia formativa titolare dell'intesa regionale allo svolgimento del corso.

La verifica finale consiste nello svolgimento di una prova scritta e nella redazione, mediante l'impiego della procedura informatizzata e sulla base di una casistica significativa, di un attestato di prestazione energetica.

La commissione d'esame è composta da almeno uno dei docenti che hanno tenuto il corso, da un rappresentante dell'ente o dell'agenzia organizzatrice ed è comunque integrata da esperti appartenenti alla Regione Piemonte e/o all'Agenzia regionale per la protezione ambientale designati dalle rispettive strutture competenti

I commissari devono possedere competenze specifiche nelle tematiche trattate nel programma di cui al paragrafo 3.2, attestate dall'ente di appartenenza o dall'ordine o collegio professionale competente.

3.4. Corsi di aggiornamento

Al fine di garantire un'applicazione corretta sul territorio regionale del DM Linee Guida i soggetti iscritti all'Elenco regionale, di cui all'articolo 2, comma 4 del D.P.R. 75/2013 e ss. mm. ii., entro un anno dall'entrata in vigore del presente provvedimento, dovranno frequentare un corso di aggiornamento di 10 ore con i contenuti minimi elencati nel modulo I e II del D.P.R. 75/2013 e ss. mm. ii..

3.5. Procedura per lo svolgimento dei corsi

Le modalità procedurali per il rilascio dell'intesa regionale allo svolgimento dei corsi di formazione e di aggiornamento, comprensivi della disciplina delle verifiche finali, saranno definite con apposito atto del Settore Sviluppo Energetico Sostenibile.



4. ASPETTI METODOLOGICI E OPERATIVI PER LA REDAZIONE DELL'ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA

L'attestazione di prestazione energetica deve essere richiesta, a spese dell'avente titolo (costruttore, dal proprietario o dal detentore dell'immobile) ad un soggetto inserito nell'Elenco regionale dei professionisti e dei soggetti abilitati al rilascio dell'attestato di prestazione energetica.

Il tecnico abilitato dichiara l'assenza di conflitto di interessi, l'insussistenza di vantaggi per il richiedente e l'assenza di gradi di parentela secondo quanto definito nel medesimo articolo 3 del D.P.R. 75/2013 e ss. mm. ii. in funzione della tipologia dell'edificio.

La procedura di valutazione della prestazione energetica di un edificio prevede in capo al certificatore lo svolgimento di un complesso di operazioni, tra le quali:

1) l'esecuzione di una valutazione standard (asset rating) finalizzata alla determinazione della prestazione energetica dell'edificio e degli eventuali interventi di riqualificazione energetica che risultino economicamente convenienti; tale valutazione comprende:

a) il reperimento dei dati di ingresso, relativi alle caratteristiche climatiche della località, alle caratteristiche dell'utenza, all'uso energetico dell'edificio e alle specifiche caratteristiche dell'edificio e degli impianti, avvalendosi, se disponibile, della documentazione progettuale, della documentazione tecnica e dell'attestato di qualificazione energetica;

b) la determinazione degli indicatori della prestazione energetica globale e parziale mediante l'utilizzo delle metodologie previste dalle linee guida nazionali per l'emissione di Attestati di prestazione energetica;

c) l'individuazione delle opportunità di intervento per il miglioramento della prestazione energetica in relazione alle soluzioni tecniche proponibili, ai rapporti di costi-benefici e ai tempi di ritorno degli investimenti necessari a realizzarle;

2) la classificazione dell'edificio in funzione del parametro di valutazione E_{pn} tot e della scala di valutazione della classificazione energetica degli edifici come definiti dalle Linee guida nazionali;

3) la compilazione, l'apposizione della firma digitale e la trasmissione telematica dell'attestato prenotato.

Nel caso in cui il tecnico abilitato non disponga di tutte le competenze per emettere l'attestato e collabori con un altro tecnico in modo che il gruppo costituito copra tutti gli ambiti professionali su cui è richiesta la competenza, all'attestato devono essere apposte più firme digitali in sequenza da parte dei tecnici compilatori, che devono risultare iscritti all'Elenco regionale.

4.1. Ulteriori aspetti metodologici e operativi

Il tecnico abilitato deve documentare le caratteristiche dimensionali, termofisiche ed impiantistiche dell'edificio con l'effettuazione di almeno un sopralluogo sull'edificio oggetto di valutazione, documentando fotograficamente l'esterno dell'edificio e i principali elementi energeticamente rilevanti del sistema edificio-impianto (tipologia costruttiva dei tamponamenti opachi, serramenti, sistemi di emissione, sistemi di regolazione, generatore di calore ecc.), redigendo rilievi grafici o controllando rilievi e progetti esistenti.

Qualora l'attestato debba essere redatto in seguito ad un intervento edilizio, il tecnico abilitato deve essere nominato prima dell'inizio dei lavori e il suo nominativo deve comparire sul cartello di cantiere, ove previsto.

Nel caso di una nuova costruzione o di ristrutturazione importante, il certificatore dovrà svolgere sopralluoghi in cantiere, nelle fasi del processo esecutivo ritenute più importanti ai fini dell'efficienza energetica. La documentazione relativa ai materiali impiegati per la realizzazione delle strutture di involucro e per la realizzazione dei sistemi impiantistici oggetto dell'attività di valutazione della prestazione energetica, nonché della loro posa in opera deve essere acquisita e conservata dallo stesso certificatore. Per tali operazioni si avvale delle certificazioni dei materiali impiegati, di documentazione fotografica realizzata in sito, della documentazione progettuale prodotta e/o di qualsiasi altra forma di documentazione che possa fornire in modo analogo le necessarie informazioni.

Il certificatore deve inoltre documentare i dati geometrici, dimensionali, termo-fisici ed impiantistici impiegati come input del calcolo, avvalendosi di rilievi svolti in forma grafica

e/o fotografica, nonché avvalendosi della documentazione di progetto, previa opportuna verifica di conformità con quanto realizzato, ed acquisita la documentazione asseverata dalla Direzione Lavori ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs 192/05 e ss. mm. ii..

Nel caso in cui si debba certificare un edificio o un'unità immobiliare esistente, la documentazione relativa alle tipologie e alle caratteristiche termo-fisiche delle strutture di involucro (opache e trasparenti) e della tipologia e delle caratteristiche degli impianti esistenti deve essere conservata a cura del certificatore. A tal fine si può avvalere della documentazione derivante da prove ed analisi sulle strutture, della documentazione fotografica realizzata in sito e della documentazione progettuale prodotta, nonché di qualsiasi altra forma di documentazione che possa fornire in modo analogo le necessarie informazioni. Il certificatore deve inoltre documentare i dati geometrici, dimensionali, termo-fisici ed impiantistici, impiegati come input del calcolo effettuando il rilievo dimensionale delle superfici disperdenti e dei volumi climatizzati ed avvalendosi di documentazione fotografica e della documentazione di progetto (se esistente) opportunamente verificata in sede di sopralluogo.

Nel caso di edifici esistenti, inoltre, il certificatore verifica la rispondenza dell'edificio e dei relativi impianti alla normativa in vigore al momento della costruzione e/o ristrutturazione. Verifica altresì che eventuali ulteriori interventi sull'involucro e sull'impiantistica siano stati realizzati in conformità alle normative vigenti. Il certificatore, entro il termine di cui al comma 3 del paragrafo 5.3, è tenuto ad informare, tramite PEC o raccomandata A/R, il richiedente l'APE di eventuali difformità rispetto alle normative energetiche vigenti all'epoca della realizzazione e/o degli interventi successivi.

In caso di assenza del libretto di impianto o di inottemperanze riguardanti le operazioni di manutenzione prescritte dal manutentore dell'impianto termico, il certificatore notifica al richiedente, con le medesime modalità di cui al comma precedente, la validità temporanea dell'attestato con riferimento all'articolo 6, comma 5 del D.Lgs 192/2005 e ss. mm. ii..

La suddetta documentazione deve essere conservata per dieci anni dall'emissione dell'attestato di prestazione energetica e deve essere esibita, qualora richiesto, in sede di verifica da parte dell'Autorità competente.

5. SISTEMA INFORMATIVO PER LA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

5.1. Costituzione e funzionamento

La Regione Piemonte, nell'ambito della Rete unitaria della pubblica amministrazione regionale (RUPAR), realizza un Sistema informativo per la prestazione energetica degli edifici (di seguito denominato SIPEE) condiviso con il sistema informativo nazionale (SIAPE) di cui all'art. 6 comma 12 lettera d) del d.lgs 192/2005, come sostituito dall'articolo 6 del d.l. 63/2013 convertito con modificazioni dalla legge 90/2013, georiferito e collegato con il Sistema informativo relativo agli impianti termici di cui alla D.G.R. 6 Ottobre 2014, n. 13-381.

Il SIPEE contiene l'Elenco dei certificatori e la raccolta degli attestati di prestazione energetica. L'accesso al SIPEE avviene mediante una sezione del portale Sistema Piemonte (www.sistemapiemonte.it/cms/privati/ambiente-e-energia/servizi/536-sicee-sistema-informativo-per-le-certificazioni-energetiche-degli-edifici) ed è regolato sulla base delle caratteristiche e delle credenziali dei soggetti che vi accedono.

L'accesso al SIPEE è previsto per diverse tipologie di utenza. Ai professionisti consente di effettuare:

- a) la prenotazione dei codici alfanumerici degli attestati di prestazione energetica;
- b) la compilazione e l'invio degli attestati di prestazione energetica a cura del certificatore;
- c) la validazione ed archiviazione degli attestati di prestazione energetica;
- d) l'annullamento e/o la sostituzione degli attestati di prestazione energetica già rilasciati;
- e) il rilascio di copie dell'attestato di prestazione energetica;
- f) ricerche di attestati e visualizzare il dettaglio dei dati in essi contenuti.

Alla Pubblica amministrazione consente di effettuare:

- a) il trattamento statistico dei dati, anche ai fini del monitoraggio e delle analisi di cui all'articolo 10 del D.Lgs 192/2005 e ss. mm. ii.;
- b) l'estrazione degli attestati di prestazione energetica per le attività di controllo;
- c) l'interscambio dei dati con il livello nazionale mediante il dialogo applicativo con il SIAPE.



Ai notai, al fine di espletare i loro compiti in occasione di compravendite di immobili, consente di effettuare delle ricerche e di scaricare l'originale dell'attestato con la relativa ricevuta di invio.

É inoltre consentito a tutti i cittadini l'accesso libero senza autenticazione per poter consultare l'Elenco dei professionisti abilitati, effettuare ricerche di attestati e visualizzare il dettaglio dei dati in essi contenuti.

5.2. Prenotazione dell'attestato di prestazione energetica

L'attestato di prestazione è numerato univocamente ed è emesso dal SIPEE su richiesta del tecnico abilitato, che accede al sistema mediante le credenziali elettroniche di cui deve essere dotato.

Il tecnico abilitato corrisponde alla Regione Piemonte il relativo costo di prenotazione pari ad euro 15,00 per ogni attestato richiesto mediante la procedura telematica nell'opportuna sezione prevista per la prenotazione degli attestati.

Il codice relativo all'attestato di prestazione energetica prenotato è utilizzabile per il caricamento di un attestato esclusivamente da parte del certificatore che lo ha acquistato. L'attestato prenotato ma non utilizzato dal certificatore da cui è stato richiesto non può essere ceduto ad altri.

A far data dalle ore 00.00 del 1° ottobre 2015 tutti gli attestati prenotati ma non ancora inviati non potranno più essere utilizzati e saranno annullati. A partire dallo stesso termine, i dati presenti negli attestati di prestazione energetica caricati in modalità "bozza" saranno cancellati.

Il valore economico degli attestati prenotati ma non utilizzati sarà automaticamente convertito in nuovi attestati di prestazione energetica. Gli eventuali resti saranno compensati con le prenotazioni successive.

5.3. Compilazione dell'attestato di prestazione energetica

Il certificatore, acquisiti tutti gli elementi necessari ed effettuata la valutazione energetica dell'edificio, compila on-line l'attestato di prestazione energetica prenotato. Al termine della

compilazione, il certificatore appone la firma digitale e provvede alla convalida dell'attestato.

Dopo la convalida, l'attestato non è più modificabile; eventuali modifiche od integrazioni potranno essere effettuate solo mediante l'annullamento e la sostituzione dell'attestato, come indicato, per questa e per altre modalità operative, nella Guida all'Utilizzo disponibile sul Portale telematico del SIPEE.

Il certificatore è tenuto a consegnare l'attestato di prestazione energetica al proprietario dell'immobile entro 15 giorni dalla intervenuta validazione dell'attestato da parte del SIPEE.

6. TARGA DI EFFICIENZA ENERGETICA

Presso ogni edificio di nuova costruzione o soggetto a ristrutturazione, in ordine al quale sia stato emesso un attestato di prestazione energetica, è affissa in un luogo in cui sia facilmente visibile al pubblico una targa di efficienza energetica conforme al modello di cui all'Appendice C del DM Linee Guida.

L'apposizione della targa di efficienza energetica è sostitutiva dell'obbligo di affissione dell'attestato di prestazione energetica previsto dall'articolo 6 del D.Lgs 192/2005 e ss. mm. ii.

I cittadini possono prelevare il file relativo alla targa accedendo al SIPEE.

Le caratteristiche merceologiche di dettaglio della targa saranno precisate sul medesimo file.

Negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico l'affissione della targa in un luogo dell'edificio frequentato dal pubblico costituisce adempimento ai fini del rispetto delle disposizioni della Direttiva Europea 2010/31/UE in merito al ruolo esemplare che gli stessi sono chiamati a rivestire in materia di prestazione energetica nell'edilizia per la popolazione.

7. CONTROLLI E SANZIONI

Per il controllo della qualità dell'attestazione della prestazione energetica resa dai soggetti certificatori, finalizzato ad analizzare almeno il 2% degli APE depositati sul SIPEE in ogni

anno solare, la Regione Piemonte, ai sensi degli articoli 5 e 6, del DM Linee Guida, definirà un piano e procedure di controllo.

I controlli sono svolti da ARPA, in accordo con la struttura regionale competente, in attuazione dell'articolo 40 della legge regionale n. 3 dell' 11 marzo 2015.

I controlli di cui al comma precedente sono prioritariamente orientati alle classi energetiche più efficienti e comprendono:

- a) l'accertamento documentale degli APE, ivi inclusa la verifica del rispetto delle procedure di cui al DM Linee guida;
- b) le valutazioni di congruità e coerenza dei dati di progetto o di diagnosi con la procedura di calcolo e i risultati espressi;
- c) le ispezioni delle opere o dell'edificio.

Il certificatore ha l'obbligo di conservare per dieci anni, dalla validazione da parte del SIPEE dell'attestato, la documentazione relativa alle analisi energetiche e tutto il materiale relativo a copie di bollette, fatture di vettori energetici o altra documentazione equivalente relativa all'edificio certificato, raccolta in occasione della effettuazione della procedura di attestazione della prestazione energetica.

Tale materiale, se richiesto, deve essere messo a disposizione dell'autorità di controllo.

I dati relativi ai controlli effettuati per ognuna delle tipologie di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75 e al numero degli attestati invalidati saranno inviati annualmente per via telematica al SIAPE.

Nei casi di inosservanza delle disposizioni in materia di prestazione energetica degli edifici si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 192/2005 e ss.mm.ii. Ai sensi dell'art. 41 della l.r. 3/2015 i soggetti competenti ad applicare le sanzioni saranno individuati con successivo provvedimento della Giunta regionale.

La sanzione dovrà essere comunicata all'Ordine o al Collegio professionale competente, per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

5.13.3. DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE 21 MAGGIO 2021, N. 10/3262

REGIONE PIEMONTE

Deliberazione della Giunta Regionale 21 maggio 2021, n. 10-3262

Legge regionale 11 marzo 2015, n. 3 e ss. mm. ii., articoli 39, comma 1, lettere c), g) e l) e 40. Approvazione delle nuove disposizioni in materia di catasto, accertamenti e ispezioni degli impianti termici e obblighi di comunicazione in capo ai distributori di combustibile per gli impianti termici. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 28 settembre 2018, n. 32-7605.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

Delibera

- di approvare, ai sensi degli articoli 39, comma 1, lettere c), g) e l), e 40 della legge regionale 3/2015 e con contestuale revoca della deliberazione n. 32-7605 del 28/09/2018, ai sensi dell'articolo 21 quinquies della legge 241/1990, gli Allegati A, B e C alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, recanti disposizioni dirette a disciplinare:
- la gestione operativa del catasto degli impianti termici (Allegato A);
- le attività di accertamento e ispezione degli impianti termici (Allegato B);
- gli obblighi di comunicazione in capo ai distributori, ai fornitori e venditori di combustibile (Allegato C);
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri per il bilancio regionale e che gli oneri relativi alle attività di informazione e controllo degli impianti termici trovano copertura finanziaria nell'ambito della Missione 17 - Energia e diversificazione delle

fonti energetiche - Programma 17.01 - Fonti energetiche - sul capitolo 154041 nei limiti della disponibilità del Bilancio di Previsione, da ripartire, nel rispetto dell'articolo 40, comma 2 bis, della legge regionale 3/2015, inserito dall'articolo 83 della legge regionale 15/2020, nella misura dell'80 per cento ad ARPA e del 20 per cento alla Città metropolitana di Torino e alle Province;

- di confermare, per la ripartizione della quota del 20 per cento delle risorse destinate alle province e alla Città metropolitana di Torino, il criterio, di cui alla D.G.R. n. 32-7605 del 28 settembre 2018, della ripartizione in proporzione ai rispettivi numeri di abitanti (dati ISTAT) e di impianti presenti sul CIT;

- di demandare alla Direzione Ambiente, Energia e Territorio l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione, ivi compresi il suddetto riparto e la relativa attribuzione ai soggetti destinatari, previo idoneo provvedimento di impegno al fine di trasferire le risorse, ad Arpa, dopo la presentazione e condivisione del programma di attività previsto all'articolo 5, comma 2, dell'Allegato B e, alla Città metropolitana di Torino e alle Province, sulla base del loro fabbisogno con l'indicazione delle relative modalità di utilizzo; nonché di apportare le eventuali modifiche o integrazioni ai suddetti Allegati A, B e C per gli aspetti di carattere tecnico – operativo.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte", nonché ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

(omissis)

Allegato A

Disposizioni regionali per la gestione operativa del catasto degli impianti termici

(articolo 39, comma 1, lettera g) della L.R. 11 marzo 2015 n. 3)

Sommario

Art. 1. Obiettivi

Art. 2. Piattaforma tecnologica e architettura dati

Art. 3. Il Catasto degli Impianti Termici (CIT)

Art. 4. Operatività del CIT

Art. 5. Autorità Competenti

Art. 6. Targatura degli impianti termici

Art. 7. Ruolo dei Centri Assistenza Tecnica (CAT) e degli operatori economici delegati

Art. 8. Informazioni relative ai medi impianti termici civili

Art. 9. Allegati

Premessa

La Regione Piemonte, allo scopo di organizzare, in modo completo ed unitario, i dati relativi agli impianti termici e di favorire l'attività di ispezione sugli impianti stessi in tutto il territorio regionale, ai sensi del D.P.R. 74/2013 e del d.m. 10 febbraio 2014 e ss. mm. ii., con d.g.r. 6 ottobre 2014, n. 13-381 e ss. mm. ii. ha istituito il Catasto degli Impianti Termici (di seguito CIT) attraverso il quale gli operatori degli impianti termici, i distributori e i fornitori di combustibili adempiono agli obblighi amministrativi previsti dalle norme vigenti e le Autorità Competenti organizzano le attività relative alle ispezioni sugli impianti termici, in coerenza con il D.P.R. 74/2013 e ss. mm. ii.

Il catasto è reso accessibile via web, tramite credenziali, anche ai cittadini, al fine di verificare la situazione del proprio impianto ed acquisire tutte le informazioni opportune in materia di impianti termici ed efficienza energetica.

Art. 1.

Obiettivi

1. Il CIT, anche in attuazione dell'articolo 39, comma 1, lettera g) della l.r. 3/2015, che prevede in capo alla Regione la funzione di disciplinare catasti informatizzati interoperabili degli edifici e degli impianti, contenenti informazioni sui dati e sulle prestazioni energetiche del patrimonio immobiliare pubblico e privato, nel consentire la dematerializzazione delle pratiche amministrative e l'uniformità delle procedure inerenti la gestione degli impianti termici, persegue i seguenti obiettivi:

assicurare la raccolta e la condivisione di dati, unici ed omogenei sul territorio regionale;

realizzare servizi per i soggetti che a vario titolo sono coinvolti nella gestione dell'impianto termico nel corso del suo intero ciclo di vita;

fornire alle Autorità Competenti strumenti per la gestione delle attività ispettive e per la predisposizione degli eventuali provvedimenti sanzionatori;

gestire le anomalie e le prescrizioni per gli impianti termici che non risultino in regola, con il conseguente iter di sospensione dell'esercizio degli stessi fino alla loro regolarizzazione.

Art. 2.

Piattaforma tecnologica e architettura dati

1. Il CIT è centralizzato e realizzato secondo la tecnologia web.

2. Per le funzioni di gestione occorre eseguire un accesso mediante autenticazione, mentre per alcune funzioni di consultazione sono disponibili servizi ad accesso libero.

3. Attraverso il CIT i soggetti interessati registrano le comunicazioni destinate alle Autorità competenti, specificando i dati tecnici dell'impianto e quelli anagrafici del manutentore incaricato del controllo e del responsabile di impianto ai sensi del D.Lgs 192/2005 e ss. mm. ii., d.m. 10 febbraio 2014 e ss. mm. ii., D.P.R. 74/2013 e ss. mm. ii., D.Lgs 102/14 e ss. mm. ii., D.Lgs 152/06 e ss. mm. ii.

4. Qualsiasi informazione deve essere ricondotta all'impianto cui sono correlate le apparecchiature, i soggetti, le dichiarazioni, i rapporti di efficienza e di ispezione.

5. L'identificazione dell'impianto è univocamente garantita dal Codice Impianto.



Art. 3.

Il Catasto degli Impianti Termici (CIT)

1. Il CIT registra la documentazione relativa agli impianti, ai controlli periodici e alle ispezioni effettuate sugli impianti termici in esercizio sul territorio regionale.
2. Tutti i documenti inseriti nel CIT sono collegati all'impianto affinché siano disponibili per le Autorità Competenti e per i responsabili degli impianti termici, in relazione alle loro differenti funzioni e per tutti gli scopi previsti dalla normativa.
3. Ai fini dei controlli di cui all'art. 16, comma 22, del D.Lgs 102/2014 e ss. mm. ii., sul CIT devono essere registrate le informazioni relative all'osservanza delle disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 del medesimo articolo.
4. La registrazione degli impianti termici civili di potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW ed inferiore a 3 MW dovrà contenere altresì i dati indicati all'articolo 8.
5. Il CIT, inoltre, permette il caricamento dei dati forniti dai distributori e fornitori di combustibile secondo gli standard fissati dalla Regione Piemonte in attuazione delle disposizioni statali vigenti.
6. Gli obblighi inerenti le comunicazioni alla Città metropolitana e alle province previste in capo al terzo responsabile ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del D.P.R. 74/2013, sono assolti esclusivamente attraverso il CIT. Il terzo responsabile pertanto deve registrare le informazioni richieste sul catasto e non deve inviarle agli Enti suddetti tramite altre forme (per esempio a mezzo di comunicazioni cartacee o tramite posta elettronica).
7. I soggetti che possono accedere, a vario titolo, al Catasto sono i seguenti:
 - Installatori
 - Manutentori
 - Terzi responsabili
 - Regione Piemonte
 - Autorità competenti della PA (Comuni, Città Metropolitana e Province)
 - Ispettori
 - Responsabili di impianto (proprietari, occupanti, amministratori)

- Amministratori di condominio
- Centri di Assistenza Tecnica per l'Artigianato (CAT)
- Operatori economici delegati
- Distributori, fornitori e venditori di combustibile
- Certificatori energetici.

Per i soggetti suindicati è prevista una procedura di profilazione che consente differenti livelli di operatività e di accesso alle informazioni (a tale riguardo si può consultare il Manuale utente sul sito www.sistemapiemonte.it). Nel caso in cui i responsabili degli impianti siano amministratori o titolari di imprese di manutenzione deve essere comunicato il recapito PEC.

Art. 4.

Operatività del CIT

1. Ai sensi della d.g.r. n. 13-381 del 6 ottobre 2014 e ss. mm. ii., a far data dal 15 ottobre 2014 per ogni Impianto Termico vige l'obbligo di caricamento del libretto di impianto sul CIT a cura dell'installatore o del manutentore nel caso di impianto non ancora censito.
2. La trasmissione per via telematica del Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica (di seguito REE), e del libretto di impianto al primo caricamento, deve avvenire entro i 60 giorni successivi a quello della loro redazione. Il caricamento del REE sul CIT avviene a cura dell'installatore o del manutentore nel caso di impianto non ancora censito. Nel caso di impianti serviti da una rete di teleriscaldamento urbano i parametri energetici dello scambiatore devono essere forniti dal gestore della rete al responsabile dell'impianto al fine di completare la compilazione del REE. Per gli Impianti Termici allacciati ad una rete di teleriscaldamento saranno specificate e pubblicate sul portale CIT le modalità operative e gestionali e le responsabilità dei soggetti coinvolti.
3. Nel caso in cui il responsabile dell'impianto non fornisca all'installatore o al manutentore incaricato tutti i dati necessari per la compilazione del libretto di impianto, l'installatore o il manutentore trasmette, entro 30 giorni, all'Autorità competente (Provincia o Città

Metropolitana) una copia del REE rilasciato in forma cartacea al medesimo responsabile. La trasmissione può avvenire anche tramite invio telematico.

4. Il REE deve essere controfirmato per presa visione dal responsabile dell'impianto e deve indicare esplicitamente che non sono stati comunicati i dati obbligatori ai sensi della normativa regionale. Se il Responsabile dell'impianto si rifiuta di sottoscrivere il REE, l'installatore o il manutentore procede ad annotare la circostanza sul rapporto la cui copia deve essere consegnata all'interessato.

5. Con riferimento ai precedenti commi 3 e 4, la trasmissione del REE all'Autorità competente sospende l'obbligo di caricamento telematico del rapporto sul CIT entro i previsti 60 gg dalla sua redazione.

6. Al fine di adeguare il CIT alle modalità di trasmissione delle informazioni relative agli altri catasti utilizzabili dagli operatori, è utilizzato il formato XML (eXtensible Markup Language) come protocollo di interscambio dei rapporti di controllo di efficienza energetica.

7. I tracciati XML sono pubblicati sul portale web ed è facoltà del CSI Piemonte prevederne la revisione e l'adeguamento dandone tempestiva comunicazione alle Autorità Competenti ed agli operatori interessati.

8. Le informazioni che devono essere trasmesse al Catasto sono quelle contenute nei modelli di libretto di impianto e rapporti di controllo riportati rispettivamente negli Allegati I e negli Allegati IB, II, III, IV e V alle presenti disposizioni.

Art. 5.

Autorità Competenti

1. Ai sensi dell'articolo 40, comma 2, della l.r. 3/2015 modificato dall'articolo 83 della l.r. 15/2020, nell'ambito dei controlli degli impianti termici ARPA è competente a svolgere le ispezioni degli stessi, mentre Città metropolitana di Torino e province sono competenti ad eseguire accertamenti, verifiche e a richiedere ad ARPA ispezioni. Specificamente: ARPA ha l'obbligo di registrare sul CIT le informazioni derivanti dalle ispezioni entro 15 giorni;

ARPA può gestire le attività ispettive degli impianti censiti impostando differenti parametri di selezione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di ispezioni; la Città Metropolitana di Torino e le Province hanno a disposizione alcune funzioni per la gestione della porzione di banca dati di propria pertinenza, allo scopo di utilizzare i dati per analisi ed elaborazioni proprie.

2. Per le funzioni di controllo delle emissioni atmosferiche, è fatto salvo quanto previsto dall'art. 44, comma 1, lettera c) e dall'art. 45, comma 1, lettera b) della l.r. 44/2000 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"). Ai sensi delle citate disposizioni, alle Province sono attribuite le funzioni di controllo delle emissioni atmosferiche degli impianti che producono emissioni, fatta eccezione unicamente per gli impianti termici di civile abitazione che sono attribuite ai Comuni.

3. Il CIT consente alle Autorità Competenti di verificare la presenza di impianti non a norma che rechino nei rapporti di controllo tecnico "Raccomandazioni o Prescrizioni".

4. In questi casi, la Città Metropolitana di Torino e le Province, prima di adottare i provvedimenti necessari, possono richiedere ad ARPA di effettuare ispezioni al fine di determinare la reale situazione dell'impianto.

5. è fatta salva la possibilità per la Città Metropolitana e le Province di ultimare le attività già disciplinate da apposite convenzioni utilizzando le risorse a questo fine destinate secondo le modalità ed i costi ivi previsti.

6. ARPA ha facoltà di avvalersi di personale delle province e della Città Metropolitana, esperto nelle attività ispettive, attraverso specifiche convenzioni con gli enti interessati.

Art. 6.

Targatura degli impianti termici

1. Ogni impianto termico, definito, ai sensi del D.Lgs 192/2005 e ss. mm. ii., come "l'impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione



di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione” deve essere censito sul CIT. 1

2. Gli impianti termici devono essere censiti al momento della realizzazione da parte dell'impresa installatrice e, se non censiti, al primo intervento di manutenzione dall'impresa che viene incaricata dal responsabile dell'impianto. Considerata l'esigenza di censire anche tutti gli impianti alimentati con biomasse deve essere utilizzato l'Allegato Tipo 1B da compilare e allegare al Libretto al momento della installazione da parte dell'impresa abilitata e, se non censiti, al primo intervento di manutenzione eseguito da parte dell'impresa incaricata che ne deve effettuare altresì l'inserimento sul CIT.

3. Gli impianti termici inattivi hanno comunque l'obbligo di essere censiti dichiarandone sul Catasto la condizione di inoperatività.

4. Non rientrano nella definizione di impianto termico e quindi sono esonerati dagli obblighi correlati “I sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate” quali gli scaldi acqua unifamiliari.

5. Il sistema assegna un codice univoco (codice impianto) ad ogni impianto termico registrato sul CIT.

6. Il codice impianto è assegnato all'impianto nel momento dell'installazione oppure del suo primo caricamento sul CIT e viene riportato su tutti i documenti e le comunicazioni inerenti l'impianto stesso.

7. I generatori che sono al servizio di un unico sistema di distribuzione e che quindi operano come unico impianto termico, devono essere censiti attraverso un unico codice impianto, pur se alimentati da generatori e vettori energetici differenti.

8. I generatori al servizio della medesima unità immobiliare non collegati ad alcuna rete di distribuzione che rispettano le condizioni previste dalla definizione di impianto termico, possono essere considerati come un unico impianto termico. In questi casi verrà attribuito un unico codice impianto.



9. La compilazione del libretto di impianto e la conseguente assegnazione del codice impianto, per tutti gli impianti termici, deve essere eseguita dal manutentore e, per i nuovi impianti, dall'installatore.

10. Il codice impianto, generato dal CIT, viene apposto automaticamente sul nuovo libretto di impianto.

11. I codici impianto hanno valenza regionale e sono gratuiti.

12. Al fine di facilitare il servizio, il CIT potrà essere aggiornato e adeguato ai progressi in materia di digitalizzazione, senza la necessità di modificare il presente documento.

13. Il REE ai sensi del d.m. 10 febbraio 2014 e ss. mm. ii. deve essere redatto e registrato sul CIT almeno secondo le scadenze di cui all'articolo 8 del D.P.R.

74/2013 per:

- impianti di riscaldamento di potenza utile nominale maggiore di 10 kW;
- impianti di climatizzazione estiva di potenza utile nominale maggiore di 12 kW.

14. Il CIT mette a disposizione degli utenti diverse funzioni di ricerca basate a scelta sui seguenti criteri:

- codice impianto;
- localizzazione impianto;
- codice fiscale o partita Iva del responsabile;
- codice fiscale o partita Iva del terzo responsabile;
- impresa.

Art. 7.

Ruolo dei Centri Assistenza Tecnica (CAT) e degli operatori economici delegati

1. I CAT accreditati dalla Regione Piemonte ai sensi dell'art. 9 della l.r. 1/2009 ss. mm. ii. e gli operatori economici delegati dagli installatori e dai manutentori, possono esercitare l'attività di supporto connessa all'inserimento dei dati sul CIT consistente nella trasmissione telematica della documentazione relativa agli impianti termici.



Art. 8. Informazioni relative ai medi impianti termici civili

1. L'inserimento nel CIT dei dati relativi ai medi impianti termici civili², autorizzati dalle autorità competenti, dovrà contenere altresì:

- La classificazione secondo le definizioni dell'articolo 268, comma 1, lett. da gg-bis) a gg-septies);
- La classificazione dei combustibili utilizzati (biomassa solida, altri combustibili solidi, gasolio, altri combustibili liquidi, gas naturale, altri combustibili gassosi) e relativi quantitativi;
- Il numero previsto di ore operative;
- Gli estremi del provvedimento autorizzativo.

Art. 9.

Allegati

1. Tutte le informazioni, dichiarazioni, relazioni, comunicazioni relative all'installazione, all'esercizio, alla manutenzione, sono schematizzate negli allegati al presente provvedimento, di seguito richiamati:

- Allegato I Modello del "Libretto di Impianto" secondo la fattispecie del d.m. 10 febbraio 2014, integrato nel rispetto dell'art. 3, comma 3, del suddetto decreto con i seguenti campi obbligatori:
 - numero POD (Point of delivery) dell'energia elettrica;
 - numero PDR (Punto di riconsegna) del gas naturale;
 - misura degli NOx (ai sensi della Determinazione del Dirigente del Settore "Risanamento Acustico, Elettromagnetico e Atmosferico e Grandi Rischi ambientali" del 12 marzo 2014 n. 52) espressi in mg/kWh;
 - registrazione sintetica delle attività di manutenzione (allegato I - scheda 15);
 - specificazioni in ordine alla figura del proprietario e del responsabile dell'impianto.
 - indirizzo di posta elettronica certificata dell'amministratore, del terzo responsabile e dell'impresa incaricata.



- Allegato Tipo 1B destinato all'acquisizione dei dati significativi di impianti termici alimentati a biomassa lignocellulosica e quale modello per i controlli di efficienza energetica.
- Allegati II, III, IV e V Modelli dei Rapporti di Controllo di Efficienza Energetica integrato, nel rispetto dell'art. 3 comma 3 del d.m. 10 febbraio 2014, con il campo per la misura degli NOx (ai sensi della Determinazione del Dirigente del Settore Risanamento Acustico, Elettromagnetico e Atmosferico e Grandi Rischi ambientali 12 marzo 2014 n. 52) espressi in mg/kWh.

Allegato I – Modello del “libretto di impianto” – (omissis).

Allegato Rapporto di Controllo dell'Efficienza Energetica Tipo 1B (gruppi termici a biomassa combustibile) – (omissis).

Allegato II - Rapporto di Controllo dell'Efficienza Energetica Tipo 1 (gruppi termici) – (omissis).

Allegato III - Rapporto di Controllo dell'Efficienza Energetica Tipo 2 (gruppi frigo) – (omissis).

Allegato IV - Rapporto di Controllo dell'Efficienza Energetica Tipo 3 (scambiatori) – (omissis).

Allegato V - Rapporto di Controllo dell'Efficienza Energetica Tipo 4 (cogeneratori) – (omissis).



Allegato B

Disposizioni regionali in materia di accertamento e ispezione degli impianti termici

(D.P.R. 74/2013 e ss. mm. ii. e articoli 39, comma 1, lettera c), 40 e 41 della L.R. 11

marzo 2015 n. 3 e ss. mm. ii.)

Sommario

Art. 1. Ambito di intervento e finalità

Art. 2. Coordinamento con le disposizioni ministeriali e regionali di settore

Art. 3. Autorità competenti in materia di accertamenti ed ispezioni

Art. 4. Accertamenti ai sensi dell'Allegato A al D.Lgs 192/2005 e ss. mm. ii. e ispezioni con addebito

Art. 5. Ispezioni degli impianti termici: generalità

Art. 6. Ispezioni degli impianti termici: disposizioni specifiche per i controlli relativi al rendimento di combustione

Art. 7. Ispezioni degli impianti termici: disposizioni specifiche per i controlli relativi alle emissioni di NOx

Art. 8. Ispezioni degli impianti termici: disposizioni specifiche su difformità ed omessa denuncia impianto

Art. 9. Ispezioni degli impianti presenti sul CIT

Art. 10. Ispezioni degli impianti non registrati sul CIT o registrati ma non in regola con la cadenza dei controlli di efficienza energetica prevista dal D.P.R. 74/2013

Art. 11. Ispezioni in materia di efficienza energetica a seguito di richiesta

Art. 12. Impianti termici o generatori disattivati

Art. 13. Sanzioni

Art. 14. Campagna informativa

Art. 1.

Ambito di intervento e finalità

1. Le presenti disposizioni disciplinano le procedure per l'esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni degli impianti termici di climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, volte a verificarne lo stato di esercizio e di manutenzione ai fini del contenimento dei consumi energetici e delle emissioni in atmosfera, su tutto il territorio di competenza della Regione Piemonte.
2. La stagione termica costituisce il periodo di riferimento per la validità dei rapporti tecnici di avvenuta manutenzione e di controllo di efficienza energetica. Ai sensi dell'articolo 9, comma 10, del D.P.R. 74/2013, convenzionalmente il periodo di riferimento della stagione termica è fissato come inizio al 1° agosto di ogni anno e come termine al 31 luglio dell'anno successivo.

Art. 2.

Coordinamento con le disposizioni ministeriali e regionali di settore

1. Per tutto quanto non riportato espressamente nel presente atto, i riferimenti normativi sono costituiti dalla normativa regionale di settore in materia di emissioni e di efficienza energetica degli impianti termici e dai seguenti decreti.
 - D.Lgs 192/2005 e ss. mm. ii. in materia di rendimento energetico nell'edilizia;
 - D.Lgs 152/2006 e ss. mm. ii. (Norme in materia ambientale);
 - D.P.R. 74/2013 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192), da ultimo modificato dal D.Lgs 48/2020;
 - D.Lgs 102/2014 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE), da ultimo modificato dal D.Lgs 73/2020, con particolare riferimento agli obblighi di cui all'articolo 9 (Misurazione e fatturazione dei consumi energetici);

- d.m. 26 giugno 2015 (Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici) con particolare riguardo alle norme relative al trattamento dell'acqua per gli impianti termici.

2. Per tutto quanto non espressamente regolamentato nel presente atto, si richiamano altresì le Linee guida redatte dall'ENEA - Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile ai sensi del decreto legislativo 192/05 e ss. mm. ii. e del D.P.R. n. 74/2013" (di seguito "Linee Guida").

Art. 3.

Autorità competenti in materia di accertamenti ed ispezioni

1. Ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 40 della l.r. 11 marzo 2015, n. 3 (Disposizioni regionali in materia di semplificazione), modificato dall'art. 83 della l.r. 9 luglio 2020, n. 15 (Misure urgenti di adeguamento della legislazione regionale - Collegato), gli enti locali e l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA) svolgono periodicamente gli accertamenti e le ispezioni previste dalla normativa nazionale in materia energetica. Specificamente:

- a) nell'ambito dei controlli degli impianti termici, l'ARPA è competente a svolgere le ispezioni degli stessi;
- b) la Città metropolitana di Torino e le province sono competenti ad eseguire accertamenti, verifiche e a richiedere ad ARPA ispezioni specifiche;
- c) ARPA ha facoltà di avvalersi di personale delle province e della Città Metropolitana, esperto nelle attività ispettive, attraverso specifiche convenzioni con gli enti interessati.

2. Per le funzioni di controllo delle emissioni atmosferiche, è fatto salvo quanto previsto dall'art. 44, comma 1, lettera c) e dall'art. 45, comma 1, lettera b) della l.r. 44/2000 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"). Ai sensi delle citate disposizioni, alle Province sono attribuite le funzioni di controllo delle emissioni atmosferiche degli impianti che producono emissioni, fatta eccezione unicamente per gli impianti termici di civile abitazione che sono attribuite ai Comuni.

3. Al fine di rendere più efficaci le azioni intraprese a seguito dell'adozione del presente provvedimento, è istituito un "Tavolo di Confronto", in cui sono rappresentati le Autorità competenti e le associazioni rappresentative dei consumatori e degli operatori del settore, gli ordini e collegi professionali e l'Agenzia regionale per la Protezione Ambientale.

Il Tavolo di Confronto propone:

- a) eventuali modifiche e interpretazioni applicative alla disciplina di cui al presente provvedimento;
- b) iniziative per informare la popolazione e gli operatori riguardo al presente atto e per diffondere la conoscenza delle norme in materia di conduzione, controllo e manutenzione degli impianti termici;
- c) iniziative di confronto con le organizzazioni economiche e sociali, ivi compresa la stipula di eventuali accordi e intese.

Art. 4.

Accertamenti ai sensi dell'Allegato A al D.Lgs 192/2005 e ss. mm. ii. e ispezioni con addebito

1. Ai sensi della definizione riportata dall'allegato A, numero 1, al D.Lgs 192/2005 e ss. mm. ii., l'accertamento è l'insieme delle attività di controllo pubblico diretto ad accertare in via esclusivamente documentale che il progetto delle opere e gli impianti siano conformi alle norme vigenti e che rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti.
2. Gli impianti che, all'atto dell'ispezione, non risultino in possesso del rapporto di controllo di efficienza energetica eseguito in data antecedente alla ricezione della comunicazione di cui all'articolo 5, comma 6, e in corso di validità, saranno soggetti agli oneri di spesa secondo le tariffe riportate nella tabella 1:

Tabella 1 (Tariffe delle ispezioni con addebito)

TIPOLOGIA DI IMPIANTO	CLASSI DI POTENZA [kW]	ONERI PER L'ISPEZIONE [euro]
IMPIANTI DOTATI DI	<u>Pn < 35</u>	370
GENERATORI DI	35 Pn < 100	430
CALORE A FIAMMA,	100 Pn < 350	620
POMPE DI CALORE,	Pn 350	770
MACCHINE	Pel < 50	500
FRIGORIFERE,		
SCAMBIATORI DI	50 Pel < 1000	650
CALORE		
COGENERAZIONE	Pel 1000	930
MANCATO APPUNTAMENTO		METÀ DELL'IMPORTO CORRISPONDENTE ALLA FASCIA DI POTENZA

NB: per Classi di Potenza utile si deve considerare la somma delle potenze nominali degli apparecchi ispezionabili al servizio della singola unità immobiliare.

3. Qualora in fase di accertamento emergano anomalie, si procederà secondo le modalità seguenti:

a. In caso di carenze relative alle condizioni di sicurezza dell'impianto o ad altri aspetti non rientranti nell'ambito di applicazione delle presenti disposizioni, la Città Metropolitana di Torino o la provincia territorialmente competente, deve segnalare immediatamente l'anomalia al Comune competente per territorio e agli Enti interessati (Vigili del Fuoco, ASL, INAIL) i quali, ciascuno per la propria competenza, provvederanno ad adottare le iniziative più idonee dandone comunicazione alla suddetta Autorità. Nel caso di disattivazione dell'impianto, il Responsabile dello stesso impianto, entro il termine massimo di 30 giorni,

dovrà dare comunicazione anche all'Autorità competente dell'eventuale riattivazione dello stesso.

b. In caso di mancato rispetto della normativa vigente in materia di esercizio e manutenzione degli impianti termici, la Città Metropolitana di Torino o la provincia territorialmente competente, qualora non ritenga opportuno procedere per via esclusivamente documentale, richiede ad ARPA di effettuare un'ispezione. Tale ispezione, si svolge con le modalità definite all'articolo 5 e seguenti delle presenti disposizioni.

c. In caso di incongruenza tra i dati in possesso della Città Metropolitana di Torino o della provincia territorialmente competente e le informazioni contenute nei rapporti trasmessi attraverso il CIT l'Autorità suddetta comunica al Responsabile dell'impianto le incongruenze rilevate. Fatte salve le responsabilità e le eventuali sanzioni di cui al D.P.R. 445/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), entro il termine massimo di 30 giorni il Responsabile dell'impianto, ove possibile,

rimuove le cause di incongruenza e ne dà comunicazione alla medesima Autorità. Il mancato rispetto del suddetto termine comporterà un'ispezione con addebito dei costi.

Art. 5.

Ispezioni degli impianti termici: generalità

1. Sono sottoposti ad ispezione gli impianti di cui all'art. 9, comma 2, del D.P.R.

74/2013 (impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale non minore di 10 kW e di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale non minore di 12 kW).

2. Le ispezioni, sono programmate in base alle priorità previste all'art. 9, comma 9, del D.P.R. 74/2013 e ss. mm. ii. e agli obiettivi di miglioramento di efficienza energetica e di qualità dell'aria e sono definiti attraverso una programmazione annuale concordata tra ARPA, Regione, Città Metropolitana di Torino e Province, tenuto conto dei risultati delle ispezioni dell'anno precedente e degli indirizzi programmatici regionali. A tale scopo ARPA presenta entro il 31 luglio di ogni anno una proposta per la stagione termica¹ successiva



contenente le seguenti informazioni: criteri di selezione degli impianti e numero di impianti programmati nelle diverse aree della Regione (Province e Città Metropolitana).

3. Ai sensi dell'art. 9, comma 4, dello stesso D.P.R. per gli impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale compresa tra 10 kW ed i 100 kW, e per gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale compresa tra 12 kW e 100 kW l'accertamento di cui al precedente articolo 4 del rapporto di controllo di efficienza energetica (REE) inviato dal manutentore o terzo responsabile è ritenuto sostitutivo dell'ispezione.

4. Il Responsabile predispone l'impianto in modo da rendere possibile l'esecuzione della verifica.

5. L'ispezione degli impianti termici avviene preferibilmente nei periodi di esercizio degli stessi che, per la climatizzazione invernale, sono definiti in base alle zone climatiche individuate dal D.P.R. 412/93 e ss. mm. ii.

6. L'ispezione è comunicata al Responsabile dell'impianto, a cura di ARPA, con almeno 15 giorni d'anticipo mediante apposita cartolina di avviso, comunicazione via PEC o

7. Qualora l'ispezione non possa essere effettuata nella data concordata per cause imputabili al Responsabile dell'impianto, allo stesso è addebitato l'importo indicato nella Tabella 1 riportata all'articolo 4 a titolo di rimborso spese per "mancato appuntamento". L'ispezione si effettuerà in altra data concordata con il Responsabile dell'impianto con le modalità sopra esposte.

8. Qualora non si riuscisse ad effettuare l'ispezione riprogrammata per causa imputabile al Responsabile dell'impianto, oltre all'onere di cui al comma precedente, ARPA, su segnalazione dell'ispettore, provvede ad informare il Comune per gli eventuali provvedimenti di competenza a tutela della pubblica incolumità. Nel caso in cui si tratti di un impianto alimentato a gas di rete, sarà informata l'azienda distributrice per i provvedimenti previsti ai sensi dell'art. 16, comma 6, del D.Lgs 23 maggio 2000 n.164 (Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144) e successive modifiche.



9. Il Responsabile dell'impianto:

- a. nel caso in cui non possa essere presente durante l'ispezione può delegare per iscritto una persona maggiorenne;
- b. ha facoltà di farsi assistere, durante l'ispezione, da impresa qualificata ai sensi del d.m. 37/2008;
- c. deve mettere a disposizione dell'ispettore la documentazione relativa all'impianto e in particolare:
 - i rapporti controllo di efficienza energetica;
 - le istruzioni riguardanti la manutenzione di cui all'art. 7 commi 1, 2, 3 e 4 del D.P.R. n. 74/2013;
 - la dichiarazione di conformità, comprensiva di tutti gli allegati obbligatori, o la dichiarazione di rispondenza ai sensi del d.m. 37/2008;
 - nei casi previsti, la documentazione relativa alla Prevenzione Incendi, la documentazione INAIL (ex ISPESEL) e quant'altro necessario secondo la tipologia dell'impianto;
- d. deve firmare per ricevuta e presa visione le copie del rapporto di prova compilate dall'ispettore.

10. L'ispettore a. deve:

- essere munito di apposita tessera di riconoscimento;
 - eseguire i controlli e le misurazioni secondo la normativa vigente e riportarne i risultati nei pertinenti rapporti di prova;
 - annotare le pertinenti osservazioni e prescrizioni sul rapporto di prova;
 - controllare i parametri descritti nei rapporti di cui agli Allegati 8a (Rapporto di prova - Ispezioni impianti con generatore di calore a fiamma) e 8b (Rapporto di prova - Ispezione impianti con macchine frigorifere) delle "Linee Guida" per la tipologia di impianto ispezionata, compilando interamente il rapporto, comprensivo di eventuali allegati; il rapporto dovrà essere consegnato al Responsabile dell'impianto e caricato sul CIT a cura dell'organo di controllo;
 - soddisfare le eventuali richieste d'informazioni o chiarimenti pertinenti al servizio;
- b. deve verificare:

- le generalità del Responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico o della persona delegata;
- la presenza o meno della documentazione di cui al precedente comma 10;
- che la conduzione e gestione dell'impianto, comprese le operazioni di manutenzione, siano state eseguite secondo le norme vigenti;

c. non deve:

- eseguire interventi sull'impianto;
- consigliare nominativi di progettisti, installatori, manutentori e informazioni di carattere pubblicitario o commerciale su prodotti o aziende;
- esprimere giudizi o apprezzamenti di qualsiasi genere riguardanti l'impianto, i suoi componenti e gli operatori che sono intervenuti sullo stesso.

11. In presenza di situazioni di pericolo immediato l'Ispettore diffida il Responsabile dell'impianto dall'utilizzare lo stesso e segnala l'anomalia al Comune competente per territorio e agli Enti interessati (Vigili del Fuoco, ASL, INAIL) per i provvedimenti di propria competenza. Il Responsabile dell'impianto dovrà dare comunicazione, entro il termine massimo di 30 giorni, anche ad ARPA dell'avvenuta riattivazione dello stesso.

12. Gli oneri per le ispezioni, di cui all'articolo 4, comma 2, sono introitati direttamente da ARPA.

Art. 6.

Ispezioni degli impianti termici: disposizioni specifiche per i controlli relativi al rendimento di combustione

1. Nel caso in cui, durante l'ispezione sui generatori a fiamma, venga rilevato un rendimento di combustione inferiore ai limiti stabiliti nello "Stralcio di piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento"- approvato con la d.g.r. 46-11968 del 4 agosto 2009 e ss. mm. ii. - e non riconducibile a tali valori mediante operazioni di manutenzione - fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente² - l'ispettore prescrive la sostituzione del generatore da eseguirsi entro 180 giorni solari dalla data del controllo. Ad intervento effettuato, il Responsabile dell'impianto deve dare comunicazione dell'avvenuto

adeguamento dell'impianto ad ARPA e alla Città Metropolitana di Torino o alla provincia territorialmente competente entro il termine massimo di 15 giorni. Il nuovo rapporto di efficienza energetica, rilasciato da un'impresa abilitata ai sensi del d.m. 37/08, deve essere registrato sul CIT entro i termini previsti.

2. Scaduto il termine concesso per l'adeguamento ovvero la sostituzione del generatore senza aver ricevuto alcun riscontro, ARPA esegue una nuova ispezione con addebito a carico del responsabile dell'impianto. Nel caso in cui venga riscontrata la mancata sostituzione del generatore ARPA ne dà comunicazione all'Autorità territorialmente competente - la Città Metropolitana di Torino o la Provincia - che dispone il divieto all'esercizio dell'impianto. Qualora l'impianto sia alimentato a gas di rete, ARPA provvede inoltre ad informare l'azienda distributrice per i provvedimenti previsti dall'art. 16, comma 6, del D.Lgs 23 maggio 2000 n. 164.

Art. 7.

Ispezioni degli impianti termici: disposizioni specifiche per i controlli relativi alle emissioni di NOx

1. Nel caso in cui, durante l'ispezione sui generatori a fiamma, siano rilevati valori di concentrazione di ossidi di azoto³ superiori ai limiti stabiliti nello "Stralcio di piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento" approvato con la d.g.r. 46-11968 del 4 agosto 2009 e ss. mm. ii. - fatta salva l'applicazione delle eventuali sanzioni previste dalla normativa⁴ - l'ispettore prescrive l'adeguamento¹ del generatore ovvero la sua sostituzione entro 180 giorni solari dalla data del controllo. Ad intervento effettuato, il Responsabile dell'impianto deve dare comunicazione dell'avvenuto adeguamento del generatore ovvero della sua sostituzione ad ARPA e all'Autorità territorialmente competente - il Comune nel caso di impianti termici degli edifici di civile abitazione, la Città Metropolitana di Torino o la Provincia nel caso dei restanti impianti termici - entro il termine massimo di 15 giorni. Il nuovo rapporto di efficienza energetica, rilasciato da un'impresa abilitata ai sensi del d.m. 37/08, deve essere registrato sul CIT entro i termini previsti.

2. Scaduto il termine concesso per l'adeguamento ovvero la sostituzione del generatore senza aver ricevuto alcun riscontro, ARPA esegue una nuova ispezione con addebito a carico del Responsabile dell'impianto. Nel caso in cui venga riscontrato il mancato adeguamento ovvero la mancata sostituzione del generatore ARPA ne dà comunicazione all'Autorità territorialmente competente - il Comune nel caso di impianti termici degli edifici di civile abitazione, la Città Metropolitana di Torino o la Provincia nel caso dei restanti impianti termici - che dispone il divieto all'esercizio dell'impianto. Qualora l'impianto sia alimentato a gas di rete, ARPA provvede inoltre ad informare l'azienda distributrice per i provvedimenti previsti dall'art. 16, comma 6, del D.Lgs 23 maggio 2000 n. 164.

Art. 8.

Ispezioni degli impianti termici: disposizioni specifiche su difformità ed omessa denuncia impianto

1. Nel caso in cui, durante l'ispezione, si rilevino ulteriori difformità⁵ dell'impianto termico rispetto alla normativa vigente nelle materie disciplinate dalle presenti disposizioni, fatta salva l'applicazione delle eventuali sanzioni previste dalla normativa, l'ispettore prescrive l'adeguamento entro il termine massimo di 180 giorni e comunque entro l'inizio della stagione termica successiva. Questo termine, su richiesta del Responsabile dell'impianto termico ad ARPA, può essere prorogato per dimostrati motivi tecnici e/o procedurali e/o autorizzativi. Ad intervento effettuato:

- l'impresa abilitata ai sensi del d.m. 37/2008 aggiorna il CIT, redige e registra sul CIT il nuovo rapporto di controllo di efficienza energetica entro il termine di 60 giorni;
- il Responsabile dell'impianto deve dare comunicazione ad ARPA, entro il termine massimo di 15 giorni, dell'avvenuto adeguamento dell'impianto.

2. Nel caso in cui, durante l'ispezione, si rilevino difformità che non generano situazioni di pericolo immediato, l'ispettore deve segnalare le anomalie al Comune competente per territorio e agli Enti interessati (Vigili del Fuoco, ASL, INAIL) i quali, ciascuno per la propria competenza, provvederanno ad adottare le iniziative più idonee, dandone comunicazione alla Provincia o alla Città Metropolitana competente per territorio.

3. Nel caso in cui, durante le operazioni di ispezione, si riscontri la presenza di generatori di calore o impianti non registrati sul CIT, l'ispettore ne prende nota. Il Responsabile dell'impianto, procederà ad ottemperare agli obblighi di caricamento sul CIT entro 30 giorni, tramite impresa abilitata ex dm 37/2008, che provvederà agli adempimenti conseguenti.
4. Se il Responsabile dell'impianto o il suo delegato si rifiutano di sottoscrivere il rapporto di ispezione, l'ispettore procede ad annotare la circostanza sul rapporto che comunque è successivamente notificato all'interessato.
- emissive disciplinate dal d.lgs 152/06 o dal d.lgs 102/2014 in relazione, ad esempio, alla installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione.

Art. 9.

Ispezioni degli impianti presenti sul CIT

1. Per gli impianti presenti sul CIT e sottoposti ai controlli previsti dalla normativa vigente, le ispezioni condotte secondo le modalità disciplinate dall'art. 5, comma 2, non sono onerose, fatti salvi i casi specifici individuati dall'articolo 4 e seguenti.
2. Le ispezioni sono dirette:
 - a. ad accertare la rispondenza delle condizioni di esercizio e manutenzione rispetto a quanto dichiarato nel rapporto di controllo tecnico e secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
 - b. a verificare la correttezza e regolarità dell'operato delle imprese di manutenzione, anche per quanto riguarda il caricamento dei dati sul CIT.
3. Al termine della stagione termica di riferimento, ARPA provvede a redigere una relazione tecnica conclusiva da inviare alla Città Metropolitana di Torino, alle province e alla Regione.
4. Se ARPA riscontra irregolarità in relazione all'attività di conduzione, manutenzione e acquisizione dell'incarico di terzo responsabile, provvede a darne immediata comunicazione alla Città metropolitana o alla provincia territorialmente competente.



Art. 10.

Ispezioni degli impianti non registrati sul CIT o registrati ma non in regola con la cadenza dei controlli di efficienza energetica prevista dal D.P.R. 74/2013

1. L'ispezione, ai sensi dell'art. 10, comma 3, lettera c) del D.P.R. 74/2013, è onerosa ed i relativi costi, riportati nella Tabella 1 di cui all'articolo 4, sono a carico del Responsabile dell'impianto e tengono conto della potenza degli impianti controllati e delle spese di procedimento (da intendersi come spese di notifica e spese di caricamento dei verbali di controllo sul sistema informativo).
2. A seguito dell'ispezione, il Responsabile dell'impianto dovrà attivarsi per provvedere, mediante impresa abilitata ai sensi del d.m. 37/2008, al caricamento del libretto di impianto e/o del rapporto di controllo di efficienza energetica sul CIT entro 30 giorni.
3. Gli impianti che, all'atto dell'ispezione, risultino in possesso del rapporto di controllo di efficienza energetica eseguito in data antecedente alla ricezione della comunicazione di cui all'articolo 5, comma 6, e in corso di validità, non saranno soggetti ad alcun onere di spesa. L'esecuzione in data antecedente alla comunicazione dovrà essere comprovata mediante fattura o scontrino fiscale o altra documentazione analoga.
4. Se alla data dell'ispezione risultano già decorsi i termini per l'inserimento dei dati sul CIT, all'impresa sarà applicata la sanzione di cui all'articolo 41, comma 1 ter, della l.r. 3/2015 e ss. mm. ii. La stessa impresa dovrà provvedere al caricamento dei dati sul CIT entro il termine perentorio di 15 giorni dall'ispezione.

Art. 11.

Ispezioni in materia di efficienza energetica a seguito di richiesta

1. Le ispezioni sugli impianti termici centralizzati eseguite a seguito di richiesta scritta e motivata indirizzata ad ARPA da parte di un soggetto avente titolo, sono onerose.
2. La richiesta potrà prevedere la verifica dei valori massimi invernali e minimi estivi della temperatura ambiente in coerenza con l'articolo 3 del D.P.R. 74/2013 al costo di euro 80,00 a cui vanno aggiunti euro 5 per ogni misurazione di temperatura effettuata.

3. Nel caso in cui in sede di ispezione non sia riscontrata alcuna anomalia, l'onere di spesa per l'ispezione è posto a carico del richiedente.

4. Se l'ispezione dovesse rilevare anomalie, l'onere di spesa è posto a carico del responsabile dell'impianto.

Art. 12.

Impianti termici o generatori disattivati

1. Qualora l'ispezione non possa avere luogo a causa della disattivazione o dismissione dell'impianto termico, senza che questa sia stata preventivamente segnalata dal Responsabile dell'impianto a seguito della ricezione della comunicazione di ispezione, l'ispettore annoterà sul rapporto di ispezione la circostanza in modo da poter successivamente aggiornare il CIT. In tal caso, ARPA addebiterà al Responsabile dell'impianto, a titolo di rimborso spese, un costo pari alla metà dell'importo corrispondente alla fascia di potenza minore, come riportato nella Tabella 1 di cui all'articolo 4, comma 2.

Art. 13.

Sanzioni

1. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalle disposizioni normative in vigore, si applicano le norme ed i principi di cui al Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. ARPA, ai sensi dell'articolo 14 della legge 689/1981, provvede alla contestazione immediata o alla notificazione delle violazioni previste dai precedenti articoli 6, 7 e 8.

3. All'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e all'introito delle stesse provvedono le Province, la Città Metropolitana di Torino e i Comuni nell'ambito delle rispettive competenze. Specificamente le Province e la Città metropolitana applicano ed introitano le sanzioni previste dall'articolo 41, commi 1 bis, 1 ter, 1 quater e 1 quinquies della l.r. 3/2015 e ss. mm. ii. unitamente alle sanzioni previste dall'articolo 16, commi 6, 7 e 8 del D.Lgs 102/2014 e ss. mm. ii. e dall'art. 34 della Legge 10/1991. I Comuni applicano ed introitano le sanzioni previste dall'articolo 288, comma 3, del D.Lgs 152/2006 ss. mm.



ii. in caso di inosservanza delle disposizioni relative alle emissioni in atmosfera degli impianti termici civili.

4. Ai sensi dell'articolo 41, comma 2, della l.r. 3/2015 e ss. mm. ii. i proventi delle sanzioni sono destinati allo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettere c), e) e g) della medesima legge.

Art. 14.

Campagna informativa

1. Con il supporto del Tavolo di confronto di cui all'art. 3, comma 3, la Regione Piemonte, la Città Metropolitana di Torino, le Province ed ARPA, concordano lo svolgimento di campagne di informazione e sensibilizzazione rivolte ai cittadini e alle imprese accreditate ad operare sul CIT.
2. Entro il 30 settembre di ogni anno, la Città Metropolitana di Torino, le Province ed ARPA provvedono a redigere una relazione conclusiva da inviare alla Regione Piemonte, che consenta di valutare la congruità del rispettivo operato.



Allegato C

Disposizioni attuative in materia di impianti termici

Obblighi di comunicazione in capo ai distributori, ai fornitori e venditori di combustibile

articolo 39, comma 1, lettera l) della L.R. 11 marzo 2015 n. 3

Sommario

Art. 1. Ambito di intervento e finalità

Art. 2. Funzione di caricamento massivo per i distributori, i fornitori e i venditori di combustibile. Modalità attuative

Art. 3. Schema del tracciato

Premessa

L'art. 17, comma 1, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 551 (Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia) dispone che "(...) gli Enti locali competenti possono richiedere alle società distributrici di combustibile per il funzionamento degli impianti di cui al D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, che sono tenute a provvedere entro 90 giorni, di comunicare l'ubicazione e la titolarità degli impianti da esse riforniti nel corso degli ultimi dodici mesi (...)".

Il D.Lgs 192/2005 in materia di rendimento energetico nell'edilizia, all'art. 9, comma 3, come modificato dall'articolo 8, comma 1, lettera a) del d.l. 63/2013, convertito dalla legge 90/2013, stabilisce che le Regioni "(...) possono promuovere la realizzazione di programmi informatici per la costituzione dei catasti degli impianti di climatizzazione presso le autorità competenti, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti interessati" e che a tali fini "le società di distribuzione dei diversi tipi di combustibile, a uso degli impianti termici, comunicano all'ente competente in materia di controlli sugli impianti termici l'ubicazione e la titolarità delle utenze da esse rifornite al 31 dicembre di ogni anno".

Più recentemente, il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74/2013 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192), all'art. 10, comma 4, lettera a), stabilisce che “le Regioni provvedono a istituire un catasto territoriale degli impianti termici, anche in collaborazione con gli Enti locali e accessibile agli stessi, stabilendo contestualmente gli obblighi di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo, per i responsabili degli impianti e per i distributori di combustibile”.

Da ultimo, la l.r. 3/2015, art. 39, comma 1, lettera l), ha stabilito che i distributori di combustibile per gli impianti termici devono comunicare alla Regione, entro il 31 marzo di ogni anno, mediante il CIT, i dati relativi all'ubicazione e alla titolarità degli impianti riforniti negli ultimi dodici mesi e i dati relativi alle forniture annuali di combustibile per le utenze asservite.

Considerata la natura del provvedimento diretto ad identificare i consumi dei clienti finali, i fornitori e i venditori di energia termica sono considerati distributori e hanno l'obbligo di provvedere alla suddetta comunicazione. In considerazione delle disposizioni dettate dal Piano Regionale per la Qualità dell'Aria e nelle more delle interpretazioni del Ministero dello Sviluppo Economico, sull'argomento sono altresì considerati distributori, i fornitori e i venditori di combustibile solido (pellet, tronchetti, cippato ecc.) nei casi in cui i singoli ordini di acquisto o di fornitura prevedano almeno 3.000 kg di combustibile.

Art. 1.

Ambito di intervento e finalità

1. Il presente atto, ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera l), della legge regionale 11 marzo 2015 n. 3 (Disposizioni regionali in materia di semplificazione), definisce le modalità secondo le quali i distributori di combustibile utilizzato dagli impianti termici comunicano alla Regione, entro il 31 marzo di ogni anno, mediante il portale del Catasto degli Impianti Termici (CIT) istituito con la deliberazione della Giunta regionale n. 13-381 del 6 ottobre

2014 e ss. mm. ii., i dati relativi all'ubicazione e alla titolarità degli impianti riforniti negli ultimi dodici mesi e i dati relativi alle forniture annuali di combustibile per le utenze asservite.

Art. 2.

Funzione di caricamento massivo per i distributori, i fornitori e i venditori di combustibile. Modalità attuative

1. Al fine di garantire la possibilità di elaborare correttamente le informazioni relative ai consumi energetici e a favorire l'attività di ispezione sugli impianti termici ai sensi dell'art.9 del citato D.P.R. 74/2013, i distributori di qualsiasi tipo di combustibile utilizzato per il riscaldamento civile sono obbligati a fornire, attraverso la trasmissione telematica dei dati nel CIT, le informazioni relative alle proprie utenze attive al 31 dicembre di ogni anno, entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo, secondo un formato dati predefinito (si veda il seguente articolo 3 "Schema del tracciato").
2. Il tracciato è definito in modo che possa valere sia per la distribuzione della rete del gas che per altre tipologie di combustibile. I venditori di energia termica anche mediante reti di teleriscaldamento, i distributori di gasolio e GPL per riscaldamento extra rete e i fornitori e i venditori di combustibile solido (pellet, tronchetti, cippato ecc.) nei casi in cui i singoli ordini di acquisto o di fornitura prevedano almeno 3.000 kg di combustibile, sono considerati a tutti gli effetti distributori di combustibile e pertanto sono soggetti agli obblighi di trasmissione dei dati relativi alle utenze attive intese come utilizzatori finali.
3. L'invio telematico deve avvenire attraverso il CIT
(<http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/ambiente-e-energia/servizi/810-catasto-impianti-termici>) nel rispetto delle indicazioni di base date nel paragrafo seguente "schema del tracciato".
4. La trasmissione annuale deve comprendere tutte le utenze attive nell'anno di riferimento e non essere limitata alle sole nuove utenze rispetto all'anno precedente.
5. Saranno considerati validi solo i files trasmessi per i quali il distributore riceve dal sistema CIT apposita ricevuta di corretta ricezione.

6. L'invio telematico attraverso il CIT è equiparato alla trasmissione all'Autorità competente come previsto dalla citata normativa nazionale vigente.
7. L'invio dei files a cura dei soggetti obbligati dovrà avere un'aggregazione non superiore al livello provinciale, per evitare l'invio di tracciati di dimensioni eccessive per la corretta gestione da parte del sistema.
8. Il CSI Piemonte, d'intesa con la Regione, può modificare sia le modalità operative di trasmissione, sia le caratteristiche del tracciato, dandone tempestiva informazione ai soggetti coinvolti.
9. Per facilitare il caricamento di piccoli quantitativi di dati relativi al fornitore di combustibili sfusi e/o non distribuiti mediante reti, il CIT consente all'utente di caricare in modo diretto le informazioni relative ad ogni singolo cliente.

Art. 3.

Schema del tracciato

1. Le specifiche tecniche di dettaglio del tracciato sono pubblicate, a cura del CSI Piemonte, sulla home page del CIT. Nel seguito si illustrano gli elementi di base.

Tabella specifiche tecniche principali del tracciato del file di interscambio dei dati

Informazione	Contenuto	Descrizione
Periodo	Anno di riferimento	Anno solare di riferimento per le fatturazioni
	Mesi di fatturazione / Singole fatturazioni	Numero di mesi fatturati per l'utenza / fatturazioni legate a singole forniture
Distributore/Fornitore/venditore	Denominazione	Ragione sociale del soggetto
	Partita IVA	Partita IVA del soggetto
Cliente	Codice Fiscale del cliente	
	Denominazione cliente persona fisica	Nome e Cognome



Informazione	Contenuto	Descrizione
	Denominazione cliente persona giuridica	Denominazione società, ente...
	Partita IVA persona giuridica	
Indirizzo Fatturazione	Indirizzo	
	Numero civico	
	CAP	
	Comune	
	Codice Istat del Comune	
	Piano	
Indirizzo Fornitura	Indirizzo	
	Civico	
	CAP	
	Comune	
	Codice Istat del Comune	
	Piano	
Contratto	Punto di riconsegna (PDR)	Codice PDR, valido solo per utenze in rete
	Tipologia di POD o PDR	0 = domestico 1 = condominiale 2 = altri utilizzi 3 = servizio pubblico
	Categoria di utilizzo (Solo per gas naturale)	C1= riscaldamento C2= uso cottura+ACS C3= riscaldamento+cottura+ACS C4=uso condizionamento C5 =uso condizionamento + riscaldamento C6=Altro



Informazione	Contenuto	Descrizione
	Combustibile	Gas naturale Gpl Gasolio Olio combustibile Pellet Tronchetti Cippato Carbone Altra biomassa solida Biomassa liquida Biomassa gassosa Energia Termica Energia elettrica
Quantità	Quantità annua di combustibile solido, liquido o gassoso fornito come totale annuo	
	Unità di misura	Espressa in: - l di combustibile liquido, - m3 di gas, - kg di combustibile solido, - kWh altro



5.14. LE NORMATIVE DELLA REGIONE PUGLIA

5.14.1. LEGGE REGIONALE 5 DICEMBRE 2016, N. 36

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 5 dicembre 2016, n. 36

Norme di attuazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e dei decreti del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 e n. 75, di recepimento della direttiva 2010/31/UE del 19 maggio 2010 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione energetica nell'edilizia. Istituzione del "Catasto energetico regionale (testo coordinato con le modifiche apportate dalle leggi regionali 27 marzo 2018, n. 6 e 9 agosto 2019, n. 44)

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:

Art. 1

Finalità

1. Con le presenti disposizioni la Regione Puglia, in attuazione della direttiva 2010/31/UE del 19 maggio 2010, del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla prestazione energetica nell'edilizia e nel rispetto dei principi fondamentali di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia) promuove il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici



esistenti e di nuova costruzione al fine di favorire la riduzione dei consumi energetici nel settore edilizio; istituisce il catasto regionale degli impianti termici, il catasto regionale degli attestati di prestazione energetica (APE); fissa i principi per lo svolgimento delle attività di controllo sul funzionamento degli impianti termici e sugli attestati di prestazione energetica degli edifici.

2. Ai sensi del comma 1 la Regione:

a) disciplina le procedure per l'esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni sugli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici e sanitari riguardanti lo stato di esercizio e manutenzione ai fini del contenimento dei consumi energetici su tutto il territorio di competenza della Regione Puglia;

b) istituisce:

1. il "Catasto regionale degli impianti termici e degli attestati di prestazione energetica";
2. l'elenco regionale dei soggetti abilitati all'esercizio delle attività di ispezione;
3. l'elenco regionale dei professionisti registrati nel sistema regionale per la trasmissione degli attestati di prestazione energetica degli edifici;

c) definisce:

1. i criteri dei programmi, su base annua, di verifica della conformità dei rapporti di ispezione;
2. i criteri dei programmi, su base annua, di controllo e verifica degli attestati di prestazione energetica trasmessi;
3. i requisiti di qualificazione e aggiornamento professionale dei soggetti cui affidare le attività di ispezione sugli impianti termici;
4. le modalità di gestione del "Catasto regionale degli impianti termici e degli attestati di prestazione energetica";

d) recepisce la direttiva 2010/31/UE e i provvedimenti nazionali di recepimento; adotta la metodologia nazionale per il calcolo della prestazione energetica degli edifici contenuta nei provvedimenti di recepimento e nelle norme tecniche nazionali di cui ai decreti interministeriali del 26 giugno 2015. 3. I contenuti del decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in



materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192) costituiscono riferimento minimo inderogabile e si applicano integralmente, ove non espressamente stabilito in maniera diversa dalla presente legge o dai provvedimenti attuativi da adottarsi da parte della Giunta regionale.

4. Ai fini delle presenti disposizioni si applicano le definizioni di cui al D.Lgs 192/2005 e al decreto legislativo del 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE).

Titolo I

Disciplina delle procedure per l'esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici ai sensi del D.P.R. 74/2013

Art. 2

Autorità competenti

1. La Regione Puglia, individua nelle Province e nella Città metropolitana di Bari le autorità competenti per lo svolgimento delle attività di accertamento e ispezione degli impianti termici, ciascuna per il territorio di propria competenza. Inoltre, al fine di garantire la continuità delle attività di accertamento e ispezione degli impianti termici avviate ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del regolamento regionale 27 settembre 2007 n. 24 (Regolamento per l'attuazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, modificato dal decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, in materia di esercizio, controllo e manutenzione, ispezione degli impianti termici e di climatizzazione del territorio regionale), conferma quali autorità competenti, ciascuno per il proprio territorio, i comuni che svolgono le attività medesime alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I comuni devono comunicare al competente ufficio regionale entro il termine del 31 dicembre 2017 la volontà di voler proseguire lo svolgimento delle attività di cui al titolo I.



Qualora non vi provvedano oppure dichiarino, anche successivamente, di non voler ulteriormente provvedere, le stesse sono svolte dalla provincia competente per territorio, previa comunicazione da parte della Regione.

3. In caso di inadempienza delle province per le attività di accertamento e ispezione degli impianti termici la Regione attiva gli opportuni poteri sostitutivi, previa diffida a provvedere. Le autorità competenti possono svolgere le attività di accertamento e ispezione, direttamente con proprio personale o affidando il servizio a un organismo esterno avente le caratteristiche riportate nell'allegato C del D.P.R. 74/2013. Nel seguito si indica con "soggetto esecutore" l'autorità competente o, se del caso, l'organismo esterno delegato all'esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni. Nello svolgimento delle funzioni delegate, le autorità competenti possono promuovere specifiche intese con le associazioni di categoria e dei cittadini, atte a consentire, nel rispetto delle funzioni pubbliche, l'ordinato svolgimento delle attività di accertamento e ispezione.

4. L'esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni sugli impianti termici da parte dei soggetti esecutori comporta l'organizzazione e la gestione di un processo complessivo di carattere operativo, tecnico, procedurale ed esecutivo, che garantisca la qualità del servizio e migliori lo stato di efficienza degli impianti termici nel territorio di competenza.

5. La Regione Puglia considera la tutela e la sicurezza del lavoro un valore irrinunciabile e prioritario, pertanto i soggetti esecutori dovranno:

- a) applicare integralmente, a favore dei propri dipendenti, tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali e aziendali e per il settore di attività e per la località dove sono eseguite le prestazioni;
- b) garantire l'assolvimento di tutti gli obblighi derivanti dalle normative in materia di sicurezza sul lavoro. In particolare, devono porre in essere nei confronti dei propri dipendenti e di tutti i soggetti interessati, tutti i comportamenti e le azioni dovuti in forza delle normative disposte a tutela della sicurezza e igiene del lavoro e dirette alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e imporre al proprio personale e a tutti i soggetti interessati il rispetto della normativa di sicurezza e ai propri preposti di controllare ed esigere tale rispetto;

c) ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) al fine di garantire la salvaguardia dell'occupazione, in caso di affidamento all'esterno, l'aggiudicatario è tenuto a riassorbire gli addetti che operavano per l'appaltatore uscente già affidatario del servizio, nel numero e nella qualifica compatibili con la propria organizzazione di impresa.

6. Il personale incaricato di effettuare le ispezioni deve essere iscritto nell'apposito elenco regionale di cui all'articolo 6.

Art. 3

Controlli sugli impianti termici

1. La Giunta regionale, ai sensi del D.P.R. 74/2013, adotta disposizioni di dettaglio per l'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione, gli accertamenti e le ispezioni degli impianti termici.

2. Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto devono essere eseguite da imprese iscritte nel registro delle imprese di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 (Regolamento di attuazione dell'art. 8 della L. 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile) o all'albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge-quadro per l'artigianato) e abilitate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, lettera c) (impianti di riscaldamento e climatizzazione) e, per gli impianti a gas, anche lettera e) (impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas sia allo stato liquido che gassoso). Le operazioni di controllo e manutenzione degli impianti termici che impiegano macchine frigorifere devono essere eseguite, ove ne sussistano i presupposti, da aziende con i requisiti per gli impianti termici e iscritte a registri di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 27 gennaio 2012, n.

43 (Regolamento recante attuazione del regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra).

3. I manutentori, provvedono, in occasione della prima operazione di controllo e manutenzione programmata, all'aggiornamento del libretto di impianto per la climatizzazione utilizzando i modelli di cui all'allegato I del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 10 febbraio 2014 (Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al D.P.R. 74/2013).

4. Al termine delle operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto, l'operatore ha l'obbligo di redigere e sottoscrivere un rapporto da rilasciare al responsabile dell'impianto, che deve sottoscriverne copia per ricevuta. L'originale del rapporto sarà da questi conservato e allegato al libretto di impianto. Nel rapporto l'operatore, oltre a elencare le operazioni eseguite, deve indicare quelle eventualmente ancora da effettuare per garantire la sicurezza dell'impianto, distinguendole fra "raccomandazioni" (l'impianto può comunque restare in funzione) e "prescrizioni" (l'impianto non può restare in servizio fino a che le stesse non siano state eseguite). L'operatore può utilizzare come modello il rapporto di controllo di efficienza energetica pertinente alla tipologia di impianto sottoposto a controllo di cui agli allegati II, III, IV e V del decreto Ministero dello sviluppo economico del 10 febbraio 2014, integrandolo se necessario con gli ulteriori controlli previsti dall'installatore, dai fabbricanti degli apparecchi e dispositivi e dalle norme tecniche applicabili

Art. 4

Controlli di efficienza energetica e segno identificativo "Bollino verde"

1. Con le cadenze di cui al comma 5, in occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione di cui all'articolo 3, su impianti termici dotati di sottosistemi di generazione a fiamma, di cogeneratori e scambiatori di calore alimentati da reti di teleriscaldamento aventi potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW e sugli impianti termici dotati di sottosistemi di generazione con macchine a ciclo frigorifero di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW, in uno dei servizi resi (climatizzazione invernale, estiva e produzione di acqua calda sanitaria), si effettua un controllo di efficienza energetica

riguardante: il sottosistema di generazione come definito nell'allegato A del D.Lgs 192/05; la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura centrale e locale nei locali climatizzati; la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di trattamento dell'acqua, dove previsti.

2. La potenza dei sottosistemi di generazione di cui al comma 1, è uguale alla somma delle potenze utili dei sottosistemi di generazione che alimentano lo stesso sottosistema di distribuzione.

3. I modelli dei rapporti di controllo di efficienza energetica sono quelli di cui agli allegati II, III, IV e V del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 10 febbraio 2014.

4. Il segno identificativo è il sistema adottato dalla Regione Puglia per validare i rapporti di controllo di efficienza energetica che devono essere inviati al soggetto esecutore come previsto dall'articolo 8, comma 5, del D.P.R. 74/2013. Tale segno è costituito da un bollino verde riportante l'anno di emissione, la tipologia di impianto, il numero progressivo e i dati relativi all'autorità emittente competente per territorio.

5. Il bollino verde deve essere apposto sui rapporti di controllo di efficienza energetica con cadenza e il valore è stabilito con provvedimento di Giunta regionale. Come previsto dall'articolo 10 del D.P.R. 74/2013 il costo è a carico dei responsabili degli impianti; il manutentore lo acquisisce per il proprio utente (responsabile di impianto) anticipandone il costo, che deve essere rimborsato dall'utente senza l'applicazione di costi aggiuntivi.

6. I valori dei segni identificativi sono determinati dalla Regione Puglia tenendo conto del numero, della potenza e della tipologia degli impianti al fine di coprire i costi degli accertamenti e delle ispezioni degli impianti regolarmente eserciti e mantenuti, nonché per la gestione del "Catasto degli impianti termici".

7. A partire dal 1° gennaio 2020 l'acquisizione dei bollini da parte dei manutentori avviene in modalità informatica attraverso sistemi di portafoglio digitale. L'acquisto on-line dei bollini, potrà avvenire anche a mezzo delle associazioni di categoria di cui il manutentore intenda avvalersi. Le associazioni di categoria saranno all'uopo abilitate attraverso apposito profilo con facoltà di acquisto dei titoli per conto dei manutentori loro assistiti. Il rapporto tra il manutentore e l'associazione di categoria sarà demandato a specifiche intese tra le parti.

8. In caso l'acquisizione venga svolta dalle associazioni, queste ultime provvedono a caricare il titolo direttamente nel portafoglio digitale del manutentore nel cui interesse l'acquisto è stato effettuato.

Art. 5

Accertamenti e ispezioni sugli impianti termici

1. Le autorità competenti sono tenute all'effettuazione degli accertamenti e delle ispezioni volte alla verifica dell'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi energetici, nella manutenzione e nell'esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale, estiva e produzione acqua calda sanitaria. L'ispezione deve inoltre individuare il corretto dimensionamento dell'impianto rispetto al fabbisogno termico dell'edificio.
2. Sono soggetti agli accertamenti e alle ispezioni gli impianti termici: a) impianti con sottosistemi di generazione a fiamma o con scambiatori di calore collegati a impianti di teleriscaldamento aventi potenza termica utile nominale non minore di 10 kW; b) impianti a ciclo frigorifero con potenza termica utile nominale, in uno dei due servizi (riscaldamento o raffrescamento), non minore di 12 kW.
3. Per gli impianti di potenza termica utile nominale compresa tra 10 kW e 100 kW, dotati di sottosistemi di generazione a fiamma e alimentati a gas (metano o GPL), destinati alla climatizzazione invernale o alla produzione di acqua calda sanitaria, nonché per gli impianti a ciclo frigorifero di potenza termica utile nominale compresa tra 12 e 100 kW, l'accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica è sostitutivo dell'ispezione.
4. Per effettuare i controlli sugli impianti termici i soggetti esecutori si avvalgono della figura dell'ispettore di impianti termici.
5. I risultati delle ispezioni devono essere riportati nell'apposito rapporto di prova, sul libretto di impianto e registrati nel Catasto energetico regionale, a cura e sotto la responsabilità dell'ispettore incaricato.



Art. 6

Elenco regionale ispettori degli impianti termici

1. L'attività ispettiva può essere affidata e svolta solo da personale iscritto nell'apposito elenco regionale denominato "Elenco regionale ispettori degli impianti termici".
2. Possono ottenere l'iscrizione nell'elenco regionale:
 - a) i soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dal D.P.R. 74/2013, allegato c), punto 7, che hanno positivamente superato un corso di qualificazione professionale riconosciuto dalla Regione;
 - b) i soggetti che hanno maturato esperienza significativa, attestata da parte dell'autorità competente o organismo da essa delegato, nell'attuazione della precedente normativa per le ispezioni degli impianti termici in materia di efficienza energetica previa riqualificazione professionale.
3. Sono considerati esperti, ai sensi della lettera b), e quindi idonei all'esercizio delle attività di ispezione, tutti gli ispettori già operanti, da almeno un biennio, sul territorio regionale alla data di entrata in vigore del D.P.R. 74/2013 purché superino con profitto uno specifico corso di riqualificazione teorico/pratico predisposto da ENEA o altro ente riconosciuto dalla Regione Puglia della durata minima di sessantaquattro ore.
4. Le attività formative, ivi compresi i corsi di qualificazione e riqualificazione professionale, nonché le contemplate attività di aggiornamento professionale delle competenze, possono essere svolte da ENEA ai sensi dell'articolo 9, comma 6, del D.P.R. 74/2013 o da organismi formativi accreditati in conformità alla vigente disciplina regionale in materia, purché vantino una comprovata esperienza nel settore della formazione impiantistica termoidraulica.
5. Gli organismi formativi di cui al comma 4, devono essere in condizione di terzietà, sotto il profilo funzionale, gestionale e proprietario, con gli organismi esterni cui siano eventualmente affidate attività d'ispezione in attuazione delle presenti disposizioni.
6. L'elenco dei soggetti qualificati all'esercizio delle attività di ispezione è di pubblica consultazione e contiene, oltre all'anagrafica aziendale o professionale, l'indicazione dei requisiti di ammissione, del corso di abilitazione conseguito e dei percorsi di aggiornamento continuo effettuati.



7. La Regione promuove e indirizza lo svolgimento della formazione professionale continua, la orienta verso le nuove aree di sviluppo della tecnologia ed esercita le proprie attribuzioni di vigilanza sull'attività dei soggetti ed enti abilitati alle attività di qualificazione ed aggiornamento professionale.

Art. 7

Relazione biennale sulle ispezioni degli impianti termici

1. Le autorità competenti ogni due anni trasmettono alla Regione Puglia una relazione sulle modalità di gestione del servizio, sul risultato economico della gestione, sulle caratteristiche e sullo stato di efficienza e manutenzione degli impianti termici nel territorio di propria competenza, con particolare riferimento alle risultanze delle ispezioni effettuate nell'ultimo biennio, e indicando puntualmente il numero degli impianti censiti, dichiarati, accertati e ispezionati.
2. In fase di prima applicazione il termine per la presentazione della relazione di cui al comma 1 è fissato al 31 ottobre 2019.

Art. 8

Sanzioni e attività sanzionatoria

1. Il rapporto di controllo di efficienza energetica di cui all'articolo 8, comma 5, del D.P.R. 74/2013 è reso in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Le autorità competenti che ricevono il rapporto di cui al comma 1 eseguono i controlli periodici e diffusi con le modalità di cui all'articolo 71 del D.P.R. 445/2000 e applicano le sanzioni amministrative di cui ai seguenti commi 3, 4 e 5. Inoltre, qualora ricorrano le ipotesi di reato di cui all'articolo 76 del D.P.R. 445/2000 si applicano le sanzioni previste dal medesimo articolo.

3. Il proprietario o il conduttore dell'unità immobiliare, l'amministratore del condominio o l'eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, qualora non provveda alle operazioni di controllo e manutenzione degli impianti di climatizzazione, secondo quanto stabilito dall'articolo 7, comma 1, del D.Lgs 192/2005 è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a euro 500 e non superiore a euro 3.000.

4. L'operatore incaricato del controllo e della manutenzione, che non provvede a redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo tecnico di cui all'articolo 7, comma 2, del D.Lgs 192/2005 è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a euro 1.000 e non superiore a euro 6.000. L'autorità competente in materia di controlli, che applica la sanzione, comunica alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

5. Le sanzioni previste, in caso di mancato rispetto o violazione degli obblighi e delle presenti disposizioni sono le seguenti:

- a) assenza del libretto e mancata compilazione o compilazione incompleta da parte dei soggetti competenti. L'inosservanza degli obblighi inerenti la tenuta del libretto di impianto comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro 600;
- b) mancato invio della scheda identificativa (scheda n. 1 del libretto di impianto per la climatizzazione di cui all'allegato I al decreto ministeriale 10 febbraio 2014) ai sensi dell'articolo 11, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della L. 9 gennaio 1991, n. 10). L'inosservanza degli obblighi inerenti l'invio della scheda identificativa degli impianti termici comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria a carico del responsabile dell'impianto da euro 100 a euro 600;
- c) mancata comunicazione nomina o revoca incarico terzo responsabile. L'inosservanza degli obblighi inerenti la comunicazione prevista dall'articolo 6, comma 5, del D.P.R. 74/2013 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro 600;

d) mancato invio del rapporto di controllo dell'efficienza energetica. L'inosservanza dell'obbligo inerente l'invio del rapporto di controllo dell'efficienza energetica come previsto dall'articolo 4, comma 3, del D.P.R. 74/2013 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria a carico del responsabile dell'impianto da euro 50 a euro 300;

e) mancata comunicazione della nomina o revoca incarico amministratore di condominio. L'Amministratore di condominio servito da impianto di riscaldamento centralizzato che, entro i termini e secondo le modalità stabilite dal provvedimento di cui all'articolo 3, comma 1, omette di comunicare la propria nomina all'autorità competente per territorio incorre nella sanzione amministrativa da euro 100 a euro 600.

6. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs 192/2005 si applicano le norme e i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). All'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e all'introito delle stesse provvede l'autorità competente.

7. Le irregolarità rilevate in ordine allo stato di manutenzione ed esercizio degli impianti saranno imputate a8. Prima di procedere all'irrogazione della sanzione prevista l'autorità competente diffida il responsabile di impianto a effettuare, entro un termine perentorio, gli interventi necessari a eliminare le irregolarità riscontrate. Alla scadenza del termine previsto, in caso di mancato rispetto della diffida, l'autorità competente provvede a irrogare la sanzione.

9. Laddove in sede ispettiva vengano rilevate gravi inadempienze tecniche in ordine alla manutenzione e conduzione in sicurezza degli impianti l'autorità competente può, escludendo la diffida preliminare, dare avvio immediato all'irrogazione della sanzione amministrativa nella misura minima prevista dal D.Lgs 192/2005 rispetto all'importo totale calcolato proporzionalmente alla gravità dell'inadempienza e, al contempo, obbliga il soggetto responsabile a dare attuazione entro un termine perentorio agli interventi necessari a sanare le irregolarità riscontrate. In caso di mancata attuazione dei suddetti interventi entro il termine previsto, l'autorità competente applica il restante importo della sanzione.

10. Nel corso dell'attività ispettiva viene redatto, ai sensi della L. 689/1981, processo verbale di accertamento dell'infrazione cui fa seguito la notifica al trasgressore dell'infrazione rilevata e l'irrogazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

11. Per tutte le sanzioni il titolare dell'azione è il responsabile dell'ente da cui dipende l'organo accertatore. I proventi spettano all'ente accertatore. Per quanto non previsto all'articolo 8, si applicano le disposizioni della L. 689/1981.

12. Gli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni devono essere utilizzati dagli enti competenti per finanziare azioni inerenti l'applicazione delle presenti disposizioni.

Titolo II

Disciplina delle procedure per l'esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni sulle attività di certificazione energetica degli edifici (D.P.R. 75/2013).

Art. 9

Attestato di prestazione energetica

1. I soggetti in possesso dei requisiti di cui al D.P.R. 75/2013 rilasciano e trasmettono l'attestato di prestazione energetica (APE) esclusivamente tramite la procedura on-line predisposta dalla Regione Puglia, utilizzando il file standard XML esitato dal CTI ed ENEA al fine di garantire la compatibilità con il sistema informativo nazionale SIAPE.

2. Ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs 192/2005 l'attestato di prestazione energetica è prodotto per gli edifici di nuova costruzione, per quelli sottoposti a ristrutturazione importante, per gli edifici esistenti soggetti a vendita, trasferimento a titolo gratuito o a nuova locazione, nonché nel caso in cui siano oggetto di annunci commerciali di vendita o locazione.

3. Per le procedure di calcolo della prestazione energetica per la redazione degli attestati di prestazione energetica si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia nazionali e alle norme tecniche vigenti. Il soggetto che riveste il ruolo di responsabile dell'impianto termico.



Art. 10

Controlli sugli attestati di prestazione energetica

1. I controlli sulla congruità, completezza e veridicità dei dati contenuti negli attestati di prestazione energetica sono svolti dalle autorità competenti di cui all'articolo 2 tramite il metodo a campione secondo i criteri indicati all'articolo 5 del D.P.R. 75/2013 e all'articolo 5 del decreto interministeriale 26 giugno 2015 (Linee Guida APE). Le modalità per l'estrazione del campione sono stabilite dalla Giunta Regionale.
2. La Giunta Regionale stabilisce il piano e le procedure che consentono i controlli di cui al comma 1.
3. Le autorità competenti di cui all'articolo 2 provvedono a effettuare l'accertamento della veridicità di quanto indicato negli annunci commerciali di cui al all'articolo 6, comma 8, del D.Lgs 192/2005.
4. La verifica di conformità dei risultati riportati sugli attestati di prestazione energetica può essere svolta anche su richiesta di terzi con addebito dei relativi costi.

Art. 11

Registrazione e accreditamento dei soggetti abilitati all'esercizio delle attività di rilascio degli attestati di prestazione energetica

1. L'accREDITamento dei soggetti certificatori è la modalità attraverso cui la Regione provvede alla registrazione nello specifico elenco regionale dei richiedenti.
2. L'accREDITamento si svolge esclusivamente in modalità telematica mediante l'apposito applicativo nell'ambito del portale denominato "Sistema Puglia", prevede la verifica della completezza e conformità della documentazione presentata e, in caso di esito positivo, la registrazione nell'elenco regionale e l'assegnazione del codice di accREDITamento per il rilascio e la trasmissione telematica degli attestati di prestazione energetica degli edifici, aventi i requisiti previsti dal D.P.R. 75/2013.



Art. 12

Contributo per l'accesso al sistema regionale di accreditamento

1. Per l'accesso al sistema regionale di accreditamento da parte dei soggetti interessati è previsto, il versamento di un contributo, una tantum, di euro 100, da versare all'atto della domanda secondo le modalità indicate.
2. Per l'inserimento degli attestati di prestazione energetica da parte dei soggetti accreditati è previsto il versamento di un contributo di euro 10 per ciascun attestato, da versare all'atto del rilascio o della trasmissione secondo le modalità indicate.
3. Le risorse in entrata di cui al comma 2, saranno destinate nella misura del 75 per cento alla copertura dei costi di controllo a campione e tramite le autorità di cui all'articolo 2, sulle attività di certificazione degli edifici svolte dai soggetti accreditati, con le modalità che verranno successivamente stabilite con deliberazione di Giunta regionale e ripartiti a ogni autorità competente in proporzione al numero di attestazioni pervenute dal territorio di competenza delle stesse.

Art. 13

Sanzioni e attività sanzionatoria

1. L'attestato di prestazione energetica di cui all'articolo 6 del D.Lgs 192/2005 è trasmesso, da parte del soggetto certificatore, al sistema informativo regionale e, successivamente, reso al cliente in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, emanato con D.P.R. 445/2000. Ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto interministeriale 26 giugno 2015 la sottoscrizione con firma digitale ha valore legale per tutti gli usi previsti dalla legge. L'APE firmato digitalmente resta valido a prescindere dall'eventuale successiva cessazione del contratto di autorizzazione del soggetto certificatore alla firma digitale.
2. Le autorità competenti che ricevono l'attestato di cui al comma 1 eseguono i controlli periodici e diffusi con le modalità di cui all'articolo 71 del D.P.R. 445/2000 e applicano le sanzioni amministrative di cui al presente articolo. Inoltre, qualora ricorrano le ipotesi di reato



di cui all'articolo 76 del D.P.R. 445/2000, si applicano le sanzioni previste dal medesimo articolo.

3. Il professionista qualificato che rilascia un attestato di prestazione energetica degli edifici senza il rispetto dei criteri e delle metodologie di cui all'articolo 6 del D.Lgs 192/2005 è punito con una sanzione amministrativa non inferiore a euro 700 e non superiore a euro 4.200. L'autorità competente, che applica le sanzioni, deve darne comunicazione ai relativi ordini o collegi professionali per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

4. In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, come previsto dall'articolo 6, comma 1, del D.Lgs 192/2005, il costruttore o il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a euro 3.000 e non superiore a euro 18.000.

5. In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unità immobiliari nel caso di vendita, come previsto dall'articolo 6, comma 2, del D.Lgs 192/2005, il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a euro 3.000 e non superiore a euro 18.000.

6. In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unità immobiliari nel caso di nuovo contratto di locazione, come previsto dall'articolo 6, comma 2, del D.Lgs 192/2005, il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a euro 300 e non superiore a euro 1.800.

7. In caso di violazione dell'obbligo di riportare i parametri energetici nell'annuncio di offerta di vendita o locazione, come previsto dall'articolo 6, comma 8, del D.Lgs 192/2005, il responsabile dell'annuncio è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a euro 500 e non superiore a euro 3.000. 8. Per le sanzioni in oggetto, ai sensi degli articoli 17 e 18 della L. 689/ 1981, titolare dell'azione è il responsabile dell'ente da cui dipende l'organo accertatore. I proventi spettano all'ente accertatore. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni della L. 689/1981.

9. Gli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni dovranno essere utilizzati dalle autorità competenti per finanziare azioni inerenti l'applicazione delle presenti disposizioni.



Titolo III

Istituzione del “Catasto regionale degli impianti termici e degli attestati di prestazione energetica”.

Art. 14

Catasto energetico regionale

1. La Regione Puglia, in applicazione dell'articolo 10, comma 4, lettera a) del D.P.R. 74/2013, allo scopo di conoscere, in modo completo e unitario, i dati relativi agli impianti termici e favorire una diffusione più omogenea delle attività di ispezione sugli impianti stessi, promuove la realizzazione e l'implementazione di un sistema informativo unico regionale per il censimento degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la registrazione delle attività di accertamento e ispezione periodica; al fine di consentire un agevole utilizzo in funzione delle diverse competenze, esso dovrà avere le necessarie caratteristiche di interoperabilità e articolazione ai diversi livelli territoriali, ed essere integrato con il sistema informativo relativo agli attestati di prestazione energetica degli edifici di cui al titolo II.
2. Il sistema unico informativo regionale di cui al comma 1, assume la denominazione di “Catasto regionale degli impianti termici e degli attestati di prestazione energetica” e sarà denominato “Catasto energetico regionale”; in esso dovranno confluire i dati presenti nei catasti degli impianti termici istituiti presso le autorità competenti e le informazioni relative agli attestati di prestazione energetica relativi a tutti gli immobili ubicati nel territorio regionale.
3. Per la copertura dei costi necessari per la realizzazione, l'implementazione e la gestione del Catasto energetico regionale, per le iniziative di informazione e sensibilizzazione, per le attività di accertamento e ispezioni sulle attività svolte dalle autorità competenti e dai soggetti esecutori in materia di impianti termici è prevista la corresponsione di un contributo da parte dei responsabili degli impianti, articolato in base alla potenza, all'efficienza e ai fattori di emissione degli impianti stessi incidendo maggiormente sugli impianti meno efficienti e più inquinanti, secondo modalità uniformi su tutto il territorio regionale. L'entità

del contributo e le modalità di applicazione e gestione sono stabilite con provvedimento di Giunta regionale.

Art. 15

Obiettivi

1. Il Catasto energetico regionale permette la dematerializzazione dei documenti, delle pratiche amministrative e l'uniformità delle procedure inerenti la gestione degli impianti termici e degli attestati di prestazione energetica degli edifici e ha i seguenti obiettivi:
 - a) assicurare la raccolta e la condivisione di dati, unici e omogenei sul territorio regionale;
 - b) realizzare servizi per i soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici;
 - c) la gestione del sistema di accreditamento dei soggetti abilitati all'esercizio delle attività di ispezione sugli impianti termici;
 - d) la gestione del sistema di accreditamento dei soggetti certificatori energetici;
 - e) gestire, attraverso lo strumento del portafoglio digitale, il versamento dei contributi da parte degli utenti del Catasto energetico regionale a beneficio della Regione Puglia per l'accesso al sistema di accreditamento e per la registrazione delle singole attestazioni di prestazione energetica.

Art. 16

Gestione del Catasto energetico regionale

1. La Regione Puglia anche tramite la società Innova Puglia S.p.A. provvede alle seguenti attività:
 - a) gestione telematica del "Catasto energetico regionale" in tutte le sue componenti;
 - b) coordinamento e utilizzo del catasto e delle attività oggetto delle presenti disposizioni;
 - c) supporto tecnico verso le autorità competenti in materia di accertamenti e ispezioni sui dati degli impianti termici;
 - d) supporto tecnico verso i soggetti abilitati al rilascio degli attestati di prestazione energetica e i collegi o ordini professionali di appartenenza in ordine all'utilizzo della procedura telematica;

- e) estrazione ed elaborazione dei dati necessari a Regione, Puglia per la predisposizione della relazione biennale relativa alle attività ispettive espletate dalle autorità competenti e di altri elaborati e studi a fini programmatici che necessitano dei dati registrati all'interno del Catasto energetico regionale;
 - f) gestione e verifica del corretto operato e della regolarità nel flusso delle informazioni da parte degli utenti del sistema attraverso il monitoraggio dei dati ricevuti;
 - g) predisposizione di campagne informative verso gli utenti ed i soggetti interessati;
 - h) la predisposizione della manualistica relativa alle procedure telematiche per l'accesso al Catasto e destinata alle differenti categorie di utenti;
 - i) generare il codice impianto da indicare nella relativa targa dell'impianto di cui all'articolo 17;
 - j) predisporre i modelli di comunicazione da ricondurre all'impianto di riferimento, che rappresenta il centro delle relazioni tra soggetti, documenti e provvedimenti;
 - k) gestire attraverso il sistema telematico la documentazione relativa ai controlli periodici e alle ispezioni effettuate sugli impianti termici in esercizio sul territorio regionale;
 - l) rendere disponibili i dati del Catasto per tutti gli scopi previsti dalla normativa.
2. Ai fini indicati al comma 1, il Servizio regionale preposto, nell'ambito delle risorse rivenienti dalla previsione formulata all'articolo 14, comma 3, è autorizzato a stipulare apposita convenzione con ENEA ai fini della progettazione, realizzazione e mantenimento in esercizio di un sistema automatizzato per la gestione del processo di certificazione degli edifici e per il catasto degli impianti termici.
3. Nell'ambito della gestione del Catasto energetico regionale, le autorità competenti sono tenute in particolare:
- a) a far confluire i dati presenti nei catasti degli impianti termici, istituiti localmente, nel "Catasto energetico regionale";
 - b) al caricamento di tutte le attività eseguite in un determinato periodo, non inferiore a un mese solare;
 - c) alla validazione delle dichiarazioni, dei rapporti di controllo, delle installazioni e dei dati inseriti, da parte dei diversi soggetti operanti sul territorio di propria competenza.

Art. 17

“Targa identificativa” dell’impianto termico

1. La targatura degli impianti termici ha l'obiettivo di identificare ogni impianto in modo univoco attraverso il codice impianto.
2. La distribuzione agli utenti finali avviene con l'ausilio degli operatori del settore in fase di installazione o manutenzione dell'impianto e sarà oggetto di apposita campagna di informazione agli utenti finali. A tal fine le autorità competenti possono sottoscrivere, appositi accordi per la distribuzione coinvolgendo ai rispettivi livelli le associazioni dei consumatori riconosciute dalla Regione Puglia e iscritte nell'apposito albo di cui alla legge regionale 15 maggio 2006, n. 12_ (Norme per l'attuazione delle politiche in favore dei consumatori e degli utenti).
3. Il codice generato dal sistema informativo regionale all'atto della prima registrazione dell'impianto, deve inoltre essere obbligatoriamente riportato sul libretto di impianto e nell'apposito spazio presente nei vari modelli di comunicazione da trasmettere all'autorità competente.
4. Nel caso di impianti composti da più generatori, il codice dell'impianto è unico.

Art. 18

Formazione e informazione

1. La Regione promuove attività di formazione e aggiornamento dei soggetti abilitati a svolgere le attività di certificazione energetica degli edifici, di controllo, ispezione e manutenzione degli impianti termici. Gli ordini e i collegi professionali e le agenzie formative accreditate nel sistema formativo regionale, d'intesa con la Regione, organizzano periodicamente corsi di formazione e aggiornamento per le attività di certificazione energetica degli edifici, sulla base del programma definito in coerenza con l'allegato 1 del D.P.R. 75/2013 “Contenuti minimi del corso di formazione per tecnici abilitati alla certificazione energetica degli edifici”, erogabile anche mediante l'utilizzo di strumenti di formazione a distanza, e per l'attività di controllo e ispezione degli impianti termici. Al fine di garantire un'applicazione corretta sul territorio regionale del decreto interministeriale 26

giugno 2015 (*linee guida*) i soggetti iscritti all'elenco regionale, di cui all'articolo 2, comma 4, del D.P.R. 75/2013, entro il 31 dicembre 2019, devono frequentare un corso di aggiornamento di dieci ore con i contenuti minimi elencati nel modulo I e II del D.P.R. 75/2013.

2. La Regione Puglia promuove inoltre iniziative di sensibilizzazione rivolte ai cittadini, volte a favorire l'introduzione di sistemi di climatizzazione moderni, ad alta efficienza e ambientalmente compatibili e l'attuazione di quanto stabilito dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE) in collaborazione con l'ENEA.

3. La Regione promuove intese con gli enti locali, ENEA, associazioni e ordini professionali per l'attuazione delle iniziative di cui ai commi 1 e 2.

Art. 19

Norma transitoria e finale

1. La data di attivazione materiale del Catasto energetico regionale e di ognuna delle sue sezioni sarà individuata con apposita determinazione del dirigente del Servizio energie rinnovabili e reti all'esito delle concertazioni tecniche con i soggetti istituzionali competenti in materia.

2. A far data dalla entrata in vigore delle presenti disposizioni è abrogato il regolamento regionale 27 settembre 2007, n. 24 (Regolamento per l'attuazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, modificato dal decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, in materia di esercizio, controllo e manutenzione, ispezione degli impianti termici e di climatizzazione del territorio regionale) e sono revocate:

a) la deliberazione di Giunta regionale 13 aprile 2010, n. 1009 - D.Lgs 192/2005 "Attuazione della direttiva 2000/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia". Regolamento per la certificazione energetica degli edifici. Regolamento regionale 10 febbraio 2010, n. 10. Armonizzazione con la Certificazione di sostenibilità ambientale e ulteriori provvedimenti. Linee Guida di prima applicazione del Regolamento;



- b) la deliberazione di Giunta regionale 13 aprile 2010, n. 1008 - D.Lgs 192/2005 “Attuazione della direttiva 2000/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia”. Regolamento per la certificazione energetica degli edifici. Regolamento regionale 10 febbraio 2010, n. 10. Corsi di Formazione Professionale. Procedure per l’autorizzazione”;
- c) la determinazione del dirigente Servizio energia, reti e infrastrutture materiali per lo sviluppo 21 ottobre 2010, n. 231 - Regolamento regionale 10 febbraio 2010, n. 10 “Regolamento per la certificazione energetica degli edifici ai sensi del D.Lgs 192/2005” - Accreditamento Certificatori Energetici degli Edifici Regione Puglia. Accreditamento certificatori energetici;
- d) la determinazione del dirigente Servizio energia, reti e infrastrutture materiali per lo sviluppo 16 aprile 2010, n. 68 - Regolamento regionale 10 febbraio 2010, n. 10 “Regolamento per la certificazione energetica degli edifici ai sensi del D.Lgs 192/2005” - Accreditamento Certificatori Energetici degli Edifici Regione Puglia. Approvazione Linee Guida Procedura Telematica;
- e) la determinazione del dirigente Servizio energia, reti e infrastrutture materiali per lo sviluppo 9 aprile 2010, n. 60 - Regolamento regionale 10 febbraio 2010, n. 10 “Regolamento per la certificazione energetica degli edifici ai sensi del D.Lgs 192/2005” - Procedura per l’iscrizione nell’Elenco regionale dei certificatori energetici e relativi costi.
3. Le attività di accertamento e ispezione già avviate dalle autorità competenti di cui all’articolo 4, comma 2, del r.r. 24/2007, conservano la loro validità e sono portate a termine entro il 31 dicembre 2017.
4. A partire dal 10 maggio 2017 le attività di accertamento e ispezione svolte su tutto il territorio regionale si conformano alle presenti disposizioni normative.
5. La spesa derivante dall’istituzione del “Catasto energetico regionale” è stata determinata sulla base del costo stimato per la convenzione e della ulteriore necessaria ai fini dell’avvio e della messa a regime del medesimo. Agli oneri derivanti dalle presenti disposizioni, si provvede mediante l’istituzione nel bilancio di previsione autonomo della Regione di apposito capitolo di spesa nell’ambito della missione 17, programma 1, titolo 1, capitolo denominato “Spese funzionamento Catasto energetico regionale”, con una dotazione



finanziaria per l'anno 2016, in termini di competenza e cassa, di euro 100 mila, alla cui copertura finanziaria si fa fronte con il prelievo di corrispondente somma dal titolo 3, tipologia 1, categoria 2, capitolo di entrata di nuova istituzione denominato "Contributi funzionamento Catasto energetico regionale " con una previsione di entrata per l'anno 2016 di euro 100 mila. Per gli esercizi finanziari successivi la dotazione è stabilita con le leggi di bilancio annuale e pluriennale.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 1 della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia". È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

5.14.2. DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE 2 AGOSTO 2018, N. 1399

REGIONE PUGLIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2018, n. 1399

Legge regionale 5 dicembre 2016, n. 36 “norme di attuazione del d.lgs 19 agosto 2005, n. 192 e dei D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74 e n. 75, di recepimento della direttiva 2010/31/ue del 19 maggio 2010 del parlamento europeo e del consiglio sulla “catasto energetico regionale”. approvazione delle disposizioni e criteri per l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici.

(testo coordinato con la DGR 21 dicembre 2018, n. 2446)

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

Delibera

1. di ridefinire i criteri per l'esercizio dell'attività relativa al controllo, alla manutenzione e all'ispezione degli Impianti termici, al fine di renderli rispondenti a quanto previsto dal D.P.R. 74/2013, come dettagliato negli allegati;
2. di approvare il documento Allegato A alla presente deliberazione, quale sua parte integrante e sostanziale, avente ad oggetto: “Disposizioni e criteri per l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici”;
3. di approvare il documento Allegato B alla presente deliberazione, quale sua parte integrante e sostanziale, avente per oggetto:
 - Tabella A - Cadenza dei controlli di efficienza energetica e trasmissione del rapporto
 - Tabella B - Valore e cadenza del bollino verde

– Tabella C - Cadenza ispezioni

– Tabella D - Tariffe ispezioni con addebito

4. di stabilire, in fase transitoria, che la cadenza dei controlli di efficienza energetica e trasmissione del rapporto e il valore del bollino verde siano quelli statuiti da ciascuna Autorità competente, fatta salva la possibilità di revisione degli stessi da parte della Sezione competente, a sistema a regime, sulla base delle verifiche da effettuare entro il primo biennio di operatività del sistema.

5. di stabilire che la data di attivazione del catasto telematica degli impianti termici sarà individuata con apposita Determinazione del dirigente della Sezione Infrastrutture energetiche e digitali;

6. di pubblicare il presente atto, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Allegato A

Disposizioni e criteri per l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici

1. Riferimenti normativi.

- Legge 6 dicembre 1971, n. 1083: Norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile. (Gazzetta Ufficiale n. 320 del 20 dicembre 1971).
- LEGGE 9 gennaio 1991, n. 10 {Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso nazionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 16 gennaio 1991, n. 13.
- D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, 5.0. n. 96.
- D.Lgs 19 agosto 2005, n. 192 e ss. mm. ii. come modificato dal D.L. n. 63/2013 e dalla legge n. 90/2013.

- D.Lgs 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 luglio 2008 n. 154.
- D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 e ss. mm. ii. (Regolamento recante norme per la progettazione,
 - l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della L.9 gennaio 1991, n. 10).
- D.P.R. 2 aprile 2009, n. 59 (Regolamento di attuazione dell'art. 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno 2009, n. 132.
- D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 giugno 2013 n.149.
- D.M. 1-12-1975 (Norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione). Pubblicato nel Suppl. Ord. alla Gazz. Uff. 6 febbraio 1976, n. 33.
- DECRETO 12 aprile 1996 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 103 del 4 maggio 1996.
- D.M. 17 marzo 2003 (Aggiornamenti agli allegati F e G del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 12 aprile 2003, n. 86.
- DECRETO 28 aprile 2005 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili liquidi) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 116 del 20 maggio 2005.

- D.M. Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37 {Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici}. pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 marzo 2008, n. 61.
- DECRETO 22 novembre 2012 (Modifica dell'Allegato A del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.21 del 25 gennaio 2013.
- D.M. 10 febbraio 2014 (Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 07 marzo 2014.
- Raccolta R 2009 - Raccolta R Edizione 2009 - Specificazioni tecniche applicative del Titolo II del DM 1.12.75.
- Norma numero UNI 10389-1:2009 : Generatori di calore - Analisi dei prodotti della combustione e misurazione in opera del rendimento di combustione - Parte 1: Generatori di calore a combustibile liquido e/o gassoso.

2. Definizioni

- 1. accertamento:** è l'insieme delle attività di controllo pubblico diretto ad accertare in via esclusivamente documentale che il progetto delle opere e gli impianti siano conformi alle norme vigenti e che rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti;
- 2. autorità competente:** l'autorità responsabile dei controlli, degli accertamenti e delle ispezioni o la diversa autorità indicata dalla legge regionale, come indicato all'art. 283, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- 3. climatizzazione invernale:** fornitura di energia termica utile agli ambienti dell'edificio per mantenere condizioni prefissate di temperatura ed eventualmente, entro limiti prefissati, di umidità relativa;
- 4. climatizzazione estiva:** compensazione degli apporti di energia termica sensibile e latente per mantenere all'interno degli ambienti condizioni di temperatura a bulbo secco e umidità relativa idonee ad assicurare condizioni di benessere per gli occupanti;



- 5. cogenerazione:** produzione simultanea, nell'ambito di un unico processo, di energia termica e di energia elettrica e/o meccanica rispondente ai requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011;
- 6. combustione:** processo mediante il quale l'energia chimica contenuta in sostanze combustibili viene convertita in energia termica utile in generatori di calore (combustione a fiamma) o in energia meccanica in motori endotermici;
- 7. conduttore di impianto termico:** operatore, dotato di idoneo patentino nei casi prescritti dalla legislazione vigente, che esegue le operazioni di conduzione di un impianto termico;
- 8. conduzione di impianto termico:** insieme delle operazioni necessarie per il normale funzionamento dell'impianto termico, che non richiedono l'uso di utensili né di strumentazione al di fuori di quella installata sull'impianto;
- 9. contratto servizio energia:** è un contratto che nell'osservanza dei requisiti e delle prestazioni di cui al paragrafo 4 del D.Lgs 30 maggio 2008, n. 115, disciplina l'erogazione dei beni e servizi necessari alla gestione ottimale e al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia;
- 10. controllo:** verifica del grado di funzionalità ed efficienza di un apparecchio o di un impianto termico eseguita da operatore abilitato ad operare sul mercato, sia al fine dell'attuazione di eventuali operazioni di manutenzione e/o riparazione sia per valutare i risultati conseguiti con dette operazioni;
- 11. esercizio:** attività che dispone e coordina, nel rispetto delle prescrizioni relative alla sicurezza, al contenimento dei consumi energetici e alla salvaguardia dell'ambiente, le attività relative all'impianto termico, come la conduzione, la manutenzione e il controllo, e altre operazioni per specifici componenti d'impianto;
- 12. fluido termovettore:** fluido mediante il quale l'energia termica viene trasportata all'interno dell'edificio, fornita al confine energetico dell'edificio oppure esportata all'esterno;
- 13. generatore di calore o caldaia:** è il complesso bruciatore-caldaia che permette di trasferire al fluido termovettore il calore prodotto dalla combustione;
- 14. gradi giorno di una località:** è il parametro convenzionale rappresentativo delle condizioni climatiche locali, utilizzato per stimare al meglio il fabbisogno energetico



necessario per mantenere gli ambienti ad una temperatura prefissata; l'unità di misura utilizzata è il grado giorno, GG;

15. impianto termico: impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzata, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate;

16. impianto termico di nuova installazione: è un impianto termico installato in un edificio di nuova costruzione o in un edificio o porzione di edificio precedentemente privo di impianto termico;

17. ispezioni sugli impianti termici: interventi di controllo tecnico e documentale in sito, svolti da esperti qualificati incaricati dalle autorità pubbliche competenti, mirato a verificare che gli impianti rispettino le prescrizioni del presente decreto;

18. locale tecnico: ambiente utilizzato per l'allocazione di caldaie e macchine frigorifere a servizio di impianti di climatizzazione estivi e invernali con i relativi complementi impiantistici elettrici e idraulici, accessibile solo al responsabile dell'impianto o al soggetto delegato;

19. macchina frigorifera: nell'ambito del sottosistema di generazione di un impianto termico, è qualsiasi tipo di dispositivo (o insieme di dispositivi) che permette di sottrarre calore al fluido termovettore o direttamente all'aria dell'ambiente interno climatizzato anche mediante utilizzo di fonti energetiche rinnovabili;

20. manutenzione: insieme degli interventi necessari, svolte da tecnici abilitati operanti sul mercato, per garantire nel tempo la sicurezza e la funzionalità e conservare le prestazioni dell'impianto entro i limiti prescritti;

21. manutenzione ordinaria dell'impianto termico: sono le operazioni previste nei libretti d'uso e manutenzione degli apparecchi e componenti che possono essere effettuate in luogo con strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi e che comportino l'impiego di attrezzature e di materiali di consumo d'uso corrente;

22. manutenzione straordinaria dell'impianto termico: sono gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell'impianto termico;

23. occupante: è chiunque, pur non essendone proprietario, ha la disponibilità, a qualsiasi titolo, di un edificio e dei relativi impianti tecnologici;

24. organismo esterno: è un soggetto individuato dall'autorità competente per la realizzazione del sistema delle ispezioni e degli accertamenti che deve possedere i requisiti minimi, professionali e di indipendenza di cui all'allegato C al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74;

25. personale incaricato delle verifiche ispettive (ispettore): è personale esperto incaricato dalle autorità competenti per l'effettuazione di accertamenti e ispezioni sugli impianti termici, che deve possedere i requisiti di cui all'allegato C al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74, l'ispettore può operare come parte dell'organismo esterno con cui l'autorità competente stipula un'apposita convenzione. I professionisti incaricati dei controlli sottoscriveranno apposita dichiarazione dell'inesistenza di motivi di incompatibilità o di conflitto di interessi con i soggetti controllati;

26. pompa di calore: è un dispositivo o un impianto che sottrae calore dall'ambiente esterno o da una sorgente di calore a bassa temperatura e lo trasferisce all'ambiente a temperatura controllata;

27. potenza termica convenzionale di un generatore di calore: è la potenza termica del focolare diminuita della potenza termica persa al camino in regime di funzionamento continuo; l'unità di misura utilizzata è il kW;



28. potenza termica del focolare di un generatore di calore: è il prodotto del potere calorifico inferiore del combustibile impiegato e della portata di combustibile bruciata; l'unità di misura utilizzata è il kW;

29. potenza termica utile nominale: potenza termica utile a pieno carico dichiarata dal fabbricante che il generatore di calore può fornire in condizioni nominali di riferimento;

30. potenza termica utile di un generatore di calore: è la quantità di calore trasferita nell'unità di tempo al fluido termovettore; l'unità di misura utilizzata è il kW;

31. proprietario dell'impianto termico: è il soggetto che, in tutto o in parte, è proprietario dell'impianto termico; nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio e nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche gli obblighi e le responsabilità posti a carico del proprietario dal presente regolamento sono da intendersi riferiti agli amministratori;

32. rapporto di controllo di efficienza energetica (o rapporto di controllo tecnico): è il rapporto redatto dall'operatore al termine delle operazioni di controllo ed eventuale manutenzione di un impianto termico che riporta gli esiti dello stesso come prescritto dall'art. 8 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74;

33. rapporto di prova: è il documento che l'ispettore deve compilare al termine della verifica in campo di un impianto che riporta tutte le informazioni sugli esiti dell'ispezione;

34. rendimento di combustione o rendimento termico convenzionale di un generatore di calore: è il rapporto tra la potenza termica convenzionale e la potenza termica del focolare;

35. rendimento globale medio stagionale dell'impianto termico: è il rapporto tra il fabbisogno di energia termica utile per la climatizzazione invernale e l'energia primaria delle fonti energetiche, ivi compresa l'energia elettrica dei dispositivi ausiliari, calcolato con riferimento al periodo annuale di esercizio. Ai fini della conversione dell'energia elettrica in energia primaria si considera il valore di riferimento per la conversione tra kWh elettrici e MJ definito con provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica e il Gas, al fine di tener conto dell'efficienza media di produzione del parco termoelettrico, e i suoi successivi aggiornamenti;

36. rendimento di produzione medio stagionale: è il rapporto tra l'energia termica utile generata ed immessa nella rete di distribuzione e l'energia primaria delle fonti energetiche, compresa l'energia elettrica, calcolato con riferimento al periodo annuale di esercizio. Ai fini della conversione dell'energia elettrica in energia primaria si considera il valore di riferimento per la conversione tra kWh elettrici e MJ definito con provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al fine di tener conto dell'efficienza media di produzione del parco termoelettrico, e i suoi successivi aggiornamenti;

37. rendimento termico utile di un generatore di calore: è il rapporto tra la potenza termica utile e la potenza termica del focolare;

38. responsabile dell'impianto termico: l'occupante, a qualsiasi titolo, in caso di singole unità immobiliari residenziali; il proprietario, in caso di singole unità immobiliari residenziali non locate; l'amministratore, in caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio; Il proprietario o l'amministratore delegato in caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche; il terzo responsabile nei limiti previsti dall'art. 6 del D.P.R. n. 74/2013;

39. ristrutturazione di un impianto termico: è un insieme di opere che comportano la modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione che di distribuzione ed emissione del calore; rientrano in questa categoria anche la trasformazione di un impianto termico centralizzato in impianti termici individuali nonché la risistemazione impiantistica nelle singole unità immobiliari, o parti di edificio, in caso di installazione di un impianto termico individuale previo distacco dall'impianto termico centralizzato;

40. Scheda identificativa dell'impianto: è la scheda presente nel libretto di impianto che riassume i dati salienti dello stesso e che, nei casi previsti, va inviata all'autorità competente o all'organismo esterno a responsabile dell'impianto;

41. Servizi energetici degli edifici:

a. climatizzazione invernale: fornitura di energia termica utile agli ambienti dell'edificio per mantenere condizioni prefissate di temperatura ed eventualmente, entro limiti prefissati, di umidità relativa;



b. produzione di acqua calda sanitaria: fornitura, per usi igienico sanitari, di acqua calda a temperatura prefissata ai terminali di erogazione degli edifici;

c. climatizzazione estiva: compensazione degli apporti di energia termica sensibile e latente per mantenere all'interno degli ambienti condizioni di temperatura a bulbo secco e umidità relativa idonee ad assicurare condizioni di benessere per gli occupanti;

d. illuminazione: fornitura di luce artificiale quando l'illuminazione naturale risulti insufficiente per gli ambienti interni e per gli spazi esterni di pertinenza dell'edificio;

42. soggetto esecutore: autorità competente o organismo esterno delegato all'esecuzione accertamenti ed ispezioni sugli impianti termici degli edifici;

43. sostituzione di un generatore di calore: è la rimozione di un vecchio generatore e l'installazione di un altro nuovo, di potenza termica non superiore di più del 10% della potenza del generatore sostituito, destinato a erogare energia termica alle medesime utenze;

44. sottosistema di generazione: apparecchio o insieme di più apparecchi o dispositivi che permette di trasferire, al fluido termovettore o direttamente all'aria dell'ambiente interno climatizzato o all'acqua sanitaria, il calore derivante da una o più delle seguenti modalità:

a. prodotto dalla combustione;

b. ricavato dalla conversione di qualsiasi altra forma di energia (elettrica, meccanica, chimica, derivata da fenomeni naturali quali ad esempio l'energia solare, etc.);

c. contenuto in una sorgente a bassa temperatura e riquilificato a più alta temperatura;

d. contenuto in una sorgente ad alta temperatura e trasferito al fluido termovettore;

45. "teleriscaldamento" o "teleraffrescamento": distribuzione di energia termica in forma di vapore, acqua calda o liquidi refrigerati da una o più fonti di produzione verso una pluralità di edifici o siti tramite una rete, per il riscaldamento o il raffrescamento di spazi, per processi di lavorazione e per la fornitura di acqua calda sanitaria;

46. terzo responsabile dell'impianto termico: l'impresa che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di capacità tecnica, economica e organizzativa adeguata al numero, alla potenza e alla complessità degli impianti gestiti, è delegata dal responsabile ad assumere la responsabilità dell'esercizio, della conduzione,

del controllo, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici;

48. unità cogenerativa: unità comprendente tutti i dispositivi per realizzare la produzione simultanea di energia termica ed elettrica, rispondente ai requisiti di cui al decreto 4 agosto 2011;

49. unità di micro-cogenerazione: unità di cogenerazione con potenza elettrica nominale inferiore a 50 kW rispondente ai requisiti di cui al decreto 4 agosto 2011;

50. valori nominali delle potenze e dei rendimenti: sono i valori di potenza massima e di rendimento di un apparecchio specificati e garantiti dal costruttore per il regime di funzionamento continuo.

3. Soggetti Responsabili

3.1 Responsabile dell'impianto termico

Il Responsabile dell'impianto termico è responsabile dell'esercizio, della conduzione, del controllo e della manutenzione del proprio impianto.

In tale veste, tra l'altro, è tenuto a:

- a) condurre l'impianto termico nel rispetto dei valori massimi della temperatura ambiente di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 74/2013 e nel rispetto del periodo annuale di accensione e della durata giornaliera di attivazione di cui all'art. 4 dello stesso D.P.R.;"
- b) demandare la conduzione dell'impianto termico con potenza termica nominale superiore a 232 KW ad un operatore in possesso di idoneo patentino (conduttore);
- c) demandare ad operatori in possesso della specifica certificazione (patentino da frigorista) gli interventi tecnici su impianti frigoriferi, condizionatori, pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra come previsto dagli art. 8 e 9 del D.P.R. 43/2012;
- d) provvedere affinché siano 'eseguite le operazioni di controllo e manutenzione dell'impianto con le modalità e la tempistica di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 74/2013 ed alla DGR n. _____ del _____ avvalendosi di ditte abilitate ai sensi del D.M. 37/2008;



e) provvedere affinché siano eseguiti i controlli dell'efficienza energetica dell'impianto con le modalità e la tempistica di cui all'art. 8 del D.P.R. n. 74/2013 ed alla DGR n. _____ del _____, avvalendosi delle ditte abilitate ai sensi del D.M. 37/2008;

f) firmare per presa visione i rapporti di controllo di efficienza energetica che il manutentore compila al termine dei controlli di cui alla lettera precedente;

g) conservare, compilare e sottoscrivere quando previsto, la documentazione tecnica dell'impianto, ed in particolare:

- la dichiarazione di conformità o la dichiarazione 'di rispondenza di cui al D.M. 37/08;
- copia del rapporto di controllo di efficienza energetica, che il manutentore/installatore ha l'obbligo di redigere al termine di ciascuna operazione di controllo e manutenzione;
- copia del rapporto di prova che l'ispettore ha l'obbligo di redigere al termine di una eventuale ispezione dell'impianto termico;
- il libretto di impianto;
- i libretti d'uso e manutenzione dei vari componenti dell'impianto.

h) redigere ed inviare, quando previsto, al soggetto esecutore:

- la scheda identificativa dell'impianto di cui al punto 41. del paragrafo definizioni;
- la comunicazione del cambio del responsabile dell'impianto termico;
- nel caso il responsabile dell'impianto sia un amministratore di condominio, la comunicazione di nomina o revoca di quest'ultimo;

i) compilare, firmare ed inviare, quando previsto, al soggetto esecutore:

- la dichiarazione di disattivazione dell'impianto termico;
- la dichiarazione di avvenuto adeguamento dell'impianto termico;
- la comunicazione della sostituzione del generatore di calore;

j) consentire l'ispezione dell'impianto termico di cui è responsabile con le modalità e le tempistiche di cui al paragrafo "Accertamenti e Ispezioni" firmando per presa visione il rapporto di controllo che l'ispettore compila al termine dei controlli.

Il responsabile dell'impianto termico può delegare le proprie responsabilità ad un "terzo responsabile" con la disciplina e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.P.R. n. 74/2013; in questo caso è tenuto a compilare e controfirmare la parte all'uopo dedicata della comunicazione di



nomina/revoca del terzo responsabile.

La delega al terzo responsabile non è consentita nel caso di singole unità immobiliari residenziali in cui il generatore o i generatori non siano installati in locale tecnico esclusivamente dedicata.

3.2 Terzo responsabile dell'impianto termico

Il Terzo responsabile dell'impianto termico, nominato dall'occupante, o dal proprietario o dal responsabile di condominio con le modalità di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 74/2013, subentra a questi ultimi nella responsabilità dell'esercizio, conduzione, controllo e manutenzione dell'impianto termico; risponde, altresì, del rispetto delle norme in materia di sicurezza e di tutela dell'ambiente.

In tale veste, tra l'altro, deve:

- a) adempiere a tutti i compiti a carico del proprietario/occupante;
- b) trasmettere al soggetto esecutore una copia del rapporto di controllo di efficienza energetica;
- c) predisporre ed inviare al soggetto esecutore entro 10 giorni lavorativi la comunicazione di nomina a terzo responsabile;
- d) comunicare al soggetto esecutore entro 2 giorni lavorativi eventuali revoche, dimissioni o decadenze dall'incarico di terzo responsabile;
- e) in caso di rescissione contrattuale, consegnare al proprietario o all'eventuale terzo responsabile subentrante l'originale del libretto di impianto e gli eventuali allegati debitamente aggiornati;
- f) nel caso di impianti termici con potenza nominale al focolare superiore a 350 kW, ferma restando la normativa vigente in materia di appalti pubblici, deve essere in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001 relativa all'attività di gestione e manutenzione degli impianti termici, o attestazione rilasciata ai sensi del D.P.R. del 5 ottobre 2010, n. 207, nelle categorie OG 11, impianti tecnologici, oppure OS 28.

3.3 Manutentore

Il Manutentore è il tecnico che, in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa, viene incaricato dal responsabile dell'impianto ad eseguire i controlli e le manutenzioni di cui al paragrafo successivo con attrezzatura idonea, certificata e tarata, così come previsto dalla normativa.

In tale veste, tra l'altro, è tenuto a:

- a) compilare le parti del libretto di impianto di sua competenza;
- b) effettuare i controlli e le manutenzioni secondo quanto stabilito nei commi 1., 2. e 3., dell'art. 7 del D.P.R. n. 74/2013;
- c) effettuare i controlli di efficienza energetica secondo quanto stabilito nei commi 1, 2., 3. e 4., dell'art. 8 del D.P.R. n. 74/2013;
- d) redigere e firmare in tre copie il pertinente rapporto di controllo efficienza energetica al termine delle operazioni di controllo (una copia va consegnata al responsabile dell'impianto, una inviata al soggetto esecutore ed una trattenuta per sé);
- e) dichiarare esplicitamente ed in forma scritta all'utente/committente e facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell'impianto o del fabbricante degli apparecchi:
 - quali sono le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l'impianto per garantire la sicurezza delle persone e delle cose;
 - con quale frequenza le operazioni di cui sopra vanno effettuate.

3.4 Conduttore

Il Conduttore, è un operatore che, dotato di idoneo patentino, esegue le operazioni di conduzione su impianti termici. La figura del conduttore è obbligatoria per impianti aventi una potenza termica nominale superiore a 232 kW (art. 287, D.Lgs 152/06).

In tale veste, tra l'altro, è tenuto a:

- a) applicare le procedure di attivazione e conduzione dell'impianto termico;
- b) garantire la funzionalità della centrale termica e dei suoi componenti attraverso la verifica e il controllo dei parametri di regolazione intervenendo, quando necessario, sugli appositi dispositivi.



4. Controllo e manutenzione degli impianti termici.

1. Le operazioni di controllo e manutenzione dell'impianto devono essere eseguite da imprese abilitate ai sensi del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37 conformemente alle prescrizioni e con la periodicità previste nelle istruzioni tecniche per l'uso e la manutenzione, rese disponibili dall'impresa installatrice dell'impianto ai sensi della normativa vigente (D.P.R. 74/2013, art. 7, comma 1), nonché sulla base di eventuali prescrizioni aggiuntive del progettista.

1bis. Laddove la tipologia dell'impianto lo richieda, in quanto utilizzi gas fluorurati ad effetto serra di cui al D.P.R. 43 del 2012, le imprese devono possedere inoltre l'apposita certificazione F-Gas.

2. Ai sensi dell'art. 7, comma 2 del D.P.R. 74/2013, qualora l'impresa installatrice non abbia fornito istruzioni specifiche, o queste non siano più disponibili, le operazioni di controllo e manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell'impianto termico devono essere eseguite conformemente alle istruzioni tecniche fornite dal fabbricante.

3. Ai sensi dell'art. 7, comma 3 del D.P.R. 74/2013, le operazioni di controllo e manutenzione di apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili né reperibili le istruzioni del fabbricante, devono essere eseguite secondo quanto previsto dalle normative UNI e CEI e dalla buona regola tecnica.

4. In occasione della prima operazione di controllo e manutenzione programmata successivamente all'entrata in vigore delle presenti disposizioni, è obbligatoria la compilazione del nuovo libretto di impianto termico conforme ai modelli di cui all'allegato | del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 febbraio 2014. Tale libretto è, a tutti gli effetti, sostitutivo del precedente che deve essere comunque conservato come documentazione di impianto, per mantenere traccia delle azioni eseguite antecedentemente sull'impianto.

5. Controllo di efficienza energetica.

1. Come stabilisce l'art. 8 del D.P.R. del 16 aprile 2013 n. 74, in occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione di cui all'articolo 3 del presente allegato su impianti

termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW e sugli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 KW si effettua un controllo di efficienza energetica.

2. Le operazioni di cui al precedente punto sono effettuate secondo i rispettivi modelli di rapporto di controllo di efficienza energetica, come specificato nella Tabella A dell'Allegato B del presente atto.

Si conferma, in fase transitoria, la cadenza di trasmissione con Bollino del RCEE (Anni) stabilita da ciascuna Autorità competente, fatta salva la possibilità di revisione della stessa da parte della Sezione competente, a sistema a regime sulla base delle verifiche da effettuare entro il primo biennio di operatività del sistema.

3. In occasione del controllo di efficienza energetica, l'operatore redige e sottoscrive il rapporto di controllo di efficienza energetica.

4. Il rapporto di controllo di efficienza energetica deve essere trasmesso a cura del manutentore, in forma digitale, al Catasto Regionale degli Impianti Termici degli Edifici con la procedura indicata al paragrafo 9 "Catasto degli impianti termici".

5. Una copia del rapporto è rilasciata al Responsabile di impianto, che la conserva e la allega al libretto di impianto.

6. Trasmissione del rapporto di controllo di efficienza energetica.

1. In qualunque occasione venga redatto, il rapporto di controllo di efficienza energetica deve essere trasmesso a cura del manutentore, in forma digitale, al Catasto Regionale degli Impianti Termici degli Edifici con la procedura indicata al paragrafo 9 "Catasto degli impianti termici", entro e non oltre il termine di 45 gg dalla data di effettuazione del controllo dell'impianto.

1bis. Inoltre, in occasione delle scadenze di cui alla tabella A del presente Allegato, il rapporto di controllo di efficienza energetica è corredato dal bollino verde di cui al paragrafo 7 del presente Allegato.

2. Nei casi di cui al comma 1bis, all'atto dell'inoltro del documento alla banca dati, al manutentore viene richiesto il versamento di un contributo secondo quanto specificato nella

Tabella B di cui all'Allegato B del presente atto (Tab. B: Valore e cadenza del bollino verde). Si conferma, in fase transitoria, il contributo del bollino verde statuito da ciascuna Autorità competente, fatta salva la possibilità di revisione dello stesso da parte della Sezione competente, a sistema a regime, sulla base delle verifiche da effettuare entro il primo biennio di operatività del sistema.

3. Il pagamento del contributo può essere effettuato esclusivamente on-line nel sistema del Catasto.

4. Il pagamento del contributo è condizione necessaria per la trasmissione in via telematica del rapporto di controllo al Catasto.

5. Il rapporto di controllo di efficienza energetica deve essere firmato digitalmente dall'operatore incaricato del controllo e manutenzione dell'impianto. Se l'incaricato non possiede una propria firma digitale, il rapporto di controllo di efficienza energetica può essere firmato dall'impresa da cui dipende l'operatore medesimo purché resti evidenza di chi ha effettuato l'operazione di controllo e manutenzione dell'impianto.

6. La trasmissione dei rapporti di efficienza energetica può, in ogni caso, avvenire anche per il tramite delle Associazioni di Categoria dei manutentori comparativamente più rappresentative sul piano regionale. Il rapporto tra il richiedente il servizio e l'Associazione di categoria sarà demandato a specifiche intese tra le parti.

7. Qualora da parte del manutentore venga trasmesso al Catasto un rapporto di controllo di efficienza energetica in cui il rendimento di combustione è inferiore al minimo di legge come stabilito dal D.P.R. n. 74/2013 nell'Allegato B (Valori Minimi Consentiti Del Rendimento Di Combustione), o nel caso venga riscontrata dal manutentore una anomalia tale da rendere l'impianto non sicuro all'utilizzo, la trasmissione avverrà senza il pagamento del contributo previsto in Tabella B di cui all'Allegato B del presente atto (Tab. B: Valore e cadenza del bollino verde).

8. Nel caso in cui si verifichino una o entrambe le suddette condizioni, l'impianto sarà infatti automaticamente oggetto di visita ispettiva da parte dell'Autorità competente, con addebito dei costi a carico del responsabile dell'impianto secondo quanto riportato nella Tabella D dell'Allegato B (Tab. D: Tariffe ispezioni con addebito) del presente atto. Analogamente,



l'impianto è assoggettato a visita ispettiva qualora l'invio telematico del rapporto di controllo di efficienza energetica sia stato omesso, risulti tardivo o se ne evinca il mancato rispetto delle corrette cadenze manutentive. L'addebito dei costi di ispezione saranno a carico del responsabile dell'impianto qualora esso stesso sia responsabile del verificarsi delle condizioni oggetto di visita ispettiva, diversamente il responsabile di impianto potrà avvalersi sul manutentore.

7. Bollino verde.

1. Come stabilito all'art. 10 del D.P.R. 74/2013 e ai sensi dell'art. 4 c.6 della L.R. n. 36/2016, al fine di coprire i costi degli accertamenti e delle ispezioni degli impianti regolarmente eserciti e mantenuti, nonché per la gestione del 'Catasto degli impianti termici', è prevista la corresponsione di un contributo versato in occasione dell'invio del rapporto di controllo di efficienza energetica.

2. Tale contributo resta, in fase transitoria, quello statuito da ciascuna Autorità competente, fatta salva la possibilità di revisione dello stesso da parte della Sezione competente, a sistema a regime sulla base delle verifiche da effettuare entro il primo biennio di operatività del sistema.

3. Il pagamento del bollino avviene attraverso lo strumento del portafoglio digitale.

3bis. L'acquisizione dei bollini può altresì essere effettuata da parte delle Associazioni di Categoria dei manutentori comparativamente più rappresentative sul piano regionale di cui il manutentore intenda avvalersi. Tali Associazioni di categoria saranno all'uopo abilitate attraverso apposito profilo con facoltà di acquisto dei titoli per conto dei manutentori loro assistiti. Il rapporto tra il manutentore e l'Associazione di Categoria sarà demandato a specifiche intese tra le parti.

Qualora l'acquisizione avvenga da parte di una Associazione, quest'ultima provvederà a caricare il titolo direttamente nel portafoglio elettronico del manutentore nel cui interesse il titolo è stato acquistato.

4. Si rettifica l'art. 4 c.5 della L.R. n. 36/2016 come segue: "Il bollino verde deve essere apposto sui rapporti di controllo di efficienza energetica con cadenza e valore stabilito con

provvedimento di Giunta regionale.

Come previsto dall'articolo 10 del D.P.R. 74/2013 il costo è a carico dei responsabili degli impianti; il manutentore lo acquisisce per il proprio utente (responsabile di impianto) anticipandone il costo, che deve essere rimborsato dall'utente senza l'applicazione di costi aggiuntivi.”

5. Il contributo del Bollino Verde andrà nelle casse di ciascuna Autorità competente per finanziare le attività di accertamento e ispezione sugli impianti termici.

8. Accertamenti e Ispezioni

8.1. Impianti soggetti ad accertamenti e ispezioni

1. Sono soggetti agli accertamenti e/o alle ispezioni gli impianti termici, sia autonomi che centralizzati, alimentati a combustibile gassoso, liquido o solido non rinnovabile, ad energia elettrica, teleriscaldamento, tramite cogenerazione o trigenerazione, aventi le seguenti caratteristiche:

- a) impianti con sottosistemi di generazione a fiamma o con scambiatori di calore collegati ad impianti di teleriscaldamento aventi potenza termica utile nominale non minore di 10 kW;
- b) impianti a ciclo frigorifero con potenza termica utile nominale, in uno dei due servizi (riscaldamento/raffrescamento) non minore di 12 KW.

2. Come stabilisce l'art. 9 c.1 del D.P.R. n. 74/2013, le autorità competenti effettuano gli accertamenti e le ispezioni necessari all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici, in un quadro di azioni che promuova la tutela degli interessi degli utenti e dei consumatori, ivi comprese informazione, sensibilizzazione ed assistenza all'utenza.

3. Ai sensi dell'art. 9 c. 5 del D.P.R. n. 74/2013, in caso di affidamento a organismi esterni delle attività di cui al comma 1, questi devono comunque soddisfare i requisiti minimi di cui all'Allegato C dello stesso decreto.



8.2. Oggetto dell'ispezione a cura dell'autorità competente

1. L'ispezione comprende una valutazione di efficienza energetica del generatore, una stima del suo corretto dimensionamento rispetto al fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale ed estiva dell'edificio con riferimento al progetto dell'impianto, se disponibile, e una consulenza sui possibili interventi atti a migliorare il rendimento energetico dell'impianto in modo economicamente conveniente.
2. L'ispettore, prioritariamente, procederà ad esaminare i possibili interventi di risparmio energetico indicati, sotto forma di check-list, nel pertinente rapporto di controllo di efficienza energetica di cui al comma 6 dell'art. 7 del D.P.R. n. 74/2013.

8.3 Accertamenti

1. Per gli impianti di potenza termica utile nominale compresa tra 10 KW e 100 KW, dotati di sottosistemi di generazione a fiamma, alimentati a gas (metano e GPL), destinati alla climatizzazione invernale e/o alla produzione di acqua calda sanitaria nonché per gli impianti a ciclo frigorifero di potenza termica utile nominale compresa tra 12 e 100 kW, l'accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica inviato al soggetto esecutore è sostitutivo dell'ispezione, fatte comunque salve le ispezioni a campione di cui al paragrafo 8.4 lett. g) del presente allegato.
2. Nella fase di accertamento dei rapporti di controllo e di efficienza energetica degli impianti di quale potenza, qualora si rilevino:
 - a) carenze che possono determinare condizioni di grave pericolo senza che il manutentore abbia predisposto le specifiche prescrizioni, il soggetto esecutore deve segnalare tempestivamente l'anomalia al Comune competente per territorio che, anche attraverso l'eventuale ausilio di un ispettore, provvederà ad effettuare un controllo in campo e, se del caso, ad ordinare la disattivazione dell'impianto. I relativi oneri sono a carico del responsabile dell'impianto. La riattivazione dell'impianto potrà avvenire solo dopo i necessari lavori di adeguamento alle norme e il conseguente rilascio, da parte della ditta esecutrice degli interventi, della dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/08;
 - b) altre anomalie e/o difformità, il soggetto esecutore programma un'immediata ispezione

con addebito;

c) difformità tra i dati in possesso del soggetto esecutore e le informazioni contenute nei rapporti tecnici trasmessi, il responsabile dell'impianto dovrà comunicare entro 30 giorni le informazioni che gli verranno richieste dal soggetto esecutore stesso. Il non rispetto del suddetto termine comporterà una ispezione con addebito.

8.4 Frequenza delle ispezioni

1. Come stabilisce l'art. 9 c.9 del D.P.R. n. 74/2013, ai fini degli obiettivi di miglioramento dell'efficienza energetica, le ispezioni sono programmate in base ai seguenti criteri e priorità:

a) impianti per cui non sia pervenuto il rapporto di controllo di efficienza energetica entro il termine di cui al paragrafo 6 punto 1 del presente Allegato o per i quali in fase di accertamento siano emersi elementi di criticità;

b) impianti dotati di generatori o macchine frigorifere con anzianità superiore a 15 anni;

c) impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale superiore a 100 KW: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, ogni due anni;

d) impianti dotati di macchine frigorifere con potenza termica utile nominale superiore ai 100 KW: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, ogni quattro anni;

e) impianti dotati di generatori a gas con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW e impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale compresa tra 20 e 100 kW: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, ogni quattro anni;

f) gli impianti, di cui all'articolo 8 comma 7 del D.P.R. 74/2013, per i quali dai rapporti di controllo dell'efficienza energetica risulti la non riconducibilità a rendimenti superiori a quelli fissati nell'Allegato B del medesimo decreto;

g) per gli impianti di potenza termica utile nominale compresa tra 10 KW e 100 kW, dotati di sottosistemi di generazione a fiamma, alimentati a gas (metano e GPL), destinati alla climatizzazione invernale e/o alla produzione di acqua calda sanitaria nonché per gli impianti a ciclo frigorifero di potenza termica utile nominale compresa tra 12 e 100 kW, fermo restando quanto previsto all'art.8.3, c.1, verranno comunque effettuate ispezioni a campione



nella quota massima del 2%, ogni 2 anni. Tale campione sarà selezionato assicurando il rispetto di criteri di equità, trasparenza e distribuzione territoriale. In caso di buon esito dell'ispezione a campione, l'onere relativo resterà a carico dell'autorità competente.

La Tabella C di cui all'Allegato B del presente atto riporta schematicamente gli accertamenti e la cadenza delle ispezioni sugli impianti termici.

2. Sugli impianti con generatori a fiamma le ispezioni si effettuano preferibilmente durante il periodo di accensione corrispondente alla pertinente zona climatica come definita dall'art. 4 c.2 del D.P.R. n.74/2013.

8.5 Esecuzione delle ispezioni

1. L'ispezione sull'impianto termico è annunciata al responsabile dell'impianto, a cura del soggetto esecutore, con almeno 15 giorni d'anticipo mediante:

- a) apposita cartolina di avviso (o con altro mezzo idoneo, compreso la posta elettronica certificata), su cui sono indicati il giorno e la fascia oraria (non maggiore di due ore) della visita;
- b) per mezzo di accordi diretti o telefonici, tra l'utente ed il personale incaricato delle ispezioni, successivi all'invio della cartolina di cui sopra;
- c) altre forme di preavviso che comunque garantiscano l'utente e non rechino eccessivi disagi.

2. La data programmata per l'ispezione potrà essere modificata qualora l'utente ne faccia richiesta per iscritto o ne dia comunicazione anche telefonica con almeno 3 giorni di anticipo.

3. Qualora l'ispezione non possa essere effettuata nella data concordata per cause imputabili al responsabile dell'impianto, allo stesso è addebitato l'importo riportato nella Tabella D - Tariffe ispezioni con addebito di cui all'Allegato B del presente atto a titolo di rimborso spese per "mancata appuntamento"; l'ispezione si effettuerà in altra data concordata con il responsabile dell'impianto con le modalità sopra esposte.

4. Qualora anche questa seconda visita non si possa effettuare per causa imputabile al responsabile dell'impianto, oltre all'onere di cui al comma 3, il soggetto esecutore, su segnalazione dell'ispettore, provvede a informare il Comune per gli eventuali provvedimenti



di competenza a tutela della pubblica incolumità. Nel caso in cui si tratti di un impianto alimentato a gas di rete, sarà informata l'azienda distributrice per i provvedimenti previsti ai sensi dell'art.16, comma 6, del D.Lgs 23 maggio 2000 n.164 "Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144" e successive modifiche.

5. Il responsabile dell'impianto:

a) in caso di impedimento ad essere presente durante l'ispezione può delegare una persona maggiorenne di sua fiducia;

b) ha facoltà di farsi assistere, durante l'ispezione, dal proprio manutentore previa intesa col manutentore stesso;

c) dovrà mettere a disposizione dell'ispettore la documentazione relativa all'impianto e precisamente:

- 1) il libretto di impianto regolarmente compilato comprensivo, almeno, dell'ultimo rapporto di efficienza energetica;
- 2) le istruzioni riguardanti la manutenzione di cui all'art. 7 commi 1, 2, 3 e 4 del D.P.R. n. 74/2013;
- 3) la dichiarazione di conformità o la dichiarazione di rispondenza ai sensi del D.M. 37/08;
- 4) nei casi previsti, il Certificato di Prevenzione Incendi, la documentazione INAIL (ex ISPESL) e quant'altro necessario secondo la tipologia dell'impianto;

d) deve firmare per ricevuta e presa visione le copie del rapporto di prova compilate dall'ispettore.

6. L'ispettore deve:

- 1) presentarsi all'appuntamento nella fascia oraria indicata nell'avviso di cui al comma 1, lettera a) del presente paragrafo;
- 2) essere munito di apposita tessera di riconoscimento;
- 3) mantenere sempre un contegno corretto e cortese nei confronti dell'utente;
- 4) eseguire i controlli e le misurazioni riportate nei pertinenti rapporti di prova;
- 5) annotare le pertinenti osservazioni e prescrizioni sul rapporto di prova;
- 6) compilare il rapporto di prova in triplice copia, di cui una sarà consegnata al responsabile



dell'impianto, una copia sarà conservata dal soggetto esecutore e l'altra farà parte del proprio archivio;

b) non deve:

1) eseguire interventi sull'impianto;

2) indicare nominativi di progettisti, installatori, manutentori e informazioni di carattere pubblicitario o commerciale su prodotti o aziende;

3) esprimere giudizi o apprezzamenti di ogni genere riguardanti l'impianto i suoi componenti e gli operatori che sono intervenuti sullo stesso;

c) accerta:

1) le generalità del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico o della persona delegata;

2) la presenza o meno della documentazione di cui al precedente comma 5 lettera c);

3) che il libretto di impianto sia correttamente tenuto e compilato in ogni sua parte;

4) che la conduzione e gestione dell'impianto, comprese le operazioni di manutenzione siano state eseguite secondo le norme vigenti.

7. L'ispettore può riservarsi di non completare, annotandolo, la parte del rapporto di prova relativa agli "Interventi atti a migliorare il rendimento energetico" e la parte relativa alla "Stima del dimensionamento del/i generatore/i". In questo caso dovrà spedire entro 30 giorni al responsabile dell'impianto, tramite il soggetto esecutore, le apposite relazioni di dettaglio che saranno allegate al rapporto di prova.

8. Nessuna somma di denaro deve essere consegnata a qualsiasi titolo all'ispettore.

9 La mancanza del libretto di impianto e/o l'accertamento della mancata effettuazione dell'ultimo controllo e/o dell'ultima manutenzione di cui al precedente art. 6 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista al comma 5, art. 15 dei D.Lgs 192/2005 e ss. mm. ii.

10. In presenza di situazioni di pericolo immediato, l'ispettore prescrive la tempestiva disattivazione dell'impianto e informa, anche attraverso l'organismo esterno incaricato delle ispezioni, l'autorità competente e il Comune interessato. La riattivazione dell'impianto potrà avvenire solamente dopo i necessari lavori di messa a norma e conseguente rilascio della

dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/08; una copia della dichiarazione di conformità dovrà essere inviata al soggetto esecutore.

11. Nel caso in cui, durante l'ispezione sui generatori a fiamma alimentati a combustibile gassoso a liquido, venga rilevata un rendimento di combustione inferiore ai limiti fissati dall'allegato B del D.P.R. n. 74/2013 e ss.mm.ii, questo, entro 15 giorni, deve essere ricondotto nei limiti dei valori ammessi, mediante operazioni di manutenzione effettuate dal tecnico manutentore, fermo restando l'esclusione del generatore dalla conduzione in esercizio continuo di cui all'art. 4, comma 6, lettera e) del D.P.R. n. 74/2013. Il responsabile dell'impianto, dopo l'intervento di manutenzione, dovrà inviare al soggetto esecutore la dichiarazione di avvenuto adeguamento dell'impianto termico. Nel caso che la suddetta dichiarazione non venga inviata nel predetto termine, il soggetto esecutore eseguirà una nuova ispezione con addebito.

12. Se durante l'intervento manutentivo di cui al comma 11 si rileva l'impossibilità di ricondurre il rendimento di combustione entro i limiti fissati dall'allegato B al D.P.R. n. 74/2013 il generatore dovrà essere sostituito entro 180 giorni dalla data del controllo effettuato dall'ispettore. Entro 30 giorni dalla data di ispezione il responsabile avviserà il soggetto esecutore circa la sostituzione del generatore di calore che avverrà entro il suddetto termine utilizzando il modello Comunicazione sostituzione del generatore di calore.

13. Trascorsi i termini di cui al precedente comma senza che il soggetto esecutore abbia ricevuto, la dichiarazione di cui al comma 11 o la comunicazione sostituzione del generatore di calore attestante la sostituzione del generatore, sarà applicata al responsabile dell'impianto la sanzione amministrativa prevista al comma 5, art. 15 del D.Lgs 192/2005 e ss.mm.ii..

14. Nel caso in cui, durante l'ispezione, si rilevino difformità dell'impianto termico rispetto alla normativa vigente, l'ispettore prescrive l'adeguamento. Il responsabile dell'impianto può eseguire gli interventi entro 60 giorni prorogabili, su richiesta del responsabile dell'impianto termico al soggetto esecutore, per altri 60 per dimostrati motivi tecnici e/o procedurali e/o autorizzativi. Ad intervento effettuato, il responsabile dell'impianto trasmette al soggetto esecutore la dichiarazione di avvenuto adeguamento dell'impianto termico e, quando

prevista, la relazione di conformità ai sensi del D.M. 37/08.

15. Qualora, in base alla documentazione prodotta entro i termini previsti dai precedenti commi non si rilevi l'avvenuto adeguamento alle norme vigenti in materia, il soggetto esecutore effettua una ispezione con addebito.

16. Nel caso in cui l'ispezione di cui al comma 14 dia esito negativo, sono applicate le sanzioni amministrative di cui al comma 5, art. 15 del D.Lgs 192/05 e ss. mm. ii.. Qualora l'impianto sia alimentato a gas di rete, sarà informata, inoltre, l'azienda distributrice per i provvedimenti previsti ai sensi dell'art.16, comma 6, del D.Lgs 23 maggio 2000 n.164 "Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144" e successive modifiche.

8.6 Impianti termici a generatori disattivati

1. Sono considerati impianti termici e/o generatori disattivati quelli privi di parti essenziali senza le quali l'impianto termico e/o il generatore non può funzionare e quelli non collegati ad una fonte di energia.
2. I responsabili degli impianti termici, nei quali è stato disattivato l'intero impianto o singoli generatori, devono trasmettere al soggetto esecutore, entro 30 giorni dalla data di disattivazione, apposita Dichiarazione disattivazione dell'impianto termico, resa sotto forma di atto notorio. Una copia di tale dichiarazione sarà allegata al libretto d'impianto.
3. L'eventuale riattivazione può avvenire solo dopo l'esecuzione di un intervento di manutenzione e controllo di efficienza energetica e la conseguente trasmissione del relativo rapporto al soggetto esecutore.

8.7 Situazioni particolari

1. Nel caso in cui, durante le operazioni di ispezione, si riscontri la presenza di generatori di calore, o impianti mai denunciati, l'ispettore ne prende nota. Il responsabile dell'impianto, fatte salve le eventuali sanzioni amministrative, procederà alla regolarizzazione entro 30 giorni provvedendo ad aggiornare il catasto degli impianti termici ove operante o

trasmettendo al soggetto esecutore la scheda identificativa dell'impianto aggiornata.

2. Qualora l'ispezione non possa avere luogo a causa della disattivazione o inesistenza dell'impianto termico, l'ispettore annoterà sul rapporto di prova la circostanza in modo da poter successivamente aggiornare il catasto impianti.

3. Se durante l'ispezione si rileva un impianto disattivato senza che l'utente abbia provveduto ad inviare la Dichiarazione disattivazione dell'impianto termico o l'abbia inviata fuori dai termini previsti nello stesso articolo, quest'ultimo è tenuto a corrispondere il rimborso spese delle ispezioni con addebito di cui alla Tabella D dell'Allegato B del presente atto.

4. Nel caso di rifiuto del responsabile dell'impianto o del suo delegata di sottoscrivere il rapporto di prova, l'ispettore procede ad annotare la circostanza sul rapporto che comunque, in copia, è consegnato o successivamente notificato all'interessato.

8.8 Tariffe delle ispezioni con addebito.

1. Gli impianti che, all'atto dell'ispezione, siano in possesso del rapporto di controllo di efficienza energetica reso conformemente alle disposizioni di cui al paragrafo "Controllo di efficienza energetica" e in corso di validità, non saranno soggetti ad alcun onere di spesa.

2. Gli impianti per cui non sia pervenuto il rapporto di controllo di efficienza energetica saranno soggetti ad ispezione con addebito a carico del responsabile dell'impianto.

3. Le ispezioni con addebito sono a totale carico del Responsabile di impianto che riceverà apposito avviso contenente data, ora dell'ispezione e le modalità di pagamento.

4. Eventuali ispezioni su impianti condominiali effettuate a seguito di richiesta del singolo condomino che utilizza l'impianto (art. 9 comma 7 del D.P.R. 412/93) sono effettuate con addebito, indipendentemente dal fatto che l'impianto stesso risulti o meno in possesso di regolare rapporto di controllo di efficienza energetica; l'onere di spesa per l'ispezione è posto a carico di colui che ha richiesto il controllo, nel caso in cui l'ispezione non riscontri alcuna anomalia; è invece a carico del condominio se l'ispezione dovesse rilevare situazioni di criticità. Quanto sopra fatta salva l'applicazione di eventuali sanzioni a carico del Responsabile dell'impianto.

5. Le tariffe di ispezione con addebito sono definite nella Tabella D di cui all'Allegato B del presente atto (Tab. D: Tariffe ispezioni con addebito).

9. Catasto degli impianti termici

1. La Regione Puglia anche attraverso una struttura espressamente delegata istituisce e gestisce il catasto unico regionale degli impianti termici-degli edifici fruibile on-line, improntato a criteri di omogeneità e coerenza sull'intero territorio regionale anche relativamente alle procedure telematiche di comunicazione e gestione dei dati relativi agli impianti termici censiti.

2. Nel suddetto catasto gli utenti registrano gli impianti termici secondo le indicazioni della Regione. Gli impianti iscritti nel catasto regionale sono dotati di codice identificativo e targa.

3. Il sistema provvede ad assegnare un codice univoco (codice catasto) ad ogni impianto registrato che può essere letto e/o stampato dai soggetti interessati {responsabile di impianto, terzo responsabile, manutentore, Ispettore). Il suddetto codice deve essere riportato su tutti i documenti e le comunicazioni inerenti l'impianto stesso.

4. Il catasto gestisce l'interazione con gli utenti che debbono inviare la documentazione prevista dal presente regolamento e per ognuno di essi prevede procedure di accreditamento e visualizzazione dei dati.

5. Il catasto deve permettere la registrazione di tutti i documenti e dei relativi dati da inviare alle autorità competenti da parte dei soggetti preposti (libretto di impianto scheda identificativa, rapporto di controllo di efficienza energetica, comunicazione nomina terzo responsabile e amministratore di condominio, cambio di responsabilità, rapporto di prova, etc.).

5bis. Nell'ambito della gestione del catasto, le autorità competenti saranno tenute:

- a far confluire entro settembre 2019 i dati relativi agli impianti censiti localmente, nel catasto energetico regionale;
- a caricare tutte le attività eseguite in un determinato periodo, non inferiore al mese solare;
- a validare le dichiarazioni, i rapporti di controllo, le installazioni ed i dati inseriti da parte dei diversi soggetti operanti sul territorio di propria competenza,

6. Il catasto deve consentire anche la stampa di tutti i moduli riguardanti l'esercizio dell'impianto che, una volta firmati, potranno essere trasmessi anche in up-load, con lo stesso sistema, in sostituzione della trasmissione cartacea.

7. Per il tramite dei dati inseriti nel catasto energetico regionale, la Regione Puglia esercita le prerogative di controllo e supervisione in tempo reale delle attività svolte dalle autorità competenti e dai soggetti esecutori, anche in ordine all'eventuale attivazione dei poteri sostitutivi di cui all'art.2, comma 3, L.R. 36/2016. Nelle more della completa strutturazione del catasto energetico regionale, tali attività verranno svolte secondo quanto stabilito agli artt. 11 e 11bis del presente Allegato.

10. Informazione

1. La Regione anche attraverso l'autorità competente o il soggetto esecutore provvede, in accordo con le Associazioni di Categoria del settore impiantistico comparativamente più rappresentative sul piano regionale, a progettare ed effettuare una campagna di informazione strutturata e reiterata nel tempo che consenta all'utenza così come alle imprese di manutenzione di comprendere non solo la nuova normativa ma anche il ruolo e le diverse responsabilità dei soggetti coinvolti nell'attuazione del presente provvedimento.

11. Relazioni sull'andamento delle attività di controllo, accertamento ed ispezione degli impianti termici

1. Al fine di consentire la verifica del corretto svolgimento delle attività di controllo degli impianti, entro il 31 gennaio di ogni anno, le autorità competenti trasmettono alla Sezione Infrastrutture Energetiche e digitali della Regione Puglia, di seguito Regione Puglia, una relazione dettagliata con indicazione degli impianti sottoposti a controllo nel corso delle campagne attivate nell'anno precedente. La relazione deve contenere l'elencazione degli impianti sottoposti ad accertamento, con tutti i relativi dati come riportati nel RCEE.

2. Allo stesso modo, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 10, art. 9 del D.P.R. n. 74/2013 ogni due anni i soggetti esecutori trasmettono alla Regione una relazione sui controlli e-le azioni promozionali effettuate.

3. Sulla scorta delle relazioni di cui ai commi precedenti, la Regione predisporrà una relazione di sintesi sullo stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici nel territorio Regionale entro il 31 dicembre dello stesso anno, prevedendone la divulgazione.

11.bis Attivazione dei poteri sostitutivi

1. Qualora le autorità competenti per territorio non provvedano a svolgere correttamente le attività ad esse delegate in forza della L.R. 36/2016 e della DGR n. _____ del _____ la Regione Puglia provvede ad avocarle a sé in attuazione di quanto previsto dall'art.2, comma 3 della L.R. n. 36/2016.
2. In particolare, in caso di mancato invio entro 30 gg dalla scadenza dei termini delle relazioni di cui all'art.11 ovvero di invio di documentazione incompleta, dalla quale non sia possibile dedurre l'effettivo, corretto e completo svolgimento delle operazioni di controllo, accertamento ed ispezione degli impianti, la Regione diffida l'autorità competente all'invio a integrazione della documentazione.
3. Laddove l'autorità competente non provveda come sopra entro il termine di ulteriori 30gg ovvero le ulteriori informazioni fornite non risultino esaustive ovvero se ne deduca il non corretto svolgimento delle operazioni di controllo, accertamento e verifica di cui al presente regolamento, la Regione provvederà ad avocare a sé le competenze dell'autorità competente, attivando gli opportuni poteri sostitutivi. La Regione, per il tramite della competente Sezione, sentito il Comitato di cui al paragrafo Comitato tecnico permanente regionale, valuterà l'opportunità di affidarle — previa intesa - ad altra autorità competente.

12. Sanzioni

1. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla Legge 10/91 e dal D.Lgs 192/2005 e ss.mm.ii. si applicano le norme ed i principi di cui al Capo I della Legge 24 novembre 1981, n. 689. All'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e all'introito delle stesse provvede l'autorità competente.

13. Comitato tecnico permanente regionale

1. Con atto del Dirigente della Sezione Infrastrutture energetiche e digitali della Regione Puglia è costituito, presso il Servizio Energia e Reti Energetiche, un comitato tecnico permanente regionale composto dal:

- a) Dirigente della Sezione Infrastrutture energetiche e digitali;
- b) due esperti in materia di impiantistica termica designati dalle associazioni di categoria comparativamente più rappresentative sul piano regionale;
- c) due rappresentanti delle associazioni dei consumatori comparativamente più rappresentative sul piano regionale;
- d) un rappresentante per ciascuna Autorità competente;
- e) due esperti designati dagli Ordini e Collegi professionali

2. Per ciascuno dei componenti di cui alle lettere b) e c) è indicato anche un supplente.

3. Il Comitato si occuperà di esaminare ed approfondire le problematiche che dovessero insorgere nell'applicazione di quanto previsto dalla normativa regionale, anche al fine di dirimere preventivamente l'insorgere di controversie tra i soggetti a vario titolo coinvolti.

4. Le modalità di funzionamento del comitato sono disciplinate con apposito regolamento adottato con atto dirigenziale.

5. Le funzioni del Comitato sono svolte a titolo gratuito.

14. Entrata in vigore

l'entrata in vigore delle presenti disposizioni di dettaglio sarà stabilita con determinazione del dirigente della competente struttura regionale.

15. Norme transitorie

Nelle more della totale entrata a regime del sistema del catasto informatizzato degli impianti termici le autorità competenti continuano ad espletare le proprie attività uniformandosi alle previsioni della L.R. 36/2016 immediatamente esecutive e dei conseguenti provvedimenti attuativi.



**ENERGIA E SOSTENIBILITÀ
PER LA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

Allegato B

Tabella A - Cadenza di trasmissione con bollino dei rapporti di controllo di efficienza energetica

Tipologia impianto	Alimentazione	Potenza termica utile nominale (KW)	Cadenza di trasmissione con bollino dei rapporti di controllo di efficienza energetica (Anni)	Tipo di rapporto Controllo Efficienza energetica
Impianti con generatori di calore a fiamma	Generatori alimentati a combustibile liquido o solido	$10 \leq P \leq 100$	2	Rapporto tipo I Allegato II D.M.10/2/2014
		$P > 100$	1	
	Generatori alimentati a gas, metano o Gpl	$10 \leq P \leq 100$ ≤ 15 anni	come stabilito da Autorità competente	Rapporto tipo I Allegato II D.M.10/2/2014
		$10 \leq P \leq 100$ > 15 anni		
	Generatori alimentati a gas, metano o Gpl	$P > 100$		Rapporto tipo 1 Allegato II D.M.10/2/2014
Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore	Macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta	$12 \leq P \leq 100$	come stabilito da Autorità competente	Rapporto tipo 2 Allegato III D.M.10/2/2014
		$P \geq 100$		
	Pompe di calore a compressione di vapore azionate da motore endotermico	$P \geq 12$	come stabilito da Autorità competente	Rapporto tipo 2 Allegato III D.M.10/2/2014
	Pompe di calore ad assorbimento alimentate da energia termica	$P \geq 12$	2	Rapporto tipo 2 Allegato III D.M.10/2/2014



Tipologia impianto	Alimentazione	Potenza termica utile nominale (KW)	Cadenza di trasmissione con bollino dei rapporti di controllo di efficienza energetica (Anni)	Tipo di rapporto Controllo Efficienza energetica
Impianti alimentati da teleriscaldamento	Sottostazione di scambio termico da rete ad utenza	P>10	come stabilito da Autorità competente	Rapporto tipo 3 Allegato IV D.M.10/2/2014
	Microgenerazione	P<50	come stabilito da Autorità competente	Rapporto tipo 4 Allegato V D.M.10/2/2014
Impianti cogenerativi	Unità cogenerative	P≥50	2	

Tabella B - Valore e cadenza del bollino verde

	Potenza impianto kW	Contributo in Euro
Impianti dotati di generatori di calore, pompe di calore, macchine frigorifere	10≤P< 35	come stabilito da Autorità competente
	35≤P<100	come stabilito da Autorità competente
	100≤P<350	come stabilito da Autorità competente
	P≥350	come stabilito da Autorità competente
Micro-cogenerazione e cogenerazione	PeI≤50	come stabilito da Autorità competente
	50≤PeI<1000	come stabilito da Autorità competente
	PeI≥1000	come stabilito da Autorità competente

Tabella C - Cadenza ispezioni art. 9, c. 9 D.P.R. 74/2013

Servizio	Alimentazione	Potenza termica utile nominale (kW)	Accertamenti e cadenza delle ispezioni sul 100% degli impianti
Climatizzazione invernale o produzione di acqua calda sanitaria	Gas metano o GPL	$10 \leq P < 100$	Accertamento del rapporto di controllo dell'efficienza energetica
		$P \geq 100$	Ispezioni ogni 4 anni
	Combustibile liquido o solido	Minore di 20 kW e non inferiore a 10 kW	Accertamento del rapporto di controllo dell'efficienza energetica
		$20 \leq P < 100$	Ispezioni ogni 4 anni
		$P \geq 100$	Ispezioni ogni 2 anni
Tutti (climatizzazione invernale, climatizzazione estiva, produzione di acqua calda sanitaria)	Macchine frigorifere/Pompe di calore	$12 \leq P < 100$	Accertamento del rapporto di controllo dell'efficienza energetica
		$P \geq 100$	Ispezioni ogni 4 anni
	Cogenerazione e teleriscaldamento	$P \geq 100$	Accertamento del rapporto di controllo dell'efficienza energetica



Tabella D - Tariffe ispezioni con addebito

	Potenza impianto kW	Contributo in Euro
Impianti dotati di generatori di calore, pompe di calore e macchine frigorifere	$10 \leq P < 35$	150
	$35 \leq P < 100$	250
	$100 \leq P < 350$	350
	$P \geq 350$	400
Micro-cogenerazione e cogenerazione	$P_{el} \leq 50$	350
	$50 \leq P_{el} < 1000$	400
	$P_{el} \geq 1000$	600



5.15. LE NORMATIVE DELLA REGIONE SARDEGNA

5.15.1. DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE 29 DICEMBRE 2016, N. 70/11

REGIONE SARDEGNA

DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2016, n. 70/11

POR FESR Sardegna 2014 – 2020. Condizionalità ex ante tematica 4.1. Approvazione delle direttive regionali in materia di prestazione energetica in edilizia.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

Delibera

- di approvare le allegate direttive regionali in materia di prestazione energetica in edilizia, allegate quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, al fine di dare attuazione alle disposizioni comunitarie e nazionali in merito all'applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche e dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e, ancora, all'aggiornamento delle Linee Guida nazionali per la certificazione energetica degli Edifici.
- di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS).



Allegato

DIRETTIVE REGIONALI IN MATERIA DI PRESTAZIONE ENERGETICA IN EDILIZIA

Art. 1

Oggetto e definizioni

1. Nel rispetto dei principi di cui al Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (di seguito “Decreto Legislativo”) e successive modifiche e integrazioni, e in attuazione delle disposizioni della Direttiva 2010/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, le presenti Direttive recano disposizioni in materia di prestazione energetica in edilizia nel territorio della Sardegna.
2. Ai fini delle presenti Direttive si applicano le definizioni contenute nel Decreto Legislativo e quelle di cui ai Decreti Interministeriali del 26 Giugno 2015, pubblicati in Gazzetta Ufficiale n. 39 – Serie Generale n. 162.

Art. 2

Calcolo delle prestazioni energetiche e requisiti minimi degli edifici (Articoli 3, 4, 5 della Direttiva 2010/31/UE)

1. Nel territorio della Sardegna si applicano le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, ivi incluso l'utilizzo delle fonti rinnovabili, nonché le prescrizioni e i requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici e unità immobiliari di cui al Decreto Interministeriale 26 giugno 2015 “*Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici*” e ai relativi allegati.

Art. 3

Certificazione della prestazione energetica degli edifici (Articolo 11 della Direttiva 2010/31/UE)

1. Gli Attestati di Prestazione Energetica (di seguito “APE”) sono redatti secondo le disposizioni stabilite dal decreto legislativo, nonché in conformità alle disposizioni contenute



nel Decreto Interministeriale 26 giugno 2015 *“Adeguamento del decreto Ministero dello sviluppo economico, 26Giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”* e nei relativi allegati.

2. Costituiscono elementi essenziali del sistema di attestazione della prestazione energetica degli edifici desumibili dalle Linee guida di cui all'Allegato 1 al decreto di cui al comma 1:

- a) le informazioni che devono obbligatoriamente essere contenute nell'APE, compresi i dati relativi all'efficienza energetica dell'edificio, i valori vigenti a norma di legge, i valori di riferimento o classi prestazionali che consentano ai cittadini di valutare e raffrontare la prestazione energetica dell'edificio in forma sintetica e anche non tecnica, i suggerimenti e le raccomandazioni in merito agli interventi più significativi ed economicamente convenienti per il miglioramento della predetta prestazione;
- b) le norme tecniche di riferimento, conformi a quelle sviluppate in ambito europeo e nazionale;
- c) le procedure e i metodi di calcolo della prestazione energetica degli edifici, compresi i metodi semplificati di cui all'articolo 6, comma 12, lettera a) del decreto legislativo.

3. Costituiscono altresì elementi essenziali del sistema di attestazione della prestazione energetica degli edifici i requisiti professionali e i criteri per assicurare la qualificazione e l'indipendenza dei soggetti preposti alla certificazione energetica degli edifici, contenuti nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75.

4. L'APE, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del Decreto Legislativo, ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che riguardi elementi edilizi o impianti tecnici in maniera tale da modificare la classe energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare. La validità temporale massima è subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica degli impianti tecnici dell'edificio, in particolare per gli impianti termici, comprese le eventuali necessità di adeguamento previste dai regolamenti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74. Nel caso di mancato rispetto di dette disposizioni, l'APE decade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza



energetica. A tali fini, i libretti di impianto di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 10 febbraio 2014 e successive modificazioni sono allegati, in originale o conforme all'originale, in copia cartacea o in formato elettronico, all'APE.

Articolo 4

Soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici (Articolo 17 della Direttiva 2010/31/UE)

1. Gli Attestati di Prestazione Energetica sono redatti e rilasciati dai soggetti abilitati.
2. In materia di requisiti dei soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici in Sardegna si applicano le disposizioni in merito contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.75.

Articolo 5

Esercizio, controllo e manutenzione degli impianti termici (Articoli 14, 15, 16 della Direttiva 2010/31/UE)

1. L'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione e le ispezioni degli impianti termici avvengono in conformità delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 74.

Articolo 6

Catasto Regionale

1. Presso il Servizio Energia ed Economia Verde della Direzione Generale dell'Industria è istituito il Catasto Regionale degli Attestati di Prestazione Energetica degli edifici in Sardegna.
2. Il Catasto è implementato mediante apposito sistema informativo che consente la sua gestione e funzionamento. Nelle more dell'implementazione del sistema informativo gli APE sono trasmessi, a cura del tecnico abilitato che lo redige, al Servizio Energia ed Economia Verde mediante Posta Elettronica Certificata (PEC).

3. Entro i 15 giorni successivi alla trasmissione, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, della copia del certificato il soggetto certificatore procede alla consegna dell'APE al richiedente.
4. La sottoscrizione con firma digitale dell'APE ha valenza di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Articolo 7

Controlli sugli Attestati di Prestazione Energetica degli Edifici (Articolo 18 della Direttiva 2010/31/UE)

1. Il Servizio Energia ed Economia Verde della Direzione Generale dell'Industria esegue i controlli su gli attestati di previsti dall'articolo 5 del decreto interministeriale 26 Giugno 2015 – Adeguamento del decreto Ministero dello sviluppo economico, 26 Giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici che si può avvalere di uno o più soggetti da selezionare con procedura di evidenza pubblica ovvero ricorrere all'affidamento ad un'Agenzia o a una società *in house* regionale.
2. Gli attestati trasmessi al Servizio Energia ed Economia Verde difformemente da quanto previsto ai commi 2 e 3 dell'articolo 6 sottoposti ai controlli di cui al comma 1 in via prioritaria.

Articolo 8

Aggiornamento

1. Con decreto dell'Assessore dell'Industria possono essere emanati gli aggiornamenti ovvero le eventuali disposizioni di dettaglio.

5.15.2. DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE 27 NOVEMBRE 2018, N. 58/10

REGIONE SARDEGNA

DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE 27 novembre 2018, n. 58/10

Linee Guida regionali in materia di prestazione energetica in edilizia

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

Delibera

di approvare le allegate Linee Guida regionali in materia di prestazione energetica in edilizia e i relativi allegati per farne parte integrante e sostanziale

Allegato

PARTE I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Ambito e definizioni

1. In attuazione della Legge Regionale 11 gennaio 2018 n. 1, articolo 5 comma 19, nel rispetto dei principi della Direttiva 2010/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, le presenti Linee Guida Regionali recano disposizioni in materia di prestazione energetica in edilizia nel territorio della Sardegna.
2. Nel territorio della Sardegna si applicano le disposizioni e le definizioni contenute nel Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (di seguito "Decreto Legislativo") e nel Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (di seguito "Decreto Legislativo n. 28/2011").



Articolo 2

Coordinamento e Vigilanza

1. Il Servizio Energia ed Economia Verde dell'Assessorato dell'Industria svolge la funzione di Soggetto Centrale di Gestione, Coordinamento e Vigilanza (di seguito "Soggetto Centrale") nell'applicazione delle presenti Linee Guida Regionali.
2. Nello svolgimento della funzione delle sue funzioni il Soggetto Centrale garantisce una continua condivisione con il partenariato economico-sociale, gli ordini ed i collegi professionali e le associazioni.

Articolo 3

Sistema Informativo

1. Il Soggetto Centrale nello svolgimento della funzione di cui all'articolo 2, si avvale del Sistema Informativo Regionale Ambientale o di altro strumento informatico (di seguito "Sistema Informativo") per la gestione di catasti, elenchi e dati e procedure di cui alle presenti Linee Guida Regionali.

PARTE II

PRESCRIZIONI E REQUISITI MINIMI DI PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

Articolo 4

Calcolo delle prestazioni energetiche e requisiti minimi degli edifici

(articoli 3, 4, 5 della Direttiva 2010/31/UE)

1. Nel territorio della Sardegna si applicano le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, ivi incluso l'utilizzo delle fonti rinnovabili, nonché le prescrizioni e i requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici e unità immobiliari di cui al Decreto Interministeriale 26 Giugno 2015 "Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici" e ai relativi allegati (di seguito "Decreto Requisiti Minimi").

2. In tema di Edifici a energia quasi zero si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4-bis del Decreto Legislativo e di cui al Decreto Requisiti Minimi e ai relativi allegati.

Articolo 5

Relazione tecnica di progetto

1. Nel territorio della Sardegna, per la compilazione della relazione tecnica di progetto prevista dall'articolo 8 comma 1 del decreto legislativo, si applicano gli schemi e le modalità di riferimento di cui al Decreto Interministeriale 26 giugno 2015 "Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici" e ai relativi allegati.

PARTE III

CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

Articolo 6

Premesse generali

1. Per quanto non disposto dalle presenti Linee Guida Regionali, nel territorio della Sardegna, si applicano le disposizioni contenute nelle Linee Guida Nazionali per l'Attestazione della Prestazione Energetica degli edifici (di seguito Linee Guida Nazionali) e nel Decreto Interministeriale 26 giugno 2015 "Adeguamento del decreto Ministero dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici" che le approva.

Articolo 7

Ambito di applicazione ed esclusioni

1. L'Articolo 6 del Decreto Legislativo individua i casi in cui sussiste l'obbligo di redazione, affissione o aggiornamento dell'Attestato di Prestazione Energetica degli edifici (di seguito

APE), con le esclusioni di cui all'Appendice A delle Linee Guida Nazionali e da eventuali norme regionali.

2. Nel caso di trasferimento a titolo oneroso e dei contratti di locazione, l'articolo 6 del Decreto Legislativo individua i casi in cui sussiste l'obbligo di allegazione all'atto dell'APE in copia conforme all'originale depositato nel catasto regionale di cui all'articolo 10.

3. Rientrano nell'obbligo di dotazione dell'APE anche le unità immobiliari e gli edifici che siano privi d'impianto termico, in quanto suscettibili di essere energeticamente parametrati alla corrispondente unità immobiliare o al corrispondente edificio "di riferimento". Tali unità, pertanto, anche quando prive di impianto termico sono sottoposti alla disciplina che prevede l'obbligo di dotazione e allegazione dell'APE, negli stessi termini e alle medesime condizioni e con le stesse eccezioni previste per gli edifici o singole unità immobiliari provvisti di impianti.

L'edificio si considera privo di impianto termico nel caso in cui sia sprovvisto di almeno uno dei sottosistemi (generazione, distribuzione o emissione); diversamente non si considera privo di impianto l'edificio in cui sono presenti tutti i sottosistemi che lo compongono ma manca l'allacciamento alla rete di fornitura energetica.

Articolo 8

Certificazione della prestazione energetica degli edifici

(articolo 11 della Direttiva 2010/31/UE)

1. Gli APE sono redatti in conformità alle disposizioni, procedure e ai metodi di calcolo contenuti nei paragrafi da 1 a 6 delle Linee Guida Nazionali.

2. Il format di APE da utilizzare nel territorio della Sardegna è quello di cui all'appendice B delle Linee Guida Nazionali con lo spazio Logo Regione corredato dello Stemma della Regione, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1952 e rinvenibile al percorso https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_145_20090423135050.pdf

3. Costituiscono elementi essenziali del sistema di attestazione della prestazione energetica degli edifici:



a) le informazioni che devono obbligatoriamente essere contenute nell'APE, compresi i dati relativi all'efficienza energetica dell'edificio, i valori vigenti a norma di legge, i valori di riferimento o classi prestazionali che consentano ai cittadini di valutare e raffrontare la prestazione energetica dell'edificio in forma sintetica e anche non tecnica, i suggerimenti e le raccomandazioni in merito agli interventi più significativi ed economicamente convenienti per il miglioramento della predetta prestazione;

b) le norme tecniche di riferimento, conformi a quelle sviluppate in ambito europeo e nazionale;

c) le procedure e i metodi di calcolo della prestazione energetica degli edifici, compresi i metodi semplificati di cui all'articolo 6, comma 12, lettera a) del Decreto Legislativo.

4. Costituiscono altresì elementi essenziali del sistema di attestazione della prestazione energetica degli edifici i requisiti professionali e i criteri per assicurare la qualificazione e l'indipendenza dei soggetti preposti alla certificazione energetica degli edifici, contenuti nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75.

5. L'APE, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del Decreto Legislativo, ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che riguardi elementi edilizi o impianti tecnici tali da modificare la classe energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare. L'idoneità dell'Attestato decade automaticamente prima del periodo sopra indicato a seguito di interventi che modifichino la prestazione energetica dell'unità immobiliare o nel caso di variazione della destinazione d'uso. A tal fine, nel caso di trasferimento e di locazione di edifici, già dotati di APE, dovrà essere inserito nell'atto, per dichiarazione resa dall'alienante o dal locatore, l'inesistenza di cause determinative delle decadenze di cui sopra.

6. L'installazione dei dispositivi per la contabilizzazione del calore, qualora non avvenga nell'ambito di un più complesso intervento di ristrutturazione dell'impianto termico o di riqualificazione energetica, è assimilata a un intervento che non determina la modifica delle prestazioni energetiche e, pertanto, non comporta la decadenza dell'idoneità dell'APE.

7. La validità temporale massima è subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica degli impianti tecnici dell'edificio, in particolare per gli

impianti termici, comprese le eventuali necessità di adeguamento previste dai regolamenti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74. Nel caso di mancato rispetto di dette disposizioni l'APE non può essere redatto e, qualora già redatto, decade automaticamente il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica. A tali fini, i libretti di impianto di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 febbraio 2014 e successive modificazioni sono allegati, in originale, in copia cartacea o in formato elettronico, all'APE.

8. Ogni APE è redatto da un soggetto abilitato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75 e iscritto nell'elenco regionale di cui all'articolo 9 comma 1 e, a pena di invalidità, per l'edificio o per l'unità immobiliare riporta obbligatoriamente:

- a) la prestazione energetica globale sia in termini di energia primaria totale che di energia primaria non rinnovabile, attraverso i rispettivi indici;
- b) la classe energetica determinata attraverso l'indice di prestazione energetica globale, espresso in energia primaria non rinnovabile;
- c) la qualità energetica del fabbricato ai fini del contenimento dei consumi energetici per il riscaldamento e il raffrescamento, attraverso gli indici di prestazione termica utile per la climatizzazione invernale ed estiva dell'edificio;
- d) i valori di riferimento, quali i requisiti minimi di efficienza energetica vigenti a norma di legge;
- e) le emissioni di anidride carbonica;
- f) l'energia esportata;
- g) le raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica con le proposte degli interventi più significativi ed economicamente convenienti, distinguendo gli interventi di ristrutturazione importanti da quelli di riqualificazione energetica.

9. Gli interventi raccomandati di cui alla lettera g) del comma 8 sono quelli che comportano un miglioramento delle prestazioni energetiche dell'edificio in termini di EP_{gl,nren} che di classe energetica raggiungibile oppure un intervento che comporta un miglioramento dell'EP_{gl,nren} a parità di classe energetica. In assenza di impianto termico, il soggetto

certificatore deve inserire almeno le raccomandazioni relative all'involucro, segnando nelle note che l'edificio non è dotato di impianto e dare indicazioni circa una possibile soluzione impiantistica riguardante il riscaldamento e, per il residenziale, la produzione di ACS. L'assenza dell'indicazione di interventi raccomandati nell'apposita sezione dell'APE costituisce un inadempimento del certificatore ed è oggetto di verifica in sede di controllo di conformità dell'APE. Tale indicazione può essere omessa solo qualora il soggetto certificatore dichiari, in caso di edifici o unità immobiliari in classe A1 e superiori, che ulteriori interventi non sono convenienti in termini di costi-benefici a seguito di analisi effettuate sulla base del tempo di ritorno semplice. Le dichiarazioni di cui al presente comma vanno obbligatoriamente annotate nella sezione "informazioni sul miglioramento della prestazione energetica" dell'APE stesso.

10. Ogni APE riporta, inoltre, le informazioni correlate al miglioramento della prestazione energetica, quali gli incentivi di carattere finanziario e l'opportunità di eseguire diagnosi energetiche.

11. L'APE è sottoscritto con firma digitale ed è registrato nel Catasto Regionale di cui all'articolo

10; nelle more della sua entrata in esercizio è trasmesso via PEC secondo le disposizioni dell'articolo 11, comma 12, e non è necessaria la marcatura temporale ai fini del riconoscimento del suo valore legale per tutti gli usi previsti dalla legge. L'APE firmato digitalmente resta valido secondo quanto previsto al comma 5, a prescindere dall'eventuale successiva cessazione del contratto di autorizzazione del soggetto certificatore alla firma digitale.

12. Il soggetto abilitato che redige l'APE, deve effettuare almeno un sopralluogo presso l'edificio o l'unità immobiliare oggetto di attestazione, al fine di reperire e verificare i dati necessari alla sua predisposizione.

13. L'APE può riferirsi a una o più unità immobiliari facenti parte di un medesimo edificio. L'APE riferita a più unità immobiliari può essere prodotta solo qualora esse abbiano la medesima destinazione d'uso, la medesima situazione al contorno, il medesimo orientamento e la medesima geometria e siano servite, qualora presente, dal medesimo

impianto termico destinato alla climatizzazione invernale e, eventualmente, dal medesimo sistema di climatizzazione estiva.

14. Nel caso di edifici esistenti nei quali coesistono porzioni di immobile adibite ad usi diversi (ad esempio residenziale ed altri usi), qualora non fosse tecnicamente possibile trattare separatamente le diverse zone termiche, l'edificio è valutato e classificato in base alla destinazione d'uso prevalente in termini di volume riscaldato. Per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali, agricole e assimilabili, l'obbligo di attestazione della prestazione energetica si limita alle sole porzioni di essi adibite a uffici e assimilabili ai fini della permanenza di persone, purché scorporabili agli effetti dell'isolamento termico, sempre che le residue porzioni siano escluse dall'obbligo ai sensi di quanto sopra indicato.

Articolo 9

Soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici

(Articolo 17 della Direttiva 2010/31/UE)

1. In attuazione dell'articolo 4 comma 2 lettera a) del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75 (di seguito D.P.R. 75/2013) è istituito presso il Soggetto Centrale, l'elenco regionale dei soggetti abilitati a svolgere le attività di certificazione energetica degli edifici (in seguito Soggetti Certificatori) in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del medesimo Decreto. Per poter operare come soggetto certificatore, il tecnico è tenuto ad iscriversi a tale elenco. L'elenco è implementato e gestito tramite apposito modulo del Sistema Informativo secondo le istruzioni di dettaglio e le tempistiche di entrata in esercizio emanate dal Soggetto Centrale.

2. I corsi di formazione per la certificazione energetica di cui all'articolo 2 comma 5 del D.P.R. 75/2013 devono essere conformi a quelli definiti dall'Allegato 1 del D.P.R. 75/2013 e ss. mm. ii., possono essere erogati sia in aula che in modalità formazione a distanza (FAD) e sono:

a) autorizzati, a livello nazionale, dal Ministero dello Sviluppo Economico di intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ai sensi del D.P.R. 75/2013 e ss. mm. ii.;



b) riconosciuti, a livello regionale, dal Soggetto Centrale e organizzati da Soggetti accreditati dalla Regione Sardegna, in base Sistema di accreditamento regionale delle Agenzie e delle Sedi Formative di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale del 22 febbraio 2005 n. 7/10, Ordini, Collegi e Università;

c) riconosciuti da altre Regioni purché abbiano durata e contenuti minimi conformi a quanto previsto al presente comma.

3. Gli APE sono redatti, registrati nel Catasto Regionale di cui all'articolo 10 e rilasciati agli utenti finali esclusivamente dai soggetti abilitati che sono iscritti all'elenco di cui al comma 2.

4. Ai fini di assicurare la loro indipendenza e imparzialità di giudizio, i soggetti certificatori, all'atto di sottoscrizione dell'attestato di certificazione energetica, ai sensi dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiarano:

a) nel caso di certificazione di edifici di nuova costruzione, l'assenza di conflitto di interessi, tra l'altro espressa attraverso il non coinvolgimento diretto o indiretto nel processo di progettazione e realizzazione dell'edificio da certificare o con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente, che in ogni caso non deve essere né il coniuge né un parente fino al quarto grado;

b) nel caso di certificazione di edifici esistenti, l'assenza di conflitto di interessi, ovvero di non coinvolgimento diretto o indiretto con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente, che in ogni caso non deve essere né coniuge né parente fino al quarto grado.

5. Qualora il tecnico abilitato sia dipendente e operi per conto di enti pubblici ovvero di organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell'energia e dell'edilizia, il requisito di indipendenza di cui al presente comma si intende superato dalle finalità istituzionali di perseguimento di obiettivi di interesse pubblico proprie di tali enti e organismi.

Articolo 10

Catasto Energetico Regionale Edifici Sardegna (CERESar)

1. Presso il Soggetto Centrale è istituito il Catasto Energetico Regionale degli Edifici in Sardegna (CERESar), implementato digitalmente mediante apposito modulo del Sistema Informativo che consente la sua gestione e funzionamento.
2. L'entrata in esercizio e le istruzioni di dettaglio del CERESar sono stabilite con disposizione del Soggetto Centrale.
3. Successivamente alla sua entrata in esercizio tutti gli APE inerenti edifici in Sardegna sono registrati, pena l'invalidità, nel CERESar.
4. Si considerano già registrati nel CERESar gli APE e gli Attestati di Certificazione Energetica (di seguito ACE) già trasmessi in formato cartaceo o elettronico all'amministrazione regionale prima dell'entrata in esercizio del CERESar.
5. Il Sistema Informativo garantisce:
 - la registrazione degli APE da parte dei soggetti certificatori;
 - l'interoperabilità con il SIAPE di cui all'articolo 6 del Decreto Interministeriale 26 giugno 2015 "Adeguamento del decreto Ministero dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici".
 - la ricerca e il rilascio di copie degli APE da parte dei notai, dei Comuni e dei soggetti competenti alle verifiche di cui all'articolo 12 comma 4.

Articolo 11

Procedura di attestazione della prestazione energetica degli edifici

1. L'APE è richiesta, a proprie spese, dal titolare del titolo abilitativo a costruire, comunque denominato, o dal proprietario, o dal detentore dell'immobile, ai Soggetti Certificatori abilitati di cui all'articolo 9, iscritti nell'elenco di cui al comma 1 del medesimo articolo.
2. La procedura di attestazione della prestazione energetica degli immobili comprende il complesso di operazioni svolte dai soggetti certificatori ed in particolare:
 - I. l'esecuzione di un rilievo in sito, comprensivo di sopralluogo obbligatorio e, se del caso, di una verifica di progetto, finalizzati alla determinazione dell'indice di prestazione

energetica dell'immobile e all'eventuale redazione di una diagnosi energetica, per l'individuazione degli interventi di riqualificazione energetica che risultano economicamente convenienti. Queste operazioni comprendono:

- a) il reperimento dei dati di ingresso, relativamente alle caratteristiche climatiche della località, alle caratteristiche dell'utenza, all'uso energetico dell'immobile e alle specifiche caratteristiche dell'edificio e degli impianti, avvalendosi, ove disponibile dell'attestato di qualificazione energetica;
- b) l'individuazione del modello di calcolo, procedura e metodo, e la determinazione della prestazione energetica secondo i metodi di calcolo indicati nelle Linee Guida Nazionali, relativamente a tutti gli usi energetici pertinenti per l'edificio, espressi in base agli indici di prestazione energetica totale e parziali;
- c) l'individuazione delle opportunità di intervento per il miglioramento della prestazione energetica in relazione alle soluzioni tecniche proponibili, ai rapporti costi-benefici e ai tempi di ritorno degli investimenti necessari a realizzarle;

II. la classificazione dell'edificio in funzione degli indici di prestazione energetica di cui alla lettera b), del punto I, e il suo confronto con i limiti di legge e le potenzialità di miglioramento in relazione agli interventi di riqualificazione individuati;

III. il rilascio dell'attestato di prestazione energetica.

Le modalità esecutive del rilievo di cui al punto I. possono essere diverse e commisurate al livello di complessità della procedura di calcolo utilizzata per la valutazione della prestazione energetica.

3. Le condizioni e le modalità attraverso cui è stata effettuata la valutazione della prestazione energetica di un edificio o di una unità immobiliare sono indicate esplicitamente nel relativo attestato.

4. In relazione alle diverse condizioni al contorno in cui si realizza la procedura di attestazione della prestazione energetica, il soggetto certificatore presenta al richiedente, mediante apposita informativa, tutte le opzioni che sono consentite per accedere al servizio in termini di qualità e di costo, al fine di consentire al medesimo una scelta consapevole.

5. L'informativa al richiedente deve specificare:

- il possesso, da parte del soggetto certificatore, dei requisiti di abilitazione alla attestazione della prestazione energetica previsti dalla legge;
- le diverse opzioni relative alla procedura da rispettare per la valutazione della prestazione energetica e il rilascio del relativo attestato, e la relativa scelta effettuata;
- i termini per l'esecuzione del sopralluogo obbligatorio;
- le eventuali prestazioni supplementari per l'erogazione del servizio, quali, ad esempio, l'esecuzione di prove in situ;
- le condizioni di erogazione del servizio, compreso eventualmente l'elenco dei documenti da prodursi a cura del richiedente e le modalità attraverso cui comunicare al soggetto certificatore il nominativo del direttore dei lavori, garantire l'informazione delle diverse fasi di realizzazione dell'intervento edilizio e l'accesso al cantiere. Il richiedente sottoscrive, per presa visione, tale informativa e la scelta conseguente operata.

6. Nei casi di nuova costruzione e di ristrutturazioni importanti di primo livello, la nomina del soggetto certificatore deve avvenire prima dell'inizio dei lavori, e deve essere dichiarata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici, che, ai sensi del comma 1, dell'articolo 8, del decreto legislativo, il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deposita presso l'amministrazione comunale competente contestualmente alla dichiarazione di inizio dei lavori complessivi o degli specifici interventi proposti o alla richiesta di permesso di costruire.

7. Nei casi di edifici di nuova costruzione e di ristrutturazioni importanti, il servizio di attestazione della prestazione offerto dal soggetto certificatore deve comprendere almeno:

- la valutazione della prestazione energetica dell'edificio a partire dai dati progettuali anche contenuti nell'attestato di qualificazione energetica, con l'utilizzo del "Metodo di calcolo di progetto o di calcolo standardizzato" di cui al capitolo 4 delle Linee Guida Nazionali;
- controlli in cantiere nei momenti costruttivi più significativi;
- una verifica finale con l'eventuale utilizzo delle più appropriate tecniche strumentali.

A tali fini, deve essere previsto che il direttore dei lavori segnali al soggetto certificatore le varie fasi della costruzione dell'edificio e degli impianti, quando rilevanti per le prestazioni energetiche dell'edificio, al fine di consentire i previsti controlli in corso d'opera. Il soggetto

certificatore opera nell'ambito delle proprie competenze e per l'esecuzione delle attività di rilievo in sito, diagnosi, verifica o controllo, può procedere alle ispezioni e al collaudo energetico delle opere, avvalendosi ove necessario, delle necessarie competenze professionali.

8. Nel caso di immobili esistenti, il servizio di attestazione della prestazione si intende comprensivo delle attività di raccolta dei dati di base necessari alla determinazione della prestazione energetica, da eseguire in conformità alle procedure e ai metodi di calcolo indicati nelle Linee Guida Nazionali, e comunque della verifica di completezza e congruità dei dati eventualmente messi a disposizione dal cliente. Al fine di ottimizzare la procedura, il richiedente può rendere disponibili i dati relativi alla prestazione energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare. Lo stesso può richiedere il rilascio dell'attestato di prestazione energetica sulla base di:

- un attestato di qualificazione energetica relativo all'edificio o alla unità immobiliare oggetto di attestazione della prestazione, anche non in corso di validità, evidenziando eventuali interventi su edifici ed impianti eseguiti successivamente;

- le risultanze di una diagnosi energetica effettuata da tecnici abilitati con modalità coerenti con i metodi di valutazione della prestazione energetica attraverso cui si intende procedere.

Il soggetto certificatore è tenuto ad utilizzare e valorizzare i documenti sopra indicati (ed i dati in essi contenuti), qualora esistenti e resi disponibili dal richiedente, unicamente previa verifica di completezza e congruità. L'attestato di qualificazione e la diagnosi predetti, in considerazione delle competenze e delle responsabilità assunte dai firmatari degli stessi, sono strumenti che favoriscono e semplificano l'attività del soggetto certificatore e riducono l'onere a carico del richiedente. Nel caso di APE di singole unità immobiliari secondo le modalità previste alle presenti linee guida, è fatto obbligo agli amministratori degli stabili di fornire, in relazione alla procedura applicabile, piena collaborazione ai condomini che lo richiedano, attraverso il rilascio in forma gratuita delle informazioni e dei dati necessari.

9. All'atto dell'emissione dell'APE, se necessario, occorre far redigere il libretto di impianto e dotarlo degli allegati richiesti, compreso un valido rapporto di controllo di efficienza energetica, e registrarlo nel catasto unico regionale degli impianti termici civili di cui al



successivo articolo 20. Solo nel caso che l'impianto sia distaccato dalla rete del gas o dichiarato dismesso ovvero disattivato al catasto degli impianti termici, qualora operante, può essere omesso il rapporto di controllo di efficienza energetica in corso di validità. La decadenza automatica dell'APE in caso di non rispetto della periodicità dei controlli di efficienza energetica si riferisce, quindi, ad un evento successivo alla data di emissione. In assenza di impianti termici, dovendo redigere l'APE e non essendo previsti libretti di impianto, la validità massima dell'APE è di dieci anni. L'emissione di un APE senza allegazione del libretto di impianto comprensivo dei relativi allegati, tra cui anche un valido rapporto di controllo di efficienza energetica, può comportare l'applicazione sanzione amministrativa prevista dall'articolo 15 comma 5 dello Decreto Legislativo. Nell'APE, va indicato, nella quarta pagina, il codice del catasto regionale dell'impianto termico che implica la regolare registrazione e dotazione del libretto di impianto e dei relativi allegati.

10. L'APE è registrato a cura del soggetto certificatore nel CERESar, secondo le istruzioni di dettaglio emanate con disposizioni del Soggetto Centrale, avvalendosi del Sistema Informativo. Le operazioni di registrazione prevedono il deposito dell'attestato in formato pdf (Portable Document Format) ed in formato xml (eXtensible Markup Language), firmati digitalmente, con l'allegazione dell'informativa di cui al comma 4 e, laddove previsto, del libretto di impianto termico. Al termine delle operazioni di registrazione il sistema informativo assegna all'APE un Codice Identificativo Univoco.

11. Fermo quanto previsto dal successivo articolo 36, il soggetto certificatore che, dopo l'entrata in esercizio del CERESar, rilascia APE privi del codice identificativo regionale di prestazione energetica privi di codice identificativo regionale di cui al comma 10 è punito con la sanzione amministrativa pari a Euro 100,00 per ogni attestato risultato irregolare ed è escluso dall'utilizzo del sistema informativo di gestione del catasto regionale per un anno.

12. Nelle more dell'implementazione del Sistema Informativo, gli APE sono trasmessi, a cura del tecnico abilitato che lo redige, al Soggetto Centrale mediante Posta Elettronica Certificata (PEC), secondo le istruzioni di dettaglio emanate dal medesimo, in formato pdf e in formato xml firmati digitalmente con l'allegazione dell'informativa di cui al comma 4 e, laddove previsto, del libretto di impianto termico.



13. La sottoscrizione con firma digitale dell'APE ha valenza di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Pertanto, il soggetto certificatore è pienamente responsabile di quanto dichiara nella redazione dell'APE, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000 e risponde di eventuali dichiarazioni mendaci ai sensi di quanto previsto dall'articolo 76 dello stesso decreto.

14. L'APE redatto e firmato digitalmente dal Soggetto Certificatore è valido solo se registrato nel CERESar o, nelle more della sua attivazione, se trasmesso con le modalità di cui al comma 12.

15. Entro i 15 giorni successivi alla registrazione di cui al comma 10 o alla trasmissione di cui al comma 12, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, il soggetto certificatore procede alla consegna dell'APE, corredato del Codice Identificativo del CERESar, al richiedente. Il soggetto certificatore è tenuto a consegnare al richiedente il file originale dell'APE firmato digitalmente, una copia cartacea asseverata dello stesso, il file di interscambio dati in formato XML e la ricevuta di registrazione nel CERESar.

16. I Soggetti Certificatori provvedono al versamento al Soggetto Centrale di un contributo pari a 10 Euro per ogni attestato registrato a titolo di contributo per la gestione delle attività di controllo di cui all'articolo 12. Il versamento deve avvenire per singolo APE e riportare nella causale la dicitura "Contributo APE" seguito dal Codice Identificativo. Al fine di poter finalizzare la registrazione di ogni singolo APE, i Soggetti Certificatori devono caricare, oltre alla parcella quietanzata dal soggetto Certificatore per la redazione dell'APE, la ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento nel Sistema Informativo.

17. Per quanto non disposto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al paragrafo 7 delle Linee Guida Nazionali.

Articolo 12

Controlli sugli Attestati di Prestazione Energetica degli Edifici

(articolo 18 della Direttiva 2010/31/UE)

1. Sono soggetti ai controlli di qualità almeno il 2% degli APE depositati presso il CERESar, nell'arco dell'anno solare sulla base di un programma pluriennale elaborato dal Soggetto



Centrale e approvato dalla Giunta Regionale entro il 31 marzo dell'anno successivo. I controlli si concludono entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di deposito degli attestati sottoposti a verifica.

2. Il programma di cui al comma 1 è elaborato secondo criteri finalizzati a orientare la maggioranza dei controlli verso:

- a) classi energetiche più efficienti;
- b) APE che, in base all'informativa di cui all'articolo 11 comma 4, vengono presentate senza la parcella quietanzata o con un importo anormalmente basso;
- c) Soggetti Certificatori con un maggior numero di APE registrati;

3. I controlli comprendono tipicamente:

- a) l'accertamento documentale degli attestati di certificazione includendo in esso anche la verifica del rispetto delle procedure;
- b) le valutazioni di congruità e coerenza dei dati di progetto o di diagnosi con la metodologia di calcolo e i risultati espressi;
- c) le ispezioni delle opere o dell'edificio.

4. Sulla base del programma approvato dalla Giunta Regionale, il Soggetto Centrale individua per estrazione casuale gli APE da sottoporre a controllo che, in coerenza con l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 Aprile 2013, n. 75, sono eseguiti operativamente dalle stesse autorità competenti a cui sono demandati gli accertamenti e le ispezioni necessari all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo che provvedono anche ad irrogare le sanzioni di cui all'articolo 36.

5. Il Soggetto Centrale coordina e supporta le attività di controllo della qualità dell'attestazione della prestazione energetica avvalendosi, qualora necessario, di soggetti esterni selezionati con procedure a evidenza pubblica ovvero di Agenzie o società in house regionali.

6. Fermo quanto previsto al successivo articolo 36, il soggetto certificatore che rilascia un attestato di prestazione energetica non veritiero o in assenza dei requisiti ovvero senza il

rispetto dei criteri e delle metodologie di cui alla vigente normativa in materia, è escluso dall'utilizzo del sistema informativo di gestione del catasto regionale per 5 anni. Il Soggetto Centrale provvede all'applicazione del relativo provvedimento e ne dà comunicazione all'ordine o al collegio professionale competente.

Articolo 13

Attestato di Qualificazione Energetica degli Edifici

1. Lo schema di qualificazione energetica degli edifici (AQE) da utilizzare nel territorio della Sardegna è quello dell'allegato D delle Linee Guida Nazionali con lo spazio Logo Regione corredato dello Stemma della Regione, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1952 e rinvenibile al percorso

https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_145_20090423135050.pdf.

2. Al di fuori di quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo l'AQE è facoltativo e può essere predisposto dall'interessato al fine di semplificare il successivo rilascio dell'APE.

3. L'AQE si differenzia dall'APE, essenzialmente per i soggetti che sono chiamati a redigerlo e per l'assenza di attribuzione di una classe di efficienza energetica dell'edificio in esame che risulta solamente proposta dal tecnico che la redige. L'attestato di qualificazione energetica deve essere predisposto da un tecnico abilitato non necessariamente estraneo alla proprietà, alla progettazione o alla realizzazione dell'edificio.

Articolo 14

Annunci immobiliari

1. Nel caso di offerta di vendita o di locazione, i corrispondenti annunci, effettuati tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali, riportano gli indici di prestazione energetica dell'involucro, l'indice di prestazione energetica globale dell'edificio o dell'unità immobiliare, sia rinnovabile che non rinnovabile, e la classe energetica corrispondente. A tal fine è fatto obbligo dell'utilizzo, con l'esclusione degli annunci via internet e a mezzo stampa, del format di cui all'Appendice C delle Linee Guida Nazionali.



PARTE IV

IMPIANTI TERMICI CIVILI

(articoli 14, 15, 16 della Direttiva 2010/31/UE)

Articolo 15

Premessa

1. L'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione e le ispezioni degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici in Sardegna avvengono in conformità alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 74 (di seguito D.P.R. n. 74/2013) che si riporta integralmente nell'allegato 3.
2. Per gli impianti termici civili con potenza nominale superiore alla soglia di 0.035 MW, si fa riferimento anche a quanto previsto dalla Parte V Titolo II del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.
3. Un elenco non esaustivo di riferimenti legislativi e normativi è contenuto nell'allegato 1.
4. Ai fini della presente Parte Quarta si applicano le definizioni riportate nell'allegato 2.
5. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della Presente Parte:
 - le cucine economiche;
 - le termocucine;
 - i caminetti aperti;
 - gli impianti disattivati o mai attivati e quindi posti nella condizione di non poter funzionare.
6. In relazione alle tipologie di cui ai punti a), b) e c) del comma 5 potranno essere disposti ulteriori provvedimenti del Soggetto Centrale al solo fine di rilevarne la dimensione quantitativa ed i consumi nell'ambito del sistema energetico regionale.
7. In relazione punto al punto d) del comma 5 sono considerati impianti termici e/o generatori disattivati quelli privi di parti essenziali senza le quali l'impianto termico e/o il generatore non può funzionare e quelli non collegati ad una fonte di energia. I responsabili degli impianti termici, nei quali è stato disattivato l'intero impianto o singoli generatori, devono trasmettere all'autorità competente, entro 30 giorni dalla data di disattivazione, apposita dichiarazione, resa sotto forma di atto notorio, il cui modello è riportato nell'allegato 14. Una copia di tale



dichiarazione sarà allegata al libretto d'impianto di cui al successivo articolo 19 lettera a). L'esenzione dal rispetto delle presenti disposizioni opera fino alla riattivazione o alla prima attivazione degli impianti stessi. L'eventuale riattivazione può avvenire solo dopo l'esecuzione di un intervento di manutenzione e controllo di efficienza energetica di cui al successivo articolo 23 e la conseguente trasmissione del relativo rapporto al soggetto esecutore.

8. In caso di trasformazione da impianto centralizzato a impianti autonomi o anche di distacco di una sola utenza dall'impianto centralizzato, si fa riferimento a quanto previsto dal Decreto interministeriale 26 giugno 2015" Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici".

Articolo 16

Requisiti degli impianti termici

1. L'installazione, la ristrutturazione e la sostituzione di impianti termici o di loro parti devono essere eseguite da imprese abilitate ai sensi del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37, in conformità alle prescrizioni contenute nelle istruzioni tecniche per l'installazione rese disponibili dall'impresa produttrice, nonché a quanto prescritto dalle norme UNI e CEI. Per gli impianti composti da apparecchi fissi di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra, il personale e la ditta installatrice devono essere certificati come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43 (di seguito D.P.R. 43/2012).
2. Gli impianti termici dotati di generatore di calore a combustibile liquido e gassoso nuovi, ristrutturati o quelli per i quali è sostituito il generatore di calore, devono rispettare i requisiti di cui al paragrafo 1.3.1 dell'allegato B del Decreto Requisiti Minimi.
3. Le pompe di calore e le macchine frigorifere di nuova installazione o oggetto di ristrutturazione di impianti termici devono rispettare i requisiti di cui al paragrafo 1.3.2 dell'allegato B del Decreto Requisiti Minimi.
4. All'installazione di un nuovo generatore di calore a servizio di un impianto termico centralizzato deve essere associata, ove non presente, l'installazione di una centralina di



termoregolazione programmabile che comandi ogni generatore di calore e dispositivi modulanti per la regolazione automatica della temperatura ambiente nei singoli locali o nelle singole zone che, per le loro caratteristiche di uso ed esposizione, possano godere, a differenza degli altri ambienti riscaldati, di apporti di calore gratuiti. La centralina deve essere pilotata da sonde di rilevamento della temperatura esterna, con programmatore che consenta la regolazione della temperatura ambiente su due livelli di temperatura nell'arco delle 24 ore. Nei casi di semplice sostituzione del generatore di calore, è possibile derogare all'obbligo d'installazione della centralina e dei dispositivi modulanti per la regolazione automatica della temperatura ambiente nei singoli locali o nelle singole zone in oggetto, dimostrando la non fattibilità tecnica attraverso la relazione di un tecnico abilitato. Per impianti termici individuali, la centralina di termoregolazione deve consentire la programmazione e la regolazione della temperatura ambiente su due livelli di temperatura nell'arco delle 24 ore, non necessariamente assistita da sonde di rilevamento della temperatura esterna.

5. L'installazione di generatori di calore a biomassa legnosa, inseriti o meno in impianti termici, deve essere conforme alle norme vigenti in materia, con particolare riferimento al Decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 e ss. mm. ii. e alla norma tecnica UNI 10683, ove quest'ultima sia applicabile. Al termine delle operazioni d'installazione, l'installatore deve effettuare una verifica di corretto funzionamento dell'impianto e rilasciare le dichiarazioni di conformità riferite ai vari componenti dell'impianto, compreso il sistema di evacuazione dei prodotti della combustione, come previsto Decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 e ss. mm. ii. e dalla norma UNI 10683. I sistemi fumari nuovi e quelli ristrutturati devono essere conformi ai requisiti del Regolamento UE 305/2011 relativo ai prodotti da costruzione.

6. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4 del decreto 7 novembre 2017, n. 186 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il produttore del generatore di calore a biomassa legnosa dovrà indicare nel libretto per la corretta installazione, l'uso e la manutenzione dell'apparecchio tutte le informazioni necessarie affinché possano essere rispettati i livelli di efficienza e di emissione dichiarati, con riferimento anche alle

caratteristiche del combustibile, alle corrette modalità di gestione del generatore, al regime di funzionamento ottimale, ai sistemi di regolazione presenti e alle configurazioni impiantistiche più idonee, ivi compreso il limite minimo e massimo del tiraggio del sistema di evacuazione dei fumi, da collegare all'apparecchio. Il produttore del generatore di calore a biomassa legnosa deve indicare il valore nominale del rendimento dell'apparecchio.

Articolo 17

Soggetti responsabili

1. L'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell'impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica sono affidati al responsabile dell'impianto, che può delegarli a un Terzo, denominato "Terzo Responsabile" nei casi previsti nell'Articolo 6 del D.P.R. n.74/2013.
2. Il Terzo responsabile deve essere un'impresa iscritta alla Camera di Commercio o all'albo degli Artigiani, ai sensi dell'Articolo 1 comma 2 del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, ed abilitata con riferimento alla lettera c) e, per gli impianti a gas, anche lettera e) dell'art. 1 comma 2 del medesimo Decreto.
3. Salvo in caso di nomina di un Terzo responsabile, l'Amministratore di condominio, in caso d'impianto centralizzato, è responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico. L'Amministratore di condominio è comunque tenuto a trasmettere all'autorità competente la sua nomina di Amministratore.
4. In caso di condominio dotato di impianto termico centralizzato in cui non viene nominato un Amministratore, i condomini sono responsabili in solido il ruolo di Responsabile dell'impianto termico e, ai fini dell'accatastamento dell'impianto, devono comunicare alla ditta manuttrice o al Terzo responsabile, oltre ai dati del condominio, le generalità del soggetto che li rappresenta.
5. La presa in carico o il cambio di responsabilità deve essere comunicato, a cura del nuovo responsabile, all'autorità competente:
 - a) entro 30 giorni lavorativi se il cambio è dovuto al subentro di un nuovo proprietario o occupante, utilizzando l'allegato 11;



b) entro 10 giorni lavorativi se il cambio è conseguente alla nomina di un Terzo Responsabile o alla nomina di un nuovo responsabile di condominio utilizzando, rispettivamente, gli allegati 12 e 13;

c) entro 2 giorni lavorativi nel caso di revoca, rinuncia o decadenza dell'incarico di terzo responsabile di cui all'articolo 6 comma 5, lettere b) e c) del D.P.R. 74/2013, utilizzando l'allegato 12.

6. Le revoche o le dimissioni volontarie dall'incarico da parte del terzo responsabile, anticipate rispetto alla naturale scadenza del contratto, dovranno essere opportunamente motivate nella comunicazione da trasmettere all'Autorità competente. Nei casi di sottoscrizione di contratti di assunzione del ruolo di Terzo responsabile con scadenza annuale è fatto obbligo della comunicazione all'Autorità Competente della conclusione del contratto e dell'eventuale successivo rinnovo dell'assunzione da parte del terzo contraente.

7. Le comunicazioni di cui ai commi 3, 5 e 6 sono effettuate utilizzando il Sistema Informativo dopo la sua entrata in esercizio che è stabilita con disposizione del Soggetto Centrale. Nelle more dell'entrata in esercizio del Sistema Informativo le comunicazioni sono espletate via PEC.

8. In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 9 comma 3 lettera a) del decreto legislativo, entro 120 giorni dall'entrata in vigore delle presenti Linee Guida Regionali i soggetti di cui al comma 1, sono tenuti a comunicare alle autorità competenti l'ubicazione e le principali caratteristiche tecniche degli impianti di proprietà o dai medesimi gestiti, nonché le eventuali successive modifiche significative.

Articolo 18

Conduttore degli impianti termici

1. Per tutti gli impianti termici ad uso riscaldamento con potenza nominale al focolare superiore a 232 kW o a 200.000 kcal/h (anche per quelli alimentati a gas naturale e non soltanto per quelli alimentati a combustibili liquidi e solidi) è obbligatorio individuare la figura specifica del Conduttore.

2. In caso di impianti la cui la responsabilità è delegata ad un terzo, quest'ultimo deve provvedere, attraverso la propria organizzazione o tramite soggetto delegato, a rispettare gli obblighi della conduzione dell'impianto, compresa la individuazione della figura del conduttore.

Articolo 19

Documentazione a corredo degli impianti termici

1. Tutti gli impianti termici devono essere corredati della seguente documentazione cartacea custodita dal Responsabile dell'Impianto:

- a) Libretto di impianto per la climatizzazione (di seguito Libretto di Impianto);
- b) libretto di uso e manutenzione dell'impianto redatto dalla azienda installatrice/costruttrice o incaricata della manutenzione dell'impianto;
- c) libretti di istruzioni di uso e manutenzione dei generatori, bruciatori e apparecchiature dell'impianto forniti dai produttori;
- d) autorizzazioni amministrative quali libretto matricolare di impianto, certificato di prevenzione incendi e denuncia ISPEL o INAIL, se obbligatorie per legge;
- e) dichiarazione di conformità prevista dal D.M. 37/08, e, per gli impianti installati antecedentemente l'entrata in vigore di detto decreto, documentazione di cui alla Legge 46/90 o al D.P.R. 218/98, se obbligatorie per legge;
- f) Rapporti di Controllo di efficienza di cui all'articolo 29 comma 5 secondo la tipologia di apparecchio;
- g) Targa dell'impianto a seguito della procedura di targatura di cui all'articolo 21.

2. I modelli dei Libretti di Impianto sono quelli di cui all'Allegato 1 al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 10 febbraio 2014 (G.U. Serie Generale n. 55 del 07-03-2014) da compilare secondo le relative istruzioni allegate.

3. Per gli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore 35 kW il libretto di impianto deve essere integrato, a cura del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto, da un atto, conforme all'allegato 20, in cui si dichiara che l'impianto è conforme alle caratteristiche tecniche di cui all'articolo 285 ed è idoneo a rispettare i valori limite di cui

all'articolo 286 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il libretto di impianto deve essere inoltre integrato con l'indicazione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie ad assicurare il rispetto dei valori limite del citato articolo 286. Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto provvede ad inviare tali atti integrativi all'autorità competente entro 30 giorni dalla redazione.

4. Il responsabile dell'impianto cura la custodia e, per le parti di competenza, l'aggiornamento, del libretto di impianto, inclusa la compilazione periodica della scheda 14 inerente la Registrazione dei consumi nei vari esercizi, anche delegando appositamente un installatore/manutentore per le operazioni nel Sistema Informativo.

5. Il libretto di impianto deve essere regolarmente aggiornato dall'installatore, dal manutentore e dall'ispettore ciascuno per le parti di competenza.

6. In caso di trasferimento a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'unità immobiliare i libretti di impianto devono essere consegnati all'avente causa, debitamente aggiornati, con gli eventuali allegati.

Articolo 20

Catasto Unico Regionale Impianti Termici Sardegna (CURITSar)

1. Presso il Soggetto Centrale è istituito il Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici della Sardegna (CURITSar) per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici in Sardegna, articolato territorialmente secondo le aree di competenza delle autorità competenti e implementato digitalmente mediante apposito modulo del Sistema Informativo che consente la sua gestione e funzionamento.

2. Con disposizioni operative del Soggetto Centrale è stabilita la data di entrata in esercizio del sistema informativo per la gestione del CURITSar e le relative istruzioni di dettaglio.

3. Successivamente alla data cui al comma 2 tutti i catasti di impianti termici esistenti a qualunque titolo in Sardegna cessano le loro funzioni ed i detentori pongono in essere quanto necessario per far confluire le relative informazioni al CURITSar.

4. Successivamente alla sua entrata in esercizio, tutti gli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici in Sardegna devono essere registrati nel

CURITSar a cura del responsabile di impianto o di un suo delegato, mediante la registrazione del libretto di impianto, secondo le istruzioni di dettaglio emanate dall'Soggetto Centrale.

5. Gli impianti termici in esercizio alla data di cui al comma 2 sono registrati nel CURITSar entro e non oltre il 31 dicembre 2019. Successivamente sono ritenuti validi sono i libretti registrati nel CURITSar.

6. Per le operazioni di registrazione il Responsabile dell'impianto può delegare un installatore/manutentore qualificato.

7. La mancata registrazione del libretto di impianto, comprensivo dei relativi allegati, equivale all'esercizio dell'impianto medesimo in violazione di quanto previsto dal decreto legislativo e dal Decreto Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013 n. 74 per cui è applicabile la sanzione amministrativa prevista all'articolo 15 comma 5 del decreto legislativo.

8. Per gli impianti di nuova installazione, l'installatore ha la responsabilità della corretta trasmissione della documentazione relativa all'intero libretto di impianto ed al rapporto di controllo di efficienza all'autorità competente tramite il Sistema Informativo. La data d'installazione deve essere quella riportata nella dichiarazione di conformità dell'impianto relativa alla messa in servizio dell'impianto successiva all'allacciamento al contatore; ove questa manchi, occorre fare riferimento al documento fiscale dell'acquisto del generatore da parte dell'utente finale. Qualora il termine entro cui effettuare la prima accensione (6 mesi dall'installazione) venga superato, è necessario trasmettere comunque il libretto di impianto ed il Rapporto di controllo di efficienza con relativo pagamento dei contributi economici. In questo caso, il Soggetto che effettua il collaudo è tenuto alla trasmissione. Per gli impianti che, entro 6 mesi dall'installazione, sono posti in esercizio senza collaudo ovvero sono collaudati senza trasmissione della documentazione, la sanzione di cui al comma 7 è applicata all'Installatore. Se il collaudo viene effettuato oltre i 6 mesi dalla data di installazione, senza che l'impianto sia stato posto in esercizio, l'Installatore è svincolato dagli obblighi di trasmissione della documentazione e non è soggetto a sanzione.

9. Il sistema informativo provvede ad assegnare un Codice Univoco (codice catasto) ad ogni impianto registrato che può essere letto e/o stampato dai soggetti interessati (responsabile di impianto, terzo responsabile, installatore, manutentore, ispettore). Il suddetto codice deve essere riportato su tutti i documenti e le comunicazioni inerenti l'impianto stesso.
10. Il Sistema Informativo gestisce l'interazione con gli utenti che debbono inviare la documentazione prevista dalle presenti Linee Guida e per ognuno di essi prevede procedure di accreditamento e visualizzazione dei dati.
11. Il Sistema Informativo consente la registrazione di tutti i documenti e dei relativi dati da inviare alle autorità competenti da parte dei soggetti preposti (schede identificative, rapporti di controllo di efficienza energetica, comunicazioni nomina terzi responsabili e amministratori di condominio, cambio di responsabilità, rapporti di prova, etc.).
12. Il Sistema Informativo consente anche la stampa di tutti i moduli riguardanti l'esercizio dell'impianto che, una volta firmati, potranno essere trasmessi anche in up-load, con lo stesso sistema, in sostituzione della trasmissione cartacea.

Articolo 21

Targatura degli impianti termici

1. Al fine della loro univoca identificazione, tutti gli impianti termici sono dotati della Targa Impianto.
2. La Targa Impianto, conforme all'allegato 19, deve essere stampata su supporto adesivo con sistema che ne evita l'asportazione integra per un successivo riutilizzo.
3. La stampa e apposizione della targa sull'impianto avviene, a spese del responsabile di impianto, tramite gli operatori del settore, in fase di installazione dell'impianto o di manutenzione o tramite l'ispettore, in caso di ispezione.
4. I generatori che sono al servizio di un unico sistema di distribuzione operano come unico impianto termico e devono essere censiti attraverso unica Targa Impianto, pur se alimentati da generatori e vettori energetici differenti. Allo stesso modo sono considerati un unico impianto termico generatori destinati a servizio della medesima unità immobiliare per cui

non è prevista alcuna rete di distribuzione, come ad esempio, apparecchi singoli ad energia radiante, aerotermini o condizionatori d'aria non canalizzati (sistemi mono o multisplit)

5. è vietato applicare una nuova Targa ad impianti precedentemente targati da altri operatori.

6. La Targa identifica l'impianto per tutto il tempo in cui viene mantenuto in esercizio. Nei casi di ristrutturazione dell'impianto termico e nei casi di sostituzione del generatore, anche ove sia previsto il cambio di vettore energetico utilizzato, la Targa Impianto non deve essere sostituita. Occorre procedere alla targatura del nuovo o dei nuovi impianti solo nei casi di trasformazione di un impianto termico centralizzato in più impianti autonomi o viceversa.

7. La Targa degli impianti centralizzati deve essere realizzata con materiale idoneo per essere apposta all'esterno della centrale termica in corrispondenza dell'ingresso. Per tale operazione possono essere coinvolti nella produzione delle targhe stesse anche i Terzi responsabili e gli Amministratori di condominio.

8. Per gli impianti installati in centrale termica, il responsabile deve applicare, in corrispondenza dell'ingresso della centrale, ideata cartellonistica non deteriorabile su cui siano riportate le seguenti informazioni:

- il nominativo del Responsabile dell'impianto;
- il nominativo del Conduttore, se previsto;
- il periodo e l'orario di funzionamento dell'impianto;
- la Targa Impianto;
- recapiti e numeri utili.

La cartellonistica può essere riportata in due o più supporti diversi, separando i dati riferiti all'impianto che sono immodificabili nel tempo da quelli che possono subire variazioni nel corso del ciclo di vita dell'impianto, come ad esempio il responsabile ed i suoi riferimenti.

9. Nel caso di impianti composti da più generatori che condividono lo stesso sistema di distribuzione, la targa dell'impianto è unica. Laddove i generatori che costituiscono l'impianto sono alimentati da fonti energetiche differenti la targa è apposta sul generatore principale.

Articolo 22

Società di distribuzione e vendita di combustibili

1. In ottemperanza di quanto disposto dal Decreto Legislativo, articolo 9 comma 3 lettera b), le società di distribuzione e vendita dei diversi tipi di combustibile, a uso impianti termici, comunicano all'autorità competente per territorio l'ubicazione e la titolarità delle utenze da essere rifornite e le relative quantità annue al 31 dicembre di ogni anno entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo, attraverso apposito modulo del Sistema Informativo secondo le istruzioni che saranno emanate con apposito dispositivo dall'Soggetto Centrale. Nelle more dell'entrata in esercizio del Sistema Informativo la comunicazione avviene tramite PEC alle Autorità Competenti ed all'Soggetto Centrale.
2. Le Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura forniscono alla Regione e alle Autorità competenti l'elenco delle società di distribuzione di combustibile operanti nel territorio regionale e nei rispettivi ambiti di competenza.

Articolo 23

Controllo, manutenzione e verifica dell'efficienza degli impianti termici

1. I responsabili di impianti termici, compresi quelli alimentati a biomassa legnosa, provvedono ad eseguire le operazioni di controllo e di manutenzione conformemente a quanto previsto dall'articolo 7 del D.P.R. 74/2013 con le scadenze ivi previste.
2. Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche per l'uso e la manutenzione rese disponibili dall'impresa installatrice dell'impianto ai sensi della normativa vigente. Per gli impianti con apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra, il personale e la ditta manutentrice devono essere certificati come previsto dal D.P.R. 43/2012.
3. Qualora l'impresa installatrice non abbia fornito proprie istruzioni specifiche ovvero queste non siano più disponibili, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli



apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell'impianto termico devono essere eseguite conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente.

4. Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione delle restanti parti dell'impianto termico e degli apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili né reperibili le istruzioni del fabbricante, devono essere eseguite secondo le prescrizioni e con la periodicità prevista dalle normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo.

5. Nel caso di impianti termici alimentati a biomassa legnosa è inoltre richiesta la pulizia dei sistemi di evacuazione dei fumi con periodicità almeno biennale.

6. Gli installatori e i manutentori degli impianti termici, abilitati ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, nell'ambito delle rispettive responsabilità, devono definire e dichiarare esplicitamente al committente o all'utente, in forma scritta e facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell'impianto o del fabbricante degli apparecchi:

- a) quali siano le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l'impianto da loro installato o mantenuto, per garantire la sicurezza delle persone e delle cose;
- b) con quale frequenza le operazioni di cui alla lettera a) vadano effettuate.

7. La dichiarazione in forma scritta di cui al comma 6 avviene in funzione della tipologia di impianto utilizzando i modelli di cui all'Allegato 17 e viene consegnata in cartaceo al Responsabile di impianto che la allega al libretto di impianto.

8. Il responsabile dell'impianto provvede ad aggiornare il libretto di impianto e si assume gli obblighi e le responsabilità finalizzate alla gestione dell'impianto stesso nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale.

9. L'operatore incaricato del controllo e della manutenzione degli impianti termici, esegue dette operazioni a regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.

10. Al termine delle attività, il manutentore ha l'obbligo di:

- redigere la Dichiarazione per Avvenuta Manutenzione (DAM), conforme all'allegato 18, consegnarla in formato cartaceo al Responsabile di impianto e trasmetterla via PEC alle autorità competenti;

- compilare il libretto di impianto nelle parti pertinenti (sezione 11) sia nel formato cartaceo a disposizione del responsabile di impianto sia nel formato elettronico accedendo tramite il Sistema Informativo all'apposita sezione del libretto.

11. L'intervento di manutenzione non coincide necessariamente con il controllo di efficienza energetica.

12. In occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione su impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW, compresi quelli alimentati a biomassa legnosa, e sugli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW, si effettua un controllo di efficienza energetica riguardante:

- a) il sottosistema di generazione come definito nell'allegato A del decreto legislativo;
- b) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura centrale e locale nei locali climatizzati;
- c) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di trattamento dell'acqua, dove previsti.

13. Le operazioni di cui al comma 12 sono effettuate secondo i rispettivi rapporti di controllo di efficienza energetica e con la periodicità individuati all'allegato A del D.P.R. 74/2013 (vedi allegato 5).

14. I controlli di efficienza energetica devono essere inoltre realizzati:

- a) all'atto della prima messa in esercizio dell'impianto, a cura dell'installatore;
- b) nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, come per esempio il generatore di calore;
- c) nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici, ma tali da poter modificare l'efficienza energetica.

15. Il successivo controllo deve essere effettuato entro i termini previsti a far data dalla effettuazione dei controlli di cui al comma 13.



16. Al termine delle operazioni, l'operatore che effettua il controllo provvede a redigere e sottoscrivere uno specifico Rapporto di controllo di efficienza energetica, come indicato nell'allegato A del D.P.R. 74/2013 (Allegato 5). I modelli dei rapporti di efficienza energetica sono quelli di cui agli allegati II, III, IV e V del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 10 febbraio 2014 (G.U. Serie Generale n. 55 del 07-03-2014).

17. Una copia del Rapporto di controllo di efficienza energetica è rilasciata al responsabile dell'impianto, che lo conserva e lo allega al libretto di impianto; il responsabile dell'impianto sottoscrive l'originale e le copie necessarie del rapporto di controllo di efficienza energetica per presa visione.

18. Una copia del rapporto di controllo di efficienza energetica, è trasmessa, a cura del manutentore o terzo responsabile, alle autorità competenti ed all'Organo Centrale per il tramite del sistema informativo. Nelle more dell'entrata in esercizio del Sistema Informativo il rapporto è trasmesso via PEC solo alle autorità competenti.

19. Il manutentore o terzo responsabile applica il segno identificativo di cui all'Articolo 36 sia sulla copia del rapporto di controllo di efficienza energetica che trasmette al soggetto esecutore, che sulla copia del rapporto di controllo rilasciata al responsabile dell'impianto.

20. Ferme restando le sanzioni di cui all'articolo 43, il manutentore o terzo responsabile che omette di trasmettere alle autorità competenti ed all'Soggetto Centrale gli esiti dei controlli di efficienza di cui al comma 5 dell'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 Aprile 2013 n. 74, o omette l'applicazione del segno identificativo, è escluso dall'utilizzo del medesimo per due anni dall'Soggetto Centrale.

21. Gli apparecchi al servizio di un'unica unità immobiliare privi di un sistema di distribuzione dell'energia termica (a puro titolo di esempio: moduli radianti a gas, generatori d'aria calda, termoconvettori, split) rappresentano un unico impianto ma sono soggetti a manutenzione differenziata, in base alla potenza al focolare o utile nominale di ciascun apparecchio, come indicato nella tabella di allegato 5, salvo diverse indicazioni del costruttore. Gli apparecchi collegati a un medesimo sistema di distribuzione dell'energia termica e posti al servizio di un'unica unità immobiliare rappresentano un unico impianto e sono soggetti a manutenzione differenziata in base alla potenza al focolare o utile nominale di ciascun apparecchio.



22. La misurazione in opera del rendimento di combustione per gli impianti costituiti da generatori in batteria o da generatori modulari a moduli indipendenti, fatte salve indicazioni diverse date dal costruttore, deve essere eseguita per singolo generatore o modulo. Nel caso di moduli termici, costituiti da più elementi termici inscindibili, la misurazione deve essere eseguita considerando i moduli come unico generatore. Per la misurazione occorre fare riferimento alle norme UNI vigenti, nello specifico alla norma UNI 10389. Una volta disponibile specifica norma tecnica adottata da un ente normatore nazionale, sarà effettuata la misurazione in opera del rendimento di combustione per i generatori alimentati da combustibili solidi.

23. Il rendimento di combustione, rilevato nel corso dei controlli, misurato alla massima potenza termica effettiva del focolare del generatore di calore nelle condizioni di normale funzionamento, in conformità alle norme tecniche Uni in vigore, deve risultare non inferiore ai valori limite riportati nell'Allegato B del D.P.R. 74/2013.

24. I generatori di calore per i quali, durante le operazioni di controllo, siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori ai limiti fissati nell'allegato B del D.P.R. 74/2013, non riconducibili a tali valori mediante operazioni di manutenzione, devono essere sostituiti entro 180 giorni a partire dalla data del controllo. Ove il responsabile si avvalga della facoltà di richiedere, a sue spese, un'ulteriore verifica da parte dell'Autorità competente ai sensi dell'articolo 30, tale scadenza viene sospesa fino all'ottenimento delle definitive risultanze di tale verifica.

25. I generatori di calore per i quali, durante le operazioni di controllo, siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori a quelli fissati nell'allegato B del D.P.R. 74/2013 sono comunque esclusi dalla conduzione in esercizio continuo, di cui all'articolo 4, comma 6, lettera e) del D.P.R. 74/2013.

26. Le macchine frigorifere e le pompe di calore per le quali nel corso delle operazioni di controllo sia stato rilevato che i valori dei parametri che caratterizzano l'efficienza energetica siano inferiori del 15 per cento rispetto a quelli misurati in fase di collaudo o primo avviamento riportati sul libretto di impianto, devono essere riportate alla situazione iniziale,

con una tolleranza del 5 per cento. Qualora i valori misurati in fase di collaudo o primo avviamento non siano disponibili, si fa riferimento ai valori di targa.

27. Le unità cogenerative per le quali nel corso delle operazioni di controllo sia stato rilevato che i valori dei parametri che caratterizzano l'efficienza energetica non rientrano nelle tolleranze definite dal fabbricante devono essere riportate alla situazione iniziale, secondo il piano di manutenzione definito dal fabbricante.

28. Le operazioni di controllo e manutenzione devono essere effettuate con strumentazione idonea per la misurazione in opera del rendimento, da sottoporre a regolare manutenzione secondo quanto prescritto dalle istruzioni del costruttore dello strumento. In ogni caso, lo strumento deve essere verificato e tarato almeno una volta ogni 12 mesi, secondo le indicazioni fornite dalla UNI 10389. In base alle indicazioni della norma UNI 10845, anche la revisione e la taratura del deprimometro devono avvenire in conformità alle indicazioni fornite dal costruttore dell'apparecchio.

29. Gli impianti composti da più generatori di diversa tipologia (a titolo di esempio: gruppo termico a combustibile fossile e pompa di calore; gruppo termico a combustibile fossile e gruppo termico a biomassa), possono essere sottoposti a manutenzione da parte di manutentori diversi per singola tecnologia. Ogni manutentore si impegna a riportare i risultati delle operazioni effettuate sullo specifico modello di Rapporto di controllo di efficienza relativo al generatore per cui è stato incaricato, ad aggiornare le parti del Libretto di Impianto di competenza e ad effettuare la registrazione nel sistema Informativo. Per gli impianti esistenti, il primo manutentore che interviene sull'impianto è tenuto, ove non si sia già provveduto, alla targatura dell'impianto e alla compilazione e registrazione del Libretto di Impianto indicando tutti i generatori che lo costituiscono e gli elementi comuni.

Articolo 24

Accertamenti e Ispezioni

1. Ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo, le autorità competenti effettuano gli accertamenti e le ispezioni, necessari all'osservanza delle norme relative al contenimento



dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici, conformemente all'articolo 9 del D.P.R. 74/2013.

2. Le autorità competenti effettuano gli accertamenti e le ispezioni, direttamente con proprio personale, anche avvalendosi del supporto tecnico dell'ARPAS, o in alternativa affidando il servizio ad un organismo esterno avente le caratteristiche riportate nell'allegato C del D.P.R. n. 74/2013

3. Ai sensi dell'articolo 10 comma 3 lettera b) del D.P.R. 74/2013 è istituito il sistema di accreditamento degli organismi e dei soggetti cui affidare le attività di ispezione sugli impianti termici presso il Soggetto Centrale che emana le relative disposizioni di funzionamento.

4. Le ispezioni si effettuano su impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale non inferiore di 10 kW e di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale non inferiore di 12 kW. Sono soggetti altresì ad ispezione impianti per la produzione di acqua calda sanitaria di potenza termica utile nominale complessiva non inferiore di 10 kW, con esclusione di quelli al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate. Per gli impianti di potenza termica utile nominale complessiva compresa tra 10 kW e 100 kW, alimentati a gas, destinati alla climatizzazione invernale e alla produzione di acqua calda sanitaria, nonché per gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale complessiva compresa tra 12 kW e 100 kW, l'accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica è inviato all'Autorità Competente dal manutentore o terzo responsabile è sostitutivo dell'ispezione.

5. In fase di accertamento dei rapporti di controllo e di efficienza energetica degli impianti di qualsiasi potenza, qualora si rilevino:

a) carenze che possono determinare condizioni di grave pericolo senza che il manutentore abbia predisposto le specifiche prescrizioni, il soggetto esecutore deve segnalare tempestivamente l'anomalia al Comune competente per territorio che, anche attraverso l'eventuale ausilio di un ispettore, provvederà ad effettuare un controllo in campo e, se del caso, ad ordinare la disattivazione dell'impianto. I relativi oneri sono a carico del responsabile dell'impianto. La riattivazione dell'impianto potrà avvenire solo dopo i

necessari lavori di adeguamento alle norme e il conseguente rilascio, da parte della ditta esecutrice degli interventi, della dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/08;

b) altre anomalie e/o difformità, il soggetto esecutore programma un'immediata ispezione con addebito;

c) difformità tra i dati in possesso del soggetto esecutore e le informazioni contenute nei rapporti tecnici trasmessi, il responsabile dell'impianto dovrà comunicare entro 30 giorni le informazioni che gli verranno richieste dal soggetto esecutore stesso. Il non rispetto del suddetto termine comporterà una ispezione con addebito.

Articolo 25

Oggetto dell'ispezione a cura dell'autorità competente

1. L'ispezione comprende la valutazione di efficienza energetica del generatore, la stima del suo corretto dimensionamento rispetto al fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale ed estiva dell'edificio con riferimento al progetto dell'impianto, se disponibile, e una consulenza sui possibili interventi atti a migliorare il rendimento energetico dell'impianto in modo economicamente conveniente.
2. L'ispettore, prioritariamente, procederà ad esaminare i possibili interventi di risparmio energetico indicati, sotto forma di check-list, nel pertinente rapporto di controllo di efficienza energetica.
3. In occasione delle ispezioni, l'autorità competente provvede, qualora necessario, a eseguire anche le verifiche dell'unità immobiliare e degli impianti funzionali ai controlli di qualità di attestazione della prestazione energetica di cui all'articolo 12.

Articolo 26

Frequenza delle ispezioni

1. Ai fini degli obiettivi del miglioramento dell'efficienza energetica, le ispezioni, sono programmate in base ai seguenti ulteriori criteri e priorità:
 - a) impianti per cui non sia pervenuto il rapporto di controllo di efficienza energetica o per i quali in fase di accertamento siano emersi elementi di criticità;



- b) impianti dotati di generatori o macchine frigorifere con anzianità superiore a 15 anni;
 - c) rilievo di criticità nella fase di accertamento di cui all'articolo 30 comma 4;
 - d) rapporti tecnici privi del segno identificativo di cui all'articolo 36;
 - e) impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, ogni due anni;
 - f) impianti dotati di macchine frigorifere con potenza termica utile nominale superiore ai 100 kW: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, ogni quattro anni;
 - g) impianti dotati di generatori a gas con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW e impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale compresa tra 20 e 100 kW: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, ogni quattro anni;
 - h) gli impianti, per i quali dai rapporti di controllo dell'efficienza energetica risulti la non riconducibilità a rendimenti superiori a quelli fissati nell'allegato B del presente decreto.
2. Sugli impianti con generatori a fiamma le ispezioni si effettuano durante il periodo di accensione corrispondente alla pertinente zona climatica (Allegato 7).

Articolo 27

Esecuzione delle ispezioni

1. L'ispezione sull'impianto termico è annunciata al responsabile dell'impianto, a cura del soggetto esecutore, con almeno 15 giorni d'anticipo mediante:
 - a) apposita cartolina di avviso ovvero con altro mezzo idoneo su cui sono indicati il giorno e la fascia oraria (non maggiore di due ore) della visita;
 - b) per mezzo di accordi diretti o telefonici, tra l'utente ed il personale incaricato delle ispezioni, successivi all'invio della cartolina di cui sopra;
 - c) altre forme di preavviso che comunque garantiscano l'utente.
2. La data programmata per l'ispezione potrà essere modificata qualora l'utente ne faccia richiesta per iscritto o ne dia comunicazione anche telefonica con almeno 3 giorni di anticipo.
3. Qualora l'ispezione non possa essere effettuata nella data concordata per cause imputabili al responsabile dell'impianto, allo stesso è addebitato l'importo riportato nella



tabella di cui allegato 10 a titolo di rimborso spese per “mancato appuntamento”; l’ispezione si effettuerà in altra data concordata con il responsabile dell’impianto con le modalità sopra esposte.

4. Qualora anche questa seconda visita non si possa effettuare per causa imputabile al responsabile dell’impianto, oltre all’onere di cui al comma 3, il soggetto esecutore, su segnalazione dell’ispettore, provvede a informare il Comune per gli eventuali provvedimenti di competenza a tutela della pubblica incolumità. Nel caso in cui si tratti di un impianto alimentato a gas di rete, sarà informata l’azienda distributrice per i provvedimenti previsti ai sensi dell’art. 16, comma 6, del D.Lgs 23 maggio 2000 n. 164 “Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell’articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144” e successive modifiche.

5. Il responsabile dell’impianto:

- a) in caso di impedimento ad essere presente durante l’ispezione può delegare una persona di sua fiducia, purché abbia compiuto la maggiore età;
- b) ha facoltà di farsi assistere, durante l’ispezione, dal proprio manutentore;
- c) dovrà mettere a disposizione dell’ispettore la documentazione relativa all’impianto e precisamente:

- 1. il libretto di impianto regolarmente compilato comprensivo, almeno, dell’ultimo rapporto di efficienza energetica;
- 2. le istruzioni riguardanti la manutenzione di cui all’art. 7 commi 1, 2, 3 e 4 del D.P.R. n. 74/2013;
- 3. la dichiarazione di conformità o la dichiarazione di rispondenza ai sensi del D.M. 37/08;
- 4. nei casi previsti, il Certificato di Prevenzione Incendi, la documentazione INAIL (ex ISPESL) e quant’altro necessario secondo la tipologia dell’impianto;

d) deve firmare per ricevuta e presa visione le copie del rapporto di prova compilate dall’ispettore.

6. L’ispettore deve:

- 1) presentarsi all’appuntamento nella fascia oraria indicata nell’avviso di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo;



**ENERGIA E SOSTENIBILITÀ
PER LA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

- 2) essere munito di apposita tessera di riconoscimento;
- 3) mantenere sempre un contegno corretto e cortese nei confronti dell'utente;
- 4) eseguire i controlli e le misurazioni riportate nei pertinenti rapporti di prova;
- 5) annotare le pertinenti osservazioni e prescrizioni sul rapporto di prova;
- 6) compilare il rapporto di prova in versione elettronica per il tramite del Sistema Informativo che provvederà a notificarla all'autorità competente ed all'Soggetto Centrale ed in duplice copia cartacea, una consegnata al responsabile dell'impianto (che la allega al libretto di impianto) e una farà parte del proprio archivio;
- b) non deve:
 - 1) eseguire interventi sull'impianto;
 - 2) indicare nominativi di progettisti, installatori, manutentori e informazioni di carattere pubblicitario o commerciale su prodotti o aziende;
 - 3) esprimere giudizi o apprezzamenti di ogni genere riguardanti l'impianto i suoi componenti e gli operatori che sono intervenuti sullo stesso;
- c) accerta:
 - 1) le generalità del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico o della persona delegata;
 - 2) la presenza o meno della documentazione di cui al precedente comma 5 lettera c);
 - 3) che il libretto di impianto sia correttamente tenuto e compilato in ogni sua parte;
 - 4) che la conduzione e gestione dell'impianto, comprese le operazioni di manutenzione siano state eseguite secondo le norme vigenti;
7. L'ispettore può riservarsi di non completare, annotandolo, la parte del rapporto di prova relativa agli "Interventi atti a migliorare il rendimento energetico" e la parte relativa alla "Stima del dimensionamento del/i generatore/i". In questo caso dovrà spedire entro 30 giorni al responsabile dell'impianto, tramite il soggetto esecutore, le apposite relazioni di dettaglio che saranno allegate al rapporto di prova.
8. Nessuna somma di denaro deve essere consegnata a qualsiasi titolo all'ispettore.



9. La mancanza del libretto di impianto e/o l'accertamento della mancata effettuazione dell'ultimo controllo e/o dell'ultima manutenzione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista al comma 5, art. 15 del D.Lgs 192/2005 e ss. mm. ii.

10. In presenza di situazioni di pericolo immediato, l'ispettore prescrive la tempestiva disattivazione dell'impianto e informa, anche attraverso l'organismo esterno incaricato delle ispezioni, l'autorità competente e il Comune interessato. La riattivazione dell'impianto potrà avvenire solamente dopo i necessari lavori di messa a norma e conseguente rilascio della dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/08; una copia della dichiarazione di conformità dovrà essere inviata al soggetto esecutore.

11. Nel caso in cui, durante l'ispezione sui generatori a fiamma alimentati a combustibile gassoso o liquido, venga rilevato un rendimento di combustione inferiore ai limiti fissati dall'allegato B del D.P.R. 74/2013 e ss.mm.ii, questo, entro 15 giorni, deve essere ricondotto nei limiti dei valori ammessi, mediante operazioni di manutenzione effettuate dal tecnico manutentore, fermo restando l'esclusione del generatore dalla conduzione in esercizio continuo di cui all'art. 4, comma 6, lettera e) del D.P.R. 74/2013. Il responsabile dell'impianto, dopo l'intervento di manutenzione, dovrà inviare all'autorità competente la dichiarazione di cui all'allegato 15. Nel caso che la suddetta dichiarazione non venga inviata nel predetto termine, l'autorità competente eseguirà una nuova ispezione con addebito.

12. Se durante l'intervento manutentivo di cui al comma 11 si rileva l'impossibilità di ricondurre il rendimento di combustione entro i limiti fissati dall'allegato B al D.P.R. 74/2013 il generatore dovrà essere sostituito entro 180 giorni dalla data del controllo effettuato dall'ispettore. Entro 30 giorni dalla data di ispezione il responsabile avviserà l'autorità competente circa la sostituzione del generatore di calore che avverrà entro il suddetto termine utilizzando il modello di cui all'allegato 16.

13. Trascorsi i termini di cui al precedente comma senza che il soggetto esecutore abbia ricevuto, la dichiarazione di cui al comma 11 o la comunicazione di cui all'allegato 16 o la scheda identificativa dell'impianto attestante la sostituzione del generatore, sarà applicata al responsabile dell'impianto la sanzione amministrativa prevista al comma 5, articolo 15 del D.Lgs 192/2005 e ss. mm. ii..

14. Nel caso in cui, durante l'ispezione, si rilevino difformità dell'impianto termico rispetto alla normativa vigente, l'ispettore prescrive l'adeguamento. Il responsabile dell'impianto può eseguire gli interventi entro 60 giorni prorogabili, su richiesta del responsabile dell'impianto termico al soggetto esecutore, per altri 60 per dimostrati motivi tecnici e/o procedurali e/o autorizzativi. Ad intervento effettuato, il responsabile dell'impianto trasmette al soggetto esecutore la dichiarazione di cui all'allegato 15 e, quando prevista, la relazione di conformità ai sensi del D.M. 37/08.

15. Qualora, in base alla documentazione prodotta entro i termini previsti dai precedenti commi non si rilevi l'avvenuto adeguamento alle norme vigenti in materia, l'autorità competente effettua una ispezione con addebito.

16. Nel caso che l'ispezione di cui al comma 15 dia esito negativo, sono applicate le sanzioni amministrative di cui al comma 5, articolo 15 del D.Lgs 192/05 e ss. mm. ii.. Qualora l'impianto sia alimentato a gas di rete, sarà informata, inoltre, l'azienda distributrice per i provvedimenti previsti ai sensi dell'art. 16, comma 6, del D.Lgs 23 maggio 2000 n. 164 "Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144" e successive modifiche.

Articolo 28

Situazioni particolari

1. Nel caso in cui, durante le operazioni di ispezione, si riscontri la presenza di generatori di calore, o impianti mai denunciati, l'ispettore ne prende nota. Il responsabile dell'impianto, fatte salve le eventuali sanzioni amministrative, procederà alla regolarizzazione entro 30 giorni trasmettendo al soggetto esecutore la scheda identificativa dell'impianto aggiornata.

2. Qualora l'ispezione non possa avere luogo a causa della disattivazione o inesistenza dell'impianto termico o presenza di apparecchiature che non rientrano nella definizione di impianto termico, l'ispettore annoterà sul rapporto di prova la circostanza in modo da poter successivamente aggiornare il catasto impianti di cui all'articolo 20.

3. Se durante l'ispezione si rileva un impianto disattivato senza che l'utente abbia provveduto ad inviare la dichiarazione di cui all'allegato 14 o l'abbia inviata fuori dai termini previsti nello stesso articolo, quest'ultimo è tenuto a corrispondere il rimborso spese di cui comma 3 dell'articolo 27.
4. Nel caso di rifiuto del responsabile dell'impianto o del suo delegato di sottoscrivere il rapporto di prova, l'ispettore procede ad annotare la circostanza sul rapporto che comunque, in copia, è consegnato o successivamente notificato all'interessato.

Articolo 29

Segno identificativo

1. Il segno identificativo è un sistema adottato per validare i rapporti di controllo di efficienza energetica che debbono essere inviati al soggetto esecutore come previsto dall'art. 8 comma 5, del D.P.R. 74/2013. Tale segno è costituito da un codice fornito dal Sistema Informativo.
2. I manutentori, regolarmente abilitati alle attività di cui al D.M. 37/08 art. 1 comma 2, o i responsabili di impianto acquisiscono i segni identificativi da applicare sui rapporti di controllo di efficienza energetica tramite il Sistema Informativo secondo le istruzioni di dettaglio emanate dall'Soggetto Centrale.
3. I valori dei segni identificativi, riportati nell'allegato 9, sono finalizzati a coprire i costi degli accertamenti e delle ispezioni degli impianti regolarmente eserciti e mantenuti, nonché per la gestione del catasto di cui all'articolo 20 e l'informazione ai cittadini di cui all'articolo 37.

Articolo 30

Tariffe

1. Le tariffe del segno identificativo e delle ispezioni con addebito sono differenziate per tipologie di impianto e per potenza secondo quanto riportato negli allegati 9 e 10.
1. Le ispezioni con addebito sono a totale carico del responsabile di impianto che riceverà apposito avviso contenente data, ora dell'ispezione e le modalità di pagamento.

2. In tutti i casi di mancato e/o ritardato pagamento saranno attivate le procedure per il recupero del credito con interessi e spese a carico del debitore.

Articolo 31

Termoregolazione e contabilizzazione del calore

1. In tema di termoregolazione e contabilizzazione del calore si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 4 luglio 2014, n. 102.
2. A seguito della installazione di sistemi di contabilizzazione del calore e/o di termoregolazione è richiesto l'adeguamento del libretto di impianto in particolare delle schede 5 e 6. Tale operazione deve essere effettuata a cura del responsabile dell'impianto, se questi corrisponde al Terzo Responsabile o all'Amministratore di condominio e a cura dell'installatore dell'impianto o del sistema di termoregolazione e contabilizzazione in altri casi. Nel caso sia attestata l'impossibilità tecnica dell'intervento o l'inefficienza dell'installazione rispetto ai risparmi energetici potenziali, le schede di cui sopra devono riportare sinteticamente le motivazioni di impossibilità/inefficienza ed i riferimenti del tecnico abilitato che le ha sottoscritte. La relativa relazione tecnica dettagliata deve essere allegata al libretto di impianto. Nel caso di rifiuto all'installazione da parte di singoli utenti dell'impianto, occorre indicare nelle note della Scheda 5 del libretto di impianto le unità immobiliari in cui è stata impedita l'installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione.
3. L'installazione dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione deve essere eseguita in conformità alle norme di buona tecnica, da imprese in possesso dei requisiti previsti dal D.M. 37/08. Tale installazione, se effettuata senza modificare o sostituire componenti del sistema di distribuzione, ma intervenendo solo sui terminali scaldanti con l'installazione di detentori idonei e ripartitori, può avvenire anche senza la preventiva predisposizione del progetto ex. Art. 5 D.M. 37/2008.
4. Il tecnico che ha effettuato l'installazione deve consegnare al responsabile dell'impianto una relazione descrittiva del sistema di termoregolazione e contabilizzazione installato e le modalità di utilizzo del sistema per i singoli utenti.

5. Le autorità competenti provvedono agli accertamenti ed alle ispezioni anche sui sistemi per la termoregolazione degli ambienti e la contabilizzazione autonoma del calore per la verifica dell'ottemperanza alle disposizioni in tema di cui all'articolo 9 Decreto Legislativo 4 luglio 2014, n. 102 ed irrogano le relative sanzioni di cui all'articolo 16 comma 14 del medesimo decreto.

6. Tali ispezioni comporteranno la visita dell'ispettore incaricato dall'Autorità Competente anche presso le unità immobiliari riscaldate dall'impianto termico centralizzato. Il controllo sarà di tipo visivo e documentale e potrà essere effettuata anche non contemporaneamente alle ispezioni tradizionali sull'efficienza dell'impianto.

7. è facoltà dell'Autorità Competente procedere alla verifica della veridicità delle relazioni attestanti l'esistenza delle condizioni per le quali è prevista la possibilità di esenzione dall'obbligo di installazione dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore.

Articolo 32

Disposizioni particolari per gli impianti solari termici.

1. Al fine di censire nel dettaglio il parco regionale di impianti solari termici, i proprietari di impianti solari termici, anche quando non sono inquadrabili quali impianti termici secondo la definizione di cui all'allegato 1, provvedono alla redazione del libretto di impianto per le parti inerenti tale tipologia impiantistica ed alla sua registrazione nel CURITSar.

Articolo 33

Relazione Biennale sulle ispezioni degli impianti termici

1. In ottemperanza a quanto previsto dal comma 10, art. 9 del D.P.R. 74/2013, ogni due anni le autorità competenti trasmettono alla Regione una relazione sui controlli e le azioni promozionali effettuate. La Regione predisporrà una relazione di sintesi sullo stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici nel territorio Regionale entro il 31 dicembre dello stesso anno, prevedendone la divulgazione.



Articolo 34

Attuazione

1. è istituito un tavolo tecnico composto da rappresentanti delle Associazioni Regionali di Categoria di Impiantisti e Manutentori per la verifica periodica dell'attuazione del presente provvedimento coordinato dall'Soggetto Centrale.
2. è istituito un tavolo di coordinamento composto da rappresentanti delle Autorità competenti e gestito dall'Soggetto Centrale per la verifica periodica dell'attuazione del presente provvedimento.
3. Successivamente all'entrata in vigore delle presenti Linee Guida, tutti i regolamenti esistenti inerenti gli impianti termici civili diversi dalle Linee Guida medesime cessano i loro effetti.

Articolo 35

Informazione

4. Il Soggetto Centrale anche attraverso le autorità competenti provvede ad informare i cittadini e a diffondere le presenti disposizioni.

PARTE V DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 36

Sanzioni

1. Nel territorio della Sardegna si applica il sistema sanzionatorio previsto dalle norme nazionali vigenti e specificatamente:
 - dall'articolo 34 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (art. 132 D.P.R. 06 giugno 2001, n. 380);
 - dall'articolo 15 Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192;
 - dall'articolo 288 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - dall'articolo 15 del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37;
 - dall'articolo 16 del Decreto Legislativo 4 luglio 2014, n. 102.



2. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni si applicano le norme ed i principi di cui al Capo I della Legge 24 novembre 1981, n. 689. All'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e all'introito delle stesse provvede l'autorità competente.

Articolo 37

Abrogazioni

1. Le presenti Linee Guida Regionali sostituiscono a tutti gli effetti le direttive approvate con DGR n. 70/11 del 29.12.2016.

Articolo 38

Allegati

1. Fanno parte integrante e sostanziale delle presenti linee guida gli allegati alle Parte IV.

ALLEGATI ALLA PARTE IV

Allegato 1

Principali riferimenti legislativi e normativi

- Legge 6 dicembre 1971, n. 1083: Norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile. (Gazzetta Ufficiale n. 320 del 20 dicembre 1971).
- LEGGE 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso nazionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 16 gennaio 1991, n. 13.
- D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96.
- D.Lgs 19 agosto 2005, n. 192 e ss. mm. ii. come modificato dal D.L. n. 63/2013 e dalla legge n. 90/2103.
- D.Lgs 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 luglio 2008 n. 154.
- D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 e ss. mm. ii. (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della L. 9 gennaio 1991, n. 10).
- D.P.R. 2 aprile 2009, n. 59 (Regolamento di attuazione dell'art. 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno 2009, n. 132.
- D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per



usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 giugno 2013 n.149.

- D.M. 1-12-1975 (Norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione) pubblicato nel Suppl. Ord. alla Gazz. Uff. 6 febbraio 1976, n. 33.

- DECRETO 12 aprile 1996 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 103 del 04 maggio 1996.

- D.M. 17 marzo 2003 (Aggiornamenti agli allegati F e G del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 12 aprile 2003, n. 86.

- DECRETO 28 aprile 2005 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili liquidi) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 116 del 20 maggio 2005.

- D.M. Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37 (Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 marzo 2008, n. 61.

- DECRETO 22 novembre 2012 (Modifica dell'Allegato A del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.21 del 25 gennaio 2013.

- D.M. 10 febbraio 2014 (Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n: 74/2013) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 07 marzo 2014.

- Raccolta R 2009 - Raccolta R Edizione 2009 - Specificazioni tecniche applicative del Titolo II del DM 1.12.75.

- Norma numero UNI 10389-1:2009: Generatori di calore - Analisi dei prodotti della combustione e misurazione in opera del rendimento di combustione - Parte 1: Generatori di calore a combustibile liquido e/o gassoso.

Allegato 2

Definizioni

- 1. accertamento:** l'insieme delle attività, svolte dagli incaricati, di controllo pubblico diretto ad accertare in via documentale o attraverso il sistema informativo del Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici, la conformità alle norme vigenti e il rispetto delle prescrizioni e degli obblighi stabiliti.
- 2. apparecchio di riscaldamento localizzato:** generatore di energia termica non collegato ad un sistema di distribuzione del calore, come (a titolo esemplificativo) un caminetto, una stufa, una cucina economica.
- 3. apparecchio fisso:** generatore di energia termica per il cui corretto funzionamento è necessaria l'installazione su un supporto che ne assicuri l'immobilità. Per gli apparecchi a combustione, è necessario il collegamento a un sistema fisso di evacuazione dei fumi.
- 4. autorità competente:** l'autorità responsabile dei controlli, degli accertamenti e delle ispezioni sugli impianti termici di cui all'articolo 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 secondo quanto disposto dalla L.R. 9/2006 come modificata dalla L.R. 2/2016.
- 5. biomassa legnosa:** i materiali identificati nella Parte II, Sezione 4, Punto 1, lettere a), b), c), d), e) dell'Allegato X alla parte V del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss. mm. ii.
- 6. caminetto aperto:** focolare a bocca aperta alimentato da biomassa legnosa.
- 7. caminetto chiuso:** focolare a bocca chiusa da una o più ante alimentato da biomassa legnosa.
- 8. Catasto Unico Regionale Impianti Termici Sardegna o CURITS:** catasto reso disponibile su web dalla Regione Autonoma della Sardegna al servizio di cittadini, operatori del settore e autorità competenti per le attività di ispezione sugli impianti termici, finalizzato alla diffusione di informazioni ed all'adempimento degli obblighi individuati dalla normativa

vigente, in particolare relativamente alle attività dichiarative a cura degli operatori del settore.

9. categoria di edificio: la classificazione in base alla destinazione d'uso così come indicato all'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 e ss. mm. ii..

10. climatizzazione invernale: fornitura di energia termica utile agli ambienti dell'edificio per mantenere condizioni prefissate di temperatura ed eventualmente, entro limiti prefissati, di umidità relativa.

11. climatizzazione estiva: compensazione degli apporti di energia termica sensibile e latente per mantenere all'interno degli ambienti condizioni di temperatura a bulbo secco e umidità relativa idonee ad assicurare condizioni di benessere per gli occupanti.

12. codice univoco dell'impianto termico: il codice numerico o alfanumerico che identifica in modo inequivocabile un impianto termico. Tale codice è riportato sulla targa dell'impianto termico e su tutta la documentazione relativa all'impianto stesso.

13. coefficiente di prestazione (COP): il rapporto tra la potenza termica utile resa e la potenza elettrica assorbita di una pompa di calore elettrica.

14. coefficiente di prestazione termico (COPT): il rapporto tra la potenza termica utile resa e la potenza termica assorbita di una pompa di calore ad assorbimento o adsorbimento alimentata termicamente, ovvero tra la potenza termica utile e la potenza termica del combustibile utilizzato dal motore primo che aziona una pompa di calore a compressione.

15. cogenerazione: produzione simultanea, nell'ambito di un unico processo, di energia termica e di energia elettrica e/o meccanica rispondente ai requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2011.

16. collaudo di un impianto termico: la verifica della rispondenza al progetto, se previsto, e alle norme di buona tecnica, nonché della qualità dei componenti installati con prova di funzionamento mediante la misurazione dei parametri di emissione dei prodotti della combustione, del rendimento e della prova di tenuta dell'impianto, laddove previsti.

17. combustione: processo mediante il quale l'energia chimica contenuta in sostanze combustibili viene convertita in energia termica utile in generatori di calore (combustione a fiamma) o in energia meccanica in motori endotermici;

18. conduttore di impianto termico: operatore, dotato di idoneo patentino nei casi prescritti dalla legislazione vigente, che esegue le operazioni di conduzione di un impianto termico;

19. conduzione di impianto termico: insieme delle operazioni necessarie per il normale funzionamento dell'impianto termico, che non richiedono l'uso di utensili né di strumentazione al di fuori di quella installata sull'impianto;

20. contabilizzazione del calore: la determinazione dei consumi individuali di energia termica utile dei singoli utenti basata sull'utilizzo di contatori di calore, ripartitori o altri dispositivi conformi alla normativa di riferimento. La contabilizzazione del calore è definita diretta se si utilizzano contatori di calore, indiretta negli altri casi.

21. contratto servizio energia: è un contratto che nell'osservanza dei requisiti e delle prestazioni di cui al paragrafo 4 del D.Lgs 30 maggio 2008, n. 115, disciplina l'erogazione dei beni e servizi necessari alla gestione ottimale e al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia.

22. controllo: verifica del grado di funzionalità ed efficienza di un apparecchio o di un impianto termico eseguita da operatore abilitato ad operare sul mercato, sia al fine dell'attuazione di eventuali operazioni di manutenzione e/o riparazione sia per valutare i risultati conseguiti con dette operazioni;

23. cucina economica: una stufa che consente anche di cucinare, sia alla piastra con un piano di cottura, sia con un eventuale forno.

24. diagnosi energetica: la procedura sistematica finalizzata a ottenere un'adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una attività o impianto industriale o commerciale o di servizi pubblici o privati, ad individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici e a riferire in merito ai risultati.



25. dichiarazione di avvenuta manutenzione (DAM): il rapporto di controllo tecnico redatto dal manutentore, da consegnare al responsabile dell'impianto termico e da trasmettere all'Autorità competente a conclusione degli interventi di manutenzione di cui all'articolo 7 del D.P.R. 74/2013.

26. edificio: è un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il termine può riferirsi a un intero fabbricato e relativi impianti ovvero a parti di fabbricato e relativi impianti, progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a sé stanti.

27. edificio di nuova costruzione: un edificio per il quale la richiesta di permesso di costruire o denuncia di inizio attività, comunque denominato, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente dispositivo.

28. efficienza globale media stagionale dell'impianto termico o fattore di utilizzo dell'energia primaria: il rapporto tra il fabbisogno di energia termica per la climatizzazione e/o la produzione di acqua calda per usi sanitari e l'energia primaria delle fonti energetiche, ivi compresa l'energia elettrica dei dispositivi ausiliari.

29. esercizio: attività che dispone e coordina, nel rispetto delle prescrizioni relative alla sicurezza, al contenimento dei consumi energetici e alla salvaguardia dell'ambiente, le attività relative all'impianto termico, come la conduzione, la manutenzione e il controllo, e altre operazioni per specifici componenti d'impianto.

30. fattore di utilizzazione del gas (GUE): il rapporto tra la potenza termica utile resa e la potenza termica al focolare di una pompa di calore a gas.

31. fluido termovettore: fluido mediante il quale l'energia termica viene trasportata all'interno dell'edificio, fornita al confine energetico dell'edificio oppure esportata all'esterno.

32. generatore di calore o caldaia: è il complesso bruciatore-caldaia che permette di trasferire al fluido termovettore il calore prodotto dalla combustione o dalla conversione di



qualsiasi altra forma di energia (elettrica, meccanica, chimica, ecc.) anche con il contributo di fonti energetiche rinnovabili.

33. gradi giorno di una località: è il parametro convenzionale rappresentativo delle condizioni climatiche locali, utilizzato per stimare al meglio il fabbisogno energetico necessario per mantenere gli ambienti ad una temperatura prefissata; l'unità di misura utilizzata è il grado giorno, GG.

34. impianto termico: impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.

35. impianto termico centralizzato: un impianto termico destinato a servire almeno due unità immobiliari.

36. impianto termico civile: impianto termico la cui produzione di calore è esclusivamente destinata, anche in edifici ad uso non residenziale, al riscaldamento o alla climatizzazione invernale o estiva di ambienti o al riscaldamento di acqua per usi igienici e sanitari.

37. impianto termico di nuova installazione è un impianto termico installato in un edificio di nuova costruzione o in un edificio o porzione di edificio precedentemente privo di impianto termico.

38. Impianto termico disattivato: un impianto termico privo di parti essenziali (a titolo d'esempio: generatore di calore, contatore del combustibile, serbatoio combustibile, impianto di distribuzione e/o radiatori) senza le quali l'impianto non può funzionare. Tale impianto non risulta soggetto agli obblighi previsti dal D.P.R. n. 412/93 e ss. mm. ii. La



disattivazione deve essere effettuata con modalità idonee a non consentire in alcun modo l'utilizzo dell'impianto o garantire che sia stata disattivata la fornitura di combustibile al generatore di calore.

39. impianto termico individuale: un impianto termico al servizio esclusivo di una singola unità immobiliare.

40. indice di efficienza energetica (EER): il coefficiente di prestazione di una macchina frigorifera in condizioni di riferimento, calcolato come rapporto tra la potenza frigorifera resa e la potenza elettrica assorbita da una macchina frigorifera.

41. ispettore: la persona fisica incaricata dall'Autorità competente per l'effettuazione di accertamenti e ispezioni sugli impianti termici, di cui individualmente sia garantita la qualificazione e l'indipendenza. L'ispettore può operare come parte di un organismo esterno incaricato dall'Autorità competente.

42. ispezioni sugli impianti termici: interventi di controllo tecnico e documentale in sito, svolti da esperti qualificati incaricati dalle autorità pubbliche competenti, mirato a verificare che gli impianti rispettino le norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici, in un quadro di azioni che promuova la tutela degli interessi degli utenti e dei consumatori, ivi comprese informazione, sensibilizzazione ed assistenza all'utenza.

43. locale tecnico: ambiente utilizzato per l'allocazione di caldaie e macchine frigorifere a servizio di impianti di climatizzazione estivi e invernali con i relativi complementi impiantistici elettrici e idraulici, accessibile solo al responsabile dell'impianto o al soggetto delegato.

44. macchina frigorifera: nell'ambito del sottosistema di generazione di un impianto termico, è qualsiasi tipo di dispositivo (o insieme di dispositivi) che permette di sottrarre calore al fluido termovettore o direttamente all'aria dell'ambiente interno climatizzato anche mediante utilizzo di fonti energetiche rinnovabili;

45. manutenzione: insieme degli interventi necessari, svolte da tecnici abilitati operanti sul mercato, per garantire nel tempo la sicurezza e la funzionalità e conservare le prestazioni dell'impianto entro i limiti prescritti;



46. manutenzione ordinaria dell'impianto termico: sono le operazioni previste nei libretti d'uso e manutenzione degli apparecchi e componenti che possono essere effettuate in luogo con strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi e che comportino l'impiego di attrezzature e di materiali di consumo d'uso corrente.

47. manutenzione straordinaria dell'impianto termico: sono gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell'impianto termico.

48. miglioramento dell'efficienza energetica: un incremento dell'efficienza degli usi finali dell'energia, risultante da cambiamenti tecnologici, comportamentali ed economici.

49. Occupante: è chiunque, pur non essendone proprietario, ha la disponibilità, a qualsiasi titolo, di un edificio e dei relativi impianti tecnologici.

50. organismo esterno: è un soggetto individuato dall'autorità competente per la realizzazione del sistema delle ispezioni e degli accertamenti che deve possedere i requisiti minimi, professionali e di indipendenza di cui all'allegato C al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74.

51. periodo di riscaldamento: il periodo annuale di esercizio dell'impianto termico previsto in base alle zone climatiche dall'articolo 4 comma 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74.

52. personale incaricato delle verifiche ispettive (ispettore) è personale esperto incaricato dalle autorità competenti per l'effettuazione di accertamenti e ispezioni sugli impianti termici, che deve possedere i requisiti di cui all'allegato C al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74, l'ispettore può

operare come parte dell'organismo esterno con cui l'autorità competente stipula un'apposita convenzione.

53. pompa di calore è un dispositivo o un impianto che sottrae calore dall'ambiente esterno o da una sorgente di calore a bassa temperatura e lo trasferisce all'ambiente a temperatura controllata.



54. potenza termica convenzionale di un generatore di calore: è la potenza termica del focolare diminuita della potenza termica persa al camino in regime di funzionamento continuo; l'unità di misura utilizzata è il kW.

55. potenza termica del focolare di un generatore di calore: è il prodotto del potere calorifico inferiore del combustibile impiegato e della portata di combustibile bruciato; l'unità di misura utilizzata è il kW.

56. potenza termica utile nominale: potenza termica utile a pieno carico dichiarata dal fabbricante che il generatore di calore può fornire in condizioni nominali di riferimento.

57. potenza termica utile di un generatore di calore è la quantità di calore trasferita nell'unità di tempo al fluido termovettore; l'unità di misura utilizzata è il kW.

58. Produzione centralizzata di acqua calda per usi igienici e sanitari: la produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari a servizio di più utenze e/o a uso pubblico.

59. proprietario dell'impianto termico è il soggetto che, in tutto o in parte, è proprietario dell'impianto termico; nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio e nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche gli obblighi e le responsabilità posti a carico del proprietario dalle presenti linee guida sono da intendersi riferiti agli amministratori.

60. rapporto di controllo di efficienza energetica (o rapporto di controllo tecnico): è il rapporto redatto dall'operatore al termine delle operazioni di controllo ed eventuale manutenzione di un impianto termico che riporta gli esiti dello stesso come prescritto dall'art. 8 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74.

61. rapporto di prova è il documento che l'ispettore deve compilare al termine della verifica in campo di un impianto che riporta tutte le informazioni sugli esiti dell'ispezione, i modelli di rapporti di prova distinti per tipologia di impianto sono riportati nell'allegato 8.

62. rendimento di combustione o rendimento termico convenzionale di un generatore di calore è il rapporto tra la potenza termica convenzionale e la potenza termica del focolare;

63. rendimento globale medio stagionale dell'impianto termico: è il rapporto tra il fabbisogno di energia termica utile per la climatizzazione invernale e l'energia primaria delle



fonti energetiche, ivi compresa l'energia elettrica dei dispositivi ausiliari, calcolato con riferimento al periodo annuale di esercizio. Ai fini della conversione dell'energia elettrica in energia primaria si considera il valore di riferimento per la conversione tra kWh elettrici e MJ definito con provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al fine di tener conto dell'efficienza media di produzione del parco termoelettrico, e i suoi successivi aggiornamenti.

64. rendimento di produzione medio stagionale è il rapporto tra l'energia termica utile generata ed immessa nella rete di distribuzione e l'energia primaria delle fonti energetiche, compresa l'energia elettrica, calcolato con riferimento al periodo annuale di esercizio. Ai fini della conversione dell'energia elettrica in energia primaria si considera il valore di riferimento per la conversione tra kWh elettrici e MJ definito con provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al fine di tener conto dell'efficienza media di produzione del parco termoelettrico, e i suoi successivi aggiornamenti.

65. rendimento termico utile di un generatore di calore: è il rapporto tra la potenza termica utile e la potenza termica del focolare.

66. responsabile dell'impianto termico: l'occupante, a qualsiasi titolo, in caso di singole unità immobiliari residenziali; il proprietario, in caso di singole unità immobiliari residenziali non locate; l'amministratore, in caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio; il proprietario o l'amministratore delegato in caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche; il terzo responsabile nei limiti previsti dall'art. 6 del D.P.R. n. 74/2013.

67. ristrutturazione di un impianto termico: è un insieme di opere che comportano la modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione che di distribuzione ed emissione del calore; rientrano in questa categoria anche la trasformazione di un impianto termico centralizzato in impianti termici individuali nonché la risistemazione impiantistica nelle singole unità immobiliari, o parti di edificio, in caso di installazione di un impianto termico individuale previo distacco dall'impianto termico centralizzato.

68. scaldacqua unifamiliare: l'apparecchio utilizzato per scaldare l'acqua per usi igienici e sanitari, in ambito residenziale o assimilato, a servizio di una unità immobiliare.

69. scheda identificativa dell'impianto: è la scheda presente nei libretti di impianto che riassume i dati salienti dello stesso e che va inviata all'autorità competente a cura dei soggetti di cui all'art. 7, comma 1 del D.Lgs 192/05 e ss. mm. ii..

70. Servizi energetici degli edifici:

- a) climatizzazione invernale: fornitura di energia termica utile agli ambienti dell'edificio per mantenere condizioni prefissate di temperatura ed eventualmente, entro limiti prefissati, di umidità relativa;
- b) produzione di acqua calda sanitaria: fornitura, per usi igienico sanitari, di acqua calda a temperatura prefissata ai terminali di erogazione degli edifici;
- c) climatizzazione estiva: compensazione degli apporti di energia termica sensibile e latente per mantenere all'interno degli ambienti condizioni di temperatura a bulbo secco e umidità relativa idonee ad assicurare condizioni di benessere per gli occupanti;
- d) illuminazione: fornitura di luce artificiale quando l'illuminazione naturale risulti insufficiente per gli ambienti interni e per gli spazi esterni di pertinenza dell'edificio.

71. sostituzione di un generatore di calore: è la rimozione di un vecchio generatore e l'installazione di un altro nuovo, di potenza termica non superiore di più del 10% della potenza del generatore sostituito, destinato a erogare energia termica alle medesime utenze.

72. sottosistema di generazione: apparecchio o insieme di più apparecchi o dispositivi che permette di trasferire, al fluido termovettore o direttamente all'aria dell'ambiente interno climatizzato o all'acqua sanitaria, il calore derivante da una o più delle seguenti modalità:

- a) prodotto dalla combustione;
- b) ricavato dalla conversione di qualsiasi altra forma di energia (elettrica, meccanica, chimica, derivata da fenomeni naturali quali ad esempio l'energia solare, etc.);
- c) contenuto in una sorgente a bassa temperatura e riqualificato a più alta temperatura;
- d) contenuto in una sorgente ad alta temperatura e trasferito al fluido termovettore.

73. stagione termica: per convenzione si stabilisce che l'inizio della stagione termica è il 1 agosto di ogni anno e la chiusura è fissata al 31 luglio dell'anno successivo; si precisa che detta definizione non va a modificare il periodo di riscaldamento annuale.



74. stufa: l'apparecchio adibito alla climatizzazione invernale in cui il calore viene trasferito all'aria dell'ambiente per scambio diretto.

75. targa dell'impianto: il supporto su cui è riportato il codice identificativo univoco dell'impianto termico, da apporre sul generatore di calore o nei pressi della centrale termica.

76. targatura degli impianti: l'operazione che consente all'Autorità competente di procedere all'assegnazione di un codice identificativo univoco per il singolo impianto.

77. tecnico abilitato: un soggetto abilitato alla progettazione di edifici ed impianti, iscritto agli ordini professionali degli ingegneri, degli architetti, dei chimici, degli agronomi e forestali ovvero ai collegi professionali dei geometri o dei periti industriali, secondo le specifiche competenze tecniche richieste.

78. teleriscaldamento o teleraffrescamento: distribuzione di energia termica in forma di vapore, acqua calda o liquidi refrigerati da una o più fonti di produzione verso una pluralità di edifici o siti tramite una rete, per il riscaldamento o il raffrescamento di spazi, per processi di lavorazione e per la fornitura di acqua calda sanitaria.

79. temperatura dell'aria in un ambiente: la temperatura dell'aria misurata secondo le modalità prescritte dalla norma tecnica vigente all'atto dell'effettuazione della misura.

80. termocamino: un focolare a bocca chiusa da una o più ante alimentato da biomassa legnosa e che utilizza per il riscaldamento un fluido termovettore a circolazione forzata.

81. termocucina: una termostufa che consente anche di cucinare, sia alla piastra con un piano di cottura, sia con un eventuale forno.

82. termoregolazione: il sistema che permette il mantenimento di una temperatura costante nella singola unità immobiliare, ovvero in parti di essa o nei singoli ambienti che la compongono, programmabile su almeno due livelli di temperatura nell'arco delle 24 ore.

83. termostufa: un apparecchio adibito alla climatizzazione invernale che utilizza per il riscaldamento un fluido termovettore a circolazione forzata.

84. terzo responsabile dell'impianto termico: l'impresa che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di capacità tecnica, economica e organizzativa adeguata al numero, alla potenza e alla complessità degli impianti gestiti, è delegata dal responsabile ad assumere la responsabilità dell'esercizio, della conduzione,



del controllo, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici.

85. unità cogenerativa: unità comprendente tutti i dispositivi per realizzare la produzione simultanea di energia termica ed elettrica, rispondente ai requisiti di cui al decreto 4 agosto 2011.

86. unità di micro-cogenerazione: unità di cogenerazione con potenza elettrica nominale inferiore a 50 kW rispondente ai requisiti di cui al decreto 4 agosto 2011;

87. unità immobiliare: parte, piano o appartamento di un edificio progettati o modificati per essere usati separatamente.

88. valori nominali delle potenze e dei rendimenti: i valori di potenza massima e di rendimento di un apparecchio specificati e garantiti dal costruttore per il regime di funzionamento continuo.

Allegato 3 – D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74 (omissis)

Allegato 4

Memorandum per il responsabile di impianto, il terzo responsabile, il manutentore ed il conduttore dell'impianto termico

1. Responsabile dell'impianto termico

Il Responsabile dell'impianto termico, così come identificato al punto 38. dell'allegato 1 – definizioni, è responsabile dell'esercizio, della conduzione, del controllo e della manutenzione del proprio impianto.

In tale veste, tra l'altro, è tenuto a:

- a) condurre l'impianto termico nel rispetto dei valori massimi della temperatura ambiente di cui all'art. 3 del D.P.R. 74/2013 e nel rispetto del periodo annuale di accensione e della durata giornaliera di attivazione di cui all'art. 4 dello stesso D.P.R.;
- b) demandare la conduzione dell'impianto termico con potenza termica nominale superiore a 232 kW ad un operatore in possesso di idoneo patentino (conduttore);
- c) provvedere affinché siano eseguite le operazioni di controllo e manutenzione dell'impianto con le modalità e la tempistica di cui all'art. 7 del D.P.R. 74/2013, avvalendosi di ditte abilitate ai sensi del D.M. 37/2008;
- d) provvedere affinché siano eseguiti i controlli dell'efficienza energetica dell'impianto con le modalità e la tempistica di cui all'art. 8 del D.P.R. 74/2013, avvalendosi delle ditte abilitate ai sensi del D.M. 37/2008;
- e) firmare per presa visione i rapporti di controllo di efficienza energetica che il manutentore compila al termine dei controlli di cui alla lettera precedente;
- f) acquisire il segno identificativo da applicare sui rapporti di controllo di efficienza energetica di cui all'art. 7, comma 3 e all'art. 15 se non assolto dal manutentore;
- g) conservare, compilare e sottoscrivere quando previsto, la documentazione tecnica dell'impianto, ed in particolare:
 - la dichiarazione di conformità o la dichiarazione di rispondenza di cui al D.M. 37/08;

- copia del rapporto di controllo di efficienza energetica, che il manutentore/installatore ha l'obbligo di redigere al termine di ciascuna operazione di controllo e manutenzione;
- copia del rapporto di prova che l'ispettore ha l'obbligo di redigere al termine di una eventuale ispezione dell'impianto termico;
- il libretto di impianto;
- i libretti d'uso e manutenzione dei vari componenti dell'impianto. h) redigere ed inviare, quando previsto, al soggetto esecutore:
 - la scheda identificativa dell'impianto di cui al punto 69. dell'allegato 1 - definizioni;
 - la comunicazione del cambio del responsabile dell'impianto termico di cui all'art. 4, comma 2 (allegato 11);
 - nel caso il responsabile dell'impianto sia un amministratore di condominio, la comunicazione di nomina o revoca di quest'ultimo di cui all'art. 4, comma 2 (allegato 13);
- i) compilare, firmare ed inviare, quando previsto, al soggetto esecutore:
 - la dichiarazione di disattivazione dell'impianto termico di cui all'art. 13, comma 2 (allegato 14);
 - la dichiarazione di avvenuto adeguamento dell'impianto termico di cui all'art. 12, comma 12 (allegato 15);
 - la comunicazione della sostituzione del generatore di calore di cui all'art. 12, comma 13 (allegato 16).
- j) consentire l'ispezione dell'impianto termico di cui è responsabile con le modalità e le tempistiche di cui agli art. 11 e 12 e firmando per presa visione il rapporto di controllo che l'ispettore compila al termine dei controlli.

Il responsabile dell'impianto termico può delegare le proprie responsabilità ad un "terzo responsabile" con la disciplina e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.P.R. 74/2103; in questo caso è tenuto a compilare e controfirmare la parte all'uopo dedicata della comunicazione di nomina/revoca del terzo responsabile di cui all'art. 4, comma 2 (allegato 12).



**ENERGIA E SOSTENIBILITÀ
PER LA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

2. Terzo responsabile dell'impianto termico

Il Terzo responsabile dell'impianto termico, così come identificato al punto 84. dell'allegato 1 – definizioni, nominato dall'occupante, o dal proprietario o dal responsabile di condominio con le modalità di cui all'art. 6 del D.P.R. 74/2013, subentra a quest'ultimi nella responsabilità dell'esercizio, conduzione, controllo e manutenzione dell'impianto termico.

In tale veste, tra l'altro, è tenuto a:

- a) adempiere a tutti i compiti a carico del proprietario/occupante descritti nelle lettere a), b), c), d), f), g), h), i) e j) del precedente punto 1.;
- b) trasmettere all'autorità competente una copia del rapporto di controllo di efficienza energetica di cui all'art.29 con la cadenza indicata nell'allegato 5;
- c) predisporre ed inviare all'autorità competente entro 10 giorni lavorativi la comunicazione di nomina a terzo responsabile di cui all'art. 23, comma 5 (allegato 12);
- d) comunicare al soggetto esecutore entro 2 giorni lavorativi eventuali revoche, dimissioni o decadenze dall'incarico di terzo responsabile (allegato 12);
- e) in caso di rescissione contrattuale, consegnare al proprietario o all'eventuale terzo responsabile subentrante l'originale del libretto di impianto e gli eventuali allegati debitamente aggiornati.

3. Manutentore

Il Manutentore è il tecnico che, in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa, viene incaricato dal responsabile dell'impianto ad eseguire i controlli di cui al punto 22. dell'allegato 1 – Definizioni e le manutenzioni di cui ai punti 45., 46. e 47. dello stesso allegato. In tale veste, tra l'altro, è tenuto a:

- a) compilare le parti del libretto di impianto di sua competenza;
- b) effettuare i controlli e le manutenzioni secondo quanto stabilito nei commi 1., 2. e 3., dell'art.7 del D.P.R. 74/2013;
- c) effettuare i controlli di efficienza energetica secondo quanto stabilito nei commi 1., 2., 3. e 4., dell'art. 8 del D.P.R. 74/2013;

- d) redigere e firmare in tre copie il pertinente rapporto di controllo efficienza energetica al termine delle operazioni di controllo (una copia va consegnata al responsabile dell'impianto, una inviata al soggetto esecutore ed una trattenuta per sé);
- e) dichiarare esplicitamente ed in forma scritta all'utente/committente e facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell'impianto o del fabbricante degli apparecchi:
- quali sono le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l'impianto per garantire la sicurezza delle persone e delle cose;
 - con quale frequenza le operazioni di cui sopra vanno effettuate.
- f) redigere la Dichiarazione di Avvenuta Manutenzione (DAM).

4. Conduttore

Il Conduttore, così come identificato al punto 18. dell'allegato 1 – definizioni è un operatore che, dotato di idoneo patentino, esegue le operazioni di conduzione su impianti termici. La figura del conduttore è obbligatoria per impianti aventi una potenza termica nominale superiore a 232 kW (art. 287, D.Lgs 152/06).

In tale veste, tra l'altro, è tenuto a:

- a) applicare le procedure di attivazione e conduzione dell'impianto termico;
- b) garantire la funzionalità della centrale termica e dei suoi componenti attraverso la verifica e il controllo dei parametri di regolazione intervenendo, quando necessario, sugli appositi dispositivi.

Allegato 5

Tabella - Periodicità dei controlli di efficienza energetica su impianti climatizzazione invernale di potenza termica utile maggiori di 10 kW e su impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW

Tipologia impianto	Alimentazione	Potenza termica utile (1) [kW]	Cadenza controlli efficienza energetica (anni)	Rapporto di controllo di efficienza energetica
Impianti con generatore di calore a fiamma	Generatori alimentati a combustibile liquido o solido	$10 \leq P \leq 100$	2	Rapporto tipo 1
		$P > 100$	1	
	Generatori alimentati a gas, metano o Gpl	$10 \leq P \leq 100$	4	Rapporto tipo 1
		$P > 100$	2	
Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore	Macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta	$12 \leq P \leq 100$	4	Rapporto tipo 2
		$P \geq 100$	2	
	Pompe di calore a compressione di vapore azionate da motore endotermico	$P \geq 12$	4	Rapporto tipo 2
	Pompe di calore ad assorbimento alimentate da energia termica	$P \geq 12$	2	Rapporto tipo 2



Tipologia impianto	Alimentazione	Potenza termica utile (1) [kW]	Cadenza controlli efficienza energetica (anni)	Rapporto di controllo di efficienza energetica
Impianti alimentati da teleriscaldamento	Sottostazione di scambio termico da rete ad utenza	$P > 10$	4	Rapporto tipo 3
Impianti cogenerativi	Microgenerazione	$P_{el} < 50$	4	Rapporto tipo 4
	Unità cogenerative	$P_{el} \geq 50$	2	Rapporto tipo 4
P - Potenza termica utile Pel - Potenza elettrica nominale.				
(1) I limiti degli intervalli sono riferiti alla potenza utile nominale complessiva dei generatori e delle macchine frigorifere che servono lo stesso impianto.				

Allegato 6

Tabella - Accertamenti e cadenza delle ispezioni sugli impianti termici (D.P.R. 74/2013)

Servizio	Alimentazione	Potenza termica utile nominale(1)	Accertamenti e cadenza delle ispezioni sul 100% degli impianti
Climatizzazione e invernale o produzione di acqua calda sanitaria	Gas metano o GPL	Compresa tra 10 kW e 100 kW	Accertamento del rapporto di controllo dell'efficienza energetica
		Superiore a 100 kW	Ispezioni ogni 4 anni
	Combustibile liquido o solido	Minore di 20 kW e non inferiore a 10 kW	Accertamento del rapporto di controllo dell'efficienza energetica
		Compresa tra 20 kW e 100 kW	Ispezioni ogni 4 anni
		Superiore a 100 kW	Ispezioni ogni 2 anni
Tutti (2)	Macchine frigorifere/Pompe di calore	Compresa tra 12 kW e 100 kW	Accertamento del rapporto di controllo dell'efficienza energetica
		Superiore a 100 kW	Ispezioni ogni 4 anni
	Cogenerazione e teleriscaldamento	Superiore a 100 kW	Accertamento del rapporto di controllo dell'efficienza energetica

(1) I limiti degli intervalli sono riferiti alla potenza utile nominale complessiva dei generatori e delle macchine frigorifere che servono lo stesso impianto.

(2) Climatizzazione invernale, climatizzazione estiva, produzione di acqua calda sanitaria.

Allegato 7

Tabella - Periodi di accensione in base ai Gradi Giorno e alla zona climatica della località

Gradi Giorno	Zona climatica	Periodo di accensione	Ore al giorno di accensione
Fino a 600	A	Dal 1 dicembre al 15 marzo	6 ore giornaliere
Da 601 a 900	B	Dal 1 dicembre al 31 marzo	8 ore giornaliere
Da 901 a 1400	C	Dal 15 novembre al 31 marzo	10 ore giornaliere
Da 1401 a 2100	D	Dal 1 novembre al 15 aprile	12 ore giornaliere
Da 2101 a 3000	E	Dal 15 ottobre al 15 aprile	14 ore giornaliere
Oltre 3000	F	Nessuna limitazione	Nessuna limitazione

Allegato 8A – Rapporto di prova per generatori di calore a fiamma (omissis)

Allegato 8B – Rapporto di prova per impianti con macchine frigorifere (omissis)

Allegato 9 - Costo dei Segni identificativi (omissis)

Allegato 10 - Costo delle ispezioni in campo con addebito (omissis)

Allegato 11 - Comunicazione cambio del nominativo del responsabile dell'impianto termico (omissis).

Allegato 12 - Comunicazione di nomina/revoca del terzo responsabile (omissis).

Allegato 13 - Comunicazione di nomina/revoca amministratore di condominio (omissis).

Allegato 14 - Dichiarazione disattivazione dell'impianto termico (omissis).

Allegato 15 - Dichiarazione di avvenuto adeguamento dell'impianto termico (omissis).

Allegato 16 - Comunicazione sostituzione del generatore di calore (omissis).



Allegati 17 – Dichiarazione frequenza ed elenco delle operazioni di controllo e manutenzione al fine di garantire la sicurezza delle persone e delle cose (omissis).

Allegato 18 – Dichiarazione di avvenuta manutenzione (omissis).

Allegato 19 – Modello targa impianto (omissis).

Allegato 20 – Dichiarazione ai sensi dell'art. 284 del D.Lgs 152/2006 e ss. mm. ii. (omissis).



5.16. LE NORMATIVE DELLA REGIONE SICILIA

5.16.1. DECRETO DIRIGENZIALE 3 MARZO 2011, N. 65

REGIONE SICILIA

DECRETO DIRIGENZIALE 3 marzo 2011, n. 65

Disposizioni in materia di certificazione energetica degli edifici nel territorio della Regione siciliana.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ENERGIA
(omissis)

Decreta:

Art. 1

Certificazione energetica

Fino all'emanazione di una specifica normativa regionale in materia, nel territorio della Regione siciliana si applicano le disposizioni dettate dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e successive modifiche ed integrazioni.

L'attestato di certificazione energetica dovrà essere redatto secondo le disposizioni stabilite dal decreto legislativo n. 192/05 e ss. mm. ii., nonché in conformità alle disposizioni contenute nelle "Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici", emanate con decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del 26 giugno 2009 ed a quelle previste dal presente decreto.

Le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici e gli elementi essenziali del sistema di certificazione energetica degli edifici sono disciplinati dal decreto legislativo

n. 192/2005 e dalle “Linee guida” prima richiamate.

L’attestato di certificazione energetica deve riguardare la singola unità immobiliare.

In caso di compravendita o di locazione degli edifici l’attestato di certificazione energetica deve essere redatto in tempo utile per essere reso disponibile al momento della stipula dell’atto di compravendita o del contratto di locazione.

In presenza di impianti centralizzati privi di sistemi di regolazione e contabilizzazione del calore, l’indice di prestazione energetica ai fini della certificazione dei singoli alloggi è ricavabile ripartendo il fabbisogno stagionale di energia primaria dell’edificio nella sua interezza, sulla base delle tabelle millesimali relative al servizio di riscaldamento e/o produzione di acqua calda sanitaria.

Art. 2

Soggetti abilitati alla certificazione

In attesa dell’emanazione del decreto previsto all’art. 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, per l’individuazione dei requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici e l’ispezione degli impianti di climatizzazione, l’attestato di certificazione energetica può essere redatto dai tecnici abilitati, così come definiti dall’allegato III del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115.

L’attestato di certificazione energetica deve essere rilasciato da un soggetto certificatore estraneo alla progettazione e alla direzione lavori.

Art. 3

Elenco dei soggetti abilitati alla certificazione

Fino all’emanazione del decreto previsto all’art. 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 ed all’approvazione di una organica disciplina regionale, è istituito, presso l’amministrazione regionale, un elenco dei soggetti abilitati al rilascio dell’attestato di certificazione energetica, individuati ai sensi del precedente art. 2.

In attesa dell’emanazione dei provvedimenti di cui sopra, l’elenco regionale dei soggetti

abilitati alla certificazione costituisce una procedura di pre-accreditamento dei soggetti certificatori.

La richiesta di iscrizione da parte dei soggetti interessati al rilascio dell'attestato di certificazione energetica in ambito regionale deve essere formulata al dipartimento regionale dell'energia, che curerà la tenuta e l'aggiornamento dello stesso. La richiesta deve essere comunicata secondo il modello di cui all'allegato A del presente decreto, reperibile anche sul portale internet della Regione siciliana, nella sezione dipartimento dell'energia.

A seguito della richiesta presentata dai soggetti interessati, sarà rilasciato un numero identificativo personale attestante l'iscrizione nell'elenco regionale dei soggetti certificatori, che dovrà essere riportato negli attestati di certificazione energetica da inviare all'amministrazione regionale.

A decorrere dal 180° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, non saranno ritenuti validi gli attestati di certificazione energetica privi del numero di identificativo regionale del soggetto certificatore.

Art. 4

Procedure relative al rilascio della certificazione energetica

Gli attestati di certificazione energetica redatti dai soggetti certificatori dovranno essere rilasciati in conformità agli allegati 6 e 7 delle citate "Linee guida", previsti, rispettivamente, per edifici residenziali e non residenziali. Le condizioni e le modalità relative alla valutazione della prestazione energetica di un edificio o di una unità immobiliare, così come previsto dalle "Linee guida", devono essere esplicitamente indicate nei relativi attestati, anche ai fini della determinazione delle conseguenti responsabilità professionali.

Art. 5

Procedure di invio dell'attestato di certificazione energetica

Entro quindici giorni successivi alla consegna al richiedente, copia dell'attestato di certificazione energetica dovrà essere trasmesso al dipartimento regionale dell'energia a

cura del soggetto certificatore.

A ciascun attestato di certificazione energetica sarà attribuito un codice regionale identificativo univoco, che servirà ad identificare l'immobile nel catasto energetico degli edifici anche per tutte le eventuali successive modifiche o variazioni dello stesso certificato. Il codice identificativo dell'immobile certificato sarà costituito da una stringa composta da sedici caratteri numerici, che dovrà successivamente essere riportato nei modelli ACE di cui agli allegati 6 e 7 delle linee guida e nelle eventuali targhe di efficienza energetica di cui al successivo art. 8.

Il codice identificativo univoco assegnato dall'amministrazione regionale all'attestato di certificazione energetica, sarà comunicato ai soggetti certificatori che ne faranno richiesta.

Art. 6

Autodichiarazione del proprietario

I proprietari degli edifici di superficie utile inferiore o uguale a 1000 m², ai soli fini di cui al comma 1 bis dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 192/2005, qualora siano consapevoli delle scadenti qualità energetiche degli immobili, così come previsto dal punto 9 dell'allegato A delle "Linee guida", hanno possibilità di scegliere di ottemperare agli obblighi di legge di cui al presente decreto, attraverso una dichiarazione in cui si affermi che:

- l'edificio è di classe energetica G;
- i costi per la gestione energetica dell'edificio sono molto alti.

Entro quindici giorni dalla data del rilascio di detta dichiarazione, i suddetti proprietari dovranno trasmettere una copia della stessa al dipartimento regionale dell'energia.

All'autodichiarazione sarà attribuito dall'amministrazione regionale un codice identificativo univoco, costituito da una stringa di sedici caratteri, che costituirà il numero di riferimento per tutte le eventuali successive modifiche o variazioni relative alla classe energetica dell'immobile.

L'autodichiarazione in classe G dovrà essere redatta in conformità al modello di cui all'allegato B, reperibile anche sul portale internet della Regione siciliana, nella sezione dipartimento dell'energia.

Art. 7

Sistema informativo per la certificazione energetica e catasto energetico degli edifici

La Regione siciliana realizzerà un sistema informativo per la certificazione energetica degli edifici condiviso e georeferenziato. Le modalità di invio e di gestione dei dati relativi alle certificazioni energetiche degli edifici saranno aggiornate in funzione della realizzazione del suddetto sistema informativo.

Il sistema informativo regionale comprenderà l'elenco regionale dei certificatori, i dati relativi agli attestati di certificazione energetica ed alle autodichiarazioni rilasciate, nonché tutte le informazioni necessarie, finalizzate a dare piena attuazione nella Regione delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia.

Il sistema informativo ha la finalità di agevolare e semplificare gli adempimenti dei cittadini e dei soggetti certificatori in materia, in linea con quanto stabilito dalle disposizioni contenute nel codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche ed integrazioni.

Le modalità di funzionamento del sistema informativo per la certificazione energetica degli edifici e le modalità di accesso al sistema sarà oggetto di successiva regolamentazione.

I dati trasmessi dai soggetti interessati potranno essere trattati dall'amministrazione regionale anche con strumenti informatici, per finalità di monitoraggio e controllo sull'efficienza energetica in edilizia. I dati inviati potranno essere inoltre comunicati ad altri soggetti pubblici, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti, e saranno resi pubblici nei limiti del rispetto delle norme poste a tutela della riservatezza dei dati personali.

Art. 8

Targa di efficienza energetica

Per gli immobili per i quali è stato rilasciato l'attestato di certificazione energetica, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo n. 192/2005 e successive modifiche ed integrazioni, i soggetti certificatori, i proprietari degli immobili e gli altri soggetti aventi titolo, potranno provvedere all'affissione di una targa energetica che identifichi la classe



energetica dell'immobile oggetto di certificazione.

La targa energetica, la cui riproduzione ed affissione sarà a cura dei soggetti richiedenti, dovrà risultare conforme ai modelli di cui agli allegati C1 (edifici residenziali) e C2 (edifici non residenziali).

La targa energetica, oltre a riportare in evidenza la classe energetica attribuita nell'attestato di certificazione energetica, dovrà contenere le informazioni indicate nei modelli allegati C1 e C2.

Art. 9

Controlli

Dalla data di invio dell'attestato di certificazione energetica all'amministrazione regionale, il soggetto certificatore ha l'obbligo di conservare per cinque anni, la documentazione relativa alle analisi energetiche e la documentazione tecnica relativa all'edificio o immobile certificato. Il dipartimento regionale dell'energia potrà disporre verifiche e controlli, anche a campione, sulla regolarità degli attestati di certificazione energetica redatti dai soggetti certificatori ed inviati all'amministrazione regionale, nonché sulla congruità dei requisiti dichiarati dai soggetti certificatori. A tal fine potranno essere richiesti ai soggetti certificatori e ai proprietari degli immobili i documenti tecnici ed amministrativi ritenuti necessari.

Art. 10

Validità dell'attestato di certificazione energetica

L'attestato di certificazione energetica, nel rispetto di tutte le disposizioni contenute nelle "Linee guida" di cui al D.M. 26 giugno 2009, ha validità di dieci anni dalla data di rilascio da parte del soggetto certificatore e dovrà essere aggiornato in caso di interventi che comportino modifiche alle prestazioni energetiche dell'edificio.

Art. 11

Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente stabilito con il presente decreto, si rimanda a quanto stabilito dalla normativa nazionale e dai relativi decreti attuativi.



Art. 12

Pubblicazione

Il presente decreto sarà inviato alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione integrale.

Allegato A – Richiesta iscrizione nell'elenco dei soggetti certificatori della regione siciliana (omissis)

Allegato B – Autodichiarazione di prestazione energetica dell'edificio (omissis)

Allegato C1 – Modello di targa di efficienza energetica – Edifici residenziali (omissis)

Allegato C2 - Modello di targa di efficienza energetica – Edifici non residenziali (omissis)

5.16.2. DECRETO DIRIGENZIALE 1 MARZO 2012, N. 71

REGIONE SICILIA

DECRETO DIRIGENZIALE 1 marzo 2012.

Disposizioni in materia di impianti termici degli edifici nel territorio della Regione siciliana.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ENERGIA

(omissis)

Decreta:

Art. 1

Finalità

Al fine di ridurre i consumi di energia, rispettare l'ambiente e garantire la sicurezza è indispensabile la corretta manutenzione degli impianti termici degli edifici e la conoscenza degli stessi. In applicazione dell'art. 7 del decreto legislativo n. 192/05, il proprietario (così come definito dall'art. 1, comma 1, lettera J, del D.P.R. n. 412/93), l'amministratore di condominio, o per essi un terzo che se ne assume la responsabilità, mantiene in esercizio gli impianti e provvede affinché siano eseguite le operazioni di controllo e di manutenzione secondo le prescrizioni della normativa vigente. I tecnici chiamati ad effettuare le operazioni di installazione e manutenzione devono possedere i requisiti previsti dalla normativa vigente.

Art. 2

Campo di applicazione

Il dispositivo si applica a tutti gli impianti termici degli edifici presenti sul territorio regionale.

Per impianto termico si intende un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione estiva ed invernale degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di controllo; sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 kW.

Art. 3

Clausola di cedevolezza

Nel rispetto dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 112/98 e in applicazione di quanto previsto dall'art. 17 del decreto legislativo n. 192/05, nel territorio della Regione siciliana, fino all'emanazione di una specifica normativa regionale, si applicano le disposizioni statali in materia di impianti termici

Art. 4

Catasto regionale degli impianti termici

La Regione siciliana, in applicazione dell'art. 9, comma 3, del decreto legislativo n. 192/05, allo scopo di conoscere, in modo completo ed unitario, i dati relativi agli impianti termici e favorire una diffusione più omogenea delle attività di ispezione sugli impianti stessi, promuove la realizzazione di un sistema informativo unico regionale, attraverso l'istituzione del Catasto regionale degli impianti termici, di seguito denominato Catasto termico, in cui far confluire i catasti degli impianti termici, istituiti presso le autorità competenti, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti interessati.

Il Catasto termico include anche le informazioni sugli impianti alimentati da fonte di energia rinnovabile presenti nel territorio regionale, nonché sul loro esercizio. Le autorità

competenti, per l'attività di coordinamento della Regione, dovranno far confluire al Catasto termico i dati, in loro possesso, relativi a tali impianti e alla loro ubicazione.

Art. 5

Autorità competenti

Al dipartimento dell'energia spettano i compiti di attuazione e gestione del Catasto termico, in applicazione dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo n. 192/05.

Il Catasto termico costituisce uno strumento di riferimento per le attività di ispezione da parte delle autorità competenti. Il mancato o il parziale utilizzo delle funzionalità del Catasto termico non consentirà il pieno esercizio delle rispettive competenze da parte dei soggetti preposti.

Art. 6

Trasmissione dati al Catasto termico

Nei casi di installazione di un nuovo impianto termico o di sostituzione del generatore di calore, l'installatore è tenuto a trasmettere, entro 30 giorni dall'intervento, alle autorità competenti alle ispezioni degli impianti termici e al Catasto termico presso il dipartimento dell'energia, copia della scheda identificativa dell'impianto conforme agli allegati A (per gli impianti con potenza termica nominale al focolare inferiore a 35 kW) e B (per gli impianti con potenza termica nominale al focolare superiore od uguale a 35 kW). Con le cadenze previste dal punto 15 dell'allegato L al decreto legislativo n. 192/05, i manutentori trasmettono alle autorità competenti alle ispezioni degli impianti termici e al Catasto termico copia del rapporto di controllo tecnico secondo i modelli di cui all'allegato G (per gli impianti con potenza termica nominale al focolare inferiore a 35 kW) e all'allegato F (per gli impianti con potenza termica nominale al focolare superiore od uguale a 35 kW).

Le società di distribuzione di combustibile, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 551/99, sono tenute a trasmettere i dati relativi all'ubicazione e alla titolarità degli impianti da esse riforniti nel corso degli ultimi dodici mesi.



La trasmissione, al Catasto termico presso il dipartimento dell'energia, della sopracitata documentazione dovrà avvenire esclusivamente in via telematica e secondo le indicazioni fornite attraverso il sito web del dipartimento dell'energia.

Art. 7

Pubblicazione

Il presente decreto sarà pubblicato in forma integrale nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Allegato A – Scheda identificativa per impianti inferiori a 35 kW (omissis)

Allegato B – Scheda identificativa per impianti uguali o superiori a 35 kW (omissis)

Allegato C – Rapporto di controllo tecnico per impianti termici con potenza nominale al focolare ≥ 35 kW (omissis)

Allegato D – Rapporto di controllo tecnico per impianti termici con potenza nominale al focolare < 35 kW (omissis)



5.16.3. DECRETO DIRIGENZIALE 14 GENNAIO 2015, N. 2

REGIONE SICILIA

DECRETO DIRIGENZIALE 14 gennaio 2015, n. 2

Linee guida per la redazione dei regolamenti volti alla definizione dei criteri e delle procedure per l'esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni sugli impianti termici degli edifici

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ENERGIA

(omissis)

Decreta

Art. 1

Le autorità competenti, individuate dal comma 3 dell'art. 31 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, così come richiamate dall'art. 9 del D.Lgs n. 192/05, dovranno attivare nell'ambito delle proprie competenze territoriali, ai sensi del comma 1 dell'art. 9 del D.P.R. n. 74/2013, le procedure per l'esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni necessari all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici.

Le autorità competenti in Sicilia sono:

Provincia regionale di Agrigento, oggi Libero Consorzio; Provincia regionale di Caltanissetta, oggi Libero Consorzio; Provincia regionale di Catania, oggi Libero Consorzio; Provincia regionale di Enna, oggi Libero Consorzio; Provincia regionale di Messina, oggi Libero Consorzio; Provincia regionale di Palermo, oggi Libero Consorzio; Provincia regionale di Ragusa, oggi Libero Consorzio; Provincia regionale di Siracusa, oggi Libero Consorzio; Provincia regionale di Trapani, oggi Libero Consorzio; comune di Acireale; comune di



Agrigento; comune di Alcamo; comune di Bagheria; comune di Barcellona Pozzo di Gotto; comune di Caltanissetta; comune di Catania; comune di Gela; comune di Marsala; comune di Mazara del Vallo; comune di Messina; comune di Misterbianco; comune di Modica; comune di Palermo; comune di Paternò; comune di Ragusa; comune di Sciacca; comune di Siracusa; comune di Trapani; comune di Vittoria.

Art. 2

Si approvano le Linee guida di cui all'allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente decreto, per la redazione dei regolamenti da parte delle autorità competenti, volti alla definizione dei criteri e delle procedure per l'esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni sugli impianti termici, al fine di garantire un'applicazione omogenea sull'intero territorio regionale.

Art. 3

Il presente decreto verrà pubblicato nel sito web del Dipartimento regionale dell'energia ed inviato alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione integrale.



Allegato A

Linee guida per la redazione dei regolamenti sui criteri e procedure per l'esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni sugli impianti termici degli edifici ai sensi del D.P.R. n. 74/2013

Art. 1

Finalità e campo di applicazione

Nel vigente quadro normativo nazionale, gli impianti termici sono soggetti ad un quadro complesso di disposizioni sia per le finalità di risparmio energetico e di tutela dell'ambiente che per la sicurezza dei cittadini.

Il presente documento disciplina l'attività di accertamento ed ispezione degli impianti termici, sia pubblici che privati, installati sul territorio della Regione siciliana, da effettuarsi a cura delle autorità competenti, anche attraverso organismi pubblici o privati, di cui sia garantita la qualificazione e l'indipendenza, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs n. 192/05 e ss. mm. ii.

Sono soggetti al presente documento tutti gli impianti termici, individuali o centralizzati, installati per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici nonché per la preparazione dell'acqua calda per usi igienico-sanitari.

Le finalità del presente documento possono essere riassunte nel modo seguente:

- ridurre i consumi di energia;
- ridurre i livelli di emissioni inquinanti;
- ricondurre alle condizioni di corretto funzionamento gli impianti non conformi, anche per assicurare la sicurezza degli stessi e la salute degli utenti;
- accrescere la consapevolezza dell'uso razionale dell'energia da parte degli utenti finali, anche allo scopo di evidenziare il positivo impatto sulle dinamiche socio-economiche locali;
- rendere consapevoli gli utenti finali delle implicazioni ambientali e sociali derivanti dall'utilizzo delle risorse energetiche non rinnovabili, nell'esercizio degli impianti termici;
- sollecitare gli utenti finali ad adottare comportamenti virtuosi per la diminuzione degli elementi negativi derivanti dall'utilizzo delle risorse energetiche per l'esercizio degli impianti



termici e coinvolgerli in azioni positive per la riduzione degli effetti critici nel contesto ambientale e sociale;

– promuovere le politiche pubbliche in materia di risparmio energetico ed uso razionale dell'energia.

Il presente documento viene emanato per dare attuazione all'art. 31, comma 3, della legge n. 10 del 9 gennaio 1991 (di seguito indicata come legge n. 10/91) e all'art. 9, comma 2, del decreto legislativo n.192 del 19 agosto 2005, in recepimento della direttiva n. 2010/31/UE del 19 maggio 2010 sulla prestazione energetica in edilizia con legge 3 agosto 2013, n. 90 e dal D.P.R. n. 74 del 16 aprile 2013.

Il presente documento disciplina, pertanto, le attività di controllo, verifica e ispezione nonché le modalità di gestione e manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione degli edifici, secondo quanto disposto dalle normative comunitarie, nazionali e regionali di riferimento.

Art. 2

Definizioni

Ai fini del presente documento si applicano le definizioni riportate nell'allegato 1.

Art. 3

Riferimenti legislativi e normativi

I riferimenti legislativi e normativi sono elencati nell'allegato 2.

Art. 4

Catasto Impianti Termici (CITE)

È fatto obbligo della registrazione degli impianti termici al sistema informativo denominato Catasto Impianti Termici di seguito denominato CITE, istituito con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'energia dell'1 marzo 2012, n. 71.

Le autorità competenti, i manutentori, gli ispettori, le società di distribuzione dei combustibili si avvarranno del CITE per la gestione delle attività relative agli impianti termici.

Durante la fase di avvio del CITE le autorità competenti dovranno verificare, per quanto di propria competenza, la corretta implementazione delle funzionalità previste nonché l'integrità e la completezza dei dati trasferiti.

I nuovi impianti dovranno essere registrati entro e non oltre 30 giorni dalla data di rilascio della dichiarazione di conformità.

La registrazione dovrà essere effettuata dai responsabili degli impianti termici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, per il tramite degli installatori/manutentori regolarmente iscritti nell'elenco di cui all'art. 5.

La registrazione degli impianti termici nonché gli aggiornamenti degli interventi, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica

16 aprile 2013, n. 74, dovranno effettuarsi esclusivamente per via telematica attraverso il portale SIENERGIA al seguente indirizzo:

<http://www.cite.energia.sicilia.it/>.

La mancata registrazione degli impianti e degli interventi previsti comporterà il mancato assolvimento di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.74.

Art. 5

Elenco dei soggetti abilitati all'installazione e manutenzione

Con il D.D.G. 23 luglio 2014, n. 556 è stato istituito, presso l'Amministrazione regionale, l'elenco delle imprese abilitate all'installazione ed alla manutenzione degli impianti termici ricadenti sul territorio della Regione siciliana, di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74.

La richiesta di iscrizione dovrà essere formulata secondo il modello reperibile sul portale internet della Regione siciliana e inoltrata, da parte dei soggetti interessati, al Dipartimento regionale dell'energia che curerà la tenuta e l'aggiornamento del suddetto elenco.

A seguito della richiesta presentata dai soggetti interessati, sarà rilasciato un numero identificativo personale attestante l'iscrizione nell'elenco regionale dei soggetti installatori/manutentori.



Art. 6

Controllo e manutenzione

Le operazioni di controllo e manutenzione dell'impianto termico devono essere eseguite da ditte abilitate, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 e in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 7 del D.P.R. n. 74/13.

Gli installatori per gli impianti nuovi e i manutentori per gli impianti esistenti devono definire e dichiarare esplicitamente al committente o all'utente, in forma scritta e facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell'impianto o del fabbricante degli apparecchi:

- a) quali siano le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l'impianto da loro installato o mantenuto, per garantire la sicurezza delle persone e delle cose;
- b) con quale frequenza le operazioni di cui alla lettera a) vadano effettuate.

Art. 7

Rapporto di controllo di efficienza energetica

In occasione degli interventi di controllo e manutenzione, di cui all'articolo 6 del presente documento, su impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW e su impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW, si effettua un controllo di efficienza energetica riguardante:

- il sottosistema di generazione come definito nell'allegato A del decreto legislativo;
- la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura centrale e locale nei locali climatizzati;
- la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di trattamento dell'acqua, dove previsti.

Tali operazioni sono effettuate secondo i rispettivi rapporti di controllo di efficienza energetica, così come individuati dall'allegato A al D.P.R. n. 74/13. I controlli di efficienza energetica devono essere inoltre realizzati:

- a) all'atto della prima messa in esercizio dell'impianto, a cura dell'installatore;
- b) nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, come per esempio il generatore di calore;

c) nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici, ma tali da poter modificare l'efficienza energetica.

Al termine delle operazioni, l'operatore che effettua il controllo provvede a redigere e sottoscrivere uno specifico rapporto di controllo di efficienza energetica. Una copia del rapporto è rilasciata al responsabile dell'impianto, che lo conserva e lo allega ai libretti di cui al comma 5 dell'articolo 7 del decreto n. 74/13; una copia va trasmessa a cura del manutentore/installatore al CITE. Il rapporto di efficienza energetica sarà eseguito secondo la cadenza prevista nella tabella A allegata al D.P.R. n. 74/13.

Art. 8

Soggetti responsabili

L'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell'impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica sono affidati al responsabile dell'impianto, che può delegarle ad un terzo (terzo responsabile) conformemente a quanto stabilito nell'art. 6 del D.P.R. n. 74/13.

La delega al terzo responsabile non è consentita nel caso di singole unità immobiliari residenziali in cui il generatore o i generatori non siano installati in locale tecnico esclusivamente dedicato. In tutti i casi in cui nello stesso locale tecnico siano presenti generatori di calore oppure macchine frigorifere al servizio di più impianti termici, può essere delegato un unico terzo responsabile che risponde delle predette attività degli impianti.

Il responsabile dell'impianto o il terzo responsabile da questi delegato deve ottemperare agli obblighi previsti sia dagli articoli 6 e 7 del presente documento.

Art. 9

Autorità competenti

La competenza per l'esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni sul rendimento di combustione e sullo stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici resta in carico alle "autorità competenti" individuate dal comma 3 dell'art. 31 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, così come richiamate dall'art. 9 del D.Lgs n. 192/05.



La Regione siciliana in attuazione delle disposizioni contenute nella legge n. 10/91, ribadite nella circolare assessoriale 20 novembre 2013, ha individuato quali autorità competenti: le Province regionali oggi Liberi Consorzi dei comuni, ai sensi della legge regionale n. 8/2014, e i comuni sopra 40.000 abitanti.

Pertanto in Sicilia le autorità competenti sono:

1. Provincia regionale di Agrigento oggi Libero Consorzio;
2. Provincia regionale di Caltanissetta oggi Libero Consorzio;
3. Provincia regionale di Catania oggi Libero Consorzio;
4. Provincia regionale di Enna oggi Libero Consorzio;
5. Provincia regionale di Messina oggi Libero Consorzio;
6. Provincia regionale di Palermo oggi Libero Consorzio;
7. Provincia regionale di Ragusa oggi Libero Consorzio;
8. Provincia regionale di Siracusa oggi Libero Consorzio;
9. Provincia regionale di Trapani oggi Libero Consorzio;
10. comune di Acireale;
11. comune di Agrigento;
12. comune di Alcamo;
13. comune di Bagheria;
14. comune di Barcellona Pozzo di Gotto;
15. comune di Caltanissetta;
16. comune di Catania;
17. comune di Gela;
18. comune di Marsala;
19. comune di Mazara del Vallo;
20. comune di Messina;
21. comune di Misterbianco;
22. comune di Modica;
23. comune di Palermo;
24. comune di Paternò;



- 25. comune di Ragusa;
- 26. comune di Sciacca;
- 27. comune di Siracusa;
- 28. comune di Trapani;
- 29. comune di Vittoria.

Art. 10

Organismi esterni

Ai sensi dell'art. 9, comma 5, del D.P.R. n. 74/13, le autorità competenti possono avvalersi, per l'esecuzione delle attività previste dal comma 1 del citato articolo, anche di organismi esterni.

In caso di affidamento a organismi esterni delle attività relative agli accertamenti e alle ispezioni necessarie all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici, questi devono comunque soddisfare i requisiti minimi professionali e di indipendenza di cui all'allegato C del D.P.R. n. 74/13.

Art. 11

Campagna di informazione all'utenza

Le autorità competenti con il coordinamento della Regione provvedono, ai sensi di quanto previsto dall'art. 10, comma 4, lettera d), del D.P.R. n. 74/13, alla promozione di campagne di informazione, sensibilizzazione e assistenza all'utenza attraverso mezzi adeguati, in un quadro di azioni che incoraggi la tutela degli interessi dei cittadini.

Le campagne di informazione hanno anche lo scopo di censire lo stato di manutenzione degli impianti termici presenti sul territorio comunale con la finalità della sicurezza, efficienza e del risparmio energetico degli impianti stessi.

Art. 12

Bollino verde

Come stabilito all'art. 10 del D.P.R. n. 74/2013, ai fini della copertura dei costi per l'adeguamento e la gestione del catasto degli impianti termici, per la promozione di campagne di informazione e sensibilizzazione dei cittadini, nonché per gli accertamenti e le ispezioni sugli impianti stessi, è prevista la corresponsione di un contributo da parte dei responsabili degli impianti.

Il contributo di cui al punto precedente viene versato in occasione dell'invio del controllo di efficienza energetica secondo le periodicità di cui all'art. 7 del presente documento.

Nell'attuale fase transitoria, in attesa che tutte le autorità competenti attivino il servizio, la corresponsione del contributo avviene attraverso il "Bollino verde" già in uso presso alcune autorità competenti, uniformandone il costo sul territorio regionale. Il costo omnicomprensivo di ciascun "Bollino" viene fissato in € 8,00* su tutto il territorio regionale.

L'autorità competente, pertanto, si avvale del "Bollino verde" quale sistema d'autocertificazione obbligatorio per tutti gli impianti termici siti sul proprio territorio. Il Bollino verde è apposto dal manutentore sul rapporto di controllo tecnico, almeno con le scadenze temporali previste dal D.P.R. n. 74/13. Copia del rapporto di controllo tecnico, conforme a quello previsto dagli allegati, provvisto di bollino verde, è inviata dal manutentore, in formato elettronico alla Regione siciliana.

Il "Bollino verde" è fornito al responsabile dell'impianto dal manutentore e/o installatore che provvede al suo acquisto presso le autorità competenti e lo appone sul rapporto di controllo di efficienza energetica, sia sull'originale che sulla copia.

L'importo del contributo, in funzione della potenza dell'impianto termico, è indicato nella seguente tabella:

Bollini da applicare per potenza nominale complessiva dell'impianto termico

Potenza utile nominale complessiva dell'impianto (kW)	Costo*
Fino a 100	1 bollino **

* Le singole autorità competenti dovranno determinare le opportune riduzioni da applicare ai cittadini in condizione di particolare disagio economico (pensionati, disabili, famiglie indigenti).

** a titolo puramente indicativo, per quanto utile, si chiarisce che ai fini della omogeneizzazione degli importi, con i parametri adottati in altre regioni, il costo del bollino è mediamente di 8 euro.

Art. 13

Accertamenti dei rapporti di controllo di efficienza energetica

Ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 74/13, l'autorità competente provvede all'accertamento cartaceo dei rapporti di controllo di efficienza energetica, pervenuti al Catasto Impianti Termici (CITE), al quale accede attraverso apposite credenziali. Qualora ne rilevi la necessità, si attiva preliminarmente presso i manutentori/installatori affinché procedano agli adeguamenti eventualmente necessari.

Così come previsto dall'art. 9, comma 4, del D.P.R. n. 74/13, l'accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica inviato dal manutentore è ritenuto sostitutivo dell'ispezione per gli impianti di potenza termica utile nominale complessiva compresa tra 10 kW e 100 kW, alimentati a gas (metano e GPL), destinati alla climatizzazione invernale e alla produzione di acqua calda sanitaria, nonché per gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale complessiva compresa tra 12 e 100 kW.

Nella fase di accertamento documentale dei rapporti di efficienza energetica degli impianti di qualsiasi potenza, qualora si rilevino carenze che possono determinare condizioni di grave pericolo senza che il manutentore abbia predisposto le specifiche prescrizioni, l'autorità competente è tenuta a segnalare, al responsabile dell'impianto e/o al comune e/o al fornitore di gas, tempestivamente l'anomalia ed eventualmente a ordinare la disattivazione dell'impianto. I relativi oneri sono a carico del responsabile dell'impianto.

La riattivazione dell'impianto potrà avvenire solo dopo i necessari lavori di adeguamento alle norme e il conseguente rilascio, da parte della ditta esecutrice degli interventi, della dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. n. 37/08. Qualora si evidenzino altre anomalie e/o difformità, l'autorità competente valuta, in base alla gravità dell'anomalia e/o difformità riscontrata, se assumere provvedimenti finalizzati all'adeguamento della stessa e, nel caso, programma un'immediata ispezione con addebito. In caso di difformità tra i dati in possesso dell'autorità competente e le informazioni contenute nei rapporti tecnici trasmessi, il

responsabile dell'impianto, per il tramite del manutentore, dovrà comunicare entro 30 giorni le informazioni che gli verranno richieste dall'autorità competente stessa.

Il non rispetto del suddetto termine comporterà una ispezione con addebito.

Art. 14

Costituzione della banca dati

Ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs n. 192/05, al fine di costruire una banca dati aggiornata, l'autorità competente, per il tramite del Dipartimento dell'energia, potrà richiedere alle società di vendita di combustibile l'ubicazione e la titolarità degli impianti da esse riforniti nel corso degli ultimi dodici mesi.

Art. 15

Ispezione sugli impianti termici

Ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del D.P.R. n. 74/13, le autorità competenti effettuano gli accertamenti e le ispezioni necessari all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici, in un quadro di azioni che promuova la tutela degli interessi degli utenti e dei consumatori.

Le ispezioni si effettuano su impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale non minore di 10 kW e di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale non minore di 12 kW. L'ispezione comprende una valutazione di efficienza energetica del generatore, una stima del suo corretto dimensionamento rispetto al fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale ed estiva dell'edificio, in riferimento al progetto dell'impianto, se disponibile, e una consulenza sui possibili interventi atti a migliorare il rendimento energetico dell'impianto in modo economicamente conveniente. I risultati delle ispezioni sono allegati al libretto di impianto di cui all'articolo 7, comma 5.

Per gli impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale compresa tra 10 kW e 100 kW, alimentati a gas, metano o GPL e per gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale compresa tra 12 e 100 kW, l'accertamento del rapporto di



controllo di efficienza energetica inviato dal manutentore o terzo responsabile è ritenuto sostitutivo dell'ispezione.

L'ispezione consisterà in accertamenti di carattere amministrativo e di natura tecnica.

L'ispezione comprende una valutazione di efficienza energetica del generatore, una stima del suo corretto dimensionamento rispetto al fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale ed estiva dell'edificio con riferimento al progetto dell'impianto, se disponibile, nonché una consulenza sui possibili interventi atti a migliorare il rendimento energetico dell'impianto in modo economicamente conveniente.

Ai fini degli obiettivi di miglioramento dell'efficienza energetica, le ispezioni sono programmate in base ai seguenti criteri e priorità:

- a) impianti per cui non sia pervenuto il rapporto di controllo di efficienza energetica compreso la mancanza del "Bollino Verde";
- b) impianti dotati di generatori o macchine frigorifere con anzianità superiore a 15 anni;
- c) impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, ogni due anni;
- d) impianti dotati di macchine frigorifere con potenza termica utile nominale superiore ai 100 kW: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, ogni quattro anni;
- e) impianti dotati di generatori a gas con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW e impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale compresa tra 20 e 100 kW: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, ogni quattro anni;
- f) gli impianti, di cui all'articolo 8, comma 7, del D.P.R. n. 74/13, per i quali dai rapporti di controllo dell'efficienza energetica risulti la non riconducibilità a rendimenti superiori a quelli fissati nell'allegato B del suddetto decreto.

Per l'effettuazione di detti controlli le singole autorità competenti si avvarranno della figura dell'ispettore degli impianti termici.

L'ispettore, che dovrà avere libero accesso agli impianti, controllerà che gli stessi siano gestiti, eserciti e mantenuti in modo conforme alla normativa vigente.

L'ispettore è tenuto alla compilazione di un verbale di ispezione riportante tutti i dati rilevati, le anomalie, le osservazioni, che dovrà essere sottoscritto dallo stesso e dal responsabile dell'impianto, o da suo delegato, in triplice copia. Le prime due copie saranno trattenute dall'ispettore dell'autorità competente (ovvero organismo esterno). Una copia del verbale sarà rilasciata al responsabile che dovrà conservarla in allegato al libretto di impianto. Qualora il responsabile d'impianto si rifiutasse di apporre la firma sul verbale di visita, si procederà all'annotazione sul verbale stesso, dandone comunicazione agli enti competenti.

Art. 16

Modalità di esecuzione dell'ispezione

Le ispezioni saranno effettuate previo avviso inviato, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, indicante la data, l'orario o la fascia oraria e le modalità dell'esecuzione del controllo in sito, al responsabile dell'impianto. Si intende a carico dello stesso la convocazione dell'eventuale responsabile d'esercizio e/o manutenzione e dell'occupante dell'immobile se diverso dal responsabile dell'impianto.

In sede di ispezione dovrà sempre essere disponibile il libretto di impianto per la climatizzazione.

L'avviso di ispezione dovrà essere recapitato almeno 30 gg. prima della data prevista per il controllo.

Qualora detta attività di ispezione dell'autorità competente non potesse essere effettuata per causa imputabile ai soggetti preavvisati, essa verrà reiterata previo ulteriore avviso, e, agli stessi, salvo motivate e documentate giustificazioni.

L'utente può chiedere di rimandare l'ispezione ad altra data. Se tale richiesta è effettuata entro il 10° giorno che precede il controllo verrà accolta senza nessun onere per il richiedente.

L'ispezione può essere rimandata solo una volta, salvo gravi motivazioni, e comunque deve essere effettuata entro tre mesi dalla data stabilita nel primo avviso. Nel caso in cui l'utente invii, nei tempi stabiliti per il rinvio, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, comunicando l'assenza di un impianto soggetto alle ispezioni o comprovi la regolarità della

documentazione che a seguito dell'accertamento sia risultata non valida, allora si può procedere all'annullamento dell'ispezione stessa.

L'esecuzione delle ispezioni all'interno delle singole abitazioni avverranno normalmente con il consenso ed in presenza degli occupanti delle medesime o di persone da essi delegate. In caso di reiterato diniego di accesso o assenza del responsabile dell'esercizio e manutenzione, non opportunamente motivati e documentati, è considerata violazione e pertanto daranno origine alla notifica delle sanzioni descritte nel presente documento.

Art. 17

Costo dell'attività ispettiva

Il costo dell'attività ispettiva, qualora sia a carico del responsabile dell'impianto, in ragione delle fasce di potenza, è quello riportato nella seguente tabella 1.

Tabella 1 Oneri per le verifiche ispettive (omissis)

* Le singole autorità competenti dovranno determinare le opportune riduzioni da applicare ai cittadini in condizione di particolare disagio economico (pensionati, disabili, famiglie indigenti).

** a titolo puramente indicativo si chiarisce che, ai fini della omogeneizzazione dei costi con i parametri adottati in altre regioni, le tariffe di riferimento sono mediamente di:

Art. 18

Anomalie rilevate durante le ispezioni

Qualora il manutentore, durante l'esecuzione delle operazioni affidate, rilevi anomalie dell'impianto anche non rientranti nel campo di applicazione del D.P.R. n. 412/93, ma afferenti il regolare esercizio dell'impianto, deve comunque riportare sui rapporti tecnici che rilascia all'utente le "raccomandazioni" o "prescrizioni" atte ad eliminare le anomalie stesse. In considerazione di quanto previsto dalla normativa vigente gli ispettori incaricati dalle autorità competenti all'esecuzione delle verifiche effettueranno accertamenti amministrativi e tecnici, rilevando le eventuali anomalie.

Le anomalie riscontrate a seguito della visita da parte dell'autorità competente saranno suddivise in classi di pericolosità:

- classe A: relativa a rapporti di prova senza anomalie;
- classe B: relativa a rapporti di prova con anomalie lievi;
- classe C: relativa a rapporti di prova con anomalie gravi;
- classe D: relativa a rapporti di prova con anomalie estremamente pericolose.

In presenza di situazioni di grave pericolosità, l'ispettore potrà richiedere la disattivazione dell'impianto da disporsi con apposito atto da parte dell'autorità competente (l'art. 16, comma 6, D.Lgs n. 164/2000 prevede che l'autorità competente segnali al distributore del gas la situazione e questi poi procederà alla disattivazione. Il D.P.R. n. 392/94 affida ai comuni il compito di verificare e, se del caso, diffidare l'utente nel caso di impianti pericolosi).

Art. 19

Accertamento di violazione

Le autorità competenti, come descritto nel presente documento, effettueranno gli adempimenti in funzione del tipo di anomalia rilevata. L'invito alla messa a norma dell'impianto termico (accertamento di violazione) del presente documento deve essere notificato al titolare dell'impianto, ossia al proprietario, all'amministratore o al terzo che ha assunto la responsabilità dell'impianto. La notifica avverrà a mezzo posta, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, entro 60 giorni dalla ricezione dei risultati delle verifiche da parte dell'autorità competente.

L'invito dovrà contenere i riferimenti per l'esatta individuazione dell'impianto (quali ubicazione, caratteristiche tecniche ecc), le anomalie rilevate, con l'indicazione degli elementi da adeguare ed i termini di scadenza entro i quali effettuare l'adeguamento ed il controllo di efficienza energetica ai sensi del D.P.R. n. 74/13.

Per le anomalie tecniche rilevate sugli impianti termici il termine di adeguamento sarà definito in base alla classe di pericolosità. L'invito alla messa a norma per le classi a pericolosità più elevata potrà contenere il divieto d'utilizzo. Per l'adeguamento, l'autorità competente dovrà diffidare il responsabile di impianto ad effettuare, entro un termine

perentorio commisurato alla complessità dell'intervento e al grado di rischio che l'anomalia comporta e non potrà comunque superare i 60 giorni, gli interventi necessari ad eliminare le irregolarità riscontrate e notificate e ad inviare il rapporto di controllo di efficienza energetica così come previsto dal presente documento; il mancato adempimento delle prescrizioni entro il termine assegnato comporta l'avvio della procedura sanzionatoria prevista.

Le singole autorità competenti dovranno determinare le opportune riduzioni da applicare ai cittadini in condizione di particolare disagio economico (pensionati, disabili, famiglie indigenti).

Art. 20

Sanzioni

In relazione agli adempimenti di cui all'art. 11 del D.P.R. n. 74/13 vigono le sanzioni previste dall'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo n. 192/05, a carico di proprietario, conduttore, amministratore di condominio e terzo responsabile, e comma 6, a carico dell'operatore incaricato del controllo e manutenzione.

Il proprietario o il conduttore dell'unità immobiliare, l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, qualora non abbia provveduto alle operazioni di controllo degli impianti di climatizzazione di cui ai punti 5 e 6, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro.

L'operatore incaricato dell'attività di controllo che non abbia provveduto a redigere, sottoscrivere e trasmettere il rapporto di controllo di cui ai punti 5 e 6, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro di cui al comma 6, art. 15 del D.Lgs n. 192/2005.

Art. 21

Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente documento si rimanda a quanto stabilito dalla vigente legislazione in materia di impianti termici.

Allegato 1

Definizioni

- 1. Accertamento:** è l'insieme delle attività di controllo pubblico diretto ad accertare in via esclusivamente documentale che il progetto delle opere e gli impianti siano conformi alle norme vigenti e che rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti;
- 2. autorità competente:** l'autorità responsabile dei controlli, degli accertamenti e delle ispezioni o la diversa autorità indicata dalla legge regionale, come indicato all'art. 283, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- 3. climatizzazione invernale:** fornitura di energia termica utile agli ambienti dell'edificio per mantenere condizioni prefissate di temperatura ed eventualmente, entro limiti prefissati, di umidità relativa;
- 4. climatizzazione estiva:** compensazione degli apporti di energia termica sensibile e latente per mantenere all'interno degli ambienti condizioni di temperatura a bulbo secco e umidità relativa idonee ad assicurare condizioni di benessere per gli occupanti;
- 5. cogenerazione:** produzione simultanea, nell'ambito di un unico processo, di energia termica e di energia elettrica e/o meccanica rispondente ai requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011;
- 6. combustione:** processo mediante il quale l'energia chimica contenuta in sostanze combustibili viene convertita in energia termica utile in generatori di calore (combustione a fiamma) o in energia meccanica in motori endotermici;
- 7. conduttore di impianto termico:** operatore, dotato di idoneo patentino nei casi prescritti dalla legislazione vigente, che esegue le operazioni di conduzione di un impianto termico;
- 8. conduzione di impianto termico:** insieme delle operazioni necessarie per il normale funzionamento dell'impianto termico, che non richiedono l'uso di utensili né di strumentazioni al di fuori di quella installata sull'impianto;
- 9. contratto servizio energia:** è un contratto che nell'osservanza dei requisiti e delle prestazioni di cui al paragrafo 4 del D.Lgs 30 maggio 2008, n. 115, disciplina l'erogazione



dei beni e servizi necessari alla gestione ottimale e al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia;

10. controllo: verifica del grado di funzionalità ed efficienza di un apparecchio o di un impianto termico eseguita da operatore abilitato ad operare sul mercato, sia al fine dell'attuazione di eventuali operazioni di manutenzione e/o riparazione sia per valutare i risultati conseguiti con dette operazioni;

11. esercizio: attività che dispone e coordina, nel rispetto delle prescrizioni relative alla sicurezza, al contenimento dei consumi energetici e alla salvaguardia dell'ambiente, le attività relative all'impianto termico, come la conduzione, la manutenzione e il controllo, e altre operazioni per specifici componenti d'impianto;

12. fluido termovettore: fluido mediante il quale l'energia termica viene trasportata all'interno dell'edificio, fornita al confine energetico dell'edificio oppure esportata all'esterno;

13. generatore di calore o caldaia: è il complesso bruciatore-caldaia che permette di trasferire al fluido termovettore il calore prodotto dalla combustione;

14. gradi giorno di una località: è il parametro convenzionale rappresentativo delle condizioni climatiche locali, utilizzato per stimare al meglio il fabbisogno energetico necessario per mantenere gli ambienti ad una temperatura prefissata; l'unità di misura utilizzata è il grado giorno, GG;

15. impianto termico: impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate;



16. impianto termico di nuova installazione: è un impianto termico installato in un edificio di nuova costruzione o in un edificio o porzione di edificio precedentemente privo di impianto termico;

17. ispezioni sugli impianti termici: interventi di controllo tecnico e documentale in sito, svolti da esperti qualificati incaricati dalle autorità pubbliche competenti, mirato a verificare che gli impianti rispettino le prescrizioni del presente decreto;

18. locale tecnico: ambiente utilizzato per l'allocazione di caldaie e macchine frigorifere a servizio di impianti di climatizzazione estivi e invernali con i relativi complementi impiantistici elettrici e idraulici, accessibile solo al responsabile dell'impianto o al soggetto delegato;

19. macchina frigorifera: nell'ambito del sottosistema di generazione di un impianto termico, e qualsiasi tipo di dispositivo (o insieme di dispositivi) che permette di sottrarre calore al fluido termovettore o direttamente all'aria dell'ambiente interno climatizzato anche mediante utilizzo di fonti energetiche rinnovabili;

20. manutenzione: insieme degli interventi necessari, svolte da tecnici abilitati operanti sul mercato, per garantire nel tempo la sicurezza e la funzionalità e conservare le prestazioni dell'impianto entro i limiti prescritti;

21. manutenzione ordinaria dell'impianto termico sono le operazioni previste nei libretti d'uso e manutenzione degli apparecchi e componenti che possono essere effettuate in luogo con strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi e che comportino l'impiego di attrezzature e di materiali di consumo d'uso corrente;

22. manutenzione straordinaria dell'impianto termico sono gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell'impianto termico;

23. occupante: è chiunque, pur non essendone proprietario, ha la disponibilità, a qualsiasi titolo, di un edificio e dei relativi impianti tecnologici;



- 24. organismo esterno** è un soggetto individuato dall'autorità competente per la realizzazione del sistema delle ispezioni e degli accertamenti che deve possedere i requisiti minimi, professionali e di indipendenza di cui all'allegato C al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74;
- 25. personale incaricato delle verifiche ispettive (ispettore)** è personale esperto incaricato dalle autorità competenti per l'effettuazione di accertamenti e ispezioni sugli impianti termici, che deve possedere i requisiti di cui all'allegato C al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74; l'ispettore può operare come parte dell'organismo esterno con cui l'autorità competente stipula un'apposita convenzione;
- 26. pompa di calore** è un dispositivo o un impianto che sottrae calore dall'ambiente esterno o da una sorgente di calore a bassa temperatura e lo trasferisce all'ambiente a temperatura controllata;
- 27. potenza termica convenzionale di un generatore di calore** è la potenza termica del focolare diminuita della potenza termica persa al camino in regime di funzionamento continuo; l'unità di misura utilizzata è il kW;
- 28. potenza termica del focolare di un generatore di calore** è il prodotto del potere calorifico inferiore del combustibile impiegato e della portata di combustibile bruciato; l'unità di misura utilizzata è il kW;
- 29. potenza termica utile nominale:** potenza termica utile a pieno carico dichiarata dal fabbricante che il generatore di calore può fornire in condizioni nominali di riferimento;
- 30. potenza termica utile di un generatore di calore** è la quantità di calore trasferita nell'unità di tempo al fluido termovettore; l'unità di misura utilizzata è il kW;
- 31. proprietario dell'impianto termico** è il soggetto che, in tutto o in parte, è proprietario dell'impianto termico; nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio e nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche gli obblighi e le responsabilità posti a carico del proprietario dal presente documento sono da intendersi riferiti agli amministratori;
- 32. rapporto di controllo di efficienza energetica (o rapporto di controllo tecnico)** è il rapporto redatto dall'operatore al termine delle operazioni di controllo ed eventuale

manutenzione di un impianto termico che riporta gli esiti dello stesso come prescritto dall'art. 8 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74

33. rapporto di prova è il documento che l'ispettore deve compilare al termine della verifica in campo di un impianto che riporta tutte le informazioni sugli esiti dell'ispezione; i modelli di rapporti di prova distinti per tipologia di impianto sono riportati nell'allegato 8;

34. rendimento di combustione o rendimento termico convenzionale di un generatore di calore è il rapporto tra la potenza termica convenzionale e la potenza termica del focolare;

35. rendimento globale medio stagionale dell'impianto termico è il rapporto tra il fabbisogno di energia termica utile per la climatizzazione invernale e l'energia primaria delle fonti energetiche, ivi compresa l'energia elettrica dei dispositivi ausiliari, calcolato con riferimento al periodo annuale di esercizio. Ai fini della conversione dell'energia elettrica in energia primaria si considera il valore di riferimento per la conversione tra kWh elettrici e MJ definito con provvedimento dell'autorità per l'energia elettrica e il gas, al fine di tener conto dell'efficienza media di produzione del parco termoelettrico, e suoi successivi aggiornamenti;

36. rendimento di produzione medio stagionale è il rapporto tra l'energia termica utile generata ed immessa nella rete di distribuzione e l'energia primaria delle fonti energetiche, compresa l'energia elettrica, calcolato con riferimento al periodo annuale di esercizio. Ai fini della conversione dell'energia elettrica in energia primaria si considera il valore di riferimento per la conversione tra kWh elettrici e MJ definito con provvedimento dell'autorità per l'energia elettrica e il gas, al fine di tener conto dell'efficienza media di produzione del parco termoelettrico, e i suoi successivi aggiornamenti;

37. rendimento termico utile di un generatore di calore è il rapporto tra la potenza termica utile e la potenza termica del focolare;

38. responsabile dell'impianto termico: l'occupante, a qualsiasi titolo, in caso di singole unità immobiliari residenziali; il proprietario, in caso di singole unità immobiliari residenziali non locate; l'amministratore, in caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio; il proprietario o l'amministratore delegato in caso di edifici di

proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche; il terzo responsabile nei limiti previsti dall'art. 6 del D.P.R. n. 74/2013;

39. ristrutturazione di un impianto termico è un insieme di opere che comportano la modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione che di distribuzione ed emissione del calore; rientrano in questa categoria anche la trasformazione di un impianto termico centralizzato in impianti termici individuali nonché la risistemazione impiantistica nelle singole unità immobiliari, o parti di edificio, in caso di installazione di un impianto termico individuale previo distacco dall'impianto termico centralizzato;

40. scheda identificativa dell'impianto è la scheda presente nel libretto di impianto che riassume i dati salienti dello stesso e che, nei casi previsti, va inviata all'autorità competente o all'organismo esterno a responsabile dell'impianto;

41. servizi energetici degli edifici: a) climatizzazione invernale: fornitura di energia termica utile agli ambienti dell'edificio per mantenere condizioni prefissate di temperatura ed eventualmente, entro limiti prefissati, di umidità relativa; b) produzione di acqua calda sanitaria: fornitura, per usi igienico-sanitari, di acqua calda a temperatura prefissata ai terminali di erogazione degli edifici; c) climatizzazione estiva: compensazione degli apporti di energia termica sensibile e latente per mantenere all'interno degli ambienti condizioni di temperatura a bulbo secco e umidità relativa idonee ad assicurare condizioni di benessere per gli occupanti; d) illuminazione: fornitura di luce artificiale quando l'illuminazione naturale risulti insufficiente per gli ambienti interni e per gli spazi esterni di pertinenza dell'edificio;

42. soggetto esecutore: autorità competente o organismo esterno delegato all'esecuzione degli accertamenti ed ispezioni sugli impianti termici degli edifici;

43. sostituzione di un generatore di calore è la rimozione di un vecchio generatore e l'installazione di un altro nuovo, di potenza termica non superiore di più del 10% della potenza del generatore sostituito, destinato a erogare energia termica alle medesime utenze;

44. sottosistema di generazione: apparecchio o insieme di più apparecchi o dispositivi che permette di trasferire, al fluido termovettore o direttamente all'aria dell'ambiente interno climatizzato o all'acqua sanitaria, il calore derivante da una o più delle seguenti modalità: a)



prodotto dalla combustione; b) ricavato dalla conversione di qualsiasi altra forma di energia (elettrica, meccanica, chimica, derivata da fenomeni naturali quali ad esempio l'energia solare, etc.); c) contenuto in una sorgente a bassa temperatura e riqualificato a più alta temperatura; d) contenuto in una sorgente ad alta temperatura e trasferito al fluido termovettore;

45. “teleriscaldamento” o “teleraffrescamento”: distribuzione di energia termica in forma di vapore, acqua calda o liquidi refrigerati da una o più fonti di produzione verso una pluralità di edifici o siti tramite una rete, per il riscaldamento o il raffrescamento di spazi, per processi di lavorazione e per la fornitura di acqua calda sanitaria;

46. terzo responsabile dell'impianto termico: l'impresa che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di capacità tecnica, economica e organizzativa adeguata al numero, alla potenza e alla complessità degli impianti gestiti, è delegata dal responsabile ad assumere la responsabilità dell'esercizio, della conduzione, del controllo, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici;

47. unità cogenerativa: unità comprendente tutti i dispositivi per realizzare la produzione simultanea di energia termica ed elettrica, rispondente ai requisiti di cui al decreto 4 agosto 2011;

48. unità di micro-cogenerazione: unità di cogenerazione con potenza elettrica nominale inferiore a 50 kW rispondente ai requisiti di cui al decreto 4 agosto 2011;

49. valori nominali delle potenze e dei rendimenti sono i valori di potenza massima e di rendimento di un apparecchio specificati e garantiti dal costruttore per il regime di funzionamento continuo;

50. sostituzione di un generatore di calore: rimozione di un vecchio generatore e installazione di uno nuovo, di potenza termica non superiore del 10% alla potenza del generatore sostituito, destinato ad erogare energia termica alle medesime utenze;

51. disattivazione di un impianto termico: operazione di rimozione di parti essenziali del generatore o eliminazione degli elementi radianti;



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



*Agenzia per la
Coesione Territoriale*



Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,
l'energia e lo sviluppo economico sostenibile



**GOVERNANCE
E CAPACITÀ
ISTITUZIONALE
2014-2020**



**ENERGIA E SOSTENIBILITÀ
PER LA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

52. bollino verde: attestazione di avvenuto pagamento del contributo economico applicato dal manutentore previo rimborso del costo stabilito dall'autorità competente.

Allegato 2

Principali riferimenti legislativi e normativi

- Legge 6 dicembre 1971, n. 1083: Norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile. (*Gazzetta Ufficiale* n. 320 del 20 dicembre 1971).
- legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso nazionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia) pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 16 gennaio 1991, n. 13.
- D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96.
- D.Lgs 19 agosto 2005, n. 192 e ss. mm. ii. come modificato dal D.L. n. 63/2013 e dalla legge n. 90/2013.
- D.Lgs 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva n. 93/76/CEE) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 luglio 2008, n. 154.
- D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 e ss. mm. ii. (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10).
- D.P.R. 2 aprile 2009, n. 59 (Regolamento di attuazione dell'art. 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva n. 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 giugno 2009, n. 132.
- D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 giugno 2013, n. 149.

- D.M. 1 dicembre 1975 (Norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione), pubblicato nel Suppl. Ord. alla *Gazzetta Ufficiale* 6 febbraio 1976, n. 33.
- Decreto 12 aprile 1996 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 4 maggio 1996.
- D.M. 17 marzo 2003 (Aggiornamenti agli allegati F e G del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 aprile 2003, n. 86.
- Decreto 28 aprile 2005 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili liquidi) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 20 maggio 2005
- D.M. sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 (Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 marzo 2008, n. 61.
- Decreto 22 novembre 2012 (Modifica dell'allegato A del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva n. 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 25 gennaio 2013.
- Circolare dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità del 20 novembre 2013.
- D.M. 10 febbraio 2014 (Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 7 marzo 2014.
- D.D.G. 23 luglio 2014, n. 556 Disposizioni in materia di impianti termici degli edifici nel territorio della Regione siciliana.
- Legge regionale n. 8 del 24 marzo 2014 Istituzione dei Liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane.



- Raccolta R 2009 Raccolta R edizione 2009 Specificazioni tecniche applicative del titolo II del DM 1 dicembre 1975.
- Norma numero: UNI 10389-1:2009: Generatori di calore analisi dei prodotti della combustione e misurazione in opera del rendimento di combustione parte 1: generatori di calore a combustibile liquido e/o gassoso.



5.16.4. DECRETO DIRIGENZIALE 27 NOVEMBRE 2020, N. 1388

REGIONE SICILIA

DECRETO DIRIGENZIALE 27 novembre 2020, n. 1388

Recepimento delle disposizioni nazionali ed approvazione delle "Linee guida per la certificazione energetica degli edifici".

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ENERGIA
(omissis)

Decreta

Articolo 1

Recepimento disposizioni nazionali

Fino all'emanazione di una specifica normativa regionale in materia, nel territorio della Regione Siciliana si applicano le disposizioni dettate dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e successive modifiche ed integrazioni, introdotte in ultimo dal decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 48.

Articolo 2

Approvazione "Linee guida per la certificazione energetica degli edifici"

Al fine di garantire un'applicazione omogenea sull'intero territorio regionale, si approvano le "Linee Guida per la certificazione energetica degli edifici" di cui all 'allegato "A", facente parte integrante e sostanziale del presente decreto.



Articolo 3

Pubblicazione

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito ufficiale del Dipartimento dell'energia, ai sensi del comma 5 dell'articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, e, integralmente, sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.



Allegato A

RECEPIMENTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE

Recante

LINEE GUIDA IN MATERIA DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

SOMMARIO

Premessa.

1. Riferimenti giuridici.
2. Competenze della Regione in materia di certificazione energetica.
3. Nuove definizioni relative agli impianti.
4. Obbligatorietà di redazione dell'APE e relativa esenzione.
 - 4.1. Casi soggetti ad obbligo di dotazione dell'APE.
 - 4.2. Casi di esclusione dall'obbligo di dotazione dell'APE.
5. Redazione dell'Ape: procedure e modalità di trasmissione:
 - a. Attività preliminari.
 - b. Procedura di attestazione della prestazione energetica.
 - c. Registrazione e consegna dell'attestato di prestazione energetica.
 - d. Allegati all'attestato di prestazione energetica.
- 5.1. APE per singola unità immobiliare o per singolo edificio.
- 5.2. Edifici di nuova costruzione ed edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti.
- 5.3. Edifici esistenti.
6. Metodo di calcolo e requisiti della prestazione energetica.
7. Validità dell'APE.
8. Sanzioni in materia di APE.

9. Portale nazionale e Sistema Informativo per la prestazione energetica degli edifici.

10. Strategia di ristrutturazione a lungo termine.

PREMESSA

L'attestato di prestazione energetica è uno strumento molto utile, in grado di fornire informazioni sui consumi energetici non solo dell'edificio che si andrà ad acquistare o affittare, ma anche sugli impianti in uso, fornendo inoltre informazioni sui possibili interventi di efficienza energetica da realizzare.

Le presenti Linee Guida si sono rese necessarie, in primis, per facilitare in Sicilia il recepimento del decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 48 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/44 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica", pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 146 del 10 giugno 2020. Il Decreto legislativo, contiene numerose novità con modifiche al Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.

L'altro argomento, per il quale necessita sviluppare e maggiormente chiarire i contenuti del nuovo decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 48, è legato all'imminente aggiornamento del Piano Energetico Ambientale della Regione Siciliana.

È importante, infatti, sottolineare che le prime disposizioni in materia di certificazione energetica degli edifici, risalenti alla legge 9 gennaio 1991, n. 10, trattano di norme le cui finalità sono contenute nel Piano Energetico Ambientale della Regione Siciliana (PEARS) in corso di aggiornamento.

Con il Piano Energetico ed Ambientale al 2030, vengono delineati gli scenari evolutivi del sistema energetico regionale, specificando politiche e linee d'intervento locali, in termini, principalmente, di risparmio energetico, riduzione delle emissioni climalteranti, decarbonizzazione dalle fonti fossili; inizio del percorso di transizione green del sistema energetico dell'isola.



Il Macra-obiettivo I del PEARS 2030 è quello della riduzione dei consumi energetici e del miglioramento delle prestazioni energetiche nei diversi settori. Lo scenario finale si pone il raggiungimento della riduzione dei consumi finali lordi regionali da realizzarsi con il contributo di tutti i settori: residenziale, industriale, terziario e agricolo.

1. RIFERIMENTI GIURIDICI

Fino all'emanazione di una specifica normativa regionale in materia, nel territorio della Regione Siciliana si applicano le disposizioni dettate dal D.Lgs 19 agosto 2005, n. 192 e successive modifiche ed integrazioni introdotte in ultima fase dal D.Lgs 10 giugno 2020, n. 48 che ha recepito la Direttiva (UE) 844/2018 la quale aggiorna la Direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la Direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica.

Al fine di avere contezza ampia e approfondita del quadro giuridico di settore, è opportuno fare riferimento ai decreti attuativi ed ai regolamenti tuttora in vigore, fino a modifica od abrogazione da parte di futuri strumenti legislativi. Si segnalano:

D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" e successive modificazioni ed integrazioni;

Decreto 28 dicembre 2012 del MISE in materia di "Incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni";

D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74, "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari";

D.P.R. 16 aprile 2013, n. 75, "Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici";

D.M. MiSE 10 febbraio 2014, "Modelli di libretto d'impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al D.P.R. 74/2013";

D.Lgs 4 luglio 2014, n. 102 "Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE" con riferimento alle norme in materia di contratto di rendimento energetico o di prestazione energetica (EPC);

Decreto interministeriale 26 giugno 2015 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti e per la semplificazione e la pubblica amministrazione, recante "Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici", ai sensi dell'articolo articolo 6, comma 12, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, con relativo allegato 1 e rispettive appendici A, B, C e D all'allegato 1 stesso.

Decreto interministeriale 2 maggio 2018 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il ministro delle politiche agricole alimentari e forestali in materia di "Modalità di gestione dei flussi informativi alla banca dati istituita presso il Gestore Servizi Energetici GSE S.p.a. relativa agli incentivi nei settori dell'efficienza energetica e della produzione di energia da fonti rinnovabili".

2. COMPETENZE DELLA REGIONE IN MATERIA DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA

Ai sensi del comma 3, art. 117 della Costituzione, la materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia rientra fra quelle soggette a legislazione concorrente. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. Sulla stessa materia spetta peraltro alle Regioni anche la potestà regolamentare, così come disposto dal comma 6 dello stesso articolo costituzionale.

Le competenze e funzioni in materia di certificazione energetica attribuite dall'ordinamento alle Regioni sono molteplici. Alla luce della normativa attualmente in vigore, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario nonché dei principi fondamentali desumibili dalla legge dello Stato, le Regioni possono

- adottare un sistema di riconoscimento dei soggetti abilitati a svolgere le attività di certificazione energetica degli edifici, nel rispetto delle norme comunitarie in materia di libera circolazione dei servizi;
 - promuovere iniziative di informazione e orientamento dei soggetti certificatori e degli utenti finali;
 - promuovere attività di formazione e aggiornamento dei soggetti certificatori;
 - monitorare l'impatto del sistema di certificazione degli edifici in termini di adempimenti burocratici, oneri e benefici per i cittadini;
 - predisporre un sistema di accertamento della correttezza e qualità dei servizi di certificazione direttamente o attraverso enti pubblici ovvero organismi pubblici o privati di cui sia garantita la qualificazione e indipendenza, e assicurare che la copertura dei costi avvenga con una equa ripartizione tra tutti gli utenti interessati al servizio;
 - promuovere la conclusione di accordi volontari ovvero di altri strumenti al fine di assicurare agli utenti prezzi equi di accesso a qualificati servizi di certificazione energetica degli edifici.
- Le regioni procedono ai controlli della qualità del servizio di certificazione energetica reso dai Soggetti certificatori attraverso l'attuazione di una procedura di controllo congruente con gli obiettivi del D.Lgs 192/2005 e ss. mm. e le finalità della certificazione energetica. Ove non diversamente disposto da norme regionali, i predetti controlli sono svolti dalle stesse autorità competenti a cui sono demandati gli accertamenti e le ispezioni necessari all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione. I controlli sono prioritariamente orientati alle classi energetiche più efficienti e comprendono tipicamente:
- l'accertamento documentale degli attestati di certificazione includendo in esso anche la verifica del rispetto delle procedure;
 - le valutazioni di congruità e coerenza dei dati di progetto o di diagnosi con la metodologia di calcolo e i risultati espressi;
 - le ispezioni delle opere o dell'edificio.

Con riferimento alle attività di controllo, accertamento e ispezione volte a garantire il corretto esercizio degli impianti termici, le Regioni, tenendo conto delle peculiarità del territorio, del

parco edilizio e impiantistico esistente, delle valutazioni tecnico-economiche concernenti i costi di costruzione e di gestione degli edifici, delle specificità ambientali, del contesto socio-economico e di un corretto rapporto costi-benefici per i cittadini, possono:

- individuare le modalità più opportune per garantire il corretto esercizio degli impianti termici e più efficaci per lo svolgimento delle previste attività di controllo, accertamento e ispezione, anche:
- ampliando il campo delle potenze degli impianti su cui eseguire gli interventi di controllo e le ispezioni, con particolare attenzione agli impianti a combustibile solido;
- fissando requisiti minimi di efficienza energetica degli impianti termici, migliorativi rispetto a quelli previsti dal presente decreto;
- differenziando le modalità e la cadenza della trasmissione dei rapporti di efficienza energetica di cui all'articolo 8, comma 5, D.Lgs 192/2005 e ss. mm. ii.;
- istituire un sistema di accreditamento degli organismi e dei soggetti cui affidare le attività di ispezione sugli impianti termici e di certificazione energetica degli edifici, promuovendo programmi per la loro qualificazione e formazione professionale;
- assicurare la copertura dei costi necessari per l'adeguamento e la gestione del catasto degli impianti termici, nonché per gli accertamenti e le ispezioni sugli impianti stessi, mediante la corresponsione di un contributo da parte dei responsabili degli impianti, da articolare in base alla potenza degli impianti, secondo modalità uniformi su tutto il territorio regionale.

Sulla base delle leggi e dei regolamenti di settore, e nel quadro dei principi fondamentali da questi delineati, le Regioni provvedono a:

- istituire un catasto territoriale degli impianti termici, anche in collaborazione con gli Enti locali e accessibile agli stessi, stabilendo contestualmente gli obblighi di cui all'articolo 9, comma 3, del D.Lgs 192/005 e ss.mm.ii, per i responsabili degli impianti e per i distributori di combustibile;
- predisporre e gestire il catasto territoriale degli impianti termici e quello relativo agli attestati di prestazione energetica, favorendo la loro interconnessione;

- promuovere programmi per la qualificazione e aggiornamento professionale dei soggetti cui affidare le attività di ispezione sugli impianti termici nonché avviare programmi di verifica annuale della conformità dei rapporti di ispezione;
- promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione dei cittadini.

3. NUOVE DEFINIZIONI RELATIVE AGLI IMPIANTI

Il D.Lgs 48/2020 introduce modifiche alle definizioni previste nell'art.2 del D.Lgs 192/2005. In particolare, all'art.3 prevede le seguenti nuove definizioni:

- **Generatore di calore:** la parte di un impianto termico che genera calore utile avvalendosi di uno o più dei seguenti processi:

1. La combustione dei combustibili, ad esempio in una caldaia;
2. L'effetto joule che avviene negli elementi riscaldanti di un impianto di riscaldamento a resistenza elettrica;
3. La cattura di calore dall'aria ambiente; dalla ventilazione dell'aria esausta, dall'acqua o da fonti di calore sotterranee attraverso una pompa di calore;
4. La trasformazione dell'irraggiamento solare in energia termica con impianti solari termici;

- **Sistema tecnico per l'edilizia:** apparecchiatura tecnica di un edificio o di un'unità immobiliare per il riscaldamento o il raffrescamento di ambienti, la ventilazione, la produzione di acqua calda sanitaria, l'illuminazione integrata, l'automazione e il controllo, la produzione di energia in loco o una combinazione degli stessi, compresi i sistemi che sfruttano energie da fonti rinnovabili. Un sistema tecnico può essere suddiviso in più sottosistemi;

- **Impianto termico:** impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi

dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate;

- **Contratto di rendimento energetico o di prestazione energetica (EPC):** contratto di cui all'articolo 2, comma 2, lettera n), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, e successive modificazioni, vale a dire: "accordo contrattuale tra il beneficiario o chi per esso esercita il potere negoziale e il fornitore di una misura di miglioramento dell'efficienza energetica, verificata e monitorata durante l'intera durata del contratto, dove gli investimenti (lavori, forniture o servizi) realizzati sono pagati in funzione del livello di miglioramento dell'efficienza energetica stabilito contrattualmente o di altri criteri di prestazione energetica concordati, quali i risparmi finanziari";

- **Microsistema isolato:** il microsistema isolato quale definito dall'articolo 2, punto 27, della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, vale a dire: "ogni sistema con un consumo inferiore a 500 GWh nel 1996, ove non esista alcun collegamento con altri sistemi";

- **Sistema di automazione e controllo dell'edificio (BACS):** sistema comprendente tutti i prodotti, i software e i servizi tecnici che contribuiscono al funzionamento sicuro, economico ed efficiente sotto il profilo dell'energia dei sistemi tecnici per l'edilizia tramite controlli automatici e facilitando la gestione manuale di tali sistemi;

- **Sistema o impianto di climatizzazione invernale o impianto di riscaldamento:** complesso di tutti i componenti necessari a un sistema di trattamento dell'aria, attraverso il quale la temperatura è controllata o può essere aumentata;

- **Sistemi alternativi ad alta efficienza:** sistemi tecnici per l'edilizia ad alta efficienza tra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i sistemi di produzione di energia rinnovabile, la cogenerazione, il teleriscaldamento e il teleraffrescamento, le pompe di calore, i sistemi ibridi e i sistemi di monitoraggio e controllo attivo dei consumi, nonché il free cooling aerotermico, geotermico o idrotermico.

4. OBBLIGATORietà DI REDAZIONE DELL'APE E RELATIVA ESENZIONE

4.1 Casi soggetti ad obbligo di dotazione dell'APE:

- Per gli edifici di nuova costruzione e per quelli sottoposti a lavori di ristrutturazione importante:

In questi casi l'APE deve essere presente prima del rilascio del certificato di agibilità. Nel caso di nuovo edificio, è prodotto a cura del costruttore, sia esso committente della costruzione o società di costruzione che opera direttamente.⁵

- Per edifici o unità immobiliari costruiti, venduti o locati ad un nuovo locatario.

Nel caso di vendita, di trasferimento di immobili a titolo gratuito o di nuova locazione di edifici o unità immobiliari, ove l'edificio o l'unità non ne sia già dotato, il proprietario è tenuto a produrre l'attestato di prestazione energetica.

In tutti i casi, il proprietario deve rendere disponibile l'APE al potenziale acquirente o al nuovo locatario all'avvio delle rispettive trattative e consegnarlo alla fine delle medesime.

Nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione, è inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici; copia dell'attestato di prestazione energetica deve essere altresì allegata al contratto, tranne che nei casi di locazione di singole unità immobiliari.

- Per gli annunci immobiliari (compravendita e locazione):

Nel caso di offerta di vendita o di locazione, ad eccezione delle locazioni degli edifici residenziali utilizzati meno di quattro mesi all'anno, i corrispondenti annunci tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciale riportano gli indici di prestazione energetica dell'involucro e globale dell'edificio o dell'unità immobiliare e la classe energetica corrispondente.

In caso di vendita o locazione di un edificio prima della sua costruzione, il venditore o locatario fornisce evidenza della futura prestazione energetica dell'edificio e produce l'attestato di prestazione energetica entro 15 giorni dalla richiesta di rilascio del certificato di agibilità.

- Nel caso di edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni e aperti al pubblico con superficie utile totale superiore a 250 mq ove l'edificio non ne sia già dotato, è fatto obbligo al proprietario o al soggetto responsabile della gestione, di produrre l'attestato di prestazione energetica e di affiggere l'attestato di prestazione energetica con evidenza all'ingresso dell'edificio stesso o in altro luogo chiaramente visibile al pubblico. Per gli edifici scolastici tali obblighi ricadono sugli enti proprietari di cui all'articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 2310.

- Per i contratti di gestione di calore presso la pubblica amministrazione:

Tutti i contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici, o nei quali figura come committente un soggetto pubblico, devono prevedere la predisposizione dell'attestato di prestazione energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare interessati.

4.2 Casi di esclusione dall'obbligo di dotazione dell'APE:

Ai sensi del Decreto interministeriale 26 giugno del 2015 (Appendice A) e come parzialmente modificato dal D.Lgs 48/2020, di seguito vengono riportati i casi di esclusione dall'obbligo di dotazione dell'APE:

- Immobili ed aree di notevole interesse pubblico:

Gli edifici ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda e dell'articolo 136, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, fatto salvo quanto disposto al comma 3-bis e al comma 3-bis 1 dell'art.3 del D.Lgs 192/2005, così come modificato dall'art. 4 del D.Lgs 38/2020:

b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, che si distinguono per la loro non comune bellezza;

c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici.

- edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati (o raffrescati) per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici¹² del processo produttivo non



altrimenti utilizzabili¹³ ovvero quando il loro utilizzo et> le attività svolte al loro interno non ne prevedano il riscaldamento o la climatizzazione.

- gli edifici agricoli, o rurali, non residenziali, sprovvisti di impianti di climatizzazione;
- gli edifici dichiarati inagibili o collabenti;
- i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati;

Per tali edifici il D.Lgs 48a020 si applica limitatamente alle porzioni eventualmente adibite ad uffici ed assimilabili, purché scorporabili ai fini della valutazione di efficienza energetica

- gli edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d'uso di cui all'articolo 3, D.P.R. 26.8.1993, n. 412, quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, il cui utilizzo standard non prevede l'installazione e l'impiego di sistemi tecnici di climatizzazione, resta fermo in ogni caso quanto previsto in materia di integrazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici negli edifici secondo quanto previsto al decreto di cui all'articolo 4, comma 1,

- gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose,
- i ruderi, purché tale stato venga espressamente dichiarato nell'atto notarile,
- i fabbricati in costruzione per i quali non si disponga dell'abitabilità o dell'agibilità al momento della compravendita, purché tale stato venga espressamente dichiarato nell'atto notarile. In particolare, si fa riferimento:

- gli immobili venduti nello stato di "scheletro strutturale", cioè privi di tutte le pareti verticali esterne o di elementi dell'involucro edilizio;
- agli immobili venduti "al rustico", cioè privi delle rifiniture e degli impianti tecnologici;
- i manufatti, comunque, non riconducibili alla definizione di edificio dettata dall'art. 2 lettera a) del decreto legislativo 192/2005 e ss. mm. (manufatti cioè non qualificabili come "sistemi costituiti dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno") (ad esempio: una piscina all'aperto, una serra non realizzata con strutture edilizie, ecc.).

Per quanto concerne i ruderi, i fabbricati in costruzione e i manufatti sopra citati, resta fermo l'obbligo di presentazione, prima dell'inizio dei lavori di completamento, di una nuova relazione tecnica di progetto attestante il rispetto delle norme per l'efficienza energetica degli edifici in vigore alla data di presentazione della richiesta del permesso di costruire, o denuncia di inizio attività, comunque denominato, che, ai sensi di quanto disposto al paragrafo 2.2, dell'Allegato 1 del decreto interministeriale del 26 giugno del 2015, il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso le amministrazioni competenti contestualmente alla denuncia dell'inizio dei lavori.

5 REDAZIONE DELL'APE: PROCEDURE E MODALITÀ DI TRASMISSIONE

In coerenza con la direttiva 2018/844/UE, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, la procedura per la redazione dell'attestato di prestazione energetica APE viene attuata con riferimento a:

- decreto interministeriale 26 giugno 2015 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti e per la semplificazione e la pubblica amministrazione, recante "Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009- Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici", ai sensi dell'articolo articolo 6, comma 12, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, con relativo allegato1 e rispettive appendici A, B, C e D all'allegato 1 stesso;
- decreto legislativo 10 giugno 2020, n.48, attuazione della direttiva (UE) 2018/44 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018.

L'attestato di prestazione energetica di cui all'articolo 6 del D.Lgs 192 del 2005, così come il rapporto di controllo tecnico, la relazione tecnica, l'asseverazione di conformità e l'attestato di qualificazione energetica, sono resi in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

La redazione dell'attestato di prestazione energetica prevede le seguenti attività:

- Attività preliminari
- Procedura di attestazione della prestazione energetica
- Registrazione e consegna dell'attestato di prestazione energetica

a. ATTIVITÀ PRELIMINARI

Il soggetto certificatore presenta al richiedente, mediante apposita informativa, tutte le opzioni che sono consentite per la redazione dell'Attestato di Prestazione Energetica in termini di qualità e di costo, al fine di consentire al medesimo una scelta consapevole.

Il tecnico deve specificare:

- l'obbligo di sopralluogo;
- le eventuali prove supplementari (ad es. l'esecuzione di prove in situ).

b. PROCEDURA DI ATTESTAZIONE DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA

Dopo aver reperito i dati d'ingresso (caratteristiche climatiche della località e dell'utenza, uso energetico dell'immobile e specifiche caratteristiche dell'edificio e degli impianti, avvalendosi, ove disponibile dell'attestato di qualificazione energetica) facendo un rilievo in sito (almeno un sopralluogo è obbligatorio), il tecnico eseguirà i calcoli energetici seguendo la metodologia di calcolo attualmente in vigore (vedi capitolo 5) e individuerà le opportunità di interventi di riqualificazione per il miglioramento della prestazione energetica.

Secondo l'art. 6, comma 12, lettera b) del D.Lgs 192/2005 un attestato di prestazione energetica per consentire ai cittadini di valutare e confrontare edifici diversi **deve contenere obbligatoriamente, pena l'invalidità:**

- la prestazione energetica globale dell'edificio sia in termini di energia primaria totale che di energia primaria non rinnovabile, attraverso i rispettivi indici;
- la classe energetica determinata attraverso l'indice di prestazione energetica globale dell'edificio, espresso in energia primaria non rinnovabile;
- la qualità energetica del fabbricato a contenere i consumi energetici per il riscaldamento e il raffrescamento, attraverso gli indici di prestazione termica utile per la climatizzazione invernale ed estiva dell'edificio;

- i valori di riferimento, quali i requisiti minimi di efficienza energetica vigenti a norma di legge;
- le emissioni di anidride carbonica;
- l'energia esportata;
- le raccomandazioni e i suggerimenti per il miglioramento dell'efficienza energetica dell'edificio con le proposte degli interventi più significativi ed economicamente convenienti, separando la previsione di interventi di ristrutturazione importanti da quelli di riqualificazione energetica;
- le informazioni correlate al miglioramento della prestazione energetica, quali diagnosi e incentivi di carattere finanziario;
- **la data del sopralluogo obbligatorio e del relativo verbale sottoscritto dal proprietario dell'immobile o un suo delegato.**

Così come definito dall'Allegato I "Linee guida nazionali per l'attestazione della prestazione energetica degli edifici", nell'ultima pagina dell'APE deve essere allegata la **"Dichiarazione di indipendenza"**, ossia una dichiarazione espressa, ai sensi degli artt. 359 e 481 del Codice Penale, attestante l'assenza di conflitto di interessi, tra l'altro espressa attraverso il non coinvolgimento diretto o indiretto nel processo di progettazione e realizzazione dell'edificio da certificare o con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati, e l'assenza di avere rapporti di parentela fino al quarto grado con il committente.

L'Attestato di qualificazione energetica AQE (il documento che riporta in forma sintetica i fabbisogni energetici dell'edificio, con i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla normativa e la classe energetica di appartenenza) a differenza dell'APE può essere predisposto da "un professionista abilitato, non necessariamente estraneo alla proprietà", ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. I-ter del D.Lgs 192 del 2005.

Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello Sviluppo Economico, acquisita l'intesa della Conferenza unificata, sono aggiornati i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare l'attestazione della prestazione energetica degli edifici.



c. REGISTRAZIONE E CONSEGNA DELL'ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA

Determinata la classificazione dell'edificio in funzione degli indici di prestazione energetica e il suo confronto con i limiti di legge e le potenzialità di miglioramento, il tecnico dovrà sottoscrivere l'APE e trasmetterlo alla Regione.

Entro i quindici giorni successivi alla trasmissione (in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio) della copia del certificato alla Regione o Provincia autonoma competente per territorio, il soggetto certificatore procede alla consegna dell'APE al richiedente.

La sottoscrizione con firma digitale dell'APE ha valenza di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Essendo l'Attestato di Prestazione Energetica dotato anche di diagrammi indicanti la prestazione energetica sulla base del colore, è preferibile la stampa a colori.

Inoltre, come si evince dalla Risoluzione Agenzia dell'Entrate n° 83/E del 22/11/2013, l'APE da allegare ad un atto è esente da bollo.

È attivo sul territorio regionale il Catasto Energetico dei Fabbricati (CEFA), il servizio on line mediante il quale il Dipartimento dell'Energia della Regione Siciliana, gestisce l'archiviazione e la consultazione informatizzata dei dati degli APE redatti dai soggetti certificatori. IL CEFA è stato realizzato a seguito del decreto del Dirigente generale del Dipartimento dell'energia n. 65 del

3/3/2011, in ottemperanza a quanto previsto dal D.P.R. 75/2013, che istituisce il "Catasto energetico degli edifici" ed un elenco regionale dei soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici. Il Catasto consente:

- ai soggetti certificatori registrati di trasmettere al CEFA gli Attestati di Prestazione energetica prodotti;
- a tutti gli utenti di poter consultare i dati sulle prestazioni energetiche dei fabbricati nei comuni siciliani.

d. ALLEGATI ALL'ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA

I documenti da allegare all'APE sono i seguenti:

- Fotocopia di un documento d'Identità del soggetto certificatore. (Allegato obbligatorio soltanto nel caso di APE consegnato in forma cartacea).
- Libretto di centrale o d'impianto ai sensi dell'art. 6 comma 3 del DM 26.06.2009. (Allegato obbligatorio: se non si allega il file è necessario indicare nelle note dell'APE la motivazione della mancata allegazione, scegliendo tra:
 - a) non è presente un impianto di riscaldamento et> produzione di acqua calda sanitaria;
 - b) non è stata ancora effettuata la prima messa in servizio dell'impianto stesso;
 - c) il generatore è dismesso e non è collegato alla rete di alimentazione del combustibile;
 - d) il proprietario, pur avvertito dell'obbligo di dotazione e delle relative sanzioni, non lo ha consegnato al certificatore.)
- Fotografia dell'immobile.
- Tracciato informatico dei dati di input del calcolo della prestazione energetica dell'edificio.
- Verbale del sopralluogo obbligatorio sottoscritto dal proprietario dell'immobile o un suo delegato.

5.1 APE PER SINGOLA UNITÀ IMMOBILIARE O PER SINGOLO EDIFICIO

Per gli edifici residenziali l'APE deve essere riferito alla singola unità immobiliare.

L'APE riferito a più unità immobiliari può essere prodotto solo qualora esse abbiano la medesima destinazione d'uso, la medesima situazione al contorno, il medesimo orientamento e la medesima geometria, e siano servite, qualora presente, dal medesimo impianto termico destinato alla climatizzazione invernale e, qualora presente, dal medesimo sistema di climatizzazione estivo.

Pertanto, se l'edificio oggetto di attestazione della prestazione energetica è costituito da più unità immobiliari servite da impianti autonomi, è necessario procedere all'emissione di un APE per ciascuna unità.

L'APE riferito ad un intero edificio può essere prodotto solo nel caso in cui l'edificio medesimo sia servito da un unico impianto termico per la climatizzazione invernale et> estiva, privo di sistemi di regolazione e contabilizzazione del calore per singola unità

immobiliare, e le unità immobiliari in esso ricomprese abbiano tutte la medesima destinazione d'uso.

Nel caso di edifici esistenti nei quali coesistono porzioni di immobile adibite ad usi diversi:

- se è possibile trattare separatamente le diverse zone termiche, può essere prodotto un APE comune a più unità immobiliari servite dallo stesso impianto per ciascuna zona termica;
- se non è tecnicamente possibile trattare separatamente le diverse zone termiche, l'edificio è valutato e classificato in base alla destinazione d'uso prevalente in termini di volume riscaldato.

Qualora l'APE si riferisca ad un intero edificio, il soggetto certificatore è tenuto a consegnare a ciascun proprietario una copia dello stesso conforme all'originale. L'APE di una singola unità immobiliare è valido se è riferito alla stessa o all'intero edificio che la contiene, purché in questo caso sia riferibile anche all'unità immobiliare considerata, secondo i parametri sopra indicati.

APE CONVENZIONALI:

Per usufruire delle detrazioni fiscali del 110% ai sensi del Decreto Rilancio (Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17luglio 2020, n. 77), come specificato dal Decreto Efficienza Energetica del 6 agosto 2020, nell'Allegato A, Requisiti da indicare nell'asseverazione per gli interventi che accedono alle detrazioni fiscali, al punto 12.2 e 12.3, gli APE che vengono redatti per edifici con più unità immobiliari, sono detti "convenzionali" e vengono predisposti considerando l'edificio nella sua interezza, considerando i servizi energetici presenti nella situazione ante-intervento. Per la redazione degli APE convenzionali, riferiti come detto a edifici con più unità immobiliari, tutti gli indici di prestazione energetica dell'edificio considerato nella sua interezza, compreso l'indice EP_{gl,nren,rif,standard}(2019/21) che serve per la determinazione della classe energetica dell'edificio, si calcolano a partire dagli indici prestazione energetica delle singole unità immobiliari. In particolare ciascun indice di prestazione energetica dell'intero edificio è determinato calcolando la somma dei prodotti dei corrispondenti indici delle singole unità



immobiliari per la loro superficie utile e dividendo il risultato per la superficie utile complessiva dell'intero edificio.

Inoltre, per gli interventi per cui è obbligatoria la produzione dell'attestato di prestazione energetica prodotto nella situazione ante e post intervento, non sono ammessi gli attestati redatti tramite l'utilizzo di software basati su metodi di calcolo semplificati.

5.2 EDIFICI DI NUOVA COSTRUZIONE ED EDIFICI SOTTOPOSTI A RISTRUTTURAZIONI IMPORTANTI

L'APE è obbligatorio per gli edifici nuovi per cui il rispetto dei requisiti minimi di prestazione energetica è indispensabile ad ottenere il permesso di costruire. In tal caso, l'APE deve accompagnare la documentazione del nuovo immobile.

Sono assimilati a edifici di nuova costruzione gli edifici sottoposti a demolizione e ricostruzione e i nuovi volumi climatizzati ad ampliamento di edifici esistenti, per un volume lordo climatizzato superiore del 15% del volume iniziale o comunque di o superiore a 500 metri cubi.

In quest'ultimo caso, il rispetto dei requisiti minimi dei nuovi edifici è richiesto limitatamente ai nuovi volumi.

Gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti/9 sono dotati di un attestato di prestazione energetica prima del rilascio del certificato di agibilità.

Nei casi di nuova costruzione l'APE va richiesto a proprie spese dal costruttore, sia esso committente della costruzione o società di costruzione che opera direttamente.

Il direttore dei lavori deve segnalare al soggetto certificatore le varie fasi della costruzione dell'edificio e degli impianti, quando rilevanti per le prestazioni energetiche dell'edificio, al fine di consentire i previsti controlli in corso d'opera.

Il soggetto certificatore opera nell'ambito delle proprie competenze e per l'esecuzione delle attività di rilievo in sito, diagnosi, verifica o controllo, può procedere alle ispezioni ed al collaudo energetico delle opere, avvalendosi, ove necessario, delle necessarie competenze professionali.

Sono previste le seguenti attività:

- Raccolta della documentazione progettuale:
- disegni di progetto;
- permesso di costruire o altri titoli abilitativi;
- nominativi dei progettisti, direttore lavori, costruttore, installatori impianti;
- elaborati grafici impiantistici; documentazione progettuale energetica; ogni altra documentazione utile.
- Produzione di documentazione fotografica, quando richiesta negli Attestati.
- Verifiche in cantiere della rispondenza del costruito al progetto e segnalazione di eventuali difformità al direttore dei lavori e al committente.
- Raccolta delle certificazioni dei prodotti utilizzati e degli impianti installati.

EDIFICI AD ENERGIA QUASI ZERO

A partire dal 31 dicembre 2018, gli edifici di nuova costruzione occupati da pubbliche amministrazioni e di proprietà di queste ultime, ivi compresi gli edifici scolastici, devono essere edifici a energia quasi zero. Dal 1 o gennaio 2021 la predetta disposizione è estesa a tutti gli edifici di nuova costruzione

5.3 EDIFICI ESISTENTI

Per gli edifici esistenti, l'APE è obbligatorio in caso di compravendita e di nuovo contratto di locazione e va richiesto dal proprietario o dal detentore dell'immobile.

Il proprietario deve mostrare l'APE in fase di trattativa e consegnarlo all'atto della firma del contratto.

Se un immobile messo in vendita/locato possiede già un APE in corso di validità e l'immobile non ha subito lavori di ristrutturazione che ne abbiano modificato la classe energetica non è necessario produrre un nuovo APE.

Al fine di ottimizzare la procedura, il richiedente può rendere disponibili a proprie spese i dati relativi alla prestazione energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare. Lo stesso può anche richiedere il rilascio dell'attestato di prestazione energetica sulla base di:

- un attestato di qualificazione energetica relativo all'edificio o alla unità immobiliare oggetto di attestazione della prestazione, anche non in corso di validità, evidenziando eventuali interventi su edifici ed impianti eseguiti successivamente;
- le risultanze di una diagnosi energetica effettuata da tecnici abilitati con modalità coerenti con i metodi di valutazione della prestazione energetica attraverso cui si intende procedere. Il soggetto certificatore è tenuto ad utilizzare e valorizzare i documenti sopra indicati (ed i dati in essi contenuti), qualora esistenti e resi disponibili dal richiedente, unicamente previa verifica di completezza e congruità.

Per gli APE di edifici esistenti sono previste le seguenti attività:

- sopralluogo obbligatorio.

Già con il Decreto Ministeriale del 2015, era stata introdotta l'obbligatorietà del sopralluogo da parte del professionista: "il soggetto abilitato che redige l'APE, deve effettuare almeno un sopralluogo presso l'edificio o l'unità immobiliare oggetto di attestazione, al fine di reperire e verificare i dati necessari alla sua predisposizione."

In aggiunta a questi dati, il D.Lgs 48a020 ha reso obbligatorio l'inserimento, nell'Attestato di Prestazione Energetica, "della **data del sopralluogo obbligatorio e del relativo verbale** sottoscritto dal proprietario dell'immobile o un suo delegato" (modifica all'art. 6, D.Lgs192/2005).

Non è quindi sufficiente il semplice atto di assenso com'era previsto dall'attestato in vigore da ottobre 2015, ma nel nuovo APE vi sarà uno spazio apposito dove apporre la data del sopralluogo obbligatorio. Qualora il software utilizzato non preveda un campo specifico dove inserire tale la data, sarà cura del certificatore scriverla nero su bianco nello spazio riservato alle note aggiuntive.

Inoltre, come si evince dall'art. 6, comma 12, lettera b, n. 8-bis del D.Lgs 192/2005 modificato dall'art. 9 del D.Lgs 48/2020, oltre alla data del sopralluogo obbligatorio è necessario il relativo **verbale** sottoscritto dal proprietario dell'immobile o un suo delegato.

È utile ricordare che il non rispetto di questi parametri, rappresenta un atto illecito. Il soggetto certificatore, pertanto, è tenuto alla:

- **raccolta di tutta la documentazione esistente** (documenti catastali, anno di costruzione, nominativi del progettista, direttore lavori, costruttore, elaborati grafici eventualmente disponibili);
- **verifica** della documentazione progettuale energetica qualora presente e controllo della congruità con l'esistente;
- **produzione di documentazione fotografica;**
- **raccolta delle informazioni stratigrafiche** di tutte le strutture opache, quali pareti, pavimenti, solette, coperture, divisori, ecc.;
- **raccolta informazioni su tutte le caratteristiche delle strutture trasparenti**, quali dimensioni, tipo di vetri e di infissi;
- **raccolta di tutte le informazioni reperibili sugli impianti esistenti** (riscaldamento, climatizzazione, produzione ACS, ventilazione, illuminazione, trasporto): schede tecniche dei generatori, tipi di distribuzione e di regolazione centralizzata e localizzata, tipologia degli utilizzatori, tipologia degli eventuali accumuli, presenza di fonti di energia rinnovabili e ogni altra documentazione utile;
- **acquisizione del libretto di impianto e dei consumi storici.**

In caso di assenza anche parziale della documentazione descritta in precedenza, il reperimento dei dati di ingresso necessari è effettuato in occasione del rilievo in situ.

I documenti sopra indicati devono essere debitamente conservati dal soggetto certificatore, per essere messi a disposizione in caso di successive verifiche.

Le principali informazioni dell'APE - prestazione energetica del fabbricato, indice di prestazione energetica globale, sia rinnovabile che non rinnovabile, e la classe energetica corrispondente - devono essere riportate anche negli annunci immobiliari.

6. PRESTAZIONE ENERGETICA: METODO DI CALCOLO E REQUISITI DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA

Con l'art.4 del D.Lgs 192/2005 (Adozione di criteri generali, di una metodologia di calcolo e requisiti della prestazione energetica) modificato dal D.Lgs 48/2020, sono definiti:



a) le modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche e l'utilizzo delle fonti rinnovabili negli edifici, in relazione all' allegato 1 della direttiva 2010/31/UE del 19 maggio

2010 e successive modificazioni, sulla prestazione energetica nell'edilizia, tenendo conto dei seguenti criteri generali oltre a quelli già esplicitati nel suddetto allegato 1:

- 1) la prestazione energetica degli edifici è determinata in conformità alla normativa tecnica UNI e CTI, allineate con le norme predisposte dal CEN a supporto della direttiva 2010/31/CE, su specifico mandato della Commissione europea;
- 2) il fabbisogno energetico annuale globale si calcola per singolo servizio energetico, espresso in energia primaria, su base mensile. Con le stesse modalità si determina l'energia rinnovabile prodotta all'interno del confine del sistema;
- 3) si opera la compensazione mensile tra i fabbisogni energetici e l'energia rinnovabile prodotta all'interno del confine del sistema, per vettore energetico e fino a copertura totale del corrispondente vettore energetico consumato;
- 4) ai fini della compensazione di cui al numero 3, è consentito utilizzare l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili all'interno del confine del sistema ed esportata, secondo le modalità definite dai decreti di cui al presente comma;

b) l'applicazione di prescrizioni e requisiti minimi, aggiornati ogni cinque anni, in materia di prestazioni energetiche degli edifici e unità immobiliari, siano essi di nuova costruzione, oggetto di ristrutturazioni importanti o di riqualificazioni energetiche, sulla base dell'applicazione della metodologia comparativa di cui all'articolo 5 della direttiva 2010/31/UE, secondo i seguenti criteri generali:

- 1) i requisiti minimi rispettano le valutazioni tecniche ed economiche di convenienza, fondate sull'analisi costi benefici del ciclo di vita economico degli edifici;
- 2) in caso di nuova costruzione e di ristrutturazione importante, i requisiti sono determinati con l'utilizzo dell'edificio di riferimento", in funzione della tipologia edilizia e delle fasce climatiche;
- 3) per le verifiche necessarie a garantire il rispetto della qualità energetica prescritta, sono previsti dei parametri specifici del fabbricato, in termini di indici di prestazione termica e di

trasmissioni, e parametri complessivi, in termini di indici di prestazione energetica globale, espressi sia in energia primaria totale che in energia primaria non rinnovabile.

3-bis) In fase di progettazione per la realizzazione di nuovi edifici o per la ristrutturazione importante degli edifici esistenti, si tiene conto della fattibilità tecnica, funzionale, ambientale ed economica dei sistemi alternativi ad alta efficienza se disponibili

3-ter) I nuovi edifici e gli edifici esistenti, in occasione della sostituzione del generatore di calore, deve tecnicamente ed economicamente fattibile, sono dotati di dispositivi autoregolanti che controllino separatamente la temperatura in ogni vano o, dove giustificabile, in una determinata zona riscaldata o raffrescata dell'unità immobiliare.

3-quater) Nel caso di nuova installazione, sostituzione o miglioramento dei sistemi tecnici per l'edilizia, i requisiti minimi comprendono il rendimento energetico globale, assicurano la corretta installazione e il corretto dimensionamento e prevedono inoltre adeguati sistemi di regolazione e controllo, eventualmente differenziandoli per i casi di installazione in edifici nuovi o esistenti;

3-quinquies) Per i nuovi edifici e gli edifici sottoposti a ristrutturazione importante, i requisiti rispettano i parametri del benessere termo-igrometrico degli ambienti interni, della sicurezza in caso di incendi e dei rischi connessi all'attività sismica;

3-sexies) deve tecnicamente ed economicamente fattibile, entro il 1° gennaio 2025 gli edifici non residenziali, dotati di impianti termici con potenza nominale superiore a 290 kW sono dotati di sistemi di automazione e controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 4, e all'articolo 15, paragrafo 4, della Direttiva 2010/31/UE, e successive modificazioni.

Al momento, le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici sono sviluppate nel rispetto dell'art. 11 del D.Lgs 192/2005, modificato dal D.Lgs 48/2020 e sono quelle di seguito elencate:

- a) Raccomandazione CTI 14/2013 "Prestazioni energetiche degli edifici - Determinazione dell'energia primaria e della prestazione energetica EP per la classificazione dell'edificio", o normativa UNI equivalente e successive norme tecniche che ne conseguono;
- b) UNIITS 11300 - 1 "Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 1: Determinazione del fabbisogno di energia termica dell'edificio per la climatizzazione estiva e invernale";

- c) UNIITS 11300 - 2 "Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 2: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale, per la produzione di acqua calda sanitaria, la ventilazione e l'illuminazione";
- d) UNIITS 11300 - 3 "Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 3: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione estiva";
- e) UNIITS 11300 - 4 "Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 4: Utilizzo di energie rinnovabili e di altri metodi di generazione per riscaldamento di ambienti e preparazione acqua calda sanitaria".

I software utilizzati per la predisposizione dell'APE devono essere certificati dal Comitato Termotecnico Italiano e conformi alle norme appena elencate, nonché idonei all'edificio considerato.

Si sottolinea che i metodi di calcolo semplificati, come quello utilizzato dal software DOCET, predisposto da ENEA in collaborazione con il CNR, sono applicabili esclusivamente agli edifici o alle unità immobiliari residenziali esistenti con superficie utile inferiore o uguale a 200 mq, fatta eccezione per i casi in cui si rediga l'APE in conseguenza di una ristrutturazione importante (Allegato I - Linee guida nazionali per l'attestazione della prestazione energetica degli edifici, Decreto Interministeriale 26 giugno 2015, paragrafo 4.2.2).

Ai sensi dell'art.7 del DM 26 giugno 2015, il CTI svolge un'attività di verifica dei software commerciali e degli strumenti di calcolo della prestazione energetica degli edifici, ed ha reso pubblico l'elenco degli applicativi informatici utilizzabili dal professionista per redigere l'APE, sul sito www.cti2000.it, all'interno della sezione "validazione software".

7. VALIDITÀ

Ai sensi dell'art. 6 comma 5 del D.Lgs 192 del 2005, l'attestato di prestazione energetica ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare.



La validità temporale massima è subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica dei sistemi tecnici dell'edificio, in particolare per gli impianti termici, comprese le eventuali necessità di adeguamento, previste dai regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, e al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75 e dalle disposizioni del decreto di cui all'articolo 4, comma 1-quater del D.Lgs 192/2005 così come aggiornato dal D.Lgs 48/2020 sulla base delle quali verranno aggiornati i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare l'attestazione della prestazione energetica degli edifici.

Nel caso di mancato rispetto di dette disposizioni, l'attestato di prestazione energetica decade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica. A tali fini, i libretti di impianto previsti dai decreti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b) D.Lgs 192/2005 e ss. mm., e che sono contenuti nel D.M. 10 febbraio 2014, sono allegati, in originale o in copia, all'attestato di prestazione energetica.

Ne consegue che per il tecnico certificatore è necessario allegare all'APE, al fine della suddetta verifica, la copia del Libretto di Impianto e dei rapporti di controllo effettuati.

La produzione del libretto di impianto per utilizzi successivi dell'APE, spetta ovviamente al responsabile dell'impianto.

Emettere un APE senza allegare il libretto di impianto comprensivo dei relativi allegati, tra cui anche un valido rapporto di controllo di efficienza energetica, significa dichiarare che l'impianto è stato ed è condotto dal responsabile in violazione di quanto previsto dal D.Lgs 192/2005 e dal D.P.R. 74/2013 per cui è applicabile la sanzione amministrativa prevista dall'art. 15 dello stesso D.Lgs 192/2005 e ss. mm. ii.

Si ricorda che, oltre all'istituzione del Catasto regionale della certificazione energetica, con decreto del Dirigente generale del Dipartimento della Regione Siciliana dell'Energia n. 71 del 1/3/2012, è stato istituito il Catasto regionale degli impianti termici al servizio degli edifici.

Nell'APE, nei casi in cui è istituito il catasto regionale degli impianti termici,³² va indicato il codice del catasto regionale dell'impianto termico che implica la regolare registrazione e dotazione del libretto di impianto e dei relativi allegati.

All'atto dell'emissione dell'APE, se necessario, occorre quindi far redigere il libretto di impianto e dotarlo degli allegati richiesti compreso un valido rapporto di controllo di efficienza energetica, ove prescritto.

La decadenza dell'APE in caso di non rispetto della periodicità dei controlli di efficienza energetica si riferisce, quindi, ad un evento successivo alla data di emissione.

Nel caso in cui il proprietario, seppure avvertito degli obblighi normativi e delle relative sanzioni, non voglia far redigere il libretto di impianto e il controllo di efficienza energetica ai fini della redazione dell'APE, il certificatore deve segnalarlo nelle note specificando il motivo della mancata allegazione.

8. SANZIONI IN MATERIA DI ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA

Le autorità competenti che ricevono i documenti di cui al comma 1 dell'art. 15 del D.Lgs 192 del 2005 sostituito con D.Lgs 48/2020 (l'APE, il rapporto di controllo tecnico, la relazione tecnica, l'asseverazione di conformità e l'AQE) eseguono i controlli periodici e diffusi con le modalità di cui all'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e applicano le sanzioni amministrative di cui ai commi da 3 a 6. Inoltre, qualora ricorrano le ipotesi di reato di cui all'articolo 76, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si applicano le sanzioni previste dal medesimo articolo.

Nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione è inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici; copia dell'attestato di prestazione energetica deve essere altresì allegata al contratto, tranne che nei casi di locazione di singole unità immobiliari. In caso di omessa dichiarazione o allegazione, se dovuta, le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, della sanzione amministrativa

pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000; la sanzione è da euro 1.000 a euro 4.000 per i contratti di locazione di singole unità immobiliari e, se la durata della locazione non eccede i tre anni, essa è ridotta alla metà. Il pagamento della sanzione amministrativa non esenta comunque dall'obbligo di presentare alla regione o provincia autonoma competente la dichiarazione o la copia dell'attestato di prestazione energetica entro quarantacinque giorni. È fatto obbligo dell'inserimento, nell'Attestato di Prestazione Energetica, della data del sopralluogo obbligatorio e del relativo verbale sottoscritto dal proprietario dell'immobile o un suo delegato,³⁵ Con riferimento ai criteri di redazione, viene sancito che Il professionista qualificato che rilascia la relazione tecnica di cui all'articolo 8, compilata senza il rispetto degli schemi e delle modalità stabilite nel decreto di cui all'articolo 8, comma 1 e I-bis, o un attestato di prestazione energetica degli edifici senza il rispetto dei criteri e delle metodologie di cui all'articolo 6 del D.Lgs 192/2005, è punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 700 euro e non superiore a 4200 euro.

Le autorità competenti che applicano le sanzioni secondo le rispettive competenze, danno comunicazione ai relativi ordini o collegi professionali per i provvedimenti disciplinari conseguenti. Il direttore dei lavori che omette di presentare al comune l'asseverazione di conformità delle opere e l'attestato di qualificazione energetica secondo i dettami dell'art.8 comma 2 del D.Lgs 192/2005, (prima del rilascio del certificato di agibilità) è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro. Il comune che applica la sanzione deve darne comunicazione all'ordine o al collegio professionale competente per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

Il proprietario o il conduttore dell'unità immobiliare, l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, qualora non provveda alle operazioni di controllo e manutenzione degli impianti di climatizzazione secondo quanto stabilito dall'art. 7 comma 1 del D.Lgs 192/2005, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro.

L'operatore incaricato del controllo e manutenzione, che non provvede a redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo tecnico di cui all'articolo 7, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro. Le autorità

competenti in materia di controlli, che applica la sanzione comunica alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti

Nel caso in cui la violazione dell'obbligo di dotare di attestato di prestazione energetica riguardi gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, come previsto dall'articolo 6, comma 1 del D.Lgs 192/2005, il costruttore o il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3000 euro e non superiore a 18000 euro.

In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unità immobiliari nel caso di vendita, come previsto dall'articolo 6, comma 2 del D.Lgs 192/2005, il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3000 euro e non superiore a 18000 euro.

In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unità immobiliari nel caso di nuovo contratto di locazione, come previsto dall'articolo 6, comma 2, il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 300 euro e non superiore a 1800 euro.

È prevista inoltre una sanzione amministrativa che varia dai 500 ai 3000 euro nel caso di violazione dell'obbligo di riportare i parametri energetici nell'annuncio di offerta di vendita o locazione, come previsto dall'articolo 6 comma 8 del D.Lgs 192/2005, nei confronti del responsabile dell'annuncio.

9. PORTALE NAZIONALE E SISTEMA INFORMATIVO PER LA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

L'art.8 del D.Lgs 48a020 introduce l'articolo 4-quater del decreto legislativo n.192 del 2005, e istituisce presso ENEA il Portale Nazionale sulla prestazione energetica degli edifici, con lo scopo di fornire ai cittadini, alle imprese e alla pubblica amministrazione informazioni:

- sulla prestazione energetica degli edifici;
- sulle migliori pratiche per le riqualificazioni energetiche efficaci in termini di costi;

- sugli strumenti di promozione esistenti per migliorare la prestazione energetica degli edifici, ivi compresa la sostituzione delle caldaie a combustibile fossile con alternative più sostenibili;

- sugli attestati di prestazione energetica (APE).

L'ENEA istituirà uno sportello unico finalizzato a fornire assistenza ed ogni informazione utile:

a) ai cittadini e alle imprese relativamente: alla mappatura energetica degli edifici, alla conformità alla normativa di settore, alla valutazione del potenziale di efficientamento e alla selezione delle priorità di intervento, ivi compresi i piani di riqualificazione per fasi successive, alla selezione degli strumenti di promozione più adeguati allo scopo, alla formazione delle competenze professionali;

b) alla pubblica amministrazione relativamente: alla mappatura energetica degli edifici, alla conformità alla normativa di settore, alla valutazione del potenziale di efficientamento e alla selezione delle priorità di intervento, ivi compresi i piani di riqualificazione per fasi successive, alla selezione degli strumenti di promozione più adeguati allo scopo, anche tramite l'utilizzo dei contratti EPC, alla formazione delle competenze tecniche.

Il portale⁴⁴ è alimentato da ogni altra informazione relativa alla consistenza del parco immobiliare, ai consumi energetici e agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici pubblici, già in possesso della pubblica amministrazione, nonché dai dati relativi all'adozione di contratti EPC per gli edifici della pubblica amministrazione stessa, ove disponibili, dei quali tiene apposito registro.

Il portale di cui al comma 1 fornisce supporto e ogni informazione utile al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, previa richiesta, alla Conferenza Unificata, necessari ad assicurare il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi nazionali in materia di efficienza energetica e integrazione delle energie rinnovabili negli edifici.



10. STRATEGIA DI RISTRUTTURAZIONE A LUNGO TERMINE

Ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs n° 48 del 10 giugno 2004⁴⁵ si prescrive la definizione della strategia di lungo termine⁴⁶ per sostenere la ristrutturazione del parco nazionale di edifici residenziali e non residenziali, sia pubblici che privati, al fine di ottenere un parco immobiliare decarbonizzato e ad alta efficienza energetica entro il 2050, facilitando la trasformazione, efficace in termini di costi, degli edifici esistenti in edifici a energia quasi zero (nZEB). Per il raggiungimento di tale obiettivo, vengono di seguito riportati i principali pilastri sui quali si fonda la strategia:

- a) La rassegna del parco immobiliare nazionale. Una ricognizione del parco immobiliare nazionale fondata su campionamenti statistici e sulla quota di edifici ristrutturati prevista nel 2020.
- b) L'individuazione di approcci alla ristrutturazione efficace in termini di costi in base al tipo di edificio e alla zona climatica, tenendo conto ove possibile dei momenti più opportuni nel ciclo di vita degli edifici per la realizzazione di interventi di riqualificazione energetica, anche valutando l'introduzione di obblighi di ristrutturazione e promuovendo l'utilizzo di tecniche che implicino maggior uso di elementi prefabbricati e la riduzione del tempo dei lavori di cantiere.
- c) Una rassegna delle politiche e delle azioni in vigore, nonché delle modifiche finalizzate a migliorarne l'efficacia, rivolte:
 - 1) ai segmenti del parco immobiliare nazionale caratterizzati dalle prestazioni peggiori;
 - 2) ad alleviare la povertà energetica;
 - 3) a rimuovere le barriere alla diffusione degli interventi di riqualificazione energetica, quali ad esempio le differenze tra i soggetti titolari di interessi contrapposti sul medesimo immobile;
 - 4) a superare le inefficienze, quali ad esempio i casi in cui agli investimenti sostenuti per la riqualificazione energetica degli edifici non corrispondono adeguati benefici economici, energetici e ambientali;
 - 5) a promuovere le tecnologie intelligenti, ivi comprese quelle che favoriscono l'interconnessione tra edifici;



- 6) a promuovere le competenze e la formazione nei settori edile e dell'efficienza energetica;
- d) la proposta di politiche e azioni, anche di lungo termine, volte a stimolare le ristrutturazioni importanti ed efficaci in termini di costi, valutando la promozione delle ristrutturazioni importanti ottenibili per fasi successive;
- e) la proposta di politiche e azioni, anche di lungo termine, rivolte ad accelerare la riqualificazione energetica di tutti gli edifici pubblici;
- f) l'integrazione degli interventi di efficientamento energetico degli edifici con gli interventi per la riduzione del rischio sismico e di incendio, volta ad ottimizzare la sicurezza, i costi di investimento e la durata degli edifici;

Inoltre, tale strategia di lungo termine prevede la definizione di obiettivi indicativi periodici per il 2030, il 2040 e il 2050, ivi incluso il raggiungimento di un tasso annuale di ristrutturazione degli edifici, al fine del miglioramento della prestazione energetica, pari almeno al 3%, la definizione di indicatori di progresso misurabili, e specifica il modo in cui il conseguimento di tali obiettivi contribuisce al conseguimento degli obiettivi di efficienza energetica stabiliti nel Piano integrato per l'energia e il clima.



5.17. LE NORMATIVE DELLA REGIONE TOSCANA

5.17.1. LEGGE REGIONALE 24 FEBBRAIO 2005, N. 39

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 24 febbraio 2005, n. 39

Disposizioni in materia di energia.

(Coordinata con le modifiche apportate dalla Legge regionale 16 dicembre 2016, n. 85)
(Stralcio)

Art. 1 – Art. 21 (omissis)

Capo IV

Razionalizzazione della produzione e dei consumi, risparmio energetico ed interventi di compensazione ambientale

Art. 22

Incentivi finanziari

1. La Regione incentiva la realizzazione di iniziative per le finalità di cui alla presente legge tramite fondi di rotazione, sovvenzioni, contributi in conto interesse e aiuti al funzionamento, privilegiando, laddove possibile, gli aiuti al funzionamento e gli incentivi all'insieme del sistema delle piccole e medie imprese e a quelle partecipate o promosse dagli enti locali, in conformità alla disciplina comunitaria in materia di aiuti per la tutela ambientale e sulla base di accordi volontari con uno o più soggetti economici, o associazioni di categoria, finalizzati al raggiungimento di obiettivi propri dell'amministrazione regionale o delle altre amministrazioni interessate.
2. La Regione incentiva, nelle forme e priorità di cui al comma 1, la ricerca industriale e lo sviluppo precompetitivo nel settore delle fonti rinnovabili o innovative.
3. Nei casi in cui gli interventi incentivati di cui al presente articolo producano crediti

necessari ai "Certificati Verdi" di cui al decreto del Ministro dell' industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, 11 novembre 1999 (Direttive per l'attuazione delle norme in materia di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui ai commi 1, 2 e 3 dell' articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79), ai "Titoli di Efficienza Energetica" di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 20 luglio 2004 (Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell' art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79) e al decreto del Ministro delle attività produttive 20 luglio 2004 (Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all' art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164), alle "Quote di Emissioni" di cui alla direttiva 2003/87/CE del 13 ottobre 2003 (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio), i piani economici degli interventi oggetto di contributi regionali tengono conto, con le modalità individuate con deliberazione di Giunta, di tali crediti ai fini della determinazione dell'importo dei contributi che saranno proporzionalmente ridotti o, in alternativa, prevedono la cessione alla Regione degli stessi crediti. La Regione in caso di acquisizione dei crediti mantiene inalterato l'importo dei suoi contributi.

Art. 22 bis

Sistema di riconoscimento dei soggetti certificatori e degli ispettori degli impianti termici

1. La Regione istituisce un sistema di riconoscimento degli organismi e dei soggetti a cui affidare le attività di ispezione sugli impianti termici e di attestazione della prestazione energetica degli edifici, tenuto conto dei requisiti previsti dalla normativa statale e comunitaria in materia di libera circolazione dei servizi, di seguito indicato come "sistema di riconoscimento".
2. Il sistema di riconoscimento, gestito nell'ambito del sistema informativo regionale sull'efficienza energetica di cui all'articolo 23 ter, è costituito da appositi elenchi, contenenti

i nominativi degli organismi e dei soggetti che, in base alla normativa statale e comunitaria di riferimento, svolgono le attività di cui al comma 1.

3. La Regione promuove programmi per la qualificazione, formazione e aggiornamento professionale degli organismi e dei soggetti di cui al comma 1.

4. Gli organismi e i soggetti di cui al comma 1, accedono al sistema informativo regionale sull'efficienza energetica, secondo le modalità indicate nell'articolo 23 quater.

Art. 23

Rendimento energetico degli edifici. Relazione tecnica di rendimento energetico

1. Gli interventi di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia), sono progettati e realizzati in modo da contenere le necessità di consumo di energia, tenuto conto del progresso della tecnica e del contenimento dei costi, nel rispetto dei requisiti minimi, fissati in applicazione del medesimo decreto, sulla prestazione energetica nell'edilizia.

2. Nei casi di cui all'articolo 8 del D.Lgs 192/2005, è trasmessa al comune la relazione tecnica di progetto, attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici.

3. Con il regolamento di cui all'articolo 23 sexies, nel rispetto dei principi dettati dal D.Lgs 192/2005, possono essere individuati i casi a cui applicare requisiti alternativi a quelli di cui al comma 1, tenuto conto della onerosità o difficoltà nel rispetto di tali requisiti.

4. Con decreto del dirigente della struttura regionale competente è specificata la tipologia di dati da inserire nella relazione di cui al comma 2, nonché la modalità di trasmissione telematica della stessa.

Art. 23 bis

Attestato di certificazione energetica

1. Gli edifici e le unità immobiliari sono soggetti agli obblighi di attestazione della prestazione energetica prescritti dall'articolo 6 del D.Lgs 192/2005, in applicazione della direttiva 2010/31/UE.

2. L'attestato di prestazione energetica è trasmesso attraverso il sistema informativo regionale sull'efficienza energetica di cui all'articolo 23 ter.
3. L'attestato di prestazione energetica tiene luogo dell'attestato di qualificazione energetica di cui all'articolo 8 del D.Lgs 192/2005, nei casi in cui tali attestati debbano essere trasmessi entrambi.
4. Nel caso di interventi edilizi per i quali sussiste l'obbligo di trasmissione della certificazione di cui all'articolo 149 della l.r. 65/2014, nell'ambito di tale certificazione è fatta menzione dell'attestato di cui al comma 2.

Art. 23 ter

Sistema informativo regionale sull'efficienza energetica

1. Nel rispetto degli standard tecnici di trasmissione dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), la Regione istituisce il sistema informativo regionale sull'efficienza e sulla certificazione energetica degli edifici e dei relativi impianti, di seguito indicato come "sistema informativo regionale sull'efficienza energetica", nell'ambito del sistema informativo regionale di cui all'articolo 15 della legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza), tenuto conto dei contenuti del sistema informativo geografico regionale di cui all'articolo 55 della l.r. 65/2014.
2. Il sistema informativo regionale sull'efficienza energetica comprende l'archivio informatico degli attestati di prestazione energetica, gli elenchi di cui all'articolo 22 bis, comma 2, nonché il catasto degli impianti di climatizzazione ed è accessibile da tutti i comuni della Regione al fine di assicurare la gestione e l'interazione dei dati tra comuni e Regione.
3. Avvalendosi di idonei supporti informatici e secondo le modalità e i tempi indicati dal regolamento di cui all'articolo 23 sexies, i distributori di combustibile e di energia elettrica per gli impianti termici degli edifici comunicano con cadenza annuale alla Regione le informazioni relative all'ubicazione e alla titolarità di tutti gli impianti riforniti in un arco annuale di riferimento nonché i relativi dati di consumo.



4. Con decreto del dirigente della struttura regionale competente sono disciplinate le modalità di organizzazione, di gestione e di implementazione del sistema informativo regionale sull'efficienza energetica nel rispetto degli standard di cui alla legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "Rete telematica regionale Toscana").

Art. 23 quater

Accesso al sistema informativo regionale sull'efficienza energetica

1. Con le modalità e gli strumenti previsti dalle disposizioni regionali in materia di amministrazione elettronica e semplificazione, la Regione assicura l'accesso:
 - a) ai proprietari degli immobili i cui dati di efficienza energetica siano stati trasmessi al sistema informativo;
 - b) ai soggetti certificatori di cui all'articolo 22 bis;
 - c) ai manutentori degli impianti termici;
 - d) agli organismi ispettori di cui all'articolo 22 bis;
 - e) ai notai per l'esercizio delle loro funzioni relative al trasferimento della proprietà di immobili;
 - f) ai comuni e alle unioni dei comuni.
2. L'accesso al sistema informativo regionale sull'efficienza energetica è assicurato attraverso l'infrastruttura di rete regionale di identificazione ed accesso prevista dalla l.r. 1/2004.
3. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità di accesso al sistema informativo regionale sull'efficienza energetica ai sensi del comma 2.

Art. 23 quinquies

Sanzioni e controlli sul rendimento energetico degli edifici

1. L'inosservanza dell'obbligo di invio da parte dei distributori di combustibile e di energia elettrica dei dati ai sensi dell'articolo 23 ter, comma 3, secondo le modalità prescritte dal

regolamento di cui all'articolo 23 sexies, lettera f), comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00.

2. Ferme restando le sanzioni previste dall'articolo 15 del D.Lgs 192/2005 in materia di controllo sugli impianti termici, l'inosservanza dell'obbligo di invio al sistema informativo regionale del rapporto di controllo dell'impianto termico, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 60,00 a euro 360,00.

3. Nel caso di omesso pagamento della sanzione di cui al comma 2, nei termini dati e fino alla relativa regolarizzazione, il manutentore è sospeso dall'accesso al sistema informativo regionale sull'efficienza energetica di cui all'articolo 23 ter.

4. In materia di attestato di prestazione energetica e relazione tecnica di rendimento energetico si applicano le sanzioni previste dall'articolo 15 del D.Lgs 192/2005 e dall'articolo 34 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia).

Art. 23 sexies

Regolamento regionale

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, la Giunta regionale approva, nel rispetto dei principi dettati dal D.Lgs 192/2005 e dai relativi decreti attuativi, uno o più regolamenti di attuazione che disciplinano in particolare:

- a) i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e le prescrizioni specifiche da rispettare per il contenimento dei consumi energetici anche attraverso l'utilizzo di fonti rinnovabili, alternativi a quelli previsti dalla normativa statale, in relazione a specifiche situazioni di impossibilità tecnica o di elevata onerosità;
- b) le modalità di attestazione della prestazione energetica degli edifici nel rispetto degli elementi essenziali e delle disposizioni minime comuni dettati dal decreto ministeriale di cui all'articolo 6, comma 12, del D.Lgs 192/2005;
- c) le modalità di conduzione, di manutenzione, di controllo e di ispezione degli impianti termici, in applicazione degli articoli 7 e 9 del D.Lgs 192/2005;



- d) i termini e le modalità per la trasmissione dei rapporti di controllo degli impianti termici degli edifici;
- e) il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettere h bis) e h ter), nel rispetto di quanto previsto l.r. 81/2000;
- f) le modalità e i tempi per la trasmissione dei dati di cui all'articolo 23 ter, comma 3, da parte dei distributori di combustibile e di energia elettrica.

Art. 23 septies

Contributi ed oneri per le attività di accertamento ed ispezione degli impianti termici e per le attività di tenuta, monitoraggio e controllo degli attestati di prestazione energetica degli edifici

1. Nel rispetto di quanto previsto nel decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia) e nel regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192), e secondo i criteri individuati nell'articolo 13 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 3 marzo 2015, n.25/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 23-sexies della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39. Esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici), con delibera della Giunta regionale è determinato l'ammontare del contributo dovuto per lo svolgimento delle attività di accertamento ed ispezione degli impianti termici.

1 bis. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 9 del D.Lgs 192/2005 e dall'articolo 4 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75 (Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto

2005, n. 19), con deliberazione della Giunta regionale, è determinato l'ammontare del contributo dovuto dai soggetti tenuti alla trasmissione dell'attestato di prestazione energetica, a copertura delle attività di monitoraggio e controllo dell'attestato stesso.

1 ter. Con la deliberazione di cui al comma 1 bis sono altresì determinati gli oneri dovuti dagli organismi e dai soggetti di cui all'articolo 23 quater, comma 1, lettere b), c), d), ed e), a copertura dei costi di realizzazione, manutenzione, implementazione e gestione del sistema informativo regionale sull'efficienza energetica.

1 quater. I contributi dovuti per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, sono introitati dalla Regione con le modalità stabilite dalla deliberazione della Giunta regionale di cui allo stesso comma 1.

1 quinquies. Il contributo di cui al comma 1 bis e gli oneri di cui al comma 1 ter, sono corrisposti alla società ARRR S.p.A. con le modalità stabilite dalla deliberazione della Giunta regionale di cui ai commi 1 bis e 1 ter.

Art. 23 octies

Verifica della regolarità degli attestati di prestazione energetica

1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, con deliberazione della Giunta regionale, sono individuate le modalità di svolgimento delle verifiche sulla regolarità degli attestati di prestazione energetica, in conformità con quanto disposto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti e per la semplificazione e la pubblica amministrazione 26 giugno 2015 (Adeguamento linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici).

Art. 24 – Art. 43 (omissis)



5.17.2. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 FEBBRAIO 2010, N. 17/R

REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 febbraio 2010, n. 17/R

Regolamento di attuazione dell'articolo 23 sexies della legge regionale 24 febbraio 2005, n.39 (Disposizioni in materia di energia) Disciplina della certificazione energetica degli edifici. Attestato di certificazione energetica.

LA GIUNTA REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
emana

Il seguente regolamento:

INDICE

PREAMBOLO

Capo I - Disposizioni generali

Art. 1 - Oggetto (articolo 23 sexies della l.r.39/2005)

Art. 2 - Definizioni (articolo 23 sexies della l.r.39/2005)

Art. 3 - Edifici esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento (articolo 23 bis e articolo 23 sexies della l.r.39/2005)

Art. 4 - Edifici per i quali l'attestato di certificazione energetica è obbligatorio (articolo 23 bis e articolo 23 sexies della l.r.39/2005)

Art. 5 - Soggetti certificatori (articolo 23 bis della l.r.39/2005)

Art. 6 - Contenuti dell'attestato di certificazione energetica (articolo 23 sexies della

I.r.39/2005)

Art. 7 - Targa energetica (articolo 23 bis e articolo 23 sexies della I.r.39/2005)

Art. 8 - Metodologie di calcolo per la determinazione della prestazione energetica degli edifici ai fini della certificazione energetica (articolo 23 sexies della I.r.39/2005)

Art. 9 - Classificazione energetica degli edifici (articolo 23 sexies della I.r.39/2005)

Art. 10 - Modalità per la certificazione energetica degli edifici di nuova costruzione o degli edifici oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia (articolo 23 sexies della I.r.39/2005)

Art. 11 - Modalità per la certificazione energetica degli edifici esistenti (articolo 23 sexies della I.r.39/2005)

Art. 12 - Vigilanza e verifiche sugli attestati di certificazione energetica (articolo 3 ter e articolo 23 sexies 39/2005)

Capo II - Sistema informativo regionale sull'efficienza energetica

Art. 13 - Modalità di organizzazione, di gestione, di implementazione del sistema informativo regionale sull'efficienza energetica (articolo 23 ter e articolo 23 sexies della I.r.39/2005)

Art. 14 - Pubblicità dei dati del sistema informativo sull'efficienza energetica (articolo 23 quater e articolo 23 sexies della I.r.39/2005)

Art. 15 - Accesso pubblico al sistema informativo regionale sull'efficienza energetica (articolo 23 ter e articolo 23 sexies della I.r.39/2005)

Art. 16 - Accesso al sistema informativo regionale per lo svolgimento di pubbliche funzioni (articolo 23 ter e articolo 23 sexies della I.r.39/2005)

Art. 17 - Accesso dei soggetti certificatori al sistema informativo regionale sull'efficienza energetica per la redazione degli attestati di certificazione energetica (articolo 23 quater e articolo 23 sexies della I.r.39/2005)

Art. 18 - Rimborso delle spese sostenute per i dispositivi elettronici necessari per l'accesso al sistema informativo (articolo 23 quater e articolo 23 sexies della I.r.39/2005)

Art. 19 - Modalità di trasmissione degli attestati di certificazione energetica attraverso procedure informatizzate in caso di titoli abilitativi edilizi (articolo 23 sexies della I.r.39/2005)

Art. 20 - Modalità di trasmissione degli attestati di certificazione energetica per i trasferimenti a titolo oneroso o per i contratti di locazione (articolo 23 bis e articolo 23 sexies della



I.r.39/2005)

Art. 21 - Modalità di trasmissione degli attestati per le certificazioni energetiche volontarie (articolo 23 sexies della I.r.39/2005)

Art. 22 - Modalità di raccordo del sistema informativo regionale sull'efficienza energetica con la banca dati regionale SUAP (articolo 23 bis della I.r.39/2005)

Capo III - Disposizioni finali e transitorie

Art. 23 - Disposizioni finali

Art. 24 - Disposizioni transitorie per l'individuazione dei soggetti certificatori

Art. 25 - Disposizioni transitorie relative alla trasmissione dei dati di impianti e di edifici

Art. 26 - Disposizioni transitorie per la presentazione della certificazione energetica in attesa dell'organizzazione del sistema informativo sull'efficienza energetica

Art. 27 - Entrata in vigore

PREAMBOLO (omissis)



Capo I

Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto (articolo 23 sexies della l.r.39/2005)

1. In attuazione dell'articolo 23 sexies della legge regionale 24 febbraio 2005 n. 39 (Disposizioni in materia di energia), il presente regolamento individua:

- a) le indicazioni tecniche che sono contenute nell'attestato di certificazione energetica di cui all'articolo 23 bis della l.r. 39/2005;
- b) le modalità di trasmissione degli attestati di certificazione energetica attraverso procedure informatizzate;
- c) le modalità di svolgimento delle verifiche sulla regolarità, sulla completezza e sulla veridicità delle certificazioni energetiche svolte dai comuni ai sensi dell'articolo 3 ter, comma 2, lettera g) della l.r. 39/2005;
- d) i casi di esclusione dall'obbligo di dotazione dell'attestato di certificazione energetica;
- e) le modalità di accesso dei soggetti certificatori al sistema informativo regionale sull'efficienza energetica ai sensi dell'articolo 23 quater, commi 1 e 2 della l.r. 39/2005;
- f) i requisiti ed il contenuto della targa energetica di cui all'articolo 23 bis, comma 7, della l.r.39/2005;
- g) le modalità di organizzazione, di gestione, di implementazione del sistema informativo regionale sull'efficienza energetica di cui all'articolo 23 ter della l.r. 39/2005.

2. Il presente regolamento disciplina altresì:

- a) le modalità di determinazione e corresponsione del rimborso dovuto alla Regione per le spese sostenute ai fini dell'acquisto dei dispositivi elettronici necessari all'accesso al sistema informativo regionale sull'efficienza energetica, in attuazione dell'articolo 23 quater, comma 3, della l.r.39/2005;
- b) le modalità di raccordo del sistema informativo regionale sull'efficienza energetica con la banca dati regionale SUAP di cui all'articolo 42 della l.r. 40/2009, in attuazione dell'articolo 23 ter, comma 5, della l.r. 39/2005.



Art. 2

Definizioni (articolo 23 sexies della l.r.39/2005)

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:

- a) per categorie di edifici, le categorie indicate all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'articolo 4, comma 4 della legge 9 gennaio 1991, n.10), individuate in base alla loro destinazione d'uso;
- b) per interventi di ristrutturazione edilizia, gli interventi così definiti dall'articolo 79, comma 2, lettera d) della l.r. 1/2005;
- c) per classe energetica, l'intervallo convenzionale, delimitato da soglie di riferimento, all'interno del quale si colloca la prestazione energetica dell'edificio, volto a rappresentarla in modo sintetico. La classe energetica è riferita ad un particolare uso energetico quale, ad esempio, la climatizzazione invernale, la climatizzazione estiva, la produzione di acqua calda sanitaria, la ventilazione, l'illuminazione e la produzione di energia da fonte rinnovabile dell'edificio oppure è riferita alla prestazione energetica globale dell'edificio, quale, ad esempio, la classe energetica globale.

2. Per le definizioni non indicate al comma 1, si fa riferimento a quelle di cui all'articolo 2, commi 1 e 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia), nonché alle definizioni contenute nei regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 4, comma 1 e nel decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del d.lgs 192/2005.

Art. 3

Edifici esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento (articolo 23 bis e articolo 23 sexies della l.r.39/2005)

1. Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le seguenti categorie di edifici o di impianti:



- a) i fabbricati industriali, artigianali o agricoli non residenziali quando gli ambienti sono climatizzati o illuminati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;
- b) i fabbricati temporanei con tempo di utilizzo non superiore a due anni;
- c) i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a venticinque metri quadrati;
- d) gli edifici per i quali sia stata dichiarata dalle competenti autorità la non abitabilità o agibilità nonché quelli per i quali, in caso di trasferimento a titolo oneroso, risulti la destinazione alla demolizione;
- e) le tipologie di edifici escluse dal decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 6, comma 9 del D.Lgs 192/2005.

Art. 4

Edifici per i quali l'attestato di certificazione energetica è obbligatorio (articolo 23 bis e articolo 23 sexies della l.r.39/2005)

1. L'attestato di certificazione energetica è obbligatorio per:
 - a) gli edifici di nuova costruzione;
 - b) gli edifici oggetto di interventi di ricostruzione a seguito di demolizione;
 - c) gli edifici esistenti di superficie utile lorda superiore a mille metri quadrati, oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia che riguardano l'intera struttura.
2. è obbligatorio l'attestato di certificazione energetica con riferimento a tutte le categorie di edifici oggetto di atti di trasferimento a titolo oneroso o di contratti di locazione, ad esclusione delle categorie indicate all'articolo 3.

Art. 5

Soggetti certificatori (articolo 23 bis della l.r.39/2005)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 24, l'attestato di certificazione energetica è redatto e sottoscritto dai soggetti abilitati in possesso dei requisiti indicati dai regolamenti di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettera c) del D.Lgs 192/2005.



Art. 6

Contenuti dell'attestato di certificazione energetica (articolo 23 sexies della l.r.39/2005)

1. L'attestato di certificazione energetica comprova l'efficienza energetica dell'edificio e fornisce le informazioni relative alla qualità energetica dell'edificio nel suo complesso e nei singoli componenti. Esso contiene i seguenti elementi:

- a) il frontespizio indicante la natura di attestato di certificazione energetica;
- b) l'indicazione del comune dove è sito l'immobile, l'indirizzo ed i dati identificativi catastali di esso;
- c) i dati identificativi del proprietario, del progettista che ha curato il progetto e l'installazione degli impianti tecnici a servizio dell'edificio, nonché del direttore lavori e del costruttore;
- d) i dati identificativi del soggetto certificatore;
- e) la data di emissione e di scadenza dell'attestato di certificazione energetica;
- f) il codice di identificazione univoca dell'attestato di certificazione energetica, attribuito dal sistema informativo regionale sull'efficienza energetica;
- g) l'indice di prestazione globale dell'edificio, che risulta dalla somma degli indici di prestazione energetica parziali di cui alla lettera h);
- h) gli indici relativi alle prestazioni energetiche parziali, individuati sulla base dei fabbisogni di energia primaria riferiti ad un singolo uso energetico dell'edificio, suddivisi nelle seguenti tipologie:
 - h.1) indice di prestazione energetica per la climatizzazione estiva;
 - h.2) indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale;
 - h.3) indice di prestazione energetica per la produzione dell'acqua calda finalizzata all'uso igienico e sanitario;
 - h.4) indice di prestazione energetica per l'illuminazione artificiale, ad eccezione delle categorie di edifici E1 ed E8, di cui all'articolo 3 del D.P.R.412/1993;
- i) i valori obbligatori minimi previsti per i nuovi edifici dai regolamenti di attuazione di cui all'articolo 4, comma 1 del D.Lgs192/2005;



- l) le classi energetiche in cui l'edificio ricade in rapporto al sistema di classificazione definito dal decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 6, comma 9 del D.Lgs 192/2005, al fine di valutare la prestazione energetica dello stesso;
- m) il contributo delle fonti rinnovabili alla copertura del fabbisogno di energia primaria, ove presenti;
- n) l'indicazione degli interventi più significativi ed economicamente convenienti che consentirebbero il miglioramento delle prestazioni energetiche dell'edificio, con una loro valutazione sintetica in termini di costi e benefici, unitamente ad una stima dei possibili passaggi di classe a seguito della loro realizzazione;
- o) i dati utilizzati per il calcolo degli indici di prestazione energetica;
- p) il metodo di reperimento dei dati di cui alla lettera o) con l'indicazione del soggetto che li ha prodotti;
- q) l'indicazione delle metodologie di calcolo adottate nel rispetto delle norme vigenti;
- r) l'indicazione dello strumento di calcolo informatico eventualmente utilizzato, e della relativa garanzia di conformità di tale strumento alle metodologie di cui alla lettera q), conformemente a quanto prescritto dal decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 6, comma 9 del D.Lgs 192/2005.

2. L'attestato di certificazione energetica descrive altresì:

- a) le caratteristiche dell'involucro edilizio dell'edificio;
- b) le caratteristiche del sistema edificio ed impianto per la climatizzazione invernale;
- c) le caratteristiche del sistema edificio ed impianto per la climatizzazione estiva;
- d) le caratteristiche dell'impianto di produzione di acqua calda sanitaria;
- e) le caratteristiche dell'impianto di illuminazione artificiale;
- f) i sistemi e le dotazioni impiantistiche per la gestione, l'automazione ed il controllo degli edifici;
- g) gli altri dispositivi presenti nell'edificio e gli usi energetici previsti per il medesimo.

3. L'attestato di certificazione energetica è predisposto in conformità ad apposita modulistica definita con decreto del dirigente della struttura regionale competente.



Art. 7

Targa energetica (articolo 23 bis e articolo 23 sexies della l.r.39/2005)

1. Negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico di superficie superiore a 1000 metri quadrati, è affisso in luogo visibile al pubblico un riassunto dell'attestato di certificazione energetica, denominato "targa energetica" predisposto dal soggetto certificatore che ha redatto e sottoscritto l'attestato di certificazione energetica.
2. La targa può essere affissa in tutti gli edifici, anche diversi da quelli indicati al comma 1.
3. La targa energetica ha la stessa validità temporale dell'attestato di certificazione energetica a cui fa riferimento ed è aggiornata quando l'attestato di certificazione energetica è aggiornato.
4. La targa energetica indica almeno:
 - a) l'ubicazione dell'edificio;
 - b) l'indice di prestazione energetica globale dell'edificio e gli indici di prestazione energetica parziali;
 - c) la classe dell'edificio relativa all'indice di prestazione energetica globale.
5. La targa energetica è predisposta secondo l'apposita modulistica definita con decreto del dirigente della struttura regionale competente.

Art. 8

Metodologie di calcolo per la determinazione della prestazione energetica degli edifici ai fini della certificazione energetica (articolo 23 sexies della l.r.39/2005)

1. Per la determinazione della prestazione energetica degli edifici ai fini dell'attestato di certificazione energetica si tiene conto delle metodologie di calcolo individuate nei regolamenti attuativi dell'articolo 4 del D.Lgs 192/2005 e nel decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del medesimo D.Lgs 192/2005.



Art. 9

Classificazione energetica degli edifici (articolo 23 sexies della l.r.39/2005)

1. Ai fini del presente regolamento, è applicabile il sistema di classificazione energetica degli edifici individuato dal decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del D.Lgs 192/2005.

Art. 10

Modalità per la certificazione energetica degli edifici di nuova costruzione o degli edifici oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia (articolo 23 sexies della l.r.39/2005)

1. A seguito del rilascio del permesso di costruire o a seguito della presentazione della denuncia di inizio attività, il proprietario, il costruttore, il detentore dell'immobile o chiunque ne abbia titolo, al momento dell'inizio dei lavori, incarica un soggetto certificatore di predisporre l'attestato di certificazione energetica. I dati identificativi del soggetto certificatore incaricato sono indicati nella comunicazione di inizio lavori.
2. Il soggetto certificatore acquisisce il progetto dell'opera ed i relativi allegati, completi in ogni loro parte.
3. Al fine di consentire le attività di diagnosi, di verifica o di controllo in corso d'opera sulla certificazione energetica, il direttore dei lavori segnala al soggetto certificatore le fasi della costruzione dell'edificio o degli impianti, rilevanti ai fini dell'efficienza energetica dell'edificio.
4. Nel corso della sua attività di diagnosi, di verifica o di controllo, il soggetto certificatore può procedere alle ispezioni e al collaudo energetico delle opere, avvalendosi dei supporti tecnici adeguati.
5. Il soggetto certificatore redige l'attestato di certificazione energetica e ne trasmette copia al committente.
6. Dell'attestato di certificazione energetica, è fatta menzione nel certificato di abitabilità o agibilità di cui all'articolo 86 della l.r.1/2005.



7. Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 3 della l.r.39/2005, il certificato di cui all'articolo 86 della l.r.1/2005 è inefficace a qualsiasi titolo qualora non sia trasmesso al comune l'attestato di certificazione energetica, secondo le modalità di cui all'articolo 19.

Art. 11

Modalità per la certificazione energetica degli edifici esistenti (articolo 23 sexies della l.r.39/2005)

1. Il proprietario dell'edificio o chiunque ne abbia titolo, incarica un soggetto certificatore di predisporre l'attestato di certificazione energetica.
2. Il soggetto certificatore può acquisire, ove reperibili, il progetto dell'opera, la relazione di cui all'articolo 28 della legge 9 gennaio 1991, n.10 (Norme in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia) ed ogni altra documentazione concernente la qualità energetica dell'edificio.
3. Nell'ambito della sua attività di diagnosi, di verifica o di controllo, il soggetto certificatore può procedere alle ispezioni e al collaudo energetico delle opere, avvalendosi, ove necessario delle tecniche necessarie adeguate.
4. Il soggetto certificatore redige l'attestato di certificazione energetica e ne trasmette copia al committente.
5. L'attestato di certificazione energetica è trasmesso a cura del soggetto certificatore, secondo le modalità di cui agli articoli 20 e 21.

Art. 12

Vigilanza e verifiche sugli attestati di certificazione energetica (articolo 3 ter e articolo 23 sexies 39/2005)

1. Ai sensi dell'articolo 3 ter, comma 2, lettera g) della l.r. 39/2005, i comuni svolgono attività di vigilanza sugli attestati di certificazione energetica rilasciati dai soggetti certificatori. A tal fine effettuano verifiche sulla regolarità, la completezza e la veridicità delle attestazioni energetiche ricevute, attraverso il metodo a campione, determinato secondo la modalità di cui al comma 2.

2. Il campione su cui effettuare le verifiche è scelto, mediante sorteggio, nella misura complessiva del 4 per cento degli attestati di certificazione energetica presentati nell'anno solare precedente. Detto campione è scelto nella misura del 2 per cento tra gli attestati relativi ad edifici di classe energetica globale non inferiore alla classe A; nella misura del restante 2 per cento tra gli attestati relativi ad edifici di classe energetica globale inferiore alla classe A.

3. Le verifiche comprendono:

- a) l'accertamento documentale;
- b) le valutazioni di congruità e coerenza dei dati di progetto o di diagnosi con la metodologia di calcolo individuata nel presente regolamento ed i risultati espressi;
- c) eventuali richieste di chiarimenti ai soggetti certificatori o ai direttori dei lavori interessati.

4. Per l'esercizio dell'attività di vigilanza e verifica i comuni possono effettuare anche accertamenti e ispezioni negli edifici, avvalendosi, ove necessario, dei metodi e delle tecniche idonee a rilevare la prestazione energetica degli edifici medesimi.

5. I comuni possono effettuare verifiche sugli attestati di certificazione energetica su richiesta di acquirenti o locatari di edifici. Il costo di dette verifiche è a carico dei soggetti richiedenti.

Capo

II

Sistema informativo regionale sull'efficienza energetica

Art. 13

Modalità di organizzazione, di gestione, di implementazione del sistema informativo regionale sull'efficienza energetica (articolo 23 ter e articolo 23 sexies della l.r.39/2005)

1. Entro un anno dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione Toscana (BURT) del presente regolamento, la Giunta regionale disciplina con atti deliberativi le forme organizzative ed il funzionamento del sistema informativo regionale sull'efficienza energetica di cui all'articolo 23 ter della l.r.39/2005.



2. Il sistema informativo regionale sull'efficienza energetica è gestito dalla struttura regionale competente in materia di efficienza energetica in edilizia, in raccordo con il sistema informativo regionale (SIR), nel rispetto di quanto disposto dalla legge regionale 26 gennaio 2004, n.1 (Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "Rete telematica regionale Toscana") e dalla legge regionale 5 ottobre 2009, n.54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza).

3. Il sistema informativo regionale sull'efficienza energetica assicura la gestione e l'interazione dei dati tra comuni, province e Regione, come supporto all'esercizio delle rispettive competenze in materia di efficienza energetica in edilizia.

4. Il sistema informativo regionale sull'efficienza energetica comprende l'archivio informatico degli attestati di certificazione e il catasto regionale degli impianti di climatizzazione, con modalità che ne consentano la conservazione e la fruibilità nel tempo.

5. Nell'archivio informatico degli attestati di certificazione confluiscono direttamente gli attestati di certificazione energetica e i loro aggiornamenti, trasmessi dai soggetti certificatori.

6. Nel catasto regionale degli impianti di climatizzazione confluiscono:

- a) i dati relativi all'attività di controllo sugli impianti di climatizzazione esercitata ai sensi degli articoli 7 e 9 del D.Lgs 192/2005 di cui fanno parte i rapporti di controllo previsti all'articolo 7 del D.Lgs 192/2005, redatti dagli operatori incaricati del controllo e della manutenzione degli impianti di climatizzazione ed i rapporti di ispezione, compilati dagli ispettori tecnici incaricati dall'ente competente al controllo degli impianti di climatizzazione, di cui all'articolo 9 del D.Lgs 192/2005;
- b) i dati trasmessi dai distributori di combustibile per gli impianti termici degli edifici di cui al comma 8 del presente articolo;
- c) gli elementi descrittivi degli impianti di climatizzazione degli edifici non desumibili dalle informazioni già in possesso del sistema informativo regionale.



7. I dati di cui al comma 6, lettera a) sono trasmessi dagli enti competenti al controllo sugli impianti di climatizzazione. Detti enti collaborano con la struttura regionale competente alla gestione del sistema informativo regionale sull'efficienza energetica, ai fini della definizione delle modalità per la continua trasmissione al sistema informativo dei dati di cui al comma 6, lettera a).

8. La struttura regionale competente individua idonee modalità informatiche con le quali i distributori di combustibile per gli impianti termici degli edifici provvedono a comunicare entro il 31 gennaio di ciascun anno le informazioni relative all'ubicazione e alla titolarità di tutti gli impianti termici degli edifici riforniti nell'anno precedente agli enti competenti al controllo sugli impianti di climatizzazione. Dette modalità informatiche consentono la trasmissione immediata al sistema informativo regionale sull'efficienza energetica dei dati.

9. La struttura regionale competente può comunicare ai comuni la necessità dell'acquisizione degli elementi descrittivi essenziali degli impianti di climatizzazione degli edifici di cui al comma 6, lettera c), non desumibili dalle informazioni comunicate al SIR ai sensi del comma 6 lettere a) e b).

10. Qualora i comuni siano in possesso dei dati di cui al comma 9 li trasmettono attraverso il sistema informativo regionale sull'efficienza energetica.

11. Qualora i comuni non siano in possesso dei dati di cui al comma 9, essi provvedono ad acquisirli dai proprietari, dai conduttori o dagli amministratori dei condomini e li trasmettono attraverso il sistema informativo regionale sull'efficienza energetica.

Art. 14

Pubblicità dei dati del sistema informativo sull'efficienza energetica (articolo 23 quater e articolo 23 sexies della l.r.39/2005)

1. I dati di classificazione energetica degli edifici trasmessi al sistema informativo sull'efficienza energetica sono pubblici.

2. Con decreto del dirigente della struttura regionale competente sono individuate le tipologie dei dati, diverse da quelle indicate al comma 1, contenute nel sistema informativo sull'efficienza energetica, conoscibili da chiunque, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge



a tutela della protezione dei dati personali, della proprietà industriale o di qualunque altra forma di segreto.

Art. 15

Accesso pubblico al sistema informativo regionale sull'efficienza energetica (articolo 23 ter e articolo 23 sexies della l.r.39/2005)

1. Il sistema informativo sull'efficienza energetica assicura l'accesso a tutti dei dati di cui all'articolo 14 in modo semplice e gratuito per via telematica.

Art. 16

Accesso al sistema informativo regionale per lo svolgimento di pubbliche funzioni (articolo 23 ter e articolo 23 sexies della l.r.39/2005)

1. I dati contenuti nel sistema informativo sull'efficienza energetica sono immediatamente accessibili, nei limiti delle loro competenze territoriali, da tutti i comuni e le province della Regione, tramite l'infrastruttura di rete regionale di cui alla l.r.1/2004 come articolazione regionale del sistema pubblico di connettività previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 (Codice dell'amministrazione digitale) e nel rispetto delle regole nazionali di coordinamento informatico.

Art. 17

Accesso dei soggetti certificatori al sistema informativo regionale sull'efficienza energetica per la redazione degli attestati di certificazione energetica (articolo 23 quater e articolo 23 sexies della l.r.39/2005)

1. I soggetti certificatori accedono al sistema informativo regionale sull'efficienza energetica per redigere o aggiornare gli attestati di certificazione energetica secondo le procedure informatiche appositamente predisposte.

2. L'accesso dei soggetti certificatori al sistema informativo regionale sull'efficienza energetica per lo svolgimento delle attività indicate al comma 1 è assicurato attraverso l'infrastruttura di rete regionale di identificazione ed accesso prevista dalla l.r.1/2004.



3. Per le finalità di cui al comma 2, la Regione stipula o aggiorna apposite convenzioni con gli ordini o collegi professionali a cui appartengono i soggetti certificatori.

4. La Regione assicura l'accesso ai soggetti certificatori che ne facciano richiesta per lo svolgimento delle attività indicate al comma 1, secondo modalità che assicurino:

- a) l'identificazione dei soggetti certificatori;
- b) l'individuazione del titolo di abilitazione allo svolgimento dell'attività di certificazione energetica di ciascuno dei soggetti certificatori;
- c) la dotazione dei dispositivi elettronici necessari ai soggetti certificatori per l'accesso al sistema informativo regionale sull'efficienza energetica e per la firma elettronica.

5. Le modalità di accesso dei soggetti certificatori al sistema informativo regionale sull'efficienza energetica sono definite ed aggiornate periodicamente con decreto del dirigente della struttura regionale competente alla gestione del sistema medesimo.

Art. 18

Rimborso delle spese sostenute per i dispositivi elettronici necessari per l'accesso al sistema informativo (articolo 23 quater e articolo 23 sexies della l.r.39/2005)

1. Ai sensi dell'articolo 23 quater della l.r. 39/2005, per l'accesso al sistema informativo regionale sull'efficienza energetica è prevista la corresponsione di un rimborso per le spese sostenute per l'acquisto dei dispositivi elettronici all'uopo necessari secondo le modalità di cui al presente articolo.

2. L'importo dovuto per ogni dispositivo elettronico è determinato con decreto del dirigente della struttura regionale competente alla gestione del sistema informativo regionale sull'efficienza energetica ed è stabilito in base al:

- a) costo complessivo sostenuto dalla Regione per l'acquisto dei dispositivi di autenticazione informatica di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 (Codice dell'amministrazione digitale);
- b) costo complessivo sostenuto dalla Regione per l'acquisto dei dispositivi di firma digitale di cui all'articolo 2 del D.Lgs82/2005;

c) costo complessivo sostenuto dalla Regione per l'acquisto dei supporti informatici idonei a contenere i dispositivi di autenticazione e firma di cui alle lettere a) e b) e a garantirne il funzionamento.

3. L'importo del rimborso è aggiornato con cadenza almeno biennale.

4. Con il decreto di cui al comma 2, il dirigente della struttura regionale competente alla gestione del sistema informativo regionale sulla efficienza energetica individua le modalità utilizzabili per il versamento del rimborso.

Art. 19

Modalità di trasmissione degli attestati di certificazione energetica attraverso procedure informatizzate in caso di titoli abilitativi edilizi (articolo 23 sexies della l.r.39/2005)

1. Al momento in cui i professionisti abilitati danno luogo agli adempimenti di cui all'articolo 86 della l.r.1/2005, il soggetto certificatore trasmette l'attestato di certificazione energetica attraverso il sistema informativo regionale sull'efficienza energetica.

2. L'attestato di certificazione energetica è registrato attraverso il sistema informativo regionale sull'efficienza energetica secondo una numerazione progressiva.

3. L'attestato di certificazione energetica è validamente compiuto quando è dotato del numero di identificazione del sistema informativo regionale sull'efficienza energetica.

4. Dell'attestato di certificazione energetica registrato attraverso il sistema informativo è fatta menzione nelle certificazioni di cui all'articolo 86 della l.r.1/2005 presentate al comune.

Art. 20

Modalità di trasmissione degli attestati di certificazione energetica per i trasferimenti a titolo oneroso o per i contratti di locazione (articolo 23 bis e articolo 23 sexies della l.r.39/2005)

1. Prima della stipula dell'atto di trasferimento a titolo oneroso o prima della stipula del contratto di locazione, il soggetto certificatore incaricato dall'alienante o dal locatore

trasmette l'attestato di certificazione energetica attraverso il sistema informativo regionale sull'efficienza energetica.

2. Agli attestati di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, commi 2 e 3.
3. Dell'attestato di certificazione energetica è fatta menzione nell'atto di trasferimento o nel contratto di locazione. In detti atti è indicato il numero di identificazione del sistema informativo sull'efficienza energetica attribuito all'attestato.

Art. 21

Modalità di trasmissione degli attestati per le certificazioni energetiche volontarie (articolo 23 sexies della l.r.39/2005)

1. Fuori dai casi in cui è obbligatoria la presentazione dell'attestato di certificazione energetica ai sensi dell'articolo 23 bis, commi 1 e 4 della l.r.39/2005, i soggetti certificatori possono trasmettere attraverso il sistema informativo regionale sull'efficienza energetica attestati di certificazione energetica per edifici già esistenti su richiesta del proprietario o dell'avente titolo.
2. Agli attestati di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, commi 2 e 3.

Art. 22

Modalità di raccordo del sistema informativo regionale sull'efficienza energetica con la banca dati regionale SUAP (articolo 23 bis della l.r.39/2005)

1. Nel caso in cui l'attestato di certificazione energetica sia relativo ad impianti o edifici produttivi, detto attestato è trasmesso attraverso la rete regionale degli sportelli unici per le attività produttive (SUAP) di cui all'articolo 40 della legge regionale 23 luglio 2009, n.40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009), secondo le modalità indicate all'articolo 37 della l.r.40/2009 e relativi atti attuativi.

Capo III

Disposizioni finali e transitorie

Art. 23

Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui al decreto ministeriale emanato in attuazione dell'articolo 6, comma 9 del D.Lgs 192/2005.

Art. 24

Disposizioni transitorie per l'individuazione dei soggetti certificatori

1. In attesa dell'approvazione del regolamento di attuazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c) del D.Lgs 192/2005, per l'individuazione dei requisiti dei soggetti certificatori si fa riferimento alle disposizioni contenute nell'allegato III al decreto legislativo 30 maggio 2008, n.115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza energetica degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE).

Art. 25

Disposizioni transitorie relative alla trasmissione dei dati di impianti e di edifici

1. Nella individuazione delle modalità informatiche di trasmissione dei dati di cui all'articolo 13, comma 8 la struttura regionale competente tiene conto delle possibili compatibilità con gli eventuali sistemi informativi già utilizzati dagli enti competenti al controllo degli impianti di climatizzazione.

Art. 26

Disposizioni transitorie per la presentazione della certificazione energetica in attesa dell'organizzazione del sistema informativo sull'efficienza energetica

1. Fino al momento della pubblicazione sul BURT della deliberazione di cui all'articolo 13 gli attestati di certificazione energetica sono presentati ai comuni territorialmente competenti in forma cartacea. Fino al momento della pubblicazione sul BURT della suddetta



deliberazione resta altresì in vigore l'obbligo di trasmissione di una copia dell'attestato di certificazione energetica alla Regione, ai sensi di quanto disposto dall'allegato A, paragrafo 8 del decreto 26 giugno 2009 del Ministro dello sviluppo economico (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici), emanato in attuazione dell'articolo 6, comma 9 del D.Lgs192/2005.

Art. 27

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione Toscana (BURT).



5.17.3. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 MARZO 2015, N. 25/R

REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 marzo 2015, n. 25/R

Regolamento di attuazione dell'articolo 23 sexies della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia). Esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici.

INDICE

PREAMBOLO

Capo I - Oggetto e ambito di applicazione

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Ambito di applicazione

Art. 4 - Autorità competenti e organismi che effettuano accertamenti e ispezioni sugli impianti termici

Capo II - Esercizio, manutenzione e controllo degli impianti termici

Art. 5 - Documentazione a corredo degli impianti termici

Art. 6 - Limiti di esercizio degli impianti termici e valori massimi delle temperature in ambiente

Art. 7 - Responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico

Art. 8 - Controllo e manutenzione e degli impianti termici

Art. 9 - Obblighi di controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici

Art. 10 - Modalità di controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici

Capo III - Accertamento ed ispezione sugli impianti termici

Art. 11 - Accertamenti ed ispezioni sugli impianti termici



Art. 12 - Modalità di ispezione degli impianti termici

Art. 13 - Oneri per le attività di accertamento ed ispezione degli impianti termici

Art. 14 - Riconoscimento e qualificazione dei tecnici ispettori

Capo IV - Catasto e monitoraggio degli impianti termici

Art. 15 - Catasto degli impianti termici

Art. 16 - Relazione biennale di monitoraggio

Capo V - Disposizioni finali e transitorie

Art. 17 - Linee guida

Art. 18 - Disposizioni transitorie concernenti i modelli documentali da utilizzare ai sensi degli articoli 8, 10, 12

Art. 19 - Disposizioni transitorie relative agli obblighi di trasmissione telematica

Art. 20 - Disposizioni transitorie relative alla compilazione del libretto di impianto

Art. 21 - Disposizioni transitorie relative ai generatori alimentati da fonte biomassa

Art. 22 - Entrata in vigore

Art. 23 - Disposizioni finali

PREAMBOLO

Visto l'articolo 117, comma terzo e comma sesto, della Costituzione;

Visto l'articolo 42 dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192);

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 febbraio 2014 (Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia) e in particolare l'articolo 23 sexies;

Visto il parere del Comitato Tecnico di Direzione espresso nella seduta del 20 novembre 2014;

Visto il parere della competente struttura di cui all'articolo 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 3 febbraio 2014, n. 4/R;

Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento del 9 dicembre 2014, n.1131;

Visto il parere delle commissioni consiliari III e VI espresso nella seduta congiunta del 22 gennaio 2015, ai sensi dell'articolo 42, comma 2 dello Statuto della Regione Toscana;

Visto il parere del Consiglio delle autonomie locali in data 4 febbraio 2015;

Visto l'ulteriore parere della competente struttura di cui all'articolo 17, comma 4 del regolamento 3 febbraio 2014, n. 4/R;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 23 febbraio 2015, n. 145;

Considerato quanto segue:



1. l'articolo 23 sexies della l.r. 39/2005 demanda alla fonte regolamentare la disciplina a livello regionale delle attività di esercizio, manutenzione, controllo ed ispezione degli impianti termici degli edifici svolgenti i servizi di climatizzazione, sia invernale che estiva, nonché preparazione della acqua calda sanitaria, in applicazione del D.Lgs 192/2005;
2. il regolamento delineato dall'articolo 23 sexies della l.r. 39/2005 per gli impianti termici di climatizzazione e preparazione della acqua calda sanitaria, in coerenza con i contenuti del D.P.R. 74/2013 che costituiscono riferimento minimo inderogabile ai sensi dell'articolo 10 del medesimo decreto, regola in particolare: le modalità di conduzione, manutenzione e controllo a cura dei responsabili di impianto; i termini e le modalità per l'invio alle amministrazioni competenti dei rapporti attestanti l'avvenuta manutenzione e controllo in ottemperanza alle norme; le modalità dei controlli e delle ispezioni da parte delle amministrazioni competenti;
3. la disciplina in questione è finalizzata al mantenimento ed accrescimento dell'efficienza energetica dei cosiddetti impianti termici degli edifici in quanto responsabili di buona parte dei consumi totali energetici, sia a livello europeo, che nazionale e regionale. Il sistema dei controlli, accertamenti ed ispezioni in questione contribuisce ad assicurare d'altra parte il complessivo corretto esercizio degli impianti termici degli edifici. In particolare le funzioni in questione, svolte dalle amministrazioni competenti ai fini dell'efficienza energetica, devono coordinarsi ed essere complementari alle funzioni svolte dalla pubblica amministrazione sugli stessi impianti ai fini della tutela ambientale e della sicurezza e sanità;
4. il D.Lgs 192/2005 e il D.P.R. 74/2013, come anche il D.Lgs 152/2006 prevedono un sistema di controlli, accertamenti ed ispezioni, che coinvolge anche gli impianti termici alimentati a fonte rinnovabile. Infatti tali impianti comportano sia impatti ambientali, sia consumo di energia non rinnovabile legato al loro funzionamento o alla loro alimentazione. Risulta quindi necessario disciplinare modalità di monitoraggio energetico anche per gli impianti termici da fonte rinnovabile;
5. il D.Lgs 192/2005 e il D.P.R. 74/2013 affidano alla Regione lo sviluppo di un sistema unitario di controlli e monitoraggi degli impianti sia tramite una disciplina unitaria delle attività in questione, sia tramite lo sviluppo di sistemi informativi a scala regionale con cui, oltre alle



amministrazioni interessate, possano dialogare responsabili di impianto, manutentori, tecnici ispettori. In Toscana fino ad una eventuale modifica legislativa della attribuzione delle funzioni, il sistema regionale in questione si deve costruire procedendo per fasi alla omogeneizzazione delle attività già svolte dai comuni sopra quarantamila abitanti e dalle province per la restante parte del territorio, in quanto ad oggi autorità competenti ai sensi della l.r. 39/2005;

6. è necessario precisare le modalità e le tempistiche di compilazione dei nuovi libretti di impianto che accompagnano lo stesso in tutta la sua vita utile. Anche gli impianti di condizionamento, per il D.P.R. 74/2013, devono dotarsi a regime del proprio libretto;

7. è altresì necessario precisare i casi e le modalità del controllo di efficienza energetica da svolgersi da parte dei manutentori;

8. in conformità a quanto previsto dagli articoli 3 bis e 3 ter della l.r. 39/2005, è quindi opportuno stabilire modalità omogenee dei controlli sugli impianti svolti dai comuni sopra quarantamila abitanti e dalle province per la restante parte del territorio, dettando un quadro unitario di prescrizioni alle quali tali verifiche devono uniformarsi e demandando all'autonomia regolamentare delle autorità competenti la disciplina di dettaglio della suddetta funzione di vigilanza e controllo;

9. è necessario stabilire i criteri omogenei per tutta la regione per la determinazione dei contributi a carico dei responsabili di impianto necessari a sostenere le attività, da parte delle amministrazioni competenti, di accertamento e ispezione degli impianti nonché di gestione del catasto degli impianti stessi;

10. l'articolo 23 ter della l.r. 39/2005 prevede l'istituzione di un sistema informativo regionale sull'efficienza energetica degli edifici, che comprende l'archivio informatico degli attestati di certificazione e il catasto regionale degli impianti di climatizzazione. Con il regolamento regionale 25 febbraio 2010, n. 17/R sono stati già delineati contenuti del Sistema e stabilita la sua interoperabilità fra Regione, Province e Comuni. In particolare nel catasto regionale degli impianti termici confluiscono i dati relativi all'attività di controllo sugli impianti di climatizzazione, i rapporti di ispezione compilati dai tecnici incaricati dall'amministrazione competente, i dati trasmessi dai distributori di combustibile, gli elementi descrittivi degli



impianti di climatizzazione non desumibili dalle informazioni già in possesso del sistema informativo regionale;

11. il presente regolamento precisa i flussi informativi che entrano a costituire il catasto degli impianti. A tal fine i distributori di teleriscaldamento o di energia elettrica finalizzata al funzionamento di pompe di calore sono tenuti a trasmettere pertinenti dati delle utenze fornite per la climatizzazione degli ambienti e la produzione di acqua calda sanitaria;

12. al fine di consentire la corretta individuazione degli impianti ad ogni impianto termico è assegnato un codice univoco che lo segue per tutta la sua vita utile;

13. è obiettivo della Regione che gli atti inerenti l'attività di controllo della efficienza energetica affluiscano a regime al catasto regionale degli impianti in modalità telematica e che, con la stessa modalità, i singoli soggetti interessati possano dialogare con il catasto;

14. la molteplicità delle azioni che riguardano l'esercizio, la manutenzione degli impianti termici nonché gli specifici controlli di efficienza energetica sia da parte dei manutentori che delle autorità competenti, unita alla variabilità della tipologia degli impianti, necessita di una azione di omogeneizzazione che non si esaurisce con il regolamento ma rende opportuno l'emanazione di linee guida regionali che possano essere di riferimento per i soggetti pubblici e privati interessati;

15. è necessario prevedere specifiche modalità transitorie di svolgimento delle attività e congrui termini di adeguamento al fine di guidare la trasformazione delle attività nel tempo senza incertezze per gli operatori ed interruzioni nelle stesse attività dovute all'implementazione del nuovo sistema di controlli da parte della pubblica amministrazione;

16. di accogliere le raccomandazioni delle Commissioni consiliari competenti e di adeguare conseguentemente il testo in merito alla correzione dei riferimenti normativi presenti all'articolo 7, comma 3 e all'articolo 11, comma 1, nonché in merito alla individuazione specifica, all'articolo 8, comma 9, del soggetto competente alla trasmissione della scheda identificativa d'impianto alle autorità competenti;

17. di accogliere parzialmente la raccomandazione delle Commissioni consiliari competenti in merito alla individuazione del soggetto obbligato a dare informativa sulle situazioni di immediato pericolo, e di adeguare conseguentemente il testo, chiarendo al riguardo, come



richiesto dalle Commissioni consiliari, i ruoli dell'autorità competente e del comune;

18. di adeguare, visti i tempi occorsi per i pareri delle Commissioni consiliari e del Consiglio delle autonomie locali, la data di entrata in vigore di cui all'articolo 22, comma 1;

Si approva il presente regolamento.

Capo I

Oggetto e ambito di applicazione

Art. 1

Oggetto

1. In attuazione dell'articolo 23 sexies della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia), nonché dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia), e dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192), il presente regolamento disciplina:

a) le modalità di conduzione, di manutenzione, di controllo e di ispezione degli impianti termici, in attuazione degli articoli 7 e 9 del D.Lgs 192/2005, ed in particolare:

1) le attività di esercizio, controllo e manutenzione degli impianti termici di climatizzazione invernale ed estiva nonché di preparazione dell'acqua calda sanitaria, a carico dei responsabili di impianto e degli operatori di manutenzione;

2) le modalità degli accertamenti e delle ispezioni degli impianti termici, di cui all'articolo 9 del D.Lgs 192/2005, necessari all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli stessi impianti, i criteri per la determinazione dei contributi, a carico dei responsabili degli impianti, da parte delle autorità competenti e le relative modalità di versamento, nonché il sistema di riconoscimento dei

soggetti cui affidare le attività di ispezione;

b) i termini e le modalità per l'invio dei rapporti di controllo attestanti l'avvenuta manutenzione ed il controllo degli impianti termici degli edifici alle autorità competenti, ai sensi degli articoli 3 bis e 3 ter della l.r. 39/2005 e, in particolare, i termini e le modalità per la trasmissione alle autorità competenti dei rapporti di controllo di efficienza energetica;

c) gli obblighi di informazione e comunicazione ai fini della formazione e implementazione del catasto degli impianti termici, di cui all'articolo 9 comma 3 del D.Lgs 192/2005, facente parte del sistema informativo regionale sull'efficienza energetica (SIREE) di cui all'articolo 23 ter della l.r. 39/2005.

2. Il presente regolamento garantisce il coordinamento degli adempimenti di cui al comma 1, con quelli previsti dalla parte V, titolo II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale) ove riguardino gli stessi impianti.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni contenute nell'articolo 2, comma 1, e nell'Allegato A del D.Lgs 192/2005.

2. Ai fini del presente regolamento per "locale adibito alla permanenza delle persone" si intende lo spazio coperto, delimitato da ogni lato da pareti di qualsiasi materiale, qualora parte degli edifici ricompresi nelle categorie di destinazione d'uso di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10). Sono assimilati al "locale adibito alla permanenza delle persone" i locali, comprese le verande chiuse o i vani tecnici, direttamente comunicanti con lo stesso.



Art. 3

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica agli impianti termici di climatizzazione invernale ed estiva nonché di preparazione dell'acqua calda sanitaria, installati sul territorio regionale, come definiti dall'articolo 2, comma 1 del D.Lgs 192/2005.
2. In conformità a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera l-ter del D.Lgs 192/2005, sono assimilati ad impianti di climatizzazione invernale di pari potenza gli impianti di produzione di acqua calda sanitaria, ad eccezione di quelli dedicati esclusivamente a tale servizio per singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.
3. In conformità a quanto previsto dall'articolo 3, comma 3 del D.Lgs 192/2005, il presente regolamento non si applica agli impianti inseriti in cicli di processo, anche se il calore prodotto è in parte destinato alla climatizzazione dei locali.
4. Gli impianti disattivati o mai attivati, come nel caso di impianti collocati in edifici oggetto di ristrutturazione o comunque posti nella condizione di non poter funzionare, quali gli impianti non collegati alla rete di distribuzione dell'energia o a serbatoi di combustibili o comunque privi di approvvigionamento, sono esentati dal rispetto delle presenti disposizioni, fino alla riattivazione o alla prima attivazione degli impianti stessi.
5. Ai fini di cui al comma 4, la disattivazione dell'impianto è comunicata entro trenta giorni all'autorità competente dal responsabile dell'impianto, identificato ai sensi dell'articolo 7, mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Art. 4

Autorità competenti e organismi che effettuano accertamenti e ispezioni sugli impianti termici

1. Le autorità competenti alle attività di accertamento ed ispezione sono individuate ai sensi degli articoli 3 bis e 3 ter della l.r. 39/2005.
2. Per le attività di accertamento e ispezione, necessarie all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici, le autorità competenti possono avvalersi anche di altri organismi pubblici o privati di cui sia



garantita la qualificazione e l'indipendenza, secondo quanto previsto all'articolo 9, comma 2, del D.Lgs 192/2005.

3. Al fine di assicurare adeguata qualificazione ed indipendenza gli organismi di cui al comma 2 rispettano i requisiti minimi di cui all'allegato C del D.P.R. 74/2013.

Capo II

Esercizio, manutenzione e controllo degli impianti termici

Art. 5

Documentazione a corredo degli impianti termici

1. Gli impianti termici sono muniti di:

- a) "libretto di impianto per la climatizzazione" di cui all'articolo 8, comma 8;
- b) istruzioni di uso e manutenzione dell'impianto rese, ai sensi dell'articolo 8, commi 2 e 3, dalla ditta installatrice o incaricata della manutenzione dell'impianto;
- c) libretti di istruzione di uso e manutenzione dei generatori, bruciatori e apparecchiature dell'impianto forniti dai produttori;
- d) "dichiarazione di conformità" prevista dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 (Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici). Gli impianti installati antecedentemente l'entrata in vigore di detto decreto, sono muniti, ove obbligatoria, della documentazione di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46 (Norme per la sicurezza degli impianti) o di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1998, n. 218 (Regolamento recante disposizioni in materia di sicurezza degli impianti alimentati a gas combustibile per uso domestico);
- e) "rapporti di controllo e manutenzione" di cui all'articolo 8, comma 5 del presente regolamento, nonché "rapporti di controllo di efficienza energetica" di cui all'articolo 10, comma 3;
- f) codice identificativo dell'impianto, di cui all'articolo 15, comma 4 e, nel caso di impianti al

servizio di più unità immobiliari, tabella prevista dall'articolo 4, comma 7 del D.P.R. 74/2013;

g) documentazione prevista dal D.Lgs 152/2006, parte V, titolo II per gli impianti termici civili come individuati dagli articoli 282 e 283 dello stesso decreto;

h) documentazione di cui al decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 1 dicembre 1975 (Norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione) laddove obbligatoria per tale tipologia di impianto;

i) documentazione di cui alla normativa in materia di prevenzione incendi, ove prevista per tale tipologia di impianto.

Art. 6

Limiti di esercizio degli impianti termici e valori massimi delle temperature in ambiente

1. Durante il funzionamento dell'impianto termico di climatizzazione invernale ed estiva sono rispettati i valori massimi delle temperature in ambiente indicati dall'articolo 3 del D.P.R. 74/2013, fatte salve le ordinanze del Sindaco di cui all'articolo 5 del D.P.R. 74/2013.
2. L'esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale è effettuato nel rispetto dei limiti temporali indicati dall'articolo 4 del D.P.R. 74/2013, fatte salve le ordinanze del Sindaco di cui all'articolo 5 del D.P.R. 74/2013.

Art. 7

Responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico

1. L'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell'impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica in edilizia sono affidati al responsabile dell'impianto come identificato dall'allegato A al D.Lgs 192/2005, che può delegarle ad un terzo, secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del D.P.R. 74/2013.
2. Il responsabile dell'impianto ed il terzo responsabile sono soggetti alle disposizioni dell'articolo 6 del D.P.R. 74/2013.
3. Le modifiche concernenti il soggetto responsabile dell'impianto sono comunicate all'autorità competente:

- a) a cura del nuovo responsabile, entro dieci giorni lavorativi se tale modifica è conseguente alla nomina di un terzo responsabile o di un nuovo responsabile di condominio;
- b) a cura del nuovo responsabile, entro trenta giorni lavorativi se tale modifica è dovuto al subentro di un nuovo proprietario o occupante;
- c) a cura del terzo responsabile, entro due giorni lavorativi in caso di sua revoca, rinuncia o decadenza ai sensi dell'articolo 6, comma 4 del D.P.R. 74/2013.

4. Nei casi di impianti con potenza nominale al focolare superiore a 232 kW ovvero 200.000 kcal/h, il responsabile oppure, ove delegato, il terzo responsabile, provvede anche al rispetto degli obblighi relativi alla conduzione dell'impianto ai sensi dell'articolo 287 del D.Lgs 152/2006, ivi compresa l'individuazione della figura del conduttore.

Art. 8

Controllo e manutenzione e degli impianti termici

1. Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto sono svolte da ditte abilitate ai sensi del d.m. 37/2008.
2. Le operazioni di cui al comma 1 sono svolte conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni di uso e manutenzione dell'impianto fornite dalla impresa installatrice.
3. Per impianti esistenti privi delle istruzioni di uso e manutenzione di cui al comma 2 spetta alla ditta incaricata della manutenzione dell'impianto fornire le stesse istruzioni.
4. Le istruzioni di uso e manutenzione sono redatte facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell'impianto o del fabbricante degli apparecchi o alle normative UNI e CEI per lo specifico elemento o apparecchio o dispositivo, conformemente a quanto disposto dall'articolo 7 commi 2, 3 e 4 del D.P.R. 74/2013.
5. Al termine delle operazioni di controllo e manutenzione previste al presente articolo, l'operatore incaricato dal responsabile di impianto redige e sottoscrive in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà un rapporto di controllo e manutenzione in cui sono riportate le attività effettuate e specificato se attività derivanti dalle istruzioni di cui al comma 2 o da altro evento. Il responsabile di impianto sottoscrive il rapporto per presa

visione.

6. Una copia del rapporto di controllo e manutenzione è rilasciata al responsabile dell'impianto, che lo conserva e lo allega al libretto di cui al comma 8; una copia è conservata a cura del manutentore per un periodo non inferiore a 5 anni per eventuali verifiche documentali da parte delle autorità competenti.

7. Qualora il soggetto manutentore rilevi nella sua attività situazioni di immediato pericolo provvede ad informare senza indugio il responsabile d'impianto e, laddove necessario, il comune e gli altri soggetti competenti per l'adozione delle eventuali misure cautelari.

8. Entro i termini di cui all'articolo 20 gli impianti termici sono muniti di un "libretto di impianto per la climatizzazione" conforme a specifico modello approvato con decreto del dirigente della struttura regionale competente. L'impresa installatrice, la ditta incaricata della manutenzione e il responsabile dell'impianto sono tenuti alla compilazione delle schede di rispettiva competenza contenute nel suddetto libretto.

9. Il libretto comprende una scheda che identifica l'impianto e il suo responsabile. La scheda identificativa d'impianto è trasmessa alle autorità competenti con le modalità telematiche specificate agli articoli 15 e 19. Il responsabile dell'impianto può delegare la trasmissione della scheda identificativa al proprio tecnico manutentore.

10. Il libretto è conservato a cura del responsabile dell'impianto presso l'unità immobiliare o la centrale termica in cui questo è collocato per tutta la sua durata in esercizio.

11. In caso di trasferimento a qualsiasi titolo dell'immobile o unità immobiliare i libretti di impianto sono consegnati, a cura del responsabile dell'impianto all'avente causa, debitamente aggiornati, con gli eventuali allegati.

12. Nel caso di impianti termici civili di cui all'articolo 283 del D.Lgs 152/2006 di potenza termica nominale al focolare superiore a 35 kW, per la cui installazione o di modifica sia necessaria nuova dichiarazione di conformità ai sensi del d.m. 37/2008, è trasmessa all'autorità competente la dichiarazione, prevista dall'articolo 284 del decreto legislativo, che l'impianto è conforme alle caratteristiche tecniche e ai valori limite fissati dagli articoli 285 e 286 del D.Lgs 152/2006.



Art. 9

Obblighi di controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici

1. I controlli di efficienza energetica di cui al presente articolo sono obbligatori per gli impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW e per gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW, indipendentemente dalla fonte energetica utilizzata.
2. I controlli di efficienza energetica sono realizzati nei casi di:
 - a) prima messa in esercizio dell'impianto, a cura dell'installatore;
 - b) sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, quali il generatore di calore;
 - c) interventi che non rientrino tra quelli periodici, ma tali da poter modificare l'efficienza energetica.
3. Per gli impianti di climatizzazione esistenti con potenza superiore alle soglie di cui al comma 1, non ancora sottoposti al controllo di efficienza energetica in applicazione del D.Lgs 192/2005, il primo controllo di efficienza energetica si effettua in occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione di cui all'articolo 8 e in ogni caso entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
4. I controlli di efficienza energetica successivi a quelli di cui ai commi 2 e 3, nonché i controlli di efficienza energetica per gli impianti comunque già sottoposti a controllo di efficienza energetica in applicazione del D.Lgs 192/2005 sono effettuati secondo la periodicità riportata nella tabella di cui all'allegato A al presente regolamento.

Art. 10

Modalità di controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici

1. Il controllo di efficienza energetica verifica:
 - a) il sottosistema di generazione come definito nell'Allegato A del D.Lgs 192/2005;
 - b) la presenza e la funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura centrale e locale nei locali climatizzati;
 - c) la presenza e la funzionalità dei sistemi di trattamento dell'acqua, dove previsti.

2. Oltre a quanto previsto al comma 1, è verificato:

- a) nel caso di generatori di calore, che il rendimento di combustione, misurato alla massima potenza termica effettiva del focolare del generatore di calore nelle condizioni di normale funzionamento in conformità alle norme tecniche UNI in vigore, rispetti i valori limite di cui all'allegato B al D.P.R. 74/2013, fatto salvo quanto previsto all'articolo 21;
- b) nel caso di macchine frigorifere e pompe di calore, che siano rispettati i valori limite di efficienza energetica di cui all'articolo 8, comma 9 del D.P.R. 74/2013;
- c) nel caso di unità cogenerative, che siano rispettati i valori limite di efficienza energetica di cui all'articolo 8, comma 10 del D.P.R. 74/2013.

3. Ai fini delle verifiche di cui ai commi 1 e 2, il controllo di efficienza energetica accerta quanto indicato nei rispettivi modelli di “rapporto di controllo di efficienza energetica” approvati con decreto del dirigente della struttura regionale competente.

4. Nel caso di mancato rispetto dei valori limite di cui al comma 2 si applica quanto prescritto all'articolo 8, commi 7, 8, 9, 10 del D.P.R. 74/2013.

5. Nel caso di impianti soggetti alla misurazione in opera del rendimento e del tiraggio per l'evacuazione dei prodotti della combustione, le operazioni di controllo e manutenzione sono effettuate con strumentazione idonea. Lo strumento di misurazione è sottoposto a regolare manutenzione secondo quanto prescritto nelle specifiche istruzioni fornite dal produttore ed è verificato e tarato almeno una volta ogni 12 mesi.

6. Al termine delle operazioni di controllo e manutenzione previste al presente articolo, l'operatore incaricato dal responsabile di impianto redige e sottoscrive, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, il “rapporto di controllo di efficienza energetica” di cui al comma 3. Il responsabile di impianto sottoscrive il rapporto per presa visione.

7. Nel rapporto di controllo di efficienza energetica sono riportati, a pena di irricevibilità, il codice fiscale del responsabile dell'esercizio e manutenzione di cui all'articolo 7, nonché il codice identificativo dell'impianto, di cui all'articolo 15, comma 4.

8. Una copia del rapporto di controllo di efficienza energetica è rilasciata al responsabile dell'impianto, che lo conserva e lo allega al libretto; una copia è conservata a cura del manutentore per un periodo non inferiore a 5 anni per eventuali verifiche documentali da

parte delle autorità competenti.

9. Entro il mese successivo alla scadenza del termine di cui all'articolo 9 per l'effettuazione del controllo, il manutentore trasmette il rapporto di controllo di efficienza energetica all'autorità competente.

10. La trasmissione del rapporto di controllo di efficienza energetica all'autorità competente è effettuata tramite lo strumento telematico messo a disposizione dalla Regione o dalla autorità competente.

Capo III

Accertamento ed ispezione sugli impianti termici

Art. 11

Accertamenti ed ispezioni sugli impianti termici

1. Le autorità competenti di cui all'articolo 4 effettuano gli accertamenti e le ispezioni volti alla verifica dell'osservanza delle norme per il contenimento dei consumi energetici nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici, anche mediante gli organismi di cui al citato articolo 4, comma 2.
2. L'autorità competente provvede all'accertamento dei rapporti di controllo di efficienza energetica pervenuti e, qualora ne rilevi la necessità, ad attivare le procedure finalizzate ad ottenere gli adeguamenti tecnici e documentali.
3. Qualora dall'accertamento l'autorità competente rilevi situazioni di immediato pericolo, la stessa provvede ad informare il comune, qualora esso non sia autorità competente, eventuali altri soggetti competenti nonché, nel caso di impianti alimentati tramite la rete del gas naturale, l'impresa di distribuzione per le misure cautelari previste dalle norme vigenti.
4. Le ispezioni si effettuano su impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale non minore di 10 kW e di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale non minore di 12 kW.
5. Sono sottoposti ad ispezione con il contestuale obbligo del contributo di cui all'articolo 13, comma 4:



a) tutti gli impianti termici soggetti agli obblighi di trasmissione del rapporto di controllo di efficienza energetica laddove questo non risulti pervenuto;

b) gli impianti termici per i quali a seguito dell'accertamento documentale permangano, anche dopo la richiesta di adeguamenti tecnici e documentali, elementi di criticità;

c) gli impianti termici per i quali l'ispezione avvenga su richiesta del responsabile d'impianto.

6. Sono sottoposti ad ispezione senza il contestuale obbligo del contributo di cui all'articolo 13, comma 4, gli impianti di cui al presente comma, per i quali risulta pervenuto il rapporto di controllo di efficienza energetica, secondo le modalità definite dalla autorità competente.

Le ispezioni sono da eseguire sugli impianti e nelle scadenze temporali di seguito indicati:

a) impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW, da ispezionare almeno una volta ogni due anni;

b) impianti dotati di generatori a gas con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW, da ispezionare almeno una volta ogni quattro anni;

c) impianti dotati di macchine frigorifere con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW, da ispezionare almeno una volta ogni quattro anni.

7. Sono sottoposti ad ispezione con il metodo a campione, senza il contestuale obbligo del contributo di cui all'articolo 13, comma 4, gli impianti, per i quali risulta pervenuto il rapporto di controllo di efficienza energetica, diversi da quelli di cui al comma 6, lettere a) b) e c). Il campione è determinato dall'autorità competente su base annuale mediante sorteggio ed è pari almeno al 5 per cento dei rapporti pervenuti, con priorità per gli impianti dotati di generatori o macchine frigorifere con anzianità superiore a 15 anni.

Art. 12

Modalità di ispezione degli impianti termici

1. Oltre alle verifiche di cui all'articolo 10, l'ispezione comprende una valutazione di efficienza energetica del generatore, una stima del suo corretto dimensionamento rispetto al fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale ed estiva dell'immobile, in riferimento al progetto dell'impianto, se disponibile, e una consulenza sui possibili interventi atti a migliorare il rendimento energetico dell'impianto in modo economicamente

conveniente.

2. La stima del corretto dimensionamento non è ripetuta nelle successive ispezioni se non vi sono state modifiche dell'impianto o del fabbisogno energetico dell'immobile.
3. Nel corso dell'ispezione può essere verificato, su indicazione dell'autorità competente, anche il rispetto dei limiti di esercizio e dei valori massimi delle temperature in ambiente di cui all'articolo 6. La rilevazione della temperatura in ambiente è effettuata con la strumentazione e secondo la metodologia previste dalle relative norme UNI.
4. Al termine dell'ispezione il tecnico ispettore provvede a redigere la scheda relativa del libretto di impianto e un "rapporto di prova" secondo specifico modello approvato con apposito decreto del dirigente della struttura regionale competente. Una copia del rapporto di prova è consegnato al responsabile dell'esercizio e manutenzione che lo allega al libretto di impianto.
5. Qualora in sede di ispezione l'impianto non raggiunga i valori limiti minimi di efficienza energetica di cui all'articolo 10 comma 2, entro centottanta giorni dall'ispezione il responsabile è tenuto ad inviare all'autorità competente un "rapporto di controllo di efficienza energetica", redatto da un tecnico abilitato che attesti il rispetto di tali limiti, anche attraverso la sostituzione del generatore o macchina frigorifera o pompa di calore o unità cogenerativa interessata.
6. Nel caso in cui, durante l'ispezione, si rilevino parziali difformità dell'impianto termico rispetto alla normativa vigente o parziali carenze o errori della documentazione presente l'ispettore prescrive l'adeguamento. Al responsabile dell'impianto è assegnato un termine congruo entro cui è tenuto a rimuovere le criticità riscontrate e a comunicare l'adeguamento all'autorità competente. Il responsabile dell'impianto termico può, per motivi a lui non imputabili, chiedere proroga del termine suddetto. Alla scadenza del termine stabilito, laddove non sia stato effettuato l'adeguamento prescritto, l'autorità competente applica le sanzioni previste dall'articolo 15 del D.Lgs 192/2005. Nel caso di impianti a gas alimentati tramite la rete di gas naturale si applica altresì l'interruzione della fornitura ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo



41 della L. 17 maggio 1999, n. 144).

7. Qualora in sede di ispezione siano riscontrati elementi di criticità dell'impianto tali da configurare immediati fattori di rischio per la sicurezza, l'ispettore prescrive nel rapporto di prova il divieto assoluto di utilizzo dell'impianto. Il responsabile dell'esercizio e manutenzione provvede al rispetto di tale prescrizione.

8. Nei casi di cui al comma 7, l'ispettore provvede a dare adeguata comunicazione al comune, ai soggetti competenti all'adozione delle misure cautelari necessarie nonché all'autorità competente. L'autorità competente adotta i provvedimenti di sua spettanza per la salvaguardia dell'incolumità e della salute delle persone ed in particolare, nel caso di impianti alimentati tramite la rete di gas naturale, richiede l'interruzione della fornitura all'impresa di distribuzione ai sensi dell'articolo 16 del D.Lgs 164/2000.

9. Nel caso di ispezioni di impianti termici civili di potenza termica nominale al focolare superiore a 35 kW, l'autorità competente provvede anche a controlli a campione nei limiti delle risorse disponibili, ai fini del rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli 285 e 286 del d.lgs 152/2006.

10. In caso di ripetuta mancata ispezione per reiterata negligenza o rifiuto del responsabile dell'impianto termico, il tecnico incaricato ne dà comunicazione all'autorità competente per l'applicazione della sanzione pecuniaria prescritta dal D.Lgs 192/2005, articolo 15, comma 5 per violazione delle norme in materia di controllo e manutenzione degli impianti, fermo restando l'eventuale sospensione della fornitura di gas naturale di cui all'articolo 16 del D.Lgs 164/2000.

Art. 13

Oneri per le attività di accertamento ed ispezione degli impianti termici

1. Nel rispetto del principio di equa ripartizione sugli utenti finali di cui all'articolo 10, comma 3 del D.P.R. 74/2013, le autorità competenti determinano a carico dei responsabili di impianto contributi economici a copertura dei costi delle attività di accertamento ed ispezione di cui agli articoli 11 e 12, nonché dei costi di gestione del catasto degli impianti termici.

2. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, del D.Lgs 192/2005 e dall'articolo 10, comma 3, lettera c) del D.P.R. 74/2013, i contributi di cui al comma 1 sono destinati esclusivamente alla copertura delle attività di cui al medesimo comma 1. A tal fine, le autorità competenti trasmettono alla Regione un resoconto annuale dei contributi percepiti e delle spese sostenute per tali attività.
3. Per gli impianti per i quali il rapporto di controllo di efficienza energetica è trasmesso all'autorità competente nei termini prescritti, è versato un contributo in occasione dell'invio del rapporto, con le medesime scadenze temporali, determinato dall'autorità competente nel rispetto degli importi minimi e massimi indicati all'allegato B, tabella 1 al presente regolamento.
4. Per gli impianti per i quali il rapporto di controllo di efficienza energetica non è stato trasmesso all'autorità competente nei termini prescritti, nonché negli altri casi di cui all'articolo 11, comma 5, è versato un contributo a seguito della ricezione della comunicazione di avviso di ispezione con le modalità ed i tempi indicate nella stessa. Ricevuta dell'avvenuto pagamento è esibita all'ispettore o trasmessa all'autorità competente con le modalità indicate nella medesima comunicazione. Tale contributo è determinato dall'autorità competente nel rispetto degli importi minimi e massimi indicati all'allegato B tabella 2 al presente regolamento.
5. Il contributo di cui al comma 4 è corrisposto anche in caso di mancata ispezione per negligenza o rifiuto del responsabile dell'impianto, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 15, comma 5 del D.Lgs 192/2005 nei casi indicati all'articolo 12, comma 10.
6. I valori minimi e massimi di cui alle tabelle 1 e 2 dell'allegato B sono aggiornati con deliberazione di Giunta regionale sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
7. Fermo restando il rispetto degli obblighi di controllo e manutenzione, gli impianti gestiti direttamente dalle autorità competenti o comunque a loro intestati sono esonerati dal pagamento del contributo previsto dal presente articolo.
8. Qualora il responsabile dell'impianto non effettui il pagamento entro il termine stabilito



dall'autorità competente, la stessa provvede all'iscrizione a ruolo delle somme dovute e delle spese aggiuntive sostenute nonché all'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 15, comma 5, del D.Lgs 192/2005.

9. Nel caso di generatori di calore del tipo modulare o in cascata o di due o più generatori di calore insistenti sullo stesso impianto termico, i contributi di cui ai commi 3 e 4 sono calcolati sulla somma delle potenze dei singoli moduli o generatori appartenenti alla stessa tipologia fra quelle individuate all'allegato B.

10. Nel calcolo della somma delle potenze di cui al comma 9, finalizzato alla quantificazione del contributo di cui al comma 3, non si tiene conto dei caminetti aperti a biomassa.

Art. 14

Riconoscimento e qualificazione dei tecnici ispettori

1. L'attività ispettiva è effettuata tramite tecnici dotati di adeguata competenza professionale.

2. In conformità all'articolo 9, comma 5, del D.P.R. 74/2013, i tecnici ispettori hanno i requisiti minimi di cui all'allegato C del medesimo decreto, ed in particolare:

a) il possesso di formazione tecnica e professionale di base almeno equivalente a quella di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 4, comma 1 del d.m. 37/2008, relativa alla tipologia di impianto da ispezionare;

b) in mancanza della formazione tecnica e professionale di cui alla lettera a), il possesso di significativa esperienza professionale nel campo delle ispezioni degli impianti termici maturata precedentemente l'entrata in vigore del D.P.R. 74/2013, in applicazione del punto 11 dell'allegato C al D.P.R. 74/2013.

3. Ai fini di cui al comma 2, lettera a), è considerata formazione tecnica equivalente il possesso di specifico attestato di idoneità tecnica rilasciato da ENEA, o l'iscrizione alla data del 1° gennaio 2012 nell'elenco regionale dei verificatori di cui al decreto del direttore generale ARPAT n. 51 del 5 marzo 2008.

4. Ai fini di cui al comma 2, lettera b), è considerata esperienza significativa l'aver svolto, nel quinquennio precedente alla data di entrata in vigore del D.P.R. 74/2013, almeno due anni di attività di verificatore o ispettore di impianti termici.

5. In attuazione di quanto previsto al punto 8 dell'allegato C al D.P.R. 74/2013, la Giunta regionale con propria deliberazione individua i requisiti dei soggetti di formazione ed i contenuti di corsi obbligatori di aggiornamento dei tecnici ispettori nonché di percorsi volontari di ulteriore qualificazione professionale.
6. I corsi di cui al comma 5 sono svolti in coerenza con la normativa regionale in materia di attività formative, senza oneri a carico della Regione.

Capo IV

Catasto e monitoraggio degli impianti termici

Art. 15

Catasto degli impianti termici

1. Ai fini della formazione ed implementazione del catasto degli impianti termici, facente parte del Sistema informativo regionale sull'efficienza energetica (SIREE) istituito con l'articolo 23 ter della l.r. 39/2005, i distributori di combustibile per gli impianti termici degli edifici comunicano alle autorità competenti con cadenza annuale le informazioni relative all'ubicazione e alla titolarità di tutti gli impianti riforniti in un arco annuale di riferimento, secondo le modalità indicate dalla deliberazione di Giunta regionale di cui all'articolo 13 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale d.p.g.r. n. 17/R del 25 febbraio 2010 (Regolamento di attuazione dell'articolo 23-sexies della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 "Disposizioni in materia di energia" Disciplina della certificazione energetica degli edifici. Attestato di certificazione energetica.).
2. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 9, comma 3 quater, del D.Lgs 192/2005, le aziende di distribuzione dell'energia, compresi i gestori delle reti di teleriscaldamento e i distributori di energia elettrica, trasmettono i dati di cui al comma 1 riferiti alle loro utenze attive.
3. Ai fini dell'individuazione degli impianti termici non accatastati, l'autorità competente può richiedere ai comuni gli elementi descrittivi essenziali degli impianti termici pertinenti agli edifici ubicati nel territorio comunale. I comuni non in possesso di tali dati provvedono ad

acquisirli con le modalità di cui all'articolo 23 ter, comma 3 della l.r. 39/2005.

4. Il catasto regionale degli impianti termici assegna ad ogni impianto termico un codice identificativo univoco, valido per tutta la vita dell'impianto, che costituisce riferimento per la presentazione delle dichiarazioni di avvenuto controllo da parte del manutentore e per le ispezioni delle autorità competenti.

5. La Regione assicura nello sviluppo del catasto di cui al comma 1 la messa a disposizione dei responsabili di impianto e dei manutentori di modalità telematiche di compilazione e trasmissione alle autorità competenti dei libretti di impianto ed in particolare delle “schede identificative di impianto” di cui all'articolo 8, comma 9.

Art. 16

Relazione biennale di monitoraggio

1. Entro il 30 settembre 2015 **(1)** e successivamente con cadenza biennale, le autorità competenti trasmettono alla Regione i dati necessari per la predisposizione ed invio al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare della relazione di cui all'articolo 9, comma 10, del D.P.R. 74/2013 sulle caratteristiche degli impianti termici nel territorio regionale, sul loro stato di efficienza ed esercizio e sui risultati delle ispezioni del precedente biennio.

2. Con decreto del dirigente della struttura regionale competente sono specificati i dati necessari di cui al comma 1 e le modalità di trasmissione degli stessi.

Capo V

Disposizioni finali e transitorie

Art. 17

Linee guida

1. Con deliberazione di Giunta regionale sono approvate apposite linee guida regionali al fine di omogeneizzare e semplificare lo svolgimento delle attività di cui al presente regolamento, che costituiscono buone pratiche a cui i responsabili di impianto, i manutentori,



le autorità competenti possono attenersi nello svolgimento delle attività di esercizio, manutenzione, controllo, accertamento ed ispezione degli impianti termici.

2. Le linee guida, in particolare, riguardano:

- a) le modalità per le comunicazioni relative alla cessazione o subentro del responsabile di impianto;
- b) indicazioni per la redazione dei rapporti di controllo e manutenzione di cui all'articolo 8 del regolamento;
- c) indicazioni operative, ulteriori rispetto agli obblighi previsti dalla normativa, al responsabile di impianto, al terzo responsabile, al manutentore e al conduttore dell'impianto termico, per la corretta gestione degli impianti;
- d) le modalità per le comunicazioni delle autorità competenti ai responsabili di impianto;
- e) indirizzi operativi per lo svolgimento dell'attività dell'ispettore in loco;
- f) l'individuazione di possibili casi di difformità e parziali incompletezze che necessitano di prescrizioni di adeguamento ai sensi degli articoli 11 e 12;
- g) le modalità per le comunicazioni di avvenuto adeguamento dell'impianto alle prescrizioni del manutentore ai sensi dell'articolo 10 o dell'autorità competente ai sensi dell'articolo 12.

Art. 18

Disposizioni transitorie concernenti i modelli documentali da utilizzare ai sensi degli articoli 8, 10, 12

1. Fino all'emanazione del decreto di approvazione del modello di “libretto di impianto per la climatizzazione” previsto dall'articolo 8, comma 8, si utilizza il modello di cui al decreto del ministro dello sviluppo economico di cui all'articolo 7, comma 6 del D.P.R. 74/2013.
2. Fino all'emanazione del decreto di approvazione del modello di “rapporto di controllo di efficienza energetica” previsto dall'articolo 10, comma 3, si utilizzano i modelli approvati con il decreto del ministro dello sviluppo economico di cui all'articolo 7, comma 6 del D.P.R. 74/2013.
3. Fino all'emanazione del decreto di approvazione del modello di “rapporto di prova”, previsto dall'articolo 12, comma 4, può essere utilizzato il modello di “rapporto di prova”



allegato alle "Linee guida per la definizione del regolamento per l'esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni sugli impianti termici degli edifici ai sensi del decreto legislativo 192/05 e ss. mm. ii. e del D.P.R. n. 74/2013" emanate da ENEA.

Art. 19

Disposizioni transitorie relative agli obblighi di trasmissione telematica

1. Nelle more dell'attivazione da parte della Regione delle modalità di compilazione e trasmissione in via telematica dei libretti di impianto e delle "schede identificative di impianto" ai sensi dell'articolo 15, comma 5, si utilizzano le modalità telematiche predisposte dalle autorità competenti.
2. Nelle more dell'attivazione, ai sensi dell'articolo 10, comma 10, dello strumento telematico messo a disposizione dalla Regione o dall'autorità competente per la trasmissione del rapporto di controllo di efficienza energetica, la trasmissione è effettuata secondo le modalità già individuate dall'autorità competente.
3. Nelle more dell'attivazione del catasto regionale ogni impianto termico è identificato con il codice a tal fine rilasciato dalle autorità competenti.
4. Nelle more della emanazione della deliberazione di cui all'articolo 15, comma 1 i distributori di combustibili comunicano, con le modalità di cui al comma 6, alla autorità competente entro il 31 marzo di ogni anno, relativamente a tutti gli impianti riforniti nell'anno precedente:
 - a) ubicazione, intesa come indirizzo completo;
 - b) titolarità, intesa come codice fiscale e generalità del titolare la fornitura;
 - c) per impianti collegati alla rete di distribuzione dell'energia elettrica, codice identificativo del punto di prelievo (POD) nonché, per impianti collegati anche alla rete di distribuzione del gas naturale, codice numerico univoco del punto di riconsegna (PDR).
5. Nelle more della emanazione della deliberazione di cui all'articolo 15, comma 1, le aziende di distribuzione dell'energia, compresi i gestori delle reti di teleriscaldamento e i distributori di energia elettrica, trasmettono i dati di cui al comma 4 riferiti alle loro utenze attive.



6. Ai fini di cui ai commi 4 e 5, l'autorità competente indica, entro il 31 dicembre dell'anno **precedente a quello di riferimento, il supporto informatico su cui effettuare la comunicazione.**

Art. 20

Disposizioni transitorie relative alla compilazione del libretto di impianto

1. Il libretto di impianto di cui all'articolo 8 è redatto entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, fatti salvi gli impianti di climatizzazione estiva, per i quali il libretto è redatto entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 21

Disposizioni transitorie relative ai generatori alimentati da fonte biomassa

1. Nel caso di generatori alimentati da fonte biomassa, fino alla definizione di specifiche norme UNI di riferimento non si applica il controllo del rendimento di combustione di cui all'articolo 10, comma 2.

Art. 22

Entrata in vigore

1. Fatto salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4, il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 9 comma 4, articolo 10 comma 9, articolo 11, commi 4, 5, 6, 7, articolo 12, commi 4, 5, 6, 7, 8, 9, articolo 13, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, si applicano a far data dall'entrata in vigore degli atti di attuazione delle autorità competenti di cui all'articolo 4 e in ogni caso dal 1 gennaio 2016.
3. Le autorità competenti di cui all'articolo 4 si adeguano alle disposizioni del presente regolamento entro il 31 dicembre 2015.
4. Dal 1 gennaio 2016 cessano di avere efficacia le disposizioni delle autorità competenti in contrasto col presente regolamento.



Art. 23

Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 74/2013 e ai relativi provvedimenti attuativi.

Allegati:

AlI1 – Allegato A – Periodicità dei controlli di efficienza energetica (omissis)

AlI2 – Allegato B – Importi minimi e massimi dei contributi di cui all'articolo 13 (omissis)

5.17.4. DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE 19 GENNAIO 2016, N. 11

REGIONE TOSCANA

DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE 19 gennaio 2016, n. 11

Linee guida sui controlli degli impianti termici

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

Delibera

- di sostituire, per le motivazioni espresse in narrativa, l'allegato A alla DGR n.1228 del 15/12/2015 con l'allegato A al presente atto "Linee guida regionali in materia di esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici";

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell'art. 5 della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007

Allegato A

Linee guida sui controlli degli impianti termici

(artt. 3, 7 e 9 del D.Lgs192/2005, D.P.R. 74/2013 e d.p.g.r. 25/R/2015)

Introduzione

Il regolamento regionale 3 marzo 2015, n.25/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 23 sexies della legge regionale 24 febbraio 2005, n.39 (Disposizioni in materia di energia). Esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici" (Bollettino Ufficiale

n.11, parte prima, del 9 marzo 2015) dedica uno specifico articolo (l'articolo 17) alla emanazione di Linee Guida Regionali sulla attività in oggetto.

I contenuti indicati dall'articolo in questione costituiscono quindi contenuti obbligatori di tali Linee Guida ed elementi fondamentali per individuare l'ambito e i temi delle stesse, come di seguito riportato:

“Art. 17 - Linee guida

1. Con deliberazione di Giunta regionale sono approvate apposite linee guida regionali al fine di omogeneizzare e semplificare lo svolgimento delle attività di cui al presente regolamento, che costituiscono buone pratiche a cui i responsabili di impianto, i manutentori, le autorità competenti possono attenersi nello svolgimento delle attività di esercizio, manutenzione, controllo, accertamento ed ispezione degli impianti termici.

2. Le linee guida, in particolare, riguardano:

- a) le modalità per le comunicazioni relative alla cessazione o subentro del responsabile di impianto;
- b) indicazioni per la redazione dei rapporti di controllo e manutenzione di cui all'articolo 8 del regolamento;
- c) indicazioni operative, ulteriori rispetto agli obblighi previsti dalla normativa, al responsabile di impianto, al terzo responsabile, al manutentore e al conduttore dell'impianto termico, per la corretta gestione degli impianti;
- d) le modalità per le comunicazioni delle autorità competenti ai responsabili di impianto;
- e) indirizzi operativi per lo svolgimento dell'attività dell'ispettore in loco;
- f) l'individuazione di possibili casi di difformità e parziali incompletezze che necessitano di prescrizioni di adeguamento ai sensi degli articoli 11 e 12;
- g) le modalità per le comunicazioni di avvenuto adeguamento dell'impianto alle prescrizioni del manutentore ai sensi dell'articolo 10 o dell'autorità competente ai sensi dell'articolo 12.”

I contenuti di cui sopra sono opportunamente riuniti nel presente documento nelle susseguenti macrotematiche:

- controlli e manutenzioni degli impianti termici;
- modalità per la compilazione e trasmissione dei rapporti di efficienza energetica;



- accertamento, ispezione e sanzionamento degli impianti termici;
- modalità e modelli per le comunicazioni fra soggetti e autorità competenti.

A ognuna di tali tematiche è di seguito dedicato uno specifico capitolo.

INDICE

Introduzione

Capitolo 1 - Controlli e manutenzioni degli impianti termici

1. Memorandum per il responsabile di impianto, il terzo responsabile, il manutentore ed il conduttore dell'impianto termico
 - 1.1. Responsabile dell'impianto termico
 - 1.2. Terzo responsabile dell'impianto termico
 - 1.3. Manutentore
 - 1.4. Conduttore
2. La redazione dei rapporti di controllo e manutenzione di cui all'articolo 8 del regolamento
 - 2.1. Tempistica dei controlli e delle manutenzioni di funzionalità dell'impianto
 - 2.2. Correlazione fra le attività di controllo ai fini del buon funzionamento e le attività ai fini dell'efficienza energetica

Capitolo 2 – Il rapporto di controllo di efficienza energetica

- 1 - Ambito dei controlli di efficienza energetica
- 2 - Tempistiche dei controlli di efficienza energetica
- 3 - Modalità di invio dei rapporti di efficienza energetica

Capitolo 3 – Accertamenti, ispezione e sanzionamento degli impianti termici

- 1 - Procedura ACCERTAMENTI DOCUMENTALI - impianti termici civili
- 2 - Procedura ISPEZIONI - impianti termici civili
- 3 - Procedura SANZIONATORIA

Capitolo 4 - Modalità e modelli per le comunicazioni fra soggetti e autorità competenti

- 1 - Le modalità per le comunicazioni relative alla cessazione o subentro del responsabile di impianto
- 2 - Le modalità per le comunicazioni relative all'impianto



Allegato 1 – LE ISPEZIONI DEGLI IMPIANTI TERMICI

- 1 - Individuazione degli impianti da sottoporre all'ispezione
- 2 - Mancata ispezione a causa del responsabile dell'impianto
- 3 - Controlli preliminari ed ausiliari (cucine a gas) e comportamento generale
- 4 - Documentazione
- 5 - Adduzione Impianto a gas combustibile
- 6 - Controllo del generatore e del locale di installazione:
- 7 - Ventilazione/Aerazione del locale:
- 8 - Evacuazione prodotti della combustione
- 9 - Impianto elettrico
- 10 - Esecuzione della analisi di combustione/prova di efficienza
- 11 - Misura del tiraggio (dove previsto)
- 12 - Sistemi di regolazione e contabilizzazione
- 13 - Consigli di efficientamento energetico
- 14 - Valutazione del dimensionamento dell'impianto termico
- 15 - Casi di non conformità
- 16 - Casi di pericolo
- 17 - Esito dell'ispezione
- 18 - Compilazione del rapporto di ispezione

Allegato 2 – COMPILAZIONE RAPPORTO DI ISPEZIONE GENERATORI A FIAMMA

- 1 – Dati generali
- 2 – Destinazione
- 3 – Controllo dell'impianto
- 4 – Stato della documentazione
- 5 – Interventi di miglioramento energetico dell'impianto
- 6 – Generatore
- 7 – Manutenzione
- 8 – Misura del rendimento di combustione
- 9 – Osservazioni



10 – Prescrizioni

11 – Dichiarazioni del responsabile dell'impianto

12 – Sicurezza

13 – Esito dell'ispezione

14 – Firme

Allegato 3 – COMPILAZIONE RAPPORTO DI ISPEZIONE MACCHINE FRIGORIFERE/POMPE DI CALORE

1 – Dati generali

2 – Destinazione

3 – Controllo dell'impianto

4 – Stato della documentazione

5 – Interventi di miglioramento energetico dell'impianto

6 – Gruppo frigo/pompa di calore

7 – Manutenzione

8 – Controllo e verifica energetica

9 – Osservazioni

10 – Rescrizioni

11 – Dichiarazioni del responsabile dell'impianto

12 – Sicurezza

13 – Esito dell'ispezione

14 – Firme

Allegato 4 – CODICI ANOMALIE.

Codici relativi alle Non conformità e motivi di esito negativo delle fasi di accertamento e



Capitolo 1 - Controlli e manutenzioni degli impianti termici

1. Memorandum per il responsabile di impianto, il terzo responsabile, il manutentore ed il conduttore dell'impianto termico

1.1. Responsabile dell'impianto termico

Il Responsabile dell'impianto termico, così come identificato dall'allegato A al D.Lgs 192/2005, è responsabile dell'esercizio, della conduzione, del controllo e della manutenzione del proprio impianto.

In tale veste, tra l'altro, è tenuto a:

- a) condurre l'impianto termico nel rispetto dei valori massimi della temperatura ambiente di cui all'art. 3 del D.P.R. 74/2013 e nel rispetto del periodo annuale di accensione e della durata giornaliera di attivazione di cui all'art. 4 dello stesso D.P.R.;
- b) demandare la conduzione dell'impianto termico con potenza termica nominale al focolare superiore a 232 kW ad un operatore in possesso di idoneo patentino (conduttore);
- c) demandare ad operatori in possesso della specifica certificazione (patentino da frigorista) gli interventi tecnici su impianti frigoriferi, condizionatori, pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra come previsto dagli artt. 8 e 9 del D.P.R. 43/2012;
- d) provvedere affinché siano eseguite le operazioni di controllo e manutenzione dell'impianto con le modalità e la tempistica di cui all'art. 8 del regolamento regionale, avvalendosi di ditte abilitate ai sensi del D.M. 37/2008;
- e) provvedere affinché siano eseguiti i controlli dell'efficienza energetica dell'impianto con le modalità e la tempistica di cui all'art. 9 del regolamento regionale, avvalendosi delle ditte abilitate ai sensi del d.m. 37/2008;
- f) firmare per presa visione i rapporti di controllo ed eventuale manutenzione che il manutentore compila al termine dei controlli di cui alla lettera d), nonché i rapporti di controllo di efficienza energetica che il manutentore compila al termine dei controlli di cui alla lettera e);



- g) provvedere al pagamento del contributo connesso ai rapporti di controllo di efficienza energetica di cui all'art. 13 del regolamento regionale se non assolto dal manutentore;
- h) conservare, compilare e sottoscrivere quando previsto, la documentazione tecnica dell'impianto, ed in particolare:
- la dichiarazione di conformità o la dichiarazione di rispondenza di cui al d.m. 37/2008;
 - copia dei rapporti di controllo e manutenzione, di cui all'art. 8 del regolamento regionale, e dei rapporti di efficienza energetica, di cui all'art. 9 del regolamento regionale, che il manutentore/installatore ha l'obbligo di redigere al termine delle relative operazioni di controllo e manutenzione;
 - copia del rapporto di prova che l'ispettore ha l'obbligo di redigere al termine di una eventuale ispezione dell'impianto termico;
 - il libretto di impianto;
 - i libretti d'uso e manutenzione dei vari componenti dell'impianto.
- i) redigere ed inviare all'organismo competente nelle modalità indicate dallo stesso:
- la scheda identificativa dell'impianto di cui all'art. 8, comma 9 del regolamento regionale;
 - la comunicazione del cambio del responsabile dell'impianto termico di cui all'art. 7, comma 3 del regolamento regionale;
 - specifica comunicazione di modifica del responsabile dell'impianto termico di cui all'art. 7, comma 3 del regolamento regionale nel caso il responsabile dell'impianto sia un amministratore di condominio e la modifica derivi dalla nomina o revoca di quest'ultimo;
- j) compilare, firmare ed inviare, quando previsto, all'organismo competente:
- la dichiarazione di disattivazione dell'impianto termico di cui all'art. 3, comma 5 del regolamento regionale;
 - la dichiarazione di avvenuto adeguamento dell'impianto termico di cui all'art. 12, comma 5 del regolamento regionale;
 - la comunicazione della sostituzione del generatore di calore di cui all'art. 12, comma 5 del regolamento regionale.

k) consentire l'ispezione dell'impianto termico di cui è responsabile con le modalità e le tempistiche di cui agli artt. 11 e 12 del regolamento regionale e firmare per presa visione il rapporto di prova che l'ispettore compila al termine dei controlli.

Il responsabile dell'impianto termico può delegare le proprie responsabilità ad un "terzo responsabile" con la disciplina e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.P.R. 74/2013; in questo caso è tenuto a compilare e controfirmare la parte all'uopo dedicata della specifica comunicazione di nomina/revoca del terzo responsabile di cui all'art. 7, comma 3 del regolamento regionale.

1.2. Terzo responsabile dell'impianto termico

Il Terzo responsabile dell'impianto termico, così come identificato all'art. 6 del D.P.R. 74/2013, nominato dall'occupante o dal proprietario o dal responsabile di condominio con le modalità di cui allo stesso art. 6 del D.P.R. 74/2013, subentra a quest'ultimi nella responsabilità dell'esercizio, conduzione, controllo e manutenzione dell'impianto termico; risponde, altresì, del rispetto delle norme in materia di sicurezza e di tutela dell'ambiente. In tale veste, tra l'altro, è tenuto a:

- a) adempiere a tutti i compiti a carico del proprietario/occupante descritti nelle lettere a), b), c), d), f), g), h), i) e j) del precedente punto 1.1.;
- b) trasmettere all'organismo competente una copia del rapporto di controllo di efficienza energetica di cui all'art. 10 del regolamento regionale con la cadenza ivi indicata;
- c) predisporre ed inviare all'organismo competente entro 10 giorni lavorativi la comunicazione di nomina a terzo responsabile di cui all'art. 7, comma 3 del regolamento regionale;
- d) comunicare all'organismo competente entro 2 giorni lavorativi eventuali revoche, dimissioni o decadenze dall'incarico di terzo responsabile ai sensi dell'art. 7, comma 3 del regolamento regionale;
- e) in caso di rescissione contrattuale, consegnare al proprietario o all'eventuale terzo responsabile subentrante l'originale del libretto di impianto e gli eventuali allegati debitamente aggiornati.

1.3. Manutentore

Il Manutentore è il tecnico che, in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa, viene incaricato dal responsabile dell'impianto ad eseguire i controlli e le manutenzioni sull'impianto ai sensi dell'allegato A al D.Lgs 192/2005.

In tale veste, tra l'altro, è tenuto a:

- a) compilare le parti del libretto di impianto di sua competenza;
- b) effettuare i controlli e le manutenzioni secondo quanto stabilito nell'art. 8 del regolamento regionale;
- c) effettuare i controlli di efficienza energetica secondo quanto stabilito nell'art. 9 del regolamento regionale;
- d) redigere e firmare il pertinente rapporto di controllo al termine delle operazioni di cui all'art. 8 del regolamento regionale (in almeno due copie, una consegnata al responsabile dell'impianto e una trattenuta per sé), nonché il pertinente rapporto di efficienza energetica al termine delle operazioni di cui all'art. 9 del regolamento regionale (in almeno tre copie, una consegnata al responsabile dell'impianto, una inviata al soggetto esecutore ed una trattenuta per sé);
- e) dichiarare esplicitamente, facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell'impianto o del fabbricante degli apparecchi, ed in forma scritta all'utente/committente:
 - quali sono le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l'impianto per garantire la sicurezza delle persone e delle cose;
 - con quale frequenza le operazioni di cui sopra vanno effettuate.

1.4. Conduttore

Il Conduttore, così come identificato all'allegato A al D.Lgs 192/2005, è un operatore che, dotato di idoneo patentino, esegue le operazioni di conduzione su impianti termici. La figura del conduttore è obbligatoria per impianti aventi una potenza termica nominale al focolare superiore a 232 kW (art.



287 del D.Lgs 152/2006).

In tale veste, tra l'altro, è tenuto a:

- a) applicare le procedure di attivazione e conduzione dell'impianto termico;
- b) garantire la funzionalità della centrale termica e dei suoi componenti attraverso la verifica e il controllo dei parametri di regolazione intervenendo, quando necessario, sugli appositi dispositivi.

2. La redazione dei rapporti di controllo e manutenzione di cui all'articolo 8 del regolamento

2.1. Tempistica dei controlli e delle manutenzioni di funzionalità dell'impianto

1. I controlli e le manutenzioni ai fini del mantenimento del buon funzionamento dell'impianto sono effettuati:

- perché previsti nelle istruzioni di uso e manutenzione,
- o, altresì, perché scaturenti da una necessità specifica (segnalazione del responsabile, altro).

2. Al termine di tali controlli e delle eventuali manutenzioni effettuate il manutentore rilascia al responsabile un rapporto di controllo che:

- a. identifica l'impianto, il suo responsabile, il soggetto manutentore;
- b. elenca le attività effettuate e ne riporta le relative motivazioni:
 - se trattasi di attività prevista nelle istruzioni d'uso vi sarà puntuale riferimento alle stesse istruzioni;
 - se trattasi di attività eccezionale derivata da specifico evento si darà sommario cenno di tale evento;
- c. riporta infine gli esiti dell'intervento.

3. Il contenuto e la periodicità dei rapporti di controllo succitati, fatto salvo le attività eccezionali effettuate su necessità specifiche, derivano quindi strettamente dalle istruzioni d'uso e manutenzione dell'impianto, che saranno necessariamente differenziate per tipologia o taglia di impianto.



4. Le regole da seguire nella compilazione delle istruzioni d'uso e manutenzione dell'impianto sono definite dall'art. 7 del D.P.R. 74/2013. Nello schema sotto si riportano le relative disposizioni di tale articolo.

“Si applicano le prescrizioni e la periodicità “contenute nelle istruzioni tecniche per l'uso e la manutenzione rese disponibili dall'impresa installatrice dell'impianto ai sensi della normativa vigente.

Qualora l'impresa installatrice non abbia fornito proprie istruzioni specifiche, o queste non siano più disponibili, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell'impianto termico devono essere eseguite conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente.

Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione delle restanti parti dell'impianto termico e degli apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili né reperibili le istruzioni del fabbricante, devono essere eseguite secondo le prescrizioni e con la periodicità prevista dalle normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo”.

5. Fermo restando la responsabilità dell'installatore (e, nel caso di sua omissione, del manutentore) nella compilazione delle istruzioni d'uso e manutenzione succitate, le amministrazioni competenti possono promuovere o condividere una attività che coinvolga le categorie di rappresentanza dei manutentori e si sostanzia nella schematizzazione e pubblicazione sul web di materiale utile alla compilazione delle istruzioni, relativamente alle tipologie di impianto termico più comuni. Per le suddette tipologie di impianto più comuni il materiale in oggetto può concretarsi in:

- esempi delle norme di legge o UNI applicabili a tali tipologie di impianto e delle disposizioni in esse contenute riguardanti i controlli e le manutenzioni ordinarie da effettuarsi,
- connessi esempi di “istruzioni di uso e manutenzione”,
- connessi esempi di “rapporti di controllo”.



ENERGIA E SOSTENIBILITÀ
PER LA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

2.2. Correlazione fra le attività di controllo ai fini del buon funzionamento e le attività ai fini dell'efficienza energetica

1. Vi può essere una coincidenza, anche parziale, fra le attività di controllo ai fini del buon funzionamento e le attività prescritte dalla legge ai fini dell'efficienza energetica degli impianti termici. Una parziale coincidenza fra i due tipi di attività comporta un certo grado di correlazione fra:

- il "rapporto di controllo" compilato al termine dei controlli di buon funzionamento,
- e il "rapporto di efficienza energetica" compilato al termine dei controlli di efficienza energetica.

2. Secondo il grado di sovrapposizione fra le due tipologie di attività si identificano, nello schema di seguito, tre diverse modalità di comportamento nell'effettuazione dei controlli e compilazione dei rapporti.

Tabella - Modalità di comportamento nell'effettuazione dei controlli e compilazione dei rapporti

GRADO DI SOVRAPPOSIZIONE DEI CONTROLLI PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO CON I CONTROLLI DI EFFICIENZA ENERGETICA	MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI	RAPPORTO PRODOTTO
I controlli finalizzati al mantenimento delle funzionalità dell'impianto sono gli stessi e hanno la stessa periodicità dei controlli di efficienza energetica	I controlli coincidono. Non vi è necessità di replicarli.	Fa fede il rapporto di efficienza energetica. Nel campo del libretto relativo al controllo periodico di funzionalità si rimanderà al rapporto di efficienza energetica in data X.
I controlli finalizzati al mantenimento delle funzionalità dell'impianto sono gli stessi ma hanno una periodicità più diradata rispetto a quelli di efficienza energetica	Come sopra	Come sopra
I controlli per mantenere la funzionalità dell'impianto sono gli stessi ma hanno una periodicità	Vi saranno alcuni controlli di funzionalità che non coincideranno, come	Per questi ultimi controlli andrà compilato un distinto rapporto di



GRADO DI SOVRAPPOSIZIONE DEI CONTROLLI PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO CON I CONTROLLI DI EFFICIENZA ENERGETICA	MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI	RAPPORTO PRODOTTO
più stretta dei controlli di efficienza energetica,	momento di effettuazione, con i controlli di efficienza energetica, e quindi dovranno essere effettuati a parte	controllo: non si chiamerà, nella intestazione "rapporto di efficienza energetica", non verrà trasmesso all'Autorità competente e non necessiterà del bollino. Potrà però prendere a riferimento come struttura il modello di rapporto di efficienza energetica o parte di esso.
Sono necessari controlli di funzionalità dell'impianto aggiuntivi e diversi dai controlli di efficienza energetica	Per i controlli aggiuntivi e diversi, che vanno effettuati, ne va dato riscontro in un distinto rapporto di controllo	Il contenuto del rapporto di controllo varierà secondo i controlli realmente effettuati.

3. Fermo restando la responsabilità del manutentore nella compilazione del rapporto di controllo, le amministrazioni competenti possono promuovere o condividere una attività che coinvolga le categorie di rappresentanza dei manutentori e si sostanzia nella schematizzazione e pubblicazione sul web di materiale ed esempi utili alla compilazione dei rapporti di controllo, relativamente alle tipologie di impianto termico più comuni. Il materiale e gli esempi in questione possono essere differenziati secondo il diverso rilevato grado di correlazione fra i controlli di efficienza energetica e i controlli di funzionalità.

Capitolo 2 – Il rapporto di controllo di efficienza energetica

1 - Ambito dei controlli di efficienza energetica

1.1. I controlli di efficienza energetica di cui al regolamento regionale sono obbligatori per gli impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore



di 10 kW e per gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW, indipendentemente dalla fonte energetica utilizzata.

1.2. I limiti di cui al punto 1.1 e i limiti degli intervalli di cui all'Allegato A del regolamento regionale sono riferiti alla potenza utile nominale complessiva dei generatori e delle macchine frigorifere, della medesima tipologia di alimentazione, al servizio di uno stesso sottosistema di distribuzione. Per singoli apparecchi con potenza inferiore ai suddetti valori limite non si compilano i rapporti di efficienza energetica né si procede agli accertamenti ed ispezioni di cui al regolamento regionale.

1.3. Ai fini del presente paragrafo per “sottosistema di distribuzione” si intende anche un sistema centralizzato di controllo di più apparecchi.

1.4. Ai fini del presente paragrafo per “medesima tipologia di alimentazione” si intendono gli apparecchi afferenti al medesimo “rapporto tipo” e con alimentazione ricadente nella stessa casistica fra quelle indicate all'allegato A del regolamento. Nello schema sotto si riportano le tipologie in questione.

Tabella – Tipologie di impianti termici e macchine frigorifere sottoposte a controlli di efficienza energetica

TIPOLOGIE DI IMPIANTI TERMICI E MACCHINE FRIGORIFERE SOTTOPOSTE A CONTROLLI DI EFFICIENZA ENERGETICA
Generatori alimentati a combustibile liquido o solido
Generatori alimentati a gas, metano o GPL
Generatori a biomassa solida
Macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta
Pompe di calore a compressione di vapore azionate da motore endotermico
Pompe di calore ad assorbimento alimentate con energia termica
Sottostazione di scambio termico da rete ad utenza
Unità cogenerative



1.5. Ai fini del presente paragrafo i termoconvettori a gas sono inquadrati nella definizione di “stufe convettive a gas” come da circolare del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 0038111 del 02/07/2007.

2 - Tempistiche dei controlli di efficienza energetica

2.1. I controlli di efficienza energetica di cui all'art. 9 del regolamento regionale sono svolti secondo le tempistiche ivi definite.

2.2. Ai sensi dell'art. 10 comma 9 del regolamento regionale, il rapporto di controllo è inviato all'amministrazione competente entro un mese dai controlli di cui al punto 2.1.

2.3. Nel caso di macchine frigorifere, ai sensi dell'art. 9 comma 3 del regolamento regionale, il primo controllo di efficienza energetica si effettua in occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione e in ogni caso entro il 24/03/2018.

2.4. Nel rispetto di quanto previsto dall'allegato A (periodicità dei controlli di efficienza energetica e di invio delle autodichiarazioni) del regolamento regionale, la tempistica per i controlli di cui all'art. 9 comma 4 del regolamento regionale è la seguente:

a. impianti a metano o GPL tra 10 e 100 kW in esercizio da più di 8 anni o installati all'interno di locali adibiti alla permanenza delle persone (come da definizione di cui all'art. 2 comma 2 del regolamento regionale): entro la fine del 2° anno a far data dall'anno in cui è stato trasmesso il precedente rapporto;

b. impianti a metano o GPL tra 10 e 100 kW in esercizio da meno di 8 anni ed installati all'esterno:

entro la fine del 4° anno a far data dall'anno in cui è stato trasmesso il precedente rapporto;

c. impianti a metano o GPL superiori a 100 kW: entro la fine del 2° anno a far data dall'anno in cui è stato trasmesso il precedente rapporto;

d. impianti a combustibile liquido o solido tra 10 e 100 kW: entro la fine del 2° anno a far data

dall'anno in cui è stato trasmesso il precedente rapporto;

e. impianti a combustibile liquido o solido superiori a 100 kW: entro la fine dell'anno.



3 - Modalità di invio dei rapporti di efficienza energetica

- 3.1. Il manutentore trasmette, entro le tempistiche prescritte al precedente paragrafo 2.4, il rapporto di efficienza energetica all'amministrazione competente.
- 3.2. La trasmissione è effettuata per via telematica accedendo al software impianti termici dell'amministrazione competente secondo le modalità rese disponibili e comunicate dallo stesso.
- 3.3. è consentito l'invio cartaceo solo per indisponibilità del canale telematico da parte dell'amministrazione.
- 3.4. L'amministrazione competente rilascia, anche con modalità telematiche, ricevuta dei rapporti inoltrati.
- 3.5. Trasmettendo i dati di cui al presente paragrafo all'amministrazione competente il manutentore e il responsabile di impianto rispettivamente autorizzano, ai sensi del D.Lgs 196/2013 (Codice in materia di protezione dei dati personali), la stessa al trattamento degli stessi dati per le finalità previste dal D.P.R. 74/2013 e dal regolamento regionale.

Capitolo 3 – Accertamenti, ispezione e sanzionamento degli impianti termici

Tabella - Procedura accertamenti documentali per gli impianti termici civili

1 - PROCEDURA ACCERTAMENTI DOCUMENTALI PER IMPIANTI TERMICI CIVILI	RIFERIMENTI NORMATIVI E NOTE
1.1. La fase di accertamento documentale, riguarda tutti i rapporti di controllo di efficienza energetica (RCEE), pervenuti all'Ente/organismo nel corso di un determinato periodo di riferimento; 1.2. Il periodo di riferimento deve essere non superiore al mese antecedente (consigliato un periodo settimanale) e comunque i controlli devono essere realizzati in maniera continua; 1.3. La procedura di accertamento può utilizzare sistemi informatici automatizzati per selezionare gli RCEE che devono essere sottoposti ad un controllo approfondito;	



1 - PROCEDURA ACCERTAMENTI DOCUMENTALI PER IMPIANTI TERMICI CIVILI	RIFERIMENTI NORMATIVI E NOTE
1.4. Nel caso di trasmissione del RCEE cartaceo, non sono accettabili e si considerano non pervenuti quelli incompleti e/o compilati in maniera non leggibile.	
1.5. Gli RCEE che presentano “annotazioni”, sono selezionati per un controllo approfondito, occorre verificare infatti che siano realmente utilizzati i campi corretti: - osservazioni: non riguardano aspetti relativi all'efficienza energetica e neppure aspetti della sicurezza; - raccomandazioni: riguardano aspetti relativi all'efficienza energetica, ma non sono motivo di invio di lettere di diffida all'uso; - prescrizioni: riguardano aspetti relativi alla sicurezza, che sono motivo di invio di lettere di diffida all'uso; 1.6. Il manutentore nel caso di raccomandazioni, dovrà anche indicare un termine certo per la rimessa a norma.	DM 10/02/2014 Definizioni dei campi presenti negli RCEE date da DM 10/02/2014. In particolare il rendimento di combustione inferiore ai limiti è indicato dal manutentore nel RCEE come raccomandazione.
1.7. Vengono richiesti chiarimenti al responsabile dell'impianto (e al manutentore), con eventuale emissione di nuovo RCEE, almeno nei casi di (a titolo esemplificativo ma non esaustivo): - RCEE incompleto, non leggibile o non firmato, nel caso di invio cartaceo, fermo restando il punto 1.4; - RCEE tipo 1 che presentano un rendimento di combustione inferiore al limite; - RCEE tipo 1 che presentano un valore del CO > 1.000; - RCEE tipo 1 che presentano un Bacarach > 2 (gasolio); - RCEE tipo 1 che presentano, per generatori a tiraggio naturale, un valore della pressione nel canale da fumo superiore a - 3 Pa (tra valori maggiori di - 3Pa e minori di -1 Pa dovrà essere specificata l'avvenuta verifica indiretta); - RCEE tipo 2 che presentano valori con scostamento maggiore del 15% rispetto alle prove iniziali;	D.P.R. 74/2013 UNI 10389-1 UNI 10389-1 UNI 10845 D.P.R. 74/2013 art.8 c.9 Al momento non risultano emanate norme tecniche



1 - PROCEDURA ACCERTAMENTI DOCUMENTALI PER IMPIANTI TERMICI CIVILI	RIFERIMENTI NORMATIVI E NOTE
	sulle modalità di prova.
1.8. Vengono tenuti in considerazione, per l'ispezione successiva a campione, gli impianti per i quali i RCEE presentano: - per generatori a tiraggio naturale, un rendimento di combustione >93%;	Valore Fisicamente improbabile, da giustificare
- valore del CO ₂ ≥ 6% (per generatori a tiraggio naturale);	UNI 10845 misura tiraggio metodo indiretto
1.9. Nel caso di trasmissione di RCEE con non conformità potenzialmente pericolose, è previsto l'invio di lettera di diffida all'uso, tramite raccomandata A/R, al responsabile dell'impianto, al Comune per PEC (competente direttamente in materia di sicurezza) e per conoscenza a chi ha redatto il RCEE. Nel caso di impianto collegato ad una rete di distribuzione il Comune (o anche l'Ente competente nel caso di gas naturale) potrà richiedere al distributore la sospensione della fornitura. Potrà essere programmata specifica ispezione a pagamento su richiesta del Comune/Ente.	DPGR 25/R art. 12 c.7 e c.8
1.10. Nel caso di trasmissione di RCEE con non conformità non pericolose, viene richiesto un chiarimento al responsabile dell'impianto e a chi ha redatto il RCEE e/o la rimessa a norma e/o nuovo RCEE dell'impianto; nel caso di mancata risposta nei termini prescritti, si procede con successiva ispezione a pagamento;	DPGR 25/R art. 11 c.5
1.11. La rimessa a norma deve essere attestata da apposita dichiarazione, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, su modulo specifico, corredato di nuovo RCEE nel caso in cui la non conformità riguardi dei parametri relativi al sistema di generazione (combustione, ecc.). Per l'emissione di tale ultimo RCEE non si richiede il pagamento di un ulteriore bollino.	

Tabella - Procedura ispezioni per gli impianti termici civili



2 - PROCEDURA ISPEZIONI PER IMPIANTI TERMICI CIVILI

RIFERIMENTI NORMATIVI E NOTE

Riepilogo delle fasi relative alla programmazione, esecuzione e successiva gestione delle ispezioni sugli impianti

2.1. Estrazione degli impianti da sottoporre all'ispezione

L'esecuzione dei controlli viene programmata in base a quanto previsto dalle modalità indicate dall'art. 11 comma 5, 6 e 7 della d.p.g.r. 25/R del 3 marzo 2015.

In particolar modo il campione di almeno il 5% degli impianti autocertificati, previsto dal suddetto comma 7, dovrà essere programmato in modo uniforme sul territorio di competenza, dando comunque priorità agli impianti di climatizzazione estiva e/o invernale con età superiore a 15 anni; > Allegato 1 § 1.0

2.2. Invio lettere di avviso di Ispezione

Ente/Organismo programma l'esecuzione dell'ispezione e procede all'invio della comunicazione al responsabile dell'impianto termico.

2.3. Fissare ispezione

1. Ente/Organismo fornisce l'agenda ispezioni agli ispettori provvedendo, ove possibile, a concordare anticipatamente con l'utenza un congruo orario per il sopralluogo ma mantenendo il più possibile inalterata la programmazione originale, al fine di salvaguardare l'esecuzione dei sopralluoghi da eccessivi spostamenti.

2. Per gli utenti risultati irreperibili o assenti l'ispettore lascia l'apposito "Avviso di mancata ispezione" nelle cassette delle lettere (sia dopo la prima lettera che l'eventuale seconda lettera di appuntamento ufficiale).

2.4. Esecuzione della ispezione e comunicazioni

1. Mancata ispezione a causa del responsabile dell'impianto > Allegato 1 § 2.0

2. Ispettore si accerta di essere in presenza del responsabile dell'impianto o di un suo delegato maggiorenne

3. Controlli preliminari ed ausiliari (cucine a gas) e comportamento generale > Allegato 1 § 3.0

4. Documentazione > Allegato 1 § 4.0

5. Impianto gas > Allegato 1 § 5.0

6. Controllo del generatore e del locale di installazione:



2 - PROCEDURA ISPEZIONI PER IMPIANTI TERMICI CIVILI

RIFERIMENTI NORMATIVI E NOTE

- apparecchi a gas > Allegato 1 § 6.1
- apparecchi a gasolio > Allegato 1 § 6.2
- apparecchi di cottura > Allegato 1 § 6.3
- apparecchi a biomassa > Allegato 1 § 6.4
- gruppi frigoriferi/pompe di calore > Allegato 1 § 6.5
- cogeneratori > Allegato 1 § 6.6
- teleriscaldamento > Allegato 1 § 6.7
- 7. Ventilazione/Aerazione del locale:
 - apparecchi a gas > Allegato 1 § 7.1
 - apparecchi a combustibile liquido > Allegato 1 § 7.2
 - apparecchi di cottura > Allegato 1 § 7.3
 - apparecchi a biomassa > Allegato 1 § 7.4
 - gruppi frigoriferi/pompe di calore > Allegato 1 § 7.5
 - cogeneratori > Allegato 1 § 7.6
- 8. Evacuazione prodotti della combustione:
 - apparecchi a gas > Allegato 1 § 8.1
 - apparecchi a gasolio > Allegato 1 § 8.2
 - apparecchi a biomassa > Allegato 1 § 8.3
 - gruppi frigoriferi/pompe di calore > Allegato 1 § 8.4
 - cogeneratori > Allegato 1 § 8.5
- Impianto elettrico:
 - apparecchi a gas/gasolio > Allegato 1 § 9.1
 - apparecchi a biomassa > Allegato 1 § 9.2
 - gruppi frigoriferi/pompe di calore > Allegato 1 § 9.3
 - cogeneratori > Allegato 1 § 9.4
- 10. Esecuzione della analisi di combustione/prova di efficienza:
 - l'analisi di combustione apparecchi a gas/gasolio > Allegato 1 § 10.1
 - l'analisi di combustione apparecchi a biomassa > Allegato 1 § 10.2
 - controllo di efficienza per gruppi frigoriferi/pompe di calore > Allegato 1 § 10.3
 - controllo di efficienza cogeneratori > Allegato 1 § 10.4
 - controllo di efficienza teleriscaldamento > Allegato 1 § 10.5



2 - PROCEDURA ISPEZIONI PER IMPIANTI TERMICI CIVILI

RIFERIMENTI NORMATIVI E NOTE

11. Misura del tiraggio (dove previsto) > Allegato 1 § 11.0
12. Sistemi di regolazione, sicurezza e contabilizzazione > Allegato 1 § 12.0
13. Consigli di efficientamento energetico > Allegato 1 § 13.0
14. Valutazione del dimensionamento dell'impianto termico > Allegato 1 § 14.0
15. Casi di non conformità > Allegato 1 § 15.0
16. Casi di pericolo > Allegato 1 § 16.0
17. Esito dell'ispezione > Allegato 1 § 17.0
18. Compilazione del verbale di ispezione di impianti con generatore a fiamma > Allegato 1 § 18.0, Allegato 2 e Allegato 4
19. Compilazione del verbale di ispezione di impianti con macchine frigorifere o pompe di calore > Allegato 1 § 18.0, Allegato 3 e Allegato 4

2.5. Operazioni "Post-ispezione"

1. Ente/Organismo designato dall'Autorità competente inserisce i risultati del rapporto sul catasto;
2. In presenza di immediati fattori di rischio per la sicurezza, l'ispettore e/o l'organismo incaricato ne dà immediata segnalazione al Comune, ai soggetti competenti all'adozione delle misure cautelari necessarie nonché all'autorità competente, per consentire agli Enti preposti di procedere con i provvedimenti del caso. Il relativo rapporto deve comunque essere inserito nel catasto entro le successive 48 ore.
3. Ispettore consegna copia dei "rapporti di prova" con allegato lo scontrino della analisi di combustione o specifica dettagliatamente le motivazioni in caso di mancata prova fumi;
4. L'ispettore consegna anche eventuale ulteriore documentazione utile (consegnate da responsabili degli impianti, fotografie effettuate dall'ispettore, ecc.).

2.6. Gestione ispezioni non eseguite durante il sopralluogo

1. Nel caso di primo sopralluogo, in assenza del responsabile d'impianto o suo delegato, l'ispettore lascia obbligatoriamente l'apposito Avviso di mancata ispezione per il primo sopralluogo in cui viene comunicato che sarà rifissato, direttamente dall'ispettore o riprogrammato d'ufficio, un secondo appuntamento e viene indicato



2 - PROCEDURA ISPEZIONI PER IMPIANTI TERMICI CIVILI

RIFERIMENTI NORMATIVI E NOTE

comunque un recapito telefonico per eventualmente concordare l'appuntamento;

2. Nel caso di secondo sopralluogo, se il responsabile d'impianto o suo delegato risulti nuovamente assente oppure l'eventuale raccomandata relativa alla nuova comunicazione di sopralluogo risulti non ritirata, sia per compiuta giacenza o per rifiuto al ritiro, l'ispettore lascia obbligatoriamente l'apposito Avviso di mancata ispezione per il secondo sopralluogo in cui viene indicato il recapito telefonico e la tempistica (es. 5 gg lavorativi) entro la quale contattare l'Ente/Organismo incaricato per fissare definitivamente il sopralluogo. Se tale procedura non viene rispettata dall'utente, l'Ente/Organismo incaricato provvede ad attivare la procedura analoga al rifiuto dell'ispezione;

3. In tutti gli altri casi di mancata ispezione (es. trasferimento, abitazione disabitata, recapito non trovato, ecc.) l'ispettore provvede ad indicare la casistica specifica nei resoconti giornalieri, consegnando tale documentazione all'Ente/Organismo incaricato in base alle modalità dallo stesso stabilite.

Tabella - Procedura sanzionatoria per gli impianti termici civili

3 - PROCEDURA SANZIONATORIA

RIFERIMENTI NORMATIVI E NOTE

A seguito di accertamento documentale dei RCEE trasmessi dai manutentori agli Enti e/o organismi di controllo o a seguito delle ispezioni svolte direttamente sugli impianti termici civili, possono essere rilevate non conformità sanzionabili ai sensi della normativa vigente.

In particolar modo sono sanzionabili direttamente (dall'Ente preposto) i responsabili degli impianti termici e le imprese manutentrici, mentre per quanto concerne le imprese installatrici ed i progettisti saranno possibili segnalazioni a CCIAA ed albi/ordini professionali, oltre che all'Autorità competente all'irrogazione delle relative sanzioni.



3 - PROCEDURA SANZIONATORIA	RIFERIMENTI NORMATIVI E NOTE
3.1 Utenti (responsabili degli impianti termici) a. Controllo di Manutenzione ed Efficienza Energetica non eseguito 1. Il verbale di ispezione effettuato dall'Ente/Organismo di controllo determina direttamente la sanzionabilità del responsabile dell'impianto nel caso in cui non siano state effettuate regolarmente le manutenzioni periodiche e/o i controlli di efficienza energetica secondo la tempistica di cui al Regolamento Regionale. 2. Sono concessi e indicati sul verbale massimo 90 gg di tempo per presentare eventuale documentazione. 3. Trascorso tale termine Organismo trasmette elenco dei soggetti inadempienti all'Ente. 4. Ente sanziona il responsabile dell'impianto b. Mancata messa a norma di prescrizioni sull'efficienza energetica (rendimento, CO₂, barchach, mancata presenza della documentazione) a seguito di ispezione 1. Nel verbale di ispezione vengono indicati i tempi categorici di rimessa a norma (90 gg od altra periodicità congrua in relazione alle non conformità rilevate); 2. Decorsi i termini l'Organismo trasmette elenco soggetti inadempienti all'Ente. 3. Ente sanziona il responsabile dell'impianto. c. Mancata ispezione per rifiuto o assenza reiterata 1. Avviso di ispezione lasciato nella cassetta delle lettere dall'ispettore in caso di assenza (dopo la seconda comunicazione e/o avviso ufficiale ai sensi del paragrafo 2.6). 2. A seguito di esplicito rifiuto di ispezione da parte del responsabile di impianto, viene inviata apposita comunicazione all'ente competente. 3. In entrambi i casi decorsi max 30 gg senza riscontro e/o avvenuta ispezione, il responsabile dell'impianto viene segnalato all'Ente per l'applicazione della sanzione ai sensi del Regolamento Regionale e art. 15 D.Lgs 192/05 e per eventuale inoltro alla impresa distribuzione gas (mediante PEC) di richiesta di sospensione della fornitura. 4. Per la riattivazione della fornitura di gas, nel caso di adozione dei provvedimenti di cui all'art. 16 del D.Lgs 164/00, occorre eseguire	D.Lgs 192/2005, art. 7 c.1 d.p.g.r. 25/r del 03/03/2015 D.Lgs 192/2005, art. 15 c.5 D.Lgs 192/2005, art. 15 c.5 d.p.g.r 25/r del 03/03/2015, art. 12 c.10 D.Lgs 164/2000, art. 16



3 - PROCEDURA SANZIONATORIA	RIFERIMENTI NORMATIVI E NOTE
l'ispezione, che sarà a pagamento indipendentemente dalla sanzione applicata e dalla autocertificazione o meno dell'impianto;	
d. Utenti che non pagano l'ispezione nel caso di impianto non autocertificato e/o richiesta 1. Nel verbale di ispezione, qualora il pagamento non fosse stato effettuato prima dell'ispezione stessa e dimostrato con apposita ricevuta, vengono indicati i tempi categorici entro i quali versare la somma per i costi dell'ispezione (30 gg). 2. Decorso il termine di cui al comma precedente, senza che siano state regolarizzate le posizioni contabili, vengono attuate le azioni di recupero. 3. Il responsabile dell'impianto viene segnalato all' Ente per i relativi provvedimenti e l'applicazione dell'eventuale sanzione.	D.Lgs 267/2000, art. 7 d.p.g.r. 25/r del 03/03/2015, art. 13 c.8
3.2 Imprese installatrici 1. Nel verbale di ispezione vengono indicate le non conformità rilevate, che sono dipese in modo parziale o totale dall'operato della impresa installatrice/esecutrice dell'impianto (vedi allegato "4") e ogni ulteriore violazione al regolamento regionale; 2. Ente/Organismo segnala i nominativi alla CCIAA per le eventuali azioni disciplinari e al Comune per quanto di competenza.	
3.3 Imprese manutentrici a. Accertamento documentale su RCEE trasmessi all'Ente/organismo non compilati a regola d'arte 1. L'accertatore/ispettore dell'Organismo individua gli RCEE non compilati a regola d'arte (fermo restando che il software deve impedire il caricamento di rapporti privi di dati essenziali, garantendo un primo livello di controllo); 2. Il rapporto ritenuto non conforme dovrà essere inoltrato tramite PEC al manutentore per la rettifica, il quale dovrà rinviare/reinserire nel sistema il rapporto entro 30 giorni. 3. In caso di mancata rettifica nei tempi, l'Organismo trasmette all'Ente, tramite PEC, copia del rapporto di controllo (RCEE) corredato da apposite spiegazioni e dalla corrispondenza intercorsa con il manutentore; 4. Ente/Organismo trasmette tutti i nominativi alla CCIAA per le eventuali azioni disciplinari;	D.Lgs 192/2005, art. 7 c.2 D.Lgs 192/2005, art. 15 c.6



3 - PROCEDURA SANZIONATORIA	RIFERIMENTI NORMATIVI E NOTE
5. Ente sanziona il manutentore b. Non conformità rilevate in sede di ispezione su impianti soggetti al controllo 1. Nel verbale vengono indicate a. le non conformità rilevate dall'ispettore, che in quanto omesse nell'ultimo rapporto di controllo redatto dal manutentore possono dar luogo a sanzione; b. la mancata trasmissione del rapporto di efficienza energetica (RCEE) da parte del manutentore, all'Ente /organismo, nei termini e modi stabiliti dal Regolamento; c. la non corretta compilazione delle schede di pertinenza sul libretto di impianto; d. la conduzione di un impianto termico civile di potenza nominale al focolare superiore a 0.232 MW senza essere muniti, ove prescritto, del patentino di cui all'articolo 287 2. Organismo trasmette all'Ente i soli nominativi delle imprese sanzionabili; 3. Ente/Organismo segnala i nominativi alla CCIAA per le eventuali azioni disciplinari; 4. Ente sanziona l'impresa	D.Lgs 192/2005, art. 15 c.6 D.Lgs 152/2006, art. 288 co.7
3.4 Progettisti 1. Nel verbale di ispezione vengono indicate le non conformità rilevate, che sono dipese in modo parziale o totale dall'operato del progettista; 2. Ente/Organismo segnala i nominativi al relativo ordine/albo professionale per eventuali azioni disciplinari	
3.5 Imprese di distribuzione 1. L'inosservanza dell'obbligo di invio da parte dei distributori di combustibile, delle aziende distributrici di energia dei dati all'Ente/Organismo ai sensi dell'articolo 23-quinquies, comma 1 della LR 39/05 e del Regolamento Regionale n. 25r/2015, comporta l'applicazione da parte dell'Autorità Competente (dietro segnalazione) della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00.	I.r. 39/2005 d.p.g.r.25/r del 03/03/2015, art. 19 c.4 e 5



Capitolo 4 - Modalità e modelli per le comunicazioni fra soggetti e autorità competenti

1 - Le modalità per le comunicazioni relative alla cessazione o subentro del responsabile di impianto

Secondo l'art. 7 comma 3 del regolamento regionale "Le modifiche concernenti il soggetto responsabile dell'impianto sono comunicate all'autorità competente:

- a) a cura del nuovo responsabile, entro dieci giorni lavorativi se tale modifica è conseguente alla nomina di un terzo responsabile o di un nuovo responsabile di condominio;
- b) a cura del nuovo responsabile, entro trenta giorni lavorativi se tale modifica è dovuto al subentro di un nuovo proprietario o occupante;
- c) a cura del terzo responsabile, entro due giorni lavorativi in caso di sua revoca, rinuncia o decadenza ai sensi dell'articolo 6, comma 4 del D.P.R. 74/2013".

Le comunicazioni sulle modifiche di responsabilità hanno quindi caratteristica di obbligatorietà, tempi massimi per l'effettuazione, e sono tutte a carico di privati cittadini o manutentori che devono provvedere ad inviare le stesse all'amministrazione competente ai controlli.

Diviene quindi importante mettere a disposizione di cittadini, amministratori di condominio, manutentori una serie di modelli con cui gli stessi possano espletare tali adempimenti comunicando i dati che necessitano alle amministrazioni competenti

A tal fine sono individuati i seguenti modelli che potranno essere utilizzati dai soggetti per le loro comunicazioni all'autorità competente:

Modello 1 - Comunicazione variazione del responsabile dell'impianto termico

Modello 2- Comunicazione di nomina/cessazione da terzo responsabile

Modello 3 - Comunicazione di nomina/cessazione da amministratore di condominio

Si riportano di seguito i modelli in questione.

Modello 1 - Comunicazione variazione del responsabile dell'impianto termico (omissis)

Modello 2- Comunicazione di nomina/cessazione da terzo responsabile (omissis)

Modello 3 - Comunicazione di nomina/cessazione da amministratore di condominio (omissis)

2 - Le modalità per le comunicazioni relative all'impianto

Oltre alle comunicazioni di cui al paragrafo 1 vi sono più flussi comunicativi fra autorità, manutentori e responsabili di impianto che hanno ad oggetto l'impianto stesso. A titolo esemplificativo:

- a. le comunicazioni con cui l'autorità avverte o comunque cerca di concordare la visita ispettiva;
- b. le richieste da parte dell'autorità a responsabili e manutentori di informazioni, chiarimenti e adeguamenti;
- c. le informative da parte dei responsabili e manutentori sullo stato dell'impianto.

Le comunicazioni di cui alla lettera C hanno la caratteristica, come quelle trattate al paragrafo 1, di essere a carico di privati cittadini, amministratori di condominio e manutentori, che sono tenuti ad effettuarle secondo tempi massimi e con contenuti idonei a fornire all'autorità le necessarie informazioni.

Si ritiene quindi di mettere a disposizione di cittadini e manutentori i seguenti modelli che potranno essere utilizzati dagli stessi soggetti per le loro comunicazioni all'autorità competente:

Modello 4 - Dichiarazione di disattivazione/riattivazione/esonero dell'impianto termico

Modello 5 - Comunicazione di adeguamento dell'impianto termico

Si riportano di seguito i modelli succitati.

Modello 4 - Dichiarazione di disattivazione/riattivazione/esonero dell'impianto termico (omissis)

Modello 5- Comunicazione di adeguamento dell'impianto termico (omissis)

Per le comunicazioni da parte delle autorità competenti le amministrazioni stesse potranno, d'altra parte, promuovere o condividere una attività di standardizzazione che eventualmente coinvolga anche le categorie di rappresentanza dei manutentori e si sostanzii nella

schematizzazione e pubblicazione sul web di modulistica utile all'espletamento delle funzioni pubbliche in questione.

Allegato 1 – LE ISPEZIONI DEGLI IMPIANTI TERMICI

Tabella 1 – Individuazione degli impianti da sottoporre all'ispezione

1 - INDIVIDUAZIONE DEGLI IMPIANTI DA SOTTOPORRE ALL'ISPEZIONE	RIFERIMENTI NORMATIVI E NOTE
1.1 Impianti sottoposti all'ispezione Oggetto delle ispezioni degli impianti sono: - impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile ≥ 10 kW; - impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile ≥ 12 kW. In relazione alla definizione di impianto termico, non sono soggetti ad ispezione gli impianti inseriti in cicli di processo, anche se l'energia prodotta è in parte destinata alla climatizzazione dei locali. Ai fini dell'individuazione degli impianti sottoposti ai controlli di efficienza energetica non viene effettuata la somma delle potenze di due o più impianti di riscaldamento o raffrescamento completamente distinti tra loro ("distribuzione" e "regolazione" separate ed indipendenti), insistenti sullo stesso edificio od unità immobiliare (ad esempio se sono presenti, impianti a compressione di vapore, a funzionamento elettrico, del tipo "multisplit", rilevabili in numerose unità immobiliari di tipo residenziale). 1.2 Criterio di selezione degli impianti a. Per tutti gli impianti di cui è prevista l'ispezione, sia a tappeto che a campione, ne viene programmata l'esecuzione in relazione alla stagione termica, ossia privilegiando il periodo novembre-marzo per gli impianti di riscaldamento, e maggio-settembre per gli impianti di raffrescamento. b. Con priorità si individuano gli impianti che devono essere tutti controllati in quanto presunti impianti non conformi - quelli per i quali sono risultate delle non conformità sul rapporto di controllo	Art. 9 c.2 D.P.R. n. 74/2013 Art. 9 c.2 D.P.R. n. 74/2013 Per Potenza termica utile è da intendersi "Potenza resa in raffrescamento dalla macchina esterna" Allegato A al D.P.R. n.74/2013 e FAQ MISE



1 - INDIVIDUAZIONE DEGLI IMPIANTI DA SOTTOPORRE ALL'ISPEZIONE

RIFERIMENTI NORMATIVI E NOTE

non sanate; si programma l'ispezione entro massimo 90 gg fatto salvo quanto al punto a).

c. Si individuano gli impianti che devono essere tutti controllati in quanto presunti impianti non autocertificati - gli impianti per i quali non risulta presente un bollino in corso di validità; si individuano i relativi indirizzi di ubicazione di tali impianti e i nominativi dei relativi titolari.

d. Per gli impianti di cui all'art. 11 comma 6, lettera a) del regolamento regionale, annualmente si estrae un campione minimo di impianti da controllare in modo da consentirne il completamento, in maniera più distribuita possibile, nell'arco del biennio.

e. Per gli impianti di cui all'art. 11 comma 6, lettere b) e c) del regolamento regionale, annualmente si estrae un campione minimo di impianti da controllare in modo da consentirne il completamento, in maniera più distribuita possibile, nell'arco del quadriennio.

f. **Integrazione dell'elenco:** si va ad integrare l'elenco di ispezioni di cui ai punti precedenti, con ulteriori impianti autocertificati presenti sul territorio scelti con il metodo a campione nel rispetto delle quantità previste dalle % per i controlli a campione stabilite dall'Ente competente (non inferiori a quanto stabilito dal Regolamento regionale).

g. Per l'integrazione di cui al punto f) si applica innanzitutto un criterio di priorità per i generatori con anzianità superiore ai 15 anni; quindi si applica un **criterio di proporzionalità** rispetto agli impianti in esercizio: per ogni comune viene programmato un target minimo di ispezioni a campione, proporzionale agli impianti in esercizio ed in modo uniforme sul relativo territorio di competenza.



ENERGIA E SOSTENIBILITÀ
PER LA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Tabella 2 – Mancata ispezione a causa del responsabile dell'impianto

2 - MANCATA ISPEZIONE A CAUSA DEL RESPONSABILE DELL'IMPIANTO	RIFERIMENTI NORMATIVI E NOTE
2.1. L'ispettore si reca presso l'impianto secondo le procedure indicate dall'Ente/Organismo di controllo. 2.2. Nel caso l'utente risulti assente, l'ispettore deve lasciare un avviso con riportate le istruzioni utili a concordare un nuovo appuntamento. 2.3. Nel caso che anche il secondo tentativo di verifica non dovesse avere esiti positivi, l'ispettore dovrà comunicare all'autorità competente / organismo di controllo l'impossibilità di effettuare l'ispezione, in modo che la stessa possa adottare i provvedimenti che riterrà più opportuni. 2.4. L'ispettore procede ad analoga segnalazione nel caso di ispezioni rifiutate dal responsabile d'impianto; 2.5. Nei casi di cui ai punti 2.3. e 2.4 l'Autorità competente, dopo aver adottato propri provvedimenti, può dar luogo alle sanzioni previste dalla normativa, oltre al pagamento dell'onere di ispezione alla tariffa prevista, in base alla potenzialità (vedi anche punto 1 della procedura sanzionatoria).	

Tabella 3 – Controlli preliminari ed ausiliari (cucine a gas) e comportamento generale

3 - CONTROLLI PRELIMINARI ED AUSILIARI (CUCINE A GAS) E COMPORTAMENTO GENERALE	RIFERIMENTI NORMATIVI E NOTE
L'Ispettore degli impianti termici, nell'esercitare il proprio ruolo di rappresentante dell'ente pubblico preposto ai controlli deve sempre tenere presenti alcune semplici norme propedeutiche al buon "esito" dell'ispezione e necessarie a mantenere alta la considerazione che gli utenti devono avere della professionalità e necessità dei controlli che vengono effettuati. Nello svolgere la propria ispezione l'Ispettore dovrà: - presentarsi con cortesia, esibendo il proprio tesserino identificativo;	



3 - CONTROLLI PRELIMINARI ED AUSILIARI (CUCINE A GAS) E COMPORTAMENTO GENERALE

RIFERIMENTI NORMATIVI E NOTE

- eseguire l'ispezione in presenza del responsabile dell'impianto o di un delegato maggiorenne;

- necessariamente esaminare il locale cucina, a vista, nel caso in cui il generatore di calore vi sia installato.

Le non conformità relative alla sola cucina non sono generalmente motivo di esito negativo dell'ispezione. Le non conformità devono tuttavia essere sempre segnalate nelle osservazioni. Una breve casistica, non esaustiva (si rimanda al paragrafo 6.3), di non conformità che, da sole, non comportano esito negativo dell'ispezione:

a. tubo gas cucina scaduto e/o che presenti deterioramenti;

b. assenza aperture ventilazione/aerazione per i soli fornelli;

- dare chiara spiegazione delle non conformità riscontrate durante l'ispezione e delle prescrizioni assegnate, con linguaggio semplice e facilmente comprensibile;

- è tassativamente vietato dare pareri e giudizi personali su prodotti (marche e modelli di caldaie), imprese di manutenzione, persone e/o consigli per gli acquisti;

- spiegare chiaramente agli utenti non autocertificati che dovranno corrispondere il contributo per l'ispezione mediante l'apposito bollettino di conto corrente postale o apposita modalità;

- richiedere all'utente, il cui impianto abbia presentato "non conformità" e/o "anomalie" all'ispezione, di inviare secondo le modalità stabilite dai vari Enti/Organismi di controllo competenti territorialmente il "modulo di rimessa a norma" con allegati, in copia, nuovo RCEE nel caso che le non conformità attengano "all'analisi fumi" o al "tiraggio";

- dare spiegazioni, laddove richieste, alle Imprese manutentrici sulle anomalie tecniche riscontrate sugli impianti da esse assistiti;

- nei casi di ispezione avente come risultato il "divieto di utilizzazione dell'impianto" spiegare chiaramente agli utenti le motivazioni che determinano la pericolosità per le persone, gli animali e le cose, derivanti dall'uso;



ENERGIA E SOSTENIBILITÀ
PER LA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Tabella 4 – Documentazione

4 - DOCUMENTAZIONE		RIFERIMENTI NORMATIVI E NOTE
Occorre verificare che:		
- Esista la Dichiarazione di Conformità o documento equivalente (Dichiarazione di Rispondenza). Nel caso di assenza o non completezza del documento: a) la stessa non è giustificata nel caso di impianti realizzati o modificati dopo il 27/03/2008, pertanto ne viene segnalata la non conformità. b) nel caso di impianti realizzati o modificati antecedentemente al 27/03/2008 dovrà essere annotato nel verbale per gli eventuali adempimenti.		L. 46/90 e DM 37/08
- esista, debitamente compilato, il Libretto di Impianto nella forma di cui al DM 10/2/14 fino all'emanazione da parte della Regione stessa di un proprio modello.		DM 17/03/2003 e DM 10/02/2014 DPGR 25/r art 20
- esista il Libretto d'Uso e Manutenzione ("Istruzioni") dell'impianto. Libretto specifico redatto dal progettista/installatore oppure scheda aggiuntiva del libretto di impianto regionale.		DPGR 25/r art. 5 c.1- b
- esista il Libretto d'Uso e Manutenzione del generatore;		
- esista o meno il "bollino" in corso di validità;		
- esistano gli RCEE e i Rapporto di controllo e manutenzione (ordinaria). Per quanto concerne gli RCEE, se rientranti nei periodi di trasmissione stabiliti, siano stati inoltrati all'Ente/Organismo;		DPGR 25/r art.9 all.A
- in caso di impianti con potenza $35 < P \leq 116$ kW, aventi acqua calda come fluido vettore, esista l'omologazione INAIL (ex-ISPEL) dell'impianto completo (se gli impianti sono separati idraulicamente fra di loro, anche mediante scambiatori, e ciascuno ha potenza < 35 kW l'omologazione INAIL non è richiesta – sono tuttavia richiesti gli altri requisiti di "centrale termica");		DM 01/12/1975 DOM IV U.F. 18/09/2006



ENERGIA E SOSTENIBILITÀ
PER LA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

4 - DOCUMENTAZIONE	RIFERIMENTI NORMATIVI E NOTE
- in caso di impianti con potenza > 116 kW, aventi acqua calda come fluido vettore, sia presente l'omologazione INAIL dell'impianto completo; sia inoltre presente denuncia ASL e libretto delle verifiche periodiche;	DM 01/12/1975 DM 329/04 art 8 D.Lgs 81/08
- per qualsiasi tipo di impianto a combustione avente potenza > 116 kW sia presente – in condizione di validità – la SCIA (fino a 700 kW) oppure il Certificato Prevenzione Incendi (CPI) o il Nulla Osta di Fattibilità dei VV.F. (oltre 700 kW);	D.P.R. 151/2011 attività 74
- nel caso di impianti con P al focolare >35 kW sia presente la documentazione prevista dall'art. 284 del D.lgs 152/2006 ss. mm. ii. Nel caso di impianti nuovi o modificati (si intendono tali, se è richiesta una dichiarazione di conformità), di potenza superiore ai 35 kW, eseguiti dopo il 29/04/2006 (entrata in vigore del titolo V del D.lgs 152/2006) viene richiesto tale elaborato (richiesto anche per gli impianti già in esercizio al 29/04/2006, che avevano tempo fino al 31/12/2012 per produrlo). Fino alla data del 26/08/2010 (entrata in vigore del D.lgs 128/2010) era richiesta la compilazione dell'allegato IX, sostituito da tale elaborato.	D.Lgs 152/06 e ss. mm. ii. parte V titolo II art. 284.

Tabella 5 – Adduzione Impianto a gas combustibile

5 - ADDUZIONE IMPIANTO A GAS COMBUSTIBILE	RIFERIMENTI NORMATIVI E NOTE
L'impianto interno a gas, all'interno della singola unità immobiliare, se realizzato in rame o acciaio, può essere a vista o sotto traccia o in canaletta, mentre all'esterno può essere anche interrato. È vietato installare tubazioni sotto traccia ed interrate nelle parti comuni o sottostanti gli edifici. Segue un elenco esemplificativo e non esaustivo di controlli di tipo visivo da effettuare:	UNI 7128 per la definizione di impianto interno UNI 7129-1



5 - ADDUZIONE IMPIANTO A GAS COMBUSTIBILE	RIFERIMENTI NORMATIVI E NOTE
- non siano installati, in vista o canaletta non a tenuta, impianti a gas con densità relativa > 0,80 in locali con pavimento al di sotto del piano di campagna;	UNI 7129-1 4.4.2.10
- non esistano tubazioni gas in vista in locali classificati con pericolo d'incendio (es: autorimesse, garage, box, magazzini contenenti materiali combustibili, ecc.) se non intubate in appositi tubi guaina metallici;	4.4.1.4 (da eseguire solo nel caso che i locali siano sul tragitto per raggiungere la caldaia).
- esistano e siano accessibili, a monte di ogni tubo flessibile o rigido di collegamento gas impianto/apparecchio (e sull'apparecchio), rubinetti di intercettazione (di utenza);	4.4.1.4
- non siano installate tubazioni multistrato "a vista".	UNI TS 110343 e 11344
- il locale, in caso che le giunzioni fra i tubi siano di tipo filettato o con giunti "a pressare" –visibili o in cassetto con chiusura non ermetica sia almeno aerabile (finestre o porte che danno direttamente sull'esterno o aperture permanenti o in comunicazione (mediante aperture, porte, finestre) con almeno due locali con aperture apribili e comunicanti direttamente verso l'esterno;	4.4.2.9 e 3.5.7
- in caso di evidenti punti terminali dell'impianto non allacciati ad apparecchi, tali siano dotati di rubinetti di intercettazione e tappi filettati;	4.4.1.15
- le tubazioni in vista siano opportunamente ancorate e posizionate in modo da non subire urti e danneggiamenti;	4.5.3.2
- non esistano – perché non consentite - giunzioni fra tubi flessibili.	
5.1 Specifiche prescrizioni per le centrali termiche (> 35 kW)	
- le tubazioni siano protette dagli urti accidentali, non siano installate in canne fumarie, vani ascensori, ecc. e, nell'attraversamento del muro perimetrale, siano protette con tubo/guaina sigillato nella parte interna del locale;	DM 12/04/96 Titolo V 5.1 5.4.2



ENERGIA E SOSTENIBILITÀ
PER LA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

5 - ADDUZIONE IMPIANTO A GAS COMBUSTIBILE	RIFERIMENTI NORMATIVI E NOTE
- all'esterno del locale "Centrale" deve essere installata, sulla tubazione di adduzione gas, una valvola di intercettazione manuale a chiusura rapida (90°) segnalata e facilmente accessibile;	5.4.2
- le tubazioni, all'interno del locale "Centrale", siano esclusivamente metalliche;	5.2.3
- le tubazioni, all'interno del locale "Centrale", siano collocate in vista e correttamente fissate o installate in apposite canalette o guaine in classe zero di reazione al fuoco;	5.4.3.2 5.4.3.3
- le tubazioni siano colorate in giallo se per gas con densità < 0,8 e a bande alternate giallo/arancione se per gas con densità > 0,8.	5.4.3.2

Tabella 6 – Controllo del generatore e del locale di installazione

6 – CONTROLLO DEL GENERATORE E DEL LOCALE DI INSTALLAZIONE	RIFERIMENTI NORMATIVI E NOTE
6.1 Generatori di calore alimentati a gas Più apparecchi "termici" installati nello stesso locale o in locali direttamente comunicanti sono considerati "unico impianto" di portata pari alla somma delle portate termiche dei singoli generatori ai fini della verifica dell'idoneità del locale di installazione. L'impianto è definito "Centrale termica" quando la potenza termica complessiva installata supera 35 kW (a titolo esemplificativo, se più generatori aventi ciascuno $P < 35$ kW sono installati all'esterno ed alimentano, con impianti ad acqua calda fra di loro separati o con singoli condotti ad aria calda, un unico locale, le loro potenze non debbono essere sommate - non si tratta di centrale).	DM 12/04/1996 – Art. 1
Non concorrono al calcolo gli apparecchi domestici di portata termica singola non superiore a 35 kW quali gli apparecchi di	DM 12/04/1996 – Art. 1



6 – CONTROLLO DEL GENERATORE E DEL LOCALE DI INSTALLAZIONE	RIFERIMENTI NORMATIVI E NOTE
cottura alimenti, le stufe, i caminetti, i radiatori individuali, gli scaldacqua unifamiliari, gli scaldabagno e le lavabiancheria.	
Occorre verificare che il generatore/i:	
- se di tipo “B”, non sia installato in locale adibito a camera da letto o in locale uso bagno;	UNI 7129-2 4.2.4 e 4.2.6
- se di tipo “B”, non sia installato in locali contenenti generatori a focolare aperto come i caminetti e le stufe o in locali ad essi adiacenti e comunicanti – anche se dotati di proprie aperture di ventilazione;	4.2.5 e UNI 10683
- non siano installati in locali classificati con pericolo d’incendio (rimesse, garage, box, ecc.);	UNI 7129-2 4.2.3
- in caso di installazione di caldaie a gas naturale in locali adiacenti ad autorimesse (fino a 9 posti auto e non oltre il secondo piano interrato), la porta di separazione deve essere “E 120” e il locale deve essere aerato;	4.2.3
- le caldaie di tipo “C” installate nei bagni non siano sopra la vasca o la doccia e, comunque, siano almeno a 60 cm dal bordo vasca o cabina doccia ;	CEI 64-8/7 (se prive di adeguate protezioni)
- non siano installati nei locali/ambienti costituenti le parti comuni dell’edificio condominiale (scale, androni, sottotetti) se non collocati all’interno di vani tecnici di pertinenza di ogni singola unità immobiliare e accessibili solo dall’utilizzatore, nel rispetto della normativa antincendio e purché non ostacolino possibili vie di fuga (es. vano scala condominiale);	UNI 7129-2 4.2.2
- gli apparecchi a gas siano distanti almeno 1,5 m dai contatori elettrici o del gas (sopra i fornelli non possono essere installati altri apparecchi a gas).	
- se installati dopo lo 08/10/2005, abbiano i rendimenti termici utili nominali, a P _n , pari a 90+2logP _n per caldaie tipo “C” tradizionali e 93+2logP (per la Zona climatiche D) per caldaie “a condensazione” e, inoltre, nel caso di caldaie tipo “B”, pari a 85+3logP al 30% della P _n ;	D.Lgs 192/05, D.P.R. 59/09 DM26/06/2015
- sia idoneo per esterno (anche per caldaie a GPL ecc)	



6 – CONTROLLO DEL GENERATORE E DEL LOCALE DI INSTALLAZIONE	RIFERIMENTI NORMATIVI E NOTE
6.1.1 Norme specifiche per generatori alimentati a GPL La sostanziale differenza riguarda, gli ambienti in cui non possono essere installati generatori:	
- in locali aventi il piano di calpestio al di sotto della quota del piano di riferimento (piano di campagna);	UNI 7129-1 4.4.2.10
6.1.2 Norme specifiche per generatori di calore alimentati a gas P > 35 kW	
6.1.2.1 Installazione all'aperto	
- siano rispettate le distanze dalle pareti (> 0,6 m)	DM 12/04/96 - Titolo II 2.1
- in caso che il gas abbia densità > 0,8 (GPL) gli apparecchi devono non meno di 5 m da cavità o depressioni, da aperture comunicanti sul piano di posa e da canalizzazioni drenanti (distanza ridotta a 2,5 m se P < 116 kW)	2.2.1
6.1.2.2 Installazione in locali esterni	
- i locali siano ad uso esclusivo e che rispettino le disposizioni stabilite dalla norma specifica.	DM 12/04/96 - Titolo III
6.1.2.3 Installazione in fabbricati destinati anche ad altro uso o in locali inseriti nella volumetria del fabbricato servito	DM 12/04/96 - Titolo IV
- il piano di calpestio dei locali non sia ubicato a quota inferiore a – 5 m dal piano di riferimento (sono anche ammesse quote fino a – 10 m; in tali casi, deve essere presente all'esterno, sulla tubazione gas, una valvola automatica asservita al bruciatore e al dispositivo controllo tenuta gas);	4.1.1 4.2.6
- esista, se il locale è fuori terra, almeno una parete confinante con spazio scoperto di lunghezza >15% del perimetro;	4.1.1
- in caso di locali interrati l'intercapedine di accesso, ad uso esclusivo, sia larga almeno 0,6 m e sia attestata superiormente su spazio scoperto;	4.1.1



6 – CONTROLLO DEL GENERATORE E DEL LOCALE DI INSTALLAZIONE	RIFERIMENTI NORMATIVI E NOTE
- in caso che il gas abbia densità $> 0,8$ (GPL) i locali di installazione siano fuori terra e che il piano di calpestio non presenti affossamenti tali da formare pericolose sacche di gas.	4.1.1.1
- le distanze fra gli apparecchi e le pareti nonché fra gli stessi apparecchi debbono essere tali da consentire l'accessibilità agli organi di regolazione, sicurezza e controllo;	4.1.3
- le valvole di sicurezza/scarico termico scarichino verso il basso e non costituiscano pericolo per le persone;	
- non esistano dispositivi di intercettazione manovrabili (se non con deliberato proposito - attrezzi) sui tubi di collegamento ai vasi di espansione.	
<u>6.1.2.3.1 Locali di installazione di generatori di calore per la climatizzazione di edifici ed ambienti, per la produzione centralizzata di acqua calda.</u>	
- i locali siano destinati esclusivamente agli impianti termici;	
- i locali non siano sottostanti o contigui a locali di pubblico spettacolo o soggetti ad affollamento superiore a 0,4 persone/m ² (è consentita la loro presenza solo purché la parete confinante con spazio scoperto o, se interrati, le intercapedini, ad uso esclusivo, siano attestate superiormente su spazio scoperto e si estendano per almeno il 20% del perimetro);	4.2.1
- i locali, per quanto visibile, se all'interno di fabbricati, costituiscano "compartimento antincendio";	4.2.2
- il posizionamento degli apparecchi non determini la formazione di sacche di gas. Nota: lungo il perimetro del generatore è consentito il passaggio dei canali da fumo, delle condotte aerotermiche, delle tubazioni dell'acqua, e dei cavi elettrici al servizio dell'apparecchio a condizione che i dispositivi di controllo e sicurezza siano facilmente raggiungibili;	4.2.4
- se l'accesso è dall'esterno avvenga da: - spazio scoperto; - strada scoperta; - porticati; - intercapedine antincendio di larghezza $> 0,9$ m;	4.2.5



6 – CONTROLLO DEL GENERATORE E DEL LOCALE DI INSTALLAZIONE	RIFERIMENTI NORMATIVI E NOTE
- se l'accesso è dall'interno avvenga mediante apposito disimpegno realizzato in modo da evitare la formazione di sacche di gas;	4.2.5
- in caso di locali ubicati all'interno del volume di fabbricati destinati, anche parzialmente, a pubblico spettacolo e, comunque, ad affollamento superiore a 0,4 persone/m², l'accesso deve avvenire direttamente dall'esterno o da intercapedine antincendio di larghezza > 0,9 m.	
<u>6.1.2.3.2 Locali di installazione di generatori di calore (alimentati a gas) a scambio diretto</u>	
- nel caso di locali destinati esclusivamente ai generatori, ed in presenza di gas, vapori, polveri (es: falegnameria) non è consentito il ricircolo dell'aria	4.5.1
- nel caso di locali destinati ad altre attività, tali locali non siano di pubblico spettacolo; - non siano soggetti ad affollamento superiore a 0,4 persone/m²; - non vi siano concentrazioni di gas, vapori o polveri, che possano dar luogo a incendi o esplosioni;	4.5.2
- all'interno di autorimesse o di autofficine il riscaldamento sia ottenuto solo mediante radiatori o aerotermini alimentati ad acqua calda o a vapore (è consentita l'installazione di generatori ad aria calda, a scambio diretto, solo se l'officina o/e l'autorimessa sono destinate esclusivamente a veicoli Diesel);	4.5.2 e art.4 DM 01/02/1986
- i generatori a tiraggio naturale siano installati solo in locali non soggetti a depressione o nei quali non si producano polveri – altrimenti sono ammessi solo apparecchi di tipo "C".	4.5.2.1
- gli apparecchi, se posti ad altezza ≤ 2,5 m, devono essere protetti da una recinzione metallica fissa.	4.5.2.2
<u>6.1.2.4 Mezzi di estinzione incendi</u>	
- in ogni locale "Centrale" sia installato un estintore di classe 21A 89BC per ciascun generatore in condizione di validità di ricarica.	6.2
<u>6.1.2.5 Segnaletica di sicurezza</u>	
- ciascun impianto (locale Centrale) sia ben individuabile da apposita segnaletica di sicurezza (cartellonistica) affissa sulla porta di accesso e in prossimità della valvola manuale di	6.3



6 – CONTROLLO DEL GENERATORE E DEL LOCALE DI INSTALLAZIONE	RIFERIMENTI NORMATIVI E NOTE
intercettazione gas, dell'interruttore generale elettrico e dell'estintore;	
- presso il locale di ogni "centrale" dedicata al servizio di più unità immobiliari residenziali od assimilate, l'amministratore o il proprietario abbiano esposto la tabella in cui è riportato il periodo annuale di esercizio, l'orario di attivazione giornaliera e le generalità del "terzo responsabile".	Art.4 c.7 del D.P.R. 74/2013
6.2 generatori di calore a gasolio	
In assenza di specifiche prescrizioni legislative per impianti con potenza al focolare minore di 35 kW si ritengono applicabili, durante le ispezioni, alcuni criteri estrapolati dal Decreto 28/04/2005 (che sostituisce la Circolare 73/1971, il D.M. 09/02/1989 ed il D.P.R. 1391/1970, tutti abrogati).	
- Nel caso in cui il serbatoio sia installato a livello più elevato del generatore segnalare l'opportunità di alzare di 20 cm la soglia del locale in cui è installata la caldaia per costituire una vasca di raccolta gasolio;	
- è possibile installare generatori a gasolio, di potenza ≤ 35 kW, in locali adiacenti a box o garage se separati da porta metallica con dispositivo autochiusura .	DM 01/02/1986
6.2.1 Norme specifiche per centrali termiche (>35 kW) a gasolio L'ispezione deve essere svolta applicando, sostanzialmente, le stesse modalità prescritte per le Centrali a combustibile gassoso. Valgono infatti, anche per le Centrali a combustibile liquido, prescrizioni normative equivalenti a quelle per le centrali a combustibile gassoso con le seguenti prescrizioni aggiuntive:	DM 28/04/2005, tale regola tecnica sostituisce i precedenti atti: circolare 73/1971, DM 09/02/89 e riprende buona parte delle disposizioni del D.P.R. 1391/70 (abrogato dal D.lgs 152/2006)
- Agli impianti esistenti al 18/07/2005, di potenza nominale al focolare ≤ 116 kW, purché realizzati in conformità alla previgente normativa, non è richiesto alcun adeguamento, anche nel caso di aumento di portata termica tale da non comportare il superamento di 116 kW;	Art. 2



6 – CONTROLLO DEL GENERATORE E DEL LOCALE DI INSTALLAZIONE	RIFERIMENTI NORMATIVI E NOTE
- la soglia della porta del locale tecnico deve essere rialzata di almeno 20 cm e il pavimento e le pareti (per un'altezza di 20 cm) devono essere impermeabilizzati (vasca di raccolta);	
- la soglia può essere non necessaria se l'asse del bruciatore è a quota maggiore della generatrice superiore del serbatoio;	
- il locale caldaia non deve avere comunicazioni con locali destinati ad altro uso;	
- all'esterno del locale "Centrale termica" ed in posizione facilmente raggiungibile, devono essere riportati un dispositivo di intercettazione manuale combustibile e un interruttore elettrico generale;	
6.3 apparecchi di cottura alimentati a gas Nel caso in cui si proceda al controllo visivo della cucina, senza effettuare interventi meccanici, occorre verificare che gli apparecchi di cottura:	
- evacuino i prodotti della combustione in atmosfera esterna (mediante cappe/estrattori elettrici o cappe a tiraggio naturale od aperture di aerazione/ventilazione);	UNI 7129-2 5.1.1
- non siano installati in locali adibiti a camera da letto, facendo eccezione per i monolocali solamente nel caso gli apparecchi siano dotati di dispositivi di protezione ("valvolati");	4.2.4
- non siano installati in locali classificati con pericolo d'incendio (rimesse, garage, box, ecc.);	4.2.3
- se non da incasso, possono essere collegati all'impianto gas con appositi tubi in gomma (bloccati alle estremità con appositi sistemi di bloccaggio) lunghezza $\leq 1,5$ m (scadenza ogni 5 anni); possono essere collegati con tubi in gomma dotati di raccordi filettati con lunghezza $\leq 2,0$ m (scadenza ogni 5 anni);	UNI 7129-1 6.3 e 7.3 6.2
- non esistano – perché non consentite - giunzioni fra tubi flessibili di qualsiasi tipologia.	
- siano distanti almeno 1,5 m dai contatori elettrici o del gas (sopra i fornelli non possono essere installati altri apparecchi a gas).	
6.4 generatori di calore a biomassa / combustibile solido	



6 – CONTROLLO DEL GENERATORE E DEL LOCALE DI INSTALLAZIONE	RIFERIMENTI NORMATIVI E NOTE
Per generatori di calore di potenza al focolare nominale ≤ 35 kW:	
- è vietata l'installazione in locali a pericolo d'incendio;	UNI 10683 6.3.1
- In bagni, camere da letto e monolocali è consentita esclusivamente l'installazione stagna o di apparecchi a focolare chiuso con prelievo canalizzato dell'aria comburente dall'esterno;	6.3.2
- assenza nello stesso locale od in locale adiacente e comunicante di altri apparecchi a camera aperta (a gas o combustibile liquido), salvo che il generatore sia stagno rispetto al locale;	6.3.1
- La possibilità di coesistenza di più apparecchi anche alimentati con combustibili diversi, nonché cappe con o senza estrattore, deve essere valutata da parte dell'installatore;	6.2, 5.3 e 6.7
- nel caso sia presente nello stesso locale od in locale adiacente e comunicante un elettroventilatore (cappa aspirante della cucina od altro), riportare sul rapporto d'ispezione una segnalazione circa il corretto utilizzo (es: "vietato/pericoloso l'uso contemporaneo del caminetto/generatore e della cappa");	
- Le pareti adiacenti laterali e posteriori e il piano di appoggio a pavimento devono essere realizzate in materiale non combustibile;	6.3.3
- è ammessa l'installazione in adiacenza a materiali combustibili se interposta idonea protezione isolante od opportuna distanza di sicurezza (in accordo ad istruzioni del fabbricante, od in assenza di queste in modo da non raggiungere su tali materiali una differenza di temperatura rispetto a quella ambientale di $+ 65^{\circ}\text{C}$);	6.3.3
- Il volume minimo del locale di installazione deve essere indicato dal fabbricante e comunque > 15 m ³ ;	6.3.3
- è possibile installare generatori a legna in locali adiacenti a box o garage se separati da porta metallica con dispositivo autochiusura;	DM 01/02/1986
Nota: i caminetti a legna (focolare aperto) saranno convenzionalmente sempre considerati di potenza inferiore a 35 kW, in relazione alle dimensioni medie riscontrabili nell'ambito delle ispezioni. In casi particolari dovranno essere segnalati caminetti aventi dimensioni, e quindi potenzialità, superiori.	



ENERGIA E SOSTENIBILITÀ
PER LA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

6 – CONTROLLO DEL GENERATORE E DEL LOCALE DI INSTALLAZIONE	RIFERIMENTI NORMATIVI E NOTE
6.4.1 Norme specifiche per centrali termiche (>35 kW) a biomassa o combustibile solido L'ispezione deve essere svolta applicando, sostanzialmente, le stesse modalità prescritte per i generatori di potenza ≤ 35 kW e le disposizioni per le Centrali a combustibile liquido. In assenza di specifica normativa per il locale centrale e per l'eventuale locale adibito a deposito, si applicano le disposizioni per le centrali a combustibile liquido oltre che a tener presenti le indicazioni della UNI 10683, dove estendibili.	Circolare n. 52 M.I. del 20/11/1982 punto 5.1
- nel caso sia presente un deposito per cippato, trucioli, ecc. (legna sminuzzata): - il deposito deve presentare una resistenza al fuoco in rapporto alle proprie dimensioni: - fino a 50 m³ REI 120; - oltre 50 m³ REI 180; - il caricamento dello stesso deve avvenire dall'esterno; - devono essere previste aperture di ventilazione naturale direttamente all'esterno o su intercapedini antincendio. Si ritiene adeguata una ventilazione possibilmente contrapposta: - per capacità fino a 30 m³: 0,1 m²/m³ di superficie - per capacità superiori a 30 m³: 0,07 m²/m³ di superficie. - la coclea deve essere provvista di valvola contro il ritorno di fiamma e di impianto di spegnimento automatico ad acqua; - deve essere previsto un impianto di spegnimento ad acqua manuale tipo "sprinkler". L'attivazione dello stesso deve avvenire da una posizione facilmente raggiungibile e chiaramente segnalata; - sono ammessi depositi interrati.	Lettera M.I. del 26/09/1989 prot. 3479/coll-6 Prevenzione Incendi - silos
6.5 trattamento dell'acqua Indicare se negli impianti termici con fluido termovettore acqua è presente un sistema di trattamento della stessa. L'adozione di sistemi di trattamento dell'acqua è obbligatoria in caso di installazione di nuovo impianto, ristrutturazione o sostituzione di generatori di calore, avvenute:	DM 26/06/2015 D.P.R. 59/09 e D.P.R. 412/93 UNI 8065/1989



6 – CONTROLLO DEL GENERATORE E DEL LOCALE DI INSTALLAZIONE	RIFERIMENTI NORMATIVI E NOTE
- dal 01/08/1994 per gli impianti con potenza termica al focolare nominale complessiva ≥ 350 kW; - dal 11/06/2009 per quelli con potenza termica al focolare nominale complessiva < 350 kW; - dal 11/06/2009 al 30/09/2015 gli impianti combinati (riscaldamento e produzione ACS) di potenza inferiore ai 100 kW, necessitano di condizionamento chimico nel caso di durezza totale ≥ 15 °f. - dal 01/10/2015 è previsto un condizionamento dell'acqua per tutti gli impianti termici di potenza < 100 kW indipendentemente dalla durezza dell'acqua; con trattamento di addolcimento per impianti > 100 kW nel caso di durezza totale ≥ 15 °f. La durezza totale può essere rilevata dai dati dell'acquedotto pubblico, dal libretto d'impianto o mediante misura in loco.	DM 26/06/2015
6.6 gruppi frigoriferi/pompe di calore	
6.7 cogeneratori	
6.7 cogeneratori	
6.8 teleriscaldamento	

Tabella 7 - Ventilazione/Aerazione del locale

7 - VENTILAZIONE/AERAZIONE DEL LOCALE	RIFERIMENTI NORMATIVI E NOTE
7.1 Ventilazione /aerazione generatori di calore alimentati a gas	
7.1.1 Ventilazione naturale diretta Occorre verificare che:	
- laddove richiesto, l'afflusso dell'aria comburente sia diretto (apertura nello stesso locale in cui è installato l'apparecchio), oppure indiretto (apertura in locale adiacente ma che, comunque, consenta l'afflusso dell'aria all'apparecchio);	



7 - VENTILAZIONE/AERAZIONE DEL LOCALE	RIFERIMENTI NORMATIVI E NOTE
- le aperture abbiano superficie utile pari a 6 cm² per ogni kW di portata termica installata - con un minimo di 100 cm² (gli apparecchi di tipo "C" sono esclusi dal computo);	
- nel calcolo della superficie occorre inserire le maggiorazioni previste in presenza di estrattori meccanici; - in caso siano presenti nel locale cappe o estrattori elettrici e apparecchi di tipo "B", l'apertura di ventilazione calcolata come sopra descritto deve essere maggiorata di 140 cm² per ogni 50 m³/h di portata d'aria dell'apparecchio estrattore.	7 e appendice A
- nel caso in cui il gas abbia densità $\geq 0,80$ (GPL) le aperture di ventilazione devono essere poste ad una altezza non maggiore di 300 mm dal pavimento;	8.1, 8.2 e 8.3
- che le aperture siano protette con griglie o reti idonee ad assicurare la sezione utile determinata col calcolo;	9.1
- in caso di presenza nello stesso locale di caldaia tipo "B" e di cappa elettrica aspirante o di estrattore elettrico e non siano disponibili le istruzioni della cappa/estrattore, eseguire la misura del tiraggio con le modalità descritte al seguente capitolo relativo alla misurazione del tiraggio;	
- nel caso siano presenti condotti di ventilazione, occorre rispettare le specifiche prescrizioni, tra cui la sezione minima pari a 150 cm²;	9.3.2
7.1.2 Ventilazione naturale indiretta Occorre verificare che:	
- le aperture nel locale adiacente (locale per l'aria comburente) siano conformi a quanto sopra descritto	6.2
- nel locale da ventilare siano installati solo apparecchi raccordati a condotti di evacuazione dei prodotti della combustione (vietati apparecchi tipo A);	
- il locale dal quale viene prelevata l'aria: - non sia camera da letto; - non costituisca parte comune dell'immobile (ad es.: vano scale condominiale);	



7 - VENTILAZIONE/AERAZIONE DEL LOCALE		RIFERIMENTI NORMATIVI E NOTE
- non sia locale con pericolo di incendio (box, ecc.); - il locale non possa essere messo in depressione da eventuali estrattori elettrici o caminetti o stufe;		
7.1.3 Ventilazione meccanica controllata (VMC) Occorre verificare che:		
- non siano presenti apparecchi a camera aperta;		6.1
7.1.4 Aerazione Occorre verificare che:		
- In presenza di generatore di calore tipo "C", il locale deve essere areato/aerabile;		
- In presenza di apparecchio tipo B il locale deve essere aerato/aerabile e ventilato;		
7.1.5 Aerazione per centrali termiche (> 35 kW) Occorre verificare che:		
- le dimensioni minime delle aperture siano come segue: - locali fuori terra $S \geq Q \times 10$; - locali seminterrati o interrati fino a quota - 5 m $S \geq Q \times 15$; - locali interrati fra -5 e - 10 m $S \geq Q \times 20$ (con min. 5000 cm²); Nota: Q = Portata termica in kW; dimensione min. singola apertura ≥ 100 cm²; deroghe per impianti esistenti (i coefficienti diventano rispettivamente.: 8,6, 12,9 e 17,2		
- in caso di gas metano (densità < 0,8) le aperture di aerazione siano realizzate esclusivamente su pareti esterne o su intercapedini di accesso nella parte più alta del locale (filo soffitto). NOTA: è consentito realizzare, in caso di presenza di travi e purché i locali sovrastanti o adiacenti non siano di pubblico spettacolo o soggetti ad affollamento superiore a 0,4 persone/m², aperture di aerazione nell'immediata zona sottotrave e, comunque, mai al di sotto della metà superiore della parete;		DM 12/04/96 - Titolo IV 4.1.2 Circolare P1275/4131 30/11/2000 M.I. del
- in caso di gas con densità > 0,8, i 2/3 delle superfici di aerazione siano realizzati a filo pavimento, abbiano altezza min. 20 cm e distino almeno 2 m ($P < 116$ kW) o 5 m ($P > 116$ kW) da cavità o		



ENERGIA E SOSTENIBILITÀ
PER LA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

7 - VENTILAZIONE/AERAZIONE DEL LOCALE	RIFERIMENTI NORMATIVI E NOTE
locali a quota inferiore al piano di calpestio o da canalizzazioni drenanti.	
- Alle serre non si applicano tali valori;	
<u>7.1.5.1 Norme supplementari per locali di installazione di generatori di calore per la climatizzazione di edifici ed ambienti, per la produzione centralizzata di acqua calda</u> Occorre verificare che:	
- le superfici di aerazione, calcolate come sopra, abbiano comunque superficie utile minima di 3.000 cm² in caso di gas con densità < 0,8 e di 5.000 cm² in caso di gas con densità > 0,8;	DM 12/04/96 - Titolo IV 4.2.3
- in caso di impianti compresi tra i 35 e 116 kW installati in locali sottostanti o contigui a locali di pubblico spettacolo o con affollamento > 0,4 persone/m² l'apertura di aerazione, oltre ad essere a filo del soffitto, deve essere aumentata del 50% rispetto a quanto previsto dalla normativa, deve estendersi per almeno il 70% della parete attestata all'esterno ed avere altezza minima 0,50 m.	
- in caso di centrali termiche ≥ 116 kW deve essere presente il CPI e le verifiche limitate alla segnaletica di sicurezza, ostruzioni nelle aperture di aerazione, estintori, presenza di materiale non attinente ecc.	
7.2 generatori di calore a combustibile liquido	
- In assenza di norme specifiche per apparecchi di potenza ≤ 35 kW, a titolo precauzionale si prendono a riferimento le norme per le centrali termiche;	
7.2.1 Norme specifiche per centrali termiche a combustibile liquido (>35 kW) Occorre verificare che:	
- Per impianti antecedenti al mese di giugno 2005 le aperture di aerazione, realizzate su spazio a cielo libero, devono avere superfici nette pari a: - ≥ 1/30 della superficie del locale per impianti aventi $P \leq 1.160$ - ≥ 1/20 della superficie per $P > 1160$ kW,	Circolare 73/71



ENERGIA E SOSTENIBILITÀ
PER LA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

7 - VENTILAZIONE/AERAZIONE DEL LOCALE	RIFERIMENTI NORMATIVI E NOTE
- con un minimo di 0,5 m ² per $P \leq 580$ kW, di 0,75 m ² per $872 \leq P$	
- dal giugno 2005 le aperture di aerazione devono avere superfici nette pari a: - locali fuori terra $S \geq Q \times 6$; - locali seminterrati fino a quota - 5 m: $S \geq Q \times 9$; - locali interrati a quota inf. a - 5 m: $S \geq Q \times 12$ (min. 3.000 cm ²);	DM 28/04/2005
7.3 apparecchi di cottura Nel caso in cui si proceda al controllo, occorre verificare che:	
- Il locale di installazione deve essere sempre aerato e ventilato nei casi previsti dalla norma;	UNI 7129-2 5.1
- La ventilazione si dimensiona come per i generatori di calore;	
- se nel locale sono installati una caldaia tipo "C", un apparecchio di cottura e un estrattore elettrico (o cappa aspirante elettrica), l'apertura di ventilazione deve essere dimensionata per il solo apparecchio cottura (rispettivamente 100 o 200 cm ² a seconda che l'apparecchio di cottura sia o no munito di dispositivo di controllo fiamma);	8.2
- in caso di presenza di apparecchio di cottura privo di dispositivi di controllo fiamma, la sezione di ventilazione sia ≥ 200 cm ² utili;	appendice A.3
- nel caso di presenza di apparecchio di cottura con dispositivi di controllo fiamma e la contemporanea presenza delle condizioni elencate nella norma (Vol. locale ≥ 20 m ³ , assenza apparecchi a focolare aperto, anche nei locali adiacenti e comunicanti, potenza complessiva degli apparecchi di cottura $\leq 11,7$ kW, cappa elettrica o a tiraggio naturale o apertura alta con elettroventilatore, porte e/o finestre direttamente sull'esterno), l'apertura di ventilazione non è necessaria;	Appendice A.2 punto a)
- Per l'aerazione sono ammissibili cappe aspiranti a tiraggio naturale, a tiraggio forzato, oppure cappe a ricircolo d'aria se presente una presa di aerazione alta (dotata o meno di elettroventilatore);	5.1.1
- Per apparecchi con dispositivi di sorveglianza di fiamma, nel caso sia prevista una apertura "alta" di aerazione (almeno a 180 cm dal pavimento), questa deve essere pari a 100 cm ² e deve	8.2



7 - VENTILAZIONE/AERAZIONE DEL LOCALE	RIFERIMENTI NORMATIVI E NOTE
essere presente analoga apertura "bassa" (massimo a 30 cm dal pavimento) di ventilazione pari a 100 cm ² ;	
- Le cappe possono scaricare in copertura od a parete (nel rispetto dei limiti dei regolamenti locali);	5.1.1
7.4 generatori di calore legna o biocombustibili solidi Occorre verificare che:	
- Il locale d'installazione di generatori non stagni verso l'ambiente deve essere sufficientemente ventilato;	UNI 10863 6.4.1
- La ventilazione si ritiene sufficiente nei casi seguenti: - Presenza di una o più aperture di ventilazione nel locale stesso o in uno ad esso comunicante tramite apertura permanente fra i locali; - quando il locale ha una dispersione permanente che assicuri il mantenimento della differenza di pressione fra ambiente esterno ed interno uguale o minore ai 4 Pa, che risulti da idonea certificazione rilasciata dall'installatore/manutentore/progettista impianto; - quando sia presente un sistema di VMC che assicuri il mantenimento della differenza di pressione fra ambiente esterno ed interno uguale o minore di 4 Pa che risulti da idonea certificazione rilasciata dall'installatore/manutentore/progettista impianto;	6.4.1 6.4.1 e UNI EN 13384-1 6.4.1 e UNI EN 13384-1
- Le dimensioni delle aperture di ventilazione sono stabilite dal fabbricante, con un minimo pari al valore più grande tra il 50% della superficie del condotto di uscita fumi dall'apparecchio ed il valore di 200 cm ² (focolare aperto o chiuso), o 100 cm ² (caldaie, stufe e termocucine) o 80 cm ² (stufe a pellet);	6.4.1 e Prospetto 2
- Le aperture di ventilazione devono essere protette con griglie, reti, ecc.;	6.4.1
- La ventilazione può essere indiretta, mediante locale adiacente (dotato di prese d'aria permanenti);	6.4.1
- Nel caso di ventilazione indiretta, il locale da cui si preleva aria (adiacente) non può essere adibito ad autorimessa, magazzino di	6.4.1



ENERGIA E SOSTENIBILITÀ
PER LA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

7 - VENTILAZIONE/AERAZIONE DEL LOCALE	RIFERIMENTI NORMATIVI E NOTE
materiale combustibile né comunque ad attività con pericolo incendio, bagno, camera da letto o locale comune dell'immobile;	
7.5 gruppi frigoriferi/pompe di calore	
7.6 cogeneratori	

Tabella 8 – Evacuazione prodotti della combustione

8 - EVACUAZIONE PRODOTTI DELLA COMBUSTIONE	RIFERIMENTI NORMATIVI E NOTE
8.1 generatori di calore alimentati a gas	
Occorre verificare, quando ci sono le condizioni, che:	
- i canali da fumo (condotti di collegamento caldaia/camino-canna fumaria) siano - in caso di caldaie tipo "C" (escluso C6) - quelli stabiliti dal costruttore della caldaia (kit);	UNI 7129-3 4.5.1
- per generatori di potenza > 35 kW, il canale da fumo (bruciatori ad aria soffiata):	DM 12/04/1996 4.5.3
- sia in acciaio a parete liscia e accuratamente coibentato;	
- sia correttamente ancorato e sigillato alle estremità;	
- non presenti bruschi cambiamenti di direzione o contropendenze;	
- i canali da fumo in caso di caldaie tipo "B" a tiraggio naturale rispettino la geometria prescritta nella UNI 7129;	UNI 7129-3 4.3.1.1.a per scarico verticale
- nel caso di apparecchi a tiraggio forzato, occorre che il ventilatore sia parte integrante della caldaia;	4.4
- che il canale da fumo sia a tenuta, in materiale idoneo, a parete interna liscia;	
- nel caso di apparecchi a tiraggio forzato, che non sia collegato ad una canna collettiva ramificata ma ad un camino singolo, o una canna collettiva non ramificata, o condotto per intubamento o che abbia lo scarico fumi in parete.	



ENERGIA E SOSTENIBILITÀ
PER LA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

8 - EVACUAZIONE PRODOTTI DELLA COMBUSTIONE	RIFERIMENTI NORMATIVI E NOTE
A titolo esemplificativo e non esaustivo, vengono riportate le casistiche più frequenti: - per apparecchi di potenza ≤ 35 kW, a tiraggio forzato, e scarico a parete, - siano rispettate le distanze minime dei terminali di evacuazione fumi: - sotto finestra o apertura di aerazione/ventilazione 600 mm; - da una finestra adiacente 400 mm; - da un'apertura di aerazione adiacente 600 mm; - sotto gronda 300 mm; - sotto balcone (+ distanza al punto successivo) 300 mm; - sotto balcone, percorso totale dei fumi 2.000 mm; - dal piano di calpestio 2.200 mm; (nota: tali distanze valgono per apparecchi oltre 16 kW e fino a 35 kW, per potenze inferiori fare riferimento alla norma). Nota: per apparecchi a tiraggio naturale, che difficilmente scaricano a parete, valgono distanze differenti.	UNI 7129-3 4.4.4 e Prospetto 4 4.3.3.2 e Prospetto 2
- nel caso di apparecchi di potenza $35 \text{ kW} < P < 70 \text{ kW}$, a tiraggio forzato, e scarico a parete, siano rispettate le distanze minime dei terminali di evacuazione fumi: - sotto finestra o apertura di aerazione/ventilazione 1000 mm; - da una finestra adiacente 800 mm; - da un'apertura di aerazione adiacente 1000 mm; - sotto gronda 800 mm; - sotto balcone (+ distanza al punto successivo) 700 mm; - sotto balcone, percorso totale dei fumi 2.500 mm; - dal piano di calpestio 2.500 mm; (nota: per apparecchi oltre 70 kW lo sbocco deve avvenire a tetto.)	UNI 11528 7.6 e Prospetto 16
8.1.1 Canne fumarie e camini (tiraggio naturale) Occorre verificare, quando ci sono le condizioni, che: - abbiano, al di sotto dell'imbocco del canale da fumo, una camera di raccolta corpi solidi e condensa chiudibile con sportello a tenuta (dotato di guarnizioni);	



8 - EVACUAZIONE PRODOTTI DELLA COMBUSTIONE	RIFERIMENTI NORMATIVI E NOTE
- non presentino crepe sulle superfici esterne;	
- ogni generatore di potenza > 35 kW sia collegato ad una canna fumaria dedicata. In caso di dubbio visionare il progetto;	UNI 10435 5.6
- Più generatori di calore, con potenzialità complessiva > 35 kW, possono essere collegati allo stesso camino soltanto se fanno parte dello stesso impianto termico; in questo caso i generatori di calore dovranno immettere in collettori dotati, ove necessario, ciascuno di propria serranda di intercettazione, distinta dalla valvola di regolazione del tiraggio.	D.lgs 152/2006 parte V titolo II - allegato IX (parte II) 2.5
8.1.2 Canne fumarie collettive ramificate (CCR) (per generatore con $P \leq 35$ kW) Occorre verificare, quando ci sono le condizioni, che:	
- siano connesse solo caldaie simili (es. solo tipo "B") a tiraggio naturale (e solo un apparecchio per ogni piano);	5.1 - Ove possibile verificare
8.2 generatori di calore a combustibile liquido Occorre verificare, quando ci sono le condizioni, che:	
- A titolo precauzionale, in assenza di specifica norma, il canale da fumo dovrebbe essere coibentato (per motivi di sicurezza) anche per impianti sotto i 35 kW.	
8.2.1 Norme specifiche per centrali termiche >35 kW alimentate a combustibile liquido Occorre verificare che:	DM 28/04/2005
- il canale da fumo deve essere in acciaio a parete interna liscia e accuratamente coibentato;	
- per gli altri aspetti legati all'evacuazione dei prodotti della combustione si fa riferimento alle stesse prescrizioni riportate nelle centrali termiche a gas (vedi sopra).	
8.3 generatori di calore a legna o biocombustibili solidi Occorre verificare che:	UNI 10683
- il canale da fumo deve essere opportunamente coibentato nel caso in cui attraversi locali non riscaldati o collocato all'esterno;	6.5.3.1



8 - EVACUAZIONE PRODOTTI DELLA COMBUSTIONE	RIFERIMENTI NORMATIVI E NOTE
- il canale da fumo deve essere opportunamente coibentato o segregato, per motivi di sicurezza, se l'apparecchio interessa locali di soggiorno;	6.5.2
- è vietato l'impiego di tubi metallici flessibili estensibili e in fibrocemento per il collegamento degli apparecchi alla canna fumaria anche per canali da fumo preesistenti;	6.5..1
- per gli altri apparecchi a tiraggio naturale (stufe) si possono effettuare al massimo 3 cambi di direzione non maggiore di 90° compreso quello derivante dal collegamento dell'apparecchio al camino, con lunghezza del canale da fumo in proiezione orizzontale non maggiore a 2 m;	6.5.3.2
- Lo scarico dei prodotti della combustione deve avvenire a tetto	
- È ammesso l'utilizzo di attivatori statici (per esempio tipo Venturi) o di attivatori elettromeccanici alle condizioni stabilite dalla norma;	6.5.7
8.3.1 Norme specifiche per centrali termiche (>35 kW) alimentate a legna o biocombustibili solidi	
- siano rispettate le stesse prescrizioni per centrali termiche a gas (vedi sopra).	
8.4 gruppi frigoriferi/pompe di calore	
8.5 cogeneratori	

Tabella 9 – Impianto elettrico

9 - IMPIANTO ELETTRICO	RIFERIMENTI NORMATIVI E NOTE
9.1 generatori di calore alimentati a gas/gasolio Occorre verificare che:	
- sia installato, – dedicato alla caldaia - un interruttore elettrico bipolare;	CEI 64-8
- il generatore non sia installato in prossimità della zona "0" e "1" dei bagni	



9 - IMPIANTO ELETTRICO	RIFERIMENTI NORMATIVI E NOTE
9.1.1 Disposizioni supplementari per impianti > 35 kW	
- l'impianto elettrico sia realizzato con cavetterie debitamente protette e ancorate;	UNI 10435 4.3
- in prossimità dei morsetti di attacco cavi non esistano zone umide o bagnate;	4.3
- gli apparecchi elettrici non si trovino in aree pericolose nelle quali potrebbe formarsi una concentrazione di miscela esplosiva (es: lampade a soffitto non debitamente scatolate);	4.3
- esista un interruttore generale all'esterno del locale in posizione segnalata e facilmente accessibile.	DM 12/04/96 – Titolo VI 6.1
9.2 apparecchi a biomassa	
9.3 gruppi frigoriferi/pompe di calore	
9.4 cogeneratori	

Tabella 10 – Esecuzione delle analisi di combustione/prova di efficienza

10 - ESECUZIONE DELLE ANALISI DI COMBUSTIONE E PROVA DI EFFICIENZA	RIFERIMENTI NORMATIVI E NOTE
10.1 analisi di combustione per generatori di calore a gas/combustibile liquido L'analisi di combustione non viene eseguita in alcuni casi particolari: - assenza del foro prelievo fumi; - se il foro analisi non è agibile e se è ubicato in posizione non accessibile secondo gli standard di sicurezza adottati dall'ente di ispezione; L'analisi di combustione può non essere eseguita in presenza di generatore privo di qualsiasi documento di impianto, compresi quelli attestanti una precedente analisi di combustione (prima accensione e/o manutenzioni periodiche). In tali casi si utilizzerà lo specifico codice di non conformità e generalmente l'esito della prova è negativo.	



10 - ESECUZIONE DELLE ANALISI DI COMBUSTIONE E PROVA DI EFFICIENZA	RIFERIMENTI NORMATIVI E NOTE
Nello svolgimento dell'analisi di combustione occorre verificare che:	
- la potenza sviluppata al focolare sia minore o uguale a quella dichiarata dal costruttore della caldaia/bruciatore;	D.P.R. 74/2013 Art.8 c.6
- l'analisi deve essere eseguita alla massima potenza (in condizione "riscaldamento" o in produzione di acqua calda sanitaria) regolando preventivamente, al massimo, i relativi termostati o attivando, se presente, in condizione "riscaldamento", la funzione "spazzacamino" e, quindi, misurando, per 2 minuti, il consumo di gas al contatore. Moltiplicando la differenza fra le letture finale e iniziale per 30 si ottiene il consumo in m ³ /h. Tale consumo, moltiplicato per 9,45 (gas metano) o per 26,78 (GPL) dà, direttamente, la potenza sviluppata al focolare in kW; - in caso di scarsa portata acqua o di caldaia per solo riscaldamento, si procede in condizione riscaldamento, regolando il termostato al massimo e, comunque, motivando la scelta	UNI 10389-1
- per la misura dell'aria comburente si procede posizionando la sonda di misura nelle immediate vicinanze del bruciatore o della camera di combustione se il generatore non ha bruciatore. Nel caso di caldaie di tipo C la sonda va introdotta nell'apposito foro della tubazione d'aspirazione aria, generalmente contrassegnato con le sigle A o AC.	
- il foro di prelievo fumi sia posizionato come indicato nella Norma o, per caldaie tipo "C", come previsto dal costruttore (il foro deve essere disponibile direttamente o raggiungibile mediante semplici interventi che non richiedano la manomissione della caldaia – è consentita la rimozione – e il rimontaggio del mantello). Raggiunte le condizioni di regime procedere alla verifica, posizionando il sensore della sonda, con molta attenzione, nel punto più caldo del flusso dei fumi (che coincide anche con la massima concentrazione di "CO ₂ ") - se il foro non è disponibile o se il suo raggiungimento richiede operazioni complesse o pericolose, eseguire tutti gli altri controlli specificandone le motivazioni.	



10 - ESECUZIONE DELLE ANALISI DI COMBUSTIONE E PROVA DI EFFICIENZA	RIFERIMENTI NORMATIVI E NOTE
-tutte le misurazioni devono essere eseguite quando il generatore di calore è in condizioni di regime, con la temperatura di mandata del fluido stabilizzata al valore previsto nel funzionamento a massima potenza;	UNI 10389 punto 5
- se la caldaia entra in modulazione prima che sia possibile terminare la serie di misurazioni, e non è provvista di un sistema che la tenga in funzione alla massima potenza per il tempo sufficiente ("pulsante spazzacamino": vedere sul libretto di uso e manutenzione se è presente), le misurazioni si eseguono regolando la caldaia in modalità produzione acqua calda sanitaria, prelevando acqua calda in quantità sufficiente per evitare l'eventuale modulazione del bruciatore. Se il generatore è per il solo riscaldamento, si eseguono le misurazioni alla massima potenza modulata, scrivendo nelle osservazioni finali che si è adottata questa procedura. Stessa condizione qualora la caldaia moduli anche in funzione acqua calda sanitaria.	
- effettuare le tre misurazioni prescritte controllando che le medie siano eseguite su valori coerenti fra loro. In caso di caldaie tipo "B" a tiraggio naturale deve essere misurato anche il tiraggio con le modalità riportate, in dettaglio, nel seguito;	
- a conclusione della prova occorre porre particolare attenzione a richiudere perfettamente il foro di prelievo fumi.	
- se la temperatura fumi risulta dell'ordine dei 60°C in presenza di caldaia non a condensazione (possibilità di formazione condensa), il risultato dell'analisi può essere considerato accettabile solo nel caso che la potenza sviluppata al focolare risulti ridotta (circa il 30%) e non sia possibile aumentarla. In caso contrario occorre segnalarlo nei consigli di efficientamento energetico.	
- se l'indice d'aria risulta particolarmente elevato con evidente discapito del rendimento di combustione occorre segnalarlo nei consigli di efficientamento energetico.	
- nel caso che il tasso di monossido di carbonio nei fumi secchi e senz'aria risulti oscillante su valori elevati (sebbene compresi nel limite di legge: – 1000 p.p.m.), anche dopo raggiunte le	



10 - ESECUZIONE DELLE ANALISI DI COMBUSTIONE E PROVA DI EFFICIENZA	RIFERIMENTI NORMATIVI E NOTE
condizioni di regimazione, occorre segnalarlo nei consigli di efficientamento energetico.	
- nel caso di generatori in batteria, occorre eseguire le misure su ogni singolo generatore costituente la batteria	UNI 10389-1
- nel caso di generatori modulari e moduli termici, si dovrà operare come previsto dal costruttore ed in assenza di tali indicazioni e nell'impossibilità di reperirle, si dovrà considerare il generatore modulare come un unico generatore nel caso sia presente un'unica targa ed un unico condotto fumi, altrimenti deve essere trattato, ai fini della misura, come una batteria;	UNI 10389-1
Valori minimi prescritti del rendimento di combustione a P_n Generatori di calore ad acqua calda: - installati ante 29/10/93: $P_n \geq 84 + 2 \log P_n - 2$ - dal 29/10/93 al 31/12/97: $P_n \geq 84 + 2 \log P_n$ - dal 01/01/98: - standard: $P_n \geq 84 + 2 \log P_n$ - bassa temperatura: $P_n \geq 87,5 + 2 \log P_n$ - condensazione $P_n \geq 91 + 1 \log P_n$ - dal 08/10/05: - tutti, eccetto quelli a gas a condensazione $P_n \geq 88 + 2 \log P_n - 1$ - A gas a condensazione $P_n \geq 90 + 2 \log P_n - 1$ Generatori di calore ad aria calda: - installati ante 29/10/93: $P_n \geq 83 + 2 \log P_n - 6$ - dal 29/10/93: $P_n \geq 83 + 2 \log P_n - 3$ Nota: Per valori di P_n maggiori di 400 kW si applica il limite di P_n corrispondente a 400 kW	D.P.R. 74/2013 Allegato B
- Considerando l'incertezza della misura ($\pm 2\%$) al valore misurato sono convenzionalmente aggiunti 2 punti percentuali;	DM 10/02/2014
- Per i generatori di calore a condensazione la norma prevede che si debba quantificare il contributo della condensazione – se la temperatura fumi è $\leq 60^\circ\text{C}$ - mediante il calcolo del termine	



ENERGIA E SOSTENIBILITÀ
PER LA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

10 - ESECUZIONE DELLE ANALISI DI COMBUSTIONE E PROVA DI EFFICIENZA	RIFERIMENTI NORMATIVI E NOTE
aggiuntivo ET. Tale valore può essere rilevato direttamente con apposito/idoneo strumento di misura.	
10.1.1 generatori di calore a combustibile liquido	
- prima di procedere all'analisi dei fumi (da eseguire con le stesse modalità applicate per le caldaie a gas e previa predisposizione del rilevatore in "gasolio" o "olio combustibile") eseguire il rilievo dell'indice di Bacharach. Tale indice viene misurato con l'apposita "pompa" (n. 10 operazioni di pompaggio complete in condizioni di regime del generatore). I valori limite di accettabilità prescritti sono pari a 2 per il gasolio e a 6 per l'olio combustibile. In caso di non rispetto dei limiti l'esito dell'ispezione è da considerarsi negativo. In tal caso non si procede all'analisi di combustione.	UNI 10389-1 5.5.3
- I valori di riferimento dei parametri misurati durante l'analisi dei fumi, sono gli stessi precedentemente indicati per le analisi fumi su generatori alimentati a combustibili gassosi.	
10.2 analisi di combustione per generatori di calore alimentati a legna o biocombustibili solidi	
Per gli impianti termici che utilizzano biocombustibili solidi (legna, pellet, cippato, sansa, ecc.) in assenza di specifiche norme tecniche relative alla analisi di combustione (previste nella UNI 10389-2 non ancora emanata), dovranno essere svolti unicamente controlli: - effettivo rispetto delle scadenze per le manutenzioni, - sui requisiti dell'installazione elencati nei precedenti capitoli, - presenza documenti d'impianto, che sono comuni con gli apparecchi a gas (libretto di impianto, di uso e manutenzione, dichiarazione di conformità, ecc).	
10.3 Controllo di efficienza per gruppi frigoriferi	
10.4 Controllo di efficienza cogeneratori	
10.5 Controllo di efficienza teleriscaldamento	

Tabella 11 – Misura del tiraggio (dove previsto)



11 - MISURA DEL TIRAGGIO (DOVE PREVISTO)	RIFERIMENTI NORMATIVI E NOTE
L'accertamento del corretto tiraggio su caldaie tipo "B", specialmente se installate in locali abitati, è una verifica fondamentale ai fini della sicurezza. Per l'esecuzione della misura si procede come indicato nel seguito.	
11.1 Metodo diretto	
- il tiraggio misurato con adeguata strumentazione – debitamente preazzerato – risulta essere idoneo con valore minore -3 Pa, ed è da ritenersi accettabile se: - non sono presenti potenti estrattori elettrici nel locale e questo ha ampio volume, - esistono le prescritte aperture di ventilazione, - il canale da fumo non presenta curve a gomito ed ha il tratto verticale ≥ 2 diametri del condotto, - l'altezza utile del sistema di espulsione fumi è $\geq 1,5$ m e se (in condizione di regime termico).	Se il foro non è disponibile o se il suo raggiungimento richiede operazioni complesse o pericolose, eseguire tutti gli altri controlli e dare esito di non conformità all'ispezione
- in presenza di condizioni installative diverse da quelle sopra descritte valutare l'opportunità di procedere come segue: - si chiudono tutte le porte del locale (e non si riaprono fino a prova conclusa) in cui è installata la caldaia e la si fa funzionare nel campo di potenza nominale attivando, al contempo, tutti gli estrattori elettrici presenti - alla massima potenza - per la durata di almeno 10 minuti; - si esegue quindi la misura e, se il risultato è almeno -3 Pa, l'esito della prova è da ritenersi favorevole. In caso che il valore misurato risulti compreso fra -1 e -3 Pa è consigliabile effettuare la verifica (riprova) con il metodo indiretto e, se la "disequazione" non è verificata, dovrà essere espresso un esito negativo della prova.	UNI 10845 6.1.1 B.2.1.2 / B.2.1.3
- in caso di temperatura esterna minore di 20 °C il valore del tiraggio effettivo misurato deve essere ridotto di 1 Pa per ogni 20 °C in meno rispetto a 20°C;	B.2.1.3
- l'esito della prova può ritenersi accettabile con valori di tiraggio compresi tra -1.5 Pa e -3 Pa nel caso in cui risulti positiva la verifica fatta con il metodo indiretto.	
11.2 Metodo indiretto	



ENERGIA E SOSTENIBILITÀ
PER LA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

11 - MISURA DEL TIRAGGIO (DOVE PREVISTO)	RIFERIMENTI NORMATIVI E NOTE
- si basa sulla correlazione esistente fra i valori di CO₂ nei fumi secchi e i valori di tiraggio effettivo e di tiraggio minimo ammesso;	B.2.2
- si deve pertanto misurare correttamente: - il valore di CO₂ nei fumi, la potenza al focolare e la temperatura dell'aria all'esterno;	
- si verificano, quindi, le seguenti disequazioni: $(CO_2)_{Mis} \leq F_s \times [(273 + t_e) / 293] \times (Q_c / Q_n) \times (CO_2)_{Lim \text{ Gas naturale}}$ $(CO_2)_{Mis} \leq 1,168 F_s \times [(273 + t_e) \times 293] / (Q_c / Q_n) \times (CO_2)_{Lim \text{ GPL}}$ dove: - F_s è un fattore di sicurezza che si assume pari a 0,9; - t_e è il valore, in gradi Celsius, della temperatura dell'aria esterna; - Q_c è il valore della potenza al focolare misurata al momento della prova; - Q_n è il valore della potenza al focolare dichiarata dal Costruttore; - (CO₂)_{Lim} è il valore rilevato dal costruttore a seguito di misure in laboratorio in condizioni di funzionamento della caldaia al minimo tiraggio. In assenza del dato si assume un valore pari al 6,0%.	se il costruttore fornisce solo il valore della P utile dividerne il valore per 0,9 per ottenere la Q _n
- Solo in caso che la disequazione specifica è verificata si può sostenere che il tiraggio debba ritenersi accettabile. È da evidenziare che il metodo indiretto, diversamente da quello per la misura diretta, tiene conto di molte condizioni funzionali e ambientali che possono influire sulla misura.	

Tabella 12 – Sistemi di regolazione e contabilizzazione

12 - SISTEMI DI REGOLAZIONE E CONTABILIZZAZIONE	RIFERIMENTI NORMATIVI E NOTE
Occorre verificare che:	D.P.R. 412/93



12 - SISTEMI DI REGOLAZIONE E CONTABILIZZAZIONE	RIFERIMENTI NORMATIVI E NOTE
- per impianti installati antecedentemente al 29/10/1993 sia presente e funzionante almeno un termostato ambiente;	art. 7 – comma 1
- per gli impianti nuovi o ristrutturati, escluso il caso di semplice sostituzione del generatore di calore, dal 29/10/1993 al 08/10/2005 sia presente e funzionante almeno un cronotermostato programmabile su due livelli di temperatura nell'arco delle 24 ore.	D.P.R. 412/93 art. 7 – comma 1
- per gli impianti di nuova installazione, ristrutturati o la semplice sostituzione del generatore, in data successiva al 08/10/2005 sia presente e funzionante almeno un cronotermostato programmabile su due livelli di temperatura nell'arco delle 24 ore.	D.Lgs 192/05 s.m.i
- per impianti di nuova installazione, ristrutturati o semplice sostituzione del generatore dopo 08/10/2005, salvo casi in cui sia presente una relazione/progetto/dichiarazione che evidenzia i motivi della non applicabilità, siano presenti dispositivi di regolazione della temperatura ambiente per singolo locale (valvole termostatiche);	D.Lgs 192/05 s.m.i
- nel caso di monocalori e bilocali è ammissibile l'assenza dei dispositivi di regolazione per singolo ambiente;	
- gli impianti termici centralizzati (al servizio di una pluralità di utenze) aventi potenza al focolare >di 35 kW (30.000 kCal/h) dedicati agli impianti termici centralizzati, installati o ristrutturati dopo il 29/10/1993, siano dotati di un gruppo termoregolatore programmabile pilotato da una sonda termometrica per il rilievo della temperatura esterna.	D.P.R. 412/93 Art. 7 comma 2
- gli impianti termici centralizzati esistenti, dal 01/01/2017 devono essere dotati di sistemi di contabilizzazione del calore, salvo ne sia stata dimostrata, con specifica diagnosi energetica, l'impossibilità tecnica o la non efficienza in termini di costi, in una valutazione costi- benefici;	D.Lgs 102/2014 Art.9



Tabella 13 – Consigli di efficientamento energetico

13 - CONSIGLI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	RIFERIMENTI NORMATIVI E NOTE
Di seguito vengono elencati alcuni consigli di efficientamento energetico “standard”, che per una buona parte non richiedono valutazioni di dettaglio per poter essere applicati. In alcuni casi si rende però necessaria una valutazione analitica di dettaglio.	
13.1 Generatori di calore a Fiamma	
13.1.1 Generazione	
- Far controllare lo scambiatore del generatore in quanto il rendimento di combustione non risulta ottimale - Far controllare il generatore di calore non a condensazione per temperature fumi troppo bassa (<60° C) - Far controllare l'apparecchio in quanto il CO risulta elevato - far regolare dal manutentore l'indice d'aria del generatore (attualmente eccessivo) - nuovo generatore di tipo premiscelato - nuovo generatore del tipo a condensazione - Sostituzione del bruciatore con nuovo di tipo modulante (impianti centralizzati) - Sostituzione del combustibile (es. da gasolio a gas metano) - Coibentazione aggiuntiva (mobiletto, ecc.) per caldaia installata all'esterno - Valutare l'integrazione della produzione di acqua calda con impianto solare termico	
13.1.2 Distribuzione	
- migliorare/sostituire l'isolamento della rete delle tubazioni in centrale termica - migliorare/sostituire l'isolamento della rete delle tubazioni che corre in ambienti non riscaldati/esterno - Sostituire circolatore con nuovo a giri variabili - Installare timer od orologio per temporizzare l'attivazione del ricircolo per acqua calda sanitaria	
13.1.3 Regolazione	
- sonda esterna per la regolazione climatica (impianti autonomi)	



13 - CONSIGLI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

RIFERIMENTI NORMATIVI E NOTE

- centralina, valvola a tre vie e sonde per la regolazione climatica (impianti centralizzati)
- valvole termostatiche sui radiatori
- termostati per la regolazione della temperatura ambiente
- cronotermostato ambiente o dispositivo che consenta la regolazione della temperatura su almeno due livelli nell'arco delle 24 ore
- suddivisione in zone termiche dell'edificio/unità installando valvole di zona e cronotermostati ambiente

13.1.4 Emissione

- pannello isolante e riflettente dietro i radiatori
- rimuovere ostruzioni (mobili, ecc.) che coprono i radiatori
- pulire regolarmente i filtri dei ventilconvettori (fancoil)

13.1.5 Trattamento Acqua

- filtro meccanico su gruppo di riempimento ed adduzione acqua fredda al generatore
- filtro meccanico (a Y) su circuito dell'impianto (impianto centralizzato)
- sistema di trattamento acqua (dosatore polifosfati, addolcitore a scambio ionico, ecc.) per l'acqua calda sanitaria sistema di trattamento per l'acqua di impianto (impianto centralizzato)

13.2 Macchine Frigorifere e Pompe di calore

13.2.1 Generazione

- Sostituzione del gruppo frigo "on/off" con sistema ad "inverter" (impianti di piccola potenza)
- Sostituzione del gruppo frigo "on/off" con sistema "a gradini" (impianti di grande potenza)
- volano termico di dimensione adeguata
- valutare sistema di produzione del tipo "ad assorbimento" a gas con integrazione solare termica
- valutare integrazione produzione di acqua calda sanitaria con solare termico (per impianti combinati)
- valutare la possibilità di impostare free-cooling notturno



13 - CONSIGLI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

RIFERIMENTI NORMATIVI E NOTE

- trasformazione del sistema da portata costante di aria a portata variabile (inverter su ventilatori)
- coibentazione/protezione dagli agenti atmosferici dell'unità esterna
- valutare sostituzione con impianto di tipo "geotermico"
- valutare sostituzione con pompa di calore a CO₂ (per utenze con grande uso di acqua calda ad alta temperatura)

13.2.2 Distribuzione

- Isolare/sostituire l'isolamento della rete delle tubazioni del fluido in centrale termica
- Isolare /sostituire l'isolamento della rete delle tubazioni del fluido che corre in ambienti non climatizzati/esterno
- Isolare /sostituire l'isolamento della rete dei canali dell'aria che corrono in ambienti non climatizzati/esterno
- pulizia dei canali dell'aria
- pulizia delle prese aria esterna

13.2.3 Regolazione

- sonda esterna per la regolazione climatica
- sostituire sistema di regolazione on/off con sistema programmabile su più livelli di temperatura

13.2.4 Emissione

- Regolare le alette delle bocchette di emissione per meglio distribuire il flusso d'aria
- Pulire regolarmente i filtri delle bocchette/ventilconvettori (fancoil)
- Installare barriere d'aria all'ingresso (per locali aperti al pubblico, commerciali, uffici, ecc.)

13.2.5 Trattamento Acqua

- filtro meccanico su gruppo di riempimento ed adduzione acqua fredda al gruppo
- filtro meccanico (a Y) su circuito dell'impianto (impianto centralizzato)



ENERGIA E SOSTENIBILITÀ
PER LA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

13 - CONSIGLI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

RIFERIMENTI NORMATIVI E NOTE

- sistema di trattamento acqua (dosatore polifosfati, addolcitore a scambio ionico, ecc.) per l'acqua calda sanitaria

Tabella 14 – Valutazione del dimensionamento dell'impianto termico

14 - VALUTAZIONE DEL DIMENSIONAMENTO DELL'IMPIANTO TERMICO

RIFERIMENTI NORMATIVI E NOTE

Viene data indicazione solo nel caso in cui sia palese, in base alla potenza dell'impianto termico, un effettivo dimensionamento non congruo rispetto ai volumi da riscaldare/raffrescare.

La valutazione dell'ideale dimensionamento dell'impianto termico può essere eseguita in maniera semplificata, adottando dei coefficienti di seguito tabellati in funzione del tipo di edificio e dell'anno di costruzione, che moltiplicati per il volume lordo riscaldato, forniscono un valore approssimato della potenza di progetto necessaria per riscaldare l'edificio.

Impianti riscaldamento - residenziale:

- Edificio esistente (*) antecedente agli anni '90 = 30 W/m³ di potenza specifica
- Edificio esistente (*) 1991-2005 = 20 W/m³ di potenza specifica
- Edificio esistente (*) dopo 2005 = 12-15 W/m³ di potenza specifica
- Edificio (**) ad alta efficienza = 7 W/m³ di potenza specifica
- Edificio (**) ad altissima efficienza = 5 W/m³ di potenza specifica

(*) = non riqualificato

(**) = esistente riqualificato o nuovo

Impianti riscaldamento – non residenziale:

- Edificio esistente (*) antecedente agli anni '90 = 40 W/m³ di potenza specifica
- Edificio esistente (*) 1991-2005 = 30 W/m³ di potenza specifica
- Edificio esistente (*) dopo 2005 = 15-20 W/m³ di potenza specifica



ENERGIA E SOSTENIBILITÀ
PER LA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

14 - VALUTAZIONE DEL DIMENSIONAMENTO DELL'IMPIANTO TERMICO

RIFERIMENTI NORMATIVI E NOTE

- Edificio (**) ad alta efficienza = 10 W/m³ di potenza specifica

(*) = non riqualificato

(**) = esistente riqualificato o nuovo

- Determinata la potenza necessaria per scaldare l'edificio, come sopra calcolata, va confrontata con il valore di potenza nominale utile minima che il generatore può sviluppare.

Tabella 15 – Casi di non conformità

15 - CASI DI NON CONFORMITÀ

RIFERIMENTI NORMATIVI E NOTE

- Tutti i casi di non conformità sono elencati e classificati secondo dei codici, non esaustivi, il cui elenco è riportato all'allegato 4 alle presenti istruzioni operative;

- I codici identificano delle macro-aree di non conformità, eventualmente da dettagliare nelle osservazioni/prescrizioni da parte dell'ispettore. Le autorità competenti potranno codificare con un grado di dettaglio maggiore, nell'ambito delle macro-aree, tutte le anomalie riscontrabili o quelle riscontrate nel caso degli anni, sempre nel rispetto delle normative di riferimento.

- Le non conformità che danno esito negativo devono essere riportate nelle prescrizioni descrivendo il relativo motivo;

- Le non conformità devono essere sanate entro il tempo massimo di 90 gg, salvo diverse tempistiche stabilite a livello nazionale e/o chiusura dell'impianto.

Tabella 16 – Casi di pericolo

16 - CASI DI PERICOLO

RIFERIMENTI NORMATIVI E NOTE

- Rilevata una condizione potenzialmente pericolosa, tale va riportata nel rapporto di ispezione e prescritto che l'impianto non può rimanere in funzione (c.d. "diffida all'uso");



ENERGIA E SOSTENIBILITÀ
PER LA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

16 - CASI DI PERICOLO

RIFERIMENTI NORMATIVI E NOTE

- La diffida all'uso va indicata, barrando l'apposita casella posta in fondo al rapporto di ispezione;
- Nel caso di pericolo immediato, deve essere diffidato l'uso dell'impianto e segnalato immediatamente all'autorità competente. (Comune) direttamente o tramite il propri organismo di controllo.

DPGR 25/r del 2015
Art. 12 c.7-8

Tabella 17 – Esito dell'ispezione

17 - ESITO DELL'ISPEZIONE

RIFERIMENTI NORMATIVI E NOTE

- L'ispezione comporta un esito finale, "positivo" o "negativo" legato al rispetto delle normative di sicurezza e/o efficienza energetica (si rimanda all'allegato 4 per i codici identificativi delle non conformità);
- Nel rapporto di ispezione è indicato il termine di rimessa a norma, massimo 90 gg per tutti gli impianti con esito negativo ma non diffidati all'uso.
- Eventuali proroghe potranno essere concesse dall'autorità competente e/o organismo di controllo, in relazione alla complessità degli interventi;
- L'ispettore attua, dove necessario, le procedure di pagamento previste dall'Ente/organismo per le ispezioni "a pagamento".

Tabella 18 – Compilazione del rapporto di ispezione

18 - COMPILAZIONE DEL RAPPORTO DI ISPEZIONE

RIFERIMENTI NORMATIVI E NOTE

Si riportano le prescrizioni ed indicazioni a carattere generale (per il dettaglio della compilazione si faccia riferimento agli allegati 2 e 3):

- Il rapporto di ispezione è un documento ufficiale, deve essere redatto (qualora non venga redatto in formato elettronico) in



18 - COMPILAZIONE DEL RAPPORTO DI ISPEZIONE

RIFERIMENTI NORMATIVI E NOTE

modo chiaro e completo, utilizzando una grafia leggibile ed ordinata;

- non bisogna lasciare campi o caselle vuote, specificando nelle osservazioni il motivo dell'eventuale mancata compilazione di alcuni campi;

- Il rapporto di ispezione è organizzato su due parti, nella prima, i dati relativi all'intero impianto; nella seconda, devono essere riportate le caratteristiche rilevate e le misure effettuate;

- Devono essere compilati tanti "rapporti" quanti sono i generatori/macchine frigorifere presenti nell'impianto; inoltre, nel caso di generatori composti da più moduli termici, si userà un "rapporto di ispezione" per ogni singolo modulo, salve diverse indicazioni dal fabbricante dello stesso.

- Nel rapporto di ispezione deve essere riportato il codice del catasto degli impianti, la data e il numero della ispezione.

- Si rammenta che il controllo deve essere eseguito nel rispetto della propria e dell'altrui sicurezza e senza causare guasti o malfunzionamenti all'impianto.

- Se l'ispettore è impossibilitato ad eseguire la misura (analisi di combustione o altre misure) deve segnalarlo nel campo osservazioni.

- Per i generatori alimentati da vettori energetici diversi da quelli previsti dalla norma UNI 10389-1, non viene eseguita la misurazione in opera del rendimento, come previsto dalla norma stessa. Non devono essere pertanto compilate le sezioni relative al rendimento, fino all'emanazione di specifiche norme tecniche e valori limite.

- La prova deve essere eseguita alla presenza del responsabile d'impianto o di altra persona maggiorenne delegata da questi.

- Il rapporto di ispezione deve essere redatto almeno in due copie identiche. Una copia deve essere trattenuta dall'Ente/Organismo designato, una dal responsabile di impianto.

- L'ispettore è tenuto a compilare anche la parte del libretto di impianto relativa alle ispezioni in capo dell'autorità competente;

- Per i gruppi frigoriferi e le pompe di calore, nei casi in cui occorra applicare i manometri per la misura delle temperature



18 - COMPILAZIONE DEL RAPPORTO DI ISPEZIONE

RIFERIMENTI NORMATIVI E NOTE

manometriche di condensazione ed evaporazione, rispettivamente lato alta pressione e lato bassa pressione del circuito frigorifero, occorre la presenza del manutentore qualificato iscritto al "Registro nazionale delle persone e delle imprese certificate", istituito dal Ministero dell'Ambiente e gestito dalle CCIAA, che esegue le suddette operazioni

Allegato 2 – Compilazione rapporto di ispezione generatori a fiamma (omissis)

Allegato 3 – Compilazione rapporto di ispezione macchine frigorifere/pompe di calore (omissis)



Allegato 4

Codici anomalie

Codici relativi alle non conformità e motivi di esito negativo delle fasi di accertamento e ispezione

Di seguito si riportano le principali non conformità rilevabili in fase di accertamento documentale o durante l'ispezione dell'impianto termico.

La diffida all'uso può essere conseguente anche alla rilevazione di più prescrizioni sullo stesso impianto termico, secondo le indicazioni dell'organismo di controllo, ispettore e/o dall'autorità competente.

L'elenco non è esaustivo e non comprende i casi particolari che possono essere riscontrati nell'ambito delle ispezioni.

Le autorità competenti e/o organismi di controllo potranno codificare con un grado di dettaglio maggiore le anomalie riscontrate nell'ambito delle macro aree sotto riportate.

Le codifiche vengono suddivise in tre settori: Documentazione, Sicurezza e Efficienza energetica.

Tabella – Codifiche di non conformità per il settore Documentazione

DOCUMENTAZIONE					
CODICE	DESCRIZIONE	OSSER- VAZIONE	PRESCRI- ZIONE	DIFFIDA ALL'USO	NOTE
D01	Libretto uso e manutenzione del generatore mancante	X			
D02	Libretto di impianto mancante o compilato parzialmente		X		
D03	Dichiarazione di Conformità mancante o non firmata da chi ha realizzato/modificato l'impianto stesso.	X	X		Osservazione se antecedente 27/03/2008



DOCUMENTAZIONE					
CODICE	DESCRIZIONE	OSSER- VAZIONE	PRESCRI- ZIONE	DIFFIDA ALL'USO	NOTE
					Prescrizione se successiva al 27/03/2008 L'autorità competente valuta di poter diffidarne l'uso
D04	Istruzioni per l'uso e manutenzione dell'impianto termico assenti		X		Fino all'emanazione delle integrazioni regionali al libretto di impianto da segnalare come osservazione
D05	Mancata pratica antincendio dei VVF		X		L'autorità competente valuta di poter diffidarne l'uso e la comunicazione ai VVF
D06	Mancanza pratica INAIL (ex ISPESL)	X	X		Prescrizione in assenza di pratica c/o l'INAIL Osservazione nel caso pratica incompleta (Libretto Matricolare) L'autorità competente valuta di poter diffidarne l'uso



DOCUMENTAZIONE					
CODICE	DESCRIZIONE	OSSER- VAZIONE	PRESCRI- ZIONE	DIFFIDA ALL'USO	NOTE
D07	Segnaletica, nelle centrali termiche assente o incompleta		X		
D08	Documentazione assente relativa agli adempimenti D. Lgs 152/06 art. 282-283		X		
D09	Mancanza del Rapporto di Controllo e Manutenzione	X	X		Prescrizione in assenza di manutenzione in corso di validità. Osservazione nel caso in cui non siano rispettate le frequenze stabilite L'autorità competente potrà valutare se tale mancanza sia titolo immediato per la sanzione.
D10	Mancanza del Rapporto di Efficienza Energetica		X		
D11	Mancanza altra documentazione				A discrezione dell' Autorità competente



Tabella – Codifiche di non conformità per il settore Sicurezza

SICUREZZA					
CODICE	DESCRIZIONE	OSSER- VAZIONE	PRESCRI- ZIONE	DIFFIDA ALL'USO	NOTE
S01	Mancanza manutenzione ordinaria	X	X		Prescrizione in assenza di manutenzione in corso di validità. Osservazione nel caso in cui non siano rispettate le frequenze stabilite L'autorità competente potrà valutare se tale mancanza sia titolo immediato per la sanzione. L'autorità competente valuta di poter diffidare l'uso.
S02	Aerazione/Ventilazione del locale non conforme		X		Applicabile ai generatori di calore a fiamma Può essere diffidato l'uso in base alle condizioni rilevate.
S03	Aerazione/Ventilazione del locale assente			X	Applicabile ai soli generatori di calore



SICUREZZA					
CODICE	DESCRIZIONE	OSSER- VAZIONE	PRESCRI- ZIONE	DIFFIDA ALL'USO	NOTE
S04	Locale di installazione /posizione generatore non a norma		X	X	Diffida all'uso in caso di generatori di calore tipo B ubicati in bagno; locale adibito a riposo notturno; monolocale. Per tutte le tipologie di generatore di calore se in locale con pericolo d'incendio (es. Box-Autorimessa – ecc.) - Prescrizione a titolo di esempio: nel caso in cui più caldaie risultino installate nello stesso locale (o direttamente comunicanti) non aventi requisiti di centrale termica; centrale termica priva dei requisiti di regolarità. L'autorità competente valuta di poter diffidarne l'uso.



SICUREZZA					
CODICE	DESCRIZIONE	OSSER- VAZIONE	PRESCRI- ZIONE	DIFFIDA ALL'USO	NOTE
S05	Coesistenza incompatibile, nello stesso ambiente od in ambienti contigui e comunicanti, tra generatori/apparecchi a camera aperta		X		
06	Generatore installato in posizione inaccessibile	X	X		Prescrizione nel caso in cui, il generatore, non sia in alcun modo accessibile in sicurezza e per verificarne le condizioni minime di corretta installazione. - Osservazione nel caso in cui il generatore non sia raggiungibile, per effettuare le misurazioni di rendimento, per motivi legati al lavoro in sicurezza dell'ispettore.
S07	Generatore di calore tipo C con condotti espulsione fumi e/o adduzione aria comburente non idonei		X		



SICUREZZA					
CODICE	DESCRIZIONE	OSSER- VAZIONE	PRESCRI- ZIONE	DIFFIDA ALL'USO	NOTE
S08	Generatore di calore a tiraggio forzato collegato a canna fumaria collettiva ramificata (CCR)			X	
S09	Scarichi a parete irregolari o posizionati irregolarmente	X	X	X	- Osservazioni: tale non conformità deve essere sempre segnalata. - Prescrizione ed eventuale diffida all'uso nei casi in cui si ravveda un pericolo effettivo per le persone.
S10	Canali da fumo/canne fumarie irregolari o non conformi	X	X	X	- Osservazioni: Il mancato rispetto della geometria deve essere sempre segnalato. - Prescrizione: laddove si ravvedano problematiche connesse al tiraggio. - Diffida all'uso: nel caso in cui le irregolarità o non conformità siano tali da creare una



SICUREZZA					
CODICE	DESCRIZIONE	OSSER-VAZIONE	PRESCRI-ZIONE	DIFFIDA ALL'USO	NOTE
					condizione di pericolo
S11	Mancanza del rubinetto di intercettazione Gas a monte del generatore		X		- Da considerare anche la valvola di intercettazione esterna alla centrale termica
S12	Impianto con perdite di combustibile			X	
S13	Impianto alimentato a combustibile liquido privo della relativa vasca di raccolta		X		
S14	Riflusso dei prodotti della combustione nell'ambiente		X	X	- Prescrizione solo nel caso di apparecchio ubicato all'esterno. - Diffida all'uso nel caso di ubicazione interna (anche attraversamenti di locali)
S15	Presenza di rotture o di perdite dai condotti/canali/canne fumarie di scarico fumi		X	X	- Prescrizione solo nel caso di apparecchio ubicato all'esterno - Diffida all'uso nel caso di ubicazione interna (anche



SICUREZZA					
CODICE	DESCRIZIONE	OSSER- VAZIONE	PRESCRI- ZIONE	DIFFIDA ALL'USO	NOTE
					attraversamenti di locali)
S16	Valore di CO superiore a 1000 ppm		X	X	- Prescrizione per generatore tipo B se esterni e tipo C sempre. - Diffida all'uso nel caso di generatore tipo B con ubicazione interna.
S17	Valore del tiraggio insufficiente		X	X	- Prescrizione o diffida all'uso in base alle risultanze e casistiche riportate al cap. 10 delle Linee guida Ispezioni - Prescrizione per generatore esterno
S18	Generatore sovralimentato		X		
S19	Mancanza dispositivo raccolta parti solide/condense		X		
S20	Assenza dei mezzi di estinzione degli incendi o manutenzione degli stessi		X		
S21	Impianto elettrico riferito alla corretta installazione del		X		



SICUREZZA					
CODICE	DESCRIZIONE	OSSER-VAZIONE	PRESCRI-ZIONE	DIFFIDA ALL'USO	NOTE
	generatore e a quello della centrale termica				
S22	Impianto di distribuzione interna a gas non a norma		X	X	Es. utilizzo di materiali non idonei e/o installati in luoghi non consentiti, tubazioni in cattivo stato di conservazione.
S23	Diffomità connesse al contatore gas	X	X	X	Può essere diffidato l'uso se: Installato in garage o locale soggetto a norme antincendio;
S24	Organi di controllo, protezione, sicurezza non a norma/assenti	X	X	X	Può essere diffidato l'uso in base alle condizioni rilevate, con pericolo effettivo per le persone

Tabella – Codifiche di non conformità per il settore Efficienza Energetica

EFFICIENZA ENERGETICA					
CODICE	DESCRIZIONE	OSSER-VAZIONE	PRESCRI-ZIONE	DIFFIDA ALL'USO	NOTE
E01	Foro prelievo fumi/aria assente o in posizione	X	X		Prescrizione nel caso in cui non sia presente il foro



EFFICIENZA ENERGETICA					
CODICE	DESCRIZIONE	OSSER- VAZIONE	PRESCRI- ZIONE	DIFFIDA ALL'USO	NOTE
	irregolare o non apribile				Osservazione nel caso in cui non sia apribile o posizione irregolare, ma esiste un rapporto di controllo di efficienza energetica recente.
E02	Impossibilità ad eseguire l'analisi di combustione	X	X		Osservazione se presente un rapporto di efficienza energetica recente (in presenza di idonei punti di prelievo) Prescrizione in assenza di rapporto di efficienza in corso di validità.
E03	Rendimento di combustione inferiore ai limiti normativi		X		In caso di sostituzione del generatore sono previsti max 180 gg per la risoluzione della prescrizione
E04	Bacharach superiore al valore limite		X		
E05	Termostato ambiente non		X		Per le varie casistiche si



EFFICIENZA ENERGETICA					
CODICE	DESCRIZIONE	OSSER- VAZIONE	PRESCRI- ZIONE	DIFFIDA ALL'USO	NOTE
	idoneo, mancante o non funzionante				rimanda al cap. 12 delle Linee guida ispezione.
E06	Assenza valvole termostatiche		X		Per le varie casistiche si rimanda al cap. 12 delle Linee guida ispezione.
E07	Mancanza del dispositivo di trattamento acqua		X		
E08	Sostituzione di generatore di calore con rendimento termico utile non conforme al D.P.R. 59/2009	X			
E09	Coibentazione delle tubazioni del fluido termovettore/canal e da fumo (centrali termiche)		X		
E10	Mancanza della regolazione climatica in centrale termica		X		
E10	Mancanza della regolazione ACS centralizzata		X		
E11	Mancanza della contabilizzazione del calore		X		Applicabile dal 01/01/2017



5.17.5. DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE 27 DICEMBRE 2016, N. 1402

REGIONE TOSCANA

DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE 27 dicembre 2016, n. 1402

Legge Regionale 85/2016 “Disposizioni per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di uso razionale dell'energia. Modifiche alle leggi regionali 39/2005, 87/2009 e 22/2015”:
disposizioni di prima applicazione

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

Delibera

- di approvare l'allegato A “Disposizioni di prima applicazione della LR 85/2016 per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di uso razionale dell'energia” quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Allegato A

Disposizioni di prima applicazione della LR 85/2016 per l'esercizio delle funzioni in materia di uso razionale dell'energia

PARTE PRIMA

1. Importo dei contributi connessi ai rapporti di efficienza energetica e alle ispezioni



ENERGIA E SOSTENIBILITÀ
PER LA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1.1 Nel rispetto degli importi minimi e massimi indicati nella LR 85/2016 e nel regolamento regionale 25/R/2015, dal 1 gennaio 2017 è determinato nella seguente tabella il contributo dovuto, per l'intero territorio regionale, in occasione della compilazione e invio del rapporto di efficienza energetica, con le medesime scadenze temporali.

Tabella - Contributo dovuto per la compilazione e invio del rapporto di efficienza energetica

TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO IN RELAZIONE ALLA POTENZA IMPIANTO		
Impianti generatore di calore a fiamma	con di	1) Potenza nominale utile fino a 35 kW: €20,00 2) Potenza nominale utile superiore a 35 kW fino a 100 kW: €20,00 3) Potenza nominale utile superiore a 100 kW fino a 350 kW: €60,00 4) Potenza nominale utile superiore a 350 kW: €80,00
Impianti macchine frigorifere-pompe di calore	con	1) Potenza nominale utile fino a 35 kW: €10,00 2) Potenza nominale utile superiore a 35 kW fino a 100 kW: €12,00 3) Potenza nominale utile superiore a 100 kW: €20,00
Impianti alimentati da teleriscaldamento	da	€10,00 per ogni 100 metri quadri o frazione superiore di superficie utile, come definita dall'allegato A a1 d.lgs 192/2005.
Impianti cogenerativi		1) Potenza nominale utile fino a 100 kW: €15,00 2) Potenza nominale utile superiore a 100 kW fino a 350 kW: €20,00 3) Potenza nominale utile superiore a 350 kW: €30,00

1.2 Nel rispetto degli importi minimi e massimi indicati nella LR 39/2005 e nel regolamento regionale 25/R/2015, è determinato nella seguente tabella il contributo dovuto, per l'intero territorio regionale, in occasione dell'ispezione, nel caso di impianti per i quali il rapporto di controllo di efficienza energetica non sia stato trasmesso all'autorità competente nei termini prescritti, nonché negli altri casi di cui all'articolo 11, comma 5, del regolamento regionale.



Tabella - Contributo dovuto in occasione dell'ispezione, nel caso di impianti per i quali il rapporto di controllo di efficienza energetica non sia stato trasmesso all'autorità competente

TIPOLOGIA DI IMPIANTO		CONTRIBUTO IN RELAZIONE ALLA POTENZA
Impianti generatore di calore a fiamma	con	1) Potenza nominale utile fino a 35 kW: €100,00 2) Potenza nominale utile superiore a 35 kW fino a 100 kW: €130,00 3) Potenza nominale utile superiore a 100 kW fino a 350 kW: €190,00 4) Potenza nominale utile superiore a 350 kW: €240,00 5) €50,00 in più per ogni generatore aggiuntivo
Impianti macchine frigorifere-pompe di calore	con	1) Potenza nominale utile fino a 35 kW: €80,00 2) Potenza nominale utile superiore a 35 kW fino a 100 kW: €120,00 3) Potenza nominale utile superiore a 100 kW: €180,00
Impianti alimentati da teleriscaldamento	da	€100,00 per ogni 100 metri quadri o frazione superiore di superficie utile, come definita dall'allegato A a1 d.lgs 192/2005.
Impianti cogenerativi		1) Potenza nominale utile fino a 100 kW: €140,00 2) Potenza nominale utile superiore a 100 kW fino a 350 kW: €200,00 3) Potenza nominale utile superiore a 350 kW: €280,00

PARTE SECONDA

2. Modalità di acquisizione dei contributi

2.1 Ai sensi dell'articolo 23 septies della LR 39/2005 comma 1 quater i contributi dovuti per lo svolgimento delle attività pubbliche di controllo degli impianti termici sono introitati dalla Regione, con le modalità stabilite al successivo paragrafo;

2.2 In applicazione di quanto richiamato al punto 2.1 le società di cui al punto 3.1 riscuotono, per gli ambiti territoriali ivi determinati, per conto della Regione i contributi in oggetto, nel rispetto delle modalità di svolgimento delle procedure e di trasmissione dei rapporti dalle stesse dettate.

A tal fine ogni società, e per essa il suo legale rappresentante, viene individuata quale agente contabile assumendone le relative responsabilità. In particolare:

- a) Gli importi dei contributi in oggetto sono incassati dalla società su conti correnti a ciò dedicati. I numeri identificativi dei conti correnti sono comunicati alla Regione.
- b) La società provvede al controllo e alla verifica in merito alla correttezza dei pagamenti dovuti all'Ente, provvedendo anche ad eventuali rimborsi in caso di oneri non dovuti.
- c) La società riversa alla Regione, con cadenza periodica indicata dalla competente Direzione Ambiente ed Energia, le somme incassate per conto dell'Ente, al netto di eventuali succitati rimborsi.

2.3 Nelle more di attivazione dei conti di cui al punto 2.2 è consentito il pagamento su conto corrente dedicato regionale, secondo modalità comunicate sul sito regionale.

2.4. Il contributo, essendo un'entrata di competenza della Regione, è esente IVA.

3. Ambiti territoriali di competenza

3.1 Per lo svolgimento delle funzioni pubbliche di controllo degli impianti termici ex D.Lgs 192/2005, nelle more del riassetto previsto all'articolo 24 della LR 85/2016, la Regione si avvale del sistema delle società energetiche regionali acquisite dalla Regione ai sensi dell'articolo 10 bis della LR 22/2015. Le società operano senza vincolo territoriale all'interno del territorio regionale, pur negli ambiti, nei limiti e sulla base degli atti di indirizzo e

programmazione, anche tenuto conto delle modalità di collaborazione ivi previsti. In via generale si fa riferimento alla seguente tabella.

Tabella – Elenco delle società operanti, per ambiti territoriali regionali

SOCIETÀ	AMBITI TERRITORIALI DEI COMUNI CON PIÙ DI 40.000 ABITANTI	RESTANTI AMBITI TERRITORIALI PROVINCIALI (ESCLUSI GLI AMBITI DEI COMUNI CON PIÙ DI 40.000 ABITANTI)
Artel Energia srl	Arezzo	ambito provinciale di Arezzo
Agenzia fiorentina per l'energia srl		ambito Città Metropolitana di Firenze
Publies srl	Prato, Campi Bisenzio, Scandicci, Sesto Fiorentino Empoli	ambito provinciale di Prato
Publicontrolli srl	Pistoia	ambito provinciale di Pistoia
Eams	Carrara	ambito provinciale di Massa Carrara
Sevas srl	Capannori, Lucca, Viareggio, Massa	ambito provinciale di Lucca
Agenzia energetica provincia di Pisa srl	Pisa, Cascina	ambito provinciale di Pisa
Energy Agency of Livorno Province srl	Livorno	ambito provinciale di Livorno
Agenzia Provinciale per l'Energia, l'Ambiente e lo Sviluppo Sostenibile srl	Siena, Grosseto	ambiti provinciali di Siena e Grosseto

3.2 Permangono alle competenti strutture della Giunta regionale le funzioni in materia di programmazione, di sanzionamento amministrativo nonché di coordinamento e controllo generale dell'attività e degli organismi in oggetto. Le competenti strutture della Giunta

svolgono l'attività di coordinamento succitata anche avvalendosi di ARRR S.p.A., ai sensi dell'articolo 24 comma 3 della LR 85/2016.

4. Disposizioni transitorie

4.1 Bollini non utilizzati

Dal 1 gennaio 2017 si applicano gli importi di cui al punto 1.1.

I bollini in possesso dei manutentori e non ancora utilizzati al 31.12.16 sono nulli.

L'Agenzia o l'Ente che abbia eventualmente riscosso l'importo è chiamata a rifondere il manutentore.

4.2 Modalità di trasmissione dei rapporti

In attesa della piena applicazione del Sistema Informativo Regionale, ogni Agenzia definisce le modalità di trasmissione dei rapporti dandone preventiva e tempestiva comunicazione

4.3 Formato e contenuto dei bollini

Ciascuna Agenzia definisce il formato dei bollini (digitale o cartaceo) che i manutentori dovranno acquistare. Qualora l'Agenzia optasse per la versione cartacea, esso dovrà riportare necessariamente il logo della Regione Toscana e l'anno di emissione

4.4 Periodicità di trasmissione dei rapporti

Dal 1° gennaio 2017, fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 23 sexies, lettera d) della l.r.39/2005, i controlli di efficienza energetica e la relativa trasmissione alle Agenzie dei rapporti nel caso di impianti termici con generatori di calore a fiamma, alimentati a gas, metano o gpl, di potenza tra 10 e 100 kilowatt seguono la periodicità individuata dall'articolo xx della LR 85/2016, ovvero:

- a) entro il quarto anno successivo ai controlli di cui all'articolo 9, comma 2 del d.p.g.r. 25/R/2015;
- b) entro ogni biennio per i controlli successivi a quelli di cui alla lettera a).



5.18. LE NORMATIVE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

5.18.1. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 13 LUGLIO 2009, N. 11-13/LEG

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg

Disposizioni regolamentari in materia di edilizia sostenibile in attuazione del titolo IV della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio)

(testo coordinato con le modifiche apportate dal DPP 2 agosto 2017, n. 13-66/Leg e dalla DGP 5 aprile 2019, n. 475)

Art. 1

Finalità

1. Questo regolamento detta le disposizioni per assicurare l'attuazione della disciplina in materia di edilizia sostenibile stabilita dal titolo IV della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio), regolando la prestazione e la certificazione energetica degli edifici, anche al fine di garantire coerenza con i sistemi di certificazione di sostenibilità ambientale o di qualità costruttiva degli edifici in legno e di favorire la diffusione degli stessi.

2. Al fine di favorire l'edilizia sostenibile, il risparmio energetico, l'uso efficiente delle risorse energetiche, contribuendo a conseguire la limitazione delle emissioni inquinanti e climalteranti, questo regolamento disciplina in particolare:

- a) la definizione dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli impianti energetici in essi installati;
- b) le metodologie per la valutazione della prestazione energetica degli edifici e degli impianti;

- c) il sistema di accreditamento degli operatori preposti al rilascio degli attestati di certificazione energetica;
- d) i criteri e le modalità per il rilascio delle certificazioni;
- e) i criteri e le modalità di promozione della formazione delle professionalità che concorrono ai processi di certificazione;
- f) la disciplina concernente gli obblighi per la certificazione energetica;
- g) le modalità di istituzione e di utilizzo di un marchio, volto a valorizzare edifici che rispettino standard elevati di carattere energetico e di sostenibilità ambientale.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini di questo regolamento valgono le definizioni adottate dalle vigenti norme nazionali in materia di prestazione energetica e di certificazione energetica degli edifici, nonché le definizioni adottate dalle norme provinciali in materia di urbanistica.
2. La definizione delle categorie di intervento per gli edifici esistenti è quella riportata all'articolo 77 della legge provinciale 4 agosto del 2015, n. 15 (Legge provinciale per il governo del territorio 2015).
- 2 bis. Ai sensi dell'articolo 83, comma 2, della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio), sono altresì definiti gli interventi di:
 - a) ristrutturazione importante di primo livello: interventi che interessano l'involucro edilizio con un'incidenza superiore al 50 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, comprensiva di tutte le unità immobiliari che lo costituiscono, e che comprendono anche la ristrutturazione dell'impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale o estiva asservita all'intero edificio;
 - b) ristrutturazione importante di secondo livello: interventi che interessano l'involucro edilizio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, comprensiva di tutte le unità immobiliari che lo costituiscono, e che possono interessare anche l'impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale o estiva;

c) riqualificazione energetica: interventi non riconducibili alle precedenti categorie ma che hanno comunque un impatto sulla prestazione energetica dell'edificio; tali interventi coinvolgono una superficie inferiore o uguale al 25 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, comprensiva di tutte le unità immobiliari che lo costituiscono, o consistono nella nuova installazione o nella ristrutturazione di un impianto termico asservito all'edificio o di altri interventi parziali, ivi compresa la sostituzione del generatore di calore.

2 ter. Ai sensi dell'articolo 83, comma 1 lettera b) della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1, non rientrano tra gli interventi previsti dal comma 2 bis gli interventi di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 77, comma 1, lettera a) della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15.

Art. 3

Ambito di applicazione

1. Fatto salvo quanto diversamente disposto dal comma 2, le disposizioni di questo regolamento si applicano a tutte le categorie di edifici, così come classificate in base alla destinazione d'uso indicata nel decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10).

2. Sono escluse dall'applicazione di questo regolamento le seguenti categorie di edifici e di impianti:

a) gli immobili ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda e dell'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni implicherebbe una alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto con particolare riferimento ai caratteri storici o artistici, nonché, comunque, nel caso di edifici soggetti a restauro e risanamento conservativo;



- b) i beni ambientali di cui all'articolo 65 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15, limitatamente agli edifici soggetti a restauro e risanamento conservativo;
 - c) i fabbricati industriali e artigianali, quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;
 - d) gli edifici rurali non residenziali sprovvisti di impianto di climatizzazione;
 - e) gli edifici isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 m²;
 - f) gli edifici costituenti il patrimonio edilizio tradizionale montano ai sensi dell'articolo 104 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15, nei quali non sia consentito l'utilizzo abitativo a carattere permanente;
 - g) edifici o costruzioni di carattere non residenziale in cui non sia prevista la permanenza di persone per più di quattro ore consecutive e che, per la natura della loro destinazione, non richiedano impianti di riscaldamento o raffrescamento e non siano già dotati di tali impianti;
 - h) i rifugi alpini e escursionistici, come individuati dalla legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (Legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini), nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni implicherebbe una alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto con particolare riferimento ai caratteri storici o artistici o paesaggistici;
 - i) gli edifici che non risultano compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d'uso di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993, il cui utilizzo non prevede l'installazione e l'impiego di sistemi tecnici di climatizzazione in modalità standard (18°C - 20°C).
 - l) le strutture di protezione, qualora, anche se sostenute da strutture portanti fisse, siano realizzate con rivestimenti che possono essere tolti e rimessi.
3. Gli edifici di cui alle lettere a), b), f), g) ed h) del comma 2 sono comunque soggetti all'attestazione della prestazione energetica, quando tale attestazione risulta necessaria ai sensi dell'articolo 5, comma 3 e comma 4.



Art. 4

Requisiti di prestazione energetica

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9, i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici da rispettare in sede di progettazione e di realizzazione degli interventi previsti dai commi 3, 4 e 5 e la relativa metodologia di calcolo, sono individuati negli allegati A, A bis e A ter a questo regolamento (a seguito denominati: allegato A, A bis e A ter). I requisiti minimi di prestazione energetica rispettano le valutazioni tecniche ed economiche di convenienza fondate sull'analisi costi benefici del ciclo di vita economico degli edifici e sono definiti anche in funzione dell'esigenza di semplificare il procedimento di certificazione.
2. Gli allegati A, A bis e A ter possono essere modificati o sostituiti con deliberazione della Giunta provinciale. Tale deliberazione può prevedere le necessarie norme transitorie e le disposizioni di coordinamento con la disciplina complessiva di questo regolamento.
3. Nell'allegato A sono individuati i requisiti minimi obbligatori di prestazione energetica da rispettare in caso di:
 - a) edifici di nuova costruzione;
 - b) demolizione e ricostruzione dell'intero edificio;
 - c) ampliamenti superiori al 15 per cento del volume lordo climatizzato dell'edificio esistente o comunque superiori a 500 metri cubi, che costituiscono una nuova unità immobiliare destinata ad essere utilizzata separatamente;
 - d) ristrutturazioni importanti di primo livello.
4. Nell'allegato A bis sono individuati i requisiti minimi obbligatori di prestazione energetica da rispettare in caso di:
 - a) ristrutturazione importante di secondo livello;
 - b) ampliamenti superiori al 15 per cento del volume lordo climatizzato dell'edificio esistente o comunque superiori a 500 metri cubi e costituenti una porzione funzionalmente connessa ad un'unità preesistente. In tali ultimi casi la verifica del rispetto dei requisiti deve essere condotta solo sulla nuova porzione di edificio.
5. Nell'allegato A ter sono individuati i requisiti minimi obbligatori di prestazione energetica da rispettare in caso di:

- a) riqualificazione energetica;
 - b) ampliamento inferiore od uguale al 15 per cento del volume lordo climatizzato dell'edificio esistente.
6. Per gli interventi di cui al comma 5 che prevedono l'isolamento termico dall'interno o l'isolamento in intercapedine, indipendentemente dall'entità della superficie coinvolta, i valori delle trasmittanze di cui alle corrispondenti tabelle dell'allegato A ter sono incrementati del 30 per cento.
7. Per gli edifici soggetti a restauro o risanamento conservativo, interessati da interventi di ampliamento, interventi di ristrutturazione importante di primo o secondo livello o da interventi di riqualificazione energetica, gli obblighi di questo articolo si applicano salvo dimostrata incompatibilità con i caratteri storici, artistici o tipologici dell'edificio.
8. Restano esclusi dall'applicazione di requisiti minimi di prestazione energetica gli interventi di ripristino dell'involucro edilizio che coinvolgano unicamente strati di finitura, interni ed esterni, influenti dal punto di vista termico, o rifacimento di porzioni di intonaco che interessano una superficie inferiore al 10 per cento della superficie lorda disperdente complessiva dell'edificio.
9. Per il calcolo degli indici di prestazione energetica sono utilizzate le metodologie di calcolo previste dalla normativa europea e statale in materia di rendimento energetico nell'edilizia.
10. Il rispetto dei requisiti previsti da questo articolo e, nel caso di realizzazione degli interventi di cui al comma 3 di questo articolo, la classe energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare ed il relativo fabbisogno di energia primaria devono risultare dalla relazione e dagli elaborati progettuali depositati presso il comune territorialmente competente secondo le modalità previste dal regolamento urbanistico edilizio provinciale.

Art. 5

Interventi soggetti a certificazione energetica e obbligo di acquisire la certificazione energetica

1. L'attestato di prestazione energetica è obbligatorio nei seguenti casi:
- a) edifici di nuova costruzione;

- b) demolizione e ricostruzione dell'intero edificio;
 - c) ampliamenti superiori al 15 per cento del volume lordo climatizzato dell'edificio esistente o comunque superiori a 500 metri cubi, costituenti una nuova unità immobiliare destinata ad essere utilizzata separatamente e servita da un impianto di climatizzazione invernale di nuova installazione;
 - d) ristrutturazioni importanti di primo livello.
2. Le modalità di classificazione energetica degli edifici, cui fare riferimento ai fini del rilascio dell'attestato di prestazione energetica, sono indicate nell'allegato A.
3. Quando la normativa statale prevede la redazione dell'attestato di prestazione energetica per i trasferimenti a titolo gratuito o oneroso o per le locazioni di interi immobili o di singole unità immobiliari, l'attestato è redatto secondo i criteri e le modalità previste dalla normativa provinciale. Nei casi previsti da questo comma, per gli edifici o le unità immobiliari residenziali che hanno superficie utile inferiore o uguale a 200 metri quadrati, quando non è possibile effettuare una determinazione rigorosa delle prestazioni energetiche dei componenti edilizi ed impiantistici, la prestazione energetica può essere determinata con il metodo di calcolo semplificato di cui al paragrafo 4.2.2 dell'allegato 1 al decreto ministeriale 26 giugno 2015 (Adeguamento del decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici).
4. Tutti gli edifici pubblici e gli edifici utilizzati dalla pubblica amministrazione aperti al pubblico devono essere dotati di attestato di prestazione energetica.
5. Al di fuori dei casi in cui la certificazione è obbligatoria, la medesima può in ogni caso essere richiesta da chi detiene il diritto di proprietà, di godimento o di rappresentanza dell'immobile.

Art. 6

Attestato di prestazione energetica

1. Il titolare del titolo edilizio, comunque denominato, o il proprietario, o il detentore dell'immobile affida a un soggetto certificatore la predisposizione dell'attestato di prestazione energetica e ne conserva l'originale.



2. L'attestato di prestazione energetica è redatto ed asseverato da un soggetto certificatore abilitato ai sensi dell'articolo 8, secondo le modalità definite con deliberazione della Giunta provinciale. La procedura per l'avvio, la compilazione ed il rilascio dell'attestato di prestazione energetica è esperita esclusivamente per via telematica, attraverso il portale informatico predisposto dagli organismi di accreditamento di cui all'articolo 7.
3. L'attestato di prestazione energetica riporta obbligatoriamente, pena l'invalidità:
- a) la prestazione energetica globale dell'edificio determinata dagli indici di energia primaria globale non rinnovabile e di energia primaria globale rinnovabile;
 - b) la classe energetica;
 - c) gli indici di prestazione termica utile per la climatizzazione invernale ed estiva dell'edificio;
 - d) i requisiti minimi di efficienza energetica vigenti a norma di legge;
 - e) le emissioni di anidride carbonica;
 - f) l'energia esportata;
 - g) le raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica, nei casi e secondo le modalità definiti al comma 4.
4. In caso di certificazione di un edificio o di un'unità immobiliare esistente, quando il certificatore attesta un livello di prestazione energetica inferiore ai livelli minimi obbligatori previsti per gli interventi di nuova costruzione, l'attestato di prestazione energetica riporta obbligatoriamente l'indicazione degli interventi migliorativi che consentono una riduzione del fabbisogno energetico, specifica la prestazione energetica raggiungibile e stima il tempo di ritorno degli investimenti previsti.
5. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1 l'attestato è trasmesso in copia al comune dal soggetto certificatore, anche con procedure telematiche, contestualmente alla dichiarazione di fine lavori e costituisce parte integrante del libretto di fabbricato di cui all'articolo 76 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15, quando l'edificio è dotato di libretto, secondo quanto previsto dal regolamento urbanistico edilizio provinciale.
6. L'attestato di prestazione energetica ha una validità di dieci anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato ad ogni intervento che comporti una modifica della classe energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare.

7. Nei casi previsti dall'articolo 7, comma 8, la certificazione di sostenibilità ambientale o di qualità costruttiva degli edifici in legno può essere valida anche ai fini dell'attestazione di prestazione energetica, quando abbia almeno il contenuto obbligatorio di cui al comma 3.

Art. 7

Organismi di accreditamento dei soggetti preposti al rilascio degli attestati di prestazione energetica

1. Il rilascio degli attestati di prestazione energetica è svolto da soggetti specificatamente accreditati da organismi riconosciuti dalla Provincia secondo quanto previsto da questo articolo.
2. Il riconoscimento degli organismi di accreditamento è effettuato dalla Provincia secondo criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale, in modo da verificare il possesso di adeguate competenze tecniche e capacità operative e da assicurare l'imparzialità nell'esercizio della funzione. Il riconoscimento è subordinato all'impegno da parte dell'organismo di accettare controlli e verifiche da parte delle strutture o dai soggetti incaricati dalla Provincia.
3. Il riconoscimento di cui al comma 2 è revocato qualora siano accertate reiterate violazioni o gravi irregolarità nell'esercizio della funzione demandata o nell'esecuzione degli impegni assunti, ovvero il venir meno dei requisiti per il riconoscimento.
4. I rapporti tra l'organismo e la Provincia sono regolati da specifica convenzione secondo lo schema approvato ed i criteri e le modalità definiti con la deliberazione di cui al comma 2. La convenzione comprende lo schema di un codice deontologico secondo cui l'organismo di accreditamento gestisce i rapporti con i soggetti certificatori iscritti nell'elenco da questi detenuto. Il predetto codice deontologico disciplina anche i casi di applicazione di provvedimenti di sospensione o di cancellazione dall'elenco dei soggetti certificatori.
5. Gli organismi riconosciuti ai sensi di questo articolo svolgono le seguenti funzioni e attività:
 - a) accreditamento dei soggetti facenti richiesta, previa verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 8, comma 1, ed iscrizione nell'elenco di cui alla successiva lettera b);



- b) costituzione, gestione, pubblicazione ed aggiornamento periodico dell'elenco dei soggetti certificatori accreditati;
- c) predisposizione e mantenimento di un portale informatico dedicato alla compilazione e rilascio per via telematica degli attestati di prestazione energetica secondo le disposizioni previste dalla normativa vigente nonché alla pubblicazione dell'elenco dei soggetti certificatori accreditati secondo le disposizioni di cui al comma 6;
- d) controllo sui certificati energetici e sull'operato dei soggetti certificatori, da eseguire secondo le modalità riportate nella convenzione di cui al comma 4;
- e) promozione di attività di formazione ed aggiornamento dei soggetti certificatori;
- f) rilascio della targa energetica di cui all'articolo 11.

6. Al fine di rendere evidente la qualificazione professionale posseduta dai soggetti certificatori, l'elenco di cui alla lettera b) del comma 5 riporta informazioni relative alla competenza ed all'esperienza professionale dei soggetti certificatori ivi iscritti, secondo uno schema approvato con deliberazione della Giunta provinciale.

7. Al fine di garantire la copertura degli oneri relativi alle attività di cui al comma 5 ed in particolare degli oneri relativi al controllo della qualità e della correttezza del processo di certificazione, la Giunta provinciale determina, con propria deliberazione, i limiti minimo e massimo degli oneri di iscrizione nell'elenco dei soggetti certificatori, qualora dovuti, ed i limiti minimo e massimo degli oneri del servizio di compilazione e trasmissione - per via telematica, attraverso il portale di cui alla lettera c) del comma 5 - degli attestati di prestazione energetica. I soggetti certificatori abilitati ai sensi dell'articolo 8, comma 1, già iscritti ai relativi ordini o collegi professionali, non sono tenuti al pagamento degli oneri di iscrizione nell'elenco dei soggetti certificatori. A tal fine, i medesimi soggetti sono tenuti a confermare, con cadenza annuale, il permanere della condizione di iscrizione al relativo ordine o collegio professionale.

8. La Provincia può promuovere apposite convenzioni o accordi di programma con gli organismi previsti da questo articolo o altri enti, organismi o associazioni altamente qualificati, per diffondere l'utilizzo delle certificazioni di sostenibilità ambientale e delle certificazioni di qualità costruttiva degli edifici in legno di cui agli articoli 85 e 86 della legge

provinciale 4 marzo 2008, n. 1, anche al fine di favorire l'integrazione tra tali certificazioni e le certificazioni energetiche degli edifici. Tali iniziative possono essere svolte anche nell'ambito delle azioni di promozione del marchio di cui all'articolo 86, comma 5, della medesima legge. Le convenzioni e gli accordi possono disciplinare le forme di riconoscimento reciproco, ai fini del rilascio, delle certificazioni energetiche e delle certificazioni di sostenibilità ambientale o di qualità costruttiva degli edifici in legno, nel rispetto delle metodologie di calcolo individuate da questo regolamento.

Art. 8

Soggetti certificatori abilitati per la certificazione energetica

1. Sono riconosciuti come soggetti certificatori i soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75. Ai fini del riconoscimento dei soggetti abilitati alla certificazione l'iscrizione nell'elenco detenuto dagli organismi di accreditamento di cui all'articolo 7 costituisce presupposto per l'esercizio dell'attività di certificazione energetica.
2. I corsi di formazione per la certificazione energetica di cui al comma 5 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 75 del 2013, sono erogati da soggetti autorizzati dalla Provincia, nel rispetto dei criteri e del programma di cui all'allegato B bis. Gli esami finali dei corsi sono svolti secondo modalità stabilite con deliberazione della Giunta provinciale. Sono riconosciuti i corsi svolti da soggetti autorizzati dai competenti ministeri o da altre regioni ai sensi del medesimo articolo 2, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 75 del 2013. L'allegato B bis può essere modificato o sostituito con deliberazione della Giunta provinciale.
3. Il soggetto certificatore non può svolgere attività di certificazione sugli edifici di cui è proprietario o su cui è titolare di diritto reale o con riferimento ai quali è stato coinvolto, personalmente o comunque in qualità di dipendente, socio o collaboratore di un'azienda, in una delle seguenti attività:
 - a) progettazione o direzione lavori dell'edificio o di qualsiasi impianto tecnico in esso presente;



- b) costruzione dell'edificio o di qualsiasi impianto tecnico in esso presente;
- c) amministrazione dell'edificio;
- d) fornitura di energia per l'edificio;
- e) gestione o manutenzione di qualsiasi impianto presente nell'edificio;
- f) attività connesse alla funzione di responsabile della sicurezza.

4. Al fine di assicurare l'indipendenza e l'imparzialità di giudizio del certificatore, all'atto di sottoscrizione dell'attestato di prestazione energetica questi dichiara:

- a) nel caso di certificazione di edifici di nuova costruzione, l'assenza di conflitto di interessi, tra l'altro espressa attraverso il non coinvolgimento diretto o indiretto nel processo di progettazione e realizzazione dell'edificio da certificare o con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente, che in ogni caso non deve essere né il coniuge né un parente fino al quarto grado;
- b) nel caso di certificazione di edifici esistenti, l'assenza di conflitto di interessi, ovvero di non coinvolgimento diretto o indiretto rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente, che in ogni caso non deve essere né il coniuge né un parente fino al quarto grado.

5. Qualora il soggetto certificatore operi per conto di enti pubblici e di organismi di diritto pubblico, i requisiti di cui ai commi 3 e 4 sono da intendersi superati dalle stesse finalità istituzionali di perseguimento di obiettivi di interesse pubblico proprie di tali enti ed organismi.

6. Nel caso di certificazioni redatte in occasione di interventi edilizi, il soggetto certificatore fa riferimento alla relazione ed agli elaborati progettuali forniti ai sensi dell'articolo 4, comma 10, fatte salve le operazioni di sopralluogo e verifica diretta nel corso dell'esecuzione degli interventi.



Art. 9

Coordinamento con la certificazione energetica della Provincia autonoma di Bolzano

1. Oltre a quanto previsto dagli articoli 4, 6, 7 e 8, la Giunta provinciale, con propria deliberazione, può riconoscere - per i fini di questo regolamento - anche il sistema di certificazione energetica per gli edifici adottato dalla Provincia autonoma di Bolzano, sulla base di apposito accordo con la Provincia medesima. Il predetto accordo può prevedere anche forme di integrazione tra la certificazione energetica e le certificazioni di sostenibilità ambientale di cui all'articolo 7, comma 8.

Art. 10

Vigilanza

1. L'Agenzia provinciale per le risorse idriche e l'energia svolge attività di vigilanza sull'attività di certificazione energetica, anche avvalendosi degli organismi di accreditamento di cui all'articolo 7 e del supporto di soggetti certificatori abilitati, ai sensi dell'articolo 91 della legge provinciale n. 1 del 2008. L'attività di vigilanza può essere eseguita anche su segnalazione degli organismi di cui all'articolo 7.

2. Indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 91 della legge provinciale n. 1 del 2008, gli esiti degli accertamenti sono comunicati dall'agenzia ai comuni territorialmente interessati per gli eventuali effetti sul libretto di fabbricato, nonché all'organismo interessato di cui all'articolo 7 per le eventuali misure connesse alla gestione dell'elenco dei soggetti abilitati.

Art. 11

Targa energetica

1. Per tutti gli edifici pubblici e gli edifici utilizzati dalla pubblica amministrazione aperti al pubblico, la classe energetica dell'edificio e gli estremi della certificazione sono riportati su un'apposita targa.

2. La targa deve essere esposta nel luogo più visibile aperto al pubblico ed è aggiornata in relazione alla certificazione energetica.
3. La targa energetica è rilasciata dall'organismo di accreditamento sulla base di modelli e indicazioni fornite dall'Agenzia per le risorse idriche e l'energia.
4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la targa può essere richiesta volontariamente da chi detiene il diritto di proprietà, di godimento o di rappresentanza dell'immobile. I relativi oneri sono a carico del richiedente.

Art. 12

Marchio

1. Ai sensi dell'articolo 86, comma 5, della legge provinciale n. 1 del 2008, la Giunta provinciale definisce, con deliberazione, i requisiti del marchio provinciale volto a valorizzare gli edifici che rispettino standard elevati di carattere energetico e di sostenibilità ambientale. La medesima deliberazione contiene la descrizione del marchio e la definizione del relativo logo e delle sue dimensioni, determinando anche eventuali modalità di utilizzazione congiunta del marchio con gli attestati di certificazione o con la targa.
2. Il marchio è riconosciuto dall'Agenzia provinciale per l'energia - direttamente o tramite gli organismi di cui all'articolo 7 -, su richiesta del soggetto interessato secondo le modalità stabilite ai sensi del comma 1.
3. L'agenzia opera osservando criteri di attribuzione e di controllo trasparenti e imparziali. Il marchio può essere revocato dall'agenzia ove sia accertato il mancato rispetto dei requisiti stabiliti ai sensi del comma 1.

Art. 12 bis

Catasto provinciale per le certificazioni energetiche

1. Gli attestati di prestazione energetica degli edifici concorrono alla formazione di un sistema informativo denominato catasto provinciale per le certificazioni energetiche, tenuto presso l'Agenzia provinciale per le risorse idriche e l'energia.

2. Con deliberazione della Giunta provinciale sono disciplinate le modalità di funzionamento del sistema informativo e di pubblicazione dei dati in esso contenuti, nel rispetto della disciplina statale in materia di protezione dei dati personali.

Art. 13

Disposizioni transitorie

1. I requisiti di prestazione energetica previsti dall'articolo 4, introdotti con deliberazione della Giunta provinciale 12 febbraio 2016, n. 162, trovano applicazione per le domande del titolo edilizio, per le segnalazioni certificate di inizio attività, per le richieste di accertamento della conformità urbanistica e per le comunicazioni per opere libere ai sensi dell'articolo 78 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15, presentate a partire dal sessantesimo giorno successivo dalla data di approvazione della medesima deliberazione.
2. Le disposizioni di cui al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 7 si applicano a partire dal primo gennaio 2017.

Allegato A

Requisiti minimi obbligatori di prestazione energetica per gli interventi di cui all'articolo 4, comma 3.

Fatte salve le eccezioni di cui all'articolo 3, comma 2 del regolamento, le disposizioni che seguono si applicano a tutte le categorie di edifici soggetti ad uno degli interventi di cui all'articolo 4, comma 3, così come classificati in base alla destinazione d'uso, ai fini del contenimento dei consumi energetici e della riduzione delle emissioni inquinanti.

Per il calcolo degli indici di prestazione energetica, si utilizzano i fattori di conversione in energia primaria rinnovabile, non rinnovabile e totale definiti dalla normativa nazionale vigente.

1. EDIFICIO DI RIFERIMENTO

Il progettista verifica che:

- l'indice di prestazione energetica globale dell'edificio espresso in energia primaria totale ($EP_{gl,tot}$) e gli indici di prestazione termica utile per il riscaldamento ed il raffrescamento (EPH_{nd} , EPC_{nd}) siano inferiori ai valori dei corrispondenti indici limite calcolati per l'edificio di riferimento ($EP_{gl,tot,limite}$, $EPH_{nd,limite}$, $EPC_{nd,limite}$);
- l'efficienza media stagionale dell'impianto di climatizzazione invernale, di produzione dell'acqua calda sanitaria e dell'impianto di climatizzazione estiva, compreso l'eventuale controllo dell'umidità, (nH , nW , nC) sia superiore ai valori delle corrispondenti efficienze indicate per l'edificio di riferimento (nH_{limite} , nW_{limite} , nC_{limite}).

L'indice $EP_{gl,tot}$ viene così definito:

$$EP_{gl,tot} = EPH_{tot} + EPC_{tot} + EPW_{tot} + EPV_{tot} + EPL_{tot} + EPT_{tot}$$

dove:

EPH_{tot} = indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale

EPC_{tot} = indice di prestazione energetica per la climatizzazione estiva

EPW_{tot} = indice di prestazione energetica per la produzione di acqua calda sanitaria



EPV,tot = indice di prestazione energetica per la ventilazione

EPL,tot = indice di prestazione energetica per l'illuminazione artificiale

EPT, tot = indice di prestazione energetica per il trasporto di persone e cose

L'indice EPgl,tot viene misurato in funzione delle condizioni climatiche del comune di effettiva ubicazione dell'edificio e viene espresso in kWh/m² anno, in relazione alla superficie utile di riferimento così come definita dalla normativa nazionale vigente.

L'indice EPgl,tot tiene conto dei soli servizi effettivamente presenti nell'edificio in oggetto: in assenza del servizio energetico nell'edificio reale non si considera fabbisogno di energia primaria per quel servizio. L'edificio di riferimento si considera pertanto dotato degli stessi impianti di produzione di energia dell'edificio reale.

L'indice di prestazione energetica per l'illuminazione artificiale e l'indice di prestazione energetica per il trasporto di persone o cose non si calcolano per gli edifici appartenenti alla categoria E.1 ai sensi del DPR 26 agosto 1993, n. 412, di seguito DPR 412/1993, fatta eccezione per collegi, conventi, case di pena, caserme nonché per la categoria E.1(3).

Per la definizione degli indici di prestazione energetica e di prestazione termica e delle efficienze degli impianti dell'edificio di riferimento si utilizzano i parametri energetici e le caratteristiche termiche e di generazione indicati nei successivi paragrafi.

Per il servizio di acqua calda sanitaria il fabbisogno di energia termica utile dell'edificio di riferimento è pari a quello dell'edificio reale.

1.1. Fabbricato

Si riportano di seguito i valori della trasmittanza termica dei componenti opachi e trasparenti caratteristici dell'edificio di riferimento.

Tabella 1 - Trasmittanza termica U delle strutture opache verticali, verso l'esterno, gli ambienti non climatizzati o contro terra

ZONA CLIMATICA	U (W/m ² K)
E	0,26
F	0,24



Tabella 2 - Trasmittanza termica U delle strutture opache orizzontali o inclinate di copertura, verso l'esterno e gli ambienti non climatizzati

ZONA CLIMATICA	U (W/m ² K)
E	0,22
F	0,20

Tabella 3 - Trasmittanza termica U delle strutture opache orizzontali di pavimento, verso l'esterno, gli ambienti non climatizzati o contro terra

ZONA CLIMATICA	U (W/m ² K)
E	0,26
F	0,24

Tabella 4 - Trasmittanza termica U delle chiusure tecniche trasparenti e opache e dei cassonetti, comprensivi degli infissi, verso l'esterno e verso ambienti non climatizzati

ZONA CLIMATICA	U (W/m ² K)
E	1,40
F	1,10

Tabella 5 - Trasmittanza termica U delle strutture opache verticali e orizzontali di separazione tra edifici o unità immobiliari confinanti

ZONA CLIMATICA	U (W/m ² K)
Tutte le zone	0,8

Nel caso di strutture delimitanti lo spazio riscaldato verso ambienti non climatizzati, si assume come trasmittanza il valore della pertinente tabella diviso per il fattore di correzione dello scambio termico tra ambiente climatizzato e non climatizzato, come indicato nella norma UNI/TS 11300-1 in forma tabellare.

Nel caso di strutture rivolte verso il terreno, i valori delle pertinenti tabelle devono essere confrontati con i valori della trasmittanza termica equivalente calcolati in base alle UNI EN ISO 13370.

I valori di trasmittanza delle precedenti tabelle si considerano comprensive dell'effetto dei ponti termici.

Per le strutture opache verso l'esterno si considera il coefficiente di assorbimento solare dell'edificio reale.

Per i componenti finestrati si assume il fattore di trasmissione globale di energia solare attraverso i componenti finestrati $g_{gl} + sh$ riportato in tabella 6, in presenza di una schermatura mobile.

Tabella 6 - Valore del fattore di trasmissione solare totale, $g_{gl} + sh$, per componenti finestrati con orientamento da Est a Ovest passando per Sud

ZONA CLIMATICA	Valore del fattore $g_{gl} + sh$
Tutte le zone	0,35

1.2. Impianti tecnici per la climatizzazione invernale, la climatizzazione estiva, la produzione di acqua calda sanitaria e la produzione di energia elettrica in situ

Si riportano di seguito i valori delle efficienze medie dei sottosistemi di utilizzazione e dei sottosistemi di generazione caratteristici dell'edificio di riferimento.

Tabella 7 - Efficienze medie, n_u , dei sottosistemi di utilizzazione (emissione/erogazione, regolazione, distribuzione e l'eventuale accumulo) dell'edificio di riferimento per i servizi di climatizzazione invernale (H), climatizzazione estiva (C), produzione di acqua calda sanitaria (W)

EFFICIENZA DEI SOTTOSISTEMI DI UTILIZZAZIONE n_u	H	C	W
Distribuzione idronica	0,81	0,81	0,70
Distribuzione aeraulica	0,83	0,83	-
Distribuzione mista	0,82	0,82	-



**ENERGIA E SOSTENIBILITÀ
PER LA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

Tabella 8 - Efficienze medie η_{gn} dei sottosistemi di generazione dell'edificio di riferimento per la produzione di energia termica per i servizi di climatizzazione invernale (H), climatizzazione estiva (C), produzione di acqua calda sanitaria (W) e per la produzione di energia elettrica in situ

SOTTOSISTEMI DI GENERAZIONE	PRODUZIONE DI ENERGIA TERMICA			PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA IN SITU
	H	C	W	
a) Generatore a combustibile liquido	0,82	-	0,80	-
b) Generatore a combustibile gassoso	0,95	-	0,85	-
c) Generatore a combustibile solido	0,72	-	0,70	-
d) Generatore a biomassa solida	0,72	-	0,65	-
e) Generatore a biomassa liquida	0,82	-	0,75	-
f) Pompa di calore a compressione di vapore con motore elettrico	3,00	(*)	2,50	-
g) Macchina frigorifera a compressione di vapore a motore elettrico	-	2,50	-	-
h) Pompa di calore ad assorbimento	1,20	(*)	1,10	-
i) Macchina frigorifera a fiamma indiretta	-	0,60 $\times \eta_{gn}$ (**)	-	-
j) Macchina frigorifera a fiamma diretta	-	0,60	-	-
k) Pompa di calore a compressione di vapore a motore endotermico	1,15	1,00	1,05	-
l) Cogeneratore	0,55	-	0,55	0,25
m) Riscaldamento con resistenza elettrica	1,00	-	-	-
n) Teleriscaldamento	0,97	-	-	-
o) Teleraffrescamento	-	0,97	-	-
p) Solare termico	0,3	-	0,3	-
q) Solare fotovoltaico	-	-	-	0,1
r) Mini eolico e mini idroelettrico	-	-	-	(**)
NOTA: per i combustibili tutti i dati fanno riferimento al potere calorifico inferiore				



ENERGIA E SOSTENIBILITÀ
PER LA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

SOTTOSISTEMI DI GENERAZIONE	PRODUZIONE DI ENERGIA TERMICA	PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA IN SITU
(*) Per pompe di calore che prevedono la funzione di raffreddamento si considera lo stesso valore delle macchine frigorifere della stessa tipologia		
(**) Si assume l'efficienza media del sistema installato nell'edificio reale		

Le efficienze indicate nelle tabelle 7 ed 8 sono comprensive dell'effetto dei consumi di energia elettrica ausiliaria.

1.3. Impianti tecnici per la ventilazione

In presenza di impianti di ventilazione meccanica, nell'edificio di riferimento si considerano le medesime portata di aria dell'edificio reale.

Nell'edificio di riferimento si assumono i fabbisogni specifici di energia elettrica per la ventilazione riportati nella tabella 9.

Tabella 9 - Fabbisogno di energia elettrica specifico per m³ di aria movimentata

TIPOLOGIA DI IMPIANTO	Eve [Wh/m ³]
Ventilazione meccanica a semplice flusso per estrazione	0,25
Ventilazione meccanica a semplice flusso per immissione con filtrazione	0,30
Ventilazione meccanica a doppio flusso senza recupero	0,35
Ventilazione meccanica a doppio flusso con recupero	0,50
UTA: rispetto dei regolamenti di settore emanati dalla Commissione Europea in attuazione delle Direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, assumendo la portata e la prevalenza dell'edificio reale.	



ENERGIA E SOSTENIBILITÀ
PER LA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1.4. Impianti tecnici per l'illuminazione

Nelle more dei risultati dello studio di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto ministeriale 26 giugno 2015, "Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici", cd. "decreto requisiti minimi":

- il calcolo del fabbisogno di energia elettrica per illuminazione è effettuato secondo la normativa tecnica (UNI EN 15193) e sulla base delle indicazioni contenute nella UNI/TS 11300-2;

- per l'edificio di riferimento si considerano gli stessi parametri (occupazione, sfruttamento della luce naturale) dell'edificio reale e sistemi automatici di regolazione di classe B (UNI EN 15232).

1.5. Impianti tecnici per il trasporto di persone o cose

Il calcolo del fabbisogno di prestazione energetica per il trasporto di persone e cose viene effettuato secondo la quanto previsto dalla normativa nazionale vigente.

2. COEFFICIENTE MEDIO GLOBALE DI SCAMBIO TERMICO

Il progettista verifica che il coefficiente medio globale di scambio termico (H'T) risulti inferiore al valore massimo ammissibile riportato nella tabella 10.

Tabella 10 - Valore massimo ammissibile del coefficiente medio globale di scambio termico H'T (W/m²K)

INTERVENTO	RAPPORTO DI FORMA S/V	H'T (W/m ² K)
Nuove costruzioni e demolizioni e ricostruzioni	$S/V \geq 0,7$	0,48
	$0,7 > S/V \geq 0,4$	0,53
	$0,4 > S/V$	0,70
Ampliamenti e ristrutturazioni importanti di primo livello	-	0,62

Il coefficiente medio globale di scambio termico $H'T$ viene calcolato secondo le disposizioni definite dalla normativa nazionale vigente.

3. AREA SOLARE EQUIVALENTE ESTIVA

Il progettista verifica che il rapporto tra l'area solare equivalente estiva dei componenti finestrati e l'area della superficie utile ($A_{sol,est}/A_{sup\ utile}$) sia inferiore al valore massimo ammissibile riportato nella tabella 11.

Tabella 11 - Valore massimo ammissibile del rapporto tra area solare equivalente estiva dei componenti finestrati e l'area della superficie utile $A_{sol,est}/A_{sup\ utile}$

CATEGORIA EDIFICIO	TUTTE LE ZONE CLIMATICHE
Categoria E.1 fatta eccezione per collegi, conventi, case di pena, caserme nonché per la categoria E.1(3)	$\leq 0,030$
Tutti gli altri edifici	$\leq 0,040$

L'area solare equivalente estiva $A_{sol,est}$ viene calcolata secondo le disposizioni definite dalla normativa nazionale vigente.

4. COPERTURA DA FONTE RINNOVABILE

Il progettista accerta l'osservanza degli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili secondo i principi minimi e le decorrenze di cui all'allegato 3 del D.Lgs 3 marzo 2011, n. 28. Gli obblighi di copertura del fabbisogno termico dell'edificio, di cui al punto 1 del citato allegato 3, non possono essere assolti impiegando energia elettrica, ancorché prodotta da fonti rinnovabili, per la produzione diretta di energia termica (effetto Joule).

Ai fini del soddisfacimento del fabbisogno termico, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'energia elettrica prodotta da fonte rinnovabile in situ (per esempio, fotovoltaico) può essere conteggiata

- in caso di riscaldamento e/o produzione di acqua calda sanitaria con l'utilizzo di una caldaia, fino a copertura dei consumi di energia elettrica per gli ausiliari;
- in caso di riscaldamento e/o raffrescamento e/o produzione di acqua calda sanitaria con l'utilizzo di una pompa di calore elettrica, fino a copertura di tutti i consumi elettrici relativi all'utilizzo di tale macchina ad esclusione dell'energia elettrica assorbita da eventuali resistenze di integrazione alla produzione del calore utile per l'impianto;
- in caso di impianto di ventilazione meccanica controllata, fino alla copertura dei relativi ausiliari elettrici.

5. CLASSIFICAZIONE ENERGETICA

Il progettista verifica che il fabbisogno di energia primaria non rinnovabile per la climatizzazione invernale, per la produzione dell'acqua calda sanitaria e per l'eventuale ventilazione meccanica dell'edificio progettato ($EP_{H,W,V,nren}$ di seguito EP_{classe}) sia inferiore ad un indice limite ($EP_{classe,lim}$) pari a:

$EP_{classe,lim} = 60 \text{ kWh/m}^2 \text{ anno}$, relativamente alla categoria E.1 (edifici adibiti a residenza e assimilabili, ai sensi del D.P.R. 412/1993)

$EP_{classe,lim} = 17 \text{ kWh/m}^3 \text{ anno}$, per tutte le altre categorie

L'indice EP_{classe} va calcolato in riferimento al clima del comune di Trento e costituisce l'indice di prestazione energetica utilizzato ai fini della classificazione energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare.

Il sistema di classificazione energetica è riferito alle categorie individuate nel DPR 412/1993, distinguendo tra gli edifici della categoria E.1 e gli edifici appartenenti a tutte le altre categorie.

L'impianto di climatizzazione invernale e, nel solo settore residenziale, l'impianto di produzione dell'acqua calda sanitaria si considerano sempre presenti. Nel caso di loro assenza si procede a simulare tali impianti in maniera virtuale, considerando che siano installati gli impianti standard di cui alla tabella 1 dell'allegato 1 al DM 26 giugno 2015 "Adeguamento del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici".

5.1 Classi energetiche per edifici di categoria E.1 (edifici adibiti a residenza e assimilabili)

Tabella - Fabbisogno di energia primaria per classe energetica per edifici di categoria E.1

FABBISOGNO DI ENERGIA PRIMARIA EP _{classe} (kWh/m ² a)	
CLASSE A +	≤ 30
CLASSE A	≤ 40
CLASSE B +	≤ 50
CLASSE B	≤ 60
CLASSE C +	≤ 80
CLASSE C	≤ 120
CLASSE D	≤ 180
CLASSE E	≤ 225
CLASSE F	≤ 270
CLASSE G	> 270

5.2. Classi energetiche per tutti gli altri edifici

Tabella - Fabbisogno di energia primaria per classe energetica per tutti gli edifici diversi da quelli di categoria E.1

FABBISOGNO DI ENERGIA PRIMARIA EP _{classe} (kWh/m ² a)	
CLASSE A +	≤ 9
CLASSE A	≤ 11
CLASSE B +	≤ 14
CLASSE B	≤ 17
CLASSE C +	≤ 23
CLASSE C	≤ 34
CLASSE D	≤ 51
CLASSE E	≤ 64



ENERGIA E SOSTENIBILITÀ
PER LA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

FABBISOGNO DI ENERGIA PRIMARIA EPclasse (kWh/m ² a)	
CLASSE F	≤ 77
CLASSE G	> 77

6. BLOWER DOOR TEST

Per gli edifici, con esclusione degli edifici appartenenti alla categoria E.8 del DPR 412/1993, il cui progetto prevede inizialmente la classe A+ o A, o per i quali sia comunque stata raggiunta la classe A+ o A, ai fini della certificazione energetica dell'edificio come realizzato, è obbligatorio misurare la permeabilità dell'involucro edilizio all'aria. La verifica di tenuta all'aria tramite blower door test, metodo che permette di valutare il flusso di ricambio dell'aria dell'involucro edilizio, deve essere effettuata secondo UNI EN ISO 9972 metodo 1 (prova di edificio in uso). Il valore massimo nel numero di ricambi orari del volume d'aria (n50lim) da rispettare è indicato in prospetto.

Tabella 12 - Valori limite del numero dei ricambi orari del volume d'aria interno dell'edificio (n50lim)

n50lim						
FINO AL 31/12/2015			DAL 1/01/2016		DAL 1/01/2019	
Classe energetica	Valore limite	Limite penalizzazione consentita *	Valore limite	Limite penalizzazione consentita *	Valore limite	Limite penalizzazione consentita *
A +	1.5	2.5	1.0	2.0	0.6	1.5
A			1.5	2.5	1.0	2.0

In caso di superamento del valore di n50lim indicato in tabella ed entro il valore limite di penalizzazione ammesso indicato nelle colonne con l'asterisco, ferma restando la possibilità di intervenire sull'edificio al fine di ricondurre il parametro sotto il valore limite, il fabbisogno energetico dell'edificio EPclasse definito ai fini della classificazione energetica deve essere così ridefinito:

- per gli edifici appartenenti alla categoria E.1 ai sensi del DPR 412/1993:

$$EP_{\text{classe effettivo}} = EP_{\text{classe progetto}} + (n50 \text{ BDT} - n50_{\text{lim}}) \times 5 \text{ [kWh/m}^2 \text{ anno]}$$

- per gli edifici appartenenti alle altre categorie:

$$EP_{\text{classe effettivo}} = EP_{\text{classe progetto}} + (n50_{\text{BDT}} - n50_{\text{lim}}) \times 1,7 \text{ [kWh/m}^3 \text{ anno]}$$

Dove:

EP_{classe effettivo} = indice di prestazione energetica effettivo, da considerarsi ai fini della classificazione energetica

EP_{classe progetto} = indice di prestazione energetica di progetto

n50_{BDT} [h-1] = numero di ricambi orari del volume d'aria climatizzato, misurato da blower door test

n50_{lim} [h-1] = valore limite, da norma, del numero di ricambi orari del volume d'aria climatizzato

Si assume che il valore di n50_{BDT} deve essere arrotondato al primo decimale, per difetto.

Il superamento dei valori massimi dell'indice n50_{lim}, con conseguente incremento dell'indice EP_{classe progetto} secondo la formula sopra riportata, è consentito nel rispetto dei limiti indicati nelle colonne con l'asterisco. Qualora il test rilevi un valore di n50 superiore anche al limite di penalizzazione consentito, è possibile procedere, per il solo periodo necessario per effettuare la prova, ad una nuova misurazione previa sigillatura dei fori realizzati per la necessità di soddisfare eventuali prescrizioni igienicosanitarie derivanti da regolamenti locali, oppure prescrizioni dovute a norme di sicurezza richieste da disposizioni nazionali (ad esempio i fori per l'aerazione di vani corsa ascensori, ecc). Se anche in tale caso il test rilevasse un valore superiore ai limiti di penalizzazione consentiti, è fatto obbligo intervenire sui vari elementi della costruzione al fine di ricondurre tale indice al di sotto dei tetti limite massimi previsti. Se ricorre questa fattispecie, il blower door test deve essere rieseguito.

Nell'esecuzione delle prove non è comunque ammessa la chiusura/sigillatura di aperture di ventilazione richieste da disposizioni regolamentari per la presenza negli ambienti di apparecchi di combustione diversi da quelli di tipo stagno (negli apparecchi di tipo stagno la camera di combustione non deve essere in comunicazione con l'ambiente stesso). Nel caso di alimentazione a gas vanno considerate solo le disposizioni regolamentari applicabili agli apparecchi di tipo C secondo la serie di norme UNI 7129. Nel caso di alimentazione con biocombustibili solidi si considerano solo le disposizioni applicabili agli apparecchi di tipo



ENERGIA E SOSTENIBILITÀ
PER LA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

stagno secondo la norma UNI 10683. Per gli apparecchi di cottura alimentati a gas con sorveglianza di fiamma si possono utilizzare sistemi automatici di chiusura delle aperture interbloccati con l'alimentazione del gas conformi a quanto previsto dalle norme UNI 7129 ma senza applicare durante la prova ulteriori interventi di chiusura/sigillatura.

In presenza di impianto di climatizzazione invernale centralizzato e di certificazione emessa per l'intero edificio, il valore di n50BDT di riferimento è rappresentato dal valore medio delle misurazioni ottenute per le diverse unità immobiliari, eseguite secondo le prescrizioni del metodo 1. Il calcolo del valore medio viene pesato in funzione del volume delle diverse unità. Il valore medio deve garantire il rispetto dei limiti riportati nelle colonne con l'asterisco

7. GENERATORI A BIOMASSA

Nelle more dell'emanazione dei regolamenti della Commissione europea in materia, attuativi delle direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE, l'installazione di generatori di calore alimentati a biomasse solide combustibili è consentita soltanto nel rispetto di rendimenti termici utili nominali corrispondenti alle classi minime di cui alle pertinenti norme di prodotto riportate nella tabella 13.

Tabella 13 - Tipologia di generatori di calore alimentati a biomasse solide combustibili e relative norme di prodotto

TIPOLOGIA	NORMA DI RIFERIMENTO
Stufe a combustibile solido	UNI EN 13240
Apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati a pellet di legno	UNI EN 14785
Termocucine	UNI EN 12815
Inserti a combustibile solido	UNI EN 13229
Apparecchi a lento rilascio	UNI EN 15250
Bruciatori a pellet	UNI EN 15270

Per le caldaie a biomassa è obbligatoria l'installazione di prodotti corrispondenti come minimo alla classe 5 della norma UNI EN 303-5.

8. ALTRE VERIFICHE

Per quanto non espressamente previsto, si rimanda al d.m. 26 giugno 2015, cd. "decreto requisiti minimi".

9. DEROGHE

Sono esclusi dalle verifiche di cui al punto 5 del presente allegato, gli edifici di cui alla categoria E.3 del D.P.R. 412/1993, qualora il progettista dimostri con motivata relazione tecnica che il conseguimento di tale livello di prestazione energetica risulti tecnicamente impossibile o eccessivamente oneroso per le necessità di soddisfare i requisiti di cui alla circolare ministeriale Il.pp. n. 13011 del 22 novembre 1974 ed al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 (Gazzetta ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1997) e successive modifiche ed integrazioni.

Per gli interventi di sopraelevazione o ampliamento del volume climatizzato dell'edificio esistente, le verifiche di cui al punto 4 riguardano esclusivamente la copertura da fonte rinnovabile del fabbisogno termico.

In caso di sopraelevazione o ampliamento del volume climatizzato dell'edificio esistente, qualora il nuovo volume riscaldato venga collegato ad un impianto tecnico esistente, è necessaria l'osservanza dei soli punti 2 e 3 del presente allegato, oltre alle altre eventuali verifiche previste dalla normativa nazionale vigente, ai sensi di quanto stabilito dal punto 8.

Allegato A bis

Requisiti minimi obbligatori di prestazione energetica per gli interventi di cui all'articolo 4, comma 4

Fatte salve le eccezioni di cui all'articolo 3, comma 2 del regolamento, le disposizioni che seguono si applicano a tutte le categorie di edifici soggetti ad uno degli interventi di cui all'articolo 4, comma 4, così come classificati in base alla destinazione d'uso, ai fini del contenimento dei consumi energetici e della riduzione delle emissioni inquinanti.

Per tali categorie di interventi, i requisiti di prestazione energetica da verificare riguardano le caratteristiche termofisiche delle sole porzioni e delle quote di elementi e componenti



dell'involucro dell'edificio oggetto di intervento ed il coefficiente globale di scambio termico per trasmissione determinato per l'intera struttura, comprensiva di tutti i componenti su cui si è intervenuti; a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- se l'intervento riguarda una porzione della falda del tetto dell'edificio, la verifica del coefficiente globale di scambio termico per trasmissione si effettua per l'intera falda;
- se l'intervento riguarda una porzione della parete opaca verticale dell'edificio esposta a nord, la verifica del coefficiente globale di scambio termico per trasmissione si effettua per la medesima porzione della parete verticale esposta a nord.

Per gli interventi di ampliamento, con riferimento alle strutture delimitanti il nuovo ambiente climatizzato dall'esterno o da altri ambienti non climatizzati, deve essere in ogni caso garantito il rispetto delle prescrizioni di cui ai successivi paragrafi 1 e 2.

Per gli impianti oggetto di eventuale intervento sono rispettati i requisiti e le prescrizioni di cui ai successivi paragrafi.

1. TRASMITTANZA TERMICA DELLE STRUTTURE OPACHE E TRASPARENTI

Il progettista verifica che il valore della trasmittanza termica (U):

- delle strutture opache verticali,
- delle strutture opache orizzontali o inclinate di copertura, fatta eccezione per gli edifici appartenenti alla categoria E.8 ai sensi del D.P.R. 412/1993,
- delle strutture opache orizzontali di pavimento,
- delle chiusure tecniche trasparenti e opache e dei cassonetti, comprensivi degli infissi, fatta eccezione per gli edifici appartenenti alla categoria E.8 ai sensi del D.P.R. 412/1993, delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno o gli ambienti non climatizzati, sia inferiore o uguale ai valori indicati nelle corrispondenti tabelle riportate nel paragrafo 1 dell'allegato A ter al presente regolamento.

Il progettista verifica altresì il valore del fattore di trasmissione solare totale della componente finestrata (ggl + sh), per le chiusure tecniche trasparenti delimitanti il volume climatizzato verso l'esterno con orientamento da Est a Ovest, passando per Sud sia inferiore o uguale al valore indicato nella corrispondente tabella riportata nel paragrafo 1 dell'allegato

A ter al presente regolamento. Tale verifica non si applica in caso di intervento relativo ad un edificio appartenente alla categoria E.8 ai sensi del D.P.R. 412/1993.

Per le strutture opache, verticali, orizzontali ed inclinate, che delimitano verso l'ambiente esterno gli ambienti non dotati di impianto di climatizzazione adiacenti agli ambienti riscaldati, il valore di trasmittanza termica (U) deve essere inferiore a 0,8 W/m²K fatta eccezione, per le sole coperture, per gli edifici appartenenti alla categoria E.8 ai sensi del D.P.R. 412/1993.

2. REQUISITI E PRESCRIZIONI DEGLI IMPIANTI TECNICI

Fermo restando il rispetto dei requisiti minimi definiti dai regolamenti comunitari emanati ai sensi delle direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE, nel caso di:

- nuova installazione di impianti termici di climatizzazione invernale in edifici esistenti, ristrutturazione dei medesimi impianti o sostituzione dei generatori di calore,
- nuova installazione di impianti termici di climatizzazione estiva in edifici esistenti, ristrutturazione dei medesimi impianti o sostituzione delle macchine frigorifere dei generatori,
- nuova installazione di impianti tecnologici idrico-sanitari destinati alla produzione di acqua calda sanitaria in edifici esistenti o ristrutturazione dei medesimi impianti,
- sostituzione di singoli apparecchi di illuminazione,
- nuova installazione, sostituzione o riqualificazione di impianti di ventilazione,

il progettista verifica il rispetto dei requisiti e delle prescrizioni riportate nel paragrafo 2 dell'allegato A ter al presente regolamento.

3. COEFFICIENTE MEDIO GLOBALE DI SCAMBIO TERMICO

Il progettista verifica che il coefficiente medio globale di scambio termico (H'T) risulti inferiore al valore massimo ammissibile riportato nella tabella 1.



Tabella 1 - Valore massimo ammissibile del coefficiente medio globale di scambio termico $H'T$ (W/m^2K)

INTERVENTO	$H'T$ (W/m^2K)
Ristrutturazione importante di secondo livello	0,62

Il coefficiente medio globale di scambio termico $H'T$ viene calcolato secondo le disposizioni definite dalla normativa nazionale vigente.

4. ALTRE VERIFICHE

Per quanto non espressamente previsto, si rimanda al DM 26 giugno 2015, cd. "decreto requisiti minimi".

Allegato A ter

Requisiti minimi obbligatori di prestazione energetica per gli interventi di cui all'articolo 4, comma 5

Fatte salve le eccezioni di cui all'articolo 3, comma 2 del regolamento, le disposizioni che seguono si applicano a tutte le categorie di edifici soggetti ad uno degli interventi di cui all'articolo 4, comma 5, così come classificati in base alla destinazione d'uso, ai fini del contenimento dei consumi energetici e della riduzione delle emissioni inquinanti.

Per tali categorie di interventi, i requisiti di prestazione energetica da verificare si applicano ai soli componenti edilizi ed impiantistici oggetto di intervento e si riferiscono alle loro relative caratteristiche termo-fisiche o di efficienza. Per gli interventi di ampliamento, con riferimento alle strutture delimitanti il nuovo ambiente climatizzato dall'esterno o da altri ambienti non climatizzati, deve essere in ogni caso garantito il rispetto delle prescrizioni di cui al successivo paragrafo 1.

1. TRASMITTANZA TERMICA DELLE STRUTTURE OPACHE E TRASPARENTI

Il progettista verifica che il valore della trasmittanza termica (U):

- delle strutture opache verticali,
- delle strutture opache orizzontali o inclinate di copertura, fatta eccezione per gli edifici appartenenti alla categoria E.8 ai sensi del D.P.R. 412/1993,
- delle strutture opache orizzontali di pavimento,
- delle chiusure tecniche trasparenti e opache e dei cassonetti, comprensivi degli infissi, fatta eccezione per gli edifici appartenenti alla categoria E.8 ai sensi del D.P.R. 412/1993, delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno o gli ambienti non climatizzati, sia inferiore o uguale ai valori indicati nelle corrispondenti tabelle di seguito riportate.

Per le strutture opache, verticali, orizzontali ed inclinate, che delimitano verso l'ambiente esterno gli ambienti non dotati di impianto di climatizzazione adiacenti agli ambienti riscaldati, il valore di trasmittanza termica (U) deve essere inferiore a 0,8 W/m²K fatta



eccezione, per le sole coperture, per gli edifici appartenenti alla categoria E.8 ai sensi del D.P.R. 412/1993.

Tabella 1 - Trasmittanza termica U massima delle strutture opache verticali verso l'esterno, gli ambienti non climatizzati o contro terra

ZONA CLIMATICA	U (W/m ² K)
E	0,28
F	0,26

Tabella 2 - Trasmittanza termica U massima delle strutture opache orizzontali o inclinate di copertura, verso l'esterno e gli ambienti non climatizzati

ZONA CLIMATICA	U (W/m ² K)
E	0,24
F	0,22

Tabella 3 - Trasmittanza termica U massima delle strutture opache orizzontali di pavimento, verso l'esterno, gli ambienti non climatizzati o contro terra

Zona climatica	U (W/m ² K)
E	0,29
F	0,28

Tabella 4 - Trasmittanza termica U massima delle chiusure tecniche trasparenti e opache e dei cassonetti, comprensivi degli infissi, verso l'esterno e verso ambienti non climatizzati

ZONA CLIMATICA	U (W/m ² K)	
	FINO AL 31/03/2017*	DAL 01/04/2017
Zona E	1.80	1.40
Zona F	1.60	1.00

*i valori in colonna si applicano ai titoli edilizi presentati entro il 31/03/2017

Nel caso in cui fossero previste aree limitate di spessore ridotto, quali sottofinestre e altri componenti, i limiti devono essere rispettati con riferimento alla trasmittanza media della rispettiva facciata.

Nel caso di strutture delimitanti lo spazio climatizzato verso ambienti non climatizzati, i valori limite di trasmittanza devono essere rispettati dalla trasmittanza della struttura diviso per il fattore di correzione dello scambio termico tra ambiente climatizzato e non climatizzato, come indicato nella norma UNI TS 11300-1 in forma tabellare.

Nel caso di strutture rivolte verso il terreno, i valori limite di trasmittanza devono essere rispettati dalla trasmittanza equivalente della struttura tenendo conto dell'effetto del terreno calcolata secondo UNI EN ISO 13370.

I valori di trasmittanza delle precedenti tabelle 1, 2 e 3, si considerano comprensivi dei ponti termici all'interno delle strutture oggetto di riqualificazione (ad esempio ponte termico tra finestra e muro) e di metà del ponte termico al perimetro della superficie oggetto di riqualificazione.

Il progettista verifica altresì che il valore del fattore di trasmissione solare totale della componente finestrata ($g_{gl} + sh$), per le chiusure tecniche trasparenti delimitanti il volume climatizzato verso l'esterno con orientamento da Est a Ovest, passando per Sud sia inferiore o uguale al valore indicato nella tabella 5. Tale verifica non si applica in caso di intervento relativo ad un edificio appartenente alla categoria E.8 ai sensi del D.P.R. 412/1993.

Tabella 5 - Valore massimo del fattore di trasmissione solare totale $g_{gl} + sh$ per componenti finestrati con orientamento da Est a Ovest passando per Sud, in presenza di una schermatura mobile

ZONA CLIMATICA	$g_{gl} + sh$
Tutte le zone	0,35

2. REQUISITI E PRESCRIZIONI DEGLI IMPIANTI TECNICI

2.1 Impianti tecnici per la climatizzazione invernale

Fermo restando il rispetto dei requisiti minimi definiti dai regolamenti comunitari emanati ai sensi delle direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE, nel caso di nuova installazione di impianti termici di climatizzazione invernale in edifici esistenti, ristrutturazione dei medesimi impianti o sostituzione dei generatori di calore, compresi gli impianti a sistemi ibridi, si applica quanto previsto di seguito:

- a) calcolo dell'efficienza media stagionale dell'impianto termico di riscaldamento e verifica che la stessa risulti superiore al valore limite calcolato utilizzando i valori delle efficienze fornite per l'edificio di riferimento nel paragrafo 1 dell'allegato A al presente regolamento;
- b) installazione di sistemi di regolazione per singolo ambiente o per singola unità immobiliare, assistita da compensazione climatica;
- c) nel caso di impianti a servizio di più unità immobiliari, installazione di un sistema di contabilizzazione diretta o indiretta del calore che permetta la ripartizione dei consumi per singola unità immobiliare;
- d) nel caso di installazione di generatori di calore alimentati a biomasse solide combustibili, verifica dei requisiti di cui al paragrafo 7 dell'allegato A;
- e) nel caso di sostituzione di generatori di calore, si intendono rispettate tutte le disposizioni vigenti in tema di uso razionale dell'energia, incluse quelle di cui alla lettera a), qualora coesistano le seguenti condizioni:
 - i. i nuovi generatori di calore a combustibile gassoso o liquido abbiano un rendimento termico utile nominale non inferiore a quello indicato nel successivo paragrafo 2.1.1
 - ii. le nuove pompe di calore elettriche o a gas abbiano un coefficiente di prestazione (COP o GUE) non inferiore ai valori indicati nel successivo paragrafo 2.1.2
 - iii. in caso di installazione di generatori con potenza nominale del focolare maggiore del valore preesistente di oltre il 10%, l'aumento della potenza sia motivato con la verifica dimensionale dell'impianto di riscaldamento condotto secondo la norma UNI EN 12831;

iv. in caso di installazione di generatori di calore in impianti a servizio di più unità immobiliari, o di edifici a uso non residenziale siano presenti un sistema di regolazione per singolo ambiente o per singola unità immobiliare, assistita da compensazione climatica, e un sistema di contabilizzazione diretta o indiretta del calore che permetta la ripartizione dei consumi per singola unità immobiliare.

2.1.1 Requisiti per generatori di calore a combustibile liquido e gassoso

Il rendimento di generazione utile minimo, riferito al potere calorifico inferiore, per caldaie a combustibile liquido e gassoso è pari a $90 + 2 \log P_n$, dove $\log P_n$ è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del generatore, espressa in kW. Per valori di P_n maggiori di 400 kW, si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW.

Qualora nella mera sostituzione del generatore, per garantire la sicurezza, non fosse possibile rispettare le condizioni suddette, in particolare nel caso in cui il sistema fumario per l'evacuazione dei prodotti della combustione sia al servizio di più utenze e sia di tipo collettivo ramificato, si applicano le seguenti prescrizioni:

- a) installazione di caldaie che abbiano rendimento termico utile a carico parziale pari al 30% della potenza termica utile nominale maggiore o uguale a $85 + 3 \log P_n$ dove $\log P_n$ è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del generatore o dei generatori di calore al servizio del singolo impianto termico, espressa in kW. Per valori di P_n maggiori di 400 kW, si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW,
- b) in alternativa alla lettera a), installazione di apparecchio avente efficienza energetica stagionale di riscaldamento ambiente (η_s) conforme a quanto previsto dal regolamento UE n. 813/2013,
- c) predisposizione di una dettagliata relazione che attesti i motivi della deroga dalle disposizioni di cui primo periodo del paragrafo, da allegare al libretto di impianto di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 febbraio 2014 e successive modificazioni.



2.1.2 Requisiti per pompe di calore

Tabella 1 - Requisiti e condizioni di prova per pompe di calore elettriche servizio riscaldamento (macchine reversibili e non)

TIPO DI POMPA DI CALORE AMBIENTE ESTERNO/INTERNO	AMBIENTE ESTERNO [°C]	AMBIENTE INTERNO [°C]	COP
aria/aria	Bulbo secco all'entrata: 7 Bulbo umido all'entrata: 6	Bulbo secco all'entrata: 20 Bulbo umido all'entrata: 15	3,5
aria/acqua potenza termica utile riscaldamento < 35 kW	Bulbo secco all'entrata: 7 Bulbo umido all'entrata: 6	Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35	3,8
aria/acqua potenza termica utile riscaldamento > 35 kW	Bulbo secco all'entrata: 7 Bulbo umido all'entrata: 6	Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35	3,5
salamoia/aria	Temperatura entrata: 0	Bulbo secco all'entrata: 20 Bulbo umido all'entrata: 15	4,0
salamoia/acqua	Temperatura entrata: 0	Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35	4,0
acqua/aria	Temperatura entrata: 15 Temperatura uscita: 12	Bulbo secco all'entrata: 20 Bulbo umido all'entrata: 15	4,2
acqua/acqua	Temperatura entrata: 10	Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35	4,2

Tabella 2 - Requisiti e condizioni di prova per pompe di calore ad assorbimento ed endotermiche servizio riscaldamento (macchine reversibili e non)

TIPO DI POMPA DI CALORE AMBIENTE ESTERNO/INTERNO	AMBIENTE ESTERNO [°C]	AMBIENTE INTERNO [°C] (*)	GUE
aria/aria	Bulbo secco all'entrata: 7 Bulbo umido all'entrata: 6	Bulbo secco all'entrata: 20	1,38
aria/acqua	Bulbo secco all'entrata: 7 Bulbo umido all'entrata: 6	Temperatura all'entrata: 30 (*)	1,30
salamoia/aria	Temperatura entrata: 0	Bulbo secco all'entrata: 20	1,45
salamoia/acqua	Temperatura entrata: 0	Temperatura all'entrata: 30 (*)	1,40
acqua/aria	Temperatura entrata: 10	Bulbo secco all'entrata: 20	1,50
acqua/acqua	Temperatura entrata: 10	Temperatura all'entrata: 30 (*)	1,45
(*) ΔT : pompe di calore ad assorbimento 30-40°C - pompe di calore a motore endotermico 30-35°C			

I valori di cui alle tabelle possono essere ridotti del 5% per macchine elettriche con funzionamento a velocità variabile.

La prestazione delle macchine deve essere misurata in conformità alle seguenti norme:

- per le pompe di calore elettriche in base alla UNI EN 14511;
- per le pompe di calore a gas ad assorbimento in base alla UNI EN 12309-2 (valori di prova sul p.c.i.);
- per le pompe di calore a gas endotermiche non essendoci una norma specifica, si procede in base alla UNI EN 14511.

2.2 Impianti tecnici per la climatizzazione estiva

Fermo restando il rispetto dei requisiti minimi definiti dai regolamenti comunitari emanati ai sensi delle direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE, nel caso di nuova installazione di impianti termici di climatizzazione estiva in edifici esistenti, ristrutturazione dei medesimi impianti o

sostituzione delle macchine frigorifere dei generatori, compresi gli impianti a sistemi ibridi, si applica quanto previsto di seguito:

- a) calcolo dell'efficienza globale media stagionale dell'impianto di climatizzazione estiva e verifica che la stessa risulti superiore al valore limite calcolato utilizzando i valori delle efficienze fornite per l'edificio di riferimento nel paragrafo 1 dell'allegato A al presente regolamento;
- b) installazione, ove tecnicamente possibile, di sistemi di regolazione per singolo ambiente e di sistemi di contabilizzazione diretta o indiretta del calore che permettano la ripartizione dei consumi per singola unità immobiliare;
- c) nel caso di sostituzione di macchine frigorifere, si intendono rispettate tutte le disposizioni vigenti in tema di uso razionale dell'energia, incluse quelle di cui alla lettera a), qualora coesistano le seguenti condizioni:
 - i. le nuove macchine frigorifere o a gas, con potenza utile nominale maggiore di 12 kW, abbiano un indice di efficienza energetica non inferiore ai valori riportati nel successivo paragrafo 2.2.1;
 - ii. nel caso installazione di macchine frigorifere a servizio di più unità immobiliari o di edifici adibiti a uso non residenziale siano presenti un sistema di regolazione per singolo ambiente o per singola unità immobiliare ed un sistema di contabilizzazione diretta o indiretta del calore che permetta la ripartizione di consumi per singola unità immobiliare.

2.2.1 Requisiti per pompe di calore e macchine frigorifere

Tabella 3 - Requisiti e condizioni di prova per pompe di calore elettriche servizio raffrescamento (macchine reversibili e non)

TIPO DI POMPA DI CALORE AMBIENTE ESTERNO/INTERNO	AMBIENTE ESTERNO [°C]	AMBIENTE INTERNO [°C]	EER
aria/aria	Bulbo secco all'entrata: 35 Bulbo umido all'entrata: 24	Bulbo secco all'entrata: 27 Bulbo umido all'entrata: 19	3,0

TIPO DI POMPA DI CALORE AMBIENTE ESTERNO/INTERNO	AMBIENTE ESTERNO [°C]	AMBIENTE INTERNO [°C]	EER
aria/acqua potenza termica utile riscaldamento < 35 kW	Bulbo secco all'entrata: 35 Bulbo umido all'entrata: 24	Temperatura entrata: 23 Temperatura uscita: 18	3,5
aria/acqua potenza termica utile riscaldamento > 35 kW	Bulbo secco all'entrata: 35 Bulbo umido all'entrata: 24	Temperatura entrata: 23 Temperatura uscita: 18	3,0
salamoia/aria	Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35	Bulbo secco all'entrata: 27 Bulbo umido all'entrata: 19	4,0
salamoia/acqua	Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35	Temperatura entrata: 23 Temperatura uscita: 18	4,0
acqua/aria	Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35	Bulbo secco all'entrata: 27 Bulbo umido all'entrata: 19	4,0
acqua/acqua	Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35	Temperatura entrata: 23 Temperatura uscita: 18	4,2

Tabella 4 - Requisiti di efficienza energetica per pompe di calore ad assorbimento ed endotermiche per il servizio di raffrescamento, per tutte le tipologie

TIPO DI POMPA DI CALORE	EER
Assorbimento ed endotermiche	0,6

I valori di cui alle tabelle possono essere ridotti del 5% per macchine elettriche con funzionamento a velocità variabile.

La prestazione delle macchine deve essere misurata in conformità alle seguenti norme:

- per le pompe di calore elettriche in base alla UNI EN 14511;
- per le pompe di calore a gas ad assorbimento in base alla UNI EN 12309-2 (valori di prova sul p.c.i.);

c) per le pompe di calore a gas endotermiche non essendoci una norma specifica, si procede in base alla UNI EN 14511.

2.3 Impianti tecnici per la produzione di acqua calda sanitaria

Fermo restando il rispetto dei requisiti minimi definiti dai regolamenti comunitari emanati ai sensi delle direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE, nel caso di nuova installazione di impianti tecnologici idrico-sanitari destinati alla produzione di acqua calda sanitaria, in edifici esistenti, o ristrutturazione dei medesimi impianti, si procede al calcolo dell'efficienza globale media stagionale dell'impianto tecnologico idrico-sanitario ed alla verifica che lo stesso risulti superiore al valore limite calcolato utilizzando i valori delle efficienze fornite per l'edificio di riferimento nel paragrafo 1 dell'allegato A al presente regolamento.

Nel caso di sostituzione di generatori di calore destinati alla produzione dell'acqua calda sanitaria negli impianti esistenti di cui al precedente punto, devono essere rispettati i requisiti minimi definiti al paragrafo 2.1, lettera e) per la corrispondente tipologia impiantistica.

Fermo restando il rispetto dei requisiti definiti dai regolamenti comunitari citati, le precedenti indicazioni non si applicano in caso di installazione o sostituzione di scaldacqua unifamiliari.

2.4 Impianti tecnici per l'illuminazione

Nelle more dei risultati dello studio di cui all'articolo 4, comma 2, del d.m. 26 giugno 2015, cd. "decreto requisiti minimi", per tutte le categorie di edifici ai sensi del D.P.R. 412/1993, con l'esclusione della categoria E.1. fatta eccezione per collegi, conventi, case di pena, caserme, nonché per la categoria E.1(3), in caso di sostituzione di singoli apparecchi di illuminazione, i nuovi apparecchi devono rispettare i requisiti minimi definiti dai regolamenti comunitari emanati ai sensi delle direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE. I nuovi apparecchi devono avere almeno le stesse caratteristiche tecnico funzionali di quelli sostituiti e permettere il rispetto dei requisiti normativi d'impianto previsti dalle norme UNI e CEI vigenti.



2.5 Impianti tecnici per la ventilazione

In caso di nuova installazione, sostituzione o riqualificazione di impianti di ventilazione, i nuovi apparecchi devono rispettare i requisiti minimi definiti dai regolamenti comunitari emanati ai sensi delle direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE. I nuovi apparecchi devono avere almeno le stesse caratteristiche tecnico funzionali di quelli sostituiti e permettere il rispetto dei requisiti normativi d'impianto previsti dalle norme UNI e CEI vigenti.

3. ALTRE VERIFICHE

Per quanto non espressamente previsto, si rimanda al d.m. 26 giugno 2015, cd. "decreto requisiti minimi".

Allegato B (abrogato)



Allegato B bis

Contenuti minimi del corso di formazione per tecnici abilitati alla certificazione energetica degli edifici

I corsi hanno durata minima di 80 ore.

L'aspirante certificatore potrà conseguire l'attestato di frequenza del corso di formazione e partecipare al successivo svolgimento delle prove scritte e colloquio orale solo se avrà dimostrato di aver frequentato almeno l'85% delle ore di formazione previste.

I MODULO

La legislazione europea e nazionale per l'efficienza energetica degli edifici.

La legislazione provinciale per l'efficienza energetica degli edifici.

Le procedure di certificazione.

La normativa tecnica.

Obblighi e responsabilità del certificatore.

II MODULO

Il bilancio energetico del sistema edificio impianto.

Il calcolo della prestazione energetica degli edifici.

Analisi di sensibilità per le principali variabili che ne influenzano la determinazione.

III MODULO

Analisi tecnico economica degli investimenti.

Esercitazioni pratiche con particolare attenzione agli edifici esistenti.

IV MODULO

Involucro edilizio:

1. e tipologie e le prestazioni energetiche dei componenti;

2. soluzioni progettuali e costruttive per l'ottimizzazione:

- dei nuovi edifici;



- del miglioramento degli edifici esistenti.

V MODULO

Impianti termici:

1. fondamenti e prestazione energetiche delle tecnologie tradizionali e innovative;
 2. soluzioni progettuali e costruttive per l'ottimizzazione:
- dei nuovi impianti;
 - della ristrutturazione degli impianti esistenti.

VI MODULO

L'utilizzo e l'integrazione delle fonti rinnovabili.

VII MODULO

Comfort abitativo.

La ventilazione naturale e meccanica controllata.

L'innovazione tecnologica per la gestione dell'edificio e degli impianti.

VIII MODULO

La diagnosi energetica degli edifici.

Esempi applicativi.

Esercitazioni all'utilizzo degli strumenti informatici posti a riferimento dalla normativa nazionale e predisposti dal CTI.

5.18.2. LEGGE PROVINCIALE 4 OTTOBRE 2012, N. 20

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 4 ottobre 2012, n. 20

Legge provinciale sull'energia e attuazione dell'articolo 13 della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Promulga

La seguente legge:

Art. 1 – Art. 10 (omissis)

Capo III

Strumenti di monitoraggio e attività di controllo sugli impianti termici civili

Art. 11

Catasto degli impianti termici civili

1. Questo articolo e gli articoli 12 e 13 disciplinano gli impianti termici civili sotto il profilo energetico.
2. Presso la struttura provinciale competente in materia di energia è istituito il catasto degli impianti termici civili, nel quale sono raccolti e aggiornati i dati relativi agli impianti termici

civili esistenti nella provincia di Trento. Il proprietario o l'amministratore di condominio, il terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto, l'installatore, il manutentore e le società distributrici e venditrici di combustibile per il funzionamento degli impianti hanno l'obbligo di comunicare i dati utili ai fini della formazione e dell'aggiornamento del catasto. I contenuti, le modalità di formazione e di aggiornamento del catasto sono stabilite con deliberazione della Giunta provinciale.

3. La Giunta provinciale detta disposizioni per regolare l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici civili.

4. I dati sugli impianti raccolti dal catasto sono riportati nel libretto del fabbricato previsto dall'articolo 94 della legge urbanistica provinciale.

Art. 12

Controllo degli impianti termici civili

1. Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione e il manutentore sono responsabili del corretto stato di manutenzione dell'impianto secondo le vigenti disposizioni statali.

2. La Provincia effettua su tutto il territorio provinciale le ispezioni e i controlli sullo stato di manutenzione e di esercizio degli impianti termici civili previsti dalle norme statali vigenti, mediante verifiche a campione. A tal fine, la Provincia si avvale del proprio personale o stipula convenzioni con organismi esterni di provata esperienza e specifica competenza tecnica, con le modalità stabilite dalla Giunta provinciale. Gli incaricati della vigilanza e il personale addetto alle ispezioni e ai controlli sono muniti di un apposito tesserino di riconoscimento.

3. Per favorire la semplificazione delle procedure di ispezione e di controllo, al fine di garantire il corretto funzionamento e la sicurezza degli impianti termici, la Provincia può stipulare appositi protocolli d'intesa con le associazioni di categoria, con soggetti pubblici e consorzi di aziende operanti nel settore degli impianti termici, volti all'adozione di carte dei servizi e di contratti-tipo di manutenzione.

4. In relazione a quanto disposto da questo articolo, sul territorio provinciale non si applica l'articolo 31, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del piano



energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia).

5. Le modalità di ispezione e di controllo sullo stato di manutenzione e di esercizio degli impianti termici civili e i relativi oneri sono stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.

Art. 13

Sanzioni

1. Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico civile soggiace alle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) pagamento di una somma non inferiore a 700 euro e non superiore a 5.000 euro, in caso di mancanza del libretto di impianto o del libretto di centrale previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'articolo 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10);

b) pagamento di una somma non inferiore a 500 euro e non superiore a 3.000 euro, in caso di omessa esecuzione delle manutenzioni o delle verifiche periodiche previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993;

c) pagamento di una somma non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 6.000 euro, in caso di mancato rispetto dei limiti di rendimento di combustione degli impianti termici civili;

d) pagamento di una somma non inferiore a 300 euro e non superiore a 2.000 euro, in caso di impossibilità ad effettuare i controlli previsti, per il rifiuto o la non disponibilità del responsabile dell'impianto, previamente diffidato.

2. L'installatore e il manutentore soggiacciono alle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) pagamento di una somma non inferiore a 500 euro e non superiore a 3.000 euro, in caso di mancata trasmissione delle informazioni sull'impianto termico civile con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993;



b) pagamento di una somma non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 6.000 euro, in caso di mancata esecuzione a regola d'arte delle attività di controllo e manutenzione, e di mancata compilazione e sottoscrizione del rapporto di controllo tecnico conformemente ai modelli previsti dalle norme.

3. Il manutentore soggiace alla sanzione amministrativa, non inferiore a 500 euro e non superiore a 3.000 euro, in caso di omessa comunicazione dei dati relativi alle manutenzioni necessari per l'aggiornamento del catasto previsto dall'articolo 11, comma 2.

4. Le società distributrici di combustibile per il funzionamento degli impianti termici soggiacciono alla sanzione amministrativa pecuniaria, non inferiore a 2.000 euro e non superiore a 10.000 euro, in caso di omessa comunicazione dei dati necessari per l'aggiornamento del catasto previsto dall'articolo 11, comma 2.

5. L'autorità che applica le sanzioni previste dai commi 2 e 3 del presente articolo dà comunicazione alla Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Trento per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

6. Per l'espletamento dei compiti di vigilanza e per l'applicazione delle sanzioni amministrative si osserva la legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). L'emissione dell'ordinanza-ingiunzione e dell'ordinanza di archiviazione previste dall'articolo 18 della legge n. 689 del 1981 spetta al responsabile della struttura provinciale competente in materia di energia. Le somme riscosse sono introitate nel bilancio della Provincia.

7. Per quanto non espressamente disposto da quest'articolo si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni in materia di impianti termici civili. Non si applica la sanzione prevista dall'articolo 34, comma 5, della legge n. 10 del 1991, relativa alla violazione dell'articolo 31, comma 1, della medesima legge.

7 bis. In caso di modifica del regolamento previsto dall'articolo 1 bis della legge provinciale 27 agosto 1982, n. 20 (Disposizioni per l'applicazione delle sanzioni amministrative) che applica il temperamento del regime sanzionatorio alle fattispecie previste da questo articolo, a tutte le violazioni che non sono state sanzionate con provvedimento divenuto definitivo si applica la disciplina più favorevole.



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



*Agenzia per la
Coesione Territoriale*



Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,
l'energia e lo sviluppo economico sostenibile



**GOVERNANCE
E CAPACITÀ
ISTITUZIONALE
2014-2020**



**ENERGIA E SOSTENIBILITÀ
PER LA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

Art. 14 – Art. 39 (omissis)

Allegato - Capo VIII - Disposizioni modificative e finali (omissis)

5.18.3. DELIBERA DI GIUNTA PROVINCIALE 13 GIUGNO 2016, N. 1008

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

DELIBERA DI GIUNTA PROVINCIALE 13 giugno 2016, n. 1008

Legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20: approvazione delle disposizioni per il catasto, l'ispezione e controllo degli impianti termici sul territorio provinciale.

LA GIUNTA PROVINCIALE

(omissis)

Delibera

- 1) di approvare le “Disposizioni per il catasto, l'ispezione e controllo degli impianti termici sul territorio provinciale” nel testo che, allegato alla presente deliberazione, ne forma parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che le disposizioni di cui al punto 1), entreranno in vigore dal 1° dicembre 2016;
- 3) di prenotare per le motivazioni esposte in premessa l'importo di complessivi Euro 47.885,00 sul capitolo 809200 dell'esercizio finanziario 2016;
- 4) di dare atto che per gli esercizi successivi al 2016 l'attività di ispezione e controllo degli impianti termici disciplinata dal Titolo III sarà attuata subordinatamente all'adozione di apposita deliberazione della Giunta provinciale che quantifichi annualmente i relativi oneri ed individui idonee modalità di copertura finanziaria degli stessi;
- 5) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet istituzionale della Provincia autonoma di Trento.



Allegato

Disposizioni per il catasto, l'ispezione e controllo degli impianti termici sul territorio provinciale

INDICE SOMMARIO

TITOLO I – Introduzione

- 1.1. Oggetto e finalità
- 1.2. Riferimenti normativi e legislativi
- 1.3. Precisazioni terminologiche

TITOLO II – Il catasto degli impianti termici

- 2.1. Il catasto degli impianti termici in SIRE
- 2.2. L'accesso al catasto degli impianti termici
- 2.3. I dati del catasto degli impianti termici
- 2.4. La formazione del catasto degli impianti termici
- 2.5. L'aggiornamento del catasto degli impianti termici

TITOLO III – Ispezioni e controlli

- 3.1. Ispezione e controllo sullo stato di manutenzione e di esercizio dell'impianto
- 3.2 Frequenza delle ispezioni
- 3.3 Soggetti incaricati di espletare le verifiche ispettive
- 3.4 Esecuzione delle verifiche ispettive
- 3.5 Le verifiche sulla qualità delle manutenzioni
- 3.6 Relazione biennale

TITOLO IV – Oneri e sanzioni

- 4.1. Oneri
- 4.2. Sanzioni

TITOLO V – Disposizioni finali

- 5.1 Rinvio

Allegato A

Allegato B

Allegato C

Allegato D

TITOLO I - Introduzione

1.1. Oggetto e finalità

1. Il presente provvedimento, in conformità agli artt. 11, 12 e 13 della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20, disciplina il procedimento di formazione ed attuazione del catasto degli impianti termici civili e definisce criteri e modalità di ispezione e controllo sullo stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici presenti sull'intero territorio della provincia di Trento.
2. Le disposizioni del presente provvedimento si applicano a tutti gli impianti termici civili attivi sul territorio provinciale.
3. Gli impianti disattivati o mai attivati e quindi posti nella condizione di non poter funzionare sono esentati dal rispetto delle presenti disposizioni, sino al momento della loro riattivazione o prima attivazione, fatta salva l'ispezione per il controllo del loro effettivo stato di disattivazione o dismissione.
4. Per gli effetti del presente provvedimento, per come previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sono impianti termici civili gli impianti destinati ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia

assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW. Non sono inoltre considerati tali i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate. Ai soli fini della presente disciplina sono considerate impianti termici le cucine economiche di qualsiasi potenza.

1.2. Riferimenti normativi e legislativi

1. Il presente provvedimento è adottato conformemente alle norme di seguito richiamate:

a) Europee:

Direttiva 2002/91/CE del 16 dicembre 2002 sul rendimento energetico in edilizia;

Direttiva 2010/31/UE del 19 maggio 2010 sulla prestazione energetica in edilizia.

b) Nazionali:

Legge 6 dicembre 1971, n. 1083 — Norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile;

Legge 24 novembre 1981, n. 689 — Legge di depenalizzazione;

Legge 9 gennaio 1991, n. 10 — Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia;

Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 — Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10;

Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551 — Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici;

Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 — Attuazione della direttiva 2000/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia;

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 — Norme in materia ambientale;

Decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 — Regolamento concernente l'attuazione dell'art. 11 – quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici;

Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 — Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192;

Decreto ministeriale 10 febbraio 2014 — Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013;

Decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 — Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE. (14G00113).

c) Provinciali:

Legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20 — Legge provinciale sull'energia e attuazione dell'articolo 13 della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, artt. 11, 12 e 13.

1.3. Precisazioni terminologiche

1. Ai fini dell'applicazione del presente provvedimento si adottano le seguenti definizioni:

- a) **“APRIE”**, l'Agenzia provinciale per le risorse idriche e l'energia;
- b) **“anomalia sull'impianto”**, il mancato rispetto delle prescrizioni contenute in norme tecniche vigenti od in vigore all'epoca di installazione dell'impianto termico;
- c) **“catasto degli impianti termici”**, l'inventario nel quale sono raccolti e aggiornati i dati relativi agli impianti termici civili esistenti nella provincia di Trento;



- d) “climatizzazione estiva”**, la compensazione degli apporti di energia termica sensibile e latente per mantenere all'interno degli ambienti condizioni di temperatura a bulbo secco e umidità relativa idonee ad assicurare condizioni di benessere per gli occupanti;
- e) “climatizzazione invernale”**, la fornitura di energia termica utile agli ambienti dell'edificio per mantenere condizioni prefissate di temperatura ed eventualmente, entro limiti prefissati, di umidità relativa;
- f) “codice identificativo dell'impianto termico”**, il codice alfanumerico di identificazione assegnato a ciascun impianto termico tramite apposizione di etichetta adesiva sull'apparecchio di climatizzazione;
- g) “controllo sulla qualità delle manutenzioni”**, il controllo da parte della Provincia autonoma di Trento sulla qualità delle manutenzioni effettuate dalle ditte specializzate sugli impianti termici e sulla veridicità dei dati riportati nel rapporto di controllo di efficienza energetica e in quello tecnico di verifica;
- h) “esercizio e manutenzione di un impianto termico”**, il complesso di operazioni che comporta l'assunzione di responsabilità finalizzata alla gestione degli impianti includente: conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria e controllo, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale;
- i) “impianto termico”**, l'impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate. Ai soli fini

della presente disciplina sono considerate impianti termici le cucine economiche di qualsiasi potenza;

j) “impianto termico centralizzato”, l'impianto termico asservito a più unità immobiliari, costituito da uno o più apparecchi destinati alla climatizzazione invernale e/o estiva, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o alla sola produzione di quest'ultima;

k) “impianto termico attivo”, l'impianto posto nella condizione di poter funzionare; nel caso di impianto composto da più apparecchi il funzionamento anche di uno solo di questi comporta la condizione di impianto attivo;

l) “impianto termico disattivato”, l'impianto posto nella condizione di non poter funzionare ovvero privo di parti essenziali (a titolo d'esempio: bruciatore, canale da fumo, serbatoio di combustibile, sistema di distribuzione del calore) ovvero scollegato dalla rete di distribuzione del gas o dal serbatoio di combustibile; nel caso di impianto composto da più apparecchi il funzionamento anche di uno solo di questi comporta la condizione di impianto attivo;

m) “impianto termico dismesso”, l'impianto il cui apparecchio di climatizzazione sul quale è stata apposta l'etichetta identificativa è stato rimosso senza essere sostituito;

n) “ispettore degli impianti termici” o “ispettore”, il personale proprio o incaricato dalla Provincia autonoma di Trento per l'effettuazione delle ispezioni e dei controlli sugli impianti termici che, in qualità di organo addetto al controllo ai sensi dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza può assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica. Ciascun ispettore è dotato di apposita tessera personale ed appropriata dotazione vestiaria di riconoscimento da parte della Provincia autonoma di Trento;

o) “ispezione e controllo sullo stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici”, gli interventi di controllo tecnico e documentale svolti in sito dagli ispettori sui singoli impianti termici e finalizzati ad accertare che questi ultimi rispettino le prescrizioni dettate dalle norme in materia;

p) “organismo esterno”, un soggetto individuato dalla Provincia autonoma di Trento ai fini dello svolgimento delle ispezioni e degli accertamenti sull'installazione e sullo stato di



manutenzione e di esercizio degli impianti termici presenti sul territorio, in requisiti minimi, professionali e di indipendenza previsti dalla normativa vigente in materia;

q) “proprietario dell'impianto termico”, il soggetto che, in tutto o in parte, è proprietario dell'impianto termico; nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio e nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche gli obblighi e le responsabilità posti a carico del proprietario dal presente regolamento sono da intendersi riferiti agli amministratori, salvo delega a terzi;

r) “rapporto di controllo di efficienza energetica”, il rapporto redatto dall'operatore professionale in occasione dei controlli e/o delle manutenzioni effettuate sull'apparecchio costituente l'impianto termico;

s) “rapporto di prova”, il documento che l'ispettore compila al termine della verifica ed ispezione di un impianto nel quale sono riportate le informazioni sugli esiti dell'ispezione (Allegato C);

t) “rapporto tecnico di verifica”, il rapporto di cui alla norma UNI10738 redatto dall'operatore professionale in occasione dei controlli e/o delle manutenzioni effettuate sull'apparecchio costituente l'impianto termico;

u) “responsabile dell'impianto termico” o “utente”, o “responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico” l'occupante, a qualsiasi titolo, in caso di singole unità immobiliari residenziali; il proprietario, in caso di singole unità immobiliari residenziali non locate; l'amministratore, in caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio; il proprietario o l'amministratore delegato in caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche; il terzo responsabile nei limiti previsti dall'art. 6 del D.P.R. n. 74/2013 ;

v) “SIRE” o “Sistema Informativo Risorse Energetiche”, la piattaforma informatica ove sono registrati i dati relativi a tutti gli impianti termici civili (e relativi attori) esistenti sul territorio provinciale;

w) “sostituzione di un apparecchio”, la rimozione di un vecchio apparecchio e l'installazione di uno nuovo destinato a climatizzare le medesime utenze;



x) **“terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico”**, l'impresa che - essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di capacità tecnica, economica e organizzativa adeguata al numero, alla potenza e alla complessità degli impianti gestiti è delegata dal responsabile ad assumere la responsabilità dell'esercizio, della conduzione, del controllo, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici;

2. Per le ulteriori definizioni si rinvia a quelle contenute nell'art. 2, comma 1, e nell'Allegato A del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.

TITOLO II – Il catasto degli impianti termici

2.1. Il catasto degli impianti termici in SIRE.

1. Ai sensi degli artt. 9, comma 3, del D.Lgs n. 192/2005 e dell'art. 10, comma 4, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74, presso APRIE è costituito il catasto unico degli impianti termici nel quale sono raccolti e aggiornati i dati relativi a tutti gli impianti termici civili presenti nel territorio della provincia di Trento.

2. Nel catasto degli impianti termici confluiscono le informazioni concernenti le caratteristiche dell'impianto termico civile, i dati relativi alle manutenzioni e le generalità dei soggetti coinvolti. Tali informazioni sono collegate ad uno specifico impianto ed archiviate nel Sistema Informativo Risorse Energetiche (d'ora in avanti SIRE) affinché possano essere consultate dalle competenti Autorità e da tutti gli altri soggetti interessati, secondo livelli di accesso differenziati sulla base delle funzioni espletate.

3. L'obiettivo fondante la realizzazione del catasto degli impianti termici è quello di assicurare una conoscenza unitaria dei dati relativi agli impianti termici in esercizio sul territorio provinciale, favorendo nel contempo una diffusione omogenea delle attività di controllo ed ispezione sull'installazione e sullo stato di manutenzione e di esercizio degli impianti termici che la Provincia autonoma di Trento e, per essa, APRIE, è chiamata a svolgere (si veda il Titolo III del presente provvedimento).

4. L'accatastamento si realizza attraverso il compimento di due distinte operazioni:

a) assegnazione - all'atto dell'installazione o, comunque, entro la prima manutenzione utile successiva all'entrata in vigore della presente disciplina - di un codice alfanumerico di identificazione al quale risulteranno associate in maniera univoca le caratteristiche dell'impianto e dei soggetti connessi a tale ultimo. Questo codice, apposto tramite etichetta adesiva sull'apparecchio, identifica l'impianto cui si riferisce fino alla dismissione o sostituzione dell'apparecchio su cui risulta applicato;

b) registrazione dei dati di cui al successivo paragrafo 2.2. "L'accesso al catasto degli impianti termici" all'interno della piattaforma informatica SIRE.

5. Salvo quanto previsto al comma 7, nel caso in cui l'impianto sia costituito da un solo apparecchio l'etichetta adesiva va apposta sull'apparecchio stesso in modo tale che i suoi contenuti risultino facilmente visibili agli interessati.

6. Nel caso di più apparecchi, l'etichetta adesiva va collocata sulla caldaia (attiva o disattiva) di maggior potenza e, indifferentemente su una di esse, sussistendo caldaie di uguale potenza. Mancando la caldaia, l'etichetta va apposta - in ordine di importanza - su: sottostazione di teleriscaldamento, apparecchio di cogenerazione, pompe di calore (compresi gli split), termoconvettori e apparecchi ad energia radiante privilegiando, in presenza di più apparecchi della stessa tipologia (ad es. più termoconvettori), quello di potenza più elevata.

7. Nel caso in cui l'impianto termico sia costituito da uno o più apparecchi a combustibile solido (ad esempio una stufa a legna o pellet e/o cucina economica e/o termocucina e/o stufa a olle e/o caminetto), con l'esclusione delle caldaie per cui si applica quanto previsto ai precedenti commi 5 e 6, l'etichetta può essere apposta, indifferentemente, sull'apparecchio stesso ovvero sulla copertina esterna del relativo libretto di impianto per la climatizzazione, purché essa risulti facilmente visibile agli operatori interessati. In deroga a quanto stabilito al comma 6, qualora l'etichetta sia apposta sul libretto di impianto per la climatizzazione, essa deve essere ivi conservata anche nel caso in cui vengano successivamente installati nuovi apparecchi che divengono parte dell'impianto, quali essi siano. A titolo esemplificativo, se l'etichetta di identificazione di un impianto costituito da una sola stufa è già stata apposta sul libretto e, successivamente all'avvenuto accatastamento,

viene installata anche una caldaia, l'etichetta stessa deve essere mantenuta sul libretto di impianto.

8. Le etichette di identificazione dell'impianto termico civile sono distribuite a titolo gratuito da parte di APRIE esclusivamente a propri ispettori, ad operatori professionali accreditati o ad utenti responsabili dell'impianto che ne facciano richiesta, previa loro identificazione. Le etichette ricevute non possono essere trasferite, cedute né scambiate.

9. In caso di deterioramento dell'etichetta, la stessa è sostituita con altra riportante un nuovo codice di identificazione, con conseguente necessità di un nuovo accatastamento dell'impianto termico, previa dismissione di quello precedentemente accatastato.

10. Gli impianti termici che sono già stati registrati in SIRE anteriormente all'entrata in vigore della presente disciplina perché accatastati in via di sperimentazione, mantengono il codice di identificazione assegnato.

2.2. L'accesso al catasto degli impianti termici

1. L'accesso al catasto degli impianti termici è consentito:

- a) ad operatori professionali (installatori e manutentori) previamente accreditati presso APRIE tramite l'invio del modulo di richiesta di cui all'Allegato D, unitamente a copia fotostatica di un documento di identità, all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Agenzia (aprie@pec.provincia.tn.it);
- b) ad addetti di APRIE;
- c) ad ispettori degli impianti termici;
- d) ad altri soggetti richiedenti l'accesso specificamente individuati da parte di APRIE per motivate esigenze di pubblica utilità;
- e) ai responsabili dell'impianto termico e – se persone diverse – ai proprietari, limitatamente alla visualizzazione dei dati relativi al proprio impianto termico;
- f) ad amministrazioni comunali presenti sul territorio provinciale, limitatamente alla visualizzazione dei dati relativi agli impianti termici civili ricadenti nel rispettivo perimetro comunale.

2. L'accesso al catasto degli impianti termici avviene:

a) tramite Nome utente e Password per gli addetti di APRIE ed in genere per i dipendenti della

Provincia autonoma di Trento abilitati;

b) tramite la Carta provinciale dei Servizi (CPS), oppure i meccanismi di accesso equivalenti, accedendo all'apposita sezione del portale dei servizi al cittadino all'indirizzo web <https://www.servizionline.provincia.tn.it>, per i soggetti non dipendenti della Provincia autonoma di Trento.

2.3. I dati del catasto degli impianti termici

1. Ai sensi dell'art. 11, comma 2, della l.p. 4 ottobre 2012, n. 20, il proprietario o l'amministratore di condominio, il terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto, l'installatore, il manutentore e le società distributrici e venditrici di combustibile hanno l'obbligo di comunicare ad APRIE i dati utili ai fini della formazione e dell'aggiornamento del catasto degli impianti termici.

2. I dati utili alla formazione ed all'aggiornamento del catasto degli impianti termici di cui al comma 1 sono i seguenti:

a) tipologia di operazione;

b) ubicazione e tipologia di edificio servito;

c) dati del proprietario e, se diverso, del responsabile dell'impianto;

d) dati tecnici impianto;

e) dati e risultati relativi alle manutenzioni effettuate;

f) data di eventuale sostituzione, disattivazione o dismissione del/i apparecchio/i costituenti l'impianto;

g) ubicazione e titolarità delle utenze rifornite al 31 dicembre di ogni anno, se società distributrice e venditrice di combustibile.

3. I dati di cui al comma 1 si intendono comunicati con la loro registrazione nella piattaforma informatica SIRE secondo le modalità illustrate nei successivi paragrafi 2.4 e 2.5. Tale registrazione sostituisce la trasmissione cartacea ad APRIE delle comunicazioni ad essa destinate e, in particolare, della prima pagina del libretto di impianto per la climatizzazione

e del rapporto di controllo di efficienza energetica o del rapporto tecnico di verifica, ferma restando l'obbligatorietà della loro compilazione in cartaceo per la successiva allegazione al libretto di impianto per la climatizzazione.

2.4. La formazione del catasto degli impianti termici.

1. L'accatastamento dell'impianto termico grava sul soggetto responsabile dell'impianto termico che vi provvede incaricando l'impresa installatrice o quella addetta alla manutenzione ovvero, qualora intenda provvedervi da sé, recandosi presso APRIE affinché, registrati i necessari dati in SIRE, gli venga consegnata l'etichetta adesiva identificativa da apporre sull'impianto da accatastare.
2. In ogni caso, il responsabile dell'impianto è tenuto a fornire all'incaricato o addetto di APRIE il libretto di impianto per la climatizzazione relativo all'impianto che intende accatastare nonché ogni altra informazione e/o dato necessario all'accatastamento stesso.
3. Il termine ultimo per l'accatastamento, e quindi anche per l'inserimento dei dati dell'impianto termico in SIRE, coincide con il trentesimo giorno dalla prima manutenzione utile dell'impianto successiva all'entrata in vigore della presente disciplina.

2.5. L'aggiornamento del catasto degli impianti termici.

1. Entro trenta giorni dalla visita manutentiva, l'impresa addetta alla manutenzione accede alla piattaforma informatica SIRE ed ivi registra i risultati delle manutenzioni effettuate, fermo restando in ogni caso l'inserimento di ogni altra variazione intervenuta nei dati riferiti all'impianto termico in sé e per sé nonché in quelli riferiti al relativo soggetto responsabile. A tali fini, il responsabile dell'impianto comunica all'addetto alla manutenzione tutte le informazioni relative all'entrata in funzione, alla sostituzione, disattivazione o dismissione di ogni apparecchio dell'impianto termico.
2. Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 9, comma 3, lett. b) del D.Lgs 19 agosto 2005, n. 192 e dell'art. 11, comma 2, della l.p. n. 20/2012, le società distributrici e venditrici di combustibile comunicano ad APRIE, quando richiesto, ubicazione e titolarità delle utenze

da esse rifornite entro 60 giorni dalla richiesta. Le predette informazioni devono essere trasmesse in formato .xls oppure .ods all'indirizzo di posta elettronica indicato dall'Agenzia.

TITOLO III - Ispezioni e controlli

3.1. Ispezione e controllo sullo stato di manutenzione e di esercizio dell'impianto.

1. Ai sensi della normativa provinciale in materia di energia, la Provincia effettua su tutto il territorio provinciale le ispezioni ed i controlli sullo stato di manutenzione e di esercizio degli impianti termici civili.
2. Le ispezioni sullo stato di manutenzione e di esercizio dell'impianto comprendono una valutazione circa la conformità dell'installazione, dell'esercizio e manutenzione dell'impianto alle disposizioni di legge ed alle normative tecniche applicabili, una valutazione di efficienza energetica ed emissiva dell'apparecchio, una stima del suo corretto dimensionamento rispetto al fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale ed estiva dell'edificio, in riferimento al progetto dell'impianto, se disponibile, ed una consulenza sui possibili interventi atti a migliorare il rendimento energetico e le prestazioni ambientali dell'impianto in modo economicamente conveniente. I risultati delle ispezioni sono allegati al libretto di impianto per la climatizzazione.
3. Al fine di consentire le predette ispezioni e controlli, l'utente mette a disposizione dell'operatore incaricato della verifica la documentazione relativa all'impianto, così come indicato nella seguente tabella.

Tabella 1 – Documentazione a disposizione per le verifiche

POTENZA IMPIANTO	DOCUMENTI NECESSARI
≤ 35 kW	Libretto di impianto per la climatizzazione Ultimo rapporto di controllo di efficienza energetica (*)
> 35 kW	Libretto di impianto per la climatizzazione Ultimo rapporto di controllo di efficienza energetica (*) Certificato INAIL (ex ISPESL) (**)



ENERGIA E SOSTENIBILITÀ
PER LA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

POTENZA IMPIANTO	DOCUMENTI NECESSARI
> 116 kW	Libretto di impianto per la climatizzazione Ultimo rapporto di controllo di efficienza energetica (*) Certificato INAIL (ex ISPESL) (**) Segnalazione Certificata Inizio Attività o Certificato Prevenzione Incendi (***)
(**) solo per impianti contenenti fluido sotto pressione con temperatura non superiore a 110° C. (*) esclusi gli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili oppure impianti per la climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale inferiori a 10kW e impianti per la climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale inferiori a 12kW.	

4. In ogni caso APRIE può sempre richiedere agli utenti l'esibizione delle dichiarazioni di conformità degli impianti e dei camini ad essi asserviti di cui al d.m. 22 gennaio 2008, n. 37.
5. L'ispezione può avere luogo anche ai fini della verifica della disattivazione, dismissione o inesistenza dell'impianto termico.

3.2. Frequenza delle ispezioni.

1. Le attività di ispezione e controllo sullo stato di manutenzione e di esercizio dell'impianto sono svolte secondo le seguenti priorità di programmazione:
- a) impianti le cui manutenzioni abbiano evidenziato gravi anomalie;
 - b) impianti oggetto di segnalazioni;
 - c) impianti con manutenzione scaduta;
 - d) impianti non accatastati;
 - e) impianti dotati di apparecchi con anzianità superiore a 15 anni;
 - f) impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW;
 - g) impianti dotati di generatori a gas con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW e impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale compresa tra 20 e 100 kW;

- h) impianti dotati di macchine frigorifere con potenza termica utile nominale superiore ai 100 kW;
- i) gli impianti, di cui all'articolo 8, comma 7, per i quali risulti la non riconducibilità a rendimenti superiori a quelli fissati nell'allegato B del D.P.R. 74/2013;
- j) tutti gli altri impianti.

3.3. Soggetti incaricati di espletare le verifiche ispettive.

1. Ai sensi della l.p. n. 20/2012, per effettuare le ispezioni la Provincia può avvalersi di proprio personale ovvero stipulare convenzioni con organismi esterni di provata esperienza e specifica competenza tecnica.
2. Gli incaricati della vigilanza (c.d. ispettori di impianti termici), siano essi appartenenti ad organismi esterni incaricati oppure dipendenti della Provincia autonoma di Trento, devono possedere i requisiti previsti dalla normativa nazionale vigente.
3. Ad inizio incarico, sono sottoposti ad un addestramento della durata minima di due mesi, comprendente un periodo di affiancamento sul campo a personale esperto dell'Amministrazione provinciale ed una formazione teorica interna.

3.4. Esecuzione delle verifiche ispettive.

1. L'ispezione sull'impianto termico, la relativa data e fascia oraria, è annunciata al responsabile dell'impianto da ispezionarsi con congruo anticipo a mezzo posta ordinaria.
2. La data programmata per l'ispezione può essere modificata previa richiesta, anche telefonica, ad APRIE con almeno una settimana di anticipo.
3. Nella data della visita, l'ispettore si presenta presso l'abitazione del soggetto responsabile, idoneamente qualificandosi.
4. Nel caso in cui l'utente non fosse presente all'appuntamento programmato, l'ispettore rilascia un avviso che attesta la mancata effettuazione dell'ispezione per l'assenza dell'utente stesso.
5. Prima che abbiano inizio le attività di controllo, l'utente è informato circa la necessità della sua presenza (o di persona da questi delegata) per l'intera durata dell'ispezione; nel caso



deleghi una terza persona ad assistere al controllo, quest'ultima deve essere maggiorenne, in grado di accompagnare l'ispettore presso il locale ove si trova l'impianto e di reperire la documentazione tecnica a corredo, così come elencata nella "Tabella 1" riportata; per gli effetti di tale previsione l'ispettore è autorizzato a richiedere all'utente (o suo delegato) un documento di riconoscimento o di identità.

7. L'ispettore accerta:

- a) le generalità del responsabile dell'impianto termico o della persona delegata e, se persona diversa, del proprietario;
- b) l'avvenuto inserimento dell'impianto nel catasto degli impianti termici e la correttezza delle informazioni ivi riportate, compresa la classificazione ambientale ove applicabile;
- c) la presenza o meno della documentazione inerente l'impianto e la manutenzione e controllo dell'impianto;
- e) la corretta tenuta e compilazione del libretto di impianto per la climatizzazione;
- f) la conformità alle norme vigenti in materia.

8. Nell'ambito delle attività di cui al precedente comma 7, l'ispettore esegue un controllo visivo circa la rispondenza alle norme di sicurezza dell'impianto termico e del locale che ospita l'apparecchio senza spostare o smontare alcuna parte o componente dell'impianto; egli è autorizzato a raccogliere documentazione fotografica ed a richiedere spiegazioni utili all'identificazione delle eventuali anomalie riscontrabili sugli impianti. Se l'impianto risulta non accatastato entro il termine fissato dalla presente disciplina, l'ispettore deve provvedervi personalmente, segnalando nel contempo ad APRIE le generalità del responsabile dell'impianto che ha omesso di provvedervi.

9. Se ritenuto necessario, l'ispettore effettua sugli apparecchi a fiamma l'analisi di combustione (prova dei fumi).

10. Nessuna somma di denaro deve essere consegnata a qualsiasi titolo all'ispettore.

11. In presenza di criticità dell'impianto termico tali da configurare fattori di rischio di incidente imminente in danno della sicurezza degli occupanti l'edificio, l'ispettore è tenuto a contattare i VVF al numero d'emergenza 115 per la richiesta d'intervento immediato ed eventualmente, se presente, l'azienda distributrice del gas combustibile per l'interruzione

della fornitura. La predetta circostanza è annotata dall'ispettore nella sezione del rapporto di prova di cui al successivo comma 12 dedicata alle note dell'ispettore.

12. Al termine delle operazioni di verifica, l'ispettore ha l'obbligo di redigere e sottoscrivere il rapporto di prova, secondo il modello di cui all'Allegato C alla presente deliberazione, rilasciandone una copia al responsabile dell'impianto ispezionato o al suo delegato che la sottoscrive per presa visione e la conserva allegandola al libretto di impianto per la climatizzazione. Nel caso di rifiuto del responsabile dell'impianto o del suo delegato di sottoscrivere il rapporto di prova, l'ispettore procede ad annotare la circostanza sul rapporto stesso. Copia del rapporto è consegnata mani proprie o, in ipotesi di mancata accettazione della consegna a mani, successivamente comunicata all'interessato con lettera raccomandata. I risultati delle ispezioni sono registrati negli appositi spazi riservati all'interno del libretto di impianto per la climatizzazione ed in SIRE.

13. L'ispettore non sostituisce in alcun modo l'installatore né il manutentore nell'esecuzione dei loro obblighi di garanzia della sicurezza, di conformità alla regola dell'arte e di efficienza degli impianti che installano e manutentano. Eventuali interventi sull'impianto che - in conseguenza di anomalie riscontrate in sede di ispezione - dovessero rendersi necessari per ripristinare la conformità dell'impianto alle regole dell'arte ed alle norme di sicurezza ed efficienza, restano pertanto a carico esclusivo del responsabile dell'impianto. Fermo quanto previsto al comma 9, poiché si limita ad un controllo puramente visivo e strumentale dei locali, dell'impianto e della documentazione tecnica a corredo, l'ispettore non è in alcun modo responsabile di quanto non sia stato possibile ispezionare visivamente né di eventuali mendaci dichiarazioni dell'utente né di modificazioni avvenute all'impianto termico o ai locali che lo ospitano in data successiva a quella del sopralluogo.

14. Qualora l'ispezione non si concluda con esito positivo, i relativi risultati sono esaminati da parte di un addetto di APRIE il quale ne dà specifica comunicazione al responsabile dell'impianto e al proprietario dell'unità immobiliare – se persona diversa dal responsabile – a mezzo di lettera raccomandata in cui vengono descritte in dettaglio le difformità rilevate e le operazioni da svolgere per la messa a norma degli impianti. In ragione della gravità delle

anomalie riscontrate, tale comunicazione può essere indirizzata anche al Sindaco del Comune del luogo di ispezione per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

3.5. Le verifiche sulla qualità delle manutenzioni.

1. APRIE effettua controlli a campione sulla qualità - ovverosia sulla correttezza ed efficacia - delle manutenzioni effettuate dalle imprese specializzate nonché sulla veridicità delle informazioni riportate nei rapporti di controllo di efficienza energetica e tecnici di verifica.
2. Per tali fini, la Provincia autonoma di Trento può stipulare apposite convenzioni con associazioni di categoria ovvero attivare altre forme di collaborazione fra enti pubblico e privato, stabilendo le modalità ed i costi con cui devono essere effettuati tali controlli di qualità per conto dell'Amministrazione provinciale.
3. Il controllo sulla qualità deve essere eseguito entro e non oltre 45 giorni dall'ultima manutenzione effettuata, deve svolgersi sotto la supervisione di un soggetto incaricato dalla Provincia autonoma di Trento e deve comprendere gli aspetti di seguito indicati:
 - a) controllo del rendimento e confronto con i dati riportati nel rapporto di controllo di efficienza energetica;
 - b) controllo della pressione dei vasi d'espansione se presenti;
 - c) controllo della pressione dell'impianto di climatizzazione e dell'impianto solare se presente;
 - d) smontaggio del bruciatore e verifica della avvenuta pulizia dello scambiatore per impianti a combustibile liquido o gassoso;
 - e) verifica della pulizia dell'ugello per impianti a combustibile liquido;
 - f) controllo della avvenuta pulizia della camera di combustione, dei giri di fumo e dei ventilatori per generatori a combustibile solido.
4. La data e l'ora della verifica deve essere comunicata anche al manutentore che ha eseguito la manutenzione sull'impianto il quale deve essere invitato ad assistere a tutte le fasi del controllo.

3.6. Relazione biennale.

1. Ai sensi dell'art. 9, comma 10 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74, sulla base delle ispezioni e dei controlli effettuati dagli ispettori, la Provincia autonoma di Trento predispone una relazione sulle caratteristiche e sullo stato di efficienza e manutenzione degli impianti termici presenti sul territorio provinciale.

TITOLO IV - Oneri e sanzioni.

4.1. Oneri.

1. L'attuazione di quanto previsto al Titolo III del presente provvedimento – relativo alle attività di ispezione e controllo degli impianti termici - è subordinata alla quantificazione annuale dei rispettivi oneri e all'individuazione delle modalità di copertura da parte della Giunta provinciale.

4.2. Sanzioni.

1. Le sanzioni amministrative applicate al presente provvedimento sono previste dall'art. 13 della l.p. 4 ottobre 2012, n. 20.
2. Per l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni individuate ai sensi del primo comma si applicano le norme ed i principi di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. All'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede il responsabile della struttura provinciale competente in materia di energia. Le somme riscosse sono introitate nel bilancio della Provincia autonoma di Trento.
4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3 dell'art. 13 della l.p. 4 ottobre 2012, n. 20, APRIE dà comunicazione alla Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Trento per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

TITOLO V - Disposizioni finali

5.1. Rinvio.

1. Per tutto quanto non previsto dal presente provvedimento si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.

Allegato A

Codice identificativo dell'impianto

1. L'etichetta adesiva di identificazione degli impianti termici civili, in materiale resistente all'acqua e di colore verde facilmente riconoscibile, rappresenta lo stemma della Provincia autonoma di Trento, il codice alfanumerico identificativo ed il corrispondente QRcode per la lettura tramite apposito lettore.
2. Il codice, connesso in via univoca ad un singolo impianto termico, si compone di due lettere, cinque numeri ed una lettera finale di controllo, come da Figura 1 sotto riportata.

Figura 1 – etichetta adesiva (omissis)

3. All'atto dell'apposizione dell'etichetta, il soggetto cui spetta di provvedere all'accatastamento (si veda Titolo II, 2.4.) compila il "Modulo per l'accatastamento dell'impianto termico in SIRE" di cui all'Allegato B al presente provvedimento e conserva i dati ivi registrati ai fini del successivo loro inserimento nella piattaforma informatica SIRE. In particolare, le informazioni contenute nel modulo succitato sono le seguenti:
 - a) tipologia di operazione;
 - b) ubicazione impianto e dati catastali dell'unità immobiliare;
 - c) dati del/i responsabile/i dell'impianto;
 - d) dati del/i proprietario/i;
 - e) caratteristiche degli apparecchi che compongono l'impianto.
4. L'applicazione dell'etichetta determina l'associazione univoca del codice ivi contenuto con l'impianto termico su cui è apposta.

Allegato B – Modulo per l'accatastamento dell'impianto in SIRE (omissis)

Allegato C – Rapporto di prova (omissis)

Allegato D – Modulo di richiesta per l'accesso al Sistema Informativo Risorse Energetiche SIRE (omissis)



5.18.4. DELIBERA DI GIUNTA PROVINCIALE 23 MARZO 2018. N. 483

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

DELIBERA DI GIUNTA PROVINCIALE 23 marzo 2018, n. 483

Approvazione delle nuove misure attuative dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg. come da ultimo modificato.

LA GIUNTA PROVINCIALE

(omissis)

Delibera

- 1) di approvare gli Allegati A, B, C, D ed E come descritti in premessa, quali parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di disporre che la deliberazione n. 2446 del 16 ottobre 2009, comprensiva degli allegati A, B, C ed E, sia abrogata dalla data di adozione del presente provvedimento;
- 3) di stabilire che alla sottoscrizione delle convenzioni di cui all'Allegato B provveda il Dirigente dell'Agenzia provinciale per le risorse idriche e l'energia;
- 4) di stabilire che le convenzioni in atto, sottoscritte ai sensi della deliberazione di Giunta provinciale n. 2446 del 16 ottobre 2009, non perdano efficacia fino alla data di sottoscrizione di nuove convenzioni stipulate secondo lo schema dell'Allegato B parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;
- 5) di stabilire che le modifiche che non alterano la natura degli allegati approvati con il presente provvedimento possano essere apportate con determinazione del Dirigente dell'Agenzia provinciale per le risorse idriche e l'energia;
- 6) di dare atto che il presente provvedimento non comporta assunzioni di spesa a carico del Bilancio provinciale;

7) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito internet istituzionale della Provincia autonoma di Trento.

Elenco degli allegati parte integrante

Allegato A) - criteri e modalità riconoscimento OdA

Allegato B) - schema di convenzione

Allegato C) - schema di codice deontologico

Allegato D) - fissazione tariffe

Allegato E) - modalità gestione elenco soggetti certificatori

Allegato A

Criteri e modalità di riconoscimento degli Organismi di Accreditamento dei soggetti preposti al rilascio delle certificazioni energetiche

CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI ACCREDITAMENTO

Gli Organismi di Accreditamento (di seguito indicati in acronimo “OdA”) che intendono operare ai sensi della legge provinciale 4 marzo 2008 n. 1 e ss. mm. ii. e del regolamento emanato con decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg. e ss. mm. ii. “Disposizioni regolamentari in materia di edilizia sostenibile in attuazione del titolo IV della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio)”, di seguito denominato anche “Regolamento”, sono riconosciuti dalla Provincia autonoma di Trento qualora svolgano i compiti e le attività previsti dalle norme provinciali sopra richiamate, con i criteri e le modalità riportate di seguito e nella convenzione prevista dal Regolamento. L’OdA è formalmente riconosciuto con la stipula della convenzione con la Provincia autonoma di Trento. Il riconoscimento è subordinato in particolare all’impegno da

parte dell'OdA di accettare controlli e verifiche da parte delle strutture o dai soggetti incaricati dalla Provincia.

1. Compiti ed attività

Ai sensi dell'art. 7 del Regolamento, l'OdA svolge obbligatoriamente le seguenti attività:

- a) accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni energetiche, previa verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 8, c. 1 del Regolamento, e iscrizione nell'elenco dei soggetti certificatori;
- b) costituzione, gestione, pubblicazione ed aggiornamento periodico dell'elenco dei soggetti certificatori accreditati;
- c) predisposizione e mantenimento di un portale informatico dedicato alla compilazione e rilascio per via telematica degli attestati di prestazione energetica secondo le disposizioni previste dalla normativa vigente nonché alla pubblicazione dell'elenco di cui alla lettera b);
- d) controllo sui certificati energetici e sull'operato dei soggetti certificatori, da eseguire secondo le modalità di cui al paragrafo 4 e secondo le disposizioni definite nel codice deontologico;
- e) promozione di attività formative ed aggiornamento dei soggetti certificatori;
- f) rilascio della targa energetica.

Per lo svolgimento delle attività di competenza, l'OdA si avvale di procedure e tecnologie che assicurino la massima semplificazione ed informatizzazione.

Al fine di agevolare la costituzione ed il mantenimento del catasto provinciale per le certificazioni energetiche e l'attuazione di un monitoraggio sull'impatto della certificazione energetica nel mercato edilizio, il portale informatico di cui alla lettera c) consente l'invio, per via telematica, delle certificazioni rilasciate dai propri iscritti all'Agenzia provinciale per le risorse idriche e l'energia ed al comune di competenza. L'OdA garantisce che il portale venga mantenuto costantemente aggiornato secondo gli sviluppi della normativa di settore. La procedura di rilascio degli attestati attraverso il portale deve essere quanto più possibile automatizzata, in maniera tale da ridurre al minimo le operazioni di inserimento manuale dei dati da parte del certificatore.

A fronte di tale attività, l'OdA può richiedere al soggetto certificatore la corresponsione di un apposito compenso.

L'OdA può svolgere eventuali altre attività in aggiunta alle precedenti elencate, purché non confliggano con i principi di indipendenza, imparzialità e assenza di conflitti di interesse.

2. Requisiti

L'OdA opera in conformità alla Norma Tecnica UNI CEI EN ISO/IEC 17024 "Valutazione della conformità – Requisiti generali per organismi che eseguono la certificazione delle persone", intendendo nel caso in questione il termine "certificazione" come equivalente al termine "accreditamento" usato nella norma provinciale.

Della Norma Tecnica UNI CEI EN ISO/IEC 17024 si richiamano in particolare i seguenti principi.

2.1. Organismo di Accredитamento

Le politiche e le procedure dell'OdA e la loro gestione devono essere giuste ed eque nei confronti di tutti i candidati; l'OdA non deve utilizzare procedure al fine di ostacolare o proibire l'accesso all'accreditamento da parte dei richiedenti. L'OdA deve definire politiche e procedure per rilasciare, mantenere e rinnovare l'accreditamento richiesto, per sospenderlo o revocarlo, e per estendere o ridurre lo scopo dell'accreditamento stesso, nel rispetto delle norme vigenti e del codice deontologico.

L'OdA deve limitare i requisiti, la valutazione e la decisione sull'accreditamento a quelle materie specificatamente collegate con il campo di azione dell'accreditamento richiesto.

2.2 Struttura Organizzativa

L'OdA deve essere strutturato in modo tale da dare fiducia alle parti interessate per quanto attiene alla sua competenza, imparzialità ed integrità morale. In particolare, l'OdA:

a) deve essere indipendente e imparziale nei confronti dei richiedenti e delle persone accreditate;



- b) deve essere responsabile delle proprie decisioni relative al rilascio, mantenimento, rinnovo, sospensione e revoca dell'accreditamento;
- c) deve identificare la direzione (gruppo o persona) che deve avere l'intera responsabilità di:
- 1) valutazione, accreditamento e sorveglianza;
 - 2) formulazione di politiche relative alle attività dell'OdA;
 - 3) decisioni sull'accreditamento;
 - 4) applicazione delle sue politiche e delle sue procedure;
 - 5) finanze dell'OdA;
 - 6) delega di poteri decisionali ai vari comitati o individui per svolgere, per suo conto, attività definite;
- d) deve avere documenti che dimostrino il suo stato giuridico o come facente parte di una entità giuridica.

L'OdA deve nominare un "Comitato di schema" che deve essere responsabile dello sviluppo e mantenimento dello Schema di accreditamento. Il Comitato deve rappresentare in modo equo e giusto gli interessi di tutte le parti significativamente interessate, senza che predominino singoli interessi. Il Comitato di schema ha l'incarico di supportare la fase di accreditamento, eventuali controversie e contenziosi.

L'OdA deve nominare inoltre un "Consiglio di indirizzo", a cui partecipano, tra gli altri, i rappresentanti delle istituzioni e dei soggetti che hanno sottoscritto l'accordo per la costituzione dell'OdA. Il Consiglio di indirizzo coordina l'operato dell'OdA al fine del suo miglioramento continuo e si esprime sull'applicazione di eventuali sanzioni disciplinari nei confronti degli iscritti. L'OdA deve:

- a) avere le risorse umane e finanziarie necessarie per svolgere le attività previste al paragrafo 1 e per coprirne i relativi costi;
- b) avere politiche e procedure che tengano distinto l'accreditamento delle persone da ogni altra attività;
- c) assicurare che le attività di enti collegati ad esso non compromettano la riservatezza e l'imparzialità dell'accreditamento e dell'esercizio di ogni altra funzione che ad esso compete.

L'OdA deve definire politiche e procedure per la risoluzione dei ricorsi e dei reclami ricevuti in merito alle attività di competenza; queste politiche e procedure devono assicurare che i ricorsi e i reclami siano risolti in modo equo.

L'OdA deve avvalersi di un numero adeguato di persone in possesso della necessaria istruzione, formazione professionale, conoscenza tecnica ed esperienza per svolgere le funzioni relative al tipo, ambito e volume del lavoro svolto, sotto una direzione responsabile. Il personale impiegato dall'OdA, in particolare, deve essere in grado di assicurare lo svolgimento delle attività di verifica sui certificati energetici secondo le modalità previste dal paragrafo 4.

È fatto divieto al personale impiegato dall'OdA di svolgere contestualmente l'attività di certificatore energetico per gli edifici ubicati all'interno del territorio provinciale.

2.3 Sviluppo e mantenimento dello Schema di accreditamento.

L'OdA deve definire i metodi ed i meccanismi da utilizzare per valutare la competenza dei candidati.

L'OdA deve definire un processo per lo sviluppo ed il mantenimento di uno Schema di accreditamento che includa la revisione e la validazione dello schema da parte del Comitato di schema.

L'OdA deve dare debita notizia ai rappresentanti del Comitato di schema in merito ad ogni variazione dei requisiti per l'accreditamento.

Sentito il parere del Comitato di schema, l'OdA deve verificare che ciascun soggetto accreditato soddisfi i nuovi requisiti entro un periodo di tempo ragionevole per l'OdA.

I criteri a fronte dei quali viene valutata la competenza di un soggetto devono essere quelli definiti dall'OdA in accordo con la norma tecnica UNI CEI sopra citata e le altre normative nazionali e provinciali vigenti.

2.4 Sistema di gestione

L'OdA deve utilizzare un sistema di gestione che sia documentato e che copra tutti i requisiti della Norma tecnica UNI CEI sopra richiamata. L'OdA deve avere in funzione sistemi di controllo della documentazione, di audit interni e del riesame della direzione, ivi comprese le disposizioni per il miglioramento continuo e per le azioni correttive e preventive.

2.5 Registrazioni

L'OdA deve mantenere un sistema di registrazione adatto alle sue particolari realtà e conforme alla legislazione applicabile. Le registrazioni devono dimostrare che il processo di accreditamento è stato efficacemente soddisfatto.

Le registrazioni devono essere identificate, gestite ed eliminate in modo tale da assicurare l'integrità del processo e la riservatezza dell'informazione. Le registrazioni devono essere conservate per un idoneo periodo di tempo atto a dimostrare il permanere della fiducia per almeno un ciclo completo di accreditamento.

2.6 Riservatezza e sicurezza

L'OdA, attraverso impegni di riservatezza legalmente efficaci, deve mantenere riservate tutte le informazioni ottenute durante lo svolgimento delle sue attività. Questi impegni devono riguardare tutte le persone che lavorano all'interno dell'organismo, compresi i membri del Comitato di schema e del Consiglio di indirizzo e degli organismi esterni o le persone che operano per suo conto.

3. Gestione dell'elenco dei soggetti certificatori

L'Oda gestisce gli elenchi dei soggetti certificatori accreditati in conformità alle indicazioni stabilite dalla Provincia autonoma di Trento.

Gli elenchi dei soggetti certificatori accreditati, nel rispetto delle esigenze di tutela della privacy, sono pubblici.

L'elenco dei certificatori iscritti è conservato presso l'OdA e reso disponibile alla consultazione, anche sul proprio sito web.

Copia dell'elenco è trasmesso dall'OdA ai rispettivi Ordini/Collegi professionali per gli usi consentiti dalla legge.

4. Gestione dei controlli

L'OdA provvede ad istituire un sistema di controlli sulle certificazioni emesse e sull'attività dei soggetti certificatori, in grado di verificare la correttezza e completezza dei dati esposti e delle procedure utilizzate. L'OdA assicura che il sistema dei controlli sia svolto in maniera trasparente e non discriminatoria.

L'OdA definisce e riporta all'APRIE la metodologia per l'effettuazione dei controlli prevedendo un'articolazione su tre livelli:

1. controlli di primo livello: accertamento documentale eseguito sul 100% dei certificati emessi;
2. controlli di secondo livello: verifica approfondita in cui vengono valutate la congruità e la coerenza dei dati di progetto con la metodologia di calcolo ed i risultati espressi;
3. verifiche con ispezione delle opere o dell'edificio.

I controlli di cui al punto 2 e al punto 3 riguardano i certificati risultati anomali a seguito del controllo di primo livello nonché anche un campione dei certificati risultati idonei, privilegiando nella selezione del campione i certificati contraddistinti dalle classi energetiche più efficienti.

La somma dei controlli di cui al punto 2 e al punto 3 deve riguardare almeno il 2% dei certificati validati nell'anno di riferimento.

5. Convenzione tra Organismo di Accreditamento e Provincia autonoma di Trento

Ai sensi del Regolamento, i rapporti fra OdA e Provincia autonoma di Trento sono regolati da apposita convenzione sottoscritta dalle parti e redatta secondo lo schema approvato dalla Giunta provinciale.

Allegato B - Schema di convenzione fra l'APRIE e gli Organismi di Accreditamento dei soggetti preposti al rilascio delle certificazioni energetiche (omissis)

Allegato C

Schema di codice deontologico per la gestione dei rapporti tra l'Organismo di Accreditamento ed i certificatori iscritti nell'elenco

Ai sensi dell'art. 7, c. 4 del Regolamento, la gestione dei rapporti tra l'Organismo di Accreditamento ed i certificatori iscritti nell'elenco da questi detenuto è strutturata in funzione di un codice deontologico con cui si disciplinano, fra gli altri, anche i provvedimenti di sospensione e di cancellazione dall'elenco.

La sottoscrizione del codice deontologico è un requisito imprescindibile per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti facenti richiesta.

Il codice deontologico adottato dall'OdA, allegato alla convenzione da questi sottoscritta, può prevedere delle variazioni rispetto allo schema di seguito riportato. Le eventuali variazioni apportate dall'OdA devono comunque essere tali da non alterare la natura dei contenuti del presente schema.

SCHEMA DI CODICE DEONTOLOGICO

1. Principi generali

1. L'attività di certificatore energetico è esercitata da tecnici e soggetti accreditati in possesso dei titoli e requisiti prescritti dalle norme di tempo in tempo vigenti.
2. I soggetti accreditati sono tenuti ad operare nel pieno rispetto delle norme vigenti, delle regole deontologiche dei rispettivi ordinamenti professionali e delle disposizioni del presente Codice deontologico e ad agire rispettando le specifiche competenze attribuite dalla legislazione vigente a ciascun soggetto accreditato. Qualora un soggetto accreditato non sia in grado di coprire tutti gli ambiti rilevanti di un incarico di certificazione egli è tenuto ad agire unitamente ad altro tecnico accreditato, in modo che il gruppo così formato assicuri la copertura di tutti gli ambiti professionali rilevanti.
3. Ogni certificatore energetico iscritto all'elenco gestito dall'OdA esercita la propria attività con diligenza, competenza, correttezza e trasparenza nei confronti dei committenti, dei

colleghi e dei terzi con cui si relaziona, oltre che dell'OdA stesso. È altresì tenuto ad evitare situazioni di incompatibilità dalle quali potrebbero derivare dubbi sull'obiettività del proprio operato o causare interferenze tra il proprio interesse e quello del committente.

4. Ogni certificatore energetico sottoscrive solo le prestazioni professionali che abbia svolto e/o diretto personalmente.

5. Ogni certificatore energetico provvede al proprio costante aggiornamento professionale con l'obiettivo di migliorare le proprie abilità e si dota dei mezzi necessari per assolvere le attività richieste in modo completo e puntuale, garantendo la sicurezza e la conservazione dei dati e dei documenti relativi a ciascun incarico.

6. Nella propria attività il certificatore deve mirare alla massima valorizzazione delle risorse naturali ed al minimo spreco delle fonti energetiche.

7. Ogni certificatore energetico è tenuto a commisurare il proprio compenso professionale alle attività specifiche che gli vengono richieste. Nella determinazione del proprio compenso il certificatore tiene conto, fra l'altro, dell'attività richiesta e delle spese vive da sostenere.

8. Il certificatore energetico conserva tutti i dati e i documenti relativi agli incarichi assunti per un periodo non inferiore a dieci anni a decorrere dalla data di emissione di ciascun attestato di prestazione energetica.

2. Rapporti con l'OdA

1. Ogni certificatore energetico iscritto all'elenco gestito dall'OdA ha l'obbligo di leale collaborazione con i relativi organi interni (Comitato di schema, Consiglio di indirizzo, ecc.), dovendo corrispondere tempestivamente alle richieste di chiarimenti e di informazioni, nonché comparendo davanti agli stessi in caso di citazione.

2. Il certificatore energetico si adegua alle deliberazioni assunte dal Comitato di Schema e dal Consiglio di indirizzo.

3. Nello svolgimento della propria attività professionale il certificatore è tenuto a non porre in essere comportamenti che causino discredito all'OdA, né a prestare dichiarazioni che siano o possano essere considerate ingannevoli e/o che non siano autorizzate dall'OdA.



3. Rapporti con i colleghi

1. Il certificatore deve astenersi da critiche denigratorie nei riguardi di colleghi.
2. Il certificatore che sia chiamato a subentrare in un incarico già affidato ad altri, potrà accettarlo solo dopo averlo comunicato tempestivamente al collega sostituito.
3. Per nessuna ragione e in nessun caso il certificatore energetico deve attribuirsi la paternità di un lavoro eseguito da altri.

4. Incompatibilità

1. Il certificatore si impegna ad agire in modo indipendente e assicurando la propria imparzialità di giudizio. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si ravvisano delle condizioni di incompatibilità nei seguenti casi:
 - abuso, diretto o per interposta persona, dei poteri inerenti la carica ricoperta per trarre comunque vantaggi per sé e per gli altri;
 - esercizio dell'attività di certificatore in contrasto con norme specifiche che lo vietino.
2. Il certificatore non può svolgere attività di certificazione nei casi, individuati dalla normativa provinciale e nazionale vigente, in cui venga mena la condizione di assenza di conflitto di interessi e non sia garantita l'imparzialità ed indipendenza del suo giudizio.
3. Si manifesta incompatibilità anche nel contrasto con i propri doveri professionali nel caso di sottomissione a richieste del committente che siano volte a contravvenire leggi, norme e regolamenti vigenti.

5. Sanzioni disciplinari

1. In caso di violazione delle disposizioni del presente Codice deontologico il Consiglio di indirizzo dell'OdA applica, previa garanzia di contraddittorio con il professionista interessato, una delle seguenti sanzioni disciplinari: avvertimento, censura, sospensione e cancellazione dall'elenco.
2. L'iscrizione nell'elenco è sospesa qualora l'OdA accerti violazioni al codice deontologico adottato o all'accordo sottoscritto dal soggetto accreditato. La sospensione è disposta motivatamente dal responsabile dell'OdA, da un minimo di tre mesi ad un massimo di un

anno. Avverso la sospensione è ammesso il ricorso al Comitato di schema nominato dall'OdA. L'iscrizione nell'elenco può essere altresì sospesa nei casi previsti dalle vigenti norme provinciali in materia di certificazione energetica.

3. L'iscrizione nell'elenco è cancellata qualora l'OdA abbia accertato gravi violazioni al codice deontologico adottato o all'accordo sottoscritto dal soggetto accreditato, gravi irregolarità nell'esercizio dell'attività o nella esecuzione degli impegni assunti, ovvero il venir meno dei requisiti per l'accreditamento, ivi compreso il mancato pagamento della tariffa di iscrizione, nei casi in cui la stessa è dovuta. Avverso la cancellazione è ammesso il ricorso al Comitato di schema nominato dall'OdA. L'iscrizione nell'elenco può essere altresì cancellata nei casi previsti dalle vigenti norme provinciali in materia di certificazione energetica.

4. In caso di applicazione delle sanzioni di sospensione o cancellazione dall'elenco, il certificatore energetico interrompe immediatamente l'utilizzo di ogni riferimento all'accreditamento e, in caso di revoca del medesimo, è tenuto a restituire attestati ed ogni altra documentazione rilasciata dall'OdA.

5. Le sanzioni disciplinari emesse dai rispettivi Ordini e/o Collegi professionali sono tempestivamente comunicate dal professionista al responsabile dell'OdA, il quale ne informerà

il Comitato di schema ed il Consiglio di indirizzo. Il Consiglio di indirizzo tiene conto dei provvedimenti applicati dagli Ordini e Collegi professionali e valuta di volta in volta l'opportunità di eventuali sanzioni.



Allegato D

Fissazione dell'entità delle tariffe per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti certificatori e per l'emissione per via telematica degli attestati di prestazione energetica

Ai sensi dell'art. 7, c. 7 del Regolamento, sono definite l'entità delle tariffe per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti certificatori e l'entità delle tariffe per l'emissione telematica degli attestati attraverso il portale informatico degli Organismi di Accreditamento - OdA. I soggetti certificatori che risultano iscritti ad Ordini e Collegi professionali sono esentati dal pagamento della tariffa di iscrizione all'elenco.

La tariffa per l'iscrizione all'elenco è fissata autonomamente dall'OdA, all'interno dei seguenti valori minimi e massimi:

- Persone fisiche:

1. Valore minimo: 80.00 €
2. Valore massimo: 200.00 €

- Enti, organismi, società:

1. Valore minimo: 200.00 €
2. Valore massimo: 500.00 €

La tariffa per l'iscrizione viene versata all'OdA a cadenza annuale.

La tariffa per l'emissione telematica degli attestati è fissata autonomamente dall'OdA, all'interno dei seguenti valori minimi e massimi:

1. Valore minimo: 30.00 €
2. Valore massimo: 45.00 €

Gli importi sopra indicati si intendono comprensivi di IVA.

Allegato E

Criteri e modalità di gestione dell'elenco dei soggetti certificatori accreditati e schema delle informazioni sulle competenze e sull'esperienza professionale dei certificatori da riportare nell'elenco pubblicato online

L'iscrizione negli elenchi dei soggetti certificatori presso gli OdA è vincolante per l'esercizio dell'attività di certificatore energetico degli edifici. Tale requisito deve permanere per tutto il periodo per il quale si intende esercitare la suddetta attività, in particolare deve risultare al momento della sottoscrizione del certificato energetico.

CRITERI E MODALITÀ DI GESTIONE DELL'ELENCO DEI SOGGETTI CERTIFICATORI ACCREDITATI

Le modalità di gestione dell'elenco dei soggetti certificatori accreditati sono stabilite come di seguito.

1. Domanda di iscrizione

L'OdA deve fornire una descrizione del processo di accreditamento e la documentazione contenente i requisiti per ottenerlo, i diritti dei richiedenti ed i doveri dei soggetti accreditati che comprendano un codice deontologico. L'OdA deve richiedere che le domande di iscrizione nell'elenco dei certificatori, firmate dal richiedente, siano complete di:

- a) una dichiarazione in cui il soggetto accetta di conformarsi ai requisiti necessari per l'accREDITamento e di fornire qualsiasi informazione necessaria per la valutazione;
- b) informazioni generali sul richiedente: nome e cognome, indirizzo e altre informazioni richieste per identificare il soggetto, tra cui quelle relative alla sua competenza ed esperienza professionale.

2. Valutazione

L'OdA deve esaminare la domanda di iscrizione per confermare che:

- a) l'OdA è in grado di rilasciare l'accREDITamento richiesto;

b) il richiedente è in possesso degli appropriati titoli di studio e formazione previsti dalle norme provinciali e dallo Schema di accreditamento.

L'OdA deve avvalersi di procedure di "reporting" per garantire che lo svolgimento e i risultati della valutazione siano documentati in modo chiaro e appropriato.

3. Decisione sull'accREDITamento

La decisione sull'accREDITamento deve essere presa unicamente dall'OdA in base alle informazioni raccolte nel corso del processo di accREDITamento.

L'OdA deve fornire un attestato a tutti i soggetti accREDITati.

L'attestato può avere forma di lettera, di tessera o altra forma, firmato o autorizzato dal responsabile dell'OdA.

Questi attestati devono contenere come minimo i seguenti dati:

- a) il nome e cognome del soggetto accREDITato e un unico numero di iscrizione;
- b) il nome dell'OdA;
- c) il riferimento alla norma o altri documenti relativi alle competenze, su cui l'accREDITamento è basato;
- d) lo scopo dell'accREDITamento, incluse le condizioni di validità e le limitazioni;
- e) l'effettiva data di accREDITamento.

4. Sorveglianza

L'OdA deve definire un processo di sorveglianza proattiva per monitorare la conformità dei soggetti accREDITati con le prescrizioni attinenti dello Schema di accREDITamento e confermare che il soggetto accREDITato continui a mantenere la competenza richiesta.

L'OdA deve avere procedure e condizioni per il mantenimento dell'accREDITamento in accordo con lo Schema di accREDITamento. Le condizioni devono essere adeguate ad assicurare che ci sia una valutazione imparziale al fine di confermare che il soggetto accREDITato continui a mantenere la competenza richiesta.

5. Uso degli attestati

L'OdA deve richiedere che il soggetto accreditato firmi un accordo per:

- a) osservare le prescrizioni rilevanti per l'accreditamento;
- b) inoltrare reclami riguardanti l'accreditamento, esclusivamente con riferimento allo scopo per cui l'accreditamento è stato rilasciato;
- c) non usare l'accreditamento in modo tale da arrecare discredito all'OdA e non fare alcuna dichiarazione riguardante l'accreditamento che possa essere considerata ingannevole o non autorizzata da parte dell'OdA;
- d) interrompere l'utilizzo di ogni riferimento all'accreditamento o all'OdA e restituire qualsiasi attestato rilasciato dall'OdA a seguito di sospensione o revoca dell'accreditamento;
- e) non usare l'accreditamento in modo ingannevole.

Gli usi inappropriati dell'accreditamento devono essere sanzionati tramite adeguati provvedimenti quali la sospensione o la revoca del medesimo e, ove appropriate, anche azioni legali.

6. Sospensione

L'iscrizione negli elenchi dei soggetti accreditati è sospesa qualora l'OdA accerti violazioni al codice deontologico adottato o all'accordo sottoscritto dal soggetto accreditato. La sospensione è disposta motivatamente dal responsabile dell'OdA, da un minimo di tre mesi ad un massimo di un anno. Avverso la sospensione è ammesso il ricorso al Comitato di schema nominato dall'OdA. L'iscrizione negli elenchi può essere altresì sospesa nei casi previsti dalle vigenti norme provinciali in materia di certificazione energetica.

7. Cancellazione

L'iscrizione negli elenchi dei soggetti accreditati è cancellata qualora l'OdA abbia accertato gravi violazioni al codice deontologico adottato o all'accordo sottoscritto dal soggetto accreditato, gravi irregolarità nell'esercizio dell'attività o nella esecuzione degli impegni assunti, ovvero il venir meno dei requisiti per l'accreditamento, ivi compreso il mancato

pagamento della tariffa di iscrizione, nei casi in cui la stessa è dovuta. Avverso la cancellazione è ammesso il ricorso al Comitato di schema nominato dall'OdA.

L'iscrizione negli elenchi può essere altresì cancellata nei casi previsti dalle vigenti norme provinciali in materia di certificazione energetica.

8. Comunicazioni

Ai fini dello svolgimento dell'attività di vigilanza di competenza, l'OdA comunica all'APRIE i provvedimenti di cui ai precedenti paragrafi 6) e 7) e, per opportuna conoscenza, agli Ordini/Collegi professionali di appartenenza.

SCHEMA DELLE INFORMAZIONI DA PUBBLICARE ONLINE SULLE COMPETENZE E SULL'ESPERIENZA PROFESSIONALE DEI SOGGETTI CERTIFICATORI

Ai sensi dell'art. 7, c. 6 del Regolamento, l'elenco dei certificatori pubblicato online sul sito dell'OdA riporta informazioni relative alla competenza ed all'esperienza professionale dei soggetti in esso iscritti.

Le informazioni pubblicate forniscono elementi utili all'utente finale per la scelta del certificatore e, a titolo esemplificativo e non esaustivo, riguardano:

- il titolo di studio del certificatore;
- l'eventuale iscrizione ad un Ordine o Collegio professionale;
- il Comune in cui è ubicato lo studio professionale;
- la frequenza, con il superamento dell'esame finale, di eventuali corsi di formazione per certificatori energetici, erogati ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Provincia del 13 luglio 2009 n. 11-13/Leg., come vigente sino al 12 aprile 2016 o ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75;
- il curriculum vitae;
- la frequenza, con il superamento dell'eventuale esame finale, di corsi di formazione in materie attinenti, quali ad esempio: l'edilizia sostenibile, le certificazioni di sostenibilità ambientale, ecc.



5.19. LE NORMATIVE DELLA REGIONE UMBRIA

5.19.1. DETERMINA DIRIGENZIALE 14 GENNAIO 2015, N. 43

REGIONE UMBRIA

DETERMINA DIRIGENZIALE 14 gennaio 2105, n. 43

Attivazione della Piattaforma web regionale per il rilascio e la trasmissione degli
Attestati di Prestazione Energetica (APE).

II DIRIGENTE

(omissis)

Determina

1. di attivare la Piattaforma web, accessibile all'indirizzo <http://ape.regione.umbria.it> ed utilizzabile dai tecnici abilitati ai sensi del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 75 e s.m. e i., per il rilascio al richiedente e la trasmissione alla Regione, ai sensi del punto 8 del Decreto Ministeriale 26 giugno 2009, degli Attestati di Prestazione Energetica (APE);
2. di trasmettere il presente atto agli ordini ed ai collegi professionali;
3. di pubblicare il presente atto nel *Bollettino Ufficiale* dell'Umbria e sul sito istituzionale;
4. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

5.19.2. DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE 5 OTTOBRE 2015, N. 1131

REGIONE UMBRIA

DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE 5 ottobre 2015, n. 1131

Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 26 giugno 2015. Modalità di rilascio e trasmissione dell'Attestato di Prestazione Energetica degli edifici attraverso la Piattaforma online regionale. Determinazioni.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

Delibera

- 1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell'Assessore, corredati dei pareri e del visto prescritti dal Regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;
- 2) di attivare, a partire dal 5 ottobre 2015, la nuova versione della Piattaforma online regionale per il rilascio e la trasmissione dell'Attestato di Prestazione Energetica (APE) degli edifici rispondente ai nuovi criteri di calcolo e format stabiliti dal Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 26 giugno 2015;
- 3) di stabilire che, a partire dal 1 dicembre 2015, ai fini del rilascio e della trasmissione dell'APE, i soggetti certificatori dovranno avvalersi esclusivamente della Piattaforma regionale online accessibile all'indirizzo <http://ape.regione.umbria.it>;
- 4) di specificare che fino al 30 novembre 2015 la trasmissione dell'APE alla Regione può essere effettuata anche tramite le seguenti modalità:
 - a. invio tramite PEC all'indirizzo direzioneambiente.regione@postacert.umbria.it;
 - b. invio tramite raccomandata R/R all'indirizzo:



Servizio Energia, qualità dell'ambiente, rifiuti, attività estrattive Palazzo Donini

Corso Vannucci, 96 - 06121 Perugia

- 5) di dare atto che, ai sensi del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 26 giugno 2015, gli obblighi di conservazione degli attestati di prestazione energetica sono adempiuti tramite il catasto APE alimentato dalla Piattaforma online regionale;
- 6) di trasmettere il presente atto agli ordini e ai collegi professionali;
- 7) di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale.

Documento istruttorio (omissis)

5.19.3. DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE 5 DICEMBRE 2016, N. 1431

REGIONE UMBRIA

DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE 5 dicembre 2016, n. 1431.

D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74: nuove disposizioni regionali per la gestione degli impianti termici. Adozione.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

Delibera

per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

1. di adottare, ai sensi del D.P.R. n. 74/2013, le “Nuove disposizioni regionali per la gestione degli impianti termici” riportate in Allegato A, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, comprensivo della modulistica di seguito elencata:

- Allegato 1: modello “Rapporto di prova”;
- Allegato 2: modello “Comunicazione cambio del nominativo del responsabile dell’impianto termico”;
- Allegato 3: modello “Comunicazione di nomina/revoca del terzo responsabile”;
- Allegato 4: modello “Comunicazione di nomina/revoca amministratore di condominio”;
- Allegato 5: modello “Dichiarazione disattivazione dell’impianto termico”;
- Allegato 6: modello “Dichiarazione di avvenuto adeguamento dell’impianto termico”;
- Allegato 7: modello “Comunicazione sostituzione del generatore di calore”;
- Allegato 8: modello “Richiesta di annullamento ispezione con addebito”;
- Allegato 9: modello “Richiesta di annullamento ispezione senza addebito”;
- Allegato 10: modello “Avviso di ispezione degli impianti termici con addebito”;



- Allegato 11: modello “Avviso di ispezione degli impianti termici senza addebito”;
- 2. di incaricare il dirigente del servizio Energia, qualità dell’ambiente, rifiuti, attività estrattive di procedere con proprio atto, qualora si renda necessario, alla modifica della modulistica allegata alle presenti disposizioni;
- 3. di trasmettere il presente atto alle Autorità competenti in materia di controllo e manutenzione degli impianti termici;
- 4. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale dell’Umbria e sul sito istituzionale.

Allegato A

Nuove disposizioni regionali per la gestione degli impianti termici

1. Premessa

Con il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192", entrato in vigore il 12 luglio 2013, viene data piena attuazione alla direttiva europea 2002/91/CE, già parzialmente recepita con il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192, inerente il rendimento energetico nell'edilizia.

Il D.P.R. 74/2013 definisce i criteri generali per l'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici introducendo delle novità. Le attività di controllo, infatti, sono estese anche agli impianti di climatizzazione estiva, agli impianti alimentati da teleriscaldamento ed a quelli cogenerativi ed inoltre sono chiamate a verificare, oltre la sicurezza dell'impianto termico, l'efficienza energetica del sistema di climatizzazione. L'ispezione, invece, non è più vista come un controllo sanzionatorio ma come un'opportunità per valutare l'efficienza energetica del generatore e per stimare il suo corretto dimensionamento rispetto al fabbisogno energetico dell'edificio. Inoltre le ispezioni sono programmate in base a criteri che prevedono una maggiore attenzione verso impianti con potenze superiori a 100 kW, impianti dotati di generatori o macchine frigorifere con anzianità superiore a 15 anni ed impianti per cui non sia pervenuto il rapporto di controllo di efficienza energetica o per i quali, in fase di accertamento, siano emersi elementi di criticità.

Il D.P.R. 74/2013, inoltre, chiama le Regioni ad uniformare, sul proprio territorio, le attività di controllo ed ispezione degli impianti termici ed a provvedere ad istituire un catasto territoriale unico assicurando la copertura dei costi mediante la corresponsione di un contributo da parte dei responsabili degli impianti.

Con DGR 961 del 28 luglio 2014 la giunta Regionale, al fine di attuare quanto previsto dal D.P.R. 74/2013 e rendere omogenee sul territorio regionale le attività dei responsabili degli impianti, dei manutentori e delle Autorità competenti in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici, ha approvato la prima versione delle presenti linee guida.

Con D.G.R. n. 609 del 30 maggio 2016 la giunta Regionale ha attivato, a partire dal 1 agosto 2016, il Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici (CURIT) e il Portale CURIT Umbria introducendo il bollino digitale e i servizi di pagamento elettronico.

A partire dal 1 agosto i manutentori utilizzano il Portale CURIT per acquistare i bollini, gestire le anagrafiche degli impianti e caricare i rapporti di controllo mentre le Autorità competenti li utilizzano per gestire l'attività di accertamento documentale e di pianificazione delle ispezioni. I cittadini altresì, previa registrazione, possono verificare lo stato di manutenzione del proprio impianto.

Con il presente documento si procede all'aggiornamento dei contenuti delle Disposizioni di cui alla DGR 961/2014 alla luce dell'esperienza maturata e tenuto conto delle osservazioni e indicazioni avanzate dalle Autorità competenti, dalle Associazioni di categoria e dei consumatori. L'obiettivo è quello di completare un processo iniziato nel 2013 che porterà all'informatizzazione di tutte le fasi relative alla gestione degli impianti termici, ad una totale uniformità di comportamento da parte delle autorità competenti e dei manutentori e all'utilizzo di una modulistica unica a livello regionale.

Le presenti disposizioni regionali sostituiscono integralmente quelle approvate con D.G.R. n. 961/2014.

2. Autorità competenti

2.1 In base a quanto definito nell'Allegato A del D. Lgs 19 agosto 2005, n. 192 coordinato con il DL 4 giugno 2013, n. 63, l'Autorità competente è l'autorità responsabile dei controlli, degli accertamenti e delle ispezioni degli impianti termici.

3. Soggetti responsabili

3.1 L'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell'impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica sono affidati al responsabile dell'impianto che può delegarli ad un terzo (terzo responsabile) conformemente a quanto stabilito nell'art. 6 del D.P.R. n. 74/2013.

3.2 Il responsabile dell'impianto o il terzo responsabile da questi delegato deve ottemperare agli obblighi previsti sia al punto 5 "Controllo e manutenzione impianti termici" che al punto 6 "Controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici" delle presenti "Disposizioni".

3.3 Il cambio di responsabilità deve essere comunicato dal nuovo responsabile di impianto all'Autorità competente tramite raccomandata o posta elettronica certificata:

a) entro 10 giorni lavorativi se il cambio è conseguente alla nomina o revoca di un terzo responsabile o alla nomina di un nuovo responsabile di condominio utilizzando, rispettivamente, gli Allegati 3 e 4;

b) entro 30 giorni lavorativi se il cambio è dovuto al subentro di un nuovo proprietario o occupante, utilizzando l'Allegato 2.

3.4 La revoca, la rinuncia o la decadenza dell'incarico di un terzo responsabile di cui al comma 5, lettere b) e c) dell'art. 6 del D.P.R. n. 74/2013, devono essere comunicate all'Autorità competente entro 10 giorni lavorativi, utilizzando l'Allegato 3.

4. Catasto Unico Regionale Impianti Termici

4.1 Con L.R. 26 novembre 2015, n. 17 la Regione Umbria ha istituito, ai sensi dell'articolo 10, comma 4 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74, il Catasto Energetico Regionale costituito dal Catasto Unico Regionale di Prestazione Energetica.

4.2 Successivamente al 1 agosto 2016, data di attivazione del CURIT stabilita con DGR 30 maggio 2016, n. 609, le Autorità competenti, i manutentori, gli ispettori si avvalgono del CURIT per la gestione delle attività inerenti gli impianti termici. Le società di distribuzione dei combustibili si avvalgono del CURIT per la comunicazione dei dati relativi alle utenze da esse rifornite.

5. Controllo e manutenzione degli impianti termici

5.1 Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37 conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche per l'uso e la manutenzione rese disponibili dall'impresa installatrice dell'impianto ai sensi della normativa vigente (D.P.R. 74/2013, art. 7, c. 1).

5.2 Come previsto all'art. 7, comma 2 del D.P.R. 74/2013, qualora l'impresa installatrice non abbia fornito proprie istruzioni specifiche, o queste non siano più disponibili, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell'impianto termico devono essere eseguite conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante.

5.3 Ai sensi dell'art. 7, comma 3 del D.P.R. 74/2013, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione delle restanti parti dell'impianto termico e degli apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili né reperibili le istruzioni del fabbricante, devono essere eseguite secondo le prescrizioni previste dalle normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo.

5.4 Ai sensi dell'art. 7, comma 4 del D.P.R. 74/2013, gli installatori ed i manutentori degli impianti termici, nell'ambito delle rispettive responsabilità, devono definire e dichiarare esplicitamente al committente o all'utente, in forma scritta e facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell'impianto o del fabbricante degli apparecchi, quali siano le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l'impianto da loro installato o mantenuto e con quale frequenza dette operazioni vadano effettuate.

5.5 Al termine delle operazioni di controllo e manutenzione l'operatore redige e sottoscrive un rapporto di controllo tecnico utilizzando i modelli di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 febbraio 2014.

5.6 I manutentori, provvedono, in occasione della prima operazione di controllo e manutenzione programmata, all'aggiornamento del libretto dell'impianto termico utilizzando

i modelli di cui all'allegato I del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 febbraio 2014.

5.7 Il controllo di efficienza energetica è complementare e non sostitutivo delle operazioni di controllo e manutenzione degli impianti termici.

5.8 Gli impianti termici per la climatizzazione o produzione di acqua calda sanitaria devono essere muniti di un "Libretto di impianto per la climatizzazione". (D.P.R. 74/2013, art. 7, c. 5).

5.9 Il libretto di impianto per la climatizzazione è unico per ogni sistema edificio/impianto. Nel caso di impianti centralizzati, dove l'impianto di climatizzazione invernale è distinto dall'impianto di climatizzazione estiva, è possibile compilare due diversi libretti di impianto. Nel caso invece che un servizio sia centralizzato e all'altro si provveda in maniera autonoma, vanno anche compilati i libretti degli impianti autonomi.

6. Controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici.

6.1 In base a quanto stabilito dal D.P.R. del 16 aprile 2013 n. 74, sono soggetti a controllo gli impianti termici di climatizzazione invernale di seguito elencati:

- impianti con generatore di calore a fiamma alimentati a combustibile liquido o solido non rinnovabile di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW;
- impianti con generatore di calore a fiamma alimentati a gas, metano o GPL di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW;
- impianti con macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW;
- macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW;
- pompe di calore a compressione di vapore azionate da motore endotermico di potenza termica utile nominale maggiore o uguale a 12 kW;
- pompe di calore ad assorbimento alimentate con energia termica di potenza termica utile nominale maggiore o uguale a 12 kW;



- impianti alimentati da teleriscaldamento - sottostazione di scambio termico da rete ad utenza di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW;
- impianti di micro-cogenerazione di potenza elettrica nominale minore di 50 kW;
- unità cogenerative di potenza elettrica nominale maggiore o uguale a 50 kW;
- apparecchi individuali, di potenza termica utile nominale rispettivamente minori o uguali a 10 kW se generatori di calore e minori o uguali a 12 kW se macchine frigorifere, collegati allo stesso sistema di distribuzione la cui somma delle potenze utili nominali complessiva è superiore a 10 kW per i generatori di calore e a 12 kW per le macchine frigorifere.

6.2 Sono esclusi dall'attività di controllo di efficienza energetica:

- gli impianti di climatizzazione invernale ed estiva alimentati da combustibile liquido o solido rinnovabile;
- gli apparecchi individuali non collegati allo stesso sistema di distribuzione se la potenza termica utile nominale è inferiore o uguale a 10 kW per i generatori di calore e inferiore a 12 kW per le macchine frigorifere;
- i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate;
- impianti ad uso promiscuo nei quali la potenza utile dedicata alla climatizzazione degli ambienti sia inferiore a quella dedicata alle esigenze tecnologiche e/o a fini produttivi, comprendenti anche la climatizzazione dei locali destinati ad ospitare apparecchi o sostanze che necessitano di temperature controllate.

6.3 gli impianti termici di cui al punto 6.2 sono comunque soggetti all'attività di manutenzione e controllo di cui al punto 5.

6.4 Il controllo di efficienza energetica viene effettuato secondo le cadenze riportate nell'Allegato A del D.P.R. 74/2013 e deve essere eseguito in occasione degli interventi di controllo e manutenzione di cui al punto 5.

6.5 Il controllo di efficienza energetica deve essere inoltre effettuato:

- all'atto della prima messa in esercizio dell'impianto, a cura dell'installatore;
- nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, come per esempio il generatore di calore;

- nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici, ma tali da poter modificar e l'efficienza energetica.

A partire dalla data di effettuazione delle operazioni sopra indicate, la successiva attività di controllo dell'efficienza energetica viene eseguita applicando la tempistica di cui al punto 6.4.

6.6 Ai sensi dell'art. 8, comma 6 del D.P.R. 74/2013, il rendimento di combustione rilevato nel corso del controllo deve risultare non inferiore ai valori limite riportati nell'Allegato 8 del medesimo D.P.R. 74/2013.

6.7 In occasione del controllo di efficienza energetica l'operatore redige e sottoscrive un rapporto di controllo di efficienza energetica utilizzando i modelli di cui agli allegati II, III, IV, V del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 febbraio 2014.

7. Trasmissione dei rapporti di controllo

7.1 I rapporti di controllo tecnico compilati dall'operatore a seguito delle attività di controllo e manutenzione degli impianti termici di cui al punto 5 nonché delle attività di controllo di efficienza energetica di cui al punto 6, devono essere redatti in duplice copia.

7.2 L'originale è rilasciato al responsabile dell'impianto che lo sottoscrive e lo allega al libretto di impianto. La copia, sottoscritta per presa visione dal responsabile dell'impianto, è conservata dal soggetto che effettua il controllo il quale provvede alla sua trasmissione in via telematica attraverso il portale CURIT.

7.3 La trasmissione del rapporto di controllo deve avvenire entro e non oltre 60 giorni dall'effettuazione del controllo.

7.4 I rapporti di controllo di efficienza energetica di cui al punto 6, privi del bollino di cui al punto 12, non sono validi e non possono essere né rilasciati al responsabile dell'impianto né caricati sul portale CURIT.

7.5 In caso di mancata trasmissione dei rapporti di controllo di efficienza energetica da parte del manutentore o di trasmissione oltre il termine di cui al punto 7.3, il manutentore è tenuto al pagamento all'Autorità competente di una somma di € 10,00 per ogni rapporto di

controllo non trasmesso o trasmesso in ritardo, a titolo di rimborso spese per gli oneri di verifica e controllo.

7.6 Nei casi in cui, a seguito della mancata trasmissione del rapporto di controllo di efficienza energetica da parte del manutentore, venga attivata la procedura di visita ispettiva di cui al punto 11 con effettuazione del sopralluogo presso l'impianto, il manutentore deve corrispondere all'Autorità competente, a titolo di rimborso spese, la somma di € 50,00, comprensiva dell'addebito di cui al punto 7.5.

7.7 Qualora il manutentore non provveda all'invio del rapporto di controllo e al pagamento della somma di cui al punto 7.5 o al punto 7.6 nei 30 giorni successivi alla richiesta di pagamento, l'Autorità competente procederà ad inviare una diffida e, trascorsi ulteriori 30 giorni, alla sospensione delle credenziali di accesso al CURIT del manutentore.

8. Accertamenti dei rapporti di controllo di efficienza energetica

8.1 Ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 74/2013, l'Autorità competente provvede all'accertamento dei rapporti di controllo di efficienza energetica pervenuti e, qualora ne rilevi la necessità, si attiva presso responsabili degli impianti affinché procedano agli adeguamenti eventualmente necessari.

8.2 Come previsto dall'art. 9, comma 4 del D.P.R. 74/2013, l'accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica inviato dal manutentore è ritenuto sostitutivo dell'ispezione per gli impianti di potenza termica utile nominale complessiva compresa tra 10 kW e 100 kW, alimentati a gas (metano e GPL), destinati alla climatizzazione invernale e alla produzione di acqua calda sanitaria, nonché per gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale complessiva compresa tra 12 e 100 kW.

8.3 In fase di accertamento documentale dei rapporti di efficienza energetica degli impianti di qualsiasi potenza:

a) qualora si rilevino carenze che possano determinare condizioni di grave pericolo per l'incolumità delle persone e delle cose senza che il manutentore abbia predisposto le specifiche prescrizioni, l'Autorità competente deve segnalare tempestivamente l'anomalia al Comune competente per territorio che provvederà ad effettuare un controllo in campo e, se

del caso, ad ordinare la disattivazione dell'impianto. La riattivazione dell'impianto potrà avvenire solo dopo i necessari lavori di adeguamento alle norme e il conseguente rilascio, da parte della ditta esecutrice degli interventi, della dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/08;

Tali carenze nello specifico comprendono:

- presenza di perdite di combustibile liquido;
- tenuta dell'impianto interno e raccordi con il generatore non idonea; presenza di riflusso dei prodotti della combustione negli ambienti interni; dispositivi di sicurezza manomessi e/o cortocircuitati;
- controllo della valvola di sicurezza alla sovrappressione a scarico libero negativo;
- dimensioni delle aperture di ventilazione/areazione non adeguate ai sensi della normativa vigente;

b) qualora il tecnico dichiari, in riferimento ai punti B, C, D, E del Rapporto di controllo di efficienza energetica, che l'apparecchio non può essere messo in servizio ed usato normalmente senza compromettere la sicurezza delle persone, degli animali e dei beni, il responsabile dell'impianto ha 60 giorni di tempo per provvedere all'adeguamento dell'impianto e far eseguire un nuovo controllo di efficienza energetica. Se il nuovo rapporto di controllo non attesta che il responsabile dell'impianto ha provveduto alla risoluzione dell'anomalia, l'Autorità competente programma un'ispezione con addebito con le modalità di cui al punto 11;

c) qualora si evidenzino altre anomalie o difformità, l'Autorità competente valuta, in base alla gravità dell'anomalia o difformità riscontrata, se assumere provvedimenti finalizzati all'adeguamento della stessa e, nel caso, programma un'ispezione con addebito con le modalità di cui al punto 11;

d) in caso di difformità tra i dati in possesso dell'Autorità competente e le informazioni contenute nei rapporti tecnici trasmessi, il responsabile dell'impianto dovrà comunicare entro 30 giorni le informazioni richieste dall'Autorità competente. Il non rispetto del suddetto termine comporterà un'ispezione con addebito con le modalità di cui al punto 11.



9. Impianti termici soggetti a ispezione

9.1 Sono soggetti alle ispezioni gli impianti termici, sia autonomi che centralizzati, alimentati con combustibile gassoso, liquido o solido non rinnovabile, aventi le seguenti caratteristiche:

- a) impianti di climatizzazione invernale con potenza termica utile nominale complessiva superiore a 10kW;
- b) impianti di climatizzazione estiva con potenza termica utile nominale complessiva superiore o uguale a 12 kW;
- c) impianti per la produzione di acqua calda sanitaria di potenza termica utile nominale complessiva superiore a 10 kW con esclusione di quelli al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate. Si precisa che tra le singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate sono da intendersi comprese anche:

- gli edifici residenziali monofamiliari
- le singole unità immobiliari utilizzate come sedi di attività professionali, commerciali o associative che prevedono un uso di acqua calda sanitaria comparabile a quello tipico di una destinazione puramente residenziale.

9.2 Sono soggetti ad ispezione gli impianti termici di cui al punto 9.1 per i quali non sono stati effettuati controlli di efficienza energetica entro il termine di 90 giorni dalla scadenza prevista per la loro esecuzione. L'attività ispettiva viene effettuata con addebito a carico del responsabile dell'impianto.

9.3 Non sono soggetti a visita ispettiva con addebito a carico del responsabile dell'impianto:

- a) gli impianti termici che risultano dotati di un rapporto di controllo di efficienza energetica in corso di validità rilasciato in data antecedente al giorno di invio della notifica della visita ispettiva;
- b) gli impianti termici disattivati di cui al punto 13.1; G
- c) gli impianti termici esclusi dall'attività di controllo di efficienza energetica. G

9.4 Preliminarmente all'espletamento dell'ispezione, l'Autorità competente effettua le verifiche necessarie al fine di accertare la sussistenza dei presupposti per lo svolgimento dell'ispezione stessa.

9.5 L'Autorità competente, entro 60 giorni dal termine di cui al punto 9.2, provvede a comunicare al responsabile dell'impianto la cessata validità del rapporto di controllo.

10. Oggetto e frequenza delle ispezioni

10.1 L'ispezione comprende una valutazione di efficienza energetica del generatore, una stima del suo corretto dimensionamento rispetto al fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale ed estiva dell'edificio con riferimento al progetto dell'impianto, se disponibile, nonché una consulenza sui possibili interventi atti a migliorare il rendimento energetico dell'impianto in modo economicamente conveniente.

10.2 Ai fini degli obiettivi del miglioramento dell'efficienza energetica le ispezioni sono programmate, a partire dagli impianti con età superiore a 15 anni, in base ai seguenti ulteriori criteri e priorità:

- a) impianti per i quali non sia pervenuto il rapporto di controllo di efficienza energetica;
- b) impianti per i quali risulti la non riconducibilità a rendimenti superiori a quelli stabiliti nell'Allegato B del D.P.R. n. 74/2013;
- c) impianti per i quali siano emersi elementi di criticità nella fase di accertamento di cui al punto 8;
- d) secondo l'ordine e le scadenze riportate nella seguente tabella, in funzione delle potenze e delle tipologie degli impianti:

Tabella - Ordine e cadenze delle verifiche sugli impianti termici, in funzione della potenza e della tipologia

SERVIZIO	ALIMENTAZIONE	POTENZA TERMICA UTILE NOMINALE (1)	ACCERTAMENTI E CADENZA DELLE ISPEZIONI SUL 100% DEGLI IMPIANTI
Climatizzazione invernale o produzione di acqua calda sanitaria	Gas metano o GPL	Compresa tra 10 kW e 100 kW	Accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica
		Superiore a 100 kW	Ispezioni ogni 4 anni

SERVIZIO	ALIMENTAZIONE	POTENZA TERMICA UTILE NOMINALE (1)	ACCERTAMENTI E CADENZA DELLE ISPEZIONI SUL 100% DEGLI IMPIANTI
	Combustibile liquido o solido non rinnovabile	Compresa tra 10 kW e 20 kW	Accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica
		Compresa tra 20 kW e 100 kW	Ispezioni ogni 4 anni
		Superiore a 100 kW	Ispezioni ogni 2 anni
Tutti (2)	Macchine frigorifere/Pompe di calore	Compresa tra 12 kW e 100 kW	Accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica
		Superiore a 100 kW	Ispezioni ogni 4 anni
	Cogenerazione e teleriscaldamento	Superiore a 10 kW	Accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica
(1) I limiti degli intervalli sono riferiti alla potenza nominale utile complessiva dei generatori e delle macchine frigorifere che servono lo stesso impianto.			
(2) Climatizzazione invernale, climatizzazione estiva, produzione di acqua calda sanitaria.			

10.3 Il costo delle ispezioni di cui al punto 10.2 lettere a), b), c) sono a carico del responsabile dell'impianto.

10.4 Il costo delle ispezioni di cui al punto 10.2 lettera d) sono a carico dell'Autorità competente purché l'impianto sia dotato di un rapporto di controllo in corso di validità rilasciato in data antecedente al giorno di invio della notifica della visita ispettiva.

11. Esecuzione delle ispezioni

11.1 L'ispezione sull'impianto termico è annunciata al responsabile dell'impianto, a cura dell'Autorità competente, con almeno 15 giorni d'anticipo mediante raccomandata o posta

elettronica certificata utilizzando i modelli di avviso riportati negli Allegati 10 e 11 corredati dei modelli precompilati di richiesta di annullamento riportati negli Allegati 8 e 9.

11.2 La data programmata per l'ispezione potrà essere modificata qualora l'utente ne faccia richiesta per iscritto o ne dia comunicazione anche telefonica con almeno 3 giorni di anticipo.

11.3 Qualora l'ispezione non possa essere effettuata nella data concordata per cause imputabili al responsabile dell'impianto, allo stesso è addebitato l'importo di cui al punto 11.21. In caso di assenza del responsabile dell'impianto l'ispettore rilascia un avviso di mancato appuntamento. L'Autorità competente provvede a comunicare al responsabile dell'impianto, con le modalità sopra previste, una nuova data per l'effettuazione della visita ispettiva.

11.4 Qualora anche la seconda visita non si possa effettuare per causa imputabile al responsabile dell'impianto, oltre all'onere di cui al punto 11.21, l'Autorità competente, su segnalazione dell'ispettore, provvede ad informare il Comune per gli eventuali provvedimenti di competenza a tutela della pubblica incolumità. Nel caso in cui si tratti di un impianto alimentato a gas di rete, sarà informata l'azienda distributrice per i provvedimenti previsti ai sensi dell'art. 16, comma 6, del D.Lgs 23 maggio 2000 n.

164 "Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144" e successive modifiche.

11.5 Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento dell'avviso di ispezione, il responsabile di impianto può trasmettere all'Autorità competente, utilizzando, a seconda dei casi, i modelli riportati negli Allegati 8 e 9, la richiesta di annullamento dell'ispezione nel caso in cui ritenga che non sussistano i presupposti per lo svolgimento dell'ispezione stessa. L'invio della richiesta di annullamento sospende i termini di esecuzione dell'ispezione.

11.6 A seguito del ricevimento della richiesta di cui al punto precedente, l'Autorità competente esamina le motivazioni riportate nella stessa e, se necessario, richiede, al responsabile dell'impianto, gli opportuni chiarimenti e integrazioni.

11.7 Se, al termine dell'iter valutativo di cui al punto precedente, l'Autorità competente non ritiene accoglibile l'istanza di annullamento dell'ispezione, trasmette all'interessato una nota



di diniego motivato confermando l'ispezione. Qualora il responsabile dell'impianto non riceva risposte da parte dell'Autorità competente entro il termine di 20 giorni dall'invio dell'ultima comunicazione, l'istanza di annullamento dell'ispezione si considera accolta.

11.8 il responsabile dell'impianto:

a) può delegare una persona maggiorenne di sua fiducia in caso di impedimento ad essere presente durante l'ispezione;

b) ha facoltà di farsi assistere, durante l'ispezione, dal proprio manutentore;

c) deve mettere a disposizione dell'ispettore la documentazione relativa all'impianto e precisamente:

- il libretto di impianto regolarmente compilato comprensivo, almeno, dell'ultimo rapporto di efficienza energetica;

- le istruzioni riguardanti la manutenzione di cui all'art. 7 commi 1, 2, 3 e 4 del D.P.R. n. 74/2013; la dichiarazione di conformità o la dichiarazione di rispondenza ai sensi del D.M. 37/08; l'attestato di prestazione energetica (APE) qualora presente;

- nei casi previsti, il Certificato di Prevenzione Incendi, la documentazione INAIL (ex ISPESL) e quant'altro necessario secondo la tipologia dell'impianto;

d) deve firmare per ricevuta e presa visione le copie del rapporto di prova compilate dall'ispettore.

11.9 l'ispettore

a) deve:

- presentarsi all'appuntamento nella fascia oraria indicata nell'avviso;

- essere munito di apposita tessera di riconoscimento con fotografia;

- mantenere sempre un contegno corretto e cortese nei confronti dell'utente;

- eseguire i controlli e le misurazioni riportate nei pertinenti rapporti di prova;

- annotare le pertinenti osservazioni e prescrizioni sul rapporto di prova;

- compilare in duplice copia il rapporto di prova, utilizzando il modello in Allegato 1. Una copia deve essere consegnata al responsabile dell'impianto mentre l'altra deve essere conservata nell'archivio del verificatore il quale, entro 30 giorni dall'effettuazione della verifica ispettiva, deve provvedere al caricamento dei dati del rapporto di prova nel CURIT;

b) non deve:

- eseguire interventi sull'impianto;
- indicare nominativi di progettisti, installatori, manutentori e informazioni di carattere pubblicitario o commerciale su prodotti o aziende;
- esprimere giudizi o apprezzamenti di ogni genere riguardanti l'impianto i suoi componenti e gli operatori che so no intervenuti sullo stesso;

c) accerta:

- le generalità del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico o della persona delegata;
- la presenza o men o della documentazione di cui al precedente punto 11.8 lettera c);
- che il libretto di impianto sia correttamente tenuto e compilato in ogni sua parte;
- che la conduzione e gestione dell'impianto, comprese le operazioni di manutenzione siano state esegui te secondo le norme vigenti.

11.10 L'ispettore può riservarsi di non completare, annotandolo, la parte del rapporto di prova relativa agli "Interventi atti a migliorare il rendimento energetico" e la parte relativa alla "Stima del dimensionamento del/i generatore/i". In questo caso dovrà spedire entro 30 giorni al responsabile dell'impianto, tramite l'Autorità competente, le apposite relazioni di dettaglio che saranno allegate al rapporto di prova.

11.11 Nessuna somma di denaro deve essere consegnata a qualsiasi titolo all'ispettore.

11.12 In presenza di situazioni di pericolo immediato, l'ispettore prescrive la tempestiva disattivazione dell'impianto e informa l'Autorità competente e il Comune interessato. La riattivazione dell'impianto potrà avvenire solamente dopo i necessari lavori di messa a norma e conseguente rilascio della dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/08.

11.13 Nel caso in cui, durante l'ispezione sui generatori a fiamma alimentati a combustibile gassoso o liquido, venga rilevato un rendimento di combustione inferiore ai limi ti fissati dall'Allegato B del D.P.R. 74/2013 e ss.mm.ii, questo, entro 60 giorni, deve essere ricondotto nei limiti dei valori ammessi, mediante operazioni di manutenzione effettuate dal tecnico manutentore, fermo restando l'esclusione del generatore dalla conduzione in esercizio continuo di cui all'art. 4, comma 6, lettera e) del D.P.R. 74/2013. Il responsabile

dell'impianto, dopo l'intervento di manutenzione, dovrà inviare all'Autorità competente la dichiarazione di cui all'Allegato 6. Nel caso che la suddetta dichiarazione non venga inviata entro i termini di cui sopra, l'Autorità competente eseguirà una nuova ispezione con addebito.

11.14 Se durante l'intervento manutentivo di cui al punto precedente si rileva l'impossibilità di ricondurre il rendimento di combustione entro i limiti fissati dall'Allegato B al D.P.R. 74/2013, il generatore dovrà essere sostituito entro 180 giorni dalla data del controllo effettuato dall'ispettore. Entro 30 giorni dalla sostituzione del generatore di calore, il responsabile avviserà l'Autorità competente utilizzando il modello di cui all'Allegato 7.

11.15 Trascorsi i termini di cui al punto precedente senza che l'Autorità competente abbia ricevuto la dichiarazione di cui al punto 11.13 o la comunicazione di cui all'Allegato 7 o la scheda identificativa dell'impianto attestante la sostituzione del generatore, sarà applicata al responsabile dell'impianto la sanzione amministrativa prevista al comma 5, art. 15 del D.Lgs 192/2005 e ss. mm. ii.

11.16 Nel caso in cui, durante l'ispezione, si rilevino difformità dell'impianto termico rispetto alla normativa vigente, l'ispettore prescrive l'adeguamento. Il responsabile dell'impianto può eseguire gli interventi entro 60 giorni prorogabili, su richiesta del responsabile dell'impianto termico al soggetto esecutore, per altri 60 per dimostrati motivi tecnici e/o procedurali e/o autorizzativi. Ad intervento effettuato, il responsabile dell'impianto trasmette al soggetto esecutore la dichiarazione di cui all'Allegato 6 e, quando prevista, la relazione di conformità ai sensi del D.M. 37/08.

11.17 Qualora, in base alla documentazione prodotta entro i termini previsti dai precedenti commi non si rilevi l'avvenuto adeguamento alle norme vigenti in materia, l'Autorità competente effettua un'ispezione con addebito.

11.18 Nel caso che l'ispezione di cui al punto 11.17 dia esito negativo, sono applicate le sanzioni amministrative previste al comma 5, art. 15 del D.Lgs 192/05 e ss. mm. ii. Qualora l'impianto sia alimentato a gas di rete, sarà informata, inoltre, l'azienda distributrice per i provvedimenti previsti ai sensi dell'art.16, comma 6, del D.Lgs 23 maggio 2000 n. 164 "Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas



naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144" e successive modifiche.

11.19 Il costo dell'attività ispettiva, qualora sia a carico del responsabile dell'impianto, in ragione delle fasce di potenza, è quello riportato nelle seguenti tabelle.

Tabella - Costo dell'attività ispettiva, qualora a carico del responsabile dell'impianto, in funzione della potenza utile nominale dell'impianto termico

GENERATORI DI CALORE A FIAMMA	
POTENZA UTILE NOMINALE COMPLESSIVA DELL'IMPIANTO	IMPORTO (IVA COMPRESA)
Inferiore o uguale a 35 kW	€ 140,00
Da 35,1 kW a 116 kW	€ 200,00
Da 116,1 kW a 350 kW	€ 250,00
Superiore o uguale a 350 kW	€ 300,00

Tabella - Costo dell'attività ispettiva, qualora a carico del responsabile dell'impianto, in funzione della tipologia dell'impianto termico

ALTRE TIPOLOGIE D'IMPIANTO	
TIPOLOGIA IMPIANTO	IMPORTO (IVA COMPRESA)
Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore aventi potenza utile nominale complessiva fino a 100 kW	€ 100,00
Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore aventi potenza utile nominale complessiva > 100 kW	€ 200,00
Impianti alimentati da teleriscaldamento (sottostazioni)	€ 100,00
Impianti cogenerativi	€ 300,00

11.20 Nel caso in cui l'impianto sia servito da più generatori aventi lo stesso sottosistema di distribuzione la potenza utile nominale complessiva dell'impianto è determinata dalla somma delle potenze utili nominali dei singoli generatori.

11.21 In caso di mancato appuntamento di cui al punto 11.3 o di mancato invio della richiesta di annullamento di cui al punto 11.5, a seguito dell'effettuazione del programmato sopralluogo della visita ispettiva viene addebitato al responsabile dell'impianto un importo, calcolato in modo forfettario, di Euro 30,00 (IVA compresa) a titolo di parziale rimborso spese.

12. Bollino

12.1 Come stabilito all'art. 10 del D.P.R. 74/2013, ai fini della copertura dei costi per l'adeguamento e la gestione del catasto degli impianti termici, nonché per gli accertamenti e le ispezioni sugli impianti stessi, è prevista la corresponsione di un contributo da parte dei responsabili degli impianti.

12.2 Il contributo di cui al punto 12.1 viene versato in occasione del controllo di efficienza energetica di cui al punto 6.

12.3 La corresponsione del contributo di cui al punto 12.1 avviene attraverso il segno identificativo denominato "Bollino", avente costo pari a € 15,00 su tutto il territorio regionale.

12.4 La Regione provvede a rimodulare l'importo del bollino sulla base della verifica dei costi effettivamente sostenuti per la gestione del CURIT non che per lo svolgimento degli accertamenti e delle ispezioni sugli impianti termici.

12.5 Il Bollino è costituito da un codice alfanumerico digitale che deve essere riportato sul rapporto di controllo di efficienza energetica dal manutentore o installatore che provvede al suo acquisto attraverso il portale CURIT.

12.6 Nel rispetto del principio di equità, il contributo viene determinato sulla base della fascia di potenza entro la quale ricade l'impianto. Nel caso in cui l'impianto sia servito da più generatori aventi lo stesso sottosistema di distribuzione, la potenza è determinata dalla somma delle potenze utili nominali dei singoli generatori.

12.7 L'importo del contributo, in funzione della potenza dell'impianto termico, è indicato nelle seguenti tabelle.

Tabella – Contributo per i generatori di calore a fiamma

POTENZA UTILE NOMINALE COMPLESSIVA DELL'IMPIANTO (kW)	CONTRIBUTO
Fino a 100	1 bollino
Da 101 a 200	3 bollini
Da 201 a 300	5 bollini
Superiori a 300	7 bollini

Tabella – Contributo per le altre tipologie d'impianto

TIPOLOGIA IMPIANTO	CONTRIBUTO
Impianti con macchine frigorifere/ pompe di calore aventi potenza utile nominale complessiva fino a 100 kW	1 bollino
Impianti con macchine frigorifere/ pompe di calore aventi potenza utile nominale complessiva > 100 kW	3 bollini
Impianti alimentati da teleriscaldamento (sottostazioni)	1 bollini
Impianti cogenerativi	7 bollini

13. Impianti termici o generatori disattivati

13.1 Sono considerati impianti termici o generatori disattivati quelli privi di parti essenziali senza le quali l'impianto termico o il generatore non può funzionare. La disattivazione dovrà essere effettuata a cura del manutentore il quale dovrà annotarla nel libretto d'impianto. Sono assimilati agli impianti disattivati quelli sprovvisti di contratto di allaccio ad una rete di distribuzione di energia indispensabile per il funzionamento dell'impianto.

13.2 I responsabili degli impianti termici dove è stato disattivato l'intero impianto o singoli generatori devono trasmettere all'Autorità competente, entro 30 giorni dalla data di disattivazione, apposita dichiarazione il cui modello è riportato nell'Allegato 5. Una copia di tale dichiarazione è allegata al libretto d'impianto.

13.3 Qualora la disattivazione di un impianto non sia comunicata con le modalità previste al punto

13.2, in caso di invio dell'avviso della visita ispettiva, sono previste le seguenti procedure:

- a) annullamento dell'ispezione su impianti disattivati con documentazione trasmessa all'Autorità competente entro 10 gg dalla notifica;
- b) addebito al responsabile dell'impianto dell'importo di cui al punto 11.21a titolo di rimborso spese nel caso di effettuazione del sopralluogo della visita ispettiva di impianti disattivati con documentazione non trasmessa all'Autorità competente entro 10 gg dalla notifica.

13.4 L'eventuale riattivazione di un impianto disattivato può avvenire solo dopo l'esecuzione di un intervento di manutenzione e controllo di efficienza energetica e la conseguente trasmissione del relativo rapporto all'Autorità competente con le modalità previste al punto 7.

14. Situazioni particolari

14.1 Nel caso in cui, durante le operazioni di ispezione, si riscontri la presenza di generatori di calore o impianti mai denunciati, l'ispettore ne prende nota. Il responsabile dell'impianto, fatte salve le eventuali sanzioni amministrative, procederà alla regolarizzazione entro 30 giorni trasmettendo all'Autorità competente la scheda identificativa dell'impianto aggiornata.

14.2 Qualora l'ispezione non possa avere luogo a causa dell'inesistenza dell'impianto termico o presenza di apparecchiature che non rientrano nella definizione di impianto termico, il responsabile dell'impianto non è soggetto al pagamento di nessun addebito mentre l'ispettore dovrà annotare la circostanza sul rapporto di prova in modo da poter successivamente aggiornare il catasto impianti di cui al punto 4.

14.3 Nel caso di rifiuto del responsabile dell'impianto o del suo delegato di sottoscrivere il rapporto di prova, l'ispettore procede ad annotare la circostanza sul rapporto che comunque, in copia, è consegnato o successivamente notificato all'interessato.



15. Sanzioni

15.1 Il proprietario o il conduttore dell'unità immobiliare, l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, qualora non abbia provveduto alle operazioni di controllo degli impianti di climatizzazione di cui ai punti 5 e 6, è punito con la sanzione amministrativa di cui al comma 5, art. 15 del D.Lgs 192/2005 e all'art. 11 del D.P.R. n. 74/2013.

15.2 L'operatore incaricato dell'attività di controllo che non abbia provveduto a redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo di cui ai punti 5 e 6, è punito con la sanzione amministrativa di cui al comma 6, art. 15 del D.Lgs 192/2005 e all'art. 11 del D.P.R. n. 74/2013.

15.3 Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate dalle Autorità competenti in materia di controllo e vigilanza sugli impianti termici secondo le modalità stabilite con Legge Regionale 30 maggio 1983, n. 15 "Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di Enti da essa delegati" e s.m. e i. e con Legge 24 novembre 1981, n. 689.

15.4 Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni concorrono alla copertura dei costi di controllo e ispezione degli impianti termici.

16. Relazione Biennale sulle ispezioni degli impianti termici

16.1 In ottemperanza a quanto previsto dal comma 10, art. 9 del D.P.R. 74/2013, con cadenza annuale ed entro la data del 30 settembre, le Autorità competenti trasmettono alla Regione una relazione sulle caratteristiche e sullo stato di efficienza e manutenzione degli impianti termici nel territorio di propria competenza. La Regione predispone una relazione di sintesi sullo stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici nel territorio Regionale entro il 31 dicembre dello stesso anno, prevedendone la divulgazione.

17. Fornitura dei dati da parte delle società di distribuzione di combustibile

17.1 In ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs 192/2005, art. 9, comma 3, lett. b), le società di distribuzione dei diversi tipi di combustibile a uso degli impianti termici hanno

l'obbligo di comunicare al Servizio regionale competente entro il 31 dicembre di ogni anno, con le modalità indicate nel Portale CURIT Umbria, l'ubicazione e la titolarità delle utenze da esse fornite.

18. Disposizione transitoria.

18.1 Nei casi in cui i tecnici installatori e manutentori si siano trovati nell'oggettiva impossibilità di trasmettere i rapporti di controllo di efficienza energetica a causa dell'assenza o indisponibilità dei pregressi sistemi di gestione dei catasti degli impianti termici, le Autorità competenti autorizzano, con proprio atto, installatori e manutentori al caricamento, entro il termine del 31/07/ 2017, dei rapporti di controllo mancanti. Nei casi di cui sopra, i tecnici installatori e manutentori non sono assoggettati al pagamento degli addebiti previsti ai punti 7.5 e 7.6.

Allegato 1 – Rapporto di prova per ispezione impianti con generatore di calore a fiamma (omissis)

Allegato 2 – Comunicazione cambio del nominativo del responsabile dell'impianto termico (omissis)

Allegato 3 – Comunicazione di nomina/revoca del terzo responsabile (omissis)

Allegato 4 – Comunicazione di nomina/revoca amministratore di condominio (omissis)

Allegato 5 – Dichiarazione disattivazione dell'impianto termico (omissis)

Allegato 6 – Dichiarazione di avvenuto adeguamento dell'impianto termico (omissis)

Allegato 7 – Comunicazione sostituzione del generatore di calore (omissis)

Allegato 8 – Richiesta di annullamento ispezione con addebito (omissis)

Allegato 9 – Richiesta di annullamento ispezione senza addebito (omissis)

Allegato 10 – Avviso di ispezione degli impianti termici ai sensi del D.P.R. 74/2013 art. 9 e della DGR (omissis)

Allegato 11 - Avviso di ispezione degli impianti termici ai sensi del D.P.R. 74/2013 art. 9 e della DGR (omissis)



5.20. LE NORMATIVE DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA

5.20.1. LEGGE REGIONALE 25 MAGGIO 2015, N. 13

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 25 maggio 2015, n. 13

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno (direttiva servizi), della direttiva 2009/128/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia e della direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (Legge europea regionale 2015).

(Stralcio)

Indice (omissis)

Art. 1 – Art. 29 (omissis)

Capo II

EFFICIENZA ENERGETICA NELL'EDILIZIA

Art. 30

(Prestazione energetica globale e metodologie di calcolo)

1. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, coerentemente ai principi individuati dall'allegato I alla direttiva 2010/31/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia:



**ENERGIA E SOSTENIBILITÀ
PER LA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

a) le metodologie di calcolo per la determinazione della prestazione energetica degli edifici, comprensive delle differenziazioni necessarie per le diverse destinazioni d'uso e delle eventuali semplificazioni per gli edifici esistenti;

b) i dati climatici a supporto delle metodologie di calcolo di cui alla lettera a).

2. La prestazione energetica di un edificio è correlata alla quantità di energia primaria annualmente necessaria per soddisfare il fabbisogno energetico connesso a un uso standard dell'edificio, comprensivo della climatizzazione invernale ed estiva, della ventilazione, della produzione di acqua calda per usi igienici sanitari e, per il settore non residenziale, dell'illuminazione, degli impianti ascensori e delle scale mobili.

Art. 31

(Promozione dell'efficienza energetica del patrimonio edilizio pubblico)

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, approva periodicamente un piano volto a promuovere l'efficienza energetica del patrimonio edilizio pubblico.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale individua specifici obiettivi di risparmio energetico da conseguire anche avvalendosi di imprese o società di gestione energetica (ESCO) e di contratti di rendimento energetico, come definiti dalla normativa statale vigente in materia.

Art. 32

(Contenimento dei consumi energetici)

1. Ai fini del contenimento dei consumi energetici, le disposizioni di cui agli articoli 33, 34 e 35 si applicano a:

a) edifici di nuova costruzione o soggetti a totale demolizione e ricostruzione;

b) edifici esistenti soggetti ad interventi di trasformazione edilizia ai sensi della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), che coinvolgano più del 25 per cento dell'involucro edilizio dell'intero edificio;

c) altri edifici non ricadenti nei casi di cui alle lettere a) e b), come definiti dalla Giunta regionale, con propria deliberazione.

2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione degli articoli 33, 34 e 35:

a) gli edifici isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati;

- b) gli edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono climatizzati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;
- c) gli edifici oggetto di interventi di trasformazione edilizia che non coinvolgano componenti edilizie e impiantistiche che possano influire sulle prestazioni energetiche dell'edificio;
- d) gli edifici il cui utilizzo standard non preveda l'installazione e l'impiego di impianti di climatizzazione;
- e) gli edifici rurali non residenziali;
- f) gli edifici destinati a residenza temporanea legata alle attività agro-silvo-pastorali;
- g) gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose;
- h) i fabbricati temporanei con un tempo di utilizzo non superiore a due anni. ⁽⁴⁾

3. Per gli edifici ricadenti nell'ambito della disciplina della parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), per gli edifici costruiti antecedentemente all'anno 1945 ricadenti nell'ambito della disciplina di cui agli articoli 136 e 142 del medesimo decreto legislativo e per gli edifici classificati dai piani regolatori generali comunali (PRG) come monumento, documento o di pregio storico, culturale, architettonico o ambientale, qualora dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente capo possa derivare un'alterazione dei medesimi tale da comprometterne le caratteristiche artistiche, architettoniche, storiche o paesaggistiche, le medesime disposizioni possono non essere applicate o essere applicate parzialmente, compatibilmente con le esigenze di tutela, previa valutazione delle strutture regionali competenti in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio.

4. Sulla base dei dati contenuti nel CER, relativi ai consumi reali degli edifici, la Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, un sistema di catalogazione dei medesimi, confrontabile, laddove i dati siano disponibili, con il sistema di certificazione energetica.



Art. 33

(Requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e prescrizioni specifiche)

1. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti e aggiornati periodicamente, con cadenza almeno quinquennale, i requisiti minimi di prestazione energetica e le prescrizioni specifiche che devono possedere gli edifici di cui all'articolo 32, comma 1.
2. I requisiti minimi e le prescrizioni specifiche in materia di prestazione energetica degli edifici sono differenziati a seconda del tipo di intervento e sono volti al raggiungimento di livelli di prestazione energetica ottimali in funzione dei costi.
3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, provvede inoltre a:
 - a) determinare i requisiti e le prescrizioni più restrittivi per gli edifici di proprietà pubblica;
 - b) determinare le caratteristiche degli edifici ad energia quasi zero, ovvero edifici ad altissima prestazione energetica calcolata secondo le metodologie di calcolo di cui all'articolo 30;
 - c) promuovere la realizzazione di programmi formativi per le imprese operanti nel settore dell'edilizia e dell'impiantistica, al fine di diffondere la realizzazione di edifici ad elevate prestazioni energetiche.
4. Al fine di favorire il contenimento dei consumi energetici attraverso la contabilizzazione dei consumi individuali e la suddivisione delle spese in base ai consumi effettivi, si applica quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE).
5. A partire dal 31 dicembre 2018, gli edifici di nuova costruzione di proprietà delle pubbliche amministrazioni e occupati da queste ultime devono essere edifici a energia quasi zero. Dal 1° gennaio 2021 la predetta disposizione è estesa a tutti gli edifici di nuova costruzione.

Art. 34

(Misure per promuovere l'efficienza energetica nell'edilizia)

1. Nei computi per la determinazione dei volumi, delle altezze, delle superfici e dei rapporti di copertura di progetti di edifici di nuova costruzione o soggetti a totale demolizione e



ricostruzione che raggiungono prestazioni energetiche migliorative di almeno il 20 per cento rispetto ai requisiti minimi di cui all'articolo 33, non sono considerati gli spessori delle murature esterne, delle tamponature, dei muri portanti, delle coperture, degli elementi orizzontali di chiusura inferiori e degli elementi orizzontali intermedi, con riferimento alla sola parte eccedente i 30 centimetri, fino ad un massimo di ulteriori 30 centimetri per gli elementi verticali, per le coperture e per gli elementi orizzontali di chiusura inferiori e di 15 centimetri per quelli orizzontali intermedi.

2. Fatte salve le prescrizioni in materia di sicurezza stradale e antisismica e le distanze minime tra edifici stabilite dalle disposizioni del codice civile, nei casi di cui al comma 1 è possibile derogare, nell'ambito delle procedure di rilascio dei titoli abilitativi di cui all'articolo 59 della l.r. 11/1998, entro i limiti previsti al medesimo comma 1, a quanto previsto dalla normativa statale e regionale o dagli strumenti urbanistici comunali in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprietà, alle distanze minime di protezione dal nastro stradale e ferroviario, nonché alle altezze massime degli edifici. In tali casi, il maggior spessore non è calcolato ai fini del computo del rispetto delle distanze minime e delle altezze massime. La deroga può essere esercitata nella misura massima da entrambi gli edifici confinanti.

3. I progetti di edifici di nuova costruzione o soggetti a totale demolizione e ricostruzione non ricadenti in zone di tipo A che assicurino una copertura del fabbisogno energetico con fonti rinnovabili in misura superiore di almeno il 30 per cento rispetto ai requisiti minimi di cui all'articolo 33 beneficino, in sede di rilascio del titolo abilitativo, di un ulteriore bonus volumetrico del 5 per cento, fermo restando quanto previsto al comma 2.

4. Nel caso di interventi di trasformazione edilizia di edifici esistenti che raggiungano prestazioni energetiche migliorative di almeno il 10 per cento rispetto ai requisiti minimi di cui all'articolo 33, i maggiori spessori delle murature esterne, delle coperture e degli elementi orizzontali di chiusura inferiori, necessari ad ottenere tale miglioramento, non sono considerati nei computi per la determinazione dei volumi, delle altezze, delle superfici e dei rapporti di copertura, nella misura massima di 25 centimetri per gli elementi verticali e di 30 centimetri per le coperture e per gli elementi orizzontali di chiusura inferiori.



5. Fatte salve le prescrizioni in materia di sicurezza stradale e antisismica e le distanze minime tra edifici stabilite dalle disposizioni del codice civile, nei casi di cui al comma 4 è possibile derogare, nell'ambito delle procedure di rilascio dei titoli abilitativi di cui all'articolo 59 della l.r. 11/1998, entro i limiti previsti al medesimo comma 4, a quanto previsto dalla normativa statale e regionale o dagli strumenti urbanistici comunali in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprietà, alle distanze minime di protezione dal nastro stradale, nonché alle altezze massime degli edifici. In tali casi, il maggior spessore non è calcolato ai fini del computo del rispetto delle distanze minime e delle altezze massime. La deroga può essere esercitata nella misura massima da entrambi gli edifici confinanti.

6. Gli interventi di trasformazione edilizia che interessino l'involucro e l'impianto di interi edifici esistenti non ricadenti in zone di tipo A che assicurino una copertura del fabbisogno energetico con fonti rinnovabili in misura superiore di almeno il 30 per cento rispetto ai requisiti minimi di cui all'articolo 33, beneficiano, nell'ambito delle procedure di rilascio dei titoli abilitativi di cui all'articolo 59 della l.r. 11/1998, di un bonus volumetrico pari al 5 per cento del volume esistente, come definito dalla Giunta regionale con propria deliberazione, fermo restando quanto previsto al comma 5.

7. I bonus volumetrici di cui ai commi 1, 3, 4 e 6 non sono cumulabili con quanto previsto agli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale 4 agosto 2009, n. 24 (Misure per la semplificazione delle procedure urbanistiche e la riqualificazione del patrimonio edilizio in Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Modificazioni alle leggi regionali 6 aprile 1998, n. 11, e 27 maggio 1994, n. 18), ferme restando le deroghe previste ai commi 2 e 5.

8. Gli interventi sul patrimonio edilizio ai sensi dell'articolo 2 della l.r. 24/2009, qualora siano previsti interventi di isolamento termico dell'involucro della parte ampliata che comportino prestazioni energetiche migliorative del 20 per cento rispetto ai requisiti minimi di cui all'articolo 33, beneficiano di un ulteriore incremento volumetrico del 5 per cento, calcolato secondo quanto stabilito dalle disposizioni attuative della medesima l.r. 24/2009.



Art. 35

(Relazione tecnica e dichiarazione di conformità)

1. Il progettista o i progettisti redigono, nei casi e secondo le modalità definite dalla Giunta regionale con propria deliberazione, una relazione tecnica contenente i calcoli e le verifiche attestanti il rispetto dei requisiti minimi e delle prescrizioni di cui all'articolo 33 e, ove prevista, la valutazione della fattibilità tecnica, ambientale ed economica di sistemi alternativi ad alta efficienza.
2. La relazione tecnica di cui al comma 1 è depositata dal proprietario dell'edificio o da chi ne ha titolo presso il Comune del luogo in cui è ubicato l'edificio, non oltre la comunicazione di inizio dei lavori.
3. Il direttore dei lavori deposita, contestualmente alla comunicazione di fine lavori, presso il Comune del luogo in cui è ubicato l'edificio, una dichiarazione, corredata di idonea documentazione, sottoscritta dal direttore dei lavori e dal direttore tecnico o, in sua assenza, dal legale rappresentante delle imprese incaricate della realizzazione dell'involucro, attestante la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alla relazione di cui al comma 1. La comunicazione di fine lavori è inefficace, a qualsiasi titolo, se non è accompagnata dalla predetta dichiarazione.
4. Nel caso di interventi relativi ad edifici adibiti ad uso di impresa, la relazione tecnica di cui al comma 1 e la dichiarazione di conformità di cui al comma 3 sono predisposte in formato elettronico e depositate, con modalità telematica, allo sportello unico competente per territorio ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge regionale 23 maggio 2011, n. 12 (Legge comunitaria regionale 2011).
5. La relazione tecnica di cui al comma 1 e la dichiarazione di conformità di cui al comma 3 sono rese in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).



Art. 36

(Disposizioni generali sulla certificazione energetica)

1. La certificazione energetica degli edifici concerne la valutazione dei fabbisogni di energia primaria per la climatizzazione estiva e invernale, per la produzione di acqua calda sanitaria e, nel settore non residenziale, per l'illuminazione artificiale, riferita ad un uso standardizzato, con attribuzione di una determinata classe energetica, riportati in un attestato di prestazione energetica.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 37, 38, 39 e 40 si applicano a tutti gli edifici, fatta eccezione per quelli elencati all'articolo 32, comma 2.

Art. 37

(Obbligo di dotazione, rilascio e affissione dell'attestato di prestazione energetica)

1. Ogni edificio di nuova costruzione o sottoposto a ristrutturazione edilizia o ad altri interventi di trasformazione edilizia ai sensi della l.r. 11/1998, che coinvolgano più del 25 per cento dell'involucro edilizio dell'intero edificio, è dotato, a cura del proprietario, di un attestato di prestazione energetica.
2. Nei casi di cui al comma 1, una copia dell'attestato di prestazione energetica deve essere depositata nel Comune del luogo in cui è ubicato l'edificio, unitamente alla documentazione necessaria ai fini dell'acquisizione del certificato di agibilità dell'edificio, ove previsto.
3. Nel caso di interventi relativi ad edifici adibiti ad uso di impresa, l'attestato di cui al comma 1 è depositato, con modalità telematica, allo sportello unico competente per territorio ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 12/2011, unitamente alla documentazione necessaria ai fini dell'acquisizione del certificato di agibilità dell'edificio, ove previsto.
4. Nei casi di trasferimento di immobili a titolo oneroso o a titolo gratuito, di nuova locazione, nonché di offerta di vendita e di locazione, in relazione agli obblighi di dotazione, rilascio e affissione dell'attestato di prestazione energetica, si applica la normativa statale vigente in materia.
5. Gli edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni e aperti al pubblico aventi una superficie utile di oltre 250 metri quadrati devono essere dotati di attestato di prestazione energetica.

6. Per gli edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni e aperti al pubblico, con superficie utile totale superiore a 250 metri quadrati, per i quali sia stato rilasciato l'attestato di prestazione energetica, è fatto obbligo, al proprietario o al soggetto responsabile della gestione dell'edificio stesso, di affiggere con evidenza tale attestato o, in alternativa, la targa di cui all'articolo 40, all'ingresso dell'edificio o in altro luogo chiaramente visibile al pubblico.

7. Ogni edificio, anche se non ricadente nei casi di cui ai commi 1, 4 e 5, può essere dotato di attestato di prestazione energetica.

8. L'obbligo di dotare l'edificio di un attestato di prestazione energetica viene meno ove sia già disponibile un attestato di certificazione energetica in corso di validità, rilasciato conformemente alla direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell'edilizia.

9. La Giunta regionale può, con propria deliberazione:

a) specificare casi particolari per i quali non si applica l'obbligo di dotazione dell'attestato di prestazione energetica di cui al comma 1;

b) stabilire casi ulteriori per i quali è necessario l'attestato di prestazione energetica.

Art. 38

(Definizione delle classi energetiche)

1. La classe energetica dell'edificio è definita sulla base del valore della prestazione energetica globale, calcolato secondo le metodologie di calcolo di cui all'articolo 30.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, determina il numero, l'articolazione e le caratteristiche delle classi energetiche degli edifici, differenziate a seconda delle diverse destinazioni d'uso e gli opportuni indici di prestazione energetica parziali, ai fini di fornire un'informazione completa e facilmente comprensibile.

Art. 39

(Attestato di prestazione energetica)

1. Per attestato di prestazione energetica si intende il documento che riepiloga i dati relativi alla prestazione energetica dell'edificio.

2. L'attestato di prestazione energetica è rilasciato esclusivamente da un certificatore energetico abilitato ai sensi dell'articolo 41.
3. L'attestato di prestazione energetica ha una validità temporale massima di dieci anni dalla data del rilascio e deve essere aggiornato ad ogni intervento idoneo a modificare le prestazioni energetiche dell'edificio, secondo quanto definito dalla Giunta regionale con propria deliberazione.
4. La validità temporale dell'attestato di prestazione energetica è inoltre subordinata al rispetto delle prescrizioni relative alle operazioni di controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici di cui all'articolo 43. Qualora le predette prescrizioni non siano rispettate, l'attestato di prestazione energetica decade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello a cui si riferisce la scadenza non rispettata.
5. L'attestato di prestazione energetica è reso in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 31 della l.r. 19/2007.
6. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, le modalità e gli strumenti per la redazione dell'attestato di prestazione energetica, stabilendo inoltre gli importi del contributo da richiedere, in misura non inferiore a 5 euro per ogni attestato, in fase di redazione del medesimo, al fine di concorrere alla copertura dei costi per la gestione del CER e per l'effettuazione dei controlli di cui all'articolo 61, comma 1, lettere a), b) e c).

Art. 40

(Targa energetica)

1. Il conseguimento dell'attestato di prestazione energetica può essere dimostrato mediante affissione, negli edifici interessati, di apposite targhe. La targa può essere richiesta da chi detiene il diritto di proprietà, di godimento o di rappresentanza dell'immobile.
2. La Giunta regionale approva, con propria deliberazione, il modello di targa energetica e le relative modalità di utilizzo.

Art. 41

(Certificatori energetici)

1. Possono essere abilitati al rilascio dell'attestato di prestazione energetica le persone fisiche che risultino in possesso dei requisiti previsti dalla normativa statale vigente.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le modalità di gestione del sistema di riconoscimento dei soggetti abilitati di cui al comma 1, nonché le caratteristiche e i contenuti minimi dei corsi di formazione ed aggiornamento degli stessi.
3. Ai fini del rilascio dell'attestato di prestazione energetica, i certificatori energetici devono garantire indipendenza e imparzialità di giudizio rispetto agli interessi dei richiedenti e, per gli edifici di cui all'articolo 37, comma 1, non devono aver partecipato alla progettazione, alla direzione dei lavori e alla realizzazione delle opere.

Art. 42

(Impianti termici)

1. La Giunta regionale individua, con propria deliberazione, sulla base di criteri relativi alla tipologia di impianto, alla tipologia di combustibile e alla potenza, gli impianti termici posti al servizio di edifici situati nel territorio regionale cui si applicano gli adempimenti previsti dall'articolo 43.

Art. 43

(Esercizio, manutenzione e controllo degli impianti termici)

1. Il proprietario, il conduttore, l'amministratore di condominio o per essi un terzo che se ne assume la responsabilità, mantiene in esercizio gli impianti termici e provvede affinché siano eseguite le operazioni di controllo e di manutenzione, secondo le prescrizioni vigenti in materia.
2. L'operatore incaricato del controllo e della manutenzione degli impianti svolge le prescritte attività a regola d'arte, nel rispetto della normativa statale vigente.
3. L'operatore incaricato, nei casi e secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale con propria deliberazione, ha l'obbligo di redigere e sottoscrivere, in forma di dichiarazione

sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 31 della l.r. 19/2007, il rapporto di controllo tecnico da rilasciare al soggetto di cui al comma 1, che ne sottoscrive copia per ricevuta e presa visione.

4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce le modalità di applicazione del presente articolo, ivi inclusi:

- a) i modelli di rapporto di controllo tecnico differenziati in base alla tipologia dell'impianto;
- b) gli importi del contributo da richiedere in fase di redazione del rapporto di controllo tecnico di cui al comma 3, nonché delle eventuali ispezioni con addebito, in misura non inferiore a 2 euro per impianto, al fine di concorrere ai costi per la gestione del CER e per l'effettuazione dei controlli di cui all'articolo 61, comma 1, lettera d).

5. Gli importi dei contributi di cui al comma 4, lettera b), sono articolati in base alla potenza degli impianti e secondo modalità uniformi su tutto il territorio regionale.

6. La Giunta regionale, con propria deliberazione, al fine di una più efficace implementazione del CER, può prevedere:

- a) sistemi di trasmissione dei dati riguardanti l'ubicazione e le caratteristiche degli impianti da parte dei soggetti di cui al comma 1;
- b) sistemi di raccolta dei dati presso le aziende di distribuzione dei diversi tipi di combustibile, relativamente all'ubicazione e alla titolarità delle utenze da esse fornite al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 44 – Art. 78 (omissis)

5.20.2. DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE 2 DICEMBRE 2016, N. 1665

REGIONE VALLE D'AOSTA

DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE 2 dicembre 2016, n. 1665

Disposizioni per l'applicazione del titolo iii, capo ii, della LR 13/2015, in relazione all'esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

Delibera

1. di approvare, per i motivi indicati in premessa, le disposizioni per l'applicazione del titolo III, capo II, della LR 25 maggio 2015, n. 13, in relazione all'esercizio, manutenzione e controllo degli impianti termici e alle modalità per l'effettuazione dei controlli di cui all'articolo 61, comma 1, lettera d), secondo quanto stabilito nell'allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante, in sostituzione di quelle approvate con deliberazione n. 1370 in data 3 ottobre 2014;
2. di stabilire che, ai sensi dell'art. 65, comma 2, della LR 13/2015, il contributo previsto dall'art. 43, comma 4, lettera b), della stessa legge sarà applicato a decorrere dal 1° agosto 2017;
3. di prevedere, ai sensi dell'art. 65, comma 3, della LR 13/2015, un periodo di sperimentazione dei controlli di cui all'art. 61, c. 1, lettera d), della stessa legge, con termine al 31 luglio 2017, in cui non trovano applicazione le corrispondenti sanzioni amministrative;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio della Regione;
5. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegato

1. Oggetto

1.1. In attuazione del titolo III, capo II, della l.r. 13/2015 (Legge europea regionale 2015), nonché dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia), e dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192), le presenti disposizioni:

- a. individuano, sulla base di criteri relativi alla tipologia di impianto, alla tipologia di combustibile e alla potenza, gli impianti termici posti al servizio di edifici situati nel territorio regionale cui si applicano gli adempimenti della presente deliberazione;
- b. disciplinano le attività di esercizio, controllo e manutenzione degli impianti termici e le relative responsabilità;
- c. individuano i modelli di rapporto di controllo tecnico differenziati in base alla tipologia di impianto;
- d. definiscono i casi in cui è necessario redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo tecnico e le modalità per adempiere a tale obbligo;
- e. stabiliscono gli importi del contributo da richiedere in fase di redazione del rapporto di controllo tecnico di cui sopra, nonché in occasione delle eventuali ispezioni con addebito;
- f. disciplinano le caratteristiche costitutive e gestionali del sistema informativo relativo agli impianti termici;
- g. disciplinano le attività di accertamento documentale e di ispezione per il periodo di sperimentazione e i requisiti degli ispettori;
- h. disciplinano gli obblighi di comunicazione di dati energetici da parte dei soggetti competenti, come previsto all'articolo 27, comma 4 e all'articolo 43, comma 6 della l.r. 13/2015.



2. Definizioni

2.1. Ai fini dell'applicazione delle presenti disposizioni si adottano le seguenti definizioni:

a. accertamento documentale: l'insieme delle attività di controllo pubblico diretto ad accertare, in via documentale o attraverso il sistema informativo del catasto degli impianti termici della Valle d'Aosta, la conformità alle norme vigenti in materia di efficienza energetica e il rispetto delle prescrizioni e gli obblighi stabiliti;

b. catasto energetico regionale (CER): banca dati del sistema energetico regionale, prevista dall'articolo 27, comma 5, lettera a) della l.r. 13/2015, nella quale confluiscono anche i dati relativi agli attestati di prestazione energetica e i dati relativi ai controlli degli impianti termici, nonché i dati necessari alla valutazione dei consumi energetici reali.

c. catasto impianti termici della Valle d'Aosta (CIT-VDA): sistema informativo, nell'ambito del CER, in cui confluiscono e vengono aggiornati i dati relativi agli impianti termici presenti sul territorio regionale;

d. categoria di edificio: classificazione effettuata in base alla destinazione d'uso individuata all'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;

e. Centro di osservazione e attività sull'energia (COA energia): struttura di Finaosta S.p.A. incaricata, ai sensi dell'articolo 28 della l.r. 13/2015, di svolgere funzioni di natura tecnica ed amministrativa di supporto alla Regione per il conseguimento delle finalità della legge medesima;

f. codice identificativo dell'impianto termico (codice catasto): codice numerico che individua in modo univoco un impianto termico e che viene riportato su tutta la documentazione inerente all'impianto;

g. contratto servizio energia: contratto che disciplina l'erogazione di beni e servizi necessari a mantenere le condizioni di comfort negli edifici nel rispetto delle vigenti leggi in materia di uso razionale dell'energia, di sicurezza e di salvaguardia dell'ambiente, provvedendo nel contempo alla gestione ottimale ed al miglioramento del processo di

trasformazione e di utilizzo dell'energia, nell'osservanza dei requisiti e delle prestazioni di cui all'allegato II al D.Lgs 30 maggio 2008, n. 115;

h. impianto termico: impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo; sono compresi tra gli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento e apparecchi fissi quali stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante, indipendentemente dalla potenza; non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate;

i. impianto termico centralizzato: impianto termico asservito ad almeno due unità immobiliari;

j. impianto termico disattivato: un impianto termico privo di parti essenziali (es: generatore di calore, collegamento alla rete di distribuzione dell'energia, contatore del combustibile, serbatoio, impianto di distribuzione/emissione) senza le quali l'impianto non può funzionare o comunque privo di approvvigionamento; la disattivazione deve essere effettuata con modalità idonee a non consentire in alcun modo l'utilizzo dell'impianto o garantire che sia stata disattivata la fornitura di combustibile al generatore di calore.

k. impianto termico individuale: impianto termico al servizio esclusivo di una singola unità immobiliare;

l. occupante: chiunque ha la disponibilità, a qualsiasi titolo, di un edificio e dei relativi impianti termici, pur non essendone proprietario;

m. responsabile dell'impianto termico il proprietario dell'impianto stesso o l'amministratore, in caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio; nel caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche, gli obblighi e le responsabilità posti a carico del proprietario sono da intendersi riferiti agli amministratori o, in caso di mancata nomina, al legale rappresentante; nel caso di unità immobiliari dotate di impianti termici autonomi, l'occupante dell'unità immobiliare subentra

alla figura del proprietario, per la durata dell'occupazione, negli obblighi e nelle responsabilità connesse all'esercizio, alla manutenzione ordinaria dell'impianto termico ed ai controlli periodici previsti;

n. sottosistema di generazione: apparecchio o insieme di più apparecchi o dispositivi che permettono di trasferire, al fluido termovettore o direttamente all'aria dell'ambiente interno climatizzato o all'acqua sanitaria, il calore derivante da una o più delle seguenti modalità:

- a) prodotto dalla combustione;
- b) ricavato dalla conversione di qualsiasi altra forma di energia (elettrica, meccanica, chimica, derivata da fenomeni naturali quali ad esempio l'energia solare, ecc.);
- c) contenuto in una sorgente a bassa temperatura e riqualificato a più alta temperatura;
- d) contenuto in una sorgente ad alta temperatura e trasferito al fluido termovettore;

o. struttura competente: Struttura risparmio energetico e sviluppo fonti rinnovabili dell'Assessorato attività produttive, energia e politiche del lavoro;

p. terzo responsabile: l'impresa che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e avente capacità tecnica, economica ed organizzativa adeguata al numero, alla potenza ed alla complessità degli impianti gestiti, è delegata dal responsabile ad assumere la responsabilità dell'esercizio, della conduzione, del controllo, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici.

3. Ambito di applicazione

3.1. Sono soggetti all'osservanza delle presenti disposizioni gli impianti termici, come definiti al punto 2.1, lettera h., posti al servizio di edifici, sia pubblici che privati, situati sul territorio regionale.

3.2. Sono esclusi dall'applicazione delle presenti disposizioni gli impianti inseriti in cicli di processo, anche se il calore prodotto è in parte destinato alla climatizzazione dei locali.

3.3. Gli impianti disattivati o mai attivati e quindi posti nella condizione di non poter funzionare, come definiti al punto 2.1, lettera j., nonché i singoli generatori che vengono disattivati, sono esentati dal rispetto delle presenti disposizioni, fino alla riattivazione o alla

prima attivazione degli stessi, fermo restando gli obblighi di comunicazione di cui al paragrafo.

3.4. Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui al punto 9:

- a) i generatori alimentati da biomassa, fino alla definizione di specifiche norme UNI di riferimento;
- b) i generatori di calore per la climatizzazione invernale degli ambienti e/o la produzione di acqua calda sanitaria di potenza termica utile nominale inferiore o uguale a 10 kW;
- c) gli apparecchi per la climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale inferiore o uguale a 12 kW;
- d) gli impianti termici alimentati esclusivamente con fonti rinnovabili di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

4. Valori massimi della temperatura ambiente

4.1. Durante il funzionamento dell'impianto termico di climatizzazione invernale, la media ponderata delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare, non deve superare:

- a) 18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;
- b) 20°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici.

4.2. Durante il funzionamento dell'impianto di climatizzazione estiva, la media ponderata delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti raffrescati di ciascuna unità immobiliare, non deve essere minore di 26°C – 2°C di tolleranza per tutti gli edifici.

4.3. Il mantenimento della temperatura dell'aria negli ambienti entro i limiti fissati ai punti 4.1 e 4.2 è ottenuto con accorgimenti che non comportino spreco di energia.

4.4. Gli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili, ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché le strutture protette per l'assistenza e il recupero dei tossicodipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici, sono esclusi dal rispetto dei punti 4.1 e 4.2, limitatamente alle zone riservate alla permanenza e al trattamento medico dei degenti o degli ospiti.



4.5. Per gli edifici adibiti a piscine, saune ed assimilabili, per le sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali non ubicate in stabili condominiali, le Amministrazioni comunali possono concedere deroghe motivate ai limiti di temperatura di cui ai punti 4.1. e 4.2., qualora elementi oggettivi o esigenze legati alla specifica destinazione d'uso giustifichino temperature diverse di detti valori.

4.6. Per gli edifici adibiti ad attività industriale, artigianale ed assimilabili, le Amministrazioni comunali possono concedere deroghe ai limiti di temperatura di cui ai punti 4.1. e 4.2., qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

- a) le esigenze tecnologiche o di produzione richiedano temperature diverse dai valori limite;
- b) l'energia termica per la climatizzazione estiva ed invernale degli ambienti derivi da sorgente non convenientemente utilizzabile in altro modo.

5. Limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale

5.1. Gli impianti termici destinati alla climatizzazione invernale degli ambienti sono condotti in modo che, durante il funzionamento, non siano superati i valori massimi di temperatura indicati al punto 4.

5.2. L'esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale è consentito nel rispetto dei seguenti limiti, relativi al periodo annuale e alla durata giornaliera di attivazione, articolata anche in due o più sezioni:

- a) Zona E: ore 14 giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile;
- b) Zona F: nessuna limitazione.

5.3. Al di fuori di tali periodi, gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio e, comunque, per una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria.

5.4. La durata giornaliera di attivazione degli impianti non ubicati nella zona F è compresa tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno.

5.5. Le disposizioni di cui ai punti 5.2, 5.3 e 5.4 non si applicano:

- a) agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili, ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossicodipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
- b) alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;
- c) agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
- d) agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
- e) agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.

5.6. Le disposizioni di cui ai punti 5.2., 5.3. e 5.4., limitatamente alla sola durata giornaliera di attivazione, non si applicano nei seguenti casi:

- a) edifici adibiti a uffici e assimilabili, nonché edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili, limitatamente alle parti adibite a servizi senza interruzione giornaliera delle attività;
- b) impianti termici che utilizzano calore proveniente da centrali di cogenerazione con produzione combinata di elettricità e calore;
- c) impianti termici che utilizzano sistemi di riscaldamento di tipo a pannelli radianti incassati nell'opera muraria;
- d) impianti termici al servizio di uno o più edifici dotati di circuito primario, volti esclusivamente ad alimentare gli edifici di cui alle deroghe previste al punto 5.5, per la produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari, nonché al fine di mantenere la temperatura dell'acqua nel circuito primario al valore necessario a garantire il funzionamento dei circuiti secondari nei tempi previsti;
- e) impianti termici al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate, dotati di gruppo termoregolatore pilotato da una sonda di rilevamento della temperatura esterna con programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli della temperatura ambiente nell'arco delle 24 ore; questi impianti possono essere condotti in esercizio continuo purché il programmatore giornaliero venga tarato e sigillato per il raggiungimento

di una temperatura degli ambienti pari a $16^{\circ}\text{C} + 2^{\circ}\text{C}$ di tolleranza nelle ore al di fuori della durata giornaliera di attivazione, di cui al punto 5.2;

f) impianti termici al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate nei quali sia installato e funzionante, in ogni singola unità immobiliare, un sistema di contabilizzazione del calore e un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente dell'unità immobiliare stessa, dotato di un programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli di detta temperatura nell'arco delle 24 ore;

g) impianti termici per singole unità immobiliari residenziali e assimilate dotati di un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente con programmatore giornaliero che consenta la regolazione di detta temperatura almeno su due livelli nell'arco delle 24 ore nonché lo spegnimento del generatore di calore sulla base delle necessità dell'utente;

h) impianti termici condotti mediante "contratti di servizio energia", ove i corrispettivi sono correlati al raggiungimento del comfort ambientale nei limiti consentiti dalla presente deliberazione, purché si provveda, durante le ore al di fuori della durata di attivazione degli impianti consentita dai punti 5.2. e 5.3., ad attenuare la potenza erogata dall'impianto nei limiti indicati alla lettera e).

5.7. Presso ogni impianto termico al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate, il proprietario o l'amministratore espongono una tabella contenente:

- a) l'indicazione del periodo annuale di esercizio dell'impianto termico e dell'orario di attivazione giornaliera prescelto;
- b) le generalità del responsabile dell'impianto termico, comprensive del codice fiscale e del recapito;
- c) il codice identificativo dell'impianto termico di cui al punto 2.1., lettera f.

6. Facoltà delle Amministrazioni comunali

6.1. In deroga a quanto previsto dal punto 5., i Sindaci, con propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita, sia nei centri abitati, sia nei singoli immobili.

6.2. I Sindaci assicurano l'immediata informazione alla popolazione dei provvedimenti adottati ai sensi del punto 6.1. e informano per iscritto il COA energia relativamente alle deroghe concesse nei casi di cui ai punti 4.5., 4.6. e 6.1.

7. Criteri generali e soggetti responsabili per l'esercizio, la conduzione, il controllo e la manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva

7.1. L'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell'impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica sono affidati al responsabile dell'impianto, che può delegarle ad un terzo. La delega non è consentita nel caso di singole unità immobiliari residenziali in cui il generatore o i generatori non siano installati in locale tecnico esclusivamente dedicato. In tutti i casi in cui nello stesso locale tecnico siano presenti generatori di calore oppure macchine frigorifere al servizio di più impianti termici, può essere delegato un unico terzo responsabile che risponde delle predette attività.

7.2. In caso di impianti termici non conformi alle disposizioni di legge, la delega di cui al punto 7.1. non può essere conferita, salvo che nell'atto di delega sia espressamente riportato l'incarico di procedere alla loro messa a norma. Il delegante deve porre in essere ogni atto o comportamento necessario affinché il terzo responsabile possa adempiere agli obblighi previsti dalla normativa vigente e garantire la copertura finanziaria per l'esecuzione dei necessari interventi nei tempi concordati. Negli edifici in regime di condominio, la predetta garanzia è fornita attraverso apposita delibera dell'assemblea dei condomini. In tale ipotesi la responsabilità degli impianti resta in carico al delegante, fino alla comunicazione dell'avvenuto completamento degli interventi necessari da inviarsi per iscritto da parte del delegato al delegante entro e non oltre cinque giorni lavorativi dal termine dei lavori.

7.3. Il responsabile dell'impianto oppure, ove delegato, il terzo responsabile rispondono del mancato rispetto delle norme relative all'impianto termico, in particolare in materia di sicurezza, di tutela dell'ambiente e di efficienza energetica. L'atto di assunzione di responsabilità da parte del terzo responsabile, anche come destinatario delle sanzioni



amministrative applicabili ai sensi dell'articolo 62, comma 10, della l.r. 13/2015, deve essere redatto in forma scritta contestualmente all'atto di delega.

7.4. Il terzo responsabile, ai fini di cui al punto 7.3., comunica tempestivamente in forma scritta al delegante l'esigenza di effettuare gli interventi, non previsti al momento dell'atto di delega, indispensabili al corretto funzionamento dell'impianto termico e alla sua rispondenza alle vigenti prescrizioni normative. Negli edifici in regime di condominio, il delegante deve espressamente autorizzare con apposita delibera condominiale il terzo responsabile ad effettuare i predetti interventi entro 30 giorni dalla comunicazione di cui sopra, facendosi carico dei relativi costi. In assenza della delibera condominiale nei detti termini, la delega al terzo responsabile decade automaticamente.

7.5. Il terzo responsabile informa il COA energia, secondo le modalità rese disponibili al canale tematico "Energia" del sito internet della Regione:

- a) della delega ricevuta, entro dieci giorni lavorativi;
- b) dell'eventuale revoca dell'incarico o rinuncia allo stesso, entro due giorni lavorativi;
- c) della decadenza di cui al punto 7.4., entro due giorni lavorativi, nonché le eventuali variazioni sia della consistenza che della titolarità dell'impianto.

7.6. Il terzo responsabile non può delegare ad altri le responsabilità assunte e può ricorrere solo occasionalmente al subappalto o all'affidamento di alcune attività di sua competenza, fermo restando il rispetto del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, per le sole attività di manutenzione, e la propria diretta responsabilità ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1667 e seguenti del codice civile.

7.7. Il ruolo di terzo responsabile di un impianto è incompatibile con il ruolo di venditore di energia per il medesimo impianto, e con le società, a qualsiasi titolo, legate al ruolo di venditore, in qualità di partecipate o controllate o associate in ATI o aventi stessa partecipazione proprietaria o aventi in essere un contratto di collaborazione, a meno che la fornitura sia effettuata nell'ambito di un contratto servizio energia, come definito al punto 2.1., lettera g., in cui la remunerazione del servizio fornito non sia riconducibile alla quantità di combustibile o di energia fornita, ma misurabile in base a precisi parametri oggettivi

preventivamente concordati. In tale contratto deve essere riportata esplicitamente la conformità alle disposizioni del D.Lgs 30 maggio 2008, n.115.

7.8. Nel caso di impianti termici con potenza nominale al focolare superiore a 350 kW, ferma restando la normativa vigente in materia di appalti pubblici, il terzo responsabile deve essere in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001, relativa all'attività di gestione e manutenzione degli impianti termici, o di attestazione rilasciata, ai sensi della normativa nazionale vigente, nelle categorie OG 11, impianti tecnologici, oppure OS 28.

8. Controllo e manutenzione degli impianti termici

8.1. Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto termico devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche per l'uso e la manutenzione rese disponibili dall'impresa installatrice dell'impianto ai sensi della normativa vigente.

8.2. Qualora l'impresa installatrice non abbia fornito proprie istruzioni specifiche o queste non siano più disponibili, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell'impianto termico devono essere eseguite conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente.

8.3. Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione delle restanti parti dell'impianto termico e degli apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili né reperibili le istruzioni del fabbricante, devono essere eseguite secondo le prescrizioni e con la periodicità prevista dalle normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo.

8.4. Gli installatori e i manutentori degli impianti termici, abilitati ai sensi del d.m. 37/2008, nell'ambito delle rispettive responsabilità, devono definire e dichiarare esplicitamente al committente o all'utente, in forma scritta e facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell'impianto o del fabbricante degli apparecchi:

a) quali siano le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l'impianto da loro installato o mantenuto, per garantire la sicurezza delle persone e delle cose;

b) con quale frequenza le operazioni di cui alla lettera a) vadano effettuate.

climatizzazione" conforme al modello approvato con d.m. 10 febbraio 2014. In caso di trasferimento a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'unità immobiliare, i libretti di impianto devono essere consegnati all'avente causa, debitamente aggiornati, con gli eventuali allegati.

8.6. Devono essere compilate e aggiornate esclusivamente le schede del libretto di impianto pertinenti alla tipologia dell'impianto termico al quale lo stesso si riferisce.

8.7. Nel caso di integrazioni dell'impianto, con componenti o apparecchi aggiuntivi, il libretto è aggiornato mediante compilazione delle sole schede pertinenti agli interventi eseguiti.

8.8. Nel caso di dismissione dell'impianto senza sostituzione di componenti o apparecchi, le relative schede sono conservate dal responsabile dell'impianto per almeno 5 anni dalla data di dismissione.

8.9. Per gli impianti esistenti alla data del 15 ottobre 2014, i "libretti di centrale" e i "libretti di impianto" già compilati e conformi, rispettivamente, ai modelli riportati negli allegati I e II del d.m. 17 marzo 2003, devono essere allegati al nuovo libretto di impianto, in occasione della sua compilazione.

8.10. Per gli impianti esistenti alla data del 15 ottobre 2014, la compilazione del nuovo libretto di impianto deve essere effettuata in occasione e con la gradualità dei controlli di efficienza energetica di cui al punto 9. o di interventi su chiamata di manutentori o installatori.

9. Controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici

9.1. In occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione di cui al punto 8., sugli impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW e sugli impianti termici di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW, si effettua un controllo di efficienza energetica che deve riguardare:

a) il sottosistema di generazione come definito al punto 2.1, lettera n.;

b) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura centrale e locale nei locali climatizzati;

c) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di trattamento dell'acqua, ove previsti.

9.2. Le operazioni di cui al punto 9.1. sono effettuate secondo le indicazioni riportate nella sotto indicata Tabella 1.

Tabella 1 – Tipologia di controlli e cadenza sugli impianti termici

CONTROLLI DI EFFICIENZA ENERGETICA				
TIPOLOGIA IMPIANTO	ALIMENTAZIONE	POTENZA TERMICA (*) [kW]	CADENZA [ANNI]	RAPPORTO DI CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA
Impianti con generatore di calore a fiamma	Generatori alimentati a combustibile liquido o solido	$10 < P < 100$	2	Rapporto tipo 1
		$P \geq 100$	1	
	Generatori alimentati a gas, metano o GPL	$10 < P < 100$	4	Rapporto tipo 1
		$P \geq 100$	2	
Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore	Macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta	$12 < P < 100$	4	Rapporto tipo 2
		$P \geq 100$	2	
	Pompe di calore a compressione di vapore azionate da motore endotermico	$P \geq 12$	4	Rapporto tipo 2
	Pompe di calore ad assorbimento	$P \geq 12$	2	Rapporto tipo 2

CONTROLLI DI EFFICIENZA ENERGETICA				
	alimentate con energia termica			
Impianti alimentati da teleriscaldamento	Sottostazione di scambio termico da rete a utenza	P > 10	4	Rapporto tipo 3
Impianti cogenerativi	Microcogenerazione	Pel < 50	4	Rapporto tipo 4
	Unità cogenerative	Pel ≥ 50	2	Rapporto tipo 4
P - Potenza termica utile nominale		Pel - Potenza elettrica nominale		
(*) I limiti degli intervalli sono riferiti alla potenza utile nominale complessiva dei generatori e delle macchine frigorifere che servono lo stesso impianto				

Le diverse tipologie di rapporto di controllo di efficienza energetica citate nella Tabella 1 sono quelle previste dagli allegati II, III, IV e V del d.m. 10 febbraio 2014.

9.3. I controlli di efficienza energetica di cui ai punti 9.1. e 9.2. devono essere inoltre effettuati:

- a) all'atto della prima messa in esercizio dell'impianto, a cura dell'installatore;
- b) nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione;
- c) nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici, ma tali da poter modificare l'efficienza energetica dell'impianto termico.

9.4. Nei casi previsti al punto 9.3., le tempistiche indicate in Tabella 1 decorrono nuovamente a far data dall'effettuazione di tali interventi.

9.5. Al termine delle operazioni di controllo, l'operatore provvede a redigere e sottoscrivere uno specifico "rapporto di controllo di efficienza energetica", secondo le indicazioni che lo conserva e lo allega al libretto di impianto di cui al punto 8.5. e una copia è conservata a cura del manutentore o terzo responsabile, per un periodo non inferiore a 5 anni, per gli eventuali controlli di cui al punto 13.

9.6. Il rendimento di combustione, rilevato nel corso dei controlli, misurato alla massima potenza termica effettiva del focolare del generatore di calore nelle condizioni di normale

funzionamento, in conformità alle vigenti norme tecniche UNI, deve risultare non inferiore ai valori limite riportati nella sotto riportata Tabella 2.

Tabella 2 - Valori minimi consentiti del rendimento di combustione

VALORI MINIMI CONSENTITI DEL RENDIMENTO DI COMBUSTIONE		
DATA DI INSTALLAZIONE	TIPOLOGIA DI GENERATORE DI CALORE	VALORE MINIMO CONSENTITO DEL RENDIMENTO DI COMBUSTIONE (%)
Prima del 29 ottobre 1993	Generatori ad aria calda	$77 + 2 \log P_n$
	Tutti gli altri generatori di calore	$82 + 2 \log P_n$
Dal 29 ottobre 1993 al 31 dicembre 1997	Generatori ad aria calda	$80 + 2 \log P_n$
	Tutti gli altri generatori di calore	$84 + 2 \log P_n$
Dal 1 gennaio 1998 al 7 ottobre 2005	Generatori ad aria calda	$80 + 2 \log P_n$
	Generatore di calore standard	$84 + 2 \log P_n$
	Generatore di calore a bassa temperatura	$87,5 + 1,5 \log P_n$
	Generatore di calore a gas a condensazione	$91 + 1 \log P_n$
Dopo l'8 ottobre 2005	Generatori ad aria calda	$80 + 2 \log P_n$
	Generatore di calore a gas a condensazione	$89 + 2 \log P_n$
	Tutti gli altri generatori di calore	$87 + 2 \log P_n$
log P_n : logaritmo in base 10 della potenza utile nominale espressa in kW. Per valori di P_n superiori a 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW		

9.7. I generatori di calore per i quali, durante le operazioni di controllo, siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori ai valori fissati in Tabella 2, non riconducibili a tali valori mediante operazioni di manutenzione, devono essere sostituiti entro 180 giorni a partire dalla data del controllo. Ove il responsabile si avvalga della facoltà di richiedere, alla



struttura competente, un'ispezione con addebito ai sensi del punto 12.5., detta scadenza viene sospesa fino all'ottenimento dei risultati dell'ispezione.

Rendimenti di combustione inferiori ai valori fissati in Tabella 2, sono comunque esclusi dalla conduzione in esercizio continuo, di cui al punto 5.6., lettera e).

9.9. Le macchine frigorifere e le pompe di calore per le quali nel corso delle operazioni di controllo sia stato rilevato che i valori dei parametri che caratterizzano l'efficienza energetica siano inferiori del 15 per cento rispetto a quelli misurati in fase di collaudo o primo avviamento, riportati sul libretto di impianto, devono essere riportate alla situazione iniziale, con una tolleranza del 5 per cento. Qualora i valori misurati in fase di collaudo o primo avviamento non siano disponibili, si fa riferimento ai valori di targa.

9.10. Le unità cogenerative, per le quali nel corso delle operazioni di controllo sia stato rilevato che i valori dei parametri che caratterizzano l'efficienza energetica non rientrano nelle tolleranze definite dal fabbricante, devono essere riportate alla situazione iniziale, secondo il piano di manutenzione definito dal fabbricante medesimo.

10. Catasto impianti termici della Valle d'Aosta (CIT-VDA)

10.1. La Regione istituisce un sistema informativo in cui confluiscono i dati relativi agli impianti termici installati sul territorio regionale, denominato "Catasto impianti termici della Valle d'Aosta" (CIT-VDA).

10.2. La Regione, avvalendosi del COA energia, provvede alle seguenti attività:

- a) gestisce il CIT-VDA fornendo supporto tecnico agli operatori per l'utilizzo dello stesso ed organizzando le opportune campagne informative;
- b) effettua un'analisi periodica dei dati confluiti nel CIT-VDA al fine di:
 - a. monitorare il funzionamento del sistema;
 - b. disporre di informazioni per le attività di pianificazione e programmazione del settore energetico regionale;
 - c. predisporre la relazione biennale da inviare al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 9, comma 10, del D.P.R. 74/2013.

10.3. Nel CIT-VDA, disponibile tramite accesso al canale tematico “Energia” del sito internet della Regione, devono confluire:

- a) a cura del manutentore, entro 30 giorni dall’effettuazione delle attività di controllo, i dati relativi ai “rapporti di controllo di efficienza energetica” di cui al d.m. 10 febbraio 2014, allegati II, III, IV e V;
- b) a cura dell’installatore, entro 30 giorni dall’installazione di un nuovo impianto termico, le schede di cui al d.m. 10 febbraio 2014, allegato I, pertinenti a tale impianto e di propria competenza, nonché la scheda 1, per conto del responsabile dell’impianto.

10.4. Al momento del caricamento dell’impianto all’interno del CIT-VDA, allo stesso viene attribuito un codice identificativo univoco (“codice catasto”). Tale codice deve essere riportato su tutti i documenti e le comunicazioni relative all’impianto ed in particolare 5.7.

10.5. È vietato assegnare un nuovo codice identificativo ad impianti già registrati sul CIT-VDA, anche se da altri operatori. È necessario pertanto verificare la presenza di una precedente registrazione dell’impianto, eventualmente con il supporto del COA energia.

10.6. Occorre procedere all’attribuzione di nuovi codici identificativi degli impianti termici nei casi di trasformazione di un impianto termico centralizzato in più impianti individuali o viceversa.

10.7. Le modalità operative di accesso, accreditamento, utilizzo e consultazione della banca dati sono riportate in apposito manuale che sarà reso disponibile al canale tematico “Energia” del sito internet della Regione. È altresì reso disponibile l’elenco riportante le ditte, di cui al punto 8.1, abilitate ad operare sul CIT-VDA.

11. Comunicazioni di disattivazione/riattivazione degli impianti

11.1. Nelle more del completamento delle funzionalità del CIT-VDA, i responsabili degli impianti, in caso di disattivazione dell’intero impianto o di singoli generatori, devono darne comunicazione al COA energia, entro 30 giorni dalla data di disattivazione, utilizzando i modelli resi disponibili al canale tematico “Energia” del sito internet della Regione. Una copia di tale dichiarazione, resa sotto forma di atto notorio, deve essere allegata al libretto d’impianto.



ENERGIA E SOSTENIBILITÀ
PER LA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

11.2. Nelle more del completamento delle funzionalità del CIT-VDA, i responsabili degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva, in caso di riattivazione dell'impianto, devono darne comunicazione al COA energia, entro 30 giorni dalla data di riattivazione, utilizzando i modelli resi disponibili al canale tematico "Energia" del sito internet della Regione. Una copia di tale dichiarazione, resa sotto forma di atto notorio, deve essere allegata al libretto d'impianto.

12. Contributo regionale di cui all'articolo 43, comma 4, lettera b), della l.r. 13/2015

12.1. Per contribuire alla copertura dei costi di gestione del CIT-VDA, dei servizi correlati e dei controlli sugli impianti termici di cui all'articolo 61, comma 1, lettera d), della l.r.

13/2015, il responsabile dell'impianto termico deve riconoscere, contestualmente al caricamento del rapporto di controllo di efficienza energetica sul CIT-VDA, un contributo secondo quanto previsto al punto 12.2. e 12.3.

12.2. Per quanto riguarda i generatori di calore, il contributo è determinato in riferimento alle fasce di potenza utile nominale riportate nella sotto riportata Tabella 3, relative al singolo generatore.

Tabella 3 – Contributi da versare in relazione alle taglie di potenza utile nominale, in fase di caricamento del rapporto di controllo di efficienza energetica sul catasto regionale

POTENZA UTILE NOMINALE [kW]	CONTRIBUTO [€]
10 - 35	10,00
35,1 - 50	15,00
50,1 - 100	20,00
100,1 - 350	30,00
Maggiore di 350	50,00

12.3. Nel caso di sottostazioni allacciate a reti di teleriscaldamento, macchine frigorifere, pompe di calore e impianti di cogenerazione, il contributo è pari a 8 €, indipendentemente dalla taglia.

12.4. La corresponsione dei contributi di cui ai punti 12.2. e 12.3. è dovuta per i rapporti di controllo caricati sul CIT-VDA a partire dal 1° agosto 2017, indipendentemente dalla data di effettuazione del controllo.

12.5. Per le ispezioni che comportano un addebito si applicano gli importi indicati nella sotto riportata Tabella 4.

Tabella 4 - Contributi da versare in relazione alle taglie di potenza utile nominale, per le ispezioni degli impianti termici

POTENZA UTILE NOMINALE [kW]	CONTRIBUTO [€]
10 - 35	100,00
35,1 - 50	150,00
50,1 - 100	200,00
100,1 - 350	250,00
Maggiore di 350	300,00

12.6. Gli importi di cui al punto 12.5. sono di norma a carico del responsabile dell'impianto. I medesimi importi sono da attribuire al manutentore qualora lo stesso non abbia provveduto a caricare sul CIT-VDA, per quanto di competenza, i dati relativi all'impianto.

12.7. Le modalità per la registrazione dei soggetti abilitati ad operare sul CIT-VDA, per il caricamento dei dati, nonché per la corresponsione dei contributi di cui ai punti 12.2. e 12.3. e per il pagamento delle "ispezioni con addebito" di cui al punto 12.5., verranno rese disponibili al canale tematico "Energia" del sito internet della Regione.

13. Disposizioni generali per l'effettuazione dei controlli di cui all'articolo 61, comma 1, lettera d), della l.r. 13/2015

13.1. L'autorità competente alle attività di controllo di cui all'articolo 61, comma 1, lettera d), della l.r. 13/2015 è la Regione, per il tramite della struttura competente, la quale si avvale:

a) del COA energia per l'organizzazione e la gestione del sistema dei controlli, ivi inclusa l'effettuazione degli accertamenti documentali ai sensi dell'articolo 28, comma 1, lettera l), della l.r. 13/2015;

b) di ARPA per l'effettuazione delle ispezioni, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera b), della medesima legge.

13.2. COA energia ed ARPA, per l'espletamento delle attività di cui al punto 13.1., garantiscono, per quanto di competenza, il rispetto dei requisiti minimi professionali e di indipendenza di cui al punto 16.

13.3. Non sono soggetti ai controlli di cui al punto 13.1. gli impianti termici, sia individuali che centralizzati, aventi le seguenti caratteristiche:

c) i generatori di calore per la climatizzazione invernale degli ambienti e/o la produzione di acqua calda sanitaria di potenza termica utile nominale inferiore o uguale a 10 kW;

d) gli apparecchi per la climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale inferiore o uguale a 12 kW;

14. Modalità di effettuazione degli accertamenti documentali e delle ispezioni nel periodo di sperimentazione

14.1. Il COA energia seleziona, secondo modalità concordate con la struttura competente, anche utilizzando i dati presenti nel CER, un campione di impianti da sottoporre ad accertamento documentale e ad ispezione nel periodo di sperimentazione dei controlli.

14.2. Il COA energia effettua gli accertamenti documentali verificando la presenza sul CIT-VDA degli impianti costituenti il campione di cui al punto 14.1. e valutando la completezza e la regolarità dei dati.

14.3. Se dagli accertamenti di cui al punto 14.1. l'impianto selezionato non risultasse caricato sul CIT-VDA oppure dovessero emergere criticità sui dati, il COA energia provvede a richiedere copia della documentazione che dovrà essere presentata entro 30 giorni. È accettata anche la trasmissione di documentazione in formato elettronico esclusivamente se presentata tramite posta elettronica certificata (PEC). È sempre facoltà del COA energia richiedere la documentazione ritenuta necessaria per verificare, anche a campione, l'attendibilità dei dati inseriti sul CIT-VDA.

14.4. Qualora la documentazione non pervenga nei termini sopra indicati, il COA energia provvede a sollecitarne la trasmissione, fornendo ulteriori 15 giorni. Il mancato rispetto del suddetto termine comporta l'effettuazione di un'ispezione con addebito di cui al punto 12.5.

14.5. Se dall'accertamento della documentazione trasmessa emergono difformità rispetto ai dati caricati sul CIT-VDA, farà fede quanto riportato sul documento trasmesso. Il COA energia concorda con il manutentore le modalità per rendere coerenti i dati caricati sul sistema informatico.

14.6. Se dall'accertamento documentale dovessero emergere criticità sostanziali, l'impianto dovrà essere assoggettato ad ispezione da parte dell'ARPA. Nel caso in cui l'impianto non risultasse inserito nel CIT-VDA, tale ispezione comporterà un addebito ai sensi del punto 12.5.

14.7. Sulla base degli esiti degli accertamenti di cui al punto 14.1., il COA energia segnala ad ARPA e per conoscenza alla struttura competente gli impianti che devono essere sottoposti ad ispezione.

14.8. Le ispezioni sono effettuate secondo modalità concordate dalla struttura competente con il COA energia e con ARPA, approvate con provvedimento del dirigente della medesima struttura e rese disponibili al canale tematico "Energia" del sito internet della Regione.

15. Sanzioni

15.1. Nel periodo di sperimentazione dei controlli di cui al punto 14., non trovano applicazione le sanzioni amministrative previste all'articolo 62, commi 10 e 11, della l.r.13/2015.

16. Requisiti professionali e di indipendenza degli organismi esterni incaricati dei controlli (accertamenti documentali ed ispezioni) sugli impianti termici

16.1. COA energia ed ARPA, in qualità di "organismi esterni" incaricati dei controlli di cui all'articolo 61, comma 1, lettera d), della l.r. 13/2015, per quanto di rispettiva competenza, garantiscono l'indipendenza del personale incaricato. In particolare il medesimo personale:

- a) non deve avere interessi di natura economica, nonché rapporti diretti o indiretti con imprese di manutenzione e installazione di impianti termici e imprese di fabbricazione o fornitura di apparecchi o componenti per impianti termici;
- b) non deve aver partecipato alla progettazione, installazione, esercizio e manutenzione dell'impianto termico ispezionato;
- c) non può essere venditore di energia per impianti termici, né mandatario del medesimo;
- d) deve operare con la massima professionalità e competenza tecnica;
- e) è vincolato dal segreto professionale;
- f) deve svolgere l'aggiornamento professionale, in funzione dell'evoluzione della tecnica, della normazione e della legislazione, anche attraverso la frequenza di appositi corsi o seminari;
- g) qualora sia libero professionista, deve sottoscrivere un'adeguata assicurazione di responsabilità civile nell'ambito di tale attività.

16.2. Il personale di cui al punto 16.1. deve possedere i seguenti requisiti:

- a) avere una formazione tecnica e professionale di base almeno equivalente a quella prevista dalle lettere a) e b) dell'articolo 4, comma 1, del d.m. 37/2008;
- b) essere a conoscenza della legislazione e delle norme relative agli impianti da ispezionare e una pratica sufficiente nello svolgimento di tali ispezioni;
- c) avere la competenza richiesta per redigere il rapporto di ispezione in tutti i suoi contenuti.

16.3. Ai soli fini della qualificazione come soggetto incaricato delle attività di ispezione, un periodo di due anni di attività quale dipendente dell'Amministrazione regionale o di suo ente strumentale nel settore dell'efficienza energetica degli impianti termici è ritenuto equivalente al periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di un'impresa del settore richiesto dall'articolo 4, comma 1, lettera b), del d.m. 37/2008.

16.4. Il rispetto dei requisiti di cui al punto 16.2, lettere b) e c), deve essere dimostrato tramite l'attestazione di idoneità tecnica all'effettuazione delle operazioni di controllo dello stato di manutenzione e di esercizio degli impianti termici, rilasciata dall'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), successivamente all'entrata in vigore del D.P.R. 74/2013.



17. Implementazione del catasto energetico regionale

17.1. Ai sensi dell'articolo 27, comma 4, della l.r. 13/2015, la struttura regionale competente per la predisposizione del Piano energetico-ambientale regionale (PEAR) è titolare dei dati in materia di energia riguardanti il territorio regionale ed è autorizzata alla raccolta e alla diffusione degli stessi. A tal fine, i Comuni e le strutture regionali, per quanto di competenza, nonché i soggetti pubblici e privati, sono tenuti a trasmettere, su richiesta della suddetta struttura, i dati necessari per l'aggiornamento degli strumenti di cui all'articolo 27, comma 5, della medesima legge, ed in particolare del CER.

17.2. Ai sensi dell'articolo 43, comma 6, lettera b), della l.r. 13/2015, i distributori di qualsiasi tipo di combustibile utilizzato per il riscaldamento civile sono tenuti a fornire le informazioni relative alle proprie utenze attive al 31 dicembre di ogni anno, entro il 30 aprile dell'anno successivo.

17.3. Ai sensi dell'articolo 9, comma 3-quater, del D.Lgs 192/2005, l'obbligo di cui al punto 17.2. si applica anche ai gestori di reti di teleriscaldamento.

17.4. Ai fini di cui al punto 17.1., il COA energia richiede, per conto della struttura competente per la predisposizione del PEAR:

- a) i dati necessari alla valutazione dei consumi energetici reali degli edifici, dando priorità a quelli di proprietà pubblica;
- b) i dati di cui ai punti 17.2. e 17.3. corredati dell'ubicazione e della titolarità delle utenze e, ove disponibili, dei consumi reali;
- c) i dati relativi agli impianti termici inseriti in specifiche banche dati in possesso di altre strutture dell'Amministrazione regionale, di enti locali o di aziende che erogano servizi di pubblica utilità;
- d) tutti i dati necessari per le finalità di cui all'articolo 27, comma 5 della l.r. 13/2015.

17.5. I dati di cui al punto 17.4. devono essere trasmessi al COA energia secondo le modalità rese disponibili al canale tematico "Energia" del sito internet della Regione.

5.20.3. DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE 30 DICEMBRE 2016, N. 1824

REGIONE VALLE D'AOSTA

DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 216, n. 1824

Approvazione delle disposizioni previste dal titolo iii, capo ii, della l.r. 13/2015 (legge europea regionale 2015), in materia di certificazione energetica degli edifici, nonché delle modalità di effettuazione dei relativi controlli, in sostituzione di quelle approvate con le deliberazioni della giunta regionale 1062/2011, 1606/2011, 1399/2012, 288/2014, 1090/2015 e 1494/2015

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

Delibera

1. di approvare, per i motivi indicati in premessa, le nuove caratteristiche e modalità di gestione del sistema di certificazione energetica regionale Beauclimat, come riportate in allegato A alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante, in sostituzione di quelle approvate con le deliberazioni n. 1062 in data 6 maggio 2011, n. 1606 in data 8 luglio 2011, n. 1399 in data 6 luglio 2012, n. 288 in data 14 marzo 2014 e n. 1494 in data 23 ottobre 2015;
2. di approvare, per i motivi indicati in premessa, le nuove modalità di riconoscimento dei certificatori energetici e dei corsi di formazione, come riportate in allegato B alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante, in sostituzione di quelle approvate con deliberazione n. 1090 in data 24 luglio 2015;
3. di disporre che le disposizioni di cui ai punti 1 e 2 si applicano a far data dal 1° luglio 2017;

4. di autorizzare, per i motivi indicati in premessa, la Struttura risparmio energetico e sviluppo fonti rinnovabili, con la collaborazione del COA energia di Finaosta S.p.A., e la Struttura sistemi informativi e tecnologici, ad apportare le necessarie modifiche ai sistemi informatici necessari alla gestione del sistema di certificazione energetica Beauclimat;
5. di dare atto che gli oneri derivanti dall'applicazione della presente deliberazione trovano copertura a valere sulle disponibilità dei capitoli U0020234 (Spese connesse alla realizzazione del sistema informatico energetico regionale CER - Catasto Energetico Regionale) e U0020233 (Spese connesse alla gestione del sistema informatico energetico regionale CER - Catasto Energetico Regionale) del bilancio di previsione per il triennio 2016-2018;
6. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 1824 in data 30 dicembre 2016

CARATTERISTICHE E MODALITÀ DI GESTIONE DEL SISTEMA DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA REGIONALE BEAUCLIMAT

1. Oggetto e finalità

1.1. Le presenti disposizioni definiscono, in applicazione del titolo III, capo II, della l.r. 13/2015 e in coerenza con il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico in edilizia", e con il decreto interministeriale 26 giugno 2015 "Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009 - Adeguamento linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici" (di seguito denominato "D.M. Linee guida"), il sistema di attestazione della prestazione energetica degli edifici ed in particolare:

- a) gli obblighi di dotazione, rilascio e affissione dell'attestato di prestazione energetica (di seguito denominato "APE"), come definito al punto 2.1., lettera a);

- b) le metodologie di calcolo per la determinazione della prestazione energetica degli edifici ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della l.r. 13/2015, da utilizzare ai fini della certificazione energetica;
- c) il numero, l'articolazione e le caratteristiche delle classi energetiche degli edifici;
- d) il modello di APE e i relativi criteri di validità;
- e) le modalità e gli strumenti per la redazione dell'APE e per la sua validazione attraverso il Portale Beauclimat come definito al punto 2.1., lettera h);
- f) gli importi del contributo da richiedere per ogni APE in fase di validazione del medesimo sul Portale Beauclimat, ai sensi dell'articolo 39, comma 6, della l.r. 13/2015;
- g) il modello di targa energetica e le relative modalità di utilizzo;
- h) il modello di Attestato di qualificazione energetica (di seguito denominato "AQE") e di annuncio immobiliare;
- i) gli adempimenti relativi al Sistema informativo sugli attestati di prestazione energetica (di seguito denominato "SIAPE") previsto a livello nazionale;
- j) le modalità di effettuazione dei controlli di cui all'articolo 61, comma 1, lettera c), della l.r. 13/2015 e i casi di non correttezza formale e sostanziale di cui all'articolo 62, comma 3, della medesima legge.

2. Definizioni

2.1. Ai soli fini dell'applicazione delle presenti disposizioni, valgono le definizioni riportate all'articolo 2 del D.Lgs 192/2005 e al relativo allegato A, nonché le seguenti ulteriori definizioni:

- a) attestato di prestazione energetica (APE): documento che descrive le caratteristiche energetiche di un edificio o di un'unità immobiliare, classificandone, con una scala da A4 a G, le prestazioni energetiche;
- b) attestato di qualificazione energetica (AQE): documento predisposto e asseverato da un professionista abilitato, non necessariamente estraneo alla proprietà, alla progettazione o alla realizzazione dell'edificio, nel quale sono riportati i dati previsti dal format di cui all'Appendice D del D.M. Linee guida;

- c) catasto energetico regionale (CER): banca dati del sistema energetico regionale, prevista dall'articolo 27, comma 5, lettera a) della l.r. 13/2015, nella quale confluiscono i dati relativi agli APE validati attraverso il Portale Beauclimat, i dati relativi ai controlli degli impianti termici, nonché i dati necessari alla valutazione dei consumi energetici reali;
- d) catasto impianti termici della Valle d'Aosta (CIT-VDA): banca dati, nell'ambito del CER, in cui confluiscono e vengono aggiornati i dati relativi agli impianti termici presenti sul territorio regionale;
- e) codice identificativo dell'impianto termico (codice catasto CIT-VDA): codice numerico che individua in modo univoco un impianto termico e che viene riportato su tutta la documentazione inerente all'impianto stesso, come introdotto dalla DGR 1665/2016;
- f) codice identificativo dell'attestato di prestazione energetica (codice APE): codice alfanumerico che individua in modo univoco un APE, attribuito dal Portale Beauclimat al completamento della procedura di validazione a cura dei soggetti certificatori;
- g) decreto interministeriale 26 giugno 2015 (D.M. Linee guida): adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 – Adeguamento linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici;
- h) Portale Beauclimat: sistema informativo attraverso il quale la Regione gestisce il sistema di certificazione energetica Beauclimat (il cui logo identificativo è riportato in Appendice A) e che comprende il catasto degli APE;
- i) struttura competente: Struttura risparmio energetico e sviluppo fonti rinnovabili dell'Assessorato attività produttive, energia e politiche del lavoro;
- j) superficie utile totale: esclusivamente per le finalità di cui al punto 3.2., lettera a), e ai punti 4.6. e 4.7., del presente Allegato, si intende la superficie urbanistica, come definita al paragrafo G, punto 8, della deliberazione del Consiglio regionale 517/XI/1999.

3. Ambito di applicazione e disposizioni generali sulla certificazione energetica

3.1. La certificazione energetica di un edificio prevede la valutazione dei fabbisogni di energia primaria per la climatizzazione estiva e invernale, per la produzione di acqua calda sanitaria e, nel settore non residenziale, per l'illuminazione artificiale, gli impianti ascensori

e le scale mobili, riferita ad un uso standard dello stesso, con attribuzione di una classe energetica, e la conseguente redazione dell'APE di cui al punto 5.

3.2 Ai sensi dell'articolo 36, comma 2, della l.r. 13/2015 e dell'Appendice A al D.M. Linee guida, le presenti disposizioni si applicano a tutti gli edifici ubicati sul territorio regionale, fatta eccezione per:

- a) gli edifici isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati, come definita al punto 2.1., lett. j);
- b) gli edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati o raffrescati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili ovvero quando il loro utilizzo o le attività svolte al loro interno non ne prevedano il riscaldamento o la climatizzazione;
- c) gli edifici oggetto di interventi di trasformazione edilizia che non coinvolgano componenti edilizie e impiantistiche che possano influire sulle prestazioni energetiche dell'edificio;
- d) gli edifici il cui utilizzo standard non prevede l'installazione e l'impiego di impianti di climatizzazione quali, a titolo esemplificativo, box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi;
- e) gli edifici rurali non residenziali;
- f) gli edifici destinati a residenza temporanea legata alle attività agro-silvo-pastorali;
- g) gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose;
- h) gli edifici utilizzati temporaneamente, per un periodo non superiore a due anni, da intendersi come manufatti temporanei per la loro natura e la loro funzione.

3.3. Nei casi di cui al punto 3.2., lettere b), d) ed e), l'APE è comunque dovuto per gli uffici o altri ambienti assimilabili ai fini della permanenza di persone, purché scorporabili ai fini della valutazione di efficienza energetica.

3.4. Ai sensi dell'articolo 37, comma 9, lettera a), della l.r. 13/2015, le presenti disposizioni non si applicano ai seguenti ulteriori casi:

- a) i ruderi e gli edifici diroccati di cui alla DGR 418/1999, purché tale stato venga espressamente dichiarato nell'atto notarile;

b) i fabbricati in costruzione per i quali non si disponga dell'abitabilità o dell'agibilità al momento della compravendita, purché tale stato venga espressamente dichiarato nell'atto notarile. In particolare si fa riferimento:

i. agli immobili venduti nello stato di "scheletro strutturale", cioè privi di tutte le pareti verticali esterne o di elementi dell'involucro edilizio;

ii. agli immobili venduti "al rustico", cioè privi delle rifiniture e degli impianti tecnologici;

a) i manufatti non riconducibili alla definizione di edificio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) del D.Lgs 192/2005 (manufatti cioè non qualificabili come "sistemi costituiti dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno").

4. Obblighi di dotazione, rilascio e affissione dell'APE

4.1. Ogni edificio di nuova costruzione o sottoposto a ristrutturazione edilizia o ad altri interventi di trasformazione edilizia ai sensi della l.r. 11/1998, che coinvolgano più del 25 per cento dell'involucro edilizio dell'intero edificio, come meglio definito in riferimento alla "ristrutturazione importante" della DGR 272/2016, è dotato di APE.

4.2. Nei casi di cui al punto 4.1., una copia dell'APE deve essere depositata presso gli uffici del Comune in cui è ubicato l'edificio, unitamente alla documentazione necessaria ai fini dell'acquisizione del certificato di agibilità dell'edificio, ove previsto.

4.3. Nel caso di interventi di cui al punto 4.1., relativi ad edifici adibiti ad uso di impresa, l'APE è depositato, con modalità telematica, allo sportello unico competente per territorio ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 12/2011, unitamente alla documentazione necessaria ai fini dell'acquisizione del certificato di agibilità dell'edificio, ove previsto.

4.4. Gli obblighi di cui ai punti 4.2. e 4.3. si intendono assolti a seguito di avvenuta validazione dell'APE da parte del certificatore energetico sul Portale Beauclimat.

4.5. Nei casi di trasferimento a titolo oneroso o a titolo gratuito, di nuova locazione di edifici o unità immobiliari, nonché di offerte di vendita e di locazione, in relazione agli obblighi di dotazione, rilascio ed affissione dell'APE, si applica la normativa statale vigente ed in

particolare quanto previsto, relativamente a tali tematiche, dell'articolo 6 del D.Lgs 192/2005.

4.6. Gli edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni e aperti al pubblico aventi una superficie utile totale superiore a 250 metri quadrati, come definita al punto 2.1., lett. j), devono essere dotati di APE;

4.7. Per gli edifici di cui al punto 4.6., nonché per gli edifici aperti al pubblico con superficie utile totale superiore a 500 metri quadrati, come definita al punto 2.1., lett. j), per i quali sia stato rilasciato un APE, è fatto obbligo, al proprietario o al soggetto responsabile della gestione dell'edificio stesso, di affiggere con evidenza l'APE o, in alternativa, la targa di cui al punto 11., all'ingresso dell'edificio o in altro luogo chiaramente visibile al pubblico.

4.8. Ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del D.Lgs 192/2005, tutti i contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici, o nei quali figura come committente un soggetto pubblico, devono prevedere, ove non già presente, la predisposizione dell'APE dell'edificio o dell'unità immobiliare interessati.

4.9. Ogni edificio, anche se non ricadente nei casi di cui ai punti 4.1., 4.5., 4.6. e 4.8., può essere dotato di APE.

4.10. L'obbligo di dotare l'edificio di APE viene meno ove sia già disponibile un attestato in corso di validità, rilasciato conformemente alla direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell'edilizia o alla DGR 1062/2011.

5. Attestato di prestazione energetica e sua validità

5.1. Il modello di APE è conforme a quello riportato in Appendice B al D.M. Linee guida e descritto al paragrafo 6.1 del medesimo documento.

5.2. L'APE è rilasciato esclusivamente da un certificatore energetico abilitato secondo le modalità previste al punto 1. dell'allegato B alla presente deliberazione ed inserito nel relativo elenco regionale di cui al punto 1.3. del medesimo allegato.

5.3. L'APE è reso in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 31 della l.r. 19/2007 oppure dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000.

5.4. L'APE deve riportare:

- a) la prestazione energetica globale dell'edificio sia in termini di energia primaria totale che di energia primaria non rinnovabile, attraverso i rispettivi indici;
- b) la classe energetica determinata attraverso l'indice di prestazione energetica globale dell'edificio, espresso in energia primaria non rinnovabile;
- c) la qualità energetica del fabbricato a contenere i consumi energetici per il riscaldamento e il raffrescamento;
- d) i valori di riferimento, quali i requisiti minimi di efficienza energetica vigenti a norma di legge;
- e) le emissioni di anidride carbonica;
- f) l'energia esportata;
- g) le raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica dell'edificio con le proposte degli interventi più significativi ed economicamente convenienti, separando la previsione di interventi di ristrutturazione importante da quelli di riqualificazione energetica.
- h) le informazioni correlate al miglioramento della prestazione energetica, quali gli incentivi di carattere finanziario e l'opportunità di eseguire diagnosi energetiche;
- i) le condizioni e le modalità attraverso cui è stata effettuata la valutazione della prestazione energetica;
- j) ove disponibile, il codice catasto CIT-VDA. Il certificatore energetico, qualora non riesca a reperire tale informazione sulla documentazione relativa all'impianto, è comunque tenuto a verificare, con il supporto del COA energia, l'eventuale registrazione dello stesso sul CIT-VDA.

5.5. L'APE deve essere riferito:

- a) nel caso di un edificio costituito da una sola unità immobiliare (a titolo esemplificativo: villetta unifamiliare, hotel, ...), all'intero edificio;
- b) nel caso di un edificio costituito da più unità immobiliari, ad una singola unità immobiliare, a prescindere dal fatto che condivida la destinazione d'uso, gli impianti di climatizzazione e le caratteristiche di altre unità immobiliari dello stesso.



5.6. Nel caso di edifici esistenti nei quali coesistono porzioni di immobile adibite ad usi diversi (ad esempio residenziale ed altri usi), qualora non fosse tecnicamente possibile trattare separatamente le diverse zone termiche, l'edificio è valutato e classificato in base alla destinazione d'uso prevalente in termini di volume riscaldato.

5.7. L'APE ha una validità temporale massima di 10 anni dalla data di attribuzione del codice identificativo di cui al punto 8.8. La validità dell'APE decade prima del periodo sopra indicato a seguito di interventi che modifichino la prestazione energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare o nel caso di mutamento della destinazione d'uso ai sensi dell'articolo 74 della l.r. 11/1998, ad eccezione dei mutamenti tra le destinazioni di cui all'articolo 73, comma 1, lettere d) e dbis), della medesima legge. Qualora vi sia la necessità di utilizzarlo in uno dei casi previsti al punto 4, lo stesso deve essere aggiornato.

5.8. La validità temporale massima dell'APE è inoltre subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica degli impianti termici dell'edificio, di cui all'articolo 43 della l.r. 13/2015 e relative modalità applicative. Qualora le predette prescrizioni non siano rispettate, l'APE decade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello cui si riferisce la scadenza non rispettata. A tali fini, i libretti di impianto sono allegati, in formato cartaceo o elettronico, all'APE.

5.9. L'APE firmato digitalmente resta valido a prescindere dall'eventuale successiva cessazione del contratto di autorizzazione del certificatore energetico alla firma digitale.

5.10. La modifica degli estremi catastali o dell'indirizzo, in fase successiva alla validazione dell'APE, non comporta la decadenza dello stesso.

6. Prestazione energetica e classificazione degli edifici

6.1. La prestazione energetica di un edificio è correlata alla quantità di energia primaria annualmente necessaria per soddisfare il fabbisogno energetico connesso a un uso standard dell'edificio, comprensivo della climatizzazione invernale ed estiva, della ventilazione, della produzione di acqua calda per usi igienici sanitari e, per il settore non residenziale, dell'illuminazione, degli impianti ascensori e delle scale mobili. Si tiene conto del raffrescamento derivante dalle schermature solari mobili a condizione che la prestazione



energetica delle predette schermature sia di classe 2, come definita dalla norma europea EN 14501:2006 o superiore.

6.2. La prestazione energetica dell'edificio è espressa attraverso gli indici descritti al Capitolo 2 dell'allegato al D.M. Linee guida.

6.3. In riferimento alle modalità di classificazione degli immobili, si applica quanto previsto al Capitolo 5 dell'allegato al D.M. Linee guida.

7. Portale Beauclimat

7.1. La Regione, in collaborazione con il COA energia, provvede, nei termini stabiliti dall'articolo 3, comma 4, del D.M. Linee guida, all'adeguamento del Portale Beauclimat alle presenti disposizioni, al fine di garantirne la piena ed efficace applicazione sul territorio regionale.

7.2. Il Portale Beauclimat deve essere fruibile a tutti gli attori a diverso titolo coinvolti nel processo di certificazione energetica, prevedendo privilegi di accesso differenziato alle varie aree dello stesso a seconda della tipologia di utente. In particolare, il Portale Beauclimat consente:

- ai professionisti di:

- a) richiedere il riconoscimento quale certificatore energetico;
- b) effettuare l'invio, la validazione, l'identificazione con codice alfanumerico univoco e l'archiviazione degli APE;
- c) verificare la localizzazione dell'edificio oggetto di certificazione;
- d) gestire il pagamento dei contributi di cui al punto 8.9.;
- e) stampare copie degli APE;
- f) ricercare attestati e visualizzare i dati in essi contenuti;
- g) annullare e/o sostituire gli APE già rilasciati.

- alla Pubblica Amministrazione, anche per il tramite del COA energia, di:

- h) gestire l'iter di riconoscimento dei certificatori energetici;



i) effettuare il trattamento statistico dei dati, anche ai fini del monitoraggio di cui all'articolo 27, comma 5 lettera c) della l.r. 13/2015 e di quanto previsto all'articolo 10 del D.Lgs 192/2005;

j) estrarre i campioni degli APE per le attività di controllo;

k) coordinare l'interscambio dei dati con il sistema informativo nazionale SIAPE.

- alle Amministrazioni comunali di:

l) ricercare, visualizzare e gestire gli APE che riguardano immobili ubicati nel Comune.

m) ai cittadini di:

n) consultare l'elenco dei certificatori energetici;

o) richiedere la targa energetica dell'edificio.

7.3. Tali funzionalità possono essere aggiornate e integrate in funzione delle esigenze che potranno emergere nell'attuazione della l.r. 13/2015, anche al fine di confrontare ed integrare i dati degli APE con quelli presenti nel CIT-VDA e di permettere l'accesso ad altre tipologie di utenti.

7.4. Il Portale Beauclimat è accessibile dall'apposita sezione del canale tematico Energia del sito internet istituzionale della Regione all'indirizzo:

<http://energia.partout.it/CatastoEnergetico>.

8. Procedura di attestazione della prestazione energetica degli edifici

8.1. L'APE deve essere richiesto, dal proprietario dell'immobile, a proprie spese, ad un certificatore energetico inserito nell'elenco regionale di cui al punto 1.3. dell'allegato B. Nel caso di edifici di nuova costruzione, per "proprietario" si intende il committente della costruzione o la società di costruzione che opera direttamente.

8.2. Il certificatore energetico fornisce, al richiedente di cui al punto 8.1., l'informativa prevista al punto 7.1.1. del D.M. Linee guida, comprendente anche una dichiarazione che attesti il rispetto dei requisiti di indipendenza ed imparzialità di cui al punto 12.

8.3. Nel caso di edifici di nuova costruzione o sottoposti a ristrutturazione importante di primo livello, la nomina del certificatore energetico avviene prima dell'inizio dei lavori e deve essere dichiarata nella relazione tecnica di cui al punto 7.1. dell'allegato alla DGR 272/2016.

8.4. L'attestazione della prestazione energetica prevede in capo al certificatore energetico lo svolgimento di un complesso di operazioni, in coerenza con le procedure, i metodi di calcolo e gli applicativi informatici di cui ai capitoli 3 e 4 del D.M. Linee guida, tra cui:

- a) il reperimento dei dati di ingresso, relativi alle caratteristiche climatiche della località, alle caratteristiche dell'utenza, all'uso energetico dell'edificio e alle specifiche caratteristiche dell'edificio e degli impianti, avvalendosi, se disponibile, della documentazione progettuale, della documentazione tecnica e dell'attestato di qualificazione energetica;
- b) l'esecuzione di una valutazione finalizzata alla determinazione della prestazione energetica dell'edificio in condizioni standard;
- c) la determinazione degli indici di prestazione energetica globale e parziale, relativi a tutti gli usi energetici pertinenti per l'edificio, e della classe energetica;
- d) l'individuazione delle opportunità di intervento per il miglioramento della prestazione energetica in relazione alle soluzioni tecniche proponibili, al rapporto costi benefici e ai tempi di ritorno degli investimenti necessari a realizzarle;
- e) la redazione dell'APE, l'apposizione della firma digitale e la validazione dello stesso sul Portale Beauclimat.

8.5. Nel caso in cui il certificatore energetico non disponga di tutte le competenze per rilasciare l'APE e collabori con un altro certificatore energetico in modo che il gruppo costituito copra tutti gli ambiti professionali su cui è richiesta la competenza, all'APE devono essere apposte più firme digitali in sequenza da parte dei certificatori stessi, che devono risultare iscritti all'elenco regionale.

8.6. Il certificatore energetico deve documentare le caratteristiche dimensionali, termofisiche ed impiantistiche dell'edificio con l'effettuazione di almeno un sopralluogo sull'edificio oggetto di valutazione, documentando fotograficamente l'esterno dell'edificio e i principali elementi energeticamente rilevanti del sistema edificio impianto (tipologia costruttiva dei tamponamenti opachi, serramenti, sistemi di emissione, sistemi di regolazione, generatore di calore ecc.), redigendo rilievi grafici o controllando rilievi e progetti esistenti.



8.7. Nel caso di attestazione della prestazione energetica di singole unità immobiliari, è fatto obbligo agli amministratori di condominio di fornire piena collaborazione ai condomini che lo richiedano, attraverso il rilascio in forma gratuita delle informazioni e dei dati necessari.

8.8. L'APE deve essere corredato dal codice identificativo attribuito dalla Regione attraverso il Portale Beauclimat, subordinatamente al pagamento del contributo di cui al punto 8.9.

8.9. Ai sensi del comma 6, articolo 39 della l.r. 13/2015, il certificatore energetico è tenuto a corrispondere, per ogni codice identificativo di un APE, un contributo, pari a 5 euro, per concorrere alla gestione del CER e all'effettuazione dei controlli di cui all'articolo 61, comma 1, lettera c), della l.r. 13/2015. Il contributo deve essere corrisposto a Regione secondo le indicazioni pubblicate nell'apposita sezione del canale tematico Energia del sito internet istituzionale della regione.

9. Attestato di qualificazione energetica (AQE)

9.1. L'AQE, come definito al punto 2.1, lettera b), deve essere redatto nei casi di cui al punto 4.1., conformemente al modello approvato in Appendice D al D.M. Linee guida e facendo riferimento alle procedure di calcolo previste dal medesimo decreto.

9.2. L'AQE è asseverato dal direttore dei lavori e presentato al Comune di competenza contestualmente alla comunicazione di fine lavori, a corredo della dichiarazione di cui all'articolo 35, comma 3, della l.r. 13/2015. La comunicazione di fine lavori è inefficace a qualsiasi titolo se la stessa non è accompagnata da tale documentazione asseverata. Nei casi in cui il titolo abilitativo non preveda una fine lavori, tale documentazione deve essere predisposta e conservata dal proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, per un periodo pari a 10 anni, anche ai fini dei controlli di cui al punto 14.

9.3. L'AQE, al di fuori di quanto previsto al punto 9.1., è facoltativo ed è predisposto da un professionista abilitato, al fine di semplificare il successivo rilascio dell'APE.

10. Annunci commerciali

10.1. Nel caso di offerta di vendita o di locazione, i corrispondenti annunci effettuati tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali, riportano gli indicatori di prestazione energetica



del fabbricato, l'indice di prestazione energetica globale, sia rinnovabile che non rinnovabile, dell'edificio o dell'unità immobiliare e la classe energetica corrispondente.

10.2. Ai fini di cui al punto 10.1., è obbligatorio utilizzare, con esclusione degli annunci via internet e a mezzo stampa, il format di cui all'Appendice C del D.M. Linee guida.

11. Targa energetica

11.1. La targa energetica di cui all'articolo 40 della l.r.13/2015 riporta la classe energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare sul quale è esposta e ha lo stesso periodo di validità dell'APE a cui si riferisce.

11.2. Sono previsti due modelli di targa energetica:

- a) uno per le classi A4, A3, A2 e A1, come da modello riportato in Appendice B;
- b) uno per le classi B, C, D, E, F e G, come da modello riportato in Appendice C;

La dimensione della targa, in formato verticale, per entrambe le tipologie, è 150 mm x 210 mm.

11.3. Per le targhe relative ad APE redatti prima dell'applicazione delle presenti disposizioni, si applicano i modelli previsti dalla DGR 1062/2011.

11.4. Al termine della validità dell'APE è comunque possibile lasciare affissa la targa energetica. Questa deve essere invece obbligatoriamente rimossa ed eventualmente sostituita qualora venga redatto un nuovo APE, al fine di fornire la corretta informazione sulla prestazione energetica dell'edificio. Qualora il nuovo APE riporti la medesima classe energetica di quello precedente, la targa può essere mantenuta, previa comunicazione al COA energia secondo modalità rese disponibili nell'apposita sezione del canale tematico energia sul sito internet istituzionale della Regione.

11.5. La targa energetica non è utilizzabile su edifici diversi da quello a cui si riferisce.

11.6. La targa energetica è rilasciata dietro pagamento di un importo pari a euro 15, previa richiesta presentata dal proprietario dell'unità immobiliare o dell'edificio. Nel caso di comproprietà, il richiedente deve essere munito di apposita delega da parte dei comproprietari.



11.6. Può altresì essere presentata un'unica richiesta per il rilascio di più targhe energetiche relative ad unità immobiliari appartenenti ad un medesimo fabbricato. In tal caso la richiesta deve essere presentata dall'amministratore di condominio o dal proprietario di una delle unità immobiliari munito di delega dei proprietari delle altre unità immobiliari.

11.7. Il modulo per la richiesta della targa è compilabile sull'apposita sezione del Portale Beauclimat.

11.8. Il modulo per richiedere la targa energetica, debitamente compilato, firmato e corredato degli allegati necessari e di marca da bollo, deve essere consegnato al COA energia a mezzo servizio postale, mediante raccomandata A/R, indirizzata a "COA energia c/o Finaosta S.p.A. - casella postale 285 - Ufficio Aosta Ribitel - 11100 AOSTA" oppure a mano presso lo Sportello "Info Energia Chez Nous" del COA energia.

11.9. Il COA energia contatta il richiedente per avvisarlo della disponibilità della targa, previa verifica della validità dell'APE a cui si riferisce, nonché della completezza, correttezza e unicità della domanda.

11.10. Il ritiro della targa energetica deve avvenire di persona, con possibilità di delegare un soggetto terzo al ritiro, compilando l'apposito modulo. Non è previsto l'invio postale della targa a domicilio.

11.11. Il COA energia, contestualmente alla consegna della targa, fornisce una scheda di accompagnamento che attesta la rispondenza tra la targa e l'attestato dichiarato nel modulo di domanda. Non sarà possibile richiedere ulteriori targhe per un APE già associato ad una targa. Non è possibile richiedere duplicati.

12. Requisiti di indipendenza ed imparzialità dei certificatori energetici

12.1. Ai sensi dell'articolo 41, comma 3, della l.r. 13/2015, ai fini del rilascio dell'APE, i certificatori energetici devono garantire indipendenza e imparzialità di giudizio rispetto agli interessi dei richiedenti e, per gli edifici di cui al punto 4.1., non devono aver partecipato alla progettazione, alla direzione dei lavori e alla realizzazione delle opere.

12.2. Ai fini di cui al punto 12.1., il certificatore energetico non può certificare un edificio per il quale risulti proprietario oppure coniuge o parente fino al quarto grado del richiedente o



sia stato coinvolto, personalmente o comunque in qualità di dipendente, socio o collaboratore di un'azienda terza, in una delle seguenti attività:

- a) progettazione dell'edificio o di qualsiasi impianto tecnico in esso presente;
- b) costruzione dell'edificio o di qualsiasi impianto tecnico in esso presente;
- c) fornitura di materiali e componenti installati nell'edificio;
- d) amministrazione dell'edificio;
- e) fornitura di energia per l'edificio;
- f) gestione e/o manutenzione di qualsiasi impianto presente nell'edificio;
- g) connesse alla funzione di direzione lavori.

13. SIAPE

13.1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del D.M. Linee guida, entro il 31 marzo di ogni anno, la Regione, avvalendosi del COA energia, alimenta il SIAPE con i dati contenuti nel CER relativi agli APE validati nell'anno precedente.

14. Criteri generali per l'effettuazione dei controlli sugli APE

14.1. Ai sensi dell'articolo 61, comma 1, lettera c), della l.r. 13/2015, coerentemente con l'articolo 5 del D.M. Linee guida, la struttura competente organizza le attività necessarie per l'effettuazione dei controlli volti a verificare la regolarità formale e la correttezza tecnica degli APE e l'osservanza degli adempimenti ad essi correlati.

14.2. Per le finalità di cui al punto 14.1., la struttura competente si avvale:

- a) del COA energia per l'organizzazione e la gestione del sistema dei controlli, ivi inclusa l'effettuazione degli accertamenti documentali ai sensi dell'articolo 28, comma 1, lettera l), della l.r. 13/2015;
- b) dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) per l'effettuazione delle verifiche tecniche e delle ispezioni relative all'articolo 61, comma 1, lettera c), della legge stessa, tramite espressione di un parere tecnico vincolante da rendere a Finaosta S.p.A.

14.3. Per l'effettuazione dei controlli di cui al punto 14.2., lettera b), ARPA può avvalersi, oltre che del personale in organico alla data di entrata in vigore della presente deliberazione, avente i requisiti previsti dalla deliberazione n. 2236 in data 20 agosto 2010, anche di risorse professionali abilitate al rilascio dell'APE ai sensi dell'articolo 41 della l.r. 13/2015.

14.4. è fatto divieto alle risorse professionali di cui al punto 14.3., di svolgere contestualmente l'attività di certificatore energetico per gli edifici ubicati nel territorio regionale. In caso di compresente iscrizione all'elenco regionale dei certificatori energetici, l'esercizio dell'attività di controllo è consentita solo a seguito di sottoscrizione di apposita istanza di sospensione dalla potestà di rilascio di APE, trasmessa dal soggetto interessato al COA energia.

14.5. Le risorse professionali di cui al punto 14.3. devono inoltre garantire indipendenza e imparzialità di giudizio così come previsto per i certificatori energetici al punto 12.

14.6. La struttura competente individua la metodologia per l'effettuazione dei controlli e per la selezione del campione oggetto degli stessi, prevedendo un'articolazione su tre livelli:

- a) controlli di I livello - accertamento preventivo: relativi al 100% degli APE, secondo quanto descritto al punto 15;
- b) controlli di I livello - accertamento documentale: relativi a tutti gli APE per i quali l'accertamento preventivo di cui alla lettera a) ha evidenziato potenziali anomalie, secondo quanto descritto al punto 15.;
- c) controlli di II livello - verifiche tecniche ed ispezioni: secondo quanto descritto al punto 16.

14.7. La somma dei controlli di cui al punto 14.6., lettere b) e c), deve essere pari almeno al 2% degli APE validati nel trimestre di riferimento.

14.8. La struttura competente, in collaborazione con il COA energia, dà ampia diffusione al documento di cui al punto 14.6., anche rendendolo disponibile nell'apposita sezione del canale tematico "Energia" del sito internet istituzionale della Regione.

14.9. Per i controlli relativi agli APE validati fino al 30 giugno 2017 si applicano le disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1494 del 23 ottobre 2015, fino a completamento degli stessi.



15. Controlli di I livello: accertamento preventivo e documentale

15.1. In fase di caricamento del “tracciato XML” relativo ad ogni APE sul Portale Beauclimat di cui al punto 7., prima della validazione definitiva dello stesso è previsto un “accertamento preventivo” di alcuni parametri significativi e la generazione di avvisi funzionali a segnalare potenziali anomalie. Il certificatore energetico può abbandonare tale operazione per correggere i dati immessi oppure validare comunque l’APE.

15.2. L’elenco dei parametri verificabili nell’“accertamento preventivo” di cui al punto 15.1. e i relativi algoritmi di calcolo sono approvati nell’ambito del provvedimento del dirigente di cui al punto 14.6.

15.3. Gli APE per i quali l’accertamento preventivo di cui al punto 15. ha segnalato potenziali anomalie vengono sottoposti ad accertamento documentale, inteso come una verifica di coerenza dei dati riportati, secondo algoritmi definiti nell’ambito del documento di cui al punto 14.6.

15.4. Qualora, anche in seguito all’accertamento di cui al punto 15.3., gli APE risultino potenzialmente anomali, gli stessi vengono sottoposti a controllo di II livello di cui al paragrafo 16.

16. Controlli di II livello: verifiche tecniche ed ispezioni

16.1. Il COA energia seleziona, a cadenza trimestrale, secondo i criteri di cui ai punti 16.3. e 16.4., un campione di APE da sottoporre a controllo, composto da un numero di APE non inferiore a 25.

16.2. Ogni selezione avviene entro un mese dal termine del precedente “trimestre di riferimento”, ovvero secondo le seguenti tempistiche:

- a) 1° trimestre (1 gennaio-31 marzo): entro il 30 aprile;
- b) 2° trimestre (1 aprile-30 giugno): entro il 31 luglio;
- c) 3° trimestre (1 luglio-30 settembre): entro il 31 ottobre;
- d) 4° trimestre (1 ottobre-31 dicembre): entro il 31 gennaio dell’anno successivo.

16.3. Ogni campione viene selezionato sull’insieme degli APE che rispondano alle seguenti caratteristiche:

- a) siano stati validati dai certificatori energetici nell'apposita sezione del Portale Beauclimat nel "trimestre di riferimento" precedente alla determinazione del campione;
- b) non risultino essere stati sostituiti da un APE più recente (ove tale informazione sia disponibile al momento della determinazione del campione);
- c) non costituiscano la rettifica di un precedente attestato sottoposto a controllo e risultato negativo;
- d) non siano stati redatti da certificatori energetici non più abilitati, in maniera definitiva, alla redazione degli APE.

16.4. I criteri utilizzati per la selezione del campione relativo ad ogni trimestre di riferimento di cui al punto 16.2., sono definiti nell'ambito del documento di cui al punto 14.6., secondo i seguenti principi:

- a) devono essere prioritariamente orientati alle classi energetiche più efficienti;
- b) devono comprendere gli APE per i quali il controllo di I livello ha evidenziato potenziali anomalie;
- c) ferme restando le priorità riportate alle lettere 16.4 e b), devono garantire una capillare distribuzione sui certificatori energetici.

16.5. Il COA energia, entro le medesime tempistiche, trasmette ad ARPA l'elenco degli APE selezionati e la documentazione in formato elettronico a essi relativa. L'elenco viene inviato per conoscenza anche alla struttura competente.

16.6. Contestualmente, il COA energia avvisa, tramite posta elettronica certificata (di seguito denominata "PEC"), i certificatori energetici che hanno redatto gli APE selezionati, indicando i codici identificativi degli APE oggetto di controllo, le relative modalità di effettuazione e la documentazione da presentare ad ARPA.

16.7. Il certificatore è tenuto a presentare la seguente documentazione:

- a) elaborati grafici di progetto (piante, sezioni e prospetti presentati in formato cartaceo o in formato ".pdf" o ".dwg");
- b) documentazione fotografica esterna e interna dell'edificio;
- c) dati relativi alle stratigrafie dei componenti opachi (eventuali particolari costruttivi, fotografie di dettaglio, schede materiali);



d) documentazione relativa agli impianti presenti (copia libretto di impianto, schede tecniche);

e) abaco serramenti e relativa copia delle certificazioni ove esistenti;

f) abaco ponti termici presenti nella struttura;

g) altra documentazione eventualmente ritenuta necessaria ed esplicitata dal COA energia nella comunicazione di cui al punto 16.6.;

16.8. Il certificatore energetico soggetto a controllo ha a disposizione trenta giorni naturali consecutivi dalla comunicazione di cui al punto 16.6. per presentare la documentazione presso ARPA-Area Operativa Energia. È accettata anche la trasmissione della documentazione in formato elettronico esclusivamente se presentata tramite PEC.

16.9. In caso di mancata ricezione della documentazione richiesta, o qualora la stessa risultasse incompleta senza motivata relazione del certificatore energetico, ARPA provvede a inviare un sollecito prorogando i termini della presentazione di un massimo di ulteriori quindici giorni. Decorso inutilmente tale termine, ARPA comunica al COA energia che non è stato possibile effettuare il controllo sul certificato.

16.10. è sempre facoltà di ARPA fissare un sopralluogo presso l'edificio oggetto di controllo.

16.11. ARPA, sulla base della documentazione pervenuta e dell'eventuale sopralluogo, effettua il controllo dell'APE al fine di verificare la correttezza formale e sostanziale dello stesso secondo modalità approvate dalla struttura competente tramite provvedimento del proprio dirigente di cui al punto 14.6. Tali modalità possono essere oggetto di revisione periodica sulla base dell'esperienza maturata e delle eventuali criticità incontrate.

16.12. In caso di presunto esito negativo, ARPA ne dà comunicazione al certificatore energetico e fornisce la possibilità di effettuare un contraddittorio entro quindici giorni dalla data di invio della comunicazione.

16.13. ARPA conclude i controlli entro un termine massimo di centocinquanta giorni dalla trasmissione dell'elenco di cui al punto 16.5.

16.14. ARPA, nel rispetto dei termini di cui al punto 16.13., comunica al COA energia il risultato del controllo, corredato da una relazione di sintesi dello stesso.

16.15. Il COA energia, ricevuto il parere di ARPA, provvede:

- a) nel caso di esito positivo, a darne informazione al certificatore energetico;
- b) nel caso di esito negativo per errore formale come definito al punto 17.1, a darne informazione al certificatore energetico e a richiedere, come previsto dall'articolo 62, comma 2, della l.r. 13/2015, di redigere, entro quarantacinque giorni dalla data di comunicazione della contestazione, una nuova versione dell'APE, con oneri a proprio carico;
- c) nel caso di esito negativo per errore sostanziale come definito al punto 17.2., lettere a) e b), a darne informazione al certificatore energetico e a richiedere, come previsto dall'articolo 62, comma 2, della l.r. 13/2015, di redigere, entro quarantacinque giorni dalla data di comunicazione della contestazione, una nuova versione dell'APE, con oneri a proprio carico. In tale caso, il COA energia provvede anche ad aggiornare il numero dei casi di non correttezza sostanziale in capo al certificatore energetico e a darne opportuna conoscenza alla struttura competente, per la contestazione della prevista sanzione amministrativa;
- d) nei casi di esito negativo per errore sostanziale come definito al punto 17.2., lettera g), non essendo possibile richiedere un APE sostitutivo, il COA energia segnala alla struttura competente esclusivamente il numero dei casi di non correttezza sostanziale in capo al certificatore energetico, per la contestazione della prevista sanzione amministrativa.

16.16. Nei casi di cui al punto 16.15., lettere b) e c), il certificatore energetico è tenuto a trasmettere ad ARPA e per conoscenza al COA energia, nel medesimo termine, l'APE corretto e la relativa documentazione informatica.

16.17. Nei casi di cui al punto 16.16., ARPA verifica, entro 45 giorni dal ricevimento della documentazione, che le osservazioni dalla stessa formulate siano state recepite nella redazione del nuovo APE.

16.18. ARPA trasmette, entro il medesimo termine, l'esito del controllo relativo all'APE sostitutivo al COA energia, che provvede ad informare il certificatore e ad aggiornarne lo stato delle contestazioni.

16.19. Qualora il certificatore energetico non ottemperi a quanto previsto al punto 16.16., ivi inclusa la redazione di un APE sostitutivo che non recepisca le osservazioni formulate da ARPA, o qualora lo stesso raggiunga due contestazioni di non correttezza sostanziale, il



COA energia provvede a darne opportuna conoscenza alla Struttura regionale competente per la contestazione della prevista sanzione amministrativa.

16.20. Ricevuta la comunicazione di cui al punto 16.18., il certificatore energetico è tenuto a consegnare il nuovo APE al proprietario dell'immobile.

16.21. Il COA energia trasmette periodicamente comunicazione riportante gli esiti dei controlli alla struttura competente, nonché agli Ordini e Collegi professionali regionali.

16.22. Il COA energia provvede inoltre a dare opportuna conoscenza ai certificatori circa i criteri di selezione e le modalità di effettuazione dei controlli e le relative eventuali variazioni, anche tramite pubblicazione nell'apposita sezione del canale tematico "Energia" del sito internet istituzionale della Regione.

17. Casi di non correttezza formale o sostanziale

17.1. Sono da considerarsi casi di "non correttezza formale", gli APE che riportano informazioni tecniche o di individuazione e caratterizzazione dell'edificio non corrette, indipendentemente dall'influenza che le stesse abbiano sulla prestazione energetica. In particolare, sono considerati tali gli errori relativi anche ad uno solo dei seguenti campi:

- a) oggetto dell'attestato, ivi incluso il numero di unità immobiliari di cui è composto l'edificio;
- b) destinazione d'uso;
- c) dati catastali;
- d) ubicazione (Comune, coordinate);
- e) codice del catasto impianti termici (ove presente);
- f) per ogni servizio energetico: tipo di impianto e relativi vettori energetici.

17.2. Sono da considerarsi casi di "non correttezza sostanziale":

- a) quelli che superano le soglie di tolleranza sui parametri tecnici stabilite dal provvedimento di cui al punto 14.6.;
- b) quelli in cui ARPA rilevi gravi errori nella definizione dell'oggetto edilizio su cui è calcolata la prestazione energetica o nella metodologia di calcolo utilizzata;

g) quelli in cui ARPA non abbia potuto effettuare il controllo in quanto il certificatore non ha fatto pervenire la documentazione necessaria nei tempi previsti o non sia stato possibile effettuare il sopralluogo, per poter completare l'acquisizione dei dati necessari.

17.3 Qualora nel campione selezionato in un trimestre di riferimento vengano accertati più casi di non correttezza sostanziale su diversi APE redatti da un medesimo certificatore energetico e relativi a più unità immobiliari di uno stesso fabbricato, i suddetti casi sono computati per una sola volta ai fini della contestazione delle relative sanzioni, fermo restando l'obbligo di redigere, entro quarantacinque giorni dalla data di comunicazione della contestazione, una nuova versione di tutti gli APE, con oneri a proprio carico.

Appendice A – Logo Beauclimat (omissis)

Appendice B – Modello targa Beauclimat per le classi A4, A3, A2, A1 (omissis)

Appendice C – Modello targa Beauclimat per le classi B, C, D, E, F e G (omissis)

Allegato B alla deliberazione della Giunta regionale n. 1824 in data 30 dicembre 2016

MODALITÀ DI RICONOSCIMENTO DEI CERTIFICATORI ENERGETICI E DI AUTORIZZAZIONE DEI RELATIVI CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO

1. Soggetti abilitati al rilascio dell'attestato di prestazione energetica (APE) sul territorio regionale e relativo elenco pubblico regionale

1.1. Nel rispetto delle norme comunitarie in materia di libera circolazione dei servizi, ai sensi dell'articolo 41, comma 2, della legge regionale 25 maggio 2015, n. 13, le presenti disposizioni definiscono le modalità di gestione del sistema di riconoscimento dei soggetti abilitati al rilascio dell'APE degli edifici (di seguito certificatori energetici), volto a garantire il possesso dei requisiti individuali previsti dall'articolo 2, commi 3 e 4, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 75.

1.2. Ai fini del rispetto dei requisiti individuali di cui al punto 1.1., sono riconosciuti i corsi di formazione conformi ai contenuti minimi definiti nell'allegato 1 del D.P.R. 75/2013 ed erogati:

- a. dalla Regione o da soggetti erogatori, privati o pubblici, di ambito regionale, in conformità con quanto previsto ai punti 2. e 5;
- b. da soggetti autorizzati dal Ministero dello sviluppo economico d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del medesimo decreto;
- c. da altre regioni o province autonome o da soggetti di ambito regionale autorizzati dalle predette regioni e province autonome e da queste riconosciuti.

1.3. I soggetti ritenuti idonei, previo procedimento di riconoscimento di cui al punto 4., vengono inseriti nell'elenco pubblico regionale dei certificatori energetici e accedono all'area riservata del Portale Beauclimat.

1.4. L'istruttoria di riconoscimento dei certificatori energetici e la gestione dell'elenco di cui al punto 1.3. sono in capo al COA energia, ai sensi dell'articolo 28, comma 1, lettere i) e j), della l.r. 13/2015.



1.5. Ai sensi dell'articolo 65, comma 1, della l.r. 13/2015, i certificatori energetici già abilitati ai sensi delle leggi regionali 18 aprile 2008, n. 21, e 1° agosto 2012, n. 26, sono di diritto riconosciuti e inseriti nell'elenco dei certificatori energetici di cui al punto 1.3.

1.6. L'elenco regionale dei certificatori energetici è consultabile on-line sul Portale Beauclimat e accessibile anche dal canale tematico "Energia" del sito internet istituzionale della Regione.

1.7. Il COA energia gestisce l'aggiornamento dell'elenco regionale dei certificatori energetici sulla base dei nuovi soggetti abilitati, delle eventuali sospensioni, dei decessi e delle eventuali richieste di cancellazione.

1.8. I certificatori energetici sono tenuti ad aggiornare i propri "Dati personali" nell'area riservata del Portale Beauclimat e a comunicare tempestivamente al COA energia, a mezzo PEC, l'eventuale sospensione o perdita del possesso dei requisiti individuali.

2. Caratteristiche dei corsi di formazione erogati a livello regionale

2.1. I corsi di cui al punto 1.2., lettera a), devono essere conformi ai contenuti minimi di cui all'allegato 1 al D.P.R. 75/2013.

2.2. I corsi possono essere erogati:

a) dalla Regione per il tramite del COA energia;

b) da soggetti, privati e pubblici, riconosciuti ai sensi della DGR 2955/2009.

2.3. I corsi devono avere una durata minima di 80 ore, escluso l'esame finale e devono essere suddivisi in almeno 8 moduli, ognuno di durata non inferiore a 4 ore.

2.4. I corsi possono essere erogati mediante lezioni frontali in aula o in modalità e-learning. I corsi erogati mediante lezioni frontali in aula, o le esercitazioni pratiche nel caso di corsi e-learning, devono avere un numero massimo di 35 partecipanti.

2.5. Nel caso di corsi erogati in modalità e-learning, le lezioni devono essere erogate attraverso un'ideale piattaforma informatica che consenta l'attiva partecipazione del corsista e la presenza di strumentazione atta a controllare l'effettiva frequenza al corso.

2.6. Entrambe le tipologie di corsi individuate al punto 2.4. devono presentare un adeguato rapporto tra lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche (anche intese come esercitazioni in



aula); queste ultime, in ogni caso, non possono essere inferiori al 20% del monte ore complessivo.

2.7. I corsi possono essere tenuti da professori universitari docenti nelle materie trattate nei moduli di propria competenza e da esperti che possano vantare pregressa esperienza, almeno triennale, sulle tematiche da essi trattate.

2.8. L'ammissione del candidato all'esame finale è subordinata alla verifica, da parte del soggetto erogatore, della frequenza minima obbligatoria pari all'85 per cento delle ore complessive del corso, attestata da apposita modalità di tracciabilità della partecipazione.

2.9. L'esame finale è svolto dal soggetto erogatore, esclusivamente in modalità frontale, al fine di accertare il possesso delle conoscenze esposte durante le lezioni. L'esame finale comprende una prova scritta finalizzata a valutare la comprensione degli argomenti trattati ed una prova orale incentrata sulla discussione di un APE; la prova orale è subordinata al superamento della prova scritta.

2.10. La commissione di esame deve prevedere la presenza di un esperto esterno al soggetto erogatore che non abbia partecipato all'attività di docenza o di organizzazione del corso; l'esperto esterno deve possedere un'adeguata esperienza nel settore della certificazione energetica degli edifici, analoga a quanto previsto al punto 2.7.

2.11. Il soggetto erogatore, sotto la propria responsabilità, deve rilasciare ad ogni singolo partecipante un attestato finale di frequenza al corso e di superamento dell'esame finale riportante:

- a) la dicitura "Attestato di frequenza al corso e superamento dell'esame finale per certificatori energetici della Regione Autonoma Valle d'Aosta ai sensi del D.P.R. 75/2013";
- b) logo, denominazione ed indirizzo del soggetto erogatore autorizzato ad effettuare il corso;
- c) il titolo del corso, il luogo e il periodo di realizzazione dello stesso;
- d) data di rilascio dell'attestato;
- e) riferimenti relativi all'autorizzazione ottenuta per l'erogazione del corso;
- f) sottoscrizione del legale rappresentante del soggetto erogatore;
- g) dichiarazione del superamento del limite di frequenza minima richiesta e l'esito ottenuto in sede di esame.

2.12. Entro 10 giorni dalla fine del corso, il soggetto erogatore è tenuto a comunicare al COA energia l'elenco dei partecipanti al corso, la relativa frequenza e l'esito ottenuto in sede di esame.

3. Corsi di aggiornamento

3.1. I certificatori energetici iscritti nell'elenco regionale di cui al punto 1.3., entro il 31 dicembre 2017 devono frequentare un corso di aggiornamento di almeno 4 ore sulle novità normative introdotte dal D.M. Linee guida.

3.2. A tal fine, il certificatore energetico è tenuto ad inviare al COA energia, entro il 31 gennaio 2018, il programma del corso e la documentazione idonea a comprovare l'effettiva frequenza.

3.3. Qualora il certificatore energetico non ottemperi a quanto previsto al punto 3.1., lo stesso viene sospeso dall'abilitazione fino a conseguimento del medesimo requisito.

4. Procedimento di riconoscimento dei certificatori energetici

4.1. Il procedimento di riconoscimento è avviato su richiesta volontaria del soggetto interessato, mediante presentazione dell'apposita istanza, che deve essere obbligatoriamente compilata on-line tramite il Portale Beauclimat, previa autenticazione del richiedente secondo le modalità ivi indicate.

4.2. La richiesta, in competente bollo, può essere presentata:

a) a mano e negli orari di apertura al pubblico, presso lo sportello informativo "Info Energia Chez Nous" del COA energia;

b) a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, all'indirizzo: COA energia c/o Finaosta S.p.A. - casella postale 285 - Ufficio Aosta Ribitel - 11100 AOSTA.

4.3. All'istanza devono essere allegate le attestazioni e la documentazione in essa eventualmente richiamate, nonché la copia fotostatica non autenticata del documento di identità del richiedente, in corso di validità.



4.4. Nell'esercizio di tali attività il COA energia assicura il rispetto dei principi e delle disposizioni di cui alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

4.5. Il procedimento di riconoscimento deve concludersi entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza di cui al punto 4.1., salvo le ipotesi di sospensione e di interruzione previste dalla l.r. 19/2007.

4.6. Ricevuta l'istanza di cui al punto 4.1., il COA energia comunica al soggetto interessato l'avvio del procedimento di riconoscimento mediante una comunicazione personale scritta, che può essere trasmessa anche in via telematica, avente i contenuti di cui all'art. 13 della l.r. 19/2007.

4.7. In caso di incompletezza dell'istanza, per carenza di dati o di documentazione, il COA energia assegna al richiedente un termine di 10 giorni per l'integrazione dell'istanza o della documentazione, con avviso che il termine di conclusione del procedimento di riconoscimento inizierà nuovamente a decorrere dalla data di ricevimento dell'istanza completata o della documentazione richiesta. Qualora il richiedente non fornisca i dati o la documentazione richiesta, il COA energia comunica a quest'ultimo l'inammissibilità dell'istanza, salva la facoltà dell'interessato di presentare una nuova istanza.

4.8. Verificata la completezza dell'istanza, il COA energia riscontra, attraverso l'esame della stessa, la sussistenza dei requisiti individuali di cui al punto 1.1. e procede ad effettuare idonei controlli sia a campione, sia qualora sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni rese e della documentazione prodotta. Il campione, ai fini dei suddetti controlli, è prodotto automaticamente dal Portale Beauclimat, attraverso apposita funzionalità che seleziona casualmente una pratica da sottoporre a verifica ogni venti presentate. Si applica l'art. 33 della l.r. 19/2007.

4.9. Il COA energia provvede a dare comunicazione dell'esito dell'istruttoria ai richiedenti e:
a) in caso di esito positivo, ad inserire il nominativo dell'interessato nell'elenco di cui al punto 1.3. e ad abilitarne contestualmente le credenziali di accesso all'area riservata del Portale Beauclimat per la redazione degli APE;

b) in caso di esito negativo, a comunicare all'interessato i motivi che ostano all'accoglimento della domanda e che l'istanza può eventualmente essere ripresentata senza limitazioni.

4.10. Le comunicazioni del COA energia ai certificatori energetici vengono inoltrate tramite posta elettronica certificata (PEC).

5. Procedimento di autorizzazione dei corsi di formazione

5.1. Il procedimento di autorizzazione dei corsi di formazione è volto ad accertare la conformità dei corsi alle caratteristiche di cui al punto 2.

5.2. Il procedimento di autorizzazione dei corsi di formazione è avviato, prima di dare inizio agli stessi, su richiesta del soggetto erogatore interessato secondo le modalità previste ai successivi punti 5.3. e 5.4. Il corso non potrà avere inizio prima della comunicazione dell'esito dell'istruttoria di cui al successivo punto 5.9.

5.3. La richiesta di autorizzazione, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, può essere presentata:

a) a mano e negli orari di apertura al pubblico, presso lo sportello informativo "Info Energia Chez Nous" del COA energia;

b) a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo: COA energia c/o Finaosta S.p.A. - casella postale 285 - Ufficio Aosta Ribitel - 11100 AOSTA.

5.4. La richiesta deve essere presentata utilizzando il modulo reso disponibile nell'apposita sezione del canale tematico Energia del sito internet istituzionale della regione, allegando:

a) programma del corso, suddiviso in moduli tematici di cui vengono riportati in modo sintetico i contenuti e la durata, individuati nel rispetto dei punti 2.1. e 2.3.;

b) descrizione delle modalità di svolgimento dei corsi (lezioni frontali o e-learning), il relativo numero di partecipanti in conformità con quanto richiesto ai punti 2.4. e 2.6. e, solo per i corsi somministrati con modalità e-learning, la conformità degli stessi alle caratteristiche indicate al punto 3.2.;

c) descrizione delle modalità di espletamento dell'esame finale, in conformità con quanto richiesto ai punti 2.8., 2.9. e 2.10.;

d) i curricula vitae dei docenti e degli esperti coinvolti, eventualmente corredati da ulteriore documentazione, da cui emerga il possesso dei requisiti di cui al punto 2.7.;

e) copia fotostatica non autenticata del documento di identità in corso di validità del soggetto firmatario;

f) ogni altra evidenza ritenuta utile ai fini della valutazione.

5.5. Il procedimento di autorizzazione dei corsi di formazione deve concludersi entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza di cui al punto 4.1., salvo le ipotesi di sospensione e di interruzione previste dalla l.r. 19/2007.

5.6. Ricevuta la richiesta di cui al punto 4.1., il COA energia comunica al soggetto interessato l'avvio del procedimento di autorizzazione mediante una comunicazione personale

scritta, che può essere trasmessa anche in via telematica, avente i contenuti di cui all'art. 13 della l.r. 19/2007.

5.7. In caso di incompletezza dell'istanza, per carenza di dati o di documentazione, il COA energia assegna al richiedente un termine di 10 giorni per l'integrazione dell'istanza o della documentazione, con avviso che il termine di conclusione del procedimento di riconoscimento inizierà nuovamente a decorrere dalla data di ricevimento dell'istanza completata o della documentazione richiesta. Qualora il richiedente non fornisca i dati o la documentazione richiesta, il COA energia comunica a quest'ultimo l'inammissibilità dell'istanza, salva la facoltà dell'interessato di presentare una nuova istanza.

5.8. Verificata la completezza dell'istanza, il COA energia riscontra, attraverso l'esame della stessa, la sussistenza delle caratteristiche di cui al punto 2.

5.9. Il COA energia provvede a dare comunicazione dell'esito dell'istruttoria ai richiedenti e:

a) in caso di esito positivo, ad autorizzare l'erogazione del corso di formazione e ad inserire il medesimo corso nell'elenco pubblicato nell'apposita sezione del canale tematico Energia del sito internet istituzionale della regione;

b) in caso di esito negativo, a comunicare all'interessato i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza e che la stessa può eventualmente essere ripresentata senza limitazioni.



5.10. Le comunicazioni del COA energia ai soggetti erogatori vengono inoltrate, ove possibile, tramite PEC.

5.11. L'autorizzazione ad erogare il corso di formazione decorre dalla data della comunicazione di cui al punto 5.9., lettera a).

6. Obblighi di comunicazione e replica del corso

6.1. Il soggetto erogatore è tenuto a comunicare al COA energia, a mezzo PEC o raccomandata a/r, il calendario delle lezioni frontali (o delle esercitazioni pratiche per i corsi e-learning), le date delle prove d'esame e le relative sedi di svolgimento, almeno 7 giorni prima dell'avvio del corso stesso.

6.2. Il soggetto erogatore può replicare il corso, previa comunicazione di cui al punto 5.1., a condizione che siano mantenute le caratteristiche approvate dal COA energia in fase di istruttoria, ivi incluso il medesimo elenco dei docenti.

7. Controlli e casi di revoca

7.1. È facoltà del COA energia effettuare controlli:

a) sulla permanenza dei requisiti individuali dei certificatori energetici, sia a campione, sia qualora sorgano fondati dubbi, ivi incluso il rispetto degli obblighi di aggiornamento di cui al punto 3.;

b) sull'effettivo rispetto dei requisiti di cui al punto 2. in fase di svolgimento dei corsi, su un campione casuale pari ad almeno un corso all'anno.

7.2. Ai fini di cui al punto 7.1b), il soggetto erogatore deve sottostare alle eventuali attività ispettive del COA energia, garantendo il libero accesso alla sede del corso e alle prove d'esame e fornendo la documentazione eventualmente richiesta.

7.3. In caso di accertamento della mancanza o della perdita dei requisiti di cui al punto 2., ivi inclusa il riscontro di docenti che tengono le lezioni differenti da quelli segnalati in fase di istanza, nonché qualora non venga inviata al COA energia la comunicazione di cui al punto 6.1. nei termini ivi previsti, l'autorizzazione è revocata. La revoca è comunicata tempestivamente al soggetto erogatore. La revoca non ha effetto retroattivo ma inibisce al

soggetto erogatore la facoltà di ripresentare nuova richiesta di autorizzazione per un anno decorrente dalla data di comunicazione della revoca stessa.

7.4. In caso di accertamento della mancanza o della perdita dei requisiti di cui al punto 1.1., il certificatore energetico viene sospeso dall'abilitazione fino a nuova attestazione dei medesimi requisiti.

8. Dati personali

8.1. L'utilizzo dei dati relativi ai soggetti di cui al punto 4.1. e 5.2. è finalizzato alla gestione del sistema di riconoscimento dei soggetti abilitati al rilascio degli APE. Il conferimento dei dati richiesti è pertanto obbligatorio. La Regione è titolare del trattamento, che avverrà anche attraverso strumenti informatici. Al fine del rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, il COA energia viene incaricato dal titolare in qualità di responsabile del trattamento.

5.20.4. PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 29 GENNAIO 2018, N. 392

REGIONE VALLE D'AOSTA

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N. 392 del 29 gennaio 2018

Approvazione della metodologia per l'effettuazione degli accertamenti documentali e delle ispezioni sugli impianti termici, come previsto al punto 14.8. della deliberazione della giunta regionale n. 1665 in data 2 dicembre 2016, in applicazione dell'art. 61, comma 4, della legge regionale 25 maggio 2015, n. 13 (legge europea regionale 2015).

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA RISPARMIO ENERGETICO E SVILUPPO FONTI
RINNOVABILI
(omissis)

Decide

1. di approvare, per i motivi indicati in premessa, la metodologia per l'effettuazione degli accertamenti documentali e delle ispezioni sugli impianti termici, secondo quanto previsto al punto 14.8. della deliberazione della Giunta regionale n. 1665 in data 2 dicembre 2016, riportata nell'allegato al presente provvedimento;
2. di dare atto che le spese necessarie per l'espletamento degli adempimenti di cui al punto 1. trovano copertura a valere sulle risorse previste dall'art. 29, comma 2bis, della legge regionale 25 maggio 2015, n. 13, e dalla deliberazione della Giunta regionale n. 27 in data 13 gennaio 2017



Allegato

metodologia per l'effettuazione degli accertamenti documentali e delle ispezioni sugli impianti termici, secondo quanto previsto al punto 14.8. della deliberazione della Giunta regionale n. 1665 in data 2 dicembre 2016

1. Criteri generali per l'effettuazione degli accertamenti documentali e delle ispezioni

1.1. Il presente documento individua, ai sensi del punto 14. dell'allegato alla d.g.r. 1665/2016, la metodologia per l'effettuazione degli accertamenti documentali e delle ispezioni sugli impianti termici.

1.2. Il sistema prevede un'articolazione su tre livelli:

- a. selezione del campione di impianti da sottoporre ad accertamento documentale e ad ispezione, secondo le modalità individuate al successivo punto 2.;
- b. accertamenti documentali effettuati dal COA energia, secondo le modalità individuate al successivo punto 3.;
- c. ispezioni effettuate dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Valle d'Aosta (ARPA), secondo le modalità individuate al successivo punto 4.

1.3. Sono soggetti ai controlli di cui al punto 13.1. dell'allegato alla d.g.r. 1665/2016 gli impianti termici aventi le seguenti caratteristiche:

- a. i generatori di calore per la climatizzazione invernale degli ambienti e/o la produzione di acqua calda sanitaria di potenza termica utile nominale superiore a 10 kW;
- b. gli apparecchi per la climatizzazione estiva di potenza termica utile superiore a 12 kW.

2. Selezione del campione

2.1. Al fine di una più approfondita conoscenza della situazione degli impianti termici installati sul territorio regionale, la Struttura risparmio energetico e sviluppo fonti rinnovabili (struttura competente), avvalendosi del COA energia, confronta periodicamente i dati presenti nel catasto degli impianti termici (CIT-VDA) con le informazioni presenti nelle diverse banche dati a disposizione delle strutture regionali e degli enti a vario titolo

competenti in materia di impianti termici, ed in particolare con la banca dati degli impianti soggetti a controllo dell'Azienda USL, ai sensi del decreto ministeriale 1° dicembre 1975. L'esito del confronto potrà essere messo a disposizione dei medesimi soggetti per i rispettivi fini istituzionali.

2.2. Sulla base del confronto di cui sopra, il COA energia seleziona periodicamente un campione di impianti termici da sottoporre ad accertamento documentale. La selezione del campione deve avvenire, in modo casuale, per ogni stagione termica, in tempo utile per l'effettuazione degli accertamenti e delle ispezioni sugli impianti. Il campione deve essere composto da almeno 50 impianti.

2.3. Dal campione di cui al punto 2.2, ultimati gli accertamenti documentali secondo le modalità di cui al punto 3., il COA energia seleziona gli impianti da sottoporre ad ispezione. La selezione deve comprendere un numero di impianti non inferiore al 10% di quelli sottoposti ad accertamento documentale. Prioritariamente sono selezionati gli impianti a servizio di edifici di proprietà di enti pubblici, tra quelli sottoposti alle verifiche di sicurezza effettuate dall'Azienda USL ai sensi del decreto ministeriale 1° dicembre 1975, dando precedenza a quelli che hanno presentato criticità nell'ambito dell'accertamento documentale; subordinatamente, entrano nel campione da sottoporre ad ispezione gli impianti aventi una potenza significativa oppure alimentati con combustibile liquido o solido.

3. Accertamento documentale

3.1. Gli accertamenti documentali sono effettuati dal COA energia, ai sensi dell'articolo 28, comma 1, lettera l), della l.r. 13/2015, che si avvale di soggetti in possesso dei requisiti minimi professionali e di indipendenza stabiliti al punto 16. dell'allegato alla d.g.r. 1665/2016.

3.2. L'accertamento documentale è inteso come verifica della completezza e della regolarità dei dati inseriti sul CIT-VDA per gli impianti costituenti il campione.

3.3. Se dagli accertamenti documentali non dovesse risultare caricato sul CIT-VDA un impianto selezionato oppure dovessero emergere criticità sui relativi dati, il COA energia può provvedere a richiedere al responsabile dell'impianto copia della documentazione cartacea, la quale dovrà essere fornita nel termine di 30 giorni. è ammessa anche la

trasmissione di documentazione in formato elettronico, esclusivamente se presentata tramite posta elettronica certificata (PEC). È comunque sempre facoltà del COA energia richiedere la documentazione comunque ritenuta necessaria per verificare, anche a campione, l'attendibilità dei dati inseriti sul CIT-VDA.

3.4. Qualora la documentazione non dovesse pervenire nel termine sopra indicato, il COA energia provvede a sollecitarne la trasmissione, fornendo ulteriori 15 giorni. Il mancato rispetto di quest'ultimo termine comporta l'effettuazione di un'ispezione con addebito, così come dettagliato al punto 12.5. dell'allegato alla d.g.r. 1665/2016.

3.5. Se dall'accertamento della documentazione trasmessa dovessero risultare difformità rispetto ai dati caricati sul CIT-VDA, farà fede quanto riportato sul documento trasmesso dal responsabile dell'impianto. Il COA energia comunicherà al manutentore le modalità per rendere coerenti i dati caricati sul sistema informatico.

4. Ispezioni

4.1. Le ispezioni sono effettuate dall'ARPA ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera b), della l.r. 13/2015. La stessa Agenzia, per l'espletamento delle attività, si avvale di soggetti in possesso dei requisiti minimi professionali e di indipendenza stabiliti al punto 16. dell'allegato alla d.g.r. 1665/2016.

4.2. Il COA energia trasmette all'ARPA l'elenco degli impianti selezionati secondo le modalità di cui al punto 2.3. e l'eventuale documentazione in formato elettronico/cartaceo relativa ai medesimi impianti. L'elenco è inviato per conoscenza anche alla struttura competente.

4.3. La data dell'ispezione di ARPA viene concordata con il responsabile dell'impianto e può, di norma, coincidere con quella fissata anche da altri enti per effettuare eventuali verifiche periodiche. In fase di prima applicazione, le ispezioni vengono effettuate congiuntamente con i tecnici dell'Azienda USL competenti in materia di verifiche di sicurezza sugli impianti, ai sensi del decreto ministeriale 1° dicembre 1975. È facoltà del COA energia partecipare alle singole ispezioni.

4.4. ARPA effettua le ispezioni sugli impianti termici sulla base del modello del rapporto di prova elaborato da ENEA nell'ambito delle "Linee guida per la definizione del regolamento per l'esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni", secondo le istruzioni pubblicate dalla struttura competente sul sito internet istituzionale della Regione. Le medesime istruzioni sono suscettibili di periodica revisione da parte della struttura competente, con la collaborazione di COA energia e di ARPA, sulla base delle conoscenze progressivamente acquisite.

4.5. Tutte le comunicazioni sono effettuate utilizzando gli appositi modelli pubblicati dalla struttura competente sul sito istituzionale internet della Regione.

4.6. ARPA comunica alla struttura competente e al COA energia il risultato delle singole ispezioni.

Il COA energia provvede ad inserire il risultato dell'ispezione sul CIT-VDA.

5. Obblighi e adempimenti

5.1. Qualora in esito all'ispezione dovesse essere riscontrata l'assenza dei requisiti legati al rendimento di combustione, si applicherà quanto previsto al punto 9.7. dell'allegato alla d.g.r. 1665/2016.

5.2. Qualora ARPA non potesse effettuare l'ispezione per cause imputabili al responsabile dell'impianto, ne darà comunicazione al COA energia ed alla struttura competente per la valutazione dei presupposti che sottendono l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 62, commi 10 e 11, della l.r. 13/2015.

Allegato - deliberazione della Giunta regionale 2 dicembre 2016, n. 1665 (omissis)



5.21. LE NORMATIVE DELLA REGIONE VENETO

5.21.1. DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE 17 APRILE 2012, N. 659

REGIONE VENETO

DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE 17 aprile 2012, n. 659

Nuove disposizioni per la contestuale produzione e trasmissione telematica degli Attestati di Certificazione Energetica - D.M. 26 giugno 2009 Linee Guida per la Certificazione Energetica degli Edifici. Abolizione dell'invio dell'Autodichiarazione "Classe G".

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

delibera

1. di approvare, per le motivazioni e con le considerazioni illustrate in premessa, l'Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione, contenente la descrizione della procedura informatica Ve.Net.energia-edifici organizzata per la gestione degli Attestati di Certificazione Energetica degli Edifici;
2. di stabilire che dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, per le motivazioni in premessa esposte, non deve essere più inviata o presentata alla Regione del Veneto l'Autodichiarazione "Classe G" per unità immobiliare o edificio, che tuttavia rimane utilizzabile per finalità di trasferimento a titolo oneroso fino ad abrogazione di tale disposizione;
3. di stabilire che dal 2 maggio 2012 deve essere utilizzato unicamente l'applicativo Ve.Net.energia-edifici per la trasmissione alla Regione del Veneto degli Attestati di Certificazione Energetica degli Edifici, con le modalità operative consultabili nel sito internet della Regione alla pagina web dedicata all'energia "certificazione energetica degli edifici".



4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;
5. di incaricare l'Unità di Progetto Energia dell'esecuzione del presente atto;
6. di pubblicare integralmente la presente Deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Allegato A

Progetto - Ve.Net.Energia-edifici

1 PREMESSA

Il contenimento dei consumi energetici in edilizia è uno degli obiettivi che incide sensibilmente sul consumo finale lordo di combustibili, con positivi conseguenti effetti sulla tutela dell'ambiente. Tale obiettivo è strettamente legato alle tecniche di progettazione e fabbricazione degli immobili ed alla riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare esistente. La Comunità Europea ha emanato in proposito direttive che hanno tra l'altro imposto l'obbligo di redigere un certificato energetico con validità decennale. Le linee guida nazionali, per le finalità indicate nella normativa nazionale, prevedono l'obbligo di inviare copia dell'Attestato di Certificazione Energetica – A.C.E. - alla regione territorialmente competente.

Nella Regione del Veneto l'Unità di Progetto Energia ha il compito quindi di raccogliere e registrare gli A.C.E., di analizzarne i dati con finalità di monitoraggio energetico e di trasmettere i risultati al Ministero per lo Sviluppo Economico (MiSE) e dell'Ambiente (MATTM) così come previsto dall'art.10 del D.Lgs 192/2005 ss. mm. ii.

2 OBIETTIVI

Per far fronte a quanto disposto dal D.M. 26 giugno 2009, la Regione con D.G.R.V. 8 febbraio 2011, n.121 ha previsto l'istituzione del registro degli Attestati di Certificazione Energetica degli edifici che saranno inviati o consegnati agli uffici dell'Unità di Progetto Energia. Inoltre nella prospettiva di concretizzare l'ormai indispensabile processo di dematerializzazione dei documenti nell'ambito della Pubblica Amministrazione, con la medesima D.G.R.V. ha previsto di sviluppare una modalità di compilazione on-line degli Attestati. Tale obiettivo è stato raggiunto con lo sviluppo del progetto Ve.Net.Energia-edifici e sarà disponibile dalla data stabilita dalla Giunta Regionale con codesta deliberazione. A partire da tale data la Regione del Veneto accetterà solamente A.C.E. firmati digitalmente,

inseriti e inviati con il sistema Ve.Net.Energia-edifici. Qualsiasi richiesta pervenuta alla Regione con modalità diversa da quelle previste sarà rinviata al mittente con le dovute motivazioni. Il link al sistema sarà accessibile dal sito internet della Giunta Regionale del Veneto alla pagina web dedicata all'energia "certificazione energetica degli edifici"

3 DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Per prima cosa è necessario definire chi è il "certificatore energetico".

Con "certificatore energetico" s'intende una persona fisica in possesso di uno specifico titolo di studio con l'abilitazione all'esercizio della professione e di norma iscritto all'Ordine o al Collegio professionale. Sono considerati competenti i professionisti in possesso di un'abilitazione inerente alla progettazione d'impianti e di edifici, così come definita dalle normative professionali.

Il sistema Ve.Net.Energia-edifici, integrato nel sistema di gestione documentale DO.GE. e di protocollazione, è stato realizzato in ambiente web, utilizza protocollo HTTPS che garantisce il trasferimento sicuro e riservato di dati nel web in modo da impedire l'intercettazione dei contenuti; prevede la gestione dell'accreditamento, l'acquisizione telematica dell'A.C.E.firmata digitalmente e l'invio al sistema di conservazione sostitutiva per garantire nel tempo la validità legale della medesima, nel rispetto delle normative vigenti; potrà essere utilizzato solo da certificatori accreditati.

Le fasi previste dal sistema sono le seguenti:

1. Accredimento del certificatore presso la Regione del Veneto:

- Il professionista compila on-line i dati richiesti per l'accreditamento e li invia tramite la propria casella di posta certificata alla casella P.E.C. di Regione del Veneto.
- La Regione del Veneto effettua le opportune verifiche e, a seguito di esito positivo, trasmette le credenziali di accesso al sistema regionale (Username e Password) al richiedente, tramite lettera protocollata e recapitata dalla P.E.C. regionale alla P.E.C. del richiedente. L'accreditamento presso la Regione ha scadenza annuale; il sistema chiederà la conferma delle credenziali comunicate all'atto della precedente iscrizione a chi accederà dopo tale periodo; in caso di conferma delle credenziali il rinnovo sarà automatico.

- Creazione di un registro di certificatori accreditati presso la Regione del Veneto.
2. Compilazione e invio dell'Attestato di Certificazione Energetica da parte del professionista accreditato:
- Accesso da parte del certificatore accreditato con Username e Password comunicate precedentemente e compilazione on-line dell'A.C.E.
 - Firma digitale dell'Attestato di Certificazione Energetica.
 - Acquisizione, nel sistema Ve.Net.Energia-edifici, dell'A.C.E. firmato digitalmente dal certificatore. Il sistema assegna automaticamente all'A.C.E. un numero progressivo che assume tutti gli effetti giuridici connessi alla registrazione. La certificazione, firmata digitalmente, è archiviata nel Registro A.C.E. e inviata al sistema di conservazione sostitutiva.
3. Creare un registro degli Attestati di Certificazione Energetica.
4. Il sistema permette ai Certificatori accreditati di effettuare opportune ricerche sugli A.C.E. già registrati per eventuali aggiornamenti o rinnovi.
5. Fornire supporto all'U.P. Energia sia per le attività di verifica e controllo degli A.C.E. sui singoli dati o aggregazione degli stessi sia per la produzione di report ed elaborazioni statistiche.

4 REQUISITI

I certificatori devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- Accesso ad internet;
- Casella di posta certificata;
- Certificato di firma digitale.

Il sistema sviluppato funziona con browser diversi, come ad esempio:

- Internet Explorer ver.7 e successive;
- Mozilla Firefox ver.10 e successive;
- Google Chrome.



4.1 EVOLUZIONI FUTURE

Il sistema, così come è stato realizzato lascia ampio spazio ad evoluzioni future, esempio:

- visibilità delle certificazioni a utenti particolari come ad es. i notai;
- creazione di web services per mettere a disposizione degli enti territoriali i dati relativi alle certificazioni nell'ambito del loro territorio;
- georeferenziazione dei dati A.C.E.

4.2 ASPETTI ARCHITETTURALI

Di seguito si riporta lo schema logico dell'architettura tecnica del sistema (omissis)



5.21.2. DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE 28 LUGLIO 2014, N. 1363

REGIONE VENETO

DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n. 1363 del 28 luglio 2014

Approvazione delle disposizioni attuative sugli adempimenti previsti per gli impianti di climatizzazione degli edifici dal Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192, dal Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.74 e dai Decreti 10 febbraio 2014 e 20 giugno 2014 del Ministro dello Sviluppo Economico. Riapprovazione del Libretto di impianto.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

Delibera

1. di riapprovare il Libretto di impianto, vers. 1.1 di cui all'Allegato A che sostituisce quello approvato con D.G.R.V. 726/2014;
2. di approvare le "Disposizioni attuative del D.P.R. 74/2013 - impianti di climatizzazione", di cui all'Allegato B che forma parte integrante del presente atto;
3. di stabilire che il contenuto di cui agli Allegati A e B può essere modificato o integrato con decreto del Direttore della Sezione Energia per esigenze di aggiornamento di natura prettamente tecnica;
4. di comunicare il presente provvedimento agli Enti Locali delegati al controllo sul rendimento energetico degli impianti termici ai sensi della L.R. 11/2001;
5. di rinviare a successivo provvedimento l'eventuale proposta di determinazione degli importi del contributo a carico dei responsabili degli impianti per coprire i costi necessari per l'adeguamento e la gestione del catasto degli impianti termici e per i controlli, oltre alla



individuazione delle ispezioni a pagamento e del loro costo a carico dei responsabili degli impianti;

6. di incaricare il Direttore della Sezione Energia di dare esecuzione al presente atto;

7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;

8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Allegato A – Libretto di impianto (omissis)

Allegato B

Disposizioni attuative del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74

“Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192”.

Art. 1 – Oggetto

1. Con le presenti disposizioni si dà attuazione agli adempimenti previsti per gli impianti di climatizzazione degli edifici dal Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e ss. mm. ii., dal Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.74, dai Decreti 10 febbraio 2014 e 20 giugno 2014 del Ministro dello Sviluppo Economico, al fine di uniformare l'applicazione della disciplina su tutto il territorio della Regione del Veneto in materia di esercizio, conduzione, manutenzione, controllo ed ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici e sanitari, con l’obiettivo di sostenere il contenimento dei consumi energetici negli edifici privati e pubblici.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini delle presenti disposizioni si applicano le definizioni contenute nel D.Lgs192/2005 e ss. mm. ii.

Art. 3 – Autorità competente

1. La Regione del Veneto, con la Legge Regionale 13 aprile 2001, n.11, ha delegato agli enti locali la funzione del controllo dell’efficienza energetica degli impianti termici per la climatizzazione; gli enti locali delegati svolgono tale funzione in veste di Autorità competente.

L'Autorità competente è responsabile degli accertamenti, delle ispezioni e di quanto necessario all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi energetici degli impianti termici per la climatizzazione; può effettuare direttamente l'attività di competenza con proprio personale o affidare il servizio ad un organismo esterno avente le caratteristiche riportate nell'allegato C del D.P.R. 74/2013.

Art. 4 – Libretto di impianto per la climatizzazione

1. Entro e non oltre il 15 ottobre 2014 gli impianti termici per la climatizzazione invernale e/o estiva, di cui alla normativa vigente richiamata all'art. 2, indipendentemente dalla loro potenza termica, devono essere muniti di un "Libretto di impianto per la climatizzazione" (di seguito: il Libretto) conforme al modello approvato dalla Regione del Veneto.
2. Come precisato dal Ministero dello Sviluppo Economico nella propria pagina internet dedicata all'area tematica energia e consultabile al seguente indirizzo: <http://goo.gl/P6xuQg>, la sostituzione con il nuovo Libretto, di cui al precedente punto, dei "libretti di centrale" e dei "libretti di impianto" conformi rispettivamente ai modelli riportati negli Allegati I e II del D.M. 17 marzo 2003, può essere effettuata con gradualità a partire dal 15 ottobre 2014, in occasione della prima operazione periodica di controllo e manutenzione di cui al successivo art.7 o in occasione di interventi su chiamata per guasti o malfunzionamenti.
3. I "libretti di centrale" ed i "libretti di impianto" di cui al punto precedente, sono conservati allegati al nuovo Libretto cartaceo.

Art. 5 - Soggetti responsabili

1. L'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell'impianto termico per la climatizzazione ed il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica sono affidati al Responsabile dell'impianto, in quanto: Proprietario, Occupante, Locatario oppure Amministratore di Condominio;
Responsabile può delegare la responsabilità ad un soggetto terzo (Terzo responsabile) conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 del D.P.R. 74/2013.

2. Il cambio di responsabilità, nonché la revoca, rinuncia o decadenza dell'incarico di Terzo responsabile, devono essere registrati tempestivamente nel Libretto, con le modalità e nel rispetto dei termini previsti all'art. 6 del D.P.R. 74/2013.

3. All'attuazione di quanto disposto in merito all'informazione, di cui all'art. 6, comma 5 del sopracitato D.P.R., si provvede a partire dall'attivazione del Catasto Regionale degli Impianti Termici per la Climatizzazione.

Art. 6 – Temperatura ambiente e limiti di esercizio

1. La temperatura ambiente ed i limiti di esercizio sono regolamentati dagli artt. 3 e 4 del D.P.R. 74/2013.

Art. 7 – Controllo e Manutenzione

1. Il Responsabile dell'impianto termico per la climatizzazione si adopera affinché le operazioni di controllo e di manutenzione siano eseguite conformemente a quanto stabilito dall'art.7 del D.P.R. 74/2013.

2. Il Responsabile dell'impianto termico per la climatizzazione si adopera affinché il Libretto sia compilato ed aggiornato ad ogni intervento di controllo e manutenzione e si assume gli obblighi e le responsabilità finalizzate alla gestione dell'impianto stesso nel rispetto delle normative vigenti in materia di contenimento dei consumi energetici, di sicurezza e tutela dell'ambiente.

3. L'installatore ed il manutentore, nell'ambito delle rispettive responsabilità, devono indicare nell'apposita scheda del Libretto relativa ai periodici interventi di controllo e manutenzione, quali siano le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l'impianto termico per la climatizzazione installato o mantenuto e con quale frequenza vadano effettuate, come stabilito dall'art.7 del D.P.R. 74/2013 (a seconda della tipologia di impianto devono essere compilate le seguenti schede del Libretto: 11.0.1 / 11.0.2 / 11.0.3 / 11.0.4).

4. L'operatore incaricato del controllo e manutenzione dell'impianto termico per la climatizzazione esegue dette operazioni a regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente



ed al termine compila l'apposita scheda del Libretto relativa ai periodici interventi di controllo e manutenzione, di cui al comma precedente.

Art. 8 – Controllo dell'efficienza energetica

1. In occasione degli interventi di controllo e manutenzione, di cui al precedente articolo e nei particolari casi individuati dal comma 3, art.8 del D.P.R. 74/2013, l'operatore incaricato dal Responsabile dell'impianto esegue il controllo dell'efficienza energetica dell'impianto termico per la climatizzazione, conformemente a quanto stabilito dal medesimo art.8 e, al termine, completa la compilazione dell'apposita scheda del Libretto, relativa alla prima verifica dell'installatore ed alle verifiche periodiche del manutentore (a seconda della tipologia di impianto devono essere compilate le seguenti schede del Libretto: 11.1.1 / 11.1.2 / 11.1.3 / 11.1.4), compila il Rapporto di controllo di efficienza energetica, provvedendo anche alla registrazione degli estremi del controllo nella scheda 12 del Libretto.
2. Entro e non oltre il 15 ottobre 2014 il modello di Rapporto di efficienza energetica si conforma ai modelli di cui al D.M. 10 febbraio 2014, adottati con D.G.R.V. 726/2014, diversificati per tipologia d'impianto controllato.

Art. 9 – Conservazione e trasmissione del Rapporto di controllo di efficienza energetica

1. Il Rapporto di controllo di efficienza energetica, di cui al precedente articolo, compilato in tutte le sue parti, deve essere conservato in allegato al Libretto.
2. Con la periodicità indicata all'Allegato A del D.P.R. 74/2013, il Rapporto di controllo di efficienza energetica, entro 30 giorni dalla data del suo rilascio, deve essere trasmesso, in modalità di compilazione telematica ed a cura dell'installatore, del manutentore o del Terzo responsabile, al Catasto Regionale degli Impianti Termici per la Climatizzazione a partire dalla sua attivazione, come già stabilito dalla D.G.R.V. 726/2014.

Art. 10 – Controllo dell'efficienza energetica di impianti termici alimentati con Fonti Rinnovabili

1. Agli impianti termici per la climatizzazione, alimentati esclusivamente con fonti rinnovabili di cui al Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28, si applicano le disposizioni del comma 2, art. 2 del D.M. 10 febbraio 2014.

Art. 11 - Ispezione dell'Autorità competente

1. L'ispezione comprende una valutazione di efficienza energetica del generatore, una stima del suo corretto dimensionamento rispetto al fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale e/o estiva dell'edificio con riferimento al progetto dell'impianto, se disponibile, ed una consulenza sui possibili interventi atti a migliorare il rendimento energetico dell'impianto in modo economicamente conveniente.
2. L'ispettore esamina i possibili interventi di risparmio energetico, che sono indicati sotto forma di check- list nel pertinente Rapporto di controllo di efficienza energetica di cui al comma 6, art.7 del D.P.R. 74/2013.

Art. 12 - Impianti soggetti ad ispezione

1. Sono soggetti alle ispezioni, di cui al precedente articolo, gli impianti termici, sia autonomi che centralizzati come individuati dall'art. 9 del D.P.R. 74/2013, con le seguenti potenze utili di targa:
 - a) impianti per la climatizzazione invernale con potenza termica utile nominale complessiva non minore di 10 kW;
 - b) impianti per la climatizzazione estiva con potenza termica utile nominale complessiva non minore di 12 kW.

Art. 13 - Accertamenti

1. Per gli impianti di potenza termica utile nominale complessiva compresa tra 10 kW e 100 kW, alimentati a gas (metano o GPL), destinati alla climatizzazione invernale, nonché per gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale complessiva



compresa tra 12 e 100 kW, l'accertamento del Rapporto di controllo di efficienza energetica inviato dall'installatore, dal manutentore o dal Terzo responsabile è sostitutivo dell'ispezione.

2. Qualora nella fase di accertamento dei Rapporti di controllo di efficienza energetica degli impianti termici per la climatizzazione di qualsiasi potenza:

- a) si rilevino carenze che possono determinare condizioni di grave pericolo senza che l'installatore, il manutentore o il Terzo responsabile abbia predisposto le specifiche prescrizioni, l'Autorità competente interviene affinché, anche attraverso l'eventuale ausilio di un ispettore, si provveda ad effettuare un controllo sul posto e, se del caso, ad ordinare la disattivazione dell'impianto. La riattivazione dell'impianto potrà avvenire solo dopo i necessari lavori di adeguamento alle norme ed il conseguente rilascio, da parte della ditta esecutrice degli interventi, della dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/2008;
- b) si rilevino difformità tra i dati in possesso dell'Autorità competente e le informazioni contenute nei Rapporti di controllo di efficienza energetica trasmessi, il Responsabile dell'impianto comunica entro 30 giorni le informazioni che gli verranno chieste dall'Autorità competente stessa. In caso di indisponibilità di tali informazioni, l'Autorità competente provvederà ad effettuare un'ispezione al fine di rilevare direttamente le informazioni non comunicate;
- c) si rilevino altre anomalie e/o difformità, l'Autorità competente valuta l'opportunità di un'immediata ispezione.

Art. 14 – Criteri e priorità delle Ispezioni

1. Ai fini degli obiettivi di miglioramento dell'efficienza energetica, le ispezioni sugli impianti termici per la climatizzazione sono programmate, oltre a quanto indicato al precedente art.13, in base ai seguenti criteri e priorità e con le frequenze indicate al comma 9, art. 9 del D.P.R. 74/2013:

- a) impianti per i quali non sia stato trasmesso all'Autorità competente, entro i termini stabiliti, il Rapporto di controllo di efficienza energetica;
- b) impianti dotati di generatori o macchine frigorifere con anzianità superiore a 15 anni;

- c) impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW;
 - d) impianti dotati di macchine frigorifere con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW;
 - e) impianti dotati di generatori a gas con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW;
 - f) impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale compresa tra 20 e 100 kW;
 - g) impianti per i quali dai Rapporti di controllo di efficienza energetica risulti la non riconducibilità a rendimenti superiori a quelli fissati all'Allegato B del D.P.R. 74/2013.
2. Sugli impianti con generatori a fiamma le ispezioni si effettuano durante il periodo di accensione corrispondente alla pertinente zona climatica di cui al comma 2, art. 4 del D.P.R. 74/2013.

Art. 15 - Informazione

1. La Regione e l'Autorità competente provvedono ad informare i cittadini del contenuto delle presenti disposizioni.

Art. 16 – Relazione Biennale sulle ispezioni degli impianti termici

1. In ottemperanza a quanto previsto dal comma 10, art. 9 del D.P.R. 74/2013, a partire dall'anno 2014 con frequenza biennale ed entro il 30 settembre di ogni biennio, l'Autorità competente trasmette alla Regione una relazione sugli accertamenti ed ispezioni effettuate nell'ultimo biennio. Convenzionalmente il periodo di riferimento della stagione termica inizia il primo agosto e termina il 31 luglio dell'anno successivo. La Regione, entro il 31 dicembre dello stesso anno predispone ed invia ai competenti Ministeri una relazione di sintesi sullo stato di efficienza e manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione presenti sul territorio Regionale.



5.21.3. DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE 23 DICEMBRE 2014, N. 2569

REGIONE VENETO

DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n. 2569 del 23 dicembre 2014

Istituzione ed attivazione del Catasto unico regionale degli impianti termici denominato "CIRCE - Catasto Impianti e Rapporti di Controllo di Efficienza energetica", in attuazione delle disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.74, regolamento in materia di impianti per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

Delibera

1. di istituire, per le motivazioni e con le considerazioni illustrate in premessa, il Catasto unico regionale degli impianti termici denominato "CIRCE - Catasto Impianti e Rapporti di Controllo di Efficienza energetica", previsto dal D.Lgs 192/2005 e ss. mm. ii. e dal D.P.R. 74/2013;
2. di approvare, l'Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione, contenente la descrizione dell'applicativo informatico "CIRCE - Catasto Impianti e Rapporti di Controllo di Efficienza energetica", per l'organizzazione e la gestione telematica del Catasto unico regionale degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici;
3. di inserire al punto 1.2 della scheda1del Libretto di impianto vers. 1.1, approvato con D.G.R.V. 1363/2014, dopo la selezione "Singola unità immobiliare", la selezione "Due o più unità immobiliari", al fine di poter distinguere gli impianti autonomi da quelli centralizzati;
4. di autorizzare la Sezione Energia, in collaborazione con la Sezione Sistemi Informativi, ad apportare all'applicativo in argomento ed alla relativa modulistica le modifiche che si



rendessero necessarie per ottimizzarne la funzionalità e le prestazioni nonché per adeguarli alle successive modificazioni normative.

5. di stabilire che dal 2 gennaio 2015 deve essere utilizzato l'applicativo "CIRCE - Catasto Impianti e Rapporti di Controllo di Efficienza energetica" per la registrazione dei Libretti di impianto e per il loro costante aggiornamento ai fini della comunicazione, all'Autorità competente, delle informazioni relative agli impianti ed alla loro conduzione, nonché per la trasmissione dei Rapporti di controllo di efficienza energetica; le modalità operative sono consultabili nel sito internet della Regione alla pagina web dedicata all'energia "Regolamento sul controllo e la manutenzione degli impianti di climatizzazione (D.P.R. 74/2013)";

6. di stabilire che entro l'anno 2015, per ciascun impianto soggetto all'obbligo del controllo periodico dell'efficienza energetica, deve essere registrato, nel sistema telematico "CIRCE - Catasto Impianti e Rapporti di Controllo di Efficienza energetica", almeno un Rapporto di controllo tra quelli più recenti emessi; la trasmissione successiva all'anno 2015 deve avvenire secondo la periodicità stabilita dalle disposizioni vigenti;

7. di stabilire che l'operatore, incaricato dell'installazione o manutenzione dell'impianto dal Responsabile dell'impianto medesimo, qualora riscontri in occasione dell'attività di manutenzione periodica condizioni carenti di sicurezza tali da prefigurare un pericolo per le persone, gli animali domestici ed i beni e tali da richiedere la messa fuori servizio degli apparecchi non sicuri, oltre alla diffida di utilizzo degli stessi nei confronti del Responsabile dell'impianto, deve informare tempestivamente, a mezzo Posta Elettronica Certificata, il Sindaco del Comune ove è installato l'impianto;

8. di comunicare il presente provvedimento agli Enti Locali delegati al controllo del rendimento energetico degli impianti termici, per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, ai sensi della L.R. 11/2001;

9. di incaricare il Direttore della Sezione Energia di dare esecuzione al presente atto;

10. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;

11. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Allegato A

Progetto: CIRCE – Catasto Impianti e Rapporti di Controllo di Efficienza energetica

1 Premessa

Il contenimento dei consumi energetici in edilizia è uno degli obiettivi che incide sensibilmente sul consumo finale di combustibili, con positivi conseguenti effetti sulla tutela dell'ambiente. Tale obiettivo è strettamente legato alle tecniche di progettazione e fabbricazione degli immobili, degli impianti per la loro climatizzazione ed alla riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare esistente. La Comunità Europea ha emanato in proposito direttive che hanno tra l'altro imposto l'obbligo di controllare le prestazioni energetiche sia degli edifici che degli impianti termici per la loro climatizzazione invernale ed estiva. Il D.P.R. 74/2013, regolamento in materia di esercizio, controllo, ispezione e manutenzione degli impianti termici prevede l'obbligo per le regioni di istituire un catasto territoriale degli impianti oltre alla redazione periodica di un Rapporto di controllo di efficienza energetica dell'impianto da trasmettere alla regione.

Nella Regione del Veneto la Sezione Energia ha la competenza per la costituzione e gestione del catasto necessario per monitoraggio dell'efficienza energetica, per la predisposizione della relazione biennale sulle caratteristiche e sullo stato dell'efficienza e manutenzione degli impianti termici da trasmettere al Ministero per lo Sviluppo Economico (Mi.S.E.) e dell'Ambiente (M.A.T.T.M.) così come previsto dall'art.9 del D.P.R. 74/2013; inoltre il catasto sarà a disposizione degli Enti Locali, delegati dalla L.R.11/2001 ai controlli di efficienza energetica degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, sia per la ricezione delle informazioni relative agli impianti ed alla loro conduzione, sia per le attività di accertamento ed ispezione degli impianti medesimi presenti sul territorio di competenza.

2 Obiettivi

Per far fronte a quanto disposto dal D.P.R. 74/2013, la Regione del Veneto con D.G.R.V. 15 ottobre 2013, n.1824 ha individuato le Strutture competenti a svolgere le attività finalizzate

all'istituzione del catasto regionale degli impianti termici, nella prospettiva di concretizzare l'ormai indispensabile processo di dematerializzazione dei documenti nell'ambito della Pubblica Amministrazione.

L'obiettivo è stato raggiunto con lo sviluppo del progetto CIRCE – Catasto Impianti e Rapporti di Controllo di Efficienza energetica, applicativo telematico che sarà disponibile dalla data stabilita dalla Giunta Regionale con la presente deliberazione. A partire da tale data nella Regione del Veneto si dovrà utilizzare il sistema CIRCE – Catasto Impianti e Rapporti di Controllo di Efficienza energetica per la registrazione ed aggiornamento dei libretti di impianto termico ed anche per la trasmissione periodica dei Rapporti di controllo di efficienza energetica.

Il link al sistema sarà accessibile dal sito internet della Giunta Regionale del Veneto alla pagina web dedicata all'energia "Regolamento sul controllo e la manutenzione degli impianti di climatizzazione (D.P.R. 74/2013)".

3 Descrizione del progetto

Per prima cosa è necessario definire chi può utilizzare il sistema ossia chi sono gli "utenti". Con "utenti" s'intende la moltitudine di soggetti che possono accedere al sistema con ambiti di operatività diversificati: possono accedere al sistema le ditte registrate alla Camera di commercio, le ditte residenti in paesi appartenenti all'Unione Europea, singoli operatori alle dipendenze di una ditta, Autorità competenti, ispettori o organismi esterni incaricati dalle Autorità competenti e responsabili di impianto.

Per poter operare al massimo livello all'interno dell'applicativo è necessario essere accreditati come utente che opera presso una ditta precedentemente registrata nel portale. Il sistema CIRCE – Catasto Impianti e Rapporti di Controllo di Efficienza energetica, è stato realizzato in ambiente web, utilizza protocollo HTTPS che garantisce il trasferimento sicuro e riservato di dati nel web in modo da impedire l'intercettazione dei contenuti; prevede la gestione dell'accreditamento, l'acquisizione telematica del libretto e dei rapporti di controllo di efficienza energetica compilati on – line, consentirà solamente la visualizzazione del

proprio libretto ai Responsabili di impianto quali proprietari, occupanti, amministratori di condominio.

Le fasi previste dal sistema sono le seguenti:

- **Registrazione**, serve a creare un account associato alla persona fisica. Vanno compilati i campi con i dati anagrafici prestando attenzione all'email inserita poiché questa permetterà di effettuare il login.
- **Login** inserendo le credenziali d'accesso sarà possibile cominciare ad utilizzare l'applicativo.
- **Accreditamento** per poter operare all'interno dell'applicativo è necessario essere accreditati come ditta o presso una ditta già registrata quindi vi sono due opzioni:
- **Accredita nuova ditta**: consiste nel registrare una ditta presso il sistema tramite l'inserimento dei dati anagrafici.
- **Accredita presso ditta già esistente**: permette di collegare una persona fisica ad una ditta già accreditata.

L'accreditamento presso la Regione non ha scadenza ed il sistema:

- consente l'accesso da parte dell'operatore accreditato con Username e Password;
- consente la compilazione on-line del Libretto di impianto e del relativo Rapporto di controllo di efficienza energetica;
- assegna automaticamente all'impianto un numero progressivo che assume il valore di "Codice catasto" dell'impianto, codice da utilizzare per ogni eventuale comunicazione relativa all'impianto medesimo;
- precompila i campi del libretto contenenti informazioni ripetitive o già presenti in precedenti schede; - conserva i Libretti ed i Rapporti di controllo fino alla dismissione dell'impianto;
- consente agli "utenti" accreditati di effettuare opportune ricerche per vari scopi;
- fornisce supporto all'Autorità competente sia per le attività di accertamento ed ispezione degli impianti sia per la produzione di report ed elaborazioni statistiche sui singoli dati o aggregazione degli stessi;
- fornisce supporto alla Sezione Energia per la produzione di report ed elaborazioni statistiche da presentare ai Ministeri competenti;



- consente l'importazione e l'esportazione dei dati del Libretto e dei Rapporti di controllo in formato XML.

il sistema è disponibile su smartphone e tablet

4 Requisiti

Gli "utenti" che si vogliono accreditare devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- accesso ad internet;
- casella di posta certificata (solo per accreditamento Ditta)

Il sistema sviluppato funziona con browser diversi, come ad esempio: Internet Explorer ver. 8 e successive; Mozilla Firefox ver.11 e successive; Google Chrome; Safari della Apple; Opera.



5.21.4. DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE 28 SETTEMBRE 2015, N. 1528

REGIONE VENETO

DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE 28 settembre 2015, n. 1258

Decreti del 26 giugno 2015 emanati dal Ministero dello sviluppo economico relativi alla metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici, agli schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ed all'adeguamento delle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, pubblicati nel S.O. n. 39 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.162 del 15 luglio 2015. Disposizioni attuative.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

delibera

1. di stabilire che, per le considerazioni e motivazioni esposte in premessa, a partire dal 1 ottobre 2015 dovranno essere utilizzati sul territorio regionale da parte dei tecnici certificatori, individuati dal D.P.R. 75/2013, i tre decreti emanati dal Ministero dello sviluppo economico il 26 giugno 2015 così titolati:

- "Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici".
- "Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici".



- "Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici".

pubblicati nel S.O. n. 39 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.162 del 15 luglio 2015;

2. di stabilire che a partire dal 1 ottobre 2015 il tecnico certificatore, di cui al precedente punto, deve firmare digitalmente e trasmettere alla Regione, utilizzando il sistema Ve.Net.energia-edifici, solamente il nuovo modello di Attestato di Prestazione Energetica A.P.E. approvato con il decreto 26 giugno 2015 di adeguamento delle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici; come previsto dal D.M. copia dell'A.P.E., firmato digitalmente, trasmesso e registrato con il sistema Ve.Net.energia-edifici, deve essere poi consegnato al richiedente entro i quindici giorni successivi alla trasmissione;

3. di stabilire che per gli impianti termici, come definiti dal D.Lgs 192/2005 e ss. mm. ii., dichiarati presenti nell'A.P.E., nella sezione "Dati di dettaglio degli impianti" deve essere indicato il codice di registrazione nel catasto degli impianti termici "CIRCE", istituito ed attivato dal 2 gennaio 2015 con D.G.R.V. 2569/2014;

4. di stabilire che saranno eliminati e quindi non più utilizzabili gli A.C.E. o A.P.E. attualmente compilati in Ve.Net.energia-edifici, ma non ancora firmati digitalmente e trasmessi alla Regione con l'applicativo Ve.Net.energia-edifici alla data del 30 settembre 2015;

5. di stabilire che per motivi legati alla gestione della trasmissione dei dati al sistema nazionale SIAPE, saranno eliminati e quindi non più utilizzabili gli A.P.E. compilati in Ve.Net.energia-edifici, ma non firmati digitalmente e trasmessi alla Regione con Ve.Net.energia-edifici entro il 31 dicembre di ogni anno;

6. di stabilire che gli A.C.E. o A.P.E. sottoscritti con firma digitale e registrati in Ve.Net.energia-edifici hanno valenza di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e mantengono la validità per dieci anni a partire dalla data del loro rilascio, in osservanza di quanto disposto dalla normativa vigente;

7. di incaricare la Sezione Energia e la Sezione Sistemi Informativi di provvedere a quanto necessario per adeguare il sistema telematico Ve.Net.energia-edifici alle intervenute modifiche normative presenti e future;



8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;
9. di incaricare la Sezione Energia dell'esecuzione del presente atto;
10. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
11. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



*Agenzia per la
Coesione Territoriale*



Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,
l'energia e lo sviluppo economico sostenibile



**GOVERNANCE
E CAPACITÀ
ISTITUZIONALE
2014-2020**



**ENERGIA E SOSTENIBILITÀ
PER LA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**



**ENERGIA E SOSTENIBILITÀ
PER LA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**